0002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1101

GAZZETTA UFFICIALE
JULY 1940

DEPARTMENT OF STATE - FOREIGN

Lorgetto Nicodemo

Virginio

Filippo

1000 | 42 | 101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759014

0004

Mod. 13

Tribunale _____

AVVOCATURA DELLO STATO

Registro Affari Contenziosi

N. _____

Libro registraz. N. _____

Campione Art. _____

Ruolo Generale N. _____

ATTI

nella causa _____

dell'Amministrazione _____

CONTRO

Oggetto

Udienze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

Registro Affari Contenziosi

N. _____

Campione Art. _____

Ruolo Generale N. _____

ATTI

nella causa _____

dell'Amministrazione _____

CONTRO

_____

_____

Oggetto

_____

_____

Udienze

_____

_____

Ord. 11 - 14-4-197-17 - Roma, Tip. Manitellate (c. 3.300)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 79-0006

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

VII

INDICE MENSILE — 1°-31 LUGLIO 1940-XVIII

Pubblicazioni importanti:

ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO CON MODIFICAZIONI E ISTRUZIONI MINISTERIALI

(Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, e Legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100)
Pubblicazione n. 2054 . . . . . *Prezzo Lire 5 —*

ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

(Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2)
Pubblicazione n. 2023 . . . . . *Prezzo Lire 2 —*

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940-XVIII, N. 2, ISTITUTIVO DI UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Pubblicazione n. 2023=*A* . . . . . *Prezzo Lire 4 —*

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - ACCORDI SINDACALI STIPULATI A NORMA DELL'ARTICOLO 16 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940-XVIII, N. 2.

Pubblicazione n. 2475=*bis* (20 accordi) . . . . . *Prezzo Lire 6 —*
Pubblicazione n. 2475=*bis*=*A* (5 accordi) . . . . . » » *2 —*
Pubblicazione n. 2475=*bis*=*B* (3 accordi) . . . . . » » *1 —*
Pubblicazione n. 2475=*bis*=*C* (11 accordi) . . . . . » » *3 —*

ACCERTAMENTO GENERALE DEI FABBRICATI URBANI, RIVALUTAZIONE DEL RELATIVO REDDITO E FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE PLANIMETRIE
Pubblicazione n. 2364=*bis* . . . . . *Prezzo Lire 5 —*

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

ISTRUZIONE PROVVISORIA PER LA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO, CLASSAMENTO E COLLEGAMENTO COL CATASTO URBANO VIGENTE
Pubblicazione n. 2364=*bis*=*A* . . . . . *Prezzo Lire 6 —*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

VII

INDICE MENSILE — 1°-31° LUGLIO 1940-XVIII

Pubblicazioni importanti:

ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO CON MODIFICAZIONI E ISTRUZIONI MINISTERIALI
(Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, e Legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100)
Pubblicazione n. 2034 . . . . . *Prezzo Lire 5 —*

ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
(Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2)
Pubblicazione n. 2025 . . . . . *Prezzo Lire 2 —*

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940-XVIII, N. 2, ISTITUTIVO DI UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
Pubblicazione n. 2025=*A* . . . . . *Prezzo Lire 4 —*

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - ACCORDI SINDACALI STIPULATI A NORMA DELL'ARTICOLO 16 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940-XVIII, N. 2.
Pubblicazione n. 2475=*bis* (20 accordi) . . . . . *Prezzo Lire 6 —*
Pubblicazione n. 2475=*bis*=*A* (5 accordi) . . . . . » » *2 —*
Pubblicazione n. 2475=*bis*=*B* (3 accordi) . . . . . » » *1 —*
Pubblicazione n. 2475=*bis*=*C* (11 accordi) . . . . . » » *3 —*

ACCERTAMENTO GENERALE DEI FABBRICATI URBANI, RIVALUTAZIONE DEL RELATIVO REDDITO E FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE PLANIMETRIE
Pubblicazione n. 2364=*bis* . . . . . *Prezzo Lire 5 —*

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
ISTRUZIONE PROVVISORIA PER LA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO, CLASSAMENTO E COLLEGAMENTO COL CATASTO URBANO VIGENTE
Pubblicazione n. 2364=*bis*=*A* . . . . . *Prezzo Lire 6 —*

Inviare le richieste alla
LIBRERIA DELLO STATO
ROMA — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Accademie.

Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 768: Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica 158
Regio decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 771: Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale 161
Legge 20 giugno 1940-XVIII, n. 856: Stanziamento di un contributo annuo a favore della Reale Accademia di San Luca in Roma 173

Accordi economici collettivi.

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII, n. 913: Modificazione degli articoli 1, 2, 9, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 18 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII n. 135 174

Acque minerali.

Decreto Ministeriale 8 luglio 1940-XVIII: Variante alla tabella dei laboratori per l'analisi delle acque minerali . . 165

Acque pubbliche.

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua minerale super-radioattiva di Lurisia » 171
Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua oligominerale Fonte S. Barbara di Lurisia » 171
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII: Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia 173

Acquedotto. — Vedi anche: « Opere pubbliche ».

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 697: Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della parte urbana dell'acquedotto consorziale promiscuo del Fiora, per la provincia di Grosseto 153

Aeronautica civile. — Vedi: « Unione italiana di riassicurazione ».

Aeronautica militare.

Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 720: Modificazioni al R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica 155
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 730: Modificazioni agli articoli 4 15, 17 e 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XVIII, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica 156
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 734: Aumento delle paghe giornaliere dei primi aviori, avieri scelti ed aviori della

Numero della Gazzetta

Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 940: Modificazioni agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri 177

Africa italiana.

Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 714: Dichiarazione dello stato di guerra dei territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti 151
Legge 25 maggio 1940-XVIII, n. 758: Modificazioni all'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1767, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV n. 308 155
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 762: Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana. (Supplemento) 158
AFRICA ORIENTALE. — Legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 810: Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba ad emettere un prestito obbligazionario di lire 132.500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche comprese al piano regolatore 165
Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 814: Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana 170
Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 887: Soppressione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana 172
LIBIA. — Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 673: Finanziamento di lavori di completamento delle migrazioni coloniche e della colonizzazione mussulmana in Libia . . . 152
Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 715: Modificazione della legge 16 maggio 1939-XVII, n. 776, concernente l'autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste dal 1° decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI n. 2437, in operazioni di credito agrario di esercizio . 155
Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 716: Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario 155

Agenti consolari esteri.

Concessioni di exequatur 161
Concessioni di exequatur 177

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti di P. S. — Vedi anche: « Governatorato di Roma ».

Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 703: Norme eccezionali e transitorie per l'espletamento dei concorsi per l'avanzamento ai gradi di maresciallo e di vice-brigadiere di P. S. 153
Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 805: Nuova norma per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782046

INDICE PER MATERIE

	Numero della Gazzetta
Accademie.	
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 748: Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica	158
Regio decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 771: Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale	161
Legge 20 giugno 1940-XVIII, n. 890: Stanziamento di un contributo annuo a favore della Reale Accademia di San Luca in Roma	173
Accordi economici collettivi.	
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII, n. 949: Modificazione degli articoli 1, 2, 5, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 15 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 6 febbraio 1940-XVIII n. 125	174
Acque minerali.	
Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII: Variante alla tabella dei laboratori per l'analisi delle acque minerali . .	165
Acque pubbliche.	
Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua minerale super-radioattiva di Lurisia »	171
Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua oligominerale Fonte S. Barbara di Lurisia »	171
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII: Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia	175
Acquedotto. — Vedi anche: « Opere pubbliche ».	
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 697: Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della parte urbana dell'acquedotto consorziale promiscuo del Fiora, per la provincia di Grosseto	153
Aeronautica civile. — Vedi: « Unione italiana di riassicurazione ».	
Aeronautica militare.	
Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 720: Modificazioni al R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 805, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica	155
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 730: Modificazioni agli articoli 4 15, 17 e 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XVIII, n. 313, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica	156
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 734: Aumento delle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica	156
Legge 1° luglio 1940-XVIII n. 935: Modificazioni nella gerarchia degli ufficiali generali della Regia aeronautica di grado 4°	176
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 947: Assunzione in servizio di 30 candidati dichiarati idonei per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico	177
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 946: Modificazioni agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico: ruolo ingegneri	177
Africa italiana.	
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 744: Dichiarazione dello stato di guerra dei territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti	151
Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 739: Modificazioni all'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1705, convertito nella legge 17 gennaio 1937-XV n. 268	155
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 764: Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana. (Supplemento)	155
AFRICA ORIENTALE. — Legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 810: Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba ad eseguire un prestito obbligazionario di lire 132.500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche comprese nel piano regolatore	163
Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 670: Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana	170
Legge 27 giugno 1940-XVIII, n. 857: Soppressione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana	172
LIBIA. — Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 673: Finanziamento di lavori di completamento delle migrazioni coloniche e della colonizzazione musulmana in Libia . . .	152
Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 715: Modificazione della legge 13 maggio 1939-XVII, n. 770, concernente l'autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste dal 1° decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1662, convertito, con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI n. 2127, in operazioni di credito agrario di esercizio .	155
Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 716: Conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario	155
Agenti consolari esteri.	
Concessioni di exequatur	161
Concessioni di exequatur	177
Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».	
Agenti di P. S. — Vedi anche: « Governatorato di Roma ».	
Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 705: Norme eccezionali e transitorie per l'espletamento dei concorsi per l'avanzamento ai gradi di maresciallo e di vice-brigadiere di P. S.	152
Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 806: Nuova norma per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio alle guardie scelte e guardie di P. S.	169
Agenzie di viaggio e turismo. — Vedi: « Turismo ».	
Albania. — Vedi anche: « Ricompense e decorazioni al valor militare ».	
Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 760: Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale forestale destinato in Albania	160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Regio decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 2253: Istituzione di Comandi di marina in Albania 166

Regio decreto 14 giugno 1940-XVIII, n. 859: Applicazione della legge penale militare ed esercizio della giurisdizione militare in Albania 168

Legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 863: Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali 169

Regio decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 903: Immissione di ufficiali e sottufficiali di marina albanesi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana 173

Alcole.

Decreto Ministeriale 1° luglio 1940-XVIII: Contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1940-XVIII. 161

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872: Modificazione del termine per la fissazione dei prezzi degli alcoli e facoltà al Ministro per le finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti 170

Alienazione di vendite. — Vedi: « Debito pubblico ».

Alluvioni, frane e terremoti. — Vedi: « Calamità pubbliche ».

Ambasciate e Legazioni. — Vedi: « Rappresentanze all'estero ».

Annunzi legali.

Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII n. 935: Pubblicazione degli annunzi legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria 175

Approvvigionamenti.

Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764: Norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo . . . 160

Decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII: Disposizioni concernenti l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile 174

Decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII: Disposizioni concernenti l'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate 174

Araldica.

Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 726: Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere 156

Asili infantili.

Regio decreto 8 aprile 1940-XVIII, n. 736: Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pietro Fedele » con sede in Roccamonfina (Napoli) 163

Assicurazioni private. — Vedi anche: « Marina mercantile ».

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII: Approvazione di due tariffe e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazione « Fondiaria Vita », con sede in Firenze 156

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII: Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino 156

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII: Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime », presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza » con sede in Milano . . . 156

Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761: Modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile [illegible]

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 30 maggio 1940-XVIII: Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia inglese di assicurazione « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. » nelle Compagnie italiane di assicurazione « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni » in Firenze 169

Assicurazioni sociali.

Legge 10 luglio 1940-XVIII, n. 956: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia 178

Assistenza e beneficenza.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 932: Assegnazione di un fondo di tre milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta 176

Associazioni.

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 689: Autorizzazione di un contributo straordinario di L. 300.000 a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per il completamento della sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunelleschi in Firenze, sede di quella Casa del Mutilato 152

Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 944: Autorizzazione all'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, ad accettare un legato . . . 176

Associazioni religiose. — Vedi: « Enti ecclesiastici ».

Atti giuridici dei militari.

Regio decreto 19 febbraio 1940-XVIII: Approvazione delle istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella Zona delle operazioni. (Supplemento) 167

Autolinee.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 818: Corresponsione di premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno 165

Autoservizi pubblici.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 869: Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi 170

Autostrade.

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 695: Approvazione della convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle finanze e la Società anonima autostrada Torino-Milano, intesa a regolare le modalità del riscatto delle annualità di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio di una autostrada fra Torino e Milano 153

Autoveicoli.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 839: Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori 167

Avena.

Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII: Norme concernenti gli accertamenti circa la produzione nazionale dell'avena 177

Avventizi. — Vedi: « Concorsi ».

Avventizi sanzionati. — Vedi: « Mutilati [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788246

Legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 863: Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali 168
Regio decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 903: Immissione di ufficiali e sottufficiali di marina albanesi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana 169

Alcole.

Decreto Ministeriale 1° luglio 1940-XVIII: Contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1940-XVIII. 173
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872: Modificazione del termine per la fissazione dei prezzi degli alcooli e facoltà al Ministro per le finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti 161

Alienazione di vendite — Vedi: «Debito pubblico».

Alluvioni, frane e terremoti. — Vedi: «Calamità pubbliche».

Ambasciate e Legazioni. — Vedi: «Rappresentanze all'estero».

Annunzi legali.

Regio decreto 21 marzo 1940-XVIII n. 935: Pubblicazione degli annunzi legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria 170

Approvvigionamenti.

Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764: Norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo . . . 175
Decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII: Disposizioni concernenti l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile 160
Decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII: Disposizioni concernenti l'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate 174

Araldica.

Legge 20 maggio 1940-XVIII, n. 726: Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere 174

Asili infantili.

Regio decreto 8 aprile 1940-XVIII, n. 734: Erezione in ente morale dell'Asilo infantile «Pietro Fedele», con sede in Roccamonfina (Napoli) 156

Assicurazioni private. — Vedi anche: «Marina mercantile».

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII: Approvazione di due tariffe e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazione «Fondiaria Vita», con sede in Firenze 162
Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII: Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazione con sede in Torino 156
Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII: Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza delle «Assicurazioni popolari e minime», presentate dalla Società di assicurazione «Alleanza», con sede in Milano 156
Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761: Modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private 160
Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII: Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società anonima «Assicurazioni Generali» con sede in Trieste 158
Sede centrale Società Ltd.» nella Compagnia italiana di assicurazione «Fondiaria incendio» e «Fondiaria infortuni» in Firenze 162

Assicurazioni sociali.

Legge 10 luglio 1940-XVIII, n. 956: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia 178

Assistenza e beneficenza.

Legge 10 giugno 1940-XVIII n. 699: Assegnazione di un fondo di tre milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta 176

Associazioni.

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 682: Autorizzazione di un contributo straordinario di L. 200.000 a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per il completamento della sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunelleschi in Firenze, sede di quella Casa del Mutilato 159
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 944: Autorizzazione all'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, ad accettare un legato . . . 176

Associazioni religiose. — Vedi: «Enti ecclesiastici».

Atti giuridici dei militari.

Regio decreto 19 febbraio 1940-XVIII: Approvazione delle istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella Zona delle operazioni. (Supplemento) 167

Autolinee.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 812: Corresponsione di premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno 165

Autoservizi pubblici.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 889: Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi 170

Autostrade.

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 695: Approvazione della convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle finanze e la Società anonima autostrada Torino-Milano, intesa a regolare le modalità del riscatto delle annualità di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio di una autostrada fra Torino e Milano 153

Autoveicoli.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 800: Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori 167

Avena.

Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII: Norme concernenti gli accertamenti circa la produzione nazionale dell'avena 177

Avventizi. — Vedi: «Concorsi».

Avventizi sgombristi. — Vedi: «Marina militare», «Ministeri (Lavori pubblici)» e «Poste, telegrafi e telefoni».

Avvocatura dello Stato.

Regio decreto 8 giugno 1940-XVIII, n. 779: Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato 162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Aziende.

Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 811: Aumento del contributo annuo all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) . 165
Decreto Ministeriale 30 luglio 1940-XVIII: Determinazione del saggio d'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione 175
AZIENDE DI SUDDITI NEMICI. — Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756: Sottomissione a sindacato, a sequestro ed liquidazione, di tutte le aziende industriali o commerciali esistenti nel Regno esercitate da sudditi nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti . . . 159
AZIENDE EBRAICHE. — Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica 152
Variazioni intervenute a tutto il 30 giugno 1940-XVIII nell'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica 157
Variazioni all'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. 158
Variazioni all'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. 164
Comunicazione riguardante l'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica 168
Elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti ad apolidi di razza ebraica 168
Variante all'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica 169
AZIENDE PATRIMONIALI DELLO STATO. — Vedi: « Demanio dello Stato ».

Azioni ed obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico » e « Società ».

Bacini montani. — Vedi: « Terreni da sistemare ».

Banane. — Vedi: « Monopoli ».

Banche e Istituti di credito.

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio) 158
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 26 giugno 1940-XVIII: Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari 157
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 4 luglio 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli 160
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli 169
Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio) 170
Regio decreto 25 giugno 1940-XVIII: Conferma del gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino 171
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano) 171
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli 173
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione 174

Numero della Gazzetta

Beni dei Reali Principi.

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 823: Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scuderie » ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato 175
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 921: Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Agliè e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti 175

Biblioteche.

Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 724: Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche 155

Bilancio dello Stato e di aziende autonome statali.

Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 706: Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38 154
Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 711: Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37 154
Avvisi di rettifica 156
Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769: Riduzione di spese relative ai servizi civili 161
Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 841: Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 298, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 167
Regio decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 892: Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra 172
Regio decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893: Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 172
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 908: Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale 170
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 909: Convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 333, e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 174
Regio decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 967: Quattordicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40 178

Bonifiche.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 818: Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna 167

Borse valori.

Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII: Nomina dei signori Riccardo Rossi, Aldo Bellinato e Giorgio Ghisileri ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia 157
Decreto Ministeriale 4 luglio 1940-XVIII: Cessazione del signor Gilli Carlo dall'incarico [illegible] 157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Azienda Nazionale Metalmeccanici Italiani (A.M.M.I.)
Decreto Ministeriale 30 luglio 1940-XVIII: Determinazione del saggio d'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione . . . 165

AZIENDE DI SUDDITI NEMICI. — Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756: Sottomissione a sindacato, a sequestro ed liquidazione, di tutte le aziende industriali o commerciali esistenti nel Regno esercitate da sudditi nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti . . . 175

AZIENDE EBRAICHE. — Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . 159

Variazioni intervenute a tutto il 30 giugno 1940-XVIII nell'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . 152

Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . 177

Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . 158

Comunicazione riguardante l'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . 161

Elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti ad apolidi di razza ebraica . . . 168

Variante all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . 168

AZIENDE PATRIMONIALI DELLO STATO. — Vedi: « Demanio dello Stato ». 169

Azioni ed obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico » e « Società ».

Bacini montani. — Vedi: « Terreni da sistemare ».

Banane. — Vedi: « Monopoli ».

Banche e Istituti di credito.

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio) . . . 156

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 26 giugno 1940-XVIII: Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari . . . 157

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 4 luglio 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli . . . 160

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli . . . 160

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio) . . . 170

Regio decreto 25 giugno 1940-XVIII: Conferma del gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino . . . 171

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano) . . . 171

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli . . . 173

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione . . . 171

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, in liquidazione, con sede in Caulonia (Reggio Calabria) . . . 177

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in accomandita, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento). 177

Regio decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 929: Autorizzazione a ricongiungere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scuderie » ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato . . . 175

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 921: Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Agliè e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti . . . 175

Biblioteche.

Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 724: Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche . . . 155

Bilancio dello Stato e di aziende autonome statali.

Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 706: Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38 . . . 153

Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 711: Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37 . . . 154

Avvisi di rettifica . . . 156

Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 780: Riduzione di spese relative ai servizi civili . . . 161

Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 841: Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . 167

Regio decreto-legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 898: Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra . . . 172

Regio decreto-legge 18 luglio 1940-XVIII, n. 893: Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 . . . 172

Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 898: Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 259, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale . . . 173

Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 908: Convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 292, e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 . . . 174

Regio decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 967: Quattordicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . 178

Bonifiche.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 819: Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna . . . 167

Borse valori.

Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII: Nomina dei signori Riccardo Rossi, Aldo Bellinato e Giorgio Ghislieri ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia . . . 157

Decreto Ministeriale 4 luglio 1940-XVIII: Cessazione del signor Gilli Carlo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino . . . 159

Decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII: Nomina del signor Aguzzi Carlo De Villeneuve a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . 166

Decreto Ministeriale 11 luglio 1940-XVIII: Nomina dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna . . . 167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII: Nomina del signor Pravettoni Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano	168
Decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII: Nomina del signor Diederigo Sannini fu Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova	175
Decreto Ministeriale 24 luglio 1940-XVIII: Cessazione del sig. Musso Maurizio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino	178
Buoni del Tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».	
Caccia. — Vedi anche: « Valori bollati ».	
Decreto Ministeriale 19 giugno 1940-XVIII: Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico nell'isola di Gorgona (Livorno)	152
Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 694: Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate	153
Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII: Autorizzazine alla caccia del coniglio selvatico in provincia di Littoria	163
Decreto Ministeriale 6 luglio 1940-XVIII: Delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi per le provincie di Gorizia e di Trieste	163
Decreto Ministeriale 23 luglio 1940-XVIII: Calendario venatorio per l'anno 1940-41	177
Calamità pubbliche. — Vedi anche: « Terremoti ».	
Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 676: Autorizzazione di spesa per lavori urgenti in dipendenza di alluvioni, frane e terremoti	153
Legge 21 giugno 1940, n. 862: Autorizzazione della spesa di L. 8.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni	168
Calendario venatorio. — Vedi: « Caccia ».	
Camera dei Fasci e delle Corporazioni.	
Decreto del DUCE del Fascismo, capo del Governo, 8 luglio 1940-XVIII: Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ugo Macerarini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ferruccio Lantini	168
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 8 luglio 1940-XVIII: Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Caccese Francesco e riconoscimento della qualità medesima al fascisa Cobolli Gigli Giuseppe	170
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII: Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco Angelini e conferma nella qualità medesima al fascista Vincenzo Lai	173
Decreto del DUCE del Fascismo, capo del Governo, 2 luglio 1940-XVIII: Decadenza del fascista Vittorio Cortigloni dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e riconoscimento della qualità medesima al fascista Vico Farulli	175
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII: Decadenza del fascista Luciano Rambelli dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni	175
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 6 luglio 1940-XVIII: Riconferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Pietro Capoferri	176
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 luglio 1940-XVIII: Riconoscimento della qualità di Consi-	

	Numero della Gazzetta
Carabinieri Reali. — Vedi: « Esercito ».	
Carburanti. — Vedi anche: « Pesi e misure ».	
5° elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV	178
Casette minime. — Vedi: « Edilizia popolare ».	
Cassa ufficiali Regia marina.	
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 733: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 14 giugno 1934-XII, numero 1015, istitutiva della Cassa ufficiali della Regia marina	156
Cassa di risparmio. — Vedi anche: « Monti di credito su pegno ».	
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, 21 giugno 1940-XVIII: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo	152
Nomina di un sindaco della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo	52
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766: Fusione della Cassa di risparmio di Fabriano con la Cassa di risparmio di Cupramontana	160
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 23 luglio 1940-XVIII: Assunzione delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana da parte della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, ed approvazione del nuovo statuto di quest'ultima Cassa	177
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 24 luglio 1940-XVIII: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano	178
Casse di soccorso.	
Regio Decreto 19 febbraio 1940-XVIII, n. 309: Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa	176
Casse marittime infortuni sul lavoro.	
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 818: Approvazione dello statuto della Cassa marittima meridionale per la assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli	165
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 819. — Approvazione dello statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova	165
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 820: Approvazione del nuovo Statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste	165
Casse rurali, artigiane e comunali di credito agrario.	
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazone, con sede in Laces (Bolzano)	154
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano » di Enna, in liquida-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

di cambio presso la Borsa valori di Genova 175
Decreto Ministeriale 24 luglio 1940-XVIII: Cessazione del sig. Musso Maurizio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino 178

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Caccia. — Vedi anche: « Valori bollati ».

Decreto Ministeriale 19 giugno 1940-XVIII: Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico nell'isola di Gorgona (Livorno) 152
Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 694: Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate . . . 153
Decreto Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII: Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico in provincia di Littoria . . 163
Decreto Ministeriale 6 luglio 1940-XVIII: Delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi per le provincie di Gorizia e di Trieste 163
Decreto Ministeriale 23 luglio 1940-XVIII: Calendario venatorio per l'anno 1940-41 177

Calamità pubbliche. — Vedi anche: « Terremoti ».

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 676: Autorizzazione di spesa per lavori urgenti in dipendenza di alluvioni, frane e terremoti 152
Legge 21 giugno 1940, n. 852: Autorizzazione della spesa di L. 8.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni . 168

Calendario venatorio. — Vedi: « Caccia ».

Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Decreto del DUCE del Fascismo, capo del Governo, 8 luglio 1940-XVIII: Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ugo Maceratini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ferruccio Lantini 168
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 8 luglio 1940-XVIII: Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Caccese Francesco e riconoscimento della qualità medesima al fascista Coboili Gigli Giuseppe . . . 170
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII: Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco Angelini e conferma nella qualità medesima al fascista Vincenzo Lai 173
Decreto del DUCE del Fascismo, capo del Governo, 2 luglio 1940-XVIII: Decadenza del fascista Vittorio Cortiglioni dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e riconoscimento della qualità medesima al fascista Vico Farulli 175
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII: Decadenza del fascista Luciano Rambelli dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni 175
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 6 luglio 1940-XVIII: Riconferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Pietro Capoferri 176
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 luglio 1940-XVIII: Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Camillo Pellizzi 178

Camicie nere. — Vedi: « Esercito (R.) ».

Cancellerie e segreterie giudiziarie. — Vedi: « Magistratura ».

Cappellani militari. — Vedi: « Esercito ».

Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV 178

Casette minime. — Vedi: « Edilizia popolare ».

Cassa ufficiali Regia marina.

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 733: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 14 giugno 1934-XII, numero 1015, istitutiva della Cassa ufficiali della Regia marina 156

Cassa di risparmio. — Vedi anche: « Monti di credito su pegno ».

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, 21 giugno 1940-XVIII: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo 152
Nomina di un sindaco della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo 52
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766: Fusione della Cassa di risparmio di Fabriano con la Cassa di risparmio di Cupramontana 160
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 23 luglio 1940-XVIII: Assunzione delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana da parte della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, ed approvazione del nuovo statuto di quest'ultima Cassa 177
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 24 luglio 1940-XVIII: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano 178

Casse di soccorso.

Regio Decreto 19 febbraio 1940-XVIII, n. 939: Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa 176

Casse marittime infortuni sul lavoro.

Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 818: Approvazione dello statuto della Cassa marittima meridionale per la assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli 165
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 819. — Approvazione dello statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova 165
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 820: Approvazione del nuovo Statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste 165

Casse rurali, artigiane e comunali di credito agrario.

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione, con sede in Laces (Bolzano) 154
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano » di Enna, in liquidazione, con sede in Enna 156
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Regalbuto, in quidazione, con sede in Regalbuto (Enna) . . . 156
Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta) 157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

	Numero della Gazzetta
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Torrita di Siena, in liquidazione, con sede in Torrita di Siena (Siena)	157
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 1° luglio 1940-XVIII: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona)	159
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 1° luglio 1940-XVIII: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, in liquidazione, con sede in Bivona (Agrigento)	159
Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona)	159
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 1° luglio 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova di Istria (Pola)	160
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « San Gerlando », in liquidazione, con sede in Agrigento	160
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola)	160
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, in liquidazione, con sede nel comune di Faenza (Ravenna)	160
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita », in liquidazione, con sede in Trevi nel Lazio (Frosinone)	161
Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata », in liquidazione, con sede in Misilmeri (Palermo)	162
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno)	162
Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco (Cremona)	162
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Assemini (Cagliari), Senorbì (Cagliari), Tertenia (Nuoro), Anticoli Corrado (Roma), Cingoli (Macerata) e Torrice (Frosinone)	163
Conferma in carica dei presidenti della Casse comunali di credito agrario di Crosia (Cosenza), Mogoro (Cagliari), Oschiri (Sassari), Lunano (Pesaro), Pennabilli (Pesaro), e Piobbico (Pesaro)	163
Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno)	164
Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) da parte del Banco di Napoli	164
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, in liquidazione, con sede in Ruda (Udine)	164
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), Ceccano (Frosinone), Bomarzo (Viterbo) e Orroli (Nuoro)	165
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno, in liquidazione, con sede in Morbegno (Sondrio)	169
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona)	173
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 15 luglio 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », con sede in Bellegra (Roma)	173
Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo-albanese cattolica di Piana dei Greci (Palermo)	175

Casse scolastiche.

Regio decreto 14 marzo 1940-XVIII, n. 388: Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Luigi Razza » di Roma	168

Catasto.

Decreto Ministeriale 28 giugno 1940-XVIII: Proroga per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane	170

Cavi sottomarini.

Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 693: Assegnazione di lire 60.000.000 per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei e dei lavori per le esigenze eccezionali relative alla situazione militare	152
Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 709: Proroga della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato	154

Cellulosa. — Vedi: « Dazi doganali » e « Enti nazionali ».

Cessioni di crediti. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Chinino. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Cinematografia nazionale.

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692: Modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.	153

Circoscrizioni comunali. — Vedi: « Comuni ».

Codice postale e delle telecomunicazioni.

Regio decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689: Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni (Supplemento).	162

Cognomi.

Cambiamenti di cognome	152
Cambiamenti di cognome	153
Cambiamenti di cognome	158
Cambiamento di cognome	159
Cambiamento di cognome	164
Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica	168
Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica	169
Cambiamento di cognome	174

Colonie estive. — Vedi: « Fondo credito dipendenti statali ».

Combustibili.

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 910: Obbligo della denuncia, da parte delle ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, dei combustibili solidi e liquidi da esse detenuti.	174

Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Commercio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795044

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 1° luglio 1940-XVIII: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona) 157

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 1° luglio 1940-XVIII: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, in liquidazione, con sede in Bivona (Agrigento) 157

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona) 158

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 1° luglio 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova di Istria (Pola) 158

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « San Gerlando », in liquidazione, con sede in Agrigento 159

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola) 159

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, in liquidazione, con sede nel comune di Faenza (Ravenna) 160

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita », in liquidazione, con sede in Trevi nel Lazio (Frosinone) 160

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata », in liquidazione, con sede in Misilmeri (Palermo) 161

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) 162

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco (Cremona) . . . 162

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Assemini (Cagliari), Senorbì (Cagliari), Terranìa (Nuoro), Antinoli Corrado (Roma), Cingoli (Macerata) e Torrice (Frosinone) 163

Conferma in carica dei presidenti della Casse comunali di credito agrario di Crosia (Cosenza), Mogoro (Cagliari), Oschiri (Sassari), Lunano (Pesaro), Pennabilli (Pesaro), e Piobbico (Pesaro) 163

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Luzzi (Salerno) 163

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) da parte del Banco di Napoli 164

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, in liquidazione, con sede in Ruda (Udine) 164

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), Ceccano (Frosinone), Bomarzo (Viterbo) e Orroli (Nuoro) 164

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno, in liquidazione, con sede in Morbegno (Sondrio) 165

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona) 165

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 15 luglio 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », con sede in Bellegra (Roma) 165

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma) 166

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano) 166

Piana dei Greci (Palermo) 178

Casse scolastiche.

Regio decreto 14 marzo 1940-XVIII, n. 388: Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Luigi Razza » di Roma 169

Catasto.

Decreto Ministeriale 28 giugno 1940-XVIII: Proroga per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane 176

Cavi sottomarini.

Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 603: Assegnazione di lire 60,000,000 per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei e dei lavori per le esigenze eccezionali relative alla situazione militare 132

Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 709: Proroga della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato 154

Cellulosa. — Vedi: « Dazi doganali » e « Enti nazionali ».

Cessioni di crediti. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Chinino. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Cinematografia nazionale.

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692: Modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2371, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale. 152

Circoscrizioni comunali. — Vedi: « Comuni ».

Codice postale e delle telecomunicazioni.

Regio decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689: Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni (Supplemento). 152

Cognomi.

Cambiamenti di cognome 152
Cambiamenti di cognome 153
Cambiamenti di cognome 158
Cambiamento di cognome 159
Cambiamento di cognome 164
Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica 168
Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica 169
Cambiamento di cognome 174

Colonie estive. — Vedi: « Fondo credito dipendenti statali ».

Combustibili.

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 910: Obbligo della denuncia, da parte delle ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, dei combustibili solidi e liquidi da esse detenuti. 174

Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Commercio.

Regio decreto 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2255: Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante 169

Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

	Numero della Gazzetta
Comuni e frazioni di Comuni. — Vedi anche: « Imposte e tasse ».	
Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 710: Provvedimenti finanziari per il comune di Apuania	154
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Venaria Reale	156
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento della notevole importanza industriale per i comuni di Cameri, Galliate, Oleggia, Velbania e Villadossola	156
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 752: Autorizzazione al comune di Tomba di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, a modificare la propria denominazione in « Tavullia »	158
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 758: Autorizzazione al comune di Chiesa, in provincia di Sondrio, a modificare la propria denominazione in « Chiesa in Valmalenco »	159
Decreto Ministeriale 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Isola del Liri	159
Decreto Ministeriale 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Lendinara	160
Decreto Ministeriale 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Rovereto	161
Decreto Ministeriale 21 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Casalecchio di Reno	161
Legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 838: Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Biella e di Vigliano Biellese	167
Regio decreto 3 giugno 1940-XVIII, n. 857: Determinazione di confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza	168
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 882: Autorizzazione al comune di Vicolungo, in provincia di Novara, a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese »	171
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 883: Autorizzazione al comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in « Castello Cabiaglio »	171
Regio decreto 21 giugno 1940-XVIII, n. 912: Riduzione in forma italiana delle denominazioni dei comuni di Salmour, Sampeyre e Sanfront in provincia di Cuneo	174
Decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII: Riconoscimento del carattere ufficiale, per i territori della provincia di Bolzano e del mantenimento di Egna in provincia di Trento, ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige »	174
Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 965: Distacco della frazione San Liberio dal comune di Serrungarina e sua aggregazione a quello di Montemaggiore al Metauro	176
Concessioni di exequatur. — Vedi: « Agenti consolari esteri ».	
Concessioni minerarie. — Vedi: « Miniere ».	
Concorsi.	
Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 775: Deroga al limite di età nei riguardi degli avventizi per partecipare a concorsi banditi dal Ministero dei lavori pubblici	182
MINISTERO DELL'AERONAUTICA. — Concorso per l'ammissione di 50 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica ad un corso d'integrazione per il conseguimento della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo	169
Programma degli esami per l'ammissione al corso d'integrazione per la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota in servizio permanente effettivo	

	Numero della Gazzetta
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	153
Graduatoria di merito del concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	153
Graduatoria del concorso a 700 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (1939) (supplemento)	160
Graduatoria generale del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili	162
Graduatoria del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	172
Graduatoria del concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	172
Errata-corrige concernente le graduatorie del concorso a 700 posti d'impiegato ausiliario 1939 bandito dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi	178
MINISTERO DELLE CORPORAZIONI. — Proroga del concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere	153
Graduatoria del concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere	153
Graduatoria del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere	153
Graduatoria generale del concorso a 10 posti di bollatore usciere in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi	177
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. — Concorso a sei borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro	157
Concorso a due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno	174
MINISTERO DELLE FINANZE. — Elenco dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, banditi con decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII	152
Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	168
Graduatoria dei vincitori del concorso a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	170
Revoca del decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII concernente il diario degli esami del concorso a 11 posti di volontario di cassa della Tesoreria centrale del Regno	173
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 12 posti di alunno di concetto nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena	158
MINISTERO DELLA GUERRA. — Proroga del concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare	174
Proroga del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio	174
Concorso straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nelle varie armi del Regio esercito	176
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso a 45 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza	156
Graduatoria generale del concorso al posto di assistente veterinario nel ruolo del Laboratorio di batteriologia del	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 778: Provvedimenti finanziari per il comune di Apiania 154
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Venaria Reale 156
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento della notevole importanza industriale per i comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola 156
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 752: Autorizzazione al comune di Tomba di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, a modificare la propria denominazione in « Tavullia » 158
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 758: Autorizzazione al comune di Chiesa, in provincia di Sondrio, a modificare la propria denominazione in « Chiesa in Valmalenco » 159
Decreto Ministeriale 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Isola del Liri 159
Decreto Ministeriale 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Londinara 160
Decreto Ministeriale 9 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Rovereto 161
Decreto Ministeriale 21 giugno 1940-XVIII: Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Casalecchio di Reno 161
Legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 835: Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Biella e di Vigliano Biellese 167
Regio decreto 3 giugno 1940-XVIII, n. 857: Determinazione di confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza 168
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 882: Autorizzazione al comune di Vicolungo, in provincia di Novara, a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese » 171
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 883: Autorizzazione al comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in « Castello Cabiaglio » 171
Regio decreto 21 giugno 1940-XVIII, n. 912: Riduzione in forma italiana delle denominazioni dei comuni di Salmour, Sampeyre e Sanfront in provincia di Cuneo . . . 174
Decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII: Riconoscimento del carattere ufficiale, per i territori della provincia di Bolzano e del mantenimento di Egna in provincia di Trento, ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige » 175
Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 965: Distacco della frazione San Liberio dal comune di Serrungarina e sua aggregazione a quello di Montemaggiore al Metauro . . 176

Concessioni di exequatur. — Vedi: « Agenti consolari esteri ».

Concessioni minerarie. — Vedi: « Miniere ».

Concorsi.

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 778: Deroga al limiti di età nei riguardi degli avventizi per partecipare a concorsi banditi dal Ministero dei lavori pubblici 162
MINISTERO DELL'AERONAUTICA. — Concorso per l'ammissione di 50 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica ad un corso d'integrazione per il conseguimento della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo 169
Programma degli esami per l'ammissione al corso d'integrazione per la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota in servizio permanente effettivo, provenienza ufficiali di complemento 175
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. — Concorso a 16 posti di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale 163
Concorso a 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale 164
vie dello Stato 133
Graduatoria di merito del concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 153
Graduatoria del concorso a 700 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (1939) (supplemento) 160
Graduatoria generale del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili 162
Graduatoria del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 172
Graduatoria del concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 172
Errata-corrige concernente le graduatorie del concorso a 700 posti d'impiegato ausiliario 1939 bandito dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi 178
MINISTERO DELLE CORPORAZIONI. — Proroga del concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere 153
Graduatoria del concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere 153
Graduatoria del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere 153
Graduatoria generale del concorso a 10 posti di bollatore usciere in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi 177
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. — Concorso a sei borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro 167
Concorso a due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno 174
MINISTERO DELLE FINANZE. — Elenco dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, banditi con decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII 152
Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette 168
Graduatoria dei vincitori del concorso a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato 176
Revoca del decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII concernente il diario degli esami del concorso a 11 posti di volontario di cassa della Tesoreria centrale del Regno . . 173
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 12 posti di alunno di concetto nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena 158
MINISTERO DELLA GUERRA. — Proroga del concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare 174
Proroga del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio 174
Concorso straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nelle varie armi del Regio esercito . . . 176
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso a 45 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza 156
Graduatoria generale del concorso al posto di assistente veterinario nel ruolo del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica 159
Graduatoria generale del concorso a tre posti di assistenti medici nel ruolo del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica 159
Graduatoria generale del concorso al posto di assistente chimico nel ruolo del Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica 159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

	Numero della Gazzetta
Concorso per l'assegnazione del « Premio Maragliano » da conferirsi al miglior lavoro sulla immunità antitubercolare	172
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Corigliano Calabro	173
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gela	173
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Villa San Giovanni	175
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Piazza Armerina	174
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Cervia	177
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Palazzolo sull'Oglio	177
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Domodossola	177
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Verolanuova	178
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Fabriano	178
MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE. — Graduatoria generale del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale	160
Graduatoria generale del concorso a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale	160
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Concorso a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche	168
REGIE PREFETTURE. — Regia prefettura di Cremona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario	152
Regia prefettura di Udine: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	154
Regia prefettura di Alessandria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	153
Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	155
Regia prefettura di La Spezia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	155
Regia prefettura di Viterbo: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta	157
Regia prefettura di Campobasso: Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi	157
Graduatoria generale del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi	157
Regia prefettura di Fiume: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	158
Regia prefettura di Viterbo: Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta	159
Regia prefettura di Modena: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta	159
Regia prefettura di Pavia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta	159
Regia prefettura di Chieti: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario	160
Regia prefettura di Como: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	160
Regia prefettura di Pavia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta	160
Regia prefettura di Terni: Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario	161
Regia prefettura di Asti: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario	163
Regia prefettura di Trapani: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	164
Regia prefettura di Siena: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto	164
Regia prefettura di Littoria: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario consorziale	171
Regia prefettura di Imperia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	171
Regia prefettura di Arezzo: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	171
Regia prefettura di Siena: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto	175
Regia prefettura di Mantova: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	177
Regia prefettura di Apuania: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta	178
Concorsi a premio.	
Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 862: Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche	169
Condono di punizioni.	
Regio decreto 8 aprile 1940-XVIII, n. 346: Condono di punizioni disciplinari inflitte ai militari delle Forze armate dello Stato	165
Confederazioni fasciste.	
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Aidone la donazione di un appezzamento di terreno	162
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Cataldo la donazione di un appezzamento di terreno	162
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Manduria la donazione di un appezzamento di terreno	162
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Caterina Villarmosa la donazione di un appezzamento di terreno	162
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Cesarò la donazione di un appezzamento di terreno	162
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Licodia Eubea alcuni immobili	163
Conservatori (Regi).	
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 909: Devoluzione del patrimonio del Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali	174
Conservatori di musica (R.). — Vedi: « Licei musicali ».	
Consigli provinciali delle corporazioni. — Vedi: « Corporazioni ».	
Consiglieri nazionali. — Vedi: « Camera dei Fasci e delle Corporazioni ».	
Consiglio dei Ministri.	
Partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri del Consigliere nazionale Pietro Capoferri durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del P.N.F.	165
Consolati e vice-consolati. — Vedi: « Rappresentanze all'estero ».	
Consorzi. — Vedi anche: « Federazioni nazionali fasciste ».	
Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 712: Costituzione di un Con-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

lare . . . . . sul lavoro sulla immunità antitubercolare
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Corigliano Calabro
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gela
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Villa San Giovanni
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Piazza Armerina
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Cervia
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Palazzolo sull'Oglio
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Domodossola
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Verolanuova
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Fabriano
MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE. — Graduatoria generale del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale
Graduatoria generale del concorso a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Concorso a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche
REGIE PREFETTURE. — Regia prefettura di Cremona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario
Regia prefettura di Udine: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Alessandria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di La Spezia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Viterbo: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Campobasso: Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi
Graduatoria generale del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi
Regia prefettura di Fiume: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Viterbo: Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Modena: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Pavia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Chieti: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario
Regia prefettura di Como: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Pavia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Terni: Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario
Regia prefettura di Asti: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario
Regia prefettura di Trapani: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Siena: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto
Regia prefettura di Littoria: Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta
Regia prefettura di Bari: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Siracusa: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Caltanissetta: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Milano: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario consorziale
Regia prefettura di Imperia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Arezzo: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Siena: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto
Regia prefettura di Mantova: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta
Regia prefettura di Apuania: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

Concorsi a premio.

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 902: Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche

Condono di punizioni.

Regio decreto 8 aprile 1940-XVIII, n. 316: Condono di punizioni disciplinari inflitte ai militari delle Forze armate dello Stato

Confederazioni fasciste.

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Alfone la donazione di un appezzamento di terreno
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Cataldo la donazione di un appezzamento di terreno
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Mandurla la donazione di un appezzamento di terreno
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Caterina Villarmosa la donazione di un appezzamento di terreno
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Cesarò la donazione di un appezzamento di terreno
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Licodia Eubea alcuni immobili

Conservatori (Regi).

Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 909: Devoluzione del patrimonio del Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali

Conservatori di musica (R.). — Vedi: «Licei musicali».

Consigli provinciali delle corporazioni. — Vedi: «Corporazioni».

Consiglieri nazionali. — Vedi: «Camera dei Fasci e delle Corporazioni».

Consiglio dei Ministri.

Partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri del Consigliere nazionale Pietro Capoferri durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del P.N.F.

Consolati e vice-consolati. — Vedi: «Rappresentanze all'estero».

Consorzi. — Vedi anche: «Federazioni nazionali fasciste».

Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 742: Costituzione di un Consorzio per la costruzione della sede del Regio Istituto industriale metallurgico a Terni
Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 741: Rinnovamento per un quinquennio del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia
Regio decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 745: Costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Benevento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 864: Costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Rieti . . . 159

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 3 luglio 1940: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna e nomina del commissario governativo . . . 160

Decreto Ministeriale 6 luglio 1940-XVIII: Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria . . . 162

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 11 luglio 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria (Taranto) . . . 167

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto) . . . 167

Decreto Ministeriale 16 luglio 1940-XVIII: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi e nomina del commissario governativo . . . 171

Decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII: Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo colognese di Cologna Veneta e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Verona . . . 174

Decreto Ministeriale 16 luglio 1940-XVIII: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino e nomina del commissario governativo. 175

CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Vedi anche: « Terreni da sistemare ».

Incorporazione dei Consorzi idraulici di 3ª categoria « Acqua e Olio » e « della Forma di Fiata e S. Lorenzo » nel Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni) . . . 156

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento . . . 164

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo di Croviana con sede in Malè, in provincia di Trento . . . 164

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal, in comune di Capriana, provincia di Trento . . . 165

Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cognarola, in provincia di Padova . . . 169

Conferimento delle funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria al Consorzio di bonifica Collina Meduna in provincia di Udine . . . 172

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo-Serniga-S. Michele-Bezzuglio-Gardone Riviera, con sede in quest'ultimo comune (Brescia) . . . 173

CONSORZIO PER SOVVENZIONI PER VALORI INDUSTRIALI. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Contabilità generale dello Stato.

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 879. — Deroga al limite posto dall'art. 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa « All'Erta » in Firenze . . . 171

Contributi. — Vedi sotto i vari soggetti.

Contributi sindacali.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII: Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina . . . 164

Decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII: Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Associazione nazionale bieticultori . . . 164

Cooperative.

Numero della Gazzetta

sa in liquidazione della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento) . . . 152

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento) . . . 152

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento) . . . 152

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento) . . . 153

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, in liquidazione, con sede in Castellammare del Golfo (Trapani) . . . 157

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo) . . . 161

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « SS. Crocifisso », in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta) . . . 161

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina, in liquidazione con sede in Bompensiere (Caltanissetta) . . . 161

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco, (Palermo). 174

Corporazioni.

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 23 giugno 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società agricola cooperativa Banca cattolica, con sede in Cammarata (Agrigento) . . . 153

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 8 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive . . . 163

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 8 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa . . . 163

Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 807: Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova ad accettare una donazione . . . 164

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 5 luglio 1940-XVIII: Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Olao Gaggioli . . . 169

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII: Nomina del fascista Durini di Monza Gian Giuseppe a Consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento . . . 169

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità . . . 169

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria . . . 169

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un Consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia . . . 169

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione delle previdenza e del credito . . . 169

Costruzioni edilizie. — Vedi: « Prezzi ».

Credito. — Vedi: « Risparmio ».

Dazi doganali. — Vedi anche: « Importazioni ed esportazioni ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Decreto Ministeriale 3 luglio 1940: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna e nomina del commissario governativo . . . 160
Decreto Ministeriale 6 luglio 1940-XVIII: Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria . . . 162
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 11 luglio 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria (Taranto) . . . 167
Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto) . . . 167
Decreto Ministeriale 16 luglio 1940-XVIII: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi e nomina del commissario governativo . . . 171
Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII: Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo cologness di Cologna Veneta e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Verona . . . 173
Decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino e nomina del commissario governativo . . . 175
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Vedi anche: « Terreni da sistemare ».
Incorporazione dei Consorzi idraulici di 3ª categoria « Acqua e Ollo » e « della Forma di Flaia e S. Lorenzo » nel Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni) . . . 158
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento . . . 164
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo di Croviana con sede in Malè, in provincia di Trento . . . 164
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal, in comune di Capriana, provincia di Trento . . . 165
Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cognarola, in provincia di Padova . . . 169
Conferimento delle funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria al Consorzio di bonifica Cellina Meduna in provincia di Udine . . . 172
Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo-Serniga-S. Michele-Bezzuglio-Cardone Riviera, con sede in quest'ultimo comune (Brescia) . . . 173
CONSORZIO PER SOVVENZIONI PER VALORI INDUSTRIALI. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Contabilità generale dello Stato.

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 879. — Deroga al limite posto dall'art. 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa « All'Erta » in Firenze . . . 171

Contributi. — Vedi sotto i vari soggetti.

Contributi sindacali.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII: Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina . . . 161
Decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII: Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Associazione nazionale bieticultori . . . 164

Cooperative.

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 22 giugno 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento) . . . 152
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento) . . . 152
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento) . . . 153
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, in liquidazione, con sede in Castellammare del Golfo (Trapani) . . . 157
Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo) . . . 161
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « SS. Crocifisso », in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta) . . . 161
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina, in liquidazione con sede in Bompensiero (Caltanissetta) . . . 161
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco, (Palermo) . . . 174

Corporazioni.

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 23 giugno 1940-XVIII: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società agricola cooperativa Banca cattolica, con sede in Cammarata (Agrigento) . . . 153
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 8 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive . . . 163
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 8 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa . . . 163
Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 807: Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova ad accettare una donazione . . . 164
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 5 luglio 1940-XVIII: Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Olao Gaggioli . . . 169
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII: Nomina del fascista Durini di Monza Gian Giuseppe a Consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento . . . 169
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità . . . 169
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria . . . 169
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un Consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia . . . 169
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 9 luglio 1940-XVIII: Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito . . . 169

Costruzioni edilizie. — Vedi: « Prezzi ».

Credito. — Vedi: « Risparmio ».

Dazi doganali. — Vedi anche: « Importazioni ed esportazioni ».

Decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII: Norme per le esenzioni doganali a favore di determinate industrie albanesi . . . 157

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 797: Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa)	164
Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 798: Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pelliccerta e per il vetro e cristallo in tubi e canne	164
Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829: Franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico	166
Debito pubblico.	
ALIENAZIONE DI RENDITE. — Diffida per alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico: Parolini Ida	171
BUONI DEL TESORO. — Decreto Ministeriale 28 giugno 1940-XVIII: Autorizzazione all'emissione, per l'esercizio 1940-41, di buoni del Tesoro ordinari da uno a dodici mesi	158
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 19: Bologni Giuseppina	154
Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento	158
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 193: Garino Ernesto	158
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento - Avviso n. 194: Bruna Angela	158
Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico: Ferraris Ettore	158
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 176: Popolizio Antonio	158
Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio - Avviso n. 122: Belloni Palmira	158
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro - Avviso n. 120: Stellitano Caterina	159
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 200: Meda Cesare	163
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 199: Bologni Giuseppina	166
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 176: Popolizio Antonio	166
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 193: Garino Ernesto	166
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento - Avviso n. 194: Bruna Angela	166
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 196: Società di mutuo soccorso per gli operai di Pollone (Vercelli)	167
Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio - Avviso n. 218: comune di Suli	168
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti di titolo del Cons. 3,50 per cento (1906) - Avviso n. 217: Pedrazzini Emilio	168
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 200: Meda Cesare	168
Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico: Cordani Paolino	169
Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento - Avviso n. 201: ditta Alberigi Giuseppe	169
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 199: Bologni Giuseppina	171
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 1: Pelizzola Gialma	171
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento - Avviso n. 2: Porco Carmela	171
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 200: Meda Cesare	177
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita 3,50 per cento (1906) - Avviso n. 178: Marchisio Giovanni	177
Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 179: Demezzi Elena	177
Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 180: Accampo Luigia	177
Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 151: Centore Vittoria - Avviso n. 152: Garino Eugenio	178
Diffide per smarrimento di quietanze di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento - Avviso n. 138: ditta Gagliardi Francesco	178
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — 30ª Estrazione delle obbligazioni del Debito pubblico redimibile 3 per cento netto di 1ª e 2ª categoria	161
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 20: Callerio Giuseppina	155
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 21: Garau Clelia	158
Rettifica d'intestazione di certificati di Credito comunale e provinciale	163
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 22: Garrafa Giovanni	164
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 20: Callerio Giuseppina	165
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 21: Garau Clelia	167
Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale	167
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Centurione Marchese Anna Maria	171
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 22: Garrafa Giovanna	174
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 20: Callerio Giuseppina	176
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 21: Garau Clelia	178
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Centurione Marchese Anna-Maria	158
TRAMUTAMENTO DI TITOLI. — Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 160: Pesce Michele	
Demanio dello Stato.	
Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII: Nomina del gestore governativo dell'Azienda patrimoniale del demanio dello Stato « Regie Terme di Salsomaggiore » (Parma)	155
Decreto Ministeriale 14 giugno 1940-XVIII: Nomina del gestore governativo provvisorio dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato Regie Terme di Chianciano (Siena)	177
Demografia.	
Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 876: Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali	171
Difesa del risparmio. — Vedi: « Risparmio ».	
Diplomi di benemerenza.	
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 841. — Modificazioni alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza e l'istituzione della Stella al merito della scuola	167
Concessione di diploma al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922 n. 1440	176
Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi sotto i vari soggetti.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 788: Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pelliccería e per il vetro e cristallo in tubi e canne . . 164
Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 829: Franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico 166

Debito pubblico.

ALIENAZIONE DI RENDITE. — Diffida per alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico: Parolini Ida . . . 171
BUONI DEL TESORO. — Decreto Ministeriale 25 giugno 1940-XVIII: Autorizzazione all'emissione, per l'esercizio 1940-41, di buoni del Tesoro ordinari da uno a dodici mesi 158
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 19: Bologni Giuseppina 154
Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento 158
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 193: Garino Ernesto 168
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento - Avviso n. 194: Bruna Angela 158
Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico: Ferraris Ettore 158
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 178: Popolizio Antonio 158
Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio - Avviso n. 122: Belloni Palmira 158
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro - Avviso n. 120: Siellitano Caterina 158
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 209: Meda Cesare 159
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 199: Bologni Giuseppina 163
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 178: Popolizio Antonio 166
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 193: Garino Ernesto 166
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento - Avviso n. 194: Bruna Angela 166
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentali semestrali del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 196: Società di mutuo soccorso per gli operai di Pollone (Vercelli) 167
Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio - Avviso n. 218: comune di Suli 168
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti di titolo del Cons. 3,50 per cento (1906) - Avviso n. 217: Pedrazzini Emilio 168
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 209: Meda Cesare 169
Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico: Cordani Paolino 169
Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento - Avviso n. 201: ditta Alberigi Giuseppe 169
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 199: Bologni Giuseppina 171
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 1: Pelizzola Gialma 171
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento - Avviso n. 2: Porco Carmela . 171
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificati del Cons. 3,50 per cento - Avviso n. 3: Vigliada Catterina 175
Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico: Bernardi Guido 176
mestrali di certificato di rendita 3,50 per cento (1906) - Avviso n. 178: Marchisio Giovanni 177
Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 179: Demezzi Elena 177
Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 180: Accampo Luigia 177
Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 151: Centore Vittoria - Avviso n. 152: Garino Eugenio. 178
Diffide per smarrimento di quietanze di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento - Avviso n. 138: ditta Gagliardi Francesco 178
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — 30ª Estrazione delle obbligazioni del Debito pubblico redimibile 5 per cento netto di 1ª e 2ª categoria. 161
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 20: Callerio Giuseppina 154
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 21: Garau Clelia 155
Rettifica d'intestazione di certificati di Credito comunale e provinciale 158
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 22: Garrafa Giovanni 163
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 20: Callerio Giuseppina 164
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 21: Garau Clelia 165
Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale 167
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Centurione Marchese Anna Maria 167
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 22: Garrafa Giovanna 171
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 20: Callerio Giuseppina 174
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita - Elenco n. 21: Garau Clelia 176
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 23: Centurione Marchese Anna-Maria 178
TRAMUTAMENTO DI TITOLI. — Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento - Avviso n. 160: Pesce Michele 158

Demanio dello Stato.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1940-XVIII: Nomina del gestore governativo dell'Azienda patrimoniale del demanio dello Stato « Regie Terme di Salsomaggiore » (Parma) . 158
Decreto Ministeriale 14 giugno 1940-XVIII: Nomina del gestore governativo provvisorio dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato Regie Terme di Chianciano (Siena) 177

Demografia.

Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 876: Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali 171

Difesa del risparmio. — Vedi: « Risparmio ».

Diplomi di benemerenza.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 844. — Modificazioni alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza e l'istituzione della Stella al merito della scuola 167
Concessione di diploma al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 12 ottobre 1922 n. 1440 . . . 176

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Edilizia popolare.

Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 878: Costruzione di casette minime, a carico dello Stato, in Roma ed in Ronchi de' Legionari 171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

	Numero della Gazzetta
Edilizia scolastica.	
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 875: Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari . .	170
Elettrificazione Ferrovie dello Stato.	
Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728: Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni	156
Enti. — Vedi anche: « Mobilitazione civile ».	
Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII: Sostituzione del presidente dell'Ente distribuzione rottami	152
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 25 luglio 1940-XVIII: Nomina del grand'uff. dott. Gino Cianetti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare	177
ENTI AERONAUTICI. — Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 962: Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici	178
ENTI DI COLONIZZAZIONE. — Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 823: Modificazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2214, costitutivo dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia	166
ENTI DI PREVIDENZA. — Regio decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 854: Norme di attuazione e d'integrazione della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, riguardante l'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori.	177
ENTI ECCLESIASTICI. — Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 781: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del SS.mo Rosario, con sede in Marino (Roma).	162
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 782: Riconoscimento della personalità giuridica della Badia di Valvisciolo, in Valvisciolo di Sermoneta (Littoria)	162
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 783: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Domenicano di San Vincenzo, in Prato (Firenze)	162
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 789: Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino in Catelde in comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed erezione della parrocchia di Santa Maria a Vico (Salerno)	163
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 790: Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Notre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio)	163
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 791: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli)	163
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 792: Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Divina Volontà, con Casa generalizia in Bassano del Grappa (Vicenza)	163
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 805: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano	164
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 806: Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona)	164
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 808: Soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Belluno .	164
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 809: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dello stesso titolo, in Pomezia (Roma)	164
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 915: Riconoscimento	

	Numero della Gazzetta
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 917: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Luca, con sede in Motta d'Affermo (Messina).	174
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 918: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria)	174
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 927: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Lucca	175
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 928: Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Fonti, in Tricarico (Matera)	175
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 929: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e Sant'Anna, in Brusnengo (Vercelli)	175
Regio decreto 10 maggio 1940-XVIII, n. 930: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, con sede in Cingoli (Macerata) . . .	175
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 943: Soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma	176
ENTI EDILIZI. — Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 951: Autorizzazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria a donare alla Federazione dei Fasci di combattimento l'edificio costruito per sede della Federazione stessa	177
ENTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1940-XVIII: Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.)	166
Legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868: Modificazioni al Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2736, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta	170
Decreto Ministeriale 3 luglio 1940-XVIII: Modalità per la applicazione della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2736, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta	175
Esercito (R.). — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».	
Legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 673: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939 . . .	158
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 774: Estensione ai cappellani militari della concessione della croce per anzianità di servizio	161
Legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 796: Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente	164
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814: Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito	165
Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII, n. 913: Richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito	174
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 859: Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano	178
CARABINIERI REALI. — Decreto Ministeriale 18 aprile 1940-XVIII: Modificazione al decreto Ministeriale 10 settembre 1938 relativo alla indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali	162
Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ».	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari . . 170

Elettrificazione Ferrovie dello Stato.

Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728: Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni 156

Enti. — Vedi anche: « Mobilitazione civile ».

Decreto Ministeriale 3 giugno 1940-XVIII: Sostituzione del presidente dell'Ente distribuzione rotami 152
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 25 luglio 1940-XVIII: Nomina del grand'uff. dott. Gino Ciapetti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare 177
ENTI AERONAUTICI. — Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 662: Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici 178
ENTI DI COLONIZZAZIONE. — Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 823: Modificazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, costitutivo dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia 166
ENTI DI PREVIDENZA. — Regio decreto 25 giugno 1940-XVIII, n. 954: Norme di attuazione e d'integrazione della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, riguardante l'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori 177
ENTI ECCLESIASTICI. — Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 751: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del SS.mo Rosario, con sede in Marino (Roma) 162
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 762: Riconoscimento della personalità giuridica della Badia di Valvisciolo, in Valvisciolo di Sermoneta (Littoria) 162
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 783: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Domenicano di San Vincenzo, in Prato (Firenze) 162
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 789: Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino in Cateide in comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed erezione della parrocchia di Santa Maria a Vico (Salerno) 162
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 790: Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Notre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio) 163
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 791: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli) 163
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 792: Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Divina Volontà, con Casa generalizia in Bassano del Grappa (Vicenza) 163
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 805: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano 164
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 806: Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona) 164
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 808: Soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Belluno . 164
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 809: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Pomezia (Roma) 164
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 915: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Prizzi (Palermo) . . . 174
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 916: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia dell'Oratorio di Santa Maria ad Nives, in località Castellazzo di Marmirolo (Reggio nell'Emilia) 174
in Motta d'Affermo (Messina) 174
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 918: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria) 174
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 927: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Lucca 175
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 928: Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Fonti, in Tricarico (Matera) 175
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 929: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e Sant'Anna, in Brusnengo (Vercelli) 175
Regio decreto 10 maggio 1940-XVIII, n. 939: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, con sede in Cingoli (Macerata) . . . 175
Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 943: Soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma 176
ENTI EDILIZI. — Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 951: Autorizzazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria a donare alla Federazione dei Fasci di combattimento l'edificio costruito per sede della Federazione stessa 177
ENTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 20 giugno 1940-XVIII: Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) 166
Legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 803: Modificazioni al Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta 170
Decreto Ministeriale 3 luglio 1940-XVIII: Modalità per la applicazione della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 803, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta 175

Esercito (R.). — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».

Legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 672: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939 . . . 152
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 774: Estensione ai cappellani militari della concessione della croce per anzianità di servizio 161
Legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 786: Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente 164
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814: Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito 165
Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII, n. 913: Richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito 174
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 959: Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano 178
CARABINIERI REALI. — Decreto Ministeriale 18 aprile 1940-XVIII: Modificazione al decreto Ministeriale 10 settembre 1938 relativo alla indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali 162

Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ».

Esposizioni - Fiere - Mostre. — Vedi anche: « Opere pubbliche ».

Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII, n. 702: Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 23 novembre al 1° dicembre 1940-XIX 153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

	Numero della Gazzetta
Legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 717: Istituzione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia » con sede in Torino	155
Legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 727: Contributo finanziario all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia »	156
Regio decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 931: Modificazione dello Statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari	175
Espropriazioni. — Vedi: « Opere pubbliche » e « Piani regolatori ».	
Famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.	
Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 836: Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	167
Famiglie numerose.	
Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 877: Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali	171
Federazioni nazionali fasciste.	
Decreto Ministeriale 6 luglio 1940-XVIII: Costituzione dei Settori della lana, della bachicoltura, del cotone, della canapa, lino e fibre varie della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura	176
Decreto Ministeriale 6 luglio 1940-XVIII: Costituzione dei Settori della orto-floricoltura e della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura	176
Ferrovie dello Stato. — Vedi anche: « Elettrificazione ferrovie dello Stato ».	
Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 674: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato	152
Decreto Ministeriale 18 giugno 1940-XVIII: Istituzione di biglietti speciali ferroviari di andata-ritorno Roma-Fiumicino	152
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952: Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato	177
Ferrovie secondarie.	
Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 681: Raddoppio del binario delle Ferrovie Vicinali tra Centocelle e Grotte Celoni	152
Fiammiferi.	
Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII: Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi	152
Fiere. — Vedi: « Esposizioni ».	
Filovie.	
Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 849: Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie	167
Finanziamenti industriali. — Vedi: « Imposte e tasse ».	
Fondi rischi.	
Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII, n. 907: Cambiamento di denominazione della « Fondazione Enrico Garda » in « Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero »	173
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 936: Erezione in ente morale della fondazione « Lascito Sgarallino » a Rifredi, frazione del comune di Firenze	175
Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 940: Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Dispensario antitracomatoso Maria Antonietta », con sede in Marsala	176
Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 941: Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di ricovero Mariannina Acerbo de Pasquale », con sede in Loreto Aprutino (Pescara)	176
Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 942: Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di riposo Antonio Magri », con sede in Rovetta con Fino (Bergamo)	176
Decreto Ministeriale 11 aprile 1940-XVIII: Riconoscimento del carattere scientifico alla Fondazione « Senatore Pascale » Centro per diagnosi e cura dei tumori maligni	176
Fondo credito dipendenti statali.	
Legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 961: Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato	178
Forniture statali.	
Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901: Revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture	173
Forze armate dello Stato. — Vedi anche: « Approvvigionamenti » e « Albi giuridici dei militari ».	
Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 890: Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle Forze armate	172
Regio decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 902: Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato	173
Franchigia doganale. — Vedi: « Dazi doganali ».	
Frane. — Vedi: « Calamità pubbliche ».	
Frutticoltura.	
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 757: Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto	159
Funicolari.	
Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII, n. 867: Modificazioni nella composizione della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri	169
Funivie.	
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 722: Approvazione delle convenzioni 15 marzo 1940 per due tronchi della funivia del Breuil (Cervinia): Museroche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa)	155
Gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato.	
Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856: Norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato	165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788048

sede in Torino 155
Legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 727: Contributo finanziario all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia » 156
Regio decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 931: Modificazione dello Statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari . . 173

Espropriazioni. — Vedi: « Opere pubbliche » e « Piani regolatori ».

Famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 836: Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi 167

Famiglie numerose.

Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 877: Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali 171

Federazioni nazionali fasciste.

Decreto Ministeriale 6 luglio 1940-XVIII: Costituzione dei Settori della lana, della bachicoltura, del cotone, della canapa, lino e fibre varie della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura . . . 176
Decreto Ministeriale 6 luglio 1940-XVIII: Costituzione dei Settori della orto-floricoltura e della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura 176

Ferrovie dello Stato. — Vedi anche: « Elettrificazione ferrovie dello Stato ».

Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 674: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato . . 152
Decreto Ministeriale 18 giugno 1940-XVIII: Istituzione di biglietti speciali ferroviari di andata-ritorno Roma-Fiumicino 152
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 962: Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato 177

Ferrovie secondarie.

Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 681: Raddoppio del binario delle Ferrovie Vicinali tra Centocelle e Grotte Celoni . . 152

Fiammiferi.

Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII: Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi 152

Fiere. — Vedi: « Esposizioni ».

Filovie.

Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 840: Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie 167

Finanziamenti industriali. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Fondazioni.

Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 793: Approvazione dello statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura 163
Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 795: Erezione in ente morale della Fondazione zootecnica Scalcini-Zavaritt, con sede in Bergamo 163
di denominazione della « Fondazione Enrico Garda » in « Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero » 173
Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 928: Erezione in ente morale della fondazione « Lascito Sgarallino » a Rifredi, frazione del comune di Firenze 175
Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 940: Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Dispensario antitracomatoso Maria Antonietta », con sede in Marsala 176
Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 941: Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di ricovero Mariannina Acerbo de Pasquale », con sede in Loreto Aprutino (Pescara) 176
Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 942: Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di riposo Antonio Magri », con sede in Roveta con Fino (Bergamo) 176
Decreto Ministeriale 11 aprile 1940-XVIII: Riconoscimento del carattere scientifico alla Fondazione « Senatore Pascale » Centro per diagnosi e cura dei tumori maligni . . 176

Fondo credito dipendenti statali.

Legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 961: Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato 178

Forniture statali.

Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901: Revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture 173

Forze armate dello Stato. — Vedi anche: « Approvvigionamenti » e « Albi giuridici dei militari ».

Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 890: Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle Forze armate . . 172
Regio decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 902: Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato 173

Franchigia doganale. — Vedi: « Dazi doganali ».

Frane. — Vedi: « Calamità pubbliche ».

Frutticoltura.

Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 757: Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto 159

Funicolari.

Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII, n. 887: Modificazioni nella composizione della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri 169

Funivie.

Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 722: Approvazione delle convenzioni 15 marzo 1940 per due tronchi della funivia del Breuil (Cervinia): Muserocche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa) 153

Gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato.

Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856: Norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra 168

G.I.L.

Legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 705: Disciplina dell'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G.I.L. 154

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Numero della Gazzetta

Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione dell'acquisto di uno stabile annesso alla Casa della G.I.L. di Cagliari . 154
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione di immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce . . 154
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione integrativa alla G.I.L. di un appezzamento di terreno per la palestra ginnastica di Alessandria 155
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione dell'acquisto del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico (Bolzano) 155
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione alla G.I.L. dell'immobile destinato a palestra ginnastica in Brembate (Bergamo) 155
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione alla G.I.L. del terreno adibito a campo sportivo in Mompeo (Rieti) 155
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione dell'acquisto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino 157
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione di un immobile destinato a Casa della G.I.L. di Talmassons (Udine) 158
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione alla G.I.L. degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania-Marina di Massa 158

Giornali quotidiani. — Vedi: « Mobilitazione civile ».

Governatorato di Roma.

Regio decreto 15 aprile 1940-XVIII: Inclusione della spesa di L. 280.000 riferibile alla specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere nel contributo dovuto dal Governatorato di Roma per l'anno 1939 157

Guerra. — Vedi anche: « Imposte e tasse », « Opere pubbliche », « Procedimenti civili e penali » e « Uffici giudiziari ».

Regio decreto 1° luglio 1940-XVIII, n. 804: Dichiarazione dello stato di guerra di parte dei territori dello Stato . . 164

Impianti industriali. — Vedi: « Prezzi ».

Impieghi pubblici.

Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739: Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili 157
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 6 luglio 1940-XVIII: Determinazione della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili 157

Importazioni ed esportazioni.

Decreto Ministeriale 8 luglio 1940-XVIII: Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna agraria 1940-41 163

Numero della Gazzetta

Imposte e tasse.

Legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718: Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio 155
Decreto Ministeriale 19 giugno 1940-XVIII: Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte . . 155
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 799: Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari 164
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 800: Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito 164
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803: Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali 164
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 801: Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulla entrata dovuta da professionisti richiamati alle armi 165
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813: Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra 165
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 870: Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari, a favore delle famiglie dei richiamati 170
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 932: Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della marina e della guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali 175
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE. — Decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII: Norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali ai sensi del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6 175
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. — Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762: Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata 160
IMPOSTA SUI CANI. — Decreto Ministeriale 25 aprile 1940-XVIII: Determinazione delle caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per il 1941 164
IMPOSTE DI CONSUMO. — Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 687: Autorizzazione al comune di Trecate ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe « 6 » . . . 152
Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 759: Concessione dell'estensione temporanea dalle imposte comunali di consumo per i viveri destinati alle truppe mobilitate . 159

Isole italiane dell'Egeo.

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 759. — Estensione al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle assicurazioni sociali 161

Istituti.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 837: Nuovo ordinamento dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, con sede in Roma . 167
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 855: Soppressione dell'Istituto « Casanova » di Napoli e istituzione dell'Opera « Casanova » 168
ISTITUTI DI CREDITO. — Vedi: « Banche ».
ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI CASE POPOLARI. — Conferma in carica del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma . . . 152
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII: Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova 155
Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 768: Approvazione della convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione dell'acquisto di uno stabile annesso alla Casa della G.I.L. di Cagliari . . . 154
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione di immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce . . . 154
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione integrativa alla G.I.L. di un appezzamento di terreno per la palestra ginnastica di Alessandria 154
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione dell'acquisto del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico (Bolzano) 155
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione alla G.I.L. dell'immobile destinato a palestra ginnastica in Brembate (Bergamo) 155
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione alla G.I.L. del terreno adibito a campo sportivo in Mompeo (Rieti) 155
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione dell'acquisto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino 157
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione di un immobile destinato a Casa della G.I.L. di Talmassons (Udine) 158
Decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, 3 giugno 1940-XVIII: Approvazione della donazione alla G.I.L. degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania-Marina di Massa 168

Giornali quotidiani. — Vedi: « Mobilitazione civile ».

Governatorato di Roma.

Regio decreto 15 aprile 1940-XVIII: Inclusione della spesa di L. 280.000 riferibile alla specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere nel contributo dovuto dal Governatorato di Roma per l'anno 1939 157

Guerra. — Vedi anche: « Imposte e tasse », « Opere pubbliche », « Procedimenti civili e penali » e « Uffici giudiziari ».

Regio decreto 1° luglio 1940-XVIII, n. 804: Dichiarazione dello stato di guerra di parte del territori dello Stato . . 164

Impianti industriali. — Vedi: « Prezzi ».

Impieghi pubblici.

Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739: Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili 157
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 6 luglio 1940-XVIII: Determinazione della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili 157

Importazioni ed esportazioni.

Decreto Ministeriale 8 luglio 1940-XVIII: Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna agraria 1940-41 163
Decreto Ministeriale 15 luglio 1940-XVIII: Nuovo regime delle esportazioni 168
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 873: Importazione in franchigia doganale di vetture automobili usate appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno 170
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 948: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee 177

Imposte e tasse.

Legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718: Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio 155
Decreto Ministeriale 19 giugno 1940-XVIII: Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte . . 155
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 799: Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari 161
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 800: Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito 164
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803: Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali 151
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 801: Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulla entrata dovuta da professionisti richiamati alle armi 164
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813: Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra 165
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 870: Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari, a favore delle famiglie dei richiamati 170
Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 922: Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della marina e della guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali 175
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE. — Decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII: Norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali ai sensi del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6 175
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. — Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762: Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 6, che istituisce una imposta generale sull'entrata 160
IMPOSTA SUI CANI. — Decreto Ministeriale 25 aprile 1940-XVIII: Determinazione delle caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per il 1941 164
IMPOSTE DI CONSUMO. — Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 687: Autorizzazione al comune di Treccate ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe « G » . . . 152
Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 759: Concessione dell'estensione temporanea dalle imposte comunali di consumo per i viveri destinati alle truppe mobilitate . 159

Isole italiane dell'Egeo.

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 770. — Estensione al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle assicurazioni sociali 151

Istituti.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 837: Nuovo ordinamento dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, con sede in Roma . 167
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 855: Soppressione dell'Istituto « Casanova » di Napoli e istituzione dell'Opera « Casanova » 168
ISTITUTI DI CREDITO. — Vedi: « Banche ».
ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI CASE POPOLARI. — Conferma in carica del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma . . . 152
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII: Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova 155
Legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 768: Approvazione della convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma e riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene » 161
Sostituzione del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari . . 165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

	Numero della Gazzetta
Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 889: Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per L. 300.000.000 all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano	172
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. - Luglio 1940-XVIII (Fascicolo 7) (*supplemento*)	170
ISTITUTO DI STUDI ETRUSCHI. — Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 897: Stanziamento di un contributo annuo a favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze	173
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO. — Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 23 luglio 1940-XVIII: Nomina di cinque consiglieri, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma	174
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII: Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni	156
ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA. — Legge 6 luglio 1940XVIII, n. 911: Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista	174
ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PREVIDENZA SOCIALE. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII: Approvazione del regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari	165
Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 955: Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di L. 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari	178
ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI. — Vedi: « Conservatori (Regi) ».	
ISTITUTO NAZIONALE ORFANI CAMICIE NERE. — Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 958: Estensione all'Istituto nazionale orfani camicie nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, numero 1397, dell'Opera nazionale orfani di guerra	178
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Vedi: PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO ».	
ISTITUTO RICOSTRUZIONI INDUSTRIALI. — Vedi: Mobilitazione civile ».	
Istruzione.	
Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 747: Istituzione di un posto di vice segretario presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì	158
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 854: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado	168
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 895: Ammissione nei ruoli statali del personale delle scuole d'istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale	173
ISTRUZIONE MEDIA. — Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 713: Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi istituti d'istruzione media tecnica nel ruolo degli insegnanti	154
Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 772: Modificazione alla pianta organica della Regia scuola tecnica industriale di Vibo Valentia	162
Regio decreto 11 gennaio 1940-XVIII, n. 815: Contributo per il funzionamento del locale Regio corso secondario di avviamento professionale in Trigziano	165
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 817: Autorizzazione a continuare nell'insegnamento agli insegnanti di scuole libere d'istruzione media tecnica all'estero	165
Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 824: Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica in favore della Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma	156
Laboratori sperimentali.	
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 773: Indennità al personale del Laboratorio sperimentale di La Spezia per maneggio di sostanze tossiche	161
Latterie didattiche.	
Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 794: Erezione in ente morale della Latteria didattica con sede in Mas di Sedico (Belluno)	180
Legazioni. — Vedi: « Rappresentanze all'estero ».	
Legge penale militare. — Vedi: « Albania ».	
Libera docenza.	
Ordinanza Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII: Sospensione delle operazioni di esame della sessione 1940 per l'abilitazione alla libera docenza	159
Licei musicali (R.).	
Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 729: Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia	156
Linee aeree transcontinentali. — Vedi: « Società ».	
Lubrificanti. — Vedi: « Olii minerali ».	
Magistratura.	
Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 827: Norme sul personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie	164
Marchi di fabbrica e di commercio. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».	
Marina mercantile. — Vedi anche: « Unione italiana di riassicurazione ».	
Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 680: Viaggi con itinerario speciale effettuati dalle Società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, in relazione ad urgenti necessità d'interesse politico ed economico del Paese	152
Regio decreto 24 maggio 1940-XVIII: Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della nave traghetto « Scilla »	152
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII: Varianti ai Regi decreti 16 novembre 1939-XVIII e 22 marzo 1940-XVIII riguardanti il rimorchiatore « Emma »	155
Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767: Disposizioni per l'assicurazione della flotta italiana passeggeri per l'anno 1940	161
Regio decreto 21 giugno 1940-XVIII: Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite	178
Marina militare. — Vedi anche: « Albania ».	
Regio decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 772: Determinazione del numero degli operai di ruolo della Regia marina	161
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 881: Norme per la sistemazione nei ruoli della Regia marina degli avventivi squadristi	171
Radiazione di navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato	174
Regio decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 876: Sostituzione dell'ultimo	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. - Luglio 1940-XVIII (Fascicolo 7) *(supplemento)* 170

ISTITUTO DI STUDI ETRUSCHI. — Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 897: Stanziamento di un contributo annuo a favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze 173

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO. — Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 23 luglio 1940-XVIII: Nomina di cinque consiglieri, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma . . . 174

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII: Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni 176

ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA. — Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 911: Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista 174

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PREVIDENZA SOCIALE. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII: Approvazione del regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari . . . 145

Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 955: Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di L. 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari 178

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI. — Vedi: « Conservatori (Regi) ».

ISTITUTO NAZIONALE ORFANI CAMICIE NERE. — Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 968: Estensione all'Istituto nazionale orfani camicie nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, numero 1397, dell'Opera nazionale orfani di guerra 178

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Vedi: PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO ».

ISTITUTO RICOSTRUZIONI INDUSTRIALI. — Vedi: Mobilitazione civile ».

Istruzione.

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 747: Istituzione di un posto di vice segretario presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì 158

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 854: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado 168

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 895: Ammissione nei ruoli statali del personale delle scuole d'istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale . . . 173

ISTRUZIONE MEDIA. — Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 713: Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi istituti d'istruzione media tecnica nel ruolo degli insegnanti . . 154

Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 727: Modificazione alla pianta organica della Regia scuola tecnica industriale di Vibo Valentia 162

Regio decreto 11 gennaio 1940-XVIII, n. 815: Contributo per il funzionamento del locale Regio corso secondario di avviamento professionale in Triggiano 165

Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 817: Autorizzazione a continuare nell'insegnamento agli insegnanti di scuole libere d'istruzione media tecnica all'estero 165

Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 809: Istituzione della Scuola media 173

ISTRUZIONE SUPERIORE. — Regio decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 744: Trasformazione della Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, in Regia stazione sperimentale per i combustibili 158

Laboratori sperimentali.

Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 773: Indennità al personale del Laboratorio sperimentale di La Spezia per maneggio di sostanze tossiche 161

Latterie didattiche.

Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 724: Erezione in ente morale della Latteria didattica con sede in Mas di Sedico Belluno) 163

Legazioni. — Vedi: « Rappresentanze all'estero ».

Legge penale militare. — Vedi: « Albania ».

Libera docenza.

Ordinanza Ministeriale 5 luglio 1940-XVIII: Sospensione delle operazioni di esame della sessione 1940 per l'abilitazione alla libera docenza 139

Licei musicali (R.).

Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 729: Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia 156

Linee aeree transcontinentali. — Vedi: « Società ».

Lubrificanti. — Vedi: « Olii minerali ».

Magistratura.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 887: Norme sul personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie 168

Marchi di fabbrica e di commercio. — Vedi: « Proprietà intellettuale ».

Marina mercantile. — Vedi anche: « Unione italiana di riassicurazione ».

Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 680: Viaggi con itinerario speciale effettuati dalle Società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, in relazione ad urgenti necessità d'interesse politico ed economico del Paese 132

Regio decreto 24 maggio 1940-XVIII: Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della nave traghetto « Scilla » 132

Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII: Varianti ai Regi decreti 16 novembre 1939-XVIII e 23 marzo 1940-XVIII riguardanti il rimorchiatore « Emma » 135

Legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767: Disposizioni per l'assicurazione della flotta italiana passeggeri per l'anno 1940 . . 161

Regio decreto 21 giugno 1940-XVIII: Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite 176

Marina militare. — Vedi anche: « Albania ».

Regio decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 772: Determinazione del numero degli operai di ruolo della Regia marina . . 161

Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 881: Norme per la sistemazione nei ruoli della Regia marina degli avventivi squadristi 171

Radiazione di navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato 174

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 936: Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1130, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina 176

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 960: Trattamento di ausiliaria agli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina . . 178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Matrimonio. — Vedi: « Forze armate dello Stato ».

Metalli preziosi.

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . 152
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . 154
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . 165

Meticci.

Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 822: Norme relative ai meticci. 161

Milizia forestale.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 843: Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria . . . 167

Milizia nazionale della strada.

Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 746: Concessione di indennità di alloggio ai militi ammogliati della Milizia nazionale della strada . . . 158
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 880: Approvazione del regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada . . . 171

Milizia nazionale forestale. — Vedi: « Albania ».

Miniere.

1939 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443. . . . 171
1939 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 . . . 172

Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Concorsi » e « Opere pubbliche ».

Regio decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 984: Modificazioni alla tabella organica del ruolo del personale di gruppo *B* per i servizi delle pensioni di guerra . . . 173
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. — Legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 691: Istituzione del « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri . . . 153
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 737: Aumenti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri . . . 156
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. — Regio decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 966: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . 178
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. — Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684: Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale . . . 152
MINISTERO DELLE FINANZE. — Ruoli di anzianità . . . 176
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Regio decreto 8 aprile 1940-XVII, n. 830: Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia . . . 166
MINISTERO DELLA GUERRA. — Legge 14 giugno 1940, n. 957: Abrogazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . 178
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 964: Collocamento fuori ruolo di un [illegible] . . . 179

Numero della Gazzetta

Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1940-XVIII . . . 168
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. — Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 685: Sistemazione in pianta stabile degli avventizi squadristi in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici . . . 159
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 794: Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici . . . 153
MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE. — Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 749: Nomina di alto-atesini a vice segretari nel ruolo organico del Ministero per gli scambi e per le valute . . . 158

Mobilitazione civile.

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile delle aziende giornalistiche dei quotidiani del Regno . . . 153
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 22 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile di alcuni Enti interessanti il Ministero delle comunicazioni . . . 158
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 22 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile dell'Istituto per la ricostruzione industriale . . . 161
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 24 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile dell'Opera nazionale combattenti . . . 161
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 24 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile del « Registro Italiano Navale » . . . 165
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII: Mobilitazione civile dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo . . . 176

Monete.

Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743: Fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 . . . 158

Monopoli di Stato.

Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 656: Modificazione delle disposizioni riguardanti il collocamento fuori ruolo del personale dei Monopoli di Stato . . . 158
Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 986: Variazioni alle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati . . . 152
Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII: Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco . . . 152
Decreto Ministeriale 20 giugno 1940-XVIII: Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei . . . 152
Decreto Ministeriale 1° luglio 1940-XVIII: Disposizioni concernenti l'organizzazione e l'attrezzatura per la vendita delle banane nel Regno . . . 169
Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 923: Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura tabacchi di Bologna . . . 175

Monti di credito su pegno.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna . . . 159
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 2 luglio 1940-XVIII: Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila . . . 160
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 2 luglio 1940-XVIII: Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri . . . 160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi 152
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi 154
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi 165

Meticci.

Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 822: Norme relative ai meticci 166

Milizia forestale.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 843: Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria 167

Milizia nazionale della strada.

Regio decreto 25 aprile 1940-XVIII, n. 746: Concessione di indennità di alloggio ai militi ammogliati della Milizia nazionale della strada 138
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 880: Approvazione del regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada 171

Milizia nazionale forestale. — Vedi: « Albania ».

Miniere.

122° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 171
123° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 172

Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Concorsi » e « Opere pubbliche ».

Regio decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 904: Modificazioni alla tabella organica del ruolo del personale di gruppo *B* per i servizi delle pensioni di guerra 172
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. — Legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 691: Istituzione dei « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri . . . 153
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 787: Aumenti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri 156
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. — Regio decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 966: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 178
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. — Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 684: Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale 152
MINISTERO DELLE FINANZE. — Ruoli di anzianità . . . 170
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Regio decreto 8 aprile 1940-XVII, n. 830: Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia 166
MINISTERO DELLA GUERRA. — Legge 14 giugno 1940, n. 957: Abrogazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra 178
Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 964: Collocamento fuori ruolo di un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra, destinato a prestare servizio presso il Comando generale della M.V.S.N. 178
MINISTERO DELL'INTERNO. — Legge 16 giugno 1940, n. 721: Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno 153
Regio decreto-legge 17 giugno 1940-XVIII, n. 650: Sistemazione in pianta stabile degli avventizi squadristi in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici 156
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 704: Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici 153
MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE. — Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 749: Nomina di alto-atesini a vice segretari nel ruolo organico del Ministero per gli scambi e per le valute 158

Mobilitazione civile.

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile delle aziende giornalistiche dei quotidiani del Regno 153
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 22 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile di alcuni Enti interessanti il Ministero delle comunicazioni 158
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 22 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile dell'Istituto per la ricostruzione industriale 161
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 24 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile dell'Opera nazionale combattenti 161
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 24 giugno 1940-XVIII: Mobilitazione civile del « Registro Italiano Navale » 165
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII: Mobilitazione civile dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo 126

Monete.

Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743: Fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 158

Monopoli di Stato.

Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 686: Modificazione delle disposizioni riguardanti il collocamento fuori ruolo del personale dei Monopoli di Stato 152
Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 696: Variazioni alle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati 152
Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII: Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco 152
Decreto Ministeriale 20 giugno 1940-XVIII: Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei . . . 152
Decreto Ministeriale 1° luglio 1940-XVIII: Disposizioni concernenti l'organizzazione e l'attrezzatura per la vendita delle banane nel Regno 169
Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 923: Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura tabacchi di Bologna 175

Monti di credito su pegno.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna 159
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 2 luglio 1940-XVIII: Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila 160
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, 2 luglio 1940-XVIII: Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri . . . 160
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia) 160
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 780: Incorporazione del Monte di credito su pegno di Monza nel Monte di credito su pegno di Milano 162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Numero della Gazzetta

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Camerino (Macerata) . . . 171
Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Casoin (Perugia) . . . 171

M.V.S.N. — Vedi: « Ministeri (Guerra) ».

Naviglio peschereccio. — Vedi anche: « Imposte e tasse ».

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 731: Incremento e disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina . . . 156

Nobiltà. — Vedi: « Araldica ».

Notariato e notai. — Vedi anche: « Pensioni ed assegni ».

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 707: Soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai . 154
Accreditamento di notai . . . 169
Cessazione di notai dall'esercizio . . . 172

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Oli minerali.

Legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 671: Norme per l'obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati . . . 152

Onorificenze. — Vedi: « Ricompense e decorazioni al valor militare ».

Onorificenze straniere. — Vedi: « Araldica ».

Opera nazionale combattenti. — Vedi anche: « Mobilitazione civile ».

Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno . . . 152
Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scatraorzillo » nel bacino del Volturno . . . 153
Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » nel bacino del Volturno . . . 153
Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pezzentone » nel bacino del Volturno . . . 154
Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » e « Via Larga » nel bacino del Volturno . . . 156
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno . . . 157
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Corona » nel Tavoliere di Puglia . . . 158
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Putignone » nel Tavoliere di Puglia . . . 162
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Centimolo » nel bacino del Volturno . . . 169
Regio decreto 14 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiorio Cornicella » nel Tavoliere di Puglia . . . 171

Numero della Gazzetta

Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tamaricciola », nel Tavoliere di Puglia » . . . 177
Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia . . . 178
Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Donadone o S. Iacovitti » nel Tavoliere di Puglia . . . 178
Regio decreto 25 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfetto » o « Passo d'Orta » nel Tavoliere di Puglia . . . 178

Opera nazionale protezione maternità ed infanzia.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione . . . 155

Opere pie.

Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 753: Erezione in ente morale dell'Istituto « Maris Stella » con sede in Chioggia (Venezia) . . . 158
Regio decreto 26 ottobre 1939-XVII, n. 2254: Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio Umberto I per l'infanzia illegittima », in Viterbo . . . 166

Opere pubbliche.

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 677: Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere un sussidio straordinario di L. 850.000 alla città di Chieti per la definitiva sistemazione e completamento della strada detta delle « Colonnette » . . . 152
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 698: Autorizzazione della spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di casette minime, a cura e spese dello Stato, nella città di Ravenna . . . 153
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 699: Autorizzazione della spesa di L. 6.000.000 per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno . . . 153
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 701: Assegnazione di un ulteriore termine fino al 10 ottobre 1941-XIX per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato Astagno nella città di Ancona . . . 153
Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 851: Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per la valuta . . . 168
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 886: Dichiarazione di pubblica utilità per le opere necessarie per la Biennale nazionale dell'autarchia in Torino negli anni 1941, 1943 e 1945 e per la Grande esposizione nazionale del 1948 e relative norme di attuazione . . . 172
Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 888: Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aeroidroscalo alla Magliana . . . 172
Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938: Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche . . . 176
Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 949: Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera . . . 177
Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 950: Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia) . . . 177

Ospedali.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 787: Costituzione di un fondo di L. 10.000.000 per l'avviamento del nuovo Ospedale « XXIII Marzo » con sede in Napoli . . . 163

Partito Nazionale Fascista. — Vedi anche: « Consiglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

amministrazione del Monte di credito su pegno di Casola (Perugia) 171

M.V.S.N. — Vedi: « Ministeri (Guerra) ».

Naviglio peschereccio. — Vedi anche: « Imposte e tasse ».

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 731: Incremento e disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina 150

Nobiltà. — Vedi: « Araldica ».

Notariato e notai. — Vedi anche: « Pensioni ed assegni ».

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 707: Soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai . 154
Accreditamento di notai 169
Cessazione di notai dall'esercizio 172

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Oli minerali.

Legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 671: Norme per l'obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati 152

Onorificenze. — Vedi: « Ricompense e decorazioni al valor militare ».

Onorificenze straniere. — Vedi: « Araldica ».

Opera nazionale combattenti. — Vedi anche: « Mobilitazione civile ».

Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno 155
Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scafraorzillo » nel bacino del Volturno 156
Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » nel bacino del Volturno 159
Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pezzentone » nel bacino del Volturno 154
Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » e « Via Larga » nel bacino del Volturno . 150
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno 157
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Corona » nel Tavoliere di Puglia 158
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Putignone » nel Tavoliere di Puglia. 162
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Centinolo » nel bacino del Volturno 169
Regio decreto 14 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiorio Cavaniglia » nel Tavoliere di Puglia 171
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Macchia Rotonda » nel Tavoliere di Puglia 171
Regio decreto 20 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Tavernola » nel Tavoliere di Puglia 170
Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia 178
Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Donadone o S. Incovitti » nel Tavoliere di Puglia . . 178
Regio decreto 25 giugno 1940-XVIII: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfetto » o « Passo d'Orta » nel Tavoliere di Puglia 175

Opera nazionale protezione maternità ed infanzia.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione . 155

Opere pie.

Regio decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 753: Erezione in ente morale dell'Istituto « Maris Stella » con sede in Chioggia (Venezia) 158
Regio decreto 26 ottobre 1939-XVII, n. 2254: Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio Umberto I per l'infanzia illegittima », in Viterbo 166

Opere pubbliche.

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 677: Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere un sussidio straordinario di L. 850.000 alla città di Chieti per la definitiva sistemazione e completamento della strada detta della « Colonnette » 152
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 638: Autorizzazione della spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di casette minime, a cura e spese dello Stato, nella città di Ravenna . . . 153
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 699: Autorizzazione della spesa di L. 6.000.000 per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno 153
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 701: Assegnazione di un ulteriore termine fino al 10 ottobre 1941-XIX per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato Astagno nella città di Ancona . . 153
Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 851: Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per le valute 168
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 886: Dichiarazione di pubblica utilità per le opere necessarie per la Biennale nazionale dell'autarchia in Torino negli anni 1941, 1943 e 1945 e per la Grande esposizione nazionale del 1948 e relative norme di attuazione 172
Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 888: Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aeroidroscalo alla Magliana 172
Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938: Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche 176
Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 949: Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera 177
Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 950: Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia) . . . 177

Ospedali.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 787: Costituzione di un fondo di L. 10.000.000 per l'avviamento del nuovo Ospedale « XXIII Marzo » con sede in Napoli 163

Partito Nazionale Fascista. — Vedi anche: « Consiglio dei Ministri ».

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 6 luglio 1940-XVIII: Aumento del numero dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e nomina del Consigliere nazionale Pietro Capoferri a Vice segretario del P. N. F. 168

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795076

	Numero della Gazzetta
Pellami.	
Legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826: Disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine	165
Pensionati. — Vedi: « Impieghi pubblici ».	
Pensioni di guerra. — Vedi: « Ministeri ».	
Pensioni ed assegni.	
Decreto Ministeriale 12 giugno 1940-XVIII: Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza ai notai . . .	153
Pesca. — Vedi: « Imposte e tasse ».	
Pesi e misure.	
Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 865: Ammissione a verificazione prima e periodica di misure metalliche per carburanti della capacità di mezzo chilolitro	169
Piani regolatori.	
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 700: Autorizzazione di un ulteriore termine di dieci anni per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour	153
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 735: Assegnazione di un ulteriore termine per l'attuazione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e modifica di norme relative alla indennità di espropriazione pei lavori stessi	156
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 472: Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato per lo sbocco del corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e sistemazione della zona a sud di tale via, in Milano	157
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 731: Approvazione del piano particolareggiato di variante al piano particolareggiato del Lido di Roma	158
Pigioni. — Vedi: « Prezzi ».	
Porti.	
Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 673: Autorizzazione della spesa per il completamento delle opere foranee nel porto di Bari	152
Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 690: Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti	153
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 696: Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti peschereccì .	153
Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 708: Autorizzazione della spesa per l'ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara)	154
Decreto Ministeriale 9 giugno 1940-XVIII: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40	155
Decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII: Approvazione della tabella delle variazioni allo stato di previsione del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per lo esercizio finanziario 1939-40	164
Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato ».	
Regio decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 763: Norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti . . .	160
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775: Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro). (Supplemento)	161
Attivazione di servizio telegrafico	164
Attivazione di servizi telegrafici	171
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 884: Norme di attuazione della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per la sistemazione degli squadristi in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici	171
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 885: Esenzione temporanea dalle tasse postali delle cartoline militari appartenenti ad unità servite dalla posta militare	171
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 giugno 1940-XVIII: Nomina del segretario del Comitato per le telecomunicazioni	172
Precedenze a Corte.	
Regio decreto 21 maggio 1940-XVIII, n. 723: Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ai Consiglieri ed al procuratore generale della Corte dei conti, ai Consiglieri ed ai Sostituti procuratori generali di Corte d'appello, ed ai Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti	155
Regio decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 906: Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche dei giudici conciliatori	173
Premi di studio.	
Decreto Ministeriale 29 febbraio 1940-XVIII: Istituzione di un premio di L. 20.000, denominato « Premio Edoardo Maragliano » da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare	171
Premi letterari.	
Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 850: Modificazioni alla legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, che disciplina i premi letterari	168
Prestiti matrimoniali. — Vedi: « Demografia ».	
Preture.	
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 732: Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale	156
Previdenza. — Vedi: « Istituti ».	
Prezzi. — Vedi anche: « Forniture statali ».	
Prezzo dei gamballi per armi a cavallo	153
Prezzo dei derivati della vergella	159
Prezzo dei saponi da toletta	159
Decorrenza dei prezzi dello zinco e del piombo	161
Decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici	161
Prezzi del pesce fresco	169
Prezzi del cotrame grezzo	173
Prezzi delle concellate	173
Classificazione e prezzi della carta da macero	173
Prezzi del fieno	174
Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953: Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni . . .	177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826: Disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine 160

Pensionati. — Vedi: « Impieghi pubblici ».

Pensioni di guerra. — Vedi: « Ministeri ».

Pensioni ed assegni.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1940-XVIII: Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza ai notai . . . 153

Pesca. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Pesi e misure.

Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 865: Ammissione a verificazione prima e periodica di misure metalliche per carburanti della capacità di mezzo chilolitro 159

Piani regolatori.

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 700: Autorizzazione di un ulteriore termine di dieci anni per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour 153
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 735: Assegnazione di un ulteriore termine per l'attuazione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e modifica di norme relative alla indennità di espropriazione pei lavori stessi 156
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 472: Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato per lo sbocco del corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e sistemazione della zona a sud di tale via, in Milano 157
Regio decreto 27 maggio 1940-XVIII, n. 751: Approvazione del piano particolareggiato di variante al piano particolareggiato del Lido di Roma 158

Pigioni. — Vedi: « Prezzi ».

Porti.

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 678: Autorizzazione della spesa per il completamento delle opere foranee nel porto di Bari 152
Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 690: Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti 153
Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 636: Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti pescherecci . 153
Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 703: Autorizzazione della spesa per l'ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara) 154
Decreto Ministeriale 9 giugno 1940-XVIII: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40 155
Decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII: Approvazione della tabella delle variazioni allo stato di previsione del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per lo esercizio finanziario 1939-40 164

Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato ».

Attivazione di servizio fonotelegrafico 155
Regio decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 730: Tariffe postali, indennizzi per corrispondenze e pacchi smarriti, limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti e operazioni postali 158
Decreto Ministeriale 28 aprile 1940-XVIII: Tassa dei pieghi sottofascia e pacchi postali contenenti libri spediti da editori e da Case librarie 159
degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti . . .
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775: Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro). (Supplemento) 161
Attivazione di servizio telegrafico 164
Attivazione di servizi telegrafici 171
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 884: Norme di attuazione della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per la sistemazione degli equadristi in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici 171
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 885: Esenzione temporanea dalle tasse postali delle cartoline militari appartenenti ad unità servite dalla posta militare 171
Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 giugno 1940-XVIII: Nomina del segretario del Comitato per le telecomunicazioni 172

Precedenze a Corte.

Regio decreto 24 maggio 1940-XVIII, n. 723: Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ai Consiglieri ed al procuratore generale della Corte dei conti, ai Consiglieri ed ai Sostituti procuratori generali di Corte d'appello, ed ai Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti 155
Regio decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 906: Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche dei giudici conciliatori 173

Premi di studio.

Decreto Ministeriale 29 febbraio 1940-XVIII: Istituzione di un premio di L. 20.000, denominato « Premio Edoardo Maragliano » da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare 171

Premi letterari.

Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 850: Modificazioni alla legge 21 marzo 1938-XVI, n. 679, che disciplina i premi letterari 168

Prestiti matrimoniali. — Vedi: « Demografia ».

Preture.

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 732: Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale 156

Previdenza. — Vedi: « Istituti ».

Prezzi. — Vedi anche: « Forniture statali ».

Prezzo dei gambali per armi a cavallo 153
Prezzo dei derivati della vergella 153
Prezzo dei saponi da toletta 153
Decorrenza dei prezzi dello zinco e del piombo 161
Decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici 161
Prezzi del pesce fresco 169
Prezzi del cotrame grezzo 173
Prezzi delle concellate 173
Classificazione e prezzi della carta da macero 173
Prezzi del fieno 174
Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953: Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni 177

Procedimenti civili e penali. — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».

Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 891: Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra 172

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924: Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene 175

Proprietà intellettuale.

Annullamento di marchio di fabbrica 165

Provveditorati agli studi.

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900: Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi provveditori agli studi 173

Provveditorato generale dello Stato.

Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 862: Modificazioni all'art. 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 373, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato 161

Ragioneria generale dello Stato.

Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 738: Collocamento fuori ruolo del personale della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato 156
Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato 170

Ragionieri.

Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 906: Norme sui ricorsi alla Commissione centrale per i ragionieri 173

Rame.

Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776: Modificazione al Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, numero 1995, concernente il censimento e la raccolta dei rottami e manufatti di rame 162

Rappresentanze all'estero.

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 785: Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1935, n. 425, per la sede di Lourenco Marques 162
Regio decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 821: Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Legazione di Lisbona 165
Regio decreto 29 marzo 1940-XVIII, n. 831: Maggiorazione degli assegni al personale della Regia Ambasciata di Madrid 166
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 832: Istituzione di un posto di primo interprete presso il Consolato generale in Gerusalemme 196
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 833: Maggiorazione degli assegni al personale diplomatico presso l'Ambasciata di Bruxelles 166
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 834: Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch 167
Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 845: Istituzione di un secondo posto di 3° segretario e di due posti di 4° segretario presso l'Ambasciata di Berlino 167
Regio decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 846: Soppressione dell'assegno per il Vice consolato in Locarno, ed istituzione di un posto di primo cancelliere presso la Legazione di Bucarest 167
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 847: Maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica 167

Numero della Gazzetta

Rettifiche d'intestazione certificati del Debito pubblico. — Vedi: « Debito pubblico ».

Revisori dei conti.

Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 894: Determinazione del contributo annuo a carico dei revisori ufficiali dei conti 172

Richiamati alle armi. — Vedi: « Famiglie bisognose » e « Imposte e tasse ».

Ricompense e decorazioni al valor militare.

Revoche di onorificenze 152
Regio decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 683: Concessione di alcune distinzioni onorifiche di guerra ai personali che hanno partecipato alla spedizione in Albania ed ai loro congiunti 152
Ricompense al valor militare 155
Id. id. 158
Id. id. 160
Id. id. 162
Id. id. 163
Revoche di onorificenze 164
Revoca di onorificenza 168
Ricompense al valor militare 171

Rimboschimento. — Vedi: « Consorzi ».

Risparmi.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 933: Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia 178

Salari e mercedi. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Sanità pubblica.

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1939-XVIII 154
Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1940-XVIII 159
Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 16 al 30 aprile 1940-XVIII 162
Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Campobasso 164
Bollettino bimestrale del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII 168
Bollettino bimensile del bestiame n. 10 dal 16 al 31 maggio 1940-XVIII 171

Scuola di pratica forense.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 935: Istituzione di una Scuola di pratica forense in Milano 176

Scuola internazionale di liuteria (R.).

Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 736: Ordinamento della Regia scuola internazionale di liuteria in Cremona 156

Scuole italiane all'estero.

Regio decreto 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740: Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero . 157

Servizi civili. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione 125

Proprietà intellettuale.

Annullamento di marchio di fabbrica 165

Provveditorati agli studi.

Legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 961: Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi provveditori agli studi 174

Provveditorato generale dello Stato.

Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 802: Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1936-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato 168

Ragioneria generale dello Stato.

Regio decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 738: Collocamento fuori ruolo del personale della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato 156
Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato 170

Ragionieri.

Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 905: Norme sui ricorsi alla Commissione centrale per i ragionieri 178

Rame.

Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 770: Modificazione al Regio decreto-legge 13 dicembre 1938-XVII, numero 1805, concernente il censimento e la raccolta dei rottami e manufatti di rame 162

Rappresentanze all'estero.

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 785: Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per la sede di Lourenco Marques 163
Regio decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 821: Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Legazione di Lisbona 165
Regio decreto 30 marzo 1940-XVIII, n. 831: Maggiorazione degli assegni al personale della Regia Ambasciata di Madrid 166
Regio decreto 13 maggio 1940-XVIII, n. 832: Istituzione di un posto di primo interprete presso il Consolato generale in Gerusalemme 166
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 833: Maggiorazione degli assegni al personale diplomatico presso l'Ambasciata di Bruxelles 166
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 834: Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch 166
Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 845: Istituzione di un secondo posto di 3° segretario e di due posti di 4° segretario presso l'Ambasciata di Berlino 167
Regio decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 846: Soppressione dell'assegno per il Vice consolato in Locarno, ed istituzione di un posto di primo cancelliere presso la Legazione di Bucarest 167
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 847: Maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica 167
Regio decreto 14 giugno 1940-XVIII, n. 848: Istituzione di un posto di 2° segretario nella Regia Ambasciata presso la Santa Sede 167

Redenzione sociale. — Vedi: « Diplomi di benemerenza ».

Registro italiano navale. — Vedi: « Mobilitazione civile ».

— Vedi: « Debito pubblico ».

Revisori dei conti.

Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 894: Determinazione del contributo annuo a carico dei revisori ufficiali dei conti 172

Richiamati alle armi. — Vedi: « Famiglie bisognose » e « Imposte e tasse ».

Ricompense e decorazioni al valor militare.

Revoche di onorificenze 152
Regio decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 683: Concessione di alcune distinzioni onorifiche di guerra al personali che hanno partecipato alla spedizione in Albania ed ai loro congiunti 152
Ricompense al valor militare 155
id. id. 158
id. id. 160
id. id. 162
id. id. 169
Revoche di onorificenze 167
Revoca di onorificenza 168
Ricompense al valor militare 171

Rimboschimento. — Vedi: « Consorzi ».

Risparmi.

Legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 933: Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia 176

Salari e mercedi. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Sanità pubblica.

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1939-XVIII 152
Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1940-XVIII 158
Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 16 al 30 aprile 1940-XVIII 162
Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Campobasso 164
Bollettino bimestrale del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII 168
Bollettino bimensile del bestiame n. 10 dal 16 al 31 maggio 1940-XVIII 171

Scuola di pratica forense.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 934: Istituzione di una Scuola di pratica forense in Milano 176

Scuola internazionale di liuteria (R.).

Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 736: Ordinamento della Regia scuola internazionale di liuteria in Cremona 156

Scuole italiane all'estero.

Regio decreto 13 febbraio 1940-XVIII, n. 740: Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero . 157

Servizi civili. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Sindacati infortuni.

Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 858: Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano 165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Numero della Gazzetta

Soccorsi e sussidi. — Vedi: « Famiglie bisognose dei richiamati o trattenuti alle armi ».

Società. — Vedi anche: « Cooperative ».

Legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 675: Aumento del capitale della Società anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) 152
Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII: Sottoposizione a sequestro della Società idroelettrica « Borgofranco », con sede in Torino, e nomina del sequestratario 170
Legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 955: Disciplina della costituzione e dell'emissione di azioni e di obbligazioni delle società commerciali 177
Decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII: Sottoposizione a sequestro della Società anonima stabilimenti Siry Chamon di Milano e nomina del sequestratario 177

Soprintendenze bibliografiche. — Vedi: « Biblioteche ».

Specialità medicinali. — Vedi: « Sanità pubblica ».

Stabilimenti e impianti industriali. — Vedi anche: « Combustibili ».

Elenco n. 86 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, e 5 febbraio 1940, n. 358 162

Stazioni radio.

Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679: Autorizzazione di spesa per l'impianto e miglioramento di stazioni radioelettriche 152
Decreto Ministeriale 5 marzo 1940-XVIII: Estensione della indennità di cointeressenza al dirigente e al capiturno della stazione radiotelegrafica di Nodica 174

Stella al merito della scuola. — Vedi: « Diplomi di benemerenza ».

Tabacco. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Terme (Regie). — Vedi: « Demanio dello Stato ».

Terremoti.

Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853: Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità 168

Terreni da sistemare.

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dell'Alto Bidente, in provincia di Forlì . 169
Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Pistone, in provincia di Modena 169
Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Meduna e Cellina, in provincia di Udine 169

Tramutamento di titoli. — Vedi: « Debito pubblico ».

Trattati e Convenzioni internazionali.

Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 755: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 31 dicembre 1939, inteso a prorogare l'Accordo commerciale del 31 dicembre 1938, e gli Atti annessi 159

Numero della Gazzetta

Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 849: Approvazione del protocollo della prima sessione delle Commissioni governative italiana e turca firmato in Roma, il 24 febbraio 1940-XVIII 168
Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 861: Esecuzione dell'Accordo stipulato in Kaunas fra l'Italia e la Lituania il 23 dicembre 1939 per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi 168

Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 871: Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato 170

Tribunali militari.

Avvisi di rettifica 154

Turismo.

Legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 850: Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo 109

Uffici di collocamento.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII. Qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori agricoli 168

Uffici di conciliazione.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 765: Ordinamento degli Uffici di conciliazione 169
Regio decreto 3 giugno 1940-XVIII, n. 583: Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Taurano 175

Uffici giudiziari.

Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 907: Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra 175

Ufficiali giudiziari.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 828: Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro coadiutori . . . 165

Ufficio metalli nazionali.

Decreto Ministeriale 29 febbraio 1940-XVIII: Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940 174

Unione italiana di riassicurazione.

Legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725: Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea 156

Valori bollati.

Regio decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 914: Istituzione di nuovi foglietti bollati per licenze di porto di fucile anche per uso di caccia 174

Zolfo.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1940-XVIII: Determinazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo di produzione nazionale 157

Zone industriali.

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 726: Provvedimenti per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Società. — Vedi anche: « Cooperative ».

Legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 675: Aumento del capitale della Società anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) 152
Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII: Sottoposizione a sequestro della Società idroelettrica « Borgofranco », con sede in Torino, e nomina del sequestratario 173
Legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 945: Disciplina della costituzione e dell'emissione di azioni e di obbligazioni delle società commerciali 177
Decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII: Sottoposizione a sequestro della Società anonima stabilimenti Siry Chamon di Milano e nomina del sequestratario 177

Soprintendenze bibliografiche. — Vedi: « Biblioteche ».

Specialità medicinali. — Vedi: « Sanità pubblica ».

Stabilimenti e impianti industriali. — Vedi anche: « Combustibili ».

Elenco n. 86 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, e 5 febbraio 1940, n. 256 162

Stazioni radio.

Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679: Autorizzazione di spesa per l'impianto e miglioramento di stazioni radioelettriche 152
Decreto Ministeriale 5 marzo 1940-XVIII: Estensione della indennità di cointeressenza al dirigente e al capiturno della stazione radiotelegrafica di Nodica 174

Stella al merito della scuola. — Vedi: « Diplomi di benemerenza ».

Tabacco. — Vedi: « Monopoli di Stato ».

Terme (Regie). — Vedi: « Demanio dello Stato ».

Terremoti.

Legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 853: Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità 168

Terreni da sistemare.

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dell'Alto Bidente, in provincia di Forlì . 169
Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Pistone, in provincia di Modena 169
Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Meduna e Cellina, in provincia di Udine 169

Tramutamento di titoli. — Vedi: « Debito pubblico ».

Trattati e Convenzioni internazionali.

Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 755: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 31 dicembre 1939, inteso a prorogare l'Accordo commerciale del 31 dicembre 1938 e gli Atti annessi 159
Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 789: Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940-XVIII. 162
Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 835: Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando 167
Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Turchia, il 24 febbraio 1940-XVIII 165
Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 861: Esecuzione dell'Accordo stipulato in Kaunas fra l'Italia e la Lituania il 23 dicembre 1939 per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi 169

Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 871: Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato 170

Tribunali militari.

Avvisi di rettifica 157

Turismo.

Legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 393: Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo 169

Uffici di collocamento.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1940-XVIII. Qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori agricoli 188

Uffici di conciliazione.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 763: Ordinamento degli Uffici di conciliazione 160
Regio decreto 2 giugno 1940-XVIII, n. 963: Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Taurano 178

Uffici giudiziari.

Legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 977: Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra 176

Ufficiali giudiziari.

Legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 828: Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro coadiutori. . . . 166

Ufficio metalli nazionali.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1940-XVIII: Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940 174

Unione italiana di riassicurazione.

Legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 735: Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea 156

Valori bollati.

Regio decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 914: Istituzione di nuovi foglietti bollati per licenze di porto di fucile anche per uso di caccia 174

Zolfo.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1940-XVIII: Determinazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo di produzione nazionale 157

Zone industriali.

Legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825: Provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale 166

Precedenze a Corte.

Premi di studio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1939 e di quella del 1940 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 31 luglio 1940-XVIII

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1939	
1924	1
1925	1
1926	1
1927	1
1928	1
1929	2
1930	2
1931	2
1932	2
1933	2
1934	2
1935	3
1936	3
1937	3
1938	4
1939	4
1940	4
1941	4
1942	4
1943	4
1944	4
1945	4
1946	4
1947	5
1948	5
1949	5
1950	5
1951	5
1952	5
1953	5
1954	5
1955	5
1956	5
1957	5
1958	6
1959	6
1960	6
1961	6
1962	6
1963	6
1964	6
1965	6
1966	7
1967	7
1968	7
1969	7
1970	7
1971	7
1972	7
1973	7
1974	8
1975	8
1976	8
1977	8
1979	8
1978	8
1981	8
1980	8
1982	8
1983	8

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
1991	10
1992	10
1993	11
1994	11
1995	11
1996	11
1997	11
1998	11
1999	11
2000	11
2001	12
2002	12
2003	12
2004	12
2005	12
2006	13
2007	13
2008	13
2009	13
2010	13
2011	14
2012	14
2013	14
2014	14
2015	14
2016	15
2017	15
2018	15
2019	15
2020	15
2021	15
2022	15
2023	15
2024	15
2025	16
2026	16
2027	16
2028	16
2029	16
2030	16
2031	16
2032	16
2033	16
2034	16
2035	16
2036	17
2037	17
2038	17
2039	18
2040	18
2041	18
2042	18
2043	18
2044	18
2045	18
2046	18
2047	18
2048	18
2049	18
2050	18
2051	19
2002	19

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
2060	19
2061	20
2062	20
2063	20
2064	20
2065	20
2066	21
2067	21
2068	21
2069	21
2070	21
2071	21
2072	21
2073	22
2074	22
2075	22
2076	22
2077	22
2078	22
2079	22
2080	22
2081	22
2082	23
2083	23
2084	23
2085	23
2086	23
2087	23
2088	23
2089	23
2090	24
2091	24
2092	25
2093	25
2094	25
2095	25
2096	25
2097	25
2098	26
2099	26
2100	26
2101	26
2102	26
2103	26
3104	26
2105	26
2106	26
2107	28
2108	27
2109	27
2110	27
2111	27
2112	27
2113	28
2114	28
2115	28
2116	29
2117	29
2118	29
2119	29
2120	29
2121	29

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
2129	31
2130	31
2131	32
2132	32
2133	22
2134	32
2135	32
2136	33
2137	33
2138	33
2139	33
2140	33
2141	33
2142	33
2143	34
2144	34
2145	34
2146	34
2147	34
2148	34
2149	35
2150	35
2151	35
2152	35
2153	35
2154	35
2155	35
2156	36
2157	36
2158	36
2159	36
2160	36
2161	36
2162	36
2163	37
2164	37
2165	37
2166	37
2167	38
2168	38
2169	38
2170	38
2171	39
2172	39
2173	39
2174	40
2175	40
2176	40
2177	40
2178	41
2179	41
2180	42
2181	42
2182	42
2183	43
2184	43
2185	43
2186	43
2187	43
2188	43
2189	43
2190	43

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
2198	45
2199	45
2200	45
2201	45
2202	46
2203	46
2204	48
2205	48
2206	48
2207	53
2208	53
2209	55
2210	59
2211	59
2212	59
2213	59
2214	59
2215	59
2216	59
2217	64
2218	69
2219	69
2220	69
2221	70
2222	78
2223	81
2224	81
2225	90
2226	90
2227	90
2228	92
2229	92
2230	92
2231	92
2232	92
2233	92
2234	92
2235	92
2236	93
2237	98
2238	100
2239	103
2240	105
2241	114
2242	116
2243	124
2244	124
2245	139
2246	139
2247	140
2248	140
2249	148
2250	150
2251	151
2252	151
2253	166
2254	166
2255	169

Raccolta 1940	
1	14
2	15
3	20
4	24
5	24
6	24
7	24
8	24
9	25
10	26
11	27
12	27
13	28
14	28
15	30
16	30
17	30
18	30
19	31
20	32
21	32
22	32
23	33
24	34
25	34
26	35
27	35
28	35
29	35
30	38
31	38
32	38
33	39
34	39
35	40
36	40
37	41
38	41
39	41
40	42
41	42
42	42
43	42
44	45
45	45
46	45
47	45
48	45
49	45
50	46
51	46
52	46
53	46
54	46
55	46
56	47
57	48
58	48
59	48
60	48

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
67	49
68	49
69	50
70	50
71	50
72	51
73	51
74	51
75	51
76	51
77	52
78	53
79	53
80	53
81	54
82	54
83	54
84	55
85	55
86	55
87	55
88	56
89	56
90	56
91	57
92	57
93	57
94	57
95	58
96	58
97	58
98	58
99	59
100	60
101	60
102	60
103	61
104	61
105	62
106	62
107	62
108	62
109	63
110	63
111	63
112	63
113	63
114	63
115	63
116	64
117	64
118	64
119	64
120	64
121	65
122	66
123	66
124	66
125	66
126	67
127	67
123	67
129	67

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Numero del decreto	Numero della Gazzetta
Raccolta 1939	
1924	1
1925	1
1926	1
1927	1
1928	1
1929	2
1930	2
1931	2
1932	2
1933	2
1934	2
1935	3
1936	3
1937	3
1938	4
1939	4
1940	4
1941	4
1942	4
1943	4
1944	4
1945	4
1946	4
1947	5
1948	5
1949	5
1950	5
1951	5
1952	5
1953	5
1954	5
1955	5
1956	5
1957	5
1958	6
1959	6
1960	6
1961	6
1962	6
1963	6
1964	6
1965	6
1966	7
1967	7
1968	7
1969	7
1970	7
1971	7
1972	7
1973	7
1974	8
1975	8
1976	8
1977	8
1979	8
1978	8
1981	8
1980	8
1982	8
1983	8
1984	8
1985	9
1986	9
1987	9
1988	9
1989	10
1990	10
1991	10
1992	10
1993	11
1994	11
1995	11
1996	11
1997	11
1998	11
1999	11
2000	11
2001	12
2002	12
2003	12
2004	12
2005	12
2006	13
2007	13
2008	13
2009	13
2010	13
2011	14
2012	14
2013	14
2014	14
2015	14
2016	15
2017	15
2018	15
2019	15
2020	15
2021	15
2022	15
2023	15
2024	15
2025	16
2026	16
2027	16
2028	16
2029	16
2030	16
2031	16
2032	16
2033	16
2034	16
2035	16
2036	17
2037	17
2038	17
2039	18
2040	18
2041	18
2042	18
2043	18
2044	18
2045	18
2046	18
2047	18
2048	18
2049	18
2050	18
2051	19
2002	19
2053	19
2054	19
2055	19
2056	19
2057	19
2058	19
2059	19
2060	19
2061	20
2062	20
2063	20
2064	20
2065	20
2066	21
2067	21
2068	21
2069	21
2070	21
2071	21
2072	21
2073	22
2074	22
2075	22
2076	22
2077	22
2078	22
2079	22
2080	22
2081	22
2082	23
2083	23
2084	23
2085	23
2086	23
2087	23
2088	23
2089	23
2090	24
2091	24
2092	25
2093	25
2094	25
2095	25
2096	25
2097	25
2098	26
2099	26
2100	26
2101	26
2102	26
2103	26
3104	26
2105	26
2106	26
2107	28
2108	27
2109	27
2110	27
2111	27
2112	27
2113	28
2114	28
2115	28
2116	29
2117	29
2118	29
2119	29
2120	29
2121	29
2122	30
2123	30
2124	31
2125	31
2126	31
2127	31
2128	31
2129	31
2130	31
2131	32
2132	32
2133	32
2134	32
2135	32
2136	33
2137	33
2138	33
2139	33
2140	33
2141	33
2142	33
2143	34
2144	34
2145	34
2146	34
2147	34
2148	34
2149	35
2150	35
2151	35
2152	35
2153	35
2154	35
2155	35
2156	36
2157	36
2158	36
2159	36
2160	36
2161	36
2162	36
2163	37
2164	37
2165	37
2166	37
2167	38
2168	38
2169	38
2170	38
2171	39
2172	39
2173	39
2174	40
2175	40
2176	40
2177	40
2178	41
2179	41
2180	42
2181	42
2182	42
2183	43
2184	43
2185	43
2186	43
2187	43
2188	43
2189	43
2190	43
2191	43
2192	44
2193	44
2194	44
2195	44
2196	44
2197	44
2198	45
2199	45
2200	45
2201	45
2202	46
2203	46
2204	48
2205	48
2206	48
2207	53
2208	53
2209	55
2210	59
2211	59
2212	59
2213	59
2214	59
2215	59
2216	59
2217	64
2218	69
2219	69
2220	69
2221	70
2222	78
2223	81
2224	81
2225	90
2226	90
2227	90
2228	92
2229	92
2230	92
2231	92
2232	92
2233	92
2234	92
2235	92
2236	93
2237	98
2238	100
2239	103
2240	105
2241	114
2242	116
2243	124
2244	124
2245	139
2246	139
2247	140
2248	140
2249	148
2250	150
2251	151
2252	151
2253	160
2254	166
2255	169

Numero del decreto	Numero della Gazzetta
Raccolta 1940	
1	14
2	15
3	20
4	24
5	24
6	24
7	24
8	24
9	25
10	26
11	27
12	27
13	28
14	28
15	30
16	30
17	30
18	30
19	31
20	32
21	32
22	32
23	33
24	34
25	34
26	35
27	35
28	35
29	35
30	38
31	38
32	38
33	39
34	39
35	40
36	40
37	41
38	41
39	41
40	42
41	42
42	42
43	42
44	45
45	45
46	45
47	45
48	45
49	45
50	46
51	46
52	46
53	46
54	46
55	46
56	47
57	48
58	48
59	48
60	48
61	48
62	48
63	48
64	49
65	49
66	39
67	49
68	49
69	50
70	50
71	50
72	51
73	51
74	51
75	51
76	51
77	52
78	53
79	53
80	53
81	54
82	54
83	54
84	55
85	55
86	55
87	55
88	56
89	56
90	56
91	57
92	57
93	57
94	57
95	58
96	58
97	58
98	58
99	59
100	60
101	60
102	60
103	61
104	61
105	62
106	62
107	62
108	62
109	63
110	63
111	63
112	63
113	63
114	63
115	63
116	64
117	64
118	64
119	64
120	64
121	65
122	66
123	66
124	66
125	66
126	67
127	67
128	67
129	67
130	68
131	68
132	68
133	68
134	69
135	70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

dal 1° gennaio al 31 luglio 1940-XVIII

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
136	70	211	88	286	102	361	112	436	122	511	133	586	143
137	70	212	88	287	102	362	112	437	122	512	133	587	143
138	70	213	88	288	102	363	112	438	122	513	133	588	143
139	71	214	88	289	102	364	113	439	122	514	133	589	143
140	71	215	89	290	103	365	113	440	122	515	134	590	143
141	71	216	89	291	103	366	113	441	122	516	134	591	143
142	72	217	89	292	103	367	113	442	122	517	134	592	144
143	73	218	89	293	103	368	113	443	122	518	134	593	144
144	73	219	89	294	103	369	113	444	122	519	134	594	144
145	73	220	90	295	103	370	113	445	122	520	134	595	144
146	74	221	91	296	103	371	113	446	123	521	135	596	144
147	74	222	91	297	104	372	114	447	123	522	135	597	144
148	75	223	91	298	104	373	114	448	123	523	135	598	144
149	76	224	92	299	104	374	114	449	123	524	135	599	144
150	76	225	92	300	104	375	114	450	123	525	135	600	144
151	76	226	92	301	104	376	114	451	123	526	135	601	144
152	76	227	92	302	104	377	115	452	123	527	135	602	145
153	76	228	92	303	105	378	115	453	123	528	136	603	145
154	76	229	92	304	105	379	115	454	124	529	136	604	145
155	76	230	92	305	105	380	115	455	125	530	136	605	145
156	76	231	92	306	105	381	115	456	125	531	136	606	145
157	77	232	92	307	105	382	115	457	125	532	136	607	145
158	77	233	93	308	105	383	115	458	125	533	137	608	145
159	77	234	93	309	105	384	116	459	125	534	137	609	146
160	77	235	93	310	105	385	116	460	125	535	137	610	146
161	78	236	93	311	106	386	116	461	125	536	137	611	146
162	78	237	93	312	106	387	116	462	125	537	137	612	146
163	78	238	93	313	106	388	116	463	125	538	137	613	146
164	79	239	94	314	106	389	116	464	125	539	137	614	146
165	79	240	94	315	106	390	116	465	126	540	137	615	146
166	79	241	94	316	106	391	116	466	126	541	137	616	146
167	79	242	94	317	106	392	117	467	126	542	137	617	146
168	79	243	94	318	107	393	117	468	126	543	137	618	146
169	79	244	94	319	107	394	117	469	126	544	137	619	147
170	79	245	94	320	107	395	117	470	126	545	137	620	147
171	80	246	95	321	107	396	117	471	126	546	137	621	147
172	80	247	95	322	107	397	118	472	127	547	137	622	147
173	80	248	95	323	107	398	118	473	127	548	137	623	147
174	80	249	95	324	107	399	118	474	128	549	137	624	147
175	82	250	95	325	107	400	118	475	128	550	137	625	148
176	82	251	96	326	107	401	118	476	128	551	137	626	148
177	82	252	96	327	107	402	118	477	128	552	138	627	148
178	82	253	96	328	107	403	118	478	128	553	138	628	148
179	82	254	96	329	107	404	119	479	129	554	138	629	148
180	83	255	96	330	107	405	119	480	129	555	138	630	149
181	83	256	96	331	108	406	119	481	129	556	138	631	149
182	83	257	97	332	108	407	119	482	129	557	138	632	149
183	83	258	97	333	108	408	119	483	129	558	138	633	149
184	83	259	97	334	108	409	119	484	129	559	139	634	149
185	83	260	97	335	108	410	119	485	129	560	139	635	149
186	83	261	98	336	108	411	119	486	130	561	139	636	150
187	84	262	99	337	108	412	119	487	130	562	139	637	150
188	84	263	99	338	108	413	119	488	130	563	139	638	150
189	84	264	99	339	109	414	119	489	130	564	139	639	150
190	84	265	99	340	109	415	120	490	130	565	139	640	150
191	84	266	99	341	109	416	120	491	130	566	140	641	150
192	84	267	100	342	109	417	120	492	130	567	140	642	150
193	84	268	100	343	109	418	120	493	130	568	141	643	150
194	85	269	100	344	109	419	120	494	131	569	141	644	150
195	85	270	100	345	109	420	120	495	131	570	141	645	150
196	85	271	101	346	109	421	120	496	131	571	141	646	150
197	86	272	101	347	109	422	120	497	131	572	141	647	150
198	86	273	101	348	110	423	120	498	131	573	141	648	151
199	86	274	101	349	110	424	120	499	131	574	141	649	151
200	86	275	101	350	110	425	121	500	132	575	141	650	151
201	86	276	101	351	110	426	121	501	132	576	141	651	151
202	87	277	101	352	110	427	121	502	132	577	142	652	151
203	87	278	101	353	111	428	121	503	132	578	142	653	151
[illegible]	87	[illegible]	101	[illegible]	111	429	121	504	132	579	142	654	151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dal 1° gennaio al 31 luglio 1940-XVIII

Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta	Numero del decreto	Numero della Gazzetta
661	151	706	154	751	158	796	164	841	167	886	172	931	175
662	151	707	154	752	158	797	164	842	167	887	172	932	176
663	151	708	154	753	158	798	164	843	167	888	172	933	176
664	151	709	154	754	158	799	164	844	167	889	172	934	176
665	151	710	154	755	159	800	164	845	167	890	172	935	176
666	151	711	154	756	159	801	164	846	167	891	172	936	176
667	151	712	154	757	159	802	164	847	167	892	172	937	176
668	151	713	154	758	159	803	164	848	167	893	172	938	176
669	151	714	154	759	159	804	164	849	168	894	172	939	176
670	151	715	155	760	160	805	164	850	168	895	173	940	176
671	152	716	155	761	160	806	164	851	168	896	173	941	176
672	152	717	155	762	160	807	164	852	168	897	173	942	176
673	152	718	155	763	160	808	164	853	168	898	173	943	176
674	152	719	155	764	160	809	164	854	168	899	173	944	176
675	152	720	155	765	160	810	165	855	168	900	173	945	176
676	152	721	155	766	160	811	165	856	168	901	173	946	177
677	152	722	155	767	161	812	165	857	168	902	173	947	177
678	152	723	155	768	161	813	165	858	168	903	173	948	177
679	152	724	155	769	161	814	165	859	168	904	173	949	177
680	152	725	156	770	161	815	165	860	169	905	173	950	177
681	152	726	156	771	161	816	165	861	169	906	173	951	177
682	152	727	156	772	161	817	165	862	169	907	173	952	177
683	152	728	156	773	161	818	165	863	169	908	174	953	177
684	152	729	156	774	161	819	165	864	169	909	174	954	177
685	152	730	156	775	161	820	165	865	169	910	174	955	178
686	152	731	156	776	162	821	165	866	169	911	174	956	178
687	152	732	156	777	162	822	166	867	169	912	174	957	178
688	152	733	156	778	162	823	166	868	170	913	174	958	178
689	152	734	156	779	162	824	166	869	170	914	174	959	178
690	153	735	156	780	162	825	166	870	170	915	174	960	178
691	153	736	156	781	162	826	166	871	170	916	174	961	178
692	153	737	156	782	162	827	166	872	170	917	174	962	178
693	153	738	156	783	162	828	166	873	170	918	174	963	178
694	153	739	157	784	162	829	166	874	170	919	174	964	178
695	153	740	157	785	162	830	166	875	170	920	175	965	178
696	153	741	157	786	163	831	166	876	171	921	175	966	179
697	153	742	157	787	163	832	166	877	171	922	175	967	178
698	153	743	158	788	163	833	166	878	171	923	175		
699	153	744	158	789	163	834	166	879	171	924	175		
700	153	745	158	790	163	835	167	880	171	925	175		
701	153	746	158	791	163	836	167	881	171	926	175		
702	153	747	158	792	163	837	167	882	171	927	175		
703	153	748	158	793	163	838	167	883	171	928	175		
704	153	749	158	794	163	839	167	884	171	929	175		
705	154	750	158	795	163	840	167	885	171	930	175		

PUBBLICAZIONI D'ARTE

R. ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA

STUDI DI NUMISMATICA Vol. I — Fasc. I

a cura di SECONDINA LORENZA CESANO

Volume del formato di cm. 18,5 × 26,5, contenente 98 pagg. di testo con 21 figg. intercalate e 9 tavole fuori testo L. 80

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO - ROMA

PIAZZA G. VERDI 10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

661	151	706	154	751	158	796	164	841	167	886	172	931	175
662	151	707	154	752	158	797	164	842	167	887	172	932	176
663	151	708	154	753	158	798	164	843	167	888	172	933	176
664	151	709	154	754	159	799	164	844	167	889	172	934	176
665	151	710	154	755	159	800	164	845	167	890	172	935	176
666	151	711	154	756	159	801	164	846	167	891	172	936	176
667	151	712	154	757	159	802	164	847	167	892	172	937	176
668	151	713	154	758	159	803	164	848	167	893	172	938	176
669	151	714	154	759	159	804	164	849	168	894	172	939	176
670	151	715	155	760	160	805	164	850	168	895	172	940	176
671	152	716	155	761	160	806	164	851	168	896	173	941	176
672	152	717	155	762	160	807	164	852	168	897	173	942	176
673	152	718	155	763	160	808	164	853	168	898	173	943	176
674	152	719	155	764	161	809	164	854	168	899	173	944	176
675	152	720	155	765	161	810	165	855	168	900	173	945	176
676	152	721	155	766	161	811	165	856	168	901	173	946	177
677	152	722	155	767	161	812	165	857	168	902	173	947	177
678	152	723	155	768	161	813	165	858	168	903	173	948	177
679	152	724	155	769	161	814	165	859	168	904	173	949	177
680	152	725	156	770	161	815	165	860	169	905	173	950	177
681	152	726	156	771	161	816	165	861	169	906	173	951	177
682	152	727	156	772	161	817	165	862	169	907	173	952	177
683	152	728	156	773	161	818	165	863	169	908	174	953	177
684	152	729	156	774	161	819	165	864	169	909	174	954	177
685	152	730	156	775	161	820	165	865	169	910	174	955	178
686	152	731	156	776	162	821	165	866	169	911	174	956	178
687	152	732	156	777	162	822	166	867	169	912	174	957	178
688	152	733	156	778	162	823	166	868	170	913	174	958	178
689	152	734	156	779	162	824	166	869	170	914	174	959	178
690	153	735	156	780	162	825	166	870	170	915	174	960	178
691	153	736	156	781	162	826	166	871	170	916	174	961	178
692	153	737	156	782	162	827	166	872	170	917	174	962	178
693	153	738	156	783	162	828	166	873	170	918	174	963	178
694	153	739	157	784	162	829	166	874	170	919	174	964	178
695	153	740	157	785	163	830	166	875	170	920	175	965	178
696	153	741	157	786	163	831	166	876	171	921	175	966	179
697	153	742	157	787	163	832	166	877	171	922	175	967	178
698	153	743	158	788	163	833	166	878	171	923	175		
699	153	744	158	789	163	834	166	879	171	924	175		
700	153	745	158	790	163	835	167	880	171	925	175		
701	153	746	158	791	163	836	167	881	171	926	176		
702	153	747	158	792	163	837	167	882	171	927	176		
703	153	748	158	793	163	838	167	883	171	928	176		
704	153	749	158	794	163	839	167	884	171	929	176		
705	154	750	158	795	163	840	167	885	171	930	176		

PUBBLICAZIONI D'ARTE

R. ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA

STUDI DI NUMISMATICA Vol. I — Fasc. I

a cura di SECONDINA LORENZA CESANO

Volume del formato di cm. 18,5 × 26,5, contenente 98 pagg. di testo con 21 figg. intercalate e 9 tavole fuori testo L. 80

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO - ROMA

PIAZZA G. VERDI 10

N. B. - *La Libreria dello Stato esegue spedizioni in deposito solo alle Librerie sue concessionarie. — Per tutte le altre Librerie le spedizioni si effettuano a* **contanti** *od in* **assegno postale.** *— Sconto 25 %. — Spese a carico della Libreria dello Stato.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBBLICAZIONI
DELLA LIBRERIA DELLO STATO

messe in vendita nei mese di Luglio 1940-XVIII

Serie		Lire
	AGGIORNAMENTI	
—	Legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 497 « Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, contenente disposizioni per l'ammasso del risone ». *Foglio di aggiorn. alla pubbl.* n. 2006 « Disposizioni per l'ammasso del risone »	0,50
—	R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 507 « Modificazioni al regolamento generale delle Lotterie nazionali ». *Foglio di aggiorn. alla pubbl.* n. 1939 « Regolamento generale delle Lotterie nazionali » n. 42, Tripoli e Merano »	1 —
—	Legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 586 « Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1845, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi. *Foglio di aggiorn. alla pubbl.* n. 2010 « Norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi . .	0,50
—	R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 612 « Modificazioni all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ». *Foglio d aggiorn. alla pubbl.* n. 1434-R «Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato »	10 —
—	Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 694 « Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro, che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate. *Foglio di aggiorn. alla pubbl.* n. 1972 « Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia »	3 —
	RISTAMPE	
1313/*bis-R*	Addestramento dell'artiglieria - Vol. I. - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 100/17 Mod. 916 - Parte 2ª - Servizio del pezzo (N. 3843 Min. Guerra). (Pagg. 58 - rileg. in brossura - form. 11,5 × 18)	5 —
1312/*bis-R*	Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestra-	

Serie		Lire
	NOVITÀ	
1959/2	Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del R. Esercito; della R. Marina, della R. Aeronautica, e della R. Guardia di Finanza. (Pagg. 8 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23)	1 —
2024/*A*	Disciplina delle Società fiduciarie e di revisione Norme di attuazione. (Pagg. 8 e cop. - cucit. a punto metallico - form. 15.5 × 23).	1 —
2049	Spiriti - Disposizioni tributarie aggiornate e coordinate (ad uso dei reparti della R. Guardia di Finanza) - (Vol. I.). - *Parte I*: Testo delle legg. vigenti per l'imposta di fabbricazione. - *Parte II*: Regolamento. - *Parte III*: Norme sulla viticoltura e la produzione vinicola. (Pagg. 184 - rileg. alla giapponese - formato 15×23).	12 —
2054	Provvedimenti per la difesa dello Stato e relative norme di attuazione. (Pagg. 36 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23)	2 —
2056	Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche e relative norme di applicazione. (Pagg. 19 e cop. - cucit. a punto metall. - formato 15 × 23	1.50
2057	Organizzazione della Nazione in guerra e disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (Pagg. 15 e cop. - cucit. a punto metall. - forma 15 × 23)	1 —
2058	Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche. (Pagg. 8 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23).	1 —
2061	Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. (Pagg. 16 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23).	1 —
2063	Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista degli istituti di credito agrario. (Pagg. 16 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23).	1.50
2064	Disposizioni relative all'attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici. (Pagg. 12 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23)	1,50
2065	Adeguamento dell'imposta di registro al [illegible]	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DELLA LIBRERIA DELLO STATO

messe in vendita nel mese di Luglio 1940-XVIII

Serie — Lire —

AGGIORNAMENTI

— Legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 507 « Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, contenente disposizioni per l'ammasso del risone ».
Foglio di aggiorn. alla pubbl. n. 2006 « Disposizioni per l'ammasso del risone » 0,50

— R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 507 « Modificazioni al regolamento generale delle Lotterie nazionali ».
Foglio di aggiorn. alla pubbl. n. 1939 « Regolamento generale delle Lotterie nazionali » 42, Tripoli e Merano » . . . . . 1 —

— Legge 15 maggio 1940-XVIII, n. 486 « Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1885, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi ».
Foglio di aggiorn. alla pubbl. n. 2010 « Norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi . . 0,50

— R. decreto 15 maggio 1940-XVIII, n. 612 « Modificazioni all'art. 554 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ».
Foglio di aggiorn. alla pubbl. n. 1434-R «Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato » 10 —

— Legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 694 « Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro, che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate.
Foglio di aggiorn. alla pubbl. n. 1972 « Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » . . . . . 3 —

RISTAMPE

1335/*bis*–*R* Addestramento dell'artiglieria - Vol. I. - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 100/17 Mod. 916 - Parte 2ª - Servizio del pezzo (N. 3843 Min. Guerra). (Pagg. 58 - rileg. in brossura - form. 11,5 × 18) . . . . . 5 —

1142/*bis*–*R* Addestramento dell'artiglieria - Vol. 1 - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 149/13 - Parte 2ª - Servizio del pezzo. (N. 3842 Min. Guerra). (Pagg. 86 - rileg. in brossura - form. 11.5 × 18) . . . . . 5 —

Serie — Lire —

NOVITÀ

1959/2 Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del R. Esercito; della R. Marina, della R. Aeronautica, e della R. Guardia di Finanza. (Pagg. 8 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23) . . . . . 1 —

2024/*A* Disciplina delle Società fiduciarie e di revisione Norme di attuazione. (Pagg. 8 e cop. - cucit. a punto metallico - form. 15.5 × 23) . . . . . 1 —

2049 Spiriti - Disposizioni tributarie aggiornate e coordinate (ad uso dei reparti della R. Guardia di Finanza) - (Vol. I.). - *Parte I*: Testo delle leggi vigenti per l'imposta di fabbricazione. - *Parte II*: Regolamento. - *Parte III*: Norme sulla viticoltura e la produzione vinicola. (Pagg. 184 - rileg. alla giapponese - formato 15×23). 12 —

2054 Provvedimenti per la difesa dello Stato e relative norme di attuazione. (Pagg. 36 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23) . . . . 2 —

2056 Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche e relative norme di applicazione. (Pagg. 19 e cop. - cucit. a punto metall. - formato 15 × 23 1,50

2057 Organizzazione della Nazione in guerra e disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (Pagg. 15 e cop. - cucit. a punto metall. - forma 15 × 23) 1 —

2058 Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche. (Pagg. 8 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23). . . . . 1 —

2061 Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. (Pagg. 16 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23). . . . . 1 —

2063 Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista degli istituti di credito agrario. (Pagg. 15 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23). 1,50

2064 Disposizioni relative all'attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici. (Pagg. 12 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 23). 1,50

2065 Adeguamento dell'imposta di registro al plus valore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relativa alle imposte di registro ed ipotecario. (Pagg. 8 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 22.5. . . . . 1 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Serie		Lire
1556/*bis-A*	Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 75/13 - Parte I - Istruzione sul materiale (Aggiunto e varianti). (N. 3876 Min. Guerra). (Pagg. 23 - cucit. a punto metall. - form. 11.5 × 18).	1 —
2440/*bis*	Ruoli di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato. Situazione al 1° gennaio 1940 - Anno XVIII. (Pagg. 180 - rileg. in brossura - form. 13 × 26.5).	8 —
2467/*bis*	Addestramento dell'artiglieria - Vol I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 75/27 Mod. 06 motorizzato p. II - Servizio del pezzo (N. 3480 Min. Guerra). (Pagg. 53 - rileg. in brossura - form. 11.5 × 18)	4 —
2475/*bis-C*	Imposta generale sull'entrata - Accordi sindacali n. 4. (Pagg. 60 - rileg. in brossura - formato 15 × 23).	3 —
2482/*bis*	Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 152/13 - Parte 2ª - Servizio del pezzo (N. 3802 Min. Guerra). (Pagg. 52 - rileg. in brossura - formato 12 × 18)	4 —
2484/*bis*	Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 65/17 - Parte 2ª - Servizio del pezzo. (N. 3481 Min. Guerra). (Pagg. 56 - rileg. in brossura - form. 11.5 × 18)	4 —
2493/*bis*	Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: cannone da 149/35 - Parte 2ª - Servizio del pezzo (Pagg. 102, rilegato in brossura, formato 11.5×18)	6 —
2499/*bis*	Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in ferrovia. (Pagg. 22 - rileg. in tela - form. 11.5 × 18).	3 —
2505/*bis*	Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: mortaio da 210/8 D.S. - Parte 2ª - Servizio del pezzo (N. 3803 Min. Guerra). (Pagg. 104 - rileg. in brossura - form. 11.5 × 18).	6 —

Serie		Lire
2507/*bis*	Raccolta delle disposizioni riguardanti il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato. (N. 3864 Min. Guerra). (Pagg. 38 con 2 tavv. fuori testo - rileg. in tela - form. 15 × 21).	5 —
2511/*bis*	Istruzione sui mezzi di trasmissione - Parte III - Materiale ottico - Fasc. 4° - Stazione fototelegrafica da 43 senza ellografo. (Pagg. 36 con IX figg. intercalate - rileg. in tela, formato 11.5 × 18.	4 —
2514/*bis*	Istruzione per la contabilità degli Enti amministrativi del R. Esercito. (Pagg. 324 - rileg. in tela - form. 15 × 21).	16 —
2521/*bis*	Norme per i trasporti militari in tempo di guerra (N. 3908 Min. Guerra). (Pagg. 20 - rileg. in tela - form. 15 × 21).	4 —
2524/*bis*	Contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale di volo e i lavoratori dipendenti dalle imprese che gestiscono linee aeree civili. (Pagg. 48 e cop. - cucit. a punto metall. - formato 16.5 × 23.5).	3 —
2525/*bis*	Decreto ministeriale 26 febbraio 1940-XVIII, che modifica il programma degli insegnamenti relativi al corso di perfezionamento tecnico-professionale per i piloti delle linee aeree civili. (Pagg. 24 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 16.5 × 23,5)	2 —
2527/*bis*	Norme per il servizio delle sussistenze in vigore dal 1° luglio 1940-XVIII (Ministero della Marina). (Pagg. 47 e coperi. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 22,7).	2.50
2528/*bis*	Condizioni generali di trasporto in vigore per i servizi italiani di navigazione aerea. (Pagg. 36 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 16.5 × 23.5).	2.50
2529/*bis*	Aeroporti aperti al traffico civile e zone vietate alla navigazione aerea (Fasc. I). (Pagg. 64 - rileg. in brossura - form. 17 × 24).	4 —

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - ROMA

N. B. — *La Libreria dello Stato esegue spedizioni in deposito solo alle Librerie sue concessionarie. — Per tutte le altre Librerie le spedizioni si effettuano a* **contanti** *od in* **assegno** **postale.** — *Sconto 25 %. — Spese a carico della Libreria dello Stato.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

» cucit. a punto metall. - form. 11.5 × 18). . . 1 —

2440/*bis* Ruoli di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato. Situazione al 1° gennaio 1940 - Anno XVIII. (Pagg. 180 - rileg. in brossura - form. 19 × 26.5). . . . . 8 —

2467/*bis* Addestramento dell'artiglieria - Vol I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 75/27 Mod. 06 motorizzato p. II - Servizio del pezzo (N. 3480 Min. Guerra). (Pagg. 53 - rileg. in brossura - form. 11.5 × 18). . . . . 4 —

2475/*bis-C* Imposta generale sull'entrata - Accordi sindacali n. 4. (Pagg. 60 - rileg. in brossura - formato 15 × 23). . . . . 3 —

2482/*bis* Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 152/13 - Parte 2ª - Servizio del pezzo (N. 3802 Min. Guerra). (Pagg. 52 - rileg. in brossura - formato 13 × 18) . . . . . 4 —

2484/*bis* Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 65/17 - Parte 2ª - Servizio del pezzo. (N. 3481 Min. Guerra). (Pagg. 56 - rileg. in brossura - form. 11.5 × 18) . . . . . 4 —

2493/*bis* Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: cannone da 149/35 - Parte 2ª - Servizio del pezzo (Pagg. 102, rilegato in brossura, formato 11.5×18) . . . . 6 —

2499/*bis* Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in ferrovia. (Pagg. 92 - rileg. in tela - form. 11.5 × 18). . . . . 3 —

2505/*bis* Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Fascicolo: mortaio da 210/8 D.S. - Parte 2ª - Servizio del pezzo (N. 3803 Min. Guerra). (Pagg. 104 - rileg. in brossura - form. 11.5 × 18). . . . . 6 —

tavv. fuori testo - rileg. in tela - form. 15 × 21). 5 —

2511/*bis* Istruzione sui mezzi di trasmissione - Parte III - Materiale ottico - Fasc. 4° - Stazione fototelegrafica da 45 senza ellografo. (Pagg. 36 con IX figg. intercalate - rileg. in tela, formato 11.5 × 18. . . . . 4 —

2514/*bis* Istruzione per la contabilità degli Enti amministrativi del R. Esercito. (Pagg. 324 - rileg. in tela - form. 15 × 21). . . . . 16 —

2521/*bis* Norme per i trasporti militari in tempo di guerra (N. 3998 Min. Guerra). (Pagg. 20 - rileg. in tela - form. 15 × 21). . . . . 4 —

2524/*bis* Contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale di volo e i lavoratori dipendenti dalle imprese che gestiscono linee aeree civili. (Pagg. 48 e cop. - cucit. a punto metall. - formato 16.5 × 23.5). . . . . 3 —

2525/*bis* Decreto ministeriale 26 febbraio 1940-XVIII, che modifica il programma degli insegnamenti relativi al corso di perfezionamento tecnico-professionale per i piloti delle linee aeree civili. (Pagg. 24 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 16.5 × 23.5) . . . . . 2 —

2527/*bis* Norme per il servizio delle sussistenze in vigore dal 1° luglio 1940-XVIII (Ministero della Marina). (Pagg. 47 e copert. - cucit. a punto metall. - form. 15 × 22.7). 2.50

2528/*bis* Condizioni generali di trasporto in vigore per i servizi italiani di navigazione aerea. (Pagg. 36 e cop. - cucit. a punto metall. - form. 16.5 × 23.5). 2.50

2529/*bis* Aeroporti aperti al traffico civile e zone vietate alla navigazione aerea (Fasc. 1). (Pagg. 64 - rileg. in brossura - form. 17 × 24). . . . . 4 —

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - ROMA

N. B. — *La Libreria dello Stato esegue spedizioni in deposito solo alle Librerie sue concessionarie. — Per tutte le altre Librerie le spedizioni si effettuano a* **contanti** *od in* **assegno postale**. — *Sconto 25 %. — Spese a carico della Libreria dello Stato.*

(4100698) Roma, 1940-XVIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 1° luglio 1940 - ANNO XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte II)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti 22-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze . . . . . Pag. 2362

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 671.
Norme per l'obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati . . . . . Pag. 2362

LEGGE 10 maggio 1940-XVIII, n. 672.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939. Pag. 2362

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 673.
Finanziamento di lavori di completamento delle migrazioni coloniche e della colonizzazione mussulmana in Libia. Pag. 2364

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 674.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato. Pag. 2365

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 675.
Aumento del capitale della Società anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) . . . . . Pag. 2365

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 676.
Autorizzazione di spesa per lavori urgenti in dipendenza di alluvioni, frane e terremoti . . . . . Pag. 2365

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 677.
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere un sussidio straordinario di L. 850.000 alla città di Chieti per la definitiva sistemazione e completamento della strada detta delle «Colonnette» . . . . . Pag. 2366

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 678.
Autorizzazione della spesa per il completamento delle opere

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 680.
Viaggi con itinerario speciale effettuati dalle Società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, in relazione ad urgenti necessità d'interesse politico ed economico del Paese . . . . . Pag. 2367

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 681.
Raddoppio del binario delle Ferrovie Vicinali tra Centocelle e Grotte Celoni . . . . . Pag. 2367

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 682.
Autorizzazione di un contributo straordinario di L. 300.000 a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per il completamento della sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotanda del Brunelleschi in Firenze, sede di quella Casa del Mutilato . . . . . Pag. 2367

REGIO DECRETO 7 marzo 1940-XVIII, n. 683.
Concessione di alcune distinzioni onorifiche di guerra ai personali che hanno partecipato alla spedizione in Albania ed ai loro congiunti . . . . . Pag. 2368

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 684.
Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale . . Pag. 2369

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 685.
Sistemazione in pianta stabile degli avventizi squadristi in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici. Pag. 2371

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 686.
Modificazione delle disposizioni riguardanti il collocamento fuori ruolo del personale dei Monopoli di Stato . . Pag. 2372

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 687.
Autorizzazione al comune di Trecate ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe «G» . . . . . Pag. 2372

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 688.
Variazioni alle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati. Pag. 2373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 1° luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 65 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti 22-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze . . . . . Pag. 2362

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 aprile 1940-XVIII, n. 671.
Norme per l'obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati . . . . . Pag. 2363

LEGGE 10 maggio 1940-XVIII, n. 672.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939. Pag. 2363

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 673.
Finanziamento di lavori di completamento delle migrazioni coloniche e della colonizzazione mussulmana in Libia. Pag. 2364

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 674.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato. Pag. 2365

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 675.
Aumento del capitale della Società anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) . . . . . Pag. 2365

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 676.
Autorizzazione di spesa per lavori urgenti in dipendenza di alluvioni, frane e terremoti . . . . . Pag. 2365

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 677.
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere un sussidio straordinario di L. 850.000 alla città di Chieti per la definitiva sistemazione e completamento della strada detta delle «Colonnette» . . . . . Pag. 2366

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 678.
Autorizzazione della spesa per il completamento delle opere foranee nel porto di Bari . . . . . Pag. 2366

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 679.
Autorizzazione di spesa per l'impianto e miglioramento di stazioni radioelettriche . . . . . Pag. 2366

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 680.
Viaggi con itinerario speciale effettuati dalle Società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, in relazione ad urgenti necessità d'interesse politico ed economico del Paese . . . . . Pag. 2367

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 681.
Raddoppio del binario delle Ferrovie Vicinali tra Centocelle e Grotte Celoni . . . . . Pag. 2367

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 682.
Autorizzazione di un contributo straordinario di L. 300.000 a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per il completamento della sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunelleschi in Firenze, sede di quella Casa del Mutilato . . . . . Pag. 2367

REGIO DECRETO 7 marzo 1940-XVIII, n. 683.
Concessione di alcune distinzioni onorifiche di guerra al personale che hanno partecipato alla spedizione in Albania ed ai loro congiunti . . . . . Pag. 2368

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 684.
Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale . . Pag. 2369

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 685.
Sistemazione in pianta stabile degli avventizi squadristi in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici. Pag. 2371

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 686.
Modificazione delle disposizioni riguardanti il collocamento fuori ruolo del personale dei Monopoli di Stato . . Pag. 2372

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 687.
Autorizzazione al comune di Trecate ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe «G» . . . . . Pag. 2372

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 688.
Variazioni alle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati. Pag. 2372

REGIO DECRETO 24 maggio 1940-XVIII.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della nave traghetto «Scilla». Pag. 2373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno. Pag. 2374

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scatraorzillo » nel bacino del Volturno. Pag. 2374

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 giugno 1940-XVIII.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo . . . . . Pag. 2375

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 giugno 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento) . . . . . Pag. 2375

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1940-XVIII.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco . . . . . Pag. 2375

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei . . . . . Pag. 2376

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1940-XVIII.
Sostituzione del presidente dell'Ente distribuzione rottami. Pag. 2377

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1940-XVIII.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi. Pag. 2377

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1940-XVIII.
Istituzione di biglietti speciali ferroviari di andata-ritorno Roma-Fiumicino . . . . . Pag. 2378

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico nell'isola di Gorgona (Livorno) . . . . . Pag. 2378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Conferma in carica del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma . . . . . Pag. 2379
Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2379
Ministero delle corporazioni:
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi. Pag. 2379
Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. Pag. 2379
Ministero dell'interno:
Cambiamenti di cognome . . . . . Pag. 2379
Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1939-XVIII. Pag. 2380
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento) . . . . . Pag. 2391
Nomina di un sindaco della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo. Pag. 2391
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento) . . . . . Pag. 2391

CONCORSI

Ministero delle finanze: Elenco dei candidati risultati idonei nel

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL 1° LUGLIO 1940-XVIII:
REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 689.
Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I° del Codice postale e delle telecomunicazioni.

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 29 dicembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 360-61), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 1° settembre 1930, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Borghese Carlo fu Bernardino.

Con Regio Magistrale decreto in data Torino 9 agosto 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 333-36), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 ottobre 1931, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Chiesse Mariano Enrico di Mariano.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 30 ottobre 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 331-35), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 aprile 1924, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a De Falco Gustavo di Vincenzo.

Con Regio Magistrale decreto in data Torino 9 agosto 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 336-37), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 ottobre 1931, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Gilardi Giovanni fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 27 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 338-51), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 settembre 1924, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Morra Francesco fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 5 settembre 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 25, pag. 50), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 aprile 1924, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Ramondini Nicola fu Domenico.

(2364)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 671.
Norme per l'obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti ed Aziende indicate nel presente articolo, che consumano oli minerali lubrificanti ed isolanti, hanno l'obbligo di raccogliere, conservare e destinare alla rigenerazione gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Scatraorzillo» nel bacino del Volturno. Pag. 2374

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 giugno 1940-XVIII.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo . . . . . Pag. 2376

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 giugno 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso «Regina Elena», con sede in Raffadali (Agrigento) . . . . . Pag. 2375

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1940-XVIII.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco . . . . . Pag. 2375

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei . . . . . Pag. 2376

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1940-XVIII.
Sostituzione del presidente dell'Ente distribuzione rottami. Pag. 2377

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1940-XVIII.
Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi. Pag. 2377

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1940-XVIII.
Istituzione di biglietti speciali ferroviari di andata-ritorno Roma-Fiumicino . . . . . Pag. 2378

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia del cosiglio selvatico nell'isola di Gorgona (Livorno) . . . . . Pag. 2378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Conferma in carica del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma . . . . . Pag. 2379
Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2379
Ministero delle corporazioni:
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi. Pag. 2379
Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. Pag. 2379
Ministero dell'interno:
Cambiamenti di cognome . . . . . Pag. 2379
Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1939-XVIII. Pag. 2380
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso «Regina Elena», con sede in Raffadali (Agrigento) . . . . . Pag. 2391
Nomina di un sindaco della Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» per le Provincie siciliane, con sede in Palermo. Pag. 2391
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento) . . . . . Pag. 2391

CONCORSI

Ministero delle finanze: Elenco dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, banditi con decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII Pag. 2382
Regia prefettura di Cremona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario. . Pag. 2392

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 689.
Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni.

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 novembre 1938-XVII (registrato al Controllo generale addì 20 dicembre 1938-XVII, registro decreti n. 28, pagg. 269-61), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 1° settembre 1929, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Borghese Carlo fu Bernardino.

Con Regio Magistrale decreto in data Torino 9 agosto 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 335-36), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 ottobre 1923, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Chiaese Mangnaro Enrico di Mariano.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 30 ottobre 1929-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 25, pagg. 331-35), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 aprile 1924, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a De Falco Gustavo di Vincenzo.

Con Regio Magistrale decreto in data Torino 9 agosto 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pag. 330), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 ottobre 1931, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Guardi Giovanni fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 27 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 25, pagg. 356-51), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 settembre 1924, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Morra Francesco fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 5 settembre 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 28 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 28, pag. 56), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 aprile 1924, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Raimondini Nicola fu Domenico.

(2364)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 aprile 1940-XVIII, n. 671.
Norme per l'obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli oli lubrificanti usati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti ed Aziende indicate nel presente articolo, che consumano oli minerali lubrificanti ed isolanti, hanno l'obbligo di raccogliere, conservare e destinare alla rigenerazione gli oli usati.

Tale obbligo incombe:
a) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) agli Enti pubblici;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

c) alle Aziende private che gestiscono stabilimenti industriali, alle imprese di trasporti marittimi e di navigazione interna, terrestri ed aerei, alle imprese agricole e alle imprese di macchine che lavorino per conto di terzi, sempre che consumino mensilmente in media oltre 50 chilogrammi di oli lubrificanti ed isolanti;

d) alle autorimesse, alle officine di riparazione di autoveicoli, alle filiali ed agenzie concessionarie di Società costruttrici di automobili ed agli esercenti posti di rifornimento di oli in quanto effettuino il cambio dell'olio nei motori, a condizione che ricavino mensilmente oltre 40 chilogrammi di oli lubrificanti usati e senza pregiudizio dei diritti dei proprietari degli autoveicoli.

Art. 2.

Gli oli usati, di cui all'articolo precedente, debbono essere tenuti presso gli stessi locali di raccolta a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione autorizzati, previo controllo della loro attrezzatura tecnica, dal Ministero delle corporazioni.

Gli oli suddetti debbono essere tenuti separati a seconda delle loro originarie caratteristiche d'impiego e non debbono essere, all'atto e dopo la raccolta, mescolati con acqua, con grassi ed in genere con sostanze estranee.

Art. 3.

I detentori di oli usati sono obbligati a vendere gli oli agli stabilimenti di rigenerazione, a meno che non preferiscono di incaricare gli stabilimenti stessi a rigenerare gli oli per loro conto.

Il prezzo di vendita dell'olio usato allo stabilimento di rigenerazione ed il compenso per la rigenerazione per conto di terzi saranno fissati, in mancanza di accordo fra le parti, dal Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

Con provvedimento del Ministro per le corporazioni, possono essere esonerati dall'obbligo di tenere a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione l'olio usato quegli Enti ed Aziende che dimostrino di poter destinare l'olio stesso ad altro utile impiego nell'interno della stessa azienda, ovvero di provvedere, a mezzo di impianti tecnicamente idonei esercitati da essi stessi o da organismi sociali o consorziali a cui essi partecipino, alla rigenerazione degli oli esausti provenienti dalle lavorazioni dei loro stabilimenti.

Le Amministrazioni civili e militari dello Stato hanno facoltà di provvedere per proprio conto alla rigenerazione degli oli lubrificanti ed isolanti di loro impiego.

Nei casi previsti dai precedenti commi gli oli rigenerati, non potranno essere messi in commercio o venduti comunque a terzi, ma soltanto adoperati dall'azienda proprietaria.

Art. 5.

Le Aziende rigeneratrici sono tenute a provvedere alla rigenerazione degli oli usati in modo che gli oli rigenerati risultanti siano commerciabili e possiedano caratteristiche corrispondenti a quelle stabilite dalle norme sugli oli minerali, in rapporto ai vari usi, approvate dalle Amministrazioni competenti.

Art. 6.

Alle Aziende rigeneratrici che non [illegible]

Il Ministro per le corporazioni potrà dispensare dagli obblighi di cui all'art. 1 ed all'art. 5, quando risulti accertato che la rigenerazione degli oli usati, per comprovati motivi, non sia tecnicamente possibile, tranne che tale impossibilità derivi da negligenza o mancata osservanza delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 2.

Art. 7.

Chiunque, essendo tenuto a raccogliere, conservare e mettere a disposizione per la rigenerazione oli usati, non ottemperi agli obblighi stabiliti dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 400 a lire 4000.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 9.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni, saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI — SERENA — DI REVEL — TASSINARI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 maggio 1940-XVIII, n. 672.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sempre che consumino mensilmente in media oltre 50 chilogrammi di oli lubrificanti ed isolanti;

d) alle autorimesse, alle officine di riparazione di autoveicoli, alle filiali ed agenzie concessionarie di Società costruttrici di automobili ed agli esercenti posti di rifornimento di oli in quanto effettuino il cambio dell'olio nei motori, a condizione che ricavino mensilmente oltre 40 chilogrammi di oli lubrificanti usati e senza pregiudizio dei diritti dei proprietari degli autoveicoli.

Art. 2.

Gli oli usati, di cui all'articolo precedente, debbono essere tenuti presso gli stessi locali di raccolta a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione autorizzati, previo controllo della loro attrezzatura tecnica, dal Ministero delle corporazioni.

Gli oli suddetti debbono essere tenuti separati a seconda delle loro originarie caratteristiche d'impiego e non debbono essere, all'atto e dopo la raccolta, mescolati con acqua, con grassi ed in genere con sostanze estranee.

Art. 3.

I detentori di oli usati sono obbligati a vendere gli oli agli stabilimenti di rigenerazione, a meno che non preferiscono di incaricare gli stabilimenti stessi a rigenerare gli oli per loro conto.

Il prezzo di vendita dell'olio usato allo stabilimento di rigenerazione ed il compenso per la rigenerazione per conto di terzi saranno fissati, in mancanza di accordo fra le parti, dal Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

Con provvedimento del Ministro per le corporazioni, possono essere esonerati dall'obbligo di tenere a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione l'olio usato quegli Enti ed Aziende che dimostrino di poter destinare l'olio stesso ad altro utile impiego nell'interno della stessa azienda, ovvero di provvedere, a mezzo di impianti tecnicamente idonei esercitati da essi stessi o da organismi sociali o consorziali a cui essi partecipino, alla rigenerazione degli oli esausti provenienti dalle lavorazioni dei loro stabilimenti.

Le Amministrazioni civili e militari dello Stato hanno facoltà di provvedere per proprio conto alla rigenerazione degli oli lubrificanti ed isolanti di loro impiego.

Nei casi previsti dai precedenti commi gli oli rigenerati, non potranno essere messi in commercio o venduti comunque a terzi, ma soltanto adoperati dall'azienda proprietaria.

Art. 5.

Le Aziende rigeneratrici sono tenute a provvedere alla rigenerazione degli oli usati in modo che gli oli rigenerati risultanti siano commerciabili e possiedano caratteristiche corrispondenti a quelle stabilite dalle norme sugli oli minerali, in rapporto ai vari usi, approvate dalle Amministrazioni competenti.

Art. 6.

Alle Aziende rigeneratrici che non ottemperino agli obblighi di cui al precedente art. 5 può, con deliberazione del Ministro per le corporazioni, essere revocata l'autorizzazione a rigenerare.

non sia tecnicamente possibile, tranne che tale impossibilità derivi da negligenza o mancata osservanza delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 2.

Art. 7.

Chiunque, essendo tenuto a raccogliere, conservare e mettere a disposizione per la rigenerazione oli usati, non ottemperi agli obblighi stabiliti dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 400 a lire 4000.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 9.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni, saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI — SERENA — DI REVEL — TASSINARI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 maggio 1940-XVIII, n. 672.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 673.

Finanziamento di lavori di completamento delle migrazioni coloniche e della colonizzazione mussulmana in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il compimento ed il completamento dei programmi di colonizzazione demografica in Libia di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, convertito nella legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2211, ed al R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, modificato con la legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, in ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43, rispettivamente, le somme di L. 180.000.000 e di L. 70.000.000.

Art. 2.

Il Governo della Libia è autorizzato a compiere le spese di competenza governativa e quelle per la corresponsione dei contributi e dei mutui di bonifica ai sensi e con le norme di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, ed al R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, modificato con la legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071.

Art. 3.

Per gli appoderamenti iniziati dopo il 15 marzo 1940-XVIII il contributo di bonifica da corrispondere agli enti bonificatori dal Governo della Libia ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, è elevato al 65 per cento del costo dell'appoderamento determinato con le norme di cui alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071.

Art. 4.

L'ottavo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, sostituito con legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071, viene sostituito, ai fini dell'esecuzione dei precedenti programmi e del loro completamento, dal seguente:

« Gli eventuali prodotti, compresi quelli derivanti dal disboscamento di zone boschive, che potranno verificarsi nel periodo di cui al n. 1 che precede, non saranno considerati nelle analisi di prezzo del podere restando a beneficio del contadino, indipendentemente da qualunque forma di rimunerazione di lavoro già considerata nel costo poderale ».

Art. 5.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Governo della Libia di un fondo di riserva di lire 20.000.000 con prelevamento di pari somma dai fondi già inscritti in dipendenza del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, e del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, per far fronte a spese impreviste e di carattere eccezionale connesse alla esecuzione dei programmi

verso suindicato o ad articoli nuovi saranno disposti con decreto del Governatore generale della Libia previo assenso dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

Art. 6.

La tabella di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

La scadenza dei termini contrattuali di cui al secondo comma dell'articolo predetto è determinata dal compimento del biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il numero complessivo delle unità salariate da assumersi con le norme di cui al penultimo comma dell'articolo predetto è elevato a 22.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti, di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, alle variazioni di bilancio per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella organica del personale straordinario da assumersi per la colonizzazione demografica intensiva della Libia

GRADI	CATEGORIE		
	I	II	III
PER LE OPERE PUBBLICHE			
VI	1	—	—
VII	—	—	—
VIII	2	—	—
IX	3	2	—
X	—	8	—
XI	—	—	—
XII	—	—	5
XIII	—	—	5
PER I SERVIZI AGRARI			
IX	2	1	—
X	5	4	—
XI	—	3	—
XII	—	—	9
XIII	—	—	5
PER L'UFFICIO FONDIARIO			
XI	—	3	—
XII	—	—	6
XIII	—	—	6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il compimento ed il completamento dei programmi di colonizzazione demografica in Libia di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, convertito nella legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2211, ed al R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, modificato con la legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, in ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43, rispettivamente, le somme di L. 180.000.000 e di L. 70.000.000.

Art. 2.

Il Governo della Libia è autorizzato a compiere le spese di competenza governativa e quelle per la corresponsione dei contributi e dei mutui di bonifica ai sensi e con le norme di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, ed al R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, modificato con la legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071.

Art. 3.

Per gli appoderamenti iniziati dopo il 15 marzo 1940-XVIII il contributo di bonifica da corrispondere agli enti bonificatori dal Governo della Libia ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, è elevato al 55 per cento del costo dell'appoderamento determinato con le norme di cui alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071.

Art. 4.

L'ottavo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, sostituito con legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071, viene sostituito, ai fini dell'esecuzione dei precedenti programmi e del loro completamento, dal seguente:

« Gli eventuali prodotti, compresi quelli derivanti dal disboscamento di zone boschive, che potranno verificarsi nel periodo di cui al n. 1 che precede, non saranno considerati nelle analisi di prezzo del podere restando a beneficio del contadino, indipendentemente da qualunque forma di rimunerazione di lavoro già considerata nel costo poderale ».

Art. 5.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Governo della Libia di un fondo di riserva di lire 20.000.000 con prelevamento di pari somma dai fondi già inscritti in dipendenza del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, e del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, per far fronte a spese impreviste e di carattere eccezionale connesse alla esecuzione dei programmi di colonizzazione demografica approvati con i citati decreti-legge e con la presente legge.

I prelevamenti da tale fondo e le conseguenti inscrizioni ai vari articoli dello stato di previsione della spesa del Governo della Libia saranno disposti con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 6.

La tabella di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

La scadenza dei termini contrattuali di cui al secondo comma dell'articolo predetto è determinata dal compimento del biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il numero complessivo delle unità salariate da assumersi con le norme di cui al penultimo comma dell'articolo predetto è elevato a 33.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti, di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, alle variazioni di bilancio per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

Tabella organica del personale straordinario da assumersi per la colonizzazione demografica intensiva della Libia

GRADI	CATEGORIE I	CATEGORIE II	CATEGORIE III
PER LE OPERE PUBBLICHE			
VI	1	—	—
VII	—	—	—
VIII	2	—	—
IX	3	2	—
X	—	8	—
XI	—	—	—
XII	—	—	5
XIII	—	—	5
PER I SERVIZI AGRARI			
IX	2	1	—
X	5	4	—
XI	—	3	—
XII	—	—	9
XIII	—	—	5
PER L'UFFICIO FONDIARIO			
XI	—	3	—
XII	—	—	6
XIII	—	—	6
	13	21	36

Le assunzioni possono essere disposte anche nelle categorie e nei gradi inferiori a quelli previsti nella tabella, purchè in tale caso vengano lasciati scoperti altrettanti posti nelle categorie e nei gradi della tabella indicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 674.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 675.

Aumento del capitale della Società anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La partecipazione dello Stato nel capitale azionario della Società anonima Linee Aeree Trascontinentali Italiane (L.A.T.I.) stabilita in L. 40.000.000 col R. decreto-legge 19 settembre 1939-XVII, n. 1968, convertito nella legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 2093, è elevata a L. 50.000.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 676.

Autorizzazione di spesa per lavori urgenti in dipendenza di alluvioni, frane e terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata una maggiore spesa di lire 10.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità.

Art. 2.

E' autorizzata la maggiore spesa di lire 5.500.000 in aggiunta a quella di lire 40.000.000 di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1049, per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni, piene e frane del 29-30 maggio 1939-XVII in provincia di Forlì.

La suindicata somma di lire 5.500.000 sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 2.000.000 nell'esercizio 1939-40 e per lire 3.500.000 nell'esercizio 1940-41.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000 per l'esecuzione a cura diretta dello Stato di opere pubbliche nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, con preferenza alle opere di completamento di piano regolatore nei centri urbani rimaste sospese per deficienza di finanziamento.

Detto fondo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, previo versamento da parte del Ministero stesso al bilancio dell'entrata dello Stato di pari somma, in conto degli utili della liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale, a termini dell'art. 2, 1° comma, del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 242, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1043.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, concernente la semplificazione e l'adeguamento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 675.
Aumento del capitale della Società anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La partecipazione dello Stato nel capitale azionario della Società anonima Linee Aeree Trascontinentali Italiane (L.A.T.I.) stabilita in L. 40.000.000 col R. decreto-legge 19 settembre 1939-XVII, n. 1368, convertito nella legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 2093, è elevata a L. 50.000.000.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata una maggiore spesa di lire 10.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità.

Art. 2.

E' autorizzata la maggiore spesa di lire 5.500.000 in aggiunta a quella di lire 40.000.000 di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1049, per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni, piene e frane del 29-30 maggio 1939-XVII in provincia di Forlì.
La suindicata somma di lire 5.500.000 sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 2.000.000 nell'esercizio 1939-40 e per lire 3.500.000 nell'esercizio 1940-41.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 8.000.000 per l'esecuzione a cura diretta dello Stato di opere pubbliche nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, con preferenza alle opere di completamento di piano regolatore nei centri urbani rimaste sospese per deficienza di finanziamento.
Detto fondo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, previo versamento da parte del Ministero stesso al bilancio dell'entrata dello Stato di pari somma, in conto degli utili della liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale, a termini dell'art. 2, 1° comma, del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 242, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1043.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 677.

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere un sussidio straordinario di L. 850.000 alla città di Chieti per la definitiva sistemazione e completamento della strada detta delle « Colonnette ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la definitiva sistemazione ed il completamento della strada detta delle « Colonnette » di accesso da Chieti alla stazione ferroviaria omonima, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere a quel Comune un sussidio straordinario di lire 850.000.

Mediante convenzione da stipularsi col Comune e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le modalità per l'erogazione del sussidio predetto.

Art. 2.

La relativa spesa graverà sul fondo autorizzato con l'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1939-1940.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 678.

Autorizzazione della spesa per il completamento delle opere foranee nel porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 48.000.000 per il completamento delle opere foranee del porto di Bari.

La suindicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 679.

Autorizzazione di spesa per l'impianto e miglioramento di stazioni radioelettriche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per provvedere all'impianto nonchè al miglioramento di stazioni radioelettriche ad onda corta e media.

E' altresì autorizzata la spesa annua di lire 10.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41, per provvedere all'esercizio dei suddetti impianti.

Con decreti del Ministero delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) per gli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

Art. 2.

L'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui al precedente articolo, che resteranno di proprietà dello Stato, sono affidati all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.).

Con apposita convenzione da stipularsi con l'Ente predetto e da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le caratteristiche tecniche e l'ubicazione delle stazioni da impiantare, la loro utilizzazione, nonchè le condizioni e le modalità per i pagamenti da effettuare all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.), per le spese d'impianto e per l'esercizio delle stazioni.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, verrà nominato un Comitato direttivo composto dei rappresentanti dei Ministeri delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi), dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, della cultura popolare e delle finanze.

Il predetto Comitato avrà il compito di fare proposte in ordine al programma delle stazioni da costruire, di impartire le direttive per la compilazione dei progetti esecutivi delle opere e dei preventivi riguardanti l'esercizio degli im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la definitiva sistemazione ed il completamento della strada detta delle « Colonnette » di accesso da Chieti alla stazione ferroviaria omonima, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere a quel Comune un sussidio straordinario di lire 850.000.

Mediante convenzione da stipularsi col Comune e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le modalità per l'erogazione del sussidio predetto.

Art. 2.

La relativa spesa graverà sul fondo autorizzato con l'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1939-1940.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 678.

Autorizzazione della spesa per il completamento delle opere foranee nel porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 48.000.000 per il completamento delle opere foranee del porto di Bari.

La suindicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 6.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1947-48.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 679.

Autorizzazione di spesa per l'impianto e miglioramento di stazioni radioelettriche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per provvedere all'impianto nonchè al miglioramento di stazioni radioelettriche ad onda corta e media.

E' altresì autorizzata la spesa annua di lire 10.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41, per provvedere all'esercizio dei suddetti impianti.

Con decreti del Ministero delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) per gli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

Art. 2.

L'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui al precedente articolo, che resteranno di proprietà dello Stato, sono affidati all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.).

Con apposita convenzione da stipularsi con l'Ente predetto e da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le caratteristiche tecniche e l'ubicazione delle stazioni da impiantare, la loro utilizzazione, nonchè le condizioni e le modalità per i pagamenti da effettuare all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.), per le spese d'impianto e per l'esercizio delle stazioni.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, verrà nominato un Comitato direttivo composto dei rappresentanti dei Ministeri delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi), dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, della cultura popolare e delle finanze.

Il predetto Comitato avrà il compito di fare proposte in ordine al programma delle stazioni da costruire, di impartire le direttive per la compilazione dei progetti esecutivi delle opere e dei preventivi riguardanti l'esercizio degli impianti e di dare parere sui progetti e preventivi di cui sopra, nonchè sulle variazioni che occorresse apportarvi; di vigilare sulla esecuzione e sull'esercizio degli impianti e di esprimere parere sulle liquidazioni finali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 680.

Viaggi con itinerario speciale effettuati dalle Società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, in relazione ad urgenti necessità d'interesse politico ed economico del Paese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà, per la durata delle attuali contingenze internazionali, di modificare, con effetto non anteriore al 1° settembre 1939-XVII e per urgenti motivi d'interesse pubblico relativi ai traffici marittimi ed ai rifornimenti necessari per la Nazione, gli itinerari, la periodicità e la velocità delle linee incluse nell'elenco previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1002.

Ha pure facoltà, per gli stessi motivi, di sospendere l'esercizio di una o più di dette linee sostituendole temporaneamente con altre linee, purchè entro i limiti dei settori di traffico di cui al citato Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081.

I provvedimenti provvisori di cui sopra, saranno adottati previo accordo con le Società menzionate nell'art. 3 del R. decreto-legge succitato. Il conguaglio delle sovvenzioni, in conseguenza e per la durata dei provvedimenti medesimi e in funzione della percorrenza e delle caratteristiche delle navi, sarà disposto con decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Resta fermo quanto disposto dal 5° capoverso dell'art. 39 del capitolato per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

In ogni caso l'onere finanziario dello Stato non potrà superare quello stabilito dalle convenzioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 681.

Raddoppio del binario delle Ferrovie Vicinali tra Centocelle e Grotte Celoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Società anonima Ferrovie Vicinali è autorizzata ad eseguire il raddoppio del binario fra Centocelle e Grotte Celoni ed a provvedere all'approvvigionamento del materiale rotabile occorrente per l'intensificazione dell'esercizio lungo detto tratto, per una spesa che, entro il limite massimo di lire 8.000.000, sarà determinata in base a perizia da approvarsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mediante convenzione da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, saranno regolati i rapporti fra lo Stato e la Società in dipendenza degli incrementi patrimoniali come sopra autorizzati.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 682.

Autorizzazione di un contributo straordinario di L. 300.000 a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per il completamento della sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunelleschi in Firenze, sede di quella Casa del Mutilato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alla somma di L. 500.000 di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1042, è autorizzato un contributo straordinario di L. 300.000, quale concorso dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 656.

Viaggi con itinerario speciale effettuati dalle Società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, in relazione ad urgenti necessità d'interesse politico ed economico del Paese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà, per la durata delle attuali contingenze internazionali, di modificare, con effetto non anteriore al 1° settembre 1939-XVII e per urgenti motivi d'interesse pubblico relativi ai traffici marittimi ed ai rifornimenti necessari per la Nazione, gli itinerari, la periodicità e la velocità delle linee incluse nell'elenco previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1002.

Ha pure facoltà, per gli stessi motivi, di sospendere l'esercizio di una o più di dette linee sostituendole temporaneamente con altre linee, purchè entro i limiti dei settori di traffico di cui al citato Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081.

I provvedimenti provvisori di cui sopra, saranno adottati previo accordo con le Società menzionate nell'art. 3 del R. decreto-legge succitato. Il conguaglio delle sovvenzioni, in conseguenza e per la durata dei provvedimenti medesimi e in funzione della percorrenza e delle caratteristiche delle navi, sarà disposto con decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Resta fermo quanto disposto dal 5° capoverso dell'art. 39 del capitolato per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

In ogni caso l'onere finanziario dello Stato non potrà superare quello stabilito dalle convenzioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Società anonima Ferrovie Vicinali è autorizzata ad eseguire il raddoppio del binario fra Centocelle e Gratte Celoni ed a provvedere all'approvvigionamento del materiale rotabile occorrente per l'intensificazione dell'esercizio lungo detto tratto, per una spesa che, entro il limite massimo di lire 8.000.000, sarà determinata in base a perizia da approvarsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mediante convenzione da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, saranno regolati i rapporti fra lo Stato e la Società in dipendenza degli incrementi patrimoniali come sopra autorizzati.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 682.

Autorizzazione di un contributo straordinario di L. 300.000 a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per il completamento della sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunelleschi in Firenze, sede di quella Casa del Mutilato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alla somma di L. 500.000 di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1042, è autorizzato un contributo straordinario di L. 300.000, quale concorso dello Stato nella spesa sostenuta dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per le opere di completamento della sistemazione dell'ex Convento degli Angioli e della Rotonda del Brunelleschi in Firenze destinati a sede di quella Casa del Mutilato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Tale contributo sarà dallo Stato corrisposto alla menzionata Associazione in base a certificati del Genio civile attestanti l'esecuzione dei lavori.

Art. 3.

La spesa di L. 300.000 predetta graverà sulla autorizzazione già consentita con l'art. 3 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1939-1940 o sulle corrispondenti assegnazioni dell'esercizio 1940-1941.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 7 marzo 1940-XVIII, n. 683.

Concessione di alcune distinzioni onorifiche di guerra ai personali che hanno partecipato alla spedizione in Albania ed ai loro congiunti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, che istituisce il distintivo d'onore per i mutilati di guerra;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalità per il suo conferimento;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 206, che istituisce il diploma d'onore dei Caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 24 maggio 1919, n. 860, relativo alla istituzione della medaglia di gratitudine nazionale per le madri dei Caduti in guerra;

Visto il R. decreto 24 marzo 1921, n. 447, che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani di guerra;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale del Corpo di spedizione in Albania, della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania, della Regia aeronautica — mobilitato per la speciale esigenza — ed alle disposizioni riguardanti la concessione della croce al merito di guerra sempre che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguita una promozione o nomina per merito di guerra;

b) siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto all'apposito distintivo;

c) si siano segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una decorazione al valor militare.

Art. 2.

Al personale di cui all'art. 1 ed a quello della Marina mercantile che ha partecipato alla spedizione in Albania nel periodo compreso fra il 7 e il 16 aprile 1939-XVII sono altresì applicabili le disposizioni vigenti per la concessione del distintivo d'onore per mutilati di guerra e del distintivo d'onore per i feriti di guerra.

Art. 3.

Ai militari, militarizzati e civili specificati nell'art. 1 che sono caduti in combattimento o periti in seguito a ferite causate da mezzi di offesa o di difesa in dipendenza della spedizione in Albania e ai loro congiunti sono inoltre applicabili le disposizioni riguardanti le concessioni delle seguenti distinzioni onorifiche di guerra:

— diploma d'onore dei caduti in guerra;
— croce al merito di guerra «alla memoria»;
— medaglia di gratitudine nazionale alle madri.

Art. 4.

Gli orfani dei militari, militarizzati e civili, morti in combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi di offesa o di difesa in conseguenza della spedizione in Albania, sono autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con R. decreto 24 marzo 1921, n. 447.

Art. 5.

E' istituita una speciale medaglia commemorativa della spedizione in Albania, con relativo nastrino, della quale potrà fregiarsi il personale del Corpo di spedizione, della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania e della Regia aeronautica mobilitato per la speciale esigenza, nonchè il personale della Marina mercantile, i militarizzati ed i civili al seguito delle truppe, che abbiano partecipato alla spedizione stessa nel periodo compreso fra il 7 ed il 16 aprile 1939-XVII.

Art. 6.

Le caratteristiche di conio (forma, dimensioni ed incisione) della medaglia commemorativa, di cui al precedente articolo, saranno stabilite con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le comunicazioni.

La medaglia stessa sarà appesa ad un nastro di seta, della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nata Associazione in base a certificati del Genio civile attestanti l'esecuzione dei lavori.

Art. 3.

La spesa di L. 300.000 predetta graverà sulla autorizzazione già consentita con l'art. 3 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1939-1940 o sulle corrispondenti assegnazioni dell'esercizio 1940-1941.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 7 marzo 1940-XVIII, n. 683.

Concessione di alcune distinzioni onorifiche di guerra al personale che hanno partecipato alla spedizione in Albania ed ai loro congiunti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, che istituisce il distintivo d'onore per i mutilati di guerra;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalità per il suo conferimento;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 206, che istituisce il diploma d'onore dei Caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 24 maggio 1919, n. 800, relativo alla istituzione della medaglia di gratitudine nazionale per le madri dei Caduti in guerra;

Visto il R. decreto 24 marzo 1921, n. 447, che istituisce un distintivo d'onore per gli orfani di guerra;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale del Corpo di spedizione in Albania, della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania, della Regia aeronautica — mobilitato per la speciale esigenza — ed inoltre ai militarizzati e ai civili al seguito delle truppe che abbiano partecipato alla spedizione stessa nel periodo compreso fra il 7 aprile (data d'imbarco) e il 16 aprile 1939-XVII (data di assunzione della Corona d'Albania da parte di Sua Maestà il RE IMPERATORE), sono estese le disposizioni vigenti per la concessione:

a) siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguita una promozione o nomina per merito di guerra;

b) siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto all'apposito distintivo;

c) si siano segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una decorazione al valor militare.

Art. 2.

Al personale di cui all'art. 1 ed a quello della Marina mercantile che ha partecipato alla spedizione in Albania nel periodo compreso fra il 7 e il 16 aprile 1939-XVII sono altresì applicabili le disposizioni vigenti per la concessione del distintivo d'onore per mutilati di guerra e del distintivo d'onore per i feriti di guerra.

Art. 3.

Ai militari, militarizzati e civili specificati nell'art. 1 che sono caduti in combattimento o periti in seguito a ferite causate da mezzi di offesa o di difesa in dipendenza della spedizione in Albania e ai loro congiunti sono inoltre applicabili le disposizioni riguardanti le concessioni delle seguenti distinzioni onorifiche di guerra:

— diploma d'onore dei caduti in guerra;
— croce al merito di guerra « alla memoria »;
— medaglia di gratitudine nazionale alle madri.

Art. 4.

Gli orfani dei militari, militarizzati e civili, morti in combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi di offesa o di difesa in conseguenza della spedizione in Albania, sono autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con R. decreto 24 marzo 1921, n. 447.

Art. 5.

E' istituita una speciale medaglia commemorativa della spedizione in Albania, con relativo nastrino, della quale potrà fregiarsi il personale del Corpo di spedizione, della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania e della Regia aeronautica mobilitato per la speciale esigenza, nonchè il personale della Marina mercantile, i militarizzati ed i civili al seguito delle truppe, che abbiano partecipato alla spedizione stessa nel periodo compreso fra il 7 ed il 16 aprile 1939-XVII.

Art. 6.

Le caratteristiche di conio (forma, dimensioni ed incisione) della medaglia commemorativa, di cui al precedente articolo, saranno stabilite con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le comunicazioni.

La medaglia stessa sarà appesa ad un nastro di seta, della larghezza di mm. 37, formato dai colori rosso e nero, conforme al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Un apposito diploma, che sarà rilasciato dall'autorità competente, farà fede del conferimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Il conferimento della croce al merito di guerra, del distintivo d'onore per mutilato di guerra e per ferito di guerra e della medaglia commemorativa della spedizione in Albania è fatto:

a) dal Ministero della guerra per i militari del Regio esercito, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, per il personale della Croce Rossa Italiana e per il personale militarizzato e civile da esso dipendente;

b) dal Ministero della marina per i militari della Regia marina e per il personale da esso dipendente;

c) dal Ministero dell'aeronautica per i militari della Regia aeronautica e per il personale da esso dipendente;

d) dal Ministero delle comunicazioni per il personale della Marina mercantile.

Il conferimento delle distinzioni onorifiche di cui agli articoli 3 e 4 sarà effettuato dai Ministeri competenti.

I distintivi di orfano di guerra ed i relativi brevetti saranno distribuiti dai Comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ai quali viene affidato il compito di accertare il diritto alle concessioni e di provvedere alle conseguenti segnalazioni ai Ministeri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 104. — MANCINI

Nastrino della medaglia commemorativa della spedizione in Albania

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

N.B. — Il modello del nastrino sarà pubblicato a colori nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 684.

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Veduto il R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786;
Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24;
Veduto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 722;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, è sostituito quello di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale è istituito il ruolo degli ispettori centrali per l'insegnamento elementare di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

In corrispondenza ai posti coperti nel grado 6° del ruolo del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti di grado uguale nel ruolo degli ispettori centrali per l'insegnamento elementare, di cui al comma precedente.

Art. 3.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, sono conferiti dal Ministro a scelta tra gli ispettori centrali appartenenti al grado 6° del ruolo del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari di gruppo *B*, i quali, oltre ad avere la competenza e le attitudini richieste per l'ufficio, siano in possesso di laurea.

Ai fini del compimento del triennio di anzianità richiesto per la promozione al grado 5° del ruolo di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, è valutato per intero il servizio prestato nel grado 6° di altri ruoli.

Art. 4.

Agli effetti del computo del triennio di effettivo servizio prescritto dall'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per le promozioni al grado 5° nei ruoli degli ispettori centrali per l'insegnamento medio e per le antichità e le arti è valutato per intero il servizio prestato nel grado 6° di qualunque ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa è istituito un posto di ispettore generale (grado 5°), che potrà essere conferito, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ad un funzionario appartenente al grado 6° dello stesso ruolo, che abbia compiuto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

a) dal Ministero della guerra per i militari del Regio esercito, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, per il personale della Croce Rossa Italiana e per il personale militarizzato e civile da esso dipendente;

b) dal Ministero della marina per i militari della Regia marina e per il personale da esso dipendente;

c) dal Ministero dell'aeronautica per i militari della Regia aeronautica e per il personale da esso dipendente;

d) dal Ministero delle comunicazioni per il personale della Marina mercantile.

Il conferimento delle distinzioni onorifiche di cui agli articoli 3 e 4 sarà effettuato dai Ministeri competenti.

I distintivi di orfano di guerra ed i relativi brevetti saranno distribuiti dai Comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ai quali viene affidato il compito di accertare il diritto alle concessioni e di provvedere alle conseguenti segnalazioni ai Ministeri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 104. — MANCINI

Nastrino della medaglia commemorativa della spedizione in Albania

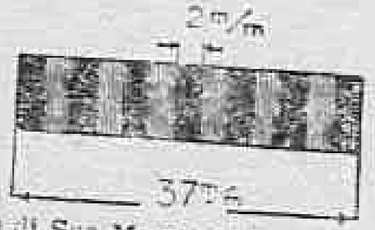

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

N.B. — Il modello del nastrino sarà pubblicato a colori nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 684.

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

... decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 24;

Veduto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 722;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, è sostituito quello di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale è istituito il ruolo degli ispettori centrali per l'insegnamento elementare di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

In corrispondenza ai posti coperti nel grado 6° del ruolo del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti di grado uguale nel ruolo degli ispettori centrali per l'insegnamento elementare, di cui al comma precedente.

Art. 3.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, sono conferiti dal Ministro a scelta tra gli ispettori centrali appartenenti al grado 6° del ruolo del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari di gruppo *B*, i quali, oltre ad avere la competenza e le attitudini richieste per l'ufficio, siano in possesso di laurea.

Ai fini del compimento del triennio di anzianità richiesto per la promozione al grado 5° del ruolo di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, è valutato per intero il servizio prestato nel grado 6° di altri ruoli.

Art. 4.

Agli effetti del computo del triennio di effettivo servizio prescritto dall'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per le promozioni al grado 5° nei ruoli degli ispettori centrali per l'insegnamento medio e per le antichità e le arti è valutato per intero il servizio prestato nel grado 6° di qualunque ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Nel ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa è istituito un posto di ispettore generale (grado 5°), che potrà essere conferito, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ad un funzionario appartenente al grado 6° dello stesso ruolo, che abbia compiuto almeno otto anni di servizio nel grado medesimo.

Art. 6.

I posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto nel grado iniziale del ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale sono conferiti mediante con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

corso speciale per esame, riservato, senza limite di età, al personale comunque non di ruolo, in servizio almeno dal 1° gennaio 1940-XVIII in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale.

Al predetto concorso sono ammessi, previo parere del Consiglio di amministrazione, coloro che abbiano disimpegnato ininterrottamente, dal 1° gennaio 1940-XVIII alla data del relativo bando di concorso, esclusivamente mansioni proprie del gruppo *C*.

Per l'ammissione al concorso stesso si prescinde dal possesso del titolo di studio prescritto.

Per tutte le altre modalità si osserveranno le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro ha facoltà di trasferire nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale, col grado di usciere capo, gli agenti tecnici del ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale stessa.

Art. 8.

I posti che risulteranno disponibili entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nel grado di agente tecnico saranno conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato, senza limiti di età, al personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale, che abbia dato prova di particolare attitudine per le mansioni da disimpegnare e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

I vincitori del suddetto concorso che provengano dal grado di usciere capo conserveranno nel nuovo grado, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità posseduta nel grado di provenienza.

Art. 9.

Per metà dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel grado di inserviente del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale sarà bandito un concorso speciale per titoli, riservato, senza limite di età, al personale comunque non di ruolo in servizio, almeno dal 1° gennaio 1940-XVIII, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole, ed enti posti sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TABELLA A.

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale

Carriera amministrativa - Gruppo A.

Grado	Posti	
4° - Direttori generali	7	
5° - Ispettori generali	14 (1)	
6° - Direttori capi divisione	38	50 (2)
6° - Ispettori superiori	12	
7° - Capi sezione	36	
8° - Consiglieri	40	
9° - Primi segretari	75	
10° - Segretari 11° - Vice segretari	81	
	303 (1)	(2)

Carriera d'ordine - Gruppo C.

9° - Archivisti capi	22 (3)
10° - Primi archivisti	65
11° - Archivisti	98
12° - Applicati	145
13° - Alunni d'ordine	30
	360 (3)
10° - Assistente per la vigilanza	1

Personale subalterno.

	Posti
Commesso capo	1
Primi commessi	4
Commessi e uscieri capi	68
Uscieri	80
Inservienti	37
	190

Personale tecnico subalterno.

Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	9
	10

(1) Nella prima attuazione del presente decreto possono essere conferiti due posti in soprannumero, da riassorbire con un terzo delle successive vacanze.

(2) I posti di grado 6° previsti dalla Tabella *A* annessa al Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1066, che risultino in eccedenza rispetto a quelli indicati nella presente tabella, saranno conservati in soprannumero, salvo riassorbimento con un terzo delle successive vacanze.

(3) Sono conservati i posti attualmente in soprannumero, che verranno riassorbiti con metà delle successive vacanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

controllo del Ministero dell'educazione nazionale.

Al predetto concorso sono ammessi, previo parere del Consiglio di amministrazione, coloro che abbiano disimpegnato ininterrottamente, dal 1° gennaio 1940-XVIII alla data del relativo bando di concorso, esclusivamente mansioni proprie del gruppo *C*.

Per l'ammissione al concorso stesso si prescinde dal possesso del titolo di studio prescritto.

Per tutte le altre modalità si osserveranno le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro ha facoltà di trasferire nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale, col grado di usciere capo, gli agenti tecnici del ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale stessa.

Art. 8.

I posti che risulteranno disponibili entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nel grado di agente tecnico saranno conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato, senza limiti di età, al personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale, che abbia dato prova di particolare attitudine per le mansioni da disimpegnare e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

I vincitori del suddetto concorso che provengano dal grado di usciere capo conserveranno nel nuovo grado, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità posseduta nel grado di provenienza.

Art. 9.

Per metà dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel grado di inserviente del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale sarà bandito un concorso speciale per titoli, riservato, senza limite di età, al personale comunque non di ruolo in servizio, almeno dal 1° gennaio 1940-XVIII, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole, ed enti posti sotto il controllo del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 137. — MANCINI

Grado		Posti	
4°	- Direttori generali	7	
5°	- Ispettori generali	14 (1)	
6°	- Direttori capi divisione	38	50 (2)
6°	- Ispettori superiori	12	
7°	- Capi sezione	36	
8°	- Consiglieri	40	
9°	- Primi segretari	75	
10°	- Segretari	81	
11°	- Vice segretari		
		303 (1) (2)	

Carriera d'ordine - Gruppo C.

9°	- Archivisti capi	22 (3)
10°	- Primi archivisti	65
11°	- Archivisti	98
12°	- Applicati	145
13°	- Alunni d'ordine	30
		360 (3)
10°	- Assistente per la vigilanza	1

Personale subalterno.

	Posti
Commesso capo	1
Primi commessi	4
Commessi e uscieri capi	68
Uscieri	80
Inservienti	37
	190

Personale tecnico subalterno.

Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	9
	10

(1) Nella prima attuazione del presente decreto possono essere conferiti due posti in soprannumero, da riassorbire con un terzo delle successive vacanze.

(2) I posti di grado 6° previsti dalla Tabella *A* annessa al Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1066, che risultino in eccedenza rispetto a quelli indicati nella presente tabella, saranno conservati in soprannumero, salvo riassorbimento con un terzo delle successive vacanze.

(3) Sono conservati i posti attualmente in soprannumero, che verranno riassorbiti con metà delle successive vacanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B.

Ruolo organico
degli ispettori centrali per l'insegnamento elementare

Gruppo A.

Grado	Posti
5° - Ispettori centrali di 1ª classe	6
6° - Ispettori centrali di 2ª classe	12 (a)
	18 (a)

(a) Salvo l'osservanza dell'art. 2.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 685.
Sistemazione in pianta stabile degli avventizi squadristi in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, che modifica l'art. 7 della precedente ora citata;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati non di ruolo e salariati temporanei e giornalieri, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, decentrata e provinciale dei lavori pubblici nonchè presso l'Azienda autonoma statale della strada, assunti in servizio con qualunque denominazione, anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano la qualifica di squadrista ed abbiano o avranno prestato servizio civile e continuativo per almeno due anni, saranno nominati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

Art. 2.

La sistemazione in ruolo, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 782, sarà effettuata in base a graduatoria di merito.

Art. 3.

Il possesso del titolo di studio prescritto non sarà ritenuto sufficiente per la nomina in quel ruolo al quale il titolo stesso dà diritto, se manchi l'esercizio effettivo delle mansioni proprie del ruolo stesso durante il biennio di cui all'art. 1 della legge.
Il personale squadrista da sistemare, che non sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al ruolo del quale abbia esercitato le mansioni, può essere sistemato in un ruolo di categoria inferiore, semprechè provvisto del titolo di studio per esso prescritto.
Per la sistemazione nei ruoli di gruppo *C* si potrà prescindere dal titolo di studio.

Art. 4.

Il personale sistemato nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* e del personale subalterno, conserva, a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo lordo complessivo della retribuzione e della aggiunta di famiglia o indennità caroviveri di cui sia provvisto alla data di sistemazione in ruolo, sull'importo lordo complessivo dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito, nonchè dell'aggiunta di famiglia eventualmente dovuta.
Agli effetti della determinazione dell'assegno personale non deve tenersi conto dell'assegno di cui lo squadrista eventualmente fruisca a mente dell'art. 14 della legge 20 aprile 1939, n. 591, o della residuale quota di caro-viveri di cui all'art. 15 della legge medesima.
Peraltro detti assegni continueranno a corrispondersi agli aventi diritto in aggiunta all'assegno personale di cui al primo comma, ferme restando le disposizioni dei citati articoli 14 e 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.
Il trattamento complessivamente dovuto in base al presente articolo non potrà tuttavia eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.
Al trattamento economico dovuto agli squadristi che siano sistemati in soprannumero è applicabile la limitazione stabilita dal precedente comma. Ai fini del trattamento di quiescenza s'intende attribuito ai sistemati in soprannumero lo stipendio iniziale del grado conferito quando il trattamento in godimento come personale non di ruolo è superiore.

Art. 5.

Il provvedimento di sistemazione avrà decorrenza dal 1° luglio 1939-XVII, per coloro che a tale data avevano compiuto il richiesto biennio di servizio, ad eccezione degli avventizi squadristi aspiranti alla nomina nel ruolo dei marconisti (gruppo *C*) del Real corpo del genio civile, la cui sistemazione avrà decorrenza dal 28 gennaio 1940-XVIII, data di entrata in vigore del provvedimento di istituzione del ruolo medesimo.
Per coloro che, alla data del 1° luglio 1939-XVII non avevano compiuto il biennio di servizio, la sistemazione decorrerà dal giorno successivo a quello di compimento del biennio medesimo.

Art. 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

degli ispettori centrali per l'insegnamento elementare

Gruppo A.

Grado	Posti
5° - Ispettori centrali di 1ª classe	6
6° - Ispettori centrali di 2ª classe	12 (a)
	18 (a)

(a) Salvo l'osservanza dell'art. 2.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 685.
Sistemazione in pianta stabile degli avventizi squadristi in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, che modifica l'art. 7 della precedente ora citata;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati non di ruolo e salariati temporanei e giornalieri, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, decentrata e provinciale dei lavori pubblici nonchè presso l'Azienda autonoma statale della strada, assunti in servizio con qualunque denominazione, anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano la qualifica di squadrista ed abbiano o avranno prestato servizio civile e continuativo per almeno due anni, saranno nominati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

Art. 2.

La sistemazione in ruolo, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 782, sarà effettuata in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, in relazione all'anzianità ed ai titoli di servizio, nel grado iniziale, ove trattisi di nomine in ruoli di gruppo *A* e *B* o di personale subalterno e nel grado 12° se trattisi di nomine in ruoli di gruppo *C*.

nuto sufficiente per la nomina in quel ruolo al quale il titolo stesso dà diritto, se manchi l'esercizio effettivo delle mansioni proprie del ruolo stesso durante il biennio di cui all'art. 1 della legge.

Il personale squadrista da sistemare, che non sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al ruolo del quale abbia esercitato le mansioni, può essere sistemato in un ruolo di categoria inferiore, sempreché provvisto del titolo di studio per esso prescritto.

Per la sistemazione nei ruoli di gruppo *C* si potrà prescindere dal titolo di studio.

Art. 4.

Il personale sistemato nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* e del personale subalterno, conserva, a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo lordo complessivo della retribuzione e della aggiunta di famiglia o indennità caro-viveri di cui sia provvisto alla data di sistemazione in ruolo, sull'importo lordo complessivo dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito, nonchè dell'aggiunta di famiglia eventualmente dovuta.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale non deve tenersi conto dell'assegno di cui lo squadrista eventualmente fruisca a mente dell'art. 14 della legge 20 aprile 1939, n. 591, o della residuale quota di caro-viveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Peraltro detti assegni continueranno a corrispondersi agli aventi diritto in aggiunta all'assegno personale di cui al primo comma, ferme restando le disposizioni dei citati articoli 14 e 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il trattamento complessivamente dovuto in base al presente articolo non potrà tuttavia eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al trattamento economico dovuto agli squadristi che siano sistemati in soprannumero è applicabile la limitazione stabilita dal precedente comma. Ai fini del trattamento di quiescenza s'intende attribuito ai sistemati in soprannumero lo stipendio iniziale del grado conferito quando il trattamento in godimento come personale non di ruolo è superiore.

Art. 5.

Il provvedimento di sistemazione avrà decorrenza dal 1° luglio 1939-XVII, per coloro che a tale data avevano compiuto il richiesto biennio di servizio, ad eccezione degli avventizi squadristi aspiranti alla nomina nel ruolo dei marconisti (gruppo *C*) del Real corpo del genio civile, la cui sistemazione avrà decorrenza dal 28 gennaio 1940-XVIII, data di entrata in vigore del provvedimento di istituzione del ruolo medesimo.

Per coloro che, alla data del 1° luglio 1939-XVII non avevano compiuto il biennio di servizio, la sistemazione decorrerà dal giorno successivo a quello di compimento del biennio medesimo.

Art. 6.

Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, il personale interessato deve presentare regolare domanda corredata dei documenti indicati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782 (sostituito dall'art. 1 della legge 4 gen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

naio 1940-XVIII, n. 3) e debitamente legalizzati entro i termini prescritti dall'art. 3 della predetta legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 128. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 686.
Modificazione delle disposizioni riguardanti il collocamento fuori ruolo del personale dei Monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958;
Visto il R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196;
Visto il R. decreto 9 marzo 1939-XVII, n. 533;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196, integrato dal R. decreto 9 marzo 1939-XVII, n. 533, è aggiunto il seguente comma:

« I funzionari di grado 7° del ruolo del personale tecnico direttivo e del ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria, collocati fuori ruolo ai termini del presente articolo, possono essere conservati in detta posizione anche se promossi al grado 6° ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 687.
Autorizzazione al comune di Trecate ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe « G ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 18 agosto 1939-XVII, n. 1344, con cui, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la Finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175, il comune di Trecate, assegnato alla classe *II* agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo in seguito alle risultanze dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno, fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1939-XVIII le imposte stesse con le aliquote stabilite per la classe superiore *G* alla quale già apparteneva;
Vista la deliberazione 3 ottobre 1939-XVII con la quale il Comune suddetto chiede di potere mantenere ulteriormente in applicazione la tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1940-XIX;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Trecate è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 131. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 688.
Variazioni alle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 128. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 686.
Modificazione delle disposizioni riguardanti il collocamento fuori ruolo del personale dei Monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958;
Visto il R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196;
Visto il R. decreto 9 marzo 1939-XVII, n. 533;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1196, integrato dal R. decreto 9 marzo 1939-XVII, n. 533, è aggiunto il seguente comma:

« I funzionari di grado 7° del ruolo del personale tecnico direttivo e del ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria, collocati fuori ruolo ai termini del presente articolo, possono essere conservati in detta posizione anche se promossi al grado 6° ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 118. — MANCINI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 18 agosto 1939-XVII, n. 1344, con cui, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la Finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175, il comune di Trecate, assegnato alla classe *II* agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo in seguito alle risultanze dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno, fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1939-XVIII le imposte stesse con le aliquote stabilite per la classe superiore *G* alla quale già apparteneva;
Vista la deliberazione 3 ottobre 1939-XVII con la quale il Comune suddetto chiede di potere mantenere ulteriormente in applicazione la tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1940-XIX;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Trecate è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 121. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 688.
Variazioni alle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacchi lavorati nazionali è modificato come segue:

TABACCHI DA FIUTO.

	Prezzo per ettogramma
Superiori	da L. 5 — a L. 6
1ª qualità	da » 4 — a » 5
2ª qualità	da » 2,50 a » 3

TRINCIATI.

Per sigarette:	Prezzo per chilogramma
Sceltissimo	da L. 250 a L. 270
Scelto	da » 200 a » 220
Fino	da » 120 a » 150
Macedonia	da » 170 a » 190
Maryland	da » 140 a » 160
Dalmazia	da » 125 a » 160
Dolce di 1ª qualità	da » 120 a » 140
Per pipa:	
Superiore Italia	da » 125 a » 150
Forte	da » 85 a » 90
2ª qualità comune	da » 70 a » 77
3ª qualità comune	da » 40 a » 50

SIGARI.

	Prezzo per sigaro
Cavour	da L. 2,50 a L. 2,60
Regalia	da » 2,30 a » 2,60
Macalle	da » 1,50 a » 1,60
Bismarck	da » 1,50 a » 1,70
Mediauito	da » 1,20 a » 1,40
Trento	da » 1,20 a » 1,30
Minghetti	da » 1,10 a » 1,20
Brasile	da » 0,80 a » 0,90
Trieste	da » 1,30 a » 1,40
Toscani comuni	da » 0,60 a » 0,70

SIGARETTI.

	Prezzo per sigaretto
Bianca	da L. 0,50 a L. 0,55
Avana	da » 0,40 a » 0,45
Roma	da » 0,25 a » 0,30

SIGARETTE.

	Prezzo per sigaretta
Orientali	da L. 0,44 a L. 0,45
Sovrana	da » 0,42 a » 0,43
Principe di Piemonte	da » 0,37 a » 0,38
Regina	da » 0,36 a » 0,37
Cirene	da » 0,35 a » 0,36
Serraglio	da » 0,35 a » 0,36
Eva	da » 0,32 a » 0,33
Mentola	da » 0,32 a » 0,35
Macedonia Extra	da » 0,32 a » 0,34
O.N.D.	da » 0,27 a » 0,30
Giuba	da » 0,25 a » 0,26
Nazionali	da L. 0,17 a L. 0,18
Moresca	da » 0,15 a » 0,16
Indigene	da » 0,12 a » 0,14
Popolari	da » 0,10 a » 0,12

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 429, foglio 127. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della nave traghetto «Scilla».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La nave traghetto *Scilla* di stazza lorda tonn. 2806,80 inscritta al Compartimento marittimo di Messina, di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, dalle ore 10,30 dell'11 maggio 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABACCHI DA FIUTO.

	Prezzo per ettogramma
Superiori	da L. 5 — a L. 6
1ª qualità	da » 4 — a » 5
2ª qualità	da » 2,50 a » 3

TRINCIATI.

Per sigarette:	Prezzo per ettogramma
Sceltissimo	da L. 250 a L. 270
Scelto	da » 200 a » 220
Fino	da » 120 a » 150
Macedonia	da » 170 a » 190
Maryland	da » 140 a » 160
Dalmazia	da » 125 a » 160
Dolce di 1ª qualità	da » 120 a » 140
Per pipa:	
Superiore Italia	da » 125 a » 150
Forte	da » 85 a » 90
2ª qualità comune	da » 70 a » 77
3ª qualità comune	da » 40 a » 50

SIGARI.

	Prezzo per sigaro
Cavour	da L. 2,50 a L. 2,60
Regalia	da » 2,50 a » 2,60
Macallè	da » 1,50 a » 1,60
Bismarck	da » 1,50 a » 1,70
Medianito	da » 1,20 a » 1,40
Trento	da » 1,20 a » 1,30
Minghetti	da » 1,10 a » 1,20
Brasile	da » 0,80 a » 0,90
Trieste	da » 1,30 a » 1,40
Toscani comuni	da » 0,60 a » 0,70

SIGARETTI.

	Prezzo per sigaretto
Branca	da L. 0,50 a L. 0,55
Avana	da » 0,40 a » 0,45
Roma	da » 0,25 a » 0,30

SIGARETTE.

	Prezzo per sigaretta
Orientali	da L. 0,41 a L. 0,45
Sovrana	da » 0,42 a » 0,43
Principe di Piemonte	da » 0,37 a » 0,38
Regina	da » 0,36 a » 0,37
Cirene	da » 0,35 a » 0,36
Serraglio	da » 0,35 a » 0,36
Eva	da » 0,32 a » 0,33
Mentola	da » 0,32 a » 0,35
Macedonia Extra	da » 0,32 a » 0,34
O.N.D.	da » 0,27 a » 0,30
Giuba	da » 0,25 a » 0,26
Tipo Esportazione	da » 0,25 a » 0,27
Macedonia	da » 0,20 a » 0,22
Stadio	da » 0,20 a » 0,22
Maryland	da » 0,17 a » 0,18

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 127. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della nave traghetto « Scilla ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La nave traghetto *Scilla* di stazza lorda tonn. 2806,80 inscritta al Compartimento marittimo di Messina, di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, dalle ore 10,30 dell'11 maggio 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1940-XVIII
Registro n. 8 Marina, foglio n. 159. — COLONNA

(2367)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « S. Michele » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Petrella Antonio di Francesco, al foglio di mappa 18, particella 86, per la superficie di Ha. 0.60.00 e con l'imponibile di L. 60.

Detto fondo confina con le proprietà di Petrella Michele ed altri fu Francesco, di Papa Maria Giuseppe fu Giuseppe, di Parente Carlo e Gaetano fu Nicola e con la strada comunale di Cancello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Michele » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scatraorzillo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 18 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Scatraorzillo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Carlino Maria fu Raffaele, foglio di mappa 9, particella 47, per la superficie di Ha. 1.23.60 e con l'imponibile di Lire 123,60.

Detto fondo confina con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio e Martucci Giuseppe fu Paolo, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo, maritata Abbate, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Angelo ed altri fu Pasquale.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Scatraorzillo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2200 (duemiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo «S. Michele» riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Petrella Antonio di Francesco, al foglio di mappa 18, particella 86, per la superficie di Ha. 0.60.00 e con l'imponibile di L. 60.

Detto fondo confina con le proprietà di Petrella Michele ed altri fu Francesco, di Papa Maria Giuseppe fu Giuseppe, di Parente Carlo e Gaetano fu Nicola e con la strada comunale di Cancello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo «S. Michele» sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 47. — D'ELIA

(2397)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 18 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo «Scatraorzillo» riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Carlino Maria fu Raffaele, foglio di mappa 9, particella 47, per la superficie di Ha. 1.23.60 e con l'imponibile di Lire 123,60.

Detto fondo confina con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio e Martucci Giuseppe fu Paolo, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo, maritata Abbate, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Angelo ed altri fu Pasquale.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo «Scatraorzillo» sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2200 (duemiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 41. — D'ELIA.

(2398)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 giugno 1940-XVIII.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. dott. Domenico Maria Savini e il comm. Cesare Forcella sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2368)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 giugno 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

ciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2403)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1940-XVIII.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati dal tabacco è modificato come segue:

Estratto di tabacco superiore:

latte da kg.	1	. . . .	da L.	7 —	a L.	7,50
» »	2	. . . .	»	13 —	»	14 —
» »	5	. . . .	»	32 —	»	34 —
» »	10	. . . .	»	62 —	»	66 —
» »	25	. . . .	»	150 —	»	160 —

Estratto di tabacco normale:

latte da kg.	1	. . . .	da L.	6 —	a L.	6,50
» »	2	. . . .	»	11 —	»	12,50
» »	5	. . . .	»	27 —	»	30 —
» »	10	. . . .	»	52 —	»	58 —
» »	25	. . . .	»	125 —	»	140 —

Solfato di nicotina:

tipo *A* - barattoli da kg.	1		da L.	50 —	a L.	55 —
» *B* »	»	1	»	25 —	»	27,50
» *B* »	»	0,200	»	6 —	»	6,60

Sapone alla nicotina:

in pezzi da gr.	100	. . .	da L.	1 —	a L.	1,25
» »	200	. . .	»	2 —	»	2,50
» »	500	. . .	»	4 —	»	5 —

Sapone alla nicotina profumato:

in pezzi da gr.	100	. . .	da L.	1,20	a L.	1,50

Insetticida Monital:

latte da kg.	0,500	. . .	da L.	3,75	a L.	4,20
» »	1	. . .	»	7,50	»	8,20
» »	2	. . .	»	15 —	»	16 —
» »	5	. . .	»	37 —	»	40 —
» »	10	. . .	»	72 —	»	78 —
» »	25	. . .	»	175 —	»	190 —

Polvere insetticida:

Sacchetti da kg.	10	. . .	da L.	10 —	a L.	20 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. dott. Domenico Maria Savini e il comm. Cesare Forcella sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

(2358) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 giugno 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento) e la procedura di liquidazione ordinaria è sostituita con la speciale del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

(2465) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1940-XVIII.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati dal tabacco è modificato come segue:

Estratto di tabacco superiore:

latte da kg.	1	. . . .	da L.	7 —	a L.	7,50
» »	2	. . . .	»	13 —	»	14 —
» »	5	. . . .	»	32 —	»	34 —
» »	10	. . . .	»	62 —	»	66 —
» »	25	. . . .	»	150 —	»	160 —

Estratto di tabacco normale:

latte da kg.	1	. . . .	da L.	6 —	a L.	6,50
» »	2	. . . .	»	11 —	»	12,50
» »	5	. . . .	»	27 —	»	30 —
» »	10	. . . .	»	52 —	»	58 —
» »	25	. . . .	»	125 —	»	140 —

Solfato di nicotina:

tipo A - barattoli da kg.	1		da L.	50 —	a L.	55 —
» B »	»	1	»	25 —	»	27,50
» B »	»	0,200	»	6 —	»	6,60

Sapone alla nicotina:

in pezzi da gr.	100	. . .	da L.	1 —	a L.	1,25
» »	200	. . .	»	2 —	»	2,50
» »	500	. . .	»	4 —	»	5 —

Sapone alla nicotina profumato:

in pezzi da gr.	100	. . .	da L.	1,20	a L.	1,50

Insetticida Monital:

latte da kg.	0,500	. . .	da L.	3,75	a L.	4,20
» »	1	. . .	»	7,50	»	8,20
» »	2	. . .	»	15 —	»	16 —
» »	5	. . .	»	37 —	»	40 —
» »	10	. . .	»	72 —	»	78 —
» »	25	. . .	»	175 —	»	190 —

Polvere insetticida:

Sacchetti da kg.	10	. . .	da L.	10 —	a L.	20 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

(2433) *Il Ministro*: DI REVEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1940-XVIII.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei preparati chinacei.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico e quello di cessione agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1938-XVI, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti dei preparati chinacei dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII, che incarica l'Amministrazione dei monopoli di Stato della fabbricazione di compresse dei diversi sali di chinino nelle dosi ridotte di centigrammi 5 e 10 per compressa e ne fissa il prezzo di vendita al pubblico e di cessione agli Enti;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII, che incarica l'Amministrazione dei monopoli di Stato della fabbricazione di pillole di solfato di chinino e ne stabilisce il prezzo di vendita al pubblico;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi di vendita dei preparati chinacei all'aumentato costo delle materie prime;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli;

Determina:

Con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, i prezzi di vendita al pubblico e di cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici dei preparati chinacei di Stato, stabiliti con i summenzionati decreti Ministeriali 24 febbraio 1938-XVI, 1° novembre 1939-XVIII e 2 gennaio 1940-XVIII, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, che si intendono per chilogramma di chinacei contenuti nei singoli preparati:

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici	
	Kg.	Tubetto	Kg.	Tubetto
1. *Solfato* in sale	640	—	500	—
— in pillole, tubetti di alluminio da 50 pillole . . .	960	2,40	—	—
2. *Solfato e pantochina* in 5100 compresse semplici, condizionate in tubetti e scatole . . .	831	1,10	510	1,00
— in 5100 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	510	—
— in 5100 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	612	1,20	501	1,10
3. *Bisolfato* in sale	—	—	480	—
— in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	600	1,20	550	1,10
— in 5000 compresse zucche-				

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici	
	Kg.	Tubetto	Kg.	Tubetto
Segue: *Bisolfato* in sale:				
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	750	0,75	630	0,63
— in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	800	0,40	700	0,35
4. *Idroclorato* in sale	—	—	630	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	645	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	750	1,50	700	1,40
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	850	0,85	730	0,73
— in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	900	0,45	800	0,40
5. *Bicloridrato* in sale	—	—	635	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	650	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	750	1,50	700	1,40
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	850	0,85	750	0,75
— in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	900	0,45	800	0,40
6. *Tannato* in 2500 cioccolatini alla rinfusa	—	—	700	—
— in 2500 cioccolatini condizionati in astucci e scatole.	750	3 —	725	2,90
7. *Pantochina* in sale	—	—	400	—
— in 6600 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	415	—
— in 6600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	462	0,70
— in 6600 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	425	—
— in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	504	0,90	528	0,80
8. *Preparato sussidiario N. 2* in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	725	—
— in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	750	1,50
— in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	775	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubet-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico e quello di cessione agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1938-XVI, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti dei preparati chinacei dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII, che incarica l'Amministrazione dei monopoli di Stato della fabbricazione di compresse dei diversi sali di chinino nelle dosi ridotte di centigrammi 5 e 10 per compressa e ne fissa il prezzo di vendita al pubblico e di cessione agli Enti;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII, che incarica l'Amministrazione dei monopoli di Stato della fabbricazione di pillole di solfato di chinino e ne stabilisce il prezzo di vendita al pubblico;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi di vendita dei preparati chinacei all'aumentato costo delle materie prime;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli;

Determina:

Con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, i prezzi di vendita al pubblico e di cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici dei preparati chinacei di Stato, stabiliti con i sammenzionati decreti Ministeriali 24 febbraio 1938-XVI, 1° novembre 1939-XVIII e 2 gennaio 1940-XVIII, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, che si intendono per chilogramma di chinacei contenuti nei singoli preparati:

	Prezzi di vendita al pubblico		cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici	
	Kg.	Tubetto	Kg.	Tubetto
1. *Solfato* in sale	540	—	500	—
— in pillole, tubetti di alluminio da 50 pillole	960	2,40	—	—
2. *Solfato e pantochina* in 5100 compresse semplici, condizionate in tubetti e scatole	561	1,10	510	1,00
— in 5100 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	510	—
— in 5100 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	612	1,20	561	1,10
3. *Bisolfato* in sale	—	—	480	—
— in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	600	1,20	550	1,10
— in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	550	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	650	1,30	600	1,20
Segue: *Bisolfato* in sale:				
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	750	0,75	650	0,65
— in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	800	0,40	700	0,35
4. *Idroclorato* in sale	—	—	630	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	645	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	700	1,50	700	1,40
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	850	0,85	750	0,75
— in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	900	0,45	800	0,40
5. *Dicloridrato* in sale	—	—	635	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	650	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	770	1,50	700	1,40
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	850	0,85	750	0,75
— in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	900	0,45	800	0,40
6. *Tannato* in 2500 cioccolatini alla rinfusa	—	—	700	—
— in 2500 cioccolatini condizionati in astucci e scatole	750	3 —	725	2,90
7. *Pantochina* in sale	—	—	400	—
— in 6000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	415	—
— in 6000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	462	0,70
— in 6000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	425	—
— in 6000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	594	0,90	528	0,80
8. *Preparato sussidiario N. 2* in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	725	—
— in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	750	1,50
— in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	775	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	800	1,60
9. *Preparato sussidiario N. 3* in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	825	—

Declassified E.C. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

1-VII-1940 (XVIII) GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 152 2377

	Prezzi di vendita al pubblico		Cessione alle Amministrazioni ed Enti	
	Kg.	Tubetto	Kg.	Tubetto
Segue: *Prep. sussidiario n. 3*				
— in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	900	0,90
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	900	—
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	1000	1 —
10. *Preparato sussidiario N. 4* in 6600 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	550	—
— in 6600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	594	0,90
— in 6600 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	580	—
— in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	660	1 —
11. *Preparato sussidiario N. 5* in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	675	—
— in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	750	1,50
— in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	750	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	800	1,60
12. *Preparato sussidiario N. 6* in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	775	—
— in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	900	0,90
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	875	—
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	1000	1 —
13. *Preparato Baccelli* in 4000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	600	1,50
14. *Bicloridrato in fiale*, 2000 fiale da gr. 0,50 in 1 c. c.	1400	0,70	1300	0,65
— 1000 fiale da gr. 1 in 2 c. c.	1300	1,30	1300	1,20
15. *Idroclorato in ellurejano*, 2000 fiale di gr. 0,50 in gr. 0,50	2000	—	1800	0,90

I sopraelencati prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1934-XII, n. 111.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2416)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1940-XVIII.

Sostituzione del presidente dell'Ente distribuzione rottami.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'Ente distribuzione rottami;

Visto la designazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Sentito il Ministro per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Articolo unico.

Il colonnello comm. Mario Grosso è nominato presidente dell'Ente distribuzione rottami, istituito con il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, in sostituzione del generale Giuseppe Manni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2416)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1940-XVIII.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione col Consorzio Industrie Fiammiferi;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa prevista dai suindicati articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione,

Ritenuta la necessità urgente di modificare la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi in considerazione del crescente costo di produzione dei medesimi e nell'attesa che da parte della Commissione tecnico-amministrativa sopra accennata vengano formulate le debite proposte circa la variazione dell'imposta da applicare col 1° luglio 1940;

Ritenuta l'opportunità di portare intanto a beneficio dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi la differenza tra la vigente e la nuova tariffa, fino a quando non sia completata la valutazione delle nuove quote d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1940-XVIII, la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi è variata come appresso.

Dalla stessa data e fino a quando non venga diversamente provveduto con successivo decreto, l'imposta su la fabbricazione dei fiammiferi è variata nella seguente misura:

Scatola di cartone contenente 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo: tariffa da L. 0,50 a L. 0,60; imposta da L. 0,2487 a L. 0,3427;

Scatola di legno contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,25 a L. 0,30; imposta da L. 0,1672 a L. 0,1792;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Al pubblico		Ad Amministrazioni ed Enti pubblici	
	Kg.	Tubetto	Kg.	Tubetto
segue: *Prep. sussidiario n. 3*				
— in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	900	0,90
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	900	—
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	1000	1 —
10. *Preparato sussidiario N. 4* in 6000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	550	—
— in 6000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	594	0,90
— in 6000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	580	—
— in 6000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	600	1 —
11. *Preparato sussidiario N. 5* in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	675	—
— in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	750	1,50
— in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	750	—
— in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	800	1,60
12. *Preparato sussidiario N. 6* in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	775	—
— in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	900	0,90
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	875	—
— in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	1000	1 —
13. *Preparato Baccelli* in 4000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	600	1,50
14. *Bicloruro in fiale*, 2000 fiale da gr. 0,50 in 1 c. c.	1400	0,70	1300	0,65
— 1000 fiale da gr. 1 in 2 c. c.	1300	1,30	1300	1,20
15. *Idroclorato in etuirotano*, 2000 fiale di gr. 0,50 in gr. 0,50	2000	—	1800	0,90

I sopraelencati prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1934-XII, n. 111.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per l'interno
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2434)

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, concernente la costituzione dell'Ente distribuzione rottami;

Vista la designazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Sentito il Ministro per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Articolo unico.

Il colonnello comm. Mario Grosso è nominato presidente dell'Ente distribuzione rottami, istituito con il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, in sostituzione del generale Giuseppe Manni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

(2416) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1940-XVIII.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione col Consorzio Industrie Fiammiferi;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa prevista dai suindicati articoli 6 del R. decreto legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione;

Ritenuta la necessità urgente di modificare la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi in considerazione del crescente costo di produzione dei medesimi e nell'attesa che da parte della Commissione tecnico-amministrativa sopra accennata vengano formulate le debite proposte circa la variazione dell'imposta da applicare col 1° luglio 1940;

Ritenuta l'opportunità di portare intanto a beneficio dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi la differenza tra la vigente e la nuova tariffa, fino a quando non sia completata la valutazione delle nuove quote d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1940-XVIII, la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi è variata come appresso.

Dalla stessa data e fino a quando non venga diversamente provveduto con successivo decreto, l'imposta su la fabbricazione dei fiammiferi è variata nella seguente misura:

Scatola di cartone contenente 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo: tariffa da L. 0,50 a L. 0,60: imposta da L. 0,2487 a L. 0,3427;

Scatola di legno contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,25 a L. 0,30: imposta da L. 0,1253 a L. 0,1723;

Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo: tariffa da L. 0,50 a L. 0,60: imposta da L. 0,2518 a L. 0,3458;

Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,50 a L. 0,60; imposta da L. 0,2516 a L. 0,3456;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con sesquisolfuro di fosforo: tariffa da L. 0,35 a L. 0,40; imposta da L. 0,1489 a L. 0,1959;

Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,35 a L. 0,40; imposta da L. 0,1483 a L. 0,1955;

Scatola di cartone contenente 100 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,80 a L. 0,90; imposta da L. 0,23 a L. 0,32;

Scatola di cartone a tabacchiera contenente 50 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,45 a L. 0,50; imposta da L. 0,1236 a L. 0,1686;

Bustina di cartoncino dorato contenente 20 cerini grossetti con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,20 a L. 0,25; imposta da L. 0,0538 a L. 0,1008;

Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale: tariffa da L. 0,20 a L. 0,25; imposta da L. 0,1123 a L. 0,1593;

Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di sicurezza, di legno paraffinato, del tipo svedese ridotto: tariffa da L. 0,20 a L. 0,25; imposta da L. 0,1136 a L. 0,1606;

Bossolo di cartone contenente 100 fiammiferi di legno paraffinato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo variamente colorata: tariffa da L. 0,60 a L. 0,70; imposta da L. 0,3220 a L. 0,4160;

Bustina di cartoncino contenente 28 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva: tariffa da L. 0,20 a L. 0,25; imposta da L. 0,1250 a L. 0,1720;

Doppia bustina di cartoncino contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva: tariffa da L. 0,35 a L. 0,40; imposta da L. 0,2221 a L. 0,2691;

Busta pubblicitaria di cartoncino, contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva gigante: tariffa da L. 0,30 a L. 0,35; imposta da L. 0,0832 a L. 0,1302;

Scatola di cartone contenente 200 fiammiferi di legno paraffinato, variamente colorato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo, tipo uso camera: tariffa da L. 1,00 a L. 1,20; imposta da L. 0,5207 a L. 0,7087;

Scatola di legno contenente 30 fiammiferi con fosforo amorfo (di sicurezza) tipo controvento normale: tariffa da L. 0,30 a L. 0,35; imposta da L. 0,1203 a L. 0,1673;

Scatola di legno contenente 40 fiammiferi « tizzoncini » controvento, con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,40 a L. 0,45; imposta da L. 0,1630 a L. 0,2080;

Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno colorato, controvento, del tipo Minerva: tariffa da L. 0,25 a L. 0,30; imposta da L. 0,1047 a L. 0,1497;

Astuccio contenente un rotolo di 100 fiammiferi di cartone colorato e paraffinato con accensione a strappo: tariffa da L. 0,90 a L. 1,00; imposta da L. 0,4269 a L. 0,5169;

Astuccio contenente un rotolo di 200 fiammiferi del tipo sopra indicato: tariffa da L. 1,70 a L. 1,85; imposta da L. 0,7761 a L. 0,9111;

Astuccio contenente un rotolo di 300 fiammiferi del tipo sopra indicato: tariffa da L. 2,50 a L. 2,80; imposta da L. 1,1505 a L. 1,4205;

Busta, astuccio o gamella di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno solforati, con sesquisolfuro di fosforo: tariffa da L. 0,25 a L. 0,30; imposta da L. 0,1401 a L. 0,1871.

Art. 2.

[illegible] fiammiferi amorfo in busta da 70 fiam-

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1940-XVIII.

Istituzione di biglietti speciali ferroviari di andata-ritorno Roma-Fiumicino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/4 del 13 giugno 1940-XVIII;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto l'art. 3, comma 6), del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;

Visto il decreto Ministeriale numero 3238 del 2 giugno 1939-XVII;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'istituzione di biglietti di andata-ritorno dalle stazioni di Roma-Termini, Roma-Tuscolana, Roma-Ostiense, Roma-Trastevere, Magliana e Ponte Galeria per Fiumicino, al prezzo speciale di L. 3.

Art. 2.

Il provvedimento avrà la durata di tre mesi a decorrere dal 16 giugno 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2431)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1940-XVIII.

Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico nell'isola di Gorgona (Livorno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Ritenuta l'opportunità di annoverare tra i nocivi di cui all'art. 4 del citato testo unico, il coniglio selvatico, limitatamente al territorio dell'isola di Gorgona, provincia di Livorno;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi, limitatamente all'isola di Gorgona, provincia di Livorno.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate pertanto dall'art. 25 del su ricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da L. 0,1488 a L. 0,1908;

Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,35 a L. 0,40; imposta da L. 0,1485 a L. 0,1955;

Scatola di cartone contenente 100 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,80 a L. 0,90; imposta da L. 0,23 a L. 0,32;

Scatola di cartone a tabacchiera contenente 50 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,45 a L. 0,50; imposta da L. 0,1236 a L. 0,1686;

Bustina di cartoncino dorato contenente 20 cerini grossetti con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,20 a L. 0,25; imposta da L. 0,0538 a L. 0,1008;

Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale: tariffa da L. 0,20 a L. 0,25; imposta da L. 0,1123 a L. 0,1593;

Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di sicurezza, di legno paraffinato, del tipo svedese ridotto: tariffa da L. 0,20 a L. 0,25; imposta da L. 0,1136 a L. 0,1606;

Bossolo di cartone contenente 100 fiammiferi di legno paraffinato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo variamente colorata: tariffa da L. 0,60 a L. 0,70; imposta da L. 0,3220 a L. 0,4160;

Bustina di cartoncino contenente 28 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva: tariffa da L. 0,20 a L. 0,25; imposta da L. 0,1250 a L. 0,1720;

Doppia bustina di cartoncino contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva: tariffa da L. 0,35 a L. 0,40; imposta da L. 0,2221 a L. 0,2691;

Busta pubblicitaria di cartoncino, contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato e colorato, tipo Minerva gigante: tariffa da L. 0,30 a L. 0,35; imposta da L. 0,0832 a L. 0,1302;

Scatola di cartone contenente 200 fiammiferi di legno paraffinato, variamente colorato, con capocchia di sesquisolfuro di fosforo, tipo uso camera: tariffa da L. 1,00 a L. 1,20; imposta da L. 0,5207 a L. 0,7087;

Scatola di legno contenente 30 fiammiferi con fosforo amorfo (di sicurezza) tipo controvento normale: tariffa da L. 0,30 a L. 0,35; imposta da L. 0,1203 a L. 0,1673;

Scatola di legno contenente 40 fiammiferi « tizzoncini » controvento, con fosforo amorfo (di sicurezza): tariffa da L. 0,40 a L. 0,45; imposta da L. 0,1630 a L. 0,2080;

Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno colorato, controvento, del tipo Minerva: tariffa da L. 0,25 a L. 0,30; imposta da L. 0,1047 a L. 0,1497;

Astuccio contenente un rotolo di 100 fiammiferi di cartone colorato e paraffinato con accensione a strappo: tariffa da L. 0,90 a L. 1,00; imposta da L. 0,4269 a L. 0,5169;

Astuccio contenente un rotolo di 200 fiammiferi del tipo sopra indicato: tariffa da L. 1,70 a L. 1,85; imposta da L. 0,7761 a L. 0,9111;

Astuccio contenente un rotolo di 300 fiammiferi del tipo sopra indicato: tariffa da L. 2,50 a L. 2,80; imposta da L. 1,1505 a L. 1,4205;

Busta, astuccio o gamella di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno solforati, con sesquisolfuro di fosforo: tariffa da L. 0,25 a L. 0,30; imposta da L. 0,1401 a L. 0,1871.

Art. 2.

Il condizionamento di solforati amorfi in buste da 70 fiammiferi è soppresso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2432)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/4 del 13 giugno 1940-XVIII;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto l'art. 3, comma 5), del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;

Visto il decreto Ministeriale numero 3338 del 2 giugno 1939-XVII;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'istituzione di biglietti di andata-ritorno dalle stazioni di Roma-Termini, Roma-Tuscolana, Roma-Ostiense, Roma-Trastevere, Magliana e Ponte Galeria per Fiumicino, al prezzo speciale di L. 3.

Art. 2.

Il provvedimento avrà la durata di tre mesi a decorrere dal 16 giugno 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2431)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1940-XVIII.

Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico nell'isola di Gorgona (Livorno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Ritenuta l'opportunità di annoverare tra i nocivi di cui all'art. 4 del citato testo unico, il coniglio selvatico, limitatamente al territorio dell'isola di Gorgona, provincia di Livorno;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi, limitatamente all'isola di Gorgona, provincia di Livorno.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate pertanto dall'art. 25 del su ricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2351)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1940-XVIII, registro 12, foglio 114, il gr. uff. prof. arch. Alberto Calza Bini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma per il quadriennio 10 agosto 1940-XVIII-9 agosto 1944-XXII.

(2419)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1940-XVIII - N. 142

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	447,75
Argentina (Peso carta)	—	4,30
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,38	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6836	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,78
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3093	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7286
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Id speciale	12,1212	—
Id A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		75,425
Id 3,50 % (1902)		70,50
Id 3,00 % Lordo		50,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		85,30
Id Id 5 % (1936)		73,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %		95,10
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941		91,65
Id Id 4 % Id 15 febbraio 1943		99,95
Id Id 4 % Id 15 dicembre 1943		94,225
Id Id 5 % Id 1944		84,15
		96,90

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VARESE

Registro ditte n. 23493. — A modifica di quanto precedentemente pubblicato, si informa che la Società in nome collettivo « Settimio di P. Sereni », corrente in Busto Arsizio, viale Venezia n. 12, Azienda commerciale acquisto filati e tessuti da perfezionare presso terzi - dei fratelli Prospero, Carlo e Guido Sereni di razza ebraica, con atto 4 maggio 1940, rogito dott. Visentini, omologato dal Regio tribunale di Busto con decreto n. 100 UIC in data 28 maggio 1940, si è trasformata in società anonima, con la denominazione: « Successori S. di P. Sereni Soc. An. », con capitale di L. 250.000; presidente: cav. Gerolamo Ronconi; consiglieri: Sereni Guido e Pinti Giuseppe.

(2403)

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MODENA

A modifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 4 novembre 1939-XVIII, n. 264, si informa che il cittadino italiano di razza ebraica Lombroso Fausto, già socio accomandatario della ditta « Grandi Magazzini Tessili », Società in accomandita semplice corrente in Modena, mediante atto di donazione per rogito notarile del dott. A. Guasti in data 5 marzo 1940-XVII, agli atti del Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena, è stato sostituito nella sua qualità di socio accomandatario dalla minore signora Del Rino Giuseppina, per cui detta società non deve più annoverarsi tra le ditte comprese nell'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

(2417)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18386 del 16 maggio 1940-XVIII, il sig. Levi Antonio fu Giovanni e fu Marcovich Paolina, nato a Castellier di Visinada il 7 agosto 1900, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello di « Ledi », ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie del ricorrente Legovich Clementina, nata a Castellier il 6 febbraio 1908, e al figlio Mariano di Antonio e di Legovich Clementina, nato a Castellier il 23 giugno 1927.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2377)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18398 del 16 maggio 1940-XVIII, il sig. Luzzatti Giovanni Battista di Riccardo e di Giannbruno Agata, nato a Capua il 23 marzo 1887, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Luzzatti » con quello di « Sales » ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2378)

Con decreto del Ministero dell'interno n. [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1940-XVIII, registro 12, foglio 114, il gr. uff. prof. arch. Alberto Calza Bini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma per il quadriennio 10 agosto 1938-XVI-9 agosto 1942-XXI.

(2419)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO RAGIONERIA DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1940-XVIII - N. 142

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	447,75
Argentina (Peso carta)	—	4,30
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,53	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,9336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,78
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3033	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7230
Romania (Leu) conto globale	13,9421	—
Romania (Leu) id speciale	12,1-12	—
Romania (Leu) id A	10,5203	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7914	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,552	—
Rendita 3,50 % (1906)		75,425
Id 3,50 % (1902)		70,50
Id 3,00 % Lordo		50,075
Id 5 % (1935)		95,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		73,20
Id Id 5 % (1936)		96,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %		91,65
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941		99,95
Id Id 4 % Id 15 febbraio 1943		94,225
Id Id 4 % Id 15 dicembre 1943		94,15
Id Id 5 % Id 1944		96,90

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Eugenio Broggi di Milano, contrassegnati con il n. 90, sono stati deformati.

(2406)

Variazioni all'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VARESE

Registro ditte n. 22403 — A modifica di quanto precedentemente pubblicato, si informa che la Società in nome collettivo « Stabilimento di P. Sereni », corrente in Gualo Arsizio, viale Venezia n. 12. Azienda commerciale (acquisto filati e tessuti da perfezionare presso terzi) - dei fratelli Pompeo, Carlo e Guido Sereni di razza ebraica, con atto 4 maggio 1940, rogito dott. Visentini, omologato dal locale tribunale di Busto con decreto n. 100 Rif. in data 28 maggio 1940, si è trasformata in società anonima, con la denominazione: « Successori S. di P. Sereni Soc. An. », con capitale di L. 250.000; presidente: rag. Gerolamo Bonomi; consiglieri: Sereni Guido e Pinti Giuseppe.

2405)

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MODENA

A modifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 4 novembre 1939-XVIII, n. 264, si informa che il cittadino italiano di razza ebraica Lombroso Fausto, già socio accomandatario della ditta « Grandi Magazzini Tessili », Società in accomandita semplice corrente in Modena, mediante atto di donazione per rogito notarile del dott. A. Guasti in data 5 marzo 1939-XVII, agli atti del Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena, è stato sostituito nella sua qualità di socio accomandatario dalla ariana signora Del Rino Giuseppina, per cui detta società non deve più annoverarsi tra le ditte comprese nell'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

(2417)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 16356 del 16 maggio 1940-XVIII, il sig. Levi Antonio fu Giovanni e fu Marcovich Paolina, nato a Castellier di Visinada il 7 agosto 1900, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello di « Ledi », ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie del richiedente Legovich Clementina, nata a Castellier il 6 febbraio 1908, e al figlio Mariano di Antonio e di Legovich Clementina, nato a Castellier il 23 giugno 1927.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2377)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 16393 del 16 maggio 1940-XVIII, il sig. Luzzatti Giovanni Battista di Riccardo e di Giambruno Agata, nato a Capua il 23 marzo 1887, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Luzzatti » con quello di « Salos » ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2378)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 16701 del 16 maggio 1940-XVIII, il sig. Oppenheimer Erberto Carlo fu Carlo e di Galliano Amalia, nato ad Hannover l'11 settembre 1902, residente a Genova, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Oppenheimer » con quello materno di « Galliano » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2379)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° luglio - 31 dicembre 1939-XVIII. (Art. 176 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1235).

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Gocce Ruggeri contro l'anemia	O. Ruggeri	Pesaro	O. Ruggeri	Pesaro
Lecital tipo balsamico già «gomenolato»	Cons. Neoter. Nazionale	Roma	Cons. Neoter. Nazion.	Roma
Biomidril Anfora	Angelini e Ferranti	Ancona	Angelini e Ferranti	Ancona
Cioccolato purgativo alla fenoftaleina	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Purgante composto alla fenoftaleina	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Emulsione di olio di paraffina con fenoftaleina	Labor. G. Chimichi	Milano	Labor. G. Chimichi	Milano
Fosfarsile semplice orale - fiale	Toscani Raffaello	Milano	Toscani Raffaello	Milano
Fosfarsile iodato orale	Toscani Raffaello	Milano	Toscani Raffaello	Milano
Fitostene Vatreia	Gallareto Pietro	Genova	Labor. Ausonia	Milano
Calciovig fiale	Prod. Epasmolina	Torino	Epasmolina	Torino
Neutrex	Paolini Urbano	Pescina	Paolini Urbano	Pescina
Purgante al cioccolato alla fenoftaleina	Lab. Chim. Emiliano	Bologna	Lab. Chim. Emiliano	Bologna
Ughiasmina I-II-III gr.	Pollari Giulio	Firenze	G. Marcacci	Firenze
Neodigal - supposte	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Saltrati Rodell	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
Ghiandola orchica (in toto)	Ist. Sierot. Nazionale	Napoli	Istit. Sierot. Nazion.	Napoli
Calcio Sinfa	Soc. Industr. Farmac.	Milano	Soc. Industr. Farmac.	Milano
Granuli lassativi composti della Ditta Severi	Severi Ettore	Grosseto	Farmacia Severi	Grosseto
Sanagene - fiale	Istit. Bioch. Ligure	Genova	Istit. Bioch. Ligure	Genova
Fosfoiodina sciroppo	Istituto Bolognese Chimico e Farmacologico	Bologna	Istituto Bolognese Chimico e Farmacologico	Bologna
Uro-Piper-Jodons	Paolini Urbano	Pescina	Paolini Urbano	Pescina
Emodinamogeno	Istit. Farm. Ligure	Genova	Istit. Farm. Ligure	Genova
Tonol	Saema Plinio	Milano	Saema Plinio	Milano
Emovigor	Bolognesi Anna Maria	Livorno	Saema Plinio	Milano
Nicotene fiale, compresse	S. A. Lepetit	Milano	S. A. Lepetit	Milano
Endo Biomidril Anfora	Angelini & Ferranti	Ancona	Angelini & Ferranti	Ancona
Eudina semplice	Natali Francesco	Bologna	Natali Francesco	Bologna
Eudina valerianata	Natali Francesco	Bologna	Natali Francesco	Bologna
Tonico Kin	Istit. Terap. del Kin	Milano	Istitut. Terapeut. del Kin	Milano
Olio di mandorle dolci	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Hellsicol	Mell Francesco	Trieste	Mell Francesco	Trieste
Novarsina - fiale	Fratelli Torrieri	Chieti	Fratelli Torrieri	Chieti
Stenofosfol - fiale	Istit. Sier. Milanese	Milano	Istit. Sier. Milanese	Milano
Valero - Istogeno fiale	G. C. Gualdoni	Milano	G. C. Gualdoni	Milano
Pneumon chinino	S. M. E. A.	Genova	S. M. E. A.	Genova
Biliol Bouty	Laboratorio Bouty	Milano	Laboratorio Bouty	Milano
Fermento di latte liquido	Torricelli Andrea	Firenze	Torricelli Andrea	Firenze
Ovale essicate	S. A. Bracco	Milano	S. A. Bracco	Milano
Tiroidina Bouty	Laboratorio Bouty	Milano	Laboratorio Bouty	Milano
Piovaccina - scat. 1 fiala	Farmaceutici Italia	Milano	Farmaceutici Italia	Milano
Olio di Ricino	Boniscontro & Gazzone	Torino	Boniscontro & Gazzone	Torino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° luglio - 31 dicembre 1939-XVIII. (Art. 176 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265)

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Gocce Ruggeri contro l'anemia	O. Ruggeri	Pesaro	O. Ruggeri	Pesaro
Lecisil tipo balsamico già «gomobolato»	Cons. Neoter. Nazionale	Roma	Cons. Neoter. Nazion.	Roma
Biamidril Anfora	Angelini e Ferranti	Ancona	Angelini e Ferranti	Ancona
Cioccolato purgativo alla fenoftaleina	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Purgante composto alla fenoftaleina	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Emulsione di olio di paraffina con fenoftaleina	Labor. C. Chimichi	Milano	Labor. C. Chimichi	Milano
Fosfarsile semplice orale - fiale	Toscani Raffaello	Milano	Toscani Raffaello	Milano
Fosfarsile iodato orale	Toscani Raffaello	Milano	Toscani Raffaello	Milano
Vitostene Vatreia	Gallareto Pietro	Genova	Labor. Ausonia	Milano
Calciovig fiale	Prod. Epasmolina	Torino	Epasmolina	Torino
Neutrex	Paolini Urbano	Pescina	Paolini Urbano	Pescina
Purgante al cioccolato alla fenoftaleina	Lab. Chim. Emiliano	Bologna	Lab. Chim. Emiliano	Bologna
Uphiasmina I-II-III gr.	Pollari Giulio	Firenze	G. Marcacci	Firenze
Neodigal - supposte	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Saltrati Rodell	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
Ghiandola orchica (in toto)	Ist. Sierot. Nazionale	Napoli	Istit. Sierot. Nazion.	Napoli
Calcio Sinfa	Soc. Industr. Farmac.	Milano	Soc. Industr. Farmac.	Milano
Granuli lassativi composti della Ditta Severi	Severi Ettore	Grosseto	Farmacia Severi	Grosseto
Sanagene - fiale	Istit. Bioch. Ligure	Genova	Istit. Bioch. Ligure	Genova
Fosfolodina sciroppo	Istituto Bolognese Chimico e Farmacologico	Bologna	Istituto Bolognese Chimico e Farmacologico	Bologna
Uro-Piper-Jofona	Paolini Urbano	Pescina	Paolini Urbano	Pescina
Emodinamogeno	Istit. Farm. Ligure	Genova	Istit. Farm. Ligure	Genova
Toxol	Saema Plinio	Milano	Saema Plinio	Milano
Emovigor	Bolognesi Anna Maria	Livorno	Saema Plinio	Milano
Nicotene fiale, compresso	S. A. Lopetit	Milano	S. A. Lopetit	Milano
Endo Biamidril Anfora	Angelini & Ferranti	Ancona	Angelini & Ferranti	Ancona
Eudina semplice	Natali Francesco	Bologna	Natali Francesco	Bologna
Eudina valerianata	Natali Francesco	Bologna	Natali Francesco	Bologna
Tonico Kin	Istit. Terap. del Kin	Milano	Istitut. Terapeut. del Kin	Milano
Olio di mandorle dolci	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Hellsicol	Mell Francesco	Trieste	Mell Francesco	Trieste
Novareina - fiale	Fratelli Torrieri	Chieti	Fratelli Torrieri	Chieti
Stenofosfol - fiale	Istit. Sier. Milanese	Milano	Istit. Sier. Milanese	Milano
Vatro - Istogeno fiale	G. C. Gualdoni	Milano	G. C. Gualdoni	Milano
Pneumon chinino	S. M. E. A.	Genova	S. M. E. A.	Genova
Biliol Bouty	Laboratorio Bouty	Milano	Laboratorio Bouty	Milano
Fermento di latte liquido	Torricelli Andrea	Firenze	Torricelli Andrea	Firenze
Ovaie essicate	S. A. Bracco	Milano	S. A. Bracco	Milano
Tiroidina Bouty	Laboratorio Bouty	Milano	Laboratorio Bouty	Milano
Pleuraccina - scat. 1 fiala	Farmaceutici Italia	Milano	Farmaceutici Italia	Milano
Olio di Ricino	Boniscontro & Gazzone	Torino	Boniscontro & Gazzone	Torino
Magnesia effervescente	Pompeo Bartoli	Perugia	Pompeo Bartoli	Perugia
Bilialda Antalgica	Unione Chimica Medicamenti	Torino	Unione Chimica Medicamenti	Torino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Citrato Violà	Officina Farmacoterapica Ambrosiana	Milano	Officina Farmacoterapica Ambrosiana	Milano
Sciroppo lassativo di prugne con estratto di sena - per adulti e per bambini	d'Emilio Luigi Senior	Napoli	d'Emilio Luigi Senior	Napoli
Calcio *Orsini* fiale 5 cc.	Prodotti Orsini	Genova	Lab. Chim. Farm. Bruco	Genova
Calcificante Danesi orale - fiale	Danesi Dino	Ancona	Danesi Dino	Ancona
Fruit Salt Eno	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
Purgante composto della ditta Forno	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Cachet antinevralgico F. I. D. E. A.	F. I. D. E. A.	Roma	F. I. D. E. A.	Roma
Mangacitolo Alfa fiale 5cc.	Tonelli Luigi	Milano	Castelli Clefi	Milano
Cioccolato purgativo alla fenoftaleina	Bartoli Pompeo	Perugia	Lab. Chimico Moderno di Bartoli Pompeo	Perugia
Olio di paraffina della Ditta *Gervino*	Cervino Domenico	Torino	E. Marucco	Torino
Cioccolato purgativo composto della Ditta *Forno*	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Deciduasi Serono	Istit. Medico Farmacologico Serono	Roma	Istit. Medico Farmacologico Serono	Roma
Neal	Laboratorio Maestretti	Milano	Laboratorio Maestretti	Milano
Latte di Magnesia S. Pellegrino	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Tenisana	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Abettin serie A n. 1	Istit. Sieroterapico Vaccinogeno Toscano	Siena	Istit. Sieroterapico Vaccinogeno Toscano	Siena
Fermenti lattici *Sif*	Istit. Farm. Italiano Opoterap. Biologico	Verona	Istit. Farm. Italiano Opoterapico Biologico	Verona
Lattil	Istit. Farm. Italiano Opoterap. Biologico	Verona	Istit. Farm. Italiano Opoterapico Biologico	Verona
Iodoaspirolo	Cozzolino Arturo	Napoli	Cozzolino Arturo	Napoli
Enocalcina	Barcellona Riccardo	Catania	Barcellona Riccardo	Catania
Magnesia con carbonato di bismuto	Capitani Umberto	Livorno	Labor. Scalabrella	Livorno
Purgante composto del Dott. Bruno	Off. Farmac. Ambrosiana	Milano	Off. Farmacot. Ambrosiana	Milano
Cimurrina	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Pulmobronchina	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Fitopulmina	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Biofosfan - Valeriana	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Biofosfan fiale 2-5 cc.	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Miscela purgativa al cioccolato a base di fenoftaleina	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Chinopulmin fiale 1-2 cc.	S. A. Italfarmaco	Milano	S. A. Italfarmaco	Milano
Canfolina - flaconi - fiale	S. A. Consorzio Neoterapico Nazionale	Roma	S. A. Cons. Neoterapico Nazionale	Roma
Sedoner	S. A. Consor. Neoterapico Nazionale	Roma	S. A. Cons. Neoterapico Nazionale	Roma
Biolactina	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino
Gaster	Cons. Neoter. Nazionale	Roma	Cons. Neoter. Nazionale	Roma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Citrato Viola	Officina Farmacoterapica Ambrosiana	Milano	Officina Farmacoterapica Ambrosiana	Milano
Sciroppo lassativo di prugne con estratto di senna – per adulti e per bambini	d'Emilio Luigi Senior	Napoli	d'Emilio Luigi Senior	Napoli
Calcio *Orsini* fiale 5 cc.	Prodotti Orsini	Genova	Lab. Chim. Farm. Bruco	Genova
Calcificante Danesi orale – fiale	Danesi Dino	Ancona	Danesi Dino	Ancona
Fruit Salt Eno	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
Purgante composto della ditta Forno	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Cachet antinevralgico F. I. D. E. A.	F. I. D. E. A.	Roma	F. I. D. E. A.	Roma
Mangacitolo Alfa fiale 5cc.	Tonelli Luigi	Milano	Castelli Clefi	Milano
Cioccolato purgativo alla fenoftaleina	Bartoli Pompeo	Perugia	Lab. Chimico Moderno di Bartoli Pompeo	Perugia
Olio di paraffina della Ditta *Gervino*	Cervino Domenico	Torino	E. Marucco	Torino
Cioccolato purgativo composto della Ditta *Forno*	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Deciduasi Serono	Istit. Medico Farmacologico Serono	Roma	Istit. Medico Farmacologico Serono	Roma
Neol	Laboratorio Maestretti	Milano	Laboratorio Maestretti	Milano
Latte di Magnesia S. Pellegrino	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Tenieana	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Abettin serie A n. 1	Istit. Sieroterapico Vaccinogeno Toscano	Siena	Istit. Sieroterapico Vaccinogeno Toscano	Siena
Fermenti lattici *Sif*	Istit. Farm. Italiano Opoterap. Biologico	Verona	Istit. Farm. Italiano Opoterapico Biologico	Verona
Lattil	Istit. Farm. Italiano Opoterap. Biologico	Verona	Istit. Farm. Italiano Opoterapico Biologico	Verona
Iodoaspirolo	Cozzolino Arturo	Napoli	Cozzolino Arturo	Napoli
Emocalcina	Barcellona Riccardo	Catania	Barcellona Riccardo	Catania
Magnesia con carbonato di bismuto	Capitani Umberto	Livorno	Labor. Scalabrella	Livorno
Purgante composto del Dott. Bruno	Off. Farmac. Ambrosiana	Milano	Off. Farmacot. Ambrosiana	Milano
Cimurrina	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Pulmobronchina	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Fitopulmina	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Biofosfan – Valeriana	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Biofosfan fiale 2–5 cc.	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Miscela purgativa al cioccolato a base di fenoftaleina	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Chinopulmin fiale 1-2 cc.	S. A. Italfarmaco	Milano	S. A. Italfarmaco	Milano
Canfolina – flaconi - fiale	S. A. Consorzio Neoterapico Nazionale	Roma	S. A. Cons. Neoterapico Nazionale	Roma
Sedoner	S. A. Consor. Neoterapico Nazionale	Roma	S. A. Cons. Neoterapico Nazionale	Roma
Biolactina	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino
Gaster	Cons. Neoter. Nazionale	Roma	Cons. Neoter. Nazionale	Roma
Belladon Zambelletti	S. A. Zambelletti	Milano	S. A. Zambeletti	Milano
Lassativo Alfa	Sonnino Mario	Roma	S. A. Prodotti Nazionali Farmaceutici	Roma
Iodalopina Papa	Papa Emilio	Avellino	Papa Emilio	Avellino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Tiolamina Jodata «Ellem» (Jotiamina)	Ellem S. A.	Milano	Ellem S. A.	Milano
Lassativo colagogo della Ditta L. I. F. A.	L. I. F. A.	Milano	L. I. F. A.	Milano
Balsamo Pictet	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Gineurogeno	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Balsamolina	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Tiorpanin	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Boli purgativi	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Tefabaina	Recordati Giovanni	R. Emilia	Recordati Giovanni	R. Emilia
Stenolisina	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino
Citrato di Magnesia della Ditta *Risani*	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
Dergamil tipo forte	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Talassin	Farm. «Al Loyd»	Trieste	Istit. Farmac. Triestino	Trieste
Endojodal	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Cioccolato purgativo composto a base di diagridio della Ditta R. R. Ragionieri.	R. R. Ragionieri	Firenze	R. R. Ragionieri	Firenze
Magnesia della Ditta I. C. T.	S. A. Istituto Chimico Terapico	Verona	S. A. Istituto Chimico Terapico	Verona
Arsifer	Cooperat. Farmaceutica	Milano	Cooperat. Farmaceutica	Milano
Sedativo I. F. I. R.	Ceccarelli Romolo	Roma	Ceccarelli Romolo	Roma
Magnesia della Ditta L. F. F.	De Vigili Renzo	Ferrara	Lab. Farmac. Ferrarese	Ferrara
Urosedan I. F. I. R.	Ceccarelli Romolo	Roma	Ceccarelli Romolo	Roma
Adrenobezina	Istit. Sier. Nazionale	Napoli	Istit. Sier. Nazionale	Napoli
Ovarina	S. A. Zambeletti	Milano	S. A. Zambeletti	Milano
Zimena	Lab. Baldacci	Pisa	Laborat. Baldacci	Pisa
Lacto-Cervezin	Lab. Conforamina di Ganzina	Padova	Laborat. Conforamina di Ganzina	Padova
Glanovarina	S. A. It. Istituto Sieroterapico Berna	Bologna	Istit. Sieroterapico Svizzero	Berna
Magnesia della Farmacia *Castagnola*	Castagnola Luigi	Genova	Castagnola Luigi	Genova
Canfopiruvulcio	Soc. An. Lepetit	Milano	Soc. An. Lepetit	Milano
Sciroppo ipofosfiti composto con o senza stricnina	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Peptojodene I. F. I. R.	Ceccarelli Romolo I. F. I. R.	Roma	S. A. Prodotti Nazionali Farmaceutici	Roma
Valernucleol Antolini	S. A. L. F. R. E. A.	Roma	S. A. L. F. R. E. A.	Roma
Antidiarroico Vitellino	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Ipermagnesium	S. A. L. F. A. (ora Compagnia Terapeutica Nazionale)	Milano	S. A. L. F. A. (ora Compagnia Terapeutica Nazionale)	Milano
Ovarmina	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Glandulina	S. A. Istituto Sieroterapico Berna	Bologna	S. A. Istituto Sieroterapico Berna	Berna
Endovarina	Ist. Sieroter. Milanese	Milano	Ist. Sieroter. Milanese	Milano
Exepin Zambeletti	Labor. Zambeletti	Milano	Laborat. Zambeletti	Milano
Peptocal	Promed	Milano	Promed.	Milano
Confetti purgativi all'olio di paraffina	Dr. Geymonat & C.	Torino	Dr. Geymonat & C.	Torino
Recalcificante S. A. S.	S. A. Schiapparelli	Torino	S. A. Schiapparelli	Torino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Tiolavina Jodata « Ellem » (Jodamina)	Ellem S. A.	Milano	Ellem S. A.	Milano
Lassativo cotagogo della Ditta L. I. F. A.	L. I. F. A.	Milano	L. I. F. A.	Milano
Balsamo Picton	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Chinicropeo	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Epistrodina	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Timpavin	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Boli purgativi	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Tefalcina	Recordati Giovanni	R. Emilia	Recordati Giovanni	R. Emilia
Stenalcina	Istit. Biologico Chemio-terapico Torinese	Torino	Istit. Biologico Chemio-terapico Torinese	Torino
Citrato di Magnesia della Ditta *Risani*	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
Derganil tipo forte	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Talassin	Farm. « Al Loyd »	Trieste	Istit. Farmac. Triestino	Trieste
Endojodal	La Farmochimica Toscana	Firenze	La Farmochimica Toscana	Firenze
Cioccolato purgativo composto a base di diagridio della Ditta R. R. Ragionieri.	R. R. Ragionieri	Firenze	R. R. Ragionieri	Firenze
Magnesia della Ditta I. C. F.	S. A. Istituto Chimico Terapico	Verona	S. A. Istituto Chimico Terapico	Verona
Arsifer	Cooperat. Farmaceutica	Milano	Cooperat. Farmaceutica	Milano
Sedativo I. F. I. R.	Ceccarelli Romolo	Roma	Ceccarelli Romolo	Roma
Magnesia della Ditta L. F. F.	De Vigili Renzo	Ferrara	Lab. Farmac. Ferrarese	Ferrara
Urosedan I. F. I. R.	Ceccarelli Romolo	Roma	Ceccarelli Romolo	Roma
Adrenobezina	Istit. Sier. Nazionale	Napoli	Istit. Sier. Nazionale	Napoli
Ovarina	S. A. Zambeletti	Milano	S. A. Zambeletti	Milano
Zimensa	Lab. Baldacci	Pisa	Laborat. Baldacci	Pisa
Lacto-Cervezin	Lab. Conforamina di Ganzina	Padova	Laborat. Conforamina di Ganzina	Padova
Glanovarina	S. A. It. Istituto Siero-terapico Berna	Bologna	Istit. Sieroterapico Svizzero	Berna
Magnesia della Farmacia *Castagnola*	Castagnola Luigi	Genova	Castagnola Luigi	Genova
Canfopirucalcio	Soc. An. Lepetit	Milano	Soc. An. Lepetit	Milano
Sciroppo ipofosfiti composto con o senza stricnina	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Peptojodina I. F. I. R.	Ceccarelli Romolo I. F. I. R.	Roma	S. A. Prodotti Nazionali Farmaceutici	Roma
Valermucleol Antelmi	S. A. L. F. R. E. A.	Roma	S. A. L. F. R. E. A.	Roma
Antidiarroico Vitellino	Follis e De Filippi	Torino	Follis e De Filippi	Torino
Ipermagnesium	S. A. L. F. A. (ora Compagnia Terapeutica Nazionale)	Milano	S. A. L. F. A. (ora Compagnia Terapeutica Nazionale)	Milano
Ovarmina	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Glandulina	S. A. Istituto Sieroterapico Berna	Bologna	S. A. Istituto Sieroterapico Berna	Berna
Endovarina	Ist. Sieroter. Milanese	Milano	Ist. Sieroter. Milanese	Milano
Ezaplo Zambeletti	Labor. Zambeletti	Milano	Laborat. Zambeletti	Milano
Peptocal	Promed	Milano	Promed.	Milano
Confetti purgativi all'olio di paraffina	Dr. Geymonat & C.	Torino	Dr. Geymonat & C.	Torino
Recalcificante S. A. S.	S. A. Schiapparelli	Torino	S. A. Schapparelli	Torino
Proklinan Ciba	S. A. Ciba	Milano	S. A. Ciba	Milano
S. I. C.	Laborat. Zanoni	Milano	Laboratorio Zanoni	Milano
Glucormon	Aschei	Milano	Laboratorio Aschei	Milano
Calcioeolile fiale	Gualdoni Giulio Cesare	Milano	Gualdoni Giulio Cesare	Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Eeniod M. A. orale	Mastronardi Antonio	Napoli	Mastronardi Antonio	Napoli
Jodo Dragoni	Dragoni Carlo	Napoli	Frate Angela	Napoli
Ricostituente *Pollini*	G. Pollini & C.	Milano	G. Pollini & C.	Milano
Protoferrina fiale e gocce	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Fosfocalcyl «Ava»	De Martini Ugo	Roma	Laboratorio «Ava» di De Martini Ugo	Roma
Policalcico Caretti	Caretti Donnino	Ferrara	Caretti Donnino	Ferrara
Denticura	Rizzo Antonino	Roma	Off. Preparati Galenici	Roma
Globuli acido arsenioso	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Enocol Bonomelli	C. E. A. di Bonomelli	Milano	Ott. Candela	Milano
Vitiol fiale - sciroppo	Lab. Chimico Lombardo	Milano	Lab. Chimico Lombardo	Milano
Astena - fiale	Zorzoli Leonardo	Milano	Laboratorio Zorzoli	Milano
Sali composti di salsomaggiore - uso veterinario	S. A. Regie Terme di Salsomaggiore	Roma	S. A. Regie Terme di Salsomaggiore	Roma
Enovitarsina	Ente Spec. Terapeutiche Italiane	Milano	Labor. Ausonia	Milano
Fostoton - fiale	Off. Farm. Mariani	Milano	Off. Farm. A. Mariani	Milano
Fitowan - granulare - elixir - compresse	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino
Iodisir gocce	Palazzo Vincenzo	Napoli	Cutolo Ciaburri	Napoli
Glucalcio Bonavia	Bonavia e Negri	Bologna	Bonavia e Negri	Bologna
Olio di ricino	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Compresse mineralizzanti *Baroni*	Laboratorio Baroni	Torino	Laboratorio Baroni	Torino
Emulsione di olio di vaselina e fenoftaleina della Ditta Ardini	G. Ardini	Genova	G. Ardini	Genova
Fosfar Brignolo valerianato	Brignolo Attilio	Milano	Laboratorio Brignolo	Milano
Neuroeenina	Ravasini	Roma	R. Ravasini	Roma
Coeladina fiale	A. M. Giuliani	Milano	A. M. Giuliani	Milano
Fosfar Brignolo con stricnina	Brignolo Attilio	Milano	Laboratorio Brignolo	Milano
Calcio Magnesio fiale	Labor. C. I. M. A.	Alessandria	Laborat. C. I. M. A.	Alessandria
Sali purgativi	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Neo-Calcium Bucco, fiale	Fratelli Bucco	Pescara	Fratelli Bucco	Pescara
Magnesia ditta Capri (tipo effervescente)	Capri Attilio	Verona	Capri Attilio	Verona
Magnesia della Ditta Berpocco & Borgogno	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Sali purgativi jodurati	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Ferroplon stricno e valerianico	Prodotti Specializzati F. I. T.	Lucca	Lab. Chimico Sadora	Milano Milano
Magnesia effervescente della Ditta Erba (senza aroma, all'anice, al cedro	S. A. Carlo Erba	Milano	S. A. Carlo Erba	Milano
Purgante alla Fenoftaleina della Ditta Risani	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
Bilaxina Smit	Laboratorio SMIT.	Torino	Laboratorio Smit	Torino
Fosfotonico Alfa tipo semplice	Sonnino Mario	Roma	Prod. Naz. Farm.	Roma
Fosfotonico Alfa tipo sedativo	Sonnino Mario	Roma	Prod. Naz. Farm.	Roma
Sciroppo lattofosfato di calcio	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Sciroppo lattofosfato di	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Esaiod M. A. orale	Mastronardi Antonio	Napoli	Mastronardi Antonio	Napoli
Jodo Dragoni	Dragoni Carlo	Napoli	Frate Angela	Napoli
Ricostituente *Pollini*	G. Pollini & C.	Milano	G. Pollini & C.	Milano
Protoferrina fiale e gocce	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Fostocalcyl « Ava »	De Martini Ugo	Roma	Laboratorio «Ava» di De Martini Ugo	Roma
Polivalaico Caretti	Caretti Donnino	Ferrara	Caretti Donnino	Ferrara
Donticura	Rizzo Antonino	Roma	Off. Preparati Galenici	Roma
Globuli acido arsenioso	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Fosvol Bonomelli	C. E. A. di Bonomelli	Milano	Ott. Candela	Milano
Vitriol fiale – sciroppo	Lab. Chimico Lombardo	Milano	Lab. Chimico Lombardo	Milano
Avena – fiale	Zorzoli Leonardo	Milano	Laboratorio Zorzoli	Milano
Sali composti di salsomaggiore – uso veterinario	S. A. Regie Terme di Salsomaggiore	Roma	S. A. Regie Terme di Salsomaggiore	Roma
Emovitarina	Ente Spec. Terapeutiche Italiane	Milano	Labor. Ausonia	Milano
Fostoton – fiale	Off. Farm. Mariani	Milano	Off. Farm. A. Mariani	Milano
Fitovan – granulare – elixir – compresse	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino	Istit. Biologico Chemioterapico Torinese	Torino
Iodisir gocce	Palazzo Vincenzo	Napoli	Curolo Ciaburri	Napoli
Glucalcio Bonavia	Bonavia e Negri	Bologna	Bonavia e Negri	Bologna
Olio di ricino	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Compresse mineralizzanti *Bironi*	Laboratorio Baroni	Torino	Laboratorio Baroni	Torino
Emulsione di olio di vaselina e fenoftaleina della Ditta Ardini	G. Ardini	Genova	G. Ardini	Genova
Fosfar Brignolo valerianato	Brignolo Attilio	Milano	Laboratorio Brignolo	Milano
Fosfacrenina	Ravasini	Roma	R. Ravasini	Roma
Cocladina fiale	A. M. Giuliani	Milano	A. M. Giuliani	Milano
Fosfar Brignolo con stricnina	Brignolo Attilio	Milano	Laboratorio Brignolo	Milano
Calcio Magnesio fiale	Labor. C. I. M. A.	Alessandria	Laborat. C. I. M. A.	Alessandria
Sali purgativi	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Neo-Calcium Bucco, fiale	Fratelli Bucco	Pescara	Fratelli Bucco	Pescara
Magnesia ditta Capri (tipo effervescente)	Capri Attilio	Verona	Capri Attilio	Verona
Magnesia della Ditta Bernocco & Borgogno	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Sali purgativi jodurati	Forno Cesare	Milano	Forno Cesare	Milano
Ferropton stricno e valerianico	Prodotti Specializzati F. I. T.	Lucca	Lab. Chimico Sadora	Milano
Magnesia effervescente della Ditta Erba (senza aroma, all'unice, al cedro	S. A. Carlo Erba	Milano	S. A. Carlo Erba	Milano
Purgante alla Fenoftaleina della Ditta Risani	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
Bilaxina Smit	Laboratorio SMIT.	Torino	Laboratorio Smit	Torino
Fosfotonico Alfa tipo semplice	Sonnino Mario	Roma	Prod. Naz. Farm.	Roma
Fosfotonico Alfa tipo sedativo	Sonnino Mario	Roma	Prod. Naz. Farm.	Roma
Sciroppo lattofosfato di calcio	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Sciroppo lattofosfato di calcio e ferro	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Zenofosfer elixir – fiale	Prodotti Zeno	Torino	Bernocco e Borgogno di E. Marucco	Torino
Iodarsenose semplice	E. Garroni	Roma	E. Garroni	Roma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Iodarsenose con ferro e chinina	E. Garroni	Roma	E. Garroni	Roma
Endocalcio - fiale 10 cc. fiale 10 cc. di soluzione ampolle di cloruro	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Concalcium	Cappa Gustavo	Genova	Lt. Farmac. Ligure di Cappa Gustavo	Genova
Calciofedrina	Istit. Terap. del Kin	Milano	Istit. Terapia Moderna	Milano
Iodofosfina orale	Lab. Donini di G. Gabbiani	Milano	Laboratorio Donini di G. Gabbiani	Milano
Solor – cachets	Zorzoli Leonardo	Milano	Laboratorio Zorzoli	Milano
Glucolattato calcico	Istit. Farmac. Lombardo	Milano	Istit. Farmac. Lombardo	Milano
Cloroglucal	Gallareto Pietro	Genova	Laboratorio Ausonia	Milano
Victor – pillole	Zorzoli Leonardo	Milano	Laboratorio Zorzoli	Milano
Ferrofilina granulare	S. A. Ciba	Milano	S. A. Ciba	Milano
Nicotene Fortius compresse-fiale	Lepetit	Milano	Lepetit	Milano
Gocce Trijodurate	A. Bertelli & C.	Milano	A. Bertelli & C.	Milano
Peptovital fiale-flaconi	Laborat. Cocconi	Parma	Laboratorio Cocconi	Parma
Dijodina iniettabile	Soc. Industr. Farmaceut.	Milano	Soc. Industr. Farmaceut.	Milano
Isocalcio discoidi – fiale	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Gluconato di calcio fiale 2 – 5 – 10 cc.	Listef	Milano	Listef.	Milano
Solarsina « Ibis »	Laboratorio Bergesio	Torino	Laboratorio Bergesio	Torino
Polvere afrodisiaca Zanoni	Santandrea Mario	Bologna	Santandrea Mario	Bologna
Neuromiogeno per bambini e per adulti valerianato	Farm. Veronese	Milano	Farmac. Veronese	Milano
Albucid – compresse	Prod. Schering	Milano	Prod. Schering	Milano
Panatropa – tipo debole e tipo normale	Istit. Sierot. Milanese	Milano	Istit. Sierot. Milanese	Milano
Anabioscon	Recordati G.	R. Emilia	Recordati G.	R. Emilia
Robion Alfa	F.I.D.A. di Ida Fancello	Arezzo	F. I. D. A.	Arezzo
Jodarsil	Istit. Biochim. Ligure	Genova	Istit. Bioch. Ligure	Genova
Zoocimmunina	Aguzzi e Benedetti	Firenze	Aguzzi e Benedetti	Firenze
Fosfarsedina semplice – valerianata – (fiale)	Lab. Farm. Faris	Alessandria	Lab. Farm. Faris	Alessandria
Fosfarsedina semplice valerianata (sciroppo)	Lab. Farm. Faris	Alessandria	Lab. Farm. Faris	Alessandria
Fosforemeina – senza stricnina – con stricnina – con ferro – con ferro senza stricnina	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Calcio Diuretina « Knoll » Polvere – tavolette	S. A. I. Knoll	Milano	S. A. I. Knoll	Milano
Arsenoferrina semplice e jodata – elixir e fiale	La Chimica Farmaceutica	Milano	Farmaceutica Veronese	Milano
Energetico	Farm. S. Simone	Torino	Farm. S. Simone	Torino
Pillole Pictroni (uso veterinario)	Aguzzi e Benedetti	Firenze	Aguzzi e Benedetti	Firenze
Isacon – granulari	Pred. Roche	Milano	Prod. Roche	Milano
Tiosil compresse – fiale	Schiapparelli	Torino	Stabil. Schiapparelli	Torino
Tiam – compresse	Schiapparelli	Torino	Stabil. Schiapparelli	Torino
Agastrofilina (uso veterinario)	Schiapparelli	Torino	Stabil. Schiapparelli	Torino
Bicalcium – orale	S. A. Cons. Neoterapico Nazionale	Roma	S. A. Consor. Neoterapico Nazionale	Roma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Iodarsenose con ferro e china	E. Garroni	Roma	E. Garroni	Roma
Endoxaloio - fiale 10 cc. fiale 10 cc. di soluzione acquosa di clo-cale.	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Concalcina	Cappa Gustavo	Genova	Ist. Farmac. Ligure di Cappa Gustavo	Genova
Calcio-jodina	Istit. Terap. del Kin	Milano	Istit. Terapia Moderna	Milano
Iodofosfina Grale	Lab. Donini di G. Gabbiani	Milano	Laboratorio Donini di G. Gabbiani	Milano
Solor – cachets	Zorzoli Leonardo	Milano	Laboratorio Zorzoli	Milano
Glucolattato calcico	Istit. Farmac. Lombardo	Milano	Istit. Farmac. Lombardo	Milano
Cloroglucal	Gallareto Pietro	Genova	Laboratorio Ausonia	Milano
Victor – pillole	Zorzoli Leonardo	Milano	Laboratorio Zorzoli	Milano
Ferrofillina granulare	S. A. Ciba	Milano	S. A. Ciba	Milano
Nicotene Fortius compresse-fiale	Lepetit	Milano	Lepetit	Milano
Gocce Trijodurate	A. Bertelli & C.	Milano	A. Bertelli & C.	Milano
Peptovital fiale-flaconi	Laborat. Cocconi	Parma	Laboratorio Cocconi	Parma
Dijodina iniettabile	Soc. Industr. Farmaceut.	Milano	Soc. Industr. Farmaceut.	Milano
Isocalcio discoidi – fiale	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Glueonato di calcio fiale 2 – 5 – 10 cc.	Listef	Milano	Listef.	Milano
Solarsina «Ibis»	Laboratorio Bergesio	Torino	Laboratorio Bergesio	Torino
Polvere afrodisiaca Zanoni	Santandrea Mario	Bologna	Santandrea Mario	Bologna
Neuromiogeno per bambini e per adulti valerianato	Farm. Veronese	Milano	Farmac. Veronese	Milano
Albucil – compresse	Prod. Schering	Milano	Prod. Schering	Milano
Panatropa – tipo debole e tipo normale	Istit. Sierot. Milanese	Milano	Istit. Sierot. Milanese	Milano
Anabioscan	Recordati G.	R. Emilia	Recordati G.	R. Emilia
Robion Alfa	F. I. D. A. di Ida Fanciello	Arezzo	F. I. D. A.	Arezzo
Jodarsil	Istit. Biochim. Ligure	Genova	Istit. Bioch. Ligure	Genova
Zooimmunina	Aguzzi e Benedetti	Firenze	Aguzzi e Benedetti	Firenze
Fosfarsodina semplice – valerianata – (fiale)	Lab. Farm. Faris	Alessandria	Lab. Farm. Faris	Alessandria
Fosfarsodina semplice valerianata (sciroppo)	Lab. Farm. Faris	Alessandria	Lab. Farm. Faris	Alessandria
Fosforemina – senza stricnina – con stricnina – con ferro – con ferro senza stricnina	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Calcio Diuretina «Knoll» Polvere – tavolette	S. A. I. Knoll	Milano	S. A. I. Knoll	Milano
Arsenoferrina semplice e jodata – elixir e fiale	La Chimica Farmaceutica	Milano	Farmaceutica Veronese	Milano
Energetico	Farm. S. Simone	Torino	Farm. S. Simone	Torino
Pillole Pictroni (uso veterinario)	Aguzzi e Benedetti	Firenze	Aguzzi e Benedetti	Firenze
Isaccn – granulari	Prod. Roche	Milano	Prod. Roche	Milano
Tiosil compresse – fiale	Schiapparelli	Torino	Stabil. Schiapparelli	Torino
Tiam – compresse	Schiapparelli	Torino	Stabil. Schiapparelli	Torino
Agastrofillina (uso veterinario)	Schiapparelli	Torino	Stabil. Schiapparelli	Torino
Bicalcium – orale	S. A. Cons. Neoterapico Nazionale	Roma	S. A. Consor. Neoterapico Nazionale	Roma
Lassene Biofarma supposta	S. A. Cons. Neoterapico Nazionale	Roma	S. A. Consorzio Neoterapico Nazionale	Roma
Normacol	Prod. Schering	Milano	Prod. Schering.	Milano
Poll – uso veterinario	Off. Farm. Ambrosiana	Milano	Off. Farm. Ambrosiana	Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Purgante composto - polvere sachets - ostie - disciolti.	R. R. Ragionieri	Firenze	R. R. Ragionieri	Milano
Magnesia della Ditta A. S. S. O.	Spaggiari Armando	Ferrara	Laborat. Spaggiari	Ferrara
Parlax Olio di paraffina	Raffinerie delle Paraffine Medicinali	Milano	Raffinerie delle Paraffine Medicinali	Milano
Purgante composto alla fenoftaleina della Ditta A. M.	S. A. Araldo Medico	Milano	S. A. M. B.	Milano
Tonergil - senza stricnina - con stricnina)	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Tricalcioaresile gluconolato - (fiale - orale)	La Chimica Farmaceutica	Milano	La Chimica Farmaceutica	Milano
Miscela di erbe per tisana	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
Pillole purgative e colagogbe	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
Purgante alla fenoftaleina già Linolax	Prodotti Biamino	Torino	Prodotti Biamino	Torino
Glottyl Gocce - confetti	Unione Chimica Medicamenti	Torino	Unione Chimica Medicamenti	Torino
Purgante alla fenoftaleina	Boniscontro & Gazzone	Torino	Boniscontro e Gazzone	Torino
Tavolette lassative alla fenoftaleina	Laboratorio dell'Enterovis	Bari	Laboratorio dell'enterovis	Bari
Bi - Citrol granulare	Unione Chimica Medicamenti	Torino	Unione Chimica Medicamenti	Torino
Solfiazina - fiale (serie 1-3-5) - gocce	S. I. F. C. A.	Milano	S. I. F. C. A.	Milano
Carbo Vittadini già Carboyoghurt	Istituto Chemioterapico Italiano	Milano	Istituto Chemioterapico Italiano	Milano
Novolattico granulare	Antolini Frugoni Alessandro	Roma	Antolini Frugoni Alessandro	Roma
Astomatose bovino	S. A. Maggioni	Milano	S. A. Maggioni	Milano
Minista linimento	G. Manzoni & C.	Milano	G. Manzoni & C.	Milano
Ipmina rotta	Rotta & C.	Torino	Rotta & C.	Torino
Colafen - gocce	Farmaci Marconcini	Trento	Bonavia e Negri	Bologna
Didrocolo - fiale 3 cc.	Laboratorio Recordati	Reggio Emilia	Laborat. Recordati	Reggio Emilia
Calciofon Antolini	E. Antolini	Roma	E. Antolini	Roma
Policalcica A.T.I.M.	A. T. I. M.	Milano	Laboratorio Ausonia	Milano
Mandopan	Schiapparelli	Torino	Schiapparelli	Torino
Trifervidina	Istit. Chimico Nazionale Dr. C. Savio	Genova	Istit. Chimico Nazionale Dott. C. Savio	Genova
Streptosil De Angelis - pomata	Istit. Farm. Dottori De Angeli	Milano	Istit. Farmac. Dottori De Angeli	Milano
Corpo Luteo	Ist. Sierot. Nazionale	Napoli	Ist. Sierot. Nazionale	Napoli
Tricalcioureile - granulare semplice	La Chimica Farmaceutica	Milano	La Chimica Farmaceutica	Milano
Pentapulmina	Ist. Farm. Lombardo	Milano	Ist. Farmac. Lombardo	Milano
Canfosil chinino	A. Gentili	Pisa	A. Gentili	Pisa
Fosfo-Strychnol	D. Maestretti	Milano	D. Maestretti	Milano
Glicerofosfati granulari di calcio e sodio	Industrie Chimiche e Farmaceutiche	Catania	Industrie Chimiche e Farmaceutiche	Catania
Sciroppo vermicida della Ditta *Bottari*	Bottari Antonio	Pisa	Bottari Antonio	Pisa
Purgante composto a base di fenoftaleina	Agenzia Generale Pillole Pink	Milano	Agenzia Generale Pillole Pink	Milano
Italchina solubile	S. A. Farm. Italia	Milano	S. A. Farm. Italia	Milano
Magnesia effervescente	Laboratorio Chimico			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Purgante composto – polvere cachets – estio – diacolin	R. R. Ragionieri	Firenze	R. R. Ragionieri	Milano
Magnesia della Ditta A. S. S. O.	Spaggiari Armando	Ferrara	Laborat. Spaggiari	Ferrara
Parlax Olio di paraffina	Raffinerie delle Paraffine Medicinali	Milano	Raffinerie delle Paraffine Medicinali	Milano
Purgante composto alla fenoftaleina della Ditta A. M.	S. A. Araldo Medico	Milano	S. A. M. B.	Milano
Tonergil – senza stricnina – con stricnina)	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Tricalciocarile guaiacolato – (fiale – orale)	La Chimica Farmaceutica	Milano	La Chimica Farmaceutica	Milano
Miscela di erbe per tisana	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
Pillole purgative e colagoghe	Manetti & Roberts	Firenze	Manetti & Roberts	Firenze
Purgante alla fenoftaleina già Linolax	Prodotti Biamino	Torino	Prodotti Biamino	Torino
Glattyl Gocce – confetti	Unione Chimica Medicamenti	Torino	Unione Chimica Medicamenti	Torino
Purgante alla fenoftaleina	Boniscontro & Gazzone	Torino	Boniscontro e Gazzone	Torino
Tavolette lassative alla fenoftaleina	Laboratorio dell'Enterovis	Bari	Laboratorio dell'enterovis	Bari
Bi - Citrol granulare	Unione Chimica Medicamenti	Torino	Unione Chimica Medicamenti	Torino
Soifiozina – fiale (serie 1-3-5) – gocce	S. I. F. C. A.	Milano	S. I. F. C. A.	Milano
Carbo Vittadini già Carboyoghurt	Istituto Chemioterapico Italiano	Milano	Istituto Chemioterapico Italiano	Milano
Novolattico granulare	Antolini Frugoni Alessandro	Roma	Antolini Frugoni Alessandro	Roma
Astomatose bovino	S. A. Maggioni	Milano	S. A. Maggioni	Milano
Minista linimento	G. Manzoni & C.	Milano	G. Manzoni & C.	Milano
Ipnina rotta	Rotta & C.	Torino	Rotta & C.	Torino
Colafen – gocce	Farm.ci Marconchini	Trento	Bonavia e Negri	Bologna
Didrocolo – fiale 3 cc.	Laboratorio Recordati	Reggio Emilia	Laborat. Recordati	Reggio Emilia
Calciotan Antolini	E. Antolini	Roma	E. Antolini	Roma
Policalcion A.T.I.M.	A. T. I. M.	Milano	Laboratorio Ausonia	Milano
Mandopan	Schiapparelli	Torino	Schiapparelli	Torino
Triferriodina	Istit. Chimico Nazionale Dr. C. Savio	Genova	Istit. Chimico Nazionale Dott. C. Savio	Genova
Streptosil De Angelis – pomata	Istit. Farm. Dottori De Angeli	Milano	Istit. Farmac. Dottori De Angeli	Milano
Corpo Luteo	Ist. Sierot. Nazionale	Napoli	Ist. Sierot. Nazionale	Napoli
Tricalciosella – granulare semplice	La Chimica Farmaceutica	Milano	La Chimica Farmaceutica	Milano
Pentapulmino	Ist. Farm. Lombardo	Milano	Ist. Farmac. Lombardo	Milano
Canfozil chinino	A. Gentili	Pisa	A. Gentili	Pisa
Fosfo-Strychnal	D. Maestretti	Milano	D. Maestretti	Milano
Glicerofosfati granulari di calcio e sodio	Industrie Chimiche e Farmaceutiche	Catania	Industrie Chimiche e Farmaceutiche	Catania
Sciroppo vermicida della Ditta *Bottari*	Bottari Antonio	Pisa	Bottari Antonio	Pisa
Purgante composto a base di fenoftaleina	Agenzia Generale Pillole Pink	Milano	Agenzia Generale Pillole Pink	Milano
Italchina solubile	S. A. Farm. Italia	Milano	S. A. Farm. Italia	Milano
Magnesia effervescente della Ditta *Bindocci*	Laboratorio Chimico Bindocci	Perugia	Laborat. Bindocci	Perugia
Tonalosfina Teta orale	T. E. T. A.	Milano	T.E.T.A.	Milano
Sciroppo vegetale composto	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Tiroidina Zambeletti	Zambeletti	Milano	Zambeletti	Milano
Cosmiteno Ciba	Ciba S. A.	Milano	Ciba Soc. An.	Milano
Emulsione di olio di paraffina con fenoftaleina della ditta *Teta*	T. E. T. A.	Milano	T. E. T. A.	Milano
Pillole purgative composte	Giorgolli Delodi Angela	Roma	Giorgolli Delodi Angela	Roma
Neurofillina Flaconi	Cioni Giuseppe	Pisa	Cioni Giuseppe	Pisa
Profectus Risani	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
Magnesia effervescente	Zucchieri Giuseppe	Trieste	Zucchieri Giuseppe	Trieste
Piperiod Teta	T. E. T. A.	Milano	T. E. T. A.	Milano
Calcilasil fiale 2-5 cc.	Agenzia Farmac. Italiana (A. F. I.)	Alessandria	Agenzia Farmac. Italiana (A.F.I.)	Alessandria
Calcolino	S. I. P. I. C.	Roma	S. I. P. I. C.	Roma
Iod - Ferrina	Stab. Farmac. Italiano Opoterapico Biologico	Verona	Stab. Farmac. Italiano Opoterapico Biologico	Verona
Fibrogenina	R. Dazzini	Milano	R. Dazzini	Milano
Fosferrarsina Maltosata *Isnardi*	Felice P. Isnardi	Imperia	Felice P. Isnardi	Imperia
Magnesia della Ditta *Marzotto*	Marzotto O.	Vicenza	O. Marzotto	Vicenza
Magnesia effervescente della Ditta *Marzotto*	Marzotto O.	Vicenza	O. Marzotto	Vicenza
Calciosterina	Schiapparelli	Torino	Schiapparelli	Torino
Proppion Schering	Schering	Milano	Schering	Milano
Proppion Bolesso	Schering	Milano	Schering	Milano
Prolutex	Schering	Milano	Schering	Milano
Leucopiol	Ist. di Sieroterapia Emopoietica	Milano	Ist. di Sieroterapia Emopoietica	Milano
Iste-	Bonoscontro & Gazzone	Torino	Boniscontro & Gazzone	Torino
Cumodil Icitina Maiocchi semplice iodata	Schiapparelli	Torino	Schiapparelli	Torino
Ocarasi Serono	Ist. Naz. Medico Farmacologico Serono	Roma	Istit. Nazionale Medico Farmacolog. Serono	Roma
Emol	Schiapparelli	Torino	Schiapparelli	Torino
Polvere purgativa aromatizzata composta dalla Ditta *Marzotto*	O. Marzotto	Vicenza	O. Marzotto	Vicenza
Pioco I. S. M.	Ist. Sieroterap. Milanese	Vicenza	Istit. Sierot. Milanese	Vicenza
Ergovital	Batignani Oreste	Firenze	Labor. E. Rotondi	Firenze
Chararsolo compresse	Rossi Pier Leandro	Padova	Laboratorio Aschei	Milano
Arsifene sciroppo fiale	Agenzia Farmaceutica Italiana (A. F. I.)	Alessandria	Agenzia Farmaceutica Italiana (A. F. I.)	Alessandria
Eugenal orale	Alleanza Cooperativa Torinese	Torino	Alleanza Cooperativa Torinese	Torino
Calciosina polvere cachet	Agenzia Farmaceutica Italiana (A. F. I.)	Alessandria	Agenzia Farmaceutica Italiana (A.F.I.)	Alessandria
Filarsen ferruginose elixir	I. M. E. T.	Torino	E. Marucco	Torino
Recalciolo fiale-cachet-sciroppo	L'Euterapica	Torino	L'Euterapica	Torino
Tonovital orale	Farmoch. Emiliana	Bologna	Farmoch. Emiliana	Bologna
Poliergonina orale	Laborat. G. Mosca	Palermo	Laborat. G. Mosca	Palermo
Ipercalcio fiale 2, 5, 10 cc.	Giorgio Borio	Torino	Giorgio Borio	Torino
Tonocalcio semplice, arsenoguaiacolo	Farmacotecnica Ricci & C.	Bologna	Farmacotecnica Ricci & C.	Bologna
Fosfolac orale fiale	Istit. Chimico Italiano	Milano	Ist. Chimico Italiano	Milano
Inocalcio granulare	Borio Giorgio	Torino	Borio Giorgio	Torino
Chemicium semplice con	G. Chimichi	Milano	G. Chimichi	Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Tiroidina Zambeletti	Zambeletti	Milano	Zambeletti	Milano
Corpulens Ciba	Ciba S. A.	Milano	Ciba Soc. An.	Milano
Emulsione di olio di paraffina con fenoftaleina della ditta *Teti*	T. E. T. A.	Milano	T. E. T. A.	Milano
Pillole purgative composte	Giorgelli Delodi Angela	Roma	Giorgelli Delodi Angela	Roma
Neurofillina Fiaconi	Cioni Giuseppe	Pisa	Cioni Giuseppe	Pisa
Profectus Risani	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
Magnesia effervescente	Zuccheri Giuseppe	Trieste	Zuccheri Giuseppe	Trieste
Piperiod Teti	T. E. T. A.	Milano	T. E. T. A.	Milano
Calciosil fiale 2-5 cc.	Agenzia Farmac. Italiana (A. F. I.)	Alessandria	Agenzia Farmac. Italiana (A.F.I.)	Alessandria
Calcostina	S. I. P. I. C.	Roma	S. I. P. I. C.	Roma
Iod. - Ferrina	Stab. Farmac. Italiano Opoterapico Biologico	Verona	Stab. Farmac. Italiano Opoterapico Biologico	Verona
Fibrogenina	R. Dazzini	Milano	R. Dazzini	Milano
Fosferrasina Maltosata *Isnardi*	Felice P. Isnardi	Imperia	Felice P. Isnardi	Imperia
Magnesia della Ditta *Marzotto*	Marzotto O.	Vicenza	O. Marzotto	Vicenza
Magnesia effervescente della Ditta *Marzotto*	Marzotto O.	Vicenza	O. Marzotto	Vicenza
Calciostering	Schiapparelli	Torino	Schiapparelli	Torino
Progynon Schering	Schering	Milano	Schering	Milano
Progynon Boleoso	Schering	Milano	Schering	Milano
Probutor	Schering	Milano	Schering	Milano
Emopoiol	Ist. di Sieroterapia Emopoietica	Milano	Ist. di Sieroterapia Emopoietica	Milano
Inter	Bonoscontro & Gazzone	Torino	Bonoscontro & Gazzone	Torino
Cassili Ictiina Malesci semplice iodata	Schiapparelli	Torino	Schiapparelli	Torino
Ovarasi Serono	Ist. Naz. Medico Farmacologico Serono	Roma	Istit. Nazionale Medico Farmacolog. Serono	Roma
Ental	Schiapparelli	Torino	Schiapparelli	Torino
Polvere purgativa aromatizzata composta dalla Ditta *Marzotto*	O. Marzotto	Vicenza	O. Marzotto	Vicenza
Pisco I. S. M.	Ist. Sieroterap. Milanese	Vicenza	Istit. Sierot. Milanese	Vicenza
Ergovital	Batignani Oreste	Firenze	Labor. E. Rotondi	Firenze
Cherarsolo compresse	Rossi Pier Leandro	Padova	Laboratorio Aschei	Milano
Arsifans sciroppo fiale	Agenzia Farmaceutica Italiana (A. F. I.)	Alessandria	Agenzia Farmaceutica Italiana (A. F. I.)	Alessandria
Eugenal orale	Alleanza Cooperativa Torinese	Torino	Alleanza Cooperativa Torinese	Torino
Calciosina polvere cachet	Agenzia Farmaceutica Italiana (A. F. I.)	Alessandria	Agenzia Farmaceutica Italiana (A.F.I.)	Alessandria
Fitarson ferruginosa elixir	I. M. E. T.	Torino	E. Marnoco	Torino
Rocalciolo fiale-cachet-sciroppo	L'Euterapica	Torino	L'Euterapica	Torino
Tonovital orale	Farmoch. Emiliana	Bologna	Farmoch. Emiliana	Bologna
Polienzonina orale	Laborat. G. Mosca	Palermo	Laborat. G. Mosca	Palermo
Ipercalcio fiale 2, 5, 10 cc.	Giorgio Borio	Torino	Giorgio Borio	Torino
Tonocalcio semplice, arsenoguaiacolo	Farmacotecnica Ricci & C.	Bologna	Farmacotecnica Ricci & C.	Bologna
Fosfolac orale fiale	Istit. Chimico Italiano	Milano	Ist. Chimico Italiano	Milano
Inocalcio granulare	Borio Giorgio	Torino	Borio Giorgio	Torino
Glucalcium semplice con efedrina	G. Chimichi	Milano	G. Chimichi	Milano
Tetrafosfan gocce fiale	A. Malizia	Milano	A. Malizia	Milano
Sciroppo Ronzi	Fratelli Torrieri	Chieti	Fratelli Torrieri	Chieti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Tioconol flaconi	Cioni Giuseppo	Pisa	Cioni Giuseppo	Pisa
Tricalcina iniettabile con e senza stricnina	Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Fosfonal sciroppo - fiale	S. I. G. E. M.	Firenze	S. I. G. E. M.	Firenze
Fenarsone disciolti	S. A. Carlo Erba	Milano	S. A. Carlo Erba	Milano
Sciroppo china e ferro	S. A. Carlo Erba	Milano	S. A. Carlo Erba	Milano
Ferolicha Bertelli	S. A. Bertelli	Milano	S. A. Bertelli	Milano
Endoglucal fiale 2, 5, 10 cc	Istituto Terapeutico Milanese	Milano	Istituto Terapeutico Milanese	Milano
Formarsono fiale	Citarella Ettore	Napoli	Laboratorio Marone	Napoli
Argylan fiale granuli	Prod. Roche	Milano	Prod. Roche	Milano
Valeromagnesio cacodilico glicerofosforico	A. Donini di C. Gabbiani	Milano	A. Donini di C. Gabbiani	Milano
Iodos orale fiale	Wassermann & C.	Milano	Wasserman & C.	Milano
Diarsen iodos orale - fiale	Wassermann & C.	Milano	Wassernan & C.	Milano
Vicalcina varitipi (fiale - gocce - cachets)	O. P. I. S. di Frasti Fortunato	Messina	O. P. I. S. di Frasti Fortunato	Messina
Tonokola (flaconi)	Laboratorio Ardini	Genova	Laboratorio Ardini	Genova
Niocalcina orale-fiale	Lab. U. Pennino	Napoli	Lab. U. Pennino	Napoli
Fosfobromol Savio (fiale)	Ist. Chim. Naz. Savio	Genova	Ist. Chim. Naz. Savio	Genova
Citorcina	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Reflesat	Ist. Opot. Nazionale	Pisa	Istit. Opot. Nazionale	Pisa
Sinergos adulti per la donna	E. Geymonat	Torino	E. Geymonat	Torino
Sinergos adulti per l'uomo	E. Geymonat	Torino	E. Geymonat	Torino
Colloidalcalcium	S. A. Prod. Medic. Aras	Bologna	S. A. Prod. Med. Aras	Bologna
Biosurrenal	Ist. Opoter. Nazionale	Pisa	Ist. Opoter. Nazionale	Pisa
Tricalcina pura cachets	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Tricalcina cioccolata Tavolette	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Tricalcina compresse	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Tricalcina pura granulare	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Tricalcina pura polvere	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Rearcoal tavolette	Zilliken & C.	Genova	Lab. Chim. Bruco Zilliken & C.	Genova
Ermogeno gocce fiale	Falcone Pietro	Firenze	Laborat. Falcone	Firenze
Endojodile fiale	S.A. Maggioni	Milano	S. A. Maggioni	Milano
Energocalcium	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Liquore arsenicale ferruginoso *Arena*	Arena Fernando	Napoli	Arena Fernando	Napoli
Iodarea	Laborat. Recordati	Reggio Emilia	Laborat. Recordati	Reggio Emilia
Peptobola Robin	Laboratorio Robin	Milano	Laboratorio Robin	Milano
Vigorina Arena	Arena Fernando	Napoli	Laborat. F. Arena	Napoli
Globuli ricostituenti	S.A. Bertelli	Milano	A. S. Bertelli	Milano
Hemogen sciroppo fiale	Istit. Chimico Italiano Soc. An.	Milano	Ist. Chimico Italiano Soc. An.	Milano
Iodofarma fiale	E. Geymonat	Torino	E. Geymonat	Torino
Fosforneurolen vari tipi	Castronuovo Filippo	Napoli	Laboratorio Vaban	Napoli
Endofosfan fiale	Soc. Ind. Farmaceutica	Milano	Soc. Ind. Farmaceutica	Milano
Valeronucleol	S. A. L. F. R. E. A.	Roma	S. A. L. F. R. E. A.	Roma
Magnesia edulcorata (semplice effervescente)	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Ormocortina	Istit. Bioch. Ligure	Genova	Istit. Bioch. Ligure	Genova
Tricalcina metilarsinata cachets	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Citrato espresso S. Pelle-	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Tiocinol flaconi	Cioni Giuseppe	Pisa	Cioni Giuseppe	Pisa
Trealcina iniettabile con e senza stricnina	Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Fosfoval sciroppo - fiale	S. I. G. E. M.	Firenze	S. I. G. E. M.	Firenze
Fosarsone dischi di	S. A. Carlo Erba	Milano	S. A. Carlo Erba	Milano
Sciroppo china e ferro	S. A. Carlo Erba	Milano	S. A. Carlo Erba	Milano
Feralbe Bertelli	S. A. Bertelli	Milano	S. A. Bertelli	Milano
Endoglucol fiale 2, 5, 10 cc	Istituto Terapeutico Milanese	Milano	Istituto Terapeutico Milanese	Milano
Formarseno fiale	Citarella Ettore	Napoli	Laboratorio Marone	Napoli
Arsglen fiale granuli	Prod. Roche	Milano	Prod. Roche	Milano
Valeromagnesio cacodilico glicerofosforico	A. Donini di C. Gabbiani	Milano	A. Donini di C. Gabbiani	Milano
Iodos orale fiale	Wassermann & C.	Milano	Wasserman & C.	Milano
Diarsen iodos orale – fiale	Wassermann & C.	Milano	Wasserman & C.	Milano
Vicalcina varitipi (fiale – gocce – cachets)	O. P. I. S. di Frasti Fortunato	Messina	O. P. I. S. di Frasti Fortunato	Messina
Tonokola (flaconi)	Laboratorio Ardini	Genova	Laboratorio Ardini	Genova
Niocalcina orale–fiale	Lab. U. Pennino	Napoli	Lab. U. Pennino	Napoli
Fosfobromol Savio (fiale)	Ist. Chim. Naz. Savio	Genova	Ist. Chim. Naz. Savio	Genova
Citoretina	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Refisal	Ist. Opot. Nazionale	Pisa	Istit. Opot. Nazionale	Pisa
Sinerges adulti per la donna	E. Geymonat	Torino	E. Geymonat	Torino
Sinerges adulti per l'uomo	E. Geymonat	Torino	E. Geymonat	Torino
Colloidalcalcium	S. A. Prod. Medic. Aras	Bologna	S. A. Prod. Med. Aras	Bologna
Biosurrenal	Ist. Opoter. Nazionale	Pisa	Ist. Opoter. Nazionale	Pisa
Tricalcina pura cachets	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Tricalcina cioccolatata Pavolette	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Tricalcina compresse	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Tricalcina pura granulare	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Tricalcina pura polvere	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Recreal tavolette	Zilliken & C.	Genova	Lab. Chim. Bruco Zilliken & C.	Genova
Ermogeno gocce fiale	Falcone Pietro	Firenze	Laborat. Falcone	Firenze
Endojodile fiale	S.A. Maggioni	Milano	S. A. Maggioni	Milano
Energocalcium	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Liquore arsenicale ferruginoso *Arena*	Arena Fernando	Napoli	Arena Fernando	Napoli
Iodarca	Laborat. Recordati	Reggio Emilia	Laborat. Recordati	Reggio Emilia
Peptobola Robin	Laboratorio Robin	Milano	Laboratorio Robin	Milano
Vigorina Arena	Arena Fernando	Napoli	Laborat. F. Arena	Napoli
Globuli ricostituenti	S.A. Bertelli	Milano	A. S. Bertelli	Milano
Hemogen sciroppo fiale	Istit. Chimico Italiano Soc. An.	Milano	Ist. Chimico Italiano Soc. An.	Milano
Iodofarma fiale	E. Geymonat	Torino	E. Geymonat	Torino
Fosforsenrolan vari tipi	Castronuovo Filippo	Napoli	Laboratorio Vaban	Napoli
Eviojosfan fiale	Soc. Ind. Farmaceutica	Milano	Soc. Ind. Farmaceutica	Milano
Valeronucleol	S. A. L. F. R. E. A.	Roma	S. A. L. F. R. E. A.	Roma
Magnesia edulcorata (semplice effervescente)	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Ormocortina	Istit. Bioch. Ligure	Genova	Istit. Bioch. Ligure	Genova
Tricalcina metilarsinata cachets	Prod. Scientia	Torino	Prod. Scientia	Torino
Citrato espresso S. Pellegrino	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Paillostene	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Calcio Sima	Sima	Milano	Saema Plinio	Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Glantestina	Istit. Sierot. Vaccinogeno Berna	Bologna	Istit. Sieroterapico Vaccinogeno Berna	Bologna
Calciol S. A. I. S.	Laboratorio S. A. I. S.	Bologna	Laboratorio S. A. I. S.	Bologna
Pomasol	A. P. I. M.	Milano	A. P. I. M.	Milano
Mandelia	E. Geymonat	Torino	E. Geymonat	Torino
Magnesia della Ditta *Risani* semplice effervescente	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
Emulsione di olio di paraffina con fenoftaleina della Ditta *Siam*	S. I. A. M.	Genova	S. I. A. M.	Genova
Granulare purgativo a base di fenoftaleina della Ditta S.I.A.M.	S. I. A. M.	Genova	S. I. A. M.	Genova
Pillole purgative vegetali (cgr. 28 e cgr. 14)	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Morruobalsamile	Lab. Canforamina	Padova	Della ditta	Padova
Tonocalcio (gualacolo)	Ricci & C.	Bologna	Farmac. Ricci & C.	Bologna
Silvana	Off. Farm. Italiana	Napoli	Off. Farmac. Italiana	Napoli
Sali alcalini purgativi	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Fosfarsolo fiale	Istit. Chim. Fisiologico Gani Alcide	Genova	Istit. Chim. Fisiologico Gani Alcide	Genova
Anuresine	Laboratorio Zanoni	Milano	Laboratorio Zanoni	Milano
Istal balsamo	Rotta & C.	Torino	Rotta & C.	Torino
Bulgaril Lachilo	Lab. Chim. Lombardo	Milano	Lab. Chim. Lombardo	Milano
Purgante Gazzoni polvere composta	A. Gazzoni	Bologna	A. Gazzoni	Bologna
Endospermina	Istit. Sier. Milanese	Milano	Istit. Sierot. Milanese	Milano
Asmocrinolo gocce, fiale	Istit. Terap. Romano	Roma	Istit. Terap. Romano	Roma
Elisir purgativo della Ditta *Beolet* (già Elisir Sparli)	L. Beolet	Milano	L. Beolet	Milano
Liquore purgativo composto della Ditta *G. Ferraris*	G. Ferraris	Torino	Istit. Chimico Sanitario	Torino
Olio di ricino della Ditta *De Marchi* (semplice e con salolo)	Laboratorio Chimico Farmaceutico De Marchi	Cuneo	Laboratorio Chimico Farmaceutico De Marchi	Cuneo
Trigon sciroppo	Lab. G. Michetti	Firenze	Laborat. G. Michetti	Firenze
Epatasi Serono	Ist. Naz. Medico Farmacologico Serono	Roma	Istit. Naz. Medico Farmacologico Serono	Roma
Magnesia della Farmacia *Brutti* in Amerino	Brutti Vincenzo	Terni	Brutti Vincenzo	Terni
Strofosid	Soc. An. Sandoz	Milano	Soc. An. Sandoz	Svizzera
Fermenti lattici *Sadora*	Lab. Chim. Sadora	Milano	Lab. Chimico Sadora	Milano
Compresse purgative di aloe e rabarbaro	Farmacia di S. Maria della Scala	Roma	Farmacia di S. Maria della Scala	Roma
Nervilosfina	Cons. Neot. Nazionale	Roma	Cons. Neoter. Nazion.	Roma
Polivaccino T.A.B. Te Ch	Istit. Sierot. Nazionale	Napoli	Istit. Sierot. Naz.	Napoli
Quassina Houdé	A. Lapeyre	Milano	A. Lapeyre	Milano
Cachets purgativi composti della Ditta *A. Bagnolesi*	Bagnolesi Alberto	Pisa	Stabil. Conti Carlo	Pisa
Cioccolato purgativo alla fenoftaleina e scammonea	De Vigili Renzo	Ferrara	Laboratorio Farmacoterapico Ferrarese	Ferrara
Miscela di erbe per tisana lassativa	L. Beolet	Milano	L. Beolet	Milano
Miscela di erbe per ti-	Bergagio e Falchero	Torino	Officine Farmaceutiche	Torino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Glantestina	Istit. Sierot. Vaccinogeno Berna	Bologna	Istit. Sieroterapico Vaccinogeno Berna	Bologna
Calciol S. A. I. S.	Laboratorio S. A. I. S.	Bologna	Laboratorio S. A. I. S.	Bologna
Ponzeol	A. P. I. M.	Milano	A. P. I. M.	Milano
Mandelia	E. Geymonat	Torino	E. Geymonat	Torino
Magnesia della Ditta *Pisani* semplice effervescente	Risani Dante	Milano	Risani Dante	Milano
Emulsione di olio di paraffina con fenoftaleina della Ditta *Siam*	S. I. A. M.	Genova	S. I. A. M.	Genova
Granulare purgativo a base di fenoftaleina della Ditta S.I.A.M.	S. I. A. M.	Genova	S. I. A. M.	Genova
Pillole purgative vegetali (cgr. 28 e cgr. 14)	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Morruobalsamile	Lab. Canforamina	Padova	Della ditta	Padova
Tonocalcio (guaiacolo)	Ricci & C.	Bologna	Farmac. Ricci & C.	Bologna
Silvana	Off. Farm. Italiana	Napoli	Off. Farmac. Italiana	Napoli
Sali alcalini purgativi	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Fosfarsolo fiale	Istit. Chim. Fisiologico Gani Alcide	Genova	Istit. Chim. Fisiologico Gani Alcide	Genova
Anuresine	Laboratorio Zanoni	Milano	Laboratorio Zanoni	Milano
Istal balsamo	Rotta & C.	Torino	Rotta & C.	Torino
Bulgaril Lachilo	Lab. Chim. Lombardo	Milano	Lab. Chim. Lombardo	Milano
Purgasis Gazzoni polvere composta	A. Gazzoni	Bologna	A. Gazzoni	Bologna
Endospermina	Istit. Sier. Milanese	Milano	Istit. Sierot. Milanese	Milano
Ammocrinolo gocce, fiale	Istit. Terap. Romano	Roma	Istit. Terap. Romano	Roma
Elisir purgativo della Ditta *Beolet* (già Elisir Sparli)	L. Beolet	Milano	L. Beolet	Milano
Liquore purgativo composto della Ditta *G. Ferraris*	G. Ferraris	Torino	Istit. Chimico Sanitario	Torino
Olio di ricino della Ditta *De Marchi* (semplice e con salolo)	Laboratorio Chimico Farmaceutico De Marchi	Cuneo	Laboratorio Chimico Farmaceutico De Marchi	Cuneo
Trigon sciroppo	Lab. C. Michetti	Firenze	Laborat. C. Michetti	Firenze
Epatasi Serono	Ist. Naz. Medico Farmacologico Serono	Roma	Istit. Naz. Medico Farmacologico Serono	Roma
Magnesia della Farmacia *Brutti* in Amerino	Brutti Vincenzo	Terni	Brutti Vincenzo	Terni
Strofosil	Soc. An. Sandoz	Milano	Soc. An. Sandoz	Svizzera
Fermenti lattici *Sadora*	Lab. Chim. Sadora	Milano	Lab. Chimico Sadora	Milano
Compresse purgative di aloe e rabarbaro	Farmacia di S. Maria della Scala	Roma	Farmacia di S. Maria della Scala	Roma
Nervifosfina	Cons. Neot. Nazionale	Roma	Cons. Neoter. Nazion.	Roma
Polivaccino T.A.B. Te Ch	Istit. Sierot. Nazionale	Napoli	Istit. Sierot. Naz.	Napoli
Quassina Houdé	A. Lapeyre	Milano	A. Lapeyre	Milano
Cachets purgativi composti della Ditta *A. Bagnolesi*	Bagnolesi Alberto	Pisa	Stabil. Conti Carlo	Pisa
Cioccolato purgativo alla fenoftaleina e scammonea	De Vigili Renzo	Ferrara	Laboratorio Farmacoterapico Ferrarese	Ferrara
Miscela di erbe per tisana lassativa	L. Beolet	Milano	L. Beolet	Milano
Miscela di erbe per tisana della Ditta *Fulber*	Bergesio e Fulcheri	Torino	Officine Farmaceutiche L. Bergesio	Torino
Magnesia effervescente	Istit. Fito-Bioterapico	Perugia	Istit. Fito-Bioter.	Perugia
Adrenina	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Betasteril forte	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Betasteril discoidi	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Calcemina polvere cachets	Istituto Galenico Gentili	Pisa	Istituto Galenico Gentili	Pisa
Cristallovar	Istit. Bioch. Italiano	Milano	Istit. Bioch. Italiano	Milano
Microfagina antipiogena	Istit. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sierot. Milanese	Milano
Tetracalcium	Locatelli Tullio	Padova	Locatelli Tullio	Padova
Sedoformiol	Farmac. Polli	Milano	Farmac. Polli	Milano
Surrenale Zambeletti	D. Zambeletti	Milano	D. Zambeletti	Milano
Residuo ovarico	Istit. Sier. Nazionale	Napoli	Istit. Sier. Nazionale	Napoli
Tiroidina atossica Coronedi	Istit. Sier. Milanese	Milano	Istit. Sier. Milanese	Milano
Percalcina del dott. Antolini	S.A.L.F.R.E.A.	Roma	S. A. L. F. R. E. A.	Roma
Mogrina della ditta I.B.I. fiale	Istit. Biochimico Italiano	Milano	Istit. Biochimico Italiano	Milano
Canfobaina Tiber fiale	Soc. An. Prodotti Nazionali Farmaceutici	Roma	Soc. An. Prodotti Nazionali Farmaceutici	Roma
Oso unguento uso veterinario	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Embrocazione Mera (uso veterinario)	S. A. Manzoni	Milano	S. A. Manzoni	Milano
Metrakeni ovuli) uso veterinario)	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Stiloidi (per tori e bovini (uso veterinario)	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Cioccolatini purgativi e lassativi con fenoftaleina *purgestol*	Zoia Giorgio	Milano	Zoia Giorgio	Milano
Purgante alla fenoftaleina	La Chimica Farmaceutica	Milano	Farmaceutica Veronese	Milano
Agaton	S. A. San	Napoli	Della Ditta	Napoli
Thiofosfina della Ditta *Fiem* fiale, perle	Fabbrica italiana Specialità medicinali F. I. S. M.	Milano	Fabbrica italiana Specialità medicinali F. I. S. M.	Milano
Cioccolato purgativo composto a base di fenoftaleina e scammonea	Pisani Mario (S. A. F. A.)	Napoli	Laboratorio Scodam	Napoli
Pelo uso veterinario	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Eucal orale fiale	S.A. Istit. Terapeutico Milanese	Milano	S. A. Istit. Terapeutico Milanese	Milano
Ippostenina	De Marchi Tommaso	Cuneo	De Marchi Tommasso	Cuneo
Magnesia della Ditta S.G. I. M.	Soc. Gen. per l'Industria della Magnesia	Milano	Soc. Gen. per l'Industria della Magnesia	Milano
Normalizzatore intestinale per l'integrazione della cura *Arnaldi*	S.A. Colonia della salute Carlo Arnaldi	Genova	S. A. Colonia della salute Carlo Arnaldi	Genova
Panfito di centranthus Ruber	Vecchi & Piam	Genova	Vecchi & Piam	Genova
Neosomatogeno	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Magnesia effervescente della Ditta Chimico-Farmaceutica *Proto*	Proto Giovanni	Catanzaro	Proto Giovanni	Catanzaro
Per-Jodan fiale	Lepetit	Milano	Lepeti	Milano
Eurogeno del dott. Donini	Laboratorio Donini di G. Gabbiani	Milano	Laboratorio Donini di G. Gabbiani	Milano
Antiacido della Ditta Pandolfo	Laboratorio Chimico Nazionale	Palermo	Laboratorio Chimico Na-	Palermo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Betasteril forte	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Betasteril discoidi	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Calcemina polvere cachets	Istituto Galenico Gentili	Pisa	Istituto Galenico Gentili	Pisa
Cristallovar	Istit. Bioch. Italiano	Milano	Istit. Bioch. Italiano	Milano
Microfagina anticipogena	Istit. Sier. Milanese	Milano	Ist. Sierot. Milanese	Milano
Tetracalcium	Locatelli Tullio	Padova	Locatelli Tullio	Padova
Sedoformial	Farmac. Polli	Milano	Farmac. Polli	Milano
Surrenale Zambeletti	D. Zambeletti	Milano	D. Zambeletti	Milano
Residuo ovarico	Istit. Sier. Nazionale	Napoli	Istit. Sier. Nazionale	Napoli
Tiroidina atossica Coronedi	Istit. Sier. Milanese	Milano	Istit. Sier. Milanese	Milano
Pervincina del dott. Antolini	S.A.L.F.R.E.A.	Roma	S. A. L. F. R. E. A.	Roma
Mucorina della ditta I.B.I. fiale	Istit. Biochimico Italiano	Milano	Istit. Biochimico Italiano	Milano
Canfobaina Tiber fiale	Soc. An. Prodotti Nazionali Farmaceutici	Roma	Soc. An. Prodotti Nazionali Farmaceutici	Roma
Ozo unguento uso veterinario	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Embrocazione Mere (uso veterinario)	S. A. Manzoni	Milano	S. A. Manzoni	Milano
Metrakeni ovuli) uso veterinario)	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Stiloidi (per tori e bovini (uso veterinario)	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Cioccolatini purgativi e lassativi con fenoftaleina *purgestol*	Zoia Giorgio	Milano	Zoia Giorgio	Milano
Purgante alla fenoftaleina	La Chimica Farmaceutica	Milano	Farmaceutica Veronese	Milano
Agaton	S. A. San	Napoli	Della Ditta	Napoli
Thiofosfina della Ditta *Fiem* fiale, perle	Fabbrica italiana Specialità medicinali F. I. S. M.	Milano	Fabbrica italiana Specialità medicinali F. I. S. M.	Milano
Cioccolato purgativo composto a base di fenoftaleina e scammonea	Pisani Mario (S. A. F. A.)	Napoli	Laboratorio Scodem	Napoli
Pelo uso veterinario	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Fucal orale fiale	S.A. Istit. Terapeutico Milanese	Milano	S. A. Istit. Terapeutico Milanese	Milano
Ippostenina	De Marchi Tommaso	Cuneo	De Marchi Tommasso	Cuneo
Magnesia della Ditta S.G. I. M.	Soc. Gen. per l'Industria della Magnesia	Milano	Soc. Gen. per l'Industria della Magnesia	Milano
Normalizzatore intestinale per l'integrazione della cura *Arnaldi*	S.A. Colonia della salute Carlo Arnaldi	Genova	S. A. Colonia della salute Carlo Arnaldi	Genova
Panfito di centranthus Ruber	Vecchi & Piam	Genova	Vecchi & Piam	Genova
Neosomatogeno	E. Granelli	Milano	E. Granelli	Milano
Magnesia effervescente della Ditta Chimico-Farmaceutica *Proto*	Proto Giovanni	Catanzaro	Proto Giovanni	Catanzaro
Per-Jodan fiale	Lepetit	Milano	Lepeti	Milano
Eurogeno del dott. Donini	Laboratorio Donini di G. Gabbiani	Milano	Laboratorio Donini di G. Gabbiani	Milano
Antiacido della Ditta Pandolfo	Laboratorio Chimico Nazionale	Palermo	Laboratorio Chimico Nazionale	Palermo
Unguento rosso Merè	S.A. A. Manzoni & C.	Milano	S. A. A. Manzoni & C.	Milano
Maternolo	Vasco Gonzalves	Roma	Off. Farmac. Italiana	Napoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Streptosil piridina iniettabile	Istitut Farmacologico Dott. De Angeli	Milano	Istituto Farmacologico Dott. De Angeli	Milano
Tonotoxamina	L. G. Baruffaldi	Imperia	L. G. Baruffaldi	Imperia
Serie Medicazione Fosfocata F.O.M.	Ospedale S. Giovanni Battista	Torino	Ospedale S. Giovanni Battista	Torino
Glicero Falernol	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Sciroppo San Benedetto	De Bella Francesco	Viterbo	De Bella Francesco	Viterbo
Jonicalmagnesio	Farmochimica Emiliana	Bologna	Farmochimica Emil.	Bologna
Stenocalcio S.I.T.I. fiale 3, 6, 10 cc.	Società Industr. Terapeutica Italiana	Milano	Soc. Industr. Terapeutica Italiana	Milano
Calciocodile fiale 2, 5 cc.	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Enolito iodofosfarsenicale orale	Farmacia Ospedale Mauriziano Umberto I	Torino	Farmacia Ospedale Mauriziano Umberto I	Torino
Cinnosina arsenicale e guaiacolata	Cappa Gustavo	Genova	Istit. Farmac. Ligure Cappa Gustavo	Genova
Iperbina cachet	S. A. Valeas	Milano	S. A. Valeas	Milano
Trical sciroppo fiale	Istituto Neoterapico Lombardo	Milano	Istituto Neoterapico Lombardo	Milano
Energogeno	Farmaceutica Dottor Doglia S. A.	Milano	Farmaceutica Dott. Doglia S. A.	Milano
Jodogeno orale fiale	Cappa Gustavo	Genova	Istit. Farmac. Ligure Cappa Gustavo	Genova
Fosfato liquido di ferro e di calcio	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Neuriana orale	Cappa Gustavo	Genova	Cappa Gustavo	Genova
Carbautran compresse	Soc. It. Ciba	Milano	Soc. It. Ciba	Milano
B. complexo Lorenzini	Ist. Bioch. Italiano	Milano	Ist. Bioch. Italiano	Milano
C. complexo Lorenzini	Ist. Bioch. Italiano	Milano	Ist. Bioch. Italiano	Milano
Gocce Lhor	D. Galeati e Manovani	Forlì	Labor. Vincenzi di A. Zama	Bologna
Poliurene Lepetit	Lepetit	Milano	Lepetit	Milano
Neosigor	Medici Carlo	Milano	Laboratorio Neofil de Medici Carlo	Milano
Magnesia purgativa della Ditta *S.A.S.S.*	S.A.S.S. di Beniamino Suraci	Reggio Calabria	S. A. S. S.	Reggio Calabria
Asmoganglina	Ist. Sierot Milanese	Milano	Ist. Sierot. Milanese	Milano
Compresse di amilodiastasi Belfanti con pepsina e pancreatina	Ist. Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti	Milano	Istit. Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti	Milano
Stanoxyl	Del Saz & Filippini	Milano	Del Saz & Filippini	Milano
Paidofosfan	Maccone Giulio	Milano	Maccone Giulio	Milano
Pancrogon	Soc. Ind. Terap. Italiana	Milano	Soc. Ind. Terap. Italiana	Milano
Piridene Lepetit fiale intramuscolari e endovenose	Lepetit	Milano	Lepetit	Milano
VI - K Lepetit	Lepetit	Milano	Lepetit	Milano
Argenglobuli alla simanite in ovuli vaginali	Società Farmaceutica Sigurtà	Milano	Società Farmaceutica Sigurtà	Milano
Ricostituente della Ditta *Baroni*	Laboratorio Baroni	Torino	Laboratorio Baroni	Torino
Capsule gelatinose olio uterco felce maschio	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
			Farmacia Roula	Trieste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Streptosil piridina iniettabile	Istituto Farmacologico Dott. De Angeli	Milano	Istituto Farmacologico Dott. De Angeli	Milano
Tonofosfamina	L. B. Baruffaldi	Imperia	L. B. Baruffaldi	Imperia
Serio Medicazione Fosforata F.O.M.	Ospedale S. Giovanni Battista	Torino	Ospedale S. Giovanni Battista	Torino
Glicero Valcrosil	Italfarmaco	Milano	Italfarmaco	Milano
Sciroppo San Benedetto	De Bella Francesco	Viterbo	De Bella Francesco	Viterbo
Jonicalcemasio	Farmochimica Emiliana	Bologna	Farmochimica Emil.	Bologna
Stenocalcio S.I.T.I. fiale 3, 6, 10 cc.	Società Industr. Terapeutica Italiana	Milano	Soc. Industr. Terapeutica Italiana	Milano
Calciocodile fiale 2, 5 cc.	Laboratorio Zarri	Bologna	Laboratorio Zarri	Bologna
Endito fodofosfarsenicale orale	Farmacia Ospedale Mauriziano Umberto I	Torino	Farmacia Ospedale Mauriziano Umberto I	Torino
Cinnosiva arsenicale e guaiacolata	Cappa Gustavo	Genova	Istit. Farmac. Ligure Cappa Gustavo	Genova
Iperbina cachet	S. A. Valeas	Milano	S. A. Valeas	Milano
Trical sciroppo fiale	Istituto Neoterapico Lombardo	Milano	Istituto Neoterapico Lombardo	Milano
Energogeno	Farmaceutica Dottor Doglia S. A.	Milano	Farmaceutica Dott. Doglia S. A.	Milano
Jodogeno orale fiale	Cappa Gustavo	Genova	Istit. Farmac. Ligure Cappa Gustavo	Genova
Fosfato liquido di ferro e di calcio	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Nevriana orale	Cappa Gustavo	Genova	Cappa Gustavo	Genova
Carbantren compresse	Soc. It. Ciba	Milano	Soc. It. Ciba	Milano
B. complexo Lorenzini	Ist. Bioch. Italiano	Milano	Ist. Bioch. Italiano	Milano
C. complexo Lorenzini	Ist. Bioch. Italian	Milano	Ist. Bioch. Italiano	Milano
Gocce Llor	D. Galeati e Mantovani	Forlì	Labor. Vincenzi di A. Zana	Bologna
Poliurene Lepetit	Lepetit	Milano	Lepetit	Milano
Neovigor	Medici Carlo	Milano	Laboratorio Neofil de Medici Carlo	Milano
Magnesia purgativa della Ditta *S.A.S.S.*	S.A.S.S. di Beniamino Suraci	Reggio Calabria	S. A. S. S.	Reggio Calabria
Asmoganglina	Ist. Sierot Milanese	Milano	Ist. Sierot. Milanese	Milano
Compresse di amilodiastasi Belfanti con pepsina e pancreatina	Ist. Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti	Milano	Istit. Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti	Milano
Stamoxyl	Del Saz & Filippini	Milano	Del Saz & Filippini	Milano
Paidotosfan	Maccone Giulio	Milano	Maccone Giulio	Milano
Panerpon	Soc. Ind. Terap. Italiana	Milano	Soc. Ind. Terap. Italiana	Milano
Piridene Lepetit fiale intramuscolari e endovenose	Lepetit	Milano	Lepetit	Milano
VI - K Lepetit	Lepetit	Milano	Lepetit	Milano
Argenglobuli alla simarite in ovuli vaginali	Società Farmaceutica Sigurtà	Milano	Società Farmaceutica Sigurtà	Milano
Ricostituente della Ditta *Baroni*	Laboratorio Baroni	Torino	Laboratorio Baroni	Torino
Capsule gelatinose olio etereo felce maschio	Carlo Erba	Milano	Carlo Erba	Milano
Pillole lassative della Ditta *Rovis*	Farmacia Rovis	Trieste	Farmacia Rovis	Trieste
Vaccino antitubercolare preventivo	Istituto Maragliano	Genova	Istituto Maragliano	Genova

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

NOME DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Paidofilina	Cioni Giuseppe	Pisa	Cioni Giuseppe	Pisa
Jodalarsen	Labor. Italo Stelvio	Milano	Laboratorio Aschei	Milano
Forzene Policalcico	Officine Farmacologiche Lombarde	Milano	Officine Farmacologiche Lombarde	Milano
Fameceptol supposte gr. 0,50 gr. 1 e polvere	Del Saz & Filippini	Milano	Del Saz & Filippini	Milano
Emulsione olio paraffina	Laboratorio della Canforamina	Padova	Laboratorio della Canforamina	Padova
Hemoblastina sciroppo	Istit. Sieroterapico Nazionale	Napoli	Istituto Sieroterapico Nazionale	Napoli
Adisole	Famaro, Italia	Milano	Farmac. Italia	Milano

Elenco ufficiale delle specialità nazionali ed estere per le quali è stata autorizzata la variazione durante il semestre 1° luglio - 31 dicembre 1939-XVIII

NEGATIVO

Elenco ufficiale delle specialità nazionali ed estere per le quali è intervenuta la revoca della registrazione durante il semestre 1° luglio - 31 dicembre 1939-XVIII

NEGATIVO

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

(1931) p. *Il Ministro*: PELOSI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » con sede in Raffadali (Agrigento), e sostituisce la procedura di liquidazione in corso dell'azienda stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento), ed i signori avv. Calogero Sciarratta di Antonino, geom. Pietro Guelì di Marcantonio e Salvatore Motta fu Antonino, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2409)

Nomina di un sindaco della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 19 dello statuto in vigore presso la Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 1° maggio 1940-XVIII;

Dispone:

Il comm. prof. dott. Salvatore Bruno è nominato sindaco della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940 della Cassa stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2409)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DELLA SPECIALITÀ	DITTA PROPRIETARIA	SEDE	OFFICINA PRODUZIONE	SEDE
Paidofilina	Cioni Giuseppe	Pisa	Cioni Giuseppe	Pisa
Jodalarsen	Labor. Italo Stelvio	Milano	Laboratorio Aschei	Milano
Forzene Policalcico	Officine Farmacologiche Lombarde	Milano	Officine Farmacologiche Lombarde	Milano
Paraseptol supposte gr. 0,50 gr. 1 e polvere	Del Saz & Filippini	Milano	Del Saz & Filippini	Milano
Emulsione olio paraffina	Laboratorio della Canforamina	Padova	Laboratorio della Canforamina	Padova
Hemoblastina sciroppo	Istit. Sieroterapico Nazionale	Napoli	Istituto Sieroterapico Nazionale	Napoli
Adisole	Famarc. Italia	Milano	Farmac. Italia	Milano

Elenco ufficiale delle specialità nazionali ed estere per le quali è stata autorizzata la variazione durante il semestre 1° luglio - 31 dicembre 1939-XVIII

NEGATIVO

Elenco ufficiale delle specialità nazionali ed estere per la quali è intervenuta la revoca della registrazione durante il semestre 1° luglio - 31 dicembre 1939-XVIII

NEGATIVO

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(1931)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » con sede in Raffadali (Agrigento), e sostituisce la procedura di liquidazione in corso dell'azienda stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », con sede in Raffadali (Agrigento), ed i signori avv. Calogero Sciarratta di Antonino, geom. Pietro Guell di Marcantonio e Salvatore Motta fu Antonino, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

104)

Nomina di un sindaco della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 19 dello statuto in vigore presso la Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 1° maggio 1940-XVIII;

Dispone:

Il comm. prof. dott. Salvatore Bruno è nominato sindaco della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940 della Cassa stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2409)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 16 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agraria, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento), il sig. Benedetto Castellana fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2420)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, banditi con decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII, col quale sono stati indetti gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII concernente norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alla funzione di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice istituita col citato decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII, ed accertata la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette indetti con decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII:

1. Abatellillo Gian Battista fu G. B.
2. Adamo Carlo di Giovanni.
3. Alestra Antonino di Giuseppe.
4. Aloschi Elvira fu Gaetano.
5. Balestri Ugo fu Aggeo.
6. Balsamo Domenico di Luigi.
7. Bassi Giuseppe di Tullio.
8. Bergamaschi Pirro fu Luigi.
9. Bernabei Mario di Emidio.
10. Bernardini Alfredo di Eugenio.
11. Boggiano Gerolamo di Pio.
12. Bonetti Camillo fu Angelo.
13. Borghesan Alfredo fu Emilio.
14. Borgia Domenico di Procopio.
15. Bressi Francesco di Francesco.
16. Bruschi Luigi di Domenico.
17. Candigliota Vincenzo di Donato.
18. Capetta Luigi di Emilio.
19. Carbone Michele di Francesco.
20. Cocola Fernando fu Francesco.
21. Colloridi Domenico di Vincenzo.
22. Crapanzano Lorenzo di Andrea.
23. Cucchiarelli Epifania fu Camillo.
24. Davide Michele fu Prospero.
25. Del Prete Arnaldo di Ernesto.
26. Deluechi Luigi di Francesco.
27. De Santis Giuseppe di Nicola.
28. D'Errico Cesare di Francesco.
29. Di Cristo Michele fu Ciro.
30. Dina Giacomo fu Antonino.
31. Di Meglio Raimondo fu Lorenzo.
32. Felter Sigismondo fu Romolo.
33. Ferrari Bruno Maria fu Giuseppe.
34. Ferrari Ferruccio fu Giuseppe.
35. Ferruzzi Francesco di Aldo.
36. Fiaminio Vincenzo fu Raffaele.
37. Gigante Umberto fu Luigi.
38. Guida Ada di Vincenzo.
39. Irrillo Salvatore fu Giuseppe.
40. Impronta Mario di Vincenzo.
41. Iorio Giovanni di Pietro.
42. Marabini Ubaldo fu Giuseppe.
43. Mariani Giuseppe di Paolo.
44. Mastromattteo Umberto di Francesco Paolo.
45. Micale Salvatore di Ottavio.
46. Mistretta Vito fu Giovanni.
47. Netta Michele fu Emilio.
48. Palano Raffaele di Augusto.
49. Passera Renato fu Pietro.
50. Pellegrino Nicola fu Pietro.
51. Piccoli Sergio di Cesare.
52. Ponzano Ubaldo di Icilio.
53. Preziosi Luigi fu Michelangelo.
54. Ranpino Giuseppe di Vito.
55. Rezzi Pietro di Alfredo.
56. Rizzo Michele di Gaetano.
57. Rossi Evelino fu Ulisse.
58. Sala Pietro di Giuseppe.
59. Sernia Giovanni di Giuseppe.
60. Serra Paolo fu Francesco.
61. Tadini Pietro fu Italo.
62. Torrone Vincenzo fu Savero.
63. Tron Arnaldo fu Cirillo.
64. Zilli Igino di Agostino.
65. Zola Giacomo di Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2384)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto in data 1° maggio 1940, n. 8072, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona;

Veduta la lettera in data 3 giugno corrente con la quale il dott. Vincenzo Albano, primo classificato, ha rinunziato al posto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di altro sanitario, secondo l'ordine della graduatoria;

Veduti l'art. 26 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 96 e 24 del Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Boari Giorgio Danilo fu Annibale, nato a Pindena il 23 luglio 1906, è nominato ufficiale sanitario e medico capo del comune di Cremona alle condizioni stabilite dall'avviso di concorso in data 31 dicembre 1938.

Egli dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui gli viene notificata la nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cremona.

Cremona, addì 8 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: CARNI

(2362)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788040

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, banditi con decreto Ministeriale 1° novembre 1938-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1938-XVIII, col quale sono stati indetti gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 962, che apporta modifiche al testo unico anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1939-XVII concernente norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alla funzione di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice istituita col citato decreto Ministeriale 1° novembre 1938-XVIII, ed accertata la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E approvato il seguente elenco dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette indetti con decreto Ministeriale 1° novembre 1938-XVIII:

1. Abatemillo Gian Battista fu G. B.
2. Adamo Carlo di Giovanni
3. Alestra Antonino di Giuseppe.
4. Aloschi Elvira fu Gaetano.
5. Balestri Ugo fu Aggeo.
6. Balsamo Domenico di Luigi.
7. Bassi Giuseppe di Tullio.
8. Bergamaschi Pirro fu Luigi.
9. Bernabei Mario di Emidio.
10. Bernardini Alfredo di Eugenio.
11. Boggiano Gerolamo di Pio.
12. Bonetti Camillo fu Angelo.
13. Borghesan Alfredo fu Emilio.
14. Borgia Domenico di Procopio.
15. Bressi Francesco di Francesco.
16. Bruschi Luigi di Domenico.
17. Candighiota Vincenzo di Donato.
18. Capetta Luigi di Emilio.
19. Carbone Michele di Francesco.
20. Cocola Fernando fu Francesco.
21. Colloridi Domenico di Vincenzo.
22. Crapanzano Lorenzo di Andrea.
23. Cucchiarelli Epifania fu Camillo.
24. Davida Michele fu Prospero.
25. Del Preto Arnaldo di Ernesto.
26. Delucchi Luigi di Francesco.
27. De Santis Giuseppe di Nicola.
28. D'Errico Cesare di Francesco.
29. Di Cristo Michele fu Ciro.
30. Dima Giacomo fu Antonino.
31. Di Meglio Raimondo fu Lorenzo.
32. Felter Sigismondo fu Romolo.
33. Ferrari Bruno Maria fu Giuseppe.
34. Ferrari Ferruccio fu Giuseppe.
35. Ferruzzi Francesco di Aldo.
36. Flaminio Vincenzo fu Raffaele.
37. Gigante Umberto fu Luigi.
38. Guida Ada di Vincenzo.
41. Iorio Giovanni di Pietro.
42. Marabini Ubaldo fu Giuseppe.
43. Mariani Giuseppe di Paolo.
44. Mastromatteo Umberto di Francesco Paolo.
45. Micale Salvatore di Ottavio.
46. Mistretta Vito fu Giovanni.
47. Netta Michele fu Emilio.
48. Paiano Raffaele di Augusto.
49. Passera Renato fu Pietro.
50. Pellegrino Nicola fu Pietro.
51. Piccoli Sergio di Cesare.
52. Ponzano Ubaldo di Ichio.
53. Preziosi Luigi fu Michelangelo.
54. Ramplino Giuseppe di Vito.
55. Rezzi Pietro di Alfredo.
56. Rizzo Michele di Gaetano.
57. Rossi Evelino fu Ulisse.
58. Saia Pietro di Giuseppe.
59. Sernia Giovanni di Giuseppe.
60. Serra Paolo fu Francesco.
61. Tadini Pietro fu Italo.
62. Torrone Vincenzo fu Severo.
63. Tron Arnaldo fu Cirillo.
64. Zilli Igino di Agostino.
65. Zola Giacomo di Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2384)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto in data 1° maggio 1940, n. 8672, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona;

Veduta la lettera in data 3 giugno corrente con la quale il dott. Vincenzo Albano, primo classificato, ha rinunziato al posto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di altro sanitario, secondo l'ordine della graduatoria;

Veduti l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 36 e 21 del Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Boari Giorgio Danilo fu Annibale, nato a Pindena il 25 luglio 1906, è nominato ufficiale sanitario e medico capo del comune di Cremona alle condizioni stabilite dall'avviso di concorso in data 31 dicembre 1938.

Egli dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui gli viene notificata la nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cremona.

Cremona, addì 8 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: CASINI

(2362)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Lunedì, 1° luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 152

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi *giudiziari* e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi *giudiziari* e di L. 30,00 per gli *altri* annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,50 %, compresiva della tassa di bollo per quietanza e dal diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481634. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso commerciale n. 23215 della *Soc. An. Giuseppe Spadola*, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1940-XVIII, a pagina 2730, il numero civico della sede sociale in Roma, via Vittorio Veneto, leggasi «155» anzichè «115», come erroneamente è stato pubblicato.

(Gratuito).

SOC. AN. GALLARATESE PRODUTTORI LATTE

Gallarate, via Fogazzaro n. 2 — Capitale versato L. 10.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio corr. alle ore 16, in via Postporta 13, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Lettura ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;
3. Varie.

Non raggiungendosi il numero legale in prima convocazione, la seduta sarà rimandata dopo un'ora e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate a mani del presidente della società, cinque giorni liberi prima del giorno

MANSI S. A.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 60.000 sottoscritto e versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, in Milano, corso Venezia 49, sede legale della società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico;
2. Riduzione del capitale sociale, suo aumento e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Deposito delle azioni presso la sede sociale entro il 12 luglio 1940 stesso luogo e medesima ora.

Milano, 27 giugno 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

23513 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA TESSUTI OPERATI E STAMPATI MILANO

Capitale L. 100.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria della società per le ore 14 del giorno 27 luglio 1940-XVIII in Milano, via S. Gregorio 44, sul seguente

Ordine del giorno:

a) Bilancio al 30 giugno 1940, relazione del Consiglio, rapporto dei sindaci e delibere relative;

b) Proposta di anticipato scioglimento con messa in liquidazione della società e delibere relative;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 1 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « Deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare regolarmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso commerciale n. 23215 della *Soc. An. Giuseppe Spadola*, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1940-XVIII, a pagina 2719, il numero civico della sede sociale in Roma, via Vittorio Veneto, leggasi « 155 » anzichè « 115 », come erroneamente è stato pubblicato.

(Gratuito).

SOC. AN. GALLARATESE PRODUTTORI LATTE

Gallarate, via Fogazzaro n. 2 — Capitale versato L. 10.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 luglio corr. alle ore 16, in via Postporta 13, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Lettura ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;
3. Varie.

Non raggiungendosi il numero legale in prima convocazione, la seduta sarà rimandata dopo un'ora e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate a mani del presidente della società, cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la stessa.

Gallarate, 2 giugno 1940-XVIII

Il presidente: Salini Alfonso.

23512 (A pagamento).

MANSI S. A.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 60.000 sottoscritto e versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nel giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, in Milano, corso Venezia 49, sede legale della società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico;
2. Riduzione del capitale sociale, suo aumento e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Deposito delle azioni presso la sede sociale entro il 12 luglio 1940 stesso luogo e medesima ora.

Milano, 27 giugno 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

23513 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TESSUTI OPERATI E STAMPATI MILANO

Capitale L. 100.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria della società per le ore 14 del giorno 27 luglio 1940-XVIII in Milano, via S. Gregorio 44, sul seguente

Ordine del giorno:

a) Bilancio al 30 giugno 1940, relazione del Consiglio, rapporto dei sindaci e delibere relative;

b) Proposta di anticipato scioglimento con messa in liquidazione della società e delibere relative;

c) Nomina di uno o più liquidatori e conferimento poteri;

d) Nomina del collegio sindacale, suo presidente e determinazione emolumento.

Le azioni al portatore vanno depositate presso la sede entro il 21 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

23514 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI

Anonima, sede in Milano — Capitale L. 5.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Italiana Prodotti Esplodenti, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 18 luglio 1940-XVIII presso la sede in Milano della società, via Principe Umberto 27, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;
4. Nomina di amministratori;
5. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale.

I possessori di azioni nominative potranno senz'altro intervenire all'adunanza, mentre i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle presso la cassa sociale o presso il Credito Italiano sede di Milano entro il 12 luglio.

Il Consiglio di amministrazione.

23515 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA BAR PASTICCERIA CINQUE GIORNATE

Sede sociale Milano — Capitale sociale L. 40.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 luglio 1940-XVIII alle ore 18,30 presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci; approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina di consiglieri e sindaci.

L'eventuale assemblea in seconda convocazione resta fissata per il giorno 25 luglio stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno.

Le azioni al portatore devono essere presentate presso la sede sociale cinque giorni prima dell'assemblea.

Milano, 27 giugno 1940-XVIII

Il Presidente.

23527 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società Anonima Compravendita di Immobili* con sede in Milano via Lincoln 2, sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale per il giorno 17 luglio 1940 alle ore 10,30 in prima convocazione e per il successivo 18 luglio stessa ora e luogo per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Cessione per donazione delle proprietà immobiliari site in comune di Albino (Bergamo);

Provvedimenti relativi alla esecuzione del trapasso e sistemazioni patrimoniali dei valori immobiliari residui.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto nei termini e nei modi di legge.

Il Consiglio di amministrazione.

23518 (A pagamento).

DE ROSSI S. A.

Sede in Firenze, via Calzaiuoli, 19 — Capitale versato L. 125.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 31 luglio p. v. alle ore 17 presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

FABBRICHE RIUNITE TORRONE DI BENEVENTO

Convocazione di assemblea

Gli azionisti delle Fabbriche Riunite Torrone di Benevento S. A. sono convocati nella sede della società al viale Principe di Napoli in Benevento in assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo domenica 28 luglio 1940-XVIII alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 11 in seconda convocazione per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione;
3. Relazione del collegio sindacale;
4. Dimissioni di Amministratori e nomina di altri in loro vece.

Parte straordinaria:

Eventuali modifiche dello statuto sociale.

Benevento, 23 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23535 (A pagamento).

S. A. TRANCERIE FLAVIO MOSSINA

Sede in Milano — Capitale L. 500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nella sede della società in Milano, via Cavallotti, 5, per il giorno 13 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Dimissioni dell'amministratore unico;
3. Modifiche agli articoli n. 6, 7, 15 e aggiunta dell'art. 31 allo statuto sociale;
4. Nomina del Consiglio di amministrazione, delle cariche sociali e dei relativi poteri;
5. Varie eventuali.

Per intervenire i signori azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni a termini di statuto.

Milano, 26 giugno 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

23536 (A pagamento).

S. A. FIUMANA DI TRANSITO E D'INDUSTRIA - FIUME

Invito alla XX assemblea generale ordinaria che si terrà a Fiume, il 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 12, nei locali sociali in Riva Nazario Sauro n. 10 1° p. col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio per l'anno di gestione 1939-40, nonchè relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio per l'anno 1939-40;
3. Impartizione dell'assolutoria al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci;
4. Elezione dei nuovi consiglieri d'amministrazione per l'anno di gestione 1940-41;
5. Elezione dei sindaci per il triennio 1940-41 1941-43, e fissazione del loro onorario;
6. Eventuali.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea generale ordinaria sono tenuti a depositare le loro azioni al più tardi entro il 25 luglio 1940-XVIII alla cassa sociale in Fiume.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785246

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Italiana Prodotti Esplodenti, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 18 luglio 1940-XVIII presso la sede in Milano della società, via Principe Umberto 27, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;
4. Nomina di amministratori;
5. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale.

I possessori di azioni nominative potranno senz'altro intervenire all'adunanza, mentre i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle presso la cassa sociale o presso il Credito Italiano sede di Milano entro il 12 luglio.

Il Consiglio di amministrazione.

23515 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA BAR PASTICCERIA CINQUE GIORNATE

Sede sociale Milano — Capitale sociale L. 40.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 luglio 1940-XVIII alle ore 18,30 presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci; approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina di consiglieri e sindaci.

L'eventuale assemblea in seconda convocazione resta fissata per il giorno 25 luglio stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno.

Le azioni al portatore devono essere presentate presso la sede sociale cinque giorni prima dell'assemblea.

Milano, 27 giugno 1940-XVIII

Il Presidente,

23517 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società Anonima Compravendita di Immobili* con sede in Milano via Lincoln 2, sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale per il giorno 17 luglio 1940 alle ore 10,30 in prima convocazione e per il successivo 18 luglio stessa ora e luogo per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Cessione per donazione delle proprietà immobiliari site in comune di Albino (Bergamo);

Provvedimenti relativi alla esecuzione del trapasso e sistemazioni patrimoniali dei valori immobiliari residui.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto nei termini e nei modi di legge.

Il Consiglio di amministrazione.

23518 (A pagamento).

DE ROSSI S. A.

Sede in Firenze, via Calzaiuoli, 19 — Capitale versato L. 125.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 31 luglio p. v. alle ore 17 presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative;
3. Nomina del collegio sindacale previa determinazione dell'emolumento per i sindaci effettivi.

L'Amministratore unico.

23534 (A pagamento).

Gli azionisti delle Fabbriche Riunite Torrone di Benevento S. A. sono convocati nella sede della società al viale Principe di Napoli in Benevento in assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo domenica 28 luglio 1940-XVIII alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 11 in seconda convocazione per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione;
3. Relazione del collegio sindacale;
4. Dimissioni di Amministratori e nomina di altri in loro vece.

Parte straordinaria:

Eventuali modifiche dello statuto sociale.

Benevento, 25 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23535 (A pagamento).

S. A. TRANCERIE FLAVIO MOSSINA

Sede in Milano — Capitale L. 500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nella sede della società in Milano, via Cavallotti, 5, per il giorno 13 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Dimissioni dell'amministratore unico;
3. Modifiche agli articoli n. 6, 7, 15 e aggiunta dell'art. 31 allo statuto sociale;
4. Nomina del Consiglio di amministrazione, delle cariche sociali e dei relativi poteri;
5. Varie eventuali.

Per intervenire i signori azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni a termini di statuto.

Milano, 26 giugno 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

23536 (A pagamento).

S. A. FIUMANA DI TRANSITO E D'INDUSTRIA - FIUME

Invito alla XX assemblea generale ordinaria che si terrà a Fiume, il 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 12, nei locali sociali in Riva Nazario Sauro n. 10 1° p. col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio per l'anno di gestione 1939-40, nonchè relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio per l'anno 1939-40;
3. Impartizione dell'assolutatoria al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci;
4. Elezione dei nuovi consiglieri d'amministrazione per l'anno di gestione 1940-41;
5. Elezione dei sindaci per il triennio 1940-41 1941-43, e fissazione del loro onorario;
6. Eventuali.

Gli azionisti che desiderano partecipare all'assemblea generale ordinaria sono tenuti a depositare le loro azioni al più tardi entro il 25 luglio 1940-XVIII alla cassa sociale in Fiume.

Fiume, 26 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

23538 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

S. A. TELERIE BIANCA NEVE - MILANO

Capitale versato L. 90.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Mercato 28, per il giorno 27 luglio p. v. alle ore 16 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di un consigliere d'amministrazione;
2. Varie eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea dovrà essere eseguito presso le casse sociali entro il 21 luglio p. v.

Occorrendo una seconda convocazione questa è fissata per il giorno 5 agosto alle ore 16 presso la sede sociale.

Milano, 27 giugno 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

23519 (A pagamento).

ANONIMA LATERIZI ARBIA «A.L.A.» - SIENA

(in liquidazione).

Sede in Siena — Capitale sociale L. 824.100, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 luglio 1940, ore 10 precise, presso la sede in Siena, via Montanini n. 23 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio consuntivo al 30 aprile 1940 e provvedimenti relativi.

Deposito delle azioni presso la sede sociale in Siena entro il giorno 19 luglio 1940-XVIII.

Siena, 26 giugno 1940-XVIII

Il liquidatore: Antonio Ducci.

23532 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede sociale di Genova, via S. Giuseppe, 44, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Messa in liquidazione della società;
3. Esame di proposta di rilievo degli immobili, impianti ed altre attività sociali, e deliberazioni relative;
4. Nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.

I signori azionisti, per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale di Genova, la cassa sociale di Piacenza, le filiali di Piacenza del Credito Italiano e della Banca Nazionale del Lavoro, non più tardi del giorno 12 luglio 1940-XVIII.

Genova, 26 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23539 (A pagamento).

SOC. AN. FALCONE & MANOCCHIO

Sede Campobasso — Capitale sociale interamente versato L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale in via straordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale in via Mazzini n. 61, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Emolumento all'amministratore unico;
3. Nomina del collegio sindacale.

Il deposito delle azioni, per intervenire all'assemblea, dovrà farsi non più tardi del giorno 12 luglio 1940-XVIII. Tale deposito dovrà farsi presso la sede sociale.

Campobasso, 26 giugno 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

23541 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA PRODOTTI AGRICOLI

(in liquidazione).

Sede in Iesi (Ancona).

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 16 luglio 1940-XVIII alle ore 17 nella sede della società in via Valchie n. 9 per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale sociale e modifica dell'art. 5 dello statuto;
2. Varie.

Iesi, 27 giugno 1940-XVIII

Il liquidatore: (firma illeggibile).

23533 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «S.A.P.O.N.»

Sede in Bari — Capitale sociale L. 2000.

I signori azionisti della Società anonima S.A.P.O.N. sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 luglio 1940, alle ore 9, in Bari per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
4. Varie ed eventuali.

L'amministratore unico: Gargano Domenico.

23540 (A pagamento).

S. A. PARIOLI DOMUS

Sede in Roma — Capitale L. 2.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale in Roma via Catania, 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Revoca della delibera 30 marzo 1940-XVIII relativa alla parte straordinaria dell'ordine del giorno;
4. Proposta di aumento del capitale da L. 2.000.000 a L. 3.000.000 e deliberazioni relative anche in ordine alla conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il giorno 10 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale in Roma.

Gli intestatari di azioni nominative riceveranno direttamente il biglietto di ammissione all'assemblea.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fin presso la sede sociale in Milano, via Mercato 28, per il giorno 27 luglio p. v. alle ore 16 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di un consigliere d'amministrazione;
2. Varie eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea dovrà essere eseguito presso le casse sociali entro il 21 luglio p. v.

Occorrendo una seconda convocazione questa è fissata per il giorno 5 agosto alle ore 16 presso la sede sociale.

Milano, 27 giugno 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

23519 (A pagamento).

ANONIMA LATERIZI ARBIA «A.L.A.» - SIENA

(in liquidazione).

Sede in Siena — Capitale sociale L. 824.100, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 luglio 1940, ore 10 precise, presso la sede in Siena, via Montanini n. 23 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio consuntivo al 30 aprile 1940 e provvedimenti relativi.

Deposito delle azioni presso la sede sociale in Siena entro il giorno 19 luglio 1940-XVIII.

Siena, 26 giugno 1940-XVIII

Il liquidatore: Antonio Ducci.

23532 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede sociale di Genova, via S. Giuseppe, 44, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Messa in liquidazione della società;
3. Esame di proposta di rilievo degli immobili, impianti ed altre attività sociali, e deliberazioni relative;
4. Nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.

I signori azionisti, per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale di Genova, la cassa sociale di Piacenza, le filiali di Piacenza del Credito Italiano e della Banca Nazionale del Lavoro, non più tardi del giorno 12 luglio 1940-XVIII.

Genova, 26 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23539 (A pagamento).

SOC. AN. FALCONE & MANOCCHIO

Sede Campobasso — Capitale sociale interamente versato L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale in via straordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale in via Mazzini n. 61, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di diminuzione del capitale sociale, determinazione della diminuzione, conseguente modifica dello statuto;

Campobasso, 26 giugno 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

23541 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA PRODOTTI AGRICOLI

(in liquidazione).

Sede in Iesi (Ancona).

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 16 luglio 1940-XVIII alle ore 17 nella sede della società in via Valebe n. 9 per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale sociale e modifica dell'art. 5 dello statuto;
2. Varie.

Iesi, 27 giugno 1940-XVIII

Il liquidatore: (firma illeggibile).

23533 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA «S.A.P.O.N.»

Sede in Bari — Capitale sociale L. 2000.

I signori azionisti della Società anonima S.A.P.O.N. sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 luglio 1940, alle ore 9, in Bari per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;
4. Varie ed eventuali.

L'amministratore unico: Gargano Domenico.

23540 (A pagamento).

S. A. PARIOLI DOMUS

Sede in Roma — Capitale L. 2.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale in Roma via Catania, 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Revoca della delibera 30 marzo 1940-XVIII relativa alla parte straordinaria dell'ordine del giorno;
4. Proposta di aumento del capitale da L. 2.000.000 a L. 3.000.000 e deliberazioni relative anche in ordine alla conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il giorno 10 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale in Roma.

Gli intestatari di azioni nominative riceveranno direttamente il biglietto di ammissione all'assemblea.

Roma, 27 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23543 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ GENERALE FONDIARIA - ANONIMA

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria in via Francesco Crispi n. 23, Roma, ore 9 del 17 luglio 1940, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale e approvazione del bilancio 1939;
2. Elezione delle cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Trascorsa un'ora dalla fissata avrà luogo la seconda convocazione, valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Roma, 27 giugno 1940-XVIII

Il Presidente.

23542 (A pagamento).

SOC. AN. «T.A.P.U.» (TUTTO A PREZZO UNICO)

Sede in Milano.

Gli azionisti, andata deserta l'assemblea ordinaria del 31 maggio 1940, sono nuovamente convocati, in seconda convocazione in assemblea ordinaria ed in prima convocazione in assemblea straordinaria, presso la sede sociale in Milano Corso Venezia n. 34, il 18 luglio 1940 alle ore dieci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 29 febbraio 1940-XVIII;
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
3. Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente.

Parte straordinaria:

1. Provvedimenti a norma dell'art. 146 del Codice di commercio;
2. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea le azioni debbono essere depositate cinque giorni prima presso la cassa sociale.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23544 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE NIS

Sede Milano, piazza degli Affari, 4 — Capitale L. 1.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII, relazione dell'amministratore e dei sindaci; delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente previa determinazione degli emolumenti.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 14 luglio 1940.

L'Amministratore.

23550 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CEREAGRICOLA PROVINCIALE

Sede in Mantova — Capitale sociale L. 10.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società Anonima Cereagricola Provinciale sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 18 luglio 1940 alle ore 19,30 in Mantova nel salone superiore dell'Albergo Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti, che risultano iscritti sul libro dei soci.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fin d'ora fissata per lo stesso giorno alle ore 21 nel medesimo locale. Data l'importanza degli argomenti tutti i soci sono pregati d'intervenirvi.

Mantova, 26 giugno 1940-XVIII

Il presidente: Borcia Umberto.

23545 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE VIS

Sede Milano, piazza degli Affari, 4 — Capitale L. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 9,30, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII, relazione dell'amministratore e dei sindaci; delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, previa determinazione degli emolumenti.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 14 luglio 1940.

L'Amministratore.

23551 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE TIS

Sede Milano, piazza degli Affari, 4 — Capitale L. 1.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 10,30, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII, relazione dell'amministratore e dei sindaci, delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, previa determinazione degli emolumenti.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 14 luglio 1940.

L'Amministratore.

23552 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «DAMIANI & SILVESTRI S. A.»

Sede in Milano — Capitale L. 30.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione per il giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Raffaello Sanzio n. 22 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 19 luglio 1940-XVIII, stessa ora, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, rapporto dei sindaci, presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e delibere relative;
2. Compenso agli amministratori;
3. Dimissioni degli amministratori e nomina d'amministratori;
4. Dimissioni del collegio sindacale e nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare le azioni entro l'8 luglio 1940 presso la sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

23554 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA ANTRA

Sede in Milano, corso Roma n. 16 — Capitale sociale L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale e approvazione del bilancio 1939;
2. Elezione delle cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Trascorsa un'ora dalla fissata avrà luogo la seconda convocazione, valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Roma, 27 giugno 1940-XVIII

Il Presidente.

23542 (A pagamento).

SOC. AN. «I.A.P.U.» (TUTTO A PREZZO UNICO)

Sede in Milano.

Gli azionisti, andata deserta l'assemblea ordinaria del 31 maggio 1940, sono nuovamente convocati, in seconda convocazione in assemblea ordinaria ed in prima convocazione in assemblea straordinaria, presso la sede sociale in Milano Corso Venezia n. 34, il 18 luglio 1940 alle ore dieci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 29 febbraio 1940-XVIII;
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
3. Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente.

Parte straordinaria:

1. Provvedimenti a norma dell'art. 146 del Codice di commercio;
2. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea le azioni debbono essere depositate cinque giorni prima presso la cassa sociale.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23544 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE NIS

Sede Milano, piazza degli Affari, 4 — Capitale L. 1.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII, relazione dell'amministratore e dei sindaci; delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente previa determinazione degli emolumenti.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 14 luglio 1940.

L'Amministratore.

23550 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CEREAGRICOLA PROVINCIALE

Sede in Mantova — Capitale sociale L. 10.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società Anonima Cereagricola Provinciale sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 18 luglio 1940 alle ore 10,30 in Mantova nel salone superiore dell'Albergo Senoner via Cesare Battisti n. 9-11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Funzionamento della società;
2. Assegnazione Crusca, Granone, Mangimi;
3. Comunicazioni della presidenza.

degli argomenti tutti i soci sono pregati d'intervenirvi.

Mantova, 26 giugno 1940-XVIII

Il presidente: Doceda Umberto.

23545 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE VIS

Sede Milano, piazza degli Affari, 4 — Capitale L. 300.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 9,30, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII, relazione dell'amministratore e dei sindaci; delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, previa determinazione degli emolumenti.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 14 luglio 1940.

L'Amministratore.

23551 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE TIS

Sede Milano, piazza degli Affari, 4 — Capitale L. 2.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 10,30, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII, relazione dell'amministratore e dei sindaci, delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, previa determinazione degli emolumenti.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 14 luglio 1940.

L'Amministratore.

23552 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «DAMIANI & SILVESTRI S. A.»

Sede in Milano — Capitale L. 30.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione per il giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Raffaello Sanzio n. 33 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 19 luglio 1940-XVIII, stessa ora, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, rapporto dei sindaci, presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e delibere relative;
2. Compenso agli amministratori;
3. Dimissioni degli amministratori e nomina d'amministratori;
4. Dimissioni del collegio sindacale e nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare le azioni entro l'8 luglio 1940 presso la sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

23554 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA ANTRA

Sede in Milano, corso Roma n. 16 — Capitale sociale L. 100.000.

Convocazione di assemblea

Essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, i signori azionisti sono nuovamente convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 19 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Bilancio al 31 marzo 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di un amministratore;
4. Nomina del collegio sindacale previa determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi a sensi del R. decreto-legge 25 luglio 1936, n. 1548.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato presso la sede sociale le azioni cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII

23555 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOC. AN. «MINIERE DI NARCAO»
(in liquidazione).

Sede in Milano — Capitale sociale L. 2.750.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in Milano via Illica, 5, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 luglio 1940, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del liquidatore;
2. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1939-XVIII;
3. Proroga dei poteri del liquidatore.

Parte straordinaria:

Approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 16 luglio in Milano, via Illica, 5.

23556 (A pagamento). Il Liquidatore.

CONSORZIO COMMERCIALE RIVENDITORI LATTE SOCIETA ANONIMA

Sede in Milano — Capitale sociale L. 1.000.000 - Versato L. 650.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 23 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in Milano via Unione n. 12, presso il reggimento bersaglieri d'Italia, Compagnia Luciano Manara, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Bilancio al 23 aprile 1940;
3. Relazione del collegio sindacale;
4. Votazioni sui primi due comma;
5. Nomina di cinque consiglieri in sostituzione dei signori: De Vecchi dott. Antonio, Piovella Luigi, Polli Ugo, Bonomi Angelo, Bottesini rag. Angelo, scaduti per anzianità e rieleggibili a sensi dell'art. 124 Codice di commercio;
6. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-1943;
7. Varie.

L'eventuale seconda convocazione è indetta fin d'ora per il giorno di martedì 30 luglio 1940-XVIII, stessa ora e luogo.

I possessori di azioni nominative potranno intervenire all'assemblea esibendo le loro azioni; i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle presso la sede sociale o presso la Banca Nazionale del Lavoro di Milano, Largo Santa Margherita n. 4, almeno cinque giorni liberi prima di quelli fissati rispettivamente per la due con[illegible]

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE FIS

Sede Milano, piazza degli Affari, 4 — Capitale L. 1.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII; relazione dell'amministratore e dei sindaci; delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, previa determinazione degli emolumenti.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 14 luglio 1940.

23553 (A pagamento). L'Amministratore.

S. A. IMMOBILIARE QUARTIERE GIUBA

Sede in Milano — Capitale sociale L. 5.000, interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 19 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 in prima convocazione, e ove occorra, una seconda convocazione per il giorno successivo alla stessa ora, presso la sede sociale in Milano, viale Monte Santo, 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione dei bilani chiusi al 30 aprile 1938, al 30 aprile 1939, e al 30 aprile 1940; relazioni dell'amministratore unico e deliberazioni relative;
2. Relazione dei sindaci;
3. Nomina dell'intero collegio sindacale;
4. Proposta di scioglimento della società o di trasformazione in altra forma da determinarsi.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 15 dello statuto presso la cassa sociale entro il giorno 14 luglio 1940-XVIII.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII

L'amministratore unico: Rag. P. Cavalleri.

23557 (A pagamento).

LACOURBAT ITALIANA SOCIETA ANONIMA

Sede in Milano, via Tibaldi n. 5
Capitale L. 1.000.000, interamente versato

Gli azionisti sono convocati presso lo studio del notaio Annibale Ponchielli in Milano, alla via Fontana n. 28, il giorno 20 luglio c. a., in prima, ed il giorno 31 detto mese in seconda convocazione, sempre alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

«Modifica all'art. 1 dello statuto».

Per intervenire alle assemblee i portatori di azioni al portatore dovranno depositarle presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima delle adunanze.

L'amministratore delegato: (firma illeggibile).

23561 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ITALIANA HENRY COE & CLERICI

Capitale sociale L. 500.000.

Gli azionisti della Società Anonima Italiana Henry Coe & Clerici sono convocati in assemblea generale straordinaria da aver luogo il 27 luglio p. v. alle ore 11, nel locale sociale posto in piazza Scuole Pie, n. 10-1 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4. Nomina del collegio sindacale previa determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi a sensi del R. decreto-legge 25 luglio 1936, n. 1548.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato presso la sede sociale le azioni cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23555 (A pagamento).

SOC. AN. «MINIERE DI NARCAO»

(in liquidazione).

Sede in Milano — Capitale sociale L. 2.750.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in Milano via Illica, 5, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 luglio 1940, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del liquidatore;
2. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1939-XVIII;
3. Proroga dei poteri del liquidatore.

Parte straordinaria:

Approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 16 luglio in Milano, via Illica, 5.

Il Liquidatore.

23556 (A pagamento).

CONSORZIO COMMERCIALE RIVENDITORI LATTE SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Milano — Capitale sociale L. 1.000.000 - Versato L. 650.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 23 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in Milano via Unione n. 12, presso il reggimento bersaglieri d'Italia, Compagnia Luciano Manara, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Bilancio al 23 aprile 1940;
3. Relazione del collegio sindacale;
4. Votazioni sui primi due comma;
5. Nomina di cinque consiglieri in sostituzione dei signori: De Vecchi dott. Antonio, Piovella Luigi, Polli Ugo, Bonomi Angelo, Bottesini rag. Angelo, scaduti per anzianità e rieleggibili a sensi dell'art. 124 Codice di commercio;
6. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-1943;
7. Varie.

L'eventuale seconda convocazione è indetta fin d'ora per il giorno di martedì 30 luglio 1940-XVIII, stessa ora e luogo.

I possessori di azioni nominative potranno intervenire all'assemblea esibendo le loro azioni; i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle presso la sede sociale o presso la Banca Nazionale del Lavoro di Milano, Largo Santa Margherita n. 4, almeno cinque giorni liberi prima di quelli fissati rispettivamente per le due convocazioni.

Milano, 27 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23558 (A pagamento).

---

29 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII; relazione dell'amministratore e dei sindaci; delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, previa determinazione degli emolumenti.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il 24 luglio 1940.

L'Amministratore.

23553 (A pagamento).

S. A. IMMOBILIARE QUARTIERE GIUBA

Sede in Milano — Capitale sociale L. 5.000, interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 19 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 in prima convocazione, e ove occorra, una seconda convocazione per il giorno successivo alla stessa ora, presso la sede sociale in Milano, viale Monte Santo, 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione dei bilani chiusi al 30 aprile 1938, al 30 aprile 1939, e al 30 aprile 1940; relazioni dell'amministratore unico e deliberazioni relative;
2. Relazione dei sindaci;
3. Nomina dell'intero collegio sindacale;
4. Proposta di scioglimento della società o di trasformazione in altra forma da determinarsi.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 15 dello statuto presso la cassa sociale entro il giorno 14 luglio 1940-XVIII.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII

L'amministratore unico: Rag. P. Cavalleri.

23557 (A pagamento).

LACOURBAT ITALIANA SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Milano, via Tibaldi n. 5
Capitale L. 1.000.000, interamente versato

Gli azionisti sono convocati presso lo studio del notaio Annibale Ponchielli in Milano, alla via Fontana n. 28, il giorno 20 luglio c. a., in prima, ed il giorno 31 detto mese in seconda convocazione, sempre alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

«Modifica all'art. 1 dello statuto».

Per intervenire alle assemblee i portatori di azioni al portatore dovranno depositarle presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima delle adunanze.

L'amministratore delegato: (firma illeggibile).

23561 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA HENRY COE & CLERICI

Capitale sociale L. 500.000.

Gli azionisti della Società Anonima Italiana Henry Coe & Clerici sono convocati in assemblea generale straordinaria da aver luogo il 17 luglio p. v. alle ore 11, nel locale sociale posto in piazza Scuole Pie, n. 10-1 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifica della denominazione sociale e nuovo testo dell'art. 1 dello statuto.

All'assemblea potranno intervenire quegli azionisti che, cinque giorni prima di quello come sopra fissato per l'assemblea, avranno depositato nelle casse della società, le rispettive azioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel caso l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale, la seconda convocazione avrà luogo il medesimo giorno alle ore 15, nello stesso locale, e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 27 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23576 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA GENERALE CENTRALI LATTE MILANO

Sede in Milano — Capitale sociale L. 12.000.000, interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di lunedì 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 18,30 in Milano, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione; relazione del collegio sindacale; bilancio al 23 aprile 1940, e delibere relative;
2. Nomina alle cariche sociali;
3. Varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale anche a sensi delle leggi dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni e quindi eventualmente anche indipendentemente dalla stessa legge e modifica relativa dello statuto (art. 5), modalità dell'aumento ed autorizzazioni relative al Consiglio anche per eventuali apporti, ecc.;
2. Proposta di modifica degli articoli 9, 12, lettera *f*), 24, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 e relative di coordinamento.

Milano, 26 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

23559 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA LA PROVVIDA DEL LATTE IGIENICO MILANO

(in liquidazione).

Sede in Milano — Capitale sociale L. 1.000.000 - Versato L. 100.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso lo studio dell'avv. Renzo Garbagni in Milano, via Adua n. 8, per il giorno di martedì 23 luglio 1940-XVIII, ore 11 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno di martedì 30 luglio 1940-XVIII in seconda convocazione medesimo luogo ed ora per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci;
2. Presentazione del Rendiconto finale di liquidazione;
3. Proposta di riparto e relative delibere;
4. Approvazione dell'operato dei due liquidatori;
5. Emolumento ai sindaci;
6. Varie.

Deposito delle azioni al portatore presso la sede della liquidazione via Adua n. 8, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Milano, 26 giugno 1940-XVIII

I due liquidatori.

23560 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE SALUS

Sede in Legnano — Capitale L. 615.000, emesso e versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci sugli esercizi 1937, 1938, 1939, 1940;
2. Bilanci patrimoniali ed economici chiusi il 30 giugno 1937, 1938, 1939, 1940;
3. Discussioni delle relazioni e dei bilanci e deliberazioni relative;
4. Determinazione delle retribuzioni statutarie;
5. Nomina delle cariche sociali a termine di legge e di statuto.

Il deposito delle azioni al portatore, allo scopo di poter partecipare all'assemblea, deve essere effettuato presso la sede amministrativa via Alberto da Giussano n. 1, Legnano, non oltre il giorno 12 luglio 1940.

L'Amministratore.

23575 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Divisione XII - N. 7530.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria alla Società Elettrica Carnica di derivare dal fiume Tagliamento, in comune di Enemonzo (Udine) moduli 21,50 di acqua per produrre, sul salto di m. 7,00, la potenza nominale media di HP 200,66, di cui HP 80 sono riconosciuti per antico diritto.

(Omissis).

Roma, 26 novembre 1937-XVI

Il Ministro: Cobolli-Gigli.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE.

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

(Omissis).

È fatto obbligo alla società concessionaria di riconoscere alla ditta De Marchi cav. Lino e suoi successori legalmente riconosciuti il diritto di derivare in riva sinistra del canale di scarico della centrale elettrica della società la quantità di moduli 3,50 d'acqua nei modi e nelle forme di diritto fino ad ora esercitate per azionare un molino da grano.

Per copia ed estratto conforme:

L'ingegnere capo: Prucher.

23420 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio Genio civile - Cuneo

SUNTO DEL DECRETO E DISCIPLINARE.

Derivazione n. 261 dal canale della ditta Le Petit (sub Tanaro) in comune di Garessio e Priola.

Ditta Consorzio Irriguo Garessio Priola.

Il Ministero dei lavori pubblici con decreto n. 2232 il 17 aprile 1939-XVII ha rinnovato per anni trenta dal 9 giugno 1932 a tale ditta la concessione di derivare moduli 0,52 per l'irrigazione di ettari 23.68.02 di terreno già assentita col D. P. 9 giugno 1902, n. 9563, ed ha concesso la sanatoria per la variante introdotta nelle opere di presa della derivazione in conseguenza della quale l'acqua non è più derivata dal fiume Tanaro direttamente, ma per mezzo del canale della ditta Le Petit.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

giorno.

Genova, 27 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

23576 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA GENERALE CENTRALI LATTE MILANO

Sede in Milano — Capitale sociale L. 12.000.000, interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di lunedì 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 18,30 in Milano, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione; relazione del collegio sindacale; bilancio al 23 aprile 1940, e delibere relative;
2. Nomina alle cariche sociali;
3. Varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale anche a sensi delle leggi dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni e quindi eventualmente anche indipendentemente dalla stessa legge e modifica relativa dello statuto (art. 5), modalità dell'aumento ed autorizzazioni relative al Consiglio anche per eventuali apporti, ecc.,
2. Proposta di modifica degli articoli 9, 12, lettera *f*), 24, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44 e relative di coordinamento.

Milano, 26 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

23559 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA LA PROVVIDA DEL LATTE IGIENICO MILANO

(*In liquidazione*).

Sede in Milano — Capitale sociale L. 1.000.000 - Versato L. 100.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso lo studio dell'avv. Renzo Garbagni in Milano, via Adua n. 8, per il giorno di martedì 23 luglio 1940-XVIII, ore 11 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno di martedì 30 luglio 1940-XVIII in seconda convocazione medesimo luogo ed ora per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci;
2. Presentazione del Rendiconto finale di liquidazione;
3. Proposta di riparto e relative delibere;
4. Approvazione dell'operato dei due liquidatori;
5. Emolumento ai sindaci;
6. Varie.

Deposito delle azioni al portatore presso la sede della liquidazione via Adua n. 8, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Milano, 26 giugno 1940-XVIII

I due liquidatori.

23560 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE SALUS

Sede in Legnano — Capitale L. 615.000, emesso e versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per il giorno 18 luglio 1940, alle ore 18 presso lo studio dell'amministratore in Legnano, via Alberto da Giussano n. 1, per discutere e deliberare sul seguente:

1938, 1939, 1940;
2. Bilanci patrimoniali ed economici chiusi il 30 giugno 1937, 1938, 1939, 1940;
3. Discussioni delle relazioni e dei bilanci e deliberazioni relative;
4. Determinazione delle retribuzioni statutarie;
5. Nomina delle cariche sociali a termine di legge e di statuto.

Il deposito delle azioni al portatore, allo scopo di poter partecipare all'assemblea, deve essere effettuato presso la sede amministrativa via Alberto da Giussano n. 1, Legnano, non oltre il giorno 12 luglio 1940.

L'Amministratore.

23575 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Divisione XII - N. 7530.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria alla Società Elettrica Carnica di derivare dal fiume Tagliamento, in comune di Enemonzo (Udine) moduli 21.50 di acqua per produrre, sul salto di m. 7.00, la potenza nominale media di HP 200.66, di cui HP 80 sono riconosciuti per antico diritto.

(*Omissis*).

Roma, 26 novembre 1937-XVI

Il Ministro: Cobolli-Gigli.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE.

Art. 9.
Garanzie da osservarsi.

(*Omissis*).

È fatto obbligo alla società concessionaria di riconoscere alla ditta De Marchi cav. Lino e suoi successori legalmente riconosciuti il diritto di derivare in riva sinistra del canale di scarico della centrale elettrica della società la quantità di moduli 3.50 d'acqua nei modi e nelle forme di diritto fino ad ora esercitate per azionare un molino da grano.

Per copia ed estratto conformi:

L'ingegnere capo: Prueher.

23430 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio Genio civile - Cuneo

SUNTO DEL DECRETO E DISCIPLINARE.

Derivazione n. 161 dal canale della ditta Le Petit (sub Tanaro) in comune di Garessio e Priola.
Ditta Consorzio Irriguo Garessio Priola.

Il Ministero dei lavori pubblici con decreto n. 2232 il 17 aprile 1939-XVII ha rinnovato per anni trenta dal 9 giugno 1932 a tale ditta la concessione di derivare moduli 0.52 per l'irrigazione di ettari 23.68.02 di terreno già assentita col D. P. 9 giugno 1902, n. 9363, ed ha concesso la sanatoria per la variante introdotta nelle opere di presa della derivazione in conseguenza della quale l'acqua non è più derivata dal fiume Tanaro direttamente, ma per mezzo del canale della ditta Le Petit.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Art. 1.
Oggetto della concessione.

Il presente disciplinare ha per oggetto la rinnovazione della concessione di sub-derivare acqua dal fiume Tanaro a mezzo del canale derivatore della ditta Le Petit, in comuni di Garessio e di Priola,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

località Prosaldo, già assentita all'avv. Luigi Marsilio e allo stesso Consorzio Irriguo Garessio Priola, con decreto Prefettizio 9 giugno 1902 e scadula il giorno 9 giugno 1932-X.

(*Omissis*).

Art. 2.

Modo e condizioni di derivazione.

Il modo e le condizioni con cui l'acqua viene derivata dal fiume Tanaro a mezzo del canale della ditta Le Petit.

(*Omissis*).

Art. 3.

Quantità d'acqua da derivarsi.

La quantità d'acqua da derivarsi potrà variare come per il passato fino ad un massimo uguale e non superiore di litri 32 al minuto secondo.

(*Omissis*).

Art. 4.

Uso dell'acqua derivata.

L'acqua derivata viene utilizzata per irrigazione di ettari 23.68.02 di terreno promiscuo, come da elenco 28 maggio 1932-X, a firma geometra Martini.

Avvertenza. — Gli atti completi trovansi presso questo Genio civile.

Cuneo, 31 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: B. Santi.

23421 (A pagamento).

Div. XII - n. 6144. Derivazione n. 544

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA ED IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le convenzioni 6-22 gennaio e 15 aprile 1908 rogate notaio Andrea Miraglio (registrate a Cuneo rispettivamente il 24 gennaio 1908, n. 708, libro 3°, foglio 101, il 7 febbraio 1908, n. 758, libro 112 ed il 1° maggio 1908, n. 1031 libro 112) con le quali le partecipanze dei canali Roero e Morra, derivati dalla sponda sinistra del F. Stura di Demonte ora riunita nel Consorzio di irrigazione sinistra Stura, costituito con R. decreto 11 dicembre 1930 hanno autorizzato, sotto speciali condizioni, il sig. Olivero Ferdinando a derivare per la durata di anni 29, decorrenti dal 1° gennaio 1909 e scadenti al 31 dicembre 1937, mod. 20 da ciascuno dei due suddetti canali, per creare nella centrale di Confreria (Cuneo) sul salto utile di m. 12.27 la potenza nominale media di HP 654.4 ad uso industriale;

Vista l'istanza 23 novembre 1932 della S. A. Piemonte Centrale Elettricità, subingredita, per fusione alla Soc. Forze Idrauliche Alto Po, avente causa della ditta Olivero Ferdinando in virtù dell'atto 3 agosto 1929 per notar Goggia, corredata da progetto 2 novembre 1932 a firma ing. Giorgio Lombroso, intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria della derivazione suindicata;

Visti gli atti d'istruttoria regolarmente esperita, durante la quale in sede di visita sopraluogo il Consorzio d'irrigazione sinistra Stura, nell'interesse dei due canali Morra e Roero, presentò opposizione per i motivi contenuti nel successivo memoriale 14 novembre 1933;

Ritenuto che tali motivi consistono nel fatto che le facoltà di usare i canali Roero e Morra per attuare l'utilizzazione idroelettrica suddetta venne accordata dalle amministrazioni dei detti canali, giusta le convenzioni succitate soltanto fino al 31 dicembre 1937, con riserva, da parte delle amministrazioni stesse, di acquistare l'impianto alla scadenza prevista, sicchè la richiesta dovrebbe essere assentita alla Società Piemonte Centrale Elettricità fino alla data del 31 dicembre 1937 e pel periodo successivo al consorzio opponente;

Considerato che successivamente il detto consorzio ha dichiarato con nota 15 giugno 1934 di recedere dalla cennata opposizione;

Che la chiesta derivazione risponde ai fini della migliore utilizzazione dei canali Roero e Morra derivati dallo Stura di Demonte;

Che pertanto può assentirsene la concessione in via di sanatoria per un periodo di anni sessanta successivi e continui, decorrenti dal 1° marzo 1909, data di entrata in funzione dell'impianto, con l'obbligo da parte della società richiedente del pagamento del relativo canone a far tempo dalla data stessa;

Che la S. A. Piemonte Centrale Elettricità ha consentito [illegible] di Torino, repertorio n. 2876, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 30 luglio 1934, n. 1345;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi è concessa in via di sanatoria, alla S. A. Piemonte Centrale Elettricità, la facoltà di derivare dai canali Roero e Morra, derivati dal F. Stura di Demonte, in località Confreria del comune di Cuneo, la portata complessiva di mod. 40 d'acqua per produrre sul salto di m. 12.27 la potenza nominale di HP. 654.40 per produzione di energia elettrica.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui, decorrenti dal 1° gennaio 1909 data di entrata in funzione dell'impianto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 25 settembre 1937 e verso il pagamento dell'annuo canone anticipato di L. 7852.80 (settemilaottocentocinquantadue e 80/100 in ragione di L. 12 per HP. nominale, sulla base di nominali HP. 654.40.

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua e dei canoni arretrati già versati sarà imputato al capitolo II-I dello stato di previsione della entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Cobolli-Gigli - Di Revel

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1939, registro n. 2 lavori pubblici, foglio n. 222.

Estratto del disciplinare.

Art. 1. - *Quantità ed uso dell'acqua da derivare.* — La quantità d'acqua da derivare dai canali Roero e Morra (F. Stura) in località Confreria, comune di Cuneo, rimane fissata in misura non superiore a mod. 40 (litri secondo 4000). L'acqua verrà utilizzata a scopo di energia elettrica.

Art. 4. - *Luogo e modo di presa dell'acqua.* — Le opere di presa dell'acqua sono fatte attraverso i predetti canali Roero e Morra e consistono in due saracinesche in ferro. Tali opere sono attuate in conformità al progetto addì 23 novembre 1932 che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 7. - *Luogo e modalità del canale di scarico.* — L'acqua viene scaricata nei canali Roero e Morra immediatamente dopo l'utilizzazione in centrale e cioè in comune di Cuneo, secondo le modalità risultanti dal progetto allegato al presente disciplinare.

Art. 8. - *Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.* — La derivazione può essere esercitata in modo continuo. La società concessionaria dovrà inoltre accettare le eventuali temporanee ed eccezionali riduzioni di portata d'acqua nei periodi d'irrigazione che potrà imporre l'ufficio del Genio civile di Cuneo.

Art. 13. - *Riserva di energia in favore dei comuni rivieraschi.* — Al comune rivierasco di Cuneo, nel tratto compreso fra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità d'energia corrispondente ad HP. 50.00 (cinquanta) da consegnarsi alla officina di produzione, resta fissata in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il comune potrà fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la ditta concessionaria ed il Comune il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata. In mancanza di accordo, il prezzo dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta, comprese le quote per interessi, e per ammortamento, sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzata l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14. - *Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.* — La ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Consorzio Irriguo Garessio [illegible], con decreto Prefettizio 9 giugno 1902 e scaduta il giorno 9 giugno 1932-X.

(*Omissis*).

Art. 2.

Modo e condizioni di derivazione.

Il modo e le condizioni con cui l'acqua viene derivata dal fiume Tanaro a mezzo del canale della ditta Le Petit.

(*Omissis*).

Art. 3

Quantità d'acqua da derivarsi.

La quantità d'acqua da derivarsi potrà variare come per il passato fino ad un massimo uguale e non superiore di litri 52 al minuto secondo.

(*Omissis*).

Art. 4.

Uso dell'acqua derivata.

L'acqua derivata viene utilizzata per irrigazione di ettari 23.68.02 di terreno promiscuo, come da elenco 28 maggio 1932-X, a firma geometra Martini.

Avvertenza. — Gli atti completi trovansi presso questo Genio civile.

Cuneo, 31 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: B. Santi.

23421 (A pagamento).

Derivazione n. 544

Div. XII - n. 6144.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA ED IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le convenzioni 6-22 gennaio e 15 aprile 1908 rogate notaio Andrea Miraglio (registrate a Cuneo rispettivamente il 23 gennaio 1908, n. 708, libro 3°, foglio 101, il 7 febbraio 1908, n. 758, libro 112 ed il 1° maggio 1908, n. 1051 libro 112) con le quali le partecipanze dei canali Roero e Morra, derivati dalla sponda sinistra del F. Stura di Demonte ora riunita nel Consorzio di irrigazione sinistra Stura, costituito con R. decreto 11 dicembre 1930 hanno autorizzato, sotto speciali condizioni, il sig. Oliviero Ferdinando a derivare per la durata di anni 29, decorrenti dal 1° gennaio 1909 e scadenti al 31 dicembre 1937, mod. 20 da ciascuno dei due suddetti canali, per creare nella centrale di Confreria (Cuneo) sul salto utile di m. 12.27 la potenza nominale media di HP 654.4 ad uso industriale;

Vista l'istanza 23 novembre 1932 della S. A. Piemonte Centrale Elettricità, subingredita, per fusione alla Soc. Forze Idrauliche Alto Po, avente causa della ditta Olivero Ferdinando in virtù dell'atto 3 agosto 1929 per notar Goggia, corredata da progetto 2 novembre 1932 a firma ing. Giorgio Lombroso, intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria della derivazione suindicata;

Visti gli atti d'istruttoria regolarmente esperita, durante la quale in sede di visita sopraluogo il Consorzio d'irrigazione sinistra Stura, nell'interesse dei due canali Morra e Roero, presentò opposizione per i motivi contenuti nel successivo memoriale 14 novembre 1933;

Ritenuto che tali motivi consistono nel fatto che le facoltà di usare i canali Roero e Morra per attuare l'utilizzazione idroelettrica suddetta venne accordata dalle amministrazioni dei detti canali, giusta le convenzioni succitate soltanto fino al 31 dicembre 1937, con riserva, da parte delle amministrazioni stesse, di acquistare l'impianto alla scadenza prevista, sicchè la richiesta dovrebbe essere assentita alla Società Piemonte Centrale Elettricità fino alla data del 31 dicembre 1937 e pel periodo successivo al consorzio opponente;

Considerato che successivamente il detto consorzio ha dichiarato con nota 15 giugno 1934 di recedere dalla cennata opposizione;

Che la chiesta derivazione risponde ai fini della migliore utilizzazione dei canali Roero e Morra derivati dallo Stura di Demonte;

Che pertanto può assentirsene la concessione in via di sanatoria per un periodo di anni sessanta successivi e continui, decorrenti dal 1° marzo 1909, data di entrata in funzione dell'impianto, con l'obbligo da parte della società richiedente del pagamento del relativo canone a far tempo dalla data stessa;

Che la S. A. Piemonte Centrale Elettricità ha corrisposto alle finanze dello Stato i canoni arretrati fino a tutto il 31 dicembre 1937;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor ing. Giuseppe Pollicina fu Rosario, nella sua qualità di procuratore speciale della società suindicata, giusta atto 21 luglio 1937, n. 24836 di repertorio, rogito Goggia [illegible], repertorio n. 2870, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 30 luglio 1934, n. 1353;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi è concessa in via di sanatoria, alla S. A. Piemonte Centrale Elettricità, la facoltà di derivare dai canali Roero e Morra, derivati dal F. Stura di Demonte, in località Confreria del comune di Cuneo, la portata complessiva di mod. 40 d'acqua per produrre sul salto di m. 12.27 la potenza nominale di HP. 654.40 per produzione di energia elettrica.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui, decorrenti dal 1° gennaio 1909 data di entrata in funzione dell'impianto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 25 settembre 1937 e verso il pagamento dell'annuo canone anticipato di L. 7852.80 (settemilaottocentocinquantadue e 80/100 in ragione di L. 12 per HP. nominale, sulla base di nominali HP. 654.40.

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua e dei canoni arretrati già versati sarà imputato al capitolo II-I dello stato di previsione della entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Cobolli-Gigli - Di Revel

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1939, registro n. 9 lavori pubblici, foglio n. 222.

Estratto del disciplinare.

Art. 1. - *Quantità ed uso dell'acqua da derivare.* — La quantità d'acqua da derivare dai canali Roero e Morra (F. Stura) in località Confreria, comune di Cuneo, rimane fissata in misura non superiore a mod. 40 (litri secondo 4000). L'acqua verrà utilizzata a scopo di energia elettrica.

Art. 4. - *Luogo e modo di presa dell'acqua.* — Le opere di presa dell'acqua sono fatte attraverso i predetti canali Roero e Morra e consistono in due saracinesche in ferro. Tali opere sono attuate in conformità al progetto addì 23 novembre 1932 che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 7. - *Luogo e modalità del canale di scarico.* — L'acqua viene scaricata nei canali Roero e Morra immediatamente dopo l'utilizzazione in centrale e cioè in comune di Cuneo, secondo le modalità risultanti dal progetto allegato al presente disciplinare.

Art. 8. - *Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.* — La derivazione può essere esercitata in modo continuo. La società concessionaria dovrà inoltre accettare le eventuali temporanee ed eccezionali riduzioni di portata d'acqua nei periodi d'irrigazione che potrà imporre l'ufficio del Genio civile di Cuneo.

Art. 13. - *Riserva di energia in favore dei comuni rivieraschi.* — Al comune rivierasco di Cuneo, nel tratto compreso fra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità d'energia corrispondente ad HP. 50.00 (cinquanta) da consegnarsi alla officina di produzione, resta fissata in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il comune potrà fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la ditta concessionaria ed il Comune il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata. In mancanza di accordo, il prezzo dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta, comprese le quote per interessi, e per ammortamento, sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzata l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14. - *Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.* — La ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di 15 km. dal territorio del comune di Cuneo, compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, e fuori del territorio della provincia di Cuneo, per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 53 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'ar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ticolo 42 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovracanone che, potrà essere imposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi, giusta le succitate disposizioni.

Art. 16. - *Riserva di energia a favore delle ferrovie dello Stato.* — Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione ferroviaria dell'energia producibile con l'impianto di cui è oggetto la presente concessione, sarà riservata, a favore delle ferrovie dello Stato una parte corrispondente a 50 kw.ora, da fornirsi a prezzo di costo, determinato a norma dell'art. 51 testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e con le particolari clausole tecniche che saranno concordate con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(*Omissis*).

Avvertenza. — Gli atti completi trovansi presso questo ufficio del Genio civile.

Cuneo, 31 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: B. Santi

23422 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Apuania

Con domanda 8 febbraio 1931-IX la ditta Tosi Luigi e la signora Anna Gattini Forti ha chiesto la concessione di derivare dalla sorgente Mariana moduli massimi 0,73 per produzione di forza motrice in servizio di una segheria per marmi situata in località Canalie del comune di Apuania (Carrara).

L'ingegnere capo: U. Ballantini.

23522 (A pagamento).

Div. XII - n. 472.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 7 novembre 1935-XIV del signor Menozzi Giuseppe, corredata da progetto in data 31 ottobre 1935-XIV a firma del geometra Guido Poltronieri, intesa ad ottenere la concessione di derivare in sponda sinistra del canale Molinella, in territorio del comune di Villimpenta (prov. di Mantova) mod. 0,18 per irrigare ett. 3.55.19 di terreno a risaia.

Visti gli atti dell'istruttoria esperiti a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

Di concerto col Ministro delle finanze

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso al signor Menozzi Giuseppe fu Cesare di derivare dal Canale Molinella, in località Gazzino di Pradello del comune di Villimpenta (Mantova) mod. 0,18 di acqua per irrigare ett. 5.55.19 di terreno a risaia nel fondo denominato Trombone.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui dalla data del presente decreto subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 6 settembre 1939-XVII e verso il pagamento del canone annuo di L. 36 (lire trentasei) in ragione di L. 200 per modolo, sulla base di mod. 0,18 (zero, diciotto).

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Mantova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena

DISCIPLINARE

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dal Canale Molinella in località Gazzino di Pradello comune di Villimpenta sarà non superiore a moduli 0,180 (litri 18.00 al minuto secondo).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di irrigazione del fondo Trombone della superficie complessiva di ett. 10.59.58 in comune di Villimpenta che sarà irrigato ogni anno per un terzo della superficie cioè per ettari in pietra nel quale sarà scolpita una bocca modulata rettangolare delle dimensioni di m. 0.205 di larghezza e m. 0.15 di altezza e con un dislivello costante fra i peli d'acqua a monte e a valle della bocca di cm. 5. Tali dislivelli saranno fissati da due idrometri indicatori da infiggersi a monte e a valle della presa. L'acqua così derivata verrà condotta a mezzo di un esistente fosso ai terreni da irrigare sottopassando due condotti adiacenti irrigui detti Rusta e Predelle mediante una tomba a sifone. Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto 31 ottobre 1935 a firma geom. Guido Poltronieri che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 4.

Regolazione della portata.

Affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore della concessa, si dovranno impiantare a monte e a valle della bocca modulata due idrometri indicatori dai quali si possa riscontrare in ogni tempo il dislivello di cm. 5. Tale dislivello sarà mantenuto costante a mezzo della manovra delle paratoie di cui è munita la bocca di presa della derivazione.

Art. 5.

Restituzione dell'acqua.

La restituzione delle colaticcie avverrà in località Forte d'Attila nel canale Allegrezza che sfocia nel canale Molinella.

Art. 6.

Garanzie da osservare.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del canale Molinella in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Agli effetti della concessa derivazione la ditta concessionaria s'impegna di assoggettarsi a tutte le discipline idrauliche dei canali del Consorzio «Fossa di Pozzolo» particolarmente nei riguardi della manutenzione e regolazione del Canale Molinella.

Art. 12.

Richiami a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285; nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Mantova, li 6 settembre 1939-XVII

L'ingegnere capo: Alfredo Masi

23528 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Apuania

Con domanda 6 giugno 1923 la ditta Del Bergiolo Domenico ha chiesto il rinnovo della concessione, di derivazione dal fiume Frigido moduli 3.3 in servizio di un molino in comune di Apuania, già assentita con decreto Prefettizio 18 ottobre 1890, n. 8132 alla ditta Bertonelli Domenico di Iacopo.

L'ingegnere capo: U. Ballantini.

23523 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Apuania

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 14 marzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovraccanone tra gli enti medesimi, giusta le succitate disposizioni.

Art. 16. - *Riserva di energia a favore delle ferrovie dello Stato.* — Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione ferroviaria dell'energia producibile con l'impianto di cui è oggetto la presente concessione, sarà riservata, a favore delle ferrovie dello Stato una parte corrispondente a 50 kw ora, da fornirsi a prezzo di costo, determinato a norma dell'art. 51 testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e con le particolari clausole tecniche che saranno concordate con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(*Omissis*).

Avvertenza. — Gli atti completi trovansi presso questo ufficio del Genio civile.

Cuneo, 31 maggio 1940-XVIII.

L'ingegnere dirigente: B. Santi

23422 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Apuania

Con domanda 8 febbraio 1931-IX la ditta Tosi Luigi e la signora Anna Gattini Forti ha chiesto la concessione di derivare dalla sorgente Martana moduli massimi 0,73 per produzione di forza motrice in servizio di una segheria per marmi situata in località Canalie del comune di Apuania (Carrara).

L'ingegnere capo: U. Ballantini.

23522 (A pagamento).

Div. XII - n. 472.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 7 novembre 1935-XIV del signor Menozzi Giuseppe, corredata da progetto in data 31 ottobre 1935-XIV a firma del geometra Guido Poltronieri, intesa ad ottenere la concessione di derivare in sponda sinistra del canale Molinella, in territorio del comune di Villimpenta (prov. di Mantova) mod. 0,18 per irrigare ett. 3.53.19 di terreno a risaia;

Visti gli atti dell'istruttoria esperiti a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

Di concerto col Ministro delle finanze

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso al signor Menozzi Giuseppe fu Cesare di derivare dal Canale Molinella, in località Gazzino di Pradello del comune di Villimpenta (Mantova) mod. 0,18 di acqua per irrigare ett. 5.53.19 di terreno a risaia nel fondo denominato Trombone.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui dalla data del presente decreto subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 6 settembre 1939-XVII e verso il pagamento del canone annuo di L. 36 (lire trentasei) in ragione di L. 200 per modulo, sulla base di mod. 0,18 (zero, diciotto).

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Mantova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena

DISCIPLINARE

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dal Canale Molinella in località Gazzina di Pradello comune di Villimpenta sarà non superiore a moduli 0,180 (litri 18.00 al minuto secondo).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di irrigazione del fondo Trombone della superficie complessiva di ett. 10.59.58 in comune di Villimpenta che sarà irrigato ogni anno per un terzo della superficie cioè per ettari 3.53.19 nel periodo dal 25 marzo al 25 settembre.

Art. 3.

Luogo e modo di presa dell'acqua.

Le opere di presa dell'acqua si eseguiranno nella località Gazzino e consisteranno in una bocca munita di paratoia alla presa diretta dal Canale Molinella, seguita dopo una vasca di calma da un diaframma vello costante fra i peli d'acqua a monte e a valle della bocca di cm. 5. Tali dislivelli saranno fissati da due idrometri indicatori da infiggersi a monte e a valle della presa. L'acqua così derivata verrà condotta a mezzo di un esistente fosso ai terreni da irrigare sottopassando due condotti adiacenti irrigui detti Rusta e Predelle mediante una tomba a sifone. Tali opere dovranno essere situate in conformità al progetto 31 ottobre 1935 a firma geom. Guido Poltronieri che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 4.

Regolazione della portata.

Affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore della concessa, si dovranno impiantare a monte e a valle della bocca modulata due idrometri indicatori dai quali si possa riscontrare in ogni tempo il dislivello di cm. 5. Tale dislivello sarà mantenuto costante a mezzo della manovra delle paratoie di cui è munita la bocca di presa della derivazione.

Art. 5.

Restituzione dell'acqua.

La restituzione delle colaticcie avverrà in località Forte d'Attila nel canale Allegrezza che sfocia nel canale Molinella.

Art. 6.

Garanzie da osservare.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del canale Molinella in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori; quanto se venga accertato in seguito.

Agli effetti della concessa derivazione la ditta concessionaria s'impegna di assoggettarsi a tutte le discipline idrauliche dei canali del Consorzio «Fossa di Pozzolo» particolarmente nei riguardi della manutenzione e regolazione del Canale Molinella.

Art. 12.

Richiami a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285; nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Mantova, li 6 settembre 1939-XVII

L'ingegnere capo: Alfredo Masi

23528 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Apuania

Con domanda 6 giugno 1933 la ditta Del Bergiolo Domenico ha chiesto il rinnovo della concessione, di derivazione dal fiume Frigido moduli 3.3 in servizio di un molino in comune di Apuania, già assentita con decreto Prefettizio 18 ottobre 1890, n. 8132 alla ditta Bertonelli Domenico di Iacopo.

L'ingegnere capo: U. Ballantini.

23523 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Apuania

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 14 marzo 1940-XVIII, n. 1688 è stato concesso, in via di sanatoria, alla ditta Baldini Lorenzo di derivare dal torrente Teglia, in località Ghiaia del comune di Mulazzo, provincia di Apuania, la portata di litri-sec. 0,7 per continuare ad irrigare, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno ettari 0.69.89 di terreni di sua proprietà siti nella su cennata località.

L'ingegnere capo: U. Ballantini

23525 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Apuania

Con domanda 28 febbraio 1940 la ditta Giovanni ed Igino Pellerano ha chiesto il rinnovo della concessione, di derivazione, dal Canale della Serra in comune di Apuania di moduli 0,672 in servizio di una segheria da marmi, già assentita con decreto Prefettizio n. 11174 del 12 dicembre 1905.

L'ingegnere capo: U. Ballantini.

23524 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Brescia

AVVISO

Il Consorzio irriguo Roggia Cesaresca di Verolanuova ha presentato domanda in data 18 aprile 1940-XVIII per derivazione di medi mod. 2.00 d'acqua dal fiume Strone in comune di Verolanuova località Canalotto della Belasina, per impinguare la scarsa dotazione irrigua dei terreni del comprensorio consorziale.

L'ingegnere dirigente: A. Rugen

23525 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Brescia

AVVISO

La Società Elettrica Bresciana ha presentato domanda in data 30 marzo 1940-XVIII per derivazione di medi mod. 70 d'acqua dal fiume Strone in comune di Verolanuova località Vinceliate, con restituzione in comune di Pontevico subito a monte della strada Pontevico-Verolanuova, per produzione di energia elettrica.

L'ingegnere dirigente: A. Rugen

23527 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Reggio Calabria

AVVISO

La ditta Cicarelli Giuseppina fu Luigi, da Cinquefrondi (Reggio Calabria), con istanza in data 16 febbraio 1926, diretta a S. E. il Ministro dei lavori pubblici, chiede la concessione in sanatoria, di poter derivare dal torrente Sciarapotamo, l'acqua necessaria per irrigare il fondo denominato S. Nicola o Forasia, in comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria).

Reggio Calabria, 18 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: P. Gleijeses.

23529 (A pagamento).

Div. XIII - N. 2365.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso alla signora Orazi Giulia di Gregorio in proprio e nell'interesse dei figli minori Anna Lisa e Vittorio, di derivare dal Lago di Monterosi, in località Valdinno del comune di Monterosi (Viterbo), una quantità di acqua non superiore a moduli 0.05 mediante sollevamento con motopompa, per irrigare un terreno di ettari 6 di superficie.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Viterbo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 12 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

nella parte riguardante i diritti dei terzi a favore degli enti locali.

(*Omissis*).

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e relative norme regolamentari concernente il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, la industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Viterbo, 3 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: Arnaldo Carcani.

23574 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Verona

AVVISO

La ditta don Candido Mazzi fu Angelo (per il beneficio parrocchiale di Trevenzuolo), ha in data 14 marzo 1940-XVIII, presentato domanda per derivazione di moduli 0,01 d'acqua, da condotto Pellegrini (derivato a sua volta dal Fosso Grande in località Braete, comune di Nogarole Rocca), in comune di Trevenzuolo, per uso di irrigazione di terreni in detto ultimo Comune, località Possessione.

Verona, 17 giugno 1940-XVIII

p. L'ingegnere capo: Carlo Ruggeri

23531 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Varese

AVVISO

La ditta Comune di Dumenza con sede in Dumenza ha in data 10 maggio 1940-XVIII presentato domanda di sanatoria per derivazione di 0.06 mod. d'acqua dalle sorgenti Val di Solco e Cortesello tributarie del torr. Colmegna in comune di Dumenza per uso di acquedotto.

Varese, 3 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Raffaele Strazi.

23569 (A pagamento).

Div. XIII - N. 2859.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*)

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria, alla ditta Carlo Barbini fu Arcangelo di derivare dalla sorgente S. Caterina in località Bullicame del comune di Viterbo una quantità di acqua non superiore a mod. 0.02 (litro secondo 2) a scopo di irrigazione di circa ettari 2 di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1° febbraio 1917 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 4 marzo 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 10-1 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Viterbo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 2 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: S...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ha chiesto il rinnovo della concessione, di derivazione, dal Canale delle Serra in comune di Apania di moduli 0,672 in servizio di una segheria da marmi, già assentita con decreto Prefettizio n. 21174 del 12 dicembre 1905.

L'ingegnere capo: U. Ballantini.

23524 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Brescia

AVVISO

Il Consorzio irriguo Roggia Cesaresca di Verolanuova ha presentato domanda in data 18 aprile 1940-XVIII per derivazione di medi mod. 2.00 d'acqua dal fiume Strone in comune di Verolanuova località Canalotto della Belassina, per impinguare la scarsa dotazione irrigua dei terreni del comprensorio consorziale.

L'ingegnere dirigente: A. Rugen

23526 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Brescia

AVVISO

La Società Elettrica Bresciana ha presentato domanda in data 30 marzo 1940-XVIII per derivazione di medi mod. 70 d'acqua dal fiume Strone in comune di Verolanuova località Vincellate, con restituzione in comune di Pontevico subito a monte della strada Pontevico-Verolanuova, per produzione di energia elettrica.

L'ingegnere dirigente: A. Rugen

23527 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Reggio Calabria

AVVISO

La ditta Cicarelli Giuseppina fu Luigi, da Cinquefrondi (Reggio Calabria), con istanza in data 16 febbraio 1926, diretta a S. E. il Ministro dei lavori pubblici, chiede in concessione in sanatoria, di poter derivare dal torrente Sciarapotamo, l'acqua necessaria per irrigare il fondo denominato S. Nicola o Forasta, in comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria).

Reggio Calabria, 18 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: P. Gleijeses.

23529 (A pagamento).

Div. XIII - N. 2365.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso alla signora Orazi Giulia di Gregorio in proprio e nell'interesse dei figli minori Anna Lisa e Vittorio, di derivare dal Lago di Monterosi, in località Valdiano del comune di Monterosi (Viterbo), una quantità di acqua non superiore a modulo 0.05 mediante sollevamento con motopompa, per irrigare un terreno di ettari 6 di superficie.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 10/I dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Ministro: Serena.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE
nella parte riguardante i diritti dei terzi a favore degli enti locali.

(*Omissis*).

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e relative norme regolamentari concernente il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, la industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Viterbo, 3 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: Arnaldo Carcani.

23574 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Verona

AVVISO

La ditta don Candido Mazzi fu Angelo (per il beneficio parrocchiale di Trevenzuolo), ha in data 24 marzo 1940-XVIII, presentato domanda per derivazione di moduli 0,04 d'acqua, da condotto Pellegrini (derivato a sua volta dal Fosso Grande in località Brasta, comune di Nogarole Rocca), in comune di Trevenzuolo, per uso di irrigazione di terreni in detto ultimo Comune, località Possessione.

Verona, 17 giugno 1940-XVIII

p. L'ingegnere capo: Carlo Ruggeri

23531 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Varese

AVVISO

La ditta Comune di Dumenza con sede in Dumenza ha in data 10 maggio 1940-XVIII presentato domanda di sanatoria per derivazione di 0.06 mod. d'acqua dalle sorgenti Val di Solco e Cortesello tributarie del torr. Colmegna in comune di Dumenza per uso di acquedotto.

Varese, 3 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Raffaele Stazi.

23569 (A pagamento).

Div. XIII - N. 2839.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*)

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria, alla ditta Carlo Barbini fu Arcangelo di derivare dalla sorgente S. Caterina in località Bullicame del comune di Viterbo una quantità di acqua non superiore a mod. 0.02 (litro secondo 2) a scopo di irrigazione di circa ettari 2 di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1° febbraio 1917 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 4 marzo 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 10-1 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Viterbo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 2 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

Estratto del disciplinare nella parte riguardante i diritti dei terzi a favore degli Enti locali.

(*Omissis*).

Oltre alle condizioni contennte nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposi-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zioni del testo unico 11 dicembre 1933-XII n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici e relative norme regolamentari concernente il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, la industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Viterbo, 3 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: Arnaldo Cercani.

23577 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Corpo Reale del Genio civile

Ufficio speciale per il Tevere e per l'Agro Romano

AVVISO

La ditta Rosa Russo Rivelli, succeduta alla ditta Frascari Anna in Grandjacquet con sede in Castelgandolfo ha presentato domanda per spostamento di circa 500 metri a monte dell'opera di presa della derivazione di acqua dall'emissario del Lago Albano di Castelgandolfo riconosciuta per antico uso con decreto Ministeriale 4 agosto 1934, n. 5595.

Roma, 26 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: A. Buongiorno.

23570 (A pagamento).

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
Ufficio di Siracusa

AVVISO

La ditta coniugi cav. Corrado Tiralongo Presti fu Giuseppe, e Teresina Barlotta fu Antonio, con sede in Avola (Siracusa), ha in data 4 marzo 1940-XVIII, presentato domanda per derivazione dell'acqua occorrente dal Vallone Greco e Cava Carnalevari, in comune di Avola, località Sanghitello, per l'irrigazione di ettari 2.2132.

Siracusa, 17 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: S. Rapisardi.

23550 (A pagamento).

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GENOVA

AVVISO

La ditta Garbarino Stefano di Angelo ha in data 8 marzo 1940 presentato domanda per concessione di derivazione di moduli d'acqua 0,20 massimi dal torrente Liteglia con presa in comune di Tribogna località Piani di Batesto e con restituzione nel comune di Tribogna località Molino del Bianco per produzione di forza motrice onde produrre energia elettrica e per irrigare Ae. 0.43 di terreni.

Genova, 20 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Lino Fermi.

23571 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

REGIA PROCURA GENERALE DI TORINO

Per gli effetti di cui agli articoli 26 e 29 e seguenti della legge ipotecaria si rende noto che il procuratore superiore del registro Carelli cav. Vittorio Alfredo fu Giuseppe è stato conservatore delle ipoteche di Domodossola e quindi di Verbania cessando da tale carica per decesso avvenuto il 13 aprile 1940-XVIII.

Torino, 18 giugno 1940-XVIII

Il procuratore generale del Re:
Ferri Gio. Battista.

23564 (A pagamento).

Luigi Martin di Montù Beccaria, domiciliato in Pinerolo, via Buniva, 18, presso l'avv. Edmondo Fioreale, autorizzando nel pagamento salva opposizione nei termini di legge.

Il cancelliere: A. Dominijanni.

23487 (A pagamento).

AVVISO

Catafumi Balla Bruno d'ignoti, nato a Firenze e residente a Faenza, ed i figli Maria Bruna e Rodolfo, nati e residenti a Faenza, sono stati autorizzati con provvedimento 12 giugno 1940 dall'eccellenza Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna ad eseguire la pubblicazione della domanda per ottenere il cambiamento del loro cognome in «Balla», con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni a farlo entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione a sensi degli articoli 159, n. 1, e 160 del «Nuovo ordinamento dello stato civile».

Faenza, 19 giugno 1940-XVIII

Catafumi Balla Bruno.
Catafumi Balla Maria Bruna.
Catafumi Balla Rodolfo.

23565 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Il Procuratore Generale del Re di Catania con decreto del 13 giugno 1940-XVIII ha autorizzato Diolosà Vincenzo di Luigi nato il 18 aprile 1901 in Adrano, ivi domiciliato e residente, a cambiare il cognome «Diolosà» in quello di «Platania».

Chi abbia interesse può fare opposizione entro un mese dalla data di pubblicazione.

23563 (Gratuito).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Girgenti Armida di ignoti, nata a Fontanaluccia di Frassinoro l'8 ottobre 1895, residente a Modena, ha inoltrato istanza al Ministero grazia e giustizia per il cambio del cognome Girgenti in quello della madre naturale Battani. Autorizzata alle pubblicazioni con decreto di S. E. il Guardasigilli 9 giugno 1940-XVIII, invita chiunque vi abbia interesse, a presentare le sue eventuali opposizioni, entro 60 giorni da questa pubblicazione.

Modena, 24 giugno 1940-XVIII

Girgenti Armida.

23483 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Pubblicazione ai sensi dell'art. 159 dell'ordinamento dello stato civile.

S. E. il Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Ancona, con decreto 24 maggio 1940-XVIII, ha autorizzato Funghi-Pensi Francesco, Comarelli-Pensi Leandro, nati e residenti in Fano, di ignoti, adottati da Pensi Michele fu Sante, con decreto 15 ottobre 1930, della Corte d'appello di Ancona, a far eseguire la pubblicazione della domanda, da essi avanzata in data 16 febbraio 1940-XVIII, per ottenere di abbandonare il rispettivo cognome di Funghi e Comarelli e conservare soltanto quello di «Pensi».

S. invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 160 della suddetta legge.

Avv. Nicola Panicali, procuratore.

23521 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Istante Galbiati Gaetano, elettivamente domiciliato in Milano, via Marino, 3 (Piazzetta della Scala), presso l'avv. Luciano Elmo.

Il pretore di Milano con decreto 21 giugno 1940-XVIII ha pronun-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, la industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Viterbo, 3 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: Arnaldo Carcani.

23577 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Corpo Reale del Genio civile

Ufficio speciale per il Tevere e per l'Agro Romano

AVVISO

La ditta Rosa Russo Rivelli, succedata alla ditta Fraschari Anna in Grandjacquet con sede in Castelgandolfo ha presentato domanda per spostamento di circa 500 metri a monte dell'opera di presa della derivazione di acqua dall'emissario del Lago Albano di Castelgandolfo riconosciuta per antico uso con decreto Ministeriale 4 agosto 1934, n. 5595.

Roma, 26 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: A. Buongiorno.

23570 (A pagamento).

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Siracusa

AVVISO

La ditta coniugi cav. Corrado Tiralongo Presti fu Giuseppe, e Teresina Barlotta fu Antonio, con sede in Avola (Siracusa), ha in data 2 marzo 1940-XVIII, presentato domanda per derivazione dell'acqua occorrente dal Vallone Greco e Cava Carnalevari, in comune di Avola, località Sanghitello, per l'irrigazione di ettari 2.2132.

Siracusa, 17 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: B. Rapisardi.

23530 (A pagamento).

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GENOVA

AVVISO

La ditta Garbarino Stefano di Angelo ha in data 8 marzo 1940 presentato domanda per concessione di derivazione di moduli d'acqua 0,20 massimi dal torrente Liteglia con presa in comune di Tribogna località Piani di Batesto e con restituzione nel comune di Tribogna località Molino del Bianco per produzione di forza motrice onde produrre energia elettrica e per irrigare Ae. 0.43 di terreni.

Genova, 20 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Lino Termi.

23572 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

REGIA PROCURA GENERALE DI TORINO

Per gli effetti di cui agli articoli 26 e 29 e seguenti della legge ipotecaria si rende noto che il procuratore superiore del registro Carelli cav. Vittorio Alfredo fu Giuseppe è stato conservatore delle ipoteche di Domodossola e quindi di Verbania cessando da tale carica per decesso avvenuto il 13 aprile 1940-XVIII.

Torino, 18 giugno 1940-XVIII

Il procuratore generale del Re:
Ferri Gio. Battista.

23564 (A pagamento).

REGIA PRETURA DI PINEROLO

Il pretore con decreto 5 giugno 1940 ha pronunciato l'ammortamento di n. 7 assegni limitati di taglio sino a lire 200 dal n. 131214 al n. 131220 a valere sul libretto di piccolo risparmio nominativo numero 653 del Credito italiano, filiale di Pinerolo, intestato al conte Riva, 18, presso l'avv. Raimondo Fiorello, autorizzando nel pagamento salva opposizione nei termini di legge.

Il cancelliere: A. Dominijanni.

23487 (A pagamento).

AVVISO

Catafumi Balla Bruno d'ignoti, nato a Firenze e residente a Faenza, ed i figli Maria Bruna e Rodolfo, nati e residenti a Faenza, sono stati autorizzati con provvedimento 12 giugno 1940 dall'eccellenza l'procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna ad eseguire la pubblicazione della domanda per ottenere il cambiamento del loro cognome in «Balla», con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni a farlo entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione a senso degli articoli 139, n. 1, e 160 del «Nuovo ordinamento dello stato civile».

Faenza, 19 giugno 1940-XVIII

Catafumi Balla Bruno.
Catafumi Balla Marie Bruna.
Catafumi Balla Rodolfo.

23565 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Il Procuratore Generale del Re di Catania con decreto del 13 giugno 1940-XVIII ha autorizzato Diolosà Vincenzo di Luigi nato il 18 aprile 1921 in Adrano, ivi domiciliato e residente, a cambiare il cognome «Diolosà» in quello di «Platania».

Chi abbia interesse può fare opposizione entro un mese dalla data di pubblicazione.

23483 (Gratuito).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Girgenti Armida di ignoti, nata a Fontanaluccia di Frassinoro l'8 ottobre 1895, residente a Modena, ha inoltrato istanza al Ministero grazia e giustizia per il cambio del cognome Girgenti in quello della madre naturale Battani. Autorizzata alle pubblicazioni con decreto di S. E. il Guardasigilli 9 giugno 1940-XVIII, invita chiunque vi abbia interesse, a presentare le sue eventuali opposizioni, entro 60 giorni da questa pubblicazione.

Modena, 24 giugno 1940-XVIII

Girgenti Armida.

23485 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Pubblicazione ai sensi dell'art. 139 dell'ordinamento dello stato civile.

S. E. il Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Ancona, con decreto 24 maggio 1940-XVIII, ha autorizzato Funghi-Pensi Francesco, Comarelli-Pensi Leandro, nati e residenti in Fano, di ignoti, adottati da Pensi Michele fu Sante, con decreto 15 ottobre 1930, della Corte d'appello di Ancona, a far eseguire la pubblicazione della domanda, da essi avanzata in data 16 febbraio 1940-XVIII, per ottenere di abbandonare il rispettivo cognome di Funghi e Comarelli e conservare soltanto quello di «Pensi».

Si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 160 della suddetta legge.

Avv. Nicola Panicali, procuratore.

23521 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Istante Galbiati Gaetano, elettivamente domiciliato in Milano, via Marino, 3 (Piazzetta della Scala), presso l'avv. Luciano Elmo.

Il pretore di Milano con decreto 25 giugno 1940-XVIII, ha pronunciato l'ammortamento dello assegno circolare Credito Italiano, sede di Milano, 25 aprile 1940-XVIII, n. M 139137, di L. 2500, all'ordine Galbiati Gaetano.

Avv. Luciano Elmo.

23526 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785011

AMMORTAMENTO DI TITOLO

Con decreto del presidente del Tribunale di Bologna 30 novembre 1939-XVIII è stato ordinato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 36965 di L. 8000 intestato a De Santi Geruzio ed emesso dal Banco di Roma, sede di Bologna, il 27 marzo 1939-XVII, ordinandosi altresì il pagamento al menzionato De Santi Geruzio dopo quindici giorni della data d'inserzione del decreto di cui sopra sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione.

Bologna, 19 giugno 1940-XVIII

Dott. Gino Vandelli.

23485 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Con decreto del Regio tribunale civile e penale di Bolzano d. d. 6 maggio 1940-XVIII venne su istanza di Sofia Demetz, titolare della ditta Vincenzo Vinatzer in Ortisei, pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 30669, serie F, dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Roma, emesso il giorno 1° dicembre 1939 in Ortisei dalla Cassa di risparmio, filiale Ortisei, per la somma di L. 14.610 all'ordine della ditta M. Eccel Bolzano e ne venne autorizzato il pagamento dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il cancelliere: (firma illeggibile).

23486 (A pagamento).

AVVISO DI AMMORTAMENTO

A richiesta di Campagnolo dott. Giovanni da Recoaro Terme, il cancelliere della Pretura di Valdagno avvisa che con decreto 24 maggio 1940 il pretore di Valdagno ha emesso decreto con cui, a sensi dell'art. 69 del R. decreto 27 dicembre 1933, n. 1736, è dichiarato l'ammortamento dell'assegno all'ordine emesso il 30 aprile 1940 dalla Cassa Mutua Malattie delle Industrie, sul conto postale n. 9/6026, intestato alla predetta Cassa di Vicenza e registrata alla Cassa conti correnti postali di Venezia il 30 stesso mese, n. 8588, dell'importo di L. 626, autorizzandosi il pagamento di detta somma trascorso il periodo di legge.

Valdagno, 13 giugno 1940-XVIII

Il cancelliere: Berretta.

23568 (A pagamento).

N. 1229 Cron.

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Procuratore del Re di Vicenza, con ricorso 1° giugno 1940-XVIII, ha chiesto che venga dichiarata la morte presunta di Frigo Giovanni Bruno fu Federico e di Conte Giacomina, nato a M. Gladbach (Germania) il 25 giugno 1911, residente nel comune di Rouna, aviere scelto motorista, 109 squadriglia Macallè, il quale si presume sia morto tra il 10 e il 14 maggio 1936, al passo di Makfud, in seguito ad un attacco di ribelli in Africa O. I.;

Il presidente di questo Tribunale con decreto 4 giugno corrente, ha ordinato che il presente avviso, nel termine di giorni trenta dalla data del succitato decreto, venga inserito due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella «Vedetta Fascista» di Vicenza.

Collo stesso decreto viene invitato chiunque avesse notizie dello scomparso, di farle pervenire a questo Tribunale, entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Vicenza, 6 giugno 1940-XVIII

Il cancelliere di sezione: U. Guggia

(1ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Casolino Antonio di Bartolomeo, da Campobasso, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione dell'8 febbraio 1940-XVIII, ha chiesto la dichiarazione di morte presunta di Leandrin Antonia di Giuseppe.

Invitasi chi ne abbia notizie ad inviarle al Tribunale di Campobasso entro sei mesi.

Campobasso, 20 giugno 1940-XVIII

Francesco Collito, proc.

23511 (A credito - Campione civ. 7246).

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO ISTANZA PER DICHIARAZIONE MORTE PRESUNTA

Con istanza in data 31 maggio 1940-XVIII, la signora Plesnitzer Giuseppina fu Mattia, in Gorizia, ha chiesto al Tribunale di Gorizia perchè venisse dichiarata la morte presunta del sig. Plesnitzer Mattia fu Mattia, nato a Gorizia il 15 gennaio 1867 ed assente da questa città dal 22 febbraio 1910.

Si invita chiunque abbia notizia dello scomparso a farla pervenire al Tribunale di Gorizia entro 6 mesi dall'ultima pubblicazione.

Gorizia, 11 giugno 1940-XVIII

Avv. A. Marano, procuratore

23078 (A credito - Art. 2509-6 Campione civ.).

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc. Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Arnaldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento Legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 1 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Detti beni sono riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Maddalena e Matilde sorelle di Paolo, foglio di mappa 9 partic. 50, 54, foglio di mappa 17 particelle 14, 25, 37, 49, 52 per la superficie complessiva di Ha. 7.09.74 e con l'imponibile di L. 508.65.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lare n. 36965 di L. 8000 intestato a De Santi Gerunzio ed emesso dal Banco di Roma, sede di Bologna, il 27 marzo 1939-XVII, ordinandosi altresì il pagamento al menzionato De Santi Gerunzio dopo quindici giorni dalla data d'inserzione del decreto di cui sopra sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione.

Bologna, 19 giugno 1940-XVIII

Dott. Gino Vandelli.

23485 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Con decreto del Regio tribunale civile e penale di Bolzano d. d. 6 maggio 1940-XVIII venne su istanza di Sofia Demetz, titolare della ditta Vincenzo Vinatzer in Ortisei, pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 39669, serie F, dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Roma, emesso il giorno 1° dicembre 1939 in Ortisei dalla Cassa di risparmio, filiale Ortisei, per la somma di L. 14.610 all'ordine della ditta M. Eccel Bolzano e ne venne autorizzato il pagamento dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il cancelliere: (firma illeggibile).

23486 (A pagamento).

AVVISO DI AMMORTAMENTO

A richiesta di Campagnolo dott. Giovanni da Recoaro Terme, il cancelliere della Pretura di Valdagno avvisa che con decreto 24 maggio 1940 il pretore di Valdagno ha emesso decreto con cui, a sensi dell'art. 69 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è dichiarato l'ammortamento dell'assegno all'ordine emesso il 30 aprile 1940 dalla Cassa Mutua Malattie delle Industrie, sul conto postale n. 9/6026, intestato alla predetta Cassa di Vicenza e registrata alla Cassa conti correnti postali di Venezia il 30 stesso mese, n. 8588, dell'importo di L. 666, autorizzandosi il pagamento di detta somma trascorso il periodo di legge.

Valdagno, 13 giugno 1940-XVIII

Il cancelliere: Berretta.

23568 (A pagamento).

N. 1229 Cron.

(1ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Procuratore del Re di Vicenza, con ricorso 1° giugno 1940-XVIII, ha chiesto che venga dichiarata la morte presunta di Frigo Giovanni Bruno fu Federico e di Conte Giacomina, nato a M. Gladbach (Germania) il 25 giugno 1911, residente nel comune di Roana, aviere scelto motorista, 109 squadriglia Macallè, il quale si presume sia morto tra il 10 e il 14 maggio 1936 al passo di Makfud, in seguito ad un attacco di ribelli in Africa O. I.;

Il presidente di questo Tribunale con decreto 4 giugno corrente, ha ordinato che il presente avviso, nel termine di giorni trenta dalla data del succitato decreto, venga inserito due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella «Vedetta Fascista» di Vicenza.

Collo stesso decreto viene invitato chiunque avesse notizie dello scomparso, di farle pervenire a questo Tribunale, entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Vicenza, 6 giugno 1940-XVIII

Il cancelliere di sezione: U. Guggia

Per copia conforme.

Roana, 13 giugno 1940-XVIII

Il podestà di Roana: Pietro Spiller

23500 (A pagamento).

Casolino Antonio di Bartolomeo, da Campobasso, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione dell'8 febbraio 1940-XVIII, ha chiesto la dichiarazione di morte presunta di Leandrin Antonia di Giuseppe.

Invitasi chi ne abbia notizie ad inviarle al Tribunale di Campobasso entro sei mesi.

Campobasso, 20 giugno 1940-XVIII

Francesco Colitto, proc.

23511 (A credito - Campione civ. 7246).

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO ISTANZA PER DICHIARAZIONE MORTE PRESUNTA

Con istanza in data 31 maggio 1940-XVIII, la signora Plesnitzer Giuseppina fu Mattia, in Gorizia, ha chiesto al Tribunale di Gorizia perchè venisse dichiarata la morte presunta del sig. Plesnitzer Mattia fu Mattia, nato a Gorizia il 15 gennaio 1867 ed assente da questa città dal 22 febbraio 1910.

Si invita chiunque abbia notizia dello scomparso a farla pervenire al Tribunale di Gorizia entro 6 mesi dall'ultima pubblicazione.

Gorizia, 11 giugno 1940-XVIII

Avv. A. Marano, procuratore

23078 (A credito - Art. 2309-6 Campione civ.).

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc. Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento Legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Detti beni sono riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Maddalena e Matilde sorelle di Paolo, foglio di mappa 9 partic. 50, 54, foglio di mappa 17 particelle 14, 25, 37, 49, 52 per la superficie complessiva di Ha. 7.09.74 e con l'imponibile di L. 808,65.

I suddescritti beni costituiscono i fondi denominati: «Scatraorzillo», Fattore, Parco, Fico, Parata, Strada Vecchia e Pizzo della Torre».

Il fondo «Scatraorzillo» confina: con la proprietà Natale Vito fu Antonio e Petrella Caterina fu Angelo, usufr. e Papa Antonio, Pasqua ed altri di Domenicantonio, proprietari, con la strada comunale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Cancello, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli, con la proprietà Abbate Caterina ed altri fu Francesco, salvo se altri.

Il fondo «Fattore» confina: con la proprietà del comune di Cancello-Arnone, con la proprietà Gravante Angelo, Giovanni ed Antonio fu Pasquale, con la proprietà Catapello Teresa di Ignazio maritata Gravante, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, salvo se altri.

Il fondo «Parco Pico» confina: con la strada comunale della «Torre», con la strada comunale della «Vecchia», con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli, salvo se altri.

Il fondo «Parata» confina: con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la strada comunale «Santa Vecchia», con la proprietà Abbate Angelo fu Giov. Battista, salvo se altri.

Il fondo «Strada Vecchia» confina: con la strada comunale della «Vecchia», con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco ed altri, con la proprietà Raimondo Giovannina fu Vincenzo, salvo se altri.

Il fondo «Pizzo della Torre» confina: con la proprietà Abbate Angelo fu Giov. Battista, con la strada comunale «Pizzo della Torre», con la proprietà Patente Filomena di Francesco ed altri, con la proprietà Gravante Margherita ed altri fu Francesco, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 18.000.

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 30 maggio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

23415 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli artt. 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: «Vialunga S. Michele». Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Michele di Francesco, al foglio di mappa 18 part. 3/a per la superficie di Ha 0.09.78 e con l'imponibile di L. 99,78.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Mirra Vincenzo fu Gennaro, con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la strada comunale «Larga», con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Abbate Giov. Battista e Carlo di Giovanni, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 2600 (Duemilaseicento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli artt. 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: «Maioriello». Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Parente Carlo fu Nicola, al foglio di mappa 17 part. 62 per la superficie di Ha. 0.32.60 e con l'imponibile di L. 42,38.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, con la comunale di Cancello, con la proprietà Parente Gaetano fu Carlo, con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 1000 (mille).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, il 17 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti
Cons. naz. Araldo Crollalanza

23457 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli artt. 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Orianova, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il fondo «Pattore» confina: con la proprietà del comune di Cancello-Arnone, con la proprietà Gravante Angelo, Giovanni ed Antonio fu Pasquale, con la proprietà Caianello Teresa di Ignazio maritata Gravante, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, salvo se altri.

Il fondo «Perco l'ico» confina: con la strada comunale della «Torre», con la strada comunale della «Vecchia», con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli, salvo se altri.

Il fondo «l'arata» confina: con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la strada comunale «Scafa Vecchia», con la proprietà Abbate Angelo fu Giov. Battista, salvo se altri.

Il fondo «Strada Vecchia» confina: con la strada comunale della «Vecchia», con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco ed altri, con la proprietà Raimondo Giovannina fu Vincenzo, salvo se altri.

Il fondo «Pizzo della Torre» confina: con la proprietà Abbate Angelo fu Giov. Battista, con la strada comunale «Pizzo della Torre», con la proprietà Parente Filomena di Francesco ed altri, con la proprietà Gravante Margherita ed altri fu Francesco, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 18.000.

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 30 maggio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

23415 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli artt. 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 ed il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: «Vialunga S. Michele». Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Michele di Francesco, al foglio di mappa 18 part. 3/a per la superficie di Ha 0.99.78 e con l'imponibile di L. 93,73.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Mirra Vincenzo fu Gennaro, con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la strada comunale «Larga», con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Abbate Giov. Battista e Carlo di Giovanni, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 2600 (Duemilaseicento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, li 17 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti
Cons. naz. Araldo Crollalanza

23456 (Gratuito).

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli artt. 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 ed il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: «Maioriello». Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Parente Carlo fu Nicola, al foglio di mappa 17 part. 62 per la superficie di Ha. 0.32.60 e con l'imponibile di L. 42.38.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, con la comunale di Cancello, con la proprietà Parente Gaetano fu Carlo, con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 1000 (mille).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, li 17 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti
Cons. naz. Araldo Crollalanza

23457 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli artt. 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 ed il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Ortanova, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Fondo nominato: «Trionfo». Riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova in testa alla ditta: Manti Elisa fu Paolo maritata Pierantoni, alla partita 1017, foglio di mappa 5, partic. 1, 2, foglio di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mappa 6, partic. 11, 15, 16, 22, 29, 30, 79, 81; foglio di mappa 7, partic. 3, per la superficie di Ha 48.00.50 e l'imponibile di L. 3.920,48.
Il fondo confina: a nord con la proprietà Frezza Potito, ad est e sud-est con altri terreni dello stesso Frezza, di Frezza Antonio e di Baldella Arturo a nord-ovest col trattuto Foggia-Ofanto, con la ferrovia Foggia-Bari e con terreni di Goeta Giuseppe e Gioia Vito fu Nicola.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 124.000 (centoventiquattromila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, li 23 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti
Cons. naz. Araldo Crollalanza

23458 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Fiume Morto».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Abbate Agnese fu Francesco, al foglio 1, di mappa 9, part. 12, per la superficie di Ha. 0.39.15 e con l'imponibile di L. 39,15.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Abbate Giov. Battista e Carlo di Giovanni, con la strada comunale «Fiume Morto», con la proprietà Gravante Antonio ed altri fu Francesco e Gravante Nicola fu Antonio, con la proprietà Parente Clotilde fu Paolo ed Abbate Filippo ed altri fu Giov. Battista, con la proprietà Abbate Giov. Battista ed altri fu Antonio, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 1000 (mille).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 27 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
consigliere nazionale Araldo Crollalanza

23459 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «S. Michele».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Gravante Margherita fu Francesco, al foglio di mappa 22, partic. 193, per la superficie di Ha. 0.21.60 e con l'imponibile di L. 28,08.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale, con l'argine di destra del fiume Volturno, con la proprietà Gravante Antonio fu Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 800 (ottocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
consigliere nazionale Araldo Crollalanza

23460 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Imbrecciata Altura».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Foresta Antonio di Felice, al foglio di mappa 10, part. 99, per la superficie di ettari 196.18 e con l'imponibile di L. 196,18.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà della Parrocchia di Brezza, con la proprietà Troiano Giulia di Giuseppe, con la strada comunale «Altura», con la proprietà Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio ed altri, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 4800 (quattromilaottocento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con tutti terreni dello stesso [illegible], di Frezza Antonio e di Baldieri Arturo a nord-ovest col tratturo Foggia-Ofanto, con la ferrovia Foggia-Bari e con terreni di Gneta Giuseppe e Gioia Vito fu Nicola.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 124.000 (centoventiquattromila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, li 13 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti
Cons. naz. Araldo Crollalanza

22458 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Eccmo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Fiume Morto».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Abbate Agnese fu Francesco, al foglio 1, di mappa 9, part. 12, per la superficie di Ha. 0.39.15 e con l'imponibile di L. 39,15.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Abbate Giov. Battista e Carlo di Giovanni, con la strada comunale «Fiume Morto», con la proprietà Gravante Antonio ed altri fu Francesco e Gravante Nicola fu Antonio, con la proprietà Parente Clotilde fu Paolo ed Abbate Filippo ed altri fu Giov. Battista, con la proprietà Abbate Giov. Battista ed altri fu Antonio, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 1000 (mille).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
consigliere nazionale Araldo Crollalanza

23459 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Eccmo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «S. Michele».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Gravante Margherita fu Francesco, al foglio di mappa 22, partic. 193, per la superficie di Ha. 0.21.60 e con l'imponibile di L. 28,08.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale, con l'argine di destra del fiume Volturno, con la proprietà Gravante Antonio fu Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 800 (ottocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
consigliere nazionale Araldo Crollalanza

23460 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Eccmo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Imbrecciata Altura».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Foresta Antonio di Felice, al foglio di mappa 10, part. 99, per la superficie di ettari 1.96.18 e con l'imponibile di L. 196,18.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà della Parrocchia di Brezza, con la proprietà Troiano Giulia di Giuseppe, con la strada comunale «Altura», con la proprietà Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio ed altri, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 4800 (quattromilaottocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
consigliere nazionale Araldo Crollalanza

23461 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 27 gennaio 1939-XVII con la quale la S. A. Citrosil con sede in Milano ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato Sapocitrosil puro B;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1940-XVIII con la quale la ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano via Arrivabene 15 avendo rilevato detto prodotto dalla Soc. Citrosil con sede in Milano ne ha chiesto la registrazione a proprio nome;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e gli articoli 6 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La ditta Unione Farmaceutici Affini S. A. con sede in Milano è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato « Sapocitrosil puro B » e prodotto nello stabilimento di Brugherio.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi annessi al prodotto ed allegati al presente decreto con le cancellature apportatevi.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione (41) (quarantuno).

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

p. Il Ministro: Buffarini.

23566 (A pagamento).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 27 gennaio 1939-XVII con la quale la S. A. Citrosil con sede in Milano ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato Citrosil Alcoolico A nei tipi incolore e colorato;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1940-XVIII con la quale la ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano in via Arrivabene n. 15, avendo rilevato detto prodotto dalla Soc. Citrosil ha chiesto la registrazione a proprio nome;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 6 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato Citrosul Alcoolico A nei tipi incolore e colorato, preparato nello stabilimento di Brugherio.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi ammessi al prodotto ed allegati al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 40 (quaranta).

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini.

23567 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Cerignola, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Tressanti.

Riportato nel vigente catasto del comune di Cerignola, in testa alla ditta: Berlingeri barone Alfredo-Pompilio fu Pietro e Di Felice Antonio Bianca di Franco coniugi usufruttuari, e figlia Marcella proprietaria, alla partita 7633, foglio di mappa 9, particelle 8-a, 9, 10, 11, 12, 13; foglio di mappa 10, part. 4-a, 5, 6, 7, 9, 10; foglio di mappa 11, part. 15, 16, 17, 18, 19; per la superficie complessiva di Ha. 615.08.66 e l'imponibile di L. 28.617,95.

La proprietà confina: a nord, col Canale Carapellotto ad est e a sud, con terreni barone Berlingeri Arturo; ad ovest con torrente Carapelle.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 1.200.000 (un milioneduecentomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 15 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

23462 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondi denominati: « Casoncello », « Scorupato ». Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Mirra sac. Vincenzo fu Raffaele al foglio di mappa 13, part. 18, 19; al foglio di mappa 15, part. 13, 14; al foglio di mappa 19, part. 10, 25, 34 per la superficie complessiva di ettari 34-25-03 con l'imponibile di L. 4202,94.

Il fondo « Casoncello » confina: con la strada comunale « Scorapito » e con la comunale « Casone » con la strada comunale « Laz-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

S. A. Citrosil con sede in Milano ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato Sapocitrosil puro B;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1940-XVIII con la quale la ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano via Arrivabene 15 avendo rilevato detto prodotto dalla Soc. Citrosil con sede in Milano ne ha chiesto la registrazione a proprio nome;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e gli articoli 6 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La ditta Unione Farmaceutici Affini S. A. con sede in Milano è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato « Sapocitrosil puro B » e prodotto nello stabilimento di Brugherio.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi annessi al prodotto ed allegati al presente decreto con le cancellature apportatevi.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione (41) (quarantuno).

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

p. Il Ministro: Buffarini.

23566 (A pagamento).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 27 gennaio 1939-XVII con la quale la S. A. Citrosil con sede in Milano chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato Citrosil Alcoolico A nei tipi incolore e colorato;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1940-XVIII con la quale la ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano in via Arrivabene n. 15, avendo rilevato detto prodotto dalla Soc. Citrosil ha chiesto la registrazione a proprio nome.

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 6 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato Citrosil Alcoolico A nei tipi incolore e colorato, preparato nello stabilimento di Brugherio.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi ammessi al prodotto ed allegati al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 40 (quaranta).

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta Unione Farmaceutica Affini S. A. con sede in Milano e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini.

23567 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1811;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Cerignola, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1; del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Tressanti.

Riportato nel vigente catasto del comune di Cerignola, in testa alla ditta: Berlingeri barone Alfredo-Pompilio fu Pietro e Di Felice Antonio Bianca di Franco coniugi usufruttuari, e figlia Marcella proprietaria, alla partita 7633, foglio di mappa 9, particelle 8-a, 9, 10, 11, 12, 13; foglio di mappa 10, part. 4-a, 5, 6, 7, 9, 10; foglio di mappa 11, part. 15, 16, 17, 18, 19; per la superficie complessiva di Ha. 613.03.06 e l'imponibile di L. 28.617,95.

La proprietà confina: a nord, col Canale Carapellotto ad est e a sud, con terreni barone Berlingeri Arturo; ad ovest con torrente Carapelle.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 1.220.000 (un milioneduecentomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 15 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
consigliere nazionale Araldo Crollalanza

23562 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1811;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie.

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondi denominati: « Casoncello », « Scarupato ». Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Mirra ssc. Vincenzo fu Raffaele al foglio di mappa 13, part. 18, 19; al foglio di mappa 15, part. 13, 14; al foglio di mappa 19, part. 19, 25, 34 per la superficie complessiva di ettari 34.25.05 con l'imponibile di L. 4202,94.

Il fondo « Casoncello » confina: con la strada comunale « Scorazpito » e con la comunale « Casone » con la strada comunale « Lazzaro », con la proprietà Marchesani Giuseppe fu Biagio e con la strada comunale « Scorapito », con la strada comunale « S. Marco » e con la proprietà Carlino Nicola e Martino fu Antimo, salvo se altri.

Il fondo « Scarupato », contraddistinto con la part. 34 del foglio di mappa 19, confina con la strada comunale « Pratero » con il fiume Volturno, con la proprietà Marchesani Mario fu Biagio, salvo se altri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'appezzamento corrispondente alla part. 25 del foglio di mappa 19 confina con la strada comunale «Pratarso» con il fiume Volturno, con la proprietà Marchesani Mario fu Biagio con la proprietà Marchesani Maria fu Biagio, salvo se altri.

L'appezzamento corrispondente alla part. 19 del foglio di mappa 19 confine con la strada comunale «Pratarso», con la proprietà Marchesani Gastone fu Biagio, con la strada comunale «Giovanni Giavante» salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 100.000 (centomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1940-XVIII.

Il presidente dell'Opera naz. per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

23548 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di

Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno

chiede

che l'ecc.mo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo demaniato: «Imbrecciata Altura». Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Carlino Antimo fu Martino al foglio di mappa 11 partic. 7,35 per la superficie complessiva di Ha. 2.25.03 e con l'imponibile di L. 227,03.

Il suddescritto fondo è diviso in due appezzamenti, contraddistinti in catasto l'uno con la partic. 7 del foglio di mappa 11 e con la partic. 38 dello stesso foglio.

Il primo confina: con la proprietà della Parrocchia di Brezza, con la proprietà Vieiglione cav. Tommaso di Girolamo, con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Cerchiello Vincenzo fu Giovanni, con la proprietà Lanna Agostino fu Luigi, salvo se altri.

Il secondo confina: con la proprietà Abbate Maria Giovanna di Angelo, con la strada comunale Altura, con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, salvo se altri

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire cinquemilaseicento.

Con riserva di produrre documenti e memorie.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di

Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Posta Tuoro di Loreto.

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Di Loreto Valerio, Massimo Pia e Olga fratelli e sorelle fu Achille proprietari e Cialente Alfonsina fu Massimo ved. Di Loreto, usufruttuaria in parte alla partita 823 foglio di mappa 188 part. 1, 2, 7, per la superficie di Ha. 90.07.74, con l'imponibile di L. 5868,59 e in testa alla ditta: Di Loreto Enrico fu Valerio per 7/16; Di Loreto Valerio Massimo Pia ed Olga fratelli e sorelle, fu Achille per 6/16; Congregazione di Carità di Barrea per 3/16 e Cialente Alfonsina fu Massimo ved. Di Loreto usufruttuaria in parte alla partita 834 foglio di mappa 188 part. 10 strada privata purificata per la superficie di Ha. 0.82.96 con l'imponibile di L. 37 complessivamente di Ha. 90.90.70 con l'imponibile di L. 3035,85. I confini del predetto fondo sono segniti a nord dalla suddetta strada privata part. 10 del foglio 188 naturale che dalla Foggia-Napoli porta al tratturo Castelluccio dei Sauri, oltre tale strada vi è la proprietà dell'Ente Comunale di Assistenza di Barrea ad est col tratturello Foggia Castelluccio dei Sauri a sud con l'Ovile Nazionale, ad ovest con la strada nazionale Foggia-Napoli.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 200.000 (duecentomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera naz. per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

23572 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Marchesani Maria fu Biagio, salvo se altri.

L'appezzamento corrispondente alla part. 19 del foglio di mappa 10 confina con la strada comunale «Irataro», con la proprietà Marchesani Gastone fu Biagio, con la strada comunale «Giovanni Giovanne» salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 100.000 (centomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1940-XVIII.

Il presidente dell'Opera naz. per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

23548 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di

Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno

chiede

che l'ecc.mo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo demaniato: «Imbrecciata Altura». Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Carlino Antimo fu Martino al foglio di mappa 11 partic. 7,38 per la superficie complessiva di Ha. 2.27.93 e con l'imponibile di L. 227,93.

Il suddescritto fondo è diviso in due appezzamenti, contraddistinti in catasto l'uno con la partic. 7 del foglio di mappa 11 e con la partic. 38 dello stesso foglio.

Il primo confina: con la proprietà della Parrocchia di Brezza, con la proprietà Viciglione cav. Tommaso di Girolamo, con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone - Capua, con la proprietà Cetchiello Vincenzo fu Giovanni, con la proprietà Lanna Agostino fu Luigi, salvo se altri.

Il secondo confina: con la proprietà Abbate Maria Giovanna di Angelo, con la strada comunale Altura, con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire cinquemilaseicento.

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera naz. per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

23549 (Gratuito).

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di

Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Posta Tuoro di Loreto.

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Di Loreto Valerio, Massimo Pia e Olga fratelli e sorelle fu Achille proprietari e Cialente Alfonsina fu Massimo ved. Di Loreto, usufruttuaria in parte alla partita 825 foglio di mappa 188 part. 1, 2, 7, per la superficie di Ha. 99.07.74, con l'imponibile di L. 3898,50 e in testa alla ditta: Di Loreto Enrico fu Valerio per 7/16; Di Loreto Valerio Massimo Pia ed Olga fratelli e sorelle, fu Achille per 6/16; Congregazione di Carità di Barrea per 3/16 e Cialente Alfonsina fu Massimo ved. Di Loreto usufruttuaria in parte alla partita 831 foglio di mappa 188 part. 10 strada privata parificata per la superficie di Ha. 0.82.96 con l'imponibile di L. 37 complessivamente di Ha. 99.90.70 con l'imponibile di L. 3035,83. I confini del predetto fondo sono seguiti a nord dalla suddetta strada privata part. 10 del foglio 188 naturale che dalla Foggia-Napoli porta al tratturo Castelluccio dei Sauri, oltre tale strada vi è la proprietà dell'Ente Comunale di Assistenza di Barrea ad est col tratturello Foggia Castelluccio dei Sauri a sud con l'Ovile Nazionale, ad ovest con la strada nazionale Foggia-Napoli.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 200.000 (duecentomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera naz. per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

23572 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Troia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Che, data la loro ubicazione, tale beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà alla richiedente Opera nazionale combattenti.

Fondo denominato: « Posticchia e Posta Nova ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Troia in testa alla ditta D'Avalos Carlo e Ferdinando per 6/8 ed Anna per 2/8, fratelli e sorella fu Giuseppe, alla partita 1782, foglio di mappa 21, part. 1, 2/a, (per ettari 343.00.70) e 3; foglio di mappa 23, particelle 2/a (per ettari 334.57.81) e 3; per la superficie complessiva di ettari 632.83.53 e rendita imponibile di L. 27.308,83.

Il fondo è diviso in tre appezzamenti. L'appezzamento principale costituito dalle particelle 2/a del foglio di mappa 21 e particella 2/a e 3 del foglio di mappa 23 confina: a nord, con la proprietà Berlingeri e con terreni della signora Crisci Angelina e Di Loreto Pasquale; ad est, con la strada nazionale Foggia-Napoli e con terreni dell'Ovile nazionale; a sud col tratturo dell'Incoronata; ad ovest, con altri terreni dei signori D'Avalos. Il secondo appezzamento costituito dalla part. n. 1 del foglio di mappa 21 confina: a nord-ovest con la proprietà del signor Pietro Antonio Sipari e col tratturo Foggia-Camporeale; a sud-est con la proprietà del sig. Petruccelli Vincenzo e figlie; ad ovest, con la strada nazionale Foggia-Napoli.

Il terzo appezzamento costituito dalla particella 3 del foglio di mappa n. 21 forma una lunga e sottile striscia di terreno larga non più di 30 metri e lunga circa un chilometro, situata tra la strada nazionale Foggia-Napoli e l'Ovile nazionale entro cui è stato incorporato.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di 1.200.000 (un milione e duecentomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale combattenti:
Consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

23573 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TORINO

AVVISO

A sensi dell'art. 37 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e 61 del relativo regolamento, si rende noto che, con ordinanza della Corte d'Appello di Torino in data 3 novembre 1939 il notaio Vello-Ballerini dott. Carlo alla residenza di Torino, veniva destituito dalle sue funzioni.

A seguito di sentenza 29 maggio 1940 della Suprema Corte di Cassazione che ne rigettava il ricorso, detto notaio in data d'oggi veniva cancellato dal ruolo.

Torino, 20 giugno 1940-XVIII

Il presidente: Mijno Ulrico, notaio.

23509 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

SI RENDE NOTO

che con provvedimento 22 giugno corrente, ho accordato al notaio dott. Oreste Tobia residente in Napoli, un permesso di assenza di un mese per motivi di salute con decorrenza 24 giugno corrente.

Che ai sensi dell'art. 44 vigente legge notarile, ho nominato il notaio sig. dott. Luigi Rungi residente in Napoli, delegato al notaio Tobia, perchè proceda al rilascio di copie, estratti e certificati degli atti rogati dal notaio Tobia, nonchè alla pubblicazione di testamenti da costui ricevuti o presso di lui depositati.

Napoli, 22 giugno 1940-XVIII

Il presidente: Carlo Pacifico

23510 (Gratuito).

CONCORSI

N. 13078 San.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduto il decreto prefettizio n. 37550 in data 22 dicembre 1939-XVIII con cui fu bandito un concorso per posti di sanitari condotti, vacanti nei Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1939-XVIII;

Veduta la circolare telegrafica n. 45507 del 14 giugno c. a. del Ministero dell'interno, Direzione generale sanità pubblica;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Ferme restando le norme specificate nel decreto prefettizio innanzi citato per quanto riguarda il concorso per posti di ostetrica condotta, il concorso per posti di medici condotti è sospeso.

Rovigo, 22 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: G. Caratti.

23562

N. 8384/III San.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduto il decreto prefettizio n. 37347 in data 15 gennaio 1940-XVIII con cui fu bandito un concorso per il posto di assistente della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo;

Veduta la circolare telegrafica n. 45507 del 15 giugno c. a. del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il concorso in narrativa è sospeso.

Rovigo, 20 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: G. Caratti.

23563

LONGO LUIGI VITTORIO *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 2 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1940-XVIII, n. 690.
Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti . . . . . Pag. 2394

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 691.
Istituzione del « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 2396

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 692.
Modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale . . . . . Pag. 2397

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 693.
Assegnazione di lire 60.000.000 per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei e dei lavori per le esigenze eccezionali relative alla situazione militare . . . . . Pag. 2398

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 694.
Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate. Pag. 2398

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 695.
Approvazione della convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle finanze e la Società anonima autostrada Torino-Milano, intesa a regolare le modalità del riscatto delle annualità di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio di una autostrada fra Torino e Milano. Pag. 2398

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 696.
Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti pescherecci . . . . . Pag. 2399

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 697.
Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della parte urbana dell'acquedotto [illegible]

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 699.
Autorizzazione della spesa di L. 6.000.000 per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno . . . . . Pag. 2400

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 700.
Autorizzazione di un ulteriore termine di dieci anni per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour . . . . . Pag. 2401

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 701.
Assegnazione di un ulteriore termine fino al 10 ottobre 1941-XIX per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato Astagno nella città di Ancona. Pag. 2401

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 702.
Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 23 novembre al 1° dicembre 1940-XIX . . . . . Pag. 2401

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 703.
Norme eccezionali e transitorie per l'espletamento dei concorsi per l'avanzamento ai gradi di maresciallo e di vicebrigadiere di P. S. . . . . Pag. 2401

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 704.
Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici . . . . . Pag. 2402

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » nel bacino del Volturno . . . . . Pag. 2402

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile delle aziende giornalistiche dei quotidiani del Regno . . . . . Pag. 2403

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 giugno 1940-XVIII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 2 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte II)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 690.
Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti . . . . . Pag. 2394

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 691.
Istituzione del « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 2396

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 692.
Modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale . . . . . Pag. 2397

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 693.
Assegnazione di lire 60.000.000 per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei e dei lavori per le esigenze eccezionali relative alla situazione militare . . . . . Pag. 2398

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 694.
Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate. Pag. 2398

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 695.
Approvazione della convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle finanze e la Società anonima autostrada Torino-Milano, intesa a regolare le modalità del riscatto delle annualità di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio di una autostrada fra Torino e Milano. Pag. 2398

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 696.
Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti pescherecci . . . . . Pag. 2399

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 697.
Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della parte urbana dell'acquedotto consorziale promiscuo del Fiora, per la provincia di Grosseto . . Pag. 2400

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 698.
Autorizzazione della spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di casette minime, a cura e spese dello Stato, nella città di Ravenna . . . . . Pag. 2400

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 699.
Autorizzazione della spesa di L. 6.000.000 per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno . . . . . Pag. 2400

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 700.
Autorizzazione di un ulteriore termine di dieci anni per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour . . . . . Pag. 2401

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 701.
Assegnazione di un ulteriore termine fino al 10 ottobre 1941-XIX per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato Astagno nella città di Ancona. Pag. 2401

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 702.
Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 23 novembre al 1° dicembre 1940-XIX . . . . . Pag. 2401

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 703.
Norme eccezionali e transitorie per l'espletamento dei concorsi per l'avanzamento ai gradi di maresciallo e di vicebrigadiere di P. S. . . . . . Pag. 2401

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 704.
Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici . . . . . Pag. 2402

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » nel bacino del Volturno . . . . . Pag. 2402

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile delle aziende giornalistiche dei quotidiani del Regno . . . . . Pag. 2403

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 giugno 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società agricola cooperativa Banca cattolica, con sede in Cammarata (Agrigento) . . . . . Pag. 2404

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1940-XVIII.
Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza ai notai. Pag. 2404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Prezzo dei gambali per armi a cavallo . . . . . Pag. 2406
Prezzo dei derivati della vergella . . . . . Pag. 2406
Prezzo dei saponi da toletta . . . . . Pag. 2406

Ministero dell'interno: Cambiamenti di cognome . . Pag. 2406

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2406

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento) . . . . . Pag. 2407

CONCORSI

Ministero delle corporazioni:

Proroga del concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 2407

Graduatoria del concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 2407

Graduatoria del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 2407

Ministero delle comunicazioni:

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 2408

Graduatoria di merito del concorso a 106 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 2408

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 690.

Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed è esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.

Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonchè la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 999.

Art. 2.

I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie.

Nei porti di 1ª e 2ª categoria, saranno costituiti distaccamenti dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale nautico antincendi e specialmente addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi.

Nei porti di 3ª categoria, sarà provveduto al servizio con i mezzi normali dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, integrati ove occorra da mezzi sussidiari.

Art. 3.

I Corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 999, a tutte le spese necessarie per il servizio antincendi nei porti.

I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnati ai Corpi provinciali dalla Cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell'interno, a mente dell'art. 34 del sopra citato Regio decreto-legge.

Per le caserme e gli altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto-legge sopradetto.

Art. 4.

Per i fini di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni:

a) la somma di L. 18.500.000, per le spese d'impianto, da ripartirsi nei due esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41;

b) una somma annua per le spese di esercizio.

Il Ministero delle finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per lo stanziamento della somma di cui alla lettera *a*). La somma di cui alla lettera *b*) verrà annualmente determinata con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione della Cassa sovvenzioni, a mente dell'art. 35 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 999, su materie interessanti il servizio antincendi nei porti, sono soggette all'approvazione del Ministero delle comunicazioni oltre che di quello dell'interno.

Le proposte di spese di carattere straordinario e le proposte di alienazione di materiale dei distaccamenti portuali sono fatte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, previo concerto col comandante del porto.

Art. 5.

Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio, nel numero ritenuto necessario.

L'Amministrazione della marina mercantile può, con proprio provvedimento, fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell'ambito dei porti, di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel corso di validità dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Può ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare il loro servizio, in rapporto alle necessità di quello antincendi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Prezzo dei derivati della vergella . . . . . Pag. 2406
Prezzo dei saponi da toletta . . . . . Pag. 2406

Ministero dell'interno: Cambiamenti di cognome . . Pag. 2406

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2406

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento) . . . . . Pag. 2407

CONCORSI

Ministero delle corporazioni:

Proroga del concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 2407

Graduatoria del concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 2407

Graduatoria del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 2407

Ministero delle comunicazioni:

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 2408

Graduatoria di merito del concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 2408

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 690.

Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed è esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.

Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonchè la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960.

Art. 2.

I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo la tabella allegata A.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Nei porti di 1ª categoria, il servizio è disimpegnato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco, con mezzi propri e speciali addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi.

Nei porti di 3ª categoria, sarà provveduto al servizio con i mezzi normali dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, integrati ove occorra da mezzi sussidiari.

Art. 3.

I Corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, a tutte le spese necessarie per il servizio antincendi nei porti.

I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnati ai Corpi provinciali dalla Cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell'interno, a mente dell'art. 34 del sopra citato Regio decreto-legge.

Per le caserme e gli altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto-legge sopradetto.

Art. 4.

Per i fini di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni:

a) la somma di L. 18.500.000, per le spese d'impianto, da ripartirsi nei due esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41;

b) una somma annua per le spese di esercizio.

Il Ministero delle finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per lo stanziamento della somma di cui alla lettera *a*). La somma di cui alla lettera *b*) verrà annualmente determinata con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione della Cassa sovvenzioni, a mente dell'art. 35 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, su materie interessanti il servizio antincendi nei porti, sono soggette all'approvazione del Ministero delle comunicazioni oltre che di quello dell'interno.

Le proposte di spese di carattere straordinario e le proposte di alienazione di materiale dei distaccamenti portuali sono fatte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, previo concerto col comandante del porto.

Art. 5.

Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio, nel numero ritenuto necessario.

L'Amministrazione della marina mercantile può, con proprio provvedimento, fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell'ambito dei porti, di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel corso di validità dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Può ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare il loro servizio, in rapporto alle necessità di quello antincendi.

Art. 6.

I comandanti di porto possono disporre che nell'esecuzione di lavori per la costruzione, l'allestimento, la riparazione e la manutenzione delle navi, siano osservate speciali norme e cautele ai fini della prevenzione degli incendi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

Art. 7.

I rimorchiatori in esercizio nei porti devono essere provveduti delle sistemazioni antincendi che, in relazione alle caratteristiche dei rimorchiatori stessi, saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni, Marina mercantile, sentito il Ministero dell'interno.

I comandanti di porto possono fare obbligo ai concessionari dei servizi di rimorchio previsti dall'art. 190 Codice per la marina mercantile, di mantenere uno o più rimorchiatori in servizio di guardia, anche permanente.

Art. 8.

Fermi restando i poteri loro conferiti dal Codice per la marina mercantile, e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facoltà di disporre:

a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'Ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;

b) che le navi predette mantengano in efficienza e in istato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi;

c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a ciò espressamente autorizzato;

d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art. 9.

I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili del fuoco e degli altri organi dipendenti.

Art. 9.

Per integrare l'opera dei vigili del fuoco, i comandanti di porto, di concerto col competente comandante provinciale, costituiranno, ove necessario, squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali. Il personale componente tali squadre, è chiamato a prestar servizio per addestramento o per prestazione di soccorso ed è retribuito limitatamente a tale servizio.

Art. 10.

In caso d'incendio o di altro sinistro, che richieda l'applicazione di misure previste dalla presente legge, il comandante del porto assume la direzione dei soccorsi. Egli può procedere, senza alcuna formalità, alla requisizione di ogni mezzo nautico o terrestre, esistente nell'ambito portuale.

Nella sua opera di direzione, il comandante del porto coordina, alla azione dei reparti dei vigili del fuoco, quella di tutti gli altri mezzi nautici e terrestri e le prestazioni delle persone che, a termine del Codice per la marina mercantile, sono tenute a rispondere alle richieste dell'autorità marittima.

Art. 11.

Il comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco assume la direzione e la responsabilità tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9.

Art. 12.

I comandanti delle navi mercantili, gli ufficiali di guardia e gli ufficiali preposti alle squadre dei vigili del fuoco di bordo, in caso di incendio sulla loro nave in porto, conservano i compiti e le responsabilità loro attribuite dalle vigenti norme ma devono conformarsi alle disposizioni impartite dal comandante del porto, per quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi.

Resta ferma la facoltà del comandante del porto, quando i mezzi della nave si dimostrassero deficienti, di inviare a bordo uomini e materiali dell'organizzazione antincendi ed anche di assumere la direzione dell'opera di spegnimento.

Trattandosi di nave estera, il comandante del porto ne darà notizia al console della Nazione cui la nave appartiene.

Art. 13.

In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale terrà informato il comandante del porto sulla entità dell'incendio e sull'andamento delle operazioni.

Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.

Art. 14.

Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960.

Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero delle comunicazioni, per quanto riguarda il servizio antincendi nei porti.

Art. 15.

L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, è punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, coll'ammenda fino a L. 3000 (tremila).

E' estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.

Art. 16.

Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

caratteristiche dei rimorchiatori stessi, saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni, Marina mercantile, sentito il Ministero dell'interno.

I comandanti di porto possono fare obbligo ai concessionari dei servizi di rimorchio previsti dall'art. 190 Codice per la marina mercantile, di mantenere uno o più rimorchiatori in servizio di guardia, anche permanente.

Art. 8.

Fermi restando i poteri loro conferiti dal Codice per la marina mercantile, e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facoltà di disporre:

a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'Ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;

b) che le navi predette mantengano in efficienza e in istato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi;

c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a ciò espressamente autorizzato;

d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art. 9.

I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili del fuoco e degli altri organi dipendenti.

Art. 9.

Per integrare l'opera dei vigili del fuoco, i comandanti di porto, di concerto col competente comandante provinciale, costituiranno, ove necessario, squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali. Il personale componente tali squadre, è chiamato a prestar servizio per addestramento o per prestazione di soccorso ed è retribuito limitatamente a tale servizio.

Art. 10.

In caso d'incendio o di altro sinistro, che richieda l'applicazione di misure previste dalla presente legge, il comandante del porto assume la direzione dei soccorsi. Egli può procedere, senza alcuna formalità, alla requisizione di ogni mezzo nautico o terrestre, esistente nell'ambito portuale.

Nella sua opera di direzione, il comandante del porto coordina, alla azione dei reparti dei vigili del fuoco, quella di tutti gli altri mezzi nautici e terrestri e le prestazioni delle persone che, a termine del Codice per la marina mercantile, sono tenute a rispondere alle richieste dell'autorità marittima.

I comandanti delle Forze armate e di Polizia, che intervengano sul luogo del sinistro, per mantenere l'ordine pubblico o per concorrere nell'opera di soccorso, debbono agire in conformità delle disposizioni impartite dal comandante del porto.

dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9.

Art. 12.

I comandanti delle navi mercantili, gli ufficiali di guardia e gli ufficiali preposti alle squadre dei vigili del fuoco di bordo, in caso di incendio sulla loro nave in porto, conservano i compiti e le responsabilità loro attribuite dalle vigenti norme ma devono conformarsi alle disposizioni impartite dal comandante del porto, per quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi.

Resta ferma la facoltà del comandante del porto, quando i mezzi della nave si dimostrassero deficienti, di inviare a bordo uomini e materiali dell'organizzazione antincendi ed anche di assumere la direzione dell'opera di spegnimento.

Trattandosi di nave estera, il comandante del porto ne dà notizia al console della Nazione cui la nave appartiene.

Art. 13.

In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale terrà informato il comandante del porto sulla entità dell'incendio e sull'andamento delle operazioni.

Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.

Art. 14.

Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960.

Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero delle comunicazioni, per quanto riguarda il servizio antincendi nei porti.

Art. 15.

L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, è punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, coll'ammenda fino a L. 2000 (tremila).

E' estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.

Art. 16.

Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

Classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi

1ª *Categoria*: Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Venezia, Trieste.

2ª *Categoria*: Savona, La Spezia, Civitavecchia, Brindisi, Bari, Ancona, Fiume, Cagliari, Messina, Catania, Siracusa, Trapani, S. Antioco (Carbonia), Traghetto (Arsa).

3ª *Categoria*: Tutti gli altri porti e luoghi di approdo.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 691.
Istituzione del « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito presso l'Amministrazione degli affari esteri il « Ruolo per gli affari albanesi » di cui all'annessa tabella A.
Tale ruolo è considerato transitorio a tutti gli effetti, ed i posti che dopo l'attuazione del successivo art. 3 vi si renderanno via via vacanti, resteranno gradualmente soppressi, a cominciare dal grado meno elevato.
Al personale appartenente al suddetto ruolo vengono affidate nell'interno del Regno d'Italia e nel Regno d'Albania, nonchè presso le Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, funzioni specificatamente connesse con la trattazione delle questioni concernenti gli interessi e le collettività albanesi.

Art. 2.

In relazione all'istituzione del ruolo per gli affari albanesi e limitatamente alla durata di esso, il ruolo diplomatico-consolare, di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123, è aumentato di quattro posti nel grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe (grado 3°), riservati al personale del ruolo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge i posti di ogni grado del ruolo per gli affari albanesi, nonchè i quattro posti di Ministro plenipotenziario di 1ª classe di cui all'art. 2 della presente legge, saranno conferiti dal Ministro per gli affari esteri, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, a funzionari già appartenenti al cessato Ministero

L'attribuzione dei posti dei singoli gradi, avrà luogo, salva l'osservanza dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, avuto riguardo rispettivamente al grado rivestito nel ruolo del cessato Ministero degli affari esteri albanese ed alle funzioni esercitate.

Art. 4.

I funzionari del ruolo per gli affari albanesi destinati presso uffici all'estero o nel Regno d'Italia godranno del trattamento economico che sarà stabilito con Regio decreto, da emanare di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927-V, n. 860, si applicano ai funzionari del ruolo per gli affari albanesi in servizio presso l'Amministrazione centrale.

Art. 6.

Per quanto riguarda le promozioni, i trasferimenti, i collocamenti a disposizione ed a riposo, e la concessione del Regio assentimento per contrarre matrimonio valgono per i funzionari del ruolo per gli affari albanesi le norme stabilite per i funzionari del ruolo diplomatico consolare.

Art. 7.

Sono applicabili a favore del personale appartenente al ruolo per gli affari albanesi tutte le disposizioni relative al trattamento di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato con le modalità da stabilirsi con decreto Reale da emanare di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO A

Ruolo speciale (Gruppo A)

Grado	Numero dei posti
4° Consiglieri generali	4
5° Consiglieri	4
6° Segretari di 1ª classe	5
7° Segretari di 2ª classe	5
8° Segretari di 3ª classe	6
9° Vice segretari di 1ª classe	8
10° Vice segretari di 2ª classe	9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

Classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi

1ª *Categoria*: Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Venezia, Trieste.

2ª *Categoria*: Savona, La Spezia, Civitavecchia, Brindisi, Bari, Ancona, Fiume, Cagliari, Messina, Catania, Siracusa, Trapani, S. Antioco (Carbonia), Traghetto (Arsa).

3ª *Categoria*: Tutti gli altri porti e luoghi di approdo.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 691.
Istituzione del « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito presso l'Amministrazione degli affari esteri il « Ruolo per gli affari albanesi » di cui all'annessa tabella A.
Tale ruolo è considerato transitorio a tutti gli effetti, ed i posti che dopo l'attuazione del successivo art. 3 vi si renderanno via via vacanti, resteranno gradualmente soppressi, a cominciare dal grado meno elevato.
Al personale appartenente al suddetto ruolo vengono affidate nell'interno del Regno d'Italia e nel Regno d'Albania, nonchè presso le Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, funzioni specificatamente connesse con la trattazione delle questioni concernenti gli interessi e le collettività albanesi.

Art. 2.

In relazione all'istituzione del ruolo per gli affari albanesi e limitatamente alla durata di esso, il ruolo diplomatico-consolare, di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123, è aumentato di quattro posti nel grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe (grado 3°), riservati al personale del ruolo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge i posti di ogni grado del ruolo per gli affari albanesi, nonchè i quattro posti di Ministro plenipotenziario di 1ª classe di cui all'art. 2 della presente legge, saranno conferiti dal Ministro per gli affari esteri, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, a funzionari già appartenenti al cessato Ministero degli affari esteri albanese, nonchè, limitatamente ad un decimo dei posti del ruolo transitorio, a cittadini albanesi forniti di diploma di laurea e ritenuti particolarmente idonei per preparazione e attitudine oltre che per i servizi prestati, ad esercitare le funzioni proprie del ruolo.

rivestito nel ruolo del cessato Ministero degli affari esteri albanese ed alle funzioni esercitate.

Art. 4.

I funzionari del ruolo per gli affari albanesi destinati presso uffici all'estero o nel Regno d'Italia godranno del trattamento economico che sarà stabilito con Regio decreto, da emanare di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927-V, n. 860, si applicano ai funzionari del ruolo per gli affari albanesi in servizio presso l'Amministrazione centrale.

Art. 6.

Per quanto riguarda le promozioni, i trasferimenti, i collocamenti a disposizione ed a riposo, e la concessione del Regio assentimento per contrarre matrimonio valgono per i funzionari del ruolo per gli affari albanesi le norme stabilite per i funzionari del ruolo diplomatico consolare.

Art. 7.

Sono applicabili a favore del personale appartenente al ruolo per gli affari albanesi tutte le disposizioni relative al trattamento di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato con le modalità da stabilirsi con decreto Reale da emanare di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO A

Ruolo speciale (Gruppo A)

Grado	Numero dei posti
4° Consiglieri generali	4
5° Consiglieri	4
6° Segretari di 1ª classe	5
7° Segretari di 2ª classe	5
8° Segretari di 3ª classe	6
9° Vice segretari di 1ª classe	8
10° Vice segretari di 2ª classe	9
11° Addetti	5
— Volontari	—
Totale	46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 692.

Modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, relativo a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato:

« A decorrere dal 15 maggio 1940-XVIII, chiunque abbia effettuato nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore non nazionali, è tenuto al pagamento di una tassa di concessione governativa di lire 75.000, per ognuna delle pellicole estere per le quali dal Ministero della cultura popolare sia rilasciata l'autorizzazione per la rappresentazione al pubblico.

« La tassa di cui sopra è ridotta a lire 37.500 per le pellicole di metraggio superiore a metri 500 ma inferiore a 1000 metri.

« Nessuna tassa è dovuta per le pellicole di metraggio inferiore a 500 metri ».

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato:

« Per le pellicole di cui al precedente articolo che abbiano oltrepassato nelle sale cinematografiche del Regno un incasso lordo, detratto soltanto il diritto erariale, di lire 2.500.000 e fino a lire 6.000.000, sono dovuti tanti supplementi di tassa di lire 20.000 ciascuno, per ogni lire 500.000 di maggiori incassi. Gli incassi eccedenti i sei milioni di lire sono esenti.

« Ciascuno dei detti supplementi di tassa dev'essere versato all'Ufficio del registro, presso il quale è stata pagata la tassa, entro trenta giorni dalla notifica, da parte dell'Ufficio suddetto, dell'accertato raggiungimento del limite minimo di incassi per il quale il supplemento di tassa è dovuto.

« Per le pellicole cinematografiche di metraggio superiore ai 500 metri, ma inferiore a 1000 metri, i supplementi di tassa di cui sopra sono ridotti alla metà.

« I supplementi di tassa debbono essere corrisposti anche per le pellicole per le quali non è dovuto il pagamento della tassa ai sensi del successivo articolo ».

Art. 3.

L'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato:

« Il Ministero della cultura popolare rilascerà al produttore di ciascuna pellicola cinematografica nazionale, rispondente alle condizioni previste nel comma seguente, due distinti certificati, valevoli ciascuno per l'esonero di una pellicola cinematografica non nazionale dalla tassa di doppiaggio. Ciascun certificato sarà presentato al Ministero predetto, in luogo della bolletta comprovante il pagamento della tassa, per ottenere l'autorizzazione alla proiezione della pellicola per la quale si chiede l'esonero.

« Agli effetti di cui ai precedenti commi sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autore italiano;

b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati prevalentemente in Italia.

« Potrà essere ammesso che gli interni e gli esterni siano in parte girati all'estero soltanto per particolari esigenze inerenti alla esecuzione della pellicola.

« Non è dovuta alcuna tassa per l'adattamento in lingua italiana di pellicole non nazionali realizzato negli stabilimenti nazionali di produzione cinematografica ».

Art. 4.

L'art. 8 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, è così modificato:

« Alle pellicole non nazionali sonore delle quali, alla data del 14 maggio 1940-XVIII, fosse stato già eseguito l'adattamento supplementare in lingua italiana e che fossero state presentate al Ministero della cultura popolare per ottenere l'autorizzazione alla proiezione in pubblico, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 5.

La Società italiana degli autori ed editori provvederà all'accertamento degli incassi effettuati nel Regno per ciascuna pellicola soggetta a supplemento di tassa e trasmetterà trimestralmente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) ed a quello della cultura popolare un riepilogo degli incassi di ogni filme globalmente per tutto il Regno.

Per tale accertamento sarà corrisposto alla predetta Società un compenso nella misura del 0,75 per cento sull'ammontare delle tasse e supplementi di tasse di concessione governativa di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 1.080.000 da corrispondersi alla Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, in corrispettivo di certificato di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato:

« A decorrere dal 15 maggio 1940-XVIII, chiunque abbia effettuato nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore non nazionali, è tenuto al pagamento di una tassa di concessione governativa di lire 75.000, per ognuna delle pellicole estere per le quali dal Ministero della cultura popolare sia rilasciata l'autorizzazione per la rappresentazione al pubblico.

« La tassa di cui sopra è ridotta a lire 37.500 per le pellicole di metraggio superiore a metri 500 ma inferiore a 1000 metri.

« Nessuna tassa è dovuta per le pellicole di metraggio inferiore a 500 metri ».

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato:

« Per le pellicole di cui al precedente articolo che abbiano oltrepassato nelle sale cinematografiche del Regno un incasso lordo, detratto soltanto il diritto erariale, di lire 2.500.000 e fino a lire 6.000.000, sono dovuti tanti supplementi di tassa di lire 20.000 ciascuno, per ogni lire 500.000 di maggiori incassi. Gli incassi eccedenti i sei milioni di lire sono esenti.

« Ciascuno dei detti supplementi di tassa dev'essere versato all'Ufficio del registro, presso il quale è stata pagata la tassa, entro trenta giorni dalla notifica, da parte dell'Ufficio suddetto, dell'accertato raggiungimento del limite minimo di incassi per il quale il supplemento di tassa è dovuto.

« Per le pellicole cinematografiche di metraggio superiore ai 500 metri, ma inferiore a 1000 metri, i supplementi di tassa di cui sopra sono ridotti alla metà.

« I supplementi di tassa debbono essere corrisposti anche per le pellicole per le quali non è dovuto il pagamento della tassa ai sensi del successivo articolo ».

Art. 3.

L'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2571, è così modificato:

« I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'art. 2 del precedente decreto in ragione di due adattamenti supplementari per ogni pellicola cinematografica non nazionale dalla tassa di doppiaggio. Ciascun certificato sarà presentato al Ministero predetto, in luogo della bolletta comprovante il pagamento della tassa, per ottenere l'autorizzazione alla proiezione della pellicola per la quale si chiede l'esonero.

« Agli effetti di cui ai precedenti commi sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autore italiano;

b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati prevalentemente in Italia.

« Potrà essere ammesso che gli interni e gli esterni siano in parte girati all'estero soltanto per particolari esigenze inerenti alla esecuzione della pellicola.

« Non è dovuta alcuna tassa per l'adattamento in lingua italiana di pellicole non nazionali realizzate negli stabilimenti nazionali di produzione cinematografica ».

Art. 4.

L'art. 5 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, è così modificato:

« Alle pellicole non nazionali sonore delle quali, alla data del 14 maggio 1940-XVIII, fosse stato già eseguito l'adattamento supplementare in lingua italiana e che fossero state presentate al Ministero della cultura popolare per ottenere l'autorizzazione alla proiezione in pubblico, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 5.

La Società italiana degli autori ed editori provvederà all'accertamento degli incassi effettuati nel Regno per ciascuna pellicola soggetta a supplemento di tassa e trasmetterà trimestralmente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) ed a quello della cultura popolare un riepilogo degli incassi di ogni filme globalmente per tutto il Regno.

Per tale accertamento sarà corrisposto alla predetta Società un compenso nella misura del 0,75 per cento sull'ammontare delle tasse e supplementi di tasse di concessione governativa di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 1.080.000 da corrispondersi alla Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, in corrispettivo di certificato di esonero dalla tassa di concessione governativa per l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere, rilasciato sino al 14 maggio 1940-XVIII ai produttori di filmi nazionali, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 693.

Assegnazione di lire 60.000.000 per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei e dei lavori per le esigenze eccezionali relative alla situazione militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei ed alla esecuzione di lavori connessi alle esigenze di carattere militare, è concessa all'Azienda di Stato per i servizi telefonici una ulteriore assegnazione suppletiva di lire 60 milioni, in aggiunta alle assegnazioni straordinarie disposte dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2372.
Tale fondo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è tenuta al rimborso di detta assegnazione suppletiva in 30 annualità posticipate al tasso del 4 per cento stabilito per le precedenti assegnazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 694.

Abrogazione della norma relativa all'obbligo di una speciale licenza per coloro che, non muniti di porto d'armi, detengano nella propria abitazione fucili da caccia per munizioni spezzate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

Il comma terzo dell'art. 7 ed il comma primo dell'art. 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.
E' parimenti abrogato dalla stessa data il richiamo alla speciale licenza per detenzione di fucile da caccia, contenuto nel comma primo (prima linea e successiva lettera *a*) dell'articolo 90 dell'anzidetto testo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 695.

Approvazione della convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle finanze e la Società anonima autostrada Torino-Milano, intesa a regolare le modalità del riscatto delle annualità di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio di una autostrada fra Torino e Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 16 dicembre 1939-XVIII, iscritta a repertorio dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, col n. 762, tra il delegato del Ministero dei lavori pubblici e quello del Ministero delle finanze in rappresentanza dello Stato, ed il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 693.

Assegnazione di lire 60.000.000 per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei e dei lavori per le esigenze eccezionali relative alla situazione militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere all'attuazione del piano di estensione della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e subacquei ed alla esecuzione di lavori connessi alle esigenze di carattere militare, è concessa all'Azienda di Stato per i servizi telefonici una ulteriore assegnazione suppletiva di lire 60 milioni, in aggiunta alle assegnazioni straordinarie disposte dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1648, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2372.

Tale fondo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è tenuta al rimborso di detta assegnazione suppletiva in 30 annualità posticipate al tasso del 4 per cento stabilito per le precedenti assegnazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

Il comma terzo dell'art. 7 ed il comma primo dell'art. 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

E' parimenti abrogato dalla stessa data il richiamo alla speciale licenza per detenzione di fucile da caccia, contenuto nel comma primo (prima linea e successiva lettera *a*) dell'articolo 90 dell'anzidetto testo unico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 695.

Approvazione della convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle finanze e la Società anonima autostrada Torino-Milano, intesa a regolare le modalità del riscatto delle annualità di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio di una autostrada fra Torino e Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 16 dicembre 1939-XVIII, iscritta a repertorio dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, col n. 762, tra il delegato del Ministero dei lavori pubblici e quello del Ministero delle finanze in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società anonima autostrada Torino-Milano, con sede in Torino, in forza della quale vengono regolate le modalità del riscatto delle annualità di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio della autostrada fra Torino e Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783019

Art. 2.

In dipendenza della convenzione suddetta la Società anonima autostrada Torino-Milano, in sostituzione degli obblighi derivantile dagli articoli 14 e 16 della convenzione 30 novembre 1929-VIII, rep. n. 287, approvata con R. decreto-legge 28 febbraio 1930-VIII, n. 264, assume l'obbligo:

a) di restituire ratealmente allo Stato, senza interessi, secondo specificato all'art. 2, comma 1°, della convenzione che con la presente legge si approva, durante l'intiero periodo della concessione, a partire dal 31 dicembre 1941-XX, l'integrale ammontare delle annualità che lo Stato ebbe già a versare alla Società ed all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale nonchè quello delle annualità che lo Stato stesso rimane in obbligo di versare in futuro, per l'ammontare complessivo di lire 82.125.677,92;

b) di corrispondere allo Stato, entro mesi sei dal pagamento del dividendo, le percentuali precisate al n. 2 del cennato art. 2 della convenzione che ora si approva, qualora durante il periodo di concessione la Società dovesse corrispondere agli azionisti sul capitale azionario, dividendi superiori al 5 per cento.

Art. 3.

E' accolta la rinuncia della Società anonima autostrada Torino-Milano alle annualità scadenti dal 1° giugno 1954-XXXII, in poi e facenti parte delle quattro serie di annualità dell'importo complessivo annuo di lire 1.936.900 liquidatele coi certificati interministeriali: n. 1, in data 21 luglio 1931-IX; n. 2, in data 26 gennaio 1932-X; n. 3, in data 10 luglio 1932-X; e n. 4, in data 26 settembre 1932-X.

Art. 4.

E' pure accolta la rinuncia della Società a richiedere, ai sensi della convenzione di concessione, la corresponsione di 50 annualità di lire 28.683,79, non liquidatele finora, restando altresì confermata la rinuncia, già effettuata dalla Società medesima con atto 14 settembre 1935-XIII, a rogito gr. ufficiale Amedeo Paoletti, a n. 27 annualità di lire 1.759.582,66 con scadenza dal 1° giugno 1956-XXXIV, al 1° giugno 1982-LX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 696.

Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti pescherecci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per provvedere alla esecuzione delle opere di sistemazione dei porti pescherecci indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tale somma sarà iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-1941 e 1941-1942.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

I porti di Portocivitanova, San Vito Chietino, Numana, Isola delle Femmine, Torre Pelosa, Acicastello e Giovinazzo, per le sole opere che con la presente legge si autorizzano, sono considerati della terza classe della seconda categoria ai sensi del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella annessa alla legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 696

Numero d'ordine	PORTI	Opere da eseguirsi
1	San Benedetto del Tronto	Sistemazione bacino
2	Porto Torres	Costruzione moletto e segnalazione
3	Isoviglio	Costruzione moletto frangiflutti
4	Portocivitanova	Completamento del porto rifugio
5	Portici	Sistemazione bacino
6	Terranova Pausania	Costruzione scalo di alaggio
7	San Vito Chietino	Costruzione molo sopraflutto
8	Carloforte	Costruzione scogliera
9	Alghero	Costruzione darsena
10	Marsala	Sistemazione bacino
11	Numana	Completamento pennelli
12	Isola delle Femmine	Sistemazione approdo
13	Augusta	Sistemazione banchine
14	Torre Pelosa	Prolungamento moletto
15	Cherso	Costruzione pontile di sbarco
16	Acicastello	Sistemazione del moletto
17	Umago	Escavo alla bocca del porto
18	Amalfi	Costruzione scalo di alaggio
19	Gioia	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

blighi derivantile dagli articoli 14 e 16 della convenzione 30 novembre 1929-VIII, rep. n. 287, approvata con R. decreto-legge 28 febbraio 1930-VIII, n. 264, assume l'obbligo:

a) di restituire ratealmente allo Stato, senza interessi, secondo specificato all'art. 2, comma 1°, della convenzione che con la presente legge si approva, durante l'intiero periodo della concessione, a partire dal 31 dicembre 1941-XX, l'integrale ammontare delle annualità che lo Stato ebbe già a versare alla Società ed all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale nonchè quello delle annualità che lo Stato stesso rimane in obbligo di versare in futuro, per l'ammontare complessivo di lire 82.125.677,92;

b) di corrispondere allo Stato, entro mesi sei dal pagamento del dividendo, le percentuali precisate al n. 2 del cennato art. 2 della convenzione che ora si approva, qualora durante il periodo di concessione la Società dovesse corrispondere agli azionisti sul capitale azionario, dividendi superiori al 5 per cento.

Art. 3.

E' accolta la rinuncia della Società anonima autostrada Torino-Milano alle annualità scadenti dal 1° giugno 1954-XXXII, in poi e facenti parte delle quattro serie di annualità dell'importo complessivo annuo di lire 1.936.900 liquidatele coi certificati interministeriali: n. 1, in data 31 luglio 1931-IX; n. 2, in data 26 gennaio 1932-X; n. 3, in data 10 luglio 1932-X; e n. 4, in data 26 settembre 1932-X.

Art. 4.

E' pure accolta la rinuncia della Società a richiedere, ai sensi della convenzione di concessione, la corresponsione di 50 annualità di lire 28.683,79, non liquidatele finora, restando altresì confermata la rinuncia, già effettuata dalla Società medesima con atto 14 settembre 1935-XIII, a rogito gr. ufficiale Amedeo Paoletti, a n. 27 annualità di lire 1.759.582,66 con scadenza dal 1° giugno 1956-XXXIV, al 1° giugno 1982-LX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 696.

Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti pescherecci.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

recci indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tale somma sarà iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-1941 e 1941-1942.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

I porti di Portocivitanova, San Vito Chietino, Numana, Isola delle Femmine, Torre Pelosa, Acicastello e Giovinazzo, per le sole opere che con la presente legge si autorizzano, sono considerati della terza classe della seconda categoria ai sensi del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella annessa alla legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 696

Numero d'ordine	PORTI	Opere da eseguirsi
1	San Benedetto del Tronto	Sistemazione bacino
2	Porto Torres	Costruzione moletto e segnalazione
3	Rovigno	Costruzione moletto frangiflutti
4	Portocivitanova	Completamento del porto rifugio
5	Portici	Sistemazione bacino
6	Terranova Pausania	Costruzione scalo di alaggio
7	San Vito Chietino	Costruzione molo sopraflutto
8	Carloforte	Costruzione scogliera
9	Alghero	Costruzione darsena
10	Marsala	Sistemazione bacino
11	Numana	Completamento pennelli
12	Isola delle Femmine	Sistemazione approdo
13	Augusta	Sistemazione banchine
14	Torre Pelosa	Prolungamento moletto
15	Cherso	Costruzione pontile di sbarco
16	Acicastello	Sistemazione del moletto
17	Umago	Escavo alla bocca del porto
18	Amalfi	Costruzione scalo di alaggio
19	Giovinazzo	Prolungamento del molo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 697.

Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della parte urbana dell'acquedotto consorziale promiscuo del Fiora, per la provincia di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella spesa occorrente la costruzione della parte urbana dell'acquedotto promiscuo del Fiora per la provincia di Grosseto, lo Stato concorrerà con un sussidio in capitale in ragione del 25 per cento della quota di spesa facente carico ai Comuni ed in ogni caso non superiore a lire 7.710.000.

La corresponsione del predetto contributo straordinario avverrà con le modalità di cui al decreto interministeriale 30 giugno 1925-III.

Per la rimanente spesa lo Stato corrisponderà sul mutuo, che il Consorzio fra gli Enti interessati sarà all'uopo per contrarre, per la parte di spesa a carico dei Comuni, il concorso nel pagamento degli interessi nei modi e nella misura stabilita dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, alla iscrizione della predetta somma di lire 7.710.000, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ripartendola nel modo seguente: lire 2.000.000, nell'esercizio 1940-41; lire 3.000.000 nell'esercizio 1941-42; lire 1.500.000, nell'esercizio 1942-43 e lire 1.210.000 nell'esercizio 1943-44.

Per la corresponsione del concorso di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto sarà aumentato di lire 514.736 il limite di impegno per annualità nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 698.

Autorizzazione della spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di casette minime, a cura e spese dello Stato, nella città di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Art. 1.

E' autorizzata a cura ed a carico dello Stato la costruzione di casette minime nel comune di Ravenna nella spesa prevista di lire 1.000.000, per alloggiarvi le famiglie sfrattate in dipendenza dei lavori di demolizione per il risanamento della zona Calcinelli.

A costruzione ultimata le dette casette verranno cedute all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna che provvederà a gestirle alle condizioni che verranno fissate con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla inscrizione della predetta somma di lire 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 700.000 nell'esercizio 1940-41 e di lire 300.000 nell'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 699.

Autorizzazione della spesa di L. 6.000.000 per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione della fognatura di Livorno è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.

La spesa relativa sarà rimborsata dallo Stato alla Amministrazione interessata, in base all'avanzamento dei lavori e con le norme da stabilirsi mediante convenzione fra lo Stato e l'Amministrazione suddetta e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella spesa occorrente la costruzione della parte urbana dell'acquedotto promiscuo del Fiora per la provincia di Grosseto, lo Stato concorrerà con un sussidio in capitale in ragione del 25 per cento della quota di spesa facente carico ai Comuni ed in ogni caso non superiore a lire 7.710.000.

La corresponsione del predetto contributo straordinario avverrà con le modalità di cui al decreto interministeriale 30 giugno 1925-III.

Per la rimanente spesa lo Stato corrisponderà sul mutuo, che il Consorzio fra gli Enti interessati sarà all'uopo per contrarre, per la parte di spesa a carico dei Comuni, il concorso nel pagamento degli interessi nei modi e nella misura stabilita dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, alla iscrizione della predetta somma di lire 7.710.000, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ripartendola nel modo seguente: lire 2.000.000, nell'esercizio 1940-41; lire 3.000.000 nell'esercizio 1941-42; lire 1.500.000, nell'esercizio 1942-43 e lire 1.210.000 nell'esercizio 1943-44.

Per la corresponsione del concorso di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto sarà aumentato di lire 514.756 il limite di impegno per annualità nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 698.

Autorizzazione della spesa di L. 1.000.600 per la costruzione di casette minime, a cura e spese dello Stato, nella città di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Zone di casette minime nel comune di Ravenna nella spesa prevista di lire 1.000.000, per alloggiarvi le famiglie sfrattate in dipendenza dei lavori di demolizione per il risanamento della zona Calcinelli.

A costruzione ultimata le dette casette verranno cedute all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna che provvederà a gestirle alle condizioni che verranno fissate con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla inscrizione della predetta somma di lire 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 700.000 nell'esercizio 1940-41 e di lire 300.000 nell'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 699.

Autorizzazione della spesa di L. 6.000.000 per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione della fognatura di Livorno è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.

La spesa relativa sarà rimborsata dallo Stato alla Amministrazione interessata, in base all'avanzamento dei lavori e con le norme da stabilirsi mediante convenzione fra lo Stato e l'Amministrazione suddetta e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla iscrizione della suddetta somma di L. 6.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartendola in ragione di L. 2.000.000 per ciascuno degli esercizi 1940-41, 1941-42 e 1942-43.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 700.

Autorizzazione di un ulteriore termine di dieci anni per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour, di cui alla legge 25 dicembre 1914, n. 1418, è assegnato un ulteriore termine di 10 anni con decorrenza dal 7 febbraio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 701.

Assegnazione di un ulteriore termine fino al 10 ottobre 1941-XIX per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato Astagno nella città di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 373, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1547, e del R. decreto 29 gennaio 1938-XVI, n. 101.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 702.

Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella XXIII Esposizione del cielo e del motociclo che si terrà a Milano dal 23 novembre al 1° dicembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XXIII Esposizione del cielo e del motociclo che si terrà a Milano dal 23 novembre al 1° dicembre 1940-XIX godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 136. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 703.

Norme eccezionali e transitorie per l'espletamento dei concorsi per l'avanzamento ai gradi di maresciallo e di vicebrigadiere di P. S.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

varla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 700.

Autorizzazione di un ulteriore termine di dieci anni per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento dell'abitato di Ancona nella zona esterna a piazza Cavour, di cui alla legge 25 dicembre 1914, n. 1418, è assegnato un ulteriore termine di 10 anni con decorrenza dal 7 febbraio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 701.

Assegnazione di un ulteriore termine fino al 10 ottobre 1941-XIX per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato Astagno nella città di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' assegnato un ulteriore termine di anni due dal 10 ottobre 1939-XVII, per l'attuazione del piano di risanamento del quartiere denominato « Astagno » della città di Ancona, il cui termine era stato fissato in anni cinque giusta il R. decreto 10 ottobre 1929-VII, n. 1939, e successivamente prorogato in forza del R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2062, [illegible] Senato 1938-XVI, n. 161.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 702.

Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nella XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 23 novembre al 1° dicembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XXIII Esposizione del ciclo e del motociclo che si terrà a Milano dal 23 novembre al 1° dicembre 1940-XIX godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 136. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 703.

Norme eccezionali e transitorie per l'espletamento dei concorsi per l'avanzamento ai gradi di maresciallo e di vicebrigadiere di P. S.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1929, recante modifiche alle norme per l'avanzamento ai gradi di brigadiere e maresciallo di P. S.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1892, recante norme transitorie per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere di P. S.;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le prove di esame dei concorsi indetti per l'avanzamento ai gradi di vicebrigadiere e maresciallo del Corpo degli agenti di P. S. in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto si limiteranno alle sole prove scritte in base ai risultati delle quali verranno effettuate le promozioni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 141. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 704.
Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 26 settembre 1933-XI, n. 1231, riguardante l'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, con il quale furono approvati i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile;
Ritenuta la necessità di addivenire ad una più razionale ed organica sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale, per adeguarli a nuove esigenze e di costituire quindi la Direzione generale degli affari generali accentrando in essa anche il servizio contratti e quello dell'albo nazionale appaltatori nonchè una Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;
Sentito il Consiglio di Stato;

Art. 1.

L'Amministrazione centrale dei lavori pubblici viene costituita dalle seguenti Direzioni generali:
Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale;
Direzione generale dell'edilizia;
Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;
Direzione generale della viabilità e dei porti;
Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;
Direzione generale dei servizi speciali;
Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto, laddove occorra, all'ordinamento interno dei servizi delle singole direzioni generali.

Art. 2.

Il numero dei posti di grado 4° - direttore generale della carriera amministrativa gruppo A - del Ministero dei lavori pubblici stabiliti dall'allegato A del R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, è portato da quattro a sei.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 140. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè ne se ne possa disporre il trasfe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

canti norme transitorie per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere di P. S.;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le prove di esame dei concorsi indetti per l'avanzamento ai gradi di vicebrigadiere e maresciallo del Corpo degli agenti di P. S. in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto si limiteranno alle sole prove scritte in base ai risultati delle quali verranno effettuate le promozioni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 141. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 704.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 settembre 1933-XI, n. 1231, riguardante l'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, con il quale furono approvati i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile;

Ritenuta la necessità di addivenire ad una più razionale ed organica sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale, per adeguarli a nuove esigenze e di costituire quindi la Direzione generale degli affari generali accentrando in essa anche il servizio contratti e quello dell'albo nazionale appaltatori nonchè una Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione centrale dei lavori pubblici viene costituita dalle seguenti Direzioni generali:

Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale;

Direzione generale dell'edilizia;

Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche;

Direzione generale della viabilità e dei porti;

Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;

Direzione generale dei servizi speciali;

Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto, laddove occorra, all'ordinamento interno dei servizi delle singole direzioni generali.

Art. 2.

Il numero dei posti di grado 4° - direttore generale della carriera amministrativa gruppo A - del Ministero dei lavori pubblici stabiliti dall'allegato A del R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, è portato da quattro a sei.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 140. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Filippo, Orsola e Giovanni fu Giov. Battista, foglio di mappa 9, particella 1; foglio di mappa 18, parti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cella 33, per la superficie di Ha. 0.52.29 e con la rendita imponibile di L. 52,29.

Il fondo « Fiume Morto » confina con la strada comunale « Fiume Morto », con la proprietà Parente Clotilde fu Paolo, con la proprietà Abbate Antonio di Pasquale, con la proprietà Abbate Agnese fu Francesco.

Il fondo « Arboriello » confina con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la proprietà Natale Vito fu Antonio ed altri, con la proprietà Abbate Caterina fu Giovanni ed altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Fiume Morto » e « Arboriello » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 800 (ottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 44. — D'ELIA.

(2399)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 giugno 1940-XVIII.

Mobilitazione civile delle aziende giornalistiche dei quotidiani del Regno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII n. 461, sulla disciplina di guerra, sono mobilitate civilmente le seguenti aziende giornalistiche:

« Il Giornale d'Italia » di Roma;
« Il Littoriale » di Roma;
« Il Lavoro Fascista » di Roma;
« Il Messaggero » di Roma;
« Il Piccolo » di Roma;
« Il Popolo di Roma » di Roma;
« Il Tevere » di Roma;
« La Tribuna » di Roma;
« Il Corriere Adriatico » di Ancona, che pubblica anche « L'Adriatico della Sera »;
« La Gazzetta del Mezzogiorno » di Bari, che pubblica anche « La Gazzetta del Lunedì » e « La Gazzetta della Sera »;
« La Voce di Bergamo » di Bergamo;
« Il Resto del Carlino » di Bologna, che pubblica anche « Il Resto del Carlino della Sera »;
« La Provincia di Bolzano » di Bolzano;
« Il Popolo di Brescia » di Brescia;
« L'Unione Sarda » di Cagliari;
« Il Popolo di Sicilia » di Catania, che pubblica anche « Il Lunedì »;
« La Provincia di Como » di Como;
« Il Regime Fascista » di Cremona;
« Sentinella d'Italia » di Cuneo;
« Il Corriere Padano » di Ferrara, che pubblica anche « Il Corriere del Lunedì »;
« La Nazione » di Firenze;
« Il Nuovo Giornale » di Firenze;
« La Vedetta d'Italia » di Fiume;
« Il Corriere Mercantile » di Genova;
« Il Giornale di Genova » di Genova;
« Il Lavoro » di Genova;
« Il Secolo XIX » di Genova;
« Il Corriere del Tirreno » di Livorno;
« Il Telegrafo » di Livorno;
« La Voce di Mantova » di Mantova;
« La Gazzetta » di Messina;
« L'Ambrosiano » di Milano;
« Il Corriere della Sera » di Milano;
« La Gazzetta dello Sport » di Milano;
« L'Italia » di Milano;
« Il Popolo d'Italia » di Milano;
« La Sera » (Il Secolo) di Milano;
« Il Sole » di Milano;
« La Gazzetta dell'Emilia » di Modena;
« Il Corriere di Napoli » di Napoli;
« Il Mattino » di Napoli;
« Roma » di Napoli;
« Il Veneto » di Padova, che pubblica anche « Il Veneto della Sera »;
« Il Giornale di Sicilia » di Palermo;
« L'Ora » di Palermo, che pubblica anche « L'Ora della Sera »;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Il fondo «Fiume Morto» confina con la strada comunale «Fiume Morto», con la proprietà Parente Clotilde fu Paolo, con la proprietà Abbate Antonio di Pasquale, con la proprietà Abbate Agnese fu Francesco.

Il fondo «Arboriello» confina con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la proprietà Natale Vito fu Antonio ed altri, con la proprietà Abbate Caterina fu Giovanni ed altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi «Fiume Morto» e «Arboriello» sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 800 (ottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 44. — D'ELIA.

(2399)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 giugno 1940-XVIII.

Mobilitazione civile delle aziende giornalistiche dei quotidiani del Regno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero per la cultura popolare;

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII n. 461, sulla disciplina di guerra, sono mobilitate civilmente le seguenti aziende giornalistiche:

«Il Giornale d'Italia» di Roma;
«Il Littoriale» di Roma;
«Il Lavoro Fascista» di Roma;
«Il Messaggero» di Roma;
«Il Piccolo» di Roma;
«Il Popolo di Roma» di Roma;
«Il Tevere» di Roma;
«La Tribuna» di Roma;
«Il Corriere Adriatico» di Ancona, che pubblica anche «L'Adriatico della Sera»;
«La Gazzetta del Mezzogiorno» di Bari, che pubblica anche «La Gazzetta del Lunedì» e «La Gazzetta della Sera»;
«La Voce di Bergamo» di Bergamo;
«Il Resto del Carlino» di Bologna, che pubblica anche «Il Resto del Carlino della Sera»;
«La Provincia di Bolzano» di Bolzano;
«Il Popolo di Brescia» di Brescia;
«L'Unione Sarda» di Cagliari;
«Il Popolo di Sicilia» di Catania, che pubblica anche «Il Lunedì»;
«La Provincia di Como» di Como;
«Il Regime Fascista» di Cremona,
«Sentinella d'Italia» di Cuneo
«Il Corriere Padano» di Ferrara, che pubblica anche «Il Corriere del Lunedì»;
«La Nazione» di Firenze;
«Il Nuovo Giornale» di Firenze;
«La Vedetta d'Italia» di Fiume;
«Il Corriere Mercantile» di Genova;
«Il Giornale di Genova» di Genova;
«Il Lavoro» di Genova;
«Il Secolo XIX» di Genova;
«Il Corriere del Tirreno» di Livorno;
«Il Telegrafo» di Livorno;
«La Voce di Mantova» di Mantova;
«La Gazzetta» di Messina;
«L'Ambrosiano» di Milano;
«Il Corriere della Sera» di Milano;
«La Gazzetta dello Sport» di Milano;
«L'Italia» di Milano;
«Il Popolo d'Italia» di Milano;
«La Sera» (Il Secolo) di Milano;
«Il Sole» di Milano;
«La Gazzetta dell'Emilia» di Modena;
«Il Corriere di Napoli» di Napoli;
«Il Mattino» di Napoli;
«Roma» di Napoli,
«Il Veneto» di Padova, che pubblica anche «Il Veneto della Sera»;
«Il Giornale di Sicilia» di Palermo;
«L'Ora» di Palermo, che pubblica anche «L'Ora della Sera»;
«Corriere Emiliano» di Parma;
«La Scure» (La Libertà) di Piacenza;
«Corriere Istriano» di Pola;
«Il Solco Fascista» di Reggio Emilia;
«Il Polesine Fascista» di Rovigo;
«L'Isola» di Sassari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785011

« La Gazzetta del Popolo » di Torino, che pubblica anche « L'Italiano »;
« La Stampa » di Torino, che pubblica anche « La Stampa Sera »;
« Il Brennero » di Trento;
« Il Piccolo » di Trieste, che pubblica anche « Ultime Notizie »;
« Il Popolo di Trieste (Il Piccolo della Sera) » di Trieste;
« Il Popolo del Friuli » di Udine;
« La Cronaca Prealpina » di Varese;
« Gazzetta di Venezia » di Venezia;
« Il Gazzettino » di Venezia;
« L'Arena » di Verona;
« Vedetta Fascista » di Vicenza;
« San Marco » di Zara.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 389. — D'ELIA

(2440)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 giugno 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società agricola cooperativa Banca cattolica, con sede in Cammarata (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936 XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice, con sede in Cammarata (Agrigento), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice, con sede in Cammarata (Agrigento) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza ai notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Ritenuto che l'aumento dei contributi derivante alla Cassa nazionale del notariato dalle modificazioni di recente attuate nella tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato consente di meglio adeguare le pensioni alle attuali condizioni economiche generali;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la proposta fatta dalla Commissione amministratrice della Cassa anzidetta con la deliberazione del 5 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

La pensione annua spettante ai notai cessati è stabilita nella somma di L. 9000 dopo 10 anni di esercizio, aumentata di L. 300 per ogni anno in più, fino a raggiungere il massimo di L. 18.000 dopo 40 anni di esercizio.

Art. 2.

A favore dei notai iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, qualora siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o abbiano la qualifica di « squadrista » è valutato, agli effetti della misura della pensione o dell'indennità, dopo raggiunto il minimo di esercizio necessario al conseguimento dell'una o dell'altra, il periodo di iscrizione anteriore alla Marcia anzidetta. La frazione di anno è valutata per un anno intero.

Il servizio prestato come legionario fiumano viene computato come una campagna di guerra agli stessi effetti di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il termine stabilito all'art. 8 del testo unico approvato col decreto Ministeriale 10 luglio 1939 per la presentazione delle domande di riscatto da parte dei notai già iscritti a ruolo è prorogato fino al 31 dicembre 1940.

Art. 4.

Le pensioni, tanto dirette quanto indirette, che risulteranno in godimento alla data di attuazione del presente decreto, saranno di nuovo liquidate con effetto da tale data in base alle norme di cui agli articoli precedenti. Qualora però la pensione in godimento non consegua un aumento del dieci per cento, sarà liquidata, a titolo di assegno personale non riversibile, la differenza occorrente fino a raggiungere l'aumento stesso.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che « L'Adriatico »;

« La Stampa » di Torino, che pubblica anche « La Stampa Sera »;

« Il Brennero » di Trento;

« Il Piccolo » di Trieste, che pubblica anche « Ultime Notizie »;

« Il Popolo di Trieste (Il Piccolo della Sera) » di Trieste;

« Il Popolo del Friuli » di Udine;

« La Cronaca Prealpina » di Varese;

« Gazzetta di Venezia » di Venezia;

« Il Gazzettino » di Venezia;

« L'Arena » di Verona;

« Vedetta Fascista » di Vicenza;

« San Marco » di Zara.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 386 — D'ELIA

(2440)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 giugno 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società agricola cooperativa Banca cattolica, con sede in Cammarata (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice, con sede in Cammarata (Agrigento), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice, con sede in Cammarata (Agrigento) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Roma, addì 23 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2426)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Ritenuto che l'aumento dei contributi derivante alla Cassa nazionale del notariato dalle modificazioni di recente attuate nella tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato consente di meglio adeguare le pensioni alle attuali condizioni economiche generali;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la proposta fatta dalla Commissione amministratrice della Cassa anzidetta con la deliberazione del 5 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

La pensione annua spettante ai notai cessati è stabilita nella somma di L. 9000 dopo 10 anni di esercizio, aumentata di L. 300 per ogni anno in più, fino a raggiungere il massimo di L. 18.000 dopo 40 anni di esercizio.

Art. 2.

A favore dei notai iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, qualora siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o abbiano la qualifica di « squadrista » è valutato, agli effetti della misura della pensione o dell'indennità, dopo raggiunto il minimo di esercizio necessario al conseguimento dell'una o dell'altra, il periodo di iscrizione anteriore alla Marcia anzidetta. La frazione di anno è valutata per un anno intero.

Il servizio prestato come legionario fiumano viene computato come una campagna di guerra agli stessi effetti di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il termine stabilito all'art. 8 del testo unico approvato col decreto Ministeriale 10 luglio 1939 per la presentazione delle domande di riscatto da parte dei notai già iscritti a ruolo è prorogato fino al 31 dicembre 1940.

Art. 4.

Le pensioni, tanto dirette quanto indirette, che risulteranno in godimento alla data di attuazione del presente decreto, saranno di nuovo liquidate con effetto da tale data in base alle norme di cui agli articoli precedenti. Qualora però la pensione in godimento non consegua un aumento del dieci per cento, sarà liquidata, a titolo di assegno personale non riversibile, la differenza occorrente fino a raggiungere l'aumento stesso.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° luglio 1940.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tabella delle pensioni e indennità spettanti ai notai e alle loro famiglie secondo le norme del decreto Ministeriale 12 giugno 1940-XVIII.

IMPORTO DELLE PENSIONI

Anni di esercizio del Notaro	Pensioni dirette Notaro cessato	Pensioni indirette: Vedova sola	Orfani minorenni soli in numero di: Uno o due	Tre	Quattro	Cinque o più	Vedova con figli minori avuti dal matrimonio col Notaro in numero di: Uno	Due	Tre	Quattro o più	Vedova e figli minori anche di matrimonio precedente del Notaro: Quota della vedova qualunque sia il numero dei figli	Quota dei figli compresi quelli di precedente matrimonio	Importo dell'indennità: Anni di esercizio del Notaro	Numero delle annualità
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	9.000	4.500	3.600	3.600	4.500	5.400	5.400	5.850	6.300	6.750	3.600		1	
11	9.300	4.650	3.720	3.720	4.650	5.580	5.580	6.045	6.510	6.975	3.720		2	
12	9.600	4.800	3.840	3.840	4.800	5.760	5.760	6.240	6.720	7.200	3.840		3	
13	9.900	4.950	3.960	3.960	4.950	5.940	5.940	6.435	6.930	7.425	3.960		4	
14	10.200	5.100	4.080	4.080	5.100	6.120	6.120	6.630	7.140	7.650	4.080		5	
15	10.500	5.250	4.200	4.200	5.250	6.300	6.300	6.825	7.350	7.875	4.200		6	
16	10.800	5.400	4.320	4.320	5.400	6.480	6.480	7.020	7.560	8.100	4.320		7	
17	11.100	5.550	4.440	4.440	5.550	6.660	6.660	7.215	7.770	8.325	4.440		8	
18	11.400	5.700	4.560	4.560	5.700	6.840	6.840	7.410	7.980	8.550	4.560		9	
19	11.700	5.850	4.680	4.680	5.850	7.020	7.020	7.605	8.190	8.775	4.680			
20	12.000	6.000	4.800	4.800	6.000	7.200	7.200	7.800	8.400	9.000	4.800			
21	12.300	6.150	4.920	4.920	6.150	7.380	7.380	7.995	8.610	9.225	4.920			
22	12.600	6.300	5.040	5.040	6.300	7.560	7.560	8.190	8.820	9.450	5.040			
23	12.900	6.450	5.160	5.160	6.450	7.740	7.740	8.385	9.030	9.675	5.160			
24	13.200	6.600	5.280	5.280	6.600	7.920	7.920	8.580	9.240	9.900	5.280			
25	13.500	6.750	5.400	5.400	6.750	8.100	8.100	8.775	9.450	10.125	5.400			
26	13.800	6.900	5.520	5.520	6.900	8.280	8.280	8.970	9.660	10.350	5.520			
27	14.100	7.050	5.640	5.640	7.050	8.460	8.460	9.165	9.870	10.575	5.640			
28	14.400	7.200	5.760	5.760	7.200	8.640	8.640	9.360	10.080	10.800	5.760			
29	14.700	7.350	5.880	5.880	7.350	8.820	8.820	9.555	10.290	11.025	5.880			
30	15.000	7.500	6.000	6.000	7.500	9.000	9.000	9.750	10.500	11.250	6.000			
31	15.300	7.650	6.120	6.120	7.650	9.180	9.180	9.945	10.710	11.475	6.120			
32	15.600	7.800	6.240	6.240	7.800	9.360	9.360	10.140	10.920	11.700	6.240			
33	15.900	7.950	6.300	6.360	7.950	9.540	9.540	10.335	11.130	11.925	6.360			
34	16.200	8.100	6.400	6.480	8.100	9.720	9.720	10.530	11.340	12.150	6.480			
35	16.500	8.250	6.500	6.600	8.250	9.900	9.900	10.725	11.550	12.375	6.600			
36	16.800	8.400	6.600	6.720	8.400	10.080	10.080	10.920	11.760	12.600	6.720			
37	17.100	8.550	6.700	6.840	8.550	10.260	10.260	11.115	11.970	12.825	6.840			
38	17.400	8.700	6.800	6.960	8.700	10.440	10.440	11.310	12.180	13.050	6.960			
39	17.700	8.850	6.900	7.080	8.850	10.620	10.620	11.505	12.390	13.275	7.080			
40	18.000	9.000	6.000	7.200	9.000	10.800	10.800	11.700	12.600	13.500	7.200			

La differenza tra le cifre delle colonne 8, 9, 10 e 11 secondo il numero dei figli, da ripartirsi in parti uguali fra i medesimi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tabella delle pensioni e indennità spettanti ai notaj e alle loro famiglie secondo le norme del decreto Ministeriale 12 giugno 1940-XVIII.

IMPORTO DELLE PENSIONI												Importo delle indennità	
	PENSIONI INDIRETTE												
Pensioni dirette del defunto	Vedova sola	Orfani minorenni soli in numero di				Vedova con figli minori avuti dal matrimonio col Notaro in numero di				Vedova e figli minori anche di matrimonio precedente del Notaro		Anni di esercizio del Notaro	Notari cessati ed eredi contemplati per le pensioni
		Uno o due	Tre	Quattro	Cinque o più	Uno	Due	Tre	Quattro o più	Quota della vedova qualunque sia il numero dei figli	Quota dei figli compresi quelli di precedente matrimonio		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.000	4.500	3.000	3.600	4.500	5.400	5.400	5.850	6.300	6.750	3.600		1	2.000
9.300	4.650	3.100	3.720	4.650	5.580	5.580	6.045	6.510	6.975	3.720		2	4.000
9.600	4.800	3.200	3.840	4.800	5.760	5.760	6.240	6.720	7.200	3.840		3	6.000
9.900	4.950	3.300	3.960	4.950	5.940	5.940	6.435	6.930	7.425	3.960		4	8.000
10.200	5.100	3.400	4.080	5.100	6.120	6.120	6.630	7.140	7.650	4.080		5	10.000
10.500	5.250	3.500	4.200	5.250	6.300	6.300	6.825	7.350	7.875	4.200		6	12.000
10.800	5.400	3.600	4.320	5.400	6.480	6.480	7.020	7.560	8.100	4.320		7	14.000
11.100	5.550	3.700	4.440	5.550	6.660	6.660	7.215	7.770	8.325	4.440		8	16.000
11.400	5.700	3.800	4.560	5.700	6.840	6.840	7.410	7.980	8.550	4.560		9	18.000
11.700	5.850	3.900	4.680	5.850	7.020	7.020	7.605	8.190	8.775	4.680			
12.000	6.000	4.000	4.800	6.000	7.200	7.200	7.800	8.400	9.000	4.800			
12.300	6.150	4.100	4.920	6.150	7.380	7.380	7.995	8.610	9.225	4.920			
12.600	6.300	4.200	5.040	6.300	7.560	7.560	8.190	8.820	9.450	5.040			
12.900	6.450	4.300	5.160	6.450	7.740	7.740	8.385	9.030	9.675	5.160			
13.200	6.600	4.400	5.280	6.600	7.920	7.920	8.580	9.240	9.900	5.280			
13.500	6.750	4.500	5.400	6.750	8.100	8.100	8.775	9.450	10.125	5.400			
13.800	6.900	4.600	5.520	6.900	8.280	8.280	8.970	9.660	10.350	5.520			
14.100	7.050	4.700	5.640	7.050	8.460	8.460	9.165	9.870	10.575	5.640			
14.400	7.200	4.800	5.760	7.200	8.640	8.640	9.360	10.080	10.800	5.760			
14.700	7.350	4.900	5.880	7.350	8.820	8.820	9.555	10.290	11.025	5.880			
15.000	7.500	5.000	6.000	7.500	9.000	9.000	9.750	10.500	11.250	6.000			
15.300	7.650	5.100	6.120	7.650	9.180	9.180	9.945	10.710	11.475	6.120			
15.600	7.800	5.200	6.240	7.800	9.360	9.360	10.140	10.920	11.700	6.240			
15.900	7.950	5.300	6.360	7.950	9.540	9.540	10.335	11.130	11.925	6.360			
16.200	8.100	5.400	6.480	8.100	9.720	9.720	10.530	11.340	12.150	6.480			
16.500	8.250	5.500	6.600	8.250	9.900	9.900	10.725	11.550	12.375	6.600			
16.800	8.400	5.600	6.720	8.400	10.080	10.080	10.920	11.760	12.600	6.720			
17.100	8.550	5.700	6.840	8.550	10.260	10.260	11.115	11.970	12.825	6.840			
17.400	8.700	5.800	6.960	8.700	10.440	10.440	11.310	12.180	13.050	6.960			
17.700	8.850	5.900	7.080	8.850	10.620	10.620	11.505	12.390	13.275	7.080			
18.000	9.000	6.000	7.200	9.000	10.800	10.800	11.700	12.600	13.500	7.200			

La differenza tra le cifre della colonna 8, 9, 10 e 11 secondo il numero dei figli, da ripartirsi in parti uguali fra i medesimi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei gambali per armi a cavallo

Con provvedimento del 14 giugno 1940-XVIII, n. 13565, questo Ministero, sulla base dei prezzi massimi di vendita in vigore delle pelli conciate, ha stabilito in L. 63 al paio il prezzo, che i calzaturifici dovranno praticare per le forniture all'Amministrazione militare, dei gambali di cuoio nero per armi a cavallo.

Detto prezzo non è comprensivo né dell'imposta sull'entrata né della tassa di registro.

(2450)

Prezzo dei derivati della vergella

Con provvedimento P. 537 del 21 giugno 1940-XVIII, è stato stabilito che i prezzi al consumo per vendite da magazzino di almeno 5 chili di filo di ferro cotto zincato per i numeri da 11 a 20 (compresi) e del filo di ferro cotto nero per i numeri da 10 a 13 (compresi) non potranno superare i limiti risultanti dai listini del Consorzio derivati vergella per merce resa franco destino e per ordinazioni complessive di almeno 10 quintali, maggiorati di una quota per spesa di distribuzione in ragione di lire cinquantacinque al quintale per il filo di ferro zincato e di lire quarantacinque al quintale per il filo di ferro nero.

Con lo stesso provvedimento è stata resa obbligatoria per i rivenditori l'esposizione in apposito cartello dei prezzi di vendita praticati per i suddetti articoli.

(2451)

Prezzo dei saponi da toletta

Con provvedimento P. 838 del 21 giugno 1940-XVIII, sono state emanate le seguenti disposizioni, che avranno decorrenza immediata, per la disciplina della produzione dei saponi da toletta (pilati):

1. — Non è consentita la produzione di tipi di sapone che non siano compresi nelle seguenti categorie:

a) sapone da toletta di tipo corrente;
b) sapone da toletta di tipo fine.

Per sapone da toletta di tipo corrente s'intende il sapone fabbricato con profumi di tipo corrente.

Per sapone da toletta di tipo fine s'intende il sapone fabbricato con profumi di qualità superiori.

Per tutti e due i tipi il contenuto di acidi grassi riferito al secco deve essere compreso fra il 63 ed il 67 %.

2. — Su ogni pezzo di sapone deve essere indicato il peso, la qualità (corrente o fine), la ditta produttrice o il suo marchio regolarmente depositato.

3. — Il sapone profumato di tipo corrente sarà venduto nudo in qualsiasi formato, peso e colore.

Il sapone profumato di tipo fine sarà venduto incartato o astuccio, pezzo per pezzo, in qualsiasi formato, peso e colore.

4. — I produttori di sapone profumato dovranno assicurare con precedenza il rifornimento sul mercato del sapone di tipo corrente.

5. — I prezzi massimi di vendita vengono stabiliti come appresso:

a) prezzo dal produttore al dettagliante per merce resa franco stazione ferroviaria destino, con imballaggio compreso:

tipo corrente . . . . . L. 13 al kg.
tipo fine . . . . . » 20 » »

b) prezzo di vendita al pubblico, comprese la imposta sulle entrate e l'imposta di consumo:

tipo corrente . . . . . L. 18 al kg.
tipo fine . . . . . » 25 » »

c) il rivenditore sprovvisto di tipo corrente dovrà vendere il tipo fine al prezzo massimo consentito per il tipo corrente.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21962-*a*) del 20 maggio 1940-XVIII, il sig. Levi Rivalta Ercole fu Alessandro e di Marangoni Caterina, nato a Rovigo l'8 luglio 1875, residente a Livorno, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi Rivalta » con quello di « Marangoni Rivalta » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2380)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21962-*b*) del 20 maggio 1940-XVIII, la signora Levi Anna Ved. Piva fu Alessandro e fu Marangoni Caterina, nata a Rovigo il 9 giugno 1876, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello materno di « Marangoni » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2381)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1940-XVIII - N. 143

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,70
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3013	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7306
Romania (Leu) conio globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5463	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		75,275
Id. 3,50 % (1902)		70,30
Id. 3,00 % Lordo		50,50
Id. 5 % (1935)		94,85

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782046

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei gambali per armi a cavallo

Con provvedimento del 14 giugno 1940-XVIII, n. 12963, questo Ministero, sulla base dei prezzi massimi di vendita in vigore delle pelli conciate, ha stabilito in L. 63 al paio il prezzo, che i calzaturifici dovranno praticare per le forniture all'Amministrazione militare, dei gambali di cuoio nero per armi a cavallo.

Detto prezzo non è comprensivo nè dell'imposta sull'entrata nè della tassa di registro.

(2450)

Prezzo dei derivati della vergella

Con provvedimento P. 827 del 21 giugno 1940-XVIII, è stato stabilito che i prezzi al consumo per vendite da magazzino di almeno 5 chili di filo di ferro cotto zincato per i numeri da 11 a 20 (compresi) e del filo di ferro cotto nero per i numeri da 10 a 13 (compresi) non potranno superare i limiti risultanti dai listini del Consorzio derivati vergella per merce resa franco destino e per ordinazioni complessive di almeno 10 quintali, maggiorati di una quota per spesa di distribuzione in ragione di lire cinquantacinque al quintale per il filo di ferro zincato e di lire quarantacinque al quintale per il filo di ferro nero.

Con lo stesso provvedimento è stata resa obbligatoria per i rivenditori l'esposizione in apposito cartello dei prezzi di vendita praticati per i suddetti articoli.

(2451)

Prezzo dei saponi da toletta

Con provvedimento P. 828 del 21 giugno 1940-XVIII, sono state emanate le seguenti disposizioni, che avranno decorrenza immediata, per la disciplina della produzione dei saponi da toletta (pilati):

1. — Non è consentita la produzione di tipi di sapone che non siano compresi nelle seguenti categorie:

a) sapone da toletta di tipo corrente;
b) sapone da toletta di tipo fine.

Per sapone da toletta di tipo corrente s'intende il sapone fabbricato con profumi di tipo corrente.

Per sapone da toletta di tipo fine s'intende il sapone fabbricato con profumi di qualità superiori.

Per tutti e due i tipi il contenuto di acidi grassi riferito al secco deve essere compreso fra il 63 ed il 67 %.

2. — Su ogni pezzo di sapone deve essere indicato il peso, la qualità (corrente o fine), la ditta produttrice o il suo marchio regolarmente depositato.

3. — Il sapone profumato di tipo corrente sarà venduto nudo in qualsiasi formato, peso e colore.

Il sapone profumato di tipo fine sarà venduto incartato o astuccato, pezzo per pezzo, in qualsiasi formato, peso e colore.

4. — I produttori di sapone profumato dovranno assicurare con precedenza il rifornimento sul mercato del sapone di tipo corrente.

5. — I prezzi massimi di vendita vengono stabiliti come appresso:

a) prezzo dal produttore al dettagliante per merce resa franco stazione ferroviaria destino, con imballaggio compreso:

tipo corrente . . . . . L. 13 al kg.
tipo fine . . . . . » 20 » »

b) prezzo di vendita al pubblico, comprese la imposta sulle entrate e l'imposta di consumo:

tipo corrente . . . . . L. 18 al kg.
tipo fine . . . . . » 25 » »

c) il rivenditore provvisto di tipo corrente dovrà vendere il tipo fine al prezzo massimo consentito per il tipo corrente.

6. — Con successiva disposizione verrà stabilita la data a decorrere dalla quale i tipi di sapone attualmente in circolazione non potranno essere venduti a prezzi superiori a quelli consentiti per i nuovi tipi.

(2452)

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21962-*a*) del 20 maggio 1940-XVIII, il sig. Levi Rivalta Ercole fu Alessandro e di Marangoni Caterina, nato a Rovigo l'8 luglio 1875, residente a Livorno, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome «Levi Rivalta» con quello di «Marangoni Rivalta» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2380)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21962-*b*) del 20 maggio 1940-XVIII, la signora Levi Anna ved. Piva fu Alessandro e fu Marangoni Caterina, nata a Rovigo il 9 giugno 1876, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome «Levi» con quello materno di «Marangoni» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2381)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1940-XVIII - N. 143

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	441 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,70
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7306
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) Id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) Id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,275
Id. 3,50 % (1902)	70,30
Id. 3,00 % Lordo	50,50
Id. 5 % (1935)	94,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,80
Id. Id. 5 % (1936)	95,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,60
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,95
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice con sede in Cammarata (Agrigento), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il signor Timoteo Longo di Carlo è nominato commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice con sede in Cammarata (Agrigento), ed i signori rag. Nicolò Traina fu Giuseppe, cav. Antonino Cimino fu Pietro, Girolamo Maida di Antonino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2427)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, registro 11, foglio 305, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1940-XVIII, n. 13, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, dei quali due riservati ai laureati in chimica (pura od industriale) e due riservati ai laureati in ingegneria chimica od industriale;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 31 luglio 1940-XVIII.

Graduatoria del concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo, registro 16, foglio 120, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere:

1) Indelicato Giovanni con punti 17,750 su venti di cui 2 punti per titoli, ammogliato con un figlio;

2) Cuscianna Mario con punti 17,750 su venti di cui 2 punti per titoli, celibe;

3) Totaro Noemi con punti 17,625 su venti di cui 2 punti per titoli;

4) Argento Salvatore con punti 16,875 su venti di cui 2 punti per titoli;

5) Monacchi Luigi con punti 15,500 su venti di cui 1 punto per titoli.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine seguente, i signori:

1) Indelicato Giovanni,
2) Cuscianna Mario,
3) Totaro Noemi,
4) Argento Salvatore.

Art. 3.

Il sig. Monacchi Luigi è dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2383)

Graduatoria del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile successivo, registro n. 9, foglio 94, con il quale è stato indetto un concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo, registro n. 16, foglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice con sede in Cammarata (Agrigento), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il signor Timoteo Longo di Carlo è nominato commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica, società cooperativa in accomandita semplice con sede in Cammarata (Agrigento), ed i signori ing. Nicolò Trajna fu Giuseppe, cav. Antonino Cimino fu Pietro, Girolamo Maida di Antonino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2427)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, registro 11, foglio 305, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1940-XVIII, n. 13, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, dei quali due riservati ai laureati in chimica (pura od industriale) e due riservati ai laureati in ingegneria chimica od industriale;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 31 luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2438)

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo, registro 10, foglio 120, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a quattro posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere:

1) Indelicato Giovanni con punti 17,750 su venti di cui 2 punti per titoli, ammogliato con un figlio;

2) Cuscianna Mario con punti 17,750 su venti di cui 2 punti per titoli, celibe;

3) Totaro Noemi con punti 17,625 su venti di cui 2 punti per titoli;

4) Argento Salvatore con punti 16,875 su venti di cui 2 punti per titoli;

5) Monacchi Luigi con punti 15,500 su venti di cui 1 punto per titoli.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine seguente, i signori:

1) Indelicato Giovanni.
2) Cuscianna Mario.
3) Totaro Noemi.
4) Argento Salvatore.

Art. 3.

Il sig. Monacchi Luigi è dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1940-XVIII

P. *Il Ministro*: CIANETTI

(2385)

Graduatoria del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile successivo, registro n. 9, foglio 94, con il quale è stato indetto un concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo, registro n. 10, foglio 90, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso suddetto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788044

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere:

1)	Ara Mario	con punti	14,83 su 20
2)	Fortuna Luigi	» »	14,16 »
3)	Meneaglia Renato	» »	13,83 »
4)	Acquista Gaetano	» »	13,33 »
5)	Milani Marcello	» »	13,16 »

I concorrenti suindicati sono pertanto dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2386)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1289;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-24-01316 in data 7 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di segretario in prova fra diplomati in ragioneria.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO

1) Florio Antonio
2) Meragna Giovanni
3) Morvillo Ugo
4) Martorella Giuseppe
5) Marchesano Italo
6) Donadisio Enrico
7) Iannattoni Livio
8) Santo Giovanni
9) Scaravelli Giovanni
10) Randino Giuseppe
11) Ricci Claudio
12) Giannessi Aldo
13) Mattei Renato
14) Lombardi Silvio
15) Faldetta Salvatore
16) Bonacchi Umberto
17) Compisi Pasquale
18) Giaco Emanuele
19) Nisini Giorgio
20) Mattei Gino
21) Pellegrini Edilio
22) Fuzzi Giorgio
23) Giardino Raffaele
24) D'Errico Nicola
25) Ferraiuolo Giuseppe
26) Botta Mario
27) Grigioni Casimiro
28) Tomassicchio Ignazio
29) Moffetta Gastone
30) Leone Aldo Quarto
31) Alfonsi Mario
32) De Belardi Ferdinando
33) Trivellani Gino
34) Pulcini Arnaldo
35) Nicastro Francesco
36) Moretti Giuseppe
37) Stefanelli Antonio
38) Ignori Diego
39) Mercanti Arnaldo
40) Fichi Giulio
41) Bellanova Antonino
42) Bicocchi Goffredo
43) Lucci Luigi
44) Fioretti Gaetano

(2421)

Graduatoria di merito del concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1289;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-24-02903 in data 9 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 100 posti di sottocapotecnico in prova.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO

1) Natali Ezio
2) Barone Pasquale
3) Leone Giuseppe
4) Cordonelli Carlo Alberto
5) Cassone Andrea
6) Donatacci Angelo
7) Finotti Italo
8) Fulano Gennaro
9) Testaverde Giovanni
10) Ferretti Loris
11) Mellone Salvatore
12) Zucchi Agordach
13) Carusi Raffaele
14) Mosetti Enzo
15) Muscolesi Lino
16) Maiello Antonio
17) Marchionni Oreste
18) Rispoli Alvis
19) Pirone Francesco
20) Vecchiotti Giovanni
21) Esposito Mario
22) Soranno Vito Giuseppe
23) D'Apice Giuseppe
24) Leone Emanuele
25) Squitieri Angelo
26) Falconi Remo
27) Quattrone Alfredo
28) Conenticli Oscar
29) Rinbi Ugo
30) Cosso Aldo
31) Labate Carlo
32) Porchi Edoardo
33) Potenza Piero
34) Cicolò Fortunato
35) Cavallaro Adolfo
36) Del Bubba Bruno
37) Baldrini Guerrino
38) Pellegrini Adolfo
39) Marcocci Aldo
40) Ciarel Emanuele
41) Buscaroli Luciano
42) Fiori Federico
43) Lo Storto Francesco Paolo
44) Guido Alfredo
45) Riccioni Fausto
46) Costantino Salvatore
47) Rigano Francesco
48) Pitea Basilio
49) Catanese Vincenzo
50) Castaldi Giuseppe
51) Pitea Luigi
52) Pietrantoni Aldo
53) Castellano Francesco
54) Carro Guido
55) Farioni Elvezio
56) Giorgi Aldo
57) Tagliente Francesco
58) Scambia Luciano
59) Gullotta Giorgio
60) Pasquini Enrico
61) Frascadore Cesare
62) Mianiti Antonino
63) Romeo Gaetano
64) Pecorielle Rocco
65) Donato Domenico
66) Saccomandi Claudio
67) Costantini Baldassare
68) Lorusso Leonardo
69) Campanini Tolmino
70) Caprio Mario
71) Ferrazza Bruno
72) Tudisco Matteo
73) Amicabile Danilo
74) Pecorella Giuseppe
75) Cercielli Domenico
76) Zucchini Bruno
77) Pacchetto Oreste
78) Fontantoni Giuseppe
79) Cosmano Antonio
80) Sgarimani Elio
81) Campassi Renato
82) Mazza Nicola
83) Stracuzzi Salvatore
84) Fioretti Aldo
85) Traversi Ugo
86) Tarozzi Amedeo
87) Frieri Carmelo
88) Roberti Aristide

(2422)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Martedì, 2 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 153

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe contenute per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, beninteso, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale de l'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare remeralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli precisamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2641, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

«S.A.V.I.S.»
SOCIETÀ ANONIMA VINICOLA ITALIANA STRADELLA

Sede in Stradella — Capitale sociale L. 200.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Società in Stradella per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e rapporto dei sindaci sull'esercizio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

La seconda convocazione resta fin da ora fissata per le ore 14 dello stesso giorno e nel medesimo luogo.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore nella cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Stradella, 28 giugno 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

15 (A pagamento).

CREDITO AGRARIO PUGLIESE - FOGGIA

(in liquidazione).

Società anonima — Capitale L. 150.000.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio 1939.

Parte straordinaria:

Dimissioni degli attuali liquidatori e nomina di un unico liquidatore, con facoltà e pieni poteri per le ulteriori operazioni di liquidazione.

Foggia, 27 giugno 1940-XVIII

I Liquidatori.

20 (A pagamento).

«S.A.I.P.A.»
SOC. AN. INDUSTRIA PRODOTTI AGRICOLI

Sede in Genova — Capitale sociale Lit. 125.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della società in Genova, per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori e rapporto dei sindaci sull'esercizio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
3. Nomina degli amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

La seconda convocazione resta fin da ora fissata per le ore 14 dello stesso giorno e nel medesimo luogo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

PARTE SECONDA FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° ROMA - Martedì, 2 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 153

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 35 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura esposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2560 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover munirsi di denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli precisamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481684. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

«S.A.V.I.S.»

SOCIETÀ ANONIMA VINICOLA ITALIANA STRADELLA

Sede in Stradella — Capitale sociale L. 200.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Società in Stradella per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e rapporto dei sindaci sull'esercizio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

La seconda convocazione resta fin da ora fissata per le ore 14 dello stesso giorno e nel medesimo luogo.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore nella cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Stradella, 28 giugno 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

15 (A pagamento).

CREDITO AGRARIO PUGLIESE - FOGGIA

(in liquidazione).

Società anonima — Capitale L. 150.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti del Credito Agrario Pugliese, in liquidazione, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno 21 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 12 in seconda convocazione, presso l'ufficio del cav. Pedone Luigi fu Antonio, in Foggia, via Sasso n. 38, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio 1939.

Parte straordinaria:

Dimissioni degli attuali liquidatori e nomina di un unico liquidatore, con facoltà e pieni poteri per le ulteriori operazioni di liquidazione.

Foggia, 27 giugno 1940-XVIII

I Liquidatori.

20 (A pagamento).

«S.A.I.P.A.»

SOC. AN. INDUSTRIA PRODOTTI AGRICOLI

Sede in Genova — Capitale sociale Lit. 225.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della società in Genova, per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori e rapporto dei sindaci sull'esercizio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
3. Nomina degli amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

La seconda convocazione resta fin da ora fissata per le ore 11 dello stesso giorno e nel medesimo luogo.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore nella cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Genova, 28 giugno 1940-XVIII

Gli Amministratori

23 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

«S.A.P.A.»
SOCIETÀ ANONIMA PASTE ALIMENTARI - MOLFETTA

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati ad intervenire alla assemblea generale straordinaria che sarà tenuta il giorno 21 luglio 1940-XVIII, alle ore 9, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Situazione patrimoniale al 30 giugno 1940-XVIII;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
4. Determinazione e reintegrazione del capitale sociale;
5. Cambiamento della ragione sociale;
6. Modifiche conseguenziali agli articoli 1, 4, 5 e 6 dello statuto sociale e provvedimenti relativi;
7. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei sindaci.

Occorrendo, l'assemblea di seconda convocazione verrà tenuta il giorno 23 luglio c. a., nello stesso giorno e alla stessa ora; sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio di amministrazione.

21 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE «LA QUAINA»

Sede in Milano — Capitale sociale interamente versato L. 100.000.

L'assemblea generale degli azionisti è stata convocata in sede ordinaria e straordinaria presso lo studio del dott. Piero Baroni, Milano, via Besana, 11, in prima convocazione per il giorno 30 luglio 1940, alle ore 11 e in seconda convocazione il giorno 24 luglio, alla stessa ora e nello stesso luogo per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina amministratore unico;
2. Nomina collegio sindacale funzionante a sensi di legge;
3. Proposte di modifiche statutarie.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII.

L'Amministratore unico.

25 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ATTILIO BAGNARA

Sede in Genova-Sestri — Capitale sociale L. 7.000.000 inter. versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 in Genova, via XX Settembre, 41, int. 5, per trattare del seguente

Ordine del giorno:

1. Proposte di modificazione degli articoli 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21 dello statuto sociale;
2. Proroga della durata della Società.

Per poter intervenire all'adunanza occorre che gli azionisti abbiano depositate le loro azioni, tre giorni prima della data fissata per l'assemblea, nella cassa sociale.

Genova, 28 giugno 1940-XVIII.

Il presidente: Ermillo Bagnara.

17 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «O.R.M.E.A.»

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore delegato e dei sindaci;
2. Bilancio e conto economico al 30 giugno 1939;
3. Nomina di tre consiglieri o di un amministratore unico;
4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente e determinazione del compenso;
5. Eventuale riduzione del capitale sociale e sua reintegrazione;
6. Eventuale messa in liquidazione, nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.

Per il valido intervento all'assemblea il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro le ore 18 del giorno 12 luglio e presso la sede sociale.

Torino, 28 giugno 1940-XVIII.

L'Amministratore delegato.

16 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CANAPIFICIO DEL RENO

Sede in Bologna — Capitale sociale L. 480.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, in prima convocazione; e alle ore 11 stesso giorno, in seconda convocazione, nella sede sociale di via Ugo Bassi 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale; proroga durata società al 31 ottobre 1950;
2. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà farsi presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'assemblea.

Bologna, 28 giugno 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione

22 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE BOTTANUCO

Sede in Milano — Capitale sociale L. 500.000, inter. versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 19 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, in Milano, corso Venezia 49, sede legale della società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico;
2. Acquisto di terreni e fabbricato rurale con permuta parziale.

Deposito delle azioni presso la sede sociale entro il 13 luglio 1940-XVIII.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII.

L'amministratore unico

24 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA LATTE PASTORIZZATO

Sede in Palermo, via Tommaso Gargallo n. 8

L'assemblea generale degli azionisti è convocata in seduta straordinaria per il giorno 20 luglio c. a. alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 17 in seconda, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Anticipato scioglimento e messa in liquidazione della società, nomina di un liquidatore e poteri dello stesso;
3. Nomina del collegio sindacale per la liquidazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati ad intervenire alla assemblea generale straordinaria che sarà tenuta il giorno 21 luglio 1940-XVIII, alle ore 9, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Situazione patrimoniale al 30 giugno 1940-XVIII;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
4. Determinazione e reintegrazione del capitale sociale;
5. Cambiamento della ragione sociale;
6. Modifiche conseguenziali agli articoli 1, 4, 5 e 6 dello statuto sociale e provvedimenti relativi;
7. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei sindaci.

Occorrendo, l'assemblea di seconda convocazione verrà tenuta il giorno 23 luglio c. a., nello stesso giorno e alla stessa ora; sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio di amministrazione.

13 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE «LA QUAINA»

Sede in Milano — Capitale sociale interamente versato L. 100.000.

L'assemblea generale degli azionisti è stata convocata in sede ordinaria e straordinaria presso lo studio del dott. Piero Baroni, Milano, via Bessarione, 11, in prima convocazione per il giorno 20 luglio 1940, alle ore 11 e in seconda convocazione il giorno 24 luglio, alla stessa ora e nello stesso luogo per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina amministratore unico;
2. Nomina collegio sindacale funzionante a sensi di legge;
3. Proposte di modifiche statutarie.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

15 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ATTILIO BAGNARA

Sede in Genova-Sestri — Capitale sociale L. 7.000.000 inter. versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 in Genova, via XX Settembre, 41, int. 5, per trattare del seguente

Ordine del giorno:

1. Proposte di modificazione degli articoli 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21 dello statuto sociale;
2. Proroga della durata della Società.

Per poter intervenire all'adunanza occorre che gli azionisti abbiano depositate le loro azioni, tre giorni prima della data fissata per l'assemblea, nella cassa sociale.

Genova, 28 giugno 1940-XVIII

Il presidente: Ermillo Bagnara.

17 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA «O.R.M.E.A.»

Sede in Torino — Capitale versato L. 400.000.

Essendo andate deserte le precedenti assemblee, gli azionisti sono nuovamente convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale per il giorno 18 luglio 1940, alle ore 17, presso la sede sociale per deliberare e discutere sul seguente

2. Bilancio e conto economico al 30 giugno 1940;
3. Nomina di tre consiglieri o di un amministratore unico;
4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente e determinazione del compenso;
5. Eventuale riduzione del capitale sociale e sua reintegrazione;
6. Eventuale messa in liquidazione, nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.

Per il valido intervento all'assemblea il deposito delle azioni dovrà essere eseguito entro le ore 18 del giorno 11 luglio e presso la sede sociale.

Torino, 28 giugno 1940-XVIII

L'Amministratore delegato.

16 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA CANAPIFICIO DEL RENO

Sede in Bologna — Capitale sociale L. 450.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, in prima convocazione; e alle ore 11 stesso giorno, in seconda convocazione, nella sede sociale di via Ugo Bassi 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale; proroga durata società al 31 ottobre 1950;
2. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà farsi presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'assemblea.

Bologna, 28 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

22 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE BOTTANUCO

Sede in Milano — Capitale sociale L. 500.000, inter. versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 19 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, in Milano, corso Venezia 49, sede legale della società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico;
2. Acquisto di terreni e fabbricato rurale con permuta parziale.

Deposito delle azioni presso la sede sociale entro il 13 luglio 1940-XVIII.

Milano, 28 giugno 1940-XVIII

L'amministratore unico

24 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA LATTE PASTORIZZATO

Sede in Palermo, via Tommaso Gargallo n. 8

L'assemblea generale degli azionisti è convocata in seduta straordinaria per il giorno 20 luglio c. a. alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 17 in seconda, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Anticipato scioglimento e messa in liquidazione della società, nomina di un liquidatore e poteri dello stesso;
3. Nomina del collegio sindacale per la liquidazione;
4. Varie.

Palermo, 22 giugno 1940-XVIII

Il consigliere delegato: (firma illeggibile)

28 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« S.A.M.I.C. »
SOC. AN. MANIFATTURE ITALIA CENTRALE

Sede in Siena — Capitale sociale inter. versato L. 1.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Siena presso la sede sociale in prima convocazione il giorno 18 luglio 1940-XVIII, ad ore 16 ed in seconda convocazione per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, ad ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni e relazione del Consiglio di amministrazione; proposta di anticipato scioglimento della società; nomina di uno o più liquidatori; determinazione dei poteri loro; delibere relative.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso la sede sociale non più tardi del 10 luglio 1940-XVIII.

Siena, 28 giugno 1940-XVIII

Il presidente: Giuseppe Canovai

26 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA M. ZEME & C.

Sede in Torino — Capitale sociale L. 150.000 inter. versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 18 luglio 1940-XVIII alle ore 21,30, nella sede sociale, via Piana 8, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura verbale assemblea precedente;
2. Esame della situazione.

Torino, 27 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

35 (A pagamento).

« CONSERVIFICIO ADRIA »

Società anonima con sede in Fiume

Capitale sociale versato in L. 235.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della « Società Anonima Conservificio Adria » sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 17 in Fiume, via XXX Ottobre n. 13, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio e del conto perdite e profitti al 30 giugno 1940 e relativa approvazione.

Parte straordinaria:

3. Proposta di aumento del capitale sociale.
4. Modificazioni dell'art. 5 dello Statuto, in relazione alla modificazione del capitale sociale;
5. Nomina di un Consiglio di amministrazione;
6. Eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea deve essere fatto ai sensi dello Statuto, entro il giorno 14 luglio 1940-XVIII presso la sede della Società, avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fin d'ora fissata per il giorno 22 luglio alle ore 17 nel medesimo locale.

Fiume, 27 giugno 1940-XVIII

SOC. AN. LA MARANESE

Sede in Genova, piazza De Ferrari 42 — Capit. soc. L. 10.000, int. versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 del giorno 25 luglio 1940-XVIII, in Genova, nei locali sociali per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Modifica dell'art. 1 dello statuto.

Occorrendo la seconda convocazione questa resta fissata fin d'ora alle ore 17 dello stesso giorno.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve farsi non più tardi del 20 luglio p. v. presso la sede sociale.

Genova, 28 giugno 1940-XVIII

L'amministratore unico: Mazzola Mario

27 (A pagamento).

« S.A.I.M. »
SOCIETA ANONIMA INDUSTRIE MECCANICHE

Sede in Roma, via dei Sabelli, 139 — Capitale L. 100.000,

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 21 luglio 1940 alle ore 10, in prima convocazione ed alle ore 11, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del consigliere delegato;
2. Dimissioni del Consiglio di amministrazione;
3. Dimissione del collegio sindacale e nomina dei nuovi sindaci con determinazione del loro assegno pel triennio;
4. Modifiche da apportarsi ad alcuni articoli dello statuto sociale e conseguente approvazione del nuovo testo unico;
5. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione;
6. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i titoli azionari presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Il consigliere delegato: Riccardo Dentici.

36 (A pagamento).

« S.I.A.T. »
SOCIETA INDUSTRIALE AGRICOLA TABACCHI

Anonima con sede in Roma

Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria di prima convocazione per il 21 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, nella sede sociale in Roma, via Principessa Clotilde, n. 5, ed eventualmente in seconda convocazione per il 22 luglio alla stessa ora e nella stessa località per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e reparto degli utili;
4. Nomina dei sindaci pel triennio 1940-41, 1941-42 e 1942-43 e determinazione del loro emolumento annuo.

Per prendere parte all'adunanza i signori azionisti dovranno depo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sede in Siena — Capitale sociale inter. versato L. 1.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Siena presso la sede sociale in prima convocazione il giorno 18 luglio 1940-XVIII, ad ore 16 ed in seconda convocazione per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, ad ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni e relazione del Consiglio di amministrazione; proposta di anticipato scioglimento della società; nomina di uno o più liquidatori; determinazione dei poteri loro; delibere relative.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso la sede sociale non più tardi del 10 luglio 1940-XVIII.

Siena, 28 giugno 1940-XVIII

Il presidente: Giuseppe Canovai

26 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA M. ZEME & C.

Sede in Torino — Capitale sociale L. 150.000 inter. versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 18 luglio 1940-XVIII alle ore 21,30, nella sede sociale, via Piana 8, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura verbale assemblea precedente;
2. Esame della situazione.

Torino, 27 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

35 (A pagamento).

«CONSERVIFICIO ADRIA»

Società anonima con sede in Fiume

Capitale sociale versato in L. 235.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della «Società Anonima Conservificio Adria» sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 17 in Fiume, via XXX Ottobre n. 13, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio e del conto perdite e profitti al 30 giugno 1940 e relativa approvazione.

Parte straordinaria:

3. Proposta di aumento del capitale sociale.
4. Modificazioni dell'art. 5 dello Statuto, in relazione alla modificazione del capitale sociale;
5. Nomina di un Consiglio di amministrazione;
6. Eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea deve essere fatto ai sensi dello Statuto, entro il giorno 14 luglio 1940-XVIII presso la sede della Società, avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fin d'ora fissata per il giorno 22 luglio alle ore 17 nel medesimo locale.

Fiume, 27 giugno 1940-XVIII

Il presidente: Domenico Cilenti.

Il consigliere delegato: Pietro Pagliaro.

29 (A pagamento).

Sede in Genova, piazza De Ferrari 42 — Capit. soc. L. 10.000, int. versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 del giorno 25 luglio 1940-XVIII, in Genova, nei locali sociali per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Modifica dell'art. 1 dello statuto.

Occorrendo la seconda convocazione questa resta fissata fin d'ora alle ore 17 dello stesso giorno.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve farsi non più tardi del 20 luglio p. v. presso la sede sociale.

Genova, 28 giugno 1940-XVIII

L'amministratore unico: Mazzola Mario

27 (A pagamento).

«S.A.I.M.»
SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIE MECCANICHE

Sede in Roma, via dei Sabelli, 159 — Capitale L. 100.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 21 luglio 1940 alle ore 10, in prima convocazione ed alle ore 11, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del consigliere delegato;
2. Dimissioni del Consiglio di amministrazione;
3. Dimissione del collegio sindacale e nomina dei nuovi sindaci con determinazione del loro assegno pel triennio;
4. Modifiche da apportarsi ad alcuni articoli dello statuto sociale e conseguente approvazione del nuovo testo unico;
5. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione;
6. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i titoli azionari presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Il consigliere delegato: Riccardo Dentici.

36 (A pagamento).

«S.I.A.T.»
SOCIETÀ INDUSTRIALE AGRICOLA TABACCHI

Anonima con sede in Roma

Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria di prima convocazione per il 21 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, nella sede sociale in Roma, via Principessa Clotilde, n. 5, ed eventualmente in seconda convocazione per il 22 luglio alla stessa ora e nella stessa località per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e reparto degli utili;
4. Nomina dei sindaci pel triennio 1940-41, 1941-42 e 1942-43 e determinazione del loro emolumento annuo.

Per prendere parte all'adunanza i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale prima della seduta. Il deposito delle azioni fatto per l'adunanza di prima convocazione vale anche per quella di seconda convocazione.

Il consiglio di amministrazione.

39 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOC. AN. LUIGI BUFFETTI

Sede in Roma — Capitale L. 400.000 versato.

L'assemblea generale ordinaria è convocata nella sede sociale per il giorno 20 luglio 1940-XVIII alle ore 15 col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina dei sindaci;
3. Retribuzione degli amministratori.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Il presidente: Giuseppe Buffetti.

34 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Aosta

ESTRATTO DI PUBBLICAZIONE

Col decreto Ministeriale n. 3417 in data 3 giugno 1940-XVIII è stata accordata alla Società Elettrica Cooperativa di Valgrisenza, salvi i diritti di terzi, la concessione di derivare dal torrente Valgrisenza in territorio di Valgrisenza (prov. di Aosta) moduli 2 d'acqua per produrre col salto utile di metri 20,75 la potenza nominale media di HP 55.73 da trasformare in energia elettrica per illuminazione e produzione di forza motrice.

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui a decorrere dal 5 aprile 1923-I subordinatamente alla condizione contenuta nel seguente disciplinare 11 marzo 1940-XVIII, n. 427 di rep.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

(*Omissis*).

Art. 7.

Saranno a carico della società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà, sia pel buon regime del torrente Valgrisenza.

(*Omissis*).

Art. 12.

Oltre alle condizioni contenute nel disciplinare la società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle relative norme regolamentari, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(*Omissis*).

Aosta, 18 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: P. Ghidoni.

3 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Agnoli Ersilia ed Angelo fu Giovan Battista domiciliato in Bologna, via Castiglione n. 25, ha chiesto con istanza 20 marzo 1940, la concessione trentennale per poter derivare dal fiume Reno, mediante impianto di sollevamento meccanico mobile, l'acqua occorrente per irrigare (con turno di avvicendamento) ettari 4 (quattro) di ter-

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Manaresi ing. Aurelio, domiciliata in Bologna, via Pignattari n. 1, ha chiesto, con istanze 12 e 25 luglio 1938, per se e per la costituenda Società Italiana Bacini Idroelettrici, di poter derivare acqua dal torrente Savena, per produzione di energia elettrica, invasandola in un serbatoio con diga di trattenuta in località Scascoli, del comune di Loiano, giusta allegato progetto in pari data.

Lo scarico avrebbe luogo o nel torrente Setta, in località Lama di Vado nel comune di Monzuno, oppure nello stesso torrente Savena, a quota 175 s. m., poco a monte dell'abitato di Pianoro.

In entrambi i casi, una parte dell'acqua scaricata verrebbe poi derivata per uso potabile della città di Bologna, come da domanda 29 luglio 1938 della Società nazionale per Gasometri ed Acquedotti.

Bologna, 22 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

5 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la Società nazionale per Gasometri ed Acquedotti, domiciliata in Bologna, piazza S. Domenico n. 1, ha chiesto, con istanza 29 luglio 1938, di poter derivare dallo scarico della derivazione dal torrente Savena, di cui alla domande 12 e 25 luglio 1938 della ditta Manaresi ing. Aurelio, o in località «Lama di Vado» in comune di Monzuno sul torrente Setta, od in località poco a monte di Pianoro sul torrente Savena, litri 600 al secondo nel primo tempo, ed eventuali altri litri 400 in un secondo tempo, per uso potabile della città di Bologna.

Bologna, 22 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

6 (A pagamento).

Div. XIII - N. 852.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1924-III, n. 19423, col quale venne concesso al comune di Taormina per la durata di anni trenta e con l'esonero del pagamento del canone, di derivare dal torrente Sirina, in località Sifone del comune di Castelmola (Messina) litri sec. 25,50 d'acqua, per uso potabile dell'abitato del Comune stesso;

Ritenuto che, per l'art. 7 del disciplinare 2 settembre 1924-III n. 29 di repertorio, regolante la suddetta concessione, il Comune avrebbe dovuto iniziare ed ultimare i relativi lavori rispettivamente entro il 3 giugno 1935-III ed il 5 febbraio 1936-IV;

Ritenuto che da accertamenti effettuati dall'Ufficio del Genio civile di Messina è risultato che il comune di Taormina ha apportato delle varianti all'atto esecutivo, alle prescrizioni del disciplinare regolante la concessione assentitagli e che deve ancora effettuare ulteriori opere per la derivazione delle sorgenti nella località Sifone;

Vista l'istanza 22 febbraio 1935-XVI con la quale il suddetto Comune di Taormina ha chiesto:

a) l'assegnazione di un nuovo termine di due anni per l'ultimazione delle opere di derivazione, con sanatoria per il tempo decorso successivamente al 5 febbraio 1936-IV;

b) la concessione, in sanatoria, delle varianti apportate alle previsioni del progetto 6 aprile 1925 a firma ing. Carlo Valbusa posto a base della suindicata concessione, nonchè l'esonero della costruzione della diga di sbarramento di cui all'art. 2 del citato disciplinare e del canale di scarico specificato all'art. 5 dello stesso disciplinare per la non intervenuta concessione della derivazione per produzione di forza motrice;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'assemblea generale ordinaria è convocata nella sede sociale per il giorno 20 luglio 1940-XVIII alle ore 15 col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina dei sindaci;
3. Retribuzione degli amministratori.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Il presidente: Giuseppe Baffaiti.

34 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Aosta

ESTRATTO DI PUBBLICAZIONE

Col decreto Ministeriale n. 3417 in data 3 giugno 1940-XVIII è stata accordata alla Società Elettrica Cooperativa di Valgrisenza, salvi i diritti di terzi, la concessione di derivare dal torrente Valgrisenza in territorio di Valgrisenza (prov. di Aosta) modali 2 d'acqua per produrre col salto utile di metri 20,15 la potenza nominale media di HP 53,73 da trasformare in energia elettrica per illuminazione e produzione di forza motrice.

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui a decorrere dal 5 aprile 1923-I subordinatamente alla condizione contenuta nel seguente disciplinare 11 marzo 1940-XVIII, n. 427 di rep.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

(*Omissis*).

Art. 7.

Saranno a carico della società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà, sia pel buon regime del torrente Valgrisenza.

(*Omissis*).

Art. 12.

Oltre alle condizioni contenute nel disciplinare la società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle relative norme regolamentari, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(*Omissis*).

Aosta, 18 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: P. Chidoni.

3 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Aguoli Ersilia ed Angelo fu Giovan Battista domiciliato in Bologna, via Castiglione n. 25, ha chiesto con istanza 29 marzo 1940, la concessione trentennale per poter derivare dal fiume Reno, mediante impianto di sollevamento meccanico mobile, l'acqua occorrente per irrigare (con turno di avvicendamento) ettari 4 (quattro) di terreno, facente parte del podere «Barca» di sua proprietà, in località Trebbo del comune di Castelmaggiore.

Bologna, 18 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

4 (A pagamento).

AVVISO

Si rende noto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Manaresi ing. Aurelio, domiciliata in Bologna, via Pignattari n. 1, ha chiesto, con istanze 12 e 28 luglio 1938, per sè e per la costituenda Società Italiana Bacini Idroelettrici, di poter derivare acqua dal torrente Savena, per produzione di energia elettrica, invasandola in un serbatoio con diga di trattenuta in località Scascoli, del comune di Loiano, giusta allegato progetto in pari data.

Lo scarico avrebbe luogo o nel torrente Setta, in località Lama di Vado nel comune di Monzuno, oppure nello stesso torrente Savena, a quota 175 s. m., poco a monte dell'abitato di Pianoro.

In entrambi i casi, una parte dell'acqua scaricata verrebbe poi derivata per uso potabile della città di Bologna, come da domanda 29 luglio 1938 della Società nazionale per Gasometri ed Acquedotti.

Bologna, 22 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

5 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la Società nazionale per Gasometri ed Acquedotti, domiciliata in Bologna, piazza S. Domenico n. 1, ha chiesto, con istanza 29 luglio 1938, di poter derivare dallo scarico della derivazione dal torrente Savena, di cui alla domanda 12 e 28 luglio 1938 della ditta Manaresi ing. Aurelio, o in località «Lama di Vado» in comune di Monzuno sul torrente Setta, od in località poco a monte di Pianoro sul torrente Savena, litri 600 al secondo nel primo tempo, ed eventuali altri litri 400 in un secondo tempo per uso potabile della città di Bologna.

Bologna, 22 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

6 (A pagamento).

Div. XIII - N. 532.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1923-III, n. 13423, col quale venne concesso al comune di Taormina per la durata di anni trenta e con l'esonero del pagamento del canone, di derivare dal torrente Sirina, in località Sifone del comune di Castelmola (Messina) litri sec. 25,50 d'acqua, per uso potabile dell'abitato del Comune stesso;

Ritenuto che, per l'art. 7 del disciplinare 2 settembre 1922-III n. 29 di repertorio, regolante la suddetta concessione, il Comune avrebbe dovuto iniziare ed ultimare i relativi lavori rispettivamente entro il 5 giugno 1925-III ed il 5 febbraio 1928-IV;

Ritenuto che da accertamenti effettuati dall'Ufficio del Genio civile di Messina è risultato che il comune di Taormina ha apportato delle varianti all'atto esecutivo, alle prescrizioni del disciplinare regolante la concessione assentitagli e che deve ancora effettuare ulteriori opere per la derivazione delle sorgenti nella località Sifone;

Vista l'istanza 22 febbraio 1938-XVI con la quale il suddetto Comune di Taormina ha chiesto:

a) l'assegnazione di un nuovo termine di due anni per l'ultimazione delle opere di derivazione, con sanatoria per il tempo decorso successivamente al 5 febbraio 1928-IV;

b) la concessione, in sanatoria, delle varianti apportate alle previsioni del progetto 6 aprile 1915 a firma ing. Carlo Valbusa posto a base della suindicata concessione, nonchè l'esonero della costruzione della diga di sbarramento di cui all'art. 2 del citato disciplinare e del canale di scarico specificato all'art. 5 dello stesso disciplinare per la non intervenuta concessione della derivazione per produzione di forza motrice;

Ritenuto che la diga di sbarramento non è stata attuata, in quanto la stessa, giusta il detto progetto, si sarebbe dovuto riferire alla derivazione dell'acqua superficiale — però non concessa — da servire per produzione di energia pel sollevamento dei litri 6 al secondo d'acqua chiesti — a suo tempo — in concessione del comune di Taormina per l'uso potabile;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780046

Che, il canale di scarico per la restituzione dell'acqua, che era stato previsto in sito a monte del Fosso della Torre, qualora fosse stata concessa al Comune l'utilizzazione dell'acqua superficiale per lo sviluppo della energia elettrica è stato invece costruito con inizio dall'edificio di misura, eseguito subito a valle delle sorgenti captate;

Considerato che le lievi varianti attuate dal Comune sono ammissibili e compatibili con il buon regime del corso d'acqua e con gli interessi pubblici e privati; mentre sono dipendenti dalla negata concessione d'acqua a scopo di forza motrice;

Che nulla osta all'assegnazione del nuovo termine di due anni per l'ultimazione delle opere della derivazione;

Visto il disciplinare aggiuntivo sottoscritto dal sig. Cesare Caprino fu Luigi, quale podestà del comune di Taormina, in data 23 settembre 1939-XVII l'Ufficio del Genio civile di Messina, rep. n. 912, contenente modifiche ad alcuni degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare 2 settembre 1924-II, succitato;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voto n. 131 del 30 gennaio 1939-XVII;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — E' accordata al comune di Taormina la concessione, in sanatoria, delle varianti apportate, giusta le indicazioni del citato disciplinare 23 settembre 1939-XVII, alle previsioni del progetto 6 aprile 1915 a firma ing. Carlo Valbusa, relative alle opere della derivazione assentita al predetto Comune con decreto Ministeriale 1° dicembre 1924-XII, n. 13483, in dipendenza di tale concessione il predetto Comune fra l'altro resta esonerato dalla costruzione della diga di sbarramento e del canale di scarico prescritta rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del disciplinare 2 settembre 1924-II n. 29 di rep. regolante la suddetta originaria concessione.

Art. 2 — Per l'ultimazione delle restanti opere di derivazione è assegnato al comune di Taormina, il nuovo termine di due anni a decorrere dalla data di notifica del presente decreto.

Art. 3. — Restano fermi la durata della originaria concessione nonchè tutti gli altri obblighi e condizioni di cui al suddetto disciplinare 2 settembre 1924-II, n. 29 di rep. in quanto non modificati col citato disciplinare aggiuntivo.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 13 febbraio 1940-XVIII

7 (A pagamento). Il Ministro: Serena.

COMUNE DI BUDDUSO'
Provincia di Sassari

AVVISO DI SECONDO INCANTO

per l'affittamento del terreno comunale «Su Campu» per il triennio 1° ottobre 1940-30 settembre 1943

Essendo andata deserta la prima asta tenutasi nel giorno 19 giugno 1940, si avverte il pubblico che alle ore antimeridiane dieci del giorno 20 luglio 1940, si procederà in questo Ufficio comunale, sotto la presidenza del podestà, ad un secondo incanto, sulle stesse basi del primo, per l'affittamento triennale del terreno comunale «Su Campu» in conformità all'apposito capitolato adottato con deliberazione podestarile 3 maggio 1940 n. 49, approvata dalla Regia prefettura di Sassari il 15 stesso maggio n. 17665, div. III.

L'affittamento ha unicamente lo scopo del godimento dei pascoli e avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° ottobre 1940, e scadere col 30 settembre 1943.

L'asta si aprirà sulla base annua di L. 108.200 (lire centottomila duecento) e seguirà col metodo di estinzione di candela vergine ad unico e definitivo incanto.

Il numero massimo di bestiame da introdursi annualmente al godimento dei pascoli suddetti resta stabilito in duecentocinquanta vaccini che equivalgono e corrispondono a millecinquecento ovini.

Non si aprirà l'asta se non intervengono almeno due concorrenti.

Le offerte di aumento non saranno accettate se inferiori a lire cento

dotta, in regolare bollo, e legalizzati ove occorra, e di data non anteriore a tre mesi a quella dell'avviso d'asta.

Le spese dell'asta, e del contratto, carte bollate, copie, registrazione ecc., nessuna eccettuata, restano a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione in beni stabili (prima ipoteca unica valida) corrispondente all'ammontare del doppio del canone annuale di affittamento, il cui valore dovrà determinarsi con regolare perizia di fiducia dell'Amministrazione, a meno che l'aggiudicatario non preferisca versare, prima della stipulazione del contratto, l'intera somma relativa al triennio in base alle risultanze dell'asta.

Il versamento della somma annuale del canone di affitto, risultata dall'aggiudicazione definitiva, verrà fatta a mani del tesoriere del Comune in due distinte rate eguali, scadenti rispettivamente il 30 aprile e il 30 agosto di ogni anno rispettivo di affittamento, previi ruoli di riscossione, comprendenti l'aggio dell'esattore, che resterà a carico del deliberatario.

Entro due mesi dalla data del verbale di aggiudicazione il deliberatario dovrà stipulare il contratto, presentando tutti i documenti richiesti, e perdendo il deposito fatto in caso di inadempienza a tale obbligo.

Per quanto non è previsto nel presente avviso valgono le norme del capitolato sopracitato, ostensibile a chiunque, in questo Ufficio comunale, nei giorni ed ore di apertura del medesimo.

Buddusò, 28 giugno 1940-XVIII.

18 (A pagamento). Il podestà: Gaspare Picci.

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)

AVVISO D'ASTA

per la vendita di 13 lotti di terreno di proprietà comunale

Il giorno 26 del mese di luglio anno corrente, alle ore 10 antimeridiane, in questo ufficio municipale, avanti il sottoscritto podestà o chi per esso, con l'assistenza di un pubblico ufficiale, si procederà, col metodo di offerta segreta di cui all'art. 73 lettera c) del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, alla vendita all'incanto dei seguenti immobili di proprietà comunale, situati nel comune di Montecchio Maggiore e così descritti:

Lotto N.	Superficie in Ha	Superficie in Campi V.	Valore base	Deposito garanzia offerta	Deposito spese contratto	Lotto N.	Superficie in Ha	Superficie in Campi V.	Valore base	Deposito garanzia offerta	Deposito spese contratto
I	2.25.61	5.80	40.600	4.040	4.040	VIII	3.82.20	9.90	19.800	4.800	1.980
II	2.28.49	6.20	40.200	4.020	4.020	IX	5.73.00	14.90	98.000	9.800	9.800
III	4.82.68	7.32	45.200	4.520	4.520	X	2.25.70	5.85	39.000	3.900	3.900
IV	3.79.30	8.55	58.000	5.800	5.800	XI	1.47.63	3.80	26.600	2.660	2.660
V	1.14.40	3.00	20.000	2.000	2.000	XII	0.30.11	0.76	6.800	680	680
VI	2.93.11	7.75	21.200	2.110	2.110	XIII	95.01	—	600	60	60
VII	3.97.05	10.30	51.500	5.150	5.150	—	—	—	—	—	—

Le coerenze di ciascun lotto e i dati catastali ad essi relativi sono indicati nella relazione peritale ed annessi disegni, redatti in data 2 febbraio 1940-XVIII, dal geometra Celestino Veriato.

Condizioni di vendita

Le offerte verranno fatte colla presentazione di scheda segreta, in carta bollata da L. 6, contenuta in piego sigillato, portante il prezzo di offerta, ripetuto in cifra ed in lettere, che deve essere singolo per ciascun lotto, per cui ogni offerta avrà valore per un sol lotto. Chi riescisse di offrire per più lotti deve presentare tante offerte e costituire altrettanti cauzioni, quanti sono i lotti cui aspira. Le offerte inferiori ai corrispondenti valori base saranno nulle.

Le offerte possono essere presentate in piego sigillato, tanto al mo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780076

della energia elettrica è stato invece eseguito con inizio dall'ufficio di misura, eseguito subito a valle delle sorgenti captate;

Considerato che le ieri varianti attuate dal Comune sono ammissibili e compatibili con il buon regime del corso d'acqua e con gli interessi pubblici e privati; mentre sono dipendenti dalla negata concessione d'acqua a scopo di forza motrice;

Che nulla osta all'assegnazione del nuovo termine di due anni per l'ultimazione delle opere della derivazione;

Visto il disciplinare aggiuntivo sottoscritto dal sig. Cesare Caprino fu Luigi, quale podestà del comune di Taormina, in data 23 settembre 1939-XVII l'Ufficio del Genio civile di Messina, rep. n. 912, contenente modifiche ad alcuni degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare 2 settembre 1923-II, succitato;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voto n. 133 del 30 gennaio 1939-XVII;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — E' accordata al comune di Taormina la concessione, in sanatoria, delle varianti apportate, giusta le indicazioni del citato disciplinare 23 settembre 1939-XVII, alle previsioni del progetto 6 aprile 1915 a firma ing. Carlo Valbusa, relative alle opere della derivazione assentita al predetto Comune con decreto Ministeriale 1° dicembre 1924-XII, n. 13423, in dipendenza di tale concessione il predetto Comune (fra l'altro resta esonerato dalla costruzione della diga di sbarramento e del canale di scarico prescritte rispettivamente dagli articoli 2 e 5 del disciplinare 2 settembre 1923-II n. 29 di rep. regolante la suddetta originaria concessione.

Art. 2. — Per l'ultimazione delle restanti opere di derivazione è assegnato al comune di Taormina, il nuovo termine di due anni a decorrere dalla data di notifica del presente decreto.

Art. 3. — Restano fermi la durata della originaria concessione nonchè tutti gli altri obblighi e condizioni di cui al suddetto disciplinare 2 settembre 1923-II, n. 29 di rep. in quanto non modificati col citato disciplinare aggiuntivo.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 13 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Sarena.

7 (A pagamento).

COMUNE DI BUDDUSO'
Provincia di Sassari

AVVISO DI SECONDO INCANTO

per l'affittamento del terreno comunale «Su Campu» per il triennio 1° ottobre 1940-30 settembre 1943

Essendo andata deserta la prima asta tenutasi nel giorno 19 giugno 1940, si avverte il pubblico che alle ore antimeridiane dieci del giorno 20 luglio 1940, si procederà in questo Ufficio comunale, sotto la presidenza del podestà, ad un secondo incanto, sulle stesse basi del primo, per l'affittamento triennale del terreno comunale «Su Campu» in conformità all'apposito capitolato adottato con deliberazione podestarile 3 maggio 1940 n. 49, approvata dalla Regia prefettura di Sassari il 15 stesso maggio n. 13805, div. III.

L'affittamento ha unicamente lo scopo del godimento dei pascoli e avrà la durata di anni tre a decorrere dal 1° ottobre 1940, e scadere col 30 settembre 1943.

L'asta si aprirà sulla base annua di L. 108,400 (lire centottomila quattrocento) e seguirà col metodo di estinzione di candela vergine ad unico e definitivo incanto.

Il numero massimo di bestiame da introdursi annualmente al godimento dei pascoli suddetti resta stabilito in duecentocinquanta vaccini che equivalgono e corrispondono a millecinquecento ovini.

Non si aprirà l'asta se non interverranno almeno due concorrenti.

Le offerte di aumento non saranno accettate se inferiori a lire cento sulla prestabilita base annuale.

Ogni concorrente ammesso a licitare, prima che si apra la gara, dovrà produrre la prova dell'effettuato deposito, presso la cassa del Comune, della somma di lire ottomila per garanzia dell'asta.

Prima dell'asta dovrà pure produrre i documenti atti a stabilire la propria identità, nonchè il certificato penale e quello di buona condotta, nessuno eccettuato, restano a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione in beni stabili (prima ipoteca unica valida) corrispondente all'ammontare del doppio del canone annuale di affittamento, il cui valore dovrà determinarsi con regolare perizia di fiducia dell'Amministrazione, a meno che l'aggiudicatario non preferisca versare, prima della stipulazione del contratto, l'intera somma relativa al triennio in base alle risultanze dell'asta.

Il versamento della somma annuale del canone di affitto, risultata dall'aggiudicazione definitiva, verrà fatta a mani del tesoriere del Comune in due distinte rate uguali, scadenti rispettivamente il 30 aprile e il 30 agosto di ogni anno rispettivo di affittamento, previ ruoli di riscossione, comprendenti l'aggio dell'esattore, che resterà a carico del deliberatario.

Entro due mesi dalla data del verbale di aggiudicazione il deliberatario dovrà stipulare il contratto, presentando tutti i documenti richiesti, e perdendo il deposito fatto in caso di inadempienza a tale obbligo.

Per quanto non è previsto nel presente avviso valgono le norme del capitolato sopraddetto, ostensibile a chiunque, in questo Ufficio comunale, nei giorni ed ore di apertura del medesimo.

Buddusò, 28 giugno 1940-XVIII.

Il podestà: Gaspare Piccioni.

18 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)

AVVISO D'ASTA

per la vendita di 13 lotti di terreno di proprietà comunale

Il giorno 26 del mese di luglio anno corrente, alle ore 10 antimeridiane, in questo ufficio municipale, avanti il sottoscritto podestà o chi per esso, con l'assistenza di un pubblico ufficiale, si procederà, col metodo di offerta segreta di cui all'art. 73 lettera *c*) del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, alla vendita all'incanto dei seguenti immobili di proprietà comunale, situati nel comune di Montecchio Maggiore e così descritti:

Lotto N.	Superficie in Ha	Superficie in Campi V.	Valore base	Deposito cauzionale offerte	Deposito spese contratto	Lotto N.	Superficie in Ha	Superficie in Campi V.	Valore base	Deposito cauzionale offerte	Deposito spese contratto
I	2.23.61	5.80	40.250	4.020	4.030	VIII	5.82.22	9.90	40.500	4.050	4.050
II	2.38.23	6.20	42.200	4.210	4.210	IX	5.73.00	14.90	65.000	6.500	6.500
III	2.82.08	7.30	48.200	4.820	4.820	X	2.15.70	5.55	39.000	3.900	3.900
IV	3.09.70	8.03	58.000	5.800	5.800	XI	1.47.83	3.80	26.600	2.660	2.660
V	2.14.40	5.60	20.000	2.000	2.000	XII	0.30.22	0.78	6.800	680	680
VI	2.20.74	7.75	21.200	2.110	2.110	XIII	05.01	—	600	60	60
VII	3.07.08	10.30	51.500	5.150	5.150	—	—	—	—	—	—

Le coerenze di ciascun lotto e i dati catastali ad essi relativi sono indicati nella relazione peritale ed annessi disegni, redatti in data 2 febbraio 1940-XVIII, dal geometra Celestino Verlato.

Condizioni di vendita

Le offerte verranno fatte colla presentazione di scheda segreta, in carta bollata da L. 6, contenuta in piego sigillato, portante il prezzo di offerta, ripetuto in cifra ed in lettere, che deve essere singolo per ciascun lotto, per cui ogni offerta avrà valore per un sol lotto. Chi avesse di offrire per più lotti deve presentare tante offerte e costituire altrettanti cauzioni, quanti sono i lotti cui aspira. Le offerte inferiori ai corrispondenti valori base saranno nulle.

Le offerte possono essere presentate in piego sigillato, tanto al momento dell'asta personalmente o a mezzo di procuratore speciale o mandate a mezzo della posta o di terze persone a questa sede municipale; ma in tal caso devono pervenire a quest'ufficio non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. Qualunque aspirante all'asta e per ciascun lotto cui aspira dovrà preventivamente depositare, presso il tesoriere comunale (Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza) con sede in questo Comune, gli importi indicati a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fianco di ciascun lotto, quale garanzia dell'offerta e per spese contrattuali, salvo, per quest'ultime, il conguaglio a contratto stipulato. Il deposito a garanzia dell'offerta può essere costituito in titoli del Debito pubblico, calcolati al valor medio di borsa, del semestre precedente. Le ricevute di tali depositi dovranno essere presentate a parte dall'offerta, ma contemporaneamente ad essa, prima dell'apertura dell'incanto, a chi presiede.

La gara resterà aperta un'ora per la presentazione delle offerte, e l'aggiudicazione sarà definitiva, ad unico incanto al miglior offerente, e a tale aggiudicazione si addiverrà anche quando venga presentata una sola offerta. Nel caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione definitiva con l'osservanza del disposto dell'art. 77 del citato regolamento.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato, all'asta stessa, prima della chiusura del relativo verbale, che ha gli effetti del contratto definitivo di vendita, salvo, nell'interesse del Comune, il visto prefettizio d'esecutorietà ai sensi di legge. A richiesta, potrà essere accordato, all'aggiudicatario, di potere saldare il prezzo entro 30 giorni, al massimo, dalla data dell'asta ma in tal caso dovrà sottostare alle maggiori spese occorrenti per l'atto notarile di saldo prezzo e relativa quietanza. Il mancato saldo del prezzo, per qualsiasi causa, all'atto dell'asta o entro il termine prorogato, porta la risoluzione di diritto, senza bisogno di atto di diffida o di costituzione in mora dell'aggiudicazione e restano, conseguentemente, incamerate a favore del Comune, le cauzioni prestate a garanzia dell'offerta e per le spese contrattuali.

Gli immobili vengono venduti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutte le azioni e ragioni inerenti, servitù attive e passive esistenti di qualsiasi natura esse siano, apparenti e non, continue o discontinue, ancorchè non dichiarate, liberi da ipoteche. La decima che grava sui terreni stessi a favore del Comune è da ritenere come affrancata.

Il possesso civile degli immobili e il materiale godimento principieranno nei compratori con l'11 novembre 1940-XIX. Da tale data faran carico agli stessi gli oneri e i tributi che gravano sui fondi compravenduti. Le spese tutte di bando, sua pubblicazione, asta, contratto, ecc., annesse e dipendenti, sono tutte a carico dei compratori. La perizia e gli atti degli immobili da vendere sono depositati presso questo ufficio di segreteria, dove chiunque potrà prenderne visione, nelle ore antimeridiane di ogni giorno feriale.

Montecchio Maggiore, 24 giugno 1940-XVIII

Il podestà: Nicola Giotto

Il segretario: Puppi

25 (A pagamento).

N. 2135 Prot.

COMUNE DI SAPPADA
Provincia di Belluno

AVVISO D'ASTA

per la vendita di 804 piante resinose bosco Ecche

Il giorno di venerdì 5 luglio 1940-XVIII, dalle ore 10 alle ore 11, in questo Municipio e sotto la presidenza del sottoscritto podestà o chi per esso, si terrà un pubblico esperimento d'asta a schede segrete, ad unico e definitivo incanto anche nel caso di un solo concorrente, a sensi degli articoli 73 lettera *b*) e 75 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, per la vendita di n. 804 piante resinose (ab. r. 738, ab. b. 65) da utilizzarsi nel bosco Ecche. Il Dato regolatore d'asta è stabilito in L. 260 il metro cubo. Massa cubica presunta mq. 1050.

Le offerte dovranno essere redatte in bollo da L. 6.

L'aggiudicazione verrà fatta a favore del miglior offerente sempre che il prezzo offerto sia superiore o almeno pari a quello stabilito dalla Amministrazione con la scheda d'ufficio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti:

a) certificato di idoneità rilasciato dall'autorità forestale (Comando Coorte);

b) certificato di iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni;

c) la prova di aver versato nella cassa comunale il deposito cauzionale di L. 21.000 anche in titoli di rendita pubblica.

Il pagamento della merce dovrà essere fatto in due rate il 50% del prezzo di aggiudicazione entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva e il rimanente 50% entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Il taglio delle piante dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre 1941-XIX.

Le piante che a giudizio degli organi competenti si prestino per uso aeronautico (circa il 10%) della massa complessiva) dovranno essere segate presso le segherie abilitate dalla R. Aeronautica per la produzione di lamelle, attraverso il gruppo detentori di legname Avio.

La vendita viene fatta a tutte le condizioni contenute nel capitolato per la vendita di piante approvato con decreto prefettizio 16 febbraio 1936 n. 233 div. 3ª e relative aggiunte e modificazioni, nel relativo verbale di martellata 1° febbraio 1940 e nella delibera 24 febbraio 1940 n. 11.

Sappada, 26 giugno 1940-XVIII.

Il podestà: geom. cav. Pietro Fasil.

19 (A pagamento).

N. 7303 di prot.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAPITANATA

Il sottoscritto rende noto che il giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 11,30, innanzi al preside dell'Amministrazione provinciale o chi per lui, avrà luogo il pubblico incanto ad offerte segrete e a termini abbreviati, di cui all'art. 63 lettera *b*) del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la manutenzione della strada Bivio Cerignola-Ponte Canosa-Bivio S. Ferdinando e rullatura tronco Bivio presso Cerignola-Ponte Ofanto della lunghezza di m. 16.785 per la durata di anni due e col canone annuo a base d'asta di L. 164.200.

Chiunque intende prendere parte alla gara dovrà esibire non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per l'incanto, oltre i documenti di rito, le quietanze dei versamenti eseguiti presso il cassiere provinciale (Banco di Napoli) di L. 13.000 per cauzione provvisoria e di L. 13.000 per fondo presuntivo spese contrattuali. La cauzione definitiva corrispondente al 5 per cento, sull'ammontare dell'appalto, netto di ribasso, dovrà essere versata entro dieci giorni dall'aggiudicazione, alla Cassa dei depositi e prestiti.

L'asta avrà luogo anche con un solo concorrente.

Capitolato visibile tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 12 presso questa segreteria provinciale.

Il segretario generale: R. Simone

30 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAPITANATA

Il sottoscritto rende noto che il giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, innanzi al preside dell'Amministrazione provinciale avrà luogo l'unico incanto a termini abbreviati e ad offerte segrete di cui all'articolo 63 lettera *b*) del vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato, per l'appalto di manutenzione della strada Matine-Manfredonia della lunghezza di m. 14.080 per la durata di anni due e col canone, pel primo anno di L. 310.000 e per il secondo anno di lire 55.000 a base d'asta.

Chiunque vorrà prendere parte alla gara dovrà esibire a questa segreteria non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello dell'incanto, oltre i documenti di rito, le quietanze dei versamenti seguiti presso il cassiere provinciale (Banco di Napoli) di L. 14.600 per cauzione provvisoria e di L. 14.000 per fondo presuntivo di spese contrattuali. La cauzione definitiva corrispondente al 5 per cento dell'importo dell'appalto, netto di ribasso, dovrà essere, nel termine di giorni dieci dall'aggiudicazione, versata alla Cassa depositi e prestiti.

L'aggiudicazione avrà luogo anche con un solo concorrente.

Capitolato visibile tutti i giorni, esclusi i festivi, presso questa segreteria, dalle ore 9 alle ore 12

Il segretario generale: R. Simone

31 (A pagamento).

N. 7317 di prot.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAPITANATA

Il sottoscritto rende noto che il giorno 13 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, innanzi al preside dell'Amministrazione provinciale avrà luogo l'unico incanto a termini abbreviati e ad offerte segrete di cui all'articolo 63 lettera *b*) del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la manutenzione della strada Cerignola-Canale della Regina-Bivio con la statale Foggia-Manfredonia della lunghezza di metri 26.677 per la durata di anni due e col canone annuo a base d'asta di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le ricevute di tali depositi dovranno essere presentate a parte dall'offerta, ma contemporaneamente ad essa, prima dell'apertura dell'incanto, a chi presiede.

La gara resterà aperta un'ora per la presentazione delle offerte, e l'aggiudicazione sarà definitiva, al unico incanto al miglior offerente, e a tale aggiudicazione si addiverrà anche quando venga presentata una sola offerta. Nel caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione definitiva con l'osservanza del disposto dell'art. 77 del citato regolamento.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato, all'asta stessa, prima della chiusura del relativo verbale, che ha gli effetti del contratto definitivo di vendita, salvo, nell'interesse del Comune, il visto prefettizio d'esecutorietà ai sensi di legge. A richiesta, potrà essere accordato, all'aggiudicatario, di potere saldare il prezzo entro 30 giorni, al massimo, dalla data dell'asta ma in tal caso dovrà sottostare alle maggiori spese occorrenti per l'atto notarile di saldo prezzo e relativa quietanza. Il mancato saldo del prezzo, per qualsiasi causa, all'atto dell'asta o entro il termine prorogato, porta la risoluzione di diritto, senza bisogno di atto di diffida o di costituzione in mora dell'aggiudicazione e restano, conseguentemente, incamerate a favore del Comune, le cauzioni prestate a garanzia dell'offerta e per le spese contrattuali.

Gli immobili vengono venduti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutte le azioni e ragioni inerenti, servitù attive e passive esistenti di qualsiasi natura esse siano, apparenti e non, continue o discontinue, ancorchè non dichiarate, liberi da ipoteche. La decima che grava sui terreni stessi a favore del Comune è da ritenere come affrancata.

Il possesso civile degli immobili e il materiale godimento principieranno nei compratori con l'11 novembre 1940-XIX. Da tale data faran carico agli stessi gli oneri e i tributi che gravano sui fondi compravenduti. Le spese tutte di bando, sua pubblicazione, asta, contratto, ecc., annesse e dipendenti, sono tutte a carico dei compratori. La perizia e gli atti degli immobili da vendere sono depositati presso questo ufficio di segreteria, dove chiunque potrà prenderne visione, nelle ore antimeridiane di ogni giorno feriale.

Montecchio Maggiore, 24 giugno 1940-XVIII

Il podestà: Nicola Giotto

Il segretario: Puppi

25 (A pagamento).

N. 2133 Prot.

COMUNE DI SAPPADA
Provincia di Belluno

AVVISO D'ASTA

per la vendita di 804 piante resinose bosco Eccles

Il giorno di venerdì 5 luglio 1940-XVIII, dalle ore 10 alle ore 11, in questo Municipio e sotto la presidenza del sottoscritto podestà o chi per esso, si terrà un pubblico esperimento d'asta a schede segrete, ad unico e definitivo incanto anche nel caso di un solo concorrente, a sensi degli articoli 73 lettera *b*) e 75 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, per la vendita di n. 804 piante resinose (ab. r. 738, ab. b. 66) da utilizzarsi nel bosco Eccles. Il Dato regolatore d'asta è stabilito in L. 260 il metro cubo. Massa cubica presunta mq. 1050.

Le offerte dovranno essere redatte in bollo da L. 6.

L'aggiudicazione verrà fatta a favore del miglior offerente sempre che il prezzo offerto sia superiore o almeno pari a quello stabilito dalla Amministrazione con la scheda d'ufficio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti:

a) certificato di idoneità rilasciato dall'autorità forestale (Comando Coorte);

b) certificato di iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni;

c) la prova di aver versato nella cassa comunale il deposito cauzionale di L. 21.000 anche in titoli di rendita pubblica.

Il pagamento della merce dovrà essere fatto in due rate il 50% del prezzo di aggiudicazione entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, il rimanente, a saldo, entro trenta giorni dalla ultimazione delle operazioni di consegna della merce.

All'atto dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà versare la somma di L. 13.000 per le spese d'asta e contratto.

In applicazione del R. decreto-legge 17 marzo 1938 n. 501, i tronchi di abete rosso provenienti dalle piante assegnate al taglio che a giu-

La vendita viene fatta a tutte le condizioni contenute nel capitolato per la vendita di piante approvato con decreto prefettizio 16 febbraio 1936 n. 253 div. 3ª e relative aggiunte e modificazioni, nel relativo verbale di martellata 1º febbraio 1940 e nella delibera 24 febbraio 1940 n. 11.

Sappada, 26 giugno 1940-XVIII.

Il podestà: geom. cav. Pietro Pasil.

29 (A pagamento).

N. 7503 di prot.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAPITANATA

Il sottoscritto rende noto che il giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 11,30, innanzi al preside dell'Amministrazione provinciale o chi per lui, avrà luogo il pubblico incanto ad offerte segrete e a termini abbreviati, di cui all'art. 63 lettera *b*) del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la manutenzione della strada Bivio Cerignola-Ponte Canosa-Bivio S. Ferdinando e rullatura tronco Bivio presso Cerignola-Ponte Olanto della lunghezza di m. 16.785 per la durata di anni due e col canone annuo a base d'asta di L. 164.200.

Chiunque intende prendere parte alla gara dovrà esibire non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per l'incanto, oltre i documenti di rito, le quietanze dei versamenti eseguiti presso il cassiere provinciale (Banco di Napoli) di L. 13.000 per cauzione provvisoria e di L. 13.000 per fondo presuntivo spese contrattuali. La cauzione definitiva corrispondente al 5 per cento, sull'ammontare dell'appalto, netto di ribasso, dovrà essere versata entro dieci giorni dall'aggiudicazione, alla Cassa dei depositi e prestiti.

L'asta avrà luogo anche con un solo concorrente.

Capitolato visibile tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 12 presso questa segreteria provinciale.

Il segretario generale: R. Simone

30 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAPITANATA

Il sottoscritto rende noto che il giorno 18 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, innanzi al preside dell'Amministrazione provinciale avrà luogo l'unico incanto a termini abbreviati e ad offerte segrete di cui all'articolo 63 lettera *b*) del vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato, per l'appalto di manutenzione della strada Matine-Manfredonia della lunghezza di m. 14.980 per la durata di anni due e col canone, pel primo anno di L. 370.000 e per il secondo anno di lire 55.000 a base d'asta.

Chiunque vorrà prendere parte alla gara dovrà esibire a questa segreteria non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello dell'incanto, oltre i documenti di rito, le quietanze dei versamenti seguiti presso il cassiere provinciale (Banco di Napoli) di L. 14.600 per cauzione provvisoria e di L. 14.000 per fondo presuntivo di spese contrattuali. La cauzione definitiva corrispondente al 5 per cento dell'importo dell'appalto, netto di ribasso, dovrà essere, nel termine di giorni dieci dall'aggiudicazione, versata alla Cassa depositi e prestiti.

L'aggiudicazione avrà luogo anche con un solo concorrente.

Capitolato visibile tutti i giorni, esclusi i festivi, presso questa segreteria, dalle ore 9 alle ore 12.

Il segretario generale: R. Simone

31 (A pagamento).

N. 7517 di prot.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAPITANATA

Il sottoscritto rende noto che il giorno 15 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, innanzi al preside dell'Amministrazione provinciale avrà luogo l'unico incanto a termini abbreviati e ad offerte segrete di cui all'articolo 63 lettera *b*) del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la manutenzione della strada Cerignola-Canale della Regina-Bivio con la statale Foggia-Manfredonia della lunghezza di metri 36.671 per la durata di anni due e col canone annuo a base d'asta di L. 109.240 (centonovemiladuecentoquaranta).

Chiunque vorrà prendere parte alla gara dovrà esibire presso la segreteria provinciale, non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per l'incanto, oltre i documenti di rito, le quietanze del cassiere provinciale (Banco di Napoli) dei versamenti eseguiti, di L. 9000 per cauzione provvisoria e di L. 8500 per fondo presuntivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

spese contrattuali. La cauzione definitiva corrispondente al 5 per cento sull'intero canone, netto di ribasso, dovrà essere versata entro dieci giorni dall'aggiudicazione, alla Cassa dei depositi e prestiti.

L'aggiudicazione avrà luogo anche con un solo concorrente.

Capitolato visibile tutti i giorni, esclusi i festivi, presso questa segreteria, dalle ore 9 alle ore 12.

Il segretario generale: R. Simone

33 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

CAMBIAMENTO DI NOME

Con istanza diretta all'Eccellenza il Procuratore generale del Re di Milano, è stata richiesta l'autorizzazione al cambiamento del nome del bambino Baldassarri Fiorillo di Margherita, nato l'11 maggio 1934 a Milano, in quello di « Fiorello ».

S'invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel modo di legge entro 30 giorni dalla data di questa inserzione.

Giugno 1940-XVIII

8 (A credito - Art. 15533 Campione civ.).

ESTRATTO DI SENTENZA

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 3 giugno 1940-XVIII, su istanza di Cairo Grazia di Giovanni, ha dichiarato l'assenza di Cairo Giovanni fu Pasquale, da Castiglione Cosentino, emigrato da più anni in America.

Ha ordinato la pubblicazione dell'estratto della sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sui giornali « Calabria Fascista » e « Cronaca di Calabria ».

Cosenza, 26 giugno 1940-XVIII

Avv. Francesco Vaccaro

10 (A credito - Art. 22664 Campione civ.).

(1ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE DI PRESUNTA MORTE

Il 23 gennaio 1919 Pace Agata di Corrado, nata a Noto, si unì in matrimonio con Lo Bello Vito fu Filippo, nato a Castelvetrano, e si trasferirono a Catania.

Dopo due anni il Lo Bello Vito emigrò a New York in cerca di lavoro e dal 1922 non ha dato più notizie di sè. I presunti eredi di esso Lo Bello sono: la madre Scirè Girolama fu Melchiorre residente a Castelvetrano, via Agatino Bertone n. 1 e la istanzante Pace Agata. Questa ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 4 aprile 1940, il 13 aprile 1940 chiese al presidente del Tribunale di Catania che fosse dichiarata la morte presunta del marito Lo Bello Vito fu Filippo ed il presidente del Tribunale con provvedimento in data 17 maggio 1940 modificato con successivo decreto in data 24 giugno 1940, n. 6525 cron., ha ordinato l'inserzione dell'istanza suddetta per estratto per due volte consecutive entro il termine di giorni venti a datare dal 24 giugno 1940, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catania, con invito a chiunque ha notizia dello scomparso a farle pervenire a questo Tribunale di Catania entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Catania, 27 giugno 1940-XVIII

Avv. Salvatore Trovato

9 (A credito - Art. 40301-179-90 Campione civ.).

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Giusta autorizzazione 26 u. s. di S. E. il presidente della 5ª sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 17 agosto 1907, n. 642, e ad istanza del dott. Cappellino Gaetano, si notifica ai signori dott. Santomauro Ugo, Di Lorenzo Salvatore, Viglietta Carlo, Amore Gabriello, Reies Salvatore, Calauro Luigi, Giandalia Girolamo, Bruno Gerlando e Lobaido Bernardo, che lo istante, rappresentato e difeso dal sottoscritto, con atto notificato il 22 aprile p. p. a S. E. il prefetto di Palermo ed al dott. Turturici Francesco ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso il provvedimento che ammetteva al concorso per i posti di medico condotto nella provincia di Palermo, bandito il 30 dicembre 1937 il dott. Turturici Francesco, avverso il decreto 16 agosto 1939 del prefetto di Palermo che approvava la graduatoria proposta della Commissione, e quello 2 febbraio 1940 che dichiarava i vincitori ed assegnava le sedi, nonchè avverso l'operato della Commissione esaminatrice, sia in relazione ai criteri di massima stabiliti, sia in rapporto al modo con il quale gli stessi sono stati applicati, e giudicati i titoli dei diversi concorrenti, domandando che sia dichiarato escluso dal concorso il dott. Turturici, e che sia annullato per un più completo e giusto esame dei titoli, dopo corretti i criteri di massima, il giudizio della Commissione, ed i successivi decreti prefettizi con la condanna nelle spese e competenze dei resistenti.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

41 (A pagamento).

Avv. Orazio Sechi.

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Giusta autorizzazione 26 n. s. di S. E. il presidente della 5ª sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 17 agosto 1907, n. 642, e ad istanza del dott. Scalisi Lorenzo, si notifica ai signori dottor Santomauro Ugo, Di Lorenzo Salvatore, Viglietta Carlo, Amore Gabriello, Rejes Salvatore, Calauro Luigi, Giandalia Girolamo, Bruno Gerlando, Lobaido Bernardo e Bongiorno Alfonso, che lo istante, rappresentato e difeso dal sottoscritto, con atto notificato il 22 aprile p. p. a S. E. il prefetto di Palermo ed al dott. Turturici, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso il provvedimento che ammetteva al concorso per i posti di medico condotto nella provincia di Palermo, bandito il 30 dicembre 1937 il dott. Turturici Francesco, avverso il decreto 16 agosto 1939 del prefetto di Palermo che approvava la graduatoria proposta della Commissione, e quello 2 febbraio 1940 che dichiarava i vincitori ed assegnava le sedi, nonchè avverso l'operato della Commissione esaminatrice, sia in relazione ai criteri di massima stabiliti, sia in rapporto al modo con il quale gli stessi sono stati applicati, e giudicati i titoli dei diversi concorrenti, domandando che sia dichiarato escluso dal concorso il dott. Turturici, e che sia annullato per un più completo e giusto esame dei titoli il giudizio della Commissione ed i successivi decreti prefettizi, con la condanna nelle spese e competenze dei resistenti.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

42 (A pagamento).

Avv. Orazio Sechi.

DECRETO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Il pretore di Milano con suo decreto 17 maggio 1940-XVIII ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare N. Z/782907 emesso il 23 novembre 1939 dalla Agenzia n. 19 del Credito Italiano a richiesta Maria Tonini e all'ordine della signora Norma Pieri.

Ne autorizza il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

21 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI VAGLIA BANCARIO

Il pretore di Roma con provvedimento in data 25 giugno 1940-XVIII ha ordinato l'ammortamento del vaglia cambiario n. 0.117.288 di L. 2065 emesso dalla succursale di Roma della Banca d'Italia il 13 marzo 1940 intestato ad Anna Testa.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Francesco Minafra.

37 (A pagamento).

AVVISO DI AMMORTAMENTO

Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto in data 22 giugno 1940-XVIII, ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare di lire 8000, emesso dal Banco di Roma, Sfiale di Terracina, portante il n. 001895 all'ordine di Bacchetti Giulio, autorizzandone il pagamento dopo quindici giorni dal presente avviso, senza opposizione.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Giulio Bacchetti.

38 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Il pretore di Milano con decreto 31 maggio 1940-XVIII, registrato il 31 stesso al n. 5932, ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno fio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

segreteria, dalle ore 9 alle ore 12.

Il segretario generale: R. Simone

32 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

CAMBIAMENTO DI NOME

Con istanza diretta all'Eccellenza il Procuratore generale del Re di Milano, è stata richiesta l'autorizzazione al cambiamento del nome del bambino Baldassarri Fiorillo di Margherita, nato l'11 maggio 1934 a Milano, in quello di « Fiorello ».

S'invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel modo di legge entro 30 giorni dalla data di questa inserzione.

Giugno 1940-XVIII

8 (A credito - Art. 15533 Campione civ.).

ESTRATTO DI SENTENZA

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 3 giugno 1940-XVIII, su istanza di Cairo Grazia di Giovanni, ha dichiarato l'assenza di Cairo Giovanni fu Pasquale, da Castiglione Cosentino, emigrato da più anni in America.

Ha ordinato la pubblicazione dell'estratto della sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sui giornali « Calabria Fascista » e « Cronaca di Calabria ».

Cosenza, 26 giugno 1940-XVIII

Avv. Francesco Vaccaro

10 (A credito - Art. 22664 Campione civ.).

(1ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE DI PRESUNTA MORTE

Il 13 gennaio 1919 Pace Agata di Corrado, nata a Noto, si unì in matrimonio con Lo Bello Vito fu Filippo, nato a Castelvetrano, e si trasferirono a Catania.

Dopo due anni il Lo Bello Vito emigrò a New York in cerca di lavoro e dal 1922 non ha dato più notizie di sè. I presunti eredi di esso Lo Bello sono: la madre Scirè Girolama fu Melchiorre residente a Castelvetrano, via Agatino Bertone n. 1 e la istanzante Pace Agata. Questa ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 4 aprile 1940, il 13 aprile 1940 chiese al presidente del Tribunale di Catania che fosse dichiarata la morte presunta del marito Lo Bello Vito fu Filippo ed il presidente del Tribunale con provvedimento in data 17 maggio 1940 modificato con successivo decreto in data 24 giugno 1940, n. 6525 cron., ha ordinato l'inserzione dell'istanza suddetta per estratto per due volte consecutive entro il termine di giorni venti a datare dal 24 giugno 1940, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catania, con invito a chiunque ha notizia dello scomparso a farle pervenire a questo Tribunale di Catania entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Catania, 27 giugno 1940-XVIII

Avv. Salvatore Trovato

9 (A credito - Art. 40301-179-90 Campione civ.).

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Giusta autorizzazione 26 u. s. di S. E. il presidente della 5ª sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 17 agosto 1907, n. 642, e ad istanza del dott. Cappellino Gaetano, si notifica ai signori dott. Santomauro Ugo, Di Lorenzo Salvatore, Viglietta Carlo, Amore Gabriello, Reies Salvatore, Calauro Luigi, Giandalia Girolamo, Bruno Gerlando e Lobaido Bernardo, che lo istante, rappresentato e difeso dal sottoscritto, con atto notificato il 22 aprile p. p. a S. E. il prefetto di Palermo ed al dott. Turturici Francesco ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso il provvedimento che ammetteva al concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo bandito il 30 dicembre 1937 esso dott. Turturici, avverso il decreto 16 agosto 1939 del prefetto di Palermo che approvava la graduatoria proposta dalla Commissione e quello 2 febbraio 1940 che dichiarava i vincitori ed assegnava le sedi, nonchè avverso l'operato della Commissione esaminatrice, sia in relazione ai criteri di massima stabiliti, sia in rapporto al modo con il quale gli stessi sono stati applicati, e giudicati i titoli dei diversi concorrenti, domandando che sia dichiarato escluso dal concorso il dott. Turturici, e che sia annullato per un più completo e giusto esame dei titoli il giudizio della Commissione ed i successivi decreti prefettizi con la condanna nelle spese e competenze dei resistenti.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Avv. Orazio Sechi.

41 (A pagamento).

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Giusta autorizzazione 26 u. s. di S. E. il presidente della 5ª sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 17 agosto 1907, n. 642, e ad istanza del dott. Scalisi Lorenzo, si notifica ai signori dottor Santomauro Ugo, Di Lorenzo Salvatore, Viglietta Carlo, Amore Gabriello, Rejes Salvatore, Calauro Luigi, Giandalia Girolamo, Bruno Gerlando, Lobaido Bernardo e Bongiorno Alfonso, che lo istante, rappresentato e difeso dal sottoscritto, con atto notificato il 22 aprile p. p. a S. E. il prefetto di Palermo ed al dott. Turturici, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso il provvedimento che ammetteva al concorso per i posti di medico condotto nella provincia di Palermo, bandito il 30 dicembre 1937 il dott. Turturici Francesco, avverso il decreto 16 agosto 1939 del prefetto di Palermo che approvava la graduatoria proposta dalla Commissione, e quello 2 febbraio 1940 che dichiarava i vincitori ed assegnava le sedi, nonchè avverso l'operato della Commissione esaminatrice, sia in relazione ai criteri di massima stabiliti, sia in rapporto al modo con il quale gli stessi sono stati applicati, e giudicati i titoli dei diversi concorrenti, domandando che sia dichiarato escluso dal concorso il dott. Turturici, e che sia annullato per un più completo e giusto esame dei titoli il giudizio della Commissione ed i successivi decreti prefettizi, con la condanna nelle spese e competenze dei resistenti.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Avv. Orazio Sechi.

42 (A pagamento).

DECRETO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Il pretore di Milano con suo decreto 17 maggio 1940-XVIII ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare N. 2/782907 emesso il 23 novembre 1939 dalla Agenzia n. 19 del Credito Italiano a richiesta Maria Tonini e all'ordine della signora Norma Pieri.

Ne autorizza il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

21 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI VAGLIA BANCARIO

Il pretore di Roma con provvedimento in data 25 giugno 1940-XVIII ha ordinato l'ammortamento del vaglia cambiario n. 0.117.288 di L. 2065 emesso dalla succursale di Roma della Banca d'Italia il 13 marzo 1940 intestato ad Anna Testa.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Francesco Minafra.

37 (A pagamento).

AVVISO DI AMMORTAMENTO

Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto in data 22 giugno 1940-XVIII, ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare di lire 5000, emesso dal Banco di Roma, filiale di Terracina, portante il n. 001695 all'ordine di Bacchetti Giulio, autorizzandone il pagamento dopo quindici giorni dal presente avviso, senza opposizione.

Roma, 1° luglio 1940-XVIII

Giulio Bacchetti.

38 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Il pretore di Milano con decreto 31 maggio 1940-XVIII, registrato il 31 stesso al n. 5032, ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 662324 di L. 1520,50 emesso il 4 marzo 1940 dal Credito Italiano, sede di Milano - Agenzia 26, all'ordine della « Snia Viscosa » e ne ha autorizzato il pagamento 15 giorni dopo della presente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salva opposizione.

Avv. Dino Baldini.

40 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ANNUNZI VARI

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda in data 12 dicembre 1938-XVII con la quale la ditta dott. Guglielmo Carraroli con sede in Verona ha chiesto la registrazione del prodotto denominato insetticida «Due Campane», e preparato nell'Officina di produzione propria in Verona;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 6 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La ditta dott. Guglielmo Carraroli con sede in Verona è autorizzata al commercio del prodotto denominato «Insetticida Due Campane» preparato nell'Officina propria in Verona.

Sono del pari autorizzate le etichette annesse al prodotto ed allegate al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 39 (trentanove).

Il prefetto di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta Carraroli con sede in Verona e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 18 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini.

11. (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Cerignola sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetti la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Salpitelli», riportato nel vigente catasto del comune di Cerignola in testa alla ditta Palitti Francesco fu Franco, usufruttuario, e figli Guglielmo, dott. Mario, dott. Raniero, Guglielmina e Adriana, proprietari, alla partita 7860, foglio di mappa 101, particelle 14, 15, 19, 21, 22, 23, 30, per la superficie di Ha. 264,32.17 e l'imponibile di L. 16.022,17.

Il fondo costituente un unico grande accorpamento, confina: a nord con fondi di Manfredi De Blasiis, terreni fratelli Prudenti ed eredi Falco; ad est con la proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e quotisti vari; a sud con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e breve tratto tratturo Regio Foggia-Ofanto; ad ovest con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e breve tratto fondo Paoletta e Zezza.

I fabbricati (particella 15 sopra riportata di Ha. 0,55.80 ricoprono un'area di circa mq. 650, il rimanente della detta superficie catastale è costituita da «Campana» o «Corte».

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 380.000 (cinquecentottantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale combattenti:
Consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

12 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Cerignola sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà alla richiedente Opera nazionale combattenti.

Fondo denominato: «Salpitelli».

Riportato nel vigente catasto del comune di Cerignola in testa alla ditta Palitti Francesco fu Franco, usufruttuario, e figli Guglielmo, dott. Mario, dott. Raniero, Guglielmina e Adriana proprietari, alla partita 7860, foglio di mappa 101, particelle 14, 15, 19, 21, 22, 23, 30, per la superficie di ettari 264.32.17 e l'imponibile di L. 16.022.17.

Il fondo costituente un unico grande accorpamento, confina: a nord, con fondi di Manfredi e Blasiis, terreni fratelli Prudenti ed eredi Falco; ad est con la proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e quotisti vari; a sud, con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e breve tratto tratturo Regio Foggia-Ofanto; ad ovest, con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e breve tratto fondo Padoletta e Zezza. I fabbricati (particella 15 sopra riportata di ettari 0.55.80 ricoprono un'area di circa mq. 650, il rimanente della detta superficie catastale è costituita da «Campana» o «Corte».

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 580.000 (cinquecentottantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale combattenti:
Consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

2357 3 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda in data 12 dicembre 1938-XVII con la quale la ditta dott. Guglielmo Carraroli con sede in Verona ha chiesto la registrazione del prodotto denominato insetticida «Due Campane», e preparato nell'Officina di produzione propria in Verona;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 5 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La ditta dott. Guglielmo Carraroli con sede in Verona è autorizzata al commercio del prodotto denominato «Insetticida Due Campane» preparato nell'Officina propria in Verona.

Sono del pari autorizzate le etichette annesse al prodotto ed allegate al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 39 (trentanove).

Il prefetto di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta Carraroli con sede in Verona e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 1° giugno 1939-XVII

p. Il Ministro: Buffarini.

11 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Cerignola sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetti la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Salpitelli», riportato nel vigente catasto del comune di Cerignola in testa alla ditta Palitti Francesco fu Franco, usufruttuario, e figli Guglielmo, dott. Mario, dott. Raniero, Guglielmina e Adriana, proprietari, alla partita 7860, foglio di mappa 101, particelle 14, 15, 19, 21, 22, 23, 30, per la superficie di Ha. 264,32.17 e l'imponibile di L. 16.022,17.

Il fabbricati (particella 15 sopra riportata di Ha. 0,55.80 ricoprono un'area di circa mq. 650, il rimanente della detta superficie catastale è costituita da «Campana» o «Corte».

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 580.000 (cinquecentottantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 giugno 1939-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale combattenti:
Consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

12 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Cerignola sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tale beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà alla richiedente Opera nazionale combattenti.

Fondo denominato: «Salpitelli».

Riportato nel vigente catasto del comune di Cerignola in testa alla ditta Palitti Francesco fu Franco, usufruttuario, e figli Guglielmo, dott. Mario, dott. Raniero, Guglielmina e Adriana proprietari, alla partita 7860, foglio di mappa 101, particelle 14, 15, 19, 21, 22, 23, 30, per la superficie di ettari 264.32.17 e l'imponibile di L. 16.022.17.

Il fondo costituente un unico grande accorpamento, confina: a nord, con fondi di Manfredi e Biasis, terreni fratelli Prudenti ed eredi Falco; ad est con la proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e quotisti vari; a sud, con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e quotisti vari; a sud, con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e breve tratto tratturo Regio Foggia-Ofanto; ad ovest, con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e breve tratto fondo Paduletta e Zezza. I fabbricati (particella 15 sopra riportata di ettari 0.55.80 ricoprono un'area di circa mq. 650, il rimanente della detta superficie catastale è costituita da «Campana» o «Corte».

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 580.000 (cinquecentottantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 giugno 1939-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale combattenti:
Consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

23578 (Gratuito).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 3 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 705.
Disciplina dell'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G.I.L. Pag. 2410

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 706.
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38 . . . . . Pag. 2411

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 707.
Soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai . . . . . Pag. 2412

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 708.
Autorizzazione della spesa per l'ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara) . . . . . Pag. 2414

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 709.
Proroga della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato . Pag. 2414

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 710.
Provvedimenti finanziari per il comune di Apuania. Pag. 2415

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 711.
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37 . . . . . Pag. 2415

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 712.
Costituzione di un Consorzio per la costruzione della sede

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 714.
Dichiarazione dello stato di guerra dei territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti . . Pag. 2417

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pezzentone » nel bacino del Volturno . . . . . Pag. 2417

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII
Approvazione dell'acquisto di uno stabile annesso alla Casa della G.I.L. di Cagliari . . . . . Pag. 2418

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII
Approvazione della donazione di immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce . . . . . Pag. 2418

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione integrativa alla G.I.L. di un appezzamento di terreno per la palestra ginnastica di Alessandria. Pag. 2419

Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 2419

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 2419

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2419
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita. Pag. 2420
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 % . . . . Pag. 2423

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 3 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli ostensionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 705.
Disciplina dell'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G.I.L. Pag. 2410

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 706.
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38 . . . . . Pag. 2411

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 707.
Soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai . . . . . Pag. 2412

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 708.
Autorizzazione della spesa per l'ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara) . . . . . Pag. 2414

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 709.
Proroga della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato . Pag. 2414

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 710.
Provvedimenti finanziari per il comune di Apuania. Pag. 2415

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 711.
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37 . . . . . Pag. 2415

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 712.
Costituzione di un Consorzio per la costruzione della sede del Regio istituto industriale metallurgico a Terni . Pag. 2416

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 713.
Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi istituti d'istruzione media tecnica nel ruolo degli insegnanti. Pag. 2416

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 714.
Dichiarazione dello stato di guerra dei territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti . . Pag. 2417

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pezzentone » nel bacino del Volturno . . . . . Pag. 2417

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII
Approvazione dell'acquisto di uno stabile annesso alla Casa della G.I.L. di Cagliari . . . . . Pag. 2418

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione di immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce . . . . . Pag. 2418

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione integrativa alla G.I.L. di un appezzamento di terreno per la palestra ginnastica di Alessandria. Pag. 2419

Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 2419

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 2419

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2419
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita. Pag. 2420
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 % . . . . Pag. 2423

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione, con sede in Lacea (Bolzano) . . . . . Pag. 2423

CONCORSI

Regia prefettura di Udine: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2423

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 705.

Disciplina dell'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G.I.L.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati del Regio esercito, sono vincolati all'atto del loro congedamento fino al compimento del 40° anno di età, a prestare servizio gratuitamente, sia come personale di inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. in quei Paesi ove sarà possibile, sia come istruttori premilitari e postmilitari, presso i comandi della G.I.L. o della G.I.L.E. e presso la M.V.S.N. oppure in quei corsi speciali che fossero indetti dal Ministero della guerra.

Il cennato personale presterà servizio nella G.I.L. o nella G.I.L.E. con grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito.

Art. 2.

I militari in congedo addetti all'inquadramento della G.I.L. o della G.I.L.E. o investiti delle funzioni di istruttori, a norma dell'art. 1 della presente legge, sono considerati, ad ogni effetto, come richiamati alle armi senza assegni.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati, che in virtù della presente legge, prestano utilmente l'opera loro come personale d'inquadramento o come istruttori premilitari o postmilitari, presso la G.I.L. o presso la G.I.L.E., sempre per quei Paesi ove sarà possibile, o presso la M.V.S.N., godono dei seguenti vantaggi:

1° concessione delle stesse facilitazioni di tariffa nei viaggi e nei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, stabilite per i militari richiamati alle armi;

2° nei riguardi dell'avanzamento e dei richiami alle armi per istruzione:

a) se ufficiali di complemento, dispensa dal corso di istruzione stabilito per l'avanzamento e dagli eventuali richiami alle armi per istruzione, limitatamente agli ufficiali che hanno prestato o presteranno l'opera loro in qualità di istruttori premilitari o postmilitari e per l'anno in cui l'opera stessa è stata prestata;

b) se sottufficiali, graduati o specializzati di truppa, totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o adeguata riduzione di durata di tali richiami, durante l'anno in cui hanno effettivamente prestato la loro opera come istruttori o personale di inquadramento.

Gli stessi vantaggi sono concessi agli istruttori o al personale di inquadramento che prestano volontariamente l'o-

Art. 4.

Il Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, disciplinerà con separate norme l'avanzamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo, istruttori premilitari o postmilitari o addetti all'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E., in analogia alle vigenti disposizioni relative all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa alle armi. In deroga a tali disposizioni viene data facoltà al Ministro per la guerra di conferire la nomina diretta al grado di sergente a soldati e caporali in congedo che siano in possesso di un diploma o licenza di una scuola media inferiore e che abbiano esercitato, almeno per un anno, le funzioni di istruttore premilitare o postmilitare o abbiano prestato servizio nei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E.

Tale promozione può anche essere disposta in arma o specialità diversa da quella di provenienza, quando per il grado di sergente nell'arma o specialità di provenienza, si richiedano particolari qualità di specializzazione.

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 4 della legge 13 giugno 1935, n. 1067, qualora i militari in congedo addetti all'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. o investiti delle funzioni di istruttori premilitari o postmilitari omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di inquadramento o di istruzione o se ne allontanino dopo essersi presentati si applicano ad essi le disposizioni stabilite per gli obbligati alla istruzione postmilitare dai capoversi 3, 4 e 5 dell'art. 1 e dell'art. 2 della legge predetta; e anche in detti casi di assenza ingiustificata dal servizio, sono ad essi estese le disposizioni dell'art. 5 della legge medesima. Nondimeno i reati suindicati di assenza arbitraria e ogni altro reato per il quale il Codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, che siano commessi da militari investiti delle funzioni d'inquadramento e di istruttori e nelle condizioni indicate dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sono puniti a richiesta dall'autorità militare o consolare dalla quale normalmente dipende il militare investito delle funzioni sopraccennate. Per ogni altro reato, la predetta autorità militare o consolare rimette rapporto alla competente autorità giudiziaria.

Art. 6.

Alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sull'assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio di istruzione premilitare e postmilitare, sono apportate le modificazioni che seguono:

il terzo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Può applicarsi il carcere militare fino a sei mesi alle persone sopra indicate le quali omettano per più di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, o che commettano il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo »;

il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Può applicarsi la pena del carcere militare fino ad un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopra indicati, i quali omettano per più di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per l'istruzione postmilitare, o che commettano il reato di cui al comma precedente, dopo essere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 705.

Disciplina dell'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G.I.L.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati del Regio esercito, sono vincolati all'atto del loro congedamento fino al compimento del 40° anno di età, a prestare servizio gratuitamente, sia come personale di inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. in quei Paesi ove sarà possibile, sia come istruttori premilitari e postmilitari, presso i comandi della G.I.L. o della G.I.L.E. e presso la M.V.S.N. oppure in quei corsi speciali che fossero indetti dal Ministero della guerra.

Il cennato personale presterà servizio nella G.I.L. o nella G.I.L.E. con grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito.

Art. 2.

I militari in congedo addetti all'inquadramento della G.I.L. o della G.I.L.E. o investiti delle funzioni di istruttori, a norma dell'art. 1 della presente legge, sono considerati, ad ogni effetto, come richiamati alle armi senza assegni.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati, che in virtù della presente legge, prestano utilmente l'opera loro come personale d'inquadramento o come istruttori premilitari o postmilitari, presso la G.I.L. o presso la G.I.L.E., sempre per quei Paesi ove sarà possibile, o presso la M.V.S.N., godono dei seguenti vantaggi:

1° concessione delle stesse facilitazioni di tariffa nei viaggi e nei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, stabilite per i militari richiamati alle armi;

2° nei riguardi dell'avanzamento e dei richiami alle armi per istruzione:

a) se ufficiali di complemento, dispensa dal corso di istruzione stabilito per l'avanzamento e dagli eventuali richiami alle armi per istruzione, limitatamente agli ufficiali che hanno prestato o presteranno l'opera loro in qualità di istruttori premilitari o postmilitari e per l'anno in cui l'opera stessa è stata prestata;

b) se sottufficiali, graduati o specializzati di truppa, totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o adeguata riduzione di durata di tali richiami, durante l'anno in cui hanno effettivamente prestato la loro opera come istruttori o personale di inquadramento.

Gli stessi vantaggi sono concessi agli istruttori o al personale di inquadramento che prestano volontariamente l'opera loro, escluso il personale della Forza in congedo della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, il quale godrà unicamente delle facilitazioni di cui al n. 1.

Il Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, disciplinerà con separate norme l'avanzamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo, istruttori premilitari o postmilitari o addetti all'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E., in analogia alle vigenti disposizioni relative all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa alle armi. In deroga a tali disposizioni viene data facoltà al Ministro per la guerra di conferire la nomina diretta al grado di sergente a soldati e caporali in congedo che siano in possesso di un diploma o licenza di una scuola media inferiore e che abbiano esercitato, almeno per un anno, le funzioni di istruttore premilitare o postmilitare o abbiano prestato servizio nei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E.

Tale promozione può anche essere disposta in arma o specialità diversa da quella di provenienza, quando per il grado di sergente nell'arma o specialità di provenienza, si richiedano particolari qualità di specializzazione.

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 4 della legge 13 giugno 1935, n. 1067, qualora i militari in congedo addetti all'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. o investiti delle funzioni di istruttori premilitari o postmilitari omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di inquadramento o di istruzione o se ne allontanino dopo essersi presentati si applicano ad essi le disposizioni stabilite per gli obbligati alla istruzione postmilitare dai capoversi 3, 4 e 5 dell'art. 1 e dell'art. 2 della legge predetta; e anche in detti casi di assenza ingiustificata dal servizio, sono ad essi estese le disposizioni dell'art. 5 della legge medesima. Nondimeno i reati suindicati di assenza arbitraria e ogni altro reato per il quale il Codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, che siano commessi da militari investiti delle funzioni d'inquadramento e di istruttori e nelle condizioni indicate dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sono puniti a richiesta dall'autorità militare o consolare dalla quale normalmente dipende il militare investito delle funzioni sopraccennate. Per ogni altro reato, la predetta autorità militare o consolare rimette rapporto alla competente autorità giudiziaria.

Art. 6.

Alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sull'assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio di istruzione premilitare e postmilitare, sono apportate le modificazioni che seguono:

il terzo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Può applicarsi il carcere militare fino a sei mesi alle persone sopra indicate le quali omettano per più di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, o che commettano il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo »;

il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Può applicarsi la pena del carcere militare fino ad un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopra indicati, i quali omettano per più di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per l'istruzione postmilitare, o che commettano il reato di cui al comma precedente, dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo »;

all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

« La facoltà accordata al giudice dal comma precedente può essere esercitata anche nei casi prevedùti dal comma terzo dell'articolo 1 e dal comma terzo dell'art. 2 »;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'ultimo comma dell'art. 5 è sostituito dai seguenti:

« Nei procedimenti per reati punibili, a norma di questa legge, con il carcere militare, il pubblico ministero se, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a due mesi, e che possa essere ordinata la sospensione condizionale della pena stessa, può chiedere al presidente del tribunale che pronunci la condanna con decreto senza procedere al dibattimento.

« La disposizione del comma precedente si applica altresì per i reati preveduti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge predetta, punibili con l'ammenda, anche se non si ritenga di ordinare la sospensione condizionale della pena.

« Nei casi preveduti dai due commi precedenti si osservano le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417. Nondimeno la opposizione al decreto può essere presentata dal condannato anche al podestà del luogo in cui risiede e, quando sia stata inflitta la sola pena pecuniaria, è ridotto da 30 a 15 giorni il termine per la presentazione della opposizione stessa ».

Art. 7.

Nei casi in cui la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, stabilisce la pena dell'ammenda o quella del carcere militare, il giudice ha facoltà di dichiarare che alla pena da lui pronunciata è sostituita una riprensione giudiziale.

La stessa disposizione si applica nei casi in cui il giudice non creda di avvalersi, a norma della precitata legge, della facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

La riprensione giudiziale, a richiesta del condannato, può aver luogo anche nella stessa udienza in cui è stata ordinata la sostituzione di essa alla pena inflitta, sempre che, alla udienza stessa, subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna, o con atto separato ricevuto dal cancelliere, il condannato, assistito dal difensore, abbia dichiarato che non intende presentare impugnazione.

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento — adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto — che intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole in pubblica udienza.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata per la riprensione è applicata la pena inflitta per il reato commesso; in ogni altro caso, il giudice può sempre ordinare che nei certificati del casellario spediti a richiesta dei privati non si faccia menzione della condanna.

Art. 8.

Agli obbligati al servizio d'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. o al servizio d'istruttore premilitare o postmilitare e ad ogni altra persona soggetta per determinati reati alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, in dipendenza dei servizi sopra indicati, che si trovano detenuti negli stabilimenti militari di pena, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per gli stabilimenti stessi, relativamente agli appartenenti a corpi ordinati militarmente.

Nondimeno il Regio avvocato militare può ordinare che la pena del carcere militare inflitta per una durata non superiore a quattro mesi agli obbligati al servizio d'istruzione premilitare, sia da essi scontata, in tutto o in parte, se possibile, nei locali destinati per le punizioni disciplinari degli dono altresì richiamate, modificate o integrate le disposizioni dei corrispondenti articoli da 196 a 201 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329.

Art. 10.

Il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 946, relativo alla disciplina dell'opera degli istruttori premilitari e postmilitari, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto: *Il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 22 maggio 1940-XVIII, n. 706.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in . . . . . L. 123.581.776,60

delle quali furono riscosse . . . . » 123.420.210,25

e rimasero da riscuotere . . . . L. 151.566,35

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 123.581.776,60

delle quali furono pagate . . . . » 89.424.247,37

e rimasero da pagare . . . . . L. 34.157.529,23

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pena in misura non superiore a due mesi, e che possa essere ordinata la sospensione condizionale della pena stessa, può chiedere al presidente del tribunale che pronunci la condanna con decreto senza procedere al dibattimento.

« La disposizione del comma precedente si applica altresì per i reati preveduti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge predetta, punibili con l'ammenda, anche se non si ritenga di ordinare la sospensione condizionale della pena.

« Nei casi preveduti dai due commi precedenti si osservano le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417. Nondimeno la opposizione al decreto può essere presentata dal condannato anche al podestà del luogo in cui risiede e, quando sia stata inflitta la sola pena pecuniaria, è ridotto da 30 a 15 giorni il termine per la presentazione della opposizione stessa ».

Art. 7.

Nei casi in cui la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, stabilisce la pena dell'ammenda o quella del carcere militare, il giudice ha facoltà di dichiarare che alla pena da lui pronunciata è sostituita una ripresione giudiziale.

La stessa disposizione si applica nei casi in cui il giudice non creda di avvalersi, a norma della precitata legge, della facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

La ripresione giudiziale, a richiesta del condannato, può aver luogo anche nella stessa udienza in cui è stata ordinata la sostituzione di essa alla pena inflitta, sempre che, alla udienza stessa, subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna, o con atto separato ricevuto dal cancelliere, il condannato, assistito dal difensore, abbia dichiarato che non intende presentare impugnazione.

La ripresione giudiziale consiste in un ammonimento — adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto — che intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole in pubblica udienza.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata per la ripresione è applicata la pena inflitta per il reato commesso; in ogni altro caso, il giudice può sempre ordinare che nei certificati del casellario spediti a richiesta dei privati non si faccia menzione della condanna.

Art. 8.

Agli obbligati al servizio d'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. o al servizio d'istruttore premilitare o postmilitare e ad ogni altra persona soggetta per determinati reati alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, in dipendenza dei servizi sopra indicati, che si trovano detenuti negli stabilimenti militari di pena, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per gli stabilimenti stessi, relativamente agli appartenenti a corpi ordinati militarmente.

Nondimeno il Regio avvocato militare può ordinare che la pena del carcere militare inflitta per una durata non superiore a quattro mesi agli obbligati al servizio d'istruzione premilitare, sia da essi scontata, in tutto o in parte, se possibile, nei locali destinati per le punizioni disciplinari degli obbligati stessi.

Art. 9.

In quanto le disposizioni dei precedenti articoli 5, 6 e 7 richiamano disposizioni della legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1067, o apportano ad esse varianti o aggiunte, s'intendono necessarie, ricevono [illegible]

Art. 10.

Il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 946, relativo alla disciplina dell'opera degli istruttori premilitari e postmilitari, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 706.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle

corporazioni, in	L.	123.581.776,60
delle quali furono riscosse	»	123.430.210,25
e rimasero da riscuotere	L.	151.566,35

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 123.581.776,60
delle quali furono pagate . . . . » 89.424.247,37
e rimasero da pagare . . . . . L. 34.157.529,23

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, restano determinate in . . . . . L. 71.260,45
delle quali furono riscosse . . . . » 71.260,45
e rimasero da riscuotere . . . . L. —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-0046

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, restano determinate in . . . . . L. 24.929.848,09
delle quali furono pagate . . . . . » 23.583.014,06

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.346.834,03

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 1) . . . . . L. 151.566,35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . » —
Somme riscosse e non versate (colonna 8 del riepilogo dell'entrata) . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1938 . . L. 151.566,35

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 2) . . . . . L. 34.157.520,23
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . » 1.346.834,03

Residui passivi al 30 giugno 1938 . L. 35.504.363,26

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 707.

Soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Collegi e i Consigli notarili sono soppressi.

Le funzioni già di competenza dei Collegi notarili, dei Consigli notarili e dei presidenti dei Consigli stessi, saranno rispettivamente esercitate dalle assemblee, dai direttorii e dai segretari dei Sindacati distrettuali.

Le mansioni del segretario e del tesoriere del Consiglio notarile sono affidate dal direttorio del Sindacato a due dei suoi componenti.

Art. 3.

La elezione o la nomina del segretario e dei membri del direttorio del Sindacato nazionale fascista dei notai non ha effetto se non è approvata con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai non ha effetto se non è approvata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

Art. 4.

Fermi restando i requisiti di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale richiesti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, non possono essere eletti o nominati alle cariche sociali nelle Associazioni sindacali dei notai gli appartenenti alla categoria che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile secondo le disposizioni dell'ordinamento del notariato, e se già eletti o nominati decadono dalle cariche stesse.

Art. 5.

I provvedimenti previsti dall'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, sono adottati, nei confronti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia.

Quando l'amministrazione straordinaria del Sindacato venga affidata ad un commissario, questi deve essere scelto tra i notai esercenti nel distretto notarile, e ove ragioni speciali lo consiglino tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello.

Art. 6.

Non possono intervenire alle adunanze delle assemblee delle Associazioni sindacali dei notai i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

Non può il segretario nè alcuno dei componenti il direttorio o l'assemblea prendere parte alle deliberazioni nè assistere alle discussioni concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai:

1° quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, restano determinate in . . . . . L. 24.929.848,09
delle quali furono pagate . . . . . » 23.583.014,06

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.346.834,03

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 1) . . . . . L. 151.566,85
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . » —
Somme riscosse e non versate (colonna 8 del riepilogo dell'entrata) . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1938 . . L. 151.566,85

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 2) . . . . . L. 34.157.529,23
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . » 1.346.834,03

Residui passivi al 30 giugno 1938 . L. 35.504.363,26

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 707.

Soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Collegi e i Consigli notarili sono soppressi.

Art. 2.

Le funzioni che secondo le vigenti leggi spettano ai Collegi e ai Consigli notarili e quelle che a norma dell'art. 3 del R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 972, spettano ai presidenti di detti Collegi e Consigli, sono esercitate dalle assemblee, dai direttori e dai segretari dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai riconosciuti.

Le funzioni già di competenza dei Collegi notarili, dei Consigli notarili e dei presidenti dei Consigli stessi, saranno rispettivamente esercitate dalle assemblee, dai direttorii e dai segretari dei Sindacati distrettuali.

Le mansioni del segretario e del tesoriere del Consiglio notarile sono affidate dal direttorio del Sindacato a due dei suoi componenti.

Art. 3.

La elezione o la nomina del segretario e dei membri del direttorio del Sindacato nazionale fascista dei notai non ha effetto se non è approvata con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai non ha effetto se non è approvata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

Art. 4.

Fermi restando i requisiti di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale richiesti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, non possono essere eletti o nominati alle cariche sociali nelle Associazioni sindacali dei notai gli appartenenti alla categoria che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile secondo le disposizioni dell'ordinamento del notariato, e se già eletti o nominati decadono dalle cariche stesse.

Art. 5.

I provvedimenti previsti dall'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, sono adottati, nei confronti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia.

Quando l'amministrazione straordinaria del Sindacato venga affidata ad un commissario, questi deve essere scelto tra i notai esercenti nel distretto notarile, e ove ragioni speciali lo consiglino tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello.

Art. 6.

Non possono intervenire alle adunanze delle assemblee delle Associazioni sindacali dei notai i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

Non può il segretario nè alcuno dei componenti il direttorio o l'assemblea prendere parte alle deliberazioni nè assistere alle discussioni concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai:

1° quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente;

2° quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del direttorio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al segretario informazioni sui fatti che formano oggetto della investigazione disciplinare in corso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Per le deliberazioni degli organi dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai che riflettono l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite con la presente legge, il potere di annullamento di cui all'art. 29, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, spetta al Ministro per le corporazioni di concerto con quello per la grazia e giustizia.

Art. 8.

Il Ministro per le corporazioni delibera in ultima istanza, di concerto con quello per la grazia e giustizia, su tutti i ricorsi dei segretari e dei membri dei direttorii dei Sindacati distrettuali contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dai competenti organi delle Associazioni sindacali a norma degli statuti.

Art. 9.

Le modificazioni dell'organizzazione sindacale dei notai e e quelle degli statuti delle relative Associazioni sono approvate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia, previo parere del Comitato corporativo centrale, ai sensi della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206 e successive modificazioni.

Art. 10.

In rapporto alle funzioni che con la presente legge vengono attribuite ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, il Ministro per la grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti e sezioni di Corte d'appello, e i procuratori del Re presso i Tribunali esercitano sui segretari e sui direttorii dei Sindacati tutti i poteri di vigilanza e di ispezione che ad essi spettavano in confronto dei Consigli notarili.

I poteri di vigilanza e di tutela, che secondo le leggi e gli statuti spettano in confronto dei Sindacati ad altre autorità politiche o amministrative o ad Associazioni sindacali di grado superiore, non si estendono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

Art. 11.

Le ispezioni periodiche agli atti, ai repertori e ai registri del segretario del Sindacato distrettuale e dei membri del direttorio che siano stati delegati dal segretario, secondo le disposizioni sull'ordinamento del notariato, per procedere alle ispezioni in confronto dei notai del distretto, sono eseguite da un ispettore superiore del Ministero di grazia e giustizia o da un magistrato delegato, ai sensi dell'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Allo stesso modo si provvede per le ispezioni agli atti, ai repertori e ai registri dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 12.

Tutte le tasse, i diritti, le quote delle ammende e ogni

Art. 13.

Nei confronti del segretario e dei membri del direttorio del Sindacato distrettuale, e dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, le pene disciplinari dell'avvertimento e della censura previste nell'art. 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono applicate con decreto del presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è la sede del Sindacato distrettuale, secondo le disposizioni dell'art. 150 della legge stessa.

Art. 14.

Indipendentemente dalla competenza attribuita con la presente legge al direttorio del Sindacato distrettuale per l'applicazione delle pene disciplinari che spettava al Consiglio notarile, rimane ferma la facoltà delle Associazioni sindacali dei notai legalmente riconosciute di promuovere le azioni disciplinari a carico dei notai per le infrazioni che sono di cognizione del Tribunale, e di proporre le relative impugnazioni ai termini dell'art. 2 del R. decreto 24 giugno 1929-VII, n. 1301.

Art. 15.

Il n. 2 dell'art. 31 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è modificato come segue:

«il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo è inscritto».

Art. 16.

I distretti notarili di Fiume, di Pola e di Zara rimangono separati fra loro, indipendentemente dal numero dei notai rispettivamente assegnati.

Art. 17.

Il patrimonio e gli atti di ciascun Consiglio notarile soppresso sono devoluti al Sindacato distrettuale fascista dei notai che assume le funzioni del Consiglio stesso.

Art. 18.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Sindacati distrettuali fascisti dei notai procederanno alla rinnovazione delle cariche sociali.

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione dell'unico provvedimento con cui saranno stati legalmente riconosciuti tutti i Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, salva la determinazione di una diversa competenza relativamente ai distretti notarili di Pola e Zara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

essi attribuite con la presente legge, il potere di annullamento di cui all'art. 29, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, spetta al Ministro per le corporazioni di concerto con quello per la grazia e giustizia.

Art. 8.

Il Ministro per le corporazioni delibera in ultima istanza, di concerto con quello per la grazia e giustizia, su tutti i ricorsi dei segretari e dei membri dei direttorii dei Sindacati distrettuali contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dai competenti organi delle Associazioni sindacali a norma degli statuti.

Art. 9.

Le modificazioni dell'organizzazione sindacale dei notai e e quelle degli statuti delle relative Associazioni sono approvate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia, previo parere del Comitato corporativo centrale, ai sensi della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206 e successive modificazioni.

Art. 10.

In rapporto alle funzioni che con la presente legge vengono attribuite ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, il Ministro per la grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti e sezioni di Corte d'appello, e i procuratori del Re presso i Tribunali esercitano sui segretari e sui direttorii dei Sindacati tutti i poteri di vigilanza e di ispezione che ad essi spettavano in confronto dei Consigli notarili.

I poteri di vigilanza e di tutela, che secondo le leggi e gli statuti spettano in confronto dei Sindacati ad altre autorità politiche o amministrative o ad Associazioni sindacali di grado superiore, non si estendono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

Art. 11.

Le ispezioni periodiche agli atti, ai repertori e ai registri del segretario del Sindacato distrettuale e dei membri del direttorio che siano stati delegati dal segretario, secondo le disposizioni sull'ordinamento del notariato, per procedere alle ispezioni in confronto dei notai del distretto, sono eseguite da un ispettore superiore del Ministero di grazia e giustizia o da un magistrato delegato, ai sensi dell'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Allo stesso modo si provvede per le ispezioni agli atti, ai repertori e ai registri dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 12.

Tutte le tasse, i diritti, le quote delle ammende e ogni altro provento dovuti per qualsiasi titolo ai Collegi e ai Consigli notarili sono attribuiti ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, e destinati alle spese necessarie per l'esercizio delle attribuzioni affidate ai Sindacati stessi con la presente legge.

Art. 13.

Nel Sindacato distrettuale, e dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, le pene disciplinari dell'avvertimento e della censura previste nell'art. 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono applicate con decreto del presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è la sede del Sindacato distrettuale, secondo le disposizioni dell'art. 150 della legge stessa.

Art. 14.

Indipendentemente dalla competenza attribuita con la presente legge al direttorio del Sindacato distrettuale per l'applicazione delle pene disciplinari che spettava al Consiglio notarile, rimane ferma la facoltà delle Associazioni sindacali dei notai legalmente riconosciute di promuovere le azioni disciplinari a carico dei notai per le infrazioni che sono di cognizione del Tribunale, e di proporre le relative impugnazioni ai termini dell'art. 2 del R. decreto 24 giugno 1929-VII, n. 1301.

Art. 15.

Il n. 2 dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è modificato come segue:

« il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo è inscritto ».

Art. 16.

I distretti notarili di Fiume, di Pola e di Zara rimangono separati fra loro, indipendentemente dal numero dei notai rispettivamente assegnati.

Art. 17.

Il patrimonio e gli atti di ciascun Consiglio notarile soppresso sono devoluti al Sindacato distrettuale fascista dei notai che assume le funzioni del Consiglio stesso.

Art. 18.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Sindacati distrettuali fascisti dei notai procederanno alla rinnovazione delle cariche sociali.

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione dell'unico provvedimento con cui saranno stati legalmente riconosciuti tutti i Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, salva la determinazione di una diversa competenza relativamente ai distretti notarili di Pola e Zara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 708.

Autorizzazione della spesa per l'ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la esecuzione di lavori di ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara).

La suindicata somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 3.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 e di L. 4.000.000 nell'esercizio 1942-43.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 709.

Proroga della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'annesso atto in data 30 dicembre 1939-XVIII, col quale viene prorogata di altri tre anni la convenzione del 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, con la Società italiana Pirelli di Milano, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio nel bilancio ordinario del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

CONVENZIONE

L'anno 1939-XVIII, il giorno 30 del mese di dicembre, fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli, con sede in Milano, rappresentata in Roma dal proprio procuratore signor ing. dott. Claudio Bonetti con residenza in via Emilia, 86;

Premesso:

Che la convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli in data 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, e registrata a Roma il 20 gennaio 1937-XV all'Ufficio atti privati, volume 436, col diritto fisso di L. 10, è scaduta il 31 dicembre 1937-XVI;

Che la convenzione stessa con R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1169, è stata prorogata di un anno e successivamente, con R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2088, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per un altro anno e cioè fino al 31 dicembre 1939-XVIII;

Che non vi sono allo stato attuale nuovi elementi tecnici ed economici che consiglino di modificare la convenzione vigente;

Si conviene e stipula:

La durata della citata convenzione 23 marzo 1936-XIV per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato viene prorogata di altri tre anni e cioè fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il diritto fisso di L. 20, mentre è fin'ora impegnativo per la Società italiana Pirelli, non lo diverrà per il Ministero se non dopo l'approvazione definitiva.

p. *La Società Italiana Pirelli*
Ing. CLAUDIO BONETTI

p. *Il Ministro per le comunicazioni*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la esecuzione di lavori di ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara).

La suindicata somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 3.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 e di L. 4.000.000 nell'esercizio 1942-43.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 709.

Proroga della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'annesso atto in data 30 dicembre 1939-XVIII, col quale viene prorogata di altri tre anni la convenzione del 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, con la Società italiana Pirelli di Milano, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla Società italiana Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo sarà provveduto con i fondi [illegible] delle poste e dei telegrafi).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

CONVENZIONE

L'anno 1939-XVIII, il giorno 30 del mese di dicembre, fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli, con sede in Milano, rappresentata in Roma dal proprio procuratore signor ing. dott. Claudio Bonetti con residenza in via Emilia, 86;

Premesso:

Che la convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli in data 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, e registrata a Roma il 20 gennaio 1937-XV all'Ufficio atti privati, volume 436, col diritto fisso di L. 10, è scaduta il 31 dicembre 1937-XVI;

Che la convenzione stessa con R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1109, è stata prorogata di un anno e successivamente, con R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2088, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per un altro anno e cioè fino al 31 dicembre 1939-XVIII;

Che non vi sono allo stato attuale nuovi elementi tecnici ed economici che consiglino di modificare la convenzione vigente;

Si conviene e stipula:

La durata della citata convenzione 23 marzo 1936-XIV per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato viene prorogata di altri tre anni e cioè fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il diritto fisso di L. 20, mentre è finora impegnativo per la Società italiana Pirelli, non lo diverrà per il Ministero se non dopo l'approvazione definitiva.

p. *La Società Italiana Pirelli*
Ing. CLAUDIO BONETTI

p. *Il Ministro per le comunicazioni*
G. PESSION

Registrata a Roma l'11 giugno 1940-XVIII, all'Ufficio atti privati, vol. 471. Esatte lire 20 e cent. 75

Il procuratore superiore: PACE

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 710.
Provvedimenti finanziari per il comune di Apuania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I resti di capitale al 1° gennaio 1940-XVIII dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli ex comuni di Massa, Carrara e Montignoso, ora comune di Apuania, saranno trasformati in nuovi prestiti al 5,80 per cento ammortizzabili in 50 anni dalla data suindicata.

In considerazione dei saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi l'annualità verrà ridotta, per i primi dieci anni, di una quota corrispondente agli interessi dell'1,7842 per cento.

Per le operazioni assistite da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'Ente mutuatario.

Art. 2.

Gli atti relativi alle operazioni di cui all'articolo precedente per il raggiungimento dei fini previsti nella presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari, eccetto quella generale sull'entrata.

Ove peraltro occorra la registrazione di tali atti, essa è soggetta all'imposta fissa di registro ed ipotecaria di L. 20 per ciascuna formalità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 711.
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in . . . . . L. 111.593.502,50
delle quali furono riscosse . . . . » 111.522.242,05

e rimasero da riscuotere . . . . L. 71.260,45

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 111.593.502,50
delle quali furono pagate . . . . » 93.950.278,50

e rimasero da pagare . . . . L. 17.603.224 —

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . . . . . L. 71.255,15
delle quali furono riscosse . . . » 71.255,15

e rimasero da riscuotere . . . . L. —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . . . . . L. 20.711.479,48
delle quali furono pagate . . . . » 13.384.855,39

e rimasero da pagare . . . . L. 7.326.624,09

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 1)	L.	71.260,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3). .	»	—
Somme riscosse e non versate (colonna 8 del riepilogo dell'entrata) . . .	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1937 . .	L.	71.260,45

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 2)	L.	17.603.224 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . .	»	7.326.624,09
Residui passivi al 30 giugno 1937 .	L.	24.929.848,09

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I resti di capitale al 1° gennaio 1940-XVIII dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli ex comuni di Massa, Carrara e Montignoso, ora comune di Apuania, saranno trasformati in nuovi prestiti al 5,80 per cento ammortizzabili in 50 anni dalla data suindicata.

In considerazione dei saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi l'annualità verrà ridotta, per i primi dieci anni, di una quota corrispondente agli interessi dell'1,7842 per cento.

Per le operazioni assistite da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'Ente mutuatario.

Art. 2.

Gli atti relativi alle operazioni di cui all'articolo precedente per il raggiungimento dei fini previsti nella presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari, eccetto quella generale sull'entrata.

Ove peraltro occorra la registrazione di tali atti, essa è soggetta all'imposta fissa di registro ed ipotecaria di L. 20 per ciascuna formalità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 711.
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto con-

quali furono riscosse	»	111.522.242,05
e rimasero da riscuotere	L.	71.260,45

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 111.593.502,50
delle quali furono pagate . . . . » 93.990.278,50
e rimasero da pagare . . . . L. 17.603.224 —

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . . . . . L. 71.255,15
delle quali furono riscosse . . . » 71.255,15
e rimasero da riscuotere . . . . L. —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . . . . . L. 20.711.479,48
delle quali furono pagate . . . . » 13.384.855,39
e rimasero da pagare . . . . L. 7.326.624,09

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 1)	L.	71.260,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3). .	»	—
Somme riscosse e non versate (colonna 8 del riepilogo dell'entrate) . . .	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1937 .	L.	71.260,45

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 2)	L.	17.603.224 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . .	»	7.326.624,09
Residui passivi al 30 giugno 1937 .	L.	24.929.848,09

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 712.
Costituzione di un Consorzio per la costruzione della sede del Regio istituto industriale metallurgico a Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Terni un Consorzio fra la provincia e il comune di Terni allo scopo di provvedere:

a) alla costruzione dell'edificio necessario per il Regio istituto tecnico industriale con annessa Regia scuola tecnica industriale e Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;

b) agli impianti ed all'attrezzatura delle scuole anzidette;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ed alla prestazione d'acqua, luce, forza motrice e riscaldamento per le scuole stesse.

Art. 2.

Il Consorzio assume la denominazione di « Consorzio per il Regio istituto tecnico industriale di Terni e Regie scuole annesse ». Esso avrà la durata di dieci anni, salvo rinnovazione entro il primo semestre del decimo anno.

Art. 3.

Le quote di partecipazione al Consorzio sono stabilite in ragione del 50 per cento per ogni Ente consorziato.

Art. 4.

Per provvedere alla costruzione dell'edificio lo Stato concederà al Consorzio un contributo di sei milioni da corrispondersi in rate annuali di un milione. La relativa spesa sarà iscritta nel bilancio di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41.

Art. 5.

Il Consorzio è autorizzato a farsi anticipare dalla Società « Terni » le somme necessarie per la costruzione dell'edificio, senza interessi, fino alla concorrenza del contributo dello Stato.

Dopo lo scioglimento del Consorzio, l'edificio e tutte le sue pertinenze passeranno in proprietà del Regio istituto tecnico industriale di Terni. Le attività e le passività del Consorzio saranno ripartite in quote uguali tra gli organi consorziati mentre ciascuno di essi rimarrà obbligato verso l'Istituto per le prestazioni stabilite dalla legge.

Art. 7.

Le norme relative agli organi del Con[illegible]

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 713.
Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi istituti d'istruzione media tecnica nel ruolo degli insegnanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I presidi e i direttori dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione tecnica e i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale non provenienti dal ruolo degli insegnanti perchè nominati direttamente per concorso ai posti di preside o di direttore possono essere trasferiti, su domanda o d'autorità, nel ruolo degli insegnanti dei rispettivi istituti e scuole d'istruzione media tecnica.

I presidi e i direttori suddetti, ai quali sia inflitta una punizione più grave della censura, sono senz'altro trasferiti nel ruolo degli insegnanti.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo, trasferito nel ruolo degl'insegnanti, è assegnato a quelle cattedre d'istituti e scuole d'istruzione media tecnica che sarà giudicato idoneo a ricoprire in base al titolo di studio posseduto e al risultato di apposita ispezione.

I direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale trasferiti nel ruolo degl'insegnanti a norma del precedente art. 1, sono assegnati di regola alle cattedre di materie di cultura tecnica e, quando tali cattedre non siano disponibili, a cattedre di materie affini nello stesso ordine di scuole ovvero in scuole tecniche di corrispondente indirizzo, secondo le modalità stabilite nel comma precedente.

Art. 3.

I presidi dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e i presidi dei Regi istituti tecnici inferiori isolati, i direttori delle Regie scuole tecniche, delle Regie scuole professionali femminili, delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del Regio istituto industriale metallurgico a Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Terni un Consorzio fra la provincia e il comune di Terni allo scopo di provvedere:

a) alla costruzione dell'edificio necessario per il Regio istituto tecnico industriale con annessa Regia scuola tecnica industriale e Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;

b) agli impianti ed all'attrezzatura delle scuole anzidette;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ed alla prestazione d'acqua, luce, forza motrice e riscaldamento per le scuole stesse.

Art. 2.

Il Consorzio assume la denominazione di « Consorzio per il Regio istituto tecnico industriale di Terni e Regie scuole annesse ». Esso avrà la durata di dieci anni, salvo rinnovazione entro il primo semestre del decimo anno.

Art. 3.

Le quote di partecipazione al Consorzio sono stabilite in ragione del 50 per cento per ogni Ente consorziato.

Art. 4.

Per provvedere alla costruzione dell'edificio lo Stato concederà al Consorzio un contributo di sei milioni da corrispondersi in rate annuali di un milione. La relativa spesa sarà iscritta nel bilancio di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41.

Art. 5.

Il Consorzio è autorizzato a farsi anticipare dalla Società « Terni » le somme necessarie per la costruzione dell'edificio, senza interessi, fino alla concorrenza del contributo dello Stato.

Dopo lo scioglimento del Consorzio, l'edificio e tutte le sue pertinenze passeranno in proprietà del Regio istituto tecnico industriale di Terni. Le attività e le passività del Consorzio saranno ripartite in quote uguali tra gli organi consorziati mentre ciascuno di essi rimarrà obbligato verso l'Istituto per le prestazioni stabilite dalla legge.

Art. 7.

Le norme relative agli organi del Consorzio ed al servizio amministrativo, tecnico e contabile di esso saranno deliberate ed approvate secondo quanto è disposto dagli articoli 137 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 713.
Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi istituti d'istruzione media tecnica nel ruolo degli insegnanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I presidi e i direttori dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione tecnica e i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale non provenienti dal ruolo degli insegnanti perchè nominati direttamente per concorso ai posti di preside o di direttore possono essere trasferiti, su domanda o d'autorità, nel ruolo degli insegnanti dei rispettivi istituti e scuole d'istruzione media tecnica.

I presidi e i direttori suddetti, ai quali sia inflitta una punizione più grave della censura, sono senz'altro trasferiti nel ruolo degli insegnanti.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo, trasferito nel ruolo degl'insegnanti, è assegnato a quelle cattedre d'istituti e scuole d'istruzione media tecnica che sarà giudicato idoneo a ricoprire in base al titolo di studio posseduto e al risultato di apposita ispezione.

I direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale trasferiti nel ruolo degl'insegnanti a norma del precedente art. 1, sono assegnati di regola alle cattedre di materie di cultura tecnica e, quando tali cattedre non siano disponibili, a cattedre di materie affini nello stesso ordine di scuole ovvero in scuole tecniche di corrispondente indirizzo, secondo le modalità stabilite nel comma precedente.

Art. 3.

I presidi dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e i presidi dei Regi istituti tecnici inferiori isolati, i direttori delle Regie scuole tecniche, delle Regie scuole professionali femminili, delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, trasferiti nei ruoli degli insegnanti ai sensi della presente legge, sono assegnati rispettivamente a cattedre dei ruoli *A* e *B*, con il grado e il trattamento economico loro spettanti in base al computo dell'anzianità di servizio di ruolo in qualità di preside, ovvero di direttore, all'atto del provvedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

I presidi e i professori dei Regi istituti tecnici agrari, già appartenenti ai ruoli delle cessate scuole pratiche e speciali di agricoltura, assunti ai posti attuali in applicazione della legge 30 dicembre 1923-II, n. 3214 e della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, possono, su domanda o di autorità, essere trasferiti, rispettivamente, nei ruoli dei direttori e dei professori delle Regie scuole tecniche agrarie, assumendovi la cattedra che saranno riconosciuti idonei a ricoprire in base al titolo di studio posseduto.

Al predetto personale trasferito in conformità delle disposizioni contenute nel comma precedente è assegnato il grado ed il trattamento economico spettante in base al computo dell'anzianità di servizio di preside o di professore di ruolo all'atto del provvedimento.

Art. 5.

Qualora presso Amministrazioni, Enti o Uffici diversi da quelli centrali o periferici dell'Amministrazione dell'educazione nazionale sia chiamato temporaneamente a prestar servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni, personale di ruolo appartenente a Regi istituti e Regie scuole d'istruzione media tecnica aventi personalità giuridica e autonomia nel loro funzionamento, gli emolumenti spettanti al personale stesso continueranno ad essere corrisposti dagli istituti e scuole anzidetti, ai quali dovrà essere interamente rimborsata la relativa spesa, compreso l'importo delle ritenute, da parte delle Amministrazioni, Enti ed Uffici sopra menzionati.

Qualora detto personale sia destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni, a prestar servizio presso Amministrazioni, Enti o Uffici non statali, questi sono inoltre tenuti a versare all'Erario anche un contributo pari al dieci per cento dello stipendio ed altri assegni pensionabili, ai fini del trattamento di quiescenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 714.

Dichiarazione dello stato di guerra dei territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle disposizioni dell'anzidetta legge di guerra a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, nei territori dello Stato, compresi quelli del-

Art. 1.

A decorrere dalla ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, sono dichiarati in stato di guerra i territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata dall'articolo precedente si applicano tutte le disposizioni previste per il caso di mobilitazione.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pezzentone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Pezzentone » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Della Valle Pietro, Anna maritata Mattiello, Vittorio e Tommaso fratelli e sorelle fu Tommaso; Della Valle Tommaso, Antonio, Nicolina, Pietro, Concetta, Maria, Armando ed Anna fratelli e sorelle fu Giuseppe; Della Valle Teresina, Annina e Teodolinda sorelle fu Nicola; Della Valle Nicola, Pietro e Giuseppe fratelli fu Vittorio; Perone Marco e Gaetano fratelli di Alfonso, proprietari e Giorro Andreana di Benedetto vedova Della Valle; Perone Alfonso fu Vincenzo; De Felice Vincenzo fu Salvatore e Iorio Lorenza di Gennaro vedova Della Valle usufruttuari in parte; foglio di mappa 16, particella 6, per la superficie complessiva di Ha. 1.72.16 e con l'imponibile di L. 223,81.

Il sopradescritto fondo confina con la proprietà Viola [illegible] con la strada di « Pez-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

legge 30 dicembre 1923, n. 3214 e decreto-legge 10 gennaio 1931-IX, n. 880, possono, su domanda o di autorità, essere trasferiti, rispettivamente, nei ruoli dei direttori e dei professori delle Regie scuole tecniche agrarie, assumendovi la cattedra che saranno riconosciuti idonei a ricoprire in base al titolo di studio posseduto.

Al predetto personale trasferito in conformità delle disposizioni contenute nel comma precedente è assegnato il grado ed il trattamento economico spettante in base al computo dell'anzianità di servizio di preside o di professore di ruolo all'atto del provvedimento.

Art. 5.

Qualora presso Amministrazioni, Enti o Uffici diversi da quelli centrali o periferici dell'Amministrazione dell'educazione nazionale sia chiamato temporaneamente a prestar servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni, personale di ruolo appartenente a Regi istituti e Regie scuole d'istruzione media tecnica aventi personalità giuridica e autonomia nel loro funzionamento, gli emolumenti spettanti al personale stesso continueranno ad essere corrisposti dagli istituti e scuole anzidetti, ai quali dovrà essere interamente rimborsata la relativa spesa, compreso l'importo delle ritenute, da parte delle Amministrazioni, Enti ed Uffici sopra menzionati.

Qualora detto personale sia destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni, a prestar servizio presso Amministrazioni, Enti o Uffici non statali, questi sono inoltre tenuti a versare all'Erario anche un contributo pari al dieci per cento dello stipendio ed altri assegni pensionabili, ai fini del trattamento di quiescenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 714.
Dichiarazione dello stato di guerra dei territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle disposizioni dell'anzidetta legge di guerra a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, nei territori dello Stato, compresi quelli dell'Africa Italiana e dei Possedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata dall'articolo precedente si applicano tutte le disposizioni pre-iste per il caso di mobilitazione.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pezzentone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Pezzentone » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Della Valle Pietro, Anna maritata Mattiello, Vittorio e Tommaso fratelli e sorelle fu Tommaso; Della Valle Tommaso, Antonio, Nicolina, Pietro, Concetta, Maria, Armando ed Anna fratelli e sorelle fu Giuseppe; Della Valle Teresina, Annina e Teodolinda sorelle fu Nicola; Della Valle Nicola, Pietro e Giuseppe fratelli fu Vittorio; Perone Marco e Gaetano fratelli di Alfonso, proprietari e Giorro Andreana di Benedetto vedova Della Valle; Perone Alfonso fu Vincenzo; De Felice Vincenzo fu Salvatore e Iorio Lorenza di Gennaro vedova Della Valle usufruttuari in parte; foglio di mappa 16, particella 6, per la superficie complessiva di Ha. 1.72.16 e con l'imponibile di L. 223,81.

Il sopradescritto fondo confina con la proprietà Viola Orazio e Tullio fu Giovan Battista, con la strada di « Pezzentone », con la proprietà Gargiulo Raffaele fu Giuseppe, con la strada « Pozzosporano ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1928-XVII, n. 1824;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo «Masseria Pezzentone» sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 42. — D'ELIA.

(2400)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione dell'acquisto di uno stabile annesso alla Casa della G.I.L. di Cagliari.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di provvedere alle aumentate esigenze dell'organizzazione nel comune di Cagliari, la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare dalla signora Picciau Virginia in Maxia lo stabile annesso a quella casa della G.I.L., già in locazione mensile, con fronte lungo il viale Bonaria, circondato da tre lati da proprietà della G.I.L., costituito da due vasti ambienti e retrostante cortile nel quale è sistemato un piccolo fabbricato costituito da tre vani e una latteria di latrine, indipendenti dal fabbricato, distinto in catasto con la particella 3964 (già 3601 sub *c*) foglio 18 allegato *III* (vecchio catasto mappale 2162 parte) e del prezzo di L. 72.000;

Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di compra vendita in data 4 agosto 1939 a rogito dott. Ignazio Cugusi, notaio in Cagliari, n. 25362 di rep., registrato a Cagliari il 14 agosto 1939 al n. 474 ivi

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, dello stabile annesso alla Casa della G.I.L. di Cagliari è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2428)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione di immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di dotare la città di Lecce di una sede per le organizzazioni giovanili del luogo, quel comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L.:

1) la zona di demanio comunale fuori le mura di Lecce, posta al viale Taranto e delimitata: a nord dal prolungamento di via D'Aurio, ove ha fronte di circa m. 78,66; ad est dalla via Adua contigua alle mura cittadine, con fronte di m. 191,80; a sud dal prolungamento di via Vaste, sul quale ha fronte di m. 54,33 ed infine ad ovest dal predetto viale Taranto, sul quale ha un lato di m. 190,50; zona della superficie di mq. 12.700, riportata nel vecchio catasto terreni alla partita n. 272, sez. *F*, n. 234, classificato «erboso da S. Biagio a Rugge» della estensione di tomoli 16, e nel nuovo catasto alla partita n. 505, foglio 239, alligato 3, particella 1987 *A*;

2) la «Casa del balilla», oggi della «Gioventù italiana del Littorio», costruita su detta zona, con la piscina, recinzioni e piantagioni;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione a rogito dott. Emilio Falvre, segretario capo del comune di Lecce, in data 17 febbraio 1939-XVII, n. 13 di repertorio, registrato a Lecce il 28 marzo 1939-XVII, al n. 2396, mod. I, vol. 183, foglio 21, ivi trascritto il 15 gennaio 1940-XVIII, al n. 132 d'ordine e n. 1166 di formalità;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, degli immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

creto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Pezzentone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 42. — D'ELIA.

(2400)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione dell'acquisto di uno stabile annesso alla Casa della G.I.L. di Cagliari.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di provvedere alle aumentate esigenze dell'organizzazione nel comune di Cagliari, la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare dalla signora Picciau Virginia in Maxia lo stabile annesso a quella casa della G.I.L., già in locazione uxsile, con fronte lungo il viale Bonaria, circondato da tre lati da proprietà della G.I.L., costituito da due vasti ambienti e retrostante cortile nel quale è sistemato un piccolo fabbricato costituito da tre vani e una batteria di latrine, indipendenti dal fabbricato, distinto in catasto con la particella 3964 (già 3601 sub *e*) foglio 18 alligato *II'* (vecchio catasto mappale 2162 parte) e del prezzo di L. 72.000;

Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di compra vendita in data 4 agosto 1939 a rogito dott. Ignazio Cugusi, notaio in Cagliari, n. 25502 di rep., registrato a Cagliari il 14 agosto 1939 al n. 474, ivi trascritto il 20 agosto 1939 al vol. 913, casella 7682 reg. gen. d'ord., vol. 1151, n. 6930 reg. part. e vol. 2196, n. 130 note originali;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2428)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione di immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di dotare la città di Lecce di una sede per le organizzazioni giovanili del luogo, quel comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L.:

1) la zona di demanio comunale fuori le mura di Lecce, posta al viale Taranto e delimitata: a nord dal prolungamento di via D'Aurio, ove ha fronte di circa m. 78,66; ad est dalla via Adua contigua alle mura cittadine, con fronte di m. 191,80; a sud dal prolungamento di via Vaste, sul quale ha fronte di m. 54,33 ed infine ad ovest dal predetto viale Taranto, sul quale ha un lato di m. 190,50; zona della superficie di mq. 12.700, riportata nel vecchio catasto terreni alla partita n. 272, sez. *F*, n. 234, classificato « erboso da S. Biagio a Rugge » della estensione di tomoli 16, e nel nuovo catasto alla partita n. 505, foglio 259, alligato 3, particella 1987 *A*;

2) la « Casa del balilla », oggi della « Gioventù italiana del Littorio », costruita su detta zona, con la piscina, recinzioni e piantagioni;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione a rogito dott. Emilio Faivre, segretario capo del comune di Lecce, in data 17 febbraio 1939-XVII, n. 15 di repertorio, registrato a Lecce il 28 marzo 1939-XVII, al n. 2396, mod. I, vol. 183, foglio 21, ivi trascritto il 15 gennaio 1940-XVIII, al n. 132 d'ordine e n. 1166 di formalità;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, degli immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2430)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione integrativa alla G.I.L. di un appezzamento di terreno per la palestra ginnastica di Alessandria.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, con atto a rogito notaio Mario Mensi di Alessandria, n. 5106 di repertorio, in data 13 maggio 1933-XI, ivi registrato il 22 stesso mese al n. 2812, vol. 234, il comune di Alessandria aveva donato alla cessata O.N.B. per la costruzione di una palestra ginnastica un appezzamento di terreno a nord dell'isolato 58° della zona di ampliamento sud della città, di mq. 4000, indicato nel nuovo catasto terreni, in mappa al n. 264 per mq. 48,75, al numero 252 per mq. 894, al n. 268 per mq. 2897,25, al n. 260 per mq. 160, tutti del foglio 118;

Considerato che, ultimate le costruzioni e proceduto si alla misurazione della superficie del terreno effettivamente occupato, essa è risultata di complessivi mq. 4120,88, con una differenza di mq. 120,88 occupati in più della quantità ceduta;

Considerata la necessità di regolarizzare tale differenza e accettare la donazione che il comune di Alessandria intende effettuare alla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione 13 ottobre 1939-XVII a rogito notaio Mensi dott. Mario di Alessandria, repertorio n. 9291, ivi registrato il 27 ottobre 1939-XVII, al n. 792 del vol. 246 e ivi trascritto il 15 novembre 1939-XVIII, al n. 534 reg. d'ord., art. 4088 e al n. 912 reg. form., art. 3395;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione integrativa, come sopra disposta, di un appezzamento di terreno per la palestra ginnastica di Alessandria, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2429)

AVVISI DI RETTIFICA

Nel testo del Bando del DUCE, concernente l'ordinamento e la procedura dei Tribunali militari di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1940-XVIII, pag. 2256:

a) al terzo comma dell'art. 2, anzichè « tribunali militari di corpo d'armata », deve leggersi « tribunali militari d'armata e di corpo d'armata »;

b) al secondo comma dell'art. 3, anzichè « costituirsi », deve leggersi « sostituirsi »;

c) all'art. 5, anzichè « dipendenti », deve leggersi « dipende »;

d) al quarto comma dell'art. 25, anzichè « reato », deve leggersi

Nel R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, concernente la nomina del gr. uff. dott. Giovanni Acanfora a direttore generale della Banca d'Italia — pubblicato a pag. 2313 della *Gazzetta Ufficiale* in data 26 giugno 1940-XVIII, n. 149 — il quarto capoverso delle premesse deve intendersi rettificato come segue:

« Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1924, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1924, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Frasson Antonio di Milano, contrassegnati con il n. 305, sono stati deformati.

(2407)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1924, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1924, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Bardelli e Sironi di Gallarate, contrassegnati col n. 9, sono stati deformati.

(2408)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 giugno 1940-XVIII - N. 144

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	447,50
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belga)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,81	—
Germania (Reichmark)	7,6338	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,75
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7356
Romania (Leu) conto globale	13,9731	—
Romania (Leu) id. speciale	13,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5563	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,73
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		75,025
Id. 3,50 % (1902)		70,30
Id. 3,00 % Lordo		50,675
Id. 5 % (1935)		94,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, con atto a rogito notaio Mario Mensi di Alessandria, n. 5106 di repertorio, in data 13 maggio 1933-XI, ivi registrato il 22 stesso mese al n. 2812, vol. 234, il comune di Alessandria aveva donato alla cessata O.N.B. per la costruzione di una palestra ginnastica un appezzamento di terreno a nord dell'isolato 58° della zona di ampliamento sud della città, di mq. 4000, indicato nel nuovo catasto terreni, in mappa al n. 261 per mq. 48,75, al numero 252 per mq. 891, al n. 268 per mq. 2897,25, al n. 260 per mq. 160, tutti del foglio 118;

Considerato che, ultimate le costruzioni e procedutosi alla misurazione della superficie del terreno effettivamente occupato, essa è risultata di complessivi mq. 4120,88, con una differenza di mq. 120.88 occupati in più della quantità ceduta;

Considerata la necessità di regolarizzare tale differenza e accettare la donazione che il comune di Alessandria intende effettuare alla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione 13 ottobre 1939-XVII a rogito notaio Mensi dott. Mario di Alessandria, repertorio n. 9201, ivi registrato il 27 ottobre 1939-XVII, al n. 792 del vol. 246 e ivi trascritto il 15 novembre 1939-XVIII, al n. 534 reg. d'ord., art. 4088 e al n. 912 reg. form., art. 3395;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2366;

Decreta:

La donazione integrativa, come sopra disposta, di un appezzamento di terreno per la palestra ginnastica di Alessandria, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2429)

AVVISI DI RETTIFICA

Nel testo del Bando del DUCE, concernente l'ordinamento e la procedura dei Tribunali militari di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1940-XVIII, pag. 2276:

a) al terzo comma dell'art. 2, anzichè « tribunali militari di corpo d'armata », deve leggersi « tribunali militari d'armata e di corpo d'armata »;

b) al secondo comma dell'art. 3, anzichè « costituirsi », deve leggersi « sostituirsi »;

c) all'art. 5, anzichè « dipendenti », deve leggersi « dipende »;

d) al quarto comma dell'art. 25, anzichè « reato », deve leggersi « resto »;

e) alla rubrica del titolo III, anzichè « Delle », deve leggersi « delle »;

f) all'art. 29, anzichè « tempo di cui », deve leggersi « tempo in cui »;

g) all'art. 33, rigo terzo, anzichè « differita », deve leggersi « differite ».

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze »,

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Frasson Antonio di Milano, contrassegnati con il n. 305, sono stati deformati.

(2407)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Bardelli e Sironi di Gallarate, contrassegnati col n. 9, sono stati deformati.

(2408)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 giugno 1940-XVIII - N. 144

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	19,80
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	—	—
Argentina (Peso carta)	445,43	447,50
Belgio (Belgas)	—	4,20
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	65,70	—
Canadà (Dollaro)	23,58	—
Danimarca (Corona)	—	—
Egitto (Lira egiziana)	3,83	—
Estonia (Corona)	—	—
Finlandia (Marka)	4,697	—
Germania (Reichmark)	39,81	—
Grecia (Dracma)	7,6336	7,80
Islanda (Corona)	14,31	—
Jugoslavia (Dinaro)	—	—
Lettonia (Lat)	43,70	44,75
Lituania (Litas)	3,6751	—
Norvegia (Corona)	3,3003	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	—
Romania (Leu) conto globale	—	0,7356
Romania (Leu) id. speciale	13,9131	—
Romania (Leu) id. A	12,1212	—
Slovacchia (Corona)	10,5263	—
Spagna (Peseta)	67,70	—
Svezia (Corona)	181 —	—
Turchia (Lira turca)	4,7214	4,73
Ungheria (Pengo)	15,29	—
	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		75,025
Id. 3,50 % (1902)		70,30
Id. 3,00 % Lordo		50,675
Id. 5 % (1935)		94,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		72,425
Id. Id. 5 % (1936)		95,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %		91,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941		99,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		93,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		93,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944		96,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	267277 412945	385 — 1333,50	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Boniperti Carolina fu Francesco, dom. a Novara; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.	Come contro; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Rosa-Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.
Id.	242033	164,50	Simonelli *Rinaldo* fu Angelo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gavio Caterina ved. di Simonelli Angelo-Giuseppe, dom. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria).	Simonelli *Ferdinando* fu Angelo-Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	70663	24,50	Dino *Antonino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Polito Concetta, dom. a Petralia Sottana (Palermo)	Dino *Antonio* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Conr. 3,50 % (1902)	33626	35 —	Brezzo *Eulalia* di Faustino, nubile, dom. a Cortazzone (Alessandria).	Brezzo *Lucia-Eulalia* di Faustino, nubile, domiciliato a Cortazzone (Alessandria).
Cons. 3,50 % (1906)	702230	35 —		
Cons. 3,50 %	70146	28 —	*Nervo* Giuseppina nata Rossi di Francesco, domiciliata in Torino.	*Rossi* Giuseppina di Francesco, moglie di Nervo Pietro, dom. in Torino.
Obb. Ferr. 3 %	472	15 —	Caramora *Renza* del fu Paolo, minorenne amministrato dalla propria madre e tutrice Maria Mancinelli fu Giuseppe, ved. di Paolo Caramora, dom. a Vigevano.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Ester ina-Maria* fu Paolo, minorenne, ecc., come contro.
Medit. Serie A.	473	15 —		
Id.	474	15 —		
Id.	475	75 —		
Id.	476	75 —		
P. R. 3,50 %	17779	17,50	Bassetti *Ricciero* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Ricieri* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.
P. Naz. 5 %	15306	5 —		
Id.	15307	5 —		
Id.	15308	5 —		
Id.	15309	5 —		
P. R. 3,50 %	310094	1414 —	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitini* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitino* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.
Rendita 5 %	2475	2020 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto.	Come sopra, vincolato d'usufrutto.
Cons. 3,50 %	431579	70 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo-Lazzaro* fu Lazaro, dom. in Né (Genova); vincolato per dote della titolare.	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Lazaro*, ecc., come contro.
Id.	559086	35 —	Podesta Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo*, dom. in Lavagna (Genova).	Come sopra.
Id.	472802	120,50	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Cicoletti fu Bartolomeo, ved. Cicoletti Vincenzo, dom. in Pieve Vergante, frazione del comune di Ruminca (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Id.	501253	350 —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5016

(1ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	267277 412945	385 — 1333,50	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Bonfiperti Carolina fu Francesco, dom. a Novara; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.	Come contro; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Rosa-Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.
Id.	242083	164,50	Simonelli *Rinaldo* fu Angelo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gavio Caterina ved. di Simonelli Angelo-Giuseppe, dom. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria).	Simonelli *Ferdinando* fu Angelo-Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	70663	24,50	Dino *Antonino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Polito Concetta, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Dino *Antonio* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Conr. 3,50 % (1902)	39626	35 —	Brezzo *Eulalia* di Faustino, nubile, dom. a Cortazzone (Alessandria).	Brezzo *Lucia-Eulalia* di Faustino, nubile, domiciliato a Cortazzone (Alessandria).
Cons. 3,50 % (1906)	702230	35 —		
Cons. 3,50 %	79146	28 —	*Nervo* Giuseppina nata Rossi di Francesco, domiciliata in Torino.	*Rossi* Giuseppina di Francesco, moglie di Nervo Pietro, dom. in Torino.
Obb. Ferr. 3 %	472	15 —	Caramora *Renza* del fu Paolo, minorenne amministrato dalla propria madre e tutrice Maria Mancinelli fu Giuseppe, ved. di Paolo Caramora, dom. a Vigevano.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Caterina-Maria* fu Paolo, minorenne, ecc., come contro.
Medit. Serie A.	473	15 —		
Id.	474	15 —		
Id.	475	75 —		
Id.	476	75 —		
P. R. 3,50 %	17779	17,50	Bassetti *Bizziero* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Bizieri* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.
P. Naz. 5 %	15306	5 —		
Id.	15307	5 —		
Id.	15308	5 —		
Id.	15309	5 —		
P. R. 3,50 %	310094	1414 —	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitini* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitino* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.
Rendita 5 %	2475	2020 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto.	Come sopra, vincolato d'usufrutto.
Cons. 3,50 %	431579	70 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo-Lazzaro* fu Lazaro, dom. in Né (Genova); vincolato per dote della titolare.	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Lazaro*, ecc., come contro
Id.	539086	35 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo*, dom. in Lavagna (Genova).	Come sopra
Id.	472892	120,50	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Cicoletti fu Bartolomeo, ved. Cicoletti Vincenzo, dom. in Pieve Vergonte, frazione del comune di Ramianca (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Id.	501253	350 —		
P. R. 3,50 %	24050	182 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	307094	17,50	Cassinelli *Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.	Cassinelli *Giovanni-Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	113136	283,50	*De Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *De Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.	*Da Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *Da Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.
Id.	419289	84 —	Rini *Franca* fu Giambattista, minore sotto la patria potestà della madre Di Maria Rosina ved. Rini, dom. a S. Margherita di Bellice (Agrigento).	Rini *Francesca* fu Giambattista, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	157249	7 —	*Fortini* Maria di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Salerno.	*Fortino* Maria di Matteo, minore, ecc., come contro.
Id.	157250	7 —	*Fortini* Gaetanina di Matteo, ecc., come sopra.	*Fortino* Gaetanina di Matteo, ecc., come contro.
P. R. 3 % (1935)	154984	100 —	Bassi *Silvio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.	Bassi *Livio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.
Cons. 3,50 % (1902)	350966 41344	840 — 7 —	Fantoni *Anselmina* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.	Fantoni *Giuseppa-Anselmina-Luigia-Marietta* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 %	116899 790801	486,50 52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo, dom. a Genova.	Come contro, con l'usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	31942	164,50	Baglietto *Angelo* fu Francesco, moglie di Guelfi Andrea, dom. in Genova.	Baglietto *Benedetta-Rosa-Angiolina-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	130709	52,50	Cajani Franco e Andrea fu Angelo, minore sotto la patria potesta della madre Citterio *Savina* fu Angelo, ved. di Cajani, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Citterio *Savina* fu Angelo, ved. Cajani Angelo, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Maria-Savina-Rachele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	852564	875 —	Pol Carlo fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni, ved. Pol *Giuseppe*, dom. ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanno, ved. Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Id.	852565	875 —	Pol Elena fu Luigi, nubile, dom. ad Ancona, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni ved. di Pol *Giuseppe*, domiciliata ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Marica-Cristina fu Giovanni, ved. di Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Rendita 5 %	161479	330 —	Zambonin Maria fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Dirce* ved. Zambonin, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Borghetto *Dirce* fu Domenico ved. Zambonin, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Irce*, ecc., con usufrutto vit. a favore di Borghetto *Irce*, ecc., come contro.
Id.	161480	330 —	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161481	330 —	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161482	330 —	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.
P. N. 5%	36022	400 —	Marchesi Attilio di Angelo, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Antonietta* fu Angelo, e Marchesi Angelo fu Giosuè, coniugi congiuntamente.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Luigia-Matilde-Antonietta*, ecc., come contro.
Id.	36023	400 —	Marchesi Luigina di Angelo, moglie di Cordani Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	113136	283,50	*De Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre De Battista Annibile, ved. *De Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.	*Da Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto patria potestà della madre De Battista Annibile, ved. *Da Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.
Id.	419280	84 —	Itini *Franca* fu Giambattista, minore sotto la patria potestà della madre Di Maria Rosina ved. Itini, dom. a S. Margherita di Bellice (Agrigento).	Itini *Francesca* fu Giambattista, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	157249	7 —	*Fortini* Maria di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Salerno.	*Fortino* Maria di Matteo, minore, ecc., come contro.
Id.	157250	7 —	*Fortini* Gaetanina di Matteo, ecc., come sopra.	*Fortino* Gaetanina di Matteo, ecc., come contro.
P. R. 3 % (1935)	154984	100 —	Bassi *Silvio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.	Bassi *Livio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.
Cons. 3,50 % (1902)	350966 41344	840 — 7 —	Fantoni *Anselmina* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.	Fantoni *Giuseppa-Anselmina-Luigia-Marietta* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 %	116890 790801	486,50 52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo, dom. a Genova.	Come contro, con l'usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	31042	164,50	Baglietto *Angelo* fu Francesco, moglie di Gnelfi Andrea, dom. in Genova.	Baglietto *Benedetta-Rosa-Angiolina-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	130700	52,50	Cajani Franco e Andrea fu Angelo, minore sotto la patria potesta della madre Citterio *Savina* fu Angelo, ved. di Cajani, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Citterio *Savina* fu Angelo, ved. Cajani Angelo, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Maria-Savina-Rachele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	852564	875 —	Pol Carlo fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni, ved. Pol *Giuseppe*, dom. ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanno, ved. Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Id.	852565	875 —	Pol Elena fu Luigi, nubile, dom. ad Ancona, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni ved. di Pol *Giuseppe*, domiciliata ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Marica-Cristina fu Giovanni, ved. di Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Rendita 5 %	161479	330 —	Zambonin Maria fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Dirce* ved. Zambonin, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Borghetto *Dirce* fu Domenico ved. Zambonin, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Irce*, ecc., con usufrutto vit. a favore di Borghetto *Irce*, ecc., come contro.
Id.	161480	330 —	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161481	330 —	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161482	330 —	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.
P. N. 5 %	36022	400 —	Marchesi Attilio di Angelo, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Antonietta* fu Angelo, e Marchesi Angelo fu Giosuè, coniugi congiuntamente.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Luigia-Metilde-Antonietta*, ecc., come contro.
Id.	36023	400 —	Marchesi Luigina di Angelo, moglie di Cordani Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	36024	400 —	Marchesi Angiolina di Angelo, moglie di Cordani Riccardo, dom., in Garlasco (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	36025	400 —	Marchesi Erminia di Angelo, moglie di Meroni Pietro, dom. in Milano, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36026	400 —	Marchesi Elena di Angelo, nubile, dom. in Morfara (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36027	400 —	Marchesi Clementina di Angelo, moglie di Cordani Riccardo, dom. in Garlasco (Pavia), con usufrutto con le precedenti.	Come contro, con usufrutto come le precedenti.
Cons. 5,50 %	332573	17,50	Ciocci *Vincenzo* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).	Ciocci *Giuseppe* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).
Red. 3,50 %	328808	157,50	Bruno Edoardo di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Edoardo di *Rolando-Giuseppe*, ecc., moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria).
Id.	328809	157,50	Bruno Giuseppe di *Giuseppe Rolando*, dom. in Asti, con usufrutto come sopra.	Bruno Giuseppe di *Rolando Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328810	157,50	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328811	157,50	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino), con usufrutto come le precedenti.	Bruno Giuseppina di *Rolando Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come le precedenti.
Id.	211231	147 —	Bossolasco *Maddalena* di Carlo, nubile, dom. a Somano (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Bossolasco Carlo fu Stefano.	Bossolasco *Teresa-Maddalena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	196416 209519	122,50 175 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, ecc., come contro.
Id.	166764	224 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò* fu *Carmelo*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di *Bandello Vito-Nicola* fu *Carmine*, ecc., come contro.
Id.	86588	630 —	*Schiavoni* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	*Schiavone* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, dom. a Taranto, dotale.
Id.	432599	399 —	Spriano Bianca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni, dom. a Somma Lombardo (Varese), con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ecc., con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.
Id.	194672	140 —	Odierna *Quirino*, minore sotto la tutela legale della madre Odierna Giulia fu Raimondo, domiciliata a Casale d'Elsa (Siena).	Odierna *David*, minore, ecc., come contro.
Id.	207161	507,50	*Guida Giuseppe* fu Gennaro, dom. a Napoli.	*di Guida* Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie B	1739	1000 — capitale	Bovio *Francesca* fu *Battista*.	Bovio *Rosa-Angela-Francesca* fu *Giovanni-Battista*.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie C	2635	2000 — capitale		
P. N. 4,50 %	8107	4,50	Alloisio *Fortunato* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Camogli	Alloisio *Biagio-Fortunato* di Sebastiano, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1	2	3	4	5
P. N. 5 %	30025	400 —	Marchesi Ermilda di Angelo, moglie di Meroni Pietro, dom. in Milano, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	30026	400 —	Marchesi Elena di Angelo, nubile, dom. in Mortara (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	30027	400 —	Marchesi Clementina di Angelo, moglie di Cordoni Riccardo, dom. in Garlasco (Pavia), con usufrutto con le precedenti.	Come contro, con usufrutto come le precedenti.
Cons. 3,50 %	332373	17,50	Ciocci *Vincenzo* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).	Ciocci *Giuseppe* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).
Red. 3,50 %	328808	157,50	Bruno Edoardo di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Edoardo di *Rolando-Giuseppe*, ecc., moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria).
Id.	328809	157,50	Bruno Giuseppe di *Giuseppe Rolando*, dom. in Asti, con usufrutto come sopra.	Bruno Giuseppe di *Rolando Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328810	157,50	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328811	157,50	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino), con usufrutto come le precedenti.	Bruno Giuseppina di *Rolando Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come le precedenti.
Id.	211231	147 —	Bossolasco *Maddalena* di Carlo, nubile, dom. a Sommano (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Bossolasco Carlo fu Stefano.	Bossolasco *Teresa-Maddalena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	196416 200519	122,50 175 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, ecc., come contro.
Id.	166764	224 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò* fu *Carmelo*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di *Bandello Vito-Nicola fu Carmine*, ecc., come contro.
Id.	85588	630 —	*Schiavoni* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	*Schiavone* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, dom. a Taranto, dotale.
Id.	432599	399 —	Spriano Bianca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni, dom. a Somma Lombardo (Varese), con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ecc., con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.
Id.	194672	140 —	Odierna *Quirino*, minore sotto la tutela legale della madre Odierna Giulia fu Raimondo, domiciliata a Casale d'Elsa (Siena).	Odierna *David*, minore, ecc., come contro.
Id.	207161	507,50	*Guida Giuseppe* fu Gennaro, dom. a Napoli.	*di Guida* Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli.
Pubbl. Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie B	1739	1000 — capitale	Bovio *Francesca* fu *Battista*.	Bovio *Rosa-Angela-Francesca* fu *Giovanni-Battista*.
Pubbl. Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie C	2635	2000 — capitale		
P. N. 4,50 %	8107	4,50	Alloisio *Fortunato* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Camogli (Genova).	Alloisio *Biagio-Fortunato* di Sebastiano, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	232586 474583	1505 — 50 —	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio Camilla* ved. Figliuzzi dom. a Torino.	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio-Matietti Elena-Camilla fu Michele*, ved. Figliuzzi *Adolfo*, dom. a Torino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78506

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % Id.	474582 282588	17,50 374,50	Intestata come la preced., con usufr. a favore di *Usseglio Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.	Intestata come la preced., con usufr. a favore di Usseglio-*Matteiti Elena-Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.
Id.	345329	1400 —	Casariego Innocenza fu Domenico moglie di Varvello *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria).	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco, dom. in Grana Monf. (Alessandria).
Cons. 3,50 %	460359 559284	140 — 31,50	Siragusa Giuseppa, fu *Bartolomeo*, moglie di Comella Michele, dom. a Caltavuturo (Palermo). Dotali.	Siragusa Giuseppa fu *Bartolo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	152772	105 —	*Ottolina* Luigi fu Isidoro, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria di Tripi Giuseppe, dom. a Milano.	*Ottolini* Luigi fu Isidoro, ecc., come contro.
Cons. 5 %	247520	50 —	*Della Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delle Piane* Antonietta ved. *Della-Mura*, dom. a Genova.	*Dalla-Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Dellepiane* Antonietta ved. *Dalla-Mura*, dom. a Genova.
Red. 3,50 %	143833	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	663600 132101	70 — 577,50	Rossi *Ida* fu Cesare, moglie di Giannelli Guglielmo, dom. in Sarzana (Massa) col vincolo dotale.	Rossi *Carolina-Ida* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2220)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 129

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 relativa al certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 638598, di annue L. 140 a favore di Bolognl Giuseppina fu Andrea.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità, a chi di ragione.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2436)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione, con sede in Laces (Bolzano).

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 61113 in data 20 dicembre 1938, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Veduto il decreto 25 gennaio 1940 del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1940, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938 nell'ordine sottoindicato:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1	d'iscrizione 2	rendita annua 3	4	5
Red. 3,50 % Id.	474582 282588	17,50 374,50	Intestata come la preced., con usufr. a favore di *Usseglio Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.	Intestata come la preced., con usufr. a favore di Usseglio-*Matteiti Elena-Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.
Id.	345329	1400 —	Casariego Innocenza fu Domenico moglie di Varvello *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria).	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco, dom. in Grana Mont. (Alessandria).
Cons. 3,50 % Id.	460359 559284	140 — 31,50	Siragusa Giuseppa, fu *Bartolomeo*, moglie di Comella Michele, dom. a Caltavuturo (Palermo). Dotali.	Siragusa Giuseppa fu *Bartolo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	152772	195 —	*Ottolina* Luigi fu Isidoro, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria di Tripi Giuseppe, dom. a Milano.	*Ottolini* Luigi fu Isidoro, ecc., come contro.
Cons. 5 %	247520	50 —	*Della Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delle Piane* Antonietta ved. *Della-Mura*, dom. a Genova.	*Dalla-Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Dellepiane* Antonietta ved. *Dalla-Mura*, dom. a Genova.
Red. 3,50 %	143833	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	663600 132161	70 — 577,50	Rossi *Ida* fu Cesare, moglie di Giannelli Guglielmo, dom. in Sarzana (Massa) col vincolo dotale.	Rossi *Carolina-Ida* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2220)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*)

Avviso n. 199

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 relativa al certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 638598, di annue L. 140 a favore di Bolgni Giuseppina fu Andrea.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 465 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità, a chi di ragione.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2436)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione, con sede in Laces (Bolzano).

Nella seduta tenuta il 15 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione, con sede in Laces (Bolzano), il sig. Umberto Guarnieri di Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2435)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 61113 in data 20 dicembre 1938, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Veduto il decreto 25 gennaio 1940 del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1940, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938 nell'ordine sottoindicato:

1) Degano Maria da Montagnana . . con punti 59,750
2) Fusi Angiolina da Valle Agricola . » 57,562
3) Galateo Pia da Campoformido . . . » 56,250
4) Ravasio Bruna da S. Giovanni Nat. » 52,218
5) Bernardis Fides da Segnacco . . . » 55,343
6) De Simon Pierina da Grimacco . . » 55,250
7) Fabretti Antonietta da Clauzetto . . » 54,781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

8) Zannier Lucia da S. Giorgio Richinvelda . . . . . con punti 54,531
9) Roi Maddalena da Basiliano . . . . » 54,312
10) Zuliani Margherita da Forni Avoltri » 54,218
11) Bearzi Valentina da Cervignano . . » 54,031
12) Palmano Vincenza da Comeglians . » 53,906
13) Sgiarovello Irma da Faedis . . . . » 53,718
14) Giuliani Maria da Pradamano coniugata con prole . . . . . » 53,500
15) Flora Antonia da Codroipo . . . . » 53,500
16) Del Fabbro Remigia da Lusevera . . » 53,181
17) Rossini Gisella da Porpetto . . . . » 53,062
18) Boscari Teresa da Gazzo Padovano » 52,937
19) De Luca Raimonda da Osoppo . . . » 52,893
20) Flebus Zobelia da Udine . . . . . » 52,743
21) Pittino Olga da Dogna . . . . . » 52,687
22) Pavlotti Adele da Cervignano, coniugata . . . . . » 52,500
23) Lucis Enrica da Reana . . . . . » 52,500
24) Roman Angela da Frisanco . . . . » 52,406
25) Valle Leonarda da Tolmezzo . . . . » 52,343
26) Menegon Italia da Gemona . . . . » 51,562
27) Tullio Luigia da Dignano . . . . . » 51,281
28) Milan Angela da Chions . . . . . » 50,968
29) Ongaro Gisella da Rive d'Arcano . . » 50,750
30) Paslan Fidelia da Latisana . . . . » 49,843
31) Tomadini Lea da Tavagnacco . . . » 49,812
32) Bertoli Elsa da Udine . . . . . » 49,805
33) Floresco Rachele da Remanzacco . » 49,468
34) Zontona Palmira da Buia . . . . . » 49,468
35) Monai Argentina da Amaro . . . . » 49,406
36) Dominici Igea da Oricola . . . . . » 48,437
37) Venturi Oberdana da Suvereto . . . » 48,375
38) Accorsi Nella da Crevalcore . . . . » 47,875
39) Macoratti Maria da Morsano . . . . » 47,313
40) Pielli Eva da Villasantina . . . . . » 47,187
41) Miotto Maria da Galliera Veneta . . » 46,750
42) Candido Ieide da Rigolato . . . . . » 46,468
43) De Campo Argentina da Lauco . . . » 44,062
44) Fabris Teresa da Pravisdomini . . . » 43,843
45) Fantoni Maria da Pozzuolo . . . . » 43,250
46) Stabile Ermenegilda da Aquileia . . » 42,187
47) Di Piazza Elvezia da Comeglians . . » 40,781
48) Benedetti Gioconda da Pisa . . . . » 39,656
49) Agnelli Enrichetta da Chions . . . . » 39,406
50) Concari Maria da Coseano . . . . . » 38,781
51) Della Mea Giovanna da Chiusaforte . » 27,031

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Arta, Cercivento, Chions, Enemonzo, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Ronchis di Latisana, San Daniele del Friuli, Socchieve, Varmo e Verzegnis.

Udine, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: BOFONDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 61113 in data 20 dicembre 1938-XVII, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee dall'apposita Commissione giudicatrice;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le concorrenti sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per i posti a fianco di ciascuna specificati:

1) Degano Maria da Montagnana (Padova), Palmanova (2° reparto);

2) Fusi Angiolina da Valle Agricola (Benevento), Varmo;

3) Galateo Pia da Campoformido, San Daniele del Friuli (2° reparto);

4) Ruvasio Bruna da San Giovanni al Natisone, Pozzuolo del Friuli (1° reparto);

5) Bernardis Fides da Segnacco di Tarcento, Chions (1° reparto);

6) De Simon Pierina da Grimacco, Osoppo;

7) Fabretti Antonietta da Clauzetto, Verzegnis;

8) Zannier Lucia in Battoia da San Giorgio Richinvelda, Ronchis di Latisana;

9) Roi Maddalena in Zannini da Basiliano, Muzzana del Turgnano;

10) Zuliani Margherita da Forni Avoltri, Enemonzo;

11) Palmano Vincenza da Comeglians, Socchieve;

12) Sgiarovello Irma da Faedis, Arta (2° reparto);

13) Giuliani Maria in Zuccolo da Pradamano, Cercivento;

14) Flora Antonia da Codroipo, Porpetto.

L'ostetrica Bearzi Valentina da Cervignano non è dichiarata vincitrice perchè ha indicato nella sua domanda soltanto la sede di Muzzana del Turgnano, già attribuita a concorrente che la precede in graduatoria.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Arta, Cercivento, Chions, Enemonzo, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Ronchis di Latisana, San Daniele del Friuli, Socchieve, Varmo e Verzegnis.

Udine, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: BOFONDI

(2392)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Mercoledì, 3 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 154

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi *giudiziari* e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi *giudiziari* e di L. 30,00 per gli *altri* annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 22 sillabe. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,55 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulla tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei dati conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. AN. CREAZIONI WALT DISNEY S.A.I.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 50.000.

Il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, presso la sede sociale in Milano, via Franchetti n. 2, è convocata l'assemblea generale straordinaria della Società anonima italiana Creazioni Walt Disney S. A. I., con il seguente

Ordine del giorno:

1. Determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione;
3. Varie eventuali.

Occorrendo la seconda convocazione questa è fissata nello stesso luogo e giorno sopraindicati, alle ore 17.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni presso la sede sociale tre giorni liberi prima a sensi dell'art. 10 dello statuto.

Il Consiglio di amministrazione.

43 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TERRE

Sede in Milano — Capitale sociale L. 50.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, via Torino n. 62, ed in seconda convocazione lo stesso giorno, stesso luogo, alle ore 15, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di amministrazione in sostituzione del Consiglio dimissionario;
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione

« S.A.I.P. » SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIA PIRITI

Sede in Milano — Capitale sociale L. 10.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 23 luglio 1940, ore 15, in Milano, Corso Italia, 40, presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione per il successivo giorno 30 luglio 1940, stesso luogo ed ora, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione al 30 giugno 1940;
2. Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Società;
3. Nomina di un liquidatore e determinazione dei poteri relativi.

Il Consiglio di amministrazione.

43 (A pagamento).

SOC. AN. COTONERIE NAZIONALI DEL BROLETTO

Milano — Capitale L. 5000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 25 luglio 1940, alle ore 11, nello studio del notaio dott. Ercole Offredi in Milano, via S. Maria alla Porta n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Revoca della liquidazione e nomina di amministratore unico;
2. Sostituzione dei sindaci dimissionari;
3. Varie ed eventuali in ordine all'amministratore.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

46 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA « SUARDI »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Mercoledì, 3 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 154

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti, e di avvertirli prontamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. AN. CREAZIONI WALT DISNEY S.A.I.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 50.000.

Il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, presso la sede sociale in Milano, via Franchetti n. 2, è convocata l'assemblea generale straordinaria della Società anonima italiana Creazioni Walt Disney S. A. I., con il seguente

Ordine del giorno:

1. Determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione;
3. Varie eventuali.

Occorrendo la seconda convocazione questa è fissata nello stesso luogo e giorno sopraindicati, alle ore 17.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni presso la sede sociale tre giorni liberi prima a sensi dell'art. 10 dello statuto.

Il Consiglio di amministrazione.

43 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TERRE

Sede in Milano — Capitale sociale L. 50.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, via Torino n. 62, ed in seconda convocazione lo stesso giorno, stesso luogo, alle ore 15, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di amministrazione in sostituzione del Consiglio dimissionario;
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento per il triennio 1940-42, nomina del presidente del Consiglio sindacale.

Deposito delle azioni come per legge.

Milano, 29 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

44 (A pagamento).

« S.A.I.P. »
SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIA PIRITI

Sede in Milano — Capitale sociale L. 10.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 25 luglio 1940, ore 15, in Milano, Corso Italia, 49, presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione per il successivo giorno 30 luglio 1940, stesso luogo ed ora, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione al 30 giugno 1940;
2. Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Società;
3. Nomina di un liquidatore e determinazione dei poteri relativi.

Il Consiglio di amministrazione.

45 (A pagamento).

SOC. AN. COTONERIE NAZIONALI DEL BROLETTO

Milano — Capitale L. 5000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 25 luglio 1940, alle ore 11, nello studio del notaio dott. Ercole Offredi in Milano, via S. Maria alla Porta n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Revoca della liquidazione e nomina di amministratore unico;
2. Sostituzione dei sindaci dimissionari;
3. Varie ed eventuali in ordine all'amministratore.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

46 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA « SUARDI »

Sede in Milano — Capitale sociale L. 100.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 luglio c. a. alle ore 16, presso la sede sociale in Milano, via Dante 7, per deliberare sul seguente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine del giorno:

1. Dimissioni di un amministratore;
2. Modifiche allo statuto sociale;
3. Eventuali.

Nel caso che l'adunanza di cui sopra dovesse andare deserta, i signori azionisti si intendono convocati nello stesso luogo per le ore 16 del giorno 27 luglio c. a. in seconda convocazione.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che siano titolari di certificati nominativi o che abbiano depositato le azioni al portatore almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza presso la sede sociale, ovvero presso il Credito Italiano, sede di Milano.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Un Amministratore

49 (A pagamento).

«S.A.R.C.I.»
S. A. RISCALDAMENTO CON COMBUSTIBILI ITALIANI

Sede in Milano — Capitale L. 500.000, versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVII, alle ore 10,30, occorrendo in seconda adunanza per il 25 luglio 1940-XVIII, stessa ora presso l'azienda Carboni in Milano, corso Littorio n. 1.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio; rapporto dei sindaci; bilancio al 31 maggio 1940-XVIII;
2. Nomina di amministratori.

Per l'intervento all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la cassa della società in Milano, via V. Hugo 1, entro il giorno 24 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione

50 (A pagamento).

S. A. PROPRIETARIA STABILI TEATRO CARCANO MILANO

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 9 nella sede sociale, ed occorrendo una seconda convocazione nello stesso luogo, il giorno successivo alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Presentazione e approvazione dei bilanci al 30 giugno 1938, 1939 e 1940;
3. Nomina del collegio sindacale pel triennio 1940-1942, previa determinazione dei relativi emolumenti;
4. Nomina dell'amministratore unico.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno farne il deposito nella cassa sociale almeno 5 giorni prima della seduta.

L'Amministratore unico

51 (A pagamento).

COLUMBIA NASTRI E CARTA CARBONE SOCIETA ANONIMA - MILANO

Sede in Milano, via Tito Livio 6

Capitale sociale L. 800.000, versato L. 660.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 11,30 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto.

Per partecipare alle assemblee [illegible]

SOCIETA ANONIMA UNIVERSAL

Milano — Capitale L. 600.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 23 luglio 1940, alle ore 10, nello studio del notaio dott. Ercole Offredi in Milano, via S. Maria alla Porta n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratore unico in sostituzione dell'attuale;
2. Nomina di altro collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali relative all'amministratore.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

47 (A pagamento).

SOCIETA INDUSTRIE SUBURBANE I.S.I.

Milano — Capitale L. 1.080.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 23 luglio 1940, alle ore 9, nello studio del notaio dott. Ercole Offredi in Milano, via S. Maria alla Porta n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratore unico in sostituzione dell'attuale;
2. Nomina di altro collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali relative all'amministratore.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

48 (A pagamento).

S. A. COMPAGNIA IMMOBILIARE CORSO ROMANA MILANO

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede sociale pel giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 9,30, ed occorrendo una seconda convocazione pel giorno successivo nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Relazioni dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Presentazione ed approvazione dei bilanci dal 1931 al 1939.

B) Parte straordinaria:

Scioglimento anticipato della società senza liquidazione.

Per potere intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno farne il deposito nella cassa sociale almeno 5 giorni prima della seduta.

L'Amministratore unico

52 (A pagamento).

SOCIETA IMMOBILIARE BELLARIA

Sede in Bologna — Capitale sociale L. 10.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Bologna, per le ore 9, del giorno 5 luglio 1940, ed occorrendo in seconda tornata per il successivo giorno 10, stesso luogo ed ora, per deliberare sugli oggetti all'

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore;
2. Modifica degli art. 4, 5, 19 dello statuto ed aumento del capitale sociale;
3. Nomina dell'amministratore unico in sostituzione dell'attuale dimissionario;
4. Varie ed eventuali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel caso che la adunanza di cui sopra dovesse andare deserta, i signori azionisti si intendono convocati nello stesso luogo per le ore 16 del giorno 27 luglio c. a. in seconda convocazione.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che siano titolari di certificati nominativi o che abbiano depositato le azioni al portatore almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza presso la sede sociale, ovvero presso il Credito Italiano, sede di Milano.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Un Amministratore

49 (A pagamento).

«S.A.R.C.I.»
S. A. RISCALDAMENTO CON COMBUSTIBILI ITALIANI

Sede in Milano — Capitale L. 500.000, versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVII, alle ore 10,30, occorrendo in seconda adunanza per il 25 luglio 1940-XVIII, stessa ora presso l'azienda Carboni in Milano, corso Littorio n. 1.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio; rapporto dei sindaci; bilancio al 31 maggio 1940-XVIII;
2. Nomina di amministratori.

Per l'intervento all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la cassa della società in Milano, via V. Hugo 1, entro il giorno 14 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione

50 (A pagamento).

S. A. PROPRIETARIA STABILI TEATRO CARCANO MILANO

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 9 nella sede sociale, ed occorrendo una seconda convocazione nello stesso luogo, il giorno successivo alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Presentazione e approvazione dei bilanci al 30 giugno 1938, 1939 e 1940;
3. Nomina del collegio sindacale pel triennio 1940-1942, previa determinazione dei relativi emolumenti;
4. Nomina dell'amministratore unico.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno farne il deposito nella cassa sociale almeno 5 giorni prima della seduta.

L'Amministratore unico

51 (A pagamento).

COLUMBIA NASTRI E CARTA CARBONE SOCIETÀ ANONIMA - MILANO

Sede in Milano, via Tito Livio 6

Capitale sociale L. 800.000, versato L. 660.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 14,30 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto.

Per partecipare alla assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la cassa sociale non oltre il 5° giorno precedente quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione

53 (A pagamento).

---

23 luglio 1940, alle ore 10, nello studio del notaio dott. Ercole Offredi in Milano, via S. Maria alla Porta n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratore unico in sostituzione dell'attuale;
2. Nomina di altro collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali relative all'amministratore.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

47 (A pagamento).

SOCIETÀ INDUSTRIE SUBURBANE I.S.I.

Milano — Capitale L. 1.080.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 23 luglio 1940, alle ore 9, nello studio del notaio dott. Ercole Offredi in Milano, via S. Maria alla Porta n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratore unico in sostituzione dell'attuale;
2. Nomina di altro collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali relative all'amministratore.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

48 (A pagamento).

S. A. COMPAGNIA IMMOBILIARE CORSO ROMANA MILANO

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede sociale pel giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 9,30, ed occorrendo una seconda convocazione pel giorno successivo nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Relazioni dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Presentazione ed approvazione dei bilanci dal 1931 al 1939.

B) Parte straordinaria:

Scioglimento anticipato della società senza liquidazione.

Per potere intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno farne il deposito nella cassa sociale almeno 5 giorni prima della seduta.

L'Amministratore unico

52 (A pagamento).

SOCIETÀ IMMOBILIARE BELLARIA

Sede in Bologna — Capitale sociale L. 10.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Bologna, per le ore 9, del giorno 5 luglio 1940, ed occorrendo in seconda tornata per il successivo giorno 10, stesso luogo ed ora, per deliberare sugli oggetti all'

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore;
2. Modifica degli art. 4, 5, 19 dello statuto ed aumento del capitale sociale;
3. Nomina dell'amministratore unico in sostituzione dell'attuale dimissionario;
4. Varie ed eventuali.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti inscritti nel libro dei soci e quelli che avranno depositato i loro titoli nella cassa sociale prima dell'assemblea.

L'Amministratore unico.

63 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA FOX FILM CORPORATION

(in liquidazione)

Sede in Roma — Capitale L. 250.000, versato

Assemblea generale straordinaria il 31 luglio 1940-XVIII, in prima e il 5 agosto 1940-XVIII, in seconda convocazione, alle ore 10, presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dei liquidatori;
2. Provvedimenti relativi al conto corrente n. 2 presso il Credito Italiano.

I Liquidatori

60 (A pagamento).

S. A. MINERARIA ISOLE PONTINE

Sede in Roma, via Guattani n. 20 — Capitale versato L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S.A.M.I.P. sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 corr. alle ore 17, in Roma, via Guattani n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ottemperanza al cap. II, art. 16 della legge 27 luglio 1927, numero 1443;
2. Varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere fatto presso la sede della società entro il giorno 15.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fin d'ora fissata sempre presso la sede della società per il giorno 22 alle ore 17.

Il Consiglio d'amministrazione.

61 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMPRESE AGRICOLE COLONIALI BENGASI

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, in Roma, via Due Macelli n. 47 — negli uffici dell'impresa ing. Fontana — alle ore 11, per ivi deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame della situazione della società e provvedimenti relativi;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso gli uffici dell'impresa ing. Andrea Fontana in Roma, via Due Macelli n. 47, o presso la sede sociale di Bengasi entro il 10 luglio 1940.

Il Consiglio d'amministrazione.

61 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA FRATELLI FRANCHOMME DI ALBERTO

Sede di Sarno — Capitale L. 400.000 versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nella sede sociale in prima convocazione, per il giorno 20 luglio corr. anno, alle ore 9, in seconda convocazione, ove occorra il 22 successivo, anche alle ore 9, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Mutamento della sede sociale;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione in merito alle varie controversie e giudizi pendenti e delibere relative;
3. Convalida dell'incarico conferito dal Consiglio per la direzione

SOCIETÀ PER APPALTI - COSTRUZIONI

Sede Roma, via Mario de' Fiori n. 93 — Capitale L. 100.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale, per le ore 11 del 19 luglio 1940 in prima convocazione, e per le ore 11 del 20 luglio 1940 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto e deliberazioni relative;
3. Varie ed eventuali.

Roma, 2 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

63 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Div. Gab. - N. 2061.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto in data 4 corr. mese, n. 2057, col quale il comm. prof. Piero Rebora, fu nominato commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dell'Istituto britannico di Firenze;

Veduti gli art. 292 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, numero 1415;

Vedute le disposizioni impartite dal Ministero delle finanze con la nota 18 giugno corr. n. 110115;

Veduto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566;

Decreta:

Art. 1. — A modifica del predetto decreto prefettizio 4 giugno è disposto il sequestro dell'Istituto britannico di Firenze, ed è nominato sequestratario di esso il comm. prof. Piero Rebora.

Art. 3. — Il fatto obbligo al sequestratario di procedere alla presentazione del rendiconto documentato di cui all'art. 293 del predetto R. decreto bimestralmente e di versare le somme residue della gestione, in occasione della presentazione di ciascun rendiconto, presso l'Istituto di credito a ciò autorizzato dal Ministero delle finanze.

Firenze, 25 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: Palmeri.

66 (Gratuito).

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

AVVISO

di secondo esperimento di asta pubblica a termini abbreviati a dieci giorni per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco comunale vocabolo «Perofaiello» (1ª Sezione boschi cedui di rovere e cerro).

Essendo riuscito deserto il primo esperimento d'asta indetto il 22 corrente, si rende noto che alle ore 10 e seguenti del giorno 15 del mese di luglio del corrente anno, nell'apposita sala di questo Comune, davanti al sottoscritto podestà o chi per esso si procederà al secondo esperimento d'asta pubblica, col sistema della candela vergine, ed in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita — in un unico lotto — del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco di proprietà comunale vocabolo «Perofaiello» (1ª Sezione boschi cedui di rovere e cerro).

L'asta verrà aperta sul prezzo base di L. 232.000 ed ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 500. L'asta sarà valida anche con l'intervento di un solo offerente.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno:

a) provare di avere eseguito il deposito di L. 18.000 per le spese d'asta, martellata e stima, contratto, consegna, collaudo, ecc. che sono tutte a carico dell'aggiudicatario;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dei liquidatori;
2. Provvedimenti relativi al conto corrente n. 2 presso il Credito Italiano.

69 (A pagamento). I Liquidatori

S. A. MINERARIA ISOLE PONTINE

Sede in Roma, via Guattani n. 20 — Capitale versato L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S.A.M.I.P. sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 corr. alle ore 17, in Roma, via Guattani n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ottemperanza al cap. II, art. 16 della legge 27 luglio 1927, numero 1443;
2. Varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere fatto presso la sede della società entro il giorno 14.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fin d'ora fissata sempre presso la sede della società per il giorno 22 alle ore 17.

61 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

SOCIETA ANONIMA IMPRESE AGRICOLE COLONIALI BENGASI

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 20 luglio 1910-XVIII in Roma, via Due Macelli n. 47 — negli uffici dell'impresa ing. Fontana — alle ore 11, per ivi deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame della situazione della società e provvedimenti relativi;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso gli uffici dell'impresa ing. Andrea Fontana in Roma, via Due Macelli n. 47, o presso la sede sociale di Bengasi entro il 10 luglio 1910.

64 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

SOCIETA ANONIMA FRATELLI FRANCHOMME DI ALBERTO

Sede di Sarno — Capitale L. 400.000 versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nella sede sociale in prima convocazione, per il giorno 20 luglio corr. anno, alle ore 9, in seconda convocazione, ove occorra il 22 successivo, alle ore 9, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Mutamento della sede sociale;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione in merito alle varie controversie e giudizi pendenti e delibere relative;
3. Convalida dell'incarico conferito dal Consiglio per la direzione amministrativa e per quella tecnica ed assegnazione dei relativi compensi.

Sarno 29 giugno 1910-XVIII

77 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

...luglio 1910 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto e deliberazioni relative;
3. Varie ed eventuali.

Roma, 2 luglio 1910-XVIII

63 (A pagamento). L'Amministratore unico.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Div. Gab. - N. 2062.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il precedente decreto in data 4 corr. mese, n. 2062, col quale il comm. prof. Pietro Rebora, fu nominato commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dell'Istituto britannico di Firenze;

Veduti gli art. 292 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, numero 1415;

Vedute le disposizioni impartite dal Ministero delle finanze con la nota 18 giugno corr. n. 118115;

Veduto il R. decreto 10 giugno 1910-XVIII, n. 566;

Decreta:

Art. 1. — A modifica del predetto decreto prefettizio 4 giugno è disposto il sequestro dell'Istituto britannico di Firenze, ed è nominato sequestratario di esso il comm. prof. Piero Rebora.

Art. 2. — E' fatto obbligo al sequestratario di procedere alla presentazione del rendiconto documentato di cui all'art. 293 del predetto R. decreto bimestralmente e di versare le somme residue della gestione, in occasione della presentazione di ciascun rendiconto, presso l'Istituto di credito a ciò autorizzato dal Ministero delle finanze.

Firenze, 25 giugno 1910-XVIII

66 (Gratuito). Il prefetto: Palmeri.

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

AVVISO

di secondo esperimento di asta pubblica a termini abbreviati a dieci giorni per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco comunale vocabolo «Perofaiello» (1ª Sezione boschi cedui di rovere e cerro).

Essendo riuscito deserto il primo esperimento d'asta indetto il 22 corrente, si rende noto che alle ore 10 e seguenti del giorno 15 del mese di luglio del corrente anno, nell'apposita sala di questo Comune, davanti al sottoscritto podestà o chi per esso si procederà al secondo esperimento d'asta pubblica, col sistema della candela vergine, ed in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita — in un unico lotto — del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco di proprietà comunale vocabolo «Perofaiello» (1ª Sezione boschi cedui di rovere e cerro).

L'asta verrà aperta sul prezzo base di L. 232.000 ed ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 500. L'asta sarà valida anche con l'intervento di un solo offerente.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno:

1) provare di avere eseguito il deposito di L. 18.000 per le spese d'asta, martellata e stima, contratto, consegna, collaudo, ecc. che sono tutte a carico dell'aggiudicatario;

2) esibire il certificato di iscrizione alla rispettiva Organizzazione sindacale (boschi), dal quale risulti la regolarità dei versamenti della quota associativa;

3) esibire il certificato rilasciato dalla Milizia Nazionale Forestale comprovante il possesso dei requisiti necessari a concorrere all'asta per il bosco posto in vendita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I certificati di cui ai nn. 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella portata dal presente avviso.

Il prezzo di aggiudicazione provvisoria sarà soggetto al miglioramento del ventesimo i cui totali saranno resi noti mediante altro avviso.

Al momento dell'aggiudicazione definitiva o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare un fideiussore ed un approfittatore solidale e dovrà pure provare di aver depositato presso la Cassa depositi e prestiti la somma corrispondente al decimo del prezzo di aggiudicazione, quale cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione potrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto o in due rate uguali: l'una all'atto della stipulazione stessa e l'altra a due mesi da detta data, con la corresponsione dell'interesse del 5 per cento.

S'intende richiamato nel presente avviso il capitolato generale e particolare ostensibile presso la segreteria del Comune nelle ore di ufficio.

Il presidente dell'asta si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta né pretendere che gli siano rese note le ragioni della esclusione.

Soriano nel Cimino, 28 giugno 1940-XVIII

Il podestà: O. Pennazzi-Catalani.

72 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

«E.I.A.R.»
ENTE ITALIANO AUDIZIONI RADIOFONICHE

Società anonima - Sede Legale in Roma
Sede amministrativa e direzione generale in Torino
Capitale sociale L. 32.000.000 interamente versato

Aumento del capitale sociale da L. 32.000.000 a *L.* 64.000.000

Si avvertono gli azionisti dell'E.I.A.R. che, in esecuzione del deliberato dell'assemblea generale straordinaria della società in data 30 marzo 1940-XVIII, debitamente omologato dal Tribunale di Roma il 7 maggio 1940-XVIII, si farà luogo all'aumento del capitale sociale, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, da L. 32.000.000 a L. 64.000.000 mediante emissione di n. 64.000 azioni da L. 500 (cinquecento) cadauna.

In relazione al punto 7 dell'ordine del giorno approvato dall'assemblea straordinaria e alle facoltà ad esso delegate dal predetto ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione ha deciso di far luogo all'operazione dal giorno 22 luglio 1940-XVIII al giorno 7 agosto 1940-XVIII, stabilendo le seguenti modalità:

versamento all'atto della sottoscrizione di n. 5/10 (cinque decimi) cioè L. 250 (duecentocinquanta) per azione oltre L. 2 (due) a titolo di rimborso spese e con godimento 1° luglio 1940-XVIII;

per i successivi decimi si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

L'aumento del capitale sociale avrà luogo unicamente presso la Direzione generale di Torino, via Arsenale, 21, mediante presentazione dei certificati azionari attualmente in circolazione.

Gli azionisti che non eserciteranno il diritto di opzione entro il 7 agosto 1940-XVIII s'intenderanno decaduti dal diritto stesso.

Il Consiglio di amministrazione

62 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

SUNTO

Con decreto di S. E. il Guardasigilli del 22 giugno 1940-XVIII il sig. Perillo Pisanti Ermelindo, domiciliato in Napoli, via Figurelle a [illegible] Pisanti Achille fu [illegible] di poter abbandonare il cognome «Perillo» per conservare solo quello di «Pisanti».

S'invita pertanto chiunque abbia interesse, a presentare le sue opposizioni nel termine di giorni sessanta giusta disposto dell'art. 150 R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Napoli, 27 giugno 1940-XVIII

Achille Pisanti.

63 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI VAGLIA CAMBIARIO

Per ricorso del Banco di Sicilia, sede di Milano, quivi elettivamente domiciliato in via Fontana, 2, presso l'avv. G. Civello, il pretore di Milano con decreto 26 maggio 1940 ha pronunciato l'ammortamento del vaglia cambiario smarrito di L. 10.000 emesso dalla ditta Crespi Benedetto di Cedrate (frac. di Gallarate) all'ordine della ditta Maglificio Legnanese, scaduto il 30 gennaio 1940, autorizzandone il pagamento dopo trenta giorni dalla presente pubblicazione e ordinando la notifica del decreto all'emittente salva nel frattempo opposizione del detentore.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Avv. Giovanni Civello.

74 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Ignazio Costa fu Giuseppe e Geronima Queirolo vedova Costa per la minore Costa Luigia, residenti in Recco, con ricorso 24 maggio 1940, hanno domandato al Tribunale di Genova la dichiara di morte presunta di Costa Giuseppe Tommaso volgo Giuseppe fu Pietro nato a Sori-arego il 4 aprile 1840 già residente in Recco, donde emigrò nel 1867 senza più dare notizie. Il presidente del Tribunale di Genova con decreto 6 giugno 1940 ha ordinato la pubblicazione per estratto di detta istanza per due volte, a distanza di dieci giorni, invitando chiunque avesse notizia dello scomparso a farla pervenire al Tribunale di Genova entro sei mesi.

Dott. Pietro Ansaldo, proc.

23163 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

A seguito di istanza di Acanfora Assunta, tendente a ottenere la dichiarazione di assenza di Troiano Luigi Giovanni fu Nicola Cristofaro e fu Iovinelli Maria Maddalena, nato a Napoli il 10 gennaio 1910, per ordine del presidente del Tribunale di Napoli, si fa invito, a chiunque è in grado, di darne notizia alla cancelleria del Tribunale di Napoli, entro sei mesi da oggi.

Napoli, 17 giugno 1940-XVIII

Avv. Guglielmo Frezza, difensore ufficioso.

23188 (A credito - Art. 136004-661 Campione civ.).

CONCORSI

REGIA PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Si avverte che i concorsi per i posti di medico e veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939 di cui agli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1940, sono sospesi fino a nuovo ordine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di un approvatore sono tenuti a dare prove di aver depositato presso la Cassa depositi e prestiti la somma corrispondente al decimo del prezzo di aggiudicazione, quale cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione potrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto o in due rate uguali: l'una all'atto della stipulazione stessa e l'altra a due mesi da detta data, con la corresponsione dell'interesse del 3 per cento.

S'intende richiamato nel presente avviso il capitolato generale e particolare ostensibile presso la segreteria del Comune nelle ore di ufficio.

Il presidente dell'asta si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta né pretendere che gli siano rese note le ragioni della esclusione.

Soriano nel Cimino, 28 giugno 1940-XVIII

Il podestà: G. Pennazzi-Catalani.

50 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

«E.I.A.R.»
ENTE ITALIANO AUDIZIONI RADIOFONICHE

Società anonima - Sede Legale in Roma
Sede amministrativa e direzione generale in Torino
Capitale sociale L. 32.000.000 interamente versato

Aumento del capitale sociale da L. 32.000.000 *a L.* 64.000.000

Si avvertono gli azionisti dell'E.I.A.R. che, in esecuzione del deliberato dell'assemblea generale straordinaria della società in data 29 marzo 1940-XVIII, debitamente omologato dal Tribunale di Roma il 7 maggio 1940-XVIII, si farà luogo all'aumento del capitale sociale, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, da L. 32.000.000 a L. 64.000.000 mediante emissione di n. 64.000 azioni da L. 500 (cinquecento) cadauna.

In relazione al punto 7 dell'ordine del giorno approvato dall'assemblea straordinaria e alle facoltà ad esso delegate dal predetto ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione ha deciso di far luogo all'operazione dal giorno 22 luglio 1940-XVIII al giorno 7 agosto 1940-XVIII, stabilendo le seguenti modalità:

versamento all'atto della sottoscrizione di n. 500 (cinque decimi) cioè L. 250 (duecentocinquanta) per azione oltre L. 2 (due) a titolo di rimborso spese e con godimento 1° luglio 1940-XVIII;

per i successivi decimi si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

L'aumento del capitale sociale avrà luogo unicamente presso la Direzione generale di Torino, via Arsenale, 21, mediante presentazione dei certificati azionari attualmente in circolazione.

Gli azionisti che non eserciteranno il diritto di opzione entro il 7 agosto 1940-XVIII s'intenderanno decaduti dal diritto stesso.

Il Consiglio di amministrazione

62 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

SUNTO

Con decreto di S. E. il Guardasigilli del 21 giugno 1940-XVIII il sig. Perillo Pisanti Ermelindo, domiciliato in Napoli, via Pignatelle a Monteoalvario, 44, e, per esso, il padre adottivo Pisanti Achille fu Immanuele, come sopra domiciliato, è stato autorizzato a far eseguire la pubblicazione della domanda presentata, tramite la Procura generale di Napoli, a S. E. il Ministro di grazia e giustizia, al fine di ottenere

65 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI VAGLIA CAMBIARIO

Per ricorso del Banco di Sicilia, sede di Milano, quivi elettivamente domiciliato in via Fontana, 2, presso l'avv. G. Civello, il pretore di Milano con decreto 20 maggio 1940 ha pronunciato l'ammortamento del vaglia cambiario smarrito di L. 10.000 emesso dalla ditta Crespi Benedetto di Cedrate (frazione di Gallarate) all'ordine della ditta Maglificio Legnanese, scaduto il 30 gennaio 1940, autorizzandone il pagamento dopo trenta giorni dalla presente pubblicazione e ordinando la notifica del decreto all'emittente salva nel frattempo opposizione del detentore.

Milano, 1° luglio 1940-XVIII

Avv. Giovanni Civello.

54 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Ignazio Costa fu Giuseppe e Geronima Queirolo vedova Costa per la minore Costa Luigia, residenti in Recco, con ricorso 24 maggio 1940, hanno domandato al Tribunale di Genova la dichiarazione di morte presunta di Costa Giuseppe Tommaso volgo Giuseppe fu Pietro nato a Nozarego il 4 aprile 1830 già residente in Recco, donde emigrò nel 1857 senza più dare notizie. Il presidente del Tribunale di Genova con decreto 6 giugno 1940 ha ordinato la pubblicazione per estratto di detta istanza per due volte, a distanza di dieci giorni, invitando chiunque avesse notizia dello scomparso a farla pervenire al Tribunale di Genova entro sei mesi.

Dott. Pietro Ansaldo, proc.

23163 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

A seguito di istanza di Acanfora Assunta, tendente a ottenere la dichiarazione di assenza di Troiano Luigi Giovanni fu Nicola Cristofaro e fu Iovinelli Maria Maddalena, nato a Napoli il 10 gennaio 1919, per ordine del presidente del Tribunale di Napoli, si fa invito, a chiunque è in grado, di darne notizia alla cancelleria del Tribunale di Napoli, entro sei mesi da oggi.

Napoli, 17 giugno 1940-XVIII

Avv. Guglielmo Frezza, difensore ufficioso.

23183 (A credito - Art. 136004-66r Campione civ.).

CONCORSI

REGIA PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Si avverte che i concorsi per i posti di medico e veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939 di cui agli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1940, sono sospesi fino a nuovo ordine.

Alessandria, 27 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto

58 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 4 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II compiessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2° del volume VIII, edizione normale anno 1939-XVIII; del fascicolo 13° del volume IV e delle segnature 69 - 78 e 79 - 85 del volume V, edizione economica anno 1939-XVIII, nonchè dei fascicoli dal 5° al 13° del volume I e dei fascicoli dal 1° al 3° del volume II, edizione economica anno 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2428

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 715.
Modificazione della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, concernente l'autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio . . . . Pag. 2427

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 716.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario . . . . Pag. 2427

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 719.
Modificazioni all'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268. . . . . . Pag. 2429

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 720.
Modificazioni al R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica . . . . . Pag. 2429

LEGGE 16 giugno 1940-XVIII, n. 721.
Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . . Pag. 2431

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 722.
Approvazione delle convenzioni 15 marzo 1940 per due tronchi della funivia del Breuil (Cervinia): Museroche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa) . . . . . Pag. 2435

REGIO DECRETO 24 maggio 1940-XVIII, n. 723.
Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ai Consiglieri ed al Procuratore generale della Corte dei conti, ai Consiglieri ed ai Sostituti procuratori generali di Corte d'appello, ed ai Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti. Pag. 2435

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 724.
Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche . . . . . Pag. 2435

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.
Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova . . Pag. 2436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780076

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 4 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri del titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,25 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2° del volume VIII, edizione normale anno 1939-XVIII; del fascicolo 13° del volume IV e delle segnature 60 - 78 e 79 - 85 del volume V, edizione economica anno 1939-XVIII, nonchè dei fascicoli dal 5° al 13° del volume I e dei fascicoli dal 1° al 3° del volume II, edizione economica anno 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2426

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1940-XVIII, n. 715.
Modificazione della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, concernente l'autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2127, in operazioni di credito agrario di esercizio . . . . Pag. 2427

LEGGE 15 maggio 1940-XVIII, n. 716.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario . . . . Pag. 2427

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 717.
Istituzione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia » con sede in Torino . . . . . Pag. 2427

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 718.
Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio. Pag. 2428

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 719.
Modificazioni all'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268. . . . . Pag. 2429

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 720.
Modificazioni al R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica . . . . . Pag. 2430

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 721.
Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . . Pag. 2431

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 722.
Approvazione delle convenzioni 15 marzo 1940 per due tronchi della funivia del Breuil (Cervinia): Museroche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa) . . . . . Pag. 2435

REGIO DECRETO 24 maggio 1940-XVIII, n. 723.
Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ai Consiglieri ed ai Procuratore generale della Corte dei conti, ai Consiglieri ed ai Sostituti procuratori generali di Corte d'appello, ed ai Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti. Pag. 2435

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 724.
Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche . . . . . Pag. 2435

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.
Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova . . Pag. 2436

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII.
Varianti ai Regi decreti 16 novembre 1939-XVIII e 23 marzo 1940-XVIII riguardanti il rimorchiatore « Emma ». . Pag. 2436

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1940-XVIII.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte . . . . . Pag. 2437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2437

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione dell'acquisto del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico (Bolzano). Pag. 2437

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. dell'immobile destinato a palestra ginnastica in Brembate (Bergamo). Pag. 2438

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. del terreno adibito a campo sportivo in Mompeo (Rieti) . . . . . Pag. 2438

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . . Pag. 2438

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione. Pag. 2438

Direzione generale della Sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1940-XVIII . Pag. 2439

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita . Pag. 2445

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2447

CONCORSI

Regia prefettura di Alessandria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2447

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2448

Regia prefettura di La Spezia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2448

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

(*R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio n. 291*).

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bertoldo Tommaso fu Bernardo e di Scala Teresa, nato a Ivrea (Torino) il 1° febbraio 1905, tenente in s.p.e. del IX battaglione coloniale;

Ecarotico Aldo fu Giuseppe e di Candida Rosi Cuccili, nato a Perugia il 16 gennaio 1904, maresciallo ordinario dell'XI battaglione arabo-somalo;

MEDAGLIA DI BRONZO

Alfieri Sebastiano di Carmelo e di Maria Annina di Bella, nato a S. Stefano di Camastra (Messina) il 4 febbraio 1894, maggiore in s.p.e. del XLI battaglione coloniale;

Burghignoli Renato fu Carlo e di Clementina Cerri, nato a Fermignano (Urbino) il 2 luglio 1893, tenente di complemento del XVII battaglione coloniale;

Cannella Italo di Annibale e fu Sorrentino Adelia, nato ad Aquila il 17 luglio 1911, tenente di complemento del XVII battaglione coloniale;

Matteucci Sestilio di Pietro e fu Pettine Antonia, nato a Rieti il 9 maggio 1904, tenente in s.p.e. del VII battaglione arabo somalo;

Moccagatta Giovanni fu Luca e di Calligaris Rosa, nato a Castellazzo Bormida (Alessandria) il 24 giugno 1895, 1° capitano in s.p.e. della IX brigata coloniale;

Pomares Valentino di Carlo e di Ernestina Beaufort, nato a Chioggia (Venezia) il 12 gennaio 1911, tenente di complemento del LV battaglione coloniale;

Gheresghiez Gheremedin, buluc basci del gruppo bande altopiano;

Hagos Chiflai, scumbasci del gruppo bande altopiano;

Woldeiohannes Maderi, ascari (6577?) del I battaglione coloniale, 4ª colonnella;

Zerai Cassai, buluc basci del gruppo bande altopiano.

CROCE DI GUERRA

Durelli Giuseppe fu Ignazio e fu Emilia Paganetto, nato a Pisa l'11 settembre 1900, tenente di complemento della V brigata coloniale;

Giaccardi Alberto fu Paolo e di Evangelina Bottero, nato a Genova il 7 luglio 1906, tenente di complemento del Governo Galla e Sidama;

Grida Giovanni di Emanuele e di Novario Antonietta, nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 27 agosto 1905, capitano in s.p.e. del Comando superiore Forze armate A.O.I.;

Isacco Luigi di Luigi e di Vianello Giovanna, nato a Milano il 21 ottobre 1910, sottotenente di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale;

Massari Luigi di Filippo e di Barbagallo Teresa, nato a Centuripe (Enna) il 7 dicembre 1911, sottotenente di complemento del 1° gruppo artiglieria someggiato cammellato della Somalia;

Matteucci Ugo di Gino e di Ada Baldini, nato a Firenze il 3 gennaio 1904, tenente di complemento del X battaglione coloniale;

Pietravalle Nicola di Giuseppe e fu Abate Clementina, nato a Montesarchio (Benevento) il 30 gennaio 1902, maggiore in s.p.e. del Comando superiore Forze armate A.O.I.;

Rossi Edoardo di Agostino e di Morganti Margherita, nato a Borgo San Lorenzo (Firenze) il 13 aprile 1911, sottotenente di complemento della banda irregolare di Giamgiam;

Salvarani Aldo di Luigi e fu Silvia Cognini, nato ad Ancona il 13 aprile 1909, sottotenente di complemento del VI gruppo artiglieria someggiato coloniale;

Sessi Napoleone di Alfredo e di Bellani Rosa, nato a Cave (Roma) l'8 settembre 1908, tenente in s.p.e. del XX battaglione coloniale;

Aptemariam Salomon, uachil del gruppo bande altopiano;

Gherenchiel Ghilau, gregario del gruppo bande altopiano;

Gheriesus Rabata, uachil del gruppo bande altopiano;

Tassau Gheriesus, uachil del gruppo bande altopiano;

Tesfasillasse Anatom, uachil del gruppo bande altopiano.

(2338)

(*Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1940-XVIII, registro 4 Africa Italiana, foglio n. 277*).

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Libia:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione dell'acquisto del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico (Bolzano). Pag. 2437

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione alla G.I.L. dell'immobile destinato a palestra ginnastica in Brembate (Bergamo). Pag. 2438

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione alla G.I.L. del terreno adibito a campo sportivo in Mompeo (Rieti) . . . . . Pag. 2438

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . . Pag. 2438

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione. Pag. 2438

Direzione generale della Sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1940-XVIII . Pag. 2439

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita . Pag. 2445

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2447

CONCORSI

Regia prefettura di Alessandria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2447

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2448

Regia prefettura di La Spezia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2448

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

(*R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio n. 291*).

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bertolo Tommaso fu Bernardo e di Scala Teresa, nato a Ivrea (Torino) il 1° febbraio 1905, tenente in s.p.e. del IX battaglione coloniale;

Ecarotico Aldo fu Giuseppe e di Candida Rosi Cuenli, nato a Perugia il 16 gennaio 1904, maresciallo ordinario dell'XI battaglione arabo somalo

Giuliozzi Luigi di Giuseppe e di Begani Teresa, nato a Roma il 25 luglio 1891, 1° capitano in s.p.e. del XII gruppo artiglieria someggiato coloniale;

Preziosi Aldo fu Luigi e di Ferronetti Alda, nato a Piedimonte d'Alife (Napoli) il 20 dicembre 1910, tenente in s.p.e. del XIX battaglione coloniale;

Burghignoli Renato fu Carlo e di Clementina Cerri, nato a Fermignano (Urbino) il 2 luglio 1893, tenente di complemento del XVII battaglione coloniale;

Cannella Italo di Annibale e fu Sorrentino Adelia, nato ad Aquila il 17 luglio 1911, tenente di complemento del XVII battaglione coloniale;

Matteucci Sestilio di Pietro e fu Pettine Antonia, nato a Rieti il 9 maggio 1904, tenente in s.p.e. del VII battaglione arabo somalo;

Moccagatta Giovanni fu Luca e di Caligaris Rosa, nato a Castellazzo Bormida (Alessandria) il 24 giugno 1895, 1° capitano in s.p.e. della IX brigata coloniale;

Pomares Valentino di Carlo e di Ernestina Beaufort, nato a Chioggia (Venezia) il 12 gennaio 1911, tenente di complemento del LV battaglione coloniale;

Ghieresghier Ghieremedin, bulug basci del gruppo bande altopiano;

Hagos Chiflai, sciumbasci del gruppo bande altopiano;

Voldetohannes Maderi, ascari (65772) del I battaglione coloniale, 4ª compagnia;

Zerai Cassai, bulug basci del gruppo bande altopiano.

CROCE DI GUERRA

Dorelli Giuseppe fu Ignazio e fu Emilia Paganetto, nato a Pisa l'11 settembre 1900, tenente di complemento della V brigata coloniale;

Giaccardi Alberto fu Paolo e di Evangelina Bottero, nato a Genova il 7 luglio 1906, tenente di complemento del Governo Galla e Sidama;

Guida Giovanni di Emanuele e di Novario Antonietta, nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 27 agosto 1905, capitano in s.p.e. del Comando superiore Forze armate A.O.I.;

Isacco Luigi di Luigi e di Vianello Giovanna, nato a Milano il 21 ottobre 1910, sottotenente di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale;

Massari Luigi di Filippo e di Barbagallo Teresa, nato a Centuripe (Enna) il 7 dicembre 1911, sottotenente di complemento del 1° gruppo artiglieria someggiato cammellato della Somalia;

Matteucci Ugo di Gino e di Ada Baldini, nato a Firenze il 3 gennaio 1904, tenente di complemento del X battaglione coloniale;

Pietravalle Nicola di Giuseppe e fu Abate Clementina, nato a Montesarchio (Benevento) il 30 gennaio 1902, maggiore in s.p.e. del Comando superiore Forze armate A.O.I.;

Rossi Edoardo di Agostino e di Morganti Margherita, nato a Borgo San Lorenzo (Firenze) il 13 aprile 1911, sottotenente di complemento della banda irregolare di Giamgiam;

Salvarani Aldo di Luigi e fu Silvia Cognini, nato ad Ancona il 13 aprile 1900, sottotenente di complemento del VI gruppo artiglieria someggiato coloniale;

Sessi Napoleone di Alfredo e di Bellani Rosa, nato a Cave (Roma) l'8 settembre 1908, tenente in s.p.e. del XX battaglione coloniale;

Aptemariam Salomon, uachil del gruppo bande altopiano;

Ghercnchiel Giullau, gregario del gruppo bande altopiano;

Gherlesus Bahatà, uachil del gruppo bande altopiano;

Tassau Gherlesus, uachil del gruppo bande altopiano;

Tesfasillasse Anatom, uachil del gruppo bande altopiano.

(2338)

(*Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1940-XVIII, registro 4 Africa Italiana, foglio n. 277*).

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Libia:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Curti Gialdino Delle Tratte Ettore di Agostino e di Carolina Corsione Montelleone, nato a Palermo il 3 gennaio 1881, tenente del V squadrone « Savari ».

(2424)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 715.

Modificazione della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, concernente l'autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, è sostituito dal seguente:

« La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad erogare, salvo reintegro da operarsi non oltre il 31 dicembre 1945-XXIV, parte delle somme di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1938-XVI, n. 59, nelle operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, garantite da firme di avallo di assoluto riposo per l'ente sovventore, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del detto R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, restando la Cassa medesima garante del buon esito delle operazioni nei confronti del Governo della Libia e dello Stato, che garantiscono le obbligazioni emesse a norma del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427.

Le predette operazioni saranno limitate in modo che il loro ammontare non superi mai, in qualunque epoca, l'importo massimo di 10 milioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 716.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 717.

Istituzione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia » con sede in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Torino, un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di organizzare periodicamente in Torino un'esposizione nazionale dell'autarchia e, nel 1948-XXVI, una grande esposizione nazionale, commemorativa del centenario della prima guerra di indipendenza.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti nelle relative materie, l'Ente può altresì organizzare congressi, manifestazioni di ogni genere, mostre e concorsi e può assumere iniziative attinenti ai fini dell'Ente od ai problemi dell'autarchia.

Art. 3.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed è regolato dalle disposizioni di cui al R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, è sostituito dal seguente:

« La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad erogare, salvo reintegro da operarsi non oltre il 31 dicembre 1945-XXIV, parte delle somme di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1938-XVI, n. 59, nelle operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, garantite da firme di avallo di assoluto riposo per l'ente sovventore, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del detto R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, restando la Cassa medesima garante del buon esito delle operazioni nei confronti del Governo della Libia e dello Stato, che garantiscono le obbligazioni emesse a norma del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427.

Le predette operazioni saranno limitate in modo che il loro ammontare non superi mai, in qualunque epoca, l'importo massimo di 10 milioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 716.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

per il riordinamento del sistema tributario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 717.

Istituzione dell'Ente autonomo « Esposizioni nazionali per l'autarchia » con sede in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Torino, un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di organizzare periodicamente in Torino un'esposizione nazionale dell'autarchia e, nel 1948-XXVI, una grande esposizione nazionale, commemorativa del centenario della prima guerra di indipendenza.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti nelle relative materie, l'Ente può altresì organizzare congressi, manifestazioni di ogni genere, mostre e concorsi e può assumere iniziative attinenti ai fini dell'Ente od ai problemi dell'autarchia.

Art. 3.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed è regolato dalle disposizioni di cui al R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 451, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è formato:

a) dalla somma di lire 25.000.000 che sarà conferita dallo Stato;

b) dalla somma di lire 20.000.000, importo di obbligazioni infruttifere che l'Ente è autorizzato ad emettere;

c) da contributi, donazioni e lasciti di persone o di enti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 5.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai proventi delle esposizioni;

b) dagli interessi delle attività patrimoniali;

c) dai contributi, a titolo periodico, di persone ed enti;

d) dai proventi derivanti dall'emissione di buoni tessera, previsti dall'art. 15 della presente legge;

e) dalle quote dovute dai viaggiatori a norma dell'articolo 11.

Sono trasferite all'Ente costituito con la presente legge tutte le attività e le passività dell'Ente per la Biennale nazionale dell'aeronautica, costituito presso la Federazione dei Fasci di combattimento di Torino.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il vice presidente;

il Consiglio generale;

il Comitato esecutivo;

il Collegio dei sindaci.

La composizione ed il funzionamento del Consiglio generale del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci verranno determinate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di componente del Consiglio generale e del Comitato esecutivo sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Egli ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.

Art. 8.

Il vice presidente è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni su proposta del presidente, esercita le funzioni che gli sono delegate dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza od impedimento.

Art. 9.

L'Ente ha gestione propria.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentiti i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 10.

L'Ente è autorizzato a fregiarsi dello stemma dello Stato.

E' vietato a chiunque impiegare, senza espressa autorizzazione dell'Ente, l'emblema che questo assuma.

La forma dell'emblema è approvata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Ministro per le corporazioni.

Art. 11.

L'Ente è autorizzato a riscuotere dai viaggiatori che utilizzano biglietti a prezzo ridotto rilasciati in occasione di manifestazioni da esso promosse, le quote di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2686.

Art. 13.

Gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'Ente, per conseguire i fini previsti nella presente legge, sono registrati gratuitamente.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, l'Ente è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 14.

Le invenzioni industriali, i modelli ed i disegni di fabbrica relativi agli oggetti che figurano nelle esposizioni organizzate dall'Ente, godono della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Art. 15.

L'Ente è autorizzato ad emettere buoni-tessera con diritto a facilitazioni ferroviarie concordate con il Ministero delle comunicazioni. Con decreto del DUCE sono stabilite le modalità per l'emissione, l'ammontare dei buoni-tessera nonchè le altre facilitazioni concesse agli acquirenti di essi.

Art. 16.

Le manifestazioni organizzate dall'Ente sono ammesse ad usufruire delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923-II, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Art. 17.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, saranno emanate le norme per il funzionamento, l'amministrazione e la contabilità dell'Ente, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 718.

Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

a) dai proventi delle esposizioni;

b) dagli interessi delle attività patrimoniali;

c) dai contributi, a titolo periodico, di persone ed enti;

d) dai proventi derivanti dall'emissione di buoni tessera, previsti dall'art. 15 della presente legge;

e) dalle quote dovute dai viaggiatori a norma dell'articolo 11.

Sono trasferite all'Ente costituito con la presente legge tutte le attività e le passività dell'Ente per la Biennale nazionale dell'autarchia, costituito presso la Federazione dei Fasci di combattimento di Torino.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il vice presidente;

il Consiglio generale;

il Comitato esecutivo;

il Collegio dei sindaci.

La composizione ed il funzionamento del Consiglio generale e del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci verranno determinate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di componente del Consiglio generale e del Comitato esecutivo sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Egli ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.

Art. 8.

Il vice presidente è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni su proposta del presidente, esercita le funzioni che gli sono delegate dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza od impedimento.

Art. 9.

L'Ente ha gestione propria.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentiti i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 10.

L'Ente è autorizzato a fregiarsi dello stemma dello Stato.

E' vietato a chiunque impiegare, senza espressa autorizzazione dell'Ente, l'emblema che questo assuma.

La forma dell'emblema è approvata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Ministro per le corporazioni.

Art. 11.

L'Ente è autorizzato a riscuotere dai viaggiatori che utilizzano biglietti a prezzo ridotto rilasciati in occasione di manifestazioni da esso promosse, le quote di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2686.

Art. 12.

E' esteso all'Ente il trattamento previsto dal R. decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

conseguire i fini previsti nella presente legge, sono registrati gratuitamente.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, l'Ente è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 14.

Le invenzioni industriali, i modelli ed i disegni di fabbrica relativi agli oggetti che figurano nelle esposizioni organizzate dall'Ente, godono della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Art. 15.

L'Ente è autorizzato ad emettere buoni-tessera con diritto a facilitazioni ferroviarie concordate con il Ministero delle comunicazioni. Con decreto del DUCE sono stabilite le modalità per l'emissione, l'ammontare dei buoni-tessera nonchè le altre facilitazioni concesse agli acquirenti di essi.

Art. 16.

Le manifestazioni organizzate dall'Ente sono ammesse ad usufruire delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923-II, n. 2749, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Art. 17.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, saranno emanate le norme per il funzionamento, l'amministrazione e la contabilità dell'Ente, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 718.

Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' consentita, per un periodo di anni due, l'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata istituita con R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

chi, successivamente al 1° gennaio 1940-XVIII e fino al 31 dicembre 1941-XX, abbia messo in servizio scafi di qualsiasi tonnellaggio, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli.

L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.

Art. 2.

Gli armatori di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo precedente, entro un biennio dalla loro messa in esercizio, sono tenuti a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse delle quali abbiano goduto l'esenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 719.

Modificazioni all'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 17 e 19 dell'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — Presso ogni Governo dell'Africa Italiana i servizi relativi alla istruzione pubblica sono affidati ad una sopraintendenza scolastica con sede nel capoluogo, posta alle dipendenze della direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.

Art. 10. — Ad ogni sopraintendenza, oltre al personale necessario di segreteria e di servizio, sono normalmente addetti:

a) un sopraintendente;

b) uno o più ispettori o primi ispettori scolastici o ispettori capi per le scuole prelementari ed elementari;

c) uno o più vigilatori per le scuole primarie per libici e per sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

Ove non sia possibile destinare un sopraintendente, le funzioni di questo sono affidate al funzionario preposto alla direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.

Art. 11. — Il sopraintendente presiede all'amministrazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del personale ad esse addetto ed esercita, direttamente e per mezzo degli ispettori o vigilatori, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente, ed eventualmente per mezzo dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare, la vigilanza didattica e disciplinare così sulle scuole pubbliche, come su quelle private.

Gli sono altresì attribuiti in materia didattica i poteri che i regolamenti scolastici del Regno attribuiscono ai provveditori agli studi e che, a norma del presente ordinamento, non siano di competenza di altre autorità.

Art. 12. — La diretta vigilanza sulle scuole prelementari ed elementari di ogni tipo è affidata agli ispettori di cui alla lettera *b*) dell'art. 10, i quali la esercitano alla dipendenza del sopraintendente o, eventualmente, dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare. Ad essi, come all'ispettore centrale per l'istruzione elementare, il sopraintendente può anche affidare particolari incarichi e mansioni.

La sorveglianza degli insegnamenti impartiti nelle lingue locali è affidata ai vigilatori di cui alla lettera *c*) dell'art. 10.

Art. 17. — I sopraintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare sono nominati dal Ministero dell'Africa Italiana e vengono scelti, d'accordo col Ministero dell'educazione nazionale, tra il personale di grado non superiore al 6° appartenente ai ruoli da quest'ultimo dipendenti.

Art. 19. — I sopraintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare nominati ai termini dell'art. 17 e gli ispettori scolastici vincitori del concorso di cui all'art. 18, sono messi dal Ministero dell'educazione nazionale a disposizione di quello dell'Africa Italiana che provvede alla loro destinazione. Il loro trattamento è determinato secondo le norme stabilite per il personale di ruolo in servizio civile nell'Africa Italiana.

Essi vengono collocati fuori ruolo o posti nella posizione di comando ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2274, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1937-XV, n. 1241, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2001, e le competenze loro spettanti gravano sul bilancio del Governo alle dipendenze del quale prestano servizio.

È fatto obbligo della permanenza nell'Africa Italiana per almeno un triennio ai sopraintendenti, agli ispettori centrali per l'istruzione elementare e per almeno un quinquennio agli ispettori. Peraltro il Ministro per l'Africa Italiana, con suo provvedimento insindacabile, può restituirli, in qualunque tempo, all'Amministrazione da cui provengono.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del citato ordinamento scolastico, la retribuzione dovuta per le ore d'insegnamento prestate oltre l'orario d'obbligo, deve essere corrisposta nella misura stabilita per i supplenti e gli incaricati delle stesse discipline nei corrispondenti istituti del Regno, escluso l'aumento per servizio in Colonia.

Analogamente si applica il successivo art. 28 nei riguardi dei supplenti e degli incaricati che già siano dipendenti statali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...ca, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli.

L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.

Art. 2.

Gli armatori di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo precedente, entro un biennio dalla loro messa in esercizio, sono tenuti a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse delle quali abbiano goduto l'esenzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 719.

Modificazioni all'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 17 e 19 dell'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 268, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — Presso ogni Governo dell'Africa Italiana i servizi relativi alla istruzione pubblica sono affidati ad una soprintendenza scolastica con sede nel capoluogo, posta alle dipendenze della direzione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.

Art. 10. — Ad ogni soprintendenza, oltre al personale necessario di segreteria e di servizio, sono normalmente addetti:

a) un soprintendente;

b) uno o più ispettori o primi ispettori scolastici o ispettori capi per le scuole preelementari ed elementari;

c) uno o più vigilatori per le scuole primarie per libici e per sudditi dell'Africa Orientale Italiana.

Quando i maestri nazionali abbiano raggiunto il numero di cinquecento alla soprintendenza potrà essere addetto anche un ispettore centrale per l'istruzione elementare (gruppo *B*, grado 6°).

...zione di Governo competente in materia di istruzione pubblica.

Art. 11. — Il soprintendente presiede all'amministrazione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del personale ad esse addetto ed esercita, direttamente e per mezzo degli ispettori o vigilatori, di cui alle lettere *b* e *c*) dell'articolo precedente, ed eventualmente per mezzo dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare, la vigilanza didattica e disciplinare così sulle scuole pubbliche, come su quelle private.

Gli sono altresì attribuiti in materia didattica i poteri che i regolamenti scolastici del Regno attribuiscono ai provveditori agli studi e che, a norma del presente ordinamento, non siano di competenza di altre autorità.

Art. 12. — La diretta vigilanza sulle scuole preelementari ed elementari di ogni tipo è affidata agli ispettori di cui alla lettera *b*) dell'art. 10, i quali la esercitano alla dipendenza del soprintendente e, eventualmente, dell'ispettore centrale per l'istruzione elementare. Ad essi, come all'ispettore centrale per l'istruzione elementare, il soprintendente può anche affidare particolari incarichi e mansioni.

La sorveglianza degli insegnamenti impartiti nelle lingue locali è affidata ai vigilatori di cui alla lettera *c*) dell'art. 10.

Art. 17. — I soprintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare sono nominati dal Ministero dell'Africa Italiana e vengono scelti, d'accordo col Ministero dell'educazione nazionale, tra il personale di grado non superiore al 6° appartenente ai ruoli da quest'ultimo dipendenti.

Art. 19. — I soprintendenti e gli ispettori centrali per l'istruzione elementare nominati ai termini dell'art. 17 e gli ispettori scolastici vincitori del concorso di cui all'art. 18, sono messi dal Ministero dell'educazione nazionale a disposizione di quello dell'Africa Italiana che provvede alla loro destinazione. Il loro trattamento è determinato secondo le norme stabilite per il personale di ruolo in servizio civile nell'Africa Italiana.

Essi vengono collocati fuori ruolo o posti nella posizione di comando ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2274, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, e le competenze loro spettanti gravano sul bilancio del Governo alle dipendenze del quale prestano servizio.

È fatto obbligo della permanenza nell'Africa Italiana per almeno un triennio ai soprintendenti, agli ispettori centrali per l'istruzione elementare e per almeno un quinquennio agli ispettori. Peraltro il Ministro per l'Africa Italiana, con suo provvedimento insindacabile, può restituirli, in qualunque tempo, all'Amministrazione da cui provengono.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del citato ordinamento scolastico, la retribuzione dovuta per le ore d'insegnamento prestate oltre l'orario d'obbligo, deve essere corrisposta nella misura stabilita per i supplenti e gli incaricati delle stesse discipline nei corrispondenti istituti del Regno, escluso l'aumento per servizio in Colonia.

Analogamente si applica il successivo art. 28 nei riguardi dei supplenti e degli incaricati che già siano dipendenti statali di ruolo.

Le somme che siano state eventualmente corrisposte per erronea interpretazione dei citati articoli 26 e 28, fino alla pubblicazione della presente legge, e delle quali non sia stato ancora effettuato il recupero, sono condonate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 720.

Modificazioni al R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 11 e 31 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, con le aggiunte previste dalla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1169, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. - A) *Indennità di aeronavigazione normale.*

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — nonchè agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nella Regia aeronautica in servizio aeronavigante, quando, essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta, salvo il disposto del secondo comma del successivo art. 4, l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura seguente:

1°) L. 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2°) L. 950 o L. 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste al n. 2. è necessario che l'ufficiale abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) *Indennità mensile supplementare di aeronavigazione per* sferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 11.000, è dovuta in aggiunta alla normale indennità di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera *A*) l'indennità mensile supplementare di L. 695.

Agli ufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta in aggiunta alla normale indennità di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera *A*) l'indennità mensile supplementare di L. 310.

Le anzidette indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

Le norme per la corresponsione delle medesime indennità supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2. - A) *Indennità di pilotaggio normale.*

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura seguente:

1°) L. 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2°) L. 950 o L. 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste dal n. 2 è necessario che il personale di cui sopra abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà essere comunque inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) *Indennità mensile supplementare di pilotaggio per servizi speciali.*

Ai sottufficiali piloti, che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto Ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 11.000, è dovuta, in aggiunta alla normale indennità di pilotaggio prevista dalla precedente lettera *A*), l'indennità mensile supplementare di L. 695.

Ai sottufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta, in aggiunta alla normale indennità di pilotaggio prevista dalla precedente lettera *A*), l'indennità mensile supplementare di L. 310.

Le anzidette indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

Le norme per la corresponsione delle medesime indennità supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4. — Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio compreso quello che si svolge presso la Regia Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, fino a quella del consegui-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TRIUZZI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 720.

Modificazioni al R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 11 e 31 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, con le aggiunte previste dalla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1169, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. - A) *Indennità di aeronavigazione normale.*

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — nonchè agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nella Regia aeronautica in servizio aeronavigante, quando, essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta, salvo il disposto del secondo comma del successivo art. 4, l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura seguente:

1°) L. 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2°) L. 950 o L. 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste al n. 2, è necessario che l'ufficiale abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) *Indennità mensile supplementare di aeronavigazione per servizi speciali.*

Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 11.000, è dovuta, in aggiunta alla normale indennità di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera A) l'indennità mensile supplementare di L. 695.

Agli ufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta in aggiunta alla normale indennità di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera A) l'indennità mensile supplementare di L. 310.

Le anzidette indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

Le norme per la corresponsione delle medesime indennità supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2. - A) *Indennità di pilotaggio normale.*

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura seguente:

1°) L. 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2°) L. 950 o L. 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste dal n. 2 è necessario che il personale di cui sopra abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà essere comunque inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) *Indennità mensile supplementare di pilotaggio per servizi speciali.*

Ai sottufficiali piloti, che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto Ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 11.000, è dovuta, in aggiunta alla normale indennità di pilotaggio prevista dalla precedente lettera A), l'indennità mensile supplementare di L. 695.

Ai sottufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta, in aggiunta alla normale indennità di pilotaggio prevista dalla precedente lettera A), l'indennità mensile supplementare di L. 310.

Le anzidette indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

Le norme per la corresponsione delle medesime indennità supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4. — Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio compreso quello che si svolge presso la Regia Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 310.

Agli allievi dei corsi normali della Regia Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 310 sino alla nomina a sottotenente e di L. 380 da tale nomina sino alla promozione a tenente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Per la decorrenza amministrativa di tali indennità valgono le norme vigenti per la corresponsione degli stipendi.

Art. 11. — Agli ufficiali, ai sottufficiali e primi avieri appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 230 mensili.

Agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 185 mensili.

Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 185 mensili.

Per la corresponsione delle suddette indennità è necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attività di volo ai sensi dell'art. 3 del presente decreto; le indennità stesse sono cumulabili con qualsiasi altra indennità, eccetto con quella di aeronavigazione prevista dall'art. 1 per gli ufficiali piloti ed osservatori, con quella di pilotaggio prevista dall'art. 2 per i sottufficiali piloti e dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio della Regia Accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 12 per il personale militare e civile che compie voli nell'interesse del servizio.

Le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono sospese nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'art. 5 e sono ritenute e versate all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5.

Art. 31. — Le indennità, gli assegni, i compensi e i soprassoldi previsti dal presente decreto sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ad eccezione delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 11, che debbono intendersi già depurate dalle riduzioni suddette.

Art. 2.

L'importo delle indennità stabilite dalla presente legge quale risulta dopo defratte le ritenute di ricchezza mobile, complementare ed addizionale per le opere assistenziali e, per un quinto, destinato ad una forma di previdenza con modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Detta previdenza è obbligatoria per coloro che acquistino titolo alle indennità normali di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo indicate nell'art. 1 della presente legge, a partire dall'entrata in vigore della legge stessa. E' facoltativa per chi ne fruisce attualmente, nonchè per gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, di cui al comma 2° dell'art. 11 sopracitato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 [illegible]

LEGGE 16 giugno 1940-XVIII, n. 721.

Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al R. decreto 6 gennaio 1936-XIV, n. 37, ed alla tabella annessa al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2015, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F dell'allegato I alla presente legge.

I ruoli organici transitori del personale degli Uffici per gli affari di culto, approvati con R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1326, e del personale di gruppo A della Direzione generale del Fondo per il culto, di cui alla tabella A del R. decreto 11 gennaio 1930-VIII, n. 29, sono sostituiti da quelli riportati nelle tabelle A e B dell'allegato II alla presente legge, ferme restando le disposizioni contenute nei commi 2°, 3° e 4° dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, num. 522.

Art. 2.

I funzionari del grado 5°, di cui alla tabella A dell'allegato I alla presente legge, ai quali compete la qualifica di viceprefetto, sono adibiti nelle sedi provinciali all'Ufficio di viceprefetto vicario; i funzionari del grado 6° della tabella medesima, ai quali compete la qualifica di viceprefetto ispettore, sono preposti nelle sedi provinciali al servizio ispettivo.

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 del citato R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058.

Art. 3.

Per il personale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella B dell'allegato predetto, dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti, di grado rispettivamente uguale o superiore, nel ruolo di cui alla tabella C dell'allegato medesimo.

Per i posti di grado 5° la compensazione viene operata con posti di grado 6°.

Art. 4.

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo A della carriera di ragioneria, sono conferiti agli impiegati di gruppo B della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

tenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 230 mensili.

Agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 185 mensili.

Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di L. 185 mensili.

Per la corresponsione delle suddette indennità è necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attività di volo ai sensi dell'art. 3 del presente decreto; le indennità stesse sono cumulabili con qualsiasi altra indennità, eccetto con quella di aeronavigazione prevista dall'art. 1 per gli ufficiali piloti ed osservatori, con quella di pilotaggio prevista dall'art. 2 per i sottufficiali piloti e dall'art. 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio della Regia Accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'art. 12 per il personale militare e civile che compie voli nell'interesse del servizio.

Le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono sospese nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'art. 5 e sono ritenute e versate all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso art. 5.

Art. 31. — Le indennità, gli assegni, i compensi e i soprassoldi previsti dal presente decreto sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 29 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ad eccezione delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 11, che debbono intendersi già depurate dalle riduzioni anzidette.

Art. 2.

L'importo delle indennità stabilite dalla presente legge quale risulta dopo detratte le ritenute di ricchezza mobile, complementare ed addizionale per le opere assistenziali è, per un quinto, destinato ad una forma di previdenza con modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Detta previdenza è obbligatoria per coloro che acquistino titolo alle indennità normali di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo indicate nell'art. 1 della presente legge, a partire dall'entrata in vigore della legge stessa. E' facoltativa per chi ne fruisce attualmente, nonchè per gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, di cui al comma 2° dell'art. 11 sopracitato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al R. decreto 6 gennaio 1936-XIV, n. 37, ed alla tabella annessa al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2615, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F dell'allegato I alla presente legge.

I ruoli organici transitori del personale degli Uffici per gli affari di culto, approvati con R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1326, e del personale di gruppo A della Direzione generale del Fondo per il culto, di cui alla tabella A del R. decreto 11 gennaio 1930-VIII, n. 29, sono sostituiti da quelli riportati nelle tabelle A e B dell'allegato II alla presente legge, ferme restando le disposizioni contenute nei commi 2°, 3° e 4° dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, num. 522.

Art. 2.

I funzionari del grado 5°, di cui alla tabella A dell'allegato I alla presente legge, ai quali compete la qualifica di viceprefetto, sono adibiti nelle sedi provinciali all'Ufficio di viceprefetto vicario; i funzionari del grado 6° della tabella medesima, ai quali compete la qualifica di viceprefetto ispettore, sono preposti nelle sedi provinciali al servizio ispettivo.

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 del citato R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058.

Art. 3.

Per il personale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella B dell'allegato predetto, dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti, di grado rispettivamente uguale o superiore, nel ruolo di cui alla tabella C dell'allegato medesimo.

Per i posti di grado 5° la compensazione viene operata con posti di grado 6°.

Art. 4.

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria, sono conferiti agli impiegati di gruppo *B* della stessa carriera forniti di laurea, che rivestano almeno il grado 9°, e che superino le prove di apposito esame di concorso, secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelle per le finanze, a mente dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le promozioni ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di gruppo A della carriera di ragioneria sono conferite in base alle disposizioni normali, di cui al Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 5.

La nomina ai posti di coadiutore aggiunto della Biblioteca, di cui alla tabella E dell'allegato I alla presente legge, è conferita a scelta del Ministro per l'interno fra il personale di gruppo *C* dell'Amministrazione stessa, che a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti medesimi, che abbia compiuto un periodo di servizio di ruolo superiore a dodici anni e che rivesta il grado 11° del gruppo *C* da almeno un anno.

La promozione al grado di coadiutore della Biblioteca è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale, fra i coadiutori aggiunti in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano compiuto, nel grado 10° del gruppo *C*, l'anzianità non inferiore a cinque anni.

E' abrogato l'articolo 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, num. 121.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla metà per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi 7° e 6° del ruolo di cui alla tabella A, ed ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge.

Il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per la promozione al grado 5° della tabella A dell'allegato I alla presente legge, è ridotto alla metà per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.

Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potrà conseguire più di una promozione.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1944-XXIII, gli impiegati dei gradi 6°, 7° e 8° della carriera di ragioneria, i quali siano muniti di laurea, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge.

Gli impiegati che non risultino in possesso dell'indicato requisito per il collocamento nel gruppo *A*, e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo, sono inquadrati nei corrispondenti gradi di gruppo *B* della tabella C dell'allegato I alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità.

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo *A* della cennata tabella B, che nella prima attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere [illegible]

Art. 8.

Ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per la promozione ai gradi 5°, 6° e 7° del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria, istituito con la presente legge, è valutabile anche il servizio prestato nel ruolo di provenienza col grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 9.

Per i pubblici concorsi per esami, già indetti per reclutamento di personale al grado iniziale delle carriere di cui alle tabelle A, C e D dell'allegato I alla presente legge, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa non sia scaduto il termine di mesi sei, stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facoltà prevista dal citato art. 3 potrà essere esercitata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma, detto termine è prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualora scada entro gli indicati due mesi.

Art. 10.

I posti che, nella prima applicazione della presente legge, risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli di cui alle annesse tabelle A, C e D dell'allegato I, potranno, in ragione della metà, essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con la osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per la ammissione agli impieghi statali.

Con i relativi bandi saranno stabilite le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di età per l'ammissione ai singoli concorsi e le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'espletamento dei medesimi.

I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio ed approvata con decreto del Ministro per l'interno.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere di 2ª classe (grado 8°, gruppo *A*), e di primo ragioniere (grado 9°, gruppo *B*) del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge, saranno conferite, in primo luogo, rispettivamente ai primi segretari e segretari, ed ai ragionieri e viceragionieri che abbiano ottenuto la idoneità in precedenti concorsi per merito distinto, in base alle relative graduatorie di merito e che abbiano raggiunta la anzianità stabilita per l'ammissione agli esami di idoneità.

Tali promozioni saranno disposte con riserva di anzianità a favore di coloro che avranno diritto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788044

1923-II, n. 2395.

Art. 5.

La nomina ai posti di coadiutore aggiunto della Biblioteca, di cui alla tabella E dell'allegato 1 alla presente legge, è conferita a scelta del Ministro per l'interno fra il personale di gruppo *C* dell'Amministrazione stessa, che a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti medesimi, che abbia compiuto un periodo di servizio di ruolo superiore a dodici anni e che rivesta il grado 11° del gruppo *C* da almeno un anno.

La promozione al grado di coadiutore della Biblioteca è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale, fra i coadiutori aggiunti in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano compiuto, nel grado 10° del gruppo *C*, l'anzianità non inferiore a cinque anni.

E' abrogato l'articolo 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, num. 121.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla metà per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi 7° e 6° del ruolo di cui alla tabella A, ed ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge.

Il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per la promozione al grado 5° della tabella A dell'allegato I alla presente legge, è ridotto alla metà per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.

Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potrà conseguire più di una promozione.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1944-XXIII, gli impiegati dei gradi 6°, 7° e 8° della carriera di ragioneria, i quali siano muniti di laurea, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella B dell'allegato I alla presente legge.

Gli impiegati che non risultino in possesso dell'indicato requisito per il collocamento nel gruppo *A*, e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo, sono inquadrati nei corrispondenti gradi di gruppo *B* della tabella C dell'allegato I alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità.

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo *A* della cennata tabella B, che nella prima attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, agli impiegati i quali siano provvisti del diploma di laurea, e che, alla data della entrata in vigore della presente legge, già rivestano il grado 9° nel ruolo di gruppo *B* della carriera di ragioneria predetta.

promozione ai gradi 5°, 5° e 4° del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria, istituito con la presente legge, è valutabile anche il servizio prestato nel ruolo di provenienza col grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 8.

Per i pubblici concorsi per esami, già indetti per reclutamento di personale al grado iniziale delle carriere di cui alle tabelle A, C e D dell'allegato I alla presente legge, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa non sia scaduto il termine di mesi sei, stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facoltà prevista dal citato art. 3 potrà essere esercitata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma, detto termine è prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualora scada entro gli indicati due mesi.

Art. 10.

I posti che, nella prima applicazione della presente legge, risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli di cui alle annesse tabelle A, C e D dell'allegato I, potranno, in ragione della metà, essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con la osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per la ammissione agli impieghi statali.

Con i relativi bandi saranno stabilite le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di età per l'ammissione ai singoli concorsi e le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'espletamento dei medesimi.

I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio ed approvata con decreto del Ministro per l'interno.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere di 2ª classe (grado 8°, gruppo *A*), e di primo ragioniere (grado 9°, gruppo *B*) del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge, saranno conferite, in primo luogo, rispettivamente ai primi segretari e segretari, ed ai ragionieri e viceragionieri che abbiano ottenuto la idoneità in precedenti concorsi per merito distinto, in base alle relative graduatorie di merito e che abbiano raggiunta la anzianità stabilita per l'ammissione agli esami di idoneità.

Tali promozioni saranno disposte con riserva di anzianità a favore di coloro che avranno diritto di precedere in ruolo, in base alla graduatoria unica di cui all'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, che sarà formata appena espletato l'esame di idoneità, al quale avrebbero potuto partecipare i funzionari indicati nel precedente comma; la riserva di anzianità sarà sciolta col decreto di nomina dei vincitori dell'esame di idoneità medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

I funzionari che conseguano la promozione al grado di consigliere di 2ª classe in base alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non potranno essere scrutinati, per la promozione al grado di consigliere di 1ª classe, fino a quando non saranno scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado 8°, i consiglieri di 2ª classe che, pur essendo stati promossi successivamente al grado 8°, li precedano in ruolo.

Gli altri posti vacanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei gradi indicati nel primo comma del presente articolo, saranno conferiti in base alle disposizioni normali, fatta eccezione per quanto dispone il successivo art. 12.

Art. 12.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa ed al grado 9° della carriera di ragioneria, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità normale: coloro, invece, che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare gli esami di idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

Qualora, in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari che vengano promossi consiglieri di 2ª classe, con riserva di anzianità ai sensi del presente articolo, non potranno essere scrutinati per la promozione al grado di consigliere di 1ª classe, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i consiglieri di 2ª classe che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precederanno in ruolo.

Art. 13.

Il concorso di cui al precedente articolo ed il primo esame di idoneità, che dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa ed al grado 9° della carriera di ragioneria, potranno essere indetti prima della scadenza del termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 14.

Nei primi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere assunti in servizio, nel limite della metà dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata nel ruolo del personale subalterno, di cui alla annessa tabella *F* dell'allegato I, inservienti avventizi, alle condizioni e col trattamento di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, uno dei posti di vice direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra sarà conferito, a scelta del Ministro per l'interno, fra gli impiegati di ruolo del gruppo *C*, grado 10°, delle amministrazioni statali, che abbiano compiuto un periodo di servizio superiore a undici anni.

La nomina al posto predetto sarà, inoltre, subordinata al giudizio unanime del Consiglio di amministrazione del personale sulla idoneità del prescelto all'adempimento delle funzioni proprie del posto medesimo.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO I

Ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno

Tabella A

CARRIERA AMMINISTRATIVA - (Gruppo A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
2°	Governatore di Roma	1
4°	Vicegovernatore di Roma	2
4°	Segretario generale del Governatorato di Roma	1
3°	Capo della polizia	1
3°	Prefetti di 1ª classe	55 (a)
4°	Prefetti di 2ª classe	55 (a)
5°	Viceprefetti	135
6°	Viceprefetti ispettori	115
7°	Capo Ufficio studi per la demografia e la razza	1
7°	Consiglieri di 1ª classe	417
8°	Consiglieri di 2ª classe	
9°	Primi segretari	179
10°	Segretari	358
11°	Vice segretari	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

consigliere di 2ª classe in base alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non potranno essere scrutinati, per la promozione al grado di consigliere di 1ª classe, fino a quando non saranno scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado 8°, i consiglieri di 2ª classe che, pur essendo stati promossi successivamente al grado 8°, li precedano in ruolo.

Gli altri posti vacanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei gradi indicati nel primo comma del presente articolo, saranno conferiti in base alle disposizioni normali, fatta eccezione per quanto dispone il successivo art. 12.

Art. 12.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa ed al grado 9° della carriera di ragioneria, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità normale: coloro, invece, che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare gli esami di idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

Qualora, in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari che vengano promossi consiglieri di 2ª classe, con riserva di anzianità ai sensi del presente articolo, non potranno essere scrutinati per la promozione al grado di consigliere di 1ª classe, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i consiglieri di 2ª classe che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precederanno in ruolo.

Art. 13.

Il concorso di cui al precedente articolo ed il primo esame di idoneità, che dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa ed al grado 9° della carriera di ragioneria, potranno essere indetti prima della scadenza del termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 14.

Nei primi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere assunti in servizio, nel limite della metà dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata nel ruolo del personale subalterno, di cui alla annessa tabella *F* dell'allegato I, inservienti avventizi, alle condizioni e col trattamento di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.

In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovrà effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma, nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti dei posti complessivamente disponibili nel ruolo del personale subalterno, secondo la tabella suddetta.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, uno dei posti di vice direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra sarà conferito, a scelta del Ministro per l'interno, fra gli impiegati di ruolo del gruppo *C*, grado 10°, delle amministrazioni statali, che abbiano compiuto un periodo di servizio superiore a undici anni.

La nomina al posto predetto sarà, inoltre, subordinata al giudizio unanime del Consiglio di amministrazione del personale sulla idoneità del prescelto all'adempimento delle funzioni proprie del posto medesimo.

Art. 16.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO I

Ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno

Tabella A

CARRIERA AMMINISTRATIVA - (GRUPPO A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
2°	Governatore di Roma	1
4°	Vicegovernatore di Roma	2
4°	Segretario generale del Governatorato di Roma	1
3°	Capo della polizia	1
3°	Prefetti di 1ª classe	55 (a)
4°	Prefetti di 2ª classe	75 (a)
5°	Viceprefetti	135
6°	Viceprefetti ispettori	145
7°	Capo Ufficio studi per la demografia e la razza	1
7°	Consiglieri di 1ª classe	417
8°	Consiglieri di 2ª classe	
9°	Primi segretari	179
10°	Segretari	358
11°	Vice segretari	
	Totale	1359

(a) Più il numero dei prefetti di 1ª e 2ª classe a disposizione a norma dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tabella B

CARRIERA DI RAGIONERIA - (Gruppo *A*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori superiori di ragioneria di 1ª classe	2
6°	Ispettori superiori di ragioneria di 2ª classe	9
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	21
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	25
	Totale	57

Tabella C

CARRIERA DI RAGIONERIA - (Gruppo *B*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria di 2ª classe	17 (*a*)
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	112 (*a*)
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	147 (*a*)
9°	Primi ragionieri	266 (*a*)
10°	Ragionieri	293
11°	Vice ragionieri	
	Totale	835

(*a*) Salvo le vacanze per l'applicazione dell'articolo 3 della presente legge.

Tabella D

CARRIERA D'ORDINE - (Gruppo *C*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	91
10°	Primi archivisti	217
11°	Archivisti	263
12°	Applicati	537
13°	Alunni d'ordine	142
	Totale	1250

Tabella E

PERSONALE DELL'UFFICIO TELEGRAFICO E CIFRA
PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - (Gruppo *C*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Direttori dell'Ufficio telegrafico e cifra. .	1
9°	Vicedirettori dell'Ufficio telegrafico e cifra .	2
9°	Coadiutori della Biblioteca	2
10°	Coadiutori aggiunti della Biblioteca . .	2
	Totale	7

Tabella F

PERSONALE SUBALTERNO.

Denominazione	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	17
Commessi e uscieri capi	297

ALLEGATO II

Ruoli organici transitori del personale addetto ai Servizi di culto

Tabella A

PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI DI CULTO - (Gruppo *A*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	2
6°	Direttori d'ufficio di 1ª classe. . . .	6
7°	Direttori d'ufficio di 2ª classe. . . .	10
8°	Consiglieri	16
9°	Primi segretari	15
10°	Segretari	15
11°	Vicesegretari	
	Totale	64

(Gruppo *B*).

6°	Ispettori superiori di ragioneria . . .	2
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	4
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	9
9°	Primi ragionieri	15
10°	Ragionieri	13
11°	Viceragionieri	
	Totale	46

(Gruppo *C*).

9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	8
11°	Archivisti	9
12°	Applicati	20
13°	Alunni d'ordine	8
	Totale	48

(*Personale subalterno*).

Capo commesso	1
Uscieri capi	2
Uscieri	9
Inservienti	6
Totale	18

Tabella B

PERSONALE DEL FONDO PER IL CULTO - (Gruppo *A*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Direttori capi divisione	4
7°	Capi sezione	8
8°	Consiglieri	10
9°	Primi segretari	11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori superiori di ragioneria di 1ª classe	2
6°	Ispettori superiori di ragioneria di 2ª classe	9
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	21
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	25
	Totale	57

Tabella C

CARRIERA DI RAGIONERIA - (Gruppo *B*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria di 2ª classe	17 (*a*)
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	112 (*a*)
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	147 (*a*)
9°	Primi ragionieri	266 (*a*)
10°	Ragionieri	293
11°	Vice ragionieri	
	Totale	835

(*a*) Salvo le vacanze per l'applicazione dell'articolo 3 della presente legge.

Tabella D

CARRIERA D'ORDINE - (Gruppo *C*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	91
10°	Primi archivisti	217
11°	Archivisti	263
12°	Applicati	537
13°	Alunni d'ordine	142
	Totale	1250

Tabella E

PERSONALE DELL'UFFICIO TELEGRAFICO E CIFRA
PERSONALE DELLA BIBLIOTECA - (Gruppo *C*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Direttori dell'Ufficio telegrafico e cifra	1
9°	Vicedirettori dell'Ufficio telegrafico e cifra	2
9°	Coadiutori della Biblioteca	2
10°	Coadiutori aggiunti della Biblioteca	2
	Totale	7

Tabella F

PERSONALE SUBALTERNO.

Denominazione	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	17
Commessi e uscieri capi	297
Uscieri	243
Inservienti	172
Totale	730

Tabella A

PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI DI CULTO - (Gruppo *A*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	2
6°	Direttori d'ufficio di 1ª classe	6
7°	Direttori d'ufficio di 2ª classe	10
8°	Consiglieri	16
9°	Primi segretari	15
10°	Segretari	15
11°	Vicesegretari	
	Totale	64

(Gruppo *B*).

6°	Ispettori superiori di ragioneria	2
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	7
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	9
9°	Primi ragionieri	15
10°	Ragionieri	13
11°	Viceragionieri	
	Totale	46

(Gruppo *C*).

9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	8
11°	Archivisti	9
12°	Applicati	20
13°	Alunni d'ordine	8
	Totale	48

(*Personale subalterno*).

Primo commesso	1
Uscieri capi	2
Uscieri	9
Inservienti	6
Totale	18

Tabella B

PERSONALE DEL FONDO PER IL CULTO - (Gruppo *A*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Direttori capi divisione	4
7°	Capi sezione	8
8°	Consiglieri	10
9°	Primi segretari	11
10°	Segretari	5
11°	Vicesegretari	
	Totale	39

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 722.

Approvazione delle convenzioni 15 marzo 1940 per due tronchi della funivia del Breuil (Cervinia): Museroche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Udita la Reale Commissione delle funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese esecutorie le due convenzioni stipulate il 15 marzo 1940-XVIII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima « Cervino » per la concessione senza sussidio governativo, della costruzione e dell'esercizio dei due tronchi della funivia del Breuil (Cervinia): Museroche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 114. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1940-XVIII, n. 723.

Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ai Consiglieri ed ai Procuratore generale della Corte dei conti, ai Consiglieri ed ai Sostituti procuratori generali di Corte d'appello, ed ai Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

cembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, cessando dal rango ad essi prima assegnato:

— Consiglieri e Procuratore generale della Corte dei conti: categoria VI, classe 7ª, dopo i Consiglieri e Sostituti procuratori generali della Corte di cassazione;

— Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di appello: categoria VII, classe 5ª, dopo il Segretario generale ed i Primi referendari del Consiglio di Stato;

— Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti: categoria VII, classe 5ª, dopo i Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 115. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 724.

Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella annessa al R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1037, concernente il ruolo organico del personale delle Biblioteche pubbliche governative, è sostituita la tabella annessa al presente decreto, vistata d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della funivia del Breuil (Cervinia): Museroche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Udita la Reale Commissione delle funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese esecutorie le due convenzioni stipulate il 15 marzo 1940-XVIII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima « Cervino » per la concessione senza sussidio governativo, della costruzione e dell'esercizio dei due tronchi della funivia del Breuil (Cervinia): Museroche-Plan Maison (Piano Sant'Umberto) e Plan Maison (Piano Sant'Umberto)-Plateau Rosà (Piano Rosa).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 114. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 maggio 1940-XVIII, n. 723.

Modificazione del rango già assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ai Consiglieri ed ai Procuratore generale della Corte dei conti, ai Consiglieri ed ai Sostituti procuratori generali di Corte d'appello, ed ai Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le seguenti cariche vengono collocate come appresso nelle categorie e nelle classi dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 di-

— Consiglieri e Procuratore generale della Corte dei conti: categoria VI, classe 7ª, dopo i Consiglieri e Sostituti procuratori generali della Corte di cassazione;

— Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di appello: categoria VII, classe 5ª, dopo il Segretario generale ed i Primi referendari del Consiglio di Stato;

— Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti: categoria VII, classe 5ª, dopo i Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 115. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 724.

Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella annessa al R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1037, concernente il ruolo organico del personale delle Biblioteche pubbliche governative, è sostituita la tabella annessa al presente decreto, vistata d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 30. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	
5°	Ispettori generali bibliografici	2	
6°	Ispettori superiori bibliografici	2	
6°	Bibliotecari direttori di 1ª classe	9	
7°	Bibliotecari direttori di 2ª classe	10	
7°	Conservatore Biblioteca di storia moderna e contemporanea	1	
8°	Bibliotecari capi	30	
9°	Bibliotecari	32	
10°	Bibliotecari aggiunti	34	
			120

Gruppo B.

9°	Ordinatori principali	32	
10°	Primi ordinatori	46	
11°	Ordinatori		
			78

Gruppo C.

9°	Coadiutori principali	8	
10°	Primi coadiutori	29	
11°	Coadiutori	38	
12°	Assistenti	68	
13°	Aiutanti	18	
			155

Personale subalterno.

Custodi capi	40	
Custodi	84	
		124

Personale sussidiario (non di ruolo).

Fattorini	160

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare

Considerato che il cav. ing. Guido Scalori ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ing. Giuseppe Masotto è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova in sostituzione del cav. ing. Guido Scalori, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1940-XVIII
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 142.

(2425)

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII.

Varianti ai Regi decreti 16 novembre 1939-XVIII e 23 marzo 1940-XVIII riguardanti il rimorchiatore « Emma ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1939-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 74, col quale venivano temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, alcune navi requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1940-XVIII, registro n. 5 Marina, foglio n. 259, col quale venivano radiate dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato navi mercantili requisite già temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, col citato R. decreto 16 novembre 1939-XVIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei Regi decreti 16 novembre 1939-XVIII, e 23 marzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	
5°	Ispettori generali bibliografici	2	
6°	Ispettori superiori bibliografici	2	
6°	Bibliotecari direttori di 1ª classe	9	
7°	Bibliotecari direttori di 2ª classe	10	
7°	Conservatore Biblioteca di storia moderna e contemporanea	1	
8°	Bibliotecari capi	30	
9°	Bibliotecari	32	
10°	Bibliotecari aggiunti	34	
			120

Gruppo B.

9°	Ordinatori principali	32	
10°	Primi ordinatori	46	
11°	Ordinatori		
			78

Gruppo C.

9°	Coadiutori principali	8	
10°	Primi coadiutori	23	
11°	Coadiutori	38	
12°	Assistenti	68	
13°	Aiutanti	18	
			155

Personale subalterno.

	Custodi capi	40	
	Custodi	84	
			124

Personale sussidiario (non di ruolo).

Fattorini		160

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, col quale il cav. ing. Guido Scalori venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ing. Giuseppe Masotto è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Mantova in sostituzione del cav. ing. Guido Scalori, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1940-XVIII
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 112.

(2425)

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII.

Varianti ai Regi decreti 16 novembre 1939-XVIII e 23 marzo 1940-XVIII riguardanti il rimorchiatore « Emma ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1939-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 74, col quale venivano temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, alcune navi requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1940-XVIII, registro n. 5 Marina, foglio n. 259, col quale venivano radiate dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato navi mercantili requisite già temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, col citato R. decreto 16 novembre 1939-XVIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei Regi decreti 16 novembre 1939-XVIII, e 23 marzo 1940-XVIII, nella parte riguardante rispettivamente la inscrizione e la radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del rimorchiatore *Emma* di stazza lorda tonn. 53,60, inscritto al Compartimento marittimo di Terranova Pausania, alle parole « di proprietà dell'armatore Rum Antonio, con sede a Porto Torres » sono sostituite le altre « di pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

proprietà di Virdis Filippo fu Francesco, con sede a Costa Torres ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1940-XVIII
Registro n. 8 Marina, foglio n. 411. — COLONNA

(2454)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XVI, n. 1639;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355), col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;

Ritenuto che il comm. dott. Leopoldo Caliendo, consigliere di Corte di cassazione, membro della Commissione predetta ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del comm. dott. Leopoldo Caliendo ed in sua sostituzione è nominato membro della Commissione centrale delle imposte il gr. uff. dott. Galizia Vincenzo, consigliere di Corte di cassazione.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2459)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1938-XVI, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto i decreti interministeriali [illegible]

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232 . . . . . L. 50.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Retribuzioni ed assegni al personale straordinario . . . . . L. 50.000

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2460)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione dell'acquisto del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico (Bolzano).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Brunico (Bolzano) la Casa del balilla, la cessata O.N.B. era venuta nella determinazione di acquistare dall'Ospedale civile di quella città per il complessivo importo di L. 30.000, l'appezzamento di terreno di mq. 6000 sito in Brunico alla particella fondaria 580/2 formata in base al tipo di frazionamento del 10 aprile 1936;

Considerato che il comune di Brunico si era accollato il pagamento integrale dell'importo suddetto per cui l'O.N.B. praticamente riceveva in donazione il terreno di cui trattasi;

Considerata la utilità dell'operazione;

Considerato che [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Torres n.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1940-XVIII
Registro n. 8 Marina, foglio n. 431. — COLONNA

(2454)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XVI, n. 1639;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2394;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1937-XV, registro n. 10 Finanze, foglio n. 355), col quale è stata costituita per il quadriennio 29 ottobre 1937-28 ottobre 1941 la Commissione centrale per le imposte;

Ritenuto che il comm. dott. Leopoldo Caliendo, consigliere di Corte di cassazione, membro della Commissione predetta ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del comm. dott. Leopoldo Caliendo ed in sua sostituzione è nominato membro della Commissione centrale delle imposte il gr. uff. dott. Galizia Vincenzo, consigliere di Corte di cassazione.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2459)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1938-XVI, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto i decreti interministeriali 12 settembre 1939-XVII, 13 febbraio 1940-XVIII, 30 aprile 1940-XVIII, con i quali vennero apportate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232 . . . . . L. 50.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Retribuzioni ed assegni al personale straordinario . . . . . L. 50.000

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2460)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione dell'acquisto del terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico (Bolzano).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Brunico (Bolzano) la Casa del balilla, la cessata O.N.B. era venuta nella determinazione di acquistare dall'Ospedale civile di quella città per il complessivo importo di L. 30.000, l'appezzamento di terreno di mq. 6000 sito in Brunico alla particella fondaria 580/2 formata in base al tipo di frazionamento del 10 aprile 1936;

Considerato che il comune di Brunico si era accollato il pagamento integrale dell'importo suddetto per cui l'O.N.B. praticamente riceveva in donazione il terreno di cui trattasi;

Considerata la utilità dell'operazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita in data 26 febbraio 1937-XV, n. 6863 di repertorio, a rogito dott. Gualtiero Lucchi, notaio in Brunico, registrato a Brunico il 6 marzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1937-XV, n. 120, vol. V, mod. I, iscritto il 24 ottobre 1939-XVII nelle p.t. 156 II e 630 II del C.C. di Brunico in base al decreto d.d. 23-10 G.N. 434/39 dell'Ufficio del libro fondiario presso la Regia pretura di Brunico;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2443)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. dell'immobile destinato a palestra ginnastica in Brembate (Bergamo).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Brembate (Bergamo) una palestra ginnastica quel Comune era venuto nella determinazione di donare alla cessata O.N.B. uno stabile di recente costruzione, compresa l'area sottostante e circostante, situato in comune di Brembate, via per Marne, senza numero, composto di un fabbricato ad uso palestra ginnastica e servizi annessi, di numero quattro vani, compreso il salone principale, il tutto costruito su parte del mappale 537 del comune censuario di Brembate Sotto e precisamente sulla porzione che frazionato ed escorporato assumerà il numero 537 sub *b*), seminativo arborato di are 03.57;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 6 maggio 1935-XIII, n. 9668 di repertorio, a rogito dott. Ettore Gamba, notaio in Bergamo, registrato a Bergamo il 14 maggio 1935-XIII al n. 2372, vol. 179, mod. I;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile destinato a palestra ginnastica di Brembate è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. del terreno adibito a campo sportivo in Mompeo (Rieti).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Mompeo (Rieti) una campo sportivo per uso di quelle organizzazioni giovanili, l'avv. Baranello Guido donò alla cessata O.N.B. una porzione di terreno pascolivo sito in territorio di detto comune, al voc. Chiesola, partita 744, n. 217 di mappa, della superficie di mq. 1100 circa e precisamente la porzione di terreno delimitata dalla strada di accesso al paese da due lati, proprietà parrocchiale e con la rimanente proprietà del donante;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 13 ottobre 1934-XII a rogito dott. Vittorio Guadagni, notaro in Rieti, registrato a Rieti il 18 gennaio 1940-XVIII al n. 855, vol. 127, ivi trascritto il 19 stesso mese al vol. 260 reg. ord. n. 138, vol. 806 reg. form. n. 115;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, suriportato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per il campo sportivo di Mompeo è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che il 30 giugno 1940-XVIII è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Villa Gobbi frazione di Castellalto in provincia di Teramo.

(2467)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nelle p.t. 156 II e 330 II del C.C. di Brunico in base al decreto d.d. 23-10 G.N. 434/39 dell'Ufficio del libro fondiario presso la Regia pretura di Brunico;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Brunico è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2443)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. dell'immobile destinato a palestra ginnastica in Brembate (Bergamo).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Brembate (Bergamo) una palestra ginnastica quel Comune era venuto nella determinazione di donare alla cessata O.N.B. uno stabile di recente costruzione, compresa l'area sottostante e circostante, situato in comune di Brembate, via per Marne, senza numero, composto di un fabbricato ad uso palestra ginnastica e servizi annessi, di numero quattro vani, compreso il salone principale, il tutto costruito su parte del mappale 537 del comune censuario di Brembate Sotto e precisamente sulla porzione che frazionato ed escorporato assumerà il numero 537 sub b), seminativo arborato di are 03.57;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 6 maggio 1935-XIII, n. 9668 di repertorio, a rogito dott. Ettore Gamba, notaio in Bergamo, registrato a Bergamo il 14 maggio 1935-XIII al n. 2372, vol. 179, mod. I;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile destinato a palestra ginnastica di Brembate è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2442)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. del terreno adibito a campo sportivo in Mompeo (Rieti).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Mompeo (Rieti) una campo sportivo per uso di quelle organizzazioni giovanili, l'avv. Baranello Guido donò alla cessata O.N.B. una porzione di terreno pascolivo sito in territorio di detto comune, al voc. Chiesola, partita 744, n. 217 di mappa, della superficie di mq. 1100 circa e precisamente la porzione di terreno delimitata dalla strada di accesso al paese da due lati, proprietà parrocchiale e con la rimanente proprietà del donante;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 13 ottobre 1934-XII a rogito dott. Vittorio Guadagni, notaro in Rieti, registrato a Rieti il 18 gennaio 1940-XVIII al n. 855, vol. 127, ivi trascritto il 19 stesso mese al vol. 260 reg. ord. n. 138, vol. 806 reg. form. n. 115;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, suriportato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno necessario per il campo sportivo di Mompeo è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che il 20 giugno 1940-XVIII è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Villa Gobbi frazione di Castellalto in provincia di Teramo.

(2467)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto del Ministro per l'interno in data 4 giugno 1940-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dalla Banca nazionale del lavoro, la donazione di L. 200.000 da servire per il compimento della Casa della Madre e del Bambino in Pontecorvo.

(2461)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7
dal 1° al 15 aprile 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Modugno	B	—	1
Id.	Ruvo di Puglia	B	—	1
Brescia	Pompiano	B	—	1
Id.	Rudiano	B	—	1
Brindisi	Mesagne	B	—	1
Foggia	Lucera	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	E	1	—
Frosinone	Alatri	B	—	2
Id.	Pontecorvo	B	—	1
Livorno	Cecina	B	—	1
Matera	Pomarico	Cap	—	2
Modena	Medolla	B	—	2
Nuoro	Siniscola	Cap	—	1
Pola	Dignano d'Istria	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Auletta	B	1	—
Id.	Sarno	B	1	—
Id.	Tramonti	B	—	1
Id.	Valva	B	—	1
Terni	Calvi dell'Umbria	B	—	1
			4	19
Carbonchio sintomatico.				
Cagliari	San Vito	B	—	1
Campobasso	Campochiaro	B	—	1
Sassari	Monti	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			—	4
Afta epizootica.				
Agrigento	Ribera	B	10	—
Id.	Canicatti	B	5	—
Id.	Agrigento	O	3	—
Alessandria	Alessandria	B	—	6
Id.	Bistagno	B	2	—
Id.	Carbonara Scrivia	B	—	2
Id.	Casale Monferrato	B	4	2
Id.	Castelletto Merli	B	3	—
Id.	Cassine	B	—	2
Id.	Costa Vescovato	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Alessandria	Villalvernia	B	2	1
Aosta	Bairo Torre	B	2	1
Id.	Borgomasino	B	1	1
Id.	Castel Verres	B	—	3
Id.	Fiorano Canavese	B	—	1
Id.	Lilliana	B	1	1
Id.	Pedanea	B	1	2
Id.	Vistrorio	B	—	2
Arezzo	Bibbiena	B	4	—
Id.	Castel Focognano	B	3	—
Id.	Castel San Niccolò	B	2	1
Id.	S. Giovanni Valdarno	B	2	—
Asti	Aramengo	B	—	1
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Calliano	B	—	1
Id.	Camerano Casasco	B	—	1
Id.	Castagnole Monferrato	B	—	1
Id.	Casorzo	B	—	1
Id.	Castello di Annone	B	1	1
Id.	Cossombrato	B	1	—
Id.	Frinco	B	—	3
Id.	Grazzano Badoglio	B	—	1
Id.	Incisa Scapaccino	B	—	1
Id.	Moncucco Torinese	B	—	1
Id.	Montiglio	B	1	2
Id.	Nizza Monferrato	B	—	—
Id.	Refrancore	B	2	—
Id.	Rocca d'Arazzo	B	1	—
Id.	San Damiano d'Asti	B	—	3
Id.	Scandeluzza	B	2	1
Id.	San Martino Alfieri	B	—	1
Id.	Mombercelli	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	2	—
Id.	Vigliano d'Asti	B	1	—
Id.	Villa Corsione	B	2	—
Bari	Andria	B	2	5
Id.	Corato	B	15	1
Id.	Molfetta	B	2	—
Id.	Palo del Colle	B	1	—
Bergamo	Almè con Villa	B	1	2
Id.	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Capriate San Gervasio	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Centrisola	B	—	1
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Cividate al Piano	B	—	1
Id.	Costa di Monticelli	B	—	4
Id.	Covo	B	1	—
Id.	Gorlago	B	—	1
Id.	Marne	B	—	2
Id.	Riviera d'Adda	B	—	3
Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	1	2
Bologna	Castenaso	B	1	1
Id.	Castello di Serravalle	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	1
Id.	Crespellano	B	2	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7
dal 1° al 15 aprile 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Modugno	B	—	1
Id.	Ruvo di Puglia	B	—	1
Brescia	Pompiano	B	—	1
Id.	Rudiano	B	—	1
Brindisi	Mesagne	B	—	1
Foggia	Lucera	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	E	—	2
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Pontecorvo	B	—	1
Livorno	Cecina	B	—	2
Matera	Pomarico	Cap	—	1
Modena	Medolla	B	—	2
Nuoro	Siniscola	Cap	—	1
Pola	Dignano d'Istria	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Auletta	B	1	—
Id.	Sarno	B	—	1
Id.	Tramonti	B	—	1
Terni	Calvi dell'Umbria	B	—	1
			4	19
Carbonchio sintomatico.				
Cagliari	San Vito	B	—	1
Campobasso	Campochiaro	B	—	1
Sassari	Monti	B	—	1
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			—	4
Afta epizootica.				
Agrigento	Ribera	B	10	—
Id.	Canicattì	B	5	—
Id.	Agrigento	O	3	—
Alessandria	Alessandria	B	—	6
Id.	Bistagno	B	2	—
Id.	Carbonara Scrivia	B	—	2
Id.	Casale Monferrato	B	4	2
Id.	Castelletto Merli	B	3	—
Id.	Cassine	B	—	2
Id.	Costa Vescovato	B	3	—
Id.	Gavi	B	2	—
Id.	Novi Ligure	B	1	—
Id.	Pasturana	B	2	—
Id.	Rocca Grimalda	B	—	1
Id.	Ricaldone	B	3	—
Id.	Sale	B	—	1
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	2	3
Id.	Sardigliano	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	4
			—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Alessandria	Villalvernia	B	2	1
Aosta	Bairo Torre	B	2	1
Id.	Borgomasino	B	1	—
Id.	Castel Verres	B	—	1
Id.	Fiorano Canavese	B	—	1
Id.	Lilliana	B	1	—
Id.	Pedanea	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	—	1
Arezzo	Bibbiena	B	4	—
Id.	Castel Focognano	B	3	—
Id.	Castel San Nicolò	B	2	—
Id.	S. Giovanni Valdarno	B	2	—
Asti	Aramengo	B	—	1
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Calliano	B	—	1
Id.	Camerano Casasco	B	—	1
Id.	Castagnole Monferrato	B	—	1
Id.	Casorzo	B	—	1
Id.	Castello di Annone	B	1	—
Id.	Cossombrato	B	—	1
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Grazzano Badoglio	B	—	1
Id.	Incisa Scapaccino	B	—	1
Id.	Moncucco Torinese	B	1	—
Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Nizza Monferrato	B	2	—
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Rocca d'Arazzo	B	2	—
Id.	San Damiano d'Asti	B	—	3
Id.	Scandeluzza	B	1	—
Id.	San Martino Alfieri	B	2	—
Id.	Mombercelli	B	—	1
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Vigliano d'Asti	B	2	—
Id.	Villa Corsione	B	1	—
Bari	Andria	B	2	—
Id.	Corato	B	15	—
Id.	Molfetta	B	2	—
Bergamo	Palo del Colle	B	1	—
Id.	Almè con Villa	B	1	—
Id.	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Capriate San Gervasio	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Centrisola	B	—	1
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Cividate al Piano	B	—	1
Id.	Costa di Monticelli	B	—	1
Id.	Covo	B	1	—
Id.	Gorlago	B	—	1
Id.	Marne	B	—	1
Id.	Riviera d'Adda	B	—	1
Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	1
Bologna	Castenaso	B	1	—
Id.	Castello di Serravalle	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	—
Id.	Crespellano	B	2	—
Id.	San Pietro in Casale	B	3	—
Id.	Crevalcore	B	3	—
Id.	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Bazzano	B	2	—
Id.	Budrio	B	2	—
Id.	Galliera	B	3	—
Id.	Persiceto	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Id.	Imola	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Castel D'Alano	B	—	1
Bolzano	Appiano	BS	1	2
Brescia	Acquafredda	B	1	—
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Barbariga	B	2	—
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Calvisano	B	1	2
Id.	Castrezzato	B	—	1
Id.	Cazzago S. Martino	B	2	—
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Cigole	B	—	4
Id.	Cologne	B	—	2
Id.	Desenzano del Garda	B	1	—
Id.	Esine	B	—	1
Id.	Lonato	B	1	1
Id.	Manerba	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Muscoline	B	—	1
Id.	Novolento	B	1	—
Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Remedello	B	—	1
Id.	Roncadello	B	1	—
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Trenzano	B	1	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Brindisi	Carovigno	O	2	—
Catanzaro	Catanzaro	B	—	2
Id.	Feroleto Antico	B	2	—
Id.	Nicastro	BO	1	—
Como	Albavilla	B	5	1
Id.	Alzuno	B	1	—
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Carimate	B	4	—
Id.	Castiglione d'Intelvi	B	—	3
Id.	Cupello	B	—	1
Id.	Gravedona	B	—	1
Id.	Inverigo	B	—	3
Id.	Lieto Colle	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	—	2
Id.	Manello del Lario	B	—	1
Id.	Margno	B	4	2
Id.	Mariano Comense	B	5	—
Id.	Molteno	B	2	—
Id.	Nibionno	B	2	—
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Oliate Comasco	B	1	—
Id.	Tavernerio	B	2	—
Id.	Valmorea	B	—	1
Cremona	Acquanegra Cremonese	B	—	1
Id.	Cappella de' Picenardi	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	—	1
Id.	Cicognolo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cuneo	Alba	B	—	4
Id.	Borgo S. Dalmazzo	B	1	—
Id.	Briaglia	B	—	1
Id.	Briga Marittima	B	—	1
Id.	Busca	B	5	—
Id.	Caraglio	B	1	—
Id.	Cariu	B	—	2
Id.	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Costigliole Saluzzo	B	—	1
Id.	Cuneo	B	1	—
Id.	Frassino	B	1	—
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Limone Piemonte	B	—	1
Id.	Marene	B	—	1
Id.	Mello	B	1	—
Id.	Pianfei	B	1	—
Id.	Priocca	B	—	2
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Revello	B	—	1
Id.	S. Michele Mondovì	B	1	—
Id.	Savigliano	B	—	1
Id.	Villanova Mondovì	B	1	—
Id.	Villar S. Costanzo	B	2	—
Id.	Vinadio	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Fiume	Villa del Nevoso	B	—	1
Id.	Fiume	B	—	1
Forlì	Rimini	B	1	—
Genova	Davagna	B	7	—
Id.	Genova	B	13	—
Id.	Lavagna	B	1	—
Id.	Lumarzo	B	13	—
Id.	Mignanego	B	—	1
Id.	Moconesi	B	6	—
Id.	Monlebruno	B	1	—
Id.	Propata	B	6	—
Id.	S. Colombano Certenoli	B	5	—
Id.	Savignone	B	—	1
Id.	Torriglia	B	1	—
Gorizia	Aidussina	B	1	—
Id.	Rifembergo	B	—	1
Imperia	Pontedassio	B	1	—
Id.	Borghetto di Arroscia	B	1	—
Livorno	Cecina	B	1	—
Id.	Colle Salvetti	B	1	—
Lucca	Lucca	B	—	2
Id.	Massarosa	B	—	1
Messina	Castroreale	B	2	—
Id.	Novara di Sicilia	B	4	—
Id.	Santa Teresa di Riva	B	2	—
Id.	Tripi	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Besana in Brianza	B	—	1
Id.	Bussero	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Castel d'Aiano	B	—	1
Bolzano	Appiano	B	1	2
Brescia	Acquafredda	B	—	1
Id.	Bagnolo Mella	B	—	—
Id.	Barbariga	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Calcinato	B	1	2
Id.	Calvisano	B	2	1
Id.	Castrezzato	B	—	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	4
Id.	Cigole	B	—	2
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Desenzano del Garda	B	—	1
Id.	Esine	B	1	1
Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Manerba	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Muscolina	B	1	—
Id.	Nuvolento	B	—	1
Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Trenzano	B	1	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Brindisi	Carovigno	O	2	—
Catanzaro	Catanzaro	B	—	—
Id.	Forlelo Antico	EQ	1	—
Id.	Nicastro	B	5	1
Como	Albavilla	B	1	—
Id.	Alzuno	B	—	1
Id.	Canzo	B	4	—
Id.	Carimate	B	—	3
Id.	Castiglione d'Intelvi	B	—	1
Id.	Erba	B	—	1
Id.	Gravedona	B	—	3
Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Lago Colle	B	—	2
Id.	Lurate Caccivio	B	4	2
Id.	Mandello del Lario	B	5	—
Id.	Marguo	B	2	—
Id.	Meriano Comense	B	2	—
Id.	Molteno	B	—	1
Id.	Nibionno	B	1	—
Id.	Oggiono	B	2	—
Id.	Olgiate Comasco	B	—	1
Id.	Tavernerio	B	—	1
Id.	Valmorea	B	—	1
Cremona	Acquanegra Cremonese	B	—	3
Id.	Cappella de' Picenardi	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Cicognolo	B	1	—
Id.	Genivolta	B	2	—
Id.	Gussola	B	—	1
Id.	Pladena	B	—	1
Id.	Pieve S. Giacomo	B	—	1
Id.	Scandolara Ripa d'Oglio	B	1	—
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Ticengo	B	1	—
Id.	Vailate	B	—	1
Id.	Vescovato	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cuneo	Alba	B	—	4
Id.	Borgo S. Dalmazzo	B	1	—
Id.	Bruglia	B	—	1
Id.	Briga Marittima	B	—	5
Id.	Busca	B	3	—
Id.	Caraglio	B	1	—
Id.	Carrù	B	—	2
Id.	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Costigliole Saluzzo	B	—	2
Id.	Cuneo	B	1	1
Id.	Frossino	B	1	—
Id.	Fossano	B	1	1
Id.	Limone Piemonte	B	—	1
Id.	Marene	B	—	1
Id.	Melle	B	1	—
Id.	Pianfei	B	1	—
Id.	Priocca	B	—	2
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Revello	B	—	4
Id.	S. Michele Mondovì	B	1	1
Id.	Savigliano	B	1	1
Id.	Villanova Mondovì	B	1	—
Id.	Villar S. Costanzo	B	2	1
Id.	Vinadio	B	3	—
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	3
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Fiume	Villa del Nevoso	B	—	2
Id.	Fiume	B	—	1
Forlì	Rimini	B	1	—
Genova	Davagna	B	7	—
Id.	Genova	B	13	9
Id.	Lavagna	B	1	5
Id.	Limarzo	B	13	—
Id.	Mignanego	B	—	2
Id.	Moconesi	B	—	1
Id.	Montebruno	B	1	—
Id.	Propata	B	6	—
Id.	S. Colombano Certenoli	B	5	—
Id.	Savignone	B	—	1
Id.	Torriglia	B	1	—
Gorizia	Aidussina	B	1	—
Id.	Rifembergo	B	1	—
Imperia	Pontedassio	B	1	—
Id.	Borghetto di Arroscia	B	1	—
Livorno	Cecina	B	1	—
Id.	Colle Salvetti	B	—	2
Lucca	Lucca	B	—	1
Id.	Massarosa	B	2	—
Messina	Castroreale	B	4	—
Id.	Novara di Sicilia	B	2	—
Id.	Santa Teresa di Riva	B	1	—
Id.	Tripi	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	—
Id.	Besana in Brianza	B	1	—
Id.	Bussero	B	—	1
Id.	Canaiago	B	1	—
Id.	Castano Primo	B	—	1
Id.	Corniate d'Adda	B	1	—
Id.	Goggiano	B	—	2
Id.	Gessate	B	1	—
Id.	Medigliа	B	—	1
Id.	Milano	B	2	1
Id.	Monza	B	1	—
Id.	Opera	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Milano	Rescaldina	B	1	—
Id.	Rodano	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	3	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Pavullo nel Frignano	B	1	—
Id.	San Cesario sul Panaro	B	1	1
Id.	San Felice sul Panaro	B	—	1
Id.	Soliera	B	3	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Agrate Conturbia	B	1	2
Id.	Barengo	B	—	1
Id.	Bellinzago Novarese	B	2	—
Id.	Borgomanero	B	1	1
Id.	Borgo Ticino	B	1	—
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	1	1
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	—	1
Id.	Crodo	B	2	—
Id.	Gattico	B	—	2
Id.	Granozzo con Monticello	B	1	—
Id.	Prarolia	B	2	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Arre	B	—	1
Id.	Borgoricco	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	2	—
Id.	Candiana	B	—	2
Id.	Carceri	B	—	1
Id.	Carmignano di Brenta	B	5	11
Id.	Casale di Scodosia	B	—	4
Id.	Cittadella	B	—	1
Id.	Este	B	—	3
Id.	Gazzo	B	6	3
Id.	Grantorto	B	27	6
Id.	Granze	B	—	1
Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Limena	B	—	2
Id.	Lozzo Atestino	B	—	4
Id.	Megliadino S. Fidenzio	B	—	3
Id.	Mestrino	B	1	3
Id.	Montagnana	B	—	2
Id.	Ospedaletto Euganeo	B	—	1
Id.	Padova	B	1	1
Id.	Piacenza d'Adige	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	13	4
Id.	Piombino Dese	B	1	1
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	Rubano	B	7	—
Id.	Saletto	B	2	—
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	B	1	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	—	1
Id.	San Martino di Lupari	B	1	—
Id.	San Pietro in Gù	B	1	1
Id.	Santa Giustina in Colle	B	—	1
Id.	S. Margherita d'Adige	B	1	—
Padova	Veggiano	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	—	1
Id.	Vigonza	B	4	—
Id.	Villa del Conte	B	7	—
Id.	Villafranca Padovana	B	—	1
Pavia	Bastida Pancarana	B	1	—
Id.	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Cassi Gerola	B	—	2
Id.	Castana	B	1	—
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	1	—
Id.	Corano	B	1	—
Id.	Cornale	B	1	—
Id.	Corvino San Quirico	B	—	1
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Godiasco	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	—	1
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Pancarana	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	—	1
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Pometo	B	—	1
Id.	Ponte Nizza	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Robbio	B	1	—
Id.	S. Maria della Versa	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Volpara	B	1	—
Id.	Zavattarello Valverde	B	3	—
Parma	Caleotano	B	—	5
Id.	Corniglio	B	—	2
Id.	Fontanellato	B	—	2
Id.	Fontevivo	B	—	1
Id.	Fornovo di Taro	B	—	5
Id.	Langhirano	B	—	1
Id.	Lesignano de' Bagni	B	—	1
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	San Secondo Parmense	B	—	1
Id.	Soliguano	B	—	1
Id.	Terenzo	B	—	12
Id.	Trecasali	B	—	1
Perugia	Perugia	B	—	1
Pesaro Urbino	Sassocorvaro	B	—	2
Piacenza	Ancazzano	B	—	1
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Borgonovo Val Tidone	B	—	1
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Castelvetro Piacentino	B	3	1
Id.	Castel S. Giovanni	B	—	3
Id.	Gragnano Trebbiense	B	3	4
Id.	Piacenza	B	2	—
Pisa	Laiatico	B	1	—
Id.	Lari	B	3	—
Id.	Pisa	B	2	1
Id.	San Giuliano Terme	B	—	1
Pisto	Montale	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Milano	Rescaldina	B	1	—
Id.	Rodano	B	—	1
Id.	San Fiorano	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	3	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Pavullo nel Frignano	B	1	1
Id.	San Cesario sul Panaro	B	1	—
Id.	San Felice sul Panaro	B	—	1
Id.	Soliera	B	3	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Agrate Conturbia	B	1	2
Id.	Barengo	B	—	1
Id.	Bellinzago Novarese	B	2	—
Id.	Borgomanero	B	1	1
Id.	Borgo Ticino	B	1	—
Id.	Castelletto sopra Ticino	B	1	1
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	—	1
Id.	Crodo	B	2	—
Id.	Gattico	B	—	2
Id.	Granozzo con Monticello	B	1	—
Id.	Premia	B	2	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Abbignasego	B	1	—
Id.	Arre	B	—	1
Id.	Borgoricco	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	2	—
Id.	Candiana	B	—	2
Id.	Carceri	B	—	1
Id.	Carmignano di Brenta	B	5	11
Id.	Casale di Scodosia	B	—	4
Id.	Cittadella	B	—	1
Id.	Este	B	—	3
Id.	Gazzo	B	6	3
Id.	Grantorto	B	27	6
Id.	Granze	B	—	1
Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Limena	B	—	2
Id.	Lozzo Atestino	B	—	4
Id.	Megliadino S. Fidenzio	B	—	3
Id.	Mestrino	B	1	3
Id.	Montagnana	B	—	2
Id.	Ospedaletto Euganeo	B	—	1
Id.	Padova	B	1	1
Id.	Piacenza d'Adige	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	13	4
Id.	Piombino Dese	B	1	1
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	Saletto	B	7	—
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	B	2	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	1	—
Id.	San Martino di Lupari	B	—	1
Id.	San Pietro in Gù	B	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	B	1	1
Id.	S. Margherita d'Adige	B	1	—
Id.	S. Angelo di P. di Sacco	B	—	1
Id.	Sant'Urbano	B	2	—
Id.	Tombolo	B	—	1
Id.	Tribano	B	1	—
Id.	Urbana	B	14	—
Padova	Veggiano	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	2	1
Id.	Vigonza	B	6	2
Id.	Villa del Conte	B	7	—
Id.	Villafranca Padovana	B	—	1
Pavia	Bastida Pancarana	B	1	—
Id.	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	—	2
Id.	Castana	B	1	—
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	1	—
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Cornale	B	1	—
Id.	Corvino San Quirico	B	—	1
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Godiasco	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	—	1
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Pancarana	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	—	1
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Pometo	B	—	1
Id.	Ponte Nizza	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	1	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	S. Maria della Versa	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	2
Id.	Voghera	B	—	2
Id.	Volpara	B	1	—
Id.	Zavattarello Valverde	B	3	1
Parma	Calestano	B	—	5
Id.	Corniglio	B	—	2
Id.	Fontanellato	B	—	2
Id.	Fontevivo	B	—	1
Id.	Fornovo di Taro	B	—	5
Id.	Langhirano	B	—	—
Id.	Lesignano de' Bagni	B	—	1
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	San Secondo Parmense	B	—	1
Id.	Soligniano	B	—	1
Id.	Terenzo	B	—	1
Id.	Trecasali	B	—	2
Perugia	Perugia	B	—	1
Pesaro Urbino	Sassocorvaro	B	—	2
Piacenza	Agazzano	B	—	1
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Borgonovo Val Tidone	B	—	1
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Castelvetro Piacentino	B	3	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	—	3
Id.	Gragnano Trebbiense	B	2	—
Id.	Piacenza	B	1	3
Pisa	Lajatico	B	3	2
Id.	Lari	B	2	1
Id.	Pisa	B	—	1
Pistoia	San Giuliano Terme	B	1	—
Ravenna	Montale	B	1	—
Id.	Lugo	B	—	1
Id.	Conselice	B	—	1
Reggio Calabria	Massa Lombarda	B	—	1
Id.	Melito di Porto Salvo	B	1	—
	Platì	B	10	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Reggio Calabria	Gerace Superiore	B	2	—
Reggio Emilia	Casalgrande	B	1	2
Id.	Bagnolo in Piano	B	—	2
Id.	Scandiano	B	2	3
Id.	Rubiera	B	3	2
Id.	Correggio	B	—	2
Id.	Campegine	B	—	2
Id.	Castellarano	B	—	2
Id.	Albinea	B	—	1
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Roma	B	2	1
Salerno	Pontecagnano Faiano	O	1	—
Siracusa	Augusta	B	5	—
Id.	Carlentini	BO	2	—
Id.	Palazzolo Acreide	B	—	6
Id.	Siracusa	BO	1	1
Sondrio	Delebio	B	—	1
Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Terni	Amelia	B	4	—
Id.	Narni	B	3	—
Id.	Terni	B	5	—
Torino	None	B	1	—
Id.	Pecetto	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	3
Id.	Torino	B	3	—
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	2	—
Id.	Riva presso Chieri	B	3	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Poirino	B	6	2
Id.	Gassino Torinese	B	1	—
Id.	Pancalieri	B	2	—
Id.	Leini	B	3	1
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	1
Id.	Verolengo	B	1	—
Id.	Rubiana	B	1	—
Id.	Cumiana	B	2	3
Id.	Rivalta di Torino	B	1	—
Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	4	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Druento	B	1	—
Id.	Val della Torre	B	—	1
Trento	Cavedine	B	—	4
Id.	Madruzzo	B	—	8
Id.	Mezzano Imer	B	—	1
Id.	Ora	B	—	3
Id.	Storo	B	2	—
Id.	Strigno	B	3	1
Id.	Terlago	B	—	3
Id.	Trento	B	—	2
Id.	Vezzano	B	3	1
Id.	Vigolo Vattaro	B	5	1
Treviso	Breda di Piave	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	4	1
Id.	Cison di Valmarino	B	—	15
Id.	Colle Umberto	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Treviso	San Vendemiano	B	3	2
Id.	Susegana	B	—	2
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Vazzola	B	—	1
Id.	Vedelago	B	2	1
Id.	Villorba	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Trieste	Muggia	B	2	2
Id.	San Dorligo della Valle	B	4	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Buia	B	1	1
Id.	Chiusaforte	B	—	9
Id.	Illegnano	B	—	3
Id.	Polcenigo	B	1	—
Id.	San Quirino	B	4	3
Id.	Sedegliano	B	1	4
Id.	Tarcento	B	1	1
Id.	Treppo Grande	B	2	—
Id.	Verzegnis	B	—	1
Varese	Angera	B	5	—
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Cabiaglio	B	1	—
Id.	Cairate	B	—	2
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	—	1
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Castronno	B	1	—
Id.	Comerio	B	1	—
Id.	Cuvio	B	1	—
Id.	Gavirate	B	—	1
Id.	Gazzada Schianno	B	1	3
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Id.	Ferno	B	—	1
Id.	Ispra	B	5	—
Id.	Moruzzone	B	1	—
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Oggiona con S. Stefano	B	1	—
Id.	Porto Ceresio	B	—	1
Id.	Sumirate	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	2	—
Id.	Sumirago	B	1	1
Id.	Talno	B	1	—
Id.	Varese	B	2	—
Id.	Viggiù	B	1	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	—	1
Id.	Gruaro	B	1	—
Id.	Mira	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele Tagliamento	B	—	1
Id.	Venezia	B	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	B	1	—
Id.	Belfiore	B	3	—
Id.	Bevilacqua-Boschi	B	—	1
Id.	Bovolone	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Buttapietra	B	1	—
Id.	Caldiero	B	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Reggio Calabria	Gerace Superiore	B	2	—
Reggio Emilia	Casalgrande	B	1	2
Id.	Bagnolo in Piano	B	—	2
Id.	Scandiano	B	3	3
Id.	Rubiera	B	3	2
Id.	Correggio	B	—	2
Id.	Campegine	B	—	2
Id.	Castellarano	B	—	2
Id.	Albinea	B	—	1
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Roma	B	2	1
Salerno	Pontecagnano Faiano	O	1	—
Siracusa	Augusta	B	5	—
Id.	Carlentini	B O	2	—
Id.	Palazzolo Acreide	B	—	6
Id.	Siracusa	B O	1	1
Sondrio	Delebio	B	—	1
Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Terni	Amelia	B	4	—
Id.	Narni	B	3	—
Id.	Terni	B	5	—
Torino	None	B	1	—
Id.	Pecetto	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	3
Id.	Torino	B	3	—
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	2	—
Id.	Riva presso Chieri	B	3	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Poirino	B	6	2
Id.	Gassino Torinese	B	1	—
Id.	Pancalieri	B	2	—
Id.	Leini	B	3	1
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	1
Id.	Verolengo	B	1	—
Id.	Rubiana	B	1	—
Id.	Cumiana	B	2	3
Id.	Rivalta di Torino	B	1	—
Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	4	—
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Druento	B	1	—
Id.	Val della Torre	B	—	1
Trento	Cavedine	B	—	4
Id.	Madruzzo	B	—	8
Id.	Mezzano Imer	B	—	1
Id.	Ora	B	—	3
Id.	Storo	B	2	—
Id.	Strigno	B	3	1
Id.	Terlago	B	—	3
Id.	Trento	B	—	2
Id.	Vezzano	B	3	1
Id.	Vigolo Vattaro	B	5	1
Treviso	Breda di Piave	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	4	1
Id.	Cison di Valmarino	B	—	15
Id.	Colle Umberto	B	1	—
Id.	Conegliano	B	1	2
Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Pederobba	B	8	5
Id.	Preganziol	B	1	—
Id.	Riese	B	—	1
Id.	San Fior	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Treviso	San Vendemiano	B	3	—
Id.	Susegana	B	—	2
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Vazzola	B	—	1
Id.	Vedelago	B	2	1
Id.	Villorba	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Trieste	Muggia	B	2	2
Id.	San Dorligo della Valle	B	4	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Buia	B	1	—
Id.	Chiusaforte	B	—	1
Id.	Dignano	B	—	9
Id.	Polcenigo	B	1	3
Id.	San Quirino	B	4	—
Id.	Sedegliano	B	1	3
Id.	Tarcento	B	1	4
Id.	Treppo Grande	B	2	1
Id.	Verzegnis	B	—	1
Varese	Angera	B	5	—
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Cabiaglio	B	1	—
Id.	Cairate	B	—	2
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	—	1
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Castronno	B	1	—
Id.	Comerio	B	1	—
Id.	Cuvio	B	1	—
Id.	Gavirate	B	—	1
Id.	Gazzada Schianno	B	1	3
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Id.	Ferno	B	—	1
Id.	Ispra	B	5	—
Id.	Morazzone	B	1	—
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Oggiona con S. Stefano	B	1	—
Id.	Porto Ceresio	B	—	1
Id.	Sumarate	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	2	—
Id.	Sumirago	B	1	1
Id.	Talino	B	1	—
Id.	Varese	B	2	—
Id.	Viggiù	B	1	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	—	1
Id.	Gruaro	B	1	—
Id.	Mira	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele Tagliamento	B	—	1
Id.	Venezia	B	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	B	1	—
Id.	Belfiore	B	3	—
Id.	Bevilacqua-Boschi	B	—	1
Id.	Bovolone	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Buttapietra	B	1	—
Id.	Caldiero	B	—	1
Id.	Castelnuovo di Verona	B	—	1
Id.	Cerea	B	—	1
Id.	Gazzo Veronese	B	1	—
Id.	Isola Rizza	B	1	1
Id.	Legnago	B	5	—
Id.	Nogara	B	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Verona	Oppeano	B	—	2
Id.	Peschiera del Garda	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	2	—
Id.	Roverchiara	B	1	—
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	1	—
Id.	S. Ambrogio Valpolicella	B	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	B	—	1
Id.	Sona	B	2	—
Id.	Velo Veronese	B	1	—
Id.	Villafranca di Verona	B	1	—
Vicenza	Albettone	B	—	2
Id.	Arzignano	B	—	1
Id.	Camisano Vicentino	B	10	4
Id.	Isola Vicentina	B	—	1
Id.	Grisignano di Zocco	B	—	3
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	2	3
Id.	Longara	B	2	1
Id.	Pozzoleone	B	1	—
Id.	Quinto Vicentino	B	5	1
Id.	Rosà	B	1	1
Id.	San Germano dei Berici	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	4	2
Id.	Villaverla	B	—	1
			633	554
Malrossino dei suini.				
Brescia	Pralboino	S	—	1
Id.	Calcinato	S	—	1
Cosenza	Rose	S	—	4
Padova	Legnaro	S	1	—
Perugia	Perugia	S	10	—
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	1
Viterbo	Monteromano	S	1	—
			12	8
Peste e setticemia dei suini.				
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Bologna	Bologna	S	1	—
Campobasso	Santa Croce di Magliano	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Forlì	Forlì	S	1	—
Frosinone	Ceccano	S	1	—
Id.	Anagni	S	2	—
Modena	Concordia sulla Secchia	S	—	1
Id.	Fiorano Modenese	S	—	1
Id.	Nonantola	S	—	1
Id.	S. Cesario sul Panaro	S	—	1
Nuoro	Aritzo	S	—	2
Padova	Villa del Conte	S	1	—
Perugia	Perugia	S	10	—
Piacenza	Lugagnano Val d'Arda	S	1	—
Id.	Piacenza	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Reggio Emilia	Cavriago	S	—	1
Id.	Bibbiano	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Morva.				
Modena	Modena	E	—	1
			—	1
Farcino criptococcico.				
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Giarrè	E	3	—
Id.	Mascali	E	—	1
Id.	Scordia	E	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	2	—
Messina	Brolo	E	3	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Cava de' Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	3	—
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	3	—
Id.	Pontecagnano Faiano	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Serre	E	7	5
Id.	Tramonti	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Siracusa	Pachino	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	4	—
Id.	Campobello di Mazara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	7	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	2	1
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	2	1
			50	9
Rabbia.				
Benevento	Piana di Calvizzo	Can	—	1
Chieti	Tornareccio	Can	—	1
Fiume	Castel-Jablanizza	Can	—	2
Foggia	Biccari	Can	1	—
Id.	Orta Nova	Can	1	—
Id.	San Marco in Lamis	Can	1	—
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	Cap	—	1
Roma	Roma	Can	—	1
Salerno	Cava de' Tirreni	Can	1	—
Id.	Fisciano	Can	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	Can	1	—
Id.	Rofrano	Can	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	Can	1	—
Id.	San Mango Piemonte	Can	—	1
Id.	Vietri sul Mare	Can	1	—
			9	7
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	9	—
Aquila	Anversa degli Abruzzi	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Verona	Oppeano	B	—	2
Id.	Peschiera del Garda	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	2	—
Id.	Roverchiara	B	1	—
Id.	San Giovanni Lupatoto	B	1	—
Id.	S. Ambrogio Valpolicella	B	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	B	—	1
Id.	Sona	B	2	—
Id.	Velo Veronese	B	1	—
Vicenza	Villafranca di Verona	B	1	—
Id.	Albettone	B	—	2
Id.	Arzignano	B	—	1
Id.	Camisano Vicentino	B	10	4
Id.	Isola Vicentina	B	—	1
Id.	Grisignano di Zocco	B	—	3
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	2	3
Id.	Longara	B	2	1
Id.	Pozzoleone	B	1	—
Id.	Quinto Vicentino	B	5	1
Id.	Rosa	B	1	1
Id.	San Germano dei Berici	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	4	2
	Villaverla	B	—	1
			633	554
Malrossino dei suini.				
Brescia	Pralboino	S	—	1
Id.	Calcinato	S	—	1
Cosenza	Rose	S	—	4
Padova	Legnaro	S	1	—
Perugia	Perugia	S	10	—
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	1
Viterbo	Monteromano	S	1	—
			12	8
Peste e setticemia dei suini.				
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Bologna	Bologna	S	1	—
Campobasso	Santa Croce di Magliano	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Forlì	Forlì	S	1	—
Frosinone	Ceccano	S	1	—
Id.	Anagni	S	2	—
Modena	Concordia sulla Secchia	S	—	1
Id.	Fiorano Modenese	S	—	1
Id.	Nonantola	S	—	1
Nuoro	S. Cesario sul Panaro	S	—	2
Padova	Aritzo	S	1	—
Perugia	Villa del Conte	S	10	—
Piacenza	Perugia	S	1	—
Id.	Lugagnano Val d'Arda	S	1	—
Ravenna	Piacenza	S	—	1
Reggio Emilia	Ravenna	S	—	1
Id.	Cavriago	S	—	1
Roma	Bibbiano	S	—	1
Sassari	Roma	S	1	—
Teramo	Villanova Monteleone	S	—	1
Vicenza	Campli	S	—	1
	Gambellara	S	—	1
			24	13

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Morva.				
Modena	Modena	E	—	1
			—	1
Farcino criptococcico.				
Catania	Acireale	E	—	—
Id.	Giarrè	E	2	—
Id.	Mascali	E	3	1
Id.	Scordia	E	—	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Messina	Brolo	E	2	—
Salerno	Amalfi	E	3	—
Id.	Cava de' Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Minori	E	3	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Pontecagnano Faiano	E	3	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	7	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	5
Siracusa	Pachino	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	4	1
Id.	Campobello di Mazara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	7	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	1
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	2	1
			50	9
Rabbia.				
Benevento	Piana di Calazzo	Can	—	1
Chieti	Tornareccio	Can	—	1
Firenze	Castel-Jablanizza	Can	—	1
Foggia	Biccari	Can	1	—
Id.	Orta Nova	Can	1	—
Id.	San Marco in Lamis	Can	1	—
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	Cap	—	1
Roma	Roma	Can	—	1
Salerno	Cava de' Tirreni	Can	1	—
Id.	Fisciano	Can	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	Can	1	—
Id.	Roffrano	Can	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	Can	1	—
Id.	San Mango Piemonte	Can	—	1
Id.	Vietri sul Mare	Can	1	—
			9	7
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	9	—
Aquila	Anversa degli Abruzzi	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Benevento	Foiano di Val Fortore	O	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Matera	Pomarico	O	7	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Regno.*				
Perugia	Foligno	O	—	1
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Trevi	O	1	1
Pesaro Urbino	Apecchio	O	2	2
Id.	Cagli	O	—	1
Potenza	Forenza	O	—	1
Roma	Roma	O	1	1
Salerno	San Giovanni a Piro	O	1	—
Id.	Laurino	O	—	1
Taranto	Ginosa	O	—	2
Terni	Amelia	O	3	—
Trapani	Poggioreale	E	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	3	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			38	10
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	1
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	—	1
Trapani	Mazara del Vallo	O	—	2
			9	4
Aborto epizootico.				
Alessandria	Predosa	B	1	—
Id.	Tortona	B	—	1
Bergamo	Brignano Gera d'Adda	B	—	1
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Baricella	B	—	1
Cuneo	Guarene	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	4
Id.	Migliarino	B	—	1
Id.	Poggio Renatico	B	—	1
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Rimini	B	2	—
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Cattignaga	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Ponte Longo	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Toano	B	—	2
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Roma	B	3	—
Salerno	Battipaglia	B	8	—
Udine	Malborghetto Valbruna	B	—	1
Id.	Sutrio	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	1	—
			24	16

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina				
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	1
Ferrara	Ferrara	B	—	4
Id.	Migliarino	B	—	1
Ravenna	Brisighella	B	—	2
			8	8
Diarrea dei vitelli.				
Salerno	Battipaglia	B	1	—
			1	—
Influenza del cavallo.				
Chieti	Cupello	E	2	—
Id.	Istonio	E	—	1
			2	1
Colera dei polli.				
Nuoro	Orotelli	P	—	8
			—	8

RIEPILOGO
dal 1° al 15 aprile 1940-XVIII - N. 7

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle precedenti	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	13	20	23
2	Carbonchio sintomatico	4	4	4
3	Afta epizootica	54	497	1187
4	Malrossino dei suini	6	8	29
5	Peste e setticemia dei suini	18	24	37
6	Morva	1	1	1
7	Farcino cripcoccico	6	25	59
8	Rabbia	7	15	16
9	Rogna	15	23	48
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	8	13
11	Aborto epizootico	12	23	40
12	Tubercolosi bovina	1	1	1
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Influenza dei cavalli	1	2	3
15	Colera dei polli	1	1	8

B bovina, Buf bufalina; O ovina; Cap caprina; S suina; E equina; P pollame; Can. canina; Fl felina

N.B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco N. 21

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	7344	9 —	*Carau* Clelia di Raimondo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Sanluri (Cagliari).	*Garau* Clelia di Raimondo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	603	14 —	*Liceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona (Novara).	*Ciceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona Novara).
Id.	20375	56 —	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria* di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli.	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.
	59599	38,50		
	81836	392 —		
	89855	52,50		
	123074	56 —		
	129905	66,50		
	133286	52,50		
	141051	45,50		
	141285	94,50		
Cons. 3,50 %	658823	21 —	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Bastello Bogin Giovanni*, dom. a Pont Canavese (Torino).	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Bastel Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).
Id.	729086	35 —	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogin Giovanni*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogino Giovanni-Battista*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).
Id.	659492	105 —	*Rastello Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	*Rastel Bogino Giovanni-Battista* fu Gio Battista, dom. a Pont Canavese (Torino).
Id.	729985	70 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu *Giovanni*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
	737571	52,50		
Id.	730489	35 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu Giov-Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (902)	1747	332,50	Lissi Pio fu Carlo, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Forno* Maria fu Tommaso, ved. Lissi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Furno* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	168033	45,50	*Giunta Carmela Domenica* fu Francesco, moglie di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).	*Giunta Polizzi Carmela* fu Francesco, moglie di *Giunta* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).
Red. 3,50 %	19809	35 —	*Di Giunta Napoli* Carmela-*Domenica* fu Francesco, ved. di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina.	Come sopra.
Id.	117439	350 —	*Marzullo* Sebastiano fu Filippo, domiciliato a Mencluffi Mella (Messina).	*Mazzullo* Sebastiano fu Filippo, ecc., come contro.
B. Tes. 5 % (941) Serie VI	1858	725 —	Carcavallo Fiammetta fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Andrea* ved. Carcavallo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Amedeo* ved. Carcavallo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78501/6

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco N. 21

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	7344	9 —	*Garau* Clelia di Raimondo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Sanluri (Cagliari).	*Garau* Clelia di Raimondo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	603	14 —	*Licori* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona (Novara).	*Cicori* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona Novara).
Id.	20075	56 —	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria* di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli.	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.
	59599	38,50		
	81836	392 —		
	89855	52,50		
	123074	56 —		
	129905	66,50		
	133286	52,50		
	141031	45,50		
	141285	94,50		
Cons. 3,50 %	658823	21 —	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastello Bogin Giovanni*, dom. a Pont Canavese (Torino).	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastel Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).
Id.	729986	35 —	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogin Giovanni*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).
Id.	659492	105 —	*Rastello Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	*Rastel Bogino Giovanni-Battista* fu Gio Battista, dom. a Pont Canavese (Torino).
Id.	729985	70 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu *Giovanni*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
	737571	62,50		
Id.	730489	35 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu Giov-Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (902)	1747	332,50	Lissi Pio fu Carlo, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Forno* Maria fu Tommaso, ved. Lissi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Furno* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	168033	45,50	*Giunta Carmela Domenica* fu Francesco, moglie di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).	*Giunta Polizzi Carmela* fu Francesco, moglie di *Giunta* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).
Red. 3,50 %	19809	33 —	*Di Giunta Napoli* Carmela-*Domenica* fu Francesco, ved. di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina.	Come sopra.
Id.	117439	350 —	*Marzullo* Sebastiano fu Filippo, domiciliato a Mencluffi Melia (Messina).	*Mazzullo* Sebastiano fu Filippo, ecc., come contro.
B. Tes. 5 % (941) Serie VI	1858	725 —	Carcavallo Fiammetta fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Andrea* ved Carcavallo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Amedeo* ved. Carcavallo.
Serie VII	1884	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie VIII	974	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie IX	1080	250 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	12079	225 —	Dulbecco *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Caramagna Ligure (Porto Maurizio).	Dulbecco *Maria-Antonia-Giovanna* fu Antonio, *moglie di Laqorio Giuseppe-Silvestro* fu *Vincenzo*, dom. in Imperia-Caramagna, *vincolato per dote della titolare*.
Red. 3,50 %	337836	63 —	Binelli Olga fu *Gio-Battista*, *nubile*, dom. a Torino.	Binelli Olga fu *Battista*, *minore sotto la patria potestà della madre Rolle Teresa di Giacomo*, *ved. di Binelli Battista*, dom. in Torino.
Id.	303429	535 —	*Perrini* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Maria-Giovanna* ved. *Perrini*, dom. in Noci (Bari).	*Perrino* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Giovanna* ved. *Perrino*, dom. in Noci (Bari).
Rendita 5 %	76665	3.600 —	Sudrié *Giulio*, *Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eredi indivisi di Sudrié Luigi, dom. a Roma, con l'usufrutto a Carboni Clito-Mario, dom. a Roma	Sudrie *Giulio-Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	124960	87,50	Chiabra *Attilia* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Chiabra *Antonietta-Attilia-Faustina-Adelaide* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	701193	56 —	Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. in Torino, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Giovanni Michele*, domiciliato a Torino.	Come contro, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Gaspare-Michele*, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	119777	210 —	Bertoldi Silvio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valperga (Torino), con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonio*, dom. a Valperga (Torino).	Come contro, con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonino*, dom. a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 %	103518	2.100 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele*, dom. a Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele-Leone*, dom. a Firenze.
	214550	700 —		
	232135	700 —		
	261248	700 —		
	326349	700 —		
	528078	7.350 —		
Id.	459310	875 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di *Leone Samuele Orvieto*, dom. a Firenze, ipotecata per cauzione a favore della pia Casa Israelitica di ricovero e d'industria di Mantova.	Come la precedente, ipotecata come contro.
Id.	699402	437,50	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom a Firenze, ipotecata come sopra.
Id.	658422	5.600 —	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone Samuel*, dom. in Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. in Firenze.
Id.	658421	525 —	Orvieto Adolfo fu *Leone-Samuel*, dom. in Firenze.	Orvieto Adolfo fu *Samuele-Leone*, dom. in Firenze.
	658420	7.140 —		
Id.	478448	3,50	Jona Jair fu *Leone*, dom. in Acqui (Alessandria), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere dell'Ente comunale di assistenza di Terzo (ex Congregazione di carità di Terzo).	Jona Jair fu *Ibram-Leone*, dom. in Acqui, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	139728	21 —	Campus *Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Id.	188092	42 —	Campus *Anton-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Cons. 3,50 %	430714	787,50	Di Lustro *Egiziaca* fu Gaetano, moglie di Tozzi Francesco-Saverio di Alessandro, dom. in Napoli, vincolato per dote della titolare.	Di Lustro *Maria-Egiziaca* fu Gaetano, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	d'iscrizione 2	della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4,50 %	12079	225 —	Dulbecco *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Caramagna Ligure (Porto Maurizio).	Dulbecco *Maria-Antonia-Giovanna* fu Antonio, *moglie di Ingiardo Giuseppe-Silvestro* fu Vincenzo, dom. in Luiperia-Caramagna, *vincolato per dote della titolare*
Red. 3,50 %	337836	63 —	Binelli Olga *fu Gio-Battista, nubile*, dom. a Torino.	Binelli Olga *fu Battista, minore sotto la patria potestà della madre Rolle Teresa di Giacomo, ved. di Binelli Battista*, dom. in Torino.
Id.	303429	525 —	*Perrini* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Maria-Giovanna* ved. *Perrini*, dom. in Noci (Bari).	*Perrino* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Giovanna* ved. *Perrino*, dom. in Noci (Bari).
Rendita 5 %	76665	3.600 —	Sudrié *Giulio, Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eredi indivisi di Sudrié Luigi, dom. a Roma, con l'usufrutto a Carboni Clito-Mario, dom. a Roma	Sudrié *Giulio-Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	124960	87,50	Chiabra *Attilia* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Chiabra *Antonietta-Attilia-Faustina-Adelaide* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	701193	56 —	Monigliano Aronne fu Emanuele, dom. in Torino, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Giovanni Michele*, domiciliato a Torino.	Come contro, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Gaspare-Michele*, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	119777	210 —	Bertoldi Silvio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valperga (Torino), con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonio*, dom. a Valperga (Torino).	Come contro, con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonino*, dom. a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 %	163518 214550 232135 261248 326349 528078	2.100 — 700 — 700 — 700 — 700 — 7.350 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele*, dom. a Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele-Leone*, dom. a Firenze.
Id.	459310	875 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di *Leone Samuele Orvieto*, dom. a Firenze, ipotecata per cauzione a favore della pia Casa Israelitica di ricovero e d'industria di Mantova.	Come la precedente, ipotecata come contro.
Id.	699402	437,50	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.
Id.	658422	5.600 —	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone Samuel*, dom. in Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. in Firenze.
Id.	658421 658420	525 — 7.140 —	Orvieto Adolfo fu *Leone-Samuel*, dom. in Firenze.	Orvieto Adolfo fu *Samuele-Leone*, dom. in Firenze.
Id.	478448	3,50	Jona Jair fu *Leone*, dom. in Acqui (Alessandria), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere dell'Ente comunale di assistenza di Terzo (ex Congregazione di carità di Terzo).	Jona Jair fu *Abram-Leone*, dom. in Acqui, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	139728	21 —	Campus *Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Id.	188092	42 —	Campus *Anton-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Cons. 3,50 %	430714	787,50	Di Lustro *Egiziaca* fu Gaetano, moglie di Tozzi Francesco-Saverio di Alessandro, dom. in Napoli, vincolato per dote della titolare.	Di Lustro *Maria-Egiziaca* fu Gaetano, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2319)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1940-XVIII - N. 145

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	19,80
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	—	—
Argentina (Peso carta)	445,43	448,30
Belgio (Belgas)	—	4,25
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	65,70	—
Canada (Dollaro)	23,58	—
Danimarca (Corona)	—	—
Egitto (Lira egiziana)	3,83	—
Estonia (Corona)	—	—
Finlandia (Marka)	4,697	—
Germania (Reichmark)	39,84	—
Grecia (Dracma)	7,6336	7,80
Islanda (Corona)	14,31	—
Jugoslavia (Dinaro)	—	—
Lettonia (Lat)	43,70	44,83
Lituania (Litas)	3,6751	—
Norvegia (Corona)	3,3003	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	—
Romania (Leu) conto globale	—	0,7563
Romania (Leu) id. speciale	13,9431	—
Romania (Leu) id. A	12,1512	—
Slovacchia (Corona)	10,5263	—
Spagna (Peseta)	65,70	—
Svezia (Corona)	181 —	—
Turchia (Lira turca)	4,7214	4,72
Ungheria (Pengo)	15,29	—
	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,15
Id. 3,50 % (1902)	70,65
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	94,775
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,525
Id. Id. 5 % (1936)	95,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,65

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 298 San. in data 5 gennaio 1939, col quale fu bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per sette posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1938;

Visto i decreti prefettizi pari numero in data 25 marzo 1939 e 27 luglio 1939, con i quali venivano prorogati i termini di detto concorso al 30 settembre 1939;

Visto il decreto 25 gennaio 1936 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto prefettizio n. 21073 San. in data 4 marzo 1940 relativo all'ammissione delle candidate;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate al concorso in epigrafe così formulata:

1.	Salvarezza Maria	con punti 61,875
2.	Timo Maddalena	» 58,875
3.	Dubuis Augusta	» 57,125
4.	Gatti Antonietta	» 56,50
5.	Perfumo Santina	» 55,875
6.	Brotto Amelia	» 55,562
7.	Scotti Rina	» 54,625
8.	Bruno Giovanna	» 54
9.	Parodi Emilia	» 53,375
10.	Barigazzi Maria	» 53,064
11.	Amelotti Adriana	» 52,375
12.	Scarabello Luigina	» 52,312
13.	Dalerba Maria	» 52,187
14.	Marchetti Margherita	» 52,125
15.	Picchetta Giovanna	» 52,031
16.	Mignano Margherita	» 51,750
17.	Botto Rosa, coniugata	» 51,25
18.	Brigada Ofelia, nubile	» 51,25
19.	Maccio Margherita	» 50,625
20.	Nosenzo Assunta	» 50,50
21.	Paventa Francesca	» 50,125
22.	Parodi Caterina	» 49,812
23.	Porta Amabile	» 49,656
24.	Romussi Esterina	» 49,562
25.	Piccardo Iolanda	» 49,375
26.	Persano Maria	» 49,25
27.	Manardo Angela	» 49,125
28.	Zacchini Maria	» 48,437
29.	Celoria Angela	» 48,25
30.	Gaffoglio Maria	» 48,125
31.	Lucotti Leonina	» 47,625
32.	Ombra Adelaide, coniugata con un figlio	» 47,50
33.	Debellis Anna, coniugata	» 47,50
34.	Gambino Maria	» 47,187
35.	Avio Maria	» 46,687
36.	Brunetti Attilia	» 46,625
37.	Canegallo Luigina	» 46,25
38.	Mosagna Agostina	» 45,750
39.	Corrado Annetta	» 44,125
40.	De Andrea Alda	» 38,437

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per sette posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938;

Esaminate le domande delle candidate; l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna indicata le seguenti candidate:

1. Salvarezza Maria, per la condotta comunale di Novi Ligure;
2. Timo Maddalena, per la condotta comunale di Molare;
3. Dubuis Augusta, per la condotta consorziale Camagna-Conzano;
4. Gatti Antonietta per la condotta comunale di Ricaldone;
5. Perfumo Santina, per la condotta comunale di Viguzzolo;
6. Brotto Amelia, per la condotta comunale di Cassinelle;
7. Scotti Rina, per la condotta comunale di Cuccaro Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1940-XVIII . N. 145

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,30
Argentina (Peso carta)	—	4,25
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,83
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7563
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) Id. speciale	12,1512	—
Romania (Leu) Id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,15
Id. 3,50 % (1902)	70,65
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	94,775
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,525
Id. Id. 5 % (1936)	95,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,65

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 228 San. in data 5 gennaio 1939, col quale fu bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per sette posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1938;

Visto i decreti prefettizi pari numero in data 25 marzo 1939 e 27 luglio 1939, con i quali venivano prorogati i termini di detto concorso al 30 settembre 1939;

Visto il decreto 25 gennaio 1940 del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto prefettizio n. 21973 San. in data 4 marzo 1940 relativo all'ammissione delle candidate;

Vista la graduatoria delle candidate formulate dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

grafe così formulate:

1. Salvarezza Maria	con punti	61,875
2. Timo Maddalena	»	58,875
3. Dubuis Augusta	»	57,125
4. Gatti Antonietta	»	56,50
5. Perfumo Santina	»	55,875
6. Brotto Amelia	»	55,562
7. Scotti Rina	»	54,625
8. Bruno Giovanna	»	54
9. Parodi Emilia	»	53,375
10. Borigazzi Maria	»	53,064
11. Amelotti Adriana	»	52,375
12. Scarabello Luigina	»	52,312
13. Balerba Maria	»	52,187
14. Marchetti Margherita	»	52,125
15. Picchetta Giovanna	»	52,031
16. Mignano Margherita	»	51,750
17. Botto Rosa, coniugata	»	51,25
18. Brigada Ofelia, nubile	»	51,25
19. Maccio Margherita	»	50,625
20. Nosenzo Assunta	»	50,50
21. Paventa Francesca	»	50,125
22. Parodi Caterina	»	49,812
23. Porta Amabile	»	49,656
24. Romussi Esterina	»	49,562
25. Piccardo Iolanda	»	49,375
26. Porsano Maria	»	49,25
27. Manardo Angela	»	49,125
28. Zacchini Maria	»	48,437
29. Celoria Angela	»	48,25
30. Gaffoglio Maria	»	48,125
31. Lucotti Leonina	»	47,625
32. Ombra Adelaide, coniugata con un figlio	»	47,50
33. Debellis Anna, coniugata	»	47,50
34. Garubbio Maria	»	47,187
35. Avio Maria	»	46,687
36. Brunetti Attilia	»	46,625
37. Capegallo Luigina	»	46,25
38. Mesagna Agostina	»	45,750
39. Corrado Annetta	»	44,125
40. De Andrea Alda	»	38,437

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per sette posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938;

Esaminate le domande delle candidate; l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna indicata le seguenti candidate:

1. Salvarezza Maria, per la condotta comunale di Novi Ligure;
2. Timo Maddalena, per la condotta comunale di Molare;
3. Dubuis Augusta, per la condotta consorziale Camagna-Conzano;
4. Gatti Antonietta per la condotta comunale di Rocaldone;
5. Perfumo Santina, per la condotta comunale di Viguzzolo;
6. Brotto Amelia, per la condotta comunale di Cassinelle;
7. Scotti Rina, per la condotta comunale di Cassano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2361)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938;

Ritenuto che la predetta Commissione in base alle risultanze dell'esame dei titoli e della prova orale ha formato la graduatoria delle candidate risultate idonee secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 dicembre 1934, n. 1265, e l'art. 55 R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938:

1. Gaudio Vincenza di Giacomo . . . con punti 53,75/100
2. Zuccalà Gesualda di Giovanni . . . » 53 —/100
3. Reitano Iolanda di Matteo . . . . » 52 —/100
4. Germanà Angela di Giuseppe . . . . » 51,87/100
5. Messina Carmela fu Vincenzo . . . » 51,25/100
6. Zappalà Concetta di Antonino . . . » 49,37/100
7. Tanteri Barbara di Eugenio . . . » 49,34/100
8. Palilla Nunzia di Salvatore . . . . » 49 —/100
9. Golino Antonina di Salvatore . . . » 47,62/100
10. Lombardo Lucia di Carmelo . . . . » 45,31/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: CIAMPANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti della Provincia al 30 novembre 1938;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima nell'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1938 secondo l'indicazione accanto a ciascuna segnata:

1. Gaudio Vincenza di Giacomo per il posto di ostetrica condotta di Caltagirone;

2. Zuccalà Gesualda di Giovanni per il posto di ostetrica condotta di Raddusa;

3. Reitano Iolanda di Matteo per il posto di ostetrica condotta di Rafalazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: CIAMPANI

(2393)

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1938-XVII, col quale è stato bandito il concorso per quattro posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1938;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937:

1. Pierucci Emma in Menconi . . . punti 58,210-30
2. Fresco Maria Gorizia . . . . . » 54,312-30
3. Peruzzi Amalia in Regoli . . . . » 53,331-30
4. Frezza Elda . . . . . » 51,750-30
5. Sacchelli Dina . . . . . » 51-30
6. Biggi Leda . . . . . » 46,875-30

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per giorni otto consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 13 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: MARTINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso per quattro posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1938;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria ed esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, esse hanno inteso di concorrere;

Considerato che la candidata Fresco Maria Gorizia ha preventivamente dichiarato di non accettare la nomina per le sedi messe a concorso e la candidata Sacchelli Dina quella di Maissana;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso nelle premesse citato e designate per la nomina ad ostetriche nelle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Pierucci Emma in Menconi, per la sede di Follo;
2. Peruzzi Amalia in Regoli, per la sede di Consorzio Bevarino-Pignone;
3. Frezza Elda, per la sede di Calice al Cornoviglio;
4. Biggi Leda, per la sede di Maissana.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso all'albo pretorio dei Comuni e della Prefettura, per otto giorni consecutivi.

La Spezia, addì 13 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: MARTINA

(2363)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938;

Ritenuto che la predetta Commissione in base alle risultanze dell'esame dei titoli e della prova orale ha formato la graduatoria delle candidate risultate idonee secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 dicembre 1934, n. 1265, e l'art. 55 R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938:

1. Gaudio Vincenza di Giacomo . . . con punti 53,75/100
2. Zuccalà Gesualda di Giovanni . . . » 53 —/100
3. Reitano Iolanda di Matteo . . . » 52 —/100
4. German Angela di Giuseppe . . . » 51,87/100
5. Messina Carmela fu Vincenzo . . . » 51,25/100
6. Zappalà Concetta di Antonino . . . » 49,37/100
7. Tauneri Barbara di Eugenio . . . » 49,34/100
8. Palilla Nunzia di Salvatore . . . » 49 —/100
9. Golino Antonina di Salvatore . . . » 47,62/100
10. Lombardo Lucia di Carmelo . . . » 45,31/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: CIAMPANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti della Provincia al 30 novembre 1938;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima nell'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1938 secondo l'indicazione accanto a ciascuna segnata:

1. Gaudio Vincenza di Giacomo per il posto di ostetrica condotta di Caltagirone;

2. Zuccalà Gesualda di Giovanni per il posto di ostetrica condotta di Raddusa;

3. Reitano Iolanda di Matteo per il posto di ostetrica condotta di Randazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 12 giugno 1940-XVIII

(2393) *Il prefetto*: CIAMPANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1938-XVII, col quale è stato bandito il concorso per quattro posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1938;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937:

1. Pierucci Emma in Menconi . . . punti 59,819-50
2. Fresco Maria Gorizia . . . » 56,312-50
3. Peruzzi Amalia in Regoli . . . » 53,531-50
4. Frezza Elda . . . » 51,750-50
5. Sacchelli Dina . . . » 51-50
6. Biggi Leda . . . » 50,875-50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per giorni otto consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 13 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: MARTINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso per quattro posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1938;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria ed esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, esse hanno inteso di concorrere;

Considerato che la candidata Fresco Maria Gorizia ha preventivamente dichiarato di non accettare la nomina per le sedi messe a concorso e la candidata Sacchelli Dina quella di Maissana;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso nelle premesse citato e designate per la nomina ad ostetrica nelle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Pierucci Emma in Menconi, per la sede di Follo;
2. Peruzzi Amalia in Regoli, per la sede di Consorzio Bevarino-Pignone;
3. Frezza Elda, per la sede di Calice al Cornoviglio;
4. Biggi Leda, per la sede di Maissana.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso all'albo pretorio dei Comuni e della Prefettura, per otto giorni consecutivi.

La Spezia, addì 13 giugno 1940-XVIII

(2363) *Il prefetto*: MARTINA

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Giovedì, 4 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 155

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per *ogni altro annuncio*, per ciascuna linea di scrittura e di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, escluso, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei dati contabili di ciascuno preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. AN. LOMBARDA ARTI GRAFICHE - MONZA

(in liquidazione)

Capitale sociale L. 600.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

E' convocata per le ore 10 di sabato 3 agosto 1940-XVIII in Monza, via G. Annoni n. 10, l'assemblea degli azionisti sul seguente

Ordine del giorno:

a) Bilanci, relazioni e rapporti dei precedenti esercizi di cui le assemblee andarono deserte, loro approvazione e delibere relative;

b) Bilancio al 30 giugno 1940, finale della liquidazione, relazione dei liquidatori, rapporto dei sindaci e delibere relative a norma di legge;

c) Eventuali.

Per la partecipazione all'assemblea le azioni al portatore vanno depositate in via G. Annoni n. 10 entro il 28 luglio 1940-XVIII.

I Liquidatori.

73 (A pagamento).

SOC. ANON. IMMOB. TENUTA PARADISO

Sede Milano, via Borgonuovo n. 2.

Capitale sociale L. 50.000 interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale alle ore 11 del 30 luglio 1940-XVIII ed eventualmente in seconda convocazione al 30 luglio 1940-XVIII, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare:

Trasformazione della Società da anonima in accomandita [illegible]

UNDA RADIO S. A. - MILANO

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede amministrativa in Dobbiaco (Bolzano) per il giorno 23 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 ant. in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 30 agosto 1940 nel medesimo luogo ed ora in seconda per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione degli amministratori e del collegio sindacale; bilancio al 30 aprile 1940 e deliberazioni inerenti;

2. Nomina del collegio sindacale pel triennio 1941-43 e delibera zione preventiva emolumento.

Parte straordinaria:

1. Trasferimento della sede amministrativa da Dobbiaco a Como e modifica articoli 2 e 11 dello statuto sociale;

2. Proposta di sostituzione dei due amministratori con un Consiglio di amministrazione. Eventuali modifiche articoli 8, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 dello statuto; dimissioni dei due amministratori e nomina dei nuovi consiglieri.

Il deposito delle azioni al portatore entro il 17 luglio 1940-XVIII presso la sede amministrativa o presso il Banco di Roma ed il Credito Italiano di Bolzano.

Gli Amministratori.

81 (A pagamento).

S. A. CARTOLERIA LUCCHESE - LUCCA

Capitale sociale L. 50.000 interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

Anno 81° — ROMA - Giovedì, 4 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 155

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 5,00**, per *ogni altro* consimile, per ciascuna linea di scrittura o di altro dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno festivo» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover fare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto del detto conto e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di sei inserzioni.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. AN. LOMBARDA ARTI GRAFICHE - MONZA

(in liquidazione).

Capitale sociale L. 600.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

E' convocata per le ore 10 di sabato 3 agosto 1940-XVIII in Monza, via G. Amoni n. 10, l'assemblea degli azionisti sul seguente

Ordine del giorno:

a) Bilanci, relazioni e rapporti dei precedenti esercizi di cui le assemblee andarono deserte, loro approvazione e delibere relative;

b) Bilancio al 30 giugno 1940, finale della liquidazione, relazione dei liquidatori, rapporto dei sindaci e delibere relative a norma di legge;

c) Eventuali.

Per la partecipazione all'assemblea le azioni al portatore vanno depositate in via G. Amoni n. 10 entro il 28 luglio 1940-XVIII.

I Liquidatori.

73 (A pagamento).

SOC. ANON. IMMOB. TENUTA PARADISO

Sede Milano, via Bragonnovo n. 2.

Capitale sociale L. 50.000 interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale alle ore 11 del 20 luglio 1940-XVIII ed eventualmente in seconda convocazione al 30 luglio 1940-XVIII, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare:

Trasformazione della Società da anonima in accomandita semplice.

Per intervenire all'assemblea presentare le azioni nominative e depositare quelle al portatore presso la sede sociale cinque giorni prima dell'assemblea.

Milano, 2 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

76 (A pagamento).

UNDA RADIO S. A. - MILANO

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede amministrativa in Dobbiaco (Bolzano) per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 ant. in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 30 agosto 1940 nel medesimo luogo ed ora in seconda per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione degli amministratori e del collegio sindacale; bilancio al 30 aprile 1940 e deliberazioni inerenti;

2. Nomina del collegio sindacale pel triennio 1941-43 e deliberazione preventiva emolumento.

Parte straordinaria:

1. Trasferimento della sede amministrativa da Dobbiaco a Como e modifica articoli 3 e 11 dello statuto sociale;

2. Proposta di sostituzione dei due amministratori con un Consiglio di amministrazione. Eventuali modifiche articoli 8, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 30 dello statuto; dimissioni dei due amministratori e nomina dei nuovi consiglieri.

Il deposito delle azioni al portatore entro il 17 luglio 1940-XVIII presso la sede amministrativa o presso il Banco di Roma ed il Credito Italiano di Bolzano.

Gli Amministratori.

81 (A pagamento).

S. A. CARTOLERIA LUCCHESE - LUCCA

Capitale sociale L. 30.000 interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Cambiamento della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto.

Lucca, 30 giugno 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

83 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA EDITORIALE «LA PROVINCIA DI COMO»

Sede in Como — Capitale sociale L. 300.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale in Como, via Cinque Giornate n. 13, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del numero dei consiglieri da tre a cinque e conseguente modifica dell'art. 21 dello statuto sociale;
2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale in Como, via Cinque Giornate n. 13, entro e non oltre il 17 luglio 1940-XVIII.

Qualora la fissata adunanza andasse deserta per mancanza di numero di intervenuti, l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta in Como nello stesso luogo, alle ore 11 del giorno 30 luglio 1940-XVIII.

Como, 1° luglio 1940-XVIII

Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:
Avv. Angelo Luzzani.

82 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA PER LA TRAMVIA ELETTRICA LUCCA-PESCIA

Sede in Pistoia — Capitale versato L. 460.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che sarà tenuta nei locali dell'Unione Provinciale Fascista degli Industriali, piazza Garibaldi n. 5, in Pistoia, il giorno 22 luglio 1940, alle ore 15, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Sostituzione di un sindaco per nomina non accettata;
3. Dimissione di un consigliere e sostituzione;
4. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
5) Bilancio e conto perdite e profitti esercizio 1939. Approvazione.

Nel caso in cui il numero legale dei presenti non sia raggiunto, i signori azionisti sono invitati in seconda convocazione la quale avrà luogo lo stesso giorno alle ore 17 negli stessi locali sopra menzionati.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti devono effettuare il deposito delle azioni entro le ore 12 del giorno 15 luglio 1940-XVIII, presso la cassa sociale posta in Pistoia, via Attilio Frosini, n. 34, presso la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, presso la Cassa di risparmio di Lucca e presso il Banco di Roma, filiale di Lucca.

Pistoia, 1° luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

86 (A pagamento).

TESSICOLTURA Società Agricola Italiana

Anonima con sede in Roma — Capitale versato L. 25.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Roma, via dei Sabini n. 4, per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 agosto 1940-XVIII, alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939;
4. Nomina dell'amministratore unico.

SOCIETÀ ANONIMA «G.E.C.A.»

Sede in Venezia.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 11, in seconda convocazione, presso la sede della Società in Venezia, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
3. Nomina dell'amministratore.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti si atterranno alle norme previste e stabilite dallo statuto sociale.

83 (A pagamento).

SOC. AN. BENI IMMOBILI «TORRE DI CESARE» IN MONZA

Capitale L. 3.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 luglio 1940-XVIII alle ore 10,30 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno seguente alla stessa ora, nella sede sociale in Monza, via F. Cavalletti, 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII — proposte e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori scaduti per anzianità e rieleggibili.

Per intervenire all'assemblea, le azioni al portatore dovranno essere depositate entro il 20 luglio a. c. nella cassa sociale in Monza, via Cavallotti, 4.

Monza, 1° luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

87 (A pagamento).

S. A. VINICOLA MARCHIGIANA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 luglio alle ore 21 nella sede sociale in Roma, via Ripetta, 1, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno stessa ora e luogo, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Sostituzione dell'amministratore, dimissionario;
2. Sostituzione del collegio sindacale dimissionario;
3. Varie.

Per essere ammessi all'assemblea dovranno depositare le azioni sociali nella cassa della Società entro il giorno 12 giugno 1940-XVIII.

L'amministratore: cav. Giovanni Ciminiani.

94 (A pagamento).

«A.P.I.C.E.» SOC. ANON. PRODOTTI ITALIANI CHIMICI ESTRATTIVI

(In liquidazione).

Sede in Roma — Capitale sociale L. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 luglio, alle ore 10 in via della Croce n. 77, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci; approvazione bilancio del sesto esercizio di liquidazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

naria per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale in Como, via Cinque Giornate n. 13, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del numero dei consiglieri da tre a cinque e conseguente modifica dell'art. 21 dello statuto sociale;
2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale in Como, via Cinque Giornate n. 13, entro e non oltre il 27 luglio 1940-XVIII.

Qualora la fissata adunanza andasse deserta per mancanza di numero di intervenuti, l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta in Como nello stesso luogo, alle ore 11 del giorno 30 luglio 1940-XVIII.

Como, 1° luglio 1940-XVIII

Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:
Avv. Angelo Lazzani.

82 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA PER LA TRAMVIA ELETTRICA LUCCA-PESCIA

Sede in Pistoia — Capitale versato L. 400.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che sarà tenuta nei locali dell'Unione Provinciale Fascista degli Industriali, piazza Garibaldi n. 3, in Pistoia, il giorno 22 luglio 1940, alle ore 15, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Sostituzione di un sindaco per nomina non accettata;
3. Dimissione di un consigliere e sostituzione;
4. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
5) Bilancio e conto perdite e profitti esercizio 1939. Approvazione.

Nel caso in cui il numero legale dei presenti non sia raggiunto, i signori azionisti sono invitati in seconda convocazione la quale avrà luogo lo stesso giorno alle ore 17 negli stessi locali sopra menzionati.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti devono effettuare il deposito delle azioni entro le ore 12 del giorno 15 luglio 1940-XVIII, presso la cassa sociale posta in Pistoia, via Attilio Frosini, n. 34, presso la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, presso la Cassa di risparmio di Lucca e presso il Banco di Roma, filiale di Lucca.

Pistoia, 1° luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

86 (A pagamento).

TESSICOLTURA
Società Agricola Italiana

Anonima con sede in Roma — Capitale versato L. 25.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Roma, via dei Sabini n. 4, per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939;
4. Nomina dell'amministratore unico;
5. Nomina del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento relativo.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

L'amministratore unico.

93 (A pagamento).

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
3. Nomina dell'amministratore.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti si atterranno alle norme previste e stabilite dallo statuto sociale.

83 (A pagamento).

SOC. AN. BENI IMMOBILI «TORRE DI CESARE» IN MONZA

Capitale L. 3.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 luglio 1940-XVIII alle ore 10,30 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno seguente alla stessa ora, nella sede sociale in Monza, via F. Cavallotti, 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII — proposte e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori scaduti per anzianità e rieleggibili.

Per intervenire all'assemblea, le azioni al portatore dovranno essere depositate entro il 20 luglio a. c., nella cassa sociale in Monza, via Cavallotti, 4.

Monza, 1° luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

87 (A pagamento).

S. A. VINICOLA MARCHIGIANA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 luglio alle ore 21 nella sede sociale in Roma, via Ettorio, 1, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno stessa ora e luogo, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Sostituzione dell'amministratore, dimissionario;
2. Sostituzione del collegio sindacale dimissionario;
3. Varie.

Per essere ammessi all'assemblea dovranno depositare le azioni sociali nella cassa della Società entro il giorno 12 giugno 1940-XVIII.

L'amministratore: cav. Giovanni Giminiani.

94 (A pagamento).

«A.P.I.C.E.»
SOC. ANON. PRODOTTI ITALIANI CHIMICI ESTRATTIVI

(in liquidazione).

Sede in Roma — Capitale sociale L. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 luglio, alle ore 10 in via della Croce n. 77, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci; approvazione bilancio del terzo esercizio di liquidazione;
2. Nomina del collegio sindacale; determinazione dei relativi emolumenti.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti dovranno effettuare il deposito delle loro azioni non oltre il 14 luglio p. v., presso il Banco di Roma, agenzia di Salsomaggiore.

Il liquidatore: Ennio Pellegrini.

95 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« COLONALPI »
COMPAGNIA COLONIALE SUBALPINA
SOCIETÀ ANONIMA

Torino, via Cavour 19 — Capitale L. 8.000.000.

Gli azionisti della Colonalpi sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale, pel giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Modifiche statutarie relative:
   a) all'aumento del capitale sociale (art. 5 dello statuto);
   b) al trasferimento della sede sociale in A.O.I. presso lo Stabilimento sociale (art. 3 dello Statuto);
   c) alla possibilità di convocare anche in Italia le assemblee generali, tanto ordinarie che straordinarie (aggiunta all'art. 9 dello statuto).
3. Nomina di due consiglieri ai sensi dell'art. 125 Codice di commercio;
4. Nomina di un sindaco effettivo revisore e di due supplenti
5. Nomina del presidente del collegio sindacale.

Occorrendo la seconda convocazione, questa verrà tenuta il 23 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate cinque giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale e nell'ora di apertura dello sportello di cassa, cioè dalle ore 10 alle 12, e dalle ore 14 e mezza alle 17.

Torino, 2 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

88 (A pagamento).

SOC. ANON. FARMOCHIMICA ITALIANA

(in liquidazione)

Sede in Roma — Capitale L. 74.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 luglio 1940, alle ore 11, in via della Croce n. 77, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci; approvazione bilancio del terzo esercizio di liquidazione;
2. Nomina del collegio sindacale; determinazione dei relativi emolumenti.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti dovranno effettuare il deposito delle loro azioni non oltre il 14 luglio p. v., presso il Banco di Roma, agenzia di Sabaudia.

Il liquidatore: Ennio Pellegrini.

76 (A pagamento).

SOC. AN. « LEVANTE »

Sede in Sestri Levante — Capitale L. 324.530, interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede sociale, il 25 luglio 1940, alle ore 17, ed occorrendo in seconda convocazione il successivo 29 luglio, stessa ora.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940, della relazione verbale del Consiglio di amministrazione e scritta dei sindaci; deliberazioni relative;
2. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940/41 - 1942/43 e determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi;
3. Nomina dei membri del Consiglio in surroga di due dimissionari.

Parte straordinaria:

Emissione di obbligazioni ipotecarie.

SOCIETÀ ANONIMA BREVETTI GANDINI

Sede in Roma — Capitale sociale L. 300.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Roma, via dei Sabini n. 4, per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 10,30, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 settembre 1940, alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Discussione e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1939;
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento relativo.

Parte straordinaria:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale da L. 300.000 a L. 12 mila e correlativa variazione del valore nominale delle azioni da L. 1.000 a L. 40;
2. Proposta di trasferimento della sede sociale da Roma a Milano;
3. Proposta di sostituzione del Consiglio di amministrazione con un amministratore unico e nomina relativa;
4. Conseguente modifica degli articoli 2, 3 e 12 dello Statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione.

92 (A pagamento).

SOC. AN. ROMANA
COMBUSTIBILI SOLIDI LIQUIDI E GASSOSI « A.R.C.O. »

Sede in Roma — Capitale sociale L. 750.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 20 luglio 1940 in prima e il 21 luglio 1940 in seconda convocazione, ore 16,30, nella sede sociale in via IV Fontane n. 25, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione contabile al 30 giugno 1940;
2. Dimissioni degli amministratori e loro sostituzione;
3. Eventuali provvedimenti in ordine all'art. 146 del Codice di commercio;
4. Varie ed eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate cinque giorni liberi prima nella cassa sociale.

Roma, 3 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore delegato.

93 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO POLIZZA DI CARICO

Il Presidente del Tribunale di Catania con decreto 25 maggio 1940-XVIII ha pronunziato l'ammortamento della polizza di carico originale emessa il 7 febbraio 1939 dalla ditta Fratelli Bonanno di Catania all'ordine di G. e I. Caruso Torrisi relativa a kg. 15.600 di sollo sul piroscafo « Sicilia », dichiarando altresì la inefficacia della polizza stessa nei confronti di chiunque la possegga, salvo opposizione entro quindici giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Catania, 28 giugno 1940-XVIII

(Firma illeggibile).

55 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Torino, via Cavour 19 — Capitale L. 8.000.000.

Gli azionisti della Colonalpi sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale, pel giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Modifiche statutarie relative:
   a) all'aumento del capitale sociale (art. 5 dello statuto);
   b) al trasferimento della sede sociale in A.O.I. presso lo Stabilimento sociale (art. 3 dello Statuto);
   c) alla possibilità di convocare anche in Italia le assemblee generali, tanto ordinarie che straordinarie (aggiunta all'art. 9 dello statuto).
3. Nomina di due consiglieri ai sensi dell'art. 125 Codice di commercio;
4. Nomina di un sindaco effettivo revisore e di due supplenti
5. Nomina del presidente del collegio sindacale.

Occorrendo la seconda convocazione, questa verrà tenuta il 23 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate cinque giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale e nell'ora di apertura dello sportello di cassa, cioè dalle ore 10 alle 12, e dalle ore 14 e mezza alle 17.

Torino, 2 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

88 (A pagamento).

SOC. ANON. FARMOCHIMICA ITALIANA

(in liquidazione)

Sede in Roma — Capitale L. 74.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 luglio 1940, alle ore 11, in via della Croce n. 77, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci; approvazione bilancio del terzo esercizio di liquidazione;
2. Nomina del collegio sindacale; determinazione dei relativi emolumenti.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti dovranno effettuare il deposito delle loro azioni non oltre il 14 luglio p. v., presso il Banco di Roma, agenzia di Salesmaggiore.

Il liquidatore: Ennio Pellegrini.

96 (A pagamento).

SOC. AN. «LEVANTE»

Sede in Sestri Levante — Capitale L. 323.540 interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede sociale, il 25 luglio 1940, alle ore 17, ed occorrendo in seconda convocazione il successivo 29 luglio, stessa ora.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940, della relazione verbale del Consiglio di amministrazione e scritta dei sindaci; deliberazioni relative;
2. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940/41 - 1942/43 e determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi;
3. Nomina dei membri del Consiglio in surroga di due dimissionari.

Parte straordinaria:

Emissione di obbligazioni ipotecarie.

Per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto nelle casse sociali il deposito delle azioni al portatore almeno cinque giorni avanti di quello dell'assemblea.

Sestri Levante, 28 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

97 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Roma, via dei Sabini n. 4, per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 10,30, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 settembre 1940, alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Discussione e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1939;
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento relativo.

Parte straordinaria:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale da L. 300.000 a L. 12 mila e correlativa variazione del valore nominale delle azioni da L. 1.000 a L. 40;
2. Proposta di trasferimento della sede sociale da Roma a Milano;
3. Proposta di sostituzione del Consiglio di amministrazione con un amministratore unico e nomina relativa;
4. Conseguente modifica degli articoli 2, 5 e 12 dello Statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione.

92 (A pagamento).

SOC. AN. ROMANA
COMBUSTIBILI SOLIDI LIQUIDI E GASSOSI «A.R.C.O.»

Sede in Roma — Capitale sociale L. 750.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 26 luglio 1940 in prima e il 31 luglio 1940 in seconda convocazione, ore 10,30, nella sede sociale in via IV Fontane n. 25, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione contabile al 30 giugno 1940;
2. Dimissioni degli amministratori e loro sostituzione;
3. Eventuali provvedimenti in ordine all'art. 146 del Codice di commercio;
4. Varie ed eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate cinque giorni liberi prima nella cassa sociale.

Roma, 3 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore delegato.

99 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO POLIZZA DI CARICO

Il Presidente del Tribunale di Catania con decreto 25 maggio 1940-XVIII ha pronunziato l'ammortamento della polizza di carico originale emessa il 7 agosto 1940 dalla ditta Fratelli Bonanno di Catania all'ordine di G. e L. Caruso Torrisi relativa a kg. 15000 di zolfo sul piroscafo «Sicilia», dichiarando altresì la inefficacia della polizza stessa nei confronti di chiunque la possegga, salvo opposizione entro quindici giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Catania, 28 giugno 1940-XVIII

(Firma illeggibile).

55 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNI

Il presidente del Tribunale di Catania, con decreto del 15 aprile 1940-XVIII ha pronunziato l'ammortamento di due assegni circolari da cui il primo emesso il 3 gennaio 1940 dal Credito Italiano di Lentini, portante il n. 121143 a favore di Cantarella Giuseppe, domiciliato e residente in Catania e dal Cantarella girato a Barbagallo Ignazio di Catania,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Il secondo per lire mille emesso il 10 dicembre 1930 dal Credito Italiano di Lentini portante il n. 780197 a favore di Cantarella Giuseppe e da questi girato a Barbagallo Ignazio, ed ha autorizzato il pagamento a favore di Barbagallo Ignazio dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno salvo opposizione dichiarando i detti assegni inefficaci nei confronti di chi indebitamente li possiede.

Catania, 18 aprile 1940-XVIII

(Firma illeggibile).

56 (A pagamento).

AVVISO DI DOMANDA PER CAMBIAMENTO DI COGNOME

Gatti Regenia nella sua qualità di madre e legale rappresentante della figlia minore Gatti Adelina nata il 27 novembre 1926, in Milano, e qui residente in via Progresso n. 23, dà avviso che la stessa Gatti Adelina con atto 12 gennaio 1940-XVIII ha presentato a S. M. il Re Imperatore istanza per essere autorizzata al cambiamento del proprio cognome «Gatti» in quello di «Vignolo» e la Gatti Adelina con decreto del Ministro Guardasigilli e Segretario di Stato per la grazia e giustizia, in data 26 maggio 1940-XVIII è stata autorizzata ad eseguire le pubblicazioni di cui all'art. 155 C. P. V. 1° e 2° del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.

Si dà avviso a chiunque possa avere interesse che può proporre opposizione avverso tale domanda al Ministro Guardasigilli entro 60 giorni dalla presente pubblicazione nei modi di cui all'art. 159 del R. decreto 9 luglio 1939 XVII, n. 1238.

74 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI NOME

Il sacerdote Damiani Mareschino Evangelista di Romeo, nato a Telgate-Umberto il 1° novembre 1912, residente in Cividale del Friuli ha chiesto il cambiamento del nome di battesimo in quello di «Pietro».

Con decreto del procuratore generale della Corte d'appello di Trieste in data 15 maggio 1940-XVIII è stato autorizzato a pubblicare la domanda suddetta a norma dell'art. 158 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Chiunque abbia interesse è invitato a fare opposizione a termini di legge.

Cividale del Friuli, 5 giugno 1940-XVIII

Sac. Mareschino Damiani.

77 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale di Catania, vista l'istanza di Leonarda Castello maritata Togelli per la dichiarazione di morte presunta di Francesco Togelli di N.N. in vita residente in Giarre, scomparso da oltre dieci anni, ha con decreto di d. 14 giugno 1940-XVIII, ordinato l'inserzione per estratto dell'istanza, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al detto Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.

Catania, 18 giugno 1940-XVIII

Avv. Giuseppe Scinti.

2256) IX credito - Art. 40230-170-16 Cancelleria civ.

ANNUNZI VARI

SOC. AN. INDUSTRIE BAUXITI ITALIANE - NAPOLI

(In liquidazione)

DIFFIDA

Dovendo procedersi, secondo quanto disposto dalla legge, all'abbruciamento, per avvenuta chiusura di liquidazione, dei certificati azionari già rappresentativi del capitale sociale della Soc. An. Industrie Bauxiti Italiane in liquidazione, si avvisa e si diffida il possessore del certificato azionario al portatore n. 4 per n. 8 (otto) azioni del valore nom. di L. 2 cadauna (Serie *B*, certificati al portatore), a provvedere entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, al deposito del suddetto certificato, presso lo studio del notaio Carlo Capo, in Roma, via Uffici del Vicario n. 18.

Trascorso inutilmente il suddetto termine il certificato relativo alle n. 8 azioni suddette diverrà privo di qualsiasi valore ed efficacia.

Il liquidatore: dott. Attilio Grumelli

98 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TRASPORTI (già TRAMVIE) ORIENTALI DEL VERBANO «S.A.T.O.V.»

Sede Milano — Capitale versato L. 840.000.

Le azioni privilegiate seguenti, in certificati al portatore da una azione:

6501-6538; 6555-6569; 6570-6570; 6579; 6583; 6598-6600; 6620-6621; 6624-6627; 6631-6631; 6642; 6653-6657; 6659; 6662-6666; 6671-6675; 6686-6691; 6699-7000; 7007; 7011-7016; 7021-7021; 7029-7030; 7038; 7047; 7055-7057; 7061-7069; 7071-7073; 7081; 7085; 7095; 7097-7098; 7001-7100; 7240; 7252-7253; 7277-7281; 7306-7310; 7313-7316; 7326-7329; 7333-7333; 7336-7341; 7345-7349; 7358-7360; 7376-7380; 7381; 7383-7389; 7411-7415; 7419-7480; 7436-7447; 7451-7480; 7483-7483; 7497.

Le azioni ordinarie seguenti, in certificati al portatore da una azione:

13035; 13121-13126; 13137; 13141; 13151-13175; 13226-13235.

Le azioni privilegiate seguenti in certificati al portatore da cinque azioni:

4006-4010; 4030-4040; 4056-4070; 4076-4080; 4111-4125; 4331-4340; 4356-4370; 4381-4390; 4411-4425; 4431-4435; 4441-4445; 5030-5085; 5106-5110; 5121-5130; 5141-5145; 5626-5640; 5041-5045; 5686-5695; 6021-6025; 6356-6365; 6378-6390; 6401-6405.

Le azioni privilegiate seguenti in certificati al portatore da dieci azioni:

1401-1410; 1721-1730; 1781-1790; 2621-2630; 2811-2820; 3051-3070; 3101-3140; 3191-3230; 3301-3310; 3321-3330; 3421-3430; 3631-3640; 3651-3710; 3741-3770; 3781-3810; 3831-3850.

Le azioni ordinarie seguenti in certificati al portatore da dieci azioni:

10501-10520.

Tutte vecchio tipo.

Le azioni privilegiate seguenti in certificati nominativi contraddistinti con i numeri 13 e 17 per n. 30 e 13 azioni, rispettivamente intestati, il primo alla Duchessa Trotti Bentivoglio Antonietta ved. Duchessa Crivelli Serbelloni; e il secondo al rag. Luigi Redaelli fu Ambrogio.

Le azioni ordinarie seguenti in certificati nominativi n. 30, 17 e 31 per n. 67, 200 e 10 azioni, rispettivamente intestati il primo al rag. Luigi Redaelli fu Ambrogio, il secondo all'ing. Gian Teodoro Giorgetti, il terzo al signor Rividio Ennodi.

Le azioni privilegiate seguenti, in certificati al portatore provvisori n. 13 e n. 30 per 10 e 140 azioni ciascuno.

Tutte le suddette n. 1421 (millequattrocentoventuno) azioni complessive della Società Anonima Trasporti (già Tramvie) Orientali del Verbano (SATOV) con sede in Milano, non rappresentate a sensi della deliberazione d'assemblea 21 febbraio 1940-XVIII omologata dal Regio Tribunale civile e penale di Milano in data 18 marzo 1940-XVIII, regolarmente depositata e trascritta, si dichiarano annullate.

L'importo di L. 20 (venti) ciascuna di tali azioni, quale risulta dalla svalutazione deliberata dalla suddetta assemblea, viene versato in cassa depositi e prestiti e potrà essere ritirato dagli interessati sulla esibizione dei titoli annullati di cui sopra.

Milano, 20 giugno 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

73 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Catania, 15 aprile 1930-XVIII

(Firma illeggibile).

56 (A pagamento).

AVVISO DI DOMANDA PER CAMBIAMENTO DI COGNOME

Gatti Eugenia nella sua qualità di madre e legale rappresentante della figlia minore Gatti Adelina nata il 27 novembre 1926, in Milano, e qui residente in via Progresso n. 22, fa avviso che la stessa Gatti Adelina con atto 15 gennaio 1930-XVIII ha presentato a S. M. il Re Imperatore istanza per essere autorizzata al cambiamento del proprio cognome «Gatti» in quello di «Vignolo» e la Gatti Adelina con decreto del Ministro Guardasigilli e Segretario di Stato per la grazia e giustizia, in data 20 maggio 1930-XVIII è stata autorizzata ad eseguire le pubblicazioni di cui all'art. 155 C. P. V. 1° e 2° del R. decreto 9 luglio 1929-XVII, n. 1238.

Si dà avviso a chiunque possa avere interesse che può proporre opposizione avverso tale domanda al Ministro Guardasigilli entro 60 giorni dalla presente pubblicazione nei modi di cui all'art. 159 del R. decreto 9 luglio 1929-XVII, n. 1238.

74 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI NOME

Il sacerdote Damiani Mareschino Evangelista di Romeo, nato a Pel-to-Cuneo il 2° novembre 1912, residente in Cividale del Friuli ha chiesto il cambiamento del nome di battesimo in quello di «Pietro».

Con decreto del procuratore generale della Corte d'appello di Trieste in data 15 maggio 1930-XVIII è stato autorizzato a pubblicare la domanda anzidetta a norma dell'art. 158 del R. decreto 9 luglio 1929, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Chiunque abbia interesse è invitato a fare opposizione ai termini di legge.

Cividale del Friuli, 5 giugno 1930-XVIII

Sac. Mareschino Damiani.

77 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale di Catania, vista l'istanza di Leonarda Cordillo vedova Togrelli per la dichiarazione di morte presunta di Francesco Togrelli di N N. in vita residente in Girre, scomparso da oltre dieci anni, ha con decreto d. d. 12 giugno 1930-XVIII, ordinato l'inserzione per estratto dell'istanza, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di darle pervenire al detto Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.

Catania, 18 giugno 1930-XVIII

Avv. Giuseppe Scinti.

21361 (A credito - Art. 40139-170-16 Campione civ).

ANNUNZI VARI

SOC. AN. INDUSTRIE BAUXITI ITALIANE - NAPOLI

(in liquidazione)

DIFFIDA

Dovendo procedersi, secondo quanto disposto dalla legge, all'abbruciamento, per avvenuta chiusura di liquidazione, dei certificati azionari già rappresentativi del capitale sociale della Soc. An. Industrie Bauxiti Italiane in liquidazione, si avvisa e si diffida il possessore del certificato

Il liquidatore: dott. Attilio Grumelli

58 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TRASPORTI (già TRAMVIE) ORIENTALI DEL VERBANO «S.A.T.O.V.»

Sede Milano — Capitale versato L. 810.000.

Le azioni privilegiate seguenti, in certificati al portatore da una azione:

6501-6535; 6555-6560; 6570-6579; 6579; 6585; 6595-6600; 6920-6921; 6921-6927; 6931-6941; 6943; 6943-6947; 6950; 6952-6960; 6971-6975; 6980-6981; 6990-7000; 7007; 7010-7010; 7021-7024; 7029-7030; 7038; 7047; 7055-7057; 7061-7069; 7071-7071; 7081; 7083; 7085; 7087-7088; 7091-7100; 7120; 7254-7254; 7277-7281; 7306-7310; 7313-7316; 7329-7330; 7332-7333; 7338-7341-7343-7340; 7348-7350; 7356-7360; 7381; 7383-7389; 7411-7415; 7419-7430; 7446-7447; 7451-7480; 7483-7488; 7497.

Le azioni ordinarie seguenti, in certificati al portatore da una azione:

13035; 13121-13126; 13137; 13141; 13151-13175; 13226-13235.

Le azioni privilegiate seguenti in certificati al portatore da cinque azioni:

4006-4010; 4030-4040; 4056-4070; 4076-4080; 4121-4125; 4331-4340; 4356-4370-4387-4390; 4411-4415; 4431-4435; 4441-4445; 5030-5085; 5006-5110; 5121-5130; 5141-5145; 5006-5010; 5041-5045; 5686-5705; 6021-6025; 6306-6305; 6570-6590; 6591-6605.

Le azioni privilegiate seguenti in certificati al portatore da dieci azioni:

1401-1410; 1721-1730; 1781-1790; 2621-2630; 2811-2820; 3031-3070; 3101-3140; 3161-3230; 3301-3310; 3391-3410; 3421-3430; 3631-3640; 3681-3710; 3741-3770; 3811-3820; 3831-3850.

Le azioni ordinarie seguenti in certificati al portatore da dieci azioni:

10301-10320.

Tutte vecchio tipo.

Le azioni privilegiate seguenti in certificati nominativi contraddistinti con i numeri 13 e 31 per n. 30 e 13 azioni, rispettivamente intestati, il primo alla Duchessa Trotti Bentivoglio Automitta ved. Duchessa Crivelli Serbelloni; e il secondo al rag. Luigi Redaelli fu Ambrogio.

Le azioni ordinarie seguenti in certificati nominativi n. 30, 17 e 31 per n. 65, 200 e 10 azioni, rispettivamente intestati il primo al rag. Luigi Redaelli fu Ambrogio, il secondo all'ing. Gian Teodoro Giorgetti, il terzo al signor Elvidio Brambilla.

Le azioni privilegiate seguenti, in certificati al portatore provvisori n. 13 e n. 20 per 10 e 130 azioni ciascuno.

Tutte le suddette n. 1421 (millequattrocentoventuno) azioni complessive della Società Anonima Trasporti (già Tramvie) Orientali del Verbano (SATOV) con sede in Milano, non rintegrate a sensi della deliberazione d'assemblea 24 febbraio 1930-XVIII omologata dal Regio Tribunale civile e penale di Milano in data 18 marzo 1930-XVIII, regolarmente depositata e trascritta, si dichiarano annullate.

L'importo di L. 20 (venti) ciascuna di tali azioni, quale risulta dalla svalutazione deliberata dalla suddetta assemblea, viene versato in cassa depositi e prestiti e potrà essere ritirato dagli interessati sulla esibizione dei titoli annullati di cui sopra.

Milano, 20 giugno 1930-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

72 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 5 luglio 1940 - ANNO XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1940-XVIII, n. 725.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea. Pag. 2450

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 726.
Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere. Pag. 2450

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 727.
Contributo finanziario all'Ente «Esposizioni nazionali per l'autarchia» . . . . . Pag. 2453

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 728.
Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni . . . . . Pag. 2453

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 729.
Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato «Benedetto Marcello» in Venezia. Pag. 2454

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 730.
Modificazioni agli articoli 4, 15, 17 e 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. Pag. 2454

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 731.
Incremento e disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina . Pag. 2455

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 732.
Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale. . Pag. 2456

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 734.
Aumento delle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica . . . . . Pag. 2456

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 735.
Assegnazione di un ulteriore termine per l'attuazione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e modifica di norme relative alla indennità di espropriazione pei lavori stessi . . . . . Pag. 2457

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 736.
Ordinamento della Regia scuola internazionale di liuteria di Cremona . . . . . Pag. 2457

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 737.
Aumenti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri . . . . . Pag. 2458

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 738.
Collocamento fuori ruolo di personale della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 2459

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «S. Michele» e «Via Larga» nel bacino del Volturno . . . . . Pag. 2459

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Venaria Reale . . . . . Pag. 2460

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale per i comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 5 luglio 1940 - ANNO XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono (non) abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1940-XVIII, n. 725.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea. Pag. 2450

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 726.
Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere. Pag. 2450

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 727.
Contributo finanziario all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia » . . . . . Pag. 2453

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 728.
Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni . . . . . Pag. 2453

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 729.
Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia. Pag. 2454

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 730.
Modificazioni agli articoli 4, 15, 17 e 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. Pag. 2454

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 731.
Incremento e disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina . Pag. 2455

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 732.
Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale. . Pag. 2456

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 733.
Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 14 giugno 1931 XII, n. 1015, istitutiva della Cassa ufficiali della Regia marina . . . . . Pag. 2456

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 734.
Aumento delle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica . . . . . Pag. 2456

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 735.
Assegnazione di un ulteriore termine per l'attuazione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e modifica di norme relative alla indennità di espropriazione pei lavori stessi . . . . . Pag. 2457

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 736.
Ordinamento della Regia scuola internazionale di liuteria di Cremona . . . . . Pag. 2457

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 737.
Aumenti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri . . . . . Pag. 2458

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 738.
Collocamento fuori ruolo di personale della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 2459

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » e « Via Larga » nel bacino del Volturno . . . . . Pag. 2459

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Venaria Reale . . . . . Pag. 2460

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale per i comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola. Pag. 2460

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.
Approvazione di due tariffe e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazione « Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . . Pag. 2460

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.
Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino . Pag. 2461

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.
Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime », presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano. Pag. 2461

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.
Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 2461

Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 2461

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2462

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano » di Enna, in liquidazione, con sede in Enna . . . . . Pag. 2462
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Regalbuto, in liquidazione, con sede in Regalbuto (Enna). . . . . Pag. 2462
Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio) . Pag. 2462

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso a 45 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza . . Pag. 2462

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1940-XVIII, n. 725.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

All'articolo 2 dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
« L'assunzione delle riassicurazioni di cui ai precedenti numeri è subordinata all'autorizzazione del Comitato di vigilanza, istituito ai sensi del successivo articolo 8 ».

Nello stesso articolo 2, al secondo comma, sono soppresse le parole: « istituito a norma del successivo articolo 8 ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
« L'Unione italiana di riassicurazione, nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Comitato di vigilanza, può retrocedere a Compagnie o Enti di assicurazione, i rischi di guerra assunti a norma degli articoli precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOSTI VENTURI — RICCI — RICCARDI TERUZZI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 726.
Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella *A* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con Regio decreto in data 30 dicembre 1923-II, n. 3279, è abrogata e sostituita, al titolo III, nn. 13, 14 e 15, con la tabella annessa alla presente legge.
È abrogato il R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1464.

Art. 2.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 delle leggi 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, sono esentati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle tasse di concessione governativa concernenti i provvedimenti Sovrani di concessione, di rinnovazione e di riconoscimento di titoli, predicati e stemmi nobiliari di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Regio Istituto di Assicurazione, con sede in Torino . Pag. 2461

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.
Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime », presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano. Pag. 2461

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.
Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 2461

Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 2461

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2462

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano » di Enna, in liquidazione, con sede in Enna . . . . . Pag. 2462
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Regalbuto, in liquidazione, con sede in Regalbuto (Enna). . . . . Pag. 2462
Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio) . Pag. 2462

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso a 45 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza . . Pag. 2462

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1940-XVIII, n. 725.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, concernente l'autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« L'Unione italiana di riassicurazione assume, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, ivi comprese le soste e giacenze, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, assunti dalle Compagnie o Enti italiani di assicurazione ».

gilanza, istituito ai sensi del successivo articolo 8 ».

Nello stesso articolo 2, al secondo comma, sono soppresse le parole: « istituito a norma del successivo articolo 8 ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Unione italiana di riassicurazione, nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Comitato di vigilanza, può retrocedere a Compagnie o Enti di assicurazione, i rischi di guerra assunti a norma degli articoli precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — HOSTI VENTURI — RICCI — RICCARDI TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 726.

Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella A annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con Regio decreto in data 30 dicembre 1923-II, n. 3279, è abrogata e sostituita, a titolo III, nn. 13, 14 e 15, con la tabella annessa alla presente legge.
È abrogato il R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1464.

Art. 2.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 delle leggi 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, sono esentati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle tasse di concessione governativa concernenti i provvedimenti Sovrani di concessione, di rinnovazione e di riconoscimento di titoli, predicati e stemmi nobiliari di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tabella annessa alla legge che modifica, aggiunge e sostituisce ai numeri 13, 14 e 15 la tabella A annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con Regio decreto in data 30 dicembre 1923 - II, n. 3279.

Numero d'ordine		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Tabella in vigore	Tabella proposta				
13	13	*a*) Decreto Reale per concessione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari nazionali o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera o per conferma di quelli ricevuti.			Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti. Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte, Don o Donna con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano:
		1° per il titolo di Principe	16.000	ordinario	
		2° per il titolo di Duca	81.000	»	
		3° per il titolo di Marchese	48.000	»	
		4° per il titolo di Conte	39.000	»	
		5° per il titolo di Barone o Visconte . .	24.000	»	
		6° per il titolo di Nobile dei Principi . . .	19.500	»	
		7° per il titolo di Nobile dei Duchi	18.000	»	
		8° per il titolo di Nobile dei Marchesi . .	15.600	»	
		9° per il titolo di Nobile dei Conti . . .	14.700	»	
		10° per il titolo di Nobile dei Baroni o dei Visconti	13.500	»	
		11° per il titolo di Nobile o per qualsiasi altro titolo o qualifica nobiliare	12.000	»	
		12° Predicato (solo o congiuntamente al titolo)	15.000	»	
		a) intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è aumentata di un terzo;			
		b) intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è aumentata della metà.			
		I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974).			
13	13	13° per simili concessioni con decreto Reale *motu proprio*	—	—	La tassa è do misura di u quella sovra spettivament scun provv corrisponden
		b) Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento di titoli predicati o qualifiche trasmissibili e non trasmissibili agli eredi	—	ordinario	La tassa è appl misura di tr quella rispe stabilita per sione, autori conferma.
		c) Elevazione di comune a città	9.000	»	
14	14	Decreto Reale per concessione di stemmi nazionali o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera o per conferma di quelli ricevuti:			I provvedimen rizzazione al stemmi (di c colo 8 del Re 10 luglio 19 mero 974) sar nati in esen le di tassa Breve è emes chiarata gr parte della S (articolo 8 comma del c decreto 10 l anno VIII, n.
		per gli stemmi civici (provinciali, comunali, enti morali)	200	»	
		per gli altri stemmi: se siano trasmissibili agli eredi	3.000	»	
		se non siano trasmissibili agli eredi . . .	2.250	»	
		Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	—	La tassa è appl misura di tr quella rispe stabilita per sione, autori conferma.
		Decreti per ampliazione di stemmi esclusi quelli civici.	1.500	ordinario	
—	14*bis*	Provvedimenti di giustizia da emanarsi ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61:			I provvedimen al numeri 1, sono soggetti *a*) per i tit cati e qualifich ri al pagamen tassa nella
		1° riconoscimento della legale spettanza di			

02981

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nessa alla legge che modifica, aggiunge e sostituisce ai numeri 13, 14 e 15 la A annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata lo decreto in data 30 dicembre 1923 - II, n. 3279.

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
2) Decreto Reale per concessione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari nazionali o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera o per conferma di quelli ricevuti.			Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti. Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte, Don o Donna con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano:
1° per il titolo di Principe	96.000	ordinario	
2° per il titolo di Duca	81.000	»	
3° per il titolo di Marchese	48.000	»	
4° per il titolo di Conte	30.000	»	
5° per il titolo di Barone o Visconte . .	24.000	»	
6° per il titolo di Nobile dei Principi . . .	19.500	»	
7° per il titolo di Nobile dei Duchi	18.000	»	
8° per il titolo di Nobile dei Marchesi . .	15.600	»	
9° per il titolo di Nobile dei Conti . . .	14.700	»	
10° per il titolo di Nobile dei Baroni o dei Visconti	13.500	»	
11° per il titolo di Nobile o per qualsiasi altro titolo o qualifica nobiliare	12.000	»	
12° Predicato (solo o congiuntamente al titolo)	15.000	»	

a) intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è aumentata di un terzo;

b) intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è aumentata della metà.

I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974).

Numero d'ordine: Tabella in vigore	Numero d'ordine: Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue	Segue				
13	13	13° per simili concessioni con decreto Reale *motu proprio*	—	—	La tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella sovraindicata rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente.
		b) Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento di titoli predicati o qualifiche trasmissibili e non trasmissibili agli eredi	—	ordinario	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
		c) Elevazione di comune a città	9.000	»	
14	14	Decreto Reale per concessione di stemmi nazionali o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera o per conferma di quelli ricevuti:			I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi (di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, numero 974) saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato Regio decreto 10 luglio 1930, anno VIII, n. 974).
		per gli stemmi civici (provinciali, comunali, enti morali)	200	»	
		per gli altri stemmi: se siano trasmissibili agli eredi	3.000	»	
		se non siano trasmissibili agli eredi . . .	2.250	»	
		Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	—	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
		Decreti per ampliazione di stemmi esclusi quelli civici.	1.500	ordinario	
—	14*bis*	Provvedimenti di giustizia da emanarsi ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61:			I provvedimenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, sono soggetti:
		1° riconoscimento della legale spettanza di			*a*) per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine		Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Tabella in vigore	Tabella proposta				
Segue 14	Segue 14bis	titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari per la conseguente iscrizione nel Libro d'oro della Nobiltà Italiana .	—	—	un ventesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (numero 13, tabella); *b*) per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un decimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 14 tabella). La tassa viene calcolata sulla tassa principale di concessione, autorizzazione o conferma su proposta (nn. 13 e 14 tabella) qualunque sia la forma, se *motu proprio*, rinnovazione o riconoscimento di conferimento dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari nei quali trova base il provvedimento di giustizia. I provvedimenti di cui al n. 3 sono soggetti: per i titoli predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 13 tabella); per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un venticinquesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (articolo 14 tabella).
		2° riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi pontificî per cui fu autorizzato l'uso nonchè di quelli concessi da Potenza estera, per i quali fu autorizzata l'accettazione, per la conseguente iscrizione nei Libri araldici	—	—	
		3° riconoscimento per il passaggio di titoli, predicati, qualifiche e stemmi per legittima successione paterna . .	—	—	
		4° iscrizione, ai termini degli articoli 98 e 102 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, nel Libro d'oro della Nobiltà Italiana o nei Libri araldici, dei nominativi che traggono la loro posizione nobiliare da titoli specifici (Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte) e stemmi già riconosciuti di cui ai numeri 1 e 2 con trasmissibilità maschi da maschi o per maschi e femmine	—	—	
		5° autorizzazione ad usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno o divenuti in seguito cittadini italiani	—	—	
		6° autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli . . .	—	—	
		7° provvedimenti previsti dagli articoli 22, 59, 60, 65, 66 e 68 dello Ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929, anno VII, n. 61 . . .	—	—	
15	15	a) Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere: Se sono ereditarie ed importino titolo ereditario: 1° Cavalierato di gran croce . . . . . 4.500 ordinario 2° Commenda con placca . . . . . 3.000 » 3° Commenda . . . 3.000 » 4° Cavalierato . . . 900 » Se non sono ereditarie o non importino titoli ereditari: 1° Cavaliere di gran croce . . . . . 1.500 » 2° Commenda con placca . . . . . 1.200 »			Non sono comprese le onorificenze che le quali per merito o fu conferito in occasione di conoscimenti di atti individuali nemeranze, medaglie ed zioni commemorative distribuite a tutte le persone che hanno parte a un determinato avvenimento.

0298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari per la conseguente iscrizione nel Libro d'oro della Nobiltà Italiana .	—	—	un ventesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (numero 13, tabella);
2° riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi pontifici per cui fu autorizzato l'uso nonchè di quelli concessi da Potenze estere, per i quali fu autorizzata l'accettazione, per la conseguente iscrizione nei Libri araldici	—	—	*b*) per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un decimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 14 tabella).
3° riconoscimento per il passaggio di titoli, predicati, qualifiche e stemmi per legittima successione paterna . .	—	—	La tassa viene calcolata sulla tassa principale di concessione, autorizzazione o conferma (o proposta (nn. 13 e 14 tabella) qualunque sia la forma, se *motu proprio*, rinnovazione o riconoscimento di conferimento dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari nei quali trova base il provvedimento di giustizia.
4° iscrizione, ai termini degli articoli 98 e 102 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, nel Libro d'oro della Nobiltà italiana o nei Libri araldici, dei nominativi che traggono la loro posizione nobiliare da titoli specifici (Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte) e stemmi già riconosciuti di cui ai numeri 1 e 2 con trasmissibilità maschi da maschi o per maschi e femmine	—	—	I provvedimenti di cui al n. 3 sono soggetti: per i titoli predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 13 tabella); per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un venticinquesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (articolo 14 tabella).
5° autorizzazione ad usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno o divenuti in seguito cittadini italiani	—	—	I provvedimenti di cui al n. 4 sono soggetti: per i titoli, predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un centesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 13 tabella); per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 14 tabella). Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi, più la tassa del ventesimo sul predicato anche se questo sia solo o appoggiato ad un titolo minore.
6° autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli . . .	—	—	La tassa è dovuta indipendentemente da quella indicata al n. 13 della tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente.
7° provvedimenti previsti dagli articoli 22, 59, 60, 65, 66 e 68 dello Ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929, anno VII, n. 61 . . .	—	—	Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza, nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipenden-
a) Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie o straniere: Se sono ereditarie od importino titolo ereditario: 1° Cavalierato di gran croce	4.500	ordinario	
2° Commenda con placca	3.600	»	
3° Commenda . . .	3.000	»	
4° Cavalierato . .	900	»	
Se non sono ereditarie o non importino titoli ereditari: 1° Cavalierato di gran croce	1.500	»	
2° Commenda con placca	1.200	»	

Numero d'ordine: Tabella in vigore	Numero d'ordine: Tabella proposta	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue	Segue				
15	15	3° Commenda . . .	1.000	ordinario	remente dall'azione personale svoltavi.
		4° Cavalierato . .	300	»	
		b) Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari dell'Amministrazione statale ed a militari a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere quando sono ereditarie ed importino titolo ereditario.		-	I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari dell'amministrazione statale e dei militari di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportano titolo ereditario.
		1° Cavalierato di gran croce o commenda con placca	150	»	
		2° Commenda e cavalierato	90	»	

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 727.

Contributo finanziario all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 35.000.000 a favore dell'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia » quale contributo dello Stato per le manifestazioni da esso promosse.

Detta somma sarà stanziata negli stati di previsione del Ministero delle finanze in ragione di L. 10.000.000 nell'esercizio finanziario 1939-XVII - 1940-XVIII, L. 15.000.000 nel 1940-XVIII - 1941-XIX e L. 10.000.000 nel 1941-XIX - 1942-XX.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 728.

Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'applicazione della trazione elettrica su un altro gruppo di linee ferroviarie dello Stato comprese nel programma di elettrificazione iniziato in base al R. decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888, e per la conseguente necessaria sistemazione delle linee stesse, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi.

Tale somma sarà inscritta nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, parte straordinaria, in non meno di otto esercizi finanziari a partire dal 1940-41.

Il Ministro per le finanze è in facoltà di provvedere la somma stessa, di mano in mano che se ne presenterà il bisogno, mediante operazioni di credito con le modalità e alle condizioni che saranno approvate con decreto Reale.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tabella A annessa	Tabella B annessa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
Segue	Segue				
13	13	3° Commenda . . .	1.000	ordinario	tenente dall'azione personale svoltavi.
		4° Cavalierato . .	300	»	
		b) Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari dell'Amministrazione statale ed a militari a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere quando sono ereditarie ed importino titolo ereditario.		-	I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari dell'amministrazione statale e dei militari di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportano titolo ereditario.
		1° Cavalierato di gran croce o commenda con placca	150	»	
		2° Commenda o cavalierato	90	»	

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 727.

Contributo finanziario all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 35.000.000 a favore dell'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia » quale contributo dello Stato per le manifestazioni da esso promosse.

Detta somma sarà stanziata negli stati di previsione del Ministero delle finanze in ragione di L. 10.000.000 nell'esercizio finanziario 1939-XVII - 1940-XVIII, L. 15.000.000 nel 1940-XVIII - 1941-XIX e L. 10.000.000 nel 1941-XIX - 1942-XX.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 728.

Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'applicazione della trazione elettrica su un altro gruppo di linee ferroviarie dello Stato comprese nel programma di elettrificazione iniziato in base al R. decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888, e per la conseguente necessaria sistemazione delle linee stesse, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi.

Tale somma sarà inscritta nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, parte straordinaria, in non meno di otto esercizi finanziari a partire dal 1940-41.

Il Ministro per le finanze è in facoltà di provvedere la somma stessa, di mano in mano che se ne presenterà il bisogno, mediante operazioni di credito con le modalità e alle condizioni che saranno approvate con decreto Reale.

Art. 2.

Per somministrazioni di energia elettrica alle ferrovie dello Stato per la trazione dei treni, il Ministro per le comunicazioni, in via eccezionale e previo consenso del Ministero delle finanze, può autorizzare la stipulazione di contratti di durata superiore ai nove anni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 729.

Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia è trasformato in Regio Conservatorio di musica con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII.

Le condizioni per la regificazione saranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale, ed il comune di Venezia.

Le norme per il passaggio allo Stato del Liceo musicale di Venezia saranno approvate con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 730.

Modificazioni agli articoli 4, 15, 17 e 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali:

1) non aver superato il 27° anno di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo navigauti, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

2) non aver superato il 30° anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

3) non aver superato il 32° anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

4) non aver superato il 36° anno di età per la nomina degli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo e ruolo suddetti;

5) non aver superato il 36° anno di età per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nei ruoli servizi e specialisti dell'arma aeronautica, assistenti tecnici del genio aeronautico e amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

« Il limite di età di cui al n. 1 è elevato a 32 anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica e a 36 anni per i sottufficiali in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale per la partecipazione ai concorsi di cui alla lettera *a*) del successivo art. 17.

« Tutti i limiti di cui sopra si intendono riferiti alla data del decreto Ministeriale che bandisce il relativo concorso, qualora si tratti di concorso per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente.

« Qualora invece si tratti di concorsi per i quali la nomina è preceduta da corsi di istruzione, il Ministero dell'aeronautica determinerà di volta in volta il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi stessi, in relazione alla presumibile durata dei corsi.

« I limiti predetti sono aumentabili:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

« Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non si superi — sempre alla data del bando di concorso — un'età inferiore di dieci anni a quella prevista per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali subalterni del [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 729.

Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia è trasformato in Regio Conservatorio di musica con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII.

Le condizioni per la regificazione saranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale, ed il comune di Venezia.

Le norme per il passaggio allo Stato del Liceo musicale di Venezia saranno approvate con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 730.

Modificazioni agli articoli 4, 15, 17 e 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tuito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali:

1) non aver superato il 27° anno di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

2) non aver superato il 30° anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

3) non aver superato il 32° anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

4) non aver superato il 36° anno di età per la nomina degli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo e ruolo suddetti;

5) non aver superato il 36° anno di età per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nei ruoli servizi e specialisti dell'arma aeronautica, assistenti tecnici del genio aeronautico e amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

« Il limite di età di cui al n. 1 è elevato a 32 anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica e a 36 anni per i sottufficiali in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale per la partecipazione ai concorsi di cui alla lettera *a*) del successivo art. 17.

« Tutti i limiti di cui sopra si intendono riferiti alla data del decreto Ministeriale che bandisce il relativo concorso, qualora si tratti di concorso per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente.

« Qualora invece si tratti di concorsi per i quali la nomina è preceduta da corsi di istruzione, il Ministero dell'aeronautica determinerà di volta in volta il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi stessi, in relazione alla presumibile durata dei corsi.

« I limiti predetti sono aumentabili:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

« Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non si superi — sempre alla data del bando di concorso — un'età inferiore di dieci anni a quella prevista per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali subalterni dei ruoli corrispondenti.

« Per la partecipazione ai concorsi per la nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica non è applicabile alcuna delle suddette maggiorazioni ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'art. 15 delle norme aprovate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico sono tratti in base a concorsi per titoli e per esami dagli ufficiali di complemento del corrispondente ruolo, dai marescialli in servizio permanente della corrispondente categoria, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte ai concorsi di cui sopra, gli ufficiali dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale o per geometra ed aver prestato almeno venti mesi di servizio quale ufficiale assistente tecnico.

« I marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

« L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre in ogni caso, dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso ».

Art. 3.

L'art. 17 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Paragrafo 7 - Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sono tratti:

a) in base a pubblici concorsi per titoli e per esami dai cittadini italiani muniti del diploma di perito e ragioniere commerciale, rilasciato da un Regio istituto tecnico;

b) in base a concorsi per titoli e per esami dai marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'arma aeronautica, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.

« Il numero dei posti da conferirsi ai sensi della lettera *b*) non potrà superare il quarto dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, salva la facoltà al Ministero di devolvere ai concorsi di cui alla lettera *a*) i posti che non venissero coperti per mancanza di marescialli idonei.

« Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado ».

Art. 4.

La lettera *c*) dell'art. 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituita dalla seguente:

c) con grado non superiore a quello di capitano, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerenze nel campo aeronautico.

« Dette nomine avranno luogo previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, alla quale spetta anche di determinare, nel caso, il grado da conferirsi ».

Disposizioni transitorie.

in servizio permanente effettivo del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico alle condizioni fissate dall'articolo unico della legge 13 luglio 1939-XVII, numero 1190.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 731.

Incremento e disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Banca nazionale del lavoro destinerà, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma di L. 30.000.000 ad operazioni di credito peschereccio relative alla costruzioni di nuovi motopescherecci ed al miglioramento di quelli già in attività secondo direttive tecniche stabilite dal Ministero della marina d'intesa col Commissariato generale per la pesca.

Art. 2.

Il Ministero della marina verserà alla Banca nazionale del lavoro per gli scopi di cui al precedente art. 1 e con le modalità da stabilire, di concerto col Ministero delle finanze la somma di L. 15.000.000, in rate di tre milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44, prelevandola dal proprio bilancio sugli stanziamenti dei capitoli riguardanti le nuove costruzioni navali.

Le somme versate in base al precedente comma saranno portate ad aumento della partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del lavoro.

Art. 3.

Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, modificate dal Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 2094, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281. Il concorso stabilito da dette disposizioni potrà essere accordato però con provvedimento insindacabile del Ministro per la marina entro il limite di disponibilità annua non superiore a L. 200.000 e corrisposto a carico di apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero della marina da istituire

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico sono tratti in base a concorsi per titoli e per esami dagli ufficiali di complemento del corrispondente ruolo, dai marescialli in servizio permanente della corrispondente categoria, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte ai concorsi di cui sopra, gli ufficiali dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale o per geometra ed aver prestato almeno venti mesi di servizio quale ufficiale assistente tecnico.

« I marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

« L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre in ogni caso, dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso ».

Art. 3.

L'art. 17 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Paragrafo 7 - Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sono tratti:

a) in base a pubblici concorsi per titoli e per esami dai cittadini italiani muniti del diploma di perito e ragioniere commerciale, rilasciato da un Regio istituto tecnico;

b) in base a concorsi per titoli e per esami dai marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'arma aeronautica, nonchè dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.

« Il numero dei posti da conferirsi ai sensi della lettera *b*) non potrà superare il quarto dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, salva la facoltà al Ministero di devolvere ai concorsi di cui alla lettera *a*) i posti che non venissero coperti per mancanza di marescialli idonei.

« Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado ».

Art. 4.

La lettera *c*) dell'art. 81 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituita dalla seguente:

c) con grado non superiore a quello di capitano, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerenze nel campo aeronautico.

« Dette nomine avranno luogo previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, alla quale spetta anche di determinare, nel caso, il grado da conferirsi ».

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Fino a tutto il 1941, i marescialli in servizio permanente della categoria governo del ruolo servizi potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi per la nomina a sottotenente

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 731.

Incremento e disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Banca nazionale del lavoro destinerà, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma di L. 30.000.000 ad operazioni di credito peschereccio relative alla costruzioni di nuovi motopescherecci ed al miglioramento di quelli già in attività secondo direttive tecniche stabilite dal Ministero della marina d'intesa col Commissariato generale per la pesca.

Art. 2.

Il Ministero della marina verserà alla Banca nazionale del lavoro per gli scopi di cui al precedente art. 1 e con le modalità da stabilire, di concerto col Ministero delle finanze la somma di L. 15.000.000, in rate di tre milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44, prelevandola dal proprio bilancio sugli stanziamenti dei capitoli riguardanti le nuove costruzioni navali.

Le somme versate in base al precedente comma saranno portate ad aumento della partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del lavoro.

Art. 3.

Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, modificate dal Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 2094, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281. Il concorso stabilito da dette disposizioni potrà essere accordato però con provvedimento insindacabile del Ministro per la marina entro il limite di disponibilità annua non superiore a L. 200.000 e corrisposto a carico di apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero della marina da istituire mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli riguardanti le nuove costruzioni navali.

Alle operazioni predette non potrà essere applicato un tasso superiore al 3 per cento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Del Comitato di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, faranno anche parte tre rappresentanti del Ministero della marina.

Art. 4.

E' fatto obbligo agli armatori o proprietari dei motopescherecci di cui al precedente art. 1 di mettere dette unità a disposizione della Regia marina, quando questa ne faccia richiesta, per esercitazioni di dragaggio, per un periodo, però, non superiore a cinque giorni all'anno.

Per tale periodo la Regia marina corrisponderà agli armatori o proprietari un compenso determinato di comune accordo, e di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 732.

Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 27.000.000 per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente sarà ripartita in ragione di L. 7.000.000 nell'esercizio 1940-41; lire 8.000.000 nell'esercizio 1941-42; L. 6.000.000 in ciascuno degli esercizi 1942-43 e 1943-44.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 733.

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, istitutiva della Cassa ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali che rivestono il grado di Grande Ammiraglio e gli ammiragli di armata che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dalla iscrizione alla « Cassa ufficiali della Regia marina » istituita con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, al compimento del 65° anno di età.

L'indennità supplementare, prevista da detta legge, è corrisposta loro al compimento del 73° anno di età.

Art. 2.

Il Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, Duca del Mare, ha facoltà di chiedere la liquidazione dell'indennità supplementare prevista dalla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, al compimento del periodo di sei anni di iscrizione alla « Cassa ufficiali della Regia marina » o successivamente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 734.

Aumento delle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella n. 3 dell'allegato 6°, annessa al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2305, per la parte relativa alle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri, è sostituita dalla seguente:

a) Primi avieri:

1° aviere con ferma di leva	L. 2,50
1° aviere volontario con ferma di 20 mesi . .	» 2,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

È fatto obbligo agli armatori o proprietari dei motopescherecci di cui al precedente art. 1 di mettere dette unità a disposizione della Regia marina, quando questa ne faccia richiesta, per esercitazioni di dragaggio, per un periodo, però, non superiore a cinque giorni all'anno.

Per tale periodo la Regia marina corrisponderà agli armatori o proprietari un compenso determinato di comune accordo, e di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 732.

Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 27.000.000 per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente sarà ripartita in ragione di L. 7.000.000 nell'esercizio 1940-41; lire 8.000.000 nell'esercizio 1941-42; L. 6.000.000 in ciascuno degli esercizi 1942-43 e 1943-44.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali che rivestono il grado di Grande Ammiraglio e gli ammiragli di armata che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dalla iscrizione alla « Cassa ufficiali della Regia marina » istituita con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, al compimento del 67° anno di età.

L'indennità supplementare, prevista da detta legge, è corrisposta loro al compimento del 73° anno di età.

Art. 2.

Il Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, Duca del Mare, la facoltà di chiedere la liquidazione dell'indennità supplementare prevista dalla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, al compimento del periodo di sei anni di iscrizione alla « Cassa ufficiali della Regia marina » o successivamente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 734.

Aumento delle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella n. 3 dell'allegato 6°, annessa al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per la parte relativa alle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri, è sostituita dalla seguente:

a) Primi avieri:	
1° aviere con ferma di leva	L. 2,50
1° aviere volontario con ferma di 30 mesi .	» 2,50
1° aviere con ferma di anni 4	» 3,10
1° aviere con ferma di anni 6	» 3,60
1° aviere con ferma di anni 6 e 3 anni di grado	» 4,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) Avieri scelti:

aviere scelto di leva . . . . . L. 1,80
aviere scelto volontario con ferma di 30 mesi » 1,80
aviere scelto con ferma di 4 o 6 anni . . . » 2,20

c) Avieri:

aviere di leva . . . . . L. 1,60
aviere volontario con ferma di 30 mesi . . . » 1,60
aviere con ferma di 4 o 6 anni . . . . . » 1,90

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 15 settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 735.

Assegnazione di un ulteriore termine per l'attuazione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e modifica di norme relative alla indennità di espropriazione pei lavori stessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di Bologna, indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 2 febbraio 1936-XIV, n. 321, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 631, è concesso un nuovo termine di cinque anni dal 16 giugno 1939-XVII.

Art. 2.

Il comune di Bologna per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore indicato nell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 631, ha facoltà di determinare l'indennità di espropriazione sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 se si tratta di terreni capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale

con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per la grazia e giustizia potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i limiti dei saggi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente in più o in meno che direttamente od indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni eseguite in dipendenza dei lavori stessi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 736.

Ordinamento della Regia scuola internazionale di liuteria di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola internazionale di liuteria, istituita in Cremona a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, ha per fine di impartire agli allievi le cognizioni culturali e tecniche indispensabili per divenire provetti liutai.

Art. 2.

La durata dell'insegnamento è di quattro anni ripartiti in due corsi biennali.

Il primo biennio ha lo scopo di mettere gli allievi in grado di costruire le varie parti degli strumenti a corda, il secondo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

aviere scelto gregario con ferma di 30 mesi » 1,80
aviere scelto con ferma di 4 o 6 anni . . . » 2,20

c) Avieri:

aviere di leva . . . . . L. 1,60
aviere volontario con ferma di 30 mesi . . . » 1,60
aviere con ferma di 4 o 6 anni . . . . . » 1,90

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 15 settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 735.

Assegnazione di un ulteriore termine per l'attuazione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e modifica di norme relative alla indennità di espropriazione pei lavori stessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di Bologna, indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 2 febbraio 1936-XIV, n. 321, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 631, è concesso un nuovo termine di cinque anni dal 16 giugno 1939-XVII.

Art. 2.

Il comune di Bologna per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore indicato nell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 631, ha facoltà di determinare l'indennità di espropriazione sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 se si tratta di terreni capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili siano stati revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, in relazione ai nuovi imponibili, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i limiti dei saggi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente in più o in meno che direttamente od indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni eseguite in dipendenza dei lavori stessi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 736.

Ordinamento della Regia scuola internazionale di liuteria di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola internazionale di liuteria, istituita in Cremona a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, ha per fine di impartire agli allievi le cognizioni culturali e tecniche indispensabili per divenire provetti liutai.

Art. 2.

La durata dell'insegnamento è di quattro anni ripartiti in due corsi biennali.

Il primo biennio ha lo scopo di mettere gli allievi in grado di costruire le varie parti degli strumenti a corda, il secondo di renderli capaci di costruire violini classici.

Gli allievi, che non saranno giudicati idonei alla prosecuzione degli studi dopo il primo biennio, potranno frequentare un terzo anno specializzato per la costruzione degli accessori e strumenti musicali di minor pregio.

Alla Scuola potranno altresì essere annessi corsi liberi di perfezionamento per la costruzione, il restauro e il collaudo degli strumenti musicali ad arco.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le materie che si insegnano nella Scuola sono nel primo biennio: religione, storia della liuteria, elementi di musica e violino, tecnologia, fisica generale, chimica, disegno professionale, plastica e scultura in legno, educazione fisica; nel secondo biennio: religione, cultura militare, storia della liuteria, musica e violini, chimica generale ed applicata, plastica e scultura in legno, educazione fisica.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno stabiliti gli orari, i programmi d'insegnamento e le prove di esame delle dette materie e delle relative esercitazioni pratiche.

Art. 4.

Al primo anno della Scuola si è ammessi con la licenza della Scuola tecnica a indirizzo industriale con specializzazione « falegnami ebanisti » o in seguito a speciale esame.

Alla Scuola possono essere ammessi anche gli stranieri.

Alle classi successive alla prima si accede unicamente per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Art. 5.

Alla fine degli studi si consegue il diploma di liutaio e, alla fine del terzo anno complementare del primo biennio, il diploma di aiuto liutaio.

Art. 6.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima iscrizione (immatricolazione) . . .	L. 58
Esame di ammissione di cui all'art. 4 . . .	» 50
Frequenza per ciascuna classe	» 100
Esame di licenza del corso complementare al primo biennio	» 75
Esame di licenza finale	» 150
Tassa di diploma di licenza del corso complementare	» 70
Tassa di diploma di licenza finale	» 70

Art. 7.

All'amministrazione della Scuola provvede un Consiglio di amministrazione, la cui composizione sarà stabilita, in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il governo didattico e disciplinare della Scuola è affidato ad un direttore.

Il posto di direttore è conferito per incarico dal Ministro per l'educazione nazionale.

Alla Scuola, oltre al direttore, sono assegnati:

1) un insegnante di liuteria;

2) un aiuto insegnante di liuteria;

3) sette incaricati per l'insegnamento di:

L'insegnante e l'aiuto insegnante di liuteria saranno scelti fra maestri liutai di riconosciuto valore e di chiara rinomanza ed assunti dal Consiglio di amministrazione ai sensi del 2° comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Al personale, di cui al comma precedente, potranno essere concessi gli assegni speciali previsti dal primo comma dell'art. 49 della citata legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 con le modalità e alle condizioni ivi previste ed indipendentemente dal limite posto dall'ultimo comma dell'art. 49 medesimo.

Art. 9.

Per tutto quanto non è contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per le Scuole e gli Istituti di istruzione media tecnica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 737.

Aumenti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1708, convertito nella legge 17 gennaio 1938, n. 68;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di aumentare il ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri, stabilito col R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1708, è sostituito con quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Le materie che si insegnano nella Scuola sono nel primo biennio: religione, storia della liuteria, elementi di musica e violino, tecnologia, fisica generale, chimica, disegno professionale, plastica e scultura in legno, educazione fisica; nel secondo biennio: religione, cultura militare, storia della liuteria, musica e violini, chimica generale ed applicata, plastica e scultura in legno, educazione fisica.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno stabiliti gli orari, i programmi d'insegnamento e le prove di esame delle dette materie e delle relative esercitazioni pratiche.

Art. 4.

Al primo anno della Scuola si è ammessi con la licenza della Scuola tecnica a indirizzo industriale con specializzazione « falegnami ebanisti » o in seguito a speciale esame.

Alla Scuola possono essere ammessi anche gli stranieri.

Alle classi successive alla prima si accede unicamente per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Art. 5.

Alla fine degli studi si consegue il diploma di liutaio e, alla fine del terzo anno complementare del primo biennio, il diploma di aiuto liutaio.

Art. 6.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Prima iscrizione (immatricolazione) . . .	L. 58
Esame di ammissione di cui all'art. 4 . . .	» 50
Frequenza per ciascuna classe	» 160
Esame di licenza del corso complementare al primo biennio	» 75
Esame di licenza finale	» 150
Tassa di diploma di licenza del corso complementare	» 70
Tassa di diploma di licenza finale	» 70

Art. 7.

All'amministrazione della Scuola provvede un Consiglio di amministrazione, la cui composizione sarà stabilita, in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il governo didattico e disciplinare della Scuola è affidato ad un direttore.

Il posto di direttore è conferito per incarico dal Ministro per l'educazione nazionale.

Alla Scuola, oltre al direttore, sono assegnati:

1) un insegnante di liuteria;

2) un aiuto insegnante di liuteria;

3) sette incaricati per l'insegnamento di:
   a) storia della liuteria;
   b) elementi di musica e violino;
   c) tecnologia;
   d) fisica e chimica;
   e) disegno;
   f) plastica e scultura in legno;
   g) religione.

Tre maestri liutai di riconosciuto valore e di chiara rinomanza ed assunti dal Consiglio di amministrazione ai sensi del 2° comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Al personale, di cui al comma precedente, potranno essere concessi gli assegni speciali previsti dal primo comma dell'art. 49 della citata legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 con le modalità e alle condizioni ivi previste ed indipendentemente dal limite posto dall'ultimo comma dell'art. 49 medesimo.

Art. 9.

Per tutto quanto non è contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per le Scuole e gli Istituti di istruzione media tecnica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 13. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 737.
Aumenti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1708, convertito nella legge 17 gennaio 1938, n. 98;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità di aumentare il ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri, stabilito col R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1708, è sostituito con quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di agente tecnico del ruolo del personale subalterno, potranno essere conferiti agli uscieri attualmente addetti ai servizi automobilistici dell'Amministrazione centrale che saranno collocati allo stipendio iniziale del nuovo grado e nell'ordine risultante dalla posizione nel grado di usciere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il numero dei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero degli affari esteri, messi a concorso con il decreto Ministeriale 27 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1939, n. 302, è elevato a 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 26. — MANCINI

TABELLA

Ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri

	Num. dei posti
Capo agente tecnico (1)	1
Agente tecnico (1)	6
Commesso capo	1
Primi commessi	4
Commessi ed uscieri capi	29
Uscieri	36
Inservienti	20
	97

(1) Con trattamento stabilito per quelli del Ministero delle finanze.

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 738.
Collocamento fuori ruolo di personale della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, concernente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037;

Visto il Nostro decreto 24 agosto 1939-XVII, n. 1384, con il quale fu disposto in ordine al collocamento fuori ruolo di funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato nel limite complessivo di venti unità delle possono essere collocati fuori ruolo, a norma del Regio decreto 24 agosto 1939-XVII, n. 1384, i funzionari di grado quinto per i quali tale collocamento fuori ruolo può essere disposto non possono superare il numero di quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » e « Via Larga » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « S. Michele » e « Via Larga » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Michele, Carlo, Giovanna, Marta ed Antonio fu Francesco proprietari, e Parente Caterina fu Giovanni, usufruttuaria di 1/6, foglio di mappa 17, particella 30, foglio di mappa 18 particelle 3/*b*, 20, 29, per la superficie di Ha. 4.09.96 e con la rendita imponibile di L. 499,90.

Il fondo « S. Michele », contraddistinto in catasto con la particella 30 del foglio 17, è composto di un solo accorpamento e confina con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Caterina fu Giovanni in Petrella, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Lucia ed Elisabetta fu Carlo.

Il fondo « Via Larga » è diviso in tre appezzamenti contraddistinti in catasto con le particelle 3/*b*, 20 e 29 del foglio di mappa 18 e confina: l'appezzamento rappresentato dalla particella 3/*b* del foglio di mappa 18, con la proprietà Mirra Vincenzo fu Antimo, con la proprietà Lagnese Ferdinando fu Michele, con la strada comunale « Larga »; l'appezzamento rappresentato dalla particella 20 del foglio di mappa 18, con la proprietà Pignatelli Vittoria ed altri fu Paolo, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

personale subalterno del Ministero degli affari esteri, messi a concorso con il decreto Ministeriale 27 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1939, n. 302, è elevato a 15.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 26. — MANCINI

TABELLA

Ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli affari esteri

	Num. dei posti
Capo agente tecnico (1)	—
Agente tecnico (1)	1
Commesso capo	6
Primi commessi	1
Commessi ed uscieri capi	4
Uscieri	29
Inservienti	36
	20
	97
	—

(1) Il trattamento stabilito per quelli del Ministero delle finanze.

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 738.
Collocamento fuori ruolo di personale della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, concernente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037;

Visto il Nostro decreto 24 agosto 1939-XVII, n. 1384, con il quale fu disposto in ordine al collocamento fuori ruolo di funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato nel limite complessivo di venti unità delle quali non più di tre di grado quinto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fermo il limite complessivo di venti funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato che [illegible] XVII, n. 1384, i funzionari di grado quinto per i quali tale collocamento fuori ruolo può essere disposto non possono superare il numero di quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » e « Via Larga » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « S. Michele » e « Via Larga » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Michele, Carlo, Giovanna, Marta ed Antonio fu Francesco proprietari, e Parente Caterina fu Giovanni, usufruttuaria di 1/6, foglio di mappa 17, particella 30, foglio di mappa 18 particelle 3/*b*, 20, 29, per la superficie di Ha. 4.09.96 e con la rendita imponibile di L. 499,00.

Il fondo « S. Michele », contraddistinto in catasto con la particella 30 del foglio 17, è composto di un solo accorpamento e confina con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Caterina fu Giovanni in Petrella, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Lucia ed Elisabetta fu Carlo.

Il fondo « Via Larga » è diviso in tre appezzamenti contraddistinti in catasto con le particelle 3/*b*, 20 e 29 del foglio di mappa 18 e confina: l'appezzamento rappresentato dalla particella 3/*b* del foglio di mappa 18, con la proprietà Mirra Vincenzo fu Antimo, con la proprietà Lagnese Ferdinando fu Michele, con la strada comunale « Larga »; l'appezzamento rappresentato dalla particella 20 del foglio di mappa 18, con la proprietà Pignatelli Vittoria ed altri fu Paolo, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la strada comunale « Larga »; l'appezzamento rappresentato dalla particella 29 del foglio di mappa 18, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Pucino Assunta di Gennaro ed altri, con la proprietà Petrella Antonio di Francesco, con la proprietà Papa Maria Giuseppa fu Giuseppe, con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale, con la proprietà Parente Carlo e Gaetano fu Nicola.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « S. Michele » e « Via Larga » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 43. — D'ELIA

(2456)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Venaria Reale.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Venaria Reale, inoltrata a mezzo del prefetto della provincia di Torino, perchè il Comune anzidetto, di popolazione inferiore ai 25 mila abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza delle richieste sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nel Comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1) Il comune di Venaria Reale è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3) Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2465)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per i comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta dei podestà dei comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola, inoltrata a mezzo del prefetto della provincia di Novara, perchè i Comuni anzidetti, di popolazione inferiore a 25 mila abitanti, siano riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza delle richieste sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nei Comuni stessi, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1) I comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola sono riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione;

3) Il prefetto della Provincia e i podestà dei Comuni sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2466)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « S. Michele » e « Via Larga » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 43. — D'Elia

(2456)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Venaria Reale.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Venaria Reale, inoltrata a mezzo del prefetto della provincia di Torino, perchè il Comune anzidetto, di popolazione inferiore ai 25 mila abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza della richiesta sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nel Comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1) Il comune di Venaria Reale è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3) Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2465)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1940-XVIII.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per i comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta dei podestà dei comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola, inoltrata a mezzo del prefetto della provincia di Novara, perchè i Comuni anzidetti, di popolazione inferiore a 25 mila abitanti, siano riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza delle richieste sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nei Comuni stessi, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1) I comuni di Cameri, Galliate, Omegna, Verbania e Villadossola sono riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione;

3) Il prefetto della Provincia e i podestà dei Comuni sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2466)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di due tariffe e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazione « Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

Vista la domanda della Società d'assicurazione « Fondiaria Vita » con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e dei premi lordi;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazione « Fondiaria Vita » con sede in Firenze:

a) Tariffa « Mista famigliare » a premio annuo, senza visita medica, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in caso di vita al termine fissato, o immediatamente in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in caso di morte per infortunio;

b) Tariffa « Polizza vitalizia » a premio annuo, senza visita medica, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile al termine fissato, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato, e di un ulteriore capitale pagabile in caso di morte per infortunio.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni generali di polizza relative ad assicurazioni collettive, presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2446)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime », presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano.

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Alleanza » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime »;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato alcune modifiche alle condizioni generali di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime », presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2447)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza, per il caso di morte o di invalidità permanente in conseguenza di incursioni aeree, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2448)

AVVISI DI RETTIFICA

Nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 699, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1940-XVIII, all'art. 8, terza riga, ove è detto: « ziario 1939-40 della somma di lire 4.250.000 per l'impianto », deve leggersi: « 1939-40 e 1940-41 della somma di L. 15.000.000 per l'assi- ».

Nella legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549, concernente lo stato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e dei premi lordi;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società di assicurazione « Fondiaria Vita » con sede in Firenze:

a) Tariffa « Mista famigliare » a premio annuo, senza visita medica, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in caso di vita al termine fissato, o immediatamente in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in caso di morte per infortunio;

b) Tariffa « Polizza vitalizia » a premio annuo, senza visita medica, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile al termine fissato, sia in vita o non a tale epoca l'assicurato, e di un ulteriore capitale pagabile in caso di morte per infortunio.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2445)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni generali di polizza relative ad assicurazioni collettive, presentate dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2446)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime », presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Alleanza » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime »;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato alcune modifiche alle condizioni generali di polizza delle « Assicurazioni popolari e minime », presentate dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2447)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza, per il caso di morte o di invalidità permanente in conseguenza di incursioni aeree, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2448)

AVVISI DI RETTIFICA

Nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 660, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1940-XVIII, all'art. 8, terza riga, ove è detto: «ziario 1939-40 della somma di lire 4.200.000 per l'impianto», deve leggersi: «1939-40 e 1940-41 della somma di L. 15.000.000 per l'assi-».

Nella legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 519, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1940-XVIII, pag. 121, al capitolo 63 della spesa per l'Albania, ove è detto: «Spese per il funzionamento della Delegazione in Albania del Sottosegretariato di Stato e dei suoi uffici periferici», deve leggersi: «Spese per il funzionamento della Luogotenenza Generale di Sua Maestà in Albania e degli uffici provinciali dipendenti».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1940-XVIII - N. 146

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,30
Argentina (Peso carta)	—	4,25
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,68	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,83
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3903	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7514
Romania (Leu), conto globale	13,2431	—
Romania (Leu), id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu), id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7.14	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,775
Id. 3,50 % (1902)		63,925
Id. 3,60 % Lordo		50,675
Id. 5 % (1935)		92,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,125
Id. Id. 5 % (1936)		93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %		91,75
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941		99,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		93,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		93,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944		96,80
Id. Id. 5 % - Id. 1949		97,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano » di Enna, in liquidazione, con sede in Enna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 maggio 1938-XVI, con il quale il sig. Liborio Scarlata è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto sig. Scarlata ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. uff. Cesare Fussone fu Luigi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Gaetano » di Enna, in liquidazione, avente sede nel comune di Enna, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Liborio Scarlata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2468)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Regalbuto, in liquidazione, con sede in Regalbuto (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936-XIV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Regalbuto, con sede nel comune di Regalbuto (Enna) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1936-XIV, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il dott. Vito Patti, membro del Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Pulvirenti fu Filippo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Giuseppe » di Regalbuto, in liquidazione, avente sede nel comune di Regalbuto (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Vito Patti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2469)

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1940-XVIII - N. 146

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,30
Argentina (Peso carta)	—	4,25
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,21	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,53
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7514
Romania (Leu), conto globale	13,9431	—
Romania (Leu), id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu), id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,775
Id. 3,50 % (1902)		68,925
Id. 3,00 % Lordo		50,675
Id. 5 % (1935)		92,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,125
Id. Id. 5 % (1936)		93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %		91,75
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941		99,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		93,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		93,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944		16,80
Id. Id. 5 % - Id. 1949		97,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Gaetano» di Enna, in liquidazione, con sede in Enna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 maggio 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «S. Gaetano» di Enna, con sede nel comune di Enna ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che il prefetto sig. Scarlata ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. uff. Cesare Fussone fu Luigi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «S. Gaetano» di Enna, in liquidazione, avente sede nel comune di Enna, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Liborio Scarlata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2468)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti «San Giuseppe» di Regalbuto, in liquidazione, con sede in Regalbuto (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936-XIV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti «S. Giuseppe» di Regalbuto, con sede nel comune di Regalbuto (Enna) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1936-XIV, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il dott. Vito Patti, membro del Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Pulvirenti fu Filippo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti «S. Giuseppe» di Regalbuto, in liquidazione, avente sede nel comune di Regalbuto (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Vito Patti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2469)

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 7 aprile 1939-XVII, col quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco Fagioli con sede in Chiavenna (Sondrio) e l'azienda stessa fu posta in liquidazione con le norme di cui al capo III, titolo VII, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, col quale venne nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito del suo richiamo alle armi, è venuto a trovarsi nella impossibilità di continuare l'espletamento dell'incarico affidatogli;

Dispone:

Il cav. uff. Clito Mezzera fu Pietro è nominato commissario liquidatore del Banco Fagioli in liquidazione con sede in Chiavenna (Sondrio), in sostituzione del rag. Eugenio Rota, richiamato alle armi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2470)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 45 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 338, col quale sono stati approvati i nuovi organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni sull'ordinamento del personale di P. S.;

Vista la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642, con la quale, si è disposto l'aumento di 45 posti nel ruolo organico del personale di gruppo «A» della Amministrazione della P. S. e si è autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per titoli per l'assunzione di 45 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S. riservando la partecipazione al concorso stesso agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 45 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

A tale concorso possono partecipare esclusivamente i candidati i quali rivestano, alla data del presente bando, la qualifica di ufficiale di complemento.

I vincitori del concorso stesso potranno conseguire la nomina al grado iniziale della carriera dopo un periodo di sei mesi di prova, [illegible] del corso teorico-pratico, presso la

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie e quelli che risiedono all'estero potranno, nel termine predetto, far pervenire direttamente al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dall'articolo 4.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso dovrà risultare dal certificato stesso se la moglie del candidato sia, o meno, di nazionalità straniera e, qualora lo sia, se intervenne l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o se, invece, il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto-legge.

4) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento e ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. La presentazione di tale documento non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, da un medico militare in S. P. E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un medico di fiducia;

8) copia, su carta da bollo da lire otto, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Da tali documenti dovrà risultare il possesso, da parte del candidato, della qualifica di ufficiale di complemento.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito.

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito del suo richiamo alle armi, è venuto a trovarsi nella impossibilità di continuare l'espletamento dell'incarico affidatogli;

Dispone:

Il cav. uff. Clito Mazzera fu Pietro è nominato commissario liquidatore del Banco Fagioli in liquidazione con sede in Chiavenna (Sondrio), in sostituzione del rag. Eugenio Roia, richiamato alle armi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2470)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 45 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 328, col quale sono stati approvati i nuovi organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni sull'ordinamento del personale di P. S.;

Vista la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642, con la quale, si è disposto l'aumento di 45 posti nel ruolo organico del personale di gruppo «A» della Amministrazione della P. S. e si è autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per titoli per l'assunzione di 45 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S. riservando la partecipazione al concorso stesso agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 45 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

A tale concorso possono partecipare esclusivamente i candidati i quali rivestano, alla data del presente bando, la qualifica di ufficiale di complemento.

I vincitori del concorso stesso potranno conseguire la nomina al grado iniziale della carriera dopo un periodo di sei mesi di prova, senza l'obbligo della frequenza del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie e quelli che risiedono all'estero potranno, nel termine predetto, far pervenire direttamente al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dall'articolo 4.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso dovrà risultare dal certificato stesso se la moglie del candidato sia, o meno, di nazionalità straniera e, qualora lo sia, se intervenne l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o se, invece, il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto-legge;

4) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. La presentazione di tale documento non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, da un medico militare in S. P. E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un medico di fiducia;

Si copia, su carta da bollo da lire otto, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Da tali documenti dovrà risultare il possesso, da parte del candidato, della qualifica di ufficiale di complemento.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tamente legalizzato dal Prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno inoltre presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Coloro, infine, che siano soci di diritto della Unione fascista famiglie numerose dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa debitamente legalizzato dal Prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con prole e dai vedovi con prole;

10) diploma di cui al precedente articolo 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata, corredati da un certificato attestante la votazione conseguita dal candidato nelle singole materie d'esame e nell'esame finale di laurea;

11) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma, da parte delle Autorità giudiziarie competenti o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia, in debito bollo, del loro stato di servizio civile rilasciata in data non anteriore a quella del presente bando ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo quando vi supplisca con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura, nonchè il possesso della qualifica di ufficiale di complemento.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 1 per la qualifica di ufficiale di complemento e dell'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà inoltre negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata — in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi — dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente grado di direttore capo divisione e da un ispettore generale di P. S.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di dieci punti e pertanto la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ai sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 833,62 lorde, la indennità di servizio speciale di lire 3000 annue ridotta del doppio 12 % a lire 2323,20 lorde e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2490)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Venerdì, 5 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 156

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli *annunzi giudiziari* e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli *annunzi giudiziari* e di L. 30,00 per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 55 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,35 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nel Conto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli precisamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. AN. FRATELLI REALI - MILANO

(in liquidazione).

Capitale sociale L. 300.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

Perdurando l'amministrazione liquidatoria si convoca l'assemblea degli azionisti per le ore 10 del 28 luglio 1940-XVIII in Milano, corso Buenos Aires n. 1, sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio o stato liquidatorio al 30 aprile 1940; relazione dei liquidatori; rapporto dei sindaci e deliberazioni relative.

Le azioni vanno depositate presso la suddetta sede legale entro il 22 luglio 1940-XVIII.

I Liquidatori.

101 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della « *Immobiliare Solaria S. A.* - *I.S.S.A.* » sono convocati in assemblea generale straordinaria, per le ore nove del giorno 22 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale in Milano, via S. Spirito n. 14, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche degli articoli 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 dello statuto sociale;
2. Nomina di un Consiglio di amministrazione in sostituzione dell'amministratore unico;

SOC. AN. COLLARI ED APPLICAZIONI « P.C. »

Sede in Milano, via Giordano Bruno, 3.

Capitale sociale L. 150.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 12, presso lo studio del rag. Carlo Forzani, via Durini n. 31, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII; rapporto dei sindaci; deliberazioni relative;
2. Retribuzioni previste dall'art. 154 Cod. comm.;
3. Nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo il 23 di detto mese, stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare i loro titoli presso la sede sociale o presso lo studio del rag. Carlo Forzani, cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

I depositi fatti per la prima convocazione saranno validi per la seconda.

Milano, 3 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore.

100 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA I T A

Sede in Milano, via S. Agnese, 12.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per discutere sulla approvazione dei bilanci al 31 dicembre 1938 e al 31 dicembre 1939, udite le relazioni dell'amministratore e dei sindaci e sulla rimovazione delle cariche e del collegio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 35 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 33 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura stessa posta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover fornire il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare esclusivamente agli interessati l'estratto dei detti conti e di accrediti provvisoriamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. AN. FRATELLI REALI - MILANO

(In liquidazione).

Capitale sociale L. 300.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

Perdurando l'amministrazione liquidatoria si convoca l'assemblea degli azionisti per le ore 10 del 28 luglio 1940-XVIII in Milano, corso Buenos Aires n. 1, sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio o stato liquidatorio al 30 aprile 1940; relazione dei liquidatori; rapporto dei sindaci e deliberazioni relative.

Le azioni vanno depositate presso la suddetta sede legale entro il 22 luglio 1940-XVIII.

I Liquidatori.

101 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della «*Immobiliare Solaria S. A. - I.S.S.A.*» sono convocati in assemblea generale straordinaria, per le ore nove del giorno 22 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale in Milano, via S. Spirito n. 14, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche degli articoli 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 dello statuto sociale;
2. Nomina di un Consiglio di amministrazione in sostituzione dell'amministratore unico;
3. Integrazione del collegio sindacale.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale a sensi di legge e di statuto.

L'Amministratore unico.

103 (A pagamento).

SOC. AN. COLLARI ED APPLICAZIONI «P.C.»

Sede in Milano, via Giordano Bruno, 3.

Capitale sociale L. 150.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 14, presso lo studio del rag. Carlo Forzani, via Durini n. 31, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII; rapporto dei sindaci; deliberazioni relative;
2. Retribuzioni previste dall'art. 154 Cod. comm.;
3. Nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo il 23 di detto mese, stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare i loro titoli presso la sede sociale o presso lo studio del rag. Carlo Forzani, cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

I depositi fatti per la prima convocazione saranno validi per la seconda.

Milano, 3 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore.

100 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA I T A

Sede in Milano, via S. Agnese, 18.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per discutere sulla approvazione dei bilanci al 31 dicembre 1938 e al 31 dicembre 1939, udite le relazioni dell'amministratore e dei sindaci e sulla rinnovazione delle cariche e del collegio sindacale.

L'assemblea si terrà il giorno 25 luglio, ad ore 15, nella sede sociale e per parteciparvi gli azionisti dovranno depositare le azioni da loro possedute almeno cinque giorni prima della stessa.

Milano, 3 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

102 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETA ANONIMA SERVIZI AUTOMOBILISTICI RIVIERA FINALESE

Sede Finale Ligure — Capitale sociale L. 250.000.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata presso la sede sociale in prima convocazione il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 ed in seconda convocazione alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione bilancio al 30 aprile 1940, relazione dell'amministratore e dei sindaci.

Agli effetti dell'intervento all'assemblea le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Finale Ligure, 2 luglio 1940-XVIII

L'amministratore: (firma illeggibile).

104 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA G. VERGEAT

Sede in Milano, via S. G. Emiliani, 3 — Capitale L. 32.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della suindicata anonima sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore dieci, presso la sede sociale in via S. G. Emiliani, 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Esame situazione della Società al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Nomina di un sindaco effettivo in sostituzione di uno dimissionario.

Parte straordinaria:

Scioglimento anticipato della Società e deliberazioni relative.

Milano, 3 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

105 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA DOMENICA MILONE

Sede in Torino, via XX Settembre, 66 — Capitale L. 10.000 versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 22 luglio 1940, ore 10, presso la sede sociale in Torino, via XX Settembre, 66, ed in caso di seconda convocazione per la stessa ora del 20 settembre 1940, per deliberare sul bilancio al 29 febbraio 1940.

I Sindaci.

110 (A pagamento).

« S.I.T.E.T. » SOC. ISOLAZIONI TERMOFONICHE E TUBI - ANONIMA

Sede in Torino — Capitale L. 20.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 9, presso la sede sociale, ed, eventualmente, in seconda convocazione alle ore 15 dello stesso giorno e nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente

SOCIETA ANONIMA TENUTA NOVARE DI VALPOLICELLA ARBIZZANO

Capitale versato L. 900.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 22 luglio, ore 10, nella sede della società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proroga della durata della società;
2. Modifiche allo statuto;
3. Nomina cariche sociali;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti depositeranno le azioni tre giorni prima nella cassa della società.

Lì 1° luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

111 (A pagamento).

SOCIETA ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI

Anonima, sede in Milano — Capitale L. 5.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Italiana Prodotti Esplodenti, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 23 luglio 1940-XVIII, ore 11, presso la sede in Milano della società via Principe Umberto n. 27, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
4. Nomina di amministratori;
5. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale.

I possessori di azioni nominative potranno senz'altro intervenire all'adunanza, mentre i possessori di azioni al portatore, dovranno depositarle presso la cassa sociale o presso il Credito Italiano sede di Milano, entro il 17 luglio.

Il Consiglio di amministrazione.

106 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA OFFICINE MECCANICHE DI CASTELFIORENTINO

Sede in Firenze

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 21 luglio 1940-XVIII, ad ore 15 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 15 del giorno 28 luglio 1940-XVIII in seconda convocazione, presso lo studio del dott. Luigi Lenzi, via Cavour, 20, Firenze, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e sua approvazione;
3. Dimissioni e surroga di amministratori;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Sede [illegible] Ligure — Capitale sociale L. 250.000.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata presso la sede sociale in prima convocazione il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 ed in seconda convocazione alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione bilancio al 30 aprile 1940, relazione dell'amministratore e dei sindaci.

Agli effetti dell'intervento all'assemblea le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Finale Ligure, 2 luglio 1940-XVIII

L'amministratore: (firma illeggibile).

104 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA G. VERGEAT

Sede in Milano, via S. G. Emiliani, 3 — Capitale L. 32.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della suindicata anonima sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore dieci, presso la sede sociale in via S. G. Emiliani, 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Esame situazione della Società al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Nomina di un sindaco effettivo in sostituzione di uno dimissionario.

Parte straordinaria:

Scioglimento anticipato della Società e deliberazioni relative.

Milano, 3 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

105 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA DOMENICA MILONE

Sede in Torino, via XX Settembre, 66 — Capitale L. 10.000 versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 22 luglio 1940, ore 10, presso la sede sociale in Torino, via XX Settembre, 66, ed in caso di seconda convocazione per la stessa ora del 20 settembre 1940, per deliberare sul bilancio al 29 febbraio 1940.

I Sindaci.

110 (A pagamento).

«S.I.T.E.T.»
SOC. ISOLAZIONI TERMOFONICHE E TUBI - ANONIMA

Sede in Torino — Capitale L. 20.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 9, presso la sede sociale, ed, eventualmente, in seconda convocazione alle ore 15 dello stesso giorno e nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratori;
2. Varie eventuali.

Il Consiglio di amministrazione.

113 (A pagamento).

Capitale versato L. 900.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 22 luglio, ore 10, nella sede della società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proroga della durata della società;
2. Modifiche allo statuto;
3. Nomina cariche sociali;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti depositeranno le azioni tre giorni prima nella cassa della società.

Li 1° luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

111 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI ESPLODENTI

Anonima, sede in Milano — Capitale L. 5.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Italiana Prodotti Esplodenti, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 23 luglio 1940-XVIII, ore 11, presso la sede in Milano della società via Principe Umberto n. 27, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
4. Nomina di amministratori;
5. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale.

I possessori di azioni nominative potranno senz'altro intervenire all'adunanza, mentre i possessori di azioni al portatore, dovranno depositarle presso la cassa sociale o presso il Credito Italiano sede di Milano, entro il 17 luglio.

Il Consiglio di amministrazione.

106 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA
OFFICINE MECCANICHE DI CASTELFIORENTINO

Sede in Firenze

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 21 luglio 1940-XVIII, ad ore 15 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 15 del giorno 28 luglio 1940-XVIII in seconda convocazione, presso lo studio del dott. Luigi Lenzi, via Cavour, 20, Firenze, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e sua approvazione;
3. Dimissioni e surroga di amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale;
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni cinque giorni prima presso la sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

114 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

ANONIMA ITALIANA MANUZZI LUIGI & FIGLI

Sede in Cesena — Capitale versato L. 150.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di lunedì 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nei locali della sede sociale in Cesena, via Natale Dellamore, 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà farsi entro il 17 luglio 1940-XVIII presso la cassa sociale.

Occorrendo l'assemblea di seconda convocazione resta fissata, senza uopo di altro avviso, per il 29 luglio 1940-XVIII, stessa ora e luogo.

Cesena, 2 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Manuzzi Giacomo

112 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA FI-DE-FO-MO
(Produzione Films corto metraggio)

Sede in Roma — Capitale sociale L. 24.000, versato 3 decimi.

Si invitano i signori azionisti ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che sarà tenuta in Roma, via del Tritone, n. 201 alle ore 10 del giorno 22 luglio 1940-XVIII per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sulla situazione della società;
2. Anticipato scioglimento della Società e deliberazioni relative.

Il Consiglio di amministrazione.

123 (A pagamento).

SOCIETÀ EUGANEA DI ELETTRICITÀ

Anonima Sede in Padova — Capitale L. 16.500.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale che si terrà in Venezia, San Tomà 3001, presso la sede della Società Adriatica di Elettricità il giorno 25 luglio 1940-XVIII alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Determinazione del numero dei consiglieri in relazione all'art. 18 dello statuto sociale e nomina di un amministratore.

Potranno intervenire all'assemblea tutti i possessori di azioni nominative regolarmente iscritti nel Libro dei soci, e tutti i possessori di azioni al portatore che abbiano depositato i loro titoli presso la direzione della Società in Este, o presso la Società Adriatica di Elettricità in Venezia, San Tomà, 3001, non più tardi del 19 luglio 1940-XVIII

Padova, 2 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

125 (A pagamento).

CERERIA TRIESTINA S. A.

Ordine del giorno:

1. Modifiche agli art. 2, 3, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 dello statuto sociale;
2. Dimissioni dell'amministratore unico e deliberazioni conseguenti;
3. Dimissioni del collegio sindacale e deliberazioni conseguenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno eseguire il deposito delle azioni al portatore entro il giorno 16 luglio 1940 presso la Cassa sociale.

Per le azioni nominative avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti nominativamente iscritti nel Libro dei soci.

Trieste, 2 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

128 (A pagamento).

SOCIETÀ TUBI BONNA

Anonima in Livorno, via Leonardo da Vinci, 15

Capitale L. 1.001.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 17 in seconda convocazione, nei locali della società via Leonardo da Vinci, 15 a Livorno, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di dichiarazione di decadenza di due amministratori. Conseguente decadenza dalla carica del terzo amministratore;
2. Elezione dei nuovi tre amministratori;
3. Proposta aumento del capitale sociale da lire 1.001.000 a lire 2.000.180;
4. Modifica dell'art. 5 dello Statuto.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate entro il 16 luglio 1940-XVIII presso le casse autorizzate e cioè: Credito Italiano sede di Livorno, Banca Commerciale sede di Venezia, e sede sociale, via Leonardo da Vinci, 15, Livorno.

Livorno, 3 luglio 1940-XVIII

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

116 (A pagamento).

«I.N.C.S.A.»
IMPRESE NAVIGAZIONE COMMERCIALE S. A.

Sede in Roma — Capitale sociale interamente versato L. 800.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 del mese di luglio alle ore 18, in Imperia, via Carlo Alberto n. 22 piano I, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
3. Relazione dei sindaci;
4. Nomina di amministratori;
5. Nomina del nuovo collegio sindacale;
6. Varie.

La eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, stessa ora e stessa località.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso l'amministrazione della Società via Raimondo da Sangro, 7, Roma, almeno cinque giorni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di lunedì 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nei locali della sede sociale in Cesena, via Natale Dellamore, 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà farsi entro il 17 luglio 1940-XVIII presso la cassa sociale.

Occorrendo l'assemblea di seconda convocazione resta fissata, senza uopo di altro avviso, per il 29 luglio 1940-XVIII, stessa ora e luogo.

Cesena, 2 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Manuzzi Giacomo

112 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA FI - DE - FO - MO
(Produzione Films corto metraggio)

Sede in Roma — Capitale sociale L. 24.000, versato 3 decimi.

Si invitano i signori azionisti ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che sarà tenuta in Roma, via del Tritone, n. 201 alle ore 10 del giorno 22 luglio 1940-XVIII per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sulla situazione della società;
2. Anticipato scioglimento della Società e deliberazioni relative.

Il Consiglio di amministrazione.

123 (A pagamento).

SOCIETÀ EUGANEA DI ELETTRICITÀ

Anonima Sede in Padova — Capitale L. 16.500.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale che si terrà in Venezia, San Tomà 3901, presso la sede della Società Adriatica di Elettricità il giorno 25 luglio 1940-XVIII alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Determinazione del numero dei consiglieri in relazione all'art. 18 dello statuto sociale e nomina di un amministratore.

Potranno intervenire all'assemblea tutti i possessori di azioni nominative regolarmente iscritti nel Libro dei soci, e tutti i possessori di azioni al portatore che abbiano depositato i loro titoli presso la direzione della Società in Este, o presso la Società Adriatica di Elettricità in Venezia, San Tomà, 3901, non più tardi del 19 luglio 1940-XVIII

Padova, 2 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

123 (A pagamento).

CERERIA TRIESTINA S. A.

Sede in Trieste — Capitale L. 300.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 10 del giorno 22 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale in Trieste, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina dell'amministratore unico e deliberazioni conseguenti;
3. Dimissioni del collegio sindacale e deliberazioni conseguenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno eseguire il deposito delle azioni al portatore entro il giorno 16 luglio 1940 presso la Cassa sociale.

Per le azioni nominative avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti nominativamente iscritti nel Libro dei soci.

Trieste, 2 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

128 (A pagamento).

SOCIETÀ TUBI BONNA

Anonima in Livorno, via Leonardo da Vinci, 15

Capitale L. 1.001.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 17 in seconda convocazione, nei locali della società via Leonardo da Vinci, 15 a Livorno, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di dichiarazione di decadenza di due amministratori. Conseguente decadenza dalla carica del terzo amministratore;
2. Elezione dei nuovi tre amministratori;
3. Proposta aumento del capitale sociale da lire 1.001.000 a lire 2.000.180;
4. Modifica dell'art. 5 dello Statuto.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate entro il 16 luglio 1940-XVIII presso le casse autorizzate e cioè: Credito Italiano sede di Livorno, Banca Commerciale sede di Venezia, e sede sociale, via Leonardo da Vinci, 15, Livorno.

Livorno, 3 luglio 1940-XVIII

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

116 (A pagamento).

«I.N.C.S.A.»
IMPRESE NAVIGAZIONE COMMERCIALE S. A.

Sede in Roma — Capitale sociale interamente versato L. 800.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 del mese di luglio alle ore 18, in Imperia, via Carlo Alberto n. 22 piano I, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
3. Relazione dei sindaci;
4. Nomina di amministratori;
5. Nomina del nuovo collegio sindacale;
6. Varie.

La eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, stessa ora e stessa località.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso l'amministrazione della Società, via Raimondo da Capua, 2, Roma, almeno cinque giorni prima di quello della data di convocazione.

Roma, 3 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

122 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETA ANONIMA LAZZARI & C.

Sede in Milano

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 luglio 1940 ore 15 presso la sede sociale in Milano, corso Vittorio Emanuele, n. 22, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Mutamento denominazione sociale: modifica art. 1 statuto sociale;

2. Trasferimento della sede sociale a Roma: modifica art. 2, statuto sociale;

3. Messa in liquidazione della Società e provvedimenti relativi;

4) Nomina del liquidatore e conferimento di poteri;

5) Nomina dei sindaci.

Per intervenire alla assemblea i possessori di azioni dovranno effettuare il deposito delle stesse presso l'agenzia D del Banco di Roma in Milano (corso Venezia) o l'agenzia M dello stesso Banco in Roma (piazza San Pantaleo) almeno 5 giorni prima della adunanza.

Milano, 4 luglio 1940-XVIII.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Dott. Sergio Retti Marsani

124 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 4044 Prot.

COMUNE DI LONGARONE

AVVISO D'ASTA

per la vendita di prodotti boschivi.

In esecuzione alle deliberazioni 18 maggio 1940-XVIII n. 616 e 20 giugno 1940-XVIII n. 624, il giorno di giovedì 25 luglio 1940-XVIII dalle ore 10 alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo in questo ufficio comunale innanzi al sottoscritto o chi per esso, un unico esperimento d'asta per la vendita delle resinose provenienti dal bosco sottodescritto.

L'asta sarà tenuta a schede segrete in conformità dell'art. 73 lettera *b*) e art. 75 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1924 n. 827, cioè l'aggiudicazione sarà definitiva in tale incanto, anche nel caso di una sola offerta da confrontarsi poi col prezzo indicato nella apposita scheda segreta della amministrazione.

Le offerte incondizionate dovranno essere stese su foglio di carta bollata da L. 6 e contenere il prezzo in cifre e lettere nonchè la dichiarazione attestante esplicitamente di essere a conoscenza delle condizioni dell'appalto e di accettarle, ed essere accompagnata dalla bolletta di tesoreria comprovante il versamento del deposito cauzionale e per le spese più sotto indicati. Questi depositi, in via eccezionale, potranno effettuarsi nelle mani di chi presiede l'asta.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) Certificato di data non anteriore al 31 dicembre 1939, di idoneità rilasciato dal comando della Coorte milizia nazionale forestale di Belluno, dal quale si rilevi che essi hanno dato prova di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei lavori;

b) Certificato, di data non anteriore al 31 dicembre 1939, di iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il prezzo dell'aggiudicazione dovrà essere versato in cassa comunale

La vendita s'intende fatta per piante in piedi ed a misura sul letto di caduta, restando a carico della ditta acquirente tutte le spese per taglio, allestimento ed esbosco della merce, le spese di martellata, d'asta, di contratto, consegna, misurazione e collaudo oltre all'esattore nella misura del 4,48% sull'importo contrattuale, l'imposta sull'entrata, nonchè quelle dell'incaricato addetto alla sorveglianza di tutte le operazioni boschive; si precisa inoltre che il Comune non è tenuto a consegnare le strade, ponti, sentieri in perfetta efficienza, ma solamente nelle condizioni in cui si trovano all'atto della consegna del bosco, e in tale consistenza dovranno essere lasciati a lavori di esbosco e trasporto ultimati.

Il Comune non risponde delle differenze in più o in meno che risultassero, al momento della misurazione e consegna, in confronto ai dati del verbale di martellata.

Gli acquirenti saranno tenuti ad osservare la Carta del lavoro e dovranno impiegare con preferenza la mano d'opera locale iscritta ai Sindacati fascisti:

Denominazione del lotto.

Lotto unico.

Denominazione del bosco: «Fortignasi».

Numero delle piante: larice n. 195 - abete rosso n. 477 - abete bianco n. 34. Totale delle piante n. 706.

Cubicità del lotto: metri cubi 1026,730. Prezzo base per metro cubo: L. 265. Valore del lotto: L. 272.056,10. Depositi: cauzionale L. 27.208, per spese L. 16.325.

Longarone, 1° luglio 1940-XVIII.

Il commissario prefettizio: Di Stefano.

117 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Aosta

ESTRATTO DI PUBBLICAZIONE

Con decreto Reale n. 702 in data 4 aprile 1940-XVIII è stata accordata alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), Torino, la concessione di costruire allo scarico della Centrale di Isollaz, sul torrente Evançon, in territorio del comune di Villa S. Anselmo, (Aosta), facente parte degli impianti di cui al R. decreto 9 giugno 1930-VIII, n. 4638, modificato col decreto ministeriale 21 novembre 1932-XI, n. 11323, un bacino di compenso per adempiere agli obblighi stabiliti al 3° comma dell'art. 9 del disciplinare 20 agosto 1929-VII, n. 2306 di repertorio, senza che con ciò venga variata la quantità d'acqua utilizzata nella suddetta centrale.

La concessione è accordata fino al 5 febbraio 1983-LXVI subordinatamente alla condizione contenuta nel seguente disciplinare 30 novembre 1939-XVIII, n. 2412 di repertorio e salvi i diritti dei terzi.

ESTRATTO DAL DISCIPLINARE

30 *novembre* 1939-XVIII.

(*Omissis*).

Art. 2.

Saranno a carico della società concessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per la difesa della proprietà e del buon regime del torrente Evançon, in dipendenza della concessione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato dopo l'inizio dei lavori.

In particolare la società concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spesa:

1) a costruire 50 metri circa più a valle una diga analoga a quella già esistente e a convogliare le acque al molino comunale di Villa S. Anselmo, nonchè un tratto di canale che raccordi il vecchio canale con la nuova diga da costruirsi, in modo che l'antica derivazione del suddetto mulino di Villa S. Anselmo possa continuare a funzionare indipendentemente dal nuovo cambiamento dello scarico, prendendo l'acqua dallo scarico del bacino;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 luglio 1940 ore 15 presso la sede sociale in Milano, corso Vittorio Emanuele, n. 22, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Mutamento denominazione sociale: modifica art. 1 statuto sociale;

2. Trasferimento della sede sociale a Roma: modifica art. 2, statuto sociale;

3. Messa in liquidazione della Società e provvedimenti relativi;

4) Nomina del liquidatore e conferimento di poteri;

5) Nomina dei sindaci

Per intervenire alla assemblea i possessori di azioni dovranno effettuare il deposito delle stesse presso l'agenzia D del Banco di Roma in Milano (corso Venezia) o l'agenzia M dello stesso Banco in Roma (piazza San Pantaleo) almeno 5 giorni prima della adunanza.

Milano, 4 luglio 1940-XVIII

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Dott. Sergio Retti Marsani

124 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 4044 Prot.

COMUNE DI LONGARONE

AVVISO D'ASTA

per la vendita di prodotti boschivi.

In esecuzione alle deliberazioni 18 maggio 1940-XVIII n. 616 e 20 giugno 1940-XVIII n. 624, il giorno di giovedì 25 luglio 1940-XVIII dalle ore 10 alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo in questo ufficio comunale davanti al sottoscritto o chi per esso, un unico esperimento d'asta per la vendita delle resinose provenienti dal bosco sottodescritto.

L'asta sarà tenuta a schede segrete in conformità dell'art. 73 lettera *b*) e art. 75 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1924 n. 827, cioè l'aggiudicazione sarà definitiva in tale incanto, anche nel caso di una sola offerta da confrontarsi poi col prezzo indicato nella apposita scheda segreta della amministrazione.

Le offerte incondizionate dovranno essere stese su foglio di carta bollata da L. 6 e contenere il prezzo in cifre e lettere nonchè la dichiarazione attestante esplicitamente di essere a conoscenza delle condizioni dell'appalto e di accettarle, ed essere accompagnata dalla bolletta di tesoreria comprovante il versamento del deposito cauzionale e per le spese più sotto indicati. Questi depositi, in via eccezionale, potranno effettuarsi nelle mani di chi presiede l'asta.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) Certificato di data non anteriore al 31 dicembre 1939, di idoneità rilasciato dal comando della Coorte milizia nazionale forestale di Belluno, dal quale si rilevi che essi hanno dato prova di perizia e di soddisfacente pratica nell'esegnimento o nella direzione dei lavori;

b) Certificato, di data non anteriore al 31 dicembre 1939, di iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il prezzo dell'aggiudicazione dovrà essere versato in cassa comunale in tre rate: la prima all'atto della stipulazione del contratto pari a L. 100 mila; la seconda pure di L. 100 mila entro il 31 agosto c. a. e la terza, per il saldo della massa legnosa, entro otto giorni dall'avvenuta misurazione.

L'acquirente dovrà uniformarsi a tutte le condizioni stabilite dalle norme (capitolato) per l'utilizzazione e vendita delle piante, nonchè del verbale di stima e martellata in data 26 aprile 1940 e della osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 17 marzo 1938, n. 801 riguardante il legname avente i requisiti per gli usi aeronautici.

d'asta, di contratto, consegna, misurazione e collaudo saggi, nella misura del 4,48% sull'importo contrattuale, l'imposta sull'entrata, nonchè quelle dell'incaricato addetto alla sorveglianza di tutte le operazioni boschive; si precisa inoltre che il Comune non è tenuto a consegnare le strade, ponti, sentieri in perfetta efficienza, ma solamente nelle condizioni in cui si trovano all'atto della consegna del bosco, e in tale consistenza dovranno essere lasciati a lavori di esbosco e trasporto ultimati.

Il Comune non risponde delle differenze in più o in meno che risultassero, al momento della misurazione e consegna, in confronto ai dati del verbale di martellata.

Gli acquirenti saranno tenuti ad osservare la Carta del lavoro e dovranno impiegare con preferenza la mano d'opera locale iscritta ai Sindacati fascisti.

Denominazione del lotto.

Lotto unico.

Denominazione del bosco: «Portignasi».

Numero delle piante: larice n. 193 - abete rosso n. 477 - abete bianco n. 34. Totale delle piante n. 706.

Cubicità del lotto: metri cubi 1026,540. Prezzo base per metro cubo: L. 265. Valore del lotto: L. 272.086,10. Depositi: cauzionale L. 27.208, per spese L. 16.325.

Longarone, 1° luglio 1940-XVIII.

Il commissario prefettizio: Di Stefano.

217 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Aosta

ESTRATTO DI PUBBLICAZIONE

Con decreto Reale n. 702 in data 4 aprile 1940-XVIII è stata accordata alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), Torino, la concessione di costruire allo scarico della Centrale di Isollaz, sul torrente Evançon, in territorio del comune di Villa S. Anselmo, (Aosta), facente parte degli impianti di cui al R. decreto 9 giugno 1930-VIII, n. 4638, modificato col decreto ministeriale 21 novembre 1933-XI, n. 17523, un bacino di compenso per adempiere agli obblighi stabiliti al 3° comma dell'art. 9 del disciplinare 20 agosto 1930-VII, n. 1396 di repertorio senza che con ciò venga variata la quantità d'acqua utilizzata nella suddetta centrale.

La concessione è accordata fino al 5 febbraio 1988-LXVI subordinatamente alla condizione contenuta nel seguente disciplinare 30 novembre 1939-XVIII, n. 2422 di repertorio e salvi i diritti dei terzi.

ESTRATTO DAL DISCIPLINARE

30 *novembre* 1939-XVIII.

(*Omissis*).

Art. 2.

Saranno a carico della società concessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per la difesa della proprietà e del buon regime del torrente Evançon, in dipendenza della concessione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato dopo l'inizio dei lavori.

In particolare la società concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spesa:

1) a costruire 50 metri circa più a valle una diga analoga a quella già esistente e a convogliare le acque al mulino comunale di Villa S. Anselmo, nonchè un tratto di canale che raccordi il vecchio canale con la nuova diga da costruirsi, in modo che l'antica derivazione del suddetto mulino di Villa S. Anselmo possa continuare a funzionare indipendentemente dal nuovo cambiamento dello scarico, prendendo l'acqua dallo scarico del bacino;

2) a collocare allo scarico del bacino di compenso un apparecchio che su una medesima zona di carta registri sia l'apertura della paratoia di scarico che l'altezza d'acqua in bacino.

(*Omissis*).

Inoltre lo stramazzo misuratore posto sul torrente a monte dello scarico della centrale di Isollaz non dovrà subire modificazioni e continuerà ad esistere come per il passato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Restano integri ed invariati gli obblighi e le condizioni previsti dall'articolo 9 del disciplinare principale 20 agosto 1929, n. 1396 di repertorio annesso al R. decreto 9 giugno 1930, n. 4638 a salvaguardia dell'esercizio delle utenze a valle legittimamente costituito.

(*Omissis*).

Art. 6.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle relative norme regolamentari, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acqua pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(*Omissis*).

Aosta, 18 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: P. Ghidoni.

2 (A pagamento).

COMUNE DI ALFEDENA
(Prov. dell'Aquila)

SECONDO AVVISO D'ASTA

per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo per il quinquennio 1° gennaio 1940-31 dicembre 1944.

Si rende noto

che essendo caduto deserto l'incanto tenutosi oggi per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo, per il quinquennio 1° gennaio 1940-31 dicembre 1944, il giorno 16 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 nella casa comunale, innanzi al sottoscritto, o chi per lui, si terrà un secondo esperimento d'asta per l'appalto in parola.

Si giudicherà ad aggiudicazione provvisoria, anche in confronto di un solo concorrente.

Restano invariate tutte le altre norme e condizioni contenute nel primo avviso d'asta, in data 4 giugno u. s.

Alfedena, 27 giugno 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: comm. rag. D'Alessandro Tabassi

Il segretario: rag. Pierleoni Attilio.

119 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Aosta

Estratto di pubblicazione.

Con decreto Reale n. 788 in data 4 aprile 1940-XVIII è stata accordata alla S.I.P. Torino, la concessione in via di sanatoria di costruire subito a valle della diga di Brassone una stazione pompe per recuperare le perdite che si verificano nel bacino di Brassone, senza che con ciò venga variata la quantità d'acqua utilizzata nella centrale di Isollaz di cui al R. decreto 9 giugno 1930-VIII, n. 4638 modificato con decreto Ministeriale 21 novembre 1933-XI, n. 11525.

La concessione è accordata fino al 5 febbraio 1988-LXVI subordinatamente alla condizione contenute nel disciplinare 10 novembre 1939 anno XVIII, n. 408 di repertorio e salvi i diritti dei terzi.

ESTRATTO DAL DISCIPLINARE

(*Omissis*).

Art. 2.

Art. 6.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle relative norme regolamentari, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(*Omissis*).

Aosta, 18 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: P. Ghidoni.

1 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AVVISO AD OPPONENDUM

Con decreto 20 maggio 1940-XVIII di S. E. il procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli è stata autorizzata Senfaro Angiola di Giovanni e di Miranda Antonietta, nata a Napoli, Sezione Mercato, il 7 novembre 1915 a cambiare il proprio nome in quello di Nunziata.

Chiunque ne abbia interesse potrà proporre le sue opposizioni nei modi e termini di legge.

Napoli, 26 giugno 1940-XVIII

Angiola Senfaro.

78 (A pagamento).

ADOZIONE

Con decreto della Corte di appello di Bari del 27 maggio 1940, sottoscritto il 28 giugno successivo, fu dichiarato farsi luogo all'adozione di Spina Giacinto di Cosimo e di Nigro Teresa, nato in Avetrana (Taranto) il 20 gennaio 1911, da parte dei coniugi Spina Francesco Leonardo fu Giacinto e Nigro Caterina fu Salvatore, entrambi domiciliati in Avetrana (Taranto), consenzienti i genitori dell'adottata Spina Cosimo fu Giacinto e Nigro Teresa fu Leonardo.

Avv. Domenico Schiavoni.

79 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO SMARRITO

Con decreto 12 giugno 1940-XVIII il pretore di Firenze ha pronunziato l'ammortamento dell'assegno bancario B. N. 839095 emesso dalla sede di Firenze della Banca d'America e d'Italia il 28 agosto 1939 per L. 3405,75 a favore di Giuseppe Coen, di Firenze, autorizzandone il pagamento allo stesso sig. Coen Giuseppe dopo 15 giorni dalla data della presente pubblicazione purchè non venga fatta nel frattempo opposizione da parte del detentore.

83 (A pagamento).

ESTRATTO DI SENTENZA PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale civile e penale di Cremona, con sentenza 2 giugno 1940-XVIII provvedendo su istanza dei sigg. Ginelli Paolo, Rosa, Angela Angela e Francesco fu Francesco, da Rubbiano, perchè [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

(*Omissis*).

Art. 6.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle relative norme regolamentari, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(*Omissis*).

Aosta, 18 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: P. Ghidoni.

2 (A pagamento).

COMUNE DI ALFEDENA
(Prov. dell'Aquila)

SECONDO AVVISO D'ASTA

per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo per il quinquennio 1° gennaio 1940-31 dicembre 1944.

Si rende noto

che essendo caduto deserto l'incanto tenutesi oggi per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo, per il quinquennio 1° gennaio 1940-31 dicembre 1944, il giorno 16 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 nella casa comunale, innanzi al sottoscritto, o chi per lui, si terrà un secondo esperimento d'asta per l'appalto in parola.

Si giudicherà ad aggiudicazione provvisoria, anche in confronto di un solo concorrente.

Restano invariate tutte le altre norme e condizioni contenute nel primo avviso d'asta, in data 4 giugno u. s.

Alfedena, 27 giugno 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: comm. rag. D'Alessandro Tabassi

Il segretario: rag. Pierleoni Attilio.

119 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Aosta

Estratto di pubblicazione.

Con decreto Reale n. 788 in data 4 aprile 1940-XVIII è stata accordata alla S.I.P. Torino, la concessione in via di sanatoria di costruire subito a valle della diga di Brussone una stazione pompe per recuperare le perdite che si verificano nel bacino di Brussone, senza che con ciò venga variata la quantità d'acqua utilizzata nella centrale di Isollaz di cui al R. decreto 9 giugno 1930-VIII, n. 4638 modificato con decreto Ministeriale 21 novembre 1932-XI, n. 11523.

La concessione è accordata fino al 5 febbraio 1988-LXVI subordinatamente alla condizione contenute nel disciplinare 10 novembre 1939 anno XVIII, n. 408 di repertorio e salvi i diritti dei terzi.

ESTRATTO DAL DISCIPLINARE

(*Omissis*).

Art. 2.

Saranno a carico della società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà che del buon regime del torrente Evançon, in dipendenza della concessione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato dopo l'inizio dei lavori.

(*Omissis*).

norme regolamentari, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(*Omissis*).

Aosta, 18 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: P. Ghidoni.

1 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AVVISO AD OPPONENDUM

Con decreto 20 maggio 1940-XVIII di S. E. il procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli è stata autorizzata Scafaro Angiola di Giovanni e di Miranda Antonietta, nata a Napoli, Sezione Mercato, il 7 novembre 1915 a cambiare il proprio nome in quello di Nunziata.

Chiunque ne abbia interesse potrà proporre le sue opposizioni nei modi e termini di legge.

Napoli, 26 giugno 1940-XVIII

Angiola Scafaro.

78 (A pagamento).

ADOZIONE

Con decreto della Corte di appello di Bari del 27 maggio 1935, sottoscritto il 28 giugno successivo, fu dichiarato farsi luogo all'adozione di Spina Giacinto di Cosimo e di Nigro Teresa, nato in Avetrana (Taranto) il 20 gennaio 1911, da parte dei coniugi Spina Francesco Leonardo fu Giacinto e Nigro Caterina fu Salvatore, entrambi domiciliati in Avetrana (Taranto), consenzienti i genitori dell'adottata Spina Cosimo fu Giacinto e Nigro Teresa fu Leonardo.

Avv. Domenico Schiavoni.

79 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO SMARRITO

Con decreto 12 giugno 1940-XVIII il pretore di Firenze ha pronunziato l'ammortamento dell'assegno bancario B. N. 859095 emesso dalla sede di Firenze della Banca d'America e d'Italia il 28 agosto 1939 per L. 3465,75 a favore di Giuseppe Coen, di Firenze, autorizzandone il pagamento allo stesso sig. Coen Giuseppe dopo 15 giorni dalla data della presente pubblicazione purchè non venga fatta nel frattempo opposizione da parte del detentore.

83 (A pagamento).

ESTRATTO DI SENTENZA
PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale civile e penale di Cremona, con sentenza 1 giugno 1940-XVIII provvedendo su istanza dei sigg. Ginelli Paolo, Rosa, Angelo, Angela e Francesco, fu Francesco, da Rubbiano, perchè fosse dichiarata l'assenza del fratello Ginelli Giovanni fu Francesco, già residente a Rubbiano, presunto assente fin dal 1906, ha dichiarato l'assenza del detto Ginelli Giovanni per tutti gli effetti di legge.

Avv. Ettore Freri, procuratore.

126 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

AVVISO

Si rende noto che Mangione Giuseppe di padre ignoto e di Mangione Teresa, nato in Comiso il 30 novembre 1898, quivi domiciliato e residente ha presentato istanza a S. E. il procuratore generale del Re di Catania per ottenere il cambiamento del suo nome di «Giuseppe» in quello di «Filippo».

Si invita chiunque creda di avervi interesse a presentare le sue opposizioni a S. E. il procuratore generale del Re di Catania entro trenta giorni dalla presente inserzione.

Comiso (prov. di Ragusa), 24 giugno 1940-XVIII.

Mangione Giuseppe.

8 (A pagamento).

AVVISO

Per chiunque ne abbia interesse si rende noto che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, Martinotti Luigi ammesso al gratuito patrocinio, nato a Cagliari l'11 agosto 1916, e quivi domiciliato via Carloforte n. 61 è stato autorizzato a cambiare il cognome di Martinotti in quello di Podda.

La eventuale opposizione deve essere proposta nel termine di giorni sessanta dalla data di affissione e pubblicazione del presente avviso.

Cagliari, 23 giugno 1940-XVIII

Avv. Giuseppe Leone

90 (A credito - Art. 20811-09 Campione civ.).

AVVISO

Con decreto dell'eccellenza il procuratore generale del Re di Messina in data 2 giugno 1940-XVIII Navarra Beatrice di Sebastiano e di Crisafulli Antonina nata in Mazzarrà S. Andrea il 17 aprile 1920; è stata autorizzata alle pubblicazioni di legge per ottenere che, al nome di «Beatrice» venga anteposto quello di «Caterina» in modo da chiamarsi «Navarra Caterina Beatrice» di Sebastiano.

S'invita chiunque abbia interesse a presentare opposizione nel termine di giorni trenta all'eccellenza il procuratore generale suddetto.

Messina, 12 giugno 1940-XVIII

Beatrice Navarra.

109 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere Nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera Nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «S. Cecilietta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia, in testa alla ditta: Di Gioia Luigi fu Francesco-Paolo, alla partita 344, foglio di mappa 136, part. n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, per la superficie di Ha. 148.42.98 e l'imponibile di L. 8852,63.

Il fondo confina: a nord con le proprietà di Manolla Maria, fu Francesco-Antonio e di Aiello Ottavia, di Vincenzo; con la strada vicinale S. Cecilietta e con la proprietà del signor Nicola De Biase; ad est col tratturello Foggia-Camporeale; a sud con la proprietà del signor Pietro-Antonio Sipari fu Carmelo; ad ovest con la strada nazionale Foggia-Napoli, con la proprietà del signor Barone Giovanni, e di nuovo, con la sopra detta strada nazionale.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 360.000 (trecentosessantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 19 giugno 1940-XVIII

p. Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Il segretario generale: Tronci

89 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Direzione generale
Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 00204/10028 di L. 1000 intestata all'ex combattente Trezzi Pietro fu Vitale e di Moltemi Amalia nato a Milano nel 1882, già soldato nel 232° fanteria, 3ª compagnia, deceduto il 28 aprile 1940 in Milano.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

«Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio», si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

59 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Direzione generale
Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

residente ha presentato istanza a S. E. il procuratore generale del Re di Catania per ottenere il cambiamento del suo nome di «Giuseppe» in quello di «Filippo».

Si invita chiunque creda di avervi interesse a presentare le sue opposizioni a S. E. il procuratore generale del Re di Catania entro trenta giorni dalla presente inserzione.

Comiso (prov. di Ragusa), 24 giugno 1940-XVIII.

Mangione Giuseppe.

80 (A pagamento).

AVVISO

Per chiunque ne abbia interesse si rende noto che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, Martinotti Luigi ammesso al gratuito patrocinio, nato a Cagliari l'11 agosto 1916, e quivi domiciliato via Carloforte n. 61 è stato autorizzato a cambiare il cognome di Martinotti in quello di Podda.

La eventuale opposizione deve essere proposta nel termine di giorni sessanta dalla data di affissione e pubblicazione del presente avviso.

Cagliari, 23 giugno 1940-XVIII

Avv. Giuseppe Leone

90 (A credito - Art. 20811-99 Campione civ.).

AVVISO

Con decreto dell'eccellenza il procuratore generale del Re di Messina in data 2 giugno 1940-XVIII Navarra Beatrice di Sebastiano e di Crisafuli Antonina nata in Mazzarrà S. Andrea il 17 aprile 1920; è stata autorizzata alle pubblicazioni di legge per ottenere che, al nome di «Beatrice» venga anteposto quello di «Caterina» in modo da chiamarsi «Navarra Caterina Beatrice» di Sebastiano.

S'invita chiunque abbia interesse a presentare opposizione nel termine di giorni trenta all'eccma il procuratore generale suddetto.

Messina, 12 giugno 1940-XVIII

Beatrice Navarra.

100 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere Nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera Nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Chiede

che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «S. Cecilietta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia, in testa alla ditta: Di Gioia Luigi fu Francesco-Paolo, alla partita 344, foglio di mappa 136, part. n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, per la superficie di Ha. 148.42.98 e l'imponibile di L. 8852,63.

Il fondo confina: a nord con le proprietà di Manolla Maria, fu Francesco-Antonio e di Aiello Ottavia, di Vincenzo; con la strada vicinale S. Cecilietta e con la proprietà del signor Nicola De Biase; ad est col tratturello Foggia-Camporeale; a sud con la proprietà del signor Pietro-Antonio Sipari fu Carmelo; ad ovest con la strada nazionale Foggia-Napoli, con la proprietà del signor Barone Giovanni, e di nuovo, con la sopra detta strada nazionale.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 360.000 (trecentosessantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 19 giugno 1940-XVIII

p. Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Il segretario generale: Tronci

89 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Direzione generale
Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 00204/10008 di L. 1000 intestata all'ex combattente Trezzi Pietro fu Vitale e di Moltemi Amalia nato a Milano nel 1883, già soldato nel 232° fanteria, 3ª compagnia, deceduto il 28 aprile 1940 in Milano.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

«Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio», si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 60; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

59 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Direzione generale
Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 00064/10001 di L. 1000, intestata all'ex combattente Vacca Salvatore di Francesco e di Moro Florentina, nato a Sula nel 1889, già soldato nel 207ª compagnia mitr., deceduto il 26 dicembre 1937 in Cassino.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio », si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

67 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Direzione generale

Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 00316/10095 di L. 1000, intestata all'ex combattente Piccioni Giovanni di Eugenio nato a Villa Pretara nel 1890, già soldato nel 3° artiglieria fortezza, 265ª batteria, deceduto il 1° febbraio 1930 in Isola di Gran Sasso d'Italia.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

« Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio », si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

68 (Gratuito).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 gennaio 1939-XVIII con la quale la S. A. Lavorazioni Chimiche ed Imballaggi Metallici, con sede in Milano via Domenico Cirillo 16, ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato Superfideol greggio e preparato nello stabilimento di produzione proprio;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 6 e 7 del Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La S. A. Lavorazioni Chimiche ed Imballaggi Metallici con sede in Milano è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato Superfideol greggio e prodotto nello stabilimento proprio.

Sono del pari autorizzate le etichette annesse al prodotto ed allegate al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 42 (quarantadue).

Il Prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 30 gennaio 1939-XVII con la quale la Soc. An. Italiana Disinfettanti e Affini (S.A.I.D.A.) con sede in Pisa ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato Saidol greggio e preparato nello stabilimento di produzione proprio in Pisa;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1254 e gli articoli 6 e 7 del Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La Soc. An. Italiana Disinfettanti e Affini (S.A.I.D.A.) con sede in Pisa è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato Saidol greggio e prodotto nello stabilimento proprio in Pisa.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi annessi al prodotto ed allegati al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 37 (trentasette).

Il Prefetto di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta S.A.I.D.A., con sede in Pisa e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini

121 (A pagamento).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO

Rende noto che il sig. Notardonato cav. dott. Domenico fu Pasquale, notaio con residenza in Castel S. Vincenzo (Campobasso), venne con R. decreto 29 aprile 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda.

Il presidente: dott. Maddalena Crescenzio.

57 (Gratuito).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO

RENDE NOTO

che il giorno 29 giugno 1940-XVIII, è deceduto in Roma, il notaro signor Ciriulli dott. Liberatore fu Francesco, appartenente alla sede notarile di Trivento (Campobasso).

Il presidente: dott. Maddalena Crescenzio

91 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Partecipo che, il notaio dott. Olimpio Marino di Resina, avendo rinunziato all'ulteriore permesso concessogli da questo Consiglio per la durata di mesi tre con effetto dal 17 giugno u. s. ha in data 27 giugno u. s. ripreso direttamente l'esercizio professionale.

In pari data il notaio dott. Emanuele Casale ha cessato dalla funzione di reggitore temporaneo del detto notaio Marino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

67 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Direzione generale

Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 002363/10095 di L. 1000, intestata all'ex combattente Piccioni Giovanni di Eugenio nato a Villa Pretara nel 1899, già soldato nel 3° artiglieria fortezza, 265ª batteria, deceduto il 1° febbraio 1930 in Isola di Gran Sasso d'Italia.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

«Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio», si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

68 (Gratuito).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 gennaio 1939-XVIII con la quale la S. A. Lavorazioni Chimiche ed Imballaggi Metallici, con sede in Milano via Domenico Cirillo 16, ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato Superfideol greggio e preparato nello stabilimento di produzione proprio;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 6 e 7 del Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La S. A. Lavorazioni Chimiche ed Imballaggi Metallici con sede in Milano è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato Superfideol greggio e prodotto nello stabilimento proprio.

Sono del pari autorizzate le etichette annesse al prodotto ed allegate al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 42 (quarantadue).

Il Prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini

120 (A pagamento).

Il numero di registrazione del presidio medico chirurgico denominato Saidol greggio e preparato nello stabilimento di produzione proprio in Pisa;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 6 e 7 del Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La Soc. An. Italiana Disinfettanti e Affini (S.A.I.D.A.) con sede in Pisa è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato Saidol greggio e prodotto nello stabilimento proprio in Pisa.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi annessi al prodotto ed allegati al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 37 (trentasette).

Il Prefetto di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta S.A.I.D.A., con sede in Pisa e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini

121 (A pagamento).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO

Rende noto che il sig. Notardonato cav. dott. Domenico fu Pasquale, notaio con residenza in Castel S. Vincenzo (Campobasso), venne con R. decreto 29 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda.

Il presidente: dott. Maddalena Crescenzio.

57 (Gratuito).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO

RENDE NOTO

che il giorno 29 giugno 1940-XVIII, è deceduto in Roma, il notaro signor Cirulli dott. Liberatore fu Francesco, appartenente alla sede notarile di Trivento (Campobasso).

Il presidente: dott. Maddalena Crescenzio

91 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Partecipo che, il notaio dott. Olimpio Marino di Resina, avendo rinunziato all'ulteriore permesso concessogli da questo Consiglio per la durata di mesi tre con effetto dal 17 giugno u. s. ha in data 27 giugno u. s. ripreso direttamente l'esercizio professionale.

In pari data il notaio dott. Emanuele Casale ha cessato dalla funzione di coadiutore temporaneo del detto notaio Marino.

Napoli, 1° luglio 1940-XVIII

Il presidente: Carlo Pacifico

115 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONCORSI

GOVERNATORATO DI ROMA

Il Governatore, vista la deliberazione n. 2140 del 17 giugno 1940-XVIII;

Rende noto:

a) nei concorsi pubblici a 27 posti di medico condotto di 2ª classe ed a 3 posti di veterinario addetto all'ufficio, banditi il 31 dicembre 1939-XVIII, in esecuzione rispettivamente delle deliberazioni n. 3573 e n. 3574 del 26 dicembre 1939-XVIII, il limite di età di anni 32 è elevato ad anni 30 per i soci di diritto dell'Unione Fascista tra le famiglie numerose. Tale limite di età si cumula con tutti gli altri previsti nei singoli bandi purchè non si superi complessivamente il 45° anno di età;

b) un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione Fascista tra le famiglie numerose e che abbiano conseguito l'idoneità. Tale aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso, in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei, nello stesso concorso, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore;

c) nelle preferenze «ex aequo» i soci di diritto dell'Unione Fascista tra le famiglie numerose vengono parificati agli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, ed a coloro che sono forniti del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, iscritti ininterrottamente al P.N.F. dal 28 ottobre 1922;

d) la documentazione del requisito di socio di diritto dell'Unione Fascista tra le famiglie numerose è data dal certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

Roma, dal Campidoglio 27 giugno 1940-XVIII

Il Governatore
Gian Giacomo Borghese

Il segretario generale: Virgilio Testa

127 (A pagamento).

Div. San. n. 15080.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i due propri decreti del 31 dicembre 1939, coi quali furono indetti i concorsi ai posti di medico e veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939;

Vista la circolare telegrafica n. 45597 del 14 giugno corr. del Ministero dell'interno;

Decreta:

I concorsi per titoli ed esami per i posti di cui sopra sono sospesi fino a nuovo ordine.

Il prefetto: Cocuzza

72 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 81° — Numero 157

ROMA - Sabato, 6 luglio 1940 - ANNO XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 739.
Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili . . . . . Pag. 2468

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740.
Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero . . . . . Pag. 2466

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 741.
Rinnovamento per un quinquennio del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia. . . Pag. 2472

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 742.
Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato per lo sbocco del corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e sistemazione della zona a sud di tale via, in Milano. Pag. 2473

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.
Inclusione della spesa di L. 280.000 riferibile alla specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere nel contributo dovuto dal Governatorato di Roma per l'anno 1939 . . . . Pag. 2474

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.
Nomina dei signori Riccardo Rossi, Aldo Bellinato e Giorgio Ghislieri ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia. Pag. 2474

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Masseria Nuova» nel bacino del Volturno. Pag. 2475

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 giugno 1940-XVIII.
Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari. . . . . . Pag. 2475

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1940-XVIII.
Determinazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo di produzione nazionale . . . . . Pag. 2476

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Norme per le esenzioni doganali a favore di determinate industrie albanesi . . . . . Pag. 2476

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione dell'acquisto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino . . . Pag. 2477

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze:
Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 589, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della soagliola e del crine vegetale . . . . . Pag. 2478
Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 585, concernente il regime delle esportazioni . . . . . Pag. 2478

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Variazioni intervenute a tutto il 20 giugno 1940-XVIII nell'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . . . Pag. 2478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789019

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 6 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 739.
Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili . . . . . Pag. 2463

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740.
Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero . . . . . Pag. 2466

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 741.
Rinnovamento per un quinquennio del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia. . . Pag. 2472

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 742.
Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato per lo sbocco del corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e sistemazione della zona a sud di tale via, in Milano. Pag. 2473

REGIO DECRETO 13 aprile 1940-XVIII.
Inclusione della spesa di L. 280.000 riferibile alla specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere nel contributo dovuto dal Governatorato di Roma per l'anno 1939 . . . . Pag. 2474

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.
Nomina dei signori Riccardo Rossi, Aldo Bellinato e Giorgio Ghislieri ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia. Pag. 2474

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Masseria Nuova» nel bacino del Volturno. Pag. 2475

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.
Determinazione della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili . . . . . Pag. 2475

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 giugno 1940-XVIII.
Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari. . . . . . Pag. 2475

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1940-XVIII.
Determinazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo di produzione nazionale . . . . . Pag. 2476

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Norme per le esenzioni doganali a favore di determinate industrie albanesi . . . . . Pag. 2476

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII
Approvazione dell'acquisto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino . . . Pag. 2477

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze:
Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 580, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crine vegetale . . . . . Pag. 2478
Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente il regime delle esportazioni . . . . . Pag. 2478

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Variazioni intervenute a tutto il 20 giugno 1940-XVIII nell'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . . . Pag. 2478

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2479

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola «Il Risorgimento Agricolo» di Castellammare del Golfo, in liquidazione, con sede in Castellammare del Golfo (Trapani) . . . . . Pag. 2479

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta). Pag. 2479

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Torrita di Siena, in liquidazione, con sede in Torrita di Siena (Siena) . . . . . Pag. 2479

CONCORSI

Regia prefettura di Viterbo: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2480

Regia prefettura di Campobasso:

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi. Pag. 2480

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi. Pag. 2480

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 736.

Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non sarà diversamente disposto è sospesa l'applicazione, nei riguardi delle pubbliche amministrazioni:

a) del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio personale pensionato per posti non di ruolo, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837;

b) del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77, e del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la determinazione degli impieghi particolarmente adatti per le donne.

Art. 2.

Fermo il disposto della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, dalla stessa data di cui al precedente art. 1, e fino a quando non sarà diversamente disposto, le Amministrazioni dello Stato hanno facoltà di sostituire il dipendente personale di ruolo richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontario, con personale femminile o con pensionati.

Il personale medesimo può essere assunto in aggiunta a quello non di ruolo che le singole Amministrazioni sono autorizzate a reclutare in virtù di speciali disposizioni e deve essere senz'altro eliminato dal servizio quando siano cessate le cause che ne hanno determinato l'assunzione.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1619.

Per le modalità di assunzione e il trattamento economico dei personali contemplati nell'art. 10 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 109, si applicano, agli effetti delle sostituzioni consentite dal primo comma del presente articolo, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti intendendosi anche per detti personali limitato il mantenimento in servizio al periodo di permanenza alle armi del personale di ruolo sostituito.

Art. 3.

La data di entrata in vigore della presente legge e quella di cessazione della sua efficacia saranno stabilite con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740.

Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo unico della legge 15 giugno 1933, n. 822, che autorizza il Governo del Re a emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle scuole italiane all'estero, coordinando e, all'occorrenza, integrando e adottando tali disposizioni alle nuove esigenze delle scuole stesse;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta). Pag. 2478

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Torrita di Siena, in liquidazione, con sede in Torrita di Siena (Siena) . . . . . Pag. 2479

CONCORSI

Regia prefettura di Viterbo: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2480

Regia prefettura di Campobasso:

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi. Pag. 2480

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi. Pag. 2480

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 739.

Assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non sarà diversamente disposto è sospesa l'applicazione, nei riguardi delle pubbliche amministrazioni:

a) del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio personale pensionato per posti non di ruolo, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1827;

b) del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77, e del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la determinazione degli impieghi particolarmente adatti per le donne.

Art. 2.

Fermo il disposto della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, dalla stessa data di cui al precedente art. 1, e fino a quando non sarà diversamente disposto, le Amministrazioni dello Stato hanno facoltà di sostituire il dipendente personale di ruolo richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, mediante l'assunzione temporanea di personale non di ruolo con le modalità e il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1198, e successive modificazioni.

torizzate a reclutare in virtù di speciali disposizioni e deve essere senz'altro eliminato dal servizio quando siano cessate le cause che ne hanno determinato l'assunzione.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019.

Per le modalità di assunzione e il trattamento economico dei personali contemplati nell'art. 10 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, si applicano, agli effetti delle sostituzioni consentite dal primo comma del presente articolo, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti intendendosi anche per detti personali limitato il mantenimento in servizio al periodo di permanenza alle armi del personale di ruolo sostituito.

Art. 3.

La data di entrata in vigore della presente legge e quella di cessazione della sua efficacia saranno stabilite con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 740.

Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo unico della legge 15 giugno 1933, n. 822, che autorizza il Governo del Re a emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle scuole italiane all'estero, coordinando e, all'occorrenza, integrando e adottando tali disposizioni alle nuove esigenze delle scuole stesse;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 16. — MANCINI

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Art. 1 legge 18 dicembre 1910, n. 867, e art. 1 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

Il Governo del Re ha facoltà di fondare, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni italiane educative e culturali.

Art. 2.

(Art. 2 legge 18 dicembre 1910, n. 867, e art. 2 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

L'azione dello Stato, nei riguardi delle scuole e delle istituzioni di cui all'art. 1, è esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo dei Regi agenti diplomatici e consolari e si conforma ai principi, ai fini e ai metodi solennemente dichiarati dalla Carta della scuola.

Art. 3.

(Art. 1 R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2430; articolo unico R. decreto 17 giugno 1923, n. 1502; art. 1 R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 178; art. 1 R. decreto 26 settembre 1935, n. 1979).

Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non più di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.

I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.

I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico.

TITOLO II.

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DELLE ALTRE ISTITUZIONI EDUCATIVE E CULTURALI.

Art. 4.

(Articoli 2, 2ª parte, 7 comma 2°, 11, 12 e 23 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Con provvedimenti da emettersi di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, le Regie scuole italiane all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole del Regno: e ai titoli di studio che vi si conseguono è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

I programmi delle anzidette scuole sono approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Art. 6.

(Art. 7, comma 1°, legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Nelle scuole mantenute dallo Stato è impartito l'insegnamento della religione cattolica. Può osservi, tuttavia, autorizzato anche l'insegnamento di altre religioni.

Art. 7.

(Art. 4 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi insegnanti governativi a termini del presente testo unico e nei limiti di cui all'art. 20, sia destinandovi insegnanti provvisori con il consenso, in quest'ultimo caso, del Ministro per le finanze.

Art. 8.

(Art. 1 R. decreto 30 maggio 1929, n. 1059; art. 1 R. decreto 26 gennaio 1933, n. 171).

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole mantenute all'estero dallo Stato potranno essere pareggiate a queste ultime oppure potranno ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde, è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale a titoli di studio rilasciati da scuole medie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole Regie, si può concedere il riconoscimento del valore legale previo esame d'integrazione da superarsi presso Regie scuole medie del Regno nei modi e nei limiti che saranno prescritti dal decreto stesso.

Art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 19. — MANCINI

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Art. 1 legge 18 dicembre 1910, n. 867,
e art. 1 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

Il Governo del Re ha facoltà di fondare, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni italiane educative e culturali.

Art. 2.

(Art. 2 legge 18 dicembre 1910, n. 867,
e art. 2 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

L'azione dello Stato, nei riguardi delle scuole e delle istituzioni di cui all'art. 1, è esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo dei Regi agenti diplomatici e consolari e si conforma ai principi, ai fini e ai metodi solennemente dichiarati dalla Carta della scuola.

Art. 3.

(Art. 1 R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2180; articolo unico R. decreto 17 giugno 1923, n. 1392; art. 1 R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 178; art. 1 R. decreto 26 settembre 1935, n. 1670).

Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non più di 15 funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre Amministrazioni centrali.

I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.

I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico.

TITOLO II.

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DELLE ALTRE ISTITUZIONI EDUCATIVE E CULTURALI.

Art. 4.

(Art. 5 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

All'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di scuole mantenute dallo Stato si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze.

(Art. con. 2, 2ª parte, 7 comma 6°,
11, 12 e 23 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Con provvedimenti da emettersi di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, le Regie scuole italiane all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole del Regno; e ai titoli di studio che vi si conseguono è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

I programmi delle anzidette scuole sono approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Art. 6.

(Art. 7, comma 1°, legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Nelle scuole mantenute dallo Stato è impartito l'insegnamento della religione cattolica. Può esservi, tuttavia, autorizzato anche l'insegnamento di altre religioni.

Art. 7.

(Art. 4 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia donando libri e il materiale didattico, sia destinandovi insegnanti governativi a termini del presente testo unico e nei limiti di cui all'art. 20, sia destinandovi insegnanti provvisori con il consenso, in quest'ultimo caso, del Ministro per le finanze.

Art. 8.

(Art. 1 R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259;
art. 1 R. decreto 26 gennaio 1928, n. 171).

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole mantenute all'estero dallo Stato potranno essere pareggiate a queste ultime oppure potranno ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde, è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale a titoli di studio rilasciati da scuole medie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole Regie, si può concedere il riconoscimento del valore legale previo esame d'integrazione da superarsi presso Regie scuole medie del Regno nei modi e nei limiti che saranno prescritti dal decreto stesso.

Art. 10.

(Articoli 6 e 8 legge 18 dicembre 1910, n. 867;
art. 7 R. decreto 15 luglio 1923, n. 1650).

Gli alunni delle scuole medie sono tenuti al pagamento di annui contributi in denaro, la cui misura verrà determinata dal Ministro per gli affari esteri con riguardo alla sede, al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

grado e al tipo di scuola in modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni delle corrispondenti Regie scuole metropolitane.

Gli alunni delle scuole elementari e materne sono esenti, d'ordinario, dal pagamento di tasse o contributi.

Art. 11.

(Art. 9 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

All'educazione fisica nelle scuole d'ogni tipo e grado provvede il Ministero degli affari esteri chiedendo, ove occorra, alla Gioventù italiana del Littorio di mettergli a disposizione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento, il proprio personale insegnante, a cui sarà fatto il trattamento economico stabilito dalla tabella A allegata al decreto Ministeriale 25 giugno 1933 pubblicato nel n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del 10 luglio 1933.

Art. 12.

(Art. 1 seguenti legge 19 dicembre 1920, n. 2179).

Alla fondazione di Istituti italiani di cultura all'estero, aventi il fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con i Paesi stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato il relativo statuto e fissato l'eventuale assegno a carico dello Stato.

Il Ministero degli affari esteri ha pure facoltà di sussidiare Istituti italiani di cultura esistenti all'estero, i quali per i fini, l'ordinamento e l'attività loro siano stimati degni d'incoraggiamento.

Art. 13.

(Art. 1 legge 12 febbraio 1903, n. 33, modificato dall'art. 1 R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2310; art. 2 legge 25 giugno 1926, n. 1201).

Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole e delle istituzioni italiane all'estero contemplate nel presente testo unico, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

L'ammontare dei mutui di cui al comma precedente dovrà essere limitato in guisa che le quote d'ammortamento comprensive degl'interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

TITOLO III

PERSONALE

Art. 14.

nazionale e maestri elementari appartenenti ai ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786.

La scelta è fatta dal Ministro per gli affari esteri, previo giudizio d'idoneità in base ai titoli presentati dagli aspiranti e a un'eventuale prova orale.

La destinazione all'estero è disposta a tempo indeterminato ma chi vi è destinato assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.

Art. 15.

(Art. 5 legge 19 dicembre 1926, n. 2130).

Come direttori o insegnanti, comunque denominati, presso gl'istituti di cui all'art. 12 e come insegnanti o lettori presso università e scuole straniere all'estero possono essere messi a disposizione degl'istituti stessi, scegliendoli a termine del secondo comma dell'articolo precedente, professori universitari e secondari dei ruoli dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale o funzionari di altri ruoli dipendenti dallo stesso o da altri Ministeri.

Possono esservi destinati altresì, di concerto con il Ministro per le finanze, persone di riconosciuta idoneità non appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni statali.

Art. 16.

(Art. 12 R. decreto 19 maggio 1930, n. 969).

Coloro che sono destinati all'estero, ai sensi così dell'art. 14 come dell'art. 15, comma 1° del presente testo unico, conservano diritto allo stipendio e titolo al successivo sviluppo di carriera e sono collocati fuori del proprio ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

Per il personale direttivo e insegnante delle scuole medie il Ministero dell'educazione nazionale ha facoltà di provvedere di anno in anno, ai posti rimasti così disponibili, con personale di ruolo.

Art. 17.

(Art. 20, comma 3°, legge 18 dicembre 1910, n. 807; art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177; art. 15 R. decreto 19 maggio 1930, n. 969).

La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento per motivi insindacabili di servizio mediante decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 18.

(Art. 3 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

Cessando dalla destinazione all'estero i professori universitari, i capi di istituti e i professori di scuole medie, i direttori didattici, gli altri impiegati governativi e i maestri elementari sono restituiti ai ruoli di loro appartenenza.

I professori universitari riacquistano in ogni caso la propria cattedra nell'università alla quale appartenevano; i direttori didattici e i professori di scuole medie riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.

Fuori di tale qualunque sia stata la durata del loro

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di dette corrispondenti leggi sarà fatta successivamente.

Gli alunni delle scuole elementari e materne sono esenti, d'ordinario, dal pagamento di tasse o contributi.

Art. 11.

(Art. 9 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

All'educazione fisica nelle scuole d'ogni tipo e grado provvede il Ministero degli affari esteri chiedendo, ove occorra, alla Gioventù italiana del Littorio di mettergli a disposizione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento, il proprio personale insegnante, a cui sarà fatto il trattamento economico stabilito dalla tabella A allegata al decreto Ministeriale 25 giugno 1933 pubblicato nel n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del 10 luglio 1933.

Art. 12.

(Art. 1 seguenti legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

Alla fondazione di Istituti italiani di cultura all'estero, aventi il fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con i Paesi stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato il relativo statuto e fissato l'eventuale assegno a carico dello Stato.

Il Ministero degli affari esteri ha pure facoltà di sussidiare Istituti italiani di cultura esistenti all'estero, i quali per i fini, l'ordinamento e l'attività loro siano stimati degni d'incoraggiamento.

Art. 13.

(Art. 1 legge 12 febbraio 1911, n. 12, modificato dall'art. 1 R. decreto-legge 28 dicembre 1923, n. 2910; art. 3 legge 25 giugno 1926, n. 1264).

Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole e delle istituzioni italiane all'estero contemplate nel presente testo unico, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

L'ammontare dei mutui di cui al comma precedente dovrà essere limitato in guisa che le quote d'ammortamento comprensive degl'interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

TITOLO III

Personale.

Art. 14.

(Articoli 1 e 6, comma 2°, R. decreto 10 maggio 1928, n. 960; art. 1 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

Come direttori o insegnanti delle scuole di cui all'art. 5 ed eventualmente all'art. 7 del presente testo unico, sono messi a disposizione capi d'istituto, professori e direttori didattici appartenenti ai ruoli del Ministero dell'educazione giudizio d'idoneità in base ai titoli presentati dagli aspiranti e a un'eventuale prova orale.

La destinazione all'estero è disposta a tempo indeterminato ma chi vi è destinato assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.

Art. 15.

(Art. 5 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).

Come direttori o insegnanti, comunque denominati, presso gl'istituti di cui all'art. 12 e come insegnanti o lettori presso università e scuole straniere all'estero possono essere messi a disposizione degl'istituti stessi, scegliendoli a termine del secondo comma dell'articolo precedente, professori universitari e secondari dei ruoli dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale o funzionari di altri ruoli dipendenti dallo stesso o da altri Ministeri.

Possono esservi destinati altresì, di concerto con il Ministro per le finanze, persone di riconosciuta idoneità non appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni statali.

Art. 16.

(Art. 12 R. decreto 10 maggio 1928, n. 960).

Coloro che sono destinati all'estero, ai sensi così dell'art. 14 come dell'art. 15, comma 1° del presente testo unico, conservano diritto allo stipendio e titolo al successivo sviluppo di carriera e sono collocati fuori del proprio ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

Per il personale direttivo e insegnante delle scuole medie il Ministero dell'educazione nazionale ha facoltà di provvedere di anno in anno, ai posti rimasti così disponibili, con personale di ruolo.

Art. 17.

(Art. 20, comma 3°, legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 3, comma 3°, R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177; art. 15 R. decreto 10 maggio 1928, n. 960).

La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento per motivi insindacabili di servizio mediante decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 18.

(Art. 3 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

Cessando dalla destinazione all'estero i professori universitari, i capi di istituti e i professori di scuole medie, i direttori didattici, gli altri impiegati governativi e i maestri elementari sono restituiti ai ruoli di loro appartenenza.

I professori universitari riacquistano in ogni caso la propria cattedra nell'università alla quale appartenevano; i direttori didattici e i professori di scuole medie riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.

I capi d'istituto qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, i professori e direttori didattici nel solo caso che il loro servizio all'estero abbia durato oltre tre anni, hanno facoltà di richiedere tre sedi vacanti nel Regno, a una delle quali saranno destinati a scelta insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale. Tale facoltà per i capi d'istituto e per gli insegnanti di scuole medie è limitata alle sedi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

della stessa categoria di quella di provenienza, ferma restando la disposizione transitoria di cui al comma 3° dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.

La facoltà di cui al comma precedente è concessa anche al personale di cui al 1° comma dell'art. 3 appartenente ai ruoli provinciali, nonchè nei limiti delle sedi appartenenti alle rispettive categorie stabilite dall'art. 13 del R. decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, anche ai maestri elementari.

La facoltà di cui al terzo e quarto comma del presente articolo è negata se la restituzione al ruolo di appartenenza sia disposta per ragioni di demerito.

Art. 19.

(Articolo unico R. decreto 13 luglio 1933, n. 1037;
art. 4 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

Ai posti che non si siano potuti conferire a termine dell'art. 14 del presente testo unico si provvede mediante assunzione di personale provvisorio o supplente ovvero mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel Regno.

L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

La scelta del personale provvisorio o supplente da assumersi sul luogo dovrà cadere su chi abbia un titolo di studio idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente, il requisito della cittadinanza italiana.

Art. 20.

Il numero massimo degl'insegnanti d'ogni ordine e grado e degli altri impiegati di ruolo che possono essere posti a disposizione del Ministro per gli affari esteri e collocati fuori ruolo ai fini di cui agli articoli 7, 14 e 15 del presente testo unico sarà preventivamente determinato ogni anno mediante decreto emesso dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati e con quello per le finanze.

Art. 21.

(Art. 3 R. decreto-legge 7 giugno 1924, n. 1052;
art. 6, comma 4°, R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177;
art. 17 R. decreto 12 maggio 1930, n. 999).

Il servizio di ruolo prestato all'estero anche precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.

Art. 22.

(Articoli 3 e 4 R. decreto 30 maggio 1926, n. 1259).

Possono essere assunti, senza concorso, con il grado di straordinario ai posti vacanti nelle corrispondenti cattedre delle scuole medie governative del Regno, con lo stipendio minimo del grado iniziale, e nelle scuole elementari con lo stipendio minimo della categoria X dei ruoli di cui al R. de-

1° abbiano prestato servizio quali insegnanti provvisori o supplenti nelle scuole dello Stato all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorità;

2° abbiano prestato servizio di ruolo nelle scuole pareggiate all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorità;

3° abbiano lodevolmente tenuto una cattedra in scuole o istituti di Stati esteri, conferita per decreto Ministeriale;

4° essendo stati assunti in servizio con nomina ministeriale come provvisori o supplenti nelle scuole all'estero, siano stati messi a disposizione di enti sussidiati dal Regio Governo e abbiano dato opera tale da rendersi benemeriti della cultura nazionale.

I servizi indicati ai numeri 1 e 2 son computati anche ai fini della carriera nel momento della promozione a ordinario e valutati in ragione di un terzo.

Art. 23.

(Articoli 3 e 4 R. decreto 30 maggio 1926, n. 1259).

Gl'insegnanti di cui all'art. 22 sono promossi ordinari dopo il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni, in seguito all'esito favorevole di apposita ispezione.

Art. 24.

(Art. 21, comma 2°, legge 18 dicembre 1910, n. 867;
art. 3 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1734).

Sono a carico dello Stato per il personale inviato all'estero sia ai fini dell'art. 14 sia ai fini dell'art. 15 del presente testo unico le spese di viaggio per raggiungere la sede estera, quelle di trasferimento se disposto per ragioni di servizio e quelle per il ritorno nel Regno al termine della destinazione all'estero.

Il rimborso delle spese predette è dovuto anche per la moglie, purchè non separata legalmente, e per i figli a carico.

Art. 25.

(Articoli 21 comma 1° e 33 legge 18 dicembre 1910, n. 867;
art. 1 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1734).

Al personale direttivo e insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del presente testo unico spetta un'indennità di stabilimento in occasione della prima destinazione, nella misura determinata dall'annessa tabella *D*.

Art. 26.

(Articoli 17 comma 3° e 28 legge 18 dicembre 1910, n. 867;
art. 4 R. decreto-legge 7 giugno 1924, n. 1052;
articoli 1 e 2 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1734).

Al personale inviato all'estero a norma del presente testo unico è corrisposto un assegno di sede nella misura fissata dall'annessa tabella *A*. E' in facoltà del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze di stabilire e variare, quando occorra, le sedi alle quali siano da attribuire gli aumenti percentuali indicati nella stessa tabella.

L'assegno di sede e l'aumento percentuale sono accresciuti nelle seguenti misure:

a) del quindici per cento per l'ammogliato senza figli, purchè non separato legalmente, e per coloro che hanno solo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La facoltà di cui al comma precedente è concessa anche al personale di cui al 1° comma dell'art. 3 appartenente ai ruoli provinciali, nonchè nei limiti delle sedi appartenenti alle rispettive categorie stabilite dall'art. 15 del R. decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, anche ai maestri elementari.

La facoltà di cui al terzo e quarto comma del presente articolo è negata se la restituzione al ruolo di appartenenza sia disposta per ragioni di demerito.

Art. 19.

(Articolo unico R. decreto 13 luglio 1933, n. 1057; art. 4 R. decreto-legge 5 luglio 1937, n. 1480).

Ai posti che non si siano potuti conferire a termine dell'art. 14 del presente testo unico si provvede mediante assunzione di personale provvisorio o supplente ovvero mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel Regno.

L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

La scelta del personale provvisorio o supplente da assumersi sul luogo dovrà cadere su chi abbia un titolo di studio idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente, il requisito della cittadinanza italiana.

Art. 20.

Il numero massimo degl'insegnanti d'ogni ordine e grado e degli altri impiegati di ruolo che possono essere posti a disposizione del Ministro per gli affari esteri e collocati fuori ruolo ai fini di cui agli articoli 7, 14 e 15 del presente testo unico sarà preventivamente determinato ogni anno mediante decreto emesso dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati e con quello per le finanze.

Art. 21.

(Art. 2 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1057; art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 177; art. 17 R. decreto 19 maggio 1930, n. 909).

Il servizio di ruolo prestato all'estero anche precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.

Art. 22.

(Articoli 3 e 4 R. decreto 30 maggio 1926, n. 1250).

Possono essere assunti, senza concorso, con il grado di straordinario ai posti vacanti nelle corrispondenti cattedre delle scuole medie governative del Regno, con lo stipendio minimo del grado iniziale, e nelle scuole elementari con lo stipendio minimo della categoria V dei ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, gl'insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo legale di abilitazione, i quali per un periodo non inferiore a un quinquennio:

1° abbiano prestato servizio di ruolo nelle scuole pareggiate all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorità;

2° abbiano lodevolmente tenuto una cattedra in scuole o istituti di Stati esteri, conferita per decreto Ministeriale;

3° essendo stati assunti in servizio con nomina ministeriale come provvisori o supplenti nelle scuole all'estero, siano stati messi a disposizione di enti sussidiati dal Regio Governo e abbiano dato opera tale da rendersi benemeriti della cultura nazionale.

I servizi indicati ai numeri 1 e 2 son computati anche ai fini della carriera nel momento della promozione a ordinario e valutati in ragione di un terzo.

Art. 23.

(Articoli 3 e 4 R. decreto 30 maggio 1926, n. 1250).

Gl'insegnanti di cui all'art. 22 sono promossi ordinari dopo il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni, in seguito all'esito favorevole di apposita ispezione.

Art. 24.

(Art. 21, comma 2°, legge 18 dicembre 1910, n. 807; art. 3 R. decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1724).

Sono a carico dello Stato per il personale inviato all'estero sia ai fini dell'art. 14 sia ai fini dell'art. 15 del presente testo unico le spese di viaggio per raggiungere la sede estera, quelle di trasferimento se disposto per ragioni di servizio e quelle per il ritorno nel Regno al termine della destinazione all'estero.

Il rimborso delle spese predette è dovuto anche per la moglie, purchè non separata legalmente, e per i figli a carico.

Art. 25.

(Articoli 21 comma 1° e 32 legge 18 dicembre 1910, n. 807; art. 4 R. decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1724).

Al personale direttivo e insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del presente testo unico spetta un'indennità di stabilimento in occasione della prima destinazione, nella misura determinata dall'annessa tabella *D*.

Art. 26.

(Articoli 17 comma 3° e 28 legge 18 dicembre 1910, n. 807; art. 4 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1057; articoli 1 e 2 R. decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1724).

Al personale inviato all'estero a norma del presente testo unico è corrisposto un assegno di sede nella misura fissata dall'annessa tabella *A*. E' in facoltà del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze di stabilire e variare, quando occorra, le sedi alle quali siano da attribuire gli aumenti percentuali indicati nella stessa tabella.

L'assegno di sede e l'aumento percentuale sono accresciuti nelle seguenti misure:

a) del quindici per cento per l'ammogliato senza figli, purchè non separato legalmente, e per coloro che hanno solo figli a carico;

b) del venti per cento per l'ammogliato, purchè non separato legalmente, con figli a carico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Non s'intendono a carico i figli maggiorenni, non inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e le figlie maritate.

Al personale di cui all'art. 15, che percepisca retribuzioni o assegni da governi o istituti stranieri, l'assegno di sede è ridotto alla metà.

Art. 27.

Per il personale non appartenente ai ruoli delle Amministrazioni statali che sia inviato all'estero a norma del 2° comma dell'art. 15, così il trattamento economico durante la permanenza all'estero come la misura e il modo di rimborso delle spese di viaggio vengono determinati nel decreto d'incarico da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze, tenendo conto dell'importanza delle funzioni assegnate al detto personale e del grado e del gruppo al quale può essere assimilato.

Art. 28.

(Art. 5 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1009; art. 8 R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177; art. 5 R. decreto-legge 28 settembre 1931, n. 1224; art. 4 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

Al personale provvisorio o supplente assunto in luogo o inviato dal Regno, sia in servizio nelle scuole medie o elementari dello Stato, sia in servizio nelle scuole o negl'istituti italiani di cui all'art. 7 è corrisposto oltre l'assegno di sede di cui al precedente art. 26, la retribuzione annua fissata dall'annessa tabella *B*.

Art. 29.

(Art. 6 R. decreto-legge 28 settembre 1931, n. 1224).

L'insegnamento impartito sia dal personale di ruolo o supplente o provvisorio oltre l'obbligo d'orario, sia dal personale incaricato per un qualunque numero di ore settimanali è retribuito, in relazione alle ore settimanali d'insegnamento, nella misura indicata nell'annessa tabella *B*, la quale determina anche le retribuzioni dovute agl'incaricati della direzione.

L'insegnamento impartito per incarico dal personale assunto sul posto può essere retribuito in casi eccezionali e con motivato provvedimento, adottato di concerto col Ministro per le finanze, in misura maggiore di quella stabilita nella tabella anzidetta.

Al personale insegnante incaricato, qualunque sia l'orario d'insegnamento, al personale insegnante supplente o provvisorio e al personale subalterno, sia inviato dal Regno sia assunto in luogo, non è dovuta alcuna indennità caroviveri.

Art. 30.

(Art. 16 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1009; art. 7 R. decreto-legge 28 settembre 1931, n. 1224).

Al personale di custodia e di pulizia sono corrisposte le retribuzioni fissate nell'annessa tabella *C* oltre l'assegno di sede di cui all'art. 27.

Art. 31.

vertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e degli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1023, e alla legge 29 aprile 1939, numero 591.

Art. 32.

(Art. 41 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Agli insegnanti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alle loro rispettive categorie.

La punizione di primo grado è inflitta: dal preside se si tratta di professori, dal direttore della scuola se si tratta di maestri elementari, dal Regio agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori ovvero se si tratta di lettori o d'insegnanti destinati agl'istituti di cui all'art. 7 e all'art. 15.

Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.

Art. 33.

L'insegnante o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nell'articolo precedente cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza.

Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.

Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un professore di ruolo di Regie scuole medie, l'incensa verrà sostenuta dinanzi al Consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.

Art. 34.

I precedenti articoli 32 e 33 non si applicano ai professori universitari destinati all'estero a termini del presente testo unico. Le mancanze da essi commesse sono denunciate dal Ministro per gli affari esteri a quello per l'educazione nazionale affinchè provveda ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull'istruzione superiore.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 35.

Gl'insegnanti elementari assunti dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3234, saranno alla data di pubblicazione del presente testo unico, iscritti di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale nei ruoli di un Regio provveditorato agli studi tenendosi conto dei desideri da essi manifestati, e collocati, indipendentemente dalla loro età, in quella delle categorie stabilite dal R. decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

qualsiasi pronto lavoro, e le figlie maritate.

Al personale di cui all'art. 15, che percepisca retribuzioni o assegni da governi o istituti stranieri, l'assegno di sede è ridotto alla metà.

Art. 27.

Per il personale non appartenente ai ruoli delle Amministrazioni statali che sia inviato all'estero a norma del 2° comma dell'art. 15, così il trattamento economico durante la permanenza all'estero come la misura e il modo di rimborso delle spese di viaggio vengono determinati nel decreto d'incarico da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze, tenendo conto dell'importanza delle funzioni assegnate al detto personale e del grado e del gruppo al quale può essere assimilato.

Art. 28.

(Art. 5 R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1052; art. 8 R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 277; art. 3 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724; art. 4 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1180).

Al personale provvisorio o supplente assunto in luogo o inviato dal Regno, sia in servizio nelle scuole medie o elementari dello Stato, sia in servizio nelle scuole o negl'istituti italiani di cui all'art. 7 è corrisposto oltre l'assegno di sede di cui al precedente art. 26, la retribuzione annua fissata dall'annessa tabella *B*.

Art. 29.

(Art. 6 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

L'insegnamento impartito sia dal personale di ruolo o supplente o provvisorio oltre l'obbligo d'orario, sia dal personale incaricato per un qualunque numero di ore settimanali è retribuito, in relazione alle ore settimanali d'insegnamento, nella misura indicata nell'annessa tabella *B*, la quale determina anche le retribuzioni dovute agl'incaricati della direzione.

L'insegnamento impartito per incarico dal personale assunto sul posto può essere retribuito in casi eccezionali e con motivato provvedimento, adottato di concerto col Ministro per le finanze, in misura maggiore di quella stabilita nella tabella anzidetta.

Al personale insegnante incaricato, qualunque sia l'orario d'insegnamento, al personale insegnante supplente o provvisorio e al personale subalterno, sia inviato dal Regno sia assunto in luogo, non è dovuta alcuna indennità caroviveri.

Art. 30.

(Art. 10 R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1052; art. 7 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

Al personale di custodia e di polizia sono corrisposte le retribuzioni fissate nell'annessa tabella *C* oltre l'assegno di sede di cui all'art. 27.

Art. 31.

(Art. 9 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

Le misure degli assegni di sede, degli aumenti percentuali, delle diarie e dei salari fissati nelle annesse tabelle sono comprensive delle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1401, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 877, e successive modificazioni, e di quelle di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e alla legge 29 aprile 1939, numero 591.

Art. 32.

(Art. 4 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

Agli insegnanti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alle loro rispettive categorie.

La punizione di primo grado è inflitta: dal preside se si tratta di professori, dal direttore della scuola se si tratta di maestri elementari, dal Regio agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori ovvero se si tratta di lettori o d'insegnanti destinati agl'istituti di cui all'art. 7 e all'art. 15.

Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.

Art. 33.

L'insegnante o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nell'articolo precedente cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza.

Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.

Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un professore di ruolo di Regie scuole medie, l'accusa verrà sostenuta dinanzi al Consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.

Art. 34.

I precedenti articoli 32 e 33 non si applicano ai professori universitari destinati all'estero a termini del presente testo unico. Le mancanze da essi commesse sono denunciate dal Ministro per gli affari esteri a quello per l'educazione nazionale affinchè provveda ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull'istruzione superiore.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 35.

Gl'insegnanti elementari assunti dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3234, saranno alla data di pubblicazione del presente testo unico, iscritti di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale nei ruoli di un Regio provveditorato agli studi tenendosi conto dei desideri da essi manifestati, e collocati, indipendentemente dalla loro età, in quella delle categorie stabilite dal R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per la quale posseggano i requisiti di anzianità e di merito richiesti per gl'insegnanti elementari del Regno dall'art. 25 del citato R. decreto n. 786, ai fini dell'ammissione ai relativi concorsi per titoli.

Agli effetti dell'inquadramento gl'insegnanti elementari di cui al comma precedente che, possedendo il prescritto titolo di studio, tengano lodevolmente da oltre dieci anni l'inca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rico della direzione di scuole elementari italiane all'estero sono inquadrati nel ruolo dei direttori didattici governativi.

Gl'insegnanti elementari e i direttori didattici di cui ai precedenti commi potranno contemporaneamente essere collocati fuori ruolo ed essere compresi, per conseguenza, nel computo di cui all'art. 21 del presente testo unico, per continuare a prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.

Art. 36.

Le disposizioni non riprodotte nel presente testo unico s'intendono abrogate.

TABELLA A.

Assegni di sede ed eventuali aumenti percentuali per il personale addetto alle scuole all'estero

Al personale delle scuole all'estero è corrisposto il seguente assegno di sede annuo:

Professori universitari ordinari di grado 4° e 5°	L.	21.600
Professori ordinari di grado 6°, straordinari di grado 7° e Presidi effettivi	»	19.200
Professori di grado 7°, 8° e 9°	»	14.400
Professori di grado 10° e 11° e supplenti inviati dal Regno	»	9.600
Direttori didattici	»	12.000
Maestri con 15 anni di servizio di ruolo	»	9.600
Maestri con meno di 15 anni di servizio di ruolo e maestri provvisori inviati dal Regno	»	7.200
Personale subalterno	»	2.400

Gli assegni suddetti possono essere aumentati del 25, 50, 75, 100 e 125 per cento in relazione alle esigenze di ciascuna sede, ed ulteriormente del 10, 15, 20, 25, 35, 40 e 50 per cento in dipendenza delle condizioni monetarie risultanti dopo l'emanazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745.

NOTE. — Al personale insegnante assunto sul luogo in qualità di professore supplente o di maestro provvisorio può essere attribuito un assegno di sede non superiore alla metà di quello spettante, nella sede, rispettivamente a un professore supplente di scuola media o a un maestro provvisorio, non coniugato e senza figli a carico, inviato dal Regno.

L'assegno di sede indicato per il personale subalterno deve essere ridotto tutte le volte che le condizioni locali lo consentano.

TABELLA B.

Retribuzioni per supplenze, incarichi e insegnamenti oltre l'orario d'obbligo

1. - Agl'insegnanti non di ruolo inviati dal Regno è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Professori supplenti di scuole medie	L.	9.100
Maestri elementari provvisori	»	6.800

2. - Agl'insegnanti elementari provvisori non abilitati è corrisposta una retribuzione giornaliera di L. 32 per la durata dell'insegnamento, calcolando con i giorni di effettivo servizio anche gli eventuali giorni intermedi di vacanza. La stessa retribuzione giornaliera è corrisposta [illegible]

a) L. 700 per l'insegnamento della religione in tutte le scuole medie e per l'insegnamento di tutte le materie delle scuole medie superiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il disegno, le materie pratiche e la stenografia;

b) L. 600 per l'insegnamento del disegno in tutte le scuole medie e di tutte le materie delle scuole medie inferiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il lavoro, le materie pratiche e la stenografia;

c) L. 400 per l'insegnamento della calligrafia, dattilografia, lavoro, materie pratiche e stenografia in tutte le scuole medie e per i vari insegnamenti speciali delle scuole elementari, eccettuati il canto, la dattilografia, il lavoro e le materie pratiche;

d) L. 300 per l'insegnamento del canto, della dattilografia, del lavoro e delle materie pratiche nelle scuole elementari e per l'assistenza agli alunni nelle scuole di qualunque grado.

Le retribuzioni indicate ai numeri 2 e 3 sono aumentate limitatamente ai sette decimi dell'importo indicato nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1924, n. 1724, delle maggiorazioni percentuali adottate per gli assegni di sede del personale di ruolo e supplente in dipendenza delle condizioni monetarie risultanti dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745.

4. - Per ogni ora settimanale di lezione impartita oltre l'orario d'obbligo del personale di ruolo, supplente o provvisorio è corrisposta la relativa retribuzione annua seguente:

a) L. 630 per l'insegnamento della religione in tutte le scuole medie e per l'insegnamento di tutte le materie delle scuole medie superiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il disegno, le materie pratiche e la stenografia;

b) L. 540 per l'insegnamento del disegno in tutte le scuole medie e di tutte le materie nelle scuole medie inferiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il lavoro, le materie pratiche e la stenografia;

c) L. 360 per l'insegnamento della calligrafia, dattilografia, lavoro, materie pratiche e stenografia in tutte le scuole medie e per i vari insegnamenti speciali delle scuole elementari, eccettuati il canto, la dattilografia, il lavoro e le materie pratiche;

d) L. 270 per l'insegnamento del canto, della dattilografia, del lavoro e delle materie pratiche nelle scuole elementari e per l'assistenza agli alunni nelle scuole di qualunque grado.

I professori destinati a cattedre che comprendono insegnamenti in scuole di grado diverso completano l'orario d'obbligo nelle scuole medie superiori.

5. - Agl'incaricati della direzione è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore)	L.	4.800
Direzione di scuola media inferiore	»	3.600
Direzione di scuola elementare di oltre dieci classi	»	3.000
Direzione di scuola elementare di oltre cinque classi	»	2.400

Nel caso di cumulo di direzioni, le retribuzioni corrispondenti agl'incarichi aggiunti sono ridotte alla metà.

NOTE. — Il pagamento delle retribuzioni della presente tabella è [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rico della direzione di scuole elementari italiane all'estero sono inquadrati nel ruolo dei direttori didattici governativi.

Gl'insegnanti elementari e i direttori didattici di cui ai precedenti commi potranno contemporaneamente essere collocati fuori ruolo ed essere compresi, per conseguenza, nel computo di cui all'art. 21 del presente testo unico, per continuare a prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.

Art. 35.

Le disposizioni non riprodotte nel presente testo unico s'intendono abrogate.

TABELLA A.

Assegni di sede ed eventuali aumenti percentuali per il personale addetto alle scuole all'estero

Al personale delle scuole all'estero è corrisposto il seguente assegno di sede annuo:

Professori universitari ordinari di grado 4° e 5°	L. 21.600
Professori ordinari di grado 6°, straordinari di grado 7° e Presidi effettivi	» 19.200
Professori di grado 7°, 8° e 9°	» 14.400
Professori di grado 10° e 11° e supplenti inviati dal Regno	» 9.600
Direttori didattici	» 12.000
Maestri con 15 anni di servizio di ruolo	» 9.600
Maestri con meno di 15 anni di servizio di ruolo e maestri provvisori inviati dal Regno	» 7.200
Personale subalterno	» 2.400

Gli assegni suddetti possono essere aumentati del 25, 50, 75, 100 e 125 per cento in relazione alle esigenze di ciascuna sede, ed ulteriormente del 10, 15, 20, 25, 35, 40 e 50 per cento in dipendenza delle condizioni monetarie risultanti dopo l'emanazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745.

NOTE. — Al personale insegnante assunto sul luogo in qualità di professore supplente o di maestro provvisorio può essere attribuito un assegno di sede non superiore alla metà di quello spettante, nella sede, rispettivamente a un professore supplente di scuola media o a un maestro provvisorio, non coniugato e senza figli a carico, inviato dal Regno.

L'assegno di sede indicato per il personale subalterno deve essere ridotto tutte le volte che le condizioni locali lo consentano.

TABELLA B.

Retribuzioni per supplenze, incarichi e insegnamenti oltre l'orario d'obbligo

1. - Agl'insegnanti non di ruolo inviati dal Regno è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Professori supplenti di scuole medie	L. 9.100
Maestri elementari provvisori	» 6.800

2. - Agl'insegnanti elementari provvisori non abilitati è corrisposta una retribuzione giornaliera di L. 32 per la durata dell'insegnamento, calcolando con i giorni di effettivo servizio anche gli eventuali giorni intermedi di vacanza.

La stessa retribuzione giornaliera è corrisposta agl'insegnanti elementari forniti del titolo di abilitazione, se assunti temporaneamente.

3. - Per ogni ora settimanale di lezione impartita dagli insegnanti incaricati è corrisposta la relativa retribuzione annua, secondo le esigenze:

a) L. 700 per l'insegnamento di [illegible] nelle scuole medie e per l'insegnamento di [illegible] nelle scuole medie superiori, eccettuate la calligrafia, il disegno, le materie pratiche e la stenografia;

b) L. 600 per l'insegnamento del disegno in tutte le scuole medie e di tutte le materie delle scuole medie inferiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il lavoro, le materie pratiche e la stenografia;

c) L. 400 per l'insegnamento della calligrafia, dattilografia, lavoro, materie pratiche e stenografia in tutte le scuole medie e per i vari insegnamenti speciali delle scuole elementari, eccettuati il canto, la dattilografia, il lavoro e le materie pratiche;

d) L. 300 per l'insegnamento del canto, della dattilografia, del lavoro e delle materie pratiche nelle scuole elementari e per l'assistenza agli alunni nelle scuole di qualunque grado.

Le retribuzioni indicate ai numeri 2 e 3 sono aumentate limitatamente ai sette decimi dell'importo indicato nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, delle maggiorazioni percentuali adottate per gli assegni di sede del personale di ruolo e supplente in dipendenza delle condizioni monetarie risultanti dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745.

4. - Per ogni ora settimanale di lezione impartita oltre l'orario d'obbligo del personale di ruolo, supplente o provvisorio è corrisposta la relativa retribuzione annua seguente:

a) L. 630 per l'insegnamento della religione in tutte le scuole medie e per l'insegnamento di tutte le materie delle scuole medie superiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il disegno, le materie pratiche e la stenografia;

b) L. 540 per l'insegnamento del disegno in tutte le scuole medie e di tutte le materie nelle scuole medie inferiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il lavoro, le materie pratiche e la stenografia;

c) L. 360 per l'insegnamento della calligrafia, dattilografia, lavoro, materie pratiche e stenografia in tutte le scuole medie e per i vari insegnamenti speciali delle scuole elementari, eccettuati il canto, la dattilografia, il lavoro e le materie pratiche;

d) L. 270 per l'insegnamento del canto, della dattilografia, del lavoro e delle materie pratiche nelle scuole elementari e per l'assistenza agli alunni nelle scuole di qualunque grado.

I professori destinati a cattedre che comprendono insegnamenti in scuole di grado diverso completano l'orario d'obbligo nelle scuole medie superiori.

5. - Agl'incaricati della direzione è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore)	L. 4.800
Direzione di scuola media inferiore	» 3.600
Direzione di scuola elementare di oltre dieci classi	» 3.000
Direzione di scuola elementare di oltre cinque classi	» 2.400

Nel caso di cumulo di direzioni, le retribuzioni corrispondenti agl'incarichi aggiunti sono ridotte alla metà.

NOTE. — Il pagamento delle retribuzioni della presente tabella è corrisposto a dodicesimi, per servizio realmente prestato. A tale effetto l'anno scolastico ha inizio, normalmente, col 1° settembre e termina col 31 agosto dell'anno successivo, nelle scuole del Continente, mentre in quelle del Sud America ha principio col 1° marzo e termina col 28 febbraio successivo.

L'intera retribuzione annua è corrisposta soltanto a coloro che abbiano prestato ininterrotto servizio durante l'intero periodo di apertura delle scuole, comprese le operazioni di scrutinio e di esami

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

A coloro tuttavia che abbiano iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° novembre (o, se in Sud America, non più tardi del 1° maggio) e abbiano prestato servizio fino al termine e delle operazioni di scrutinio e di esami, è corrisposto il compenso anche durante le lunghe vacanze (1° luglio - 31 agosto, o, rispettivamente, 1° gennaio - 28 febbraio).

Qualora il servizio abbia avuto inizio dopo l'apertura della scuola, il pagamento delle relative competenze decorre dal giorno di effettiva prestazione d'opera.

Analogamente, il pagamento delle competenze cessa col giorno di effettiva prestazione d'opera, se l'insegnante lasci il servizio prima del termine delle operazioni di scrutinio e di esami, anche se con regolare permesso.

Nel caso di incarichi della durata inferiore a un mese, il dodicesimo della retribuzione annua è dovuto in ragione di tanti trentesimi per quanti sono i giorni compresi tra l'inizio e il termine del servizio.

TABELLA *C*.

Retribuzioni al personale subalterno (di custodia e pulizia) delle scuole all'estero

Scuole medie, elementari e materne:

Bidello - salario annuo	L. 3.060
Inserviente - salario annuo	» 2.300

NOTA. — Ai bidelli, ai quali sia affidata anche l'assistenza di gabinetti scientifici, è corrisposta una maggiore retribuzione annua di L. 600.

Il personale subalterno può essere anche scelto fra elementi indigeni e retribuito in misura inferiore a quella suddetta, qualora le condizioni locali lo consentano.

TABELLA *D*.

Indennità di stabilimento per la prima nomina

Personale delle scuole medie (presidi e professori)	L. 1.500
Direttori didattici	» 1.200
Insegnanti elementari	» 1.000

NOTA. — Ai capi famiglia coniugati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 26 la predetta indennità è aumentata del 25 o del 20 per cento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per gli affari esteri* CIANO

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 741.

Rinnovamento per un quinquennio del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 26 luglio 1929, n. 1586, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Pistoia per il rimboschimento dei terreni vincolati della stessa Provincia, col quale venne fissato in L. 10.000 (diecimila) il concorso annuo dello Stato nella spesa occorrente per il detto rimboschimento;

Visto il Nostro decreto 13 febbraio 1939, n. 0412, col quale si delibera la rinnovazione del Consorzio di rimboschimenti per la durata di un quinquennio e con il concorso di un contributo annuo di L. 10.000 (diecimila) a decorrere con l'esercizio finanziario della Provincia pel 1940;

Visto il Nostro decreto 26 ottobre 1938 approvata con decreto interministeriale del 13 febbraio 1939, n. 0412, con la quale si delibera la rinnovazione del Consorzio di rimboschimenti per la durata di un quinquennio e con il concorso di un contributo annuo di L. 10.000 (diecimila) a decorrere con l'esercizio finanziario della Provincia pel 1940;

a) dell'Amministrazione provinciale di Pistoia in data 26 ottobre 1938 approvata con decreto interministeriale del 13 febbraio 1939, n. 0412, con la quale si delibera la rinnovazione del Consorzio di rimboschimenti per la durata di un quinquennio e con il concorso di un contributo annuo di L. 10.000 (diecimila) a decorrere con l'esercizio finanziario della Provincia pel 1940;

b) del comune di Agliana in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 200 (duecento) e per la durata di un quinquennio;

c) del comune di Abetone in data 6 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 10 (dieci) e per la durata di un quinquennio;

d) del comune di Buggiano in data 8 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

e) del comune di Cutigliano in data 6 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

f) del comune di Lamporecchio in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 200 (duecento) e per la durata di un quinquennio;

g) del comune di Larciano in data 5 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 300 (trecento) e per la durata di un quinquennio;

h) del comune di Marliana in data 16 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 100 (cento) e per la durata di un quinquennio;

i) del comune di Massa e Cozzile in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

l) del comune di Monsummano in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione del Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

m) del comune di Montale in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 800 (ottocento) per la durata di un quinquennio;

n) del comune di Montecatini Terme in data 8 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

corrisposto il compenso anche durante le lunghe vacanze (1° luglio - 31 agosto, o, rispettivamente, 1° gennaio - 28 febbraio).

Qualora il servizio abbia avuto inizio dopo l'apertura della scuola, il pagamento delle relative competenze decorre dal giorno di effettiva prestazione d'opera.

Analogamente, il pagamento delle competenze cessa col giorno di effettiva prestazione d'opera, se l'insegnante lasci il servizio prima del termine delle operazioni di scrutinio e di esami, anche se con regolare permesso.

Nel caso di incarichi della durata inferiore a un mese, il dodicesimo della retribuzione annua è dovuto in ragione di tanti trentesimi per quanti sono i giorni compresi tra l'inizio e il termine del servizio.

TABELLA *C*.

Retribuzioni al personale subalterno (di custodia e pulizia) delle scuole all'estero

Scuole medie, elementari e materne:

Bidello - salario annuo	L. 3.000
Inserviente - salario annuo	» 2.300

NOTA. — Ai bidelli, ai quali sia affidata anche l'assistenza di gabinetti scientifici, è corrisposta una maggiore retribuzione annua di L. 600.

Il personale subalterno può essere anche scelto fra elementi indigeni e retribuito in misura inferiore a quella suddetta, qualora le condizioni locali lo consentano.

TABELLA *D*.

Indennità di stabilimento per la prima nomina

Personale delle scuole medie (presidi e professori)	L. 1.500
Direttori didattici	» 1.200
Insegnanti elementari	» 1.000

NOTA. — Ai capi famiglia coniugati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 26 la predetta indennità è aumentata del 15 o del 20 per cento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per gli affari esteri* CIANO

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 741.

Rinnovamento per un quinquennio del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 26 luglio 1929, n. 1586, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Pistoia per il rimboschimento dei terreni vincolati della stessa Provincia, col quale venne fissato in L. 10.000 (diecimila) il concorso dello Stato nella esecuzione dei detti lavori, restando a carico della Provincia suddetta eguale annuo concorso, per la durata di un decennio a decorrere dall'esercizio 1929-30 fino all'esercizio 1938-39;

Viste le seguenti deliberazioni:

28 febbraio 1935, n. 0212, con la quale si delibera la rinnovazione del Consorzio di rimboschimenti per la durata di un quinquennio e con il concorso di un contributo annuo di L. 10.000 (diecimila) a decorrere con l'esercizio finanziario della Provincia pel 1940;

b) del comune di Agliana in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio rimboschimenti con una quota annua di L. 200 (duecento) e per la durata di un quinquennio;

c) del comune di Abetone in data 6 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 10 (dieci) e per la durata di un quinquennio;

d) del comune di Buggiano in data 8 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

e) del comune di Cutigliano in data 6 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

f) del comune di Lamporecchio in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 200 (duecento) e per la durata di un quinquennio;

g) del comune di Larciano in data 5 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 300 (trecento) e per la durata di un quinquennio;

h) del comune di Marliana in data 16 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 100 (cento) e per la durata di un quinquennio;

i) del comune di Massa e Cozzile in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

l) del comune di Monsummano in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione del Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

m) del comune di Montale in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 800 (ottocento) per la durata di un quinquennio;

n) del comune di Montecatini Terme in data 8 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

o) del comune di Montecatini Val di Nievole in data 26 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 50 (cinquanta) e per la durata di un quinquennio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

p) del comune di Pescia in data 10 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

q) del comune di Pieve a Nievole in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 80 (ottanta) e per la durata di un quinquennio;

r) del comune di Pistoia in data 16 dicembre 1938 approvata dal Ministero dell'interno il 1° marzo 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota di L. 3200 (tremiladuecento) e per la durata di un decennio;

s) del comune di Piteglio in data 22 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 100 (cento) e per la durata di un quinquennio;

t) del comune di Ponte Buggianese in data 27 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 200 (duecento) e per la durata di un quinquennio;

u) del comune di Sambuca Pistoiese in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

v) del comune di S. Marcello Pistoiese in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

z) del comune di Serravalle Pistoiese in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

x) del comune di Tizzana in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

y) del comune di Uzzano in data 3 giugno 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 300 (trecento) e per la durata di un quinquennio;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1939-40 a tutto l'esercizio 1943-44 il Consorzio di rimboschimento costituito con R. decreto 11 aprile 1940-XVIII (diciannovemilacentonovanta) il contributo dello Stato onde provvedere secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, numero 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il fissato contributo annuo di L. 19.190 (diciannovemilacentonovanta) e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il cap. 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario in corso.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Pistoia per L. 10.000 (diecimila), del comune di Agliana per L. 200 (duecento), del Comune di Abetone per L. 10 (dieci), del comune di Buggiano per L. 50 (cinquanta), del comune di Cutigliano per L. 50 (cinquanta), del comune di Lamporecchio per L. 200 (duecento), del comune di Larciano per L. 300 (trecento), del comune di Marliana per L. 100 (cento), del comune di Massa e Cozzile per L. 50 (cinquanta), del comune di Monsummano per L. 500 (cinquecento), del comune di Montale per L. 800 (ottocento), del comune di Montecatini Terme per L. 500 (cinquecento), del comune di Montecatini di Val di Nievole per L. 50 (cinquanta), del comune di Pescia per L. 500 (cinquecento), del comune di Pieve di Nievole per L. 80 (ottanta), del comune di Pistoia per L. 3200 (tremiladuecento), del comune di Piteglia per L. 100 (cento), del comune di Ponte Buggianese per L. 200 (duecento), del comune di Sambuca Pistoiese per L. 500 (cinquecento), del comune di S. Marcello Pistoiese per L. 500 (cinquecento), del comune di Serravalle Pistoiese per L. 500 (cinquecento), del comune di Tizzana per L. 500 (cinquecento), del comune di Uzzano per L. 300 (trecento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 742.

Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato per lo sbocco del corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e sistemazione della zona a sud di tale via, in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con la quale delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

q) del comune di Pieve a Nievole in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 80 (ottanta) e per la durata di un quinquennio;

r) del comune di Pistoia in data 16 dicembre 1938 approvata dal Ministero dell'interno il 1° marzo 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota di L. 3200 (tremiladuecento) e per la durata di un decennio;

s) del comune di Piteglio in data 22 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 100 (cento) e per la durata di un quinquennio;

t) del comune di Ponte Buggianese in data 27 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 200 (duecento) e per la durata di un quinquennio;

u) del comune di Sambuca Pistoiese in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

v) del comune di S. Marcello Pistoiese in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

z) del comune di Serravalle Pistoiese in data 2 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

x) del comune di Tizzana in data 3 maggio 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 maggio 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 500 (cinquecento) e per la durata di un quinquennio;

y) del comune di Uzzano in data 3 giugno 1939 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 giugno 1939 con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 300 (trecento) e per la durata di un quinquennio;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1939-40 a tutto l'esercizio 1943-44 il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia ed i comuni di Agliana, Abetone, Buggiana, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano, Montale, Montecatini Terme, Montecatini Val di Nievole, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, S. Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Tizzana ed Uzzano, e di conseguenza è fissato in L. 19.190 (diciannovemilacentonovanta) l'ammontare del concorso di cui all'art. 69 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, numero 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il fissato contributo annuo di L. 19.190 (diciannovemilacentonovanta) e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il cap. 13 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario in corso.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Pistoia per L. 10.000 (diecimila), del comune di Agliana per L. 200 (duecento), del Comune di Abetone per L. 10 (dieci), del comune di Buggiano per L. 50 (cinquanta), del comune di Cutigliano per L. 50 (cinquanta), del comune di Lamporecchio per L. 200 (duecento), del comune di Larciano per L. 300 (trecento), del comune di Marliana per L. 100 (cento), del comune di Massa e Cozzile per L. 50 (cinquanta), del comune di Monsummano per L. 500 (cinquecento), del comune di Montale per L. 800 (ottocento), del comune di Montecatini Terme per L. 500 (cinquecento), del comune di Montecatini di Val di Nievole per L. 50 (cinquanta), del comune di Pescia per L. 500 (cinquecento), del comune di Pieve di Nievole per L. 80 (ottanta), del comune di Pistoia per L. 3200 (tremiladuecento), del comune di Piteglia per L. 100 (cento), del comune di Ponte Buggianese per L. 200 (duecento), del comune di Sambuca Pistoiese per L. 500 (cinquecento), del comune di S. Marcello Pistoiese per L. 500 (cinquecento), del comune di Serravalle Pistoiese per L. 500 (cinquecento), del comune di Tizzana per L. 500 (cinquecento), del comune di Uzzano per L. 300 (trecento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 742.

Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato per lo sbocco del corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e sistemazione della zona a sud di tale via, in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Visto il R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 giugno 1937-XV,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con il quale fu approvato il piano particolareggiato per la apertura dello sbocco del Corso di Porta Vittoria sulla via Verziere in Milano, e per la sistemazione della zona immediatamente a sud di tale nuova via, assegnandosi al comune di Milano il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del decreto stesso per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato;

Vista la domanda 30 gennaio 1940-XVIII, con la quale il podestà del comune di Milano, in base alla propria deliberazione 31 gennaio 1940-XVIII, n. 29913-5218, chiede che per compiere le espropriazioni ed i lavori relativi al piano particolareggiato suindicato, sia concessa una proroga di anni cinque, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359;

Considerato che il ritardo è dovuto a ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, e precisamente alla situazione economica e generale, nonchè alle note restrizioni circa l'impiego del ferro;

Che pertanto la richiesta proroga appare giustificata, e che il nuovo termine rientra in quello di anni dieci stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato con l'art. 21 della citata legge 19 febbraio 1934-XII sul piano regolatore di Milano;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato di anni cinque e cioè fino al 30 giugno 1945 il termine di cui al citato R. decreto 19 maggio 1937-XV, n. 928, stabilito per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori necessari per l'attuazione del piano particolareggiato per l'apertura dello sbocco del Corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e per la sistemazione della zona immediatamente a sud di tale nuova via, in Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.

Inclusione della spesa di L. 280.000 riferibile alla specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere nel contributo dovuto dal Governatorato di Roma per l'anno 1939.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 400 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il Nostro decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1887, col quale venne provveduto alla istituzione della specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere per i servizi unificati di polizia della Capitale;

Udito il Governatore di Roma;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale, deve essere aggiunto il carico dipendente dalla istituzione della specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere, determinato, per lo scorcio dell'anno 1939, in L. 280.000.

Di conseguenza, il totale contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale, rimane definitivamente stabilito, per l'anno 1939, in lire diciotto milioni e duecentottanta mila.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1940-XVIII
Registro n. 7 Interno, foglio n. 64. — PAGO

(2494)

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.

Nomina dei signori Riccardo Rossi, Aldo Bellinato e Giorgio Ghislieri ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932-X, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse valori del Regno;

Visto il bando del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1939-XVII, n. 68, indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, per la copertura dei posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso la locale Borsa;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Venezia;

Vista la deliberazione in data 3 febbraio 1940-XVIII, del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789019

per la sistemazione della zona immediatamente a sud di tale nuova via, assegnandosi al comune di Milano il termine di anni tre dalla data di pubblicazione del decreto stesso per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato;

Vista la domanda 30 gennaio 1940-XVIII, con la quale il podestà del comune di Milano, in base alla propria deliberazione 31 gennaio 1940-XVIII, n. 209013-5218, chiede che per compiere le espropriazioni ed i lavori relativi al piano particolareggiato suindicato, sia concessa una proroga di anni cinque, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359;

Considerato che il ritardo è dovuto a ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, e precisamente alla situazione economica e generale, nonchè alle note restrizioni circa l'impiego del ferro;

Che pertanto la richiesta proroga appare giustificata, e che il nuovo termine rientra in quello di anni dieci stabilito per l'attuazione del piano particolareggiato con l'art. 21 della citata legge 19 febbraio 1934-XII sul piano regolatore di Milano;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato di anni cinque e cioè fino al 30 giugno 1945 il termine di cui al citato R. decreto 19 maggio 1937-XV, n. 928, stabilito per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori necessari per l'attuazione del piano particolareggiato per l'apertura dello sbocco del Corso di Porta Vittoria sulla via Verziere e per la sistemazione della zona immediatamente a sud di tale nuova via, in Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 122, foglio 16. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.

Inclusione della spesa di L. 280.000 riferibile alla specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere nel contributo dovuto dal Governatorato di Roma per l'anno 1939.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 400 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Visto il Nostro decreto 22 maggio 1939-XVII, n. 963, col quale venne determinato in lire diciotto milioni il contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale per l'anno 1939;

cialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere per i servizi unificati di polizia della Capitale;

Udito il Governatore di Roma;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale, deve essere aggiunto il carico dipendente dalla istituzione della specialità agenti di P. S. interpreti di lingue estere, determinato, per lo scorcio dell'anno 1939, in L. 280.000.

Di conseguenza, il totale contributo dovuto dal Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale, rimane definitivamente stabilito, per l'anno 1939, in lire diciotto milioni e duecentottanta mila.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1940-XVIII
Registro n. 7 Interno, foglio n. 61. — PARDO

(2494)

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.

Nomina dei signori Riccardo Rossi, Aldo Bellinato e Giorgio Ghislieri ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932-X, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse valori del Regno;

Visto il bando del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1939-XVII, n. 68, indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, per la copertura dei posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso la locale Borsa;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Venezia;

Vista la deliberazione in data 3 febbraio 1940-XVIII, del Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

I signori Riccardo Rossi, Aldo Bellinato e Giorgio Ghislieri sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 365. — D'ELIA

(2463)

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Nuova » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Guglielmo fu Angelo, al foglio di mappa 11, particelle 28, 29, e al foglio di mappa 10, particelle 2, 7, per la superficie complessiva di Ha. 11.87.32 e con l'imponibile di L. 1524,29.

Detto fondo confina con la strada comunale della « Pagliaia », con la strada comunale del « Prataro », e con le proprietà di Paternostro Giuseppina fu Vincenzo, di Natale Giovanni fu Paolino, di Carlino Francesco fu Giuseppe, di Marchesani Mario fu Biagio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1884;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 129. — D'ELIA

(2455)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.

Determinazione della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 3 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;

Decreta:

La data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili, è fissata al 6 luglio 1940-XVIII.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI — DI REVEL

(2301)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 giugno 1940-XVIII.

Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 21 dello statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con proprio decreto 1° febbraio 1929-XVII;

Veduta la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 16 maggio 1940-XVIII, per la nomina del dott. Antonio Medas a direttore generale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 385. — D'ELIA

(2463)

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Nuova » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Guglielmo fu Angelo, al foglio di mappa 11, particelle 28, 29, e al foglio di mappa 19, particelle 2, 7, per la superficie complessiva di Ha. 11.87.32 e con l'imponibile di L. 1524,29.

Detto fondo confina con la strada comunale della « Pagliaia », con la strada comunale del « Prataro », e con le proprietà di Paternostro Giuseppina fu Vincenzo, di Natale Giovanni fu Paolino, di Carlino Francesco fu Giuseppe, di Marchesani Mario fu Biagio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 21.500 (ventunomilacinquecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 129. — D'ELIA

(2455)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.

Determinazione della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 3 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili;

Decreta:

La data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, concernente l'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei servizi civili, è fissata al 6 luglio 1940-XVIII.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI — DI REVEL

(2501)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 giugno 1940-XVIII.

Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 21 dello statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, approvato con proprio decreto 1° febbraio 1939-XVII;

Veduta la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 16 maggio 1940-XVIII, per la nomina del dott. Antonio Medas a direttore generale dell'Istituto stesso;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il dott. Antonio Medas è nominato direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, col trattamento giuridico ed economico stabilito nel regolamento per il personale dell'Istituto.

La nomina diverrà definitiva trascorso un anno dalla data del presente decreto senza che sia intervenuto un successivo diverso provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2464)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1940-XVIII.

Determinazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287;
Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi che sono messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, nell'esercizio 1939-40 sono fissati come segue:

Gialla superiore . . .	L.	420	per tonnellata
Gialla inferiore . . .	»	410	» »
Buona	»	398	» »
Corrente	»	388	» »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.

Norme per le esenzioni doganali a favore di determinate industrie albanesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'Accordo italo-albanese per l'attuazione dell'Unione doganale, firmato a Roma il 12 febbraio 1940-XVIII;

Ritenuta la necessità di disciplinare le franchigie doganali mantenute in vigore nel Regno di Albania a favore di determinate attività economiche, con norme analoghe a quelle praticate in applicazione della legislazione doganale italiana, come è previsto al n. 3 della determinazione *B* del Comitato misto italo-albanese, annessa all'Accordo di cui sopra;

Determina:

Art. 1.

Le merci destinate a determinate industrie albanesi possono essere importate in esenzione dei diritti doganali, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto.

Le merci predette, se importate da terzi Paesi, devono essere introdotte nel territorio della Unione doganale per via di mare, con destinazione diretta ad un porto albanese.

Le merci provenienti dal territorio italiano dell'Unione doganale possono essere introdotte per via di terra, di mare o di aria.

Le merci provenienti da terzi Paesi, introdotte nel territorio italiano dell'Unione doganale, possono essere importate in esenzione dei diritti doganali, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto, se introdotte per via di mare, con destinazione diretta ad un porto albanese, o per via di terra, con destinazione diretta ad una dogana albanese.

Le merci predette, se introdotte per via di terra, di mare o di aria, con destinazione diretta ad una dogana albanese, possono essere importate in esenzione dei diritti doganali, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto, se provenienti dal territorio italiano dell'Unione doganale.

Le merci predette, se introdotte per via di terra, di mare o di aria, con destinazione diretta ad una dogana albanese, possono essere importate in esenzione dei diritti doganali, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto, se provenienti da terzi Paesi e introdotte nel territorio italiano dell'Unione doganale per via di mare, con destinazione diretta ad un porto albanese.

Le merci predette, se introdotte per via di terra, di mare o di aria, con destinazione diretta ad una dogana albanese, possono essere importate in esenzione dei diritti doganali, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto, se provenienti da terzi Paesi e introdotte nel territorio italiano dell'Unione doganale per via di terra, con destinazione diretta ad una dogana albanese.

Le merci predette, se introdotte per via di terra, di mare o di aria, con destinazione diretta ad una dogana albanese, possono essere importate in esenzione dei diritti doganali, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto, se provenienti da terzi Paesi e introdotte nel territorio italiano dell'Unione doganale per via di aria, con destinazione diretta ad una dogana albanese.

Le merci predette, se introdotte per via di terra, di mare o di aria, con destinazione diretta ad una dogana albanese, possono essere importate in esenzione dei diritti doganali, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto, se provenienti da terzi Paesi e introdotte nel territorio italiano dell'Unione doganale per via di mare o per via di terra, con destinazione diretta ad una dogana albanese, o per via di aria, con destinazione diretta ad una dogana albanese, o

l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, col trattamento giuridico ed economico stabilito nel regolamento per il personale dell'Istituto.

La nomina diverrà definitiva trascorso un anno dalla data del presente decreto senza che sia intervenuto un successivo diverso provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2464)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1940-XVIII.

Determinazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287;
Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi che sono messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, nell'esercizio 1939-40 sono fissati come segue:

Gialla superiore . . .	L.	429	per tonnellata
Gialla inferiore . . .	»	419	» »
Buona	»	398	» »
Corrente	»	388	» »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni RICCI

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.

Norme per le esenzioni doganali a favore di determinate industrie albanesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'Accordo italo-albanese per l'attuazione dell'Unione doganale, firmato a Roma il 12 febbraio 1940-XVIII;

Ritenuta la necessità di disciplinare le franchigie doganali mantenute in vigore nel Regno di Albania a favore di determinate attività economiche, con norme analoghe a quelle praticate in applicazione della legislazione doganale italiana, come è previsto al n. 3 della determinazione *B* del Comitato misto italo-albanese, annessa all'Accordo di cui sopra;

Determina:

Art. 1.

Per ottenere le esenzioni doganali mantenute in vigore con gli Accordi italo-albanesi firmati a Roma il 12 febbraio 1940 (determinazione *B* del Comitato misto) gli enti e le ditte concessionarie debbono farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) su conformi pareri del Ministero degli affari esteri - Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi e del Ministero delle corporazioni, ai quali compete di accertare, rispettivamente per il territorio albanese e per il territorio italiano dell'Unione doganale, la necessità del rifornimento presso terzi Paesi.

Nella relativa autorizzazione il Ministero delle finanze stabilisce il termine entro il quale, sotto pena di decadenza, le merci dovranno essere introdotte, la dogana presso la quale deve farsene lo sdoganamento e che deve sorvegliarne o accertarne l'impiego e le particolari condizioni che nei singoli casi fossero da osservare da parte del concessionario.

Nella domanda, da presentarsi in originale e copia, dovranno essere indicati:

a) qualità, quantità, valore e provenienza delle merci di cui si domanda la esenzione;

b) il termine entro il quale le merci saranno importate e la dogana alla quale saranno presentate per lo sdoganamento;

c) lo stabilimento o deposito al quale le merci sono destinate e l'impiego che ne sarà fatto da parte del concessionario.

Il richiedente deve inoltre giustificare la necessità di importare da terzi Paesi le merci per le quali domanda l'esenzione e precisare i motivi per cui non gli è possibile rifornirsene nel territorio della Unione doganale.

Art. 2.

L'esonero dal pagamento dei diritti è concesso dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) su conformi pareri del Ministero degli affari esteri - Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi e del Ministero delle corporazioni, ai quali compete di accertare, rispettivamente per il territorio albanese e per il territorio italiano dell'Unione doganale, la necessità del rifornimento presso terzi Paesi.

Nella relativa autorizzazione il Ministero delle finanze stabilisce il termine entro il quale, sotto pena di decadenza, le merci dovranno essere introdotte, la dogana presso la quale deve farsene lo sdoganamento e che deve sorvegliarne o accertarne l'impiego e le particolari condizioni che nei singoli casi fossero da osservare da parte del concessionario.

Art. 3.

Le merci delle quali sia stata autorizzata l'esenzione sono ammesse alla introduzione nel territorio albanese col regime della importazione temporanea, sotto l'osservanza dei vincoli e delle condizioni che regolano, ai fini valutari, la importazione delle merci dall'estero.

A garanzia dell'operazione deve essere effettuato il deposito dei diritti di confine o prestata malleveria di un istituto di credito.

Potrà anche essere accettata, sotto la responsabilità del contabile ed ingiunzione personale del presidente o dei consiglieri di amministrazione della società e degli enti concessionari, o dei direttori dei rispettivi stabilimenti.

Art. 4.

Le merci temporaneamente importate sono soggette alla vigilanza della dogana fino a che, previo accertamento che esse sono state impiegate o consumate agli scopi per i quali l'esenzione è stata concessa, non siano ammesse a definitiva esenzione.

Le norme per la vigilanza, che potrà essere saltuaria o permanente, sono stabilite dal direttore superiore dei Servizi doganali in Albania, tenuto conto della natura delle merci e degli usi ai quali esse sono destinate.

Di regola, per i materiali di consumo sarà prescritta la tenuta di un registro di carico e scarico con obbligo al concessionario di giustificare lo scarico mediante buoni o ricevute di prelevamento e di custodire i materiali stessi in modo che sia sempre possibile accertare la rimanenza a deposito.

La tenuta del registro di carico e scarico sarà pure prescritta per i materiali non suscettibili di identificazione destinati ad essere posti in opera, nonchè per quelli destinati ad essere impiegati nell'interno delle miniere o dei pozzi delle coltivazioni petrolifere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Ai fini degli accertamenti di cui agli articoli precedenti il concessionario è tenuto a notificare alla dogana l'avvenuta posa in opera, l'impiego, il consumo delle merci introdotte.

Per i materiali che restano incorporati in opere murarie e simili in modo da non rimanere più visibili a costruzione ultimata, la notifica deve essere fatta in tempo utile perchè la dogana possa constatarne l'impiego.

Per i materiali di consumo il direttore superiore dei Servizi doganali in Albania può prescrivere che la notifica sia fatta periodicamente.

La dogana procede sopraluogo alla ricognizione dei materiali posti in opera e di quelli che costituiscono la rimanenza in deposito; ed alla ispezione dei registri di carico e scarico e dei relativi documenti giustificativi per quelli passati in consumo.

Degli accertamenti eseguiti è redatto verbale in contraddittorio col concessionario.

Nel verbale deve essere fatto risultare, con esplicita clausola, che i macchinari e i materiali posti in opera sono vincolati al pagamento dei diritti doganali nel caso che siano destinati ad usi diversi da quelli per i quali l'esenzione è stata accordata.

Art. 6.

Il proscioglimento della garanzia prestata per le merci delle quali, coi verbali di cui all'art. 5, sia stato accertato il collocamento in opere o il regolare impiego o consumo, è accordato dal direttore superiore dei Servizi doganali in Albania mediante autorizzazione alla dogana di rilasciare, a scarico della corrispondente bolletta di importazione temporanea, la bolletta di importazione definitiva per merci esenti da diritti.

Nella bolletta da consegnare al concessionario deve essere fatto cenno del vincolo di cui al successivo art. 7.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere uno speciale inventario dei macchinari e dei materiali (esclusi quelli di consumo) per i quali ha ottenuto la bolletta di esenzione definitiva.

Art. 7.

Qualora risultasse che i macchinari e i materiali in genere ammessi in franchigia siano comunque impiegati in usi diversi da quelli previsti dall'atto di concessione, il concessionario sarà senz'altro tenuto a corrispondere i diritti di confine vigenti all'atto della introduzione in Albania.

I funzionari di dogana e i militari della Regia guardia di finanza hanno facoltà di eseguire in qualsiasi momento dei sopraluoghi negli stabilimenti che hanno beneficiato della franchigia per accertare la destinazione e l'impiego effettivo dei macchinari e dei materiali ammessi alla importazione in esenzione.

Art. 8.

Le indennità spettanti ai funzionari di dogana ed ai militari della Regia guardia di finanza per il compimento delle operazioni doganali e dei sopraluoghi di cui agli articoli

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione dell'acquisto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di far sorgere in Avellino una sede per le organizzazioni giovanili, la cessata O.N.B. venne nella determinazione di acquistare i seguenti appezzamenti di terreno:

da Bixia Pinto ved. Ranucci e sua figlia Giuseppina Ranucci per il prezzo di L. 18.000, un appezzamento di terreno sito in Avellino, viale Regina Margherita, contrada Macchia, di mq. 2900 di natura seminatorio arbustato, confinante a ovest proprietà Fiore, a sud fondo Barra, ad est proprietà Galeota e a nord con restante zona di detto fondo da cui è divisa mediante perpendicolare al muro di cinta tra la villa comunale e giardino Galeota tracciata a m. 40 dallo spigolo sud-est del fabbricato Galeota-Ranucci ed altri e misurato lungo il muro stesso; in catasto al foglio di mappa 21-b, porzione della particella 185;

da Francesco Galeota per il prezzo di L. 18.000, un appezzamento di mq. 2620 sito in Avellino, viale Regina Margherita, contrada Macchia, di natura seminatorio arbustato, confinante a ovest con proprietà Ranucci Pinto, a sud proprietà Barra, a est villa comunale e a nord con restante porzione di terreno di esso venditore da cui è separata mercè la dividente dinanzi descritta; in catasto al foglio di mappa 21-b, parte della particella 186;

da Andrea Fiore per il prezzo di L. 40.000, un appezzamento di mq. 7200 sito in Avellino, al viale Regina Margherita, contrada Macchia, di natura seminatorio arbustato, confinante a ovest con fondo Principe Rossi, a sud fondo Barra, a est fondo Ranucci-Pinto, a nord con restante terreno del venditore da cui è diviso mediante la dividente dianzi indicata; in catasto al foglio 21-b, parte delle particelle 183 e 184;

Considerata l'opportunità di effettuare tale acquisto;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita in data 12 febbraio 1932-X, n. 7110 di repertorio, a rogito dott. Felice Titomanlio, notaio in Avellino, registrato ad Avellino il 6 dicembre 1932, al numero 886, mod. I, vol. 140, ratificato e confermato con atto per lo stesso notaio del 23 novembre stesso anno n. 748 di repertorio, registrato ad Avellino il 6 dicembre 1932-XI, al n. 887, mod. I, vol. 140, ivi trascritto il 30 novembre 1932-XI ai nn. 16800, 16801, 16802 del registro d'ordine;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, succitato;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ai fini degli accertamenti di cui agli articoli precedenti il concessionario è tenuto a notificare alla dogana l'avvenuta posa in opera, l'impiego, il consumo delle merci introdotte.

Per i materiali che restano incorporati in opere murarie e simili in modo da non rimanere più visibili a costruzione ultimata, la notifica deve essere fatta in tempo utile perchè la dogana possa constatarne l'impiego.

Per i materiali di consumo il direttore superiore dei Servizi doganali in Albania può prescrivere che la notifica sia fatta periodicamente.

La dogana procede sopralnogo alla ricognizione dei materiali posti in opera e di quelli che costituiscono la rimanenza in deposito; ed alla ispezione dei registri di carico e scarico e dei relativi documenti giustificativi per quelli passati in consumo.

Degli accertamenti eseguiti è redatto verbale in contraddittorio col concessionario.

Nel verbale deve essere fatto risultare, con esplicita clausola, che i macchinari e i materiali posti in opera sono vincolati al pagamento dei diritti doganali nel caso che siano destinati ad usi diversi da quelli per i quali l'esenzione è stata accordata.

Art. 6.

Il proscioglimento della garanzia prestata per le merci delle quali, coi verbali di cui all'art. 5, sia stato accertato il collocamento in opere o il regolare impiego o consumo, è accordato dal direttore superiore dei Servizi doganali in Albania mediante autorizzazione alla dogana di rilasciare, a scarico della corrispondente bolletta di importazione temporanea, la bolletta di importazione definitiva per merci esenti da diritti.

Nella bolletta da consegnare al concessionario deve essere fatto cenno del vincolo di cui al successivo art. 7.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere uno speciale inventario dei macchinari e dei materiali (esclusi quelli di consumo) per i quali ha ottenuto la bolletta di esenzione definitiva.

Art. 7.

Qualora risultasse che i macchinari e i materiali in genere ammessi in franchigia siano comunque impiegati in usi diversi da quelli previsti dall'atto di concessione, il concessionario sarà senz'altro tenuto a corrispondere i diritti di confine vigenti all'atto della introduzione in Albania.

I funzionari di dogana e i militari della Regia guardia di finanza hanno facoltà di eseguire in qualsiasi momento dei sopralnoghi negli stabilimenti che hanno beneficiato della franchigia per accertare la destinazione e l'impiego effettivo dei macchinari e dei materiali ammessi alla importazione in esenzione.

Art. 8.

Le indennità spettanti ai funzionari di dogana ed ai militari della Regia guardia di finanza per il compimento delle operazioni doganali e dei servizi di vigilanza presso gli stabilimenti dei concessionari, sono a carico degli interessati.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2487)

SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione dell'acquisto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di far sorgere in Avellino una sede per le organizzazioni giovanili, la cessata O.N.B. venne nella determinazione di acquistare i seguenti appezzamenti di terreno:

da Bixia Pinto ved. Ranucci e sua figlia Giuseppina Ranucci per il prezzo di L. 18.000, un appezzamento di terreno sito in Avellino, viale Regina Margherita, contrada Macchia, di mq. 2900 di natura seminatorio arbustato, confinante a ovest proprietà Fiore, a sud fondo Barra, ad est proprietà Galeota e a nord con restante zona di detto fondo da cui è divisa mediante perpendicolare al muro di cinta tra la villa comunale e giardino Galeota tracciata a m. 40 dallo spigolo sud-est del fabbricato Galeota-Ranucci ed altri e misurato lungo il muro stesso; in catasto al foglio di mappa 21-*b*, porzione della particella 185;

da Francesco Galeota per il prezzo di L. 18.000, un appezzamento di mq. 2620 sito in Avellino, viale Regina Margherita, contrada Macchia, di natura seminatorio arbustato, confinante a ovest con proprietà Ranucci Pinto, a sud proprietà Barra, a est villa comunale e a nord con restante porzione di terreno di esso venditore da cui è separata mercè la dividente dinanzi descritta; in catasto al foglio di mappa 21-*b*, parte della particella 186;

da Andrea Fiore per il prezzo di L. 40.000, un appezzamento di mq. 7200 sito in Avellino, al viale Regina Margherita, contrada Macchia, di natura seminatorio arbustato, confinante a ovest con fondo Principe Rossi, a sud fondo Barra, a est fondo Ranucci-Pinto, a nord con restante terreno del venditore da cui è diviso mediante la dividente dianzi indicata; in catasto al foglio 21-*b*, parte delle particelle 183 e 184;

Considerata l'opportunità di effettuare tale acquisto;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2366, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita in data 12 febbraio 1932-X, n. 7110 di repertorio, a rogito dott. Felice Titomanlio, notaio in Avellino, registrato ad Avellino il 6 dicembre 1932, al numero 886, mod. I, vol. 140, ratificato e confermato con atto per lo stesso notaio del 23 novembre stesso anno n. 748 di repertorio, registrato ad Avellino il 6 dicembre 1932-XI, al n. 887, mod. I, vol. 140, ivi trascritto il 30 novembre 1932-XI ai nn. 16800, 16801, 16802 del registro d'ordine;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, succitato;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto del suolo necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Avellino è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2457)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 27 giugno 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 559, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del crine vegetale.

(2488)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 27 giugno 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 568, concernente il regime delle esportazioni.

(2485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni intervenute a tutto il 20 giugno 1940-XVIII nell'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

Regia Farmacia Madino (1): Torino, via Maria Vittoria n. 3, commercio medicinali al minuto. La ditta ha denunciato di avere cessato l'esercizio il 17 ottobre 1939.

Cremisi Adolfo (3): Torino, via Bernardino Galliari 14, commercio calze ingrosso e dettaglio. In data 1° gennaio 1940 sono entrati a far parte della ditta gli ebrei Cremisi Remo e Vittorio, venendo così la ditta ad essere esercitata in società di fatto fra i predetti ed il padre Cremisi Adolfo fu Fortunato, sotto la denominazione « Adolfo Cremisi & Figli ».

Luzzati Emilio (24): Torino, via Amerigo Vespucci 11, commercio oggetti reclamistici. In data 1° giugno 1939 ha cambiato la denominazione in ditta « Icor » di Luzzati Emilio.

Ditta Deangeli & Roveda (25): Torino via Carlo Alberto 39. Articoli sportivi e selleria. In data 5 aprile 1939 il socio ebreo Deangeli Ghersoni Enrico fu Leone ha ceduto la quota di sua spettanza nella ditta all'altro socio non ebreo Roveda Giuseppe fu Lorenzo, con conseguente consolidamento della ditta in quest'ultimo che ne continua l'esercizio quale unico proprietario sotto la denominazione di « Ditta Roveda Giuseppe ». La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle ditte ebraiche.

Maestro Cesare (28): Torino, via Lagrange 40, commercio tessuti e confezioni. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 29 febbraio 1940.

Latles Nella (40): Torino, corso Giulio Cesare 52, orologeria e oreficeria. Dall'8 aprile 1940 ha limitato la propria attività alla vendita di oggetti e orologi di metallo.

Ditta « E.C.E.T. » (47): Torino, via Cuneo 6-*bis*, industria impianti elettrici. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 31 [illegible] 1939.

ciale del 30 dicembre 1939-XVIII, n. 294, dovesse considerarsi priva di efficacia avendo egli in effetto continuato il proprio commercio.

Messea V. & G. di C. Provenzali Successori (84): Torino, via Bertola 47, commercio rappresentanze articoli arti grafiche. L'ebreo Provenzali Carlo fu Primo, proprietario della ditta, in data 16 novembre 1939 ha ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Cinematografo Littorio (85): Moncalieri, viale Vittorio Veneto 8. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 1° marzo 1940.

Cinematografo Nazionale (86): Moncalieri, via San Martino, spettacoli cinematografici. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 1° marzo 1940.

Diena A. (91): Torino, via Lucio Bazzani 15, commercio carta cancelleria ecc. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 3 giugno 1940.

De Benedetti Riccardo (92): Torino, via Bogino 15, rappresentanze medicinali. L'ebreo De Benedetti Riccardo fu Davide, proprietario della ditta, in data 8 novembre 1939, ha ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Farmacia Porta Susa Eredi di Muggia Augusto (116): Torino, corso Gabriele D'Annunzio 1 bis, commercio medicinali. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 1° agosto 1939.

« Sartoria Principe » di A. Treves & C. (125): Torino, via Garibaldi n. 5, sartoria. Con atto 30 dicembre 1939-XVIII, la consocia ebrea Treves Anna fu Angela in Frassineti, ha ceduto la propria quota sociale agli altri due soci ebrei Adolfo Frassineti di Giulio e Alfredo Frassineti di Giulio. La denominazione della ditta è stata di conseguenza modificata in « Sartoria Principe di Alfredo & Adolfo Fratelli Frassineti ». Anna e Alfredo Frassineti predetti, in data 7 aprile 1939-XVII e 17 maggio 1939-XVII rispettivamente, ottennero il provvedimento ministeriale di discriminazione, come da precedente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1939-XVIII numero 294.

Ditta « A.G.E.P. » - Agenzia Gomme e Pavimenti (130): Torino, via Roma 11, compra vendita articoli di gomma. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 30 dicembre 1939.

Buchi I. gioiellerie (132): Torino, via Roma ang. via 3 Gennaio, commercio argenteria, oreficeria, gioielleria. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 9 aprile 1940.

Piperno Gualtiero (161): Torino, via Giannone 14, commercio tessuti. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 5 luglio 1939.

Unione Fabbricanti G. Garetti & C. (162): Torino, via Viotti 6, commercio drapperie, lanerie, biancherie. Con atto 20 aprile 1940 l'ebreo Gualtiero Piperno fu Giacomo, socio accomandatario della ditta, ha rinunciato a detta qualità di socio accomandatario, restando così a far parte della società in qualità di socio accomandante.

Con successivo atto in data 8 maggio 1940 lo stesso Gualtiero Piperno ha cessato di far parte della società. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Foà Giuseppe (163): Torino, via Monte di Pietà 16, commercio carta e cancelleria. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 19 aprile 1940.

Torneria Meccanica Subalpina di Mario Debenedetti (167): Torino, via Cigna 50, torneria meccanica. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 28 febbraio 1940.

Montel ing. Guido (170): Torino, via Piave 11-*bis*, costruzioni edili, idrauliche e stradali. L'ebreo ing. Guido Montel fu Benedetto Luigi, in data 1° aprile 1940 ha ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione. La ditta pertanto viene cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Villa, Viara & C. (175) in liquidazione: Torino, piazza Castello 15, industria abbigliamento. La ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 20 ottobre 1939.

Ditta « Nani » di Calò Anna (179): Torino, via Roma 40, commercio abbigliamento femminile. La ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 15 agosto 1939.

Ugo Fubini (A): Torino, via Accademia Albertina, 10, rappre[illegible]. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 27 giugno 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 580, concernente modificazioni del trattamento doganale della lana di acciaio, della scagliola e del cribo vegetale.

(2488)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 27 giugno 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 588, concernente il regime delle esportazioni.

(2489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni intervenute a tutto il 20 giugno 1940-XVIII nell'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

Regia Farmacia Masino (1): Torino, via Maria Vittoria n. 3, commercio medicinali al minuto. La ditta ha denunciato di avere cessato l'esercizio il 17 ottobre 1939.

Cremisi Adolfo (3): Torino, via Bernardino Galliari 11, commercio calze ingrosso e dettaglio. In data 1° gennaio 1940 sono entrati a far parte della ditta gli ebrei Cremisi Remo e Vittorio, venendo così la ditta ad essere esercitata in società di fatto fra i predetti ed il padre Cremisi Adolfo fu Fortunato, sotto la denominazione « Adolfo Cremisi & Figli ».

Luzzati Emilio (24): Torino, via Amerigo Vespucci 11, commercio oggetti reclamistici. In data 1° giugno 1939 ha cambiato la denominazione in ditta « Icor » di Luzzati Emilio.

Ditta Deangeli & Roveda (25): Torino via Carlo Alberto 39. Articoli sportivi e selleria. In data 5 aprile 1939 il socio ebreo Deangeli Oberson Enrico fu Leone ha ceduto la quota di sua spettanza nella ditta all'altro socio non ebreo Roveda Giuseppe fu Lorenzo, con conseguente consolidamento della ditta in quest'ultimo che ne continua l'esercizio quale unico proprietario sotto la denominazione di « Ditta Roveda Giuseppe ». La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle ditte ebraiche.

Maestro Cesare (38): Torino, via Lagrange 40, commercio tessuti e confezioni. La ditta da denunciato di aver cessato l'esercizio il 30 febbraio 1940.

Lattes Nella (40): Torino, corso Giulio Cesare 52, orologeria e oreficeria. Dall'8 aprile 1940 ha limitato la propria attività alla vendita di oggetti e orologi di metallo.

Ditta « E.C.E.T. » (47): Torino, via Cuneo 6-*bis*, industria impianti elettrici. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 31 dicembre 1939.

Ditta Miniggio Costantino di Foà Donato & C. (68): Torino, via Belfiore, 30, commercio acciai. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 30 aprile 1940.

Anselmo Diena (73): Torino, corso Oporto n. 13, commercio gioie. In data 15 novembre 1939-XVIII l'ebreo Anselmo Diena fu Israele, ha comunicato come la denuncia, con cui in data 24 ottobre 1939-XVII, notificava la cessazione del proprio esercizio al 1° maggio 1939-XVII, cessazione di cui venne dato atto nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1939-XVIII n. 294, non corrisponda a verità.

Bertola 47, commercio rappresentanze articoli arti grafiche. L'ebreo Provenzali Carlo fu Primo, proprietario della ditta, in data 16 novembre 1939 ha ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Cinematografo Littorio (85): Moncalieri, viale Vittorio Veneto 2. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 1° marzo 1940.

Cinematografo Nazionale (86): Moncalieri, via San Martino, spettacoli cinematografici. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 1° marzo 1940.

Diena A. (94): Torino, via Lucio Bazzani 15, commercio carta cancelleria ecc. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 3 giugno 1940.

De Benedetti Riccardo (92): Torino, via Bogino 15, rappresentanze medicinali. L'ebreo De Benedetti Riccardo fu Davide, proprietario della ditta, in data 8 novembre 1939, ha ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Farmacia Porta Susa Eredi di Muggia Augusto (116): Torino, corso Gabriele D'Annunzio 1 bis, commercio medicinali. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 1° agosto 1939.

« Sartoria Principe » di A. Treves & C. (135): Torino, via Garibaldi n. 5, sartoria. Con atto 30 dicembre 1939-XVIII, la consocia ebrea Treves Anna fu Angelo in Frassineti, ha ceduto la propria quota sociale agli altri due soci ebrei Adolfo Frassineti di Giulio e Alfredo Frassineti di Giulio. La denominazione della ditta è stata di conseguenza modificata in « Sartoria Principe di Alfredo & Adolfo Fratelli Frassineti ». Anna e Alfredo Frassineti predetti, in data 7 aprile 1939-XVII e 17 maggio 1939-XVII rispettivamente, ottennero il provvedimento ministeriale di discriminazione, come da precedente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1939-XVIII numero 294.

Ditta « A.G.E.P. » - Agenzia Gomme e Pavimenti (139): Torino, via Roma 11, compra vendita articoli di gomma. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 30 dicembre 1939.

Bachi I. gioielleria (132): Torino, via Roma ang. via 3 Gennaio, commercio argenteria, oreficeria, gioielleria. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 9 aprile 1940.

Piperno Gualtiero (161): Torino, via Giannone 14, commercio tessuti. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 5 luglio 1939.

Unione Foubricanti G. Garetti & C. (162): Torino, via Viotti 6, commercio drapperie, lanerie, biancherie. Con atto 29 aprile 1940 l'ebreo Gualtiero Piperno fu Giacomo, socio accomandatario della ditta, ha rinunciato a detta qualità di socio accomandatario, restando così a far parte della società in qualità di socio accomandante.

Con successivo atto in data 8 maggio 1940 lo stesso Gualtiero Piperno ha cessato di far parte della società. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Foà Giuseppe (163): Torino, via Monte di Pietà 16, commercio carta e cancelleria. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 19 aprile 1940.

Torneria Meccanica Subalpina di Mario Debenedetti (167): Torino, via Cigna 30, tornería meccanica. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 28 febbraio 1940.

Montel ing. Guido (170): Torino, via Piave 11-*bis*, costruzioni edili, idrauliche e stradali. L'ebreo ing. Guido Montel fu Benedetto Luigi, in data 1° aprile 1940 ha ottenuto il provvedimento ministeriale di discriminazione. La ditta pertanto viene cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

Villa, Viora & C. (175) in liquidazione: Torino, piazza Castello 15, industria abbigliamento. La ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 20 ottobre 1939.

Ditta « Nani » di Calò Anna (179): Torino, via Roma 40, commercio abbigliamento femminile. La ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio il 15 agosto 1939.

Ugo Fubini (A): Torino, via Accademia Albertina, 10, rappresentanze. La ditta ha denunciato di aver cessato l'esercizio il 31 marzo 1940.

N. B. — I numeri e la lettera fra parentesi, si riferiscono all'elenco *C* delle aziende ebraiche della provincia di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1939-XVIII n. 294.

Torino, addì 22 giugno 1940-XVIII

(2462)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 luglio 1940-XVIII - N. 147

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	10,99
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,30
Argentina (Peso carta)	—	4,29
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	2,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,607	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6335	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,83
Lettonia (Lat)	5,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7494
Romania (Leu) conto globale	13,9131	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181,00	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		74,10
Id. 3,50 % (1902)		68,70
Id. 3,00 % Lordo		50,675
Id. 5 % (1935)		92,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1924)		71,625
Id. Id. 5 % (1936)		93,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %		91,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941		99,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		94,00
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		93,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944		96,775
Id. Id. 5 % - Id. 1949		98,125

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, in liquidazione, con sede in Castellammare del Golfo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 30 aprile 1940-XVIII con il quale si è nominato il dott. Andrea D'Anna commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto dott. D'Anna ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Ernesto Grillo fu Mariano è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, avente sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Andrea D'Anna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2479)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 30 aprile 1940-XVIII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerato che in seguito al richiamo alle armi del prof. Luigi Guarino ed al trasferimento di residenza del dott. Giuseppe Salerno, membri del Comitato di sorveglianza, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

L'avv. Angelo Leonardi fu Pasquale ed il cav. rag. Giuseppe Conti fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, avente sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori prof. Luigi Guarino e dott. Giuseppe Salerno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2480)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Torrita di Siena, in liquidazione, con sede in Tor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,30
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,607	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,83
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7494
Romania (Leu) conto globale	13,0131	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181,09	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,10
Id. 3,50 % (1902)	68,70
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	92,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,625
Id. Id. 5 % (1936)	93,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,00
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,775
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,125

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, in liquidazione, con sede in Castellammare del Golfo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 ottobre 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, con sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Ernesto Grillo fu Mariano è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Il Risorgimento Agricolo » di Castellammare del Golfo, avente sede nel comune di Castellammare del Golfo (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Andrea D'Anna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

(2479) V. AZZOLINI

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 aprile 1940-XVIII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerato che in seguito al richiamo alle armi del prof. Luigi Guarino ed al trasferimento di residenza del dott. Giuseppe Salerno, membri del Comitato di sorveglianza, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

L'avv. Angelo Leonardi fu Pasquale ed il cav. rag. Giuseppe Conti fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro, in liquidazione, avente sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori prof. Luigi Guarino e dott. Giuseppe Salerno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

(2480) V. AZZOLINI

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Torrita di Siena, in liquidazione, con sede in Torrita di Siena (Siena).

Nella seduta tenuta il 21 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Torrita di Siena, in liquidazione, con sede in Torrita di Siena (Siena), il rag. Domenico Galardi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2482)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII:

1)	Neri Ada	punti 54,22
2)	Spalmuch Aurelia in Morucci	» 53,14
3)	Paolucci Chiara in Leonori	» 50,59
4)	Boldrini Arminda in Maselli	» 50,50
5)	Piemontesi Ester in De Pascalis	» 50,18
6)	Pirotti Caterina Teresa	» 50,15
7)	Poli Vittorina	» 49,22
8)	Papini Lidia in Cinglia	» 47,60
9)	Longo Maria	» 47,63
10)	Cangi Ines in Bambini	» 46,76
11)	Mengiavacchi Jone in Venanzi	» 45,66
12)	Dal Castello Gelinda in Zambaldo	» 45,07
13)	Pellicci Palmira in Dondolini	» 44,34
14)	Lovello Lorenzina	» 42,11
15)	Marucchi Lillia	» 41,85

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: RAPISARDA

(2391)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Campobasso, indetto con decreto prefettizio n. 36593 del 27 dicembre 1938-XVII;

Vista la relativa graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 36 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 75 del regolamento dei concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui in narrativa:

1) Dottoressa Casella Iandolo Anna fu Francesco con voti 77,1883/100.

Campobasso, addì 5 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Veduto il precedente decreto n. 3176 del 5 aprile 1940-XVIII;

Veduti gli articoli 36 e 85 del testo unico leggi sanitarie e gli articoli 23 e 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La dottoressa Anna Casella Iandolo fu Francesco, è designata vincitrice del concorso al posto di assistente della Sezione clinica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e designata alla Amministrazione provinciale di Campobasso per la nomina.

Campobasso, addì 12 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

(2389)

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di questo capoluogo;

Visto l'art. 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Campobasso:

1) Dott. Emilio Continelli da Lucito.

Campobasso, addì 10 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è approvata la graduatoria del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale;

Visti gli articoli 75 e 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Emilio Continelli medico-chirurgo da Lucito è dichiarato vincitore del concorso di cui sopra e designato per la nomina al preside dell'Amministrazione provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 10 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

(2390)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Sabato, 6 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 157

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli *annunzi* da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni *altro annuncio*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1 2340 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengano occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1 2340, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di mensilmente provvederà quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2643, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

STABILIMENTO MECCANICO BIELLESE CON FONDERIA

(in liquidazione).

Società anonima, sede in Milano — Capitale L. 2.000.000 versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 23 luglio 1940-XVIII alle ore 11, ed in eventuale seconda convocazione per il 24 stesso mese ed ora, sempre presso la sede sociale in via Gaetano Negri, 4, Milano, per deliberare sulla vendita di immobile, modalità e poteri relativi.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale.

Milano, 2 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

129 (A pagamento).

«S.T.I.M.A.» SOCIETÀ TOSCANA INDUSTRIE MINERARIE E AFFINI

Società anonima, sede in Genova, piazza Fontane Marose, 25.

Capitale versato L. 1.000.000.

I signori azionisti della Società Toscana Industrie Minerarie & Affini (S.T.I.M.A.) sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 in Milano, piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio del notaio dott. Smilerle, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

«Proposta di trasferimento della sede legale della società da Genova a Milano e conseguenti modifiche statutarie».

S. A. EDITRICE GENIO

Sede in Milano, corso Venezia, 24.

Capitale sociale L. 100.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati per il giorno 23 luglio p. v. alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, corso Venezia, 24, in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 27 luglio p. v., stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, in assemblea ordinaria e straordinaria per deliberare e discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Progetto di bilancio al 30 giugno 1940-XVIII, relazione del Consiglio e dei sindaci e delibere relative;
2. Nomina di un amministratore;
3. Fissazione dell'emolumento da assegnarsi agli amministratori ed ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Delibera a prendere a sensi dell'art. 2446 Codice civile;
2. Varie ed eventuali.

I signori azionisti, per poter intervenire, debbono depositare le proprie azioni presso la cassa sociale entro il 20 luglio p. v.

Milano, 3 luglio 1940-XVIII

Un amministratore: Filippo Faber.

131 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti del *Consorzio Macellai di Milano per la valorizzazione dei sottoprodotti Soc. An.*, in quidazione, sono convocati in assemblea straordinaria per il 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 presso il liquidatore rag. Ignazio Leoni, Milano, via Besana, 4, per deliberare sul seguente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifra dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 55 il numero delle sillabe consentito per ogni riga ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, escluso, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover turbare il denaro caro per ciò — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 48'884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2643, ossservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

STABILIMENTO MECCANICO BIELLESE CON FONDERIA

(in liquidazione).

Società anonima, sede in Milano — Capitale L. 2.000.000 versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 23 luglio 1940-XVIII alle ore 11, ed in eventuale seconda convocazione per il 24 stesso mese ed ora, sempre presso la sede sociale in via Gaetano Negri, 4, Milano, per deliberare sulla vendita di immobile, modalità e poteri relativi.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale.

Milano, 2 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

129 (A pagamento).

«S.T.I.M.A.» SOCIETÀ TOSCANA INDUSTRIE MINERARIE E AFFINI

Società anonima, sede in Genova, piazza Fontane Marose, 25.

Capitale versato L. 1.000.000.

I signori azionisti della Società Toscana Industrie Minerarie & Affini (S.T.I.M.A.) sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 in Milano, piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio del notaio dott. Smiderle, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

«Proposta di trasferimento della sede legale della società da Genova a Milano e conseguenti modifiche statutarie».

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea in Milano presso il predetto studio del dott. Smiderle ed in Genova presso le casse sociali.

Il Presidente.

130 (A pagamento).

S. A. EDITRICE GENIO

Sede in Milano, corso Venezia, 24.

Capitale sociale L. 100.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati per il giorno 25 luglio p. v. alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, corso Venezia, 24, in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 27 luglio p. v., stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, in assemblea ordinaria e straordinaria per deliberare e discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Progetto di bilancio al 30 giugno 1940-XVIII, relazione del Consiglio e dei sindaci e delibere relative;
2. Nomina di un amministratore;
3. Fissazione dell'emolumento da assegnarsi agli amministratori ed ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Delibera a prendere a sensi dell'art. 2445 Codice civile;
2. Varie ed eventuali.

I signori azionisti, per poter intervenire, debbono depositare le proprie azioni presso la cassa sociale entro il 20 luglio p. v.

Milano, 3 luglio 1940-XVIII

Un amministratore: Filippo Faber.

131 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti del *Consorzio Macellai di Milano per la valorizzazione dei sottoprodotti Soc. An.*, in quidazione, sono convocati in assemblea straordinaria per il 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 presso il liquidatore rag. Iginio Leoni, Milano, via Besana, 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di finale liquidazione;
2. Varie.

Il Liquidatore.

134 (A pagamento).

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

« LA LOMBARDA »
Società Anonima per Imprese Immobiliari e di Costruzioni
(in liquidazione).

Sede in Milano — Capitale L. 2.500.000.

L'assemblea ordinaria è convocata per il 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 18, in Milano presso la sede sociale, ed eventualmente, in seconda convocazione, per il 6 agosto 1940-XVIII, medesima ora e località.

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina dei sindaci e loro emolumento.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere effettuato entro il 24 luglio 1940 presso il liquidatore, piazza S. Pietro in Gessate, 2, Milano.

Milano, 3 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: avv. A. Samory.

232 (A pagamento).

SOC. AN. MAGGIONI & C.

Sede in Milano — Capitale versato L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale, via Giuseppe Colombo, 40, per il giorno 24 luglio c. a., ore 16, ed occorrendo in seconda convocazione per il successivo 25 luglio alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i titoli al portatore presso le casse sociali o presso il Credito Italiano, sede di Milano, Banca d'America e d'Italia, sede di Milano e Banca Belinzaghi, almeno tre giorni prima di quello indicato per la convocazione.

Il Consiglio di amministrazione.

133 (A pagamento).

SOC. AN. A. CALDERONI

Sede legale in Milano, via Durini n. 31

Capitale sociale L. 4.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede legale in Milano, via Durini 31 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina dell'intero collegio sindacale, previa determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il triennio 1940-41, 1941-42, 1942-43 e designazione del presidente;
3. Nomina di amministratori.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica dell'art. 26 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il giorno 18 luglio 1940-XVIII, presso la cassa della società o presso la sede in Milano, delle seguenti banche: Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Banco

SOCIETA INDUSTRIALE PRODOTTI ALIMENTARI
« S.I.P.A. »

Sede in Milano — Capitale L. 2.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10,30 presso la sede sociale in Milano, via dei Gesù n. 2-6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio e conto perdite e profitti al 30 aprile 1940;
3. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-41-1943-44, previa determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere fatto entro il 25 luglio 1940-XVIII, nelle casse sociali.

Il Consiglio di amministrazione

235 (A pagamento).

COTONIFICIO BELLETTI S. A. - GALLIATE

Capitale sociale L. 500.000, interamente versato.

E' convocata l'assemblea generale straordinaria dei soci nella sede amministrativa in Milano, corso Vittorio Emanuele 37-B, per il 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 in prima convocazione e per il 1° agosto 1940-XVIII, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'azione di responsabilità stata promossa dalla società a mezzo dei sindaci contro un ex amministratore come da precedente delibera assembleare del 15 dicembre 1934.

Deposito delle azioni presso le casse sociali entro cinque giorni prima dell'adunanza.

Il presidente: (firma illeggibile)

137 (A pagamento).

S. A. UNIONE FRA PRODUTTORI DI BURRO

Sede in Lodi — Capitale L. 300.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 presso la sede sociale in Lodi, via S. Colombano 105 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 28 aprile 1940; relazioni del Consiglio e dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Nomina di due consiglieri.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo il successivo giorno 23 luglio 1940-XVIII, alla stessa ora e luogo della prima. Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato entro il giorno 16 corrente, presso la sede sociale o presso la Banca Popolare di Lodi.

Lodi, 4 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

136 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ROMAGNOLA AUTOTRASPORTI CATTOLICA (FORLI')

Il 28 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 nella sede sociale è indetta l'assemblea generale straordinaria dei soci per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Sede in Milano — Capitale L. 1.500.000.

L'assemblea ordinaria è convocata per il 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, in Milano presso la sede sociale, ed eventualmente, in seconda convocazione, per il 6 agosto 1940-XVIII, medesima ora e località.

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina dei sindaci e loro emolumento.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere effettuato entro il 24 luglio 1940 presso il liquidatore, piazza S. Pietro in Gessate, 2, Milano.

Milano, 5 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: avv. A. Samory.

131 (A pagamento).

SOC. AN. MAGGIONI & C.

Sede in Milano — Capitale versato L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale, via Giuseppe Colombo, 40, per il giorno 24 luglio c. a., ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione per il successivo 25 luglio alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i titoli al portatore presso le casse sociali o presso il Credito Italiano, sede di Milano, Banca d'America e d'Italia, sede di Milano e Banca Belinzaghi, almeno tre giorni prima di quello indicato per la convocazione.

Il Consiglio di amministrazione.

133 (A pagamento).

SOC. AN. A. CALDERONI

Sede legale in Milano, via Durini n. 31

Capitale sociale L. 4.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 25 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede legale in Milano, via Durini 31 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina dell'intero collegio sindacale, previa determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il triennio 1940-41, 1941-42, 1942-43 e designazione del presidente;
3. Nomina di amministratori.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica dell'art. 26 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il giorno 18 luglio 1940-XVIII, presso la cassa della società o presso la sede in Milano, delle seguenti banche: Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco d'America e d'Italia, Banca d'Italia y Rio De La Plata.

In caso di mancanza del numero legale degli intervenuti l'assemblea s'intende sin da ora convocata in seconda tornata per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alla stessa ora nella stessa località e con lo stesso ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione

139 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10,30 presso la sede sociale in Milano, via del Gesù n. 5-a, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio e conto perdite e profitti al 30 aprile 1940;
3. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-41-1941-42, previa determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere fatto entro il 25 luglio 1940-XVIII, nelle casse sociali.

Il Consiglio di amministrazione

135 (A pagamento).

COTONIFICIO BELLETTI S. A. - GALLIATE

Capitale sociale L. 500.000, interamente versato.

E' convocata l'assemblea generale straordinaria dei soci nella sede amministrativa in Milano, corso Vittorio Emanuele 37-B, per il 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 in prima convocazione e per il 1° agosto 1940-XVIII, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine all'azione di responsabilità stata promossa dalla società a mezzo dei sindaci contro un ex amministratore come da precedente delibera assembleare del 15 dicembre 1931.

Deposito delle azioni presso le casse sociali entro cinque giorni prima dell'adunanza.

Il presidente: (firma illeggibile)

137 (A pagamento).

S. A. UNIONE FRA PRODUTTORI DI BURRO

Sede in Lodi — Capitale L. 300.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 presso la sede sociale in Lodi, via S. Colombano 105 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 23 aprile 1940; relazioni del Consiglio e dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Nomina di due consiglieri.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo il successivo giorno 25 luglio 1940-XVIII, alla stessa ora e luogo della prima. Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato entro il giorno 16 corrente, presso la sede sociale o presso la Banca Popolare di Lodi.

Lodi, 4 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

136 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ROMAGNOLA AUTOTRASPORTI CATTOLICA (FORLI')

Il 28 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 nella sede sociale è indetta l'assemblea generale straordinaria dei soci per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Variazione della denominazione sociale;
2. Nomina di altro amministratore in sostituzione del signor Pericle Re, dimissionario;
3. Nomina dei sindaci revisori.

Gli Amministratori

145 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SCOTTI, BRIOSCHI & C. S. A. - NOVARA

Capitale sociale interamente versato L. 6.000.000

Convocazione di assemblea

Per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 15,30 in Milano, via Borgogna 34, è convocata l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della società per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Trasferimento della sede sociale da Novara a Milano.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dev'essere fatto ai sensi dell'art. 14 dello statuto, entro il giorno 16 luglio 1940-XVIII, presso la sede della società.

Novara, 4 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Gaetano Bonfiglioli

138 (A pagamento).

S. A. VINCENZO ANSELMI & FIGLI

Capitale sociale L. 3.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale di Napoli, via Emanuele Filiberto, 63, 1° piano, per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 in prima convocazione, e per il giorno 27 luglio stesso anno ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione dello stato attivo e passivo al 15 giugno 1940-XVIII;
2. Reintegrazione del capitale sociale o limitazione a quello esistente;
3. Dimissioni dell'amministratore unico;
4. Scioglimento e messa in liquidazione;
5. Nomina del liquidatore e dei sindaci;
6. Mandato al liquidatore di procedere alla chiusura degli esercizi 1938-1939;
7. Varie.

Il deposito delle azioni, prescritto dall'art. 17 dello statuto sociale, dovrà effettuarsi non oltre il giorno 12 luglio 1940-XVIII, presso la cassa della sede sociale sita in Napoli, via Emanuele Filiberto n. 63, ritirando il relativo certificato.

Napoli, 2 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Mario Tassinari.

146 (A pagamento).

SOCIETÀ EDILIZIA MONTE ECHIA NAPOLI

(in liquidazione)

Anonima con sede in Napoli, via Generale Parisi n. 13

Capitale L. 1.050.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, nella sede sociale, pel 15 agosto 1940 ed, eventualmente, pel 30 agosto 1940, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Bilancio al 31 dicembre 1939, relazione del liquidatore e dei sindaci.

Parte straordinaria:

Situazione aggiornata della società, eventuale chiusura della liquidazione e provvedimenti relativi.

Le azioni dovranno essere depositate, presso la sede sociale, entro il 25 giugno 1940-XVIII.

Napoli, 2 giugno 1940-XVIII

SOC. AN. PRODOTTI CHIMICI SUPERFOSFATI VERCELLI

Capitale sociale L. 8.500.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Vercelli, regione Isola, per le ore 9 di martedì 30 luglio 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Bilancio al 31 maggio 1940 e riparto utili;
4. Nomina di amministratori;
5. Varie ed eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene senz'altro fissata per le ore 9 del giorno 6 agosto 1940-XVIII, stessa sede ed ordine del giorno.

Vercelli, 3 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

148 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA MOLINO FRINO - BOLOGNA

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società Anonima Molino Frino, sono convocati in assemblea generale ordinaria, nella sede sociale in Bologna, via Frino, 16, alle ore 10 del 26 luglio 1940-XVIII, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 maggio 1940-XVIII; relazione del Consiglio di amministrazione; relazione del collegio dei sindaci e deliberazioni relative;
2. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina del nuovo Consiglio;
3. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-1943;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni nella cassa sociale, o presso il Banco di Roma sede di Bologna, almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Bologna, 3 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

150 (A pagamento).

SOC. AN. ITALFLOR - GENOVA

(in liquidazione)

Sede in Genova — Capitale sociale L. 5000

Convocazione di assemblea

E' convocata l'assemblea generale straordinaria dei soci della Società An. Italflor, in liquidazione, che avrà luogo il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 16,30, presso la sede del Sindacato commercianti in fiori, via Martin Piaggio, 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio finale di liquidazione e chiusura della stessa;
3. Rimborso del saldo capitale sociale e conseguente ritiro ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Ordine del giorno:

Trasferimento della sede sociale da Novara a Milano.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dev'essere fatto ai sensi dell'art. 11 dello statuto, entro il giorno 16 luglio 1940-XVIII, presso la sede della società.

Novara, 4 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Gaetano Panfiglioli

138 (A pagamento).

S. A. VINCENZO ANSELMI & FIGLI

Capitale sociale L. 3.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale di Napoli, via Emanuele Filiberto, 63, 1° piano, per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 in prima convocazione, e per il giorno 27 luglio stesso anno ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione dello stato attivo e passivo al 15 giugno 1940-XVIII;
2. Reintegrazione del capitale sociale o limitazione a quello esistente;
3. Dimissioni dell'amministratore unico;
4. Scioglimento e messa in liquidazione;
5. Nomina del liquidatore e dei sindaci;
6. Mandato al liquidatore di procedere alla chiusura degli esercizi 1938-1939;
7. Varie.

Il deposito delle azioni, prescritto dall'art. 17 dello statuto sociale, dovrà effettuarsi non oltre il giorno 24 luglio 1940-XVIII, presso la cassa della sede sociale sita in Napoli, via Emanuele Filiberto n. 63, ritirando il relativo certificato.

Napoli, 2 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Mario Tassinari.

145 (A pagamento).

SOCIETA EDILIZIA MONTE ECHIA NAPOLI

(in liquidazione)

Anonima con sede in Napoli, via Generale Parisi n. 13

Capitale L. 1.050.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, nella sede sociale, pel 15 agosto 1940 ed, eventualmente, pel 30 agosto 1940, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Bilancio al 31 dicembre 1939, relazione del liquidatore e dei sindaci.

Parte straordinaria:

Situazione aggiornata della società, eventuale chiusura della liquidazione e provvedimenti relativi.

Le azioni dovranno essere depositate, presso la sede sociale, entro il 25 giugno 1940-XVIII.

Napoli, 2 giugno 1940-XVIII

Il Liquidatore.

147 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Vercelli, regione Isola, per le ore 9 di martedì 30 luglio 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Bilancio al 31 maggio 1940 e riparto utili;
4. Nomina di amministratori;
5. Varie ed eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene senz'altro fissata per le ore 9 del giorno 6 agosto 1940-XVIII, stessa sede ed ordine del giorno.

Vercelli, 3 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

148 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA MOLINO FRINO - BOLOGNA

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società Anonima Molino Frino, sono convocati in assemblea generale ordinaria, nella sede sociale in Bologna, via Frino, 16, alle ore 10 del 26 luglio 1940-XVIII, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 maggio 1940-XVIII; relazione del Consiglio di amministrazione; relazione del collegio dei sindaci e deliberazioni relative;
2. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina del nuovo Consiglio;
3. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-1943;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni nella cassa sociale, o presso il Banco di Roma sede di Bologna, almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Bologna, 3 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

150 (A pagamento).

SOC. AN. ITALFLOR - GENOVA

(in liquidazione)

Sede in Genova — Capitale sociale L. 6000

Convocazione di assemblea

E' convocata l'assemblea generale straordinaria dei soci della Società An. Italflor, in liquidazione, che avrà luogo il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 16,30, presso la sede del Sindacato commercianti in fiori, via Martin Piaggio, 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio finale di liquidazione e chiusura della stessa;
3. Rimborso del saldo capitale sociale e conseguente ritiro ed annullamento delle azioni.

Il liquidatore: rag. Luigi De Lucchi

152 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

«M.A.P.»
S. A. MACCHINE AGRICOLE PREDAPPIO

(In liquidazione).

Sede in Predappio

Gli azionisti sono convocati in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 8, alle ore 11 per il 25 luglio 1940, ed in eventuale seconda adunanza per il 26 luglio 1940, per l'approvazione del bilancio del primo esercizio di liquidazione.

149 (A pagamento). Il Liquidatore.

SOC. AN. ANGELO PARODI FU B.MEO

Sede in Genova — Capitale versato L. 5.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 luglio 1940, ore 11, presso la sede sociale in Genova, via Carlo Alberto, 3, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Bilancio 30 aprile 1940 e deliberazioni relative.

Le azioni al portatore devono essere depositate alla sede sociale, oppure presso il Banco di Napoli, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, sedi di Genova, entro il giorno 25 corr.

Genova, 3 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

153 (A pagamento).

S. A. «S.A.P.I.» PEUGEOT ITALIANA

Sede in Torino — Capitale sociale L. 500.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società sono convocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo capoverso dello statuto sociale, in assemblea straordinaria presso la sede sociale, via Ottavio Revel, 20, e per il giorno 29, ore 15,30, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30, alle ore 15,30, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del collegio sindacale;
2. Ricostituzione dell'intero Consiglio di amministrazione;
3. Situazione aziendale e provvedimenti eventuali e correlativi.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le proprie azioni entro e non oltre le ore 18 del giorno 24 presso le casse sociali e presso il notaio Germano dott. Annibale, via Garibaldi, 18.

Torino, 2 luglio 1940-XVIII

p. Il collegio sindacale:
Il presidente: dott. Becchio Fiorenzo.

154 (A pagamento).

S. A. L'IMMOBILIARE FINANZIARIA - GENOVA

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea straordinaria nei locali della Società in Genova, alle ore 15 del giorno 22 luglio in prima convocazione ed alle ore 15 del successivo giorno 23 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della Società e nomina del liquidatore;
2. Elezione dei sindaci della liquidazione e determinazione del loro emolumento.

SOCIETA ANONIMA BOTTONIFICIO PIETRO CAPRA & C.

Sede in Genova — Capitale sociale L. 2.033.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 25 luglio 1940, alle ore 10, nella sede sociale di Genova, via S. Giuseppe n. 44, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Messa in liquidazione della Società;
3. Esame di proposta di rilievo degli immobili, impianti ed altre attività sociali e deliberazioni relative;
4. Nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.

I signori azionisti, per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale in Genova, la Cassa sociale di Piacenza, le filiali di Piacenza del Credito Italiano e della Banca Nazionale del Lavoro, non più tardi del giorno 19 luglio 1940.

Genova, 3 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

156 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA FILATI S.A.F.

Sede sociale in Torino, via Ottavio Revel, 18 — Capitale L. 75.000 vers.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 giugno 1940;
3. Nomina di un amministratore;
4. Determinazione dell'emolumento sindacale e varie eventuali.

In seconda convocazione l'assemblea avrà luogo occorrendo il giorno 16 settembre 1940, alla stessa ora.

Il deposito delle azioni dovrà essere eseguito presso la cassa sociale tre giorni prima dell'assemblea.

Torino, 3 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

160 (A pagamento).

COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA DELLA TRIPOLITANIA

Anonima a capitale illimitato - Tripoli.

I soci della Cooperativa Ortofrutticola della Tripolitania sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 10 del 28 luglio 1940-XVIII, presso il Consorzio Agrario Fascista della Tripolitania, Corso Sicilia, 32, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio 1939, relazione del commissario governativo e dei sindaci e deliberazioni relative;
2. Nomina dei sindaci;
3. Eventuali.

Parte straordinaria:

Proposta di messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore.

Nel caso l'assemblea non potesse aver luogo nell'ora indicata, per mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avrà alle ore 11 della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli azionisti sono convocati in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 8, alle ore 11 per il 25 luglio 1940, ed in eventuale seconda adunanza per il 26 luglio 1940, per l'approvazione del bilancio del primo esercizio di liquidazione.

Il Liquidatore.

149 (A pagamento).

SOC. AN. ANGELO PARODI FU B.MEO

Sede in Genova — Capitale versato L. 3.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 luglio 1940, ore 11, presso la sede sociale in Genova, via Carlo Alberto, 3, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Bilancio 30 aprile 1940 e deliberazioni relative.

Le azioni al portatore devono essere depositate alla sede sociale, oppure presso il Banco di Napoli, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, sedi di Genova, entro il giorno 25 corr.

Genova, 3 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

155 (A pagamento).

S. A. «S.A.P.I.» PEUGEOT ITALIANA

Sede in Torino — Capitale sociale L. 900.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società sono convocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo capoverso dello statuto sociale, in assemblea straordinaria presso la sede sociale, via Ottavio Revel, 20, e per il giorno 29, ore 15,30, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30, alle ore 15,30, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del collegio sindacale;
2. Ricostituzione dell'intero Consiglio di amministrazione;
3. Situazione aziendale e provvedimenti eventuali e correlativi.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le proprie azioni entro e non oltre le ore 18 del giorno 24 presso le casse sociali e presso il notaio Germano dott. Annibale, via Garibaldi, 28.

Torino, 2 luglio 1940-XVIII

p. Il collegio sindacale:

Il presidente: dott. Becchio Fiorenzo.

154 (A pagamento).

S. A. L'IMMOBILIARE FINANZIARIA - GENOVA

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea straordinaria nei locali della Società in Genova, alle ore 11 del giorno 22 luglio in prima convocazione ed alle ore 15 del successivo giorno 23 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della Società e nomina del liquidatore;
2. Elezione dei sindaci della liquidazione e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate presso la cassa sociale o presso la Banca Commerciale Italiana cinque giorni prima dell'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione.

159 (A pagamento).

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Messa in liquidazione della Società;
3. Esame di proposta di rilievo degli immobili, impianti ed altre attività sociali e deliberazioni relative;
4. Nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.

I signori azionisti, per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale in Genova, la Cassa sociale di Piacenza, le filiali di Piacenza del Credito Italiano e della Banca Nazionale del Lavoro, non più tardi del giorno 19 luglio 1940.

Genova, 3 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

156 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA FILATI S.A.F.

Sede sociale in Torino, via Ottavio Revel, 18 — Capitale L. 75.000 vers.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 23 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 giugno 1940;
3. Nomina di un amministratore;
4. Determinazione dell'emolumento sindacale e varie eventuali.

In seconda convocazione l'assemblea avrà luogo occorrendo il giorno 16 settembre 1940, alla stessa ora.

Il deposito delle azioni dovrà essere eseguito presso la cassa sociale tre giorni prima dell'assemblea.

Torino, 3 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

160 (A pagamento).

COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA DELLA TRIPOLITANIA

Anonima a capitale illimitato - Tripoli.

I soci della Cooperativa Ortofrutticola della Tripolitania sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 19 del 28 luglio 1940-XVIII, presso il Consorzio Agrario Fascista della Tripolitania, Corso Sicilia, 52, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio dell'esercizio 1939, relazione del commissario governativo e dei sindaci e deliberazioni relative;
2. Nomina dei sindaci;
3. Eventuali.

Parte straordinaria:

Proposta di messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore.

Nel caso l'assemblea non potesse aver luogo nell'ora indicata, per mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avverrà alle ore 11 dello stesso giorno.

Tripoli, 25 giugno 1940-XVIII

Il commissario governativo: dott. Giuseppe Viarani.

161 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788446

SOCIETÀ ANONIMA GIORGETTI

Castelnuovo Garfagnana — Capitale sociale L. 2.269.200, inter. versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 24 luglio 1940-XVIII, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Castelnuovo Garfagnana, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa fissazione del numero dei membri;

2. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi alla cassa sociale entro il giorno 19 luglio 1940-XVIII.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno stesso alle ore 16, sempre presso la sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

163 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA LATTERIA CABRINI & C.

Sede in Pavia, viale Bligny, 5.
Capitale sociale L. 450.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in Pavia, presso la sede legale, ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 in Milano, piazza Fontana n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 24 aprile 1940-XVIII, previa relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;

2. Nomina di un amministratore,

3. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni alla sede sociale cinque giorni liberi prima della data dell'assemblea.

Pavia, 2 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

164 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TOSCANA DI PRODOTTI REFRATTARI

Sede a Livorno — Capitale L. 1.000.000, int. vers.

Convocazione di assemblea

Il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci della Società convocano gli azionisti in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale a Livorno, piazza XI Maggio, 2, per il giorno di mercoledì 24 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in prima convocazione e per il giorno stesso alle ore 16 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di tre consiglieri in sostituzione di quelli dichiarati decaduti;

2. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di titoli al portatore dovranno depositarli, non oltre il giorno 20 luglio 1940, presso la sede sociale in Livorno, oppure presso una delle varie sedi delle seguenti Banche: Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro.

Livorno, 2 luglio 1940-XVIII

SOC. AN. ITALIANA LUCIANO CARRAMUSA

Sede in Palermo — Capitale sociale L. 400.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nei locali della Società, via Lincoln, 161, per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 16,30 in seconda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;

2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;

3. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni, almeno cinque giorni prima della data fissata, presso gli uffici della Società ovvero alla locale sede del Credito Italiano.

Palermo, 3 luglio 1940-XVIII

L'amministratore delegato: (firma illegibile).

166 (A pagamento).

S. A. TESSITURE SERICHE VAL FALOPPIA

(In liquidazione).

Sede in Cernobbio — Capitale sociale L. 568.000, int. vers.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 14, nella sede sociale, in prima convocazione, e pel giorno 5 agosto 1940-XVIII, stessa ora e luogo in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Deliberazioni sul bilancio di liquidazione al 30 giugno 1940-XVIII.

Parte straordinaria:

a) Revoca dello stato di liquidazione;

b) Modifiche della denominazione e dello scopo sociale;

c) Approvazione di un nuovo statuto sociale;

d) Nomine dell'amministratore e del collegio sindacale e determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi.

Le azioni al portatore debbono depositarsi presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea; per le azioni nominative basta la inscrizione sul libro dei soci.

Il Liquidatore.

167 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «LA RIFIORENTE»

Sede sociale Torino, via XX Settembre n. 66.
Capitale sociale L. 230.000, versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 23 luglio 1940, ore 14, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dei tre sindaci effettivi; nomina del collegio sindacale e del suo presidente e altre deliberazioni relative;

2. Varie.

Il deposito delle azioni va fatto presso la sede sociale entro il 27 luglio 1940.

In caso di seconda convocazione, questa resta fissata per il giorno 31 luglio 1940, medesima ora e luogo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

Carrogenna, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa fissazione del numero dei membri;

2. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi alla cassa sociale entro il giorno 19 luglio 1940-XVIII.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno stesso alle ore 16, sempre presso la sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

163 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA LATTERIA CABRINI & C.

Sede in Pavia, viale Bligny, 5.
Capitale sociale L. 450.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in Pavia, presso la sede legale, ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 in Milano, piazza Fontana n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 aprile 1940-XVIII, previa relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;

2. Nomina di un amministratore;

3. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni alla sede sociale cinque giorni liberi prima della data dell'assemblea.

Pavia, 2 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

164 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TOSCANA DI PRODOTTI REFRATTARI

Sede a Livorno — Capitale L. 1.000.000, int. vers.

Convocazione di assemblea

Il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci della Società convocano gli azionisti in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale a Livorno, piazza XI Maggio, 2, per il giorno di mercoledì 24 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in prima convocazione e per il giorno stesso alle ore 16 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di tre consiglieri in sostituzione di quelli dichiarati decaduti;

2. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di titoli al portatore dovranno depositarli, non oltre il giorno 20 luglio 1940, presso la sede sociale in Livorno, oppure presso una delle varie sedi delle seguenti Banche: Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro.

Livorno, 4 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

165 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nei locali della Società, via Lincoln, 161, per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 15 in prima convocazione ed, occorrendo, alle ore 16,30 in seconda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;

2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;

3. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni, almeno cinque giorni prima della data fissata, presso gli uffici della Società ovvero alla locale sede del Credito Italiano.

Palermo, 3 luglio 1940-XVIII.

L'amministratore delegato: (firma illegibile).

166 (A pagamento).

S. A. TESSITURE SERICHE VAL FALOPPIA

(in liquidazione).

Sede in Cerreto Guidi — Capitale sociale L. 588.000, int. vers.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 14, nella sede sociale, in prima convocazione, e pel giorno 5 agosto 1940-XVIII, stessa ora e luogo in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Deliberazioni sul bilancio di liquidazione al 30 giugno 1940-XVIII.

Parte straordinaria:

a) Revoca dello stato di liquidazione;

b) Modifiche della denominazione e dello scopo sociale;

c) Approvazione di un nuovo statuto sociale;

d) Nomina dell'amministratore e del collegio sindacale e determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi.

Le azioni al portatore debbono depositarsi presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea; per le azioni nominative basta la inscrizione sul libro dei soci.

Il Liquidatore.

167 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «LA RIFIORENTE»

Sede sociale Torino, via XX Settembre n. 66.
Capitale sociale L. 250.000, versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 23 luglio 1940, ore 14, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dei tre sindaci effettivi; nomina del collegio sindacale e del suo presidente e altre deliberazioni relative;

2. Varie.

Il deposito delle azioni va fatto presso la sede sociale entro il 17 luglio 1940.

In caso di seconda convocazione, questa resta fissata per il giorno 31 luglio 1940, medesima ora e luogo.

Torino, 3 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

168 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ITALIANA DI ARMAMENTO (SIDARMA)

Anonima con sede in Fiume — Capitale L. 30 milioni versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 luglio 1940-XVIII alle ore 16 in Venezia presso gli uffici sociali (Bacino Orseolo, 1196) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 30 milioni a L. 60 milioni, e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;
2. Modifica dell'art. 32 dello statuto sociale.

All'assemblea hanno diritto di intervenire gli azionisti inscritti nominativamente nel libro dei soci cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, nonchè tutti coloro che avranno eseguito il deposito delle azioni presso le casse sociali cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Fiume, 3 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

156 (A pagamento).

« A.L.M.A. »
ANONIMA LUCCHESE MIGLIORAMENTI AGRARI

(in liquidazione).

Sede in Lucca — Capitale versato L. 620.000.

Gli azionisti della Anonima Lucchese Miglioramenti Agraria, in liquidazione (A.L.M.A.) sono convocati in assemblea ordinaria, in terza convocazione, per il giorno 26 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 in Lucca, piazza S. Michele n. 2 in locale g. c. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 30 marzo 1940-XVIII;
4. Emolumento ai sindaci e nomina del collegio sindacale;
5. Varie eventuali.

Il deposito delle azioni deve essere effettuato presso la filiale di Lucca della Banca Nazionale del Lavoro almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I biglietti di ammissione, rilasciati per le assemblee del 12 e 13 giugno 1940 rimangono validi anche per questa convocazione, a meno che le relative azioni non siano state ritirate entro le ore 15,30 del 22 luglio 1940.

Lucca, 4 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

170 (A pagamento).

SOCIETÀ AN. « G.E.S.T.AV.A. »
(Gestione Estrazione Segheria Travertino Affini Villa Adriana)

Sede in Tivoli — Capitale sociale L. 200.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria alle ore 16 del giorno 21 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale in Tivoli, piazza del Comune n. 22, ed occorrendo in seconda convocazione per la stessa ora del giorno 22 luglio 1940-XVIII, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Rinnovamento delle cariche sociali;
2. Varie ed eventuali.

Roma, 5 luglio 1940-XVIII

SOCIETÀ ANONIMA ANTRACITAL

Sede sociale in Genova - Sampierdarena - Sede ammin. in Novi Ligure.

Capitale sociale L. 500.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 luglio 1940 alle ore 16 in prima convocazione presso la sede amministrativa in Novi Ligure e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 1940 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissione di un sindaco effettivo e sua surrogazione;
2. Dimissione di un Consiglio di amministrazione e soppressione del posto relativo;
3. Trasferimento sede sociale da Genova-Sampierdarena a Genova Centro;
4. Proposta di modificazione degli articoli 1, 2, 6, 7 e 10 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'adunanza presso la sede amministrativa.

Il Consiglio di amministrazione.

172 (A pagamento).

S. A. BUSSETANA CONSERVE ALIMENTARI

Sede in Milano — Capitale L. 240.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 2 agosto 1940-XVIII alle ore 15, presso la sede amministrativa della società in Busseto per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
3. Nomina dell'amministratore unico scaduto il 30 giugno 1940 rieleggibile per il quadriennio 1940-44;
4. Nomina del collegio sindacale scaduto il 30 giugno 1940-XVIII, rieleggibile per il triennio 1940-43;
5. Varie.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, dovrà effettuarsi nella cassa sociale in Busseto entro il 27 luglio 1940-XVIII.

L'Amministratore unico.

175 (A pagamento).

S. A. LA RESISTENTE

(in liquidazione).

Sede in Roma, via Manin n. 16 — Capitale sociale n. 35.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S. A. La Resistente in liquidazione sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 10.30 in Roma, via Manin n. 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissione del liquidatore in carica;
2. Nomina del nuovo liquidatore e determinazione dei relativi poteri;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea va fatto presso la sede della società entro il 18 luglio 1940 per art. 12 dello statuto; potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci cinque giorni prima da quello dell'ordinanza. La seconda convocazione rimane fin da ora fissata per le ore 10,30 dello stesso giorno nel medesimo locale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 30 milioni a L. 60 milioni, e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;

2. Modifica dell'art. 31 dello statuto sociale.

All'assemblea hanno diritto di intervenire gli azionisti inscritti nominativamente nel libro dei soci cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, mentre tutti coloro che avranno eseguito il deposito delle azioni presso le casse sociali cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Firenze, 3 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

165 (A pagamento).

« A.L.M.A. »
ANONIMA LUCCHESE MIGLIORAMENTI AGRARI
(in liquidazione).

Sede in Lucca — Capitale versato L. 630.000.

Gli azionisti della Anonima Lucchese Miglioramenti Agrari, in liquidazione (A.L.M.A.) sono convocati in assemblea ordinaria, in terza convocazione, per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 in Lucca, piazza S. Michele n. 2 in locale g. c. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 30 marzo 1940-XVIII;
4. Emolumento ai sindaci e nomina del collegio sindacale;
5. Varie eventuali.

Il deposito delle azioni deve essere effettuato presso la filiale di Lucca della Banca Nazionale del Lavoro almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I biglietti di ammissione, rilasciati per la assemblee del 12 e 13 giugno 1940 rimangono validi anche per questa convocazione, a meno che le relative azioni non siano state ritirate entro le ore 16,30 del 22 luglio 1940.

Lucca, 4 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

170 (A pagamento).

SOCIETA AN. « G.E.S.T.AV.A. »
(Gestione Estrazione Segheria Travertino Affini Villa Adriana)

Sede in Tivoli — Capitale sociale L. 200.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria alle ore 16 del giorno 22 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale in Tivoli, piazza del Comune n. 22, ed occorrendo in seconda convocazione per la stessa ora del giorno 23 luglio 1940-XVIII, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Rinnovamento delle cariche sociali;
2. Varie ed eventuali.

Roma, 5 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico ad interim.
Mascioli Cesare.

173 (A pagamento).

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 luglio 1940 alle ore 16 in prima convocazione presso la sede amministrativa in Novi Ligure e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 luglio 1940 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissione di un sindaco effettivo e sua surrogazione;
2. Dimissione di un Consiglio di amministrazione e soppressione del posto relativo;
3. Trasferimento sede sociale da Genova-Sampierdarena a Genova Centro;
4. Proposta di modificazione degli articoli 1, 2, 6, 7 e 19 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'adunanza presso la sede amministrativa.

Il Consiglio di amministrazione.

172 (A pagamento).

S. A. BUSSETANA CONSERVE ALIMENTARI

Sede in Milano — Capitale L. 240.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 2 agosto 1940-XVIII alle ore 15, presso la sede amministrativa della società in Busseto per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
3. Nomina dell'amministratore unico scaduto il 30 giugno 1940 rieleggibile per il quadriennio 1940-44;
4. Nomina del collegio sindacale scaduto il 30 giugno 1940-XVIII, rieleggibile per il triennio 1940-43;
5. Varie.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, dovrà effettuarsi nella cassa sociale in Busseto entro il 27 luglio 1940-XVIII.

L'Amministratore unico.

175 (A pagamento).

S. A. LA RESISTENTE
(in liquidazione).

Sede in Roma, via Manin n. 16 — Capitale sociale n. 35.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S. A. La Resistente in liquidazione sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 19,30 in Roma, via Manin n. 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissione del liquidatore in carica;
2. Nomina del nuovo liquidatore e determinazione dei relativi poteri;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea va fatto presso la sede della società entro il 18 luglio 1940 per art. 12 dello statuto; potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci cinque giorni prima da quello dell'ordinanza. La seconda convocazione rimane fin da ora fissata per le ore 20,30 dello stesso giorno nel medesimo locale.

Roma, 4 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: Giovanni Caprino.

176 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI VETRALLA

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio definitivo di n. 1410 piante di alto fusto di cerro e del ceduo di castagno esistenti nella Zona Sud della seconda serie, 2° lotto, della cerreta del bosco comunale di Montefogliano.

Il podestà in esecuzione della propria deliberazione n. 45 del 20 aprile 1940-XVIII, debitamente approvata rende noto che alle ore 9 del giorno 7 agosto 1940-XVIII in questa residenza comunale avanti al podestà o a chi per esso, avrà luogo una pubblica gara per la vendita di n. 1410 piante di alto fusto di cerro e del ceduo di castagno esistenti nella Zona Sud della 2ª serie 2° lotto, della cerreta del bosco comunale di Montefogliano.

L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine, sarà ad unico e definitivo incanto e l'aggiudicazione avrà luogo solo se vi saranno almeno due offerenti. L'asta sarà aperta sul prezzo base di lire quattrocentocinquantaquattromilasedicentosette (154607).

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 500.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti debbono:

a) presentare un certificato della Milizia Nazionale Forestale rilasciato per la presente asta, da cui risulti il possesso dei requisiti necessari per concorrervi;

b) esibire il certificato d'iscrizione al Consiglio provinciale delle Corporazioni della Provincia ove l'offerente risiede;

c) effettuare nelle mani del tesoriere comunale o del presidente dell'asta un deposito provvisorio di L. 30.000 per le spese di martellata e stima, asta, contratto, consegna, collaudo ecc., che sono tutte, nessuna esclusa, a carico dell'aggiudicatario.

Il prezzo risultante dall'aggiudicazione sarà versato nella Tesoreria comunale in due rate eguali: la prima alla firma del contratto, la seconda il 1° dicembre 1940-XIX.

Il presidente si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

L'aggiudicatario dovrà attenersi alla esatta osservanza delle condizioni particolari e generali portate dalla polizza di assicurazione n. 3643 contro i danni degli incendi, tutt'ora vigenti per il bosco di Montefogliano.

Il capitolato d'oneri e gli atti di stima sono visibili a chiunque nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

Vetralla, 2 luglio 1940-XVIII

Il podestà: A. Cioli Degli Atti.

Il segretario: C. Ruggeri.

155 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

UFFICIO DEL REGISTRO DI TIVOLI

Il pretore di Tivoli con decreto in data 24 giugno 1940-XVIII ha emesso il seguente provvedimento:

Visto l'art. 69 R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Dichiara

l'ammortamento dell'assegno bancario della Banca d'America e d'Italia - Sede di Roma, n. 206841 in data 10 gennaio 1940-XVIII per lire 6170.25 (seimilacentosettanta e centesimi 25), a favore del procuratore superiore dell'Ufficio Registro di Tivoli, e ne autorizza il pagamento al predetto procuratore superiore, nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore.

Manda a chi di ragione a provvedere per le notifiche al traente e al trattario, e alle pubblicazioni in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2ª pubblicazione).

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

Coda Serafino e Catterina, Cordero Arsinde, residenti in Alpignano, hanno presentato al Tribunale di Torino domanda per dichiarazione di morte di Coda Michele fu Antonio emigrato nel 1890 nella Provincia di Santa Fè della Repubblica Argentina e che non ha più dato notizia di sè. Si invita chiunque ne abbia notizia di farla pervenire al Tribunale di Torino nel termine di sei mesi.

23272 (A pagamento).

(2ª pubblicazione).

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

Francone Domenica in Racchetto, residente in S. Francesco al Campo, ha presentato al Tribunale di Torino domanda per dichiarazione di morte di Francone Giovanni Battista fu Nicola nato in Cossolo il 20 dicembre 1886, già residente a S. Francesco al Campo, emigrato da oltre 27 anni in America senza più dare notizie di sè. Si invita chiunque ne abbia notizia di farla pervenire al Tribunale di Torino nel termine di mesi 9.

144 (A pagamento).

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale di Fiume, vista l'istanza di Margherita Katnich in Pavlovics, da Fiume, per la dichiarazione di morte presunta di Giulio Pavlovics fu Giulio, in vita residente in Fiume via Bottai 4, nato a Csurgò il 9 marzo 1894 scomparso nella grande guerra, ha, con decreto dd 3 giugno 1940-XVIII ordinato l'inserzione per estratto dell'istanza, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al detto Tribunale entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Fiume, 17 giugno 1940-XVIII

Avv. Roncelli.

23285 (A credito - Art. 833 Codice civ.).

(1ª pubblicazione).

REGIA PROCURA DI COMO

IL PROCURATORE DEL RE DI COMO

Poichè durante le operazioni belliche in A. O. e precisamente nel fatto d'armi di «Passo Uarieù» in data 27 febbraio 1936, scomparve la Camicia nera Tagliabue Felice di Dionigi e di Galbiati Maria, nato il 30 novembre 1910 a Mariano Comense, meccanico, celibe, mobilitato nella 116ª Legione CC. NN.

Poichè gli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte del predetto militare sono riusciti infruttuosi;

Visti gli articoli 57, 59 C. C. e 50 e segg. delle norme di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939-XVIII, n. 640.

Chiede che il Tribunale di Como, previe le formalità di legge, voglia dichiarare la morte presunta del predetto Tagliabue Felice.

Il presidente del Tribunale di Como ordina che la richiesta del P. M. come innanzi precisata, sia inserita per estratto per due volte consecutive, a distanza di dieci giorni l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei giornali «La Provincia di Como» e «Il Popolo d'Italia», mandando a chiunque ha notizia dello scomparso di farla pervenire al Tribunale di Como entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Per estratto conforme.

Como, 11 giugno 1940-XVIII

Il segretario capo: Cicalò.

141 (Gratuito).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale di Messina in Camera di Consiglio con sentenza del 18 giugno 1940 ha dichiarato l'assenza di Giovanni Bevacqua fu Let-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al lotto e definitivo incanto per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio definitivo di n. 1410 piante di alto fusto di cerro e del ceduo di castagno esistenti nella Zona Sud della seconda serie, 2° lotto, della cerreta del bosco comunale di Montefogliano.

Il podestà in esecuzione della propria deliberazione n. 45 del 20 aprile 1940-XVIII, debitamente approvata rende noto che alle ore 9 del giorno 7 agosto 1940-XVIII in questa residenza comunale avanti al podestà o a chi per esso, avrà luogo una pubblica gara per la vendita di n. 1410 piante di alto fusto di cerro e del ceduo di castagno esistenti nella Zona Sud della 2ª serie 2° lotto, della cerreta del bosco comunale di Montefogliano.

L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine, sarà al unico e definitivo incanto e l'aggiudicazione avrà luogo solo se vi saranno almeno due offerenti. L'asta sarà aperta sul prezzo base di lire quattrocentocinquantaquattromilaseicentosette (454.607).

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 500.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti debbono:

a) presentare un certificato della Milizia Nazionale Forestale rilasciato per la presente asta, da cui risulti il possesso dei requisiti necessari per concorrervi;

b) esibire il certificato d'iscrizione al Consiglio provinciale delle Corporazioni della Provincia ove l'offerente risiede;

c) effettuare nelle mani del tesoriere comunale o del presidente dell'asta un deposito provvisorio di L. 20.000 per le spese di martellata e stima, asta, contratto, consegna, collaudo ecc., che sono tutte, nessuna esclusa, a carico dell'aggiudicatario.

Il prezzo risultante dall'aggiudicazione sarà versato nella Tesoreria comunale in due rate eguali: la prima alla firma del contratto, la seconda il 1° dicembre 1940-XIX.

Il presidente si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

L'aggiudicatario dovrà attenersi alla esatta osservanza delle condizioni particolari e generali portate dalla polizza di assicurazione n. 2634 contro i danni degli incendi, tutt'ora vigenti per il bosco di Montefogliano.

Il capitolato d'oneri e gli atti di stima sono visibili a chiunque nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

Vetralla, 2 luglio 1940-XVIII

Il podestà: A. Cioli Degli Atti.

Il segretario: C. Ruggeri.

135 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

UFFICIO DEL REGISTRO DI TIVOLI

Il pretore di Tivoli con decreto in data 24 giugno 1940-XVIII ha emesso il seguente provvedimento:

Visto l'art. 69 R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Dichiara

l'ammortamento dell'assegno bancario della Banca d'America e d'Italia - Sede di Roma, n. 206841 in data 10 gennaio 1940-XVIII per lire 6170,25 (seimilacentosettanta e centesimi 25), a favore del procuratore superiore dell'Ufficio Registro di Tivoli, e ne autorizza il pagamento al predetto procuratore superiore, nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore.

Manda a chi di ragione a provvedere per le notifiche al traente e al trattario, e alle pubblicazioni in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tivoli, 24 giugno 1940-XVIII

Il pretore: Giudiceandrea.

Il cancelliere: Arena

140 (Gratuito).

di Santa Fe della Repubblica Argentina e che non ha più dato notizia di sè. Si invita chiunque ne abbia notizia di farla pervenire al Tribunale di Torino nel termine di sei mesi.

23272 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

Francone Domenica in Racchetto, residente in S. Francesco al Campo, ha presentato al Tribunale di Torino domanda per dichiarazione di morte di Francone Giovanni Battista fu Nicola nato in Cossolo il 20 dicembre 1885, già residente a S. Francesco al Campo, emigrato da oltre 27 anni in America senza più dare notizie di sè. Si invita chiunque ne abbia notizia di farla pervenire al Tribunale di Torino nel termine di mesi 9.

144 (A pagamento).

(3ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale di Fiume, vista l'istanza di Margherita Ratnich in Pavlovics, da Fiume, per la dichiarazione di morte presunta di Giulio Pavlovics fu Giulio, in vita residente in Fiume via Bottai 4, nato a Csurgò il 9 marzo 1894 scomparso nella grande guerra, ha, con decreto dd. 5 giugno 1940-XVIII ordinato l'inserzione per estratto dell'istanza, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al detto Tribunale entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Fiume, 17 giugno 1940-XVIII

Avv. Roncelli.

23285 (A credito - Art. 839 Campione civ.).

(1ª *pubblicazione*).

REGIA PROCURA DI COMO

IL PROCURATORE DEL RE DI COMO

Poichè durante le operazioni belliche in A. O. e precisamente nel fatto d'armi di «Passo Uarieu» in data 27 febbraio 1936, scomparve la Camicia nera Tagliabue Felice di Dionigi e di Galbiati Maria, nato il 30 novembre 1910 a Mariano Comense, meccanico, celibe, mobilitato nella 112ª Legione CC. NN.

Poichè gli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte del predetto militare sono riusciti infruttuosi;

Visti gli articoli 57, 59 C. C. e 30 e segg. delle norme di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939-XVIII, n. 640;

Chiede che il Tribunale di Como, previe le formalità di legge, voglia dichiarare la morte presunta del predetto Tagliabue Felice.

Il presidente del Tribunale di Como ordina che la richiesta del P. M. come innanzi precisata, sia inserita per estratto per due volte consecutive, a distanza di dieci giorni l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei giornali «La Provincia di Como» e «Il Popolo d'Italia», mandando a chiunque ha notizia dello scomparso di farla pervenire al Tribunale di Como entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Per estratto conforme.

Como, 11 giugno 1940-XVIII

Il segretario capo: Cicalò.

141 (Gratuito).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale di Messina in Camera di Consiglio con sentenza del 1° giugno 1940 ha dichiarato l'assenza di Giovanni Bevacqua fu Letterio e di Munna Marianna, nato a Messina il 29 aprile 1874 ai sensi dell'art. 46 Cod. civile.

Dott. Giuseppe Gentile, procuratore ufficioso.

142 (A credito - Campione civ. n. 2838-49).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

ATTO DI CITAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

A richiesta dei signori Trombini Apollonio di Faustino; Romelli Antonio fu Corrado da Prestine, nella loro veste di soci della Società Antichi Originari di Prestine, agli effetti di quest'atto elettivamente domiciliati in Brescia presso lo studio dell'avv. Enrico Bozzi, via Veronica Gambara n. 17, assistiti in causa dallo stesso avv. Bozzi e dall'avv. Mario Nobili di Breno;

Ritenuto che la Società Antichi Originari di Prestine, a seguito dell'affrancamento dei beni sociali dagli usi civili, nell'assemblea del 22 aprile 1935, deliberava di sciogliere parzialmente la Società e di ripartire fra i soci i beni boschivi;

Che in esecuzione, con atto in data 16 gennaio 1936 rogito Santi regolarmente registrato veniva nominato liquidatore il sig. geom. Giacomo Barbetti di Erbanno;

Che per l'opposizione di alcuni soci le divisioni non hanno potuto avere luogo in via amichevole ed interessa agli istanti che quel deliberato dell'assemblea abbia la sua dovuta esecuzione, che comunque siano effettuate le divisioni del patrimonio boschivo;

Visto il decreto 8 maggio 1940 del R. Tribunale di Brescia col quale, atteso il rilevante numero dei componenti la Società, veniva autorizzato la loro citazione per pubblici proclami a sensi dell'art. 146 C.P.C. e prescritta la citazione nei modi ordinari dei compartecipi di cui infra;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alla R. Pretura Mandamentale di Breno ho citato:

1. Per pubblici proclami: Tutti i componenti la Società Antichi Originari di Prestine;

2. Nella forma ordinaria i signori: Panizzoli Andrea fu Andrea Fuc; Panizzoli Andrea fu Andrea Paciot; Trombini Pietro fu Pietro; Tottoli Giacomo fu Battista; Trombini Luigi fu Gaspare; Tottoli Antonio fu Marco da Prestine perchè abbiano tutti a comparire avanti il R. Tribunale civile e penale di Brescia alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 1940-XVIII, ore 9 per ivi sentir giudicare in conformità alle seguenti conclusioni:

Ogni altra o diversa istanza reietta e con sentenza provvisoriamente esecutiva, dato atto e ritenuto che già l'assemblea in seduta 22 aprile 1935 ha deliberato lo scioglimento della comunione del patrimonio boschivo della Società Antichi Originari di Prestine; prescrive all'eligendo nuovo liquidatore, in sostituzione del defunto geom. Barbetti, quale sarà da codesto Collegio designato come a separato giudizio, di procedere alle divisioni di detto patrimonio boschivo nei modi e forme e secondo la deliberazione medesima, o comunque ordinare le divisioni giudiziali di tale patrimonio boschivo, con tutte le provvidenze del caso e di legge.

Copia di quest'atto ho oggi io sottoscritto ufficiale giudiziario notificato alle persone come in atto nella loro residenza in Prestine quanto ai Panizzoli Andrea Fuc alla di lui moglie assente da casa al momento. Quanto a Panizzoli Andrea Paciot allo stesso; quanto a Trombini Pietro alla sorella Caterina esso al momento assente da casa; quanto a Tottoli Giacomo non citato perchè defunto; quanto a Trombini Luigi al figlio Gaspare esso al momento assente da casa; quanto a Tottoli Antonio fu Marco alla figlia Caterina esso assente al momento da casa.

Prestine, 5 giugno 1940-XVIII

L'uff. giudiz. della pretura di Breno: Umberto Ballardin

143 (A pagamento).

SUNTO

IL GUARDASIGILLI

Vista la domanda con la quale si chiede che Deffenu Roberto Giuseppe, nato a Milano il 28 maggio 1938, ivi residente, sia autorizzato ad anteporre il nome di «Giuseppe» a quello di Roberto; con decreto 12 ottobre 1939-XVII, autorizza Deffenu Roberto Giuseppe o chi lo rappresenta a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta.

158 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

CONSIGLIO NOTARILE DI TERNI

Il sottoscritto presidente del Consiglio notarile di Terni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato rende noto che il notaio Vittorio Del Pinto ha cessato dalle funzione di Regio notaio in Orvieto in virtù di sentenza della Corte d'Assise di Arezzo in data 27 maggio 1939-XVII (confermata dalla Corte di Cassazione che con sentenza in data 23 dicembre 1939-XVIII dichiarò inammissibile il ricorso interposto) che ha dichiarato la destituzione del notaio anzidetto e la di lui inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili.

Terni, 15 giugno 1940-XVIII

p. Il presidente: (firma illeggibile).

162 (Gratuito).

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Collegio Reale delle Fanciulle in Milano

Per l'anno scolastico 1940-41-XIX, è aperto un concorso per titoli a n. 3 posti gratuiti e n. 7 posti semigratuiti per giovanette italiane regnicole e non regnicole, appartenenti alla razza ariana.

Avranno la preferenza le orfane di guerra, le figlie di militari ed invalidi di guerra e della causa nazionale, le figlie di decorati al valore e di funzionari militari e civili con particolare riferimento per quelli che esercitano le loro funzioni nell'Impero. Le domande, corredate dai documenti (in carta libera), devono essere presentate entro il 31 agosto 1940-XVIII, alla presidenza del Collegio Reale delle Fanciulle, Milano, via Passione, 12. Richiedere regolarmente alla segreteria del collegio.

157 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 8 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 284 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2482

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1940-XVIII, n. 743.
Fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 . . . . . Pag. 2483

REGIO DECRETO 23 marzo 1940-XVIII, n. 744.
Trasformazione della Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, in Regia stazione sperimentale per i combustibili . . Pag. 2484

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 745.
Costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Benevento . . . . . Pag. 2485

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 746.
Concessione di indennità di alloggio ai militi ammogliati della Milizia nazionale della strada . . . . . Pag. 2486

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 747.
Istituzione di un posto di vice segretario presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì Pag. 2486

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 748.
Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica. Pag. 2486

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 749.
Nomina di alto-atesini a vice segretari nel ruolo organico del Ministero per gli scambi e per le valute . . . . . Pag. 2487

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 750.
Tariffe postali, indennizzi per corrispondenze e pacchi smarriti, limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti e operazioni postali . . . . . Pag. 2487

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 753.
Erezione in ente morale dell'Istituto «Maris Stella» con sede in Chioggia (Venezia) . . . . . Pag. 2494

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Posta Corona» nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2494

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile di alcuni Enti interessanti il Ministero delle comunicazioni . . . . . Pag. 2495

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1940-XVIII.
Nomina del gestore governativo dell'Azienda patrimoniale del demanio dello Stato «Regie Terme di Salsomaggiore» (Parma) . . . . . Pag. 2495

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.
Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società anonima «Assicurazioni Generali», con sede in Trieste . . . . . Pag. 2495

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1940-XVIII.
Autorizzazione all'emissione, per l'esercizio finanziario 1940-41, di buoni del Tesoro ordinari da uno a dodici mesi . Pag. 2496

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione di un immobile destinato a Casa della G.I.L. di Talmassons (Udine) . . . . . Pag. 2496

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione alla G.I.L. degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania-Marina di Massa. Pag. 2496

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 8 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, anno L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2483

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1940-XVIII, n. 743.
Fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 . . . . . Pag. 2483

REGIO DECRETO 23 marzo 1940-XVIII, n. 744.
Trasformazione della Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, in Regia stazione sperimentale per i combustibili . . Pag. 2484

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 745.
Costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Benevento . . . . . Pag. 2485

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 746.
Concessione di indennità di alloggio ai militi ammogliati della Milizia nazionale della strada . . . . . Pag. 2485

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 747.
Istituzione di un posto di vice segretario presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì Pag. 2486

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 748.
Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica. Pag. 2486

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 749.
Nomina di alto-atesini a vice segretari nel ruolo organico del Ministero per gli scambi e per le valute . . . . . Pag. 2487

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 750.
Tariffe postali, indennizzi per corrispondenze e pacchi smarriti, limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti e operazioni postali . . . . . Pag. 2487

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 751.
Approvazione del piano particolareggiato di variante al piano particolareggiato del Lido di Roma . . . . . Pag. 2492

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 752.
Autorizzazione al comune di Tomba di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, a modificare la propria denominazione in «Tavullia» . . . . . Pag. 2494

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 753.
Erezione in ente morale dell'Istituto «Maris Stella» con sede in Chioggia (Venezia) . . . . . Pag. 2494

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Posta Corona» nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2494

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile di alcuni Enti interessanti il Ministero delle comunicazioni . . . . . Pag. 2495

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1940-XVIII.
Nomina del gestore governativo dell'Azienda patrimoniale del demanio dello Stato «Regie Terme di Salsomaggiore» (Parma) . . . . . Pag. 2495

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.
Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società anonima «Assicurazioni Generali», con sede in Trieste . . . . . Pag. 2495

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1940-XVIII.
Autorizzazione all'emissione, per l'esercizio finanziario 1940-41, di buoni del Tesoro ordinari da uno a dodici mesi . Pag. 2496

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione di un immobile destinato a Casa della G.I.L. di Talmassons (Udine) . . . . . Pag. 2496

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione alla G.I.L. degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania-Marina di Massa. Pag. 2496

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII. Pag. 2497

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 430, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2497

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Cambiamenti di cognome. . Pag. 2497

Ministero delle corporazioni: Variazioni all'elenco « G » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . . . Pag. 2497

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Incorporazione dei Consorzi idraulici di 2ª categoria « Acqua e Olio » e « della Forma di Flaia e S. Lorenzo » nel Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni) . . . . . Pag. 2498

Ministero delle finanze:

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento . . . . . Pag. 2498

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 2500

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 2500

Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 2500

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . . Pag. 2500

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2501

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2502

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . . Pag. 2502

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . . Pag. 2502

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2503

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 12 posti di alunno di concetto nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . Pag. 2504

Regia prefettura di Fiume: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2504

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DELL'8 LUGLIO 1940-XVIII:

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 754.

Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Soc. an. Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1940-XVIII. — **Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona:** Obbligazioni sorteggiate nella 19ª estrazione del 19 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Pisogne:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Camnago Volta:** Cartelle del prestito comunale estratte il 24 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. « Acciaierie e ferriere lombarde Falck », in Milano:** Obbligazioni 5,50 per cento, emissione 1923, estratte il 24 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. Jutificio di Vinovo, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. Zuccherificio del Volano, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1940-XVIII. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Obbligazioni del Prestito della Città di Trento sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 30 giugno 1940-XVIII. — **Società romana di elettricità, in Roma:** Obbligazioni 6 per cento ex Tiberina sorteggiate nell'8ª estrazione del 28 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. « Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Milano:** 14ª estrazione del prestito [illegible] 5,50 %

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

R. decreto 27 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1940-XVIII, registro 3 Africa Italiana, foglio n. 1.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Milato Stefano di Achille e di Ascuri Domenica, nato a Nicotera il 9 ottobre 1899, tenente complemento del X battaglione eritreo.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alfieri Sebastiano fu Carmelo e di Aantos di Bella, nato a S. Stefano Camastra (Messina) il 4 febbraio 1891, maggiore in s.p.e. del XLI battaglione coloniale.

Caunella Francesco Paolo, nato a Iri (Littoria), maresciallo maggiore del corpo indigeni della Somalia.

Chieppa Pasquale di Riccardo e di Maria Losito, nato ad Andria (Bari) il 7 aprile 1911, tenente complemento del VII gruppo bande.

Cravos Guido fu Giuseppe e di Maria Carmela Ramot, nato a Gorizia il 13 agosto 1911, sottotenente complemento del II battaglione arabo somalo.

De Mari Mario fu Andrea e di Teresa Colucci, nato a Bari il 29 agosto 1907, tenente complemento della V brigata coloniale.

Donati Italo fu Angelo e di Pisi Artemisia, nato a Carpignano (Bologna) l'8 luglio 1898, 1° centurione della M.V.S.N. del gruppo battaglioni CC. NN. « 3 gennaio ».

Formai Enrico di Pietro e di Pia Saladini, nato a Roma l'8 giugno 1912, sottotenente di complemento del 1° reggimento fanteria coloniale.

Gioffrè Candeloro di Rocco e fu Gioffrè Francesca, nato a Scilla (Reggio Calabria) il 5 settembre 1908, capo manipolo del 883° battaglione CC. NN.

Gressi Giovanni fu Libernio e di Venturini Giacomina, nato a Ravenna il 27 marzo 1888, colonnello in s.p.e. del comando truppe Regio Governo dell'Eritrea.

Lombardi Domenico di Silvestro e di Giuseppina Arsani, nato a Massa il 26 gennaio 1912, sottotenente complemento del IX battaglione arabo somalo.

Mastandrea Mario di Giovanni e di Rotoni Raffaela, nato a Petrella Tifernina (Campobasso) il 18 giugno 1910, sottotenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo.

Mazzini Roberto di Geremia e di Marchetti Luisa, nato a Imola (Bologna) il 20 ottobre 1907, tenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Polo Tito di Paolo e di Tonello Maria, nato a San Vito al Tagliamento il 14 gennaio 1909, capo manipolo della Regia Residenza di Gubba.

Rani Odenato di Giovanni e di Zoli Guglielma, nato a Forlì il 25 aprile 1905, tenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Sacchi Rodolfo fu Augusto e fu Luigia Montelli, nato a Como l'8 maggio 1900, capo manipolo del gruppo CC.NN. « Cirene ».

Salvagno Federico fu Luigi e di Viola Carolina, nato a Genova il 18 aprile 1904, tenente complemento del IX battaglione coloniale.

Torrisi Gaetano di Angelo e di Ardizzone Agata, nato ad Adrano (Catania) il 18 agosto 1911, sottotenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo.

CROCE DI GUERRA

Colbi Enrico fu Roberto e di Rosina Rizzo, nato a Trieste il 15 settembre 1911, sottotenente complemento del VI gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Condemi Armando fu Domenico e di Caracciolo Teresina, nato a Stilo (Reggio Calabria) il 14 dicembre 1906, aiutante ordinario Milizia volontaria sicurezza nazionale del gruppo CC. NN. « Cirene ».

Gatti Isidoro di Marino e di Gina Perlini, nato ad Ancona il 21 ob[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero delle corporazioni: Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . . . Pag. 2497

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Incorporazione del Consorzi idraulici di 3ª categoria « Acqua e Olio » e « della Forma di Piaia e S. Lorenzo » ne. Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni) . . . . . Pag. 2498

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento . . . . . Pag. 2498

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 2500

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 2500

Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 2500

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . . Pag. 2500

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2501

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2502

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . . Pag. 2503

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . . Pag. 2503

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2503

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 12 posti di alunno di concetto nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . Pag. 2504

Regia prefettura di Fiume: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2504

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DELL'8 LUGLIO 1940-XVIII:

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 751.

Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Soc. an. Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1940-XVIII. — **Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona:** Obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 19 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Pisogne:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Camnago Volta:** Cartelle del prestito comunale estratte il 24 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. « Acciaierie e ferriere lombarde Falck », in Milano:** Obbligazioni 5,50 per cento, emissione 1933, estratte il 24 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. Jutificio di Vinovo, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. Zuccherificio del Volano, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Obbligazioni del Prestito della Città di Trento sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate nella 16ª estrazione del 30 giugno 1940-XVIII. — **Società romana di elettricità, in Roma:** Obbligazioni 6 per cento ex Tiberina sorteggiate nell'8ª estrazione del 25 giugno 1940-XVIII. — **Soc. an. « Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 giugno 1940-XVIII. — **Comune di Milano:** 14ª estrazione del prestito ipotecario 5,50 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano. — **Soc. an. « Fabbriche riunite industria gomma, Torino »:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1940-XVIII. — **Città di Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII. — **Società dell'alluminio italiano:** Errata-corrige. — **Società anonima Metalgraf, Milano:** Errata corrige.

Ricompense al valor militare

R. decreto 27 novembre 1939-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *marzo* 1940-XVIII, *registro* 5 *Africa Italiana, foglio* n. 1.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Milelo Stefano di Achille e di Asturi Domenica, nato a Nicotera il 9 ottobre 1899, tenente complemento del X battaglione eritreo.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alfieri Sebastiano fu Carmelo e di Annina di Bella, nato a S. Stefano Camastra (Messina) il 4 febbraio 1894, maggiore in s.p.e. del XLI battaglione coloniale.

Cancelia Francesco Paolo, nato a Itri (Littoria), maresciallo maggiore del corpo indigeni della Somalia.

Chiegga Pasquale di Riccardo e di Maria Losito, nato ad Andria (Bari) il 7 aprile 1911, tenente complemento del VII gruppo bande.

Crocco Guido fu Giuseppe e di Maria Carmela Ranuzi, nato a Gorizia il 13 agosto 1911, sottotenente complemento del II battaglione arabo somalo.

De Mari Mario fu Andrea e di Teresa Colucci, nato a Bari il 22 agosto 1907, tenente complemento della V brigata coloniale.

Donati Italo fu Angelo e di Pisi Artensio, nato a Carmignano (Bologna) l'8 luglio 1908, 1° centurione della M.V.S.N. del gruppo battaglioni CC. NN. « 3 gennaio ».

Formai Enrico di Pietro e di Pia Saladini, nato a Roma l'8 giugno 1912, sottotenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale.

Gioffrè Candeloro di Rocco e fu Gioffrè Francesca, nato a Scilla (Reggio Calabria), il 5 settembre 1908, capo manipolo del 363° battaglione CC. NN.

Grassi Giovanni fu Liberale e di Venturini Giacomina, nato a Ravenna il 27 marzo 1888, colonnello in s.p.e. del comando truppe Regio Governo dell'Eritrea.

Lombardi Domenico di Silvestro e di Giuseppina Arioni, nato a Massa il 26 gennaio 1912, sottotenente complemento del IX battaglione arabo somalo.

Mastandrea Mario di Giovanni e di Rotoni Raffaela, nato a Petrella Tifernina (Campobasso) il 18 giugno 1910, sottotenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo.

Mazzini Roberto di Geremia e di Marchetti Luisa, nato a Imola (Bologna) il 20 ottobre 1907, tenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Polo Tito di Paolo e di Tonello Maria, nato a San Vito al Tagliamento il 14 gennaio 1909, capo manipolo della Regia Residenza di Gubba.

Rani Odenato di Giovanni e di Zoli Guglielma, nato a Forlì il 25 aprile 1903, tenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Sacchi Rodolfo fu Augusto e fu Luigia Montelli, nato a Como l'8 maggio 1900, capo manipolo del gruppo CC.NN. « Cirene ».

Salvagno Federico fu Luigi e di Viola Carolina, nato a Genova il 18 aprile 1904, tenente complemento del IX battaglione coloniale.

Torrisi Gaetano di Angelo e di Ardizzone Agata, nato ad Acireale (Catania) il 18 agosto 1911, sottotenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo.

CROCE DI GUERRA

Colbi Enrico fu Roberto e di Rosina Rizzo, nato a Trieste il 15 settembre 1911, sottotenente complemento del VI gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Condemi Armando fu Domenico e di Carnicelo Teresina, nato a Stilo (Reggio Calabria) il 14 dicembre 1906, aiutante ordinario Milizia volontaria sicurezza nazionale del gruppo CC. NN. « Cirene ».

Gatti Luigi di Marino e di Gina Porfini, nato ad Ancona il 21 febbraio 1909, sottotenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Gazzano Vincenzo di Leonardo e di Rosa Garibaldi, nato a Imperia il 28 novembre 1911, sottotenente complemento del II gruppo artiglieria coloniale.

Labaro della 192ª legione del gruppo CC. NN. « Barca ».

Labaro della 149ª legione del gruppo CC. NN. « Barca ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Malatesta Remo di Aurelio e di Filomena Ienna, nato a Cassino (Frosinone) il 15 dicembre 1910, capo manipolo M.V.S.N. della banda Mens.

Mazzini Roberto di Geremia e di Marchetti Luisa, nato a Imola (Bologna) il 20 ottobre 1907, tenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Montesi Leonida di Domenico e di Margheglani Maria, nato a Pergola (Pesaro) il 21 gennaio 1913, sottotenente complemento dell'XI brigata coloniale.

Parlanti Carlo di Enrico e di Amelia Vaccainato, nato a Livorno il 25 febbraio 1906, capo manipolo M.V.S.N. dell'VIII brigata CC. NN. « Pusteria », 185° battaglione.

Pasqualone Rocco fu Angelo e fu Fucciarelli Filomena, nato a Gagliano Aterno (Aquila) il 27 agosto 1905, 1° capo squadra dell'VIII brigata CC. NN. « Pusteria », 330° battaglione.

Piacentino Luigi fu Luigi e di Clara Terese, nato a Pinerolo il 28 maggio 1899 tenente complemento del 4° reggimento fanteria coloniale.

Puglisi Oscar di Pietro e di Palmiti Clelia, nato a Roma il 19 febbraio 1909, tenente complemento del VII battaglione arabo somalo.

Silvetti Emidio fu Corrado e fu Lucilla Marea, nato a Porto San Giorgio l'8 giugno 1908, tenente complemento del IX battaglione coloniale.

Spada Alessandro di Onorato e di Maria Canepari, nato a Milano il 15 gennaio 1910, tenente complemento del X battaglione coloniale.

Stanghellini Ugo di Umberto e di Adele Collamarini, nato a Forlì il 21 febbraio 1913, sottotenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale.

(2366)

Regio decreto 7 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 319.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Al Gagliardetto del XXIV battaglione coloniale.
Al Gagliardetto delle bande armate del Corpo indigeni della Somalia.
Al Gagliardetto del gruppo bande dell'altopiano.

MEDAGLIA DI BRONZO

Al Gagliardetto del II battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del III battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del I battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del II battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del III battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del IV battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del V battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto dell'VIII battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del IX battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto dell'XI battaglione arabo somalo.

CROCE DI GUERRA AL V. M.

Al Gagliardetto del III battaglione libico.
Al Gagliardetto del V battaglione libico.
Al Gagliardetto del VII battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del X battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del XII battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del XV battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del XXIII battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del 1° gruppo artiglieria cammellata del Corpo indigeni della Somalia Italiana.
Al Gagliardetto del 2° gruppo artiglieria cammellata del Corpo indigeni della Somalia Italiana.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1940-XVIII, n. 743.

Fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere, nelle attuali contingenze, al ritiro delle monete di nichelio in circolazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 in circolazione cesseranno di avere corso legale con il 31 luglio 1940-XVIII.
Scaduto tale termine, a chiunque si trovi in possesso delle monete predette è fatto obbligo di consegnarle alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale. Le monete stesse, fino al 31 agosto 1940-XVIII, saranno cambiate al loro valore nominale e successivamente saranno pagate al loro valore di metallo.

Art. 2.

Disposizioni analoghe a quelle dell'articolo precedente potranno essere emanate con decreti del Ministro per le finanze per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20 in circolazione.

Art. 3.

Chiunque faccia incetta di monete di nichelio di conio nazionale, anche se fuori corso, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, verrà trovato in possesso delle predette monete sarà passibile dell'ammenda da lire 500 a lire 5000.

Art. 4.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 24 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

arabo somalo.

Montesi Leonida di Domenico e di Margheglani Maria, nato a Pergola (Pesaro) il 21 gennaio 1913, sottotenente complemento dell'XI brigata coloniale.

Parlanti Carlo di Enrico e di Amelia Vaccainato, nato a Livorno il 25 febbraio 1906, capo manipolo M.V.S.N. dell'VIII brigata CC. NN. « Pusteria », 185° battaglione.

Pasqualone Rocco fu Angelo e fu Fucciarelli Filomena, nato a Gagliano Aterno (Aquila) il 27 agosto 1905, 1° capo squadra dell'VIII brigata CC. NN. « Pusteria », 330° battaglione.

Piacentino Luigi fu Luigi e di Clara Teresa, nato a Pinerolo il 26 maggio 1909 tenente complemento del 4° reggimento fanteria coloniale.

Puglisi Oscar di Pietro e di Palmiti Clelia, nato a Roma il 19 febbraio 1909, tenente complemento del VII battaglione arabo somalo.

Silvetti Emidio fu Corrado e fu Lucilla Mares, nato a Porto San Giorgio 18 giugno 1908, tenente complemento del IX battaglione coloniale.

Spada Alessandro di Onorato e di Maria Canepari, nato a Milano il 15 gennaio 1910, tenente complemento del X battaglione coloniale.

Stanghellini Ugo di Umberto e di Adele Collamarini, nato a Forlì il 21 febbraio 1913, sottotenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale.

(2366)

Regio decreto 7 settembre 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *marzo* 1940-XVIII, *registro* 2 *Africa Italiana, foglio* 319.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Al Gagliardetto del XXIV battaglione coloniale.
Al Gagliardetto delle bande armate del Corpo indigeni della Somalia.
Al Gagliardetto del gruppo bande dell'altopiano.

MEDAGLIA DI BRONZO

Al Gagliardetto del II battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del III battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del I battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del II battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del III battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del IV battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del V battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto dell'VIII battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del IX battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto dell'XI battaglione arabo somalo.

CROCE DI GUERRA AL V. M.

Al Gagliardetto del III battaglione libico.
Al Gagliardetto del V battaglione libico.
Al Gagliardetto del VII battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del X battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del XII battaglione arabo somalo.
Al Gagliardetto del XV battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del XXIII battaglione coloniale.
Al Gagliardetto del 1° gruppo artiglieria cammellata del Corpo indigeni della Somalia Italiana.
Al Gagliardetto del 2° gruppo artiglieria cammellata del Corpo indigeni della Somalia Italiana.
Alla 7ª Batteria cammellata da 65/17 del Corpo indigeni della Somalia Italiana.
Al Gagliardetto del battaglione artieri coloniale della Somalia Italiana.
Al Gagliardetto del battaglione carri d'assalto del Regio Governo del Harar.

(2491)

Fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere, nelle attuali contingenze, al ritiro delle monete di nichelio in circolazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 in circolazione cesseranno di avere corso legale con il 31 luglio 1940-XVIII.
Scaduto tale termine, a chiunque si trovi in possesso delle monete predette è fatto obbligo di consegnarle alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale. Le monete stesse, fino al 31 agosto 1940-XVIII, saranno cambiate al loro valore nominale e successivamente saranno pagate al loro valore di metallo.

Art. 2.

Disposizioni analoghe a quelle dell'articolo precedente potranno essere emanate con decreti del Ministro per le finanze per le monete di nichelio da lire 0,50 e da lire 0,20 in circolazione.

Art. 3.

Chiunque faccia incetta di monete di nichelio di conio nazionale, anche se fuori corso, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, verrà trovato in possesso delle predette monete sarà passibile dell'ammenda da lire 500 a lire 5000.

Art. 4.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 24 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 45. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 23 marzo 1940-XVIII, n. 744.

Trasformazione della Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, in Regia stazione sperimentale per i combustibili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2744, che concerne fra l'altro, la istituzione di una Sezione speciale per i combustibili;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1838, che istituisce la Sezione per i combustibili, presso la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2131, col quale la Sezione per i combustibili predetta è stata trasferita presso l'Istituto di chimica industriale della Regia scuola d'ingegneria di Milano;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-I, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969, concernente l'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, concernente il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente modificazioni dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla trasformazione della « Sezione per i combustibili » in Regia stazione sperimentale per i combustibili;

Udito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, è trasformata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in Regia Stazione sperimentale per i combustibili, con personalità giuridica propria e autonomia amministrativa, sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La Regia stazione sperimentale per i combustibili di cui al precedente articolo è regolata dalle norme di cui ai Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento dell'istruzione industriale, e al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, riguardante il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria, nonchè da quelle di carattere speciale e transitorio contenute nel presente decreto.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

norma delle vigenti disposizioni, con indagini, studi, ricerche o analisi, il progresso tecnico dell'industria dei combustibili e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto all'industria stessa, ed in particolare:

a) seguire il movimento scientifico e tecnico nell'Italia ed all'estero, nel campo dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose;

b) studiare sperimentalmente il patrimonio dei combustibili italiani e le più adatte forme per il suo sfruttamento;

c) studiare ed esperimentare i processi per il ricavo dei sottoprodotti dei combustibili di cui alla precedente lettera *a)*;

d) studiare ed esperimentare i processi di fabbricazione di combustibili per vie sintetiche;

e) studiare le migliori forme di utilizzazione di combustibili solidi e liquidi e dei carburanti importati dall'estero;

f) servire da organo consultivo del Ministero delle corporazioni in materia di combustibili, salvo quanto dispongono gli articoli 1 e 16 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, nei riguardi della funzione consultiva spettante al Consiglio nazionale delle ricerche per tutto ciò che attiene all'attività scientifica dello Stato;

g) addestrare giovani nella conoscenza della tecnica dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose;

h) eseguire, su richiesta delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, dei privati, analisi, ricerche, prove, controlli, nel campo dei combustibili solidi liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose.

Art. 4.

A far parte del Consiglio di amministrazione che sarà formato a norma delle vigenti disposizioni sulle Regie stazioni sperimentali dell'industria saranno anche chiamati due componenti del Consiglio d'amministrazione del Regio politecnico di Milano, designati dal Ministro per l'educazione nazionale, e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5.

Alle esigenze di personale della Stazione sperimentale dei combustibili viene provveduto aumentando, rispettivamente, la tabella A allegata al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, e la tabella I, gruppo C, allegata al R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 271, dei seguenti posti:

a) un posto di direttore (dal grado 7° al 4°), un posto di vice direttore (grado 7°) due posti di aiuto direttore (grado 8°) due posti di assistente di 1ª classe (grado 9°), due posti di assistente di 2ª classe (grado 10°) nei ruoli di gruppo A del personale direttivo e del personale tecnico;

b) un posto di primo segretario (grado 9°) e un posto di segretario e vice segretario fra i gradi 10° e 11°, nel personale di segreteria, gruppo *B*;

c) un posto di primo assistente (grado 10°), uno di assistente di 1ª classe (grado 11°), uno di assistente di 2ª classe (grado 12°).

Art. 6.

Al concorso per titoli per la nomina a direttore straordinario ed al concorso per titoli ed esami per la nomina ad assistente di 2ª classe possono partecipare i laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria industriale e ingegneria chimica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

in Regia stazione sperimentale per i combustibili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1111, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2544, che concerne fra l'altro, la istituzione di una Sezione speciale per i combustibili;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1838, che istituisce la Sezione per i combustibili, presso la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2151, col quale la Sezione per i combustibili predetta è stata trasferita presso l'Istituto di chimica industriale della Regia scuola d'ingegneria di Milano;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-I, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969, concernente l'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, concernente il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente modificazioni dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla trasformazione della « Sezione per i combustibili » in Regia stazione sperimentale per i combustibili;

Udito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Sezione per i combustibili, annessa all'Istituto di chimica industriale del Regio politecnico di Milano, è trasformata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in Regia Stazione sperimentale per i combustibili, con personalità giuridica propria e autonomia amministrativa, sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La Regia stazione sperimentale per i combustibili di cui al precedente articolo è regolata dalle norme di cui ai Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento dell'istruzione industriale, e al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, riguardante il riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria, nonchè da quelle di carattere speciale e transitorio contenute nel presente decreto.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 3.

La Regia stazione sperimentale per i combustibili ha il compito di promuovere, coordinando la propria attività con quella generale svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche a all'industria stessa, ed in particolare:

a) seguire il movimento scientifico e tecnico nell'Italia ed all'estero, nel campo dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose;

b) studiare sperimentalmente il patrimonio dei combustibili italiani e le più adatte forme per il suo sfruttamento;

c) studiare ed esperimentare i processi per il ricavo dei sottoprodotti dei combustibili di cui alla precedente lettera *a*);

d) studiare ed esperimentare i processi di fabbricazione di combustibili per vie sintetiche;

e) studiare le migliori forme di utilizzazione di combustibili solidi e liquidi e dei carburanti importati dall'estero;

f) servire da organo consultivo del Ministero delle corporazioni in materia di combustibili, salvo quanto dispongono gli articoli 1 e 16 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, nei riguardi della funzione consultiva spettante al Consiglio nazionale delle ricerche per tutto ciò che attiene all'attività scientifica dello Stato;

g) addestrare giovani nella conoscenza della tecnica dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose;

h) eseguire, su richiesta delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e parastatali, dei privati, analisi, ricerche, prove, controlli, nel campo dei combustibili solidi liquidi e gassosi, dei carburanti e delle roccie bituminose.

Art. 4.

A far parte del Consiglio di amministrazione che sarà formato a norma delle vigenti disposizioni sulle Regie stazioni sperimentali dell'industria saranno anche chiamati due componenti del Consiglio d'amministrazione del Regio politecnico di Milano, designati dal Ministro per l'educazione nazionale, e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5.

Alle esigenze di personale della Stazione sperimentale dei combustibili viene provveduto aumentando, rispettivamente, la tabella A allegata al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, e la tabella I, gruppo *C*, allegata al R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 271, dei seguenti posti:

a) un posto di direttore (dal grado 7° al 4°), un posto di vice direttore (grado 7°) due posti di aiuto direttore (grado 8°) due posti di assistente di 1ª classe (grado 9°), due posti di assistente di 2ª classe (grado 10°) nei ruoli di gruppo A del personale direttivo e del personale tecnico;

b) un posto di primo segretario (grado 9°) e un posto di segretario e vice segretario fra i gradi 10° e 11°, nel personale di segreteria, gruppo *B*;

c) un posto di primo assistente (grado 10°), uno di assistente di 1ª classe (grado 11°), uno di assistente di 2ª classe (grado 12°).

Art. 6.

Al concorso per titoli per la nomina a direttore straordinario ed al concorso per titoli ed esami per la nomina ad assistente di 2ª classe possono partecipare i laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria industriale e ingegneria chimica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto, da effettuarsi entro tre anni dalla sua pubblicazione, l'ammissione ed il collocamento nei gradi di cui alle tabelle del precedente art. 5,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

saranno effettuati con le norme indicate nei seguenti articoli, senza comunque eccedere la disponibilità dei posti previsti per i singoli gradi dal già citato art. 5.

Per l'ammissione ed il collocamento di cui al precedente comma si prescinde nei riguardi del personale attualmente addetto alla Sezione combustibili, dal limite massimo di età per i posti di gruppo *A*, *B* e *C* e per i posti di gruppo *C* dal possesso del titolo di studio per chi attenda da almeno due anni alle funzioni di tale gruppo.

Art. 8.

Il posto di direttore straordinario (grado 7°) della Regia stazione sperimentale per i combustibili sarà conferito, a norma delle vigenti disposizioni, mediante concorso pubblico per titoli a persone in possesso: del diploma di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria industriale o ingegneria chimica e della libera docenza, che dimostrino, mediante pubblicazioni scientifiche, di possedere speciali cognizioni nelle discipline e nella tecnica dei combustibili.

A parità di altre condizioni costituisce titolo di preferenza il possesso della libera docenza in tecnologia chimica dei combustibili.

Il vincitore del concorso di cui al precedente comma conseguirà la promozione al grado superiore su parere favorevole del Comitato per le Regie stazioni sperimentali per l'industria di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i posti di assistente di 1ª classe (grado 9°), istituiti in forza del precedente art. 5, potranno essere conferiti alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 10 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2325, mediante concorso per titoli al quale potranno partecipare persone in possesso del diploma di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria o ingegneria chimica, che dimostrino mediante pubblicazioni scientifiche, di possedere speciali cognizioni nelle discipline e nella tecnica dei combustibili.

I vincitori del concorso suddetto potranno essere promossi al grado 8°, aiuto direttore, dopo quattro anni di permanenza nel grado 9°, e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662.

Art. 10.

Il posto di vice segretario (grado 11°), di cui al precedente art. 5, potrà essere conferito, mediante concorso per titoli ed esami, al personale avventizio che presta servizio da data anteriore al 31 dicembre 1928, con funzioni anche tecniche di categoria *B*, presso la Sezione combustibili, purchè in possesso del titolo di studio prescritto dagli ordinamenti in vigore per l'accesso alle carriere tecniche ed amministrative di gruppo *B*.

Il vincitore del concorso suddetto potrà essere ammesso agli esami per merito distinto per la promozione al grado 9° a norma delle vigenti disposizioni, dopo sei anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11° ma la promozione sarà conferita al compimento della normale anzianità richiesta per l'ammissione a detti esami.

Art. 11.

Due posti di allievo assistente (grado 12°) che si rendano vacanti nel ruolo che presta servizio nell'Amministrazione dello Stato, da data anteriore al 1° dicembre 1932, prescindendo, se attendeva da due anni a funzioni di gruppo *C*, dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a tale gruppo.

Art. 12.

Tra il Regio politecnico di Milano e la Regia stazione sperimentale per i combustibili verrà stipulata apposita convenzione da approvarsi dai Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e da quello per le finanze, con la quale saranno stabilite le condizioni e le modalità: per il trasferimento ed il passaggio alla Stazione del materiale di laboratorio e di gabinetto, del macchinario e dei mobili di proprietà della Sezione combustibili, installati nell'Istituto di chimica industriale, per la sistemazione e l'eventuale ripristino nei locali dell'Istituto predetto nei quali ha sede attualmente la Sezione, ed infine per la eventuale utilizzazione dei locali e delle aree in uso al Regio politecnico di Milano.

Alle spese eventualmente occorrenti per provvedere a quanto sopra sarà provveduto a carico del bilancio della Regia stazione sperimentale.

Art. 13.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento faranno carico allo stato di previsione del Ministero delle corporazioni e saranno annualmente determinate con la legge di bilancio.

Il Fondo speciale delle Corporazioni concorrerà nella spesa suddetta nella misura e nei modi che saranno determinati con separato provvedimento.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 aprile 1940-XVIII, n. 745.
Costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Benevento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;
Vista la deliberazione in data 29 luglio 1939 del Rettorato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per i posti di gruppo *A*, *B* e *C* e per i posti di gruppo *C* dal possesso del titolo di studio per chi attenda da almeno due anni alle funzioni di tale gruppo.

Art. 8.

Il posto di direttore straordinario (grado 7°) della Regia stazione sperimentale per i combustibili sarà conferito, a norma delle vigenti disposizioni, mediante concorso pubblico per titoli a persone in possesso del diploma di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria industriale o ingegneria chimica e della libera docenza, che dimostrino, mediante pubblicazioni scientifiche, di possedere speciali cognizioni nelle discipline e nella tecnica dei combustibili.

A parità di altre condizioni costituisce titolo di preferenza il possesso della libera docenza in tecnologia chimica dei combustibili.

Il vincitore del concorso di cui al precedente comma conseguirà la promozione al grado superiore su parere favorevole del Comitato per le Regie stazioni sperimentali per l'industria di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i posti di assistente di 1ª classe (grado 9°), istituiti in forza del precedente art. 5, potranno essere conferiti alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 10 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, mediante concorso per titoli al quale potranno partecipare persone in possesso del diploma di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria o ingegneria chimica, che dimostrino mediante pubblicazioni scientifiche, di possedere speciali cognizioni nelle discipline e nella tecnica dei combustibili.

I vincitori del concorso suddetto potranno essere promossi al grado 8°, aiuto direttore, dopo quattro anni di permanenza nel grado 9°, e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662.

Art. 10.

Il posto di vice segretario (grado 11°), di cui al precedente art. 5, potrà essere conferito, mediante concorso per titoli ed esami, al personale avventizio che presta servizio da data anteriore al 31 dicembre 1928, con funzioni anche tecniche di categoria *B*, presso la Sezione combustibili, purchè in possesso del titolo di studio prescritto dagli ordinamenti in vigore per l'accesso alle carriere tecniche ed amministrative del gruppo *B*.

Il vincitore del concorso suddetto potrà essere ammesso agli esami per merito distinto per la promozione al grado 9° a norma delle vigenti disposizioni, dopo sei anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11° ma la promozione sarà conferita al compimento della normale anzianità richiesta per l'ammissione a detti esami.

Art. 11.

Due posti di allievo assistente (grado 13°) che si renderanno disponibili nel ruolo di gruppo *C* del Reale Corpo delle miniere per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, lettera c) del presente decreto potranno essere conferiti, in seguito a concorso per titoli ed esami, al personale avventizio, straordinario, cottimista, incaricato o comunque non di

Art. 12.

Tra il Regio politecnico di Milano e la Regia stazione sperimentale per i combustibili verrà stipulata apposita convenzione da approvarsi dai Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e da quello per le finanze, con la quale saranno stabilite le condizioni e le modalità: per il trasferimento ed il passaggio alla Stazione del materiale di laboratorio e di gabinetto, del macchinario e dei mobili di proprietà della Sezione combustibili, installati nell'Istituto di chimica industriale, per la sistemazione e l'eventuale ripristino nei locali dell'Istituto predetto nei quali ha sede attualmente la Sezione, ed infine per la eventuale utilizzazione dei locali e delle aree in uso al Regio politecnico di Milano.

Alle spese eventualmente occorrenti per provvedere a quanto sopra sarà provveduto a carico del bilancio della Regia stazione sperimentale.

Art. 13.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento faranno carico allo stato di previsione del Ministero delle corporazioni e saranno annualmente determinate con la legge di bilancio.

Il Fondo speciale delle Corporazioni concorrerà nella spesa suddetta nella misura e nei modi che saranno determinati con separato provvedimento.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 745.
Costituzione del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Benevento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;
Vista la deliberazione in data 29 luglio 1939 del Rettorato della provincia di Benevento, approvata con decreto interministeriale n. 03435 in data 1° novembre 1939;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

È costituito fra lo Stato e la provincia di Benevento, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per la durata di anni 15 a cominciare dall'esercizio 1940-41 e fino a tutto l'esercizio 1954-55, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato al suddetto Consorzio di rimboschimenti è determinato in L. 15.000 (quindicimila) annue, pari alla metà spesa da sostenersi per i suddetti lavori, mentre l'altra metà di L. 15.000 (quindicimila) annue rimane a carico della provincia di Benevento.

La predetta somma di L. 15.000 (quindicimila) sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con imputazione al corrispondente cap. 43 dell'esercizio 1939-40 a partire dall'esercizio 1940-41 e fino all'esercizio 1954-55.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 746.
Concessione di indennità di alloggio ai militi ammogliati della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 104 del regolamento per la Milizia nazionale della strada approvato col R. decreto 29 ottobre 1932-X, n. 1554, ed emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836;

Vista la legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2062, con la quale ai carabinieri ammogliati è stata concessa l'indennità di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità e condizioni stabilite per i sottufficiali e appuntati ammogliati dell'Arma stessa;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura dell'indennità di alloggio stabilita per i militi ammogliati della Milizia nazionale della strada a quella concessa ai carabinieri ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 43. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 747.
Istituzione di un posto di vice segretario presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2116, che approva lo statuto e la tabella organica della Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì;

Considerata l'opportunità di modificare la tabella *B* annessa al citato Regio decreto;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII è istituita, presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì, un posto di vice segretario da conferirsi per incarico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 748.
Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

termini dell'art. 45 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per la durata di anni 15 a cominciare dall'esercizio 1940-41 e fino a tutto l'esercizio 1954-55, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato al suddetto Consorzio di rimboschimenti è determinato in L. 15.000 (quindicimila) annue, pari alla metà spesa da sostenersi per i suddetti lavori, mentre l'altra metà di L. 15.000 (quindicimila) annue rimane a carico della provincia di Benevento.

La predetta somma di L. 15.000 (quindicimila) sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con imputazione al corrispondente cap. 43 dell'esercizio 1939-40 a partire dall'esercizio 1940-41 e fino all'esercizio 1954-55.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 746.
Concessione di indennità di alloggio ai militi ammogliati della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 104 del regolamento per la Milizia nazionale della strada approvato col R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, ed emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836;

Vista la legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2062, con la quale ai carabinieri ammogliati è stata concessa l'indennità di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità e condizioni stabilite per i sottufficiali e appuntati ammogliati dell'Arma stessa;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura dell'indennità di alloggio stabilita per i militi ammogliati della Milizia nazionale della strada a quella concessa ai carabinieri ammogliati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

le stesse modalità stabilite per i sottufficiali e appuntati ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 43. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 747.
Istituzione di un posto di vice segretario presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2116, che approva lo statuto e la tabella organica della Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì;

Considerata l'opportunità di modificare la tabella *B* annessa al citato Regio decreto;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII è istituita, presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna di Forlì, un posto di vice segretario da conferirsi per incarico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 748.
Requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

Visto il R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1595, che dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di ammettere, fino a tutto il 1938, ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica candidati con riserva di presentazione del titolo di studio;

Ritenuta la necessità di far luogo ad una proroga della facoltà suddetta fino a tutto il 1940;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad avvalersi per tutto l'anno 1940-XIX della facoltà concessa con R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1595, circa i concorsi per l'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica con riserva di presentazione del titolo di studio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 749.

Nomina di alto-atesini a vice segretari nel ruolo organico del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 141, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, che apporta modifiche nei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

nistero per gli scambi e per le valute possono essere conferiti a giudizio insindacabile del Ministro per gli scambi e per le valute ad alto-atesini che, prescindendo dal limite massimo di età, siano in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Gli alto-atesini ammessi all'impiego ai sensi del precedente articolo conseguiranno la nomina in ruolo al grado di vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione al compimento del prescritto periodo di prova.

Qualora le nomine suddette siano disposte con la medesima decorrenza, il più anziano d'età avrà la precedenza nel ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 750.

Tariffe postali, indennizzi per corrispondenze e pacchi smarriti, limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti e operazioni postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali, ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad esso richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sentazione del titolo di studio;

Ritenuta la necessità di far luogo ad una proroga della facoltà suddetta fino a tutto il 1940;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad avvalersi per tutto l'anno 1940-XIX della facoltà concessa con R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1595, circa i concorsi per l'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica con riserva di presentazione del titolo di studio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 749.

Nomina di alto-atesini a vice segretari nel ruolo organico del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 141, concernente i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, che apporta modifiche nei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto non più di due posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute, sono conferiti a cittadini alto-atesini che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o il diploma di laurea in scienze politiche, presso una Regia Università del Regno, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Gli alto-atesini ammessi all'impiego ai sensi del precedente articolo conseguiranno la nomina in ruolo al grado di vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione al compimento del prescritto periodo di prova.

Qualora le nomine suddette siano disposte con la medesima decorrenza, il più anziano d'età avrà la precedenza nel ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 750.

Tariffe postali, indennizzi per corrispondenze e pacchi smarriti, limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti e operazioni postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali, ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse sono dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le frazioni di cinque centesimi che risultino dalla tassazione delle corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono elevate a cinque centesimi interi.

Ugualmente sono elevate a cinque centesimi interi le frazioni predette che risultino dalla francatura preventiva delle corrispondenze, eccettuate fra queste le stampe periodiche spedite in abbonamento postale e quelle ad esse assimilate agli effetti della tariffa.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 122. — MANCINI

TABELLA N. 1

TARIFFE POSTALI

1) *Lettere e biglietti postali*:

a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione . L. 0,25
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione . . . » 0,50
c) diretti nell'Africa Orientale Italiana, per ogni 15 grammi o frazione . . . . . » 0,75

2) *Cartoline di Stato e dell'industria privata*:

a) semplici:
per il distretto . . . . . » 0,15
per fuori distretto . . . . . » 0,30
dirette nell'Africa Orientale Italiana . . » 0,50
b) con risposta pagata:
per il distretto . . . . . » 0,30
per fuori distretto . . . . . » 0,60
dirette nell'Africa Orientale Italiana . . » 1,00

3) *Carte manoscritte*:

per i primi 200 grammi . . . . . » 0,60
per ogni 50 grammi o frazione successivi . . » 0,20
se dirette nell'Africa Orientale Italiana, ogni 50 grammi o frazione, col minimo di L. 1 . . . » 0,25

4) *Cartoline illustrate*:

con sola firma del mittente e data . . . . » 0,10
con frasi di convenevoli espressi in un massimo di 5 parole . . . . . » 0,20
dirette nell'Africa Orientale Italiana:
con sola firma del mittente e data . . . » 0,30

6) *Fatture commerciali*:

aventi i requisiti stabiliti dal Regolamento . L. 0,25
se dirette nell'Africa Orientale Italiana . . » 0,40

7) *Partecipazioni* di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . . . » 0,15

8) *Estratti di conto* delle amministrazioni dei giornali . . . . . » 0,10

9) *Cedole di commissioni libravie* . . . . . » 0,05

10) *Stampe periodiche spedite in abbonamento*:

1° Gruppo: giornali quotidiani - compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,008
per ogni 25 grammi o frazione in più . . » 0,004

2° Gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,011
per ogni 50 grammi o frazione in più . . » 0,003

3° Gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,014
per ogni 50 grammi o frazione in più . . » 0,009

4° Gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,048
per ogni 50 grammi o frazione in più . . » 0,018

11) *Stampe propagandistiche non periodiche* spedite in abbonamento in quantità non inferiori a 10.000 esemplari per ogni spedizione:
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.

12) *Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano*:
per ogni 50 grammi o frazione . . . . . » 0,10

13) *Pagine pubblicitarie*:
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte . » 0,03

14) *Carte punteggiate ad uso dei ciechi*:
per ogni chilogrammo o frazione . . . . » 0,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione delle corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono elevate a cinque centesimi interi.

Ugualmente sono elevate a cinque centesimi interi le frazioni predette che risultino dalla francatura preventiva delle corrispondenze, eccettuate fra queste le stampe periodiche spedite in abbonamento postale e quelle ad esse assimilate agli effetti della tariffa.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 122. — MANCINI

TABELLA N. 1

TARIFFE POSTALI

1) *Lettere e biglietti postali*:

a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione .	L.	0,25
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione . . .	»	0,50
c) diretti nell'Africa Orientale Italiana, per ogni 15 grammi o frazione	»	0,75

2) *Cartoline di Stato e dell'industria privata*:

a) semplici:		
per il distretto	»	0,15
per fuori distretto	»	0,30
dirette nell'Africa Orientale Italiana . .	»	0,50
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,30
per fuori distretto	»	0,60
dirette nell'Africa Orientale Italiana . .	»	1,00

3) *Carte manoscritte*:

per i primi 200 grammi	»	0,00
per ogni 50 grammi o frazione successivi . .	»	0,20
se dirette nell'Africa Orientale Italiana, ogni 50 grammi o frazione, col minimo di L. 1 . . .	»	0,25

4) *Cartoline illustrate*:

con sola firma del mittente e data	»	0,10
con frasi di convenevoli espressi in un massimo di 5 parole	»	0,20
dirette nell'Africa Orientale Italiana:		
con sola firma del mittente e data	»	0,20
con frasi di convenevoli espressi in un massimo di 5 parole	»	0,25

5) *Biglietti da visita*:

con non più di 5 parole di convenevoli . . .	»	0,20
se diretti nell'Africa Orientale Italiana . .	»	0,25

6) *Partecipazioni* di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . . . » 0,15

8) *Estratti di conto* delle amministrazioni dei giornali . . . . . » 0,10

9) *Cedole di commissioni librarie* . . . . . » 0,05

10) *Stampe periodiche spedite in abbonamento*:

1° Gruppo: giornali quotidiani - compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:

per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,008
per ogni 25 grammi o frazione in più . .	»	0,004

2° Gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:

per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,011
per ogni 50 grammi o frazione in più . .	»	0,009

3° Gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,014
per ogni 50 grammi o frazione in più . .	»	0,009

4° Gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,048
per ogni 50 grammi o frazione in più . .	»	0,018

11) *Stampe propagandistiche non periodiche* spedite in abbonamento in quantità non inferiori a 10.000 esemplari per ogni spedizione:
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.

12) *Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano*:

per ogni 50 grammi o frazione	»	0,10

13) *Pagine pubblicitarie*:
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:

per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte .	»	0,05

14) *Carte punteggiate ad uso dei ciechi*:

per ogni chilogrammo o frazione	»	0,05

15) *Campioni di merci*:

per i primi 100 grammi	»	0,25
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	»	0,15
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 50 grammi o frazione, col minimo di L. 0,50 . .	»	0,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

16) *Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali*:

spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:

per i primi 100 grammi . . . . . L. 0,25
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,10
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 50 grammi o frazione, col minimo di L. 0,40 » 0,20

17) *Pacchetti postali*:

per i primi 200 grammi . . . . . » 1,20
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,30

18) *Diritto* da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . . » 0,20

19) *Provvigione* da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze o pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento: col minimo di L. 1.

20) *Associazione a giornali* (servizio limitato ai rapporti internazionali):

diritto fisso . . . . . » 3,00
diritto mensile di rispedizione:
a) per periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 2,60
b) per gli altri periodici . . . . . » 1,30

21) *Legalizzazione di atti*:

per ogni operazione, oltre le tasse normali . . » 1,00

22) *Notificazione atti giudiziari*:

a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . . » 1,10

23) *Posta pneumatica*:

lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline, sopratassa . . . . . » 0,15
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi, sopratassa . . . . . » 0,35

24) *Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo*:

diritto fisso, se pagato dal mittente . . . » 0,15
diritto fisso, se pagato dal destinatario . . » 0,25

25) *Provvigione*, per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione . . . . . » 5,00

26) *Provvigione* per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone od enti che

28) *Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi*:

se a cura degli interessati - diritto mensile . L. 8,00
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile . . . . . » 20,00

29) *Deposito di garanzia* per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . » 40,00

30) *Diritto per recapito a domicilio*:

dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . » 0,40
b) per ogni piego di peso superiore a 1000 grammi, fermo il peso massimo di 2 kg. . . . . » 0,80

31) *Diritto di raccomandazione*:

oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . » 1,25
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) . . » 0,60
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . » 0,30
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . » 0,10

32) *Sopratassa di trasporto aereo*:

a) lettere e biglietti postali, per ogni porto di 15 grammi o frazione, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia . . . . . » 0,50
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1,00
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali, ogni 50 grammi o frazione . . . . . » 0,80
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 25 grammi o frazione . . . . . » 1,75
c) lettere provviste della sopratassa di espresso - escluse quelle dirette nell'Africa Orientale Italiana - ogni 15 grammi o frazione . . . » 0,25
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo, per ogni invio . . . . . » 0,15
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, per ogni invio . . . . . » 0,30
e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applicano le sopratasse stabilite alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di gr. 15 o 5, a seconda dei due casi ivi previsti, riescono più vantaggiose per gli utenti;
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

che e istituti speciali di cura dalle case produttrici:

per i primi 100 grammi . . . . . L. 0,25
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,10
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 50 grammi o frazione, col minimo di L. 0,40 » 0,20

17) *Pacchetti postali*:

per i primi 200 grammi . . . . . » 1,20
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,30

18) *Diritto* da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina inbucate nelle cassette d'impostazione . . . . . » 0,20

19) *Provvigione* da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze o pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento: col minimo di L. 1.

20) *Associazione a giornali* (servizio limitato ai rapporti internazionali):

diritto fisso . . . . . » 3,00
diritto mensile di rispedizione:
a) per periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 2,00
b) per gli altri periodici . . . . . » 1,30

21) *Legalizzazione di atti*:

per ogni operazione, oltre le tasse normali . . » 1,00

22) *Notificazione atti giudiziari*:

a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . . » 1,10

23) *Posta pneumatica*:

lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline, sopratassa . . . . . » 0.15
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi, sopratassa . . . . . » 0,35

24) *Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo*:

diritto fisso, se pagato dal mittente . . . » 0,15
diritto fisso, se pagato dal destinatario . . » 0.25

25) *Provvigione*, per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione . . . . . » 5,00

26) *Provvigione* per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone od enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura: 10 % col minimo di L. 10 mensili.

27) *Caselle postali* - Nolo mensile:

per le caselle aperte . . . . . » 6.00
per le caselle chiuse piccole . . . . . » 8.00
per le caselle chiuse medie . . . . . » 12.00
per le caselle chiuse grandi . . . . . » 16,00

sile . . . . . » 20,00

29) *Deposito di garanzia* per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . » 40,00

30) *Diritto per recapito a domicilio*:

dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . » 0,40
b) per ogni piego di peso superiore a 1000 grammi, fermo il peso massimo di 2 kg. . . . . » 0,80

31) *Diritto di raccomandazione*:

oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . » 1,25
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere c) e *d*) . . » 0,60
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . » 0,20
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . » 0,10

32) *Sopratassa di trasporto aereo*:

a) lettere e biglietti postali, per ogni porto di 15 grammi o frazione, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia . . . . . » 0,50
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1,00
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali, ogni 50 grammi o frazione . . . . . » 0,80
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, ogni 25 grammi o frazione . . . . . » 1,75
c) lettere provviste della sopratassa di espresso - escluse quelle dirette nell'Africa Orientale Italiana - ogni 15 grammi o frazione . . . » 0,25
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo, per ogni invio . . . . . » 0,15
se diretti nell'Africa Orientale Italiana, per ogni invio . . . . . » 0,30
e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applicano le sopratasse stabilite alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di gr. 15 o 5, a seconda dei due casi ivi previsti, riescono più vantaggiose per gli utenti;
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso:
fino a 1 kg. . . . . » 4.00
per ogni 500 grammi o frazione successivi . » 2,00
per i pacchi diretti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo è dovuta, oltre quella stabilita per l'interno, una sopratassa che non può eccedere L. 1,60 per ogni kg. e per ogni 100 km.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

33) *Assicurazione corrispondenze e pacchi*:

a) *Ordinaria*:

per le prime 200 lire . . . . . L. 1,00
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 0,50

b) *Convenzionale*:

Tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria.

c) *Contro i rischi di forza maggiore* (oltre i diritti sopra indicati):

per le prime 200 lire . . . . . » 0,50
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 0,25

34) *Assegno su corrispondenze e pacchi*:

Diritto fisso oltre le tasse normali:

per ogni oggetto . . . . . » 0,50

35) *Espresso*:

Diritto fisso, oltre le tasse normali:

per ogni oggetto di corrispondenza . . . » 1,25
per ogni pacco . . . . . » 2,00

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale lire 0,40 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito, ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche o di viabilità il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36) *Pacchi ordinari*:

fino a 1 kg . . . . . » 2,50
da oltre 1 fino a 3 kg . . . . . » 5,00
da oltre 3 fino a 5 kg. . . . . » 7,50
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 12,50
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 16,00
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 18,00

per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

37) *Pacchi urgenti*:

a) non ingombranti:

fino a 1 kg. . . . . » 7,00
da oltre 1 fino a 3 kg. . . . . » 12,00
da oltre 3 fino a 5 kg. . . . . » 17,00

b) ingombranti:

fino a 1 kg. . . . . » 8,25
da oltre 1 fino a 3 kg. . . . . » 14,50
da oltre 3 fino a 5 kg. . . . . » 20,75

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38) *Pacchi contenenti abiti borghesi* delle reclute e dei richiamati alle armi:

40) *Tassa giornaliera di custodia dei pacchi*:

dopo 3 giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,25 (massimo L. 5); per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,40 (massimo L. 8).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari e per gli appartenenti alla M.V.S.N. purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41) *Corrispettivi per concessioni di servizi*:

a) *Diritto* dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate all'accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . . . . . L. 0,10

b) *Diritto* dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . . » 0,10

c) *Diritto* che dev'essere corrisposto alla Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:

per ogni pacco o collo fino a 1 kg. . . . . » 0,50
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg. . » 1,00
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg. . » 1,50
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg. . » 2,00

42) *Vaglia ordinari*:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,10):

fino all'importo di L. 25 . . . . . » 0,40
oltre L. 25 fino a L. 50 . . . . . » 0,80
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 1,20
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . . » 2,00
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 0,50

43) *Vaglia fino a L. 25 diretti a militari* di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate, tassa di emissione . . . . . » 0,20

44) *Attestazione di emissione dei vaglia*:

per ogni attestazione . . . . . » 0,30

45) *Vaglia telegrafici*:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica, è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . » 0,50

46) *Vaglia per tasse e concessioni*:

Tasse di emissione e costo del modulo come per i vaglia ordinari.

47) *Vaglia scaduti - tassa di rimborso*:

a) per vaglia ordinari, telegrafici e per tasse e concessioni, oltre alla tassa di emissione, pari a quella del titolo originale, per ogni vaglia:

fino a L. 10 . . . . . » 0,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

33) *Assicurazione di corrispondenze e pacchi*:

a) Ordinaria:

per le prime 200 lire . . . . . L. 1,00
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 0,50

b) Convenzionale:

Tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria.

c) Contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):

per le prime 200 lire . . . . . » 0,50
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 0,25

34) *Assegno su corrispondenze e pacchi*:

Diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto . . . . . » 0,50

35) *Espresso*:

Diritto fisso, oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . . » 1,25
per ogni pacco . . . . . » 2,00

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale lire 0,40 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito, ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche o di viabilità il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36) *Pacchi ordinari*:

fino a 1 kg . . . . . » 2,50
da oltre 1 fino a 3 kg. . . . . » 5,00
da oltre 3 fino a 5 kg. . . . . » 7,50
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 12,50
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 16,00
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 18,00

per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

37) *Pacchi urgenti*:

a) non ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 7,00
da oltre 1 fino a 3 kg. . . . . » 12,00
da oltre 3 fino a 5 kg. . . . . » 17,00

b) ingombranti:
fino a 1 kg. . . . . » 8,25
da oltre 1 fino a 3 kg. . . . . » 14,50
da oltre 3 fino a 5 kg. . . . . » 20,75

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38) *Pacchi contenenti abiti borghesi* delle reclute e dei richiamati alle armi:
fino a 5 kg. . . . . » 6,80
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 1,20

Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

39) *Recipienti vuoti di ritorno*:
non ingombranti . . . . . » 3,00
ingombranti . . . . . » 4,50

40) *Tassa giornaliera di custodia dei pacchi*:

dopo 3 giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,25 (massimo L. 5); per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,40 (massimo L. 8).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari e per gli appartenenti alla M.V.S.N. purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41) *Corrispettivi per concessioni di servizi*:

a) Diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate all'accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . . L. 0,10

b) Diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . . » 0,10

c) Diritto che dev'essere corrisposto alla Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:
per ogni pacco o collo fino a 1 kg. . . . . » 0,50
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg. . » 1,00
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg. . » 1,50
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg. . » 2,00

42) *Vaglia ordinari*:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,10):
fino all'importo di L. 25 . . . . . » 0,40
oltre L. 25 fino a L. 50 . . . . . » 0,80
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 1,20
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . . » 2,00
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 0,50

43) *Vaglia fino a L. 25 diretti a militari* di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate, tassa di emissione . . . . . » 0,20

44) *Attestazione di emissione dei vaglia*:
per ogni attestazione . . . . . » 0,30

45) *Vaglia telegrafici*:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica, è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . » 0,50

46) *Vaglia per tasse e concessioni*:

Tasse di emissione e costo del modulo come per i vaglia ordinari.

47) *Vaglia scaduti - tassa di rimborso*:

a) per vaglia ordinari, telegrafici e per tasse e concessioni, oltre alla tassa di emissione, pari a quella del titolo originale, per ogni vaglia:
fino a L. 10 . . . . . » 0,10
oltre L. 10 fino a L. 100 . . . . . » 0,30
oltre L. 100 . . . . . » 0,50

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia . . . . . » 1,50

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate, e quelli emessi per oggetti gravati di asse-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782046

gno o per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

48) *Riscossione di crediti*:

diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo fino a L. 10 . . . . . L. 0,25
di oltre L. 10 fino a L. 200 . . . . . » 0,50
di oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 1,00
di oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 2,00
di oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 3,00
di oltre L. 3000 fino a L. 4000 . . . . . » 4,00
di oltre L. 4000 . . . . . » 5,00

Per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 2000 . . . . . » 2,00
di oltre L. 2000 . . . . . » 3,00

49) *Conti correnti postali* (salve le esenzioni di tassa previste dall'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni):

a) *Versamenti*:

fino a L. 50 . . . . . » 0,15
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 0,20
oltre L. 100 fino a L. 500 . . . . . » 0,40
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . » 0,60
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . » 1,00
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . » 2,00

e successivamente L. 1 per ogni cinquemila lire o frazione, fino al massimo di L. 20 di tassa.

b) *Pagamenti*:

fino a L. 50 . . . . . » 0,20
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 0,30
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . . » 0,40
oltre L. 200 fino a L. 300 . . . . . » 0,50
oltre L. 300 fino a L. 400 . . . . . » 0,60
oltre L. 400 fino a L. 500 . . . . . » 0,70
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . » 0,90

e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa.

c) *Estratti di conto* richiesti dal correntista: per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 0,50

d) *Copia del conto* richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 1,00

e) *Rinnovazione* degli assegni localizzati scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . » 1,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;

50) *Duplicazione* dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . . L. 3,00

51) *Estinzione* dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . . » 1,00

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

52) *Duplicazione* dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . » 1,00
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . » 3,00
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 » 5,00

con un massimo di L. 50 per ogni richiesta comprendente più buoni.

53) *Avviso di ricevimento* . . . . . » 0,50

54) *Avviso di pagamento* . . . . . » 0,50

55) *Tessera di riconoscimento* . . . . . » 3,70

56) *Tassa di reclamo* . . . . . » 0,40

57) *Tassa per contrordini e disposizioni dati dai mittenti*:

per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenze o pacchi, modificazione di indirizzo, ecc., oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . » 0,50

LIMITI MASSIMI DI PESO.

1) Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . Kg. 2
2) Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 7
3) Pacchetti postali . . . . . » 1
4) Campioni, salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . Gr. 500
5) Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . » 500
6) Campioni contenenti vaccino Jenneriano contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna, e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . Kg. 1
7) Cartoline per corrispondenza . . . . . Gr. 5
8) Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali, promessa e tariffe, ridotta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

48) *Riscossione di crediti*:

diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo fino a L. 10 . . . . . L. 0.25
di oltre L. 10 fino a L. 200 . . . . . » 0.30
di oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 1.00
di oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 2.00
di oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 3.00
di oltre L. 3000 fino a L. 4000 . . . . . » 4.00
di oltre L. 4000 . . . . . » 5.00

Per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 2000 . . . . . » 2.00
di oltre L. 2000 . . . . . » 5.00

49) *Conti correnti postali* (salve le esenzioni di tassa previste dall'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni):

a) *Versamenti*:

fino a L. 50 . . . . . » 0.15
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 0,20
oltre L. 100 fino a L. 500 . . . . . » 0.40
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . » 0.60
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . » 1,00
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . » 2,00
e successivamente L. 1 per ogni cinquemila lire o frazione, fino al massimo di L. 29 di tassa.

b) *Pagamenti*:

fino a L. 50 . . . . . » 0.20
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 0,30
oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . . » 0.40
oltre L. 200 fino a L. 300 . . . . . » 0.50
oltre L. 300 fino a L. 400 . . . . . » 0,60
oltre L. 400 fino a L. 500 . . . . . » 0.70
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . » 0,90
e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa.

c) *Estratti di conto* richiesti dal correntista: per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 0,50

d) *Copia del conto* richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 1,00

e) *Rinnovazione* degli assegni localizzati scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . » 1,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;

f) *Variazione* dell'intestazione del conto o dell'indirizzo del correntista - diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 1,00

g) *Procedura per smarrimento o sottrazione* di assegni in bianco non ancora addebitati o rimessi, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 5,00

51) *Estinzione* dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . . . » 1,00

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

52) *Duplicazione* dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . » 1,00
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . » 3,00
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 » 5,00
con un massimo di L. 50 per ogni richiesta comprendente più buoni.

53) *Avviso di ricevimento* . . . . . » 0,50

54) *Avviso di pagamento* . . . . . » 0,50

55) *Tessera di riconoscimento* . . . . . » 3,70

56) *Tassa di reclamo* . . . . . » 0,40

57) *Tassa per contrordini e disposizioni dati dai mittenti*:

per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenze o pacchi, modificazione di indirizzo, ecc., oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . » 0,60

LIMITI MASSIMI DI PESO.

1) Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . Kg. 2
2) Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 7
3) Pacchetti postali . . . . . » 1
4) Campioni, salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . Gr. 500
5) Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . » 500
6) Campioni contenenti vaccino Jenneriano contro il vaiuolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai commi della Sicilia, della Sardegna, e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . Kg. 1
7) Cartoline per corrispondenza . . . . . Gr. 5
8) Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissione librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . . » 15
9) Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10) Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici o librarie con tariffa ridotta . . » 700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

11) Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione:

vuote . . . . . Gr. 500
con la corrispondenza . . . . . Kg. 2

12) Pacchi:

a) Pacchi postali comuni . . . . . » 20
b) Pacchi urgenti . . . . . » 5
c) Pacchi espressi . . . . . » 10
d) Pacchi aerei . . . . . » 5
e) Pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . . » 20
f) Pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescono più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME.

1) Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

2) Biglietti postali, aperti, cm. 20 × 14,50.

3) Cartoline con corrispondenza: di Stato, e dell'industria privata cm. 15 × 10,5.

4) Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, e fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammessi a tariffa ridotta, cm. 15 × 10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegature e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5) Campioni e pacchetti postali cm. 45 × 20 × 10, o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.

6) Pacchi:

a) *non ingombranti*: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;

b) *ingombranti*: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza e m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza;

c) *aerei*: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 55 decimetri cubi.

7) Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenze quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione: centimetri 50 × 30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabiliti nei rapporti internazionali quando riescono più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME.

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono essere

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO.

1) *Assicurazione*:

Ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze . . . . . L. 10.000
per i pacchi . . . . . » 1.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 1.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 200

Convenzionale: Nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):

per le corrispondenze . . . . . » 1.000
per i pacchi . . . . . » 500

nel caso indicato nella precedente lettera c):

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 200

2) *Assegno* di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni . . . . . » 15

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 3.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . . » 1.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . » 200

3) *Vaglia*:

Limite minimo di L. 1 (eccetto per i rimborsi di assegni o di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari, o di versamento di imposta di consumo).

Limite massimo L. 1.000, ridotto a L. 200 quando al servizio siano interessate collettorie postali.

E' fatta eccezione per i vaglia da e per gli uffici dell'A.O.I., della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e per quelli emessi in dipendenza di crediti e di assegni riscossi, per i quali valgono i limiti stabiliti per tali speciali servizi.

4) *Riscossioni di crediti, limiti massimi*:

L. 5.000, ridotte a L. 1.000 quando al servizio siano interessate ricevitorie di 3ª classe, e salvo il maggior limite stabilito dal regolamento per alcuni uffici coloniali.

5) *Conti correnti postali*:

Limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'Amministrazione:

vuote . . . . . Gr. 500
con la corrispondenza . . . . . Kg. 2

12) Pacchi:

a) Pacchi postali comuni . . . . . » 20
b) Pacchi urgenti . . . . . » 5
c) Pacchi espressi . . . . . » 10
d) Pacchi aerei . . . . . » 5
e) Pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . . » 20
f) Pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescono più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME.

1) Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

2) Biglietti postali, aperti, cm. 20 × 14,50.

3) Cartoline con corrispondenza: di Stato, e dell'industria privata cm. 15 × 10,5.

4) Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, e fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammessi a tariffa ridotta, cm. 15 × 10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegature e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5) Campioni e pacchetti postali cm. 45 × 20 × 10, o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.

6) Pacchi:

a) *non ingombranti*: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;

b) *ingombranti*: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza e m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza;

c) *aerei*: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 55 decimetri cubi.

7) Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenze quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione: centimetri 50 × 30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabiliti nei rapporti internazionali quando riescono più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME.

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10 × 7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13 × 9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore ad un decimetro cubo.

3) *Assicurazione*:

Ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze . . . . . L. 10.000
per i pacchi . . . . . » 1.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 1.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 200

Convenzionale: Nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):

per le corrispondenze . . . . . » 1.000
per i pacchi . . . . . » 500

nel caso indicato nella precedente lettera *c*):

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 200

2) *Assegno* di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni . . . . . » 15

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 3.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . . » 1.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . » 200

3) *Vaglia*:

Limite minimo di L. 1 (eccetto per i rimborsi di assegni o di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari, o di versamento di imposta di consumo).

Limite massimo L. 1.000, ridotto a L. 200 quando al servizio siano interessate collettorie postali.

E' fatta eccezione per i vaglia da e per gli uffici dell'A.O.I., della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e per quelli emessi in dipendenza di crediti e di assegni riscossi, per i quali valgono i limiti stabiliti per tali speciali servizi.

4) *Riscossioni di crediti, limiti massimi*:

L. 5.000, ridotto a L. 1.000 quando al servizio siano interessate ricevitorie di 3ª classe, e salvo il maggior limite stabilito dal regolamento per alcuni uffici coloniali.

5) *Conti correnti postali*:

Limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che in nessun caso, possono superare l'importo di lire centomila;

b) L. 100.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere iscritta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) L. 20.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;

d) L. 1.000 per le ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:

a) L. 1 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 50 per gli assegni all'ordine.

6) *Risparmi e buoni postali fruttiferi*:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento . . . L. 5

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe, e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 1.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

TABELLA N. 2

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1) *Corrispondenze*: indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa . . . L. 25,00

b) per ogni corrispondenza aperta, eccettuate quelle appresso indicate . . . . . » 15,00

c) per ogni piego contenente libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . . » 7,50

d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . . » 7,50

e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche o stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . . . » 7,50

f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi, spedito con la speciale tariffa ridotta . . . . . » 5,00

2) *Pacchi*: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:

fino a 5 kg. . . . . » 30,00
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 45,00
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 60,00

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg. . . . . L. 10,00
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 20,00

d) recipienti vuoti di ritorno, spediti con la speciale tariffa ridotta . . . . . » 5,00

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 751.

Approvazione del piano particolareggiato di variante al piano particolareggiato del Lido di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XI, n. 1938, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, estendendo a tale piano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni vigenti per il piano regolatore della città di Roma, di cui al R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1936-XIV, atti del Governo, registro 374, foglio 128, con il quale è stata approvata una variante al detto piano di massima della spiaggia di Roma, nonchè il relativo piano particolareggiato;

Vista la domanda pervenuta al Ministero dei lavori pubblici il 9 febbraio 1940-XVIII, con la quale il Governatore di Roma, in base alla propria deliberazione 27 novembre 1939-XVIII, n. 5138, ha chiesto che sia approvato un progetto di variante (Lido-*bis*) al detto piano particolareggiato approvato col citato R. decreto 4 giugno 1936-XIV;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni o reclami di sorta;

Considerato che il presente piano di variante segue le direttive del piano di massima della spiaggia di Roma, quale risulta dal piano originario approvato col citato R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1331, e dalla successiva variante approvata con il su richiamato R. decreto 4 giugno 1936-XIV, per cui esso appare ammissibile e meritevole di approvazione, eccetto nella parte da stralciarsi qui appresso indicata e salvo le osservazioni pure qui di seguito indicate;

Considerata l'opportunità di stralciare dalla presente approvazione la parte del piano compresa fra il viale Vittorio Emanuele, la via Santa Monica, la piazza Marco Aurelio e il Lungomare, affinchè la sistemazione di tale zona sia sottoposta a nuovi studi da parte del Governatorato;

Che non appare giustificata da nessuna ragione estetica la creazione di un piccolo giardino sulla piazza antistante all'edificio delle poste e dei telegrafi, mentre sembra molto più opportuno uniformarsi in detto punto agli altri due fab-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di 1ª e di 2ª classe;

d) L. 1.000 per le ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:

a) L. 1 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 50 per gli assegni all'ordine.

6) *Risparmi e buoni postali fruttiferi*:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento . . . L. 5

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe, e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 1.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

TABELLA N. 2

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1) *Corrispondenze*: indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa . . .	L.	25,00
b) per ogni corrispondenza aperta, eccettuate quelle appresso indicate	»	15,00
c) per ogni piego contenente libri spediti da editori a tariffa ridotta	»	7,50
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . .	»	7,50
e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche o stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari	»	7,50
f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi, spedito con la speciale tariffa ridotta	»	5,00

2) *Pacchi*: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:		
fino a 5 kg.		
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	30,00
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	45,00
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	60,00
b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da Case editrici o librarie:	»	75,00
fino a 5 kg.		
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	15,00
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	22,50
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	30,00
	»	37,50

c) per ogni corrispondenza aperta, eccettuate quelle appresso indicate . . . . . L. 15,00

d) per ogni piego contenente libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . . » 7,50

e) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . . » 7,50

f) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche o stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . . . » 7,50

g) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi, spedito con la speciale tariffa ridotta . . . . . » 5,00

2) *Pacchi*: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:

fino a 5 kg.		
da oltre 5 fino a 10 kg.	L.	30,00
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	45,00
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	60,00
	»	75,00

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da Case editrici o librarie:

fino a 5 kg.		
da oltre 5 fino a 10 kg.	L.	15,00
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	22,50
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	30,00
	»	37,50

c) pacchi ordinari alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg.		
da oltre 5 fino a 10 kg.	L.	10,00
	»	20,00

d) recipienti vuoti di ritorno, spediti con la speciale tariffa ridotta . . . . . » 5,00

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 751.

Approvazione del piano particolareggiato di variante al piano particolareggiato del Lido di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XI, n. 1938, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, estendendo a tale piano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni vigenti per il piano regolatore della città di Roma, di cui al R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1936-XIV, atti del Governo, registro 374, foglio 128, con il quale è stata approvata una variante al detto piano di massima della spiaggia di Roma, nonchè il relativo piano particolareggiato;

Vista la domanda pervenuta al Ministero dei lavori pubblici il 9 febbraio 1940-XVIII, con la quale il Governatore di Roma, in base alla propria deliberazione 27 novembre 1939-XVIII, n. 5138, ha chiesto che sia approvato un progetto di variante (Lido *bis*) al detto piano particolareggiato approvato col citato R. decreto 4 giugno 1936-XIV;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state presentate opposizioni o reclami di sorta;

Considerato che il presente piano di variante segue le direttive del piano di massima della spiaggia di Roma, quale risulta dal piano originario approvato col citato R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1331, e dalla successiva variante approvata con il su richiamato R. decreto 4 giugno 1936-XIV, per cui esso appare ammissibile e meritevole di approvazione, eccetto nella parte da stralciarsi qui appresso indicata e salve le osservazioni pure qui di seguito indicate;

Considerata l'opportunità di stralciare dalla presente approvazione la parte del piano compresa fra il viale Vittorio Emanuele, la via Santa Monica, la piazza Marco Aurelio e il Lungomare, affinchè la sistemazione di tale zona sia sottoposta a nuovi studi da parte del Governatorato;

Che non appare giustificata da nessuna ragione estetica la creazione di un piccolo giardino sulla piazza antistante all'edificio delle poste e dei telegrafi, mentre sembra molto più opportuno uniformarsi in detto punto agli altri due fabbricati esistenti di fianco e di fronte, dato che l'edificio postale con il suo carattere particolare non crea la necessità di quell'inquadramento decoroso che non si può certo assicurare con un piccolo giardino;

Che non potendosi ammettere la creazione del piccolo giardino nella piazza antistante all'edificio postale, la palazzina da costruire in tale punto dovrà avere lo stesso smusso delle esistenti palazzine di fianco e di fronte;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Che è opportuno tenere di una larghezza unica di m. 34 tutto il grande viale parallelo al viale della Marina e ciò anche ai fini dell'alberatura da prevedersi sul viale;

Considerato che possa consentirsi al Governatorato di avvalersi della facoltà concessa dal R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 401, sul piano regolatore della città, per le porzioni di isolati vincolate ad esproprio per demolizione e ricostruzione a palazzine nella parte di variante approvata col presente decreto;

Visto il parere n. 208 in data 5 marzo 1940-XVIII della Commissione istituita con l'art. 3 del succitato R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con le esclusioni e con le osservazioni di cui alle premesse è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1938, nonchè ai sensi e per gli effetti delle richiamate vigenti disposizioni sul piano regolatore della città di cui al R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, e successive modificazioni, il piano particolareggiato di variante al piano particolareggiato del Lido di Roma, di cui al R. decreto 4 giugno 1936-XIV.

Il detto piano particolareggiato di variante sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:5000 in un piano particolareggiato in iscala 1:2000 (in tre fogli) ed in un elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni ed a vincoli documenti in data 10 novembre 1939-XVIII ed a firma dell'ispettore generale dei Servizi tecnici del Governatorato ing. P. Salatino.

E confermata la facoltà del Governatorato di avvalersi delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 401, per quanto riguarda le porzioni di isolati vincolate ad esproprio per demolizione e ricostruzione a palazzine ricadenti nella parte del presente piano di variante che viene approvata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 752.

Autorizzazione al comune di Tomba di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, a modificare la propria denominazione in « Tavullia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pesaro e Urbino in adunanza del 3 febbraio 1939-XVII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tomba di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Tavullia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 753.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Maris Stella » con sede in Chioggia (Venezia).

N. 753. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto « Maris Stella », con sede in Chioggia (Venezia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma. L'Opera pia « Cav. Lorenzo Rossi » viene fusa con l'Istituto « Maris Stella » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Corona » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 maggio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Posta Corona », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, in testa alla ditta Jannuzzi Giovanni fu Sebastiano, alla partita n. 455, foglio di mappa [illegible], particelle 8, 11 e 10, per la superficie di ha. 75.11.16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

anche ai fini dell'alberatura da prevedersi sul viale;

Considerato che possa consentirsi al Governatorato di avvalersi della facoltà concessa dal R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 401, sul piano regolatore della città, per le porzioni di isolati vincolate ad esproprio per demolizione e ricostruzione a palazzine nella parte di variante approvata col presente decreto;

Visto il parere n. 208 in data 5 marzo 1940-XVIII della Commissione istituita con l'art. 3 del succitato R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con le esclusioni e con le osservazioni di cui alle premesse è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933-XI, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1938, nonchè ai sensi e per gli effetti delle richiamate vigenti disposizioni sul piano regolatore della città di cui al R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, e successive modificazioni, il piano particolareggiato di variante al piano particolareggiato del Lido di Roma, di cui al R. decreto 4 giugno 1936-XIV.

Il detto piano particolareggiato di variante sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:5000 in un piano particolareggiato in iscala 1:2000 (in tre fogli) ed in un elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni ed a vincoli documenti in data 10 novembre 1939-XVIII ed a firma dell'ispettore generale dei Servizi tecnici del Governatorato ing. P. Salatino.

È confermata la facoltà del Governatorato di avvalersi delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 401, per quanto riguarda le porzioni di isolati vincolate ad esproprio per demolizione e ricostruzione a palazzine ricadenti nella parte del presente piano di variante che viene approvata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 123, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 752.

Autorizzazione al comune di Tomba di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, a modificare la propria denominazione in « Tavullia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta l'istanza con la quale il podestà di Tomba di Pesaro chiede, in esecuzione della propria deliberazione 12 dicembre 1938-XVII l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in « Tavullia »;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tomba di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Tavullia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 123, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 753.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Maris Stella » con sede in Chioggia (Venezia).

N. 753. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto « Maris Stella », con sede in Chioggia (Venezia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma. L'Opera pia « Cav. Lorenzo Rossi » viene fusa con l'Istituto « Maris Stella » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Corona » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 maggio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Posta Corona », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, in testa alla ditta Jannuzzi Giovanni fu Sebastiano, alla partita n. 455, foglio di mappa 142, particelle 8, 11 e 10, per la superficie di ha. 75.11.16 e con la rendita imponibile di L. 2717,86.

Detto fondo è diviso in due appezzamenti: il primo confina a nord con proprietà di Anna Jannuzzi, ad est col tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri, a sud con proprietà di Francesca Paranzino, ad ovest col tratturo Foggia-Camporeale; il secondo appezzamento confina: a nord, sud ed ovest

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con proprietà di Francesca Paranzino e ad est col tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta intesa a conseguire l'indicato trasferimento:

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta Corona » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 130.000 (centotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 233. — D'ELIA

(2495)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 giugno 1940-XVIII.

Mobilitazione civile di alcuni Enti interessanti il Ministero delle comunicazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, sono mobilitati civilmente i seguenti Enti:

Compagnie dei lavoratori portuali, istituite a mente del R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 166;

Consorzio autonomo del porto di Genova;

Provveditorato al porto di Venezia;

Azienda dei magazzini generali di Trieste;

Azienda dei magazzini generali di Fiume.

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1940-XVIII.

Nomina del gestore governativo dell'Azienda patrimoniale del demanio dello Stato « Regie Terme di Salsomaggiore » (Parma).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1933, registro 4, foglio 300, con cui fu provveduto alla revoca della concessione delle « Regie Terme di Salsomaggiore » Azienda patrimoniale del demanio dello Stato, e fu data autorizzazione al Ministero delle finanze di affidare la gestione ad apposito delegato, tenuto ad agire a nome e per conto dello Stato;

Visto il R. decreto 19 aprile 1934-XII, n. 761 (*Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1934), che reca le norme per la gestione diretta delle Regie Terme di Salsomaggiore ed il R. decreto 6 maggio 1935-XIII, n. 629 (*Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1935), che autorizza la gestione e l'attribuzione delle responsabilità e delle incompatibilità dei funzionari dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali del 26 marzo 1933-XI di nomina del comm. rag. Silvio Giove; del 31 marzo 1933 di nomina come gestore del comm. dott. Canuto Rizzatti e del 26 ottobre 1939-XVIII di nomina, con incarico temporaneo, del gr. uff. Fulco Ruffini;

Ritenuto che permangono le ragioni per le quali la gestione è stata assunta direttamente dallo Stato, dal 1° giugno 1933;

Decreta:

A decorrere dal 15 giugno 1940-XVIII la gestione dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato « Regie Terme di Salsomaggiore » è affidata, a nome e per conto dello Stato, al comm. rag. Giuseppe Ricchiardi, con osservanza delle norme approvate col R. decreto 19 aprile 1934, n. 761, modificato col R. decreto 6 maggio 1935, n. 629. Il comm. Ricchiardi risulta iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto sarà rimesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1925, n. 319;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduta l'istanza dell'Opera suddetta intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1928-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1929-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fondo e Posta Corona a sopradescritto e trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 130.000 (centotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

RENATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1940-XVIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 231. — D'ELIA

(2495)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 giugno 1940-XVIII.

Mobilitazione civile di alcuni Enti interessanti il Ministero delle comunicazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, sono mobilitati civilmente i seguenti Enti:

Compagnie dei lavoratori portuali, istituite a mente del R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 166;
Consorzio autonomo del porto di Genova;
Provveditorato al porto di Venezia;
Azienda dei magazzini generali di Trieste;
Azienda dei magazzini generali di Fiume.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2506)

---

del demanio dello Stato e Regie Terme di Salsomaggiore (Parma).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1933, registro 4, foglio 300, con cui fu provveduto alla revoca della concessione delle « Regie Terme di Salsomaggiore » Azienda patrimoniale del demanio dello Stato, e fu data autorizzazione al Ministero delle finanze di affidare la gestione ad apposito delegato, tenuto ad agire a nome e per conto dello Stato;

Visto il R. decreto 19 aprile 1934-XII, n. 761 (*Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1934), che reca le norme per la gestione diretta delle Regie Terme di Salsomaggiore ed il R. decreto 6 maggio 1935-XIII, n. 629 (*Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1935), che autorizza la gestione e l'attribuzione delle responsabilità e delle incompatibilità dei funzionari dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali del 26 marzo 1933-XI di nomina del comm. rag. Silvio Giove; del 31 marzo 1935 di nomina come gestore del comm. dott. Canuto Rizzatti e del 26 ottobre 1939-XVIII di nomina, con incarico temporaneo, del gr. uff. Fulco Rufini;

Ritenuto che permangono le ragioni per le quali la gestione è stata assunta direttamente dallo Stato, dal 1° giugno 1933;

Decreta:

A decorrere dal 15 giugno 1940-XVIII la gestione dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato e Regie Terme di Salsomaggiore è affidata, a nome e per conto dello Stato, al comm. rag. Giuseppe Ricchiardi, con osservanza delle norme approvate col R. decreto 19 aprile 1934, n. 761, modificato col R. decreto 6 maggio 1935, n. 629. Il comm. Ricchiardi risulta iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto sarà rimesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2496)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1940-XVIII.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1925, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza per assicurazioni collettive presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) clausole relative ad agevolazioni da accordare in assicurazioni collettive di notevole importanza;

b) condizioni speciali per il pagamento, in caso di invalidità, della somma assicurata in caso di morte.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

(2449) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1940-XVIII.

Autorizzazione all'emissione, per l'esercizio finanziario 1940-41, di buoni del Tesoro ordinari da uno a dodici mesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 della legge 6 giugno 1940, n. 646, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1940-30 giugno 1941;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1940-41 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni da uno ad undici mesi saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno i numeri romani da I a IX, come segue:

Serie I	L.	500
» II	»	1.000
» III	»	2.000
» IV	»	5.000
» V	»	10.000
» VI	»	50.000
» VII	»	100.000
» VIII	»	500.000
» IX	»	10.000.000

Quelli a dodici mesi saranno invece distinti con lettere dell'alfabeto da A ad I come segue:

Serie A	L.	500
» B	»	1.000
» C	»	2.000
» D	»	5.000
» E	»	10.000
» F	»	50.000
» G	»	100.000
» H	»	500.000
» I	»	10.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni da uno a due mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

Per i buoni da tre a quattro mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

Per i buoni da cinque a sei mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

Per i buoni da sette a nove mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

Per i buoni da dieci a dodici mesi in ragione di L. 5 % annue.

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione di un immobile destinato a Casa della G.I.L. di Talmassons (Udine).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Talmassons (Udine) una sede per le locali organizzazioni giovanili, quel Comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. i seguenti beni:

a) in comune censuario di Talmassons: mappali n. 267 di are 16,50; n. 268-*a* di are 16,10; n. 268-*b* di are 16,10; n. 268-*c* di are 16,20; totale are 64,90; valutati L. 16.225;

b) la Casa della G.I.L., costruita sui mappali suddescritti, con tutti gli annessi e connessi, fissi ed infissi, che, a termine di collaudo, valutasi in L. 120.496,95. Il tutto per un valore complessivo di L. 136.721,95;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione n. 591 di repertorio in data 30 dicembre 1939-XVIII, a rogito Somela De Marco dott. Pietro, notaio in Udine, ivi registrato il 21 novembre 1940-XVIII, al n. 2489 A.P. e trascritto il 4 marzo stesso anno, al n. 3367 del registro generale d'ordine e n. 2791 part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2366;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile destinato a Casa della G.I.L. di Talmassons è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2478)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania-Marina di Massa.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che i coniugi John Gerhard Hugemeyer e Francisca De La Escosura in Hugemeyer residenti a Firenze hanno deciso di donare alla G.I.L. i seguenti immobili posti in comune di Apuania - Marina di Massa, ivi compreso tutto il mobilio e quant'altro arreda gli immobili stessi:

1) fabbricato ad uso ospizio con dipendenze, distinto al catasto di Apuania - Massa in sez. *B* dalla particella 4434, composto di piani due e vani tredici;

2) casa di civile abitazione di piani uno e vani sei, distinta in sez. *B* dalla particella 2969;

3) fabbricato di piani uno e vani due, distinto in sez. *B*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

validità, della somma assicurata in caso di morte.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

(2449) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1940-XVIII.

Autorizzazione all'emissione, per l'esercizio finanziario 1940-41, di buoni del Tesoro ordinari da uno a dodici mesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 della legge 6 giugno 1940, n. 646, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1940-30 giugno 1941;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1940-41 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni da uno ad undici mesi saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno i numeri romani da I a IX, come segue:

Serie I	L.	500
» II	»	1.000
» III	»	2.000
» IV	»	5.000
» V	»	10.000
» VI	»	50.000
» VII	»	100.000
» VIII	»	500.000
» IX	»	10.000.000

Quelli a dodici mesi saranno invece distinti con lettere dell'alfabeto da A ad I come segue:

Serie A	L.	500
» B	»	1.000
» C	»	2.000
» D	»	5.000
» E	»	10.000
» F	»	50.000
» G	»	100.000
» H	»	500.000
» I	»	10.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni da uno a due mesi in ragione di L. 3.25 % annue;

Per i buoni da tre a quattro mesi in ragione di L. 3.75 % annue;

Per i buoni da cinque a sei mesi in ragione di L. 4.25 % annue;

Per i buoni da sette a nove mesi in ragione di L. 4.75 % annue;

Per i buoni da dieci a dodici mesi in ragione di L. 5 % annue.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

(2519) *Il Ministro*: DI REVEL

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Talmassons (Udine) una sede per le locali organizzazioni giovanili, quel Comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. i seguenti beni:

a) in comune censuario di Talmassons: mappali n. 267 di are 16,50; n. 268-*a* di are 16,10; n. 268-*b* di are 16,10; n. 268-*c* di are 16,20; totale are 64,90; valutati L. 16.225;

b) la Casa della G.I.L., costruita sui mappali suddescritti, con tutti gli annessi e connessi, tissi ed infissi, che, a termine di collaudo, valutasi in L. 120.496,95. Il tutto per un valore complessivo di L. 136.721,95;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione n. 591 di repertorio in data 30 dicembre 1939-XVIII, a rogito Someda De Marco dott. Pietro, notaio in Udine, ivi registrato il 21 novembre 1940-XVIII, al n. 2480 A.P. e trascritto il 4 marzo stesso anno, al n. 2367 del registro generale d'ordine e n. 2791 part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile destinato a Casa della G.I.L. di Talmassons è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2478)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione alla G.I.L. degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania-Marina di Massa.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che i coniugi John Gerhard Hagemeyer e Francisca De La Escosura in Hagemeyer residenti a Firenze hanno deciso di donare alla G.I.L. i seguenti immobili posti in comune di Apuania - Marina di Massa, ivi compreso tutto il mobilio e quant'altro arreda gli immobili stessi:

1) fabbricato ad uso ospizio con dipendenze, distinto al catasto di Apuania - Massa in sez. *B* dalla particella 4431, composto di piani due e vani tredici;

2) casa di civile abitazione di piani uno e vani sei, distinta in sez. *B* dalla particella 2969;

3) fabbricato di piani uno e vani due, distinto in sez. *B* dalla particella 5463;

4) altro fabbricato di piani uno e vani due, distinto in sez. *B*, dalla particella 5464;

5) altro di piani uno e vani uno, distinto in sez. *B* dalla particella 5465;

6) altro di piani uno e vani due, distinto in sez. *G* dalla particella 5466;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7) vigneto della superficie di are 04.04, distinto in sez. *B* dalla particella 2895;

8) fabbricato rurale, distinto in sez. *B* dalla particella 2896, con terreno della superficie di are 02.54;

9) bosco di alto fusto, della superficie di are 05.39, distinto in sez. *B* dalla particella 2959;

10) bosco di alto fusto, della superficie di are 317.10, distinto in sez. *B* dalla particella 2968;

11) altro appezzamento di bosco di alto fusto, della superficie di are 37.10, distinto in sez. *B* dalla particella 2970;

12) terreno seminativo della superficie di are 31.20, distinto in sez. *B* dalla particella 2894.

Confini: Dalle Piane, Edison Colonia marina, via Vicinale, salvo, ecc.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 22 settembre 1939-XVII, rep. n. 58269, a rogito dott. Ferdinando Onori, notaio in Firenze, registrato in Firenze il 2 ottobre 1939 al n. 1811, vol. 432, mod. I, ivi trascritto il 26 ottobre 1939-XVII, volume 432, art. 2622;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione come sopra disposta degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania - Marina di Massa è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2458)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 3 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 665, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1940-XVIII.

(2521)

MINISTERO DELLE FINANZE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 12148 del 16 maggio 1940-XVIII, il sig. Foà Umberto di Oreste e di Grosso Palmira, nato ad Asti il 24 gennaio 1914, residente ad Asti, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello materno di « Grosso » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2483)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18303 del 30 maggio 1940-XVIII, il sig. Colombo Bisacco Ugo fu Pompeo e fu Radnelli Giacinta, nato a Meda il 3 gennaio 1905, residente a Porto Marghera (Venezia), è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Colombo Bisacco » con quello di « Bisacco », ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Pulin Flora di Francesco, nata a Pontelongo il 7 agosto 1914, e ai figli Francesco e Silvana, nati rispettivamente a Padova il 28 novembre 1936 e Venezia il 25 maggio 1938.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2484)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18110 del 28 maggio 1940-XVIII, la signora Perugia Franca di Giuseppe Alberto e di Parenti Bianca, nata a Firenze il 27 novembre 1912, residente a Firenze, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Perugia » con quello materno di « Parenti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2485)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

(*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 1939 e n. 80 del 1940).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BOLOGNA

1) *Ditta Castelfranchi Ugo*: iscritta al n. 35035 del registro ditte; individuale, di Castelfranchi Ugo fu Alessandro; sede: Bologna, via Torleone, 12; attività: agente di commercio. Il Castelfranchi è stato discriminato con provvedimento n. 1932/5633 del 1939. Cessato il 16 giugno 1940.

2) *Ditta David Berysz*: iscritta al n. 36801 del registro ditte; individuale, di David Berysz di Mosè; sede: Bologna, via Indipendenza n. 21; attività: commercio maglierie, biancherie, stoffe e pizzi; personale impiegato n. 4. Il David è apolide.

3) *Ditta De Paz Neldo*: iscritta al n. 40342 del registro ditte; individuale, di De Paz Neldo di Alfredo; sede: Bologna, via San Felice, 136; attività: commercio ambulante. Cessato il 20 giugno 1940.

4) *Ditta Enea Mortara*: iscritta al n. 13877 del registro ditte; società di fatto fra Fiorentino Rosa Amelia ved. Mortara, Mortara Franco Enrico fu Enea, Mortara Corrado fu Enea; sede: Bologna, via C. Battisti, 10; attività: rappresentanza e commercio pellami e cuoio. Fiorentino Rosa Amelia ved. Mortara è stata discriminata con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2839, con terreno della superficie di are 62.54;

9) bosco di alto fusto, della superficie di are 65.30, distinto in sez. *B* dalla particella 2959;

10) bosco di alto fusto, della superficie di are 317.10, distinto in sez. *B* dalla particella 2968;

11) altro appezzamento di bosco di alto fusto, della superficie di are 37.10, distinto in sez. *B* dalla particella 2970;

12) terreno seminativo della superficie di are 31.20, distinto in sez. *B* dalla particella 2894.

Confini: Dalle Piane, Edison Colonia marina, via Vicinale, salvo, ecc.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 22 settembre 1939-XVII, rep. n. 58269, a rogito dott. Ferdinando Onori, notaio in Firenze, registrato in Firenze il 2 ottobre 1939 al n. 1811, vol. 432, mod. I, ivi trascritto il 26 ottobre 1939-XVII, volume 432, art. 3622;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione come sopra disposta degli immobili costituenti la Colonia marina di Apuania - Marina di Massa è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2458)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 3 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1940-XVIII.

(2521)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 3 luglio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1940-XVIII, n. 430, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

(2522)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 12145 del 16 maggio 1940-XVIII, il sig. Foà Umberto di Oreste e di Grosso Palmira, nato ad Asti il 24 gennaio 1914, residente ad Asti, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello materno di « Grosso » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2483)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18068 del 30 maggio 1940-XVIII, il sig. Colombo Bisacco Ugo fu Pompeo e fu Radaelli Giacinta, nato a Mestre il 6 gennaio 1905, residente a Porto Marghera (Venezia), è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Colombo Bisacco » con quello di « Bisacco », ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Pullin Flora di Francesco, nata a Pontelongo il 7 agosto 1914, e ai figli Francesco e Silvana, nati rispettivamente a Padova il 28 novembre 1936 e Venezia il 26 maggio 1938.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2484)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18119 del 23 maggio 1940-XVIII, la signora Perugia Franca di Giuseppe Alberto e di Parenti Bianca, nata a Firenze il 27 novembre 1913, residente a Firenze, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Perugia » con quello materno di « Parenti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2485)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

(*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 1939 e n. 80 del 1940).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BOLOGNA

1) *Ditta Castelfranchi Ugo*: iscritta al n. 53625 del registro ditte; individuale, di Castelfranchi Ugo fu Alessandro; sede: Bologna, via Tovaglie, 12; attività: agente di commercio. Il Castelfranchi è stato discriminato con provvedimento n. 1230/3622 del 1939. Cessato il 16 giugno 1940.

2) *Ditta David Beryez*: iscritta al n. 36501 del registro ditte; individuale, di David Beryez di Mosè; sede: Bologna, via Indipendenza n. 21; attività: commercio maglierie, biancheria, stoffe e pizzi; personale impiegato n. 4. Il David è apolide.

3) *Ditta De Paz Neldo*: iscritta al n. 40042 del registro ditte; individuale, di De Paz Neldo di Alfredo; sede: Bologna, via Santa Felice, 136; attività: commercio ambulante. Cessato il 20 giugno 1940.

4) *Ditta Enea Mortara*: iscritta al n. 18577 del registro ditte; società di fatto fra Fiorentino Rosa Amelia ved. Mortara, Mortara Franco Enrico fu Enea, Mortara Corrado fu Enea; sede: Bologna, via C. Battisti, 10; attività: rappresentanza e commercio pellami e cuoio. Fiorentino Rosa Amelia ved. Mortara è stata discriminata con provvedimento n. 1770/9687 del 30 marzo 1940.

5) *Ditta Rossi dott. Alberto*: iscritta al n. 57676 del registro ditte; individuale, di Rossi dott. Alberto di Giuseppe; sede: Bologna, via Gombruti, 12; attività: rappresentanze; personale impiegato n.

6) *Ditta A. B. Wernicoff*: iscritta al n. 393 del registro ditte; individuale, di Wernicoff Alberto Berko fu Leone; sede: Bologna, via d'Azeglio, 36; attività: commercio al minuto di pizzi, biancheria confezionata e ricami; personale impiegato n. 5. Il Wernicoff è apolide.

(2486)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Incorporazione dei Consorzi idraulici di 3ª categoria « Acqua e Olio » e « della Forma di Fiaia e S. Lorenzo » nel Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni).

Con R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio successivo, al registro 10, foglio 391, i Consorzi idraulici di 3ª categoria « Acqua e Olio » e « della Forma di Fiaia e S. Lorenzo » sono stati incorporati nel Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni), il quale succede ad essi nei diritti e negli obblighi.

(2139)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 317401 dell'importo di L. 50, rilasciata il 29 marzo 1939 dall'Esattoria di Villabate pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fontana Antonia fu Ambrogio per l'art. 12 fabbricati comune Villabate, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Salmeri Francesco.

Ai termini e per gli effetti dall'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 43861 di L. 100 rilasciata il 17 giugno 1937 dalla Esattoria di Palermo per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martorana Vincenzo di Antonio secondo l'art. 12352 del ruolo fabbricati del comune di Palermo e con delega allo stesso Martorana Vincenzo per il ritiro dei titoli del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 275654 di L. 168 rilasciata il 30 ottobre 1939 dalla Esattoria di Cefalù Diana per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Aglione Salvatore fu Michele secondo l'art. 2 del ruolo terreni del comune di Cefalù Diana e con delega allo stesso Aglione Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dall'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblica-

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 164.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 833030 di L. 66,50 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Genova per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nelli Maria Rosaria fu Carmine maritata Greco secondo l'art. 334 del ruolo terreni del comune di Ginosa con delega a Grieco Antonio fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 165.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanze serie 1ª n. 887234 e serie 1ª n. 887273 rispettivamente dell'importo di L. 135 e n. 183, rilasciate il 18 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria di Nova Siri, pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stigliano Giovanni fu Vito Nicola e figlio Vito Nicola, per l'art. 98/902 terreni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Stigliano Giovanni fu Vito Nicola.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmesso alla Sezione di Regia tesoreria di Matera l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 166.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 27769 di L. 600 rilasciata il 30 marzo 1937 dalla Esattoria consorziale di Valdigna d'Aosta per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Jacquemod Elvira fu Battista secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di La Thuile con delega a Moschini Angelo di Ornavasso per il ritiro dei titoli definitivi al Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Aosta l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 167.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 139229 di L. 268, rilasciata il 15 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Città di Castello pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amantini Maria fu Giacomo e Frappiccini Primo fu Salvatore secondo l'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Frappiccini Primo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Incorporazione dei Consorzi idraulici di 3ª categoria « Acqua e Olio » e « della Forma di Fiala e S. Lorenzo » nel Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni).

Con R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio successivo, al registro 10, foglio 391, i Consorzi idraulici di 3ª categoria « Acqua e Olio » e « della Forma di Fiala e S. Lorenzo » sono stati incorporati nel Consorzio di bonifica della Conca Ternana (Terni), il quale succede ad essi nei diritti e negli obblighi.

(2499)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 86791 dell'importo di L. 50, rilasciata il 20 marzo 1939 dall'Esattoria di Villabate pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fontana Antonia fu Ambrogio per l'art. 12 fabbricati comune Villabate, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Salmeri Francesco.

Ai termini e per gli effetti dall'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 46921 di L. 100 rilasciata il 17 giugno 1937 dalla Esattoria di Palermo per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martorana Vincenzo di Antonio secondo l'art. 12253 del ruolo fabbricati del comune di Palermo e con delega allo stesso Martorana Vincenzo per il ritiro dei titoli del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 275051 di L. 168 rilasciata il 30 ottobre 1939 dalla Esattoria di Cefalù Diana per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Aglione Salvatore fu Michele secondo l'art. 2 del ruolo terreni del comune di Cefalà Diana e con delega allo stesso Aglione Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

n. 883080 di L. 66,50 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Genova per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nelli Maria Rosaria fu Carmine maritata Greco secondo l'art. 33 del ruolo terreni del comune di Ginosa con delega a Grieco Antonio fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 165.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 881234 e serie 1ª n. 887279 rispettivamente dell'importo di L. 133 e n. 133, rilasciate il 18 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria di Nova Siri, pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stigliano Giovanni fu Vito Nicola e figlio Vito Nicola, per l'art. 98/902 terreni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Stigliano Giovanni fu Vito Nicola.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmesso alla Sezione di Regia tesoreria di Matera l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 166.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 27709 di L. 600 rilasciata il 30 marzo 1937 dalla Esattoria consorziale di Valdigna d'Aosta per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Jacquemod Elvira fu Battista secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di La Thuile con delega a Moschini Angelo di Ornavasso per il ritiro dei titoli definitivi al Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Aosta l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 167.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 136220 di L. 298, rilasciata il 15 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Città di Castello pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amantini Maria fu Giacomo e Frappiccini Primo fu Salvatore secondo l'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Frappiccini Primo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 168.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 147971 di L. 400, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Norcia pel pagamento della 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testa Alessandro e Mario prof. e Onori Marino di Leandro usufruttuario secondo l'art. 294 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Spoleto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 169.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 2ª serie n. 284076 di L. 116,65, rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Bomba (Chieti) pel versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Masuti Francesco Paolo fu Raffaele ed altri secondo l'art. 4 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Masuti Francesco Paolo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 591549 di L. 83,33, rilasciata il 30 dicembre 1937 dalla Esattoria di Oggiona con S. Stefano per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 u. s., n. 1743, dovuta dalla ditta Macchi Ettore livellario a Gottardi Francesco di Giuseppe secondo l'art. 24 del ruolo terreni del comune di Oggiona con S. Stefano e con delega a Macchi Ettore fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 171.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanze n. 170103 (serie 2ª), n. 170128 (serie 2ª), n. 162959 (serie 2ª), n. 77031 (serie 6ª), numero 77065 (serie 6ª), n. 77119 (serie 6ª) di L. 120 la prima e di L. 116 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 29 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 29 ottobre 1937 e 3 febbraio 1938, dell'Esattoria comunale di Palazzuolo Romagna (Firenze) pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Zavagli Girolamo fu Antonio sull'art. 26 del ruolo fabbricati del Comune suddetto con delega a Mengozzi Attilio di Vincenzo, le prime cinque, e al Credito Romagnolo, agenzia Palazzuolo Romagna la sesta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rila-

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 172.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 838764 di L. 233,60 rilasciata il 14 giugno 1937 dalla Esattoria di Orsara di Puglia per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Monaco Rocco fu Leonardo secondo l'art. 183 del ruolo terreni del comune di Orsara di Puglia e con delega a Monaco Rocco fu Leonardo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399686 di L. 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 81 del ruolo terreni del comune di S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399685 di L. 16,75, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 82 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399694 di lire 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 83 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780019

n. 1743, dovuta dalla ditta Testa Alessandro e Mario prof. e Onori Marino di Leandro usufruttuario secondo l'art. 204 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Spoleto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 169.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 2ª serie n. 284676 di L. 116,65, rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Bomba (Chieti) pel versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Masuti Francesco Paolo fu Raffaele ed altri secondo l'art. 4 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Masuti Francesco Paolo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 501540 di L. 83,30, rilasciata il 30 dicembre 1937 dalla Esattoria di Oggiona con S. Stefano per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Macchi Ettore livellario a Gottardi Francesco di Giuseppe secondo l'art. 24 del ruolo terreni del comune di Oggiona con S. Stefano e con delega a Macchi Ettore fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 171.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 170103 (serie 2ª), n. 170138 (serie 2ª), n. 162959 (serie 3ª), n. 77081 (serie 6ª), numero 77055 (serie 6ª), n. 77110 (serie 6ª) di L. 120 la prima e di L. 116 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 29 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 29 ottobre 1937 e 3 febbraio 1938, dell'Esattoria comunale di Palazzuolo Romagna (Firenze) pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Zavagli Girolamo fu Antonio sull'art. 26 del ruolo fabbricati del Comune suddetto con delega a Mengozzi Attilio di Vincenzo, le prime cinque, e al Credito Romagnolo, agenzia Palazzuolo Romagna la sesta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti, al Credito Romagnolo, agenzia di Palazzuolo Romagna, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Monaco Rocco fu Leonardo secondo l'art. 183 del ruolo terreni del comune di Orsara di Puglia e con delega a Monaco Rocco fu Leonardo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 350636 di L. 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 81 del ruolo terreni del comune di S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 390605 di L. 16,75, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 82 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 173-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 390604 di lire 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 83 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 174.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 563405 di L. 133,50 rilasciata il 2 aprile 1937 dalla Esattoria di Vittorio Veneto per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Speranza Bortolo, Luigi, Caterina, e Teresa fu Giovanni secondo l'art. 33 del ruolo fabbricati del comune di Colle Umberto e con delega a Tonon Giuseppe di Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 175.

E' stata denunziata la distruzione della quietanza serie 1ª numero 905755 di L. 800 rilasciata il 15 novembre 1937 dalla Esattoria di Sannicandro per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baccellieri Luca fu Michele secondo l'art. 94 del ruolo terreni del comune di Sannicandro e con delega a Ranieri Antonia fu Visto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1675) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 193.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale scaduta il 1° luglio 1939, relativa al certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 531397, di L. 700, a favore di Garino Ernesto fu Giuseppe, domiciliato in Genova, ipotecato. Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2107)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 160.

dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione rimanendo priva di alcun valore e virtualmente annullato il detto mezzo foglio.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1674) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

(2ª *pubblicazione*).

Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale

Si dichiara che il certificato di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario del valore nominale di L. 5000, intestato e vincolato come segue, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, venne intestato e vincolato come alla colonna 1, mentre doveva intestarsi e vincolarsi come alla colonna 2, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari del certificato stesso.

Intestazione da rettificare 1	Tenore della rettifica 2
Figli nati e nascituri di Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi e Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Nicoletta* Luigia, madre dei titolari, dom. a Genova.	Figli nati e nascituri di Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi e Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta, madre dei titolari, dom.ti a Genova.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 39 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, del Credito comunale e provinciale si diffida che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

(2524) p. *Il direttore generale*: ARATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 191.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 11, di L. 700, relativa alla rata semestrale d'interessi scaduta al 1° gennaio 1940-XVIII, appartenente al certificato del P. R. 3,50 per cento, n. 47690, di annue L. 1400 di rendita, intestato a Bruna Angela fu Giovanni vedova di Mattalia Vincenzo domiciliata a Peveragno (Cuneo).

Ai termini dell'art. 4, del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

rio Veneto per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Speranza Bortolo, Luigi, Caterina, e Teresa fu Giovanni secondo l'art. 33 del ruolo fabbricati del comune di Colle Umberto e con delega a Tonon Giuseppe di Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 175.

E' stata denunziata la distruzione della quietanza serie 1ª numero 905755 di L. 800 rilasciata il 15 novembre 1937 dalla Esattoria di Sannicandro per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baccellieri Luca fu Michele secondo l'art. 94 del ruolo terreni del comune di Sannicandro e con delega a Ranieri Antonia fu Vito per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1675) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 193.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale scaduta il 1° luglio 1939, relativa al certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 531307, di L. 700, a favore di Garino Ernesto fu Giuseppe, domiciliato in Genova, ipotecato. Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2107)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 190.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 487763 di L. 140 di rendita annua, intestato a Pesce Michele fu Gennaro, domiciliato a Trecchina (Potenza).

Poichè tale certificato è sprovvisto del secondo mezzo foglio a tergo del quale si annotarono prima del luglio 1927 i pagamenti delle rate semestrali, e di esso è stato denunciato lo smarrimento, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

(1674) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

(2ª *pubblicazione*).

Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale

Si dichiara che il certificato di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario del valore nominale di L. 5000, intestato e vincolato come segue, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, venne intestato e vincolato come alla colonna 1, mentre doveva intestarsi e vincolarsi come alla colonna 2, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari del certificato stesso.

Intestazione da rettificare 1	Tenore della rettifica 2
Figli nati e nascituri di Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi e Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Nicoletta* Luigia, madre dei titolari, dom. a Genova.	Figli nati e nascituri di Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi e Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta, madre dei titolari, dom.ti a Genova.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 59 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, del Credito comunale e provinciale si diffida che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

(2524) p. *Il direttore generale*: ARTI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 194.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 11, di L. 700, relativa alla rata semestrale d'interessi scaduta al 1° gennaio 1940-XVIII, appartenente al certificato del P. R. 3,50 per cento, n. 47690, di annue L. 1400 di rendita, intestato a Bruna Angela fu Giovanni vedova di Mattalia Vincenzo domiciliata a Peveragno (Cuneo).

Ai termini dell'art. 4, del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta rata semestrale mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2132) *Il direttore generale*: POTENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50	80783 solo per la proprietà	Ferraris Ettore di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a favore di Ferraris Giovanni fu Lazzaro . L.	87,50
Id.	491711 solo per l'usufrutto	Gelosi Giorgio fu Giovanni con usufrutto a favore di Bobbio Ginevra fu Giuseppe ved. Gelosi . »	483 —
Cons. 3,50	487490 solo per la proprietà	Colla Semiramide di Augusto, nubile, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Colla Sigismonda fu Carlo, moglie di Ghirardini Goffredo dom. in Genova »	1260 —
Id.	35290	Comune di Prato per fiorini 74,56, di Cignone per fiorini 82,28; di Persico per fiorini 104,16; di Caselsigone per fiorini 48,48; di Grontardo per fiorini 153,52; di Levata per fiorini 34,40; provincia di Cremona . »	35 —
Id.	35302	Comune di Levata per fiorini 70,84; di Monasterolo per fiorini 29,36; provincia di Cremona . »	7 —
Id.	240488	Asilo infantile di Levata rappresentato dall'Amministrazione comunale di Grottardo (Cremona) legato Ferrari Teresa . . »	70 —
Id.	80004	Comune di Gambina Barchetti (Cremona) . . . . . »	7 —
Id.	35394		14 —
Id.	35393		3,30
Id.	35391	Comune di Levata (Cremona) . . . . . »	14 —
Id.	35390		14 —
Id.	35291	Comune di Grontardo (Cremona) . . . . . »	63 —
Red. 3,50	160750 solo per la proprietà	Bozzo Giuseppe, Luigi e Fortunato fu Pasquale, minori, sotto la patria potestà della madre Malvini Prospera fu Luigi ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a favore di Malvini Prospera fu Luigi, ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova) »	59,50
Id.	504241	Bianco Giovanni di Giovanni dom. a Castellaneta (Taranto) . »	1190 —
Id.	44277 solo per la proprietà	Pennacchio Raffaela di Francesco minore sotto la patria potestà del padre dom. a S. Maria Capua Vetere; con usufrutto vitalizio a favore di Pennacchio Francesco fu Pasquale dom. a S. Maria Capua Vetere . »	175 —
Cons. 3,50	728108	Rizzo Giovanna fu Giacomo moglie di Vitale Gioacchino di Giovanni, dom. a Milazzo (Messina); vincolato come dote della titolare . »	251 —
Id.	249808	Muro Livia Salettina fu Michele, nubile, dom. a Napoli . . .	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 45 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50	80783 solo per la proprietà	Ferraris Ettore di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre dom. in Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a favore di Ferraris Giovanni fu Lazzaro . L.	87,50
Id.	491711 solo per l'usufrutto	Gelosi Giorgio fu Giovanni con usufrutto a favore di Bobbio Ginevra fu Giuseppe ved. Gelosi . »	483 —
Cons. 3,50	487480 solo per la proprietà	Colla Semiramide di Augusto, nubile, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Colla Sigismonda fu Carlo, moglie di Ghirardini Goffredo dom. in Genova . »	1200 —
Id.	35299	Comune di Praio per fiorini 74,56, di Cignone per fiorini 82,98; di Persico per fiorini 104,16; di Casalsigone per fiorini 48,48; di Grontardo per fiorini 153,52, di Levata per fiorini 34,40; provincia di Cremona . »	35 —
Id.	35302	Comune di Levata per fiorini 70,24; di Monasterolo per fiorini 29,36; provincia di Cremona . »	7 —
Id.	240488	Asilo infantile di Levata rappresentato dall'Amministrazione comunale di Grotterdo (Cremona) legato Ferrari Teresa . . »	70 —
Id.	80604	Comune di Gambina Barchetti (Cremona) . . . . . »	7 —
Id.	35394		14 —
Id.	35393	Comune di Levata (Cremona) . . . . . »	3,30
Id.	35391		14 —
Id.	35399		14 —
Id.	35291	Comune di Grontardo (Cremona) . . . . . »	63 —
Red. 3,50	16975 solo per la proprietà	Bozzo Giuseppe, Luigi e Fortunato fu Pasquale, minori, sotto la patria potestà della madre Malvini Prospera fu Luigi ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova); con usufrutto a favore di Malvini Prospera fu Luigi, ved. di Bozzo Pasquale dom. a Camogli (Genova) . »	59,50
Id.	504241	Bianco Giovanni di Giovanni dom. a Castellaneta (Taranto) . »	1100 —
Id.	44277 solo per la proprietà	Pennacchio Raffaela di Francesco minore sotto la patria potestà del padre dom. a S. Maria Capua Vetere; con usufrutto vitalizio a favore di Pennacchio Francesco fu Pasquale dom. a S. Maria Capua Vetere . »	175 —
Cons. 3,50	728108	Rizzo Giovanna fu Giacomo moglie di Vitale Gioacchino di Giovanni, dom. a Milazzo (Messina); vincolato come dote della titolare . . . . . »	251 —
Id.	249898 solo per la proprietà	Muro Livia Salettina fu Michele, nubile, dom. a Napoli; con usufrutto a Scotto di Vettino Lucia fu Michele ved. di Michele Muro . . »	14 —
	199803 solo per la proprietà	Figli nascituri del nobile conte Camillo Emo Capodistria fu Federico, dom. a Cessalto (Treviso); con usufrutto al nobil conte Camillo Emo Capodistria fu Federico . . . . . »	731,50
Id.	682114	Guaschino Erminia fu Francesco nubile, dom. in Genova . . »	210 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50	384832 solo per la proprietà	Padiglione Salvatore fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto vitalizio a favore di Scotto di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli) . . . . . »	350 —
Id.	384830 solo per la proprietà	Padiglione Vincenzo fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto a favore di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli) . . . . . »	350 —
Id.	450244 solo per la proprietà	Franchomme Antonio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi . »	3500 —
Cons. 3,50	836720 solo per la proprietà	Franchomme Emilio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi. »	3500 —
Prest. Naz. 5 %	39205	Bianchini Igino fu Mariano, dom. in Roma e vincolato ai termini e per gli effetti della legge 9 febbraio 1938, n. 371 . . . »	3150 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 79 del citato regolamento.

Roma, addì 5 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1407)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 176.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1805 - Data: 24 marzo 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Popolizio Antonio fu Giuseppe - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 320 - Data: 15 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo - Intestazione: Baiocci Fernando fu Augusto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3541 - Data: 29 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Grimaldi Giovanni di Santo - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 607 - Data: 9 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta - Intestazione: Rinaldo Giuseppe fu Francesco - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2522 - Data: 16 ottobre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Rava Anna fu Giovanni - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 - Data: 16 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Berti Giuseppe fu Pietro - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2613 - Data: 21 febbraio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo - Intestazione: Albanese Nicolò fu Benedetto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova - Intestazione: Fabris Dario fu Isidoro - Titoli del debito pubblico: 2 titoli 3,50 % Strade Fer., capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 160 - Data: 23 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento - Intestazione: Lamberti Domenico fu Pietro per conto di Checola Carmela - Titoli del debito pubblico: 6 cartelle 5 %, rendita L. 525.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2037)

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43603-43609 — Data: 22 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Giotto Giovanni fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3109 — Data: 19 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Fro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50	384832 solo per la proprietà	Padiglione Salvatore fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto vitalizio a favore di Scotto di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli) . . . . . »	350 —
Id.	384830 solo per la proprietà	Padiglione Vincenzo fu Ignazio, dom. a Resina (Napoli); con usufrutto a favore di Santolo Angelina fu Giovanni ved. di Padiglione Ignazio, dom. a Resina (Napoli) . . . . . »	350 —
Id.	450244 solo per la proprietà	Franchomme Antonio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi . »	3500 —
Cons. 3,50	838720 solo per la proprietà	Franchomme Emilio di Alberto, dom. a Sarno (Salerno); con usufrutto vitalizio a favore di Franchomme Felice fu Luigi. »	3500 —
Prest. Naz. 5 %	39205	Bianchini Igino fu Mariano, dom. in Roma e vincolato ai termini e per gli effetti della legge 9 febbraio 1928, n. 371 . . . »	3150 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1407)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 176.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1856 - Data: 9 marzo 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Popolizio Antonio fu Giuseppe - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 570 - Data: 18 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni - Intestazione: Balocci Fernando fu Augusto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3541 - Data: 29 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Grimaldi Giovanni di Santo - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 667 - Data: 9 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta - Intestazione: Rinaldo Giuseppe fu Francesco - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2332 - Data: 16 ottobre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Nava Anna fu Giovanni - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 - Data: 16 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Berti Giuseppe fu Pietro - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2613 - Data: 21 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Mancuso Rocco di Domenico - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 - Data: 8 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni - Intestazione: Fioretti Primo fu G. Battista - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 633 - Data: 27 luglio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo - Intestazione: Albanese Nicolo fu Benedetto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova - Intestazione: Fabris Dario fu Isidoro - Titoli del debito pubblico: 2 titoli 3 % Strade Fer., capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 - Data: 23 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento - Intestazione: Lamberti Domenico fu Pietro per conto di Ciscola Carmela - Titoli del debito pubblico: 6 cartelle 5 %, rendita L. 525.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2037)

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 135.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48608-48609 — Data: 22 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Giotto Giovanni fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3109 — Data: 19 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Frosinone — Intestazione: Malandrucco Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1065 — Data: 28 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Boretto Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: 1 Obb. ferr., capitale L. 500.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 30 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Como — Intestazione: Galimberti Manlio-Luigi ed Enrichetta in Manozzi fu Giuseppe e Genovesi Adolfo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 50.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data della ricevuta: 8 marzo 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Parma — Intestazione: Lamberti Zanardi Vittorio di Guido — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1388 — Data della ricevuta: 14 giugno 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Milano — Intestazione: Nocera Salvatore fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: 7 certif. Cons. 3,50, rendita L. 3174,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 10 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Bari — Intestazione: Torelli Anselmo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Cons. 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2260 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Treviso — Intestazione: Conte Antonio fu Cirillo — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2133) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 122.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Bellomi Palmira di Attilio, domiciliata a Livraga è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento del capitale nominale di L. 1000, n. 1457, emesso in data 14 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, agenzia di Lodi, a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(507)

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 123.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Bianchi Antonio fu Bassano è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 24960 del capitale nominale di L. 200, emesso il 18 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, succursale di Novara, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione gene-

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 130.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei Buoni del Tesoro novennali 5 % 1940, serie I^a, n. 1248, di L. 25.000, serie II n. 1442 di L. 10.000, serie III n. 1393 di L. 5000 e serie V, n. 1932 di L. 5500 intestati tutti a Stellitano Caterina fu Giuseppe dom. a Cittanova (Reggio Calabria), vincolati per dote della titolare a termini dell'atto 30 agosto 1934, rogito Zatera, notaio a Palmi, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Reggio Calabria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(511)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 luglio 1940-XVIII - N. 148

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,80
Argentina (Peso carta)	—	4,15
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,637	—
Finlandia (Marka)	30,84	—
Germania (Reichsmark)	7,9326	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,83
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7704
Romania (Leu) — conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) — id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) — id. A	10,5563	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,882	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	69,10
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Id. 5 % (1935)	92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78506

Manzzi fu Giuseppe e Gaiardi Adolfo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data della ricevuta: 8 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Parma — Intestazione: Lamberti Zanardi Vittorio di Guido — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1288 — Data della ricevuta: 14 giugno 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Milano — Intestazione: Nocera Salvatore fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: 7 certif. Cons. 3,50, rendita L. 2174,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 10 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Bari — Intestazione: Torelli Anselmo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Cons. 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2209 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Treviso — Intestazione: Conte Antonio fu Cirillo — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

(2133) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 760, si notifica che da Belloni Palmira di Attilio, domiciliata a Livraga è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento del capitale nominale di L. 1000, n. 1457, emesso in data 14 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, agenzia di Lodi, a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(507)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 123.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 760, si notifica che da Bianchi Antonio fu Bassano è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 24900 del capitale nominale di L. 900, emesso il 18 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, succursale di Novara, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(508)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 120.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei Buoni del Tesoro novennali 5 % 1940, serie I^a, n. 1948, di L. 25.000, serie II n. 1412 di L. 10.000, serie III n. 1293 di L. 5000 e serie V, n. 1992 di L. 5500 intestati tutti a Stellitano Caterina fu Giuseppe dom. a Cittanova (Reggio Calabria), vincolati per dote della titolare a termini dell'atto 30 agosto 1934, rogito Zatera, notaio a Palmi, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Reggio Calabria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(511)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 luglio 1940-XVIII - N. 148

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	445,80
Argentina (Peso carta)	—	4,15
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	30,84	—
Germania (Reichsmark)	7,9936	7,90
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,83
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7504
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5463	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	69,10
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Id. 5 % (1935)	92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,55
Id. Id. 5 % (1936)	93,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,90
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 12 posti di alunno di concetto nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 15 novembre 1938, n. 1797;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1939, registro 12, foglio 51, col quale è stato indetto un concorso per esame a 12 posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio successivo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 12 posti di alunno di concetto nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*):

1)	Piroso dott. Francesco	con punti	18,62
2)	Marracino dott. Lelio	»	16,62
3)	Germini dott. Armando	»	16,12
4)	Viti dott. Giovanni	»	16 —
5)	Giovene dott. Giovanni Battista	»	15,50
6)	Di Salvo dott. Raffaello	»	15,12
7)	Passaretti dott. Osvaldo	»	14,81
8)	Mura dott. Francesco, ufficiale di complemento	»	14,75
9)	Picicocchi dott. Stefano, nato il 1° agosto 1908	»	14,75
10)	Papa dott. Saverino, nato il 23 febbraio 1916	»	14,75
11)	Crisafulli dott. Salvatore	»	14,37
12)	Mercadante dott. Antonio	»	14,25

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1)	Falzone dott. Rodolfo	con punti	13,62
2)	Oliva dott. Giuseppe	»	13,37
3)	Curatolo dott. Antonio	»	13,50
4)	Schirinzi dott. Nicola	»	13,17

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(2500)

REGIA PREFETTURA DI FIUME

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto n. 19062 del 21 dicembre 1938-XVII, con cui veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esame ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Castel-Jablanizza (condotta unica), Castelnuovo d'Istria (terza condotta), Mattuglia (terza condotta) e Primano (condotta unica) vacanti al 30 novembre 1938-XVII;

Vista la graduatoria delle idonee formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII:

1)	Dergnevich Elena	punti	65,625
2)	Zorovich Antonia	»	57,75
3)	Juretigh Anna	»	56,375
4)	Bortulin Dina	»	50,25
5)	Hrvatin Paola	»	49,125
6)	Moborovicich Maria	»	41,625

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della Prefettura di Fiume e dei Comuni interessati.

Fiume, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TESTA

IL PREFETTO PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e assegnate alle sedi indicate a fianco di ciascuna:

1) Dergnevich Elena a Castel-Jablanizza;
2) Zorovich Antonia a Mattuglie (terza condotta);
3) Hrvatin Paola a Primano;
4) Mohorovicich Maria a Castelnuovo d'Istria (terza condotta).

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Fiume, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TESTA

(2388)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Lunedì, 8 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 158

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 32 sillabe. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta darà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

UNIONE ITALO-SVIZZERA CIOCCOLATO SUCHARD VARESE

Società anonima, capitale L. 3.000.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, in Varese, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, del collegio sindacale e presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e nomina di amministratori;
3. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente per il triennio 1940-43 previa determinazione dell'emolumento.

Per intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative che risultino tali dal libro dei soci ed i possessori di azioni al portatore dovranno farne deposito almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'assemblea, presso la Cassa sociale, lo spett. Credito Varesino, le sedi di Varese, Milano e Genova delle spett. Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara, lo spett. Credito Svizzero di Lugano.

Varese, 5 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

177 (A pagamento).

Ordine del giorno:

1. Modifica della condizione nel contratto di cessione della quota di partecipazione del socio accomandatario e gerente dell'azienda «Calzificio Nazionale F. Sonnino e C.»;
2. Mandato al Consiglio di amministrazione per la stipula dell'atto di modifica.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione seguirà il giorno 27 luglio 1940-XVIII, sempre nella sede sociale ed alla medesima ora.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso la cassa sociale i certificati azionari cinque giorni liberi avanti la data fissata per l'assemblea.

Milano, 4 luglio 1940-XVIII

185 (A pagamento).

«CERES ROMANA» S. A.

Sede in Roma — Capitale L. 400.000 versato
C.F.C. n. 83201

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 luglio 1940-XVIII alle ore 10, nella sede sociale in Roma, via Torino n. 132, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Eventuale riduzione del capitale sociale;
3. Eventuale messa in liquidazione della società e conseguente nomina del liquidatore;
4. Varie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 33 sillabe. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta darà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli precisamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

UNIONE ITALO-SVIZZERA CIOCCOLATO SUCHARD VARESE

Società anonima, capitale L. 3.000.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, in Varese, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, del collegio sindacale e presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e nomina di amministratori;
3. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente per il triennio 1940-43 previa determinazione dell'emolumento.

Per intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative che risultino tali dal libro dei soci ed i possessori di azioni al portatore dovranno farne deposito almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'assemblea, presso la Cassa sociale, lo spett. Credito Varesino, le sedi di Varese, Milano e Genova delle spett. Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara, lo spett. Credito Svizzero di Lugano.

Varese, 5 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

177 (A pagamento).

SOC. AN. GESTIONE DI CALZIFICI

Capitale sociale L. 6.000.000, versato L. 500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 25 luglio, alle ore 17, nella sede sociale, in via Arnaldo, 8, al fine di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica della condizione nel contratto di cessione della quota di partecipazione del socio accomandatario e gerente dell'azienda «Calzificio Nazionale F. Sonnino e C.»;
2. Mandato al Consiglio di amministrazione per la stipula dell'atto di modifica.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione seguirà il giorno 27 luglio 1940-XVIII, sempre nella sede sociale ed alla medesima ora.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso la cassa sociale i certificati azionari cinque giorni liberi avanti la data fissata per l'assemblea.

Milano, 4 luglio 1940-XVIII

180 (A pagamento).

«CERES ROMANA» S. A.

Sede in Roma — Capitale L. 400.000 versato
C.P.C. n. 85201

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 luglio 1940-XVIII alle ore 10, nella sede sociale in Roma, via Torino n. 133, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Eventuale riduzione del capitale sociale;
3. Eventuale messa in liquidazione della società e conseguente nomina del liquidatore;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale in Roma entro il 25 luglio 1940-XVIII.

Occorrendo, resta fissata la seconda convocazione per il giorno 24 agosto 1940-XVIII, alla stessa ora e luogo.

Roma, 6 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

192 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE S. GEROLAMO

Sede in Milano, via Lupetta, n. 8.

Capitale sociale L. 500.000, versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Lupetta, n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940 - Anno XVIII;
4. Nomina del collegio sindacale con designazione del presidente e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore per poter intervenire all'assemblea, deve effettuare presso la cassa sociale nelle ore d'ufficio almeno cinque giorni prima da quello fissato per l'assemblea stessa.

In caso di mancanza del numero legale resta fin d'ora fissata l'adunanza di seconda convocazione per le ore 10 del giorno 1° agosto 1940-XVIII, alla stessa sede sociale e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Milano, 5 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

176 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA FRATELLI INVERNIZZI & C. POZZUOLO MARTESANA (MELZO) MILANO

Sede Milano — Capitale sociale L. 120.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso gli uffici della S. A. Egidio Galbani in Melzo, via Cavour, 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; bilancio al 31 aprile 1940-XVIII, e delibere relative;
2. Eventuali e varie.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'adunanza presso la sede sociale in Milano, via Pompeo Leoni, n. 1, o presso gli uffici della S. A. Egidio Galbani in Melzo, via Cavour, 10.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fin d'ora fissata, nella medesima località, pel 25 luglio 1940-XVIII, ad ore 10.

Milano, 5 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

182 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ING. A. MAURER

Sede in Milano, via Carpi, 20 — Capitale versato L. 500.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, pel giorno 26 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Proposta di modifica degli articoli 23, 25, 29, 30, 32 dello statuto sociale;
2. Eventuale nomina di amministratori.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devono depositare le azioni al portatore presso: la Cassa sociale, il Credito Italiano, sede di Milano, la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Milano, il Banco di Roma, sede di Milano, non più tardi del giorno 21 luglio c. a.

Saranno ritenuti validi i depositi delle azioni in precedenza fatti, e non ritirati, per l'intervento alle assemblee di prima e seconda convocazione andate deserte.

Milano, 5 luglio 1940-XVIII

L'amministratore delegato.

185 (A pagamento).

ISTITUTO ALBARESE BENI STABILI S. A.

Roma, via Gregoriana, 36 — Capitale sociale L. 20.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 23 luglio 1940-XVIII alle ore 8 in Roma presso lo studio del notaio Panebianco, corso Umberto I n. 384, ed in seconda convocazione alle ore 8 del giorno 24 luglio 1940-XVIII stesso locale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione amministratore unico e approvazione bilancio;
2. Modifica statuto sociale;
3. Dimissioni cariche sociali;
4. Nomina cariche sociali;
5. Varie ed eventuali.

L'amministratore unico: Luigi Siniscalchi.

164 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA OLTREMARE

Sedente in Milano, viale Lombardia, 50 — Capitale L. 10.000 vers. 3/10

Convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII alle ore 10 del mattino, nello studio del notaio dott. Galbiati Giuseppe, in Milano, piazza S. Ambrogio 2, col seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della società e deliberazioni relative;
2. Eventuale nomina di liquidatore.

In caso di diserzione della adunanza di prima convocazione la seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo, alle ore 10, nella stessa località.

Il Consigliere delegato.

195 (A pagamento).

S. A. SINDACATO COLONIALE PER RICERCHE MINERARIE

Sede legale in Asmara — Capitale L. 500.000

Assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede amministrativa in Roma il 24 luglio in prima e il 25 luglio in seconda convocazione alle ore dieci.

Ordine del giorno:

A parte ordinaria:

1. Relazioni Consiglio e sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939;
3. Cariche sociali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 luglio 1930-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Lupetta, n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1930 - Anno XVIII;
4. Nomina del collegio sindacale con designazione del presidente e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore per poter intervenire all'assemblea, deresi effettuare presso la cassa sociale nelle ore d'ufficio almeno cinque giorni prima da quello fissato per l'assemblea stessa.

In caso di mancanza del numero legale resta fin d'ora fissata l'adunanza di seconda convocazione per le ore 10 del giorno 1° agosto 1930-XVIII, alla stessa sede sociale e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Milano, 5 luglio 1930-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

170 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA FRATELLI INVERNIZZI & C. POZZUOLO MARTESANA (MELZO) MILANO

Sede Milano — Capitale sociale L. 120.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 luglio 1930-XVIII, alle ore 10, presso gli uffici della S. A. Egidio Galbani in Melzo, via Cavour, 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; bilancio al 31 aprile 1930-XVIII, e delibere relative;
2. Eventuali e varie.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'adunanza presso la sede sociale in Milano, via Pompeo Leoni, n. 1, o presso gli uffici della S. A. Egidio Galbani in Melzo, via Cavour, 10.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fin d'ora fissata, nella medesima località, pel 25 luglio 1930-VIII, ad ore 10.

Milano, 5 luglio 1930-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

18; (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ING. A. MAURER

Sede in Milano, via Carpi, 20 — Capitale versato L. 500.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, pel giorno 26 luglio 1930-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio sociale e conto perdite e profitti al 31 marzo 1930-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di un amministratore in sostituzione di altro scaduto;
4. Nomina di un sindaco in sostituzione di altro dimissionario.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devono depositare le azioni al portatore presso: la Cassa sociale, il Credito Italiano, sede di Milano, la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Milano, il Banco di Roma, sede di Milano, non più tardi del giorno 21 luglio c. a.

Saranno ritenuti validi i depositi delle azioni in precedenza fatti, e non ritirati, per l'intervento alle assemblee di prima e seconda convocazione andate deserte.

Milano, 5 luglio 1930-XVIII

L'amministratore delegato.

185 (A pagamento).

ISTITUTO ALBARESE BENI STABILI S. A.

Roma, via Gregoriana, 36 — Capitale sociale L. 20.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 23 luglio 1930-XVIII alle ore 8 in Roma presso lo studio del notaio Panebianco, corso Umberto I n. 384, ed in seconda convocazione alle ore 8 del giorno 24 luglio 1930-XVIII stesso locale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione amministratore unico e approvazione bilancio;
2. Modifica statuto sociale;
3. Dimissioni cariche sociali;
4. Nomina cariche sociali;
5. Varie ed eventuali.

L'amministratore unico: Luigi Siniscalchi.

194 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA OLTREMARE

Sedente in Milano, viale Lombardia, 30 — Capitale L. 10.000 vers. 3/10

Convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 luglio 1930-XVIII alle ore 10 del mattino, nello studio del notaio dott. Galbiati Giuseppe, in Milano, piazza S. Ambrogio 2, col seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della società e deliberazioni relative;
2. Eventuale nomina di liquidatore.

In caso di diserzione della adunanza di prima convocazione la seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo, alle ore 10, nella stessa località.

Il Consigliere delegato.

196 (A pagamento).

S. A. SINDACATO COLONIALE PER RICERCHE MINERARIE

Sede legale in Asmara — Capitale L. 500.000

Assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede amministrativa in Roma il 24 luglio in prima e il 25 luglio in seconda convocazione alle ore dieci.

Ordine del giorno:

A parte ordinaria:

1. Relazioni Consiglio e sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1929;
3. Cariche sociali.

B parte straordinaria:

Provvedimenti in base all'articolo 146 del Codice di commercio.

Deposito azioni, nella sede amministrativa in Roma.

Il Consiglio di amministrazione

202 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETA ANONIMA FUNICOLARE CENTRALE NAPOLI

Sede sociale in Napoli — Capitale L. 24.800.000 versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda adunanza per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 16,30, in Roma, nei locali dell'Istituto Romano di Beni Stabili, via dei Sabini 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative;
3. Nomine e compensi.

Potranno intervenire all'assemblea:

a) i possessori di azioni, ritirandone il relativo biglietto di ammissione, entro il giorno 20 luglio 1940 presso le sedi di Roma e Napoli del Credito Italiano;

b) gli intestatari di azioni nominative, purchè l'iscrizione nel libro soci risulti avvenuta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, facendo presente che per tali azioni non occorre alcun deposito.

Il Consiglio di amministrazione.

190 (A pagamento).

SOC. AN. COOP. EXCELSA

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per il 24 luglio 1940-XVIII alle ore 10 in prima e alle ore 11 in seconda convocazione, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Messa in liquidazione della società;
2. Nomina di un liquidatore e determinazione dei poteri.

Il Presidente.

191 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PRODUTTORI ALCOOL

Anonima, sede legale in Roma e amministrativa in Milano
Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

Le spett. ditte socie sono convocate in assemblea generale straordinaria per il giorno 26 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede legale in Roma, piazza Costanzo Ciano n. 115, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proroga della durata della società;
2. Conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;
3. Diverse.

Ove occorresse, la seconda convocazione resta fissata per la stessa ora del 31 luglio 1940-XVIII con lo stesso ordine del giorno e negli stessi locali della sede legale.

Roma, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

195 (A pagamento).

«A.I.F.A.»
Anonima Italiana Forniture e Approvvigionamenti

Ordine del giorno:

1. Anticipata messa in liquidazione della società;
2. Nomina di un liquidatore ed eventuale nomina di un nuovo collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea i possessori delle azioni al portatore dovranno effettuare il deposito presso le casse sociali almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

p. Il Consiglio d'amministrazione:
L'amministratore delegato: (firma illeggibile)

198 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI MACUGNAGA

AVVISO D'ASTA

per la vendita ed unico e definitivo incanto delle piante esistenti nei boschi comunali di «Gorrè», «Sommeberg», «Salzgeben» e «Sotto Meccia».

Il giorno 23 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, in apposita sala di questo Ufficio comunale, davanti al sottoscritto Podestà o chi per esso si addiverrà ad un pubblico incanto per la vendita dei seguenti quantitativi di piante di alto fusto, radicate nei sottonotati boschi di proprietà del comune di Macugnaga:

1) lotto Bosco «Gorrè», n. 1215 larici e n. 550 abeti, prezzo base d'asta L. 407.727,19;

2) lotto Bosco «Sommberg», n. 1136 abeti e n. 44 larici, prezzo base d'asta L. 196.892,90;

3) lotto Bosco «Salzgeben», n. 32 larici, prezzo base d'asta L. 7.081 —;

4) lotto Bosco «Sotto Meccia», n. 13 larici e n. 16 abeti, abbattuti dal vento, prezzo base d'asta L. 2.512 —.

L'asta, per ciascun lotto, sarà tenuta col metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo minimo e massimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 73, lett. *b)* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Le schede, una per ciascun lotto, potranno essere inviate per posta ed anche a mezzo di terze persone a rischio dei concorrenti, ma per essere valide dovranno pervenire in piego sigillato raccomandato, accompagnate dalla prova dell'eseguito deposito provvisorio cauzionale, pari al 10 per cento del prezzo base d'asta di ciascun lotto, nella Tesoreria del Comune (Esattoria-Tesoreria Consorziale di Pallanzo Anzino), non più tardi delle ore 20 del 22 luglio 1940-XVIII, mentre la cauzione definitiva, nella misura del 10 per cento del prezzo totale di deliberamento, dovrà essere versata alla Cassa depositi e prestiti all'atto della aggiudicazione o nei tre giorni successivi all'aggiudicazione medesima.

Si procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascun lotto in un unico incanto, ancorchè intervenga un solo concorrente, ed il deliberatario è obbligato a pagare le spese tutte inerenti alla vendita, avviso, quaderno d'oneri, processo verbale, misurazione, stima, atto di consegna, collaudo, imposta sulle entrate oltre l'aggio all'esattore etc. non appena gli saranno notificate per la liquidazione.

Il prezzo di deliberamento dovrà essere pagato in valute legali alla Cassa del Comune in due rate eguali (la prima all'atto della firma del contratto e la seconda entro sei mesi dalla data del contratto stesso) per i lotti distinti coi numeri 1° e 2°; per gli altri lotti il prezzo di deliberamento sarà corrisposto interamente all'atto del contratto.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà inoltrare a questa Amministrazione, non più tardi del 20 luglio 1940-XVIII, apposita istanza in bollo da L. 4 correlata dai seguenti documenti in bollo, ed ove occorra, legalizzati:

a) certificato penale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Sede sociale in Napoli — Capitale L. 24.800.000 versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda adunanza per il giorno 26 luglio 1940-XVIII, alle ore 16,30, in Roma, nei locali dell'Istituto Romano di Beni Stabili, via dei Sabini 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative;
3. Nomine e compensi.

Potranno intervenire all'assemblea:

a) i possessori di azioni, ritirandone il relativo biglietto di ammissione, entro il giorno 20 luglio 1940 presso le sedi di Roma e Napoli del Credito Italiano;

b) gli intestatari di azioni nominative, purchè l'iscrizione nel libro soci risulti avvenuta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, facendo presente che per tali azioni non occorre alcun deposito.

Il Consiglio di amministrazione.

190 (A pagamento).

SOC. AN. COOP. EXCELSA

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per il 24 luglio 1940-XVIII alle ore 10 in prima e alle ore 11 in seconda convocazione, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Messa in liquidazione della società;
2. Nomina di un liquidatore e determinazione dei poteri.

Il Presidente.

191 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PRODUTTORI ALCOOL

Anonima, sede legale in Roma e amministrativa in Milano
Capitale sociale L. 1 000.000 interamente versato

Le spett. ditte socie sono convocate in assemblea generale straordinaria per il giorno 26 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede legale in Roma, piazza Costanzo Ciano n. 115, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proroga della durata della società;
2. Conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;
3. Diverse.

Ove occorresse, la seconda convocazione resta fissata per la stessa ora del 31 luglio 1940-XVIII con lo stesso ordine del giorno e negli stessi locali della sede legale.

Roma, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

195 (A pagamento).

«A.I.F.A.»

Anonima Italiana Forniture e Approvvigionamenti

Sede in Genova — Capitale L. 100.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Genova, via Boccardo, 1-60, per le ore 10 del giorno 26 luglio 1940-XVIII in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 27 luglio 1940-XVIII stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

1. Anticipata messa in liquidazione della società;
2. Nomina di un liquidatore ed eventuale nomina di un nuovo collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea i possessori delle azioni al portatore dovranno effettuare il deposito presso le casse sociali almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

p. Il Consiglio d'amministrazione:
L'amministratore delegato: (firma illeggibile)

198 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI MACUGNAGA

AVVISO D'ASTA

per la vendita ad unico e definitivo incanto delle piante esistenti nei boschi comunali di «Gorre», «Sommaberg», «Salzgeben» e «Sotto Meccia».

Il giorno 23 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, in apposita sala di questo Ufficio comunale, davanti al sottoscritto Podestà o chi per esso si addiverrà ad un pubblico incanto per la vendita dei seguenti quantitativi di piante di alto fusto, radicate nei sottonotati boschi di proprietà del Comune di Macugnaga:

1) lotto Bosco «Gorrè», n. 1215 larici e n. 590 abeti, prezzo base d'asta L. 407.727,10;

2) lotto Bosco «Sommberg», n. 1136 abeti e n. 44 larici, prezzo base d'asta L. 196.893,90;

3) lotto Bosco «Salzgeben», n. 32 larici, prezzo base d'asta L. 7.051 —;

4) lotto Bosco «Sotto Meccia», n. 13 larici e n. 16 abeti, abbattuti dal vento, prezzo base d'asta L. 2312 —

L'asta, per ciascun lotto, sarà tenuta col metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo minimo e massimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 73, lett. *b*) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Le schede, una per ciascun lotto, potranno essere inviate per posta ed anche a mezzo di terze persone a rischio dei concorrenti, ma per essere valide dovranno pervenire in piego sigillato raccomandato, accompagnate dalla prova dell'eseguito deposito provvisorio cauzionale, pari al 10 per cento del prezzo base d'asta di ciascun lotto, nella Tesoreria del Comune (Esattoria-Tesoreria Consorziale di Bannio Anzino), non più tardi delle ore 20 del 22 luglio 1940-XVIII, mentre la cauzione definitiva, nella misura del 10 per cento del prezzo totale di deliberamento, dovrà essere versata alla Cassa depositi e prestiti all'atto della aggiudicazione o nei tre giorni successivi all'aggiudicazione medesima.

Si procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascun lotto in un unico incanto, ancorchè intervenga un solo concorrente, ed il deliberatario è obbligato a pagare le spese tutte inerenti alla vendita, avviso, quaderno d'oneri, processo verbale, misurazione, stima, atto di consegna, collaudo, imposta sulle entrate oltre l'aggio all'esattore etc. non appena gli saranno notificate per la liquidazione.

Il prezzo di deliberamento dovrà essere pagato in valute legali alla Cassa del Comune in due rate eguali (la prima all'atto della firma del contratto e la seconda entro sei mesi dalla data del contratto stesso) per i lotti distinti coi numeri 1° e 2°; per gli altri lotti il prezzo di deliberamento sarà corrisposto interamente all'atto del contratto.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà inoltrare a questa Amministrazione, non più tardi del 20 luglio 1940-XVIII, apposita istanza in bollo da L. 4 corredata dai seguenti documenti in bollo, ed ove occorra, legalizzati:

a) certificato penale;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di idoneità rilasciato dal Comando di Coorte Milizia Nazionale Forestale di Novara, specifico per il taglio in oggetto;

d) certificato d'iscrizione alla competente organizzazione sindacale.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso d'asta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

L'amministrazione venditrice si riserva la facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente e l'escluso non potrà reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

L'asta avrà luogo sotto l'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nell'apposito capitolato d'oneri compilato dalla Milizia Nazionale Forestale, visibile da oggi presso la segreteria comunale e nel regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e l'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del relativo contratto, dovrà riconoscere al Comune la facoltà di prelevare al prezzo in vigore (stabilito dal Ministero delle corporazioni) la metà del legname operato che sarà ottenuto dal lotto aggiudicato.

Macugnaga, li 6 luglio 1940-XVIII

Il podestà: G. Clementi

Il Segretario comunale: Romano Antonio.

210 (A pagamento).

N. 8 dell'anno 1940-XVIII.

UFFICIO LAVORI DEL GENIO DEL V CORPO DI ARMATA DI TRIESTE

AVVISO D'ASTA

a termini regolari di giorni quindici (15) con deliberamento definitivo nella prima seduta ai sensi dell'art. 73 (lettera b) e 75 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che nel giorno 23 luglio 1940-XVIII alle ore 10 avrà luogo in Trieste presso l'Ufficio Lavori Genio del V Corpo d'Armata in Trieste sito in via M. Luzzatto n. 9, avanti il signor Capo dell'Ufficio Lavori Genio Militare di Trieste od a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di sistemazione nella caserma «Filzi» e nel magazzino «Giudreschi» in Pola per l'importo di L. 1.000.000 (lire un milione). Cauzione a garanzia del contratto L. 50.000 (lire cinquantamila) ridotta per le cooperative e loro consorzi a L. 5500 (lire cinquemilacinquecento).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 75 in data 22 giugno 1940-XVIII, il quale è visibile presso il suintestato ufficio tutti i giorni feriali nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione all'Ufficio Lavori del Genio Militare di Trieste, appaltante, non oltre le ore 12 del giorno 22 luglio 1940-XVIII i seguenti documenti:

A) Se si tratta di ditta iscritta nell'Albo nazionale degli appaltatori per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore all'importo presunto dell'appalto stesso:

1) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso della tassa di concessione governativa per la iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato.

Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data.

Certificato dell'Ufficio provinciale delle Corporazioni o altro documento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

4) per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, della persona che rappresenta la ditta;

B) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che comprese per specializzazioni e classifica nell'elenco

C) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di inscrizione, e pagato la relativa tassa di concessione governativa, idonee per specializzazioni e classifica:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quello della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data anzidetta.

Certificato dell'Ufficio provinciale delle Corporazioni o altro documento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo Ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto per tutti i concorrenti.

6) una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare;

7) il certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali non è tassativamente prescritto.

L'Ufficio appaltante però, a parità di condizioni darà la preferenza nell'aggiudicazione dell'appalto ai concorrenti iscritti a dette organizzazioni.

Per i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti ai relativi contratti.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni rese note del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato e nell'ora stabilita per l'asta.

L'offerta percentuale dovrà essere chiaramente espressa oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità.

Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione della percentuale offerta in tutte lettere, quelle che non siano munite dalla firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua differente dalla italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo e che non pervengono in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per lo accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare di più di un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...sta avrà luogo in osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nell'apposito capitolato d'oneri compilato dalla Milizia Nazionale Forestale, visibile da oggi presso la segreteria comunale e nel regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e l'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del relativo contratto, dovrà riconoscere al Comune la facoltà di prelevare al prezzo in vigore (stabilito dal Ministero delle corporazioni) la metà del legname operato che sarà ottenuto dal lotto aggiudicato.

Macugnaga, li 6 luglio 1940-XVIII

Il podestà: G. Clementi

Il Segretario comunale: Romano Antonio.

ero (A pagamento).

N. 8 dell'anno 1940-XVIII.

UFFICIO LAVORI DEL GENIO DEL V CORPO DI ARMATA DI TRIESTE

AVVISO D'ASTA

a termini regolari di giorni quindici (15) con deliberamento definitivo nella prima seduta ai sensi dell'art. 73 (lettera b) e 75 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che nel giorno 23 luglio 1940-XVIII alle ore 10 avrà luogo in Trieste presso l'Ufficio Lavori Genio del V Corpo d'Armata in Trieste sito in via M. Luzzatto n. 6, avanti il signor Capo dell'Ufficio Lavori Genio Militare di Trieste od a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di sistemazione nella caserma «Filzi» e nel magazzino «Gladreschi» in Pola per l'importo di L. 1.000.000 (lire un milione). Cauzione a garanzia del contratto L. 50.000 (lire cinquantamila) ridotta per le cooperative e loro consorzi a L. 5500 (lire cinquemilacinquecento).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 75 in data 22 giugno 1940-XVIII, il quale è visibile presso il suintestato ufficio tutti i giorni feriali nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione all'Ufficio Lavori del Genio Militare di Trieste, appaltante, non oltre le ore 12 del giorno 22 luglio 1940-XVIII i seguenti documenti:

A) Se si tratta di ditta iscritta nell'Albo nazionale degli appaltatori per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore all'importo presunto dell'appalto stesso:

1) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso della tassa di concessione governativa per la iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato.

Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data.

Certificato dell'Ufficio provinciale delle Corporazioni o altro documento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

4) per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, della persona che rappresenta la ditta;

B) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica nell'elenco delle ditte idonee e di fiducia delle varie amministrazioni dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori oppure copia autentica del certificato stesso;

2), 3), 4), come la lettera *A*);

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quello della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data anzidetta.

Certificato dell'Ufficio provinciale delle Corporazioni o altro documento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo Ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

11 certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto per tutti i concorrenti.

6) una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare;

7) il certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali non è tassativamente prescritto.

L'Ufficio appaltante però, a parità di condizioni darà la preferenza nell'aggiudicazione dell'appalto ai concorrenti iscritti a dette organizzazioni.

Per i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti ai relativi contratti.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni rese note del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato e nell'ora stabilita per l'asta.

L'offerta percentuale dovrà essere chiaramente espressa oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità.

Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione della percentuale offerta in tutte lettere, quelle che non siano munite dalla firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua differente dalla italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo e che non pervengono in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per lo accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso o sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati all'Ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

l'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'Ufficio appaltante sino alla ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno comprovare di avere provveduto, presso uno degli Uffici provinciali del Tesoro del Regno, alla costituzione del deposito sopra previsto.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi cauzionali non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo che avrà presentato la migliore offerta percentuale sui prezzi del capitolato n. 73 in data 22 giugno 1940, sempreché l'offerta stessa migliori o sia almeno uguale al limite stabilito nell'apposita scheda segreta ministeriale.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria; senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per far a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro, di bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire ventitremila (lire 23.000) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'Ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Il Capo Ufficio amministrazione
Ufficiale reggente: Oreste Roila.

208 (A credito).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile di Caltanissetta

(Estratto del decreto n. 3304 - Div. XIII, in data 29 maggio 1940, dell'Ecc. il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici).

In base ad istanza 15-16 maggio 1934-XII della ditta Panzica Michele fu Michele, corredata da progetto in data 15 maggio 1934-XII a firma geom. Giunta Michele, salvi i diritti dei terzi, è stata concessa in via di sanatoria ai signori Pignatone Rosaria, Panzica, Giacomo, Michele e Calogero fu Michele, eredi della ditta istante, di derivare dal fossetto Cialaura, affluente del Vallone di Niscima o di San Cataldo in località Bucine del comune di Caltanissetta, litri-sec. 1 per irrigare Ha 3 di terreno.

Durata della concessione anni 30 decorrenti dal 16 maggio 1934-XII subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 29 febbraio 1940-XVIII, e verso il pagamento del canone annuo di L. 12.

DISCIPLINARE

(*Omissis*).

Art. 6. — Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime

Div. XII - N. 2932

DIREZIONE GENERALE
DELLE ACQUE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Tacitata l'opposizione di cui sopra come alle premesse del presente decreto e salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria al sig. Grioni Giorgio fu Abelardo di derivare dalla sponda sinistra della Roggia Corgnolizza, in località Corgnolo del comune di Porpetto (Udine), moduli 18 d'acqua per produrre, sul salto di m. 0.85, la potenza nominale di HP. 20.26 da trasformare in energia elettrica.

Art. 2. — La concessione è accordata salva la clausola della precarietà per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1° gennaio 1937-XV data d'inizio delle opere derivatorie subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 24 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 2(1,92.

(*Omissis*).

Roma, 14 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena

187 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi approvato con decreto Reale 11 dicembre 1933, n. 1775, si avvisa che l'Azienda Carboni Italiani avente sede a Roma, via Lucullo, 24-26, ha con domanda 31 ottobre 1940-XVIII, chiesto di derivare dalla sorgente Pubusinu, in comune di Fluminimaggiore (Cagliari), moduli 1,50 di acqua da destinare all'approvigionamento idrico dei centri minerari dell'intero bacino carbonifero del Sulcis.

Cagliari, 22 aprile 1940-XVIII - N. 453-5739.

L'ingegnere capo: Martelli

188 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 si avvisa che il Consorzio di Bonifica del Basso Flumendosa con residenza in Cagliari, viale Regina Elena, 21, ha con domanda 24 luglio 1939-XVII chiesto di derivare dal fiume Flumendosa, in località «Iscrocca» in comune di San Vito (Cagliari) moduli 2 di acqua da destinare ad uso irriguo.

Cagliari, 16 aprile 1940-XVIII - N. 5439.

L'ingegnere capo: Martelli

189 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le offerte potranno anche essere presentate all'Ufficio appaltante sino alla ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno comprovare di avere provveduto, presso uno degli Uffici provinciali del Tesoro del Regno, alla costituzione del deposito sopra previsto.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi cauzionali non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo che avrà presentato la migliore offerta percentuale sui prezzi del capitolato n. 75 in data 22 giugno 1940, sempchè l'offerta stessa migliori o sia almeno uguale al limite stabilito nell'apposita scheda segreta ministeriale.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria; senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per far a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro, di bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire ventitremila (lire 23.000) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'Ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Il Capo Ufficio amministrazione
Ufficiale rogante: Oreste Rolla.

208 (A credito).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile di Caltanissetta

(Estratto del decreto n. 3304 - Div. XIII, in data 29 maggio 1940, dell'Ecc. il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici).

In base ad istanza 15-16 maggio 1934-XII della ditta Panzica Michele fu Michele, corredata da progetto in data 15 maggio 1934-XII e firma geom. Giunta Michele, salvi i diritti dei terzi, è stata concessa in via di sanatoria ai signori Pignatone Rosaria, Panzica, Giacomo, Michele e Calogero fu Michele, eredi della ditta istante, di derivare dal fossetto Cialaura, affluente del Vallone di Niscima o di San Cataldo in località Bucine del comune di Caltanissetta, litri-sec. 1 per irrigare Ha 1 di terreno.

Durata della concessione anni 30 decorrenti dal 16 maggio 1934-XII subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 29 febbraio 1940-XVIII, e verso il pagamento del canone annuo di L. 12.

DISCIPLINARE

(*Omissis*).

Art. 6. — Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fossetto Cialaura in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Caltanissetta, 26 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: D. Carbonaro

186 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile di Caltanissetta

(Estratto del decreto n. 3303 - Div. XIII, in data 29 maggio 1940, dell'Ecc. il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici).

In base ad istanza 15-16 maggio 1934-XII della ditta Panzica Michele fu Michele, corredata da progetto in data 15 maggio 1934-XII e firma geom. Giunta Michele, salvi i diritti dei terzi, è stata concessa in via di sanatoria ai signori Pignatone Rosaria, Panzica, Giacomo, Michele e Calogero fu Michele, eredi della ditta istante, di derivare dal fossetto Cialaura, affluente del Vallone di Niscima o di San Cataldo in località Bucine del comune di Caltanissetta, litri-sec. 1 per irrigare Ha 1 di terreno.

Durata della concessione anni 30 decorrenti dal 16 maggio 1934-XII subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 29 febbraio 1940-XVIII, e verso il pagamento del canone annuo di L. 12.

DISCIPLINARE

(*Omissis*).

Art. 6. — Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fossetto Cialaura in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Caltanissetta, 26 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: D. Carbonaro

187 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile di Caltanissetta

(Estratto del decreto n. 3302 - Div. XIII, in data 29 maggio 1940, dell'Ecc. il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici).

In base ad istanza 15-16 maggio 1934-XII della ditta Panzica Michele fu Michele, corredata da progetto in data 15 maggio 1934-XII e firma geom. Giunta Michele, salvi i diritti dei terzi, è stata concessa in via di sanatoria ai signori Pignatone Rosaria, Panzica, Giacomo, Michele e Calogero fu Michele, eredi della ditta istante, di derivare dal fossetto Cialaura, affluente del Vallone di Niscima o di San Cataldo in località Bucine del comune di Caltanissetta, litri-sec. 1 per irrigare Ha 1 di terreno.

Durata della concessione anni 30 decorrenti dal 16 maggio 1934-XII subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 29 febbraio 1940-XVIII, e verso il pagamento del canone annuo di L. 12.

DISCIPLINARE

(*Omissis*).

Art. 6. — Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fossetto Cialaura in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Caltanissetta, 26 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: D. Carbonaro

188 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile di Caltanissetta

(Estratto del decreto n. 3305 - Div. XIII, in data 29 maggio 1940, dell'Ecc. il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici).

In base ad istanza 15-16 maggio 1934-XII della ditta Panzica Michele fu Michele, corredata da progetto in data 15 maggio 1934-XII e firma geom. Giunta Michele, salvi i diritti dei terzi, è stata concessa in via di sanatoria ai signori Pignatone Rosaria, Panzica, Giacomo, Michele e Calogero fu Michele, eredi della ditta istante, di derivare dal fossetto Cialaura, affluente del Vallone di Niscima o di San Cataldo in località Bucine del comune di Caltanissetta, litri-sec. 1 per irrigare Ha 1 di terreno.

Durata della concessione anni 30 decorrenti dal 16 maggio 1934-XII subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 29 febbraio 1940-XVIII, e verso il pagamento del canone annuo di L. 12.

DISCIPLINARE

(*Omissis*).

Art. 6. — Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fossetto Cialaura in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Caltanissetta, 26 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: D. Carbonaro

189 (A pagamento).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Concessione di derivazione di acque e di impianti elettrici

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Tacitata l'opposizione di cui sopra come alle premesse del presente decreto e salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria al sig. Grioni Giorgio fu Abelardo di derivare dalla sponda sinistra della Roggia Corgnolizza, in località Corgnolo del comune di Porpetto (Udine), moduli 18 d'acqua per produrre, sul salto di m. 0.81, la potenza nominale di HP. 20.16 da trasformare in energia elettrica.

Art. 2. — La concessione è accordata salva la clausola della precarietà per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1° gennaio 1937-XV data d'inizio delle opere derivatorie subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 24 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 241.92.

(*Omissis*).

Roma, 14 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena

187 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi approvato con decreto Reale 11 dicembre 1933, n. 1775, si avvisa che l'Azienda Carboni Italiani avente sede a Roma, via Lucullo, 14-16, ha con domanda 31 ottobre 1939-XVIII, chiesto di derivare dalla sorgente Pubusinu, in comune di Fluminimaggiore (Cagliari), moduli 1,50 di acqua da destinare all'approvvigionamento idrico dei centri minerari dell'intero bacino carbonifero del Sulcis.

Cagliari, 22 aprile 1940-XVIII - N. 483-5739.

L'ingegnere capo: Martelli

188 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 si avvisa che il Consorzio di Bonifica del Basso Flumendosa con residenza in Cagliari, viale Regina Elena, 21, ha con domanda 24 luglio 1939-XVII chiesto di derivare dal fiume Flumendosa, in località «Iscrocca» in comune di San Vito (Cagliari) moduli 2 di acqua da destinare ad uso irriguo.

Cagliari, 16 aprile 1940-XVIII - N. 5439.

L'ingegnere capo: Martelli

180 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Mainardi Enrico fu Antonio e fu Doniselli Rosa, nato a Bollate nel 1891 è scomparso fin dal 29 novembre 1915. Il presidente del Tribunale di Milano, avanti procedere alla dichiarazione di morte presunta invita chiunque abbia notizie di lui a farle pervenire a detto Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

182 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SUNTO DI DOMANDA PER MUTAMENTO DI COGNOME

a sensi dell'art. 155 R. decreto 9 luglio 1939 n. 1238, Ordinamento stato civile.

Schiavini Elda di Teresa, nata in Milano il 27 febbraio 1912, quivi residente, ricorreva a Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia per essere autorizzata a cambiare il proprio cognome in quello di Pirovano, quanto meno ad aggiungere al cognome Schiavini quello di Pirovano. In relazione al decreto 23 giugno 1940 dell'Ecc. Ministro di grazia e giustizia si invita chiunque vi abbia interesse a fare opposizione a sensi di legge entro il termine di 60 giorni dalla data della presente inserzione.

Milano, 5 luglio 1940-XVIII

Elda Schiavini.

181 (A pagamento).

AGGIUNTA DI COGNOME

Con domanda al Re Imperatore per mezzo del Ministro Guardasigilli i coniugi Francesco Chieco e Maria Bianchi hanno chiesto che i loro figliuoli Chieco Alessandro e Luigi, nati in Bari rispettivamente il 29 maggio 1929 e 24 aprile 1933, quivi residenti, siano autorizzati ad aggiungere al cognome «Chieco» quello materno di «Bianchi» e con decreto 18 maggio 1940 il Ministro Guardasigilli ha autorizzato la pubblicazione del sunto della domanda anzidetta giusta le prescrizioni dell'art. 155, 1ª parte, del R. decreto 9 luglio 1939.

Pertanto il presente avviso viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e viene affisso all'albo pretorio del comune di Bari, con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di giorni sessanta dall'affissione e dalla inserzione su riferito.

Bari, 20 giugno 1940-XVIII

Francesco Chieco - Maria Bianchi

193 (A pagamento).

AGGIUNTA DI COGNOME

Il signor dott. Tedeschi Giuseppe Alberto di Virginio e della fu Bruni Orsola, nato a Moncalieri il 27 agosto 1915, residente in Torino Corso Galileo Ferraris 79, ha chiesto con domanda indirizzata a S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia, di aggiungere al cognome Tedeschi quello di «Bruni».

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 27 giugno 1940-XVIII è stata autorizzata la pubblicazione della domanda nei modi e forme prescritti dalla legge.

Pertanto chiunque abbia interesse è invitato a presentare le sue opposizioni nel termine, modi e forme stabiliti dall'art. 150 e seguenti del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238 sull'Ordinamento dello stato civile.

Roma, 5 luglio 1940-XVIII

Avv. Piero Petrilli

200 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Creato col R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

4 % «*Serie Conversione*»

n. 249	titoli unitari del valor nomina di . . .	L. 120.000
n. 400	titoli quintupli pari a 2030 obbligazioni unitarie del valor nominale di	» 1.015.000
n. 343	titoli decupli pari a 3430 obbligazioni unitarie del valor nominale di	» 1.715.000
n. 17	titoli quinquagentupli pari a 850 obbligazioni unitarie del valor nominale di	» 425.000
n. 1066	titoli pari a 6550 obbligazioni unitarie del valore nominale complessivo di	L. 3.275.000

5 % «*Serie 1936*»

n. 22	titoli unitari del valore nominale di . . .	L. 11.000
n. 72	titoli quintupli pari a 360 obbligazioni unitarie del valore nominale di	» 180.000
n. 113	titoli decupli pari a 1130 obbligazioni unitarie del valore nominale di	» 565.000
n. 251	titoli quinquagentupli pari a 7330 obbligazioni unitarie del valore nominale di	» 3.775.000
n. 358	titoli pari a 9062 obbligazioni unitarie del valore nominale complessivo di	L. 4.531.000

I titoli sorteggiati saranno rimborsati al valore nominale, a partire dal 1° ottobre 1940 dalla quale data cessano di produrre interessi, e gli elenchi dei titoli estratti verranno rilasciati gratuitamente da questo Consorzio, e dagli Istituti incaricati del rimborso dei titoli stessi e cioè: dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane di Roma, da tutte le Casse di Risparmio del Regno, dalla Banca del Monte di Milano, e dalle Sedi e dalle Succursali dei seguenti Istituti: Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banca Nazionale del Lavoro; Monte dei Paschi di Siena; Istituto S. Paolo di Torino; Banca Commerciale Italiana; Credito Italiano; Banco di Roma; Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara; Banca Nazionale dell'Agricoltura; Credito Commerciale e Banco Ambrosiano.

Roma, 4 luglio 1940-XVIII

Il presidente: G. Frignani

201 (A pagamento).

SOCIETÀ GENERALE ELETTRICA CISALPINA

Anonima con sede in Milano, via Caradosso 16
Capitale sociale L. 735.000.000 interamente versato

La Società Generale Elettrica Cisalpina, rende noto che, valendosi della facoltà concessa dall'art. 3 delle condizioni di emissione delle sue obbligazioni 6 % (emissione 1934) ha effettuato l'acquisto diretto di n. 9769 obbligazioni in sostituzione di altrettante che dovevano essere sorteggiate per la 4ª estrazione: e cioè

certif.	da	1	obbligaz.	n.	39	- obblig.	n.	39
»	»	5	»	»	73	- »	»	365
»	»	10	»	»	79	- »	»	790
»	»	25	»	»	79	- »	»	1.975
»	»	50	»	»	152	- »	»	6.600
							n.	9.769

Tali obbligazioni vennero annullate come da verbale 1° luglio 1940-XVIII a rogito dott. Pietro Allocchio notaio in Milano, n. 18193 di repertorio.

Il Consigliere delegato.

178 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 10 settembre 1926, n. 1626
con sede presso la Regia Corte d'Appello di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

civile.

Schiavini Elda di Teresa, nata in Milano il 17 febbraio 1912, quivi residente, ricorreva a Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia per essere autorizzata a cambiare il proprio cognome in quello di Pirovano, quanto meno ad aggiungere al cognome Schiavini quello di Pirovano. In relazione al decreto 23 giugno 1940 dell'Ecc. Ministro di grazia e giustizia si invita chiunque vi abbia interesse a fare opposizione a sensi di legge entro il termine di 60 giorni dalla data della presente inserzione.

Milano, 5 luglio 1940-XVIII

Elda Schiavini.

181 (A pagamento).

AGGIUNTA DI COGNOME

Con domanda al Re Imperatore per mezzo del Ministro Guardasigilli i coniugi Francesco Chieco e Maria Bianchi hanno chiesto che i loro figliuoli Chieco Alessandro e Luigi, nati in Bari rispettivamente il 29 maggio 1929 e 24 aprile 1933, quivi residenti, siano autorizzati ad aggiungere al cognome «Chieco» quello materno di «Bianchi» e con decreto 28 maggio 1940 il Ministro Guardasigilli ha autorizzato la pubblicazione del sunto della domanda anzidetto giusta le prescrizioni dell'art. 155, 1ª parte, del R. decreto 9 luglio 1939.

Pertanto il presente avviso viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e viene affisso all'albo pretorio del comune di Bari, con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di giorni sessanta dall'affissione e dalla inserzione su riferite.

Bari, 20 giugno 1940-XVIII

Francesco Chieco - Maria Bianchi

193 (A pagamento).

AGGIUNTA DI COGNOME

Il signor dott. Tedeschi Giuseppe Alberto di Virginio e della fu Bruni Orsola, nato a Moncalieri il 27 agosto 1915, residente in Torino Corso Galileo Ferraris 79, ha chiesto con domanda indirizzata a S. M. il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia, di aggiungere al cognome Tedeschi quello di «Bruni».

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 27 giugno 1940-XVIII è stata autorizzata la pubblicazione della domanda nei modi e forme prescritti dalla legge.

Pertanto chiunque abbia interesse è invitato a presentare le sue opposizioni nel termine, modi e forme stabiliti dall'art. 156 e seguenti del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238 sull'Ordinamento dello stato civile.

Roma, 5 luglio 1940-XVIII

Avv. Piero Petrilli

200 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Creato col R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Sede in Roma, Via Versilia n. 10 — Capitale e riserve L. 299.000.000.

AVVISO

Nei giorni 1° agosto p. v. e seguenti alle ore 10, nei locali di questo Consorzio in via Versilia n. 10, alla presenza di un delegato dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, si procederà alla pubblica estrazione delle seguenti obbligazioni:

n.	406 titoli quintupli pari a 2030 obbligazioni unitarie del valor nominale di	» 1.015.000
n.	343 titoli decupli pari a 3430 obbligazioni unitarie del valor nominale di	» 1.715.000
n.	17 titoli quinquagentupli pari a 850 obbligazioni unitarie del valor nominale di	» 425.000
n.	1006 titoli pari a 6550 obbligazioni unitarie del valore nominale complessivo di	L. 3.275.000

5 % «Serie 1936»

n.	22 titoli unitari del valore nominale di	L. 11.000
n.	72 titoli quintupli pari a 360 obbligazioni unitarie del valore nominale di	» 180.000
n.	213 titoli decupli pari a 2130 obbligazioni unitarie del valore nominale di	» 565.000
n.	151 titoli quinquagentupli pari a 7550 obbligazioni unitarie del valore nominale di	» 3.775.000
n.	358 titoli pari a 9002 obbligazioni unitarie del valore nominale complessivo di	L. 4.531.000

I titoli sorteggiati saranno rimborsati al valore nominale, a partire dal 1° ottobre 1940 dalla quale data cessano di produrre interessi, e gli elenchi dei titoli estratti verranno rilasciati gratuitamente da questo Consorzio, e dagli Istituti incaricati del rimborso dei titoli stessi e cioè: dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane di Roma, da tutte le Casse di Risparmio del Regno, dalla Banca del Monte di Milano, e dalle Sedi e dalle Succursali dei seguenti Istituti: Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banca Nazionale del Lavoro; Monte dei Paschi di Siena; Istituto S. Paolo di Torino; Banca Commerciale Italiana; Credito Italiano; Banco di Roma; Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara; Banca Nazionale dell'Agricoltura; Credito Commerciale e Banco Ambrosiano.

Roma, 4 luglio 1940-XVIII

Il presidente: G. Frignani

201 (A pagamento).

SOCIETÀ GENERALE ELETTRICA CISALPINA

Anonima con sede in Milano, via Caradosso 16
Capitale sociale L. 735.000.000 interamente versato

La Società Generale Elettrica Cisalpina, rende noto che, valendosi della facoltà concessa dall'art. 3 delle condizioni di emissione delle sue obbligazioni 6 % (emissione 1934) ha effettuato l'acquisto diretto di n. 9769 obbligazioni in sostituzione di altrettante che dovevano essere sorteggiate per la 4ª estrazione: e cioè

certif.	da	1	obbligaz. n.	39 - obbligaz. n.	39
»	»	5	»	» 73 - »	» 365
»	»	10	»	» 70 - »	» 700
»	»	25	»	» 79 - »	» 1.975
»	»	50	»	» 132 - »	» 6.600
					n. 9.769

Tali obbligazioni vennero annullate come da verbale 1° luglio 1940-XVIII a rogito dott. Pietro Allocchio notaio in Milano, n. 28190 di repertorio.

Il Consigliere delegato.

178 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere Nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopraciato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Cantore ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Scopece Luigi fu Giacomo e Muscio Teresa fu Salvatore, coniugi - alla partita n. 729 - foglio di mappa 40, partic. 3/b - 4/a - per la superficie di Ha. 12.96.23 e l'imponibile di L. 918,10.

Il predetto fondo è costituito da due appezzamenti, distinti in catasto coi detti mappali 3/b e 4/a.

L'appezzamento 3/b confina: a nord, con terre di Lo Muzio Nicola; ad est con terre di D'Angelo Francesco; a sud con stradetta comune ai coniugi Scopece-Muscio, a Lo Muzio Ciro e a D'Angelo Francesco; ad ovest, con la zona di terreno comune attorno ai fabbricati della masseria « Cantore ».

L'appezzamento 4/a confina: a nord, con terre di D'Angelo Francesco, ad est, con proprietà del Mse Giacomo Pilloni; a sud e ad ovest, con terre di Lo Muzio Ciro.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 28.000 (ventiotto...a).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

203 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere Nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 30 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione; riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopraciato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Cantore ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Scopece Luigi fu Giacomo e Muscio Teresa fu Salvatore, coniugi - alla partita n. 729 - foglio di mappa 40, partic. 3/b - 4/a - per la superficie di Ha. 12.96.23 e l'imponibile di L. 918,10.

Il predetto fondo è costituito da due appezzamenti, distinti in catasti coi detti mappali 3/b e 4/a.

L'appezzamento 3/b confina: a nord, con terre di Lo Muzio Nicola; ad est con terre di D'Angelo Francesco; a sud con stradetta comune ai coniugi Scopece-Muscio, a Lo Muzio Ciro e a D'Angelo Francesco; ad ovest, con la zona di terreno comune attorno ai fabbricati della masseria « Cantore ».

L'appezzamento 4/a confina: a nord, con terre di D'Angelo Francesco, ad est, con proprietà del Mse Giacomo Pilloni; a sud e ad ovest, con terre di Lo Muzio Ciro.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 28.000 (ventiotto...a).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

204 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere Nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 30 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopraciato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Da Bormida ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Frazzi Celidone ed Ottorino fratelli fu Romeo, alla partita 1377, foglio di mappa 50, partic. 9 e 26, per la superficie di Ha. 6.72.72 e la rendita imponibile di L. 436,61.

Il fondo confina: a nord con il fondo S. Nicola di proprietà di Pillani Francesco; ad est e sud, con il Torrente Celone, ad ovest con il tratturo Aquila-Foggia.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 17.000 (diciassettemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

205 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Cantore».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Scopece Luigi fu Giacomo e Muscio Teresa fu Salvatore, coniugi - alla partita n. 720 - foglio di mappa 40, partic. 3/b - 4/b - per la superficie di Ha. 12.86.20 e l'imponibile di L. 918,10.

Il predetto fondo è costituito da due appezzamenti, distinti in catasti coi detti mappali 3/b e 4/b.

L'appezzamento 3/b confina: a nord, con terre di Lo Muzio Nicola; ad est con terre di D'Angelo Francesco; a sud con stradetta comune ai coniugi Scopece-Muscio, a Lo Muzio Ciro e a D'Angelo Francesco; ad ovest, con la zona di terreno comune attorno ai fabbricati della masseria «Cantore».

L'appezzamento 4/b confina: a nord, con terre di D'Angelo Francesco, ad est, con proprietà del M.se Giacomo Filiasi; a sud e ad ovest, con terre di Lo Muzio Ciro.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 28.000 (ventotto mila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 19 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

203 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere Nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Donadone e Posta Grande a Capo».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Lecce Teodorico fu Antonio, foglio di mappa 33, part. 3, 4, 5, 6, 9, per la superficie complessiva di Ha. 76.71.07 e con la rendita imponibile di L. 5.504,90.

Detto fondo confina: a nord ed est con fondo Donadone di Iquisi e Petrone, proprietà Angeloni Raffaele e proprietà Gagliardo di Pedone Luigi; a sud con appezzamento staccato di Pedone Luigi e strada n. 5, ed il fabbricato di nuova costruzione non ancora riportato in catasto.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale combattenti offre la somma di L. 200.000 (duecentomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 19 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

204 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere Nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Da Bermida».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Frezzi Odilone ed Ottorino fratelli fu Romeo, alla partita 1377, foglio di mappa 30, partic. 9 e 16, per la superficie di Ha. 6.72.72 e la rendita imponibile di L. 536,61.

Il fondo confina: a nord con il fondo S. Nicola di proprietà di Filiasi Francesco; ad est e sud, con il Torrente Celone, ad ovest con il Istituto Aquila-Foggia.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 17.000 (diciasettemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

205 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere Nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

creto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopraciato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «S. Nicola».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Filiasi Francesco di Giacomo, partita 1182, foglio di mappa 50, partic. 5/b, 3, 4, 20, 21 per la superficie di Ha. 74.07.00 e con la rendita imponibile di L. 5.826,15.

Detto fondo confina: a nord con proprietà del Marchese Filiasi Giacomo (Masseria Motta S. Nicola) ad est con la strada ferrata Bologna-Otranto; a sud con il torrente Celone e con terreni di proprietà dei fratelli Frazzi Oddone e Ottorini (Masseria da Bormida già Mezzana Tagliata); ad ovest con il R. tratturo Foggia-S. Severo e con un tratto della strada statale Adriatica.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 185.000 (centiottantacinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 25 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza.

205 (Gratuito).

AVVISO

Il capitano di fregata sig. Pietro Scammacca di Emanuele, nato a Catania il 13 marzo 1902, ha presentato domanda alla R. Consulta Araldica perchè gli sia rinnovato, con provvedimento di grazia Sovrana, il titolo trasmissibile di Barone della Bruca e di Criscinnà. Tale titolo in seguito alla morte di Guglielmo Scammacca, ultimo Barone della Bruca risulta estinto. La presente pubblicazione è agli effetti di possibili diritti di terzi.

199 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA

Servizio polizze combattenti

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza pro-combattenti a norma mista da L. 1000, relativa all'ex militare Campitelli Attilio di Giuseppe e di fu Palorni Aniceta, nato a Bibbona nel 1879 già soldato nel 19° battaglione M. T. deceduto il 10 febbraio 1940 in Bibbona.

E poichè di tale polizza (che gli interessati hanno dichiarato di non essere in grado di presentare) non si conoscono le generalità del beneficiario, si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 1° maggio 1927, n. 761 l'ignoto detentore di essa a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà effettuato il pagamento dell'importo della polizza in parola a favore degli eredi dell'assicurato.

p. Il direttore generale: Marinelli.

207 (Gratuito).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 158 dell'8 luglio 1940-XVIII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . . annue L. **45** — All'Estero . . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario — All'Estero . . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre

In caso di reclamo (Telef. 50-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

BOLLETTINO N. 38.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

Soc. an. Linificio e canapificio nazionale, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1940-XVIII.

Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona: Obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 10 giugno 1940-XVIII.

Comune di Pisogne: Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1940-XVIII.

Comune di Camnago Volta: Cartelle del prestito comunale estratte il 21 giugno 1940-XVIII.

Soc. an. «Acciaierie e ferriere lombarde Falck», in Milano: Obbligazioni 5,50 per cento, emissione 1933, estratte il 24 giugno 1940-XVIII.

Soc. An. Jutificio di Vinovo, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII.

Soc. an. Zuccherificio del Volano, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII.

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento: Obbligazioni del Prestito della Città di Trento sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII.

Municipio di Vernio (Firenze): Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 30 giugno 1940-XVIII.

Comune di Milano: 14ª Estrazione del prestito ipotecario 5.50 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

Soc. an. «Fabbriche riunite industria gomma, Torino»: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1940-XVIII.

Città di Biella: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII.

Società dell'alluminio italiano: Errata-corrige.

Società anonima Metalgraf - Milano: Errata-corrige.

SOC. AN. LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE

Sedente in Milano

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 %, sorteggiate nella estrazione del 25 giugno 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Certificati delle obbligazioni ipotecarie 5 % da L. 500 nominali l'una estratte con verbale 25 giugno 1940 n. 3645 racc. n. 7469 repertorio a rogito notaio dott. Camillo Sessa di Milano.

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

3	7	56	108	135	170	224
255	276	289	297	315	316	343

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789046

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . . annue L. **45** — All'Estero . . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario — All'Estero . . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

BOLLETTINO N. 38.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

Soc. an. Linificio e canapificio nazionale, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1940-XVIII.

Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona: Obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 19 giugno 1940-XVIII.

Comune di Pisogne: Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1940-XVIII.

Comune di Camnago Volta: Cartelle del prestito comunale estratte il 24 giugno 1940-XVIII.

Soc. an. « Acciaierie e ferriere lombarde Falck », in Milano: Obbligazioni 5,50 per cento, emissione 1933, estratte il 24 giugno 1940-XVIII.

Soc. An. Jutificio di Vinovo, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII.

Soc. an. Zuccherificio del Volano, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1940-XVIII.

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento: Obbligazioni del Prestito della Città di Trento sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII.

Municipio di Vernio (Firenze): Obbligazioni sorteggiate nella 16ª estrazione del 30 giugno 1940-XVIII.

Società romana di elettricità, in Roma: Obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nell'8ª estrazione del 28 giugno 1940-XVIII.

Soc. an. « Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova: Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 giugno 1940-XVIII.

Comune di Milano: 14ª Estrazione del prestito ipotecario 5,50 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

Soc. an. « Fabbriche riunite industria gomma, Torino »: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1940-XVIII.

Città di Biella: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII.

Società dell'alluminio italiano: Errata-corrige.

Società anonima Metalgraf - Milano: Errata-corrige.

SOC. AN. LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE
Sedente in Milano

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 % sorteggiate nella estrazione del 25 giugno 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Certificati delle obbligazioni ipotecarie 5 % da L. 500 nominali l'una estratte con verbale 25 giugno 1940 n. 3645 racc. n. 7469 repertorio a rogito notaio dott. Camillo Sessa di Milano.

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

3	7	56	108	135	170	224
255	276	289	307	315	316	343
357	374	381	390	402	434	436
440	463	464	524	534	560	615
620	626	638	682	722	764	771
820	826	830	869	900	945	981
1021	1024	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CERTIFICATI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

1055	1069	1084	1087	1148	1150	1192
1199	1244	1255	1277	1295	1310	1405
1432	1450	1469	1475	1490	1514	1545
1555	1600	1626	1658	1662	1688	1693
1714	1749	1762	1793	1827	1841	1879
1886	1899	1931	1941	1948	2029	2105

CERTIFICATI DA DIECI OBBLIGAZIONI

2120	2139	2168	2202	2205	2223	2226
2254	2258	2273	2274	2282	2357	2379
2506	2550	2561	2567	2595	2614	2631
2704	2800	2811	2822	2823	2838	2841
2842	2883	2954	2983	2993	3010	3044
3056	3061	3070	—	—	—	—

CERTIFICATI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

3116	3147	3157	3186	3210	3237	3240
3250	3268	3287	3376	3378	3379	3406
3430	3431	3437	3491	3519	3543	3610
3616	3634	3647	3682	3686	3734	3736
3775	3786	3795	3877	3932	3957	3982
3985	4004	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI

4061	4064	4065	4106	4114	4188	4225
4234	4241	4244	4255	4372	4471	4476
4497	4503	4504	4520	4521	—	—

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 % della Società suddetta state precedentemente estratte, ma non ancora state presentate per il rimborso.

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

27	280	303	304	—	—	—

CERTIFICATI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

1416	—	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA DIECI OBBLIGAZIONI

2319	—	—	—	—	—	—

(Avviso n. 23547).

SOCIETÀ ANONIMA MAZZUCCHELLI

Sede in Castiglione Olona — Capitale sociale L. 2.000.000

Estrazione di obbligazioni

A sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754 si rende noto che il 19 giugno 1940-XVIII, come da verbale di pari data, a mio rogito n. 2742-1985 di repertorio, si è proceduto alla dodicesima estrazione a sorte delle obbligazioni emesse dalla Società anonima Mazzucchelli, giusta l'assemblea 29 giugno 1928:

Vennero estratti per il rimborso:

1) un titolo da una obbligazione, portante il n. 35;

2) un titolo da cinque obbligazioni, portante il n. 52;

3) due titoli da cento obbligazioni, portanti i nn. 129, 118.

Così in totale vennero sorteggiate n. 206 obbligazioni, da L. 1000 cadauna portate da n. 4 certificati. Il rimborso delle obbligazioni di cui sopra sarà eseguito presso la sede sociale in Castiglione Olona. A seguito di questo dodicesimo sorteggio, le obbligazioni di cui sopra, sono ridotte a n. 2165.

COMUNE DI PISOGNE

Estrazione di obbligazioni

Elenco delle obbligazioni da L. 1000 del prestito 5 per cento per la Strada di Fraine, sorteggiate il 22 giugno corrente e rimborsabili, dal 1° luglio p. v., presso l'Esattoria comunale:

34	49	76	103	177	178	215
249	282	—	—	—	—	—

Pisogne, 22 giugno 1940-XVIII.

Il Podestà: S. Mazzoli

Il Segretario capo: G. Tosana

(Avviso n. 23508).

COMUNE DI CAMNAGO VOLTA

Provincia di Como

Estrazione di obbligazioni

Cartelle del Prestito Comunale redimibile di lire cinquantamila estratte per il rimborso il 24 giugno 1940.

Cartelle da lire mille ciascuna n. 99 e n. 107.
Cartella da lire cinquecento n. 59.

Il Regio podestà: cav. Paolo Bini.

(Avviso n. 23537).

S. A. "ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK" MILANO

Estrazione di obbligazioni

Rimborso da effettuarsi dal 1° luglio 1940.

Taglio dei titoli estratti	Numero progressivo del certificato estratto	Numero progressivo delle obbligazioni sorteggiate	Taglio dei titoli estratti	Numero progressivo del certificato estratto	Numero progressivo delle obbligazioni sorteggiate
1	18	18	5	462	646 a 650
1	41	41	5	487	761 a 765
1	60	60	5	531	991 a 995
1	79	79	5	532	996 a 1000
1	82	82	5	538	1026 a 1030
1	92	92	5	581	1241 a 1245
1	95	95	5	587	1271 a 1275
1	98	98	5	613	1401 a 1405
1	101	101	5	619	1431 a 1435
1	133	133	5	629	1481 a 1485
1	149	149	5	635	1511 a 1515
1	150	150	10	690	2021 a 2030
1	152	152	10	692	2041 a 2050
1	157	157	10	708	2201 a 2210
1	166	166	10	747	2591 a 2600
1	171	171	10	776	2881 a 2890
1	174	174	10	798	3101 a 3110
1	217	217	10	826	3381 a 3390
1	225	225	10	842	3541 a 3550
1	245	245	10	873	3881 a 3890
1	252	252	10	884	3961 a 3970
1	258	258	10	972	4841 a 4850
1	273	273	10	977	4891 a 4900
1	277	277	10	992	5041 a 5050
1	302	302	10	1002	5140 a 5150
1	311	311	50	1027	5551 a 5560
1	314	314			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1886	1899	1931	1941	1948	2029	2105

CERTIFICATI DA DIECI OBBLIGAZIONI

2120	2139	2168	2202	2295	2323	2326
2254	2258	2273	2274	2282	2357	2379
2506	2550	2561	2567	2595	2614	2631
2704	2809	2811	2822	2823	2838	2841
2842	2883	2954	2983	2993	3010	3044
3056	3061	3070	—	—	—	—

CERTIFICATI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

3116	3147	3157	3188	3240	3237	3240
3250	3268	3297	3376	3378	3379	3406
3430	3431	3437	3491	3510	3543	3610
3616	3634	3647	3682	3686	3734	3736
3775	3786	3795	3877	3932	3957	3982
3985	4004	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI

4061	4064	4065	4106	4114	4188	4225
4234	4241	4244	4255	4372	4471	4476
4497	4503	4504	4520	4521	—	—

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 % della Società suddetta state precedentemente estratte, ma non ancora state presentate per il rimborso.

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

27	260	303	304	—	—	—

CERTIFICATI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

1416	—	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA DIECI OBBLIGAZIONI

2319	—	—	—	—	—	—

(Avviso n. 23547).

SOCIETÀ ANONIMA MAZZUCCHELLI

Sede in Castiglione Olona — Capitale sociale L. 2.000.000

Estrazione di obbligazioni

A sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754 si rende noto che il 19 giugno 1940-XVIII, come da verbale di pari data, a mio rogito n. 2742-1985 di repertorio, si è proceduto alla dodicesima estrazione a sorte delle obbligazioni emesse dalla Società anonima Mazzucchelli, giusta l'assemblea 29 giugno 1928:

Vennero estratti per il rimborso:

1) un titolo da una obbligazione, portante il n. 35;

2) un titolo da cinque obbligazioni, portante il n. 52;

3) due titoli da cento obbligazioni, portanti i nn. 129, 118.

Così in totale vennero sorteggiate n. 206 obbligazioni, da L. 1000 cadauna portate da n. 4 certificati. Il rimborso delle obbligazioni di cui sopra sarà eseguito presso la sede sociale in Castiglione Olona. A seguito di questo dodicesimo sorteggio, le obbligazioni di cui sopra, sono ridotte a n. 2165.

Varese, 25 giugno 1940-XVIII.

Zaferri Filippo, notaio.

(Avviso n. 23507).

Elenco delle obbligazioni da L. 1000 del prestito 5 per cento per la Strada di Fraine, sorteggiate il 22 giugno corrente e rimborsabili, dal 1° luglio p. v., presso l'Esattoria comunale:

34	49	76	103	177	178	215
249	282	—	—	—	—	—

Pisogne, 22 giugno 1940-XVIII.

Il Podestà: S. Mazzoli

Il Segretario capo: G. Tosana

(Avviso n. 23508).

COMUNE DI CAMNAGO VOLTA

Provincia di Como

Estrazione di obbligazioni

Cartello del Prestito Comunale redimibile di lire cinquantamila estratte per il rimborso il 24 giugno 1940.

Cartelle da lire mille ciascuna n. 99 e n. 107.
Cartella da lire cinquecento n. 59.

Il Regio podestà: cav. Paolo Bini.

(Avviso n. 23537).

S. A. "ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK" MILANO

Estrazione di obbligazioni

Rimborso da effettuarsi dal 1° luglio 1940.

Taglio dei titoli estratti	Numero progressivo dei certificati estratti	Numero progressivo delle obbligazioni rimborsate	Taglio dei titoli estratti	Numero progressivo dei certificati estratti	Numero progressivo delle obbligazioni rimborsate
1	18	18	5	462	646 a 650
1	41	41	5	485	761 a 765
1	60	60	5	521	991 a 995
1	79	79	5	532	996 a 1000
1	82	82	5	538	1026 a 1030
1	92	92	5	581	1241 a 1245
1	95	95	5	587	1271 a 1275
1	98	98	5	613	1401 a 1405
1	101	101	5	619	1431 a 1435
1	133	133	5	629	1481 a 1485
1	140	140	5	635	1511 a 1515
1	150	150	10	690	2021 a 2030
1	152	152	10	692	2041 a 2050
1	157	157	10	708	2201 a 2210
1	166	166	10	747	2591 a 2600
1	171	171	10	776	2881 a 2890
1	174	174	10	798	3101 a 3110
1	217	217	10	826	3381 a 3390
1	225	225	10	842	3541 a 3550
1	245	245	10	876	3881 a 3890
1	252	252	10	884	3961 a 3970
1	258	258	10	972	4841 a 4850
1	273	273	10	977	4891 a 4900
1	277	277	10	992	5041 a 5050
1	302	302	10	1002	5140 a 5150
1	311	311	50	1027	5551 a 5600
1	314	314	50	1100	9201 a 9250
1	325	325	50	1153	11851 a 11900
1	357	357	50	1183	13351 a 13400
1	374	374	200	1207	18001 a 18200
1	380	380	1000	1226	33001 a 34000
5	427	471 a 475			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Rimborso da effettuarsi aal 1° gennaio 1941-XIX.

Taglio dei tit. (coi estratti)	Numero progressivo dei rispettivi certificati azionari	Numero progressivo delle obbligazioni rimborsabili a partire dal 1° gennaio 1941-XIX
1	7	7
1	14	14
1	66	66
1	73	73
1	107	107
1	121	121
1	128	128
1	131	131
1	132	132
1	173	173
1	209	209
1	213	213
1	237	237
1	244	244
1	257	257
1	279	279
1	308	308
1	310	310
1	315	315
1	338	338
1	344	344
1	351	351
1	359	359
1	377	377
1	392	392
1	404	404
5	426	466 a 470
5	452	596 a 600
5	476	716 a 720
5	483	751 a 755
5	491	791 a 795
5	496	816 a 820
5	502	846 a 850
5	505	861 a 865
5	514	906 a 910
5	541	1041 a 1045
5	544	1056 a 1060
5	555	1111 a 1115
5	556	1116 a 1120
5	575	1211 a 1215
5	585	1261 a 1265
1	338	338
1	344	344
1	351	351
1	359	359

(Avviso n. 23546).

SOCIETÀ ANONIMA "JUTIFICIO DI VINOVO,,

Sede in Torino — Capitale L. 665.000.

Estrazione di obbligazioni

Il sottoscritto avverte che con verbale 26 giugno 1940-XVIII a suo rogito, registrato a Torino il 27 giugno 1940 al n. 13479 con L. 26,75, si è proceduto all'estrazione della terza annualità di 100 obbligazioni della società anonima *Jutificio di Vinovo* con sede in Torino, capitale L. 665.000, e che risultarono estratte le 100 obbligazioni dal numero 601 al n. 700 inclusi, da rimborsarsi alla pari, alla sede sociale in Torino, via Perrone 5, studio dottor Benzio, a tenore del piano di ammortamento.

Torino, 28 giugno 1940-XVIII.

Dott. Andrea Galleano

(Avviso n. 107).

S. A. ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO

Sede in Genova – Capitale sociale L. 23.000.000,
Interamente versato L. 20.000.000.

Estrazione di obbligazioni

A risultanza del verbale 26 giugno 1940-XVIII del notaro Giovanni Battista Sciello di Genova n. 22557/10324 di repertorio, vennero sorteggiato n. 1289 obbligazioni della predetta società e precisamente i seguenti titoli:

TITOLI UNITARI

99	114	164	170	182	191	219
226	257	278	286	301	331	338
364	368	373	459	475	478	480
481	490	504				
1058	1065	1067	1076	1084	1090	1096
1098	1100	1101	1104	1112	1117	1119
1120	1124	1132	1138	1140	1149	1157
1160	1172	1182	1223	1226	1228	1239
1231	1233	—	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI

1288	1362	1403	1451	1458	1461	1489
1495	1533	1543	1552	1555	1560	1596
1598	1600	1601	1619	1622	1661	1666
1702	1711	1715	1716	1720	1726	1730
1731	1734	1742	1748	—	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

1809	1827	1829	1832	1841	1883	1886
1922	1929	1969	1970	1972	1975	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

2000	2007	2065	2073	2077	2088	2095
2097	—	—	—	—	—	—

Le obbligazioni portanti i numeri suindicati saranno rimborsabili a partire del 1° ottobre 1940-XVIII secondo le norme del regolamento del Prestito. Il rimborso sarà effettuato a Genova presso la sede sociale in via XX settembre n. 30, int. 10.

Genova, 27 giugno 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 108).

CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - TRENTO

Elenco delle obbligazioni 4 % del Prestito Città di Trento sorteggiate nella 9ª estrazione del 1° luglio 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

OBBLIGAZIONI DA L. 1200

60	62	85	140	185	288	369
382	383	457	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 600

13	73	215	344	380	394	474
563	568	740	759	781	822	939
940	—	—	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 240

79	83	212	233	241	259	366
376	409	520	632	720	757	765
766	869	930	1005	1050	1079	1099
1101	1155	1176	1200	1417	1464	1476
1483	1498	1578	1676	1698	1719	1781
1829	1921	1938	1952	1999	2002	2037

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Taglio dei titoli estratti	Numero progressivo dei titoli estratti	Numero progressivo delle obbligazioni estratte
1	7	7
1	14	14
1	66	66
1	73	73
1	107	107
1	121	121
1	128	128
1	131	131
1	132	132
1	173	173
1	209	209
1	213	213
1	237	237
1	244	244
1	257	257
1	279	279
1	308	308
1	310	310
1	315	315
1	338	338
1	344	344
1	351	351
1	359	359
1	377	377
1	392	392
1	404	404
5	426	466 a 470
5	452	596 a 600
5	476	716 a 720
5	483	751 a 755
5	491	791 a 795
5	496	816 a 820
5	502	846 a 850
5	505	861 a 865
5	514	906 a 910
5	541	1041 a 1045
5	544	1056 a 1060
5	555	1111 a 1115
5	556	1116 a 1120
5	575	1211 a 1215
5	585	1261 a 1265
1	338	338
1	344	344
1	351	351
1	359	359

(Avviso n. 23546).

SOCIETÀ ANONIMA "JUTIFICIO DI VINOVO"

Sede in Torino — Capitale L. 665.000.

Estrazione di obbligazioni

Il sottoscritto avverte che con verbale 26 giugno 1940-XVIII a suo rogito, registrato a Torino il 27 giugno 1940 al n. 13479 con L. 26,75, si è proceduto all'estrazione della terza annualità di 100 obbligazioni della società anonima *Jutificio di Vinovo* con sede in Torino, capitale L. 665.000, e che risultarono estratte le 100 obbligazioni dal numero 601 al n. 700 inclusi, da rimborsarsi alla pari, alla sede sociale in Torino, via Perrone 5, studio dottor Benzio, a tenore del piano di ammortamento.

Torino, 28 giugno 1940-XVIII.

Dott. Andrea Gallcano

(Avviso n. 107).

S. A. ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO

Sede in Genova – Capitale sociale L. 23.000.000,
Interamente versato L. 20.000.000.

Estrazione di obbligazioni

A risultanza del verbale 26 giugno 1940-XVIII del notaro Giovanni Battista Sciello di Genova n. 22557/10324 di repertorio, vennero sorteggiate n. 1289 obbligazioni della predetta società e precisamente i seguenti titoli:

TITOLI UNITARI

99	114	164	170	182	191	219
226	257	278	286	301	331	338
364	368	373	459	475	478	480
481	490	564	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI

611	613	708	710	712	713	957
960	976	977	987	1034	1038	1040
1231	1233	—	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI

1288	1362	1403	1451	1458	1461	1489
1495	1533	1543	1552	1555	1560	1596
1598	1600	1601	1619	1622	1661	1666
1702	1711	1715	1716	1720	1726	1730
1731	1734	1742	1748	—	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

1809	1827	1829	1832	1841	1863	1886
1922	1929	1969	1970	1972	1975	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

2000	2007	2065	2073	2077	2088	2095
2097	—	—	—	—	—	—

Le obbligazioni portanti i numeri suindicati saranno rimborsabili a partire del 1° ottobre 1940-XVIII secondo le norme del regolamento del Prestito. Il rimborso sarà effettuato a Genova presso la sede sociale in via XX settembre n. 30, int. 10.

Genova, 27 giugno 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 108).

CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - TRENTO

Elenco delle obbligazioni 4 % del Prestito Città di Trento sorteggiate nella 9ª estrazione del 1° luglio 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

OBBLIGAZIONI DA L. 1200

60	62	85	140	185	288	369
382	383	457	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 600

13	73	215	344	380	394	474
563	568	740	759	781	822	939
949	—	—	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 240

79	83	212	233	241	259	366
376	409	620	632	720	757	765
786	869	930	1005	1050	1070	1099
1101	1155	1176	1200	1417	1464	1476
1483	1498	1578	1676	1698	1719	1781
1829	1921	1938	1952	1999	2002	2037
2063	2158	2187	2298	2222	2244	2265
2280	2307	2436	2437	2516	2519	2546
2579	2656	2739	2849	2862	2894	2910
2938	2959	2969	2997	3027	3039	3052
3070	3072	3148	3243	3262	3511	3549
3669	3742	3823	3835	3895	3919	3970
3994	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

OBBLIGAZIONI DA L. 120

147	206	230	253	298	359	399
451	493	723	726	759	870	901
1026	1073	1075	1131	1311	1328	1346
1391	1417	1429	1424	1484	1493	1521
1531	1557	1596	1597	1645	1694	1710
1795	1847	1943	2116	2117	2183	2348
2412	2502	2553	2606	2886	2979	2989
3024	3040	3082	3197	3285	3354	3442
3465	3489	3531	3589	3633	3648	3676
3701	3841	3879	3954	3957	4052	4258
4307	4308	4340	4353	4375	4554	4568
4747	4758	4782	4803	4833	4866	4909
4976	4977	5240	5490	5544	5569	5684
5764	5823	5824	5916	5925	5991	6009
6053	6066	6076	6123	6137	6164	6264
6278	6302	6407	6431	6563	6573	6588
6653	6659	6664	6672	—	—	—

Le suddette obbligazioni sono pagabili dal 2 gennaio 1941-XIX.

Delle scadenze anteriori non sono state ancora presentate per l'incasso le obbligazioni:

DA L. 240

193	466	—	—	—	—	—

DA L. 120

103	349	528	613	1127	1191	1230
1465	1731	1789	1819	1835	1880	1964
3562	3607	3683	3686	3689	—	—

Trento, 1° luglio 1940-XVIII.

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
Il Presidente:
Comm. Giovanni Botta

(Avviso n. 118).

MUNICIPIO DI VERNIO (FIRENZE)

16ª Estrazione di obbligazioni

Il giorno 30 giugno u. s. sono state estratte le cartelle del Prestito comunale di due milioni distinte con i seguenti numeri:

2890	2752	1549	4467	4319	4990	1172
3381	4083	0827	1016	0132	0141	4781
4869	0799	0638	2314	2216	—	—

Vernio, li 1° luglio 1940-XVIII.

Il Podestà: U. Calamai.

Il segretario comunale:
G. B. Giacchetti.

(Avviso n. 151).

SOCIETÀ ROMANA DI ELETTRICITÀ

Anonima — Sede in Roma

Capitale sociale L. 396.000.000 — Emesso e versato L. 363.000.000

Elenco delle obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 8ª estrazione del 28 giugno 1940-XVIII e di quelle sorteggiate

Le obbligazioni estratte sono contraddistinte come segue:

CERTIFICATI DA 1 OBBLIGAZIONE

93	134	199	213	216	231	266
282	356	380	381	454	531	593
603	747	753	767	885	920	970
991	1001	1119	1168	1174	1201	1205
1213	1375	1391	1470	1606	1792	1882
1897	1951	1957	1988	1997	2245	2248
2266	2289	2355	2370	2471	2495	2551
2554	2560	2571	2752	2807	2827	2879
2951	2970	3004	3055	3099	3105	3205
3257	3303	3325	3339	3486	3577	3627
3783	3814	3829	3837	3841	3931	3952
4163	4189	4202	4207	4315	4351	4356
4305	4393	4441	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 5 OBBLIGAZIONI

7493	7494	7495	7496	7497	7498	7499
7500	7501	7503	7504	7506	7507	7508
7509	7510	7511	7514	7515	7516	7517
7518	7519	7520	7522	7523	7524	7525
7526	7528	7529	7530	7531	7532	7533
7534	7536	7537	7538	7539	7540	7541
7542	7543	7545	7546	7547	7548	7549
7551	7552	7553	7554	7555	7556	7557
7558	7559	7560	7561	7562	7563	7564
7565	7566	7567	7568	7569	7570	7571
7572	7573	7574	7575	7576	7578	7579
7580	7581	7582	7583	7584	7585	7586
7587	7589	7590	7591	7593	7594	7595
7596	7598	7599	7600	7604	7605	7606
7607	7608	7609	7610	7611	7612	7613
7614	7615	7616	7617	7618	7619	7621
7622	7623	7624	7625	7626	7627	7628
7629	7631	7632	7633	7634	7635	7636
7637	7638	7639	7640	7641	7642	7643
7644	7646	7647	7648	7649	7650	7650
7651	7652	7654	7655	7658	7657	7658
7659	7660	7661	7662	7663	—	—

CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI

13036	13038	13039	13040	13041	13042	13044
13045	13047	13048	13049	13050	13051	13052
13053	13054	13055	13056	13057	13058	13059
13060	13061	13062	13063	13064	13065	13066
13067	13068	13069	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 25 OBBLIGAZIONI

14340	14341	14342	14346	14347	14348	14349
14350	14351	14352	14354	14355	14356	14357
14358	14359	14360	14361	14363	14364	14365
14366	14367	14368	14369	14370	14371	14372
14373	14374	—	—	—	—	—

Elenco delle obbligazioni estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso al 28 giugno 1940:

Sorteggio 24 giugno 1933.

DA 5 OBBLIGAZIONI

6278	—	—	—	—	—	—

Sorteggio 30 giugno 1939.

DA 1 OBBLIGAZIONE

106	694	797	1096	1103	1645	1736
2092	2532	2647	2852	2880	2972	3018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

1026	1073	1075	1131	1311	1338	1346
1391	1417	1429	1424	1484	1493	1521
1531	1557	1596	1597	1645	1694	1710
1795	1847	1943	2116	2117	2183	2348
2412	2502	2553	2606	2886	2979	2989
3024	3040	3082	3197	3285	3354	3442
3465	3489	3531	3589	3633	3648	3676
3701	3841	3879	3954	3957	4052	4258
4307	4308	4349	4353	4375	4554	4568
4747	4758	4783	4803	4833	4866	4906
4976	4977	5240	5499	5544	5569	5684
5764	5823	5824	5916	5925	5991	6009
6053	6066	6076	6123	6137	6164	6264
6278	6302	6407	6431	6563	6573	6588
6653	6659	6664	6672	—	—	—

Le suddette obbligazioni sono pagabili dal 2 gennaio 1941-XIX.

Delle scadenze anteriori non sono state ancora presentate per l'incasso le obbligazioni:

DA L. 240

193	466	—	—	—	—	—

DA L. 120

103	349	528	613	1127	1191	1230
1465	1731	1780	1819	1835	1889	1964
3562	3697	3683	3686	3689	—	—

Trento, 1° luglio 1940-XVIII.

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
Il Presidente:
Comm. Giovanni Botta

(Avviso n. 118).

MUNICIPIO DI VERNIO (FIRENZE)

16ª Estrazione di obbligazioni

Il giorno 30 giugno u. s. sono state estratte le cartelle del Prestito comunale di due milioni distinte con i seguenti numeri:

2890	2752	1549	4467	4319	4990	1172
3381	4083	0827	1016	0132	0141	4784
4869	0799	0638	2314	2216	—	—

Vernio, li 1° luglio 1940-XVIII.

Il Podestà: U. Calamai.

Il segretario comunale:
G. B. Ciacchetti.

(Avviso n. 151).

SOCIETÀ ROMANA DI ELETTRICITÀ

Anonima — Sede in Roma

Capitale sociale L. 396.000.000 — Emesso e versato L. 363.000.000

Elenco delle obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 8ª estrazione del 28 giugno 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Il giorno 28 giugno 1940-XVIII come da atto a rogito dott. Riccardo Pongelli si è proceduto all'8° sorteggio di n. 1002 obbligazioni 6 % emissione 1932 (ex Tiberina) giusta il piano di ammortamento e in base all'art. 4 delle condizioni di emissione.

93	134	199	213	216	231	266
282	356	380	381	454	531	593
603	747	753	767	885	929	970
991	1001	1119	1168	1174	1201	1205
1213	1375	1391	1470	1606	1702	1882
1897	1951	1957	1988	1997	2245	2248
2266	2289	2355	2370	2471	2495	2551
2554	2560	2571	2752	2807	2827	2879
2951	2979	3004	3055	3099	3105	3205
3257	3303	3325	3339	3486	3577	3627
3783	3814	3829	3837	3841	3931	3952
4163	4189	4202	4297	4315	4351	4356
4365	4393	4441	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 5 OBBLIGAZIONI

7493	7494	7495	7496	7497	7498	7499
7500	7501	7503	7504	7506	7507	7508
7509	7510	7511	7514	7515	7516	7517
7518	7519	7520	7522	7523	7524	7525
7526	7528	7529	7530	7531	7532	7533
7534	7536	7537	7538	7539	7540	7541
7542	7543	7545	7546	7547	7548	7549
7551	7552	7553	7554	7555	7556	7557
7558	7559	7560	7561	7562	7563	7564
7565	7566	7567	7568	7569	7570	7571
7572	7573	7574	7575	7576	7578	7579
7580	7581	7582	7583	7584	7585	7586
7587	7589	7590	7591	7593	7594	7595
7596	7598	7599	7600	7604	7605	7606
7607	7608	7609	7610	7611	7612	7613
7614	7615	7616	7617	7618	7619	7621
7622	7623	7624	7625	7626	7627	7628
7629	7631	7632	7633	7634	7635	7636
7637	7638	7639	7640	7641	7642	7643
7644	7646	7647	7648	7649	7650	7650
7651	7652	7654	7655	7656	7657	7658
7659	7660	7661	7662	7663	—	—

CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI

13036	13038	13039	13040	13041	13042	13044
13045	13047	13048	13049	13050	13051	13052
13053	13054	13055	13056	13057	13058	13059
13060	13061	13062	13063	13064	13065	13066
13067	13068	13069	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 25 OBBLIGAZIONI

14340	14341	14342	14346	14347	14348	14349
14350	14351	14352	14354	14355	14356	14357
14358	14359	14360	14361	14363	14364	14365
14366	14367	14368	14369	14370	14371	14372
14373	14374	—	—	—	—	—

Elenco delle obbligazioni estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso al 28 giugno 1940:

Sorteggio 24 giugno 1938.

DA 5 OBBLIGAZIONI

6278	—	—	—	—	—	—

Sorteggio 30 giugno 1939.

DA 1 OBBLIGAZIONE

106	694	797	1006	1103	1645	1736
2092	2532	2647	2852	2860	2972	3018
3234	3546	3561	3632	3681	3867	3907
4012	4309	4402	—	—	—	—

Roma, 3 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di Amministrazione.

(Avviso n. 171).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

"ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI"

Società anonima con sede a Genova, Corso A. Podestà n. 2.
Capitale sociale L. 240.000.000 interamente versato

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 giugno 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Il giorno 27 giugno 1940-XVIII, con atto a rogito dott. Antonio Cassanello, notaro in Genova-Centro, si è proceduto al sesto sorteggio delle obbligazioni ipotecarie 6 %.

I certificati estratti portano i numeri seguenti:

TITOLI UNITARI DA L. 500

32	33	42	50	94	99	100
111	119	128	171	178	246	251
268	270	292	302	336	347	372
383	392	400	402	419	438	467
477	486	492	515	518	529	543
567	585	593	619	623	646	658
682	717	746	771	793	816	828
846	849	852	866	895	936	978
986	993	1007	1009	1049	1072	1103
1121	1127	1131	1139	1164	1170	1184
1185	1192	1212	1220	1241	1260	1275
1290	1296	1297	1307	1308	1333	1340
1357	1363	1369	1373	1383	1391	1452
1505	1517	1552	1580	1583	1588	1592
1599	1624	1647	1653	1704	1712	1719
1725	1726	1727	1746	1791	1821	1822
1825	1828	1846	1854	1855	1877	1898
1905	1909	1919	1925	1956	1967	1982
2021	2031	2042	2046	2060	2084	2094
2120	2140	2162	2192	2202	2221	2265
2290	2310	2311	2315	2318	2339	2387
2395	2398	2423	2424	2470	2477	2491
2525	2527	2547	2632	2695	2725	2733
2754	2789	2795	2804	2817	2835	2857
2874	2886	2896	2927	2959	2961	2970
2907	—	—	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI DA L. 2500

3020	3022	3028	3030	3043	3049	3065
3077	3081	3091	3095	3112	3125	3127
3129	3152	3162	3186	3192	3213	3215
3216	3224	3281	3293	3305	3322	3324
3344	3346	3352	3365	3367	3373	3374
3390	3433	3441	3450	3451	3460	3461
3480	3482	3498	3499	3533	3553	3558
3567	3570	3604	3646	3657	3697	3702
3712	3733	3781	3827	3847	3850	3867
3881	3894	3912	3941	3959	3981	4015
4031	4032	4043	4055	4060	4061	4094
4131	4163	4196	4197	4217	4221	4238
4289	4334	4347	4375	4390	4405	4427
4446	4447	4449	4467	4589	4599	4611
4627	4652	4653	4654	4657	4677	4681
4701	4746	4751	4757	4803	4819	4820
4838	4846	4847	4855	4870	4879	4886
4889	4934	4946	4958	4979	4981	4985
5020	5028	5055	5075	5083	5197	5246
5252	5291	5305	5326	5336	5355	5364
5373	5381	5392	5399	5418	5420	5465
5513	5532	5544	5547	5563	5586	5591
5602	5617	5679	5700	5731	5746	5792
5797	5802	5811	5840	5849	5868	5874
5884	5890	—	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI DA L. 5000.

6417	6433	6437	6471	6478	6479	6518
6525	6534	6539	6548	6610	6639	6647
6651	6690	6709	6718	6726	6735	6744
6749	6826	6837	6853	6874	6879	6921
6975	7034	7081	7112	7125	7148	7151
7172	7176	7177	7184	7207	7217	7239
7242	7247	7252	7262	7276	7323	7340
7361	7408	7422	7482	7493	7494	7498
7506	7507	7532	7571	7649	7654	7671
7674	7679	7680	7685	7718	7729	7748
7767	7772	7778	7779	7783	7790	7801
7809	7821	7844	7845	7848	—	—

TITOLI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI DA L. 12.500

7913	7928	7937	7951	7956	7971	8002
8006	8026	8040	8051	8070	8075	8126
8135	8142	8147	8171	8185	8192	8196
8227	8251	8277	8315	8329	8335	8336
8342	8361	8419	8431	8436	8492	8496
8498	8538	8540	8596	8599	8609	8634
8681	8682	8691	8717	8721	8748	8773
8788	8790	8794	8818	8844	8853	8868
8881	8893	8906	8913	8916	8918	8922
8956	8999	9037	9050	9051	9064	9065
9077	9158	9160	9170	9181	9182	9233
9287	9297	9319	9326	9364	9376	9393
9400	9409	9416	9418	9432	9448	9453
9462	9489	9504	9505	9546	9550	9568
9576	9591	9598	9619	9620	9647	9651
9652	9661	9664	9665	9671	9678	9693
9702	9739	9752	9759	9811	9830	9887
9889	9907	9942	9960	9987	10015	10032
10049	10061	10092	10111	10116	10117	10123
10138	10179	10188	10230	10231	10243	10270
10274	10321	10344	10347	10355	10367	10390

TITOLI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI DA L. 25.000.

10407	10416	10428	10446	10467	10486	10520
10537	10541	10556	10562	10566	10572	10589
10586	10590	10655	10713	10766	10774	10780
10810	10819	10820	10828	10829	10831	10908
10935	10963	10964	10985	11008	11020	11057
11068	11120	11143	11149	11169	11176	11178
11191	11192	11211	11231	11233	11247	11289
11309	11310	11319	11329	11335	11356	11373
11393	11394	11407	11422	11432	11433	11448
11452	11453	11457	11485	11488	11508	11533
11540	11574	11578	11597	11668	11691	11721
11725	11742	11747	11780	11838	11843	11881
11889	11928	11939	11959	11967	11971	12007
12013	12019	12030	12045	12067	12074	12075
12086	12098	12100	12111	12113	12116	12129
12144	12183	12191	12221	12231	12255	12274
12292	12296	12348	12379	12393	—	—

Le obbligazioni sopra elencate (con cedole n. 19 e seguenti) verranno rimborsate presso la sede sociale in Genova, Corso Andrea Podestà, n. 2, a partire dal 1° ottobre 1940-XVIII.

Obbligazioni 6 % delle precedenti estrazioni non ancora presentate per il rimborso alla sede sociale, alla data del 30 giugno 1940-XVIII:

Estrazione 1937 – *Titoli con cedole n.* 13 *e seguenti:*

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

2383	2384	2623	—	—	—	—

TITOLO DA CINQUE OBBLIGAZIONI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 giugno 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Il giorno 27 giugno 1940-XVIII, con atto a rogito dott. Antonio Cassanello, notaro in Genova-Centro, si è proceduto al sesto sorteggio delle obbligazioni ipotecarie 6 %.

I certificati estratti portano i numeri seguenti:

TITOLI UNITARI DA L. 500

32	33	42	50	94	99	100
111	119	128	171	178	246	251
268	270	292	302	336	347	372
383	392	460	462	419	438	467
477	486	492	515	518	529	543
567	585	593	619	623	646	658
682	717	746	771	793	816	828
846	849	852	866	895	936	978
986	993	1007	1009	1049	1072	1103
1121	1127	1131	1139	1164	1170	1184
1185	1192	1212	1220	1241	1269	1276
1290	1296	1297	1307	1308	1333	1340
1357	1363	1369	1373	1383	1391	1452
1505	1517	1552	1580	1583	1588	1592
1599	1624	1647	1653	1704	1712	1719
1725	1726	1727	1746	1791	1821	1822
1825	1828	1846	1854	1855	1877	1898
1905	1909	1919	1925	1956	1967	1982
2021	2031	2042	2046	2060	2084	2094
2129	2140	2162	2192	2202	2221	2205
2290	2310	2311	2315	2318	2339	2387
2395	2398	2423	2424	2470	2477	2491
2525	2527	2547	2632	2695	2725	2733
2754	2789	2795	2804	2817	2835	2837
2874	2886	2896	2927	2959	2961	2970
2997	—	—	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI DA L. 2500

3020	3022	3028	3030	3043	3049	3065
3077	3081	3091	3095	3112	3125	3127
3129	3152	3162	3186	3192	3213	3215
3216	3224	3281	3293	3305	3322	3324
3344	3346	3352	3365	3367	3373	3374
3390	3433	3441	3450	3451	3460	3461
3480	3482	3498	3499	3533	3553	3558
3567	3570	3604	3646	3657	3697	3702
3712	3733	3781	3827	3847	3850	3867
3881	3894	3912	3941	3959	3981	4015
4031	4032	4043	4055	4060	4061	4094
4131	4163	4196	4197	4217	4221	4238
4289	4334	4347	4375	4390	4405	4427
4446	4447	4449	4467	4589	4599	4611
4627	4652	4653	4654	4657	4677	4681
4701	4746	4751	4757	4808	4819	4820
4838	4846	4847	4855	4870	4879	4886
4889	4934	4946	4958	4979	4981	4985
5020	5028	5055	5075	5083	5197	5246
5252	5291	5305	5326	5336	5355	5364
5373	5381	5392	5399	5418	5420	5465
5513	5532	5544	5547	5563	5586	5591
5602	5617	5679	5700	5731	5746	5792
5797	5802	5811	5840	5849	5868	5874
5884	5890	—	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI DA L. 5000.

5921	5930	5948	5953	5958	5992	5995
6014	6015	6034	6040	6048	6055	6057
6078	6081	6104	6108	6113	6120	6127
6128	6137	6196	6201	6239	6247	6257
6266	6306	6372	6373	6377	6395	6404
7501	7408	7422	7482	7493	7494	7498
7506	7507	7532	7571	7649	7654	7671
7674	7679	7689	7685	7718	7729	7748
7767	7772	7778	7779	7783	7790	7801
7809	7821	7844	7845	7848	—	—

TITOLI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI DA L. 12.500

7913	7928	7937	7951	7956	7971	8002
8006	8026	8040	8051	8070	8075	8126
8135	8142	8147	8171	8185	8192	8196
8227	8251	8277	8315	8320	8335	8336
8342	8361	8419	8431	8436	8492	8496
8498	8538	8540	8596	8599	8609	8634
8681	8682	8691	8717	8721	8748	8773
8788	8790	8794	8818	8844	8853	8868
8881	8893	8906	8913	8916	8918	8922
8956	8999	9037	9050	9051	9064	9065
9077	9158	9160	9170	9181	9182	9253
9287	9297	9319	9326	9364	9376	9393
9400	9409	9416	9418	9432	9448	9453
9462	9489	9504	9505	9540	9550	9568
9570	9591	9598	9619	9620	9647	9651
9652	9661	9664	9665	9671	9678	9693
9702	9739	9752	9756	9811	9830	9887
9850	9907	9942	9969	9987	10015	10032
10049	10061	10092	10111	10116	10117	10123
10138	10179	10188	10230	10231	10243	10270
10274	10321	10344	10347	10355	10367	10390

TITOLI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI DA L. 25.000.

10407	10416	10428	10446	10467	10480	10520
10537	10541	10556	10562	10566	10572	10589
10586	10590	10655	10713	10766	10774	10780
10810	10819	10820	10828	10829	10831	10908
10935	10963	10964	10985	11008	11020	11057
11068	11120	11143	11149	11169	11176	11178
11191	11192	11211	11231	11233	11247	11289
11309	11319	11319	11329	11335	11356	11373
11393	11394	11407	11422	11432	11433	11448
11452	11453	11457	11485	11488	11508	11533
11549	11571	11578	11597	11668	11691	11721
11725	11742	11747	11780	11838	11843	11881
11889	11928	11939	11959	11967	11971	12007
12013	12019	12030	12045	12067	12074	12075
12086	12098	12100	12111	12113	12116	12129
12144	12183	12191	12221	12231	12255	12274
12292	12296	12348	12379	12393	—	—

Le obbligazioni sopra elencate (con cedole n. 19 e seguenti) verranno rimborsate presso la sede sociale in Genova, Corso Andrea Podestà, n. 2, a partire dal 1° ottobre 1940-XVIII.

Obbligazioni 6 % delle precedenti estrazioni non ancora presentate per il rimborso alla sede sociale, alla data del 30 giugno 1940-XVIII:

Estrazione 1937 - *Titoli con cedole n. 13 e seguenti:*

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

2383	2384	2623	—	—	—	—

TITOLO DA CINQUE OBBLIGAZIONI

5023	—	—	—	—	—	—

TITOLO DA DIECI OBBLIGAZIONI.

6511	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Estrazione 1938 – *Titoli con cedole n. 15 e seguenti:*

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

2061	2283	—	—	—	—	—

TITOLO DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

8750	—	—	—	—	—	—

Estrazione 1939 – *Titoli con cedole n. 17 e seguenti;*

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

19	41	61	218	541	556	657
822	867	996	1395	1684	1829	1906
1959	2362	2406	2591	2758	2873	2875

TITOLI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

3012	3333	3485	3958	3972	3993	4800
4894	5836	5897	—	—	—	—

TITOLI DA DIECI OBBLIGAZIONI

6117	6290	6410	6515	6891	7770	—

TITOLI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

8172	8755	8813	—	—	—	—

TITOLI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI

11235	11243	—	—	—	—	—

Genova, 3 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 174).

COMUNE DI MILANO

N. 118170/40 — Milano, 8 luglio 1940 XVIII°

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 14ª estrazione del Prestito ipotecario 5.50 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

I numeri delle 414 Cartelle del Prestito Ipotecario 5,50 % dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Milano, estratti a sorte il 2 luglio andante, giusta l'avviso municipale 15 giugno 1940 n. 118170/40 sono i seguenti:

Serie I – CARTELLE ESTRATTE DA L. 25.000.

43	58	85	123	129	134	137
139	231	308	310	331	341	376
406	431	466	482	487	535	545
546	—	—	—	—	—	—

Serie II – CARTELLE ESTRATTE DA L. 10.000

5	57	64	80	112	121	127
174	202	217	259	285	339	347
348	356	372	388	421	426	437
445	455	473	545	558	593	640

509	560	614	639	644	645	650
656	669	700	703	771	780	800
815	820	838	912	964	965	1123
1149	1208	1229	1234	1266	1274	1281
1286	1294	1316	1335	1338	1342	1357
1371	1394	1430	1431	1445	1465	1507
1532	1538	1546	1569	1585	1586	1604
1606	1607	1648	1657	1700	1706	1727
1761	1764	1926	1930	1946	1952	1959
1987	2003	2022	2023	2035	2050	2053
2072	2132	2164	2169	2171	2188	2205
2252	2282	2284	2293	2381	2383	2403
2428	2442	2476	2504	2510	2566	2585
2611	2628	2646	2660	2711	2745	2756
2766	2774	2786	2788	2822	2840	2889
2966	3000	3025	3083	3144	3202	3333
3343	3349	3350	3360	3361	3403	3413
3445	3549	3607	3633	3663	3682	3701
3716	3718	3754	3755	3757	3761	3780
3840	3850	3853	3872	3895	3909	3920
3940	3947	3968	4027	4130	4157	4193
4210	4236	4269	4270	4292	4306	4359
4366	4370	4381	4402	4567	4582	4681
4665	4695	4704	4791	4812	4819	4837
4856	4861	4883	4898	4908	4933	4940
4968	4986	5003	5006	5018	5032	5034
5041	5049	5057	5065	5089	5098	5171
5176	5249	5260	5279	5282	5291	5299
5361	5394	5418	5439	5442	5459	5527
5546	5629	5641	5659	5701	5702	5738
5794	5880	5891	—	—	—	—

Serie IV – CARTELLE ESTRATTE DA L. 500

35	96	111	162	167	176	188
239	263	271	279	294	323	348
356	365	435	450	464	469	605
652	747	774	823	840	872	897
916	918	933	948	950	1002	1030
1086	1080	1102	1124	1139	1183	1193
1198	1233	1238	1284	1293	1325	1346
1366	1403	1405	1408	1443	1445	1466
1485	1491	1549	1616	1628	1647	1654
1672	1703	1706	1713	1748	1755	1756
1771	1774	1778	1806	1816	1827	1845
1881	1905	—	—	—	—	—

Serie V – CARTELLE ESTRATTE DA L. 100

44	56	62	65	76	105	153
253	261	287	324	332	346	389
391	425	426	446	448	481	490
558	645	647	654	698	766	775
784	801	823	831	838	896	903
904	905	967	986	1000	—	—

Cartelle estratte precedentemente e non ancora presentate pel rimborso:

Serie II

291	791	—	—	—	—	—

Serie III

15	414	431	484	862	1940	1950
1992	1995	2010	2014	2024	2026	2037
2326	2337	2355	2364	2370	2380	2408
2451	2456	2470	2471	2482	2492	2503
2531	2843	2093	2994	—	—	—

Serie IV

205	214	221	227	231	232	680
685	719	734	745	1513	1520	1637
1651	1660	1683	1704	1795	1811	1817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

2061	2283	—	—	—	—	—

TITOLO DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

8750	—	—	—	—	—	—

Estrazione 1939 – *Titoli con cedole n.* 17 *e seguenti:*

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

19	41	61	218	541	556	657
822	867	996	1305	1684	1829	1906
1959	2362	2406	2591	2758	2873	2875

TITOLI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

3012	3333	3485	3958	3972	3993	4800
4894	5836	5807	—	—	—	—

TITOLI DA DIECI OBBLIGAZIONI

6117	6290	6410	6515	6891	7770	—

TITOLI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

8172	8755	8813	—	—	—	—

TITOLI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI

11235	11243	—	—	—	—	—

Genova, 3 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 174).

COMUNE DI MILANO

N. 118170/40 — Milano, 8 luglio 1940 XVIII°

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 14ª estrazione del Prestito ipotecario 5.50 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

I numeri delle 414 Cartelle del Prestito Ipotecario 5.50 % dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Milano, estratti a sorte il 2 luglio andante, giusta l'avviso municipale 15 giugno 1940 n. 118170/40 sono i seguenti:

Serie I – CARTELLE ESTRATTE DA L. 25.000.

43	58	85	123	129	134	137
139	231	308	310	331	341	376
406	431	466	482	487	535	545
546	—	—	—	—	—	—

Serie II – CARTELLE ESTRATTE DA L. 10.000

5	57	64	80	112	121	127
174	202	217	259	285	339	347
348	356	372	388	421	426	437
445	455	473	545	558	593	640
645	706	765	817	820	828	849
871	879	963	970	—	—	—
—						

Serie III – CARTELLE ESTRATTE DA L. 2500

17	26	33	56	58	68	75
135	151	192	201	215	298	311
213	330	371	389	394	401	405
1149	1208	1229	1234	1260	1274	1281
1289	1294	1316	1335	1338	1342	1357
1371	1394	1430	1431	1445	1465	1507
1532	1538	1546	1569	1585	1586	1604
1606	1607	1648	1657	1709	1706	1727
1761	1764	1926	1930	1946	1952	1959
1987	2003	2022	2023	2035	2050	2053
2072	2132	2164	2169	2171	2188	2205
2252	2282	2284	2293	2381	2383	2403
2428	2442	2476	2504	2510	2506	2585
2611	2623	2646	2660	2711	2745	2756
2766	2774	2786	2788	2822	2840	2889
2966	3000	3035	3083	3144	3202	3333
3343	3349	3350	3360	3361	3403	3413
3445	3549	3607	3633	3663	3682	3701
3716	3718	3754	3755	3757	3761	3780
3840	3850	3853	3872	3895	3900	3929
3940	3947	3968	4027	4130	4157	4193
4210	4236	4269	4270	4292	4300	4359
4366	4370	4381	4402	4507	4582	4681
4665	4695	4764	4791	4812	4810	4837
4856	4861	4883	4898	4908	4933	4940
4968	4986	5003	5006	5018	5032	5034
5041	5049	5057	5065	5089	5098	5171
5176	5249	5260	5279	5282	5291	5299
5361	5364	5418	5439	5442	5459	5527
5546	5620	5641	5659	5701	5702	5738
5794	5880	5891	—	—	—	—

Serie IV – CARTELLE ESTRATTE DA L. 500

35	96	111	162	167	176	188
239	263	271	279	294	323	348
356	365	435	450	464	489	605
652	747	774	823	840	872	897
916	918	933	948	950	1002	1030
1066	1080	1102	1124	1139	1183	1193
1198	1233	1238	1284	1293	1325	1346
1366	1403	1405	1408	1443	1445	1466
1485	1491	1549	1616	1628	1647	1654
1672	1703	1706	1713	1748	1755	1756
1771	1774	1778	1806	1816	1827	1845
1881	1905	—	—	—	—	—

Serie V – CARTELLE ESTRATTE DA L. 100

44	56	62	65	76	105	153
253	281	287	324	332	346	389
391	425	426	446	448	481	490
558	645	647	654	698	766	775
784	801	823	831	838	896	903
904	905	967	986	1000	—	—

Cartelle estratte precedentemente e non ancora presentate pel rimborso:

Serie II

201	701	—	—	—	—	—

Serie III

15	414	431	484	862	1940	1950
1992	1995	2010	2014	2024	2026	2037
2336	2337	2355	2364	2370	2389	2408
2451	2456	2470	2471	2482	2492	2503
2531	2843	2993	2994	—	—	—

Serie IV

205	214	221	227	231	232	680
685	719	734	745	1513	1520	1637
1651	1660	1683	1704	1795	1811	1817
1821	1838	1846	1854	1864	1876	1882
1889	1892	1905	1938	1942	1944	1956
1959	1965	1969	1982	—	—	—

Serie V

189	202	203	231	233	234	244
255	262	263	267	283	284	452

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

454	458	459	494	619	637	642
644	656	658	661	686	694	714
719	746	—	—	—	—	—

Si avvertono i possessori delle suindicate cartelle che le stesse, a termine del piano disciplinare verranno rimborsate unicamente presso la Cassa dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano (Banca del Monte di Milano). Il pagamento verrà effettuato a partire dal 1° ottobre 1940 contro restituzione delle cartelle cessando da detto giorno ogni ulteriore decorrenza d'interesse.

La prossima estrazione si effettuerà nel luglio 1941.

Il Podestà: G. G. Gallarati Scotti.

Il Segretario generale: G. Rivolta.

(Avviso n. 183).

FABBRICHE RIUNITE INDUSTRIA GOMMA TORINO

Società Anonima — Sede in Torino

Capitale sociale L. 36.000.000 interamente versato.

Obbligazioni 5 per cento estratte il 27 giugno 1940.

(*Emissione* 1933 – *Terza estrazione*)

TITOLI UNITARI

80	—	—	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI

102	105	108	119	143	161	177

TITOLI DECUPLI

233	242	289	293	299	319	326
421	430	441	468	471	515	552
554	578	612	630	685	702	716
733	747	748	774	777	814	828
846	857	875	900	915	923	928
929	974	976	993	1035	1037	1081
1115	1126	1131	1139	1142	1147	1194
1198	1204	1230	1241	1274	1294	1304
1314	1318	1324	1336	1351	1353	1354
1355	1363	1370	1376	1379	1384	1417
1425	1459	1463	1471	1479	1481	1498
1503	1504	1505	1508	1517	1524	1555
1589	1603	1629	1648	1660	1686	1690
1694	1702	1708	1729	1733	—	—

Le suddette obbligazioni, rimborsabili dal 1° luglio 1940 in L. 500 cadauna, dovranno portare unite le cedole dal n. 14 al n. 34 (incluso), ed a datare da tale giorno cessarà su di esse la decorrenza degli interessi. I pagamenti verranno fatti presso la cassa sociale, in Torino, via Verolengo 28.

Torino, li 27 giugno 1940-XVIII.

(Avviso n. 33).

SOCIETÀ ANONIMA "FABBRICHE RIUNITE INDUSTRIA GOMMA TORINO„

Sede in Torino, via Verolengo, 28 – Capitale di lire 36.000.000 versato

di obbligazioni di compendio della emissione 1933, giusta il piano d'ammortamento, e precisamente:

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

80	—	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

143	161	119	177	108	102	105

CERTIFICATI DA DIECI OBBLIGAZIONI

1363	293	326	1686	1479	774	1142
1517	1629	1230	1194	857	1324	289
747	1379	1147	630	1660	1131	1733
1702	929	1450	471	828	976	1294
1555	1503	923	733	1304	928	1336
1690	1376	1314	1505	777	993	846
814	1508	430	1035	1318	1241	1403
441	1481	554	1351	974	1498	1425
716	209	1353	319	1580	1370	1274
1126	875	408	915	242	1204	421
1648	1524	515	552	1384	685	748
1694	1417	578	702	1139	1198	1354
1081	1708	900	1355	1037	1504	1115
1603	612	1471	233	1729	—	—

Le obbligazioni tutte relative ai certificati estratti, saranno rimborsate a partire dal primo luglio 1940-XVIII, presso la cassa sociale, e da tale giorno cesseranno di produrre interessi.

In fede

Torino, 28 giugno 1940-XVIII.

Dott. Annibale Germano, notaio.

(Avviso n. 197).

CITTÀ DI BIELLA

Estrazione di obbligazioni

Il Podestà, visto il regolamento per i prestiti civici;

Visto il verbale 1° luglio 1940-XVIII, della Commissione dei prestiti civici;

Notifica:

che nella estrazione eseguita il 1° luglio 1940-XVIII, vennero sorteggiate le seguenti cartelle:

Prestito Seconda serie

CARTELLE DA L. 500

45	54	91	124	128	138	—

CARTELLE DA L. 2500

16	33	—	—	—	—	—

Prestito Terza Serie

CARTELLE DA L. 500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Provincia di Milano (Banca del Monte di Milano). Il pagamento verrà effettuato a partire dal 1° ottobre 1940 contro restituzione delle cartelle cessando da detto giorno ogni ulteriore decorrenza d'interesse.

La prossima estrazione si effettuerà nel luglio 1941.

Il Podestà: G. G. Gallarati Scotti.

Il Segretario generale: C. Rivolta.

(Avviso n. 183).

FABBRICHE RIUNITE INDUSTRIA GOMMA TORINO

Società Anonima — Sede in Torino

Capitale sociale L. 36.000.000 interamente versato.

Obbligazioni 5 per cento estratte il 27 giugno 1940.

(*Emissione* 1933 – *Terza estrazione*)

TITOLI UNITARI

80	—	—	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI

102	105	108	119	143	161	177

TITOLI DECUPLI

233	242	289	293	299	319	326
421	430	441	468	471	515	552
554	578	612	630	685	702	716
733	747	748	774	777	814	828
846	857	875	900	915	923	928
929	974	976	993	1035	1037	1081
1115	1126	1131	1139	1142	1147	1194
1198	1204	1230	1241	1274	1294	1304
1314	1318	1324	1336	1351	1353	1354
1355	1363	1370	1376	1379	1384	1417
1425	1450	1463	1471	1479	1481	1498
1503	1504	1505	1508	1517	1524	1555
1580	1603	1629	1648	1660	1686	1690
1694	1702	1708	1729	1733	—	—

Le suddette obbligazioni, rimborsabili dal 1° luglio 1940 in L. 500 cadauna, dovranno portare unite le cedole del n. 14 al n. 24 (incluso), ed a datare da tale giorno cessarà su di esse la decorrenza degli interessi. I pagamenti verranno fatti presso la cassa sociale, in Torino, via Verolengo 28.

Torino, li 27 giugno 1940-XVIII.

(Avviso n. 33).

SOCIETÀ ANONIMA "FABBRICHE RIUNITE INDUSTRIA GOMMA TORINO„

Sede in Torino, via Verolengo, 28 – Capitale di lire 36.000.000 versato

Elenco delle obbligazioni estratte che si trasmette a sensi del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754

Il notaio sottoscritto, dottor Annibale Germano, certifica che con verbale a suo rogito in data 27 giugno 1940-XVIII, registrato a Torino, vennero estratti i titoli di cui in appresso, rappresentativi

CERTIFICATI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

143	161	119	177	108	102	105

CERTIFICATI DA DIECI OBBLIGAZIONI

1363	293	326	1686	1479	774	1142
1517	1629	1220	1194	857	1324	289
747	1379	1147	630	1660	1131	1733
1702	929	1450	471	828	976	1294
1555	1503	923	733	1304	928	1336
1690	1376	1314	1505	777	993	846
814	1508	430	1035	1318	1241	1463
441	1481	554	1351	974	1498	1425
716	299	1353	319	1580	1370	1274
1126	875	468	915	242	1204	421
1648	1524	515	552	1384	685	748
1694	1417	578	702	1139	1198	1354
1081	1708	900	1355	1037	1504	1115
1603	612	1471	233	1729	—	—

Le obbligazioni tutte relative ai certificati estratti, saranno rimborsate a partire dal primo luglio 1940-XVIII, presso la cassa sociale, e da tale giorno cesseranno di produrre interessi.

In fede

Torino, 28 giugno 1940-XVIII.

Dott. Annibale Germano, notaio.

(Avviso n. 107).

CITTÀ DI BIELLA

Estrazione di obbligazioni

Il Podestà, visto il regolamento per i prestiti civici;

Visto il verbale 1° luglio 1940-XVIII, della Commissione dei prestiti civici;

Notifica:

che nella estrazione eseguita il 1° luglio 1940-XVIII, vennero sorteggiate le seguenti cartelle:

Prestito Seconda serie

CARTELLE DA L. 500

45	54	91	124	128	138	—

CARTELLE DA L. 2500

16	33	—	—	—	—	—

Prestito Terza Serie

CARTELLE DA L. 500

47	—	—	—	—	—	—

CARTELLE DA L. 2500

25	77	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prestito Quarta Serie

CARTELLE DA L. 500

31	62	82	110	116	190	264
346	348	351	447	485	525	532

CARTELLE DA L. 2500

87	106	202	237	296	398	742
763	851	862	874	810	913	959
1021	1040	1081	1133	1144	—	—

Prestito Quinta Serie

CARTELLE DA L. 500

11	21	52	69	79	176	224
225	408	410	493	500	514	543
588	609	643	690	716	816	835
924	1102	1132	1138	1153	1218	1222
1241	1281	1334	1394	1413	1416	1418
1425	1455	1625	1632	1661	1689	1753
1759	1790	1806	1817	1822	1887	1895
1909	1910	1920	1931	1938	1947	1954
1998	2112	2122	2180	2230	2262	2358
2361	2372	2447	2522	2604	2606	2658
2749	2779	2798	2820	2863	2939	2998
3003	3022	3023	3052	3130	3225	3246
3248	3251	3274	3363	3397	3420	3456
3510	3514	3537	3740	3767	3772	3777
3832	3864	3880	3927	3987	4034	4115
4119	4207	4246	—	—	—	—

CARTELLE DA L. 2500

4278	4291	4321	4340	4368	4507	4565
4580	4581	4592	4696	4718	4737	4799
4846	4864	4866	4894	4959	—	—

CARTELLE DA L. 5000

5125	5138	5150	5171	5216	—	—

Col 31 dicembre 1940-XIX, cessa la decorrenza degli interessi a partire dal 2 gennaio 1941-XIX, le cartelle saranno esigibili presso la Tesoreria comunale a semplice presentazione del titolo estratto, previo visto della Ragioneria comunale.

Biella, addì 1° luglio 1940-XVIII.

Il Podestà: Giuseppe Serralunga.

(Avviso n. 209).

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso di estrazione obbligazioni n. 22410, della *Società dell'Alluminio Italiano*, sede in Borgofranco d'Ivrea, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1940-XVIII, a pagina 6, al sesto rigo della prima colonna di destra, è stato erroneamente pubblicato il n. 10335, anzichè 10355, come qui si rettifica in conformità dell'originale

---

Nell'avviso n. 22701, « Estrazione di obbligazioni » della *Società An. Metalgraf Milano*, inserito nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1940-XVIII, a pagina 3, il quindicesimo numero della quarta colonna, leggasi: 615 anzichè: 715, come erroneamente è stato pubblicato.

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(410160) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 0,45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli ammortizzazione sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2522

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 760.
Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale forestale destinato in Albania . . . . . Pag. 2522

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.
Modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private . . . . . Pag. 2523

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 762.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata . . . . . Pag. 2525

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 763.
Ordinamento degli Uffici di conciliazione . . . Pag. 2528

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 764.
Norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo . . . . . Pag. 2529

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 765.
Norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti. Pag. 2530

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 766.
Fusione della Cassa di risparmio di Fabriano con la Cassa di risparmio di Capramontana . . . . . Pag. 2531

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° luglio 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola) . Pag. 2532

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 luglio 1940-XVIII
Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri . Pag. 2532

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 luglio 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli . . . . . Pag. 2532

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Lendinara . . . . . Pag. 2533

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna e nomina del commissario governativo . . . . . Pag. 2533

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2533

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti «San Gerlando», in liquida-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli ostensionali sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze; La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2522

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1940-XVIII, n. 760.
Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale forestale destinato in Albania . . . . . Pag. 2522

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.
Modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private . . . . . Pag. 2523

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 762.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata . . . . . Pag. 2525

LEGGE 23 giugno 1940-XVIII, n. 763.
Ordinamento degli Uffici di conciliazione . . . Pag. 2528

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 764.
Norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo . . . . . Pag. 2529

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 765.
Norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti. Pag. 2530

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 766.
Fusione della Cassa di risparmio di Fabriano con la Cassa di risparmio di Cupramontana . . . . . Pag. 2531

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 luglio 1940-XVIII.
Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila . . . Pag. 2531

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° luglio 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola) . Pag. 2532

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 luglio 1940-XVIII.
Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri . Pag. 2532

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 luglio 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli . . . . . Pag. 2532

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Lendinara . . . . . Pag. 2533

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna e nomina del commissario governativo . . . . . Pag. 2533

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2533

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti «San Gerlando», in liquidazione, con sede in Agrigento . . . . . Pag. 2533
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola) . . . . . Pag. 2534
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia) . . . . . Pag. 2534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli . . . . . Pag. 2534

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, in liquidazione, con sede nel comune di Faenza (Ravenna). Pag. 2534

CONCORSI

Ministero per gli scambi e per le valute:

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale. Pag. 2535

Graduatoria generale del concorso a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale. Pag. 2535

Regia prefettura di Chieti: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario . . . . . Pag. 2535

Regia prefettura di Como: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2536

Regia prefettura di Pavia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . Pag. 2536

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 10 LUGLIO 1940-XVIII:

Ministero delle comunicazioni: Graduatorie del concorso a 700 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (1936).

(2167)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 28 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 286.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cellauro Angelo di Calogero e di Di Gregorio Crocifissa, nato a Sommartino (Caltanissetta) il 2 luglio 1905, sergente maggiore del 1° gruppo bande armate del confine.

Croci Bianco fu Domenico e di Dezzani Teresa, nato ad Imola il 31 agosto 1911, tenente di complemento del 1° reggimento fanteria coloniale, V battaglione.

De Monte Giovanni Battista di Pietro e di Testei Emeliana, nato ad Ampezzo (Udine) il 1° novembre 1910, sottotenente di complemento del XL battaglione coloniale.

Lamborghini Renato di Vittorio e di Lufile Veglio, nato a Bologna il 22 ottobre 1891, tenente colonnello in s.p.e. del XII gruppo artiglieria someggiato coloniale.

Malingri Di Bagnolo Vittorio fu Franco Alberto e di Giovanna Lomellini d'Aragona, nato a Verona l'8 settembre 1899, capitano di complemento delle bande irregolari « Lollo ».

Ognibene Salvatore di Francesco e di Maria Sciarrino, nato a Palermo il 29 novembre 1897, 1° capitano in s.p.e. del X battaglione coloniale.

Capostagno Giuseppe di Calogero e di Pretalia Maria, nato a Palazzo Adriano (Palermo), tenente di complemento del VI battaglione libico.

Gagliardi Antonio di Benedetto e di Mignacca Attilia, nato a Sant'Andrea (Frosinone) il 25 febbraio 1912, sottotenente di complemento del 4° reggimento fanteria coloniale.

Massa Renato fu Andrea e fu Sofia Sersale di Cerisano, nato a San Pietro Viminario (Padova), tenente di complemento della banda irregolare « Arero ».

Mosca Tronzet Mario di Carlo e di Elisa Balloni, nato il 26 maggio 1904 a Carrara, tenente di complemento del Comando truppe del Governo dell'Galla e Sidama.

Motta Giuseppe di Andrea e di Negri Doralice, nato a Cosio (Sondrio) il 12 dicembre 1913, tenente di complemento delle bande « Rolle ».

Orsini Giovanni di Amadeo e di Cetera Antonia, nato a Paiagiano (Taranto) il 24 giugno 1904, tenente del IX battaglione coloniale.

Piglia Giuseppe di Alessandro e di Grinta Vitaliana, nato a Crema (Cremona) l'11 dicembre 1911, sergente maggiore dell'XI brigata coloniale, sezione cannoni.

Rizzi Stefano di Giuseppe e di Bertinzoli Santina, nato a Vestone (Brescia) l'11 agosto 1912, sergente maggiore del XXI battaglione coloniale.

Romano Carmelo fu Rosario e di Salvatrice Chimirri, nato a Smirne (Asia Minore) il 29 aprile 1911, tenente di complemento del II battaglione eritreo.

(2492)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 760.

Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale forestale destinato in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a collocare fuori dei rispettivi ruoli organici ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923 II, n. 2958, ed in deroga al disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, gli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale occorrenti alle necessità del normale funzionamento della Milizia fascista forestale di Albania costituita con decreto Luogotenenziale 14 agosto 1939-XVII, n. 54.

Il contingente del personale anzidetto da collocare fuori ruolo rimane fissato nella misura massima segnente:

Consoli	n.	1
Primi seniori	»	1
Seniori	»	1
Centurioni	»	3
Capi manipolo	»	4
Marescialli maggiori	»	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

Ministero per gli scambi e per le valute:

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale. Pag. 2535

Graduatoria generale del concorso a 24 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale. Pag. 2535

Regia prefettura di Chieti: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario . . . . . Pag. 2535

Regia prefettura di Como: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2536

Regia prefettura di Pavia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . Pag. 2536

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 10 LUGLIO 1940-XVIII:

Ministero delle comunicazioni: Graduatorie del concorso a 700 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (1939).

(2167)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 28 settembre 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio* 1940-XVIII, *registro 1 Africa Italiana, foglio 286.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cellauro Angelo di Calogero e di Di Gregorio Crocifissa, nato a Sommatino (Caltanissetta) il 2 luglio 1905, sergente maggiore del 1° gruppo bande armate del confine.

Croci Bianco fu Domenico e di Dezzani Teresa, nato ad Imola il 31 agosto 1911, tenente di complemento del 1° reggimento fanteria coloniale, V battaglione.

De Monte Giovanni Battista di Pietro e di Testa Emelina, nato ad Amperzo (Udine) il 1° novembre 1910, sottotenente di complemento del XL battaglione coloniale.

Lamborghini Renato di Vittorio e di Luisa Vecla, nato a Bologna il 23 ottobre 1894, tenente colonnello in s.p.e. del XII gruppo artiglieria someggiato coloniale.

Malingri Di Bagnolo Vittorio fu Franco Alberto e di Giovanna Lonellini d'Aragona, nato a Verona l'8 settembre 1899, capitano di complemento della bande irregolari « Uollo ».

Ognibene Salvatore di Francesco e di Maria Salarrino, nato a Palermo il 29 novembre 1897, 1° capitano in s.p.e. del X battaglione coloniale.

Ognibene Salvatore di Francesco e di Maria Salarrino, nato a Palermo il 29 novembre 1897, 1° capitano in s.p.e. del X battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA

Allegretto Giorgio di Ermenegildo e di Troci Angelina, nato a Venezia il 30 luglio 1911, sottotenente di complemento del X battaglione Libico.

Massa Renato fu Andrea e fu Sofia Soresale di Cerisano, nato a San Pietro Viminario (Padova), tenente di complemento della banda irregolare « Atero ».

Mosca Tronzet Mario di Carlo e di Elisa Balloni, nato il 26 maggio 1904 a Carrara, tenente di complemento del Comando truppe del Governo del Galla e Sidama.

Motta Giuseppe di Andrea e di Negri Doralice, nato a Calolo (Sondrio) il 12 dicembre 1911, tenente di complemento delle bande « Rolle ».

Orsini Giovanni di Amedeo e di Cetera Antonia, nato a Palagiano (Taranto) il 24 giugno 1904, tenente del IX battaglione coloniale.

Puglia Giuseppe di Alessandro e di Grinta Vitaliana, nato a Crema (Cremona) l'11 dicembre 1911, sergente maggiore dell'XI brigata coloniale, sezione cannoni.

Rizzi Stefano di Giuseppe e di Bertinzoli Santina, nato a Vestone (Brescia) l'11 agosto 1912, sergente maggiore del XXI battaglione coloniale.

Romano Carmelo fu Rosario e di Salvatrice Chimirri, nato a Smirne (Asia Minore) il 29 aprile 1911, tenente di complemento del II battaglione eritreo.

(2492)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1940-XVIII, n. 768.

Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale forestale destinato in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a collocare fuori dei rispettivi ruoli organici ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, ed in deroga al disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, gli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale occorrenti alle necessità del normale funzionamento della Milizia fascista forestale di Albania costituita con decreto Luogotenenziale 14 agosto 1939-XVII, n. 54.

Il contingente del personale anzidetto da collocare fuori ruolo rimane fissato nella misura massima segnente:

Consoli	n.	1
Primi seniori	»	1
Seniori	»	1
Centurioni	»	3
Capi manipolo	»	4
Marescialli maggiori	»	1
Marescialli capi	»	1
Marescialli ordinari	»	4
Brigadieri	»	5
Vice brigadieri	»	5
Militi scelti	»	12
Militi	»	88

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 viene collocato fuori ruolo con la data del 1° marzo 1940-XVIII, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, salvo le ulteriori proroghe che si rendessero necessarie. I provvedimenti riguardanti dette proroghe saranno adottati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le competenze comunque spettanti al personale collocato fuori ruolo in forza delle presente legge restano a totale carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale albanese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

Modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Art. 7. — Nel secondo capoverso l'alinea *c)* modificato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 2272, è sostituito dal seguente:

« *c)* nove membri, di cui uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e gli altri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica ed amministrativa ».

2. L'art. 15, modificato dal Regio decreto-legge 5 aprile 1925-III, n. 440, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1931-IX, numero 1218, è sostituito dal seguente:

« Della parte rimanente, il 4,50 per cento sarà così ripartito:

a) il 0,75 per cento al Consiglio di amministrazione, nelle proporzioni che saranno stabilite dallo stesso Consiglio;

b) il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

« Degli utili residuali una metà potrà eventualmente essere devoluta ai sensi dell'art. 8 a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonchè alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta a mente del successivo art. 24, l'altra metà sarà versata al Tesoro dello Stato ».

2. Art 24 - *a)* ai capoversi 5, 6 e 7, sono sostituiti i seguenti:

« La cessione è fatta verso una corrispondente aliquota del premio del primo anno risultante dalla polizza di assicurazione depurata della quota parte delle spese di acquisizione.

« Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà depurata della quota parte delle spese di incasso.

« La misura del rimborso delle spese di acquisizione e delle spese di incasso e le eventuali successive revisioni della misura stessa saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito.

« Nella prima attuazione della predetta norma la nuova misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso sarà stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze e sarà applicata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1939-XVII ».

b) Dopo il capoverso settimo è aggiunto il seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati, con l'obbligo da parte delle imprese di destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto nazionale allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni ».

Art. 2.

A tutti gli organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana, nel Regno d'Italia, nei territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo ed agli agenti ed intermediari di assicurazione sulla vita di qualsiasi categoria, è vietato di abbuonare direttamente o indirettamente all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte, la provvigione di acquisto.

E' vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.

Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni, di merci od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

sero necessarie. I provvedimenti riguardanti dette proroghe saranno adottati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le competenze comunque spettanti al personale collocato fuori ruolo in forza delle presente legge restano a totale carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale albanese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

Modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Art. 7. — Nel secondo capoverso l'alinea *c*) modificato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 2272, è sostituito dal seguente:

« *c*) nove membri, di cui uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e gli altri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica ed amministrativa ».

2. L'art. 15, modificato dal Regio decreto-legge 5 aprile 1925-III, n. 440, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1931-IX, numero 1218, è sostituito dal seguente:

« Dagli utili annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dello statuto.

b) il 2,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

« Degli utili residuali una metà potrà eventualmente essere devoluta ai sensi dell'art. 8 a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonchè alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta a mente del successivo art. 24, l'altra metà sarà versata al Tesoro dello Stato ».

3. Art 24 - *a*) ai capoversi 5, 6 e 7, sono sostituiti i seguenti:

« La cessione è fatta verso una corrispondente aliquota del premio del primo anno risultante dalla polizza di assicurazione depurata della quota parte delle spese di acquisizione.

« Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà depurata della quota parte delle spese di incasso.

« La misura del rimborso delle spese di acquisizione e delle spese di incasso e le eventuali successive revisioni della misura stessa saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito.

« Nella prima attuazione della predetta norma la nuova misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso sarà stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze e sarà applicata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1939-XVII ».

b) Dopo il capoverso settimo è aggiunto il seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati, con l'obbligo da parte delle imprese di destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto nazionale allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni ».

Art. 2.

A tutti gli organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana, nel Regno d'Italia, nei territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo ed agli agenti ed intermediari di assicurazione sulla vita di qualsiasi categoria, è vietato di abbuonare direttamente o indirettamente all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte, la provvigione di acquisto.

E' vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.

Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni, di merci od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.

Art. 3.

Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1942, è fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori più dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

Per l'anno 1940, tale proporzione sarà rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1941 di otto decimi e di due decimi.

Art. 4.

Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il 40 per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti d'importi non superiori alle L. 10.000 nonchè quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.

Per l'anno 1940 il limite citato di L. 10.000 sarà di L. 20.000 e per l'anno 1941 di L. 15.000.

Art. 5.

La provvigione di acquisto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute a norma dell'art. 24 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è dall'Istituto liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che fossero stornate nel secondo anno (escluse quelle di cui al precedente art. 4) sono tenute a restituire all'Istituto, all'atto dello storno, il 15 per cento delle provvigioni percepite, commisurato al *pro rata* dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.

Per la produzione dell'anno 1940 tale percentuale è limitata al 5 per cento mentre per quella del 1941 è stabilita nel 10 per cento.

Art. 6.

Le persone comunque addette al servizio degli istituti assicuratori, ai sensi dell'art. 2, che violano le disposizioni sul divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo dell'importo della intera provvigione di acquisto spettante sull'affare che ha dato origine all'infrazione.

La stessa pena è comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l'accertamento.

In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di 12 mesi dalla precedente, oltre all'applicazione della pena pecuniaria, sarà emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore infrazione verificatasi entro i 12 mesi successivi costituirà giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto anche occasionale, negli altri casi.

Il personale revocato o licenziato non potrà essere assunto per la durata di un anno da alcun altro ente assicuratore per il servizio delle assicurazioni nel ramo vita e le relative trasgressioni sono passibili della pena pecuniaria prevista nel successivo art. 7.

Art. 7.

Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto

Art. 8.

Agli enti assicuratori è fatto obbligo di non ammettere nè effettuare distrazioni di assicurazioni sulla vita e di cooperare vicendevolmente per impedirle.

Sussiste atto di distrazione:

a) quando siano state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diversi enti assicuratori e venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'ente che, in ordine di tempo, è stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando, e, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'ente che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa;

b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un'altra impresa una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona.

In ogni caso se la seconda assicurazione è fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore.

La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altro ente al quale l'assicurato abbia nel frattempo presentato altra proposta e col quale abbia stipulato altro contratto.

Art. 9.

Contemporaneamente alla proposta di assicurazione gli enti assicuratori devono far dichiarare al contraente mediante apposito questionario: *a*) se egli abbia in corso od in attesa di perfezionamento altre assicurazioni sulla vita; *b*) se abbia sottoscritto altre proposte di assicurazione sulla propria vita negli ultimi sei mesi; *c*) se con l'assicurazione proposta egli non intenda sostituire alcune delle assicurazioni in corso; *d*) se egli non abbia tralasciato di pagarne i premi entro gli ultimi nove mesi precedenti la data della proposta.

La proposta può essere accettata solo quando la risposta al questionario sia nettamente tale da escludere una distrazione.

Il contraente è responsabile dei danni che possono derivare all'Istituto assicuratore dalle dichiarazioni da lui rese, qualora queste non risultino conformi a verità.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'ente assicuratore ai cui danni fosse avvenuta la distrazione, ha diritto di ottenere che l'ente distraente si adoperi affinchè l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non consenta alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'ente che ha subito la distrazione, l'ente distraente è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo del premio del primo anno incassato dallo stesso ente distraente per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

nove decimi e di quattordicesimo, nel 1941 di otto decimi e di due decimi.

Art. 4.

Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il 40 per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importi non superiori alle L. 10.000 nonchè quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.

Per l'anno 1940 il limite citato di L. 10.000 sarà di L. 20.000 e per l'anno 1941 di L. 15.000.

Art. 5.

La provvigione di acquisto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute a norma dell'art. 21 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è dall'Istituto liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che fossero stornate nel secondo anno (escluse quelle di cui al precedente art. 4) sono tenute a restituire all'Istituto, all'atto dello storno, il 15 per cento delle provvigioni percepite, commisurato al *pro rata* dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.

Per la produzione dell'anno 1940 tale percentuale è limitata al 5 per cento mentre per quella del 1941 è stabilita nel 10 per cento.

Art. 6.

Le persone comunque addette al servizio degli istituti assicuratori, ai sensi dell'art. 2, che violano le disposizioni sul divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo dell'importo della intera provvigione di acquisto spettante sull'affare che ha dato origine all'infrazione.

La stessa pena è comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l'accertamento.

In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di 12 mesi dalla precedente, oltre all'applicazione della pena pecuniaria, sarà emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore infrazione verificatasi entro i 12 mesi successivi costituirà giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto anche occasionale, negli altri casi.

Il personale revocato o licenziato non potrà essere assunto per la durata di un anno da alcun altro ente assicuratore per il servizio delle assicurazioni nel ramo vita e le relative trasgressioni sono passibili della pena pecuniaria prevista nel successivo art. 7.

Art. 7.

Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un ente assicuratore, è applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di L. 10.000.

Identica pena può essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione.

perare vicendevolmente per impedirle.

Sussiste atto di distrazione:

a) quando siano state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diversi enti assicuratori e venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'ente che, in ordine di tempo, è stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando, e, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'ente che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa;

b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un'altra impresa una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona.

In ogni caso se la seconda assicurazione è fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore.

La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altro ente al quale l'assicurato abbia nel frattempo presentato altra proposta e col quale abbia stipulato altro contratto.

Art. 9.

Contemporaneamente alla proposta di assicurazione gli enti assicuratori devono far dichiarare al contraente mediante apposito questionario: *a*) se egli abbia in corso od in attesa di perfezionamento altre assicurazioni sulla vita; *b*) se abbia sottoscritto altre proposte di assicurazione sulla propria vita negli ultimi sei mesi; *c*) se con l'assicurazione proposta egli non intenda sostituire alcune delle assicurazioni in corso; *d*) se egli non abbia tralasciato di pagarne i premi entro gli ultimi nove mesi precedenti la data della proposta.

La proposta può essere accettata solo quando la risposta al questionario sia nettamente tale da escludere una distrazione.

Il contraente è responsabile dei danni che possono derivare all'Istituto assicuratore dalle dichiarazioni da lui rese, qualora queste non risultino conformi a verità.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'ente assicuratore ai cui danni fosse avvenuta la distrazione, ha diritto di ottenere che l'ente distraente si adoperi affinchè l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non consenta alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'ente che ha subito la distrazione, l'ente distraente è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo del premio del primo anno incassato dallo stesso ente distraente per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.

Art. 11.

Il produttore o l'agente che abbia commessa una distrazione a danno di un altro ente, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783019

l'affare che ha determinato l'intrazione, nonchè delle compartecipazioni liquidate per l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.

Le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 6 si applicano anche ai produttori occasionali.

Art. 12.

Le violazioni delle precedenti norme sul divieto degli abbuoni, sul frazionamento delle provvigioni e sulla distrazione del portafoglio sono accertate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

I provvedimenti demandati dalla presente legge al Ministero delle corporazioni, sono emanati previo parere di una Commissione istituita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito. Tale Commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista in seno alla Corporazione stessa, è composta di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, di un membro designato dalla Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione, e di un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, scelti tra i consiglieri, effettivi o aggregati, appartenenti alla Corporazione della previdenza e del credito.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

I provvedimenti sono emessi mediante decreto contenente: 1) le generalità del trasgressore; 2) la enunciazione del fatto e della norma di legge violata: 3) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione; 4) la data e la sottoscrizione del Ministro.

Quando i provvedimenti sopra indicati si riferiscono ad operazioni compiute da imprese o da filiali di imprese nei territori dell'Africa italiana, devono essere emanati di concerto col Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 15.

Contro il provvedimento del Ministro per le corporazioni è ammesso reclamo alla Corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero delle corporazioni nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Ministero trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Art. 16.

Il decreto del Ministro per le corporazioni contro il quale non sia proposto appello e quello definitivo della Corte d'appello di Roma sono eseguibili:

a) nel Regno a cura dell'Intendenza di finanza con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639;

b) in Libia a cura del direttore degli affari di finanza del Governo con l'osservanza delle disposizioni del R. decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi;

c) nell'Africa Orientale Italiana a cura del direttore degli affari economici e finanziari dei singoli Governi, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Governatore dell'Eritrea 20 febbraio 1922, n. 3887, contenente istruzioni per l'applicazione della tassa sugli affari in Eritrea.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle dei decreti legge 29 aprile 1923 I, n. 966, 2 settembre 1919, n. 1759, 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, 12 luglio 1934-XII, n. 1290, nonchè delle successive disposizioni modificative ed integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sulla entrata, con *le seguenti modificazioni*:

All'art. 1, comma 3°, lettera c), alle parole di [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 6 si applicano anche ai produttori occasionali.

Art. 12.

Le violazioni delle precedenti norme sul divieto degli abbuoni, sul frazionamento delle provvigioni e sulla distrazione del portafoglio sono accertate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

I provvedimenti demandati dalla presente legge al Ministero delle corporazioni, sono emanati previo parere di una Commissione istituita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito. Tale Commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista in seno alla Corporazione stessa, è composta di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, di un membro designato dalla Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione, e di un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, scelti tra i consiglieri, effettivi o aggregati, appartenenti alla Corporazione della previdenza e del credito.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

I provvedimenti sono emessi mediante decreto contenente: 1) le generalità del trasgressore; 2) la enunciazione del fatto e della norma di legge violata; 3) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione; 4) la data e la sottoscrizione del Ministro.

Quando i provvedimenti sopra indicati si riferiscono ad operazioni compiute da imprese o da filiali di imprese nei territori dell'Africa italiana, devono essere emanati di concerto col Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 15.

Contro il provvedimento del Ministro per le corporazioni è ammesso reclamo alla Corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero delle corporazioni nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Ministero trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello, al Ministero delle corporazioni per l'esecuzione.

pello di Roma sono eseguibili:

a) nel Regno a cura dell'Intendenza di finanza con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639;

b) in Libia a cura del direttore degli affari di finanza del Governo con l'osservanza delle disposizioni del R. decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi;

c) nell'Africa Orientale Italiana a cura del direttore degli affari economici e finanziari dei singoli Governi, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Governatore dell'Eritrea 20 febbraio 1922, n. 3887, contenente istruzioni per l'applicazione della tassa sugli affari in Eritrea.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle dei decreti legge 29 aprile 1923-I, n. 966, 2 settembre 1919, n. 1759, 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, 12 luglio 1934-XII, n. 1290, nonchè delle successive disposizioni modificative ed integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sulla entrata, con *le seguenti modificazioni*:

All'art. 1, *comma* 3°, *lettera* c), *alle parole*: di pubblica utilità, nonchè, *sono sostituite le seguenti*: di pubblica utilità come pure le oblazioni fatte dagli stessi Enti ed Istituti; *e dopo le parole*: di pubblica beneficenza, *sono aggiunte le altre*: nonchè i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale; *e dopo le parole*: rette di spedalità *sono aggiunte le altre*: e di ricovero.

Alla lettera d), dello stesso comma 3° dell'art. 1, *dopo la parola*: tributario, *sono aggiunte le seguenti*: le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali, dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato a titolo di compenso sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonchè gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari.

Alla lettera f) dello stesso comma 3° dell'art. 1, *dopo la parola*: bancari, *sono aggiunte le seguenti*: o da rapporti di conto corrente, nonchè quelli derivanti da risconto tra aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione.

Alla lettera m) del 3° comma sono soppresse le parole: in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico *e sono aggiunte le seguenti*: dalla vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie.

All'art. 2 *comma* 1°, *lettera a), alle parole*: escluso il bestiame vivo, *sono sostituite le seguenti*: esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli.

All'art. 3, *lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole*: del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Dopolavoro e della Gioventù italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Alla lettera c), dello stesso art. 3, *alle parole*: non soggetti all'imposta, *sono sostituite le seguenti*: non classificabili ai fini dell'imposta.

Alla lettera d) sono soppresse le parole: esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria.

Allo stesso art. 3, *è aggiunto il seguente secondo comma*: Costituiscono altresì atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, sempre che questi siano separati dalla azienda o luogo di produzione. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro per le finanze.

All'art. 4, *comma* 4°, *le parole*: 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, *sono sostituite con le seguenti*: 22 settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e dalla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285.

All'art. 5, *il comma* 3°, *è sostituito dal seguente*:

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, Enti per acquisti collettivi, Consorzi e Compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anzichè all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti prodotti da parte dei detti organismi, Enti, Consorzi e Compagnia, al momento della loro rivendita o distribuzione.

All'art. 6, *dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma*: Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettive e per quelli per i quali il paga-

Allo stesso articolo, 2° comma, dopo la parola: Littorio *sono aggiunte le seguenti parole*: nonchè di quegli Enti, che, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, 3° comma, le parole: aggio sullo *sono sostituite con le altre*: compenso per lo.

Allo stesso articolo, 4° comma, dopo le parole: in base a canoni fissi *sono aggiunte le parole*: stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo art. 16 e *sono soppresse le parole*: ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Allo stesso articolo, dopo il 4° comma, è aggiunto il comma seguente: Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato.

All'art. 7, *ultimo comma, la parola*: triplo *è sostituita con la parola*: quadruplo.

All'art. 8, *comma* 1°, *lettera g), sono soppresse le parole*: ed esclusivamente, *e dopo la parola*: doppie *sono aggiunte le seguenti*: o del servizio dei conti correnti postali.

Alla lettera t), dello stesso comma 1° dell'art. 8, *è sostituita la seguente*: t) entrate conseguite a titolo di compenso dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario: in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno.

All'art. 9, *il comma 3° è sostituito dai seguenti*: Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato nel giorno di giovedì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

E' in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gli importi di imposta non superiori a L. 50.

All'art. 12, *comma 3° dopo la parola*: interessi, *sono soppresse le parole*: di mora, *ed alle parole*: tasso legale di sconto, *sono sostituite le seguenti*: saggio ufficiale dello sconto.

All'art. 14, *i commi* 1°, 2° e 3° *sono sostituiti dai seguenti*: Per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo e per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo: in base al valore del detto bestiame e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni;

b) per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di consumo istituita col citato R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni.

Il pagamento della imposta sulla entrata, a seconda che l'imposta di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si effettua nei modi stabiliti dal regolamento per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Alla lettera d), dello stesso comma 3° dell'art. 1, dopo la parola: tributario, *sono aggiunte le seguenti*: le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali, dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato a titolo di compenso sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonchè gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari.

Alla lettera f) dello stesso comma 3° dell'art. 1, *dopo la parola*: bancari, *sono aggiunte le seguenti*: o da rapporti di conto corrente, nonchè quelli derivanti da risconto tra aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione.

Alla lettera m) del 3° comma sono soppresse le parole: in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico *e sono aggiunte le seguenti*: dalla vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie.

All'art. 2 *comma* 1°, *lettera a), alle parole*: escluso il bestiame vivo, *sono sostituite le seguenti*: esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli.

All'art. 3, *lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole*: del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Dopolavoro e della Gioventù italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Alla lettera c), dello stesso art. 3, *alle parole*: non soggetti all'imposta, *sono sostituite le seguenti*: non classificabili ai fini dell'imposta.

Alla lettera d) sono soppresse le parole: esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria.

Allo stesso art. 3, *è aggiunto il seguente secondo comma*: Costituiscono altresì atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, sempre che questi siano separati dalla azienda o luogo di produzione. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro per le finanze.

All'art. 4, *comma* 4°, *le parole*: 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e 21 giugno 1938-XVI, n. 1131, *sono sostituite con le seguenti*: 22 settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e dalla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285.

All'art. 5, *il comma* 3°, *è sostituito dal seguente*:

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, Enti per acquisti collettivi, Consorzi e Compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anzichè all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti prodotti da parte dei detti organismi, Enti, Consorzi e Compagnia, al momento della loro rivendita o distribuzione.

All'art. 6, *dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma*: Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettive e per quelli per i quali il pagamento dei premi viene effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto di rivalsa dell'imposta coi suoi interessi composti potrà essere effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del pagamento, su quanto sarà in forza di essi dovuto.

Allo stesso articolo, 3° comma, le parole: aggio sulle *sono sostituite con le altre*: compenso per le.

Allo stesso articolo, 4° comma, dopo le parole: in base a canoni fissi *sono aggiunte le parole*: stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo art. 16 *e sono soppresse le parole*: ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Allo stesso articolo, dopo il 4° comma, è aggiunto il comma seguente: Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato.

All'art. 7, *ultimo comma, la parola*: triplo *è sostituita con la parola*: quadruplo.

All'art. 8, *comma* 1°, *lettera g), sono soppresse le parole*: ed esclusivamente, *e dopo la parola*: doppie *sono aggiunte le seguenti*: o del servizio dei conti correnti postali.

Alla lettera t), dello stesso comma 1° dell'art. 8, *è sostituita la seguente*: t) entrate conseguite a titolo di compenso dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario; in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno.

All'art. 9, *il comma 3° è sostituito dai seguenti*: Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato nel giorno di giovedì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

E' in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gli importi di imposta non superiori a L. 50.

All'art. 12, *comma 3° dopo la parola*: interessi, *sono soppresse le parole*: di mora, *ed alle parole*: tasso legale di sconto, *sono sostituite le seguenti*: saggio ufficiale dello sconto.

All'art. 14, *i commi* 1°, 2° *e* 3° *sono sostituiti dai seguenti*: Per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo e per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo: in base al valore del detto bestiame e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni;

b) per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di consumo istituita col citato R. decreto legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni.

Il pagamento della imposta sulla entrata, a seconda che l'imposta di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si effettua nei modi stabiliti dal regolamento per la corresponsione dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino, vivo.

Limitatamente al bestiame ovino e suino, non è dovuta la imposta per i capi macellati destinati totalmente al consumo familiare del proprietario di essi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione della imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini di cui sopra, giusta le norme del regolamento. Ai detti incaricati ed appaltatori compete, per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A dell'art. 8 dell'allegato C al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del registro od altri Uffici ed Enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 14 sono aggiunti i seguenti: Le Intendenze di finanza determinano periodicamente, in ciascuna Provincia, per mezzo di apposite tariffe, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, uve e mosti, sentiti i rappresentanti delle associazioni sindacali interessate, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ciascuna qualità, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino e suino vivo, ovvero uve, mosti e vini fini e comuni anteriori al pagamento dell'imposta sull'entrata all'atto della macellazione o all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le norme del presente articolo e del regolamento, sono esenti dall'imposta sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti economici successivi.

All'art. 17, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti: Le vendite nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni, che le fatture stesse siano esibite ad un Ufficio del registro per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel Regno.

La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto Ufficio sulle accennate fatture.

All'art. 20, in fine, è aggiunta la seguente lettera: g) I vini fini esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21. — È esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nel Regno, di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero o dal medesimo introdotte in un deposito o punto franco nel Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale, e l'effettuata esportazione od introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Per le esportazioni a mezzo di [illegible]

sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal decreto Ministeriale 9 luglio 1938-XVI, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

All'art. 21, comma 1°, sono soppresse le parole: per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonchè della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento, *e sono aggiunte le parole*: per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde.

Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente: quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma globalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengano rilasciate per i singoli introiti.

Al 3° comma, è soppressa la parola: precedente, *ed è aggiunta la parola*: secondo.

Il 4° comma è soppresso ed è sostituito con i due seguenti commi:

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

a) in relazione ad atti economici per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;

b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali la imposta è dovuta in unica soluzione in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al peso od al volume delle merci stesse. E' fatta peraltro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo.

Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia elettrica, gas ed acqua.

All'art. 32, comma 1°, dopo la lettera b), è aggiunto il seguente capoverso: Nella stessa ammenda si incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, per la corresponsione dell'imposta sull'entrata.

All'art. 37, dopo il comma 2° sono aggiunti i seguenti commi:

Nella stessa pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 si incorre per la omessa presentazione, nei termini, delle denunzie prescritte dagli accordi stipulati [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

macellazione devono provvedere anche alla riscossione della imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini di cui sopra, giusta le norme del regolamento. Ai detti incaricati ed appaltatori compete, per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera *A* dell'art. 8 dell'allegato C al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del registro od altri Uffici ed Enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 14 *sono aggiunti i seguenti*: Le Intendenze di finanza determinano periodicamente, in ciascuna Provincia, per mezzo di apposite tariffe, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, uve e mosti, sentiti i rappresentanti delle associazioni sindacali interessate, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ciascuna qualità, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino e suino vivo, ovvero uve, mosti e vini fini e comuni anteriori al pagamento dell'imposta sull'entrata all'atto della macellazione o all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le norme del presente articolo e del regolamento, sono esenti dall'imposta sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti economici successivi.

All'art. 17, *dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti*: Le vendite nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni, che le fatture stesse siano esibite ad un Ufficio del registro per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel Regno.

La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto Ufficio sulle accennate fatture.

All'art. 20, *in fine, è aggiunta la seguente lettera*: *g*) I vini fini esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino.

L'art. 21 *è sostituito dal seguente*:

Art. 21. — È esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nel Regno, di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero o dal medesimo introdotte in un deposito o punto franco nel Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale, e l'effettuata esportazione od introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Per le esportazioni a mezzo di pacchi postali l'attestazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio postale che ha provveduto all'introito del pacco all'estero.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della imposta già corrisposta determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal decreto Ministeriale 9 luglio 1938-XVI, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

All'art. 24, *comma* 1°, *sono soppresse le parole*: per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonchè della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento, *e sono aggiunte le parole*: per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde.

Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente: quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma globalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengano rilasciate per i singoli introiti.

Al 3° comma, è soppressa la parola: precedente, *ed è aggiunta la parola*: secondo.

Il 4° comma è soppresso ed è sostituito con i due seguenti commi:

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

a) in relazione ad atti economici per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;

b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali la imposta è dovuta in unica soluzione in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al peso od al volume delle merci stesse. E' fatta peraltro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo.

Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia elettrica, gas ed acqua.

All'art. 32, *comma* 1°, *dopo la lettera* b), *è aggiunto il seguente capoverso*: Nella stessa ammenda si incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, per la corresponsione dell'imposta sull'entrata.

All'art. 37, *dopo il comma* 2° *sono aggiunti i seguenti commi*:

Nella stessa pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 si incorre per la omessa presentazione, nei termini, delle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata.

Per gli accordi di cui al comma precedente, già stipulati, s'incorre nella detta pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 per l'omessa presentazione delle prescritte denunzie entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

All'ultimo comma le parole: al precedente comma *sono sostituite con le seguenti*: ai tre commi precedenti.

All'art. 38, *comma primo, alle parole*: dal presente decreto e dal regolamento, *sono sostituite le seguenti*: dal presente decreto, dal regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

Nel comma 2° dello stesso art. 38, *dopo le parole*: stabiliti dal regolamento, *sono inserite le seguenti*: e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

All'art. 39, *comma 1°, dopo le parole*: imposta di consumo sulle carni, *sono inserite le seguenti*: e sui vini, mosti ed uve da vino.

All'art. 53, *comma 1°, dopo la parola*: Littorio, *sono aggiunte le parole*: nonchè a quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, comma 2°, dopo le parole: L'imposta non si applica altresì, *sono soppresse le seguenti*: per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimento già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure...

All'art. 54, *dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente comma*: Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all'8 febbraio 1940-XVIII, l'imposta non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data.

All'art. 55, 1° *comma, sono soppresse le parole*: tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto e *sono sostituite con le seguenti*: il 1° agosto 1940.

All'art. 56, *l'ultimo comma, è sostituito dal seguente*: Per i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera *a*), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione dell'ordinaria tassa di bollo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *b*) possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione anche le marche di cui alla lettera *c*), del presente articolo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *c*), fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche già in uso per la corresponsione della tassa di scambio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 763.
Ordinamento degli Uffici di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni Comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 56 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, e nei comuni divisi in quartieri a norma dell'art. 57 della stessa legge, possono essere istituiti con decreto Reale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di giudice conciliatore è di regola addetto un vice giudice conciliatore; e possono esservi addetti, se è necessario, più vice giudici conciliatori.

Art. 2.

L'ufficio di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore è gratuito ed onorifico.

Art. 3.

Il giudice conciliatore ha duplice funzione, conciliativa e contenziosa.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo diritto ed equità.

Art. 4.

Possono essere nominati giudici conciliatori e vice giudici conciliatori i cittadini italiani iscritti al Partito Nazionale Fascista, che siano residenti nel comune o nella frazione, che abbiano età non inferiore a venticinque anni, siano in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici e conservino condotta morale e politica specchiatissima ed illibata.

La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario, con preferenza per coloro che abbiano lodevolmente coperto o coprano cariche o funzioni pubbliche.

Art. 5.

La nomina dei giudici conciliatori e vice giudici conciliatori ha luogo in virtù di Regia delegazione con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale.

I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori decadono dalla carica per perdita della cittadinanza italiana, per tra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decreto, del regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

Nel comma 2° dello stesso art. 23, dopo le parole: stabiliti dal regolamento, *sono inserite le seguenti*: e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

All'art. 39, comma 1°, dopo le parole: Imposta di consumo sulle carni, *sono inserite le seguenti*: e sui vini, mosti ed uve da vino.

All'art. 53, comma 1°, dopo la parola: Littorio, *sono aggiunte le parole*: nonchè a quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, comma 2°, dopo le parole: L'imposta non si applica altresì, *sono soppresse le seguenti*: per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimento gli avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure...

All'art. 54, dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente comma: Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all'8 febbraio 1940-XVIII, l'imposta non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data.

All'art. 55, 1° comma, sono soppresse le parole: tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto e *sono sostituite con le seguenti*: il 1° agosto 1940.

All'art. 56, l'ultimo comma, è sostituito dal seguente: Per i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera *a*), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione dell'ordinaria tassa di bollo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *b*) possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione anche le marche di cui alla lettera *c*), del presente articolo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *c*), fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche già in uso per la corresponsione della tassa di scambio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940 XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni Comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 56 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, e nei comuni divisi in quartieri a norma dell'art. 57 della stessa legge, possono essere istituiti con decreto Reale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di giudice conciliatore è di regola addetto un vice giudice conciliatore; e possono esservi addetti, se è necessario, più vice giudici conciliatori.

Art. 2.

L'ufficio di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore è gratuito ed onorifico.

Art. 3.

Il giudice conciliatore ha duplice funzione, conciliativa e contenziosa.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo diritto ed equità.

Art. 4.

Possono essere nominati giudici conciliatori e vice giudici conciliatori i cittadini italiani iscritti al Partito Nazionale Fascista, che siano residenti nel comune o nella frazione, che abbiano età non inferiore a venticinque anni, siano in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici e conservino condotta morale e politica specchiatissima ed illibata.

La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario, con preferenza per coloro che abbiano lodevolmente coperto o coprano cariche o funzioni pubbliche.

Art. 5.

La nomina dei giudici conciliatori e vice giudici conciliatori ha luogo in virtù di Regia delegazione con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale.

I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori decadono dalla carica per perdita della cittadinanza italiana, per trasferimento in altro comune o se sia sorta una delle incompatibilità stabilite dall'art. 7.

Possono essere revocati per indegnità ovvero in caso di inettitudine.

Possono essere dispensati dalla carica per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

Tutti i predetti provvedimenti sono di competenza del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Art. 7.

Gli uffici di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore sono incompatibili con la qualità:

a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'Ordine giudiziario;

b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.

Art. 8.

L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualità di giudice conciliatore o vice giudice conciliatore non possono prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

Art. 9.

Ogni ufficio di conciliazione ha un cancelliere ed un usciere.

Le attribuzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria e quelle di usciere dall'inserviente comunale, previa autorizzazione da concedersi con decreto del presidente del Tribunale, sentito il procuratore del Re, in entrambi i casi.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma prescritta per la nomina, se risulti che il cancelliere o l'usciere non adempiano scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.

Art. 10.

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice giudice conciliatore di un altro ufficio dello stesso Comune.

Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un Comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico sarà conferito al giudice conciliatore o al vice giudice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi avrà diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

Art. 11.

In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere potrà essere in via di urgenza assunto ad esercitarvi le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà.

Art. 12.

La vigilanza sul funzionamento degli uffici di conciliazione è esercitata dalle Magistrature superiori in conformità delle disposizioni dell'Ordinamento giudiziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 764.

Norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le corporazioni di controllare l'esistenza e i successivi movimenti delle merci e delle derrate presso i produttori ed i commercianti. A tal fine, il Ministro per le corporazioni, mediante disposizioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può imporre ai produttori di determinate merci l'obbligo di denunciare i quantitativi prodotti in ciascun periodo, i quantitativi venduti o comunque ceduti e le esistenze al termine del periodo stesso.

Uguale obbligo il Ministro stesso potrà imporre alle ditte commerciali per i prodotti acquistati, ceduti e giacenti, in determinati periodi di tempo.

Qualora si tratti di provvedere per prodotti agricoli e zootecnici, la facoltà di cui al primo comma del presente decreto spetta, nei confronti dei produttori, al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, salva l'applicazione delle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, riguardante i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra.

I produttori ed i commercianti dei generi per cui saranno imposti gli obblighi anzidetti, dovranno munirsi, dalla data in cui sarà disposto il controllo di cui al comma precedenti, di un registro di carico e scarico da esibire alle Autorità preposte al controllo.

È in facoltà dei Ministri competenti di esonerare da tale ultimo obbligo determinate categorie di produttori o di commercianti.

Art. 2.

Le denuncie da parte dei produttori e commercianti delle merci sottoposte al controllo dovranno essere presentate, nei termini che saranno prescritti, a cura e sotto la responsabilità degli obbligati, alle rispettive Associazioni sindacali. Queste ultime possono valersi, per la raccolta di dette denuncie, degli organismi economici e cooperativi da esse appositamente creati.

Art. 3.

Le Associazioni sindacali di categoria, direttamente o a mezzo degli organismi economici indicati nel precedente articolo, provvederanno a trasmettere al Ministero competente i dati riepilogati delle denuncie opportunamente coor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Art. 7.

Gli uffici di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore sono incompatibili con la qualità:

a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'Ordine giudiziario;

b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.

Art. 8.

L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualità di giudice conciliatore o vice giudice conciliatore non possono prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

Art. 9.

Ogni ufficio di conciliazione ha un cancelliere ed un usciere.

Le attribuzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria e quelle di usciere dall'inserviente comunale, previa autorizzazione da concedersi con decreto del presidente del Tribunale, sentito il procuratore del Re, in entrambi i casi.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma prescritta per la nomina, se risulti che il cancelliere o l'usciere non adempiano scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.

Art. 10.

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice giudice conciliatore di un altro ufficio dello stesso Comune.

Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un Comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico sarà conferito al giudice conciliatore o al vice giudice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi avrà diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

Art. 11.

In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere potrà essere in via di urgenza assunto ad esercitarvi le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà.

Art. 12.

La vigilanza sul funzionamento degli uffici di conciliazione è esercitata dalle Magistrature superiori in conformità delle disposizioni dell'Ordinamento giudiziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le corporazioni di controllare l'esistenza e i successivi movimenti delle merci e delle derrate presso i produttori ed i commercianti. A tal fine, il Ministro per le corporazioni, mediante disposizioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può imporre ai produttori di determinate merci l'obbligo di denunciare i quantitativi prodotti in ciascun periodo, i quantitativi venduti o comunque ceduti e le esistenze al termine del periodo stesso.

Ugual obbligo il Ministro stesso potrà imporre alle ditte commerciali per i prodotti acquistati, ceduti e giacenti, in determinati periodi di tempo.

Qualora si tratti di provvedere per prodotti agricoli e zootecnici, la facoltà di cui al primo comma del presente decreto spetta, nei confronti dei produttori, al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, salva l'applicazione delle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, riguardante i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra.

I produttori ed i commercianti dei generi per cui saranno imposti gli obblighi anzidetti, dovranno munirsi, dalla data in cui sarà disposto il controllo di cui al comma precedenti, di un registro di carico e scarico da esibire alle Autorità preposte al controllo.

È in facoltà dei Ministri competenti di esonerare da tale ultimo obbligo determinate categorie di produttori o di commercianti.

Art. 2.

Le denuncie da parte dei produttori e commercianti delle merci sottoposte al controllo dovranno essere presentate, nei termini che saranno prescritti, a cura e sotto la responsabilità degli obbligati, alle rispettive Associazioni sindacali. Queste ultime possono valersi, per la raccolta di dette denuncie, degli organismi economici e cooperativi da esse appositamente creati.

Art. 3.

Le Associazioni sindacali di categoria, direttamente o a mezzo degli organismi economici indicati nel precedente articolo, provvederanno a trasmettere al Ministero competente i dati riepilogati delle denuncie opportunamente coordinati, nei termini e nei modi che saranno fissati.

Art. 4.

Per le merci e le derrate sottoposte al controllo, potrà essere fatto obbligo, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste o del Ministro per le corporazioni da pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

blicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai produttori e commercianti delle merci e derrate medesime di non cederle o venderle, in tutto o in parte, se non a quegli Enti o a quegli organismi di distribuzione che saranno indicati dal Ministero competente, o di non utilizzarle se non per quegli usi o per quelle destinazioni che saranno prescritti.

I Ministri competenti stabiliranno le modalità per il ritiro e per il pagamento delle merci e derrate da parte degli enti ed organismi acquirenti.

Art. 5.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto e quelle che saranno comunque emanate in dipendenza ed in applicazione di esso, sarà punito con l'arresto fino a tre anni ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940 XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 765.

Norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 19, 20, 338, 340, 341, 342 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che stabilisce l'applicazione dell'anzidetta legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

nia, deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana, con linguaggio chiaro e con frasi facilmente comprensibili.

E' riservato al Ministro per le comunicazioni d'intesa con quello per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la cultura popolare di emanare disposizioni per consentire nella corrispondenza telegrafica privata l'uso di altre lingue.

L'uso dell'indirizzo abbreviato o convenuto non è ammesso neanche nella firma.

Art. 3.

La corrispondenza e la ricezione telegrafica della stampa sono soggette a speciale controllo da parte del Ministero della cultura popolare.

Art. 4.

Il mittente o il presentatore del telegramma, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, deve dimostrare, a richiesta dell'ufficio telegrafico di accettazione, la propria identità personale mediante la presentazione di idonei documenti di riconoscimento, ovvero mediante testimoni.

Art. 5.

Tutte le corrispondenze indicate negli articoli precedenti sono accettate a rischio del mittente e sono soggette a censura.

Art. 6.

Non sono ammesse le conversazioni telefoniche private con l'estero, con la zona di frontiera e le interurbane nella zona di frontiera, salvo alle persone debitamente autorizzate di volta in volta dal prefetto della Provincia in cui la conversazione deve essere effettuata.

Non sono del pari ammesse le conversazioni telefoniche interurbane private nella zona delle operazioni e fra questa e la zona territoriale, salvo che da parte delle persone debitamente autorizzate di volta in volta dal Comando militare del luogo.

Il Ministero delle comunicazioni d'intesa coi Ministeri dell'interno e della guerra ha facoltà di estendere le disposizioni di cui sopra ad altri territori oltre la zona di operazioni.

I richiedenti possono servirsi soltanto delle cabine presso gli uffici di accettazione, e devono esibire l'autorizzazione suddetta e i documenti di riconoscimento.

Art. 7.

Tutti gli impianti radiotrasmittenti privati concessi a norma dell'art. 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni debbono essere smontati e gli apparati, chiusi in casse sigillate, consegnati alle autorità di P. S., a meno che non sia diversamente disposto dalle competenti autorità militari limitatamente agli impianti suddetti di riconosciuto particolare interesse militare o pubblico.

E' in facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di lasciare presso i rispettivi proprietari detti apparati, purchè smontati e racchiusi in casse munite di sigillo dell'autorità suddetta.

Analogo procedimento deve essere adottato per gli impianti radioriceventi su automezzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

gli organismi di distribuzione che saranno indicati dal Ministero competente, o di non utilizzarle se non per quegli usi o per quelle destinazioni che saranno prescritti.

I Ministri competenti stabiliranno le modalità per il ritiro e per il pagamento delle merci e derrate da parte degli enti ed organismi acquirenti.

Art. 5.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto e quelle che saranno comunque emanate in dipendenza ed in applicazione di esso, sarà punito con l'arresto fino a tre anni ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI RENEL — TASSINARI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 765.

Norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 19, 20, 338, 340, 341, 342 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415,

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che stabilisce l'applicazione dell'anzidetta legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non è ammessa la corrispondenza telegrafica privata con Stati nemici o in transito per gli Stati nemici.

Art. 2.

La corrispondenza telegrafica privata con Stati esteri amici o neutrali, come pure quella scambiata sia all'interno del Regno sia con l'Africa Italiana, i Possedimenti e l'Albania, è ammessa soltanto se redatta in lingua italiana, salvo quanto è disposto dall'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che autorizza il Ministero della cultura popolare di emanare disposizioni per consentire nella corrispondenza telegrafica privata l'uso di altre lingue.

L'uso dell'indirizzo abbreviato o convenuto non è ammesso neanche nella urina.

Art. 3.

La corrispondenza e la ricezione telegrafica della stampa sono soggette a speciale controllo da parte del Ministero della cultura popolare.

Art. 4.

Il mittente o il presentatore del telegramma, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, deve dimostrare, a richiesta dell'ufficio telegrafico di accettazione, la propria identità personale mediante la presentazione di idonei documenti di riconoscimento, ovvero mediante testimoni.

Art. 5.

Tutte le corrispondenze indicate negli articoli precedenti sono accettate a rischio del mittente e sono soggette a censura.

Art. 6.

Non sono ammesse le conversazioni telefoniche private con l'estero, con la zona di frontiera e le interurbane nella zona di frontiera, salvo alle persone debitamente autorizzate di volta in volta dal prefetto della Provincia in cui la conversazione deve essere effettuata.

Non sono del pari ammesse le conversazioni telefoniche interurbane private nella zona delle operazioni e fra questa e la zona territoriale, salvo che da parte delle persone debitamente autorizzate di volta in volta dal Comando militare del luogo.

Il Ministero delle comunicazioni d'intesa coi Ministeri dell'interno e della guerra ha facoltà di estendere le disposizioni di cui sopra ad altri territori oltre la zona di operazioni.

I richiedenti possono servirsi soltanto delle cabine presso gli uffici di accettazione, e devono esibire l'autorizzazione suddetta e i documenti di riconoscimento.

Art. 7.

Tutti gli impianti radiotrasmittenti privati concessi a norma dell'art. 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni debbono essere smontati e gli apparati, chiusi in casse sigillate, consegnati alle autorità di P. S., a meno che non sia diversamente disposto dalle competenti autorità militari limitatamente agli impianti suddetti di riconosciuto particolare interesse militare o pubblico.

E' in facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di lasciare presso i rispettivi proprietari detti apparati, purchè smontati e racchiusi in casse munite di sigillo dell'autorità suddetta.

Analogo procedimento deve essere adottato per gli impianti radioriceventi su automezzi.

Art. 8.

Agli abbonati alle radioaudizioni circolari e comunque ai possessori di apparati radioriceventi è fatto divieto di fare uso degli apparati di radioaudizioni per ascoltare le stazioni di radiodiffusione e di radiocomunicazioni nemiche e neutrali o per propalarne le notizie comunque ricevute.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 796.

Fusione della Cassa di risparmio di Fabriano con la Cassa di risparmio di Cupramontana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, numero 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, numero 225;

Vedute le deliberazioni prese in data 29 aprile 1940-XVIII, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano, e in data 19 maggio 1940-XVIII, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cupramontana, in ordine alla progettata fusione tra le aziende predette;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Fabriano, con sede in Fabriano, e la Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana, sono fuse ed il nuovo Ente assume la denominazione di « Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana », con sede sociale e direzione centrale in Fabriano. La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana è ammessa a far parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225.

Le modalità della fusione e le norme statutarie del nuovo Ente saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 42 — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 luglio 1940-XVIII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila, disposta con R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte della Cassa di risparmio dell'Aquila, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno dell'Aquila;

2° incameramento, da parte della Cassa di risparmio sopra indicata, del patrimonio del Monte di credito su pegno dell'Aquila;

3° impegno, da parte della Cassa di risparmio dell'Aquila, di assicurare sulla piazza il servizio della pegnorazione su oggetti preziosi e non preziosi.

Il presente decreto sarà pubblicato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI
— HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 122, foglio 39 — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 786.

Fusione della Cassa di risparmio di Fabriano con la Cassa di risparmio di Cupramontana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, numero 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, numero 225;

Vedute le deliberazioni prese in data 29 aprile 1940-XVIII, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano, e in data 19 maggio 1940-XVIII, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cupramontana, in ordine alla progettata fusione tra le aziende predette;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Fabriano, con sede in Fabriano, e la Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana, sono fuse ed il nuovo Ente assume la denominazione di « Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana », con sede sociale e direzione centrale in Fabriano. La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana è ammessa a far parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225.

Le modalità della fusione e le norme statutarie del nuovo Ente saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 122, foglio 42 — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 luglio 1940-XVIII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila, disposta con R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte della Cassa di risparmio dell'Aquila, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno dell'Aquila;

2° incameramento, da parte della Cassa di risparmio sopra indicata, del patrimonio del Monte di credito su pegno dell'Aquila;

3° impegno, da parte della Cassa di risparmio dell'Aquila, di assicurare sulla piazza il servizio della pegnorazione su oggetti preziosi e non preziosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2313)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

(2509) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 luglio 1940-XVIII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri, disposta con il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Cassino;

2° incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, del patrimonio del Monte di credito su pegno di Cassino;

3° impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, di assicurare la prosecuzione delle operazioni di credito pignoratizio in Cassino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1940-XVIII

(2512) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso del Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

(2509) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 luglio 1940-XVIII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri, disposta con il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Cassino;

2° incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, del patrimonio del Monte di credito su pegno di Cassino;

3° impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, di assicurare la prosecuzione delle operazioni di credito pignoratizio in Cassino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1940-XVIII

(2512) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso del Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

(2536) MUSSOLINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.

Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Lendinara.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Lendinara inoltrata a mezzo del Prefetto della provincia di Rovigo, perchè il Comune anzidetto di popolazione inferiore a 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza della richiesta sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nel comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1. — Il comune di Lendinara è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

2. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3. — Il Prefetto della provincia e il podestà del Comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

(2517) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 150, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 18 febbraio 1939-XVII col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario ministeriale per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna è sciolto ed il rag. Mario Van Axel Castelli è nominato commissario ministeriale del Consorzio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1940-XVIII - N. 150

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	—	—
Argentina (Peso carta)	445,43	449 —
Belgio (Belga)	—	4,20
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	65,70	—
Canadà (Dollaro)	23,58	—
Danimarca (Corona)	—	—
Egitto (Lira egiziana)	3,83	—
Estonia (Corona)	—	—
Finlandia (Marco)	4,697	—
Germania (Reichsmark)	39,84	—
Grecia (Dracma)	7,6336	7,80
Islanda (Corona)	14,31	—
Jugoslavia (Dinaro)	—	—
Lettonia (Lat)	43,70	44,00
Lituania (Litas)	3,6751	—
Norvegia (Corona)	3,3003	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	—
Romania (Leu) conto globale	13,9421	9,7564
Romania (Leu) Id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) Id. A	10,7263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,05
Id. 3,50 % (1902)		71,45
Id. 3,00 % Lordo		50,70
Id. 5 % (1935)		92,10
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,075
Id. Id. 5 % (1936)		93,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %		92,10
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941		99,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		93,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		93,90
Id. Id. 5 % - Id. 1944		96,625
Id. Id. 5 % - Id. 1949		98,05

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « San Gerlando », in liquidazione, con sede in Agrigento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Lendinara inoltrata a mezzo del Prefetto della provincia di Rovigo, perchè il Comune anzidetto di popolazione inferiore a 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza della richiesta sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nel comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1. — Il comune di Lendinara è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

2. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3. — Il Prefetto della provincia e il podestà del Comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

(2517) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 150, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 18 febbraio 1939-XVII col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario ministeriale per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna è sciolto ed il rag. Mario Van Axel Castelli è nominato commissario ministeriale del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

(2515) *Il Ministro*: TASSINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1940-XVIII - N. 150

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	19,80
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	—	—
Argentina (Peso carta)	445,43	449 —
Belgio (Belgas)	—	4,20
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	—	—
Egitto (Lira egiziana)	3,83	—
Estonia (Corona)	—	—
Finlandia (Marka)	4,607	—
Germania (Reichsmark)	32,84	—
Grecia (Dracma)	7,6336	7,80
Islanda (Corona)	14,31	—
Jugoslavia (Dinaro)	—	—
Lettonia (Lat)	18,70	44,90
Lituania (Litas)	3,6751	—
Norvegia (Corona)	3,2063	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	—
Romania (Leu) conto globale	13,9431	9,7504
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,6963	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,05
Id. 3,50 % (1902)		71,15
Id. 3,00 % Lordo		50,70
Id. 5 % (1935)		92,10
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,075
Id. Id. 5 % (1936)		93,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %		92,10
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941		99,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		93,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		93,90
Id. Id. 5 % - Id. 1944		96,625
Id. Id. 5 % - Id. 1949		98,05

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « San Gerlando », in liquidazione, con sede in Agrigento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940-XVIII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti « San Gerlando » di Agrigento, con sede nel comune di Agrigento ed a sostituire la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1940-XVIII, con il quale il cav. Giovanni Vinti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto cav. Vinti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Nicolò Gallo di Alfonso è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « San Gerlando » di Agrigento, in liquidazione, avente sede nel comune di Agrigento, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del cav. Giovanni Vinti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2481)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria con sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. Carlo Grego di Giovanni, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2310)

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 giugno 1939-XVII, col quale l'ing. Archimede Re e il dott. Cesare Corradini sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, con sede in Guastalla;

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dall'ingegnere Archimede Re, occorre provvedere a ricostituire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il dott. Cesare Corradini, già vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte medesimo, in sostituzione dell'ingegnere Archimede Re, dimissionario, e il sig. Giuseppe Cardinali è nominato vice presidente della predetta azienda, in sostituzione del dott. Cesare Corradini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2326)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, e dispone la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con quella speciale regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Dispone:

Il sig. avv. Vincenzo Villani fu Alberto è nominato commissario liquidatore del Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, ed i sigg. dott. Giorgio Massia fu Ernesto, dott. Alberto Caracciolo di Forestano e rag. Salvatore De Luise fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2537)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, in liquidazione, con sede nel comune di Faenza (Ravenna).

Nella seduta tenuta il 25 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

unico ed articolo 42, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1939-XVIII, con il quale il cav. Giovanni Vinti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto cav. Vinti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Nicolò Gallo di Alfonso è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti e San Gerlando e di Agrigento, in liquidazione, avente sede nel comune di Agrigento, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 639, in sostituzione del cav. Giovanni Vinti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(2481)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria con sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. Carlo Grego di Giovanni, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 28 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(2518)

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 giugno 1939-XVII, col quale l'ing. Archimede Re e il dott. Cesare Corradini sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, con sede in Guastalla;

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dall'ingegnere Archimede Re, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il dott. Cesare Corradini, già vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte medesimo, in sostituzione dell'ingegnere Archimede Re, dimissionario, e il sig. Giuseppe Cardinali è nominato vice presidente della predetta azienda in sostituzione del dott. Cesare Corradini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(2526)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, e dispone la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con quella speciale regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Dispone:

Il sig. avv. Vincenzo Villani fu Alberto è nominato commissario liquidatore del Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, ed i sigg. dott. Giorgio Mascia fu Ernesto, dott. Alberto Caracciolo di Fiorestano e rag. Salvatore De Luise fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(2537)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, in liquidazione, con sede nel comune di Faenza (Ravenna).

Nella seduta tenuta il 25 giugno 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, in liquidazione, con sede nel comune di Faenza (Ravenna), il dott. Antonio Monti fu Domenico è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2527)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

CONCORSI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni;

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XV, n. 1708, ed il R. decreto 3 marzo 1938-XVIII, n. 155, concernenti i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Ministeriale in data 26 gennaio 1940-XVIII, col quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a 4 posti di vice-segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale;

Vista la graduatoria generale di merito del concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a n. 4 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale:

1)	Di Donato Gaetano	con punti	24,10 su 30
2)	Trabace Nicola	»	21,70 »
3)	Del Vecchio Leopoldo	»	20,50 »
4)	Claffei Giuseppe	»	18,80 »

Nell'ordine indicato i predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(2533)

Graduatoria generale del concorso a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il dieci dello stesso mese, registro n. 2, foglio n. 370, col quale è stato indetto il concorso a 14 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* del Ministero;

Visti i decreti Ministeriali 18 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile, registro n. 2, foglio n. 44, e 15 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio, registro n. 3, foglio n. 5, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le domande dei candidati nonchè la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

4)	Belloro Maurizio	con punti	15,75 su 30
5)	Pietrantoni Alfonso	»	15,50 »
6)	Torregrossa Giambattista	»	15,3125 »
7)	Iampuccelli Italo	»	14,50 »
8)	Ippolito Gino	»	14 — »
9)	Colavitti Antonio	»	13,50 »
10)	Castagnoli Alberto	»	13,25 »
11)	Badiali Valerio	»	13 — »

I candidati predetti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine suindicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(2534)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il bando di concorso in data 15 dicembre 1938-XVII per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lanciano;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e la graduatoria dalla stessa Commissione stabilita;

Visti l'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 25 del R. decreto 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lanciano:

Dott. Giuseppe Carabba, dichiarato idoneo con punti 139,67 su 200.

E' disposta la inserzione e la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Lanciano.

Il prefetto: SERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il bando di concorso in data 15 dicembre 1938-XVII per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lanciano;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e la graduatoria dalla stessa Commissione stabilita;

Visto il proprio decreto n. 21106 pari data con cui si approva la graduatoria suddetta;

Visti gli articoli 35 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 24 e 25 del R. decreto 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Carabba fu Giuseppe, nato a Lanciano l'11 febbraio 1898 è nominato ufficiale sanitario del comune di Lanciano, alle condizioni stabilite nel bando di concorso.

Tale nomina è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale si procederà a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Il dott. Carabba Giuseppe dovrà assumere servizio non oltre il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO
PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1926-II, n. 2365, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni;

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1778, ed il R. decreto 3 marzo 1939-XVII, n. 453, concernenti i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Ministeriale in data 29 gennaio 1940-XVIII, col quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a 4 posti di vice-segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale;

Vista la graduatoria generale di merito del concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a n. 4 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale:

1)	Di Donato Gaetano	con punti	24,10 su 30
2)	Trabace Nicola	»	21,70 »
3)	Del Vecchio Leopoldo	»	20,50 »
4)	Ciaffei Giuseppe	»	18,80 »

Nell'ordine indicato i predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(2533)

Graduatoria generale del concorso a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 del detto stesso mese, registro n. 2, foglio n. 370, col quale è stato indetto il concorso a 14 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo A del Ministero;

Visti i decreti Ministeriali 18 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile, registro n. 3, foglio n. 44, e 15 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio, registro n. 3, foglio n. 5, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le domande dei candidati nonchè la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, indetto con decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII, a 14 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero:

1)	Dobrowolny Paolo	con punti	16,875 su 20
2)	Milano Guido	»	15,50 »
3)	Salofrano Eduardo	»	15 — »
4)	Ippolito Gino	»	14 — »
5)	Colavitti Antonio	»	13,50 »
6)	Castagnoli Alberto	»	13,25 »
7)	Badiali Valerio	»	13 — »

I candidati predetti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine suindicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(2534)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il bando di concorso in data 15 dicembre 1938-XVII per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lanciano;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e la graduatoria dalla stessa Commissione stabilita;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lanciano:

Dott. Giuseppe Carabba, dichiarato idoneo con punti 139,67 su 200.

E' disposta la inserzione e la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Lanciano.

Il prefetto: SERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il bando di concorso in data 15 dicembre 1938-XVII per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lanciano;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e la graduatoria dalla stessa Commissione stabilita;

Visto il proprio decreto n. 21106 pari data con cui si approva la graduatoria suddetta;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 24 e 25 del R. decreto 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Carabba fu Giuseppe, nato a Lanciano l'11 febbraio 1908 è nominato ufficiale sanitario del comune di Lanciano, alle condizioni stabilite nel bando di concorso.

Tale nomina è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale si procederà a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Il dott. Carabba Giuseppe dovrà assumere servizio non oltre il termine di giorni 15 dalla data del presente decreto.

Il podestà di Lanciano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Chieti, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: SERA

(2474)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788044

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1938, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII;

Veduti gli articoli 36 e 60 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 35 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate al concorso di cui in premessa, così formulata:

1)	Colombo Rachele	punti 53,062
2)	Invernizzi Angela	» 52,125
3)	Zardoni Rina	» 51,718
4)	De Agostini Maria	» 51,250
5)	Gandolfi Zuma	» 50,500
6)	Cantoni Antonia	» 49,718
7)	Oddero Teresa	» 48,187
8)	Arienti Giuseppina	» 48,750
9)	Preti Emilia	» 48,656
10)	Gazzo Rosa	» 47,937
11)	De Gasperis Carolina	» 47,812
12)	Caprani Maria	» 46,875
13)	Cairoli Cornelia	» 46,562
14)	Serchi Maria	» 46,062
15)	Flocchi Luigia	» 45,937
16)	Palpini Ada	» 45,843
17)	Gianasso Clelia	» 45,812
18)	Battistessa Vincenza	» 45,812
19)	Cantoni Carolina	» 45,750
20)	Cazzaniga Dora Maria	» 45,000
21)	Serango Nella	» 42,875
22)	Moreschini Ariolda	» 42,000
23)	Pontiggia Amelia	» 41,437
24)	Villa Maria	» 41,062
25)	Borgio Natalina	» 40,750
26)	Butti Pierina	» 39,437
27)	Vallenzasca Elsa	» 38,625

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TRISCHITTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a cinque posti di ostetrica condotta nella provincia di Como, vacanti al 30 novembre 1938;

Veduti gli articoli 23 e 35 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Colombo Rachele, Nibionno;
2) Invernizzi Angela, Cernobbio;
3) Zardoni Rina, Bellano;
4) De Agostini Maria, Esino Lario;
5) Gandolfi Zuma, Ello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TRISCHITTA

(2473)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 1339 del 21 maggio 1940-XVIII, con cui venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Cisco Fedora designata per la condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 9 giugno 1940-XVIII del podestà di Pietra de' Giorgi;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Cisco Fedora è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi è designata per la nomina la signora Grassi Luigia, domiciliata in Scardi.

Il podestà di Pietra de' Giorgi, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni, se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pietra de' Giorgi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 20 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto,

(2472)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785446

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 160

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,50**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 30 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel pollo e/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di tenere scrupolosamente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli periodicamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifre inferiori al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481834. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

CERAMICHE PICCINELLI S. A.

Sede legale in Bergamo, piazza Carrara 80

Capitale sociale L. 4.000.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Bergamo, piazza Carrara 80, per il giorno 29 luglio 1940-XVIII alle ore 10 in prima convocazione e per il giorno 30 luglio stesso luogo e ore, in seconda convocazione, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e delibere relative;
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore entro il 25 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale.

Mozzate, 8 luglio 1940-XVIII

La Presidenza.

275 (A pagamento).

S. A. RADIOFRIGOR - MILANO

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Soc. An. Radiofrigor, con sede in Milano, via Ferrante Aporti n. 16, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, ore 10, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

SOCIETÀ ANONIMA UGO OTTOGALLI

Sede sociale: Milano — Capitale L. 750.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il 31 luglio 1940-XVIII ad ore 16 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione, relazione dei sindaci, bilancio al 30 aprile 1940 e delibere relative;
2. Nomina di amministratori.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso la sede sociale entro il 25 luglio 1940.

Occorrendo una seconda convocazione questa è sin d'ora indetta per il 2 settembre 1940-XVIII alla stessa ora e luogo.

Il Consiglio di amministrazione.

276 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA ACCIAI INOSSIDABILI ING. C. M. LERICI

Anonima, sede in Milano, via Lancetti n. 36

Capitale L. 3.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alle ore 15 del giorno 31 luglio 1940-XVIII presso lo studio dei signori rag. Adolfo Sgarbi e Francesco Biondo, in Milano, via Agnello n. 1, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio esercizio chiuso al 30 giugno 1940, sua approvazione e delibere relative;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783019

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — Roma - Mercoledì, 10 luglio 1940 - Anno XVIII — N. 160

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 1,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione; per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella Gazzetta Ufficiale con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 25 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente n. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» dal «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti).

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di tenere regolarmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli tempestivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481981. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nello sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

CERAMICHE PICCINELLI S. A.

Sede legale in Bergamo, piazza Carrara 80

Capitale sociale L. 4.000.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Bergamo, piazza Carrara 80, per il giorno 20 luglio 1940-XVIII alle ore 16 in prima convocazione e per il giorno 30 luglio stesso luogo e ora, in seconda convocazione, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e delibere relative;
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore entro il 25 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale.

Mozzate, 8 luglio 1940-XVIII

La Presidenza.

275 (A pagamento).

S. A. RADIOFRIGOR - MILANO

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Soc. An. Radiofrigor, con sede in Milano, via Ferrante Aporti n. 10, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, ore 10, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione;
2. Discussione e approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
3. Varie.

Il Consiglio di amministrazione.

278 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA UGO OTTOGALLI

Sede sociale: Milano — Capitale L. 750.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il 31 luglio 1940-XVIII ad ore 16 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione, relazione dei sindaci, bilancio al 30 aprile 1940 e delibere relative;
2. Nomina di amministratori.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso la sede sociale entro il 25 luglio 1940.

Occorrendo una seconda convocazione questa è sin d'ora indetta per il 2 settembre 1940-XVIII alla stessa ora e luogo.

Il Consiglio di amministrazione.

276 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA ACCIAI INOSSIDABILI ING. C. M. LERICI

Anonima, sede in Milano, via Lancetti n. 36

Capitale L. 3.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alle ore 15 del giorno 31 luglio 1940-XVIII presso lo studio dei signori rag. Adolfo Sgarbi e Francesco Biondo, in Milano, via Agnello n. 2, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio esercizio chiuso al 30 giugno 1940, sua approvazione e delibere relative;
3. Varie eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà essere eseguito presso la cassa sociale in via Lancetti 36, entro il 24 luglio 1940-XVIII.

Milano, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

279 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA FORMAGGI IGIENICI

Sede sociale: Milano — Capitale L. 100.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il 31 luglio 1940-XVIII ad ore 15 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione dell'amministratore unico, relazione dei sindaci, bilancio al 30 aprile 1940 e delibere relative.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso la sede sociale entro il 25 luglio 1940-XVIII. Occorrendo una seconda convocazione questa è sin d'ora indetta per il 2 settembre 1940-XVIII alla stessa ora e luogo.

L'Amministratore unico.

277 (A pagamento).

COSTRUZIONI CEMENTO COMPRESSO S. A.

Milano, corso Concordia n. 5

Capitale sociale L. 300.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 30 luglio 1940-XVIII ore 16 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Deliberazioni di cui all'art. 134 del Codice di commercio.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni al portatore entro il 24 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale.

Milano, 5 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

230 (A pagamento).

S. A. GALLIENI VIGANO' E MARAZZA

Sede in Milano, via Tortona, 18.

Capitale interamente versato L. 8.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel 30 luglio 1940-XVIII, ore 15, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Sostituzione di un sindaco revisore dei conti, presidente del Collegio sindacale, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1936-XIV, n. 1548.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale entro il 24 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

281 (A pagamento).

S. A. COOPERATIVA FARMACEUTICA - MILANO

L'assemblea dei soci è convocata per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, in Milano, via Giulini, 2, Salone Dottori Commercialisti, alle ore 9, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del vice commissario e situazione dei conti al 31 marzo 1940;
2. Eventuali.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica degli articoli 9, 11, 12, 15, 21, 22, 45 e soppressione dell'art. 45 dello statuto sociale;
2. Eventuali.

SOCIETÀ GENERALE DEI METALLI PREZIOSI

Società anonima, sede in Milano.

Capitale sociale L. 10.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 26 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, via Spadari, 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Revoca del Mandato a tre amministratori e loro eventuale sostituzione.
2. Proposta di riduzione a tre del numero degli amministratori e modifiche conseguenziali allo statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 22 luglio 1940-XVIII, presso la sede della società o presso la Banca commerciale italiana in Milano, o presso la Banque de Zurich in Zurigo.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fissata per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di amministrazione.

282 (A pagamento).

SOCIETÀ PEL RISANAMENTO DI NAPOLI

Il presidente del Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 dello statuto sociale, ha l'onore di convocare i signori azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno di domenica 28 corrente mese, in prima convocazione, alle ore 10, ed in seconda convocazione, alle ore 11, nella sede della società, piazza Nicola Amore, n. 2, Napoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite dell'esercizio annuale dal 4 maggio 1939 al 4 maggio 1940 e ripartizione degli utili;
3. Nomina definitiva di amministratori ai termini dell'art. 23 dello statuto sociale;
4. Assegnazioni al Consiglio di amministrazione, al Comitato, al presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci.

Il deposito delle azioni al portatore, necessario per intervenire all'adunanza, giusta le prescrizioni dell'art. 21 dello statuto dovrà essere fatto non più tardi del giorno 20 del corrente mese nelle seguenti casse: Banca d'Italia, sede di Napoli, Roma, Firenze, Genova, Torino, Milano, Venezia.

I possessori di azioni nominative possono intervenire all'assemblea, senza il deposito di titoli, o possono farsi rappresentare da altro azionista, mediante semplice lettera, a norma dell'art. 13 dello statuto.

Napoli, 4 luglio 1940-XVIII

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
U. Ricci.

295 (A pagamento).

« R.I.M.E. »
S. A. Rivendita Italiana Materiale Elettrico

Sede in Milano — Capitale sociale L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in Milano, presso la sede della società, in via Adua n. 11, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Rapporto del Collegio dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
4. Nomina di un amministratore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il 31 luglio 1940-XVIII ad ore 15 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione dell'amministratore unico, relazione dei sindaci, bilancio al 30 aprile 1940 e delibere relative.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso la sede sociale entro il 25 luglio 1940-XVIII. Occorrendo una seconda convocazione questa è sin d'ora indetta per il 2 settembre 1940-XVIII alla stessa ora e luogo.

L'Amministratore unico.

277 (A pagamento).

COSTRUZIONI CEMENTO COMPRESSO S. A.

Milano, corso Concordia n. 5

Capitale sociale L. 200.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 30 luglio 1940-XVIII ore 16 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Deliberazioni di cui all'art. 151 del Codice di commercio.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni al portatore entro il 24 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale.

Milano, 8 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

250 (A pagamento).

S. A. GALLIENI VIGANO' E MARAZZA

Sede in Milano, via Torcona, 18.

Capitale interamente versato L. 8.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel 30 luglio 1940-XVIII, ore 15, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Sostituzione di un sindaco revisore dei conti, presidente del Collegio sindacale, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1558-XIV, n. 1548.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale entro il 24 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

281 (A pagamento).

S. A. COOPERATIVA FARMACEUTICA - MILANO

L'assemblea dei soci è convocata per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, in Milano, via Giulini, 2, Salone Dottori Commercialisti, alle ore 9, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del vice commissario e situazione dei conti al 31 marzo 1940;
2. Eventuali.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica degli articoli 9, 11, 22, 33, 37, 42, 45 e soppressione dell'art. 43 dello statuto sociale;
2. Eventuali.

L'assemblea sarà resa valida a termini di statuto.

Il vice commissario governativo: rag. Mario Beretta.

283 (A pagamento).

Capitale sociale L. 10.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 26 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, via Spadari, 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Revoca del Mandato a tre amministratori e loro eventuale sostituzione.
2. Proposta di riduzione a tre del numero degli amministratori e modifiche conseguenziali allo statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 23 luglio 1940-XVIII, presso la sede della società o presso la Banca commerciale italiana in Milano, o presso la Banque de Zurich in Zurigo.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fissata per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di amministrazione.

282 (A pagamento).

SOCIETA PEL RISANAMENTO DI NAPOLI

Il presidente del Consiglio di amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 dello statuto sociale, ha l'onore di convocare i signori azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno di domenica 28 corrente mese, in prima convocazione, alle ore 10, ed in seconda convocazione, alle ore 11, nella sede della società, piazza Nicola Amore, n. 2, Napoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite dell'esercizio annuale dal 1 maggio 1939 al 1 maggio 1940 e ripartizione degli utili;
3. Nomina definitiva di amministratori ai termini dell'art. 25 dello statuto sociale;
4. Assegnazioni al Consiglio di amministrazione, al Comitato, al presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci.

Il deposito delle azioni al portatore, necessario per intervenire all'adunanza, giusta le prescrizioni dell'art. 21 dello statuto dovrà essere fatto non più tardi del giorno 20 del corrente mese nelle seguenti casse: Banco d'Italia, sede di Napoli, Roma, Firenze, Genova, Torino, Milano, Venezia.

I possessori di azioni nominative possono intervenire all'assemblea, senza il deposito di titoli, o possono farsi rappresentare da altro azionista, mediante semplice lettera, a norma dell'art. 13 dello statuto.

Napoli, 4 luglio 1940-XVIII

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
U. Ricci.

295 (A pagamento).

« R.I.M.E. »
S. A. Rivendita Italiana Materiale Elettrico

Sede in Milano — Capitale sociale L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in Milano, presso la sede della società, in via Adua n. 11, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Rapporto del Collegio dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
4. Nomina di un amministratore;
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il triennio 1941-1943 e determinazioni relative.

Mancando il numero legale l'assemblea in seconda convocazione avrà luogo il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Per l'intervento all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la cassa sociale o le spett. banche: Credito Italiano e Banco di Roma, sede di Milano, rispettivamente entro i giorni 23 e 31 luglio 1940-XVIII

270 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA FABBRICA INTERCONSORZIALE CONCIMI CHIMICI DI CASTEGGIO

Con sede in Piacenza — Capitale L. 300.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 luglio 1940, alle ore 10, nei locali della sede sociale in Piacenza, via Mazzini 14, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1939-40 e deliberazioni relative;
3. Cessione delle azioni sociali al consorzio agrario provinciale di Pavia;
4. Rinnovazione di tutte le cariche sociali: nomina di tre amministratori, di tre sindaci effettivi e di due supplenti;
5. Comunicazioni.

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea verrà fatto presso gli Uffici della sede sociale il giorno stesso della convocazione.

Piacenza, 6 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione: dott. Gaetano Astorri.

277 (A pagamento).

COMPAGNIA NAZIONALE PER IL COTONE DI ETIOPIA SOCIETA ANONIMA

Sede legale in Addis Abeba — Capitale L. 50.000.000, vers. L. 45.619.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti di questa società sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno di lunedì 29 luglio 1940-XVIII alle ore 17,30 in Milano, presso l'Istituto cotoniero italiano, via Borgonuovo n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1939-40;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 30 aprile 1940 e deliberazioni relative;
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina di amministratori;
5. Nomina di sindaci;
6. Varie.

Il Consiglio di amministrazione.

302 (A pagamento).

« S.A.L.A. » Società Anonima Laziale Agricola

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 29 luglio 1940-XVIII alle ore 16 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 17 in seconda convocazione presso la nuova sede sociale in Roma, via delle Terme di Diocleziano n. 90 p.p. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica della ragione sociale;
2. Aumento del capitale sociale;
3. Conseguente modifica [illegible]

SOC. AN. VINCENZO ACONE & FIGLIO ANTONIO

(in liquidazione)

Sede in Pratola Serra

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 16 del giorno 30 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative.

Il liquidatore: Acone Luigi.

290 (A pagamento).

SOC. AN. ARTURO GORRIERI & C.

Sede in Grosseto — Capitale sociale L. 800.000.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il 29 luglio 1940-XVIII alle ore 18 in prima ed occorrendo alle ore 19 in seconda convocazione, nella sede sociale via Roma 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza;
2. Approvazione del rendiconto e bilancio sociale al 30 aprile 1940;
3. Nomina del collegio sindacale e del presidente per il triennio 1940-42;
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci;
5. Varie

L'amministratore unico: Arturo Gorzieri.

299 (A pagamento).

SOC. AN. FRATELLI AMATO DI EGIDIO
Industria di molitura e pastificazione

S. M. Capua Vetere.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII alle ore 10 in prima convocazione, e per il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;
3. Dimissioni del collegio sindacale e sua sostituzione;
4. Proposta di aumento di capitale sociale e modifiche statutarie;
5. Nomina di cariche sociali;
6. Eventuali varie.

S. M. Capua Vetere, 9 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio d'amministrazione.

300 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIE LATERIZI AFFINI FROSINONE

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, negli uffici della società, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 20 aprile 1940;
3. Nomina dei sindaci, emolumenti;
4. Varie ed eventuali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETA ANONIMA FABBRICA INTERCONSORZIALE CONCIMI CHIMICI DI CASTEGGIO

Con sede in Piacenza — Capitale L. 300.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 luglio 1940, alle ore 10, nei locali della sede sociale in Piacenza, via Mazzini 14, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1939-40 e deliberazioni relative;
3. Cessione delle azioni sociali al consorzio agrario provinciale di Pavia;
4. Rinnovazione di tutte le cariche sociali; nomina di tre amministratori, di tre sindaci effettivi e di due supplenti;
5. Comunicazioni.

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea verrà fatto presso gli Uffici della sede sociale il giorno stesso della convocazione.

Piacenza, 6 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione: dott. Gaetano Astorri.

297 (A pagamento).

COMPAGNIA NAZIONALE PER IL COTONE DI ETIOPIA SOCIETA ANONIMA

Sede legale in Addis Abeba — Capitale L. 50.000.000, vers. L. 45.619.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti di questa società sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno di lunedì 29 luglio 1940-XVIII alle ore 17,30 in Milano, presso l'Istituto cotoniero italiano, via Borgonuovo n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1939-40;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 30 aprile 1940 e deliberazioni relative;
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina di amministratori;
5. Nomina di sindaci;
6. Varie.

Il Consiglio di amministrazione.

302 (A pagamento).

«S.A.L.A.»
Società Anonima Laziale Agricola

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 29 luglio 1940-XVIII alle ore 16 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 17 in seconda convocazione presso la nuova sede sociale in Roma, via delle Terme di Diocleziano n. 90 p.p. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica della ragione sociale;
2. Aumento del capitale sociale;
3. Conseguente modifica degli articoli 1 e 5 dello statuto sociale;
4. Varie.

L'amministratore unico: rag. Bedogni Antonio.

301 (A pagamento).

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 18 del giorno 30 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative.

Il liquidatore: Acone Luigi.

299 (A pagamento).

SOC. AN. ARTURO GORRIERI & C.

Sede in Grosseto — Capitale sociale L. 800.000.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il 29 luglio 1940-XVIII alle ore 18 in prima ed occorrendo alle ore 19 in seconda convocazione, nella sede sociale via Roma 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza;
2. Approvazione del rendiconto e bilancio sociale al 30 aprile 1940;
3. Nomina del collegio sindacale e del presidente per il triennio 1940-42;
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci;
5. Varie

L'amministratore unico: Arturo Gorrieri.

299 (A pagamento).

SOC. AN. FRATELLI AMATO DI EGIDIO
Industria di molitura e pastificazione

S. M. Capua Vetere.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII alle ore 10 in prima convocazione, e per il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;
3. Dimissioni del collegio sindacale e sua sostituzione;
4. Proposta di aumento di capitale sociale e modifiche statutarie;
5. Nomina di cariche sociali;
6. Eventuali varie.

S. M. Capua Vetere, 9 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio d'amministrazione.

300 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIE LATERIZI AFFINI FROSINONE

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, negli uffici della società, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 20 aprile 1940;
3. Nomina dei sindaci, emolumenti;
4. Varie ed eventuali.

L'assemblea passa in seconda convocazione trascorsa un'ora da quella fissata per la prima.

Frosinone, 9 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

304 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785077

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII n. 567 col quale il territorio di questa provincia è dichiarato, ad ogni effetto di legge, in stato di guerra.

Visto il telegramma del Ministero delle Corporazioni in date 3 corr. n. 1680.

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti cautelari nel pubblico interesse.

Visto l'art. 19 della legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento per la fabbricazione di specchi e lastre di vetro e prodotti chimici appartenente alla Società Anonima francese Saint Gobain Chauny et Cirey è assoggettato a sequestro con tutte le sue dipendenze e pertinenze.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura, compresi i titoli e il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura.

Art. 2.

Dei beni di cui sopra è nominato sequestratario il Principe dott. Giovanni Ginori Conti, presidente dell'Unione Provinciale Fascista degli Industriali di Pisa.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e per i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di Finanza entro 20 giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il sequestratario dovrà utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione, assicurando il regolare funzionamento dell'azienda e la lavorazione industriale, nonchè l'esecuzione degli impegni contrattuali nell'interesse nazionale. Il presente decreto non pregiudica le disposizioni emanate dalle autorità competenti sulla ausiliarità e militarizzazione dello stabilimento.

Art. 4.

Il servizio di cassa della gestione dovrà essere affidato ad istituti di credito pubblico o a banche nazionali.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di Finanza allo scadere di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Pisa, 4 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: R. Ventura.

272 (Gratuito).

N. 10088 gat.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Attesa la necessità e l'urgenza di sottoporre a sequestro le aziende appartenenti a sudditi nemici ed esistenti nel territorio della provincia;

Visto il dispaccio telegrafico n. 6704 in data 14 corrente della Eccellenza il Ministro delle Corporazioni;

Visti il T. U. della legge Comunale e Provinciale e T. U. delle leggi di P. S.;

Decreta:

N. 20159 div. 1.

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 560, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la signora Debiße Antonietta fu Francesco Ippolito, vedova di Lemoine Giorgio, residente a Versailles, suddita francese è proprietaria di beni nei comuni di Mortara e di Albonese;

Vista la denuncia fatta dall'avv. Riccardo Nonnis, residente a Torino, via Siccardi n. 5, per incarico della predetta signora Debiße;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Debiße Antonietta esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per conto di parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione immobiliare.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme risultanti dalla gestione, e il ricavato dalla vendita di beni sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Pavia, 5 luglio 1940-XVIII.

Il prefetto: G. A. Vitelli.

283 (Gratuito).

MUNICIPIO DI SAN PIETRO CADORE

Avviso d'asta a termini abbreviati per vendita legname.

Il giorno di giovedì 18 luglio dalle ore 10 alle 11 in questo Municipio davanti al delegato del podestà si terrà un pubblico esperimento d'asta a schede segrete ad unico e definitivo incanto anche nel caso di un solo offerente a sensi degli art. 73 lettera b) e 75 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato per la vendita di piante di cui il prospetto in calce.

Le offerte dovranno essere redatte in bollo da L. 6, contenere il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII n. 367 col quale il territorio di questa provincia è dichiarato, ad ogni effetto di legge, in stato di guerra.

Visto il telegramma del Ministero delle Corporazioni in data 3 corr. n. 1656.

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti cautelari nel pubblico interesse.

Visto l'art. 19 della legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento per la fabbricazione di specchi e lastre di vetro e prodotti chimici appartenente alla Società Anonima francese Saint Gobain Chauny et Cirey è assoggettato a sequestro con tutte le sue dipendenze e pertinenze.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura, compresi i titoli e il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura.

Art. 2.

Dei beni di cui sopra è nominato sequestratario il Principe dott. Giovanni Ginori Conti, presidente dell'Unione Provinciale Fascista degli Industriali di Pisa.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e per i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di Finanza entro 20 giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il sequestratario dovrà utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione, assicurando il regolare funzionamento dell'azienda e la lavorazione industriale, nonchè l'esecuzione degli impegni contrattuali nell'interesse nazionale. Il presente decreto non pregiudica le disposizioni emanate dalle autorità competenti sulla ausiliarità e militarizzazione dello stabilimento.

Art. 4.

Il servizio di cassa della gestione dovrà essere affidato ad istituti di credito pubblico o a banche nazionali.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di Finanza allo scadere di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Pisa, 4 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: R. Ventura.

272 (Gratuito).

N. 10088 gat.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Attesa la necessità e l'urgenza di sottoporre a sequestro le aziende appartenenti a sudditi nemici ed esistenti nel territorio della provincia;

Visto il dispaccio telegrafico n. 6704 in data 15 corrente della Eccellenza il Ministro delle Corporazioni;

Visti il T. U. della legge Comunale e Provinciale e T. U. delle leggi di P. S.;

Decreta:

La Società Anonima Michelin Italiana è posta sotto sequestro.

L'Ecc. dott. Alberto Pirelli è nominato sequestratario.

Torino, 15 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: Tiengo.

273 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 560, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraccitata « Legge di guerra »;

Ritenuto che la signora Debilie Antonietta fu Francesco Ippolito, vedova di Lemoine Giorgio, residente a Versailles, suddita francese e proprietaria di beni nei comuni di Mortara e di Albonese;

Vista la denuncia fatta dall'avv. Riccardo Nonnis, residente a Torino, via Siccardi n. 5, per incarico della predetta signora Debilie;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Debilie Antonietta esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per conto da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione immobiliare.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, e il ricavato dalla vendita di beni sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Pavia, 5 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. A. Vitelli.

288 (Gratuito).

MUNICIPIO DI SAN PIETRO CADORE

Avviso d'asta a termini abbreviati per vendita legname.

Il giorno di giovedì 18 luglio dalle ore 10 alle 11 in questo Municipio davanti al delegato del podestà si terrà un pubblico esperimento d'asta a schede segrete ad unico e definitivo incanto anche nel caso di un solo offerente a sensi degli art. 73 lettera b) e 75 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato per la vendita di piante di cui il prospetto in calce.

Le offerte dovranno essere redatte in bollo da L. 6, contenere il prezzo scritto in lettere e cifre essere incondizionate e contenere altresì la dichiarazione di essere a perfetta conoscenza delle condizioni tutte dell'appalto.

L'aggiudicazione sarà fatta al migliore od unico offerente purchè il prezzo offerto sia superiore od al meno pari a quello stabilito nella scheda segreta dell'amministrazione comunale.

I documenti richiesti per l'ammissione all'asta sono:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1° Certificato di idoneità rilasciato dal Comando di Coorte Forestale.

2° Certificato di iscrizione al Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

3° La prova di aver effettuato i prescritti depositi cauzionali e per spese. In via eccezionale tali depositi possono essere fatti a mani di chi presiede l'asta.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere fatto: nella misura del 50 per cento prima della consegna del taglio, il saldo prima che si inizino le operazioni di misurazione. Il conguaglio avverrà entro giorni 15 dalla ultimazione della misurazione stessa sulla base della effettiva cubicità della merce quale risulterà dai verbali della Milizia Forestale.

Alla presente vendita si applicano le disposizioni contenute nei soliti capitolati per la vendita di piante da parte degli Enti pubblici della provincia di Belluno e del verbale di martellata forestale in data 23 giugno anno corrente.

Per ottenere l'esecutorietà del verbale di aggiudicazione l'acquirente dovrà dimostrare con dati sicuri di poter ottenere i prezzi di vendita del legname segato entro il limite consentito assumendone all'uopo impegno scritto da rilasciarsi alla amministrazione comunale. Il comune si riserva inoltre la facoltà di prelevare metà del legname segato ottenuto dalla segagione dei tronchi provenienti dai lotti acquistati.

Il taglio, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto dei prodotti fuori dal bosco dovrà aver luogo entro otto mesi dalla data della licenza di taglio.

Il segno della merce sul letto di caduta avrà luogo non appena ultimato l'allestimento dei tronchi nei singoli lotti.

Non si applicano alla vendita le disposizioni del R. decreto-legge 27 marzo 1938, n. 691 riguardanti il legname per uso aeronautico.

Dati regolatori d'asta.

Lotto 1°. — Rinaldo - piante abete rosso 633 - abete bianco 23 - larici 352 - pino 6 - totale 1044 mc. 450 - dato d'asta L. 130 il mc. - deposito cauzionale L. 5850 per spese L. 3000.

Lotto 2°. — Carro - piante abete rosso 479 - larice 336 - pino silvestre 3 totale 818 mc. 300 dato d'asta L. 130 il mc. deposito cauzionale L. 4000 per spese L. 2000.

Lotto 3°. — Salafossa - piante abete rosso 431 - abeti bianchi 163 - larice 233 - pino silvestre 5 - totale 772 mc. 500 dato d'asta L. 150 il mc; deposito cauzionale L. 7500 per spese L. 3700.

Lotto 4°. — Curiè - piante abete rosso 240 - larici 361 - abeti bianchi 5 - totale 606 - mc. 340 dato d'asta L. 150 il mc. deposito cauzionale L. 5000 per spese L. 2700.

San Pietro Cadore, 6 luglio 1940-XVIII

Il delegato del podestà: De Pol Francesco.

294 (A pagamento).

UFFICIO LAVORI DEL GENIO DEL XII CORPO D'ARMATA DI PALERMO

AVVISO D'ASTA N. 1

a termini abbreviati di giorni sette, con deliberamento definitivo nella prima seduta a sensi dell'art. 73 lett. b) e 75 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che il giorno 22 (ventidue) luglio 1940-XVIII, alle ore 10 (dieci) si procederà in Palermo, presso il suddetto ufficio, posto in piazza S.S. Quaranta Martiri al Casalotto n. 14, avanti al signor colonnello capo ufficio lavori del Genio militare di Palermo od a chi per esso, a pubblico incanto unico e definitivo, ad offerte segrete, al seguente appalto:

Lavori di ordinario mantenimento, piccole trasformazioni e miglioramento degli immobili destinati o da destinarsi ad uso militare nella piazza di Palermo durante l'esercizio finanziario 1940-XVIII - 1941-XIX, per il presunto ammontare di L. 220.000 (lire duecentoventimila).

Cauzione a garanzia del contratto L. 22.000 (lire ventiduemila), all'ufficio lavori del genio militare di Palermo, appaltante, non oltre le ore 12 del giorno 22 luglio 1940-XVIII i seguenti documenti:

A) se si tratta di ditta inscritta nell'Albo nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

1) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

Certificato dell'ufficio provinciale delle corporazioni o altro documento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

4) per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, della persona che rappresenta la ditta;

B) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica nell'elenco delle ditte idonee e di fiducia delle varie amministrazioni dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori oppure copia autentica del certificato stesso;

2), 3), 4), come la lettera *A*);

C) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di iscrizione, e pagato la relativa tassa di concessione governativa, idonee per specializzazioni e classifica:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria della domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato, ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in caso di aggiudicazione, in rappresentanza della ditta o della società;

4) per la società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tale stato nel quinquennio anteriore alla data anzidetta;

Certificato dell'ufficio provinciale delle corporazioni o altro documento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo ufficio, lavori, di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto per tutti i concorrenti.

6) Una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare.

I documenti di cui alla lettera *A*) e *C*) 1 concorrenti non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3° La prova di avvenuto effettuato i prescritti depositi cauzionali e per spese. In via eccezionale tali depositi possono essere fatti a mani di chi presiede l'asta.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere fatto: nella misura del 50 per cento prima della consegna del taglio, il saldo prima che si inizino le operazioni di misurazione. Il conguaglio avverrà entro giorni 15 dalla ultimazione della misurazione stessa sulla base della effettiva cubicità della merce qual è risultera dai verbali della Milizia Forestale.

Alla presente vendita si applicano le disposizioni contenute nei soliti capitolati per la vendita di piante da parte degli Enti pubblici della provincia di Belluno e dal verbale di martellata forestale in data 23 giugno anno corrente.

Per ottenere l'esecutorietà del verbale di aggiudicazione l'acquirente dovrà dimostrare con dati alcuni di poter contenere i prezzi di vendita del legname segato entro il limite consentito assumendone sull'uopo impegno scritto da rilasciarsi alla amministrazione comunale. L'ente si riserva inoltre la facoltà di prelevare metà del legname segato ottenuto dalla segagione dei tronchi provenienti dai lotti acquistati.

Il taglio, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto dei prodotti fuori dal bosco dovrà aver luogo entro otto mesi dalla data della licenza di taglio.

Il segno della merce nel letto di caduta avrà luogo non appena ultimato l'allestimento dei tronchi nei singoli lotti.

Non si applicano alla vendita le disposizioni del R. decreto-legge 17 marzo 1938, n. 892 riguardanti il legname per uso aeronautico.

Dati regolatori d'asta.

Lotto 1°. — Rinaldo - piante abete rosso 635 - abete bianco 23 - larici 382 - pino 6 - totale 1046 mc. 250 - dato d'asta L. 130 il mc. - deposito cauzionale L. 3850 per spese L. 1000.

Lotto 2°. — Carro - piante abete rosso 479 - larice 338 - pino silvestre 3 - totale 818 mc. 300 dato d'asta L. 130 il mc. deposito cauzionale L. 4000 per spese L. 2000.

Lotto 3°. — Salatossa - piante abete rosso 451 - abeti bianchi 203 - larice 233 - pino silvestre 5 - totale 772 mc. 300 dato d'asta L. 150 il mc; deposito cauzionale L. 7500 per spese L. 3000.

Lotto 4°. — Curiè - piante abete rosso 240 - larici 361 - abeti bianchi 5 - totale 606 - mc. 340 dato d'asta L. 130 il mc. deposito cauzionale L. 5000 per spese L. 2700.

San Pietro Cadore, 6 luglio 1940-XVIII

Il delegato del podestà: De Pol Francesco.

204 (A pagamento).

UFFICIO LAVORI DEL GENIO DEL XII CORPO D'ARMATA DI PALERMO

AVVISO D'ASTA N. 1

a termini abbreviati di giorni sette, con deliberamento definitivo nella prima seduta a sensi dell'art. 73 (lett. b) e 75 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che il giorno 24 (ventiquattro) luglio 1940-XVIII, alle ore 10 (dieci) si procederà in Palermo, presso il suddetto ufficio, posto in piazza S.S. Quaranta Martiri al Casalotto n. 14, avanti al signor colonnello capo ufficio lavori del Genio militare di Palermo od a chi per esso, a pubblico incanto unico e definitivo, ad offerte segrete, al seguente appalto:

Lavori di ordinario mantenimento, piccole trasformazioni e miglioramento degli immobili destinati o da destinarsi ad uso militare nella piazza di Palermo durante l'esercizio finanziario 1940-XVIII - 1941-XIX, per il presunto ammontare di L. 220.000 (lire duecentoventimila).

Cauzione a garanzia del contratto L. 22.000 (lire ventiduemila), ridotta per le cooperative e loro consorzi a L. 1650 (lire milleseicento cinquanta).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 50 in data 5 giugno 1940-XVIII, il quale è visibile presso il suintestato ufficio tutti i giorni feriali nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

1) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

Certificato dell'ufficio provinciale delle corporazioni o altro documento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

4) per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, della persona che rappresenta la ditta;

B) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica nell'elenco delle ditte idonee e di fiducia delle varie amministrazioni dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori oppure copia autentica del certificato stesso;

2), 3), 4), come la lettera *A*);

C) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di iscrizione, e pagato la relativa tassa di concessione governativa, idonee per specializzazioni e classifica:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria della domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato, ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in caso di aggiudicazione, in rappresentanza della ditta o della società;

4) per la società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tale stato nel quinquennio anteriore alla data anzidetta;

Certificato dell'ufficio provinciale delle corporazioni o altro documento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo ufficio, lavori, di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto per tutti i concorrenti.

6) Una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare.

Per i documenti di cui alle lettere *A-B-C*, i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti ai relativi contratti.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

L'offerta percentuale dovrà essere chiaramente espressa oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'Autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione della percentuale offerta in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua differente dalla italiana e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non avente valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati, o giungeranno all'ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone, che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare, per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno comprovare di aver provveduto presso uno degli uffici provinciali del Tesoro del Regno, alla costituzione del deposito sopra previsto.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta, considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente quando fosse anche uno solo che avrà presentato la migliore offerta percentuale sui prezzi del capitolato n. 30 in data 5 giugno 1940-XVIII, semprechè l'offerta stessa superi o raggiunga almeno il limite minimo stabilito nell'apposita scheda Ministeriale.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito. A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare, a loro cura, le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie, stampa del capitolato ed altre, relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto, saranno a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di L. 6000 (lire seimila) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario o il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'Ufficio per la stipulazione del contratto.

ENTI LOCALI

EDUCANDATO DI S. ELIGIO
Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza
NAPOLI

Avviso di riforma di statuto.

Il sottoscritto Commissario prefettizio del suddetto Pio Ente, con deliberazione del 29 maggio u. s. ha proposto le seguenti riforme del regolamento organico dell'Educandato di S. Eligio, approvato con Regio decreto 3 agosto 1938, n. 348 e ciò in ottemperanza della legge 30 gennaio 1939, n. 293:

a) raggruppamento con le seguenti istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza,

1) Istituti riuniti di educazione professionale femminili;

2) Conservatorio di S. Maria della Purità per le figlie dei Notai;

3) Conservatorio della Solitaria in S. Caterina da Siena.

Sotto l'unica denominazione di « Collegi riuniti di educazione professionale femminile ».

E pertanto l'articolo 1 viene in tali sensi modificato;

b) disposizioni circa la preferenza da seguirsi nelle ammissioni delle educande in conformità delle leggi vigenti: si modifica in tali sensi l'art. 8;

c) limiti di età delle educande, sia per le ammissioni che per la permanenza in Convitto; si modifica così l'art. 6;

d) soppressione degli articoli dello statuto vigente da 12 a 32 perchè alcuni sono contenuti nello statuto del nuovo Ente raggruppato (quelle che riguardano la formazione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, nonchè i funzionari e gli impiegati), altre sono norme contenute nel regolamento di contabilità approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (quelle che riflettono l'amministrazione e la contabilità), ed altre, come quelle dell'art. 32, non hanno più ragione di essere perchè l'Ente non adempie più a funzioni ospedaliere; infatti questo P. E., a norma dell'art. 32 dello Statuto vigente era tenuto a detta beneficenza che ora, a norma della legge 30 gennaio 1930, n. 283, dovrà esercitarsi dalle opere ospedaliere raggruppate alle quali passerà il patrimonio di pertinenza dell'ospedale di questo pio ente;

e) soppressione degli articoli 34 37 perchè trattano di disposizioni transitorie emanate al momento che doveva procedersi alla fusione dei due Enti di S. Eligio e di S. Margherita;

f) norme per la formazione del carattere delle fanciulle, per la istruzione, l'igiene, l'economia domestica e per i requisiti e titoli degli insegnanti (articoli 9, 10, 11).

Napoli, 3 luglio 1940-XVIII

Il comm. prefettizio: avv. Francesco Saverio Rossi.

Il segretario generale: avv. Raffaele Lucno.

265 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AGGIUNTA DI COGNOME

Per espressa decretazione del ministro Guardasigilli del 23 giugno 1939, e con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni non oltre il termine di sessanta giorni della data della presente inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai termini degli articoli 155 e 156 dell'Ordinamento dello Stato civile, giusto decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si rinsume la istanza indirizzata alla Maestà del Re Imperatore Vittorio Emanuele III pel tramite di S. E. il Ministro della Giustizia, conte Dino Grandi:

« I coniugi dott. Giuseppe Mentasti e signora Maria Luisa Angela Granelli in Mentasti, residenti in Milano alla via Antonio Canova, n. 31, nonchè il padre della sposa, comm. Ezio Granelli, domiciliato in Milano alla via Telesio 10, hanno fatto istanza perchè al bambino Bruno Ezio Mentasti, figlio dei coniugi istanti, nato il giorno 11 novembre 1939 in Milano, come consta dal registro 2° degli atti di nascita 1939 del comune di Milano al progressivo n. 4009, e residente presso i genitori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783046

siati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

L'offerta percentuale dovrà essere chiaramente espressa oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'Autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione della percentuale offerta in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua differente dalla italiana e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non avente valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati, o giungeranno all'ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone, che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare, per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno comprovare di aver provveduto presso uno degli uffici provinciali del Tesoro del Regno, alla costituzione del deposito sopra previsto.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta, considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente quando fosse anche uno solo che avrà presentato la migliore offerta percentuale sui prezzi del capitolato n. 30 in data 5 giugno 1940-XVIII, sempreché l'offerta stessa superi o raggiunga almeno il limite minimo stabilito nell'apposita scheda Ministeriale.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito. A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare, a loro cura, le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copia, stampa del capitolato ed altre, relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto, saranno a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di L. 6000 (lire seimila) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario o il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'Ufficio per la stipulazione del contratto.

Palermo, 8 luglio 1940-XVIII

Il capo ufficio amministrazione, 1° rag. geometra: Giuseppe Lo Jacono

298 (A credito).

EDUCANDATO DI S. ELIGIO
Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza
NAPOLI

Avviso di riforma di statuto.

Il sottoscritto Commissario prefettizio del suddetto Pio Ente, con deliberazione del 29 maggio u. s. ha proposto le seguenti riforme del regolamento organico dell'Educandato di S. Eligio, approvato con Regio decreto 3 agosto 1933, n. 348 e ciò in ottemperanza della legge 30 gennaio 1939, n. 293:

a) raggruppamento con le seguenti istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza,

1) Istituti riuniti di educazione professionale femminili;

2) Conservatorio di S. Maria della Purità per le figlie dei Notai;

3) Conservatorio della Solitaria in S. Caterina da Siena.

Sotto l'unica denominazione di « Collegi riuniti di educazione professionale femminile »

E pertanto l'articolo 1 viene in tali sensi modificato;

b) disposizioni circa la preferenza da seguirsi nelle ammissioni delle educande in conformità delle leggi vigenti; si modifica in tali sensi l'art. 8;

c) limiti di età delle educande, sia per le ammissioni che per la permanenza in Convitto; si modifica così l'art. 6;

d) soppressione degli articoli dello statuto vigente da 12 a 32 perchè alcuni sono contenuti nello statuto del nuovo Ente raggruppato (quelle che riguardano la formazione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, nonchè i funzionari e gli impiegati), altre sono norme contenute nel regolamento di contabilità approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (quelle che riflettono l'amministrazione e la contabilità), ed altre, come quelle dell'art. 32, non hanno più ragione di essere perchè l'Ente non adempie più a funzioni ospedaliere; infatti questo P. E., a norma dell'art. 32 dello Statuto vigente era tenuto a detta beneficenza che ora, a norma della legge 30 gennaio 1939, n. 283, dovrà esercitarsi dalle opere ospedaliere raggruppate alle quali passerà il patrimonio di pertinenza dell'ospedale di questo pio ente;

e) soppressione degli articoli 34 37 perchè trattano di disposizioni transitorie emanate al momento che doveva procedersi alla fusione dei due Enti di S. Eligio e di S. Margherita;

f) norme per la formazione del carattere delle fanciulle, per la istruzione, l'igiene, l'economia domestica e per i requisiti e titoli degli insegnanti (articoli 9, 10, 11).

Napoli, 3 luglio 1940-XVIII

Il comm. prefettizio: avv. Francesco Saverio Rossi.

Il segretario generale: avv. Raffaele Buono.

263 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AGGIUNTA DI COGNOME

Per espressa decretazione del ministro Guardasigilli del 23 giugno 1940, e con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni non oltre il termine di sessanta giorni della data della presente inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai termini degli articoli 155 e 156 dell'Ordinamento dello Stato civile, giusta decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si riassume la istanza indirizzata alla Maestà del Re Imperatore Vittorio Emanuele III pel tramite di S. E. il Ministro della Giustizia, conte Dino Grandi:

« I coniugi dott. Giuseppe Mentasti e signora Maria Luisa Angela Granelli in Mentasti, residenti in Milano alla via Antonio Canova, n. 31, nonchè il padre della sposa, comm. Ezio Granelli, domiciliato in Milano alla via Telesio 10, hanno fatto istanza perchè al bambino Bruno Ezio Mentasti, figlio dei coniugi istanti, nato il giorno 11 novembre 1939 in Milano, come consta dal registro 2° degli atti di nascita 1939 del comune di Milano al progressivo n. 4099, e residente presso i genitori alla via Canova, n. 31 in Milano, venga annotato l'aggiunta anche del cognome Granelli, da concedersi con apposito Decreto Reale. Va all'uopo notato che esso Ezio Granelli, ben noto per la sua cospicua attività commerciale, ebbe dal matrimonio con la signora Rameralda Turola tre figliuoli, e cioè Maria Luisa, sposata al dott. Giuseppe Mentasti, Nena sposata al signor Giannino Citterio e Bruno, sventuratamente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

morto il 27 settembre 1930, in una burrasca sul Lago Maggiore, fra l'universale compianto, perchè su quel giovinetto si appuntavano le speranze e l'orgoglio dell'intera famiglia. Va anche ricordato che esso Ezio Granelli, come ampiamente documentato, ebbe un sol fratello maschio, e cioè Amilcare Granelli, il quale dal matrimonio con la defunta signora Cesarina Broglia ebbe la unica figliuola Velia, coniugata e senza discendenza maschile.

Sicchè, data la situazione familiare, la scomparsa del giovinetto Bruno Granelli ha coinciso con l'inaridirsi del ceppo familiare dei Granelli e con l'impossibilità di un'ulteriore trasmissione del cognome alla discendenza maschile. E' anche necessario ricordare che passate a nozze entrambe le figliuole di esso Ezio Granelli, la minore Nena, coniugata Citterio, ebbe due bambine, mentre la maggiore Maria Luisa, sposata al dottor Giuseppe Mentasti, ebbe al 17 luglio 1936 una bambina e conseguentemente l'11 novembre 1939 un maschietto, che fu chiamato Bruno Ezio, in omaggio all'avo materno ed in ricordo dello zio materno, tragicamente perito nove anni innanzi. Ecco perchè pel nuovo nato si chiede l'aggiunta del cognome Granelli, perchè detto bambino assicura la discendenza maschile al padre dott. Giuseppe, unico figlio della coppia Mentasti Biatti, mentre dà all'avo materno Ezio Granelli non solo il conforto di vedere rivivere nel nipotino il figlio Bruno, così miseramente perito, ma di veder perpetuata la sua discendenza la continuità della tradizione della sua famiglia ».

Milano, 4 luglio 1940-XVIII

Avv. Alberto La Pegna.

243 (A pagamento).

DOMANDA PER AGGIUNTA DI COGNOME

Ricci Giuseppe fu Antonio e Ricci dott. Cesare fu Antonio, il quale ultimo agisce anche pei suoi figli minorenni Emilia, Silvia, Anna Maria, Enrica, ed Antonio-Giuseppe-Enrico in base a decreto del Tribunale di Ravenna in data 14 febbraio 1939, nati tutti in Fusignano, provincia di Ravenna, rispettivamente il 22 marzo 1887, il 28 luglio 1896, il 16 luglio 1924, il 15 aprile 1926, l'11 novembre 1929, il 16 luglio 1931, il 23 ottobre 1935 e tutti residenti in Fusignano all'infuori di Ricci Giuseppe che risiede a Ventimiglia, hanno chiesto di essere autorizzati ad aggiungere al cognome Ricci quello di Armandi, in adempimento al desiderio espresso dal defunto loro rispettivo zio e prozio cav. Enrico Armandi fu Cesare, nel suo testamento olografo pubblicato agli atti del dott. Pietro Martinetti di Ravenna in data 14 settembre 1938, ivi registrato il 20 settembre 1938, al n. 244, mod. I, col 148, foglio 29.

Il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia con decreto in data 13 gennaio 1940-XVIII autorizzava i predetti Ricci a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'art. 155, parte prima, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile.

Chiunque creda di avervi interesse è invitato a fare opposizione alla domanda di cui sopra non oltre il termine di sessanta giorni dalla data delle pubblicazioni e affissioni con atto notificato al Ministro per la grazia e giustizia per mezzo di ufficiale giudiziario.

Fusignano-Ventimiglia, 27 giugno 1940-XVIII

Il procuratore: avv. Giovanni Petroncini.

288 (A pagamento).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale civile di Genova con sentenza 29 maggio 1940-XVIII, su istanza di Cella Antonio Domenico fu Antonio dichiarava la morte presunta di Cella Antonio fu Antonio e fu Maria Raggi nel giorno 1° gennaio 1910.

Avv. V. Stagnaro, proc.

285 (A pagamento).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Sull'istanza di De Felicis Secondino, Rita e Luigi fu Pasquale, residenti in Lucoli (L'Aquila) ed elettivamente nell'Aquila presso il sottoscritto procuratore, il Tribunale dell'Aquila ha dichiarato con sentenza 28 giugno 1940-XVIII l'assenza di De Felicis Paolo (detto anche Di Felicis Paolino) fu Pasquale e fu Iapadre Domenica, nato in Lucoli

CAMBIAMENTI DI COGNOME

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la domanda con la quale si chiede che di Filippo Maria Carmela, Maria Teresa e Mansueto, nati in Alfedena rispettivamente il 10 gennaio 1897, il 22 ottobre 1899 e l'8 luglio 1905, ivi residenti, siano autorizzati a cambiare il cognome Di Filippo in quello di « Di Laura »;

Visto il rapporto del procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila nonchè i documenti che vi sono annessi;

Visti gli articoli 153 e seguenti del Reale decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile;

Decreta:

Le persone innanzi nominate sono autorizzate a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'articolo 155, parte prima del mentovato R. decreto 9 luglio 1939-XVII.

Roma, 26 marzo 1940-XVIII

P. Il Ministro: Pelosi.

Per copia conforme:

Il direttore dell'Ufficio 1°

288 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

UFFICIO DEL REGISTRO DI GUALDO TADINO

AVVISA

che fu dichiarato lo smarrimento del titolo seguente:

Specie del titolo: 111 andato - Estremi del titolo: numero 12348; Esercizio 1938-1939; amministrazione od ufficio da cui fu emesso: Cassa depositi e prestiti - Titolari: comune di Gualdo Tadino - Oggetto: interessi - Importo: L. 1796.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentarlo o farlo pervenire subito a questo Ufficio del registro di Gualdo Tadino. In caso diverso trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 47 del regolamento di contabilità approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Gualdo Tadino, 5 luglio 1940-XVIII

274 (Gratuito).

Il procuratore: Francesco Ardizzone

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno, chiede che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: « Masseria Nuova ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

Stante la situazione familiare, la scomparsa del giovinetto Bruno Granelli ha cagionato con l'inaridirsi del ceppo familiare dei Granelli e con l'impossibilità di un ulteriore trasmissione del cognome alla discendenza maschile. E' anche necessario ricordare che passate a nozze entrambe le figliuole di esso Ezio Granelli, la minore Nena, coniugata Citterio, ebbe due bambine, mentre la maggiore Maria Luisa, sposata al dottor Giuseppe Mentasti, ebbe al 17 luglio 1936 una bambina e conseguentemente l'11 novembre 1938 un maschietto, che fu chiamato Bruno Ezio, in omaggio all'avo materno ed in ricordo dello zio materno, tragicamente perito nove anni innanzi. Ecco perchè pel nuovo nato è chiesta l'aggiunta del cognome Granelli, perchè detto bambino assicura la discendenza maschile al padre dott. Giuseppe, unico figlio della coppia Mentasti Biatti, mentre dà all'avo materno Ezio Granelli non solo il conforto di vedere rivivere nel nipotino il figlio Bruno, così miseramente perito, ma di veder perpetuata la sua discendenza la continuità della tradizione della sua famiglia ».

Milano, 4 luglio 1940-XVIII

243 (A pagamento). Avv. Alberto La Pegna.

DOMANDA PER AGGIUNTA DI COGNOME

Ricci Giuseppe fu Antonio e Ricci dott. Cesare fu Antonio, il quale nell'atto agisce anche pei suoi figli minorenni Emilia, Silvia, Anna Maria, Enrica, ed Antonio-Giuseppe-Enrico in base a decreto del Tribunale di Ravenna in data 14 febbraio 1939, nati tutti in Fusignano, provincia di Ravenna, rispettivamente il 22 marzo 1887, il 28 luglio 1896, il 16 luglio 1924, il 15 aprile 1926, l'11 novembre 1929, il 16 luglio 1931, il 23 ottobre 1935 e tutti residenti in Fusignano all'infuori di Ricci Giuseppe che risiede a Ventimiglia, hanno chiesto di essere autorizzati ad aggiungere al cognome Ricci quello di Armandi, in adempimento al desiderio espresso dal defunto loro rispettivo zio e prozio cav. Enrico Armandi fu Cesare, nel suo testamento olografo pubblicato agli atti del dott. Pietro Martinetti di Ravenna in data 14 settembre 1938, ivi registrato il 30 settembre 1938, al n. 244, mod. I, col 138, foglio 29.

Il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia con decreto in data 13 gennaio 1940-XVIII autorizzava i predetti Ricci a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'art. 155, part prima, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile

Chiunque creda di avervi interesse è invitato a fare opposizione alla domanda di cui sopra non oltre il termine di sessanta giorni dalla data delle pubblicazioni e affissioni con atto notificato al Ministro per la grazia e giustizia per mezzo di ufficiale giudiziario.

Fusignano-Ventimiglia, 27 giugno 1940-XVIII

Il procuratore: avv. Giovanni Petroncini.

282 (A pagamento).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale civile di Genova con sentenza 29 maggio 1940-XVIII, su istanza di Cella Antonio Domenico fu Antonio dichiarava la morte presunta di Cella Antonio fu Antonio e fu Maria Raggi nel giorno 1° gennaio 1919.

281 (A pagamento). Avv. V. Stagnaro, proc.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Sull'istanza di De Felicis Secondino, Rita e Luigi fu Pasquale, residenti in Lucoli (L'Aquila) ed elettivamente nell'Aquila presso il sottoscritto procuratore, il Tribunale dell'Aquila ha dichiarato con sentenza 28 giugno 1940-XVIII l'assenza di De Felicis Paolo (detto anche Di Filicis Paolino) fu Pasquale e fu Iapadre Domenica, nato in Lucoli (L'Aquila) il 12 maggio 1893, già domiciliato e residente in Lucoli ed emigrato in America

L'Aquila, 2 luglio 1940-XVIII

287 (A pagamento). Avv. comm. Ugo Marinucci.

Nicola, Maria Teresa e Mansueto, nati in Alfedena rispettivamente il 10 gennaio 1897, il 22 ottobre 1899 e 18 luglio 1905, ivi residenti, siano autorizzati a cambiare il cognome Di Filippo in quello di « Di Laura »;

Visto il rapporto del procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila nonchè i documenti che vi sono annessi;

Visti gli articoli 153 e seguenti del Reale decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile;

Decreta:

Le persone innanzi nominate sono autorizzate a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'articolo 155, parte prima del mentovato R. decreto 9 luglio 1939-XVII.

Roma, 26 marzo 1940-XVIII

Per copia conforme: P. Il Ministro: Pelosi.

266 (A pagamento). Il direttore dell'Ufficio 1°

ANNUNZI VARI

UFFICIO DEL REGISTRO DI GUALDO TADINO

AVVISA

che fu dichiarato lo smarrimento del titolo seguente:

Specie del titolo: rir andato - Estremi del titolo: numero 10348; Esercizio 1938-1939; amministrazione od ufficio da cui fu emesso: Cassa depositi e prestiti - Titolari: comune di Gualdo Tadino - Oggetto: interessi - Importo: L. 1796.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentarlo o farlo pervenire subito a questo Ufficio del registro di Gualdo Tadino. In caso diverso trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 471 del regolamento di contabilità approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Gualdo Tadino, 5 luglio 1940-XVIII

274 (Gratuito). Il procuratore: Francesco Ardizzone

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno, chiede che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: « Masseria Nuova ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Carmano Salvatore di Nicola, al foglio di mappa 11 part. 24 per la superficie di ettari 1.52.02 e con l'imponibile di L. 152,02.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale « Delle Pagliale », con la proprietà Paternostro Giuseppina fu Vincenzo, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo, salvo se altri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 3750 (tremilasettecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

291 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno, chiede che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: «Masseria».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Legnese Ferdinando fu Michele, al foglio di mappa 18 partic. 4, per la superficie di Ha. 2.39.50, e con l'imponibile di L. 259.50.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Mirra Gennaro di Antimo, con la strada comunale «Larga», con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, salvo se altri.

Con testamento pubblico in data 14 dicembre 1931, trascritto alla conservatoria delle ipoteche di S. Maria C. V. al numero 7273 in data 14 marzo 1932, tutti i beni suddescritti passarono al signor Colaiuto Michele fu Nicola.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 5800 (cinquemilaottocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

292 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno, chiede che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: «Imbrecciata Altera».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Mirra Gaetano fu Federico al foglio di mappa 11, part. 14 per la superficie di Ha. 0.82.78 e con l'imponibile di L. 89.58.

I suddescritto fondo confina: con la proprietà Cerulillo Angelarosa fu Genuaro maritata Caimanofi con la proprietà Paternostro Arturo ed altri di Giuseppe, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

293 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI CASSINO

IL PRESIDENTE

Rende noto che il notaio Pallone Eugenio, residente in Roccasecca, in seguito a sua domanda, è stato dispensato dall'ufficio notarile con R. decreto del 10 giugno corrente anno.

Il presidente: E. Panetta.

298 (Gratuito).

CONCORSI

Num. di prot. 17666 - Div. Sanità.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

DECRETA:

Per i capi di famiglia numerosa il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti al 30 novembre 1939-XVIII è elevato ad anni 39, salve ulteriori maggiorazioni consentite dalle vigenti disposizioni purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Chieti, 3 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Sepe

246 (A pagamento).

N. 20853 Div. San.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 31 dicembre 1939-XVIII, con i quali sono stati indetti i pubblici concorsi per il conferimento dei posti di medico, veterinario condotti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII e successive variazioni;

Vista la circolare telegrafica 14 corrente n. 45507 del Ministero dell'interno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

Sono sospesi i concorsi nelle premesse indicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1930-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

291 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 24, 26 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 12 novembre 1938, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno, chiede che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 24 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: «Maisone».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Negnese Ferdinando fu Michele, al foglio di mappa 18 partic. 4, per la superficie di Ha. 2.39.50, e con l'imponibile di L. 239,50.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Mirra Gennaro di Antimo, con la strada comunale «Larga», con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, salvo se altri.

Con testamento pubblico in data 24 dicembre 1932, trascritto alla conservatoria delle ipoteche di S. Maria C. V. al numero 7273 in data 24 marzo 1933, tutti i beni suddescritti passarono al signor Colaiuto Michele fu Nicola.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni soprascritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 5830 (cinquemilaottocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1930-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

292 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 24, 26 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 12 novembre 1938, n. 1834;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno, chiede che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 24 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: «Imbrecciata Alta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Mirra Gaetano fu Federico al foglio di mappa 11, part. 11 per la superficie di Ha. 0.89.28 e con l'imponibile di L. 89,28.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Cerchiello Angelarosa fu Gennaro maritata Carmanoff con la proprietà Paternostro Arturo ed altri di Giuseppe, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni soprascritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1930-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

293 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI CASSINO

IL PRESIDENTE

Rende noto che il notaio Pallone Eugenio, residente in Roccasecca, in seguito a sua domanda, è stato dispensato dall'ufficio notarile con R. decreto del 10 giugno corrente anno.

Il presidente: D. Fenoglio.

258 (Gratuito).

CONCORSI

Num. di prot. 17666 - Div. Sanità.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

DECRETA

Per i capi di famiglia numerosa il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti al 30 novembre 1935-XVIII è elevato ad anni 39, salve ulteriori maggiorazioni consentite dalle vigenti disposizioni purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Chieti, 3 luglio 1930-XVIII

Il prefetto: Sepe

246 (A pagamento).

N. 20882 Div. San.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 31 dicembre 1930-VIII, con i quali sono stati indetti i pubblici concorsi per il conferimento dei posti di medico, veterinario condotti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1932-XVIII e successive variazioni;

Vista la circolare telegrafica 14 corrente n. 45597 del Ministero dell'interno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

Sono sospesi i concorsi nelle premesse indicati.

Bologna, 25 giugno 1930-XVIII

Il prefetto: Salerno

260 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO direttore — GIOVANNI GIUSEPPE direttore aggiunto — SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 11 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 8; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze . . . . . Pag. 2538

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 767.
Disposizioni per l'assicurazione della flotta italiana passeggeri per l'anno 1940 . . . . . Pag. 2538

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 768.
Approvazione della convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma e riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della «Città Giardino Aniene» . . . . . Pag. 2539

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 769.
Riduzioni di spese relative ai servizi civili . . . Pag. 2554

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 770.
Estensione al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle assicurazioni sociali . . . . . Pag. 2554

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 771.
Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale . . . . . Pag. 2555

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 772.
Determinazione del numero degli operai di ruolo della Regia marina . . . . . Pag. 2556

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 773.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Istituto per la ricostruzione industriale . . . . . Pag. 2558

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Opera nazionale combattenti. Pag. 2558

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Rovereto . . . . . Pag. 2559

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Casalecchio di Reno . . . . . Pag. 2558

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1940-XVIII.
Contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1940-XVIII. Pag. 2559

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Decorrenza dei prezzi dello zinco e del piombo . Pag. 2559
Decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici . Pag. 2559

Ministero delle finanze:
30ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria . . . . . Pag. 2560
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2560

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti «San Pietro Eremita», in liquidazione, con sede in Trevi nel Lazio (Frosinone) . . . . . Pag. 2560
Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78530 #a

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 11 luglio 1940 - ANNO XVIII

MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze . . . . . Pag. 2538

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 giugno 1940-XVIII, n. 767.
Disposizioni per l'assicurazione della flotta italiana passeggeri per l'anno 1940 . . . . . Pag. 2538

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 768.
Approvazione della convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma e riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene » . . . . . Pag. 2539

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 769.
Riduzioni di spese relative ai servizi civili . . . Pag. 2554

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 770.
Estensione al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle assicurazioni sociali . . . . . Pag. 2554

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 771.
Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale . . . . . Pag. 2555

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 772.
Determinazione del numero degli operai di ruolo della Regia marina . . . . . Pag. 2556

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 773.
Indennità al personale del Laboratorio sperimentale di La Spezia per maneggio di sostanze tossiche . . . . . Pag. 2556

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 774.
Estensione ai cappellani militari della concessione della croce per anzianità di servizio . . . . . Pag. 2557

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Istituto per la ricostruzione industriale . . . . . Pag. 2558

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Opera nazionale combattenti. Pag. 2558

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Rovereto . . . . . Pag. 2558

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Casalecchio di Reno . . . . . Pag. 2558

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1940-XVIII.
Contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1940-XVIII. Pag. 2559

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Decorrenza dei prezzi dello zinco e del piombo . Pag. 2559
Decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici . Pag. 2559

Ministero delle finanze:
30ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria . . . . . Pag. 2559
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2559

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita », in liquidazione, con sede in Trevi nel Lazio (Frosinone) . . . . . Pag. 2560
Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo) . . . . . Pag. 2560
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina, in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta) . . . . . Pag. 2560
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « SS. Crocifisso », in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta) . . . . . Pag. 2560

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BEST COPY POSSIBLE

CONCORSI

Regia prefettura di Terni: Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario . . . . . Pag. 2560

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DELL'11 LUGLIO 1940-XVIII:

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 775.
Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Torino 9 agosto 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 337-38), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 aprile 1936-XIV, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Bizzarri Ettore, di Alfonso.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 28 dicembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 368-70), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1939-VIII, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Bongiorno Giuseppe, fu Corrado.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 12 gennaio 1940-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 384-86), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 settembre 1915, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Magnavacca Filippo, di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 12 gennaio 1940-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 383-84), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 aprile 1935-XIII, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Marra Nicola, di Nunziato Pasquale.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 29 dicembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 379-80), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 agosto 1918, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Marra Ugo, fu Ernesto.

(2535)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 767.
Disposizioni per l'assicurazione della flotta italiana passeggeri per l'anno 1940.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Art. 1.

Per l'anno 1940, l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unità costituenti la flotta italiana passeggeri è disciplinata dalle norme della presente legge ed è soggetta alla vigilanza del Comitato istituito in base al R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939.

Art. 2.

Gli enti di assicurazione italiani, autorizzati ad esercitare nel Regno, nel ramo trasporti, ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quelli di cui al successivo articolo, sono obbligati a denunciare al Ministero delle corporazioni le quote di rischi ordinari da loro rispettivamente assunte in assicurazione e in riassicurazione o cedute in riassicurazione.

Art. 3.

Gli enti di assicurazione italiani, esercenti rami diversi da quello dei trasporti, in deroga anche a contrarie disposizioni contenute nei loro statuti, sono autorizzati ad assumere in riassicurazione quote di rischi per le assicurazioni previste dalla presente legge, che eccedono la capacità di copertura delle Compagnie di assicurazione esercenti il ramo trasporti.

Art. 4.

L'Unione Italiana di riassicurazione è autorizzata ad assicurare per conto e nell'interesse dello Stato, nella forma di secondo rischio, le quote di rischi ordinari che eccedono la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza, di cui al precedente art. 1.

Le deliberazioni del Comitato sono subordinate alla approvazione dei Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, per quanto concerne la determinazione della misura del rischio e del premio.

Art. 5.

La gestione dei rischi assunti dallo Stato, ai sensi della presente legge, è tenuta dall'Unione italiana di riassicurazione insieme a quella prevista dal R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'assicurazione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ufficiale sanitario . . . . . Pag. 2360

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DELL'11 LUGLIO 1940-XVIII:

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 775.
Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Torino 6 agosto 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 337-38), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 aprile 1936-XIV, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Bizzarri Ettore, di Alfonso.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 28 dicembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 358-59), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1936-XIII, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Bongiorno Giuseppe, fu Corrado.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 12 gennaio 1940-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 384-85), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 settembre 1915, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Magnavacca Filippo, di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 12 gennaio 1940-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 383-84), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 aprile 1935-XIII, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Marra Nicola, di Nunziato Pasquale.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 29 dicembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 359-60), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 agosto 1938, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Marra Ugo, fu Ernesto.

(2535)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 767.
Disposizioni per l'assicurazione della flotta italiana passeggeri per l'anno 1940.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

delle unità costituenti la flotta italiana passeggeri è disciplinata dalle norme della presente legge ed è soggetta alla vigilanza del Comitato istituito in base al R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939.

Art. 2.

Gli enti di assicurazione italiani, autorizzati ad esercitare nel Regno, nel ramo trasporti, ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quelli di cui al successivo articolo, sono obbligati a denunciare al Ministero delle corporazioni le quote di rischi ordinari da loro rispettivamente assunte in assicurazione o in riassicurazione o cedute in riassicurazione.

Art. 3.

Gli enti di assicurazione italiani, esercenti rami diversi da quello dei trasporti, in deroga anche a contrarie disposizioni contenute nei loro statuti, sono autorizzati ad assumere in riassicurazione quote di rischi per le assicurazioni previste dalla presente legge, che eccedono la capacità di copertura delle Compagnie di assicurazione esercenti il ramo trasporti.

Art. 4.

L'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata ad assicurare per conto e nell'interesse dello Stato, nella forma di secondo rischio, le quote di rischi ordinari che eccedono la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza, di cui al precedente art. 1.

Le deliberazioni del Comitato sono subordinate alla approvazione dei Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, per quanto concerne la determinazione della misura del rischio e del premio.

Art. 5.

La gestione dei rischi assunti dallo Stato, ai sensi della presente legge, è tenuta dall'Unione italiana di riassicurazione insieme a quella prevista dal R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente l'assicurazione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL
RICCARDI — HOST V[illegible]

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 768.

Approvazione della convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma e riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII in forma pubblica amministrativa tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, riflettente la regolazione di anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SERENA

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione fra il Ministero delle finanze e l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ed il Governatorato di Roma per la sistemazione di debiti, e proroga per il pagamento delle relative annualità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentanove (1939) XVIII E. F., il giorno sei del mese di dicembre in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze e precisamente in quella dell'Ispettore generale del Tesoro, avanti a me comm. dott. Francesco Ciancimino, ispettore superiore del Tesoro, delegato con decreto del Ministro per le finanze in data 4 dicembre 1939-XVIII, n. 130228 (che qui si alliga in originale sotto la lettera *A*), a ricevere, quale ufficiale rogante, in forma pubblica amministrativa

Il Governatorato di Roma a mezzo del comm. dott. Andrea Felice Oxilia fu Nicolò, nato a Torino e domiciliato a Roma a questo atto delegato con procura generale del Governatore di Roma in data 2 settembre 1939-XVII, ricevuta dal segretario generale del Governatorato di Roma gr. uff. dottor Virgilio Testa e che in copia conforme all'originale qui si allega sotto la lettera *C*;

l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, a mezzo del proprio presidente gr. uff. prof. arch. Alberto Calza Bini fu Edoardo Consigliere nazionale, nato e domiciliato a Roma, a questo atto delegato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso, in data 17 novembre 1939-XVIII che in estratto autentico qui si alliga sotto la lettera *D*;

Le costituite parti della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, rinunziano, meco d'accordo, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

Che l'Istituto per le case popolari di Roma, con atto 31 luglio 1938-XVI per notar Cardelli, ricevette a mutuo dal Governatorato di Roma lire cinquanta milioni per la costruzione di case popolari;

Che successivamente, volendo l'Istituto per le case popolari liberarsi da tale obbligazione nei confronti del Governatorato, ed essendo questo, a sua volta, debitore verso lo Stato di un contributo per il mantenimento della Polizia metropolitana, l'Istituto predetto, con convenzione 29 gennaio 1931-IX, stipulata in forma pubblica amministrativa, si surrogò fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni, al Governatorato nel cennato debito verso lo Stato, impegnandosi ad estinguerlo in 35 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1930-VIII con l'interesse a scalare in ragione del 5,50 per cento;

Che con la convenzione 16 marzo 1931-IX, stipulata pure in forma amministrativa, l'Istituto per le case popolari ha riconosciuto che al 1° luglio 1935-XIII sarebbe stato debitore per altro titolo verso il Tesoro della somma di lire 87.039.267,30 di cui lire 68.000.000 per anticipazioni ricevute (13.000.000 + 7.000.000 + 48.000.000) e trasformato in un mutuo di eguale somma al 1° luglio 1929-VII e lire 19.039.267,30 per interessi composti del 4,20 per cento su detta somma, per il periodo 1° luglio 1929-VII-1° luglio 1935-XIII, e si è obbligato di ammortizzare il debito suddetto di lire 87.039.267,30 al tasso del 4,20 per cento a scalare in un periodo di 25 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII;

Che, in seguito al ribasso delle pigioni apportate dall'Istituto per le case popolari, in applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, S. E. Yung, quale Ministro per le finanze dell'epoca, aderendo alla richiesta del suddetto Istituto per una congrua riduzione degli oneri dipendenti dai due mutui sopra richiamati, ebbe a disporre, con lettera del 19 giugno 1934-XII, n. 110449, per il mutuo di lire 87.039.267,30, restando invariato il tasso del 4,20 per cento, il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XVIII, data

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 768.

Approvazione della convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma e riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII in forma pubblica amministrativa tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, riflettente la regolazione di anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SERENA

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

Convenzione fra il Ministero delle finanze e l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ed il Governatorato di Roma per la sistemazione di debiti, e proroga per il pagamento delle relative annualità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentanove (1939) XVIII E. F., il giorno sei del mese di dicembre in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze e precisamente in quella dell'Ispettore generale del Tesoro, avanti a me comm. dott. Francesco Cianciminо, ispettore superiore del Tesoro, delegato con decreto del Ministro per le finanze in data 4 dicembre 1939-XVIII, n. 130228 (che qui si alliga in originale sotto la lettera *A*), a ricevere, quale ufficiale rogante, in forma pubblica amministrativa, il presente atto nell'interesse della Direzione Generale del Tesoro.

Si sono costituiti:

il Ministero delle finanze a mezzo del gr. uff. dott. Giuseppe Ventura fu Gaetano, nato a Napoli e domiciliato a Roma, ispettore generale del Tesoro, al presente atto delegato con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1939-XVIII, che qui si alliga sotto la lettera *B*;

il Governatorato di Roma a mezzo del comm. dott. Andrea Felice Oxilia fu Nicolò, nato a Torino e domiciliato a Roma a questo atto delegato con procura generale del Governatore di Roma in data 2 settembre 1939-XVII, ricevuta dal segretario generale del Governatorato di Roma gr. uff. dottor Virgilio Testa e che in copia conforme all'originale qui si allega sotto la lettera *C*;

l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, a mezzo del proprio presidente gr. uff. prof. arch. Alberto Calza Bini fu Edoardo Consigliere nazionale, nato e domiciliato a Roma, a questo atto delegato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso, in data 17 novembre 1939-XVIII che in estratto autentico qui si alliga sotto la lettera *D*;

Le costituite parti della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, rinunziano, meco d'accordo, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

Che l'Istituto per le case popolari di Roma, con atto 31 luglio 1938-XVI per notar Cardelli, ricevette a mutuo dal Governatorato di Roma lire cinquanta milioni per la costruzione di case popolari;

Che successivamente, volendo l'Istituto per le case popolari liberarsi da tale obbligazione nei confronti del Governatorato, ed essendo questo, a sua volta, debitore verso lo Stato di un contributo per il mantenimento della Polizia metropolitana, l'Istituto predetto, con convenzione 20 gennaio 1931-IX, stipulata in forma pubblica amministrativa, si surrogò fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni, al Governatorato nel cennato debito verso lo Stato, impegnandosi ad estinguerlo in 35 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1930-VIII con l'interesse a scalare in ragione del 5,50 per cento;

Che con la convenzione 16 marzo 1931-IX, stipulata pure in forma amministrativa, l'Istituto per le case popolari ha riconosciuto che al 1° luglio 1935-XIII sarebbe stato debitore per altro titolo verso il Tesoro della somma di lire 87.039.267,30 di cui lire 68.000.000 per anticipazioni ricevute (13.000.000 + 7.000.000 + 48.000.000) e trasformate in un mutuo di eguale somma al 1° luglio 1929-VII e lire 19.039.267,30 per interessi composti del 4,20 per cento su detta somma, per il periodo 1° luglio 1929-VII-1° luglio 1935-XIII, e si è obbligato di ammortizzare il debito suddetto di lire 87.039.267,30 al tasso del 4,20 per cento a scalare in un periodo di 25 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII;

Che, in seguito al ribasso delle pigioni apportate dall'Istituto per le case popolari, in applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, S. E. Yung, quale Ministro per le finanze dell'epoca, aderendo alla richiesta del suddetto Istituto per una congrua riduzione degli oneri dipendenti dai due mutui sopra richiamati, ebbe a disporre, con lettera del 19 giugno 1934-XII, n. 110449, per il mutuo di lire 87.039.267,30, restando invariato il tasso del 4,20 per cento, il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XVIII, data iniziale prestabilita per l'inizio dell'ammortamento, e per il mutuo di 50 milioni la riduzione del tasso di interesse dal 5,50 per cento al 5 per cento nonchè il prolungamento del periodo d'ammortamento da 35 a 50 anni, stabilendo che la concessione dovesse avere effetto con decorrenzaa 1° luglio 1934-XII, mediante determinazione della nuova semestralità in base al residuo capitale dovuto a detta data;

Che in conseguenza di tali concessioni, la rata di ammortamento del mutuo di lire 87.039.267,30 di cui alla convenzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

15 marzo 1931-IX, è stata determinata dal 1° luglio 1935-XIII in lire 4.135.296,98, pagabile a semestralità scontate di lire 2.047.176,72;

Che il residuo capitale dovuto al 1° luglio 1934-XII, per l'altro debito di 50 milioni, di cui alla convenzione 29 gennaio 1931-XI, è stato accertato in lire 47.525.381, da estinguersi in anni 45 e mezzo mediante l'annualità di lire 2.665.958,28 pagabile a semestralità scontate di cui quella dovuta al 31 dicembre 1934-XIII, fu determinata in lire 1.328.582,95 e le successive lire 1.316.522,60;

Che il Ministero delle finanze, nel 1919, accordò un'anticipazione di 30 milioni, di cui lire 10.000.000 al Governatorato di Roma, lire 10 milioni all'Unione edilizia nazionale e lire 10.000.000 all'Istituto per le case popolari per la costruzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » che ha provveduto all'impianto dei servizi pubblici, all'apertura delle strade e a tutte le altre spese necessarie per il sorgere dell'attuale quartiere di Monte Sacro;

Che liquidata l'Unione edilizia nazionale, ed essendo stati assunti in amministrazione dall'Istituto delle case popolari le attività e le passività del Consorzio, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, che è succeduto all'Istituto per le case popolari in Roma, ha proposto di rilevare le attività di proprietà del Consorzio, costituite dagli stabili e dai terreni situati in Monte Sacro, e di assumere, a suo carico, le passività del Consorzio, obbligandosi di corrispondere allo Stato, a stralcio del suo credito di lire 20.000.000 (rappresentato dalle quote apportate nella costituzione del Consorzio dell'Istituto delle case popolari e dell'Unione edilizia nazionale) la somma di lire 11.000.000 in 40 anni coll'interesse del 2,50 per cento;

Che dovendo l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma provvedere al finanziamento della costruzione di case per gli italiani rimpatriati nonchè di altre case popolari in Guidonia, Nettunia e Pomezia, si è convenuto di concretare il relativo fabbisogno finanziario mediante la proroga di quattro anni di tutte le annualità relative ai mutui sopra specificati dal 1° gennaio 1939-XVII al 31 dicembre 1942-XXI, previa esplicita e formale rinunzia dell'Istituto Autonomo a qualsiasi concorso per il pagamento degli interessi sul capitale investito;

Che si è altresì convenuto che per l'ammortamento della somma risultante dovuta al 31 dicembre 1942-XXI per le annualità differite e dei relativi interessi composti al tasso per ciascun debito stabilito sia corrisposto l'interesse del 2,50 per cento rimanendo confermata per le successive annualità la misura degli interessi già concordata per i diversi debiti, e precisamente del 4,20 per cento per quello di lire 87.039.267,30, del 5 per cento per l'altro di lire 30.000.000 e del 2,50 per cento per l'ultimo di lire 11.000.000;

Che il Governatorato di Roma, a sua volta, ha proposto di rimborsare la somma di lire 10.000.000 costituente la sua quota per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » in rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ogni anno, rimanendo di sua proprietà tutti i servizi pubblici del quar-

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, avanti costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa che precede, accettata dalle Parti, forma parte integrale del presente atto a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, che ha pagato le rate di ammortamento dei due primi debiti indicati in narrativa a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, si obbliga di continuare a corrispondere per l'estinzione del mutuo di lire 87.039.267,30 (di cui è stato prolungato il periodo di ammortamento da 25 a 50 anni dal 1° luglio 1935-XIII fino al 1° luglio 1985-LXIII), l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interesse a scalare in ragione del 4,20 per cento di lire 4.135.296,98 pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 2.047.176,72, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno e per l'estinzione del debito di lire 30.000.000 (di cui è stato prolungato l'ammortamento da 35 a 50 anni dal 1° gennaio 1930-VIII), fino al 1° gennaio 1980-LVIII, l'annualità corrispondente di lire 2.665.958,28 comprensiva del capitale e dell'interesse a scalare in ragione del 5 per cento pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 1.316.522,60, scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 3.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, a liquidazione del credito dello Stato di lire 20.000.000, rappresentato dalle anticipazioni di lire 10 milioni ciascuno, apportate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'Unione edilizia nazionale nella costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » assume l'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato la somma di lire 11.000.000 in 40 anni, dal 1° gennaio 1939-XVII, all'interesse del 2,50 per cento a scalare

A partire quindi dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 1° gennaio 1979-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interessi di lire 438.198,53 suddivisa in semestralità scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno che per effetto dello sconto si indica in lire 217.758,40, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze consente che l'Istituto differisca il pagamento delle annualità 1939-1942 dei debiti di cui agli articoli 2 e 3, costituendosi con le medesime, e con gli interessi rispettivi maturandi a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, un nuovo mutuo di lire 30.853.016 che entrerà in ammortamento col 1° gennaio 1943-XXI.

L'estinzione di detto mutuo sarà effettuata in 36 anni al tasso del 2,50 cento. A partire quindi dal 1° gennaio 1943-XXI fino al 31 dicembre 1978-LVI sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitali e interessi di lire 1.200.750,57 suddivisa in semestralità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in lire 4.135.296,98, pagabile a semestralità scontate di lire 2.047.176,72;

Che il residuo capitale dovuto al 1° luglio 1934-XII, per l'altro debito di 50 milioni, di cui alla convenzione 29 gennaio 1931-XI, è stato accertato in lire 47.525.381, da estinguersi in anni 45 e mezzo mediante l'annualità di lire 2.665.958,28 pagabile a semestralità scontate di cui quella dovuta al 31 dicembre 1934-XIII, fu determinata in lire 1.328.582,95 e le successive lire 1.316.522,60;

Che il Ministero delle finanze, nel 1919, accordò un'anticipazione di 30 milioni, di cui lire 10.000.000 al Governatorato di Roma, lire 10 milioni all'Unione edilizia nazionale e lire 10.000.000 all'Istituto per le case popolari per la costruzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » che ha provveduto all'impianto dei servizi pubblici, all'apertura delle strade e a tutte le altre spese necessarie per il sorgere dell'attuale quartiere di Monte Sacro;

Che liquidata l'Unione edilizia nazionale, ed essendo stati assunti in amministrazione dall'Istituto delle case popolari le attività e le passività del Consorzio, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, che è succeduto all'Istituto per le case popolari in Roma, ha proposto di rilevare le attività di proprietà del Consorzio, costituite dagli stabili e dai terreni situati in Monte Sacro, e di assumere, a suo carico, le passività del Consorzio, obbligandosi di corrispondere allo Stato, a stralcio del suo credito di lire 20.000.000 (rappresentato dalle quote apportate nella costituzione del Consorzio dell'Istituto delle case popolari e dell'Unione edilizia nazionale) la somma di lire 11.000.000 in 40 anni coll'interesse del 2,50 per cento;

Che dovendo l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma provvedere al finanziamento della costruzione di case per gli italiani rimpatriati nonchè di altre case popolari in Guidonia, Nettuno e Pomezia, si è convenuto di concretare il relativo fabbisogno finanziario mediante la proroga di quattro anni di tutte le annualità relative ai mutui sopra specificati dal 1° gennaio 1939-XVII al 31 dicembre 1942-XXI, previa esplicita e formale rinunzia dell'Istituto Autonomo a qualsiasi concorso per il pagamento degli interessi sul capitale investito;

Che si è altresì convenuto che per l'ammortamento della somma risultante dovuta al 31 dicembre 1942-XXI per le annualità differite e dei relativi interessi composti al tasso per ciascun debito stabilito sia corrisposto l'interesse del 2,50 per cento rimanendo confermata per le successive annualità la misura degli interessi già concordata per i diversi debiti, e precisamente del 4,20 per cento per quello di lire 87.039.267,30, del 5 per cento per l'altro di lire 50.000.000 e del 2,50 per cento per l'ultimo di lire 11.000.000;

Che il Governatorato di Roma, a sua volta, ha proposto di rimborsare la somma di lire 10.000.000 costituente la sua quota per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » in rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ogni anno, rimanendo di sua proprietà tutti i servizi pubblici del quartiere costruito dal Consorzio « Città Giardino Aniene »;

Che il Ministero delle finanze ha creduto opportuno di accogliere le suddette proposte e sistemare i rapporti con l'Istituto nazionale fascista per le case popolari, anche per quanto riguarda le anticipazioni per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e col Governatorato di Roma,

convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa che precede, accettata dalle Parti, forma parte integrale del presente atto a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, che ha pagato le rate di ammortamento dei due primi debiti indicati in narrativa a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, si obbliga di continuare a corrispondere per l'estinzione del mutuo di lire 87.039.267,30 (di cui è stato prolungato il periodo di ammortamento da 25 a 50 anni dal 1° luglio 1935-XIII fino al 1° luglio 1985-LXIII), l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interesse a scalare in ragione del 4,20 per cento di lire 4.135.296,98 pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 2.047.176,72, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno e per l'estinzione del debito di lire 50.000.000 (di cui è stato prolungato l'ammortamento da 35 a 50 anni dal 1° gennaio 1930-VIII), fino al 1° gennaio 1980-LVIII, l'annualità corrispondente di lire 2.665.958,28 comprensiva del capitale e dell'interesse a scalare in ragione del 5 per cento pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 1.316.522,60, scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 3.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, a liquidazione del credito dello Stato di lire 20.000.000, rappresentato dalle anticipazioni di lire 10 milioni ciascuno, apportate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'Unione edilizia nazionale nella costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » assume l'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato la somma di lire 11.000.000 in 40 anni, dal 1° gennaio 1939-XVII, all'interesse del 2,50 per cento a scalare

A partire quindi dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 1° gennaio 1979-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interessi di lire 438.198,53 suddivisa in semestralità scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno che per effetto dello sconto si indica in lire 217.738,40, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze consente che l'Istituto differisca il pagamento delle annualità 1939-1942 dei debiti di cui agli articoli 2 e 3, costituendosi con le medesime, e con gli interessi rispettivi maturandi a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, un nuovo mutuo di lire 30.853.016 che entrerà in ammortamento col 1° gennaio 1943-XXI.

L'estinzione di detto mutuo sarà effettuata in 36 anni al tasso del 2,50 cento. A partire quindi dal 1° gennaio 1943-XXI fino al 31 dicembre 1978-LVI sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitali e interessi, di lire 1.309.759,27 suddivise in semestralità scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di sciascun anno che, per effetto dello sconto, sommano a lire 650.812,05.

L'Istituto, in seguito a tale agevolazione rinunzia a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case indicate in narrativa ed a qualsiasi pagamento degli interessi sulle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Art. 5.

Il Governatorato di Roma si obbliga di restituire al Tesoro l'anticipazione di lire 10 milioni a rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione, e le successive entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 31 dicembre 1939-XVIII.

Con l'adempimento dell'obbligo suddetto il Governatorato resta anche liberato da ogni e qualsiasi impegno verso il Consorzio nei riguardi della somma di lire 1.000.000, da questo versata nel 1922 all'allora comune di Roma per provvedere al raddoppio e prolungamento della linea tranviaria dalla barriera Nomentana a piazza Sempione nel nuovo quartiere di Monte Sacro.

Art. 6.

Le rate di ammortamento dei debiti di cui sopra dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalle singole scadenze; l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ed il Governatorato di Roma, in caso di ritardato pagamento, dovranno corrispondere l'interesse di mora in ragione del 4 per cento sull'importo della rata.

Per l'addebito degli interessi e per la costituzione in mora degli cati debitori non occorre alcun atto formale del Tesoro dello Stato.

Art. 7.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma assume di diritto la proprietà degli immobili sotto indicati di pertinenza del Consorzio « Città Giardino Aniene », nonchè delle altre attività mobiliari del Consorzio stesso, come pure passano a suo carico le eventuali passività del Consorzio stesso non ancora sistemate:

a) n. 33 lotti di terreno edificabili della complessiva superficie di metri quadrati 1.804.155; comprese le future sedi stradali;

b) n. 8 lotti di terreni ed i fabbricati sui medesimi costruiti dal Consorzio « Città Giardino Aniene » per una superficie totale complessiva di circa metri quadrati 8.530 e per un numero totale di 9 fabbricati, 46 alloggi e circa 264 vani;

c) n. 12 lotti di terreno per una superficie complessiva di metri quadrati 96.613,44, sui quali l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma ha già edificato per proprio conto, diversi gruppi di costruzioni per un numero totale di 83 fabbricati.

Le aree ed i fabbricati, di cui l'Istituto assume la proprietà sono più esattamente specificati, colle singole consistenze e con le relative indicazioni catastali, sull'elenco e sulla planimetria che al presente atto si allegano sotto le lettere *E-F*, elenco e planimetria, sulle quali i terreni ed i fabbricati in oggetto sono ordinatamente indicati con i numeri qui appresso specificati e, nella sola planimetria, colle colorazioni qui appresso parimenti specificate:

a) lotti di terreno edificabili numeri dall'1 al 33, questi compresi a colorazione rosa;

b) lotti di terreni con sovrastanti fabbricati costruiti dal Consorzio « Città Giardino Aniene » a colorazione rosa;

c) lotti di terreno a colorazione rosa con sovrastanti fabbricati costruiti dall'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma a colorazione rosa.

Art. 8.

Il Governatorato di Roma assume in proprietà le opere di carattere pubblico costruite a spese del Consorzio « Città Giardino Aniene » di cui appresso:

a) aree in parte già definitivamente ed in parte provvisoriamente sistemate a vie e piazze pubbliche, con le relative fognature ed altri manufatti accessori, per un'area complessiva di circa metri quadrati 257.065. Tali aree sono più esattamente specificate, colle singole superfici, denominazioni civiche ed indicazioni catastali, nell'elenco, che al presente atto si allega sotto la lettera *G*;

b) Ponte Tito Tazio sul fiume Aniene, con i relativi muri d'ala, raccordi stradali e manufatti annessi;

c) fabbricato costruito dal Consorzio su piazza Sempione e l'area sulla quale esso insiste, di circa metri quadrati 1.640; area e fabbricato confinanti con la predetta piazza, con le vie Monte Tesoro e Monte Titano e con il lotto indicato col n. 43 al precedente articolo 7 e contraddistinti al catasto urbano di Roma alla mappa 49 con il n. 905; il fabbricato si eleva a tre piani fuori terra, oltre ad una torre centrale, e comprende un totale di circa 45 vani adibiti a botteghe al piano terreno, a scuole, uffici ed abitazioni ai due piani superiori;

d) area in angolo sul viale Adriatico e sulla via Carnaro della superficie di circa metri quadrati 2.900 sulla quale il Governatorato di Roma ha già costruito per proprio conto un edificio scolastico; l'aera confina con dette due strade e con proprietà di terzi ed è contraddistinta al catasto rustico di Roma, alla mappa 49 con i numeri 901 e 1193 parte;

e) tre appezzamenti di terreno, destinati e sistemati a parchi e giardini pubblici, estesi, ubicati e distinti come segue:

1° parco di circa metri quadrati 16.050 comprendente l'antico Monte Sacro, confinante colla via Falterona, colla via Monte Sacro, colla piazza Menenio Agrippa, e con proprietà di terzi e distinto in catasto alla mappa 49 col numero 909;

2° giardino pubblico di circa metri quadrati 13.200 confinante colla via Maiella, colla piazza Tito Tazio, colla via Nomentana, col fiume Aniene e con proprietà di terzi, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 897, 904 e 908;

3° giardino pubblico della superficie di circa metri quadrati 10.200, confinante colla via Ponte Tito Tazio, colla via Nomentana e col fiume Aniene, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con il numero 53 parte.

Tutti i terreni contemplati nel presente articolo sono indicati meglio sulla planimetria, che al presente atto si allega sotto la lettera *H* e precisamente:

i terreni di cui al precedente comma *a)* con colorazione gialla; i terreni ed i manufatti di cui ai precedenti commi *b) c)* e *d)* con colorazione rosa;

i terreni, di cui al precedente comma *e)* con colorazione verde.

Art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

... il Governatorato di Roma si obbliga di restituire al Tesoro l'anticipazione di lire 10 milioni a rate annuali di lire 3.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione, e le successive entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 31 dicembre 1933-XVIII.

Con l'adempimento dell'obbligo suddetto il Governatorato resta anche liberato da ogni e qualsiasi impegno verso il Consorzio nei riguardi della somma di lire 1.000.000, da questo versata nel 1922 all'allora comune di Roma per provvedere al raddoppio e prolungamento della linea tranviaria dalla barriera Nomentana a piazza Sempione nel nuovo quartiere di Monte Sacro.

Art. 6.

Le rate di ammortamento dei debiti di cui sopra dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalle singole scadenze; l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ed il Governatorato di Roma, in caso di ritardato pagamento, dovranno corrispondere l'interesse di mora in ragione del 4 per cento sull'importo della rata.

Per l'addebito degli interessi e per la costituzione in mora degli enti debitori non occorre alcun atto formale del Tesoro dello Stato.

Art. 7.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma assume di diritto la proprietà degli immobili sotto indicati di pertinenza del Consorzio « Città Giardino Aniene », nonchè delle altre attività mobiliari del Consorzio stesso, come pure passano a suo carico le eventuali passività del Consorzio stesso non ancora sistemate:

a) n. 33 lotti di terreno edificabili della complessiva superficie di metri quadrati 1.804.195; comprese le future sedi stradali;

b) n. 8 lotti di terreni ed i fabbricati sui medesimi costruiti dal Consorzio « Città Giardino Aniene » per una superficie totale complessiva di circa metri quadrati 8.530 e per un numero totale di 9 fabbricati, 46 alloggi e circa 261 vani;

c) n. 12 lotti di terreno per una superficie complessiva di metri quadrati 96.613,44, sui quali l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma ha già edificato per proprio conto, diversi gruppi di costruzioni per un numero totale di 83 fabbricati.

Le aree ed i fabbricati, di cui l'Istituto assume la proprietà sono più esattamente specificati, colle singole consistenze e con le relative indicazioni catastali, sull'elenco e sulla planimetria che al presente atto si allegano sotto le lettere *E-F*, elenco e planimetria, sulle quali i terreni ed i fabbricati in oggetto sono ordinatamente indicati con i numeri qui appresso specificati e, nella sola planimetria, colle colorazioni qui appresso parimenti specificate:

a) lotti di terreno edificabili numeri dall'1 al 33, questi compresi a colorazione rosa;

b) lotti di terreni con sovrastanti fabbricati costruiti dal Consorzio: numeri dal 34 al 41, questi compresi, a colora-
Spez... verde;

c) ... di terreno edificati dall'Istituto: numeri dal 42 al ... questi, a colorazione azzurra.

... obbliga a cedere a titolo gratuito al ... fra le aree sopra indicate di

DECRETO

cati, palestre, uffici, stazione sanitarie, ecc.), e per lavori di ampliamento, sistemazione o trasformazione di opere o di servizi pubblici già esistenti.

Art. 8.

Il Governatorato di Roma assume in proprietà le opere di carattere pubblico costruite a spese del Consorzio « Città Giardino Aniene » di cui appresso:

a) aree in parte già definitivamente ed in parte provvisoriamente sistemate a vie e piazze pubbliche, con le relative fognature ed altri manufatti accessori, per un'area complessiva di circa metri quadrati 257.065. Tali aree sono più esattamente specificate, colle singole superfici, denominazioni civiche ed indicazioni catastali, nell'elenco, che al presente atto si allega sotto la lettera *G*;

b) Ponte Tito Tazio sul fiume Aniene, con i relativi muri d'ala, raccordi stradali e manufatti annessi;

c) fabbricato costruito dal Consorzio su piazza Sempione e l'area sulla quale esso insiste, di circa metri quadrati 1.640; area e fabbricato confinanti con la predetta piazza, con le vie Monte Tesoro e Monte Titano e con il lotto indicato col n. 43 al precedente articolo 7 e contraddistinti al catasto urbano di Roma alla mappa 49 con il n. 905; il fabbricato si eleva a tre piani fuori terra, oltre ad una torre centrale, e comprende un totale di circa 45 vani adibiti a botteghe al piano terreno, a scuole, uffici ed abitazioni ai due piani superiori;

d) area in angolo sul viale Adriatico e sulla via Carnaro della superficie di circa metri quadrati 2.000 sulla quale il Governatorato di Roma ha già costruito per proprio conto un edificio scolastico; l'area confina con dette due strade e con proprietà di terzi ed è contraddistinta al catasto rustico di Roma, alla mappa 49 con i numeri 901 e 1193 parte;

e) tre appezzamenti di terreno, destinati e sistemati a parchi e giardini pubblici, estesi, ubicati e distinti come segue:

1° parco di circa metri quadrati 16.950 comprendente l'antico Monte Sacro, confinante colla via Falterona, colla via Monte Sacro, colla piazza Menenio Agrippa, e con proprietà di terzi e distinto in catasto alla mappa 49 col numero 909;

2° giardino pubblico di circa metri quadrati 13.200 confinante colla via Maiella, colla piazza Tito Tazio, colla via Nomentana, col fiume Aniene e con proprietà di terzi, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 897, 904 e 908;

3° giardino pubblico della superficie di circa metri quadrati 10.200, confinante colla via Ponte Tito Tazio, colla via Nomentana e col fiume Aniene, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con il numero 53 parte.

Tutti i terreni contemplati nel presente articolo sono indicati meglio sulla planimetria, che al presente atto si allega sotto la lettera *H* e precisamente:

i terreni di cui al precedente comma *a*) con colorazione gialla; i terreni ed i manufatti di cui ai precedenti commi *b*) *c*) e *d*) con colorazione rosa;

i terreni, di cui al precedente comma *e*) con colorazione verde.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze consente, per quanto lo riguarda, il passaggio in proprietà dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari degli immobili sopradescritti del Consorzio « Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Consente inoltre il passaggio in proprietà del Governatorato di Roma delle opere di carattere pubblico costruite dal Consorzio;

Tutto nello stato in cui si trova, senza nessuna garanzia, da parte sua, per oneri ed altri pesi, e per ogni caso di evizione, spoglio e molestia.

Art. 10.

Fino a quando l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma non abbia estinto l'intero debito verso il Tesoro, l'alienazione degli stabili e delle aree non potrà avvenire senza l'esplicito consenso della Direzione generale del Tesoro.

Art. 11.

La presente convenzione va redatta in esenzione dal bollo, sarà registrata e trascritta in esenzione da qualsiasi imposta, e non potrà avere esecuzione se non dopo che sarà stata approvata con legge.

Art. 12.

Per tutti gli effetti di legge le parti eleggono domicilio in Roma, e cioè il Ministero delle finanze, nella propria sede in via XX Settembre, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari nella sua sede in Roma, Lungotevere Tor di Nona, n. 1, ed il Governatorato di Roma al Campidoglio.

Art. 13.

Il presente contratto, fin da ora obbligatorio per l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, sarà impegnativo per il Ministero delle finanze dopo che sarà approvato con legge.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su fogli sette dei quali sono state riempite pagine ventisei di cui una in parte e di esso, meno che degli allegati su espressa rinunzia delle parti come sopra costituite, ho dato lettura agli intervenuti i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me, funzionario rogante, lo sottoscrivono.

Si approvano le due postille anzidette previa lettura alle parti.

GIUSEPPE VENTURA, *n. n.*
ANDREA R. OXILIA, *n. n.*
ALBERTO CALZA BINI, *n. n.*

FRANCESCO CIANCIMINO, *ufficiale rogante.*

ALLEGATO *A.*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. (Div. III, n. 130228).

Visto l'articolo 95 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827,

il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma relativo alla sistemazione del credito del Tesoro verso i suddetti enti in dipendenza della liquidazione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e di altri crediti per anticipazioni di cui alle Convenzioni 29 gennaio e 16 marzo 1931-IX.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII.

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO *B.*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (Div. III,, n. 129812).

Visto l'articolo 93 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827,

DELEGA:

il cav. di gr. cr. dott. Paolo Grassi, direttore generale del Tesoro, ed in caso di impedimento o di assenza, il gr. uff. dott. Giuseppe Ventura, ispettore generale nel Ministero delle finanze, a rappresentarlo ed a firmare in sua vece la Convenzione da stipularsi in forma amministrativa con l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e col Governatorato di Roma per la sistemazione del credito del Tesoro verso i due Enti in dipendenza della liquidazione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e di altri crediti per anticipazioni di cui alle Convenzioni 29 gennaio 1931-IX e 16 marzo 1931-IX.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII.

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO C.

Copia: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia - Repertorio n. 21657 - Procura generale ad agire rilasciata da S. E. ing. cav. di gr. cr. Don Gian Giacomo Borghese, Nobile dei Principi di Salmona, Governatore di Roma ai signori: 1° gr. uff. dott. Avallone Alfredo; 2° comm. dott. Andrea Felice Oxilia; 3° comm. dott. Attilio Fiorini. — L'anno millenovecentotrentanove-XVII, il giorno di sabato due settembre (addì 2 settembre 1939-XVII) - Innanzi di me gr. uff. prof. dott. Virgilio Testa, segretario generale del Governatorato di Roma, avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio, abilitato ad attribuire la pubblica fede agli atti ed ai contratti di cui all'articolo 380 del Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, è personalmente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

da parte sua, pesi, oneri ed altri pesi, e per ogni caso di evizione, spoglio e molestia.

Art. 10.

Fino a quando l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma non abbia estinto l'intero debito verso il Tesoro, l'alienazione degli stabili e delle aree non potrà avvenire senza l'esplicito consenso della Direzione generale del Tesoro.

Art. 11.

La presente convenzione va redatta in esenzione dal bollo, sarà registrata e trascritta in esenzione da qualsiasi imposta, e non potrà avere esecuzione se non dopo che sarà stata approvata con legge.

Art. 12.

Per tutti gli effetti di legge le parti eleggono domicilio in Roma, e cioè il Ministero delle finanze, nella propria sede in via XX Settembre, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari nella sua sede in Roma, Lungotevere Tor di Nona, n. 1, ed il Governatorato di Roma al Campidoglio.

Art. 13.

Il presente contratto, fin da ora obbligatorio per l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, sarà impegnativo per il Ministero delle finanze dopo che sarà approvato con legge.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su fogli sette dei quali sono state riempite pagine ventisei di cui una in parte e di esso, meno che degli allegati su espressa rinunzia delle parti come sopra costituite, ho dato lettura agli intervenuti i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me, funzionario rogante, lo sottoscrivono.

Si approvano le due postille anzidette previa lettura alle parti.

GIUSEPPE VENTURA, *n. n.*
ANDREA R. OXILIA, *n. n.*
ALBERTO CALZA BINI, *n. n.*

FRANCESCO CIANCIMINO, *ufficiale rogante.*

ALLEGATO *A.*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. (Div. III, n. 130228).

Visto l'articolo 93 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827,

DELEGA:

il sig. comm. dott. Francesco Ciancimino, Ispettore superiore del Tesoro, a ricevere, quale ufficiale rogante, in forma pubblica amministrativa il contratto da stipulare tra [illegible] Consorzio « Città Giardino Aniene » e di altri crediti per anticipazioni di cui alle Convenzioni 29 gennaio e 16 marzo 1931-IX.

Roma, addì 4 dicembre 1399-XVIII.

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO *B.*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (Div. III,, n. 129812).

Visto l'articolo 93 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827,

DELEGA:

il cav. di gr. cr. dott. Paolo Grassi, direttore generale del Tesoro, ed in caso di impedimento o di assenza, il gr. uff. dott. Giuseppe Ventura, ispettore generale nel Ministero delle finanze, a rappresentarlo ed a firmare in sua vece la Convenzione da stipularsi in forma amministrativa con l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e col Governatorato di Roma per la sistemazione del credito del Tesoro verso i due Enti in dipendenza della liquidazione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e di altri crediti per anticipazioni di cui alle Convenzioni 29 gennaio 1931-IX e 16 marzo 1931-IX.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII.

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO *C.*

Copia: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia - Repertorio n. 21657 - Procura generale ad agire rilasciata da S. E. ing. cav. di gr. cr. Don Gian Giacomo Borghese, Nobile dei Principi di Sulmona, Governatore di Roma ai signori: 1° gr. uff. dott. Avallone Alfredo; 2° comm. dott. Andrea Felice Oxilia; 3° comm. dott. Attilio Fiorini. — L'anno millenovecentotrentanove-XVII, il giorno di sabato due settembre (addì 2 settembre 1939-XVII) - Innanzi di me gr. uff. prof. dott. Virgilio Testa, segretario generale del Governatorato di Roma, avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio, abilitato ad attribuire la pubblica fede agli atti ed ai contratti di cui all'articolo 389 del Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, è personalmente comparso: S. E. il Governatore di Roma cav. di gr. cr. ing. Don Gian Giacomo Borghese di Giuseppe, Nobile dei Principi di Sulmona, nato a Lastra Signa e domiciliato a Roma, per ragioni di carica in Campidoglio, [illegible] costruzione dell'[illegible] torio. — L'Eccmo Comparente, della cui [illegible] io segretario generale sono co[illegible] — RICCI — DI REVEL — [illegible]CARDI — HOST V[illegible]

GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rinunciare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, nella sua qualità di Governatore di Roma, in virtù del presente atto costituisce e nomina suoi procuratori generali ad agire i signori: 1° gr. uff. dott. Avallone Alfredo fu Pasquale, nato a Cosenza, direttore della II Ripartizione del Governatorato di Roma; 2° comm. dott. Andrea Felice Oxilia fu Nicolò, nato a Torino, direttore della IX Ripartizione del Governatorato di Roma; 3° comm. dott. Attilio Fiorini fu Giuseppe, nato a Roma, capo divisione della IX Ripartizione del Governatorato di Roma; tutti domiciliati per ragioni di carica nei rispettivi Uffici del Governatorato, in Campidoglio, affinchè nei casi di impedimento o assenza di esso Ecc.mo Governatore, sia unitamente, sia separatamente, possano in suo nome e vece stipulare contratti di appalto, acquisti, vendite, permute, donazioni, enfiteusi, anticresi di immobili e mobili, convenzioni di piano regolatore, transazioni, affrancazioni di censi, di canoni ed altre prestazioni enfiteutiche, di servitù e novazioni, compromessi, ricognizioni, costituzioni, accettazioni, rinuncie di servitù, usufrutto, abitazione, cessioni di credito e di diritti e di azioni con surroga nei privilegi e nelle garanzie, divisioni, pegni, locazioni ed affitti attivi e passivi, mutui attivi e passivi, rettifiche e ratifiche, consensi per cancellazioni, restrizioni, postergazioni, trasferimenti e surrogazioni di ipoteche, per cancellazioni ed altri annotamenti di trascrizioni, di precetto e di altra natura, per rinuncia ad ipoteche legali, esonerando i competenti conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità. E per l'effetto di quanto sopra esso Ecc.mo Mandante, nella suespressa qualifica e rappresentanza, conferisce ai nominati procuratori ogni più ampia e opportuna facoltà di fare ed agire nelle stipulazioni di cui sopra, come far potrebbe esso Ecc.mo Mandante, con promessa di avere per rato e valido il loro operato. Atto fatto in Roma, nella residenza del Governatorato, in Campidoglio, e letto da me Segretario Generale all'Ecc.mo Signor Comparente, il quale, a mia domanda, ha dichiarato che lo approva pienamente per essere tutto conforme alla sua volontà; quale atto è scritto da persona di mia fiducia in pagine tre su fogli uno e viene firmato da S. E. il Governatore e da me segretario generale come appresso: firmato: Ing. Gian Giacomo Borghese - Virgilio Testa, segretario generale - N. 1438, Vol. 40, Registrato a Roma - Uffici Atti Pubblici il 6 settembre 1939-XVII - Esatte lire 61.40 (dico sessantuno e quaranta cent.) - Il procuratore superiore: firmato: Amedeo Cappelletti.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso del Ministero delle finanze.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII.

Il segretario generale: ATTILIO FIORINI.

ALLEGATO *D*.

Rep. N. 176319.

ESTRATTO AUTENTICO

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Addì 28 novembre 1939-XVIII, io sottoscritto notaio dott. gr. uff. Ulisse Rinaldi con studio in Piazza di Pietra n. 63, inscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Roma e Velletri

CERTIFICO

che nel ventinovesimo libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e nella raccolta degli allegati ai verbali dello stesso Istituto si legge quanto qui è fedelmente ed integralmente riportato senza che le parti omesse alterino o modifichino quelle trascritte.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17 NOVEMBRE 1939-XVIII.

In una sala della sede dell'Istituto sono presenti: il presidente: Calza Bini; i consiglieri: Beretta, Folliero, Giocoli, Giordani, Moretti, Novelli, Orlando, Potenza; i sindaci: Ducci, Ferrari, Gentiloni-Silvery.

Assiste il direttore generale: Costantini.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

11. — Convenzione col Ministero delle finanze.

(*Omissis*).

In relazione a quanto il Ministero delle finanze ci ha ora trasmesso lo schema definitivo della Convenzione contemplante gli accordi per il consolidamento dell'anticipazione del Tesoro dello Stato e la liquidazione del Consorzio per la Città Giardino Aniene,

Al riguardo il presidente legge la convenzione nel suo testo definitivo allegato al presente verbale, sottoponendola al benestare del Consiglio.

Il Consiglio prende atto con compiacimento della comunicazione del presidente, approva ad unanimità di voti il testo della convenzione da stipulare col Ministero delle finanze, autorizzando il presidente alla firma della convenzione stessa.

(*Omissis*).

Il direttore
I. COSTANTINI.

Il presidente
A. CALZA BINI.

Allegato al verbale del 17 novembre 1939-XVIII

PREMESSO

Che l'Istituto per le case popolari in Roma, con atto 31 luglio 1938-XVI per notar Cardelli, ricevette a mutuo dal Governatorato di Roma lire cinquanta milioni per la costruzione di case popolari;

Che successivamente, volendo l'Istituto per le case popolari liberarsi da tale obbligazione nei confronti del Governatorato, ed essendo questo, a sua volta, debitore verso lo Stato di un contributo per il mantenimento della Polizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Governatorato di Roma; 2° comm. dott. Andrea Felice Oxilia fu Nicolò, nato a Torino, direttore della IX Ripartizione del Governatorato di Roma; 3° comm. dott. Attilio Fiorini fu Giuseppe, nato a Roma, capo divisione della IX Ripartizione del Governatorato di Roma; tutti domiciliati per ragioni di carica nei rispettivi Uffici del Governatorato, in Campidoglio, affinchè nei casi di impedimento o assenza di esso Ecc.mo Governatore, sia unitamente, sia separatamente, possano in suo nome e vece stipulare contratti di appalto, acquisti, vendite, permute, donazioni, enfiteusi, antieresi di immobili e mobili, convenzioni di piano regolatore, transazioni, affrancazioni di censi, di canoni ed altre prestazioni enfiteutiche, di servitù e novazioni, compromessi, ricognizioni, costituzioni, accettazioni, rinuncie di servitù, usufrutto, abitazione, cessioni di credito e di diritti e di azioni con surroga nei privilegi e nelle garanzie, divisioni, pegni, locazioni ed affitti attivi e passivi, mutui attivi e passivi, rettifiche e ratifiche, consensi per cancellazioni, restrizioni, postergazioni, trasferimenti e surrogazioni di ipoteche, per cancellazioni ed altri annotamenti di trascrizioni, di precetto e di altra natura, per rinuncia ad ipoteche legali, esonerando i competenti conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità. E per l'effetto di quanto sopra esso Ecc.mo Mandante, nella suespressa qualifica e rappresentanza, conferisce ai nominati procuratori ogni più ampia e opportuna facoltà di fare ed agire nelle stipulazioni di cui sopra, come far potrebbe esso Ecc.mo Mandante, con promessa di avere per rato e valido il loro operato. Atto fatto in Roma, nella residenza del Governatorato, in Campidoglio, e letto da me Segretario Generale all'Ecc.mo Signor Comparente, il quale, a mia domanda, la dichiarato che lo approva pienamente per essere tutto conforme alla sua volontà; quale atto è scritto da persona di mia fiducia in pagine tre su fogli uno e viene firmato da S. E. il Governatore e da me segretario generale come appresso: firmato: Ing. Gian Giacomo Borghese - Virgilio Testa, segretario generale - N. 1428, Vol. 40, Registrato a Roma - Uffici Atti Pubblici il 6 settembre 1939-XVII - Esatte lire 61,40 (dico sessantuno e quaranta cent.) - Il procuratore superiore: firmato: Amedeo Cappelletti.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso del Ministero delle finanze.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII.

Il segretario generale: ATTILIO FIORINI.

Rep. N. 179319. ALLEGATO *D*.

ESTRATTO AUTENTICO

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

In. Spezia per

...novecentotrentanove XVIII del Littorio il ... mese di novembre in Roma e nella sede ... nomo per le case popolari della ... vere Tordinona n. 1.

DECRETO 6 ... pellani mil...

CERTIFICO

che nel ventinovesimo libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e nella raccolta degli allegati ai verbali dello stesso Istituto si legge quanto qui è fedelmente ed integralmente riportato senza che le parti omesse alterino o modifichino quelle trascritte.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17 NOVEMBRE 1939-XVIII.

In una sala della sede dell'Istituto sono presenti: il presidente: Calza Bini; i consiglieri: Beretta, Folliero, Giocoli, Giordani, Moretti, Novelli, Orlando, Potenza; i sindaci: Ducci, Ferrari, Gentiloni-Silveri.

Assiste il direttore generale: Costantini.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

11. — Convenzione col Ministero delle finanze.

(*Omissis*).

In relazione a quanto il Ministero delle finanze ci ha ora trasmesso lo schema definitivo della Convenzione contemplante gli accordi per il consolidamento dell'anticipazione del Tesoro dello Stato e la liquidazione del Consorzio per la Città Giardino Aniene.

Al riguardo il presidente legge la convenzione nel suo testo definitivo allegato al presente verbale, sottoponendola al benestare del Consiglio.

Il Consiglio prende atto con compiacimento della comunicazione del presidente, approva ad unanimità di voti il testo della convenzione da stipulare col Ministero delle finanze, autorizzando il presidente alla firma della convenzione stessa.

(*Omissis*).

Il direttore
I. COSTANTINI.

Il presidente
A. CALZA BINI.

Allegato al verbale del 17 novembre 1939-XVIII

PREMESSO

Che l'Istituto per le case popolari in Roma, con atto 31 luglio 1938-XVI per notar Cardelli, ricevette a mutuo dal Governatorato di Roma lire cinquanta milioni per la costruzione di case popolari;

Che successivamente, volendo l'Istituto per le case popolari liberarsi da tale obbligazione nei confronti del Governatorato, ed essendo questo, a sua volta, debitore verso lo Stato di un contributo per il mantenimento della Polizia metropolitana, l'Istituto predetto, con convenzione 29 gennaio 1931-IX stipulata in forma pubblica amministrativa, si surrogò fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni al Governatorato nel cennato debito verso lo Stato, impegnandosi ad estinguerlo in 35 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1939-VIII con l'interesse a scalare in ragione del 5,50 %;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Che con la convenzione 16 marzo 1931-XI, stipulata pure in forma amministrativa, l'Istituto per le case popolari ha riconosciuto che al 1° luglio 1935-XIII sarebbe stato debitore per altro titolo verso il Tesoro della somma di lire 87.039.267,30 di cui lire 68.000.000 per anticipazioni ricevute (13.000.000 + 7.000.000 + 48.000.000) e trasformate in un mutuo di eguale somma al 1° luglio 1929-VII e lire 19.039.267,30 per interessi composti del 4,20 per cento su detta somma, per il periodo 1° luglio 1929-VII-1° luglio 1935-XIII, e si è obbligato di ammortizzare il debito suddetto di lire 87.039.267,30 al tasso del 4,20 per cento a scalare in un periodo di 25 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII;

Che, in seguito al ribasso delle pigioni apportato dall'Istituto per le case popolari, in applicazione del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, Sua Eccellenza Jung, quale Ministro delle finanze dell'epoca, aderendo alla richiesta del suddetto Istituto per una congrua riduzione degli oneri dipendenti dai due mutui sopra richiamati, ebbe a disporre, con lettera del 19 giugno 1934-XII, n. 110449 per il mutuo di lire 87.039.267,30, restando invariato il tasso del 4,20 per cento il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, data iniziale prestabilita per l'inizio dell'ammortamento, e, per il mutuo di 50 milioni la riduzione del tasso di interesse dal 5,50 per cento al 5 per cento nonchè il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, stabilendo che la concessione dovesse avere effetto con decorrenza 1° luglio 1934-XII, mediante determinazione della nuova semestralità in base al residuo capitale dovuto a detta data;

Che in conseguenza di tali concessioni, la rata di ammortamento del mutuo di lire 87.039.267,30 di cui alla convenzione 15 marzo 1931-IX è stata determinata dal 1° luglio 1935-XIII in lire 4.135.296,98 pagabile a semestralità scontate di lire 2.047.176,72;

Che il residuo capitale dovuto al 1° luglio 1934-XII, per l'altro debito di 50 milioni, di cui alla convenzione 29 gennaio 1931-IX, è stato accertato in lire 47.525.381, da estinguersi in anni 45 e mezzo mediante l'annualità di lire 2.665.958,28 pagabile a semestralità scontate di cui quella dovuta al 31 dicembre 1934-XIII fu determinata in lire 1.328.582,95 e le successive lire 1.316.522,60;

Che il Ministero delle finanze nel 1919 accordò un'anticipazione di 30 milioni, di cui lire 10.000.000 al Governatorato di Roma, lire 10.000.000 all'Unione edilizia nazionale e lire 10.000.000 all'Istituto per le case popolari per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » che ha provveduto all'impianto dei servizi pubblici, alla apertura delle strade e a tutte le altre spese necessarie per il sorgere dell'attuale quartiere di Monte Sacro;

Che liquidata l'Unione edilizia nazionale, ed essendo stati assunti in amministrazione dall'Istituto delle case popolari le attività e le passività del detto Consorzio, l'Istituto fascista autonomo delle case popolari della provincia di Roma, che è succeduto all'Istituto per le case popolari in Roma, ha proposto di rilevare le attività di proprietà del Consorzio, costituite dagli stabili e dai terreni situati in Monte Sacro, e di assumere, a suo carico, le passività del Consorzio, obbligandosi di corrispondere allo Stato, a stralcio del suo credito di lire 20.000.000 (rappresentato dalle quote apportate nella costituzione del Consorzio dell'Istituto delle case di case per gli italiani rimpatriati nonchè di altre case popolari in Guidonia, Nettunia e Pomezia, si è convenuto di concretare il relativo fabbisogno finanziario mediante la proroga di quattro anni di tutte le annualità relative ai mutui sopra specificati dal 1° gennaio 1939-XVII al 31 dicembre 1942-XXI previa esplicita e formale rinuncia dell'Istituto autonomo a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sul capitale investito;

Che si è altresì convenuto che per l'ammortamento della somma risultante dovuta al 31 dicembre 1942-XXI per le annualità differite e dei relativi interessi composti al tasso per ciascun debito stabilito, sia corrisposto l'interesse del 2,50 per cento, rimanendo confermato per le successive annualità la misura degli interessi già concordata per i diversi debiti, e precisamente del 4,20 per cento per quello di lire 87.039.267,30, del 5 per cento per l'altro di lire 50.000.000 e del 2,50 per cento per l'ultimo di lire 11.000.000;

Che il Governatorato di Roma, a sua volta, ha proposto di rimborsare la somma di lire 10.000.000 costituente la sua quota per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » in rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente Convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ogni anno, rimanendo di sua proprietà tutti i servizi pubblici del quartiere costruito dal Consorzio « Città Giardino Aniene »;

Che il Ministero delle finanze ha creduto opportuno di accogliere le suddette proposte e sistemare i rapporti con l'Istituto nazionale fascista per le case popolari, anche per quanto riguarda le anticipazioni per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e col Governatorato di Roma.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, avanti costituite convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa che precede accettata dalle Parti forma parte integrale del presente atto a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Roma, che ha pagato le rate di ammortamento dei due primi debiti indicati in narrativa a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, si obbliga di continuare a corrispondere per l'estinzione del mutuo di lire 87.039.267,30 (di cui è stato prolungato il periodo di ammortamento da 25 a 50 anni dal 1° luglio 1935-XIII fino al 1° luglio 1985-LXIII), l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interesse a scalare in ragione del 4,20 per cento di lire 4.135.296,98 pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 2.047.176,72, scadente il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno e per la estinzione del debito di lire 50.000.000 (di cui è stato prolungato l'ammortamento da 35 a 50 anni dal 1° gennaio 1930-VIII), fino al 1° gennaio 1980-LVIII, l'annualità corrispondente di lire 2.665,958 e cent. 28 comprensiva del capitale e dell'interesse a scalare in ragione del 5 per cento pagabile in semestralità posticipate scontate di lire

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

obbligato di ammortizzare il debito suddetto di lire 87.039.267,30 al tasso del 4,20 per cento a scalare in un periodo di 25 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII;

Che, in seguito al ribasso delle pigioni apportato dall'Istituto per le case popolari, in applicazione del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, Sua Eccellenza Jung, quale Ministro delle finanze dell'epoca, aderendo alla richiesta del suddetto Istituto per una congrua riduzione degli oneri dipendenti dai due mutui sopra richiamati, ebbe a disporre, con lettera del 19 giugno 1934-XII, n. 110449 per il mutuo di lire 87.039.267,30, restando invariato il tasso del 4,20 per cento il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, data iniziale prestabilita per l'inizio dell'ammortamento, e, per il mutuo di 50 milioni la riduzione del tasso di interesse dal 5,50 per cento al 5 per cento nonchè il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, stabilendo che la concessione dovesse avere effetto con decorrenza 1° luglio 1934-XII, mediante determinazione della nuova semestralità in base al residuo capitale dovuto a detta data;

Che in conseguenza di tali concessioni, la rata di ammortamento del mutuo di lire 87.039.267,30 di cui alla convenzione 15 marzo 1931-IX è stata determinata dal 1° luglio 1935-XIII in lire 4.135.296,98 pagabile a semestralità scontate di lire 2.047.176,72;

Che il residuo capitale dovuto al 1° luglio 1934-XII, per l'altro debito di 50 milioni, di cui alla convenzione 29 gennaio 1931-IX, è stato accertato in lire 47.525.381, da estinguersi in anni 45 e mezzo mediante l'annualità di lire 2.665.958,28 pagabile a semestralità scontate di cui quella dovuta al 31 dicembre 1934-XIII fu determinata in lire 1.328.582,95 e le successive lire 1.316.522,60;

Che il Ministero delle finanze nel 1919 accordò un'anticipazione di 30 milioni, di cui lire 10.000.000 al Governatorato di Roma, lire 10.000.000 all'Unione edilizia nazionale e lire 10.000.000 all'Istituto per le case popolari per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » che ha provveduto all'impianto dei servizi pubblici, alla apertura delle strade e a tutte le altre spese necessarie per il sorgere dell'attuale quartiere di Monte Sacro;

Che liquidata l'Unione edilizia nazionale, ed essendo stati assunti in amministrazione dall'Istituto delle case popolari le attività e le passività del detto Consorzio, l'Istituto fascista autonomo delle case popolari della provincia di Roma, che è succeduto all'Istituto per le case popolari in Roma, ha proposto di rilevare le attività di proprietà del Consorzio, costituite dagli stabili e dai terreni situati in Monte Sacro, e di assumere, a suo carico, le passività del Consorzio, obbligandosi di corrispondere allo Stato, a stralcio del suo credito di lire 20.000.000 (rappresentato dalle quote apportate nella costituzione del Consorzio dell'Istituto delle case popolari e dell'Unione edilizia nazionale) la somma di lire 11.000.000, in 40 anni coll'interesse del 2,50 per cento;

Che dovendo l'Istituto fascista autonomo per le case popolari in Roma, provvedere al finanziamento della costruzione

Che si è altresì convenuto che per l'ammortamento della somma risultante dovuta al 31 dicembre 1942-XXI per le annualità differite e dei relativi interessi composti al tasso per ciascun debito stabilito, sia corrisposto l'interesse del 2,50 per cento, rimanendo confermato per le successive annualità la misura degli interessi già concordata per i diversi debiti, e precisamente del 4,20 per cento per quello di lire 87.039.267,30, del 5 per cento per l'altro di lire 50.000.000 e del 2,50 per cento per l'ultimo di lire 11.000.000;

Che il Governatorato di Roma, a sua volta, ha proposto di rimborsare la somma di lire 10.000.000 costituente la sua quota per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » in rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente Convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ogni anno, rimanendo di sua proprietà tutti i servizi pubblici del quartiere costruito dal Consorzio « Città Giardino Aniene »;

Che il Ministero delle finanze ha creduto opportuno di accogliere le suddette proposte e sistemare i rapporti con l'Istituto nazionale fascista per le case popolari, anche per quanto riguarda le anticipazioni per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e col Governatorato di Roma.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, avanti costituite convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa che precede accettata dalle Parti forma parte integrale del presente atto a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Roma, che ha pagato le rate di ammortamento dei due primi debiti indicati in narrativa a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, si obbliga di continuare a corrispondere per l'estinzione del mutuo di lire 87.039.267,30 (di cui è stato prolungato il periodo di ammortamento da 25 a 50 anni dal 1° luglio 1935-XIII fino al 1° luglio 1985-LXIII), l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interesse a scalare in ragione del 4,20 per cento di lire 4.135.296,98 pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 2.047.176,72, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno e per la estinzione del debito di lire 50.000.000 (di cui è stato prolungato l'ammortamento da 35 a 50 anni dal 1° gennaio 1930-VIII), fino al 1° gennaio 1980-LVIII, l'annualità corrispondente di lire 2.665,958 e cent. 28 comprensiva del capitale e dell'interesse a scalare in ragione del 5 per cento pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 1.316.522,60, scadenti il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno, giusta gli uniti piani di ammortamento che fanno parte integrale della presente convenzione, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Roma, a liquidazione del credito dello Stato di lire 29.000.000, rappresentato dalle anticipazioni di lire 10 milioni ciascuno, apportate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'Unione edilizia nazionale nella costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » assume l'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato la somma di lire 11.000.000 in 40 anni, dal 1° gennaio 1939-XVII, all'interesse del 2,50 % a scalare.

A partire quindi dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 1° gennaio 1979-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interessi di lire 438.198,53 suddivisa in semestralità scadenti il 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno che per effetto dello sconto si indica in lire 217.738,40 salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze consente che l'Istituto differisca il pagamento delle annualità 1939-1942 dei debiti di cui agli articoli 2 e 3 costituendosi con le medesime e con gli interessi rispettivi maturandi a tutto il 31 dicembre 1942-XXI un nuovo mutuo di lire 30.853.016 che entrerà in ammortamento col 1° gennaio 1943-XXI.

L'estinzione di detto mutuo sarà effettuata in 36 anni al tasso del 2,50 per cento. A partire quindi dal 1° gennaio 1943-XXI fino al 31 dicembre 1978-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente comprensiva di capitali e interessi di lire 1.309.759,27 suddivise in semestralità scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno, che per effetto dello sconto sommano a lire 650.812,05.

L'Istituto, in seguito a tale agevolazione rinunzia a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case indicate in narrativa ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sulle somme investite.

Art. 5.

Il Governatorato di Roma si obbliga di restituire al Tesoro l'anticipazione di lire 10.000.000, a rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 31 dicembre 1939-XVIII.

Con l'adempimento dell'obbligo suddetto il Governatorato resta anche liberato da ogni e qualsiasi impegno verso il Consorzio nei riguardi della somma di lire 1.000.000, da questo versata nel 1922 all'allora comune di Roma per provvedere al raddoppio e prolungamento della linea tramviaria dalla barriera Nomentana a Piazza Sempione nel nuovo quartiere di Monte Sacro.

Art. 6.

Le rate di ammortamento dei debiti di cui sopra dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalle singole scadenze; l'Istituto fascista autonomo per le case popolari ed il Governatorato di Roma, in caso di ritardato pagamento, dovranno corrispondere l'interesse di mora in ragione del 4 % sull'im-

Art. 7.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma assume di diritto la proprietà degli immobili sotto indicati di pertinenza del Consorzio « Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari del Consorzio stesso, come pure passano a suo carico le eventuali passività del Consorzio stesso non ancora sistemate:

a) n. 33 lotti di terreno edificabili della complessiva superficie di metri quadrati 1.804.195; comprese le future sedi stradali;

b) n. 8 lotti di terreni ed i fabbricati sui medesimi costruiti dal Consorzio « Città Giardino Aniene » per una superficie totale complessiva di circa metri quadrati 8.530 e per un numero totale di 9 fabbricati, 46 alloggi a circa 264 vani;

c) n. 12 lotti di terreno per una superficie complessiva di metri quadrati 96.613,44, sui quali l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ha già edificato per proprio conto diversi gruppi di costruzioni per un numero totale di 83 fabbricati.

Le aree ed i fabbricati, di cui l'Istituto assume la proprietà, sono più esattamente specificati, colle singole consistenze e con le relative indicazioni catastali, sull'elenco e sulla planimetria che al presente atto si allegano sotto le lettere *C. D.*, elenco e planimetria, sulle quali i terreni ed i fabbricati in oggetto sono ordinatamente indicati con i numeri qui appresso specificati e, nella sola planimetria, colle colorazioni qui appresso parimenti specificate:

a) lotti di terreno edificabili: Numeri dall'1 al 33, questi compresi, a colorazione rosa;

b) lotti di terreno con sovrastanti fabbricati costruiti dal Consorzio: Numeri dal 34 al 41, questi compresi, a colorazione verde;

c) lotti di terreno edificati dall'Istituto: Numeri dal 42 al 53, questi compresi, a colorazione azzurra.

L'Istituto suddetto si obbliga a cedere a titolo gratuito al Governatorato di Roma quelle fra le aree sopra indicate di cui il Governatorato dovesse abbisognare per nuovi pubblici servizi del quartiere e per lavori di ampliamento, sistemazione o trasformazione di opere o di servizi pubblici già esistenti.

Art. 8.

Il Governatorato di Roma assume in proprietà le opere di carattere pubblico costruite a spese del Consorzio « Città Giardino Aniene » di cui appresso:

a) Aree in parte già definitivamente ed in parte provvisoriamente sistemate a vie o piazze pubbliche, con le relative fognature ed altri manufatti accessori, per un'area complessiva di circa metri quadrati 257.065. Tali aree sono più esattamente specificate, colle singole superfici, denominazioni civiche ed indicazioni catastali, nell'elenco, che al presente atto si allega sotto la lettera *G*;

b) Ponte Tito Tazio sul fiume Aniene, con i relativi muri d'ala, raccordi stradali e manufatti annessi;

c) Fabbricato costruito dal Consorzio su piazza Sempione e l'area sulla quale esso insiste, di circa metri quadrati 1640; area a fabbricato confinante con la predetta Piazza, con le vie Monte Tesoro e Monte Titano e con il lotto indicato col n. 43 al precedente articolo 6 e contraddistinto al Catasto urbano di Roma alla mappa 69 con il n. 905; il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780046

approvate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'Unione edilizia nazionale nella costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » assume l'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato la somma di lire 11.000.000 in 40 anni, dal 1° gennaio 1939-XVII, all'interesse del 2.50 % a scalare.

A partire quindi dal 1° gennaio 1939-XVII e fino al 1° gennaio 1979-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interessi di lire 438.198,53 suddivisa in semestralità scadenti il 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno che per effetto dello sconto si indica in lire 217.738,40 salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze consente che l'Istituto differisca il pagamento delle annualità 1939-1942 dei debiti di cui agli articoli 2 e 3 costituendosi con le medesime e con gli interessi rispettivi maturandi a tutto il 31 dicembre 1942-XXI un nuovo mutuo di lire 30.853.016 che entrerà in ammortamento col 1° gennaio 1943-XXI.

L'estinzione di detto mutuo sarà effettuata in 36 anni al tasso del 2.50 per cento. A partire quindi dal 1° gennaio 1943-XXI fino al 31 dicembre 1978-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente comprensiva di capitali e interessi di lire 1.309.759,27 suddivise in semestralità scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno, che per effetto dello sconto sommano a lire 650.812,05.

L'Istituto, in seguito a tale agevolazione rinunzia a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case indicate in narrativa ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sulle somme investite.

Art. 5.

Il Governatorato di Roma si obbliga di restituire al Tesoro l'anticipazione di lire 10.000.000, a rate annuali di lire 1.000.000, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 31 dicembre 1939-XVIII.

Con l'adempimento dell'obbligo suddetto il Governatorato resta anche liberato da ogni e qualsiasi impegno verso il Consorzio nei riguardi della somma di lire 1.000.000, da questo versata nel 1922 all'allora comune di Roma per provvedere al raddoppio e prolungamento della linea tramviaria dalla barriera Nomentana a Piazza Sempione nel nuovo quartiere di Monte Sacro.

Art. 6.

Le rate di ammortamento dei debiti di cui sopra dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalle singole scadenze; l'Istituto fascista autonomo per le case popolari ed il Governatorato di Roma, in caso di ritardato pagamento, dovranno corrispondere l'interesse di mora in ragione del 4 % sull'importo della rata.

Per l'addebito degli interessi e per la costituzione in mora degli enti debitori non occorre alcun atto formale del Tesoro dello Stato.

sotto indicati di pertinenza del Consorzio « Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari del Consorzio stesso, come pure passano a suo carico le eventuali passività del Consorzio stesso non ancora sistemate:

a) n. 33 lotti di terreno edificabili della complessiva superficie di metri quadrati 1.804.195; comprese le future sedi stradali;

b) n. 8 lotti di terreni ed i fabbricati sui medesimi costruiti dal Consorzio « Città Giardino Aniene » per una superficie totale complessiva di circa metri quadrati 8.530 e per un numero totale di 9 fabbricati, 46 alloggi a circa 264 vani;

c) n. 12 lotti di terreno per una superficie complessiva di metri quadrati 96.613,44, sui quali l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma ha già edificato per proprio conto diversi gruppi di costruzioni per un numero totale di 83 fabbricati.

Le aree ed i fabbricati, di cui l'Istituto assume la proprietà, sono più esattamente specificati, colle singole consistenze e con le relative indicazioni catastali, sull'elenco e sulla planimetria che al presente atto si allegano sotto le lettere *C. D.*, elenco e planimetria, sulle quali i terreni ed i fabbricati in oggetto sono ordinatamente indicati con i numeri qui appresso specificati e, nella sola planimetria, colle colorazioni qui appresso parimenti specificate:

a) lotti di terreno edificabili: Numeri dall'1 al 33, questi compresi, a colorazione rosa;

b) lotti di terreno con sovrastanti fabbricati costruiti dal Consorzio: Numeri dal 34 al 41, questi compresi, a colorazione verde;

c) lotti di terreno edificati dall'Istituto: Numeri dal 42 al 53, questi compresi, a colorazione azzurra.

L'Istituto suddetto si obbliga a cedere a titolo gratuito al Governatorato di Roma quelle fra le aree sopra indicate di cui il Governatorato dovesse abbisognare per nuovi pubblici servizi del quartiere e per lavori di ampliamento, sistemazione o trasformazione di opere o di servizi pubblici già esistenti.

Art. 8.

Il Governatorato di Roma assume in proprietà le opere di carattere pubblico costruite a spese del Consorzio « Città Giardino Aniene » di cui appresso:

a) Aree in parte già definitivamente ed in parte provvisoriamente sistemate a vie o piazze pubbliche, con le relative fognature ed altri manufatti accessori, per un'area complessiva di circa metri quadrati 257.065. Tali aree sono più esattamente specificate, colle singole superfici, denominazioni civiche ed indicazioni catastali, nell'elenco, che al presente atto si allega sotto la lettera *G*;

b) Ponte Tito Tazio sul fiume Aniene, con i relativi muri d'ala, raccordi stradali e manufatti annessi;

c) Fabbricato costruito dal Consorzio su piazza Sempione e l'area sulla quale esso insiste, di circa metri quadrati 1640; area a fabbricato confinante con la predetta Piazza, con le vie Monte Tesoro e Monte Titano e con il lotto indicato col n. 43 al precedente articolo 6 e contraddistinto al Catasto urbano di Roma alla mappa 69 con il n. 905; il fabbricato si eleva a tre piani fuori terra, oltre a una torre centrale, e comprende un totale di circa 45 vani adibiti a botteghe al piano terreno, a scuole, uffici ed abitazioni ai due piani superiori;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) Area in angolo sul viale Adriatico e sulla via Carnaro della superficie di circa metri quadrati 2.900, sulla quale il Governatorato di Roma ha già costruito per proprio conto un edificio scolastico; l'area confina con dette due strade e con proprietà di terzi ed è contraddistinta al Catasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 901 e 1193 parte;

e) Tre appezzamenti di terreno, destinati e sistemati a parchi e giardini pubblici, estesi, ubicati e distinti come segue:

1° Parco di circa metri quadrati 16.950 comprendente l'antico Monte Sacro, confinante colla via Falterona, colla via Monte Sacro, colla piazza Menenio Agrippa, e con proprietà di terzi e distinto in catasto alla mappa 49 col n. 909;

2° Giardino pubblico di circa metri quadrati 13.200 confinante colla via Maiella, colla piazza Tito Tazio, colla via Nomentana, col fiume Aniene e con proprietà di terzi, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 897, 904 e 908;

3° Giardino pubblico della superficie di circa metri quadrati 10.200 confinante colla via Ponte Tito Tazio, colla via Nomentana e col fiume Aniene, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con il numero 53 parte.

Tutti i terreni contemplati nel presente articolo sono meglio indicati sulla planimetria, che al presente atto si allega sotto la lettera H e precisamente:

I terreni di cui al precedente comma *a*) con colorazione gialla;

I terreni ed i manufatti di cui ai precedenti comma *b*), *c*) e *d*) con colorazione rosa;

I terreni di cui al precedente comma *e*) con colorazione verde.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze consente, per quanto riguarda il passaggio in proprietà dell'Istituto fascista autonomo delle case popolari degli immobili sopradescritti del Consorzio e Città Giardino Aniene - nonchè delle altre attività mobiliari;

Consente inoltre il passaggio in proprietà del Governatorato di Roma delle opere di carattere pubblico costruite dal Consorzio;

Tutto nello stato in cui si trova, senza nessuna garanzia, da parte sua, per oneri ed altri pesi, e per ogni caso di evizione, spoglio e molestia.

Art. 10.

Fino a quando l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma non abbia estinto l'intero debito verso il Tesoro, l'alienazione degli stabili e delle aree non potrà avvenire senza l'esplicito consenso della Direzione generale del Tesoro.

Art. 11.

La presente convenzione, che sarà approvata con legge, sarà registrata con la tassa fissa minima.

In fede, ecc.

Si rilascia in cinque fogli.

UTISSE RINALDI.

ALLEGATO E.

Aree libere da costruzioni.

Mappa	Numero	Superficie (mq.)	LOCALITÀ	Coltivazione
49	24	2.510	Vigne Nuove	Seminativo
	25	1.110	»	»
	25/1	480	»	»
	25/2	2.000	»	»
	25/3	12.420	»	»
	29	40	»	Casa
	27	200	»	»
	28	8.500	»	Seminativo
	28/1	6.800	»	Vigna
	28/2	1.700	»	Casa
	29	310	»	Seminativo
	58 ½	6.250	»	»
	59 ½	11.000	»	»
	60 ½	10.950	»	Vigna
	61 ½	8.000	»	Seminativo
	62 ½	14.000	»	»
	63 ½	4.920	»	»
	64/1	57.600	»	»
	65	11.320	»	»
	66 parte	16.000	Cecchina	»
	67 parte	68.950	»	»
	93	15.160	Prati fiscali	»
	197	37.500	Vigne Nuove	»
	403	332.800	»	»
	404	68.080	»	»
	873	14.000	»	»
	66 parte	280	Cecchina	»
	874 parte	6.230	Prati fiscali	»
	878 parte	2.400	»	»
	1859 parte	5.120	Cecchina	»
	726	6.080	Prati fiscali	»
	874 parte	1.500	»	»
	871 parte	5.450	»	»
	1862	480	Cecchina	»
	722	2.610	Prati fiscali	»
	723	3.700	»	»

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

un edificio scolastico. L'area confina con dette due strade e con proprietà di terzi ed è contraddistinta al Catasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 901 e 1193 parte;

c) Tre appezzamenti di terreno, destinati e sistemati a parchi e giardini pubblici, estesi, ubicati e distinti come segue:

1° Parco di circa metri quadrati 16.950 comprendente l'antico Monte Sacro, confinante colla via Talterona, colla via Monte Sacro, colla piazza Menenio Agrippa, e con proprietà di terzi e distinto in catasto alla mappa 49 col n. 909;

2° Giardino pubblico di circa metri quadrati 13.200 confinante colla via Maiella, colla piazza Tito Tazio, colla via Nomentana, col fiume Aniene e con proprietà di terzi, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 897, 904 e 908;

3° Giardino pubblico della superficie di circa metri quadrati 10.200 confinante colla via Ponte Tito Tazio, colla via Nomentana e col fiume Aniene, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con il numero 53 parte.

Tutti i terreni contemplati nel presente articolo sono maggio indicati sulla planimetria, che al presente atto si allega sotto la lettera H e precisamente:

I terreni di cui al precedente comma *a*) con colorazione gialla;

I terreni ed i manufatti di cui ai precedenti comma *b*), *c*) e *d*) con colorazione rosa;

I terreni di cui al precedente comma *e*) con colorazione verde.

passaggio in proprietà dell'Istituto fascista autonomo delle case popolari degli immobili sopradescritti del Consorzio « Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari;

Consente inoltre il passaggio in proprietà del Governatorato di Roma delle opere di carattere pubblico costruite dal Consorzio;

Tutto nello stato in cui si trova, senza nessuna garanzia, da parte sua, per oneri ed altri pesi, e per ogni caso di evizione, spoglio e molestia.

Art. 10.

Fino a quando l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma non abbia estinto l'intero debito verso il Tesoro, l'alienazione degli stabili e delle aree non potrà avvenire senza l'esplicito consenso della Direzione generale del Tesoro.

Art. 11.

La presente convenzione, che sarà approvata con legge, sarà registrata con la tassa fissa minima.

In fede, ecc.

Si rilascia in cinque fogli.

ULISSE RINALDI.

ALLEGATO E.

Aree libere da costruzioni.

Lotto	Mappa	Numero	Superficie ampl.	LOCALITÀ	Coltivazione
1	49	24	2.510	Vigne Nuove	Seminativo
		25	1.110	»	»
		95/1	480	»	»
		95/2	2.000	»	»
		95/3	12.420	»	»
		26	40	»	»
		27	300	»	»
		28	8.500	»	Seminativo
		28/1	6.800	»	Vigna
		28/2	1.700	»	Casa
		29	310	»	Seminativo
		58 ½	6.250	»	»
		59 ½	11.000	»	»
		60 ½	10.920	»	»
		61 ½	6.000	»	»
		62 ½	14.000	»	»
		63 ½	4.220	»	»
		64/1	57.600	»	Vigna
		65	14.320	»	Seminativo
		66 parte	46.090	Cecchina	»
		67 parte	68.950	»	»
		93	15.160	Prati fiscali	»
		197	27.500	Vigne Nuove	»
		403	322.800	»	»
		404	56.080	»	»
		873	14.000	»	»
2		66 parte	280	Cecchina	»
		874 parte	6.220	Prati fiscali	»
		878 parte	2.400	»	»
		1859 parte	6.120	Cecchina	»
3		720	6.050	Prati fiscali	»
		871 parte	1.500	»	»
4		871 parte	5.450	»	»
		1362	480	Cecchina	»
5		722	2.010	Prati fiscali	»
6		723	3.700	»	»

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lotto	Mappa	Numero	Superficie (mq.)	LOCALITÀ	Coltivazione
7	49	22	8.200	Vigne Nuove	Seminativo
		22/1	4.500	»	»
		38	21.540	Cecchina	»
		39/1	43.000	Tufello	Pascolo
		69 parte	49.700	»	»
		74	156.780	»	Seminativo
		75 parte	149.120	Val Melaina	»
		692	770	»	»
		693	4.400	»	»
		694 parte	54.500	»	»
		695	14.060	»	»
		826	54.690	Tufello	Pascolo
		834	179.850	»	»
		856	7.000	Prati fiscali	Seminativo
		1882	17.000	»	»
8		75	1.650	»	»
		694 parte	2.600	»	»
9		1357	18.400	Cecchina	»
10		1354	8.630	Prati fiscali	»
11		1888	650	»	»
12		1887	2.700	»	»
13		835	24.360	»	»
14		71	5.460	Tufello	Pascolo
		833	1.180	»	»
		836	610	Prati fiscali	Seminativo
		837	580	»	»
		1160	2.600	Tufello	Pascolo
		1338	5.520	»	»
		1382	60	Prati fiscali	Seminativo
		1385	220	Tufello	Pascolo
		1392	1.680	»	Seminativo
		1394	670	»	»
		1396	150	»	»
		1398	2.850	»	»
15		70	27.420	»	Pascolo
		824	400	»	»
		825	350	»	»
		828	3.730	»	»
		830	11.250	»	»
		1350	2.320	Ponte Nomentano	Se
		1391	360	Tufello	
		1400	440	»	
16		829	890	»	
		858	710	Prati fiscali	
		863	12.770	»	
		918	40	»	
17		864	3.230	»	
18		1154	2.240	Ponte Nomentano	P
		a	1.440	»	
19		740	800	»	
		741	3.510	»	
		1370	720	»	
20	49	516	1.170	»	
		738			
		739			
21		917	2.480	»	
22		1372	6.280	»	
23		1344 parte	600	»	
		910	13.930	»	
		922 parte	76	»	
		921 parte	3.200	»	
24		911	6.730	»	V
		921 parte	840	»	
25		b	880	»	
26		c	670	Prati fiscali	Sem
27		1361	8.760	Cecchina	
28		93 parte	200	Prati fiscali	
		871 parte	26.100	»	
		878 parte	14.400	»	
29		53 parte	32.000	Casaletto	
30		889	30	Prati fiscali	
31		720	860	»	
32		1152	790	Ponte Nomentano	Pa
33		1363	750	Prati fiscali	Sem
		TOTALE...	1.804.195		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero	Superficie (mq.)	LOCALITÀ	Coltivazione
22	8.200	Vigne Nuove	Seminativo
22/1	4.500	»	»
38	21.540	Cecchina	»
39/1	43.000	Tufello	Pascolo
69 parte	49.700	»	»
74	156.780	»	Seminativo
75 parte	149.120	Val Melaina	»
692	770	»	»
693	4.400	»	»
694 parte	54.500	»	»
695	14.060	»	»
826	54.690	Tufello	Pascolo
834	179.850	»	»
856	7.000	Prati fiscali	Seminativo
1882	17.000	»	»
75	1.650	»	»
694 parte	2.600	»	»
1357	18.460	Cecchina	»
1354	8.630	Prati fiscali	»
1888	650	»	»
1887	2.700	»	»
835	24.360	»	»
71	5.460	Tufello	Pascolo
833	1.180	»	»
836	610	Prati fiscali	Seminativo
837	580	»	»
1169	2.000	Tufello	Pascolo
1338	5.520	»	»
1382	90	Prati fiscali	Seminativo
1385	220	Tufello	Pascolo
1392	1.680	»	Seminativo
1394	670	»	»
1396	150	»	»
1398	2.850	»	»
70	27.420	»	Pascolo
824	460	»	»
825	350	»	»
828	3.730	»	»
830	11.250	»	»

Lotto	Mappa	Superficie	Superficie (mq.)	LOCALITÀ	Coltivazione
		1350	2.330	Ponte Nomentano	Seminativo
		1391	360	Tufello	»
		1400	440	»	»
16		829	890	»	»
		858	710	Prati fiscali	»
		863	12.770	»	»
		918	40	»	»
17		864	3.230	»	»
18		1154	2.240	Ponte Nomentano	Pascolo
		a	1.440	»	»
19		740	800	»	»
		741	3.510	»	»
		1370	720	»	»
20	49	516	1.170	»	»
		738			
		739			
21		917	2.480	»	»
22		1372	6.280	»	»
23		1344 parte	600	»	»
		910	13.930	»	Prato
		922 parte	76	»	»
		921 parte	3.200	»	»
24		911	6.730	»	Vigna
		921 parte	840	»	Prato
25		b	880	»	»
26		c	570	Prati fiscali	Seminativo
27		1361	8.760	Cecchina	»
28		93 parte	200	Prati fiscali	»
		871 parte	26.100	»	»
		878 parte	14.400	»	»
29		53 parte	32.000	Casalotto	»
30		889	30	Prati fiscali	»
31		720	860	»	»
32		1152	790	Ponte Nomentano	Pascolo
33		1363	750	Prati fiscali	Seminativo
		TOTALE...	1.804.195		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Aree con soprastanti edifici costruiti dal Consorzio

Lotto	Mappa	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	Superficie mq.
34			Via Cimone, 22 . . .	1	7	610
35			Viale Gottardo nn. 21, 23, 25, 27, 31, 33, 29, 35, 37, 37A	8	30	1.140
36	49	915	Via Cimone, 40 . . .	2	8	840
37		914	Via Cimone, 38 . . .	3	18	710
38		915	Via Vigese, 6	6	30	1.650
39		915	Via Cimone 32-34 . .	2	8	860
40		913	Via Passo del Furlo, 2	2	9	420
41		1140	Piazza Sempione . . .	22	154	2.300
			TOTALE . . .	46	264	8.530

Area con soprastanti edifici costruiti dall'Istituto

Lotto	DENOMINAZIONE E CONSISTENZA	Mappa	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani
42	Maiella (4 fabbricati)	49	907	Via Maiella	55	324
			1903	Via Subasio		
			1904	Corso Sempione		
			1905			
			1906			
43	Gargano (8 fabbricati)	49	1376	Via Monte Abetone	89	181
			1907	Via Monte Titano		
			1908	Viale Gargano		
			1909	Via Monte Tesoro		
			1910			
			1911			
			1912			
			1913			
			1914			
44	Abetone (3 fabbricati)	49	880	Via Monte Abetone	32	141
			1817	Viale Adriatico		
			1918			
			1919			
45	Lilibeo (1 fabbricato)	49	1904	Via Lilibeo	3	23
46	Subasio (1 fabbricato)	49	174	Via Subasio	21	102
47	Monte Velino (11 fabbricati)	49	1360	Via Monte Velino	117	454
			1824	Via Monte Bericc		
			1825	Via della Verna		
			1826			
			1827	Via Stromboli		
			1832			
			1833			
			1834			
			1835			
			1836			
			1837			
			1838			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Aree con soprastanti edifici costruiti dal Consorzio

Lotto	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	Superficie mq.
		Via Cimone, 22 . . .	1	7	610
		Viale Gottardo nn. 21, 23, 25, 27, 31, 33, 29, 35, 37, 37A	8	30	1.140
	915	Via Cimone, 40 . . .	2	8	840
	914	Via Cimone, 38 . . .	3	18	710
	915	Via Vigese, 6	6	30	1.650
	915	Via Cimone, 32-34 . .	2	8	860
	913	Via Passo del Furlo, 2	2	9	420
	1140	Piazza Sempione . . .	22	154	2.300
		TOTALE . . .	46	264	8.530

Area con soprastanti edifici costruiti dall'Istituto

Lotto	DENOMINAZIONE e CONSISTENZA	Mappa	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	Superficie mq.
42	Maiella (4 fabbricati)	49	907	Via Maiella	55	324	4.221,52
			1903	Via Subasio			
			1904	Corso Sempione			
			1905				
			1906				
43	Gargano (8 fabbricati)	49	1376	Via Monte Abetone	89	181	6.961,92
			1907	Via Monte Titano			
			1908	Viale Gargano			
			1909	Via Monte Tesoro			
			1910				
			1911				
			1912				
			1913				
			1914				
44	Abetone (3 fabbricati)	49	880	Via Monte Abetone	22	141	2.622,30
			1817	Viale Adriatico			
			1918				
			1919				
45	Lilibeo (1 fabbricato)	49	1904	Via Lilibeo	3	23	870 —
46	Subasio (1 fabbricato)	49	174	Via Subasio	21	102	1.233,33
47	Monte Velino (11 fabbricati)	49	1360	Via Monte Velino	117	454	9.900,68
			1824	Via Monte Berico			
			1825	Via della Verna			
			1826				
			1827	Via Stromboli			
			1832				
			1833				
			1834				
			1835				
			1836				
			1837				
			1838				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lotto	DENOMINAZIONE E CONSISTENZA	Mappa	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	Superficie mq.
48	Monte Rosa (18 fabbricati)	49	1358 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1860 1861 1862	Via Procida Via Circeo Via Monte Rosa	107	438	11.204 —
49	Monte Meta (12 fabbricati)	49	1863 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876	Via Monte Lepin Via Dolomiti	147	533	14.257 —
50	Viale Ionio (14 fabbricati)		1883 1889 1890 1891 1892	Viale Ionio Via Capraia Via Lepini Via Cimone Via Monte Fascia	146	566	14.295,98
Seg 50	Viale Ionio (14 fabbricati)		1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902				
51	Viale Ionio II (3 fabbricati)		1353 1879 1880 1881	Via Monte Fascia Viale Ionio Via Col di Rozia	22		
52	Viale Ionio III (2 fabbricati)		1820 1822 1823	Viale Ionio Via Capraia	95		
53	Val Melaina (6 fabbricati)		75 p. 624 p.	Via Val Melaina Via Scarpanto Via Stampalia Via Gran Paradiso	491		

TOTALE mq.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AZIONE TENZA	Mappa	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	Superficie mq.
(13 fab-	49	1358	Via Procida	107	438	11.294 —
		1839				
		1840	Via Circeo			
		1841				
		1842				
		1843	Via Monte Rosa			
		1844				
		1845				
		1846				
		1847				
		1848				
		1849				
		1850				
		1851				
		1852				
		1853				
		1860				
		1861				
		1862				
ta (12 fab-	49	1863	Via Monte Lepin	147	533	14.257 —
		1865	Via Dolomiti			
		1866				
		1867				
		1868				
		1869				
		1870				
		1871				
		1872				
		1873				
		1874				
		1875				
		1876				
io (14 fab-		1883	Viale Tonio	146	566	14.295,08
		1889	Via Caprnia			
		1890	Via Lepini			
		1891	Via Cimone			
		1892	Via Monte Fascia			

Lotto	DENOMINAZIONE E CONSISTENZA	Mappa	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	Superficie mq.
50	Viale Ionio (14 fabbricati)		1893				
			1894				
			1895				
			1896				
			1897				
			1898				
			1899				
			1900				
			1901				
			1902				
51	Viale Tonio II (3 fabbricati)		1353	Via Monte Fascia	22	84	3.800 —
			1879	Viale Ionio			
			1880	Via Col di Rozia			
			1881				
52	Viale Tonio III (2 fabbricati)		1820	Viale Tonio	95	268	3.200 —
			1822	Via Capraia			
			1823				
53	Val Melaina (6 fabbricati)		75p.	Via Val Melaina	191	1508	15.416,01
			624p.	Via Scarpanto			
				Via Stampalia			
				Via Gran Paradiso			
				TOTALE mq. . .			96.613,44

0534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO *F*.

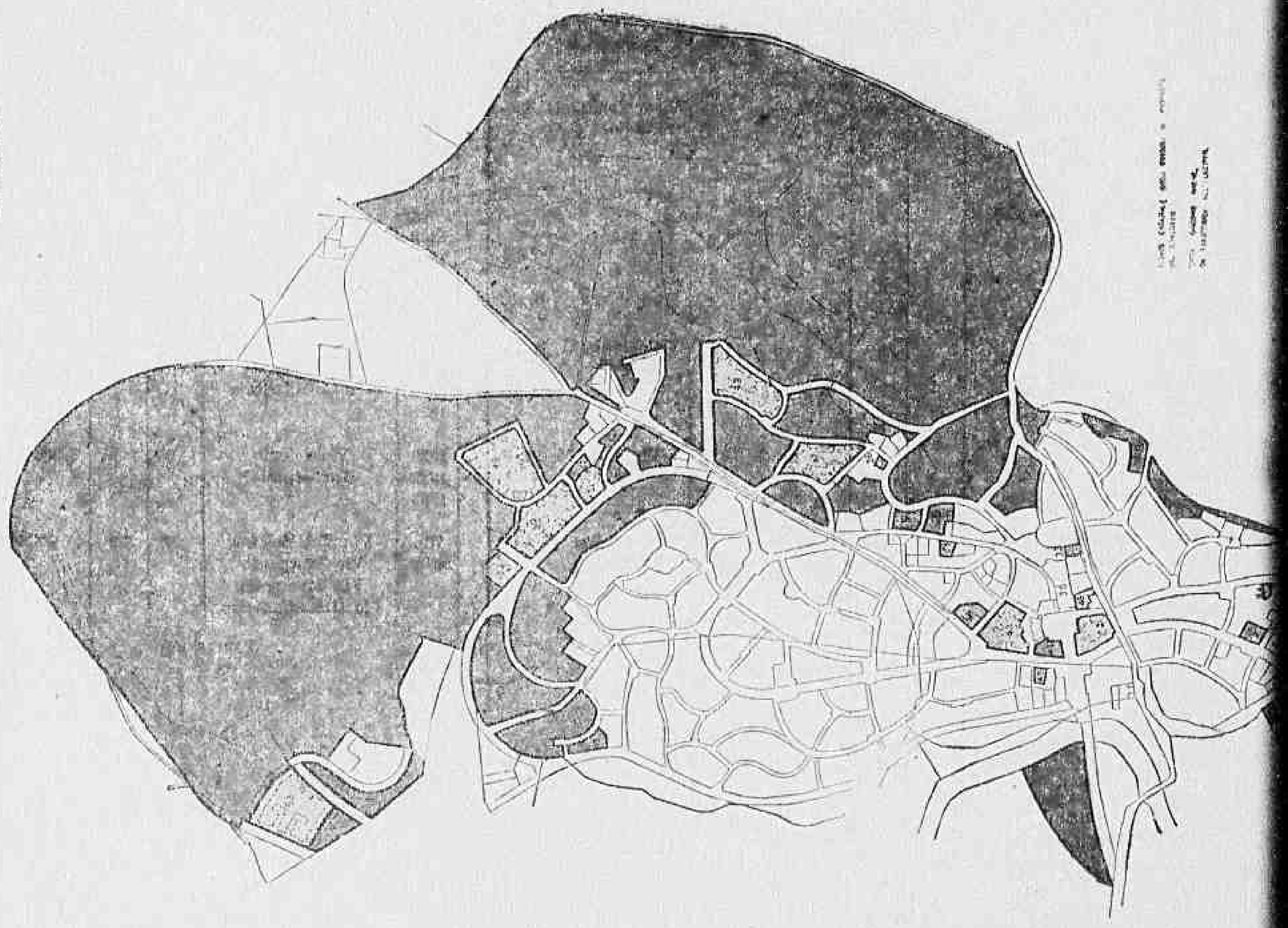

0533

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

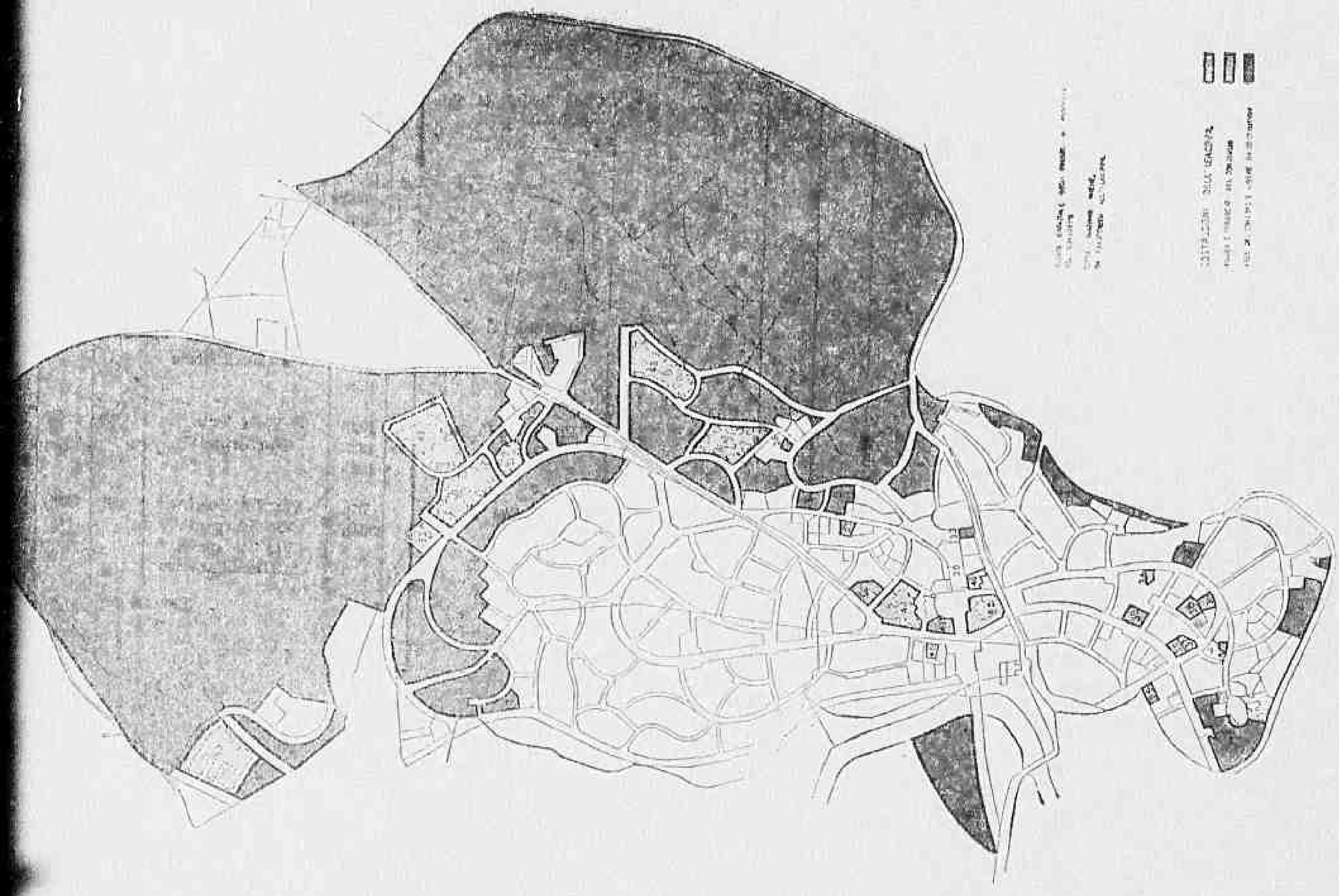

ALLEGATO G.

Elenco catastale delle aree di proprietà del Consorzio «Città Giardino Aniene» sistemate a vie e piazze pubbliche

Via o Piazza	Superficie mq.	Numeri catastali
Via Adamello	2.365	1381 parte
Piazzale Adriatico	2.420	1381 parte
Viale Adriatico	5.000	1240, 1756 parte, 91 parte
Via Alpi Apuane	4.250	893, 94 parte e tratto del suolo pubblico
Via Aniclao	1.500	856, 827 parte, 1889 parte
Via Arbe	420	1381 parte
Via dell'Asseletta	863	1381 parte
Via Bisentina	600	1856 parte
Piazza Bolivar	2.315	1344 parte
Piazza Brennero	670	1341 parte, 892 parte
Via Bremiero	3.866	1341 parte, 892 parte
Piazza Brion	680	1344 parte
Via Capopeloro	1.150	1369 parte
Via Caprala	892	1886 parte, 1755
Piazza Capri	2.064	505
Piazza Carnaro	3.353	860 parte, 1341 parte
Via Carnaro	8.390	1162, 1341 parte, 893 parte, 1342 parte
Via Catria	287	1344 parte
Via Cervino	1.810	1344 parte
Via Cilento	816	1360 parte
Via Cimone	10.460	1344 parte
Via della Cisa	1.854	1360 parte
Via Col di Nava	1.033	859 parte
Via Col di Rezia	986	1352 parte
Via Col di Tenda	616	860 parte, 1381 parte
Via Colfiorito	884	1360 parte, 1370 parte
Via Col della Porretta	809	1360 parte
Via Corsaglia	455	1381 parte
Via Dolomiti	1.120	69 parte, 1882 parte
Via delle Egadi	2.413	1381 parte
Piazza Elba	1.794	1381 parte
Via Etna	1.725	1339/4 parte
Via Falterona	2.314	1373 parte
Via Fumone	293	1154 parte
Via Furlo	1.432	1344 parte
Via Gargano	3.073	1187, 1348 parte, 1342 parte
Via Gennargenta	1.242	1381 parte
Via Giannutri	531	1382 parte
Via dei Giovi	1.875	1381 parte
Viale Gottardo	11.178	1344 parte
Via Gran Paradiso	1.067	75 parte
Via Gran Sasso	6.240	93 parte, 873 parte, 874 parte, 1367 parte
Viale Jonio	15.752	845, 1836 parte, 1349
Piazza Ischia	564	1356 parte
Via Isola del Giglio	410	1344 parte
Via Lavaredo	573	1381 parte
Via Lilibeo	297	95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Via o Piazza	Superficie mq.	Numeri catastali
Via Linosa	273	1389 parte
Via Lipari	1.259	1389 parte
Via Matella	1.425	1342 parte
Piazza Menenio Agrippa	2.194	1346 parte
Via Moncenisio	3.924	1381 parte, 860 parte
Via Monginevro	2.359	1381 parte, 1389 parte
Via Monte Abetone	1.768	94 parte
Via Monte Acero	1.012	1371 parte
Via Monte Altissimo	1.604	883 parte, 1343 parte
Via Monte Argentaro	1.510	1377 parte
Via Monte Autore	506	suolo pubblico
Piazza Monte Baldo	1.958	859 parte, 1342 parte
Via Monte Berico	622	1363 parte
Via Monte Bianco	5.558	862, 877 parte, 1381 parte
Via Monte Cassino	959	1381 parte
Via Monte Comero	852	—
Via Monte Corona	743	1377 parte
Via Monte Cristallo	1.157	1389 parte
Via Monte Cristo	1.600	1381 parte, 860 parte
Via Monte Erice	936	1381 parte
Via Monte Fano	548	859 parte
Via Monte Fantino	856	1371 parte
Via Monte Farnone	1.038	1369 parte
Via Monte Fascia	593	1352 parte
Via Montefeltro	506	67 parte
Piazza Monte Gennaro	1.054	1356 parte
Via Monte Maiola	1.708	1369 parte
Via Monte Mela	1.881	1352 parte
Via Monte Nevoso	6.400	1371 parte, 921 parte
Via Monte Oliveto	976	1365
Via Monte Pelvio	977	1381 parte, 860 parte
Via Monte Pramaggiore	1.063	1371 parte
Via Monte Rosa	3.506	1356 parte, 1386
Via Monte Sacro	2.429	1344 parte
Via Monte Selva	399	1373 parte
Via Monte Senario	1.175	1381 parte
Via Monte Somma	444	998 parte
Via Monte Tesoro	448	suolo pubblico
Via Monte Tomatico	1.808	1371 parte
Piazza Monte Torrone	998	922, 510, 1345 parte
Via Monte Trina	254	1367 parte
Piazza Monte Tufone	624	895 parte, 1367 parte
Via Monte Velino	696	62 parte, 1362 parte
Via Monte Vergine	520	1366
Via Monte Zeda	899	859 parte
Via dei Monti Lepini	1.758	1352 parte
Via dei Monti Lessini	456	1356 parte
Via dei Monti Sabbatini	550	39/I parte
Via dei Monti Sibillini	1.447	1389 parte
Via Monviso	792	1356 parte, 67 parte
Piazza Murzio	978	1369 parte
Via Palmaria	460	1377 parte

Via o Piazza	Superficie mq.	Numeri catastali
Via Panaria	480	860 parte
Via Peralba	1.210	908, 854, 873
Via Pianosa	262	1389 parte
Via Piero dei Tre Signori	3.864	1371 parte
Via Polvese	891	1389 parte
Via Ponza	718	1389 parte, 1381 parte
Via Scarpanto	1.450	75 parte
Via Procida	1.226	1356 parte, 1386 parte
Via Ronero	744	1367 parte
Piazza Roccamelone	1.667	860 parte
Corso Sempione	9.873	1342 parte, 1345 parte
Piazza Sempione	4.382	suolo pubblico
Via Spluga	1.979	1381 parte
Via Stelvio	1.367	1381 parte
Via Stromboli	3.080	1363 parte
Viale Tirreno	16.252	900, 508, 506, 1389 parte
Via Tifano	630	1359
Via Tofano	1.044	1344 parte
Via Tremiti	492	1389 parte
Via Tuduto	1.153	870, 1165
Via Ustica	885	1381 parte
Via Val Molaina	3.000	691 parte
Via della Verna	1.802	1356 parte
Piazza Vesuvio	847	1381 parte
Via Vesuvio	444	1381 parte
Via Vettore	832	1369 parte
Via Vigese	1.434	1344 parte
Piazza Vulture	846	1367 parte
Via Gran San Bernardo	4.000	1399
		1394
		1393
		1397
		1390
		1395
		827
Via Gran Paradiso	3.200	75 parte
Via Meloria	1.700	854 parte
Via Nomentana	2.300	886
		887
		1347
Totale mq	257.065	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Via o Piazza	Superficie mq.	Numeri catastali
...a	273	1389 parte
...ri	1.250	1389 parte
...lla	1.423	1342 parte
...lenio Agrippa	2.194	1356 parte
...censio	3.924	1381 parte, 860 parte
...ginevro	2.359	1381 parte, 1389 parte
...te Abetone	1.768	94 parte
...te Acero	1.012	1371 parte
...te Altissimo	1.600	893 parte, 1313 parte
...te Argentaro	1.510	1377 parte
...te Autore	506	suolo pubblico
...fonte Baldo	1.988	893 parte, 1342 parte
...te Bianco	622	1363 parte
...te Bianco	5.558	862, 897 parte, 1381 parte
...te Cassino	949	1381 parte
...te Comero	892	—
...te Corona	713	1377 parte
...te Cristallo	1.137	1389 parte
...te Cristo	1.600	1381 parte, 860 parte
...te Erice	926	1381 parte
...te Fano	548	860 parte
...te Fantino	856	1371 parte
...te Faraone	1.038	1369 parte
...te Fascia	593	1352 parte
...ctefeltro	506	67 parte
...Monte Gennaro	1.054	1356 parte
...te Maiola	1.708	1369 parte
...te Meta	1.803	1352 parte
...te Nevoso	6.400	1371 parte, 921 parte
...te Oliveto	276	1365
...te Pelvio	947	1381 parte, 860 parte
...te Pramaggiore	1.063	1371 parte
...te Rosa	3.506	1356 parte, 1386
...te Sacro	2.429	1314 parte
...te Salva	399	1373 parte
...te Senario	1.175	1381 parte
...te Somma	514	998 parte
...te Tesoro	448	suolo pubblico
...te Tomatico	1.808	1371 parte
...Monte Torrone	938	932, 510, 1344 parte
...te Trina	254	1367 parte
...Monte Tufone	624	895 parte, 1367 parte
...te Velino	426	92 parte, 1363 parte
...te Vergine	420	1366
...te Zeda	869	859 parte
...Monti Lepini	1.738	1352 parte
...Monti Lessini	456	1356 parte
...Monti Sabbatini	559	30/1 parte
...Monti Sibillini	1.437	1389 parte
...vino	792	1356 parte, 67 parte
...Murgie	758	1369 parte
...nnara	460	1357 parte

Via o Piazza	Superficie mq.	Numeri catastali
Via Panaria	480	860 parte
Via Peralba	1.210	902, 854, 873
Via Pianosa	262	1389 parte
Via Picco dei Tre Signori	3.864	1371 parte
Via Polvese	891	1389 parte
Via Ponza	718	1389 parte, 1381 parte
Via Scarpanto	1.150	75 parte
Via Procida	1.226	1356 parte, 1386 parte
Via Rionero	754	1367 parte
Piazza Rocciamelone	1.667	860 parte
Corso Sempione	5.373	1342 parte, 1313 parte
Piazza Sempione	4.392	suolo pubblico
Via Spluga	1.929	1381 parte
Via Stelvio	1.567	1381 parte
Via Stromboli	3.000	1363 parte
Viale Tirreno	16.362	900, 508, 506, 1389 parte
Via Titano	635	1379
Via Tofano	1.044	1344 parte
Via Tremiti	452	1389 parte
Via Tudaio	1.153	870, 1165
Via Ustica	885	1381 parte
Via Val Melaina	3.000	604 parte
Via della Verna	1.892	1356 parte
Piazza Vesuvio	847	1381 parte
Via Vesuvio	444	1381 parte
Via Vettore	832	1369 parte
Via Vigese	1.434	1344 parte
Piazza Vulture	846	1367 parte
Via Gran San Bernardo	4.000	1309
		1394
		1393
		1397
		1390
		1395
		827
Via Gran Paradiso	3.200	75 parte
Via Meloria	1.700	874 parte
Via Nomentana	2.300	896
		887
		1347
TOTALE mq.	257.065	

ALLEGATO *H*.

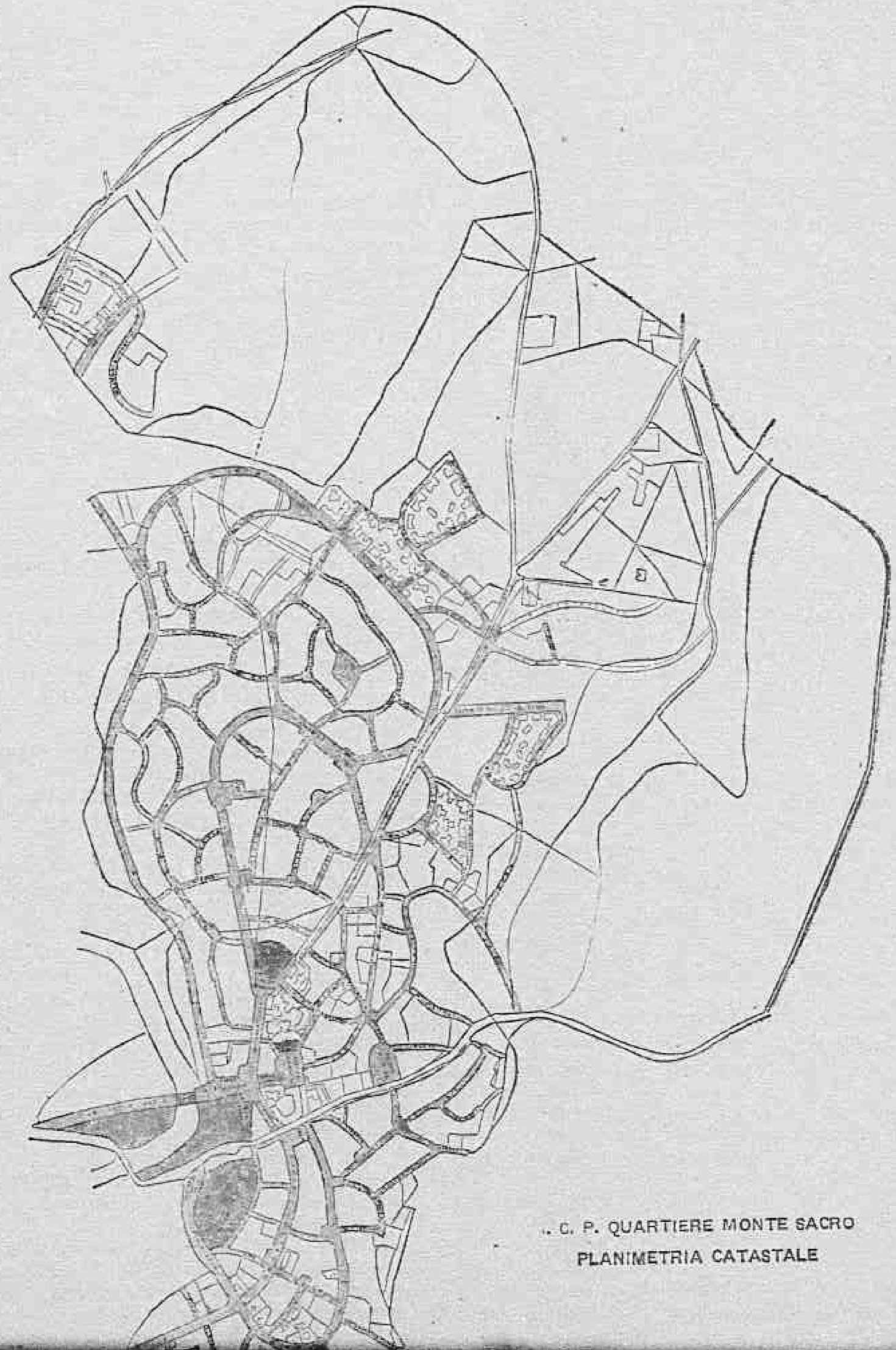

.. C. P. QUARTIERE MONTE SACRO
PLANIMETRIA CATASTALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

C. P. QUARTIERE MONTE SACRO
PLANIMETRIA CATASTALE

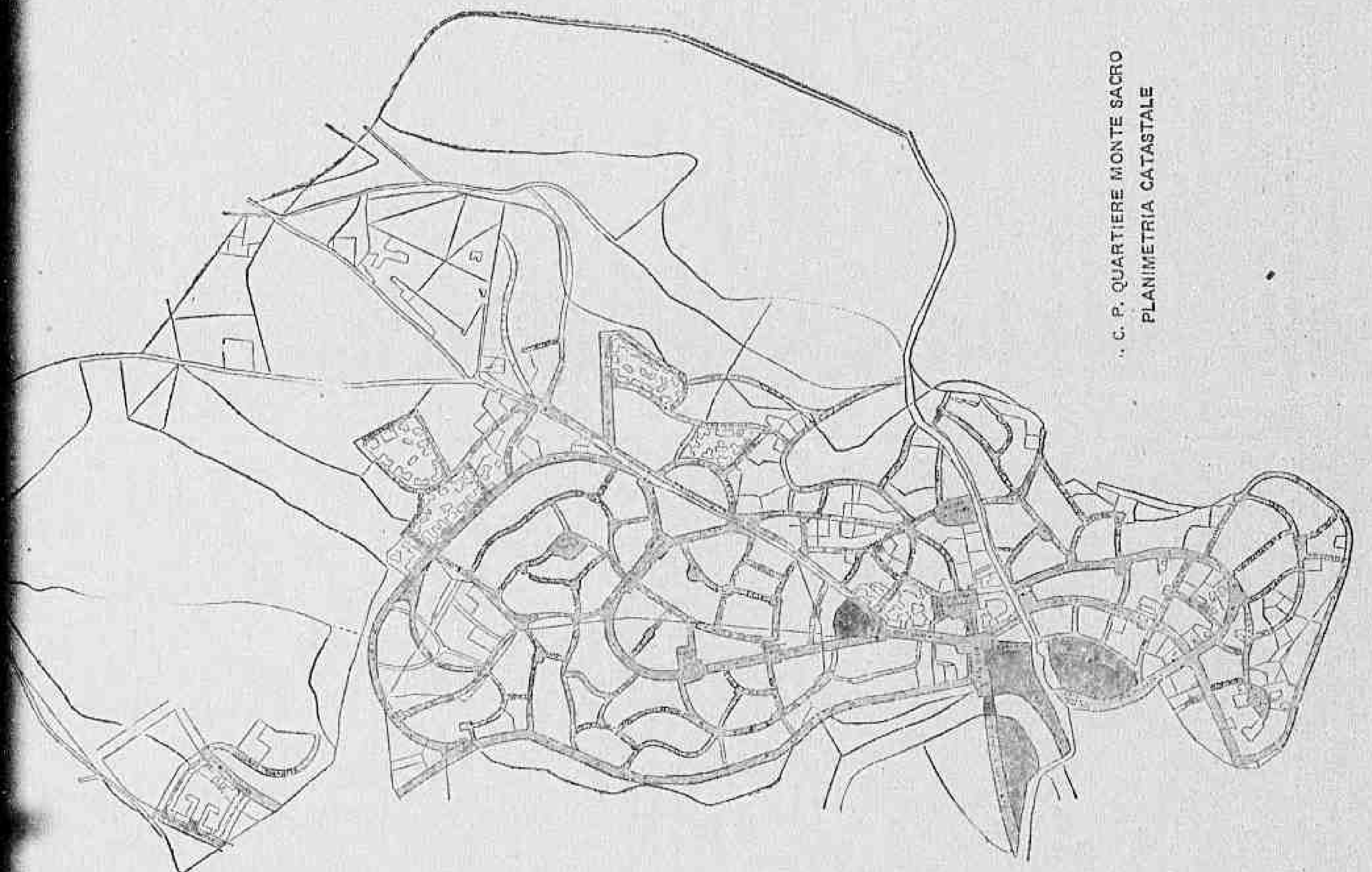

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 769.
Riduzioni di spese relative ai servizi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di ridurre nei limiti strettamente indispensabili le spese dello Stato concernenti i servizi civili, in vista delle attuali esigenze straordinarie della difesa della Nazione, è disposta la revisione:

1) di tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato, e dei bilanci delle Aziende ed Amministrazioni statali a ordinamento autonomo, per l'esercizio finanziario 1940-41, destinati a spese straordinarie per opere pubbliche o di qualsiasi altra natura, nonchè a spese ordinarie di carattere non obbligatorio;

2) delle autorizzazioni, risultanti da speciali disposizioni, di spese straordinarie che potranno essere sospese, limitate o diversamente ratizzate;

3) dei limiti d'impegno fissati, per l'esercizio predetto, per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e di quello dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente articolo non si applica agli stanziamenti e alle autorizzazioni di spese riguardanti le Forze armate o i servizi dello Stato organizzati militarmente.

Art. 2.

Le riduzioni di stanziamento agli effetti del n. 1 del precedente articolo sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze di concerto con i singoli Ministri.

A partire dalla pubblicazione della presente legge, nessun impegno può essere assunto in relazione alle autorizzazioni indicate ai numeri 2 e 3 del precedente articolo fino a quando, con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con i singoli Ministri, non siano stati adottati i provvedimenti necessari ai sensi di quanto è previsto ai numeri medesimi.

Art. 3.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici locali sono tenuti ad eseguire una revisione degli stanziamenti passivi inscritti nei rispettivi bilanci, per ridurre le spese nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi.

Nessuna nuova spesa per opere, provviste o impianti, di carattere straordinario, può essere deliberata dagli enti di cui al precedente comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia stata preventivamente riconosciuta indilazionabile dal Ministero dell'interno.

E' altresì sospesa l'efficacia delle deliberazioni già adottate riguardanti opere, provviste od impianti di carattere straordinario non ancora appaltati o non ancora iniziati se condotti in economia.

Le deliberazioni occorrenti per l'attuazione del primo com-

Art. 4.

Gli enti pubblici non considerati nel precedente art. 3, compresi quelli sindacali e i rispettivi istituti collaterali, adotteranno provvedimenti analoghi a quelli indicati nell'articolo medesimo, con le modalità e nei termini che saranno ad essi assegnati dai Ministri competenti.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto sino al 30 giugno 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 770.
Estensione al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 120 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155;

Riconosciuta la opportunità di estendere, in quanto applicabili, al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo le disposizioni vigenti nel Regno sulle assicurazioni sociali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con le modificazioni stabilite dal presente decreto sono estesi alle Isole italiane dell'Egeo, in quanto vi siano applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani e, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, limitatamente ai prestatori d'opera che si trasferiscono temporaneamente nelle predette Isole con una posizione assicurativa precostituita nella Madre Patria:

1° il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

2° il R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, convertito nella legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1802, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e ai coloni;

3° il R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di ridurre nei limiti strettamente indispensabili le spese dello Stato concernenti i servizi civili, in vista delle attuali esigenze straordinarie della difesa della Nazione, è disposta la revisione:

1) di tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato, e dei bilanci delle Aziende ed Amministrazioni statali a ordinamento autonomo, per l'esercizio finanziario 1940-41, destinati a spese straordinarie per opere pubbliche o di qualsiasi altra natura, nonchè a spese ordinarie di carattere non obbligatorio;

2) delle autorizzazioni, risultanti da speciali disposizioni, di spese straordinarie che potranno essere sospese, limitate o diversamente ratizzate;

3) dei limiti d'impegno fissati, per l'esercizio predetto, per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e di quello dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente articolo non si applica agli stanziamenti e alle autorizzazioni di spese riguardanti le Forze armate o i servizi dello Stato organizzati militarmente.

Art. 2.

Le riduzioni di stanziamento agli effetti del n. 1 del precedente articolo sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze di concerto con i singoli Ministri.

A partire dalla pubblicazione della presente legge, nessun impegno può essere assunto in relazione alle autorizzazioni indicate ai numeri 2 e 3 del precedente articolo fino a quando, con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con i singoli Ministri, non siano stati adottati i provvedimenti necessari ai sensi di quanto è previsto ai numeri medesimi.

Art. 3.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti pubblici locali sono tenuti ad eseguire una revisione degli stanziamenti passivi inscritti nei rispettivi bilanci, per ridurre le spese nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi.

Nessuna nuova spesa per opere, provviste o impianti, di carattere straordinario, può essere deliberata dagli enti di cui al precedente comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia stata preventivamente riconosciuta indilazionabile dal Ministero dell'interno.

E' altresì sospesa l'efficacia delle deliberazioni già adottate riguardanti opere, provviste od impianti di carattere straordinario non ancora appaltati o non ancora iniziati se condotti in economia.

Le deliberazioni occorrenti per l'attuazione del primo comma del presente articolo, da sottoporsi agli organi di tutela e di controllo, dovranno essere emanate non più tardi del 31 luglio 1940-XVIII.

In caso d'inadempienza viene provveduto d'ufficio dall'autorità competente.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai Governatorati di Roma e di Addis Abeba, ai Governi della Libia e dell'Egeo, ai Governi e alle Amministrazioni delle Colonie, ai Governi e alle Amministrazioni dei Possedimenti dell'Africa italiana, nonchè alle Amministrazioni autonome dipendenti dai predetti Governi e Amministrazioni, salvo che per esse provvedano altrimenti i Ministri competenti.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto sino al 30 giugno 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 770.
Estensione al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 120 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155;

Riconosciuta la opportunità di estendere, in quanto applicabili, al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo le disposizioni vigenti nel Regno sulle assicurazioni sociali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con le modificazioni stabilite dal presente decreto sono estesi alle Isole italiane dell'Egeo, in quanto vi siano applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani e, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, limitatamente ai prestatori d'opera che si trasferiscono temporaneamente nelle predette Isole con una posizione assicurativa precostituita nella Madre Patria:

1° il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

2° il R. decreto-legge 10 marzo 1936-XIV, n. 761, convertito nella legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1802, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e ai coloni;

3° il R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, che apporta modificazioni ai Regi decreti-legge predetti;

4° i regolamenti richiamati dall'art. 140 del predetto Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, in quanto non siano contrari ad esso o con esso incompatibili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Governatore delle Isole italiane dell'Egeo con suo provvedimento, stabilirà la data di entrata in vigore nel Possedimento delle singole assicurazioni di cui all'art. 1 e le modalità per la loro applicazione.

Art. 3.

Per l'applicazione nelle Isole italiane dell'Egeo della legge e dei decreti menzionati nell'art. 1 le attribuzioni da essi conferite ai vari Ministri e Ministeri sono demandate al Governatore e al Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Alle circoscrizioni e autorità politiche, amministrative e giudiziarie del Regno sono sostituite quelle corrispondenti delle Isole italiane dell'Egeo. Occorrendo precisare al riguardo, sarà provveduto con decreto del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 4.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha nelle Isole italiane dell'Egeo tutte le facoltà, le esenzioni e i privilegi ad esso conferiti nel Regno.

Art. 5.

Al servizio della vendita delle marche e a quello del pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità provvedono, oltre la sede dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli uffici locali da essa dipendenti, anche gli uffici postali secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 6.

Alla riscossione dei contributi di assicurazione per i lavoratori agricoli di cui al primo comma dell'art. 32 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può nelle Isole italiane dell'Egeo provvedere direttamente, ovvero per mezzo di esattori da esso nominati, a norma delle vigenti leggi per la riscossione dei tributi dovuti al Governo del Possedimento.

Il Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, con suo decreto, può autorizzare l'Istituto di valersi di tale facoltà per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali anche limitatamente a determinate zone territoriali.

Art. 7.

Per l'erogazione delle cure antitubercolari agli aventi diritto l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituzioni sanitarie delle Isole italiane dell'Egeo o provvedere direttamente alla istituzione di ospedali sanatoriali. In quest'ultimo caso, l'approvazione di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1343, spetta al Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 8.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale qualora provveda all'istituzione di ospedali sanatoriali nelle Isole italiane dell'Egeo ha facoltà di stipulare col Governo del Possedimento convenzioni per l'assistenza sanitaria contro la tubercolosi a favore di coloro che non abbiano diritto a prestazioni nell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

Art. 9.

Le persone assicurate obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia nel Possedimento, che alla data di entrata in vigore dell'assicurazione medesima abbiano età superiore a 45 anni, se uomo o a 40, se donna, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia alle età stabilite dagli articoli 9 e 29 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, purchè possano far valere almeno cinque anni di assicurazione e un importo di contributi versati non inferiore a tanti quindicesimi di quello indicato dall'art. 9 predetto per il diritto alla pensione di vecchiaia, quanti sono gli anni interi che alla data iniziale dell'assicurazione risultino mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione, e in ogni caso non inferiore ai cinque quindicesimi dell'importo medesimo.

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche alle persone che alla data di entrata in vigore dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia nel Possedimento siano già assicurate obbligatoriamente e abbiano la loro residenza nel Possedimento stesso, purchè possano far valere nel Possedimento le condizioni minime di assicurazione e di contribuzione di cui al comma predetto.

Art. 10.

Le persone assicurate obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia nel Possedimento, che alla data di entrata in vigore dell'assicurazione medesima abbiano età superiore a 45 anni, se uomo o a 40, se donna, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia alle età stabilite dagli articoli 9 e 29 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, purchè possano far valere almeno cinque anni di assicurazione e un importo di contributi versati non inferiore a tanti quindicesimi di quello indicato dall'art. 9 predetto per il diritto alla pensione di vecchiaia, quanti sono gli anni interi che alla data iniziale dell'assicurazione risultino mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione, e in ogni caso non inferiore ai cinque quindicesimi dell'importo medesimo.

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche alle persone che alla data di entrata in vigore dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia nel Possedimento siano già assicurate obbligatoriamente e abbiano la loro residenza nel Possedimento stesso, purchè possano far valere nel Possedimento le condizioni minime di assicurazione e di contribuzione di cui al comma predetto.

Art. 11.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore nel Possedimento di ciascuna delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità, l'assicurato, per il quale sia stata iniziata l'assicurazione nel Possedimento, ha diritto alle prestazioni relative anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione di cui agli articoli 17, 19, 21 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, sempreché alla data di presentazione della domanda di prestazione antitubercolare, o alla data di inizio della disoccupazione o alla data del matrimonio e della nascita del figlio risulti un anno di contribuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 771.

Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ità per la loro applicazione.

Art. 3.

Per l'applicazione nelle Isole italiane dell'Egeo della legge e dei decreti menzionati nell'art. 1 le attribuzioni da essi conferite ai vari Ministri e Ministeri sono demandate al Governatore e al Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Alle circoscrizioni e autorità politiche, amministrative e giudiziarie del Regno sono sostituite quelle corrispondenti delle Isole italiane dell'Egeo. Occorrendo precisare al riguardo, sarà provveduto con decreto del Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 4.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha nelle Isole italiane dell'Egeo tutte le facoltà, le esenzioni e i privilegi ad esso conferiti nel Regno.

Art. 5.

Al servizio della vendita delle marche e a quello del pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennità provvedono, oltre la sede dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli uffici locali da essa dipendenti, anche gli uffici postali secondo le norme vigenti nel Regno.

Art. 6.

Alla riscossione dei contributi di assicurazione per i lavoratori agricoli di cui al primo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può nelle Isole italiane dell'Egeo provvedere direttamente, ovvero per mezzo di esattori da esso nominati, a norma delle vigenti leggi per la riscossione dei tributi dovuti al Governo del Possedimento.

Il Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, con suo decreto, può autorizzare l'Istituto di valersi di tale facoltà per la riscossione dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali anche limitatamente a determinate zone territoriali.

Art. 7.

Per l'erogazione delle cure antitubercolari agli aventi diritto l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituzioni sanitarie delle Isole italiane dell'Egeo o provvedere direttamente alla istituzione di ospedali sanatoriali. In quest'ultimo caso, l'approvazione di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1343, spetta al Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 8.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale qualora provveda all'istituzione di ospedali sanatoriali nelle Isole italiane dell'Egeo ha facoltà di stipulare col Governo del Possedimento convenzioni per l'assistenza sanitaria contro la tubercolosi a favore di coloro che non abbiano diritto a prestazioni nell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

Art. 9.

Il ricovero in via d'urgenza degli assicurati e dei beneficiari delle prestazioni assicurative, ammalati di tubercolosi, di cui al secondo comma dell'articolo 71 del R. decreto-legge 4 ot-

Art. 10.

Le persone assicurate obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia nel Possedimento, che alla data di entrata in vigore dell'assicurazione medesima abbiano età superiore a 45 anni, se uomo o a 40, se donna, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia alle età stabilite dagli articoli 9 e 39 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, purchè possano far valere almeno cinque anni di assicurazione e un importo di contributi versati non inferiore a tanti quindicesimi di quello indicato dall'art. 9 predetto per il diritto alla pensione di vecchiaia, quanti sono gli anni interi che alla data iniziale dell'assicurazione risultino mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione, e in ogni caso non inferiore ai cinque quindicesimi dell'importo medesimo.

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche alle persone che alla data di entrata in vigore dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia nel Possedimento siano già assicurate obbligatoriamente e abbiano la loro residenza nel Possedimento stesso, purchè possano far valere nel Possedimento le condizioni minime di assicurazione e di contribuzione di cui al comma predetto.

Art. 11.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore nel Possedimento di ciascuna delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità, l'assicurato, per il quale sia stata iniziata l'assicurazione nel Possedimento, ha diritto alle prestazioni relative anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione di cui agli articoli 17, 19, 21 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, semprechè alla data di presentazione della domanda di prestazione antitubercolare, o alla data di inizio della disoccupazione o alla data del matrimonio e della nascita del figlio risulti un anno di contribuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 771.

Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è sostituito dai seguenti:

« Nel decreto Ministeriale che indice il concorso sono stabiliti i criteri in base ai quali la Commissione esaminatrice dovrà effettuare la valutazione dei titoli dei concorrenti. Fra questi ultimi costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso la R. Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

« Nello stesso decreto Ministeriale verrà altresì stabilito l'eventuale assoggettamento dei candidati ad una prova di attitudine didattica ed, occorrendo, anche ad una prova pratica ».

Art. 2.

Dopo l'art. 51 del citato regolamento è aggiunto il seguente articolo 52:

« *Disposizioni transitorie.*

« Art. 52.

« Per la prima applicazione del presente regolamento e limitatamente ai concorsi per cattedre di insegnamento di materie tecniche e scientifiche, il servizio prestato per almeno cinque anni presso la R. Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato è considerato agli effetti della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5, come titolo principale di merito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 772.
Determinazione del numero degli operai di ruolo della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, 24 luglio 1931, n. 1232, 1° dicembre 1934, n. 2207, 16 aprile 1936, n. 838, 9 luglio 1936, n. 1476, i quali introdussero varianti alle tabelle annesse al regolamento predetto;
Riconosciuta la necessità di provvedere ad un aumento degli operai permanenti della Regia marina;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli operai di ruolo della Regia marina, di cui alla tabella 1ª annessa al R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2207, modificato col R. decreto 9 luglio 1936, n. 1476, è, indipendentemente da quello previsto dal R. decreto 16 aprile 1936, n. 838, così stabilito:

Capi operai (gruppo I)	n. 312
Operai specializzati (gruppo II)	» 319
Operai comuni (gruppo III)	» 11
di cui otto posti riservati ai famigli della Regia Accademia navale	
Totale . . .	n. 642

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 773.
Indennità al personale del Laboratorio sperimentale di La Spezia per maneggio di sostanze tossiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, che stabilisce un premio speciale al personale dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali per il maneggio di sostanze tossiche;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, relativo agli organici dei personali civili della Regia marina;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780046

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è sotituito dai seguenti:

« Nel decreto Ministeriale che indice il concorso sono stabiliti i criteri in base ai quali la Commissione esaminatrice dovrà effettuare la valutazione dei titoli dei concorrenti. Fra questi ultimi costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso la R. Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

« Nello stesso decreto Ministeriale verrà altresì stabilito l'eventuale assoggettamento dei candidati ad una prova di attitudine didattica ed, occorrendo, anche ad una prova pratica ».

Art. 2.

Dopo l'art. 51 del citato regolamento è aggiunto il seguente articolo 52:

« *Disposizioni transitorie.*

« Art. 52.

« Per la prima applicazione del presente regolamento e limitatamente ai concorsi per cattedre di insegnamento di materie tecniche e scientifiche, il servizio prestato per almeno cinque anni presso la R. Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato è considerato agli effetti della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5, come titolo principale di merito ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 56. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 772.
Determinazione del numero degli operai di ruolo della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

alle tabelle annesse al regolamento predetto;

Riconosciuta la necessità di provvedere ad un aumento degli operai permanenti della Regia marina;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli operai di ruolo della Regia marina, di cui alla tabella 1ª annessa al R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2207, modificato col R. decreto 9 luglio 1936, n. 1476, è, indipendentemente da quello previsto dal R. decreto 16 aprile 1936, n. 838, così stabilito:

Capi operai (gruppo I)	n. 212
Operai specializzati (gruppo II)	» 319
Operai comuni (gruppo III)	» 11
di cui otto posti riservati ai famigli della Regia Accademia navale	
Totale . . .	n. 642

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 773.
Indennità al personale del Laboratorio sperimentale di La Spezia per maneggio di sostanze tossiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, che stabilisce un premio speciale al personale dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali per il maneggio di sostanze tossiche;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, relativo agli organici dei personali civili della Regia marina;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale civile del Laboratorio sperimentale di La Spezia, per il periodo durante il quale sia addetto al maneggio di sostanze tossiche, è assegnato un premio speciale nella misura massima qui appresso indicata:

Direttore (grado 7°)	L.	7040 annue
Specialisti principali (grado 8°) . .	»	6160 »
Specialisti (grado 9°)	»	5280 »
Specialisti aggiunti (grado 10°) . .	»	4440 »

Art. 2.

I premi speciali di cui all'art. 1 del presente decreto, entro i limiti della somma annua di L. 20.000, sono stabiliti trimestralmente da una Commissione, in relazione al rendimento dato ed ai rischi incontrati.

Tale Commissione è costituita dal direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche, dal capo della Divisione servizi generali e da quello della Divisione amministrativa della stessa Direzione generale.

Art. 3.

Al personale civile tecnico della specialità artificieri delle Direzioni armi ed armamenti navali quando esso nell'adempimento del proprio servizio è chiamato al maneggio del fulmicotone, fosforo, innescamento di granate di alto esplosivo, confezionamento e sconfezionamento di detonanti con incendivi vari, verifica oculare delle polveri è corrisposta nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti una indennità giornaliera nella misura appresso specificata:

Capotecnico principale (grado 8°)	L.	7,80
Primo capotecnico (grado 9°)	»	7 —
Capotecnico (grado 10°)	»	6,40
Capotecnico aggiunto (grado 11°)	»	5,70

Art. 4.

La indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta trimestralmente su proposta della Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, la quale è chiamata a valutare, in relazione ai rischi contratti, in quali giorni sia attribuibile la indennità stessa.

Art. 5.

Per la corresponsione della indennità prevista dagli articoli 3 e 4 la spesa annua complessiva non potrà superare la somma di L. 14.500 e per ciascun grado non dovrà superare la misura appresso indicata:

Capotecnico principale (grado 8°) .	L.	2840 annue
Primo capotecnico (grado 9°) . . .	»	2550 »
Capotecnico (grado 10°)	»	2330 »
Capotecnico aggiunto (grado 11°) .	»	2080 »

Art. 6.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 58. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 774.

Estensione ai cappellani militari della concessione della croce per anzianità di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 novembre 1900, n. 338, che istituisce una croce per anzianità di servizio;

Vista la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 474, contenente le norme esecutive della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto 8 novembre 1900, n. 338, sono estese ai cappellani militari per il servizio dell'assistenza spirituale da essi esplicato presso le Forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Al personale civile del Laboratorio sperimentale di La Spezia, per il periodo durante il quale sia addetto al maneggio di sostanze tossiche, è assegnato un premio speciale nella misura massima qui appresso indicata:

Direttore (grado 7°)	L.	7040 annue
Specialisti principali (grado 8°) . .	»	6160 »
Specialisti (grado 9°)	»	5280 »
Specialisti aggiunti (grado 10°) . .	»	4440 »

Art. 2.

I premi speciali di cui all'art. 1 del presente decreto, entro i limiti della somma annua di L. 20.000, sono stabiliti trimestralmente da una Commissione, in relazione al rendimento dato ed ai rischi incontrati.

Tale Commissione è costituita dal direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche, dal capo della Divisione servizi generali e da quello della Divisione amministrativa della stessa Direzione generale.

Art. 3.

Al personale civile tecnico della specialità artificieri delle Direzioni armi ed armamenti navali quando esso nell'adempimento del proprio servizio è chiamato al maneggio del fulmicotone, fosforo, innescamento di granate di alto esplosivo, confezionamento e sconfezionamento di detonanti con incendivi vari, verifica oculare delle polveri è corrisposta nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli seguenti una indennità giornaliera nella misura appresso specificata:

Capotecnico principale (grado 8°)	L.	7,80
Primo capotecnico (grado 9°)	»	7 —
Capotecnico (grado 10°)	»	6,40
Capotecnico aggiunto (grado 11°)	»	5,70

Art. 4.

La indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta trimestralmente su proposta della Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 472, la quale è chiamata a valutare, in relazione ai rischi contratti, in quali giorni sia attribuibile la indennità stessa.

Art. 5.

Per la corresponsione della indennità prevista dagli articoli 3 e 4 la spesa annua complessiva non potrà superare la somma di L. 14.500 e per ciascun grado non dovrà superare la misura appresso indicata:

Capotecnico principale (grado 8°) .	L.	2840 annue
Primo capotecnico (grado 9°) . . .	»	2550 »
Capotecnico (grado 10°)	»	2330 »
Capotecnico aggiunto (grado 11°) .	»	2080 »

Art. 6.

I premi e le indennità di cui agli articoli precedenti sono da assoggettare alla riduzione del 12 % prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 774.

Estensione ai cappellani militari della concessione della croce per anzianità di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, che istituisce una croce per anzianità di servizio;

Vista la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 474, contenente le norme esecutive della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, sono estese ai cappellani militari per il servizio dell'assistenza spirituale da essi esplicato presso le Forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 54. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle finanze;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra è mobilitato civilmente l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 77. — D'ELIA.

(2560)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Opera nazionale combattenti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Decreta:

L'Opera nazionale combattenti è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 76. — D'ELIA.

(2559)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Rovereto.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Rovereto, inoltrata a mezzo del prefetto di Trento, intesa ad ottenere che quel Comune, di popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;
Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza della richiesta sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nel comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;
Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;
Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1. — Il comune di Rovereto è riconosciuto di notevole importanza industriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

2. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3. — Il prefetto della Provincia e il podestà del comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Casalecchio di Reno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà di Casalecchio di Reno, inoltrata a mezzo del prefetto di Bologna, intesa ad ottenere che quel Comune, di popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;
Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza della richiesta anzidetta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;
Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;
Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, è riconosciuto di notevole importanza industriale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle finanze;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra è mobilitato civilmente l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 77. — D'ELIA.

(2560)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Opera nazionale combattenti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Decreta:

L'Opera nazionale combattenti è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 76. — D'ELIA.

(2559)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Rovereto.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Rovereto, inoltrata a mezzo del prefetto della provincia di Trento, perchè il Comune anzidetto, di popolazione inferiore a 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;
Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza della richiesta anzidetta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;
Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;
Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1. — Il comune di Rovereto è riconosciuto di notevole importanza industriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

2. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3. — Il prefetto della Provincia e il podestà del comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Casalecchio di Reno.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà di Casalecchio di Reno, inoltrata a mezzo del prefetto di Bologna, intesa ad ottenere che quel Comune, di popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;
Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza della richiesta anzidetta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;
Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;
Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, è riconosciuto di notevole importanza industriale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(2548)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1940-XVIII.

Contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare entro il 31 luglio 1940-XVIII dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 luglio 1940-XVIII, potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 23.112 ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche di detto contingente sarà effettuata con le norme che l'Amministrazione finanziaria impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(2569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Decorrenza dei prezzi dello zinco e del piombo

Con riferimento ai telegrammi circolari P. 639 dell'8 dicembre dello scorso anno e P. 566 del 17 gennaio corrente anno, è stato stabilito con provvedimento P. 849 del 5 luglio corrente che, con decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra dal 1° luglio corrente, la maggiorazione di lire cinquecinquanta alla tonnellata sul prezzo dello zinco, che doveva essere versata all'Ufficio metalli nazionali, sarà incorporata nel prezzo di vendita attualmente consentito ai produttori.

Con la stessa decorrenza sarà ugualmente incorporata nel prezzo di vendita del piombo attualmente consentito ai produttori la quota di lire duecentocinquanta alla tonnellata che veniva versata all'Ufficio metalli nazionali per i fini previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 203.

I prezzi risultanti per le vendite al consumo restano immutati.

(2571)

Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra dal 1° luglio corrente in poi i prezzi di vendita che risultino regolarmente autorizzati nel giorno della spedizione della merce o nel giorno della consegna di essa presso lo stabilimento o il magazzino del venditore.

(2572)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

39ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria

Si notifica che nel giorno di giovedì 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 39ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di prima e di seconda categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 225.

Le obbligazioni da estrarre, secondo la tabella di ammortamento, sono 7339 per ciascuna delle due categorie.

I numeri delle obbligazioni estratte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

(2568) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1940-XVIII - N. 151

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,89
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	66,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6326	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,30
Lettonia (Lat)	2,6731	—
Lituania (Litas)	3,2003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7826
Romania (Leu) conto globale	13,9131	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,832	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,85
Id. 3,50 % (1902)		72,05
Id. 3,00 % Lordo		50,575
Id 5 % (1935)		92,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,325
Id. Id. 5 % (1936)		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare entro il 31 luglio 1940-XVIII dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 luglio 1940-XVIII, potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 33.112 ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche di detto contingente sarà effettuata con le norme che l'Amministrazione finanziaria impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(2566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Decorrenza dei prezzi dello zinco e del piombo

Con riferimento ai telegrammi circolari P. 529 dell'8 dicembre dello scorso anno e P. 563 del 17 gennaio corrente anno, è stato stabilito con provvedimento P. 849 del 5 luglio corrente che, con decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra dal 1° luglio corrente, la maggiorazione di lire centocinquanta alla tonnellata sul prezzo dello zinco, che doveva essere versata all'Ufficio metalli nazionali, sarà incorporata nel prezzo di vendita attualmente consentito ai produttori.

Con la stessa decorrenza sarà ugualmente incorporata nel prezzo di vendita del piombo attualmente consentito ai produttori la quota di lire duecentocinquanta alla tonnellata che veniva versata all'Ufficio metalli nazionali per i fini previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 203.

I prezzi risultanti per le vendite al consumo restano immutati.

(2571)

Decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 804 del 12 giugno scorso, è stato stabilito con provvedimento P. 899 del 4 luglio corrente che i produttori siderurgici, ove non sia altrimenti convenuto, potranno praticare per i materiali assegnati dal

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

30ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria

Si notifica che nel giorno di giovedì 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 30ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di prima e di seconda categoria, creato con la legge 15 maggio 1910, n. 258.

Le obbligazioni da estrarre, secondo la tabella di ammortamento, sono 7320 per ciascuna delle due categorie.

I numeri delle obbligazioni estratte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

(2568) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1940-XVIII - N. 151

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6326	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,76	44,90
Lettonia (Lat)	3,6771	—
Lituania (Litas)	3,3993	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7326
Romania (Leu) conto globale	13,9131	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1213	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7114	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Id. 3,50 % (1902)	72,05
Id. 3,00 % Lordo	50,575
Id. 5 % (1935)	92,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,325
Id. Id. 5 % (1936)	93,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,825
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,70
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,175

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita », in liquidazione, con sede in Trevi nel Lazio (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 gennaio 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio, con sede nel comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 2 gennaio 1937-XV, con il quale si è nominato l'avv. Guido De Bernardis commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Eustachio Folli è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio, avente sede nel comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Guido De Bernardis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

(2549) V. AZZOLINI

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 giugno 1940-XVIII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 giugno 1940-XVIII con il quale si è nominato il comm. Ferdinando Agnello commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto comm. Agnello ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Luigi Mirabella di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, avente sede nel comune di Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del comm. Ferdinando Agnello.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

(2541) V. AZZOLINI

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina, in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 27 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina, in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta), l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2528)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « SS. Crocifisso », in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 27 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « SS. Crocifisso », in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta), l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2529)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Orvieto trasmesso dal Ministero dell'interno in data 5 giugno 1940;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

Sanfoli Gino, titoli 3,10, media prove pratiche 37,50, media prove scritte 42,50, prova orale 42, totale 123,53.

Terni, addì 21 giugno 1940-XVIII

(2476) *Il Prefetto*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Trevi nel Lazio (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 gennaio 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio, con sede nel comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 2 gennaio 1937-XV, con il quale si è nominato l'avv. Guido De Bernardis commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Eustachio Folli è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio, avente sede nel comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Guido De Bernardis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

(2540) V. AZZOLINI

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 giugno 1940-XVIII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 giugno 1940-XVIII con il quale si è nominato il comm. Ferdinando Agnello commissario liquidatore della suindicata azienda;

Dispone:

L'avv. Ing. Ugo Luigi Mirabella di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, avente sede nel comune di Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del comm. Ferdinando Agnello.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

(2541) V. AZZOLINI

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina, in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 27 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Bompensierina, in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta), l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2528)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « SS. Crocifisso », in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 27 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « SS. Crocifisso », in liquidazione, con sede in Bompensiere (Caltanissetta), l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2529)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Orvieto trasmesso dal Ministero dell'interno in data 5 giugno 1940;

Visto l'art. 28 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

Sandoli Gino, titoli 3,10, media prove pratiche 37,50, media prove scritte 42,50, prova orale 45, totale 128,55.

Terni, addì 21 giugno 1940-XVIII

(2476) *Il Prefetto*

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788176

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 81° ROMA - Giovedì, 11 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 161

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni *altro annunzio*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.
Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

«C.I.L.S.A.»
Compagnia Importazione Lane Società Anonima

Società anonima, sede in Milano — Capitale L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede sociale, Milano, via Manzoni, 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente;
2. Modificazione degli articoli 5, 17, 20 e 26 dello statuto sociale e provvedimenti relativi.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore debbono essere depositate entro il 22 luglio 1940-XVIII, nelle casse sociali o presso lo spett. Istituto commerciale Laniero Italiano, sede di Milano.

In caso di mancanza di numero legale, la riunione dell'assemblea in seconda convocazione viene fissata fin da ora per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alla stessa ora e nello stesso locale.

Milano, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

306 (A pagamento).

LABORATORIO CHIMICO SADORA S. A.

Sede in Milano — Capitale versato L. 200.000.

Resta annullata la convocazione degli azionisti fissata per il 25 luglio p. v., ed invece essi vengono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 luglio 1940, alle ore 17, presso la sede, [illegible] alle ore

SOCIETÀ IMMOBILIARE CORDUSIO

Anonima con sede in Milano — Capitale L. 5.157.000, versato.

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 29 luglio 1940-XVIII, ore 15, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 30 luglio successivo, ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Ugo Foscolo, 2, col seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283: a) anticipato scioglimento della società e sua messa in liquidazione; b) nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei poteri;
2. Dimissioni dell'amministratore unico e del Collegio sindacale e loro rielezione;
3. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato presso la cassa sociale entro il 23 luglio 1940 per la prima adunanza o entro il 24 luglio 1940 per l'eventuale seconda convocazione.

L'Amministratore unico.

312 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA ELETTRODI A.W.P. ANONIMA

Sede in Milano, via Pasquale Paoli, n. 10.
Capitale sociale L. 1.250.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale via Pasquale Paoli n. 10, per il 29 luglio 1940, ad ore 18, in prima ed occorrendo, per il 30 luglio 1940-XVIII, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina di amministratori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli *annunzi* da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per *ogni altro annunzio*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1:2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente *hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni,* effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1:2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.
Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

« C.I.L.S.A. »
Compagnia Importazione Lane Società Anonima

Società anonima, sede in Milano — Capitale L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede sociale, Milano, via Manzoni, 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente;
2. Modificazione degli articoli 5, 17, 20 e 26 dello statuto sociale e provvedimenti relativi.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore debbono essere depositate entro il 22 luglio 1940-XVIII, nelle casse sociali o presso lo spett. Istituto commerciale Lanifero Italiano, sede di Milano.

In caso di mancanza di numero legale, la riunione dell'assemblea in seconda convocazione viene fissata fin da ora per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alla stessa ora e nello stesso locale.

Milano, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

326 (A pagamento).

LABORATORIO CHIMICO SADORA S. A.

Sede in Milano — Capitale versato L. 200.000.

Resta annullata la convocazione degli azionisti fissata per il 25 luglio p. v., ed invece essi vengono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 luglio 1940, alle ore 17, presso la sede, via Savona, 43, allo scopo di approvare il bilancio chiuso al 30 aprile 1940 e di deliberare in ordine all'art. 4 dello statuto sociale ed in relazione agli articoli 146 e 158 del Codice di commercio, nonchè eventuali.

Il deposito delle azioni deve essere effettuato presso la cassa sociale non oltre il 21 luglio p. v.

Il Consiglio di amministrazione.

309 (A pagamento).

SOCIETÀ IMMOBILIARE CORDUSIO

Anonima con sede in Milano — Capitale L. 5.157.000, versato.

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 29 luglio 1940-XVIII, ore 15, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 30 luglio successivo, ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Ugo Foscolo, 2, col seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283: *a*) anticipato scioglimento della società e sua messa in liquidazione; *b*) nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei poteri;
2. Dimissioni dell'amministratore unico e del Collegio sindacale e loro rielezione;
3. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato presso la cassa sociale entro il 25 luglio 1940 per la prima adunanza o entro il 24 luglio 1940 per l'eventuale seconda convocazione.

L'Amministratore unico.

312 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA ELETTRODI A.W.P. ANONIMA

Sede in Milano, via Pasquale Paoli, n. 10.
Capitale sociale L. 1.250.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale via Pasquale Paoli n. 10, per il 29 luglio 1940, ad ore 18, in prima ed occorrendo, per il 30 luglio 1940-XVIII, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina di amministratori.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere effettuato entro il 23 luglio 1940-XVIII, presso la cassa sociale, e le sedi di Milano delle banche seguenti: Banca commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Sicilia e Banca Cesare Ponti.

Milano, 9 luglio 1940-XVIII.

Il Collegio sindacale.

313 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOC. AN. IMM. MARCO POLO

Sede in Milano — Capitale sociale L. 850.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 luglio 1940-XVIII, ore 16, in Milano, via Scrino n. 4 (ufficio rag. Colombo), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 1939-XVIII;
4. Conferma dell'attuale amministratore unico (nominato a sensi dell'art. 125 del Codice di commercio) e sua surroga.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Banca Bellinzaghi, Milano, via Andegari n. 14, non oltre il 21 luglio 1940-XVIII.

Occorrendo un'altra convocazione si intende la stessa indetta nello stesso luogo ed ora per il 7 agosto 1940-XVIII.

307 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE MARCHIROLO

Sede in Milano.

Capitale sociale L. 800.000, versato L. 685.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 28 luglio 1940 ed in eventuale seconda convocazione il 4 agosto 1940, alle ore 16, in Marchirolo, presso l'albergo Marchirolo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico;
2. Modifica dello statuto sociale;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina di un sindaco;
5. Varie.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale.

Milano, 6 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

308 (A pagamento).

S. A. CASBELLI & VOLONTE'

E' convocata presso la sede in Milano, via Corridoni, 35, per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, ore 11, l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 1940.

L'amministratore unico: rag. Gio. Volontè.

315 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA SVILUPPI INDUSTRIALI - MILANO

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale ordinaria dei soci della Società Anonima Sviluppi Industriali (S.A.S.I.), è convocata per le ore 15 del 29 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale in Milano, piazzale Cadorna n. 8, per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno:

Relazione dell'amministratore unico; presentazione del bilancio e del conto perdite e profitti al 30 giugno 1940-XVIII; rapporto del Collegio sindacale e deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni per poter intervenire all'assemblea, dovrà essere effettuato almeno tre giorni prima presso la sede sociale o presso la Banco Bellinzaghi di Milano o la Banca Commerciale Italiana di

---

«F.N.E.T.»

Società Anonima Fabbrica Nazionale Estratti Tannici

Sede in Milano — Capitale sociale L. 8.125.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede sociale della società in Milano, via Corduso n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 31 dicembre 1939;
4. Determinazione del numero degli amministratori e nomina di amministratori;
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente;
6. Eventuali e varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento di capitale;
2. Proposta di fissare al 30 giugno la chiusura degli esercizi sociali;
3. Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 7, 13, 21 e 25 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore presso le casse sociali, non oltre il 23 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

310 (A pagamento).

SOC. AN. «CASA EDITRICE BIETTI»

Sede in Milano — Capitale L. 1.500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, ore 11, in Milano, via Giulini, 2, presso le Ferrovie Meridionali, per discutere e deliberare sugli oggetti del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 aprile 1940 e delibere relative;
3. Nomina di un amministratore.

Nel caso occorresse l'assemblea di seconda convocazione è fissata per il successivo 7 agosto, ore 11, stesso luogo.

Per l'intervento all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate 3 giorni liberi prima delle date sopra-fissate, alla sede sociale oppure, presso il Credito Italiano, la Comit, il Banco di Sicilia, la Banca Milanese di Credito.

Il Consiglio di amministrazione.

311 (A pagamento).

RISERIA CAZZANI FUGAZZA S. A.

Sede in Pavia — Capitale sociale L. 600.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 27 luglio 1940-XVIII alle ore 11, presso la sede in Pavia, via Mantana n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 17, 19 e 22 dello statuto sociale;
2. Nomina di amministratore.

Seconda convocazione: 3 agosto 1940-XVIII, ore 11, stessa sede.

Deposito delle azioni presso la sede in Pavia, via Mantana 4,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 1939-XVIII;
4. Conferma dell'attuale amministratore unico (nominato a sensi dell'art. 125 del Codice di commercio) e suo surrogo.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Banca Bellinzaghi, Milano, via Andegari n. 14, non oltre il 21 luglio 1940-XVIII.

Occorrendo un'altra convocazione si intende la stessa radetta nello stesso luogo ed ora per il 7 agosto 1940-XVIII.

307 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE MARCHIROLO

Sede in Milano.

Capitale sociale L. 800.000, versato L. 685.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 28 luglio 1940 ed in eventuale seconda convocazione il 4 agosto 1940, alle ore 16, in Marchirolo, presso l'albergo Marchirolo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico;
2. Modifica dello statuto sociale;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina di un sindaco;
5. Varie.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale.

Milano, 6 luglio 1940-XVIII.

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

308 (A pagamento).

S. A. CASBELLI & VOLONTE'

E' convocata presso la sede in Milano, via Corridoni, 35, per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, ore 11, l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 1940.

L'amministratore unico: rag. Gio. Volontè.

315 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA SVILUPPI INDUSTRIALI - MILANO

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale ordinaria dei soci della Società Anonima Sviluppi Industriali (S.A.S.I.), è convocata per le ore 15 del 29 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale in Milano, piazzale Cadorna n. 8, per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno:

Relazione dell'amministratore unico; presentazione del bilancio e del conto perdite e profitti al 30 giugno 1940-XVIII; rapporto del Collegio sindacale e deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni per poter intervenire all'assemblea, dovrà essere effettuato almeno tre giorni prima presso la sede sociale o presso la Banca Bellinzaghi di Milano e la Banca Commerciale Italiana, di Milano.

Milano, 9 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

314 (A pagamento).

---

e straordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede sociale della società in Milano, via Cordusio n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 31 dicembre 1939;
4. Determinazione del numero degli amministratori e nomina di amministratori;
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente;
6. Eventuali e varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento di capitale;
2. Proposta di fissare al 30 giugno la chiusura degli esercizi sociali;
3. Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 7, 13, 21 e 25 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore presso le casse sociali, non oltre il 23 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

310 (A pagamento).

SOC. AN. «CASA EDITRICE BIETTI»

Sede in Milano — Capitale L. 1.500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, ore 11, in Milano, via Giulini, 2, presso le Ferrovie Meridionali, per discutere e deliberare sugli oggetti del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 aprile 1940 e delibere relative;
3. Nomina di un amministratore.

Nel caso occorresse l'assemblea di seconda convocazione è fissata per il successivo 7 agosto, ore 11, stesso luogo.

Per l'intervento all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate 3 giorni liberi prima delle date sopra-fissate, alla sede sociale oppure, presso il Credito Italiano, la Comit, il Banco di Sicilia, la Banca Milanese di Credito.

Il Consiglio di amministrazione.

311 (A pagamento).

RISERIA CAZZANI FUGAZZA S. A.

Sede in Pavia — Capitale sociale L. 600.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 27 luglio 1940-XVIII alle ore 11, presso la sede in Pavia, via Mentana n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 17, 19 e 22 dello statuto sociale;
2. Nomina di amministratore.

Seconda convocazione: 3 agosto 1940-XVIII, ore 11, stessa sede.

Deposito delle azioni presso la sede in Pavia, via Mentana 4, almeno cinque giorni interi prima di quello dell'assemblea.

Pavia, 8 luglio 1940-XVIII

Il Presidente.

318 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SOCIETÀ ANONIMA NUOVA DELIA

Sede in Padova — Capitale L. 375.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Padova, piazza Delia n. 4, il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 17,30, in prima convocazione, ed occorrendo, alle ore 18, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione della presidenza e del Collegio dei sindaci sull'esercizio 1939-40;
2. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di due consiglieri in luogo di uno scadente per anzianità e di uno nominato ai sensi dell'art. 125 del Codice di commercio e del Collegio sindacale.

Parte straordinaria:

Proposta di scioglimento anticipato della società a sensi dell'articolo 31 dello statuto sociale e conseguente liquidazione della stessa ed eventuale nomina di uno o più liquidatori.

Padova, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

317 (A pagamento).

« S.T.I.L. »
S. A. Tamburellistica Immobiliare Lido

Sede in Genova — Capitale versato L. 200.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Genova, via G. Bovio (Sferisterio), per il giorno 28 luglio 1940, alle ore 10, col seguente

Ordine del giorno:

1. Rinnovazione delle cariche sociali;
2. Nomina di tre sindaci effettivi;
3. Determinazione del compenso al presidente della società ed al collegio sindacale;
4. Modifica degli articoli 14 e 15 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea, i possessori di azioni al portatore devono depositarle, presso la cassa della società, almeno cinque giorni liberi prima di detta adunanza.

Occorrendo la seconda convocazione, la stessa è fissata nel medesimo luogo e per la stessa ora del giorno 11 agosto 1940.

Genova, 8 luglio 1940-XVIII

Il presidente: ing. Corrado Scacheri.

319 (A pagamento).

« A.T.A.S. »
Anonima Terrecotte Artistiche Signa

Firenze, via Ricasoli n. 20

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per le ore 10 del giorno 31 luglio 1940-XVIII, ed in seconda convocazione per le ore 10 del giorno 28 agosto 1940-XVIII, presso la sede sociale in Firenze, via Ricasoli n. 20, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico, relazione dei sindaci e bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-41, 1941-42, 1942-43 e determinazione emolumento.

DITTA VED. DI PIETRO LEGNANI & C.
Armi e munizioni

(In liquidazione).

Società anonima, sede in Milano — Capitale sociale L. 55.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 31 luglio 1940-XVIII, ore 11, presso il liquidatore rag. Travi in via U. Visconti di Modrone, 2, per deliberare sul bilancio al 30 aprile 1940, sulla nomina del collegio sindacale, del presidente ed emolumento da corrispondersi ai sindaci effettivi.

Il Liquidatore.

316 (A pagamento).

« ITALMAGNESIO »
Società anonima per la vendita del magnesio e per lo sviluppo delle sue applicazioni

Anonima, con sede in Milano
Capitale sociale L. 100.000 - versato L. 10.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 12 nella sede della Società Finanziaria Industriale Veneta, Padova, piazza Eremitani n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione e dell'intero collegio sindacale;
2. Nomina degli amministratori per il quadriennio 1940-43;
3. Nomina del collegio sindacale, designazione del suo presidente e determinazione degli emolumenti.

Possono intervenire alla assemblea i titolari di azioni nominative regolarmente iscritti nel libro dei soci ed i possessori di azioni al portatore che le abbiano depositate entro e non più tardi del giorno 10 luglio 1940-XVIII presso la società Finanziaria Industriale Veneta, Padova, piazza Eremitani n. 7.

Padova, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

321 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA RAG. ANGELO DALLARI

Bagnolo in Piano

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 16 del giorno 27 corrente, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina di un consigliere d'amministrazione in sostituzione del defunto dott. cav. Manlio Panciroli.

Bagnolo in Piano, 8 luglio 1940-XVIII

Il vice presidente: dott. Efrem Verona.

320 (A pagamento).

BANCA AGRICOLA COOPERATIVA DI PARTANNA

(In liquidazione)

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione alle ore 10 del giorno 28 luglio ed eventualmente in seconda, il giorno 2 agosto 1940 nel locale di via dell'Impero n. 61, col seguente

Ordine del giorno:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Padova, piazza Delia n. 4, il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 17,30, in prima convocazione, ed occorrendo, alle ore 18, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione della presidenza e del Collegio dei sindaci sull'esercizio 1939-40;
2. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di due consiglieri in luogo di uno scadente per anzianità e di uno nominato ai sensi dell'art. 125 del Codice di commercio e del Collegio sindacale.

Parte straordinaria:

Proposta di scioglimento anticipato della società a sensi dell'articolo 31 dello statuto sociale e conseguente liquidazione della stessa ed eventuale nomina di uno o più liquidatori.

Padova, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

317 (A pagamento).

« S.T.I.L. »
S. A. Tamburellistica Immobiliare Lido

Sede in Genova — Capitale versato L. 200.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Genova, via G. Bovio (Sferisterio), per il giorno 28 luglio 1940, alle ore 10, col seguente

Ordine del giorno:

1. Rinnovazione delle cariche sociali;
2. Nomina di tre sindaci effettivi;
3. Determinazione del compenso al presidente della società ed al collegio sindacale;
4. Modifica degli articoli 14 e 15 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea, i possessori di azioni al portatore devono depositarle, presso la cassa della società, almeno cinque giorni liberi prima di detta adunanza.

Occorrendo la seconda convocazione, la stessa è fissata nel medesimo luogo e per la stessa ora del giorno 11 agosto 1940.

Genova, 8 luglio 1940-XVIII

Il presidente: ing. Corrado Senecheri.

320 (A pagamento).

« A.T.A.S. »
Anonima Terrecotte Artistiche Signa

Firenze, via Ricasoli n. 20

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per le ore 10 del giorno 31 luglio 1940-XVIII, ed in seconda convocazione per le ore 10 del giorno 28 agosto 1940-XVIII, presso la sede sociale in Firenze, via Ricasoli n. 20, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico, relazione dei sindaci e bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-41, 1941-42, 1942-43 e determinazione emolumento.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la cassa sociale o presso il Banco di Napoli.

Firenze, 9 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico

327 (A pagamento).

Società anonima, sede in Milano — Capitale sociale L. 55.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 31 luglio 1940-XVIII, ore 11, presso il liquidatore rag. Travi in via U. Visconti di Modrone, 2, per deliberare sul bilancio al 30 aprile 1940, sulla nomina del collegio sindacale, del presidente ed emolumento da corrispondersi ai sindaci effettivi.

Il Liquidatore.

316 (A pagamento).

« ITALMAGNESIO »
Società anonima per la vendita del magnesio e per lo sviluppo delle sue applicazioni

Anonima, con sede in Milano
Capitale sociale L. 500.000 - versato L. 10.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 12 nella sede della Società Finanziaria Industriale Veneta, Padova, piazza Premilani n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione e dell'intero collegio sindacale;
2. Nomina degli amministratori per il quadriennio 1940-43;
3. Nomina del collegio sindacale, designazione del suo presidente e determinazione degli emolumenti.

Possono intervenire alla assemblea i titolari di azioni nominative regolarmente iscritti nel libro dei soci ed i possessori di azioni al portatore che le abbiano depositate entro e non più tardi del giorno 19 luglio 1940-XVIII presso la società Finanziaria Industriale Veneta, Padova, piazza Premilani n. 7.

Padova, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

321 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA RAG. ANGELO DALLARI

Bagnolo in Piano

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 16 del giorno 27 corrente, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina di un consigliere d'amministrazione in sostituzione del defunto dott. cav. Manlio Pancirelli.

Bagnolo in Piano, 8 luglio 1940-XVIII

Il vice presidente: dott. Efrem Verona.

320 (A pagamento).

BANCA AGRICOLA COOPERATIVA DI PARTANNA

(In liquidazione)

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione alle ore 10 del giorno 28 luglio ed eventualmente in seconda, il giorno 4 agosto 1940 nel locale di via dell'Impero n. 64, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1939;
2. Relazione dei liquidatori e dei revisori;
3. Varie.

Partanna, 7 luglio 1940-XVIII

p. I liquidatori: cav. Francesco Giacomarro

326 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA FIGLI DI G. CANTAGALLI - FIRENZE

Capitale sociale L. 250.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 30 luglio p. v., alle ore 17, presso lo studio del comm. Alberto Pompani in Firenze, via Strozzi 2-*bis* col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio rettificato al 31 dicembre 1939;
2. Relazione dei sindaci;
3. Provvedimenti in merito all'art. 146 del Codice di commercio e conseguente modificazione dello statuto sociale;
4. Nomina dei sindaci.

Per le azioni nominative sarà trasmesso il certificato di deposito

Firenze, 5 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

345 (A pagamento).

«I.L.E.S.»
S. A. Industria Lampade Elettriche Speciali
(in liquidazione)

Sede in Novara — Capitale sociale L. 750.000

Convocazione di assemblea

Per il giorno 26 luglio 1940-XVIII in Novara, corso Carlo Alberto n. 31, è indetta l'assemblea generale degli azionisti presso lo studio del cav. rag. Eligio Albertini, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 26 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina del collegio sindacale, del presidente del collegio e fissazione dell'emolumento;
3. Varie.

Eventuale seconda convocazione per il giorno 15 agosto 1940-XVIII stessa ora, luogo e ordine del giorno.

Novara, 8 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore

329 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA GIUSEPPE FRUMENTO

Sede in Savona, via Torino 23/3 — Capitale L. 250.000

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il 31 luglio 1940-XVIII alle ore 17 nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio e relazioni per l'esercizio 1939-1940;
2. Nomina dei sindaci per il triennio 1940-1943.

L'Amministratore unico.

324 (A pagamento).

SOC. AN. COOPERATIVA «CARLO DEL PRETE»

Sede in Marina di Pietrasanta.

Convocazione di assemblea

I soci della S. A. Cooperativa «Carlo Del Prete» con sede in Marina di Pietrasanta, sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale per le ore 10 del giorno 21 luglio 1940 in prima convocazione e per le ore 12 dello stesso giorno occorrendo in seconda convocazione, per deliberare e discutere sul seguente

SOCIETÀ ANONIMA «I. BECCATO»

Sede in Bologna — Capitale sociale L. 5000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Bologna, presso lo studio del dott. Eugenio Beltrani, via Montegrappa n. 3, per il giorno 27 luglio 1940, alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale, per le perdite di esercizio, successiva reintegro ed aumento e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

La seconda convocazione resta eventualmente fissata per il giorno 3 agosto 1940 alla stessa ora nel medesimo luogo.

Le azioni dovranno essere depositate presso il dott. Beltrani almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Bologna, 9 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione

330 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ROVERETANA

Sede in Milano — Capitale sociale versato L. 10.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Soc. An. S.A.R. sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 luglio 1940, alle ore 15, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica della prima parte dell'art. 2 dello statuto sociale che dice: «La Società ha sede in Milano» con la seguente: «La Società ha sede in Rovereto (Trentino) fermo il resto;
2. Eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea deve essere fatto ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale entro il giorno 22 luglio 1940 presso la sede della società.

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano inscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fin d'ora fissata per il giorno 5 agosto 1940 alle ore 15 nel medesimo locale.

Rovereto, 8 luglio 1940-XVIII.

Il presidente: (firma illeggibile)

332 (A pagamento).

PIGNONE

Società anonima, sede in Firenze — Capitale L. 22.300.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 11,30 del 28 luglio 1940-XVIII presso l'ufficio di presidenza della società, in Firenze, via dei Corsi n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale da L. 22.300.000 a L. 30 milioni; permuta di azioni di nuova emissione con azioni del Cotonificio Carlo Bassoli S. A.; deliberazioni relative;
2. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.

Gli azionisti per essere ammessi all'assemblea dovranno depositare le loro azioni non più tardi del 22 luglio 1940 (art. 30 dello statuto) presso gli uffici della società in Firenze-Rifredi, via Ponciatichi, che saranno per questo a disposizione tutti i giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 11, oppure presso i seguenti Istituti:

Banco di Roma, sede di Firenze e Roma;
Credito Italiano, sede di Firenze e Milano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 30 luglio p. v., alle ore 17, presso lo studio del comm. Alberto Bompani in Firenze, via Strozzi 2-*bis* col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio rettificato al 31 dicembre 1939;
2. Relazione dei sindaci;
3. Provvedimenti in merito all'art. 146 del Codice di commercio e conseguente modificazione dello statuto sociale;
4. Nomina dei sindaci.

Per le azioni nominative sarà trasmesso il certificato di deposito

Firenze, 5 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

345 (A pagamento).

«I.L.E.S.»
S. A. Industria Lampade Elettriche Speciali
(In liquidazione)

Sede in Novara — Capitale sociale L. 750.000

Convocazione di assemblea

Per il giorno 26 luglio 1940-XVIII in Novara, corso Carlo Alberto n. 31, è indetta l'assemblea generale degli azionisti presso lo studio del cav. rag. Eligio Albertini, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 26 aprile 1940-XVIII;
2. Nomina del collegio sindacale, del presidente del collegio e fissazione dell'emolumento;
3. Varie.

Eventuale seconda convocazione per il giorno 15 agosto 1940-XVIII stessa ora, luogo e ordine del giorno.

Novara, 8 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore

329 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA GIUSEPPE FRUMENTO

Sede in Savona, via Torino 13/3 — Capitale L. 250.000

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il 31 luglio 1940-XVIII alle ore 17 nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio e relazioni per l'esercizio 1939-1940;
2. Nomina dei sindaci per il triennio 1940-1943.

L'Amministratore unico.

324 (A pagamento).

SOC. AN. COOPERATIVA «CARLO DEL PRETE»

Sede in Marina di Pietrasanta.

Convocazione di assemblea

I soci della S. A. Cooperativa «Carlo Del Prete» con sede in Marina di Pietrasanta, sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale per le ore 10 del giorno 21 luglio 1940 in prima convocazione e per le ore 12 dello stesso giorno occorrendo in seconda convocazione, per deliberare e discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della società;
2. Nomina del liquidatore.

Marina di Pietrasanta-Tonfano, 5 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

311 (A pagamento).

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Bologna, presso lo studio del dott. Eugenio Beltrani, via Montegrappa n. 5, per il giorno 27 luglio 1940, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale, per le perdite di esercizio, successivo reintegro ed aumento e conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

La seconda convocazione resta eventualmente fissata per il giorno 5 agosto 1940 alla stessa ora nel medesimo luogo.

Le azioni dovranno essere depositate presso il dott. Beltrani almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Bologna, 9 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

330 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ROVERETANA

Sede in Milano — Capitale sociale versato L. 10.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Soc. An. S.A.R. sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 luglio 1940, alle ore 15, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica della prima parte dell'art. 2 dello statuto sociale che dice: «La Società ha sede in Milano» con la seguente: «La Società ha sede in Rovereto (Trentino) fermo il resto;
2. Eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea deve essere fatto ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale entro il giorno 22 luglio 1940 presso la sede della società.

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano inscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fin d'ora fissata per il giorno 5 agosto 1940 alle ore 15 nel medesimo locale.

Rovereto, 8 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile)

332 (A pagamento).

PIGNONE

Società anonima, sede in Firenze — Capitale L. 22.500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 11,30 del 28 luglio 1940-XVIII presso l'ufficio di presidenza della società, in Firenze, via dei Corsi n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale da L. 22.500.000 a L. 30 milioni; permuta di azioni di nuova emissione con azioni del Cotonificio ing. Carlo Bassoli S. A.; deliberazioni relative;
2. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Gli azionisti per essere ammessi all'assemblea dovranno depositare le loro azioni non più tardi del 22 luglio 1940 (art. 32 dello statuto) presso gli uffici della società in Firenze-Rifredi, via Panciatichi, che saranno per questo a disposizione tutti i giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 11, oppure presso i seguenti Istituti:

Banco di Roma, sede di Firenze e Roma;
Credito Italiano, sede di Firenze e Milano;
Monte dei Paschi di Siena, sede di Firenze e Livorno;
Banca Commerciale Italiana, sede di Firenze;
Banca Nazionale del Lavoro, sede di Firenze;
Banca Toscana, sede di Firenze;
Banco di Napoli, sede di Firenze.

Firenze, 5 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

350 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759076

TESSICOLTURA
Società agricola italiana

Anonima con sede in Roma — Capitale versato L. 25.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Roma, via dei Sabini n. 4, per il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 agosto 1940-XVIII, alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica della denominazione sociale;
2. Proposta di ampliamento degli scopi sociali;
3. Proposta di aumento del capitale da L. 25.000 a L. 100.000;
4. Proposta di sostituzione dell'amministratore unico con un Consiglio di amministrazione composto di tre membri;
5. Conseguente modifica degli articoli 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14 e 15 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

L'Amministratore unico.

347 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «A.E.S.A.»
Albergo Eletto - Sanremo

Capitale sociale L. 232.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 luglio 1940-XVIII ad ore 17, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico; bilancio al 30 aprile 1940, e relativo conto di perdite e profitti;
2. Varie ed eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate a norma di statuto. Occorrendo una seconda convocazione questa resta fin d'ora fissata pel giorno 29 luglio 1940, alla stessa ora e sempre presso la sede sociale in Sanremo, via Vittorio Emanuele n. 6.

Sanremo, 1° luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

335 (A pagamento).

COOPERATIVA DI CONSUMO DI GALLIO
(in liquidazione)

Convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per domenica 28 luglio 1940, alle ore 10 nella sala Municipale, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del liquidatore sullo stato delle operazioni di liquidazione;
2. Relazione sulla resa di conto fatta dall'ex commissario Segafredo Matteo e deliberazioni relative.

Trascorsa un'ora da quella fissata, mancando il numero legale dei soci, l'assemblea provvederà in seconda convocazione alla trattazione dell'ordine del giorno, e le deliberazioni prese saranno valide qualunque sia il numero dei soci.

Gallio, 6 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: dott. Dalla Valle

331 (A pagamento).

F.lli DIMA S. A. - LUZZI (COSENZA)

Sede in Cosenza — Capitale sociale L. 75.000 int. versato.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940;
2. Relazione amministratore unico e rapporto dei sindaci;
3. Nomina dei sindaci e loro retribuzione;
4. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni deve essere fatto non più tardi del 20 luglio 1940 presso la sede sociale.

Luzzi, 6 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: dott. Cesare Dima.

346 (A pagamento).

SIMAR - S. A. - IMPRESA DI COSTRUZIONI

I soci della «Simar» sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede amministrativa in Roma, via Giosuè Carducci n. 10, il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza e degli amministratori delegati;
2. Trasferimento della sede sociale e conseguente modificazione dell'art. 2 dello statuto;
3. Varie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

328 (A pagamento).

CONSORZIO NAZIONALE PRODUTTORI ZUCCHERO

Società anonima, sede in Genova.
Capitale L. 4.150.000 interamente versato.

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì 31 corrente, alle ore 15 in Genova, presso la sede sociale, via Garibaldi n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proroga della società e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.

Nel caso in cui la detta assemblea andasse deserta l'assemblea di seconda convocazione resta senz'altro fissata per il giorno di venerdì, 9 agosto, nello stesso luogo, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

332 (A pagamento).

S. A. IMPRESA MARINUCCI & C. - ADDIS ABEBA

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S. A. Impresa Marinucci & C. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 17 agosto 1940-XVIII, alle ore 9, in Roma, via Crescenzio 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i portatori dovranno presentare i loro titoli almeno cinque giorni prima di quello fissato, da dimostrarsi con ricevuta firmata dal presidente.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fissata fin da ora per il giorno 14 settembre 1940-XVIII, alle ore 9 in Roma, via

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Roma, via dei Sabini n. 4, per il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 agosto 1940-XVIII, alla stessa ore, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica della denominazione sociale;
2. Proposta di ampliamento degli scopi sociali;
3. Proposta di aumento del capitale da L. 25.000 a L. 100.000;
4. Proposta di sostituzione dell'amministratore unico con un Consiglio di amministrazione composto di tre membri;
5. Conseguente modifica degli articoli 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14 e 15 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

L'Amministratore unico.

347 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «A.E.S.A.»
Albergo Eletto - Sanremo

Capitale sociale L. 232.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 luglio 1940-XVIII ad ore 17, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico; bilancio al 30 aprile 1940, e relativo conto di perdite e profitti;
2. Varie ed eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate a norma di statuto. Occorrendo una seconda convocazione questa resta fin d'ora fissata pel giorno 29 luglio 1940, alla stessa ora e sempre presso la sede sociale in Sanremo, via Vittorio Emanuele n. 6.

Sanremo, 18 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

333 (A pagamento).

COOPERATIVA DI CONSUMO DI GALLIO
(In liquidazione)

Convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per domenica 28 luglio 1940, alle ore 19 nella sala Municipale, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del liquidatore sullo stato delle operazioni di liquidazione;
2. Relazione sulla resa di conto fatta dall'ex commissario Segafredo Matteo e delibcrazioni relative.

Trascorsa un'ora da quella fissata, mancando il numero legale dei soci, l'assemblea provvederà in seconda convocazione alla trattazione dell'ordine del giorno, e le deliberazioni prese saranno valide qualunque sia il numero dei soci.

Gallio, 6 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: dott. Dalla Valle

331 (A pagamento).

F.lli DIMA S. A. - LUZZI (COSENZA)

Sede in Cosenza — Capitale sociale L. 75.000 int. versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 luglio 1940, alle ore 10, in Luzzi, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni deve essere fatto non più tardi del 20 luglio 1940 presso la sede sociale.

Luzzi, 6 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: dott. Cesare Dima.

346 (A pagamento).

SIMAR - S. A. - IMPRESA DI COSTRUZIONI

I soci della «Simar» sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede amministrativa in Roma, via Giosuè Carducci n. 10, il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza e degli amministratori delegati;
2. Trasferimento della sede sociale e conseguente modificazione dell'art. 2 dello statuto;
3. Varie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

338 (A pagamento).

CONSORZIO NAZIONALE PRODUTTORI ZUCCHERO

Società anonima, sede in Genova.
Capitale L. 4.150.000 interamente versato.

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì 31 corrente, alle ore 15 in Genova, presso la sede sociale, via Garibaldi n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proroga della società e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.

Nel caso in cui la detta assemblea andasse deserta l'assemblea di seconda convocazione resta senz'altro fissata per il giorno di venerdì, 9 agosto, nello stesso luogo, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

332 (A pagamento).

S. A. IMPRESA MARINUCCI & C. - ADDIS ABEBA

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S. A. Impresa Marinucci & C. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 17 agosto 1940-XVIII, alle ore 9, in Roma, via Crescenzio 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i portatori dovranno presentare i loro titoli almeno cinque giorni prima di quello fissato, da dimostrarsi con ricevuta firmata dal presidente.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fissata fin da ora per il giorno 14 settembre 1940-XVIII, alle ore 9 in Roma, via Crescenzio n. 2.

Il Consiglio di amministrazione.

349 (A pagamento).

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI ANAGNI

AVVISO DI SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di costruzione della strada suburbana nord est.

Andato deserto l'incanto per l'appalto dei lavori di cui sopra si rende noto che nel giorno primo del mese di agosto prossimo, alle ore 11, in questa sede municipale, si terrà innanzi al sottoscritto Commissario prefettizio, od a chi per esso, un secondo esperimento, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso d'asta in data 1° giugno 1940-XVIII, pubblicato sul n. 134, parte 2ª della *Gazzetta Ufficiale* sul n. 99 sul Foglio annunzi legali della Regia Prefettura di Frosinone ed all'Albo pretorio di questo Comune.

I fatali per il ribasso per il ventesimo scadranno alle ore 13 del giorno 24 agosto venturo.

Anagni, 5 luglio 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: A. Rossignoli.

Il segretario capo: C. Magno.

328 (A pagamento).

N. 17042 Prot. gen. - N. 2 Prot. speciale - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. Frignani Dario, Casella postale 251 Biella, agli effetti dell'art. 309 del R. decreto succitato;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti di spettanza della ditta Augusto Grawitz & Figli detenuti a titolo di deposito da Frignani Dario, Biella; 600 azioni al portatore della Soc. An. Italiana Augusto Grawitz & Figli corrente in Biella.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Tritapepe cav. dott. Antonio, procuratore superiore delle imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza di Vercelli, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 3 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

336 (Gratuito).

N. 17041 Prot. gen. - 1 Prot. spec. - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste della sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione in data 2 luglio 1940 con la quale il signor

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le attività sopradescritte di pertinenza della cittadina francese Marietta Jona vedova Cassin.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Criscuolo dott. Carmelo primo procuratore delle imposte di Trino Vercellese.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza di Vercelli, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme della gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 3 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

335 (Gratuito).

N. 17043 Prot. gen. - 3 Prot. speciale - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segnenti, 295 e segnenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste della sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Soc. An. Augusto Grawitz & Figli di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le attività segnenti di cui la Soc. An. Augusto Grawitz & Figli di Biella è in debito verso Raymond Grawitz di Augusto cittadino francese, residente in Marsiglia-Boulevard d'Athènes 26.

Capitale in conto corrente, L. 157.894,60; altro debito in conto corrente L. 300.000; 40 azioni al portatore della Soc. An. Italiana Augusto Grawitz & Figli del valore di L. 500 cadauna.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Tritapepe cav. dott. Antonio, procuratore superiore delle imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza di Vercelli entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 3 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

337 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Con decreto 2 [illegible] 1940-XVIII il Ministro di [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

... di collegamento della strada suburbana nord est.

Andato deserto l'incanto per l'appalto dei lavori di cui sopra si rende noto che nel giorno primo del mese di agosto prossimo, alle ore 11, in questa sede municipale, si terrà innanzi al sottoscritto Commissario prefettizio, od a chi per esso, un secondo esperimento, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso d'asta in data 1° giugno 1940-XVIII, pubblicato sul n. 126 parte 2ª della *Gazzetta Ufficiale* sul n. ca sul Foglio annunzi legali della Regia Prefettura di Frosinone ed all'Albo pretorio di questo Comune.

I fatali per il ribasso per il ventesimo scadranno alle ore 13 del giorno 24 agosto venturo.

Anagni, 5 luglio 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: A. Rossignoli.

328 (A pagamento). Il segretario capo: G. Magno.

N. 17942 Prot. gen. - N. 2 Prot. speciale - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. Frignani Dario, Casella postale 287 Biella, agli effetti dell'art. 309 del R. decreto succitato;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti di spettanza della ditta Augusto Grawitz & Figli detenuti a titolo di deposito da Frignani Dario, Biella; 000 azioni al portatore della Soc. An. Italiana Augusto Grawitz & Figli corrente in Biella.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Tritapepe cav. dott. Antonio, procuratore superiore delle imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza di Vercelli, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 3 luglio 1940-XVIII

336 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

N. 17941 Prot. gen. - 1 Prot. spec. - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste della sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione in data 2 luglio 1940 con la quale il signor Jona Angelo fu Alessandro, residente in Crescentino Vercellese denuncia di essere detentore di titoli del prestito redimibile 3,50 per cento del valore nominale di L. 76.000 (e della rendita di L. 2660 annue) e dell'ammontare delle cedole scadute al 1° luglio 1940 già esatte in L. 1330 di proprietà della sorella Marietta Jona vedova Casines, nata in Trino Vercellese il 15 giugno 1856 e residente a Nizza Marittima Avenue Mon Plaisir, 18, di nazionalità francese;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti di spettanza della ditta Augusto Grawitz & Figli detenuti a titolo di deposito da Jona Angelo fu Alessandro, Crescentino Vercellese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Tritapepe cav. dott. Antonio, procuratore superiore delle imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza di Vercelli, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 3 luglio 1940-XVIII

337 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

N. 17943 Prot. gen. - 3 Prot. speciale - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste della sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Soc. An. Augusto Grawitz & Figli di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le attività seguenti di cui la Soc. An. Augusto Grawitz & Figli di Biella è in debito verso Raymond Grawitz di Augusto cittadino francese, residente in Marsiglia-Boulevard d'Athènes 26.

Capitale in conto corrente, L. 157.894,60; altro debito in conto corrente L. 300.000; 40 azioni al portatore della Soc. An. Italiana Augusto Grawitz & Figli del valore di L. 500 cadauna.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Tritapepe cav. dott. Antonio, procuratore superiore delle imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza di Vercelli entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 3 luglio 1940-XVIII

337 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

ANNUNZI GIUDIZIARI

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Con decreto 7 marzo 1940-XVIII il Ministro di grazia e giustizia autorizzava Battistich Armando fu Antonio nato a Venezia il 24 gennaio 1891 ed ivi residente a far seguire la pubblicazione della sua domanda per il cambiamento del cognome in quello di « Battisti ».

Chiunque abbia interesse dovrà presentare eventuale opposizione nel termine di sessanta giorni da oggi.

322 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUNTO PER INSERZIONE

Con citazione 4 luglio 1940-XVIII dell'ufficiale giudiziario sottoscritto della R. Corte d'appello di Milano, ad istanza di Daverio Elvira Antonietta maritata Giuliani, Daverio Ettore fu Carlo, residente a Buenos Ayres, Calle Cordoba 1670, venne citato avanti la R. Corte d'appello di Milano sez. I, udienza 11 ottobre 1940-XVIII, in esecuzione della sentenza 25-31 maggio della Corte di appello di Milano, a integrazione di giudizio, per sentir confermare l'appellata sentenza 31 gennaio-3 febbraio 1940-XVIII del R. Tribunale di Varese; in punto: divisione ereditaria.

Tale atto di citazione è stato notificato a norma dell'art. 142 del Codice di procedura civile.

Milano, 4 luglio 1940-XVIII

L'ufficiale giudiziario: V. Silvano.

262 (A credito - Art. 15443 Campione civ.).

ESTRATTO DECRETO DI ADOZIONE

La R. Corte d'Appello di Venezia con decreto in data 7 gennaio 1938-XVI, registrato a Venezia, il 15 gennaio 1938 al n. 1562, vol. 31 mod. III, art. 30-1-39 campione a debito L. 44,40 dichiarava farsi luogo alla adozione di Lundi Federica di ignoti nata a Gambellara il 5 maggio 1913 residente a Nove di Bassano da parte dei coniugi Dal Monte Marco e Petucco Angela Maria fu Vincenzo.

Venezia, 4 luglio 1940-XVIII

Il procur. d'ufficio: avv. Alessio Mozzetti Monterumici.

305 (A credito - Art. 7702 Campione civ.).

ANNUNZI VARI

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Si partecipa che il notaio dott. Marino Olimpio fu Errico della sede di Resina, ha dovuto assentarsi da questo Distretto perchè richiamato alle armi, e pertanto cessa temporaneamente dall'esercizio per il detto motivo.

In conseguenza, in applicazione degli articoli 30 e 44 della vigente legge notarile, ho con provvedimento in data odierna delegato il notaio Casale Emanuele della sede di Resina, per la pubblicazione di testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati degli atti rogati dal notaio Marino Olimpio.

Napoli, 8 luglio 1940-XVIII

Il Presidente: Carlo Pacifico.

334 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Si partecipa che con provvedimento in data 4 corrente, ho accordato al notaio dott. Tommaso Zappia di Napoli un permesso di assenza di un mese quale richiamato alle armi e con effetto dal giorno 5 corrente.

A norma e per gli effetti degli articoli 26, 44, 45 e 46 Legge notarile, ho nominato quale delegato al notaio Zappia il notaio dott. cav. uff. Nicola d'Emilia di Napoli, perchè rilasci copie, estratti e certificati degli atti rogati dal notaio Zappia, nonchè proceda alla pubblicazione di testamenti da tale notaio ricevuti o presso di lui depositati.

Napoli, 4 luglio 1940-XVIII

Il Presidente: Carlo Pacifico.

333 (Gratuito).

DIFFIDA

I signori azionisti della ex Banca della Lucchesia in liquidazione che fossero ancora in possesso di azioni sono invitati a depositarle entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente diffida presso il notaio Cesare Gravioni, nel suo studio in Lucca, via S. Giorgio, Palazzo

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'Appello di

Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera Nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 12 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «S. Michele».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Gravante Rosaria fu Francesco, al foglio di mappa 22, part. 105 per la superficie di ettari 0.24.59 e con l'imponibile di L. 31.07.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Antonio fu Domenico, con l'argine di destra del fiume Volturno, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i combattenti offre la somma di L. 800.

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1940-XVIII

Il presid. dell'Opera naz. per i combattenti:
Cons. Naz. Araldo Crollalanza.

339 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di

Roma.

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 12 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

giudizio, per sentir confermare l'appellata sentenza 31 gennaio-3 febbraio 1940-XVIII del R. Tribunale di Varese: in punto: divisione ereditaria.

Tale atto di citazione è stato notificato a norma dell'art. 142 del Codice di procedura civile.

Milano, 4 luglio 1940-XVIII

L'ufficiale giudiziario: V. Silvano.

262 (A credito - Art. 15443 Campione civ.).

ESTRATTO DECRETO DI ADOZIONE

La R. Corte d'Appello di Venezia con decreto in data 7 gennaio 1938-XVI, registrato a Venezia, il 15 gennaio 1938 al n. 1562, vol. 31 mod. III, art. 30-1-39 campione a debito L. 44.40 dichiarava farsi luogo alla adozione di Lundi Federica di ignoti nata a Gambellara il 5 maggio 1913 residente a Nove di Bassano da parte dei coniugi Dal Monte Marco e Petucco Angela Maria fu Vincenzo.

Venezia, 4 luglio 1940-XVIII

Il procur. d'ufficio: avv. Alessio Mozzetti Monterumici.

305 (A credito - Art. 7702 Campione civ.).

ANNUNZI VARI

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Si partecipa che il notaio dott. Marino Olimpio fu Errico della sede di Resina, ha dovuto assentarsi da questo Distretto perchè richiamato alle armi, e pertanto cessa temporaneamente dall'esercizio per il detto motivo.

In conseguenza, in applicazione degli articoli 30 e 44 della vigente legge notarile, ho con provvedimento in data odierna delegato il notaio Casale Emanuele della sede di Resina, per la pubblicazione di testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati degli atti rogati dal notaio Marino Olimpio.

Napoli, 8 luglio 1940-XVIII

Il Presidente: Carlo Pacifico.

334 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Si partecipa che con provvedimento in data 4 corrente, ho accordato al notaio dott. Tommaso Zappia di Napoli un permesso di assenza di un mese quale richiamato alle armi e con effetto dal giorno 5 corrente.

A norma e per gli effetti degli articoli 26, 44, 45 e 46 Legge notarile, ho nominato quale delegato al notaio Zappia il notaio dott. cav. uff. Nicola d'Emilia di Napoli, perchè rilasci copie, estratti e certificati degli atti rogati dal notaio Zappia, nonchè proceda alla pubblicazione di testamenti da tale notaio ricevuti o presso di lui depositati.

Napoli, 4 luglio 1940-XVIII

Il Presidente: Carlo Pacifico.

333 (Gratuito).

DIFFIDA

I signori azionisti della ex Banca della Lucchesia in liquidazione che fossero ancora in possesso di azioni sono invitati a depositarle entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente diffida presso il notaio Cesare Graziani, nel suo studio in Lucca, via S. Giorgio, Palazzo Tucci.

Si avverte che trascorso tale periodo le azioni che eventualmente fossero in circolazione si dichiarano annullate a tutti gli effetti.

351 (A pagamento).

Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera Nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «S. Michele».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Gravante Rosaria fu Francesco, al foglio di mappa 22, part. 103 per la superficie di ettari 0.24.59 e con l'imponibile di L. 31,97.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Antonio fu Domenico, con l'argine di destra del fiume Volturno, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i combattenti offre la somma di L. 800.

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 17 giugno 1940-XVIII

Il presid. dell'Opera naz. per i combattenti:
Cons. Naz. Araldo Crollalanza.

339 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di

Roma.

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera Nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Fondo denominato « Delle 36 Moggia », riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Moscati Maria fu Luigi, Melorio Bianca fu Francesco ved. Moscati, Papa Donato, Tommaso, Teresa ed Antonio fu Antonio, Cajanello Teresa fu Michele, Petrella Carlo, Giovanna, Marta ed Antonio fu Antonio, Pellone Maria-Grazia fu Giov. Battista maritata Papa e Nardelli Giulia fu Salvatore, proprietari, e Parente Caterina fu Giovanni, usufruttuaria in parte, foglio di mappa 8, part. 15, per la superficie di ettari 9.01.78 e con l'imponibile di L. 901,78.

Il suddescritto fondo confina con le proprietà di Pignatelli Luigi fu Riccardo, Gravante Giovannina fu Pasquale, Gravante Angelo ed altri fu Pasquale, con la strada di Cancello, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 22.000 (ventiduemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera Naz. Combattenti:

Cons. Naz. Araldo Crollalanza.

340 (Gratuito).

CONCORSI

Div. San. - N. 29567.

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio precedente decreto n. 58792 in data 31 dicembre 1939, con il quale è stato bandito il concorso per n. 4 posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1939;

Ritenuto che tra le condotte messe a concorso figura anche quella del comune di Caltagirone;

Considerato che al 30 novembre 1939 detta condotta non avrebbe potuto essere messa a concorso, perchè, per quanto vacante, si sarebbe dovuta ritenere assegnata al dott. Tasca Giovanni, titolare della condotta rurale di Caltagirone, il quale ai sensi dell'art. 57 del regolamento comunale sanitario aveva chiesto il trasferimento dalla condotta rurale a quella urbana, disponibile quest'ultima, in seguito alla morte del dott. Azzolina Francesco, avvenuta il 12 dicembre 1938;

Ritenuto che l'istanza è stata presentata dall'interessato in data 14 febbraio 1939 e quindi in tempo utile per ottenere il trasferimento prima che il posto venisse segnalato vacante e quindi bandito;

Ritenuto che l'aver preso in esame ed accolto detta istanza in data recente, e cioè dopo l'emanazione del provvedimento prefettizio del 28 novembre 1939 che escluse dai posti banditi con decreto del 31 dicembre 1938 quello della 3ª condotta urbana di Caltagirone, non può giustificare l'inclusione della condotta cennata tra i posti banditi il 31 dicembre 1939;

Ritenuto pertanto irregolare detta inclusione;

Decreta:

Dai posti per sanitari condotti messi a concorso con decreto numero 58792 del 31 dicembre 1939, viene escluso quello del comune di Caltagirone.

Catania, 27 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: Ciampani.

342 (A pagamento).

N. 7085/III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

RENDE NOTO

Il pubblico concorso per l'apertura della farmacia sita in comune di Ravenna, frazione di Piangipane, bandito con decreto prefettizio n. 5110/III del 22 aprile 1940-XVIII è sospeso fino a nuovo ordine.

Ravenna, 7 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Passerini.

344 (A pagamento).

N. 7086/III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

RENDE NOTO

Il pubblico concorso per titoli e per esami bandito con decreto prefettizio 17278/III del 31 dicembre 1938 per le condotte mediche e veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 31 novembre 1939 è sospeso fino a nuovo ordine, mentre sarà regolarmente espletato il concorso per le condotte ostetriche bandito con lo stesso decreto fermo restando per questo ultimo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 31 agosto anno corrente.

Ravenna, 7 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Passerini.

345 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 12 luglio 1940 - ANNO XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, anno: L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2562

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 776.
Modificazione al Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1895, concernente il censimento e la raccolta dei rottami e manufatti di rame . . . . . Pag. 2562

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 777.
Modificazione alla pianta organica della Regia scuola tecnica industriale di Vibo Valentia . . . . . Pag. 2563

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 778.
Deroga al limite di età nei riguardi degli avventizi per partecipare a concorsi banditi dal Ministero dei lavori pubblici. Pag. 2563

REGIO DECRETO 9 giugno 1940-XVIII, n. 779.
Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato . Pag. 2564

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 780.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Monza nel Monte di credito su pegno di Milano . . . . . Pag. 2564

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 781.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del SS.mo Rosario, con sede in Marino (Roma) . . . . Pag. 2565

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 782.
Riconoscimento della personalità giuridica della Badia di Valvisciolo, in Valvisciolo di Sermoneta (Littoria) . Pag. 2565

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 783.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Domenicano di San Vincenzo, in Prato (Firenze) . . Pag. 2565

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 784.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pietro Fedele », [illegible]

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Putignone » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2565

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1940-XVIII.
Modificazione al decreto Ministeriale 10 settembre 1938 relativo alla indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 2566

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1940-XVIII.
Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia inglese di assicurazione « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. » nelle Compagnie italiane di assicurazione « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni » in Firenze . . . . . Pag. 2566

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria . . . . . Pag. 2567

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Elenco n. 86 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, e 5 febbraio 1940, n. 258 . . . . . Pag. 2567

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Aidone la donazione di un appezzamento di terreno . . . . . Pag. 2569

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Cataldo la donazione di un appezzamento di terreno . . . . . Pag. 2569

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Manduria la donazione di un appezzamento di terreno . . . . . Pag. 2569

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell[illegible] ad accettare dal comune di S. Caterina Villarmosa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 12 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2562

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 776.
Modificazione al Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVII, n. 1805, concernente il censimento e la raccolta dei rottami e manufatti di rame . . . . . Pag. 2562

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 777.
Modificazione alla pianta organica della Regia scuola tecnica industriale di Vibo Valentia . . . . . Pag. 2563

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 778.
Deroga al limite di età nei riguardi degli avventizi per partecipare a concorsi banditi dal Ministero dei lavori pubblici. Pag. 2563

REGIO DECRETO 8 giugno 1940-XVIII, n. 779.
Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato . Pag. 2564

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 780.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Monza nel Monte di credito su pegno di Milano . . . . . Pag. 2564

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 781.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del SS.mo Rosario, con sede in Marino (Roma) . . . . Pag. 2565

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 782.
Riconoscimento della personalità giuridica della Badia di Valvisciolo, in Valvisciolo di Sermoneta (Littoria) . Pag. 2565

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 783.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Domenicano di San Vincenzo, in Prato (Firenze) . . Pag. 2565

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 784.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pietro Fedele », con sede in Roccamonfina (Napoli) . . . . . Pag. 2565

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 785.
Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per la sede di Lourenço Marques . . . . . Pag. 2565

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Purignone » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2565

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1940-XVIII.
Modificazione al decreto Ministeriale 10 settembre 1938 relativo alla indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 2566

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1940-XVIII.
Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia inglese di assicurazione « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. » nelle Compagnie italiane di assicurazione « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni » in Firenze . . . . . Pag. 2566

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria . . . . . Pag. 2567

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Elenco n. 80 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, e 5 febbraio 1940, n. 258 . . . . . Pag. 2567

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Aidone la donazione di un appezzamento di terreno . . . . . Pag. 2569

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Cataldo la donazione di un appezzamento di terreno . . . . . Pag. 2569

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Manduria la donazione di un appezzamento di terreno . . . . . Pag. 2569

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Caterina Villarmosa la donazione di un appezzamento di terreno . . . . Pag. 2569

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 2569

Ministero dell'interno - Direzione generale della Sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 16 al 30 aprile 1940-XVIII . . . . . Pag. 2570

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata », in liquidazione, con sede in Misilmeri (Palermo) . . . . . Pag. 2575

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) . . . . . Pag. 2575

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco (Cremona) . . Pag. 2576

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Graduatoria generale del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili . . . . . Pag. 2576

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 14 *settembre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 9 *gennaio* 1940-XVIII, *registro* 1 *Africa Italiana, foglio* 68.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Di Re Lino fu Riccardo e di Filomena Garbo, nato a Cavarzere (Venezia) l'8 agosto 1899, tenente di complemento del LVI battaglione coloniale.

Becchelè Burrù, sciumbasci del LVI battaglione coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Chiavacci Luigi fu Enrico e di Dori Annunziata, nato a Foiano della Chiana (Arezzo) il 13 febbraio 1889, maggiore di complemento del LVI battaglione coloniale.

Milone Francesco fu Michele e di Rosaria Russo, nato il 3 novembre 1905 ad Augusta (Siracusa), tenente in s.p.e. del LVI battaglione coloniale.

Spinelli Vincenzo fu Nicola e di Sarelli Carmela, nato il 27 gennaio 1895 ad Altino (Chieti), maggiore in s.p.e. del LI battaglione coloniale.

Abdelkerim Niegi, muntaz dell'XI brigata coloniale, sezione cannoni.

Alla Sciescì, uachil del LVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Ainalem Serreche, buluc basci del LVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Cassai Gobrù, muntaz del LVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Cerinet Aptemariam, capo banda cagnasmac della banda irregolare del Ghimbicchio.

Salem ben Mehemed ben Califa, ascari (3010) della 21ª batteria someggiata coloniale (*alla memoria*).

Tesfai Ualdogherghis, ascari del LVI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Abruzzese Giulio fu Giovanni e di Zelinda Capecchi, nato a Roma il 7 febbraio 1908, tenente in s.p.e. della 21ª batteria coloniale.

Cavaliere Carlo di Ugo e di Grillo Olga, nato a Parma il 6 gennaio 1906, capitano di cavalleria in s.p.e. del Comando divisione granatieri di Savoia.

De Cruz Giuseppe di Giuseppe e fu Anna Cannipero Liberta, [illegible] di complemento del

Taglioni Vittorio di Ernesto e di Maria Bianchi, nato il 15 gennaio 1912 a Firenze, sottotenente di complemento del LVI battaglione coloniale.

Assaie Ualdie, uachil del LVI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Embalè Alla, buluc basci del LVI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Marie Teferi, uachil del LVI battaglione coloniale.

Menghescia Burrù, buluc basci del LVI battaglione coloniale.

Mohamed ben Amor 2º, sciumbasci (4841) della 21ª batteria someggiata coloniale.

Mohamed Said Ussen, muntaz del LVI battaglione coloniale.

Mongusà Cassa, muntaz del LVI battaglione coloniale.

Tucule Aghidan, muntaz del LVI battaglione coloniale.

Tuccù Bohatà, uachil del LVI battaglione coloniale.

Zerè Adanon, uachil del LVI battaglione coloniale.

Zerium Mogos, muntaz del LVI battaglione coloniale.

Il R. decreto in data 1º novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1939, registro 1 Africa Italiana, foglio 325, deve essere rettificato come segue per quanto ha riferimento alla provincia di cui fa parte il comune di Revere luogo di nascita del caporale *Prandini Giuseppe* di Arturo e di Rossi Rosa, nato il 16 maggio 1914 a Revere (Mantova) anzichè (Rovigo).

Il R. decreto 7 aprile 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti l'10 giugno 1938, registro 26 Africa Italiana, foglio n. 64, deve essere modificato come segue per quanto ha riferimento alla data del fatto d'arme che ha dato luogo al conferimento della medaglia di bronzo al valor militare al maresciallo *Galano Mauro*: Belet Uen, 19 settembre 1931 - Ual Ual, 4 dicembre 1934 - Gorrahei - Birgot - Hamanlei - Dagabur - Giggiga 1935-1936-XIV anzichè: Belet Uen 1931 - Ual Ual 4 dicembre 1934 - Gorrahei - Birgot - Hamanlei - Dagabur - Giggiga 1935-1936-XIV.

(2493)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 776.

Modificazione al Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, concernente il censimento e la raccolta dei rottami e manufatti di rame.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, per il censimento e la raccolta di rottami e manufatti di rame;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni al R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, relativo al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Costituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata », in liquidazione, con sede in Misilmeri (Palermo) . . . . . Pag. 2575

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) . . . . . Pag. 2575

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco (Cremona) . . Pag. 2576

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Graduatoria generale del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili . . . . . Pag. 2576

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 14 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 68.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Di Re Lino fu Riccardo e di Filomena Garbo, nato a Cavarzere (Venezia) l'8 agosto 1899, tenente di complemento del LVI battaglione coloniale.

Becchelè Burrù, sciumbasci del LVI battaglione coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Chiavacci Luigi fu Enrico e di Dori Annunziata, nato a Foiano della Chiana (Arezzo) il 13 febbraio 1889, maggiore di complemento del LVI battaglione coloniale.

Milone Francesco fu Michele e di Rosaria Russo, nato il 5 novembre 1905 ad Augusta (Siracusa), tenente in s.p.e. del LVI battaglione coloniale.

Spinelli Venceslao fu Nicola e di Sarolli Carmela, nato il 27 gennaio 1895 ad Altino (Chieti), maggiore in s.p.e. del LI battaglione coloniale.

Abdelkerim Niegi, muntaz dell'XI brigata coloniale, sezione cannoni.

Alla Selbesci, uachil del LVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Alnalem Serreche, buluc basci del LVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Cassai Gobrù, muntaz del LVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Cerinet Apicmariam, capo banda cagnasmac della banda irregolare del Ghimbicolò.

Salem ben Mehemed ben Calfa, ascari (31010) della 21ª batteria someggiata coloniale (*alla memoria*).

Tesfai Voldegherghis, ascari del LVI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Abruzzese Giulio fu Giovanni e di Zelinda Capecchi, nato a Roma il 7 febbraio 1906, tenente in s.p.e. della 21ª batteria coloniale.

Cavaliere Carlo di Ugo e di Grillo Olga, nato a Parma il 6 gennaio 1906, capitano di cavalleria in s.p.e. del Comando divisione granatieri di Savoia.

Da Cruz Giuseppe di Giuseppe e fu Anna Cannipoto Liberia, nato a Torino il 2 gennaio 1911, sottotenente di complemento del LVI battaglione coloniale.

Li Pira Alessandro di Rodolfo e di Vivona Maddalena, nato a Palermo il 27 marzo 1911, sottotenente di complemento del LVI battaglione coloniale.

Puglia Giuseppe di Alessandro e di Grista Vitalina, nato a Crema il 18 dicembre 1912, sergente maggiore dell'XI brigata coloniale, sezione cannoni.

Assale Uoldie, uachil del LVI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Embaie Ailù, buluc basci del LVI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Marie Teferi, uachil del LVI battaglione coloniale.

Menghescia Burrù, buluc basci del LVI battaglione coloniale.

Mohamed ben Amor 2º, sciumbasci (4841) della 21ª batteria someggiata coloniale.

Mohamed Said Ussen, muntaz del LVI battaglione coloniale.

Mongusà Cassa, muntaz del LVI battaglione coloniale.

Tucuie Aghidan, muntaz del LVI battaglione coloniale.

Tuccù Buhata, uachil del LVI battaglione coloniale.

Zerè Adamon, uachil del LVI battaglione coloniale.

Zerium Mogos, muntaz del LVI battaglione coloniale.

Il R. decreto in data 1º novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1939, registro 1 Africa Italiana, foglio 355, deve essere rettificato come segue per quanto ha riferimento alla provincia di cui fa parte il comune di Revere luogo di nascita del caporale *Prandini Giuseppe* di Arturo e di Rossi Rosa, nato il 16 maggio 1914 a Revere (Mantova) anzichè (Rovigo).

Il R. decreto 7 aprile 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1938, registro 26 Africa Italiana, foglio n. 64, deve essere modificato come segue per quanto ha riferimento alla data del fatto d'arme che ha dato luogo al conferimento della medaglia di bronzo al valor militare al maresciallo *Galano Mauro*: Belet Uen, 19 settembre 1931 - Ual Ual, 4 dicembre 1934 - Gorrahei - Birgot - Hamanlei - Dagabur - Giggiga 1935-1936-XIV anzichè: Belet Uen 1931 - Ual Ual 4 dicembre 1934 - Gorrahei - Birgot - Hamanlei - Dagabur - Giggiga 1935-1936-XIV.

(2493)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 776.

Modificazione al Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, concernente il censimento e la raccolta dei rottami e manufatti di rame.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, per il censimento e la raccolta di rottami e manufatti di rame;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni al R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, relativo al censimento ed alla raccolta dei rottami e dei manufatti di rame:

1) Nell'art. 3, le parole del secondo comma « Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra » sono sostituite dalle parole « Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

2) L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Con decreto del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra può essere ordinata la consegna dei rottami e dei manufatti di rame denunciati dai detentori ai sensi dell'art. 1, nonchè quelli denunciati, ai sensi dell'art. 2, qualora l'uso industriale o commerciale o il pregio artistico non vengano riconosciuti.

« È data facoltà al Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra di emanare, con lo stesso decreto o con successivi, le norme che si rendano necessarie per la disciplina della raccolta dei rottami e dei manufatti di rame.

« La consegna può essere intimata con pubblici manifesti o con precetto personale a cura dei Comuni. I detentori sono tenuti all'immediata consegna dei materiali; questa viene richiesta ed eseguita, di massima, a domicilio ».

3) L'art. 5 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'« Ente distribuzione rottami » provvede, in ogni Comune, alla raccolta dei rottami e dei manufatti, ne rilascia ricevuta e ne paga immediatamente il prezzo, fissato come nel successivo art. 6.

« Comunica quindi al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra la quantità totale del rame raccolto e ne cura il concentramento e la distribuzione ad enti o stabilimenti che saranno designati dallo stesso Sottosegretariato di Stato.

« I Comuni mettono a disposizione dell'Ente distribuzione rottami le denuncie ricevute e lo coadiuvano in tutto ciò che è necessario per facilitare le operazioni di accertamento e di raccolta ».

4) Gli articoli 7 ed 8 sono abrogati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 777.
Modificazione alla pianta organica della Regia scuola tecnica industriale di Vibo Valentia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, concernente il

Considerata l'opportunità di modificare la tabella *B* annessa al Regio decreto già citato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII il posto di vice segretario incaricato nella Regia scuola tecnica industriale di Vibo Valentia, previsto dalla tabella *B* annessa al R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 2082, è soppresso.

Dalla stessa data è istituito presso la Regia scuola suindicata il posto di segretario economo incaricato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 778.
Deroga al limite di età nei riguardi degli avventizi per partecipare a concorsi banditi dal Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità che nei pubblici concorsi banditi e da bandire presso l'Amministrazione dei lavori pubblici entro il 31 dicembre 1940-XIX si prescinda dai limiti di età fissati per l'ammissione ai concorsi stessi nei confronti del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato che trovisi in servizio ininterrotto da almeno due anni alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei pubblici concorsi banditi e da bandire entro il 31 dicembre 1940-XIX presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, si prescinde dai limiti di età fissati per l'ammissione ai con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785047

sensi dell'art. 1, nonchè quelli denunciati, ai sensi dell'art. 2, qualora l'uso industriale o commerciale o il pregio artistico non vengano riconosciuti.

« È data facoltà al Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra di emanare, con lo stesso decreto o con successivi, le norme che si rendano necessarie per la disciplina della raccolta dei rottami e dei manufatti di rame.

« La consegna può essere intimata con pubblici manifesti o con precetto personale a cura dei Comuni. I detentori sono tenuti all'immediata consegna dei materiali; questa viene richiesta ed eseguita, di massima, a domicilio ».

3) L'art. 5 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'« Ente distribuzione rottami » provvede, in ogni Comune, alla raccolta dei rottami e dei manufatti, ne rilascia ricevuta e ne paga immediatamente il prezzo, fissato come nel successivo art. 6.

« Comunica quindi al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra la quantità totale del rame raccolto e ne cura il concentramento e la distribuzione ad enti o stabilimenti che saranno designati dallo stesso Sottosegretariato di Stato.

« I Comuni mettono a disposizione dell'Ente distribuzione rottami le denuncie ricevute e lo coadiuvano in tutto ciò che è necessario per facilitare le operazioni di accertamento e di raccolta ».

4) Gli articoli 7 ed 8 sono abrogati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 777.
Modificazione alla pianta organica della Regia scuola tecnica industriale di Vibo Valentia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media tecnica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 2082, che approva la tabella organica della Regia scuola tecnica industriale di Vibo Valentia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII il posto di vice segretario incaricato nella Regia scuola tecnica industriale di Vibo Valentia, previsto dalla tabella *B* annessa al R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 2082, è soppresso.

Dalla stessa data è istituito presso la Regia scuola suindicata il posto di segretario economo incaricato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 778.
Deroga al limite di età nei riguardi degli avventizi per partecipare a concorsi banditi dal Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità che nei pubblici concorsi banditi e da bandire presso l'Amministrazione dei lavori pubblici entro il 31 dicembre 1940-XIX si prescinda dai limiti di età fissati per l'ammissione ai concorsi stessi nei confronti del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato che trovisi in servizio ininterrotto da almeno due anni alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei pubblici concorsi banditi e da bandire entro il 31 dicembre 1940-XIX presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, si prescinde dai limiti di età fissati per l'ammissione ai concorsi stessi, nei confronti del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato (comprese quelle aventi ordinamento autonomo) che abbia prestato servizio ininterrotto da oltre due anni alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 giugno 1940-XVIII, n. 779.
Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1889;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autorizzazioni in precedenza concesse per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di Amministrazioni non statali sono tenute ferme nei confronti delle Amministrazioni e degli Enti seguenti sottoposti alla tutela o vigilanza dei Ministeri per ciascuno indicati.

Ministero della Casa della Maestà il Re Imperatore:
1 - Amministrazione della Lista Civile.
2 - Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
3 - Istituto centrale di statistica.
4 - Consiglio nazionale delle ricerche.
5 - Ente autonomo Esposizione universale di Roma.
6 - Gioventù italiana del Littorio.

Ministero dell'interno:
7 - Amministrazioni provinciali per i servizi di accasermamento dei Corpi di polizia e dei Reali carabinieri.
8 - Associazione italiana della Croce Rossa.
9 - Unione fascista per le famiglie numerose.
10 - Istituzioni pubbliche di beneficenza, nelle cause di azione popolare.

Ministero dell'Africa italiana:
11 - Amministrazione dei beni « Auqaf ».
12 - Ente Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare.

Ministero delle finanze:
13 - Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Ministero dell'educazione nazionale:
17 - Regi istituti d'istruzione superiore.
18 - Reale Accademia d'Italia.
19 - Reali accademie e Regi istituti di cultura scientifica, letteraria ed artistica e fondazioni dipendenti.
20 - Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino.
21 - Regi istituti d'istruzione industriale.
22 - Regie scuole industriali e commerciali.
23 - Regi convitti nazionali.
24 - Regi educandati.

Ministero dei lavori pubblici:
25 - Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese.

Ministero dell'agricoltura e foreste:
26 - Regie stazioni sperimentali agrarie.
27 - Depositi cavalli stalloni.
28 - Consorzi provinciali granari in liquidazione.

Ministero delle comunicazioni:
29 - Registro italiano navale.
30 - Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.
31 - Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

Ministero per gli scambi e le valute:
32 - Istituto nazionale per i cambi con l'estero.
33 - Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 780.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Monza nel Monte di credito su pegno di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione della legge predetta;
Vedute le deliberazioni prese in data 11 luglio 1939-XVII dal Consiglio di amministrazione del Monte di credito su

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 giugno 1940-XVIII, n. 779.
Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1889;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autorizzazioni in precedenza concesse per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di Amministrazioni non statali sono tenute ferme nei confronti delle Amministrazioni e degli Enti seguenti sottoposti alla tutela o vigilanza dei Ministeri per ciascuno indicati.

Ministero della Casa della Maestà il Re Imperatore:
1 - Amministrazione della Lista Civile.
2 - Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
3 - Istituto centrale di statistica.
4 - Consiglio nazionale delle ricerche.
5 - Ente autonomo Esposizione universale di Roma.
6 - Gioventù italiana del Littorio.

Ministero dell'interno:
7 - Amministrazioni provinciali per i servizi di accasermamento dei Corpi di polizia e dei Reali carabinieri.
8 - Associazione italiana della Croce Rossa.
9 - Unione fascista per le famiglie numerose.
10 - Istituzioni pubbliche di beneficenza, nelle cause di azione popolare.

Ministero dell'Africa italiana:
11 - Amministrazione dei beni « Auqaf ».
12 - Ente Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare.

Ministero delle finanze:
13 - Ente di gestione e liquidazione immobiliare.
14 - Istituto poligrafico dello Stato.
15 - Istituto per la ricostruzione industriale.

Ministero della guerra:
16 - Unione nazionale protezione antiaerea.
19 - Reali accademie e Regi istituti di cultura scientifica, letteraria ed artistica e fondazioni dipendenti.
20 - Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino.
21 - Regi istituti d'istruzione industriale.
22 - Regie scuole industriali e commerciali.
23 - Regi convitti nazionali.
24 - Regi educandati.

Ministero dei lavori pubblici:
25 - Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese.

Ministero dell'agricoltura e foreste:
26 - Regie stazioni sperimentali agrarie.
27 - Depositi cavalli stalloni.
28 - Consorzi provinciali granari in liquidazione.

Ministero delle comunicazioni:
29 - Registro italiano navale.
30 - Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.
31 - Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

Ministero per gli scambi e le valute:
32 - Istituto nazionale per i cambi con l'estero.
33 - Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 780.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Monza nel Monte di credito su pegno di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione della legge predetta;
Vedute le deliberazioni prese in data 11 luglio 1939-XVII dal Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Milano, e in data 2 novembre 1939-XVIII e 21 febbraio 1940-XVIII dal commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Monza, in ordine alla progettata incorporazione di quest'ultima azienda nella prima;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Monte di credito su pegno di Monza è incorporato nel Monte di credito su pegno di Milano, con le modalità che saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 781.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del SS.mo Rosario, con sede in Marino (Roma).

N. 781. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del SS.mo Rosario, con sede in Marino (Roma), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del valore dichiarato di L. 205.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 782.
Riconoscimento della personalità giuridica della Badia di Valvisciolo, in Valvisciolo di Sermoneta (Littoria).

N. 782. R. decreto 4 Aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Badia di Valvisciolo, in Valvisciolo di Sermoneta (Littoria) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Congregazione del Sacro Ordine Cistercense con sede in Casamari (Veroli) di immobili del complessivo valore accertato di L. 244.174.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 783.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Domenicano di San Vincenzo in Prato (Firenze).

N. 783. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Domenicano di San Vincenzo in Prato (Firenze), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del valore dichiarato di L. 150.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 784.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pietro Fedele », con sede in Roccamonfina (Napoli).

N. 784. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Pietro Fedele », con sede in Roccamonfina (Napoli), viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 785.
Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per la sede di Lourenço Marques.

N. 785. R. decreto 6 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il numero dei giorni fissati nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per la sede di Lourenço Marques viene elevato da 36 a 44 giorni.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1940 XVIII

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Putignone » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 maggio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 20 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Putignone » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta: 1) Scarnecchia Colomba fu Matteo usufruttuaria e Di Loreto Pasquale di Ettore proprietario, al foglio di mappa 141, particella 13 (fabbricato rurale con la corte n. 9 e con diritto alla corte n. 16), per la superficie complessiva di ettari 0.16.36; 2) in testa alla ditta Di Loreto Pasquale di Ettore per 3/6, Bruno Maria fu Antonio per 2/6; Bevilacqua Giuseppe di Antonio per 1/6 e Scarnecchia Colomba fu Matteo usufruttuaria, in parte, al foglio di mappa 141, particelle 1,8 (corte unita al n. 10) e (fabbricato rurale con la corte n. 8), 15 (fabbricato rurale con diritto alla corte n. 16), per la superficie [illegible] e l'imponibile di L. 3.997,27;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

Il Monte di credito su pegno di Monza è incorporato nel Monte di credito su pegno di Milano, con le modalità che saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 48. — MENGHI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 781.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del SS.mo Rosario, con sede in Marino (Roma).

N. 781. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del SS.mo Rosario, con sede in Marino (Roma), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del valore dichiarato di L. 207.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 782.

Riconoscimento della personalità giuridica della Badia di Valvisciolo, in Valvisciolo di Sermoneta (Littoria).

N. 782. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Badia di Valvisciolo, in Valvisciolo di Sermoneta (Littoria) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Congregazione del Sacro Ordine Cistercense con sede in Casamari (Veroli) di immobili del complessivo valore accertato di L. 244.174.

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 783.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Domenicano di San Vincenzo in Prato (Firenze).

N. 783. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Domenicano di San Vincenzo, in Prato (Firenze) e viene autorizzato il trasferimento a favore del

---

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 784.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pietro Fedele », con sede in Roccamonfina (Napoli).

N. 784. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Pietro Fedele », con sede in Roccamonfina (Napoli), viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 785.

Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per la sede di Lourenço Marques.

N. 785. R. decreto 6 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il numero dei giorni fissati nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per la sede di Lourenço Marques viene elevato da 26 a 44 giorni.

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Putignone » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 maggio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 29 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 20 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Putignone » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta: 1) Scarnecchia Colomba fu Matteo usufruttuaria e Di Loreto Pasquale di Ettore proprietario, al foglio di mappa 141, particella 13 (fabbricato rurale con la corte n. 9 e con diritto alla corte n. 16), per la superficie complessiva di ettari 0.16.36; 2) in testa alla ditta Di Loreto Pasquale di Ettore per 3/6, Bruno Maria fu Antonio per 2/6; Bevilacqua Giuseppe di Antonio per 1/6 e Scarnecchia Colomba fu Matteo usufruttuaria, in parte, al foglio di mappa 141, particelle 1,8 (corte unita al n. 10) o (fabbricato rurale con la corte n. 8), 15 (fabbricato rurale con diritto alla corte n. 16), per la superficie complessiva di Ha. 133.34.53 e l'imponibile di L. 3.907,27; 3) in testa alla ditta Bevilacqua Giuseppe fu Ortensio e Di Loreto Pasquale di Ettore, al foglio di mappa 141, particella 2 (fabbricato rurale con diritto alla corte un. 16, 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e 14), per la superficie complessiva di Ha. 0.08.83. La superficie complessiva del fondo è di Ha. 133.59.72 e l'imponibile è di L. 3.927,27.

Tale fondo confina: con la proprietà di Alfredo e Maria Berlingieri con la nazionale Foggia-Napoli, con la proprietà di D'Avalos Carlo, con la proprietà della signora Crisci Angelina e con altri terreni di proprietà di Berlingieri Alfredo e figlia Lucia.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Putignone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 260.000 (duecentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 345. — D'ELIA

(2558)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1940-XVIII.

Modificazione al decreto Ministeriale 10 settembre 1938 relativo alla indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, che regola la materia delle indennità di alloggio per gli ufficiali dei cara-

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A) di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 settembre 1938 è modificato come appresso:

« Dalle sedi della categoria *D* è soppressa la sede di Cittanova ed aggiunta quella di Taurianova ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per l'interno* BUFFARINI

(2561)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1940-XVIII.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia inglese di assicurazione « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. » nelle Compagnie italiane di assicurazione « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni » in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme sul concentramento e sulla liquidazione delle imprese di assicurazioni;

Considerato che le Compagnie italiane di assicurazioni « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni » ambedue con sede in Firenze, e la Compagnia inglese di assicurazione « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. » avente sede in Norwich (Inghilterra) e rappresentanza generale per il Regno in Genova, hanno deliberato di addivenire alla concentrazione dell'esercizio assicurativo di quest'ultima col trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il suo portafoglio italiano alla « Fondiaria Incendio » ed alla « Fondiaria Infortuni », che si riservano di ripartire fra di loro, secondo i rami da ciascuno esercitati, l'apporto della Norwich;

Ritenuto che le Compagnie italiane di assicurazione predette dispongono di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 14 maggio 1940-XVIII che fissa le modalità e le condizioni per l'esecuzione del deliberato concentramento;

Ritenuto che il corrispettivo dell'apporto, stabilito nella predetta convenzione, deve concorrere, insieme alle altre attività della « Norwich Union Fire Insurance Society » disponibili nel Regno, all'adempimento degli impegni che restano a carico della sua rappresentanza italiana;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e di L. 8.521,21.

Tale fondo confina: con la proprietà di Alfredo e Maria Berlingieri con la nazionale Foggia-Napoli, con la proprietà di D'Avalos Carlo, con la proprietà della signora Crisci Angelina e con altri terreni di proprietà di Berlingieri Alfredo e figlia Lucia.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Patignone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 260.000 (duecentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 245. — D'ELIA

(2558)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1940-XVIII.

Modificazione al decreto Ministeriale 10 settembre 1938 relativo alla indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, che regola la materia delle indennità di alloggio per gli ufficiali dei carabinieri Reali;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1928, 29 gennaio 1929, 31 marzo 1930, 20 novembre 1931, 26 gennaio 1935 e 19 luglio 1939 per l'esecuzione di detto Regio decreto;

L'allegato A) di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 settembre 1928 è modificato come appresso:

« Dalle sedi della categoria *D* è soppressa la sede di Cittanova ed aggiunta quella di Taurianova ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per l'interno* BUFFARINI

(2561)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1940-XVIII.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia inglese di assicurazione « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. » nelle Compagnie italiane di assicurazione « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni » in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme sul concentramento e sulla liquidazione delle imprese di assicurazioni;

Considerato che le Compagnie italiane di assicurazioni « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni » ambedue con sede in Firenze, e la Compagnia inglese di assicurazione « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. » avente sede in Norwich (Inghilterra) e rappresentanza generale per il Regno in Genova, hanno deliberato di addivenire alla concentrazione dell'esercizio assicurativo di quest'ultima col trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il suo portafoglio italiano alla « Fondiaria Incendio » ed alla « Fondiaria Infortuni », che si riservano di ripartire fra di loro, secondo i rami da ciascuno esercitati, l'apporto della Norwich;

Ritenuto che le Compagnie italiane di assicurazione predette dispongono di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 14 maggio 1940-XVIII che fissa le modalità e le condizioni per l'esecuzione del deliberato concentramento;

Ritenuto che il corrispettivo dell'apporto, stabilito nella predetta convenzione, deve concorrere, insieme alle altre attività della « Norwich Union Fire Insurance Society » disponibili nel Regno, all'adempimento degli impegni che restano a carico della sua rappresentanza italiana;

Decreta:

Art. 1.

Sotto la condizione espressa nell'articolo seguente è approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia inglese di assicurazione « Norwich Union

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

Fire Insurance Society » con sede in Norwich e rappresentanza generale per il Regno in Genova, nelle Compagnie italiane di assicurazione « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni », ambedue con sede in Firenze, ciascuna delle quali potrà assumere la parte del portafoglio relativa ai rami da essa esercitati.

Art. 2.

Il corrispettivo netto dell'apporto, che risulterà dovuto dalle Società concentratarie, a termini della succitata convenzione 14 maggio 1940-XVIII sarà destinato, insieme alle altre attività della « Norwich Union Fire Insurance Society » disponibili nel Regno, alla estinzione delle passività che restano a carico della sua rappresentanza.

Le Compagnie « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni » dovranno a tal uopo comunicare a questo Ministero le somme versate alla liquidazione della rappresentanza in conto del predetto corrispettivo, nonchè il definitivo ammontare di quest'ultimo risultante dagli accertamenti e dai conguagli previsti dalla convenzione di concentramento.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Acocella

(2562)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria;

Veduto il proprio decreto 13 dicembre 1939-XVIII, col quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario del Consorzio medesimo nella persona dell'avv. Mario Linguiti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un vice commissario per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso, per la temporanea sostituzione del commissario avv. Linguiti, richiamato alle armi;

Decreta:

Anacleto Mereu, direttore del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, per supplire il commissario avv. Mario Linguiti, richiamato alle armi.

La durata dell'incarico conferito al dott. Mereu è limitata al tempo per il quale il commissario suddetto sarà assente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

Elenco n. 86 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, e 5 febbraio 1940, n. 258.

I. — INDUSTRIA DEI SURROGATI DI CAFFÈ:

5601. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale le domande della Ditta Industria Nazionale del Surrogato, di Fantinel Ernesto, con sede in Matuglie (Fiume), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Matuglie, un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non sono accolte.

5602. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Paolo Fabris - Tostatura Fiumana di Caffè, con sede in Fiume, intesa ad ottenere l'autorizzazione per adibire il proprio impianto in Fiume, per la torrefazione del caffè, anche alla produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5603. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.lli Turchini di Giovanni, con sede in Canfanaro (Pola), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Canfanaro un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5604. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda dei sigg. Crosara Gino e Relustini Giacomo, residenti in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Padova oppure in Chioggia (Venezia) un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5605. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Agostini Guido, con sede in S. Martino di Lupari (Padova) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di surrogati di caffè in S. Martino di Lupari, non è accolta.

5606. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Lazzaro Augusto, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre surrogati di caffè, presso l'impianto di torrefazione in Verona, della Ditta Nadali Wanda (succ. a Nadali Roberto), non è accolta.

5607. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Laboratori Profumi Mussi, con sede in Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Verona un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5608. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Cotonificio Valle di Susa, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Rovigo, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5609. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Sacco Rina, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Torino, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5610. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Braca Bruno, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Torino, un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5611. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Zovini Clementina vedova Bozzoni, con sede in Verbania (Novara), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Pallanza, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5612. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Rag. Vittorio Pirovano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5613. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Guido Von Berger, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Milano, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5614. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Prodotti Marca Farfalla, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quali potrà assumere la parte del portafoglio relativa ai rami da essa esercitati.

ART. 2.

Il corrispettivo netto dell'apporto, che risulterà dovuto dalle Società concentratarie, a termini della succitata convenzione 14 maggio 1940-XVIII sarà destinato, insieme alle altre attività della « Norwich Union Fire Insurance Society » disponibili nel Regno, alla estinzione delle passività che restano a carico della sua rappresentanza.

Le Compagnie « Fondiaria Incendio » e « Fondiaria Infortuni » dovranno a tal uopo comunicare a questo Ministero le somme versate alla liquidazione della rappresentanza in conto del predetto corrispettivo, nonchè il definitivo ammontare di quest'ultimo risultante dagli accertamenti e dai conguagli previsti dalla convenzione di concentramento.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: ARNUCCI

(2562)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria;

Veduto il proprio decreto 13 dicembre 1939-XVIII, col quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario del Consorzio medesimo nella persona dell'avv. Mario Linguiti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un vice commissario per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso, per la temporanea sostituzione del commissario avv. Linguiti, richiamato alle armi;

Decreta:

Anacleto Mereu, direttore del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, per supplire il commissario avv. Mario Linguiti, richiamato alle armi.

La durata dell'incarico conferito al dott. Mereu è limitata al tempo per il quale il commissario suddetto sarà assente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2563)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

Elenco n. 86 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, e 5 febbraio 1940, n. 258.

I. — INDUSTRIA DEI SURROGATI DI CAFFÈ:

5601. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale le domande della Ditta Industria Nazionale dei Surrogato, di Fantinel Ernesto, con sede in Mattuglie (Fiume), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Mattuglie, un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non sono accolte.

5602. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Paolo Fabris - Tostatura Fiumana di Caffè, con sede in Fiume, intesa ad ottenere l'autorizzazione per adibire il proprio impianto in Fiume, per la torrefazione del caffè, anche alla produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5603. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.lli Terchini di Giovanni, con sede in Canfanaro (Pola), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Canfanaro un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5604. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda dei sigg. Crosara Gino e Rebustini Giacomo, residenti in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Padova oppure in Chioggia (Venezia) un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5605. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Agostini Guido, con sede in S. Martino di Lupari (Padova) intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di surrogati di caffè in S. Martino di Lupari, non è accolta.

5606. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Lazzaro Augusto, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre surrogati di caffè, presso l'impianto di torrefazione in Verona, della Ditta Nadali Wanda (succ. a Nadali Roberto), non è accolta.

5607. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Laboratori Profumi Mossi, con sede in Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Verona un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5608. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Cotonificio Valle di Susa, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Rovigo, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5609. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Sacco Rina, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Torino, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5610. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Braga Bruno, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Torino, un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5611. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Zovini Clementina vedova Bozzoni, con sede in Verbania (Novara), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Pallanza, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5612. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Rag. Vittorio Pirovano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5613. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Guido Von Berger, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Milano, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5614. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Prodotti Marca Farfalla, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la produzione di surrogati di caffè, in Milano-Affori, non è accolta.

5615. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Prodotti Mokasan, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di surrogati di caffè in Milano, non è accolta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5616. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Industria Prodotti Torrefatti di Luciano Mazza, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5617. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Helvetia Fabbrica Surrogati di Caffè, Mostarda di Senape ed Affini, con sede in Varese, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la produzione di surrogati di caffè, in Varese, non è accolta.

5618. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « Le Essenze Italiane » di Renato Nobili & C. con sede in Gallarate (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso la propria malteria in Gallarate, frazione di Cedrate, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5619. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Borsa Vittorio fu Luigi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per dedicarsi alla produzione di surrogati di caffè, utilizzando il macchinario per la torrefazione del caffè, della ditta Torrefazione Lombarda in Bergamo, non è accolta.

5620. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Sommariva Giovanni Guido, con sede in Bergamo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in provincia di Bergamo, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5621. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Gutini Alberto, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nuovo macchinario nella propria torrefazione del caffè in Genova, allo scopo di dedicarsi alla produzione di surrogati del caffè, non è accolta.

5622. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Raimondo Lombardo, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Genova, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5623. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda del Laboratorio Farmaceutico Industriale Quilico, con sede in La Spezia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in La Spezia, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5624. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Belso Francesco, con sede in Oneglia (Imperia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Oneglia un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5625. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Industria Emiliana « Mokadoro », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bologna un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5626. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Marullo Francesco & Cipiollo Giovanni, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bologna un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5627. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Raimondo Grisoni & Giovanni Turra, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bologna un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5628. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Crostini Guido, con sede in Modena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Modena un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5629. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Surrogato Elettra di Fattori Marta, con sede in Modena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Modena un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5630. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Gatti Ulisse, con sede in Parma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Parma, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5631. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Corrado & Giacinto Carapelli, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Firenze-Rifredi un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non

5633. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Dott. Valentino Bruchi, con sede in Siena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Siena, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5634. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Calef Terni & C. con sede in Senigallia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per adibire il proprio impianto per la torrefazione del caffè in Ancona, anche per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5635. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Alfredo Antolini, con sede in Macerata, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nuovo macchinario presso la propria torrefazione di caffè, in Macerata, al fine di dedicarsi anche alla produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5636. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Max Alberto Contini, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Roma, un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5637. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Aloisi Luigi, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare in Roma, una fabbrica per la produzione del surrogato di caffè, non è accolta.

5638. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda dei sigg. Francesco Saraceni e Lodovico Stagni, con sede in Ronciglione (Viterbo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Ronciglione un impianto già installato per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5639. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Capobianchi & Tiberini, con sede in Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione per adibire il proprio impianto di torrefazione di caffè, anche per l'ottenimento di surrogato di caffè, non è accolta.

5640. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta del sig. Paolo Ottonano, titolare della Ditta « Murgia » con sede in Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bari, un nuovo impianto per surrogato di caffè, macinato ed in grani, non è accolta.

5641. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Micell Vito « Industria Siciliana Surrogati Affini » con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Palermo, un impianto per la fabbricazione di surrogato di caffè non è accolta.

5642. — Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Caffè Vacca di Lay Chiara, Ved. Vacca, con sede in Cagliari, è autorizzata ad esercire, in Cagliari, un vecchio impianto, già proprietà della ditta ed esistente in altra località, per la produzione di surrogato di caffè.

II. — INDUSTRIA DEI COLORI, VERNICI, ED AFFINI:

5643. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Iavicoli Giovanni fu Angelo, con sede in Roma, è autorizzata ad esercire in Roma, un impianto per la produzione di vernici antiacide, antiruggine e ignifughe.

III. — INDUSTRIE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLE RESINE SINTETICHE:

5644. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Italiana della Cheratina, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la preparazione di materie plastiche succedanee del corno, non è accolta.

IV. — INDUSTRIA DEI GRASSI ED AFFINI:

5645. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Macellai e Affini « S.A.MA. » con sede in Parma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Parma, uno stabilimento di colatura di grasso animale, non è accolta.

V. — INDUSTRIA DELL'ALCOL DI 1ª CATEGORIA:

5646. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Soc. Industria Lavorazione Prodotti Agricoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

di surrogati di caffè, non è accolta.

5617. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Helvetia Fabbrica Surrogati di Caffè Mostarda di Senape ed Affini, con sede in Varese, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la produzione di surrogati di caffè, in Varese, non è accolta.

5618. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « Le Essenze Italiane » di Renato Nobili & C. con sede in Gallarate (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso la propria malleria in Gallarate, frazione di Cedrate, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5619. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Borsa Vittorio fu Luigi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per dedicarsi alla produzione di surrogati di caffè, utilizzando il macchinario per la torrefazione del caffè, della ditta Torrefazione Lombarda in Bergamo, non è accolta.

5620. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Sommariva Giovanni Guido, con sede in Bergamo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in provincia di Bergamo, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5621. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Butini Alberto, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nuovo macchinario nella propria torrefazione del caffè in Genova, allo scopo di dedicarsi alla produzione di surrogati del caffè, non è accolta.

5622. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Raimondo Lombardo, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Genova, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5623. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda del Laboratorio Farmaceutico Industriale Quilico, con sede in La Spezia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in La Spezia, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5624. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Belso Francesco, con sede in Oneglia (Imperia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Oneglia un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5625. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Industria Emiliana « Mokadoro », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bologna un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5626. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Marullo Francesco & Cipiello Giovanni, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bologna un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5627. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Raimondo Grisoni & Giovanni Tura, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bologna un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5628. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Crostini Guido, con sede in Modena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Modena un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5629. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Surrogato Elettra di Fattori Maria, con sede in Modena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Modena un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5630. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Gatti Ulisse, con sede in Parma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Parma, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5631. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Corrado & Giacinto Carapelli, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Firenze-Rifredi un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5632. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.A.S.C.A. di Dante Bruschi, con sede in Arezzo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Arezzo, un impianto per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5634. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Calef Terni & C. con sede in Senigallia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per adibire il proprio impianto per la torrefazione del caffè in Ancona, anche per la produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5635. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Alfredo Antolini, con sede in Macerata, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nuovo macchinario presso la propria torrefazione di caffè, in Macerata, al fine di dedicarsi anche alla produzione di surrogati di caffè, non è accolta.

5636. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Max Alberto Contini, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Roma, un impianto per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5637. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Aloisi Luigi, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare in Roma, una fabbrica per la produzione del surrogato di caffè, non è accolta.

5638. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda dei sigg. Francesco Siracusi e Lodovico Stagni, con sede in Ronciglione (Viterbo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Ronciglione un impianto già installato per la produzione di surrogato di caffè, non è accolta.

5639. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Capobianchi & Tiberini, con sede in Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione per adibire il proprio impianto di torrefazione di caffè, anche per l'ottenimento di surrogato di caffè, non è accolta.

5640. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta del sig. Paolo Ottomano, titolare della Ditta « Murgia » con sede in Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bari, un nuovo impianto per surrogato di caffè, macinato ed in grani, non è accolta.

5641. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Miceli Vito « Industria Siciliana Surrogati Affini » con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Palermo, un impianto per la fabbricazione di surrogato di caffè non è accolta.

5642. — Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Caffè Vacca di Lay Chiara, Ved. Vacca, con sede in Cagliari, è autorizzata ad esercire, in Cagliari, un vecchio impianto, già proprietà della ditta ed esistente in altra località, per la produzione di surrogato di caffè.

II. — INDUSTRIA DEI COLORI, VERNICI, ED AFFINI:

5613. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Tavicoli Giovanni fu Angelo, con sede in Roma, è autorizzata ad esercire in Roma, un impianto per la produzione di vernici antiacide, antiruggine e ignifughe.

III. — INDUSTRIE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLE RESINE SINTETICHE:

5644. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Italiana della Cheratina, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la preparazione di materie plastiche succedanee del corno, non è accolta.

IV. — INDUSTRIA DEI GRASSI ED AFFINI:

5645. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Macellai e Affini « S.A.MA. » con sede in Parma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Parma, uno stabilimento di colatura di grasso animale, non è accolta.

V. — INDUSTRIA DELL'ALCOL DI 1ª CATEGORIA:

5646. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Soc. Industria Lavorazione Prodotti Agricoli « S.I.L.P.A. » con sede a Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, presso la propria fabbrica di conserve di pomodoro in Sorbolo (Parma), uno stabilimento per la produzione di alcol, di succhi gassati per bibite, di succhi concentrati per sciroppi e marmellata e di cellulosa, partendo come materia prima da sorgo zuccherino, non è accolta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

VI. — INDUSTRIA DEL GAS ILLUMINANTE:

5647. — Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII, col quale la «Amministrazione Civica di Monza» è autorizzata ad esercire nella propria officina del gas di Monza, attualmente gestita dalla Società Monzese Industria Gas, altri due forni per la distillazione del carbone fossile.

VII. — INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO:

5648. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Ing. Ulisse Bubba Officina Meccanica, con sede in Bottofreno (Piacenza), è autorizzata ad esercire una officina meccanica per la costruzione di pezzi di trattori agricoli e per il montaggio e collaudo di questi.

VIII. — INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA E DELLA METALLURGIA:

5649. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Fratelli Fantini, con sede in Cesena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Cesena un impianto per il taglio e l'utilizzazione delle rotaie, non è accolta.

IX. — INDUSTRIA DEL VETRO E DEL QUARZO

5650. — Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Vergnelli Helo, con sede in Roma, è autorizzata a rattivare, in Roma un laboratorio per la lavorazione del vetro per apparecchi scientifici ed insegne luminose al neon ed argon.

5651. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Abrasivi Flessibili di Liprandi Giuseppe, con sede in Alessandria, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Alessandria, un impianto per la produzione di abrasivi flessibili, non è accolta.

X. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE CALZE

5652. — Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Calzificio Amedeo De Nardi, con sede in Conegliano Veneto (Treviso) è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Conegliano Veneto, una macchina per mercerizzare filati una gazzatrice e diciotto nuove macchine circolari per calze da uomo, in sostituzione di altrettante macchine del genere di vecchio tipo ivi esistenti.

5653. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Renato Fontana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Milano un calzificio con macchine circolari, non è accolta.

XI. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI TESSUTI IMPERMEABILIZZATI:

5654. — Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Juificio di Terni, con sede in Roma, è autorizzato ad allestire, presso il proprio stabilimento di Terni, un impianto per la impermeabilizzazione della tela di ginestra, mediante la installazione di una macchina impregnatrice.

(2557)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Aidone la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto del 25 giugno 1940-XVIII, il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni ha autorizzato la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Aidone (Enna) la donazione di mq. 2.000 di terreno comunale per costruirvi un posto di ristoro e ricovero pei mietitori.

(2551)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Cataldo la donazione di un appezzamento di terreno.

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Manduria la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto in data 23 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Manduria (Taranto) la donazione di mq. 1.500 di terreno per costruirvi un posto di ricovero per mietitori.

(2553)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Caterina Villarmosa la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto in data 25 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno comunale, sito in comune di S. Caterina Villarmosa, da adibire per la costruzione di un posto di ricovero pei mietitori.

(2554)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1940-XVIII - N. 152

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,00
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7305
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,725
Id. 3,50 % (1902)		72,10
Id. 3,00 % Lordo		50,70
Id. 5 % (1935)		92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,35
Id. Id. 5 % (1936)		93,325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

VII. — INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO:

5648. — Decreto Ministeriale 21 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Ing. Ulisse Bubba Officina Meccanica, con sede in Bottofreno (Piacenza), è autorizzata ad esercire una officina meccanica per la costruzione di pezzi di trattori agricoli e per il montaggio e collaudo di questi.

VIII. — INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA E DELLA METALLURGIA:

5649. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Fratelli Fantini, con sede in Cesena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Cesena un impianto per il taglio e l'utilizzazione delle totale, non è accolta.

IX. — INDUSTRIA DEL VETRO E DEL QUARZO

5650. — Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII, col quale la Ditta Vergnelli Dolo, con sede in Roma, è autorizzata a riattivare, in Roma un laboratorio per la lavorazione del vetro per apparecchi scientifici ed insegne luminose al neon ed argon.

5651. — Decreto Ministeriale 27 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Abrasivi Flessibili di Liprandi Giuseppe, con sede in Alessandria, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Alessandria, un impianto per la produzione di abrasivi flessibili, non è accolta.

X. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DELLE CALZE

5652. — Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Calzificio Amedeo De Nardi, con sede in Conegliano Veneto (Treviso) è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Conegliano Veneto, una macchina per mercerizzare filati una gazzatrice e diciotto nuove macchine circolari per calze da uomo, in sostituzione di altrettante macchine del genere di vecchio tipo ivi esistenti.

5653. — Decreto Ministeriale 11 giugno 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Calzificio Renato Fontana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Milano un calzificio con macchine circolari, non è accolta.

XI. — INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI TESSUTI IMPERMEABILIZZATI:

5654. — Decreto Ministeriale 17 giugno 1940-XVIII, col quale la S. A. Jutificio di Terni, con sede in Roma, è autorizzato ad allestire, presso il proprio stabilimento di Terni, un impianto per la impermeabilizzazione della tela di ginestra, mediante la installazione di una macchina impregnatrice.

(2557)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Aidone la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto del 25 giugno 1940-XVIII, il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni ha autorizzato la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Aidone (Enna) la donazione di mq. 2.000 di terreno comunale per costruirvi un posto di ristoro e ricovero pei mietitori.

(2551)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Cataldo la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto 26 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Cataldo (Caltanissetta) la donazione di un appezzamento di terreno per la costruzione di un posto di ricovero pei mietitori.

(2552)

di Mandrisio (Pratello), al [illegible] costruirvi un posto di ricovero per mietitori.

(2553)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di S. Caterina Villarmosa la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto in data 25 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno comunale, sito in comune di S. Caterina Villarmosa, da adibire per la costruzione di un posto di ricovero pei mietitori.

(2554)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1940-XVIII - N. 152

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belga)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,00
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7305
Romania (Leu) conto globale	13,0431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,725
Id. 3,50 % (1902)		72,10
Id. 3,00 % Lordo		50,70
Id. 5 % (1935)		92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,35
Id. Id. 5 % (1936)		93,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %		92,775
Buoni novennali 5 % scadenza 1941		100,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		94 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		93,975
Id. Id. 5 % - Id. 1944		96,60
Id. Id. 5 % - Id. 1949		93,325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 8
dal 16 al 30 aprile 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Asti	Robella	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Id.	S. Michele di Bari	Cap	—	1
Belluno	Trichiana	B	—	1
Brescia	Poncarale	B	1	—
Brindisi	Mesagne	B	—	1
Catanzaro	Strongoli	B	—	1
Frosinone	Sora	B	—	1
Gorizia	Piezzo	B	—	1
Modena	Bomporto	B	—	1
Id.	San Cesario	B	—	1
Novara	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	1
Pescara	Moscufo	O	1	—
Piacenza	Lugagnano	B	1	—
Rieti	Montebuono	B	—	1
Salerno	Tramonti	B	1	—
Id.	Valva	B	1	—
			5	13
Carbonchio sintomatico.				
Cagliari	Villacidro	B	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	B	—	1
Nuoro	Gavoi	B	—	1
Sassari	Monti	B	1	—
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			1	4
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	6	1
Id.	Alluvioni Cambiò	B	—	3
Id.	Brignano Frascata	B	—	2
Id.	Cabella Ligure	B	—	2
Id.	Carbonara Scrivia	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Cassine	B	2	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Garbagna	B	—	2
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Rocca Grimalda	B	1	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	—	2
Id.	Ricaldone	B	1	—
Id.	Sala	B	3	5
Id.	San Salvatore Monferr.	B	1	1
Id.	Sardigliano	B	4	—
Id.	Tortona	B	3	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Aosta	Fiorano Canavese	B	1	1
Id.	Mazzè	B	—	10
Id.	Pedanea	B	3	—
Id.	S. Martino Canavese	B	—	1
Id.	Strambino Romano	B	—	—
Id.	Vestigné	B	—	16
Id.	Vistrorio	B	2	3
Apuania	Apuania	B	—	3
Id.	Fosdinovo	B	—	1
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B	1	—
Asti	Aramengo	B	1	4
Id.	Albugnano	B	—	1
Id.	Asti	B	4	3
Id.	Belveglio	B	—	1
Id.	Cisterna	B	—	3
Id.	Castell'Arnona	B	—	1
Id.	Galliano	B	1	—
Id.	Calosso	B	—	1
Id.	Cerro Tanaro	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Cortanze	B	—	2
Id.	Frinco	B	3	1
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Montegrosso	B	—	1
Id.	Piea	B	—	2
Id.	Portacomaro	B	—	1
Id.	Piovà Massaia	B	—	1
Id.	Quarantì	B	—	2
Id.	Rocca d'Arazzo	B	—	1
Id.	Rocchetta Tanaro	B	3	1
Id.	S. Damiano d'Asti	B	1	—
Id.	Scadeluzza	B	—	1
Id.	Tigliole	B	7	16
Bari	Andria	B	3	1
Id.	Corato	B	1	4
Belluno	Cesio Maggiore	B	—	1
Id.	Gasaldo	B	—	8
Id.	Feltre	B	—	8
Id.	Limana	B	—	7
Id.	Santa Giustina	B	—	—
Id.	Seren del Grappa	B	—	1
Id.	Trichiana	B	—	—
Bergamo	Pariano	B	—	2
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	—	2
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Carobbio Angeli	B	—	2
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Centrisola	B	1	1
Id.	Costa Monticelli	B	3	1
Id.	Fara d'Adda	B	—	1
Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Marna	B	2	1
Id.	Presezzo	B	—	2
Id.	Pumenengo	B	—	1
Id.	Riviera d'Adda	B	1	3
Id.	Rocca del Colle	B	—	1
Id.	Spinone dei Castelli	B	—	1
Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Torre Pallavicina	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	4
Id.	Urgnano	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 8
dal 16 al 30 aprile 1949-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Asti	Robella	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Id.	S. Michele di Bari	Cap	—	1
Belluno	Trichiana	B	—	1
Brescia	Poncarale	B	—	1
Brindisi	Mesagne	B	1	—
Catanzaro	Strongoli	B	—	1
Frosinone	Sora	B	—	1
Gorizia	Piezzo	B	—	1
Modena	Bomporto	B	—	1
Id.	San Cesario	B	—	1
Novara	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	1
Pescara	Moscufo	O	1	—
Piacenza	Lugagnano	B	1	—
Rieti	Montebuono	B	—	1
Salerno	Tramonti	B	1	—
Id.	Valva	B	1	—
			5	13
Carbonchio sintomatico.				
Cagliari	Villacidro	B	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	B	—	1
Nuoro	Gavoi	B	—	1
Sassari	Monti	B	1	—
Viterbo	Tuscania	B	—	1
			1	4
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	6	1
Id.	Alluvioni Cambiò	B	—	3
Id.	Brignano Frascata	B	—	2
Id.	Cabella Ligure	B	—	2
Id.	Carbonara Scrivia	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Cassine	B	2	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Garbagna	B	—	2
Id.	Ovigilio	B	—	1
Id.	Rocca Grimalda	B	1	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	—	2
Id.	Ricaldone	B	1	—
Id.	Sala	B	3	5
Id.	San Salvatore Monferr.	B	1	1
Id.	Sardigliano	B	4	—
Id.	Tortona	B	3	4
Id.	Villaverina	B	1	—
Aosta	Albiano d'Ivrea	B	—	2
Id.	Bairo Torre	B	1	1
Id.	Borgomasino	B	1	—
Id.	Castel Verres	B	3	—
Id.	Cuorgnè	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Aosta	Fiorano Canavese	B	1	1
Id.	Mazze	B	—	10
Id.	Pertanea	B	3	—
Id.	S. Martino Canavese	B	—	1
Id.	Strambino Romano	B	—	—
Id.	Vestignè	B	—	16
Id.	Vistrorio	B	2	2
Apuania	Apuania	B	—	3
Id.	Fosdinovo	B	—	1
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B	1	—
Asti	Aramengo	B	1	4
Id.	Albugnano	B	—	1
Id.	Asti	B	4	3
Id.	Belveglio	B	—	1
Id.	Cisterna	B	—	3
Id.	Castell'Annone	B	—	1
Id.	Galliano	B	1	1
Id.	Calosso	B	—	1
Id.	Cerro Tanaro	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Cortanze	B	—	2
Id.	Frinco	B	3	1
Id.	Montiglio	B	1	3
Id.	Montegrosso	B	—	1
Id.	Piea	B	—	1
Id.	Portacomaro	B	—	2
Id.	Piovà Massaia	B	—	1
Id.	Quaranti	B	—	1
Id.	Rocca d'Arazzo	B	—	2
Id.	Rocchetta Tanaro	B	—	1
Id.	S. Damiano d'Asti	B	3	1
Id.	Scadeluzza	B	1	1
Id.	Tigliole	B	—	1
Bari	Andria	B	7	—
Id.	Corato	B	16	1
Belluno	Cesio Maggiore	B	3	—
Id.	Gasaldo	B	1	—
Id.	Feltre	B	4	—
Id.	Limana	B	1	—
Id.	Santa Giustina	B	8	—
Id.	Seren del Grappa	B	8	2
Id.	Trichiana	B	7	—
Bergamo	Pariano	B	—	2
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Bottanuco	B	—	2
Id.	Caravaggio	B	1	1
Id.	Carobbio Angeli	B	—	1
Id.	Castrato d'Adda	B	—	2
Id.	Centrisola	B	1	1
Id.	Costa Monticelli	B	3	1
Id.	Fara d'Adda	B	—	1
Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Marna	B	2	1
Id.	Presezzo	B	—	2
Id.	Pumenengo	B	—	1
Id.	Riviera d'Adda	B	1	3
Id.	Rocca del Colle	B	—	1
Id.	Spinone dei Castelli	B	—	1
Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Torre Pallavicina	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	4
Id.	Urgnano	B	—	1
Bologna	Bologna	B	1	1
Id.	Castenaso	B	1	1
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	1
Id.	Crevalcore	B	3	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Bologna	Budrio	B	2	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Persiceto	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Imola	B	1	1
Id.	Castel d'Aiano	B	1	—
Id.	Marzabotto	B	—	2
Id.	S. Giorgio di Piano	B	—	2
Id.	Azzano Emilia	B	—	1
Id.	Gaggio Montano	B	—	2
Id.	Medicina	B	—	2
Bolzano	Appiano	B	1	—
Id.	Ronon	B	—	1
Id.	Ortisei	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Berlingo	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Brescia	B	1	2
Id.	Calcinato	B	1	1
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	1	1
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Cigole	B	4	3
Id.	Cologne	B	2	11
Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Esine	B	1	—
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Manerba	B	1	—
Id.	Marone	B	—	1
Id.	Muscoline	B	1	—
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Rovato	B	1	—
Id.	Rudiano	B	1	—
Id.	Seniga	B	—	1
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Trenzano	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	1	—
Id.	Zone	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	B	—	2
Como	Abbadia	B	3	—
Id.	Cabiate	B	1	3
Id.	Canzo	B	3	—
Id.	Casigliono	B	—	4
Id.	Cernusco	B	1	2
Id.	Como	B	—	1
Id.	Costa Masnaga	B	1	—
Id.	Eupilio	B	1	—
Id.	Gravedona	B	—	1
Id.	Gera Lario	B	3	—
Id.	Inverigo	B	—	2
Id.	Lurago d'Erba	B	—	5
Id.	Lambrugo	B	—	1
Id.	Lurate Caccivio	B	1	—
Id.	Mandello Lario	B	6	—
Id.	Margno	B	1	—
Id.	Oggiono	B	—	1
Id.	Oliveto Lario	B	—	1
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Pasiano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Cremona	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Cella Dati	B	—	1
Id.	Cremona	B	—	1
Id.	Grontardo	B	—	1
Id.	Piadena	B	1	—
Id.	Pieve S. Giacomo	B	1	—
Id.	Ripalta Cremasca	B	—	1
Id.	Scandolara Ripa d'Oglio	B	1	—
Id.	Ticengo	B	1	—
Id.	Vescovato	B	1	—
Cuneo	Alba	B	4	—
Id.	Bagnolo	B	1	1
Id.	Briaglia	B	—	1
Id.	Briga Marittima	B	1	—
Id.	Busca	B	3	—
Id.	Carrù	B	2	—
Id.	Cavallermaggiore	B	1	—
Id.	Costigliole Saluzzo	B	2	—
Id.	Dronero	B	1	—
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Marene	B	1	—
Id.	Monticello	B	—	2
Id.	Paesana	B	—	1
Id.	Priacca	B	—	1
Id.	Racconigi	B	4	—
Id.	Revello	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Santo Stefano Roero	B	3	—
Id.	Savigliano	B	2	—
Id.	Villafalletto	B	7	—
Id.	Villa San Costanzo	B	16	—
Id.	Vinadio	B	6	—
Ferrara	Ferrara	B	2	—
Fiume	Villa del Nevoso	B	1	—
Genova	Campoligure	B	5	—
Id.	Davagna	B	1	—
Id.	Genova	B	3	—
Id.	Lavagna	B	1	—
Id.	Masone	B	1	—
Id.	Mignanego	B	1	—
Id.	Moconesi	B	2	—
Id.	Ronco Scrivia	B	1	—
Id.	Savignone	B	1	—
Id.	San Colombano	B	1	—
Id.	Santa Margherita	B	1	—
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Id.	Uscio	B	1	—
Imperia	Borghetto di Arroscia	B	1	—
Id.	Rezzo	B	1	—
La Spezia	Amegilia	B	1	—
Id.	Sarzana	B	2	—
Lecce	Nardò	B	1	—
Livorno	Cecina	B	1	—
Id.	Collesalvetti	B	2	—
Lucca	Lucca	B	1	—
Id.	Montecarlo	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Besana in Brianza	B	2	—
Id.	Biassono	B	1	—
Id.	Bussero	B	1	—
Id.	Castano Primo	B	1	—
Id.	Cusago	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Alta epizootica.*			
Bologna	Budrio	B	2	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Persiceto	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Imola	B	1	1
Id.	Castel d'Aiano	B	—	—
Id.	Marzabotto	B	—	—
Id.	S. Giorgio di Piano	B	—	—
Id.	Azzano Emilia	B	—	—
Id.	Gaggio Montano	B	—	—
Id.	Medicina	B	1	2
Bolzano	Appiano	B	—	—
Id.	Renon	B	1	1
Id.	Ortisei	B	—	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Berlingo	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	1	2
Id.	Brescia	B	1	1
Id.	Calcinato	B	2	—
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	1	1
Id.	Chiari	B	4	3
Id.	Cigole	B	2	1
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Esine	B	1	—
Id.	Gianl	B	1	—
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Manerba	B	1	—
Id.	Marone	B	—	1
Id.	Muscoline	B	1	—
Id.	Padenghe	B	1	1
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	—
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Rovato	B	1	—
Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Trenzano	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	—	1
Id.	Zone	B	2	—
Catanzaro	Catanzaro	B	3	—
Como	Abbadia	B	1	—
Id.	Cabiate	B	3	—
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Casigliono	B	1	—
Id.	Cermusco	B	3	—
Id.	Como	B	—	1
Id.	Costa Masnaga	B	1	—
Id.	Eupilio	B	1	—
Id.	Gravedona	B	3	—
Id.	Gera Lario	B	—	1
Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Lurago d'Erba	B	1	—
Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	1	—
Id.	Mandello Lario	B	1	—
Id.	Margno	B	1	—
Id.	Oggiono	B	1	—
Id.	Oliveto Lario	B	1	—
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Pusiano	B	1	—
Id.	Valmorea	B	1	—
Cremona	Acquanegra Cremonese	B	1	—
Id.	Cappella de' Picenardi	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Cella Dati	B	—	1
Id.	Cremona	B	—	1
Id.	Grontardo	B	1	—
Id.	Piadena	B	1	—
Id.	Pieve S. Giacomo	B	1	—
Id.	Ripalta Cremasca	B	1	—
Id.	Scandolara Ripa d'Oglio	B	1	—
Id.	Ticengo	B	1	—
Id.	Vescovato	B	4	1
Cuneo	Alba	B	1	1
Id.	Bagnolo	B	1	—
Id.	Brioglia	B	1	—
Id.	Briga Marittima	B	2	—
Id.	Busca	B	3	2
Id.	Carrù	B	2	1
Id.	Cavallermaggiore	B	1	2
Id.	Costigliole Saluzzo	B	1	—
Id.	Dronero	B	2	1
Id.	Fossano	B	1	1
Id.	Marene	B	1	—
Id.	Monticello	B	2	1
Id.	Paesana	B	1	1
Id.	Priacca	B	4	1
Id.	Racconigi	B	1	1
Id.	Revello	B	1	4
Id.	Saluzzo	B	3	1
Id.	Santo Stefano Roero	B	1	2
Id.	Savigliano	B	1	1
Id.	Villafalletto	B	2	1
Id.	Villa San Costanzo	B	1	1
Id.	Vinadio	B	3	—
Ferrara	Ferrara	B	2	—
Fiume	Villa del Nevoso	B	7	3
Genova	Campoligure	B	16	6
Id.	Davagna	B	6	2
Id.	Genova	B	2	1
Id.	Lavagna	B	8	1
Id.	Masone	B	1	1
Id.	Mignanego	B	1	3
Id.	Moconesi	B	5	1
Id.	Ronco Scrivia	B	1	3
Id.	Savignone	B	1	2
Id.	San Colombano	B	1	1
Id.	Santa Margherita	B	1	1
Id.	Serra Riccò	B	1	1
Id.	Uscio	B	1	1
Imperia	Borghetto di Arroscia	B	1	1
Id.	Rezzo	B	1	1
La Spezia	Ameglia	B	1	1
Id.	Sarzana	B	2	1
Lecce	Nardò	B	1	1
Livorno	Cecina	B	1	1
Id.	Collesalvetti	B	1	1
Lucca	Lucca	B	2	1
Id.	Montecarlo	B	1	1
Milano	Abbiategrasso	B	1	1
Id.	Besana in Brianza	B	2	1
Id.	Biassono	B	1	1
Id.	Bussero	B	1	1
Id.	Castano Primo	B	1	1
Id.	Cusago	B	1	1
Id.	Gaggiano	B	1	1
Id.	Gessate	B	1	1
Id.	Lainate	B	1	1
Id.	Lioraga	B	1	1
Id.	Mairago	B	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Milano	Milano	B	2	1
Id.	Rodano	B	1	—
Id.	Roncello	B	—	1
Id.	Seveso	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	—	5
Id.	Carpi	B	1	15
Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	—	2
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Medolla	B	—	2
Id.	Modena	B	1	3
Id.	Monfestino	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Pavullo	B	2	1
Id.	San Cesario	B	1	—
Id.	San Felice	B	1	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Agrate Conturbia	B	2	1
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Castelletto Sopra Ticino	B	1	—
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	1	—
Id.	Crodo	B	—	1
Id.	Gattico	B	—	2
Id.	Mezzomerico	B	—	1
Id.	Montecrestese	B	—	2
Id.	Oleggio	B	—	2
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Albignasego	B	2	—
Id.	Arre	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	2	—
Id.	Campodoro	B	—	1
Id.	Candiana	B	2	—
Id.	Carceri	B	1	—
Id.	Carmignano	B	16	—
Id.	Cittadella	B	1	—
Id.	Cartarolo	B	—	1
Id.	Fontaniva	B	—	1
Id.	Gazzo	B	9	4
Id.	Granterto	B	12	2
Id.	Granze	B	1	—
Id.	Mestrino	B	4	1
Id.	Ospedaletto	B	1	—
Id.	Padova	B	1	2
Id.	Piacenza d'Adige	B	1	—
Id.	Pinzzola sul Brenta	B	2	—
Id.	Piombino Dese	B	2	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	Saletto	B	7	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	2	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	1	—
Id.	San Martino di Lupari	B	1	1
Id.	Santa Giustina in Colle	B	2	—
Id.	Santa Margherita d'Adige	B	1	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	1	—
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Parma	Colorno	B	—	1
Id.	Corniglio	B	—	5
Id.	Felino	B	—	2
Id.	Fidenza	B	—	2
Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Fontevivo	B	—	1
Id.	Fornovo di Taro	B	3	3
Id.	Golese	B	—	1
Id.	Langhirano	B	3	2
Id.	Monchio delle Corti	B	—	1
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	San Secondo Parmense	B	1	—
Id.	Soligname	B	1	—
Id.	Terenzo	B	5	1
Id.	Varano de' Melegari	B	—	3
Pavia	Bereguardo	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	—	1
Id.	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Corvino S. Quirico	B	—	2
Id.	Dorno	B	—	2
Id.	Frascarolo	B	—	1
Id.	Gambarana	B	—	3
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Godiasco	B	1	—
Id.	Gropello Cairoli	B	—	2
Id.	Langosco	B	1	—
Id.	Montalto Pavese	B	—	3
Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Pancarana	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	—	4
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Pontenizza	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Robbio	B	—	2
Id.	Robecco	B	—	2
Id.	Silvano Pietra	B	—	1
Id.	Val di Nizza	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	—	1
Id.	Vigevano	B	2	—
Id.	Villabiscossi	B	—	1
Id.	Voghera	B	2	—
Id.	Zerbolò	B	—	1
Perugia	Perugia	B	1	—
Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	1	—
Id.	Caorso	B	2	—
Id.	Castelvetro Piacentino	B	1	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	3	—
Id.	Gragnano	B	3	—
Id.	Potenzano	B	1	—
Pisa	Fauglia	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	—
Pistoia	Montecatini Terme	B	—	1
Id.	Pescia	B	—	1
Id.	Uzzano	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	1	—
Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Massa Lombarda	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Milano	Milano	B	2	1
Id.	Rodano	B	1	—
Id.	Roncello	B	—	1
Id.	Seveso	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	—	5
Id.	Carpi	B	1	15
Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	—	2
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Medolla	B	—	3
Id.	Modena	B	1	—
Id.	Monfestino	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Pavullo	B	2	—
Id.	San Cesario	B	1	—
Id.	San Felice	B	1	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Agrate Conturbia	B	1	—
Id.	Barengo	B	2	—
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Castelletto Sopra Ticino	B	1	—
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	1	—
Id.	Crodo	B	—	1
Id.	Gattico	B	—	1
Id.	Mezzomerico	B	—	1
Id.	Montecrestese	B	—	2
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Arre	B	2	—
Id.	Cadoneghe	B	1	—
Id.	Campodoro	B	2	—
Id.	Candiana	B	1	—
Id.	Carceri	B	16	—
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Cittadella	B	—	1
Id.	Cartarolo	B	9	—
Id.	Fontaniva	B	12	4
Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Granforto	B	4	—
Id.	Granze	B	1	1
Id.	Mestrino	B	1	—
Id.	Ospedaletto	B	1	—
Id.	Padova	B	1	2
Id.	Piacenza d'Adige	B	2	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	1	—
Id.	Piombino Dese	B	2	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	Rubano	B	7	—
Id.	Saletto	B	2	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	1	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	1	—
Id.	San Martino di Lupari	B	2	—
Id.	Santa Giustina in Colle	B	1	—
Id.	Santa Margherita d'Adige	B	1	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	B	1	—
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Veggiano	B	4	—
Id.	Vigonza	B	4	—
Id.	Villa del Colle	B	1	—
Id.	Villafranca Padovana	B	4	—
Parma	Calestano	B	—	1
Id.	Collecchio	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Parma	Colorno	B	—	1
Id.	Corniglio	B	2	—
Id.	Felino	B	—	2
Id.	Fidenza	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Fontevivo	B	5	—
Id.	Fornovo di Taro	B	3	—
Id.	Golese	B	—	1
Id.	Langhirano	B	1	—
Id.	Monchio delle Corti	B	5	—
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	San Secondo Parmense	B	1	—
Id.	Soligoano	B	—	1
Id.	Terenzo	B	1	—
Id.	Varano de' Melegari	B	—	1
Pavia	Bereguardo	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	—	1
Id.	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Corana	B	—	1
Id.	Corvino S. Quirico	B	1	—
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Gambarana	B	—	1
Id.	Gambolò	B	1	—
Id.	Godiasco	B	—	1
Id.	Gropello Cairoli	B	1	—
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	1	—
Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Pancarana	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Pontenizza	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Robbio	B	1	—
Id.	Robecco	B	—	1
Id.	Silvano Pietra	B	1	—
Id.	Vai di Nizza	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	2	—
Id.	Vigevano	B	2	—
Id.	Villabiscossi	B	—	1
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	2	—
Perugia	Perugia	B	1	—
Piacenza	Agazzano	B	2	—
Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	1	—
Id.	Caorso	B	2	—
Id.	Castelvetro Piacentino	B	1	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	3	—
Id.	Gragnano	B	7	—
Id.	Potenzano	B	—	1
Id.	Fanglia	B	1	—
Pisa	Pisa	B	—	1
Id.	Montecatini Terme	B	—	1
Pistoia	Pescia	B	1	—
Id.	Uzzano	B	—	1
Ravenna	Lugo	B	1	—
Id.	Conselice	B	—	1
Id.	Massa Lombarda	B	1	—
Id.	Fusignano	B	—	1
Id.	Bagnacavallo	B	1	—
Reggio Emilia	Rubiera	B	1	—
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Novellara	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Id.	Gattatico	B	—	1
Id.	Bagnolo	B	—	2
Id.	Ramiseto	B	—	1
Id.	Fabbrico	B	—	1
Rieti	Rieti	B	1	1
Roma	Roma	B	1	2
Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Rovigo	B	—	1
Sassari	San Gavino	B	—	1
Siracusa	Buscemi	B	—	2
Id.	Carlentini	B O	3	—
Id.	Cassaro	B	1	—
Id.	Melilli	B O	2	—
Id.	Palazzolo Acreide	B O	6	—
Id.	Siracusa	B O	1	—
Terni	Amelia	B O	4	—
Id.	Narni	B O	1	—
Id.	Terni	B	1	—
Torino	None	B	1	—
Id.	Pecetto	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	4	—
Id.	Torino	B	2	2
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Pancalieri	B	2	—
Id.	Leini	B	3	3
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Verolengo	B	1	—
Id.	Rubiana	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	1
Id.	Pinerolo	B	4	—
Id.	Brusasca Cavagnolo	B	1	—
Id.	Poirino	B	3	1
Id.	Riva presso Chieri	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Valdella Torre	B	1	—
Id.	La Loggia	B	—	1
Id.	Scioize	B	—	1
Id.	Santena	B	—	1
Id.	Novalesa	B	—	1
Id.	Villastellone	B	—	1
Id.	Airasca	B	—	1
Id.	Lauriano	B	—	1
Id.	Piossasco	B	—	2
Id.	Settimo Torinese	B	—	2
Id.	Castagneto Po	B	—	2
Id.	Scalenghe	B	—	1
Id.	S. Francesco al Campo	B	—	1
Id.	Cavour	B	—	1
Trieste	Fogliano di Monfalc.	B	—	1
Id.	Muggia	B	4	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Ariano	B	—	1
Id.	Chiusaforte	B	5	17
Id.	Dignano	B	—	5
Id.	Pasiano di Pordenone	B	—	1
Id.	San Quirino	B	2	4
Id.	Sedegliano	B	—	4
Varese	Angera	B	—	1
Id.	Besozzo	B	—	1
Id.	Bregano	B	—	1
Varese	Gazzada	B	3	—
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Oggiona con Santo Stefano	B	—	1
Id.	Porto Ceresio	B	1	1
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Lumirago	B	1	—
Id.	Viggiù	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	—
Id.	Caorle	B	—	1
Id.	Dolo	B	—	2
Id.	Martellago	B	—	1
Id.	Meolo	B	—	1
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagliam.	B	1	—
Id.	Venezia	B	1	3
Verona	Arcole	B	—	1
Id.	Bevilacqua Boschi	B	1	—
Id.	Bovolone	B	1	—
Id.	Bussolengo	B	1	1
Id.	Caldiere	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Verona	B	1	—
Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	—	1
Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Oppeano	B	2	—
Id.	Sant'Ambrogio di Valpolicella	B	1	2
Id.	Sanguinetto	B	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	B	1	—
Id.	Sona	B	2	—
Id.	Verona	B	—	1
Vicenza	Albetone	B	2	1
Id.	Arzignano	B	1	—
Id.	Barbarano Vicentino	B	—	2
Id.	Brassanvito	B	—	1
Id.	Camisano Vicentino	B	4	2
Id.	Campiglia de' Berici	B	—	3
Id.	Castagnero	B	—	1
Id.	Gambugliano	B	—	1
Id.	Grizignano di Zocco	B	2	5
Id.	Grumolo delle Abbad.	B	2	2
Id.	Isola Vicentina	B	—	1
Id.	Longare	B	1	1
Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Montegaldella	B	—	1
Id.	Sossano	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	2	1
Id.	Vicenza	B	—	1
Id.	Villaverla	B	—	1
			550	536
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Osimo	S	—	1
Bergamo	Arzago d'Adda	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	1
Gorizia	Gorizia	S	—	4
Padova	Battaglia Terme	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie del.	Rimasti da quindici precedente	Nuovi denunzia
Segue: *Afta epizootica*				
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Id.	Gattatico	B		1
Id.	Bagnolo	B	—	2
Id.	Rumisete	B	—	1
Id.	Fabbrico	B	—	1
Rieti	Rieti	B	1	1
Roma	Roma	B	1	2
Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Rovigo	B	—	1
Sassari	San Gavino	B	—	1
Siracusa	Buscemi	B	—	2
Id.	Carlentini	BO	3	—
Id.	Cassaro	B	1	—
Id.	Melilli	BO	2	—
Id.	Palazzolo Acreide	BO	6	—
Id.	Siracusa	BO	1	—
Terni	Amelia	BO	4	—
Id.	Narni	BO	1	—
Id.	Terni	B	1	—
Torino	None	B	1	—
Id.	Pecetto	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	4	2
Id.	Torino	B	2	—
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Pancalieri	B	2	—
Id.	Leini	B	3	3
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Verolengo	B	1	—
Id.	Rubiana	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	1
Id.	Pinerolo	B	4	—
Id.	Brusasca Cavagnolo	B	1	—
Id.	Poirino	B	3	1
Id.	Riva presso Chieri	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Valdella Torre	B	1	—
Id.	La Loggia	B	—	1
Id.	Scioize	B	—	1
Id.	Santena	B	—	1
Id.	Novalesa	B	—	1
Id.	Villastellone	B	—	1
Id.	Airasca	B	—	1
Id.	Lauriano	B	—	1
Id.	Piossasco	B	—	2
Id.	Settimo Torinese	B	—	2
Id.	Castagneto Po	B	—	2
Id.	Scalenghe	B	—	1
Id.	S. Francesco al Campo	B	—	1
Id.	Cavour	B	—	1
Trieste	Fogliano di Monfalc.	B	—	1
Id.	Muggia	B	4	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Ariano	B	—	1
Id.	Chiusaforte	B	5	17
Id.	Dignano	B	—	5
Id.	Pasiano di Pordenone	B	—	1
Id.	San Quirino	B	2	4
Id.	Sedegliano	B	—	4
Varese	Angera	B	—	1
Id.	Besozzo	B	—	1
Id.	Bregano	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Cairate	B	2	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Cassano Magnago	B	1	1
Id.	Gavirate	B	1	—
Varese	Guzzada	B	3	—
Id.	Goria Minore	B	1	—
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Oggiona con Santo Stefano	B	—	1
Id.	Porto Ceresio	B	1	1
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Lumirago	B	1	—
Id.	Viggiù	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	—
Id.	Caorle	B	—	1
Id.	Dolo	B	—	2
Id.	Martellago	B	—	1
Id.	Meolo	B	—	1
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagliam.	B	1	—
Id.	Venezia	B	1	3
Verona	Arcole	B	—	1
Id.	Bevilacqua Boschi	B	1	—
Id.	Bovolone	B	1	—
Id.	Bussolengo	B	1	1
Id.	Caldiero	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Verona	B	1	—
Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	—	1
Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Oppeano	B	2	—
Id.	Sant'Ambrogio di Valpolicella	B	1	2
Id.	Sanguinetto	B	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	B	1	—
Id.	Sona	B	2	—
Id.	Verona	B	—	1
Vicenza	Albetone	B	2	—
Id.	Arzignano	B	1	—
Id.	Barbarano Vicentino	B	—	2
Id.	Brassanvillo	B	—	1
Id.	Camisano Vicentino	B	4	2
Id.	Campiglia de' Berici	B	—	3
Id.	Castagnero	B	—	1
Id.	Gambugliano	B	—	1
Id.	Grizignano di Zocco	B	2	5
Id.	Grumolo delle Abbad.	B	2	2
Id.	Isola Vicentina	B	—	1
Id.	Longare	B	1	1
Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Montegaldella	B	—	1
Id.	Sossano	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	2	1
Id.	Vicenza	B	—	1
Id.	Villaverla	B	—	1
			530	536
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Osimo	S	—	1
Bergamo	Arzago d'Adda	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	1
Gorizia	Gorizia	S	—	4
Padova	Battaglia Terme	S	—	1
Id.	Legnaro	S	1	—
Teramo	Controguerra	S	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	2
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			2	12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Peste e setticemia dei suini				
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Monsampolo del Tronto	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Brescia	Calvisano	S	—	1
Macerata	Appignano	S	—	1
Id.	Macerata	S	—	1
Modena	Ravarino	S	1	—
Padova	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Id.	Villa del Conte	S	1	—
Parma	Busseto	S	—	1
Id.	Fornovo di Taro	S	—	1
Id.	Montechiarugolo	S	—	1
Perugia	Perugia	S	10	1
Piacenza	Lugagnano	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Luzzara	S	—	1
Rieti	Borgocollefegato	S	—	2
Sassari	Osilo	S	—	1
Id.	Benetutti	S	—	1
			19	14
Morva.				
Brindisi	Brindisi	B	—	1
			—	1
Farcino criptococcico				
Campobasso	Isernia	E	—	2
Catania	Aci Reale	E	2	—
Id.	Giarre Riposto	E	2	—
Id.	Mascali	E	1	—
Id.	Scordia	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	2	—
Id.	Laviano	E	—	1
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Siracusa	Pachino	E	1	—
Trapani	Campobello	E	1	—
Id.	Camporeale	E	7	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	3	1
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	3	—
			34	6
Rabbia.				
Benevento	San Lorenzello	Can	—	2
Chieti	Tornareccio	Can	1	—
Salerno	Angri	Can	—	1
Id.	Castellabate	Can	—	1
Id.	Eboli	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	9	—
L'Aquila	Anversa	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Cagliari	Cagliari	E	—	1
Campobasso	Prata Sannita	O	—	1
Frosinone	Filettino	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	2
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Trevi	O	2	—
Pesaro	Apecchio	O	—	4
Id.	Cagli	O	—	3
Rieti	Torricella	O	—	1
Roma	Roma	O	2	—
Terni	Amelia	O	3	—
Trapani	Poggioreale	E	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	3	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			27	13
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Rieti	Rivodutri	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	1	1
Trapani	Mazzara del Vallo	O	2	—
			12	2
Aborto epizootico.				
Alessandria	Predosa	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	S. Lazzaro Savena	B	—	1
Id.	Monterenzio	B	—	1
Cremona	Persico Dosimo	B	—	1
Cuneo	Guarene	B	1	—
Ferrara	Migliarino	B	—	1
Forlì	Casena	B	2	—
Id.	Rimini	B	2	—
Modena	Frassinoro	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Pontelongo	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Castelnovo ne' Monti	B	—	1
Roma	Roma	B	3	—
Udine	Malborghetto	B	1	—
Id.	Suttrio	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	1	—
			21	7
Tubercolosi bovina.				
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	8	7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Peste e setticemia dei suini				
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Monsampolo del Tronto	S	—	1
Id.	Sant'Egidio a Mare	S	2	—
Brescia	Calvisano	S	—	1
Macerata	Appignano	S	—	1
Id.	Macerata	S	—	1
Modena	Ravarino	S	1	—
Padova	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Id.	Villa del Conte	S	1	—
Parma	Busseto	S	—	1
Id.	Fornovo di Taro	S	—	1
Id.	Montechiarugolo	S	—	1
Perugia	Perugia	S	10	1
Piacenza	Lugagnano	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Luzzara	S	—	1
Rieti	Borgocollefegato	S	—	2
Sassari	Osilo	S	—	1
Id.	Benetutti	S	—	1
			13	14
Morva.				
Brindisi	Brindisi	B	—	1
			—	1
Farcino criptococcico				
Campobasso	Isernia	E	—	2
Catania	Aci Reale	E	2	—
Id.	Giarre Riposto	E	2	—
Id.	Muscali	E	1	—
Id.	Scordia	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	2	—
Id.	Laviano	E	—	1
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Siracusa	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Paceino	E	1	—
Id.	Campobello	E	7	—
Id.	Camporeale	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Marsala	E	1	1
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	3	—
			34	6
Rabbia.				
Benevento	San Lorenzello	Can	—	2
Chieti	Tornareccio	Can	1	—
Salerno	Angri	Can	—	1
Id.	Castellabate	Can	—	1
Id.	Eboli	Can	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	Can	—	1
Id.	Rofrano	Can	1	—
	San Mango Piemonte	Can	1	—
			3	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	2	—
L'Aquila	Anversa	O	1	1
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Cagliari	Cagliari	E	—	1
Campobasso	Prata Sannita	O	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	2
Id.	Nocera Umbra	O	2	—
Id.	Trevi	O	—	3
Pesaro	Apecchio	O	2	—
Id.	Cagli	O	3	—
Rieti	Torricella	O	1	—
Roma	Roma	O	3	—
Terni	Amelia	E	1	—
Trapani	Poggioreale	O	3	—
Viterbo	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			27	13
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Rieti	Rivodutri	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	2	—
Trapani	Mazzara del Vallo	O	12	2
Aborto epizootico.				
Alessandria	Predosa	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Barlecila	B	—	1
Id.	S. Lazzaro Savena	B	—	1
Id.	Monterenzio	B	—	1
Cremona	Persico Dosimo	B	2	—
Cuneo	Guarene	B	2	—
Ferrara	Migliarino	B	3	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Rimini	B	1	—
Modena	Frassinoro	B	3	—
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Caltignaga	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	3	—
Padova	Ponte longo	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Castelnovo ne' Monti	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
Udine	Malborghetto	B	—	1
Id.	Suttrio	B	—	1
Id.	Tolmezzo	B	—	1
			21	7
Tubercolosi bovina.				
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	8	7
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	5
			9	14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Diarrea dei vitelli				
Rovigo	Costa di Rovigo	B	1	—
			1	—
Influenza				
Coloti	Istorio	E	1	—
			1	—
Difterite aviaria.				
Cagliari	Cagliari	P	—	1
			—	1
Barbone bufalino.				
Salerno	Capaccio	Buf	—	1
			—	1

RIEPILOGO
dal 16 al 30 aprile 1940-XVIII - N. 8.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero dello previncie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	14	18	18
2	Carbonchio sintomatico	3	5	5
3	Afta epizootica	47	476	1086
4	Malrossino dei suini	7	9	14
5	Peste e setticemia dei suini	13	20	33
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	5	25	40
8	Rabbia	3	8	9
9	Rogna	12	18	40
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	9	14
11	Aborto epizootico	12	22	23
12	Tubercolosi bovina	2	5	23
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Influenza	1	1	1
15	Difterite aviaria	1	1	1
16	Barbone bufalino	1	1	1

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2166)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata », in liquidazione, con sede in Misilmeri (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 luglio 1936-XIV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri, con sede nel comune di Misilmeri (Palermo) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme previste dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 21 maggio 1939-XVII con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che i cennati componenti il predetto Comitato di sorveglianza hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I sigg. rag. Umberto Filosto fu Rosario, dott. Filippo Giganti di Giuseppe e dott. Tommaso Mirabella Corselli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria

12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione degli attuali componenti il Comitato stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2342)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 giugno 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno);

Veduto il proprio provvedimento in data 27 giugno 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali infetti	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Diarrea dei vitelli				
Rovigo	Costa di Rovigo	B	1	—
			1	—
Influenza				
Chieti	Istonio	E	1	—
			1	—
Difterite aviaria.				
Cagliari	Cagliari	P	—	1
			—	1
Barbone bufalino.				
Salerno	Capaccio	Buf	—	1
			—	1

N. d'ordine	MALATTIE	Numero dei comuni della provincia	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	14	18	18
2	Carbonchio sintomatico	5	5	5
3	Afta epizootica	47	478	1086
4	Malrossino dei suini	7	9	14
5	Peste e setticemia dei suini	13	20	33
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	5	25	40
8	Rabbia	3	8	9
9	Rogna	12	18	40
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	9	14
11	Aborto epizootico	12	22	28
12	Tubercolosi bovina	2	5	23
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Influenza	1	1	1
15	Difterite aviaria	1	1	1
16	Barbone bufalino	1	1	1

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fi, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2166)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata », in liquidazione, con sede in Misilmeri (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 luglio 1936-XIV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri, con sede nel comune di Misilmeri (Palermo) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme previste dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 31 maggio 1939-XVII con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che i cennati componenti il predetto Comitato di sorveglianza hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I sigg. rag. Umberto Filosto fu Rosario, dott. Filippo Giganti di Giuseppe e dott. Tommaso Mirabella Corselli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri, in liquidazione, avente sede nel comune di Misilmeri (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione degli attuali componenti il Comitato stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2542)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 giugno 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno);

Veduto il proprio provvedimento in data 27 giugno 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

(Belluno) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 27 settembre 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2543)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco (Cremona)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, avente sede nel comune di Monte Cremasco (Cremona).

(2547)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1939-XVIII, n. 15777/203, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1940-XVIII, Bil. comunicazioni, registro n. 6, Ispettorato ferrovie tramvie, automobili, pag. n. 302, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale in data 30 aprile 1940-XVIII, n. 4879/203, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1940-XVIII, Bil. Comunicazioni, registro n. 7, Ispettorato ferrovie, tramvie ed automobili, pag. n. 2, successivamente modificato con decreti Ministeriali n. 8786/203 in data 30 maggio 1940-XVIII e n. 9889/203 in data 20 giugno 1940-XVIII, registrati alla Corte dei conti addì 19 giugno 1940-XVIII, registro n. 7, pagina n. 31 e addì 30 giugno 1940-XVIII, registro n. 7, pagina n. 63;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con decreto Ministeriale 23 dicembre 1939-XVIII, n. 15777/203:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Balsamo Sofia	8,30	8,60	16,90
2	Benedetti Lausina	8,30	7,80	16,10
3	Caramazza Giuseppina	7,60	8,40	16 —
4	Pallavicini Maria Ginevra	7 —	8,60	15,60
5	Savaglio Marcella	8 —	7,40	15,40
6	Petrucciani Luigia	7 —	8 —	15 —
7	Di Mario Gioconda	7,40	7 —	14,40
8	Margheri Lida	7,80	6,40	14,20
9	Carrara Elsa	7,80	6,20	14 —
10	Paoloni Guglielmo	7,40	6,40	13,80
11	Ferri Giuseppe	7,30	6,40	13,70
12	Agostinelli Lina	7,30	6,20	13,50

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Balsamo Sofia	16,90
2	Benedetti Lausina	16,10
3	Caramazza Giuseppina	16 —
4	Pallavicini Maria Ginevra	15,60
5	Savaglio Marcella	15,40
6	Petrucciani Luigia	15 —

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei secondo l'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Di Mario Gioconda	14,40
2	Margheri Lida	14,20
3	Carrara Elsa	14 —
4	Paoloni Guglielmo	13,80
5	Ferri Giuseppe	13,70
6	Agostinelli Lina	13,50

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2573)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

fino al giorno 27 settembre 1930-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1930-VIII

V. AZZOLINI

(2540)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco (Cremona)

In vigenza dell'art. 62, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, avente sede nel comune di Monte Cremasco (Cremona).

(2547)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1929-XVIII, n. 15777/203, registrato alla Corte dei conti il 1° gennaio 1930-XVIII, Bil. comunicazioni, registro n. 6, Ispettorato ferrovie tramvie, automobili, pag. n. 302, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale in data 30 aprile 1930-XVIII, n. 4859/203, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1930-XVIII, Bil. Comunicazioni, registro n. 7, Ispettorato ferrovie, tramvie ed automobili, pag. n. 2, successivamente modificato con decreti Ministeriali n. 8736/203 in data 30 maggio 1930-XVIII e n. 9889/203 in data 20 giugno 1930-XVIII, registrati alla Corte dei conti addì 13 giugno 1930-XVIII, registro n. 7, pagina n. 31 e addì 30 giugno 1930-XVIII, registro n. 7, pagina n. 63;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami,

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, indetto con decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1929-XVIII, n. 15777/203:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Balsamo Sofia	8,30	8,60	16,90
2	Benedetti Luciana	8,30	7,80	16,10
3	Caramazza Giuseppina	7,60	8,40	16 —
4	Pallavicini Maria Ginevra	7 —	8,60	15,60
5	Savaglio Marcella	8 —	7,40	15,40
6	Petrucciani Luigia	7 —	8 —	15 —
7	Di Mario Gioconda	7,40	7 —	14,40
8	Margheri Lida	7,80	6,40	14,20
9	Carrara Elsa	7,80	6,20	14 —
10	Paoloni Guglielmo	7,40	6,40	13,80
11	Ferri Giuseppe	7,30	6,40	13,70
12	Agostinelli Lina	7,30	6,20	13,50

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Balsamo Sofia	16,90
2	Benedetti Luciana	16,10
3	Caramazza Giuseppina	16 —
4	Pallavicini Maria Ginevra	15,60
5	Savaglio Marcella	15,40
6	Petrucciani Luigia	15 —

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei secondo l'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Di Mario Gioconda	14,40
2	Margheri Lida	14,20
3	Carrara Elsa	14 —
4	Paoloni Guglielmo	13,80
5	Ferri Giuseppe	13,70
6	Agostinelli Lina	13,50

Roma, addì 5 luglio 1930-XVIII

Il Ministro: ITALO VENTURI

(2573)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore aggiunto* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759076

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Venerdì, 12 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 162

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 5 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengano occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i soldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale dipendente dalle aziende commerciali S. A. Unico Prezzo Italiano (UPIM) Milano e S. A. Standa Milano. (Modificazioni).

L'anno 1940-XVIII, il giorno 16 del mese di maggio, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei commercianti tessili e dell'abbigliamento, rappresentata dal suo commissario cons. naz. comm. Achille Castelli, assistito dal dott. Giovanni Catti, direttore della Federazione stessa e dal comm. Franco Monzino, presidente della Commissione nazionale grandi magazzini e magazzini a prezzo unico; e la Federazione nazionale fascista lavoratori del commercio di prodotti industriali, rappresentata dal suo segretario avv. Alfonso Virdia, assistito dal cavaliere uff. Giuseppe Buccelli; visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle aziende commerciali S. A. unico prezzo italiano Milano (Upim) e S. A. Standa, Milano, stipulato il 16 febbraio 1939-XVII e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro fascicolo 201, allegato 1372, del 15 aprile 1939-XVII, si è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per il personale dipendente dalle aziende commerciali Unico prezzo italiano Milano, e Standa Milano, con il quale i singoli negozi Upim e Standa che, oltre le caratteristiche descritte all'art. 2 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, abbiano almeno 25 dipendenti, possono vendere merci a prezzo non superiore a L. 30 per pezzo o capo completo.

Il contratto entra in vigore dal 1° luglio 1940-XVIII ed ha la stessa durata del contratto richiamato in premessa, di cui si considera parte integrante e del quale pertanto segue le sorti.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli addetti all'industria dei nastri e dei tessuti elastici (Modificazioni)

Addì 10 febbraio 1940-XVIII, in Milano, tra la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento è stato stipulato un contratto collettivo con il quale l'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro regolamentare e generale 21 aprile 1932, per gli addetti all'industria dei nastri e dei tessuti elastici, riguardante l'istituto delle ferie, è stato sostituito con altre norme che disciplinano in modo diverso la materia stessa.

p. La Feder. naz. fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello:
G. Parnis (per delega del commissario Min.)

p. La Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento:
Il segretario: L. Rocca

362 (A. pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle paghe degli assistenti ed aiuto-assistenti addetti all'industria laniera

Addì 15 aprile 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri, rappresentata dal suo presidente cav. di gr. cr. Leone Garbaccio, consigliere nazionale; e la Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria tessile, rappresentata dal suo commissario Filippo Mirabelli, consigliere nazionale, è stato stipulato il contratto di aggiornamento delle paghe degli assistenti ed aiuto-assistenti addetti all'industria laniera, in conformità degli articoli 1, 2 e 3 del contratto collettivo 15 aprile 1939-XVII.

Il documento: 28 marzo 1940-XVIII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789076

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei rigli e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suddetta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 17 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengano occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1,2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i soldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo*.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale dipendente dalle aziende commerciali S. A. Unico Prezzo Italiano (UPIM) Milano e S. A. Standa Milano. (Modificazioni).

L'anno 1938-XVII, il giorno 16 del mese di maggio, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei commercianti tessili e dell'abbigliamento, rappresentata dal suo commissario cons. naz. comm. Achille Castelli, assistito dal dott. Giovanni Cattò, direttore della Federazione stessa e dal comm. Franco Monzino, presidente della Commissione nazionale grandi magazzini e magazzini a prezzo unico; e la Federazione nazionale fascista lavoratori del commercio di prodotti industriali, rappresentata dal suo segretario avv. Alfonso Virdia, assistito dal cavalier uff. Giuseppe Baccelli; visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle aziende commerciali S. A. unico prezzo italiano Milano (Upim) e S. A. Standa, Milano, stipulato il 16 febbraio 1936-XVII e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro fascicolo 2-1, allegato 1572, del 15 aprile 1936-XVII, si è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per il personale dipendente dalle aziende commerciali Unico prezzo italiano Milano, e Standa Milano, e a il quale i singoli negozi Upim e Standa che, oltre le caratteristiche descritte all'art. 2 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1368, abbiano almeno 25 dipendenti, possano vendere merci a prezzo non superiore a L. 5 per pezzo o capo completo.

Il contratto entra in vigore dal 1° luglio 1938-XVII ed ha la stessa durata del contratto richiamato in premessa, di cui si considera parte integrante e del quale pertanto segue le sorti.

p. la Federazione naz. fasc. dei commercianti tessili e di abbigliamento:
A. Castelli - G. Cattò.

p. la Federazione nazion. fasc. lavoratori commercio prodotti industriali:
A. Virdia.

369 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli addetti all'industria dei nastri e dei tessuti elastici
(Modificazioni)

Addì 10 febbraio 1938-XVIII, in Milano, tra la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento è stato stipulato un contratto collettivo con il quale l'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro regolamentare e generale 21 aprile 1931, per gli addetti all'industria dei nastri e dei tessuti elastici, riguardante l'istituto delle ferie, è stato sostituito con altre norme che disciplinano in modo diverso la materia stessa.

p. La Feder. naz. fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello:
G. Fernis (per delega del commissario Min.)

p. La Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento:
Il segretario: L. Rocca

362 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle paghe degli assistenti ed aiuto-assistenti addetti all'industria laniera

Addì 15 aprile 1938-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali laniari, rappresentata dal suo presidente cav. di gr. cr. Leone Garbaccio, consigliere nazionale; e la Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria tessile, rappresentata dal suo commissario Filippo Mirabelli, consigliere nazionale, è stato stipulato il contratto di aggiornamento delle paghe degli assistenti ed aiuto-assistenti addetti all'industria laniera, in conformità degli articoli 1, 2 e 3 del contratto collettivo 12 aprile 1938-XVIII.

Decorrenza: 25 marzo 1938-XVIII.

p. la Federazione nazionale fascista degli industriali laniari:
L. Garbaccio - R. Dodi.

p. la Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria tessile:
F. Mirabelli.

373 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780046

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo al termine per il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati.

L'anno 1940-XVIII, il giorno 20 del mese di febbraio, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, rappresentata dal suo presidente cons. naz. rag. Francesco Boccadifuoco, assistito dal rag. Angelo Conigliaro, direttore della federazione stesso, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettivi; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio dei prodotti agricoli, rappresentata dal suo commissario cons. naz. dott. Mario Barbieri, assistito dal cav. Gino Mari, segretario del sindacato nazionale fascista del commercio ortofrutticolo, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro, da valere in tutto il territorio del Regno, per il termine di pagamento delle retribuzioni agli addetti agli uffici, ai magazzini e agli stabilimenti delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di esportazione e nei mercati di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e loro derivati nonchè alle imprese cooperative similari.

Il contratto ha la durata di due anni a decorrere dal 1° marzo 1940 e si intenderà rinnovato per un uguale periodo di tempo se almeno tre mesi prima della scadenza non intervenga disdetta da una delle parti nei modi di legge.

p. la Federazione nazion. fasc. commercianti prodotti ortofrutticoli:
F. Boccadifuoco.

p. la Federazione nazion. fasc. lavoratori commercio prodotti agricoli:
M. Barbieri.

368 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle retribuzioni ai dipendenti da aziende esercenti servizi di manutenzione e funzionamento della posta pneumatica in appalto dalle Regie poste e telegrafi.

L'anno 1940-XVIII, in Roma, il giorno 27 aprile, tra la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, rappresentata dal suo presidente gr. uff. prof. Renato Trevisani e la Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata dal suo commissario consigliere naz. Enrico Folliero, si è stipulato il contratto collettivo per l'aggiornamento dei salari da valere per i dipendenti dalle ditte o aziende che hanno in appalto dalle Regie poste e telegrafi i servizi di manutenzione e funzionamento della posta pneumatica.

Tale contratto, che ha valore a partire dal 25 marzo 1940-XVIII, è stato stipulato in applicazione del contratto interconfederale 19 marzo 1940-XVIII per l'aumento delle retribuzioni dei lavoratori esercenti attività ausiliarie del traffico e dei trasporti complementari ed aumenta gli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale del contratto salariale nazionale di lavoro stipulato il 1° novembre 1939-XVIII e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 5 gennaio 1940-XVIII, fascicolo n. 218, allegato 1795, nella misura del 15 per cento per paghe giornaliere sino a L. 17, del 12 per cento per paghe giornaliere da L. 17 a L. 19 e del 10 per cento per paghe giornaliere superiori a L. 19.

p. la Fed. naz. fasc. degli ausiliari del traffico e dei trasporti complem.:
R. Trevisani.

p. la Federazione nazion. fasc. addetti ausiliari traffico e trasporti vari:
E. Folliero.

370 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

per l'aggiornamento delle retribuzioni agli operai dipendenti dagli stabilimenti di Ascoli Piceno e di Narni della Società italiana forni elettrici ed elettrocarbonium.

Addì 27 aprile 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti [illegible] collettivo per provvedere, in applicazione del contratto interfederale 21 marzo 1940-XVIII, all'aggiornamento del contratto collettivo 19 giugno 1936 per gli operai dipendenti dagli stabilimenti di Ascoli Piceno e di Narni (Terni) della Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni, fascicolo 172 del 15 febbraio 1938, allegato 1309.

Detto contratto ha vigore dal 25 marzo 1940-XVIII.

p. la Federazione nazionale fascista lavoratori industria chimica:
L. Conti.

p. la Federazione nazionale fascista esercenti industrie varie:
G. Malcangi.

371 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle retribuzioni ai dipendenti da imprese esercenti servizi da carica, manutenzione, manipolazione accumulatori per illuminazione dei treni delle FF. SS.

L'anno 1940-XVIII, in Roma, il giorno 27 aprile, tra la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, rappresentata dal suo presidente gr. uff. prof. Renato Trevisani e la Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata dal suo commissario consigliere naz. Enrico Folliero, si è stipulato il contratto per l'aggiornamento dei salari da valere per i dipendenti dalle imprese esercenti nel Regno in appalto dalle Ferrovie dello Stato, i servizi di carica, manutenzione e manipolazione accumulatori per illuminazione di treni FF. SS.

Tale contratto, che ha valore a partire dal 25 marzo 1940-XVIII, è stato stipulato in applicazione del contratto interfederale 19 marzo 1940-XVIII per l'aumento delle retribuzioni dei lavoratori esercenti attività ausiliarie del traffico e dei trasporti complementari ed aumenta del 10 per cento gli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale di cui al contratto salariale nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese esercenti nel Regno i predetti servizi di carica, manutenzione e manipolazione accumulatori per la illuminazione dei treni delle Ferrovie dello Stato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle comunicazioni del 31 luglio 1938-XVI, fascicolo n. 183, allegato 1591, e già aggiornato in data 31 luglio 1939-XVIII.

p. Fed. naz. fasc. degli ausiliari del traffico e dei trasporti complem.:
R. Trevisani.

p. Federaz. naz. fasc. addetti servizi ausiliari traffico e trasporti vari:
E. Folliero.

372 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli operai addetti all'industria grafica ed affini

(Aggiunta di alcune categorie e relativa regolamentazione dell'apprendistato).

Il 18 dicembre 1939-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria grafica ed affini; la Federazione nazionale fascista degli artigiani; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori della carta e stampa; sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, è stato stipulato il Contratto collettivo di lavoro riguardante la inclusione nel Contratto nazionale 10 marzo 1931-IX per gli operai addetti all'industria grafica ed affini di alcune categorie assegnate alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria grafica ed affini, e la regolamentazione del relativo apprendistato.

Tale contratto, che entra in vigore col giorno 1° gennaio 1940-XVIII, avrà la stessa durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 10 marzo 1931-IX del quale forma parte integrante.

p. La Federaz. nazion. fascista degli esercenti l'industria grafica e affini:
Rilolfi (per delega del presidente)

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori della carta e stampa:
E. Malusardi (segretario)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Boccadifuoco, assistito dal rag. Angelo Conigliaro, direttore della federazione stessa, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettivi; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio dei prodotti agricoli, rappresentata dal suo commissario cons. naz. dott. Mario Barbieri, assistito dal cav. Gino Mari, segretario del sindacato nazionale fascista del commercio ortoflorofrutticolo, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro, da valere in tutto il territorio del Regno, per il termine di pagamento delle retribuzioni agli addetti agli uffici, ai magazzini e agli stabilimenti delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di esportazione e nei mercati di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e loro derivati nonchè alle imprese cooperative similari.

Il contratto ha la durata di due anni a decorrere dal 1° marzo 1939 e si intenderà rinnovato per un uguale periodo di tempo se almeno tre mesi prima della scadenza non intervenga disdetta da una delle parti nei modi di legge.

p. la Federazione nazion. fasc. commercianti prodotti ortofloricfrutticoli:
F. Boccadifuoco.

p. la Federazione nazion. fasc. lavoratori commercio prodotti agricoli:
M. Barbieri.

368 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle retribuzioni ai dipendenti da aziende esercenti servizi di manutenzione e funzionamento della posta pneumatica in appalto dalle Regie poste e telegrafi.

L'anno 1940-XVIII, in Roma, il giorno 27 aprile, tra la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, rappresentata dal suo presidente gr. uff. prof. Renato Trevisani e la Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata dal suo commissario consigliere naz. Enrico Folliero, si è stipulato il contratto collettivo per l'aggiornamento dei salari da valere per i dipendenti dalle ditte o aziende che hanno in appalto dalle Regie poste e telegrafi i servizi di manutenzione e funzionamento della posta pneumatica.

Tale contratto, che ha valore a partire dal 25 marzo 1940-XVIII, è stato stipulato in applicazione del contratto interconfederale 19 marzo 1940-XVIII per l'aumento delle retribuzioni dei lavoratori esercenti attività ausiliarie del traffico e dei trasporti complementari ed aumenta gli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale del contratto salariale nazionale di lavoro stipulato il 1° novembre 1939-XVIII e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 5 gennaio 1940-XVIII, fascicolo n. 218, allegato 1705, nella misura del 15 per cento per paghe giornaliere sino a L. 17, del 12 per cento per paghe giornaliere da L. 17 a L. 19 e del 10 per cento per paghe giornaliere superiori a L. 19.

p. la Fed. naz. fasc. degli ausiliari del traffico e dei trasporti complem.:
R. Trevisani.

p. la Federazione nazion. fasc addetti ausiliari traffico e trasporti vari:
E. Folliero.

370 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

per l'aggiornamento delle retribuzioni agli operai dipendenti dagli stabilimenti di Ascoli Piceno e di Narni della Società italiana forni elettrici ed elettrocarbonium.

Addì 27 aprile 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie varie, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. avv. Angelo Maguresi dal direttore avv. Guido Malcangi, assistito dal dott. Domenico Romanti della federazione stessa; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica, rappresentata dal suo commissario dott. Luigi Conta, assistito dal dott. Attilio Tesei della federazione stessa, si è convenuto un contratto

L. Conta.

p. la Federazione nazionale fascista esercenti industrie varie:
G. Malcangi.

371 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle retribuzioni ai dipendenti da imprese esercenti servizi da carica, manutenzione, manipolazione accumulatori per illuminazione dei treni delle FF. SS.

L'anno 1940-XVIII, in Roma, il giorno 27 aprile, tra la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, rappresentata dal suo presidente gr. uff. prof. Renato Trevisani e la Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata dal suo commissario consigliere naz. Enrico Folliero, si è stipulato il contratto per l'aggiornamento dei salari da valere per i dipendenti dalle imprese esercenti nel Regno in appalto dalle Ferrovie dello Stato, i servizi di carica, manutenzione e manipolazione accumulatori per illuminazione di treni FF. SS.

Tale contratto, che ha valore a partire dal 25 marzo 1940-XVIII, è stato stipulato in applicazione del contratto interfederale 19 marzo 1940-XVIII per l'aumento delle retribuzioni dei lavoratori esercenti attività ausiliarie del traffico e dei trasporti complementari ed aumenta del 10 per cento gli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale di cui al contratto salariale nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese esercenti nel Regno i predetti servizi di carica, manutenzione e manipolazione accumulatori per la illuminazione dei treni delle Ferrovie dello Stato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle comunicazioni del 31 luglio 1938-XVI, fascicolo n. 183, allegato 1391, e già aggiornato in data 31 luglio 1939-XVIII.

p. Fed. naz. fasc. degli ausiliari del traffico e dei trasporti complem.:
R. Trevisani.

p. Federaz. naz. fasc. addetti servizi ausiliari traffico e trasporti vari:
E. Folliero.

372 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli operai addetti all'industria grafica ed affini

(Aggiunta di alcune categorie e relativa regolamentazione del l'apprendistato).

Il 18 dicembre 1939-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria grafica ed affini; la Federazione nazionale fascista degli artigiani; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori della carta e stampa; sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, è stato stipulato il Contratto collettivo di lavoro riguardante la inclusione nel Contratto nazionale 10 marzo 1931-IX per gli operai addetti all'industria grafica ed affini di alcune categorie assegnate alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria grafica ed affini, e la regolamentazione del relativo apprendistato.

Tale contratto, che entra in vigore col giorno 1° gennaio 1940-XVIII, avrà la stessa durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 10 marzo 1931-IX del quale forma parte integrante.

p. La Federaz. nazion. fascista degli esercenti l'industria grafica e affini:
Ridolfi (per delega del presidente)

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori della carta e stampa:
E. Malusardi (segretario)

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
G. Sepe Quarta (p. delega del presidente).

p. La Federaz. nazion. fascista delle cooperative di produzione e lavoro:
R. Bonvicini

365 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONTRATTO COLLETTIVO

relativo alla indennità per rischio guerra ai marconisti imbarcati sulle navi delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Tirrenia » e « Adriatica ». (Modificativo e integrativo del C.C. 20 novembre 1939-XVIII).

L'anno 1940-XVIII, addì 15 del mese di aprile, in Roma, la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente consigliere nazionale Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente del mare, in persona del suo segretario consigliere nazionale Davide Lembo, hanno stipulato un contratto collettivo che modifica e integra il contratto collettivo 20 novembre 1939-XVIII relativo alle indennità per rischio di guerra da corrispondersi ai marconisti imbarcati sulle navi delle società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Tirrenia » e « Adriatica ».

Il contratto ha decorrenza dal 1° febbraio 1940-XVIII e avrà la stessa scadenza del contratto collettivo 20 novembre 1939-XVIII, del quale segue le sorti.

p. La Feder. nazion. fascista degli armatori e ausiliari dell'armamento:
Il presidente: Giovanni Cao

p. La Federazione nazionale fascista della gente del mare:
Il segretario: Davide Lembo

361 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina ed affini

L'anno 1940-XVIII, il giorno 23 del mese di marzo in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti zootecnici, rappresentata dal suo presidente consigliere nazionale Antonio Costa assistito dal dott. Carlo Bolzoni, direttore della Federazione stessa, e dai signori Francesco Babini, Clemente, Benelli, Giuseppe Brazzoleni, Antonio Stefani, Tersigni Fernando; sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare, rappresentata dal suo segretario consigliere nazionale rag. Luciano Gotterdi assistito dal cav. uff. Luigi Todini della Federazione stessa; si è stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro da valere in tutto il Regno d'Italia per il personale impiegatizio ed operaio di ambo i sessi dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e prodotti affini.

Il contratto fissa le seguenti norme: assunzione del personale; documenti per l'assunzione; periodo di prova; classifica del personale; chiarimenti alla classificazione; lavoro delle donne e dei fanciulli; distanza del posto di lavoro; orario di lavoro; modalità e percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo; concessione del riposo settimanale; e giorni festivi; misure e modalità relative alla concessione delle ferie; assenze, permessi e congedi; trattamento di malattia; chiamata alle armi per servizio di leva; richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N.; trasferte e trasferimenti; lavoro a cottimo e lavoro a provvigione; aumenti di retribuzione; trattamento economico del personale avventizio e giornaliero; trattamento agli ex-combattenti della guerra mondiale, dell'Africa Orientale e della Spagna; busta-paga; assicurazioni sociali e assicurazioni contro i rischi; infortuni sul lavoro; gratifica annuale; trapasso di azienda; conservazione degli utensili e del materiale; norme e sanzioni disciplinari; preavviso e modalità inerenti alla risoluzione del rapporto di lavoro; corresponsione delle indennità relative nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro; indennità di licenziamento e ferie per i lavoratori avventizi e stagionali; norme secondo le quali dovranno essere stipulati i contratti integrativi provinciali; controversie del lavoro; disposizioni generali e transitorie inerenti all'applicazione del contratto rispetto alle condizioni del passato.

Il contratto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni e scadrà il 31 dicembre 1940-XIX.

S'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se almeno tre mesi prima della scadenza non interverrà disdetta di una delle parti nei modi di legge.

p. La Federaz. nazion. fascista dei commercianti in prodotti zootecnici:
Antonio Costa

p. La Federaz. nazion. fascista dei lavoratori del commercio alimentare:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i piloti collaudatori delle aziende di costruzioni aeronautiche

Addì 29 gennaio 1940-XVIII, in Roma, presso il Ministero delle corporazioni, sotto la presidenza del direttore generale del lavoro gr. uff. dott. Anselmi Anselmo, assistito dal dott. Salvatore Mercadante e dal dott. Porta Enzo, tra la Federazione nazionale fascista degli Industriali meccanici, rappresentata per delega del commissario ministeriale gr. uff. ing. Ugo Sartirana, dal suo vice direttore comm. Roberto Priore, assistito dall'avv. Vito Picarelli della Confederazione fascista degli industriali e dall'ing. Marco Sostero della Federazione stessa e da una rappresentanza degli industriali interessati, composta dai sigg. ing. Salamini Arnaldo, rag. Riccardo Calli, ing. Emanuele Lo Monaco, ing. Vezzani Alfredo, rag. Giovanni Bello; e la Federazione nazionale fascista della gente dell'aria, rappresentata dal suo segretario consigliere nazionale dott. Giovanni Vitalini-Sacconi, assistito dall'avv. Ignazio Poerio della Confederazione fascista dei lavoratori industria, dal dott. proc. Emidio Persico, dal dott. Arnaldo Spinelli, e da una rappresentanza delle categorie interessate, composte dal com.te Mario Stoppani, dall'ing. Enrico Rolandi, dall'ing. Antonio Chiodi, dai com.ti Sergio Zambelli, Domenico Rossetti, Valentino Curi e Paolo Cisaro, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro il quale regola i rapporti fra tutte le aziende di costruzioni aeronautiche del Regno e i piloti collaudatori da esse dipendenti.

Il contratto regola i rapporti di lavoro dei piloti collaudatori delle aziende di costruzioni aeronautiche dall'assunzione al licenziamento, ne stabilisce le mansioni e i premi di collaudo per tutti i tipi di apparecchi, accompagna il personale nei voli di prova e di linea, ne fissa le previdenze in caso di malattia, in caso di infortunio, in caso di morte. Il contratto decorre dal 1° giugno 1939-XVII e avrà la durata di anni tre; in caso di mancata disdetta quattro mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo.

p. La Federazione nazionale fascista industriali meccanici:
R. Priore

p. La Federazione nazionale fascista gente dell'aria:
G. Vitalini Sacconi

363 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per la ferrovia « Centrale - Umbra » e il dipendente personale
(Aggiornamento delle retribuzioni)

L'anno 1940-XVIII, il giorno 15 del mese di maggio in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, rappresentata dal suo presidente ing. Giuseppe Ottone, assistito dall'ing. Manlio Cosenza, direttore della Federazione stessa e dall'ing. Cesare Avalle, coll'intervento del dott. prof. Renato Trevisani e del dott. Arnaldo Messina, e con la partecipazione del dott. ing. Flaminio Flaminio, sopraintendente per la Società per le strade ferrate del Mediterraneo e del dott. ing. Raffaele Rosati, direttore della ferrovia « Centrale Umbra », e la Federazione nazionale fascista degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Basilide Morelli, assistito dal comm. Enzo Marangoni, organizzatore della Federazione stessa, dal dott. Carlo Pelizza, segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli autotranvieri di Roma e dai camerati Mario Pucci, capo gruppo della Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria di Perugia e Pietro Mazzolini, fiduciario del Sindacato fascista di Perugia degli autoferrotranvieri, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro aziendale col quale, in applicazione dell'art. 3 del contratto collettivo di lavoro interfederale 21 marzo 1940-XVIII, si è aggiornato il trattamento economico per il personale di ruolo, ordinario e straordinario dipendente dalla ferrovia « Centrale Umbra ». Il contratto ha efficacia nelle provincie di Terni e di Perugia ed ha validità dal 25 marzo 1940-XVIII al 28 ottobre 1940-XVIII.

p. La Feder. naz. fascista degli esercenti imprese ferroviarie tranviarie e di navigazione interna:
G. Ottone.

p. La Fed. naz. fasc. degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

[illegible] nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente consigliere nazionale Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente del mare, in persona del suo segretario consigliere nazionale Davide Lembo, hanno stipulato un contratto collettivo che modifica e integra il contratto collettivo 20 novembre 1939-XVIII relativo alle indennità per rischio di guerra da corrispondersi ai marconisti imbarcati sulle navi delle società di navigazione «Italia», «Lloyd Triestino», «Tirrenia» e «Adriatica».

Il contratto ha decorrenza dal 1° febbraio 1940-XVIII e avrà la stessa scadenza del contratto collettivo 20 novembre 1939-XVIII, del quale segue le sorti.

p. La Feder. nazion. fascista degli armatori e ausiliari dell'armamento:
Il presidente: Giovanni Cao

p. La Federazione nazionale fascista della gente del mare:
Il segretario: Davide Lembo

359 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina ed affini

L'anno 1940-XVIII, il giorno 29 del mese di marzo in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti zootecnici, rappresentata dal suo presidente consigliere nazionale Antonio Costa assistito dal dott. Carlo Bolzoni, direttore della Federazione stessa, e dai signori Francesco Balbini, Clemente, Benelli, Giuseppe Brasabeni, Antonio Stefani, Tersigni Fernando; sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare, rappresentata dal suo segretario consigliere nazionale rag. Luciano Gottardi assistito dal cav. uff. Luigi Tonini della Federazione stessa; si è stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro da valere in tutto il Regno d'Italia per il personale impiegatizio ed operaio di ambo i sessi dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e prodotti affini.

Il contratto fissa le seguenti norme: assunzione del personale; documenti per l'assunzione; periodo di prova; classifica del personale; chiarimenti alla classificazione; lavoro delle donne e dei fanciulli; distanza del posto di lavoro; orario di lavoro; modalità e percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo; concessione del riposo settimanale; e giorni festivi; misure e modalità relative alla concessione delle ferie; assenze, permessi e congedi; trattamento di malattia; chiamata alle armi per servizio di leva; richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N.; trasferte e trasferimenti; lavoro a cottimo e lavoro a provvigione; aumenti di retribuzione; trattamento economico del personale avventizio e giornaliero; trattamento ex-combattenti della guerra mondiale, dell'Africa Orientale e della Spagna; busta-paga; assicurazioni sociali e assicurazioni contro i rischi; infortuni sul lavoro; gratifica annuale; trapasso di azienda; conservazione degli utensili e del materiale; norme e sanzioni disciplinari; preavviso e modalità inerenti alla risoluzione del rapporto di lavoro; corresponsione delle indennità relative nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro; indennità di licenziamento e ferie per i lavoratori avventizi e stagionali; norme secondo le quali dovranno essere stipulati i contratti integrativi provinciali; controversie del lavoro; disposizioni generali e transitorie inerenti all'applicazione del contratto rispetto alle condizioni del passato.

Il contratto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni e scadrà il 31 dicembre 1940-XIX.

S'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se almeno tre mesi prima della scadenza non interverrà disdetta di una delle parti nei modi di legge.

p. La Federaz. nazion. fascista dei commercianti in prodotti zootecnici:
Antonio Costa

p. La Federaz. nazion. fascista dei lavoratori del commercio alimentare:
Luciano Gottardi

360 (A pagamento).

[illegible] Federazione nazionale fascista degli Industriali meccanici, rappresentata per delega del commissario ministeriale gr. uff. ing. Ugo Sartirana, dal suo vice direttore comm. Roberto Friore, assistito dall'avv. Vito Picarelli della Confederazione fascista degli industriali e dall'ing. Marco Sostero della Federazione stessa e da una rappresentanza degli industriali interessati, composta dai sigg. ing. Salamini Arnaldo, rag. Riccardo Caffi, ing. Emanuele Lo Monaco, ing. Vezzani Alfredo, rag. Giovanni Bello; e la Federazione nazionale fascista della gente dell'aria, rappresentata dal suo segretario consigliere nazionale dott. Giovanni Vitalini-Sacconi, assistito dall'avv. Ignazio Poerio della Confederazione fascista dei lavoratori industria, dal dott. proc. Emidio Persico, dal dott. Arnaldo Spinelli, e da una rappresentanza delle categorie interessate, composte dal conte Mario Stoppani, dall'ing. Enrico Rolandi, dall'ing. Antonio Chiodi, dai conti Sergio Zambelli, Domenico Rossetti, Valentino Cusani Paolo Cisaro, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro il quale regola i rapporti fra tutte le aziende di costruzioni aeronautiche del Regno e i piloti collaudatori da esse dipendenti.

Il contratto regola i rapporti di lavoro dei piloti collaudatori delle aziende di costruzioni aeronautiche dall'assunzione al licenziamento, ne stabilisce le mansioni e i premi di collaudo per tutti i tipi di apparecchi, accompagna il personale nei voli di prova e di linea, ne fissa le previdenze in caso di malattia, in caso di infortunio, in caso di morte. Il contratto decorre dal 1° giugno 1939-XVII e avrà la durata di anni tre; in caso di mancata disdetta quattro mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo.

p. La Federazione nazionale fascista industriali meccanici:
R. Friore

p. La Federazione nazionale fascista gente dell'aria:
G. Vitalini Sacconi

363 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per la ferrovia «Centrale - Umbra» e il dipendente personale
(Aggiornamento delle retribuzioni)

L'anno 1940-XVIII, il giorno 15 del mese di maggio in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, rappresentata dal suo presidente ing. Giuseppe Ottone, assistito dall'ing. Manlio Cosenza, direttore della Federazione stessa e dall'ing. Cesare Avalis, coll'intervento del dott. prof. Renato Trevisani e del dott. Arnaldo Messina, e con la partecipazione del dott. ing. Flaminio Flaminio, sopraintendente per la Società per le strade ferrate del Mediterraneo e del dott. ing. Raffaele Rosati, direttore della ferrovia «Centrale Umbra»; e la Federazione nazionale fascista degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Basilide Morelli, assistito dal comm. Enzo Marangoni, organizzatore della Federazione stessa, dal dott. Carlo Pelizza, segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli autotramvieri di Roma e dai camerati Mario Pucci, capo gruppo della Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria di Perugia e Pietro Mazzolini, fiduciario del Sindacato fascista di Perugia degli autoferrotramvieri, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro aziendale col quale, in applicazione dell'art. 3 del contratto collettivo di lavoro interfederale 21 marzo 1940-XVIII, si è aggiornato il trattamento economico per il personale di ruolo, ordinario e straordinario dipendente dalla ferrovia «Centrale Umbra». Il contratto ha efficacia nelle provincie di Terni e di Perugia ed ha validità dal 25 marzo 1940-XVIII al 28 ottobre 1940-XVIII.

p. La Feder. naz. fascista degli esercenti imprese ferroviarie tranviarie e di navigazione interna:
G. Ottone.

p. La Fed. naz. fasc. degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori:
B. Morelli.

374 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per la disciplina degli orari di lavoro, delle retribuzioni e del riposo settimanale del personale dipendente da negozi di macelleria, norcineria, tripperia, rivendite di pollame e selvaggina, spacci di carne fresca e congelata.

L'anno 1940-XVIII il giorno 25 del mese di aprile in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti zootecnici, rappresentata dal suo presidente consigliere nazionale Antonio Costa, assistito dal direttore della Federazione stessa dott. Carlo Bolzoni; sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare, rappresentata dal suo segretario consigliere nazionale Luciano Gottardi assistito dal cav. uff. Luigi Todini della Federazione stessa; è stato stipulato il contratto nazionale collettivo di lavoro per la disciplina degli orari di lavoro, delle retribuzioni e del riposo settimanale del personale dipendente da negozi di macelleria, norcineria, tripperia, rivendite di pollame e selvaggina, spacci di carne fresca e congelata, in dipendenza delle disposizioni adottate dallo Stato ed inerenti al divieto di vendere le carni nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì di ogni settimana.

Il contratto suddetto entra in vigore il 25 aprile 1940-XVIII, ha la durata di un anno ed ha efficacia in tutto il territorio del Regno. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno ove non intervenga disdetta nei modi di legge.

p. La Federaz. nazion. fascista dei commercianti di prodotti zootecnici:
Antonio Costa

p. La Federaz. nazion. fascista dei lavoratori del commercio alimentare:
Luciano Gottardi

367 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo alla modifica delle condizioni salariali del personale di guida addetto al pubblico servizio automobilistico di piazza

Il giorno 29 maggio 1940-XVIII, in Roma, la Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti automobilistici, rappresentata per delega del suo commissario ministeriale cons. naz. dott. Guido De Capis, dal suo direttore dott. Teodoro Albanese, assistito dal dottor Lucio Monaco, vice direttore della Federazione stessa e dal dott. Antonino Di Marco, coll'intervento del rag. Guido Bazzoli, in rappresentanza dei concessionari di auto pubbliche della città di Milano; e la Federazione nazionale fascista degli autisti, rappresentata dal suo commissario ministeriale cons. naz. dott. Andrea Cilento, assistito dal sig. Gianni Viori e dal rag. Osvaldo Capanna della Federazione stessa; in considerazione della situazione creatasi nel settore del pubblico servizio automobilistico di piazza a seguito dei recenti aumenti apportati alle tariffe fissate per tale servizio, agli effetti del computo delle retribuzioni del personale di guida addetto al servizio stesso; hanno stipulato un contratto collettivo mediante il quale sono stati modificati gli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale del personale addetto alla guida delle auto pubbliche di Milano e si sono impegnate di esaminare le analoghe situazioni già in atto e che si determineranno nel pubblico servizio automobilistico di piazza degli altri comuni del Regno.

Al citato contratto, che scadrà il 31 dicembre 1940-XIX, è stata data la decorrenza del 9 marzo 1940-XVIII.

p. La Federaz. naz. fasc. esercenti imprese di trasporti automobilistici:
T. Albanese.

p. La Federazione nazionale fascista degli autisti:
A. Cilento.

375 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aumento delle retribuzioni ai dirigenti di aziende agricole e di consorzi di miglioramento fondiario

L'anno 1940-XVIII, il giorno 21 marzo, in Roma, con l'intervento della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, rappresentata dal suo presidente sen. Giuseppe Tassinari, assistito dal dott. Giuseppe Bruno; la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari conduttori con beni affittati, rappresentata dal suo presidente sen. principe Fulco Ruffo di Calabria, la Federazione nazionale fascista dei consorzi di miglioramento fondiario, rappresentata dal suo presidente cons. nazionale dott. Edoardo Moroni; e la Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende agricole, rappresentata dal suo presidente conte dott. Vincenzo Venerosi Pesciolini, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di lavoro agricolo rappresentata dal suo commissario cons. naz. Giovanni Fabbrici, è stato convenuto di aumentare del 10 per cento la parte in denaro degli stipendi di fatto corrisposti ai dirigenti di aziende agricole e dei consorzi di miglioramento fondiario.

Il contratto avrà la durata di un anno con decorrenza dal 25 marzo 1940 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta legale.

p. La Confederazione fascista agricoltori:
M. Mazzarini.

p. La Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari conduttori:
M. Pregonara.

p. La Federazione nazionale fascista consorzi miglioramento fondiario:
E. Moroni.

p. La Federazione nazionale fascista dirigenti aziende agricole:
V. Venerosi Pesciolini

376 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per l'aumento delle retribuzioni ai dirigenti dipendenti da aziende commerciali e cooperative

L'anno 1940-XVIII, il giorno 25 del mese di marzo, in Roma, tra la Confederazione fascista dei commercianti, rappresentata dal suo presidente cons. naz. dott. Giorgio Mollino, assistito dagli avv. Furio Lantini e Gregorio Arcidiacono e dal dott. Michelangelo Maffeo, e la Federazione nazionale fascista dirigenti aziende commerciali, rappresentata dal suo presidente dott. Mario Luporini, assistito dall'avvocato Francesco Pesci, sentito il parere della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo e della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, è stato stipulato un contratto collettivo per l'aumento delle retribuzioni ai dirigenti di aziende commerciali e di imprese cooperative similari.

Il contratto avrà efficacia a decorrere dal 25 marzo 1940-XVIII.

p. La Confederazione fascista commercianti:
G. Mollino.

p. La Federazione nazionale fascista dirigenti aziende commerciali:
M. Luporini.

377 (A pagamento).

DISDETTA

del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti della alimentazione generale (alimentari misti).

La Federazione nazionale fascista dei dettaglianti dell'alimentazione e la Federazione nazionale fascista dei grossisti dell'alimentazione, valendosi della facoltà di cui all'art. 63 del contratto collettivo nazionale in oggetto, hanno, con raccomandata con r.r. in data 28 marzo 1940-XVIII, n. 20981, inviata alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare, disdettato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti dell'alimentazione generale (alimentari misti), stipulato in Roma il giorno 9 maggio 1936-XIV, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1936, n. 250, parte 2ª e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni, fasc. 142, allegato 924 del 31 ottobre detto anno.

p. La Federazione nazionale fascista grossisti dell'alimentazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

nici, rappresentata dal suo presidente consigliere nazionale Antonio Costa, assistito dal direttore della Federazione stessa dott. Carlo Bolzoni; sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare, rappresentata dal suo segretario consigliere nazionale Luciano Gottardi assistito dal cav. uff. Luigi Todini della Federazione stessa; è stato stipulato il contratto nazionale collettivo di lavoro per la disciplina degli orari di lavoro, delle retribuzioni e del riposo settimanale del personale dipendente da negozi di macelleria, norcineria, tripperia, rivendite di pollame e selvaggina, spacci di carne fresca e congelata, in dipendenza delle disposizioni adottate dallo Stato ed inerenti al divieto di vendere le carni nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì di ogni settimana.

Il contratto suddetto entra in vigore il 25 aprile 1940-XVIII, ha la durata di un anno ed ha efficacia in tutto il territorio del Regno. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno ove non intervenga disdetta nei modi di legge.

p. La Federaz. nazion. fascista dei commercianti di prodotti zootecnici:
Antonio Costa

p. La Federaz. nazion. fascista dei lavoratori del commercio alimentare:
Luciano Gottardi

397 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo alla modifica delle condizioni salariali del personale di guida addetto al pubblico servizio automobilistico di piazza

Il giorno 29 maggio 1940-XVIII, in Roma, la Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti automobilistici, rappresentata per delega del suo commissario ministeriale cons. naz. dott. Guido De Cupis, dal suo direttore dott. Teodoro Albanese, assistito dal dottor Lucio Monaco, vice direttore della Federazione stessa e dal dott. Antonino Di Marco, coll'intervento del rag. Guido Bazzoli, in rappresentanza dei concessionari di auto pubbliche della città di Milano; e la Federazione nazionale fascista degli autisti, rappresentata dal suo commissario ministeriale cons. naz. dott. Andrea Cilento, assistito dal sig. Gianni Fiori e dal rag. Osvaldo Capanna della Federazione stessa; in considerazione della situazione creatasi nel settore del pubblico servizio automobilistico di piazza a seguito dei recenti aumenti apportati alle tariffe fissate per tale servizio, agli effetti del computo delle retribuzioni del personale di guida addetto al servizio stesso; hanno stipulato un contratto collettivo mediante il quale sono stati modificati gli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale del personale addetto alla guida delle auto pubbliche di Milano e si sono impegnate di esaminare le analoghe situazioni già in atto e che si determineranno nel pubblico servizio automobilistico di piazza degli altri comuni del Regno.

Al citato contratto, che scadrà il 31 dicembre 1940-XIX, è stata data la decorrenza del 9 marzo 1940-XVIII.

p. La Federaz. naz. fasc. esercenti imprese di trasporti automobilistici:
T. Albanese.

p. La Federazione nazionale fascista degli autisti:
A. Cilento.

375 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aumento delle retribuzioni ai dirigenti di aziende agricole e di consorzi di miglioramento fondiario

L'anno 1940-XVIII, il giorno 21 marzo, in Roma, con l'intervento della Confederazione fascista agricoltori, rappresentata dal suo presidente cons. naz. dott. Mario Muzzarini, assistito dal conte dott. Antonio Zappi-Recordati, tra la Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori, rappresentata dal suo presidente cons. naz. geometra Mario Pregonara, la Federazione nazionale fascista dei proprietari di aziende agricole e dei consorzi di miglioramento fondiario.

Il contratto avrà la durata di un anno con decorrenza dal 25 marzo 1940 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta legale.

p. La Confederazione fascista agricoltori:
M. Muzzarini.

p. La Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari conduttori:
M. Pregonara.

p. La Federazione nazionale fascista consorzi miglioramento fondiario:
E. Moroni.

p. La Federazione nazionale fascista dirigenti aziende agricole.
V. Ventrosi Pesciolini

376 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per l'aumento delle retribuzioni ai dirigenti dipendenti da aziende commerciali e cooperative

L'anno 1940-XVIII, il giorno 25 del mese di marzo, in Roma, tra la Confederazione fascista dei commercianti, rappresentata dal suo presidente cons. naz. dott. Giorgio Moffino, assistito dagli avv. Furio Lantini e Gregorio Arridiacono e dal dott. Michelangelo Maffeo, e la Federazione nazionale fascista dirigenti aziende commerciali, rappresentata dal suo presidente dott. Mario Luporini, assistito dall'avvocato Francesco Pesci, sentito il parere della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo e della Federazione nazionale fascista delle cooperative tra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, è stato stipulato un contratto collettivo per l'aumento delle retribuzioni ai dirigenti di aziende commerciali e di imprese cooperative similari.

Il contratto avrà efficacia a decorrere dal 25 marzo 1940-XVIII.

p. La Confederazione fascista commercianti:
G. Moffino.

p. La Federazione nazionale fascista dirigenti aziende commerciali:
M. Luporini.

377 (A pagamento).

DISDETTA

del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti della alimentazione generale (alimentari misti).

La Federazione nazionale fascista dei dettaglianti dell'alimentazione e la Federazione nazionale fascista dei grossisti dell'alimentazione, valendosi della facoltà di cui all'art. 63 del contratto collettivo nazionale in oggetto, hanno, con raccomandata con r.r. in data 29 marzo 1940-XVIII, n. 20681, inviata alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare, disdettato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti dell'alimentazione generale (alimentari misti), stipulato in Roma il giorno 9 maggio 1936-XIV, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1936, n. 250, parte 2ª e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni, fasc. 141, allegato 924 del 31 ottobre detto anno.

p. La Federazione nazionale fascista grossisti dell'alimentazione:
S. Visco.

p. La Federazione nazionale fascista dettaglianti dell'alimentazione:
G. Agnino.

378 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

COMMERCIALI

« I.I.E.M. »
Fabbrica Italiana Elettrodi Marghera

Sede in Milano — Capitale L. 150.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale il 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico e sue dimissioni;
2. Nomina del nuovo amministratore unico;
3. Proroga della durata della società.

Milano, 10 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: cav. dott. Alfo Guglieri.

333 (A pagamento).

« COMETAL »
Società anonima per il commercio metallurgico

Sede in Milano — Capitale L. 500.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale il 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione degli articoli 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 dello statuto sociale;
2. Dimissioni dell'amministratore unico e nomina del consiglio di amministrazione.

Milano, 10 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: cav. dott. Alfo Guglieri.

334 (A pagamento).

« S.A.C.C.I. »
S. A. Commercio Carboni Italiani

Sede sociale in Milano — Capitale L. 1.000.000, -

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Milano, Corso Littorio 1.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio. Rapporto dei sindaci. Bilancio al 30 giugno 1940. Reparto utili;
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi 1940-41-1941-42, 1942-43.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il giorno 24 luglio 1940 presso la sede sociale in Milano.

Il Consiglio di amministrazione.

337 (A pagamento).

SOC. AN. BALBO SOAVE - IMMOBILIARE

Sede in Milano — Capitale L. 1.300.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale il 31 luglio 1940 alle ore 9, presso lo stabile sociale in via Soave 24, ed occorrendo in seconda convocazione nello stesso luogo ed ora del 7 agosto per le deliberazioni in ordine al Bilancio 30 giugno 1940.

SOCIETÀ ANONIMA SANITARIA

Sede in Milano — Capitale sociale L. 5.500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso lo studio Moro, via V. Monti n. 5-A, Milano, per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, ad ore 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, stessa ora e luogo, all'oggetto di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII; relazioni del Consiglio e dei sindaci;
2. Determinazione del compenso ai sindaci effettivi per il 1940-41.

Parte straordinaria:

Aumento del capitale sociale; determinazione della misura e delle modalità anche in ordine all'opzione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea, il deposito delle azioni deve essere effettuato tre giorni liberi prima di quello dell'adunanza, presso la cassa sociale in via Ciro Menotti 14, Milano; presso la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma, la Banca del Lavoro, sedi di Milano.

Milano, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

335 (A pagamento).

AZIENDA NAZIONALE CONSUMATORI CARBONI INDUSTRIALI

Sede sociale in Roma — Sede amministrativa Milano.
Capitale sociale L. 15.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 12, presso la sede amministrativa in Milano, corso Littorio 1.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio. Rapporto dei sindaci. Bilancio al 30 giugno 1940. Reparto utili;
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il giorno 24 luglio 1940 presso la sede amministrativa in Milano.

Il Consiglio di amministrazione.

336 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA DEL GAS DI LUINO

Sede in Luino — Capitale sociale L. 400.000.

I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, in assemblea generale straordinaria per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica degli articoli 16, 21, 28, dello statuto sociale;
2. Nomina degli amministratori.

Il deposito delle azioni deve essere fatto cinque giorni prima dell'assemblea, presso la Banca Popolare di Luino in Luino.

Rendendosi necessario l'assemblea di seconda convocazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale il 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico e sue dimissioni;
2. Nomina del nuovo amministratore unico;
3. Proroga della durata della società.

Milano, 10 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: cav. dott. Aldo Guglieri.

333 (A pagamento).

« COMETAL »
Società anonima per il commercio metallurgico

Sede in Milano — Capitale L. 500.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale il 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione degli articoli 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 dello statuto sociale;
2. Dimissioni dell'amministratore unico e nomina del consiglio di amministrazione.

Milano, 10 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: cav. dott. Aldo Guglieri.

334 (A pagamento).

« S.A.C.C.I. »
S. A. Commercio Carboni Italiani

Sede sociale in Milano — Capitale L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Milano, Corso Littorio 1.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio. Rapporto dei sindaci. Bilancio al 30 giugno 1940. Reparto utili;
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi 1940-41-1941-42, 1942-43.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il giorno 24 luglio 1940 presso la sede sociale in Milano.

Il Consiglio di amministrazione.

337 (A pagamento).

SOC. AN. BALBO SOAVE - IMMOBILIARE

Sede in Milano — Capitale L. 300.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale il 31 luglio 1940 alle ore 9, presso lo stabile sociale in via Soave 24, ed occorrendo in seconda convocazione nello stesso luogo ed ora del 7 agosto per le deliberare in ordine al Bilancio 30 aprile 1940 e quant'altro a sensi dell'articolo 151 Codice di commercio.

Il deposito delle azioni al portatore va effettuato presso la sede suddetta o presso il Credito Commerciale di Milano, entro il 25 luglio.

L'Amministratore unico.

358 (A pagamento).

per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, ad ore 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, stessa ora e luogo, all'oggetto di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII; relazioni del Consiglio e dei sindaci;
2. Determinazione del compenso ai sindaci effettivi per il 1940-41.

Parte straordinaria:

Aumento del capitale sociale; determinazione della misura e delle modalità anche in ordine all'opzione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea, il deposito delle azioni deve essere effettuato tre giorni liberi prima di quello dell'adunanza, presso la cassa sociale in via Ciro Menotti 14, Milano; presso la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma, la Banca del Lavoro, sedi di Milano.

Milano, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

335 (A pagamento).

AZIENDA NAZIONALE CONSUMATORI CARBONI INDUSTRIALI

Sede sociale in Roma — Sede amministrativa Milano.
Capitale sociale L. 15.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede amministrativa in Milano, corso Littorio 1.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio. Rapporto dei sindaci. Bilancio al 30 giugno 1940. Reparto utili;
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il giorno 24 luglio 1940 presso la sede amministrativa in Milano.

Il Consiglio di amministrazione.

336 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA DEL GAS DI LUINO

Sede in Luino — Capitale sociale L. 400.000.

I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, in assemblea generale straordinaria per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica degli articoli 16, 21, 25, dello statuto sociale;
2. Nomina degli amministratori.

Il deposito delle azioni deve essere fatto cinque giorni prima dell'assemblea, presso la Banca Popolare di Luino in Luino.

Rendendosi necessaria l'assemblea di seconda convocazione, essa, senz'altro avviso, è indetta per il giorno 3 agosto 1940-XVIII, nello stesso luogo e ora, e il deposito delle azioni deve essere fatto con le stesse modalità di tempo e luogo sopradette.

Luino, 10 luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

362 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« S.A.V.E. »
Società Anonima Veneta Edile

Sede in Milano, via Goldoni n. 19.
Capitale sociale L. 2.000.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, in Milano, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939;
2. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
3. Nomina dell'amministratore unico;
4. Nomina del Collegio dei sindaci e del loro presidente.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato non più tardi delle ore 10 del giorno di lunedì 29 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale in Milano, oppure presso gli uffici delle filiali del Banco di Roma di Milano o di Fiume.

Occorrendo, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 9 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

380 (A pagamento).

« S.A.L.G.A. »
Società Anonima Lavorazione Generi Agricoli

Sede in Genova — Capitale sociale L. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Genova-Sturla, via al Capo di S. Chiara, 8, per il giorno di mercoledì 31 luglio corrente, alle ore 15, in prima convocazione, ed occorrendo, alle ore 17, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.

Il deposito delle azioni deve farsi presso la sede della società entro il giorno 25 luglio corrente.

Genova, 10 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

359 (A pagamento).

SOC. AN. CAVE SUD MILANO

Sede in Milano — Capitale L. 165.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 2 agosto 1940, alle ore 10, in Milano, via Borgonuovo, 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico e del Collegio sindacale;
2. Nomina cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Milano, 9 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

360 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA VIRGILIO CIPOLLINA fu NICOLO'
(In liquidazione).

Sede sociale in Genova.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Virgilio Cipollina fu Nicolò (In liquidazione) sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Genova, via Cairoli n. 2, per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore;
2. Relazione del Collegio sindacale;
3. Bilancio al 30 aprile 1940.

Genova, 9 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: (firma illeggibile).

381 (A pagamento).

SOC. AN. MOLINO E PASTIFICIO SILVIO GIACANI & C.

Sede in Sassoferrato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 18, in prima convocazione, ed il 4 agosto, alla stessa ora, in seconda convocazione, nella sede della società, in Sassoferrato Borgo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale;
2. Eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea, deve essere fatto al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza nella cassa della società.

Sassoferrato, 8 luglio 1940-XVIII

Gli Amministratori.

382 (A pagamento).

S. A. PER IL COMMERCIO DEI FILATI
U. TRABATTONI & C.

Sede in Seregno — Capitale sociale L. 2.000.000, int. versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 18, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 11 settembre 1940-XVIII, stessa ora, presso la sede sociale in Seregno, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di un consigliere di amministrazione;
4. Nomina del collegio sindacale e determinazione del relativo emolumento.

Per essere ammessi all'assemblea occorre depositare le azioni presso la cassa sociale non più tardi del giorno 23 luglio 1940-XVIII.

Seregno, 9 luglio 1940-XVIII

Il presidente.

383 (A pagamento).

« S.A.I.L. »
Società Anonima Industria Lanzese
(In liquidazione)

Milano — Capitale sociale L. 30.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati il 30 luglio 1940, ore 21, in viale Monfenero n. 80 Milano ed in seconda il 31 luglio stessa ora per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Surroga del liquidatore dimissionario;
2. Surroga di un sindaco effettivo dimissionario.

Effettuare il deposito azioni all'indirizzo stesso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939;
2. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
3. Nomina dell'amministratore unico;
4. Nomina del Collegio dei sindaci e del loro presidente.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato non più tardi delle ore 10 del giorno di lunedì 29 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale in Milano, oppure presso gli uffici delle filiali del Banco di Roma di Milano o di Fiume.

Occorrendo, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 9 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

380 (A pagamento).

« S.A.L.G.A. »
Società Anonima Lavorazione Generi Agricoli

Sede in Genova — Capitale sociale L. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Genova-Sturla, via al Capo di S. Chiara, 8, per il giorno di mercoledì 31 luglio corrente, alle ore 15, in prima convocazione, ed occorrendo, alle ore 17, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.

Il deposito delle azioni deve farsi presso la sede della società entro il giorno 25 luglio corrente.

Genova, 10 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

359 (A pagamento).

SOC. AN. CAVE SUD MILANO

Sede in Milano — Capitale L. 165.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 2 agosto 1940, alle ore 10, in Milano, via Borgonuovo, 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico e del Collegio sindacale;
2. Nomina cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Milano, 9 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

360 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA VIRGILIO CIPOLLINA fu NICOLO'

(in liquidazione).

Sede sociale in Genova.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Virgilio Cipollina fu N. (in liquidazione), sono convocati in assemblea generale ordinaria alle ore 11 del 31 luglio 1940, presso la sede sociale in Genova, piazza De Ferrari n. 30/4, ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 11 del 21 settembre p. v., per deliberare sul seguente

SOC. AN. MOLINO E PASTIFICIO SILVIO GIACANI & C.

Sede in Sassoferrato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 18, in prima convocazione, ed il 4 agosto, alla stessa ora, in seconda convocazione, nella sede della società, in Sassoferrato Borgo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale;
2. Eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea, deve essere fatto al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza nella cassa della società.

Sassoferrato, 8 luglio 1940-XVIII

Gli Amministratori.

382 (A pagamento).

S. A. PER IL COMMERCIO DEI FILATI U. TRABATTONI & C.

Sede in Seregno — Capitale sociale L. 2.000.000, int. versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 18, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 11 settembre 1940-XVIII, stessa ora, presso la sede sociale in Seregno, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di un consigliere di amministrazione;
4. Nomina del collegio sindacale e determinazione del relativo emolumento.

Per essere ammessi all'assemblea occorre depositare le azioni presso la cassa sociale non più tardi del giorno 23 luglio 1940-XVIII.

Seregno, 9 luglio 1940-XVIII

Il presidente.

383 (A pagamento).

« S.A.I.L. »
Società Anonima Industria Lanzese

(In liquidazione)

Milano — Capitale sociale L. 20.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati il 30 luglio 1940, ore 21, in viale Montenero n. 80 Milano ed in seconda il 31 luglio stessa ora per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Surroga del liquidatore dimissionario;
2. Surroga di un sindaco effettivo dimissionario.

Effettuare il deposito azioni all'indirizzo stesso almeno 5 giorni prima della data anzidetta.

Milano, 2 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore.

384 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETA ANONIMA AUTOVIE ITALIANE ERITREA

Sede in Bologna, via Ugo Bassi n. 1 locali Borsa 31 B
Capitale sociale L. 300.000 versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nei locali sociali in Bologna, via Ugo Bassi n. 1, locali Borsa n. 31 B per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della società;
2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione poteri.

Per intervenire all'assemblea i soci azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale a' sensi dell'art. 12 dello statuto.

Il Consiglio di amministrazione.

385 (A pagamento).

S. A. TESSILE ITALIANA SANTO STEFANO TICINO

Sede legale in Milano, viale Vittorio Veneto n. 24
Capitale interamente versato L. 350.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S. A. Tessile Italiana S. Stefano Ticino, sono convocati in assemblea generale ordinaria (seconda convocazione, essendo andata deserta la prima) per il giorno 31 luglio 1940, alle ore 15, in Milano, viale Vittorio Veneto n. 24, col seguente

Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939, relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Varie.

Il deposito di certificati di azioni al portatore, per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 23 luglio 1940, presso la sede amministrativa, in Genova, via Nunziata n. 15.

L'amministratore unico: F. Dalbello.

350 (A pagamento).

TALAMONA LECCHI & C. - SOC. AN.

Società anonima con sede in Milano.
Capitale sociale L. 500.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Soc. An. Talamona Lecchi & C., sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, via Giovassino, 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 30 giugno 1940;
4. Nomina di due amministratori;
5. Elezione di tre sindaci effettivi e di due supplenti; nomina del presidente del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi;
6. Eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore, per intervenire all'assemblea, deve essere fatto ai sensi dell'art. 10 dello statuto, entro il giorno 29 luglio presso la sede sociale o presso il Banco di Roma od il Credito Italiano, sedi di Milano.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane sin d'ora fissata per il giorno 10 agosto 1940, ore 15.

Gli Amministratori.

402 (A pagamento).

Ordine del giorno:

1. Relazione del collegio sindacale;
2. Nomina dell'amministratore unico della società a seguito della morte della signora Susta Maria fu Angelo;
3. Varie.

Eventuale seconda convocazione il lunedì 12 agosto stessa ora e medesimo luogo.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti dovranno avere depositato le proprie azioni nello studio del rag. Masotto non meno di cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Verona, 9 luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

399 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA FORZA ELETTRICA VALEGGIO S. MINCIO

Capitale L. 4.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Verona, via Leoni n. 4, per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 10,30 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifica degli articoli n. 6 e n. 38 dello statuto sociale in seguito alla deliberazione dell'assemblea del 20 marzo 1940-XVIII omologata dal Tribunale di Verona il 18 maggio 1940-XVIII.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore o certificati equipollenti dovranno essere depositati presso la sede sociale entro il 30 luglio c. a.

Verona, 9 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio d'amministrazione: (firma illeggibile).

387 (A pagamento).

SOC. AN. DARIO CERESA

Sede in Torino, via Juvara n. 10 — Capitale L. 450.000.

I sindaci dott. Renzo Valle e Basadonna Marcello a norma art. 8 statuto sociale, convocano per le ore 14,30 del giorno 1° agosto 1940-XVIII assemblea generale straordinaria dei soci col seguente

Ordine del giorno:

Esame di quanto dato atto dai sindaci in verbale 31 maggio 1940.

In mancanza di numero legale l'assemblea è sin d'ora convocata in seconda convocazione per le ore 14,30 del successivo giorno 2 agosto 1940-XVIII.

Torino, 8 luglio 1940-XVIII

Due sindaci.

388 (A pagamento).

INDUSTRIA LEGNAMI SILANI S. A.

Sede Genova — Capitale sociale L. 1.000.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del giorno 31 luglio 1940-XVIII, presso lo studio del notaio Figuone in Genova, via XX Settembre, 18-2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e relazione dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e deliberazioni relative;
3. Determinazione della retribuzione dell'amministratore unico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della società;
2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione poteri.

Per intervenire all'assemblea i soci azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale a' sensi dell'art. 12 dello statuto.

365 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

S. A. TESSILE ITALIANA SANTO STEFANO TICINO

Sede legale in Milano, viale Vittorio Veneto n. 24.
Capitale interamente versato L. 390.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S. A. Tessile Italiana S. Stefano Ticino, sono convocati in assemblea generale ordinaria (seconda convocazione, essendo andata deserta la prima) per il giorno 31 luglio 1940, alle ore 15, in Milano, viale Vittorio Veneto n. 24, col seguente

Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939, relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Varie.

Il deposito di certificati di azioni al portatore, per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 25 luglio 1940, presso la sede amministrativa, in Genova, via Nunziata n. 15.

380 (A pagamento). L'amministratore unico: F. Dalbello.

TALAMONA LECCHI & C. - SOC. AN.

Società anonima con sede in Milano.
Capitale sociale L. 500.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Soc. An. Talamona Lecchi & C., sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 12, presso la sede sociale in Milano, via Giovannino, 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 30 giugno 1940;
4. Nomina di due amministratori;
5. Elezione di tre sindaci effettivi e di due supplenti; nomina del presidente del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi;
6. Eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore, per intervenire all'assemblea, deve essere fatto ai sensi dell'art. 10 dello statuto, entro il giorno 29 luglio presso la sede sociale o presso il Banco di Roma od il Credito Italiano, sedi di Milano.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane sin d'ora fissata per il giorno 10 agosto 1940, ore 15.

402 (A pagamento). Gli Amministratori.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Soc. An. «Alla Costa»*, con sede in Verona, sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 17 di sabato 10 agosto 1940-XVIII nello studio del rag. Ferruccio Masotto in Verona, Scaletta S. Marco n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della società;
2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione poteri.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti dovranno avere depositato le proprie azioni nello studio del rag. Masotto non meno di cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Verona, 9 luglio 1940-XVIII

390 (A pagamento). Il Collegio sindacale.

SOCIETÀ ANONIMA FORZA ELETTRICA VALEGGIO S. MINCIO

Capitale L. 4.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Verona, via Leoni n. 4, per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 10,30 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifica degli articoli n. 6 e n. 38 dello statuto sociale in seguito alla deliberazione dell'assemblea del 20 marzo 1940-XVIII omologata dal Tribunale di Verona il 18 maggio 1940-XVIII.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore o certificati equipollenti dovranno essere depositati presso la sede sociale entro il 30 luglio c. a.

Verona, 9 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio d'amministrazione: (firma illeggibile).

387 (A pagamento).

SOC. AN. DARIO CERESA

Sede in Torino, via Juvara n. 10 — Capitale L. 450.000.

I sindaci dott. Renzo Valle e Basadonna Marcello a norma art. 5 statuto sociale, convocano per le ore 14,30 del giorno 1° agosto 1940-XVIII assemblea generale straordinaria dei soci col seguente

Ordine del giorno:

Esame di quanto dato atto dai sindaci in verbale 31 maggio 1940.

In mancanza di numero legale l'assemblea è sin d'ora convocata in seconda convocazione per le ore 14,30 del successivo giorno 2 agosto 1940-XVIII.

Torino, 8 luglio 1940-XVIII

388 (A pagamento). Due sindaci.

INDUSTRIA LEGNAMI SILANI S. A.

Sede Genova — Capitale sociale L. 1.000.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del giorno 31 luglio 1940-XVIII, presso lo studio del notaio Pignone in Genova, via XX Settembre, 16-2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e relazione dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e deliberazioni relative;
3. Determinazione della retribuzione dell'amministratore unico.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le proprie azioni presso un notaio o presso la sede amministrativa in Torino, via Perrone n. 5.

Torino, 8 luglio 1940-XVIII

389 (A pagamento). L'Amministratore unico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« S.A.I.T.I. »
Società Anonima Immobiliare Terreni Industriali
(in liquidazione).

Sede in Roma, via Tre Madonne n. 30.
Capitale sociale L. 750.000 interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il 30 luglio 1940-XVIII, ore 16 in prima convocazione e per il 31 luglio 1940-XVIII, ore 16 in seconda.

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939 e deliberazioni conseguenti;
3. Determinazione dell'assegno al liquidatore per l'esercizio 1939;
4. Varie.

Deposito delle azioni presso la cassa sociale a sensi art. 13 statuto.

Il Liquidatore.

400 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ING. CARLO FERRARI
Impianti di riscaldamento idraulici sanitari

Sede in Roma, via Capo d'Africa 15.
Capitale sociale interamente versato L. 1.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria e ordinaria in Torino presso la sede amministrativa, via S. Secondo, 62, il 31 luglio 1940, ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione, per il 28 agosto successivo, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica allo statuto;
2. Nomina di un consigliere;
3. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII; relazioni del Consiglio e del collegio sindacale.

Deposito azioni cinque giorni liberi prima assemblea presso la sede in Torino.

Il Consiglio di amministrazione.

402 (A pagamento).

SOCIETA VENETA CONCIMI E PRODOTTI CHIMICI
« CITA »

Sede in Vicenza — Capitale sociale L. 6.000.000.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il 30 luglio 1940-XVIII, in Vicenza, presso la Banca Cattolica del Veneto: in prima convocazione alle ore 10, in seconda convocazione alle ore 11, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
2. Nomina degli amministratori.

Dovranno partecipare all'assemblea i titolari di azioni nominative, nonchè i possessori di azioni al portatore che le depositino presso la sede sociale di Padova o presso la Banca Cattolica del Veneto di Vicenza, almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

395 (A pagamento).

SOC. AN. « LA RICOSTRUTTRICE »

Sede in Milano — Capitale L. 3.600.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 16 in prima convocazione e per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, stessa ora in eventuale seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, via Revere n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

[illegible]

« S.A.I.F.A.R. »
Società Anonima Immobiliare Forestale Agraria Romana

Sede in Roma, piazza Poli, 37 — Capitale L. 100.000 versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, nella sede sociale, per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Proposta di aumento del capitale da L. 100.000 a L. 500.000 con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto;
3. Modifica dell'art. 2 dello statuto;
4. Nomina del Consiglio di amministrazione;
5. Nomina del collegio sindacale;
6. Varie.

Deposito azioni entro il 22 luglio 1940-XVIII presso il Credito Italiano, sede di Roma.

Roma, 11 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio d'amministrazione.

404 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA MANIFATTURA CERAMICA POZZI

Capitale sociale L. 10.000.000, versato L. 9.500.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per le ore 11 del 30 luglio 1940-XVIII, in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 21, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori.

Parte straordinaria:
Proposta di modifica degli articoli 15, 24, 37 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore entro il 24 luglio presso la cassa sociale, presso la Banca Popolare Cooperativa di Novara, sedi di Torino e Milano, Credito Italiano, sedi di Torino e Milano, Banca Gaudenzio Sella di Biella e Banca Commerciale Italiana, sede di Torino.

Il Consiglio di amministrazione.

406 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

UFFICIO LAVORI GENIO MILITARE
DEL CORPO D'ARMATA DI ROMA

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni 7 con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 73, lettera b) e 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, avrà luogo in Roma presso l'Ufficio lavori Genio dell'VIII Corpo d'Armata in Roma sito in via XXIV Maggio 11, avanti il sig. Capo dell'Ufficio lavori Genio militare di Roma od a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di ordinaria manutenzione degli immobili militari della piazza di Roma durante l'esercizio finanziario 1940-1941 per l'importo di lire seicentocinquantamila (L. 650.000).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Sede in Roma, via Tre Madonne n. 28.

Capitale sociale L. 750.000 interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il 30 luglio 1940-XVIII, ore 16 in prima convocazione e per il 31 luglio 1940-XVIII, ore 16 in seconda.

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939 e deliberazioni conseguenti;
3. Determinazione dell'assegno al liquidatore per l'esercizio 1939;
4. Varie.

Deposito delle azioni presso la cassa sociale a sensi art. 15 statuto.

Il Liquidatore.

400 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ING. CARLO FERRARI
Impianti di riscaldamento idraulici sanitari

Sede in Roma, via Capo d'Africa 15.

Capitale sociale interamente versato L. 1.000.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria e ordinaria in Torino presso la sede amministrativa, via S. Secondo, 92, il 31 luglio 1940, ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione, per il 28 agosto successivo, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica allo statuto;
2. Nomina di un consigliere;
3. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII: relazioni del Consiglio e del collegio sindacale.

Deposito azioni cinque giorni liberi prima assemblea presso la sede in Torino.

Il Consiglio di amministrazione.

408 (A pagamento).

SOCIETÀ VENETA CONCIMI E PRODOTTI CHIMICI «CITA»

Sede in Vicenza — Capitale sociale L. 6.000.000.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il 30 luglio 1940-XVIII, in Vicenza, presso la Banca Cattolica del Veneto: in prima convocazione alle ore 10, in seconda convocazione alle ore 11, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
2. Nomina degli amministratori.

Potranno partecipare all'assemblea i titolari di azioni nominative, nonchè i possessori di azioni al portatore che le depositino presso la sede sociale di Padova o presso la Banca Cattolica del Veneto di Vicenza, almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

405 (A pagamento).

SOC. AN. «LA RICOSTRUTTRICE»

Sede in Milano — Capitale L. 3.600.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 16 in prima convocazione e per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, stessa ora in eventuale seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, via Revere n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Domanda di recesso di soci a sensi dell'art. 5 della legge 23 marzo n. 283 e conseguente delibera di riduzione del capitale sociale.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere fatto entro il 23 luglio 1940-XVIII nelle casse sociali.

L'Amministratore unico.

403 (A pagamento).

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, nella sede sociale, per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Proposta di aumento del capitale da L. 100.000 a L. 900.000 con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto;
3. Modifica dell'art. 2 dello statuto;
4. Nomina del Consiglio di amministrazione;
5. Nomina del collegio sindacale;
6. Varie.

Deposito azioni entro il 21 luglio 1940-XVIII presso il Credito Italiano, sede di Roma.

Roma, 11 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

404 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA MANIFATTURA CERAMICA POZZI

Capitale sociale L. 10.000.000, versato L. 9.500.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per le ore 11 del 30 luglio 1940-XVIII, in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 24, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica degli articoli 15, 24, 37 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore entro il 24 luglio presso la cassa sociale, presso la Banco Popolare Cooperativa di Novara, sedi di Torino e Milano, Credito Italiano, sedi di Torino e Milano, Banca Gaudenzio Sella di Biella e Banca Commerciale Italiana, sede di Torino.

Il Consiglio di amministrazione.

406 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

UFFICIO LAVORI GENIO MILITARE DEL CORPO D'ARMATA DI ROMA

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni 7 con deliberamento definitivo nella prima seduta, a sensi degli articoli 73, lettera b) e 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che il giorno 22 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, avrà luogo in Roma presso l'Ufficio lavori Genio dell'VIII Corpo d'Armata in Roma sito in via XXIV Maggio 11, avanti il sig. Capo dell'Ufficio lavori Genio militare di Roma od a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di ordinaria manutenzione degli immobili militari della piazza di Roma durante l'esercizio finanziario 1940-1941 per l'importo di lire seicentocinquantamila (L. 650.000).

Cauzione a garanzia del contratto lire trentaduemilacinquanto (32.500). Ridotta per le cooperative e loro Consorzi a lire tremilasettecentocinquanta (L. 3750).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato in data 4 maggio 1940, il quale è visibile presso il suintestato Ufficio tutti i giorni feriali nelle ore d'ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione all'Ufficio lavori del Genio militare appaltante non oltre le ore 12 del giorno 20 luglio 1940-XVIII i seguenti documenti:

1) i documenti della idoneità del concorrente e precisamente:

A) se si tratta di ditta inscritta nell'Albo Nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto;

1° certificato d'iscrizione all'Albo rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale Servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2° certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3° per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

4° per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che rappresenta la ditta;

B) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo Nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica, almeno negli elenchi di fiducia delle varie Amministrazioni dello Stato:

1° certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale Servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori oppure copia autentica del certificato stesso;

2°, 3°, 4°, come alla lettera *A)*;

C) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo Nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di iscrizione per specializzazioni e classifica, almeno e pagato la relativa tassa di concessione governativa:

1° certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale Servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2° certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra;

3° certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4° per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data anzidetta;

5° certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla loro idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui ai n. 5 le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo Ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso;

6° una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta né pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'Autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle inviate per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare né firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliono presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'Ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

In questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati, o giungeranno all'Ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante purchè non si sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relativi all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le offerte dovranno fare in una delle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno il deposito in contanti od in titoli di Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito. Questo può essere ricevuto da chi presiede all'asta nel caso eccezionale in cui l'interessato per plausibili ragioni, non abbiano potuto eseguirlo nei modi sovra indicati, con l'obbligo però di farne un'altro in Tesoreria qualora rimanesse deliberatario e presentare la ricevuta del nuovo deposito per la restituzione del primo. Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte e cioè insieme ai documenti sopravvenuti.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno eguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire ventimila (L. 20000) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Si procederà a norma dell'art. 353 del Codice penale contro chiunque che con violenze o minacce, doni, promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara ovvero ne allontani gli offerenti.

Roma, 12 luglio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3° certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3° per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

4° per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che rappresenta la ditta.

B) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo Nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica, idonee negli elenchi di alcuna delle varie Amministrazioni dello Stato:

1° certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale Servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori oppure copia autentica del certificato stesso;

2°, 3°, 4°, come alla lettera *A*);

C) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo Nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di iscrizione per specializzazioni e classifica, idonee e pagato la relativa tassa di concessione governativa:

1° certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale Servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2° certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra;

3° certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4° per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data anzidetta;

5° certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla loro idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui al n. 5 le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo Ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso:

6° una dichiarazione su carta bollata da L. 0,(illegible) la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta bollata con bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

L'asta non sarà tenuta dalle ditte che non siano denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliono presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'Ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati, o giungeranno all'Ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante purchè non si sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relativi all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le offerte dovranno fare in una delle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno il deposito in contanti od in titoli di Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito. Questo può essere ricevuto da chi presiede all'asta nel caso eccezionale in cui l'interessato per plausibili ragioni, non abbiano potuto eseguirlo nei modi sovra indicati, con l'obbligo però di farne un'altro in Tesoreria qualora rimanesse deliberatario e presentare la ricevuta del nuovo deposito per la restituzione del primo. Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentare a parte e cioè insieme ai documenti sopraccennati.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposito scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire ventimila (L. 20.000) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Si procederà a norma dell'art. 353 del Codice penale contro chiunque che con violenza o minacce, doni, promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara ovvero ne allontani gli offerenti.

Roma, 12 luglio 1940-XVIII

Il capo ufficio amministrazione
Ragioniere geom. principale:
G. Costa

338 (A credito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

N. 1030 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraricerita legge di guerra;

Ritenuto che il sig. Gaston Lepainteur fu Renato, residente a Mesagne è di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti al sig. Gaston Lepainteur esistenti nel territorio di questa Provincia e, specificatamente: il terreno coltivato a seminativo-vigneto ed arboreto ed adibito a pascolo, con i fabbricati che vi sorgono, costituenti la tenuta «Argiano» posta nel territorio del comune di Mesagne, con ogni accessorio, adiacenza e pertinenza, dell'estensione complessiva di ettari 117.69.36; il vigneto e seminativo in contrada «Epifani» dello stesso Comune di Mesagne, per il quale il Lepainteur è livelario della ditta Granatei Giorgio fu Giuseppe, dell'estensione di ettari 32.61.64; il seminativo in contrada «Formica» del territorio di Mesagne, dell'estensione di are 74.08.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.C.E.L.I.), avente sede in Roma, via dei Sabini, 7.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per gli eventuali valori, i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale e crediti. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale. Il sequestratario dovrà rendere il conto alla propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni e degli eventuali titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Brindisi, 4 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: S. Chidoli.

391 (Gratuito).

N. 10596 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraricerita legge di guerra;

Vista la lettera 1° luglio 1940-XVIII con la quale la ditta «Lanificio Pietro Cazzola» di Schio denuncia di essere debitrice:

a) della somma di franchi francesi 1050 verso la ditta Billalle e Comp. di Parigi, Rue Beaunar, 101;

b) della somma di franchi francesi 3100 verso la ditta J. Claude Frères e Comp. di Parigi, Rue d'Uzes;

c) della somma di lire italiane 900 verso la ditta Société des Nouveautés Textiles di Parigi, Rue de Paradis;

2) La ditta Pietro Cazzola di Schio è nominata sequestrataria delle somme stesse.

3) Il sequestratario dovrà inviare, entro 20 giorni dalla data del presente sequestro, all'Intendenza di finanza di Vicenza, l'elenco — in doppio esemplare — dei debiti suddetti.

4) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e renderà il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 4 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

392 (Gratuito).

N. 17052 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopracitata legge di guerra;

Vista la denuncia fatta dalla succursale e dal Banco di Napoli di Alessandria con la lettera in data 28 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

E' assoggettato a sequestro il deposito in numerario di L. 18.789,60 (lire diciottomilasettecentottantanove e centesimi sessanta) più gli interessi maturati dal 31 dicembre 1939 costituito su libretto nominativo a risparmio del Banco di Napoli succursale di Alessandria dal cittadino francese Pierre Allard, residente a Freyming.

Della detta somma è nominato sequestratario il sig. cav. rag. Gatti Giovanni primo ragioniere di Prefettura.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo per quantità, qualità e valore dei beni sequestrati che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi e provvederà al ritiro presso la detta banca delle somme sequestrate ed al loro versamento presso la Cassa depositi e prestiti sotto il vincolo del sequestro.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato, se possibile, al proprietario dei beni sequestrati. L'intendente di finanza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Alessandria, 4 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Soprano.

393 (Gratuito).

Prot. n. 17103 - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraricerita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Succursale di Vercelli del Credito Italiano, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti di spettanza della signora Calenda di Tavani di nazionalità francese, residente a Parigi detenute a titolo di deposito dal Credito Italiano (Succ. di Vercelli): c/c di L. 867,50, titoli del Prestito Redimibile 3,50 per cento, del valore nominale di L. 50.000.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Denis Carlo, aiuto procuratore imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gio 1938-XVI, n. [illegible], che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla suprariferita legge di guerra;

Ritenuto che il sig. Gaston Lepainteur fu Renato, residente a Mesagne è di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti al sig. Gaston Lepainteur esistenti nel territorio di questa Provincia e, specificatamente: il terreno coltivato a seminativo-vigneto ed arboreto od adibito a pascolo, con i fabbricati che vi sorgono, costituenti la tenuta « Argiano » posta nel territorio del comune di Mesagne, con ogni accessorio, adiacenza e pertinenza, dell'estensione complessiva di ettari 117.69.36; il vigneto e seminativo in contrada « Epifani » dello stesso Comune di Mesagne, per il quale il Lepainteur è livellario della ditta Granilei Giorgio fu Giuseppe, dell'estensione di ettari 32.61.64; il seminativo in contrada « Formica » del territorio di Mesagne, dell'estensione di are 74.08.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.C.E.L.I.), avente sede in Roma, via dei Sabini, 7.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per gli eventuali valori, i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale e crediti. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale. Il sequestratario dovrà rendere il conto alla propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni e degli eventuali titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Brindisi, 2 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: S. Ghidoli.

391 (Gratuito).

N. 10596 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla suprariferita legge di guerra;

Vista la lettera 1° luglio 1940-XVIII con la quale la ditta « Lanificio Pietro Cazzola » di Schio denuncia di essere debitrice:

a) della somma di franchi francesi 1650 verso la ditta Billille e Comp. di Parigi, Rue Beaumar, 101;

b) della somma di franchi francesi 3400 verso la ditta J. Claude Frères e Comp. di Parigi, Rue d'Uzes;

c) della somma di lire italiane 900 verso la ditta Société des Nouveautés Textiles di Parigi, Rue de Paradis;

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le suindicate somme di cui la ditta « Lanificio Pietro Cazzola » di Schio è debitrice verso le suindicate ditte di nazionalità francese.

2) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 209 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

3) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 2 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

392 (Gratuito).

N. 17632 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopracitata legge di guerra;

Vista la denuncia fatta dalla succursale e dal Banco di Napoli di Alessandria con la lettera in data 28 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

E' assoggettato a sequestro il deposito in numerario di L. 18.789,60 (lire diciottomilasettecentottantanove e centesimi sessanta) più gli interessi maturati dal 31 dicembre 1939 costituito su libretto nominativo a risparmio del Banco di Napoli succursale di Alessandria dal cittadino francese Pierre Allard, residente a Freyming.

Della detta somma è nominato sequestratario il sig. cav. rag. Gatti Giovanni primo ragioniere di Prefettura.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo per quantità, qualità e valore dei beni sequestrati che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi e provvederà al ritiro presso la detta banca delle somme sequestrate ed al loro versamento presso la Cassa depositi e prestiti sotto il vincolo del sequestro.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato, se possibile, al proprietario dei beni sequestrati. L'intendente di finanza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Alessandria, 4 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Soprano.

393 (Gratuito).

Prot. n. 17203 - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla suprariferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Succursale di Vercelli del Credito Italiano, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti di spettanza della signora Calenda di Tavani di nazionalità francese, residente a Parigi detenute a titolo di deposito dal Credito Italiano (Succ. di Vercelli): c/c di L. 857,50, titoli del Prestito Redimibile 3,50 per cento, del valore nominale di L. 50.000.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Denis Carlo, aiuto procuratore imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5. — Le somme residue alla gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 6 luglio 1940-XVIII

304 (Gratuito). Il prefetto: Baratelli.

Prot. n. 17103 - Div. 3ª.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Succursale di Vercelli del Credito Italiano agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti di spettanza di Togniorii Ernesto di Giovanni di nazionalità francese, residente a Cherbourg (Manica), detenute dal Credito Italiano (Succ. di Vercelli):

Conto corrente di L. 447445;

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Denis Carlo aiuto Procuratore Imposte di Vercelli;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di Finanza entro venti giorni da oggi;

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX;

Art. 5. — Le somme residue alla gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro depositati presso la Cassa Depositi e prestiti;

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 6 luglio 1940-XVIII

305 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

N. 17133 Prot. Gen. - Prot. Spec.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. Bertelletti Giacomo fu Innocenzo quale amministratore degli immobili seguenti siti in territorio di Serravalle Sesia (Vercelli) di proprietà dei figli Bertelletti Renato e Aristide di nazionalità francese; casa di abitazione in Serravalle Sesia via Sezzano n. 4; fosco ceduo in regioni diverse di are 360 circa; seminativo e orto in regioni diverse di are 50 circa;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Bertelletti Renato ed Aristide di nazionalità francese, esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, e di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione di Liquidazione Immobiliare (E.G.L.I.) via dei Sabini n. 7 Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di Finanza entro venti giorni da oggi;

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli istituti di Credito di Diritto Pubblico e a Banche di interesse nazionale. Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita dei beni, ed i titoli pubblici ed industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 8 luglio 1940-XVIII

307 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

Prot. n. 17103 - Div. 3ª.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Succursale di Vercelli del Credito Italiano agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono soggetti a sequestro le attività seguenti di spettanza della Ditta Riserie du Sud-Est - Castello e C. residente a S. Michel de Maurienne, Francese:

conto corrente di L. 130;

conto corrente di L. 130.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Denis Carlo aiuto Procuratore Imposte di Vercelli;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di Finanza entro venti giorni da oggi;

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX;

Art. 5. — Le somme residue alla gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 6 luglio 1940-XVIII

306 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

N. 17134 Prot. Gen. - Prot. Spec.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg. 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal signor Iorio Carlo agli effetti dell'art. 309 del citato decreto, quale procuratore generale delle signore Iorio Margherita, Giorgetta, Anna Maria e Desiderata sorelle in Desiderio di nazionalità Francese proprietario di un'azienda agricola in comune di Rossio (Vercelli).

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alle signore Iorio Margherita, Giorgetta, Anna Maria, e Desiderata di nazionalità francese, esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, e di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità Italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il prefetto: Baratelli.

Prot. n. 17103 - Div. 3ª.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Succursale di Vercelli del Credito Italiano agli effetti dell'art. 300 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti di spettanza di Tognotti Ernesto di Giovanni di nazionalità Francese, residente a Cherbourg (Manica), detenute dal Credito Italiano (Succ. di Vercelli):

Conto corrente di L. 442,45;

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Denis Carlo aiuto Procuratore Imposte di Vercelli;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di Finanza entro venti giorni da oggi;

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX;

Art. 5. — Le somme residue alla gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro depositati presso la Cassa Depositi e prestiti;

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 6 luglio 1940-XVIII

395 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

N. 17134 Prot. Gen. - Prot. Spec

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. Bertelletti Giacomo fu Innocenzo quale amministratore degli immobili seguenti siti in territorio di Serravalle Sesia (Vercelli) di proprietà dei figli Bertelletti Renato e Aristide di nazionalità francese; casa di abitazione in Serravalle Sesia via Serrano n. 41; bosco ceduo in regioni diverse di are 300 circa; seminativo e orto in regioni diverse di are 50 circa;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Bertelletti Renato ed Aristide di nazionalità francese, esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, e di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione di Liquidazione Immobiliare (E.G.L.I.) via dei Sabini n. 7 Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di Finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX;

Art. 5. — Le somme residue alla gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro depositati presso la Cassa Depositi e prestiti;

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 8 luglio 1940-XVIII

397 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

Prot. n. 17103 - Div. 3ª.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Succursale di Vercelli del Credito Italiano agli effetti dell'art. 300 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono soggetti a sequestro le attività seguenti di spettanza della Ditta Rizerie du Sud-Est - Castello e C. residente a S. Michel de Maurienne, Francese:

conto corrente di L. 130;

conto corrente di L. 130;

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Denis Carlo aiuto Procuratore Imposte di Vercelli;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di Finanza entro venti giorni da oggi;

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX;

Art. 5. — Le somme residue alla gestione ed i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 6 luglio 1940-XVIII

396 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

N. 17134 Prot. Gen. - Prot. Spec.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg. 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dai signor Iorio Carlo agli effetti dell'art. 300 del citato decreto, quale procuratore generale delle signore Iorio Margherita, Giorgetta, Anna Maria e Desiderata sorelle fu Desiderio di nazionalità Francese proprietario di un'azienda agricola in comune di Rossio (Vercelli).

Decreta:

Art. 1 — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alle signore Iorio Margherita, Giorgetta, Anna Maria, e Desiderata di nazionalità francese, esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, e di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità Italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione di Liquidazione Immobiliare (E.G.L.I.) via dei Sabini n. 7 Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di Finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli istituti di Credito di Diritto Pubblico e a Banche di interesse nazionale. Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita dei beni, ed i titoli pubblici ed industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

308 (Gratuito)

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Casolino Antonio di Bartolomeo, da Campobasso, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione dell'8 febbraio 1940-XVIII, ha chiesto la dichiarazione di morte presunta di Leandrin Antonia di Giuseppe.

Invitasi chi ne abbia notizie ad inviarle al Tribunale di Campobasso entro sei mesi.

Campobasso, 20 giugno 1940-XVIII

Francesco Colitto, proc.

23511 (A credito - Campione civ. 7246)

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Procuratore del Re di Vicenza, con ricorso 1° giugno 1940-XVIII, ha chiesto che venga dichiarata la morte presunta di Frigo Giovanni Bruno fu Federico e di Conte Giacomina, nato a M. Gladbach (Germania) il 25 giugno 1911, residente nel comune di Roana, aviere scelto motorista, 109 squadriglia Macallè, il quale si presume sia morto tra il 10 e il 14 maggio 1936, al passo di Makfud, in seguito ad un attacco di ribelli in Africa O. I.;

Il presidente di questo Tribunale con decreto 4 giugno corrente, ha ordinato che il presente avviso, nel termine di giorni trenta dalla data del succitato decreto, venga inserito due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella «Vedetta Fascista» di Vicenza.

Collo stesso decreto viene invitato chiunque avesse notizie dello scomparso, di farle pervenire a questo Tribunale, entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Vicenza, 6 giugno 1940-XVIII

Il cancelliere di sezione: U. Guggio

Per copia conforme.

Roana, 13 giugno 1940-XVIII

Il podestà di Roana: Pietro Spiller

23520 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Su istanza di S. E. Piero Toni, domiciliato in via della Vite 15, presso il dott. proc. Elia Clarizia, il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto 20 giugno 1940 dichiarò l'ammortamento dell'assegno numero 24480 per L. 47.000 della Banca d'Italia a favore del Banco di Napoli, sede di Buenos Aires, autorizzando il pagamento al ricorrente dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta opposizione dal detentore.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Avv. Clarizio Elia.

497 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

BANCA DI CATANZARO MARINA (IN LIQUIDAZIONE)

Rendiconto finale

BILANCIO D'INVENTARIO AL 28 febbraio 1938

Attivo

1) Cassa	L.	832,05
2) Depositi presso altri Istituti	»	21.202,00
3) Conti correnti di corrispondenza	»	2.170,55
4) Portafoglio	»	111.413,80
5) Debitori per cessione effetti	»	2.271 —
6) Debitori diversi (recanti su depositi)	»	8.350,35
7) Passivo scoperto	»	63.359,01
	L.	209.558,75

Passivo

1) Depositi fruttiferi	L.	133.911,75
2) Cambiali in sofferenza (presso banco Napoli)	»	73.376,60
3) Creditori per cessione effetti	»	2.271 —
	L.	209.558,75

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

COSTO	Valore di inventario	Valore di liquidazione	Variazioni in più	Variazioni in meno
Cassa	832,05	832,05		
Deposito presso banche	21.202,00	21.202,00		
Conti correnti di corrispondenza	2.170,55	2.170,55		
Portafoglio	111.413,80	48.020,85		63.392,95
Debitori diversi	8.350,35	9.610,65	1.260,30	
Sopravvenienze attive interessi ed altri profitti		3.942,80	3.942,80	
	144.028,74	85.838,80	5.203,10	63.392,95
Sopravvenienze passive		58.189,85	58.189,85	
	144.028,74	144.028,74	63.392,95	63.392,95

Dimostrazione delle variazioni dell'attivo

			Compartecipazioni da ripartire		
Attivo liquidato	L.	81.896,00	Cassa	L.	33.307,20
Realite riscosse	»	3.942,80	Anticipi corrisposti	»	9.910,95
	L.	85.838,80			
Pagamenti	»	42.830,65			
Attivo da riportare	L.	43.007,94		L.	43.007,94

Percentuale di liquidazione

Depositi fruttiferi	L.	133.911,75			
Cambiali riscontrate	»	73.376,60	Percentuale	43.007,94 / 207.288,75	20,748 %
	L.	207.288,75			

Catanzaro, 2 maggio 1940-XVIII

Il commissario liquidatore: A. Peloggi

Il Comitato di sorveglianza: A. de Nobili, A. di Lieto, A. Condò.

325 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della propria gestione, la quale dovrà presentare alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita dei beni, ed i titoli pubblici ed industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

308 (Gratuito)

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Casolino Antonio di Bartolomeo, da Campobasso, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione dell'8 febbraio 1940-XVIII, ha chiesto la dichiarazione di morte presunta di Leandrin Antonia di Giuseppe.

Invitasi chi ne abbia notizie ad inviarle al Tribunale di Campobasso entro sei mesi.

Campobasso, 20 giugno 1940-XVIII

Francesco Colitto, proc.

23512 (A credito - Campione civ. 7236).

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Procuratore del Re di Vicenza, con ricorso 1º giugno 1940-XVIII, ha chiesto che venga dichiarata la morte presunta di Prigo Giovanni Bruno fu Federico e di Conte Giacomina, nato a M. Gladbach (Germania) il 25 giugno 1911, residente nel comune di Roana, aviere scelto motorista, 100 squadriglia Macallè, il quale si presume sia morto tra il 10 e il 14 maggio 1936, al passo di Makfud, in seguito ad un attacco di ribelli in Africa O. I.;

Il presidente di questo Tribunale con decreto 4 giugno corrente, ha ordinato che il presente avviso, nel termine di giorni trenta dalla data del succitato decreto, venga inserito due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella «Vedetta Fascista» di Vicenza.

Collo stesso decreto viene invitato chiunque avesse notizie dello scomparso, di farle pervenire a questo Tribunale, entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Vicenza, 6 giugno 1940-XVIII

Il cancelliere di sezione: U. Guggia

Per copia conforme.

Roana, 13 giugno 1940-XVIII

Il podestà di Roana: Pietro Spiller

23520 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Su istanza di S. E. Piero Tone, domiciliato in via delle Vite 13, presso il dott. proc. Elia Clarizia, il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto 20 giugno 1940 dichiara l'ammortamento dell'assegno numero 0446 per L. 47.000 della Banca d'Italia a favore del Banco di Napoli, sede di Buenos Aires, autorizzando il pagamento al ricorrente dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta opposizione dal detentore.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Avv. Clarizia Elia.

407 (A pagamento).

BILANCIO D'INVENTARIO AL 28 febbraio 1938

Attivo

1) Cassa	L.	882,05
2) Depositi presso altri Istituti	»	21.202,00
3) Conti correnti di corrispondenza	»	2.170,55
4) Portafoglio	»	111.413,80
5) Debitori per cessione effetti	»	2.271 —
6) Debitori diversi (acconti su depositi)	»	8.339,35
7) Passivo scoperto	»	63.239,01
	L.	209.538,75

Passivo

1) Depositi fruttiferi	L.	133.011,75
2) Cambiali in circolazione (presso Banco Napoli)	»	73.376,00
3) Creditori per cessione effetti	»	2.271 —
	L.	209.558,75

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

CONTO	Valore di inventario	Valore di liquidazione	Variazioni in più	Variazioni in meno
Cassa	882,05	882,05		
Deposito presso banche	21.202,00	21.202,00		
Conti correnti di corrispondenza	2.170,55	2.170,55		
Portafoglio	111.413,80	48.020,85		63.392,95
Debitori diversi	8.339,35	9.610,05	1.270,30	
Sopravvenienze attive interessi ed altri profitti		3.042,80	3.042,80	
	144.028,74	85.838,80	4.313,10	63.392,95
Sopravvenienze passive		58.189,85	58.189,85	
	144.028,74	144.028,74	63.392,95	63.392,95

Dimostrazione delle variazioni dell'attivo			*Consistenza attivo da ripartire*		
Attivo liquidato	L.	81.806,60	Cassa	L.	33.397,20
Rendite riscosse	»	3.042,80	Anticipi corrisposti	»	9.610,65
	L.	85.838,58			
Pagamenti	»	42.830,95			
Attivo da ripartire	L.	43.007,04		L.	43.007,04

Percentuale di liquidazione

Depositi fruttiferi	L.	133.011,15	Percentuale	43.007,04 / 207.287,75 = 20,748%
Cambiali riscontrate	»	73.376,00		
	L.	207.287,75		

Caravaro, 2 maggio 1940-XVIII

Il commissario liquidatore: A. Pelaggi

Il Comitato di sorveglianza: A. de Nobili, A. di Lieto, A. Condò.

325 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 13 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2578

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 786.
Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940-XVIII . . . . . Pag. 2579

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 787.
Costituzione di un fondo di L. 10.600.000 per l'avviamento del nuovo Ospedale «XXIII Marzo» con sede in Napoli. Pag. 2583

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 788.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale «Luigi Razza» di Roma . . . . . Pag. 2583

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 789.
Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino in Catelde in comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed erezione della parrocchia di Santa Maria a Vico (Salerno) . . . . . Pag. 2583

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 790.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Notre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio) . . Pag. 2583

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 791.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli). Pag. 2583

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 792.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Divina Volontà, con Casa generalizia in Bassano del Grappa (Vicenza) . . . . . Pag. 2583

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 793.
Erezione in ente morale della Fondazione zootecnica Scalcia-Zavaritt, con sede in Bergamo . . . . . Pag. 2584

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive . . . . . Pag. 2584

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa . . . . . Pag. 2584

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico in provincia di Littoria . . . . . Pag. 2584

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.
Delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi per le provincie di Gorizia e di Trieste . . . . . Pag. 2585

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII.
Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna agraria 1940-41 . . . . . Pag. 2585

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero della guerra:

R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 2587

R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 2587

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 13 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3: è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2573

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 786.
Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940-XVIII . . . . . Pag. 2579

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 787.
Costituzione di un fondo di L. 10.000.000 per l'avviamento del nuovo Ospedale «XXIII Marzo» con sede in Napoli. Pag. 2583

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 788.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale «Luigi Razza» di Roma . . . . . Pag. 2583

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 789.
Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino in Catelde in comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed erezione della parrocchia di Santa Maria a Vico (Salerno) . . . . . Pag. 2583

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 790.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Nôtre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio) . . Pag. 2583

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 791.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli). Pag. 2583

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 792.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Divina Volontà, con Casa generalizia in Bassano del Grappa (Vicenza) . . . . . Pag. 2583

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 793.
Approvazione dello statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura. Pag. 2584

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 794.
Erezione in ente morale della Latteria didattica con sede in Mas di Sedico (Belluno) . . . . . Pag. 2584

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 795.
Erezione in ente morale della Fondazione zootecnica Scalcini-Zavaritt, con sede in Bergamo . . . . . Pag. 2584

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive . . . . . Pag. 2584

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa . . . . . Pag. 2584

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico in provincia di Littoria . . . . . Pag. 2584

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.
Delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi per le provincie di Gorizia e di Trieste . . . . . Pag. 2585

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII.
Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna agraria 1940-41 . . . . . Pag. 2585

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero della guerra:
R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 2587
R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 2587

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Cesarò la donazione di un appezzamento di terreno . . . . . Pag. 2587
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Licodia Eubea alcuni immobili . . . . . Pag. 2587

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 % . . . . Pag. 2587
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2587
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2588

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Assemini (Cagliari), Senorbì (Cagliari), Tertenia (Nuoro), Anticoli Corrado (Roma), Cingoli (Macerata) e Torrice (Frosinone) . . . . . Pag. 2590

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Crosia (Cosenza), Mogoro (Cagliari), Oschiri (Sassari), Lunano (Pesaro), Pennabilli (Pesaro) e Piobbico (Pesaro) . . . . . Pag. 2590

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a 16 posti di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale . . . . . Pag. 2591

Regia prefettura di Asti: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario . . . Pag. 2592

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 *settembre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 21 *gennaio* 1940-XVIII, *registro* 1 *Africa Italiana, foglio* 304.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Gianni Gastone di Antonio e di Mazzetti Sofia, nato il 29 giugno 1896 a Pisa, capitano complemento del II battaglione arabo somalo.

Buju Michele, nato il 12 maggio 1896, maggiore di fanteria in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Assan Abdi, muntaz del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Osman Sobrie, sciumbasci (9342) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Didato Antonio di Biagio e fu Vincenza Orlando, nato a Roma il 28 novembre 1896, capitano in s.p.e. CC.RR. della Legione territoriale CC.RR. Addis Abeba.

Piras Nereo di Antonio e di Meli Camilla, nato a Dollanova (Cagliari) il 9 marzo 1913, carabiniere della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Santangelo Vincenzo di Benedetto e di Guzzardi Giovannina, nato ad Adernò (Catania) il 12 marzo 1885, capitano in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Spanu Pietro fu Giovanni Antonio e fu Muggiano Sebastiana, nato a Dorgali (Nuoro) il 12 dicembre 1901, maresciallo capo della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Abdullai Ionis, ascari (37132) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Abdurisak Aden, muntaz (16165) del II battaglione arabo somalo, plotone comando.

Ali Iusuf, muntaz (19985) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Assan Osman, bulue basci (6573) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Ismail Scermark, ascari (39490) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Mussa Senet, ascari (22372) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Omar Ciama, ascari del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Omar Musse, ascari (30017) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Umar Mohamed, bulue basci (17006) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Albanese Ignazio fu Antonino e di Felicetta Serafino, nato a Catania il 1° settembre 1912, sottotenente complemento del II battaglione arabo somalo.

Bonechi Amedeo di Raffaello e di Settimia Landi, nato a Firenze il 4 agosto 1914, geniere della compagnia trasmissioni, Divisione granatieri di Savoia.

Lo Monaco Alberto di Giuseppe e di Pitato Michela, nato a Caltanissetta il 22 luglio 1906, capitano in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Mancini Antonio di Salvatore e fu Mazzoca Raffaella, nato a Barletta (Bari) il 6 novembre 1914, sergente genio della compagnia trasmissioni, Divisione granatieri di Savoia.

Polizzi Lamberto fu Salvatore e di Accolla Rosa, nato a Lucca il 22 ottobre 1912, tenente in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Sebastiani Marino di Antonio e fu Palmieri Clementina, nato a Sorano (Grosseto) il 2 febbraio 1906, vice brigadiere CC. RR. della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Tondelli Bruno di Pontelio e fu Landini Maria, nato a Vetto (Reggio Emilia) il 9 gennaio 1915, carabiniere della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Abdelcader Mohamed, zaptiè (144) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Addo Esser, bulue basci (6637) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Agos Salek, muntaz (73) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Ahmed ben Ahmed, tuibasci capo (1664) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Ali Abdulla, bulue basci (9990) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Ali Ahmed, muntaz (15069) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Ali Iusuf, muntaz (16354) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Assan Erzi, bulue basci (18785) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Assan Mohamed, bulue basci (6091) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Assad Soad, zaptiè (1199) della Legione territoriale di Addis Abeba.

Caiman Ali, bulue basci (9990) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Dirie Ali, muntaz (18762) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Erzi Mohamed, muntaz (17992) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Fara Fido, bulue basci (9819) del II battaglione arabo somalo.

Fara Mumin, ascari (30537) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Ghesi Abiker, bulue basci (9791) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Hassen Mohamed Mussa, zaptiè (571) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Ismail Farà, zaptiè (80-1638) della Legione territoriale dei CC.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Restituzione d'interessazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2585

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Assemini (Cagliari), Senorbì (Cagliari), Tertenia (Nuoro), Anticoli Corrado (Roma), Cingoli (Macerata) e Torrice (Frosinone) . . . . . Pag. 2590

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Crosia (Cosenza), Mogoro (Cagliari), Oschiri (Sassari), Lunano (Pesaro), Pennabilli (Pesaro) e Piobbico (Pesaro) . . . . . Pag. 2590

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a 16 posti di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale . . . . . Pag. 2591

Regia prefettura di Asti: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario . . . Pag. 2592

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 *settembre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 31 *gennaio* 1940-XVIII, *registro* 1 *Africa Italiana, foglio* 304.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Gianni Gastone di Antonio e di Mazzetti Sofia, nato il 29 giugno 1896 a Pisa, capitano complemento del II battaglione arabo somalo.

Bulu Michele, nato il 12 maggio 1896, maggiore di fanteria in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Assan Abdi, muntaz del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Osman Sobrie, sciumbasci (9302) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Didato Antonio di Biagio e fu Vincenza Orlando, nato a Roma il 28 novembre 1896, capitano in s.p.e. CC.RR. della Legione territoriale CC.RR. Addis Abeba.

Piras Nereo di Antonio e di Meli Camilla, nato a Dolianova (Cagliari) il 9 marzo 1913, carabiniere della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Santangelo Vincenzo di Benedetto e di Guzzardi Giovannina, nato ad Adernò (Catania) il 12 marzo 1893, capitano in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Spanu Pietro fu Giovanni Antonio e fu Muggianu Sebastiana, nato a Dorgali (Nuoro) il 12 dicembre 1901, maresciallo capo della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Abdullai Ionis, ascari (37182) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Abdurisak Aden, muntaz (16485) del II battaglione arabo somalo, plotone comando.

Ali Iusuf, muntaz (19685) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Assan Osman, bulue basci (6878) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Daer Abdi, ascari (39818) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Ibrahim Iusuf, ascari (8003) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Omar Diama, ascari del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Omar Musse, ascari (3017) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Umar Mohamed, bulue basci (17036) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Albanese Ignazio fu Antonino e di Pellerito Scordino, nato a Catania il 1° settembre 1912, sottotenente complemento del II battaglione arabo somalo.

Bonechi Amedeo di Raffaello e di Settimia Landi, nato a Firenze il 4 agosto 1914, geniere della compagnia trasmissioni, Divisione granatieri di Savoia.

Lo Monaco Alberto di Giuseppe e di Pitaro Michela, nato a Caltanissetta il 22 luglio 1900, capitano in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Mancini Antonio di Salvatore e fu Mazzeca Raffaella, nato a Barletta (Bari) il 6 novembre 1914, sergente genio della compagnia trasmissioni, Divisione granatieri di Savoia.

Polizzi Lamberto fu Salvatore e di Accolla Rosa, nato a Lucca il 22 ottobre 1912, tenente in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Sebastiani Marino di Antonio e fu Palmieri Clementina, nato a Scarlino (Grosseto) il 2 febbraio 1900, vice brigadiere CC. RR. della Legione territoriale CC. RR. di Adua Abeba.

Tondelli Bruno di Bonfiglio e fu Landini Maria, nato a Vetto (Reggio Emilia) il 9 gennaio 1915, carabiniere della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Abdelcader Mohamed, zaptiè (144) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Addo Eser, bulue basci (6837) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Agos Saleh, muntaz (73) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Ahmed ben Ahmed, tuebasci capo (1664) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Ali Abdulla, bulue basci (9600) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Ali Ahmed, muntaz (19009) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Ali Iusuf, muntaz (10354) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Assan Erai, bulue basci (18785) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Assan Mohamed, bulue basci (5691) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Aucad Saad, zaptiè (2199) della Legione territoriale di Addis Abeba.

Calnan Ali, bulue basci (9240) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Dirlè Ali, muntaz (18762) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Erai Mohamed, muntaz (11992) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Fara Fido, bulue basci (9219) del II battaglione arabo somalo.

Fara Mumin, ascari (30527) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Ghesi Abiker, bulue basci (9691) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Hassen Mohamed Musse, zaptiè (571) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Ismail Fara, zaptiè (86-1932) della Legione territoriale dei CC. RR. di Addis Abeba.

Mohamed Ibrahim Omar, zaptiè (431) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Mohamed Ali, bulue basci (9629) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mohamed Ibrahim, muntaz (17526) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Mohamed Nur Filtè, allievo zaptiè (421) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Odowa Gumale, muntaz (18174) del II battaglione arabo somalo, plotone comando.

Omar Fara, ascari del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Omar Soliman, buluc basci (5397) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Osman Fara, ascari (22937) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Salad Gassim, muntaz (17682) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Sebdi Osman, muntaz (21359) del II battaglione arabo somalo, plotone comando.

Siad Mohamed, buluc basci (2673) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Thatiu Abdulla, ascari (20142) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Ussen Raghe, ascari (35709) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. ».

(2502)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 786.
Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940:
a) il Protocollo speciale;
b) lo scambio di Note che approva le determinazioni del Comitato misto italo-albanese per l'attuazione dell'Unione doganale.

Art. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui ai predetti Accordi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

ACCORDI FRA L'ITALIA E L'ALBANIA
(Roma, 12 febbraio 1940-XVIII).

PROTOCOLLO SPECIALE

Il *Governo d'Italia* ed il *Governo d'Albania* hanno convenuto quanto segue:

Il secondo comma dell'art. 3 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania, firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII è così modificato: « In ogni caso lo Stato nel quale le dette tasse ed imposte sono in vigore avrà facoltà di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall'altro Stato e le rimborserà sulle merci spedite nell'altro Stato, sempre quando il rimborso sia ammesso per disposizioni di carattere generale alla esportazione verso ogni altro Paese ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 3 è soppresso.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'attuazione dell'Unione doganale, sarà ratificato appena possibile dagli Organi competenti dei due Governi e lo scambio delle ratifiche avverrà a Roma.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana ed in lingua albanese il 12 febbraio 1940-XVIII; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

Per l'Italia CIANO — *Per l'Albania* FEIZI ALIZOTTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro degli affari esteri d'Italia al Ministro delle finanze d'Albania

Roma, 12 febbraio 1940-XVIII

Eccellenza,

Il mio Governo mi ha autorizzato a comunicarVi che approva tutte le determinazioni che sono state adottate in data odierna dal Comitato misto nominato in virtù dell'art. 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia ed il Regno di Albania firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, e che sono riportate in allegato alla presente.

Vi prego farmi conoscere se anche il Vostro Governo le approva, nel qual caso esse si intenderanno applicabili a partire dalla data della attuazione dell'Unione doganale.

Il mio Governo mi ha pure autorizzato a proporVi che in applicazione dell'art. 32 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII la data dell'attuazione della Unione doganale resti fissata al 1° marzo 1940-XVIII.

Con l'occasione il mio Governo ha l'onore di proporVi che il Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII continui ad esistere per gli ulteriori incombenti demandatigli dagli accordi intervenuti ed a tal fine si riunisca in via ordinaria ogni tre mesi.

Infine, dovrà restare inteso che la attuazione dell'Unione doganale, non pregiudica la definitiva sistemazione del personale delle dogane albanesi a mente dell'art. 17 della Convenzione 28 maggio 1939-XVII; sistemazione che sarà fatta entro il più breve termine possibile con provvedimenti di carattere amministrativo.

Vogliate gradire, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Odovai Giumale, muntaz (18174) del II battaglione arabo somalo, plotone comando

Omar Fara, ascari del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Omar Soliman, buluc basci (5597) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Osman Fara, ascari (22237) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Salad Gassim, muntaz (17662) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Sebdi Osman, muntaz (21258) del II battaglione arabo somalo, plotone comando.

Siad Mohamed, buluc basci (2423) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Thalill Abdulla, ascari (29142) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Ussen Baghe, ascari (35709) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

(2502)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 786.

Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940:

a) il Protocollo speciale;

b) lo scambio di Note che approva le determinazioni del Comitato misto italo-albanese per l'attuazione dell'Unione doganale.

Art. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui ai predetti Accordi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Il *Governo d'Italia* ed il *Governo d'Albania* hanno convenuto quanto segue:

Il secondo comma dell'art. 3 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania, firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII è così modificato: « In ogni caso lo Stato nel quale le dette tasse ed imposte sono in vigore avrà facoltà di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall'altro Stato e le rimborserà sulle merci spedite nell'altro Stato, sempre quando il rimborso sia ammesso per disposizioni di carattere generale alla esportazione verso ogni altro Paese ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 3 è soppresso.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'attuazione dell'Unione doganale, sarà ratificato appena possibile dagli Organi competenti dei due Governi e lo scambio delle ratifiche avverrà a Roma.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana ed in lingua albanese il 12 febbraio 1940-XVIII; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

Per l'Italia
CIANO

Per l'Albania
FEIZI ALIZOTTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro degli affari esteri d'Italia al Ministro delle finanze d'Albania

Roma, 12 febbraio 1940-XVIII

Eccellenza,

Il mio Governo mi ha autorizzato a comunicarVi che approva tutte le determinazioni che sono state adottate in data odierna dal Comitato misto nominato in virtù dell'art. 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia ed il Regno di Albania firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, e che sono riportate in allegato alla presente.

Vi prego farmi conoscere se anche il Vostro Governo le approva, nel qual caso esse si intenderanno applicabili a partire dalla data della attuazione dell'Unione doganale.

Il mio Governo mi ha pure autorizzato a proporVi che in applicazione dell'art. 32 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII la data dell'attuazione della Unione doganale resti fissata al 1° marzo 1940-XVIII.

Con l'occasione il mio Governo ha l'onore di proporVi che il Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII continui ad esistere per gli ulteriori incombenti demandatigli dagli accordi intervenuti ed a tal fine si riunisca in via ordinaria ogni tre mesi.

Infine, dovrà restare inteso che la attuazione dell'Unione doganale, non pregiudica la definitiva sistemazione del personale delle dogane albanesi a mente dell'art. 17 della Convenzione 28 maggio 1939-XVII; sistemazione che sarà fatta entro il più breve termine possibile con provvedimenti di carattere amministrativo.

Vogliate gradire, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Il Ministro delle finanze di Albania
al Ministro degli affari esteri d'Italia

Roma, 12 febbraio 1940 XVIII.

Eccellenza,

Con la Vostra Nota in data odierna mi avete comunicato quanto segue:

« Il mio Governo mi ha autorizzato a comunicarVi che approva tutte le determinazioni che sono state adottate in data odierna dal Comitato misto nominato in virtù dell'art. 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia e il Regno di Albania firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, e che sono riportate in allegato alla presente.

« Vi prego farmi conoscere se anche il Vostro Governo le approva, nel qual caso esse si intenderanno applicabili a partire dalla data della attuazione dell'Unione doganale.

« Il mio Governo mi ha pure autorizzato a proporVi che in applicazione dell'art. 32 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII la data dell'attuazione dell'Unione doganale resti fissata al 1° marzo 1940-XVIII.

« Con l'occasione il mio Governo ha l'onore di proporVi che il Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII continui ad esistere per gli ulteriori incombenti demandatigli dagli accordi intervenuti ed a tal fine si riunisca in via ordinaria ogni tre mesi.

« Infine, dovrà restare inteso che la attuazione dell'Unione doganale non pregiudica la definitiva sistemazione del personale delle dogane albanesi a mente dell'art. 17 della Convenzione 28 maggio 1939-XVII; sistemazione che sarà fatta entro il più breve termine possibile con provvedimenti di carattere amministrativo ».

Il mio Governo mi ha dato l'incarico di comunicarVi quanto segue:

1° Approva tutte le determinazioni adottate dal Comitato misto riportate nell'allegato alla Vostra Nota convenendo nella proposta di renderle senz'altro applicabili a partire dalla data dell'attuazione dell'Unione doganale.

2° Aderisce alla proposta del Vostro Governo di fissare al 1° marzo 1940-XVIII la data dell'attuazione dell'Unione doganale.

3° Conviene nella proposta di mantenere in vita il Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione stessa.

4° Resta inteso che la sistemazione del personale delle dogane albanesi, da farsi entro il più breve termine possibile e con provvedimenti di carattere amministrativo, non è pregiudicata dalla attuazione dell'Unione doganale.

Vogliate gradire, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

FEIZI ALIZOTTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Determinazioni del Comitato misto Italo-Albanese per l'attuazione dell'Unione doganale

Il Comitato misto Italo-Albanese, nominato in virtù dell'art. 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria

A. — *Agevolezze doganali dipendenti da provvedimenti di carattere autonomo del Governo albanese.*

1. — Sono mantenute in vigore per il periodo di anni due dalla data di attuazione dell'Unione doganale le esenzioni doganali concesse dal Governo albanese con i provvedimenti legislativi di carattere autonomo di cui all'elenco allegato *A*, in quanto volta per volta sia riconosciuta l'assoluta necessità di importare da terzi Paesi merci delle quali non sia possibile rifornirsi nel territorio dell'Unione doganale.

2. — E' demandato al Comitato misto di stabilire avanti la scadenza dell'anzidetto periodo di due anni, quali di dette esenzioni dovranno essere ulteriormente mantenute, quali debbano essere modificate e quali debbano considerarsi decadute.

3. — Si dichiara decaduta ogni altra esenzione doganale concessa dal Governo albanese con provvedimenti di carattere autonomo, non prevista nell'elenco allegato *A*.

4. — Resta inteso che i fusti di legno destinati all'imballaggio dei formaggi da esportare dall'Albania verso i terzi Paesi, saranno ammessi in Albania, anche se nuovi, al beneficio della importazione temporanea.

B. — *Esenzioni doganali dipendenti da provvedimenti legislativi emanati per l'approvazione di particolari convenzioni stipulate dal Governo albanese.*

1. — Sono mantenute in vigore, per la durata stabilita dalle relative convenzioni, le esenzioni doganali concesse dal Governo albanese mediante patti bilaterali stipulati anteriormente al 20 aprile 1939, ed approvati con legge, aventi per oggetto concessioni di carattere minerario, industriale, commerciale, culturale e simili, in quanto le concessioni stesse non siano già decadute o non siano venuti meno gli scopi delle esenzioni doganali da esse previste.

Le esenzioni doganali mantenute in vigore sono quelle di cui all'elenco allegato *B*.

2. — L'Amministrazione doganale deciderà circa la qualità e la quantità delle merci da ammettere in esenzione a norma delle disposizioni mantenute in vigore e riconoscerà, sentite ove occorra le competenti Amministrazioni albanesi, se sussistano tuttora le condizioni per la loro concessione.

3. — E' in facoltà dell'Amministrazione doganale di accertarsi che le esenzioni accordate siano usufruite per gli scopi e nei limiti delle rispettive concessioni e di disciplinarle con norme analoghe a quelle praticate in applicazione della legislazione doganale italiana.

4. — E' demandata al Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione 20 aprile 1939, la decisione sulle contestazioni che dovessero sorgere fra l'Amministrazione doganale ed i titolari delle concessioni.

5. — Resta inteso che le esenzioni previste dalle concessioni saranno accordate solo in quanto sia riconosciuta volta per volta la assoluta necessità di importare da terzi Paesi merci delle quali non sia possibile rifornirsi nel territorio dell'Unione doganale; e che, comunque, le determinazioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudicano quelle degli organi consultivi o deliberativi, competenti a pronunziarsi sulle controversie di tariffa, sulle domande di importazione in deroga ai divieti, e sul controllo valutario.

6. — E' data facoltà al Governo italiano di trattare coi titolari delle concessioni fatte dal Governo albanese allo scopo di modificare, in relazione alla nuova situazione le clausole di carattere doganale contenute nelle concessioni stesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Roma, 12 febbraio 1940-XVIII.

Eccellenza,

Con la Vostra Nota in data odierna mi avete comunicato quanto segue:

« Il mio Governo mi ha autorizzato a comunicarVi che approva tutte le determinazioni che sono state adottate in data odierna dal Comitato misto nominato in virtù dell'art. 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia e il Regno di Albania firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, e che sono riportate in allegato alla presente.

« Vi prego farmi conoscere se anche il Vostro Governo le approva, nel qual caso esse si intenderanno applicabili a partire dalla data della attuazione dell'Unione doganale.

« Il mio Governo mi ha pure autorizzato a proporVi che in applicazione dell'art. 32 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII la data dell'attuazione dell'Unione doganale resti fissata al 1° marzo 1940-XVIII.

« Con l'occasione il mio Governo ha l'onore di proporVi che il Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII continui ad esistere per gli ulteriori incombenti demandatigli dagli accordi intervenuti ed a tal fine si riunisca in via ordinaria ogni tre mesi.

« Infine, dovrà restare inteso che la attuazione dell'Unione doganale non pregiudica la definitiva sistemazione del personale delle dogane albanesi a mente dell'art. 17 della Convenzione 28 maggio 1939-XVII; sistemazione che sarà fatta entro il più breve termine possibile con provvedimenti di carattere amministrativo ».

Il mio Governo mi ha dato l'incarico di comunicarVi quanto segue:

1° Approva tutte le determinazioni adottate dal Comitato misto riportate nell'allegato alla Vostra Nota convenendo nella proposta di renderle senz'altro applicabili a partire dalla data dell'attuazione dell'Unione doganale.

2° Aderisce alla proposta del Vostro Governo di fissare al 1° marzo 1940-XVIII la data dell'attuazione dell'Unione doganale.

3° Conviene nella proposta di mantenere in vita il Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione stessa.

4° Resta inteso che la sistemazione del personale delle dogane albanesi, da farsi entro il più breve termine possibile e con provvedimenti di carattere amministrativo, non è pregiudicata dalla attuazione dell'Unione doganale.

Vogliate gradire, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

FELICI ALIZOTTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri

CIANO

Determinazioni del Comitato misto Italo-Albanese per l'attuazione dell'Unione doganale

Il Comitato misto Italo-Albanese, nominato in virtù dell'art. 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia ed il Regno di Albania firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, esaminate le questioni di carattere doganale, economico e valutario che sorgono in dipendenza dell'applicazione dell'Unione doganale, ha deciso di proporre all'approvazione dei due Governi, le seguenti determinazioni:

1. — Sono mantenute in vigore per il periodo di anni due dalla data di attuazione dell'Unione doganale le esenzioni doganali concesse dal Governo albanese con i provvedimenti legislativi di carattere autonomo di cui all'elenco allegato *A*, in quanto volta per volta sia riconosciuta l'assoluta necessità di importare da terzi Paesi merci delle quali non sia possibile rifornirsi nel territorio dell'Unione doganale.

2. — E' demandato al Comitato misto di stabilire avanti la scadenza dell'anzidetto periodo di due anni, quali di dette esenzioni dovranno essere ulteriormente mantenute, quali debbano essere modificate e quali debbano considerarsi decadute.

3. — Si dichiara decaduta ogni altra esenzione doganale concessa dal Governo albanese con provvedimenti di carattere autonomo, non prevista nell'elenco allegato *A*.

4. — Resta inteso che i fusti di legno destinati all'imballaggio dei formaggi da esportare dall'Albania verso i terzi Paesi, saranno ammessi in Albania, anche se nuovi, al beneficio della importazione temporanea.

B. — *Esenzioni doganali dipendenti da provvedimenti legislativi emanati per l'approvazione di particolari convenzioni stipulate dal Governo albanese.*

1. — Sono mantenute in vigore, per la durata stabilita dalle relative convenzioni, le esenzioni doganali concesse dal Governo albanese mediante patti bilaterali stipulati anteriormente al 20 aprile 1939, ed approvati con legge, aventi per oggetto concessioni di carattere minerario, industriale, commerciale, culturale e simili, in quanto le concessioni stesse non siano già decadute o non siano venuti meno gli scopi delle esenzioni doganali da esse previste.

Le esenzioni doganali mantenute in vigore sono quelle di cui all'elenco allegato *B*.

2. — L'Amministrazione doganale deciderà circa la qualità e la quantità delle merci da mettere in esenzione a norma delle disposizioni mantenute in vigore e riconoscerà, sentito ove occorra le competenti Amministrazioni albanesi, se sussistano tuttora le condizioni per la loro concessione.

3. — E in facoltà dell'Amministrazione doganale di accertarsi che le esenzioni accordate siano usufruite per gli scopi e nei limiti delle rispettive concessioni e di disciplinarie con norme analoghe a quelle praticate in applicazione della legislazione doganale italiana.

4. — E' demandata al Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione 20 aprile 1939, la decisione sulle contestazioni che dovessero sorgere fra l'Amministrazione doganale ed i titolari delle concessioni.

5. — Resta inteso che le esenzioni previste dalle concessioni saranno accordate solo in quanto sia riconosciuta volta per volta la assoluta necessità di importare da terzi Paesi merci delle quali non sia possibile rifornirsi nel territorio dell'Unione doganale; e che, comunque, le determinazioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudicano quelle degli organi consultivi o deliberativi, competenti a pronunziarsi sulle controversie di tariffa, sulle domande di importazione in deroga ai divieti, e sul controllo valutario.

6. — E' data facoltà al Governo italiano di trattare coi titolari delle concessioni fatte dal Governo albanese allo scopo di modificare, in relazione alla nuova situazione le clausole di carattere doganale contenute nelle concessioni stesse.

Delle eventuali modificazioni il Governo italiano dovrà dare comunicazione al Governo albanese.

7. — Ogni altra concessione di esenzioni doganali prevista da convenzioni stipulate dal Governo albanese, non compresa nell'elenco allegato *B*, si intende decaduta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

C. — *Agevolezze previste in materia di dazi doganali dalla Legislazione italiana.*

In applicazione all'art. 7, ultimi due comma, della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939, le agevolezze previste in materia di dazi di confine dalla legislazione italiana saranno applicate in Albania dalla Amministrazione doganale a misura che, verificatasene la necessità gli interessati avranno fatto domanda di usufruirne e sia stato riconosciuto dalla Amministrazione stessa che sussistono le condizioni prescritte dalla legge italiana per il loro godimento.

Rimane di competenza del Comitato misto la decisione delle controversie che dovessero sorgere circa la esistenza di dette condizioni.

D. — *Industrie albanesi.*

1. — Per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di attuazione dell'Unione doganale, saranno mantenute in vigore, da parte del Governo albanese, in quanto necessarie, le attuali misure intese ad assicurare il collocamento in Albania, ad equo prezzo, del cemento di produzione locale sulla base di un quantitativo annuo di 15.000 tonnellate.

Occorrendo, decorso il termine suindicato, la questione sarà riesaminata dal Comitato misto.

2. — Qualora il Governo albanese intendesse aumentare, anche con particolare riguardo alla produzione interna, l'imposta di fabbricazione sulla birra che, a mente dell'art. 3 della Convenzione economico-doganale-valutaria del 20 aprile 1939, è da applicare pure sul prodotto italiano, l'aliquota di detta imposta di fabbricazione non potrà in ogni caso superare F. A. 22 per ettolitro di prodotto a 12 gradi saccarometrici

3. — E' data facoltà al Governo albanese, per la durata di anni due dalla data di applicazione dell'Unione doganale, di accordare abbuoni dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti esclusivamente agli alcoli prodotti dai cereali ed all'acquavite (raki) prodotta dalla frutta, escluse le marasche, in quanto dette produzioni possano essere direttamente controllate.

La misura massima degli abbuoni sarà periodicamente fissata di accordo tra i due Governi, e in modo che gli abbuoni stessi non possano costituire assoluto impedimento alla importazione in Albania di prodotti similari.

In via provvisoria e fino a nuovi accordi la misura dell'abbuono per l'alcole da cereali sarà contenuto entro il limite di F. A. 66, per ettanidro.

Resta in ogni caso stabilito:

a) che sui vini di ogni specie e sugli aperitivi a base di vino la imposta sarà riscossa solo quando la gradazione alcolica superi i 20 gradi e limitatamente alla quantità di alcole eccedente tale gradazione;

b) che sui liquori e sugli altri prodotti alcolici, che non rientrino fra quelli previsti alla precedente lettera *a*), la imposta sarà riscossa sulla quantità di alcole sulla quale saranno stati commisurati all'esportazione dall'Italia l'abbuono o la restituzione della imposta di fabbricazione.

4. — Per la durata di due anni dalla data di attuazione dell'Unione doganale le filature italiane saranno poste in grado di fornire alle fabbriche albanesi di tessuti di cotone e di maglierie di cotone e di lana, i filati ad esse occorrenti a condizioni tali che sia reso possibile alle fabbriche stesse di continuare la propria attività.

La facilitazione si intende accordata entro i limiti di un

La ripartizione dei suindicati contingenti tra i diversi stabilimenti interessati sarà eseguita dal Ministero albanese della economia nazionale. La dogana per mezzo dei propri organi controllerà che i filati importati dall'Italia a condizioni di favore siano effettivamente impiegati nelle industrie agevolate.

5. — Per il periodo di due anni dalla data di attuazione della Unione doganale sarà provveduto a che, entro il limiti di un contingente annuo di 4000 quintali i pastifici albanesi siano riforniti di semolino italiano, da impiegarsi esclusivamente nella fabbricazione delle paste alimentari, ad un prezzo corrispondente a quello corrente in Italia per il semolino di primo rendimento, diminuito della differenza dei costi di produzione delle paste alimentari in Italia ed in Albania.

Con riserva di ulteriori accertamenti da farsi d'accordo tra i due Governi tale differenza è provvisoriamente stabilita in L. 48.

La ripartizione del suindicato contingente tra i diversi pastifici interessati sarà eseguita dal Ministero albanese della economia nazionale, il quale controllerà che il semolino importato dall'Italia a prezzo ridotto sia effettivamente impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari.

6. — Fino a quando la produzione del riso albanese non sarà sufficiente ad alimentare le locali pilature, ma in ogni caso per non oltre due anni dalla data di attuazione dell'Unione doganale, sarà agevolata alle pilature albanesi la provvista di riso semigreggio italiano, entro i limiti di un contingente annuo di 18.000 quintali, ad un prezzo che ne renda possibile la lavorazione e la vendita in Albania.

Diretti accordi saranno presi a tal fine tra l'Ente risi italiano e le pilature albanesi.

7. — Nel caso in cui gli oleifici albanesi dovessero trovarsi in difficoltà per la provvista in Albania delle materie prime (olive e sanse di olive) e non fosse sufficiente l'avere vietato la esportazione di dette materie prime dall'Albania verso terzi Paesi, il Governo italiano ed il Governo albanese si metteranno di accordo per adottare provvedimenti idonei ad assicurare agli oleifici il normale rifornimento delle olive e delle sanse di produzione locale.

Ugualmente sarà provveduto nel caso che le concerie albanesi dovessero trovarsi in difficoltà per la provvista in Albania delle pelli bovine.

E. — *Monopoli del commercio dei cambi.*

Con riferimento all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 maggio 1939-XVII sul monopolio del commercio dei cambi in Albania, resta inteso che la Commissione prevista al 1° comma dell'art. 14 del decreto stesso sarà edotta delle richieste di impegni di cessione di cambio e di autorizzazioni al pagamento sotto altra forma per l'importazione di merci in Albania da terzi Paesi presentate alla Banca nazionale d'Albania. Detta Banca informerà la Commissione dell'esito dato alle richieste di cui sopra; i componenti la Commissione hanno altresì facoltà di richiedere tutte le delucidazioni ed i chiarimenti che ritenessero necessari.

A tale scopo ed anche per essere informata circa l'applicazione delle ordinanze, norme ed istruzioni emanate per l'esercizio del monopolio dei cambi, nonchè dell'andamento degli introiti e delle erogazioni sia in divisa che attraverso i conti di compensazione in vigore con terzi Paesi, la predetta Commissione sarà convocata periodicamente, almeno una volta al mese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

zazione italiana saranno applicate in Albania dalla Amministrazione doganale a misura che, verificatasene la necessità gli interessati avranno fatto domanda di usufruirne e sia stato riconosciuto dalla Amministrazione stessa che sussistono le condizioni prescritte dalla legge italiana per il loro godimento.

Rimane di competenza del Comitato misto la decisione delle controversie che dovessero sorgere circa la esistenza di dette condizioni.

D. — *Industrie albanesi.*

1. — Per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di attuazione dell'Unione doganale, saranno mantenute in vigore, da parte del Governo albanese, in quanto necessarie, le attuali misure intese ad assicurare il collocamento in Albania, ad equo prezzo, del cemento di produzione locale sulla base di un quantitativo annuo di 15.000 tonnellate.

Occorrendo, decorso il termine suindicato, la questione sarà riesaminata dal Comitato misto.

2. — Qualora il Governo albanese intendesse aumentare, anche con particolare riguardo alla produzione interna, l'imposta di fabbricazione sulla birra che, a mente dell'art. 3 della Convenzione economico-doganale-valutaria del 29 aprile 1939, è da applicare pure sul prodotto italiano, l'aliquota di detta imposta di fabbricazione non potrà in ogni caso superare F. A. 22 per ettolitro di prodotto a 12 gradi saccarometrici.

3. — E' data facoltà al Governo albanese, per la durata di anni due dalla data di applicazione dell'Unione doganale, di accordare abbuoni dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti esclusivamente agli alcoli prodotti dai cereali ed all'acquavite (raki) prodotta dalla frutta, esclusse le marasche, in quanto dette produzioni possano essere direttamente controllate.

La misura massima degli abbuoni sarà periodicamente fissata di accordo tra i due Governi, e in modo che gli abbuoni stessi non possano costituire assoluto impedimento alla importazione in Albania di prodotti similari.

In via provvisoria e fino a nuovi accordi la misura dell'abbuono per l'alcole da cereali sarà contenuto entro il limite di F. A. 66, per ettanidro.

Resta in ogni caso stabilito:

a) che sui vini di ogni specie e sugli aperitivi a base di vino la imposta sarà riscossa solo quando la gradazione alcolica superi i 20 gradi e limitatamente alla quantità di alcole eccedente tale gradazione;

b) che sui liquori e sugli altri prodotti alcolici, che non rientrino fra quelli previsti alla precedente lettera *a*), la imposta sarà riscossa sulla quantità di alcole sulla quale saranno stati commisurati all'esportazione dall'Italia l'abbuono o la restituzione della imposta di fabbricazione.

4. — Per la durata di due anni dalla data di attuazione dell'Unione doganale le filature italiane saranno poste in grado di fornire alle fabbriche albanesi di tessuti di cotone e di maglierie di cotone e di lana, i filati ad esse occorrenti a condizioni tali che sia reso possibile alle fabbriche stesse di continuare la propria attività.

La facilitazione si intende accordata entro i limiti di un contingente annuo di quintali 200 di filati di lana per maglierie e di quintali 1000 di filati di cotone, semplici o ritorti a due capi, greggi, imbianchiti, tinti o mercerizzati, di titolo non superiore al n. 32 inglese.

condizioni di favore siano effettivamente impiegati nelle industrie agevolate.

5. — Per il periodo di due anni dalla data di attuazione della Unione doganale sarà provveduto a che, entro il limiti di un contingente annuo di 8000 quintali i pastifici albanesi siano riforniti di semolino italiano, da impiegarsi esclusivamente nella fabbricazione delle paste alimentari, ad un prezzo corrispondente a quello corrente in Italia per il semolino di primo rendimento, diminuito della differenza dei costi di produzione delle paste alimentari in Italia ed in Albania.

Con riserva di ulteriori accertamenti da farsi d'accordo tra i due Governi tale differenza è provvisoriamente stabilita in L. 48.

La ripartizione del suindicato contingente tra i diversi pastifici interessati sarà eseguita dal Ministero albanese della economia nazionale, il quale controllerà che il semolino importato dall'Italia a prezzo ridotto sia effettivamente impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari.

6. — Fino a quando la produzione del riso albanese non sarà sufficiente ad alimentare le locali pilature, ma in ogni caso per non oltre due anni dalla data di attuazione dell'Unione doganale, sarà agevolata alle pilature albanesi la provvista di riso semigreggio italiano, entro i limiti di un contingente annuo di 18.000 quintali, ad un prezzo che ne renda possibile la lavorazione e la vendita in Albania.

Diretti accordi saranno presi a tal fine tra l'Ente risi italiano e le pilature albanesi.

7. — Nel caso in cui gli oleifici albanesi dovessero trovarsi in difficoltà per la provvista in Albania delle materie prime (olive e sanse di olive) e non fosse sufficiente l'avere vietato la esportazione di dette materie prime dall'Albania verso terzi Paesi, il Governo italiano ed il Governo albanese si metteranno di accordo per adottare provvedimenti idonei ad assicurare agli oleifici il normale rifornimento delle olive e delle sanse di produzione locale.

Ugualmente sarà provveduto nel caso che le concerie albanesi dovessero trovarsi in difficoltà per la provvista in Albania delle pelli bovine.

E. — *Monopoli del commercio dei cambi.*

Con riferimento all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 maggio 1939-XVII sul monopolio del commercio dei cambi in Albania, resta inteso che la Commissione prevista al 1° comma dell'art. 14 del decreto stesso sarà edotta delle richieste di impegni di cessione di cambio e di autorizzazioni al pagamento sotto altra forma per l'importazione di merci in Albania da terzi Paesi presentate alla Banca nazionale d'Albania. Detta Banca informerà la Commissione dell'esito dato alle richieste di cui sopra; i componenti la Commissione hanno altresì facoltà di richiedere tutte le delucidazioni ed i chiarimenti che ritenessero necessari.

A tale scopo ed anche per essere informata circa l'applicazione delle ordinanze, norme ed istruzioni emanate per l'esercizio del monopolio dei cambi, nonchè dell'andamento degli introiti e delle erogazioni sia in divisa che attraverso i conti di compensazione in vigore con terzi Paesi, la predetta Commissione sarà convocata periodicamente, almeno una volta al mese.

F. — *Diverse.*

1. — Il Comitato misto riconosce, anche in applicazione dell'art. 8, secondo comma, della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939 e del relativo alle-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gato, che, fino a quando il monopolio degli esplosivi in Albania non sarà esercitato di fatto, i diritti di monopolio previsti per gli esplosivi dalla cessante tariffa doganale albanese, presentano il carattere di veri e propri dazi di confine e pertanto dovranno decadere con l'attuazione dell'Unione doganale per essere sostituiti, per gli esplosivi importati da terzi Paesi, dai dazi previsti dalla tariffa doganale dell'Unione.

2. — Il Comitato misto prende atto che, essendosi già provveduto, a mente dell'art. 7 della Convenzione economico doganale-valutaria del 20 aprile 1939-XVII e mediante nuovi accordi conclusi col Regio Governo italiano a nome dell'Unione doganale, ad estendere al Regno di Albania i vigenti trattati ed accordi commerciali, doganali e valutari stipulati dall'Italia con la Francia, con la Grecia e con la Jugoslavia, decadono con l'attuazione dell'Unione doganale i dazi ridotti già pattuiti dal Regno di Albania con gli anzidetti Paesi.

Conseguentemente, rimane priva di effetto la disposizione transitoria contenuta nell'art. 30 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII.

3. — A cura del Governo albanese saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, entro il più breve termine possibile, la Tariffa d'uso dei dazi doganali del Regno d'Italia, edizione 1939, aggiornata e coordinata con le Convenzioni del 20 aprile e del 28 maggio 1939-XVII, nonchè gli altri testi di legge che entreranno in vigore nell'Unione doganale alla data di attuazione di questa e che sono elencati nell'allegato *A* alla citata Convenzione del 28 maggio 1939-XVII. Tali testi saranno intanto resi ostensibili presso le dogane albanesi dell'Unione.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana ed albanese, il 12 febbraio 1940-XVIII; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

Per l'Italia
A. GIANNINI
IVO BAGLI
ANZILOTTI
GUIDO GIORGI

Per l'Albania
FEJZI ALIZOTTI
ABEÇA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO *A*.

Elenco delle disposizioni legislative di carattere autonomo concernenti esenzioni doganali concesse dal Governo albanese che vengono mantenuti in vigore.

1. — Art. 1 della legge 16 gennaio 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese del 3 febbraio 1939, n. 7, per la importazione di sementi, macchine ed attrezzi agricoli, anticrittogamici e antiparassitari, gabbioni di filo di ferro, per la difesa contro le acque, filo di ferro galvanizzato, in quanto importati direttamente dal Ministero della economia nazionale per conto proprio o degli agricoltori.

2. — Art. 1 ed 8 della legge 2 febbraio 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 12, del 20 febbraio 1939, per la importazione di equini e bovini di determinate razze e mangimi di ogni sorta per l'allevamento del bestiame in genere.

3. — Art. 1 della legge 16 gennaio 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese del 3 febbraio 1939, n. 7, per la importazione di strumenti da laboratorio e per le scuole professionali, in quanto importati direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

4. — Art. 4, paragrafo 26 della legge sulla Tariffa doganale 15 giugno 1926, limitatamente ai prodotti medicinali ed al materiale sanitario direttamente importati dalla Croce rossa albanese per i propri bisogni.

ALLEGATO *B*.

Elenco delle disposizioni concernenti esenzioni doganali, contenute in Convenzioni stipulate dal Governo albanese, che si intendono mantenute in vigore con l'attuazione della Unione doganale.

1. — Convenzioni con la Società miniere di Selenizza:

a) art. 3 della Convenzione approvata con decreto del 2 maggio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 18 del 17 maggio 1925 (ricerca e sfruttamento del petrolio e degli idrocarburi);

b) art. 15 della Convenzione approvata con decreto del 20 dicembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 224 del 24 dicembre 1926 (esercizio della ferrovia decauville Valona-Selenizza);

c) articoli 1 e 3 della Convenzione approvata con decreto del 20 novembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 191 del 23 dicembre 1927 (impianto di uno stabilimento per il flussaggio dei bitumi);

d) art. 17 della Convenzione approvata con decreto del 16 marzo 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 21 del 30 marzo 1938 (ricerca e sfruttamento nella zona di Alessio dei minerali piritosi, cupriferi ed altri).

2. — Convenzioni con le Ferrovie dello Stato italiano (sfruttamento del petrolio in Albania):

a) art. 19 della Convenzione del 12 marzo 1925, approvata con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 13 del 1° aprile 1925;

b) articoli 18 e 19 della Convenzione 15 giugno 1926, approvata con legge 26 giugno 1926, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 111 del 21 luglio 1926;

c) art. 12 dell'Accordo complementare 19 marzo 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 22 del 23 aprile 1936.

3. — Convenzioni con l'Azienda generale italiana petroli (Monopolio carburanti in Albania):

a) art. 13 della Convenzione approvata col decreto 17 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, numero 44 del 12 agosto 1929;

b) art. 1 della Convenzione approvata con decreto 9 marzo 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 12 del 17 marzo 1933.

4. — Art. 13 della Convenzione con la Missione archeologica italiana di Butrinto, approvata con decreto 30 dicembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese del 3 gennaio 1928, n. 2.

5. — Articoli 1, 2 e 4 della Convenzione con la Missione geo-topografica italiana, approvata con decreto 24 marzo 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 22 del [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

previsti per gli esplosivi dalla cessante tariffa doganale albanese, presentano il carattere di veri e propri dazi di confine e pertanto dovranno decadere con l'attuazione dell'Unione doganale per essere sostituiti, per gli esplosivi importati da terzi Paesi, dai dazi previsti dalla tariffa doganale dell'Unione.

2. — Il Comitato misto prende atto che, essendosi già provveduto, a mente dell'art. 7 della Convenzione economico-doganale-valutaria del 20 aprile 1939-XVII e mediante nuovi accordi conclusi col Regio Governo italiano a nome dell'Unione doganale, ad estendere al Regno di Albania i vigenti trattati ed accordi commerciali, doganali e valutari stipulati dall'Italia con la Francia, con la Grecia e con la Jugoslavia, decadono con l'attuazione dell'Unione doganale i dazi ridotti già pattuiti dal Regno di Albania con gli anzidetti Paesi.

Conseguentemente, rimane priva di effetto la disposizione transitoria contenuta nell'art. 30 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII.

3. — A cura del Governo albanese saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, entro il più breve termine possibile, la Tariffa d'uso dei dazi doganali del Regno d'Italia, edizione 1939, aggiornata e coordinata con le Convenzioni del 20 aprile e del 28 maggio 1939-XVII, nonchè gli altri testi di legge che entreranno in vigore nell'Unione doganale alla data di attuazione di questa e che sono elencati nell'allegato *A* alla citata Convenzione del 28 maggio 1939-XVII. Tali testi saranno intanto resi ostensibili presso le dogane albanesi dell'Unione.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana ed albanese, il 12 febbraio 1940-XVIII; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

Per l'Italia
A. GIANNINI
IVO BAGLI
ANZILOTTI
GUIDO GIORGI

Per l'Albania
FEJZI ALIBETTI
ABEC*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO *A*.

Elenco delle disposizioni legislative di carattere autonomo concernenti esenzioni doganali concesse dal Governo albanese che vengono mantenuti in vigore.

1. — Art. 1 della legge 16 gennaio 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese del 3 febbraio 1939, n. 7, per la importazione di sementi, macchine ed attrezzi agricoli, anticrittogamici e antiparassitari, gabbioni di filo di ferro, per la difesa contro le acque, filo di ferro galvanizzato, in quanto importati direttamente dal Ministero della economia nazionale per conto proprio o degli agricoltori.

2. — Art. 1 ed 8 della legge 2 febbraio 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 12, del 20 febbraio 1939, per la importazione di equini e bovini di determinate razze e mangimi di ogni sorta per l'allevamento del bestiame in quanto importati direttamente dal Ministero dell'economia nazionale anche per la cessione ad allevatori od agricoltori.

3. — Art. 193 della legge 6 maggio 1938, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 40 del 25 maggio 1938, sulla riforma della Scuola media, limitatamente alla importazione quanto importati direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

4. — Art. 4, paragrafo 26 della legge sulla Tariffa doganale 15 giugno 1926, limitatamente ai prodotti medicinali ed al materiale sanitario direttamente importati dalla Croce rossa albanese per i propri bisogni.

ALLEGATO *B*.

Elenco delle disposizioni concernenti esenzioni doganali, contenute in Convenzioni stipulate dal Governo albanese, che si intendono mantenute in vigore con l'attuazione della Unione doganale.

1. — Convenzioni con la Società miniere di Selenizza:

a) art. 3 della Convenzione approvata con decreto del 2 maggio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 18 del 17 maggio 1925 (ricerca e sfruttamento del petrolio e degli idrocarburi);

b) art. 15 della Convenzione approvata con decreto del 20 dicembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 224 del 24 dicembre 1926 (esercizio della ferrovia decauville Valona-Selenizza);

c) articoli 1 e 3 della Convenzione approvata con decreto del 20 novembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 101 del 23 dicembre 1927 (impianto di uno stabilimento per il flussaggio dei bitumi);

d) art. 17 della Convenzione approvata con decreto del 16 marzo 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 21 del 30 marzo 1938 (ricerca e sfruttamento nella zona di Alessio dei minerali piritosi, cupriferi ed altri).

2. — Convenzioni con le Ferrovie dello Stato italiano (sfruttamento del petrolio in Albania):

a) art. 19 della Convenzione del 12 marzo 1925, approvata con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 13 del 1° aprile 1925;

b) articoli 18 e 19 della Convenzione 15 giugno 1926, approvata con legge 26 giugno 1926, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 111 del 21 luglio 1926;

c) art. 12 dell'Accordo complementare 19 marzo 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 22 del 23 aprile 1936.

3. — Convenzioni con l'Azienda generale italiana petroli (Monopolio carburanti in Albania):

a) art. 13 della Convenzione approvata col decreto 17 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, numero 44 del 12 agosto 1929;

b) art. 1 della Convenzione approvata con decreto 9 marzo 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 12 del 17 marzo 1933.

4. — Art. 13 della Convenzione con la Missione archeologica italiana di Butrinto, approvata con decreto 30 dicembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese del 3 gennaio 1928, n. 2.

5. — Articoli 1, 2 e 4 della Convenzione con la Missione geo-topografica italiana, approvata con decreto 24 marzo 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 22 del 10 aprile 1931.

6. — Art. 9 della Convenzione con l'Ala Littoria per l'esercizio dell'aviazione civile, approvata con legge 20 febbraio 1935, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, numero 11 del 5 marzo 1935.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789014

7. — Art. 7 della Convenzione 29 marzo 1939 con l'Azienda minerali metallici italiani, approvata con decreto Luogotenenziale 20 maggio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 71 del 20 agosto 1939 (ricerca e sfruttamento minerali di cromo).

8. — Art. 4 della Convenzione con la Fabbrica birra Korça, approvata con la legge 12 giugno 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 40 del 1° luglio 1939.

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 787.

Costituzione di un fondo di L. 10.000.000 per l'avviamento del nuovo Ospedale « XXIII Marzo » con sede in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la concessione agli Ospedali riuniti di Napoli di un contributo straordinario destinato a costituire la dotazione per l'avviamento dell'Ospedale « XXIII Marzo ».

Detto contributo sarà corrisposto in ragione di L. 5.000.000 nell'esercizio 1939-40, di L. 3.000.000 nell'esercizio 1940-41 e di L. 2.000.000 nell'esercizio 1941-42.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo di Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 788.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Luigi Razza » di Roma.

N. 788. R. decreto 14 marzo 1940-XVIII, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 789.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino in Catelde in comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed erezione della parrocchia di Santa Maria a Vico (Salerno).

N. 789. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 1° gennaio 1938-XVI, relativo alla soppressione della parrocchia di San Martino in Catelde, erezione della parrocchia di Santa Maria a Vico e modificazioni delle circoscrizioni territoriali delle parrocchie di San Leone e Sant'Egidio in Terravecchia e della SS.ma Annunziata in Giffoni Valle Piana, e di San Martino in Capitignano, in San Cipriano Picentino (Salerno).

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 790.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Nôtre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio).

N. 790. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Nôtre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio) e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore dichiarato di L. 2.300.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 791.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli).

N. 791. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli) e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 165.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 792.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Divina Volontà, con Casa generalizia in Bassano del Grappa (Vicenza).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

minerali di cromo).

8. — Art. 4 della Convenzione con la Fabbrica birra Korca, approvata con la legge 12 giugno 1930, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 40 del 1° luglio 1930.

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 787.

Costituzione di un fondo di L. 10.000.000 per l'avviamento del nuovo Ospedale « XXIII Marzo » con sede in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la concessione agli Ospedali riuniti di Napoli di un contributo straordinario destinato a costituire la dotazione per l'avviamento dell'Ospedale « XXIII Marzo ».

Detto contributo sarà corrisposto in ragione di L. 5.000.000 nell'esercizio 1939-40, di L. 3.000.000 nell'esercizio 1940-41 e di L. 2.000.000 nell'esercizio 1941-42.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo di Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 788.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Luigi Razza » di Roma.

N. 788. R. decreto 14 marzo 1940-XVIII, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Luigi Razza » di Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1940-XVIII

Vico (Salerno).

N. 789. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 1° gennaio 1938-XVI, relativo alla soppressione della parrocchia di San Martino in Catelde, erezione della parrocchia di Santa Maria a Vico e modificazioni delle circoscrizioni territoriali delle parrocchie di San Leone e Sant'Egidio in Terravecchia e della SS.ma Annunziata in Giffoni Valle Piana, e di San Martino in Capitignano, in San Cipriano Picentino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 790.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Nôtre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio).

N. 790. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Nôtre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio) e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore dichiarato di L. 2.300.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 791.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli).

N. 791. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli) e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 165.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 792.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Divina Volontà, con Casa generalizia in Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 792. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Divina Volontà, con Casa generalizia in Bassano del Grappa (Vicenza) e viene auto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore dichiarato di L. 285.000 da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 793.
Approvazione dello statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

N. 793. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato lo statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, costituita come ente morale dall'art. 16 del Regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2625.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 794.
Erezione in ente morale della Latteria didattica con sede in Mas di Sedico (Belluno).

N. 794. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene eretta in ente morale la Latteria didattica con sede in Mas di Sedico (Belluno) e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 795.
Erezione in ente morale della Fondazione zootecnica Scalcini-Zavaritt, con sede in Bergamo.

N. 795. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene eretta in ente morale la Fondazione zootecnica Scalcini-Zavaritt, con sede in Bergamo, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione delle industrie estrattive;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale [illegible] stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Cobolli Gigli Giuseppe a consigliere effettivo della predetta Corporazione in sostituzione del fascista Caccese Francesco;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cobolli Gigli Giuseppe è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei professionisti in sostituzione del fascista Caccese Francesco, il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2594)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Maceratini Ugo è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Lantini Ferruccio a consigliere effettivo della predetta Corporazione in sostituzione del fascista Maceratini Ugo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Lantini Ferruccio è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante del P.N.F. in sostituzione del fascista Maceratini Ugo, il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico in provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Ritenuta l'opportunità di annoverare tra i nocivi di cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 793.
Approvazione dello statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

N. 793. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato lo statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, costituita come ente morale dall'art. 16 del Regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2625.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 794.
Erezione in ente morale della Latteria didattica con sede in Mas di Sedico (Belluno).

N. 794. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene eretta in ente morale la Latteria didattica con sede in Mas di Sedico (Belluno) e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 795.
Erezione in ente morale della Fondazione zootecnica Scalcini-Zavaritt, con sede in Bergamo.

N. 795. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene eretta in ente morale la Fondazione zootecnica Scalcini-Zavaritt, con sede in Bergamo, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione delle industrie estrattive;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Caccese Francesco è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei professionisti;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Cobolli Gigli Giuseppe a consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei professionisti in sostituzione del fascista Caccese Francesco, il quale pertanto cessi dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2394)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Maceratini Ugo è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Lantini Ferruccio a consigliere effettivo della predetta Corporazione in sostituzione del fascista Maceratini Ugo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Lantini Ferruccio è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante del P.N.F. in sostituzione del fascista Maceratini Ugo, il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico in provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Ritenuta l'opportunità di annoverare tra i nocivi di cui all'art. 4 del citato testo unico, il coniglio selvatico, limitatamente al comprensorio della riserva di caccia di Torre Astura, sita nei comuni di Anzio e Nettuno in provincia di Littoria;
Udito il Comitato centrale della caccia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi, limitatamente al territorio della riserva di caccia di Torre Astura in provincia di Littoria.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del su ricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

(2563) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

Delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi per le provincie di Gorizia e di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1940-XVIII, n. 104), col quale sono stati indicati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Decreta:

Per quanto riguarda le provincie di Gorizia e di Trieste i confini della zona faunistica delle Alpi vengono così stabiliti:

Provincia di Gorizia: da Monte Termine, sul confine jugoslavo, lungo il confine con la provincia di Udine fino alla ferrovia di Cormons; di qui sempre lungo il confine con la provincia di Udine sino al fiume Isonzo; di qui lungo l'Isonzo sino a Sagrado; di qui lungo il confine con la provincia di Trieste sino al confine jugoslavo; di qui lungo il confine jugoslavo sino al monte Termine.

Provincia di Trieste: tutto il territorio della Provincia, escluso quello ricadente nella circoscrizione del comune di Grado.

Il presente decreto che sostituisce, per la parte relativa alle provincie di Gorizia e di Trieste, il decreto del 15 aprile 1940-XVIII, ha effetto dalla medesima data, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

(2564) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII.

Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna agraria 1940-41.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposi-

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme, allo scopo di rinnovare la semenza;

Visto il parere dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e per gli scambi e per le valute;

Visto il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di patate, sancito dall'art. 8, lettera *e*) del decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927-V, n. 73, è consentita, in via eccezionale, per la campagna 1940-41 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali 175.000 da adibirsi esclusivamente all'uso di semina.

Il quantitativo di 175.000 quintali indicato al comma precedente è comprensivo della quota di patate da destinare eventualmente alle coltivazioni per uso di fecoleria.

L'importazione — subordinatamente alle autorizzazioni di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute — è ammessa per provenienza dagli Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da seme da importarsi ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « Originale » o altrimenti equivalente. In mancanza di questa, deve appartenere alla classifica immediatamente successiva.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli necessari per l'applicazione della convenzione tra gli organi importatori di cui al successivo art. 6, nonchè quelli relativi all'accertamento dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare.

Questi ultimi si effettuano con sopraluoghi alle colture di origine e con ispezioni alle frontiere ai fini dell'ammissione definitiva della merce nel Regno nonchè con sopraluoghi alle coltivazioni.

Al fine poi di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei sugelli in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, si effettueranno sopraluoghi ai magazzini di sosta e di distribuzione del seme importato, nonchè visite all'atto delle spedizioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Torre Astura in provincia di Littoria.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del su ricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

(2563) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

Delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi per le provincie di Gorizia e di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1940-XVIII, n. 104), col quale sono stati indicati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Decreta:

Per quanto riguarda le provincie di Gorizia e di Trieste i confini della zona faunistica delle Alpi vengono così stabiliti:

Provincia di Gorizia: da Monte Termine, sul confine jugoslavo, lungo il confine con la provincia di Udine fino alla ferrovia di Cormons; di qui sempre lungo il confine con la provincia di Udine sino al fiume Isonzo; di qui lungo l'Isonzo sino a Sagrado; di qui lungo il confine con la provincia di Trieste sino al confine jugoslavo; di qui lungo il confine jugoslavo sino al monte Termine

Provincia di Trieste: tutto il territorio della Provincia, escluso quello ricadente nella circoscrizione del comune di Grado.

Il presente decreto che sostituisce, per la parte relativa alle provincie di Gorizia e di Trieste, il decreto del 15 aprile 1940-XVIII, ha effetto dalla medesima data, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

(2564) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII.

Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna agraria 1940-41.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927-V, n. 73), concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Visto il parere dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e per gli scambi e per le valute;

Visto il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di patate, sancito dall'art. 8, lettera e) del decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927-V, n. 73, è consentita, in via eccezionale, per la campagna 1940-41 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali 175.000 da adibirsi esclusivamente ad uso di semina.

Il quantitativo di 175.000 quintali indicato al comma precedente è comprensivo della quota di patate da destinare eventualmente alle coltivazioni per uso di fecoleria.

L'importazione — subordinatamente alle autorizzazioni di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute — è ammessa per provenienza dagli Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da seme da importarsi, ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « Originale » o altrimenti equivalente. In mancanza di questa, deve appartenere alla classifica immediatamente successiva.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli necessari per l'applicazione della convenzione tra gli organi importatori di cui al successivo art. 6, nonchè quelli relativi all'accertamento dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare.

Questi ultimi si effettuano con sopraluoghi alle colture di origine e con ispezioni alle frontiere ai fini dell'ammissione definitiva della merce nel Regno nonchè con sopraluoghi alle coltivazioni.

Al fine poi di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei sugelli in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, si effettueranno sopraluoghi ai magazzini di sosta e di distribuzione del seme importato, nonchè visite all'atto delle spedizioni.

I compiti di cui sopra vengono conferiti alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, la quale, per le ispezioni alle frontiere, si avvale dell'opera dei Regi osservatori di fitopatologia ed al Settore della orto-frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, i quali agiranno di comune accordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti enti le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phtorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris, od altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 %, in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'articolo 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel Regno e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica e il nome nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti addetti al controllo di cui all'art. 3 provvederanno perchè tanto l'apertura come la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Art. 6.

Il contingente di cui all'articolo 1 è ripartito fra le organizzazioni di categoria interessate, dalla Commissione di cui al successivo art. 8.

L'importazione viene effettuata a mezzo di due organi di acquisto, ciascuno delegato dalla rispettiva categoria. Tali organi dovranno stipulare una convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre il 31 luglio c. a., con la quale si impegnano a procedere, di comune accordo, alla definizione dei prezzi di acquisto del prodotto a seconda delle diverse origini, varietà e marchi qualitativi; a stabilire i compensi per i servizi d'importazione e di distribuzione del prodotto e a determinare il prezzo massimo di cessione dei tuberi da seme agli agricoltori.

Le proposte di importazione fatte dagli organi di acquisto debbono essere trasmesse al Ministero per gli scambi e per le valute ai fini del rilascio delle relative licenze d'importazione.

Gli organi di acquisto provvedono a ripartire le patate da seme importate tra i richiedenti della rispettiva categoria.

Tali ripartizioni devono essere comunicate alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

Gli organi di acquisto debbono attenersi, sia per l'impor-

I coltivatori che intendono impiegare nelle loro colture patate da seme importate, entro il 31 agosto devono inoltrare domanda alla rispettiva Sezione ortofrutticola, secondo le modalità che saranno stabilite dal Settore, al fine di ottenere l'autorizzazione alla coltivazione delle patate da seme importate. Nella domanda dovranno essere indicati il fondo dove saranno coltivate le patate, nonchè la superficie di coltivazione.

Le ditte e gli enti tra i quali vengono dagli organi di acquisto ripartite, per la successiva vendita, le patate da seme importate, debbono collocare le patate stesse soltanto presso i coltivatori che saranno loro indicati, entro il 15 ottobre, per il tramite del rispettivo organo di acquisto, dal Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Le ditte e gli enti suddetti debbono, inoltre, tenere un registro aggiornato di carico e scarico dal quale risultino la quantità e la qualità dei tuberi ricevuti, la località di deposito, il nome dei coltivatori a cui sono stati venduti i tuberi e, per ciascun coltivatore, il corrispondente quantitativo ed il fondo in cui ha luogo la coltivazione.

Delle singole vendite, corredate dagli elementi di cui sopra, le ditte e gli enti dovranno dare immediata comunicazione ai rispettivi organi di acquisto ripartitori, i quali dovranno tenerne registrazione aggiornata ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

Art. 7.

Gli enti e le persone che, per la prossima campagna, intendano ottenere una assegnazione di quantitativi di patate da seme, debbono farne domanda, entro il 30 settembre 1940-XVIII, alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura (Settore ortofrutticolo), o alla Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortofrutticoli, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, ovvero una ditta commerciale, indicando la varietà, il quantitativo e le zone dove verrebbero coltivati i tuberi da importare.

Art. 8.

La Commissione incaricata di ripartire il contingente di cui all'art. 1 tra le organizzazioni di categoria interessate è presieduta dal direttore generale dei piani della produzione e costituita da tre funzionari, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, per gli scabi e per le valute, nonchè dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, del Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, della Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortofrutticoli e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Detta Commissione determina la ripartizione del contingente per varietà e per Paesi di provenienza, nonchè per zone di coltivazione, ed è chiamata, altresì, a dare parere su ogni questione inerente alla ripartizione e alla distribuzione delle patate da seme.

Art. 9.

La importazione non può protrarsi oltre il 30 aprile 1941-XIX e deve avvenire attraverso i normali transiti di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

niente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phtorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris, ed altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 %, in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'articolo 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel Regno e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica e il nome nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti addetti al controllo di cui all'art. 3 provvederanno perchè tanto l'apertura come la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Art. 6.

Il contingente di cui all'articolo 1 è ripartito fra le organizzazioni di categoria interessate, dalla Commissione di cui al successivo art. 8.

L'importazione viene effettuata a mezzo di due organi di acquisto, ciascuno delegato dalla rispettiva categoria. Tali organi dovranno stipulare una convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre il 31 luglio c. a., con la quale si impegnano a procedere, di comune accordo, alla definizione dei prezzi di acquisto del prodotto a seconda delle diverse origini, varietà e marchi qualitativi; a stabilire i compensi per i servizi d'importazione e di distribuzione del prodotto e a determinare il prezzo massimo di cessione dei tuberi da seme agli agricoltori.

Le proposte di importazione fatte dagli organi di acquisto debbono essere trasmesse al Ministero per gli scambi e per le valute ai fini del rilascio delle relative licenze d'importazione.

Gli organi di acquisto provvedono a ripartire le patate da seme importate tra i richiedenti della rispettiva categoria.

Tali ripartizioni devono essere comunicate alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

Gli organi di acquisto debbono attenersi, sia per l'importazione che per la ripartizione dei tuberi importati, oltre che alle disposizioni del presente decreto, ad ogni altra che venga loro impartita dagli organi di controllo di cui all'art. 3, nonchè dalla Commissione di cui all'art. 8.

seme importate. Nella domanda dovranno essere indicati il fondo dove saranno coltivate le patate, nonchè la superficie di coltivazione.

Le ditte e gli enti tra i quali vengono dagli organi di acquisto ripartite, per la successiva vendita, le patate da seme importate, debbono collocare le patate stesse soltanto presso i coltivatori che saranno loro indicati, entro il 15 ottobre, per il tramite del rispettivo organo di acquisto, dal Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Le ditte e gli enti suddetti debbono, inoltre, tenere un registro aggiornato di carico e scarico dal quale risultino la quantità e la qualità dei tuberi ricevuti, la località di deposito, il nome dei coltivatori a cui sono stati venduti i tuberi e, per ciascun coltivatore, il corrispondente quantitativo ed il fondo in cui ha luogo la coltivazione.

Delle singole vendite, correlate dagli elementi di cui sopra, le ditte e gli enti dovranno dare immediata comunicazione ai rispettivi organi di acquisto ripartitori, i quali dovranno tenerne registrazione aggiornata ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

Art. 7.

Gli enti e le persone che, per la prossima campagna, intendano ottenere una assegnazione di quantitativi di patate da seme, debbono farne domanda, entro il 30 settembre 1940-XVIII, alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura (Settore ortofrutticolo), o alla Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortofrutticoli, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, ovvero una ditta commerciale, indicando la varietà, il quantitativo e le zone dove verrebbero coltivati i tuberi da importare.

Art. 8.

La Commissione incaricata di ripartire il contingente di cui all'art. 1 tra le organizzazioni di categoria interessate è presieduta dal direttore generale dei piani della produzione e costituita da tre funzionari, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, per gli scabi e per le valute, nonchè dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, del Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, della Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortofrutticoli e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Detta Commissione determina la ripartizione del contingente per varietà e per Paesi di provenienza, nonchè per zone di coltivazione, ed è chiamata, altresì, a dare parere su ogni questione inerente alla ripartizione e alla distribuzione delle patate da seme.

Art. 9.

La importazione non può protrarsi oltre il 30 aprile 1941-XIX e deve avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Chiasso, Tarvisio, Fortezza, Genova, Livorno, Napoli, Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

La importazione, a cura degli organi all'uopo delegati, deve essere attuata in forma quanto più possibile accentrata, al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789446

fine di agevolare i previsti controlli di carattere genetico e fitosanitario, avvertendo, comunque, con adeguato anticipo, i Regi osservatori fitopatologici preposti ai detti controlli circa la data di transito di ogni singola partita.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

(2578) *Il Ministro*: TASSINARI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 9 luglio 1940-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 633, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) durante lo stato di guerra.

(2600)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 9 luglio 1940-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra.

(2601)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Cesarò la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto 24 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Cesarò la donazione di mq. 1.525 di terreno comunale per costruirvi un posto di ristoro e ricovero pei mietitori.

(2555)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Licodia Eubea alcuni immobili.

Con decreto in data 22 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 199

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 relativa al certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 635578, di annue L. 140 a favore di Bolgni Giuseppina fu Andrea.

Ai termini degli articoli 6 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 336 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità, a chi di ragione.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

(2436) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1940-XVIII - N. 153

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,29
Belgio (Belgas)	—	—
Bosnia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia Dinaro)	43,70	44,20
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7435
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	71,90
Id. 3 % lordo	50,625
Id. 5 % (1935)	92,475
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,475
Id. Id. 5 % (1936)	93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92,975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...stato di ogni singola partita.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

(2578) *Il Ministro:* TASSINARI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 9 luglio 1940-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 633, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) durante lo stato di guerra.

(2600)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 9 luglio 1940-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 601, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra.

(2601)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Cesarò la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto 8 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Cesarò la donazione di mq. 1.325 di terreno comunale per costruirvi un posto di ristoro e ricovero pei mietitori.

(2555)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Licodia Eubea alcuni immobili.

Con decreto in data 22 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Licodia Eubea (Catania), pel prezzo di L. 100, quattro vani dell'ex Convento di S. Benedetto, da adibire a sede della Sezione sindacale dei lavoratori agricoli.

(2556)

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 199

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 relativa al certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 635538, di annue L. 140 a favore di Bologni Giuseppina fu Andrea.

Ai termini degli articoli 6 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 487 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità, a chi di ragione.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

(2436) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1940-XVIII - N. 153

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	19,80
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	—	—
Argentina (Peso carta)	445,43	449 —
Belgio (Belgas)	—	4,20
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	65,70	—
Canadà (Dollaro)	23,58	—
Danimarca (Corona)	—	—
Egitto (Lira egiziana)	3,83	—
Estonia (Corona)	—	—
Finlandia (Marka)	4,697	—
Germania (Reichsmark)	39,84	—
Grecia (Dracma)	7,6336	7,80
Islanda (Corona)	14,31	—
Jugoslavia (Dinaro)	—	—
Lettonia (Lat)	43,70	44,90
Lituania (Litas)	3,8751	—
Norvegia (Corona)	3,3003	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	—
Romania (Leu), conto globale	13,0431	0,7435
Romania (Leu), Id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu), Id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	71,90
Id. 3 % lordo	50,625
Id. 5 % (1935)	92,475
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,475
Id. Id. 5 % (1936)	93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92,075
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94 —
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,75
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	272742	52,50	*Garaffa* Giovanna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Turia Vincenza di Giorgio, dom. a Modica (Ragusa).	*Garrafa* Giovanna fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	272743	52,50	*Garaffa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	*Garrafa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	143781	205 —	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Andrea-Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Andrea-Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi Cuneo).	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi (Cuneo).
P. R. 3,50 %	231599	80,50	Petris Lucia fu *Antonio*, maritata Mosconi, dom. a Capodistria (Pola).	Petris Lucia fu *Onorio-Antonio*, maritata Mosconi, dom. a Capodistria (Pola).
Rendita 5 % (1935)	16-629 16-995	660 — 310 —	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Concetta* fu Gennaro	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Angela-Concetta* fu Gennaro.
Id. Id.	16 036 16.630	310 — 660 —	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	349204	38,50	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi Gaetano, dom. a Torino, con usufrutto a *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Gaetano*.	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Battista* o *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre *Graziola* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Battista* o *Giovanni-Battista*, domiciliato a Torino, con usufrutto a *Graziola* Anna fu Lorenzo, ved. di Borghi *Battista* o *Giovanni-Battista*.
Cons. 3,50 %	763047	42 —	Rotti *Matilde* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Giuseppe*, dom. a Cirie (Torino), con l'usufrutto a Leidiano Francesca fu Giuseppe.	Rotti *Matilde-Margherita* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Telemaco-Alessandro-Giovanni di Augusto*, dom. a Cirie (Torino, con l'usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	62304	105 —	*Bianchi* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)	*Fenucci* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)
P. Naz. 4,50 %	11383	225 —	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Emma-Adelaide* e Matilde di Casimiro.	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Rachele-Emma* e Matilde di Casimiro.
Id.	12842	900 —	Zappi Maria di Ippolito, *nubile*, dom. a Iesi (Ancona).	Zappi Maria di Ippolito, *minorenne*, dom. a Iesi (Ancona).
Cons. 3,50 %	459009	175 —	Barbano *Teresa* fu Carlo.	Barbano *Olimpia-Teresa* fu Carlo.
P. Naz. 4,50 %	76	630 —	Forgo *Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Fartaglino Carlo* fu Domenico.	Forno *Giustina-Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Tortaglino Filippo-Giacomo* fu Domenico.
P. R. 3,50 % (1934)	13099	87,50	*Pistoni Caterina* fu Carlo, moglie di Ralteri Luigi, dom. in Milano.	*Pistone Maria-Luisa-Caterina* fu Carlo, moglie di Ralteri Luigi, dom. in Milano.
P. R. 3,50 %	500136	402,50	Iovino *Cristina* fu Francesco, nubile interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria del fratello Iovino Luigi fu Francesco, dom. in	Iovino *Caterina* fu Francesco, nubile, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	272742	52,50	*Garoffa* Giovanna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Tutia Vincenza di Giorgio, dom. a Modica (Ragusa)	*Garrofa* Giovanna fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	272743	52,50	*Garoffa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	*Garrofa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	143781	205 —	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Andrea-Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Andrea-Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi Cuneo).	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi (Cuneo).
P. R. 3,50 %	231596	80,50	Petris Lucia fu *Antonio*, maritata Mosconi, dom. a Capodistria (Pola).	Petris Lucia fu *Onorio-Antonio*, maritata Mosconi, dom. a Capodistria (Pola).
Rendita 5 % (1935)	162629 162695	660 — 310 —	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Concetta* fu Gennaro	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Angela-Concetta* fu Gennaro.
Id. Id.	163096 163630	310 — 660 —	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	340404	38,50	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre *Graziola* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi Gaetano, dom. a Torino, con usufrutto a *Graziola* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Gaetano*.	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Battista* o *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre *Graziola* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Battista* o *Giovanni-Battista*, domiciliato a Torino, con usufrutto a *Graziola* Anna fu Lorenzo, ved. di Borghi *Battista* o *Giovanni-Battista*.
Cons. 3,50 %	768047	42 —	Rotti *Matilde* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Giuseppe*, dom. a Ciriè (Torino), con l'usufrutto a Leidi*ano* Francesca fu Giuseppe.	Rotti *Matilde-Margherita* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Telemaco-Alessandro-Giovanni di Augusto*, dom. a Ciriè (Torino, con l'usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	62304	105 —	*Bianchi* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)	*Fennezi* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)
P. Naz. 4,50 %	11583	225 —	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Emma-Adelaide* e Matilde di Casimiro.	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Rachele-Emma* e Matilde di Casimiro.
Id.	12842	900 —	Zappi Maria di Ippolito, *nubile*, dom. a Iesi (Ancona).	Zappi Maria di Ippolito, *minorenne*, dom. a Iesi (Ancona).
Cons. 3,50 %	459009	175 —	Barbano *Teresa* fu Carlo.	Barbano *Olimpia-Teresa* fu Carlo.
P. Naz. 4,50 %	76	630 —	Forgo *Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Fortaglino Carlo* fu Domenico.	Forno *Giustina-Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Tartaglino Filippo-Giacomo* fu Domenico.
P. R. 3,50 % (1934)	13099	87,50	*Pistoni Caterina* fu Carlo, moglie di Balteri Luigi, dom. in Milano.	*Pistone Maria-Luigia-Caterina* fu Carlo, moglie di Balteri Luigi, dom. in Milano.
P. R. 3,50 %	500136	402,50	Iovino *Cristina* fu Francesco, nubile interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria del fratello Iovino Luigi fu Francesco, dom. in Saviano (Napoli).	Iovino *Caterina* fu Francesco, nubile, ecc., come contro.
Rendita 5 %	60436	4.500 —	Moriggia Francesco-Aliprando di *Carlo* e prole legittima nascitura di Moriggia *Carlo-Aliprando* fu *Carlo-Aliprando*, dom. a Pallanza.	Moriggia Francesco-Aliprando di *Aliprando-Carlo* e prole legittima nascitura di Moriggia *Aliprando-Carlo* fu *Aliprando-Bartolomeo*, dom. a Pallanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,5 % (1934)	149798	178,50	Magnano *Emilio-Vitale* fu Antonio, dom. in Savona (Genova), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Gussavino Maria fu Giovanni Maria.	Magnano *Vitale-Antonio* fu Antonio, ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 %	7193	23,50	Migliavacca *Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).	Migliavacca *Michele-Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).
Id.	7196	45 —		
P. Naz. 5 %	10774	25 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	22067	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	514569	70 —	*Belmondo* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).	*Belmondo* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).
P. R. 3,50 %	240187	10,50	*Primativo* Flora fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Cristalli Giuseppa fu Francesco, dom. in Nardò (Lecce).	*Primativo* Flora fu Salvatore, minore, ecc., come contro.
Id.	347865	101,50	Rusconi *Carlo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Dervio (Como).	Rusconi *Giuseppe-Carlo* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	133082	4.200 —	Bernardi cav. avv. *Pietro* fu Giuseppe, dom. in Torino.	Bernardi *Giovanni-Domenico-Pietro* fu Giuseppe, dom. a Torino.
	399475	700 —		
Id.	214025	2.100 —	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).
	214026	2.100 —		
Id.	214027	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	214028	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221419	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221420	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221421	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354309	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354310	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354311	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354312	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354313	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	72468	800 —	*Sanbury Anna* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia.	*Balbo-Bertone di Sanbury Anna-Maria* di Luigi, minore, ecc., come contro.
	72473	1.000 —		
P. R. 3,50 %	331840	1.050 —	Romanelli Isabella di *Saverio*, nubile, dom. in Rossano (Cosenza), vincolata come dote della titolare pel matrimonio da contrarsi con Barone Giovanni fu Antonio.	Romanelli Isabella di *Lello-Saverio*, nubile, dom. a Rossano (Cosenza), vincolata come contro.
Cons. 3,50 %	779254	70 —	Chiadò Pierina fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò Luigi, dom. a Nole Canavese.	Chiadò Pierina fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova di Chiadò*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come contro.
Id.	779253	70 —	Chiadò Bianca fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.	Chiadò Bianca fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova Chiadò Luigi*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	161238	235 —	Carugo Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Desenacciati Luigia fu Luigi, dom. a Rovellasca (Como).	Carugo Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	23313	304,50	Ardoino Bartolomeo fu Giuseppe, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu
	203091	864,50		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	149798	178,50	Magnano *Emilio-Vitale* fu Antonio, dom. in Savona (Genova), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Gunstavino Maria fu Giovanni-Maria.	Magnano *Vitale-Antonio* fu Antonio, ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 %	7193	23,50	Migliavacca *Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).	Migliavacca *Michele-Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).
Id.	7196	45 —		
P. Naz. 5 %	10774	25 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	22067	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	514000	70 —	*Belmonte* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino)	*Belmondo* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).
P. R. 3,50 %	240185	10,50	*Primitivo* Flora fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Cristalli Giuseppa fu Francesco, dom. in Nardò (Lecce).	*Primativo* Flora fu Salvatore, minore, ecc., come contro.
Id.	347865	101,50	Rusconi *Carlo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bervio (Como).	Rusconi *Giuseppe-Carlo* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	133982 399475	4.200 — 700 —	Bernardi cav. avv. *Pietro* fu Giuseppe, dom. in Torino.	Bernardi *Giovanni-Domenico-Pietro* fu Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	214025 214026	2.100 — 2.100 —	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).
Id.	214027	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	214028	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221419	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221420	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221421	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354309	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354310	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354311	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354312	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354313	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	72465 72473	800 — 1.000 —	*Sambuy Anna* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia.	*Balbo-Bertone di Sambuy Anna-Maria* di Luigi, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	331849	1.050 —	Romanelli Isabella di *Saverio*, nubile, dom. in Rossano (Cosenza), vincolata come dote della titolare pel matrimonio da contrarsi con Barone Giovanni fu Antonio.	Romanelli Isabella di *Lelio-Saverio*, nubile, dom. a Rossano (Cosenza), vincolata come contro.
Cons. 3,50 %	779254	70 —	Chiadò Pierina fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò Luigi, dom. a Nole Canavese.	Chiadò Pierina fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova di Chiadò*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come contro.
Id.	779253	70 —	Chiadò Bianca fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.	Chiadò Bianca fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova Chiadò Luigi*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	161238	235 —	Carugo Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Descacciati Luigia fu Luigi, dom. a Rovellasca (Como).	Carugo Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	23313 203591	304,50 864,50	Ardoino Bartolomeo fu Giuseppe, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino, ved. di Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino, vedova di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina.
P. R. 3,50 %	88258	409,50	Tambelli Pasquale fu *Raffaele*, minore sotto la patria potestà della madre Colonna Giovanna ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu *Pasquale*, minore, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	139826	63 —	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna Anna ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Giovanna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).
Buono del Tesoro nov. (1943)	Serie C 705	Capitale 100.000 —	Agostinetti Adelina fu *Mario* in Fossale, dom. in Biella.	Agostinetti Adelina fu *Agostino-Mario*, minore emancipata sotto la curatela del marito Fossale Aldo, dom. in Biella.
Cons. 3,50 % (1902)	43231	105 —	Colombo *Alba* fu *Roberto*, dom. a Torino.	Colombo *Alba-Maria* fu *Luigi-Roberto*, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % Id. Id.	88367 8 549 89399	210 — 1.540 — 35 —	*Pelizza* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada (Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.	*Pellizzari* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.
P. R. 3,50 % (1934)	67636	350 —	Cattini *Elena* fu Alessandro, moglie di Rota Stefano fu Giuseppe, dom. a S. Remo.	Cattini *Luigia-Maddalena-Adelaide* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	93530	400 —	Pistocchi Umberto fu *Giuseppe*, dom. a Castelluccio (Arezzo).	Pistocchi Umberto fu *Santi*, dom. a Castelluccio (Arezzo).
Cons. 3,50 %	742941	126 —	Gaffodio *Angela* fu Zaverio, moglie di Brusotti Antonio, dom. in Verolengo (Torino).	Gaffodio *Luigia-Maria-Angela-Antonio* fu Zaverio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	81394	133 —	Donato *Francesco* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrero* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.	Donato *Francesca* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrera* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2437)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Assemini (Cagliari), Senorbi (Cagliari), Tertenia (Nuoro), Anticoli Corrado (Roma), Cingoli (Macerata) e Torrice (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario rispettivamente i signori:

Ciucci Massimo fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma);

Scalpelli dott. Odo fu Filippo, per la Cassa comunale di credito agrario di Cingoli (Macerata);

Ciampelletti avv. Ermanno fu Ettore, per la Cassa comunale di credito agrario di Torrice (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2541)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Crosia (Cosenza), Mogoro (Cagliari), Oschiri (Sassari), Lunano (Pesaro), Pennabilli (Pesaro) e Piobbico (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	159826	63 —	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Anna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Giovanna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).
Buono del Tesoro nov. (1945)	Serie C 795	Capitale 100.000 —	Agostinetti Adelina fu *Mario* in Fascale, dom. in Biella.	Agostinetti Adelina fu *Agostino-Mario*, minore emancipata sotto la curatela del marito Fascale Aldo, dom. in Biella.
Cons. 3,50 % (1902)	43281	105 —	Colombo *Alba* fu *Roberto*, dom. a Torino.	Colombo *Alba-Maria* fu *Luigi-Roberto*, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	88067	210 —	*Pelizza* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada (Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.	*Pellizzari* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.
Id.	8549	1.540 —		
Id.	89089	35 —		
P. R. 3,50 % (1934)	97836	350 —	Cattini *Elena* fu Alessandro, moglie di Rota Stefano fu Giuseppe, dom. a S. Remo.	Cattini *Luigia-Maddalena-Adelaide* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	93550	400 —	Pistocchi Umberto fu *Giuseppe*, dom. a Castelluccio (Arezzo).	Pistocchi Umberto fu *Santi*, dom. a Castelluccio (Arezzo).
Cons. 3,50 %	742941	126 —	Gaffodio *Angela* fu Zaverio, moglie di Brusotti Antonio, dom. in Verolengo (Torino).	Gaffodio *Luigia-Maria-Angela-Antonia* fu Zaverio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	61304	133 —	Donato *Francesco* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrera* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.	Donato *Francesca* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrera* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state prodotte opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 giugno 1938-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2437)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Assemini (Cagliari), Senorbì (Cagliari), Tertenia (Nuoro), Anticoli Corrado (Roma), Cingoli (Macerata) e Torrice (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri del 26 luglio 1927-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Massaiino Luigi fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Assemini (Cagliari);

Coraddu dott. Massimo fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Senorbì (Cagliari);

Sioni Paolo fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Tertenia (Nuoro);

Ciucci Massimo fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma);

Scalpelli dott. Odo fu Filippo, per la Cassa comunale di credito agrario di Cingoli (Macerata);

Ciampelletti avv. Ermanno fu Ettore, per la Cassa comunale di credito agrario di Torrice (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1938-XVIII

V. AZZOLINI

(2344)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Crosia (Cosenza), Mogoro (Cagliari), Oschiri (Sassari), Lunano (Pesaro), Pennabilli (Pesaro) e Piobbico (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri del 26 luglio 1927-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Na-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

poli, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

De Leonardis Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Crotta (Cosenza);

Motta Raimondo fu Bernardo, per la Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari);

Ilia Antonio fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari);

Giannini Luigi fu Basilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Lunano (Pesaro);

Domenici cav. Luigi fu Leonida, per la Cassa comunale di credito agrario di Pennabilli (Pesaro);

Barlolucci cav. Arturo fu Alessandro, per la Cassa comunale di credito agrario di Piobbico (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

(2545) V. Azzolini

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 16 posti di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1249, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1934, n. 1567;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1926, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2339 che istituisce l'Accademia militare forestale;

Visto il R. decreto 28 giugno 1933, n. 1160;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1008, riguardante il reclutamento straordinario di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 8 aprile 1940, n. 356, portante modificazioni alla predetta legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1008;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a n. 16 posti di capi manipolo in servizio permanente effettivo da conferire ai giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che abbiano prestato servizio in una delle Forze armate dello Stato con il grado di ufficiale.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — le domande su carta da bollo da L. 6

della prima iscrizione al Partito (comprese le organizzazioni giovanili). Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Ministro di Stato, o del Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valore militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

d) copia purificata alla data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* dello stato di servizio comprovante il servizio prestato in qualità di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Gli ex combattenti ed i benemeriti della Causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati in guerra o durante le operazioni militari, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle Fasciste;

e) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

g) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) diploma di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie conseguita presso una delle facoltà delle Regie università del Regno;

I certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie d'esame;

i) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Gli aspiranti coniugati, unitamente ai documenti suindicati, dovranno presentare un certificato dall'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge stesso.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sono confermati residenti della Cassa comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

De Leonardis Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Cerchiara (Cosenza);

Maida Raimondo fu Bernardo, per la Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Cagliari);

Era Antonio fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Cheremule (Sassari);

Giannini Luigi fu Basilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Lunano (Pesaro);

Dominici cav. Luigi fu Leonida, per la Cassa comunale di credito agrario di Fermignano (Pesaro);

Bartolucci cav. Arturo fu Alessandro, per la Cassa comunale di credito agrario di Piobbico (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

V. ACCELSI

(2345)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 16 posti di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1938, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2360 che istituisce l'Accademia militare forestale;

Visto il R. decreto 28 giugno 1938, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1068, riguardante il reclutamento straordinario di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 8 aprile 1940, n. 356, portante modificazioni alla predetta legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1068;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a n. 16 posti di capi manipolo in servizio permanente effettivo da conferire ai giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che abbiano prestato servizio in una delle Forze armate dello Stato con il grado di ufficiale.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P.N.F., con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui risulti che l'iscrizione al Partito fu effettuata per la prima volta, ovvero dell'iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero al cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Ministro di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero. Per gli iscritti senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 30 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

d) copia parificata alla data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* dello stato di servizio comprovante il servizio prestato in qualità di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Gli ex combattenti ed i benemeriti della Causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati in guerra o durante le operazioni militari, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle Fasciste;

e) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

g) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) diploma di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie conseguita presso una delle facoltà delle Regie università del Regno;

i) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie d'esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Gli aspiranti coniugati, unitamente ai documenti suindicati, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge stesso.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti assegnati da ciascun membro.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di materie tecnico-professionale.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

Detti esami saranno iniziati, improrogabilmente, il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Per ciascuna delle prove scritte saranno concesse agli aspiranti sette ore di tempo; quella orale avrà la durata di circa trenta minuti.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti.

Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti, per ciascuno dei temi risultante dalla media dei voti conferiti da ogni membro.

I candidati che non abbiano raggiunto i dieci ventesimi in ciascuna delle prove scritte saranno esclusi da quella orale e conseguentemente dal concorso.

Art. 10.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta, con pallottole bianche e nere, sulla idoneità dei candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da dieci a venti per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione.

Art. 11.

Del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prima prova scritta,
b) il punto di merito per la seconda prova scritta,
c) il punto di merito per la prova orale,
d) il punto di merito per i titoli presentati,
e) risultato medio,
f) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 12.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati:

1) insigniti di medaglie al valor militare;
2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
3) feriti in combattimento od in azioni fasciste;
4) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data non anteriore al 28 ottobre 1922.
5) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
6) ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
7) provenienti dalla M. V. S. N.
8) nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
9) più giovani di età.

Art. 13.

La Commissione in base alla classificazione di cui all'art. 11 e tenendo presente quanto previsto all'art. 12, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori che dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 14.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso verranno nominati capi manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale, secondo la graduatoria compilata dalla Commissione esaminatrice e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale, che conseguiranno la nomina a capo manipolo nel corrente anno.

La nomina a capo manipolo dei vincitori del concorso sarà quindi fatta con riserva di anzianità assoluta.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2587)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il precedente decreto prefettizio n. 7793/San. in data 23 maggio u. s., relativo alla nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Asti nella persona del dottor Boari Danilo Giorgio fu Annibale, primo graduato nel concorso per il conferimento del posto predetto, bandito con decreto prefettizio in data 31 dicembre 1938-XVII.

Veduta la formale rinunzia scritta al posto di cui trattasi fatta in data 18 corrente dal citato dott. Boari Giorgio Danilo.

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935 n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per sanitari, nonchè gli articoli 30, 37 e 23 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

1. Di prendere atto della rinunzia al posto di cui trattasi fatta dal dott. Boari Danilo Giorgio;

2. Il dott. Fagiani Renato fu Arturo, nato a Genova il 30 agosto 1908, residente in Asti, che segue immediatamente il dott. Boari nella graduatoria degli idonei al concorso indicato in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Asti a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII e dovrà assumere servizio, come titolare del posto, entro lo stesso termine.

3. Prima di assumere servizio il dott. Fagiani dovrà prestare la promessa solenne di giuramento ai sensi dello art. 27 del citato R. decreto 11 marzo 1935 n. 281.

4. La nomina è fatta a titolo di esperimento per un biennio salvo conferma definitiva a termine di legge.

Asti, addì 24 giugno 1940-XVIII.

Il prefetto: LI VOLSI

(2575)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore aggiunto*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Comando della Milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti assegnati da ciascun membro.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di materie tecnico-professionale.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

Detti esami saranno iniziati, improrogabilmente, il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Per ciascuna delle prove scritte saranno concesse agli aspiranti sette ore di tempo; quella orale avrà la durata di circa trenta minuti.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti.

Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti, per ciascuno dei temi risultante dalla media dei voti conferiti da ogni membro.

I candidati che non abbiano raggiunto i dieci ventesimi in ciascuna delle prove scritte saranno esclusi da quella orale e conseguentemente dal concorso.

Art. 10.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta, con palline bianche e nere, sulla idoneità del candidato; l'altra palese per la determinazione del merito in punti da dieci a venti per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione.

Art. 11.

Del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prima prova scritta,
b) il punto di merito per la seconda prova scritta,
c) il punto di merito per la prova orale,
d) il punto di merito per i titoli presentati,
e) risultato medio,
f) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 12.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati:

1) insigniti di medaglie al valor militare;
2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
3) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero, che abbiano partecipato alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data non anteriore al 28 ottobre 1922;
4) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
5) ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
6) provenienti dalla M. V. S. N.;
7) nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
8) più giovani di età.

Art. 13.

La Commissione in base alla classificazione di cui all'art. 11 e tenendo presente quanto previsto all'art. 12, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori che dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 14.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso verranno nominati capi manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale, secondo la graduatoria compilata dalla Commissione esaminatrice e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale, che conseguiranno la nomina a capo manipolo nel corrente anno.

La nomina a capo manipolo dei vincitori del concorso sarà quindi fatta con riserva di anzianità assoluta.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2587)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il precedente decreto prefettizio n. 7753/San. in data 23 maggio u. s., relativo alla nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Asti nella persona del dottor Boari Danilo Giorgio fu Annibale, primo graduato nel concorso per il conferimento del posto predetto, bandito con decreto prefettizio in data 31 dicembre 1938-XVII;

Veduta la formale rinunzia scritta al posto di cui trattasi fatta in data 18 corrente dal citato dott. Boari Giorgio Danilo;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935 n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per sanitari, nonchè gli articoli 33, 57 e 58 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

1. Di prendere atto della rinunzia al posto di cui trattasi fatta dal dott. Boari Danilo Giorgio;

2. Il dott. Pagiani Renato fu Arturo, nato a Genova il 30 agosto 1908, residente in Asti, che segue immediatamente il dott. Boari nella graduatoria degli idonei al concorso indicato in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Asti a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII e dovrà assumere servizio, come titolare del posto, entro lo stesso termine;

3. Prima di assumere servizio il dott. Pagiani dovrà prestare la promessa solenne di giuramento ai sensi dello art. 27 del citato R. decreto 11 marzo 1935 n. 281;

4. La nomina è fatta a titolo di esperimento per un biennio salvo conferma definitiva a termine di legge.

Asti, addì 24 giugno 1940-XVIII.

Il prefetto: LA VIA

(2575)

LUIGI VITTORIO LONGO, *direttore* — GIUSEPPE GIOLITTI, *direttore agg.*

RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Sabato, 13 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 163

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 5,00**, per *ogni altro* annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri* annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 22 sillabe. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2380 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,30 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2380, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli precisamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

«I.R.E.C.»
Società Anonima Impresa Riscaldamento e Carboni
(in liquidazione).

Sede in Torino, via Marco Polo n. 43 — Cap. soc. L. 250.000 int. vers.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII ore 16 in prima convocazione ed il giorno 31 luglio 1940-XVIII ore 16 in seconda convocazione presso la sede sociale via Marco Polo, 43, Torino per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del liquidatore;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Approvazione bilancio di liquidazione;
4. Determinazione dell'emolumento al collegio sindacale;
5. Nomina del collegio sindacale.

Parte straordinaria:

6. Riduzione del capitale sociale da L. 250.000 a L. 30.000 mediante assorbimento della perdita dei precedenti esercizi e rimborso agli azionisti di L. 70.000 con sostituzione delle vecchie azioni con nuove azioni da L. 100 cadauna da consegnarsi agli azionisti in ragione di sei azioni nuove contro cinque azioni vecchie; conseguenti modificazioni dell'art. 5 dello statuto sociale;
7. Revoca dello stato di liquidazione;
8. Nomina dell'amministratore unico;
9. Mutamento dello scopo sociale, della denominazione della società e conseguenti modifiche statutarie.

A norma dell'art. 7 dello statuto sociale, possono intervenire alla

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società Anonima «S.A.A.R.»* sedente in Sanremo, Corso Garibaldi n. 18, sono convocati in assemblea generale ordinaria nei locali della sede sociale, per le ore 17 del giorno 31 luglio 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940 e relazioni relative;
2. Elezione alle cariche sociali ed emolumenti;
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà farsi presso la cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione, in caso di necessità, sarà tenuta alle ore 16 dello stesso giorno.

Sanremo, 8 luglio 1940-XVIII

Gli amministratori: (firme illeggibili).

424 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società anonima Mediterranea Alberghi*, avente sede in Sanremo, capitale versato L. 360.000, sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione dei bilanci degli esercizi 1938-1939 e 1939-1940;
2. Nomina dell'amministratore;
3. Varie ed eventuali.

Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare non più tardi del giorno 24 luglio 1940 i loro titoli al portatore, sia presso la cassa sociale e sia presso la Banca di Mondovì, C. G. Battaglia e C. di Mondovì-Breo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di altro dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 22 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti altre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2940 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/o postale 1-2940, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2940, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

«I.R.E.C.»
Società Anonima Impresa Riscaldamento e Carboni
(in liquidazione).

Sede in Torino, via Marco Polo n. 43 — Cap. soc. L. 250.000 int. vers.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII ore 16 in prima convocazione ed il giorno 31 luglio 1940-XVIII ore 16 in seconda convocazione presso la sede sociale via Marco Polo, 43, Torino per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del liquidatore;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Approvazione bilancio di liquidazione;
4. Determinazione dell'emolumento al collegio sindacale;
5. Nomina del collegio sindacale.

Parte straordinaria:

6. Riduzione del capitale sociale da L. 250.000 a L. 50.000 mediante assorbimento della perdita dei precedenti esercizi e rimborso agli azionisti di L. 75.000 con sostituzione delle vecchie azioni con nuove azioni da L. 200 cadauna da consegnarsi agli azionisti in ragione di sei azioni nuove contro cinque azioni vecchie; conseguenti modificazioni dell'art. 5 dello statuto sociale;
7. Revoca dello stato di liquidazione;
8. Nomina dell'amministratore unico;
9. Mutamento dello scopo sociale, della denominazione della società e conseguenti modifiche statutarie

A norma dell'art. 7 dello statuto sociale, possono intervenire alla assemblea gli azionisti che tali figurino nel libro soci o che abbiano depositato le azioni sociali presso la sede della società entro il giorno 24 luglio 1940-XVIII.

Torino, 10 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

430 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società Anonima «S.A.R.»* sedente in Sanremo, Corso Garibaldi n. 18, sono convocati in assemblea generale ordinaria nei locali della sede sociale, per le ore 17 del giorno 31 luglio 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940 e relazioni relative;
2. Elezione alle cariche sociali ed emolumenti;
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà farsi presso la cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione, in caso di necessità, sarà tenuta alle ore 18 dello stesso giorno.

Sanremo, 8 luglio 1940-XVIII

Gli amministratori: (firme illeggibili).

424 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società anonima Mediterranea Alberghi*, avente sede in Sanremo, capitale versato L. 360.000, sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione dei bilanci degli esercizi 1938-1939 e 1939-1940;
2. Nomina dell'amministratore;
3. Varie ed eventuali.

Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare non più tardi del giorno 24 luglio 1940 i loro titoli al portatore, sia presso la cassa sociale e sia presso la Banca di Mondovì, C. G. Battaglia e C. di Mondovì-Breo.

In caso che l'assemblea in seduta di prima convocazione non fosse valida per deficienza di azionisti intervenuti, resta fin d'ora stabilito che l'assemblea si riunirà in seduta di seconda convocazione il giorno 7 agosto 1940-XVIII alla stessa ora e negli stessi locali.

Sanremo, 10 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore.

422 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

SOCIETA ANONIMA ARTI GRAFICHE DELLE VENEZIE VICENZA

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 31 luglio 1940-XVIII in Vicenza presso la sede sociale alle ore 11 antim., in prima convocazione, ed eventualmente nello stesso luogo in seconda convocazione il giorno 8 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. Presentazione bilancio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
3. Nomina di amministratori;
4. Eventuali varie.

In sede straordinaria:

Proposta per eventuale scioglimento della società e provvedimenti conseguenti.

Per avere diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione.

427 (A pagamento).

MOLINI MARZOLI MASSARI

Società anonima con sede in Varese — Capitale L. 24.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 10,30, nella sede sociale in Varese, viale Ceresio 1.

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno successivo, stessa ora e località.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire alla assemblea dovrà essere effettuato almeno tre giorni liberi prima della data di convocazione, presso la sede sociale e presso le sedi di Varese e di Milano del Credito Varesino e Credito Italiano.

Varese, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

428 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA DI MACINAZIONE LENDINARA-ADRIA

Sede in Lendinara — Capitale sociale L. 600.000, inter. versato.

Convocazione di assemblea

I soci di questa società sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Lendinara per il giorno 3 agosto 1940-XVIII, alle ore 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e relative deliberazioni;
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci;
4. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto secondo il disposto dell'art. 10 dello statuto sociale.

SOCIETA ANONIMA COMMISSIONARIA AGENZIA VENDITA LATERIZI

(in liquidazione).

Sede in Venezia.

L'assemblea degli azionisti è convocata per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, in Venezia, presso la Società e S.A.M.E., alle ore 10 in prima convocazione, ed alle ore 11 in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;
3. Eventuali.

Per l'ammissione all'assemblea valgono le norme statutarie.

Venezia, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio liquidatore.

430 (A pagamento).

SOC. AN. SALDATURA ELETTRICA «FUSARC»

E' indetta l'assemblea degli azionisti per il giorno 30 luglio alle ore 11 in prima convocazione nella sede sociale in Milano, viale Monza n. 274 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Relazione e proposte degli amministratori in ordine alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi il 1° luglio 1940-XVIII, nonchè in ordine alla sistemazione sociale e a quella azionaria nei riguardi delle vigenti disposizioni di legge. Deliberazioni relative;

b) Conseguente eventuale nomina di amministratori e di sindaci;

c) Varie.

Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate entro il 25 luglio nella sede sociale, oppure presso il Credito Italiano sede di Milano.

Nel caso che l'assemblea non potesse deliberare in prima convocazione, resta convocata in seconda convocazione il giorno 31 luglio alle ore 11 presso la sede sociale.

Gli amministratori: (firme illeggibili).

431 (A pagamento).

SOCIETA DI COSTRUZIONE E DI IMPRESE FONDIARIE

Anonima con sede in Roma — Capitale L. 2.000.000, inter. versato.

L'assemblea degli azionisti è indetta per il giorno 31 luglio 1940 ore 16 in Roma, via dei Sabini n. 7, presso l'Istituto Romano di Beni Stabili, per deliberare; in seconda e dove occorra anche in sede di prima convocazione, sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del collegio sindacale;
2. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1940 e delibere relative;
3. Nomina dell'amministratore unico e compensi;
4. Nomina del collegio sindacale e compensi.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore presso la Cassa dell'Istituto Romano di Beni Stabili in Roma entro il giorno 25 luglio 1940-XVIII.

Il Collegio sindacale.

433 (A pagamento).

SOCIETA SUBALPINA EDITRICE - ANONIMA

Sede in Torino — Capitale sociale versato L. 500.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 31 luglio 1940-XVIII in Vicenza presso la sede sociale alle ore 11 antim., in prima convocazione, ed eventualmente nello stesso luogo in seconda convocazione il giorno 8 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. Presentazione bilancio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
3. Nomina di amministratori;
4. Eventuali varie.

In sede straordinaria:

Proposta per eventuale scioglimento della società e provvedimenti conseguenti.

Per avere diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione.

427 (A pagamento).

MOLINI MARZOLI MASSARI

Società anonima con sede in Varese — Capitale L. 14.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 10,30, nella sede sociale in Varese, viale Ceresio 1.

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno successivo, stessa ora e località.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire alla assemblea dovrà essere effettuato almeno tre giorni liberi prima della data di convocazione, presso la sede sociale e presso le sedi di Varese e di Milano del Credito Varesino e Credito Italiano.

Varese, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

428 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA DI MACINAZIONE LENDINARA-ADRIA

Sede in Lendinara — Capitale sociale L. 600.000, inter. versato.

Convocazione di assemblea

I soci di questa società sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Lendinara per il giorno 3 agosto 1940-XVIII, alle ore 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e relative deliberazioni;
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci;
4. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto secondo il disposto dell'art. 10 dello statuto sociale.

In caso di mancanza del numero legale, resta stabilita l'adunanza di seconda convocazione per le ore 20 dello stesso giorno.

Lendinara, 10 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

423 (A pagamento).

(*In liquidazione*).

Sede in Venezia.

L'assemblea degli azionisti è convocata per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, in Venezia, presso la Società « S.A.M.P. » alle ore 10 in prima convocazione, ed alle ore 11 in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940;
3. Eventuali.

Per l'ammissione all'assemblea valgono le norme statutarie.

Venezia, 8 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio liquidatore.

429 (A pagamento).

SOC. AN. SALDATURA ELETTRICA « FUSARC »

E' indetta l'assemblea degli azionisti per il giorno 30 luglio alle ore 11 in prima convocazione nella sede sociale in Milano, viale Monza n. 274 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Relazione e proposte degli amministratori in ordine alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria tenutasi il 1° luglio 1940-XVIII, nonchè in ordine alla sistemazione sociale e a quella azionaria nei riguardi delle vigenti disposizioni di legge. Deliberazioni relative;

b) Conseguente eventuale nomina di amministratori e di sindaci;

c) Varie.

Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate entro il 24 luglio nella sede sociale, oppure presso il Credito Italiano sede di Milano.

Nel caso che l'assemblea non potesse deliberare in prima convocazione, resta convocata in seconda convocazione il giorno 31 luglio alle ore 11 presso la sede sociale.

Gli amministratori: (firme illeggibili).

431 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COSTRUZIONE E DI IMPRESE FONDIARIE

Anonima con sede in Roma — Capitale L. 2.000.000, inter. versato.

L'assemblea degli azionisti è indetta per il giorno 31 luglio 1940 ore 16 in Roma, via dei Sabini n. 7, presso l'Istituto Romano di Beni Stabili, per deliberare: in seconda e dove occorra anche in sede di prima convocazione, sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del collegio sindacale;
2. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1940 e delibere relative;
3. Nomina dell'amministratore unico e compensi;
4. Nomina del collegio sindacale e compensi.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore presso la Cassa dell'Istituto Romano di Beni Stabili in Roma entro il giorno 23 luglio 1940-XVIII.

Il Collegio sindacale.

433 (A pagamento).

SOCIETÀ SUBALPINA EDITRICE - ANONIMA

Sede in Torino — Capitale sociale versato L. 500.000.

Per gli oggetti di cui all'art. 154 Codice di commercio, gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il 30 luglio 1940, ore 18, ed occorrendo, in seconda convocazione il 30 settembre stessa ora.

Il Consiglio di amministrazione.

443 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

«C.I.L.S.A.»
Commercio Industria Latte S. A.

Sede in Milano — Capitale L. 1.500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, in prima convocazione, ed occorrendo, per il successivo giorno 31 luglio 1940-XVIII, in seconda convocazione, sempre alle ore 15, in Milano nel Salone Teatro di via della Signora n. 9 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII; relazione del Consiglio e dei sindaci e deliberazioni relative;
2. Nomina del collegio sindacale per il nuovo triennio, designazione del presidente e determinazione degli emolumenti.

Gli azionisti potranno ritirare i biglietti di ammissione all'assemblea presso la sede sociale in Milano, corso S. Gottardo n. 29.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

432 (A pagamento).

SOCIETÀ IMMOBILIARE «PIEMONTE»

Anonima con sede in Milano — Cap. L. 900.000 inter. versato.

L'assemblea degli azionisti è indetta per il giorno 30 luglio 1940 alle ore 15 presso la Compagnia di Amministrazione e a Gestioni Immobiliari S. A. Milano, piazza Duomo n. 25, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina dell'amministratore unico.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Compagnia di Amministrazione e a Gestioni Immobiliari S. A. di Milano entro il 24 luglio 1940-XVIII.

Il Collegio sindacale.

434 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE BERTA

Sede Milano — Capitale sociale L. 750.000, interamente versato.

Per le ore 11 del 1° agosto 1940, (seconda convocazione ore 11, 5 agosto 1940), in un locale della spett. Banca Popolare di Bergamo, Milano, via Boito n. 5, è convocata l'assemblea straordinaria per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Conferimento all'amministratore unico del mandato di rappresentare la società nella celebrazione dell'atto di riconoscimento delle opere edilizie nello stabile della società in via Giovanni da Udine n. 45, soggetto al piano regolatore;
2. Varie ed eventuali.

Deposito delle azioni tre giorni prima dell'assemblea presso la filiale in Milano della spett. Banca Mutua Popolare di Bergamo.

p. L'amministratore unico: (firma illeggibile).

433 (A pagamento).

PANETTONE ROVATI S. A.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 10.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 18 presso e nello studio del dott. Luigi Migliavacca in Milano, corso S. Gottardo, 22, interno 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Eventuale scioglimento e messa in liquidazione;
2. Nomina del liquidatore;
3. Eventuale aumento del capitale sociale e conseguente eliminazione della perdita d'esercizio mediante riduzione del valore delle azioni.

Milano, 19 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

435 (A pagamento).

SOC. AN. AGRICOLA «MARGARIA»

Gli azionisti della Soc. An. Agricola «Margaria», sede sociale in Milano, capitale L. 900.000, versato L. 600.000, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Serbelloni, 2, col seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio di amministrazione;
2. Modifica dell'art. 22 dello statuto sociale, con la sostituzione di un amministratore unico al Consiglio d'amministrazione e conseguente modifica degli articoli 3, 8, 13, 16, 23 a 33, 34, 35 e 39 dello statuto stesso;
3. Nomina dell'amministratore unico e determinazione dei suoi poteri;
4. Collocamento e modalità di versamento delle L. 300.000 occorrenti al completamento del capitale sociale dalle L. 600.000 già versate alle L. 900.000;
5. Varie.

Possono intervenire all'assemblea coloro che avranno depositate le azioni a norma dello statuto sociale.

Il Collegio sindacale.

437 (A pagamento).

SOC. AN. A. USUELLI

(In liquidazione).

Sede in Milano — Capitale sociale L. 75.000.

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale, alle ore 10 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del liquidatore;
2. Relazione del liquidatore e del collegio sindacale;
3. Bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative;
4. Emolumento al collegio sindacale.

Mancando il numero legale l'assemblea è nuovamente convocata per il giorno 8 agosto stessa ora, stesso luogo.

Il Liquidatore.

438 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CARBURANTI ITALIA - MILANO

Capitale sociale L. 4.500.000, interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel 30 luglio 1940-XVIII, ed in eventuale seconda convocazione pel successivo giorno 31, alle ore 10, presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione Consiglio di amministrazione e sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative;
3. Nomina del collegio sindacale previa determinazione del relativo emolumento.

Parte straordinaria:

4. Proposta di scioglimento anticipato della società e sua messa in liquidazione con nomina di uno o più liquidatori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sede in [illegible] — Capitale L. 2.500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, in prima convocazione, ed occorrendo, per il successivo giorno 31 luglio 1940-XVIII, in seconda convocazione, sempre alle ore 15, in Milano nel Salone Teatro di via della Signora n. 9 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII; relazione del Consiglio e dei sindaci e deliberazioni relative;
2. Nomina del collegio sindacale per il nuovo triennio, designazione del presidente e determinazione degli emolumenti.

Gli azionisti potranno ritirare i biglietti di ammissione all'assemblea presso la sede sociale in Milano, corso S. Gottardo n. 29.

Milano, 11 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

432 (A pagamento).

SOCIETÀ IMMOBILIARE «PIEMONTE»

Anonima con sede in Milano — Cap. L. 900.000 interam. versato.

L'assemblea degli azionisti è indetta per il giorno 30 luglio 1940 alle ore 15 presso la Compagnia di Amministrazione e a Gestioni Immobiliari S. A. Milano, piazza Duomo n. 25, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina dell'amministratore unico.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Compagnia di Amministrazione e a Gestioni Immobiliari S. A. di Milano entro il 24 luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

434 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE BERTA

Sede Milano — Capitale sociale L. 750.000, interamente versato.

Per le ore 11 del 1° agosto 1940, (seconda convocazione ore 11, 3 agosto 1940), in un locale della spett. Banca Popolare di Bergamo, Milano, via Boito n. 5, è convocata l'assemblea straordinaria per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Conferimento all'amministratore unico del mandato di rappresentare la società nella celebrazione dell'atto di riconoscimento delle opere edilizie nello stabile della società in via Giovanni da Udine n. 45, soggetto al piano regolatore;
2. Varie ed eventuali.

Deposito delle azioni tre giorni prima dell'assemblea presso la filiale in Milano della spett. Banca Mutua Popolare di Bergamo.

p. L'amministratore unico: (firma illeggibile).

435 (A pagamento).

PANETTONE ROVATI S. A.

Sede in Milano — Capitale sociale L. 10.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 18 presso e nello studio del dott. Luigi Migliavacca in Milano, corso S. Gottardo, 21, interno 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Discussione e approvazione bilancio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII.
4. Nomina del liquidatore;
5. Eventuale aumento del capitale sociale e conseguente eliminazione della perdita d'esercizio mediante riduzione del valore delle azioni.

Milano, 10 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

436 (A pagamento).

SOC. AN. AGRICOLA «MARGARIA»

Gli azionisti della Soc. An. Agricola «Margaria», sede sociale in Milano, capitale L. 900.000, versato L. 600.000, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, presso la sede sociale in Milano, via Serbelloni, 2, col seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio di amministrazione;
2. Modifica dell'art. 22 dello statuto sociale, con la sostituzione di un amministratore unico al Consiglio d'amministrazione e conseguente modifica degli articoli 3, 8, 15, 16, 23 a 32, 34, 35 e 36 dello statuto stesso;
3. Nomina dell'amministratore unico e determinazione dei suoi poteri;
4. Collocamento e modalità di versamento delle L. 300.000 occorrenti al completamento del capitale sociale dalle L. 600.000 già versate alle L. 900.000;
5. Varie.

Possono intervenire all'assemblea coloro che avranno depositate le azioni a norma dello statuto sociale.

Il Collegio sindacale.

437 (A pagamento).

SOC. AN. A. USUELLI

(in liquidazione).

Sede in Milano — Capitale sociale L. 75.000.

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII presso la sede sociale, alle ore 10 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del liquidatore;
2. Relazione del liquidatore e del collegio sindacale;
3. Bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative;
4. Emolumento al collegio sindacale.

Mancando il numero legale l'assemblea è nuovamente convocata per il giorno 3 agosto stessa ora, stesso luogo.

Il Liquidatore.

438 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CARBURANTI ITALIA - MILANO

Capitale sociale L. 4.500.000, interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel 30 luglio 1940-XVIII, ed in eventuale seconda convocazione pel successivo giorno 31, alle ore 10, presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione Consiglio di amministrazione e sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative;
3. Nomina del collegio sindacale previa determinazione del relativo emolumento.

Parte straordinaria:

4. Proposta di scioglimento anticipato della società e sua messa in liquidazione con nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

Le azioni al portatore vanno depositate presso la cassa sociale cinque giorni prima dell'adunanza fissata.

Il Consiglio di amministrazione.

439 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« S.A.MA.R. »
Società Anonima Marinati Ravagnan

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, ore 10, alla sede legale della società in Venezia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e relative deliberazioni;
3. Determinazione delle retribuzioni ai sindaci.

Il deposito dei certificati di azioni al portatore, per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 24 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale

In caso di mancanza del numero legale, resta fin d'ora stabilita l'adunanza di seconda convocazione per le ore 11 dello stesso giorno presso la sede legale in Venezia e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Venezia, 9 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

440 (A pagamento).

« COMASINE S. A. »

Sede legale in Trento — Capitale versato L. 3.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria — seconda convocazione — per il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede della « Società Anonima Finanziaria Immobiliare Trentina », via Mantova, 22, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori.

Per intervenire all'assemblea a termini dell'art. 19 dello statuto sociale, i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore non più tardi del giorno 29 luglio 1940-XVIII, presso la « Società Anonima Finanziaria Immobiliare Trentina », in Trento, via Mantova, 22, oppure presso la Società « Italcementi », in Bergamo, via Camozzi n. 12.

Per le azioni nominative valgono le risultanze del libro soci al 29 luglio 1940-XVIII.

Bergamo, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

444 (A pagamento).

LA MONFERRINA
Società anonima cooperativa contro i danni dolosi arrecati ai vitigni

Sede in Casale Monferrato.

L'assemblea generale straordinaria dei soci è convocata agli effetti dell'art. 52 dello statuto per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, nella sala della sede sociale alle ore 10 precise, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore col mandato di cedere il portafoglio assicurativo, l'oggetto sociale, il diritto di uso temporaneo della sigla; e determinazione di ogni altro potere a' sensi di statuto e di legge.

A' sensi dell'art. 24 dello statuto ogni socio deve intervenire di

---

S. A. ITALO ELVETICA
Fabbrica cioccolato caramelle confetti

Capitale sociale L. 34.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede della società in via Tiburtina, 43, il giorno 29 luglio ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione dell'amministratore e bilancio al 31 dicembre 1939;
2. Elezione sindaci e determinazione loro emolumento;
3. Varie.

Parte straordinaria:
1. Revoca modifiche statutarie dell'assemblea dicembre 1939;
2. Situazione dei conti al 30 maggio 1940-XVIII;
3. Deliberazioni relative all'art. 146 Codice di commercio;
4. Eventuale aumento del capitale sociale.

Mancando il numero legale l'assemblea avrà luogo, sia in sede ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione il giorno successivo alle ore 12.

Roma, 12 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico: Aldo de Sicaro.

450 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA VILLA SEGNERI - ROMA

Capitale interamente versato L. 10.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940, alle ore 10, alla sede sociale in Roma, piazza S. Agostino n. 20-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939 e relative deliberazioni;
3. Nomina del nuovo amministratore unico;
4. Nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;
5. Varie.

Il deposito dei certificati di azione, per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 25 luglio 1940, presso la sede sociale.

In caso di mancanza del numero legale, resta fin d'ora stabilita l'adunanza di seconda convocazione per le ore 10 del 31 luglio 1940, alla stessa sede sociale e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Roma, 11 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile)

451 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA
ALBERGO DI RUSSIA E DELLE ISOLE BRITANNICHE

Roma, piazzo Gabriele d'Annunzio n. 16.
Capitale sociale L. 7.500.000.

I signori azionisti sono invitati intervenire all'assemblea generale straordinaria che sarà tenuta il giorno 31 luglio 1940, alle ore 16, presso la sede sociale per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Cambiamento della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
2. Eventuali e varie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, ore 10, alla sede legale della società in Venezia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1939-XVIII e relative deliberazioni;
3. Determinazione delle retribuzioni ai sindaci.

Il deposito dei certificati di azioni al portatore, per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 24 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale.

In caso di mancanza del numero legale, resta fin d'ora stabilita l'adunanza di seconda convocazione per le ore 11 dello stesso giorno presso la sede legale in Venezia e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Venezia, 9 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

440 (A pagamento).

«COMASINE S. A.»

Sede legale in Trento — Capitale versato L. 3.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria — seconda convocazione — per il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede della «Società Anonima Finanziaria Immobiliare Trentina», via Mantova, 21, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori.

Per intervenire all'assemblea a termini dell'art. 12 dello statuto sociale, i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore non più tardi del giorno 29 luglio 1940-XVIII, presso la «Società Anonima Finanziaria Immobiliare Trentina», in Trento, via Mantova, 21, oppure presso la Società «Italcementi», in Bergamo, via Camozzi n. 12.

Per le azioni nominative valgono le risultanze del libro soci al 29 luglio 1940-XVIII.

Bergamo, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

444 (A pagamento).

LA MONFERRINA

Società anonima cooperativa contro i danni dolosi arrecati ai vitigni

Sede in Casale Monferrato

L'assemblea generale straordinaria dei soci è convocata agli effetti dell'art. 52 dello statuto per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, nella sala della sede sociale alle ore 10 precise, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore col mandato di cedere il portafoglio assicurativo, l'oggetto sociale, il diritto di uso temporaneo della sigla; e determinazione di ogni altro potere a' sensi di statuto e di legge.

A' sensi dell'art. 21 dello statuto ogni socio deve intervenire di presenza e non potrà disporre che di un voto e per intervenire all'assemblea dovrà essere socio nelle forme volute dalla legge, almeno da un anno.

Casale, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Percivalle Giuseppe.

447 (A pagamento).

Capitale sociale L. 34.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede della società in via Tiburtina, 43, il giorno 29 luglio ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione dell'amministratore e bilancio al 31 dicembre 1939;
2. Elezione sindaci e determinazione loro emolumento;
3. Varie.

Parte straordinaria:
1. Revoca modifiche statutarie dell'assemblea dicembre 1939;
2. Situazione dei conti al 30 maggio 1940-XVIII;
3. Deliberazioni relative all'art. 156 Codice di commercio;
4. Eventuale aumento del capitale sociale.

Mancando il numero legale l'assemblea avrà luogo, sia in sede ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione il giorno successivo alle ore 12.

Roma, 12 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico: Aldo de Mauro.

450 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA VILLA SEGNERI - ROMA

Capitale interamente versato L. 10.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 luglio 1940, alle ore 10, alla sede sociale in Roma, piazza S. Agostino n. 20-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939 e relative deliberazioni;
3. Nomina del nuovo amministratore unico;
4. Nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;
5. Varie.

Il deposito dei certificati di azione, per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto non più tardi del giorno 25 luglio 1940, presso la sede sociale.

In caso di mancanza del numero legale, resta fin d'ora stabilita l'adunanza di seconda convocazione per le ore 10 del 31 luglio 1940, alla stessa sede sociale e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Roma, 12 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

451 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ALBERGO DI RUSSIA E DELLE ISOLE BRITANNICHE

Roma, piazza Gabriele d'Annunzio n. 16
Capitale sociale L. 7.500.000.

I signori azionisti sono invitati intervenire all'assemblea generale straordinaria che sarà tenuta il giorno 31 luglio 1940, alle ore 16, presso la sede sociale per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Cambiamento della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
2. Eventuali e varie.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare in tempo utile le azioni al portatore nella cassa sociale.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il consigliere delegato: Natale Cosi.

456 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SOCIETA ANONIMA SPERLARI FRATELLI - CREMONA

Capitale sociale L. 630.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 9 del giorno 31 luglio 1940-XVIII, in Cremona, presso la sede sociale, via Gaspare Pedone n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del Collegio sindacale.

Parte straordinaria:

1. Eventuale modifica art. 3 dello statuto sociale;
2. Eventuali provvedimenti in ordine all'art. 146 del Codice di commercio e correlative eventuali modifiche statutarie.
3. Eventuale sostituzione del Consiglio di amministrazione con amministratore unico e modifiche statutarie relative al titolo terzo.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea, deve essere fatto ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede della società o presso la spett. Banca Popolare di Cremona.

Qualora gli azionisti intervenuti alla detta assemblea non risultassero nel numero legale prescritto dallo statuto sociale, resta fissata la seconda convocazione alle ore 10 dello stesso giorno.

Cremona, 11 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

445 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA TIPOGRAFICA CASTALDI - ROMA

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 19, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

Proroga della durata della società.

Il presidente: Viana.

455 (A pagamento).

SOC. AN. ASCARI PRIMO & C.

(in *liquidazione*).

Sede in Carpi — Capitale versato L. 630.000.

Gli azionisti dell'intestata società, in liquidazione, con sede in Carpi, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 settembre 1940-XVIII, in prima convocazione, alle ore 17, ed in seconda convocazione, alle ore 18 dello stesso giorno, in una sala (g. c.) della Banca Popolare di Modena, succursale di Carpi, in piazza Vittorio Emanuele n. 42, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940, relazione della Commissione liquidatrice e referto dei sindaci;
2. Nomina del Collegio dei sindaci per il triennio 1940-43 e del suo presidente;
3. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1939-40.

Deposito delle azioni non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea alla cassa sociale o presso le sedi centrali della Cassa di Risparmio di Carpi, della Banca Popolare di Modena e del Banco San Geminiano & San Prospero, pure di Modena.

Carpi, 10 luglio 1940-XVIII.

La Commissione liquidatrice.

446 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Maria, Balestreri Francesca e Ada Soldi in Danelli, con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele n. 24, presso studio tecnico ing. D'Alessandro Alessandro, ha presentato in data 31 marzo 1936-XIV domanda 7 marzo 1936-XIV per variare le opere di presa della derivazione di acqua ad uso irriguo dal Dugale Cavo Basso di Sospiro, in comune di Cella Dati, concessa in via di sanatoria, nella misura di moduli 0,39 per ettari 39.09.39 di terreno, con decreto Ministeriale 26 ottobre 1939-XVI, div. XII, n. 7400.

Cremona, 24 giugno 1940-XVIII - N. 4171

L'ingegnere dirigente: Francesco Scalesse.

412 (A pagamento).

Div. XIII - N. 7607.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la istanza 2 dicembre 1919 della ditta Andreucci Carlo, corredata da progetto in data 2 dicembre 1919 a firma del richiedente e dell'ing. E. Graziosi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Aso, in località Montecchio, del comune di Force (Ascoli Piceno), la portata media di mod. 28, massimi 40, per produrre col salto di metri 91 la potenza nominale media di HP 5125;

Vista la istanza 27 agosto 1920 della Società Marchigiana di Elettricità oggi Società Unione Esercizi Elettrici, corredata da progetto in data 28 agosto 1920 a firma dell'ing. E. Graziosi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Aso, a valle del ponte del Maglio, presso Montecchio, nello stesso comune di Force, la portata media di mod. 28, massimi 38, per produrre col salto di metri 118,70 la potenza nominale media di HP 5217,50 che peraltro, va precisata in HP 4431,47;

Visti gli atti della esperita istruttoria, disposta con Ordinanza Ministeriale 10 luglio 1922, n. 5112, dai quali risulta che avverso le domande predette sono state presentate opposizioni, in data 14 agosto 1922 dalla Confraternita del SS. Sacramento di Ortezzano e, in data 23 agosto 1922, dai sigg. Giampaoli Giuseppe e Gaspare e Malespina Davide a tutela di loro vantati diritti di derivazione a scopo irriguo e di bonifica;

Vista la istanza 20 maggio 1939-XVII della ditta Rastelli Pacifico, Giuseppe, Alfredo e Gino corredata da progetto acquisito al bollo il 12 giugno 1939-VII a firma dell'ing. P. Cinnica, intesa ad ottenere la concessione di variare la utenza sul fiume Aso, in comune di S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), riconosciuta con decreto Ministeriale 7 agosto 1918, n. 5758, nel senso di aumentare la quantità d'acqua derivabile da mod. 6,50 a mod. 15 e il salto da m. 4,70 a m. 13 per produrre una maggiore potenza nominale di HP 210,27 rispetto a quella di HP. 40,73 riconosciuta di antico diritto;

Considerato che la sopra citata domanda della ditta Andreucci non è stata confermata e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, è decaduta per rinuncia;

Che la su menzionata domanda di varianti della ditta Rastelli, tecnicamente incompatibile con quella della S.M.E. - U.N.E.S., essendo stata presentata al di là dei termini prescritti per l'ammissione ad istruttoria in concorrenza normale con quest'ultima istanza e non presentando alcuno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico per essere ammessa ad istruttoria in concorrenza eccezionale, deve essere respinta;

Considerato che le opposizioni suddette non sono da prendere in considerazione perchè trattasi di piccole utenze risultate non esistendo alcun titolo che ne legittimi l'esercizio nè avendo gli interessati presentato per esse alcuna domanda di riconoscimento o di concessione mentre per quanto riguarda le utenze legittime da sottendere ricorre la applicazione dell'art. 45 del T. U. 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Visto l'atto 27 gennaio 1938-XVI col quale la prefata Soc. Unes ha confermato ai sensi e per gli effetti del citato art. 6 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101 la sopra citata istanza di concessione 27 agosto 1920;

Visto il disciplinare principale e quello suppletivo sottoscritti dall'ing. T. Vissani, nella sua qualità di procuratore speciale della Società Unes rispettivamente in data 20 febbraio 1939-XVII, rep. n. 619 e 22 settembre 1939-XVII, rep. n. 633, presso l'Ufficio del Genio civile di Ascoli Piceno contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici espresso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e straordinaria per le ore 9 del giorno 31 luglio 1940-XVIII, in Cremona, presso la sede sociale, via Gaspare Pedone n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del Collegio sindacale.

Parte straordinaria:

1. Eventuale modifica art. 3 dello statuto sociale;
2. Eventuali provvedimenti in ordine all'art. 146 del Codice di commercio e correlative eventuali modifiche statutarie.
3) Eventuale sostituzione del Consiglio di amministrazione con amministratore unico e modifiche statutarie relative al titolo terzo.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea, deve essere fatto ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede della società o presso la spett. Banca Popolare di Cremona.

Qualora gli azionisti intervenuti alla detta assemblea non risultassero nel numero legale prescritto dallo statuto sociale, resta fissata la seconda convocazione alle ore 10 dello stesso giorno.

Cremona, 11 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

445 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TIPOGRAFICA CASTALDI - ROMA

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 19, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

Proroga della durata della società.

Il presidente: Vianna.

455 (A pagamento).

SOC. AN. ASCARI PRIMO & C.

(In liquidazione).

Sede in Carpi — Capitale versato L. 630.000.

Gli azionisti dell'intestata società, in liquidazione, con sede in Carpi, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 settembre 1940-XVIII, in prima convocazione, alle ore 17, ed in seconda convocazione, alle ore 18 dello stesso giorno, in una sala (g. c.) della Banca Popolare di Modena, succursale di Carpi, in piazza Vittorio Emanuele n. 42, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940, relazione della Commissione liquidatrice e referto dei sindaci;
2. Nomina del Collegio dei sindaci per il triennio 1940-43 e del suo presidente;
3. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1939-40.

Deposito delle azioni non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea alla cassa sociale o presso le sedi centrali della Cassa di Risparmio di Carpi, della Banca Popolare di Modena e del Banco San Geminiano & San Prospero, pure di Modena.

Carpi, 10 luglio 1940-XVIII

La Commissione liquidatrice.

436 (A pagamento)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Cremona

AVVISO

La Ditta: Bedeschi Paolina fu Francesco ed Ines Salomoni fu Luciano e per essi l'ing. Barbieri Adelchi, Ghisleri Gianfranco, Galetti Libero, Soldi Giuseppe, Balestreri Cesare, Coppini Elisa ved. Balestreri per sè e per i figli minori Luigi, Palmiro e Gianfranco, Balestreri Celia Dati, concessa in via di sanatoria, nella misura di moduli 0,19 per ettari 39.00.39 di terreno, con decreto Ministeriale 26 ottobre 1939-XVI, div. XII, n. 7400.

Cremona, 24 giugno 1940-XVIII - N. 4171

L'ingegnere dirigente: Francesco Scalcise.

412 (A pagamento).

Div. XIII - N. 7607.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la istanza 4 dicembre 1919 della ditta Andrenucci Carlo, corredata da progetto in data 2 dicembre 1919 a firma del richiedente e dell'ing. E. Graziosi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Aso, in località Montecchio, del comune di Force (Ascoli Piceno), la portata media di mod. 25, massimi 40, per produrre col salto di metri 91 la potenza nominale media di HP 4125;

Vista la istanza 27 agosto 1920 della Società Marchigiana di Elettricità oggi Società Unione Esercizi Elettrici, corredata da progetto in data 28 agosto 1920 a firma dell'ing. E. Graziosi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Aso, a valle del ponte del Maglio, presso Montecchio, nello stesso comune di Force, la portata media di mod. 28, massimi 38, per produrre col salto di metri 118,70 la potenza nominale media di HP 3217,50 che peraltro, va precisata in HP 4434,47;

Visti gli atti della esperita istruttoria, disposta con Ordinanza Ministeriale 10 luglio 1922, n. 5112, dai quali risulta che avverso le domande predette sono state presentate opposizioni, in data 14 agosto 1922 dalla Confraternita del SS. Sacramento di Ortezzano e, in data 13 agosto 1922, dai sigg. Giampaoli Giuseppe e Gaspare e Malaspina Davide a tutela di loro vantati diritti di derivazione a scopo irriguo e di bonifica;

Vista la istanza 29 maggio 1930-XIII della ditta Rastelli Pacifico, Giuseppe, Alfredo e Gino corredata da progetto acquisito al bollo il 12 giugno 1930-VIII a firma dell'ing. F. Cimico, intesa ad ottenere la concessione di variare la presa sul fiume Aso, in comune di S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), riconosciuta con decreto Ministeriale 7 agosto 1918, n. 5738, nel senso di aumentare la quantità d'acqua derivabile da mod. 6,50 a mod. 15 e il salto da m. 4,79 a m. 13 per produrre una maggiore potenza nominale di HP 219,87 rispetto a quella di HP. 40,73 riconosciuta di antico diritto;

Considerato che la sopra citata domanda della ditta Andrenucci non è stata confermata e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, è decaduta per rinuncia;

Che la su menzionata domanda di varianti della ditta Rastelli, tecnicamente incompatibile con quella della S.M.E. - U.N.E.S., essendo stata presentata al di là dei termini prescritti per l'ammissione ad istruttoria in concorrenza normale con quest'ultima istanza e non presentando alcuno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico per essere ammessa ad istruttoria in concorrenza eccezionale, deve essere respinta;

Considerato che le opposizioni suddette non sono da prendere in considerazione perchè trattasi di piccole utenze risultate non esistenti alcun titolo che ne legittimi l'esercizio nè avendo gli interessati presentato per esse alcuna domanda di riconoscimento o di concessione mentre per quanto riguarda le utenze legittime da sottendere rimane la applicazione dell'art. 45 del T. U. 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Visto l'atto 27 gennaio 1938-XVI col quale la prefata Soc. Unes fu confermato ai sensi e per gli effetti del citato art. 6 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101 la sopra citata istanza di concessione 27 agosto 1920;

Visto il disciplinare principale e quello suppletivo sottoscritti dall'ing. T. Vissani, nella sua qualità di procuratore speciale della Società Unes rispettivamente in data 20 febbraio 1939-XVII, rep. n. 619 e 22 settembre 1939-XVII, rep. n. 653, presso l'Ufficio del Genio civile di Ascoli Piceno contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Visto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 14 maggio 1938-XVI con voto n. 847;

Vista la lettera 27 luglio 1938-XVI, n. 8006, con la quale il Ministero delle corporazioni ha dato il suo consenso alla concessione a favore della Soc. Unes;

Visto il Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Visto il citato R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 210;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678 sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La sopra citata istanza della ditta Rastelli Pacifico, Giuseppe, Alfredo e Gino è respinta a tutti gli effetti di legge.

Art. 2. — Salvi i diritti dei terzi e respinte le opposizioni della Confraternita del SS. Sacramento di Orticano e dei sigg. Giampaoli Giuseppe e Gaspare e Malaspina Davide, è concesso alla Società Unione Esercizi Elettrici, subentrata alla Società Marchigiana di Elettricità, di derivare dal fiume Aso in località Montecchio a quota (291,50) del comune di Force (Ascoli Piceno) la portata media di mod. 28, massimi 38, per produrre col salto di metri 118,70 la potenza nominale media di HP 1331,47 da trasformare in energia elettrica.

Art. 3. — La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei citati disciplinari 29 febbraio 1939-XVII e 22 settembre 1939-XVII e verso il pagamento del canone annuo di L. 53.177,64, in ragione di L. 12 per HP, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato nell'art. 10 del disciplinare suddetto per la ultimazione dei lavori.

Qualora l'impianto, ancorchè non completamente ultimato, entri in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione totale o parziale dell'impianto stesso decorrerà il canone corrispondente all'utilizzazione attuata.

Art. 4. — L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE PRINCIPALE

22 febbraio 1939-XVII, n. 619, rep. registrato in Ascoli Piceno addì 8 febbraio 1939-XVIII, al n. 1263, vol. 129, fogl. 166, Mod. 2°,

(*Omissis*).

Art 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Aso in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Rimane pertanto stabilito che sono a tutto carico della società concessionaria, oltre le opere per l'acquisto, posa, manutenzione ed esercizio degli apparecchi e mezzi di misura di cui all'art. 5 il prelievo e l'invio delle registrazioni di tutti gli apparecchi stessi al competente Ufficio Idrografico Sezione di Bologna.

E' fatto inoltre obbligo alla società concessionaria di stabilire un capostaldo all'edificio di presa alla vasca di carico e lungo il canale di scarico.

(*Omissis*).

Ascoli Piceno, 29 febbraio 1939-XVII

411 (A pagamento).

N. 5 dell'anno 1940-XVIII.

UFFICIO LAVORI DEL GENIO DEL XIII CORPO D'ARMATA DI CAGLIARI

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

Si rende noto che nel giorno 10 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 precise, in Cagliari, nella sede dell'ufficio lavori del Genio militare, sito in via Principe Amedeo al civico n. 4, avanti al capo ufficio, o chi per esso, si procederà a pubblico ed unico incanto, all'appalto dei lavori di costruzione [illegible]

L'asta avrà luogo a termini abbreviati di giorni 10 (dieci), col mezzo di offerte segrete, e con deliberamento definitivo alla prima seduta, ai sensi degli articoli 73 e 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato, con l'avvertenza che l'Amministrazione si varrà della facoltà conferitale dal R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2359.

I pertanto i concorrenti dovranno inviare la domanda di ammissione all'asta, redatta su carta bollata da L. 4 (quattro), esclusivamente per posta, in piego sigillato e raccomandato al seguente indirizzo: «Ufficio lavori del Genio militare del XIII corpo d'Armata - Cagliari».

Tale plico dovrà inoltre contenere:

1) una busta, parimenti sigillata, con entro l'offerta condizionata di ribasso (unica percentuale), su tutti i prezzi del capitolato, espresso in cifre e in lettere, e redatta su carta bollata da L. 6;

2) una dichiarazione in carta da bollo da L. 6, con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi d'appalto e delle condizioni contrattuali, o che possano influire sulla esecuzione dell'opera durante tutto il periodo lavorativo e di avere così giudicato i prezzi medesimi rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare. L'offerta dovrà essere firmata dal concorrente medesimo o da persone che abbiano la facoltà, in forza di procura speciale, di rappresentarlo, o da chi abbia la facoltà di obbligarlo legalmente, qualora si tratti di società o enti. Nei casi di rappresentanze dovrà essere unito all'offerta regolare ed autentico documento comprovante tale facoltà;

3) la ricevuta dell'eseguito deposito della Regia Tesoreria centrale, o presso una delle sezioni di Regia Tesoreria provinciale della somma di L. 29.000 (ventinovemila), in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, per cauzione provvisoria. Per le società cooperative di produzione o di lavoro e per i Consorzi di cooperative detto deposito è ridotto a L. 6000;

4) i documenti della idoneità del concorrente e precisamente:

a) se si tratti di ditta inscritta all'Albo nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

1) certificato d'inscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato, rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per la inscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società, certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulta che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

4) per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara al nome della persona che rappresenta la ditta;

b) se si tratta di ditte non ancora inscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica, idonee, negli elenchi di fiducia delle varie amministrazioni centrali dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori — oppure copia autentica del certificato stesso;

2), 3), 4), come la lettera *a*);

c) se si tratti di ditte non ancora inscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda d'inscrizione per specializzazioni e classifica, idonee, e pagato la relativa tassa di concessione governativa:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

promossi di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La sopra citata istanza della ditta Rastelli Publico, Giuseppe, Alfredo e Gino è respinta a tutti gli effetti di legge.

Art. 2. — Salvi i diritti dei terzi e respinte le opposizioni della Confraternita del SS. Sacramento di Orsezzano e dei sigg. Giampaoli Giuseppe e Gaspare e Malaspina Davide, è concesso alla Società Unione Esercizi Elettrici, subentrata alla Società Marchigiana di Elettricità, di derivare dal fiume Aso in località Montecchio a quota 192,30 del comune di Force (Ascoli Piceno) la portata media di mod. 28, massimi 38, per produrre col salto di metri 118,70 la potenza nominale media di HP 4431,47 da trasformare in energia elettrica.

Art. 3. — La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei citati disciplinari 20 febbraio 1939-XVII e 22 settembre 1939-XVII e verso il pagamento del canone annuo di L. 55.177,64, in ragione di L. 12 per HP, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato nell'art. 10 del disciplinare suddetto per la ultimazione dei lavori.

Qualora l'impianto, ancorchè non completamente ultimato, entri in funzione prima del detto termine, dalla data di entrata in funzione totale o parziale dell'impianto stesso decorrerà il canone corrispondente all'utilizzazione attuata.

Art. 4. — L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE PRINCIPALE

20 febbraio 1939-XVII, n. 619, rep, registrato in Ascoli Piceno addì 6 febbraio 1940-XVIII, al n. 163, vol. 129, fogl. 186, Mod. 2°.

(*Omissis*).

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Aso in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Rimane pertanto stabilito che sono a tutto carico della società concessionaria, oltre le opere per l'acquisto, posa, manutenzione ed esercizio degli apparecchi e mezzi di misura di cui all'art. 5 il prelievo e l'invio delle registrazioni di tutti gli apparecchi stessi al competente Ufficio Idrografico Sezione di Bologna.

E' fatto inoltre obbligo alla società concessionaria di stabilire un capisaldo all'edificio di presa alla vasca di carico e lungo il canale di scarico.

(*Omissis*).

Ascoli Piceno, 20 febbraio 1939-XVII

411 (A pagamento).

N. 5 dell'anno 1940-XVIII.

UFFICIO LAVORI DEL GENIO DEL XIII CORPO D'ARMATA DI CAGLIARI

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

Si rende noto che nel giorno 10 luglio 1940-XVIII, alle ore 11 precise, in Cagliari, nella sede dell'ufficio lavori del Genio militare, sito in via Principe Amedeo al civico n. 4, avanti al capo ufficio, o chi per esso, si procederà a pubblico ed unico incanto, all'appalto dei lavori di costruzione Capannone antiaereo per la sezione staccata di artiglieria e sistemazione impianti elettrici e idrico (antincendi), in Olbia.

L'importo lordo presunto dell'appalto è di L. 580.000 (cinquecentottantamila), e le relative condizioni risultano dal capitolato n. 26 in data 14 giugno 1940-XVIII, visibile in questa sede in tutti giorni feriali nelle ore di ufficio.

patrimonio per la contabilità generale dello Stato, con l'avvertenza che l'Amministrazione si varrà della facoltà conferitale dal R. decreto 20 dicembre 1937, n. 2339.

E' pertanto i concorrenti dovranno inviare la domanda di ammissione all'asta, redatta su carta bollata da L. 4 (quattro), esclusivamente per posta, in piego sigillato e raccomandato al seguente indirizzo: « Ufficio lavori del Genio militare del XIII corpo d'Armata - Cagliari ».

Tale plico dovrà inoltre contenere:

1) una busta, parimenti sigillata, con entro l'offerta condizionata di ribasso (unico percentuale), su tutti i prezzi del capitolato, espresso in cifre e in lettere, e redatta su carta bollata da L. 6;

2) una dichiarazione in carta da bollo da L. 6, con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi d'appalto e delle condizioni contrattuali, o che possano influire sulla esecuzione dell'opera durante tutto il periodo lavorativo e di avere così giudicato i prezzi medesimi rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare. L'offerta dovrà essere firmata dal concorrente medesimo o da persone che abbiano la facoltà, in forza di procura speciale, di rappresentarlo, o da chi abbia la facoltà di obbligarlo legalmente, qualora si tratti di società o enti. Nei casi di rappresentanze dovrà essere unito all'offerta regolare ed autentico documento comprovante tale facoltà;

3) la ricevuta dell'eseguito deposito della Regia Tesoreria centrale, o presso una delle sezioni di Regia Tesoreria provinciale della somma di L. 29.000 (ventinovemila), in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, per cauzione provvisoria. Per le società cooperative di produzione o di lavoro e per i Consorzi di cooperative detto deposito è ridotto a L. 6000;

4) i documenti della idoneità del concorrente e precisamente:

a) se si tratti di ditta inscritta all'Albo nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

1) certificato d'inscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato, rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per la inscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società, certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulta che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

4) per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara al nome della persona che rappresenta la ditta;

b) se si tratta di ditte non ancora inscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica, idonee, negli elenchi di fiducia delle varie amministrazioni centrali dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori — oppure copia autentica del certificato stesso;

2), 3), 4), come la lettera *a*);

c) se si tratti di ditte non ancora inscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda d'inscrizione per specializzazioni e classifica, idonee, e pagato la relativa tassa di concessione governativa:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e se si sia trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data anzidetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

di certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo Ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso.

I pieghi contenenti le offerte, le ricevute degli eseguiti depositi e i documenti sopradetti dovranno pervenire a quest'Ufficio entro le ore 18 del giorno 18 luglio 1940-XVIII precedente a quello dell'asta. Le offerte che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelle che, per qualunque motivo, sia pure di forza maggiore, pervenissero in ritardo, non saranno ritenute valide anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti, pervenute regolarmente ed in termine.

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente, nonostante la regolarità dei documenti presentati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Nel giorno ed ora stabiliti per l'asta, si procederà, in pubblica seduta, all'apertura dei pieghi che saranno pervenuti in conformità alle disposizioni che precedono, quindi deciso intorno alla ammissibilità dei concorrenti, e all'aggiudicazione dell'appalto a favore del migliore offerente od anche, qualora sia pervenuta una sola offerta di ribasso, a favore dell'unico offerente, sempreche l'offerta migliori o sia almeno uguale al limite stabilito nell'apposita scheda ministeriale.

Delle operazioni di asta si stenderà processo verbale. Nel caso che l'aggiudicatario sia presente all'incanto egli sottoscriverà il verbale. In caso contrario l'avvenuta aggiudicazione sarà notificata, mediante lettera raccomandata, al concorrente, il quale dovrà in ogni caso, presentarsi per la stipulazione del contratto entro cinque giorni dal ricevimento della notificazione, sotto comminatoria di perdita della cauzione e di emenda dei danni.

Entro lo stesso termine di cinque giorni l'aggiudicatario dovrà, in quanto vi sia tenuto, designare il suo suppleute, presentare per se e per il supplente gli ulteriori documenti di cui fosse richiesto dall'ufficio appaltante. Dovrà inoltre versare alla cassa la somma di L. 17.500 (diciassettemilacinquecento) in numerario, a titolo di anticipazione per le spese d'asta e contrattuali che sono a carico del deliberatario.

Cagliari, 8 luglio 1940-XVIII

L'ufficiale rogante: Masini Dario.

441 (A credito).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Teramo

AVVISO

La ditta «Terni» Società per l'Industria e l'Elettricità, con sede in Genova, ha in data 22 maggio 1940-XVIII presentato domanda per sopporare i seguenti ampliamenti alla grande utilizzazione a scopo industriale delle acque del bacino del fiume Vomano, alti bacini del Tronto, Castellano e Tordino di cui alle istanze 22 novembre 1927, 11 luglio 1938 e 13 marzo 1939:

1° una derivazione (a quota media 723 in sinistra del Vomano e 713 in destra dello stesso fiume) di moduli 35 dai corsi di acqua Vezzola, Tordino e Fiumicello con relativi affluenti, Vomano ed affluenti di sinistra e di destra fino a Rio Arno, interessante i comuni di Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Cortino, Crognaleto e Pietracamela della provincia di Teramo;

2° una derivazione di mod. 3.20 dai corsi d'acqua Leomogna (a quota 1100) e Ruzzo (a quota 900) interessante i comuni di Castelli ed Isola del Gran Sasso della provincia di Teramo;

3° una derivazione (a quota media 403 in sinistra del Vomano e m. 405 in destra dello stesso fiume) di mod. 120 dai corsi d'acqua Vezzola, Tordino e relativi affluenti, Vomano ed affluenti di destra e di sinistra, Fino ed affluenti Cerchiola e Rio, Tavo, interessanti i primi i comuni di Torricella Sicura, Teramo, Montorio al Vomano, Fano Adriano, Tossicia, Isola del Gran Sasso, Castelli e Arsita in provincia di Teramo e l'ultimo (Tavo) il comune di Farindola della provincia di Pescara.

La restituzione di tutte le acque derivate è prevista nel corso del

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI SENTENZA PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Regio tribunale civile e penale di Busto Arsizio con sentenza 3 febbraio 1940-XVIII, provvedendo su istanza di Porta Maffè Luigi fu Natale di Somma Lombardo, ha dichiarato l'assenza di Porta Maffè Ambrogio, detto Vito, fu Natale, già di Somma Lombardo e di qui emigrato in America nel gennaio 1906.

Busto Arsizio, 31 maggio 1940-XVIII

3706 (A pagamento). (Firma illeggibile).

AMMORTAMENTO DI CAMBIALE

Il Presidente del Tribunale di Ancona, su l'istanza di Bucci Ottorino, Piccioni Giuseppe e Trento, con decreto 17 giugno 1940-XVIII, ha pronunciato l'ammortamento della cambiale smarrita del bollo di L. 20,10 portante la sottoscrizione di Bucci Ottorino, Piccioni Giuseppe, Piccioni Trento.

Dott. Renato Bucci, procuratore.

379 (A pagamento).

CAMBIAMENTO D'ORDINE DI NOMI

Costa Angelo fu Federico, residente in Genova, in data 4 marzo 1940-XVIII ha inoltrato domanda a S. E. il Procuratore Generale del Re presso la Eccma Corte d'Appello di Genova per ottenere di cambiare l'ordine dei nomi attribuiti nell'atto di nascita alla di lui figlia Costa Maria Teresa Nicolina Giuseppina in quello di Costa Teresa Maria Nicolina Giuseppina.

S. E. il Procuratore Generale del Re ha emesso decreto in data 4 luglio 1940-XVIII autorizzando il ricorrente a procedere alle prescritte affissioni e pubblicazioni del sunto della domanda ai sensi dell'art. 159 R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, con invito a chiunque vi abbia interesse di presentare le sue opposizioni entro giorni 30 (trenta) dal giorno dell'ultima affissione o dell'inserzione.

Genova, 6 luglio 1940-XVIII

Avv. Mario Bignone.

399 (A pagamento).

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale di Catania con decreto 17 giugno 1940-XVIII, provvedendo su istanza di Pettinati Flavia fu Lorenzo residente in Catania, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 6 giugno 1940 della commissione presso il detto Tribunale, perchè sia dichiarata la morte presunta del proprio marito Romano Giuseppe di Alfonso, già dimorante in Catania nel 1921 e scomparso in tale epoca, ha ordinato l'inserzione, per due volte consecutive entro il termine di giorni venti dalla data suddetta, dell'estratto della istanza ai sensi dell'art. 55 e segg. Codice civile e 51 norme di attuazioni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul foglio degli annunzi legali della provincia di Catania.

Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Catania entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Catania, 22 giugno 1940-XVIII

Avv. Cesare Vecchio.

410 (A credito - Avv. 40379-179-160 Campione civ.).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE SMARRITO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

vori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso.

I plichi contenenti le offerte, le ricevute degli eseguiti depositi e i documenti sopradetti dovranno pervenire a quest'Ufficio entro le ore 13 del giorno 19 luglio 1940-XVIII precedente a quello dell'asta. Le offerte che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelle che, per qualunque motivo, sia pure di forza maggiore, pervenissero in ritardo, non saranno ritenute valide anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti, pervenute regolarmente ed in termine.

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente, nonostante la regolarità dei documenti presentati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Nel giorno ed ora stabiliti per l'asta, si procederà, in pubblica seduta, all'apertura dei plichi che saranno pervenuti in conformità alle disposizioni che precedono, quindi deciso intorno alla ammissibilità dei concorrenti, e all'aggiudicazione dell'appalto a favore del migliore offerente od anche, qualora sia pervenuta una sola offerta di ribasso, a favore dell'unico offerente, sempreché l'offerta migliori o sia almeno eguale al limite stabilito nell'apposita scheda ministeriale.

Delle operazioni di asta si stenderà processo verbale. Nel caso che l'aggiudicatario sia presente all'incanto egli sottoscriverà il verbale. In caso contrario l'avvenuta aggiudicazione sarà notificata, mediante lettera raccomandata, al concorrente, il quale dovrà in ogni caso, presentarsi per la stipulazione del contratto entro cinque giorni dal ricevimento della notificazione, sotto comminatoria di perdita della cauzione e di emenda dei danni.

Entro lo stesso termine di cinque giorni l'aggiudicatario dovrà, in quanto vi sia tenuto, designare il suo supplente, presentare per se e per il supplente gli ulteriori documenti di cui fosse richiesto dall'ufficio appaltante. Dovrà inoltre versare alla cassa la somma di L. 17.310 (diciassettemilatrecentodieci) in numerario, a titolo di anticipazione per le spese d'asta e contrattuali che sono a carico del deliberatario.

Cagliari, 8 luglio 1940-XVIII

L'ufficiale rogante: Masini Dario.

447 (A credito).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Teramo

AVVISO

La ditta «Terni» Società per l'Industria e l'Elettricità, con sede in Genova, ha in data 22 maggio 1940-XVIII presentato domanda per ottenere i seguenti ampliamenti alla grande utilizzazione a scopo industriale delle acque del bacino del fiume Vomano, alti bacini del Tronto, Castellano e Tordino di cui alle istanze 12 novembre 1927, 22 luglio 1933 e 13 marzo 1939:

1° una derivazione (a quota media 723 in sinistra del Vomano e 735 in destra dello stesso fiume) di moduli 35 dai corsi di acqua Vezzola, Tordino e Fiumicello con relativi affluenti, Vomano ed affluenti di sinistra e di destra fino a Rio Arno, interessante i comuni di Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Cortino, Crognaleto e Pietracamela della provincia di Teramo;

2° una derivazione di mod. 5,25 dai corsi d'acqua Leomogna (a quota 1100) e Razzo (a quota 900) interessante i comuni di Castelli ed Isola del Gran Sasso della provincia di Teramo;

3° una derivazione (a quota media 403 in sinistra del Vomano e m. 409 in destra dello stesso fiume) di mod. 120 dai corsi d'acqua Vezzola, Tordino e relativi affluenti, Vomano ed affluenti di destra e di sinistra, Fino ed affluenti Cerchiola e Rio, Tavo, interessanti i primi i comuni di Torricella Sicura, Teramo, Montorio al Vomano, Fano Adriano, Tossicia, Isola del Gran Sasso, Castelli e Arsita in provincia di Teramo e l'ultimo (Tavo) il comune di Farindola della provincia di Pescara.

La restituzione di tutte le acque derivate è prevista nel corso del fiume Vomano, in comune di Penna S. Andrea della provincia di Teramo, a quota 234, poco a valle del ponte della statale n. 81 Piceno-Aprutina.

Teramo, 28 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: Simeoni Emilio.

479 (A pagamento).

ESTRATTO DI SENTENZA
PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Regio tribunale civile e penale di Busto Arsizio con sentenza 5 febbraio 1940-XVIII, provvedendo su istanza di Porta Maffe Luigi fu Natale di Somma Lombardo, ha dichiarato l'assenza di Porta Maffe Ambrogio, detto Vito, fu Natale, già di Somma Lombardo e di qui emigrato in America nel gennaio 1906.

Busto Arsizio, 31 maggio 1940-XVIII.

2256 (A pagamento).

(Firma illeggibile).

AMMORTAMENTO DI CAMBIALE

Il Presidente del Tribunale di Ancona, su l'istanza di Bucci Ottorino, Piccioni Giuseppe e Trento, con decreto 17 giugno 1940-XVIII, ha pronunciato l'ammortamento della cambiale smarrita del bollo di L. 20,10 portante la sottoscrizione di Bucci Ottorino, Piccioni Giuseppe, Piccioni Trento.

Dott. Renato Bucci, procuratore.

379 (A pagamento).

CAMBIAMENTO D'ORDINE DI NOMI

Costa Angelo fu Federico, residente in Genova, in data 4 marzo 1940-XVIII ha inoltrato domanda a S. E. il Procuratore Generale del Re presso la Eccma Corte d'Appello di Genova per ottenere di cambiare l'ordine dei nomi attribuiti nell'atto di nascita alla di lui figlia Costa Maria Teresa Nicolina Giuseppina in quello di Costa Teresa Maria Nicolina Giuseppina.

S. E. il Procuratore Generale del Re ha emesso decreto in data 4 luglio 1940-XVIII autorizzando il ricorrente a procedere alle prescritte affissioni e pubblicazioni del sunto della domanda ai sensi dell'art. 159 R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, con invito a chiunque vi abbia interesse di presentare le sue opposizioni entro giorni 30 (trenta) dal giorno dell'ultima affissione o dell'inserzione.

Genova, 6 luglio 1940-XVIII

Avv. Mario Bignone.

392 (A pagamento).

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale di Catania con decreto 17 giugno 1940-XVIII, provvedendo su istanza di Pertinati Flavia fu Lorenzo residente in Catania, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 6 giugno 1940 della commissione presso il detto Tribunale, perchè sia dichiarata la morte presunta del proprio marito Romano Giuseppe di Alfonso, già dimorante in Catania nel 1921 e scomparso in tale epoca, ha ordinato l'inserzione, per due volte consecutive entro il termine di giorni venti dalla data suddetta, dell'estratto della istanza ai sensi dell'art. 55 e segg. Codice civile e 52 norme di attuazioni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul foglio degli annunzi legali della provincia di Catania.

Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Catania entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Catania, 22 giugno 1940-XVIII

Avv. Cesare Vecchio.

410 (A credito - Art. 40179-179-169 Campione civ.).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE SMARRITO

Con decreto del 6 luglio 1940 il Presidente del Tribunale di Bari ha ordinato l'ammortamento dell'assegno circolare emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro - filiale di Bari - l'8 giugno 1940, n. 053617 Serie N di L. 17.014,40 all'ordine di Logrieco Taddeo da Bitonto.

Bari, 6 luglio 1940-XVIII

Avv. Mauro Gargano.

443 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

AMMORTAMENTO DI CAMBIALE

Con decreto 10 maggio 1940 il sig. Presidente del Tribunale di Roma ha dichiarato l'ammortamento della cambiale di L. 2250 scadente il 20 agosto 1940, sottoscritta da Martorella Domenico con domicilio in Roma a via Foligno n. 27, a favore della Soc. An. Romana Commercio Industria Legnami, autorizzandone il pagamento a favore di quest'ultima dopo trenta giorni dalla data della scadenza, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal debitore.

Roma, 14 giugno 1940-XVIII

Avv. Vittorio Padda, proc.

452 (A pagamento).

REGIA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Si rende noto che con decreto 22 ottobre 1938, registrato il giorno 11 novembre 1938 la Corte di Appello di Ancona faceva luogo all'adozione chiesta da Sbrega Leonilde fu Fortunato a favore di Otellini Otello e Pietrini Wanda a tutti gli effetti di legge.

Ancona, 12 luglio 1940-XVIII

Avv. Augusto Pagnanelli.

453 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

N. 93-40 cron. N. 36-40 R. R.

ESTRATTO DI SENTENZA PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale civile penale di Zara, con sentenza di data 25 maggio 1940-XVIII, provvedendo su domanda del sig. Stefano Sinuss fu Gregorio, residente in Zara, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Renato già domiciliato in Zara, presunto assente da oltre tre anni, ha dichiarato l'assenza del signor Sinuss Renato di Stefano già residente in questa città.

Con la medesima sentenza il Tribunale di Zara ha ordinato che copia della sentenza stessa sia pubblicata ed inserita a norma dell'art. 25 e 23 codice civile.

La presente pubblicazione è richiesta dal sig. Stefano Sinuss fu Gregorio a mezzo del suo procuratore avv. dott. Giuseppe Ziliotto in Zara, e per esso dal dott. proc. Umberto Bonmassar, giusta delega 23 febbraio 1939, depositata nella cancelleria civile del Tribunale di Zara, a sensi e per tutti gli effetti di cui all'art. 9 R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Zara, 27 giugno 1940-XVIII

Procuratore: dott. Umberto Bonmassar.

426 (A credito - Art. 144-19 Campione civ.).

(1ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con ricorso presentato dal sottoscritto al sig. presidente del Tribunale di Catania il 28 giugno 1940-XVIII nell'interesse di Grasso Agata fu Angelo e del di costei figlio Consoli Giuseppe fu Rosario, domiciliati e residenti in Acireale, ammessi al gratuito patrocinio con decreto del 13 giugno 1940 venne fatta istanza per dichiarare la morte presunta di Consoli Rosario fu Giuseppe e di Brancatelli Sebastiana, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti, già soldato nel 112° regg. fanteria, che prese parte al combattimento dell'11 novembre 1916 in zona di operazioni, durante il quale scomparve e per cui fu dichiarato disperso. Con provvedimento del presidente del Tribunale, venne ordinata la inserzione della domanda di cui sopra per due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro quaranta giorni dalla data del decreto del 29 giugno 1940 nonchè nel foglio annunzi legali della provincia di Catania per due volte consecutive, entro venti giorni. Chiunque abbia notizia dello scomparso si invita a farla pervenire al Tribunale di Catania entro sei mesi dell'ultima pubblicazione.

Catania, 6 luglio 1940-XVIII

Avv. Nunzio Cosentino.

409 (A credito - Campione civ. 40372-179-1641).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Si rende noto che con decreto di S. E. il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia del 24 luglio 1939-XVII il nominato Morea Paolo nato in Bari il 15 luglio 1922, ivi residente, è stato autorizzato a cambiare il cognome Morea in quello di Fazzino e con lo stesso decreto è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione anzidetta.

Chiunque intendesse fare opposizione a quanto sopra potrà avvalersi dei mezzi consentiti dalla legge.

Bari, 3 luglio 1940-XVIII

Morea Rocco.

425 (A credito - Art. 144-33 Campione civ.).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Si rende noto che il Presidente del Tribunale di Roma con decreto in data 22 giugno 1940-XVIII dichiarava l'ammortamento dell'assegno circolare emesso dal Banco di Roma il 18 aprile 1940, n. 73083 di lire 50.000 a favore della Ditta Zust e Bachmeier - Ponte Chiassi, ed autorizzava il pagamento a questa dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo opposizione.

Roma, 12 luglio 1940-XVIII

Avv. Filippo Pedicini.

454 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Il Procuratore Generale della R. Corte di Appello di Firenze ha autorizzato la pubblicazione della domanda del sig. Svergognati Poresto di Antonio, nato a Sarteano (Siena) ed attualmente domiciliato a Bracciano (Roma) via XX Settembre, il quale chiede di poter cambiare il cognome di Svergognati in quello di Montanari per sè e la sua figliola Elettra, di anni 7. Il decreto del suddetto Procuratore Generale reca la data del 10 maggio u. s.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione nei termini di legge.

Bracciano, 27 giugno 1940-XVIII

457 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI REGGIO CALABRIA

Il presidente del Consiglio notarile di Reggio Calabria rende noto che il notaio dott. Laboccetta Giovanni fu Alberto, trasferito dalla sede di Montebello Ionico in quella di Gallico, frazione del comune di Reggio Calabria, con decreto Ministeriale del 1° aprile 1940-XVIII, pubblicato nel Bollettino ufficiale del 16 detto mese ed anno n. 16, venne ammesso all'esercizio della nuova residenza il giorno 9 luglio 1940-XVIII

Reggio Calabria, 9 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Pietro Pedace.

448 (Gratuito).

LONGO LUIGI VITTORIO *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10 agosto 1939, sottoscritta da Martorana Domenico con domicilio in Roma a via Foligno n. 27, a favore della Soc. An. Romana Commercio Industria Legnami, autorizzandone il pagamento a favore di quest'ultima dopo trenta giorni dalla data della scadenza, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal debitore.

Roma, 14 giugno 1940-XVIII

Avv. Vittorio Pudda, proc.

452 (A pagamento).

REGIA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Si rende noto che con decreto 22 ottobre 1938, registrato il giorno 11 novembre 1938 la Corte di Appello di Ancona faceva luogo all'adozione chiesta da Sbrega Leonilde fu Fortunato a favore di Otellini Otello e Pietrini Wanda a tutti gli effetti di legge.

Ancona, 12 luglio 1940-XVIII

Avv. Augusto Pagnanelli.

453 (A pagamento).

(1ª *pubblicazione*).

N. 93-40 cron. N. 2649 R. R.

ESTRATTO DI SENTENZA PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale civile penale di Zara, con sentenza di data 25 maggio 1940-XVIII, provvedendo su domanda del sig. Stefano Slauss fu Gregorio, residente in Zara, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Renato già domiciliato in Zara, presunto assente da oltre tre anni, ha dichiarato l'assenza del signor Slauss Renato di Stefano già residente in questa città.

Con la medesima sentenza il Tribunale di Zara ha ordinato che copia della sentenza stessa sia pubblicata ed inserita a norma dell'art. 25 e 23 codice civile.

La presente pubblicazione è richiesta dal sig. Stefano Slauss fu Gregorio a mezzo del suo procuratore avv. dott. Giuseppe Ziliotto in Zara, e per esso dal dott. proc. Umberto Bonmassar, giusta delega 23 febbraio 1939, depositata nella cancelleria civile del Tribunale di Zara, a sensi e per tutti gli effetti di cui all'art. 9 R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Zara, 27 giugno 1940-XVIII

Procuratore: dott. Umberto Bonmassar.

426 (A credito - Art. 144-19 Campione civ.).

(1ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con ricorso presentato dal sottoscritto al sig. presidente del Tribunale di Catania il 28 giugno 1940-XVIII nell'interesse di Grasso Agata fu Angelo e del di costei figlio Consoli Giuseppe fu Rosario, domiciliati e residenti in Acireale, ammessi al gratuito patrocinio con decreto del 13 giugno 1940 venne fatta istanza per dichiarare la morte presunta di Consoli Rosario fu Giuseppe e di Brancatelli Sebastiana, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti, già soldato nel 142° regg. fanteria, che prese parte al combattimento dell'11 novembre 1916 in zona di operazioni, durante il quale scomparve e per cui fu dichiarato disperso. Con provvedimento del presidente del Tribunale, venne ordinata la inserzione della domanda di cui sopra per due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro quaranta giorni dalla data del decreto del 29 giugno 1940 nonchè nel foglio annunzi legali della provincia.

Catania, 6 luglio 1940-XVIII

Avv. Nunzio Consentino.

429 (A credito - Campione civ. 40372-179-162).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Si rende noto che con decreto di S. E. il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia del 24 luglio 1939-XVII il nominato Morea Paolo nato in Bari il 13 luglio 1922, ivi residente, è stato autorizzato a cambiare il cognome Morea in quello di Paolino e con lo stesso decreto è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione anzidetta.

Chiunque intendesse fare opposizione a quanto sopra potrà avvalersi dei mezzi consentiti dalla legge.

Bari, 3 luglio 1940-XVIII

Morea Rocco.

425 (A credito - Art. 14035 Campione civ.).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Si rende noto che il Presidente del Tribunale di Roma con decreto in data 22 giugno 1940-XVIII dichiarava l'ammortamento dell'assegno circolare emesso dal Banco di Roma il 18 aprile 1940, n. 73983 di lire 50.000 a favore della Ditta Zust e Bachmeier - Ponte Chiassi, ed autorizzava il pagamento a questa dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo opposizione.

Roma, 12 luglio 1940-XVIII

Avv. Filippo Pediconi.

454 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Il Procuratore Generale della R. Corte di Appello di Firenze ha autorizzato la pubblicazione della domanda del sig. Svergognati Foresto di Antonio, nato a Sarteano (Siena) ed attualmente domiciliato a Bracciano (Roma) via XX Settembre, il quale chiede di poter cambiare il cognome di Svergognati in quello di Montanari per sè e la sua figliola Elettra, di anni 7. Il decreto del suddetto Procuratore Generale reca la data del 10 maggio u. s.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione nei termini di legge.

Bracciano, 27 giugno 1940-XVIII

457 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI REGGIO CALABRIA

Il presidente del Consiglio notarile di Reggio Calabria rende noto che il notaio dott. Laboccetta Giovanni fu Alberto, trasferito dalla sede di Montebello Ionico in quella di Gallico, frazione del comune di Reggio Calabria, con decreto Ministeriale del 1° aprile 1940-XVIII, pubblicato nel Bollettino ufficiale del 16 detto mese ed anno n. 16, venne ammesso all'esercizio della nuova residenza il giorno 9 luglio 1940-XVIII.

Reggio Calabria, 9 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Pietro Pellace.

428 (Gratuito).

LONGO LUIGI VITTORIO *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 15 luglio 1940 ANNO - XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	130	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, anno L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,25 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-26); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 796.
Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente. Pag. 2594

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 797.
Tranchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). Pag. 2594

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 798.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pelliccieria e per il vetro e cristallo in tubi e canne. Pag. 2595

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 799.
Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 2595

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 800.
Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito . . . . . Pag. 2595

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 801.
Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulla entrata dovuta da professionisti richiamati alle armi . . . . . Pag. 2596

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 802.
Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 2598

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 803.

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 805.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano . . Pag. 2599

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 806.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona) . . . . . Pag. 2599

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 807.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova ad accettare una donazione . . . . . Pag. 2599

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 808.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Belluno . . . . . Pag. 2599

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 809.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Pomezia (Roma) . . . . . Pag. 2599

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1940-XVIII.
Determinazione delle caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per il 1941. . . . . Pag. 2599

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.
Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina . . . . Pag. 2600

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.
Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Associazione nazionale bieticultori . Pag. 2600

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della tabella delle variazioni allo stato di previsione del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40. . . . . Pag. 2600

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 15 luglio 1940 ANNO - XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 796.
Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente. Pag. 2594

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 797.
Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). Pag. 2594

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 798.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 216, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pelliccería e per il vetro e cristallo in tubi e canne. Pag. 2595

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 799.
Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 2595

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 800.
Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito . . . . . Pag. 2595

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 801.
Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulla entrata dovuta da professionisti richiamati alle armi . . . . . Pag. 2596

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 802.
Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 29 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 2596

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 803.
Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali . Pag. 2597

REGIO DECRETO 1° luglio 1940-XVIII, n. 804.
Dichiarazione dello stato di guerra di parte dei territori dello Stato . . . . . Pag. 2598

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 805.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano . . Pag. 2599

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 806.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona) . . . . . Pag. 2599

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 807.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova ad accettare una donazione . . . . . Pag. 2599

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 808.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Belluno . . . . . Pag. 2599

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 809.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Pomezia (Roma) . . . . . Pag. 2599

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1940-XVIII.
Determinazione delle caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per il 1941. . . . . . Pag. 2599

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.
Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Ente produttori salvaggina . . . . Pag. 2600

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.
Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Associazione nazionale bieticultori . Pag. 2600

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della tabella delle variazioni allo stato di previsione del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40. . . . . . Pag. 2600

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2601

Ministero dell'interno:
Cambiamento di cognome . . . . . Pag. 2601
Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Campobasso . . . . . Pag. 2601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Ministero delle corporazioni: Variazioni all'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . . . Pag. 2601

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico. Pag. 2601

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento . . . . . Pag. 2601

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo di Croviana con sede in Malè, in provincia di Trento . . . Pag. 2601

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita . . . . . Pag. 2602

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno) . . . . Pag. 2605

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) da parte del Banco di Napoli . . . . . Pag. 2605

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, in liquidazione, con sede in Ruda (Udine) . . . . . Pag. 2606

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale . Pag. 2606

Regia prefettura di Trapani: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2605

Regia prefettura di Siena: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 2608

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 796.
Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 15 settembre 1939-XVII, le paghe giornaliere dei graduati e militari di truppa del Regio esercito (esclusi i carabinieri Reali) in servizio nel territorio del Regno sono stabilite nella seguente misura netta:

Soldato	L.	1 —
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino	»	1,05
Caporale e maniscalco	»	1,15
Appuntato musicante o tamburino o maniscalco	»	1,20

Art. 2.

Le paghe nella misura indicata nel precedente art. 1 competono anche, a decorrere dal 15 settembre 1939-XVII, ai militari dei corrispondenti gradi dei battaglioni Camicie Nere in servizio nel territorio del Regno.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 797.
Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La nota alla voce 604-A/1, della tariffa generale dei dazi doganali, è modificata come appresso:

« Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), è ammesso fino al 31 dicembre 1940-XIX all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un quantitativo di quintali 4.100.000, sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

« Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ebrei di razza ebraica . . . . . Pag. 2601

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico. Pag. 2601

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento . . . . . Pag. 2601
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo di Croviana con sede in Malè, in provincia di Trento . . . Pag. 2601

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita . . . . . Pag. 2602

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno) . . . . Pag. 2605
Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) da parte del Banco di Napoli . . . . . Pag. 2605
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, in liquidazione, con sede in Ruda (Udine) . . . . . Pag. 2606

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso a 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale . Pag. 2606

Regia prefettura di Trapani: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2608

Regia prefettura di Siena: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 2608

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 796.
Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 15 settembre 1939-XVII, le paghe giornaliere dei graduati e militari di truppa del Regio esercito (esclusi i carabinieri Reali) in servizio nel territorio del Regno sono stabilite nella seguente misura netta:

Soldato	L.	1 —
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino	»	1,05
Caporale e maniscalco	»	1,15
Appuntato musicante o tamburino o maniscalco	»	1,20
Caporale musicante o zappatore, tamburino, trombettiere o maniscalco	»	1,20
Caporal maggiore	»	1,35
Caporal maggiore musicante o zappatore, trombettiere, tamburino o maniscalco	»	1,40

Le paghe nella misura indicata nel precedente articolo competono anche, a decorrere dal 15 settembre 1939-XVII, ai militari dei corrispondenti gradi dei battaglioni Camicie Nere in servizio nel territorio del Regno.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 797.
Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La nota alla voce 601-A/1, della tariffa generale dei dazi doganali, è modificata come appresso:

« Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), è ammesso fino al 31 dicembre 1940-XIX all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un quantitativo di quintali 4.100.000, sotto l'osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

« Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 798.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — RICCI — TASSINARI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 799.

Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) articoli 136 e 137 della legge del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269;

2°) articoli 86 e 87 della legge tributaria sulle successioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270;

3°) articolo 11 della legge sulle tasse ipotecarie, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272;

4°) articoli 18 e 28 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3280;

5°) articolo 16 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, portante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione

8°) articolo 10 della legge tributaria sulle concessioni governative, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279;

9°) articolo 73 della legge del bollo, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 800.

Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, è istituita a favore dello Stato una addizionale straordinaria all'imposta complementare progressiva sui redditi.

L'addizionale è applicata con le aliquote seguenti:

25 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 10.000 a L. 30.000;

50 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 30.000,01 a L. 174.000;

75 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 174.000,01 a L. 485.000;

100 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi superiori alle L. 485.000.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, è elevata all'1 per cento l'aliquota dell'imposta complementare applicabile ai redditi di categoria *D* ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1463.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria istituita colla presente legge, i contribuenti non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione.

L'addizionale viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed iscritta negli stessi ruoli insieme con l'imposta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 246, concernente modificazioni del trattamento doganale per le pelli da pellicceria e per il vetro e cristallo in tubi e canne.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — RICCI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 799.
Proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1°) articoli 136 e 137 della legge del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269;

2°) articoli 86 e 87 della legge tributaria sulle successioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270;

3°) articolo 11 della legge sulle tasse ipotecarie, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272;

4°) articoli 18 e 28 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3280;

5°) articolo 16 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, portante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società;

6°) articoli 37 e 38 della legge tributaria sulle assicurazioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281;

7°) articolo 35 della legge tributaria sulla manomorta, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3271;

[illegible] R. decreto-legge [illegible] aprile 1940-XVIII, [illegible] varie concessioni governative, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279;

9°) articolo 73 della legge del bollo, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3298.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 800.
Istituzione di un'addizionale di guerra alla imposta complementare progressiva sul reddito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, è istituita a favore dello Stato una addizionale straordinaria all'imposta complementare progressiva sui redditi.

L'addizionale è applicata con le aliquote seguenti:

25 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 10.000 a L. 30.000;

50 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 30.000,01 a L. 174.000;

75 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 174.000,01 a L. 485.000;

100 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi superiori alle L. 485.000.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, è elevata all'1 per cento l'aliquota dell'imposta complementare applicabile ai redditi di categoria *D* ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1463.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria istituita colla presente legge, i contribuenti non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione.

L'addizionale viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed iscritta negli stessi ruoli insieme con l'imposta.

Tuttavia, l'addizionale relativa al secondo semestre dell'anno 1940-XVIII sarà iscritta in ruoli straordinari, e le quote relative ripartite in tre rate scadenti il 10 ottobre 1940-XVIII, il 10 dicembre 1940-XIX e il 10 febbraio 1941-XIX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'addizionale straordinaria non si applica alla quota integrativa della imposta personale progressiva sui celibi, prevista nel secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1927-V, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli nominativi per l'imposta complementare sul reddito sono soggetti a pubblicazione, secondo le vigenti norme in materia di riscossione delle imposte dirette, restando abrogato l'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925-III, n. 241.

Rimangono ferme le norme dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062, per quanto riguarda gli elementi costitutivi dei singoli accertamenti.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 891.

Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulla entrata dovuta da professionisti richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è sospesa, su domanda degli interessati, la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile e delle relative addizionali dovute da contribuenti iscritti nella categoria C-1, la cui attività professionale sia cessata a causa del richiamo alle armi.

E' del pari sospesa, a decorrere dalla data suddetta, il pagamento dell'imposta generale sulla entrata dovuta dai professionisti richiamati alle armi, contemplati negli accordi 6 febbraio 1940-XVIII, n. 90.823 e n. 90.872, stipulati a' sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, giusta le norme che saranno determinate con appositi accordi complementari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 892.

Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, è sostituito come segue:

« Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:

a) con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni *a forfait* come all'articolo seguente, e quelle inferiori a lire 2000 facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso.

b) con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale, superiori però alle lire 2000, quando facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato,

c) con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiali da farsi direttamente dal Provveditorato.

« I fabbisogni preventivi di cui alle lettere *a*) e *c*) dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.

« Il pagamento delle spese predette potrà essere effettuato con mandati diretti o con ordini di accreditamento a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e viceconsegnatari delle Amministrazioni centrali potranno, quindi, provvedere al pagamento delle spese così approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R. decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796 ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge 24 marzo 1932-X, n. 273, sono aggiunti i seguenti commi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

prevista nel secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli nominativi per l'imposta complementare sul reddito sono soggetti a pubblicazione, secondo le vigenti norme in materia di riscossione delle imposte dirette, restando abrogato l'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925-III, n. 241.

Rimangono ferme le norme dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062, per quanto riguarda gli elementi costitutivi dei singoli accertamenti.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 801.

Sospensione della riscossione della imposta di ricchezza mobile nonchè della imposta generale sulla entrata dovuta da professionisti richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è sospesa, su domanda degli interessati, la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile e delle relative addizionali dovute da contribuenti iscritti nella categoria C-1, la cui attività professionale sia cessata a causa del richiamo alle armi.

E' del pari sospesa, a decorrere dalla data suddetta, il pagamento dell'imposta generale sulla entrata dovuta dai professionisti richiamati alle armi, contemplati negli accordi 6 febbraio 1940-XVIII, n. 90.823 e n. 90.872, stipulati a' sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, giusta le norme che saranno determinate con appositi accordi complementari.

La sospensione cesserà di aver effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al congedamento, salvo rimborso o sgravio definitivo delle quote relative al periodo di effettiva permanenza sotto le armi, compreso il mese successivo a quello del congedamento.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 802.

Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, è sostituito come segue:

« Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:

a) con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni *a forfait* come all'articolo seguente, e quelle inferiori a lire 2000 facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso.

b) con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale, superiori però alle lire 2000, quando facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato;

c) con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiali da farsi direttamente dal Provveditorato.

« I fabbisogni preventivi di cui alle lettere *a*) e *c*) dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.

« Il pagamento delle spese predette potrà essere effettuato con mandati diretti o con ordini di accreditamento a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e viceconsegnatari delle Amministrazioni centrali potranno, quindi, provvedere al pagamento delle spese così approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R. decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796 ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge 24 marzo 1932-X, n. 273, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Istituto Poligrafico dello Stato può altresì eccezionalmente intraprendere lavori o servizi per conto dello stesso Provveditorato generale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, oltre quelli istituzionalmente previsti, previa deliberazione favorevole del proprio Consiglio di ammi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

registrazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Tale decreto è sottoposto alla registrazione preventiva della Corte dei conti

« Ferme restando le agevolazioni fiscali nei limiti previsti dal presente articolo, le eventuali particolari condizioni o modalità cui debbono assoggettarsi gli stessi lavori o servizi saranno determinate con i decreti che approvano le singole convenzioni ».

Art. 3.

Per il pagamento dei lavori o servizi di cui all'art. 2 della presente legge il Provveditorato generale dello Stato e le altre Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a consentire, a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato, anticipazioni rateali entro i limiti di nove decimi della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza al lavoro o servizio ultimato, in base al apposito rendiconto che l'Istituto dovrà presentare.

Nel decreto di approvazione di ogni convenzione sarà determinata la ratenzione delle anticipazioni.

Art. 4.

Il Governo del Re, mediante Regi decreti da adottare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, è autorizzato a porre in armonia, con la presente legge e con altre disposizioni presentemente vigenti, le norme di cui al regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate con decorrenza dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 893.

Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli amministratori e dirigenti delle società commerciali, comprese le società cooperative, le società di mutua assicurazione e le società di fatto, nonchè gli amministratori e dirigenti di enti pubblici e privati, che esercitano imprese commerciali, per i compensi, comunque denominati, che percepiscono a titolo di partecipazione agli utili, gratifiche, tantièmes, retribuzioni o indennità, sono soggetti, indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

Sono dei pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, assoggettati all'imposta di ricchezza mobile in categoria *B* come reddito proprio della società od ente o classificati in categoria *C2*, che siano percepiti dai consiglieri di amministrazione o da commissari ordinari o straordinari di enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

Art. 2.

L'imposta straordinaria stabilita dalla presente legge si applica sui compensi maturati dal 1° gennaio 1940-XVIII qualunque sia l'epoca di chiusura dei bilanci a cui fanno carico.

Art. 3.

L'imposta straordinaria non si applica se i compensi ai consiglieri d'amministrazione corrisposti da una o da più società non raggiungono complessivamente le L. 10.000.

Sulle quote eccedenti le L. 10.000 si applicano le seguenti aliquote

5 per cento sulla quota che supera L. 10.000 e sino a L. 20.000;

10 per cento sulla quota che supera L. 20.000 e sino a L. 35.000;

15 per cento sulla quota che supera L. 35.000 e sino a L. 50.000;

20 per cento sulla quota superiore a L. 50.000.

Art. 4.

L'imposta istituita con la presente legge sarà pagata direttamente dalle società ed enti indicati all'art. 1 con l'obbligo della rivalsa mediante ritenuta verso i singoli percipienti

L'imposta stessa sarà applicata con le aliquote stabilite dall'articolo precedente, sull'ammontare dei compensi assegnati ad ogni amministratore, quali risultano dai bilanci approvati e dalle deliberazioni ad essi relative.

L'imposta è iscritta a ruolo a nome della società ed è pagata in unica rata

Ove risulti che le società ed enti non abbiano esercitata la rivalsa verso i singoli assegnatari, l'imposta sarà nuovamente accertata a carico degli assegnatari stessi ed alla società od ente sarà applicata per la trasgressione una sovrattassa pari al 50 per cento dell'ammontare della imposta non trattenuta.

Art. 5.

Le società ed enti indicati all'art. 1, nello stesso termine stabilito per l'imposta di ricchezza mobile, debbono dichiarare l'ammontare dei compensi soggetti alla imposta straordinaria.

Alla dichiarazione deve essere unito un elenco completo dei compensi di qualsiasi natura corrisposti, assoggettati a ritenuta di rivalsa, con la indicazione nominativa dei percipienti e del loro domicilio fiscale, a sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tivo della Corte dei Conti

« Ferme restando le agevolazioni fiscali nei limiti previsti dal presente articolo, le eventuali particolari condizioni o modalità cui debbono assoggettarsi gli stessi lavori o servizi saranno determinate con i decreti che approvano le singole convenzioni ».

Art. 3.

Per il pagamento dei lavori o servizi di cui all'art. 2 della presente legge il Provveditorato generale dello Stato e le altre Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a consentire, a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato, anticipazioni ratenli entro i limiti di nove decimi della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza al lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto che l'Istituto dovrà presentare.

Nel decreto di approvazione di ogni convenzione sarà determinata la ritenzione delle anticipazioni.

Art. 4.

Il Governo del Re, mediante Regi decreti da adottare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, è autorizzato a porre in armonia, con la presente legge e con altre disposizioni presentemente vigenti, le norme di cui al regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate con decorrenza dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 893.

Istituzione di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i compensi che i consiglieri di amministrazione delle società anonime e i soci accomandatari di quelle in accomandita per azioni, sia cittadini che stranieri, percepiscono sotto qualsiasi forma, di compartecipazione agli utili, di assegni, di medaglie di presenza, diarie, o di altre analoghe quali

Sono del pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, assoggettati all'imposta di ricchezza mobile in categoria *B* come reddito proprio della società od ente o classificati in categoria *C-2*, che siano percepiti dai consiglieri di amministrazione o da commissari ordinari o straordinari di enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

Art. 2.

L'imposta straordinaria stabilita dalla presente legge si applica sui compensi maturati dal 1° gennaio 1940-XVIII qualunque sia l'epoca di chiusura dei bilanci a cui fanno carico.

Art. 3.

L'imposta straordinaria non si applica se i compensi ai consiglieri d'amministrazione corrisposti da una o da più società non raggiungono complessivamente le L. 10.000.

Sulle quote eccedenti le L. 10.000 si applicano le seguenti aliquote

5 per cento sulla quota che supera L. 10.000 e sino a L. 20.000;

10 per cento sulla quota che supera L. 20.000 e sino a L. 35.000;

15 per cento sulla quota che supera L. 35.000 e sino a L. 50.000;

20 per cento sulla quota superiore a L. 50.000.

Art. 4.

L'imposta istituita con la presente legge sarà pagata direttamente dalle società ed enti indicati all'art. 1 con l'obbligo della rivalsa mediante ritenuta verso i singoli percipienti

L'imposta stessa sarà applicata con le aliquote stabilite dall'articolo precedente, sull'ammontare dei compensi assegnati ad ogni amministratore, quali risultano dai bilanci approvati e dalle deliberazioni ad essi relative.

L'imposta è iscritta a ruolo a nome della società ed è pagata in unica rata

Ove risulti che le società ed enti non abbiano esercitata la rivalsa verso i singoli assegnatari, l'imposta sarà nuovamente accertata a carico degli assegnatari stessi ed alla società ed ente sarà applicata per la trasgressione una sovratassa pari al 50 per cento dell'ammontare della imposta non trattenuta.

Art. 5.

Le società ed enti indicati all'art. 1, nello stesso termine stabilito per l'imposta di ricchezza mobile, debbono dichiarare l'ammontare dei compensi soggetti alla imposta straordinaria.

Alla dichiarazione deve essere unito un elenco completo dei compensi di qualsiasi natura corrisposti, assoggettati a ritenuta di rivalsa, con la indicazione nominativa dei percipienti e del loro domicilio fiscale, a sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

Art. 6.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i contribuenti soggetti alla imposta straordinaria di cui all'art. 1, debbono presentare all'Ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la denuncia di tutti i compensi, riscossi nell'anno precedente dalle diverse società ed enti, indicando l'ammontare dell'imposta straordinaria trattenuta su ciascuno di essi.

L'Ufficio delle imposte deve eseguire la liquidazione suppletiva per l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3 sulla cifra globale dei compensi.

Art. 7.

Tutte le partecipazioni, interessenze, provvigioni comunque assegnate in aggiunta allo stipendio fisso e tutti i compensi sotto qualsiasi titolo o denominazione corrisposti dalle società commerciali ai propri amministratori delegati, soci accomandatari, direttori generali, direttori tecnici, amministrativi, sia centrali che locali, e procuratori, siano cittadini italiani o stranieri, sono soggetti, indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

Sono del pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, classificati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-2, che siano percepiti da persone aventi le funzioni indicate al comma predetto presso enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

L'imposta stabilita dal presente articolo non è applicabile quando i compensi siano assoggettabili all'imposta straordinaria di cui all'art. 1.

Art. 8.

Sono comprese nello stipendio fisso indicato all'articolo precedente le doppie mensilità o le gratificazioni ordinarie stabilite come remunerazione ordinaria sulla base dei contratti collettivi di lavoro e comprese nei contratti individuali stipulati anteriormente alla data di applicazione, nonchè gli assegni famigliari.

In mancanza di stipendio fisso, o quando lo stipendio non raggiunga le L. 20.000 annue, sono esenti dall'imposta straordinaria le prime 20.000 lire di compensi ovvero la parte di essi, che, unita allo stipendio, occorre per raggiungere le 20.000 lire.

Art. 9.

L'imposta straordinaria, di cui all'art. 7, non si applica se i compensi eccedenti lo stipendio fisso e le altre remunerazioni indicate all'articolo precedente non raggiungono complessivamente le L. 10.000.

Sulle quote eccedenti le L. 10.000 si applicano le seguenti aliquote:

5 per cento sulla quota che supera L. 10.000 e sino a L. 20.000;

10 per cento sulla quota che supera L. 20.000 e sino a L. 35.000;

15 per cento sulla quota che supera L. 35.000 e sino a L. 50.000;

20 per cento sulla quota superiore a L. 50.000.

Art. 10.

Quando nella stessa persona siano riunite cariche i cui compensi rientrano sotto l'applicazione sia dell'imposta straordinaria stabilita dall'art. 1 sia di quella stabilita dall'art. 7, le due tassazioni sono eseguite distintamente, ad eccezione del computo minimo imponibile, a formare il quale concorrono tutti i compensi di qualsiasi natura.

Art. 12.

Per le dichiarazioni, per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive, e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 1° luglio 1940-XVIII, n. 804.

Dichiarazione dello stato di guerra di parte dei territori dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, che dichiara in stato di guerra parte del territorio dello Stato;

Ritenuta la necessità di determinare i criteri per la delimitazione del territorio in stato di guerra per le Forze armate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo quanto è disposto con il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, è dichiarato, a ogni effetto, in stato di guerra il territorio metropolitano dello Stato, comprendente la parte non ancora dichiarata in stato di guerra della penisola Salentina sino al limite settentrionale Gioia del Colle-Monopoli, nonchè il versante ionico interposto fra la Calabria e la penisola Salentina come sopra delimitata.

Art. 2.

Sono altresì dichiarate, a ogni effetto, in stato di guerra le basi di forze navali e aeree, le sedi dei comandi, enti e stabilimenti al servizio diretto della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè le sedi dei comandi e reparti di dette forze armate che operano contro il nemico.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

pletiva per l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3 sulla cifra globale dei compensi.

Art. 7.

Tutte le partecipazioni, interessenze, provvigioni comunque assegnate in aggiunta allo stipendio fisso e tutti i compensi sotto qualsiasi titolo o denominazione corrisposti dalle società commerciali ai propri amministratori delegati, soci accomandatari, direttori generali, direttori tecnici, amministrativi, sia centrali che locali, e procuratori, siano cittadini italiani o stranieri, sono soggetti, indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria.

Sono del pari soggetti all'imposta stessa tutti i compensi aventi natura analoga a quelli indicati al comma precedente, classificati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-2, che siano percepiti da persone aventi le funzioni indicate al comma predetto presso enti ed istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

L'imposta stabilita dal presente articolo non è applicabile quando i compensi siano assoggettabili all'imposta straordinaria di cui all'art. 1.

Art. 8.

Sono comprese nello stipendio fisso indicato all'articolo precedente le doppie mensilità o le gratificazioni ordinarie stabilite come remunerazione ordinaria sulla base dei contratti collettivi di lavoro e comprese nei contratti individuali stipulati anteriormente alla data di applicazione, nonchè gli assegni famigliari.

In mancanza di stipendio fisso, o quando lo stipendio non raggiunga le L. 20.000 annue, sono esenti dall'imposta straordinaria le prime 20.000 lire di compensi ovvero la parte di essi, che, unita allo stipendio, occorre per raggiungere le 20.000 lire.

Art. 9.

L'imposta straordinaria, di cui all'art. 7, non si applica se i compensi eccedenti lo stipendio fisso e le altre remunerazioni indicate all'articolo precedente non raggiungono complessivamente le L. 10.000.

Sulle quote eccedenti le L. 10.000 si applicano le seguenti aliquote:

5 per cento sulla quota che supera L. 10.000 e sino a L. 20.000;

10 per cento sulla quota che supera L. 20.000 e sino a L. 35.000;

15 per cento sulla quota che supera L. 35.000 e sino a L. 50.000;

20 per cento sulla quota superiore a L. 50.000.

Art. 10.

Quando nella stessa persona siano riunite cariche i cui compensi rientrano sotto l'applicazione sia dell'imposta straordinaria stabilita dall'art. 1 sia di quella stabilita dall'art. 7, le due tassazioni sono eseguite distintamente, ad eccezione del computo minimo imponibile, a formare il quale concorrono tutti i compensi di qualsiasi natura.

Art. 11.

Per l'applicazione della imposta stabilita dall'art. 7 valgono le norme degli articoli 4, 5 e 6.

prescrizione, per le sanzioni punitive, e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 1° luglio 1940-XVIII, n. 804.

Dichiarazione dello stato di guerra di parte dei territori dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, che dichiara in stato di guerra parte del territorio dello Stato;

Ritenuta la necessità di determinare i criteri per la delimitazione del territorio in stato di guerra per le Forze armate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo quanto è disposto con il R. decreto 11 giugno 1940-XVIII, n. 567, è dichiarato, a ogni effetto, in stato di guerra il territorio metropolitano dello Stato, comprendente la parte non ancora dichiarata in stato di guerra della penisola Salentina sino al limite settentrionale Gioia del Colle-Monopoli, nonchè il versante ionico interposto fra la Calabria e la penisola Salentina come sopra delimitata.

Art. 2.

Sono altresì dichiarate, a ogni effetto, in stato di guerra le basi di forze navali e aeree, le sedi dei comandi, enti e stabilimenti al servizio diretto della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè le sedi dei comandi e reparti di dette forze armate che operano contro il nemico.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, dal giorno della sua pubblicazione, e, a ogni altro fine, dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 805.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano.

N. 805. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di beni immobili del complessivo valore di L. 144.000 da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 806.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

N. 806. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 807.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova ad accettare una donazione.

N. 807. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova viene autorizzato ad accettare una donazione fatta dal Sen. cav. di gr. croce Attilio Pozzo di Genova, per la somma di L. 100.000.

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 808.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Belluno.

N. 808. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 809.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Pomezia (Roma).

N. 809. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Albano in data 29 ottobre 1939-XVIII e 5 gennaio 1940-XVIII, relativi alla erezione della parrocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Pomezia (Roma).

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1940-XVIII.
Determinazione delle caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per il 1941.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 126 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, e con la relativa legge di conversione del 13 gennaio 1938, in virtù del quale i possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina, le cui caratteristiche devono essere stabilite entro il mese di luglio di ciascun anno per l'esercizio successivo;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni del Regno delle piastrine di cui sopra;

Visto il precedente decreto interministeriale in data 25 aprile 1939-XVII, n. 4185, col quale vennero determinate le caratteristiche per le piastrine relative all'esercizio 1940;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per il 1941 saranno di alluminio, di mm. 26×34, a forma rettangolare avente i lati maggiori leggermente arrotondati ed il lato superiore che forma un nasello con un foro, entro il quale è applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse ai collari dei cani.

Le piastrine devono portare impressi:

a) lo stemma d'Italia;

b) l'indicazione dell'anno solare e dell'anno dell'Era Fascista;

c) l'indicazione del Comune;

d) l'indicazione « imposta cani »;

e) l'indicazione della categoria con numero romano progressivo, per le tre categorie previste dall'art. 161 del testo unico di cui sopra e l'indicazione di « esente » per i cani esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 133 dello stesso testo unico;

f) il numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 805.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano.

N. 805. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di Santa Marcellina, con sede in Milano, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di beni immobili del complessivo valore di L. 144.000 da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 806.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

N. 806. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Giuseppe in Remelli, comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 807.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova ad accettare una donazione.

N. 807. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova viene autorizzato ad accettare una donazione fatta dal Sen. cav. di gr. croce Attilio Pozzo di Genova, per la somma di L. 100.000.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 808.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Belluno.

N. 808. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 26 chiese in provincia di Belluno.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

...riconoscimento, agli effetti civili, ... rocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Pomezia (Roma).

N. 809. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Albano in data 29 ottobre 1939-XVIII e 5 gennaio 1940-XVIII, relativi alla erezione della parrocchia di San Benedetto Abbate, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Pomezia (Roma).

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1940-XVIII.
Determinazione delle caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per il 1941.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, e con la relativa legge di conversione del 13 gennaio 1938, in virtù del quale i possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina, le cui caratteristiche devono essere stabilite entro il mese di luglio di ciascun anno per l'esercizio successivo;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni del Regno delle piastrine di cui sopra;

Visto il precedente decreto interministeriale in data 25 aprile 1939-XVII, n. 4185, col quale vennero determinate le caratteristiche per le piastrine relative all'esercizio 1940;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per il 1941 saranno di alluminio, di mm. 26×34, a forma rettangolare avente i lati maggiori leggermente arrotondati ed il lato superiore che forma un nasello con un foro, entro il quale è applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse ai collari dei cani.

Le piastrine devono portare impressi:

a) lo stemma d'Italia;

b) l'indicazione dell'anno solare e dell'anno dell'Era Fascista;

c) l'indicazione del Comune;

d) l'indicazione « imposta cani »;

e) l'indicazione della categoria con numero romano progressivo, per le tre categorie previste dall'art. 161 del testo unico di cui sopra e l'indicazione di « esente » per i cani esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 133 dello stesso testo unico;

f) il numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il colore delle piastrine deve essere: per la prima categoria giallo-oro, per la seconda categoria rosa-rame, per la terza categoria alluminio naturale, per la categoria « cani esenti » verde mare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, indicandone il numero occorrente per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire una e centesimi cinquanta per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro per l'interno* RUFFINI

Il Ministro per le finanze DI REVEL

(2586)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1886;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente produttori selvaggina con cui a norma dell'art. 7 dello statuto viene proposta l'applicazione del contributo per l'anno 1940 a carico dei soci;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1940 l'applicazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

La misura del contributo è stabilita come segue:

1) Riserve di superficie non superiore a ettari 150 L. 25
2) Riserve di superficie da ettari 151 a 300 . . . » 50
3) Riserve di superficie superiore ad ettari 300 . . » 75

Per le riserve della zona delle Alpi la misura massima è fissata in L. 50.

Per le riserve gestite dalle sezioni dell'Associazione provinciale cacciatori, qualunque sia la superficie, il contributo è stabilito nella misura di L. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Associazione nazionale bieticultori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1886;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale della detta Associazione con la quale viene proposta l'applicazione del contributo ordinario e straordinario a carico dei soci per l'anno 1940;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1940 l'applicazione del contributo sindacale a carico dei coltivatori di bietole iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

La misura del contributo è stabilita in L. 0,35 per ogni quintale di bietole consegnate agli zuccherifici.

E' autorizzata pure per lo stesso anno l'applicazione del contributo straordinario a carico dei coltivatori di bietole, iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, previsto dal decreto Ministeriale 20 giugno 1939 nella misura di L. 0,10 per ogni quintale di bietole consegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della tabella delle variazioni allo stato di previsione del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1477, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1938-XVI, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visti i decreti interministeriali 12 settembre 1939-XVII, 13 febbraio 1940-XVIII, 30 aprile 1940-XVIII, 9 giugno 1940-XVIII, con i quali vennero apportate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gersi direttamente alla stazione italiana del canale di Firenze, indicandone il numero occorrente per ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire una e centesimi cinquanta per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente produttori selvaggina con cui a norma dell'art. 7 dello statuto viene proposta l'applicazione del contributo per l'anno 1940 a carico dei soci;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1940 l'applicazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente produttori selvaggina aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

La misura del contributo è stabilita come segue:

1) Riserve di superficie non superiore a ettari 150 L. 25
2) Riserve di superficie da ettari 151 a 300 . . . » 50
3) Riserve di superficie superiore ad ettari 300 . . » 75

Per le riserve della zona delle Alpi la misura massima è fissata in L. 50.

Per le riserve gestite dalle sezioni dell'Associazione provinciale cacciatori, qualunque sia la superficie, il contributo è stabilito nella misura di L. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Associazione nazionale bieticultori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1939 relativo all'applicazione del contributo ordinario sindacale a carico degli

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della detta Associazione con la quale viene proposta l'applicazione del contributo ordinario e straordinario a carico dei soci per l'anno 1940;

Sentita la Confederazione fascista degli agricoltori;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1940 l'applicazione del contributo sindacale a carico dei coltivatori di bietole iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

La misura del contributo è stabilita in L. 0,35 per ogni quintale di bietole consegnate agli zuccherifici.

E' autorizzata pure per lo stesso anno l'applicazione del contributo straordinario a carico dei coltivatori di bietole, iscritti all'Associazione nazionale bieticultori, previsto dal decreto Ministeriale 20 giugno 1939 nella misura di L. 0,10 per ogni quintale di bietole consegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della tabella delle variazioni allo stato di previsione del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1938-XVI, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visti i decreti interministeriali 12 settembre 1939-XVII, 13 febbraio 1940-XVIII, 30 aprile 1940-XVIII, 9 giugno 1940-XVIII, con i quali vennero apportate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232	L.	25.000
Cap. n. 3 — Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232	»	130.000
Totale degli aumenti	L.	155.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3 — Spese per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	L.	130.000
Cap. n. 5 — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.	»	15.000
Cap. n. 8 — Spese casuali	»	10.000
Totale degli aumenti	L.	155.000

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni HOST VENTURI

(2509)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Olaf H. Hubbard, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2569)

In data 24 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Clark E. Husted Jr, vice console degli Stati Uniti d'America in Napoli.

(2570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15222 del 17 giugno 1940-XVIII il sig. Treves Vittorio di Carlo e fu Nardi Sefora Genoveffa, nato a Roma il 4 agosto 1895 e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Treves » con quello materno di « Nardi » ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2602)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Campobasso

Con R. decreto 17 [illegible]

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TREVISO

Cancellazioni:

Ditta Edgardo Pesaro e C., società in accomandita semplice con sede in Mogliano Veneto per l'industria dei surrogati di caffè, macinazione droghe e affini.

Infatti, con atto notarile in data 4 giugno scorso la Società ha subito la seguente trasformazione: unico socio accomandatario è la signora Savina Grimani fu Mariano, di nazionalità italiana e di razza ariana.

(2585)

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PERUGIA

N. d'ordine 1. — *Coen Lina fu Arnaldo*, Perugia, mediatrice di cereali, farina, paste e crusca. Variazioni: *a*) leggasi Coen Livia fu Arnaldo; *b*) in data 21 novembre 1939 ha presentato denuncia di cessazione dichiarando di non esercitare più fin dal 1° giugno 1939.

N. d'ordine 6. — *Coen Guido successore della Compagnano & Coen*, Perugia, commercio combustibili solidi. Variazioni: discriminato con provvedimento del Ministero dell'interno n. 714-7823, in data 25 maggio 1939.

N. d'ordine 8. — *Vivanti Gino*, Perugia, commercio mercerie. Variazioni: con atto in data 17 novembre 1939-XVIII donato alle figlie Vivanti Bice ed Albertina di Gino, entrambe di razza ebraica.

(2586)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 21 giugno 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borgone di Susa in provincia di Torino.

(2584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII, n. 1157, è stato approvato, agli effetti delle leggi vigenti in materia, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga con sede in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento.

(2695)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo di Croviana con sede in Malè, in provincia di Trento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232 . L. 25.000
Cap. n. 3 — Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232 . » 130.000

Totale degli aumenti . . . L. 155.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3 — Spese per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali . . . . . L. 130.000
Cap. n. 5 — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 8 — Spese casuali . . . . . » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 155.000

Roma, addì 20 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
Host VENTURI

(2399)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Ohil H. Hubbard, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2369)

In data 24 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Clark E. Husted Jr, vice console degli Stati Uniti d'America in Napoli.

(2370)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministro per l'interno n. 18522 del 17 giugno 1940-XVIII il sig. Treves Vittorio di Carlo e fu Nardi Safora Genovella, nato a Roma il 4 agosto 1905 e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Treves » con quello materno di « Nardi » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2662)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Campobasso

Con R. decreto 17 maggio 1940-XVIII (registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno c. a., Registro n. 7 Interno, foglio n. 354) il signor dott. Francesco Pallotta è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Campobasso pel triennio in corso 1938-40 in sostituzione del sig. dott. Emanuele Pisoni.

(2380)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TREVISO

Cancellazioni:

Ditta Edgardo Pezzuto e C., società in accomandita semplice con sede in Mogliano Veneto per l'industria dei surrogati di caffè, macinazione droghe e affini.

Infatti, con atto notarile in data 4 giugno scorso la Società ha subito la seguente trasformazione: unico socio accomandatario è la signora Savina Grimaldi fu Mariano, di nazionalità italiana e di razza ariana.

(2585)

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PERUGIA

N. d'ordine 1. — *Coen Lina fu Arnaldo*, Perugia, mediatrice di cereali, farina, pasta e cruscami. Variazioni: *a)* leggasi Coen Livia fu Arnaldo; *b)* in data 21 novembre 1939 ha presentato denuncia di cessazione dichiarando di non esercitare più fin dal 1° giugno 1939.

N. d'ordine 6. — *Coen Guido successore ditta Campagnano & Coen*, Perugia, commercio combustibili solidi. Variazioni: discriminato con provvedimento del Ministero dell'interno n. 714-7899, in data 25 maggio 1939.

N. d'ordine 8. — *Vivanti Gino*, Perugia, commercio mercerie. Variazioni: con atto in data 17 novembre 1939-XVIII donato alle figlie Vivanti Bice ed Albertina di Gino, entrambe di razza ebraica.

(2586)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 21 giugno 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borgone di Susa in provincia di Torino.

(2584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII, n. 1167, è stato approvato, agli effetti delle leggi vigenti in materia, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga con sede in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento.

(2605)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo di Croviana con sede in Malè, in provincia di Trento

Con decreto Ministeriale 10 luglio 1940-XVIII, n. 874, è stato approvato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio irriguo di Croviana, con sede in comune di Malè, in provincia di Trento.

(2606)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreché invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	267277 412945	283 — 1333,50	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Bonfanti Carolina fu Francesco, dom. a Novara; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.	Come contro; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Rosa-Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.
Id.	242033	164,50	Simonelli *Rinaldo* fu Angelo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gavio Caterina ved. di Simonelli Angelo-Giuseppe, dom. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria).	Simonelli *Ferdinando* fu Angelo-Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	76663	24,50	Dino *Antonino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Polito Concetta, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Dino *Antonio* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	30628	35 —	Brezzo *Eulalia* di Faustino, nubile, dom. a Cortazzone (Alessandria).	Brezzo *Lucia-Eulalia* di Faustino, nubile, domiciliato a Cortazzone (Alessandria).
Cons. 3,50 % (1906)	792230	35 —		
Cons. 3,50 %	79148	28 —	*Nervo* Giuseppina nata Rossi, di Francesco, domiciliata in Torino.	*Rossi* Giuseppina di Francesco, moglie di Nervo Pietro, dom. in Torino.
Obb. Ferr. 3 %	472	15 —	Caramora *Renza* del fu Paolo, minorenne amministrato dalla propria madre e tutrice Maria Mancinelli fu Giuseppe, ved. di Paolo Caramora, dom. a Vigevano.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Caterina-Maria* fu Paolo, minorenne, ecc., come contro.
Medit. Serie A.	473	15 —		
Id.	474	15 —		
Id.	475	75 —		
Id.	476	75 —		
P. R. 3,50 %	17779	17,50	Bassetti *Rizziero* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Rizieri* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.
P. Naz. 5 %	15306	5 —		
Id.	15307	5 —		
Id.	15308	5 —		
Id.	15309	5 —		
P. R. 3,50 %	310934	1414 —	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Plini* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Plino* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.
Rendita 5 %	2475	2020 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto.	Come sopra, vincolato d'usufrutto.
Cons. 3,50 %	431579	70 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo-Lazzaro* fu Lazaro, dom. in Ne (Genova); vincolato per dote della titolare.	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Lazaro*, ecc., come contro.
Id.	559086	35 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo*, dom. in Lavagna (Genova).	Come sopra.
Id.	472802	120,50	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Cicoletti fu Bartolomeo, ved. Cicoletti Vincenzo, dom. in Pieve Vergante, frazione del comune di Rumianca (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Id.	501253	350 —		
P. R. 3,50 %	24050	182 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. P. 3,50 % (1934)	267277 412845	385 — 1353,50	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Bouiperti Carolina fu Francesco, dom. a Novara; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.	Come contro; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Rosa-Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.
Id.	242033	164,50	Simonelli *Rinaldo* fu Angelo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gavio Caterina ved. di Simonelli Angelo-Giuseppe, dom. a Castelnuovo Scrivio (Alessandria).	Simonelli *Ferdinando* fu Angelo-Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	70663	24,50	Dino *Antonino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Polito Concetta, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Dino *Antonio* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	38828	35 —	Brezzo *Eulalia* di Faustino, nubile, dom. a Cortazzone (Alessandria).	Brezzo *Lucia-Eulalia* di Faustino, nubile, domiciliato a Cortazzone (Alessandria).
Cons. 3,50 % (1906)	792239	35 —		
Cons. 3,50 %	79146	28 —	*Nervo* Giuseppina nata Rossi, di Francesco, domiciliata in Torino.	*Rossi* Giuseppina di Francesco, mogile di Nervo Pietro, dom. in Torino.
Obb. Ferr. 3 % Medit. Serie A. Id. Id. Id.	472 473 474 475 476	15 — 15 — 15 — 75 — 75 —	Caramora *Renza* del fu Paolo, minorenne amministrato dalla propria madre e tutrice Maria Mancinelli fu Giuseppe, ved. di Paolo Caramora, dom. a Vigevano.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Catterina-Maria* fu Paolo, minorenne, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % P. Naz. 5 % Id. Id. Id.	17779 15306 15307 15308 15309	17,50 5 — 5 — 5 — 5 —	Bassetti *Ricciero* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Ricieri* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.
P. R. 3,50 %	310034	1414 —	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitini* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitino* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.
Rendita 5 %	2475	2020 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto.	Come sopra, vincolato d'usufrutto.
Cons. 3,50 %	431579	70 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo-Lazzaro* fu Lazaro, dom. in Né (Genova); vincolato per dote della titolare.	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Lazaro*, ecc., come contro.
Id.	559086	35 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo*, dom. in Lavagna (Genova).	Come sopra.
Id. Id.	472802 501253	129,50 350 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Cicoletti fu Bartolomeo, ved. Cicoletti Vincenzo, dom. in Pieve Vergante, frazione del comune di Rumianca (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	24050	182 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	307094	17,50	Cassinelli *Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.	Cassinelli *Giovanni-Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	113136	283,50	*De Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *De Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.	*Da Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *Da Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.
Id.	419280	84 —	Itini *Franca* fu Giambattista, minore sotto la patria potestà della madre Di Maria Rosina ved. Itini, dom. a S. Margherita di Bellice (Agrigento).	Itini *Francesca* fu Giambattista, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	157249	7 —	*Fortini* Maria di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Salerno.	*Fortino* Maria di Matteo, minore, ecc., come contro.
Id.	157250	7 —	*Fortini* Gaetanina di Matteo, ecc., come sopra	*Fortino* Gaetanina di Matteo, ecc., come contro.
P. R. 5 % (1935)	134934	100 —	Bassi *Silvio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani	Bassi *Livio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.
Cons. 3,50 % (1902)	350966 41344	840 — 7 —	Fantoni *Anselmina* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.	Fantoni *Giuseppa-Anselmina-Luigia-Marietta* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 %	116830 790801	486,50 52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Arisilde, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo, dom. a Genova.	Come contro, con l'usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	31042	164,50	Baglietto *Angelo* fu Francesco, moglie di Guelfi Andrea, dom. in Genova.	Baglietto *Benedetta-Rosa-Angiolina-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	130709	52,50	Cajani Franco e Andrea fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Savina* fu Angelo, ved. di Cajani, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Citterio *Savina* fu Angelo, ved. Cajani Angelo, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Maria-Savina-Rachele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	852364	875 —	Pol Carlo fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni, ved. Pol *Giuseppe*, dom. ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanno, ved. Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Id.	852365	875 —	Pol Elena fu Luigi, nubile, dom. ad Ancona, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni ved. di Pol *Giuseppe*, domiciliata ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Marica-Cristina fu Giovanni, ved. di Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Rendita 5 %	161479	330 —	Zambonin Maria fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Dirce* ved. Zambonin, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Borghetto *Dirce* fu Domenico ved. Zambonin, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Irce*, ecc., con usufrutto vit. a favore di Borghetto *Irce*, ecc., come contro.
Id.	161480	330 —	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161481	330 —	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161482	330 —	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.
P. N. 5 %	36022	400 —	Marchesi Attilio di Angelo, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Antonietta* fu Angelo, e Marchesi Angelo fu Giosuè, coniugi congiuntamente	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Luigia-Matilde-Antonietta*, ecc., come contro.
Id.	36023	400 —	Marchesi Luigina di Angelo, moglie di Cordani Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785011

DEBITO	N. di iscrizione	della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	113139	283,50	*De Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *De Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.	*Da Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *Da Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.
Id.	416280	84 —	Rini *Franco* fu Giambattista, minore sotto la patria potestà della madre Di Maria Rosina ved. Rini, dom. a S. Margherita di Bellice (Agrigento).	Rini *Francesco* fu Giambattista, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	157249	7 —	*Fortini* Maria di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Salerno.	*Fortino* Maria di Matteo, minore, ecc., come contro.
Id.	157250	7 —	*Fortini* Gaetanina di Matteo, ecc., come sopra	*Fortino* Gaetanina di Matteo, ecc., come contro.
P. R. 3 % (1935)	134084	100 —	Bassi *Silvio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.	Bassi *Livio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.
Cons. 3,50 % (1902)	350966 41344	840 — 7 —	Fantoni *Anselmina* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.	Fantoni *Giuseppa-Anselmina-Luigia-Marietta* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 %	116890 790801	486,50 52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Arlelde, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo, dom. a Genova.	Come contro, con l'usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	31042	164,50	Baglietto *Angelo* fu Francesco, moglie di Guelfi Andrea, dom. in Genova.	Baglietto *Benedetta-Rosa-Angiolina-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	130700	52,50	Cajani Franco e Andrea fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Savina* fu Angelo, ved. di Cajani, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Citterio *Savina* fu Angelo, ved. Cajani Angelo, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Maria-Savina-Rachele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	852364	875 —	Pol Carlo fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni, ved. Pol *Giuseppe*, dom. ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanno, ved. Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Id.	852365	875 —	Pol Elena fu Luigi, nubile, dom. ad Ancona, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni ved. di Pol *Giuseppe*, domiciliata ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Marica-Cristina fu Giovanni, ved. di Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Rendita 5 %	161479	330 —	Zambonin Maria fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Dirce* ved. Zambonin, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Borghetto *Dirce* fu Domenico ved. Zambonin, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Irce*, ecc., con usufrutto vit. a favora di Borghetto *Irce*, ecc., come contro.
Id.	161480	330 —	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161481	330 —	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161482	330 —	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.
P. N. 5 %	36022	400 —	Marchesi Attilio di Angelo, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Antonietta* fu Angelo, e Marchesi Angelo fu Giosuè, coniugi congiuntamente	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Luigia-Matilde-Antonietta*, ecc., come contro.
Id.	36023	400 —	Marchesi Luigina di Angelo, moglie di Cordani Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	36024	400 —	Marchesi Angiolina di Angelo, moglie di Cordari Riccardo, dom., in Garlasco (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	36025	400 —	Marchesi Erminia di Angelo, moglie di Meroni Pietro, dom. in Milano, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36026	400 —	Marchesi Elena di Angelo, nubile, dom. in Mortara (Pavia), con usufrutto come la precedente	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36027	400 —	Marchesi Clementina di Angelo, moglie di Cordani Riccardo, dom. in Garlasco (Pavia), con usufrutto con le precedenti.	Come contro, con usufrutto come le precedenti.
Cons. 3,50 %	332573	17,50	Ciocci *Vincenzo* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).	Ciocci *Giuseppe* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).
Red. 3,50 %	328808	157,50	Bruno Edoardo di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Edoardo di *Rolando-Giuseppe*, ecc., moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria).
Id.	328809	157,50	Bruno Giuseppe di *Giuseppe Rolando*, dom. in Asti, con usufrutto come sopra	Bruno Giuseppe di *Rolando Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328810	157,50	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328811	157,50	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino), con usufrutto come le precedenti	Bruno Giuseppina di *Rolando Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come le precedenti.
Id.	211231	147 —	Bossolasco *Maddalena* di Carlo, nubile, dom. a Sanano (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Bossolasco Carlo fu Stefano.	Bossolasco *Teresa-Maddalena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	196416 200519	122,50 175 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, ecc., come contro.
Id.	166764	224 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò fu Carmelo*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di *Bandello Vito-Nicola fu Carmine*, ecc., come contro.
Id.	86588	630 —	*Schiavoni* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	*Schiavone* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, dom. a Taranto, dotale.
Id.	432599	399 —	Spriano Bianca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni, dom. a Somma Lombardo (Varese), con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ecc., con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.
Id.	194672	140 —	Odierna *Quirino*, minore sotto la tutela legale della madre Odierna Giulia fu Raimondo, domiciliata a Casale d'Elsa (Siena).	Odierna *David*, minore, ecc., come contro.
Id.	207161	567,50	*Guida Giuseppe* fu Gennaro, dom. a Napoli.	*di Guida* Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1934-935 Serie B	1739	1000 — capitale	Bovio *Francesca fu Battista*.	Bovio *Rosa-Angela-Francesca* fu *Giovanni-Battista*.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1934-935 Serie C	2635	2000 — capitale		
P. N. 4,50 %	8107	4,50	Alloisio *Fortunato* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Camogli (Genova).	Alloisio *Biagio-Fortunato* di Sebastiano, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1	2	3	4	5
P. N. 4%	30025	400 —	Marchesi Erminia di Angelo, moglie di Meroni Pietro, dom. in Milano, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	30026	400 —	Marchesi Elena di Angelo, nubile, dom. in Mortara (Pavia), con usufrutto come la precedente	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	30027	400 —	Marchesi Clementina di Angelo, moglie di Cordani Riccardo, dom. in Garlasco (Pavia), con usufrutto come le precedenti.	Come contro, con usufrutto come le precedenti.
Cons. 3,50 %	332573	17,50	Ciocci *Vincenzo* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).	Ciocci *Giuseppe* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).
Red. 3,50 %	328808	157,50	Bruno Edoardo di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Edoardo di *Rolando-Giuseppe*, ecc., moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria)
Id.	328809	157,50	Bruno Giuseppe di *Giuseppe Rolando*, dom. in Asti, con usufrutto come sopra	Bruno Giuseppe di *Rolando Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328810	157,50	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328811	157,50	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino), con usufrutto come le precedenti	Bruno Giuseppina di *Rolando Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come le precedenti.
Id.	211231	147 —	Bosselasco *Maddalena* di Carlo, nubile, dom. a Settano (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Bosselasco Carlo fu Stefano.	Bosselasco *Teresa-Maddalena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	106416 206519	122,50 175 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicola*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, ecc., come contro.
Id.	106764	224 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicola* fu *Carmelo*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di *Bandello Vito-Nicola* fu *Carmine*, ecc., come contro.
Id.	86388	630 —	*Schiavoni* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicola*, dom. a Taranto, dotale.	*Schiarone* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, dom. a Taranto, dotale.
Id.	432709	300 —	Spriano Bianca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni, dom. a Somma Lombardo (Varese), con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ecc., con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.
Id.	104672	140 —	Odierna *Quirino*, minore sotto la tutela legale della madre Odierna Giulia fu Raimondo, domiciliata a Casole d'Elsa (Siena).	Odierna *David*, minore, ecc., come contro.
Id.	207161	507,50	*Guida Giuseppe* fu Gennaro, dom. a Napoli.	*di Guida* Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie B	1739	1000 — capitale	Bovio *Francesca* fu *Battista*.	Bovio *Rosa-Angela-Francesca* fu *Giovanni-Battista*.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie C	2635	2000 — capitale		
P. N. 4,50 %	8167	4,50	Alloisio *Fortunato* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Camogli (Genova).	Alloisio *Biagio-Fortunato* di Sebastiano, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	282586 474583	1505 — 56 —	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Vesoglio Camilla* ved. Figliuzzi dom. a Torino,	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Vesoglio-Metietti Elena-Camilla fu Michele*, ved. Figliuzzi *Adolfo*, dom. a Torino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % Id.	474582 282588	17,50 374,50	Intestata come la preced., con usufr. a favore di *Usseglio Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.	Intestata come la preced., con usufr. a favore di Usseglio-*Mallett Elena-Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.
Id.	345329	1400 —	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria).	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrica* fu Francesco, dom. in Grana Monf. (Alessandria).
Cons. 3,50 %	460359 559284	140 — 31,50	Siragusa Giuseppa, fu *Bartolomeo*, moglie di Comella Michele, dom. a Caltavuturo (Palermo). Dotali.	Siragusa Giuseppa fu *Bartolo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	152772	105 —	*Ottolina* Luigi fu Isidoro, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria di Tripi Giuseppe, dom. a Milano.	*Ottolini* Luigi fu Isidoro, ecc., come contro.
Cons. 5 %	247520	60 —	*Della Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Dalle Piane* Antonietta ved. *Della-Mura*, dom. a Genova.	*Dalla-Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Dallepiane* Antonietta ved. *Dalla-Mura*, dom. a Genova.
Red. 3,50 %	143833	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	663600 132101	70 — 577,50	Rossi *Ida* fu Cesare, moglie di Giannelli Guglielmo, dom. in Sarzana (Massa) col vincolo dotale.	Rossi *Carolina-Ida* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2220)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2055, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 28 articoli, della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2055, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Red. 3,50 % Id.	474682 282588	17,50 374,50	Intestata come la preced., con usufr. a favore di *Usseglio Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.	Intestata come la preced., con usufr. a favore di Usseglio-*Matletti Elena-Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.
Id.	345329	1400 —	Casariego Innocenza fu Domenico moglie di Varvello *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria).	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco, dom. in Grana Monf. (Alessandria).
Cons. 3,50 %	460359 559284	140 — 31,50	Siragusa Giuseppa, fu *Bartolomeo*, moglie di Comella Michele, dom. a Caltavuturo (Palermo). Dotali.	Siragusa Giuseppa fu *Bartolo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	152772	105 —	*Ottolina* Luigi fu Isidoro, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria di Tripi Giuseppe, dom. a Milano.	*Ottolini* Luigi fu Isidoro, ecc., come contro.
Cons. 5 %	247320	50 —	*Della Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delle Piane* Antonietta ved. *Della-Mura*, dom. a Genova.	*Dalla-Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Dellepiane* Antonietta ved. *Dalla-Mura*, dom. a Genova.
Red. 3,50 %	143833	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	663000 132101	70 — 577,50	Rossi *Ida* fu Cesare, moglie di Giannelli Guglielmo, dom. in Sarzana (Massa) col vincolo dotale.	Rossi *Carolina-Ida* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2220)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2065, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 28 articoli, della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2603)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2065, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Trevico (Avellino) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2604)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, in liquidazione, con sede in Ruda (Udine).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 aprile 1939-XVII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, con sede nel comune di Ruda (Udine) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 aprile 1939-XVII con il quale si è nominato il sig. Olimpio Gratton membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto sig. Gratton ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Silvano Opera di Attilio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, in liquidazione, avente sede nel comune di Ruda (Udine), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Olimpio Gratton.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2546)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1907;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1243, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 28 marzo 1933, n. 227, e 23 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1938, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2559 che istituisce l'Accademia militare forestale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ed esami a n. 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio di una delle facoltà agrarie delle Regie università, e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al P. N. F. (comprese le organizzazioni giovanili) senza interruzione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero: detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Ministro di Stato, o del Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 23° anno di età; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di stato libero di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante le operazioni militari in A. O., od in operazioni militari all'estero e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1.64;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 aprile 1939-XVII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, con sede nel comune di Ruda (Udine) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 aprile 1939-XVII con il quale si è nominato il sig. Olimpio Gratton membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto sig. Gratton ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Silvano Opera di Attilio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Ruda, in liquidazione, avente sede nel comune di Ruda (Udine), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Olimpio Gratton.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(2546)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1797;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1243, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1171;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2359 che istituisce l'Accademia militare forestale;

Visto il R. decreto 28 giugno 1938, n. 1129;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1939-XVIII, n. 7344-12-1-3-1, con la quale viene autorizzata la procedura d'urgenza, prevista dall'art. 2 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 16 giugno 1932-X per indire un concorso a n. 24 posti di allievo ufficiale forestale;

Sentito il Comando generale della milizia;

E' aperto un concorso per titoli ed esami a n. 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, e siano riconosciuti in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 2

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati.

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al P. N. F. (comprese le organizzazioni giovanili senza interruzione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Ministro di Stato, o del Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 22° anno di età; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 30 anni;

c) certificato di stato libero di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante che l'aspirante non sia ammogliato né vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante le operazioni militari in A. O., od in operazioni militari all'estero e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1.64;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

i) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, con l'indicazione dei punti riportati in ciascun esame;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati, dichiarati idonei alla visita medica, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio per la loro ammissione al corso sarà nominata, a norma del regolamento, con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica di cui allo art. 5 dovranno sostenere l'esame di concorso che consisterà in un tema scritto di cultura generale con particolare riguardo alla preparazione politica, e, nei limiti del programma del primo biennio di agraria, in una prova orale. Detti esami saranno iniziati improrogabilmente il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a trenta risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i diciotto trentesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno ammessi alla prova orale per la quale la Commissione esprimerà il giudizio di merito per gli idonei con punti da 18 a 30.

Art. 9.

Ultimati gli esami di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 la Commissione di cui all'art. 6 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ai sensi dell'art. 2 ed esprimerà il giudizio su essi con punti di merito da 18 a 30.

Art. 10.

Del procedimento degli esami di cui ai precedenti articoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

Art. 11.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

3) feriti in combattimento ed in azioni fasciste;

4) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data non anteriore al 28 ottobre 1922;

5) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

6) ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

7) provenienti dalla M. V. S. N.;

8) nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9) più giovani d'età.

Art. 12.

La Commissione in base alla classificazione di ciascun concorrente ed ai criteri di preferenza di cui al precedente articolo, formerà, con giudizio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 13.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare presso l'Accademia militare forestale.

Il corso di istruzione di cui sopra è quello stabilito dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359 e art. 3 del R. decreto 28 giugno 1938-XVI, n. 1130, al termine del quale gli allievi ufficiali, conseguita la laurea in scienze forestali e superato l'esame finale sulle materie tecnico-militare, saranno nominati capi manipolo in s. p. e. nella Milizia nazionale forestale.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione all'Accademia militare forestale, dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia nazionale forestale ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono applicabili agli allievi ufficiali tutte le norme che regolano, in materia, il personale della Milizia nazionale forestale.

Art. 15.

Durante la permanenza ai corsi, gli allievi sono soggetti a tutte le disposizioni degli speciali regolamenti della Milizia nazionale forestale e delle norme interne dell'Accademia.

Art. 16.

Gli allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e alla stessa foggia prescritta per gli ufficiali della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino di oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sia ad indicare la loro qualifica di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale.

Art. 17.

Gli allievi saranno accasermati gratuitamente, nei locali dell'Accademia.

Art. 18.

Per la durata del corso (due anni) scientifico, tecnico e militare agli allievi ufficiali verrà corrisposto esclusivamente un assegno annuo lordo di L. 6000.

Art. 19.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 20.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati, dichiarati idonei alla visita medica, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio per la loro ammissione al corso sarà nominata, a norma del regolamento, con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica di cui allo art. 5 dovranno sostenere l'esame di concorso che consisterà in un tema scritto di cultura generale con particolare riguardo alla preparazione politica, e, nei limiti del programma del primo biennio di agraria, in una prova orale. Detti esami saranno iniziati improrogabilmente il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a trenta risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i diciotto trentesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno ammessi alla prova orale per la quale la Commissione esprimerà il giudizio di merito per gli idonei con punti da 18 a 30.

Art. 9.

Ultimati gli esami di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 la Commissione di cui all'art. 6 procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ai sensi dell'art. 2 ed esprimerà il giudizio su essi con punti di merito da 18 a 30.

Art. 10.

Del procedimento degli esami di cui ai precedenti articoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medio;
e) la classificazione di ciascun concorrente.

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
3) feriti in combattimento ed in azioni fasciste;
4) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data non anteriore al 28 ottobre 1922;
5) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
6) ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
7) provenienti dalla M. V. S. N.;
8) tutti nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
9) più giovani d'età.

Art. 12.

La Commissione in base alla classificazione di ciascun concorrente ed ai criteri di preferenza di cui al precedente articolo, formerà, con giudizio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 13.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare presso l'Accademia militare forestale.

Il corso di istruzione di cui sopra è quello stabilito dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2350 e art. 3 del R. decreto 28 giugno 1938-XVI, n. 1130, al termine del quale gli allievi ufficiali, conseguita la laurea in scienze forestali e superato l'esame finale sulle materie tecnico-militare, saranno nominati capi manipolo in s. p. e. nella Milizia nazionale forestale.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione all'Accademia militare forestale, dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia nazionale forestale ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono applicabili agli allievi ufficiali tutte le norme che regolano, in materia, il personale della Milizia nazionale forestale.

Art. 15.

Durante la permanenza ai corsi, gli allievi sono soggetti a tutte le disposizioni degli speciali regolamenti della Milizia nazionale forestale e delle norme interne dell'Accademia.

Art. 16.

Gli allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e alla stessa foggia prescritta per gli ufficiali della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino di oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale.

Art. 17.

Gli allievi saranno accasermati gratuitamente, nei locali dell'Accademia.

Art. 18.

Per la durata del corso (due anni) scientifico, tecnico e militare agli allievi ufficiali verrà corrisposto esclusivamente un assegno annuo lordo di L. 6000.

Art. 19.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 20.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi d'istruzione sono a carico degli allievi.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

(2588) *Il Ministro*: TASSINARI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visti gli atti di ufficio relativi al concorso per cinque posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII, in provincia di Trapani e banditi con decreto prefettizio del 31 dicembre dello stesso anno;

Esaminati i verbali presentati dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso, nominata con decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio successivo;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria di merito delle ostetriche partecipanti al concorso sopra indicato e classificate idonee:

1)	Gioia Maria	voti 55,50/100
2)	Clementi Crocifissa	» 45,62/100
3)	Marsala Rosa	» 45,47/100
4)	Vollaro Francesca	» 44,78/100
5)	Ingui Grazia	» 44,69/100
6)	Marcera Francesca	» 40,35/100
7)	Albano Maria	» 39,53/100
8)	Aguell Vincenza	» 39,44/100
9)	Costanza Susanna	» 39,10/100
10)	Schiavo Giacoma	» 38,68/100
11)	Clemenzi Luigia	» 26,00/100

Trapani, addì 16 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: GIACONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto odierno di pari numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trapani in data 30 novembre 1938-XVII, e bandito con decreto del 31 dicembre successivo;

Esaminate le domande di ammissione presentate dalle ostetriche concorrenti e tenuto presente l'ordine di preferenza da esse indicato per i vari posti messi a concorso;

Considerato che la concorrente Vollaro Francesca ha indicato solo i posti di Salemi ed Alcamo, e le concorrenti Marsala Rosa e Schiavo Giacoma hanno indicato solo i posti di Alcamo, Salemi e Napola;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche, partecipanti al concorso sopra indicato, sono dichiarate vincitrici dei posti a fianco di ciascuna indicati:

1) Gioia Maria, per il posto vacante ad Alcamo;
2) Clementi Crocifissa, per il posto vacante a Salemi;
3) Marsala Rosa, per il posto vacante ad Erice-Napola;
4) Ingui Grazia, per il posto vacante a Pantelleria-Schauli;
5) Marcera Francesca, per il posto vacante a Favignana-Levanzo.

Trapani, addì 16 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: GIACONE

(2578)

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio di pari data n. 10971 col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1938-XVII, formulata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 60 e 30 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55, 56 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per medico condotto indetto con decreto prefettizio n. 19215 del 31 dicembre 1938 e per i posti a fianco di ciascuno indicati i seguenti candidati:

1° Mammoloti dott. Miracle - Buonconvento, condotta di Lavante;

2° Salghini dott. Livio - Rapolano, condotta di Serre;

3° Lunghetti dott. Lillo - Montalcino, condotta Frazione Torrenieri;

4° Del Secco dott. Graco - Calole in Chianti, condotta di Castagnoli;

5° Burroni dott. Ugo - Sinalunga, condotta di Scrofiano;

6° Manganelli dott. Elena - Casole d'Elsa, condotta di Montegufdi.

Il concorrente Cossettino dott. Mariano, quinto in graduatoria, non è dichiarato vincitore di nessuna delle sedi da esso designate, in quanto già assegnate a candidati che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 18 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto

(2576)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore aggiunto* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Lunedì, 15 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 164

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di altro dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 20 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti altre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 25 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2340 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1919-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono necessarie per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1-2340, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare separatamente agli interessati l'estratto dei detti conti, e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 60 884.
Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2340, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA LAVORAZIONE CONSERVE ALIMENTARI

Sede legale in Alghero — Capitale L. 400.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede amministrativa in Milano, via Corridoni, 39, all'oggetto di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 aprile 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina amministratore unico per compiuto periodo di carica.

In mancanza del numero legale l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno 30 settembre 1940, nello stesso luogo ed ora, con il medesimo ordine del giorno.

L'Amministratore unico.

439 (A pagamento).

FERROVIA MONZA-MOLTENO-OGGIONO

(In liquidazione)

Sede in Milano — Capitale sociale L. 2.500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale, presso la sede sociale in Milano, Corso Porta Vittoria n. 4, il giorno 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

Nomina del liquidatore in sostituzione del defunto rag. Paolo Dubini.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le

SOC. AN. INDUSTRIALE TORCITURA DI LOMBARDIA MILANO

Milano — Capitale sociale L. 400.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 settembre 1940-XVIII, per le ore 10 presso l'ufficio dell'amministratore unico in via F.lli Gabba, 3, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale a L. 1.000.000, conseguente modificazione dello statuto sociale; modalità relative alla emissione delle nuove azioni.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la cassa sociale entro il 10 settembre p. v.

Milano, 12 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

460 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE «SABAUDIA»

Sede in Torino — Capitale sociale L. [illegible] interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 18, presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico;
2. Surroga dell'amministratore unico;
3. Trasferimento sede legale Società.

Le azioni debbono essere depositate presso la sede sociale entro cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura esposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1 2340 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 3, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover rimettere il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1 2340, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare tempestivamente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli prontamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2340, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETA ANONIMA LAVORAZIONE CONSERVE ALIMENTARI

Sede legale in Alghero — Capitale L. 400.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede amministrativa in Milano, via Corridoni, 30, all'oggetto di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 aprile 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina amministratore unico per compiuto periodo di carica.

In mancanza del numero legale l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno 30 settembre 1940, nello stesso luogo ed ora, con il medesimo ordine del giorno.

L'Amministratore unico.

459 (A pagamento).

FERROVIA MONZA-MOLTENO-OGGIONO

(in liquidazione).

Sede in Milano — Capitale sociale L. 2.500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale, presso la sede sociale in Milano, Corso Porta Vittoria n. 4, il giorno 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

Nomina del liquidatore in sostituzione del defunto rag. Paolo Dubini.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la cassa sociale entro il 26 luglio 1940-XVIII.

Milano, 12 luglio 1940-XVIII

Il Collegio sindacale.

461 (A pagamento).

SOC. AN. INDUSTRIALE TORCITURA DI LOMBARDIA MILANO

Milano — Capitale sociale L. 900.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 settembre 1940-XVIII, per le ore 10 presso l'ufficio dell'amministratore unico in via F.lli Gabba, 3, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale a L. 1.000.000, conseguente modificazione dello statuto sociale; modalità relative alla emissione delle nuove azioni.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la cassa sociale entro il 10 settembre p. v.

Milano, 12 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

460 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE « SABAUDIA »

Sede in Torino — Capitale sociale L. 200.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 18, presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico;
2. Surroga dell'amministratore unico;
3. Trasferimento sede legale Società.

Le azioni debbono essere depositate presso la sede sociale entro cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

La eventuale occorrenda seconda convocazione resta fissata per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 18, nel medesimo luogo.

Torino, 9 luglio 1940-XVIII

463 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

SOC. AN. ING. G. DE FRANCESCHI & C.

Sede di Milano — Capitale L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della S. A. Ing. G. De Franceschi & C., sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10,30, presso la sede della Società in Milano, via Lauro, 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 aprile 1940, relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del collegio sindacale; delibere relative;
2. Completamento del Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Varie ed eventuali.

In mancanza di numero legale l'assemblea verrà tenuta in seconda convocazione il giorno 31 agosto, stesso luogo ed ora.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate nei termini di statuto o presso le casse sociali o presso il Banco di Roma, sede di Milano.

p. Il Consiglio di amministrazione:
Il segretario: (firma illeggibile).

438 (A pagamento).

S. A. «LA SENESE» - SIENA

Gli azionisti della S. A. «La Senese» sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 luglio c. a., alle ore 18 in prima convocazione e occorrendo alle ore 19 in seconda convocazione, nei locali della sede sociale, via Ricasoli, 7, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dei sindaci al bilancio 30 aprile 1940-XVIII;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e delibere relative;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il triennio 1940-1943;
4. Emolumento ai sindaci per il triennio 1940-1943;
5. Nomina di tre consiglieri;
6. Varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale;
2. Proposta di modifica degli articoli 4, 20, 21, 26 e 32 dello statuto sociale.

Siena, 10 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

462 (A pagamento).

«COMASINE S. A.»

Sede legale in Trento — Capitale versato L. 3.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 9 presso la sede della società anonima Finanziaria Immobiliare Trentina, via Mantova 21, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Proposta di modifica degli articoli 2, 11, 13, 16-18 dello Statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea, a termini dell'art. 12 dello statuto sociale, i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore non più tardi del giorno 29 luglio 1940-XVIII, presso la società anonima Finanziaria Immobiliare Trentina, Trento, via Mantova 21, oppure presso la società «Imbemenli» Bergamo, via Camozzi n. 12.

SOCIETA ANONIMA «LA VITTORIA»

Sede in Cosenza — Capitale L. 100.000, interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale sita in Cosenza, al Corso Umberto n. 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore delegato e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso la cassa sociale le loro azioni almeno un giorno prima di quello fissato per la assemblea. Qualora non si avesse il numero legale degli azionisti, a senso dell'articolo 11 dello statuto sociale, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione, senza altro avviso, alle ore 16 dello stesso giorno, nel medesimo locale.

Cosenza, 11 luglio 1940-XVIII.

L'amministratore delegato: Michele Florio.

468 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA DETERGENTI AFFINI (S.A.D.A.) MILANO

Sede in Milano — Capitale L. 100.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 agosto 1940-XVIII, in prima riunione, ed occorrendo per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, in seconda riunione in ambedue i casi, alle ore 11 presso la sede sociale in Milano, via Aurelio Saffi 28, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica di nomina di un amministratore, fatta a termine dell'art. 126 Codice commerciale;
2. Nomina del nuovo collegio sindacale in conseguenza di dimissioni presentate dagli attuali sindaci;
3. Proposta di modifica dello statuto sociale secondo il testo depositato presso la sede sociale a disposizione dei signori azionisti.

Il deposito delle azioni al portatore, allo scopo di poter partecipare alla assemblea, deve essere effettuato presso la sede sociale non oltre il termine di cinque giorni liberi prima di quello fissato per ogni adunanza.

Gli Amministratori

479 (A pagamento).

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti della *Società Anonima Commissioni Rappresentanze Ancona* «S.A.R.C.I.», con sede legale in Osimo, via Cinque Torri, 91, sono convocati in assemblea generale straordinaria per l'11 agosto 1940-XVIII, presso la sede della società, alle ore 15, in seconda convocazione alle 16, stesso giorno, per approvare il seguente

Ordine del giorno:

1. Esame della situazione patrimoniale e contabile al 31 luglio 1940-XVIII;
2. Proposta di aumento del capitale sociale;
3. Sostituzione degli amministratori;
4. Sostituzione del collegio sindacale;
5. Modifiche allo statuto sociale;
6. Varie ed eventuali.

Per avere il diritto di partecipare alla suddetta assemblea generale straordinaria i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale cinque giorni prima dell'assemblea.

Osimo, 9 luglio 1940-XVIII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della S. A. Ing. C. De Franceschi & C., sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10,30, presso la sede della Società in Milano, via Lamarmi, 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 aprile 1940, relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del collegio sindacale; delibere relative;
2. Completamento del Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Varie ed eventuali.

In mancanza di numero legale l'assemblea verrà tenuta in seconda convocazione il giorno 31 agosto, stesso luogo ed ora.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate nei termini di statuto o presso le casse sociali o presso il Banco di Roma, sede di Milano.

p. Il Consiglio di amministrazione:
Il segretario: (firma illeggibile).

458 (A pagamento).

S. A. «LA SENESE» - SIENA

Gli azionisti della S. A. «La Senese» sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 luglio c. a., alle ore 18 in prima convocazione e occorrendo alle ore 19 in seconda convocazione, nei locali della sede sociale, via Ricasoli, 7, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dei sindaci al bilancio 30 aprile 1940-XVIII;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII e delibere relative;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il triennio 1940-1943;
4. Emolumento ai sindaci per il triennio 1940-1943;
5. Nomina di tre consiglieri;
6. Varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale;
2. Proposta di modifica degli articoli 4, 10, 11, 26 e 32 dello statuto sociale.

Siena, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

462 (A pagamento).

«COMASINE S. A.»

Sede legale in Trento — Capitale versato L. 3.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 9 presso la sede della società anonima Finanziaria Immobiliare Trentina, via Mantova 21, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Proposta di modifica degli articoli 2, 11, 15, 16 18 dello Statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea, a termini dell'art. 11 dello statuto sociale, i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore non più tardi del giorno 29 luglio 1940-XVIII, presso la società anonima Finanziaria Immobiliare Trentina, Trento, via Mantova 21, oppure presso la società «Italcementi» Bergamo, via Camozzi n. 12.

Per le azioni nominative valgono le risultanze del libro soci al 29 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione

467 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 luglio 1940-XVIII, alle ore 16, presso la sede sociale sita in Cosenza, al Corso Umberto n. 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore delegato e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso la cassa sociale le loro azioni almeno un giorno prima di quello fissato per la assemblea. Qualora non si avesse il numero legale degli azionisti, a senso dell'articolo 11 dello statuto sociale, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione, senza altro avviso, alle ore 19 dello stesso giorno, nel medesimo locale.

Cosenza, 11 luglio 1940-XVIII

L'amministratore delegato: Michele Florio.

468 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA DETERGENTI AFFINI (S.A.D.A.) MILANO

Sede in Milano — Capitale L. 100.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 agosto 1940-XVIII, in prima riunione, ed occorrendo per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, in seconda riunione in ambedue i casi, alle ore 11 presso la sede sociale in Milano, via Aurelio Saffi 28, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica di nomina di un amministratore, fatta a termine dell'art. 126 Codice commerciale;
2. Nomina del nuovo collegio sindacale in conseguenza di dimissioni presentate dagli attuali sindaci;
3. Proposta di modifica dello statuto sociale secondo il testo depositato presso la sede sociale a disposizione dei signori azionisti.

Il deposito delle azioni al portatore, allo scopo di poter partecipare alla assemblea, deve essere effettuato presso la sede sociale non oltre il termine di cinque giorni liberi prima di quello fissato per ogni adunanza.

Gli Amministratori

470 (A pagamento).

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti della *Società Anonima Commissioni Rappresentanze Ancona* «S.A.R.C.A.», con sede legale in Osimo, via Cinque Torri, 94, sono convocati in assemblea generale straordinaria per l'11 agosto 1940-XVIII, presso la sede della società, alle ore 15, in seconda convocazione alle 16, stesso giorno, per approvare il seguente

Ordine del giorno:

1. Esame della situazione patrimoniale e contabile al 31 luglio 1940-XVIII;
2. Proposta di aumento del capitale sociale;
3. Sostituzione degli amministratori;
4. Sostituzione del collegio sindacale;
5. Modifiche allo statuto sociale;
6. Varie ed eventuali.

Per avere il diritto di partecipare alla suddetta assemblea generale straordinaria i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale cinque giorni prima dell'assemblea.

Osimo, 9 luglio 1940-XVIII

S.A.R.C.A.
Un amministratore: (firma illeggibile).

476 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SOCIETA ANONIMA ITALIANA SUBERIT

Sede sociale in Torino, via Arcivescovado 2 — Capitale sociale L. 250.000

Gli azionisti sono convocati, presso la sede sociale per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, in assemblea straordinaria per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 250.000 a L. 750.000 e deliberazione relativa; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione, essa è fissata allo stesso giorno e luogo alle ore sedici.

Torino, 10 luglio 1940-XVIII

472 (A pagamento). Il presidente: Polenghi Primo

S. A. VITMA

Sede in Bologna — Capitale sociale L. 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 10 del giorno 5 agosto 1940-XVIII, in Bologna, nello studio del dott. Carlo Giovine, via Urbana 4, Bologna, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 100.000 a L. 250.000.

Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro dei soci ed i possessori di azioni al portatore che abbiano depositato i loro titoli almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea nelle casse della società.

Bologna, 11 luglio 1940-XVIII

473 (A pagamento). L'Amministratore unico

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE MINGHETTI

Sede in Bologna — Capitale sociale L. 200.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 del giorno 5 agosto 1940-XVIII, in Bologna, nello studio del dott. Carlo Giovine, via Urbana 4, Bologna, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 200.000 a L. 500.000.

Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative iscritti da almeno cinque giorni nel libro dei soci e gli azionisti che avranno depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'assemblea nelle casse della società.

Bologna, 11 luglio 1940-XVIII

474 (A pagamento). L'Amministratore unico

S. A. TINTORIE RIUNITE - CARPI

Anonima d'esercizio — Capitale L. 100.000, versato i tre decimi.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea straordinaria che avrà luogo nella sede sociale in Carpi il giorno 8 agosto c. a. alle ore 19 per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Recessione da socio del signor Giotto Chiti;
2. Nomina del segretario;
3. Varie.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avverrà trascorso un'ora, negli stessi locali e con lo stesso ordine del giorno.

Carpi, 11 luglio 1940-XVIII

SOC. AN. STABILIMENTO GRAFICO TIBERINO

Sede in Roma, via dei Reti, 37 — Capitale L. 24.000.

Per il 31 luglio 1940-XVIII, ore 16, è convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII, e per l'aumento del capitale sociale.

473 (A pagamento). L'amministratore unico: G. Scalia.

«S.A.C.A.B.»
Società Anonima Costruzioni Appalti B. Basili & C.

Sede in Roma, via Crescimbeni, 9.

Gli azionisti della S.A.C.A.B., sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria che si terrà in prima adunanza il 31 luglio p. v., occorrendo il 3 agosto, per ivi sentire e discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione dell'amministratore unico;
3. Relazione dei sindaci, nomina del nuovo collegio sindacale e retribuzione ai medesimi;
4. Varie.

Roma, 13 luglio 1940-XVIII

479 (A pagamento). L'amministratore unico: B. Basili.

SOCIETA ANONIMA PRODOTTI MEDICINALI ARAS

Sede in Bologna — Capitale versato L. 10.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale a L. 50.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
2. Trasferimento della sede legale ed amministrativa della società da Bologna a Voghera e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;
3. Modifica degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;
4. Nomina degli amministratori.

Deposito delle azioni a norma di statuto per intervenire all'assemblea.

Bologna, 13 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: dott. S. Vincenti.

481 (A pagamento).

SOC. AN. CHIMICA COMMERCIALE ITALIANA

Sede in Roma, via Tribuna Tor de' Specchi, 18-A.
Capitale sociale L. 10.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nei locali della sede sociale in via Tribuna Tor de' Specchi, 18-A per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico sull'esercizio chiuso il 30 aprile 1940-XVIII;
2. Relazione dei sindaci al bilancio sociale e approvazione relativa;
3. Cariche sociali e varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi nella cassa sociale non più tardi del 30 luglio 1940-XVIII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788014

nel seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 210.000 a L. [illegible] e deliberazione relativa; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione, essa è fissata allo stesso giorno e luogo alle ore sedici.

Torino, 10 luglio 1940-XVIII

472 (A pagamento). Il presidente: Polenghi Primo

S. A. VITMA

Sede in Bologna — Capitale sociale L. 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 10 del giorno 5 agosto 1940-XVIII, in Bologna, nello studio del dott. Carlo Giovine, via Urbana 4, Bologna, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 100.000 a L. 250.000.

Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative iscritti nel libro dei soci ed i possessori di azioni al portatore che abbiano depositato i loro titoli almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea nelle casse della società.

Bologna, 11 luglio 1940-XVIII

473 (A pagamento). L'Amministratore unico

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE MINGHETTI

Sede in Bologna — Capitale sociale L. 200.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 del giorno 5 agosto 1940-XVIII, in Bologna, nello studio del dott. Carlo Giovine, via Urbana 4, Bologna, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 200.000 a L. 500.000.

Potranno intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative iscritti da almeno cinque giorni nel libro dei soci e gli azionisti che avranno depositate le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'assemblea nelle casse della società.

Bologna, 11 luglio 1940-XVIII

474 (A pagamento). L'Amministratore unico

S. A. TINTORIE RIUNITE - CARPI

Anonima d'esercizio — Capitale L. 100.000, versato i tre decimi.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea straordinaria che avrà luogo nella sede sociale in Carpi il giorno 8 agosto c. a. alle ore 19 per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Recessione da socio del signor Giotto Chiti;
2. Nomina del segretario;
3. Varie.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avverrà trascorso un'ora, negli stessi locali e con lo stesso ordine del giorno.

Carpi, 11 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

475 (A pagamento).

[illegible] 31 luglio 1940-XVIII, ore 16, è convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII, e per l'aumento del capitale sociale.

L'amministratore unico: G. Scalia.

478 (A pagamento).

«S.A.C.A.B.»
Società Anonima Costruzioni Appalti B. Basili & C.

Sede in Roma, via Crescimbeni, 9.

Gli azionisti della S.A.C.A.B., sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria che si terrà in prima adunanza il 31 luglio p. v., occorrendo il 3 agosto, per ivi sentire e discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione dell'amministratore unico;
3. Relazione dei sindaci, nomina del nuovo collegio sindacale e retribuzione ai medesimi;
4. Varie.

Roma, 13 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: B. Basili.

479 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA PRODOTTI MEDICINALI ARAS

Sede in Bologna — Capitale versato L. 10.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale a L. 30.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
2. Trasferimento della sede legale ed amministrativa della società da Bologna a Voghera e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;
3. Modifica degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;
4. Nomina degli amministratori.

Deposito delle azioni a norma di statuto per intervenire all'assemblea.

Bologna, 13 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: dott. S. Vincenti.

481 (A pagamento).

SOC. AN. CHIMICA COMMERCIALE ITALIANA

Sede in Roma, via Tribuna Tor de' Specchi, 18-A.
Capitale sociale L. 10.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nei locali della sede sociale in via Tribuna Tor de' Specchi, 18-A per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico sull'esercizio chiuso il 30 aprile 1940-XVIII;
2. Relazione dei sindaci al bilancio sociale e approvazione relativa;
3. Cariche sociali e varie.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi nella cassa sociale non più tardi del 30 luglio 1940-XVIII.

Roma, 13 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

484 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOC. AN. BARBANI & C.
MERCATO CENTRALE DEL PESCE - ROMA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede sociale, ed in seconda convocazione, il 20 agosto, alla stessa ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e rapporto dei sindaci sul bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Approvazione del detto bilancio e deliberazioni relative;
3. Nomina dei sindaci;
4. Varie.

Roma, 6 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: C. Barbani.

483 (A pagamento).

SOC. AN. OCULARIUM VITTORIANO LA BARBERA AUTARCHIA NAZIONALE (VILABASA)

Sede in Roma, corso Umberto I, n. 160.
Capitale sociale sottoscritto L. 20.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea generale ordinaria della società che avrà luogo in Roma nei locali della sede sociale il giorno 30 agosto 1940-XVIII, alle ore 16, in prima convocazione, ed il giorno 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 16, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII;
3. Varie.

Il deposito delle azioni sociali dovrà essere effettuato presso la sede sociale non oltre il 20 agosto 1940-XVIII.

Roma, 11 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

485 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA «EDEN»

Sede in Genova — Capitale L. 150.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società Anonima «Eden», sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 settembre 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale, via Giovanni Torti n. 130 rosso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
4. Elezione dell'amministratore unico, del Collegio sindacale, emolumento ai sindaci;
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea, i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle presso la sede sociale cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

I titolari di azioni nominative che risultino tali dal libro dei soci, cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, non saranno tenuti ad eseguirne il deposito.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA ELISABETH ARDEN

Sede in Roma — Capitale L. 300.000, versato.

Assemblea ordinaria il 31 luglio 1940-VIII, ore 10, presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
3. Cariche sociali
4. Emolumento e nomina Collegio sindaci.

Deposito azioni nella casa sociale entro il 26 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

489 (A pagamento).

«S.A.M.I.C.»
SOCIETA ANONIMA MARIGO IMPRESA COSTRUZIONI ROMA

Gli azionisti della Società Anonima Marigo Impresa Costruzioni (S.A.M.I.C.), sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, negli uffici sociali in via dei Cracchi, 125, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
3. Eventuale svalutazione ed eventuale reintegrazione del capitale sociale;
4. Nomina delle cariche sociali.
5. Varie.

Gli azionisti per partecipare all'assemblea debbono depositare le loro azioni nella cassa della società entro il 22 luglio p. v.,

Roma, 13 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Marigo Mario.

486 (A pagamento).

«S.A.R.I.C.»
Soc. An. Rappresentanze Industriali e Commerciali

Sede in Roma, piazza Poli, 37 — Capitale sociale L. 50.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 30 luglio 1940, alle ore 17, presso la sede sociale in Roma, piazza Poli, 37, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della società e sua messa in liquidazione;
2. Nomina di un liquidatore e determinazione poteri dello stesso;
3. Varie eventuali.

Occorrendo l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il 28 agosto 1940-XVIII, nello stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale cinque giorni liberi prima.

Roma, 15 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

487 (A pagamento).

G. PAGANO S. A.

Sede in Roma — Capitale L. 300.000 versato.

Assemblea generale straordinaria il 31 luglio 1940 in prima e il 2 agosto 1940 in seconda convocazione alle ore 17 presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica degli articoli 15, 18, 19, 21 e 22 dello statuto sociale;
2. Elezione di cariche sociali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede sociale, od in seconda convocazione, il 20 agosto, alla stessa ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e rapporto dei sindaci sul bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Approvazione del detto bilancio e deliberazioni relative;
3. Nomina dei sindaci;
4. Varie.

Roma, 6 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: C. Barlani.

483 (A pagamento).

SOC. AN. OCULARIUM VITTORIANO LA BARBERA AUTARCHIA NAZIONALE (VILABASA)

Sede in Roma, corso Umberto I, n. 160.
Capitale sociale sottoscritto L. 20.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea generale ordinaria della società che avrà luogo in Roma nei locali della sede sociale il giorno 30 agosto 1940-XVIII, alle ore 16, in prima convocazione, ed il giorno 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII;
3. Varie.

Il deposito delle azioni sociali dovrà essere effettuato presso la sede sociale non oltre il 20 agosto 1940-XVIII.

Roma, 11 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

485 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA «EDEN»

Sede in Genova — Capitale L. 140.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società Anonima «Eden», sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 settembre 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale, via Giovanni Torti n. 130 rosso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
4. Elezione dell'amministratore unico, del Collegio sindacale, emolumento ai sindaci;
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea, i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle presso la sede sociale cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

I titolari di azioni nominative che risultino tali dal libro dei soci, cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, non saranno tenuti ad eseguirne il deposito.

Genova, 15 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

488 (A pagamento).

---

sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
3. Cariche sociali;
4. Emolumento e nomina Collegio sindacale.

Deposito azioni nella cassa sociale entro il 25 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

489 (A pagamento).

«S.A.M.I.C.»
SOCIETA ANONIMA MARIGO IMPRESA COSTRUZIONI ROMA

Gli azionisti della Società Anonima Marigo Impresa Costruzioni (S.A.M.I.C.), sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, negli uffici sociali in via dei Gracchi, 195, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
3. Eventuale svalutazione ed eventuale reintegrazione del capitale sociale;
4. Nomina delle cariche sociali.
5. Varie.

Gli azionisti per partecipare all'assemblea debbono depositare le loro azioni nella cassa della società entro il 29 luglio p. v.

Roma, 13 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Marigo Mario.

486 (A pagamento).

«S.A.R.I.C.»
Soc. An. Rappresentanze Industriali e Commerciali

Sede in Roma, piazza Poli, 37 — Capitale sociale L. 50.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 30 luglio 1940, alle ore 17, presso la sede sociale in Roma, piazza Poli, 37, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della società e sua messa in liquidazione;
2. Nomina di un liquidatore e determinazione poteri dello stesso;
3. Varie eventuali.

Occorrendo l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il 28 agosto 1940-XVIII, nello stesso luogo ed ora.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale cinque giorni liberi prima.

Roma, 13 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

487 (A pagamento).

G. PAGANO S. A.

Sede in Roma — Capitale L. 300.000 versato.

Assemblea generale straordinaria il 31 luglio 1940 in prima e il 2 agosto 1940 in seconda convocazione alle ore 17 presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica degli articoli 15, 18, 19, 21 e 22 dello statuto sociale;
2. Elezione di cariche sociali.

Deposito delle azioni nella cassa sociale entro il 28 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

490 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CASSA FASCISTA TRAMVIERI

Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato
Sede in Roma, via degli Avignonesi n. 5

Capitale versato al 31 dicembre 1939, L. 2.934.500
Ris. Stat. al 31 dicembre 1939, L. 156.535,15

Convocazione di assemblea

Il giorno 7 agosto 1940-XVIII, alle ore 18, in prima convocazione ed alle ore 19 in seconda convocazione, in via Flaminia n. 8 (sala scuola Deposito Flaminio) si riunirà l'assemblea generale straordinaria della cassa per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Variazione della ragione sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

495 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della *Società Anonima Miglioramenti Agrari* sono convocati in assemblea generale nella sede sociale in via Quattro Fontane n. 22-a, il giorno 3 agosto corrente alle ore 21 (ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 8 stesso mese alle ore 21) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1939, e relazioni relative;
2. Elezione del Consiglio d'amministrazione;
3. Elezione del collegio dei sindaci;
4. Varie ed eventuali

Per essere ammessi all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno farne deposito presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Roma, 15 luglio 1940-XVIII

Il Presidente.

493 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della *Società Anonima Mineraria Italiana* sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede in via Quattro Fontane n. 22-a, il giorno 3 agosto corrente, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione dei conti;
2. Scioglimento anticipato della società.

In mancanza del numero legale, l'assemblea sarà tenuta, in seconda convocazione, nello stesso luogo e alla stessa ora del giorno 8 agosto corrente.

Roma, 15 luglio 1940-XVIII

Il Presidente

494 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CIVA - MILANO

Convocazione di assemblea

I soci della Società Anonima Civa, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 20, nei locali della sede sociale in Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940 e relazione dei sindaci;
2. Nomina dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni

---

SOCIETÀ SOLFIFERA SICILIANA

Anonima, sede in Milano
Capitale L. 9.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 21, presso la sede sociale, via Principe Umberto n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Deliberazioni in ordine al bilancio dell'esercizio 1939-1940.

Per intervenire all'assemblea i signori soci, possessori di azioni al portatore, dovranno depositare le azioni presso la sede sociale in Milano, la società Unione Raffinerie Siciliane di Catania, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco di Roma, sedi di Milano e Catania, entro il 25 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio d'amministrazione.

492 (A pagamento).

SOCIETÀ FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE E DELL'AGRICOLTURA

Anonima con sede in Roma
Capitale L. 40.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, presso la società anonima Montecatini, in Milano, via Principe Umberto n. 18, il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci;
2. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 30 aprile 1940-XVIII.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno eseguire il deposito delle azioni al portatore presso la S. A. Montecatini, Milano, via Principe Umberto n. 18, entro il giorno 25 luglio 1940-XVIII, mentre i titolari di azioni nominative sono dispensati dal preventivo deposito dei certificati.

Il Consiglio d'amministrazione.

491 (A pagamento).

SOC. AN. «F.I.G.E.R.A.»

Sede sociale in Genova, Vico Lepre, 4 rosso

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 31 luglio p. v., alle ore 10 presso la sede sociale in Genova, Vico Lepre, 4 r., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione;
2. Deliberazione sulla reintegrazione del capitale sociale e scioglimento della società ai sensi dell'art. 146 del Codice di commercio;
3. Nomina di sindaci;
4. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato alla sede sociale nei termini statutari.

Occorrendo una seconda convocazione, questa rimane fissata negli stessi locali per il giorno 25 agosto p. v. alle ore 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

Il giorno 7 agosto 1940-XVIII, alle ore 18, in prima convocazione ed alle ore 19 in seconda convocazione, in via Flaminia n. 8 (sala scuola Deposito Flaminio) si riunirà l'assemblea generale straordinaria della cassa per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Variazione della ragione sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

495 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della *Società Anonima Miglioramenti Agrari* sono convocati in assemblea generale nella sede sociale in via Quattro Fontane n. 21-a, il giorno 3 agosto corrente alle ore 11 (ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 8 stesso mese alle ore 11) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1939, e relazioni relative;
2. Elezione del Consiglio d'amministrazione;
3. Elezione del collegio dei sindaci;
4. Varie ed eventuali.

Per essere ammessi all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno farne deposito presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Roma, 13 luglio 1940-XVIII

Il Presidente.

493 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della *Società Anonima Mineraria Italiana* sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede in via Quattro Fontane n. 21-a, il giorno 3 agosto corrente, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione dei conti;
2. Scioglimento anticipato della società.

In mancanza del numero legale, l'assemblea sarà tenuta, in seconda convocazione, nello stesso luogo e alla stessa ora del giorno 8 agosto corrente.

Roma, 13 luglio 1940-XVIII

Il Presidente

494 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CIVA - MILANO

Convocazione di assemblea

I soci della Società Anonima Civa, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 20, nei locali della sede sociale in Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 30 aprile 1940 e relazione dei sindaci;
2. Nomina dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni negli uffici sociali, almeno tre giorni prima della riunione.

Milano, 10 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

497 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale, via Principe Umberto n. 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Deliberazioni in ordine al bilancio dell'esercizio 1939-1940.

Per intervenire all'assemblea i signori soci, possessori di azioni al portatore, dovranno depositare le azioni presso la sede sociale in Milano, la società Unione Raffinerie Siciliane di Catania, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco di Roma, sedi di Milano e Catania, entro il 25 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio d'amministrazione.

492 (A pagamento).

SOCIETÀ FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE E DELL'AGRICOLTURA

Anonima con sede in Roma

Capitale L. 40.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, presso la società anonima Montecatini, in Milano, via Principe Umberto n. 18, il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 11, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci;
2. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 30 aprile 1940-XVIII.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni al portatore presso la S. A. Montecatini, Milano, via Principe Umberto n. 18, entro il giorno 25 luglio 1940-XVIII, mentre i titolari di azioni nominative sono dispensati dal preventivo deposito dei certificati.

Il Consiglio d'amministrazione.

491 (A pagamento).

SOC. AN. «F.I.G.E.R.A.»

Sede sociale in Genova, Vico Lepre, 4 rosso

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 31 luglio p. v., alle ore 10 presso la sede sociale in Genova, Vico Lepre, 4 r., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione;
2. Deliberazione sulla reintegrazione del capitale sociale o scioglimento della società ai sensi dell'art. 146 del Codice di commercio;
3. Nomina di sindaci;
4. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato alla sede sociale nei termini statutari.

Occorrendo una seconda convocazione, questa rimane fissata negli stessi locali per il giorno 25 agosto p. v. alle ore 10.

Genova, 12 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

498 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il precedente decreto prefettizio in data 4 corrente col quale lo Stabilimento per la fabbricazione di specchi e lastre di vetro e prodotti chimici appartenente alla Soc. An. francese Saint Gobain Chauny et Cirey veniva assoggettato a sequestro con tutte le sue dipendenze e pertinenze;

Visto l'art. 19 della legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Decreta:

Art. 1.

Il sequestro di cui al precedente decreto prefettizio del 4 luglio deve intendersi applicato a tutte le somme, azioni, partecipazioni, obbligazioni, sovvenzioni in conto corrente, beni mobili ed immobili e a quant'altro risulta investito permanentemente o temporaneamente e sotto qualsiasi titolo presso altri stabilimenti, aziende o ditte in Italia, sia pure nazionali, ancorchè tali investimenti, partecipazioni ecc., eccedenti con capitali od utili dello stabilimento di Pisa, figurino contabilizzati o di proprietà della Soc. An. Saint Gobain, Chauny et Cirey.

Art. 2.

Il sequestro deve intendersi altresì applicato a tutta la proprietà immobiliare urbana e rurale esistente in Italia, ancorchè figurante sotto nome della Soc. An. Saint Gobain o sotto nome di altre persone, ma acquistata con capitali ed utili provenienti dallo stabilimento di Pisa o con capitali o utili provenienti dagli investimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti degli articoli precedenti il sequestratario procederà all'accertamento di tutte le somme che dalla azienda di Pisa e dalle aziende di cui all'art. 1 risultano versate a qualsiasi titolo alla Società An. Saint Gobain, o per essa ai suoi rappresentanti, ed investite in Italia sotto qualsiasi forma e nome.

Pisa, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Ventura

Per copia conforme:

Il v. intendente: (firma illeggibile).

477 (Gratuito).

Div. XII - N. 2767.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 22 febbraio 1938-XVI dei signori Cavestri Enrico fu Carlo e Thomas Ernesto di Guglielmo, corredata da progetto di pari data a firma del geom. Mario Pianezza, intesa ad ottenere la concessione di attingere in fregio alla sponda del Lago di Lugano, in territorio del comune di Brusimpiano (Varese), mod. mass. 4 e medi mod. 2 di acqua giornalieri per uso di un lavificio e fabbricati annessi;

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria ed in solido, ai signori Cavestri Enrico fu Carlo e Thomas Ernesto fu Guglielmo di attingere, con pompe, dal lago di Lugano o Ceresio, in comune di Brussimpiano (Varese), mod. massimi 0.026 e medi mod. 0.023 di acqua da utilizzare per bagno, lavaggio tessuti e per usi domestici nei fabbricati distinti in censo del Comune predetto con i mappali 307, 1338 e 598.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1° gennaio 1936-XIV, data dell'inizio dell'utilizzazione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 17 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone minimo di L. 12.

(*Omissis*).

Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Varese

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

in data 17 gennaio 1940, n. 317.

(*Omissis*).

Art. 7.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon mantenimento, della sponda del Lago di Lugano in dipendenza del concesso attingimento, in qualunque tempo venisse accertato il bisogno.

In ogni caso la ditta concessionaria dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne la R. Amministrazione da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi ritenendosi pregiudicati dalla presente concessione.

(*Omissis*).

Varese, 17 gennaio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Raffaele Stasi.

420 (A pagamento).

ENTI LOCALI

OPERA PIA DEGLI OSPIZI MARINI PER LA CITTÀ E PROVINCIA DI ROMA

AVVISO

di vendita volontaria all'asta pubblica

Si rende noto che il giorno 8 agosto 1940-XVIII, alle ore 18 negli uffici dell'Opera Pia degli Ospizi marini in Roma, via Colonna Antonina n. 35, avanti il presidente o chi per esso, col ministero di Regio notaio ed in conformità dell'art. 73 lett. *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si procederà alla vendita volontaria per mezzo di asta pubblica, col metodo di estinzione di candela vergine del seguente immobile di proprietà dell'Opera Pia suddetta.

La vendita è stata deliberata dal Consiglio direttivo nell'adunanza 16 maggio 1940-XVIII, superiormente approvata.

Descrizione dell'immobile sito nel comune di Nettunia (località Anzio): in vocabolo Villa Albani, segnato in mappa sezione 1ª, coi numeri 51-A resto, 369-A resto, e 376.

La vendita sarà eseguita in un sol corpo della superficie di mq. 5770, confinante con la proprietà Giannini, Tomassini, Opera Pia, Scannapieco e comune di Nettunia lungo la vecchia strada ferroviaria Anzio-Nettuno.

Sull'area di che trattasi potrà essere costruito solo in modo che le costruzioni non sorpassino il piano di campagna della Villa Albani, tranne che per una zona di mq. 3000, a confine con Giannini, Tomassini, Opera Pia, sarà consentito un piano terreno ed altri tre piani di altezza normale.

L'immobile viene venduto nello stato e condizioni in cui si trova e come di fatto attualmente è goduto dall'ente venditore, coi diritti ed oneri inerenti, con le servitù attive e passive tanto apparenti quanto non apparenti e con gli altri pesi che potessero comunque gravarlo, libero da canoni, ipoteche e locazioni. I soprassuoli sono riservati all'ente venditore, come allo speciale capitolato d'oneri.

Si procederà all'incanto anche se si presentasse un solo concorrente ed il deliberamento avrà luogo definitivamente in questo primo ed unico incanto, anche quando un solo concorrente avesse presentato la migliore offerta.

L'incanto si aprirà per l'intero lotto sul prezzo base d'asta di L. 32 (trentadue) al mq. Coloro che intendano concorrere all'asta dovranno, prima che si apra l'incanto, esibire la quietanza del tesoriere dell'Opera Pia, Cassa di Risparmio di Roma, succursale via Genova n. 15, o presso l'Opera Pia stessa prima dell'apertura dell'asta che dimostri l'effettuato deposito di L. 20.000 a garanzia delle obbligazioni che saranno per assumere per l'eventuale deliberamento. Dovranno inoltre esibire apposito dichiarazione di aver perfetta conoscenza dell'immobile che si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il precedente decreto prefettizio in data 4 corrente col quale lo Stabilimento per la fabbricazione di specchi e lastre di vetro e prodotti chimici appartenente alla Soc. An. francese Saint Gobain Chauny et Cirey veniva assoggettato a sequestro con tutte le sue dipendenze e pertinenze;

Visto l'art. 19 della legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Decreta:

Art. 1.

Il sequestro di cui al precedente decreto prefettizio del 4 luglio deve intendersi applicato a tutte le somme, azioni, partecipazioni, obbligazioni, sovvenzioni in conto corrente, beni mobili ed immobili e a quant'altro risulta investito permanentemente o temporaneamente e sotto qualsiasi titolo presso altri stabilimenti, aziende o ditte in Italia, sia pure nazionali, ancorchè tali investimenti, partecipazioni ecc., effettuati con capitali od utili dello stabilimento di Pisa, figurino contabilizzati o di proprietà della Soc. An. Saint Gobain, Chauny et Cirey.

Art. 2.

Il sequestro deve intendersi altresì applicato a tutta la proprietà immobiliare urbana e rurale esistente in Italia, ancorchè figurante sotto nome della Soc. An. Saint Gobain o sotto nome di altre persone, ma acquistata con capitali ed utili provenienti dallo stabilimento di Pisa o con capitali o utili provenienti dagli investimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti degli articoli precedenti il sequestratario procederà all'accertamento di tutte le somme che dalla azienda di Pisa e dalle aziende di cui all'art. 1 risultano versate a qualsiasi titolo alla Società An. Saint Gobain, o per essa ai suoi rappresentanti, ed investite in Italia sotto qualsiasi forma e nome.

Pisa, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Ventura

Per copia conforme:

Il v. intendente: (firma illeggibile).

477 (Gratullo).

Div. XII - N. 2767.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 22 febbraio 1938-XVI dei signori Cavestri Enrico fu Carlo e Thomas Ernesto di Guglielmo, corredata da progetto di pari data a firma del geom. Mario Pianezza, intesa ad ottenere la concessione di attingere in fregio alla sponda del Lago di Lugano, in territorio del comune di Brusimpiano (Varese), mod. mass. 4 e medi mod. 2 di acqua giornalieri per uso di un lanificio e fabbricati annessi;

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria ed in solido, ai signori Cavestri Enrico fu Carlo e Thomas Ernesto fu Guglielmo di attingere, con pompe, dal lago di Lugano o Ceresio, in comune di Brusimpiano (Varese), mod. massimi 0.046 e medi mod. 0.023 di acqua da utilizzare per bagno, lavaggio tessuti e per usi domestici nei fabbricati distinti in censo del Comune predetto con i mappali 307, 1338 e 593.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1° gennaio 1936-XIV, data dell'inizio dell'utilizzazione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 17 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone minimo di L. 12.

(*Omissis*).

Roma, 10 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

(*Omissis*).

Art. 7.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon mantenimento, della sponda del Lago di Lugano in dipendenza del concesso attingimento, in qualunque tempo venisse accertato il bisogno.

In ogni caso la ditta concessionaria dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne la R. Amministrazione da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi ritenendosi pregiudicati dalla presente concessione.

(*Omissis*).

Varese, 17 gennaio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Raffaele Stazi.

420 (A pagamento).

ENTI LOCALI

OPERA PIA DEGLI OSPIZI MARINI PER LA CITTA E PROVINCIA DI ROMA

AVVISO

di vendita volontaria all'asta pubblica

Si rende noto che il giorno 8 agosto 1940-XVIII, alle ore 18 negli uffici dell'Opera Pia degli Ospizi marini in Roma, via Colonna Antonina n. 35, avanti il presidente o chi per esso, col ministero di Regio notaio ed in conformità dell'art. 73 lett. *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si procederà alla vendita volontaria per mezzo di asta pubblica, col metodo di estinzione di candela vergine del seguente immobile di proprietà dell'Opera Pia suddetta.

La vendita è stata deliberata dal Consiglio direttivo nell'adunanza 26 maggio 1940-XVIII, superiormente approvata.

Descrizione dell'immobile sito nel comune di Nettunia (località Anzio): in vocabolo Villa Albani, segnato in mappa sezione 1ª, coi numeri 51-A resto, 569-A resto, e 376.

La vendita sarà eseguita in un sol corpo della superficie di mq. 5770, confinante con la proprietà Giannini, Tomassini, Opera Pia, Scannapieco e comune di Nettunia lungo la vecchia strada ferroviaria Anzio-Nettuno.

Sull'area di che trattasi potrà essere costruito solo in modo che le costruzioni non sorpassino il piano di campagna della Villa Albani, tranne che per una zona di mq. 2000, a confine con Giannini, Tomassini, Opera Pia, sarà consentito un piano terreno ed altri tre piani di altezza normale.

L'immobile viene venduto nello stato e condizioni in cui si trova e come di fatto attualmente è goduto dall'ente venditore, coi diritti ed oneri inerenti, con le servitù attive e passive tanto apparenti quanto non apparenti e con gli altri pesi che potessero comunque gravarlo, libero da canoni, ipoteche e locazioni. I soprassuoli sono riservati all'ente venditore, come allo speciale capitolato d'oneri.

Si procederà all'incanto anche se si presentasse un solo concorrente ed il deliberamento avrà luogo definitivamente in questo primo ed unico incanto, anche quando un solo concorrente avesse presentato la migliore offerta.

L'incanto si aprirà per l'intero lotto sul prezzo base d'asta di L. 32 (trentadue) al mq. Coloro che intendano concorrere all'asta dovranno, prima che si apra l'incanto, esibire la quietanza del tesoriere dell'Opera Pia, Cassa di Risparmio di Roma, succursale via Genova n. 15, o presso l'Opera Pia stessa prima dell'apertura dell'asta che dimostri l'effettuato deposito di L. 20.000 a garanzia delle obbligazioni che saranno per assumere per l'eventuale deliberamento. Dovranno inoltre esibire apposita dichiarazione di aver perfetta conoscenza dell'immobile che si vende e del capitolato in base al quale viene effettuata l'asta e di accettarlo in ogni sua parte. Non sarà ammesso nessun concorrente che non si trovi nelle condizioni suespresse. Tutti i concorrenti dovranno fare altro deposito di L. 15.000 per le spese, salvo liquidazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Roma, e coloro che non saranno restati aggiudicatari, riotterranno i depositi versati o presso il tesoriere o presso l'Opera Pia, a seconda del luogo ove furono eseguiti i depositi stessi.

Il deliberatario definitivo resta obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione, l'Opera Pia lo diventerà solo dopo l'approvazione del contratto definitivo a norma di legge. Il deliberatario dovrà pagare entro quindici (15) giorni l'intero prezzo, per la cui quietanza verrà redatto apposito atto notarile, e nel giorno stesso in cui eseguirà tale pagamento, entrerà in possesso del fondo e saranno a suo carico e profitto le spese e le rendite.

In caso di mancato pagamento entro il detto termine l'aggiudicatario decadrà da ogni diritto restando annullata l'aggiudicazione, ma dovrà sopportare tutte le spese di sotto indicate, ed il deposito di L. 20.000 a garanzia dell'offerta, rimarrà definitivamente incamerato a favore dell'Opera Pia degli Ospizi marini senza pregiudizio di risarcimento di danni maggiori.

L'Opera Pia ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni dell'esclusione. I non appartenenti alla razza ariana non potranno concorrere all'asta.

Le spese tutte di asta, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell'aggiudicatario. Le spese di contratto, voltura, registro e dipendenti sono a carico dell'aggiudicatario.

Presso la segreteria dell'Opera Pia, in Roma, via della Colonna Antonina, 35, sono ostensibili i documenti riguardanti la proprietà e libertà del fondo ed il capitolato d'asta. I documenti non saranno consegnati all'acquirente.

Roma, 12 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Fabio Cruciani Alibrandi

488 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AVVISO

Il Guardasigilli Ministro di Stato per la Grazia e giustizia, visto il rapporto del procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste nonchè i documenti annessivi, visti gli articoli 153 e seguenti del Reale decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, ha autorizzato la pubblicazione della seguente domanda:

Savorgnani di Montaspro Arrigo e i figli Giuseppe e Vincenzo, nati a Cormons (Friuli) rispettivamente il 2 aprile 1875, il 29 aprile 1907 e il 10 ottobre 1910, chiedono la riduzione del cognome nella forma ordinaria di «Savorgnan di Montaspro».

499 (A pagamento).

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI PRESUNTA MORTE

Il 13 gennaio 1919 Pace Agata di Corrado, nata a Noto, si unì in matrimonio con Lo Bello Vito fu Filippo, nato a Castelvetrano, e si trasferirono a Catania.

Dopo due anni il Lo Bello Vito emigrò a New York in cerca di lavoro e dal 1922 non ha dato più notizie di sè. I presunti eredi di esso Lo Bello sono: la madre Sciré Girolama fu Melchiorre residente a Castelvetrano, via Agatino Bertone n. 1 e la istanziante Pace Agata. Questa ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 4 aprile 1940, il 13 aprile 1940 chiese al presidente del Tribunale di Catania che fosse dichiarata la morte presunta del marito Lo Bello Vito fu Filippo ed il presidente del Tribunale con provvedimento in data 17 maggio 1940 modificato con successivo decreto in data 24 giugno 1940, n. 6525 cron., ha ordinato l'inserzione dell'istanza suddetta per estratto per due volte consecutive entro il termine di giorni venti a datare dal 24 giugno 1940, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel foglio annunzi legali della provincia di Catania, con invito a chiunque ha notizia dello scomparso a farle pervenire a questo Tribunale di Catania entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 10 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 10 settembre 1926 numero 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del bacino del Volturno

chiede

che l'Eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Ponte del Salice».

Ripetuto nel vigente catasto del comune di Cancello-Arnone in testa alla ditta: Palamlo Giuseppe fu Aniello proprietario e Rossi Clementina fu Francesco, usuf. in parte, al foglio di mappa 40 part. 17, per la superficie di Ha. 0.41.80 e con l'imponibile di L. 54,34.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà della Parrocchia di Arnone, con la strada vicinale delle «Salice», con la ferrovia Roma-Napoli, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 1200 (milleduecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

484 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 numero 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni, occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la reden-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

aggiudicazione; l'Opera Pia ... diventerà solo dopo l'approvazione del contratto definitivo a norma di legge. Il deliberatario dovrà pagare entro quindici (15) giorni l'intero prezzo, per la cui quietanza verrà redatto apposito atto notarile, e nel giorno stesso in cui eseguirà tale pagamento, entrerà in possesso del fondo e saranno a suo carico e profitto le spese e le rendite.

In caso di mancato pagamento entro il detto termine l'aggiudicatario decadrà da ogni diritto restando annullata l'aggiudicazione, ma dovrà sopportare tutte le spese di asta indicate, ed il deposito di L. 20.000 a garanzia dell'offerta, rimarrà definitivamente incamerato a favore dell'Opera Pia degli Ospizi marini senza pregiudizio di risarcimento di danni maggiori.

L'Opera Pia ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione. I non appartenenti alla razza ariana non potranno concorrere all'asta.

Le spese tutte di asta, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell'aggiudicatario. Le spese di contratto, voltura, registro e dipendenti sono a carico dell'aggiudicatario.

Presso la segreteria dell'Opera Pia, in Roma, via della Colonna Antonina, 35, sono ostensibili i documenti riguardanti la proprietà e libertà del fondo ed il capitolato d'asta. I documenti non saranno consegnati all'acquirente.

Roma, 12 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Fabio Cruciani Alibrandi

432 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AVVISO

Il Guardasigilli Ministro di Stato per la Grazia e giustizia, visto il rapporto del procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste nonchè i documenti annessivi, visti gli articoli 153 e seguenti del Reale decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, ha autorizzato la pubblicazione della seguente domanda:

Savorgnani di Montaspro Arrigo e i figli Giuseppe e Vincenzo, nati a Cormons (Friuli) rispettivamente il 2 aprile 1875, il 29 aprile 1907 e il 19 ottobre 1910, chiedono la riduzione del cognome nella forma originaria di «Savorgnan di Montaspro».

499 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI PRESUNTA MORTE

Il 13 gennaio 1919 Pace Agata di Corrado, nata a Noto, si unì in matrimonio con Lo Bello Vito fu Filippo, nato a Castelvetrano, e si trasferirono a Catania.

Dopo due anni il Lo Bello Vito emigrò a New York in cerca di lavoro e dal 1922 non ha dato più notizie di sè. I presunti eredi di esso Lo Bello sono: la madre Seità Girolama fu Melchiorre residente a Castelvetrano, via Agatino Bertone n. 1 e la istanzante Pace Agata. Questa ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 4 aprile 1940, il 13 aprile 1940 chiese al presidente del Tribunale di Catania che fosse dichiarata la morte presunta del marito Lo Bello Vito fu Filippo ed il presidente del Tribunale con provvedimento in data 17 maggio 1940 modificato con successivo decreto in data 24 giugno 1940, n. 6525 cron., ha ordinato l'inserzione dell'istanza suddetta per estratto per due volte consecutive entro il termine di giorni venti a datare dal 24 giugno 1940, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel foglio annunzi legali della provincia di Catania, con invito a chiunque ha notizia dello scomparso a farle pervenire a questo Tribunale di Catania entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Catania, 27 giugno 1940-XVIII

Avv. Salvatore Trovato

9 (A credito - Art. 46301-179-90 Campione civ.).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 numero 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti

Fondo denominato: «Ponte del Salice».

Riportato nel vigente catasto del comune di Cancello-Arnone in testa alla ditta: Palumbo Giuseppe fu Aniello proprietario e Rossi Clementina fu Francesco, usuf. in parte, al foglio di mappa 49 part. 17, per la superficie di Ha. 0.41.80 e con l'imponibile di L. 54,34.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà della Parrocchia di Arnone, con la strada vicinale delle «Salice», con la ferrovia Roma-Napoli, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 1.200 (milleduecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

464 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 numero 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settem

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Masseria Nuova e Ciramone».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Sanges Luigi fu Antonio, al foglio di mappa 11 part. 21,51; per la superficie complessiva di Ha. 1.69.62 e con l'imponibile di lire 169,02.

Il fondo «Masseria Nuova» confina: con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Sanges Nicola fu Antonio, con la proprietà Carfino Martino ed altri di Antimo, con la proprietà Graveante Grazia in D'Angelo ed altri fu Giuseppe, salvo se altri.

Il fondo «Ciramone» confina: con la proprietà Combolo Francesco ed altri, con la proprietà della Parrocchia di Brezza, con la strada comunale «Traversa», con la strada comunale «Prataro» salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire quattromila (L. 4.000).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 25 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

465 (Gratuito)

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 numero 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607, e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1634;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno

chiede

che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Londra».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Marchesani Maria fu Biagio, foglio mappa 19 part. 93 per la superficie di Ha 0.76.90 e con l'imponibile di L. 98,80.

Il fondo sopradescritto confina: con la strada comunale «Pratarello» con la proprietà di Mitra Sacerdote Vincenzo fu Raffaele, con l'argine di destra del fiume Volturno e con la proprietà Carfino Francesco fu Giuseppe, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2.000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 27 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

466 (Gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI PIACENZA

Il presidente visto l'art. 17 della vigente legge e l'art. 61 del relativo regolamento, rende noto che con decreto Reale 15 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1940 il sig. dott. Maggiani cav. Carlo, notaro alla residenza di Piacenza, venne dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Piacenza, dal collegio dei notai, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente: dott. Riccardo Douglas-Scotti

471 (Gratuito)

LA FONDIARIA INFORTUNI
Compagnia Italiana di Assicurazioni

Sede in Firenze, piazza Vittorio Emanuele n. 6
Soc. An. con capitale di L. 5.000.000 di cui L. 3.000.000 versati

Avviso per versamento ai decimi

Il Consiglio di amministrazione della società, in conformità dell'articolo 6 dello statuto sociale, nella sua seduta del 6 giugno 1940 ha deliberato di richiedere il versamento dei decimi ancora dovuti dagli azionisti sulle azioni della seconda serie, emessa per deliberazione dell'assemblea del 18 aprile 1934.

Si invitano pertanto i signori azionisti possessori di azioni della detta serie a voler versare presso la cassa della direzione generale della Compagnia in piazza Vittorio Emanuele n. 6, in Firenze, l'importo di L. 800 per ogni azione posseduta, presentando in pari tempo i certificati relativi.

Il versamento dovrà essere effettuato nei giorni dal 15 al 31 agosto 1940 inclusi e, qualora esso non venga effettuato entro il detto termine, decorrerà a carico dell'azionista l'interesse in ragione del 6% all'anno.

Trascorso un mese dalla scadenza del termine sopra indicato, verrà iniziata la procedura per la vendita o per la dichiarazione di decadenza, relativamente alle azioni per le quali non fosse stato effettuato il versamento: e ciò a norma dell'art. 7 dello statuto sociale

Il Consiglio di amministrazione.

480 (A pagamento)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 16 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	150	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,25 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri del Consigliere nazionale Pietro Capoferri, durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del P.N.F. . . . . Pag. 2610

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 810.
Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba a emettere un prestito obbligazionario di L. 142.500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche connesse al piano regolatore. Pag. 2610

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 811.
Aumento del contributo annuo all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) . . . . . Pag. 2611

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 812.
Corresponsione di premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno . . . . . Pag. 2611

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.
Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. . . . . . Pag. 2612

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 814.
Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito . . . . . Pag. 2615

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 815.
Contributo per il funzionamento del locale Regio corso secondario di avviamento professionale in Triggiano . . Pag. 2615

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 817.
Autorizzazione a continuare nell'insegnamento agli insegnanti di scuole libere d'istruzione media tecnica all'estero. Pag. 2617

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 818.
Approvazione dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli . . . . . Pag. 2617

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 819.
Approvazione dello statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova. Pag. 2617

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 820.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste. Pag. 2617

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 821.
Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Legazione di Lisbona . . . . . Pag. 2617

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile del «Registro Italiano Navale». Pag. 2617

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII.
Variante alla tabella dei laboratori per l'analisi delle acque minerali . . . . . Pag. 2618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 16 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri del Consigliere nazionale Pietro Capoferri durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del P.N.F. . . . . Pag. 2810

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 810.
Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba a emettere un prestito obbligazionario di L. 142.500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche connesse al piano regolatore. Pag. 2810

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 811.
Aumento del contributo annuo all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) . . . . . Pag. 2811

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 812.
Corresponsione di premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno . . . . . Pag. 2811

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.
Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. . . . . . Pag. 2812

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 814.
Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito . . . . . Pag. 2813

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 815.
Contributo per il funzionamento del locale Regio corso secondario di avviamento professionale in Triggiano . . Pag. 2815

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 816.
Condono di punizioni disciplinari inflitte ai militari delle Forze armate dello Stato . . . . . Pag. 2816

REGIO DECRETO 29 maggio 1940-XVIII, n. 817.
Autorizzazione a continuare nell'insegnamento agli insegnanti di scuole libere d'istruzione media tecnica all'estero. Pag. 2817

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 818.
Approvazione dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli . . . . . Pag. 2817

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 819.
Approvazione dello statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova. Pag. 2817

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 820.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste. Pag. 2817

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 821.
Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Legazione di Lisbona . . . . . Pag. 2817

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile del «Registro Italiano Navale». Pag. 2817

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1940-XVIII.
Variante alla tabella dei laboratori per l'analisi delle acque minerali . . . . . Pag. 2818

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1940-XVIII.
Approvazione del regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari. Pag. 2818

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Annullamento di marchio di fabbrica . . . . . Pag. 2622
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi. Pag. 2622

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari . . . . . Pag. 2622

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal, in comune di Capriana, provincia di Trento . . . . Pag. 2622

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2622
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita . Pag. 2623

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri del Consigliere nazionale Pietro Capoferri durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del P.N.F.

A' termini della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, modificata dalla legge 14 dicembre 1929-VII, n. 2099, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e sull'ordinamento del Partito Nazionale Fascista, con decreto in data 10 giugno 1940-XVIII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il Consigliere nazionale Pietro Capoferri è chiamato, durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del Partito Nazionale Fascista, a partecipare, in sua vece, alle sedute del Consiglio dei Ministri.

(2613)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 810.

Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba ad emettere un prestito obbligazionario di L. 142.500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche connesse al piano regolatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba per l'esecuzione di opere connesse con l'attuazione del piano regolatore della città è autorizzata ad emettere un prestito obbligazionario, fino all'importo di L. 142.500.000 all'interesse del 5 per cento da corrispondersi a semestralità posticipate.

Per le obbligazioni estratte cesserà ogni maturazione d'interesse a decorrere rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi dalle quali date saranno ammesse al rimborso.

Art. 2.

L'importo delle obbligazioni estratte e non presentate al rimborso perchè non collocate precedentemente, non potrà in nessun caso e per qualsiasi importo essere impiegato per altri scopi che non siano quelli relativi alla esecuzione delle opere pubbliche sopra specificate, autorizzate dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1939-40 e per la durata di quindici esercizi è consolidata sulle assegnazioni che verranno concesse all'Amministrazione municipale di Addis Abeba sui fondi di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, la quota annua di L. 14.190.060 (quattordicimilioni centomila) che dovrà essere destinata esclusivamente ed integralmente al rimborso delle obbligazioni estratte nonchè al pagamento degli interessi di quelle in circolazione.

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione municipale di Addis Abeba la quota di L. 14.100.000 dovrà essere inscritta annualmente in apposito stanziamento della parte II - Spesa.

Art. 4.

Ove il finanziamento del piano organico poliennale di cui al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, dovesse esaurirsi per qualsiasi ragione prima della scadenza dell'intero periodo dei 15 anni, l'Amministrazione municipale di Addis Abeba è tenuta ugualmente all'iscrizione nel suo bilancio dello stanziamento annuale di cui al precedente articolo.

Comunque, il prestito obbligazionario, fino all'anzidetta concorrenza di L. 142.500.000 deve considerarsi ad ogni effetto garantito dallo Stato.

Art. 5.

Agli effetti fiscali, le operazioni di cui alla presente legge devono considerarsi eseguite nell'interesse dello Stato.

Nel caso, però, che le obbligazioni emesse circolino nel Regno, saranno dovute le tasse di bollo previste, per i titoli delle società nazionali, dall'art. 50 della tariffa del bollo e l'imposta di negoziazione nella misura vigente nel Regno ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1975.

Art. 6.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba, con deliberazione da approvarsi dall'autorità superiore, dovrà stabilire le norme concernenti l'esecuzione del piano di ammortamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pag. 2620

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari . . . . . Pag. 2622

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal, in comune di Capriana, provincia di Trento . . . . Pag. 2622

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2622

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita . Pag. 2623

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri del Consigliere nazionale Pietro Capoferri durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del P.N.F.

A' termini della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, modificata dalla legge 14 dicembre 1929-VII, n. 2099, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e sull'ordinamento del Partito Nazionale Fascista, con decreto in data 10 giugno 1940-XVIII, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il Consigliere nazionale Pietro Capoferri è chiamato, durante l'assenza per servizio militare di guerra del Segretario del Partito Nazionale Fascista, a partecipare, in sua vece, alle sedute del Consiglio dei Ministri.

(2613)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 810.

Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba ad emettere un prestito obbligazionario di L. 142.500.000 per l'esecuzione di opere pubbliche connesse al piano regolatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba per l'esecuzione di opere connesse con l'attuazione del piano regolatore della città è autorizzata ad emettere un prestito obbligazionario, fino all'importo di L. 142.500.000 all'interesse del 5,50 per cento da corrispondersi a semestralità posticipate, ed ammortizzabile in 15 (quindici) anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1939-40.

L'ammortamento sarà effettuato in conformità del relativo piano, mediante sorteggio semestrale da eseguirsi il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno.

Art. 2.

L'importo delle obbligazioni estratte e non presentate al rimborso perchè non collocate precedentemente, non potrà in nessun caso e per qualsiasi importo essere impiegato per altri scopi che non siano quelli relativi alla esecuzione delle opere pubbliche sopra specificate, autorizzate dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1939-40 e per la durata di quindici esercizi è consolidata sulle assegnazioni che verranno concesse all'Amministrazione municipale di Addis Abeba sui fondi di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, la quota annua di L. 14.100.000 (quattordicimilioni centomila) che dovrà essere destinata esclusivamente ed integralmente al rimborso delle obbligazioni estratte nonchè al pagamento degli interessi di quelle in circolazione.

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione municipale di Addis Abeba la quota di L. 14.100.000 dovrà essere inscritta annualmente in apposito stanziamento della parte II - Spesa.

Art. 4.

Ove il finanziamento del piano organico poliennale di cui al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, dovesse esaurirsi per qualsiasi ragione prima della scadenza dell'intero periodo dei 15 anni, l'Amministrazione municipale di Addis Abeba è tenuta ugualmente all'iscrizione nel suo bilancio dello stanziamento annuale di cui al precedente articolo.

Comunque, il prestito obbligazionario, fino all'anzidetta concorrenza di L. 142.500.000 deve considerarsi ad ogni effetto garantito dallo Stato.

Art. 5.

Agli effetti fiscali, le operazioni di cui alla presente legge devono considerarsi eseguite nell'interesse dello Stato.

Nel caso, però, che le obbligazioni emesse circolino nel Regno, saranno dovute le tasse di bollo previste, per i titoli delle società nazionali, dall'art. 50 della tariffa del bollo e l'imposta di negoziazione nella misura vigente nel Regno ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1975.

Art. 6.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba, con deliberazione da approvarsi dall'autorità superiore, dovrà stabilire le norme concernenti l'esecuzione del piano di ammortamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 811.

Aumento del contributo annuo all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, è aumentato di L. 2.000.000 negli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di L. 1.000.000 nell'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 812.

Corresponsione di premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ad ogni esercente di linea automobilistica in servizio pubblico, sussidiata o no, definitiva o provvisoria, con impiego esclusivo di autobus a gassogeno, viene corrisposto un premio di esercizio nella misura di L. 0.30 per ogni vettura-chilometro effettuata sulla linea stessa.

Per le linee sussidiate tale premio di esercizio sostituisce la maggiorazione di sussidio chilometrico corrispondente

Art. 2.

Il premio di cui all'articolo precedente viene corrisposto trimestralmente, ed è assegnato dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, in base all'accertamento da parte dei Circoli ferroviari d'ispezione del numero di vetture-chilometro effettuate sulla linea nel trimestre.

Art. 3.

Gli autobus a gassogeno in servizio sulla linea possono essere sia nuovi di fabbrica, sia provenienti da trasformazioni di autobus già a benzina o a nafta; in ogni caso debbono essere posti nella materiale impossibilità di impiegare benzina od altro carburante liquido e debbono essere altresì autorizzati dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Art. 4.

Qualora senza giustificato motivo vengano in un giorno effettuate corse, anche in numero di una sola, con autobus non funzionanti esclusivamente a gassogeno, il premio di esercizio relativo al trimestre viene ridotto alla metà.

Se l'infrazione si ripete in altro giorno, il premio è perduto per l'intero trimestre in cui si verifica la nuova infrazione.

Art. 5.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i nuovi piani finanziari di linee da esercitare esclusivamente con autogassogeni, sia per nuove concessioni, sia per modifiche o rinnovi di concessioni, vanno redatti anche per quanto riguarda il combustibile, in base alle effettive spese di esercizio.

Art. 6.

Dal premio di cui al precedente art. 1 sono esclusi gli autoservizi per i quali si è fatto luogo all'applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, convertito in legge con la legge 12 maggio 1938-XVI, n. 675.

Art. 7.

Rimane ferma l'assoluta preferenza stabilita dall'art. 5 del citato R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, ed ogni altra disposizione concernente autogassogeni e carburanti di produzione nazionale, che non contrasti con quelle contenute nei precedenti articoli.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, è aumentato di L. 2.000.000 negli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di L. 1.000.000 nell'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 812.
Corresponsione di premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ad ogni esercente di linea automobilistica in servizio pubblico, sussidiata o no, definitiva o provvisoria, con impiego esclusivo di autobus a gassogeno, viene corrisposto un premio di esercizio nella misura di L. 0.30 per ogni vettura-chilometro effettuata sulla linea stessa.

Per le linee sussidiate tale premio di esercizio sostituisce la maggiorazione di sussidio chilometrico corrispondente all'attuale beneficio di redazione agevolativa dei piani finanziari stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, convertito in legge con la legge 12 maggio 1938-XVI, n. 675.

cazioni, Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili, in base all'accertamento da parte dei Circoli ferroviari d'ispezione del numero di vetture-chilometro effettuate sulla linea nel trimestre.

Art. 3.

Gli autobus a gassogeno in servizio sulla linea possono essere sia nuovi di fabbrica, sia provenienti da trasformazioni di autobus già a benzina o a nafta; in ogni caso debbono essere posti nella materiale impossibilità di impiegare benzina od altro carburante liquido e debbono essere altresì autorizzati dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili.

Art. 4.

Qualora senza giustificato motivo vengano in un giorno effettuate corse, anche in numero di una sola, con autobus non funzionanti esclusivamente a gassogeno, il premio di esercizio relativo al trimestre viene ridotto alla metà.

Se l'infrazione si ripete in altro giorno, il premio è perduto per l'intero trimestre in cui si verifica la nuova infrazione.

Art. 5.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i nuovi piani finanziari di linee da esercitare esclusivamente con autogassogeni, sia per nuove concessioni, sia per modifiche o rinnovi di concessioni, vanno redatti anche per quanto riguarda il combustibile, in base alle effettive spese di esercizio.

Art. 6.

Dal premio di cui al precedente art. 1 sono esclusi gli autoservizi per i quali si è fatto luogo all'applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, convertito in legge con la legge 12 maggio 1938-XVI, n. 675.

Art. 7.

Rimane ferma l'assoluta preferenza stabilita dall'art. 5 del citato R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, ed ogni altra disposizione concernente autogassogeni e carburanti di produzione nazionale, che non contrasti con quelle contenute nei precedenti articoli.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.

Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, gli utili prodotti da nazionali all'estero dal 1° gennaio 1939-XVII fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attività industriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, oltre che alla normale imposta di ricchezza mobile, ad un'imposta straordinaria.

Art. 2.

Il reddito ordinario è, per le società ed enti tassati in base a bilancio, pari alla media dei redditi definitivamente accertati od accertabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile per gli anni 1937-XV-XVI e 1938-XVI-XVII, e per i contribuenti privati pari al reddito definitivamente accertato, o accertabile agli effetti dell'imposta predetta per l'anno 1938-XVI-XVII.

Qualora il reddito ordinario risulti inferiore all'8 per cento del capitale investito rispettivamente nel biennio o nell'anno predetti, da valutarsi ai sensi dell'art. 6, le aziende industriali e commerciali possono chiedere che il loro reddito ordinario sia considerato pari alla misura percentuale predetta.

Quando per gli affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie manchi il reddito accertato od accertabile ai fini della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938 XVI-XVII, o trattasi di attività iniziata posteriormente, il reddito ordinario è valutato nella misura fissa di L. 20.000.

Per le aziende produttrici di servizi i cui prezzi siano rimasti bloccati per disposizione di legge dal 5 ottobre 1936-XIV il reddito ordinario determinato in base al presente articolo sarà maggiorato, con effetto dal giorno in cui interverrà una modificazione di detti prezzi, in una misura proporzionale all'aumento concesso.

Art. 3.

Per le ditte comunque non ancora soggette alla imposta di ricchezza mobile, il reddito ordinario è determinato mediante opportuni confronti con i redditi definitivamente accertati per l'imposta stessa nell'anno 1938 XVI-XVII, al nome di contribuenti della stessa categoria, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente.

Tuttavia, per i contratti di appalto o di forniture per i quali si procede a tassazione separata, è considerato reddito lordo, che effettuino contratti di appalto o di forniture in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937 XV-XVI 1938-XVI-XVII. In tal caso, debbono prendersi per base i coefficienti normalmente adottati nel biennio anzidetto.

Art. 4.

Le società ed enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio sono assoggettati alla imposta stabilita dalla presente legge sulla base del bilancio di competenza per ciascun anno, inteso quest'ultimo ai sensi dell'art. 12 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231.

Per dette società ed enti si considera reddito ordinario la media di tutti quelli prodotti negli anni 1937-XV-XVI, e 1938-XVI-XVII, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge.

La determinazione degli utili assoggettabili in ciascun anno alla imposta straordinaria è eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno con deduzione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli indicati al precedente comma, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940-XVIII.

Per gli istituti di credito e quelli di assicurazione, la misura massima predetta può essere aumentata sino al limite del 20 per cento.

Art. 5.

Per le società ed enti indicati all'articolo precedente che siano stati costituiti posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII o che comunque non abbiano compilato bilanci che avrebbero dovuto servire di base per la tassazione in via definitiva per gli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII, il reddito ordinario sarà considerato pari all'8 per cento del capitale sottoscritto e versato da valutarsi con le norme del successivo art. 6, sempre che detto reddito risulti non inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50 per cento. In tal caso il reddito ordinario è pari alla somma predetta.

Art. 6.

Il capitale investito ai sensi della presente legge, è considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII se trattasi di società ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938 XVI-XVII, se trattasi di contribuenti privati da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100.

Per le società ed enti predetti dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 4 e il valore dei beni immobili.

Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'art. 22 predetto, la valutazione del capitale investito non può essere in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, gli utili prodotti da nazionali all'estero dal 1° gennaio 1939-XVII fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attività industriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, oltre che alla normale imposta di ricchezza mobile, ad un'imposta straordinaria.

Art. 2.

Il reddito ordinario è, per le società ed enti tassati in base a bilancio, pari alla media dei redditi definitivamente accertati ed accertabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile per gli anni 1937-XV-XVI e 1938-XVI-XVII, e per i contribuenti privati pari al reddito definitivamente accertato, o accertabile agli effetti dell'imposta predetta per l'anno 1938-XVI-XVII.

Qualora il reddito ordinario risulti inferiore all'8 per cento del capitale investito rispettivamente nel biennio o nell'anno predetti, da valutarsi ai sensi dell'art. 6, le aziende industriali e commerciali possono chiedere che il loro reddito ordinario sia considerato pari alla misura percentuale predetta.

Quando per gli affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie manchi il reddito accertato od accertabile ai fini della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938 XVI-XVII, o trattasi di attività iniziata posteriormente, il reddito ordinario è valutato nella misura fissa di L. 20.000.

Per le aziende produttrici di servizi i cui prezzi siano rimasti bloccati per disposizione di legge dal 5 ottobre 1936-XIV il reddito ordinario determinato in base al presente articolo sarà maggiorato, con effetto dal giorno in cui interverrà una modificazione di detti prezzi, in una misura proporzionale all'aumento concesso.

Art. 3.

Per le ditte comunque non ancora soggette alla imposta di ricchezza mobile, il reddito ordinario è determinato mediante opportuni confronti con i redditi definitivamente accertati per l'imposta stessa nell'anno 1938 XVI-XVII, al nome di contribuenti della stessa categoria, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente.

Tuttavia, per i contratti di appalto o di forniture per i quali si procede a tassazione separata, è considerato reddito ordinario quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di tassazione normalmente adottati per l'anno anzidetto, per contratti similari eseguiti nella stessa località.

La norma contenuta nel comma precedente può applicarsi anche in confronto delle società ed enti tassati in base a bilancio per i quali i coefficienti normalmente adottati nel biennio anzidetto.

Art. 4.

Le società ed enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio sono assoggettati alla imposta stabilita dalla presente legge sulla base del bilancio di competenza per ciascun anno, inteso quest'ultimo ai sensi dell'art. 12 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231.

Per dette società ed enti si considera reddito ordinario la media di tutti quelli prodotti negli anni 1937-XV-XVI, e 1938-XVI-XVII, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge.

La determinazione degli utili assoggettabili in ciascun anno alla imposta straordinaria è eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno con detrazione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli indicati al precedente comma, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940-XVIII.

Per gli istituti di credito e quelli di assicurazione, la misura massima predetta può essere aumentata sino al limite del 20 per cento.

Art. 5.

Per le società ed enti indicati all'articolo precedente che siano stati costituiti posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII o che comunque non abbiano compilato bilanci che avrebbero dovuto servire di base per la tassazione in via definitiva per gli anni 1937-XV-XVI e 1938-XVI-XVII, il reddito ordinario sarà considerato pari all'8 per cento del capitale sottoscritto e versato da valutarsi con le norme del successivo art. 6, sempre che detto reddito risulti non inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50 per cento. In tal caso il reddito ordinario è pari alla somma predetta.

Art. 6.

Il capitale investito ai sensi della presente legge, è considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937-XV-XVI e 1938-XVI-XVII se trattasi di società ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938-XVI-XVII, se trattasi di contribuenti privati da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 166.

Per le società ed enti predetti dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 4 e il valore dei beni immobili.

Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'art. 22 predetto, la valutazione del capitale investito non può essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato.

Per le aziende di credito e di assicurazione il capitale investito ai fini della norma contenuta nel comma secondo dell'art. 2 non potrà comunque essere considerato inferiore all'ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 7.

In caso di variazioni nel capitale delle aziende, verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII, il reddito ordinario attribuibile alle quote di aumento o di diminuzione è determinato nella misura fissa dell'8 per cento dell'aumento o della diminuzione stessi, fermo restando, per il caso di aumento, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 5.

Le variazioni di capitale che possono considerarsi ai fini del comma precedente sono le seguenti:

1° In aumento:

a) i versamenti in numerario, per il loro effettivo ammontare comprensivo degli eventuali sopraprezzi.

b) gli apporti, sia di singole attività che di aziende comunque e sotto qualsiasi forma eseguiti, per l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro o, nel caso di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

c) le quote di utili di competenza del periodo successivo al 31 dicembre 1938-XVII devolute a riserve, sia interne che palesi, o comunque non distribuite;

d) i trasferimenti a capitale di riserve effettuate a termini degli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, num. 19.

2° In diminuzione:

a) i rimborsi in numerario, per l'ammontare delle somme versate;

b) le distribuzioni agli aventi diritto di attività comunque e sotto qualsiasi forma eseguite, per l'ammontare dell'imponibile fissato ai fini della imposta di registro o, nei casi di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

c) la distribuzione in numerario o in attività di utili maturati in esercizi precedenti o comunque di somme attinenti a riserve di qualsiasi specie.

Le variazioni che abbiano avuto od avranno luogo nel corso di un anno solare posteriore al 1938 XVI-XVII sono tenute in conto per lo stesso anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi decorsi dalla data della variazione alla fine dell'anno.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche per le variazioni di capitale che si siano verificate nel corso del biennio 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII in ragione del numero dei mesi decorsi dall'inizio del biennio stesso fino alla data in cui ha avuto luogo la variazione.

ART. 8.

Le norme degli articoli precedenti sono applicabili anche in confronto dei redditi che in forza di speciali disposizioni di legge sono esenti dalle normali imposte dirette o corrispondono tributi sostitutivi di esse.

In tali casi i redditi accertati sono soggetti soltanto alla imposta straordinaria, ferma restando la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

ART. 9.

Ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria istituita con la presente legge, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere alla revisione dei redditi di ricchezza mobile, anche se definiti, relativi agli anni 1937 e 1938.

I maggiori redditi risultanti da tale revisione non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

L'azione della finanza per la revisione di cui al primo comma è limitata all'anno in cui la revisione è notificata ed ai due anni precedenti, restando prescritto per gli anni anteriori.

E' data del pari facoltà al contribuente di dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto in ciascun anno è inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.

ART. 10.

Quando posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII si siano attuati impianti nuovi o derivati da trasformazioni di impianti preesistenti, preordinati tutti alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa o l'apprestamento militare del Paese, è ammessa, in ciascun anno, la detrazione di una quota di ammortamento pari al 30 per cento del costo dei nuovi impianti o delle trasformazioni.

Tale detrazione è eseguita soltanto sulla quota di utili eccedente il reddito ordinario.

Col provvedimento legislativo che disporrà la fine dell'applicazione della presente legge sarà stabilito quale valore residuo debba attribuirsi agli impianti. La differenza tra il costo originario dei nuovi impianti o delle trasformazioni e detto valore residuo non ancora ammortizzata ai sensi del primo comma sarà ammessa in detrazione per intero dagli utili straordinari dell'ultimo anno.

Le ordinarie quote di deperimento ammesse per la imposta di ricchezza mobile possono essere, nei casi in cui gli impianti siano stati continuativamente soggetti ad un lavoro eccedente quello normale, maggiorate, ai soli fini dell'accertamento degli utili straordinari, in relazione all'aumento di ore lavorative ed a quegli altri elementi idonei a dimostrare il maggior logorio degli impianti stessi.

ART. 11.

L'imposta straordinaria indicata all'art. 1 non si applica quando il reddito complessivo non superi in ciascun anno le lire 12.000.

Non vi è altresì applicazione dell'imposta straordinaria, quando l'eccedenza sul reddito ordinario non raggiunga le lire 6000.

L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente:

del 10 per cento sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario;

del 25 per cento sulla quota superiore al quinto e fino ai tre quinti del reddito ordinario;

del 40 per cento sulla quota superiore ai tre quinti e fino ad un ammontare pari al reddito ordinario;

del 60 per cento sulla ulteriore eccedenza.

Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le lire 50.000, le aliquote precedenti sono ridotte alla metà; le aliquote stesse sono ridotte ai tre quarti qualora il reddito complessivo superi in ciascun anno le lire 50.000 ma non le lire 100.000.

Ai fini dell'applicazione delle aliquote stabilite dai commi precedenti, l'eccedenza sul reddito ordinario è così determinata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

In caso di variazioni nel capitale delle aziende, verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII, il reddito ordinario attribuibile alle quote di aumento o di diminuzione è determinato nella misura fissa del 5 per cento dell'aumento o della diminuzione stessi, fermo restando, per il caso di aumento, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 5.

Le variazioni di capitale che possono considerarsi ai fini del comma precedente sono le seguenti:

1° In aumento:

a) i versamenti in numerario, per il loro effettivo ammontare comprensivo degli eventuali sopraprezzi.

b) gli apporti, sia di singole attività che di aziende comunque e sotto qualsiasi forma eseguiti, per l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro o, nel caso di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

c) le quote di utili di competenza del periodo successivo al 31 dicembre 1938-XVII devolute a riserve, sia interne che palesi, o comunque non distribuite;

d) i trasferimenti a capitale di riserve effettuate a termini degli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, num. 19.

2° In diminuzione:

a) i rimborsi in numerario, per l'ammontare delle somme versate;

b) le distribuzioni agli aventi diritto di attività comunque e sotto qualsiasi forma eseguite, per l'ammontare dell'imponibile fissato ai fini della imposta di registro o, nei casi di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

c) la distribuzione in numerario o in attività di utili maturati in esercizi precedenti o comunque di somme attinenti a riserve di qualsiasi specie.

Le variazioni che abbiano avuto od avranno luogo nel corso di un anno solare posteriore al 1938 XVI-XVII sono tenute in conto per lo stesso anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi decorsi dalla data della variazione alla fine dell'anno.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche per le variazioni di capitale che si siano verificate nel corso del biennio 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII in ragione del numero dei mesi decorsi dall'inizio del biennio stesso fino alla data in cui ha avuto luogo la variazione.

Art. 8.

Le norme degli articoli precedenti sono applicabili anche in confronto dei redditi che in forza di speciali disposizioni di legge sono esenti dalle normali imposte dirette o corrispondono tributi sostitutivi di esse.

In tali casi i redditi accertati sono soggetti soltanto alla imposta straordinaria, ferma restando la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria istituita con la presente legge, la finanza, per i contribuenti non tassati in base a bilancio, ha facoltà di revisione dei redditi già accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1939 XVII-XVIII e successivi, anche se divenuti definitivi ed iscritti a ruolo.

L'azione della finanza per la revisione di cui al primo comma è limitata all'anno in cui la revisione è notificata ed ai due anni precedenti, restando prescritto per gli anni anteriori.

E' data del pari facoltà al contribuente di dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto in ciascun anno è inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 10.

Quando posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII si siano attivati impianti nuovi o derivati da trasformazioni di impianti preesistenti, preordinati tutti alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa o l'apprestamento militare del Paese, è ammessa, in ciascun anno, la detrazione di una quota di ammortamento pari al 30 per cento del costo dei nuovi impianti o delle trasformazioni.

Tale detrazione è eseguita soltanto sulla quota di utili eccedente il reddito ordinario.

Col provvedimento legislativo che disporrà la fine dell'applicazione della presente legge sarà stabilito quale valore residuo debba attribuirsi agli impianti. La differenza tra il costo originario dei nuovi impianti o delle trasformazioni e detto valore residuo non ancora ammortizzata ai sensi del primo comma sarà ammessa in detrazione per intero dagli utili straordinari dell'ultimo anno.

Le ordinarie quote di deperimento ammesse per la imposta di ricchezza mobile possono essere, nei casi in cui gli impianti siano stati continuativamente soggetti ad un lavoro eccedente quello normale, maggiorate, ai soli fini dell'accertamento degli utili straordinari, in relazione all'aumento di ore lavorative ed a quegli altri elementi idonei a dimostrare il maggior logorio degli impianti stessi.

Art. 11.

L'imposta straordinaria indicata all'art. 1 non si applica quando il reddito complessivo non superi in ciascun anno le lire 12.000.

Non vi è altresì applicazione dell'imposta straordinaria, quando l'eccedenza sul reddito ordinario non raggiunga le lire 6000.

L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente:

del 10 per cento sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario;

del 25 per cento sulla quota superiore al quinto e fino ai tre quinti del reddito ordinario;

del 40 per cento sulla quota superiore ai tre quinti e fino ad un ammontare pari al reddito ordinario;

del 60 per cento sulla ulteriore eccedenza.

Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le lire 50.000, le aliquote precedenti sono ridotte alla metà; le aliquote stesse sono ridotte ai tre quarti qualora il reddito complessivo superi in ciascun anno le lire 50.000 ma non le lire 100.000.

Ai fini dell'applicazione delle aliquote stabilite dai commi precedenti, l'eccedenza sul reddito ordinario è calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile su di essa dovuta.

Per le aziende di credito e di assicurazione le aliquote suddette sono applicate tenendo conto del reddito medio del biennio 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII esclusa qualsiasi detrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

Art. 12.

L'applicazione della imposta istituita con la presente legge spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Per l'accertamento e per la rettifica dei redditi soggetti alla imposta, per le prescrizioni dell'azione della finanza, per la risoluzione delle controversie che possono sorgere nonchè per quanto altro non sia espressamente indicato nella presente legge, valgono le norme vigenti per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Tuttavia ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria la valutazione delle merci di proprietà dell'azienda non potrà essere fatta in misura superiore ai valori medi risultanti dagli inventari nel biennio 1937 XV-XVI-1938 XVI-XVII o nell'anno 1938 XVI-XVII, a seconda che trattasi di società od enti tassati in base a bilancio, o di contribuenti privati.

Neppure sarà tenuto conto del plusvalore realizzato mediante l'alienazione di immobili o di titoli di proprietà dell'azienda, a meno che tale alienazione non costituisca oggetto della normale attività dell'azienda stessa.

La disposizione del comma precedente si applica limitatamente ad una consistenza delle merci pari a quella media esistente nel biennio o nell'anno indicati nel comma stesso.

Le norme dei due commi precedenti non si applicano nel caso di cessazione dell'azienda.

Art. 13.

Quando si proceda a tassazione separata per singoli contratti di appalto o di forniture, agli oneri imposti dai precedenti articoli sono tenuti sempre i titolari dei contratti medesimi, anche nel caso che essi si siano serviti nella esecuzione dei contratti di cessionari o di subcontraenti.

La ripartizione del carico tributario costituisce semplice rapporto di diritto privato fra le parti.

Può tuttavia la Finanza rivolgersi al cessionario od al subcontraente, per la imposta che gli compete in relazione agli utili da lui effettivamente conseguiti, quando il titolare del contratto sia morto, od espatriato, o fallito o non abbia attività sufficienti a garantire il credito erariale.

Art. 14.

Nei contratti di appalto di forniture o di somministrazione che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle amministrazioni stipulanti di consentire che nella determinazione dei prezzi unitari o complessivi siano contemplate percentuali relative ai presumibili oneri tributari derivanti dalla presente legge.

Le amministrazioni stipulanti hanno l'obbligo di assicurarsi che tali percentuali non siano mascherate con artificiosi aumenti dei prezzi unitari e complessivi.

Art. 15.

Le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di forniture, in qualsiasi forma da essi conclusi con società o con privati, le analisi dei prezzi eseguite ai fini dei contratti nonchè la indicazione delle generalità e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione.

Le comunicazioni debbono essere fatte all'Ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore o fornitore o ciale delle imposte dirette i dati ed i documenti utili per la applicazione della presente legge, ed a fornire ad essa ed ai Collegi giudicanti tutti i chiarimenti e gli elementi che possono occorrere ai fini dell'accertamento e della riscossione del tributo.

Per i noli e le forniture all'estero la comunicazione prescritta dal presente articolo deve essere fatta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 16.

Coloro che sono soggetti alla imposta straordinaria ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi realizzati in ciascun anno, ed occorrendo, dei relativi capitali investiti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Le società e gli enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, sono tenuti a presentare la dichiarazione negli stessi termini stabiliti per l'imposta predetta.

I redditi realizzati da operazioni isolate di carattere industriale o commerciale o da affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie, eseguiti occasionalmente da chi non eserciti un'attività continuativa assoggettata alla normale imposta di ricchezza mobile, debbono essere dichiarati entro tre mesi dalla esecuzione del contratto o dal compimento dell'affare.

La dichiarazione dei redditi realizzati nell'anno 1939 XVII-XVIII deve essere fatta dai privati, dalle società ed enti entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni di cui al comma precedente si prescrive col 31 dicembre 1941-XX.

Art. 17.

Per la presentazione delle dichiarazioni valgono le norme degli articoli 8 a 12 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608.

Art. 18.

Per la riscossione della imposta istituita con la presente legge si applicano tutte le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

L'imposta straordinaria relativa all'anno 1939 XVII-XVIII, sarà ripartita in dodici rate bimestrali.

Art. 19.

La Finanza ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, delle prime dichiarazioni, e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive presentate ai fini dell'imposta istituita dalla presente legge da privati, società ed enti.

I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi.

Art. 20.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

alla imposta, per le prescrizioni dell'azione della finanza, per la risoluzione delle controversie che possono sorgere nonchè per quanto altro non sia espressamente indicato nella presente legge, valgono le norme vigenti per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Tuttavia ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria la valutazione delle merci di proprietà dell'azienda non potrà essere fatta in misura superiore ai valori medi risultanti dagli inventari nel biennio 1937 XV-XVI-1938 XVI-XVII o nell'anno 1938 XVI-XVII, a seconda che trattasi di società od enti tassati in base a bilancio, o di contribuenti privati.

Neppure sarà tenuto conto del plusvalore realizzato mediante l'alienazione di immobili o di titoli di proprietà dell'azienda, a meno che tale alienazione non costituisca oggetto della normale attività dell'azienda stessa.

La disposizione del comma precedente si applica limitatamente al una consistenza delle merci pari a quella media esistente nel biennio o nell'anno indicati nel comma stesso.

Le norme dei due commi precedenti non si applicano nel caso di cessazione dell'azienda.

Art. 13.

Quando si proceda a tassazione separata per singoli contratti di appalto o di forniture, agli oneri imposti dai precedenti articoli sono tenuti sempre i titolari dei contratti medesimi, anche nel caso che essi si siano serviti nella esecuzione dei contratti di cessionari o di subcontraenti.

La ripartizione del carico tributario costituisce semplice rapporto di diritto privato fra le parti.

Può tuttavia la Finanza rivolgersi al cessionario od al subcontraente, per la imposta che gli compete in relazione agli utili da lui effettivamente conseguiti, quando il titolare del contratto sia morto, od espatriato, o fallito o non abbia attività sufficienti a garantire il credito erariale.

Art. 14.

Nei contratti di appalto di forniture o di somministrazione che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle amministrazioni stipulanti di consentire che nella determinazione dei prezzi unitari o complessivi siano contemplate percentuali relative ai presumibili oneri tributari derivanti dalla presente legge.

Le amministrazioni stipulanti hanno l'obbligo di assicurarsi che tali percentuali non siano mascherate con artificiosi aumenti dei prezzi unitari e complessivi.

Art. 15.

Le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di forniture, in qualsiasi forma da essi conclusi con società o con privati, le analisi dei prezzi eseguite ai fini dei contratti nonchè la indicazione delle generalità e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione.

Le comunicazioni debbono essere fatte all'Ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore o fornitore o della sede della società, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto.

Le predette Amministrazioni hanno inoltre l'obbligo di porre a disposizione dell'Amministrazione centrale e provinciale delle imposte, a richiesta, i documenti relativi ai contratti di cui sopra, per le verifiche che la Finanza ritenga di fare in ordine alla applicazione della presente legge.

Art. 16.

Coloro che sono soggetti alla imposta straordinaria ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi realizzati in ciascun anno, ed occorrendo, dei relativi capitali investiti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Le società e gli enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, sono tenuti a presentare la dichiarazione negli stessi termini stabiliti per l'imposta predetta.

I redditi realizzati da operazioni isolate di carattere industriale o commerciale o da affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie, eseguiti occasionalmente da chi non eserciti un'attività continuativa assoggettata alla normale imposta di ricchezza mobile, debbono essere dichiarati entro tre mesi dalla esecuzione del contratto o dal compimento dell'affare.

La dichiarazione dei redditi realizzati nell'anno 1939 XVII-XVIII deve essere fatta dai privati, dalle società ed enti entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni di cui al comma precedente si prescrive col 31 dicembre 1941-XX.

Art. 17.

Per la presentazione delle dichiarazioni valgono le norme degli articoli 8 a 12 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608.

Art. 18.

Per la riscossione della imposta istituita con la presente legge si applicano tutte le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

L'imposta straordinaria relativa all'anno 1939 XVII-XVIII, sarà ripartita in dodici rate bimestrali.

Art. 19.

La Finanza ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione dei contribuenti. Tale iscrizione non pregiudica l'azione della Finanza stessa per la rettifica, nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 16, delle prime dichiarazioni, e, nei termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile, delle dichiarazioni successive presentate ai fini dell'imposta istituita dalla presente legge da privati, società ed enti.

I termini ordinari stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile valgono anche, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per gli accertamenti di ufficio e per la iscrizione della imposta nei ruoli suppletivi.

Art. 20.

Il presidente e gli amministratori delle società anonime od in accomandita per azioni in carica alla data di pubblicazione della presente legge, nonchè quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi imposti dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legge stessa, ed i liquidatori sono in proprio responsabili della imposta e delle eventuali penalità dovute dalla società qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilità delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fine.

Art. 21.

Le sanzioni punitive vigenti per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette sono estese all'applicazione della presente legge con le varianti seguenti:

1° la misura massima dell'ammenda comminata dagli articoli 15, 20 e 21 del R. decreto 27 settembre 1931-IX, numero 1608, è elevata a lire 10.000;

2° la misura massima della multa comminata dall'articolo 18 del citato Regio decreto è elevata a lire 25.000;

3° la pena pecuniaria comminata dall'art. 21 del citato Regio decreto è stabilita, per le infrazioni alle norme del precedente articolo 15, nella misura da lire 100 a lire 5000 per ciascuna infrazione, salvo le altre sanzioni nel detto articolo 21 richiamate.

Art. 22.

Nei casi di trasferimento a capitale di riserve di qualsiasi specie effettuato da società azionarie dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo in cui essa ha vigore, non si fa luogo all'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi istituita col R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 81, e successive modificazioni, nonchè dell'imposta del 16 per cento sui frutti dei titoli al portatore, di cui al R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, numero 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, numero 76.

Fra le riserve indicate nel comma precedente non sono comprese quelle disciplinate dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1209, salva l'eccezione di cui al n. 1, lettera *d*) dell'art. 7.

I trasferimenti di riserve a capitale consentiti dal presente articolo non costituiscono variazioni del capitale ai fini di cui all'art. 7, salvo quanto è disposto dal n. 1, lettera *d*), dello stesso articolo.

Art. 23.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra istituita con la presente legge.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 814.

Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad assumere fino al 31 dicembre 1940-XIX, per spese relative a servizi e prestazioni occorrenti per esigenze straordinarie della difesa nazionale, impegni entro il limite massimo di 16 miliardi in aggiunta alle somme già stanziate per le spese predette con legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310.

Art. 2.

In aggiunta alle somme stanziate nell'esercizio 1939-40 al capitolo 67-*bis* ed ai 4 miliardi rimasti da stanziare in virtù dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310, gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1940-41, fino al 31 dicembre 1940-XIX in dipendenza degli impegni sopra indicati, non potranno superare lire 6 miliardi e verranno gradualmente inscritti in relazione all'andamento dei pagamenti relativi.

Gli ulteriori stanziamenti complementari occorrenti verranno disposti a partire dal 1° gennaio 1941-XIX in relazione al fabbisogno.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 815.

Contributo per il funzionamento del locale Regio corso secondario di avviamento professionale in Triggiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 21 marzo 1938-XVI, n. 1388 col quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

o parziale inesigibilità delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tal fine.

Art. 21.

Le sanzioni punitive vigenti per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette sono estese all'applicazione della presente legge con le varianti seguenti:

1° la misura massima dell'ammenda comminata dagli articoli 15, 20 e 27 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608, è elevata a lire 10.000;

2° la misura massima della multa comminata dall'articolo 18 del citato Regio decreto è elevata a lire 25.000;

3° la pena pecuniaria comminata dall'art. 21 del citato Regio decreto è stabilita, per le infrazioni alle norme del precedente articolo 15, nella misura da lire 100 a lire 5000 per ciascuna infrazione, salvo le altre sanzioni nel detto articolo 21 richiamate.

Art. 22.

Nei casi di trasferimento a capitale di riserve di qualsiasi specie effettuate da società azionarie dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo in cui essa in vigore, non si fa luogo all'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi istituita col R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 91, e successive modificazioni, nonchè dell'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, di cui al R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, numero 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, numero 76.

Tra le riserve indicate nel comma precedente non sono comprese quelle disciplinate dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1209, salva l'eccezione di cui al n. 1, lettera *d*) dell'art. 7.

I trasferimenti di riserve a capitale consentiti dal presente articolo non costituiscono variazioni del capitale ai fini di cui all'art. 7, salvo quanto è disposto dal n. 1, lettera *d*), dello stesso articolo.

Art. 23.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra istituita con la presente legge.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad assumere fino al 31 dicembre 1940-XIX, per spese relative a servizi e prestazioni occorrenti per esigenze straordinarie della difesa nazionale, impegni entro il limite massimo di 16 miliardi in aggiunta alle somme già stanziate per le spese predette con legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310.

Art. 2.

In aggiunta alle somme stanziate nell'esercizio 1939-40 al capitolo 67-*bis* ed ai 4 miliardi rimasti da stanziare in virtù dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 310, gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 1940-41, fino al 31 dicembre 1940-XIX in dipendenza degli impegni sopra indicati, non potranno superare lire 6 miliardi e verranno gradualmente inscritti in relazione all'andamento dei pagamenti relativi.

Gli ulteriori stanziamenti complementari occorrenti verranno disposti a partire dal 1° gennaio 1941-XIX in relazione al fabbisogno.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII, n. 815.

Contributo per il funzionamento del locale Regio corso secondario di avviamento professionale in Triggiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 21 marzo 1938-XVI, n. 1588 col quale veniva approvata fra altre, la liquidazione del contributo che il comune di Triggiano deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8 e dell'art. 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490 per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che successivamente l'anzidetto comune di Triggiano ha documentato di avere sostenute spese per lire 1340,12 per il funzionamento di quel Regio corso secondario di avviamento professionale, perciò il suindicato contributo già liquidato in complessive L. 10.500 va diminuito dell'ammontare delle spese sostenute;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella annessa al R. decreto 21 marzo 1938-XVI, n. 1588 per quanto riguarda il comune di Triggiano è modificata come segue:

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo come liquidato	Ammontare del contributo per il periodo 1° luglio 1936-XIV a dicembre 1937-XVI	Ammontare delle spese sostenute in conto contributo stesso	Ammontare del contributo ancora dovuto
17	Triggiano . . .	7.000	10.500	1.340,12	9.159,88

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 123, *foglio* 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 816.

Condono di punizioni disciplinari inflitte ai militari delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo le disposizioni degli articoli seguenti sono condonate le punizioni disciplinari in corso per mancanze commesse dai militari appartenenti alle Forze armate dello Stato dal 12 febbraio 1937-XV al 23 febbraio 1940-XVIII.

Art. 2.

Non sono condonate, in quanto applicabili agli appartenenti alle singole Forze armate:

a) la rimozione dal grado per gli ufficiali;

b) la radiazione;

c) la cessazione dal servizio di cui all'art. 102 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;

d) la cancellazione dai ruoli;

e) la sospensione precauzionale;

f) la retrocessione dal grado;

g) la dispensa dal servizio;

h) il passaggio alle compagnie di correzione disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

Art. 4.

Possono essere condonate a domanda da presentare non oltre il 31 dicembre 1940-XIX, la dispensa dal servizio e la retrocessione dal grado inflitte o da infliggere per aver contravvenuto alle disposizioni vigenti relative al matrimonio degli appartenenti alle Forze armate.

Il condono può essere esteso ai sottocapi e comuni della Regia marina che dovrebbero essere prosciolti dalla ferma volontaria o dalla commutazione di ferma per aver contravvenuto alle disposizioni vigenti relative al matrimonio degli appartenenti alle Forze armate.

Il condono della retrocessione previsto dal presente articolo non comporta la riammissione in servizio.

Art. 5.

Il condono concesso col presente decreto non comporta:

a) alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo;

b) il riesame dei vincoli di rafferma in corso, né delle esclusioni dall'avanzamento già determinate dalle competenti autorità.

Art. 6.

Le punizioni condonate ai termini del presente decreto non dovranno essere cancellate dai documenti personali.

A fianco di ciascuna punizione dovrà essere apposta l'annotazione attestante l'avvenuto condono.

Art. 7.

Il presente decreto si applica anche ai militari nazionali della Libia, delle Isole italiane dell'Egeo, dell'Africa orientale italiana e dell'Albania.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dario di avviamento professionale, perciò il suindicato contributo già liquidato in complessive L. 10.500 va diminuito dell'ammontare delle spese sostenute;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella annessa al R. decreto 21 marzo 1938-XVI, n. 1588 per quanto riguarda il comune di Triggiano è modificata come segue:

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo liquidato	Ammontare del contributo per il periodo 1° luglio 1936-XVIII 31 dicemb. 1937-X	Ammontare delle spese sostenute in conto contributo stesso	Ammontare del contributo ancora dovuto
17	Triggiano . . .	7.000	10.500	1.340,12	9.159,88

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 816.

Condono di punizioni disciplinari inflitte ai militari delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo le disposizioni degli articoli seguenti sono condonate le punizioni disciplinari in corso per mancanze commesse dai militari appartenenti alle Forze armate dello Stato dal 12 febbraio 1937-XV al 23 febbraio 1940-XVIII.

Art. 2.

Sono altresì condonate le punizioni disciplinari non ancora inflitte alla data del 24 febbraio 1940-XVIII per mancanze che non rivestano gravità tale da far presumere l'adozione di uno dei provvedimenti indicati nel seguente art. 3.

Art. 3.

Non sono condonate le punizioni disciplinari che importino, secondo le norme vigenti presso le singole Forze armate:

a) la rimozione dal grado per gli ufficiali;

b) la radiazione;

c) la cessazione dal servizio di cui all'art. 102 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;

d) la cancellazione dai ruoli;

e) la sospensione precauzionale;

f) la retrocessione dal grado;

g) la dispensa dal servizio;

h) il passaggio alle compagnie di correzione disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

Art. 4.

Possono essere condonate a domanda da presentare non oltre il 31 dicembre 1940-XIX, la dispensa dal servizio e la retrocessione dal grado inflitte o da infliggere per aver contravvenuto alle disposizioni vigenti relative al matrimonio degli appartenenti alle Forze armate.

Il condono può essere esteso ai sottocapi e comuni della Regia marina che dovrebbero essere prosciolti dalla ferma volontaria o dalla commutazione di ferma per aver contravvenuto alle disposizioni vigenti relative al matrimonio degli appartenenti alle Forze armate.

Il condono della retrocessione previsto dal presente articolo non comporta la riammissione in servizio.

Art. 5.

Il condono concesso col presente decreto non comporta:

a) alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo;

b) il riesame dei vincoli di rafferma in corso, nè delle esclusioni dall'avanzamento già determinate dalle competenti autorità.

Art. 6.

Le punizioni condonate ai termini del presente decreto non dovranno essere cancellate dai documenti personali.

A fianco di ciascuna punizione dovrà essere apposta l'annotazione attestante l'avvenuto condono.

Art. 7.

Il presente decreto si applica anche ai militari nazionali della Libia, delle Isole italiane dell'Egeo, dell'Africa orientale italiana e dell'Albania.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST-VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 82. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 817.

Autorizzazione a continuare nell'insegnamento agli insegnanti di scuole libere d'istruzione media tecnica all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 2089, col quale viene regolata la posizione degli insegnanti di istituti o scuole libere di istruzione media tecnica, che siano sprovvisti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento;

Riconosciuta l'opportunità di estendere le disposizioni transitorie del citato R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 2089, a coloro che insegnano in istituti o scuole libere di istruzione media tecnica all'estero;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con i Ministri per gli esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 2089, possono chiedere l'autorizzazione a continuare nell'insegnamento medio tecnico, così all'estero come nel Regno, coloro che, sprovvisti del titolo di abilitazione, insegnino senza interruzione dall'anno scolastico 1933-34 nei liberi istituti o scuole di istruzione media tecnica all'estero, eccettuati gli istituti tecnici commerciali non a indirizzo mercantile e gli istituti tecnici per geometri, oppure insegnino senza interruzione dall'anno scolastico 1932-33 nelle scuole o nei corsi liberi di avviamento professionale all'estero.

L'autorizzazione suddetta è subordinata all'esito favorevole di una apposita ispezione, che sarà eseguita da persona idonea designata di concerto dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per gli affari esteri.

Le domande relative dovranno essere indirizzate al Ministero dell'educazione nazionale e presentate al medesimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, ma sempre ed esclusivamente per il tramite del Ministero degli affari esteri che determinerà se le domande debbano essere prese in considerazione.

L'ispezione sarà eseguita a spese dell'interessato, il quale dovrà a tal uopo anticipare presso il Regio ufficio all'estero, nella cui giurisdizione è posta la scuola, l'ammontare approssimativo delle spese medesime.

L'autorizzazione a continuare nell'insegnamento di cui al primo comma sarà concessa mediante decreto emanato dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 818.

Approvazione dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli.

N. 818. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto del Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare, con sede in Napoli, che assume la denominazione di « Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ».

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 819.

Approvazione dello statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova.

N. 819. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto del Sindacato obbligatorio marittimo dell'Alto e Medio Tirreno per l'assicurazione della gente di mare contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova, che assume la denominazione di « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie ».

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 820.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste.

N. 820. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni viene approvato il nuovo statuto della Cassa marittima adriatica, per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 821.

Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Legazione di Lisbona.

N. 821. R. decreto 23 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di secondo segretario presso la Legazione in Lisbona.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1940-XVIII.

Mobilitazione civile del « Registro Italiano Navale ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 2089, col quale viene regolata la posizione degli insegnanti di istituti e scuole libere di istruzione media tecnica, che siano sprovvisti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento;
Riconosciuta l'opportunità di estendere le disposizioni transitorie del citato R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 2089, a coloro che insegnano in istituti o scuole libere di istruzione media tecnica all'estero;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con i Ministri per gli esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 2089, possono chiedere l'autorizzazione a continuare nell'insegnamento medio tecnico, così all'estero come nel Regno, coloro che, sprovvisti del titolo di abilitazione, insegnino senza interruzione dall'anno scolastico 1933-34 nei liberi istituti o scuole di istruzione media tecnica all'estero, eccettuati gli istituti tecnici commerciali non a indirizzo mercantile e gli istituti tecnici per geometri, oppure insegnino senza interruzione dall'anno scolastico 1932-33 nelle scuole o nei corsi liberi di avviamento professionale all'estero.

L'autorizzazione suddetta è subordinata all'esito favorevole di una apposita ispezione, che sarà eseguita da persona idonea designata di concerto dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per gli affari esteri.

Le domande relative dovranno essere indirizzate al Ministero dell'educazione nazionale e presentate al medesimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, ma sempre ed esclusivamente per il tramite del Ministero degli affari esteri che determinerà se le domande debbano essere prese in considerazione.

L'ispezione sarà eseguita a spese dell'interessato, il quale dovrà a tal uopo anticipare presso il Regio ufficio all'estero, nella cui giurisdizione è posta la scuola, l'ammontare approssimativo delle spese medesime.

L'autorizzazione a continuare nell'insegnamento di cui al primo comma sarà concessa mediante decreto emanato dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 78. — MANCINI

N. 818. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto del Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare, con sede in Napoli, che assume la denominazione di « Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 819.
Approvazione dello statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova.

N. 819. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto del Sindacato obbligatorio marittimo dell'Alto e Medio Tirreno per l'assicurazione della gente di mare contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova, che assume la denominazione di « Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 820.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste.

N. 820. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni viene approvato il nuovo statuto della Cassa marittima adriatica, per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 821.
Istituzione di un posto di 2° segretario presso la Legazione di Lisbona.

N. 821. R. decreto 23 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di secondo segretario presso la Legazione in Lisbona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 giugno 1940-XVIII.
Mobilitazione civile del « Registro Italiano Navale ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Il « Registro Italiano Navale » è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 139. — D'ELIA

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII.

Variante alla tabella dei laboratori per l'analisi delle acque minerali.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 3 del decreto Ministeriale n. 1858 del 7 novembre 1939-XVIII (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII);

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in seduta 22 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto d'igiene della Regia università di Roma, vista l'attestazione della Direzione generale della istruzione superiore del Ministero dell'educazione nazionale in data 31 marzo 1940-XVIII, e tenuto presente che tale Istituto ha un reparto chimico diretto dal prof. dott. Mario Talenti, aiuto di ruolo chimico versato in idrologia, è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate per le acque minerali non solo per la parte batteriologica, ma anche per la parte chimica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Direzione dell'Istituto di igiene della Facoltà di medicina in Roma a mezzo della Direzione generale della istruzione superiore del Ministero dell'educazione nazionale ed a norma dell'art. 35 del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà riprodotto nel bollettino ufficiale « Legislazione e disposizioni ufficiali » del Ministero dell'interno.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2608)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1940-XVIII.

Approvazione del regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreta:

È approvato l'unito regolamento, compilato dal Consiglio centrale dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, che sostituisce il precedente regolamento in data 28 dicembre 1929.

Esso entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Consiglio centrale dell'Istituto, costituito a norma degli articoli 11 e 12 della legge 23 novembre 1939, n. 1814:

1) amministra il patrimonio dell'Istituto; provvede all'impiego delle entrate e determina ogni anno la parte che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile, a norma dell'art. 8 del presente regolamento, e del fondo di riserva e prende le deliberazioni relative all'acquisto dei beni mobili ed immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni, osservate le formalità di legge;

2) delibera, per iniziativa propria o dei Consigli distrettuali, ovvero su proposta dei soci, sull'uso dei mezzi più opportuni per il migliore funzionamento dell'Istituto, per la tutela dei suoi interessi e per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali, e, in generale, in ordine all'azione da esplicare in favore dei soci e delle loro famiglie;

3) delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sulla situazione patrimoniale, presentati dal presidente, secondo le modalità stabilite negli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento;

4) esplica la sua azione di assistenza e previdenza mediante concessioni:

a) di borse di studio e rette di convitto in favore di orfani minorenni, di ambo i sessi, di cancellieri e segretari giudiziari;

b) del premio di cui all'art. 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

c) di sussidi e sovvenzioni ordinarie e straordinarie ai soci o alle loro famiglie, costituite a norma dell'art. 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 189. — D'ELIA

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII.

Variante alla tabella dei laboratori per l'analisi delle acque minerali.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 3 del decreto Ministeriale n. 1858 del 7 novembre 1939-XVIII (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII);

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in seduta 22 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto d'igiene della Regia università di Roma, vista l'attestazione della Direzione generale della istruzione superiore del Ministero dell'educazione nazionale in data 31 marzo 1940-XVIII, e tenuto presente che tale Istituto ha un reparto chimico diretto dal prof. dott. Mario Talenti, aiuto di ruolo chimico versato in idrologia, è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate per le acque minerali non solo per la parte batteriologica, ma anche per la parte chimica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Direzione dell'Istituto di igiene della Facoltà di medicina in Roma a mezzo della Direzione generale della istruzione superiore del Ministero dell'educazione nazionale ed a norma dell'art. 35 del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà riprodotto nel bollettino ufficiale « Legislazione e disposizioni ufficiali » del Ministero dell'interno.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2608)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1940-XVIII.

Approvazione del regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 14 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, relativa all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È approvato il regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari, che sostituisce il precedente regolamento in data 28 dicembre 1929.

Esso entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 1.

L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Consiglio centrale dell'Istituto, costituito a norma degli articoli 11 e 12 della legge 23 novembre 1939, n. 1814:

1) amministra il patrimonio dell'Istituto; provvede all'impiego delle entrate e determina ogni anno la parte che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile, a norma dell'art. 8 del presente regolamento, e del fondo di riserva e prende le deliberazioni relative all'acquisto dei beni mobili ed immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni, osservate le formalità di legge;

2) delibera, per iniziativa propria o dei Consigli distrettuali, ovvero su proposta dei soci, sull'uso dei mezzi più opportuni per il migliore funzionamento dell'Istituto, per la tutela dei suoi interessi e per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali, e, in generale, in ordine all'azione da esplicare in favore dei soci e delle loro famiglie;

3) delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sulla situazione patrimoniale, presentati dal presidente, secondo le modalità stabilite negli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento;

4) esplica la sua azione di assistenza e previdenza mediante concessioni:

a) di borse di studio e rette di convitto in favore di orfani minorenni, di ambo i sessi, di cancellieri e segretari giudiziari;

b) del premio di cui all'art. 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

c) di sussidi e sovvenzioni ordinarie e straordinarie ai soci o alle loro famiglie, costituite a norma dell'art. 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

d) di prestiti sull'onore;

5) indirizza, coordina, controlla e, ove occorra, integra l'azione dei Consigli distrettuali;

6) propone al Ministro per la grazia e giustizia le modificazioni della legge e del regolamento, che ravvisasse opportune, inteso il parere dei Consigli distrettuali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 3.

Il Consiglio centrale si aduna, in via ordinaria, una volta ogni mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione di carattere urgente.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di sei componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Se il presidente è temporaneamente assente o impedito, ne fa le veci il vice presidente o il consigliere più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Art. 4.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi, fatta eccezione per quelli di spettanza del consigliere delegato, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Egli può prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza necessari nell'interesse dell'Istituto e conformi ai suoi fini, comprese le erogazioni di somme nei limiti stabiliti dall'art. 10, comma 3, lettera *a*) del presente regolamento. Deve però sui provvedimenti adottati, riferire, per la ratifica, al Consiglio centrale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

Art. 5.

Il consigliere delegato:

1) coadiuva il presidente nell'amministrazione dell'Istituto;

2) da esecuzione alle deliberazioni adottate dal presidente e dal Consiglio centrale;

3) cura la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto, alle sue entrate ed alle uscite, allo stato dei diritti, crediti e debiti coi titoli relativi.

Tutte le scritture devono compilarsi secondo le norme del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

4) provvede alla regolare gestione, al versamento e alla erogazione dei fondi disponibili, in conformità del bilancio, delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni, firmando ogni mandato di pagamento ed atto equivalente previo il visto del presidente;

5) prepara, d'accordo col presidente, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale, a' termini degli articoli 2, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento;

6) provvede alla pubblicazione dei predetti bilanci e della situazione patrimoniale, approvati dal Consiglio centrale, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia grazia e giustizia;

7) riscuote le offerte dei soci, di Enti e di privati, e ne cura, secondo i casi, il versamento alla Banca d'Italia, sede di Roma, nel conto corrente aperto a favore dell'Istituto o il rinvestimento in titoli;

8) riscuote i mandati di anticipazione e provvede ai pagamenti per le spese di amministrazione ed eventuali, compresi quelle per le erogazioni disposte dal presidente in

Art. 6.

Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale, e, salvo disposizioni diverse del presidente, riferisce al Consiglio stesso sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso e ne stende le relative deliberazioni.

Art. 7.

Il Consiglio centrale può nominare, scegliendoli tra i cancellieri e segretari giudiziari residenti in Roma, estranei al Consiglio, due vice-segretari. Essi coadiuvano il segretario nelle sue attribuzioni, e, in caso di temporanea assenza o impedimento, ne fanno le veci. Intervenendo alle adunanze del Consiglio, non hanno voto deliberativo.

Art. 8.

Il patrimonio indisponibile dell'Istituto, costituito a norma degli articoli 3 e 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, è investito in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato.

Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato all'Istituto.

Art. 9.

La somma costituente il fondo di riserva, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere depositata su apposito conto intestato all'Istituto presso la Banca d'Italia o presso un Istituto di credito di diritto pubblico.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Istituto incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre il presidente sottopone all'approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'esercizio relativo all'anno susseguente.

Il bilancio di previsione comprende fra le entrate:

1) le rendite del patrimonio di cui all'art. 8, n. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

2) l'importo della ritenuta di cui all'art. 8, n. 3, della legge stessa;

3) gli interessi che si matureranno sul fondo di riserva e su altre somme in deposito presso la Banca d'Italia o presso altri Istituti;

4) le offerte volontariamente eseguite dai soci o da altre persone od Enti a favore dell'Istituto, a norma dell'art. 8, n. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

5) le somme derivanti da iscrizione a socio permanente;

6) le somme provenienti da rimborsi dei prestiti sull'onore.

Il bilancio stesso, comprende fra le uscite:

1) la somma destinata alla concessione del premio, di cui all'art. 3, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

2) la somma residuale dell'entrata, destinata alle altre forme di assistenza, ripartita nella misura e secondo gli scopi seguenti:

a) due decimi al capitolo « Sussidi straordinari, spese di amministrazione ed eventuali », a disposizione del presidente, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ogni mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione di carattere urgente.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di sei componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Se il presidente è temporaneamente assente o impedito, ne fa le veci il vice presidente o il consigliere più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Art. 4.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi, fatta eccezione per quelli di spettanza del consigliere delegato, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Egli può prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza necessari nell'interesse dell'Istituto e conformi ai suoi fini, comprese le erogazioni di somme nei limiti stabiliti dall'art. 19, comma 3, lettera *a*) del presente regolamento. Deve però sui provvedimenti adottati, riferire, per la ratifica, al Consiglio centrale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

Art. 5.

Il consigliere delegato:

1) coadiuva il presidente nell'amministrazione dell'Istituto;

2) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal presidente e dal Consiglio centrale;

3) cura la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto, alle sue entrate ed alle uscite, allo stato dei diritti, crediti e debiti coi titoli relativi.

Tutte le scritture devono compilarsi secondo le norme del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

4) provvede alla regolare gestione, al versamento e alla erogazione dei fondi disponibili, in conformità del bilancio, delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni, firmando ogni mandato di pagamento ed atto equivalente previo il visto del presidente;

5) prepara, d'accordo col presidente, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale, a' termini degli articoli 2, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento;

6) provvede alla pubblicazione dei predetti bilanci e della situazione patrimoniale, approvati dal Consiglio centrale, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia grazia e giustizia;

7) riscuote le offerte dei soci, di Enti e di privati, e ne cura, secondo i casi, il versamento alla Banca d'Italia, sede di Roma, nel conto corrente aperto a favore dell'Istituto o il rinvestimento in titoli;

8) riscuote i mandati di anticipazione e provvede ai pagamenti per le spese di amministrazione ed eventuali, comprese quelle per le erogazioni disposte dal presidente in via d'urgenza, a' termini dell'art. 4 del presente regolamento, rendendo conto al Consiglio centrale di tutte le somme riscosse ed erogate;

9) vigila sulle riscossioni e sul versamento di qualsiasi contributo o credito a favore dell'Istituto.

centrale, e, salvo disposizioni diverse del presidente, riferisce al Consiglio stesso sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso e ne stende le relative deliberazioni.

Art. 7.

Il Consiglio centrale può nominare, scegliendoli tra i cancellieri e segretari giudiziari residenti in Roma, estranei al Consiglio, due vice-segretari. Essi coadiuvano il segretario nelle sue attribuzioni, e, in caso di temporanea assenza o impedimento, ne fanno le veci. Intervenendo alle adunanze del Consiglio, non hanno voto deliberativo.

Art. 8.

Il patrimonio indisponibile dell'Istituto, costituito a norma degli articoli 3 e 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, è investito in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato.

Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, in apposito conto intestato all'Istituto.

Art. 9.

La somma costituente il fondo di riserva, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere depositata su apposito conto intestato all'Istituto presso la Banca d'Italia o presso un Istituto di credito di diritto pubblico.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Istituto incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre il presidente sottopone all'approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'esercizio relativo all'anno susseguente.

Il bilancio di previsione comprende fra le entrate:

1) le rendite del patrimonio di cui all'art. 8, n. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

2) l'importo della ritenuta di cui all'art. 8, n. 3, della legge stessa;

3) gli interessi che si matureranno sul fondo di riserva e su altre somme in deposito presso la Banca d'Italia o presso altri Istituti;

4) le offerte volontariamente eseguite dai soci o da altre persone od Enti a favore dell'Istituto, a norma dell'art. 8, n. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

5) le somme derivanti da iscrizione a socio permanente;

6) le somme provenienti da rimborsi dei prestiti sull'onore.

Il bilancio stesso, comprende fra le uscite:

1) la somma destinata alla concessione del premio, di cui all'art. 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

2) la somma residuale dell'entrata, destinata alle altre forme di assistenza, ripartita nella misura e secondo gli scopi seguenti:

a) due decimi al capitolo « Sussidi straordinari, spese di amministrazione ed eventuali », a disposizione del presidente, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;

b) un decimo al « Fondo di riserva »;

c) tre decimi al capitolo « Borse di studio e rette di convitto » per ricovero in Istituti di educazione ed istruzione degli orfani minorenni, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

23 novembre 1939, n. 1814, e per il conferimento di borse di studio, a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento:

d) tre decimi al capitolo « Sussidi ordinari » ai sensi dell'art. 5, n. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, e dell'art. 2, n. 4, lettera *c*) del presente regolamento;

e) un decimo al capitolo « Prestiti sull'onore », di cui agli articoli 2, n. 4, lettera *d*) e 19 del presente regolamento.

Art. 11.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio centrale e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, è senz'altro esecutivo dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.

Art. 12.

Entro il mese di marzo di ogni anno il presidente sottopone al Consiglio centrale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Al bilancio consuntivo devono essere uniti: l'elenco nominativo delle borse di studio, quello dei sussidi ordinari e straordinari e dei prestiti, nonchè quello dei premi di cui all'articolo 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, concessi durante l'esercizio passato. Devono farsi risultare con elenco a parte gli impegni assunti per gli esercizi futuri.

Dal bilancio consuntivo deve risultare l'avanzo o il disavanzo dell'esercizio, nonchè le variazioni apportate agli stanziamenti stabiliti nel bilancio preventivo.

I fondi che, a chiusura dell'esercizio, non risultano impegnati, in confronto a quelli preventivati, nei capitoli delle spese, vengono assegnati in aumento del patrimonio indisponibile ed investiti in acquisto di titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

Invece i fondi come sopra disponibili risultanti nel capitolo riguardante la concessione del premio di cui all'art. 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, vengono versati in apposito fondo, denominato « Fondo premio ai soci permanenti ».

Alla chiusura di ogni esercizio il presidente presenta al Consiglio centrale, col bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale dell'Istituto. Da tale situazione deve risultare la consistenza del patrimonio, del fondo di riserva e dei crediti dell'Istituto. E' inoltre allegata alla situazione stessa una distinta dei vari titoli di rendita e delle somme costituenti il patrimonio intangibile e il fondo di riserva.

Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale sono accompagnati da una relazione sull'andamento generale dell'Istituto, sui criteri adottati dai suoi organi dirigenti per l'amministrazione e la erogazione delle entrate e sui progetti riguardanti nuove forme di assistenza, nonchè dalla relazione dei revisori dei conti.

Art. 13.

Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, con gli allegati, devono essere depositati presso la segreteria dell'Istituto almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la discussione e l'approvazione del Consiglio centrale.

Nella stessa adunanza i revisori riferiscono al Consiglio centrale nella adunanza fissata, presentando relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, dopo la discussione e l'approvazione del Consiglio centrale, vengono pubblicati nei modi stabiliti dall'articolo 5, n. 6 del presente regolamento.

Art. 14.

Le somme erogate in esecuzione del fine di cui all'articolo 5 n. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, devono essere impiegate per concorrere alle spese occorrenti per l'educazione, il mantenimento e l'istruzione degli orfani minorenni, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari in istituti o convitti scelti dal Consiglio centrale, e per l'assegnazione di borse di studio.

Per ottenere l'accoglimento degli orfani in convitto deve essere dimostrata la buona disposizione agli studi degli aspiranti, e per ottenerne la conferma, al termine dell'anno scolastico, deve dimostrarsi il buon profitto e la riuscita negli studi, o, quanto meno, la probabilità del buon esito di questi, se non fossero intervenute cause non imputabili agli aspiranti stessi.

Il conferimento di borse di studio è riservato agli orfani minorenni, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari, già soci dell'Istituto, che frequentino corsi di istituti medi di istruzione o di istituti di belle arti o di Regi conservatori di musica e che nello scrutinio finale abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia.

Qualora il numero degli aspiranti orfani di ambo i sessi risulti inferiore a quello delle borse di studio messe a concorso, potranno partecipare al conferimento delle borse ancora disponibili, i figli, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari in attività di servizio, che frequentino uno dei corsi sopra indicati e che nello scrutinio finale abbiano riportato una media non inferiore agli otto decimi, con un minimo di sette decimi in ciascun materia.

Le modalità relative al ricovero degli orfani minorenni di ambo i sessi in convitto ed al conferimento delle borse di studio, saranno stabilite nei bandi di concorso che annualmente verranno indetti.

Art. 15.

Le somme erogate per il mantenimento degli orfani di ambo i sessi in istituti o in convitti, sono, di regola, rimesse ogni trimestre agli organi amministrativi dirigenti degli istituti stessi a cura del consigliere delegato, che se ne fa rilasciare regolare ricevuta.

Le somme erogate per concessioni di borse di studio, vengono rimesse, tramite i Consigli distrettuali, entro il termine stabilito nel bando annuale di concorso, ai legali rappresentanti dei minori, che ne rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 16.

Ogni concessione di somma fatta in esecuzione dei fini di cui all'articolo 5, numeri 2 e 4, della legge 23 novembre 1939, n. 1814 a titolo di assistenza da parte dell'Istituto, sopra istanza degli interessati, è di regola subordinata alle seguenti condizioni:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

23 novembre 1939, n. 1814, e per il conferimento di borse di studio, a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;

d) tre decimi al capitolo « Sussidi ordinari » ai sensi dell'art. 5, n. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, e dell'art. 2, n. 4, lettera *c*) del presente regolamento;

e) un decimo al capitolo « Prestiti sull'onore », di cui agli articoli 2, n. 4, lettera *d*) e 19 del presente regolamento.

Art. 11.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio centrale e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, è senz'altro esecutivo dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.

Art. 12.

Entro il mese di marzo di ogni anno il presidente sottopone al Consiglio centrale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Al bilancio consuntivo devono essere uniti: l'elenco nominativo delle borse di studio, quello dei sussidi ordinari e straordinari e dei prestiti, nonchè quello dei premi di cui all'articolo 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, concessi durante l'esercizio passato. Devono farsi risultare con elenco a parte gli impegni assunti per gli esercizi futuri.

Dal bilancio consuntivo deve risultare l'avanzo o il disavanzo dell'esercizio, nonchè le variazioni apportate agli stanziamenti stabiliti nel bilancio preventivo.

I fondi che, a chiusura dell'esercizio, non risultano impegnati, in confronto a quelli preventivati, nei capitoli delle spese, vengono assegnati in aumento del patrimonio indisponibile ed investiti in acquisto di titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

Invece i fondi come sopra disponibili risultanti nel capitolo riguardante la concessione del premio di cui all'art. 5, n. 3, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, vengono versati in apposito fondo, denominato « Fondo premio ai soci permanenti ».

Alla chiusura di ogni esercizio il presidente presenta al Consiglio centrale, col bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale dell'Istituto. Da tale situazione deve risultare la consistenza del patrimonio, del fondo di riserva e dei crediti dell'Istituto. E' inoltre allegata alla situazione stessa una distinta dei vari titoli di rendita e delle somme costituenti il patrimonio intangibile e il fondo di riserva.

Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale sono accompagnati da una relazione sull'andamento generale dell'Istituto, sui criteri adottati dai suoi organi dirigenti per l'amministrazione e la erogazione delle entrate e sui progetti riguardanti nuove forme di assistenza, nonchè dalla relazione dei revisori dei conti.

Art. 13.

Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, con gli allegati, devono essere depositati presso la segreteria dell'Istituto almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la presentazione e l'approvazione di essi.

I revisori dei conti, nominati a' termini degli articoli 11 e 12 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, procedono, durante tale periodo, alla verifica di cassa ed all'esame del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale, nonchè dei documenti bancari comprovanti l'esistenza dei titoli di rendita e delle somme denunziate. Delle operazioni di revisione e di verifica eseguite i revisori riferiscono al Consiglio centrale nella adunanza fissata, presentando relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, dopo la discussione e l'approvazione del Consiglio centrale, vengono pubblicati nei modi stabiliti dall'articolo 5, n. 6 del presente regolamento.

Art. 14.

Le somme erogate in esecuzione del fine di cui all'articolo 5 n. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, devono essere impiegate per concorrere alle spese occorrenti per l'educazione, il mantenimento e l'istruzione degli orfani minorenni, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari in istituti o convitti scelti dal Consiglio centrale, e per l'assegnazione di borse di studio.

Per ottenere l'accoglimento degli orfani in convitto deve essere dimostrata la buona disposizione agli studi degli aspiranti, e per ottenerne la conferma, al termine dell'anno scolastico, deve dimostrarsi il buon profitto e la riuscita negli studi, o, quanto meno, la probabilità del buon esito di questi, se non fossero intervenute cause non imputabili agli aspiranti stessi.

Il conferimento di borse di studio è riservato agli orfani minorenni, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari, già soci dell'Istituto, che frequentino corsi di istituti medi di istruzione o di istituti di belle arti o di Regi conservatori di musica e che nello scrutinio finale abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia.

Qualora il numero degli aspiranti orfani di ambo i sessi risulti inferiore a quello delle borse di studio messe a concorso, potranno partecipare al conferimento delle borse ancora disponibili, i figli, di ambo i sessi, dei cancellieri e segretari giudiziari in attività di servizio, che frequentino uno dei corsi sopra indicati e che nello scrutinio finale abbiano riportato una media non inferiore agli otto decimi, con un minimo di sette decimi in ciascun materia.

Le modalità relative al ricovero degli orfani minorenni di ambo i sessi in convitto ed al conferimento delle borse di studio, saranno stabilite nei bandi di concorso che annualmente verranno indetti.

Art. 15.

Le somme erogate per il mantenimento degli orfani di ambo i sessi in istituti o in convitti, sono, di regola, rimesse ogni trimestre agli organi amministrativi dirigenti degli istituti stessi a cura del consigliere delegato, che se ne fa rilasciare regolare ricevuta.

Le somme erogate per concessioni di borse di studio, vengono rimesse, tramite i Consigli distrettuali, entro il termine stabilito nel bando annuale di concorso, ai legali rappresentanti dei minori, che ne rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 16.

Ogni concessione di somma fatta in esecuzione dei fini di cui all'articolo 5, numeri 2 e 4, della legge 23 novembre 1939, n. 1814 a titolo di assistenza da parte dell'Istituto, sopra istanza degli interessati, è di regola subordinata alle seguenti condizioni:

1) che il cancelliere o segretario giudiziario sia in attività di servizio, ovvero sia iscritto nell'albo dei soci permanenti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814;

2) che il cancelliere o segretario giudiziario o la famiglia versi in istato di effettivo disagio economico o di bisogno urgente in seguito a sventure, malattie o altri eventi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti o dalle informazioni degli organi dell'Istituto, o dai certificati delle autorità competenti, che valgano a comprovare il reale stato economico, le relazioni di parentela col cancelliere o segretario giudiziario, il difetto o la esiguità di qualsiasi altro reddito, oltre la pensione od indennità di legge;

3) che nella concessione delle varie forme di assistenza si osservi il seguente ordine di precedenza:

a) cancellieri e segretari giudiziari soci permanenti dell'Istituto, che per infermità abbiano lasciato il servizio prima di aver maturato il diritto a pensione;

b) cancellieri e segretari giudiziari in aspettativa per infermità con assegno ritenuto insufficiente;

c) vedove di cancellieri e segretari giudiziari soci permanenti dell'Istituto con preferenza per quelle non aventi diritto a pensione od indennità;

d) orfani minorenni di ambo i sessi, inabili a qualsiasi lavoro, di cancellieri e segretari giudiziari, soci permanenti dell'Istituto, con preferenza per gli orfani d'ambo i genitori;

e) figlie e sorelle nubili e genitori di cancellieri e segretari giudiziari defunti, soci permanenti dell'Istituto;

4) che la misura della somma concessa non ecceda di regola le lire mille per una sola volta, per ciascun esercizio finanziario, per ogni funzionario o famiglia di funzionario defunto.

Art. 17.

In esecuzione dei fini di cui all'art. 5, n. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, possono essere concessi ai soci ordinari e permanenti dell'Istituto in servizio, che dimostrino il bisogno urgente, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, prestiti sull'onore per somme il cui limite massimo per ciascun prestito non può eccedere le lire mille.

Il prestito è senza interesse e la restituzione da parte del socio può essere eseguita anche a rate mensili, nella misura e nei termini stabiliti all'atto della concessione, caso per caso, dal Consiglio centrale.

Nessuno può ottenere un nuovo prestito se non ha prima estinto quello precedente.

Il socio, che, diffidato dal Consiglio centrale, non fa onore all'obbligo della restituzione della somma ricevuta in prestito, può essere deferito, in virtù dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, al Ministro per la grazia e giustizia anche per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Le somme restituite in esecuzione dei prestiti sull'onore, se riguardano prestiti accordati nel corso dello stesso esercizio finanziario, possono essere impiegate nella concessione di nuovi prestiti; se invece si riferiscono a prestiti concessi in esercizi finanziari precedenti, sono destinate ad aumentare il patrimonio indisponibile dell'Istituto.

Art. 18.

In esecuzione dei fini di cui all'articolo 5 n. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ai cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo con diritto a pensione, ed iscritti nell'albo dei soci permanenti dell'Istituto da almeno cinque anni alla data del loro collocamento a riposo, è corrisposto un premio di lire mille; ed ai cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo con diritto a pensione ed iscritti nel-

prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1939, n. 1814, purchè anteriormente al loro collocamento a riposo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla data anzidetta, essi effettuino il versamento per ottenere la iscrizione tra i soci permanenti dell'Istituto.

Art. 19.

In caso di morte in servizio dei cancellieri o segretari giudiziari soci permanenti dell'Istituto, aventi diritto al premio di cui all'articolo precedente, il premio stesso è corrisposto ai componenti le loro famiglie, regolarmente costituite secondo l'articolo 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1814.

Art. 20.

Ai fini della assegnazione del premio di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento, il Ministero di grazia e giustizia comunica all'Istituto di previdenza la data di collocamento a riposo o della morte in servizio del cancelliere o segretario giudiziario per il quale siasi maturato il diritto a pensione; la somma liquidata in favore del funzionario collocato a riposo, o, in caso di morte in servizio di esso, in favore della persona di sua famiglia avente diritto alla pensione indiretta; la data della avvenuta registrazione alla Corte dei conti del decreto ministeriale col quale la pensione diretta o indiretta è stata liquidata.

Art. 21.

Il cancelliere o segretario giudiziario collocato a riposo o la persona di famiglia, che abbiano diritto al premio stabilito dall'articolo 5 n. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, devono inoltrare regolare domanda al presidente dell'Istituto, il quale, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del presente regolamento, dispone, con sua deliberazione, il pagamento del premio stesso.

Tale deliberazione è sottoposta per la ratifica al Consiglio centrale nella sua prima adunanza.

Art. 22.

Il Consiglio centrale, a' termini dell'articolo 13 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, provvede alla nomina dei componenti i Consigli distrettuali, i quali eleggono, nella prima adunanza, il presidente, il vice presidente ed il segretario, scegliendoli tra i componenti il Consiglio stesso.

Art. 23.

I Consigli distrettuali debbono adunarsi, in via ordinaria, almeno una volta ogni mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di quattro componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per le convocazioni, le attribuzioni del segretario e l'esercizio di tutte le funzioni rispettive, i Consigli distrettuali osserveranno le norme stabilite pel Consiglio centrale del presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

informazioni degli uffici dell'Istituto, o dai certificati delle autorità competenti, che valgano a comprovare il reale stato economico, le relazioni di parentela col cancelliere o segretario giudiziario, il difetto o la esiguità di qualsiasi altro reddito, oltre la pensione od indennità di legge;

3) che nella concessione delle varie forme di assistenza si osservi il seguente ordine di precedenza:

a) cancellieri e segretari giudiziari soci permanenti dell'Istituto, che per infermità abbiano lasciato il servizio prima di aver maturato il diritto a pensione;

b) cancellieri e segretari giudiziari in aspettativa per infermità con assegno ritenuto insufficiente;

c) vedove di cancellieri e segretari giudiziari soci permanenti dell'Istituto con preferenza per quelle non aventi diritto a pensione od indennità;

d) orfani minorenni di ambo i sessi, inabili a qualsiasi lavoro, di cancellieri e segretari giudiziari, soci permanenti dell'Istituto, con preferenza per gli orfani d'ambo i genitori;

e) figlie e sorelle nubili e genitori di cancellieri e segretari giudiziari defunti, soci permanenti dell'Istituto;

4) che la misura della somma concessa non ecceda di regola le lire mille per una sola volta, per ciascun esercizio finanziario, per ogni funzionario o famiglia di funzionario defunto.

Art. 17.

In esecuzione dei fini di cui all'art. 5, n. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, possono essere concessi ai soci ordinari e permanenti dell'Istituto in servizio, che dimostrino il bisogno urgente, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, prestiti sull'onore per somme il cui limite massimo per ciascun prestito non può eccedere le lire mille.

Il prestito è senza interesse e la restituzione da parte del socio può essere eseguita anche a rate mensili, nella misura e nei termini stabiliti all'atto della concessione, caso per caso, dal Consiglio centrale.

Nessuno può ottenere un nuovo prestito se non ha prima estinto quello precedente.

Il socio, che, diffidato dal Consiglio centrale, non fa onore all'obbligo della restituzione della somma ricevuta in prestito, può essere deferito, in virtù dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, al Ministro per la grazia e giustizia anche per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Le somme restituite in estinzione dei prestiti sull'onore, se riguardano prestiti accordati nel corso dello stesso esercizio finanziario, possono essere impiegate nella concessione di nuovi prestiti; se invece si riferiscono a prestiti concessi in esercizi finanziari precedenti, sono destinate ad aumentare il patrimonio indisponibile dell'Istituto.

Art. 18.

In esecuzione dei fini di cui all'articolo 5 n. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ai cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo con diritto a pensione, ed iscritti nell'albo dei soci permanenti dell'Istituto da almeno cinque anni alla data del loro collocamento a riposo, è corrisposto un premio di lire mille; ed ai cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo con diritto a pensione ed iscritti nell'albo dei soci permanenti dell'Istituto da almeno dieci anni alla data del loro collocamento a riposo, lo stesso premio è corrisposto nella misura di lire duemila.

Il premio di lire mille è egualmente corrisposto ai cancellieri e segretari giudiziari che saranno collocati a riposo in virtù della legge 23 novembre 1939, n. 1814, purchè anteriormente al loro collocamento a riposo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla data anzidetta, essi effettuino il versamento per ottenere la iscrizione tra i soci permanenti dell'Istituto.

Art. 19.

In caso di morte in servizio dei cancellieri o segretari giudiziari soci permanenti dell'Istituto, aventi diritto al premio di cui all'articolo precedente, il premio stesso è corrisposto ai componenti le loro famiglie, regolarmente costituite secondo l'articolo 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1814.

Art. 20.

Ai fini della assegnazione del premio di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento, il Ministero di grazia e giustizia comunica all'Istituto di previdenza la data di collocamento a riposo o della morte in servizio del cancelliere o segretario giudiziario per il quale siasi maturato il diritto a pensione; la somma liquidata in favore del funzionario collocato a riposo, o, in caso di morte in servizio di esso, in favore della persona di sua famiglia avente diritto alla pensione indiretta; la data della avvenuta registrazione alla Corte dei conti del decreto ministeriale col quale la pensione diretta o indiretta è stata liquidata.

Art. 21.

Il cancelliere o segretario giudiziario collocato a riposo o la persona di famiglia, che abbiano diritto al premio stabilito dall'articolo 5 n. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, devono inoltrare regolare domanda al presidente dell'Istituto, il quale, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del presente regolamento, dispone, con sua deliberazione, il pagamento del premio stesso.

Tale deliberazione è sottoposta per la ratifica al Consiglio centrale nella sua prima adunanza.

Art. 22.

Il Consiglio centrale, a' termini dell'articolo 12 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, provvede alla nomina dei componenti i Consigli distrettuali, i quali eleggono, nella prima adunanza, il presidente, il vice presidente ed il segretario, scegliendoli tra i componenti il Consiglio stesso.

Art. 23.

I Consigli distrettuali debbono adunarsi, in via ordinaria, almeno una volta ogni mese e, in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di quattro componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per le convocazioni, le attribuzioni del segretario e l'esercizio di tutte le funzioni rispettive, i Consigli distrettuali osserveranno le norme stabilite pel Consiglio centrale del presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Art. 24.

I Consigli distrettuali, oltre quanto è stabilito negli articoli 2, 5, 6 e negli articoli 15 e 16 del presente regolamento ed oltre alle altre funzioni che il Consiglio centrale può loro delegare, hanno il compito di dare, d'ufficio o su richiesta del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

presidente dell'Istituto, le informazioni ed il parere sulle domande e sugli affari concernenti i cancellieri e segretari giudiziari e le loro famiglie residenti nel territorio delle rispettive Corti di appello.

Art. 25.

I presidenti dei Consigli distrettuali possono segnalare al presidente dell'Istituto, per gli eventuali provvedimenti che egli ritenesse di adottare, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente regolamento, i casi di urgenza meritevoli di speciale considerazione.

Art. 26.

L'Istituto, posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, a' termini dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, non è soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*
GRANDI

(2607)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 39041 registrato il 21 settembre 1939 al nome della Ditta Causyth Società Anonima a Milano e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1940, n. 15 è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 29 aprile 1940, autenticata dal notaio dott. Caligaris Giacomo a Milano e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano in data 11 maggio 1940-XVIII.

Il direttore: ZENGARINI

(2609)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2363, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Madrigali Daniele di Firenze contrassegnati con il n. 65 sono stati deformati.

(2581)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2363, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Borghetti & C. di Milano contrassegnati con il n. 231 sono stati deformati.

(2582)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con R. decreto 27 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno stesso anno, registro 12, foglio 246, l'ing. Tommaso Ferraro di Carmine, viene nominato vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari in sostituzione del prof. avv. Francesco Loriga dimissionario.

(2616)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal, in comune di Capriana, provincia di Trento.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 12 luglio 1940-XVIII, n. 2346, è stato approvato, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal in comune di Capriana, provincia di Trento.

(2618)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 luglio 1940-XVIII - N. 154

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,497	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6335	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,76	44,00
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7405
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,862	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,825
Id. 3,50 % (1902)		71,95
Id. 3,00 % Lordo		50,675
Id. 5 % (1935)		92,475
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,50
Id. Id. 5 % (1936)		93,425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tive Corti di appello.

Art. 25.

I presidenti dei Consigli distrettuali possono segnalare al presidente dell'Istituto, per gli eventuali provvedimenti che egli ritenesse di adottare, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente regolamento, i casi di urgenza meritevoli di speciale considerazione.

Art. 26.

L'Istituto, posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, a' termini dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, non è soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Visto, Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

(2657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 50941 registrato il 21 settembre 1933 al nome della Ditta Causyth Società Anonima a Milano e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1940, n. 15 è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 29 aprile 1940, autenticata dal notaio dott. Cataldo Giacomo a Milano e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano in data 11 maggio 1940-XVIII.

Il direttore: ZENGARINI

(2609)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2363, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Madrigali Daniele di Firenze contrassegnati con il n. 65 sono stati deformati.

(2581)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2363, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Borglietti & C. di Milano contrassegnati con il n. 234 sono stati deformati.

(2582)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento del 27 dicembre 1934, n. 2363, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Velari Giuseppe di Milano contrassegnati con il n. 67 sono stati deformati.

(2583)

Sostituzione del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con R. decreto 27 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno stesso anno, registro 12, foglio 246, l'ing. Tommaso Ferraro di Carmine, viene nominato vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari in sostituzione del prof. avv. Francesco Lurija dimissionario.

(2616)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal, in comune di Capriana, provincia di Trento.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 12 luglio 1940-XVIII, n. 3350, è stato approvato, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guggal in comune di Capriana, provincia di Trento.

(2618)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 luglio 1940-XVIII - N. 154

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,897	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6830	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,8003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7405
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1213	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Id. 3,50 % (1902)	71,95
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	92,475
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,50
Id. Id. 5 % (1936)	93,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93 —
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,025
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,775
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco N. 21

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	7344	9 —	*Garau* Clelia di Raimondo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Santuri (Cagliari).	*Garau* Clelia di Raimondo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	603	14 —	*Ciceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona (Novara).	*Ciceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona Novara).
Id.	29075 59599 81836 89855 123074 129905 133286 141051 141285	56 — 38,50 392 — 52,50 56 — 66,50 52,50 45,50 94,50	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria* di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli.	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	658823	21 —	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastello Bogin Giovanni*, dom. a Pont Canavese (Torino).	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastel Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).
Id.	729936	35 —	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogin Giovanni*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogino Giovanni-Battista*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).
Id.	659402	105 —	*Rastello Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	*Rastel Bogino Giovanni-Battista* fu Gio Battista, dom. a Pont Canavese (Torino).
Id.	729985 737571	70 — 52,50	Rastel *Bogin Giovanni* fu *Giovanni*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Id.	730489	35 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu Giov-Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (902)	1747	332,50	Lissi Pio fu Carlo, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Forno* Maria fu Tommaso, ved. Lissi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Furno* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	168053	45,50	*Giunta Carmela Domenica* fu Francesco, moglie di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).	*Giunta Polizzi Carmela* fu Francesco, moglie di *Giunta* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).
Red. 3,50 %	19390	35 —	*Di Giunta Napoli* Carmela-*Domenica* fu Francesco, ved. di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina.	Come sopra.
Id.	117439	350 —	*Mazzullo* Sebastiano fu Filippo, domiciliato a Meneliffi Melia (Messina).	*Mazzullo* Sebastiano fu Filippo, ecc., come contro.
B. Tes. 5 % (941) Serie VI	1858	725 —	Carcavallo Fiammetta fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Andrea* ved. Carcavallo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Amalia* ved. Carcavallo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco N. 21

Si dichiara che le rendite sottoindicate, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	7344	9 —	*Garau* Clelia di Raimondo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Sanluri (Cagliari).	*Garau* Clelia di Raimondo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	603	14 —	*Ticeri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona (Novara).	*Ciceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona Novara).
Id.	20675 59590 81836 89855 123074 129905 133286 141051 141285	56 — 38,50 392 — 52,50 56 — 66,50 52,50 45,50 94,50	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria* di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli.	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	658823	21 —	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Basiglio Bogin Giovanni*, dom. a Pont Canavese (Torino).	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastel Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).
Id.	729986	35 —	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogin Giovanni*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogino Giovanni-Battista*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).
Id.	659492	105 —	*Rastello Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	*Rastel Bogino Giovanni-Battista* fu Gio Battista, dom. a Pont Canavese (Torino).
Id.	729985 737571	70 — 52,50	Rastel *Bogin Giovanni* fu *Giovanni*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Id.	730189	35 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu Giov-Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (902)	1747	332,50	Lissi Pio fu Carlo, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Forno* Maria fu Tommaso, ved. Lissi	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Furno* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	106053	45,50	*Giunta Carmela Domenica* fu Francesco, moglie di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).	*Giunta Polizzi Carmela* fu Francesco, moglie di *Giunta* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).
Red. 3,50 %	19803	35 —	*Di Giunta Napoli* Carmela-*Domenica* fu Francesco, ved. di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina.	Come sopra.
Id.	117439	350 —	*Marzullo* Sebastiano fu Filippo, domiciliato a Mencluffi Mella (Messina).	*Mazzullo* Sebastiano fu Filippo, ecc., come contro.
B. Tes. 5 % (941) Serie VI	1358	725 —	Carcavallo Fiammetta fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Andrea* ved. Carcavallo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Amedeo* ved. Carcavallo.
Serie VII	1884	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie VIII	974	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie IX	1080	250 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	12079	225 —	Dulbecco *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Caramagna Ligure (Porto Maurizio).	Dulbecco *Maria-Antonia-Giovanna* fu Antonio, *moglie di Lagorio Giuseppe-Silvestro fu Vincenzo*, dom. in Imperia-Caramagna, *vincolato per dote della titolare*
Red. 3,50 %	337839	63 —	Binelli Olga fu *Gio-Battista*, *nubile*, dom. a Torino.	Binelli Olga fu *Battista*, *minore sotto la patria potestà della madre Rotte Teresa di Giacomo, ved. di Binelli Battista*, dom. in Torino.
Id.	303429	525 —	*Perrini* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Maria-Giovanna* ved. *Perrini*, dom. in Noci (Bari).	*Perrino* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Giovanna* ved. *Perrino*, dom. in Noci (Bari).
Rendita 5 %	76665	3.600 —	Sudrié *Giulio*, *Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eredi indivisi di Sudrié Luigi, dom. a Roma, con l'usufrutto a Carboni Clito-Mario, dom. a Roma.	Sudrié *Giulio-Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	124960	87,50	Chiabra *Attilia* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Chiabra *Antonietta-Attilia-Faustina-Adelaide* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	701193	56 —	Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. in Torino, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Caresso *Giovanni Michele*, domiciliato a Torino.	Come contro, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Caresso *Giuseppe-Michele*, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	119777	210 —	Bertoldi Silvio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valperga (Torino), con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonio*, dom a Valperga (Torino)	Come contro, con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonino*, dom. a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 %	163518	2.100 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele*, dom. a Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele-Leone*, dom. a Firenze.
	214559	700 —		
	232135	700 —		
	261248	700 —		
	326849	700 —		
	528078	7.350 —		
Id.	459310	875 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di *Leone Samuele Orvieto*, dom. a Firenze, ipotecata per cauzione a favore della pia Casa israelitica di ricovero e d'industria di Mantova.	Come la precedente, ipotecata come contro.
Id.	699402	437,50	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di *Orvieto Samuele Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.
Id.	638422	5.600 —	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone Samuel*, dom. in Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. in Firenze.
Id.	658421	525 —	Orvieto Adolfo fu *Leone-Samuel*, dom. in Firenze.	Orvieto Adolfo fu *Samuele-Leone*, dom. in Firenze.
	658420	7.140 —		
Id.	478448	3,50	Iona Jair fu *Leone*, dom. in Acqui (Alessandria), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere dell'Ente comunale di assistenza di Terzo (ex Congregazione di carità di Terzo).	Iona Jair fu *Abram-Leone*, dom. in Acqui, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	139728	21 —	Campus *Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Id.	188002	42 —	Campus *Anton-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Cons. 3,50 %	430714	787,50	Di Lustro *Egiziaca* fu Gaetano, moglie di Tozzi Francesco-Saverio di Alessandro, dom. in Napoli, vincolato per dote della titolare.	Di Lustro *Maria-Egiziaca* fu Gaetano, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	Numero d'iscrizione	Rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	12079	225 —	Dulbecco *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Ceranagna Ligure (Porto Maurizio).	Dulbecco *Maria-Antonia-Giovanna* fu Antonio, *moglie di Lagorio Giuseppe-Silvestro* fu *Vincenzo*, dom. in Imperia-Caramagna, *vincolato per dote della titolare*.
Red. 3,50 %	337833	63 —	Binelli Olga fu *Gio-Battista*, *nubile*, dom. a Torino.	Binelli Olga fu *Battista*, *minore sotto la patria potestà della madre Rolle Teresa di Giacomo*, *ved. di Binelli Battista*, dom. in Torino.
Id.	303429	525 —	*Perrini* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Maria-Giovanna* ved. *Perrini*, dom. in Noci (Bari).	*Perrino* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Giovanna* ved. *Perrino*, dom. in Noci (Bari).
Rendita 5 %	76065	3.600 —	Sudrié *Giulio*, *Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eredi indivisi di Sudrié Luigi, dom. a Roma, con l'usufrutto a Carnoni Clito-Mario, dom. a Roma	Sudrié *Giulio-Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	124960	87,50	Chiabra *Attilia* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Chiabra *Antonietta-Attilia-Faustina-Adelaide* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	701103	56 —	Monigliano Aronne fu Emanuele, dom. in Torino, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Giovanni Michele*, domiciliato a Torino.	Come contro, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Gaspare-Michele*, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	119777	210 —	Bertoldi Silvio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valperga (Torino), con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonio*, dom a Valperga (Torino)	Come contro, con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonino*, dom. a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 %	163518 214550 232135 281248 326349 528075	2.100 — 700 — 700 — 700 — 700 — 7.350 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele*, dom. a Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele-Leone*, dom. a Firenze.
Id.	459310	875 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di *Leone Samuele Orvieto*, dom. a Firenze, ipotecata per cauzione a favore della pia Casa Israelitica di ricovero e d'industria di Mantova.	Come la precedente, ipotecata come contro.
Id.	609402	437,50	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.
Id.	658422	5.600 —	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone Samuel*, dom. in Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. in Firenze.
Id.	658421 658420	525 — 7.140 —	Orvieto Adolfo fu *Leone-Samuel*, dom. in Firenze.	Orvieto Adolfo fu *Samuele-Leone*, dom. in Firenze
Id.	478448	3,50	Jona Jair fu *Leone*, dom. in Acqui (Alessandria), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere dell'Ente comunale di assistenza di Terzo (ex Congregazione di carità di Terzo).	Jona Jair fu *Abram-Leone*, dom. in Acqui, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	139728	21 —	Campus *Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Id.	188002	42 —	Campus *Anton-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Cons. 3,50 %	439714	787,50	Di Lustro *Egiziaca* fu Gaetano, moglie di Tozzi Francesco-Saverio di Alessandro, dom. in Napoli, vincolato per dote della titolare.	Di Lustro *Maria-Egiziaca* fu Gaetano, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2318)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 81° ROMA - Martedì, 16 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 165

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli *annunzi* da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per quelli *altri annunzi*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, oltre la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 25 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occorsi dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,50 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 5 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare di denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di fornire semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di coprirli provvisoriamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.
Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nella sopra descritta "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ITALIANA PER LA CALORIZZAZIONE

Anonima con sede in Milano — Capitale Lit. 30.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale via Sant'Eufemia, 19, in prima convocazione per il giorno 1° agosto 1940-XVIII, ore 18 e in seconda convocazione per il giorno immediatamente successivo stesso luogo ed ora al fine di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Svalutazione capitale sociale a seguito bilancio 1939 e proposta di reintegro capitale a Lit. 30.000;

2. Aumento del capitale sociale da Lit. 30.000 a Lit. 50.000 e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto;

3. Modifica del taglio delle azioni e istituzione della facoltà di emettere azioni al portatore colla conseguente modifica detto articolo.

Le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Milano, 13 luglio 1940-XVIII

500 (A pagamento).

STABILIMENTO METALLURGICO BARBERO & C. S. A.

Sede in Torino, corso Grosseto n. 40 — Capitale sociale L. 2.500.000

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea generale che avrà luogo in Torino, corso Grosseto, n. 40, il giorno 3 agosto [illegible] per deliberare sul [illegible]

SOCIETÀ PARTECIPAZIONI AZIENDE INDUSTRIALI MILANO

Sede sociale in Milano, corso del Littorio, 2
Capitale sociale Lit. 24.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 in Milano, in corso del Littorio, 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, per il triennio 1940-41, 1941-42, 1942-43, previa determinazione dell'emolumento allo stesso.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la sede sociale nei termini stabiliti dallo Statuto.

Milano, 13 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

501 (A pagamento).

ISTITUTO REGIONALE DI SOVVENZIONE per il finanziamento delle Cessioni di Quinto

Sede in Napoli.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 4 agosto 1940-XVIII alle ore 11 nella sede di Napoli Galleria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 6,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'ammontare originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri* annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe contenuto per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di fare pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare ogni volta caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel bollo c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta usa ogni cura di fare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di accertarli precisamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "*Modalità per le inserzioni*".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ITALIANA PER LA CALORIZZAZIONE

Anonima con sede in Milano — Capitale Lit. 30.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale via Sant'Eufemia, 19, in prima convocazione per il giorno 1° agosto 1940-XVIII, ore 18 e in seconda convocazione per il giorno immediatamente successivo stesso luogo ed ora al fine di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Svalutazione capitale sociale a seguito bilancio 1939 e proposta di reintegro capitale a Lit. 30.000;

2. Aumento del capitale sociale da Lit. 30.000 a Lit. 50.000 e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto;

3. Modifica del taglio delle azioni e istituzione della facoltà di emettere azioni al portatore colla conseguente modifica detto articolo.

Le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Milano, 13 luglio 1940-XVIII

500 (A pagamento).

STABILIMENTO METALLURGICO BARBERO & C. S. A.

Sede in Torino, corso Grosseto n. 40 — Capitale sociale L. 2.500.000

I signori azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea generale che avrà luogo in Torino, corso Grosseto, n. 40, il giorno 3 agosto 1940-XVIII, alle ore 9,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti in ordine alle deliberazioni prese dall'assemblea del 21 marzo 1940-XVIII e pagamento dividendo.

Il Consiglio di amministrazione.

517 (A pagamento).

SOCIETÀ PARTECIPAZIONI AZIENDE INDUSTRIALI MILANO

Sede sociale in Milano, corso del Littorio, 2

Capitale sociale Lit. 24.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 in Milano, in corso del Littorio, 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, per il triennio 1940-41, 1941-42, 1942-43, previa determinazione dell'emolumento allo stesso.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la sede sociale nei termini stabiliti dallo Statuto.

Milano, 13 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

501 (A pagamento).

ISTITUTO REGIONALE DI SOVVENZIONI per il finanziamento delle Cessioni di Quinto

Sede in Napoli.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 4 agosto 1940-XVIII alle ore 11 nella sede di Napoli Galleria Umberto I, n. 50, ed eventualmente alle ore 11 del giorno 11 agosto, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Dimissioni e nomina dell'amministratore unico.

L'Amministratore unico.

521 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETA ANONIMA MECCANIDRAULICA (S.A.M.)

Sede in Tripoli — Capitale versato L. 175.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 10 agosto 1940-XVIII, ore 10, presso la sede sociale, via Vittorio Veneto, n. 45, col seguente

Ordine del giorno:

1. Elezione dell'amministratore unico a norma dell'art. 20 dello statuto sociale;
2. Eventuali.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni liberi prima della riunione, presso la sede sociale.

Eventuale seconda convocazione alle ore 10 del 20 agosto.

Tripoli, 23 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Innocenzo Malagoli

516 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA MANIFATTURA DORA

(In liquidazione)

Sede in Torino

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del 10 agosto 1940-XVIII, in via Vittorio Amedeo II, n. 23, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 10 maggio 1940 e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore presso il liquidatore (via Vittorio Amedeo II, n. 22), entro il 6 agosto p. v.

Occorrendo la seconda convocazione è indetta per le ore 17 stesso giorno e luogo.

Il liquidatore: (firma illeggibile).

515 (A pagamento).

MOLITORIA S. A.

Sede in Noventa Vicentina — Capitale sociale L. 3.000.000 inter. versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede in Noventa Vicentina, per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alle ore 11 ant., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni inerenti;
2. Nomina di amministratori;
3. Nomina del collegio sindacale pel triennio 1941-1943 e deliberazione emolumento.

Il deposito delle azioni al portatore presso la sede sociale entro il giorno 31 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

520 (A pagamento).

SOC. ANONIMA IDROELETTRICA IRRIGAZIONE

Sede in Roma.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 5 agosto 1940-XVIII alle ore 16,30 in prima convocazione, e per il 12 agosto 1940 alle ore 16 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Roma, piazza San Silvestro n. 29, per deliberare

---

SOCIETA ANONIMA FORNACI ALLE SIECI

Sede in Firenze, via Alfani, 27 p. p.

Capitale sociale L. 800.000, tutto versato.

I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale in assemblea generale straordinaria per il giorno 3 agosto 1940-XVIII alle ore 9 ed eventualmente in seconda convocazione il 5 agosto alla stessa ora, col seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Proposta di riduzione del capitale sociale da L. 800.000 a L. 200.000 mediante rimborso, deliberazioni relative, e conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà farsi presso la sede sociale entro il 25 luglio per la prima convocazione e entro il 25 luglio per la seconda convocazione.

Firenze, 11 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

522 (A pagamento).

OFFICINE MECCANICHE PIACENTINE

(In liquidazione).

Società anonima sede in Piacenza — Capitale sociale versato L. 990.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati per il giorno 7 agosto 1940-XVIII, alle ore 9,30 in prima convocazione, e per il giorno 14 agosto alla stessa ora in eventuale seconda convocazione, nell'Ufficio della società in via Castello n. 20, Piacenza, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e del collegio sindacale;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio con relativo conto spese, perdite, profitti e utili chiuso al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i possessori delle azioni al portatore dovranno depositare i relativi certificati nella cassa della società entro il 31 luglio 1940 per la prima convocazione ed entro il 7 agosto 1940 per la seconda convocazione.

I depositi delle azioni fatti per la prima convocazione saranno validi per la seconda se non saranno ritirati.

Piacenza, 13 luglio 1940-XVIII.

I Liquidatori.

523 (A pagamento).

SOC. ANON. E. PERINETTI - TORINO

Capitale interamente versato L. 500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio ore 10, ed, in mancanza del numero legale, per il giorno stesso alle ore 15, alla sede sociale in Torino, via Lucio Bazzani n. 9 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Presentazione del bilancio e del conto perdite e profitti e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e del presidente;
5. Varie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 10 agosto 1940-XVIII, ore 10, presso la sede sociale, via Vittorio Veneto, n. 45, col seguente

Ordine del giorno:

1. Elezione dell'amministratore unico a norma dell'art. 10 dello statuto sociale;
2. Eventuali.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni liberi prima della riunione, presso la sede sociale.

Eventuale seconda convocazione alle ore 10 del 20 agosto.

Tripoli, 13 luglio 1940-XVIII.

L'amministratore unico: Innocenzo Malagoli

516 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA MANIFATTURA DORA

(in liquidazione)

Sede in Torino

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del 10 agosto 1940-XVIII, in via Vittorio Amedeo II, n. 22, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 10 maggio 1940 e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore presso il liquidatore (via Vittorio Amedeo II, n. 22), entro il 6 agosto p. v.

Occorrendo la seconda convocazione è indetta per le ore 17 stesso giorno e luogo.

Il liquidatore: (firma illeggibile).

515 (A pagamento).

MOLITORIA S. A.

Sede in Noventa Vicentina — Capitale sociale L. 3.000.000 inter. versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede in Noventa Vicentina, per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alle ore 11 ant., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni inerenti;
2. Nomina di amministratori;
3. Nomina del collegio sindacale pel triennio 1941-1943 e deliberazione emolumento.

Il deposito delle azioni al portatore presso la sede sociale entro il giorno 31 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

520 (A pagamento).

SOC. ANONIMA IDROELETTRICA IRRIGAZIONE

Sede in Roma.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 5 agosto 1940-XVIII alle ore 16,30 in prima convocazione, e per il 12 agosto 1940 alle ore 16 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Roma piazza San Silvestro n. 92, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del collegio dei sindaci;
2. Varie.

p. Il collegio dei sindaci: (firma illeggibile).

534 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 agosto 1940-XVIII alle ore 9 ed eventualmente in seconda convocazione il 5 agosto alla stessa ora, col seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Proposta di riduzione del capitale sociale da L. 800.000 a L. 200.000 mediante rimborso, deliberazioni relative, e conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà farsi presso la sede sociale entro il 25 luglio per la prima convocazione e entro il 25 luglio per la seconda convocazione.

Firenze, 11 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

522 (A pagamento).

OFFICINE MECCANICHE PIACENTINE

(in liquidazione).

Società anonima sede in Piacenza — Capitale sociale versato L. 990.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati per il giorno 7 agosto 1940-XVIII, alle ore 9,30 in prima convocazione, e per il giorno 11 agosto alla stessa ora in eventuale seconda convocazione, nell'Ufficio della società in via Castello n. 20, Piacenza, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e del collegio sindacale;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio con relativo conto spese, perdite, profitti e utili chiuso al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i possessori delle azioni al portatore dovranno depositare i relativi certificati nella cassa della società entro il 31 luglio 1940 per la prima convocazione ed entro il 7 agosto 1940 per la seconda convocazione.

I depositi delle azioni fatti per la prima convocazione saranno validi per la seconda se non saranno ritirati.

Piacenza, 13 luglio 1940-XVIII.

I Liquidatori.

523 (A pagamento).

SOC. ANON. E. PERINETTI - TORINO

Capitale interamente versato L. 500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio ore 10, ed, in mancanza del numero legale, per il giorno stesso alle ore 15, alla sede sociale in Torino, via Lucio Bazzani n. 9 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Presentazione del bilancio e del conto perdite e profitti e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori;
4. Nomina del collegio sindacale e del presidente;
5. Varie.

Per avere diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti devono provare di avere depositato i certificati azionari non più tardi del giorno 25 luglio presso la sede sociale.

Torino, 12 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

527 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SOC. AN. ELETTROAPPLICAZIONI BERGAMO (S.A.E.B.)

Sede in Bergamo — Capitale sociale L. 5000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Partici Santierone, 12 per le ore 18 del 31 luglio 1940, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione per l'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 aprile 1940;
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi e nomina del collegio sindacale per il triennio 2° maggio 1940-30 aprile 1943.

L'Amministratore unico.

522 (A pagamento).

SOC. AN. ALFONSO FONTANA - MANIFATTURE

Sede legale in Pavia, via Mentana, 4 — Capitale sociale L. 6.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 3 agosto 1940, alle ore 16, nella sede amministrativa in Gallarate, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei poteri relativi;
3. Nomina dei sindaci della liquidazione e determinazione del loro emolumento;
4. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore va fatto presso la sede della società entro il 28 luglio 1940.

In caso di seconda convocazione, questa resta fissata per il giorno 8 agosto 1940, alla medesima ora e luogo.

Pavia, 13 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

525 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA BOTTONIFICIO CREMONESE CREMONA

(In liquidazione).

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 30 luglio alle ore 10 in prima convocazione e per il giorno 8 agosto 1940 stessa ora in seconda convocazione, nella sede sociale.

Ordine del giorno:

Proposta di rimborso del capitale azionario.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso la sede sociale entro il 23 luglio 1940.

Cremona, 12 luglio 1940-XVIII

I Liquidatori.

529 (A pagamento).

« S.A.I.T.A. »
SOCIETA ANONIMA INDUSTRIA TESSUTI AFFINI

Sede in Ferrara, corso Porta Reno n. 23 — Capitale L. 100.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale per il giorno di venerdì 2 agosto 1940 alle ore 10 ed occorrendo in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 12 col seguente

Ordine del giorno:

« S.A.M.I.L. »
SOC. AN. MATERIALI INDUSTRIA LATERIZI

Migliarino — Capitale L. 45.000, versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Migliarino il 31 luglio 1940-XVIII, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII, relazioni del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Varie ed eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate alla sede sociale entro il 25 corrente.

L'eventuale seconda convocazione, resta fissata per il giorno 27 agosto 1940-XVIII, ore 10, nello stesso luogo.

Migliarino, 12 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

531 (A pagamento).

« S.A.P.I.O. »
SOC. AN. PUGLIESE INDUSTRIA OLEARIA

Sede in Bari — Capitale sociale L. 1.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della S.A.P.I.O. Soc. An. Pugliese Industria Olearia sono convocati in assemblea generale straordinaria di prima convocazione per il giorno 1 del mese di agosto 1940-XVIII, alle ore 10 in Napoli, via Grande degli Orefici n. 14, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di due consiglieri di amministrazione in aggiunta ai tre consiglieri attualmente componenti il Consiglio;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a L. 3.000.000 e deliberazioni relative.

Nel caso in cui la prima convocazione non raccogliesse il numero legale, si terrà l'assemblea di seconda convocazione alle ore 12 del medesimo giorno 31 corrente nel medesimo luogo.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni della Società in loro possesso entro il giorno 27 luglio corrente presso la Società.

Bari, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

515 (A pagamento).

« S.I.L.A. »
SOCIETA IPPICA LAZIALE ALLEVAMENTO

Anonima con sede in Roma — Capitale versato L. 2.210.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Roma, piazza Esedra n. 68, per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, e occorrendo in seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 11, per deliberare, essendo andate deserte le precedenti convocazioni, sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939;
4. Nomina dell'amministratore unico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Bergamo - Portici Scattaterone, 12 per le ore 18 del 31 luglio 1940, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione per l'amministratore unico e dai sindaci;
2. Bilancio al 30 aprile 1940;
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi e nomina del collegio sindacale per il triennio 2° maggio 1940-30 aprile 1943.

L'Amministratore unico.

521 (A pagamento).

SOC. AN. ALFONSO FONTANA - MANIFATTURE

Sede legale in Pavia, via Mentana, 4 — Capitale sociale L. 6.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 3 agosto 1940, alle ore 16, nella sede amministrativa in Gallarate, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei poteri relativi;
3. Nomina dei sindaci della liquidazione e determinazione del loro emolumento;
4. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore va fatto presso la sede della società entro il 28 luglio 1940.

In caso di seconda convocazione, questa resta fissata per il giorno 6 agosto 1940, alla medesima ora e luogo.

Pavia, 13 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

523 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA BOTTONIFICIO CREMONESE CREMONA

(in liquidazione).

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 30 luglio alle ore 10 in prima convocazione e per il giorno 5 agosto 1940 stessa ora in seconda convocazione, nella sede sociale.

Ordine del giorno:

Proposta di rimborso del capitale azionario.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso la sede sociale entro il 25 luglio 1940.

Cremona, 12 luglio 1940-XVIII

I Liquidatori.

529 (A pagamento).

« S.A.I.T.A. »
SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIA TESSUTI AFFINI

Sede in Ferrara, corso Porta Reno n. 28 — Capitale L. 100.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale per il giorno di venerdì 2 agosto 1940 alle ore 10 ed occorrendo in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 12 col seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico e nomina del nuovo amministratore;
2. Completamento del collegio sindacale.

Ferrara, 12 luglio 1940-XVIII

Il collegio dei sindaci.

532 (A pagamento).

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Migliarino il 31 luglio 1940-XVIII, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII, relazioni del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Varie ed eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate alla sede sociale entro il 25 corrente.

L'eventuale seconda convocazione, resta fissata per il giorno 27 agosto 1940-XVIII, ore 10, nello stesso luogo.

Migliarino, 12 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

531 (A pagamento).

« S.A.P.I.O. »
SOC. AN. PUGLIESE INDUSTRIA OLEARIA

Sede in Bari — Capitale sociale L. 1.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della S.A.P.I.O. Soc. An. Pugliese Industria Olearia sono convocati in assemblea generale straordinaria di prima convocazione per il giorno 1 del mese di agosto 1940-XVIII, alle ore 10 in Napoli, via Grande degli Orefici n. 14, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di due consiglieri di amministrazione in aggiunta ai tre consiglieri attualmente componenti il Consiglio;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a L. 3.000.000 e deliberazioni relative.

Nel caso in cui la prima convocazione non raccogliesse il numero legale, si terrà l'assemblea di seconda convocazione alle ore 12 del medesimo giorno 31 corrente nel medesimo luogo.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni della Società in loro possesso entro il giorno 27 luglio corrente presso la Società.

Bari, 10 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

535 (A pagamento).

« S.I.L.A. »
SOCIETÀ IPPICA LAZIALE ALLEVAMENTO

Anonima con sede in Roma — Capitale versato L. 2.250.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Roma, piazza Esedra n. 68, per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, e occorrendo in seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 11, per deliberare, essendo andate deserte le precedenti convocazioni, sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939;
4. Nomina dell'amministratore unico;
5. Nomina dei sindaci per il triennio 1940-1942 e determinazione del relativo emolumento.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

L'Amministratore unico.

536 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

«I.B.E.A.»
SOC. AN. INDUSTRIA BOSCHI E AFFINI

Capitale L. 2.000.000, versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il 31 luglio alle ore 10 presso la sede sociale in Roma, corso Rinascimento n. 69 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio al 30 aprile 1940; relazione dell'amministratore unico e dei sindaci.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di certificati nominativi e coloro che abbiano effettuato il deposito di titoli al portatore presso la sede sociale non oltre il 25 luglio 1940.

Roma, 15 luglio 1940-XVII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

533 (A pagamento).

SOCIETA CERARIA BERTELLI

Anonima con sede in Firenze — Capitale L. 100.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società Cereria Bertelli sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 11 del giorno di mercoledì 31 luglio 1940-XVIII, presso la Banca Toscana in Firenze, via del Corso n. 2-A, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di cinque consiglieri di amministrazione;
4. Fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il triennio 1° luglio 1940-30 giugno 1943;
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il triennio 1° luglio 1940-30 giugno 1943;
6. Varie eventuali.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà effettuarsi presso la sede della Società o presso la sede di Firenze della Banca Toscana almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea stessa.

Occorrendo una seconda convocazione questa rimane fissata per il giorno 1° agosto 1940-XVIII, nello stesso luogo, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno.

Firenze, 11 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

537 (A pagamento).

METALLURGICA FELTRINA SOCIETA ANONIMA

Sede in Milano — Capitale L. 900.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di lunedì 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, via Gaetano Negri, 10, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno di lunedì 12 agosto 1940 stessa ora e luogo, in seconda convocazione onde discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 900.000 a L. 15.000.000 e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni e provvedimenti in relazione.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che risultino tali nel libro dei soci almeno cinque giorni prima del 5 agosto 1940 ed i possessori di azioni al portatore che

SOCIETA ANONIMA COOPERATIVA «ANNA REINI»
per case economiche e popolari a proprietà collettiva

Sedente in Roma — Via della Madonna del Riposo, 17.

Convocazione di assemblea

Si invitano i soci della S. A. Cooperativa Anna Reini ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nella propria sede sociale in Roma, via della Madonna del Riposo, 17, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Anticipato scioglimento della società;
2. Nomina del liquidatore e dei sindaci di liquidazione e poteri al liquidatore.

Non raggiungendosi in detto giorno e detta ora il numero legale dei soci, l'assemblea si intende rinviata in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nei sopradetti locali e si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il Consiglio di amministrazione.

539 (A pagamento).

SOCIETA AN. COMMERCIO CALZE CONFEZIONI

Sede in Firenze, via Martelli, 5.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 presso la sede sociale in via Martelli, 5, Firenze, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Eventuale messa in liquidazione della società;
3. Varie.

Per intervenire occorre il deposito delle azioni prima dell'adunanza.

In mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per otto giorno dopo, alla stessa ora.

L'Amministratore unico.

540 (A pagamento).

«A.C.I.F.A.C.»
Anonima Consorzio Italiano Fabbricanti Artigiani Calzature

Sede in Roma, piazza Armenia, 2.

Gli azionisti sono convocati nella sede sociale, in assemblea generale straordinaria per le ore 18 del giorno 31 luglio 1940-XVIII in prima convocazione ed alle ore 19 dello stesso giorno e nello stesso luogo in seconda convocazione (ove manchi il numero legale) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale;
2. Varie.

p. Il Consiglio di amministrazione:
Dott. Giulio Muscinelli

544 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il 31 luglio alle ore 10 presso la sede sociale in Roma, corso Rinascimento n. 69 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio al 30 aprile 1940; relazione dell'amministratore unico e dei sindaci.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di certificati nominativi e coloro che abbiano effettuato il deposito di titoli al portatore presso la sede sociale non oltre il 25 luglio 1940.

Roma, 15 luglio 1940-XVII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

533 (A pagamento).

SOCIETÀ CERARIA BERTELLI

Anonima con sede in Firenze — Capitale L. 100.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società Ceraria Bertelli sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 11 del giorno di mercoledì 31 luglio 1940-XVIII, presso la Banca Toscana in Firenze, via del Corso n. 2-A, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di cinque consiglieri di amministrazione;
4. Fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il triennio 1° luglio 1940-30 giugno 1943;
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il triennio 1° luglio 1940-30 giugno 1943;
6. Varie eventuali.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà effettuarsi presso la sede della Società o presso la sede di Firenze della Banca Toscana almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea stessa.

Occorrendo una seconda convocazione questa rimane fissata per il giorno 19 agosto 1940-XVIII, nello stesso luogo, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno.

Firenze, 21 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

537 (A pagamento).

METALLURGICA FELTRINA SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Milano — Capitale L. 900.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di lunedì 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, via Gaetano Negri, 10, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno di lunedì 12 agosto 1940 stessa ora e luogo, in seconda convocazione onde discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 900.000 a L. 15.000.000 e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni e provvedimenti in relazione.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che risultino tali nel libro dei soci almeno cinque giorni prima del 5 agosto 1940 ed i possessori di azioni al portatore che avranno depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima del 5 agosto 1940 presso la sede sociale.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

538 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Si invitano i soci della S. A. Cooperativa Anna Reimi ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà il giorno 27 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nella propria sede sociale in Roma, via della Madonna del Riposo, 37, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Anticipato scioglimento della società;
2. Nomina del liquidatore e dei sindaci di liquidazione e poteri al liquidatore.

Non raggiungendosi in detto giorno e detta ora il numero legale dei soci, l'assemblea si intende rinviata in seconda convocazione per il giorno 28 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, nei sopradetti locali e si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il Consiglio di amministrazione.

539 (A pagamento).

SOCIETÀ AN. COMMERCIO CALZE CONFEZIONI

Sede in Firenze, via Martelli, 5.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 presso la sede sociale in via Martelli, 5, Firenze, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Eventuale messa in liquidazione della società;
3. Varie.

Per intervenire occorre il deposito delle azioni prima dell'adunanza.

In mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per otto giorno dopo, alla stessa ora.

L'Amministratore unico.

540 (A pagamento).

«A.C.I.F.A.C.»
Anonima Consorzio Italiano Fabbricanti Artigiani Calzature

Sede in Roma, piazza Armenia, 8.

Gli azionisti sono convocati nella sede sociale, in assemblea generale straordinaria per le ore 18 del giorno 31 luglio 1940-XVIII in prima convocazione ed alle ore 19 dello stesso giorno e nello stesso luogo in seconda convocazione (ove manchi il numero legale) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale;
2. Varie.

p. Il Consiglio di amministrazione:
Dott. Giulio Muscinelli

544 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 360 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. rag. Adolfo Mecco residente in Biella nell'interesse della liquidazione Minero Re di Pietro e figli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti:

Debito della ditta Minero Re Pietro e Figli in liquidazione (domiciliato presso rag. A. Mecco, via S. Filippo n. 2) verso la ditta C. Jones di Mancester (Inghilterra). Detto debito ammonta a L. 26.593,50 salvo ulteriori accertamenti.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Tritopepe cav. dott. Antonio, Procuratore superiore delle Imposte.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e i titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

509 (Gratuito).

N. 20159 - Div. I

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di Guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita «Legge di Guerra»;

Ritenuto che i signori Guyenot Albert fu Massimo e Jacquet Louise fu Filiberto, coniugi, di nazionalità francese, sono proprietari di beni in comune di Stradella;

Vista la denuncia in data 5 corrente fatta dal signor Chiolini Angelo per incarico dei coniugi predetti;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Guyenot Albert e Jacquet Louise esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e liquidazion immobiliare.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione, assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato).

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'In-

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Pavia, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. A. Vitelli

Per copia conforme.

Il segretario: (firma illeggibile)

511 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17392 - Div. III.
Prot. Spec. n. 10.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli art. 5 e 6 e seg. 205 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione 6 luglio 1940-XVIII corrente con la quale il signor Ameita dott. Delfino, notaio residente in Andorno Micca, denuncia agli effetti dell'art. 209 del citato decreto di detenere a titolo di deposito vari titoli nominativi del valore nominale di L. 32.500, statigli consegnati dagli eredi di Sella Agnese Teodoro fu Francesco;

Ritenuto che uno dei detti eredi, Sella Agnese Attilio è cittadino francese;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettata a sequestro la parte spettante al signor Sella Agnese Attilio nel capitale succennato di L. 32.500 in titoli vari.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Battiglia Antonio, proc. registro di Andorno Micca.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e i titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 9 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli

Per copia conforme ad uso pubblicazione.

L'intendente: dott. Umberto Sicco

510 (Gratuito).

N. 1550

COMUNE DI CASTEL TESINO - PROVINCIA DI TRENTO

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto per la vendita di legname da opera

Il giorno 6 agosto 1940-XVIII, dalle ore 9 alle 10, in questa residenza municipale, avrà luogo un esperimento d'asta, ad unico e definitivo incanto per l'aggiudicazione di n. 1106 piante di abete rosso, bianco e larice, capaci di produrre circa 1906 metri cubi di legname da opera, assegnato nel bosco comunale di «Posterno di Sternozzena», al prezzo base di L. 200 (duecento) il metro cubo.

Il legname viene venduto in piedi restando a carico dell'acquirente tutte le spese per il taglio, raggruppamento e diboscco.

L'asta seguirà col sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo minimo e massimo indicato nella scheda segreta dell'annun-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ulteriori accertamenti.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Tritapepe cav. dott. Antonio, Procuratore superiore delle Imposte.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e i titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

509 (Gratuito).

N. 20159 - Div. I

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita « Legge di Guerra »;

Ritenuto che i signori Guyenot Albert fu Massimo e Jacquet Louise fu Filiberto, coniugi, di nazionalità francese, sono proprietari di beni in comune di Stradella;

Visto la denuncia in data 5 corrente fatta dal signor Chiolini Angelo per incarico dei coniugi predetti;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Guyenot Albert e Jacquet Louise esistenti nel territorio di questa provincia

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e liquidazion immobiliare.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione (assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato).

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Pavia, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. A. Vitelli

Per copia conforme.

Il segretario: (firma illeggibile)

511 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17391 - Div. III.
Prot. Spec. n. —.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli art. 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione 6 luglio 1940-XVIII corrente con la quale il signor Amelia dott. Delfino, notaio residente in Andorno Micca, denuncia agli effetti dell'art. 309 del citato decreto di detenere a titolo di deposito vari titoli nominativi del valore nominale di L. 32.500, statigli consegnati dagli eredi di Sella Agnese Teodoro fu Francesco;

Ritenuto che uno dei detti eredi, Sella Agnese Attilio è cittadino francese;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettata a sequestro la parte spettante al signor Sella Agnese Attilio nel capitale smuccennato di L. 32.500 in titoli vari.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Rattiglia Antonio, proc. registro di Andorno Micca.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e i titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 9 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli

Per copia conforme ad uso pubblicazione.

L'intendente: dott. Umberto Sicco

510 (Gratuito).

N. 1559

COMUNE DI CASTEL TESINO - PROVINCIA DI TRENTO

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto per la vendita di legname da opera

Il giorno 6 agosto 1940-XVIII, dalle ore 9 alle 10, in questa residenza municipale, avrà luogo un esperimento d'asta, ad unico e definitivo incanto per l'aggiudicazione di n. 1196 piante di abete rosso, bianco e larice, capaci di produrre circa 1000 metri cubi di legname da opera, assegnato nel bosco comunale di « Posterno di Sternozzena », al prezzo base di L. 400 (duecento) il metro cubo.

Il legname viene venduto in piedi restando a carico dell'acquirente tutte le spese per il taglio, raggruppamento e disbosco.

L'asta seguirà col sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo minimo e massimo indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, in conformità all'articolo 73 (lettera *B*) del Regolamento per la contabilità generale dello Stato in vigore, e si procederà all'aggiudicazione anche col concorso di un solo offerente.

Per essere ammesso all'asta, il concorrente, unitamente alla propria offerta da stendersi in carta da bollo da lire 6, dovrà esibire la prova di avere depositato presso la tesoreria comunale di Castel Te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sito, il 10 per cento del valore del lotto del legname, in contanti o pure in titoli dello Stato o buoni del tesoro, da valutarsi al corso di borsa, nonchè il deposito per spese d'asta e di contratto in contanti del 5 per cento salvo conguaglio.

Dovrà inoltre produrre i seguenti certificati, senza dei quali non verrà accordata l'ammissione all'asta:

1. Una dichiarazione, rilasciata dalla Milizia Nazionale Forestale, dalla quale risulti l'idoneità e pratica del concorrente in tale genere di lavori, rilasciata esclusivamente per la presente asta.

2. Certificato d'iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Le condizioni di vendita delle piante sono contenute nel capitolato d'oneri, e nel verbale di assegno del legname, visibili nella segreteria comunale, durante le ore d'ufficio e fino all'ora dell'incanto.

Il verbale di aggiudicazione, assieme al capitolato d'oneri ed al verbale di assegno, terrà luogo di formale contratto ad ogni effetto di legge.

E' facoltà del Comando di zona territoriale aerea, di precettare in un qualsiasi momento, il legname che presenta i requisiti per scopi aeronautici e ciò a norma del R. decreto-legge 17 marzo 1935, n. 801.

Si avverte che l'aggiudicatario del legname deve fornire in iscritto i dati concreti da cui risulti che il prezzo offerto per il legname oggetto d'asta consenta l'osservanza dei prezzi massimi stabiliti nel listino Ministeriale per il legname ridotto in tavole, e che l'aggiudicatario stesso deve riconoscere al comune venditore il diritto di acquistare eventualmente metà del legname segato proveniente dal legname in oggetto, al prezzo del listino.

Castel Tesino, 12 luglio 1940-XVIII.

510 (A pagamento). Il podestà: rag. Eugenio Pietta

UFFICIO LAVORI GENIO MILITARE DEL XIV CORPO D'ARMATA - TREVISO

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli, 73 lettera b) e 75 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che nel giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, avrà luogo in Treviso, presso l'ufficio Lavori genio del XIV Corpo d'Armata in Treviso, sito in Riviera Regina Margherita n. 78, avanti il signor capo ufficio Lavori genio militare di Treviso od a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di sistemazione di capannoni per ricovero automezzi del 58° reggimento fanteria e lavori vari presso la Caserma « Vittorio Emanuele III » in Padova per l'importo di L. 550.000 (novecentocinquantamila). Cauzione a garanzia del contratto L. 47.500 (quarantasettemilacinquecento) ridotta per le cooperative e loro consorzi a L. 5300 (cinquemilacinquecento).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 301 in data 3 luglio 1940-XVIII, il quale è visibile presso il su intestato ufficio tutti i giorni feriali nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione all'ufficio Lavori del genio militare appaltante non oltre le ore 12 del giorno 30 luglio 1940-XVIII i seguenti documenti:

1. I documenti delle idoneità del concorrente e precisamente:

A) se si tratta di ditta inscritta nell'Albo nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

1) certificato d'iscrizione all'albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

4) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori oppure copia autentica del certificato stesso;

2) - 3) - 4) come la lettera *A*);

C) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di iscrizione per specializzazioni e classifica, idonee e pagato la relativa tassa di concessione governativa:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data anzidetta;

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso.

2. Una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei capannoni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Per i documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti ai relativi contratti.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e data e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità.

Risultando discordanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa da quella italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliono presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pare in atto dello Stato [illegible] del tesoro, da valutarsi al corso di borsa, nonchè il deposito per spese d'asta e di contratto in contanti del 5 per cento salvo conguaglio.

Dovrà inoltre produrre i seguenti certificati, senza dei quali non verrà accordata l'ammissione all'asta:

1. Una dichiarazione, rilasciata dalla Milizia Nazionale Forestale, dalla quale risulti l'idoneità e pratica del concorrente in tale genere di lavori, rilasciata esclusivamente per la presente asta.

2. Certificato d'iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Le condizioni di vendita delle piante sono contenute nel capitolato d'oneri e nel verbale di assegno del legname, visibili nella segreteria comunale, durante le ore d'ufficio e fino all'ora dell'incanto.

Il verbale di aggiudicazione, assieme al capitolato d'oneri ed al verbale di assegno, terrà luogo di formale contratto ad ogni effetto di legge.

E' facoltà del Comando di zona territoriale aerea, di precettare in un qualsiasi momento, il legname che presenta i requisiti per scopi aeronautici e ciò a norma del R. decreto-legge 17 marzo 1938, n. 891.

Si avverte che l'aggiudicatario del legname deve fornire in iscritto i dati concreti da cui risulti che il prezzo offerto per il legname oggetto d'asta consenta l'osservanza dei prezzi massimi stabiliti nel listino Ministeriale per il legname ridotto in tavole, e che l'aggiudicatario stesso deve riconoscere al comune venditore il diritto di acquistare eventualmente metà del legname segato proveniente dal legname in oggetto, al prezzo del listino.

Castel Tesino, 12 luglio 1940-XVIII.

570 (A pagamento). Il podestà: rag. Eugenio Fietta

UFFICIO LAVORI GENIO MILITARE DEL XIV CORPO D'ARMATA - TREVISO

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli, 73 lettera b) e 78 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che nel giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10, avrà luogo in Treviso, presso l'ufficio Lavori genio del XIV Corpo d'Armata in Treviso, sito in Riviera Regina Margherita n. 78, avanti il signor capo ufficio Lavori genio militare di Treviso od a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, su offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di sistemazione di capannoni per ricovero automezzi del 58° reggimento fanteria e lavori vari presso la Caserma « Vittorio Emanuele III » in Padova per l'importo di L. 750.000 (novecentocinquantamila). Cauzione a garanzia del contratto L. 47.500 (quarantasettemilacinquecento) ridotta per le cooperative e loro consorzi a L. 5500 (cinquemilacinquecento).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 301 in data 3 luglio 1940-XVIII, il quale è visibile presso il suindicato ufficio tutti i giorni feriali nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione all'ufficio Lavori del genio militare appaltante non oltre le ore 12 del giorno 30 luglio 1940-XVIII i seguenti documenti:

1. I documenti delle idoneità del concorrente e precisamente:

A) se si tratta di ditta inscritta nell'Albo nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

1) certificato d'iscrizione all'albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

4) per le sole ditte: certificato generale del cancelliere giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara al nome della persona che rappresenta la ditta;

B) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica, idonee negli elenchi di fiducia delle varie amministrazioni dello Stato; Albo nazionale degli appaltatori oppure copia autentica del certificato stesso;

2) - 3) - 4) come la lettera *A*);

C) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di iscrizione per specializzazioni e classifica, idonee e pagato la relativa tassa di concessione governativa:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del cancelliere giudiziale legalizzato, ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data anzidetta;

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso.

2. Una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei capannoni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Per i documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti ai relativi contratti.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e data e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità.

Risultando discordanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa da quella italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliono presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso o sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcuni conto se saranno presentati, o giungeranno all'ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o che siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche sarà stata pure che non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle sezioni R. Tesoreria provinciale del Regno il deposito in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno uguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Questo può essere ricevuto da chi presiede all'asta nel caso eccezionale in cui l'interessato, per plausibili ragioni, non abbia potuto eseguirlo nei modi sovra indicati, con l'obbligo però di farne un altro in Tesoreria qualora rimanesse deliberatario e presentare la ricevuta del nuovo deposito per la restituzione del primo.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire centottomilacinquecento (L. 28.500) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante dovrà presentarsi all'ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Treviso, 26 luglio 1940-XVIII

Il capo ufficio amministrazione: Emilio Gracis.

526 (A credito).

ENTI LOCALI

CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE III VERCELLI

AVVISO D'ASTA

per l'aggiudicazione provvisoria dell'affittamento novennale per il periodo S. Martino (11 novembre) 1941 - S. Martino (11 novembre) 1950 della Cascina denominata Cascina Ranza, sita nel territorio del comune di Vercelli, di proprietà della casa di riposo «Vittorio Emanuele III» di Vercelli.

Nel giorno di martedì 6 agosto 1940-XVIII, alle ore dieci antimeridiane, negli uffici di amministrazione della casa di riposo «Vittorio Emanuele III» di Vercelli, avanti il presidente o chi per esso, avrà luogo il primo pubblico incanto per l'aggiudicazione provvisoria dell'affittamento novennale a partire dal S. Martino (11 novembre) 1941 della Cascina denominata Cascina Ranza, sita in territorio di Vercelli, composta di fabbricati e terreni annessi per la complessiva superficie di ettari 80.36.66, corrispondenti in antica misura a giornate piemontesi (are 38.32) [illegible] [illegible].

d'amministrazione in data 15 maggio 1940-XVIII, visibile, a semplice richiesta verbale, presso la segreteria dell'Istituto.

Non saranno ammesse all'incanto se non le persone che presenteranno le volute garanzie di capacità e di moralità ai sensi di legge, e l'amministrazione si riserva la facoltà di escludere - senza obbligo di spiegarne il motivo - quelle persone che, per ragioni speciali, non credesse di ammettere all'incanto.

Il prezzo base sul quale sarà aperta l'asta per la determinazione dell'ammontare del detto annuo da corrispondersi dall'affittuario in base alle norme contenute nell'art. 3 del citato Capitolato, fissato come segue per ogni giornata superficiale di terreno (are 38 e centiare 10):

a) in kg. duecento di frumento buono mercantile;

b) in kg. centotrenta di granoturco buono mercantile.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a kg. cinque di frumento buono mercantile ciascuna per ogni giornata di terreno, e non si farà luogo all'aggiudicazione se non si saranno avute offerte di almeno due concorrenti.

Gli offerenti, pel solo fatto della presentazione delle offerte durante l'incanto, assumono, pel caso in cui rimangano deliberatari, tutti gli obblighi inerenti all'affittamento a norma del suddetto Capitolato e del presente avviso; a garanzia dovranno gli aspiranti per essere ammessi all'asta, fare presso la cassa dell'Istituto, il deposito di lire venticinquemila in contanti.

Tali depositi saranno subito dopo l'asta restituiti ad eccezione di quello del deliberatario, che lo sarà dopo che sia stata presentata offerta migliorativa vigesimale, oppure, ove l'aggiudicazione diventi definitiva, all'atto in cui verrà prestata la cauzione prescritta dal Capitolato, rimanendo, frattanto, tale deposito presso la cassa dell'Istituto a titolo di pegno, a favore dell'Ente Pio proprietario, senza oneri, però, di interessi a carico del depositario.

Il deposito rimarrà vincolato fino alla stipulazione dell'istromento di affitto, che dovrà seguire entro novanta giorni dalla definitiva aggiudicazione.

Il pagamento dell'annuo affitto si farà in due rate uguali che scadranno a tutto luglio e tutto dicembre di ogni anno, salvo l'ultima quota che dovrà essere corrisposta nel mese di ottobre; il tutto alle modalità in vigore per la locazione ora in corso.

L'affittuario sarà obbligato a prestare, a norma dell'art. 10 del capitolato, una cauzione corrispondente all'ammontare di una annualità di fitto da computarsi conteggiando a lire centodieci al quintale l'intero quantitativo delle merci a corrispondersi dall'affittuario a titolo di fitto, ferme restando, però, per la determinazione del canone effettivo da corrispondersi annualmente, le disposizioni dell'art. 8 del capitolato; detta garanzia dovrà prestarsi in contanti o con vincolo su cartelle del D. P. dello Stato o con ipoteca sui beni stabili a termini di capitolato.

Il termine utile per ulteriore miglioria non inferiore ad un ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione da farsi sul solo coefficiente frumento scadrà alle ore undici del giorno di venerdì 23 agosto 1940-XVIII.

Le spese contrattuali tutte inerenti all'incanto ed a relativo atto di sottomissione saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà depositare in contanti, presso la cassa dell'Istituto, la somma di lire diecimila, corrispondente al loro ammontare presumibile, salvo ulteriori versamenti o rimborsi secondo la finale liquidazione.

Vercelli, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Carlo Bona.

502 (A pagamento). Il segretario: dott. Marelli.

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO DI VAGLIA CAMBIARIO

Il Tribunale civile di Ivrea, letto il ricorso presentato da Amil Gisa di Luigi domiciliata in Ivrea; Visto il parere del P. M. e sentito il relatore, ritenuto accoglibile il ricorso stesso per l'accertata verità dei fatti e del diritto della ricorrente; Visto l'art. 89 del R. decreto 14 dicembre 1933, pronuncia l'ammortamento del vaglia cambiario n. 4619 rilasciato il 22 settembre 1939-XVII dalla Banca d'Italia agenzia di Ivrea a favore della ricorrente Amil Gisa di Luigi per L. 860, all'ordine di Abramo Pietro e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Uf-*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

encora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle sezioni R. Tesoreria provinciale del Regno il deposito in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno uguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Questo può essere ricevuto da chi presiede all'asta nel caso eccezionale in cui l'interessato, per plausibili ragioni, non abbia potuto eseguirlo nei modi sovra indicati, con l'obbligo però di farne un altro in Tesoreria qualora rimanesse deliberatario e presentare la ricevuta del nuovo deposito per la restituzione del primo.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire ventottomilacinquecento (L. 28 500) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante dovrà presentarsi all'ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Treviso, 26 luglio 1940-XVIII

Il capo ufficio amministrazione: Emilio Gracia.

526 (A credito).

ENTI LOCALI

CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE III VERCELLI

AVVISO D'ASTA

per l'aggiudicazione provvisoria dell'affittamento novennale per il periodo S. Martino (11 novembre) 1941 - S. Martino (11 novembre) 1949 della Cascina denominata Cascina Ranta, sita nel territorio del comune di Vercelli, di proprietà della casa di riposo «Vittorio Emanuele III» di Vercelli.

Nel giorno di martedì 6 agosto 1940-XVIII, alle ore dieci antimeridiane, negli uffici di amministrazione della casa di riposo «Vittorio Emanuele III» di Vercelli, avanti il presidente o chi per esso, avrà luogo il primo pubblico incanto per l'aggiudicazione provvisoria dell'affittamento novennale a partire dal S. Martino (11 novembre) 1941 della Cascina denominata Cascina Ranta, sita in territorio di Vercelli, composta di fabbricati e terreni annessi per la complessiva superficie di ettari 80.36.60, corrispondenti in antica misura a giornate piemontesi (ora 58.10) 210,00 (giornate duecentodieci e tavole novanta).

L'incanto sarà tenuto col sistema delle candele e sotto osservanza delle norme prescritte dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato rivisto e modificato dal R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'affittamento sarà regolato dal Capitolato generale (provvisorio) per l'affittamento di essa tenuta, approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 29 luglio 1939-XVII, visibile presso la segreteria della casa suddetta, dove gli aspiranti possono chiederne il motivo - quelle persone che, per ragioni speciali, non credesse di ammettere all'incanto.

Il prezzo base sul quale sarà aperta l'asta per la determinazione dell'ammontare del fitto annuo da corrispondersi dall'affittuario in base alle norme contenute nell'art. 2 del citato Capitolato, fissato come segue per ogni giornata superficiale di terreno (are 38 e centiare 10):

a) in kg. duecento di frumento buono mercantile;

b) in kg. centottanta di granoturco buono mercantile.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a kg. cinque di frumento buono mercantile ciascuna per ogni giornata di terreno, e non si farà luogo all'aggiudicazione se non si saranno avute offerte di almeno due concorrenti.

Gli offerenti, pel solo fatto della presentazione delle offerte durante l'incanto, assumono, pel caso in cui rimangano deliberatari, tutti gli obblighi inerenti all'affittamento a norma del sucitato Capitolato e del presente avviso: a garanzia dovranno gli aspiranti per essere ammessi all'asta, fare presso la cassa dell'Istituto, il deposito di lire venticinquemila in contanti.

Tali depositi saranno subito dopo l'asta restituiti ad eccezione di quello del deliberatario, che lo sarà dopo che sia stata presentata offerta migliorativa vigesimale, oppure, ove l'aggiudicazione diventi definitiva, all'atto in cui verrà prestata la cauzione prescritta dal Capitolato, rimanendo, frattanto, tale deposito presso la cassa dell'Istituto a titolo di pegno, a favore dell'Ente Pio proprietario, senza oneri, però, di interessi a carico del depositario.

Il deposito rimarrà vincolato fino alla stipulazione dell'istromento di affitto, che dovrà seguire entro novanta giorni dalla definitiva aggiudicazione.

Il pagamento dell'annuo affitto si farà in due rate uguali che scadranno a tutto luglio e tutto dicembre di ogni anno, salvo l'ultima quota che dovrà essere corrisposta nel mese di ottobre: il tutto alle modalità in vigore per la locazione ora in corso.

L'affittuario sarà obbligato a prestare, a norma dell'art. 10 del capitolato, una cauzione corrispondente all'ammontare di una annualità di fitto da computarsi conteggiando a lire centodieci al quintale l'intero quantitativo delle merci a corrisponderai dall'affittuario a titolo di fitto, ferme restando, però, per la determinazione del canone effettivo da corrispondersi annualmente, le disposizioni dell'art. 8 del capitolato: detta garanzia dovrà prestarsi in contanti o con vincolo su cartelle del D. P. dello Stato o con ipoteca sui beni stabili a termini di capitolato.

Il termine utile per ulteriore miglioria non inferiore ad un ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione da farsi sul solo concorrente frumento scadrà alle ore undici del giorno di venerdì 23 agosto 1940-XVIII.

Le spese contrattuali tutte inerenti all'incanto ed a relativo atto di sottomissione saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà depositare in contanti, presso la cassa dell'Istituto, la somma di lire diecimila, corrispondente al loro ammontare presumibile, salvo ulteriori versamenti o rimborsi secondo la finale liquidazione.

Vercelli, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Carlo Bona.

502 (A pagamento). Il segretario: dott. Marelli.

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO DI VAGLIA CAMBIARIO

Il Tribunale civile di Ivrea, letto il ricorso presentato da Anzil Gisa di Luigi domiciliata in Ivrea; Visto il parere del P. M. e sentito il relatore, ritenuto accoglibile il ricorso stesso per l'accertata verità dei fatti e del diritto della ricorrente; Visto l'art. 89 del R. decreto 14 dicembre 1933, pronuncia l'ammortamento del vaglia cambiario n. 4629 rilasciato il 22 settembre 1939-XVII dalla Banca d'Italia agenzia di Ivrea a favore della ricorrente Anzil Gisa di Luigi per L. 860, all'ordine di Abramo Pietro e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dall'eventuale detentore.

Ivrea, 22 marzo 1940-XVIII

Il presidente: Aspesi.

476 (A pagamento). Il primo cancelliere: Colombo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

AVVISO

L'eccellenza il procuratore generale d' Catania con decreto 30 maggio 1940-XVIII, ha autorizzato Iozzia Antonietta Annetta fu Carmelo e fu Sammito Michele, nata a Modica il 1° maggio 1897 ivi residente a far eseguire la pubblicazione della domanda per aggiunta ed anticipazione del nome Giovanna in modo da potersi chiamare Iozzia Giovanna Antonietta Annetta.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione nei modi e termini di legge.

Modica, 1° luglio 1940-XVIII.

Iozzia Antonietta Annetta

503 (A pagamento).

AGGIUNTA DI COGNOME

I signori Fabrini Oliviero fu Eugenio nato a Montalone il 29 febbraio 1872 e i figli Carlo, Maria Teresa e Pietro nati a Siena rispettivamente il 19 febbraio 1912, il 26 ottobre 1915 e il 14 settembre 1920, tutti residenti in Siena, di cui la Maria Teresa è oggi defunta, Fabrini Eugenio, Eugenia e Teresa fu Emilio, nati i primi due in Lucca e la terza a Pistoia rispettivamente il 15 maggio 1904, 18 giugno 1902 e 7 ottobre 1909 residenti il primo a Pergamo ed oggi a Como, la seconda a Firenze e la terza a Camaiore; Fabrini Cesare fu Giovanni nato a Castelfiorentino il 25 settembre 1880 ivi residente ed oggi defunto; Fabrini Enrichetta, Giovanni, Fabrino, Rosa e Guido fu Giulio, nati in Castelfiorentino rispettivamente il 4 ottobre 1875, 8 luglio 1877, 12 dicembre 1879, 23 settembre 1881 e 19 novembre 1885, residenti la prima in Pisa, il secondo in Castelfiorentino (ed oggi defunto), il terzo in Viareggio, la quarta in Firenze, l'ultimo in Castelfiorentino;

Fabrini Carlo, Giulio, Elisa e Giovanni di Fabrino, nati i primi tre in Pratovecchio-Stia rispettivamente il 20 dicembre 1912, 11 febbraio 1915, 26 febbraio 1919 e l'ultimo in Viareggio il 31 ottobre 1931, tutti residenti in Viareggio;

Fabrini Lina di Guido nata in Firenze il 7 ottobre 1930 residente in Castelfiorentino, hanno fatto istanza a Sua Maestà il Re per essere autorizzati ad aggiungere al cognome Fabrini quello di « Delle Stelle ».

Con suo decreto 8 gennaio 1936 il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia autorizzava le persone summenzionate a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta.

Chiunque abbia interesse ad opporsi voglia presentare la sua opposizione nei modi e termine stabiliti dall'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, modificato dal R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, art. 156.

508 (A pagamento).

AVVISO PER CAMBIAMENTO DI NOME

Con decreto 15 maggio 1940-XVIII, S. E. il Procuratore generale del Re, presso la Corte d'appello di Genova, ha autorizzato il dottor Minas Abramo fu Ettore, nato a Genova il 14 gennaio 1874 e residente in Trieste di pubblicare la domanda per ottenere il cambiamento del nome di Abramo in quello di Alberto.

Si invita chiunque vi abbia interesse di fare opposizione alla domanda entro giorni trenta a termine di legge.

528 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO POSTALE SMARRITO

Con decreto n. 1303 in data 2 luglio 1940-XVIII il presidente del Tribunale di Torino ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno postale n. 133 di L. 6114,25 tratto sul C/C postale n. -/1988 Palermo dalla ditta dott. Pietro Dabene di Palermo, all'ordine della beneficiaria Soc. An. Officine di Villar Perosa di Torino e vistato dall'ufficio dei Conti Correnti postali di Palermo addì 12 aprile 1940-XVIII col n. 1661, autorizzando l'amministrazione postale a procedere al pagamento decorso il termine di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Torino, 12 luglio 1940-XVIII.

530 (A pagamento).

SMARRIMENTO DI ASSEGNI CIRCOLARI

Si rende noto che con decreto in data 12 giugno 1940-XVIII del signor pretore di Firenze, registrato a Firenze il 25 giugno 1940-XVIII al n. 3725 è stato pronunciato ad istanza della Banca Toscana l'ammortamento dei seguenti assegni circolari emessi dal Credito Romagnolo:

Serie B; numero 20810; importo L. 50.000; data 25 aprile; piazza e ordinatario: Pacina - S.P.I.D.A. F.lli Bawel - Pistoia.

Serie M; numero 803383; importo L. 88,-; data 20 aprile; piazza e ordinatario: S. Soffa - Bartoncelli don Giuseppe.

Serie M; numero 866803; importo L. 100; data 22 aprile; piazza e ordinatario: Bologna - P. Antonio Tacci.

Serie M; numero 891330; importo L. 444,-; data 23 aprile; piazza e ordinatario: Imola - S. A. Cogne - Torino Stab. Meccanico Imola.

Serie M; numero 896493; importo L. 55; data 23 aprile; piazza e ordinatario: Forlì - L'Unione Delle Sedie - Lucca.

Serie A; numero 208319; importo L. 8370; data 26 aprile; piazza e ordinatario: Castel S. Pietro - Foresti Giuseppe.

Serie M; numero 815500; importo L. 500; data 22 aprile; piazza e ordinatario: Borello - Bellettini Ernesto.

Serie M; numero 880572; importo L. 437; data 23 aprile; piazza e ordinatario: Russi - F.lli Babini.

Serie M; numero 872878; importo L. 136,10; data 23 aprile; piazza e ordinatario: Borgo Tossignale - Stefano Bonomi.

Serie M, numero 700410; importo L. 500; data 17 aprile; piazza e ordinatario: Baricella - Toschi Gilberto.

Serie M; numero 835883; importo L. 500; data 25 aprile; piazza e ordinatario: Vergato - Monti Alfredo.

Serie M; numero 883177; importo L. 450,30; data 26 aprile; piazza e ordinatario: S. Piero in Bagno - Crociani Giuseppe.

Serie M; numero 893667; importo L. 32,50; data 21 aprile; piazza e ordinatario: Bologna - Rondoni Armando.

Serie M; numero 862307; importo L. 23,20; data 20 aprile; piazza e ordinatario: Castel S. Pietro - Ungarelli Olga.

Serie M; numero 888574; importo L. 28,80; data 22 aprile; piazza e ordinatario: Forlì - Cardelli Brigliadoro.

Serie M; numero 8711574; importo L. 200; data 26 aprile; piazza e ordinatario: Bologna - Manaresi Tomaso.

Col sopra citato decreto è stato autorizzato il pagamento alla Banca Toscana dopo trascorsi senza opposizione quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di ammortamento degli assegni.

Firenze, 12 luglio 1940-XVIII.

p. Banca Toscana - Direzione centrale:
(Firme illeggibili).

543 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

(2ª *pubblicazione*).

DIFFIDA

La Soc. an. *Assicurazioni Generali - Venezia* fa noto che il signor Gino Balbi di Enrico da Roma, assicurato sulla vita con la polizza n. 113776 dd. 12 marzo 1912 per L. 10.000, le ha comunicato che detta polizza è andata smarrita. La suddetta società diffida pertanto chiunque possiede la polizza stessa a volerla presentare alla sua direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione o di notifica di opposizione giudiziaria alla stessa direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida (15 giugno 1940) la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la società assicuratrice potrà rilasciarne un duplicato

p. L'Agenzia generale di Roma delle Assicurazioni gen. Venezia:
Cincotti F.

541 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'eccellenza il procuratore generale d'Catania con decreto 30 maggio 1938-XVIII, ha autorizzato Iozzia Antonietta Annetta fu Carmelo e fu Sammito Michele, nata a Modica il 1° maggio 1897 ivi residente a far eseguire la pubblicazione della domanda per aggiunta ed anticipazione del nome Giovanna in modo da potersi chiamare Iozzia Giovanna Antonietta Annetta.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione nei modi e termini di legge.

Modica, 1° luglio 1938-XVIII

Iozzia Antonietta Annetta

503 (A pagamento).

AGGIUNTA DI COGNOME

I signori Fabrini Oliviero fu Eugenio nato a Montalcino il 29 febbraio 1872 e i figli Carlo, Maria Teresa e Pietro nati a Siena rispettivamente il 10 febbraio 1912, il 26 ottobre 1915 e il 14 settembre 1920, tutti residenti in Siena, di cui la Maria Teresa è oggi defunta, Fabrini Eugenio, Eugenia e Teresa fu Emilio, nati i primi due in Lucca e la terza a Pistoia rispettivamente il 15 maggio 1904, 18 giugno 1902 e 7 ottobre 1905 residenti il primo a Bergamo ed oggi a Como, la seconda a Firenze e la terza a Camaiore; Fabrini Cesare fu Giovanni nato a Castelfiorentino il 26 settembre 1850 ivi residente ed oggi defunto; Fabrini Euricletta, Giovanni, Fabrino, Rosa e Guido fu Giulio, nati in Castelfiorentino rispettivamente il 4 ottobre 1875, 8 luglio 1877, 22 dicembre 1879, 23 settembre 1881 e 10 novembre 1885, residenti la prima in Pisa, il secondo in Castelfiorentino (ed oggi defunto), il terzo in Viareggio, la quarta in Firenze, l'ultimo in Castelfiorentino;

Fabrini Carlo, Giulio, Elisa e Giovanni di Fabrino, nati i primi tre in Pratovecchio-Stia rispettivamente il 30 dicembre 1912, 22 febbraio 1915, 26 febbraio 1919 e l'ultimo in Viareggio il 31 ottobre 1931, tutti residenti in Viareggio;

Fabrini Lina di Guido nata in Firenze il 7 ottobre 1930 residente in Castelfiorentino, hanno fatto istanza a Sua Maestà il Re per essere autorizzati ad aggiungere al cognome Fabrini quello di «Delle Stelle».

Con suo decreto 8 gennaio 1936 il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia autorizzava le persone summenzionate a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta.

Chiunque abbia interesse ad opporsi voglia presentare la sua opposizione nei modi e termine stabiliti dall'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, modificato dal R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, art. 156.

508 (A pagamento).

AVVISO PER CAMBIAMENTO DI NOME

Con decreto 15 maggio 1940-XVIII, S. E. il Procuratore generale del Re, presso la Corte d'appello di Genova, ha autorizzato il dottor Minas Abramo fu Ettore, nato a Genova il 14 gennaio 1873 e residente in Trieste di pubblicare la domanda per ottenere il cambiamento del nome di Abramo in quello di Alberto.

Si invita chiunque vi abbia interesse di fare opposizione alla domanda entro giorni trenta a termine di legge.

528 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO POSTALE SMARRITO

Con decreto n. 1993 in data 2 luglio 1940-XVIII il presidente del Tribunale di Torino ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno postale n. 153 di L. 6114,25 tratto sul C/C postale n. 7/1958 Palermo dalla ditta dott. Pietro Debene di Palermo, all'ordine della beneficiaria Soc. An. Officine di Villar Perosa di Torino e vistato dall'ufficio dei Conti Correnti postali di Palermo addì 12 aprile 1940-XVIII col n. 1651, autorizzando l'amministrazione postale a procedere al pagamento decorso il termine di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Torino, 12 luglio 1940-XVIII.

530 (A pagamento).

Si rende noto che con decreto in data 12 giugno 1940-XVIII del signor pretore di Firenze, registrato a Firenze il 25 giugno 1940-XVIII al n. 3725 è stato pronunciato ad istanza della Banca Toscana l'ammortamento dei seguenti assegni circolari emessi dal Credito Romagnolo:

Serie E; numero 208103; importo L. 50000; data 25 aprile; piazza e ordinatario: Faenza - S.P.I.3).A. F.lli Banci - Pistoia.

Serie M; numero 854383; importo L. 881; data 20 aprile; piazza e ordinatario: S. Sofia - Bartoncelli don Giuseppe.

Serie M; numero 866803; importo L. 100; data 22 aprile; piazza e ordinatario: Bologna - P. Antonio Tacci.

Serie M; numero 891330; importo L. 445; data 23 aprile; piazza e ordinatario: Imola - S. A. Cogne - Torino Stab. Meccanico Imola.

Serie M; numero 868905; importo L. 351 data 23 aprile; piazza e ordinatario: Forlì - Erminio Delle Sedie - Lucca.

Serie A; numero 298121; importo L. 8376; data 26 aprile; piazza e ordinatario: Castel S. Pietro - Foresti Giuseppe.

Serie M; numero 841700; importo L. 500; data 22 aprile; piazza e ordinatario: Borello - Bellettini Ernesto.

Serie M; numero 880772; importo L. 437; data 23 aprile; piazza e ordinatario: Russi - F.lli Babini.

Serie M; numero 874858; importo L. 136,40; data 23 aprile; piazza e ordinatario: Borgo Panigale - Stefano Bonomi.

Serie M, numero 790013; importo L. 500; data 17 aprile; piazza e ordinatario: Baricella - Toselli Gilberto.

Serie M; numero 855882; importo L. 500; data 26 aprile; piazza e ordinatario: Vergato - Monti Alfredo.

Serie M; numero 883777; importo L. 430,30; data 25 aprile; piazza e ordinatario: S. Piero in Bagno - Crociani Giuseppe.

Serie M; numero 803687; importo L. 32,50; data 24 aprile; piazza e ordinatario: Bologna - Rondoni Armando.

Serie M; numero 872977; importo L. 25,20; data 20 aprile; piazza e ordinatario: Castel S. Pietro - Cagarelli Olga.

Serie M; numero 886374; importo L. 26,80; data 22 aprile; piazza e ordinatario: Forlì - Gardelli Brigliadoro.

Serie M; numero 872137; importo L. 200; data 26 aprile; piazza e ordinatario: Bologna - Menaresi Tomaso.

Col sopra citato decreto è stato autorizzato il pagamento alla Banca Toscana dopo trascorsi senza opposizione quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di ammortamento degli assegni.

Firenze, 12 luglio 1940-XVIII

p. Banca Toscana - Direzione centrale:
(Firme illeggibili).

515 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

(2ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Soc. an. *Assicurazioni Generali - Venezia* fa noto che il signor Gino Balli di Enrico da Roma, assicurato sulla vita con la polizza n. 133776 dd. 12 marzo 1912 per L. 10.600, le ha comunicato che detta polizza è andata smarrita. La suddetta società diffida pertanto chiunque possiede la polizza stessa a volerla presentare alla sua direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione o di notifica di opposizione giudiziaria alla stessa direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida (15 giugno 1940) la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la società assicuratrice potrà rilasciarne un duplicato

p. L'Agenzia generale di Roma delle Assicurazioni gen. Venezia:
Cincotti F.

541 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788044

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 17 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2253.
Istituzione di Comandi di marina in Albania . . Pag. 2626

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 2254.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio Parto I per l'infanzia illegittima », in Viterbo. . Pag. 2626

1940

LEGGE 18 maggio 1940-XVIII, n. 822.
Norme relative ai meticci . . . . . Pag. 2626

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 823.
Modificazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, costitutivo dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia . . . . . Pag. 2628

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 824.
Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica in favore della Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma. Pag. 2625

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 825.
Provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale . . . . . Pag. 2626

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 826.
Disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine . . . . . Pag. 2630

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 827.
Norme sul personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie . . . . . Pag. 2633

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 828.

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 830.
Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 2637

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 831.
Maggiorazione degli assegni al personale della Regia Ambasciata di Madrid . . . . . Pag. 2637

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 832.
Istituzione di un posto di primo interprete presso il Consolato generale in Gerusalemme . . . . . Pag. 2637

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 833.
Maggiorazione degli assegni al personale diplomatico presso l'Ambasciata di Bruxelles . . . . . Pag. 2638

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 834.
Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 423, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch . . . . . Pag. 2638

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) . . . . . Pag. 2638

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Aguzzi Carlo De Villeneuve a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano. . . Pag. 2638

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2638
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 2639
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . . Pag. 2639
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 17 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale di soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,75 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2253.
Istituzione di Comandi di marina in Albania . . Pag. 2626

REGIO DECRETO 28 ottobre 1939-XVII, n. 2254.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio [illegible]erto I per l'infanzia illegittima », in Viterbo. . Pag. 2626

1940

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 822.
Norme relative ai meticci . . . . . Pag. 2626

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 823.
Modificazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, costitutivo dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia . . . . . Pag. 2628

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 824.
Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica in favore della Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma. Pag. 2628

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 825.
Provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale . . . . . Pag. 2628

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 826.
Disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine . . . . . Pag. 2629

LEGGE 23 giugno 1940-XVIII, n. 827.
Norme sul personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie . . . . . Pag. 2633

LEGGE 23 giugno 1940-XVIII, n. 828.
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi . . . . . Pag. 2635

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1940-XVIII, n. 829.
Franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico . . . . . Pag. 2636

REGIO DECRETO 5 aprile 1940-XVIII, n. 830.
Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 2637

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 831.
Maggiorazione degli assegni al personale della Regia Ambasciata di Madrid . . . . . Pag. 2637

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 832.
Istituzione di un posto di primo interprete presso il Consolato generale in Gerusalemme . . . . . Pag. 2637

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 833.
Maggiorazione degli assegni al personale diplomatico presso l'Ambasciata di Bruxelles . . . . . Pag. 2638

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 834.
Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch . . . . . Pag. 2638

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) . . . . . Pag. 2638

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Aguzzi Carlo De Villeneuve a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano. . . Pag. 2638

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2638
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 2639
Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . . Pag. 2639
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2639

CONCORSI

Regia prefettura di Littoria: Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta. . . . . Pag. 2640
Regia prefettura di Bari: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 166 DEL 17 LUGLIO 1940 XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Soc. an. Unione esercizi elettrici, in Roma:** Obbligazioni emografarie 6 % sorteggiate il 28 giugno 1940-XVIII. — **Società anonima Beni urbani del Centro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1940-XVIII. — **Città di Monza:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII ed elenco di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Padana - Ferrara, in Ferrara:** Obbligazioni ipotecarie della Società ferrarese per trazione forza e luce sorteggiate il 28 giugno 1940-XVIII. — **Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), in Roma:** Elenco delle obbligazioni, emissione 1936, sorteggiate nell'estrazione del 1°, 2, 3 e 4 luglio 1940-XVIII. — **Soc. an. Ferrovia del Renon, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Bologna:** Cartelle del prestito nofficato sorteggiate nella 36ª estrazione del 12 luglio 1940-XVIII. — **« S.E.T. » Società Esercizi Telefonici, anonima, in Napoli:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2253.
Istituzione di Comandi di marina in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, relativa alla fusione delle Forze armate albanesi con quelle italiane;
Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 14 giugno 1932-X, n. 840, riguardante il riordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti Comandi:
a) Comando militare marittimo in Albania;
b) Comando di marina Valona;
c) Comando di marina Durazzo;
d) Comando del distaccamento Regia marina Porto Edda.

Art. 2.

Il Comando militare marittimo in Albania ha sede a Durazzo.
Esso è retto da un ufficiale ammiraglio e dipende dal Ministero della marina.

Art. 3.

I Comandi di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) del precedente art. 1 sono retti da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Regia marina; essi dipendono dal Comando militare marittimo in Albania salvo il Comando del distaccamento Regia marina di Porto Edda che è posto alla dipendenza diretta del Comando marina di Valona.

Art. 4.

Il Comando di marina di Valona estende la sua giurisdizione dal confine greco al fiume Skumbi, nonchè sull'isola italiana di Saseno.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, *registro* 423, *foglio* 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 2254.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio Umberto I per l'infanzia illegittima », in Viterbo.

N. 2254. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene parzialmente trasformato il fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio Umberto I per l'infanzia illegittima », con sede in Viterbo, ed approvato il relativo statuto organico.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 822.
Norme relative ai meticci.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge:
a) per cittadino s'intende il cittadino italiano metropo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

giu 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Soc. an. Unione esercizi elettrici, in Roma:** Obbligazioni chirografarie 6 % sorteggiate il 28 giugno 1940-XVIII. — **Società anonima Beni urbani del Centro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1940-XVIII. — **Città di Monza:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 1° luglio 1940-XVIII ed elenco di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Padana - Ferrara, in Ferrara:** Obbligazioni ipotecarie della Società ferrarese per trazione forza e luce sorteggiate il 28 giugno 1940-XVIII. — **Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), in Roma:** Elenco delle obbligazioni, emissione 1936, sorteggiate nell'estrazione del 1°, 2, 3 e 4 luglio 1940-XVIII. — **Soc. an. Ferrovia del Renon, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Bologna:** Cartelle del prestito unificato sorteggiate nella 36ª estrazione del 12 luglio 1940-XVIII. — **« S.E.T. » Società Esercizi Telefonici, anonima, in Napoli:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2253.
Istituzione di Comandi di marina in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, relativa alla fusione delle Forze armate albanesi con quelle italiane;

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 840, riguardante il riordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti Comandi:

a) Comando militare marittimo in Albania;
b) Comando di marina Valona;
c) Comando di marina Durazzo;
d) Comando del distaccamento Regia marina Porto Edda.

Art. 2.

Il Comando militare marittimo in Albania ha sede a Durazzo.

Esso è retto da un ufficiale ammiraglio e dipende dal Ministero della marina.

Agli effetti, però, delle disposizioni riguardanti i Consigli di disciplina e le Commissioni di disciplina il predetto Comando è considerato compreso nella giurisdizione disciplinare del Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico.

Art. 3.

I Comandi di cui all'articolo 1 sono retti da ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina; essi dipendono dal Comando militare marittimo in Albania salvo il Comando del distaccamento Regia marina di Porto Edda che è posto alla dipendenza diretta del Comando marina di Valona.

Art. 4.

Il Comando di marina di Valona estende la sua giurisdizione dal confine greco al fiume Skumbi, nonchè sull'isola italiana di Saseno.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 2254.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio Umberto I per l'infanzia illegittima », in Viterbo.

N. 2254. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene parzialmente trasformato il fine inerente al patrimonio dell'« Ospizio Umberto I per l'infanzia illegittima », con sede in Viterbo, ed approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 822.
Norme relative ai meticci.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge:

a) per cittadino s'intende il cittadino italiano metropolitano;

b) per nativo s'intende colui al quale è attribuita la cittadinanza speciale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, il cittadino italiano libico ed il suddito dell'Africa Orientale Italiana;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) al nativo s'intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana;

d) per meticcio s'intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

E' considerato meticcio:

il nato nei territori dello Stato da genitori ignoti, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

il nato da genitore cittadino, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

il nato da genitore nativo quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore non sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

Nei casi previsti nel comma precedente la qualità di meticcio viene dichiarata dall'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 2.

Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti.

Nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 1, l'autorità giudiziaria competente per territorio attribuisce al meticcio, contemporaneamente o successivamente alla dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, lo statuto di cittadino italiano libico o di suddito dell'Africa Orientale Italiana a seconda dei caratteri somatici o di altri eventuali indizi.

Art. 3.

Il meticcio non può essere riconosciuto dal genitore cittadino.

Art. 4.

Al meticcio non può essere attribuito il cognome del genitore cittadino.

Art. 5.

Il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del meticcio sono a totale ed esclusivo carico del genitore nativo.

Art. 6.

Sono vietati gli istituti, le scuole, i collegi, i pensionati e gli internati speciali per meticci, anche se a carattere confessionale.

Gli istituti per nazionali non debbono accogliere meticci che possono soltanto essere accolti negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati per i nativi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila; può essere inoltre disposta la chiusura degli istituti.

Art. 7.

Sono vietate l'adozione e l'affiliazione di nativi e di meticci da parte di cittadini.

Art. 8.

3) abbia adottato o si sia affiliato un meticcio, un nativo o un nato da genitore nativo e da genitore straniero.

E' altresì interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa Italiana, nei casi previsti nel precedente comma, al figlio legittimo o naturale riconosciuto.

Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche nei riguardi dei nati da genitori di cui uno nativo e l'altro straniero.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

a) ai meticci che godono della cittadinanza italiana all'entrata in vigore della presente legge od a quelli che l'acquistassero ai sensi del successivo art. 10;

b) agli stranieri residenti nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo e nell'Africa Italiana che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano trovati in una delle condizioni previste dall'art. 8 e ai loro figli naturali riconosciuti prima di tale termine;

c) ai figli legittimi che siano nati o nascano da matrimonio contratto da straniero con nativo o con meticcio anteriormente al termine suddetto.

Art. 10.

Ai meticci che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato dodici anni di età può essere attribuita la cittadinanza italiana con ordinanza motivata del presidente della Corte d'appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quella degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, e sempre che abbiano mantenuto buona condotta civile, morale e politica e non siano stati condannati per reati che importino la perdita dei diritti politici.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana e di ogni altro provvedimento di carattere razziale, il meticcio cittadino è considerato di razza ariana, salvo che non debba essere considerato di razza ebraica a norma di legge.

Art. 12.

Le disposizioni che nei precedenti articoli trattano del cittadino e del meticcio da lui nato, si intendono riferite al cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e al nato da un cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e da un nativo.

Art. 13.

La presente legge si applica in tutti i territori dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940 XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

l'Africa Italiana;

d) per meticcio s'intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

E' considerato meticcio:

il nato nei territori dello Stato da genitori ignoti, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

il nato da genitore cittadino, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

il nato da genitore nativo quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore non sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

Nei casi previsti nel comma precedente la qualità di meticcio viene dichiarata dall'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 2.

Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti.

Nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 1, l'autorità giudiziaria competente per territorio attribuisce al meticcio, contemporaneamente o successivamente alla dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, lo statuto di cittadino italiano libico o di suddito dell'Africa Orientale Italiana a seconda dei caratteri somatici o di altri eventuali indizi.

Art. 3.

Il meticcio non può essere riconosciuto dal genitore cittadino.

Art. 4.

Al meticcio non può essere attribuito il cognome del genitore cittadino.

Art. 5.

Il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del meticcio sono a totale ed esclusivo carico del genitore nativo.

Art. 6.

Sono vietati gli istituti, le scuole, i collegi, i pensionati e gli internati speciali per meticci, anche se a carattere confessionale.

Gli istituti per nazionali non debbono accogliere meticci che possono soltanto essere accolti negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati per i nativi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila; può essere inoltre disposta la chiusura degli istituti.

Art. 7.

Sono vietate l'adozione e l'affiliazione di nativi e di meticci da parte di cittadini.

Art. 8.

E' interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa Italiana allo straniero non assimilato al nativo che:

1) contragga matrimonio con nativo o con meticcio;

2) riconosca il figlio natogli da rapporti extra-coniugali con nativo o con meticcio;

E' altresì interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa Italiana, nei casi previsti nel precedente comma, al figlio legittimo o naturale riconosciuto.

Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche nei riguardi dei nati da genitori di cui uno nativo e l'altro straniero.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

a) ai meticci che godono della cittadinanza italiana all'entrata in vigore della presente legge ed a quelli che l'acquistassero ai sensi del successivo art. 10;

b) agli stranieri residenti nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo e nell'Africa Italiana che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano trovati in una delle condizioni previste dall'art. 8 e ai loro figli naturali riconosciuti prima di tale termine;

c) ai figli legittimi che siano nati o nascano da matrimonio contratto da straniero con nativo o con meticcio anteriormente al termine suddetto.

Art. 10.

Ai meticci che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato dodici anni di età può essere attribuita la cittadinanza italiana con ordinanza motivata del presidente della Corte d'appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quella degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, e sempre che abbiano mantenuto buona condotta civile, morale e politica e non siano stati condannati per reati che importino la perdita dei diritti politici.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana e di ogni altro provvedimento di carattere razziale, il meticcio cittadino è considerato di razza ariana, salvo che non debba essere considerato di razza ebraica a norma di legge.

Art. 12.

Le disposizioni che nei precedenti articoli trattano del cittadino e del meticcio da lui nato, si intendono riferite al cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e al nato da un cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e da un nativo.

Art. 13.

La presente legge si applica in tutti i territori dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — CIANO — GRANDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 13 maggio 1940-XVIII, n. 823.

Modificazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, costitutivo dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le operazioni previste dal primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 682, il termine di reintegrabilità per l'Ente finanziatore è fissato in venti annualità costanti consecutive posticipate, comprensive di capitali ed interessi. L'ammortamento avrà inizio a partire dal sesto anno per ciascuna delle erogazioni.

Art. 2.

I crediti, sia per la sorte capitale che per gli interessi, per le operazioni indicate nell'art. 1, hanno privilegio speciale a favore dell'Istituto nazionale fascista per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, su beni che, appena indemaniati, saranno dati in concessione all'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia.

Tale privilegio s'intende esteso anche alla consistenza delle opere fondiarie ed agrarie che verranno eseguite sui beni stessi, alle scorte vive e morte e ad ogni altra pertinenza, nonchè ai contributi di bonifica che eventualmente venissero corrisposti dallo Stato a favore dell'Ente suindicato.

Il privilegio medesimo sussisterà sempre anche nel caso di revoca e di decadenza della concessione, di trasferimento dei beni di proprietà dell'Ente suddetto o di assegnazione a terzi, e resterà valido per tutta la durata di ammortamento dei finanziamenti e fino all'integrale soddisfacimento degli stessi.

I decreti di concessione dei terreni da avvalorare, da emanarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, porteranno l'annotazione di tale privilegio e dovranno essere trascritti all'Ufficio competente.

Art. 3.

Il saggio d'interesse e tutte le altre modalità riflettenti l'operazione finanziaria saranno stabiliti con speciale convenzione da stipularsi fra l'Ente di colonizzazione e l'Ente finanziatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 824.

Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica in favore della Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'annuo contributo a favore della Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma, stabilito in L. 184.000 con la legge 18 gennaio 1932-X, n. 110, è elevato a L. 235.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40.

Tale contributo è devoluto completamente ed esclusivamente alla suddetta Regia scuola d'ingegneria aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 825.

Provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio del comune di Palermo, compresa fra la via Sperone, le strade nazionali Palermo-Messina e Palermo-Caltanissetta, la strada ferrata Palermo-Messina e il corso dei Mille e delimitata nella planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, viene depositata all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione delle opere suddette, la quale dovrà avvenire gradualmente in relazione alle effettive necessità delle diverse industrie, e in modo da non pregiudicare l'espansione della città, spetta al comune di Palermo la facoltà di espropriazione dei terreni occorrenti anche per conto delle aziende interessate.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le operazioni previste dal primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 682, il termine di reintegrabilità per l'Ente finanziatore è fissato in venti annualità costanti consentive postlcipate, comprensive di capitali ed interessi. L'ammortamento avrà inizio a partire dal sesto anno per ciascuna delle erogazioni.

Art. 2.

I crediti, sia per la sorte capitale che per gli interessi, per le operazioni indicate nell'art. 1, hanno privilegio speciale a favore dell'Istituto nazionale fascista per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, su beni che, appena indennaniati, saranno dati in concessione all'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia.

Tale privilegio s'intende esteso anche alla consistenza delle opere fondiarie ed agrarie che verranno eseguite sui beni stessi, alle scorte vive e morte e ad ogni altra pertinenza, nonchè ai contributi di bonifica che eventualmente venissero corrisposti dallo Stato a favore dell'Ente subindicato.

Il privilegio medesimo sussisterà sempre anche nel caso di revoca e di decadenza della concessione, di trasferimento dei beni di proprietà dell'Ente suddetto o di assegnazione a terzi, e resterà valido per tutta la durata di ammortamento dei finanziamenti e fino all'integrale soddisfacimento degli stessi.

I decreti di concessione dei terreni da avvalorare, da emanarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, porteranno l'annotazione di tale privilegio e dovranno essere trascritti all'Ufficio competente.

Art. 3.

Il saggio d'interesse e tutte le altre modalità riflettenti l'operazione finanziaria saranno stabiliti con speciale convenzione da stipularsi fra l'Ente di colonizzazione e l'Ente finanziatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — MUTI — DI REVEL — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'annuo contributo a favore della Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma, stabilito in L. 184.000 con la legge 18 gennaio 1932-X, n. 110, è elevato a L. 235.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40.

Tale contributo è devoluto completamente ed esclusivamente alla suddetta Regia scuola d'ingegneria aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 825.
Provvedimenti per la creazione e lo sviluppo nel comune di Palermo di una zona industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale nel territorio del comune di Palermo, compresa fra la via Sperone, le strade nazionali Palermo-Messina e Palermo-Caltanissetta, la strada ferrata Palermo-Messina e il corso dei Mille e delimitata nella planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, viene depositata all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione delle opere suddette, la quale dovrà avvenire gradualmente in relazione alle effettive necessità delle diverse industrie, e in modo da non pregiudicare l'espansione della città, spetta al comune di Palermo la facoltà di espropriazione dei terreni occorrenti anche per conto delle aziende interessate.

Art. 2.

Le indennità di espropriazione saranno determinate come appresso:

a) per i fabbricati, nella media risultante dai due valori seguenti: il valore venale, ed il valore ottenuto capitaliz-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zando l'imponibile catastale ad un saggio variabile dal 100 per 3,50 al 100 per 7, a seconda delle condizioni dell'immobile e della località;

b) per i terreni, nella media risultante dai due valori seguenti: il valore venale, ed il valore ottenuto capitalizzando l'imponibile catastale, moltiplicato per il coefficiente fisso 3,65, ad un saggio variabile dal 100 per 3,50 al 100 per 7, a seconda delle condizioni dell'immobile e della località.

In ambo i casi suddetti, quando il valore ottenuto mediante la capitalizzazione dell'imponibile catastale come in *a*) o in *b*) risultasse superiore al valore venale, l'indennità di espropriazione sarà costituita dal solo valore venale.

Qualora il periodo di attuazione delle opere di cui all'articolo 1 si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili siano stati revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, in relazione ai nuovi imponibili saranno fissati, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, gli eventuali coefficienti di moltiplicazione ed i limiti del tasso di capitalizzazione.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Art. 3.

Il comune di Palermo pubblica l'elenco dei beni da espropriarsi indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del Comune, ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli espropri degli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere del piano regolatore del rione Kalsa Spasimo il comune di Palermo, può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 maggio 1931-IX, n. 590, per la sistemazione della zona della piazza del Duomo in Milano, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1932-X, n. 149.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona industriale di cui all'art. 1.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 2.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1939-40 al 1943-44.

Art. 6.

zona industriale di Palermo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie destinati, entro il termine di cui sopra, all'ampliamento o alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nel territorio del comune di Palermo.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministero delle finanze di concerto con quello delle corporazioni.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di concedere, di concerto col Ministro per le corporazioni, che gli stabilimenti industriali di cui all'articolo precedente, i quali si prestino ad essere facilmente e sicuramente invigilati dall'esterno e si sottopongano a proprie spese alla vigilanza dell'Amministrazione, siano retti a regime di deposito franco.

Nei relativi decreti di concessione saranno stabilite le condizioni e le norme da osservarsi per usufruire della agevolezza e saranno indicate le merci estere e nazionali che, con la immissione negli stabilimenti retti a regime di deposito franco, sono da considerare, agli effetti fiscali, come definitivamente uscite dallo Stato.

I prodotti finiti estratti per il consumo interno dagli stabilimenti retti a regime di deposito franco potranno essere sottoposti al pagamento dei soli diritti di confine inerenti alle materie prime od ausiliarie estere, impiegate e consumate nella loro fabbricazione.

Art. 8.

Ai nuovi stabilimenti che sorgeranno nella zona di cui al primo comma del precedente art. 6 è concessa per un decennio dalla data della loro attivazione la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona e nel territorio del comune di Palermo, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato all'art. 6 precedente, non sarà appertato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti, o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 9.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alla disciplina prevista dal R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Art. 10.

La imposta di registro e la imposta di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Palermo, degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, sono stabilite nella misura fissa di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

segnenti: il valore venale, ed il valore ottenuto capitalizzando l'imponibile catastale, moltiplicato per il coefficiente fisso 3,50, ad un saggio variabile dal 100 per 3,50 al 100 per 7, a seconda delle condizioni dell'immobile e della località.

In ambo i casi suddetti, quando il valore ottenuto mediante la capitalizzazione dell'imponibile catastale come in *a*) o in *b*) risultasse superiore al valore venale, l'indennità di espropriazione sarà costituita dal solo valore venale.

Qualora il periodo di attuazione delle opere di cui all'articolo 1 si protendesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili siano stati revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, in relazione ai nuovi imponibili saranno fissati, con Regio decreto, su' proposta dei Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, gli eventuali coefficienti di moltiplicazione ed i limiti del tasso di capitalizzazione.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Art. 3.

Il comune di Palermo pubblica l'elenco dei beni da espropriarsi indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del Comune, ordina il deposito della somma offerta nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli espropri degli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere del piano regolatore del rione Kalsa-Spasimo il comune di Palermo, può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 maggio 1931-IX, n. 599, per la sistemazione della zona della piazza del Duomo in Milano, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1932-X, n. 119.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale e delle opere relative ai servizi generali della zona industriale di cui all'art. 1.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 2.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1939-40 al 1943-44.

Art. 6.

I materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto occorre ai primi impianti degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge sorgeranno nella zona di cui al primo comma del precedente art. 1 e quelli che entro il termine di cui sopra, all'ampliamento o alla trasformazione degli stabilimenti industriali esistenti nel territorio del comune di Palermo, saranno esenti dalla imposta generale sull'entrata.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministero delle finanze di concerto con quello delle corporazioni.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di concedere, di concerto col Ministro per le corporazioni, che gli stabilimenti industriali di cui all'articolo precedente, i quali si prestino ad essere facilmente e sicuramente invigilati dall'esterno e si sottopongano a proprie spese alla vigilanza dell'Amministrazione, siano retti a regime di deposito franco.

Nei relativi decreti di concessione saranno stabilite le condizioni e le norme da osservarsi per usufruire della agevolezza e saranno indicate le merci estere e nazionali che, con la immissione negli stabilimenti retti a regime di deposito franco, sono da considerare, agli effetti fiscali, come definitivamente uscite dallo Stato.

I prodotti finiti estratti per il consumo interno dagli stabilimenti retti a regime di deposito franco potranno essere sottoposti al pagamento dei soli diritti di confine inerenti alle materie prime od ausiliarie estere, impiegate e consumate nella loro fabbricazione.

Art. 8.

Ai nuovi stabilimenti che sorgeranno nella zona di cui al primo comma del precedente art. 6 è concessa per un decennio dalla data della loro attivazione la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona e nel territorio del comune di Palermo, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato all'art. 6 precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti, o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 9.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alla disciplina prevista dal R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2188, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Art. 10.

La imposta di registro e la imposta di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Palermo, degli immobili occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, sono stabilite nella misura fissa di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 11.

I binari e tutti gli altri impianti inerenti ai raccordi ferroviari dei vari stabilimenti, compresi i binari di presa e consegna carri, saranno eseguiti, sotto la osservanza delle norme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

vigenti per le ferrovie private di seconda categoria, dall'Ente concessionario della zona industriale, a proprio carico, per la parte esterna degli stabilimenti, e dalla ditta o società proprietaria dei rispettivi stabilimenti per la parte interna.

Gli allacciamenti dei predetti impianti agli impianti in esercizio della Amministrazione ferroviaria saranno eseguiti a cura e spesa dell'Amministrazione stessa.

Art. 12.

Il Ministro per le comunicazioni, nei casi di dimostrata effettiva necessità ai fini dell'incremento della zona industriale, potrà concedere, in base alla facoltà conferitagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, particolari riduzioni temporanee per i trasporti a grande ed a piccola velocità in provenienza o in destinazione delle stazioni di Palermo, dei quali siano destinatari o mittenti gli stabilimenti che risultano ammessi a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 6 e 8 della presente legge e sempre quando le merci che formano oggetto dei trasporti stessi vengano comunque utilizzate per l'impianto e il funzionamento degli stabilimenti medesimi o derivino dalla loro produzione.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 25,000.000 per la costituzione di un fondo destinato alla valorizzazione della zona industriale del comune di Palermo.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 5.000.000 nell'esercizio 1939-40 e di L. 10.000.000 in ciascuno degli esercizi 1940-41 e 1941-42.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno determinate le modalità per l'erogazione della somma di L. 25.000.000 di cui al primo comma e disposti gli stanziamenti in bilancio.

Agli effetti del presente articolo il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione col Banco di Sicilia per il rimborso allo Stato della suindicata somma di L. 25.000.000 in rate di un milione ciascuna negli anni in cui gli utili netti del Banco stesso verranno a raggiungere la somma di L. 20.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SIRIANA — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 826.

Disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Art. 1.

E' istituito in ogni Provincia, a cura della Confederazione fascista dei commercianti, un Consorzio provinciale obbligatorio tra i macellai, con il compito di curare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali.

Può essere istituito, con l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, anche un solo Consorzio per più provincie allo stesso scopo.

L'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi saranno regolati dallo statuto.

Lo statuto tipo dei suddetti Consorzi sarà approvato dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 2.

I predetti Consorzi dovranno entrare in funzione entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Dal momento dell'entrata in funzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente od in ogni caso entro il termine predetto, ogni macellatore dovrà conferire al Consorzio tutte le pelli di propria produzione.

Dalla medesima data tutti i contratti in corso di esecuzione per la cessione delle pelli dai produttori macellai ai raccoglitori si intendono risolti.

Art. 3.

Fanno parte del Consorzio provinciale obbligatorio fra i macellai coloro che macellano il bestiame in nome proprio; ne fanno parte anche le cooperative per la macellazione.

I Consorzi eserciteranno la loro attività sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

I Consorzi provinciali o interprovinciali fra i macellai di cui all'art. 1, istituiranno entro la propria circoscrizione magazzini di raccolta, salatura e ricevimento delle pelli, e potranno servirsi allo scopo dei magazzini che risultino già esistenti in base alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del R. decreto-legge 19 dicembre 1933-XIV, n. 2226, e che vengono riconosciuti idonei alle esigenze del Consorzio.

Art. 5.

Chiunque effettui in nome proprio o per mezzo di altri la macellazione di animali bovini ed equini (compresi i muli e gli asini) od acquisti questi animali interi macellati, ma non ancora scuoiati, deve conferire le pelli provenienti dagli animali suddetti esclusivamente ai Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1 e consegnarle ad uno dei magazzini di raccolta del Consorzio competente per territorio.

Le pelli provenienti dalla macellazione militare saranno consegnate fresche al Consorzio dei macellai della provincia o del gruppo di provincie ove avviene la macellazione.

Il conferimento delle pelli al Consorzio dovrà essere fatto entro dieci giorni dalla macellazione e scuoiatura.

Le pelli debbono essere scuoiate bene in modo da conservare il più possibile la loro integrità, pesate, pulite di carne e di cartilagine, senza fusto in coda, asciutte di acqua e di sangue e senza altre sostanze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

proprietaria dei rispettivi stabilimenti per la parte interessata.

Gli allacciamenti dei predetti impianti agli impianti in esercizio della Amministrazione ferroviaria saranno eseguiti a cura e spesa dell'Amministrazione stessa.

Art. 12.

Il Ministro per le comunicazioni, nei casi di dimostrata effettiva necessità ai fini dell'incremento della zona industriale, potrà concedere, in base alla facoltà conferitagli dal R. decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, particolari riduzioni temporanee per i trasporti a grande ed a piccola velocità in provenienza o in destinazione delle stazioni di Palermo, dei quali siano destinatari o mittenti gli stabilimenti che risultano ammessi a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 6 e 8 della presente legge e sempre quando le merci che formano oggetto dei trasporti stessi vengano comunque utilizzate per l'impianto e il funzionamento degli stabilimenti medesimi o derivino dalla loro produzione.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per la costituzione di un fondo destinato alla valorizzazione della zona industriale del comune di Palermo.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 5.000.000 nell'esercizio 1939-40 e di L. 10.000.000 in ciascuno degli esercizi 1940-41 e 1941-42.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno determinate le modalità per l'erogazione della somma di L. 25.000.000 di cui al primo comma e disposti gli stanziamenti in bilancio.

Agli effetti del presente articolo il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione col Banco di Sicilia per il rimborso allo Stato della suindicata somma di L. 25.000.000 in rate di un milione ciascuna negli anni in cui gli utili netti del Banco stesso verranno a raggiungere la somma di L. 20.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DE REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 826.

Disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

loro tra i macellai, con il compito di provvedere al ricevimento e alla salatura delle pelli bovine ed equine nazionali.

Può essere istituito, con l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, anche un solo Consorzio per più provincie allo stesso scopo.

L'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi saranno regolati dallo statuto.

Lo statuto tipo dei suddetti Consorzi sarà approvato dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 2.

I predetti Consorzi dovranno entrare in funzione entro il 31 dicembre 1940 XIX.

Dal momento dell'entrata in funzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente od in ogni caso entro il termine predetto, ogni macellatore dovrà conferire al Consorzio tutte le pelli di propria produzione.

Dalla medesima data tutti i contratti in corso di esecuzione per la cessione delle pelli dai produttori macellai ai raccoglitori si intendono risoluti.

Art. 3.

Fanno parte del Consorzio provinciale obbligatorio fra i macellai coloro che macellano il bestiame in nome proprio; ne fanno parte anche le cooperative per la macellazione.

I Consorzi eserciteranno la loro attività sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

I Consorzi provinciali o interprovinciali fra i [illegible] di cui all'art. 1, istituiranno entro la propria circoscrizione magazzini di raccolta, salatura e ricevimento delle pelli, e potranno servirsi allo scopo dei magazzini che risultino già esistenti in base alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, e che vengono riconosciuti idonei alle esigenze del Consorzio.

Art. 5.

Chiunque effettui in nome proprio o per mezzo di altri la macellazione di animali bovini ed equini (compresi i muli e gli asini) od acquisti questi animali interi macellati, ma non ancora scuoiati, deve conferire le pelli provenienti dagli animali suddetti esclusivamente ai Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1 e consegnarle ad uno dei magazzini di raccolta del Consorzio competente per territorio.

Le pelli provenienti dalla macellazione militare saranno consegnate fresche al Consorzio dei macellai della provincia o del gruppo di provincie ove avviene la macellazione.

Il conferimento delle pelli al Consorzio dovrà essere fatto entro dieci giorni dalla macellazione e scuoiatura.

Le pelli debbono essere scuoiate bene in modo da conservare il più possibile la loro integrità, pesate, pulite di carne e di cartilagine, senza fusto in coda, asciutte di acqua e di sangue e senza altre sostanze.

Art. 6.

Le pelli di provenienza estera, nonchè quelle provenienti dall'Albania, Libia, Isole italiane dell'Egeo e Africa Orientale Italiana, devono essere denunciate a cura dell'importa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

tore, entro 10 giorni dall'introduzione nel Regno, alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.

Le concerie che acquistano all'interno pelli esotiche dovranno farne denuncia alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria, entro 10 giorni dalla introduzione delle pelli in conceria.

Il Ministero delle corporazioni, su richiesta del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potrà disporre che tutte le pelli esotiche o determinate categorie di esse rimangano vincolate per usi militari.

In tale caso le pelli vincolate non potranno essere cedute, vendute o comunque utilizzate, senza apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 7.

I prezzi di cessione delle pelli dal macellatore al Consorzio e dal Consorzio alle concerie franco magazzini dei Consorzi, sono fissati dal Ministero delle corporazioni ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVII, n. 1387.

Con la stessa procedura saranno fissati i prezzi delle pelli conciate delle calzature e degli altri manufatti del cuoio.

Art. 8.

I Consorzi provinciali fra i macellai sono tenuti ad apporre sulle pelli speciali contrassegni e a registrarle in appositi registri di carico e scarico, secondo le modalità che saranno stabilite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Altri registri di carico e scarico dovranno essere tenuti da coloro che esercitano la concia delle pelli, pure secondo le modalità che saranno stabilite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 9.

Ogni Consorzio deve denunciare entro il giorno 10 di ogni mese i quantitativi di pelli raccolte nel mese precedente alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.

La denuncia deve essere redatta in apposito elenco, in duplice copia, secondo i moduli che saranno distribuiti dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.

Art. 10.

Tutte le pelli bovine ed equine greggie raccolte dai Consorzi fra i macellai, e da essi denunciate ai sensi dell'articolo precedente, si intendono vincolate a favore del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e saranno distribuite alle concerie soltanto in base a disposizioni da darsi dal Ministero delle corporazioni, su richiesta del predetto Commissariato e a termini degli articoli seguenti.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra indicherà le categorie di pelli che dovranno essere utilizzate esclusivamente per forniture militari e quelle che potranno essere utilizzate per usi civili. Le Federazioni porteranno a conoscenza delle ditte rispettivamente inquadrate dette disposizioni del Commissariato.

Art. 11.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi disporrà — mediante appositi ordinativi di consegna — in base ad un piano di ripartizione delle consegne fra i vari Consorzi fra i macellai — da approvarsi dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, su proposta della Confederazione dei commercianti — che i Consorzi stessi mettano a disposizione delle suddette concerie i quantitativi di pelli greggie corrispondenti alle commesse.

Le pelli greggie della specie, peso e scelta stabiliti, così poste a disposizione delle concerie, dovranno essere conciate a regola d'arte, secondo le prescrizioni dei capitolati militari, e saranno ritirate dalle amministrazioni committenti, salvo che al collaudo non risultino difetti di concia od altri imputabili al conciatore.

Le pelli conciate così acquistate dalle autorità militari, che queste non ritengano di utilizzare direttamente, saranno assegnate agli stabilimenti di trasformazione in manufatti, secondo il piano di ripartizione che verrà stabilito dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 12.

Il Ministero delle corporazioni, su richiesta del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, indicherà alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria i quantitativi di pelli occorrenti alle autorità militari nelle varie specie scelte ed epoche di consegna.

La suddetta Federazione, in base alle richieste del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, indicherà alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli i corrispondenti quantitativi di pelli greggie, che debbono essere messi a disposizione delle singole concerie per l'espletamento delle commesse da parte delle amministrazioni militari.

Il piano di ripartizione delle commesse stesse fra le varie concerie sarà predisposto dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, in base alle disposizioni del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 23 settembre 1935-XIII, su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi disporrà — mediante appositi ordinativi di consegna — in base ad un piano di ripartizione delle consegne fra i vari Consorzi fra i macellai — da approvarsi dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, su proposta della Confederazione dei commercianti — che i Consorzi stessi mettano a disposizione delle suddette concerie i quantitativi di pelli greggie corrispondenti alle commesse.

Le pelli greggie della specie, peso e scelta stabiliti, così poste a disposizione delle concerie, dovranno essere conciate a regola d'arte, secondo le prescrizioni dei capitolati militari, e saranno ritirate dalle amministrazioni committenti, salvo che al collaudo non risultino difetti di concia od altri imputabili al conciatore.

Le pelli conciate così acquistate dalle autorità militari, che queste non ritengano di utilizzare direttamente, saranno assegnate agli stabilimenti di trasformazione in manufatti, secondo il piano di ripartizione che verrà stabilito dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 13.

Potranno essere destinate all'esportazione, in quanto non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, le pelli bovine greggie di peso superiore ai 40 chilogrammi ed i relativi gropponi, il carniccio, i ritagli e gli altri cascami di pelle freschi e secchi, nonchè i tipi di pelli bovine ed equine, greggie e conciate, che, con disposizioni da darsi dal Ministero per gli scambi e le valute, previa intesa con quello delle corporazioni, alla Federazione dei commercianti di pelli e cuoi, saranno dichiarati liberi per la esportazione.

Dalle ripartizioni previste dagli articoli 12, 14 e 15 saranno esclusi i quantitativi di pelli greggie e conciate, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulteranno regolarmente concessi permessi di esportazione da parte del Ministero per gli scambi e le valute.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vranno farne denuncia alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria, entro 10 giorni dalla introduzione delle pelli in conceria.

Il Ministero delle corporazioni, su richiesta del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potrà disporre che tutte le pelli esotiche o determinate categorie di esse rimangano vincolate per usi militari.

In tale caso le pelli vincolate non potranno essere cedute, vendute o comunque utilizzate, senza apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 7.

I prezzi di cessione delle pelli dal macellatore al Consorzio e dal Consorzio alle concerie franco magazzini dei Consorzi, sono fissati dal Ministero delle corporazioni ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVII, n. 1387.

Con la stessa procedura saranno fissati i prezzi delle pelli conciate delle calzature e degli altri manufatti del cuoio.

Art. 8.

I Consorzi provinciali fra i macellai sono tenuti ad apporre sulle pelli speciali contrassegni e a registrarle in appositi registri di carico e scarico, secondo le modalità che saranno stabilite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Altri registri di carico e scarico dovranno essere tenuti da coloro che esercitano la concia delle pelli, pure secondo le modalità che saranno stabilite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 9.

Ogni Consorzio deve denunciare entro il giorno 10 di ogni mese i quantitativi di pelli raccolte nel mese precedente alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.

La denuncia deve essere redatta in apposito elenco, in duplice copia, secondo i moduli che saranno distribuiti dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.

Art. 10.

Tutte le pelli bovine ed equine greggie raccolte dai Consorzi fra i macellai, e da essi denunciate ai sensi dell'articolo precedente, si intendono vincolate a favore del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e saranno distribuite alle concerie soltanto in base a disposizioni da darsi dal Ministero delle corporazioni, su richiesta del predetto Commissariato e a termini degli articoli seguenti.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra indicherà le categorie di pelli che dovranno essere utilizzate esclusivamente per forniture militari e quelle che potranno essere utilizzate per usi civili. Le Federazioni porteranno a conoscenza delle ditte rispettivamente inquadrate dette disposizioni del Commissariato.

Art. 11.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi terrà continuamente aggiornati e segnalerà mensilmente al Ministero delle corporazioni, al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria i dati relativi dati dovranno indicare la provenienza, la specie, il peso e la scelta delle pelli.

Art. 12.

Il Ministero delle corporazioni, su richiesta del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, indicherà alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria i quantitativi di pelli occorrenti alle autorità militari nelle varie specie scelte ed epoche di consegna.

La suddetta Federazione, in base alle richieste del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, indicherà alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli i corrispondenti quantitativi di pelli greggie, che debbono essere messi a disposizione delle singole concerie per l'espletamento delle commesse da parte delle amministrazioni militari.

Il piano di ripartizione delle commesse stesse fra le varie concerie sarà predisposto dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, in base alle disposizioni del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 23 settembre 1935-XIII, su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi disporrà — mediante appositi ordinativi di consegna — in base ad un piano di ripartizione delle consegne fra i vari Consorzi fra i macellai — da approvarsi dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, su proposta della Confederazione dei commercianti — che i Consorzi stessi mettano a disposizione delle suddette concerie i quantitativi di pelli greggie corrispondenti alle commesse.

Le pelli greggie della specie, peso e scelta stabiliti, così poste a disposizione delle concerie, dovranno essere conciate a regola d'arte, secondo le prescrizioni dei capitolati militari, e saranno ritirate dalle amministrazioni committenti, salvo che al collaudo non risultino difetti di concia od altri imputabili al conciatore.

Le pelli conciate così acquistate dalle autorità militari, che queste non ritengano di utilizzare direttamente, saranno assegnate agli stabilimenti di trasformazione in manufatti, secondo il piano di ripartizione che verrà stabilito dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 13.

Potranno essere destinate all'esportazione, in quanto non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, le pelli bovine greggie di peso superiore ai 40 chilogrammi ed i relativi gropponi, il carniccio, i ritagli e gli altri cascami di pelle freschi e secchi, nonchè i tipi di pelli bovine ed equine, greggie e conciate, che, con disposizioni da darsi dal Ministero per gli scambi e le valute, previa intesa con quello delle corporazioni, alla Federazione dei commercianti di pelli e cuoi, saranno dichiarati liberi per la esportazione.

Dalle ripartizioni previste dagli articoli 12, 14 e 15 saranno esclusi i quantitativi di pelli greggie e conciate, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulteranno regolarmente concessi permessi di esportazione da parte del Ministero per gli scambi e le valute.

Art. 14.

I quantitativi di pelli greggie bovine ed equine non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, non destinate all'esportazione ai sensi dell'articolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

precedente, saranno distribuite alle concerie, previa apposizione di altro contrassegno, per usi civili, secondo un piano di ripartizione che dovrà essere stabilito dalla Confederazione fascista degli industriali, su proposta della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

Dette pelli saranno messe a disposizione dai Consorzi fra i macellai alle concerie assegnatarie, su ordinativi della Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi, secondo un piano di ripartizione delle consegne fra i diversi magazzini di deposito da approvarsi dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Le pelli, sia per uso militare che per uso civile, che non saranno state assegnate entro due mesi dall'avvenuta denuncia, potranno essere liberamente collocate a cura dei Consorzi fra macellai, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Le concerie, alle quali dovrà essere comunicato l'ordinativo di consegna emesso dalla Federazione dei commercianti di pelli e cuoi, sono obbligate a ritirare le pelli loro assegnate entro 15 giorni dalla data di emissione e presso il magazzino di raccolta designati dall'ordinativo stesso.

Per le pelli assegnate alle concerie e da queste non ritirate e pagate entro il termine stabilito dal comma precedente, le concerie inadempienti saranno obbligate alla rivalsa per spese e danni.

E' fatto obbligo alle concerie assegnatarie delle pelli greggie bovine ed equine di provvedere alla lavorazione delle pelli stesse nei loro stabilimenti, con divieto di cessione sotto qualsiasi tipo o forma.

Il Ministro per le corporazioni potrà disporre, con suo provvedimento, che i quantitativi di pelli greggie non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, debbono essere distribuiti alle concerie per la produzione di calzature tipo per uso civile, nonchè per quegli altri usi per cui di volta in volta il Ministero stesso ritenesse utile disciplinare la distribuzione dei prodotti relativi.

Art. 15.

I quantitativi di pelli conciate prodotti dalle concerie con l'impiego delle pelli greggie bovine ed equine non richiesti dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e quelli non destinati all'esportazione ai sensi dell'art. 13, saranno denunciati mensilmente alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria e saranno per il 90 per cento tenuti a disposizione della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature, e lavorazioni affini del cuoio, la quale provvederà a ripartirle fra i calzaturifici e le industrie similari da essa inquadrate, secondo un piano di ripartizione da stabilirsi dalla Confederazione fascista degli industriali, su proposta della Federazione stessa.

Il rimanente 10 per cento sarà messo a disposizione della Federazione dei commercianti di pelli e cuoi per la ripartizione fra i commercianti di pelli conciate e gli artigiani.

Il piano complessivo di ripartizione delle consegne da parte dei conciatori sarà stabilito dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria ed approvato dalla Confederazione degli industriali.

Le concerie consegneranno dette pelli conciate soltanto alle ditte industriali e commerciali che saranno indicate da appositi ordinativi di consegna della Federazione nazionale stabiliti dal Ministero delle corporazioni - delle pelli bovine ed equine conciate agli artigiani da parte dei commercianti di pelli conciate.

Per quanto riguarda le aziende cooperative, i piani di ripartizione e le assegnazioni delle pelli greggie e conciate devono essere concordati anche con l'Ente nazionale fascista per la cooperazione e con la Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 16.

Per la cessione delle pelli bovine ed equine da parte dei Consorzi fra macellai ai conciatori, dai conciatori ai calzaturifici o ai commercianti, il pagamento sarà effettuato per contanti all'atto del ricevimento della merce.

Per la cessione del materiale all'amministrazione il pagamento sarà effettuato secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 17.

Entro il 30 aprile di ogni anno i Consorzi fra i macellai dovranno provvedere alla formazione di un rendiconto della gestione effettuata nell'anno solare precedente.

Tale rendiconto è sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 18.

Il Ministero delle corporazioni, in base alle norme del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1587, sulla disciplina dei prezzi, stabilirà la quota di compenso per le spese di ricevimento, salatura, conservazione e distribuzione delle pelli greggie sostenute dai Consorzi fra i macellai.

Art. 19.

Per l'esame delle questioni comuni alle categorie industriali e commerciali e per la fissazione dei criteri direttivi inerenti al coordinamento e al controllo dell'attività svolta dalle Federazioni di categoria interessate, in applicazione delle norme della presente legge, è costituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato centrale, presieduto da un rappresentante del Ministero delle corporazioni e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e foreste e degli scambi e valute, da un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 20.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

I Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1, appena inizieranno la loro attività, assumeranno gli obblighi già imposti ai raccoglitori di pelli bovine ed equine dalle disposizioni contenute in detto decreto, che rimangono in vigore.

Non appena i Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1 entreranno in funzione, cesseranno di aver vigore le disposizioni del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662.

Con R. decreto da emanarsi su proposta del Ministro per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

zione fascista degli industriali, su proposta della Confederazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

Dette pelli saranno messe a disposizione dai Consorzi fra i macellai alle concerie assegnatarie, su ordinativi della Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi, secondo un piano di ripartizione delle consegne fra i diversi magazzini di deposito da approvarsi dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Le pelli, sia per uso militare che per uso civile, che non saranno state assegnate entro due mesi dall'avvenuta denuncia, potranno essere liberamente collocate a cura dei Consorzi fra macellai, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Le concerie, alle quali dovrà essere comunicato l'ordinativo di consegna emesso dalla Federazione dei commercianti di pelli e cuoi, sono obbligate a ritirare le pelli loro assegnate entro 15 giorni dalla data di emissione e presso il magazzino di raccolta designati dall'ordinativo stesso.

Per le pelli assegnate alle concerie e da queste non ritirate e pagate entro il termine stabilito dal comma precedente, le concerie inadempienti saranno obbligate alla rivalsa per spese e danni.

E' fatto obbligo alle concerie assegnatarie delle pelli greggie bovine ed equine di provvedere alla lavorazione delle pelli stesse nei loro stabilimenti, con divieto di cessione sotto qualsiasi tipo o forma.

Il Ministro per le corporazioni potrà disporre, con suo provvedimento, che i quantitativi di pelli greggie non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, debbono essere distribuiti alle concerie per la produzione di calzature tipo per uso civile, nonchè per quegli altri usi per cui di volta in volta il Ministero stesso ritenesse utile disciplinare la distribuzione dei prodotti relativi.

Art. 15.

I quantitativi di pelli conciate prodotti dalle concerie con l'impiego delle pelli greggie bovine ed equine non richiesti dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e quelli non destinati all'esportazione ai sensi dell'art. 13, saranno denunciati mensilmente alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria e saranno per il 90 per cento tenuti a disposizione della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature, e lavorazioni affini del cuoio, la quale provvederà a ripartirle fra i calzaturifici e le industrie similari da essa inquadrate, secondo un piano di ripartizione da stabilirsi dalla Confederazione fascista degli industriali, su proposta della Federazione stessa.

Il rimanente 10 per cento sarà messo a disposizione della Federazione dei commercianti di pelli e cuoi per la ripartizione fra i commercianti di pelli conciate e gli artigiani.

Il piano complessivo di ripartizione delle consegne da parte dei conciatori sarà stabilito dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria ed approvato dalla Confederazione degli industriali.

Le concerie consegneranno dette pelli conciate soltanto alle ditte industriali e commerciali che saranno indicate da appositi ordinativi di consegna della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

La Confederazione fascista dei commercianti e quella degli industriali prenderanno accordi al fine di assicurare, entro i limiti delle disponibilità, il regolare rifornimento - ai prezzi partizione e le assegnazioni delle pelli greggie e conciate devono essere concordati anche con l'Ente nazionale fascista per la cooperazione e con la Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 16.

Per la cessione delle pelli bovine ed equine da parte dei Consorzi fra macellai ai conciatori, dai conciatori ai calzaturifici o ai commercianti, il pagamento sarà effettuato per contanti all'atto del ricevimento della merce.

Per la cessione del materiale all'amministrazione il pagamento sarà effettuato secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 17.

Entro il 30 aprile di ogni anno i Consorzi fra i macellai dovranno provvedere alla formazione di un rendiconto della gestione effettuata nell'anno solare precedente.

Tale rendiconto è sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 18.

Il Ministero delle corporazioni, in base alle norme del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, sulla disciplina dei prezzi, stabilirà la quota di compenso per le spese di ricevimento, salatura, conservazione e distribuzione delle pelli greggie sostenute dai Consorzi fra i macellai.

Art. 19.

Per l'esame delle questioni comuni alle categorie industriali e commerciali e per la fissazione dei criteri direttivi inerenti al coordinamento e al controllo dell'attività svolta dalle Federazioni di categoria interessate, in applicazione delle norme della presente legge, è costituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato centrale, presieduto da un rappresentante del Ministero delle corporazioni e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e foreste e degli scambi e valute, da un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, due rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti e un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 20.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

I Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1, appena inizieranno la loro attività, assumeranno gli obblighi già imposti ai raccoglitori di pelli bovine ed equine dalle disposizioni contenute in detto decreto, che rimangono in vigore.

Non appena i Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1 entreranno in funzione, cesseranno di aver vigore le disposizioni del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662.

Con R. decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per gli scambi e le valute, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 IV, n. 100, la disciplina prevista nella presente legge potrà essere estesa in tutto o in parte anche ad altri tipi di pelli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 21.

E' fatto divieto alle ditte esercenti l'industria della concia delle pelli bovine ed equine di lavorare pelli greggie bovine ed equine nazionali non provenienti dai Consorzi fra i macellai.

Chiunque sottragga le pelli alle destinazioni stabilite in base alle disposizioni della presente legge è punito con ammenda, che nei casi più gravi può estendersi fino al valore delle pelli cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge sono nulli di pieno diritto.

Qualora il contravventore sia un produttore di pelli (macellai, macellatori o scuoiatori), il Ministero delle corporazioni potrà disporre la revoca temporanea o definitiva della licenza di esercizio.

Quando si tratti di stabilimenti industriali (concerie, calzaturifici e industrie similari), potrà essere disposta la chiusura temporanea degli stabilimenti stessi fino ad un massimo di due mesi.

I contravventori durante la chiusura dei loro esercizi o stabilimenti dovranno egualmente corrispondere i salari ai lavoratori dipendenti.

Art. 22.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 827.

Norme sul personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici del personale della Magistratura giudiziaria, fissati con la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, e successive modificazioni, sono aumentati:

di 150 posti nel grado di primo pretore;

di 200 posti nel grado di giudice e sostituto procura-

Art. 2.

E' prorogata, per un quinquennio dalla data di attuazione della presente legge, la facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 3 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 872, di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, purchè siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori e di quelli della Magistratura collegiale, globalmente considerati.

Art. 3.

E' prorogata, per un quinquennio dalle rispettive scadenze, la facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dal R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, di disporre l'applicazione di pretori e pretori aggiunti ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re, e quella concessa dal R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1903, di conferire in anticipo le funzioni giurisdizionali agli uditori di tribunale, con le modalità stabilite nell'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo.

E' altresì, prorogata per lo stesso periodo la facoltà concessa ai primi presidenti delle Corti di appello del Regno di disporre l'applicazione temporanea di pretori e pretori aggiunti a posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re nei rispettivi distretti, con le modalità di cui all'articolo 2 del predetto R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274.

Art. 4.

I ruoli organici del personale di gruppo *B* delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie fissati con il R. decreto-legge 28 settembre 1935-XI, n. 1281, e successive modificazioni, sono aumentati di 500 posti complessivamente.

Per effetto di tale aumento, le piante organiche dei singoli gradi della carriera sono determinate in conformità della tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 5.

Le promozioni ai posti di primo pretore previsti dall'articolo 1 e ai posti che si rendono disponibili nei gradi dal 9° al 7° incluso, nel ruolo delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, in conseguenza dell'aumento organico previsto dall'articolo precedente, non potranno effettuarsi anteriormente al 1° gennaio 1942-XX.

Art. 6.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, alla modificazione ed al riordinamento delle piante organiche della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie in tutti gli uffici giudiziari del Regno, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun grado dalle nuove tabelle.

Art. 7.

Per un quinquennio dalla data di attuazione della presente legge, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di indire i concorsi per la copertura dei posti stabiliti dalle piante organiche del personale dei gruppi *B* e *C* delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, con riferimento alle pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

provenienti dai Consorzi fra i macellai.

Chiunque sottragga le pelli alle destinazioni stabilite in base alle disposizioni della presente legge è punito con ammenda, che nei casi più gravi può estendersi fino al valore delle pelli cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge sono nulli di pieno diritto.

Qualora il contravventore sia un produttore di pelli (macellai, macellatori o scuoiatori), il Ministero delle corporazioni potrà disporre la revoca temporanea o definitiva della licenza di esercizio.

Quando si tratti di stabilimenti industriali (concerie, calzaturifici e industrie similari), potrà essere disposta la chiusura temporanea degli stabilimenti stessi fino ad un massimo di due mesi.

I contravventori durante la chiusura dei loro esercizi o stabilimenti dovranno egualmente corrispondere i salari ai lavoratori dipendenti.

Art. 22.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI — RICCARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 827.

Norme sul personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli organici del personale della Magistratura giudiziaria, fissati con la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, e successive modificazioni, sono aumentati:

di 150 posti nel grado di primo pretore;

di 200 posti nel grado di giudice e sostituto procuratore del Re.

Per effetto di tali aumenti, le tabelle organiche dei ruoli della Magistratura delle preture e di quella delle Corti e dei Tribunali vengono stabilite, conformemente alle suindicate variazioni, negli allegati *A* e *B* della presente legge.

Art. 2.

Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 3 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 872, di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, purchè siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori e di quelli della Magistratura collegiale, globalmente considerati.

Art. 3.

E' prorogata, per un quinquennio dalle rispettive scadenze, la facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dal R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, di disporre l'applicazione di pretori e pretori aggiunti ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re, e quella concessa dal R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1903, di conferire in anticipo le funzioni giurisdizionali agli uditori di tribunale, con le modalità stabilite nell'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo.

E' altresì, prorogata per lo stesso periodo la facoltà concessa ai primi presidenti delle Corti di appello del Regno di disporre l'applicazione temporanea di pretori e pretori aggiunti a posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re nei rispettivi distretti, con le modalità di cui all'articolo 2 del predetto R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274.

Art. 4.

I ruoli organici del personale di gruppo *B* delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie fissati con il R. decreto-legge 28 settembre 1935-XI, n. 1281, e successive modificazioni, sono aumentati di 500 posti complessivamente.

Per effetto di tale aumento, le piante organiche dei singoli gradi della carriera sono determinate in conformità della tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 5.

Le promozioni ai posti di primo pretore previsti dall'articolo 1 e ai posti che si rendono disponibili nei gradi dal 9° al 7° incluso, nel ruolo delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, in conseguenza dell'aumento organico previsto dall'articolo precedente, non potranno effettuarsi anteriormente al 1° gennaio 1942-XX.

Art. 6.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, alla modificazione ed al riordinamento delle piante organiche della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie in tutti gli uffici giudiziari del Regno, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun grado dalle nuove tabelle.

Art. 7.

Per un quinquennio dalla data di attuazione della presente legge, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di indire i concorsi per la copertura dei posti stabiliti dalle piante organiche del personale dei gruppi *B* e *C* delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, con riferimento alle presumibili vacanze di un biennio dalla data dei relativi bandi di concorso.

Peraltro, la nomina dei vincitori di ciascun concorso deve aver luogo gradualmente in corrispondenza delle vacanze che man mano si verificano nel ruolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

L'esame di concorso ai posti di volontario di Cancellerie e Segreterie giudiziarie (gruppo *B*) ha luogo in Roma, davanti una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia e composta:

1) del direttore generale, capo del personale del Ministero di grazia e giustizia;

2) di un consigliere di Cassazione o magistrato di grado equiparato;

3) del direttore capo dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) di un consigliere di Corte di appello o di un sostituto procuratore generale di Corte di appello;

5) di un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni di ispettore superiore;

6) di un funzionario di cancelleria e segreteria, di grado non inferiore al settimo.

Assumerà la presidenza della Commissione il commissario effettivo più elevato in grado, o più anziano nello stesso grado.

L'Ufficio di segreteria è costituito, secondo il bisogno, da uno o più funzionari di cancelleria, in servizio al Ministero.

Le operazioni del concorso si svolgono sotto la vigilanza di uno o più magistrati in servizio al Ministero e addetti all'Ufficio del personale delle cancellerie,

Col decreto di nomina della Commissione sono nominati, altresì, i commissari supplenti in numero non superiore agli effettivi.

Per la revisione dei lavori scritti, la Commissione ha facoltà di scindersi in due sottocommissioni, a ciascuna delle quali, assistita da un segretario, sarà assegnata la disamina dei lavori di una intera prova scritta.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di diritto corporativo;

6) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove. Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei, non saranno ammessi ad altri concorsi.

Parimenti non saranno ammessi ad altri concorsi coloro, nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di esse, per essersi ritenuto che

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

All'uopo i concorrenti possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti ad entrambe o ad una sola di tali prove facoltative. In tale caso il Ministro può disporre che alla Commissione esaminatrice, ove occorra, siano aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia.

Alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, la Commissione dovrà aggiungere da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e sino a cinque voti per quella di stenografia.

Art. 10.

All'esame potranno chiedere di partecipare, limitatamente alle prove di stenografia e di diritto tavolare, i funzionari di cancelleria e segreteria e gli aiutanti già in servizio, ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali di ciascun concorso.

L'esame si intende superato se il candidato consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Art. 11.

Il personale appartenente ai ruoli dei cancellieri (gruppo *B*) e degli aiutanti di cancelleria (gruppo *C*), provvisto della qualifica di stenografo o di tavolarista, potrà essere ammesso agli esami di concorso per la promozione, rispettivamente, ai gradi nono del gruppo *B* e undecimo del gruppo *C* con due anni di anticipo sul periodo minimo di anzianità di servizio stabilito dalle norme in vigore per l'ammissione ai concorsi medesimi.

I vincitori del concorso conseguono, però, la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta normalmente per i detti esami.

Qualora, in applicazione del primo comma, le promozioni al grado nono del gruppo *B* e undecimo del gruppo *C* dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di concorso, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori, che non hanno ancora compiuto il periodo necessario.

I cancellieri e gli aiutanti stenografi non possono essere destinati in cancellerie di preture, alle quali siano addetti meno di cinque funzionari.

Art. 12.

E' abrogato l'art. 22 del R. decreto-legge 8 maggio 1924 II, n. 745.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940 XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia e composta:

1) del direttore generale, capo del personale del Ministero di grazia e giustizia;

2) di un consigliere di Cassazione o magistrato di grado equiparato;

3) del direttore capo dell'Ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) di un consigliere di Corte di appello o di un sostituto procuratore generale di Corte di appello;

5) di un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni di ispettore superiore;

6) di un funzionario di cancelleria e segreteria, di grado non inferiore al settimo.

Assumerà la presidenza della Commissione il commissario effettivo più elevato in grado, o più anziano nello stesso grado.

L'Ufficio di segreteria è costituito, secondo il bisogno, da uno o più funzionari di cancelleria, in servizio al Ministero.

Le operazioni del concorso si svolgono sotto la vigilanza di uno o più magistrati in servizio al Ministero e addetti all'Ufficio del personale delle cancellerie,

Col decreto di nomina della Commissione sono nominati, altresì, i commissari supplenti in numero non superiore agli effettivi.

Per la revisione dei lavori scritti, la Commissione ha facoltà di scindersi in due sottocommissioni, a ciascuna delle quali, assistita da un segretario, sarà assegnata la disamina dei lavori di una intera prova scritta.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di diritto corporativo;

6) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove. Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei, non saranno ammessi ad altri concorsi.

Parimenti non saranno ammessi ad altri concorsi coloro, nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto od in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

ammissione al concorso, di essere sottoposti ad una sola di tali prove facoltative. In tale caso il Ministro può disporre che alla Commissione esaminatrice, ove occorra, siano aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia.

Alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, la Commissione dovrà aggiungere da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e sino a cinque voti per quella di stenografia.

Art. 10.

All'esame potranno chiedere di partecipare, limitatamente alle prove di stenografia e di diritto tavolare, i funzionari di cancelleria e segreteria e gli aiutanti già in servizio, ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali di ciascun concorso.

L'esame si intende superato se il candidato consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Art. 11.

Il personale appartenente ai ruoli dei cancellieri (gruppo *B*) e degli aiutanti di cancelleria (gruppo *C*), provvisto della qualifica di stenografo o di tavolarista, potrà essere ammesso agli esami di concorso per la promozione, rispettivamente, ai gradi nono del gruppo *B* e undecimo del gruppo *C* con due anni di anticipo sul periodo minimo di anzianità di servizio stabilito dalle norme in vigore per l'ammissione ai concorsi medesimi.

I vincitori del concorso conseguono, però, la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta normalmente per i detti esami.

Qualora, in applicazione del primo comma, le promozioni al grado nono del gruppo *B* e undecimo del gruppo *C* dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di concorso, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori, che non hanno ancora compiuto il periodo necessario.

I cancellieri e gli aiutanti stenografi non possono essere destinati in cancellerie di preture, alle quali siano addetti meno di cinque funzionari.

Art. 12.

E' abrogato l'art. 22 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 745.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

Personale della Magistratura giudiziaria

Carriera dei Tribunali e delle Corti.
(*Gruppo* A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
1°	Primo presidente di Corte di cassazione.	1
2°	Procuratore generale di Corte di cassazione	1
3°	Primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di Sezione ed avvocato generale della Corte di cassazione del Regno	48
4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	250
5°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello	1031
6°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe	
7°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe	1852
8°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe	
9°	Giudici aggiunti	
10° e 11°	Uditori di Tribunale	250
	Totale . . .	3436

TABELLA B.

Personale della Magistratura giudiziaria

Carriera delle preture.
(*Gruppo* A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Primi pretori	230
6°	Pretori di 1ª classe	
7°	Pretori di 2ª classe	1189
8°	Pretori di 3ª classe	
9°	Pretori aggiunti	
10°	Uditori vice-pretori	100
11°	Uditori	
	Totale . . .	1519

TABELLA C.

Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie

(*Gruppo* B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Cancelliere capo della Corte di cassazione	
7°	Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe, cancellieri di Sezione e segretari di Sezione di 1ª classe	577
8°	Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe, cancellieri di Sezione e segretari di Sezione di 2ª classe	797
9°	Primi cancellieri e primi segretari . .	1575
10°	Cancellieri e segretari di 1ª classe . .	1990
11°	Cancellieri e segretari di 2ª classe . .	
	Totale . . .	4965

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 828.

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, sono abrogati.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, poi con l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2409, e successivamente con l'art. 2 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito il seguente:

« Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1° dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 8240 e quelli delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Carriera dei Tribunali e delle Corti.
(Gruppo A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
1°	Primo presidente di Corte di cassazione.	1
2°	Procuratore generale di Corte di cassazione	1
3°	Primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di Sezione ed avvocato generale della Corte di cassazione del Regno	48
4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	270
5°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello	1931
6°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe	1852
7°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe	
8°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe	
9°	Giudici aggiunti	
10° e 11°	Uditori di Tribunale	259
	Totale . . .	3436

TABELLA *B*.

Personale della Magistratura giudiziaria

Carriera delle preture.
(Gruppo A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Primi pretori	230
6°	Pretori di 1ª classe	1189
7°	Pretori di 2ª classe	
8°	Pretori di 3ª classe	
9°	Pretori aggiunti	
10°	Uditori vice-pretori	100
11°	Uditori	
	Totale . . .	1519

TABELLA *C*.

Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie

(Gruppo B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Cancelliere capo della Corte di cassazione e segretario capo della procura generale della Corte di cassazione . . .	26
	Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello	
7°	Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe, cancellieri di Sezione e segretari di Sezione di 1ª classe	577
8°	Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe, cancellieri di Sezione e segretari di Sezione di 2ª classe	797
9°	Primi cancellieri e primi segretari . .	1575
10°	Cancellieri e segretari di 1ª classe . .	1990
11°	Cancellieri e segretari di 2ª classe . .	
	Totale . . .	4965

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

LEGGE 28 giugno 1940-XVIII, n. 828.
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, sono abrogati.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, poi con l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2409, e successivamente con l'art. 2 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito il seguente:

« Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1° dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 aprile 1934-XII, n. 608, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali L. 8340 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione L. 8640, è dovuta un'indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a L. 8640, dopo il primo quadriennio di servizio,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

a L. 9180, dopo il secondo, a L. 9780 dopo il terzo, a L. 10.320 dopo il quarto e a L. 10.800 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 9180 dopo il primo quadriennio, a L. 9780 dopo il secondo, a L. 10.320 dopo il terzo, a L. 10.800 dopo il quarto e a L. 11.460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932 XI, n. 1675, già modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, e successivamente con l'art. 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 36.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non superi le L. 57.360, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 57.360 ».

Il primo comma dell'art. 4 della medesima legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, e successivamente con l'art. 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 3000, ma non superi le L. 4780, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4780 ».

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione del 10 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.

Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario è punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.

Art. 5.

La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita nel 25 per cento con il primo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 621, è elevata al 30 per cento; e il limite massimo della detrazione medesima, stabilito per ciascun commesso prima in L. 6000 annue con il secondo capoverso del succitato art. 4 e poi in L. 7128 annue con l'art. 5 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è elevato a L. 9180, dopo il secondo, a L. 9780 dopo il terzo, a L. 10.320 dopo il quarto e a L. 10.800 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 9180 dopo il primo quadriennio, a L. 9780 dopo il secondo, a L. 10.320 dopo il terzo, a L. 10.800 dopo il quarto e a L. 11.460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi ».

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1940-XVIII.

Art. 7.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge, valutata in annue L. 1.000.000 a decorrere dall'esercizio 1940-41, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentata alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1940-XVIII, n. 829.

Franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1189;

Visto il decreto del DUCE 30 luglio 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Indipendentemente da quanto è stabilito dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1189, e dal R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1656, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322, è consentita l'importazione in franchigia da diritti di confine, entro il 30 luglio 1940-XVIII, di altri quintali 56.000 di melasso di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, con il vincolo della cessione all'Amministrazione militare.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 24 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

giudiziari addetti alle Corti a L. 9180 dopo il primo quadriennio, a L. 9780 dopo il secondo, a L. 10.320 dopo il terzo, a L. 10.800 dopo il quarto e a L. 11.460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1922-XI, n. 1675, già modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, e successivamente con l'art. 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di L. 36.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non superi le L. 57.360, ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 57.360 ».

Il primo comma dell'art. 4 della medesima legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'art. 3 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, e successivamente con l'art. 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 3000, ma non superi le L. 4780, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4780 ».

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione del 30 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.

Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario è punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.

Art. 5.

La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita nel 25 per cento con il primo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 621, è elevata al 30 per cento; e il limite massimo della detrazione medesima, stabilito per ciascun commesso prima in L. 6000 annue con il secondo capoverso del succitato art. 4 e poi in L. 7128 annue con l'art. 5 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è elevato ad annue L. 7848.

La presente legge ha vigore dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno [illegible]

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1940-XVIII, n. 829.

Franchigia doganale per quintali 56.000 di melasso di canna per uso zootecnico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489;

Visto il decreto del DUCE 30 luglio 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1650, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322;

Visto l'art. 18 della legge 10 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Indipendentemente da quanto è stabilito dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489, e dal R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1650, convertito nella legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 322, è consentita l'importazione in franchigia da diritti di confine, entro il 30 luglio 1940-XVIII, di altri quintali 56.000 di melasso di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, con il vincolo della cessione all'Amministrazione militare.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 24 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, *foglio* 84. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 830.
Ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 14 aprile 1927-V, n. 514;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1927-V, n. 2187;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla immediata dipendenza del Ministro Guardasigilli, il quale stabilisce, in via generale o di volta in volta, i criteri che devono essere seguiti dall'Ufficio nell'adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 2.

L'Ufficio legislativo provvede, nell'ambito della competenza del Ministero di grazia e giustizia, ai compiti seguenti, salvo gli altri affari che gli siano deferiti dal Ministro Guardasigilli:

1) Esame di problemi generali in materia legislativa. Pareri sulla interpretazione delle leggi. Commissioni di studi legislativi e loro coordinamento.

2) Collaborazione nella preparazione di provvedimenti legislativi e regolamentari. Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i vari Ministeri. Relazioni con il Senato del Regno e con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni per ciò che riguarda l'attività legislativa del Ministero di grazia e giustizia.

3) Revisione tecnico-giuridica dei provvedimenti e coordinamento di essi con i principi direttivi della legislazione generale.

4) Deleghe legislative. Decreti-legge. Esame della loro legittimità in relazione alle leggi costituzionali 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.

5) Esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli per quanto concerne la forma esteriore delle leggi o il tenore dei decreti.

Art. 3.

L'ufficio legislativo è diretto da un magistrato avente grado di primo presidente di Corte di appello o grado equiparato e, in caso di sua assenza o impedimento, da un magistrato di grado non inferiore al quarto, designati entrambi dal Ministro Guardasigilli.

Fanno parte dell'Ufficio sei magistrati di grado non supe-

Art. 4.

Per esigenze di servizio possono essere temporaneamente destinati a prestare servizio presso l'Ufficio legislativo altri magistrati appartenenti al personale addetto al Ministero.

Possono inoltre essere comandati a prestare temporaneamente servizio presso l'Ufficio medesimo funzionari di qualsiasi altra Amministrazione dello Stato, di grado non superiore al quarto i quali siano specialmente versati in determinati rami della legislazione.

Il comando ha luogo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro dal quale dipende l'Amministrazione a cui appartiene il funzionario comandato.

Art. 5.

I servizi di cancelleria dell'Ufficio legislativo sono disimpegnati da due cancellieri o segretari giudiziari e da due aiutanti di cancelleria, anche se non appartenenti al personale addetto al Ministero.

A capo di questi servizi è preposto un funzionario di cancelleria di grado non superiore al settimo, compreso nel numero sopraindicato.

Può tuttavia prescindersi dalla osservanza della limitazione del grado, di cui al comma precedente, nei riguardi del funzionario di cancelleria di grado 6°, attualmente preposto ai servizi suindicati.

Ai funzionari predetti non compete in alcun caso la indennità di missione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 831.
Maggiorazione degli assegni al personale della Regia Ambasciata in Madrid.

N. 831. R. decreto 20 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene concessa la maggiorazione degli assegni del personale della Regia Ambasciata in Madrid.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 832.
Istituzione di un posto di primo interprete presso il Consolato generale in Gerusalemme.

N. 832. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 14 aprile 1927-V, n. 514;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1927-V, n. 2187;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla immediata dipendenza del Ministro Guardasigilli, il quale stabilisce, in via generale o di volta in volta, i criteri che devono essere seguiti dall'Ufficio nell'adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 2.

L'Ufficio legislativo provvede, nell'ambito della competenza del Ministero di grazia e giustizia, ai compiti seguenti, salvo gli altri affari che gli siano deferiti dal Ministro Guardasigilli:

1) Esame di problemi generali in materia legislativa. Pareri sulla interpretazione delle leggi. Commissioni di studi legislativi e loro coordinamento.

2) Collaborazione nella preparazione di provvedimenti legislativi e regolamentari. Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i vari Ministeri. Relazioni con il Senato del Regno e con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni per ciò che riguarda l'attività legislativa del Ministero di grazia e giustizia.

3) Revisione tecnico-giuridica dei provvedimenti e coordinamento di essi con i principi direttivi della legislazione generale.

4) Deleghe legislative. Decreti-legge. Esame della loro legittimità in relazione alle leggi costituzionali 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.

5) Esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli per quanto concerne la forma esteriore delle leggi o il tenore dei decreti.

Art. 3.

L'ufficio legislativo è diretto da un magistrato avente grado di primo presidente di Corte di appello o grado equiparato e, in caso di sua assenza o impedimento, da un magistrato di grado non inferiore al quarto, designati entrambi dal Ministro Guardasigilli.

Fanno parte dell'Ufficio sei magistrati di grado non superiore al quinto, anche se non appartenenti al personale addetto al Ministero.

L'assegnazione dei suddetti magistrati è fatta con decreto del Ministro, che può in ogni tempo revocarla. Ad essi non compete in alcun caso la indennità di missione.

Per esigenze di servizio possono essere temporaneamente destinati a prestare servizio presso l'Ufficio legislativo altri magistrati appartenenti al personale addetto al Ministero.

Possono inoltre essere comandati a prestare temporaneamente servizio presso l'Ufficio medesimo funzionari di qualsiasi altra Amministrazione dello Stato, di grado non superiore al quarto i quali siano specialmente versati in determinati rami della legislazione.

Il comando ha luogo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro dal quale dipende l'Amministrazione a cui appartiene il funzionario comandato.

Art. 5.

I servizi di cancelleria dell'Ufficio legislativo sono disimpegnati da due cancellieri o segretari giudiziari e da due aiutanti di cancelleria, anche se non appartenenti al personale addetto al Ministero.

A capo di questi servizi è preposto un funzionario di cancelleria di grado non superiore al settimo, compreso nel numero sopraindicato.

Può tuttavia prescindersi dalla osservanza della limitazione del grado, di cui al comma precedente, nei riguardi del funzionario di cancelleria di grado 6°, attualmente preposto ai servizi sindacati.

Ai funzionari predetti non compete in alcun caso la indennità di missione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 831.
Maggiorazione degli assegni al personale della Regia Ambasciata in Madrid.

N. 831. R. decreto 20 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene concessa la maggiorazione degli assegni del personale della Regia Ambasciata in Madrid.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 832.
Istituzione di un posto di primo interprete presso il Consolato generale in Gerusalemme.

N. 832. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di primo interprete presso il Consolato generale in Gerusalemme e viene soppresso il posto di secondo interprete presso l'Ambasciata in Angora.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 833.

Maggiorazione degli assegni al personale diplomatico presso l'Ambasciata di Brusselle.

N. 833. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene concessa la maggiorazione degli assegni del personale diplomatico presso l'Ambasciata in Brusselle.

Visto, Il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 834.

Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch.

N. 834. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il numero dei giorni fissati nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch viene elevato a 10.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404;

Decreta:

Il marchese Giacomo Dusmet è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

Roma, addì 20 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2617)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Aguzzi Carlo De Villeneuve a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Aguzzi De Villeneuve di Emilio è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Macchi, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2615)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 115.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottonotate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1806 - Data: 24 marzo 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Popolizio Antonio fu Giuseppe - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 570 - Data: 18 gennaio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni - Intestazione: Baboci Fernando fu Augusto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 - Data: 29 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Grimaldi Giovanni di Santo - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 607 - Data: 9 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta - Intestazione: Rinaldo Giuseppe fu Francesco - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2532 - Data: 16 ottobre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Bava Anna fu Giovanni - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 - Data: 16 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Berti Giuseppe fu Pietro - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2613 - Data: 21 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Mancuso Rocco di Domenico - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 - Data: 8 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni - Intestazione: Fioretti Primo fu G. Battista - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 633 - Data: 27 luglio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo - Intestazione: Albanese Nicolo fu Benedetto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova - Intestazione: Fabris Dario fu Isidoro - Titoli del debito pubblico: 2 titoli 3 % Strade Fer., capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 - Data: 28 aprile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

l'Ambasciata di Bruxelles.

N. 833. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene concessa la maggiorazione degli assegni del personale diplomatico presso l'Ambasciata in Bruxelles.

Visto, Il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 834.

Modificazione del numero dei giorni fissati nella tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch.

N. 834. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il numero dei giorni fissati nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, per le sedi di Rabat, Casablanca e Marrakesch viene elevato a 10.

Visto, Il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1940-XVIII.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404;

Decreta:

Il marchese Giacomo Dusmet è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.).

Roma, addì 20 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2617)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Aguzzi Carlo De Villeneuve a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Macchi, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Carlo Aguzzi De Villeneuve;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Aguzzi De Villeneuve di Emilio è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Macchi, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 176.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1306 - Data: 24 marzo 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Popolizio Antonio fu Giuseppe - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 570 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo - Intestazione: Baboccl Fernando fu Augusto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3541 - Data: 29 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania - Intestazione: Grimaldi Giovanni di Santo - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 607 - Data: 9 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta - Intestazione: Rinaldo Giuseppe fu Francesco - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2532 - Data: 16 ottobre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Rava Anna fu Giovanni - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 - Data: 16 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Berti Giuseppe fu Pietro - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2613 - Data: 21 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera - Intestazione: Mancuso Rocco di Domenico - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 - Data: 8 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni - Intestazione: Fiorelli Primo fu G. Battista - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 603 - Data: 27 luglio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo - Intestazione: Albanese Nicolo fu Benedetto - Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova - Intestazione: Fabris Dario fu Isidoro - Titoli del debito pubblico: 2 titoli 3 % Strade Fer., capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 160 - Data: 23 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento - Intestazione: Lamberti Domenico fu Pietro per conto di Checola Carmela - Titoli del debito pubblico: 6 cartelle 5 %, rendita L. 525.

Ai termini dell'art. 330 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2037)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45008-45009 — Data: 22 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Giotto Giovanni fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3109 — Data: 12 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Frosinone — Intestazione: Malandrucco Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1967 — Data: 23 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Boretto Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: 1 Obb. ferr., capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 20 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Como — Intestazione: Galimberti Manlio-Luigi ed Enrichetta in Mahozzi fu Giuseppe e Genovesi Adelfo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 cert., Red. 3,50, capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data della ricevuta: 8 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Parma — Intestazione: Lamberti Zanardi Vittorio di Guido — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1488 — Data della ricevuta: 14 giugno 193[illegible] — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Milano — Intestazione: Nocera Salvatore fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: 7 certif. Cons. 3,50, rendita L. 3175,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 10 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Bari — Intestazione: Torelli Anselmo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Cons. 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2283 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Treviso — Intestazione: Conte Antonio fu Cirillo — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2133) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 193.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale scaduta il 1° luglio 1939, relativa al certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 531397, di L. 700, a favore di Garino Ernesto fu Giuseppe, domiciliato in Genova, ipotecato. Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 386, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 134.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 11, di L. 700, relativa alla rata semestrale d'interessi scaduta al 1° gennaio 1940-XVIII, appartenente al certificato del P. R. 3,50 per cento, n. 47690, di annue L. 1400 di rendita, intestato a Bruna Angela fu Giovanni vedova di Mattalia Vincenzo domiciliata a Peveragno (Cuneo).

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta rata semestrale mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2132) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 luglio 1940-XVIII - N. 155

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	63,79	—
Bulgaria (Leva)	23,68	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6338	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	45,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,2003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7286
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) Id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) Id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	131 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,85
Id. 3,50 % (1902)		71,80
Id. 3 % lordo		59,075
Id. 5 % (1935)		82,40
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2037)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48068-48069 — Data: 23 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Giotto Giovanni fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3109 — Data: 19 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Frosinone — Intestazione: Malandrucco Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1005 — Data: 23 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Torino — Intestazione: Boretto Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: 1 Obb. ferr., capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 20 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Como — Intestazione: Galimberti Manlio-Luigi ed Enrichetta in Manozzi fu Giuseppe e Genovesi Adolfo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data della ricevuta: 8 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Parma — Intestazione: Lamberti Zanardi Vittorio di Guido — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. Red. 3,50, capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1488 — Data della ricevuta: 14 giugno 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Milano — Intestazione: Nocera Salvatore fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: 7 certif. Cons. 3,50, rendita L. 3174,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 10 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Bari — Intestazione: Torelli Anselmo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Cons. 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2269 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Treviso — Intestazione: Conte Antonio fu Cirillo — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2133) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 193

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale scaduta il 1° luglio 1939, relativa al certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 531397, di L. 700, a favore di Garino Ernesto fu Giuseppe, domiciliato in Genova, ipotecato. Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 368, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2197)

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di titolo del Prestito redimibile 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 194.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 11, di L. 700, relativa alla rata semestrale d'interessi scaduta al 1° gennaio 1940-XVIII, appartenente al certificato del P. R. 3,50 per cento, n. 47090, di annue L. 1400 di rendita, intestato a Bruna Angela fu Giovanni vedova di Mattana Vincenzo domiciliata a Peveragno (Cuneo).

Ai termini dell'art. 4, del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 368, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta rata semestrale mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

(2132) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 luglio 1940-XVIII - N. 155

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,90
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,94	—
Germania (Reichsmark)	7,6338	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3903	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7286
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3 % lordo	50,675
Id. 5 % (1925)	92,40
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,40
Id. Id. 5 % (1936)	93,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,05
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,925
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il decreto prefettizio 28 dicembre 1938, n. 30440, con il quale, tra l'altro, veniva messo a concorso il posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1938 e precisamente nel comune di Terracina, condotta di Borgo Hermada;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Ritenuta la regolarità di tali atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1938:

1) Dal Castello Gelinda . . . . . con voti 45,07
2) Ruidorini Emilia in Masci. . . . . » 43,75
3) Lora Clelia in Ortolan . . . . . » 41,16
4) Marosso Natallina in Galanti . . . . . » 40,44

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Littoria, addì 28 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: VITTORELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1938;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Dal Castello Gelinda è dichiarata vincitrice del concorso suddetto, e precisamente per il posto di ostetrica condotta di Terracina, condotta di Borgo Hermada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Littoria, addì 28 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: VITTORELLI

(2591)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il risultato del concorso per tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1938, bandito con decreto prefettizio n. 41787 del 27 dicembre detto anno;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso predetto formulata dalla Commissione giudicatrice come appresso:

1) Leo Filomena . . . . . voti 51,50
2) Falco Matilde . . . . . » 51,25
3) Comparozzi Dea . . . . . » 51,06
4) Piantanura Adele . . . . . » 50,31
5) Tacchetti Rachele . . . . . » 50,25
6) Morini Erminia . . . . . » 51 —
7) ex aequo { 1ª Losito Paolina, perchè maritata con un figlio . . . . . » 50,68 ; 2ª Petruzzelli Teresa, perchè nubile . . . . . » 50,68
8) Calò Candida . . . . . » 50,65
9) Loglisci Antonietta . . . . . » 49,62
10) Leone Antonietta . . . . . » 49,56
11) Cornacchia Rosa . . . . . » 49,25
12) Consiglio Maria . . . . . » 48,37
13) Maschindara Maria . . . . . » 48 —
14) Abavilla Maria . . . . . » 43,56
15) Pantanella Anna . . . . . » 41,31

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Bari, addì 24 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto pari data e numero che approva la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938;

Letto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate al concorso predetto sono dichiarate vincitrici ed a ciascuna di esse viene assegnato il posto a fianco indicato:

Leo Filomena - Bari e frazioni dipendenti;
Comparozzi Dea - Bitritto;
Piantanura Adele - Altamura.

Alla 2ª graduata Falco Matilde, avendo concorso soltanto per Bari, non viene assegnato alcun posto.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Bari, addì 24 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2577)

LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 81° ROMA - Mercoledì, 17 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 168

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forma di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentite per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento la causa dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «Deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare periodicamente agli interessati l'estratto del detto conto e di avvertirli preventivamente quando i fondi, oltre i conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481807. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ FIGLI DI GIUSEPPE VECCHI & C.

Anonima con sede in S. Giovanni in Persiceto — Capitale L. 100.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale per le ore 9 del 28 luglio 1940 ed occorrendo in seconda convocazione per le successive ore 11 dello stesso giorno e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939 e esercizi precedenti;
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento;
4. Proposta di modifica del titolo amministrazione dello statuto sociale ed eventuale conseguente nomina di un amministratore unico o del Consiglio di amministrazione nel caso di non approvazione della proposta.
5. Varie.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci.

Il Consiglio.

540 (A pagamento).

COMPAGNIA ITALIANA MINIERE ASFALTO «C.I.M.A.»

Sede in Roma — Capitale L. 100.000, versato.

Assemblea generale straordinaria il 3 agosto in prima, e l'8 agosto 1940-XVIII, in seconda convocazione alle ore 10, nella sede sociale.

Ordine del giorno:

SOCIETÀ CENTRALE RAPPRESENTANZE IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI «S.C.R.I.E.»

(In liquidazione).

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 4 agosto 1940, alle ore 10 ed occorrendo alle ore 16 dello stesso giorno in seconda convocazione presso la sede della società in Roma, corso Vittorio Emanuele 204, int. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 aprile 1940;
3. Eventuali e varie.

Roma, 16 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: Edoardo Liberi.

560 (A pagamento).

«S.A.M.M.A.» SOC. AN. MANUFATTI METALLI AFFINI

Sede in Firenze — Capitale sociale versato L. 250.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alle ore 16, in Firenze presso la sede sociale, via Toselli, 82, in prima convocazione e per lo stesso giorno, alle ore 17, nello stesso luogo in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento di capitale e modalità relative;
2. Modificazione di alcuni articoli dello statuto.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere fatto ai sensi del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 35 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi o degli spazi di righi scampati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta Generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «Deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare periodicamente agli interessati l'estratto dei conti e di avvertirli prontamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481300. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ FIGLI DI GIUSEPPE VECCHI & C.

Anonima con sede in S. Giovanni in Persiceto — Capitale L. 100.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale per le ore 9 del 28 luglio 1940 ed occorrendo in seconda convocazione per le successive ore 11 dello stesso giorno e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939 e esercizi precedenti;
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento;
4. Proposta di modifica del titolo amministrazione dello statuto sociale ed eventuale conseguente nomina di un amministratore unico o del Consiglio di amministrazione nel caso di non approvazione della proposta.
5. Varie.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci.

Il Consiglio.

549 (A pagamento).

COMPAGNIA ITALIANA MINIERE ASFALTO «C.I.M.A.»

Sede in Roma — Capitale L. 100.000, versato.

Assemblea generale straordinaria il 2 agosto in prima, e l'8 agosto 1940-XVIII, in seconda convocazione alle ore 10, nella sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica degli articoli 17 e 21 dello statuto sociale;
2. Cariche sociali.

Deposito azioni nella cassa sociale.

Il Consiglio di amministrazione

562 (A pagamento).

SOCIETÀ CENTRALE RAPPRESENTANZE IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI «S.C.R.I.E.»

(in liquidazione).

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 4 agosto 1940, alle ore 10 ed occorrendo alle ore 16 dello stesso giorno in seconda convocazione presso la sede della società in Roma, corso Vittorio Emanuele 294, int. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 aprile 1940;
3. Eventuali e varie.

Roma, 16 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: Edoardo Liberi.

563 (A pagamento).

«S.A.M.M.A.» SOC. AN. MANUFATTI METALLI AFFINI

Sede in Firenze— Capitale sociale versato L. 250.040.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alle ore 16, in Firenze presso la sede sociale, via Toselli, 82, in prima convocazione e per lo stesso giorno, alle ore 17, nello stesso luogo in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento di capitale e modalità relative;
2. Modificazione di alcuni articoli dello statuto.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere fatto ai sensi dell'art. 9 dello statuto entro il giorno 31 luglio corrente presso la sede sociale.

Firenze, 12 luglio 1940-XVIII

L'amministratore delegato: (firma illeggibile).

559 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA «VINCENZO TROISE»

Convocazione di assemblea

E' convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della suddetta società per il giorno 12 agosto 1940, alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 12 in seconda nella sede sociale in Napoli, piazza delle Finanze, 9, 10, 11, per la discussione ed approvazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940;
3. Elezione dei sindaci e loro emolumento;
4. Varie.

I signori azionisti per la partecipazione all'assemblea devono consegnare a tempo debito le azioni in loro possesso nella cassa sociale.

S. A. Vincenzo Troise:
Il consigliere delegato: rag. Gennaro Cimmino.

552 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Il signor Giovanni Vitolo nella sua qualità di presidente ed amministratore della *Società Anonima Stradamicale Razionale Integrale Vinacce*, corrente in Nocera Superiore, comunica che il giorno 31 luglio corrente, alle ore 10 antim. in prima convocazione ed alle ore 16 in seconda convocazione, verrà tenuta l'assemblea generale ordinaria dei soci nella sede sociale in via Ironia di Nocera Superiore (Salerno) per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio e conto perdite e profitti per l'esercizio al 30 giugno 1940;
4. Nomina dei sindaci;
5. Varie.

In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Giovanni Vitolo.

551 (A pagamento).

«R. ZINGONE S. A.»

Sede sociale in Roma, via Monti Parioli 40 — Cap. L. 50.000, int. vers.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 ant. in prima convocazione e il giorno 5 agosto alla stessa ora in seconda convocazione, nella sede sociale in via dei Monti Parioli 40, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore unico sul bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione dei sindaci;
3. Fissazione del loro emolumento per l'esercizio chiuso;
4. Nomina di due sindaci effettivi al posto di due sindaci dimissionari e fissazione dell'emolumento per l'esercizio 1940-1941.

Parte straordinaria:

1. Modifica dello statuto per quanto riguarda principalmente: *A*) ampliamento dell'oggetto; *B*) trasferimento della sede in Milano;
2. Aumento del capitale sociale da L. 50.000 a lire 500.000 (cinquecentomila).

I signori azionisti per partecipare all'assemblea dovranno depositare le loro azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea alle casse sociali. Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fissata fin d'ora per il giorno 30 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 nella sede sociale e l'assemblea sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Roma, 5 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Raffaele Zingone.

552 (A pagamento).

SOC. AN. CEMENTI SALENTINI - BRINDISI

Sede in Brindisi — Capitale sociale L. 200.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Soc. An. Cementi Salentini, sono convocati in assemblea generale ordinaria di terza convocazione ed in assemblea generale straordinaria di prima convocazione per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 a. m. presso la abitazione del presidente cavaliere Vincenzo Cimadoma, corso Garibaldi, 94, Corato, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e deliberazioni relative;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
4. Nomina dell'amministratore unico;
5. Nomina del collegio sindacale, designazione del presidente previa determinazione dell'emolumento.

Parte straordinaria:

1. Deliberazioni in ordine all'art. 156 del Codice di commercio;
2. Abrogazione dello statuto sociale ed approvazione di un nuovo testo.

Per intervenire all'assemblea valgono le norme previste dallo statuto sociale.

Brindisi, 15 luglio 1940-XVIII

563 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione

«U.T.I.N.A.»
Ufficio Tecnico Impianti Nafta Autovaporizzanti S. A.
(in liquidazione)

Società anonima, sede in Trieste — Capitale versato L. 15.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 19 nella sede sociale in Trieste, via della Zonta n. 2, presso lo studio del rag. Gastone Slataper, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII, e deliberazioni relative;
3. Relazione del collegio sindacale e fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea alle casse sociali. Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fissata fin d'ora per il giorno 30 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 nella sede sociale e l'assemblea sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Trieste, 8 luglio 1940-XVIII

563 (A pagamento). Il liquidatore: rag. G. Slataper

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del T. U. di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si avvisa che, con domanda [illegible] 1940-XVIII, la ditta ing. Giuseppe Garbellini, domiciliata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

suddetta società per il giorno 12 agosto 1940, alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 12 in seconda nella sede sociale in Napoli, piazza delle Finanze, 9, 10, 11, per la discussione ed approvazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1940;
3. Elezione dei sindaci e loro emolumento;
4. Varie.

I signori azionisti per la partecipazione all'assemblea devono consegnare a tempo debito le azioni in loro possesso nella cassa sociale.

S. A. Vincenzo Troise:
Il consigliere delegato: rag. Gennaro Cimmino.

332 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Il signor Giovanni Vitolo nella sua qualità di presidente ed amministratore della *Società Anonima Sfruttamento Razionale Integrale Vi...s.r.l.* corrente in Nocera Superiore, comunica che il giorno 31 luglio corrente, alle ore 10 antim. in prima convocazione ed alle ore 16 in seconda convocazione, verrà tenuta l'assemblea generale ordinaria dei soci nella sede sociale in via Fronia di Nocera Superiore (Salerno) per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio e conto perdite e profitti per l'esercizio al 30 giugno 1940;
4. Nomina dei sindaci;
5. Varie.

In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Giovanni Vitolo.

554 (A pagamento).

«R. ZINGONE S. A.»

Sede sociale in Roma, via Monti Parioli 40 — Cap. L. 50.000, int. vers.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 ant. in prima convocazione e il giorno 5 agosto alla stessa ora in seconda convocazione, nella sede sociale in via dei Monti Parioli 40, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore unico sul bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione dei sindaci;
3. Fissazione del loro emolumento per l'esercizio chiuso;
4. Nomina di due sindaci effettivi al posto di due sindaci dimissionari e fissazione dell'emolumento per l'esercizio 1940-1941.

Parte straordinaria:

1. Modifica dello statuto per quanto riguarda principalmente: *A*) ampliamento dell'oggetto; *B*) trasferimento della sede in Milano;
2. Aumento del capitale sociale da L. 50.000 a lire 500.000 (cinquecentomila).

I signori azionisti per partecipare all'assemblea dovranno depositare le azioni di loro pertinenza nelle casse della società entro le ore 18 del giorno 24 luglio 1940-XVIII.

Roma, 16 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Renzo Zingone

565 (A pagamento).

Gli azionisti della Soc. An. Cementi Salentini, sono convocati in assemblea generale ordinaria di terza convocazione ed in assemblea generale straordinaria di prima convocazione per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 a. m. presso la abitazione del presidente cavaliere Vincenzo Cimadoma, corso Garibaldi, 94, Corato, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e deliberazioni relative;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
4. Nomina dell'amministratore unico;
5. Nomina del collegio sindacale; designazione del presidente previa determinazione dell'emolumento.

Parte straordinaria:

1. Deliberazioni in ordine all'art. 146 del Codice di commercio;
2. Abrogazione dello statuto sociale ed approvazione di un nuovo testo.

Per intervenire all'assemblea valgono le norme previste dallo statuto sociale.

Brindisi, 15 luglio 1940-XVIII

564 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione

«U.T.I.N.A.»
Ufficio Tecnico Impianti Naita Autovaporizzanti S. A.
(in liquidazione)

Società anonima, sede in Trieste — Capitale versato L. 15.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 luglio 1940-XVIII, alle ore 10 nella sede sociale in Trieste, via della Zonta n. 2, presso lo studio del rag. Gastone Slataper, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940-XVIII, e deliberazioni relative;
3. Elezione del collegio sindacale e fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea alle casse sociali. Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fissata fin d'ora per il giorno 30 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 nella sede sociale e l'assemblea sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Trieste, 8 luglio 1940-XVIII

563 (A pagamento). Il liquidatore: rag. G. Slataper

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del T. U. di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si avvisa che, con domanda 6 maggio 1940-XVIII, la ditta ing. Giuseppe Garbellini, domiciliata a Cagliari, via S. Avendrace, 38, ha chiesto di derivare dal Rio San Gerolamo, in comune di Capoterra (Cagliari), moduli 0,10 di acqua per irrigazione.

Cagliari, 7 giugno 1940-XVIII - N. 8209.

594 (A pagamento). L'ingegnere capo: F. Martelli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

N. XII. - N. 6538.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le seguenti istanze:

1) 12 dicembre 1918 delle ditte De Micheli, Raggio e Peloso corredata da progetto 15 settembre 1918 a firma dell'ingegnere Praccaro, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Brenta mod. 222.56 d'acqua, per produrre, sul salto di m. 4,50, la potenza nominale di HP. 1332 circa, per produzione di forza motrice;

2) 31 ottobre 1920 delle ditte Camerini, Cartiera di Carmignano, Tratti e Boschetti, correlata da progetto in data 28 ottobre 1920 a firma degli ingg. Pasini e Borgo concorrente e incompatibile con la precedente, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Brenta mod. 417.90 d'acqua per produrre, su quattro salti, la potenza nominale di HP. 5195.49, per produzione di forza motrice;

3) 16 dicembre 1920 dell'Impresa di Elettricità per costruzioni ed esercizi Italo Pellizzi, incompatibile con la istanza 31 ottobre 1920 della ditta Camerini e Consorti, correlata da progetto senza data e firma dell'ing. Luttichen, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Brenta, in Comune di Nove, mod. 200 d'acqua (dei quali 30 moduli da conseguare prima della centrale alla Roggia Isacchina Superiore) nel periodo normale e di pena, e mod. 130 (con l'obbligo sopraspecificato) nei periodi di forte magra, per produrre, sul salto variabile da m. 4,46 a m. 3,60, la potenza nominale di HP. 975.28, per produzione di forza motrice;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale furono presentate le seguenti opposizioni:

A. - Contro la domanda 31 ottobre 1920 della ditta Camerini e Consorti.

1°) 8 luglio 1922 della ditta De Micheli e Consorti perchè il progetto presentato dalla ditta Camerini e Consorti non rappresenta nei confronti del proprio progetto a firma dell'ingegnere Praccaro una maggiore e migliore utilizzazione e perchè sarebbe errato il calcolo delle competenze d'acqua spettanti per antico uso agli utenti di destra del Brenta;

2°) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Rosà perchè sarebbe esagerata la portata di mod. 417.90, da utilizzare in periodo normale, ed eccessiva quella di mod. 290 da utilizzare in periodi di magra, e perchè sarebbe errato il piano di ripartizione fra gli utenti di sinistra e quelli di destra;

3°) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Dolfina;

4°) 6 luglio 1922 del sig. Vanzo Mercante, maggiore utente della Roggia Morosina;

5°) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Bernarda Superiore - Remondina, per gli stessi motivi addotti nell'opposizione succitata 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Rosà;

6°) 3 luglio 1922 del Comune di Cartigliano, maggiore utente della Roggia Berbarda Inferiore, per gli stessi motivi suddetti e perchè la derivazione totale delle acque del Brenta danneggerebbe l'irrigazione dei prati demaniali in golena affittati ai comunisti e impedirebbe l'alimentazione dei pozzi comunali;

7°) 3 luglio 1922 dell'amministrazione dei conti Donà Dalle Rose, proprietaria della Roggia Tron, per il timore che restino privi d'acqua numerosissimi campi irrigati a mezzo della Roggia suddetta;

8°) 7 giugno 1922 dell'ing. Giuseppe Toniati, gerente della società in accomandita semplice G. Toniati e C., utente della Roggia Michiela, a tutela del diritto spettante a detta roggia, e perchè la totale derivazione dell'acqua del Brenta in tempo di magra impedirà l'esercizio della flottazione del legname;

9°) 6 luglio 1922 del Comune di Terre, nell'interesse degli utenti delle Roggie Michiela, Trona, Cappella Remondina e Bernarda Inferiore, per gli stessi motivi di cui alle opposizioni elencate ai precedenti numeri 6, 7 e 8;

10°) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Mema, perchè il sopraelevamento delle opere di presa della Roggia Rosà potrebbe danneggiare il salto disponibile per il proprio opificio;

11°) 7 luglio 1922 del sig. G. Battista Caldiera, proprietario della Roggia Serraglia, per lo stesso motivo;

12°) 7 luglio 1922 del comune di Bassano del Grappa, per il timore di possibili danni al ponte di legno sul Brenta ed ai fabbricati esistenti lungo il fiume stesso;

13°) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Isacchina Superiore, per guerra, con conseguente deformazione della sua configurazione ed occupazione di vasta area di terreno coltivabile;

15°) 7 luglio 1922 dell'impresa per costruzioni ed esercizi Italo Pellizzi, perchè l'attuazione delle utilizzazioni previste dall'impresa stessa e dalla ditta De Micheli e Consorti sarebbe sostanzialmente equivalente a quella prevista dalla ditta Camerini e Consorti col vantaggio d'una spesa enormemente minore;

B. - Contro la domanda 16 dicembre 1920 della Impresa per costruzioni ed esercizi Italo Pellizzi.

16°) 7 giugno 1922 dell'ing. G. Toniati, gerente della società in accomandita semplice G. Toniati e C., utente della roggia Michiela, perchè avvenendo lo scarico dell'acqua in destra del Brenta la roggia suddetta che si trova in sinistra verrebbe a trovarsi in condizione di sfavore, e perchè non sarebbe più possibile, per l'attuazione della derivazione, la flottazione del legname;

C. - Contro la domanda 31 ottobre 1920 della Ditta Camerini e Consorti e la domanda 16 dicembre 1920 dell'Impresa Pellizzi.

17°) 3 luglio 1922 del Comitato promotore del Consorzio di Irrigazione del Cittadellese perchè nelle due domande suddette e nei progetti allegati non si sarebbero tenuti nel dovuto conto gli interessi e le necessità dell'agricoltura;

Vista la successiva istanza 19 novembre 1923, delle ditte Camerini e Consorti e De Micheli e Consorti, alle quali è poi subingredito il Consorzio Medoaco, costituitosi fra le ditte stesse con atto 23 ottobre 1923, rep. n. 5370, rogito notar Cristoforo Pisani di Padova, correlata da progetto in data 16 novembre 1923 a firma degli ingg. Pasini, Borgo e Praccaro, progetto che apportando notevoli modifiche ai precedenti progetti delle due ditte suddette, consente, mediante lo sfruttamento delle acque del Brenta in cinque centrali, nelle località di Lazzaretto, Quartier Prè, Nove, Tezzalonga e Trivio, la produzione di complessivi nominali HP. 8939;

Ritenuto che contro l'attuazione del detto progetto 16 novembre 1923 sono state presentate le seguenti opposizioni:

18°) 27 agosto 1923 del Comune di Nove, per il timore di eventuali danni agli usi agricoli ed industriali degli abitanti del comune stesso, per la soppressione del tratto della Roggia Isacchina Superiore che ne attraversa il territorio;

19°) 10 marzo 1924 del sig. Jonoch Angelo, nel timore di danni per la Roggia Passarina, in seguito all'innalzamento della diga di presa della Roggia Rosà ed agli altri lavori della derivazione.

Ritenuto che con nota 3 maggio 1924 il Ministero della Educazione nazionale (Direzione generale delle Antichità e Belle Arti) ha chiesto che fosse chiaramente specificato nel disciplinare di concessione l'adeguato quantitativo di porta a perenne che anche nei periodi di massima magra debba essere lasciato defluire nel fiume;

Ritenuto che, a prescindere dal fatto che delle due istanze incompatibili 16 dicembre 1920 della Impresa Pellizzi e 19 novembre 1923 della ditta Camerini - Cartiera di Carmignano - Tratti - Boschetti - De Micheli - Raggio - Peloso, ora Consorzio Medoaco, è da preferire quest'ultima come quella che rappresenta una utilizzazione più vasta e migliore dal punto di vista idraulico ed economico e che conseguentemente l'istanza 16 dicembre 1920 dell'Impresa di Elettricità Pellizzi sarebbe da respingere, l'istanza stessa è decaduta di diritto non essendo stata confermata ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 novembre 1917, n. 2161 che detta norme per l'acceleramento della costruzione degli impianti idroelettrici;

Che non è quindi da tenere alcun conto delle opposizioni di cui ai precedenti n. 15 e 16 e dell'opposizione di cui al n. 17 per la parte riguardante l'istanza 16 dicembre 1920 della Impresa Pellizzi;

Ritenuto, per quanto riguarda le altre opposizioni:

A) che quella della ditta De Micheli - Raggio - Peloso, di cui al n. 1, è venuta a cadere in seguito all'accordo fra le ditte interessate che ha portato alla presentazione dell'istanza 19 novembre 1923;

B) che sono da ritenere infondate e quindi da respingere le opposizioni seguenti:

a) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Rosà, di cui al n. 2 perchè la portata di mod. 417.90, da utilizzare in periodi normali, risulta dalle misurazioni eseguite dall'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque; la portata di mod. 290, da utilizzare in periodi di massima magra, può risultare eccessiva ma solo in periodi di breve durata ed eccezionalmente verificabili, perchè l'osservazione relativa al piano di ripartizione fra gli utenti di sinistra e quelli di destra è priva di valore in conseguenza della presentazione del progetto 19 novembre 1923;

b) 6 luglio 1922 del Consorzio Roggia Morosina, 3 luglio 1922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PISANI E D'ALBANIA
LIBERATORE D'ETIOPIA

Viste le seguenti istanze:

1) 12 dicembre 1918 delle ditte De Micheli, Raggio e Peloso corredata da progetto 15 settembre 1918 a firma dell'ingegnere Fraccaro, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Brenta mod. 222.56 d'acqua, per produrre, sul salto di m. 4.50, la potenza nominale di HP. 1335 circa, per produzione di forza motrice;

2) 31 ottobre 1920 delle ditte Camerini, Cartiera di Carmignano, Tretti e Boschetti, corredata da progetto in data 28 ottobre 1920 a firma degli ingg. Pasini e Borgo concorrente e incompatibile con la precedente, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Brenta mod. 417.00 d'acqua per produrre, su quattro salti, la potenza nominale di HP. 3975.49, per produzione di forza motrice;

3) 16 dicembre 1920 dell'Impresa di Elettricità per costruzioni ed esercizi Italo Pellizzi, incompatibile con la istanza 31 ottobre 1920 della ditta Camerini e Consorti, corredata da progetto senza data a firma dell'ing. Luttichen, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Brenta, in Comune di Nove, mod. 200 d'acqua (dei quali 50 moduli da conseguire prima della centrale alla Roggia Isacchina Superiore) nel periodo normale e di piena, e mod. 130 (con l'obbligo sopraspecificato) nei periodi di forte magra, per produrre, sul salto variabile da m. 4.45 a m. 3.60, la potenza nominale di HP. 973.28, per produzione di forza motrice;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale furono presentate le seguenti opposizioni:

A. - Contro la domanda 31 ottobre 1920 della ditta Camerini e Consorti.

1° 8 luglio 1922 della ditta De Micheli e Consorti perchè il progetto presentato dalla ditta Camerini e Consorti non rappresenta nei confronti del proprio progetto a firma dell'ingegnere Fraccaro una maggiore e migliore utilizzazione e perchè sarebbe errato il calcolo delle competenze d'acqua spettanti per antico uso agli utenti di destra del Brenta;

2° 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Rosà perchè sarebbe esagerata la portata di mod. 417.00, da utilizzare in periodo normali, ed eccessiva quella di mod. 290 da utilizzare in periodi di magra, e perchè sarebbe errato il piano di ripartizione fra gli utenti di sinistra e quelli di destra;

3° 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Delfina;

4° 6 luglio 1922 del sig. Vanzo Mercante, maggiore utente della Roggia Morosina;

5° 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Bernarda Superiore - Remondina, per gli stessi motivi addotti nell'opposizione succitata 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Rosà;

6° 7 luglio 1922 del Comune di Cartigliano, maggiore utente della Roggia Bernarda Inferiore, per gli stessi motivi suddetti e perchè la derivazione totale delle acque del Brenta danneggerebbe l'irrigazione dei prati demaniali in golena affittati ai comunisti e impedirebbe l'alimentazione dei pozzi comunali;

7° 3 luglio 1922 dell'amministrazione dei conti Donà Dalle Rose, proprietaria della Roggia Trona, per il timore che restino privi d'acqua numerosissimi campi irrigati a mezzo della Roggia suddetta;

8° 7 giugno 1922 dell'ing. Giuseppe Toniati, gerente della società in accomandita semplice G. Toniati e C., utente della Roggia Michiela, a tutela del diritto spettante a detta roggia, e perchè la totale derivazione dell'acqua del Brenta in tempo di magra impedirà l'esercizio della fluitazione del legname;

9° 6 luglio 1922 del Comune di Terze, nell'interesse degli utenti delle Roggie Michiela, Trona, Cappella Remondina e Bernarda Inferiore, per gli stessi motivi di cui alle opposizioni elencate ai precedenti numeri 6, 7 e 8;

10° 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Mema, perchè il sopraelevamento delle opere di presa della Roggia Rosa potrebbe danneggiare il salto disponibile per il proprio opificio;

11° 7 luglio 1922 del sig. G. Battista Caldiera, proprietario della Roggia Serraglia, per lo stesso motivo;

12° 7 luglio 1922 del comune di Rossano del Grappa, per il timore di possibili danni al ponte di legno sul Brenta ed ai fabbricati esistenti lungo il fiume stesso;

13° 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Isacchina Superiore, perchè in tempo di magra la portata della detta Roggia verrebbe ad essere diminuita e perchè parte dell'alveo del proprio canale verrebbe occupata ed eliminata;

14° 7 luglio 1922 del Comune di Nove, perchè il suo territorio verrebbe attraversato dal costruendo canale nel senso della sua lunghezza e dalla ditta De Micheli e Consorti sarebbe sostanzialmente equivalente a quella prevista dalla ditta Camerini e Consorti col vantaggio d'una spesa enormemente minore;

B. - Contro la domanda 16 dicembre 1920 della Impresa per costruzioni ed esercizi Italo Pellizzi.

1° 7 giugno 1922 dell'ing. G. Toniati, gerente della società in accomandita semplice G. Toniati e C., utente della roggia Michiela, perchè avvenendo lo scarico dell'acqua in destra del Brenta la roggia suddetta che si trova in sinistra verrebbe a trovarsi in condizione di sfavore, e perchè non sarebbe più possibile, per l'attuazione della derivazione, la fluitazione dei legnami;

C. - Contro la domanda 31 ottobre 1920 della Ditta Camerini e Consorti e la domanda 16 dicembre 1920 dell'Impresa Pellizzi.

1° 5 luglio 1922 del Comitato promotore del Consorzio di Irrigazione del Cittadellese perchè nelle due domande suddette e nei progetti a legati non si sarebbero tenuti nel dovuto conto gli interessi e le necessità dell'agricoltura;

Vista la successiva istanza 10 novembre 1922, delle ditte Camerini e Consorti e De Micheli e Consorti, alle quali è poi subingredito il Consorzio Medoaco, costituitosi fra le ditte stesse con atto 23 ottobre 1922, rep. n. 5170, rogito notar Cristoforo Pioran di Padova, corredata da progetto in data 16 novembre 1922 a firma degli ingg. Pasini, Borgo e Fraccaro, progetto che apportando notevoli modifiche ai precedenti progetti delle due ditte suddette, consente, mediante lo sfruttamento delle acque del Brenta in cinque centrali, nelle località di Lazzaretto, Quartier Prè, Nove, Tezzalonga e Friola, la produzione di complessivi nominali HP. 8039;

Ritenuto che contro l'attuazione del detto progetto 16 novembre 1922 sono state presentate le seguenti opposizioni;

1° 27 agosto 1923 del Comune di Nove, per il timore di eventuali danni agli usi agricoli ed industriali degli abitanti del comune stesso, per la soppressione del tratto della Roggia Isacchina Superiore che ne attraversa il territorio;

2° 10 marzo 1924 del sig. Jonoch Angelo, nel timore di danni per la Roggia Passarina, in seguito all'innalzamento della diga di presa della Roggia Rosà ed agli altri lavori della derivazione.

Ritenuto che con nota 3 maggio 1924 il Ministero della Educazione nazionale (Direzione generale delle Antichità e Belle Arti) ha chiesto che fosse chiaramente specificato nel disciplinare di concessione l'adeguato quantitativo di porta a perenne che anche nei periodi di massima magra debba essere lasciato defluire nel fiume;

Ritenuto che, a prescindere dal fatto che delle due istanze incompatibili 16 dicembre 1920 della Impresa Pellizzi e 10 novembre 1922 della ditta Camerini - Cartiera di Carmignano - Tretti - Boschetti - De Micheli - Raggio - Peloso, ora Consorzio Medoaco, è da preferire quest'ultima come quella che rappresenta una utilizzazione più vasta e migliore dal punto di vista idraulico ed economico e che conseguentemente l'istanza 16 dicembre 1920 dell'Impresa di Elettricità Pellizzi sarebbe da respingere, l'istanza stessa è decaduta di diritto non essendo stata confermata ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1937, n. 2161 che detta norme per l'acceleramento della costruzione degli impianti idroelettrici;

Che non è quindi da tenere alcun conto delle opposizioni di cui ai precedenti n. 15 e 16 e dell'opposizione di cui al n. 1° per la parte riguardante l'istanza 16 dicembre 1920 della Impresa Pellizzi;

Ritenuto, per quanto riguarda le altre opposizioni:

A) che quella della ditta De Micheli - Raggio - Peloso, di cui al n. 1, è venuta a cadere in seguito all'accordo fra le ditte interessate che ha portato alla presentazione dell'istanza 10 novembre 1922;

B) che sono da ritenere infondate e quindi da respingere le opposizioni seguenti:

a) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Rosà, di cui al n. 2 perchè la portata di mod. 417.00, da utilizzare in periodi normali, risulta dalle misurazioni eseguite dall'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque; la portata di mod. 290, da utilizzare in periodi di massima magra, può risultare eccessiva ma solo in periodi di breve durata ed eccezionalmente verificabili, perchè l'osservazione relative al piano di ripartizione fra gli utenti di sinistra e quelli di destra è priva di valore in conseguenza della presentazione del progetto 16 novembre 1922;

b) 6 luglio 1922 del Consorzio Roggia Morosina, 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Delfina e 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Bernarda Superiore-Remondina, di cui ai numeri 3, 4, 5 per gli stessi motivi esposti alla precedente lettera a);

c) 3 luglio 1922 del Comune di Cartigliano, di cui al n. 6 per la insussistenza dei danni temuti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) 3 luglio 1922 dell'amministrazione dei Conti Donà Dalle Rose, di cui al n. 7, perchè con l'attuazione del progetto 16 novembre 1922 tutte le Roggie interessate potranno derivare normalmente le proprie legittime competenze;

e) 7 giugno 1922 dell'ing. G. Toniati, di cui al n. 8, perchè priva di valore in seguito alla presentazione del progetto 16 novembre 1922 e perchè le ditte che già fruiscono di concessioni regolarmente accordate per l'esercizio della flottazione del legname saranno debitamente indennizzate dal Consorzio a norma dell'art. 7 del disciplinare 18 marzo 1936;

f) 7 luglio 1922 del comune di Tezze, di cui al n. 9, per gli stessi motivi specificati alle precedenti lettere *c*), *d*) ed *e*);

g) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Meme e 7 luglio 1922 della Roggia Serraglia e 10 marzo 1924 del sig. Angelo Jonach proprietario della Roggia Passarina, di cui ai numeri 10, 11 e 19 perchè la restituzione delle acque di dette Roggie avviene a monte dell'estremo limite cui possono giungere i rigurgiti producibili;

h) 7 luglio 1922 del comune di Bassano, di cui al n. 12, perchè nessun danno è da temere per il ponte sul Brenta e per gli edifici lungo il fiume stesso;

i) 3 luglio 1922 del Comitato promotore del Consorzio di Irrigazione dei Cittadellese, di cui al n. 17, per la parte riguardante l'istanza 31 ottobre 1920, della ditta Camerini e Consorti; perchè priva di valore in seguito alla presentazione del progetto 16 novembre 1922;

C) che sono altresì da respingere le opposizioni:

l) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Isacchina Superiore, di cui al n. 13, perchè la ripartizione delle acque in parti proporzionali alle rispettive competenze, previste nel progetto ing. Borgo e nel successivo ingg. Borgo - Pasini - Praccaro risponde a sani criteri di equità e di utilità collettiva;

m) 7 luglio 1922 del comune di Nove, di cui al n. 14, perchè non meritevole di considerazione di fronte alle preminenti ragioni di utilità generale connesse con l'attuazione della derivazione in parola;

D) che dai rilievi del comune di Nove di cui al n. 18 e delle richieste del Ministero dell'Educazione nazionale si è tenuto conto nel disciplinare che regolerà la presente concessione;

Ritenuto che in data 11 giugno 1923 la ditta Camerini e Consorti, cui è poi subingredito il Consorzio Medoaco, fu autorizzata in via provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione della derivazione sino alla centrale utilizzante il terzo salto sulla base del progetto 16 novembre 1922 degli ingg. Borgo - Pasini - Praccaro;

Che il Consorzio Medoaco ha eseguito le opere di presa e condotta dell'acqua sino alla prima centrale idroelettrica in località Lazzaretto del comune di Bassano;

Che il suddetto impianto, i cui lavori di costruzione furono ultimati in data 16 ottobre 1926 ed entrato in funzione il 1° gennaio 1927, è stato collaudato con certificato 7 maggio 1936 dell'Ufficio del Genio civile di Vicenza, nel quale le caratteristiche della derivazione attuata sono state determinate in mod. massimi 367.50 e medi 339 d'acqua, dei quali mod. 67.44 vengono consegnati alla Roggia Rossa e mod. massimi 300.06 e medi 271.56 d'acqua sono sfruttati nella centrale di Lazzaretto per produrre sul salto di m. 4.40, la potenza nominale media di HP. 1593.25;

.....; che con istanza 28 maggio 1928 il Consorzio Medoaco chiese la sovvenzione governativa di L. 40 per HP. prodotto;

Che la detta istanza fu presentata entro il termine utile indicato nell'art. 226 lett. b) del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuto che il Consorzio Medoaco con istanza 6 giugno 1934 ha chiesto:

a) la regolazione, con provvedimento definitivo di concessione della parte attuata degli impianti e delle opere che formano oggetto della domanda 19 novembre 1922;

b) la liquidazione per la stessa parte attuata della sovvenzione governativa di L. 40 per HP. prodotto;

c) lo stralcio della citata domanda 19 novembre 1922 della suddetta parte già attuata, in modo che la domanda stessa possa sussistere solo per la parte residua;

Che con dichiarazione 27 gennaio 1938 il Consorzio Medoaco ha conformato ai sensi del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2101, le proprie istanze 19 novembre 1922 e 6 giugno 1934;

Che contro l'accoglimento della suddetta istanza 6 giugno 1934 fu avanzata opposizione in data 26 giugno 1936 dal Consorzio Brenta;

Che delle osservazioni e delle richieste del Consorzio Brenta si è tenuto conto nel disciplinare suppletivo 23 novembre 1936 che, insieme l'obbligo del pagamento del canone annuo a partire dal 1° gennaio 1927, data di entrata in funzione dell'impianto;

Che il Consorzio ha pagato i canoni arretrati fino al 31 dicembre 1936;

Che per l'impianto di Lazzaretto, giusta quanto risulta dal certificato 2 novembre 1938, n. 3 dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Padova, il Consorzio non ha impiegato somme nè compresa nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra;

Che, come risulta dalle dichiarazioni contenute nella nota 16 marzo 1939, n. 1634 dell'Ufficio del Genio civile di Vicenza non sono state sottese dall'impianto minori utenze legittimamente costituite;

Che può liquidarsi in favore del Consorzio Medoaco la sovvenzione annua di L. 63.720, in ragione di L. 40 per HP. prodotto, per cinque annualità con decorrenza la prima dal 7 maggio 1936, data del certificato di collaudo dell'impianto, e scadenza al 7 maggio 1937 d'ogni anno, fino all'ultimo che scadrà il 7 maggio 1941;

Visto il disciplinare principale 18 marzo 1936 e quello suppletivo 23 novembre 1936 numeri di rep. 1646 e 1814 sottoscritti dall'ing. Ottaviano Ghetti, giusta autorizzazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio Medoaco, presso l'Ufficio del Genio civile di Vicenza, contenenti gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visti i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici espressi con i voti 15 aprile 1933 n. 750, 29 novembre 1937 n. 2036 e 13 novembre 1938 n. 1981;

Visto il T. U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 novembre 1933 n. 1775;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937 n. 2101 che detta norme per l'acceleramento della costruzione degli impianti idroelettrici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Respinte le opposizioni di cui sopra è cenno in quanto non ne sia stato tenuto conto nei disciplinari e salvi i diritti dei terzi è concesso al Consorzio Medoaco di derivare dal fiume Brenta, in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), a mezzo del canale Medoaco, mod. massimi 367.50 e medi 339 d'acqua, dei quali mod. 67.44 continui da consegnare alla Roggia Rossa e mod. massimi 300.06 e medi 271.56 da utilizzare nella centrale di Lazzaretto per produrre, sul salto di m. 4.40, la potenza nominale media di HP. 1593.25.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data dell'11 giugno 1923, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei citati disciplinari, principali 18 marzo 1936 n. 1646 di rep. e suppletivo 23 novembre 1936 n. 1814 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di L. 19.127,80 sulla base di L. 12 per HP. a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua e della somma pagata per canoni arretrati sarà imputato al capitolo II-1 dello Stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 4. — E' approvato ai termini dell'art. 24 del regolamento sulle acque pubbliche, approvato con R. decreto 14 agosto 1920 n. 1285, il certificato di collaudo 7 maggio 1936, redatto dall'Ufficio del Genio civile di Vicenza e relativo alle opere eseguite dal Consorzio Medoaco per la centrale di Lazzaretto.

Art. 5. — E' liquidata in favore del Consorzio Medoaco la sovvenzione annua di L. 63.720 per cinque annualità posticipate decorrenti dal 7 maggio 1936 e con scadenza al 7 maggio 1937 e fino all'ultima che scadrà il 7 maggio 1941, per l'energia prodotta nel succitato impianto di Lazzaretto.

Art. 6. — Al pagamento dell'annua sovvenzione, di cui all'articolo precedente, sarà provveduto mediante impegno su i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, sul cap. 105 per il corrente esercizio finanziario e sui capitoli corrispondenti degli esercizi futuri, fino all'esercizio 1941-42.

Art. 7. — Dell'istanza 19 novembre 1922, presentata dalla ditta Camerini e Consorti, cui è poi succeduto il Consorzio Medoaco, è stralciata la parte di opere già attuate e concessa col presente decreto, e l'istanza stessa resta in vita per la parte residua ancora da considerare e da attuare.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

proprie legittime competenze;

e) 7 giugno 1922 dell'ing. G. Toniati, di cui al n. 8, perchè priva di valore in seguito alla presentazione del progetto 20 novembre 1922 e perchè le ditte che già fruiscono di concessioni regolarmente accordate per l'esercizio della fluitazione del legname saranno debitamente indennizzate dal Consorzio a norma dell'art. 7 del disciplinare 18 marzo 1936;

f) 7 luglio 1922 del comune di Terze, di cui al n. 9, per gli stessi motivi specificati alle precedenti lettere *c*), *d*) ed *e*);

g) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Memo e 7 luglio 1922 della Roggia Serragina e 10 marzo 1924 del sig. Angelo Jonach proprietario della Roggia Passarina, di cui ai numeri 10, 11 e 19 perchè la restituzione delle acque di dette Roggie avviene a monte dell'estremo limite cui possono giungere i rigurgiti produttibili;

h) 7 luglio 1922 del comune di Bassano, di cui al n. 12, perchè nessun danno è da temere per il ponte sul Brenta e per gli edifici lungo il fiume stesso;

i) 5 luglio 1922 del Comitato promotore del Consorzio di Irrigazione del Cittadellese, di cui al n. 17, per la parte riguardante l'istanza 31 ottobre 1920, della ditta Camerini e Consorti; perchè priva di valore in seguito alla presentazione del progetto 16 novembre 1922;

C) che sono altresì da respingere le opposizioni:

l) 7 luglio 1922 del Consorzio Roggia Isacchina Superiore, di cui al n. 13, perchè la ripartizione delle acque in parti proporzionali alle rispettive competenze, previste nel progetto ing. Borgo e nel successivo ingg. Borgo - Pasini - Fraccaro risponde a sani criteri di equità e di utilità collettiva;

m) 7 luglio 1922 del comune di Nove, di cui al n. 14, perchè non meritevole di considerazione di fronte alle preminenti ragioni di utilità generale connesse con l'attuazione della derivazione in parola;

D) che dei rilievi del comune di Nove di cui al n. 18 e delle richieste del Ministero dell'Educazione nazionale si è tenuto conto nel disciplinare che regolerà la presente concessione;

Ritenuto che in data 11 giugno 1923 la ditta Camerini e Consorti, cui è poi subingredito il Consorzio Medoaco, fu autorizzata in via provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione della derivazione sino alla centrale utilizzante il terzo salto sulla base del progetto 16 novembre 1922 degli ingg. Borgo - Pasini - Fraccaro;

Che il Consorzio Medoaco ha eseguito le opere di presa e condotta dell'acqua sino alla prima centrale idroelettrica in località Lazzaretto del comune di Bassano;

Che il suddetto impianto, i cui lavori di costruzione furono ultimati in data 16 ottobre 1926 ed entrato in funzione il 1° gennaio 1927, è stato collaudato con certificato 7 maggio 1936 dell'Ufficio del Genio civile di Vicenza, nel quale le caratteristiche della derivazione attuata sono state determinate in mod. massimi 367.50 e medi 339 d'acqua, dei quali mod. 67.44 vengono consegnati alla Roggia Rosà e mod. massimi 300.06 e medi 271.56 d'acqua sono sfruttati nella centrale di Lazzaretto per produrre sul salto di m. 4.40, la potenza nominale media di HP. 1593.15;

Visto che con istanza 28 maggio 1938 il Consorzio Medoaco chiese la sovvenzione governativa di L. 40 per HP. prodotto;

Che la detta istanza fu presentata entro il termine utile indicato nell'art. 226 lett. *b*) del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuto che il Consorzio Medoaco con istanza 6 giugno 1934 ha chiesto:

a) la regolazione, con provvedimento definitivo di concessione della parte attuata degli impianti e delle opere che formano oggetto della domanda 19 novembre 1922;

b) la liquidazione per la stessa parte attuata della sovvenzione governativa di L. 40 per HP. prodotto;

c) lo stralcio della citata domanda 19 novembre 1922 della suddetta parte già attuata, in modo che la domanda stessa possa sussistere solo per la parte residua;

Che con dichiarazione 22 gennaio 1938 il Consorzio Medoaco ha confermato ai sensi del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2102, le proprie istanze 19 novembre 1922 e 6 giugno 1934;

Che contro l'accoglimento della suddetta istanza 6 giugno 1934 fu avanzata opposizione in data 26 giugno 1936 dal Consorzio Brenta;

Che delle osservazioni e delle richieste del Consorzio Brenta si è tenuto conto nel disciplinare suppletivo 23 novembre 1936 che, insieme con quello principale 18 marzo 1936, regolerà la presente concessione;

Che l'istanza 6 giugno 1934 può essere accolta concedendosi al Consorzio Medoaco, di derivare dal fiume Brenta mod. medi 339 d'acqua dei quali mod. 67.44 da conseguare alla Roggia Rosà e mod. 271.56 da utilizzare nella centrale di Lazzaretto, per produrre, sul salto di m. 4.40 la potenza nominale media di HP. 1593.15, con decorrenza dall'11 giugno 1923, data di autorizzazione provvisoria, all'inizio dei lavori e con

Che il Consorzio ha pagato i canoni arretrati fino al 31 dicembre 1936;

Che per l'impianto di Lazzaretto, giusta quanto risulta dal certificato 2 novembre 1938, n. 3 dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Padova, il Consorzio non ha impiegato somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra;

Che, come risulta dalle dichiarazioni contenute nella nota 16 marzo 1939, n. 1084 dell'Ufficio del Genio civile di Vicenza non sono state sottese dall'impianto minori utenze legittimamente costituite;

Che può liquidarsi in favore del Consorzio Medoaco la sovvenzione annua di L. 63.726, in ragione di L. 40 per HP. prodotto, per cinque annualità con decorrenza la prima dal 7 maggio 1936, data del certificato di collaud. dell'impianto, e scadenza al 7 maggio 1937 d'ogni anno, fino all'ultima che scadrà il 7 maggio 1941;

Visto il disciplinare principale 18 marzo 1936 e quello suppletivo 23 novembre 1936 numeri di rep. 1646 e 1814 sottoscritti dall'ing. Ottaviano Ghetti, giusta autorizzazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio Medoaco, presso l'Ufficio del Genio civile di Vicenza, contenenti gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visti i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici espressi con i voti 15 aprile 1923 n. 750, 29 novembre 1927 n. 2036 e 15 novembre 1935 n. 1081;

Visto il T. U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 novembre 1933 n. 1775;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937 n. 2102 che detta norme per l'acceleramento della costruzione degli impianti idroelettrici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Respinte le opposizioni di cui sopra è cenno in quanto non ne sia stato tenuto conto nei disciplinari e salvi i diritti dei terzi è concesso al Consorzio Medoaco di derivare dal fiume Brenta, in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), a mezzo del canale Medoaco, mod. massimi 367.50 e medi 339 d'acqua, dei quali mod. 67.44 continui da consegnare alla Roggia Rosà e mod. massimi 300.06 e medi 271.56 da utilizzare nella centrale di Lazzaretto per produrre, sul salto di m. 4.40, la potenza nominale media di HP 1593.15;

Art. 2. — La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data dell'11 giugno 1923, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei citati disciplinari, principali 18 marzo 1936 n. 1646 di rep. e suppletivo 23 novembre 1936 n. 1814 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di L. 19 117,80 sulla base di L. 12 per HP. a decorrere dal 1° gennaio 1927;

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua e della somma pagata per canoni arretrati sarà imputato al capitolo II.1 dello Stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri;

Art. 4. — E' approvato ai termini dell'art. 24 del regolamento sulle acque pubbliche, approvato con R. decreto 14 agosto 1920 n. 1285, il certificato di collaudo 7 maggio 1936, redatto dall'Ufficio del Genio civile di Vicenza e relative alle opere eseguite dal Consorzio Medoaco per la centrale di Lazzaretto;

Art. 5. — E' liquidata in favore del Consorzio Medoaco la sovvenzione annua di L. 63.726 per cinque annualità posticipate decorrenti dal 7 maggio 1936 e con scadenza al 7 maggio 1937 e fino all'ultima che scadrà il 7 maggio 1941, per l'energia prodotta nel succitato impianto di Lazzaretto;

Art. 6. — Al pagamento dell'annua sovvenzione, di cui all'articolo precedente, sarà provveduto mediante impegno su i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, sul cap. 103 per il corrente esercizio finanziario e sui capitoli corrispondenti degli esercizi futuri, fino all'esercizio 1940-41;

Art. 7. — Dell'istanza 19 novembre 1922, presentata dalla ditta Camerini e Consorti, cui è poi succeduto il Consorzio Medoaco, è stralciata la parte di opere già attuate e concessa col presente decreto, e l'istanza stessa resta in vita per la parte residua ancora da concedere e da attuare.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

A. Serena — Di Revel.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1940, reg. n. 1 lavori pubblici, foglio n. 363.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione del F. Brenta a mezzo del Canale Medoaco e la concessione della prima utilizzazione industriale (Centrale Idroelettrica Lazzaretto) facenti parte del più vasto piano di utilizzazioni industriali e irrigue, chieste dal Consorzio Medoaco con istanza 19 novembre 1922 nella quale sono fuse e comprese le precedenti istanze 12 dicembre 1918 e 31 ottobre 1920.

(*Omissis*).

Art. 7.

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

L'amministrazione tenuto conto che la competenza massima derivabile dal Consorzio Medoaco è fissata dall'art. 1 in mod. 367.50 e stabilito che tale competenza verrà misurata sul canale derivatore subito a monte della presa per la Roggia Rosà, si riserva la facoltà di concedere ad enti irrigui attingimenti di mod. 367.50, anche nell'interno del Canale Medoaco a monte della presa della Roggia Rosà. Il callone scaricatore situato all'inizio della derivazione e degli altri scaricatori di fondo precedenti il canale Medoaco dovranno di norma rimanere chiusi in modo da assicurare la continuità e la massima altezza possibile della lama dell'acqua stramazzante dal ciglio della diga quando siano soddisfatti le esigenze della derivazione; dovranno invece essere aperti per eventuali saltuari espurghi di ghiaia e nei periodi di morbida e di piena.

Al Consorzio Medoaco verrà fissato il limite di portata perenne che dovrà essere conservato al fiume anche nella massima magra e che dovrà stramazzare uniformemente lungo il ciglio della diga sempre che ciò non venga a pregiudicare gli antichi legali diritti di utenza delle Roggie derivate a valle. Il Consorzio dovrà provvedere ad indennizzare le ditte che già fruiscono di concessioni regolarmente accordate per esercizio della flottazione dei legnami lungo il Brenta per il tratto a valle del ponte Vecchio di Bassano oltre il quale termine non potranno più esercitarsi diritti di flottazione in genere anche se regolarmente riconosciuti.

La consegna dell'acqua, entro i limiti delle rispettive competenze, alle roggie Rosà, Morosina, Dolfina e Bernarda sarà fatta senza alcun onere per gli utenti. Il Consorzio Medoaco concessionario avrà soltanto il diritto di richiedere agli utenti delle dette Roggie un compenso annuo o un compenso una volta tanto, quale rimborso delle spese che sino ad ora hanno fatto carico alle Roggie stesse per costruire e mantenere le opere stabili e provvisorie alle bocche di presa, salvo l'intervento della R. amministrazione nel giudicare l'entità di tale compenso.

Art. 8.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico del Consorzio Medoaco mantenute tutte le opere necessarie per l'alimentazione provvisoria delle Roggie Rosà, Morosina, Dolfina e Bernarda, nonchè quelle per attraversamenti di strade, canali scoli e simili e per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Brenta in dipendenza della concessa derivazione e saranno costruite quelle nuove che si rendessero necessarie durante l'esercizio della derivazione.

(*Omissis*).

Art. 12.

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi

Al comune rivierasco di Bassano del Grappa sarà dal Consorzio concessionario riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a 25 KW. da considerarsi all'officina di produzione. Resta fissato in anni due dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il comune potrà fare le relative richieste, ed in anni uno, dalla data dell'accordo tra il Consorzio concessionario ed il Comune il termine entro cui questo dovrà utilizzare l'energia ad esso riservata. Il prezzo di detta energia dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche di essa energia, comprese le quote per interesse ed ammortamenti, sarà, in mancanza d'accordo, determinato dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore.

della provincia di Vicenza per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 55 del T. U. di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e dell'art. 42 del registro 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovracanone annuo che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto di energia, potrà essere disposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Art. 13.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel disciplinare presente, il Consorzio concessionario è tenuto alla, piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(*Omissis*).

DISCIPLINARE

suppletivo che apporta modificazioni a quello principale in data 18 marzo 1936 n. 1636 di rep., contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione dal fiume Brenta a mezzo del Canale Medoaco e la concessione della prima utilizzazione industriale (Centrale Idroelettrica di Lazzaretto) facenti parte del più vasto piano di utilizzazioni industriali ed irrigue, chieste dal Consorzio Medoaco con istanza 19 novembre 1922 nelle quali sono fuse e comprese le precedenti istanze 12 dicembre 1918 e 31 ottobre 1920.

Articolo primo. — Al secondo comma dell'art. 1 del disciplinare principale in data 18 marzo 1936 n. 1636 di rep. viene sostituito il seguente:

Queste ultime quantità potranno essere variate in relazione alle competenze continuative o stagionali che alla Roggia predetta saranno riconosciute con il provvedimento amministrativo di riconoscimento dell'antico diritto, a meno che l'amministrazione voglia essa disporre, per gli eventuali bisogni della irrigazione del territorio a monte delle prese del Canale Medoaco, della minore portata che fosse riconosciuta alla stessa Roggia Rosà rispetto a quella di mod. 67.44 assegnatale in via provvisoria. A seguito del quarto comma dell'art. 1 predetto del disciplinare principale viene aggiunto il seguente:

L'amministrazione avrà inoltre la facoltà di immettere per transito nel canale Medoaco opportunamente sistemato, le acque del Brenta incrementato per la consegna all'Ente a cui saranno concesse; in corrispettivo il Consorzio Medoaco riceverà dall'ente stesso un compenso annuo ed una volta che sarà stabilito dall'amministrazione, salvo però quanto stabilito nel successivo punto 2 del seguente articolo secondo, per le Roggie Rosà, Morosina, Dolfina e Bernarda.

Articolo secondo. — Poichè attualmente la nuova presa della Roggia Bernarda deriva, oltre alle acque di propria competenza di mod. 25.29 anche le competenze delle Roggie Trona e Michela rispettivamente di mod. 13.05 e di mod. 8.43, all'art. 6 ed all'ultimo comma dell'art. 7 del sopradetto disciplinare principale vengono rispettivamente sostituiti i seguenti:

1. — La deflusenza della Centrale Lazzaretto continuerà ad essere distribuita attraverso le opere di partizione costruite degli utenti presentemente rappresentati dal Consorzio d'Irrigazione Brenta, alle Roggie Morosina, Dolfina e Bernarda, quest'ultima comprensiva delle Roggie Trona e Michela, entro i limiti delle rispettive competenze provvisorie di mod. 11.29, di mod. 50.58 e di mod. 47.77; la quantità d'acqua eccedente sarà scaricata in Brenta.

Il Consorzio concessionario si rende garante nel modo più ampio di fronte agli utenti delle Roggie Rosà, Morosina e Bernarda, Trona e Michela, delle officiosità del Canale Medoaco nei limiti delle competenze d'acqua di loro spettanza. Il Consorzio Medoaco è perciò responsabile a termini di legge - salvo i casi di forza maggiore - di qualsiasi danno che potesse derivare agli utenti nei limiti sopraindicati per scarsa o mancata somministrazione dell'acqua dovuta a guasti nel canale nei manufatti ed accessori dipendenti da cause imputabili al Consorzio concessionario o, comunque, a trascuratezza o mancata manuten-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

utilizzazioni industriali, consegna, chiesta dal Consorzio stesso con istanza 19 novembre 1922 nella quale sono fuse e comprese le precedenti istanze 12 dicembre 1918 e 31 ottobre 1920.

(*Omissis*).

Art. 7.

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

L'amministrazione tenuto conto che la competenza massima derivabile dal Consorzio Medoaco è fissata dall'art. 1 in mod. 367,50 e stabilito che tale competenza verrà misurata sul canale derivatore subito a monte della presa per la Roggia Rosà, si riserva la facoltà di concedere ad enti irrigui attingimenti di mod. 367,50, anche nell'interno del Canale Medoaco a monte della presa della Roggia Rosà. Il callone scaricatore situato all'incile della derivazione e degli altri scaricatori di fondo precedenti il canale Medoaco dovranno di norma rimanere chiusi in modo da assicurare la continuità e la massima altezza possibile della lama dell'acqua stramazzante dal ciglio della diga quando siano soddisfatti le esigenze della derivazione; dovranno invece essere aperti per eventuali salutari espurghi di ghiaia e nei periodi di morbida e di piena.

Al Consorzio Medoaco verrà fissato il limite di portata perenne che dovrà essere conservato al fiume anche nella massima magra e che dovrà stramazzare uniformemente lungo il ciglio della diga sempre che ciò non venga a pregiudicare gli antichi legali diritti di utenza delle Roggie derivate a valle. Il Consorzio dovrà provvedere ad indennizzare le ditte che già fruiscono di concessioni regolarmente accordate per esercizio della derivazione dei legnami lungo il Brenta per il tratto a valle del ponte Vecchio di Bassano oltre il quale termine non potranno più esercitarsi diritti di flottazione in genere anche se regolarmente riconosciuti.

La consegna dell'acqua, entro i limiti delle rispettive competenze, alle roggie Rosà, Morosina, Dolfina e Bernarda sarà fatta senza alcun onere per gli utenti, il Consorzio Medoaco concessionario avrà soltanto il diritto di richiedere agli utenti delle dette Roggie un compenso annuo o un compenso una volta tanto, quale rimborso delle spese che sino ad ora hanno fatto carico alle Roggie stesse per costruire e mantenere le opere stabili e provvisorie alle bocche di presa, salvo l'intervento della R. amministrazione nel giudicare l'entità di tale compenso.

Art. 8.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico del Consorzio Medoaco mantenute tutte le opere necessarie per l'alimentazione provvisoria delle Roggie Rosà, Morosina, Dolfina e Bernarda, nonchè quelle per attraversamenti di strade, canali scoli e simili e per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Brenta in dipendenza della concessa derivazione e saranno costruite quelle nuove che si rendessero necessarie durante l'esercizio della derivazione.

(*Omissis*).

Art. 12.

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi

Al comune rivierasco di Bassano del Grappa sarà dal Consorzio concessionario riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a 35 KW. da considerarsi all'officina di produzione. Resta fissato in anni due dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il comune potrà fare le relative richieste, ed in anni uno, dalla data dell'accordo tra il Consorzio concessionario ed il Comune il termine entro cui questo dovrà utilizzare l'energia ad esso riservata. Il prezzo di detta energia dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche di essa energia, comprese le quote per interesse ed ammortamenti, sarà, in mancanza d'accordo, determinato dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore.

Art. 13.

Sovracanone annuo in favore dei comuni rivieraschi e della provincia.

Il Consorzio concessionario è tenuto a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di 15 km. dal territorio del Comune di Bassano del Grappa o fuori del territorio medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Art. 14.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel disciplinare presente, il Consorzio concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

(*Omissis*).

DISCIPLINARE

suppletivo che apporta modificazioni a quello principale in data 18 marzo 1936 n. 1636 di rep., contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione dal fiume Brenta a mezzo del Canale Medoaco e la concessione della prima utilizzazione industriale (Centrale Idroelettrica di Lazzaretto) facenti parte del più vasto piano di utilizzazioni industriali ed irrigue, chiesto dal Consorzio Medoaco con istanza 19 novembre 1922 nelle quali sono fuse e comprese le precedenti istanze 12 dicembre 1918 e 31 ottobre 1920.

Articolo primo. — Al secondo comma dell'art. 1 del disciplinare principale in data 18 marzo 1936 n. 1636 di rep. viene sostituito il seguente:

Queste ultime quantità potranno essere variate in relazione alle competenze continuative o stagionali che alla Roggia predetta saranno riconosciute con il provvedimento amministrativo di riconoscimento dell'antico diritto, a meno che l'amministrazione voglia essa disporre, per gli eventuali bisogni della irrigazione del territorio a monte della presa del Canale Medoaco, della minore portata che fosse riconosciuta alla stessa Roggia Rosà rispetto a quello di mod. (7.4) assegnatole in via provvisoria. A seguito del quarto comma dell'art. 1 predetto del disciplinare principale viene aggiunto il seguente:

L'amministrazione avrà inoltre la facoltà di immettere per transito nel canale Medoaco opportunamente sistemato, le acque del Brenta incrementato per la consegna all'Ente a cui saranno concesse; in corrispettivo il Consorzio Medoaco riceverà dall'ente stesso un compenso annuo ed una volta che sarà stabilito dall'amministrazione, salvo per quanto stabilito nel successivo punto 2 del seguente articolo secondo, per le Roggie Rosà, Morosina, Dolfina e Bernarda.

Articolo secondo. — Poichè attualmente la nuova presa della Roggia Bernarda deriva, oltre alle acque di propria competenza di mod. 25.09 anche le competenze delle Roggie Trona e Michela rispettivamente di mod. 12.05 e di mod. 8.43, all'art. 6 ed all'ultimo comma dell'art. 7 del sopradetto disciplinare principale vengono rispettivamente sostituiti i seguenti:

1. — La dotazione della Centrale Lazzaretto continuerà ad essere distribuita attraverso le opere di partizione costruite degli utenti persentemente rappresentati dal Consorzio d'Irrigazione Brenta, alle Roggie Morosina, Dolfina e Bernarda, quest'ultima comprensiva delle Roggie Trona e Michela, entro i limiti delle rispettive competenze provvisorie di mod. 11.24, di mod. 50.58 e di mod. 47.77; la quantità d'acqua eccedente sarà scaricata in Brenta.

Il Consorzio concessionario si rende garante nel modo più ampio di fronte agli utenti delle Roggie Rosà, Morosina e Bernarda, Trona e Michela, delle officiosità del Canale Medoaco nei limiti delle competenze d'acqua di loro spettanza. Il Consorzio Medoaco è perciò responsabile a termini di legge - salvo i casi di forza maggiore - di qualsiasi danno che potesse derivare agli utenti nei limiti sopraindicati per scarsa o mancata somministrazione dell'acqua dovuta a guasti nel canale nei manufatti ed accessori dipendenti da cause imputabili al Consorzio concessionario o, comunque, a trascurata o mancata manutenzione delle opere; avvenendo guasti lungo il canale, anche per causa di forza maggiore, talchè ne risulti pregiudicato l'esercizio del canale nei riguardi di detti utenti, il Consorzio è obbligato ad eseguire nel minore tempo possibile le occorrenti riparazioni, previo avviso all'Ufficio del Genio civile. Gli espurghi periodici ed i lavori di ordinaria manutenzione del Canale, che richiedessero la messa in asciutto del medesimo, dovranno essere eseguiti nel periodo non irriguo, restando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esonerato il Consorzio da ogni responsabilità verso i suddetti utenti per la conseguente sospensione nelle somministrazioni d'acqua, salvo l'obbligo di effettuare i lavori medesimi nel tempo strettamente necessario.

2. — La consegna dell'acqua, entro i limiti delle rispettive competenze (anche se maggiorate qualora le portate del Brenta venissero in futuro incrementate) alle Roggie Rosà, Morosina, Dolfina e Bernarda, quest'ultima comprensiva delle competenze delle Roggie Trona e Michela, sarà fatta senza alcun onere per gli utenti nelle considerazioni:

Che il Consorzio Medoaco è entrato in possesso dell'antica diga di sbarramento del Brenta a Bassano e dell'alveo della Roggia Rosà per la tratta incorporata nel Canale Medoaco e, che la derivazione Medoaco ha sotteso le antiche prese delle Roggie Morosina, Dolfina e Bernarda ed occupato parte dei loro alvei con il canale di scarico della centrale Lazzaretto, senza corrispondere alcun compenso;

Che dall'aumentata portata minima del Brenta allo scarico della centrale Lazzaretto — dovuta all'opera del Medoaco — esse Roggie non ne traggono beneficio giacchè anche in tempo di massima magra esse si trovavano in condizioni di erogare dal Brenta le loro competenze di diritto;

Che le opere per raggiungere la Roggia Bernarda Superiore alla Roggia Bernarda Inferiore ed il prolungamento di quest'ultima sino agli incili delle Roggie Trenta e Michela e quindi l'abbandono delle antiche prese del Brenta a Tezze di queste ultime, sono state costruite a cura e spese degli utenti delle predette Roggie.

Articolo terzo. — Al primo comma dell'art. 7 del sopradetto disciplinare principale viene sostituito il seguente:

L'amministrazione, tenuto conto che la competenza massima derivabile dal Consorzio Medoaco è fissata art. 1 in mod. 367,50 e stabilito che tale competenza verrà misurata nel canale derivato subito a monte della presa per la Roggia Rosà, si riserva la facoltà di concedere ad Enti irrigui attingimenti e derivazioni nelle quantità d'acqua non superiori a complessivi mod. 10 (litri 1000 secondo) salvo la predetta competenza massima di mod. 367,50 anche nell'interno del canale Medoaco a monte della presa della Roggia Rosà.

Vicenza, 23 novembre 1936-XV

421 (A pagamento).

p. Il Consorzio Medoaco: ing. Ottaviano Ghetti

ANNUNZI GIUDIZIARI

AVVISO

L'anno 1939-XVIII il giorno 10 del mese di luglio in Catania, istante il signor cav. Gaetano Samperi del gr. uff. Salvatore, domiciliato e residente in Catania, presso e nello studio del sig. avv. Vincenzo Carbonaro in questa via Pacini n. 28, io sottoscritto ufficiale giudiziario della pretura di Catania, ove risiedo.

Ritenuto che lo istante con atto del dì 24 aprile 1940 rogato dal notaro Filippo Tropea da Acireale acquistava da potere dei signori Carmela Gravina fu Federico e cav. Leonardo Vigo Gravina fu Lorenzo, il dominio diretto, loro, in virtù dei rispettivi titoli spettante sopra le tenute in Maletto denominate Roccaro, Picarazzo, Soprano, Margi, Russia, Raggerazzo, Barone, Boderone.

Ritenuto il provvedimento reso dal Tribunale civile di Catania sezione 1ª in data 2 luglio 1940 che autorizza la citazione per pubblici proclami degli utilisti morosi al pagamento dei rispettivi canoni.

Ritenuto che gli utilisti di dette tenute si sono resi morosi per cinque annualità di canoni e cioè per le annualità 1935, 1936, 1937, 1938 e 1939.

Ritenuto quant'altro e salvo ed impregiudicata la solidarietà nascente dagli atti e dalla legge.

Ho citato i seguenti utilisti pel pagamento di quanto da ciascuno dovuto nelle proporzioni annue di cui infra e per cinque annualità oltre quella scadente al 15 agosto 1940 per la udienza del dì 22 ottobre corr. anno ore 9 avanti il signor pretore di Bronte per sentirsi condannare al pagamento di quanto sopra, con sentenza munita di clausola, nonchè in solido alle spese e competenze. Tali utilisti sono:

Tenuta Roccaro, canone in Segala, Adornetto Salvatore fu Vito, tumoli tre, Spatafora Carmela fu Alfio, tumoli due, Palermo sac. Biagio fu Innocenzo, salma una tumoli uno, Russo Michele fu Gregorio, tumoli sei, Calì Maria fu Nunzio, vedova Sgrò e Sgrò Giacomo fu Giuseppe, tumoli due, mondelli due carozze due, tumoli tredici e tumoli Giuseppe fu Giuseppe Maria e Mangano Vincenzo fu Nunzio salme due, tumoli quattro. Schilirò Paolo fu Paolo tumoli cinque. Azzarello Domenico fu Luigi tumoli due mondelli due, tumoli otto, tumoli due. Tirandi Nunzio Salvatore, Antonino, Grazia e Antonina fratelli e sorelle fu Onofrio, tumoli due, Di Martino Illuminato, tumoli uno, mondelli due, carozze due tumoli due, mondelli uno. Spatafora Nunziato fu Lorenzo, salme una.

Tenuta Picarazza, Canone in frumento, Azzarello Domenico fu Luigi, tumoli cinque. Saitta Nunzio fu Stefano, tumoli due. Luca notar Antonino fu Carmelo, tumoli uno, tumoli quattordici, mondelli tre, tumoli due. Bonina Luigi fu Salvatore, tumoli tre, mondelli due. Spatafora Salvatore e Nunzio fratelli fu Nunzio, mondelli due, tumoli cinque, tumoli uno, tumoli uno, mondelli tre. Tirendi Nunzio fu Giuseppe, tumoli due tumoli tre, mondelli due, tumoli quattro, mondelli due. Catania Maria fu Nunzio, Spatafora Antonino fu Vincenzo e Galino Antonino fu Domenico, tumoli cinque, mondelli due. Russo Vincenzo fu Salvatore e Patrino Francesco fu Antonino, tumoli due. Luca Michele fu Vincenzo, tumoli due, mondelli due. Capizzi Mario e Maria Antonino e Vincenza fratelli e sorella fu Francesco, tumoli uno mondelli tre, tumoli due. Schilirò Antonino fu Giuseppe, salme due, tumoli due. Saitta Antonino fu Nicolò uno mondelli due, tumoli tre. Morici Giuseppe fu Luigi, tumoli cinque, tumoli due. Parrinello Giuseppe fu Nunziato, tumoli uno mondelli tre, tumoli cinque, mondelli due. Spatafora Mariano fu Placido, tumoli uno, mondelli uno, tumoli quattro. Catania Maria fu Nunzio, tumoli cinque, tumoli uno, mondelli uno.

Tenuta Soprano in Segala, Schilirò Antonino fu Vincenzo, salma una, tumoli tre. Fogliano Arcangelo d'Ignazi, tumoli uno, tumoli sei. Saitta Maria fu Stefano mar. Parrinello, tumoli quattro. Calvagno Vincenza e Margherita fu Michele, tumoli cinque. Calvagno Antonino e Salvatore fu Gaetano, tumoli cinque. Saitta Luigi fu Luigi, tumoli quattro. Rossi Antonino fu Erasmo, tumoli quattro, mondelli tre, carozze due. Caruso Giuseppe fu Salvatore, Caserta Mariano fu Antonino, Luca Gaetano fu Sebastiano e Adornetto Nunziata fu Antonino, mondelli tre, tumoli quattro. Tirendi Nunzio fu Rosario, tumoli due, mondelli tre. Sgrò Nunziata di Francesco, tumoli due. Patrino Antonina di Ignazio, tumoli tre. Caserta Antonino fu Salvatore, tumoli sei. Santisi Rosalia fu Nunziato, tumoli cinque, mondelli due. Caserta Francesco fu Nunziato e Tirendi Antonino fu Nunzio, tumoli cinque. Spatafora Nunziata fu Lorenzo, tumoli quattro. Palermo Mariano fu Rosario, tumoli sei. Nibali Vincenzo fu Nunzio, tumoli undici. Giangreco Salvatore Nicolao fu Mariano, mondelli tre. Caruso Giuseppe fu Mariano, tumoli due, mondelli due. Saitta Vincenzo fu Stefano, tumoli quattro. Azzarello Francesco fu Luigi, tumoli tre. Cairone Giuseppe e Salvatore fu Antonino, tumoli due. Catramo Gaetano fu Gaetano, tumoli due. Russo Antonino fu Erasmo, tumoli due. Calì Antonino da Bronte, tumoli quattro. Nunziato Portale fu Antonino, tumoli due. Caruso Nunziato fu Giuseppe Maria, tumoli tre. Zappalà Salvatore fu Francesco, farmacista, tumoli quattro, tumoli tre, tumoli sette, mondelli due. Spata Nunzia fu Nunzio, tumoli otto. Parrinello Salvatore fu Nunziato, tumoli tre. Patrino Agata fu Agatino maritata Mangano, tumoli sei. Proto Salvatore fu Nunzio, tumoli undici. Perna Antonino di Ignazio, tumoli tre. Catramo Salvatore fu Nunzio e fratello Antonino Schilirò Giuseppe fu Mariano e Manganici Antonino e Arcangelo fu Giuseppe, tumoli uno, tumoli cinque. Cairone Antonino fu Nunzio, tumoli tre, tumoli tre e tumoli sei. Tirendi Giuseppe fu Onofrio, tumoli due. Azzarello Francesco fu Luigi, tumoli quattro. Sciavarello Nunzio fu Salvatore, tumoli tre. Russo Giuseppe fu Giuseppe, tumoli tre. Giangreco Vincenzo, tumoli undici. Saitta Giuseppe e Nicola fratelli fu Nicola salme una, tumoli dodici, mondelli due. Patrino Francesca fu Antonino e Russo Nunziata di Michele, tumoli nove. Saitta Salvatore fu Antonino tumoli quattro. Bonina Antonina fu Salvatore, tumoli cinque, mondelli uno. Galino Francesco fu Antonino, tumoli tre. Calvagna Giuseppe, Maria, Antonino e Vincenza fu Michele, tumoli cinque. Tirendi Vincenza, Antonino Agnese e Maria fu Giuseppe, tumoli otto. Azzarello Francesco fu Luigi tumoli tre. Adornetto Francesco fu Andrea, tumoli tre. Adornetto Francesco fu Andrea, tumoli due. Russo Giuseppe fu Vincenzo, tumoli undici. Patane Santo fu Vincenzo, tumoli tre. Imbrogiano Vincenzo fu Antonino, tumoli dieci. Sciavarello Mariano fu Salvatore, tumoli quattro. Mazzeo Pietro e Paolo fu Carmelo, tumoli sei. Sgrò Pasquale fu Filippo, tumoli sei. Fassini Biagio d'Ignazi, tumoli sei. Parrinello Antonino fu Antonino, tumoli due. Tirendi Giuseppe fu Antonino, tumoli sei. Adornetto Salvatore fu Vito, tumoli otto. Spatafora Maria fu Pietro, tumoli uno. Russo Margherita fu Paolo, tumoli due. Bonaccorsi Rosina di Natale e Colastro Mario fu Giuseppe, tumoli sei.

E' pure compreso il canone enfiteutico in annue lire centoquarantaquattro e cent. 55, oltre gli aumenti di legge, dovute dagli eredi del signor

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fenze (anche se maggiorate qualora le portate del Brenta venissero in futuro incrementate) alle Roggie Rosà, Morosina, Dolfina e Bernarda, questa ultima comprensiva delle competenze delle Roggie Trona e Michela, sarà fatta senza alcun onere per gli utenti nelle considerazioni:

Che il Consorzio Medoaco è entrato in possesso dell'antica diga di sbarramento del Brenta a Bassano e dell'alveo della Roggia Rosà per la tratta incorporata nel Canale Medoaco e, che la derivazione Medoaco ha sotteso le antiche prese delle Roggie Morosina, Dolfina e Bernarda ed occupato parte dei loro alvei con il canale di scarico della centrale Lazzaretto, senza corrispondere alcun compenso;

Che dall'aumentata portata minima del Brenta allo scarico della centrale Lazzaretto — dovuta all'opera del Medoaco — esse Roggie non ne traggono beneficio giacchè anche in tempo di massima magra esse si trovavano in condizioni di erogare dal Brenta le loro competenze di diritto;

Che le opere per raggiungere la Roggia Bernarda Superiore alla Roggia Bernarda Inferiore ed il prolungamento di quest'ultima sino agli incili delle Roggie Trona e Michela e quindi l'abbandono delle antiche prese del Brenta a Terze di queste ultime, sono state costruite a cura e spese degli utenti delle predette Roggie.

Articolo terzo. — Al primo comma dell'art. 7 del sopradetto disciplinare principale viene sostituito il seguente:

L'amministrazione, tenuto conto che la competenza massima derivabile dal Consorzio Medoaco è fissata art. 1 in mod. 367.50 e stabilito che tale competenza verrà misurata nel canale derivato subito a monte della presa per la Roggia Rosà, si riserva la facoltà di concedere ad Enti irrigui attingimenti e derivazioni nelle quantità d'acqua non superiori a complessivi mod. 10 (litri 1000 secondo) salvo la predetta competenza massima di mod. 367.50 anche nell'interno del canale Medoaco a monte della presa della Roggia Rosà.

Vicenza, 21 novembre 1936-XV.

421 (A pagamento).

p. Il Consorzio Medoaco: ing. Ottavisno Ghetti

ANNUNZI GIUDIZIARI

AVVISO

L'anno 1930-XVIII il giorno 10 del mese di luglio in Catania, istante il signor cav. Gaetano Samperi del gr. uff. Salvatore, domiciliato e residente in Catania, presso e nello studio del sig. avv. Vincenzo Carbonaro in questa via Pacini n. 28, io sottoscritto ufficiale giudiziario della pretura di Catania, ove risiedo.

Ritenuto che lo istante con atto del dì 24 aprile 1930 rogato dal notaro Filippo Trojsa da Acireale acquistava da potere dei signori Carmela Gravina fu Federico e cav. Leonardo Vigo Gravina fu Lorenzo, il dominio diretto, loro, in virtù dei rispettivi titoli spettante sopra le tenute in Maletto denominate Rocoaro, Ficarazzo, Soprano, Margi, Rustica, Ruggerazzo, Barone, Boderone.

Ritenuto il provvedimento reso dal Tribunale civile di Catania sezione 1ª in data 2 luglio 1930 che autorizza la citazione per pubblici proclami degli utilisti morosi al pagamento dei rispettivi canoni.

Ritenuto che gli utilisti di dette tenute si sono resi morosi per cinque annualità di canoni e cioè per le annualità 1935, 1936, 1937, 1938 e 1939.

Ritenuto quant'altro e salvo ed impregiudicata la solidarietà nascente dagli atti e dalla legge.

Ho citato i seguenti utilisti pel pagamento di quanto da ciascuno dovuto nelle proporzioni annue di cui infra e per cinque annualità oltre quella scadente al 15 agosto 1930 per la udienza del dì 12 ottobre corr. anno ore 9 avanti il signor pretore di Bronte per sentirsi condannare al pagamento di quanto sopra, con sentenza munita di clausola, nonchè in solido alle spese e competenze. Tali utilisti sono:

Renna Roccaro, canone in Segala, Adornetto Salvatore fu Vito, tumoli tre, Spatafora Carmela fu Alfio, tumoli due, Palermo sac. Biagio fu Innocenzo, salma una tumoli uno, Russo Michele fu Gregorio, tumoli sei, Calì Maria fu Nunzio, vedova Sgrò e Sgrò Giacomo fu Giuseppe, tumoli due, mondelli due carozze due, tumoli tredici e tumoli otto, Spatafora Antonino fu Nunzio salma due, tumoli due, Spatafora Salvatore fu Nunzio salma una tumoli uno mondelli, due, tumoli due mondelli due e tumoli quattro. Calì Maria fu Nunzio vedova Sgrò tumoli tre. Spatafora Filippo fu Lorenzo, Spatafora Nunziata fu Pietro vedova Capizzi tumoli tre. Spatafora Nunziata fu Lorenzo tumoli undici mondelli due, tumoli quattro. Parrinello Giuseppe fu Nunziato, Cairone Irio, tumoli due. Di Stefano Antonino, tumoli due, mondelli uno, carozze due, tumoli due, mondelli uno. Spatafora Nunziato fu Lorenzo, salme una.

Tenuta Ficarazza, Canone in frumento, Azzarello Domenico fu Luigi, tumoli cinque. Saitta Nunzio fu Stefano, tumoli due. Luca notar Antonino fu Carmelo, tumoli uno, tumoli quattordici, mondelli tre, tumoli due. Bonina Luigi fu Salvatore, tumoli tre, mondelli due. Spatafora Salvatore e Nunzio fratelli fu Nunzio, mondelli due, tumoli cinque, tumoli uno, tumoli uno, mondelli tre. Tirendi Nunzio fu Giuseppe, tumoli due tumoli tre, mondelli due, tumoli quattro, mondelli due. Catania Maria fu Nunzio, Spatafora Antonino fu Vincenzo e Gulino Antonino fu Domenico, tumoli cinque, mondelli due. Russo Vincenzo fu Salvatore e Patrino Francesco fu Antonino, tumoli due. Luca Michele fu Vincenzo, tumoli due, mondelli due. Capizzi Mario e Maria Antonino e Vincenza fratelli e sorella fu Francesco, tumoli uno mondelli tre, tumoli due. Schilirò Antonino fu Giuseppe, salme due, tumoli due. Saitta Antonino fu Nicolò uno mondelli due, tumoli tre. Morici Giuseppe fu Luigi, tumoli cinque, tumoli due. Parrinello Giuseppe fu Nunziato, tumoli uno mondelli tre, tumoli cinque, mondelli due. Spatafora Mariano fu Placido, tumoli uno, mondelli uno, tumoli quattro. Catania Maria fu Nunzio, tumoli cinque, tumoli uno, mondelli uno.

Tenuta Soprano in Segala, Schilirò Antonino fu Vincenzo, salma una, tumoli tre. Pogliano Arcangelo d'ignoti, tumoli uno, tumoli sei. Saitta Maria fu Stefano mar. Parrinello, tumoli quattro. Calvagno Vincenza e Margherita fu Michele, tumoli cinque. Calvagno Antonino e Salvatore fu Gaetano, tumoli cinque. Saitta Luigi fu Luigi, tumoli quattro. Rossi Antonino fu Erasmo, tumoli quattro, mondelli tre, carozze due. Caruso Giuseppe fu Salvatore, Caserta Mariano fu Antonino. Luca Gaetano fu Sebastiano e Adornetto Nunziata fu Antonino, mondelli tre, tumoli quattro. Tirendi Nunzio fu Rosario, tumoli due, mondelli tre. Sgrò Nunziata di Francesco, tumoli due. Patrino Antonina di Ignazio, tumoli tre. Caserta Antonino fu Salvatore, tumoli sei. Santisi Rosolia fu Nunziato, tumoli cinque, mondelli due. Caserta Francesco fu Nunziato e Tirendi Antonino fu Nunzio, tumoli cinque. Spatafora Nunziata fu Lorenzo, tumoli quattro. Palermo Mariano fu Rosario, tumoli sei. Nibaldi Vincenzo fu Nunzio, tumoli undici. Giangreco Salvatore Nicolao fu Mariano, mondelli tre. Caruso Giuseppe fu Mariano, tumoli due, mondelli due. Saitta Vincenzo fu Stefano, tumoli quattro. Azzarello Francesco fu Luigi, tumoli tre. Cairone Giuseppe e Salvatore fu Antonino, tumoli due. Cutrano Gaetano fu Gaetano, tumoli due. Russo Antonino fu Erasmo, tumoli due. Calì Antonino da Bronte, tumoli quattro. Nunziato Portale fu Antonino, tumoli due. Caruso Nunziato fu Giuseppe Maria, tumoli tre. Zappalà Salvatore fu Francesco, farmacista, tumoli quattro, tumoli tre, tumoli sette, mondelli due. Spata Nuncia fu Nunzio, tumoli otto. Parrinello Salvatore fu Nunziato, tumoli tre. Patrino Agata fu Agatino maritata Mangano, tumoli sei. Proto Salvatore fu Nunzio, tumoli undici. Perna Antonino di Ignazio, tumoli tre. Cairano Salvatore fu Nunzio e fratello Antonino Schilirò Giuseppe fu Mariano e Mongamici Antonino e Arcangelo fu Giuseppe, tumoli uno, tumoli cinque. Cairone Antonino fu Nunzio, tumoli tre, tumoli tre e tumoli sei. Tirendi Giuseppe fu Onofrio, tumoli due. Azzarello Francesco fu Luigi, tumoli quattro. Sciavarello Nunzio fu Salvatore, tumoli tre. Russo Giuseppe fu Giuseppe, tumoli tre. Giangreco Vincenzo, tumoli undici. Saitta Giuseppe e Nicola fratelli fu Nicola salme una, tumoli dodici, mondelli due. Patrino Francesca fu Antonino e Russo Nunziata di Michele, tumoli nove. Saiuta Salvatore fu Antonino tumoli quattro. Bonina Antonina fu Salvatore, tumoli cinque, mondelli uno. Gulino Francesco fu Antonino, tumoli tre. Calvagna Giuseppe, Maria, Antonino e Vincenza fu Michele, tumoli cinque Tirendi Vincenza, Antonino Agnese e Maria fu Giuseppe, tumoli otto. Azzarello Francesco fu Luigi tumoli tre Adornetto Francesco fu Andrea, tumoli tre, Adornetto Francesco fu Andrea, tumoli due. Russo Giuseppe fu Vincenzo, tumoli undici. Patanè Santo fu Vincenzo, tumoli tre. Imbrogiano Vincenzo fu Antonino, tumoli dieci. Sciavarello Mariano fu Salvatore, tumoli quattro. Mazzeo Pietro e Paolo fu Carmelo, tumoli sei. Sgrò Pasquale fu Filippo, tumoli sei. Passini Biagio d'ignoti, tumoli sei. Parrinello Antonino fu Antonino, tumoli due. Tirendi Giuseppe fu Antonino, tumoli sei. Adornetto Salvatore fu Vito, tumoli otto. Spatafora Maria fu Pietro, tumoli uno. Russo Margherita fu Paolo, tumoli due. Bonaccorsi Rosina di Natale e Colastro Mario fu Giuseppe, tumoli sei. E' pure compreso il canone enfiteutico in annue lire centoquarantaquattro e cent. 55, oltre gli aumenti di legge, dovute dagli eredi del signor Schilirò Antonino.

Contrada Margi, canone in frumento. Rirendi Maria, Antonina e Salvatore, Nunzio germani fu Alfio, salma una. Bonina Luigi fu Salvatore, tumoli quattro, mondelli tre. Schilirò Santa fu Antonino mar. Pamà, tumoli dieci. Morici Giuseppe fu Luigi, tumoli due. Parrinello Giuseppe fu Antonino tumoli due, Parrinello Vincenzo fu Giuseppe e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Linzzo Giacomo fu Antonino, salma due, tumoli sette. Mangano Vincenzo fu Nunzio, tumoli due. Tirendi Nunziata fu Giuseppe, in Azzarello tumoli due, mondelli due. Luca notar Antonino fu Carmelo, tumoli uno, mondelli due. Giangreco Antonino di Antonino, tumoli due, tumoli due, mondelli due. Tirendi Nunzio e fratelli e sorelle fu Onofrio e Carolo Giuseppe fu Nunziato. Schillirò Santa fu Antonino maritata Fanò, tumoli tre, mondelli due. Russo Antonino fu Giuseppe, tumoli quattro. Patane Santo fu Vito, tumoli quattro, Tirendi Nunzio e Salvatore fu Nunzio, tumoli uno, mondelli due. Bonina Luigi fu Salvatore. Tumoli uno, mondelli due. Spatafora Mariano fu Placido e Schillirò Santa fu Antonino, tumoli uno, mondelli due. Parrinello Nunziato e Giuseppe fu Antonino, tumoli tre. Mangano Antonino di Giuseppe, tumoli uno, mondelli due. Ribali Vincenzo fu Nunzio, Mangano Salvatore fu Antonino, Parrinello Salvatore fu Nunziato e Saitta Salvatore di Mariano, salma una, tumoli due, Garabino Nunzio fu Mariano, tumoli tre, mondelli uno, Call Antonino fu Nunzio, tumoli due. Capizzi Nunzio fu Giuseppe, tumoli sette. Giuffrida Michele di Giovanni, tumoli tre, mondelli due, carroze due, tumoli due, mondelli due. Azzarello Francesco fu Luigi salma una, tumoli nove, carozze due, tumoli due. Russo Antonino fu Mariano, tumoli sette. Cairone Salvatore fu Giuseppe, tumoli due. Portale Mario fu Mariano, tumoli quattro. Nibali Giuseppe fu Nunzio, tumoli tre. Tirendi Nunziata fu Giuseppe mar. Azzarello, tumoli uno, mondelli due. Saitta Vincenzo fu Nicola, tumoli due. Cairone Salvatore fu Giuseppe, tumoli quattro. Bonina Mario fu Salvatore, salma una, tumoli tre, Azzarello Francesco fu Luigi, tumoli tre. Rufino Nunziata di Epifanio mar. Picciotti, salme due tumoli quattro. Santisi Salvatore fu Nunziato, tumoli due, tumoli undici, tumoli sei. Nibali Vincenzo fu Nunzio, tumoli tre, mondelli uno, tumoli due. Di Martino Giuseppe fu Illuminato, tumoli due. Giangreco Giuseppa fu Erasmo, tumoli tre. Call Nunziata fu Nunzio, tumoli tre. Patanè Santo fu Vito e Call Antonino fu Carmelo, tumoli dieci. Gugliuzzo Luigi fu Nunzio, Lizzio Lodovico d'ignoti, tumoli quattro. Tirendi Mariano fu Salvatore, tumoli cinque. Russo Giuseppe fu Antonino, tumoli due. Capizzi Mario fu Francesco, salme una, tumoli cinque. Sciavarello Nunzio fu Angelo e Spatafora Vincenzo fu Mariano.

Contrada rustica, canone in segala. Azzarello Francesco, Domenico e Luigi fu Luigi, tumoli cinque, mondelli due. Luca Michele fu Vincenzo, Russo Signorino fu Salvatore, Lanaza Biagio fu Nunziato, tumoli tre, mondelli uno, Azzarello Francesco, Domenico e Luigi fratelli fu Luigi, tumoli dieci. Morici Giuseppe fu Luigi, mondelli due, tumoli cinque, mondelli due. Bonina Maria fu Salvatore, tumoli due. Santisi Antonino e fratelli fu Nicolò, tumoli uno. Leanza Biagio fu Salvatore, tumoli cinque, mondelli uno. Azzarello Vincenzo fu Francesco, mondelli due. Mangano Vincenzo fu Francesco, mondelli due. Mangano Vincenzo fu Vincenzo, tumoli uno mondelli due, tumoli due. Catania Maria fu Nunzio, tumoli quattro, tumoli tre. Magaraci Nicola fu Giuseppe, tumoli dodici. Spatafora Vincenzo fu Mariano, tumoli uno. Sciavarello Nunziata fu Arcangelo, tumoli due. Perrina ing. Giuseppe fu Giuseppe tumoli due, Tirendi Nunzio, tumoli quattro, tumoli due. Tirendi Nunziato e sorella fu Giuseppe, mondelli due, tumoli tre. Bonina Giuseppe fu Salvatore, tumoli otto. Saporito Francesco fu Giuseppe, tumoli tre. Galino Francesco fu Antonino, tumoli dieci. Saporito Francesco fu Giuseppe, tumoli quattro. Morici Grazia di Giuseppe, tumoli tre. Galino Francesco fu Antonino, tumoli dodici, mondelli dieci. Tirendi Nunzio fu Giuseppe, tumoli sei. Carrabba Nunzio fu Domenico, tumoli tre, tumoli due. Putrino fu Nunzio, tumoli uno. Russo Salvatore fu Antonino, tumoli due. Spata Nunzio fu Nunzio, tumoli uno. Putrino Francesco fu Francesco, mondelli tre. Imbrogiano Michele, tumoli uno, mondelli due. Parrinello Maria fu Nunzio, mondelli tre. Saporito Francesco fu Giuseppe, mondelli due. Azzarello Francesco fu Luigi Avellina Domenico e Anna fratello e sorella fu Giuseppe, tumoli tre. Tirendi Giuseppe fu Onofrio tumoli undici. Saporito Antonino fu Giuseppe, tumoli due, carozze due. Russo Michele fu Gregorio, tumoli quattro. Tire di Maria fu Salvatore, tumoli due. Putrino Nunzio fu Placido, tumoli due. Luca Maria e fratelli fu Vito, tumoli due. Parrinello Nunziato e Giuseppe fu Antonio. Saporito Giacomo fu Giuseppe, Giuffrida Michele fu Giuseppe, tumoli undici. Capizzi Giuseppa fu Maria, tumoli tre. La Piana Rosina fu Paolo, vedova Perrina, tumoli quattordici, mondelli uno. Florini Mariano fu Filippo tumoli due, mondelli due. Russo Giuseppe fu Mariano, tumoli due mondelli due. Russo Antonino fu Mariano e Lenza Gaetano fu Nunzio, mondelli quattro. Spatafora Nunziata fu Giuseppe, tumoli due e uno. Cutraro Salvatore fu Giuseppe, tumoli uno e mondelli 2. Saitta Giuseppe fu Mariano, tumoli uno, mondelli due. Azzarello Domenico fu Nunzio, tumoli due, mondelli due. Perna Antonino fu Mariano, tumoli due. Schillirò Antonino fu Sebastiano, tumoli due. Adornetto Nunziato fu Antonino, tumoli due. Sanfilippo Salvatore e fratelli fu Filippo, tumoli uno. Cavallo Giuseppe

Avellina Francesco fu Michele, tumoli quattro. Arcifa Giuseppe di Stefano, tumoli tre. La Piana Rosina vedova Perrina, tumoli due mondelli due. Parrinello Antonina fu Francesco, tumoli uno. Azzarello Domenico e Antonino fu Nunzio, tumoli sette. Bonina Antonino fu Salvatore, mondelli due. Garofalo Maria fu Salvatore, mondelli due. Santisi Salvatore fu Nunzio, tumoli quattro, mondelli due. Perna Giuseppe fu Mariano, tumoli uno, mondelli due. Quattropani Francesco, tumoli due.

Contrada Ruggirazzo, canone in segala. Call Vincenzo fu Antonino, tumoli sei mondelli uno. Bonina Giuseppe, tumoli uno. Patrian Salvatore e Francesco, tumoli due. Pappalardo Rosario fu Alfio, tumoli quattro, carrozze uno. Petrina ing Giuseppe e fratelli, tumoli due. Perna Giuseppe fu Mariano, tumoli uno, mondelli due. Russo Salvatore fu Mariano e Russo Michele fu Gregorio e nipoti, tumoli tre mondelli quattro. Tirendi Salvatore e Nunzio fu Onofrio e Tirendi Francesco fu Nunzio, tumoli uno, mondelli due. Galino Antonino di Domenico, tumoli uno. Caserta Nunziato fu Giuseppe, tumoli due. Bonina Giuseppe fu Carmelo, tumoli due. Consoli Vito di ignoti, tumoli uno, mondelli due. Russo Giuseppe e Luigi di Antonino, tumoli due, mondelli due. Antonuzzo Vincenzo fu Gaetano, tumoli uno. Di Martino Giuseppe fu Antonio, tumoli tre. Gruppose Vincenzo fu Francesco, tumoli uno, mondelli due. Castrogiovanni Emanuele, salme uno, tumoli sei.

Tirenzi Francesco fu Vincenzo, tumoli sei. Currenti Serafino fu Pasquale, quattro tumoli tre, mondelli due. Spatafora Luigi fu Antonino, tumoli quattro, mondelli due, carozze due. Norici Giuseppe fu Luigi, tumoli tre, mondelli uno, carozze due. Rapisaldi Salvatore fu Salvatore, tumoli uno, mondelli due. Cairona Giuseppe fu Giuseppe e Maria, tumoli uno. Putrino Domenico fu Placido, tumoli uno. Russo Giuseppe fu Nunzio, tumoli uno. Russo Giuseppe fu Nunzio, tumoli uno, mondelli due.

E' compreso il canone enfitentico in denaro in annue L. 111.45 oltre gli aumenti di legge dovuto dal sac. Schillirò Antonino e l'altro di L. 21.43 oltre gli aumenti di legge dovuto dagli eredi di Schillirò Vincenzo sul maggiore canone di L. 37.40.

Contrada Barone, canone in frumento. Tirendi Mario fu Salvatore, tumoli uno, mondelli due. Tirendi Salvatore di Mariano, tumoli sei. Tirendi Nunzio fu Francesco, tumoli quattro. Caruso Giuseppa fu Antonino, vedova Russo e Russo Nunziato fu Erasmo, tumoli sei. Putrino Nunziato di Gaetano, tumoli tre, mondelli tre. Azzarello Francesco fu Luigi, tumoli undici, mondelli due. Spatafora Mariano fu Placido, tumoli tre. Putrino Ignazio fu Nunzio, tumoli uno, mondelli due. Giangreco Antonino fu Mariano e Spatafora Nunziato fu Giuseppe, tumoli due. Castiglione Basilio fu Carmelo, tumoli due. Saitta Giuseppe fu Vincenzo, tumoli due, mondelli due. Patrino Stefano fu Mariano, tumoli due, Tirendo Giacomina di Nunziato, tumoli tre. Luca Antonino fu Vincenzo, tumoli due. Saitta Andrea di Mariano, tumoli due, mondelli due. Saitta Nunziato fu Nicolò, mondelli due. Tirendi Mariano fu Salvatore, tumoli uno. Giangreco Antonino fu Mariano, tumoli tre.

Contrada Enderone, canone in grano. Cairone Giuseppe fu Giuseppe, carozze sei. Schillirò Vincenzo fu Giuseppe, tumoli quattordici. Patrinello Nunziato fu Antonino, salme tre. Schillirò Francesco fu Salvatore, tumoli dieci. Maggi Antonino di Salvatore, tumoli quattro, Schillirò Vincenzo fu Salvatore, tumoli cinque.

Contrada Barone. Russo Mariano fu Giuseppe, tumoli uno.

Contrada Soprano o Capreria. Giardinaro Domenico fu Carmelo, tumoli sette, mondelli due. Putrino Nunziato fu Gaetano e moglie Zerbi Grazia, tumoli due Portale Giuseppe fu Mariano, tumoli otto. Galino Mariano fu Giuseppe, tumoli quattro. Spatafora Vincenzo fu Mariano, tumoli tre. Call Angelo e fratelli, tumoli uno. Ardizzone Vincenzo fu Luigi, tumoli tre. Tirendi Nunziato fu Francesco, tumoli due. Maurizio Rodolfo di ignoti, tumoli sei, mondelli due. Garofalo Antonino di Salvatore e Miniscale Nunzio fu Giuseppe, tumoli tre. Bonina Antonino fu Salvatore, tumoli tre, Tirendi Paolo fu Giuseppe, tumoli otto. Giardinaro Andrea fu Pietro, tumoli sei. Moraci Antonino, Giuseppe fu Nunzio, tumoli otto. Parrinello Salvatore fu Nunziato, tumoli undici. Nibaldi Vincenzo fu Nunzio, tumoli quattro. Galino Vincenzo fu Francesco, tumoli quattro, mondelli due, tumoli tre, mondelli uno. Catania Nunzio fu Nunzio, tumoli cinque, Call Gaetano fu Antonino, tumoli tre, mondelli tre, tumoli tre. Catalano Vincenzo fu Giuseppe, tumoli quattro. Viola Virginia, d'ignoti, tumoli sei. Russo Salvatore fu Antonino, tumoli cinque, mondelli due. La Piana Carmelo fu Angelo, salme una. Santisi Nunziato e Antonino fu Nicolò, tumoli sei, mondelli uno. Leanza Nunziato fu Giuseppe da Bronte, tumoli sei, mondelli due. Avellina Domenico, tumoli tre, mondelli tre. Morici Giuseppe fu Luigi, tumoli sette. Russo Marianna fu Antonino, tumoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

tumoli due, mondelli uno, Tirendi Nunzio e fratelli e sorelle fu Onofrio e Carciola Giuseppe fu Nunziato, Schillirò Santa fu Antonino maritata Patti, tumoli tre, mondelli due. Russo Antonino fu Giuseppe, tumoli quattro. Patanè Santo fu Vito, tumoli quattro. Tirendi Nunzio e Salvatore fu Nunzio, tumoli uno, mondelli due. Bonina Luigi fu Salvatore. Tumoli uno, mondelli due. Spatafora Mariano fu Placido e Schillirò Santa fu Antonino, tumoli uno, mondelli due. Parrinello Nunziato e Giuseppe fu Antonino, tumoli tre. Mangano Antonino di Giuseppe, tumoli uno, mondelli due. Ribali Vincenzo fu Nunzio, Mangano Salvatore fu Antonino, Parrinello Salvatore fu Nunziato e Saitta Salvatore di Mariano, salma una, tumoli due. Gambino Nunzio fu Mariano, tumoli tre, mondelli uno. Call Antonino fu Nunzio, tumoli due. Capizzi Nunzio fu Giuseppe, tumoli sette. Giuffrida Michele di Giovanni, tumoli tre, mondelli due, carozze due, tumoli due, mondelli due. Azzarello Francesco fu Luigi salma una, tumoli nove, carozze due, tumoli due. Russo Antonino fu Mariano, tumoli sette. Cairone Salvatore fu Giuseppe, tumoli due. Portale Mario fu Mariano, tumoli quattro. Nibali Giuseppe fu Nunzio, tumoli tre. Tirendi Nunziata fu Giuseppe mar. Azzarello, tumoli uno, mondelli due. Saitta Vincenzo fu Nicola, tumoli due. Cairone Salvatore fu Giuseppe, tumoli quattro. Bonina Mario fu Salvatore, salma una, tumoli tre, Azzarello Francesco fu Luigi, tumoli tre. Rufino Nunziata di Epifanio mar. Picciotti, salme due tumoli quattro. Santisi Salvatore fu Nunziato, tumoli due, tumoli undici, tumoli sei. Nibali Vincenzo fu Nunzio, tumoli tre, mondelli uno, tumoli due. Di Martino Giuseppe fu Illuminato, tumoli due. Giangreco Giuseppa fu Erasmo, tumoli tre. Call Nunziata fu Nunzio, tumoli tre. Patanè Santo fu Vito e Call Antonino fu Carmelo, tumoli dieci. Guglinzo Luigi fu Nunzio, Lizzio Lodovico d'ignoti, tumoli quattro. Tirendi Mariano fu Salvatore, tumoli cinque. Russo Giuseppe fu Antonino, tumoli due. Capizzi Mario fu Francesco, salme una, tumoli cinque. Sciavarello Nunzio fu Angelo e Spatafora Vincenzo fu Mariano.

Contrada rustica, canone in segala. Azzarello Francesco, Domenico e Luigi fu Luigi, tumoli cinque, mondelli due. Luca Michele fu Vincenzo, Russo Signorino fu Salvatore, Lenaza Biagio fu Nunziato, tumoli tre, mondelli uno, Azzarello Francesco, Domenico e Luigi fratelli fu Luigi, tumoli dieci. Morici Giuseppe fu Luigi, mondelli due, tumoli cinque, mondelli due. Bonina Maria fu Salvatore, tumoli due. Santisi Antonino e fratelli fu Nicolò, tumoli uno. Leanza Biagio fu Salvatore, tumoli cinque, mondelli uno. Azzarello Vincenzo fu Francesco, mondelli due. Mangano Vincenzo fu Francesco, mondelli due. Mangano Vincenzo fu Vincenzo, tumoli uno mondelli due, tumoli due. Catania Maria fu Nunzio, tumoli quattro, tumoli tre. Magoraci Nicola fu Giuseppe, tumoli dodici. Spatafora Vincenzo fu Mariano, tumoli uno. Sciavarello Nunziata fu Arcangelo, tumoli due. Petrina ing. Giuseppe fu Giuseppe tumoli due. Tirendi Nunzio, tumoli quattro, tumoli due. Tirendi Nunziato e sorella fu Giuseppe, mondelli due, tumoli tre. Bonina Giuseppe fu Salvatore, tumoli otto. Saporito Francesco fu Giuseppe, tumoli tre. Gulino Francesco fu Antonino, tumoli dieci. Saporito Francesco fu Giuseppe, tumoli quattro. Morici Grazia di Giuseppe, tumoli tre. Gulino Francesco fu Antonino, tumoli dodici, mondelli dieci. Tirendi Nunzio fu Giuseppe, tumoli sei. Carrabba Nunzio fu Domenico, tumoli tre, tumoli due. Putrino fu Nunzio, tumoli uno. Russo Salvatore fu Antonino, tumoli due. Spata Nunzio fu Nunzio, tumoli uno. Putrino Francesco fu Francesco, mondelli tre. Imbrogiano Michele, tumoli uno, mondelli due. Parrinello Maria fu Nunzio, mondelli tre. Saporito Francesco fu Giuseppe, mondelli due, Azzarello Francesco fu Luigi Avellina Domenico e Anna fratello e sorella fu Giuseppe, tumoli tre. Tirendi Giuseppe fu Onofrio tumoli undici. Saporito Antonino fu Giuseppe, tumoli due, carozze due. Russo Michele fu Gregorio, tumoli quattro. Tire di Maria fu Salvatore, tumoli due. Putrino Nunzio fu Placido, tumoli due. Luca Maria e fratelli fu Vito, tumoli due. Parrinello Nunziato e Giuseppe fu Antonio. Saporita Giacomo fu Giuseppe, Giuffrida Michele fu Giuseppe, tumoli undici. Capizzi Giuseppa fu Maria, tumoli tre. La Piana Rosina fu Paolo, vedova Petrina, tumoli quattordici, mondelli uno. Fiorini Mariano fu Filippo tumoli due, mondelli due. Russo Giuseppe fu Mariano, tumoli due mondelli due. Russo Antonino fu Mariano e Lenza Gaetano fu Nunzio, mondelli quattro. Spatafora Nunziata fu Giuseppe, tumoli due e uno. Catraro Salvatore fu Giuseppe, tumoli uno e mondelli 2. Saitta Giuseppe fu Mariano, tumoli uno, mondelli due. Azzarello Domenico fu Nunzio, tumoli due, mondelli due. Perna Antonino fu Mariano, tumoli due, Schillirò Antonino fu Sebastiano, tumoli due. Adorneto Nunziato fu Antonino, tumoli due. Sanfilippo Salvatore e fratelli fu Filippo, tumoli uno. Carciola Giuseppe fu Nunziato, tumoli due. Tirendi Salvatore di Nunzio, tumoli tre, mondelli tre carozze due. Luca notar Antonino fu Carmelo, tumoli uno, mondelli tre. Di Martino Vincenzo fu Michele, tumoli uno, mondelli tre. Meli Antonino fu Gaetano, tumoli uno, mondelli due. Capizzi Giuseppe fu Gaetano, tumoli tre. Parrinello Giuseppe fu Giuseppe, tumoli due. delli due. Carciola Maria fu Salvatore, mondelli due. Santisi Salvatore fu Nunzio, tumoli quattro, mondelli due. Perna Giuseppe fu Mariano, tumoli uno, mondelli due. Quattropani Francesco, tumoli due.

Contrada Raggirazzo, canone in segala. Call Vincenzo fu Antonino, tumoli sei mondelli uno. Bonina Giuseppe, tumoli uno. Parrino Salvatore e Francesco, tumoli due. Pappalardo Rosaria fu Alfio, tumoli quattro, carozze una. Petrina ing. Giuseppe e fratelli, tumoli due. Perna Giuseppe fu Mariano, tumoli uno, mondelli due. Russo Salvatore fu Mariano e Russo Michele fu Gregorio e nipoti, tumoli tre mondelli quattro. Tirendi Salvatore e Nunzio fu Onofrio e Tirendi Francesco fu Nunzio, tumoli uno, mondelli due. Galino Antonino di Domenico, tumoli uno. Caserta Nunziato fu Giuseppe, tumoli due. Bonina Giuseppe fu Carmelo, tumoli due. Consoli Vito di ignoti, tumoli uno, mondelli due. Russo Giuseppe e Luigi di Antonino, tumoli due, mondelli due. Antonuzzo Vincenzo fu Gaetano, tumoli uno. Di Martino Giuseppe fu Antonio, tumoli tre. Gruppose Vincenzo fu Francesco, tumoli uno, mondelli due. Castrogiovanni Emanuele, salme uno, tumoli sei.

Tirenzi Francesco fu Vincenzo, tumoli sei. Currenti Serafino fu Pasquale, quattro tumoli tre, mondelli due. Spatafora Luigi fu Antonino, tumoli quattro, mondelli due, carozze due. Norici Giuseppe fu Luigi, tumoli tre, mondelli uno, carozze due. Raplsalli Salvatore fu Salvatore, tumoli uno, mondelli due. Cairona Giuseppe fu Giuseppe e Maria, tumoli uno. Putrino Domenico fu Placido, tumoli uno. Russo Giuseppe fu Nunzio, tumoli uno. Russo Giuseppe fu Nunzio, tumoli uno, mondelli due.

E' compreso il canone enfiteutico in denaro in annue L. 141.45 oltre gli aumenti di legge dovuto dal sac. Schillirò Antonino e l'altro di L. 21.23 oltre gli aumenti di legge dovuto dagli eredi di Schillirò Vincenzo sul maggiore canone di L. 37.40.

Contrada Barone, canone in frumento. Tirendi Mario fu Salvatore, tumoli uno, mondelli due. Tirendi Salvatore di Mariano, tumoli sei. Tirendi Nunzio fu Francesco, tumoli quattro. Caruso Giuseppa fu Antonino, vedova Russo e Russo Nunziato fu Erasmo, tumoli sei. Putrino Nunziato di Gaetano, tumoli tre, mondelli tre. Azzarello Francesco fu Luigi, tumoli undici, mondelli due. Spatafora Mariano fu Placido, tumoli tre. Putrino Ignazio fu Nunzio, tumoli uno, mondelli due. Giangreco Antonino fu Mariano e Spatafora Nunziato fu Giuseppe, tumoli due. Castiglione Basilio fu Carmelo, tumoli due. Saitta Giuseppe fu Vincenzo, tumoli due, mondelli due. Patrino Stefano fu Mariano, tumoli due. Tirendo Giacomina di Nunziato, tumoli tre. Luca Antonino fu Vincenzo, tumoli due. Saitta Andrea di Mariano, tumoli due, mondelli due. Saitta Nunziato fu Nicolò, mondelli due. Tirendi Mariano fu Salvatore, tumoli uno, Giangreco Antonino fu Mariano, tumoli tre.

Contrada Foderone, canone in grano. Cairone Giuseppe fu Giuseppe, carozze sei. Schillirò Vincenzo fu Giuseppe, tumoli quattordici. Patrinello Nunziato fu Antonino, salme tre. Schillirò Francesco fu Salvatore, tumoli dieci. Maggi Antonino di Salvatore, tumoli quattro, Schillirò Vincenzo fu Salvatore, tumoli cinque.

Contrada Barone. Russo Mariano fu Giusepe, tumoli uno.

Contrada Soprano o Capreria. Giardinaro Domenico fu Carmelo, tumoli sette, mondelli due. Putrino Nunziato fu Gaetano e moglie Zerbi Grazia, tumoli due. Portale Giuseppe fu Mariano, tumoli otto. Gulino Mariano fu Giuseppe, tumoli quattro. Spatafora Vincenzo fu Mariano, tumoli tre. Call Angelo e fratelli, tumoli uno. Ardizzone Vincenzo fu Luigi, tumoli tre. Tirendi Nunziato fu Francesco, tumoli due. Maurizio Rodolfo di ignoti, tumoli sei, mondelli due. Garofalo Antonino di Salvatore e Miniscale Nunzio fu Giuseppe, tumoli tre. Bonina Antonino fu Salvatore, tumoli tre. Tirendi Paolo fu Giuseppe, tumoli otto. Giardinaro Andrea fu Pietro, tumoli sei. Moraci Antonino, Giuseppe fu Nunzio, tumoli otto. Parrinello Salvatore fu Nunziato, tumoli undici. Nibaldi Vincenzo fu Nunzio, tumoli quattro. Gulino Vincenzo fu Francesco, tumoli quattro, mondelli due, tumoli tre, mondelli uno. Catania Nunzio fu Nunzio, tumoli cinque, Call Gaetano fu Antonino, tumoli tre, mondelli tre, tumoli tre. Catalano Vincenzo fu Giuseppe, tumoli quattro Viola Virginia, d'ignoti, tumoli sei. Russo Salvatore fu Antonino, tumoli cinque, mondelli due. La Piana Carmelo fu Angelo, salme una. Santisi Nunziato e Antonino fu Nicolò, tumoli sei, mondelli uno. Lenara Nunziato fu Giuseppe da Bronte, tumoli sei, mondelli due. Avellina Domenico, tumoli tre, mondelli tre. Morici Giuseppe fu Luigi, tumoli sette. Russo Marianna fu Antonino, tumoli due, mondelli due. Minissale Nunzio fu Gaetano, tumoli due. Bonina Antonino, tumoli due, tumoli due. Viola Virginia, d'ignoti, tumoli sei. Nibali Salvatore fu Nunzio, tumoli tre, carozze due. Russo Nunzia fu Francesco, moglie di Nunzio Sciaverello fu Arcangelo, tumoli due. Schillirò Salvatore fu Francesco, tumoli uno, mondelli due, carozze una. Russo Vincenzo fu Giuseppe, tumoli uno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Si chiede la condanna dei nominati utilisti a cinque volte le annualità dovute per arresti nonchè alla annualità che va a scadere a 15 agosto corrente.

Copia del presente atto è stata consegnata il doppio esemplare allo istante per provvedere alle pubblicazioni nel bollettino degli Annunzi legali della Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno mentre con separato atto saranno notificato tra i signori Palermo Sacerdote Biaggio, Schillirò Antonino, Parrivello Vincenzo e Linzo Giacomo.

Per l'istante Sumperi Gaetano, nel suo domicilio elettivo presso l'avv. Carbonaro Vincenzo e consegnato a mani di costui di persona trovatelo.

L'ufficiale giudiziario: (firma illeggibile).

569 (A pagamento).

AVVISO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Il pretore di Napoli con decreto del 6 maggio 1940 ha ordinato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 53646 di L. 2000 emesso dalla Agenzia A del Banco di Roma il 30 settembre 1939 all'ordine di Loreto Mario ed autorizza il Banco di Roma ad eseguire il pagamento a Paolo Loreto entro il decorso di giorni quindici della presente pubblicazione.

Napoli, 11 luglio 1940-XVIII

551 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI NOME

Con decreto del 26 giugno 1940-XVIII la Procura generale del Re di Catania ha autorizzato la pubblicazione della domanda con la quale Giangreco Emanuele fu Giuseppe e di madre ignota, nato ad Avola l'8 novembre 1900 e residente in Roma ha chiesto di poter cambiare il nome «Emanuele» in «Carmelo».

Chiunque ha interesse può opporsi nei termini di legge.

561 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

Francone Domenica in Rarchetto, residente in S. Francesco al Campo, ha presentato al Tribunale di Torino domanda per dichiarazione di morte di Francone Giovanni Battista fu Nicola nato in Cossolo il 20 dicembre 1886, già residente a S. Francesco al Campo, emigrato da oltre 27 anni in America senza più dare notizie di sè. Si invita chiunque ne abbia notizia di farla pervenire al Tribunale di Torino nel termine di mesi 6.

143 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

REGIA PROCURA DI COMO

IL PROCURATORE DEL RE DI COMO

Poichè durante le operazioni belliche in A. O. e precisamente nel fatto d'armi di «Passo Uarieu» in data 27 febbraio 1936, scomparve la Camicia nera Tagliabue Felice di Dionigi e di Galbiati Maria, nato il 30 novembre 1910 a Mariano Comense, meccanico, celibe, mobilitato nella 116ª Legione CC. NN.

Poichè gli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte del predetto militare sono riusciti infruttuosi;

Visti gli articoli 57, 59 C. C. e 50 e segg. delle norme di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939-XVIII, n. 630.

Chiede che il Tribunale di Como, previe le formalità di legge, voglia dichiarare la morte presunta del predetto Tagliabue Felice.

Il presidente del Tribunale di Como ordina che la richiesta del P. M. come innanzi precisata, sia inserita per estratto per due volte consecutive, a distanza di dieci giorni l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei giornali «La Provincia di Como» e «Il Popolo d'Italia», mandando a chiunque ha notizia dello scomparso di farla pervenire al Tribunale di Como entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Per estratto conforme.

Como, 11 giugno 1940-XVIII

Il segretario capo: Cicala

SMARRIMENTO DI ASSEGNO BANCARIO

Si rende noto che con decreto in data 12 giugno 1940-XVIII del signor pretore di Firenze, registrato a Firenze il 25 giugno 1940-XVIII al n. 3726 è stato pronunziato ad istanze della Banca Toscana l'ammortamento dell'assegno bancario tratto dalla ditta Lavorazione Italiana Pastigliaggi L.I.P. sulla Banca Nazionale del Lavoro succursale di Firenze, portante il n. 272075 per l'importo di L. 2,655 all'ordine del signor Alessandro Pachetti, da quest'ultimo girato alla succursale di Lucca della Banca Toscana, e ne è stato disposto il pagamento alla Banca Toscana trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione del sopra menzionato decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.

Firenze, 12 luglio 1940-XVIII

p. Banca Toscana - Direzione centrale:
(Firme illeggibili).

542 (A pagamento)

(1ª *pubblicazione*)

REGIA PROCURA DI LAGONEGRO

IL PROCURATORE DEL RE DI LAGONEGRO

Letti gli atti e gli articoli 57 n. 1 del libro 1° Codice civile e 50 e seguenti delle disposizioni di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939, n. 630

Chiede

che il Tribunale di Lagonegro dichiari la morte presunta di Caggiano Vincenzo di Vito nato a Padova il 12 maggio 1892 e residente a Pertosa, per causa dipendente dalla guerra, verificatasi il 2 luglio 1916.

Lagonegro, 1° luglio 1940-XVIII

Il procuratore del Re: Alfinito

Per estratto conforme.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Lagonegro entro sei mesi dalla seconda pubblicazione del presente atto.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

546 (Gratuito). Il primo segretario: Costanza

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

N. 8615 - Div. 3 san.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Veduti i propri separati decreti in data 26 dicembre 1939 con i quali venivano indetti i concorsi ai posti di medici e di ostetriche condotte;

Veduti i successivi decreti in data 20 aprile 1940 coi quali i detti concorsi sono stati prorogati al 31 agosto 1940;

Veduto il telegramma ministeriale in data 14 maggio 1940, n. 34461 col quale si dispone che nei singoli avvisi di concorso siano introdotte le disposizioni della legge 20 marzo 1940, n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1940, che sanciscono la concessione a favore dei capi famiglia numerosa, per l'ammissione ai pubblici concorsi dell'elevazione del limite massimo di età a 39 anni;

Decreta:

Per gli aspiranti ai posti compresi negli avvisi dei concorsi sindacati che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, salvo le ulteriori maggiorazioni consentite dalle vigenti disposizioni, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Sondrio, 30 maggio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

muni legali della Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno mentre con separato atto saranno notificato tra i signori Palermo Sacerdote Biagio, Schilirò Antonino, Parrivello Vincenzo e Liuzo Giacomo.

Per l'istante Sampieri Gaetano, nel suo domicilio elettivo presso l'avv. Carbonaro Vincenzo e consegnato a mani di costui di persona trovatelo.

L'ufficiale giudiziario: (firma illeggibile).

550 (A pagamento).

AVVISO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Il pretore di Napoli con decreto del 6 maggio 1940 ha ordinato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 53646 di L. 3000 emesso dall'agenzia A del Banco di Roma il 30 settembre 1939 all'ordine di Loreto Mario ed autorizza il Banco di Roma ad eseguire il pagamento a Paolo Loreto entro il decorso di giorni quindici della presente pubblicazione.

Napoli, 11 luglio 1940-XVIII

551 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI NOME

Con decreto del 26 giugno 1940-XVIII la Procura generale del Re di Catania ha autorizzato la pubblicazione della domanda con la quale Giongreco Emanuele fu Giuseppe e di madre ignota, nato ad Avola l'8 novembre 1900 e residente in Roma ha chiesto di poter cambiare il nome « Emanuele » in « Carmelo ».

Chiunque ha interesse può opporsi nei termini di legge.

561 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

Francone Domenica in Racchetto, residente in S. Francesco al Campo, ha presentato al Tribunale di Torino domanda per dichiarazione di morte di Francone Giovanni Battista fu Nicola nato in Coassolo il 20 dicembre 1886, già residente a S. Francesco al Campo, emigrato da oltre 27 anni in America senza più dare notizie di sè. Si invita chiunque ne abbia notizia di farla pervenire al Tribunale di Torino nel termine di mesi 6.

141 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

REGIA PROCURA DI COMO

IL PROCURATORE DEL RE DI COMO

Poichè durante le operazioni belliche in A. O. e precisamente nel fatto d'armi di « Passo Uarieb » in data 27 febbraio 1936, scomparve la Camicia nera Tagliabue Felice di Dionigi e di Galbiati Maria, nato il 30 novembre 1910 a Mariano Comense, meccanico, celibe, mobilitato nella 117ª Legione CC. NN.

Poichè gli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte del predetto militare sono riusciti infruttuosi;

Visti gli articoli 27, 53 C. C. e 50 e segg. delle norme di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939-XVIII, n. 640.

Chiede che il Tribunale di Como, previe le formalità di legge, voglia dichiarare la morte presunta del predetto Tagliabue Felice.

Il presidente del Tribunale di Como ordina che la richiesta del P. M. come innanzi precisata, sia inserita per estratto per due volte consecutive, a distanza di dieci giorni l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei giornali « La Provincia di Como » e « Il Popolo d'Italia », mandando a chiunque ha notizia dello scomparso di farla pervenire al Tribunale di Como entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Per estratto conforme.

Como, 11 giugno 1940-XVIII

Il segretario capo: Cicalò.

141 (Gratuito).

Pastigliaggi L.I.P. sulla Banca Nazionale del Lavoro succursale di Firenze, portante il n. 272175 per l'importo di L. 2.655 all'ordine del signor Alessandro Pachetti, da quest'ultimo girato alla succursale di Lucca della Banca Toscana, e ne è stato disposto il pagamento alla Banca Toscana trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione del sopra menzionato decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.

Firenze, 12 luglio 1940-XVIII

p. Banca Toscana - Direzione centrale:
(Firme illeggibili).

542 (A pagamento)

(1ª *pubblicazione*)

REGIA PROCURA DI LAGONEGRO

IL PROCURATORE DEL RE DI LAGONEGRO

Letti gli atti e gli articoli 57 n. 1 del libro 1º Codice civile e 50 e seguenti delle disposizioni di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939, n. 640

Chiede

che il Tribunale di Lagonegro dichiari la morte presunta di Caggiano Vincenzo di Vito nato a Padova il 12 maggio 1892 e residente a Pertosa, per causa dipendente dalla guerra, verificatasi il 2 luglio 1916.

Lagonegro, 1º luglio 1940-XVIII

Il procuratore del Re: Alfinito

Per estratto conforme.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Lagonegro entro sei mesi dalla seconda pubblicazione del presente atto.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

546 (Gratuito). Il primo segretario: Costanza

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

N. 8615 - Div. 3 san.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Veduti i propri separati decreti in data 26 dicembre 1939 con i quali venivano indetti i concorsi ai posti di medici e di ostetriche condotte;

Veduti i successivi decreti in data 20 aprile 1940 coi quali i detti concorsi sono stati prorogati al 31 agosto 1940;

Veduto il telegramma ministeriale in data 14 maggio 1940, n. 31461 col quale si dispone che nei singoli avvisi di concorso siano introdotte le disposizioni della legge 20 marzo 1940, n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1940, che sanciscono la concessione a favore dei capi famiglia numerosa, per l'ammissione ai pubblici concorsi dell'elevazione del limite massimo di età a 39 anni;

Decreta:

Per gli aspiranti ai posti compresi negli avvisi dei concorsi suindicati che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, salvo le ulteriori maggiorazioni consentite dalle vigenti disposizioni, purchè complessivamente non si superi il 45º anno di età.

Sondrio, 30 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: Gardini.

548 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 18 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,15 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 835.
Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando . . . . . Pag. 2642

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 836.
Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Pag. 2656

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 837.
Nuovo ordinamento dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, con sede in Roma . . . . . Pag. 2657

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 838.
Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Biella e di Vigliano Biellese . . . . . Pag. 2657

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 839.
Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori . Pag. 2657

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 840.
Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie. . . . . . Pag. 2658

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 841.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2659

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 842.
Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna. . Pag. 2659

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 843.
Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria . . . . . Pag. 2659

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 844.
Modificazioni alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza e l'istituzione della Stella al merito della scuola. . . . . . Pag. 2660

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 845.
Istituzione di un secondo posto di 2° segretario e di due posti

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 847.
Maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica. Pag. 2660

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII, n. 848.
Istituzione di un posto di 2° segretario nella Regia Ambasciata presso la Santa Sede . . . . . Pag. 2660

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 luglio 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria (Taranto) . . . Pag. 2660

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1940-XVIII.
Nomina dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna . . . . . Pag. 2661

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 . . Pag. 2661

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 2661
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 2661
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2662

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto) . . . . Pag. 2664

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a sei borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro. Pag. 2664

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 167 DEL 18 LU-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 18 luglio 1940 - ANNO XVIII

MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, anno L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 835.
Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando . . . . . Pag. 2642

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 836.
Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Pag. 2656

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 837.
Nuovo ordinamento dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, con sede in Roma . . . . . Pag. 2657

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 838.
Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Biella e di Vigliano Biellese . . . . . Pag. 2657

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 839.
Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori . Pag. 2657

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 840.
Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie. . . . . . Pag. 2658

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 841.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2659

LEGGE 23 giugno 1940-XVIII, n. 842.
Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna. . Pag. 2659

LEGGE 23 giugno 1940-XVIII, n. 843.
Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria . . . . . Pag. 2659

LEGGE 23 giugno 1940-XVIII, n. 844.
Modificazioni alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza e l'istituzione della Stella al merito della scuola. . . . . . Pag. 2660

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 845.
Istituzione di un secondo posto di 3° segretario e di due posti di 4° segretario presso l'Ambasciata di Berlino. . . Pag. 2660

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 846.
Soppressione dell'assegno per il Vice consolato in Locarno, ed istituzione di un posto di primo cancelliere presso la Legazione di Bucarest . . . . . Pag. 2660

REGIO DECRETO 26 maggio 1940-XVIII, n. 847.
Maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica. Pag. 2660

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 848.
Istituzione di un posto di 2° segretario nella Regia Ambasciata presso la Santa Sede . . . . . Pag. 2660

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 luglio 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria (Taranto) . . . Pag. 2660

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1940-XVIII.
Nomina dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna . . . . . Pag. 2661

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 . . Pag. 2661

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 2661
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 2661
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2662

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto) . . . . Pag. 2664

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a sei borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro. Pag. 2664

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 18 LUGLIO 1940-XVIII:

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII.
Approvazione delle istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella Zona delle operazioni.
(2423)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 835.

Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940:

a) Convenzione per il traffico di frontiera con Protocollo finale;

b) Convenzione per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali, con Protocollo finale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti nelle Convenzioni anzidette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DE REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione italo-germanica per il traffico di frontiera

Il Regno d'Italia e il Reich germanico hanno convenuto di stipulare una Convenzione nell'intento di favorire il traffico tra le rispettive zone di frontiera.

A questo scopo sono stati nominati plenipotenziari:

da Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia:

l'Eccellenza Amedeo Giannini, Suo Ambasciatore, Senatore del Regno,

il cav. di gran croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

dal Cancelliere del Reich Germanico:

Art. 1.

Sono considerate zone di frontiera (Grenzbezirke) ai sensi della presente Convenzione le due strisce di terreno situate ai due lati del confine comune; l'estensione di dette zone sarà al minimo di cinque chilometri e non sorpasserà i quindici salvo casi eccezionali, giustificati dalle esigenze locali, in cui le due Parti contraenti potranno fissare l'estensione della zona di frontiera anche oltre i quindici chilometri. I due Governi si metteranno d'accordo sulla delimitazione di queste zone e sulle eventuali modificazioni che in base alla esperienza si rendessero in seguito necessarie.

Art. 2.

1. Gli abitanti della zona di frontiera di uno dei due Stati che hanno in detta zona le loro abitazioni o aziende agricole e nella zona di frontiera dell'altro Stato fondi di loro proprietà o presi in affitto, da essi medesimi coltivati, o che comunque hanno diritto di sfruttare detti fondi ai fini dell'economia agricola e forestale, nonchè i membri delle loro famiglie ed i loro dipendenti hanno diritto di trasportare dai fondi suddetti alle loro abitazioni o aziende agricole, o viceversa, in esenzione da diritti:

a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo;

b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nell'economia agricola e forestale, compresi i loro accessori e quanto occorra al funzionamento delle macchine e dei veicoli;

c) i viveri nonchè le bevande strettamente necessarie per i lavoratori addetti alla coltivazione dei fondi ed ai lavori forestali per tutta la durata di questi lavori, ed i foraggi occorrenti per gli animali durante il loro soggiorno sui fondi medesimi;

d) i concimi di ogni genere, le sementi, le pianticelle e le piante per rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la riparazione degli edifici esistenti nelle dette proprietà;

e) i prodotti agricoli e forestali ottenuti nei fondi suddetti e quelli della caccia e della pesca provenienti dai fondi medesimi;

f) i prodotti ottenuti dagli animali in dotazione dell'azienda durante il soggiorno sui fondi, compresi i loro nati.

2. Le macchine, gli attrezzi, i veicoli, gli animali ed i rispettivi arnesi e quanto sia sopravanzato all'uso dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera alla fine del loro impiego o del pascolo. Non sarà però richiesto il deposito di una cauzione salvo che esistano fondati sospetti di abusi.

3. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero gli Uffici doganali prescinderanno da ogni formalità doganale, salvo le misure di vigilanza intese ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite all'art. 8.

4. Le agevolezze di cui sopra saranno concesse soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti.

5. Le persone che vogliono giovarsi delle agevolezze previste dal presente articolo dovranno presentare alle competenti autorità doganali un certificato dell'autorità comunale competente dal quale risulti la ubicazione del fondo, l'esten-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 835.

Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940:

a) Convenzione per il traffico di frontiera con Protocollo finale;

b) Convenzione per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali, con Protocollo finale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti nelle Convenzioni anzidette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione italo-germanica per il traffico di frontiera

Il Regno d'Italia e il Reich germanico hanno convenuto di stipulare una Convenzione nell'intento di favorire il traffico tra le rispettive zone di frontiera.

A questo scopo sono stati nominati plenipotenziari:

da Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia:

l'Eccellenza Amedeo Giannini, Suo Ambasciatore, Senatore del Regno,

il cav. di gran croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

dal Cancelliere del Reich Germanico:

l'Eccellenza Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore di Germania presso la Real Corte,

il dott. Theodor Wucher, direttore ministeriale presso il Ministero delle finanze del Reich;

i quali, dopo avere verificato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della presente Convenzione le due strisce di terreno situate ai due lati del confine comune; l'estensione di dette zone sarà al minimo di cinque chilometri e non sorpasserà i quindici salvo casi eccezionali, giustificati dalle esigenze locali, in cui le due Parti contraenti potranno fissare l'estensione della zona di frontiera anche oltre i quindici chilometri. I due Governi si metteranno d'accordo sulla delimitazione di queste zone e sulle eventuali modificazioni che in base alla esperienza si rendessero in seguito necessarie.

Art. 2.

1. Gli abitanti della zona di frontiera di uno dei due Stati che hanno in detta zona le loro abitazioni o aziende agricole e nella zona di frontiera dell'altro Stato fondi di loro proprietà o presi in affitto, da essi medesimi coltivati, o che comunque hanno diritto di sfruttare detti fondi ai fini dell'economia agricola e forestale, nonchè i membri delle loro famiglie ed i loro dipendenti hanno diritto di trasportare dai fondi suddetti alle loro abitazioni o aziende agricole, o viceversa, in esenzione da diritti:

a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo;

b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nell'economia agricola e forestale, compresi i loro accessori e quanto occorra al funzionamento delle macchine e dei veicoli;

c) i viveri nonchè le bevande strettamente necessarie per i lavoratori addetti alla coltivazione dei fondi od ai lavori forestali per tutta la durata di questi lavori, ed i foraggi occorrenti per gli animali durante il loro soggiorno sui fondi medesimi;

d) i concimi di ogni genere, le sementi, le pianticelle e le piante per rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la riparazione degli edifici esistenti nelle dette proprietà;

e) i prodotti agricoli e forestali ottenuti nei fondi suddetti e quelli della caccia e della pesca provenienti dai fondi medesimi;

f) i prodotti ottenuti dagli animali in dotazione dell'azienda durante il soggiorno sui fondi, compresi i loro nati.

2. Le macchine, gli attrezzi, i veicoli, gli animali ed i rispettivi arnesi e quanto sia sopravanzato all'uso dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera alla fine del loro impiego o del pascolo. Non sarà però richiesto il deposito di una cauzione salvo che esistano fondati sospetti di abusi.

3. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero gli Uffici doganali prescinderanno da ogni formalità doganale, salvo le misure di vigilanza intese ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite all'art. 8.

4. Le agevolezze di cui sopra saranno concesse soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti.

5. Le persone che vogliono giovarsi delle agevolezze previste dal presente articolo dovranno presentare alle competenti autorità doganali un certificato dell'autorità comunale competente dal quale risulti la ubicazione del fondo, l'estensione ed il genere di coltura nonchè la consistenza del bestiame, che dovrà in ogni caso essere indicata per fruire delle agevolezze di cui alle lettere *a*) ed *f*).

6. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente. Nel caso di variazioni alla situazione indicata nel certificato, questo dovrà essere rettificato entro due settimane.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

Art. 3.

1. Le facilitazioni previste dall'art. 2 sono applicabili anche nel caso di lavori agricoli e forestali di lunga durata o che richiedano l'impiego di gran numero di operai o di animali.

2. In questo caso la dogana potrà stabilire che il trasporto dei viveri necessari al nutrimento degli operai ed i foraggi necessari al mantenimento degli animali sia effettuato in più riprese ed in quantità non eccedente ogni volta un limite da fissarsi dalla dogana stessa avuto riguardo alle condizioni nelle quali dovrà farsi l'approvvigionamento.

Art. 4.

1. Le agevolezze previste dagli articoli 2 e 3 sono applicabili, alle stesse condizioni, anche ai rappresentanti di persone giuridiche che possiedono fondi o diritti fondiari nella zona dell'altro Stato.

Art. 5.

1. In quanto ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle condizioni locali, i prodotti qui appresso indicati sono ammessi in esenzione doganale quando sono importati od esportati dagli abitanti della zona di frontiera per le loro necessità domestiche e non a scopo di farne commercio:

a) carne fresca in quantità non superiore a . . kg. 4
b) farine di cereali, grano o legumi in quantità non superiore a . . . . . » 2
c) pane comune in quantità non superiore a . . » 3
d) formaggio e burro in quantità non superiore a » 2
e) frutta fresca e secca in quantità non superiore a . . . . . » 10
f) verdure e ortaggi freschi in quantità non superiore a . . . . . » 10
g) latte fresco.

2. Per usufruire di questa agevolezza gli abitanti della zona di frontiera debbono essere legittimati da un certificato (Hausstandskarte - Stato di famiglia) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso famigliare. Detto certificato avrà la validità di un anno.

3. L'importazione, che in ogni caso dovrà essere proporzionata al numero delle persone appartenenti al complesso familiare, non potrà aver luogo che per vie doganali e durante l'orario di servizio dell'ufficio doganale di frontiera e sarà permessa una volta al giorno per ogni casato.

4. L'agevolezza potrà essere limitata o rifiutata nel caso di abusi. Essa non si applica alle spedizioni eseguite a mezzo posta.

Art. 6.

1. Qualora sia ritenuto opportuno in relazione alle condizioni locali, è concessa la esenzione doganale per le seguenti merci provenienti da una delle due zone di frontiera quando sono importate nell'altra zona in quantitativi che non eccedono il fabbisogno casalingo dell'importatore:

a) fieno, paglia ed erba per foraggio e strame;
e) ceneraccio, concimi naturali, residui della fabbricazione dell'alcole e della birra, vinacce esaurite, vinacciuoli, spazzature e altri simili residui e cascami;
f) pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, pietra da calce viva.

2. La dogana avrà sempre la facoltà di adottare le misure che fossero necessarie per impedire abusi.

Art. 7.

Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da diritti:

a) la provvista di viveri che gli abitanti della zona di frontiera portano seco nell'altra zona per il proprio consumo di una giornata e nel limite di peso di un chilogramma globalmente. La esenzione sarà estesa ad una provvista di viveri adeguata alla durata del soggiorno quando si tratta di operai od artigiani abitanti nella zona di frontiera, che esercitano il loro mestiere nell'altra zona e che debbono rimanere più giorni sul luogo di lavoro;

b) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici dimoranti nella zona di frontiera portano seco per l'immediato uso nell'altra zona e per l'immediato consumo, purchè tali medicamenti e disinfettanti siano ammessi alla importazione nello Stato dove deve farsene uso. I medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti sopravanzati dovranno essere riportati;

c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle zone di frontiera vanno a prendere, in base a ricetta di medici o di veterinari, nelle farmacie dell'altra zona in piccole dosi rispondenti ai singoli casi di malattia, a condizione che si tratti di medicinali e disinfettanti ammessi alla importazione nello Stato dove deve farsene il consumo e sia riconosciuta, in relazione alle condizioni locali, la necessità di far ricorso alle farmacie dell'altra zona. L'esenzione sarà accordata anche per il ripetuto uso di una stessa ricetta, purchè questa sia stata esplicitamente rinnovata. Nei limiti suindicati non sarà necessario presentare la ricetta quando si tratta di prodotti semplici o di preparazioni chimiche o farmaceutiche ben conosciute, portanti sul loro involucro l'esatta e chiara denominazione farmaceutica, di cui sia ammessa la importazione e la vendita al minuto senza ricetta nello Stato nel quale deve farsene consumo;

d) i materiali che portano seco gli artigiani dimoranti in una delle zone di frontiera che vanno ad eseguire nell'altra zona riparazioni inerenti al loro mestiere. L'esenzione sarà limitata ai quantitativi che gli artigiani possono portare con sè senza ricorrere a mezzi di trasporto e sarà accordata una sola volta al giorno per materiali della stessa specie. Questi non potranno essere impiegati nella fabbricazione di oggetti nuovi. I quantitativi sopravanzati alle riparazioni dovranno essere riportati;

e) i feretri e le urne contenenti i resti dei defunti, le corone e simili oggetti destinati al loro ornamento; i materiali e gli oggetti destinati alla manutenzione ed all'ornamento delle tombe dei congiunti degli abitanti della zona di frontiera;

f) i fiori, le foglie, le erbe, naturali ed artificiali, anche legati in festoni, ghirlande, mazzi e simili che gli abitanti della zona di frontiera portano personalmente nell'altra zona in occasione di festività o di altre ricorrenze senza scopo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mali.

2. In questo caso la dogana potrà stabilire che il trasporto dei viveri necessari al nutrimento degli operai ed i foraggi necessari al mantenimento degli animali sia effettuato in più riprese ed in quantità non eccedente ogni volta un limite da fissarsi dalla dogana stessa avuto riguardo alle condizioni nelle quali dovrà farsi l'approvvigionamento.

Art. 4.

1. Le agevolezze previste dagli articoli 2 e 3 sono applicabili, alle stesse condizioni, anche ai rappresentanti di persone giuridiche che possiedono fondi o diritti fondiari nella zona dell'altro Stato.

Art. 5.

1. In quanto ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle condizioni locali, i prodotti qui appresso indicati sono ammessi in esenzione doganale quando sono importati od esportati dagli abitanti della zona di frontiera per le loro necessità domestiche e non a scopo di farne commercio:

a) carne fresca in quantità non superiore a . . kg. 4
b) farine di cereali, grano o legumi in quantità non superiore a . . . . . » 2
c) pane comune in quantità non superiore a . . » 3
d) formaggio e burro in quantità non superiore a » 2
e) frutta fresca e secca in quantità non superiore a . . . . . » 10
f) verdure e ortaggi freschi in quantità non superiore a . . . . . » 10
g) latte fresco.

2. Per usufruire di questa agevolezza gli abitanti della zona di frontiera debbono essere legittimati da un certificato (Hausstandskarte - Stato di famiglia) rilasciato dal Comune dove hanno il loro domicilio, che attesti il numero delle persone appartenenti al complesso famigliare. Detto certificato avrà la validità di un anno.

3. L'importazione, che in ogni caso dovrà essere proporzionata al numero delle persone appartenenti al complesso familiare, non potrà aver luogo che per vie doganali e durante l'orario di servizio dell'ufficio doganale di frontiera e sarà permessa una volta al giorno per ogni casato.

4. L'agevolezza potrà essere limitata o rifiutata nel caso di abusi. Essa non si applica alle spedizioni eseguite a mezzo posta.

Art. 6.

1. Qualora sia ritenuto opportuno in relazione alle condizioni locali, è concessa la esenzione doganale per le seguenti merci provenienti da una delle due zone di frontiera quando sono importate nell'altra zona in quantitativi che non eccedono il fabbisogno casalingo dell'importatore:

a) fieno, paglia ed erba per foraggio e strame;
b) piante vive;
c) legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;
d) sansa di olive; panelli ed altri residui di semi e di frutti oleosi;

vivi.

2. La dogana avrà sempre la facoltà di adottare le misure che fossero necessarie per impedire abusi.

Art. 7.

Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da diritti:

a) la provvista di viveri che gli abitanti della zona di frontiera portano seco nell'altra zona per il proprio consumo di una giornata e nel limite di peso di un chilogramma globalmente. La esenzione sarà estesa ad una provvista di viveri adeguata alla durata del soggiorno quando si tratta di operai od artigiani abitanti nella zona di frontiera, che esercitano il loro mestiere nell'altra zona e che debbono rimanere più giorni sul luogo di lavoro;

b) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici dimoranti nella zona di frontiera portano seco per l'immediato uso nell'altra zona e per l'immediato consumo, purchè tali medicamenti e disinfettanti siano ammessi alla importazione nello Stato dove deve farsene uso. I medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti sopravanzati dovranno essere riportati;

c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle zone di frontiera vanno a prendere, in base a ricetta di medici o di veterinari, nelle farmacie dell'altra zona in piccole dosi rispondenti ai singoli casi di malattia, a condizione che si tratti di medicinali e disinfettanti ammessi alla importazione nello Stato dove deve farsene il consumo e sia riconosciuta, in relazione alle condizioni locali, la necessità di far ricorso alle farmacie dell'altra zona. L'esenzione sarà accordata anche per il ripetuto uso di una stessa ricetta, purchè questa sia stata esplicitamente rinnovata. Nei limiti suindicati non sarà necessario presentare la ricetta quando si tratta di prodotti semplici o di preparazioni chimiche o farmaceutiche ben conosciute, portanti sul loro involucro l'esatta e chiara denominazione farmaceutica, di cui sia ammessa la importazione e la vendita al minuto senza ricetta nello Stato nel quale deve farsene consumo;

d) i materiali che portano seco gli artigiani dimoranti in una delle zone di frontiera che vanno ad eseguire nell'altra zona riparazioni inerenti al loro mestiere. L'esenzione sarà limitata ai quantitativi che gli artigiani possono portare con sè senza ricorrere a mezzi di trasporto e sarà accordata una sola volta al giorno per materiali della stessa specie. Questi non potranno essere impiegati nella fabbricazione di oggetti nuovi. I quantitativi sopravanzati alle riparazioni dovranno essere riportati;

e) i feretri e le urne contenenti i resti dei defunti, le corone e simili oggetti destinati al loro ornamento; i materiali e gli oggetti destinati alla manutenzione ed all'ornamento delle tombe dei congiunti degli abitanti della zona di frontiera;

f) i fiori, le foglie, le erbe, naturali ed artificiali, anche legati in festoni, ghirlande, mazzi e simili che gli abitanti della zona di frontiera portano personalmente nell'altra zona in occasione di festività o di altre ricorrenze senza scopo di farne commercio.

Art. 8.

1. Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio o svernatura) nel territorio dell'altra Parte, saranno recipro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

camente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata o di uscita, purchè siano fatti ritornare entro un termine da fissarsi preventivamente e che, in ogni caso, non potrà sorpassare i sei mesi.

2. La esenzione dai diritti di entrata e di uscita sarà estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante il pascolo o lo svernamento, e cioè:

a) ai piccoli partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;

b) al formaggio ed al burro nei limiti delle quantità che normalmente sono prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre la linea di frontiera.

3. La esenzione per il burro e per il formaggio sarà accordata, nei limiti di quantità di cui al n. 2 lettera *b*), tanto nel caso che questi prodotti fossero importati ed esportati durante il periodo dell'alpeggio o dello svernamento quanto nel caso che fossero importati ed esportati dopo il ritorno del bestiame, purchè, in questo secondo caso, non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.

4. Le dogane delle Parti contraenti avranno facoltà di prescrivere che la reimportazione e la riesportazione degli animali sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione. La garanzia data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sarà ritenuta sufficiente.

5. Alle stesse condizioni sarà reciprocamente accordata la esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita per le api trasportate da una all'altra zona di frontiera per un temporaneo soggiorno e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante detto soggiorno.

Art. 9.

1. I seguenti oggetti saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti della zona di frontiera e siano da questi condotti o trasportati nella zona di frontiera dell'altro Stato per gli scopi rispettivamente indicati:

a) animali da lavoro, macchine agricole, strumenti ed attrezzi, per essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli o forestali;

b) animali di ogni specie per il pascolo giornaliero, per essere sottoposti a trattamento veterinario, ferrati o pesati;

c) macchine, attrezzi agricoli e forestali ed oggetti in genere per l'uso casalingo o personale, per essere riparati;

d) cereali, legumi, semi e frutti oleosi, canapa, lino, cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere puliti, macinati, spremuti, sgranati, battuti od essere sottoposti ad altro trattamento; legname per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi: in quanto tutto ciò serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie o ad altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni dovranno essere riesportati o reimportati nella quantità corrispondente agli usuali rendimenti. I sottoprodotti, se sono soggetti a diritti di confine, dovranno essere riportati o sdoganati;

e) strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; oggetti del culto portati dai sacerdoti, dai loro assistenti o dai fedeli per le cerimonie religiose;

f) oggetti di ogni specie destinati a manifestazioni, esposizioni, fiere o mercati situati nella zona di frontiera dell'altro Stato;

g) veicoli di ogni sorta, animali da tiro, cavalcature e animali da soma che passano il confine per trasportare persone o merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. Questa facilitazione non si applica agli autoveicoli in servizio pubblico o di noleggio che vanno a prendere carico di persone o di merci nella zona di frontiera dell'altro Stato. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli, nonchè ai foraggi ed ai materiali necessari al funzionamento dei veicoli stessi. I foraggi ed i materiali sopravanzati al consumo dovranno essere riportati.

2. Le dogane delle Parti contraenti avranno facoltà di prescrivere che la riesportazione e la reimportazione degli oggetti sopraindicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti di confine o da fidejussione di persona meritevole di fiducia.

3. Le dogane potranno esonerare dalla cauzione le persone loro note come meritevoli di fiducia. Di regola non sarà chiesta cauzione nè altre formalità doganali nei casi previsti al n. 1 lettere *e*) ed *f*).

4. Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che passano ripetutamente il confine potranno anche essere rilasciati documenti doganali con validità fino a un anno.

Art. 10.

1. Esigendolo le circostanze locali, le autorità doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine sia fatta eccezione alla regola che il traffico con merci deve svolgersi per vie doganali e durante le ore stabilite.

2. Quando questa necessità sia riconosciuta, si prescinderà in via normale dall'esigere speciali indennità per le operazioni doganali compiute fuori dogana o fuori dell'orario normale degli uffici.

Art. 11.

1. Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, le persone del luogo potranno passare il confine per prestare soccorso, anche per vie non doganali, in qualsiasi ora del giorno o della notte, con i loro attrezzi, veicoli e animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei veicoli, senza che siano sottoposti a formalità doganali.

2. Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonchè i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei veicoli, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

Art. 12.

La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione, comprende l'esenzione dai dazi di importazione e di esportazione e da ogni altra tassa od imposta applicabile in aggiunta ai dazi di confine sulle merci importate ed esportate.

Art. 13.

1. Oltre all'esenzione doganale prevista dall'articolo precedente è consentita la esenzione dai divieti e dalle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni ed alle esportazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

2. La esenzione dai diritti di entrata e di uscita sarà estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante il pascolo o lo svernamento, e cioè:

a) ai piccoli partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;

b) al formaggio ed al burro nei limiti delle quantità che normalmente sono prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre la linea di frontiera.

3. La esenzione per il burro e per il formaggio sarà accordata, nei limiti di quantità di cui al n. 2 lettera *b*), tanto nel caso che questi prodotti fossero importati ed esportati durante il periodo dell'alpeggio o dello svernamento quanto nel caso che fossero importati ed esportati dopo il ritorno del bestiame, purchè, in questo secondo caso, non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.

4. Le dogane delle Parti contraenti avranno facoltà di prescrivere che la reimportazione e la riesportazione degli animali sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione. La garanzia data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sarà ritenuta sufficiente.

5. Alle stesse condizioni sarà reciprocamente accordata la esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita per le api trasportate da una all'altra zona di frontiera per un temporaneo soggiorno e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante detto soggiorno.

Art. 9.

1. I seguenti oggetti saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti della zona di frontiera e siano da questi condotti o trasportati nella zona di frontiera dell'altro Stato per gli scopi rispettivamente indicati:

a) animali da lavoro, macchine agricole, strumenti ed attrezzi, per essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli o forestali;

b) animali di ogni specie per il pascolo giornaliero, per essere sottoposti a trattamento veterinario, ferrati o pesati;

c) macchine, attrezzi agricoli e forestali ed oggetti in genere per l'uso casalingo o personale, per essere riparati;

d) cereali, legumi, semi e frutti oleosi, canapa, lino, cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere puliti, macinati, spremuti, sgranati, battuti od essere sottoposti ad altro trattamento; legname per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi; in quanto tutto ciò serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie o ad altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni dovranno essere riesportati o reimportati nella quantità corrispondente agli usuali rendimenti. I sottoprodotti, se sono soggetti a diritti di confine, dovranno essere riportati o sdoganati;

e) strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; oggetti del culto portati dai sacerdoti, dai loro assistenti o dai fedeli per la celebrazione di funzioni religiose; attrezzi ed utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere;

f) armi da caccia con le relative munizioni; attrezzi da caccia, da pesca e da sport in genere, purchè, per quanto concerne la caccia e la pesca, queste e le armi e gli attrezzi

animali od somma che passino il confine per trasportare persone o merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. Questa facilitazione non si applica agli autoveicoli in servizio pubblico o di noleggio che vanno a prendere carico di persone o di merci nella zona di frontiera dell'altro Stato. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli, nonchè ai foraggi ed ai materiali necessari al funzionamento dei veicoli stessi. I foraggi ed i materiali sopravanzati al consumo dovranno essere riportati.

2. Le dogane delle Parti contraenti avranno facoltà di prescrivere che la riesportazione e la reimportazione degli oggetti sopraindicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti di confine o da fidejussione di persona meritevole di fiducia.

3. Le dogane potranno esonerare dalla cauzione le persone loro note come meritevoli di fiducia. Di regola non sarà chiesta cauzione nè altre formalità doganali nei casi previsti al n. 1 lettere *e*) ed *f*).

4. Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che passano ripetutamente il confine potranno anche essere rilasciati documenti doganali con validità fino a un anno.

Art. 10.

1. Esigendolo le circostanze locali, le autorità doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine sia fatta eccezione alla regola che il traffico con merci deve svolgersi per vie doganali e durante le ore stabilite.

2. Quando questa necessità sia riconosciuta, si prescinderà in via normale dall'esigere speciali indennità per le operazioni doganali compiute fuori dogana o fuori dell'orario normale degli uffici.

Art. 11.

1. Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, le persone del luogo potranno passare il confine per prestare soccorso, anche per vie non doganali, in qualsiasi ora del giorno o della notte, con i loro attrezzi, veicoli e animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei veicoli, senza che siano sottoposti a formalità doganali.

2. Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonchè i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei veicoli, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

Art. 12.

La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione, comprende l'esenzione dai dazi di importazione e di esportazione e da ogni altra tassa od imposta applicabile in aggiunta ai dazi di confine sulle merci importate ed esportate.

Art. 13.

1. Oltre all'esenzione doganale prevista dall'articolo precedente è consentita la esenzione dai divieti e dalle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni ed alle esportazioni.

2. Restano invece fermi i divieti e le restrizioni di importazione e di esportazione imposti nei casi seguenti, in quanto essi siano applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovano in condizioni identiche:

a) per motivi di sicurezza pubblica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;

c) in rapporto alle armi, munizioni o materiale di guerra e, in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto altro sia necessario per la guerra;

d) in rapporto alle merci che nel territorio di una delle Parti contraenti formano o formeranno oggetto di monopolio di Stato, e allo scopo di applicare a merci estere ogni altra proibizione o restrizione che sia o sarà sancita dalla legislazione interna per la produzione, lo smercio, il trasporto o il consumo di merci similari di produzione nazionale.

3. Per quanto riguarda le misure di polizia veterinaria valgono le disposizioni stabilite nell'allegato alla presente Convenzione.

Art. 14.

1. Le competenti autorità doganali delle due Parti contraenti prenderanno, ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso delle agevolezze previste dalla presente Convenzione. Occorrendo, si metteranno d'accordo sulle misure da adottarsi.

2. Le stesse autorità si comunicheranno reciprocamente le disposizioni emanate per l'applicazione della presente Convenzione e, qualora dovessero sorgere delle difficoltà, si metteranno immediatamente a contatto per eliminarle.

Art. 15.

I Ministri per le finanze delle due Parti contraenti si comunicheranno quali autorità doganali sono da considerare competenti a sensi della presente Convenzione.

Art. 16.

I Ministri per le finanze delle due Parti contraenti hanno facoltà di prendere accordi per stabilire misure di carattere amministrativo che in base alla esperienza si dimostrassero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 17.

Dalla data della entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le disposizioni di carattere doganale, concernenti il traffico di frontiera, contenute negli articoli 18 a 24 del Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco firmato a Roma il 28 aprile 1923.

Art. 18.

La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio degli atti di ratifica avrà luogo a Berlino entro il più breve termine possibile.

Essa entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche. Potrà essere denunciata in ogni tempo, restando tuttavia in vigore ancora per un anno dalla data della denuncia.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI
IVO BAGLI

VON MACKENSEN
WÜCHER

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma della Convenzione oggi conclusa per il traffico di frontiera italo-germanico, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatto le seguenti dichiarazioni che formano parte integrante della Convenzione medesima:

Ad Art. 1.

Fino a quando non sarà eseguita la delimitazione delle zone di frontiera come è previsto dall'art. 1, resterà ferma la situazione attuale per quanto concerne il limite territoriale di applicazione della presente Convenzione.

Ad Art. 2.

Per abitazione o azienda agricola si intende in ogni caso il centro dove praticamente si esplica l'attività economica.

Ad Art. 2 e 9.

L'esenzione doganale per i carburanti si intende limitata ai quantitativi contenuti nel normale serbatoio che è in diretta comunicazione col motore.

Ad. art. 12.

Non sono comprese fra le tasse le indennità per servizi straordinari compiuti su domanda degli interessati fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale d'ufficio.

Restano del pari salve le disposizioni concernenti le tasse di circolazione sugli autoveicoli.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI
IVO BAGLI

VON MACKENSEN
WÜCHER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO.

Ad art. 2 *n.* 1 a) *e n.* 2 *e* 3, *ad art.* 3 *n.* 1, *ad art.* 8 *n.* 1 *e* 2 a) *e ad art.* 9 *n.* 1 a) b) *e g) e n.* 4.

Gli animali di una zona di frontiera che debbono essere utilizzati nell'altra zona di frontiera od ivi condotti al pascolo, nonchè gli animali che dal territorio di una delle Parti contraenti debbano essere trasferiti nel territorio dell'altra Parte per il pascolo di lunga durata (pascolare o stabulare) debbono essere iscritti nei certificati da presentare ai competenti uffici doganali di ambedue le Parti secondo il disposto dell'art. 2, n. 5, con la descrizione degli animali stessi (sesso, età, colore, contrassegni).

I redi nati durante il pascolo o in stabulazione debbono essere annotati nei certificati 14 giorni al più tardi dopo la nascita.

Gli equini ed i bovini debbono venire contrassegnati a fuoco con una « D » (animali tedeschi) o con una « I » (ani-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible], in rapporto a quanto altro sia necessario per la guerra;

d) in rapporto alle merci che nel territorio di una delle Parti contraenti formano o formeranno oggetto di monopolio di Stato, e allo scopo di applicare a merci estere ogni altra proibizione o restrizione che sia o sarà sancita dalla legislazione interna per la produzione, lo smercio, il trasporto o il consumo di merci similari di produzione nazionale.

3. Per quanto riguarda le misure di polizia veterinaria valgono le disposizioni stabilite nell'allegato alla presente Convenzione.

Art. 14.

1. Le competenti autorità doganali delle due Parti contraenti prenderanno, ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso delle agevolezze previste dalla presente Convenzione. Occorrendo, si metteranno d'accordo sulle misure da adottarsi.

2. Le stesse autorità si comunicheranno reciprocamente le disposizioni emanate per l'applicazione della presente Convenzione e, qualora dovessero sorgere delle difficoltà, si metteranno immediatamente a contatto per eliminarle.

Art. 15.

I Ministri per le finanze delle due Parti contraenti si comunicheranno quali autorità doganali sono da considerare competenti a sensi della presente Convenzione.

Art. 16.

I Ministri per le finanze delle due Parti contraenti hanno facoltà di prendere accordi per stabilire misure di carattere amministrativo che in base alla esperienza si dimostrassero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 17.

Dalla data della entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le disposizioni di carattere doganale, concernenti il traffico di frontiera, contenute negli articoli 18 a 21 del Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco firmato a Roma il 28 aprile 1923.

Art. 18.

La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio degli atti di ratifica avrà luogo a Berlino entro il più breve termine possibile.

Essa entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche. Potrà essere denunciata in ogni tempo, restando tuttavia in vigore ancora per un anno dalla data della denuncia.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI
Ivo BAGLI

VON MACKENSEN
WUCHER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

I Plenipotenziari sottofirmati hanno fatto le seguenti dichiarazioni che formano parte integrante della Convenzione medesima:

Ad Art. 1.

Fino a quando non sarà eseguita la delimitazione delle zone di frontiera come è previsto dall'art. 1, resterà ferma la situazione attuale per quanto concerne il limite territoriale di applicazione della presente Convenzione.

Ad Art. 2.

Per abitazione o azienda agricola si intende in ogni caso il centro dove praticamente si esplica l'attività economica.

Ad Art. 2 *e* 9.

L'esenzione doganale per i carburanti si intende limitata ai quantitativi contenuti nel normale serbatoio che è in diretta comunicazione col motore.

Ad. art. 12.

Non sono comprese fra le tasse le indennità per servizi straordinari compiuti su domanda degli interessati fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale d'ufficio.

Restano del pari salve le disposizioni concernenti le tasse di circolazione sugli autoveicoli.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI
Ivo BAGLI

VON MACKENSEN
WUCHER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO.

Ad art. 2 *n.* 1 a) *e n.* 2 *e* 3, *ad art.* 3 *n.* 1, *ad art.* 8 *n.* 1 *e* 2 a) *e ad art.* 9 *n.* 1 a) b) *e* g) *e n.* 4.

Gli animali di una zona di frontiera che debbono essere utilizzati nell'altra zona di frontiera od ivi condotti al pascolo, nonchè gli animali che dal territorio di una delle Parti contraenti debbano essere trasferiti nel territorio dell'altra Parte per il pascolo di lunga durata (pascolare o stabulare) debbono essere iscritti nei certificati da presentare ai competenti uffici doganali di ambedue le Parti secondo il disposto dell'art. 2, n. 5, con la descrizione degli animali stessi (sesso, età, colore, contrassegni).

I redi nati durante il pascolo o in stabulazione debbono essere annotati nei certificati 14 giorni al più tardi dopo la nascita.

Gli equini ed i bovini debbono venire contrassegnati a fuoco con una « D » (animali tedeschi) o con una « I » (animali italiani). Negli equini il contrassegno deve essere impresso a fuoco sullo zoccolo dell'arto anteriore sinistro, nei bovini sull'unghione esterno dell'arto anteriore sinistro oppure sul corno sinistro. Le pecore, le capre ed i suini saranno contrassegnati con un marchio metallico applicato all'orecchio sinistro portante la stessa lettera.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Gli animali debbono essere scortati da certificati di origine (passaporti per il bestiame) sui quali sia dichiarato dal borgomastro (podestà) del comune di origine degli animali stessi che nel comune, durante gli ultimi 40 giorni, nessuna malattia trasmissibile è stata constatata fra le specie animali menzionate nei certificati stessi.

Nei casi di afta epizootica saranno esaminate ed eventualmente concordate fra i servizi veterinari dei due Paesi, le facilitazioni che potrebbero adottarsi per gli animali risultanti regolarmente vaccinati contro la malattia.

L'apparizione sporadica del carbonchio ematico, del carbonchio sintomatico, dell'esantema coitale benigno, del mal rossino dei suini, della rabbia, non costituisce un impedimento al rilascio dei certificati di origine (passaporto per il bestiame) ma deve essere in essi annotata.

Gli animali che devono attraversare la frontiera per essere condotti al pascolo o per essere adibiti al lavoro saranno visitati al confine dal competente veterinario di Stato, o autorizzato dallo Stato, del Paese di destinazione almeno una volta all'anno. Per gli animali che attraversano frequentemente il confine potranno aver luogo altre visite veterinarie.

Il veterinario di Stato o autorizzato dallo Stato del Paese di origine può assistere a tale visita. Al ritorno degli animali nel paese di origine può aver luogo una visita da parte del veterinario competente di Stato, o autorizzato dallo Stato, del Paese medesimo.

Gli animali infetti o sospetti di esserlo, o sospetti di contaminazione saranno respinti.

I risultati delle visite debbono essere annotati di volta in volta dai veterinari sui certificati esistenti presso i competenti uffici doganali come anche sui certificati di origine (passaporti per il bestiame).

Le visite veterinarie ufficiali sono gratuite, sempreché esse abbiano luogo nei giorni, nel luogo ed all'ora a ciò stabiliti. Le autorità dei due Paesi (Reichsstatthalter e Prefetto) si comunicheranno reciprocamente ed in tempo utile la data fissata per la visita. Le visite richieste per epoche diverse daranno luogo a pagamento a carico degli interessati.

Il ritorno nel paese di origine degli animali infetti, sospetti d'infezione o sospetti di contaminazione può avvenire solo con speciale permesso delle autorità amministrative delle due Parti.

In casi di urgente bisogno (forza maggiore) gli animali possono essere ricondotti al confine anche prima che questo permesso venga dato; ma in tali casi il proprietario degli animali deve subito mettersi in contatto con le autorità veterinarie competenti. Gli animali morti non possono essere riportati oltre confine.

Ad art. 2, *n.* 1 c) d) *ed* e), *ad art.* 3 *n.* 2, *ad art.* 6 a), *ad art.* 9 g) *e ad art.* 11.

Il letame, il fieno, la paglia e lo strame non sono sottoposti ad alcuna limitazione di polizia veterinaria all'importazione se la fattoria è immune da contagi e la zona ad essa attinente è libera dall'afta epizootica.

Ad art. 2 *n.* 1 c) *ed* f) *ad art.* 3 *n.* 2, *ad art.* 5 *n.* 1 g) *e ad art.* 7 a).

Il latte proveniente dai pascoli, dalle fattorie e dalle località nelle quali regna l'afta epizootica e dai distretti chiusi

Ad art. 2 *n.* 1 c), *ad art.* 3 *n.* 2, *e ad art.* 7 a).

La provvista di carne può essere portata oltre confine soltanto se preparata (salata, marinata, affumicata, bollita o arrostita).

Ad art. 5 *n.* 1 a).

L'importazione di carne fresca può essere consentita quando ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle esigenze locali.

Ad art. 9 *n.* 1 g) *e n.* 4.

Per gli equini che vengono adibiti al tiro dei veicoli, a cavalcatura ed ai trasporti someggiati attraverso il confine, occorre un certificato bilingue rilasciato dal borgomastro (podestà) del Paese di origine e munito del timbro dell'ufficio comunale, che contenga il nome, il domicilio del proprietario ed una precisa descrizione (età, sesso, colore, contrassegni) degli animali.

I certificati debbono essere muniti di una dichiarazione di sanità del veterinario dello Stato di destinazione, che avrà una validità di sei mesi.

Anche le visite per ciò richieste sono gratuite quando il passaggio del confine abbia luogo nei tempi fissati a tale scopo.

Ad art. 9 *n.* 1 b) *e ad art.* 11.

Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, gli equini potranno essere condotti oltre il confine senza essere sottoposti ad alcuna limitazione di polizia veterinaria; la stessa norma vale per gli animali di qualunque specie che debbano essere condotti oltre confine per cure veterinarie, per essere ferrati o per essere pesati.

Disposizioni finali.

1. Le autorità competenti (Reichsstatthalter e Prefetto) debbono comunicarsi reciprocamente entro 24 ore per telegrafo o per telefono, con successiva conferma per iscritto, l'accertamento e l'estinzione delle malattie contagiose indicate al seguente numero 2, constatate nei distretti di confine, con l'indicazione del proprietario degli animali, del luogo in cui si è verificata l'epizoozia e l'entità del bestiame ivi esistente.

Le suddette autorità debbono inoltre comunicarsi reciprocamente il 1° di ogni mese lo stato delle malattie infettive di seguito menzionate. Queste comunicazioni debbono contenere l'indicazione del nome del proprietario del bestiame, del luogo in cui si è manifestata l'infezione, del luogo dove gli animali risiedono, dei gruppi colpiti, nonchè il numero dei capi costituenti ogni singolo gruppo. Tale comunicazione deve aver luogo anche nel caso in cui non si verifichino epizoozie.

2. Malattie infettive delle quali deve darsi comunicazione:
   1° rabbia (Lyssa, Rabies, Hydrophobia);
   2° morva degli equini (Malleus);
   3° afta epizootica (Aphthae epizooticae);
   4° vaiolo ovino (Variola ovina);
   5° pleuro polmonite essudativa dei bovini (Pleuropneumonia contagiosa bovum);
   6° scabbia degli equini e delle pecore (scabies);
   7° peste bovina (Pestis bovina).
   8° Nel caso di manifestazione della peste bovina, della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

(passaporto per il bestiame) del borgomastro (podestà) del comune di origine degli animali stessi che nel comune, durante gli ultimi 40 giorni, nessuna malattia trasmissibile è stata constatata fra le specie animali menzionate nei certificati stessi.

Nei casi di afta epizootica saranno esaminate ed eventualmente concordate fra i servizi veterinari dei due Paesi, le facilitazioni che potrebbero adottarsi per gli animali risultanti regolarmente vaccinati contro la malattia.

L'apparizione sporadica del carbonchio ematico, del carbonchio sintomatico, dell'esantema coitale benigno, del mal rossino dei suini, della rabbia, non costituisce un impedimento al rilascio dei certificati di origine (passaporto per il bestiame) ma deve essere in essi annotata.

Gli animali che devono attraversare la frontiera per essere condotti al pascolo o per essere adibiti al lavoro saranno visitati al confine dal competente veterinario di Stato, o autorizzato dallo Stato, del Paese di destinazione almeno una volta all'anno. Per gli animali che attraversano frequentemente il confine potranno aver luogo altre visite veterinarie.

Il veterinario di Stato o autorizzato dallo Stato del Paese di origine può assistere a tale visita. Al ritorno degli animali nel paese di origine può aver luogo una visita da parte del veterinario competente di Stato, o autorizzato dallo Stato, del Paese medesimo.

Gli animali infetti o sospetti di esserlo, o sospetti di contaminazione saranno respinti.

I risultati delle visite debbono essere annotati di volta in volta dai veterinari sui certificati esistenti presso i competenti uffici doganali come anche sui certificati di origine (passaporti per il bestiame).

Le visite veterinarie ufficiali sono gratuite, semprechè esse abbiano luogo nei giorni, nel luogo ed all'ora a ciò stabiliti. Le autorità dei due Paesi (Reichsstatthalter e Prefetto) si comunicheranno reciprocamente ed in tempo utile la data fissata per la visita. Le visite richieste per epoche diverse daranno luogo a pagamento a carico degli interessati.

Il ritorno nel paese di origine degli animali infetti, sospetti d'infezione o sospetti di contaminazione può avvenire solo con speciale permesso delle autorità amministrative delle due Parti.

In casi di urgente bisogno (forza maggiore) gli animali possono essere ricondotti al confine anche prima che questo permesso venga dato; ma in tali casi il proprietario degli animali deve subito mettersi in contatto con le autorità veterinarie competenti. Gli animali morti non possono essere riportati oltre confine.

Ad art. 2, *n.* 1 c) d) *ed* e), *ad art.* 3 *n.* 2, *ad art.* 6 a), *ad art.* 9 g) *e ad art.* 11.

Il letame, il fieno, la paglia e lo strame non sono sottoposti ad alcuna limitazione di polizia veterinaria all'importazione se la fattoria è immune da contagi e la zona ad essa attinente è libera dall'afta epizootica.

Ad art. 2 *n.* 1 e) *ed* f) *ad art.* 3 *n.* 2, *ad art.* 5 *n.* 1 g) *e ad art.* 7 a).

Il latte proveniente dai pascoli, dalle fattorie e dalle località nelle quali regna l'afta epizootica e dai distretti chiusi a causa di tale infezione può essere portato oltre il confine soltanto dopo che sia stato bollito o riscaldato ad una temperatura di almeno 85° *C.*

La lana non può essere portata oltre confine dai pascoli, fattorie e località, in cui regni il vaiolo ovino e l'afta epizootica.

tanto se preparata (salata, marinata, affumicata, bollita o arrostita).

Ad art. 5 *n.* 1 a).

L'importazione di carne fresca può essere consentita quando ne sia riconosciuto il bisogno in relazione alle esigenze locali.

Ad art. 9 *n.* 1 g) *e n.* 4.

Per gli equini che vengono adibiti al tiro dei veicoli, a cavalcatura ed ai trasporti someggiati attraverso il confine, occorre un certificato bilingue rilasciato dal borgomastro (podestà) del Paese di origine e munito del timbro dell'ufficio comunale, che contenga il nome, il domicilio del proprietario ed una precisa descrizione (età, sesso, colore, contrassegni) degli animali.

I certificati debbono essere muniti di una dichiarazione di sanità del veterinario dello Stato di destinazione, che avrà una validità di sei mesi.

Anche le visite per ciò richieste sono gratuite quando il passaggio del confine abbia luogo nei tempi fissati a tale scopo.

Ad art. 9 *n.* 1 b) *e ad art.* 11.

Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, gli equini potranno essere condotti oltre il confine senza essere sottoposti ad alcuna limitazione di polizia veterinaria; la stessa norma vale per gli animali di qualunque specie che debbano essere condotti oltre confine per cure veterinarie, per essere ferrati o per essere pesati.

Disposizioni finali.

1. Le autorità competenti (Reichsstatthalter e Prefetto) debbono comunicarsi reciprocamente entro 24 ore per telegrafo o per telefono, con successiva conferma per iscritto, l'accertamento e l'estinzione delle malattie contagiose indicate al seguente numero 2, constatate nei distretti di confine, con l'indicazione del proprietario degli animali, del luogo in cui si è verificata l'epizoozia e l'entità del bestiame ivi esistente.

Le suddette autorità debbono inoltre comunicarsi reciprocamente il 1° di ogni mese lo stato delle malattie infettive di seguito menzionate. Queste comunicazioni debbono contenere l'indicazione del nome del proprietario del bestiame, del luogo in cui si è manifestata l'infezione, del luogo dove gli animali risiedono, dei gruppi colpiti, nonchè il numero dei capi costituenti ogni singolo gruppo. Tale comunicazione deve aver luogo anche nel caso in cui non si verifichino epizoozie.

2. Malattie infettive delle quali deve darsi comunicazione:
   1° rabbia (Lyssa, Rabies, Hydrophobia);
   2° morva degli equini (Malleus);
   3° afta epizootica (Aphthae epizooticae);
   4° vaiolo ovino (Variola ovina);
   5° pleuro polmonite essudativa dei bovini (Pleuropneumonia contagiosa bovum);
   6° scabbia degli equini e delle pecore (scabies);
   7° peste bovina (Pestis bovina).

3. Nel caso di manifestazione della peste bovina, della pleuro polmonite essudativa dei bovini, del vaiolo ovino e dell'afta epizootica nel territorio dello Stato vicino per la profondità di 15 km. dalla linea di frontiera, le disposizioni di polizia veterinaria previste da questi accordi potranno esser rafforzate per la durata del pericolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

4. Nei casi in cui nei territori oggetto della presente Convenzione si manifesti la peste bovina, il vaiolo ovino, la pleuro polmonite essudativa dei bovini o l'afta epizootica in forma grave con larga tendenza alla diffusione, le competenti autorità dei due Paesi (Reichsstatthalter e Prefetto) potranno prendere accordi per la proibizione totale o parziale dei traffici di confine di animali, parti di animali, prodotti animali, letame, fieno, paglia e strame durante il maggior pericolo rappresentato da dette malattie.

5. Le competenti autorità (Reichsstatthalter e Prefetto) debbono, quando occorra, comunicarsi gli speciali divieti o i più rigorosi provvedimenti adottati e le ordinanze relative emanate, nonchè i provvedimenti di mitigazione o di revoca.

6. L'attuazione di detti provvedimenti avrà luogo per diretta emanazione delle autorità competenti (Reichsstatthalter e Prefetto).

Convenzione italo-germanica per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali

Il Regno d'Italia ed il Reich Germanico hanno convenuto di stipulare una convenzione per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali. A questo scopo sono stati nominati plenipotenziari:

da Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia:

l'Eccellenza Amedeo Giannini, Suo Ambasciatore, Senatore del Regno,

il cav. di gran croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

dal Cancelliere del Reich Germanico:

l'Eccellenza Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore di Germania presso la Real Corte,

il dott. Theodor Wucher, direttore ministeriale presso il Ministero delle finanze del Reich:

i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Le Parti contraenti collaboreranno, a norma delle seguenti disposizioni, nel prevenire, perseguire, accertare e punire le infrazioni alle norme doganali dell'altra Parte.

2. Sono considerate norme doganali, agli effetti di questa Convenzione, anche quelle che concernono i divieti di importazione, di esportazione e di transito, sia di merci che di valuta, titoli ed altri valori, nonchè le disposizioni relative ad altri tributi che vengono riscossi dalle dogane in occasione della importazione, della esportazione e del transito.

Art. 2.

Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti debbono assistersi reciprocamente per impedire e reprimere infrazioni alle norme doganali, comunicarsi immediatamente le loro osservazioni e mantenere relazioni di amichevole vicinato.

Art. 3.

Art. 4.

1. Ognuna delle Parti contraenti farà sorvegliare, dietro richiesta dell'altra Parte, le persone che avessero fatto sorgere il fondato sospetto di trasgredire per professione o per abitudine le norme doganali dell'altra Parte contraente.

2. Se nella zona di vigilanza (Zollgrenzbezirk) di una Parte venissero depositate quantità di merci superiori alle esigenze del consumo locale e sorgesse il fondato sospetto che ciò sia fatto per trasgredire le norme doganali dell'altra Parte, a richiesta di quest'ultima tali depositi saranno sottoposti a sorveglianza.

Art. 5.

Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali debbono comunicare immediatamente agli Uffici doganali dell'altra Parte contraente le trasgressioni doganali consumate, tentate o che si progettassero ai danni di questa e venute a loro conoscenza, dando notizia di tutti i fatti e relativi particolari che abbiano potuto scoprire e, in caso di bisogno, mettere a disposizione anche atti e documenti di prova.

Art. 6.

1. Gli Uffici doganali di una delle due Parti contraenti, allo scopo di scoprire o accertare una infrazione di legge doganale consumata o tentata ai danni del proprio Paese, hanno diritto di ottenere dagli Uffici doganali dell'altra Parte contraente informazioni sulle operazioni da essi compiute, sui documenti rilasciati e sulle registrazioni effettuate nei riguardi delle merci.

2. Gli Uffici doganali delle Parti contraenti si scambieranno, a richiesta, anche tutte le informazioni che possono occorrere sulla interpretazione e sulla applicazione delle norme doganali, come anche sulle risultanze statistiche del traffico delle merci.

3. Funzionari a ciò autorizzati potranno anche verbalmente assumere presso gli uffici doganali dell'altra Parte le informazioni di cui al comma precedente. La visita dovrà essere preannunziata all'altra Parte e da questa autorizzata.

Art. 7.

1. Gli uffici doganali si daranno reciproche informazioni sui divieti d'importazione e di transito, sulle facoltà e attribuzioni degli uffici stessi e sulle vie doganali.

2. Gli uffici doganali delle Parti contraenti:

a) non daranno corso alle operazioni di esportazione verso il territorio dell'altra Parte di merci, di cui risultino vietati l'importazione o il transito in tale territorio, salvo che non sia esibito uno speciale permesso;

b) non lasceranno effettuare esportazioni di carattere commerciale nel territorio dell'altra Parte se non attraverso una via doganale.

Art. 8.

All'effetto dello svincolo delle cauzioni prestate a garanzia dell'uscita delle merci in transito o in riesportazione e prima di concedere gli abbuoni e le restituzioni d'imposta eventualmente dovuti in conseguenza dell'esportazione di merci, gli uffici doganali di ciascuna parte contraente potranno esigere dagli uffici doganali dell'altra Parte un certificato dal quale risulti che le merci furono regolarmente introdotte nel territorio di questa ultima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tenti autorità dei due Paesi (Reichsstatthalter e Prefetto) potranno prendere accordi per la proibizione totale o parziale dei traffici di confine di animali, parti di animali, prodotti animali, letame, fieno, paglia e strame durante il maggior pericolo rappresentato da dette malattie.

5. Le competenti autorità (Reichsstatthalter e Prefetto) debbono, quando occorra, comunicarsi gli speciali divieti o i più rigorosi provvedimenti adottati e le ordinanze relative emanate, nonchè i provvedimenti di mitigazione o di revoca.

6. L'attuazione di detti provvedimenti avrà luogo per diretta emanazione delle autorità competenti (Reichsstatthalter e Prefetto).

Convenzione italo-germanica per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali

Il Regno d'Italia ed il Reich Germanico hanno convenuto di stipulare una convenzione per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali. A questo scopo sono stati nominati plenipotenziari:

da Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia:

l'Eccellenza Amedeo Giannini, Suo Ambasciatore, Senatore del Regno,

il cav. di gran croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

dal Cancelliere del Reich Germanico:

l'Eccellenza Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore di Germania presso la Real Corte,

il dott. Theodor Wuehr, direttore ministeriale presso il Ministero delle finanze del Reich;

i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Le Parti contraenti collaboreranno, a norma delle seguenti disposizioni, nel prevenire, perseguire, accertare e punire le infrazioni alle norme doganali dell'altra Parte.

2. Sono considerate norme doganali, agli effetti di questa Convenzione, anche quelle che concernono i divieti di importazione, di esportazione e di transito, sia di merci che di valuta, titoli ed altri valori, nonchè le disposizioni relative ad altri tributi che vengono riscossi dalle dogane in occasione della importazione, della esportazione e del transito.

Art. 2.

Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti debbono assistersi reciprocamente per impedire e reprimere infrazioni alle norme doganali, comunicarsi immediatamente le loro osservazioni e mantenere relazioni di amichevole vicinato.

Art. 3.

Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti sono tenuti ad impedire le infrazioni alle norme doganali dell'altra Parte con i medesimi mezzi che hanno a loro disposizione per impedire le infrazioni alle leggi doganali del proprio Stato.

gere il fondato sospetto di trasgredire per professione o per abitudine le norme doganali dell'altra Parte contraente.

2. Se nella zona di vigilanza (Zollgrenzbezirk) di una Parte venissero depositate quantità di merci superiori alle esigenze del consumo locale e sorgesse il fondato sospetto che ciò sia fatto per trasgredire le norme doganali dell'altra Parte, a richiesta di quest'ultima tali depositi saranno sottoposti a sorveglianza.

Art. 5.

Gli uffici ed i funzionari delle Amministrazioni doganali debbono comunicare immediatamente agli Uffici doganali dell'altra Parte contraente le trasgressioni doganali consumate, tentate o che si progettassero ai danni di questa e venute a loro conoscenza, dando notizia di tutti i fatti e relativi particolari che abbiano potuto scoprire e, in caso di bisogno, mettere a disposizione anche atti e documenti di prova.

Art. 6.

1. Gli Uffici doganali di una delle due Parti contraenti, allo scopo di scoprire o accertare una infrazione di legge doganale consumata o tentata ai danni del proprio Paese, hanno diritto di ottenere dagli Uffici doganali dell'altra Parte contraente informazioni sulle operazioni da essi compiute, sui documenti rilasciati o sulle registrazioni effettuate nei riguardi delle merci.

2. Gli Uffici doganali delle Parti contraenti si scambieranno, a richiesta, anche tutte le informazioni che possono occorrere sulla interpretazione e sulla applicazione delle norme doganali, come anche sulle risultanze statistiche del traffico delle merci.

3. Funzionari a ciò autorizzati potranno anche verbalmente assumere presso gli uffici doganali dell'altra Parte le informazioni di cui al comma precedente. La visita dovrà essere preannunziata all'altra Parte e da questa autorizzata.

Art. 7.

1. Gli uffici doganali si daranno reciproche informazioni sui divieti d'importazione e di transito, sulle facoltà e attribuzioni degli uffici stessi e sulle vie doganali.

2. Gli uffici doganali delle Parti contraenti:

a) non daranno corso alle operazioni di esportazione verso il territorio dell'altra Parte di merci, di cui risultino vietati l'importazione o il transito in tale territorio, salvo che non sia esibito uno speciale permesso;

b) non lasceranno effettuare esportazioni di carattere commerciale nel territorio dell'altra Parte se non attraverso una via doganale.

Art. 8.

All'effetto dello svincolo delle cauzioni prestate a garanzia dell'uscita delle merci in transito o in riesportazione e prima di concedere gli abbuoni e le restituzioni d'imposta eventualmente dovuti in conseguenza dell'esportazione di merci, gli uffici doganali di ciascuna parte contraente potranno esigere dagli uffici doganali dell'altra Parte un certificato dal quale risulti che le merci furono regolarmente introdotte nel territorio di questa ultima.

Art. 9.

1. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a punire le trasgressioni commesse nell'uno o nell'altro dei rispettivi territori alle norme doganali dell'altra Parte, qualunque sia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

la nazionalità del trasgressore, con le stesse sanzioni e con i medesimi procedimenti che si sarebbero resi applicabili ove le trasgressioni fossero state commesse contro le norme doganali del proprio Paese.

2. Qualora, secondo la legge della Parte che deve provvedere, la sanzione debba essere commisurata al valore di una merce o all'ammontare di un tributo, la sanzione stessa sarà determinata sulla base del valore o del tributo accertato dall'altra Parte.

Art. 10.

1. Il procedimento penale per la trasgressione alle norme doganali dell'altra Parte contraente è subordinato in ogni caso ad apposita richiesta degli organi competenti della Parte stessa. Se il trasgressore è noto, occorre che questi si trovi nel territorio della Parte richiesta di procedere e vi sia stato identificato.

2. Fino a quando non sia intervenuta una pronuncia dell'autorità giudiziaria o amministrativa, il procedimento penale deve essere abbandonato ove ne sia fatta istanza dagli organi competenti della Parte che lo ha richiesto.

3. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a riconoscere le pronuncie dell'altra Parte per quanto concerne la estinzione del reato.

4. All'autorità competente della Parte che ha richiesto il procedimento sarà dato modo di esprimere il proprio parere sulle domande di grazia presentate a favore dei condannati e, ad ogni modo, sarà data notizia delle grazie concesse.

Art. 11.

1. Ciascuna delle Parti contraenti presterà all'altra assistenza legale nei procedimenti per infrazione alle norme doganali dietro richiesta delle autorità competenti dell'altra Parte che ha bisogno di tale assistenza, a norma delle seguenti disposizioni.

Ciascuna delle due Parti contraenti si obbliga:

a) a procedere a inchieste e specialmente a interrogatori di accusati, di informatori, di testimoni e di periti; a sequestri e a perquisizioni;

b) a mettere a disposizione i funzionari doganali quali informatori, testimoni o periti;

c) a citare persone in causa ed a notificare ogni altro atto del procedimento;

d) a trasmettere informazioni ufficiali specialmente sui precedenti penali del trasgressore;

e) a consegnare alla parte che procede gli atti e i documenti di prova nonchè gli oggetti sequestrati, sempreché tal consegna possa effettuarsi a norma delle leggi della Parte richiesta.

La Parte richiesta del procedimento, ove non vi sia nulla in contrario, permetterà che un funzionario competente della Parte richiedente assista alle inchieste di cui alla lettera *a)* con facoltà di provocare dall'autorità che procede indagini e atti istruttori per l'accertamento del reato.

2. L'assistenza legale è dovuta anche quando, non essendo uniforme la legislazione dei due Paesi nella materia che forma oggetto della presente Convenzione, non è garantita la reciprocità di fatto. L'assistenza potrà essere rifiutata, nei casi in cui l'autorità chiamata a prestarla dovrebbe rifiutarla anche ad autorità amministrative o giudiziarie del

stati autori, complici, ricettatori e favoreggiatori nel reato che forma oggetto della inchiesta o in qualsiasi altro reato commesso prima di entrare nel territorio nel quale sono chiamati; e non limitare la loro libertà personale a qualsiasi altro titolo e per qualsiasi altro precedente motivo, purchè, però, essi lascino il territorio della Parte richiedente nel termine di sette giorni dal dì in cui vennero licenziati e posti in condizione di lasciarlo. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna, inoltre, di far salvi i diritti dei terzi, nel caso di consegna di oggetti sequestrati e di restituire senza indugio, su richiesta dell'altra Parte contraente, gli oggetti sequestrati, ove essi siano stati consegnati sotto riserva di richiederne la restituzione.

Art. 12.

Alle richieste di assistenza legale, di cui all'art. 11, dovranno essere allegati:

a) nel caso del paragrafo 1-lettera *b)*, la comunicazione di un'Autorità competente della Parte richiedente sull'oggetto dell'interrogatorio;

b) nel caso del paragrafo 1-lettera *c)*, un ordine di sequestro emesso da un'autorità competente della Parte richiedente.

Art. 13.

1. Normalmente le autorità competenti delle due Parti contraenti si trasmetteranno direttamente le richieste di assistenza legale di cui all'art. 11.

2. Qualora una richiesta di assistenza legale pervenisse ad un ufficio non competente, questi la deve inoltrare immediatamente all'ufficio competente e darne comunicazione all'ufficio richiedente.

Art. 14.

Per le decisioni sulla ammissibilità delle richieste di assistenza legale e per la procedura da seguire in tale assistenza valgono le disposizioni vigenti presso la Parte richiesta.

Art. 15.

I funzionari ed impiegati di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù ed in applicazione della presente Convenzione, siano investiti o vengano a conoscenza di un procedimento che interessi l'altra Parte contraente, sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 16.

Le spese dell'assistenza legale non vengono rimborsate, salvo i compensi dovuti ai periti.

Art. 17.

1. Normalmente nell'esecuzione della presente Convenzione le autorità centrali delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro.

2. Le Parti contraenti si dichiarano pronte ad entrare in trattative per il caso che si ravvisassero necessarie o utili anche altre forme di assistenza nella repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali.

Art. 18.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nati del proprio Paese.

2. Qualora, secondo la legge della Parte che deve provvedere, la sanzione debba essere commisurata al valore di una merce o all'ammontare di un tributo, la sanzione stessa sarà determinata sulla base del valore o del tributo accertato dall'altra Parte.

Art. 10.

1. Il procedimento penale per la trasgressione alle norme doganali dell'altra Parte contraente è subordinato in ogni caso ad apposita richiesta degli organi competenti della Parte stessa. Se il trasgressore è noto, occorre che questi si trovi nel territorio della Parte richiesta di procedere e vi sia stato identificato.

2. Fino a quando non sia intervenuta una pronuncia dell'autorità giudiziaria o amministrativa, il procedimento penale deve essere abbandonato ove ne sia fatta istanza dagli organi competenti della Parte che lo ha richiesto.

3. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a riconoscere le pronuncie dell'altra Parte per quanto concerne la estinzione del reato.

4. All'autorità competente della Parte che ha richiesto il procedimento sarà dato modo di esprimere il proprio parere sulle domande di grazia presentate a favore dei condannati e, in ogni modo, sarà data notizia delle grazie concesse.

Art. 11.

1. Ciascuna delle Parti contraenti presterà all'altra assistenza legale nei procedimenti per infrazione alle norme doganali dietro richiesta delle autorità competenti dell'altra Parte che ha bisogno di tale assistenza, a norma delle seguenti disposizioni.

Ciascuna delle due Parti contraenti si obbliga:

a) a procedere a inchieste e specialmente a interrogatori di accusati, di informatori, di testimoni e di periti; a sequestri e a perquisizioni;

b) a mettere a disposizione i funzionari doganali quali informatori, testimoni o periti;

c) a citare persone in causa ed a notificare ogni altro atto del procedimento;

d) a trasmettere informazioni ufficiali specialmente sui precedenti penali del trasgressore;

e) a consegnare alla parte che procede gli atti e i documenti di prova nonchè gli oggetti sequestrati, semprechè tal consegna possa effettuarsi a norma delle leggi della Parte richiesta.

La Parte richiesta del procedimento, ove non vi sia nulla in contrario, permetterà che un funzionario competente della Parte richiedente assista alle inchieste di cui alla lettera *a*) con facoltà di provocare dall'autorità che procede indagini e atti istruttori per l'accertamento del reato.

2. L'assistenza legale è dovuta anche quando, non essendo uniforme la legislazione dei due Paesi nella materia che forma oggetto della presente Convenzione, non è garantita la reciprocità di fatto. L'assistenza potrà essere rifiutata, nei casi in cui l'autorità chiamata a prestarla dovrebbe rifiutarla anche ad autorità amministrative o giudiziarie del proprio Paese.

3. Le Parti contraenti s'impegnano a non perseguire o punire, qualunque sia la loro cittadinanza, gli informatori, i testimoni, i periti, che l'altra Parte abbia messo a disposizione o ai quali abbia fatto pervenire la citazione per essere commesso prima di entrare nel territorio nel quale sono chiamati; e non limitare la loro libertà personale a qualsiasi altro titolo e per qualsiasi altro precedente motivo, purchè, però, essi lascino il territorio della Parte richiedente nel termine di sette giorni dal dì in cui vennero licenziati e posti in condizione di lasciarlo. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna, inoltre, di far salvi i diritti dei terzi, nel caso di consegna di oggetti sequestrati e di restituire senza indugio, su richiesta dell'altra Parte contraente, gli oggetti sequestrati, ove essi siano stati consegnati sotto riserva di richiederne la restituzione.

Art. 12.

Alle richieste di assistenza legale, di cui all'art. 11, dovranno essere allegati:

a) nel caso del paragrafo 1-lettera *b*), la comunicazione di un'Autorità competente della Parte richiedente sull'oggetto dell'interrogatorio;

b) nel caso del paragrafo 1-lettera *e*), un ordine di sequestro emesso da un'autorità competente della Parte richiedente.

Art. 13.

1. Normalmente le autorità competenti delle due Parti contraenti si trasmetteranno direttamente le richieste di assistenza legale di cui all'art. 11.

2. Qualora una richiesta di assistenza legale pervenisse ad un ufficio non competente, questi la deve inoltrare immediatamente all'ufficio competente e darne comunicazione all'ufficio richiedente.

Art. 14.

Per le decisioni sulla ammissibilità delle richieste di assistenza legale e per la procedura da seguire in tale assistenza valgono le disposizioni vigenti presso la Parte richiesta.

Art. 15.

I funzionari ed impiegati di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù ed in applicazione della presente Convenzione, siano investiti o vengano a conoscenza di un procedimento che interessi l'altra Parte contraente, sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 16.

Le spese dell'assistenza legale non vengono rimborsate, salvo i compensi dovuti ai periti.

Art. 17.

1. Normalmente nell'esecuzione della presente Convenzione le autorità centrali delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro.

2. Le Parti contraenti si dichiarano pronte ad entrare in trattative per il caso che si ravvisassero necessarie o utili anche altre forme di assistenza nella repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali.

Art. 18.

1. Le richieste di procedimento penale ed assistenza legale, compresi gli atti ed il relativo carteggio, debbono essere redatti nella lingua ufficiale di una delle due Parti contraenti.

2. Non è necessario che tali richieste e documenti siano tradotti nè legalizzati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788019

Art. 19.

1. Questa Convenzione sarà ratificata. I documenti di ratifica saranno scambiati a Berlino.

La Convenzione entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

2. Con l'entrata in vigore di questa Convenzione cessa di avere effetto l'art. 28 del trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Austria del 28 aprile 1923, compreso l'allegato *G* (Accordo per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni doganali e dei monopoli di Stato).

3. Ciascuna delle Parti contraenti ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione in ogni tempo. Tuttavia, in tal caso, essa resterà in vigore ancora per sei mesi dalla data della denuncia.

In fede di che i delegati delle due Parti contraenti l'hanno firmata.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI — von MACKENSEN
Ivo BAGLI — WUCHER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO FINALE

All'atto della firma della Convenzione Italo-Germanica per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali, i sottoscritti delegati plenipotenziari hanno fatto le seguenti dichiarazioni, che fanno parte integrante della Convenzione stessa:

Ad Art. 10.

1. Le richieste di cui ai numeri 1 e 2 nonchè le dichiarazioni di cui al n. 4 possono farsi, per parte del Regno d'Italia, dagli Intendenti di Finanza e dai Direttori Superiori delle Circoscrizioni doganali e, per parte del Reich germanico, dai primi presidenti di finanza (Oberfinanzpräsidenten) e dagli Uffici Doganali Principali (Hauptzollämter).

Le richieste dovranno essere indirizzate da parte italiana al primo presidente di finanza (Oberfinanzpräsident) di Graz o di Innsbruck e da parte germanica agli Intendenti di Finanza di Bolzano, Udine e Trieste.

Le corrispondenze successive relative ai procedimenti penali iniziati saranno scambiate direttamente tra le autorità competenti.

2. Le somme riscosse nel corso ed a seguito del procedimento penale nonchè le merci ed i valori confiscati restano acquisiti alla Parte che ha eseguito il procedimento.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI — von MACKENSEN
WUCHER

Deutsch-italienisches Abkommen über den kleinen Grenzverkehr

Das Deutsche Reich und das Königreich Italien sind, um den kleinen Grenzverkehr zu erleichtern, übereingekommen, ein Abkommen über den kleinen Grenzverkehr zu schliessen. Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtigten ernannt:

Der deutsche Reichskanzler:

den ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei seiner Majestät dem König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien, Herrn Dr. Hans Georg von Mackensen,

den Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium Herrn Dr. Theodor Wucher;

Seine Majestät der König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien:

Exzellenz Amedeo Giannini, Botschafter, Senator,

den Cav. di Gran Croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

die nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:

Artikel 1.

Als Grenzbezirke im Sinne dieses Abkommens gelten die auf den beiden Seiten der gemeinschaftlichen Grenze gelegenen Geländestreifen, die nicht unter 5 km und nicht über 15 km breit sein sollen; wenn besondere örtliche Verhältnisse Abweichungen rechtfertigen, können die beiden vertragschliessenden Teile die Grenzbezirke auch über 15 km Breite ausdehnen. Die beiden Regierungen werden sich über die Abgrenzung der Grenzbezirke und über etwaige Änderungen, die sich nach den Erfahrungen als notwendig herausstellen sollten, verständigen.

Artikel 2.

1. Die Bewohner des Grenzbezirks eines der beiden Staaten, die in diesem Bezirk ihre Wohnungen oder wirtschaftlichen Betriebsstätten haben und land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Grenzbezirk des anderen Staats als Eigentümer, Pächter oder sonstige Nutzungsberechtigte selbst bewirtschaften sowie ihre Angehörigen und Beauftragten dürfen von diesen Grundstücken zu ihren Wohnungen oder wirtschaftlichen Betriebsstätten oder umgekehrt folgende Gegenstände zollfrei über die Grenze bringen:

a) die Arbeitstiere und die für die Weide bestimmten Tiere;

b) die Gerätschaften, Fahrzeuge und die gewöhnlich in der Land- und Forstwirtschaft gebrauchten Maschinen einschliesslich ihres Zubehörs und des Betriebsstoffs für die Maschinen und Fahrzeuge;

c) die Lebensmittel sowie die unbedingt notwendigen Getränke für die mit der Bewirtschaftung der Grundstücke oder mit forstwirtschaftlichen Arbeiten betrauten Arbeiter für die Dauer dieser Arbeiten und die Futtermittel, die für die Tiere während ihres Aufenthalts auf diesen Grundstücken erforderlich sind;

d) Düngemittel jeder Art, Saatgut, Sämereien, Pflänzlinge, Pflanzen für Schonungen, Weinbergpfähle und Baumaterial für die Instandhaltung der auf diesen Grundstücken vorhandenen Gebäude;

e) landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Bodenerträge die-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. Con l'entrata in vigore di questa Convenzione cessa di avere effetto l'art. 28 del trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Austria del 28 aprile 1923, compreso l'allegato *G* (Accordo per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni doganali e dei monopoli di Stato).

3. Ciascuna delle Parti contraenti ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione in ogni tempo. Tuttavia, in tal caso, essa resterà in vigore ancora per sei mesi dalla data della denuncia.

In fede di che i delegati delle due Parti contraenti l'hanno firmata.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI — VON MACKENSEN
IVO BAGLI — WUCHER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO FINALE

All'atto della firma della Convenzione Italo-Germanica per la repressione del contrabbando e delle altre infrazioni alle disposizioni doganali, i sottoscritti delegati plenipotenziari hanno fatto le seguenti dichiarazioni, che fanno parte integrante della Convenzione stessa:

Ad Art. 10.

1. Le richieste di cui ai numeri 1 e 2 nonchè le dichiarazioni di cui al n. 4 possono farsi, per parte del Regno d'Italia, dagli Intendenti di Finanza e dai Direttori Superiori delle Circoscrizioni doganali e, per parte del Reich germanico, dai primi presidenti di finanza (Oberfinanzpräsidenten) e dagli Uffici Doganali Principali (Hauptzollämter).

Le richieste dovranno essere indirizzate da parte italiana al primo presidente di finanza (Oberfinanzpräsident) di Graz o di Innsbruck e da parte germanica agli Intendenti di Finanza di Bolzano, Udine e Trieste.

Le corrispondenze successive relative ai procedimenti penali iniziati saranno scambiate direttamente tra le autorità competenti.

2. Le somme riscosse nel corso ed a seguito del procedimento penale nonchè le merci ed i valori confiscati restano acquisiti alla Parte che ha eseguito il procedimento.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 24 febbraio 1940.

A. GIANNINI — VON MACKENSEN
IVO BAGLI — WUCHER

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtigten ernannt:

Der deutsche Reichskanzler:

den ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei seiner Majestät dem König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien, Herrn Dr. Hans Georg von Mackensen,

den Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium Herrn Dr. Theodor Wucher;

Seine Majestät der König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien:

Exzellenz Amedeo Giannini, Botschafter, Senator,

den Cav. di Gran Croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

die nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:

Artikel 1.

Als Grenzbezirke im Sinne dieses Abkommens gelten die auf den beiden Seiten der gemeinschaftlichen Grenze gelegenen Geländestreifen, die nicht unter 5 km und nicht über 15 km breit sein sollen; wenn besondere örtliche Verhältnisse Abweichungen rechtfertigen, können die beiden vertragschliessenden Teile die Grenzbezirke auch über 15 km Breite ausdehnen. Die beiden Regierungen werden sich über die Abgrenzung der Grenzbezirke und über etwaige Änderungen, die sich nach den Erfahrungen als notwendig herausstellen sollten, verständigen.

Artikel 2.

1. Die Bewohner des Grenzbezirks eines der beiden Staaten, die in diesem Bezirk ihre Wohnungen oder wirtschaftlichen Betriebsstätten haben und land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Grenzbezirk des anderen Staats als Eigentümer, Pächter oder sonstige Nutzungsberechtigte selbst bewirtschaften sowie ihre Angehörigen und Beauftragten dürfen von diesen Grundstücken zu ihren Wohnungen oder wirtschaftlichen Betriebsstätten oder umgekehrt folgende Gegenstände zollfrei über die Grenze bringen:

a) die Arbeitstiere und die für die Weide bestimmten Tiere;

b) die Gerätschaften, Fahrzeuge und die gewöhnlich in der Land- und Forstwirtschaft gebrauchten Maschinen einschliesslich ihres Zubehörs und des Betriebsstoffs für die Maschinen und Fahrzeuge;

c) die Lebensmittel sowie die unbedingt notwendigen Getränke für die mit der Bewirtschaftung der Grundstücke oder mit forstwirtschaftlichen Arbeiten betrauten Arbeiter für die Dauer dieser Arbeiten und die Futtermittel, die für die Tiere während ihres Aufenthalts auf diesen Grundstücken erforderlich sind;

d) Düngemittel jeder Art, Saatgut, Sämereien, Pflänzlinge, Pflanzen für Schonungen, Weinbergpfähle und Baumaterial für die Instandhaltung der auf diesen Grundstücken vorhandenen Gebäude;

e) die land- und forstwirtschaftlichen Bodenerträge dieser Grundstücke, das auf diesen Grundstücken erlegte Wild sowie die dort gefangenen Fische;

f) die von den Tieren während ihres Aufenthalts auf diesen Grundstücken gewonnenen Erzeugnisse einschliesslich der Jungtiere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2. Die Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände, die Arbeitstiere, die nicht verbrauchten Lebens- und Futtermittel sowie Betriebsstoffe, ferner das Weidevieh nach beendetem Weidegang müssen über die Grenze zurückgebracht werden. Die Hinterlegung einer Zollsicherheit wird nur verlangt werden, wenn begründeter Verdacht eines Missbrauchs besteht.

3. Für die täglich zur Weide gebrachten Tiere haben die Zollstellen von allen Zollförmlichkeiten mit Ausnahme der Überwachungsmassnahmen zur Verhütung etwaiger Missbräuche abzusehen. Bei längerer Weidedauer gelten die in Artikel 8 festgesetzten Richtlinien.

4. Die Vergünstigungen werden nur in den Jahreszeiten und zu den Tageszeiten gewährt, in denen nach den örtlichen Gewohnheiten land- und forstwirtschaftliche Arbeiten ausgeführt werden.

5. Personen, die von den in diesem Artikel vorgesehenen Vergünstigungen Gebrauch machen wollen, haben den zuständigen Zollstellen eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde vorzulegen, aus der Lage, Grösse und Bestellungsart des Grundstücks sowie der Viehbestand ersichtlich ist; dieser muss auf jeden Fall angegeben werden, wenn die Vergünstigungen nach Absatz 1 *a*) und *f*) in Anspruch genommen werden.

6. Die Bescheinigungen sind kostenlos auszustellen. Im Falle von Veränderungen ist die Bescheinigung binnen zwei Wochen zu berichtigen.

Artikel 3.

1. Von den in Artikel 2 vorgesehenen Vergünstigungen kann auch bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten von längerer Dauer oder solchen, die den Einsatz einer grossen Zahl von Arbeitern oder Tieren erfordern, Gebrauch gemacht werden.

2. In diesem Fall kann die Zollstelle bestimmen, dass die Nachbringung der für die Ernährung der Arbeiter erforderlichen Lebensmittel und der für die Versorgung der Tiere benötigten Futtermittel mehrmals und in Mengen erfolgt, für die die Zollstelle unter Berücksichtigung der Verhältnisse jeweils Höchstgrenzen festsetzt.

Artikel 4.

Die Vergünstigungen der Artikel 2 und 3 sind unter den gleichen Bedingungen auch anwendbar auf die Vertreter juristischer Personen, die in dem Bezirk des anderen Staats Grundstücke oder Grundrechte besitzen.

Artikel 5.

1. Soweit ein örtliches Bedürfnis vorliegt, wird für folgende Erzeugnisse Zollfreiheit gewährt, wenn sie von den Bewohnern der Grenzbezirke für ihren eigenen Hausbedarf und nicht zu Handelszwecken über die Grenze gebracht werden:

a) frisches Fleisch in einer Höchstmenge von 4 Kilogramm;

b) Müllereierzeugnisse aus Getreide oder aus Hülsenfrüchten in einer Höchstmenge von 2 Kilogramm;

c) gewöhnliches Brot in einer Höchstmenge von 3 Kilogramm;

d) Käse und Butter in einer Höchstmenge von 2 Kilogramm;

e) frisches und gedörrtes Obst in einer Höchstmenge von 10 Kilogramm;

2. Die Bewohner des Grenzbezirks, die von dieser Vergünstigung Gebrauch machen wollen, haben sich durch eine von der Gemeinde ihres Wohnorts ausgestellte, für die Zeit eines Jahres gültige Hausstandskarte auszuweisen, auf der die Zahl der zum Haushalt gehörigen Personen anzugeben ist.

3. Die Menge, die in jedem Fall der Anzahl der zum Haushalt gehörigen Personen angemessen sein muss, darf für jeden Haushalt nur einmal täglich während der ordentlichen Dienststunden des Zollamts und nur auf einer Zollstrasse eingeführt werden.

4. Bei Missbräuchen kann die Vergünstigung eingeschränkt oder aufgehoben werden. Auf Postsendungen findet die Vergünstigung keine Anwendung.

Artikel 6.

1. Wo die örtlichen Verhältnisse es wünschenswert und zulässig erscheinen lassen, dürfen folgende aus dem Grenzbezirk stammende Waren in Mengen, die den eigenen Hausbedarf der Grenzbewohner nicht übersteigen, zollfrei über die Grenze gebracht werden:

a) Heu, Stroh, Gras als Futter für Vieh sowie Streu;

b) lebende Pflanzen;

c) Brennholz, Holzkohle, Torf und Torfkohle;

d) Abfälle von gepressten Oliven, Ölkuchen und andere Abfälle von Ölsamen und Ölfrüchten;

e) Laugenasche, Dünger, Schlempe, Weintrester, Traubenkerne, Kehricht und andere ähnliche Abfälle und Reste;

f) unbehauenes Gestein, Schotter und Kies, Sand, ungebrannter Kalk.

2. Die Zollstellen sind befugt, die zur Verhinderung von Missbräuchen etwa notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

Artikel 7.

Im kleinen Grenzverkehr sind beiderseits bei der Ein- und Ausfuhr zollfrei:

a) der Mundvorrat, den die Bewohner des einen Grenzbezirks in den anderen Grenzbezirk zum eigenen Verzehr für einen Tag und im Höchstgewicht von insgesamt einem Kilogramm mit sich führen. Bei Arbeitern oder Handwerkern des einem Grenzbezirks, die ihren Beruf im anderen Grenzbezirk ausüben und mehrere Tage an ihrer Arbeitsstätte bleiben müssen, wird die Zollfreiheit auf einen der Aufenthaltsdauer angemessenen Mundvorrat ausgedehnt;

b) Heilmittel, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel, die Ärzte, Tierärzte und Hebammen des einen Grenzbezirks bei der Ausübung ihres Berufs im anderen Grenzbezirk und zum unmittelbaren Verbrauch mit sich führen. Im Einfuhrstaat nicht zugelassene Heilmittel oder Desinfektionsmittel dürfen die bezeichneten Personen nicht mitbringen. Nicht verbrauchte Heilmittel, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel müssen wieder ausgeführt werden;

c) Heilmittel, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel, die Bewohner des einen Grenzbezirks gegen Rezepte von Ärzten oder Tierärzten aus Apotheken des anderen Grenzbezirks in kleinen Mengen holen, auf die sie nach den örtlichen Verhältnissen angewiesen sind, jedoch nur für Mengen, die den Bedürfnissen des einzelnen Krankheitsfalls entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich um Arzneiwaren und Desinfektionsmittel handelt, die in dem Staat, wo sie verbraucht werden sollen, zur Einfuhr zugelassen sind. Zollfreiheit wird bei wiederholter Benutzung desselben Rezepts

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

gemacht werden. Die Hinterlegung einer Zollsicherheit wird nur verlangt werden, wenn begründeter Verdacht eines Missbrauchs besteht.

3. Für die täglich zur Weide gebrachten Tiere haben die Zollstellen von allen Zollförmlichkeiten mit Ausnahme der Überwachungsmassnahmen zur Verhütung etwaiger Missbräuche abzusehen. Bei längerer Weidedauer gelten die in Artikel 8 festgesetzten Richtlinien.

4. Die Vergünstigungen werden nur in den Jahreszeiten und zu den Tageszeiten gewährt, in denen nach den örtlichen Gewohnheiten land- und forstwirtschaftliche Arbeiten ausgeführt werden.

5. Personen, die von den in diesem Artikel vorgesehenen Vergünstigungen Gebrauch machen wollen, haben den zuständigen Zollstellen eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde vorzulegen, aus der Lage, Grösse und Bestellungsart des Grundstücks sowie der Viehbestand ersichtlich ist; dieser muss auf jeden Fall angegeben werden, wenn die Vergünstigungen nach Absatz 1 *a)* und *f)* in Anspruch genommen werden.

6. Die Bescheinigungen sind kostenlos auszustellen. Im Falle von Veränderungen ist die Bescheinigung binnen zwei Wochen zu berichtigen.

Artikel 3.

1. Von den in Artikel 2 vorgesehenen Vergünstigungen kann auch bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten von längerer Dauer oder solchen, die den Einsatz einer grossen Zahl von Arbeitern oder Tieren erfordern, Gebrauch gemacht werden.

2. In diesem Fall kann die Zollstelle bestimmen, dass die Nachbringung der für die Ernährung der Arbeiter erforderlichen Lebensmittel und der für die Versorgung der Tiere benötigten Futtermittel mehrmals und in Mengen erfolgt, für die die Zollstelle unter Berücksichtigung der Verhältnisse jeweils Höchstgrenzen festsetzt.

Artikel 4.

Die Vergünstigungen der Artikel 2 und 3 sind unter den gleichen Bedingungen auch anwendbar auf die Vertreter juristischer Personen, die in dem Bezirk des anderen Staats Grundstücke oder Grundrechte besitzen.

Artikel 5.

1. Soweit ein örtliches Bedürfnis vorliegt, wird für folgende Erzeugnisse Zollfreiheit gewährt, wenn sie von den Bewohnern der Grenzbezirke für ihren eigenen Hausbedarf und nicht zu Handelszwecken über die Grenze gebracht werden:

a) frisches Fleisch in einer Höchstmenge von 4 Kilogramm;

b) Müllereierzeugnisse aus Getreide oder aus Hülsenfrüchten in einer Höchstmenge von 2 Kilogramm;

c) gewöhnliches Brot in einer Höchstmenge von 3 Kilogramm;

d) Käse und Butter in einer Höchstmenge von 2 Kilogramm;

e) frisches und gedörrtes Obst in einer Höchstmenge von 10 Kilogramm;

f) frische Küchengewächse in einer Höchstmenge von 10 Kilogramm;

g) frische Milch.

Zahl der zum Haushalt gehörigen Personen anzugeben ist.

3. Die Menge, die in jedem Fall der Anzahl der zum Haushalt gehörigen Personen angemessen sein muss, darf für jeden Haushalt nur einmal täglich während der ordentlichen Dienststunden des Zollamts und nur auf einer Zollstrasse eingeführt werden.

4. Bei Missbräuchen kann die Vergünstigung eingeschränkt oder aufgehoben werden. Auf Postsendungen findet die Vergünstigung keine Anwendung.

Artikel 6.

1. Wo die örtlichen Verhältnisse es wünschenswert und zulässig erscheinen lassen, dürfen folgende aus dem Grenzbezirk stammende Waren in Mengen, die den eigenen Hausbedarf der Grenzbewohner nicht übersteigen, zollfrei über die Grenze gebracht werden:

a) Heu, Stroh, Gras als Futter für Vieh sowie Streu;

b) lebende Pflanzen;

c) Brennholz, Holzkohle, Torf und Torfkohle;

d) Abfälle von gepressten Oliven, Ölkuchen und andere Abfälle von Ölsamen und Ölfrüchten;

e) Laugenasche, Dünger, Schlempe, Weintrester, Traubenkerne, Kehricht und andere ähnliche Abfälle und Reste;

f) unbehauenes Gestein, Schotter und Kies, Sand, ungebrannter Kalk.

2. Die Zollstellen sind befugt, die zur Verhinderung von Missbräuchen etwa notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

Artikel 7.

Im kleinen Grenzverkehr sind beiderseits bei der Ein- und Ausfuhr zollfrei:

a) der Mundvorrat, den die Bewohner des einen Grenzbezirks in den anderen Grenzbezirk zum eigenen Verzehr für einen Tag und im Höchstgewicht von insgesamt einem Kilogramm mit sich führen. Bei Arbeitern oder Handwerkern des einen Grenzbezirks, die ihren Beruf im anderen Grenzbezirk ausüben und mehrere Tage an ihrer Arbeitsstätte bleiben müssen, wird die Zollfreiheit auf einen der Aufenthaltsdauer angemessenen Mundvorrat ausgedehnt;

b) Heilmittel, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel, die Ärzte, Tierärzte und Hebammen des einen Grenzbezirks bei der Ausübung ihres Berufs im anderen Grenzbezirk und zum unmittelbaren Verbrauch mit sich führen. Im Einfuhrstaat nicht zugelassene Heilmittel oder Desinfektionsmittel dürfen die bezeichneten Personen nicht mitbringen. Nicht verbrauchte Heilmittel, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel müssen wieder ausgeführt werden;

c) Heilmittel, Verbandstoffe und Desinfektionsmittel, die Bewohner des einen Grenzbezirks gegen Rezepte von Ärzten oder Tierärzten aus Apotheken des anderen Grenzbezirks in kleinen Mengen holen, auf die sie nach den örtlichen Verhältnissen angewiesen sind, jedoch nur für Mengen, die den Bedürfnissen des einzelnen Krankheitsfalls entsprechen. Voraussetzung ist, dass es sich um Arzneiwaren und Desinfektionsmittel handelt, die in dem Staat, wo sie verbraucht werden sollen, zur Einfuhr zugelassen sind. Zollfreiheit wird bei wiederholter Benutzung desselben Rezepts nur dann gewährt, wenn der Arzt das Rezept ausdrücklich erneuert hat. Bei einfachen Heilmitteln oder bekannten chemischen oder pharmazeutischen Präparaten, deren pharmazeutische Bezeichnung auf der Umhüllung genau und deutlich

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

ersichtlich ist, die im Handverkauf verabreicht werden dürfen und im Einfuhrstaat zugelassen sind, wird jedoch in den oben angeführten Grenzen die Vorlegung eines Rezepts nicht verlangt werden;

d) Material, das die in einem der Grenzbezirke wohnenden Handwerker zur Vornahme von Ausbesserungen im anderen Grenzbezirk mit sich führen. Die Zollfreiheit gilt jedoch nur für Mengen, die sie ohne Inanspruchnahme von Beförderungsmitteln mit sich zu tragen vermögen. Der Übertritt über die Grenze und die Rückkehr ist ihnen mit gleichartigem Material täglich nur einmal erlaubt. Das Material darf nicht zur Herstellung von neuen Gegenständen benutzt werden; soweit es nicht verbraucht ist, muss es wieder ausgeführt werden;

e) Särge mit Leichen und Urnen mit Asche Verstorbener einschliesslich der Kränze und ähnlicher zu ihrer Verzierung dienenden Gegenstände; ferner die zur Pflege und Ausschmückung von Grabstätten der Angehörigen der Grenzbewohner dienenden Gegenstände;

f) Blumen und Blumengebinde aus natürlichen und künstlichen Blumen, Blättern und Gräsern (Kränze, Sträusse und dergleichen), die Grenzbewohner aus Anlass einer Feierlichkeit persönlich über die Grenze bringen, jedoch nicht zu gewerblichen oder Handelszwecken.

Artikel 8.

1. Tiere aller Art, die aus dem Gebiet eines der vertragschliessenden Teile in das Gebiet des anderen Teils zur Weide von längerer Dauer (Weidegang oder Stallfütterung) gebracht werden, sind beiderseits bei der Ein- und Ausfuhr zollfrei, wenn sie innerhalb eines vorher festgesetzten Zeitraums, der sechs Monate nicht überschreiten darf, über die Grenze zurückgebracht werden.

2. Die Zollfreiheit erstreckt sich auch auf die während des Weidegangs oder während der Stallfütterung gewonnenen tierischen Erzeugnisse, und zwar auf:

a) die während der Weidezeit oder während der Stallfütterung geborenen Jungtiere;

b) Käse und Butter im Rahmen der regelmässig erzeugten Mengen und unter Berücksichtigung der Anzahl und Art der Tiere und der Dauer des Aufenthalts jenseits der Grenze.

3. Im Rahmen der in Absatz 2 Buchstabe *b*) bezeichneten Mengen sind Käse und Butter zollfrei, gleichgültig, ob diese Erzeugnisse während der Weidezeit oder Stallfütterung oder nach der Rückkehr des Viehs ein- und ausgeführt werden; im letzteren Fall dürfen jedoch nicht mehr als vier Wochen seit dem Tage der Rückkehr verstrichen sein.

4. Die Zollbehörden der vertragschliessenden Teile sind befugt, zur Sicherung der Wiedereinfuhr und der Wiederausfuhr der Tiere die Hinterlegung des Zollbetrags oder eine Bürgschaft zu verlangen. Hierbei genügt eine von einem vertrauenswürdigen Grundbesitzer gegebene Bürgschaft.

5. Unter den gleichen Bedingungen wird beiderseits Zollfreiheit für Bienen gewährt, die zum vorübergehenden Aufenthalt aus dem einen in den anderen Grenzbezirk gebracht werden, desgleichen für den gewonnenen Honig und die neuen während dieses Aufenthalts mit jungen Bienenschwärmen besetzten Bienenstöcke.

Artikel 9.

1. Folgende Gegenstände werden auf beiden Seiten [illegible]

a) Arbeitstiere, landwirtschaftliche Maschinen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die vorübergehend bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten verwendet werden;

b) Tiere aller Art, die zur täglichen Weide, zur tierärztlichen Behandlung, zum Verwiegen oder Beschlagen gebracht werden;

c) Maschinen, land- und forstwirtschaftliche Geräte und sonstige Gegenstände des eigenen häuslichen oder persönlichen Gebrauchs, die ausgebessert werden sollen;

d) Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsamen und Ölfrüchte, Hanf, Flachs, Rinde und andere ähnliche Erzeugnisse der Grenzbezirke, die gereinigt, gemahlen, geschrotet, zerquetscht, enthülst, geschlagen oder einer sonstigen Bearbeitung unterzogen werden sollen; Holz, das zerkleinert, gespalten oder zu Brettern oder Balken verarbeitet werden soll. Die Vergünstigung hat zur Voraussetzung, dass die bearbeiteten Gegenstände für den eigenen Wirtschaftsbedarf der Grenzbewohner gebraucht werden und diese auf die im anderen Grenzbezirk gelegen Mühlen, Sägewerke oder sonstigen Betriebsstätten angewiesen sind. Die bei der Bearbeitung gewonnenen Erzeugnisse müssen in einer der üblichen Ausbeute entsprechenden Menge wieder ausgeführt oder wieder eingeführt werden. Nebenerzeugnisse müssen, soweit sie einen Zollwert besitzen, zurückgebracht oder verzollt werden;

e) Geräte und Instrumente, die Ärzte, Tierärzte und Hebammen zur Ausübung ihres Berufs mit sich führen; Kultgegenstände, die von Geistlichen, ihren Gehilfen oder den Gläubigen bei religiösen Handlungen benutzt werden; Werkzeuge und Arbeitsgerät, das Handwerker und Arbeiter zur Ausübung ihres Berufs mit bringen;

f) Jagdwaffen mit der dazugehörigen Munition; Jagd- und Fischfanggeräte, ferner Sportgeräte aller Art, soweit die Ausübung der Jagd und des Fischfangs und die Mitnahme von Jagdwaffen und Jagdgeräten in dem anderen Grenzbezirk zugelassen ist;

g) Fahrzeuge aller Art, Zugtiere, Reit- und Lasttiere, die zu dem Zweck über die Grenze gehen, um Personen oder Waren von dem einen zum anderen Grenzbezirk zu bringen oder von dort zu holen. Diese Erleichterung gilt nicht für Fahrzeuge mit Selbstantrieb, die öffentliche Verkehrsmittel oder Mietfahrzeuge sind und Personen oder Waren aus dem Grenzbezirk des anderen Staats abholen. Die Vergünstigung erstreckt sich auch auf die dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände sowie auf die erforderlichen Futtermittel und Betriebsstoffe. Nicht verbrauchte Futtermittel und Betriebsstoffe müssen zurückgebracht werden.

2. Die Zollbehörden der vertragschliessenden Teile sind befugt, zur Sicherung der Wiedereinfuhr und der Wiederausfuhr der genannten Gegenstände die Hinterlegung des Zollbetrags oder die Bürgschaft einer vertrauenswürdigen Person zu verlangen.

3. Personnen, die den Zollbehörden als zuverlässig bekannt sind, können von der Hinterlegung einer Zollsicherheit befreit werden. In der Regel bedarf es in den in Absatz 1 Buchstabe *e*) und *f*) vorgesehenen Fällen keiner Sicherheitsleistung noch sonstiger Zollförmlichkeiten.

4. Für diejenigen Fahrzeuge, Tiere, landwirtschaftlichen Maschinen und Arbeitsgeräte, die wiederholt über die Grenze gebracht werden, können die Zollbehörden auch Ausweise ausstellen, die bis zu einem Jahr Gültigkeit haben.

Artikel 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

verlangt werden;

d) Material, das die in einem der Grenzbezirke wohnenden Handwerker zur Vornahme von Ausbesserungen im anderen Grenzbezirk mit sich führen. Die Zollfreiheit gilt jedoch nur für Mengen, die sie ohne Inanspruchnahme von Beförderungsmitteln mit sich zu tragen vermögen. Der Übertritt über die Grenze und die Rückkehr ist ihnen mit gleichartigem Material täglich nur einmal erlaubt. Das Material darf nicht zur Herstellung von neuen Gegenständen benutzt werden; soweit es nicht verbraucht ist, muss es wieder ausgeführt werden;

e) Särge mit Leichen und Urnen mit Asche Verstorbener einschliesslich der Kränze und ähnlicher zu ihrer Verzierung dienenden Gegenstände; ferner die zur Pflege und Ausschmückung von Grabstätten der Angehörigen der Grenzbewohner dienenden Gegenstände;

f) Blumen und Blumengebinde aus natürlichen und künstlichen Blumen, Blättern und Gräsern (Kränze, Sträusse und dergleichen), die Grenzbewohner aus Anlass einer Feierlichkeit persönlich über die Grenze bringen, jedoch nicht zu gewerblichen oder Handelszwecken.

Artikel 8.

1. Tiere aller Art, die aus dem Gebiet eines der vertragschliessenden Teile in das Gebiet des anderen Teils zur Weide von längerer Dauer (Weidegang oder Stallfütterung) gebracht werden, sind beiderseits bei der Ein- und Ausfuhr zollfrei, wenn sie innerhalb eines vorher festgesetzten Zeitraums, der sechs Monate nicht überschreiten darf, über die Grenze zurückgebracht werden.

2. Die Zollfreiheit erstreckt sich auch auf die während des Weidegangs oder während der Stallfütterung gewonnenen tierischen Erzeugnisse, und zwar auf:

a) die während der Weidezeit oder während der Stallfütterung geborenen Jungtiere;

b) Käse und Butter im Rahmen der regelmässig erzeugten Mengen und unter Berücksichtigung der Anzahl und Art der Tiere und der Dauer des Aufenthalts jenseits der Grenze.

3. Im Rahmen der in Absatz 2 Buchstabe *b* bezeichneten Mengen sind Käse und Butter zollfrei, gleichgültig, ob diese Erzeugnisse während der Weidezeit oder Stallfütterung oder nach der Rückkehr des Viehs ein- und ausgeführt werden; im letzteren Fall dürfen jedoch nicht mehr als vier Wochen seit dem Tage der Rückkehr verstrichen sein.

4. Die Zollbehörden der vertragschliessenden Teile sind befugt, zur Sicherung der Wiedereinfuhr und der Wiederausfuhr der Tiere die Hinterlegung des Zollbetrags oder eine Bürgschaft zu verlangen. Hierbei genügt eine von einem vertrauenswürdigen Grundbesitzer gegebene Bürgschaft.

5. Unter den gleichen Bedingungen wird beiderseits Zollfreiheit für Bienen gewährt, die zum vorübergehenden Aufenthalt aus dem einen in den anderen Grenzbezirk gebracht werden, desgleichen für den gewonnenen Honig und die neuen während dieses Aufenthalts mit jungen Bienenschwärmen besetzten Bienenstöcke.

Artikel 9.

1. Folgende Gegenstände werden auf beiden Seiten zur vorübergehenden Ein- und Ausfuhr zollfrei zugelassen, wenn sie den Bewohnern eines Grenzbezirks gehören und von diesen zu den angegebenen Zwecken in den Grenzbezirk des anderen Staates geführt oder gebracht werden:

b) Tiere aller Art, die zur täglichen Weide, zur tierärztlichen Behandlung, zum Verwiegen oder Beschlagen gebracht werden;

c) Maschinen, land- und forstwirtschaftliche Geräte und sonstige Gegenstände des eigenen häuslichen oder persönlichen Gebrauchs, die ausgebessert werden sollen;

d) Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsamen und Ölfrüchte, Hanf, Flachs, Rinde und andere ähnliche Erzeugnisse der Grenzbezirke, die gereinigt, gemahlen, geschrotet, zerquetscht, enthülst, geschlagen oder einer sonstigen Bearbeitung unterzogen werden sollen; Holz, das zerkleinert, gespalten oder zu Brettern oder Balken verarbeitet werden soll. Die Vergünstigung hat zur Voraussetzung, dass die bearbeiteten Gegenstände für den eigenen Wirtschaftsbedarf der Grenzbewohner gebraucht werden und diese auf die im anderen Grenzbezirk gelegen Mühlen, Sägewerke oder sonstigen Betriebsstätten angewiesen sind. Die bei der Bearbeitung gewonnenen Erzeugnisse müssen in einer der üblichen Ausbeute entsprechenden Menge wieder ausgeführt oder wieder eingeführt werden. Nebenerzeugnisse müssen, soweit sie einen Zollwert besitzen, zurückgebracht oder verzollt werden;

e) Geräte und Instrumente, die Ärzte, Tierärzte und Hebammen zur Ausübung ihres Berufs mit sich führen; Kultgegenstände, die von Geistlichen, ihren Gehilfen oder den Gläubigen bei religiösen Handlungen benutzt werden; Werkzeuge und Arbeitsgerät, das Handwerker und Arbeiter zur Ausübung ihres Berufs mit bringen;

f) Jagdwaffen mit der dazugehörigen Munition; Jagd- und Fischfanggeräte, ferner Sportgeräte aller Art, soweit die Ausübung der Jagd und des Fischfangs und die Mitnahme von Jagdwaffen und Jagdgeräten in dem anderen Grenzbezirk zugelassen ist;

g) Fahrzeuge aller Art, Zugtiere, Reit- und Lasttiere, die zu dem Zweck über die Grenze gehen, um Personen oder Waren von dem einen zum anderen Grenzbezirk zu bringen oder von dort zu holen. Diese Erleichterung gilt nicht für Fahrzeuge mit Selbstantrieb, die öffentliche Verkehrsmittel oder Mietfahrzeuge sind und Personen oder Waren aus dem Grenzbezirk des anderen Staats abholen. Die Vergünstigung erstreckt sich auch auf die dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände sowie auf die erforderlichen Futtermittel und Betriebsstoffe. Nicht verbrauchte Futtermittel und Betriebsstoffe müssen zurückgebracht werden.

2. Die Zollbehörden der vertragschliessenden Teile sind befugt, zur Sicherung der Wiedereinfuhr und der Wiederausfuhr der genannten Gegenstände die Hinterlegung des Zollbetrags oder die Bürgschaft einer vertrauenswürdigen Person zu verlangen.

3. Personnen, die den Zollbehörden als zuverlässig bekannt sind, können von der Hinterlegung einer Zollsicherheit befreit werden. In der Regel bedarf es in den in Absatz 1 Buchstabe *e*) und *f*) vorgesehenen Fällen keiner Sicherheitsleistung noch sonstiger Zollförmlichkeiten.

4. Für diejenigen Fahrzeuge, Tiere, landwirtschaftlichen Maschinen und Arbeitsgeräte, die wiederholt über die Grenze gebracht werden, können die Zollbehörden auch Ausweise ausstellen, die bis zu einem Jahr Gültigkeit haben.

Artikel 10.

1. Soweit es die örtlichen Verhältnisse erfordern, werden die beiderseitigen Zollbehörden, gegebenenfalls im Benehmen miteinander, nach Möglichkeit für bestimmte Grenzverkehre und an bestimmten Stellen der Grenze Ausnahmen von der

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

Vorschrift zulassen, dass der Verkehr mit Waren nur auf Zollstrassen und während der festgesetzten Amtsstunden erfolgen darf.

2. Wenn diese Notwendigkeit anerkannt wird, so wird in der Regel von der Gebührenerhebung für Amtshandlungen abgesehen werden, die ausserhalb der Amtsstelle oder ausserhalb der Amtsstunden vorgenommen werden.

Artikel 11.

1. Bei Bränden oder anderen Unglücksfällen in den Grenzbezirken dürfen Bewohner der Umgegend die Grenze zur Hilfeleistung mit ihren Geräten, Fahrzeugen und Gespannen einschliesslich des erforderlichen Futters für die Zugtiere sowie der erforderlichen Betriebsstoffe für die Fahrzeuge frei von Zoll und allen Zollförmlichkeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit auch ausserhalb der Zollstrassen überschreiten.

2. Die Geräte, Fahrzeuge und Gespanne sowie nicht verbrauchte Futtermittel und Betriebsstoffe sind nach beendeter Hilfeleistung über die Grenze zurückzubringen.

Artikel 12.

Die in diesem Abkommen vorgesehene Zollfreiheit umfasst die Befreiung sowohl von Ein- und Ausfuhrzöllen als auch von allen sonstigen Abgaben und Gebühren, die neben den Zöllen von den Waren erhoben werden.

Artikel 13.

1. Mit der im vorangehenden Artikel vorgesehenen Zollfreiheit ist die Befreiung von wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrverboten und- beschränkungen verbunden.

2. Dagegen bleiben die folgenden Ein- und Ausfuhrverbote und -beschränkungen bestehen, wenn sie auf alle Länder oder auf die Länder anwendbar sind, bei denen die gleichen Voraussetzungen zutreffen:

a) aus Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit;

b) aus Rücksicht auf die Gesundheitspolizei oder zum Schutz von Tieren oder Nutzpflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge;

c) in Beziehung auf Waffen, Munition und Kriegsgerät und unter ausserordentlichen Umständen auf anderen Kriegsbedarf;

d) in Beziehung auf Waren, die im Gebiet eines der vertragschliessenden Teile den Gegenstand eines Staatsmonopols bilden oder bilden werden, und zu dem Zweck, um für fremde Waren alle anderen Verbote oder Beschränkungen durchzuführen, die durch die innere Gesetzgebung für die Erzeugung, den Vertrieb, die Beförderung oder den Verbrauch gleichartiger einheimischer Waren im Inland festgesetzt sind oder festgesetzt werden.

3. Für die veterinärpolizeilichen Massnahmen gelten die in der Anlage zu diesem Abkommen festgesetzten Bestimmungen.

Artikel 14.

1. Die zuständigen Zollbehörden der vertragschliessenden Teile werden jede für ihr Gebiet die notwendigen Überwachungsmassnahmen anordnen, um jeden Missbrauch der in diesem Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen zu verhindern. Erforderlichenfalls werden sie sich hierüber verständigen.

Artikel 15.

Die Finanzminister der vertragschliessenden Teile werden einander mitteilen, welche Stellen als zuständige Behörden im Sinne dieses Abkommens zu betrachten sind.

Artikel 16.

Die Finanzminister der vertragschliessenden Teile werden ermächtigt, Vereinbarungen auf dem Gebiet der Verwaltungsvorschriften zu treffen, die nach den Erfahrungen zur Durchführung dieses Abkommens geboten sein sollten.

Artikel 17.

Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens kommen die in den Artikeln 18 bis 24 enthaltenen, für den Grenzverkehr geltenden Zollbestimmungen des in Rom am 28. April 1923 unterzeichneten Handels- und Schiffahrtsvertrags zwischen Österreich und Italien nicht mehr zur Anwendung.

Artikel 18.

Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich in Berlin ausgetauscht werden.

Das Abkommen tritt am dreissigsten Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Es kan jederzeit gekündigt werden, bleibt jedoch noch ein Jahr vom Tag der Kündigung ab in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das Abkommen unterzeichnet.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN
WUCHER

A. GIANNINI
IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung des heute geschlossenen deutsch-italienischen Abkommens über den kleinen Grenzverkehr haben die unterzeichneten Bevollmächtigten folgende Erklärungen abgegeben, die einen wesentlichen Bestandteil des Abkommens bilden:

Zu Artikel 1.

Bis zu der in Artikel 1 vorgesehenen Festsetzung der Grenzbezirke verbleibt es für die Anwendung dieses Abkommens bei ihrer gegenwärtigen Abgrenzung.

Zu Artikel 2 Absatz 1.

Unter Wohnung oder Betriebsstätte versteht man in jedem Fall den Mittelpunkt der praktischen Bewirtschaftung.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789019

abgesehen werden, die ausserhalb der Amtsstelle oder ausserhalb der Amtsstunden vorgenommen werden.

Artikel 11.

1. Bei Bränden oder anderen Unglücksfällen in den Grenzbezirken dürfen Bewohner der Umgegend die Grenze zur Hilfeleistung mit ihren Geräten, Fahrzeugen und Gespannen einschliesslich des erforderlichen Futters für die Zugtiere sowie der erforderlichen Betriebsstoffe für die Fahrzeuge frei von Zoll und allen Zollförmlichkeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit auch ausserhalb der Zollstrassen überschreiten.

2. Die Geräte, Fahrzeuge und Gespanne sowie nicht verbrauchte Futtermittel und Betriebsstoffe sind nach beendeter Hilfeleistung über die Grenze zurückzubringen.

Artikel 12.

Die in diesem Abkommen vorgesehene Zollfreiheit umfasst die Befreiung sowohl von Ein- und Ausfuhrzöllen als auch von allen sonstigen Abgaben und Gebühren, die neben den Zöllen von den Waren erhoben werden.

Artikel 13.

1. Mit der im vorangehenden Artikel vorgesehenen Zollfreiheit ist die Befreiung von wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrverboten und- beschränkungen verbunden.

2. Dagegen bleiben die folgenden Ein- und Ausfuhrverbote und -beschränkungen bestehen, wenn sie auf alle Länder oder auf die Länder anwendbar sind, bei denen die gleichen Voraussetzungen zutreffen:

a) aus Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit;

b) aus Rücksicht auf die Gesundheitspolizei oder zum Schutz von Tieren oder Nutzpflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge;

c) in Beziehung auf Waffen, Munition und Kriegsgerät und unter ausserordentlichen Umständen auf anderen Kriegsbedarf;

d) in Beziehung auf Waren, die im Gebiet eines der vertragschliessenden Teile den Gegenstand eines Staatsmonopols bilden oder bilden werden, und zu dem Zweck, um für fremde Waren alle anderen Verbote oder Beschränkungen durchzuführen, die durch die innere Gesetzgebung für die Erzeugung, den Vertrieb, die Beförderung oder den Verbrauch gleichartiger einheimischer Waren im Inland festgesetzt sind oder festgesetzt werden.

3. Für die veterinärpolizeilichen Massnahmen gelten die in der Anlage zu diesem Abkommen festgesetzten Bestimmungen.

Artikel 14.

1. Die zuständigen Zollbehörden der vertragschliessenden Teile werden jede für ihr Gebiet die notwendigen Überwachungsmassnahmen anordnen, um jeden Missbrauch der in diesem Abkommen vorgesehenen Vergünstigungen zu verhindern. Erforderlichenfalls werden sie sich hierüber verständigen.

2. Die gleichen Behörden werden sich gegenseitig die zu diesem Abkommen erlassenen Ausführungsbestimmungen mitteilen. Sollten sich Schwierigkeiten ergeben, so werden sie zu deren Beseitigung unmittelbar ins Benehmen treten.

Artikel 16.

Die Finanzminister der vertragschliessenden Teile werden ermächtigt, Vereinbarungen auf dem Gebiet der Verwaltungsvorschriften zu treffen, die nach den Erfahrungen zur Durchführung dieses Abkommens geboten sein sollten.

Artikel 17.

Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens kommen die in den Artikeln 18 bis 24 enthaltenen, für den Grenzverkehr geltenden Zollbestimmungen des in Rom am 28. April 1923 unterzeichneten Handels- und Schiffahrtsvertrags zwischen Österreich und Italien nicht mehr zur Anwendung.

Artikel 18.

Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich in Berlin ausgetauscht werden.

Das Abkommen tritt am dreissigsten Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Es kan jederzeit gekündigt werden, bleibt jedoch noch ein Jahr vom Tag der Kündigung ab in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das Abkommen unterzeichnet.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 21. Februar 1940.

VON MACKENSEN
WIEHER

A. GIANNINI
IVO BAGNI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung des heute geschlossenen deutsch-italienischen Abkommens über den kleinen Grenzverkehr haben die unterzeichneten Bevollmächtigten folgende Erklärungen abgegeben, die einen wesentlichen Bestandteil des Abkommens bilden:

Zu Artikel 1.

Bis zu der in Artikel 1 vorgesehenen Festsetzung der Grenzbezirke verbleibt es für die Anwendung dieses Abkommens bei ihrer gegenwärtigen Abgrenzung.

Zu Artikel 2 Absatz 1.

Unter Wohnung oder Betriebsstätte versteht man in jedem Fall den Mittelpunkt der praktischen Bewirtschaftung.

Zu Artikel 2 und 9.

Die Zollfreiheit für den Betriebsstoff erstreckt sich nur auf diejenige Menge, die sich in dem unmittelbar mit dem Motor in Verbindung stehenden Behälter befindet.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Zu Artikel 12.

Zu den Gebühren gehören nicht solche für Amtshandlungen, die auf Antrag ausserhalb der Amtsstelle oder ausserhalb der ordentlichen Dienststunden vorgenommen werden.

Die Bestimmungen über die Besteuerung von Fahrzeugen mit Selbstantrieb bleiben unberührt.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN
WUCHER

A. GIANNINI
IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ANLAGE

Zu Artikel 2 *Absatz* 1 a), *Absatz* 2 *und* 3, *zu Artikel* 3 *Absatz* 1, *zu Artikel* 8 *Absatz* 1 *und* 2 a) *und zu Artikel* 9 *Absatz* 1 a), b) *und* g) *und Absatz* 4.

Die Tiere aus dem einen Grenzbezirk, die in dem anderen Grenzbezirk genutzt oder geweidet sowie diejenigen Tiere, die aus dem Gebiet eines der vertragschliessenden Teile in das Gebiet des andern Teils zur Weide von längerer Dauer (Weidegang oder Stallfütterung) gebracht werden sollen, sind in die nach Artikel 2 Absatz 5 den beiderseitigen zuständigen Zollstellen vorzulegenden Bescheinigungen unter Beschreibung der Tiere (Geschlecht, Alter, Farbe, Abzeichen) einzutragen. Jungtiere, die während der Weidezeit oder während der Stallfütterung geboren worden sind, sind spätestens 14 Tage nach der Geburt in den Bescheinigungen nachzutragen.

Einhufer und Rinder sind durch Einbrennen eines « *D* » (deutsche Tiere) oder eines « *I* » (italienische Tiere) zu kennzeichnen. Einhufern ist das Zeichen am linken Vorderhuf, Rindern an der linken äusseren Vorderklaue oder am linken Horn einzubrennen. Schafe, Ziegen und Schweine sind mit Ohrmarken im linken Ohr zu kennzeichnen, die die gleichen Buchstaben tragen.

Für die Tiere sind Ursprungszeugnisse (Viehpässe) beizubringen, in denen von dem Bürgermeister (Podestà) der Gemeinde, aus der die Tiere stammen, bescheinigt wird, dass in dieser Gemeinde während der letzten 40 Tage keine auf die in dem Ursprungszeugnis genannten Tierarten übertragbare Tierseuche vorgekommen ist. Wegen der Erleichterungen, die beim Herrschen von Maul- und Klauenseuche gewährt werden sollen, wenn die Tiere gegen die Seuche vakziniert worden sind, werden sich die beiderseitigen Zentralveterinärbehörden gegebenenfalls rechtzeitig in Verbindung setzen.

Das vereinzelte Auftreten von Milzbrand, Rauschbrand, Bläschenausschlag, Tollwut gilt nicht als Hindernis für die Ausstellung des Ursprungszeugnisses, ist jedoch in dem Ursprungszeugnis zu vermerken.

Die Tiere, die die Grenze überschreiten, um auf die Weide getrieben oder zur Arbeit benutzt zu werden, sind am Grenzübergang durch den beamteten Tierarzt des Zielstaats wenigstens einmal im Jahr zu untersuchen. An Tieren, die die Grenze öfter überschreiten, können diese Untersuchungen

Seuchenkranke, seuchenverdächtige und ansteckungsverdächtige Tiere werden zurückgewiesen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind von den beamteten Tierärzten jedesmal in die bei den zuständigen Zollstellen befindlichen Bescheinigungen sowie in die Ursprungszeugnisse einzutragen.

Die amtstierärztlichen Untersuchungen sind, sofern sie an den hierfür festgesetzten Untersuchungstagen - orten und - stunden erfolgen, kostenlos. Die beiderseitigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) werden sich die festgesetzten Untersuchungszeiten gegenseitig rechtzeitig mitteilen. Untersuchungen, die zu anderer Zeit verlangt werden, sind für die Tierbesitzer kostenpflichtig.

Die Rückkehr seuchenkranker, seuchenverdächtiger und ansteckungsverdächtiger Tiere in den Herkunftsstaat darf nur mit besonderer Erlaubnis der beiderseitigen Verwaltungsbehörden erfolgen. In dringenden Notfällen (höhere Gewalt) können die Tiere auch vor Einholung dieser Erlaubnis bis an die Grenze abbefördert werden. In diesen Fällen hat der Besitzer der Tiere sich jedoch unverzüglich mit den zuständigen Veterinärbehörden in Verbindung zu setzen. Gefallene Tiere dürfen nicht über die Grenze zurückgebracht werden.

Zu Artikel 2 *Absatz* 1 c), d) *und* e), *zu Artikel* 3 *Absatz* 2, *zu Artikel* 6 a), *zu Artikel* 9 g) *und zu Artikel* 11.

Tierischer Dünger, Heu, Stroh und Streu unterliegen keinen veterinärpolizeilichen Einfuhrbeschränkungen, wenn das Gehöft seuchenfrei und die zugehörige Ortschaft frei von Maul- und Klauenseuche sind.

Zu Artikel 2 *Absatz* 1 c) *und* f), *zu Artikel* 3 *Absatz* 2, *zu Artikel* 5 *Absatz* 1 g) *und zu Artikel* 7 a).

Milch darf aus Weiden, Gehöften und Ortschaften, in denen die Maul- und Klauenseuche herrscht, und aus den anläßlich der Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirken nur nach erfolgtem Aufkochen oder nach Erhitzung auf mindestens 85° C über die Grenze gebracht werden.

Wolle darf aus Weiden, Gehöften und Ortschaften, in denen die Pockenseuche der Schafe oder die Maul- und Klauenseuche herrscht, nicht über die Grenze gebracht werden.

Zu Artikel 2 *Absatz* 1 c), *zu Artikel* 3 *Absatz* 2 *und zu Artikel* 7 a).

Fleisch als Mundvorrat darf nur in zubereitetem (gesalzenem, gepökeltem, geräuchertem, gekochtem oder gebratenem) Zustand über die Grenze mitgenommen werden.

Zu Artikel 5 *Absatz* 1 a).

Frisches Fleisch darf eingeführt werden, wenn das örtliche Bedürfnis anerkannt ist.

Zu Artikel 9 *Absatz* 1 g) *und Absatz* 4.

Für Einhufer, die zur Beförderung von Fahrzeugen über die Grenze oder als Reit- und Lasttiere verwendet werden, ist ein von dem zuständigen Bürgermeister des Herkunftslandes auszustellender, mit seinem amtlichen Stempel versehener zweisprachiger Ausweis mitzuführen, der den Namen und Wohnort des Eigentümers und eine genaue Beschreibung (Alter, Geschlecht, Farbe, Abzeichen) der Tiere enthält.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Die Bestimmungen über die Bestempelung von Fahrzeugen mit Selbstantrieb bleiben unberührt.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN — A. GIANNINI
WUCHER — IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ANLAGE

Zu Artikel 2 Absatz 1 a), Absatz 2 und 3, zu Artikel 3 Absatz 1, zu Artikel 8 Absatz 1 und 2 a) und zu Artikel 9 Absatz 1 a), b) und g) und Absatz 4

Die Tiere aus dem einen Grenzbezirk, die in dem anderen Grenzbezirk genutzt oder geweidet sowie diejenigen Tiere, die aus dem Gebiet eines der vertragschliessenden Teile in das Gebiet des andern Teils zur Weide von längerer Dauer (Weidegang oder Stallfütterung) gebracht werden sollen, sind in die nach Artikel 2 Absatz 5 den beiderseitigen zuständigen Zollstellen vorzulegenden Bescheinigungen unter Beschreibung der Tiere (Geschlecht, Alter, Farbe, Abzeichen) einzutragen. Jungtiere, die während der Weidezeit oder während der Stallfütterung geboren worden sind, sind spätestens 14 Tage nach der Geburt in den Bescheinigungen nachzutragen.

Einhufer und Rinder sind durch Einbrennen eines «D» (deutsche Tiere) oder eines «I» (italienische Tiere) zu kennzeichnen. Einhufern ist das Zeichen am linken Vorderhuf, Rindern an der linken äusseren Vorderklaue oder am linken Horn einzubrennen. Schafe, Ziegen und Schweine sind mit Ohrmarken im linken Ohr zu kennzeichnen, die die gleichen Buchstaben tragen.

Für die Tiere sind Ursprungszeugnisse (Viehpässe) beizubringen, in denen von dem Bürgermeister (Podestà) der Gemeinde, aus der die Tiere stammen, bescheinigt wird, dass in dieser Gemeinde während der letzten 40 Tage keine auf die in dem Ursprungszeugnis genannten Tierarten übertragbare Tierseuche vorgekommen ist. Wegen der Erleichterungen, die beim Herrschen von Maul- und Klauenseuche gewährt werden sollen, wenn die Tiere gegen die Seuche vakziniert worden sind, werden sich die beiderseitigen Zentralveterinärbehörden gegebenenfalls rechtzeitig in Verbindung setzen.

Das vereinzelte Auftreten von Milzbrand, Rauschbrand, Bläschenausschlag, Tollwut gilt nicht als Hindernis für die Ausstellung des Ursprungszeugnisses, ist jedoch in dem Ursprungszeugnis zu vermerken.

Die Tiere, die die Grenze überschreiten, um auf die Weide getrieben oder zur Arbeit benutzt zu werden, sind am Grenzübergang durch den beamteten Tierarzt des Zielstaats wenigstens einmal im Jahr zu untersuchen. An Tieren, die die Grenze öfter überschreiten, können diese Untersuchungen häufiger stattfinden. Der beamtete Tierarzt des Herkunftslandes kann der Untersuchung beiwohnen. Bei der Rückkehr der Tiere in das Herkunftsland kann eine Untersuchung durch den beamteten Tierarzt des Herkunftslandes stattfinden.

zeugnisse einzutragen.

Die amtstierärztlichen Untersuchungen sind, sofern sie an den hierfür festgesetzten Untersuchungstagen - orten und - stunden erfolgen, kostenlos. Die beiderseitigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) werden sich die festgesetzten Untersuchungszeiten gegenseitig rechtzeitig mitteilen. Untersuchungen, die zu anderer Zeit verlangt werden, sind für die Tierbesitzer kostenpflichtig.

Die Rückkehr seuchenkranker, seuchenverdächtiger und ansteckungsverdächtiger Tiere in den Herkunftsstaat darf nur mit besonderer Erlaubnis der beiderseitigen Verwaltungsbehörden erfolgen. In dringenden Notfällen (höhere Gewalt) können die Tiere auch vor Einholung dieser Erlaubnis bis an die Grenze abbefördert werden. In diesen Fällen hat der Besitzer der Tiere sich jedoch unverzüglich mit den zuständigen Veterinärbehörden in Verbindung zu setzen. Gefallene Tiere dürfen nicht über die Grenze zurückgebracht werden.

Zu Artikel 2 Absatz 1 c), d) und e), zu Artikel 3 Absatz 2, zu Artikel 6 a), zu Artikel 9 g) und zu Artikel 11.

Tierischer Dünger, Heu, Stroh und Streu unterliegen keinen veterinärpolizeilichen Einfuhrbeschränkungen, wenn das Gehöft seuchenfrei und die zugehörige Ortschaft frei von Maul- und Klauenseuche sind.

Zu Artikel 2 Absatz 1 c) und f), zu Artikel 3 Absatz 2, zu Artikel 5 Absatz 1 g) und zu Artikel 7 a).

Milch darf aus Weiden, Gehöften und Ortschaften, in denen die Maul- und Klauenseuche herrscht, und aus den anlässlich der Maul- und Klauenseuche gebildeten Sperrbezirken nur nach erfolgtem Aufkochen oder nach Erhitzung auf mindestens 85° C über die Grenze gebracht werden.

Wolle darf aus Weiden, Gehöften und Ortschaften, in denen die Pockenseuche der Schafe oder die Maul- und Klauenseuche herrscht, nicht über die Grenze gebracht werden.

Zu Artikel 2 Absatz 1 e), zu Artikel 3 Absatz 2 und zu Artikel 7 a).

Fleisch als Mundvorrat darf nur in zubereitetem (gesalzenem, gepökeltem, geräuchertem, gekochtem oder gebratenem) Zustand über die Grenze mitgenommen werden.

Zu Artikel 5 Absatz 1 a).

Frisches Fleisch darf eingeführt werden, wenn das örtliche Bedürfnis anerkannt ist.

Zu Artikel 9 Absatz 1 g) und Absatz 4.

Für Einhufer, die zur Beförderung von Fahrzeugen über die Grenze oder als Reit- und Lasttiere verwendet werden, ist ein von dem zuständigen Bürgermeister des Herkunftslandes auszustellender, mit seinem amtlichen Stempel versehener zweisprachiger Ausweis mitzuführen, der den Namen und Wohnort des Eigentümers und eine genaue Beschreibung (Alter, Geschlecht, Farbe, Abzeichen) der Tiere enthält.

Die Ausweise müssen mit einer Gesundheitsbescheinigung des beamteten Tierarztes des Zielstaats versehen sein. Die Gesundheitsbescheinigung ist 6 Monate gültig.

Auch die hierfür erforderlichen Untersuchungen sind, sofern sie am Grenzübergang während der zu diesem Zweck festgesetzten Untersuchungszeiten erfolgen, kostenlos.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Zu Artikel 9 Absatz 1 b) und zu Artikel 11.

Bei Bränden oder anderen Unglücksfällen in den Grenzbezirken dürfen Einhufer die Grenze ohne veterinärpolizeiliche Beschränkungen überschreiten. Das gleiche gilt für die Tiere aller Art, die zur tierärztlichen Behandlung, zum Verwiegen oder Beschlagen über die Grenze gebracht werden.

Schlussbestimmungen.

1. Die zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) haben sich gegenseitig die Feststellung und das Erlöschen der unter Absatz 2 bezeichneten Seuchen in den Grenzbezirken mit Angabe des Tierbesitzers, des Seuchenorts und der Grösse des verseuchten Bestands innerhalb 24 Stunden drahtlich oder fernmündlich mit nachfolgender schriftlicher Bestätigung mitzuteilen. Ausserdem haben sich die genannten Behörden am 1. jedes Monats den Stand der nachbenannten Seuchen gegenseitig mitzuteilen. Diese Mitteilungen müssen den Namen der Tierbesitzer, des Seuchenorts, die Grösse der verseuchten Bestände und die Zahl der erkrankten Tiere enthalten. Fehlanzeigen sind erforderlich.

2. Seuchen, die eine gegenseitige Mitteilung erfordern:
1) Tollwut (Lyssa, Rabies, Hydrophobia);
2) Rotz der Einhufer (Malleus);
3) Maul- und Klauenseuche (Aphthae epizooticae);
4) Pockenseuche der Schafe (Variola ovina);
5) Lungenseuche des Rindviehs (Pleuropneumonia contagiosa bovum);
6) Räude der Einhufer und Schafe (Scabies);
7) Rinderpest (Pestis bovina).

3. Bei Ausbruch von Rinderpest, Lungenseuche der Rinder, Pockenseuche der Schafe und Maul- und Klauenseuche in Gebiet des Nachbarstaats innerhalb 15 km von der Grenze können die veterinärpolizeilichen Bestimmungen dieser Vereinbarungen für die Dauer der Seuchengefahr verschärft werden.

4. Beim Auftreten von Rinderpest, Lungenseuche der Rinder, Pockenseuche der Schafe sowie von Maul- und Klauenseuche in schwerer Form und mit Neigung zu grosser Ausbreitung in den unter Absatz 3 genannten Gebieten können die zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) nach vorherigem Benehmen miteinander den Verkehr mit Tieren, tierischen Teilen, tierischen Erzeugnissen, tierischem Dünger, Heu, Stroh und Streu für die Dauer erhöhter Seuchengefahr ganz oder teilweise verbieten.

5. Die zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) haben sich gegebenenfalls die Verschärfungen oder Verbote gleichzeitig mit ihrer Anordnung mitzuteilen. Das Gleiche gilt für ihre Milderung und Aufhebung.

6. Die Durchführungsbestimmungen werden von den zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) erlassen.

Deutsch-italienisches Abkommen zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze

Das Deutsch Reich und das Königreich Italien sind übereingekommen, ein Abkommen zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze zu schliessen. Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtigten ernannt:

Der Deutsche Reichskanzler

Seine Majestät der König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien

Exzellenz Amedeo Giannini, Botschafter, Senator,

den Cav. di Gran Croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

die nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:

Artikel 1.

1. Die vertragschliessenden Teile werden nach Massgabe der nachstehenden Bestimmungen bei der Verhinderung, Verfolgung, Feststellung und Bestrafung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils mitwirken.

2. Zollgesetze im Sinne dieses Vertrags sind auch die Verbote über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren, Zahlungsmitteln, Wertpapieren, und Wertgegenständen, sowie die Vorschriften über andere Abgaben, die durch die Zollverwaltungen bei der Ein, Aus- und Durchfuhr erhoben werden.

Artikel 2.

Die Dienststellen und Beamten der Zollverwaltungen der vertragschliessenden Teile haben zur Verhinderung und Bekämpfung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze einander zu unterstützen, ihre Wahrnehmungen einander unverzüglich mitzuteilen und einen freundnachbarlichen Verkehr zu pflegen.

Artikel 3.

Die Dienststellen und Beamten der Zollverwaltungen der vertragschliessenden Teile sind berechtigt und verpflichtet, Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils mit denselben Mitteln zu verhindern, die ihnen zur Verhinderung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des eigenen Staates zu Gebote stehen.

Artikel 4.

1. Jeder der vertragschliessenden Teile wird auf Verlangen des anderen Teils Personen, die den begründeten Verdacht der gewerbs- oder gewohnheitsmässigen Begehung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils erregt haben, überwachen lassen.

2. Werden im Zollgrenzbezirk (zona di vigilanza) des einen Teils Warenvorräte in einer den gewöhnlichen Bedarf übersteigenden Menge aufgehäuft und entsteht der begründete Verdacht, dass dies zur Begehung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils geschieht, so werden solche Lager auf Verlangen dieses Teils überwacht.

Artikel 5.

Die Dienststellen und Beamten der Zollverwaltungen haben ihre Kenntnis von Zuwiderhandlungen, die gegen die Zollgesetze des anderen Teils begangen oder versucht sind oder zum Schaden dieses Teils geplant werden, den Zolldienststellen dieses Teils unverzüglich mitzuteilen. Sie haben über die in Betracht kommenden Tatsachen, soweit sie diese zu ermitteln vermögen, jede sachdienliche Auskunft zu erteilen und erforderlichenfalls auch Akten und Beweisstücke zur Verfügung zu stellen.

Artikel 6.

1. Die Zolldienststellen eines der vertragschliessenden Teile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che Beschränkungen überschreiten. Das gleiche gilt für die Tiere aller Art, die zur tierärztlichen Behandlung, zum Verwiegen oder Beschlagen über die Grenze gebracht werden.

Schlussbestimmungen.

1. Die zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) haben sich gegenseitig die Feststellung und das Erlöschen der unter Absatz 2 bezeichneten Seuchen in den Grenzbezirken mit Angabe des Tierbesitzers, des Seuchenorts und der Grösse des verseuchten Bestands innerhalb 24 Stunden drahtlich oder fernmündlich mit nachfolgender schriftlicher Bestätigung mitzuteilen. Ausserdem haben sich die genannten Behörden am 1. jedes Monats den Stand der nachbenannten Seuchen gegenseitig mitzuteilen. Diese Mitteilungen müssen den Namen der Tierbesitzer, des Seuchenorts, die Grösse der verseuchten Bestände und die Zahl der erkrankten Tiere enthalten. Fehlanzeigen sind erforderlich.

2. Seuchen, die eine gegenseitige Mitteilung erfordern:
   1) Tollwut (Lyssa, Rabies, Hydrophobia);
   2) Rotz der Einhufer (Malleus);
   3) Maul- und Klauenseuche (Aphthae epizooticae);
   4) Pockenseuche der Schafe (Variola ovina);
   5) Lungenseuche des Rindviehs (Pleuropneumonia contagiosa bovum);
   6) Räude der Einhufer und Schafe (Scabies);
   7) Rinderpest (Pestis bovina).

3. Bei Ausbruch von Rinderpest, Lungenseuche der Rinder, Pockenseuche der Schafe und Maul- und Klauenseuche im Gebiet des Nachbarstaats innerhalb 15 km von der Grenze können die veterinärpolizeilichen Bestimmungen dieser Vereinbarungen für die Dauer der Seuchengefahr verschärft werden.

4. Beim Auftreten von Rinderpest, Lungenseuche der Rinder, Pockenseuche der Schafe sowie von Maul- und Klauenseuche in schwerer Form und mit Neigung zu grosser Ausbreitung in den unter Absatz 3 genannten Gebieten können die zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) nach vorherigem Benehmen miteinander den Verkehr mit Tieren, tierischen Teilen, tierischen Erzeugnissen, tierischem Dünger, Heu, Stroh und Streu für die Dauer erhöhter Seuchengefahr ganz oder teilweise verbieten.

5. Die zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) haben sich gegebenenfalls die Verschärfungen oder Verbote gleichzeitig mit ihrer Anordnung mitzuteilen. Das Gleiche gilt für ihre Milderung und Aufhebung.

6. Die Durchführungsbestimmungen werden von den zuständigen Behörden (Reichsstatthalter, Präfekt) erlassen.

Deutsch-italienisches Abkommen zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze

Das Deutsch Reich und das Königreich Italien sind übereingekommen, ein Abkommen zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze zu schliessen. Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtigten ernannt:

Der Deutsche Reichskanzler

den ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei Seiner Majestät dem König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien, Herrn Dr. Hans-Georg von Mackensen,

den Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium Herrn Dr. Theodor Wucher

Seine Majestät der König von Italien und Albanien, Kaiser von Äthiopien

den Cav. di Gran Croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;

die nach Prüfung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten folgendes vereinbart haben:

Artikel 1.

1. Die vertragschliessenden Teile werden nach Massgabe der nachstehenden Bestimmungen bei der Verhinderung, Verfolgung, Feststellung und Bestrafung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils mitwirken.

2. Zollgesetze im Sinne dieses Vertrags sind auch die Verbote über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren, Zahlungsmitteln, Wertpapieren, und Wertgegenständen, sowie die Vorschriften über andere Abgaben, die durch die Zollverwaltungen bei der Ein, Aus- und Durchfuhr erhoben werden.

Artikel 2.

Die Dienststellen und Beamten der Zollverwaltungen der vertragschliessenden Teile haben zur Verhinderung und Bekämpfung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze einander zu unterstützen, ihre Wahrnehmungen einander unverzüglich mitzuteilen und einen freundnachbarlichen Verkehr zu pflegen.

Artikel 3.

Die Dienststellen und Beamten der Zollverwaltungen der vertragschliessenden Teile sind berechtigt und verpflichtet, Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils mit denselben Mitteln zu verhindern, die ihnen zur Verhinderung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des eigenen Staates zu Gebote stehen.

Artikel 4.

1. Jeder der vertragschliessenden Teile wird auf Verlangen des anderen Teils Personen, die den begründeten Verdacht der gewerbs- oder gewohnheitsmässigen Begehung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils erregt haben, überwachen lassen.

2. Werden im Zollgrenzbezirk (zona di vigilanza) des einen Teils Warenvorräte in einer den gewöhnlichen Bedarf übersteigenden Menge aufgehäuft und entsteht der begründete Verdacht, dass dies zur Begehung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils geschieht, so werden solche Lager auf Verlangen dieses Teils überwacht.

Artikel 5.

Die Dienststellen und Beamten der Zollverwaltungen haben ihre Kenntnis von Zuwiderhandlungen, die gegen die Zollgesetze des anderen Teils begangen oder versucht sind oder zum Schaden dieses Teils geplant werden, den Zolldienststellen dieses Teils unverzüglich mitzuteilen. Sie haben über die in Betracht kommenden Tatsachen, soweit sie diese zu ermitteln vermögen, jede sachdienliche Auskunft zu erteilen und erforderlichenfalls auch Akten und Beweisstücke zur Verfügung zu stellen.

Artikel 6.

1. Die Zolldienststellen eines der vertragschliessenden Teile dürfen zur Ermittlung und Feststellung einer vollendeten oder zum Schaden des eigenen Landes versuchten Zuwiderhandlung gegen die Zollgesetze bei den Zolldienststellen des anderen Teils Auskünfte über die von diesen vorgenommenen Massnahmen, die ausgestellten Zollpapiere und die Eintragungen der Waren in die Amtsbücher einholen.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2. Die Zolldienststellen der vertragschliessenden Teile werden einander auf Verlangen jede gewünschte Auskunft über die Auslegung und Handhabung der Zollgesetze sowie über die Statistik im Warenverkehr erteilen.

3. Die in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Auskünfte können durch dazu ermächtigte Beamte auch mündlich von Zolldienststellen des anderen Teils eingeholt werden. Der Besuch der Beamten ist dem anderen Teil vorher anzukündigen und muss von diesem gestattet sein.

Artikel 7.

1. Die Zolldienststellen werden einander über die Ein- und Durchfuhrverbote, über die in Betracht kommenden Abfertigungsstellen, deren Abfertigungsbefugnisse und über die Zollstrassen unterrichten.

2. Die Zolldienststellen der vertragschliessenden Teile werden:

a) Warensendungen, bei denen sich herausstellt, dass ihre Ein- oder Durchfuhr im Gebiet des anderen Teils verboten ist, nur beim Nachweis einer besonderen Erlaubnis zum Ausgang zulassen;

b) Waren des grossen Handelsverkehrs nur auf einer Zollstrasse ausführen lassen.

Artikel 8.

Die Zolldienststellen jedes der vertragschliessenden Teile können von der Zolldienststelle des anderen Teils zur Freigabe der für die Durchfuhr oder Wiederausfuhr von Waren geleisteten Sicherheiten sowie wegen der für ausgeführte Waren etwa zu gewährenden Abgabenerlasse oder -erstattungen eine Bescheinigung verlangen, aus der die ordnungsgemässe Einfuhr dieser Waren in das Gebiet des anderen Teils hervorgeht.

Artikel 9.

1. Jeder der vertragschliessenden Teile verpflichtet sich, Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils, die in einem der beiden Gebiete begangen sind, ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit des Beschuldigten in gleicher Weise unter Strafe zu stellen wie entsprechende Zuwiderhandlungen gegen die eigenen Zollgesetze.

2. Sofern die Strafe nach dem Recht des Teils, der das Strafverfahren durchführt, nach dem Wert einer Ware oder nach dem Betrag einer Abgabe zu bemessen ist, sind für die Strafbemessung die Vorschriften des anderen Teils über die Wertberechnung oder Abgabenermittlung massgebend.

Artikel 10.

1. Die Strafverfolgung einer Zuwiderhandlung gegen die Zollgesetze des anderen Teils ist in jedem Fall von einem entsprechenden Ersuchen einer zuständigen Stelle dieses Teils abhängig. Sofern es sich nicht um die Durchführung eines Strafverfahrens gegen Unbekannt handelt, muss der Beschuldigte sich im Gebiet des ersuchten Teils befinden und dort ermittelt werden.

2. Das Strafverfahren ist auf Ersuchen einer zuständigen Stelle des Teils, der um die Strafverfolgung ersucht hat, einzustellen, solange eine Straferkenntnis einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde noch nicht ergangen ist.

3. Jeder der vertragschliessenden Teile verpflichtet sich, die Straferkenntnisse des anderen Teils anzuerkennen, soweit es sich um das Erlöschen des Strafanspruchs handelt

Artikel 11.

1. Jeder der vertragschliessenden Teile hat dem anderen in Strafsachen wegen Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze auf Ersuchen einer zuständigen Behörde des anderen Teils nach Massgabe der folgenden Bestimmungen Rechtshilfe zu leisten.

Jeder der beiden vertragschliessenden Teile verpflichtet sich:

a) Untersuchungshandlungen vorzunehmen, insbesondere Vernehmungen von Beschuldigten, Auskunftspersonen, Zeugen und Sachverständigen, Beschlagnahmen und Durchsuchungen;

b) Beamte der Zollverwaltung als Auskunftspersonen, Zeugen oder Sachverständige zu gestellen;

c) Ladungen und sonstige das Strafverfahren betreffende Schriftstücke zuzustellen;

d) behördliche Auskunft, insbesondere auch aus dem Strafregister, zu erteilen;

e) dem anderen Teil Akten und Beweisstücke sowie beschlagnahmte Gegenstände herauszugeben, wenn deren Herausgabe nach dem Recht des ersuchten Teils zulässig ist.

Wenn keine Bedenken entgegenstehen, wird der ersuchte Teil gestatten, dass ein damit beauftragter Beamter des ersuchenden Teils bei den Untersuchungshandlungen nach Buchstabe *a*) anwesend ist und auf zweckentsprechende Durchführung der Amshandlung hinwirkt.

2. Die Rechtshilfe ist auch zu leisten, wenn wegen der Verschiedenartigkeit der Gesetzgebung der vertragschliessenden Teile auf dem Gebiet, das durch dieses Abkommen geregelt wird, die materielle Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist. Die Rechtshilfe kann abgelehnt werden, wenn die zur Leistung der Rechtshilfe berufene Behörde diese auch Verwaltungs- oder Gerichtsbehörden des eigenen Staates nicht leisten würde.

3. Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, Auskunftspersonen, Zeugen und Sachverständige, die der andere Teil gestellt oder denen er eine Ladung zugestellt hat, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit weder wegen Täterschaft, irgendeiner Art der Teilnahme, Hehlerei oder Begünstigung bei der den Gegenstand der Untersuchung bildenden oder irgendeiner anderen vor der Einreise in ihr Gebiet begangenen strafbaren Handlung zu verfolgen oder zu bestrafen, noch aus einem sonstigen, vorher eingetretenen Rechtsgrund in ihrer persönlichen Freiheit zu beschränken. Dies gilt nicht, wenn sie nicht innerhalb einer Woche nach dem Tag, an dem sie entlassen werden und die Ausreise möglich ist, das Gebiet des ersuchenden Teils verlassen. Jeder der vertragschliessenden Teile verpflichtet sich ferner, wenn ihm beschlagnahmte Gegenstände herausgegeben worden sind, die Rechte dritter Personen unberührt zu lassen und im Fall eines bei der Übergabe gemachten Vorbehalts die Gegenstände auf Verlangen des anderen vertragschliessenden Teils unverzüglich zurückzugeben.

Artikel 12.

Den Rechtshilfeersuchen nach Artikel 11 ist beizufügen:

a) im Fall des Absatzes 1 Buchstabe *b*) die Mitteilung einer zuständigen Behörde des ersuchenden Teils über den Gegenstand der Vernehmung;

b) im Falle des Absatzes 1 Buchstabe *e*) eine Anordnung der Beschlagnahme, die von einer zuständigen Behörde des

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

3. Die in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Auskünfte können durch dazu ermächtigte Beamte auch mündlich von Zolldienststellen des anderen Teils eingeholt werden. Der Besuch der Beamten ist dem anderen Teil vorher anzukündigen und muss von diesem gestattet sein.

Artikel 7.

1. Die Zolldienststellen werden einander über die Ein- und Durchfuhrverbote, über die in Betracht kommenden Abfertigungsstellen, deren Abfertigungsbefugnisse und über die Zollstrassen unterrichten.

2. Die Zolldienststellen der vertragschliessenden Teile werden:

a) Warensendungen, bei denen sich herausstellt, dass ihre Ein- oder Durchfuhr im Gebiet des anderen Teils verboten ist, nur beim Nachweis einer besonderen Erlaubnis zum Ausgang zulassen;

b) Waren des grossen Handelsverkehrs nur auf einer Zollstrasse ausführen lassen.

Artikel 8.

Die Zolldienststellen jedes der vertragschliessenden Teile können von der Zolldienststelle des anderen Teils zur Freigabe der für die Durchfuhr oder Wiederausfuhr von Waren geleisteten Sicherheiten sowie wegen der für ausgeführte Waren etwa zu gewährenden Abgabenerlasse oder -erstattungen eine Bescheinigung verlangen, aus der die ordnungsgemässe Einfuhr dieser Waren in das Gebiet des anderen Teils hervorgeht.

Artikel 9.

1. Jeder der vertragschliessenden Teile verpflichtet sich, Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze des anderen Teils, die in einem der beiden Gebiete begangen sind, ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit des Beschuldigten in gleicher Weise unter Strafe zu stellen wie entsprechende Zuwiderhandlungen gegen die eigenen Zollgesetze.

2. Sofern die Strafe nach dem Recht des Teils, der das Strafverfahren durchführt, nach dem Wert einer Ware oder nach dem Betrag einer Abgabe zu bemessen ist, sind für die Strafbemessung die Vorschriften des anderen Teils über die Wertberechnung oder Abgabenermittlung massgebend.

Artikel 10.

1. Die Strafverfolgung einer Zuwiderhandlung gegen die Zollgesetze des anderen Teils ist in jedem Fall von einem entsprechenden Ersuchen einer zuständigen Stelle dieses Teils abhängig. Sofern es sich nicht um die Durchführung eines Strafverfahrens gegen Unbekannt handelt, muss der Beschuldigte sich im Gebiet des ersuchten Teils befinden und dort ermittelt werden.

2. Das Strafverfahren ist auf Ersuchen einer zuständigen Stelle des Teils, der um die Strafverfolgung ersucht hat, einzustellen, solange eine Straferkenntnis einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde noch nicht ergangen ist.

3. Jeder der vertragschliessenden Teile verpflichtet sich, die Straferkenntnisse des anderen Teils anzuerkennen, soweit es sich um das Erlöschen des Strafanspruchs handelt.

4. Der zuständigen Behörde des ersuchenden Teils wird Gelegenheit gegeben werden, sich zu Gnadengesuchen, die für die Verurteilten eingereicht werden, zu äussern; auf jeden Fall wird der andere Teil von Gnadenerweisen in Kenntnis gesetzt werden.

nach Massgabe der folgenden Bestimmungen Rechtshilfe zu leisten.

Jeder der beiden vertragschliessenden Teile verpflichtet sich:

a) Untersuchungshandlungen vorzunehmen, insbesondere Vernehmungen von Beschuldigten, Auskunftspersonen, Zeugen und Sachverständigen, Beschlagnahmen und Durchsuchungen;

b) Beamte der Zollverwaltung als Auskunftspersonen, Zeugen oder Sachverständige zu gestellen;

c) Ladungen und sonstige das Strafverfahren betreffende Schriftstücke zuzustellen;

d) behördliche Auskunft, insbesondere auch aus dem Strafregister, zu erteilen;

e) dem anderen Teil Akten und Beweisstücke sowie beschlagnahmte Gegenstände herauszugeben, wenn deren Herausgabe nach dem Recht des ersuchten Teils zulässig ist.

Wenn keine Bedenken entgegenstehen, wird der ersuchte Teil gestatten, dass ein damit beauftragter Beamter des ersuchenden Teils bei den Untersuchungshandlungen nach Buchstabe *a*) anwesend ist und auf zweckentsprechende Durchführung der Amtshandlung hinwirkt.

2. Die Rechtshilfe ist auch zu leisten, wenn wegen der Verschiedenartigkeit der Gesetzgebung der vertragschliessenden Teile auf dem Gebiet, das durch dieses Abkommen geregelt wird, die materielle Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist. Die Rechtshilfe kann abgelehnt werden, wenn die zur Leistung der Rechtshilfe berufene Behörde diese auch Verwaltungs- oder Gerichtsbehörden des eigenen Staates nicht leisten würde.

3. Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, Auskunftspersonen, Zeugen und Sachverständige, die der andere Teil gestellt oder denen er eine Ladung zugestellt hat, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit weder wegen Täterschaft, irgendeiner Art der Teilnahme, Hehlerei oder Begünstigung bei der den Gegenstand der Untersuchung bildenden oder irgendeiner anderen vor der Einreise in ihr Gebiet begangenen strafbaren Handlung zu verfolgen oder zu bestrafen, noch aus einem sonstigen, vorher eingetretenen Rechtsgrund in ihrer persönlichen Freiheit zu beschränken. Dies gilt nicht, wenn sie nicht innerhalb einer Woche nach dem Tag, an dem sie entlassen werden und die Ausreise möglich ist, das Gebiet des ersuchenden Teils verlassen. Jeder der vertragschliessenden Teile verpflichtet sich ferner, wenn ihm beschlagnahmte Gegenstände herausgegeben worden sind, die Rechte dritter Personen unberührt zu lassen und im Fall eines bei der Übergabe gemachten Vorbehalts die Gegenstände auf Verlangen des anderen vertragschliessenden Teils unverzüglich zurückzugeben.

Artikel 12.

Den Rechtshilfeersuchen nach Artikel 11 ist beizufügen:

a) im Fall des Absatzes 1 Buchstabe *b*) die Mitteilung einer zuständigen Behörde des ersuchenden Teils über den Gegenstand der Vernehmung;

b) im Falle des Absatzes 1 Buchstabe *c*) eine Anordnung der Beschlagnahme, die von einer zuständigen Behörde des ersuchenden Teils erlassen ist.

Artikel 13.

1. Die Ersuchen um Rechtshilfe nach Artikel 11 sind in der Regel von Behörde zu Behörde im unmittelbaren Geschäftverkehr zu übermitteln.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

2. Geht ein Rechtshilfeersuchen einer unzuständigen Stelle zu, so hat sie es unverzüglich an die zuständige Stelle weiterzuleiten und davon die ersuchende Stelle zu benachrichtigen.

Artikel 14.

Für die Entscheidung über die Zulässigkeit der Ersuchen um Rechtshilfe und für das Verfahren bei Leistung der Rechtshilfe sind die Vorschriften des ersuchten Teils massgebend.

Artikel 15.

Die gesetzlichen Vorschriften über die Amtsverschwiegenheit und Geheimhaltung finden auf alles Anwendung, was den Beamten und Angestellten jedes der vertragschliessenden Teile auf Grund dieses Abkommens zur Kenntnis gelangt und den anderen vertragschliessenden Teil betrifft.

Artikel 16.

Die Kosten der Rechtshilfe werden nicht erstattet mit Ausnahme der Entschädigungen, die Sachverständigen gewährt werden.

Artikel 17.

1. Bei der Durchführung dieses Abkommens steht den beteiligten Zentralbehörden in der Regel der unmittelbare Verkehr miteinander frei.

2. Die vertragschliessenden Teile erklären sich bereit, im Bedarfsfall durch die beteiligten Zentralbehörden Verhandlungen wegen sonstiger gegenseitiger Beistandsleistung zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze aufzunehmen.

Artikel 18.

1. Die Ersuchen um Strafverfolgung und um Rechtshilfe, einschliesslich ihrer Unterlagen, sowie der sonstige Schriftwechsel sind in der amtlichen Sprache eines der vertragschliessenden Teile abzufassen.

2. Die Ersuchen und ihre Unterlagen bedürfen keiner Übersetzung oder Beglaubigung.

Artikel 19.

1. Das Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen in Berlin ausgetauscht werden.

Das Abkommen tritt mit dem dreissigsten Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

2. Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens kommt Artikel 28 des Handels- und Schiffahrtsvertrags zwischen Österreich und Italien vom 23. April 1923 nebst der Anlage G (Übereinkommen zur Verhinderung des Schmuggels und der Zuwiderhandlungen gegen die Zoll- und Staatsmonopolvorschriften) nicht mehr zur Anwendung.

3. Jeder der vertragschliessenden Teile kann dieses Abkommen jederzeit kündigen. In diesem Fall bleibt es jedoch noch sechs Monate nach der Kündigung in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten das Abkommen unterzeichnet.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN
WÜCHER

A. GIANNINI
IVO BAGLI

SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung des deutsch-italienischen Abkommens zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze haben die unterzeichneten Bevollmächtigten folgende übereinstimmende Erklärungen abgegeben, die einen wesentlichen Bestandteil des Vertrags bilden:

Zu Artikel 10.

1. Die Ersuchen nach den Absätzen 1 und 2 sowie die Erklärungen nach Absatz 4 können auf deutscher Seite von den Oberfinanzpräsidenten und von den Hauptzollämtern, auf italienischer Seite von den Finanzintendanten (Intendenti di Finanza) oder den Zollbezirksdirektoren (Direttori Superiori delle Circoscrizioni doganali) ausgehen.

Die Ersuchen sind von deutscher Seite an die Finanzintendanten (Intendenti di Finanza) in Bozen, Udine oder Triest, von italienischer Seite an die Oberfinanzpräsidenten in Graz oder Innsbruck zu richten. Der weitere Schriftwechsel in den Strafverfahren erfolgt unmittelbar zwischen den beteiligten Behörden.

2. Die im Zuge des Strafverfahren eingegangenen Strafbeträge und die eingezogenen Waren und Werte verbleiben dem Teil, der das Verfahren durchgeführt hat.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN
WÜCHER:

A. GIANNINI
IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 836.

Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo il 2° comma dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è aggiunto il seguente:

« Hanno, altresì, titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva ».

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Artikel 14.

Für die Entscheidung über die Zulässigkeit der Ersuchen um Rechtshilfe und für das Verfahren bei Leistung der Rechtshilfe sind die Vorschriften des ersuchten Teils massgebend.

Artikel 15.

Die gesetzlichen Vorschriften über die Amtsverschwiegenheit und Geheimhaltung finden auf alles Anwendung, was den Beamten und Angestellten jedes der vertragschliessenden Teile auf Grund dieses Abkommens zur Kenntnis gelangt und den anderen vertragschliessenden Teil betrifft.

Artikel 16.

Die Kosten der Rechtshilfe werden nicht erstattet mit Ausnahme der Entschädigungen, die Sachverständigen gewährt werden.

Artikel 17.

1. Bei der Durchführung dieses Abkommens steht den beteiligten Zentralbehörden in der Regel der unmittelbare Verkehr miteinander frei.

2. Die vertragschliessenden Teile erklären sich bereit, im Bedarfsfall durch die beteiligten Zentralbehörden Verhandlungen wegen sonstiger gegenseitiger Beistandsleistung zur Bekämpfung des Schmuggels und anderer Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze aufzunehmen.

Artikel 18.

1. Die Ersuchen um Strafverfolgung und um Rechtshilfe, einschliesslich ihrer Unterlagen, sowie der sonstige Schriftwechsel sind in der amtlichen Sprache eines der vertragschliessenden Teile abzufassen.

2. Die Ersuchen und ihre Unterlagen bedürfen keiner Übersetzung oder Beglaubigung.

Artikel 19.

1. Das Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen in Berlin ausgetauscht werden.

Das Abkommen tritt mit dem dreissigsten Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

2. Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens kommt Artikel 28 des Handels- und Schiffahrtsvertrags zwischen Österreich und Italien vom 23. April 1923 nebst der Anlage G (Übereinkommen zur Verhinderung des Schmuggels und der Zuwiderhandlungen gegen die Zoll- und Staatsmonopolvorschriften) nicht mehr zur Anwendung.

3. Jeder der vertragschliessenden Teile kann dieses Abkommen jederzeit kündigen. In diesem Fall bleibt es jedoch noch sechs Monate nach der Kündigung in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten das Abkommen unterzeichnet.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN
WECHER

A. GIANNINI
IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Bevollmächtigten folgende übereinstimmende Erklärungen abgegeben, die einen wesentlichen Bestandteil des Vertrags bilden:

Zu Artikel 10.

1. Die Ersuchen nach den Absätzen 1 und 2 sowie die Erklärungen nach Absatz 4 können auf deutscher Seite von den Oberfinanzpräsidenten und von den Hauptzollämtern, auf italienischer Seite von den Finanzintendanten (Intendenti di Finanza) oder den Zollbezirksdirektoren (Direttori Superiori delle Circoscrizioni doganali) ausgehen.

Die Ersuchen sind von deutscher Seite an die Finanzintendanten (Intendenti di Finanza) in Bozen, Udine oder Triest, von italienischer Seite an die Oberfinanzpräsidenten in Graz oder Innsbruck zu richten. Der weitere Schriftwechsel in den Strafverfahren erfolgt unmittelbar zwischen den beteiligten Behörden.

2. Die im Zuge des Strafverfahren eingegangenen Strafbeträge und die eingezogenen Waren und Werte verbleiben dem Teil, der das Verfahren durchgeführt hat.

Ausgefertigt in Rom in doppelter Urschrift in deutscher und italienischer Sprache am 24. Februar 1940.

VON MACKENSEN
WECHER

A. GIANNINI
IVO BAGLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 836.

Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo il 2° comma dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è aggiunto il seguente:

« Hanno, altresì, titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

« Salvo quanto dispone il successivo art. 5 per il caso di mobilitazione, il soccorso giornaliero alla moglie ed ai figli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei militari chiamati alle armi, in tempo di pace, per obblighi di leva, è stabilito nella misura seguente:

a) per la moglie . . . . . L. 4 —
b) per ogni figlio . . . . . » 1,50

Art. 3.

La presente legge sostituisce il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 266, con effetto dal 1° settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 837.
Nuovo ordinamento dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini con sede generalizia in Roma, è riconosciuta, agli effetti civili, tanto per la Casa generalizia quanto per le Case dipendenti, la personalità giuridica di Associazione religiosa ai termini dell'art. 29, lettera *b*), del Concordato con la Santa Sede, reso esecutorio nel Regno dalla legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.

Art. 2.

Sono revocati i provvedimenti con i quali era stata attribuita alla Sede generalizia e alle Case locali dell'Istituto predetto una condizione giuridica diversa da quella risultante dalla presente legge.

La Sede generalizia e le Case locali dell'Istituto conserveranno i beni di cui attualmente sono in possesso, con gli oneri legalmente costituiti, compresi quelli assunti nei confronti del Ministero dell'educazione nazionale per la gestione di scuole parificate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 838.
Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Biella e di Vigliano Biellese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al comune di Biella sono aggregati i comuni di Cossila e di Chiavazza eccettuata la parte del territorio di quest'ultimo, delimitata giusta l'annessa pianta planimetrica, che è aggregata al comune di Vigliano Biellese.

Art. 2.

Il prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla ripartizione delle attività e passività del comune di Chiavazza fra quelli di Biella e di Vigliano Biellese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI MUSSOLINI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 839.
Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX gli autoveicoli che saranno immessi in servizio per il trasporto e la distribuzione nei centri urbani e suburbani del Regno di effetti postali, di generi di monopolio, di latte, pane e carni macellate, per inaffiamento e spazzatura delle strade, per raccolta e trasporto di immondizie e rifiuti e per trasporti funebri, debbono essere a trazione elettrica ad accumulatori.

Art. 2.

Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato speciale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

La presente legge sostituisce il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 266, con effetto dal 1° settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — BOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 837.
Nuovo ordinamento dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini con sede generalizia in Roma, è riconosciuta, agli effetti civili, tanto per la Casa generalizia quanto per le Case dipendenti, la personalità giuridica di Associazione religiosa ai termini dell'art. 29, lettera *b*), del Concordato con la Santa Sede, reso esecutorio nel Regno dalla legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.

Art. 2.

Sono revocati i provvedimenti con i quali era stata attribuita alla Sede generalizia e alle Case locali dell'Istituto predetto una condizione giuridica diversa da quella risultante dalla presente legge.

La Sede generalizia e le Case locali dell'Istituto conserveranno i beni di cui attualmente sono in possesso, con gli oneri legalmente costituiti, compresi quelli assunti nei confronti del Ministero dell'educazione nazionale per la gestione di scuole parificate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al comune di Biella sono aggregati i comuni di Cossila e di Chiavazza eccettuata la parte del territorio di quest'ultimo, delimitata giusta l'annessa pianta planimetrica, che è aggregata al comune di Vigliano Biellese.

Art. 2.

Il prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla ripartizione delle attività e passività del comune di Chiavazza fra quelli di Biella e di Vigliano Biellese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 839.
Impiego di autoveicoli elettrici ad accumulatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX gli autoveicoli che saranno immessi in servizio per il trasporto e la distribuzione nei centri urbani e suburbani del Regno di effetti postali, di generi di monopolio, di latte, pane e carni macellate, per inaffiamento e spazzatura delle strade, per raccolta e trasporto di immondizie e rifiuti e per trasporti funebri, debbono essere a trazione elettrica ad accumulatori.

Art. 2.

Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili), sentita la Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale, istituita con R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2014,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

può accordare deroghe all'obbligo stabilito nel precedente art. 1 limitatamente a quei servizi che debbono svolgersi su percorsi non pianeggianti, o che, a giudizio del Ministero stesso, siano ritenuti inadatti per autoveicoli elettrici ad accumulatori.

Nei casi predetti, ove i servizi si svolgano entro la distanza di 180 chilometri da centri di produzione di gas riconosciuti adatti per autotrazione, sarà obbligatorio l'uso dei gas stessi, previo esame, da parte del Ministero delle comunicazioni, delle condizioni di approvvigionamento.

Art. 3.

L'utilizzazione dell'autoveicolo elettrico ad accumulatori o a gas per autotrazione di nuova immatricolazione agli usi di cui all'art. 1, deve risultare da apposita annotazione da farsi a cura dei competenti Circoli ferroviari d'ispezione sulla licenza di circolazione all'atto del collaudo.

Tale annotazione è prescritta altresì:

a) per gli autoveicoli elettrici ad accumulatori o a gas per autotrazione già in circolazione che si trovino adibiti agli usi indicati anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX o lo siano in seguito. In tali casi i Circoli ferroviari provvederanno mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati da presentarsi, rispettivamente, entro il 30 giugno 1940-XVIII o prima di iniziare il nuovo servizio;

b) per tutti gli altri autoveicoli non elettrici adibiti anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX agli usi predetti e per quelli che vi siano adibiti in seguito a senso del precedente art. 2. In tali casi i Circoli ferroviari provvedono parimenti mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati, per gli autoveicoli già in circolazione entro il 31 dicembre 1940-XIX, dietro dimostrazione da parte degli interessati medesimi del precedente impiego, e per gli altri prima di iniziare il nuovo servizio.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a modificare le norme emanate a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, in quanto occorra per agevolare l'impiego degli autoveicoli elettrici e disciplinare le loro caratteristiche costruttive.

Il Ministro per le comunicazioni è parimenti autorizzato ad aggiornare le norme suddette secondo i progressi della tecnica.

Art. 5.

Le esperienze, le prove e le verifiche necessarie ai fini di cui al precedente art. 4 saranno eseguite presso il Reparto automobilistico sperimentale di Milano dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili.

I corrispettivi per le esperienze, le prove e le verifiche suddette saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni in analogia alle disposizioni stabilite dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.

Art. 6.

A partire dalla data di promulgazione della presente legge possono essere immessi in servizio autoveicoli di tipo diverso dal prescritto solo in quanto essi siano già in costruzione a tale data e semprechè, entro 15 giorni dalla data stessa, i costruttori ne facciano denuncia [illegible]

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

In caso di ripetuta irregolarità il prefetto può ordinare il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per la durata da uno a sei mesi.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Ministero delle comunicazioni.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 840.

Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa di trasporto stabilita dall'art. 9 del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 2 gennaio 1939-XVII, n. 58, sui trasporti di cose su strade ordinarie e autostrade è limitata, per le filovie, ai percorsi fuori linea effettuati con vetture azionate con mezzi diversi dalla presa diretta di corrente.

Art. 2.

Gli atti relativi all'acquisto e all'espropriazione degli immobili necessari per la costruzione e gli aumenti patrimoniali delle filovie e delle loro dipendenze ed accessori sono soggetti soltanto al pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 20 e dell'imposta fissa ipotecaria di trascrizione di lire 20.

Tali atti possono essere stesi nelle forme consentite per i beni soggetti ad espropriazione per opere di pubblica utilità eseguite nell'interesse dello Stato.

La registrazione con la sola imposta fissa di lire 20 si applica altresì:

a) a tutti gli atti di concessione di filovie nonchè alle relative convenzioni addizionali;

b) a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri l'avuta concessione, oppure subconceda l'esercizio della linea filoviaria;

c) a tutti gli atti [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

accumulatori.

Nei casi predetti, ove i servizi si svolgano entro la distanza di 180 chilometri da centri di produzione di gas riconosciuti adatti per autotrazione, sarà obbligatorio l'uso dei gas stessi, previo esame, da parte del Ministero delle comunicazioni, delle condizioni di approvvigionamento.

Art. 3.

L'utilizzazione dell'autoveicolo elettrico ad accumulatori o a gas per autotrazione di nuova immatricolazione agli usi di cui all'art. 1, deve risultare da apposita annotazione da farsi a cura dei competenti Circoli ferroviari d'ispezione sulla licenza di circolazione all'atto del collaudo.

Tale annotazione è prescritta altresì:

a) per gli autoveicoli elettrici ad accumulatori o a gas per autotrazione già in circolazione che si trovino adibiti agli usi indicati anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX e lo siano in seguito. In tali casi i Circoli ferroviari provvederanno mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati da presentarsi, rispettivamente, entro il 30 giugno 1940-XVIII o prima di iniziare il nuovo servizio;

b) per tutti gli altri autoveicoli non elettrici adibiti anteriormente al 1° gennaio 1941-XIX agli usi predetti e per quelli che vi siano adibiti in seguito a senso del precedente art. 2. In tali casi i Circoli ferroviari provvedono parimenti mediante l'aggiornamento della licenza di circolazione su richiesta degli interessati, per gli autoveicoli già in circolazione entro il 31 dicembre 1940-XIX, dietro dimostrazione da parte degli interessati medesimi del precedente impiego, e per gli altri prima di iniziare il nuovo servizio.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a modificare le norme emanate a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1869, in quanto occorra per agevolare l'impiego degli autoveicoli elettrici e disciplinare le loro caratteristiche costruttive.

Il Ministro per le comunicazioni è parimenti autorizzato ad aggiornare le norme suddette secondo i progressi della tecnica.

Art. 5.

Le esperienze, le prove e le verifiche necessarie ai fini di cui al precedente art. 4 saranno eseguite presso il Reparto automobilistico sperimentale di Milano dell'Ispettorato generale, ferrovie, tramvie ed automobili.

I corrispettivi per le esperienze, le prove e le verifiche suddette saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni in analogia alle disposizioni stabilite dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.

Art. 6.

A partire dalla data di promulgazione della presente legge possono essere immessi in servizio autoveicoli di tipo diverso dal prescritto solo in quanto essi siano già in costruzione a tale data e sempreché, entro 15 giorni dalla data stessa, i costruttori ne facciano denuncia ai Circoli ferroviari competenti, i quali dovranno procedere agli opportuni accertamenti. Tali veicoli dovranno comunque essere immessi in servizio entro il 31 dicembre 1940-XIX.

In caso di ripetute irregolarità il prefetto può ordinare il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per la durata da uno a sei mesi.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al Ministero delle comunicazioni.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROBERTO VENTURI — DI REVEL — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 840.

Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa di trasporto stabilita dall'art. 9 del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 2 gennaio 1939-XVII, n. 58, sui trasporti di cose su strade ordinarie e autostrade è limitata, per le filovie, ai percorsi fuori linea effettuati con vetture azionate con mezzi diversi dalla presa diretta di corrente.

Art. 2.

Gli atti relativi all'acquisto e all'espropriazione degli immobili necessari per la costruzione e gli ampliamenti patrimoniali delle filovie e delle loro dipendenze ed accessori sono soggetti soltanto al pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 20 e dell'imposta fissa ipotecaria di trascrizione di lire 20.

Tali atti possono essere stesi nelle forme consentite per i beni soggetti ad espropriazione per opere di pubblica utilità eseguite nell'interesse dello Stato.

La registrazione con la sola imposta fissa di lire 20 si applica altresì:

a) a tutti gli atti di concessione di filovie nonchè alle relative convenzioni addizionali;

b) a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri l'avuta concessione, oppure subconceda l'esercizio della linea filoviaria;

c) a tutti gli atti con cui gli Enti locali accordino sussidi per le filovie;

d) a tutti gli atti riguardanti gli appalti per l'impianto elettrico nonchè le provviste dei materiali, esclusa la provvista di energia elettrica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 841.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 842.

Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere alla sistemazione idraulica e stradale della zona carbonifera del Sulcis ed alla colonizzazione della zona sussidi in opere di miglioramento fondiario di competenza privata.

All'esecuzione di opere pubbliche sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12.

Art. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo è aumentato di L. 42.000.000, per ciascuno dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di L. 21.000.000 per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissato per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica dall'articolo 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modifiche.

E' pure aumentato di annue L. 8.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 e di L. 19.000.000 per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissato dall'art. 5 dello stesso Regio decreto-legge e successive modifiche per sussidi ad opere di competenza privata.

Art. 3.

Per provvedere ai pagamenti in dipendenza della predetta autorizzazione di spesa, gli stanziamenti stabiliti all'articolo 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modifiche sono aumentate di L. 20.000.000 per l'esercizio 1940-41, di L. 35.000.000 per ciascuno degli esercizi 1941-42, e 1942-43 e di L. 15.000.000 per l'esercizio 1943-44 e quelli stabiliti dall'art. 5 del R. decreto-legge medesimo sono aumentati di L. 5.000.000 per l'esercizio 1940-41, di L. 8.000.000 per l'esercizio 1941-42, di L. 15.000.000 per l'esercizio 1942-43 e di L. 7.000.000 per l'esercizio 1943-44.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 843.

Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 841.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 842.

Nuove disposizioni per la bonifica in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere alla sistemazione idraulica e stradale della zona carbonifera del Sulcis ed alla colonizzazione della zona medesima, è autorizzata la spesa di L. 140.000.000.

Di detta somma L. 105.000.000 sono riservate per l'esecuzione di opere pubbliche e L. 35.000.000 per la concessione di

Art. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo è aumentato di L. 42.000.000, per ciascuno dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di L. 21.000.000 per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissato per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica dall'articolo 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modifiche.

E' pure aumentato di annue L. 8.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 e di L. 19.000.000 per l'esercizio finanziario 1942-43 il limite di impegno fissato dall'art. 5 dello stesso Regio decreto-legge e successive modifiche per sussidi ad opere di competenza privata.

Art. 3.

Per provvedere ai pagamenti in dipendenza della predetta autorizzazione di spesa, gli stanziamenti stabiliti all'articolo 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modifiche sono aumentate di L. 20.000.000 per l'esercizio 1940-41, di L. 33.000.000 per ciascuno degli esercizi 1941-42, e 1942-43 e di L. 15.000.000 per l'esercizio 1943-44 e quelli stabiliti dall'art. 5 del R. decreto-legge medesimo sono aumentati di L. 5.000.000 per l'esercizio 1940-41, di L. 8.000.000 per l'esercizio 1941-42, di L. 15.000.000 per l'esercizio 1942-43 e di L. 7.000.000 per l'esercizio 1943-44.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 843.

Modificazioni al reclutamento della Milizia forestale ausiliaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla Milizia forestale ausiliaria istituita coll'art. 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, possono appartenere come militi coloro che abbiano compiuto il 20° anno di età e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

non abbiano superato il 55°, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare.

Le nomine dei militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte, previo accertamento dei requisiti tecnici degli elementi reclutabili, con decreto del comandante della Milizia forestale.

Art. 2.

Le disposizioni riguardanti le modalità di reclutamento del personale della Milizia forestale ausiliaria riportate nell'art. 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, e nell'art. 150 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997, vengono abrogate e si intendono interamente sostituite da quelle riportate all'art. 1 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 814.

Modificazioni alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza e l'istituzione della Stella al merito della scuola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale fa parte di diritto della Commissione di cui all'art. 8 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, e, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, la presiede.

Art. 2.

L'art. 9 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, è abrogato.

La concessione dei diplomi di benemerenza e della Stella al merito della scuola sarà fatta una volta all'anno in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 845.

Istituzione di un secondo posto di 3° segretario e di due posti di 4° segretario presso l'Ambasciata di Berlino.

N. 845. R. decreto 6 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministero per gli affari esteri, vengono istituiti presso l'Ambasciata in Berlino un secondo posto di 3° segretario e due posti di 4° segretario.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 846.

Soppressione dell'assegno per il Vice consolato in Locarno, ed istituzione di un posto di primo cancelliere presso la Legazione in Bucarest.

N. 846. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso l'assegno stabilito per il Vice consolato in Locarno e viene istituito un posto di primo cancelliere presso la Legazione in Bucarest.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 847.

Maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica.

N. 847. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene concessa la maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII, n. 848.

Istituzione di un posto di 2° segretario nella Regia Ambasciata presso la Santa Sede.

N. 848. R. decreto 14 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 2° segretario nella Regia Ambasciata presso la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria (Taranto).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fatte, previo accertamento dei requisiti tecnici degli elementi reclutabili, con decreto del comandante della Milizia forestale.

Art. 2.

Le disposizioni riguardanti le modalità di reclutamento del personale della Milizia forestale ausiliaria riportate nell'art. 12 della legge 13 dicembre 1928-VI, n. 3141, e nell'art. 150 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1907, vengono abrogate e si intendono interamente sostituite da quelle riportate all'art. 1 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 844.

Modificazioni alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza e l'istituzione della Stella al merito della scuola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale fa parte di diritto della Commissione di cui all'art. 8 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, e, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, la presiede.

Art. 2.

L'art. 9 della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 975, è abrogato.

La concessione dei diplomi di benemerenza e della Stella al merito della scuola sarà fatta una volta all'anno in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

sta del Ministero per gli affari esteri, vengono istituiti presso l'Ambasciata in Berlino un secondo posto di 3° segretario e due posti di 4° segretario.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 846.

Soppressione dell'assegno per il Vice consolato in Locarno, ed istituzione di un posto di primo cancelliere presso la Legazione in Bucarest.

N. 846. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso l'assegno stabilito per il Vice consolato in Locarno e viene istituito un posto di primo cancelliere presso la Legazione in Bucarest.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1940-XVIII, n. 847.

Maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica.

N. 847. R. decreto 20 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene concessa la maggiorazione dell'assegno del console generale in Danzica.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII, n. 848.

Istituzione di un posto di 2° segretario nella Regia Ambasciata presso la Santa Sede.

N. 848. R. decreto 14 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 2° segretario nella Regia Ambasciata presso la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, con sede in Manduria (Taranto).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Manduria (Taranto), e di sottoporre lo stesso alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in Manduria (Taranto), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1940-XVIII.

Nomina dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Visti i decreti Ministeriali 15 maggio 1940-XVIII, l'uno concernente il numero dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Bologna, e l'altro per la nomina del presidente del Comitato stesso;

Sentito il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Bologna;

Decreta:

Gli agenti di cambio dott. Baldassare Vasile e rag. Arnaldo Carri sono nominati componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna sino al termine del biennio XVII-XVIII E.F., oltre il presidente.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2615)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso, in data 13 corrente, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge: [illegible]

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

(3ª *pubblicazione*).

Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale

Si dichiara che il certificato di Credito comunale e provinciale 3.75% ordinario del valore nominale di L. 5000, intestato e vincolato come segue, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, venne intestato e vincolato come alla colonna 1, mentre doveva intestarsi e vincolarsi come alla colonna 2, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari del certificato stesso.

Intestazione da rettificare (1)	Tenore della rettifica (2)
Figli nati e nascituri di Bosi *Nicoletta* Luigia fu Luigi e Bosi *Nicoletta* Luigia fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Bosi *Nicoletta* Luigia, madre dei titolari, dom. a Genova.	Figli nati e nascituri di Bosi *Luigia* - Maria Nicoletta fu Luigi e Bosi *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Bosi *Luigia* - Maria - Nicoletta, madre dei titolari, dom.ti a Genova

Ai termini dell'art. 107 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 30 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, del Credito comunale e provinciale si diffida che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

(2524) p. *Il direttore generale*: ARATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3.50 per cento

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 156.

Per operazione di debito pubblico sono stati esibiti i certificati di rendita del Consolidato 3.50 % (1906) n. 216.370 di L. 14 e n. 216.319 di L. 17,50 intestati alla « Società di mutuo soccorso per gli operai di Pollone » (Vercelli).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (5ª e 6ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione dei certificati stessi, ai sensi dell'art. 109 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in Manduria (Taranto), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2524)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1940-XVIII.

Nomina dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Visti i decreti Ministeriali 15 maggio 1940-XVIII, l'uno concernente il numero dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Bologna, e l'altro per la nomina del presidente del Comitato stesso;

Sentito il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Bologna;

Decreta:

Gli agenti di cambio dott. Baldassare Vasile e rag. Arnaldo Carri sono nominati componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Bologna sino al termine del biennio XVII-XVIII E.F., oltre il presidente.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2615)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso, in data 13 corrente, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, relativo alla fissazione del termine del corso legale delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1.

(2635)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

(3ª *pubblicazione*).

Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale

Si dichiara che il certificato di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario del valore nominale di L. 5000, intestato e vincolato come segue, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, venne intestato e vincolato come alla colonna 1, mentre doveva intestarsi e vincolarsi come alla colonna 2, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari del certificato stesso.

Intestazione da rettificare (1)	Tenore della rettifica (2)
Figli nati e nascituri di Bosai *Nicoletta* Luigia fu Luigi e Bosai *Nicoletta* Luigia fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Bosai *Nicoletta* Luigia, madre dei titolari, dom. a Genova.	Figli nati e nascituri di Bosai *Luigia* - Maria Nicoletta fu Luigi e Bosai *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Bosai *Luigia* - Maria - Nicoletta, madre dei titolari, dom.ti a Genova

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 20 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, del Credito comunale e provinciale si diffida che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

p. *Il direttore generale*: ARATI

(2524)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 196.

Per operazione di debito pubblico sono stati esibiti i certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) n. 216.302 di L. 14 e n. 216.319 di L. 17,50 intestati alla « Società di mutuo soccorso per gli operai di Pollone » (Vercelli).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 6ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione dei certificati stessi, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2644)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	73779	833 —	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Giovanni-Battista*, dom. in Genova; col vincolo dotale.	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Ella-Giovanni-Battista*, dom. a Genova; col vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	180091	135,50	Intrito Agata fu Pasquale, moglie di Liguori Antonio di Francesco, dom. a Bari, usufrutto a Turi *Rosaria* fu Nicola, ved. di Intrito Pasquale ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico, dom. in Santeramo in Colle (Bari).	Come contro, con usufrutto a *Turi Maria-Rosaria* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	48885	322 —	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Andrea-Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	654101	87,50	Cantone *Teresa* fu Carlo, moglie di Lisei Carlo dom. a Gambolò (Pavia); vincolata per dote della titolare.	Cantone *Maria-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Rendita 5 %	160634	165 —	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caparelli* Giulia di Francesco ved. Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Id.	160635	165 —	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	213440	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).
Id.	252363	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).
Id.	26774	350,50	Taddei *Giovanna* fu Alessio, moglie di Bebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Anna* fu Alessio, nubile, dom. in Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siena, tutti quali eredi indivisi di Ricciardi Ettore; con l'usufrutto a favore di Tarchi Teresa fu Luigi ved. di Sarcoli Oltorino.	Taddei *Giulietta-Giannina-Amalia* fu Alessio, moglie di Bebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Ghita-Rita-Rita* fu Alessio, dom. a Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	26775	350,50	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.
Id.	26776	350,50	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.
P. R. 3,50 % (1934)	402495	1004,50	Ostorero *Mamel-Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Bioletto Tommaso fu Pietro, dom. a Torino; vincolata per dote della titolare.	Ostorero *Giuseppa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	396242 400277	80,50 385 —	Passano *Geronima* fu Giovanni, nubile, dom. a Delva o Delva Marina (Genova).	Passano *Maria-Geronima-Catterina-Angela* fu Giovanni, nubile, dom. a Delva o Delva Marina (Genova).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

— Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	73770	833 —	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Giovanni-Battista*, dom. in Genova; col vincolo dotale.	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Elia-Giovanni-Battista*, dom. a Genova; col vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	180091	135,50	Intrito Agata fu Pasquale, moglie di Lignori Antonio di Francesco, dom. a Bari, usufruttuario a Turi *Rosaria* fu Nicola, ved. di Intrito Pasquale ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico, dom. in Santeramo in Colle (Bari).	Come contro, con usufrutto a *Turi Maria-Rosaria* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	46385	322 —	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Andrea-Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	634101	87,50	Cantone *Teresa* fu Carlo, moglie di Lissi Carlo dom. a Gambolò (Pavia); vincolata per dote della titolare.	Cantone *Maria-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Rendita 5 %	160634	165 —	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco ved. Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caprarelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Id.	160635	165 —	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caprarelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	213440	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).
Id.	252363	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).
Id.	26774	360,50	Taddei *Gioranna* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Anna* fu Alessio, nubile, dom. in Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siena, tutti quali eredi indivisi di Risciardi Ettore; con l'usufrutto a favore di Tarchi Teresa fu Luigi ved. di Sarcoli Ottorino.	Taddei *Giulietta-Giannina-Amalia* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Ghita-Rita-Rita* fu Alessio, dom. a Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	26773	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.
Id.	26775	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Duranta Francesco.	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Duranta Francesco.
P. R. 3,50 % (1934)	402495	1094,50	Ostorero *Mamel-Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Bioletto Tommaso fu Pietro, dom. a Torino; vincolata per dote della titolare.	Ostorero *Giuseppa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	398242 400277	80,50 385 —	Passano *Geronima* fu Giovanni, nubile, dom. a Delva o Delva Marina (Genova).	Passano *Maria-Geronima-Catterina-Angela* fu Giovanni, nubile, dom. a Delva o Delva Marina (Genova).
Rendita 5 %	127515	500 —	Mazza Carlo-Alberto fu Enrico, dom. in Novara; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.	Come contro; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Emilia-Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	360021	234,50	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Carmela* fu Nicola, dom. in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Carmela* fu Nicola ved. Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Maria-Carmela* fu Nicola, domiciliata in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Maria-Carmela* fu Nicola vedova Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).
Cons. 3,50 % (1906)	335999	5138 —	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Moise-Israel* di Bonayuto, dote. a Milano; vincolata per dote della titolare.	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Israel-Moise* di Bonayuto, dom. a Milano; vincolata per dote della titolare.
Cons. 3,50 %	567076 925911	70 — 35 —	*Calderazzi* Irene di *Giuseppe Antonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).	*Calderazzo* Irene di *Giuseppantonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).
Id.	609774	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	667154	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	524765	35 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 %	141219	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	205198	52,50	Come sopra	Come sopra
Id.	300744	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	386771	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	386772	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	386773	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	370356	210 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	56378	52,50	Chiariello Antonio, Pasquale e Camillo fu Donato, minori sotto la patria potestà della madre Angelino Lucia di Pasquale, eredi indivisi del padre, dom. in S. Antimo; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Maria-Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.
Id.	135127	1130,50	Ferrocino *Adele* di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).	Ferrocino *Maria-Stella-Fortunata* di Alfredo, minore ecc., come contro.
Id.	196351	525 —	*Depalo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Maria-arcangela fu Stefano ved. *Depalo*, e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).	*di Palo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Mariarcangela fu Stefano, ved. di *Palo* e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).
Buoni del Tesoro 1941	Serie IX 1063	Capitale nominale 1000 —	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Margherita*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Olga*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.
1943	Serie A 1242	1000 —		
1940	Serie I 2811	1000 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale [illegible]

(2549)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in Manduria (Taranto) e dispone la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

L'avv. Francesco Careleo è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa avente sede in Manduria (Taranto), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2625)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esami, a 6 (sei) borse di studio di L. 8000 (ottomila) ciascuna, per la frequenza del Corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti di ambo i sessi, i quali dimostrino di essere sufficientemente preparati nella tecnica del canto e diano affidamento, per manifeste attitudini, della loro riuscita nel campo teatrale.

2. — Il Corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la vigilanza artistica e disciplinare di una speciale Commissione. Il Corso ha la durata di otto mesi, a decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII.

3. — Gli ammessi al Corso saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (giuoco scenico, truccatura, costume), della scherma (per i maschi), della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere gratuitamente utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche del Teatro Reale dell'Opera.

4. — Potranno partecipare al concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla data di scadenza di esso, non abbiano superato il trentesimo anno di età.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle arti, Div. V - non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I concorrenti, che risiedono nelle colonie italiane, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i documenti necessari.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo a norma di legge e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle Organizzazioni giovanili del P.N.F. per l'anno XVIII;
f) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto.

Le domande pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dai prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

6. — Coloro, che saranno ammessi a partecipare al concorso, dovranno sostenere le seguenti prove:

1ª esecuzione di due vocalizzi: uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta «Vocalizzazione nello stile moderno» (Ed. Ricordi);

2ª esecuzione di due pezzi preparati dal candidato: il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Verdi, Donizetti e Mozart, il secondo fra le opere teatrali moderne più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che nella prima audizione abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova. E' in facoltà, peraltro, della Commissione giudicatrice di escludere dal proseguimento dell'esame i candidati che abbiano dimostrato nella esecuzione di una delle prove di non possedere i requisiti voluti dall'articolo 1 del presente bando.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 (ottomila) che verrà corrisposta in otto rate. La prima rata sarà pagata all'inizio del Corso medesimo, le successive lo saranno di mese in mese, in base a nulla osta del commissario straordinario del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto che la Direzione del corso rilascerà mensilmente ai vincitori del concorso. Una copia dell'attestato sarà inviata per conoscenza al Ministero della educazione nazionale il quale si riserva la facoltà di sospendere la concessione della borsa di studio a carico degli allievi che dimostrino scarso profitto e facciano prolungate o frequenti assenze.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del Corso. Essi, però, potranno considerarsi in libertà se non scritturati entro il 30 giugno 1941-XIX.

10. — Ai vincitori delle borse di studio, quando abbiano utilmente compiuto il Corso, sarà rilasciato, dietro il giudizio di un'apposita Commissione ministeriale, un certificato comprovante la loro idoneità nel canto ed in tutte le altre discipline, che, a norma dell'art. 3, siano state oggetto di studio e di pratico addestramento durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(2630)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in Manduria (Taranto) e dispone la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del ligio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

L'avv. Francesco Carelso è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa avente sede in Manduria (Taranto), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del ligio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2625)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esami, a 6 (sei) borse di studio di L. 8000 (ottomila) ciascuna, per la frequenza del Corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, tra giovani cantanti di ambo i sessi, i quali dimostrino di essere sufficientemente preparati nella tecnica del canto e diano affidamento, per manifeste attitudini, della loro riuscita nel campo teatrale.

2. — Il Corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la vigilanza artistica e disciplinare di una speciale Commissione. Il Corso ha la durata di otto mesi, a decorrere dal 15 ottobre 1940-XVIII.

3. — Gli ammessi al Corso saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (giuoco scenico, truccatura, costume), della scherma (per i maschi), della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere gratuitamente utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche del Teatro Reale dell'Opera.

4. — Potranno partecipare al concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla data di scadenza di esso, non abbiano superato il trentesimo anno di età.

5. — Le domande, redatte in carta da bollo e dirette al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle Arti, Div. V - non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i concorrenti, che risiedono nelle colonie italiane, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i documenti necessari.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, rilasciati in carta da bollo a norma di legge e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle Organizzazioni giovanili del P.N.F. per l'anno XVIII;

f) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto.

Le domande pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

6. — Coloro, che saranno ammessi a partecipare al concorso, dovranno sostenere le seguenti prove:

1ª esecuzione di due vocalizzi: uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta «Vocalizzazione nello stile moderno» (Ed. Ricordi);

2ª esecuzione di due pezzi preparati dal candidato: il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo fra le opere teatrali moderne più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che nella prima audizione abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova. E' in facoltà, peraltro, della Commissione giudicatrice di escludere dal proseguimento dell'esame i candidati che abbiano dimostrato nella esecuzione di una delle prove di non possedere i requisiti voluti dall'articolo 1 del presente bando.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 (ottomila) che verrà corrisposta in otto rate. La prima rata sarà pagata all'inizio del Corso medesimo, le successive lo saranno di mese in mese, in base a nulla osta del commissario straordinario del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto che la Direzione del corso rilascierà mensilmente ai vincitori del concorso. Una copia dell'attestato sarà inviata per conoscenza al Ministero della educazione nazionale il quale si riserva la facoltà di sospendere la concessione della borsa di studio a carico degli allievi che dimostrino scarso profitto e facciano prolungate o frequenti assenze.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del Corso. Essi, però, potranno considerarsi in libertà se non scritturati entro il 30 giugno 1941-XIX.

10. — Ai vincitori delle borse di studio, quando abbiano ultimato compiuto il Corso, sarà rilasciato, dietro il giudizio di un'apposita Commissione ministeriale, un certificato comprovante la loro idoneità nel canto ed in tutte le altre discipline, che, a norma dell'art. 3, siano state oggetto di studio e di pratico addestramento durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(2630)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI BARBARA, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 81° ROMA - Giovedì, 18 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 167

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quistanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli prevent[illegible] quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al conto medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.
Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE MONCUCCHETTO

Sede Milano — Capitale L. 50.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per le ore 11 del giorno 9 (nove) agosto 1940-XVIII presso l'avv. Vernondo Bregnatelli in Milano, via Bigli n. 21, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Dimissioni dell'amministratore unico e nuova nomina.

Per l'intervento all'assemblea il deposito delle azioni al portatore dovrà eseguirsi cinque giorni prima nella sede sociale.

L'Amministratore unico.

568 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA COMMERCIO RAPPRESENTANZE OLII MINERALI AFFINI « S.A.C.R.O.M.A. »

Sede in Milano, via Ponchielli n. 5.

Convocazione di assemblea straordinaria

E' indetta per il giorno 10 del prossimo mese di agosto in Milano, in via Ponchielli n. 5, l'assemblea generale straordinaria dei soci, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Esame situazione e provvedimenti di cui all'art. 146 C. C. non escluso lo scioglimento della Società con nomina del liquidatore e relativi poteri;

b) Nomina dei sindaci in sostituzione degli attuali dimissionari;

SOCIETÀ ANONIMA ARCOS SALDATURA ELETTRICA AUTOGENA

Sede in Savona — Capitale L. 2.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 3 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, in Genova, negli uffici della direzione commerciale della Società, viale Duca D'Aosta n. 6, in prima convocazione ed eventualmente il giorno 10 agosto, nello stesso luogo ed alla stessa ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento di capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima delle date fissate per le due convocazioni.

Savona, 15 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

577 (A pagamento).

ANONIMA SOCIETÀ ESERCIZIO ALBERGHI - SANREMO

Gli azionisti sono invitati all'assemblea generale che avrà luogo il giorno 30 luglio c. a. ore 15 presso la sede della società per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e relativa relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Nomina dell'amministratore unico;
3. Nomina dei sindaci e determinazione dell'emolumento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE SECONDA FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° ROMA - Giovedì, 18 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 167

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 35 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE MONCUCCHETTO

Sede Milano — Capitale L. 30.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per le ore 11 del giorno 9 (nove) agosto 1940-XVIII presso l'avv. Vermondo Brugnatelli in Milano, via Bigli n. 21, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Dimissioni dell'amministratore unico e nuova nomina.

Per l'intervento all'assemblea il deposito delle azioni al portatore dovrà eseguirsi cinque giorni prima nella sede sociale.

L'Amministratore unico.

568 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA COMMERCIO RAPPRESENTANZE OLII MINERALI AFFINI «S.A.C.R.O.M.A.»

Sede in Milano, via Ponchielli n. 5.

Convocazione di assemblea straordinaria

E' indetta per il giorno 10 del prossimo mese di agosto in Milano, in via Ponchielli n. 5, l'assemblea generale straordinaria dei soci, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Esame situazione e provvedimenti di cui all'art. 146 C. C. non escluso lo scioglimento della Società con nomina del liquidatore e relativi poteri;

b) Nomina dei sindaci in sostituzione degli attuali dimissionari;

c) Varie.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il consigliere delegato: dott. Raoul Fonda.

570 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ARCOS SALDATURA ELETTRICA AUTOGENA

Sede in Savona — Capitale L. 2.000.000 interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 3 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, in Genova, negli uffici della direzione commerciale della Società, viale Duca D'Aosta n. 6, in prima convocazione ed eventualmente il giorno 10 agosto, nello stesso luogo ed alla stessa ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento di capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima delle date fissate per le due convocazioni.

Savona, 13 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

577 (A pagamento).

ANONIMA SOCIETÀ ESERCIZIO ALBERGHI - SANREMO

Gli azionisti sono invitati all'assemblea generale che avrà luogo il giorno 30 luglio c. a. ore 15 presso la sede della società per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e relativa relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Nomina dell'amministratore unico;
3. Nomina dei sindaci e determinazione dell'emolumento.

Sanremo, 5 luglio 1940-XVIII.

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

581 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETA IMPIANTI MATERIALI ELETTRICI « S.I.M.E. »

Anonima con sede in Ascoli Piceno.

L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata presso la sede sociale in Ascoli Piceno, via Adua n. 49, per il giorno 15 agosto 1940, ore 18, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di sindaci.

Occorrendo, l'assemblea si terrà in seconda convocazione, nello stesso luogo ed ora, il 31 agosto 1940-XVIII.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ascoli Piceno, 13 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione: (firma illeggibile).

576 (A pagamento).

COSTRUZIONI EDILI ROMA SOCIETÀ ANONIMA « C.E.R.S.A. »

Sede a Ferrara — Capitale L. 500.000, interamente versato.

I soci della « Costruzioni edili Roma Società Anonima » (C.E.R.S.A.) sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 3 agosto 1940-XVIII in Ferrara, nella sede sociale alle ore 11 in prima convocazione ed alle ore 12 in seconda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 500.000 a lire 990.000 e conseguente modificazione dello statuto.

L'Amministratore unico.

579 (A pagamento).

SOCIETA EDILIZIA MONTE ECHIA NAPOLI

(in liquidazione).

Anonima con sede in Napoli, via Generale Parisi n. 13.

Capitale L. 1.930.000.

Avviso di rettifica

Il deposito delle azioni per lo intervento all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, di cui all'avviso n. 147 della *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1940, n. 157, dovrà effettuarsi entro il 25 luglio 1940.

Napoli, 15 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore

580 (A pagamento).

SOCIETÀ CIVILE IMMOBILIARE FELICE SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Torino — Capitale sociale L. 3.982.500.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 agosto 1940, ore 17, in prima convocazione ed occorrendo per il 13 agosto alla stessa ora, in seconda, presso la sede sociale in Torino, piazza Carlo Felice n. 16 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori.

CASSA RURALE DI PRUNETTA - PISTOIA

Società Cooperativa in nome collettivo.

(in liquidazione).

I soci della suddetta Cassa Rurale sono convocati in assemblea generale ordinaria da tenersi il 25 agosto 1940-XVIII ad ore 9 in prima e ad ore 10 in seconda convocazione nella sala dell'O.N.D. (g. c.) in Prunetta per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore sul bilancio al 30 giugno 1940 e sullo stato della liquidazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e del conto profitti e perdite nonché della relazione dei sindaci e deliberazioni relative;
4. Nomina, se del caso, del collegio sindacale;
5. Varie eventuali.

Copia del bilancio e della relazione dei sindaci rimarrà depositata nello studio del liquidatore avv. Moscardi Martino in Pistoia via Madonna n. 17 dal dì 1° agosto al dì dell'assemblea a disposizione dei soci.

Il liquidatore: avv. cav. Moscardi Martino.

593 (A pagamento).

Convocazione di assemblea straordinaria

Gli azionisti della *Soc. An. Casalinghi e Articoli Diversi - S.A.C.A.D.* - con sede in Verona, sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 di lunedì 5 agosto 1940-XVIII nello studio del rag. Ferruccio Masotto in Verona, Scaletta S. Marco n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Aumento del capitale sociale;
3. Varie.

Eventuale seconda convocazione il martedì 6 agosto 1940 stessa ora e medesimo luogo.

Per essere ammessi alla assemblea gli azionisti dovranno avere depositate le proprie azioni nello studio del rag. Masotto non meno di cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Verona, 15 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

596 (A pagamento).

« S.A.N.A.S. » Società Anonima Noleggio Amministrazione Serbatoi

Sede in Brescia — Capitale sociale L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S.A.N.A.S. (Società Anonima Noleggio Amministrazione Serbatoi), sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 9, presso la sede sociale in Brescia, via Zara, 14, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII e sua approvazione;
2. Ratifica di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione, durante la seduta del 12 ottobre 1939-XVII, avente per oggetto le indennità da attribuire agli amministratori a partire dall'esercizio 1939-40;
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni dovrà essere eseguito presso la cassa so-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata presso la sede sociale in Ascoli Piceno, via Adua n. 49, per il giorno 15 agosto 1940, ore 18, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di sindaci.

Occorrendo, l'assemblea si terrà in seconda convocazione, nello stesso luogo ed ora, il 31 agosto 1940-XVIII.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ascoli Piceno, 13 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione: (firma illeggibile).

576 (A pagamento).

COSTRUZIONI EDILI ROMA SOCIETÀ ANONIMA «C.E.R.S.A.»

Sede a Ferrara — Capitale L. 500.000, interamente versato.

I soci della «Costruzioni edili Roma Società Anonima» (C.E.R. S.A.) sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 3 agosto 1940-XVIII in Ferrara, nella sede sociale alle ore 11 in prima convocazione ed alle ore 12 in seconda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 500.000 a lire 950.000 e conseguente modificazione dello statuto.

L'Amministratore unico.

579 (A pagamento).

SOCIETÀ EDILIZIA MONTE ECHIA NAPOLI

(in liquidazione).

Anonima con sede in Napoli, via Generale Parisi n. 13.

Capitale L. 1.950.000.

Avviso di rettifica

Il deposito delle azioni per lo intervento all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, di cui all'avviso n. 147 della *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1940, n. 157, dovrà effettuarsi entro il 25 luglio 1940.

Napoli, 15 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore

580 (A pagamento).

SOCIETÀ CIVILE IMMOBILIARE FELICE SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Torino — Capitale sociale L. 3.982.500.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 agosto 1940, ore 17, in prima convocazione ed occorrendo per il 13 agosto alla stessa ora, in seconda, presso la sede sociale in Torino, piazza Carlo Felice n. 16 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori.

Torino, 15 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

582 (A pagamento).

CASSA RURALE DI PRUNETTA

(in liquidazione).

I soci della suddetta Cassa Rurale sono convocati in assemblea generale ordinaria da tenersi il 25 agosto 1940-XVIII ad ore 9 in prima e ad ore 10 in seconda convocazione nella sala dell'O.N.D. (g. c.) in Prunetta per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore sul bilancio al 30 giugno 1940 e sullo stato della liquidazione;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e del conto profitti e perdite nonchè della relazione dei sindaci e deliberazioni relative;
4. Nomina, se del caso, del collegio sindacale;
5. Varie eventuali.

Copia del bilancio e della relazione dei sindaci rimarrà depositata nello studio del liquidatore avv. Moscardi Martino in Pistoia via Madonna n. 17 dal dì 1° agosto al dì dell'assemblea a disposizione dei soci.

Il liquidatore: avv. cav. Moscardi Martino.

593 (A pagamento).

Convocazione di assemblea straordinaria

Gli azionisti della *Soc. An. Casalinghi e Articoli Diversi - S.A.C.A.D.* - con sede in Verona, sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 15 di lunedì 5 agosto 1940-XVIII nello studio del rag. Ferruccio Masotto in Verona, Scaletta S. Marco n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Aumento del capitale sociale;
3. Varie.

Eventuale seconda convocazione il martedì 6 agosto 1940 stessa ora e medesimo luogo.

Per essere ammessi alla assemblea gli azionisti dovranno avere depositate le proprie azioni nello studio del rag. Masotto non meno di cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Verona, 15 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

595 (A pagamento).

«S.A.N.A.S.» Società Anonima Noleggio Amministrazione Serbatoi

Sede in Brescia — Capitale sociale L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S.A.N.A.S. (Società Anonima Noleggio Amministrazione Serbatoi), sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 9, presso la sede sociale in Brescia, via Zara, 74, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII e sua approvazione;
2. Ratifica di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione, durante la seduta del 12 ottobre 1939-XVII, avente per oggetto le indennità da attribuire agli amministratori a partire dall'esercizio 1939-40;
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni dovrà essere eseguito presso la cassa sociale, cinque giorni prima dell'assemblea.

Brescia, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

600 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

«S.I.A.F.»
SOCIETÀ ITALIANA PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Anonima, sede in Milano, via Principe Umberto, 17.

Capitale versato L. 1.000.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria alle ore 15 del giorno 5 agosto 1940-XVIII, presso la sede sociale in via Principe Umberto n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Revoca di un amministratore.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni, presso la sede sociale, in via Principe Umberto, n. 17, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, resta fin d'ora fissata quella di seconda convocazione, per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, presso la medesima sede sociale.

Milano, 16 luglio 1940-XVIII

Il presidente.

507 (A pagamento).

SOCIETÀ EDILIZIA MILVIA (S.E.M.)

Anonima, con sede in Roma, via Flaminia, n. 495

Capitale L. 50.000.

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 6 (sei) agosto 1940-XVIII, ore 15 (quindici), in prima convocazione, e il giorno 8 (otto) agosto 1940-XVIII, ore 15 (quindici), in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti per la compilazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
2. Deliberazioni sull'aumento di capitale sociale di cui all'assemblea del 29 luglio 1939-XVII.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea, presso le casse sociali.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

(firma illeggibile).

598 (A pagamento).

ING. G. BREDA SOC. AN. - CADONEGHE

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, in Cadoneghe, presso la sede sociale della società, per il giorno 3 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazione dell'art. 1 dell'atto costitutivo come segue: «1) E' costituita una società anonima e per azioni sotto la denominazione «Ing. Giovanni Breda S. A.», con sede in Cadoneghe».

Per intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni al portatore dovranno eseguirne il deposito non più tardi del giorno 26 luglio 1940-XVIII, presso la cassa della società, oppure, presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Padova.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale, per la prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata per lo stesso giorno e luogo, alle ore 11.

CERAMICHE PICCINELLI S. A.

Sede in Bergamo — Capitale L. 4.000.000.

A complemento dell'ordine del giorno dell'assemblea già indetta per il giorno 29 luglio ed in seconda per il successivo giorno 30, alle ore 16, in Bergamo, come da avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 luglio 1940-XVIII, si comunica che i signori azionisti dovranno deliberare sulla nomina del collegio sindacale, designazione del presidente ed emolumento per il triennio al 30 aprile 1943-XXI.

Mozzate, 13 luglio 1940-XVIII

La Presidenza.

569 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE «TEODOSIA»

Sede in Genova — Capitale L. 25.000, versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, per il 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 18,15, presso la società «Aedes» in Genova, piazza Portello, n. 2, piano IV, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Nomina del nuovo amministratore unico e determinazione del suo emolumento;
3. Nomina dei sindaci in sostituzione di quelli dimissionari;
4. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato presso la cassa sociale entro il 26 luglio 1940-XVIII.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane, sin da ora, fissata per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 12,30, nel medesimo locale.

Genova, 16 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico.

602 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 19596 - 4.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, n. 295 del R. decreto 8 luglio 1938-XVIII, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 900, che, in considerazione dello stato di guerra con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la lettera 4 luglio 1940-XVIII con la quale la Società «Smalteria Metallurgica Veneta» di Bassano del Grappa denuncia di essere detentrice di n. 2 partite di vasellame in ferro smaltato per l'importo complessivo di L. 12.135,60, di proprietà della ditta Mayer Banin Mallalla, con sede ad Aden, di nazionalità inglese;

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le suddette 2 partite di vasellame in ferro smaltato di proprietà della suindicata ditta.

2) Il cav. Ugo Sostero, consigliere delegato della Società «Smalteria Metallurgica Veneta» di Bassano del Grappa è nominato sequestratario delle predette due partite di vasellame.

3) Il sequestratario dovrà compilare l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati.

Tale elenco dovrà essere rimesso, in doppia copia, all'Intendenza di finanza entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

4) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 290 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria alle ore 15 del giorno 5 agosto 1940-XVIII, presso la sede sociale in via Principe Umberto n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Revoca di un amministratore.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni, presso la sede sociale, in via Principe Umberto, n. 17, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, resta fin d'ora fissata quella di seconda convocazione, per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, presso la medesima sede sociale.

Milano, 16 luglio 1940-XVIII

Il presidente.

507 (A pagamento).

SOCIETA EDILIZIA MILVIA (S.E.M.)

Anonima, con sede in Roma, via Flaminia, n. 495

Capitale L. 50.000

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 6 (sei) agosto 1940-XVIII, ore 15 (quindici), in prima convocazione, e il giorno 8 (otto) agosto 1940-XVIII, ore 15 (quindici), in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti per la compilazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
2. Deliberazioni sull'aumento di capitale sociale di cui all'assemblea del 29 luglio 1939-XVII.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea, presso le casse sociali.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

(firma illeggibile).

578 (A pagamento).

ING. G. BREDA SOC. AN. - CADONEGHE

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, in Cadoneghe, presso la sede sociale della società, per il giorno 3 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazione dell'art. 1 dell'atto costitutivo come segue: «1) E' costituita una società anonima e per azioni sotto la denominazione «Ing. Giovanni Breda S. A.», con sede in Cadoneghe».

Per intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni al portatore dovranno eseguirne il deposito non più tardi del giorno 26 luglio 1940-XVIII, presso la cassa della società, oppure, presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Padova.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale, per la prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata per lo stesso giorno e luogo, alle ore 11.

Cadoneghe, 12 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

599 (A pagamento).

dei giorno 10 luglio 1940-XVIII, si comunica che i signori azionisti dovranno deliberare sulla nomina del collegio sindacale, designazione del presidente ed emolumento per il triennio al 30 aprile 1943-XXI.

Mozzate, 13 luglio 1940-XVIII

La Presidenza.

569 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE «TEODOSIA»

Sede in Genova — Capitale L. 25.000, versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, per il 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 18,15, presso la società «Aedes» in Genova, piazza Portello, n. 2, piano IV, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Nomina del nuovo amministratore unico e determinazione del suo emolumento;
3. Nomina dei sindaci in sostituzione di quelli dimissionari;
4. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato presso la cassa sociale entro il 26 luglio 1940-XVIII.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane, sin da ora, fissata per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 12,30, nel medesimo locale.

Genova, 16 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico.

602 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 19596 - 4.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, n. 293 del R. decreto 8 luglio 1938-XVIII, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la lettera 4 luglio 1940-XVIII con la quale la Società «Smalteria Metallurgica Veneta» di Bassano del Grappa denunzia di essere detentrice di n. 2 partite di vasellame in ferro smaltato per l'importo complessivo di L. 14.155,60, di proprietà della ditta Mayer Banin Mahalla, con sede ad Aden, di nazionalità inglese;

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le suddette 2 partite di vasellame in ferro smaltato di proprietà della suindicata ditta.

2) Il cav. Ugo Sostero, consigliere delegato della Società «Smalteria Metallurgica Veneta» di Bassano del Grappa è nominato sequestratario delle predette due partite di vasellame.

3) Il sequestratario dovrà compilare l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati.

Tale elenco dovrà essere rimesso, in doppia copia, all'Intendenza di finanza entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

4) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 290 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliandi.

575 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

COMUNE DI STORO - PROVINCIA DI TRENTO

AVVISO D'ASTA DI LEGNAME.

Il giorno di martedì 27 agosto 1940-XVIII, ad ore 10, in questa sede comunale davanti al podestà o chi per esso sarà tenuta pubblica asta per la vendita al miglior offerente di:

numero 2421 piante di abete cajoci di dare una massa legnosa di circa 1800 metri cubi di legname da opera di 100 mc. di pino in località Busera in Alpo di Storo, al prezzo base di L. 210 al metro cubo.

L'asta seguirà col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo stabilito nella scheda dell'Amministrazione nella quale sarà pure indicato il prezzo massimo che non potrà essere superato in rapporto ai prezzi del legname segato stabiliti dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Trento.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare con dati sicuri di poter contenere i prezzi di vendita del legname segato entro i limiti consentiti, assumendo impegno per iscritto e riconoscendo alla Amministrazione venditrice la facoltà di prelevare ai prezzi fissati, metà del legname segato che sarà ottenuto dal lotto aggiudicato.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non vi saranno almeno due concorrenti o se non sarà raggiunto il prezzo minimo stabilito dall'Amministrazione. Nel caso di offerte che superano il prezzo massimo consentito, le stesse si intenderanno fatte per il prezzo massimo fissato nella scheda dell'Amministrazione.

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata entro le ore 11 del giorno dell'asta e redatte in carta da bollo da L. 6 ed accompagnate dal certificato di iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni, dal certificato di idoneità tecnica del Comando della M.N.I., dalla prova di aver depositato presso l'Esattoria di Condino (Trento) la somma di L. 37.800 quale cauzione a garanzia dell'offerta e L. 37.800 per spese contrattuali, salvo liquidazione. Il giorno dell'asta sarà presente nella sede comunale l'incaricato dell'Esattoria per ricevere eventuali depositi.

Il capitolato d'oneri e tutte le altre condizioni di appalto sono ostensibili nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio osservando che tutte le spese inerenti il lotto, assegno, consegna, misurazione e collaudo come quelle contrattuali e d'asta, nessuna esclusa od eccettuata, stanno a carico dell'aggiudicatario.

Storo, 13 luglio 1940-XVIII

Il podestà: cav. Silvio Bernardi.

Il segretario: rag. Luigi Perina.

594 (A pagamento).

N. 12340 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile la misura prevista dalla suprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che la Ditta Roura et Forgas, residente a Londra Seetlang Lane 14 con sede a Great Tower Street, è da considerarsi di nazionalità nemica, in quanto in essa hanno interessi prevalenti sudditi nemici;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla suddetta Ditta Roura et Forgas di Londra, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Di sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per la consegna da parte di Ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Per i beni assoggettati a sequestro di cui al precedente art. 1, sono compresi particolarmente i seguenti che, alla data del presente decreto, risultano a questa Prefettura:

1) Credito di essa Ditta verso la R. Miniera di Idria in liquidazione dell'importo di lire italiane 163.030,15;

2) Credito di essa Ditta verso la R. Miniera di Idria in liquidazione dell'importo di lire italiane 500 (circa).

Art. 4.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommario descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di Finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere, occorrendo, l'intervento della forza pubblica.

Gorizia, addì 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Cavani.

573 (Gratuito).

N. 10306 - prot. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la lettera in data 8 luglio 1940-XVIII, con la quale il Consigliere delegato della Società anonima « Industrie Vicentine Elettromeccaniche » ha denunziato che la Società stessa è in possesso dei seguenti certificati azionari di proprietà della « Compagnie de Signaux e d'Entreprises Electriques » di nazionalità francese, con sede in Parigi, 5 Rue Caroline:

Certificato n. 10 di n.	350	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 11 di n.	70	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 12 di n.	1	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 13 di n.	14.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 22 di n.	5.530	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 29 di n.	1.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 30 di n.	1.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 31 di n.	1.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 32 di n.	1.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 39 di n.	500	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 43 di n.	250	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 44 di n.	36	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;

per un totale di n. 24.750 azioni del valore nominale di L. 100 per azione e per un complessivo ammontare di L. 2.475.000;

Decreta:

1) Sono assoggettati a sequestro i sopraindicati certificati del complessivo valore nominale di L. 2.475.000 di proprietà della suindicata Ditta.

2) Il cav. dott. Enrico Albieri, Primo segretario della R. Intendenza di finanza di Vicenza, è nominato sequestratario dei beni di cui sopra.

3) Il sequestratario dovrà compilare l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, specificando anche il loro valore legale nominale. Tale elenco dovrà essere rimesso, in doppia copia al R. Intendente di finanza entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

4) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

il giorno di martedì 27 sesto 1940-XVIII, alle ore 10, in questa sede comunale davanti al podestà o chi per esso sarà tenuta pubblica asta per la vendita al miglior offerente di:

numero 2431 piante di abete capaci di dare una massa legnosa di circa 1850 metri cubi di legname da opera di 100 mc. di pino in località Busera in Alpo di Storo, al prezzo base di L. 210 al metro cubo.

L'asta seguirà col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo stabilito nella scheda dell'Amministrazione nella quale sarà pure indicato il prezzo massimo che non potrà essere superato in rapporto ai prezzi del legname segato stabiliti dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Trento.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare con dati sicuri di poter contenere i prezzi di vendita del legname segato entro i limiti consentiti, assumendo impegno per iscritto e riconoscendo alla Amministrazione venditrice la facoltà di prelevare ai prezzi fissati, metà del legname segato che sarà ottenuto dal lotto aggiudicato.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non vi saranno almeno due concorrenti o se non sarà raggiunto il prezzo minimo stabilito dall'Amministrazione. Nel caso di offerte che superano il prezzo massimo consentito, le stesse si intenderanno fatte per il prezzo massimo fissato nella scheda dell'Amministrazione.

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata entro le ore 11 del giorno dell'asta e redatte in carta da bollo da L. 6 ed accompagnate dal certificato di iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni, dal certificato di idoneità tecnica del Comando della M.N.I., dalla prova di aver depositato presso l'Esattoria di Condino (Trento) la somma di L. 37.800 quale cauzione a garanzia dell'offerta e L. 37.800 per spese contrattuali, salvo liquidazione. Il giorno dell'asta sarà presente nella sede comunale l'incaricato dell'Esattoria per ricevere eventuali depositi.

Il capitolato d'oneri e tutte le altre condizioni di appalto sono ostensibili nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio osservando che tutte le spese inerenti il lotto, assegno, consegna, misurazione e collaudo come quelle contrattuali e d'asta, nessuna esclusa od eccettuata, stanno a carico dell'aggiudicatario.

Storo, 13 luglio 1940-XVII

Il podestà: cav. Silvio Bernardi.

Il segretario: rag. Luigi Perina.

591 (A pagamento).

N. 12340 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 466, che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile la misura prevista dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la Ditta Roura et Forgas, residente a Londra Seething Lane 14 con sede a Great Tower Street, è da considerarsi di nazionalità nemica, in quanto in essa hanno interessi prevalenti sudditi nemici;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla suddetta Ditta Roura et Forgas di Londra, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Di sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per la consegna da parte di Ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Per i beni assoggettati a sequestro di cui al precedente art. 1, sono compresi particolarmente i seguenti che, alla data del presente decreto, risultano a questa Prefettura:

1) Credito di essa Ditta verso la R. Miniera di Idria in liquidazione dell'importo di lire italiane 163.939,45;

2) Credito di essa Ditta verso la R. Miniera di Idria in liquidazione dell'importo di lire italiane 350 (circa).

Art. 3.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il comm. ing. E. Ricci, R. commissario liquidatore della gestione statale della R. Miniera di Idria.

Detti beni, salvo per i crediti e i titoli di Stato, dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di Finanza entro 20 giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere, occorrendo, l'intervento della forza pubblica.

Gorizia, addì 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Cavani.

573 (Gratuito).

N. 12396 - prot. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 466, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la lettera in data 8 luglio 1940-XVIII, con la quale il Consigliere delegato della Società anonima «Industrie Vicentine Elettromeccaniche» ha denunziato che la Società stessa è in possesso dei seguenti certificati azionari di proprietà della «Compagnie de Signaux e d'Entreprises Electriques» di nazionalità francese, con sede in Parigi, 5 Rue Caroline:

Certificato n. 10 di n.	350	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 11 di n.	70	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 12 di n.	15	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 15 di n.	11.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 22 di n.	5.830	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 29 di n.	1.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 30 di n.	1.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 31 di n.	1.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 32 di n.	1.000	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 39 di n.	500	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 43 di n.	250	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 44 di n.	30	azioni della Soc. An. I.V.E.M.;

per un totale di n. 24.730 azioni del valore nominale di L. 100 per azione e per un complessivo ammontare di L. 2.473.000;

Decreta:

1) Sono assoggettati a sequestro i sopraindicati certificati del complessivo valore nominale di L. 2.473.000 di proprietà della suindicata Ditta.

2) Il cav. dott. Enrico Albieri, Primo segretario della R. Intendenza di finanza di Vicenza, è nominato sequestratario dei beni di cui sopra.

3) Il sequestratario dovrà compilare l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, specificando anche il loro valore legale nominale. Tale elenco dovrà essere rimesso, in doppia copia al R. Intendente di finanza entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

4) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 250 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alfieri.

571 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

Divisione Gab. - N. 1/2038.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. Decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 466, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricorita « Legge di guerra »;

Ritenuto che Amphoux Susanna, residente a Courbevoie è da considerarsi di nazionalità nemica,

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Amphoux Susanna esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, via dei Sabini, 7, Roma.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Addì 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. Palmardita.

583 (Gratuito).

ENTI LOCALI

AMMINISTRAZIONE UNICA DELLE ISTITUZIONI DECENTRATE DALL'E.C.A. DI VENEZIA

A norma dell'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, l'Amministrazione unica delle Istituzioni decentrate dall'E.C.A. di Venezia succeduta nell'amministrazione dell'O. P. S. Giovanni Battista dei Catecumeni all'E.C.A. di Venezia giusta R. decreto 20 marzo 1939, rende noto che la precedente Amministrazione dell'E.C.A. di Venezia ha approvato con deliberazioni 14 marzo 1938, n. 258 RB e 14 dicembre 1938, n. 538 RB, da sottoporre alla Sovrana Imperiale Sanzione, la tra[illegible] dell'O. P. S. Giovanni Battista dei Catecumeni e

Chiunque abbia interesse potrà prendere visione nella segreteria dell'Amministrazione unica delle Istituzioni decentrate dall'E.C.A. in Venezia, delle deliberazioni e dello schema di statuto predetti.

A sensi dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge 30 dicembre 1923, n. 2841, entro il termine di trenta giorni dalla data della presente inserzione, le persone o gli enti interessati possono produrre le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministero dell'interno.

547 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(1ª *pubblicazione*)

REGIA PROCURA DI LAGONEGRO

IL PROCURATORE DEL RE DI LAGONEGRO

Letti gli atti e gli articoli 37 n. 1 del libro 1° Codice civile e 50 e seguenti delle disposizioni di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939, n. 610

Chiede

che il Tribunale di Lagonegro dichiari la morte presunta di Laporta Vittorio di Andrea nato a Pertosa il 19 febbraio 1888, per causa dipendente dalla guerra verificatasi il 21 maggio 1917.

Lagonegro, 1° luglio 1940-XVIII

Il procuratore del Re: Alfinito

Per estratto conforme.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

Con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Lagonegro entro sei mesi dalla seconda pubblicazione del presente atto.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

515 (Gratuito).

(1ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Tonini Luigi fu Giovanni e fu Mauri Augusta, da Montescudo (Forlì) ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione del 30 marzo 1940-XVIII ha chiesto la dichiarazione di morte presunta del fratello Tonini Vincenzo nato a Montescudo il 21 marzo 1894, già appartenente al 114° reggimento fanteria, caduto prigioniero sul fronte italo-austriaco il 15 giugno 1918, durante la guerra mondiale.

Invitasi chi ne abbia notizie ad inviarle al Tribunale di Forlì entro sei mesi dalla 2ª pubblicazione del presente avviso.

Avv. Albertino de Benedictis, proc.

578 (A credito - Art. 10012 Campione civ.).

(1ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE - TRIESTE

I signori Ziberna Luigia Giosefia in Saccheri, Maria, Antonio, Pietro (ora Giberna), tutti fu Francesco e Levec Giuseppe Giacomo fu Giosefia, residente in Trieste, Guardiella Scoglietto 354-345, hanno presentato a questo Tribunale il ricorso perchè sia dichiarata la morte presunta di Ziberna Giovanni Antonio fu Francesco e fu Giosefia Levec, loro fratello, nato a Trieste il 9 dicembre 1889, che nel 1914 combattè sulla fronte russa, donde dal 1915 non diede più notizie. Si [illegible] chiunque abbia notizie dello scomparso di farle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che Amphoux Susanna, residente a Courbevoie è da considerarsi di nazionalità nemica,

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Amphoux Susanna esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, via dei Sabini, 7, Roma.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità delle propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, (secondo le norme per l'impiego privato).

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Addì 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. Palmardita.

583 (Gratuito).

ENTI LOCALI

AMMINISTRAZIONE UNICA DELLE ISTITUZIONI DECENTRATE DALL'E.C.A. DI VENEZIA

A norma dell'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, l'Amministrazione unica delle Istituzioni decentrate dall'E.C.A. di Venezia succeduta nell'amministrazione dell'O. P. S. Giovanni Battista dei Catecumeni all'E.C.A. di Venezia giusta R. decreto 20 marzo 1939, rende noto che la precedente Amministrazione dell'E.C.A. di Venezia ha approvato con deliberazioni 14 marzo 1938, n. 258 RB e 14 dicembre 1938, n. 538 RB, da sottoporre alla Sovrana Imperiale Sanzione, la trasformazione del fine dell'O.P. S. Giovanni Battista dei Catecumeni a norma dell'art. 70 della legge sulle Opere Pie; la mutazione della denominazione dell'O.P. da: « Istituto S. Giovanni Battista dei Catecumeni per l'Infanzia Abbandonata » in quella di « Opera Pia S. Giovanni Battista dei Catecumeni »; il frazionamento del patrimonio di detta Opera Pia in quattro parti giusta progetto allegato alla deliberazione 14 marzo 1938 citata; ed il progetto di statuto della nuova Opera Pia.

Il presente avviso viene pubblicato a norma dell'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, entro il termine di trenta giorni dalla data della presente inserzione, le persone o gli enti interessati possono produrre le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministero dell'interno.

547 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(1ª *pubblicazione*)

REGIA PROCURA DI LAGONEGRO

IL PROCURATORE DEL RE DI LAGONEGRO

Letti gli atti e gli articoli 57 n. 1 del libro 1° Codice civile e 50 e seguenti delle disposizioni di attuazione, approvate con R. decreto 24 aprile 1939, n. 640

Chiede

che il Tribunale di Lagonegro dichiari la morte presunta di Laporta Vittorio di Andrea nato a Perrosa il 19 febbraio 1888, per causa dipendente dalla guerra verificatasi il 21 maggio 1917.

Lagonegro, 1° luglio 1940-XVIII

Il procuratore del Re: Alfinito

Per estratto conforme.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

Con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Lagonegro entro sei mesi dalla seconda pubblicazione del presente atto.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

545 (Gratuito).

(1ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Tonini Luigi fu Giovanni e fu Mauri Augusta, da Montescudo (Forlì) ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione del 30 marzo 1940-XVIII ha chiesto la dichiarazione di morte presunta del fratello Tonini Vincenzo nato a Montescudo il 21 marzo 1894, già appartenente al 114° reggimento fanteria, caduto prigioniero sul fronte italo-austriaco il 15 giugno 1918, durante la guerra mondiale.

Invitasi chi ne abbia notizie ad inviarle al Tribunale di Forlì entro sei mesi dalla 2ª pubblicazione del presente avviso.

Avv. Albertino de Benedictis, proc.

578 (A credito - Art. 10012 Campione civ.).

(1ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE - TRIESTE

I signori Ziberna Luigia Gioseffa in Saccheri, Maria, Antonio, Pietro (ora Giberna), tutti fu Francesco e Levec Giuseppe Giacomo fu Gioseffa, residente in Trieste, Guardiella Scoglietto 354-343, hanno presentato a questo Tribunale il ricorso perchè sia dichiarata la morte presunta di Ziberna Giovanni Antonio fu Francesco e fu Gioseffa Levec, loro fratello, nato a Trieste il 9 dicembre 1889, che nel 1914 combattè sulla fronte russa, donde dal 1915 non diede più notizie. Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Trieste entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Trieste, 10 luglio 1940-XVIII

Il procuratore: avv. Mass. Geri.

593 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(1ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Mainardi Enrico fu Antonio e fu Doniselli Rosa, nato a Bollate nel 1891 è scomparso fin dal 29 novembre 1915, durante la Grande Guerra. Il Tribunale di Milano avanti a procedere alla dichiarazione di morte presunta, invita chiunque abbia notizie di lui, a farle pervenire a detto Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

566 (A pagamento).

(1ª *pubblicazione*).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERBANIA

Ad istanza di Pirone Antonio fu Angelo.

Premesso che al 16 novembre 1847 nacque in Pieve Vergonte Pirone Vincenzo da Pirone Angelo e Pirone Modesta, il quale Pirone Vincenzo lasciò a succedergli attualmente quale unico erede il richiedente Pirone Antonio, costui, onde ottenere il trapasso in proprio favore di ogni attività mobiliare ed immobiliare spettante a detto Pirone Vincenzo, fece istanza perchè venisse dichiarata presunta la morte del proprio padre Pirone Vincenzo.

Il presidente del Tribunale accolta l'istanza manda ad inserire due volte a distanza di 10 giorni in questa *Gazzetta Ufficiale* l'estratto del ricorso stesso ad ogni effetto di legge con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

567 (A pagamento). Il procuratore: Augusto Ottolini.

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606.
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: « Sette Moggia » o « Gesonne ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Gravante Giovannina fu Pasquale maritata Vitagliano, foglio di mappa 8 part. 11-b per la superficie di Ha. 1.30.60 e con l'imponibile di L. 130,60.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Gravante Angelo ed altri fu Pasquale, con la proprietà Moscati Maria fu Luigi ed altri, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 3000.

Con riserva di produrre documenti e memorie.

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE

Il presidente rende noto che il notaro Carlo Grassi fu Giovanni, residente a Firenze, è stato destituito dall'esercizio del ministero notarile.

Firenze, 11 luglio 1940-XVIII

553 (Gratuito). Il presidente: dott. Silvio Sandrucci.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: San Michele.

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Petrella Carlo, Antonio, Marta e Lucia-Giovanna di Francesco per due terzi e Petrella Lucia-Giovanna di Francesco per un terzo, al foglio di mappa 22, part. 196 per la superficie di ha. 0.06.27 e con l'imponibile di L. 8,15.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale di Cancello, con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 300 (trecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

572 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Tribunale di Milano avanti a procedere alla dichiarazione di morte presunta, invita chiunque abbia notizie di lui, a farle pervenire a detto Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

566 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERBANIA

Ad istanza di Pirone Antonio fu Angelo.

Premesso che al 16 novembre 1843 nacque in Pieve Vergonte Pirone Vincenzo da Pirone Angelo e Pirone Modesta, il quale Pirone Vincenzo lasciò a succedergli attualmente quale unico erede il richiedente Pirone Antonio, costui, onde ottenere il trapasso in proprio favore di ogni attività mobiliare ed immobiliare spettante a detto Pirone Vincenzo, fece istanza perchè venisse dichiarata presunta la morte del proprio padre Pirone Vincenzo.

Il presidente del Tribunale accolta l'istanza manda ad inserire due volte a distanza di 10 giorni in questa *Gazzetta Ufficiale* l'estratto del ricorso stesso ad ogni effetto di legge con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

567 (A pagamento). Il procuratore: Augusto Ottolini.

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale per i Combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera Nazionale per i Combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera Nazionale per i Combattenti.

Fondo denominato: « Sette Morgia » o « Gessonne ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Gravante Giovannina fu Pasquale maritata Vitaliano, foglio di mappa 8 part. 11-b per la superficie di Ha. 1.30.60 e con l'imponibile di L. 130,60.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Gravante Angelo ed altri fu Pasquale, con la proprietà Moscati Maria fu Luigi ed altri, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera Nazionale per i Combattenti offre la somma di L. 3000.

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 19 maggio 1940-XVIII

Il pres. dell'Opera naz. per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

571 (Gratuito).

Firenze, 11 luglio 1940-XVIII

553 (Gratuito). Il presidente: dott. Silvio Sandrucci.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: San Michele.

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Petrella Carlo, Antonio, Marta e Lucia-Giovanna di Francesco per due terzi e Petrella Lucia-Giovanna di Francesco per un terzo, al foglio di mappa 22, part. 196 per la superficie di ha. 0.06.27 e con l'imponibile di L. 8,75.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale di Cancello, con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 300 (trecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

572 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Maioriello.

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Parente Gaetano fu Carlo, al foglio di mappa 17, part. 61 per la superficie di ha. 0.32.30 e con l'imponibile di L. 42,07.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Parente Carlo fu Nicola, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Raimondo Anna Maria fu Vitaliano ved. Parente, con la strada comunale «Prataro», salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 800 (ottocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

78; (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Fieme Morto».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: D'Abrosca Vincenzo fu Catello e Natale Maria fu Francesco, coniugi, al foglio di mappa 9, part. 10 per la superficie di ha. 0.32.18 e con l'imponibile di L. 32.18.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Abbate Antonio ecc. fu Francesco, con la proprietà Abbate Giovanni ecc. fu Antonio, con la proprietà Gravante Antonio ecc. fu Francesco, con la proprietà Martucci Giuseppe ecc. fu Paolo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 800 (ottocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Maisone.

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Mirra Vincenzo fu Gennaro usufruttuario, e Mirra Vincenzo fu Antimo, proprietario, al foglio di mappa 18, part. 60; per la superficie di ha. 2.03.50 e con l'imponibile di L. 184.43.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale «Prataro», con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la proprietà Abbate Carlo di Giovanni, con la proprietà Petrella Michele, Carlo, Giovanni ed altri fu Francesco, con la proprietà Mirra Gennaro Di Antimo, con la proprietà Mirra Giovanni, Lucrezia ed altri fu Gaetano, con la proprietà Petrella Michele di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 5400 (cinquemilaquattrocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

386 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Maiorielio.

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Parente Gaetano fu Carlo, al foglio di mappa 17, part. 61 per la superficie di ha. 0.32.36 e con l'imponibile di L. 42,07.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Parente Carlo fu Nicola, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Raimondo Anna Maria fu Vitaliano ved. Parente, con la strada comunale « Prataro », salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 800 (ottocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

584 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Fieme Morto ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: D'Abrosca Vincenzo fu Catello e Natale Maria fu Francesco, coniugi, al foglio di mappa 9, part. 10 per la superficie di ha. 0.30.18 e con l'imponibile di L. 32,18.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Abbate Antonio ecc. fu Francesco, con la proprietà Abbate Giovanni ecc. fu Antonio, con la proprietà Gravante Antonio ecc. fu Francesco, con la proprietà Martucci Giuseppe ecc. fu Paolo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 800 (ottocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

585 (Gratuito).

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Maisone.

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Mirra Vincenzo fu Gennaro usufruttuario, e Mirra Vincenzo fu Antimo, proprietario, al foglio di mappa 18, part. 60; per la superficie di ha. 2.03.30 e con l'imponibile di L. 184,45.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la proprietà Abbate Carlo di Giovanni, con la proprietà Petrella Michele, Carlo, Giovanni ed altri fu Francesco, con la proprietà Mirra Gennaro Di Antimo, con la proprietà Mirra Giovanni, Lucrezia ed altri fu Gaetano, con la proprietà Petrella Michele di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 5400 (cinquemilaquattrocento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

586 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Maioriello ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Parente Carlo fu Nicola e D'Abrosca Serafina di Francesco, coniugi, al foglio di mappa 17, part. 54; per la superficie di ha. 0.45.87 e con l'imponibile di L. 59,63.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Saitto Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovanni fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola, con la strada comunale « Prato », salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 1200 (milleduecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: Cons. naz. Araldo Crollalanza

587 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondi denominati: « Maisone » e « Massariella Schiavi ».

Riportati nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Mirra Gennaro di Antimo, al foglio di mappa 18, part. 61, 65; per la superficie complessiva di Ha. 2.93.31 e con l'imponibile di lire 223,11.

Il fondo « Maisone » confina: con la strada comunale « Pratoro », con la proprietà Lagnese Ferdinando fu Michele e Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la strada comunale « Larga », con la proprietà Mirra Vincenzo fu Antimo, salvo se altri.

Il fondo « Massariella Schiavi » confina: con la strada comunale « Pratoro », con la proprietà Mirra Giovanni, Lucrezia, Antonio ed altri fu Pasquale, con la proprietà Mirra Gennaro e Vincenzo di Antimo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 6000 (seimila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

588 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondi denominati: « Masseria Nuova » e « Prataro ».

Riportati nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Sanges Nicola fu Antonio, al foglio di mappa 11, partic. 19, 29, 61 per la superficie complessiva di Ha. 1.78.98 e con l'imponibile di lire 178,98.

Il fondo « Masseria Nuova » è diviso in due appezzamenti contraddistinti in catasto con la partic. 19 al foglio di mappa 11 e con la part. 59 dello stesso foglio di mappa 11.

Il primo confina: con la strada comunale delle « Pagliate », con la proprietà Cicala Filomena fu Gabriele ved. Foresta ed altri, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, salvo se altri.

Il secondo confina: con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Cicala Filomena fu Gabriele ved. Foresta ed altri, con la proprietà Carlino Martino ed altri di Antimo, con la proprietà Gravante Grazia in D'Angelo e Giovanni fu Giuseppe, salvo se altri.

Il fondo « Prataro » confina: con la proprietà Conte Angelina di Gennaro in Conte, con la proprietà Conte Giulia fu Martino in Mingione, con la proprietà Gravante Grazia in D'Angelo e Giovanni fu Giuseppe, con la proprietà Carlino, Martino ed altri di Antimo, con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Perillo Vincenzo fu Angelo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire 4000 (quattromila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

590 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI CUNEO-ALBA

Il sottoscritto segretario del consiglio notarile suddetto, rende noto che il signor Savio dott. Augusto fu Felice, notaio nel comune di Sulzzo, è stato dispensato dall'ufficio, per limiti di età, come da decreto 15 maggio 1940-XVIII.

Cuneo, 30 giugno 1940-XVIII

Il segretario: dott. Andrea Rollati.

592 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lire 1940, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Maioriello ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Parente Carlo fu Nicola e D'Abrosca Serafina di Francesco, coniugi, al foglio 21 mappa 17, part. 54; per la superficie di ha. 0.15.87 e con l'imponibile di L. 39,63.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Saitto Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovanni fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola, con la strada comunale « Prato », salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 1200 (milleduecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: Cons. naz. Araldo Crollalanza

587 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1854;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti

Fondi denominati: « Maisone » e « Massariella Schiavi ».

Riportati nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Mirra Gennaro di Antimo, al foglio di mappa 18, part. 61, 63; per la superficie complessiva di Ha. 2.03.31 e con l'imponibile di lire 225,21.

Il fondo « Maisone » confina: con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Lagnese Ferdinando fu Michele e Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la strada comunale « Larga », con la proprietà Mirra Vincenzo fu Antimo, salvo se altri.

Il fondo « Massariella Schiavi » confina: con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Mirra Giovanni, Lucrezia, Antonio ed altri fu Pasquale, con la proprietà Mirra Gennaro e Vincenzo di Antimo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 6000 (seimila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

588 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1854;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondi denominati: « Masseria Nuova » e « Prataro ».

Riportati nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Sanges Nicola fu Antonio, al foglio di mappa 11, partic. 19, 59, 61 per la superficie complessiva di Ha. 1.78.93 e con l'imponibile di lire 175,98.

Il fondo « Masseria Nuova » è diviso in due appezzamenti contradistinti in catasto con la partic. 19 al foglio di mappa 11 e con la part. 59 dello stesso foglio di mappa 11.

Il primo confina: con la strada comunale delle « Paglinie », con la proprietà Cicala Filomena fu Gabriele ved. Foresta ed altri, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, salvo se altri.

Il secondo confina: con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Cicala Filomena fu Gabriele ved. Foresta ed altri, con la proprietà Carlino Martino ed altri di Antimo, con la proprietà Gravante Grazia in D'Angelo e Giovanni fu Giuseppe, salvo se altri.

Il fondo « Prataro » confina: con la proprietà Conte Angelina di Gennaro in Conte, con la proprietà Conte Giulia fu Martino in Mingione, con la proprietà Gravante Grazia in D'Angelo e Giovanni fu Giuseppe, con la proprietà Carlino, Martino ed altri di Antimo, con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Perillo Vincenzo fu Angelo, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire 4000 (quattromila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

589 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI CUNEO-ALBA

Il sottoscritto segretario del consiglio notarile suddetto, rende noto che il signor Savio dott. Augusto fu Felice, notaio nel comune di Saluzzo, è stato dispensato dall'ufficio, per limiti di età, come da decreto 15 maggio 1940-XVIII.

Cuneo, 30 giugno 1940-XVIII

Il segretario: dott. Andrea Bollati.

592 (Gratuito).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 19 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza . . . . . Pag. 2666

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 849.
Approvazione del protocollo della prima sessione delle Commissioni governative italiana e turca firmato in Roma, il 24 febbraio 1940-XVIII . . . . . Pag. 2666

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 850.
Modificazioni alla legge 21 marzo 1928-XVI, n. 670, che disciplina i premi letterari . . . . . Pag. 2669

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 851.
Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per le valute. Pag. 2670

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 852.
Autorizzazione della spesa di L. 8.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni . . . . . Pag. 2671

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 853.
Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità . . . . . Pag. 2671

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 854.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado . . Pag. 2671

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 855.

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 857.
Determinazione di confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza. Pag. 2684

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 858.
Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni «Unione» con sede in Milano . . . . . Pag. 2684

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII, n. 859.
Applicazione della legge penale militare ed esercizio della giurisdizione militare in Albania . . . . . Pag. 2684

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.
Aumento del numero dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e nomina del Consigliere nazionale Pietro Capoferri a Vice segretario del P. N. F. . . . . . Pag. 2685

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ugo Maceratini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ferruccio Lantini . . . . . Pag. 2685

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1940-XVIII.
Nuovo regime delle esportazioni . . . . . Pag. 2685

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.
Qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori agricoli . . . . . Pag. 2686

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Pravettoni Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano. . . . . . Pag. 2686

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 19 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, anno L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza . . . . . Pag. 2666

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1940-XVIII, n. 849.
Approvazione del protocollo della prima sessione delle Commissioni governative italiana e turca firmato in Roma, il 24 febbraio 1940-XVIII . . . . . Pag. 2666

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 850.
Modificazioni alla legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, che disciplina i premi letterari . . . . . Pag. 2669

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 851.
Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per le valute. Pag. 2670

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 852.
Autorizzazione della spesa di L. 8.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni . . . . . Pag. 2671

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 853.
Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità . . . . . Pag. 2671

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 854.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado . . Pag. 2671

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 855.
Soppressione dell'Istituto « Casanova » di Napoli e istituzione dell'Opera « Casanova » . . . . . Pag. 2671

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 856.
Norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. . . . . . Pag. 2672

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 857.
Determinazione di confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza. Pag. 2684

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 858.
Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano . . . . . Pag. 2684

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII, n. 859.
Applicazione della legge penale militare ed esercizio della giurisdizione militare in Albania . . . . . Pag. 2684

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.
Aumento del numero dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e nomina del Consigliere nazionale Pietro Capoferri a Vice segretario del P. N. F. . . . . . Pag. 2685

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ugo Maceratini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ferruccio Lantini . . . . . Pag. 2685

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1940-XVIII.
Nuovo regime delle esportazioni . . . . . Pag. 2685

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.
Qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori agricoli . . . . . Pag. 2686

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Pravettoni Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano. . . . . . Pag. 2686

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Comunicazione riguardante l'elenco e C.a delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . . . Pga. 2687
Elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti ad apolidi di razza ebraica . . . . . Pag. 2687

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio . . . . . Pag. 2657
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti di titolo del Cons. 3,50 % (1906) . . . . . Pag. 2657
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2657
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2658

Ministero dell'interno - Direzione generale della Sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII . . . . . Pag. 2659

Ministero dell'interno:
Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica . Pag. 2664
Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1940-XVIII. Pag. 2664

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), Ceccano (Frosinone), Bomarzo (Viterbo) e Orroli (Nuoro) . . . . . Pag. 2664

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 2664

Ministero delle finanze: Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette . . Pag. 2666

Regia prefettura di Siracusa: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2666

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVIII (registrato al Controllo generale addì 12 gennaio 1940-XVIII, registro decreti n. 26, foglio 383-86), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 febbraio 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Agucci Giuseppe fu Michele.

(2622)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 849.

Approvazione del protocollo della prima sessione delle Commissioni governative italiana e turca firmato in Roma, il 24 febbraio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Protocole de la première session des Commissions gouvernementales italienne et turque

La *Commission gouvernementale italienne*, et la *Commission gouvernementale turque* instituées en exécution de l'article 6 de l'Accord commercial entre le Royaume d'Italie et la République Turque, signé à Ankara le 15 octobre 1938, se sont réunies à Rome du 10 janvier au 24 février 1940.

Les résultats des travaux des Commissions sont fixés comme suit:

A) QUESTIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES

1. Les listes I et II des contingents d'importation prévus dans l'Accord commercial signé à Ankara le 15 octobre 1938 sont remplacées par les listes I et II annexées au présent Protocole.

Les contingents indiqués dans les listes susdites sont établis pour une période de douze mois à partir du 1er janvier 1940.

2. Les contingents des marchandises d'origine turque à importer dans le Dodécanèse et en Libye, prévus par le Protocole du 15 octobre 1938, sont établis comme suit:

MARCHANDISES	Valeur en milliers de lires italiennes
Huile de styrax	250
Grignons d'olives	600
Raisins sultanines	2.000
Légumes secs (excepté les fèves)	1.000
Bétail vivant et abattu	3.500
Oeufs de volaille	400
Pignes Hurda	400
Tabine	80

B) QUESTIONS GÉNÉRALES

3. La validité des Accords commercial et de paiements et de ses annexes signés à Ankara le 15 octobre 1938 entre la République Turque et le Royaume d'Italie est prorogée jusqu'au 31 décembre 1940.

Les deux Gouvernements se mettront en rapport dans le courant du mois d'octobre 1940 pour définir le régime qui devra être appliqué à partir du 1er janvier 1941.

Il est bien entendu que les termes de l'Accord commercial et de l'Accord de paiements du 15 octobre 1938 et de toutes ses annexes qui ne sont pas repris dans le présent Protocole, restent toujours en vigueur jusqu'à la date de l'expiration dudit Protocole.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Titolo del Cons. 3,50 % (1906) . . . . . Pag. 2687
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2687
Medie dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 2688

Ministero dell'interno - Direzione generale della Sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII . . . . . Pag. 2689

Ministero dell'interno:
Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica . Pag. 2694
Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1940-XVIII. Pag. 2694

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), Ceccano (Frosinone), Bomarzo (Viterbo) e Orroli (Nuoro) . . . . . Pag. 2694

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 2694

Ministero delle finanze: Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette . . Pag. 2695

Regia prefettura di Siracusa: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2696

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 novembre 1939-XVII (registrato al controllo generale addì 12 gennaio 1940-XVIII, registro decreti n. 36, pagg. 385-86), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 febbraio 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Agnoci Giuseppe fu Michele.

(2622)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 849.

Approvazione del protocollo della prima sessione delle Commissioni governative italiana e turca firmato in Roma, il 24 febbraio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo della prima sessione della Commissione governativa italiana e turca, firmato in Roma il 24 febbraio 1940.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DE REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Protocole de la première session des Commissions gouvernementales italienne et turque

La *Commission gouvernementale italienne*, et la *Commission gouvernementale turque* instituées en exécution de l'article 6 de l'Accord commercial entre le Royaume d'Italie et la République Turque, signé à Ankara le 15 octobre 1938, se sont réunies à Rome du 10 janvier au 24 février 1940.

Les résultats des travaux des Commissions sont fixés comme suit:

A) QUESTIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES

1. Les listes I et II des contingents d'importation prévus dans l'Accord commercial signé à Ankara le 15 octobre 1938 sont remplacées par les listes I et II annexées au présent Protocole.

Les contingents indiqués dans les listes susdites sont établis pour une période de douze mois à partir du 1er janvier 1940.

2. Les contingents des marchandises d'origine turque à importer dans le Dodécanèse et en Libye, prévus par le Protocole du 15 octobre 1938, sont établis comme suit:

MARCHANDISES	Valeur en milliers de livres italiennes
Huile de styrax	250
Grignons d'olives	600
Raisins sultanines	2.000
Légumes secs (excepté les fèves)	1.000
Bétail vivant et abattu	3.500
Oeufs de volaille	300
Pignes Hurda	400
Tahine	30

B) QUESTIONS GÉNÉRALES

3. La validité des Accords commercial et de paiements et de ses annexes signés à Ankara le 15 octobre 1938 entre la République Turque et le Royaume d'Italie est prorogée jusqu'au 31 décembre 1940.

Les deux Gouvernements se mettront en rapport dans le courant du mois d'octobre 1940 pour définir le régime qui devra être appliqué à partir du 1er janvier 1941.

Il est bien entendu que les termes de l'Accord commercial et de l'Accord de paiements du 15 octobre 1938 et de toutes ses annexes qui ne sont pas repris dans le présent Protocole, restent toujours en vigueur jusqu'à la date de l'expiration dudit Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 24 février 1940.

A. GIANNINI — HÜSEYIN BAIDER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 785046

LISTE I

Liste des marchandises italiennes à exporter en Turquie

N° du tarif douanier turc		Contingents annuels en tonnes
18 *a) c)*		
21 *b)*		
22		
26 *c)*		10
200		
201 *b)*		
202 *b)*		
19		5
23 *a) b)*		3
24 *b)*		5
25		1
42		2
59 *b) c)*		0,500
65 *b) c) d) h)*		5
66 *a)*		25
75 *c)*		5
84		40
89		40
102		100
103		25
105		10
106		150
107 *b)*		20
115		2
125		20
126		150
129 *b)*		100
130		0,300
131		25
132 *a)*		5
132 *b)*		200
133		1
135		1
139		0,300
144		0,200
161		15
165		15
170 *b)*		50
178		3.000
212		1
215	Avec l'autorisation préalable du Ministère des douanes et des monopoles	20
216	Idem	10
218	Idem	50
219	Idem	1
253		150
259		1
273		5
275		5
276 *c) d) h)*		100
281 *a)*		50
281 *b)*		50
281 *c)*		1
281 *d)*		30
281 *e)* 1		150
281 *e)* 2		2
285 *a)*		5
288 *a)*		100
290		—
295		—
298		15
299		25
302		80
305 *a)*		50
305 *b)*		50
305 *c) h)*		150
306		40
307		15
315 *a) c)*		7

N° du tarif douanier turc		Contingents annuels en tonnes
332		80
333		2
334		60
335 *a)*		100
335 *b)*		60
337		300
338		20
340	Avec l'autorisation préalable du Ministère des douanes et des monopoles	—
341 *b)*		20
341 *c)*		1.000
341 *d)*		100
342		80
345		10
346 *a)*		10
346 *d)*		40
353		—
381 *b)*		4
382		2
393		20
de 366 à 370	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	1.200
371		200
372		40
373		40
375		2
377		70
378		300
379 I.		750
379 II.		700
379 III.		2.500
380		10
383		50
384		1
386		1
387		5
389		15
390 *a)*		5
391		5
392		10
400		3
401		5
403		2
409 *b)*		1
412 *a)* 2, *b)* 2		50
413		30
414		50
416		20
417		50
418		20
421 *c)*		20
424		20
425		10
442		4
444		30
445		300
446		25
448		10
449		25
451		250
452		500
453		32
454		10
464		50
467 *a) b)*		100
467 *c) d)*		5
468		35
469	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
471		100
472		50
473		500
476		10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Numéro du tarif douanier		Unités en francs
18 *a) c)*		
21 *b)*		
22		
26 *c)*		10
200		
201 *b)*		
202 *b)*		
19		5
23 *a) b)*		3
24 *b)*		5
37		1
43		2
59 *b) c)*		0,500
63 *b) c) d) h)*		5
66 *a)*		25
75 *a)*		5
84		40
89		50
102		100
103		25
105		20
106		150
107 *b)*		50
115		2
125		20
126		150
129 *b)*		100
130		0,300
131		25
132 *a)*		5
132 *b)*		500
133		1
135		1
139		0,360
144		0,200
161		15
163		15
170 *b)*		70
178		3.000
212		1
215	Avec l'autorisation préalable du Ministère des douanes et des monopoles .	20
216	Idem	10
218	Idem	50
219	Idem	1
255		150
259		1
271		5
278		5
279 *c) d) h)*		100
281 *a)*		50
281 *b)*		20
281 *c)*		1
281 *d)*		50
281 *e)* 1		150
281 *e)* 2		2
283 *a)*		5
288 *c)*		100
289		—
295		—
298		15
299		25
302		80
305 *a)*		50
305 *b)*		50
307 *c) h)*		100
306		40
307		15
315 *a) c)*		7
321 *b)*		3
324		600
328 *a)*		500
328 *b)*		1.500
329		100
330		40
331		100
333		2
334		60
335 *a)*		100
336 *b)*		60
337		500
338		20
340	Avec l'autorisation préalable du Ministère des douanes et des monopoles .	—
341 *b)*		20
341 *c)*		1.000
341 *d)*		100
342		80
345		10
346 *c)*		10
346 *d)*		40
353		—
361 *b)*		4
362		2
363		20
de 366 à 370	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	1.200
371		200
372		40
373		40
375		2
377		70
378		300
379 I.		750
379 II.		700
379 III.		2.500
380		10
383		50
384		1
386		1
387		5
389		15
390 *a)*		5
391		5
392		10
400		5
401		5
403		2
408 *b)*		1
412 *a)* 2, *b)* 2		50
413		30
414		50
416		30
417		50
418		20
421 *c)*		20
424		20
425		10
442		4
444		30
445		300
446		25
448		10
449		25
451		250
452		200
453		32
454		10
464		30
467 *a) b)*		100
467 *c) d)*		5
468		35
469	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
471		100
472		50
473		500
476		10
477 *b) c) d) h)*		300
481 *b)* 3, 4		120
481 *c) d)*		300
485		200
486		1
487		150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

No. du tarif douanier ture		Contingents annuels (en tonnes)
488		150
495		30
496		200
497		—
501		25
502		20
503		20
505		50
510		20
511 b) c) d)		100
512 b) c) d)		50
513		30
514		10
515 b) c) d)		15
519		220
520		7.700
523 a) c)		2.750
524 a)		215
526 c)		11
527		110
528 a)		22
528 b)		17
528 c)		1
529 a) b)		2.130
529 c)		27
529 d)		11
530		220
531		770
532		220
533		77
534		100
535 a)		50
535 b)		100
538 a)		50
538 b) 1		30
538 b) 2		50
538 c)		100
538 d)		100
538 h)		85
538 c) 1		15
538 c) 2		30
538 d) h) v)		20
541		500
544		50
545		5
549		10
550		15
551		10
552		200
553		60
558 h)		600
563		2
564		2
565		40
566		0,300
567		15
568		—
570 d)		10
576 a) b)		2
583		1
585 b)		3
595 c)		25
598		—
601 h)		2
602		1
603		2
611		1
613		1
614	Avec l'autorisation préalable du Ministère intéressé	6
615		1
616		2

No. du tarif douanier ture		Contingents annuels (en tonnes)
623		5
632		25
634		5
638 a)	Avec l'autorisation préalable du Ministère des douanes et des monopoles	3
643 a)	Idem	25
644	Idem	5
645	Idem	20
648		250
651		—
652		—
653 a)		50
653 b) c)		30
654		5
656	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
657	Idem	—
658	Idem	—
659	Idem	—
660	Machines à coudre et leurs pièces de rechange	—
661		—
662		60
663		100
664	Avec l'autorisation préalable du Ministère intéressé	—
665	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'économie seulement pour les compresseurs	500
666	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
666/I		—
666 II	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
667 a)		300
667 b)		250
667 h) v)		100
668 a)		250
669 a) b)		150
679 a)		50
679 b)		60
679 c)		10
679 d)		2
680		1
700 b)		30
702 a) b)		1.500
702 c)		10
702 d)		35
702 h)		100
703 a) b) c) d) h)		350
703 v)		10
704		235
706		250
709		100
711 c)		0,500
710 d)		100
710 v)		10
711 d)		5
711 v)		1.600
712 c)		100
712 d) h)		140
716 a)		3
716 d)		10
716 h)		70
717 h)		10
718 b)		0,500
718 d)		300
720 c)		10
720 d)		5
724		80
725 b)		50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

488		150
495		30
496		200
497		—
501		25
502		50
503		20
505		70
510		30
511 *b*) *c*) *d*)		150
512 *b*) *c*) *d*)		50
513		10
514		10
515 *b*) *c*) *d*)		15
519		220
520		7.700
523 *a*) *c*)		2.750
524 *c*)		715
526 *c*)		11
527		110
528 *c*)		22
528 *b*)		17
528 *c*)		1
529 *a*) *b*)		2.130
529 *c*)		27
529 *d*)		11
530		220
531		770
532		220
533		77
534		100
535 *c*)		50
535 *b*)		100
538 *a*)		50
538 *b*) 1		30
538 *b*) 2		50
538 *c*)		100
538 *d*)		100
538 *h*)		35
538 *v*) 1		15
538 *v*) 2		30
539 *d*) *h*) *v*)		20
541		500
544		50
545		5
549		10
550		15
551		10
552		200
553		60
558 *h*)		800
563		2
564		2
565		40
566		0,500
567		15
568		5
570 *d*)		10
576 *c*) *b*)		2
593		1
595 *b*)		3
595 *c*)		25
598		—
601 *h*)		2
602		1
603		2
611		1
613		1
614	Avec l'autorisation préalable du Ministère intéressé	6
615		1
616		3
617		25
618		30
619		15
620		15
623 *a*)		25
624		0,500
625		15
626		5
632		25
634		5
638 *a*)	Avec l'autorisation préalable du Ministère des douanes et des monopoles	3
643 *a*)	Idem	25
644	Idem	5
645	Idem	20
648		250
651		—
652		50
653 *d*)		30
653 *b*) *c*)		5
654		—
656	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
657	Idem	—
658	Idem	—
659	Idem	—
660	Machines à coudre et leurs pièces de rechange	—
661		—
662		50
663		100
664	Avec l'autorisation préalable du Ministère intéressé	—
665	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'économie seulement pour les compresseurs	500
666	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
666/I		—
666 II	Avec l'autorisation préalable du Ministère du commerce	—
667 *a*)		350
667 *b*)		250
667 *h*) *v*)		100
668 *a*)		350
669 *a*) *b*)		150
679 *a*)		40
679 *b*)		50
679 *c*)		10
679 *d*)		2
680		1
700 *b*)		30
702 *c*) *b*)		1.500
702 *c*)		10
702 *d*)		35
702 *h*)		100
703 *a*) *b*) *c*) *d*) *h*)		350
703 *c*)		0
704		250
706		200
709		100
711 *c*)		0,500
710 *d*)		100
710 *c*)		10
711 *d*)		5
711 *c*)		1.000
712 *a*)		100
712 *d*) *h*)		140
716 *c*)		3
716 *d*)		30
716 *h*)		70
717 *h*)		10
718 *b*)		0,500
718 *d*)		200
720 *c*)		10
720 *d*)		5
724		80
725 *h*)		60
726 *b*)		10
726 *c*)		15
728		1
729		10
745 *c*)		3.000
745 *c*)		200
746		1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
747		1
748		0,200
754 *d*)		2
754 *i*)		200
754 *k*)		15
754 *g*)		100
754 *l*)		800
754 *m*)		3
757		200
769		25
770		0,200
774		1
775		0,600
777		1
779		1
788		0,250
792		1
799 *b*)		1
809		1
812 *c*) *b*)		1
812 *n*)		20
815 *b*)		20
816		10
817		0,200
821		15
822		0,025
853		100
859		15
861		50
	Autres marchandises (1) Livres turques	320.000

(1) La rubrique « autres marchandises » comprend les produits d'origine italienne non mentionnés sur la présente liste.

Le montant affecté à cette rubrique sera utilisé comme suit:

1) La moitié sera destinée aux marchandises qui ont été importées en Turquie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 100 % de leur valeur d'importation.

2) L'autre moitié sera destinée aux marchandises qui n'ont pas été importées en Turquie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 1/8 de cette moitié.

Si la moitié prévue au 1er alinéa n'est pas totalement utilisée, le solde sera ajouté à la seconde moitié, pour être destiné aux marchandises désignées à l'alinéa 2.

Il est entendu que les marchandises mentionnées aux alinéas 1 et 2 doivent, pour être importées en Turquie, être admises à l'importation suivant le régime général d'importation en vigueur en Turquie au moment de leur importation.

LISTE II

Marchandises turques à exporter en Italie

No. du tarif italien	MARCHANDISES		Contingents annuels
24	Oeufs de volaille	tonnes	4.000
33	Poissons frais	»	12.000
35	Caviar et autres oeufs de poissons préparés	»	6
64	Blé	»	30.000
65, 66 *b*)	Seigle, orge	»	25.000
69	Graines n. d.	»	2.500
74	Légumes secs	»	11.000
84 *b*)	Raisins secs	»	1.000
88	Carouhes	»	3.000
90	Figues sèches (Hurda)	»	1.000
211 *a*, *b*)	Laine suinte ou lavée y compris la laine mohair	tonnes	1.000 (dont 700 tonnes pour la laine mohair)
112, 213	Déchets et bourre de laine, crin animal	»	60
214	Poils	»	150
227	Tapis	»	30
246	Cocons de soie	»	70
248	Déchets de soie	»	150
274 *b*)	Minerais de manganèse	»	1.200
274 *c*)	Minerais de plomb	»	3.500
274 *l*)	Minerais d'antimoine	»	250
549	Emeri	»	3.000
593	Amiante brut	»	600
639	Cornes, os bruts	»	800
654 *b*)	Gomme adragante	»	50
656 *b*) 1	Huile de styrax	»	30
716	Engrais organiques d'origine animale végétale ou mixte	»	1.000
777	Plantes médicinales	»	40
778 *bis*	Opium	»	25
783-786, 790-791, 796, 803	Matières tannantes et colorantes	»	3.000
805	Peaux brutes	»	1.400
924	Semences non oléagineuses	»	3.000
925	Son	»	10.000
935 *a*) 1	Eponges	»	5
938	Boyaux salés	»	140
951	Chiffons	»	1.000
	Autres marchandises (1)	Lires	6.000.000

(1) La rubrique « Autres marchandises » comprend les produits d'origine turque non mentionnés sur la présente liste.

Le montant affecté à cette rubrique sera utilisé comme suit:

1. La moitié sera destinée aux marchandises qui ont été importées en Italie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 100 % de leur valeur d'importation.

2. L'autre moitié sera destinée aux marchandises qui n'ont pas été importées en Italie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 1/8 de cette moitié.

Si la moitié prévue au 1er alinéa n'est pas totalement utilisée, le solde sera ajouté à la seconde moitié, pour être destiné aux marchandises désignées à l'alinéa 2.

Il est entendu que les marchandises mentionnées aux alinéa 1 et 2 doivent, pour être importées en Italie, être admises à l'importation suivant le régime général d'importation en vigueur en Italie au moment de leur importation.

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 850.

Modificazioni alla legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, che disciplina i premi letterari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

754 *d*)			0,200
754 *i*)			2
754 *k*)			200
754 *g*)			15
754 *l*)			100
754 *m*)			800
757			3
769			200
770			25
774			0,200
775			1
777			0,600
779			1
788			1
792			0,250
799 *b*)			1
806			1
812 c) *b*)			1
812 *c*)			1
815 *b*)			20
816			20
817			10
821			0,200
822			15
853			0,025
859			100
861			15
	Autres marchandises (1)	Livres turques	320.000

(1) La rubrique « autres marchandises » comprend les produits d'origine italienne non mentionnés sur la présente liste.

Le montant affecté à cette rubrique sera utilisé comme suit:

1) La moitié sera destinée aux marchandises qui ont été importées en Turquie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 100 % de leur valeur d'importation.

2) L'autre moitié sera destinée aux marchandises qui n'ont pas été importées en Turquie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 1/8 de cette moitié.

Si la moitié prévue au 1er alinéa n'est pas totalement utilisée, le solde sera ajouté à la seconde moitié, pour être destiné aux marchandises désignées à l'alinéa 2.

Il est entendu que les marchandises mentionnées aux alinéas 1 et 2 doivent, pour être importées en Turquie, être admises à l'importation suivant le régime général d'importation en vigueur en Turquie au moment de leur importation.

LISTE II

Marchandises turques à exporter en Italie

No. du tarif italien	MARCHANDISES		Contingents annuels
24	Oeufs de volaille	tonnes	4.000
33	Poissons frais	»	12.000
36	Caviar et autres oeufs de poissons préparés	»	»
64	Blé	»	»
65, 66 *b*)	Seigle, orge	»	30.000
69	Graines n. d.	»	25.000
74	Légumes secs	»	2.500
84 *b*)	Raisins secs	»	11.000
88	Caroubes	»	1.000
90	Figues sèches (Hurda)	»	3.000
115 *a*) 1	Tabacs bruts et en feuilles	Lires	5.000.000
117	Graines oléagineuses	tonnes	2.000
124 *a*) 2	Huile de poisson	»	1.000
125 *e*)	Huile d'olive	»	5.000
130	Cire d'abeilles	»	50
181	Coton brut	»	11.100
182	Déchets de coton	»	300
	Poils à tailler moraillon	tonnes	1.000 (dont 700 tonnes pour la laine machale)
112, 213	Déchets et bourre de laine, crin animal	»	90
214	Poils	»	150
227	Tapis	»	30
246	Cocons de soie	»	70
248	Déchets de soie	»	150
274 *b*)	Minerais de manganèse	»	1.200
274 *c*)	Minerais de plomb	»	3.000
274 *f*)	Minerais d'antimoine	»	250
549	Emeri	»	3.000
593	Amiante brut	»	600
639	Cornes, os bruts	»	800
654 *b*)	Gomme adragante	»	50
656 *b*) 1	Huile de styrax	»	30
716	Engrais organiques d'origine animale végétale ou mixte	»	1.000
777	Plantes médicinales	»	40
778 *bis*	Opium	»	25
783-786, 790-791, 796, 803	Matières tannantes et colorantes	»	3.000
805	Peaux brutes	»	1.500
924	Semences non oléagineuses	»	3.000
925	Son	»	10.000
935 *a*) 1	Eponges	»	5
938	Boyaux salés	»	140
951	Chiffons	»	1.000
	Autres marchandises (1)	Lires	6.000.000

(1) La rubrique « Autres marchandises » comprend les produits d'origine turque non mentionnés sur la présente liste.

Le montant affecté à cette rubrique sera utilisé comme suit:

1. La moitié sera destinée aux marchandises qui ont été importées en Italie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 100 % de leur valeur d'importation.

2. L'autre moitié sera destinée aux marchandises qui n'ont pas été importées en Italie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 1/8 de cette moitié.

Si la moitié prévue au 1er alinéa n'est pas totalement utilisée, le solde sera ajouté à la seconde moitié, pour être destiné aux marchandises designées à l'alinéa 2.

Il est entendu que les marchandises mentionnées aux alinéa 1 et 2 doivent, pour être importées en Italie, être admises à l'importation suivant le régime général d'importation en vigueur en Italie au moment de leur importation.

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 850.

Modificazioni alla legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, che disciplina i premi letterari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

« Le domande dirette ad ottenere tale autorizzazione debbono essere presentate al Ministero della cultura popolare, accompagnate dal regolamento del premio stesso. Tale regolamento dovrà contenere i seguenti dati:

1° indicazione precisa dell'Ente o della persona che istituisce il premio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2° il titolo del premio;
3° materia alla quale il premio si riferisce;
4° somma da corrispondere al vincitore o ai vincitori del premio e sua eventuale divisibilità;
5° eventuale periodicità del premio;
6° data di scadenza del concorso, data e luogo di assegnazione del premio;
7° elenco delle persone che dovranno giudicare circa l'assegnazione del premio.

« Il promotore del premio dovrà inoltre allegare alla domanda una dichiarazione concernente il piano finanziario « l'indicazione precisa della disponibilità dei mezzi occorrenti per l'organizzazione del premio.

« Il promotore dovrà infine allegare alla domanda il programma della manifestazione nella quale viene assegnato il premio, anche se tale manifestazione sia di altro genere e semplicemente ad esso abbinata ».

Art. 2.

Il n. 8 dell'art. 4 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

« 8° tre rappresentanti del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti e scelti fra gli esponenti di ognuna delle tre seguenti discipline: lettere, critica e storia ».

Art. 3.

Alle disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, sono aggiunte le altre contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

I concorrenti al premio debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista e, di regola, al Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

Art. 5.

La data di pubblicazione delle opere edite partecipanti al concorso è quella della timbratura della prima edizione completa, secondo le modalità prescritte dalla legge sul diritto di autore.

Art. 6.

Il Ministero della cultura popolare, in base agli elementi forniti dalle domande e dai documenti e regolamenti annessi di cui al precedente art. 1, approverà il bando di concorso.

Nel bando dovrà essere esplicitamente dichiarato se il premio sia riservato alle sole opere che partecipano al concorso o possa essere assegnato anche ad altre opere ed entro quali limiti.

Art. 7.

Nell'elenco di cui al n. 7 del precedente articolo 1 devono essere compresi, tra i rappresentanti di Enti, un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori e un rappresentante del locale Sindacato interprovinciale fascista autori e scrittori, quest'ultimo designato dal segretario del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

I rappresentanti di Enti politici e di altri Enti non culturali non potranno essere più di tre.

Uno scrittore non può far parte della giuria di più di tre concorsi in un anno.

b) i dati da cui si possa desumere se le opere e gli autori di esse siano nelle condizioni previste dal bando di concorso.

Il Ministero della cultura popolare, eseguiti gli opportuni accertamenti, comunicherà alla giuria le proprie eventuali osservazioni.

Art. 9.

Le decisioni delle giurie, sia parziali che definitive, non potranno essere pubblicate prima che siano proclamati ufficialmente i vincitori dei premi rispettivi.

A concorso espletato, i comunicati relativi all'assegnazione di quei premi che possono essere attribuiti anche a non concorrenti, debbono contenere esclusivamente l'indicazione del vincitore o dei vincitori.

La presente disposizione è applicabile anche ai premi letterari esentati dalla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare a termini dell'art. 8 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — BOTTAI — RICCI.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 851.

Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 3.400.000 per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e le valute.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 2.500.000 nell'esercizio 1940-41 e L. 900.000 nell'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

5° eventuale periodicità del premio;

6° data di scadenza del concorso, data e luogo di assegnazione del premio;

7° elenco delle persone che dovranno giudicare circa l'assegnazione del premio.

« Il promotore del premio dovrà inoltre allegare alla domanda una dichiarazione concernente il piano finanziario e l'indicazione precisa della disponibilità dei mezzi occorrenti per l'organizzazione del premio.

« Il promotore dovrà infine allegare alla domanda il programma della manifestazione nella quale viene assegnato il premio, anche se tale manifestazione sia di altro genere e semplicemente ad esso abbinata ».

Art. 2.

Il n. 8 dell'art. 1 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

« 8° tre rappresentanti del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti e scelti fra gli esponenti di ognuna delle tre seguenti discipline: lettere, critica e storia ».

Art. 3.

Alle disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, sono aggiunte le altre contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

I concorrenti al premio debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o, di regola, al Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

Art. 5.

La data di pubblicazione delle opere edite partecipanti al concorso è quella della timbratura della prima edizione completa, secondo le modalità prescritte dalla legge sul diritto di autore.

Art. 6.

Il Ministero della cultura popolare, in base agli elementi forniti dalle domande e dai documenti e regolamenti annessi di cui al precedente art. 1, approverà il bando di concorso.

Nel bando dovrà essere esplicitamente dichiarato se il premio sia riservato alle sole opere che partecipano al concorso o possa essere assegnato anche ad altre opere ed entro quali limiti.

Art. 7.

Nell'elenco di cui al n. 7 del precedente articolo 1 devono essere compresi, tra i rappresentanti di Enti, un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori e un rappresentante del locale Sindacato interprovinciale fascista autori e scrittori, quest'ultimo designato dal segretario del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

I rappresentanti di Enti politici e di altri Enti non culturali non potranno essere più di tre.

Uno scrittore non può far parte della giuria di più di tre concorsi in un anno.

Art. 8.

Le giurie, esaurito l'esame delle opere partecipanti al concorso ed almeno un mese prima dell'assegnazione del premio, dovranno inviare al Ministero della cultura popolare:

a) un elenco delle opere presentate indicando, per quelle edite, la data di pubblicazione;

b) una relazione sulle opere presentate.

Art. 9.

Le decisioni delle giurie, sia parziali che definitive, non potranno essere pubblicate prima che siano proclamati ufficialmente i vincitori dei premi rispettivi.

A concorso espletato, i comunicati relativi all'assegnazione di quei premi che possono essere attribuiti anche a non concorrenti, debbono contenere esclusivamente l'indicazione del vincitore o dei vincitori.

La presente disposizione è applicabile anche ai premi letterari esentati dalla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare a termini dell'art. 8 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — BOTTAI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 831.

Autorizzazione della spesa occorrente per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 3.400.000 per i lavori di ampliamento della sede del Ministero per gli scambi e le valute.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 2.500.000 nell'esercizio 1940-41 e L. 900.000 nell'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940 XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 852.

Autorizzazione della spesa di L. 8.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 8.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 853.

Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti del pagamento dei sussidi a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino a quello del 1920 e norma dell'art. 5, 4° comma, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, è data facoltà agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile, fino al 30 giugno 1941-XIX, di consentire, quando concorrano giustificati motivi, proroghe per l'ultimazione dei lavori, di durata non superiore a quella dei termini ordinari fissati dall'articolo stesso.

Analoga facoltà può essere consentita, fino al 30 giugno 1941-XIX, dal Ministro per i lavori pubblici agli ingegneri capi

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 854.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per la educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PIOLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 855.

Soppressione dell'Istituto « Casanova » di Napoli e istituzione dell'Opera « Casanova ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto « Casanova » pei fanciulli usciti dagli asili in Napoli è soppresso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 8.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 853.

Concessione di proroghe per l'ultimazione di lavori sussidiati dallo Stato in dipendenza di terremoti e di altre pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti del pagamento dei sussidi a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino a quello del 1920 e norma dell'art. 5, 4° comma, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, è data facoltà agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile, fino al 30 giugno 1941-XIX, di consentire, quando concorrano giustificati motivi, proroghe per l'ultimazione dei lavori, di durata non superiore a quella dei termini ordinari fissati dall'articolo stesso.

Analoga facoltà può essere consentita, fino al 30 giugno 1941-XIX, dal Ministro per i lavori pubblici agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile delle Provincie nelle quali, per la riparazione o la ricostruzione di edifici di proprietà privata in conseguenza di danni causati da pubbliche calamità, siano stati concessi dal Ministero dei lavori pubblici sussidi con prefissione di termini per l'ultimazione dei lavori a norma di legge.

e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 854.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417, riguardante la facoltà accordata al Ministro per la educazione nazionale di stabilire, con sua ordinanza e in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 855.

Soppressione dell'Istituto « Casanova » di Napoli e istituzione dell'Opera « Casanova ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto « Casanova » pei fanciulli usciti dagli asili in Napoli è soppresso.

Art. 2.

E' istituita l'« Opera Casanova » avente per scopo l'educazione e l'istruzione degli alunni poveri della Regia scuola tecnica industriale « Casanova » di Napoli e il concorso nella spesa pel mantenimento di questa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il patrimonio dell'Istituto « Casanova » e l'amministrazione del lascito Paladini, in conformità delle disposizioni del testatore, sono devoluti all'Opera « Casanova », la quale subentra in tutti i diritti e assume tutte le obbligazioni dell'Istituto stesso.

Gli attuali soci dell'Istituto « Casanova » sono iscritti di diritto fra i soci dell'Opera « Casanova », a meno che dichiarino espressamente di rinunciarvi.

Art. 3.

L'Opera « Casanova » è eretta in ente morale ed ha sede presso la Regia scuola tecnica industriale « Casanova » di Napoli.

Art. 4.

La gestione temporanea dell'Opera « Casanova » sarà affidata ad un commissario governativo che sarà nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Il commissario governativo, entro tre mesi dall'assunzione dell'ufficio, proporrà lo statuto dell'Opera, da approvarsi nei modi di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 836.

Norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 18 della legge 10 gennaio 1939-XVII, n. 129, ricorrendo necessità per causa di guerra;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Contratti e servizi in economia.

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano nei riguardi delle Amministrazioni militari dei servizi speciali

Le Amministrazioni militari considerate nel presente decreto sono quelle del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato che fosse necessario istituire o equiparare a quelli suindicati.

I servizi speciali creati per la guerra sono quelli previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415 e gli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce.

Nei riguardi dei servizi o degli enti preesistenti, il Ministro delle finanze stabilirà, previa richiesta delle amministrazioni competenti, quali di essi debbano considerarsi come servizi di guerra perchè aventi compiti o funzioni dipendenti o connesse, anche in parte, allo svolgimento della guerra, e ciò ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Ai bisogni delle amministrazioni, anche se ad ordinamento autonomo, dei servizi e degli enti di cui all'art. 1 si può provvedere mediante contratti, in seguito ad asta pubblica, licitazione o trattativa privata, od anche in economia, qualunque ne sia la natura e l'importo.

Art. 3.

I contratti e le proposte di esecuzione in economia dalle Amministrazioni centrali contemplate dall'art. 1, anche se a ordinamento autonomo, dovranno essere sottoposti al parere degli appositi comitati di cui ai successivi articoli, sempre quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:

L. 500.000 se da concludersi in economia;

L. 1.000.000 se da concludersi a trattativa privata;

L. 1.500.000 se da aggiudicarsi in seguito a licitazione privata;

L. 2.500.000 se da aggiudicarsi in seguito ad asta pubblica.

Tali limiti s'intendono raddoppiati per forniture per le quali siano stati predisposti appositi capitolati d'oneri, approvati previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e del Ministro delle finanze, possono essere istituiti presso le Amministrazioni centrali, anche se ad ordinamento autonomo, che provvedono ai servizi di cui all'articolo 1, Comitati speciali per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità delle Amministrazioni stesse, nulla innovando per quanto riguarda la funzione della Corte dei conti salvo il disposto del successivo articolo 6.

I Comitati saranno composti di un rappresentante rispettivamente del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero delle finanze e potranno giovarsi dell'opera di esperti da designarsi caso per caso. Le norme per il loro funzionamento saranno stabilite con decreti Reali su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro competente.

Quando gli atti relativi a contratti od a servizi in economia siano sottoposti al visto dei predetti Comitati, l'Amministrazione ha facoltà di prescindere dal parere del Consiglio di Stato e di altri organi consultivi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione del nostro Paese, in conformità delle disposizioni del testatore, sono devoluti all'Opera « Casanova », la quale subentra in tutti i diritti e assume tutte le obbligazioni dell'Istituto stesso.

Gli attuali soci dell'Istituto « Casanova » sono iscritti di diritto fra i soci dell'Opera « Casanova », a meno che dichiarino espressamente di rinunciarvi.

Art. 3.

L'Opera « Casanova » è eretta in ente morale ed ha sede presso la Regia scuola tecnica industriale « Casanova » di Napoli.

Art. 4.

La gestione temporanea dell'Opera « Casanova » sarà affidata ad un commissario governativo che sarà nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Il commissario governativo, entro tre mesi dall'assunzione dell'ufficio, proporrà lo statuto dell'Opera, da approvarsi nei modi di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PIOLTI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 856.

Norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il primo comma dell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, ricorrendo necessità per causa di guerra;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Contratti e servizi in economia.

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano nei riguardi delle Amministrazioni militari, dei servizi speciali creati per la guerra e di ogni altro ente o servizio dello Stato, chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato che fosse necessario istituire o equiparare a quelli suindicati.

I servizi speciali creati per la guerra sono quelli previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415 e gli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce.

Nei riguardi dei servizi o degli enti preesistenti, il Ministro delle finanze stabilirà, previa richiesta delle amministrazioni competenti, quali di essi debbano considerarsi come servizi di guerra perchè aventi compiti o funzioni dipendenti o connesse, anche in parte, allo svolgimento della guerra, e ciò ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Ai bisogni delle amministrazioni, anche se ad ordinamento autonomo, dei servizi e degli enti di cui all'art. 1 si può provvedere mediante contratti, in seguito ad asta pubblica, licitazione o trattativa privata, od anche in economia, qualunque ne sia la natura e l'importo.

Art. 3.

I contratti e le proposte di esecuzione in economia dalle Amministrazioni centrali contemplate dall'art. 1, anche se a ordinamento autonomo, dovranno essere sottoposti al parere degli appositi comitati di cui ai successivi articoli, sempre quando l'importo relativo non sia inferiore ai seguenti limiti:

L. 500.000 se da concludersi in economia;

L. 1.000.000 se da concludersi a trattativa privata;

L. 1.500.000 se da aggiudicarsi in seguito a licitazione privata;

L. 2.500.000 se da aggiudicarsi in seguito ad asta pubblica.

Tali limiti s'intendono raddoppiati per forniture per le quali siano stati predisposti appositi capitolati d'oneri, approvati previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e del Ministro delle finanze, possono essere istituiti presso le Amministrazioni centrali, anche se ad ordinamento autonomo, che provvedono ai servizi di cui all'articolo 1, Comitati speciali per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità delle Amministrazioni stesse, nulla innovando per quanto riguarda la funzione della Corte dei conti salvo il disposto del successivo articolo 6.

I Comitati saranno composti di un rappresentante rispettivamente del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero delle finanze e potranno giovarsi dell'opera di esperti da designarsi caso per caso. Le norme per il loro funzionamento saranno stabilite con decreti Reali su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro competente.

Quando gli atti relativi a contratti od a servizi in economia siano sottoposti al visto dei predetti Comitati, l'Amministrazione ha facoltà di prescindere dal parere del Consiglio di Stato e di altri organi consultivi.

Qualora le amministrazioni suddette abbiano già organi consultivi questi saranno integrati con i rappresentanti di cui al secondo comma.

Il parere espresso dai Comitati non interrompe il corso degli atti. Per quegli atti, però, per i quali è normalmente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

prescritto di sentire il Consiglio di Stato, si osserva, quando non sia stato seguito in tutto o in parte, il parere del Comitato, la procedura stabilita dall'articolo 169 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Presso le forze armate mobilitate dell'esercito gli acquisti possono essere fatti mediante contratti a trattativa privata od in economia.

A) I contratti a trattativa privata saranno stipulati senza l'obbligo di sentire i pareri di cui all'art. 4 e saranno approvati:

a) dai comandanti di corpo per importi inferiori a L. 200.000;

b) dall'intendente d'armata per importi da L. 200.000 a L. 500.000;

c) dal Ministero per importi superiori a L. 500.000.

B) Gli acquisti in economia saranno autorizzati:

a) dai comandanti di corpo per importi inferiori a L. 30.000;

b) dagli intendenti d'armata per importi da L. 30.000 a L. 100.000.

Per i contratti e gli acquisti disposti dalle altre forze armate le approvazioni e le autorizzazioni saranno date dalle autorità militari che saranno stabilite dai Ministeri competenti di concerto con quello delle finanze.

Art. 6.

I provvedimenti di approvazione dei contratti stipulati ai sensi dei precedenti articoli, non sono soggetti alla preventiva registrazione della Corte dei conti.

Art. 7.

Nei casi di urgenza, chi ha stipulato il contratto può ordinarne l'esecuzione prima della relativa approvazione che deve essere, però, subito richiesta.

Il provvedimento di approvazione sarà unito ad un titolo di pagamento e, in ogni caso, a quello di saldo.

Nel caso di mancata approvazione sarà corrisposto il prezzo delle cose fornite o dei lavori eseguiti in base alle condizioni contrattuali, escluso qualsiasi maggiore compenso o indennizzo salvo il rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto.

Solamente quando, per l'esecuzione del contratto, siano occorsi impianti o approvvigionamenti speciali ovvero siano da liquidare manufatti e lavori non ultimati, e, sia degli uni che degli altri, non sia possibile, in tutto o in parte, una successiva utilizzazione, può essere concesso all'assuntore un compenso da stabilirsi d'accordo tra le parti o, in difetto, mediante deliberazione dell'Amministrazione competente, salvo ricorso agli speciali organi giurisdizionali istituiti o da istituirsi a norma dell'art. 21.

Art. 8.

Quando sia necessario ordinare l'inizio di una fornitura o lavoro prima che sia possibile determinare i prezzi ovvero altre condizioni contrattuali, si stipula un atto dal quale risultino le clausole che possono essere intanto stabilite e, anche approssimativamente, l'importo.

Le altre condizioni sono fatte risultare da un atto addizionale copia del quale, come dell'atto principale, dovrà essere unita insieme al provvedimento d'approvazione ad un

Art. 9.

Quando sia stata iniziata l'esecuzione di forniture e lavorazioni prima della determinazione dei prezzi, la valutazione della fornitura o lavorazione già eseguita, agli effetti del pagamento di acconti, è fatta ai prezzi stabiliti insindacabilmente dalla Amministrazione appaltante salvo conguaglio dopo che il contratto sia stato perfezionato.

Gli acconti, fino a che il contratto non sia perfezionato, non potranno eccedere gli otto decimi dell'importo della fornitura o lavorazione eseguita.

Art. 10.

Per i contratti stipulati dagli enti mobilitati possono essere pagati acconti che non devono mai superare gli otto decimi dell'importo della fornitura o della lavorazione.

Art. 11.

Le norme stabilite per i contratti dai precedenti articoli valgono per qualsiasi aggiunta o variante che dovrà farsi sempre risultare da un atto addizionale.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 del R. decreto 18 novembre 1923-II n. 2440.

Art. 12.

In caso di inadempienza, anche parziale, da parte dell'assuntore, il contratto può essere rescisso.

La rescissione è dichiarata con provvedimento dell'amministrazione nel quale può essere determinato l'ammontare del danno da addebitarsi all'assuntore, salvo ricorso agli organi giurisdizionali di cui all'art. 21.

Ove l'Amministrazione non creda di far luogo alla rescissione del contratto, ha sempre facoltà di procedere ad esecuzione di ufficio nelle forme che, a suo giudizio insindacabile, ritenga più idonee prendendo anche possesso, ove occorra, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, dello stabilimento, dei macchinari e di quant'altro occorra per l'esecuzione della fornitura.

L'inizio dell'esecuzione d'ufficio non toglie la facoltà di addivenire successivamente alla risoluzione del contratto.

L'ammontare del danno determinato in caso di risoluzione e quello delle maggiori spese derivanti dall'esecuzione di ufficio in confronto della spesa cui avrebbe dato luogo l'esecuzione contrattuale, sono trattenuti sugli averi e sulla cauzione dell'assuntore, al quale nulla compete nel caso di minore spesa.

Art. 13.

Il collaudo definitivo è disposto dall'Amministrazione ed è effettuato da funzionari ed agenti all'uopo delegati (esclusi coloro che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori) oppure dalle Commissioni appositamente istituite.

In base alle risultanze delle verifiche, è compilato un verbale di collaudo, il quale, ove concluda pel rifiuto, deve indicarne i motivi.

L'assuntore ha sempre diritto di assistere personalmente o a mezzo di un suo legale rappresentante, alle operazioni di collaudo, oppure, quando l'Amministrazione giudichi non opportuno tale intervento alle operazioni, ad essere sentito dalla Commissione o dal funzionario incaricato del collaudo per esporre le sue ragioni prima che sia pronunziato il giudizio definitivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

possono essere fatti mediante contratti a trattativa privata od in economia.

4) I contratti a trattativa privata saranno stipulati senza l'obbligo di sentire i pareri di cui all'art. 4 e saranno approvati:

a) dai comandanti di corpo per importi inferiori a L. 200.000;

b) dall'intendente d'armata per importi da L. 200.000 a L. 500.000;

c) dal Ministero per importi superiori a L. 500.000.

B) Gli acquisti in economia saranno autorizzati:

a) dai comandanti di corpo per importi inferiori a L. 20.000;

b) dagli intendenti d'armata per importi da L. 20.000 a L. 100.000.

Per i contratti e gli acquisti disposti dalle altre forze armate le approvazioni e le autorizzazioni saranno date dalle autorità militari che saranno stabilite dai Ministeri competenti di concerto con quello delle finanze.

Art. 6.

I provvedimenti di approvazione dei contratti stipulati ai sensi dei precedenti articoli, non sono soggetti alla preventiva registrazione della Corte dei conti.

Art. 7.

Nei casi di urgenza, chi ha stipulato il contratto può ordinarne l'esecuzione prima della relativa approvazione che deve essere, però, subito richiesta.

Il provvedimento di approvazione sarà unito ad un titolo di pagamento e, in ogni caso, a quello di saldo.

Nel caso di mancata approvazione sarà corrisposto il prezzo delle cose fornite o dei lavori eseguiti in base alle condizioni contrattuali, escluso qualsiasi maggiore compenso o indennizzo salvo il rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto.

Solamente quando, per l'esecuzione del contratto, siano occorsi impianti o approvvigionamenti speciali ovvero siano da liquidare manufatti e lavori non ultimati, e, sia degli uni che degli altri, non sia possibile, in tutto o in parte, una successiva utilizzazione, può essere concesso all'assuntore un compenso da stabilirsi d'accordo tra le parti o, in difetto, mediante deliberazione dell'Amministrazione competente, salvo ricorso agli speciali organi giurisdizionali istituiti o da istituirsi a norma dell'art. 21.

Art. 8.

Quando sia necessario ordinare l'inizio di una fornitura o lavoro prima che sia possibile determinare i prezzi ovvero altre condizioni contrattuali, si stipula un atto dal quale risultino le clausole che possono essere intanto stabilite e, anche approssimativamente, l'importo.

Le altre condizioni sono fatte risultare da un atto addizionale copia del quale, come dell'atto principale, dovrà essere unita insieme al provvedimento d'approvazione ad un titolo di pagamento e, in ogni caso, all'ordine di pagamento del saldo.

In caso di mancato accordo fra le parti, valgono le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

dopo che il contratto sia stato perfezionato.

Gli acconti, fino a che il contratto non sia perfezionato, non potranno eccedere gli otto decimi dell'importo della fornitura o lavorazione eseguita.

Art. 10.

Per i contratti stipulati dagli enti mobilitati possono essere pagati acconti che non devono mai superare gli otto decimi dell'importo della fornitura o della lavorazione.

Art. 11.

Le norme stabilite per i contratti dai precedenti articoli valgono per qualsiasi aggiunta o variante che dovrà farsi sempre risultare da un atto addizionale.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 del R. decreto 18 novembre 1923-II n. 2140.

Art. 12.

In caso di inadempienza, anche parziale, da parte dell'assuntore, il contratto può essere rescisso.

La rescissione è dichiarata con provvedimento dell'amministrazione nel quale può essere determinato l'ammontare del danno da addebitarsi all'assuntore, salvo ricorso agli organi giurisdizionali di cui all'art. 21.

Ove l'Amministrazione non creda di far luogo alla rescissione del contratto, ha sempre facoltà di procedere ad esecuzione di ufficio nelle forme che, a suo giudizio insindacabile, ritenga più idonee prendendo anche possesso, ove occorra, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, dello stabilimento, dei macchinari e di quant'altro occorra per l'esecuzione della fornitura.

L'inizio dell'esecuzione d'ufficio non toglie la facoltà di addivenire successivamente alla risoluzione del contratto.

L'ammontare del danno determinato in caso di risoluzione e quello delle maggiori spese derivanti dall'esecuzione di ufficio in confronto della spesa cui avrebbe dato luogo l'esecuzione contrattuale, sono trattenuti sugli averi e sulla cauzione dell'assuntore, al quale nulla compete nel caso di minore spesa.

Art. 13.

Il collaudo definitivo è disposto dall'Amministrazione ed è effettuato da funzionari ed agenti all'uopo delegati (esclusi coloro che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori) oppure dalle Commissioni appositamente istituite.

In base alle risultanze delle verifiche, è compilato un verbale di collaudo, il quale, ove conchiuda pel rifiuto, deve indicarne i motivi.

L'assuntore ha sempre diritto di assistere personalmente o a mezzo di un suo legale rappresentante, alle operazioni di collaudo, oppure, quando l'Amministrazione giudichi non opportuno tale intervento alle operazioni, ad essere sentito dalla Commissione o dal funzionario incaricato del collaudo per esporre le sue ragioni prima che sia pronunziato il giudizio definitivo.

L'assenza dell'assuntore debitamente invitato non può infirmare la validità del collaudo.

Contro i provvedimenti dell'Amministrazione in materia di collaudo non è ammesso appello o altra qualsiasi forma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di reclamo, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale, per ciò che riguarda il giudizio sull'accettabilità o meno dei materiali o della esecuzione dei lavori in genere che formano oggetto del contratto, salvo il ricorso ad organi superiori di collaudo quando tale ricorso sia previsto dalle clausole contrattuali o regolamentari già esistenti.

Per i lavori o forniture di importo non superiore a L. 50.000 l'atto di collaudo può essere sostituito con un certificato di regolare esecuzione.

Art. 14.

L'Amministrazione può, a suo giudizio insindacabile, accettare le materie o i lavori rifiutati al collaudo con una riduzione percentuale sul prezzo contrattuale da stabilirsi caso per caso, ferme rimanendo le sanzioni in cui il fornitore sia incorso a norma del contratto.

Art. 15.

Alle forniture, ai lavori, ai trasporti e a qualsiasi altra prestazione per servizi delle forze mobilitate si applicano in materia di precedenza, nei confronti delle obbligazioni contratte con privati o con altra Amministrazione dello Stato, le norme di cui alla legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 480.

Art. 16.

Non è ammissibile alcuna domanda di risoluzione di contratti fondata sulle condizioni create dallo stato di guerra quando i contratti stessi rientrino fra quelli contemplati dal precedente art. 2.

Per assicurare la continuità dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione ha diritto di sostituire altre clausole o pattuizioni a quelle che più non siano eseguibili per causa del suddetto stato di guerra.

Qualora sorgessero dissensi in merito alla sostituzione delle clausole o pattuizioni di cui al comma precedente saranno sentiti i Comitati di cui all'art. 4.

Il provvedimento adottato dal Ministro sul parere del Comitato è, per qualsiasi motivo e in modo più assoluto, insindacabile e per la sua perfezione non occorre sentire altra autorità o corpo consultivo.

Art. 17.

I pagamenti in conto ai fornitori e appaltatori in dipendenza di contratti per i bisogni delle forze mobilitate, quando non debbano provvedervi le casse militari, e gli enti incaricati di servizi in economia, possono essere effettuati mediante apertura di credito a favore dell'ente all'uopo delegato.

L'apertura di credito può essere complessiva per tutti i contratti riferibili ad uno stesso capitolo di bilancio e l'ente delegato provvede ai pagamenti mediante ordinativi emessi a favore dei fornitori ed appaltatori.

Il pagamento del saldo del contratto, salvo le disposizioni vigenti per i servizi in economia, è effettuato con mandato diretto, emesso dall'Amministrazione centrale, al quale è unita una dimostrazione degli acconti pagati, firmata dal fornitore o appaltatore a titolo di benestare, con l'indicazione degli ordinativi di pagamento e dei rendiconti ai quali sono stati allegati.

Art. 18.

Quando un'eccezionale urgenza non renda possibile la preventiva stipulazione di un atto scritto, le forniture, i lavori e le prestazioni possono, sotto la personale responsabilità di chi li ordina, essere commessi verbalmente.

In tal caso il funzionario ordinatore inviterà al più presto l'assuntore a riconoscere mediante privata scrittura l'impegno verbale ed ove ciò non sia possibile provvederà a far risultare i dati essenziali della contrattazione in un documento firmato dalle parti da unirsi a corredo del primo titolo di pagamento.

Le stesse norme valgono anche per le forniture, i lavori e le prestazioni occorrenti per i servizi eseguiti in economia.

Le convenzioni di cui nel presente articolo possono essere rese esecutive dallo stesso funzionario ordinatore, purchè la spesa relativa rimanga nei limiti delle autorizzazioni ricevute.

Le convenzioni stesse, sono soggette a registrazione alla quale si provvederà o con la presentazione all'Ufficio del registro degli atti firmati dall'assuntore o mediante denunzia di contratto verbale, con la norma, in ogni caso, di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

I contratti stipulati in base alle presenti norme sono da registrarsi gratuitamente.

Art. 21.

Per la risoluzione delle controversie relative ai contratti di cui all'art. 2 saranno istituiti, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la giustizia e con gli altri Ministri competenti, speciali organi giurisdizionali le cui decisioni non sono soggette ad appello nè a ricorso per Cassazione.

Con l'istituzione di detti organi giurisdizionali s'intendono decadute le clausole contenute nei contratti di forniture o di lavori che prevedano la costituzione di appositi collegi arbitrali.

Art. 22.

Quando in relazione ai contratti stipulati in base alle presenti norme occorra addivenire a transazione con le ditte interessate o dichiarare inapplicabili clausole penali stipulate a loro carico, l'amministrazione vi provvede, sostituendo al parere del Consiglio di Stato o di altri corpi consultivi, quando occorra, il parere del Comitato di cui all'art. 4.

CAPO II

Cessioni di materiali a ditte private — Rapporti delle ditte con lo Stato e fra di loro.

Art. 23.

I materiali di cui lo Stato siasi riservato il controllo o di cui siasi reso acquirente non possono essere ceduti senza autorizzazione degli organi dell'Amministrazione all'uopo designati.

Art. 24.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

superiori di collaudo quando tale ricorso sia previsto dalle clausole contrattuali o regolamentari già esistenti.

Per i lavori o forniture di importo non superiore a L. 50.000 l'atto di collaudo può essere sostituito con un certificato di regolare esecuzione.

Art. 14.

L'Amministrazione può, a suo giudizio insindacabile, accettare le materie o i lavori rifiutati al collaudo con una riduzione percentuale sul prezzo contrattuale da stabilirsi caso per caso, ferme rimanendo le sanzioni in cui il fornitore sia incorso a norma del contratto.

Art. 15.

Alle forniture, ai lavori, ai trasporti e a qualsiasi altra prestazione per servizi delle forze mobilitate si applicano in materia di precedenza, nei confronti delle obbligazioni contratte con privati o con altra Amministrazione dello Stato, le norme di cui alla legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 480.

Art. 16.

Non è ammissibile alcuna domanda di risoluzione di contratti fondata sulle condizioni create dallo stato di guerra quando i contratti stessi rientrino fra quelli contemplati dal precedente art. 2.

Per assicurare la continuità dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione ha diritto di sostituire altre clausole o pattuizioni a quelle che più non siano eseguibili per causa del suddetto stato di guerra.

Qualora sorgessero dissensi in merito alla sostituzione delle clausole o pattuizioni di cui al comma precedente saranno sentiti i Comitati di cui all'art. 4.

Il provvedimento adottato dal Ministro sul parere del Comitato è, per qualsiasi motivo e in modo più assoluto, insindacabile e per la sua perfezione non occorre sentire altra autorità o corpo consultivo.

Art. 17.

I pagamenti in conto ai fornitori e appaltatori in dipendenza di contratti per i bisogni delle forze mobilitate, quando non debbano provvedervi le casse militari, e gli enti incaricati di servizi in economia, possono essere effettuati mediante apertura di credito a favore dell'ente all'uopo delegato.

L'apertura di credito può essere complessiva per tutti i contratti riferibili ad uno stesso capitolo di bilancio e l'ente delegato provvede ai pagamenti mediante ordinativi emessi a favore dei fornitori ed appaltatori.

Il pagamento del saldo del contratto, salvo le disposizioni vigenti per i servizi in economia, è effettuato con mandato diretto, emesso dall'Amministrazione centrale, al quale è unita una dimostrazione degli acconti pagati, firmata dal fornitore o appaltatore a titolo di benestare, con l'indicazione degli ordinativi di pagamento e dei rendiconti ai quali sono stati allegati.

Art. 18.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 a 7 valgono anche per i contratti di vendita di materiali e di altre cose mobili e per quelli di affitto o concessione in uso di mobili od immobili, anche se provenienti da requisizioni.

e le prestazioni possono, sotto la personale responsabilità di chi li ordina, essere commessi verbalmente.

In tal caso il funzionario ordinatore inviterà al più presto l'assuntore a riconoscere mediante privata scrittura l'impegno verbale ed ove ciò non sia possibile provvederà a far risultare i dati essenziali della contrattazione in un documento firmato dalle parti da unirsi a corredo del primo titolo di pagamento.

Le stesse norme valgono anche per le forniture, i lavori e le prestazioni occorrenti per i servizi eseguiti in economia.

Le convenzioni di cui nel presente articolo possono essere rese esecutive dallo stesso funzionario ordinatore, purchè la spesa relativa rimanga nei limiti delle autorizzazioni ricevute.

Le convenzioni stesse, sono soggette a registrazione alla quale si provvederà o con la presentazione all'Ufficio del registro degli atti firmati dall'assuntore o mediante denunzia di contratto verbale, con la norma, in ogni caso, di cui al successivo art. 20.

Art. 20.

I contratti stipulati in base alle presenti norme sono da registrarsi gratuitamente.

Art. 21.

Per la risoluzione delle controversie relative ai contratti di cui all'art. 2 saranno istituiti, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per la giustizia e con gli altri Ministri competenti, speciali organi giurisdizionali le cui decisioni non sono soggette ad appello nè a ricorso per Cassazione.

Con l'istituzione di detti organi giurisdizionali s'intendono decadute le clausole contenute nei contratti di forniture o di lavori che prevedano la costituzione di appositi collegi arbitrali.

Art. 22.

Quando in relazione ai contratti stipulati in base alle presenti norme occorra addivenire a transazione con le ditte interessate o dichiarare inapplicabili clausole penali stipulate a loro carico, l'amministrazione vi provvede, sostituendo al parere del Consiglio di Stato o di altri corpi consultivi, quando occorra, il parere del Comitato di cui all'art. 4.

Capo II

Cessioni di materiali a ditte private — Rapporti delle ditte con lo Stato e fra di loro.

Art. 23.

I materiali di cui lo Stato siasi riservato il controllo o di cui siasi reso acquirente non possono essere ceduti senza autorizzazione degli organi dell'Amministrazione all'uopo designati.

Art. 24.

I rapporti di debito e credito tra ditte private, per cessioni di materiali autorizzate a norma dell'articolo precedente, debbono essere regolate direttamente fra le ditte stesse salvo che lo Stato abbia assunto l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento dei materiali medesimi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798046

Art. 25.

Gli ordini di spedizione dei materiali di cui al precedente articolo 23 debbono indicare:

a) la ditta richiedente e, ove i materiali debbano servire per forniture allo Stato, gli enti incaricati della vigilanza e dell'esecuzione dei contratti;

b) la specie, la quantità e le caratteristiche del materiale da fornire;

c) il prezzo;

d) se il materiale sia di proprietà privata o statale ed a cui, in conseguenza, debba essere eseguito il relativo pagamento o se al pagamento stesso debba essere provveduto dal destinatario o dallo Stato.

Nel caso in cui lo Stato debba effettuare o ricevere pagamenti di materiali, deve essere specificato l'ente all'uopo incaricato.

Art. 26.

L'ordine di spedizione è inviato alla ditta o all'ente che deve eseguirlo. Un esemplare dell'ordine medesimo è contemporaneamente trasmesso:

a) alla ditta o all'ente destinatario;

b) alla ditta o all'ente cui deve essere eseguito il pagamento, se tale ditta o tale ente non è lo stesso speditore;

c) alla ditta o all'ente che deve eseguire il pagamento.

Lo speditore, appena eseguito l'ordine di spedizione, è tenuto a darne notizia all'autorità da cui tale ordine fu emanato, nonchè alle ditte o agli enti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente comma.

Art. 27.

Per tutti i contratti da eseguirsi presso stabilimenti sottoposti a vigilanza tecnica sulla lavorazione deve essere indicato l'ente cui è affidata tale vigilanza e quello al quale è deferita l'Amministrazione e liquidazione del contratto medesimo.

All'Ente amministratore e liquidatore spetta di eseguire qualsiasi pagamento che abbia relazione al contratto da esso amministrato sia che il pagamento stesso riguardi i materiali forniti dall'assuntore, sia che si riferisca a materie prime che lo Stato abbia assunto l'obbligo di somministrare, o a qualsiasi altra causa.

Lo stesso ente provvederà altresì a tutte le riscossioni eventualmente afferenti all'esecuzione del contratto.

Qualora, per eccezionali circostanze, qualche pagamento dovesse essere effettuato da un ente diverso da quello indicato nel contratto, il pagamento stesso si intenderà fatto per conto dell'ente incaricato della liquidazione al quale, quindi, dovrà essere notificato subito il pagamento eseguito, chiedendone il rimborso.

Art. 28.

Le ditte che effettuano le forniture di materiali o di prodotti il cui pagamento sia a carico dello Stato debbono procurarsi una dichiarazione di ricevimento da parte degli enti o ditte cui i materiali e i prodotti sono forniti.

Gli enti e le ditte riceventi hanno l'obbligo di rilasciare

Art. 29.

Agli organi statali incaricati della vigilanza tecnica sulle ditte spetta di accertare che le norme stabilite dai precedenti articoli per le spedizioni dei materiali e, nel caso, pel rilascio e per l'invio delle dichiarazioni di ricevimento siano rigorosamente osservate.

Gli stessi organi tecnici accertano prontamente le cause degli eventuali irregolari o mancati arrivi e provvedono per le conseguenti regolarizzazioni, chiedendo, ove occorrano, le autorizzazioni necessarie all'autorità dalla quale le spedizioni furono ordinate.

CAPO III

Uffici di ricevimento e di spedizione dei materiali occorrenti pei servizi di guerra

Art. 30.

Per le operazioni relative al ricevimento ed alla spedizione delle derrate e dei materiali di cui lo Stato siasi reso acquirente o siasi riservato il controllo, sono istituiti, alla dipendenza del Ministero delle Comunicazioni, appositi uffici presso i porti e i centri ferroviari ove la loro azione può essere giudicata necessaria.

Tali uffici prendono il nome « Uffici di ricevimento e di spedizione ».

La loro ubicazione e la circoscrizione da assegnare a ciascuno di essi, sarà stabilita dal Ministero delle Comunicazioni d'accordo con i Ministeri interessati.

Il Capo responsabile dell'Ufficio è nominato dal Ministero delle Comunicazioni. Nella composizione dell'Ufficio entrano: un rappresentante di ciascuno dei Ministeri delle Forze Armate (Guerra, Marina, Aeronautica), un rappresentante di ciascuno degli organi, delle fabbricazioni di guerra, della alimentazione, delle operazioni commerciali. In quelli dei porti, inoltre, un ufficiale della Capitaneria di porto e un funzionario delle Ferrovie, se non sono già rappresentate, e i capi degli Uffici Imbarchi e Sbarchi che potranno cumulare la carica di rappresentanti dei rispettivi ministeri.

Degli uffici di ricevimento e di spedizione istituiti nei porti in cui siano accentrati od affluiscano materiali destinati alle truppe libiche e alle forze militari terrestri dell'A.O.I. fa anche parte un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana.

Art. 31.

Presso ciascun Ufficio di R. e S., il Capo dell'Ufficio sentito le richieste e le proposte dei suddetti rappresentanti provvede a graduare, secondo l'urgenza, l'assegnazione dei mezzi per lo scarico dei materiali e delle derrate in arrivo, per il loro eventuale immagazzinaggio e la loro ulteriore spedizione.

Per lo scarico dei materiali e delle derrate in arrivo nei porti, via mare, il Capo dell'ufficio prenderà accordi con l'ufficio del lavoro portuale per l'assegnazione dei mezzi e del personale necessario.

Art. 32.

L'Ente o l'Autorità speditrice di materie contemplate dall'articolo 30, deve inviare all'Ente destinatario, nel più

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

fase di esecuzione dei contratti;

b) la specie, la quantità e le caratteristiche del materiale da fornire;

c) il prezzo;

d) se il materiale sia di proprietà privata o statale ed a chi, in conseguenza, debba essere eseguito il relativo pagamento o se al pagamento stesso debba essere provveduto dal destinatario o dallo Stato.

Nel caso in cui lo Stato debba effettuare o ricevere pagamenti di materiali, deve essere specificato l'ente all'uopo incaricato.

Art. 26.

L'ordine di spedizione è inviato alla ditta o all'ente che deve eseguirlo. Un esemplare dell'ordine medesimo è contemporaneamente trasmesso;

a) alla ditta o all'ente destinatario;

b) alla ditta o all'ente cui deve essere eseguito il pagamento, se tale ditta o tale ente non è lo stesso speditore;

c) alla ditta o all'ente che deve eseguire il pagamento.

Lo speditore, appena eseguito l'ordine di spedizione, è tenuto a darne notizia all'autorità da cui tale ordine fu emanato, nonchè alle ditte o agli enti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente comma.

Art. 27.

Per tutti i contratti da eseguirsi presso stabilimenti sottoposti a vigilanza tecnica sulla lavorazione deve essere indicato l'ente cui è affidata tale vigilanza e quello al quale è deferita l'Amministrazione e liquidazione del contratto medesimo.

All'Ente amministratore e liquidatore spetta di eseguire qualsiasi pagamento che abbia relazione al contratto da esso amministrato sia che il pagamento stesso riguardi i materiali forniti dall'assuntore, sia che si riferisca a materie prime che lo Stato abbia assunto l'obbligo di somministrare, o a qualsiasi altra causa.

Lo stesso ente provvederà altresì a tutte le riscossioni eventualmente afferenti all'esecuzione del contratto.

Qualora, per eccezionali circostanze, qualche pagamento dovesse essere effettuato da un ente diverso da quello indicato nel contratto, il pagamento stesso si intenderà fatto per conto dell'ente incaricato della liquidazione al quale, quindi, dovrà essere notificato subito il pagamento eseguito, chiedendone il rimborso.

Art. 28.

Le ditte che effettuano le forniture di materiali o di prodotti il cui pagamento sia a carico dello Stato debbono procurarsi una dichiarazione di ricevimento da parte degli enti o ditte cui i materiali e i prodotti sono forniti.

Gli enti e le ditte riceventi hanno l'obbligo di rilasciare o rimettere senza ritardo tale dichiarazione non appena il materiale sia stato accettato, previo, ove occorra, il relativo collaudo.

Il pagamento non potrà effettuarsi che su presentazione delle dichiarazioni di ricevimento.

Gli stessi organi tecnici accertano prontamente le cause degli eventuali irregolari o mancati arrivi e provvedono per le conseguenti regolarizzazioni, chiedendo, ove occorrano, le autorizzazioni necessarie all'autorità dalla quale le spedizioni furono ordinate.

CAPO III

Uffici di ricevimento e di spedizione dei materiali occorrenti pei servizi di guerra

Art. 30.

Per le operazioni relative al ricevimento ed alla spedizione delle derrate e dei materiali di cui lo Stato siasi reso acquirente o siasi riservato il controllo, sono istituiti, alla dipendenza del Ministero delle Comunicazioni, appositi uffici presso i porti e i centri ferroviari ove la loro azione può essere giudicata necessaria.

Tali uffici prendono il nome « Uffici di ricevimento e di spedizione ».

La loro ubicazione e la circoscrizione da assegnare a ciascuno di essi, sarà stabilita dal Ministero delle Comunicazioni d'accordo con i Ministeri interessati.

Il Capo responsabile dell'Ufficio è nominato dal Ministero delle Comunicazioni. Nella composizione dell'Ufficio entrano: un rappresentante di ciascuno dei Ministeri delle Forze Armate (Guerra, Marina, Aeronautica), un rappresentante di ciascuno degli organi, delle fabbricazioni di guerra, della alimentazione, delle operazioni commerciali. In quelli dei porti, inoltre, un ufficiale della Capitaneria di porto e un funzionario delle Ferrovie, se non sono già rappresentate, e i capi degli Uffici Imbarchi e Sbarchi che potranno cumulare la carica di rappresentanti dei rispettivi ministeri.

Degli uffici di ricevimento e di spedizione istituiti nei porti in cui siano accentrati od affluiscano materiali destinati alle truppe libiche e alle forze militari terrestri dell'A.O.I. fa anche parte un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana.

Art. 31.

Presso ciascun Ufficio di R. e S., il Capo dell'Ufficio sentite le richieste e le proposte dei suddetti rappresentanti provvede a graduare, secondo l'urgenza, l'assegnazione dei mezzi per lo scarico dei materiali e delle derrate in arrivo, per il loro eventuale immagazzinaggio e la loro ulteriore spedizione.

Per lo scarico dei materiali e delle derrate in arrivo nei porti, via mare, il Capo dell'ufficio prenderà accordi con l'ufficio del lavoro portuale per l'assegnazione dei mezzi e del personale necessario.

Art. 32.

L'Ente o l'Autorità speditrice di materie contemplate dall'articolo 30, deve inviare all'Ente destinatario, nel più breve tempo possibile, escludendo trasmissioni per radio e telegrafo, ed avvalendosi del mezzo che riterrà sul momento più celere ed opportuno, un elenco della merce spedita con indicazioni qualitative e quantitative. Tale elenco, per le spedizioni via mare, non dovrà fare riferimento nè al mezzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di trasporto nè alla polizza di carico relativa. Una copia di detto elenco, completata, però, dei dati relativi alle polizze di carico e alle bollette di spedizione sarà consegnata all'Ufficio consolare del porto di spedizione il quale provvederà a farla pervenire all'Ente destinatario con quello dei mezzi a sua disposizione che riterrà più opportuno. L'Ente destinatario, escludendo qualunque trasmissione per radio ed avvalendosi di quella telegrafica solo in caso di assoluta necessità ed allora con telegramma in cifra, avviserà subito il proprio rappresentante dell'Ufficio del porto di arrivo della merce, e attenderà a spedire i documenti probatori che sia confermato l'arrivo della merce stessa nel porto prestabilito. Nel caso di cambio del porto di arrivo, l'Ente destinatario, avutone avviso dai propri rappresentanti, quello del porto nel quale la merce non è arrivata e quello nel quale è arrivata, invece, la merce non attesa, spedisce a quest'ultimo rappresentante informazioni telegrafiche sulla merce stessa sufficienti al suo svincolo e poi, appena possibile, i documenti relativi.

Nello stesso modo si regolerà per gli arrivi via terra coll'Ufficio della stazione ferroviaria di ricevimento, al quale, però, potrà spedire senz'altro i documenti completati dei dati relativi alle polizze di carico e alle bollette di spedizione.

In entrambi i casi informerà pure dell'ulteriore destinazione delle merci, se queste non devono fermarsi alla stazione o porto di arrivo.

Art. 33.

I rappresentanti degli enti destinatari negli Uffici R. e S. ricevute le notizie di cui all'articolo precedente, ne informano il capo dell'ufficio e gli chiedono, nello stesso tempo, i mezzi necessari per lo scarico delle merci, per il loro eventuale immagazzinaggio o per la loro spedizione per la destinazione definitiva.

Nella esecuzione di queste operazioni le merci sono prese in consegna direttamente dai rappresentanti suddetti che provvedono all'accertamento delle rese e dello stato delle merci stesse, senza ingerenza alcuna degli Uffici di R. e S.

I mezzi, personale e materiali, per procedere allo scarico e carico delle merci, sono forniti dall'Ufficio R. e S., salvo le attribuzioni di competenza degli uffici del lavoro portuale e dell'autorità marittima portuale.

Art. 34.

Nel caso di arrivo di merci senza che alcun rappresentante degli enti destinatari abbia avuto comunque comunicazione del destinatario e della destinazione, tutte le operazioni relative allo sbarco, salvo quelle di competenza dell'ufficio del lavoro portuale e dell'autorità marittima portuale, ed allo scarico, ed all'accertamento della resa e dello stato delle merci, sono fatte dall'Ufficio R. e S., il quale provvede altresì al loro immagazzinaggio e, appena sia a conoscenza del destinatario e della destinazione definitiva, alla loro ulteriore spedizione.

In tal caso l'Ufficio R. e S., assume in carico provvisorio le merci sbarcate o scaricate, secondo i dati delle polizze di carico o delle bollette di spedizione e, dopo le spedizioni si scarica delle merci spedite, trasmettendo all'ente destinatario una nota delle merci, in duplice esemplare, uno dei quali gli deve essere restituito firmato dall'Ente ricevente.

dentemente le assunzioni in carico, specificando i materiali di guisa che sia sempre mantenuta la concordanza fra le quantità assunte in carico e quelle spedite.

Art. 36.

Qualora dopo l'arrivo dell'avviso e degli elenchi di spedizione dei materiali spediti dall'ente destinatario, entro un congruo periodo di tempo da determinarsi secondo le circostanze, non segua l'arrivo della merce, i relativi rappresentanti ne avvertono gli enti destinatari.

Qualora, invece, giunga la merce senza che siano pervenuti i relativi avvisi ed elenchi di spedizione, gli uffici di R. e S. esperiscono subito le ricerche atte a rintracciare il o i destinatari, dai quali provocheranno disposizioni per l'ulteriore inoltro della merce.

Art. 37.

Gli Uffici di ricevimento e di spedizione, tengono in evidenza, nella loro contabilità a denaro, le spese e gli introiti effettuati per i singoli enti rendendone conto al Ministero delle comunicazioni, che ne informerà i Ministeri interessati. Le spese cumulative, per le quali non sono precisabili le quote afferenti a ciascun interessato, sono ripartite con criterio approssimativo.

Gli uffici R. e S. provvederanno direttamente al ricupero delle spese eventualmente compiute a favore di ditte private destinatarie di merci per le quali lo Stato si sia riservato il controllo.

Art. 38.

Gli Uffici di ricevimento e di spedizione nei porti per le merci debbono tenere un fascicolo per ogni piroscafo e per ogni viaggio con a corredo l'elenco di spedizione di cui all'art. 32, le polizze di carico, o documenti equipollenti, i documenti di resa dei piroscafi e quelli di spedizione delle merci sbarcate.

Analoghi fascicoli tengono i rappresentanti delle Amministrazioni delle Forze Armate e degli organi che provvedono direttamente alla presa in consegna delle merci a norma dell'art. 33.

I documenti delle rese dei piroscafi debbono recare il visto dei funzionari incaricati delle operazioni di ricevimento delle merci.

Capo IV.

Gestioni fuori bilancio e conti correnti.

Art. 39.

Le gestioni speciali create per la guerra, le quali, in conformità delle disposizioni istitutive, si svolgono all'infuori del bilancio dello Stato, possono valersi di conti correnti aperti esclusivamente presso l'Istituto di emissione.

Art. 40.

Presso ciascuna gestione speciale è istituito un Ufficio di Ragioneria distaccato dalla Ragioneria centrale del Mini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

farla pervenire all'Ente destinatario con quello dei mezzi a sua disposizione che riterrà più opportuno. L'Ente destinatario, escludendo qualunque trasmissione per radio ed avvalendosi di quella telegrafica solo in caso di assoluta necessità ed allora con telegramma in cifra, avviserà subito il proprio rappresentante dell'Ufficio del porto di arrivo della merce, e attenderà a spedire i documenti probatori che sia confermato l'arrivo della merce stessa nel porto prestabilito. Nel caso di cambio del porto di arrivo, l'Ente destinatario, avutone avviso dai propri rappresentanti, quello del porto nel quale la merce non è arrivata e quello nel quale è arrivata, invece, la merce non attesa, spedisce a quest'ultimo rappresentante informazioni telegrafiche sulla merce stessa sufficienti al suo svincolo e poi, appena possibile, i documenti relativi.

Nello stesso modo si regolerà per gli arrivi via terra coll'Ufficio della stazione ferroviaria di ricevimento, al quale, però, potrà spedire senz'altro i documenti completati dei dati relativi alle polizze di carico e alle bollette di spedizione.

In entrambi i casi informerà pure dell'ulteriore destinazione delle merci, se queste non devono fermarsi alla stazione o porto di arrivo.

Art. 33.

I rappresentanti degli enti destinatari negli Uffici R. e S. ricevute le notizie di cui all'articolo precedente, ne informano il capo dell'ufficio e gli chiedono, nello stesso tempo, i mezzi necessari per lo scarico delle merci, per il loro eventuale immagazzinaggio o per la loro spedizione per la destinazione definitiva.

Nella esecuzione di queste operazioni le merci sono prese in consegna direttamente dai rappresentanti suddetti che provvedono all'accertamento delle rese e dello stato delle merci stesse, senza ingerenza alcuna degli Uffici di R. e S.

I mezzi, personale e materiali, per procedere allo scarico e carico delle merci, sono forniti dall'Ufficio R. e S., salvo le attribuzioni di competenza degli uffici del lavoro portuale e dell'autorità marittima portuale.

Art. 34.

Nel caso di arrivo di merci senza che alcun rappresentante degli enti destinatari abbia avuto comunque comunicazione del destinatario e della destinazione, tutte le operazioni relative allo sbarco, salvo quelle di competenza dell'ufficio del lavoro portuale e dell'autorità marittima portuale, ed allo scarico, ed all'accertamento della resa e dello stato delle merci, sono fatte dall'Ufficio R. e S., il quale provvede altresì al loro immagazzinaggio e, appena sia a conoscenza del destinatario e della destinazione definitiva, alla loro ulteriore spedizione.

In tal caso l'Ufficio R. e S., assume in carico provvisorio le merci sbarcate o scaricate, secondo i dati delle polizze di carico o delle bollette di spedizione e, dopo le spedizioni si scarica delle merci spedite, trasmettendo all'ente destinatario una nota delle merci, in duplice esemplare, uno dei quali gli deve essere restituito firmato dall'Ente ricevente.

Art. 35.

Qualora nella spedizione non debbano essere mantenute integre le unità quantitative prese in carico (colli, casse, ecc.), ma occorra scinderle, gli interessati modificano corrispondentemente le indicazioni delle polizze di carico o delle bollette di spedizione.

Art. 36.

Qualora dopo l'arrivo dell'avviso e degli elenchi di spedizione dei materiali spediti dall'ente destinatario, entro un congruo periodo di tempo da determinarsi secondo le circostanze, non segua l'arrivo della merce, i relativi rappresentanti ne avvertono gli enti destinatari.

Qualora, invece, giunga la merce senza che siano pervenuti i relativi avvisi ed elenchi di spedizione, gli uffici di R. e S. esperiscono subito le ricerche atte a rintracciare il o i destinatari, dai quali provocheranno disposizioni per l'ulteriore inoltro della merce.

Art. 37.

Gli Uffici di ricevimento e di spedizione, tengono in evidenza, nella loro contabilità a denaro, le spese e gli introiti effettuati per i singoli enti rendendone conto al Ministero delle comunicazioni, che ne informerà i Ministeri interessati. Le spese cumulative, per le quali non sono precisabili le quote afferenti a ciascun interessato, sono ripartite con criterio approssimativo.

Gli uffici R. e S. provvederanno direttamente al ricupero delle spese eventualmente complute a favore di ditte private destinatarie di merci per le quali lo Stato si sia riservato il controllo.

Art. 38.

Gli Uffici di ricevimento e di spedizione nei porti per le merci debbono tenere un fascicolo per ogni piroscafo e per ogni viaggio con a corredo l'elenco di spedizione di cui all'art. 32, le polizze di carico, o documenti equipollenti, i documenti di resa dei piroscafi e quelli di spedizione delle merci sbarcate.

Analoghi fascicoli tengono i rappresentanti delle Amministrazioni delle Forze Armate e degli organi che provvedono direttamente alla presa in consegna delle merci a norma dell'art. 33.

I documenti delle rese dei piroscafi debbono recare il visto dei funzionari incaricati delle operazioni di ricevimento delle merci.

Capo IV.

Gestioni fuori bilancio e conti correnti.

Art. 39.

Le gestioni speciali create per la guerra, le quali, in conformità delle disposizioni istitutive, si svolgono all'infuori del bilancio dello Stato, possono valersi di conti correnti aperti esclusivamente presso l'Istituto di emissione.

Art. 40.

Presso ciascuna gestione speciale è istituito un Ufficio di Ragioneria distaccato dalla Ragioneria centrale del Ministero competente o alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze.

All'Ufficio di ragioneria spetta di seguire con scritture proprie gli atti amministrativi nel loro svolgimento, rilevarne e controllarne gli effetti finanziari e patrimoniali e provvedere alla regolare tenuta dei registri e documenti contabili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A tal uopo, gli Uffici amministrativi devono comunicare alla Ragioneria gli atti e i documenti di qualsiasi specie che possano servire di base all'accertamento e alla liquidazione di proventi o di spese o che comunque interessino il servizio contabile, e fornirle quelle altre notizie e quei chiarimenti che essa ritenesse di dover richiedere per il preciso adempimento del proprio compito.

Art. 41.

Il movimento dei fondi nel conto corrente ha luogo: per gli introiti in base ad autorizzazioni d'incasso, e per i pagamenti in base ad ordinativi. Le une e gli altri debbono essere firmati dai funzionari all'uopo autorizzati e vistati dall'Ufficio di ragioneria.

Art. 42.

Chiunque abbia, per qualsiasi ragione, maneggio di fondi per conto di una gestione speciale o abbia in consegna materiali o generi di pertinenza di quest'ultima è tenuto alla resa del conto.

La contabilità del denaro consta di una situazione da cui risultino il fondo di cassa iniziale, le riscossioni ed i pagamenti eseguiti nel periodo di cui si rende conto, dimostrati in ordine cronologico, ed il resto effettivo in cassa alla fine del periodo stesso.

La contabilità in materia consta di una situazione di carico e scarico nella quale le varie partite devono essere annotate in ordine cronologico.

La contabilità del materiale si chiude con la dimostrazione delle consistenze.

Le situazioni contabili prescritte dal presente articolo debbono avere a corredo i necessari documenti giustificativi.

Art. 43.

Le distinzioni e specificazioni da osservarsi nei conti e i termini per la resa dei conti stessi, sono stabiliti dall'organo centrale della gestione, a seconda della particolare natura e delle speciali esigenze della gestione stessa.

Art. 44.

Le mancanze e le deteriorazioni delle consistenze di materie, dovute a causa di forza maggiore, debbono essere giustificate con appositi verbali redatti in conformità delle speciali istruzioni all'uopo emanate dall'organo centrale della gestione.

Detti verbali sono rimessi a tale organo od all'autorità dal medesimo delegata in duplice esemplare, ed alle conseguenti registrazioni contabili si provvede dopo intervenuta l'approvazione da parte dell'organo centrale o dell'autorità delegata.

Art. 45.

Le gestioni extra bilancio sono soggette al controllo in sede consuntiva della Corte dei conti.

Art. 46.

Per le gestioni extra bilancio è reso un conto generale alla fine di ogni esercizio finanziario e, in ogni caso, al termine della gestione.

I conti dichiarati regolari dalla Corte dei conti, sono allegati al rendiconto generale dell'Amministrazione dello

CAPO V.

Cessioni e somministrazioni da e a Governi esteri.

Art. 48.

Qualora intervengano speciali convenzioni con Governi esteri per cessioni e somministrazioni di materiali o per l'eseguimento di trasporti o di prestazioni in genere, spetta al Ministero delle finanze la vigilanza, nei riguardi finanziari, sulla regolare esecuzione delle convenzioni medesime per mezzo dei RR. Agenti diplomatici e consolari o dagli addetti commerciali all'estero o anche per mezzo di appositi delegati da inviarsi, previ accordi col Ministero degli Affari esteri, presso i Governi coi quali le convenzioni sono stipulate.

Art. 49.

Tutti i rapporti di debito e di credito con Governi esteri in dipendenza di cessioni, somministrazioni e prestazioni, sono tenuti in evidenza dal Ministero delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - in appositi conti, distinguendo le singole Amministrazioni nazionali interessate.

I delegati delle Amministrazioni presso i Governi esteri fanno allo stesso Ministero le comunicazioni all'uopo necessarie, in conformità alle istruzioni che loro sono impartite.

Le cessioni, le somministrazioni e le prestazioni debbono sempre risultare da buoni di prelevamento, da dichiarazioni di ricevuta o da altro documento da cui risulti il ricevimento dei materiali ceduti o somministrati o l'effettuazione delle prestazioni.

Art. 50.

Per le cessioni o somministrazioni di generi o materiali ad enti o delegati esteri o a reparti di truppe estere, gli enti nazionali cedenti debbono curare, sotto la loro responsabilità, che sia accesa la corrispondente partita di debito a carico del Governo ricevente.

All'uopo debbono compilare separato riepilogo, corredato dei buoni di prelevamento e delle dichiarazioni di ricevuta, da rimettersi al proprio Ufficio di revisione o, per le Amministrazioni che non abbiano uno speciale Ufficio di revisione, alla propria Ragioneria.

Per i materiali tenuti in regolare carico sarà richiesta all'Ufficio di revisione o alla Ragioneria una dichiarazione di addebito che dovrà essere posta a corredo della richiesta di scarico relativa.

Per i materiali non assunti in carico saranno indicati gli estremi dell'elenco di trasmissione del riepilogo sui quaderni di consegna e sui verbali od altri documenti giustificativi dei consumi dei materiali.

Per le prestazioni e, in genere, per qualunque altra causale da cui derivi un addebito a Governi esteri, gli enti delegati o reparti di truppe nazionali che abbiano eseguito le prestazioni o per cui fatto sia sorta la ragione dello addebito, inviano all'Ufficio di revisione o alla Ragioneria i documenti giustificativi dell'addebito medesimo.

Art. 51.

Pei materiali ceduti o somministrazioni o per le prestazioni eseguite da enti, delegati o reparti di truppe estere a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

servizio contabile, e fornirle quelle altre notizie e quei chiarimenti che essa ritenesse di dover richiedere per il preciso adempimento del proprio compito.

Art. 41.

Il movimento dei fondi nel conto corrente ha luogo: per gli introiti in base ad autorizzazioni d'incasso, e per i pagamenti in base ad ordinativi. Le une e gli altri debbono essere firmati dai funzionari all'uopo autorizzati e vistati dall'Ufficio di ragioneria.

Art. 42.

Chiunque abbia, per qualsiasi ragione, maneggio di fondi per conto di una gestione speciale o abbia in consegna materiali o generi di pertinenza di quest'ultima è tenuto alla resa del conto.

La contabilità del denaro consta di una situazione da cui risultino il fondo di cassa iniziale, le riscossioni ed i pagamenti eseguiti nel periodo di cui si rende conto, dimostrati in ordine cronologico, ed il resto effettivo in cassa alla fine del periodo stesso.

La contabilità in materia consta di una situazione di carico e scarico nella quale le varie partite devono essere annotate in ordine cronologico.

La contabilità del materiale si chiude con la dimostrazione delle consistenze.

Le situazioni contabili prescritte dal presente articolo debbono avere a corredo i necessari documenti giustificativi.

Art. 43.

Le distinzioni e specificazioni da osservarsi nei conti e i termini per la resa dei conti stessi, sono stabiliti dall'organo centrale della gestione, a seconda della particolare natura e delle speciali esigenze della gestione stessa.

Art. 44.

Le mancanze e le deteriorazioni delle consistenze di materie, dovute a causa di forza maggiore, debbono essere giustificate con appositi verbali redatti in conformità delle speciali istruzioni all'uopo emanate dall'organo centrale della gestione.

Detti verbali sono rimessi a tale organo od all'autorità dal medesimo delegata in duplice esemplare, ed alle conseguenti registrazioni contabili si provvede dopo intervenuta l'approvazione da parte dell'organo centrale o dell'autorità delegata.

Art. 45.

Le gestioni extra bilancio sono soggette al controllo in sede consuntiva della Corte dei conti.

Art. 46.

Per le gestioni extra bilancio è reso un conto generale alla fine di ogni esercizio finanziario e, in ogni caso, al termine della gestione.

I conti dichiarati regolari dalla Corte dei conti, sono allegati al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 47.

Chiunque, anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, partecipa ad una gestione speciale è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti per le eventuali responsabilità.

Art. 48.

Qualora intervengano speciali convenzioni con Governi esteri per cessioni e somministrazioni di materiali o per l'eseguimento di trasporti o di prestazioni in genere, spetta al Ministero delle finanze la vigilanza, nei riguardi finanziari, sulla regolare esecuzione delle convenzioni medesime per mezzo dei RR. Agenti diplomatici e consolari o degli addetti commerciali all'estero o anche per mezzo di appositi delegati da inviarsi, previ accordi col Ministero degli Affari esteri, presso i Governi coi quali le convenzioni sono stipulate.

Art. 49.

Tutti i rapporti di debito e di credito con Governi esteri in dipendenza di cessioni, somministrazioni e prestazioni, sono tenuti in evidenza dal Ministero delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - in appositi conti, distinguendo le singole Amministrazioni nazionali interessate.

I delegati delle Amministrazioni presso i Governi esteri fanno allo stesso Ministero le comunicazioni all'uopo necessarie, in conformità alle istruzioni che loro sono impartite.

Le cessioni, le somministrazioni e le prestazioni debbono sempre risultare da buoni di prelevamento, da dichiarazioni di ricevuta o da altro documento da cui risulti il ricevimento dei materiali ceduti o somministrati e l'effettuazione delle prestazioni.

Art. 50.

Per le cessioni o somministrazioni di generi o materiali ad enti o delegati esteri o a reparti di truppe estere, gli enti nazionali cedenti debbono curare, sotto la loro responsabilità, che sia accesa la corrispondente partita di debito a carico del Governo ricevente.

All'uopo debbono compilare separato riepilogo, corredato dei buoni di prelevamento e delle dichiarazioni di ricevuta, da rimettersi al proprio Ufficio di revisione o, per le Amministrazioni che non abbiano uno speciale Ufficio di revisione, alla propria Ragioneria.

Per i materiali tenuti in regolare carico sarà richiesta all'Ufficio di revisione o alla Ragioneria una dichiarazione di addebito che dovrà essere posta a corredo della richiesta di scarico relativa.

Per i materiali non assunti in carico saranno indicati gli estremi dell'elenco di trasmissione del riepilogo sui quaderni di consegna e sui verbali od altri documenti giustificativi dei consumi dei materiali.

Per le prestazioni e, in genere, per qualunque altra causale da cui derivi un addebito a Governi esteri, gli enti delegati o reparti di truppe nazionali che abbiano eseguito le prestazioni o per cui fatto sia sorta la ragione dello addebito, inviano all'Ufficio di revisione o alla Ragioneria i documenti giustificativi dell'addebito medesimo.

Art. 51.

Pei materiali ceduti o somministrazioni o per le prestazioni eseguite da enti, delegati o reparti di truppe estere a enti delegati o reparti nazionali, questi ultimi enti, delegati o reparti debbono comunicare al competente Ufficio di revisione o alla Ragioneria tutte le notizie relative al prelevamento o ricevimento dei materiali all'effettuazione delle prestazioni o a qualsiasi altra causale da cui derivi un accredito ai Governi esteri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Con le notizie di cui al precedente comma debbono essere inviati al competente Ufficio di revisione o alla Ragioneria i documenti dimostrativi delle cessioni, somministrazioni o prestazioni avute.

Art. 52.

Gli Uffici di revisione o le Ragionerie comunicano al Ministero delle Finanze — Ragioneria Generale dello Stato — gli elementi necessari per le registrazioni da eseguirsi nei conti dei Governi Esteri e delle Amministrazioni nazionali interessate.

Le cessioni somministrazioni o prestazioni fatte da Governi esteri sono regolate, nei confronti dei Governi stessi, a cura del Ministero delle finanze che si rivale verso le Amministrazioni riceventi.

Per l'ammontare delle cessioni, somministrazioni o prestazioni fatte a Governi esteri il Ministero delle Finanze cura il conseguimento, dagli stessi Governi esteri, dei relativi ricuperi.

CAPO VI.

Spese all'estero.

Art. 53.

Le Amministrazioni cui occorresse nel periodo della guerra, di disporre spese all'estero dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero delle Finanze il quale prenderà gli opportuni accordi con quello per gli scambi e per le valute e detterà le norme relative.

Rimangono ferme le più larghe facoltà concesse dalle vigenti disposizioni per le navi da guerra e quelle assimilate.

Art. 54.

Le Commissioni o i funzionari che, incaricati di acquisti all'estero debbano provvedere al collaudo dei materiali acquistati e ai relativi pagamenti uniscono i relativi documenti di rendiconti delle spese effettuate o li fanno pervenire in altro modo al competente Ufficio di revisione o Ragioneria Centrale.

Le Amministrazioni riceventi effettuano, a mezzo di apposite commissioni, la ricognizione dei materiali, descrivendoli in un verbale in doppio esemplare uno dei quali è trasmesso all'Ufficio di revisione.

Art. 55.

Nei rendiconti delle anticipazioni fornite alle Commissioni o ai funzionari delegati di cui all'art. 54 e negli ordini di pagamento pel rimborso al contabile del portafoglio per fondi somministrati alle Commissioni e ai funzionari suddetti, i documenti comprovanti la spedizione in Italia dei materiali acquistati terranno luogo dei documenti di assunzione in carico.

Art. 56.

I conti delle spese effettuate dalle Commissioni o dai funzionari delegati per acquisti all'estero sono resi nella valuta estera ed inviati al competente Ufficio di revisione o alla

CAPO VII

Sequestri, pignoramenti ed atti di impedimento.

Art. 57.

Nei riguardi degli atti aventi per scopo di impedire e di trattenere il pagamento di somme dovute dallo Stato, saranno osservate le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 58.

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere notificati all'organo dell'amministrazione incaricata di disporre il pagamento. In caso contrario l'Amministrazione non risponde dei pagamenti effettuati, salva la facoltà al creditore di notificare l'atto al tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento giusta l'articolo 69 comma 2° della legge di contabilità generale.

E' riservata all'amministrazione la facoltà di rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione degli atti di cui sopra. Tale facoltà può esercitarsi anche dopo eseguito il contratto cui gli atti si riferiscono, se l'assuntore abbia in corso altri contratti con l'Amministrazione che rientrino fra quelli di cui all'art. 2.

Art. 59.

E' data facoltà all'Amministrazione di sospendere l'esecuzione degli atti di sequestro di macchinari, di materie prime e di quanto altro possa occorrere per la predisposizione o il compimento di forniture o lavori che rientrino fra quelli di cui all'art. 2.

Art. 60.

In aggiunta ai casi contemplati dall'articolo 1956 Codice civile hanno privilegio generale sui mobili dei fabbricanti o fornitori di oggetti od articoli contrattualmente impegnati col Regio Governo per servire alla conservazione o alla difesa dello Stato:

1) i crediti riguardanti le somministrazioni delle materie prime o lavorate destinate alla fabbricazione degli oggetti suddetti.

2) in pari grado, i crediti riguardanti le somministrazioni dei capitali occorrenti per le forniture medesime.

Questo privilegio è preferito ai privilegi speciali di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1958 Codice civile.

I sequestri e i pignoramenti sui crediti verso lo Stato, dipendenti dalle forniture di cui al presente articolo non sono opponibili dai creditori privilegiati a norma dell'articolo stesso.

CAPO VIII

Sistemazione di crediti verso lo Stato.

Art. 61.

Qualsiasi ragione di credito verso lo Stato, per forniture, lavori e prestazioni d'opera, requisizioni o per qualsiasi altro titolo in dipendenza dello stato di guerra a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 52.

Gli Uffici di revisione o le Ragionerie comunicano al Ministero delle Finanze — Ragioneria Generale dello Stato — gli elementi necessari per le registrazioni da eseguirsi nei conti dei Governi Esteri e delle Amministrazioni nazionali interessate.

Le cessioni somministrazioni o prestazioni fatte da Governi esteri sono regolate, nei confronti dei Governi stessi, a cura del Ministero delle finanze che si rivale verso le Amministrazioni riceventi.

Per l'ammontare delle cessioni, somministrazioni o prestazioni fatte a Governi esteri il Ministero delle Finanze cura il conseguimento, dagli stessi Governi esteri, dei relativi ricuperi.

Capo VI.

Spese all'estero.

Art. 53.

Le Amministrazioni cui occorresse nel periodo della guerra, di disporre spese all'estero dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero delle Finanze il quale prenderà gli opportuni accordi con quello per gli scambi e per le valute e detterà le norme relative.

Rimangono ferme le più larghe facoltà concesse dalle vigenti disposizioni per le navi da guerra e quelle assimilate.

Art. 54.

Le Commissioni o i funzionari che, incaricati di acquisti all'estero debbano provvedere al collaudo dei materiali acquistati e ai relativi pagamenti uniscono i relativi documenti ai rendiconti delle spese effettuate o li fanno pervenire in altro modo al competente Ufficio di revisione o Ragioneria Centrale.

Le Amministrazioni riceventi effettuano, a mezzo di apposite commissioni, la ricognizione dei materiali, descrivendoli in un verbale in doppio esemplare uno dei quali è trasmesso all'Ufficio di revisione.

Art. 55.

Nei rendiconti delle anticipazioni fornite alle Commissioni o ai funzionari delegati di cui all'art. 54 e negli ordini di pagamento pel rimborso al contabile del portafoglio per fondi somministrati alle Commissioni e ai funzionari suddetti, i documenti comprovanti la spedizione in Italia dei materiali acquistati terranno luogo dei documenti di assunzione in carico.

Art. 56.

I conti delle spese effettuate dalle Commissioni o dai funzionari delegati per acquisti all'estero sono resi nella valuta estera ed inviati al competente Ufficio di revisione o alla Ragioneria che provvedono a convertirne i risultati finali in lire italiane calcolando la valuta estera al valore nominale ed aumentando o diminuendo le differenze di cambio, nonchè ad aggiungervi le spese di commissioni e le altre occorse per l'invio dei fondi all'estero, sulla base dei documenti che all'uopo riceveranno dal Ministero interessato.

Art. 57.

Nei riguardi degli atti aventi per scopo di impedire e di trattenere il pagamento di somme dovute dallo Stato, saranno osservate le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 58.

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere notificati all'organo dell'amministrazione incaricata di disporre il pagamento. In caso contrario l'Amministrazione non risponde dei pagamenti effettuati, salva la facoltà al creditore di notificare l'atto al tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento giusta l'articolo 69 comma 2° della legge di contabilità generale.

E' riservata all'amministrazione la facoltà di rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione degli atti di cui sopra. Tale facoltà può esercitarsi anche dopo eseguito il contratto cui gli atti si riferiscono, se l'assuntore abbia in corso altri contratti con l'Amministrazione che rientrino fra quelli di cui all'art. 2.

Art. 59.

E' data facoltà all'Amministrazione di sospendere l'esecuzione degli atti di sequestro di macchinari, di materie prime e di quanto altro possa occorrere per la predisposizione o il compimento di forniture o lavori che rientrino fra quelli di cui all'art. 2.

Art. 60.

In aggiunta ai casi contemplati dall'articolo 1958 Codice civile hanno privilegio generale sui mobili dei fabbricanti o fornitori di oggetti od articoli contrattualmente impegnati col Regio Governo per servire alla conservazione o alla difesa dello Stato:

1) i crediti riguardanti le somministrazioni delle materie prime o lavorate destinate alla fabbricazione degli oggetti suddetti;

2) in pari grado, i crediti riguardanti le somministrazioni dei capitali occorrenti per le forniture medesime.

Questo privilegio è preferito ai privilegi speciali di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1958 Codice civile.

I sequestri e i pignoramenti sui crediti verso lo Stato, dipendenti dalle forniture di cui al presente articolo non sono opponibili dai creditori privilegiati a norma dell'articolo stesso.

Capo VIII

Sistemazione di crediti verso lo Stato.

Art. 61.

Qualsiasi ragione di credito verso lo Stato, per forniture, lavori e prestazioni d'opera, requisizioni o per qualsiasi altro titolo in dipendenza dello stato di guerra, è soggetta a prescrizione biennale salvi i più brevi termini di prescrizione previsti dalle leggi vigenti.

Oltre che con atti giudiziali, la prescrizione di cui al precedente comma, può essere interrotta soltanto mediante presentazione di istanza redatta in conformità del seguente articolo 62.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 62.

L'istanza di cui al precedente art. 61 deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale o all'ente od ufficio che fosse stato designato per la liquidazione od il pagamento e deve contenere l'indicazione dell'ammontare del credito, con l'esposizione della causale e dell'organo od ufficio presso il quale il diritto vantato sarebbe sorto; ad essa saranno uniti i documenti di prova che siano in possesso della parte, oppure sarà fatto riferimento a domanda, corrispondenza o documento qualsiasi, precedentemente esibito.

Uno degli originali della detta istanza, con l'indicazione del giorno della presentazione e con la firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato, come prova della avvenuta presentazione.

Art. 63.

Ove l'Amministrazione respinga, in tutto o in parte, la pretesa avanzata ai sensi del precedente articolo 61, dovrà darne notizia all'interessato con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale. Fermi restando i più brevi termini previsti dalle leggi vigenti, non sarà ammesso in qualsiasi caso, azione o ricorso, in via giurisdizionale, trascorso il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di cui sopra.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI
PER LE AMMINISTRAZIONI MILITARI

PARTE I

Disposizioni speciali per l'amministrazione della guerra

CAPO I

Revisione delle contabilità degli enti mobilitati e delle casse militari.

Art. 64.

La revisione dei conti degli enti mobilitati, ivi comprese le contabilità relative ai servizi per i quali normalmente la revisione è fatta da appositi uffici del ministero della guerra o dai comandi territoriali del genio, è affidata, a seconda della dipendenza, all'ufficio amministrativo dello Stato Maggiore od alle direzioni d'amministrazione e di revisione di armata.

Art. 65.

La contabilità degli enti territoriali, ivi compresi i vari centri di mobilitazione, è revisionata dai competenti uffici di contabilità e revisione dei corpi d'armata territoriali, o del comando generale dell'arma dei CC. RR.

Art. 66.

Sono attribuzioni degli uffici di contabilità e di revisione di cui agli articoli 64 e 65 nei riguardi degli enti mobilitati:

2) rivedere, per conto anche della Ragioneria centrale del Ministero della guerra, le contabilità ricevute, elevare i rilievi sulle irregolarità riscontrate e curare che le irregolarità non si ripetano provocando all'uopo, ove occorra, disposizioni dell'autorità competente;

3) proporre, per le mancanze o deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili, su cui non sia intervenuta la decisione di scarico o di addebito della competente autorità mobilitata, il discarico o gli addebiti o la loro riduzione e il loro condono ai comandi di cui agli articoli 64 e 65 che deliberano nei limiti dell'apposita delegazione da conferirsi mediante decreto dei ministri della guerra e delle finanze, sentita la Corte dei conti;

4) integrare occorrendo, l'azione amministrativo-contabile degli enti mobilitati provvedendo d'ufficio alla formazione di contabilità, alla regolarizzazione di documenti, alle operazioni per la registrazione di atti e contratti stipulati in zona di guerra, a termini del precedente art. 19, alle prescritte denunzie agli agenti finanziari, alle comunicazioni ad altri enti, mobilitati o non, necessarie per lo scarico o per il carico di materiali od ai fini del controllo, alla ripartizione delle spese giustificate tra i vari capitoli del bilancio;

5) raccogliere e riassumere dati a scopo statistico o per il controllo economico su determinate gestioni e adempiere ad ogni altra richiesta della autorità centrale.

Art. 67.

Con la decorrenza e con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze, sarà effettuato il passaggio agli uffici di contabilità e revisione dei Corpi d'Armata del riscontro delle contabilità normalmente rivedute da uffici del Ministero della guerra e dei comandi del genio territoriali.

Con lo stesso decreto sarà determinato il nuovo ordinamento degli uffici di contabilità e revisione e le norme da seguire nella effettuazione del riscontro.

I quadri del personale da adibire agli uffici sono predisposti sin dal tempo di pace.

Art. 68.

Le contabilità rivedute dai vari uffici di revisione debbono avere il visto del capo dell'ufficio e del funzionario della ragioneria centrale presso il Ministero della guerra assegnato all'ufficio amministrativo dello stato maggiore o alla direzione amministrativa d'armata.

Quindi dette contabilità vengono inviate alla Corte dei conti per il riscontro.

Art. 69.

Quando in una contabilità di un ente mobilitato si riscontrino spese e movimenti di materiali non completamente giustificati, se non sia possibile provvedere prontamente alla loro regolarizzazione, la contabilità ha corso per la parte riconosciuta regolare e i titoli che si riferiscono alle spese ed ai movimenti suddetti sono stralciati e compresi in un altro rendiconto.

Art. 70.

I conti delle casse militari, da tenersi secondo le norme dello speciale regolamento, sono trasmessi mensilmente, ed ogni volta che si verifichi il cambio di gestione del control-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

il diritto vantato sarebbe sorto; ad essa saranno uniti i documenti di prova che siano in possesso della parte, oppure sarà fatto riferimento a domanda, corrispondenza o documento qualsiasi, precedentemente esibito.

Uno degli originali della detta istanza, con l'indicazione del giorno della presentazione e con la firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato, come prova della avvenuta presentazione.

Art. 63.

Ove l'Amministrazione respinga, in tutto o in parte, la pretesa avanzata ai sensi del precedente articolo 61, dovrà darne notizia all'interessato con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale. Fermi restando i più brevi termini previsti dalle leggi vigenti, non sarà ammesso in qualsiasi caso, azione o ricorso, in via giurisdizionale, trascorso il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di cui sopra.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AMMINISTRAZIONI MILITARI

Parte I

Disposizioni speciali per l'amministrazione della guerra

Capo I

Revisione delle contabilità degli enti mobilitati e delle casse militari.

Art. 64.

La revisione dei conti degli enti mobilitati, ivi comprese le contabilità relative ai servizi per i quali normalmente la revisione è fatta da appositi uffici del ministero della guerra o dai comandi territoriali del genio, è affidata, a seconda della dipendenza, all'ufficio amministrativo dello Stato Maggiore od alle direzioni d'amministrazione e di revisione di armata.

Art. 65.

La contabilità degli enti territoriali, ivi compresi i vari centri di mobilitazione, è revisionata dai competenti uffici di contabilità e revisione dei corpi d'armata territoriali, o del comando generale dell'arma dei CC. RR.

Art. 66.

Sono attribuzioni degli uffici di contabilità e di revisione di cui agli articoli 61 e 65 nei riguardi degli enti mobilitati:

1) raccogliere, ordinare e custodire le contabilità dei fondi somministrati dalle casse militari a qualunque ente o reparto mobilitato, le contabilità dei materiali in carico o i quaderni dei materiali in consegna agli enti e reparti predetti, i relativi documenti giustificativi, ed in genere qualunque conto o documento riferentesi alla loro gestione;

la decisione di scarico o di addebito della competente autorità mobilitata, il discarico o gli addebiti o la loro riduzione e il loro condono ai comandi di cui agli articoli 64 e 65 che deliberano nei limiti dell'apposita delegazione da conferirsi mediante decreto dei ministri della guerra e delle finanze, sentita la Corte dei conti;

4) integrare occorrendo, l'azione amministrativo-contabile degli enti mobilitati provvedendo d'ufficio alla formazione di contabilità, alla regolarizzazione di documenti, alle operazioni per la registrazione di atti e contratti stipulati in zona di guerra, a termini del precedente art. 19, alle prescritte denunzie agli agenti finanziari, alle comunicazioni ad altri enti, mobilitati o non, necessarie per lo scarico o per il carico di materiali od ai fini del controllo, alla ripartizione delle spese giustificate tra i vari capitoli del bilancio;

5) raccogliere e riassumere dati a scopo statistico o per il controllo economico su determinate gestioni e adempiere ad ogni altra richiesta della autorità centrale.

Art. 67.

Con la decorrenza e con le modalità che saranno stabilite mediante decreto del Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze, sarà effettuato il passaggio agli uffici di contabilità e revisione dei Corpi d'Armata del riscontro delle contabilità normalmente rivedute da uffici del Ministero della guerra e dei comandi del genio territoriali.

Con lo stesso decreto sarà determinato il nuovo ordinamento degli uffici di contabilità e revisione e le norme da seguire nella effettuazione del riscontro.

I quadri del personale da adibire agli uffici sono predisposti sin dal tempo di pace.

Art. 68.

Le contabilità rivedute dai vari uffici di revisione debbono avere il visto del capo dell'ufficio e del funzionario della ragioneria centrale presso il Ministero della guerra assegnato all'ufficio amministrativo dello stato maggiore o alla direzione amministrativa d'armata.

Quindi dette contabilità vengono inviate alla Corte dei conti per il riscontro.

Art. 69.

Quando in una contabilità di un ente mobilitato si riscontrino spese e movimenti di materiali non completamente giustificati, se non sia possibile provvedere prontamente alla loro regolarizzazione, la contabilità ha corso per la parte riconosciuta regolare e i titoli che si riferiscono alle spese ed ai movimenti suddetti sono stralciati e compresi in un altro rendiconto.

Art. 70.

I conti delle casse militari, da tenersi secondo le norme dello speciale regolamento, sono trasmessi mensilmente, ed ogni volta che si verifichi il cambio di gestione del controllore, alla ragioneria centrale del Ministero della guerra, per il tramite dell'ufficio amministrativo dello stato maggiore o della direzione d'amministrazione d'armata o di corpo d'armata.

I conti devono essere corredati di tutti i documenti che saranno prescritti, e di un prospetto nel quale saranno di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mostrato distintamente per ogni amministrazione, le entrate riscosse dalle casse militari ed eventualmente dalle dipendenti casse sussidiarie, che vanno a favore di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 71.

L'ufficio amministrativo dello stato maggiore e le varie direzioni di amministrazione, prima di trasmettere le contabilità alla ragioneria centrale del Ministero, riuniscono agli avvisi di pagamento rilasciati agli enti dipendenti, le corrispondenti dichiarazioni di ricevuta pervenute dai medesimi.

Art. 72.

La ragioneria centrale:

a) verifica i conti delle casse militari ed i relativi documenti;

b) annota nelle proprie scritture riassuntive le somme pagate mensilmente per anticipazioni di fondi dalle singole casse;

c) fa le necessarie partecipazioni alle altre amministrazioni dello Stato per i versamenti in tesoreria delle entrate riscosse e per gli eventuali rimborsi o ricuperi.

Art. 73.

Qualunque ente o reparto che abbia ricevuto fondi da una cassa militare o abbia riscosso ordinativi per la mobilitazione, e al quale siano state passate somme da altro ente mobilitato senza obbligo di renderne conto direttamente al medesimo, s'intende autonomo agli effetti della resa dei conti.

Le risultanze delle contabilità di reparti appartenenti ad uno stesso reggimento o altra unità corrispondente possono, perchè non ne derivi ritardo alla loro trasmissione, essere raggruppate in un'unica contabilità rimanendo impregiudicate le responsabilità individuali dei singoli gestori.

Art. 74.

La contabilità in danaro è resa dagli enti mobilitati normalmente alla fine di ogni mese. Ricorrendo circostanze speciali può essere resa a periodi più lunghi, ma non oltre il trimestre.

Art. 75.

La contabilità in contanti degli enti mobilitati è costituita da un giornale di cassa e dai documenti giustificativi.

Sul giornale sono riportati cronologicamente tutti gli introiti e tutti i pagamenti effettuati dall'ente. Per gl'introiti di somme provenienti da casse militari deve essere sempre indicata la cassa da cui furono prelevate. Le spese non hanno alcuna distinzione per capitolo. La ripartizione per capitolo delle spese ammesse a discarico è fatta successivamente dall'Ufficio di revisione a termini dell'art. 66.

Art. 76.

La ragioneria centrale del Ministero della guerra, alla fine della campagna od alla fine di ogni esercizio finanziario, se

CAPO II.

Beni immobili.

Art. 77.

Sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, il Ministero della guerra è esonerato dal rendere il conto consuntivo del patrimonio da esso amministrato.

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio successivo al periodo suindicato sarà reso sulla base degli inventari dei beni esistenti al 1° luglio dell'esercizio stesso.

Con separata dimostrazione, le risultanze del rendiconto di cui al precedente comma saranno messe a confronto con quello dell'ultimo rendiconto patrimoniale anteriore alla guerra, indicando l'importo approssimativo degli aumenti e delle diminuzioni verificatesi in tutto il periodo intermedio.

Art. 78.

Per la durata della guerra e sino a tutto l'esercizio in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra sono sospese le comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento di contabilità generale dello Stato per tutti gli immobili situati nel territorio dichiarato in stato di guerra e per quegli altri immobili occorrenti per servizi di guerra che saranno determinati con decreto del Ministro competente di concerto con quello delle finanze.

Le variazioni avvenute in detti immobili saranno comunicate in una sola volta allo scadere del periodo suddetto.

Art. 79.

Per regolare, nei riguardi amministrativi, le condizioni per gli affitti e le requisizioni di immobili necessari per le operazioni guerresche funzioneranno apposite Commissioni.

Le Commissioni intervengono, sempre quando sia possibile, per stabilire le condizioni che devono regolare l'occupazione, approvano i contratti di affitto e i patti di requisizioni, intervengono alla consegna e alla riconsegna dell'immobile, liquidano i compensi per occupazioni improvvise e per danni dipendenti da occupazioni di immobili, risolvono le questioni che possono presentarsi, dispongono il pagamento del compenso d'occupazione e per risarcimento di danni, tengono in evidenza tutti gli immobili affittati o requisiti nella zona loro assegnata, sorvegliano perchè l'occupazione non si protragga oltre il tempo necessario, accertano le eventuali responsabilità nei casi di occupazioni irregolari e di danni non giustificati da forza maggiore.

La costituzione delle Commissioni e le norme per il loro funzionamento sono stabilite sin dal tempo di pace.

Art. 80.

All'atto dello scioglimento delle Commissioni di cui al precedente articolo, tutti gli atti relativi saranno passati al competente Ufficio di revisione che provvederà alla regolarizzazione delle pendenze e segnalerà gli immobili che risultano ancora occupati al Ministero il quale disporrà per la loro riconsegna nel più breve termine possibile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

denti casse sussidiarie, che vanno a favore di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 71.

L'ufficio amministrativo dello stato maggiore e le varie direzioni di amministrazione, prima di trasmettere le contabilità alla ragioneria centrale del Ministero, riuniscono agli avvisi di pagamento rilasciati agli enti dipendenti, le corrispondenti dichiarazioni di ricevuta pervenute dai medesimi.

Art. 72.

La ragioneria centrale:

a) rettifica i conti delle casse militari ed i relativi documenti;

b) annota nelle proprie scritture riassuntive le somme pagate mensilmente per anticipazioni di fondi dalle singole casse;

c) fa le necessarie partecipazioni alle altre amministrazioni dello Stato per i versamenti in tesoreria delle entrate riscosse e per gli eventuali rimborsi o ricuperi.

Art. 73.

Qualunque ente o reparto che abbia ricevuto fondi da una cassa militare o abbia riscosso ordinativi per la mobilitazione, e al quale siano state passate somme da altro ente mobilitato senza obbligo di renderne conto direttamente al medesimo, s'intende autonomo agli effetti della resa dei conti.

Le risultanze delle contabilità di reparti appartenenti ad uno stesso reggimento o altra unità corrispondente possono, purchè non ne derivi ritardo alla loro trasmissione, essere raggruppate in un'unica contabilità rimanendo impregiudicate le responsabilità individuali dei singoli gestori.

Art. 74.

La contabilità in danaro è resa dagli enti mobilitati normalmente alla fine di ogni mese. Ricorrendo circostanze speciali può essere resa a periodi più lunghi, ma non oltre il trimestre.

Art. 75.

La contabilità in contanti degli enti mobilitati è costituita da un giornale di cassa e dai documenti giustificativi.

Sul giornale sono riportati cronologicamente tutti gli introiti e tutti i pagamenti effettuati dall'ente. Per gl'introiti di somme provenienti da casse militari deve essere sempre indicata la cassa da cui furono prelevate. Le spese non hanno alcuna distinzione per capitolo. La ripartizione per capitolo delle spese ammesse a discarico è fatta successivamente dall'Ufficio di revisione a termini dell'art. 66.

Art. 76.

La ragioneria centrale del Ministero della guerra, alla fine della campagna od alla fine di ogni esercizio finanziario, se la campagna si svolge in più esercizi, trasmette alla Corte dei conti i conti giudiziali dei cassieri e dei controllori delle casse militari.

La Corte dei conti pronuncia decisioni di scarico per i cassieri ed i controllori, distintamente per ciascuna gestione ed indipendentemente dalla responsabilità dei singoli agenti.

Art. 77.

Sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, il Ministero della guerra è esonerato dal rendere il conto consuntivo del patrimonio da esso amministrato.

Il rendiconto consuntivo per l'esercizio successivo al periodo suindicato sarà reso sulla base degli inventari dei beni esistenti al 1° luglio dell'esercizio stesso.

Con separata dimostrazione, le risultanze del rendiconto di cui al precedente comma saranno messe a confronto con quello dell'ultimo rendiconto patrimoniale anteriore alla guerra, indicando l'importo approssimativo degli aumenti e delle diminuzioni verificatesi in tutto il periodo intermedio.

Art. 78.

Per la durata della guerra e sino a tutto l'esercizio in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra sono sospese le comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento di contabilità generale dello Stato per tutti gli immobili situati nel territorio dichiarato in stato di guerra e per quegli altri immobili occorrenti per servizi di guerra che saranno determinati con decreto del Ministro competente di concerto con quello delle finanze.

Le variazioni avvenute in detti immobili saranno comunicate in una sola volta allo scadere del periodo suddetto.

Art. 79.

Per regolare, nei riguardi amministrativi, le condizioni per gli affitti e le requisizioni di immobili necessari per le operazioni guerresche funzioneranno apposite Commissioni.

Le Commissioni intervengono, sempre quando sia possibile, per stabilire le condizioni che devono regolare l'occupazione, approvano i contratti di affitto e i patti di requisizioni, intervengono alla consegna e alla riconsegna dell'immobile, liquidano i compensi per occupazioni improvvise e per danni dipendenti da occupazioni di immobili, risolvono le questioni che possono presentarsi, dispongono il pagamento del compenso d'occupazione e per risarcimento di danni, tengono in evidenza tutti gli immobili affittati o requisiti nella zona loro assegnata, sorvegliano perchè l'occupazione non si protragga oltre il tempo necessario, accertano le eventuali responsabilità nei casi di occupazioni irregolari e di danni non giustificati da forza maggiore.

La costituzione delle Commissioni e le norme per il loro funzionamento sono stabilite sin dal tempo di pace.

Art. 80.

All'atto dello scioglimento delle Commissioni di cui al precedente articolo, tutti gli atti relativi saranno passati al competente Ufficio di revisione che provvederà alla regolarizzazione delle pendenze e segnalerà gli immobili che risultano ancora occupati al Ministero il quale disporrà per la loro riconsegna nel più breve termine possibile.

Art. 81.

Qualsiasi ente od autorità che debba procedere all'occupazione di un immobile senza l'intervento della commissione competente deve darne immediato avviso alla medesima. Se

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per quella zona non esista la commissione, o non se ne conosca la residenza, l'avviso sarà dato alla competente intendenza d'armata che provvederà poi alle necessarie comunicazioni.

Art. 82.

I pagamenti dei compensi d'affitto o di requisizione devono essere giustificati da una dichiarazione dell'ente o dell'autorità militare che occupa l'immobile dalla quale risulti il periodo d'occupazione e, se questa continua, la necessità di mantenerla. In tale dichiarazione sarà indicato altresì l'organo (commissione o competente intendenza di armata) a cui è stata fatta la denuncia dell'occupazione.

Art. 83.

Gli stabilimenti, le officine ed in genere qualsiasi immobile od impianto in uso dell'Amministrazione militare che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione stessa si rendano disponibili sono segnalati dalle autorità militari al Ministero delle Finanze che provvede alla loro alienazione od utilizzazione, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

CAPO III.

Beni mobili.

Art. 84.

Sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, gli enti dipendenti dall'Amministrazione della guerra che avranno carico di materiali dimostreranno questi, nei conti, soltanto a quantità e non a valore.

Entro tale termine sarà pure resa la contabilità.

Tuttavia in particolari circostanze e per giustificate ragioni la resa della contabilità può essere disposta in qualsiasi momento.

Per lo stesso periodo sarà sospeso il riscontro effettivo di cui alla legge 11 luglio 1897, n. 256, e il Ministero della guerra sarà esonerato dalla resa dei conti dei magazzini e depositi di cui alla citata legge.

Art. 85.

Gli enti territoriali si danno scarico a tutti gli effetti dei materiali che forniscono agli enti mobilitati all'atto della mobilitazione e che distribuiscono ai complementi ed agli uomini isolati che raggiungono gli stessi enti mobilitati.

I materiali che gli enti mobilitati, che non rendono un proprio conto giudiziale, portano seco all'atto della smobilitazione, sono versati di massima al proprio centro di mobilitazione od anche ad altro ente territoriale, che li prende in carico come sopravvenienza attiva.

Art. 86.

I materiali forniti agli enti mobilitati all'atto della loro mobilitazione sono descritti per qualità e quantità in appositi fascicoli predisposti in duplice copia fin dal tempo di

Art. 87.

I quaderni di carico sono tenuti al corrente aggiungendovi i materiali successivamente ricevuti (esclusi quelli di consumo) e togliendovi quelli perduti o passati ad altri enti.

I quaderni stessi sono consegnati semestralmente, con i relativi documenti, ai competenti uffici di revisione che li custodiscono per ogni eventuale controllo.

In ogni occasione di consegna di quaderni, le risultanze di ogni singolo materiale sono riportate in un nuovo quaderno.

All'atto della smobilitazione le risultanze dell'ultimo quaderno devono coincidere con le risultanze del materiale restituito ai centri di mobilitazione.

Art. 88.

Le spedizioni e le cessioni di materiali da enti territoriali a quelli mobilitati o fra enti mobilitati, sono fatte risultare, ai fini del carico e dello scarico, in elenchi descrittivi, con le modalità prescritte dalle norme amministrativo-contabili per le truppe in campagna.

I movimenti relativi a materiali ceduti per i quali non si sia eventualmente avuta la dichiarazione di ricevimento o l'elenco d'accompagno saranno giustificati da un elenco compilato dallo stesso ente cedente o ricevente, con la indicazione esatta del destinatario o cessionario e possibilmente, del Corpo d'Armata territoriale da cui proviene, al quale è assegnato per la resa dei conti, firmato da due testimoni e da un militare di grado superiore a quello del consegnatario.

Art. 89.

Le diminuzioni dei materiali in consegna provenienti da perdite o avarie per causa di forza maggiore o da cali naturali sono giustificate da un verbale descrittivo vistato da un ufficiale di grado superiore a quello del consegnatario. Ugualmente si procede per gli aumenti dipendenti da materiali rinvenuti, o dei quali si sconosce lo speditore, o di preda bellica.

Qualora non sia possibile la compilazione di un verbale, si provvede come nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Ai fini dell'ammissione o meno della causa di forza maggiore si dovranno pronunziare le autorità stabilite dalle norme amministrativo-contabili per le truppe in campagna.

Art. 90.

Gli aumenti di materiali comunque rinvenuti dagli enti mobilitati o dei quali non si conosce lo speditore, e quelli provenienti da preda bellica sono fatti constare da appositi verbali descrittivi.

In base ai detti verbali i materiali stessi sono assunti in carico dagli enti ai quali essi sono fatti affluire.

CAPO IV.

Proventi.

Art. 91.

Tutti i proventi riscossi da enti o persone appartenenti all'esercito mobilitato devono essere versati alla Cassa mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783015

Art. 82.

I pagamenti dei compensi d'affitto o di requisizione devono essere giustificati da una dichiarazione dell'ente o dell'autorità militare che occupa l'immobile dalla quale risulti il periodo d'occupazione e, se questa continua, la necessità di mantenerla. In tale dichiarazione sarà indicato altresì l'organo (commissione o competente intendenza di armata) a cui è stata fatta la denuncia dell'occupazione.

Art. 83.

Gli stabilimenti, le officine ed in genere qualsiasi immobile od impianto in uso dell'Amministrazione militare che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione stessa si rendano disponibili sono segnalati dalle autorità militari al Ministero delle Finanze che provvede alla loro alienazione od utilizzazione, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Capo III.

Beni mobili.

Art. 84.

Sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, gli enti dipendenti dall'Amministrazione della guerra che avranno carico di materiali dimostreranno questi, nei conti, soltanto a quantità e non a valore.

Entro tale termine sarà pure resa la contabilità.

Tuttavia in particolari circostanze e per giustificate ragioni la resa della contabilità può essere disposta in qualsiasi momento.

Per lo stesso periodo sarà sospeso il riscontro effettivo di cui alla legge 11 luglio 1897, n. 256, e il Ministero della guerra sarà esonerato dalla resa dei conti dei magazzini e depositi di cui alla citata legge.

Art. 85.

Gli enti territoriali si danno scarico a tutti gli effetti dei materiali che forniscono agli enti mobilitati all'atto della mobilitazione e che distribuiscono ai complementi ed agli uomini isolati che raggiungono gli stessi enti mobilitati.

I materiali che gli enti mobilitati, che non rendono un proprio conto giudiziale, portano seco all'atto della smobilitazione, sono versati di massima al proprio centro di mobilitazione od anche ad altro ente territoriale, che li prende in carico come sopravvenienza attiva.

Art. 86.

I materiali forniti agli enti mobilitati all'atto della loro mobilitazione sono descritti per qualità e quantità in appositi fascicoli predisposti in duplice copia fin dal tempo di pace.

Una copia di tali fascicoli rimane al centro di mobilitazione a giustificazione dello scarico; l'altra costituisce il quaderno di carico dei singoli reparti partenti.

I materiali in distribuzione agli uomini, esclusi quelli d'armamento e per la difesa antigas, non costituiscono dotazione di reparto.

I quaderni stessi sono consegnati semestralmente, con i relativi documenti, ai competenti uffici di revisione che li custodiscono per ogni eventuale controllo.

In ogni occasione di consegna di quaderni, le risultanze di ogni singolo materiale sono riportate in un nuovo quaderno.

All'atto della smobilitazione le risultanze dell'ultimo quaderno devono coincidere con le risultanze del materiale restituito ai centri di mobilitazione.

Art. 88.

Le spedizioni e le cessioni di materiali da enti territoriali a quelli mobilitati o fra enti mobilitati, sono fatte risultare, ai fini del carico e dello scarico, in elenchi descrittivi, con le modalità prescritte dalle norme amministrativo-contabili per le truppe in campagna.

I movimenti relativi a materiali ceduti per i quali non si sia eventualmente avuta la dichiarazione di ricevimento e l'elenco d'accompagno saranno giustificati da un elenco compilato dallo stesso ente cedente o ricevente, con la indicazione esatta del destinatario o cessionario e possibilmente, del Corpo d'Armata territoriale da cui proviene, al quale è assegnato per la resa dei conti, firmato da due testimoni e da un militare di grado superiore a quello del consegnatario.

Art. 89.

Le diminuzioni dei materiali in consegna provenienti da perdite o avarie per causa di forza maggiore o da cali naturali sono giustificate da un verbale descrittivo vistato da un ufficiale di grado superiore a quello del consegnatario. Ugualmente si procede per gli aumenti dipendenti da materiali rinvenuti, o dei quali si sconosce lo speditore, o di preda bellica.

Qualora non sia possibile la compilazione di un verbale, si provvede come nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Ai fini dell'ammissione o meno della causa di forza maggiore si dovranno pronunziare le autorità stabilite dalle norme amministrativo-contabili per le truppe in campagna.

Art. 90.

Gli aumenti di materiali comunque rinvenuti dagli enti mobilitati o dei quali non si conosce lo speditore, e quelli provenienti da preda bellica sono fatti constare da appositi verbali descrittivi.

In base ai detti verbali i materiali stessi sono assunti in carico dagli enti ai quali essi sono fatti affluire.

Capo IV.

Proventi.

Art. 91.

Tutti i proventi riscossi da enti o persone appartenenti all'esercito mobilitato devono essere versati alla Cassa militare in occasione del primo prelevamento dei fondi.

La cassa militare — e per essa la Direzione Generale del Tesoro — provvede poi al versamento di essi proventi in tesoreria.

Gli enti e le persone che effettuano riscossioni non sono tenuti a rendere il conto giudiziale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5016

CAPO V.

Spese.

Art. 92.

La somministrazione dei fondi agli enti militari del Regio Esercito, per le spese occorrenti nel primo periodo della mobilitazione generale, è fatta con ordini di pagamento speciali emessi, per disposizioni del Ministero della guerra, dagli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata, e del comando generale dell'arma dei CC. RR., sin dal tempo di pace, i quali ordini divengono esigibili all'atto della mobilitazione.

Art. 93.

Gli ordini di pagamento speciali indicati nel precedente articolo sono di due specie:

a) ordini relativi alla provvista di fondi per le spese da sostenersi dagli enti territoriali, in dipendenza della mobilitazione;

b) ordini relativi alla provvista di fondi per le unità mobilitate.

Gli ordini di pagamento speciali, di cui alla lettera *a*) sono, all'atto della mobilitazione, considerati come ordinativi emessi dagli uffici di contabilità e revisione sulle rispettive contabilità speciali, secondo le norme del tempo di pace.

Tali ordini di pagamento, dopo estinti, sono pertanto inviati agli uffici contabilità e revisione che li hanno emessi.

Le sezioni di R. tesoreria provinciale sono tenute ad effettuare il pagamento degli ordini anzidetti, anche quando sulla contabilità speciale interessata non vi sia sufficiente disponibilità.

In tal caso, su richiesta dell'ufficio contabilità e revisione competente e a cura della ragioneria centrale del Ministero della guerra, la somministrazione dei fondi effettuata allo scoperto sarà reintegrata successivamente mediante ordini di accreditamento commutabili in quietanze di versamento alla contabilità speciale.

Gli ordini di pagamento speciali di cui alla lettera *b*) sono pagati dalle sezioni di R. tesoreria provinciale per conto della tesoreria centrale, la quale nei modi prescritti dalle norme vigenti per i servizi del tesoro ne effettua il rimborso alle prime, mediante ordini di restituzione sulla disponibilità del conto corrente straordinario della guerra.

Art. 94.

I fondi occorrenti per le spese di mantenimento della maggior forza sotto le armi e per tutte le altre inerenti allo stato di guerra sono inscritte nella parte straordinaria del bilancio della guerra in distinti capitoli corrispondenti a quelli compresi, per gli analoghi servizi, nella parte ordinaria. Per le spese che non hanno riferimento a quelle comprese nei capitoli di parte ordinaria potranno essere istituiti capitoli speciali.

Il Ministero delle Finanze potrà, con propri decreti, disporre, quando occorra, passaggi di fondi fra i vari capitoli di cui al comma precedente.

Sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, è data facoltà al Ministero della Guerra di conservare i fondi residui rimasti alla fine di ogni esercizio non contabilmente impegnati, su qualsiasi capitolo di bilancio per essere destinati anche a spese di competenza.

L'ordine sarà posto a corredo del primo titolo di pagamento delle spese.

Quando, per ragioni d'urgenza, non sia stato possibile ottenere l'ordine per iscritto, sarà apposta sul primo titolo di pagamento l'indicazione dell'Autorità che ha dato l'ordine verbale, salvo a chiedere in seguito, se possibile, la conferma, per iscritto dell'ordine stesso.

Art. 96.

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni mensili agli ufficiali, ai marescialli ed agli assimilati facenti parte della forza armata sia mobilitata che in territorio dovrà essere fatto su presentazione di un libretto di riconoscimento sul quale saranno indicati gli assegni dovuti con tutte le successive variazioni e saranno dimostrati i pagamenti effettuati.

Art. 97.

Il pagamento delle requisizioni e delle somministrazioni e prestazioni per l'esercito mobilitato non potrà avvenire che su presentazione della dichiarazione di ricevuta delle cose requisite o somministrate o di altro documento equipollente.

E' vietato ogni rilascio di duplicati delle ricevute e dei documenti di cui sopra.

PARTE II

Disposizioni comuni alle Amministrazioni militari.

CAPO I

Passaggi di materiali.

Art. 98.

I magazzini, gli arsenali e gli altri enti militari che debbono effettuare spedizioni di materiali a corpi o reparti mobilitati, a navi armate o ad altri enti dai quali, in dipendenza dello stato di guerra, non sia possibile ottenere prontamente la dichiarazione di ricevimento, effettuano lo scarico dei materiali spediti in base ai documenti di spedizione e ad un elenco descrittivo dei materiali compilato in doppio esemplare e firmato dal consegnatario e da un altro ufficiale o funzionario estraneo all'ente che effettua la spedizione.

Un esemplare dell'elenco è trasmesso al competente ufficio di revisione.

Art. 99.

Per i materiali provvisti da stabilimenti nazionali presso i quali siano ufficiali o funzionari delegati dalle Amministrazioni per la sorveglianza ed il collaudo che siano inviati direttamente agli enti di cui al precedente art. 98 i documenti di carico possono essere sostituiti, agli effetti del pagamento, dai documenti di spedizione e da un elenco descrittivo dei materiali compilato dai delegati delle Amministrazioni con le norme di cui all'articolo predetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La somministrazione dei fondi agli enti militari del Regio Esercito, per le spese occorrenti nel primo periodo della mobilitazione generale, è fatta con ordini di pagamento speciali emessi, per disposizioni del Ministero della guerra, dagli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata, e del comando generale dell'arma dei CC. RR., sin dal tempo di pace, i quali ordini divengono esigibili all'atto della mobilitazione.

Art. 93.

Gli ordini di pagamento speciali indicati nel precedente articolo sono di due specie:

a) ordini relativi alla provvista di fondi per le spese da sostenersi dagli enti territoriali, in dipendenza della mobilitazione;

b) ordini relativi alla provvista di fondi per le unità mobilitate.

Gli ordini di pagamento speciali, di cui alla lettera *a*) sono, all'atto della mobilitazione, considerati come ordinativi emessi dagli uffici di contabilità e revisione sulle rispettive contabilità speciali, secondo le norme del tempo di pace.

Tali ordini di pagamento, dopo estinti, sono pertanto inviati agli uffici contabilità e revisione che li hanno emessi.

Le sezioni di R. tesoreria provinciale sono tenute ad effettuare il pagamento degli ordini anzidetti, anche quando sulla contabilità speciale interessata non vi sia sufficiente disponibilità.

In tal caso, su richiesta dell'ufficio contabilità e revisione competente e a cura della ragioneria centrale del Ministero della guerra, la somministrazione dei fondi effettuata allo scoperto sarà reintegrata successivamente mediante ordini di accreditamento commutabili in quietanze di versamento alla contabilità speciale.

Gli ordini di pagamento speciali di cui alla lettera *b*) sono pagati dalle sezioni di R. tesoreria provinciale per conto della tesoreria centrale, la quale nei modi prescritti dalle norme vigenti per i servizi del tesoro ne effettua il rimborso alle prime, mediante ordini di restituzione sulla disponibilità del conto corrente straordinario della guerra.

Art. 94.

I fondi occorrenti per le spese di mantenimento della maggior forza sotto le armi e per tutte le altre inerenti allo stato di guerra sono inscritte nella parte straordinaria del bilancio della guerra in distinti capitoli corrispondenti a quelli compresi, per gli analoghi servizi, nella parte ordinaria. Per le spese che non hanno riferimento a quelle comprese nei capitoli di parte ordinaria potranno essere istituiti capitoli speciali.

Il Ministero delle Finanze potrà, con propri decreti, disporre, quando occorra, passaggi di fondi fra i vari capitoli di cui al comma precedente.

Sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, è data facoltà al Ministero della Guerra di conservare i fondi residui rimasti alla fine di ogni esercizio non contabilmente impegnati, su qualsiasi capitolo di bilancio per essere destinati anche a spese di competenza.

Art. 95.

Le spese occorrenti presso l'esercito mobilitato non dipendenti da legge, da regolamenti o da altre disposizioni di carattere continuativo devono essere autorizzate da ordini scritti dell'autorità competente.

di pagamento l'indicazione dell'Autorità che ha dato l'ordine verbale, salvo a chiedere in seguito, se possibile, la conferma, per iscritto dell'ordine stesso.

Art. 96.

Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni mensili agli ufficiali, ai marescialli ed agli assimilati facenti parte della forza armata sia mobilitata che in territorio dovrà essere fatto su presentazione di un libretto di riconoscimento sul quale saranno indicati gli assegni dovuti con tutte le successive variazioni e saranno dimostrati i pagamenti effettuati.

Art. 97.

Il pagamento delle requisizioni e delle somministrazioni e prestazioni per l'esercito mobilitato non potrà avvenire che su presentazione della dichiarazione di ricevuta delle cose requisite o somministrate o di altro documento equipollente.

E' vietato ogni rilascio di duplicati delle ricevute e dei documenti di cui sopra.

Parte II

Disposizioni comuni alle Amministrazioni militari.

Capo I

Passaggi di materiali.

Art. 98.

I magazzini, gli arsenali e gli altri enti militari che debbono effettuare spedizioni di materiali a corpi o reparti mobilitati, a navi armate o ad altri enti dai quali, in dipendenza dello stato di guerra, non sia possibile ottenere prontamente la dichiarazione di ricevimento, effettuano lo scarico dei materiali spediti in base ai documenti di spedizione e ad un elenco descrittivo dei materiali compilato in doppio esemplare e firmato dal consegnatario e da un altro ufficiale o funzionario estraneo all'ente che effettua la spedizione.

Un esemplare dell'elenco è trasmesso al competente ufficio di revisione.

Art. 99.

Per i materiali provvisti da stabilimenti nazionali presso i quali siano ufficiali o funzionari delegati dalle Amministrazioni per la sorveglianza ed il collaudo che siano inviati direttamente agli enti di cui al precedente art. 98 i documenti di carico possono essere sostituiti, agli effetti del pagamento, dai documenti di spedizione e da un elenco descrittivo dei materiali compilato dai delegati delle Amministrazioni con le norme di cui all'articolo predetto.

Art. 100.

Gli enti che ricevono i materiali di cui ai precedenti articoli 98 e 99 ne effettuano, a mezzo di apposite Commissioni, la ricognizione descrivendoli in un verbale in doppio esemplare uno dei quali è trasmesso all'ufficio di revisione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 101.

Le cessioni di materiali fra le Amministrazioni militari e dall'uno ad altro servizio delle Amministrazioni medesime avvengono con passaggio di carico tra i rispettivi consegnatari senza far luogo a corrispondente rimborso dall'Amministrazione cessionaria a quella cedente o versamento in tesoreria.

Tali cessioni sono, dall'ente che le ha effettuate, messe in evidenza nei relativi documenti da inviarsi al proprio ufficio di revisione, affinchè questo possa darne comunicazione pei relativi controlli, all'ufficio preposto alla revisione dei conti dell'Amministrazione ricevente.

CAPO II.

Anticipazioni.

Art. 102.

Le anticipazioni per le spese da eseguire in economia per le forze mobilitate sono somministrate nella misura corrispondente con le necessità dei servizi.

CAPO III.

Rendimento e revisione dei conti.

Art. 103.

I reparti della R. marina e della R. aeronautica che operano alla dipendenza dell'esercito mobilitato ricevono le somministrazioni di fondi dalle casse militari del R. esercito; rendono però le contabilità in contanti ed a materia agli uffici di revisione istituiti a cura delle rispettive amministrazioni centrali, ai sensi del successivo art. 104.

Dette somministrazioni di fondi sono considerate come anticipazioni fatte dal conto corrente straordinario dell'amministrazione della guerra a quelli della marina e della aeronautica.

In modo analogo è regolato il prelevamento dei fondi e la resa dei conti per i reparti del R. esercito che operano alla dipendenza di unità mobilitate della marina o della aeronautica.

I reparti di altre forze armate, estranee alla R. marina e alla R. aeronautica che operano alla dipendenza dell'esercito mobilitato, ricevono i fondi dalle casse militari dell'esercito e rendono le contabilità in contanti e a materia agli uffici di revisione dipendenti dall'Amministrazione della guerra, salvo che per tali reparti non venga organizzato un apposito servizio di revisione.

Art. 104.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello delle finanze, sentita la Corte dei conti, da emanarsi entro un mese dalla data in cui è indetta la mobilitazione, sarà provveduto ad organizzare il servizio della revisione dei conti degli enti mobilitati dipendenti dai Ministeri della marina e dell'aeronautica ed eventualmente delle altre Forze armate operanti indipendentemente dall'esercito, sia valendosi degli uffici di riscontro già esistenti, sia costituendone dei nuovi.

In modo analogo sarà provveduto a regolare il servizio

Art. 105.

Per il funzionamento degli uffici di revisione di cui all'articolo precedente sono estese, in quanto applicabili, le norme stabilite per gli uffici di revisione dipendenti dal Ministero della guerra.

A tale effetto alle casse militari del R. esercito corrispondono le casse delle direzioni e sezioni di commissariato per la R. marina e le casse militari presso le direzioni di commissariato dei comandi di zona o dei comandi aeronautici per la R. aeronautica.

Le altre norme speciali che potessero occorrere per il funzionamento dei detti Uffici di revisione sono stabilite con i decreti di cui all'articolo precedente.

Art. 106.

E' data facoltà alle Amministrazioni militari, d'accordo col Ministero delle Finanze, di stabilire in quali casi ed entro quali limiti non debba farsi luogo al ricupero degli addebiti risultanti dalla revisione delle contabilità.

CAPO IV.

Applicazione delle disposizioni speciali per l'amministrazione della guerra alle altre amministrazioni militari.

Art. 107.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello delle Finanze, le disposizioni stabilite dal presente decreto per l'amministrazione della guerra potranno essere estese, in quanto applicabili, alle amministrazioni della marina, dell'aeronautica ed eventualmente alle altre da cui dipendano forze operanti indipendentemente dall'esercito.

Parimenti con decreti del Ministro per l'A.I., di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, potranno essere emanate, per il caso di svolgimento di operazioni di guerra nei territori della A. I.:

a) norme per adattare alle esigenze delle truppe libiche e delle forze militari terrestri dell'A.O.I. le disposizioni stabilite dal presente decreto per l'amministrazione della guerra, per la parte di cui le disposizioni stesse non risultino applicabili alle dette forze operanti;

b) norme per apportare al regolamento del servizio di cassa in guerra gli adattamenti necessari, in dipendenza dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1193, per la sua applicazione alle truppe libiche ed alle forze militari terrestri dell'A.O.I.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108.

Nel caso di mobilitazione parziale sarà provveduto, con Decreto Reale, a determinare quali delle disposizioni del presente decreto debbano essere applicate e saranno stabilite altresì le modificazioni eventualmente occorrenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783046

gnatari senza far luogo a corrispondente rimborso dall'Amministrazione cessionaria a quella cedente o versamento in tesoreria.

Tali cessioni sono, dall'ente che le ha effettuate, messe in evidenza nei relativi documenti da inviarsi al proprio ufficio di revisione, affinchè questo possa darne comunicazione pei relativi controlli, all'ufficio preposto alla revisione dei conti dell'Amministrazione ricevente.

Capo II.

Anticipazioni.

Art. 102.

Le anticipazioni per le spese da eseguire in economia per le forze mobilitate sono somministrate nella misura corrispondente con le necessità dei servizi.

Capo III.

Rendimento e revisione dei conti.

Art. 103.

I reparti della R. marina e della R. aeronautica che operano alla dipendenza dell'esercito mobilitato ricevono le somministrazioni di fondi dalle casse militari del R. esercito; rendono però le contabilità in contanti ed a materia agli uffici di revisione istituiti a cura delle rispettive amministrazioni centrali, ai sensi del successivo art. 104.

Dette somministrazioni di fondi sono considerate come anticipazioni fatte dal conto corrente straordinario dell'amministrazione della guerra a quelli della marina e della aeronautica.

In modo analogo è regolato il prelevamento dei fondi e la resa dei conti per i reparti del R. esercito che operano alla dipendenza di unità mobilitate della marina o della aeronautica.

I reparti di altre forze armate, estranee alla R. marina e alla R. aeronautica che operano alla dipendenza dell'esercito mobilitato, ricevono i fondi dalle casse militari dell'esercito e rendono le contabilità in contanti e a materia agli uffici di revisione dipendenti dall'Amministrazione della guerra, salvo che per tali reparti non venga organizzato un apposito servizio di revisione.

Art. 104.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello delle finanze, sentita la Corte dei conti, da emanarsi entro un mese dalla data in cui è indetta la mobilitazione, sarà provveduto ad organizzare il servizio della revisione dei conti degli enti mobilitati dipendenti dai Ministeri della marina e dell'aeronautica ed eventualmente delle altre Forze armate operanti indipendentemente dall'esercito, sia valendosi degli uffici di riscontro già esistenti, sia costituendone dei nuovi.

In modo analogo sarà provveduto a regolare il servizio della revisione dei conti relativi ai fondi assegnati, per le truppe libiche e per le forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana, al bilancio del Ministero dell'Africa Italiana e ai Governi generali della Libia e dell'A.O.I. ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1193, per lo svolgimento di operazioni di guerra nei territori dell'A.I. stabilite per gli uffici di revisione dipendenti dal Ministero della guerra.

A tale effetto alle casse militari del R. esercito corrispondono le casse delle direzioni e sezioni di commissariato per la R. marina e le casse militari presso le direzioni di commissariato dei comandi di zona o dei comandi aeronautici per la R. aeronautica.

Le altre norme speciali che potessero occorrere per il funzionamento dei detti Uffici di revisione sono stabilite con i decreti di cui all'articolo precedente.

Art. 106.

E' data facoltà alle Amministrazioni militari, d'accordo col Ministero delle Finanze, di stabilire in quali casi ed entro quali limiti non debba farsi luogo al ricupero degli addebiti risultanti dalla revisione delle contabilità.

Capo IV.

Applicazione delle disposizioni speciali per l'amministrazione della guerra alle altre amministrazioni militari.

Art. 107.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello delle Finanze, le disposizioni stabilite dal presente decreto per l'amministrazione della guerra potranno essere estese, in quanto applicabili, alle amministrazioni della marina, dell'aeronautica ed eventualmente alle altre da cui dipendano forze operanti indipendentemente dall'esercito.

Parimenti con decreti del Ministro per l'A.I., di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, potranno essere emanate, per il caso di svolgimento di operazioni di guerra nei territori della A. I.:

a) norme per adattare alle esigenze delle truppe libiche e delle forze militari terrestri dell'A.O.I. le disposizioni stabilite dal presente decreto per l'amministrazione della guerra, per le parte di cui le disposizioni stesse non risultino applicabili alle dette forze operanti;

b) norme per apportare al regolamento del servizio di cassa in guerra gli adattamenti necessari, in dipendenza dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1193, per la sua applicazione alle truppe libiche ed alle forze militari terrestri dell'A.O.I.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108.

Nel caso di mobilitazione parziale sarà provveduto, con Decreto Reale, a determinare quali delle disposizioni del presente decreto debbano essere applicate e saranno stabilite altresì le modificazioni eventualmente occorrenti.

Art. 109.

Per l'applicazione del presente decreto il Governo del Re ha facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione eventualmente occorrente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 110.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' data sanatoria pei provvedimenti adottati in deroga alla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dopo il giorno 10 giugno 1940-XVIII, qualora siano stati attuati in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Camere legislative per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 giugno 1940-XVIII, n. 857.

Determinazione di confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 10 febbraio 1939-XVII, con la quale i podestà di Villanova sull'Arda e di Castelvetro Piacentino chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 4 e 13 giugno 1938-XVI, che il confine tra i Comuni predetti venga determinato in conformità di progetto planimetrico redatto dai geometri Pietro Frosi e Giacomo Persico e vistato addì 24 ottobre 1939-XVII dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Piacenza;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Piacenza in adunanza del 14 ottobre 1938-XVI;

Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere in data 30 aprile 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32 e 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda è determinato in conformità del surriferito progetto planimetrico, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 858.

Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano disposta con il R. decreto 22 giugno 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII, n. 859.

Applicazione della legge penale militare ed esercizio della giurisdizione militare in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590, concernente la dichiarazione sul piede di guerra del personale del Corpo di spedizione militare in Albania, nonchè del personale della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania e di quello delle unità e dei servizi della Regia aeronautica mobilitati per la particolare esigenza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

alla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dopo il giorno 10 giugno 1940-XVIII, qualora siano stati attuati in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Camere legislative per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 857.

Determinazione di confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 10 febbraio 1939-XVII, con la quale i Podestà di Villanova sull'Arda e di Castelvetro Piacentino chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 4 e 13 giugno 1938-XVI, che il confine tra i Comuni predetti venga determinato in conformità di progetto planimetrico redatto dai geometri Pietro Frosi e Giacomo Persico e vistato addì 24 ottobre 1939-XVII dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Piacenza;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Piacenza in adunanza del 14 ottobre 1938-XVI;

Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere in data 30 aprile 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Castelvetro Piacentino e di Villanova sull'Arda è determinato in conformità del surriferito progetto planimetrico, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 86. — MANCINI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 869, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 20 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Unione » con sede in Milano disposta con il R. decreto 22 giugno 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII, n. 859.

Applicazione della legge penale militare ed esercizio della giurisdizione militare in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590, concernente la dichiarazione sul piede di guerra del personale del Corpo di spedizione militare in Albania, nonchè del personale della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania e di quello delle unità e dei servizi della Regia aeronautica mobilitati per la particolare esigenza;

Visto il R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 340, col quale ha cessato di aver rigore il predetto Regio decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590;

Visto il Codice penale per l'esercito e quello penale militare marittimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo unico del R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 340, non si intende estesa all'applicazione della legge penale militare e all'esercizio della giurisdizione militare, ai cui effetti rimane in vigore il R. decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario militare per l'Albania.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 102. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.

Aumento del numero dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e nomina del Consigliere nazionale Pietro Capoferri a Vice segretario del P. N. F.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto lo statuto del Partito Nazionale Fascista approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, e le successive modificazioni;

Visti i propri decreti in data 7 novembre 1939-XVIII e 14 maggio 1940-XVIII relativi alla nomina dei componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista è elevato a quattro.

Art. 2.

Il fascista Consigliere nazionale Pietro Capoferri, componente il Direttorio nazionale del Partito, è nominato Vice segretario del P.N.F.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ugo Maceratini e riconoscimento della qualità medesima al fascista Ferruccio Lantini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ugo Maceratini quale consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Ugo Maceratini cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa e viene nominato, in sua vece, il fascista Ferruccio Lantini;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ugo Maceratini decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ferruccio Lantini e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2635)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1940-XVIII.

Nuovo regime delle esportazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1934-XII, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 380;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVII concernente i divieti di esportazione;

Determina:

Art. 1.

Il divieto di esportazione di carattere economico, attualmente limitato alle merci comprese nella tabella *B* annessa al decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVII è estesa a tutte le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La disposizione dell'articolo unico del R. decreto 7 marzo 1940-XVIII, n. 340, non si intende estesa all'applicazione della legge penale militare e all'esercizio della giurisdizione militare, ai cui effetti rimane in vigore il R. decreto 7 aprile 1939-XVII, n. 590, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario militare per l'Albania.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 103. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.

Aumento del numero dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e nomina del Consigliere nazionale Pietro Capoferri a Vice segretario del P. N. F.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto lo statuto del Partito Nazionale Fascista approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, e le successive modificazioni;

Visti i propri decreti in data 7 novembre 1939-XVIII e 14 maggio 1940-XVIII relativi alla nomina dei componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista è elevato a quattro.

Art. 2.

Il fascista Consigliere nazionale Pietro Capoferri, componente il Direttorio nazionale del Partito, è nominato Vice segretario del P.N.F.

Il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

(2654) MUSSOLINI

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ugo Maceratini quale consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Ugo Maceratini cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa e viene nominato, in sua vece, il fascista Ferruccio Lantini;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ugo Maceratini decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ferruccio Lantini e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

(2653) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1940-XVIII.

Nuovo regime delle esportazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 580;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVII concernente i divieti di esportazione;

Determina:

Art. 1.

Il divieto di esportazione di carattere economico, attualmente limitato alle merci comprese nella tabella *B* annessa al decreto Ministeriale 3 ottobre 1939-XVII è esteso a tutte le merci e quindi a tutte le voci della vigente tariffa dei dazi doganali.

Art. 2.

Il divieto di cui al precedente art. 1 è applicabile anche alle esportazioni dal Regno d'Albania.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Deroghe al divieto potranno esser concesse dal Ministro per le finanze di concerto con quello per gli Scambi e le Valute.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(2657)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori agricoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Sentita la Commissione centrale per il collocamento nella riunione del 27 novembre 1939-XVIII;

Decreta:

È consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione dei lavoratori agricoli aventi le qualificazioni e le specializzazioni qui appresso indicate.

Per i lavoratori ausiliari nell'agricoltura non indicati nel seguente elenco, la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento è ammessa per le qualificazioni e le specializzazioni per le quali essa è consentita nel settore economico di competenza:

Capo casaro;
Casaro;
Seminatori;
Addetti ai trattori agricoli;
Addetti alle macchine agricole in genere;
Capo boscaiolo o capo compagnia o unico boscaiolo;
Traversari non facenti parte di compagnie o squadre;
Addetti alle teleferiche e simili;
Conducenti di animali;
Capo giardiniere;
Giardiniere e orticultore di 1ª categoria;
Capo coltivatore o vivaista;
Potatore;
Innestatore;
Capo acquaiolo o capo camparo, acquaiolo o camparo o irrigatore;
Addetti alla stalla e al bestiame anche transumante;
Salariati ed obbligati con contratto che risiedono nell'azienda o anche fuori azienda purchè in casa di proprietà del datore di lavoro;
Capo squadra;
Maestre addette alla lavorazione del tabacco;
Cernitrici addette alla lavorazione del tabacco;
Spulardatrici, addette ai torchi e alla formazione dei pani e delle ballette;
Spianatrici;
Condizionatrici;
Imballatrici, impacchettatrici, stivatrici, imbottatrici;
Addetti alla vaporizzazione, ai caloriferi, all'inumidimento;
Artieri, sorveglianti, guardie notturne, conducenti e autisti addetti alla lavorazione del tabacco;
Capo frantoiano (consiere, naliere, nocchiero);
Frantoiano, infiscolatore (aiuto consiere);
Meccanici, elettricisti, sorveglianti, guardie notturne e autisti addetti alla lavorazione delle olive.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: CANIGLIA

(2634)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Pravettoni Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Fehr Federico, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Pravettoni Alberto fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pravettoni Alberto fu Carlo è nominato rappresentante del sig. Federico Fehr

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(2657)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori agricoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Sentita la Commissione centrale per il collocamento nella riunione del 27 novembre 1939-XVIII;

Decreta:

È consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione dei lavoratori agricoli aventi le qualificazioni e le specializzazioni qui appresso indicate.

Per i lavoratori ausiliari nell'agricoltura non indicati nel seguente elenco, la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento è ammessa per le qualificazioni e le specializzazioni per le quali essa è consentita nel settore economico di competenza:

Capo casaro;
Casaro;
Seminatori;
Addetti ai trattori agricoli;
Addetti alle macchine agricole in genere per tutte le lavorazioni e per le trebbiatrici, sgranatrici e decanapulatrici (eccetto il personale d'aia), gli imboccatori;
Pressatori addetti alla pressatura della paglia e dei foraggi in genere;
Capo carbonaio o capo compagnia o unico carbonaio;
Capo giardiniere;
Giardiniere e orticultore di 1ª categoria;
Capo coltivatore o vivaista;
Potatore;
Innestatore;
Capo acquaiolo o capo camparo, acquaiolo o camparo o irrigatore;
Addetti alla stalla e al bestiame anche transumante;
Salariati ed obbligati con contratto che risiedono nell'azienda o anche fuori azienda purchè in casa di proprietà del datore di lavoro;
Capo squadra;
Maestre addette alla lavorazione del tabacco;
Cernitrici addette alla lavorazione del tabacco;
Spulardatrici, addette ai torchi e alla formazione dei pani e delle ballette;
Spianatrici;
Condizionatrici;
Imballatrici, impacchettatrici, stivatrici, imbottatrici;
Addetti alla vaporizzazione, ai caloriferi, all'inumidimento;
Artieri sorveglianti, guardie notturne, conducenti e autisti addetti alla lavorazione del tabacco;
Capo frantoiano (consiere, naliere, noceliere);
Frantoiano, infiscolatore (aiuto consiere);
Meccanici, elettricisti, sorveglianti, guardie notturne e autisti addetti alla lavorazione delle olive.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2634)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Pravettoni Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Fehr Federico, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Pravettoni Alberto fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Pravettoni Alberto fu Carlo è nominato rappresentante del sig. Federico Fehr, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2633)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione riguardante l'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PADOVA

Polacco Gino fu Cesare, nato a Milano il 19 luglio 1892, cittadino italiano di razza ebraica, gerente della società di fatto « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi » con sede in Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, nella sua qualità di legale rappresentante dei figli minori Polacco Cesare, Polacco Remigio e Polacco Maria-Luisa, cittadini italiani per i quali non venne presentata denuncia di appartenenza alla razza ebraica, unici proprietari della ditta stessa, la quale è succeduta in data 28 settembre 1938 alla ditta individuale « Chellin Amalia in Polacco » ed è iscritta in questo registro sub n. 41750.

Azienda in Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, denominata « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi », officina pesi e misure (artigiana), personale impiegato: n. 3 (tre);

Azienda in Padova, via Soncin, n. 17, denominata « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi », negozio di vendita dipendente dall'esercizio di Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, personale impiegato: n. 1 (uno);

Azienda in Venezia-Mestre, piazza XXVII Ottobre, n. 36, denominata « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi », recapito dell'esercizio di Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, personale impiegato: n. 1 (uno).

La cittadina italiana di razza ebraica *Gentilli Anna ved. Pesaro fu Menasse*, inclusa nell'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 276 del 28 novembre 1939, nella sua qualità di unica proprietaria dell'agenzia commerciale sita in Padova, piazza Cavour, n. 5, denominata « Agenzia commerciale Pesaro » è cancellata dal predetto elenco poichè in data 12 luglio 1940-XVIII ha dichiarato di avere cessato il 6 maggio 1940-XVIII tale esercizio.

(2636)

Elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti ad apolidi di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI GORIZIA

Iacoboni Leone fu Giacomo - Gorizia, via Ascoli, n. 15, commercio ambulante di tessuti.

Schumann Isacco - Gorizia, via Ascoli, n. 15, bottaio.

Fabbrica mobili *L. Ercoli* - Gorizia, via Lunga, n. 58 - Società in nome collettivo.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BRESCIA

Ditta Benyacar Santo - Inscritta al n. 17906 del registro ditte - Sede: Brescia, corso Zanardelli n. 1 e laboratorio in Brescia, via Fratelli Bandolo - Oggetto: Commercio pellicce e cappelli da signora - Unico proprietario e firmatario Benyacar Santo fu Santo, nato a Smirne il 15 ottobre 1901.

(2627)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

tifica che dal podestà del comune di Aradeo è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento, n. 14, del capitale nominale di L. 200, emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Lecce, in data 21 gennaio 1937, a favore del comune di Secli.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 12 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2619)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti di titolo del Cons. 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 217.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Consolidato 3,50 per cento (1906), n. 140348, di L. 70, intestato a Pedrazzini Emilio fu Francesco, domiciliato in Pizzigliattone (Cremona), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di notaio in Sergnano, con estensione a qualunque altra residenza.

Poichè il titolo è mancante del secondo mezzo foglio contenente i compartimenti già usati per la riscossione semestrale degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dal presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2620)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 269

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto-indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6106 - Data: 2 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria - Intestazione: Meda Cesare fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 390.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3826 - Data: 7 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Colella Lucia fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna - Intestazione: Tita Calogero fu Francesco-Paolo - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 200.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione riguardante l'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PADOVA

Polacco Ginetta Cesare, nato a Milano il 19 luglio 1891, cittadino italiano di razza ebraica, gerente della società di fatto « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi » con sede in Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, nella sua qualità di legale rappresentante dei figli minori Polacco Cesare, Polacco Remigio e Polacco Maria Luisa, cittadini italiani per i quali non venne presentata denuncia di appartenenza alla razza ebraica, unici proprietari della ditta stessa, la quale è succeduta in data 28 settembre 1938 alla ditta individuale « Chellin Amalia in Polacco » ed è inscritta in questo registro sub n. 41750.

Azienda in Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, denominata « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi », oreficeria pesi e misure (artigiana), personale impiegato: n. 3 (tre);

Azienda in Padova, via Soccio, n. 17, denominata « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi », negozio di vendita dipendente dall'esercizio di Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, personale impiegato: n. 1 (uno);

Azienda in Venezia-Mestre, piazza XXVII Ottobre, n. 26, denominata « Ditta Chellin Amalia Polacco Eredi », recapito dell'esercizio di Padova, via Isidoro Wiel, n. 6, personale impiegato: n. 1 (uno).

La cittadina italiana di razza ebraica *Gentilli Anna* ved. *Pesaro* fu Menasse, inclusa nell'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 276 del 28 novembre 1939) nella sua qualità di unica proprietaria dell'agenzia commerciale sita in Padova, piazza Cavour, n. 5, denominata « Agenzia commerciale Pesaro » è cancellata dal predetto elenco poichè in data 12 luglio 1940-XVIII ha dichiarato di avere cessato il 6 maggio 1940-XVIII tale esercizio.

(2636)

Elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti ad apolidi di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI GORIZIA

Iacoboni Leone fu Giacomo - Gorizia, via Ascoli, n. 15, commercio ambulante di tessuti.

Schumann Isacco - Gorizia, via Ascoli, n. 15, bottaio.

Fabbrica mobili *L. Ercoli* - Gorizia, via Lunga, n. 58 - Società in nome collettivo.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BRESCIA

Ditta Benyacar Santo - Inscritta al n. 18506 del registro ditte - Sede: Brescia, corso Zanardelli n. 1 e laboratorio in Brescia, via Fratelli Dandolo - Oggetto: Commercio pellicceria e cappelli da signora - Unico proprietario e firmatario Benyacar Santo fu Santo, nato a Smirne il 15 ottobre 1904.

(2627)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 218.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1936 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio, emesso in conversione del Consolidato 3,50 per cento (1906), n. 19348, di L. 70, intestato a Pedrazzini Emilio fu Francesco, domiciliato in Pizzighettone (Cremona), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di totalo in Sergnano, con estensione a qualunque altra residenza.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2619)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti di titolo del Cons. 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 217.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Consolidato 3,50 per cento (1906), n. 19348, di L. 70, intestato a Pedrazzini Emilio fu Francesco, domiciliato in Pizzighettone (Cremona), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di totalo in Sergnano, con estensione a qualunque altra residenza.

Poichè il titolo è mancante del secondo mezzo foglio contenente i compartimenti già usati per la riscossione semestrale degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dal presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 160 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2620)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 200

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6406 - Data: 2 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria - Intestazione: Meda Cesare fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3626 - Data: 7 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Colella Lucia fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna - Intestazione: Tita Calogero fu Francesco-Paolo - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52339 - Data: 29 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino - Intestazione: Barbero Giuseppina-Teresa di Cesare - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1566 - Data: 7 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto - Intestazione: Di Leo Francesco di Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2936 - Data: 19 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce - Intestazione: Chiarello Giuseppe fu Biagio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3653 - Data: 20 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti - Intestazione: Mascitelli Luigi fu Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5937 - Data 7 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Sica Livio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2040 - Data: 6 giugno 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Lepore Giovanni fu Michele - Titolo del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 - Data: 10 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata - Intestazione: Souriatti Cesare fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 - Data: 12 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia - Intestazione: Medaglione Aldo di Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4480 - Data: 22 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi - Intestazione: Piccigallo Angelo fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 - Data: 27 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Aptania - Intestazione: Nerbi Giovanni di Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 - Data: 26 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Zanelli Paolo fu Giov. Battista - Titoli del Debito pubblico: due certificati Rendita 5 %. Capitale L. 750.

Ai termini dell'art. 280 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: TOSCANA

(2498)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1940-XVIII - N. 156

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,25
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,097	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,9336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,9731	—
Lituania (Litas)	3,3093	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7326
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3,00 % Lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,325
Id. Id. 5 % (1936)	

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1940-XVIII - N. 157

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,75
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,097	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,9336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,98
Lettonia (Lat)	3,9731	—
Lituania (Litas)	3,3093	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7385
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3,00 % Lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2653 - Data: 29 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti - Intestazione: Masciulli Luigi fu Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5937 - Data 7 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Sica Livio - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2046 - Data: 6 giugno 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Lepore Giovanni fu Michele - Titolo del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 204 - Data: 10 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata - Intestazione: Scuriatti Cesare fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 - Data: 12 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia - Intestazione: Melagllone Aldo di Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 - Data: 27 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Nerbi Giovanni di Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 - Data: 26 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Zanelli Paolo fu Giov. Battista - Titoli del Debito pubblico: due certificati Rendita 5 %. Capitale L. 750.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: PENNAVA

(2498)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1940-XVIII - N. 156

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,25
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,0336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,08
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7326
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) Id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) Id. A.	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3,00 % Lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,325
Id. Id. 5 % (1936)	93,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,025
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,025
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,05
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1940-XVIII - N. 157

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,75
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,0336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,08
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7385
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) Id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) Id. A.	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,85
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3,00 % Lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,35
Id. Id. 5 % (1936)	93,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,10
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,10
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,15

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9
dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti. Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Monopoli	B	—	1
Belluno	Trichiana	B	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Nave	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Campobasso	Lucito	Cap	—	1
Foggia	Bovino	E	—	2
Id.	Foggia	B	—	1
Id.	Lucera	O	—	1
Novara	Casalbeltrame	B	—	1
Nuoro	Meana Sardo	B	—	1
Pistoia	Lamporecchio	B	—	1
Reggio nell'Emilia	San Polo	B	—	1
Vercelli	Lignana	B	—	1
			1	10
Carbonchio sintomatico.				
Nuoro	Orosei	B	—	1
			—	—
Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	B	1	—
Id.	Alluvioni Cambiò	B	3	—
Id.	Brignano Frascata	B	2	—
Id.	Cabella Ligure	B	1	—
Id.	Castellazzo	B	2	—
Id.	Garbagna	B	—	2
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Oviglio	B	2	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	—	1
Id.	Ricaldone	B	5	—
Id.	Sale	B	1	—
Id.	San Salvatore	B	4	—
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Valenza	B	3	—
Apuania	Apuania	B	1	—
Id.	Fordinovo	B	1	—
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B	—	1
Ancona	Monterado	B	—	1
Aosta	Aglié	B	2	1
Id.	Albiano d'Ivrea	B	1	—
Id.	Baio Torre	B	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti. Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Aosta	Locana	Bov.	—	1
Id.	Mazze	B	10	57
Id.	Pavone Canavese	B	—	1
Id.	Pedanea	B	1	—
Id.	San Martino Canavese	B	1	—
Id.	Strambino Romano	B	—	1
Id.	Valperga	B	—	1
Id.	Vestigné	B	16	9
Id.	Vistrorio	B	4	—
Asti	Agliano	B	—	1
Id.	Antignano	B	—	1
Id.	Aramengo	B	4	—
Id.	Albugnano	B	1	—
Id.	Asti	B	3	7
Id.	Belveglio	B	1	—
Id.	Calamandrana	B	1	—
Id.	Cisterna	B	3	1
Id.	Cocconato	B	1	1
Id.	Castel Annone	B	1	1
Id.	Calliano	B	1	1
Id.	Calosso	B	1	1
Id.	Cerro Tanaro	B	1	—
Id.	Frinco	B	—	2
Id.	Ferrere	B	1	1
Id.	Mombaruzzo	B	—	1
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Montegrosso	B	3	—
Id.	Montiglio	B	1	1
Id.	Moncucco Torinese	B	2	1
Id.	Piea	B	1	1
Id.	Portacomaro	B	1	1
Id.	Piova	B	1	1
Id.	Quarranti	B	1	1
Id.	Rocca d'Arazzo	B	1	1
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	1
Id.	San Martino Alfieri	B	1	1
Id.	San Damiano	B	1	1
Id.	Scandeluzza	B	1	1
Id.	Tigliole	B	1	1
Id.	Viarigi	B	1	1
Bari	Andria	B	7	—
Id.	Corato	B	4	—
Belluno	Mel	B	2	—
Id.	Seren del Grappa	B	1	—
Bergamo	Caravaggio	B	1	—
Id.	Cassirate d'Adda	B	1	—
Id.	Castelli Calepio	B	1	—
Id.	Castione Pesoluna	B	1	—
Id.	Cenate d'Argon	B	1	—
Id.	Chiuduno	B	1	—
Id.	Iseo	B	1	—
Id.	Mornico al Serio	B	1	—
Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Presezzo	B	2	1
Id.	Pumenengo	B	1	2
Id.	Spinone dei Castelli	B	1	—
Id.	Trescore Balneario	B	1	—
Bologna	Bologna	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9
dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Monopoli	B	—	1
Belluno	Trichiana	B	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Nave	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Campobasso	Lucito	Cap	—	2
Foggia	Bovino	E	—	1
Id.	Foggia	B	—	2
Id.	Lucera	O	—	1
Novara	Casalbeltrame	B	—	1
Nuoro	Meana Sardo	B	—	1
Pistoia	Lamporecchio	B	—	1
Reggio nell'Emilia	San Polo	B	—	1
Vercelli	Lignana	B	—	1
			1	16
Carbonchio sintomatico.				
Nuoro	Orosei	B	—	1
			—	—
Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	B	1	—
Id.	Alluvioni Cambiò	B	3	—
Id.	Briguano Frascata	B	2	—
Id.	Cabella Ligure	B	2	—
Id.	Castellazzo	B	1	—
Id.	Garbagna	B	2	—
Id.	Masio	B	—	2
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	2	—
Id.	Ricaldone	B	—	1
Id.	Sale	B	5	—
Id.	San Salvatore	B	1	—
Id.	Tortona	B	4	—
Id.	Valenza	B	—	1
Apuania	Apuania	B	3	—
Id.	Fordinovo	B	1	—
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B	1	—
Ancona	Monterado	B	—	1
Aosta	Aglié	B	—	1
Id.	Albiano d'Ivrea	B	2	1
Id.	Bairo Torre	B	2	—
Id.	Brussona	B	—	2
Id.	Castellamonte	B	—	2
Id.	Cuorgnè	B	3	—
Id.	Fiorano Canavese	B	2	—
Id.	Lessolo	B	—	1
Id.	Locana	O	—	1
Id.	Id.	Bufalo	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Aosta	Locana	Bufalo	—	1
Id.	Mazzè	B	10	37
Id.	Pavone Canavese	B	—	1
Id.	Pedanea	B	—	1
Id.	San Martino Canavese	B	1	—
Id.	Strambino Romano	B	1	—
Id.	Valperga	B	—	1
Id.	Vestigne	B	—	9
Id.	Vistrorio	B	16	—
Asti	Agliano	B	4	—
Id.	Antignano	B	—	1
Id.	Aramengo	B	—	1
Id.	Albugnano	B	4	—
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Belveglio	B	3	7
Id.	Calamandrana	B	1	—
Id.	Cisterna	B	3	—
Id.	Cocconato	B	1	1
Id.	Castel Annone	B	1	—
Id.	Calliano	B	1	—
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Cerro Tanaro	B	1	—
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Ferrere	B	—	2
Id.	Mombaruzzo	B	—	1
Id.	Moncalvo	B	—	2
Id.	Montegrosso	B	1	—
Id.	Montigilio	B	3	—
Id.	Monticeco Torinese	B	—	1
Id.	Pieu	B	1	—
Id.	Portacomaro	B	2	—
Id.	Piovà	B	1	—
Id.	Quaranti	B	1	—
Id.	Rocca d'Arazzo	B	2	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Id.	San Martino Alfieri	B	1	—
Id.	San Damiano	B	1	—
Id.	Scandeluzza	B	1	—
Id.	Tigliole	B	1	—
Id.	Viarigi	B	2	—
Bari	Andria	B	7	—
Id.	Corato	B	2	—
Belluno	Mel	B	—	2
Id.	Seren del Grappa	B	2	—
Bergamo	Caravaggio	B	—	1
Id.	Castrato d'Adda	B	—	1
Id.	Castelli Calepio	B	—	1
Id.	Castione Pesolana	B	—	1
Id.	Cenate d'Argon	B	—	1
Id.	Chiuduno	B	—	1
Id.	Isso	B	—	1
Id.	Mornico al Serio	B	—	1
Id.	Pontida	B	—	1
Id.	Presezzo	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	—	1
Id.	Spinone dei Castelli	B	2	—
Id.	Trescore Balneario	B	1	—
Bologna	Bologna	B	2	—
Id.	Castenaso	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Marzabotto	B	1	—
Id.	San Giorgio di Piano	B	2	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Gaggio Montano	B	2	—
Id.	Medicina	B	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Alta epizootica.*				
Bologna	Persiceto	B	—	3
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	—
Id.	Castelmaggiore	B	—	—
Id.	Calderara di Reno	B	—	—
Id.	Budrio	B	—	1
Bolzano	Renon	B	1	—
Id.	Gries	B	1	—
Brescia	Berlingo	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	2	—
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	—	—
Id.	Chiari	B	3	—
Id.	Cigole	B	11	6
Id.	Erbusco	B	—	2
Id.	Gambara	B	—	—
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Longhena	B	—	1
Id.	Lozio	B	—	1
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Marone	B	1	—
Id.	Monticelline	B	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	B	1	—
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Praibolno	B	1	4
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	1
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	—	1
Id.	Zone	B	1	—
Catania	Bronte	B	—	5
Id.	Randazzo	B	—	3
Catanzaro	Catanzaro	B	2	—
Como	Abbadia	B	2	—
Id.	Cabiate	B	2	—
Id.	Colle Brianza	B	—	1
Id.	Cermenate	B	4	—
Id.	Como	B	1	—
Id.	Costa Masnaga	B	2	—
Id.	Gera	B	1	—
Id.	Inverigo	B	3	1
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Lurago d'Erba	B	5	—
Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	1	—
Id.	Margno	B	7	1
Id.	Olivelo Lario	B	1	—
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Pusiano	B	1	—
Cremona	Bagnolo Cremasco	B	—	1
Id.	Cella Dati	B	1	—
Id.	Cremona	B	1	1
Id.	Grontardo	B	1	—
Id.	Pandino	B	—	1
Id.	Ripalta Cremasca	B	1	—
Id.	Scandolara Ripa	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Alta epizootica.*				
Fiume	Villa del Nevoso	B	5	—
Forlì	Forlì	B	—	—
Genova	Campolungo	B	2	—
Id.	Genova	B	23	—
Id.	Lavagna	B	2	—
Id.	Masone	B	2	—
Id.	Mignanego	B	2	—
Id.	Modenesi	B	1	—
Id.	Ronco Scrivia	B	8	—
Id.	Savignone	B	2	—
Id.	Santa Margherita Ligure	B	1	—
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Id.	Uscio	B	—	—
Imperia	Bezzo	B	3	—
Lecce	Nardo	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	—	—
Lucca	Altopascio	B	1	—
Mantova	Asola	B	—	—
Id.	Curtatone	B	1	—
Id.	Gosolo	B	—	—
Id.	Gazoldo	B	1	—
Id.	Gubbizzolo	B	1	—
Id.	Quistello	B	—	—
Id.	San Giacomo delle Segnate	B	1	—
Messina	Cesaro	B	—	3
Id.	Ricogna	B	—	2
Id.	Ucria	B	—	1
Id.	Floresta	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Biassono	B	—	—
Id.	Cassano d'Adda	B	1	—
Id.	Cusago	B	1	—
Id.	Lainate	B	1	—
Id.	Livraga	B	1	—
Id.	Mairago	B	1	—
Id.	Melegnia	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Opera	B	—	—
Id.	Ossona	B	—	—
Id.	Id.	B	—	—
Id.	Pero	B	—	—
Id.	Rosasco sul Naviglio	B	—	—
Id.	Roncello	B	1	—
Id.	Sedriano	B	—	—
Id.	Seveso	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	—	15
Id.	Carpi	B	15	23
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	3
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Medolla	B	2	3
Id.	Modena	B	5	3
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Bavarino	B	—	1

Declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Alta epizoottica.*			
Bologna	Persiceto	B	—	3
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	2
Id.	Castelmaggiore	B	—	2
Id.	Calderara di Reno	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	1	—
Id.	Ortisei	B	1	—
Brescia	Berlingo	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	2	—
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Chiari	B	3	—
Id.	Cigole	B	11	—
Id.	Erbusco	B	—	2
Id.	Gambara	B	—	2
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Lozio	B	—	1
Id.	Malonno	B	—	1
Id.	Marone	B	1	—
Id.	Mustoline	B	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	B	1	—
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	1	—
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Provaglio d'Iseo	B	—	4
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	—	1
Id.	Zone	B	1	—
Catania	Bronte	B	—	5
Id.	Randazzo	B	—	3
Catanzaro	Catanzaro	B	2	—
Como	Abbadia	B	12	—
Id.	Cabiate	B	—	1
Id.	Colle Brianza	B	4	—
Id.	Cernusco	B	1	—
Id.	Como	B	2	—
Id.	Costa Masnaga	B	1	—
Id.	Gera	B	5	—
Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Lecco	B	5	—
Id.	Lurago d'Erba	B	1	—
Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Lurate Caccivio	B	1	—
Id.	Margno	B	1	—
Id.	Oliveto Lario	B	1	—
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Pusiano	B	1	—
Cremona	Bagnolo Cremasco	B	—	1
Id.	Cella Dati	B	1	—
Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Grontardo	B	1	—
Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Ripalta Cremasca	B	—	1
Id.	Scandolara Ripa	B	1	—
Id.	Torricella del Pizzo	B	—	1
Enna	Centuripe	B	—	1
Id.	Troina	B	—	1
Id.	Id.	O	—	2
Ferrara	Canto	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Prato	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Alta epizoottica*			
Fiume	Villa del Nevoso	B	5	1
Forlì	Forlì	B	—	1
Genova	Campofigaro	B	2	—
Id.	Genova	B	13	—
Id.	Lavagna	B	1	—
Id.	Masone	B	1	—
Id.	Mignanego	B	1	—
Id.	Moconesi	B	8	—
Id.	Ronco Scrivia	B	2	—
Id.	Savignone	B	1	—
Id.	Santa Margherita Ligure	B	—	1
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Id.	Uscio	B	—	1
Imperia	Rezzo	B	3	—
Lecce	Nardò	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Livorno	B	—	1
Lucca	Altopascio	B	—	1
Mantova	Asola	B	—	2
Id.	Canneto	B	1	—
Id.	Bozzolo	B	—	1
Id.	Gazoldo	B	1	—
Id.	Guidizzolo	B	1	—
Id.	Quistello	B	—	1
Id.	San Giacomo delle Segnate	B	1	—
Messina	Casalo	B	—	3
Id.	Raccuja	B	—	2
Id.	Ucria	B	—	1
Id.	Floresta	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Biassono	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	1	—
Id.	Casago	B	1	—
Id.	Cologno	B	1	—
Id.	Liscate	B	1	—
Id.	Livraga	B	1	—
Id.	Mairago	B	1	—
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Ossona	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Pero	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Roncello	B	1	—
Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Sereso	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	15	—
Id.	Carpi	B	15	15
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	3
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Medolla	B	2	3
Id.	Modena	B	5	1
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Bavarino	B	—	1
Id.	Soliera	B	—	2
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Agrate Conturbia	B	—	1
Id.	Bogogno	B	1	—
Id.	Crodo	B	1	—
Id.	Mezzomerico	B	2	—
Id.	Montecrestese	B	2	—
Id.	Oleggio	B	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Novara	Piedimulera	B	—	1
Id.	Recetto	B	1	1
Id.	Sozzago	B	—	2
Padova	Albignasego	B	2	1
Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Candiana	B	1	—
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Cittadella	B	8	—
Id.	Curtarolo	B	—	1
Id.	Fontaniva	B	1	—
Id.	Gazzo	B	1	1
Id.	Grantorto	B	29	1
Id.	Mestrino	B	8	—
Id.	Noventa	B	3	3
Id.	Padova	B	—	1
Id.	Piazzola sul Brenta	B	3	—
Id.	San Martino di Lupari	B	2	—
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Villa del Conte	B	—	1
Id.	Villafranca Padovana	B	—	1
Parma	Collecchio	B	1	2
Id.	Corniglio	B	1	6
Id.	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	2	1
Id.	Fontanellato	B	1	2
Id.	Fornovo di Taro	B	—	2
Id.	Golese	B	8	4
Id.	Medesano	B	1	2
Id.	Monchio delle Corti	B	—	1
Id.	S. Pancrazio Parmense	B	1	—
Id.	Solignano	B	—	3
Id.	Terenzo	B	—	3
Id.	Varano de' Melegari	B	1	—
Pavia	Bereguardo	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Borgoratto	B	—	1
Id.	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Corvino San Quirico	B	2	—
Id.	Dorno	B	2	—
Id.	Ferrera	B	—	1
Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Gambarana	B	3	1
Id.	Gropello Cairoli	B	1	—
Id.	Langosco	B	1	—
Id.	Mezzana Bigli	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	3	1
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Pancarana	B	—	2
Id.	Parona	B	—	2
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	4	2
Id.	Ponteldzza	B	1	—
Id.	Silvano Pietra	B	1	—
Id.	Santa Cristina	B	—	2
Id.	Suardi	B	—	2
Id.	Tromello	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Perugia	Perugia	B	1	—
Pisa	Fauglia	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	—
Id.	San Miniato	B	—	1
Pistoia	Montecatini Terme	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	—	1
Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Bagnacavallo	B	3	—
Reggio nell'Emilia	Rubiera	B	—	1
Id.	Correggio	B	2	1
Id.	Novellara	B	1	—
Id.	Rolo	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Cadelbosco	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Rainiseto	B	—	1
Rieti	Rieti	B	2	—
Roma	Roma	B	3	—
Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Rovigo	B	—	1
Sassari	San Gavino (Palan)	B	1	—
Id.	Altura (Palan)	B	—	1
Savona	Calizo Montenotte	B	—	1
Id.	Savona	B	—	1
Id.	Toirano	B	—	1
Siracusa	Rosolini	B	2	—
Id.	Palazzolo Acreide	B	1	—
Id.	Siracusa	B	1	—
Torino	Moncalieri	B	1	—
Id.	Scini	B	1	—
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Scalzo	B	1	—
Id.	Novalesa	B	1	—
Id.	Nole	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Airasca	B	1	—
Id.	Lanzano	B	2	—
Id.	Piossasco	B	2	—
Id.	Settimo Torinese	B	2	—
Id.	Castagneto Po	B	1	—
Id.	Scalenghe	B	1	—
Id.	S. Francesco al Campo	B	1	—
Id.	Cavour	B	—	1
Id.	Favria-Oglianico	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Rivara	B	—	1
Id.	Riva presso Chieri	B	—	1
Id.	Piobesi Torinese	B	—	2
Id.	Lemie	B	—	2
Trento	Castello di Fiemme	B	1	—
Id.	Cavedine	B	1	—
Id.	Lonzano	B	1	—
Id.	Madruzzo	B	4	—
Id.	Riva	B	1	—
Id.	Terlago	B	1	—
Id.	Tione	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Novara	Piedimulera	B	—	1
Id.	Recetto	B	—	1
Id.	Sozzago	B	—	2
Padova	Albignasego	B	2	—
Id.	Campodoro	B	2	—
Id.	Candiana	B	1	—
Id.	Carmignano	B	8	—
Id.	Cittadella	B	—	1
Id.	Curtarolo	B	1	—
Id.	Fontaniva	B	1	1
Id.	Gazzo	B	20	1
Id.	Grantorto	B	8	—
Id.	Mestrino	B	3	3
Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Padova	B	3	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	2	—
Id.	San Martino di Lupari	B	1	—
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Veggiano	B	—	1
Id.	Villa del Conte	B	—	1
Id.	Villafranca Padovana	B	1	2
Parma	Collecchio	B	1	6
Id.	Cornigilo	B	1	—
Id.	Felino	B	2	1
Id.	Fidenza	B	1	2
Id.	Fontanellato	B	—	2
Id.	Fornovo di Taro	B	8	4
Id.	Golese	B	1	2
Id.	Medesano	B	—	1
Id.	Monchio delle Corti	B	1	—
Id.	S. Pancrazio Parmense	B	—	3
Id.	Sollignano	B	—	3
Id.	Terenzo	B	1	—
Id.	Varano de' Melegari	B	1	—
Pavia	Bereguardo	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Borgoratto	B	—	1
Id.	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Corvino San Quirico	B	2	—
Id.	Dorno	B	2	—
Id.	Ferrera	B	—	1
Id.	Frascarolo	B	1	1
Id.	Gambarana	B	3	1
Id.	Gropello Cairoli	B	1	—
Id.	Langosco	B	1	1
Id.	Mezzana Bigli	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	3	—
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Pancarana	B	—	2
Id.	Parona	B	—	1
Id.	Pavia	B	4	2
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Pontenizza	B	1	—
Id.	Silvano Pietra	B	—	2
Id.	Santa Cristina	B	—	1
Id.	Suardi	B	—	1
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Val di Nizza	B	1	2
Id.	Vidigulfo	B	2	1
Id.	Vigevano	B	1	2
Id.	Villa Biscossi	B	2	1
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	—	1
Perugia	Foligno	B	1	—
Perugia	Perugia	B	1	—
Pisa	Fauglia	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	—
Id.	San Miniato	B	—	1
Pistoia	Montecatini Terme	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	—	1
Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Bagnacavallo	B	3	—
Reggio nell'Emilia	Rubiera	B	2	—
Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Novellara	B	1	—
Id.	Rolo	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Cadelbosco	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Ramiseto	B	—	1
Rieti	Rieti	B	2	—
Roma	Roma	B	3	—
Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Sassari	San Gavino (Palau)	B	1	—
Id.	Altura (Palau)	B	—	1
Savona	Cairo Montenotte	B	—	1
Id.	Savona	B	—	1
Id.	Toirano	B	—	1
Siracusa	Buscemi	B	2	—
Id.	Palazzolo Acreide	B	1	—
Id.	Siracusa	B	5	—
Torino	Moncalieri	B	1	—
Id.	Leini	B	1	—
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Scalzo	B	1	—
Id.	Novalesa	B	1	—
Id.	Nole	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Airasca	B	1	—
Id.	Lanzigno	B	1	—
Id.	Piossasco	B	1	—
Id.	Settimo Torinese	B	2	—
Id.	Castagneto Po	B	1	—
Id.	Scalenghe	B	—	1
Id.	S. Francesco al Campo	B	1	—
Id.	Cavour	B	—	1
Id.	Favria-Oglianico	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Rivara	B	—	1
Id.	Riva presso Chieri	B	—	1
Id.	Piobesi Torinese	B	—	1
Id.	Lanzo	B	—	1
Trento	Castello di Fiemme	B	—	1
Id.	Cavedine	B	—	1
Id.	Lomaso	B	—	1
Id.	Madruzzo	B	—	1
Id.	Riva	B	—	4
Id.	Terlago	B	6	—
Id.	Tione	B	1	—
Id.	Trento	B	1	—
Treviso	Breda di Piave	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	—
Id.	Colle Umberto	B	1	—
Id.	Follina	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	1	—
Id.	Ponte di Piave	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Treviso	Roncade	B	—	1
Id.	San Polo di Piave	B	1	—
Id.	San Vendemiano	B	—	3
Id.	Sernaglia della Battaglia	B	—	4
Id.	Silea	B	—	1
Id.	Vazzola	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	—	2
Id.	Godega Sant'Urbano	B	1	—
Id.	Conegliano	B	—	1
Trieste	Fogliano Redipuglia	B	1	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Chiusaforte	B	5	2
Id.	Dignano	B	4	2
Id.	Paularo	B	1	—
Id.	San Quirino	B	2	1
Id.	Sedegliano	B	1	3
Varese	Angera	B	1	3
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Bregano	B	1	—
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Cairate	B	—	2
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Oggiona	B	1	—
Id.	Porto Ceresio	B	1	—
Id.	Varese	B	—	1
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Dolo	B	2	—
Id.	Grisolera	B	—	1
Id.	Mestre	B	1	—
Id.	Martellago	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	San Donà di Piave	B	—	1
Id.	Venezia	B	4	2
Vercelli	Benna	B	—	1
Id.	Bianzè	B	—	1
Id.	Cigliano	B	10	1
Id.	Cossato	B	—	2
Id.	Lessona	B	—	2
Id.	Massazza	B	—	1
Id.	Moncrivello	B	3	24
Id.	Salt	B	—	1
Id.	Saluggia	B	—	9
Id.	Tronzano	B	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	B	—	1
Id.	Arcole	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	1	—
Id.	Isola della Scala	B	—	2
Id.	Negrar	B	—	1
Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Sant'Ambrogio di Valpolicella	B	2	—
Id.	Sanguinetto	B	1	—
Id.	Verona	B	1	—
Vicenza	Albettone	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Mal rossino dei suini.				
Ancona	Osimo	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	S	—	1
Id.	Colonnanza del Littorio	S	—	1
Id.	Monsampolo del Tronto	S	—	4
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	3
Chieti	Miglianico	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Id.	Fiume	S	—	2
Id.	Moschiena	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	4	2
Padova	Battaglia Terme	S	1	—
Parma	Noceto	S	—	1
Siracusa	Siracusa	S	—	1
Trento	Cavalese	S	—	3
Id.	Pergine	S	—	1
			7	23
Peste e setticemia dei suini.				
Arezzo	Cortona	S	—	3
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	1	—
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Brescia	Borgosatollo	S	—	1
Id.	Pozzolengo	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Foggia	San Paolo di Civitate	S	—	1
Id.	Serra Capriola	S	—	1
Macerata	Appignano	S	—	1
Id.	Macerata	S	—	1
Padova	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Id.	Villa del Conte	S	1	—
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	Fornovo di Taro	S	1	—
Perugia	Perugia	S	5	2
Reggio nell'Emilia	Toano	S	—	1
Id.	Vetto	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Sassari	Osilo	S	—	1
Id.	Benetutti	S	1	—
Teramo	Castiglione Messer Raimondo	S	1	—
Id.	Bisenti	S	—	1
Vercelli	Riva	S	—	1
			13	21
Farcino crittococcico.				
Campobasso	Isernia	E	1	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Mascali	E	1	—
Id.	Scordia	E	1	—
Messina	Brolo	E	1	—
Id.	Santo Stefano di Camastra	E	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Treviso	Roncade	B	—	1
Id.	San Polo di Piave	B	1	—
Id.	San Vendemiano	B	—	3
Id.	Sernaglia della Battaglia	B	—	4
Id.	Silea	B	—	1
Id.	Vazzola	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	—	2
Id.	Godega Sant'Urbano	B	1	—
Id.	Conegliano	B	—	1
Trieste	Fogliano Redipuglia	B	1	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Chiusaforte	B	5	2
Id.	Digiano	B	4	2
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	San Quirino	B	2	1
Id.	Sedegliano	B	1	3
Varese	Angera	B	1	3
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Bregano	B	1	—
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Cairate	B	—	2
Id.	Gallarate	B	1	1
Id.	Oggiona	B	1	—
Id.	Porto Ceresio	B	1	—
Id.	Varese	B	—	1
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Dolo	B	2	—
Id.	Grisolera	B	—	1
Id.	Meolo	B	1	—
Id.	Martellago	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	San Dona di Piave	B	—	1
Id.	Venezia	B	4	2
Vercelli	Berna	B	—	1
Id.	Biatzè	B	—	1
Id.	Cigliano	B	10	1
Id.	Cossato	B	—	2
Id.	Lessona	B	—	2
Id.	Massazza	B	—	1
Id.	Moncrivello	B	3	24
Id.	Sali	B	—	1
Id.	Saluggia	B	—	9
Id.	Tronzano	B	—	1
Verona	Albaredo d'Adige	B	—	1
Id.	Arcole	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	1	—
Id.	Isola della Scala	B	—	2
Id.	Negrar	B	—	1
Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Sant'Ambrogio di Valpolicella	B	2	—
Id.	Sanguinetto	B	1	—
Id.	Verona	B	1	—
Vicenza	Albettone	B	1	—
Id.	Barbarano Vicentino	B	1	—
Id.	Campiglia dei Berici	B	1	—
Id.	Camisano Vicentino	B	2	2
Id.	Grisignano di Zocco	B	5	6
Id.	Longare	B	1	1
Id.	Montegaldella	B	1	3
Id.	Torri di Quartesolo	B	1	1
			543	431

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Osimo	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	S	—	1
Id.	Comunanza del Littorio	S	—	1
Id.	Monsampolo del Tronto	S	—	4
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	3
Chieti	Miglianico	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Id.	Fiume	S	—	2
Id.	Moschiena	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	4	2
Padova	Battaglia Terme	S	1	—
Parma	Noceto	S	—	1
Siracusa	Siracusa	S	—	1
Trento	Cavalese	S	—	3
Id.	Pergine	S	—	1
			7	23
	Peste e setticemia dei suini.			
Arezzo	Cortona	S	—	3
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	—	1
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Brescia	Borgosatollo	S	—	1
Id.	Pozzolengo	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Foggia	San Paolo di Civitate	S	—	1
Id.	Serra Capriola	S	—	1
Macerata	Appignano	S	—	1
Id.	Macerata	S	—	1
Padova	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Id.	Villa del Conte	S	1	—
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	Fornovo di Taro	S	1	—
Perugia	Perugia	S	5	2
Reggio nell'Emilia	Toano	S	—	1
Id.	Vetto	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Sassari	Osilo	S	—	1
Id.	Benetutti	S	1	—
Teramo	Castiglione Messer Raimondo	S	1	—
Id.	Rocca	S	—	1
Vercelli	Riva	S	—	1
			15	21
	Farcino cripticoccico.			
Campobasso	Isernia	E	1	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Mascali	E	1	—
Id.	Scordia	E	1	—
Messina	Brolo	E	1	—
Id.	Santo Stefano di Camastra	E	—	2
Trapani	Campobello di Mazara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	4	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	3	—
			18	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Rabbia.				
Benevento	San Lorenzello	B	1	—
Foggia	Cerignola	Can	—	1
Id.	Lucera	Can	1	—
Id.	Orta Nova	Can	1	—
Id.	San Marco in Lamis	Can	—	2
Modena	Nonantola	Can	—	1
			3	4
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	9	—
Campobasso	Prata Sannita	O	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Castelluccio de' Sauri	O	—	1
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	C	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Frosinone	Acquafondata	O	1	1
Id.	Filettino	O	1	—
L'Aquila	Anversa	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Macerata	Fiuminata	O	—	1
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Norcia Umbra	O	1	—
Id.	Trevi	O	2	—
Rieti	Antrodoco	O	—	1
Id.	Labro	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	2	—
Terni	Amelia	O	3	—
Trapani	Poggioreale	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	4	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	—	1
Id.	Viterbo	O	1	—
			36	7
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Siracusa	Sortino	O	1	—
Teramo	Crognaleto	O	—	1
Trapani	Mazara del Vallo	O	2	—
			11	1
Aborto epizootico.				
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	1
Id.	Barricella	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Monterenzio	P	1	—
Cremona	Persico Dosimo	B	1	1
Padova	Noventa Padovana	B	—	1
Id.	Pontelongo	B	1	—
Roma	Roma	B	3	—
Teramo	Pineto	B	—	1
Udine	Malborghetto Valbruna	B	1	4
Id.	Sutrio	B	1	—
Id.	Treviso	B	1	1
Id.	Tolmezzo	B	1	—
			22	13
Tubercolosi bovina.				
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	1	3
Id.	Trani	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	8
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Ravenna	Cervia	B	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	B	1	—
			3	17
Diarrea dei vitelli.				
Rovigo	Castelguglielmo	B	1	—
			1	—
Peste aviaria.				
Cagliari	Senorbì	B	—	2
			—	2

RIEPILOGO
dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII, n. 9

N. d'ordine	MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero dei Comuni sospetti	Numero delle stalle o dei pascoli infetti
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio Ematico	10	15	17
2	Carbonchio Sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	55	415	1020
4	Malrossino dei suini	10	16	30
5	Peste e setticemia dei suini	13	26	18
6	Farcino Criptococcico	4	13	29
7	Rabbia	3	6	7
8	Rogna	13	23	44
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	8	12
10	Aborto epizootico	11	22	33
11	Tubercolosi bovina	4	8	20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Rabbia.				
Benevento	San Lorenzello	B	1	—
Foggia	Cerignola	Can	—	1
Id.	Lucera	Can	—	1
Id.	Orta Nova	Can	1	—
Id.	San Marco in Lamis	Can	1	—
Modena	Nonantola	Can	—	2
			3	4
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	9	—
Campobasso	Prata Sannita	O	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Castelluccio de' Sauri	O	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Castelluccio Valmaggiore	C	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Frosinone	Acquafondata	O	1	—
Id.	Filettino	O	1	1
L'Aquila	Anversa	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Macerata	Fiuminata	O	—	1
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Trevi	O	2	—
Rieti	Antrodoco	O	—	1
Id.	Labro	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	2	—
Terni	Amelia	O	3	—
Trapani	Poggioreale	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	4	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	—	1
Id.	Viterbo	O	1	—
			36	7
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Catania	O	1	—
Id.	Linguaglossa	O	1	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Siracusa	Sortino	O	1	—
Teramo	Crognaleto	O	—	1
Trapani	Mazara del Vallo	O	2	—
			11	1
Aborto epizootico.				
Bergamo	Bergamo	B	—	1
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	1
Id.	Barricella	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Monterenzio	P	1	—
Cremona	Persico Dosimo	B	1	1
Ferrara	Copparo	B	—	2
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Rimini	B	2	—
Lucca	Lucca	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Noventa Padovana	B	—	1
Id.	Pontelongo	B	1	—
Roma	Roma	B	3	—
Teramo	Pineto	B	—	1
Udine	Malborghetto Valbruna	B	1	4
Id.	Sutrio	B	1	—
Id.	Tarvisio	B	—	1
Id.	Tolmezzo	B	1	—
			22	13
Tubercolosi bovina.				
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	1	3
Id.	Trani	B	—	2
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	8
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Ravenna	Cervia	B	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	B	1	—
			3	17
Diarrea dei vitelli.				
Rovigo	Castelguglielmo	B	1	—
			1	—
Peste aviaria.				
Cagliari	Senorbì	B	—	2
			—	2

RIEPILOGO
dal 1° al 15 maggio 1940-XVIII, n. 9

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio Ematico	10	15	17
2	Carbonchio Sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	55	415	1029
4	Mal rossino dei suini	10	16	30
5	Peste e setticemia dei suini	13	26	18
6	Farcino Criptococcico	4	13	20
7	Rabbia	3	6	7
8	Rogna	13	23	44
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	8	12
10	Aborto epizootico	11	22	33
11	Tubercolosi bovina	4	8	20
12	Diarrea dei vitelli	1	1	1
13	Peste aviaria	1	1	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica

L'estratto del decreto Ministeriale n. 15672 del 14 marzo 1940-XVIII, concernente l'autorizzazione al cambiamento di cognome « Levi » in « Corvini » concessa ai minori Levi Luciana, Maria Luisa, Laura e Aldo, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1940, n. 106, deve intendersi rettificato come segue:

Levi Luciana, nata in Roma il 25 *gennaio* 1930 e non il 25 *novembre* 1930.

Levi Aldo, nato in Roma il 22 febbraio *1933* e non il 22 febbraio *1935*.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della legge n. 1055 del 13 luglio 1939-XVII.

(2637)

Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1940 XVIII

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2626)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), Ceccano (Frosinone), Bomarzo (Viterbo) e Orroli (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Francesco Clausi fu Benedetto, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza);

2) Il signor Felice Perrizzi fu Alessandro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ceccano (Frosinone);

3) Il signor Domenico Vittori fu Ettore, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bomarzo (Viterbo);

4) Il signor Paolino Melis di Battista, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orroli (Nuoro).

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1927-XV, n. 1111, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di discipline attinenti all'ingegneria meccanica, o navale, o aeronautica, o industriale, esclusa la specialità chimica;

b) i funzionari laureati in ingegneria meccanica o navale, o in ingegneria aeronautica o in ingegneria industriale, esclusa la specialità chimica, appartenenti ai ruoli di gruppo A delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al 7°;

c) le persone estranee ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni una delle tre lauree indicate alla lettera *b*) e siano riconosciute di singolare competenza nelle discipline attinenti all'ingegneria meccanica o navale o aeronautica o industriale dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile del DUCE può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da L. 6 e pervenire a mezzo raccomandata alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in cinque esemplari.

La domanda, i documenti e le pubblicazioni pervenute alla detta Segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro e data della Segreteria suindicata. I candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero potranno presentare nel termine di cui sopra la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati e, tranne che per i professori universitari, delle note di qualifica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

L'estratto del decreto Ministeriale n. 1899 del 14 marzo 1940-XVIII, concernente l'autorizzazione al cambiamento di cognome « Levi » in « Cervini » concessa ai minori Levi Luciano, Maria Luisa, Laura e Aldo, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1940, n. 106, deve intendersi rettificato come segue:

Levi Luciano, nato in Roma il 25 *gennaio* 1930 e non il 25 *novembre* 1929.

Levi Aldo, nato in Roma il 22 *febbraio 1932* e non il 22 febbraio *1935*.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della legge n. 1055 del 13 luglio 1939-XVII.

(2637)

Ruoli di anzianità del personale per l'anno 1940-XVIII

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2626)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza), Ceccano (Frosinone), Bomarzo (Viterbo) e Orroli (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Francesco Chiusi fu Benedetto, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza);

2) Il signor Felice Perazzi fu Alessandro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ceccano (Frosinone);

3) Il signor Domenico Vittori fu Ettore, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bomarzo (Viterbo);

4) Il signor Paolino Melis di Battista, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orroli (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2639)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 giugno 1927-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 586;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 265, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di relatore-ricercatore ingegnere meccanico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di discipline attinenti all'ingegneria meccanica, o navale, o aeronautica, o industriale, esclusa la specialità chimica;

b) i funzionari laureati in ingegneria meccanica o navale, o in ingegneria aeronautica o in ingegneria industriale, esclusa la specialità chimica, appartenenti ai ruoli di gruppo A delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al 7°;

c) le persone estranee ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni una delle tre lauree indicate alla lettera b) e siano riconosciute di singolare competenza nelle discipline attinenti all'ingegneria meccanica o navale o aeronautica o industriale dal Consiglio di presidenza del consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile, il DUCE può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono esclusi le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da L. 6 e pervenire a mezzo raccomandata alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in cinque esemplari.

La domanda, i documenti e le pubblicazioni pervenute alla detta Segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro e data della Segreteria suindicata. I candidati che risiedono nelle Colonie o all'estero potranno presentare nel termine di cui sopra la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati e, tranne che per i professori universitari, delle note di qualifica.

Art. 5.

Le domande degli aspiranti estranei ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono contenere le indicazioni della paternità, del domicilio, dell'abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica di esso. Gli incaricati di insegnamento universitario ed i liberi docenti debbono inoltre presentare un attestato circa le loro attività e la loro posizione universitaria; tale attestato è rilasciato dal rettore delle Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, legalizzato, rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, dovrà essere visato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1924-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1938-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o per servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno, con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Art. 6.

Per tutti gli aspiranti è chiesto:

1) un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato e vistato dal competente segretario federale o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Ministro Segretario di Stato [illegible] Fascio all'estero della località in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

2) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'art. 5 e 1 e 2 dell'art. 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile produrre nei propri interessi.

Dei documenti e delle pubblicazioni prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco in sei copie sottoscritte dall'interessato.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal vicepresidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzione di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 9.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti con un minimo di sette decimi.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 10.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato e al personale del Consiglio nazionale delle ricerche saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 11.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 43, e sue estensioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio o presso il Consiglio nazionale delle ricerche in Roma o presso uno degli Istituti nazionali dipendenti dal Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

posizione universitaria; tale attestato è rilasciato dal rettore delle Università o dal direttore dell'istituto superiore;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, legalizzato, rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re, e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare e congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1931 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1930-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o per servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno, con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Invalidi.

Art. 6.

Per tutti gli aspiranti è chiesto:

1) un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato e vistato dal competente segretario federale o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

2) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'art. 5 e 1 e 2 dell'art. 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile produrre nei propri interessi.

Dei documenti e delle pubblicazioni prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco in sei copie sottoscritte dall'interessato.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal vicepresidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzione di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 9.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti con un minimo di sette decimi.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 10.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato e al personale del Consiglio nazionale delle ricerche saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 11.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e sue estensioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio o presso il Consiglio nazionale delle ricerche in Roma o presso uno degli Istituti nazionali dipendenti dal Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(2621)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1923, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, col quale venne indetto un concorso per esame a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1939-XVIII col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti della anzidetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria in merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto dell'esame orale	Somma dei voti
1	Paola Giuseppe Oscar	8,375	8 —	16,375
2	Manfroi Fedele	8,250	8 —	16,250
3	Robertucci Pasquale	8,625	7,600	16,225
4	Tundo Giuseppe Rocco	8,125	7,600	15,725
5	Ingravalle Antonio	7,562	7,500	15,062
6	Ros Marco	7,875	6,500	14,375
7	Musotto Antonio	7,375	6,900	14,275

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso anzidetto:

1. Paola Giuseppe Oscar
2. Manfroi Fedele
3. Robertucci Pasquale
4. Tundo Giuseppe Rocco
5. Ingravalle Antonio
6. Ros Marco
7. Musotto Antonio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2629)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 31567 del 28 dicembre 1938-XVII con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Augusta (1ª condotta), Augusta (frazione Brucoli), Noto (frazione Testa dell'acqua), Noto (frazione Frigintini), Melilli, Siracusa (frazione Priolo);

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1) **La Ferlita** Concetta fu Sebastiano . . . con punti 50,75/100
2) **Curatolo** Lucia fu Gaetano . . . . . » 48,62/100
3) **Giuliano** Giovanna fu Nicola . . . . . » 47,75/100
4) **Mennillo** Clementina di Michele . . . . » 46,50/100
5) **Messina** Emilia di Paolo . . . . . » 45 —/100

Siracusa, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: AZZARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 31567 del 28 dicembre 1938-XVII con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Augusta (1ª condotta), Augusta (frazione Brucoli), Noto (frazione Testa dell'acqua), Noto (frazione Frigintini), Melilli, Siracusa (frazione Priolo);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto d'urgenza numero e data con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui si tratta;

Dichiara

le sottoindicate candidate vincitrici del concorso per il conferimento delle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

5) **La Ferlita** Concetta fu Sebastiano, residente a Brucoli, per la condotta ostetrica di Augusta (1ª condotta);

2) **Curatolo** Lucia fu Gaetano, residente in San Cataldo (provincia di Caltanissetta), per la condotta ostetrica di Augusta (frazione Brucoli);

3) **Giuliano** Giovanna fu Nicola, residente in via Iblea, per la condotta ostetrica di Melilli;

4) **Mennillo** Clementina di Michele, residente in Siracusa (case popolari Borgata S. Lucia), per la condotta ostetrica di Siracusa (frazione Priolo);

5) **Messina** Emilia di Paolo, residente in via Maniaci n. 21, per la condotta ostetrica di Noto (frazione Testa dell'acqua).

Rimane non coperto il posto di ostetrica condotta della frazione di Frigintini.

Siracusa, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: AZZARO

(2592)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI BARTOLI, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

poste indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento generale delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, col quale venne indetto un concorso per esame a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1939-XVIII col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti della anzidetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria in merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quattordici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto dell'esame orale	Somma dei voti
1	Paola Giuseppe Oscar	8,375	8 —	16,375
2	Manfroi Fedele	8,250	8 —	16,250
3	Robertucci Pasquale	8,625	7,600	16,225
4	Tundo Giuseppe Rocco	8,125	7,600	15,725
5	Ingravalle Antonio	7,562	7,500	15,062
6	Ros Marco	7,875	6,500	14,375
7	Musotto Antonio	7,375	6,900	14,275

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso anzidetto:

1. Paola Giuseppe Oscar
2. Manfroi Fedele
3. Robertucci Pasquale
4. Tundo Giuseppe Rocco
5. Ingravalle Antonio
6. Ros Marco
7. Musotto Antonio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2629)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 31567 del 28 dicembre 1938-XVII con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Augusta (1ª condotta), Augusta (frazione Brucoli), Noto (frazione Testa dell'acqua), Noto (frazione Frigintini), Melilli, Siracusa (frazione Priolo);

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 29 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1) La Ferlita Concetta fu Sebastiano . . .	con punti	56,75/100
2) Curatolo Lucia fu Gaetano	»	48,62/100
3) Giuliano Giovanna fu Nicola	»	47,25/100
4) Mennillo Clementina di Michele	»	46,50/100
5) Messina Emilia di Paolo	»	45 —/100

Siracusa, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: AZZARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 31567 del 28 dicembre 1938-XVII con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Augusta (1ª condotta), Augusta (frazione Brucoli), Noto (frazione Testa dell'acqua), Noto (frazione Frigintini), Melilli, Siracusa (frazione Priolo);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie nonchè gli articoli 29 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto d'uguale numero e data con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui si tratta;

Dichiara

le sottoindicate candidate vincitrici del concorso per il conferimento delle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) La Ferlita Concetta fu Sebastiano, residente a Brucoli, per la condotta ostetrica di Augusta (1ª condotta);

2) Curatolo Lucia fu Gaetano, residente in San Cataldo (provincia di Caltanissetta), per la condotta ostetrica di Augusta (frazione Brucoli);

3) Giuliano Giovanna fu Nicola, residente in via Ibica, per la condotta ostetrica di Melilli;

4) Mennillo Clementina di Michele, residente in Siracusa (case popolari Borgata S. Lucia), per la condotta ostetrica di Siracusa (frazione Priolo);

5) Messina Emilia di Paolo, residente in via Maniaci n. 91, per la condotta ostetrica di Noto (frazione Testa dell'acqua).

Rimane non coperto il posto di ostetrica condotta della frazione di Frigintini.

Siracusa, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: AZZARO

(2592)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTE RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78501

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Venerdì, 19 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 163

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di altro dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunzi giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunzi*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti altre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dal richiedente.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 6 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare di denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel suddetto c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «Deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare periodicamente agli interessati l'estratto dei detti conti e di corrispondere prontamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481284. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. ANON. IMMOB. SALA

(in liquidazione).

Sede in Milano, corso Sempione n. 45 — Capitale sociale L. 1.160.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale presso la sede sociale per il giorno 8 agosto 1940-XVIII alle ore 15 ed eventualmente in seconda convocazione pel 21 agosto 1940-XVIII stesso luogo ed ora per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore sulla situazione sociale;
2. Nomina del liquidatore in sostituzione del dimissionario;
3. Nomina di sindaci.

Per intervenire all'assemblea presentare le azioni nominative e depositare quelle al portatore presso la sede sociale cinque giorni prima dell'assemblea.

Milano, 16 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

603 (A pagamento).

SOC. AN. IMMOBILIARE ITALO-ARGENTINA - MILANO

Corso Roma, 66 — Capitale versato L. 600.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dello statuto sociale;
2. Nomine alle cariche sociali.

ISTITUTO DI ECONOMIA AZIENDALE

Società anonima con sede in Milano e col capitale di L. 10.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 25 luglio 1940-XVIII ed in eventuale seconda convocazione per il 24 agosto successivo sempre alle ore 17 presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica per mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII; relazioni, discussione e delibere;
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi, nomina del collegio sindacale e del suo presidente.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi a sensi dello statuto sociale.

Milano, 16 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

605 (A pagamento).

«I.N.A.C.F.A.»

Industria Nazionale Articoli Chirurgo Farmaceutici Affini

Società anonima, sede in Milano — Capitale L. 200.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale il 6 agosto 1940-XVIII alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale da L. 100.000 a L. 250.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 35 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale restano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 55 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,50 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare di denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengano occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «Deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli nel caso in cui quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo pardo di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. ANON. IMMOB. SALA

(in liquidazione).

Sede in Milano, corso Sempione n. 45 — Capitale sociale L. 1.160.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale presso la sede sociale per il giorno 8 agosto 1940-XVIII alle ore 15 ed eventualmente in seconda convocazione pel 21 agosto 1940-XVIII stesso luogo ed ora per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore sulla situazione sociale;
2. Nomina del liquidatore in sostituzione del dimissionario;
3. Nomina di sindaci.

Per intervenire all'assemblea presentare le azioni nominative e depositare quelle al portatore presso la sede sociale cinque giorni prima dell'assemblea.

Milano, 16 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

623 (A pagamento).

SOC. AN. IMMOBILIARE ITALO-ARGENTINA - MILANO

Corso Roma, 65 — Capitale versato L. 600.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 6 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dello statuto sociale;
2. Nomine alle cariche sociali.

Deposito delle azioni entro il 31 luglio p. v. presso la sede sociale.

L'amministratore: Angelo Lorini.

625 (A pagamento).

ISTITUTO DI ECONOMIA AZIENDALE

Società anonima con sede in Milano e col capitale di L. [illegible].

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 15 luglio 1940-XVIII ed in eventuale seconda convocazione per il 31 agosto successivo sempre alle ore 17 presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica per mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII; relazioni, discussione e deliberazioni;
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi, nominati del collegio sindacale e del suo presidente.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi a sensi dello statuto sociale.

Milano, 16 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

605 (A pagamento).

«I.N.A.C.F.A.»

Industria Nazionale Articoli Chirurgo-Farmaceutici Affini

Società anonima, sede in Milano — Capitale L. 100.000 versato.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale il 6 agosto 1940-XVIII alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale da L. 100.000 a L. 250.000 e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Milano, 17 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

607 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SOCIETÀ ANONIMA TRAMVIA ELETTRICA STRADELLA S. MARIA VERSA

Sede in Stradella — Capitale sociale L. 118.440.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 agosto 1940-XVIII alle ore 11 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 settembre 1940-XVIII alla stessa ora in seconda convocazione in Milano presso la sede della spett. Società Italiana Ernesto Breda (via Antonio Bordoni n. 9) per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sull'andamento sociale e patrimoniale;
2. Eventuale messa in liquidazione della società e nomina di uno o più liquidatori.

I signori soci per essere ammessi all'assemblea, a senso dell'art. 13 dello statuto sociale, dovranno depositare le azioni al portatore, non più tardi di cinque giorni liberi di quello fissato per l'adunanza, o presso la sede sociale in Stradella o presso la sede della spett. Società Italiana Ernesto Breda in Milano, via Antonio Bordoni n. 9.

I depositi fatti per la prima assemblea saranno validi anche per quella di seconda convocazione.

Stradella, 15 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

636 (A pagamento).

SOC. AN. IMMOBILIARE NOVE

Sede in Milano — Capitale L. 450.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 7 agosto 1940-XVIII, ad ore 11 in Milano, piazza Crispi n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni degli amministratori e dei sindaci;
2. Proposta di sostituzione di un amministratore unico al Consiglio di amministrazione; determinazione dei poteri e modifica degli articoli relativi dello statuto sociale;
3. Trasferimento della sede sociale a Roma e relativa modifica dello statuto sociale;
4. Nuove nomine.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato presso la cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea. I titolari di azioni nominative dovranno entro lo stesso termine, chiedere alla società il biglietto di ammissione all'assemblea.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno 21 agosto 1940, nello stesso luogo ed ora.

Gli Amministratori.

628 (A pagamento).

«S.A.R.A.» SOC. AN. RAPPRESENTANZE AUTOMEZZI

Sede in Verona — Capitale sociale L. 20.000

I signori azionisti della Soc. Anon. Rappresentanze Automezzi «S.A.R.A.» sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 12 agosto p. v., alle ore 16, negli uffici della società in Verona, via Frutta n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta e delibera di aumento del capitale sociale da L. 20.000 a L. 100.000;
2. Cambiamento della sede sociale;
3. Conseguente modifica degli articoli 3 e 6 dello statuto sociale;
4. Varie.

SOCIETÀ AN. ELETTROTECNICA PUGLIESE

Sede in Bari — Capitale versato L. 18.000

Convocazione di assemblea

I soci azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Bari a piazza Garibaldi n. 56, alle ore 10 del 10 agosto 1940, per il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci, rappresentazione bilancio al 31 dicembre 1939, relative deliberazioni;
2. Determinazione della retribuzione ai sindaci;
3. Nomina dei sindaci;
4. Proroga della società per tre anni.

Il deposito delle azioni dovrà farsi non oltre il 5 agosto 1940 presso la sede.

Mancando il numero legale la seconda convocazione avrà luogo alle ore 10 del 16 agosto 1940, nella stessa sede.

L'amministratrice unica: Lucia Losacco

620 (A pagamento).

SOC. AN. SARZANO & C.

Casale Monferrato, via Roma, 2

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 3 agosto 1940, ore 21, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato della società e messa in liquidazione;
2. Nomina dei liquidatori e dei sindaci;
3. Varie.

Trascorsa un'ora da quella fissata l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

647 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE

Sede Roma, Borgo Pio, 150 — Capitale L. 20.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, nell'Aquila, via Roio, 41, per il giorno 5 agosto 1940, alle ore undici in prima convocazione ed alle ore dodici in seconda, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione;
2. Modifiche statutarie;
3. Varie ed eventuali.

Roma, 17 luglio 1940-XVIII.

649 (A pagamento).

Il Collegio sindacale.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA INDUSTRIA PESCA E SOTTOPRODOTTI

(in liquidazione)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, in seconda convocazione alle ore 16,30 presso la Banca Popolare Coop. An. di Novara in Roma, via Due Macelli, 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788019

Sede in Stradella — Capitale sociale L. 118.430.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 agosto 1930-XVIII alle ore 11 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 settembre 1930-XVIII alla stessa ora in seconda convocazione in Milano presso la sede della spett. Società Italiana Ernesto Breda (via Antonio Bordoni n. 9) per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sull'andamento sociale e patrimoniale;
2. Eventuale messa in liquidazione della società e nomina di uno o più liquidatori.

I signori soci per essere ammessi all'assemblea, a senso dell'art. 19 dello statuto sociale, dovranno depositare le azioni al portatore, non più tardi di cinque giorni liberi di quello fissato per l'adunanza, o presso la sede sociale in Stradella o presso la sede della spett. Società Italiana Ernesto Breda in Milano, via Antonio Bordoni n. 9.

I depositi fatti per la prima assemblea saranno validi anche per quella di seconda convocazione.

Stradella, 17 luglio 1930-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

608 (A pagamento).

SOC. AN. IMMOBILIARE NOVE

Sede in Milano — Capitale L. 450.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 7 agosto 1930-XVIII, ad ore 11 in Milano, piazza Crispi n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni degli amministratori e dei sindaci;
2. Proposta di sostituzione di un amministratore unico al Consiglio di amministrazione; determinazione dei poteri e modifica degli articoli relativi dello statuto sociale;
3. Trasferimento della sede sociale a Roma e relativa modifica dello statuto sociale;
4. Nuove nomine.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato presso la cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea. I titolari di azioni nominative dovranno entro lo stesso termine, chiedere alla società il biglietto di ammissione all'assemblea.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno 21 agosto 1930, nello stesso luogo ed ora.

Gli Amministratori.

608 (A pagamento).

«S.A.R.A.»
SOC. AN. RAPPRESENTANZE AUTOMEZZI

Sede in Verona — Capitale sociale L. 20.000

I signori azionisti della Soc. Anon. Rappresentanze Automezzi «S.A.R.A.» sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 11 agosto p. v., alle ore 16, negli uffici della società in Verona, via Festa n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta e delibera di aumento del capitale sociale da L. 20.000 a L. 100.000;
2. Cambiamento della sede sociale;
3. Conseguente modifica degli articoli 3 e 6 dello statuto sociale;
4. Varie.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione è fissata per il giorno 13 agosto p. v. nella stessa sede alla stessa ora.

L'amministratore unico: Mario Bendinelli

619 (A pagamento).

Sede in Bari — Capitale versato L.

Convocazione di assemblea

I soci azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Bari e piazza Garibaldi n. 36, alle ore 10 del 10 agosto 1930, per il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci, approvazione bilancio al 31 dicembre 1930, relative deliberazioni;
2. Determinazione della retribuzione ai sindaci;
3. Nomina dei sindaci;
4. Proroga della società per tre anni.

Il deposito delle azioni dovrà farsi non oltre il 5 agosto 1930 presso la sede.

Mancando il numero legale la seconda convocazione avrà luogo alle ore 10 del 10 agosto 1930, nella stessa sede.

L'amministratrice unica: Ilaria Tovaglieri

620 (A pagamento).

SOC. AN. SARZANO & C.

Casale Monferrato, via Roma, 2

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 3 agosto 1930, ore 21, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato della società e messa in liquidazione;
2. Nomina dei liquidatori e dei sindaci;
3. Varie.

Trascorsa un'ora da quella fissata l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

647 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE

Sede Roma, Borgo Pio, 130 — Capitale L. 40.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, nell'Aquila, via Roio, 42, per il giorno 3 agosto 1930, alle ore undici in prima convocazione ed alle ore dodici in seconda, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione;
2. Modifiche statutarie;
3. Varie ed eventuali.

Roma, 17 luglio 1930-XVIII

649 (A pagamento). Il Collegio sindacale.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
INDUSTRIA PESCA E SOTTOPRODOTTI
(In liquidazione)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 5 agosto 1930-XVIII, in seconda convocazione alle ore 16,30 presso la Banca Popolare Coop. An. di Novara in Roma, via Due Macelli, 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e bilancio al 30 giugno 1930-XVII;
2. Relazione dei sindaci;
3. Varie.

Roma, 18 luglio 1930-XVIII

Il Liquidatore.

650 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

S. A. MANUZZI, RUPOLI & C. - PESARO
PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI VEGETALI

Capitale sociale L. 190.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, in Cesena, presso la sede amministrativa della società, per il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 11 agosto 1940-XVIII, nello stesso luogo e alla medesima ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
4. Rinnovazione del collegio dei sindaci;
5. Eventuali e varie.

Pesaro, 14 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione:
Il presidente: (firma illeggibile).

623 (A pagamento).

SOC. AN. COOPERATIVA DI CONSUMO DI CASTELLI

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione della società e comunicazioni della presidenza;
2. Proposta di cessione in locazione dell'esercizio di generi alimentari;
3. Varie.

Occorrendo l'assemblea in seconda convocazione avrà luogo lo stesso giorno, alle ore 17, nel medesimo luogo.

Il Consiglio di amministrazione

642 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 12 B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la ditta Alberto Pirolo di Napoli, via Pasquale Mancini n. 17, ha denunziato i suoi debiti verso la casa S. Gibson e Sons Ltd di Leeds (Gran Bretagna) per complessive Lst. 15-7-10;

Ritenuto che la casa S. Gibson e Sons è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i crediti vantati dalla casa S. Gibson e Sons Ltd di Leeds (Gran Bretagna) verso la ditta Alberto Pirolo di Napoli, come sopra specificati.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza di Napoli.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo del sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

601 (Gratuito).

N. 2 Gab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la ditta Jors & Klug - Bressanone Latsidicio ha — come da denuncia presentata ai sensi e per gli effetti della citata legge — un debito di franchi 3190 verso la ditta Gustave Nequet e Figli - Avignon, di nazionalità francese;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro l'importo del debito suddetto e di quant'altro fosse dovuto dalla predetta ditta Jors & Klug di Bressanone alla ditta di nazionalità francese Gustave Nequet e Figli.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Ugo Frangipane, primo ragioniere di Prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro legale valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data, e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, in Cesena, presso la sede amministrativa della società, per il giorno 4 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 11 agosto 1940-XVIII, nello stesso luogo e alla medesima ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1940-XVIII;
4. Rinnovazione del collegio dei sindaci;
5. Eventuali e varie.

Pesaro, 14 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione:
Il presidente: (firma illeggibile).

623 (A pagamento).

SOC. AN. COOPERATIVA DI CONSUMO DI CASTELLI

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 16, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione della società e comunicazioni della presidenza;
2. Proposta di cessione in locazione dell'esercizio di generi alimentari;
3. Varie.

Occorrendo l'assemblea in seconda convocazione avrà luogo lo stesso giorno, alle ore 17, nel medesimo luogo.

Il Consiglio di amministrazione

642 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 12 D. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la ditta Alberto Pirolo di Napoli, via Pasquale Mancini n. 17, ha denunziato i suoi debiti verso la casa S. Gibson e Sons Ltd di Leeds (Gran Bretagna) per complessive Lst. 15-7-10;

Ritenuto che la casa S. Gibson e Sons è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i crediti vantati dalla casa S. Gibson e Sons Ltd di Leeds (Gran Bretagna) verso la ditta Alberto Pirolo di Napoli, come sopra specificati.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza di Napoli.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo del sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

601 (Gratuito).

N. 2 Gab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la ditta Jors & Klug - Bressanone Lanificio Isa — come da denuncia presentata ai sensi e per gli effetti della citata legge — un debito di franchi 3190 verso la ditta Gustave Nequet e Figli - Avignon, di nazionalità francese;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro l'importo del debito suddetto e di quant'altro fosse dovuto dalla predetta ditta Jors & Klug di Bressanone alla ditta di nazionalità francese Gustave Nequet e Figli.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Ugo Frangipane, primo ragioniere di Prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro legale valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data, e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Agostino Podestà

609 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

N. 1 - Cab. - B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla suprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che la suddita francese Poissonier Maddalena, deceduta a Bolzano il 24 gennaio 1940-XVII ha destinato con testamento olografo ai suoi fratelli, egualmente sudditi francesi, i seguenti titoli depositati presso il dott. G. Hippoliti, legale, avente lo studio in Bolzano, piazza delle Erbe n. 18, che ne ha fatto denuncia ai sensi della citata legge;

1) Obbligazione del debito pubblico francese, ammortizzabile al 4 1/4 per cento, nominativa al nome di « Poissonier Madeleine célibataire majeure » emesso a Parigi il 2 aprile 1917, R. N. 161342 1 al n. 55920 per una rendita annuale di franchi francesi 112,50, serie B, iscritto al gran libro sotto il n. 0.025.380, vol. 7; con le cedole n. 12 del 1° novembre 1938, retrolasciata giusto testamento anzidetto al fratello della decessa, Alberto Poissonier, residente nella Avenue Foch 7, a Saint-Maude (Seine);

2) Una azione nominativa di 125 franchi francesi del Crédit Industriel et Commercial Français, iscritto al nome di « Poissonnier Madeleine, Victorine, Albertine, Sara (majeure) », numero del certificato 111628, emesso a Parigi il 27 maggio 1926, con dividendo pagato per l'anno 1917, retrolasciata dalla defunta per testamento al signor Henry Poissonnier, abitante in rue Edouard Vaillant 2, Sartrouville (Seine et Oise);

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i beni suespressi e quanto altro dovesse risultare appartenente ai sudditi francesi anzidetti esistenti nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il rag. Aldo Barbieri, vice ragioniere di Prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro legale valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 299 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto necessario, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data, e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

N. 5 Cab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla suprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che il cittadino inglese, e quindi di nazionalità nemica, Wardle John, residente in Sutton Surrey, Sutton Training Center Brighton Road, ha un deposito di L. 7786,50 (settemilasettecentottantasei e cent. 50) presso la succursale di Bolzano del Credito Italiano;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro la somma suindetta e quanto altro dovesse risultare appartenente al signor Wardle John ed esistente nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. uff. rag. Domenico Minervini, ragioniere capo di prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 299 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Agostino Palestii.

612 (Gratuito).

N. 4 Cab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla suprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che la Ditta A. Sahanek - Sartoria in Merano, piazza S. Barbara 11 - ha un debito, come da sua denuncia di lire sterline 33.15.1 verso la Ditta di nazionalità nemica Dorneul Freres, avente sede in Londra;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla suprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che la suddita francese Poissonier Maddalena, deceduta a Bolzano il 12 gennaio 1930-XVII ha destinato con testamento olografo ai suoi fratelli, egualmente sudditi francesi, i seguenti titoli depositati presso il dott. G. Hippoliti, legale, avente lo studio in Bolzano, piazza delle Erbe n. 18, che ne ha fatto denuncia ai sensi della citata legge;

a) Obbligazione del debito pubblico francese, ammortizzabile al 4 ½ per cento, nominativa al nome di « Poissonier Madeleine célibataire majeure » emesso a Parigi il 2 aprile 1937, R. N. 161342 I al n. 55049 per una rendita annuale di franchi francesi 112,50, serie B, iscritto al gran libro sotto il n. 0,025,380, vol. 7; con le cedole n. 12 del 1° novembre 1938, retrolasciata giusto testamento anzidetto al fratello della decersa, Alberto Poissonier, residente nella Avenue Foch 7, a Saint-Maude (Seine);

b) Una azione nominativa di 100 franchi francesi del Crédit Industriel et Commercial Français, iscritto al nome di « Poissonnier Madeleine, Victorine, Albertine, Sara (majeure) », numero del certificato 121628, emesso a Parigi il 27 maggio 1926, con dividendo pagato per l'anno 1937, retrolasciata dalla defunta per testamento al signor Henry Poissonnier, abitante in rue Edouard Vaillant, 2, Sartrouville (Seine et Oise);

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i beni suespressi e quanto altro dovesse risultare appartenente ai sudditi francesi anzidetti esistenti nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il rag. Aldo Barberi, vice ragioniere di Prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro legale valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 259 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto necessario, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data, e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Agostino Podestà

612 (Gratuito).

in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla suprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che il cittadino inglese, e quindi di nazionalità nemica, Wardle John, residente in Sutton Surrey, Sutton Training Center Brighton Road, ha un deposito di L. 7785,50 (settemilasettecentottantacinque e cent. 50) presso la succursale di Bolzano del Credito Italiano;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro la somma anzidetta e quanto altro dovesse risultare appartenente al signor Wardle John ed esistente nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. uff. rag. Domenico Minervini, ragioniere capo di prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 259 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1940-XVIII

612 (Gratuito). Il Prefetto: Agostino Podestà.

N. 4 Gab. P. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla suprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che la Ditta A. Sahanek - Sartoria in Merano, piazza S. Barbara 11 - ha un debito, come da sua denuncia di lire sterline 38.... verso la Ditta di nazionalità nemica Dormeuil Freres, avente sede in Londra;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro l'importo del debito anzidetto e di quanto altro fosse dovuto dalla predetta Ditta A. Sahanek alla Ditta Dormeuil Freres di Londra.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il rag. Dario Fiorini, ragioniere di prefettura.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data, e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1940-XVIII.

613 (Gratuito). Il prefetto: Agostino Podestà.

N. 6 Gab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita «Legge di guerra»;

Ritenuto che le seguenti persone di nazionalità nemica hanno presso la Sfilale di Merano del Banco di Roma — che ne ha fatto denuncia ai sensi e per gli effetti della citata legge — in deposito le somme a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) W. P. Driedrich Jans, di nazionalità inglese, Lst. 170 (lire sterline centosettanta);

2) Therese Mary Kapp, di nazionalità inglese, Lst. 3967.10 (lire sterline tremilanovecentosessantasette, scellini sette e penny dieci);

3) Dunhill Herbert, di nazionalità inglese, Lst. 24 (sterline ventiquattro);

4) Dunhill Fritz, di nazionalità inglese, L. 360 (lire cinquecentosessanta);

5) Dunhill Fritz, di nazionalità inglese, L. 158 (lire centocinquantotto);

6) Jollé Emilio, di nazionalità francese, L. 302 (lire cinquecentoquarantadue);

7) Robert Du Pare, di nazionalità francese, titoli Prestito redimibile 5 per cento nominali L. 600 (lire seicento);

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i beni anzidetti e quanto altro dovesse risultare appartenente ai predetti sudditi nemici esistenti nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Francesco Morotti, vice segretario di Prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data, e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui applicazione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1940-XVIII.

Il prefetto: Agostino Podestà

611 (Gratuito).

N. 8 Gab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraricerita «Legge di guerra»;

Ritenuto che le seguenti persone di nazionalità nemica hanno presso la succursale di Bolzano della Banca d'Italia - che ne ha fatto denuncia ai sensi e per gli effetti della citata legge - in deposito le somme a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Frank Mural, di nazionalità francese, L. 1000 (lire 1000);

2) Denise Gigard, di nazionalità francese, L. 90 (lire novanta);

3) Ditta G. F. & T. Kold, di nazionalità inglese, L. 585,65 (lire cinquecentottantacinque e cent. 65).

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i beni anzidetti e quanto altro dovesse risultare appartenente ai predetti sudditi nemici esistenti nel territorio di questa Provincia.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Majo, vice segretario di prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1930-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1930-VIII.

613 (Gratuito). Il prefetto: Agostino Podestà.

N. 6 Gab. R. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita «Legge di guerra»;

Ritenuto che le seguenti persone di nazionalità nemica hanno presso la filiale di Merano del Banco di Roma — che ne ha fatto denuncia ai sensi e per gli effetti della citata legge — in deposito le somme a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) W. P. Driesbeh Jans, di nazionalità inglese, Lst. 170 (lire sterline centosettanta);

2) Thereve Mary Rapp, di nazionalità inglese, Lst. 396.7.10 (lire sterline trecentonovantasei, scellini sette e pence dieci);

3) Dunhill Herbert, di nazionalità inglese, Lst. 21 (sterline ventiquattro);

4) Dunhill Fritz, di nazionalità inglese, L. 560 (lire cinquecentosessanta);

5) Dunhill Fritz, di nazionalità inglese, L. 158 (lire centocinquantotto);

6) Jolfé Emilio, di nazionalità francese, L. 592 (lire cinquecentonovantadue);

7) Robert Du Parc, di nazionalità francese, titoli Prestito redimibile 5 per cento nominali L. 600 (lire seicento);

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i beni auriditi e quanto altro dovesse risultare appartenente ai predetti sudditi nemici esistenti nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Francesco Morotti, vice segretario di Prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro legale valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1930-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data, e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui applicazione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1930-VIII.

621 (Gratuito). Il prefetto: Agostino Podestà

N. 8 Gab. R. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraricerita «Legge di guerra»;

Ritenuto che le seguenti persone di nazionalità nemica hanno presso la succursale di Bolzano della Banca d'Italia - che ne ha fatto denuncia ai sensi e per gli effetti della citata legge - in deposito le somme a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Frank Mural, di nazionalità francese, L. 1000 (lire 1000);

2) Denise Olgard, di nazionalità francese, L. 90 (lire novanta);

3) Ditta G. H. & T. Kohl, di nazionalità inglese, L. 583,65 (lire cinquecentottantacinque e cent. 65).

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i beni auriditi e quanto altro dovesse risultare appartenente ai predetti sudditi nemici esistenti nel territorio di questa Provincia.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Majo, vice segretario di prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1930-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data e in ogni modo alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 13 luglio 1940-XVIII

615 (Gratuito). Il prefetto: Agostino Podestà.

Prot. Gen. n. 17518 - Div. III - Prot. Spec. n. 14.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940, n. 306, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabile le misure previste dalla sopraricerita « Legge di guerra »;

Veduta la dichiarazione con la quale la signora Marchina Maria in Bozzo, residente in Varallo Sesia (frazione Cervarolo), denuncia di essere affittuaria di vari appezzamenti di terreni col reddito imponibile di L. 21,30, siti in Cervarolo (frazione di Varallo Sesia), di proprietà di Marchina Giuseppe fu Salvatore di nazionalità francese, residente a S. Etienne (Francia).

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti al signor Marchina Giuseppe fu Salvatore di nazionalità francese, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini numero 7, Roma.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro i venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici o industriali, sono sempre sottovincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 12 luglio 1940-XVIII

628 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Baratelli.

Prot. Gen. n. 17519 - Div. III - Prot. Spec. n. 15.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduta la dichiarazione con la quale l'avv. Giuseppe Zanola, residente a Varallo Sesia (via Alberioni n. 5), dichiara che la signora Jacquer Teresita fu Carlo, coniugata Ducruet, residente ad Aix les Bains (Francia) è comproprietaria di una casa civile sita in Varallo, piazza Indipendenza n. 1, col reddito imponibile di L. 460.

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Jacquer Teresita fu Carlo in Ducruet, suddito francese, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto in beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini numero 7, Roma.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro i venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici o industriali, sono sempre sottovincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

627 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17520 - Div. III - Prot. Spec. n. 16.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940, n. 306, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraricerita « Legge di guerra »;

Veduta la dichiarazione con la quale l'avv. Giuseppe Zanola, residente a Varallo Sesia (via Alberioni n. 5), dichiara che la signora Antolina Durio fu Alessandro coniugata Aucè, residente a Nizza Marittima è proprietaria di appezzamenti di terreno in Civiasco (Varallo Sesia) con l'imponibilità di L. 39,10.

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Antolina Durio di Alessio, suddita francese, esistenti nel territorio di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785011

615 (Gratuito). Il prefetto: Agostino Podestà.

Prot. Gen. n. 17518 - Div. III - Prot. Spec. n. 14.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabile le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione con la quale la signora Marchina Maria in Rocco, residente in Varallo Sesia (frazione Cervarolo), denuncia di essere affittuaria di vari appezzamenti di terreni col reddito imponibile di L. 21,50, siti in Cervarolo (frazione di Varallo Sesia), di proprietà di Marchina Giuseppe fu Salvatore di nazionalità francese, residente a S. Etienne (Francia).

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti al signor Marchina Giuseppe fu Salvatore di nazionalità francese, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini numero 7, Roma.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti; salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro i venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici o industriali, sono sempre sottovincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 11 luglio 1940-XVIII

628 (Gratuito). Il prefetto: Carlo Buratelli.

Prot. Gen. n. 17519 - Div. III - Prot. Spec. n. 15.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Inquer Teresilia fu Carlo in Ducruet, suddita francese, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto in beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini numero 7, Roma.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro i venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

— Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici o industriali, sono sempre sottovincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Buratelli.

627 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17520 - Div. III - Prot. Spec. n. 16.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione con la quale l'avv. Giuseppe Zanola, residente a Varallo Sesia (via Albertoni n. 5), dichiara che la signora Antolina Dario fu Alessandro coniugata Aulè, residente a Nizza Marittima è proprietaria di appezzamenti di terreno in Civiasco (Varallo Sesia) con l'imponibilità di L. 39,16.

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Antolina Dario di Alessio suddita francese, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785011

Art. 2.

Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini numero 7, Roma.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro i venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici o industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del seguente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

636 (Gratuito).

N. 3 Gab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraripetita « Legge di guerra »;

Ritenuto che i seguenti cittadini inglesi, e quindi di nazionalità nemica, detengono presso il Credito Meranese per il Commercio e l'Industria con sede in Merano - ciò che ha fatto denuncia a' sensi della legge anzidetta - conti correnti per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) F. B. Quinn, dimorante a Firenze, Pensione Margherita, piazza Vittorio Emanuele, L. 1583 (lire sterline quindici, scellini otto e penny due);

2) Gertrude Maria Schanhoff, dimorante a Londra SW 1, Buckingham Gate 4/31, lire 133 (centotrentatre);

3) Maria Fellmann, a/m The Hong Kong and Shanghai Banking Corp o Gracechurch Street, London EO, lire 8.031 (ottomilatrentuno);

4) Carlo H. Jones, Merano 3, via Frutta 30, lire 106,85 (centosei e centesimi 85);

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i beni anzidetti e quanto altro dovesse risultare appartenente ai predetti sudditi nemici esistenti nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. uff. dott. Sandrino Calcagno, ragioniere capo di prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data e in ogni modo alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Agostino Podestà.

614 Gratuito).

Prot. Gen. n. 17517 - Div. III - Prot. spec. n. 13.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 293 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940 n. 566, che in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Veduta la dichiarazione con la quale Gilodi Caterina fu Carlo cittadina francese residente a Borgosesia frazione Cravo dichiara di essere proprietaria di porzione di casa e terreni siti in frazione Cravo (Borgosesia) coll'imponibilità di L. 35,72.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla Gilodi Caterina fu Carlo cittadina francese, esistenti nel territorio di questa Provincia, del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) via Dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di Credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici od industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

630 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17514 - Div. III - Prot. spec. n. 11.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro i venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici o industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del seguente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

636 (Gratuito).

N. 3 Gab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che i seguenti cittadini inglesi, e quindi di nazionalità nemica, detengono presso il Credito Mercantile per il Commercio e l'Industria con sede in Merano - che ne ha fatto denuncia a' sensi della legge suddetta - conti correnti per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) E. B. Quinn, dimorante a Firenze, Pensione Margherita, piazza Vittorio Emanuele, Lit. 15.8.2 (lire sterline quindici, scellini otto e penny due);

2) Gertrude Maria Schumhoff, dimorante a Londra SW 1, Buckingham Gate 4/31, lire 133 (centotrentatre);

3) Maria Fellmann, a/m The Hong Kong and Shanghai Banking Corp 9 Gracechurch Street, London EO, lire 3.931 (ottomilanovecentotrentuno);

4) Carlo H. Jones, Merano 3, via Frutta 30, lire 106,80 (centosei e centesimi 80);

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i beni suscitati e quanto altro dovesse risultare appartenente ai predetti sudditi nemici esistenti nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Del beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. uff. dott. Sandrino Calcagno, ragioniere capo di prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 299 e seguenti della citata legge di guerra.

e in ogni modo alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Agostino Podestà.

615 Gratuito).

Prot. Gen. n. 17517 - Div. III - Prot. spec. n. 13.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940 n. 566, che in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Veduto la dichiarazione con la quale Gilodi Caterina fu Carlo cittadina francese residente a Borgosesia frazione Cravo dichiara di essere proprietaria di porzione di casa e terreni siti in frazione Cravo (Borgosesia) coll'imponibilità di L. 35.72.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla Gilodi Caterina fu Carlo cittadina francese, esistenti nel territorio di questa Provincia, del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) via Dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di Credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici od industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

630 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17514 - Div. III - Prot. spec. n. 11.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg. 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra ».

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940 n. 566, che in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduta la dichiarazione con la quale il signor Berrone Pietro fu Francesco residente a Vercelli via Novella n. 14 dichiara che Cavaguolo Pierino e Ermanno fu Domenico naturalizzati francesi residenti a Lione via Ianclandes Vivan n. 172 sono proprietari di due camere al piano terreno costruite su aree di mq. 36,60 compresa in un'area di mq. 800 in via Novella n. 14 Vercelli;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Cavaguolo Pierino ed Ermanno fu Domenico naturalizzati francesi, esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) via Dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di Credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici od industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

629 (Gratuito).

B. N. - N. 56.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che il sig. Presta Luigi, domiciliato in Napoli, via dei Mille n. 59, ha denunziato di essere debitore del sig. William d'Alton Smith, suddito inglese, della somma di L. 12.484;

Ritenuto che il sig. William d'Alton Smith è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il credito vantato dal sig. William d'Alton Smith verso il sig. Presta Luigi, come sopra specificato.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in duplice copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

633 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17516 - Div. III - Prot. Spec. n. 12.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940 n. 566, che in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione con la quale Dossi Giuseppe fu Alessandro residente a Serravalle Sesia, corso Umberto n. 38, dichiara che Dossi Serafino fu Alessandro cittadino francese e proprietario di vari appezzamenti di terreno siti in regione Isola del comune di Serravalle Sesia.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti al sig. Dossi Serafino fu Alessandro cittadino francese, esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) via Dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di Credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici od industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

631 (Gratuito)

N. 7 Gab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalle soprarife-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

via Ianclandes Vivan n. 172 sono proprietari di due camere al piano terreno costruite su area di mq. 36,60 compresa in un'area di mq. 800 in via Novella n. 14 Vercelli;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Cavagnollo Pierino ed Ermanno fu Domenico naturalizzati francesi, esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) via Dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di Credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici od industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

620 (Gratuito).

B. N. - N. 56.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che il sig. Presta Luigi, domiciliato in Napoli, via dei Mille n. 50, ha denunziato di essere debitore del sig. William d'Alton Smith, suddito inglese, della somma di L. 12.484;

Ritenuto che il sig. William d'Alton Smith è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il credito vantato dal sig. William d'Alton Smith verso il sig. Presta Luigi, come sopra specificato.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in duplice copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche d'interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Peniguel.

633 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17336 - Div. III - Prot. Spec. n. 12.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940 n. 566, che in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione con la quale Dossi Giuseppe fu Alessandro residente a Serravalle Sesia, corso Umberto n. 38, dichiara che Dossi Serafino fu Alessandro cittadino francese e proprietario di vari appezzamenti di terreno siti in regione Isola del comune di Serravalle Sesia.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti al sig. Dossi Serafino fu Alessandro cittadino francese, esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.) via Dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di Credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, ed i titoli pubblici od industriali, sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

631 (Gratuito)

N. 7 Gab. B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che i seguenti cittadini inglesi e quindi di nazionalità nemica hanno preso la filiale di Bolzano del Banco di Roma — che ne ha fatto denuncia ai sensi e per gli effetti della citata legge — un conto corrente per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) colonnello Brown Arturo L. 2495;

2) F. L. Brown L. 3460.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro i beni anzidetti e quanto altro dovesse risultare appartenente ai predetti sudditi nemici esistenti nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Francesco Morotti, vice segretario di prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Agostino Podestà.

616 (Gratuito).

B. N. - N. 42.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla suprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che il sig. Bramante Ernesto, domiciliato a Napoli, via Padre Rocco n. 77, ha denunziato il suo debito di Fr. 7424,80 verso la Société Générale des Ocres de Vaucluse, che è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il credito vantato dalla Société Générale des Ocres de Vaucluse di nazionalità francese, verso la Ditta Ernesto Bramante, come sopra specificato.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 12 luglio 1940-XVIII

634 (Gratuito). Il prefetto: Perlingi.

N. 35 B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra».

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla suprariferita «Legge di Guerra»;

Ritenuto che l'ing. Ludovico Jacobitti, domiciliato in Napoli, via Donnalbina n. 56, quale sostituto del sig. Lucien Augusto Boissier, dimorante in Francia, Eughien les bains procuratore generale e vicario degli eredi del defunto Paolo Annebicque, ha denunciato le seguenti attività di proprietà di essi eredi Annebicque:

1) Credito, parte ipotecario e parte chirografario vantato contro i signori germani Generale Luigi, Antonio e Giuseppina Arioia fu Domenico, domiciliati in Napoli, vico Belledonne a Chiaia n. 9;

2) Credito cambiario di L. 36.000, contro l'avv. comm. Nicola Siciliani, domiciliato in Catanzaro, costituito dei seguenti effetti:

Effetto di L. 12.000, scadenza 1 gennaio 1940.
Effetto di L. 11.600, scadenza 1 gennaio 1942.
Effetto di L. 10.800, scadenza 1 gennaio 1943.
Effetto di L. 10.400, scadenza 1 gennaio 1944.

3) n. 308 azioni della Società Elettrica della Campania, di cui alle due ricevute provvisorie, portanti i numeri 4 e 19 rispettivamente per n. 30 e 78 azioni;

4) Credito verso la predetta Società Elettrica della Campania per complessive L. 19.976,40;

5) Polizza della Cassa DD. e PP. di Catanzaro, emessa il 31 marzo 1918, n. 816, per nominali L. 3500, redimibile 5,50 per cento, in testa al signor Paolo Annebicque fu Luigi;

Ritenuto che i predetti eredi di Paolo Annebicque sono da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni di pertinenza degli eredi di Paolo Annebicque come sopra specificati.

Art. 2.

Dei beni di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche d'interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

vesse risultare appartenente ai predetti sudditi nemici esistenti nel territorio di questa Provincia.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Francesco Moretti, vice segretario di prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 14 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Agostino Podestà.

615 (Gratuito).

B. N. - N. 41.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che il sig. Bramante Ernesto, domiciliato a Napoli, via Padre Rocco n. 77, ha denunziato il suo debito di Fr. 7424,80 verso la Société Générale des Ocres de Vaucluse, che è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il credito vantato dalla Société Générale des Ocres de Vaucluse di nazionalità francese, verso la Ditta Ernesto Bramante, come sopra specificato.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche d'interesse nazionale.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 12 luglio 1940-XVIII

634 (Gratuito). Il prefetto: Perlingieri.

N. 55 B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra».

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di Guerra»;

Ritenuto che l'ing. Ludovico Jacobitti, domiciliato in Napoli, via Donnalbina n. 56, quale sostituto del sig. Lucien Augusto Boissier, dimorante in Francia, Enghien les bains procuratore generale e vicario degli eredi del defunto Paolo Annebicque, ha denunciato le seguenti attività di proprietà di essi eredi Annebicque:

1) Credito, parte ipotecario e parte chirografario vantato contro i signori germani Generale Luigi, Antonio e Giuseppina Ariola fu Domenico, domiciliati in Napoli, vico Belledonne a Chiaia n. 9;

2) Credito cambiario di L. 36.000, contro l'avv. comm. Nicola Siciliani, domiciliato in Catanzaro, costituito dai seguenti effetti:

Effetto di L. 12.000, scadenza 1 gennaio 1940.
Effetto di L. 11.600, scadenza 1 gennaio 1942.
Effetto di L. 10.800, scadenza 1 gennaio 1943.
Effetto di L. 10.400, scadenza 1 gennaio 1944.

3) n. 308 azioni della Società Elettrica della Campania, di cui alle due ricevute provvisorie, portanti i numeri 4 e 19 rispettivamente per n. 30 e 78 azioni;

4) Credito verso la predetta Società Elettrica della Campania per complessive L. 19.976,40;

5) Polizza della Cassa DD. e PP. di Catanzaro, emessa il 31 marzo 1918, n. 636, per nominali L. 3500, redimibile 3,50 per cento, in testa al signor Paolo Annebicque fu Luigi;

Ritenuto che i predetti eredi di Paolo Annebicque sono da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni di pertinenza degli eredi di Paolo Annebicque come sopra specificati.

Art. 2.

Dei beni di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche d'interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 12 luglio 1940-XVIII

637 (Gratuito). Il prefetto: Benigni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che il dott. Nello Vescia fu Paolo, domiciliato in Napoli (via Giuseppe Verdi 18) nella sua qualità di mandatario in Italia dei signori Giorgio Windsor Clive e Carlo Tommaso Milness Gaskell, cittadini inglesi, esecutori testamentari della eredità della signora Sidney Gwendolen Windsor Clice del fu Carlo Lacaita, ha denunziato di essere intestatario di due conti correnti, l'uno presso il Credito Italiano, sede di Napoli e l'altro presso il Banco di Roma, sede di Napoli, rispettivamente dell'ammontare di L. 571.422, e di L. 22.777,65 nonchè la esistenza presso il Monte dei Paschi di Siena, sedente in Napoli, di un libretto di risparmio n. 814 con un saldo attivo a tutto il 28 giugno a. s. di L. 382.873,10, destinato a far fronte al pagamento delle tasse e delle spese legali e di ordinaria amministrazione in Italia, al quale pagamento assume di aver sempre provveduto direttamente nella spiegata qualità;

Ritenuto che i signori Giorgio Windsor Clive e Carlo Tommaso Wilness Gaskell sono da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro sia i due conti correnti sopraindicati presso il Credito Italiano e presso il Banco di Roma, entrambi sede di Napoli, sia il libretto di risparmio al portatore pure sopra indicato esistente presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di Napoli.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Guidi Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza di Napoli.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei valori suddetti e tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare i valori sequestrati in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di Credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositate presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII

639 (Gratuito). Il prefetto: Benigni

B. N. - N. 49.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI

Ritenuto che il sig. Bramante Ernesto, domiciliato in Napoli, via Padre Rocco, 77, ha denunziato il suo debito di L. 3386,05 verso la Compagnie Française des Exeraits Tinctoriaux & Tannants de Le Havre, che è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il credito come sopra specificato, vantato dalla Compagnie Française des Exeraits Tinctoriaux & Tannants de Le Havre, verso il sig. Ernesto Bramante.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in copia all'intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche d'interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 11 luglio 1940-XVIII

635 (Gratuito). Il prefetto: Benigni.

N. 9 B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di Guerra »;

Ritenuto che l'avv. Mario Romanelli, domiciliato in Napoli, via S. Lucia 62, ha denunziato di essere detentore di un libretto di piccolo risparmio al portatore della Banca commerciale italiana, sede di S. Lucia, n. 286, intestato alla ditta Remond di Parigi, Rue de la Paix, con un deposito di L. 3200 su parte del quale avv. Romanelli, dichiara di vantare dei crediti per opera professionale prestata;

Ritenuto che la ditta Remond è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il deposito sul libretto di piccolo risparmio della Banca Commerciale Italiana, come sopra specificato.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimani, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che il dott. Nello Vescia fu Paolo, domiciliato in Napoli (via Giuseppe Verdi 18) nella sua qualità di mandatario in Italia dei signori Giorgio Windsor Clive e Carlo Tommaso Milnesa Gaskell, cittadini inglesi, esecutori testamentari della eredità della signora Sidney Gwendolen Windsor Clice del fu Carlo Lacaita, ha denunziato di essere intestatario di due conti correnti, l'uno presso il Credito Italiano, sede di Napoli e l'altro presso il Banco di Roma, sede di Napoli, rispettivamente dell'ammontare di L. 571.422, e di L. 22.777,65 nonchè la esistenza presso il Monte dei Paschi di Siena, sedente in Napoli, di un libretto di risparmio n. 814 con un saldo attivo a tutto il 28 giugno u. s. di L. 252.673,10, destinato a far fronte al pagamento delle tasse e delle spese legali e di ordinaria amministrazione in Italia, al quale pagamento assume di aver sempre provveduto direttamente nella spiegata qualità;

Ritenuto che i signori Giorgio Windsor Clive e Carlo Tommaso Wilness Gaskell sono da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro sia i due conti correnti sopraindicati presso il Credito Italiano e presso il Banco di Roma, entrambi sede di Napoli, sia il libretto di risparmio al portatore pure sopra indicato esistente presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di Napoli.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza di Napoli.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei valori suddetti e tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare i valori sequestrati in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di Credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositate presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni

630 (Gratuito).

B. N. - N. 49.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il credito come sopra specificato, vantato dalla Compagnie Française des Entrepôts Tinteriaux & Tannants de Le Havre, verso il sig. Ernesto Bramante.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche d'interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 11 luglio 1940-XVIII.

635 (Gratuito).

Il prefetto: Benigni.

N. 9 B. N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di Guerra »;

Ritenuto che l'avv. Mario Romanelli, domiciliato in Napoli, via S. Lucia 62, ha denunziato di essere detentore di un libretto di piccolo risparmio al portatore della Banca commerciale italiana, sede di S. Lucia, n. 286, intestato alla ditta Remond di Parigi, Rue de la Paix, con un deposito di L. 3200 in parte del quale avv. Romanelli, dichiara di vantare dei crediti per opera professionale prestata;

Ritenuto che la ditta Remond è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il deposito sul libretto di piccolo risparmio della Banca Commerciale Italiana, come sopra specificato.

Art. 2

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimani, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad istituti di credito pubblico o a banche d'interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Le somme residue della gestione, sempre sotto il vincolo del sequestro, sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni

638 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricordata «Legge di guerra»;

Ritenuto che la Ditta Ciro Piro, Ufficio di Napoli, via Flavio Gioia n. 34, ha denunziato un debito di Dollari 239 verso la Commercial Union Assurance Co. Ltd. di Londra;

Ritenuto che la predetta Società è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il credito della Commercial Union Assurance Co. Ltd. di Londra verso la Ditta Ciro Piro di Napoli, come sopra denunziato.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per quantità, qualità e valore dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia, all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche d'interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

636 (Gratuito).

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
Ufficio di Palermo

AVVISO

La ditta Graziano Rosalia fu Andrea in Monastra con sede in Palermo via E. Amari ha in data 16 aprile 1940 presentato domanda di derivazione d'acqua dal canale di Boccadifalco in comune di Palermo da servire per l'irrigazione di ettari 3.27.30 di terreno (pari a circa tumoli 3) coltivato ad oliveto e carciofeto.

Div. XIII - N. 6713.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria ai signori Braccini Raffaello fu Antonio e Primetta fu Furio, solidalmente, modificandosi in ciò l'art. 3 del disciplinare suddetto, di derivare dal fiume Arno, in comune di Pontedera (Pisa), la portata di circa moduli 0,761 per alimentare due cavi di belletta di sua proprietà.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1° febbraio 1917, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 8 dicembre 1933 e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (dodici), quale minimo prescritto, a decorrere dal 1° luglio 1934, trattandosi di utenza suscettibile di riconoscimento se fosse stato chiesto in tempo debito.

Art. 3. — L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 10-I dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 23 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Cobolli Gigli.

414 (A pagamento).

Div. XIII - N. 420.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le istanze 29 dicembre 1935-XIV - 4 gennaio 1936-XIV della ditta Carpinteri Vizzini Isabella fu Luigi, corredata da progetto 29 dicembre 1935-XIV a firma geom. Antonio Terranzi, intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dal fiume Asinaro in località Molino S. Agata del comune di Noto (Siracusa) la quantità di acqua necessaria per irrigare ettari 1.73.00 di terreno;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che la competenza della derivazione in seguito agli accertamenti eseguiti è stata determinata in litri-sec. 0.88 per irrigare ettari 1.73 di terreno;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla richiedente Carpinteri Vizzini Isabella, in data 20 novembre 1939-XVIII presso l'Ufficio del Genio civile di Siracusa, rep. n. 1633, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Visto il parere del Provveditore alle Opere pubbliche come da nota 22 agosto 1938-XVI, n. 23901;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria alla Ditta Carpinteri Vizzini Isabella fu Luigi di derivare dal fiume Asinaro in località Molino S. Agata in comune di Noto (Siracusa), litri-sec. 0.88 per irrigare ettari 1.73 di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1° febbraio 1917 subordinatamente alla l'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 20 novembre 1939-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 10-I dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni

638 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricordata «Legge di guerra»;

Ritenuto che la Ditta Ciro Piro, Ufficio di Napoli, via Flavio Gioia n. 34, ha denunziato un debito di Dollari 259 verso la Commercial Union Assurance Co. Ltd. di Londra;

Ritenuto che la predetta Società è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il credito della Commercial Union Assurance Co. Ltd. di Londra verso la Ditta Ciro Piro di Napoli, come sopra denunziato.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per quantità, qualità e valore dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia, all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche d'interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

636 (Gratuito).

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
Ufficio di Palermo

AVVISO

La ditta Graziano Rosalia fu Andrea in Monastra con sede in Palermo via E. Amari ha in data 16 aprile 1940 presentato domanda di derivazione d'acqua dal canale di Boccadifalco in comune di Palermo da servire per l'irrigazione di ettari 5.67.30 di terreno (pari a circa tumoli 30) coltivato ad oliveto e carciofeto.

Palermo, 22 giugno 1940-XVIII - N. 7215

L'ingegnere capo: Russo.

473 (A pagamento).

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria ai signori Braccini Raffaello fu Antonio e Primetta fu Enrico, solidalmente, modificandosi in ciò l'art. 8 del disciplinare suddetto, di derivare dal fiume Arno, in comune di Pontedera (Pisa), la portata di circa moduli 0,761 per alimentare due cavi di belletta di sua proprietà.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1° febbraio 1917, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 8 dicembre 1933 e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (dodici), quale minimo prescritto, a decorrere dal 1° luglio 1924, trattandosi di utenza suscettibile di riconoscimento se fosse stato chiesto in tempo debito.

Art. 3. — L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Cobolli Gigli.

424 (A pagamento).

Div. XIII - N. 420.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le istanze 29 dicembre 1938-XVI - 4 gennaio 1939-XVII della ditta Carpinteri Vizzini Isabella fu Luigi, corredata da progetto in dicembre 1938-XVI a firma geom. Antonio Terrizzi, intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dal fiume Asinaro in località Molino S. Agata del comune di Noto (Siracusa) la quantità di acqua necessaria per irrigare ettari 1.73.00 di terreno;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che la competenza della derivazione in seguito agli accertamenti eseguiti è stata determinata in litri-sec. 0.38 per irrigare ettari 1.73 di terreno;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla richiedente Carpinteri Vizzini Isabella, in data 20 novembre 1939-XVIII presso l'Ufficio del Genio civile di Siracusa, rep. n. 1633, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Visto il parere del Provveditore alle Opere pubbliche come da nota 22 agosto 1938-XVI, n. 15981;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria alla Ditta Carpinteri Vizzini Isabella fu Luigi di derivare dal fiume Asinaro in località Molino S. Agata in comune di Noto (Siracusa), litri-sec. 0.38 per irrigare ettari 1.73 di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1° febbraio 1917 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 20 novembre 1939-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 101 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 5 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Razza.

Per copia conforme.

P. Il direttore capo divisione: De Vincenzo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

In data 29 novembre 1939, rep. n. 1633.

(Omissis).

Art. 5. — *Garanzie da osservarsi.*

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del fiume Asinaro in dipendenza della concessa derivazione.

(Omissis).

L'ingegnere capo: (firma illeggibile).

475 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AVVISO

L'anno millenovecentoquaranta (XVIII) il giorno quindici luglio in Catania.

Istante il sig. cav. Gaetano Samperi del gr. uff. Salvatore, domiciliato e residente in Acireale, elettivamente in questa Via Pacini n. 28 presso Carbonaro.

Io sottoscritto uff. giud. della Pretura di Catania.

Ritenuto che lo istante con atto del dì 9 marzo 1940 rogato da notar Filippo Tropea da Acireale registrato al n. 1142 acquistava da potere dei germani Puglisi Patrino Antonino, Vincenzina e Paolina fu Mariano, nonchè da potere delle germane Maria, Emanuela e Giuseppina sorelle Pennisi fu Giovanni, il dominio diretto, loro spettante in virtù dei rispettivi titoli sui beni siti in territorio di Misterbianco denominati Carmine, Spirini, Pizzo, Roccaro, Boderone, Stazone, Ficarazzi, Fontanamurata, Pensamale, Sottano, Toprano e Lago.

Ritenuto che gli utilisti di tali beni non hanno provveduto al pagamento delle annualità dovute e trovansi in arretro di tre annualità di canoni e precisamente delle annualità 1937-1938-1939 oltre quella in corso che va a scadere al 15 agosto 1940.

Ritenuto il decreto reso dal Tribunale civile di Catania in data 2 corrente che autorizza la citazione di tutti i detti utilisti per pubblici proclami.

Ho citato per pubblici proclami, ai sensi del disposto dell'art. 146 Cod. proc. civ. i sottoelencati utilisti, per comparire, avanti il sig. pretore della Pretura di Bronte nel locale di sue ordinarie udienze, sito in Bronte palazzo della Pretura, per l'udienza del dì 12 ottobre corrente anno alle ore regolamentari, per ivi sentirsi condannare al pronto pagamento, in favore dello istante, nel termine massimo di giorni dieci dalla sentenza, ciascuno a tre annualità arretrate di canone oltre l'annata in corso, sotto pena in caso di mancato pagamento della devoluzione del tratto di fondo a ciascuno spettante: a)

1) Adornello Antonino fu Antonino, frumento dovuto su terre in Spirini, tumoli 1 e carre 3; 2) Adornetto Francesco di Francesco, segala dovuta su terra Sottano, tumoli 4 e mondelli 2; 3) Adornetto Salvatore fu Vito, frumento sopra terre Roccaro, tumoli 42; 4) Avellina Antonino fu Carmelo, segala sopra terre Fontanamurata, tumoli 2; 5) Avellina Gaetano fu Vincenzo, segala sopra terre Sottano, tumoli 3 e frumento sopra terre Pizzo, annuo tumolo uno; 6) Avellina Placido fu Giuseppe, frumento sopra terre Spirini, tumoli 22 e mondelli 2; 7) Spata Luigi fu Luigi, frumento sopra terre Spirini, tumoli 2, segala sopra terre Sottano, tumoli 3 e mondelli 3; 8) Avellina Antonino fu Michele, segala sopra terre Sottano, tumoli 7 mondelli 1 e carre 2; 9) Avellina Francesco Paolo fu Michele, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2, carre 2, segala su terre Fontanamurata, tumoli 4; 10) Spoda Vincenzo fu Nunzio Rizzone, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 7 e mondelli 3; 11) Cairone Michele fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumolo 1 e mondelli 2, segala su terra Sottano, tumoli 1 e carre 2; 12) Avellina Nunziata di Michele, maritata Maio Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 2; 13) Ronina Giuseppe fu Giuseppe, frumento su terre Carmine, tumoli 1 e mondelli 3; 14) Russo Giuseppe fu Ignazio Flavia, frumento su terre Spirini, tumoli 2; 15) Avellina Rosaria fu Vincenzo, segala su terre Sottano, tumoli 3 mondelli 3; 16) Cairone Nunzio fu Ignazio, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 1, segala su terre Sottano e Fontanamurata tumoli 2, mondelli 1 e carre 1; 17) Saitta Vincenzo e Antonino fu Nicola, frumento su terre Spirini, tumoli 6; 18) Cairone Salvatore fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 5, mondelli 3 e carre 2; 19) Tirendi Nunziato fu Giacomo, frumento su terre Roccaro, tumoli 2, mondelli 1, carre 1; 20) Spoda Maria fu Nunzio maritata Spiritta, segala su terre Sottano, tuboli 3 mondelli 2; 21) Call Antonino fu Nunzio, frumento su terre Spirini, mondelli 3; 22) Call Nunziata fu Salvatore, maritata Scrò frumento su terre Roccaro tumoli 1, carre 3; 23) Sanfilippo Antonina fu Francesco (Firinghella), frumento su terre Roccaro, tumoli 1, carre 3; 24) Capizzi Giuseppe fu Gaetano, frumento su terre Pizzo, tumoli 6, cozze 2, segala su terre Sottano, tumoli 10; 27) Capizzi Vincenzo fu Giuseppe frumento su terre Spirini o Ficarazza, tumoli 5; 28) Capizzi Mario, Maria e Antonina fu Francesco, segala su terre Sottano, tumoli 4, mondelli 2; 29) Caruso Antonino di Vincenzo, segala su terre Sottano, tumoli 3; 30) Caruso Mariano fu Salvatore, segala su terre Sottano, tumoli 3 e mondelli 1; 31) Cartellone Michele fu Gaetano, frumento su terre Pizzo, tumoli 2; 32) Caserta Antonino di Nunziato, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 3, cozze 2; 33) Caserta Gaetano fu Pasquale, frumento su terre Spirini, tumoli 2, cozze 2; 34) Caserta Nunziato fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 1, cozze 2; 35) Caserta Placido di Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 2; 36) Caserta Rosalia fu Salvatore maritata Gambino, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 37) Castiglione Basilio e Francesco fu Carmelo, segala su terre Sottano, tumoli 7, frumento su terre Spirini, tumoli 2; 38) Castro Antonino fu Giuseppe, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 39) Colombo Gaetana fu Andrea, segala su terre Sottano, tumoli 3; 40) Saitta Giuseppe fu Mariano, segala su terre Sottano, tumoli 3; 41) Di Martino Antonia e Rosalia fu Illuminato, frumento su terre Carmine e Spirini, tumoli 1, mondelli 11; 42) Di Martino Giuseppe e Giuseppa fu Illuminato, frumento su terre Carmine e Spirini, tumoli 6, cozze 3; 43) Maggio Salvatore d'Ignazi, segala su terre Fontanamurata, tumoli 4, mondelli 1, frumento su terre Pensamale, tumoli 2, mondelli 22; 44) Puorini Concettina fu Filippo, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 11; 45) Giangreco Nunzio (Donisi), frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 30, cozze 2; 46) Giangreco Antonino fu Giuseppe, frumento su terre Pizzo, mondelli 2, cozze 2; 47) Giangreco Santa fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 1, cozze 1; 48) Giardinaro Nunzio fu Pietro, segala su terre Sottano, tumoli 5, mondelli 2, cozze 2; 49) Gulino Nuncetta fu Giuseppe vedova Galvagno, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 33;

50) Gulino Francesco e Giuseppe fu Giuseppe, segala su terre Sottano e Fontanamurata, tumoli 11 e mondelli 1, frumento su terre Spirini Pizzo e Roccaro, tumoli 7, mondelli 2; 51) Minco Antonino fu Giovanni, frumento su terre Spirini, tumoli 4; 52) Impellizzeri Nicolina di Bartolo e Bonanno Antonino, dom. e res. in Randazzo, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 3; 53) Incognito Epifanio d'Ignoti, frumento su terre Spirini, mondelli 2; 54) La Piana Grazia fu Paolo, dom. e res. in Acireale, frumento su terre Pizzo e Spirini, tumoli 2, cozze 3; 55) La Piana Carmelo fu Angelo, frumento su terre Spirini, tumoli 2; 56) Azzarello Vincenzo fu Francesco, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 57) Caserta Giuseppa fu Giuseppe maritata Tripolano, frumento su terre Spirini, tumoli 19, cozze 23, segala su terre Sottano, tumoli 5; 58) Leanza Gaetano fu Luigi (furria 1 mondelli), segala su terre Fontanamurata, tumoli 1; 59) Leanza Luigi Mariano fu Illuminato, frumento su terre Pizzo, mondelli 4, cozze 2; 60) Leanza Nunziato fu Nunzio, segala su terre Sottano e Fontanamurata, salme 1, tumoli 2, mondelli 2, frumento su terre Roccaro, tumoli 2, mondelli 23, cozze 1;

61) Leanza Nunzio e Giuseppe fu Salvatore, frumento su terre Roccaro, tumoli 3, cozze 2, segala su terre Fontanamurata, tumoli 1; 62) Lombardo Nunzio fu Michele, segala su terre Sottano, salme 3, tumoli 3; 63) Sandronico Luigi di Giuseppe, segala su terre Fontanamurata, tumoli 3, mondelli 1, cozze 2; 64) Luca Vincenza fu Antonino maritata Firendi, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 1; 65) Luca Michele fu Gaetano, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 11; 66) Mangano Vincenzo fu Nunzio, frumento su terre Roccaro, tumoli 3, mondelli 3; 67) Margaglia Marianna in Emmanuele, frumento su terre Pizzo e Spirini, tumoli 1, mondelli 32; 68) Saporito Francesco fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 3, cozze 2; 69) Mazzeo Vincenzo fu Nunziato, frumento su terre Spirini, tumoli 1; 70) Meli Antonino fu Gaetano e Platania Angela, dom. e res in Bronte, frumento su terre Spirini, tumoli 6, cozze 2;

71) Lenaza Salvatore fu Paolo, frumento su terre Spirini, tumoli 7, mondelli 11; 72) Moraci Giuseppe fu Luigi, frumento su terre Spirini e Boderone, tumoli 4, mondelli 2; 73) Pace Nunziata di Antonino maritata Perna, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 3; 74) Portale Antonino fu Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 9, mondelli 33; 75) Parrinello Antonino fu Antonino, frumento su terre Boderone, tumoli 3, mondelli 3; 76) Parrinello Nunziato e Giuseppe fu Antonino, frumento su terre Carmine e Roccaro, tumoli 8; 77) Portinello Maria di Nunziato, maritata Schillirò Pasquale, segala su terreno Sottano, tumoli 8 e mondelli 2; 78) Parrinello Nunzio e Domenico fu Gaetano, segala su terre Sottano, tumoli 8; 80) Perna Antonino, Giuseppe 1° e Giuseppe 2° fu Francesco, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mon-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del fiume Asinaro in dipendenza della concessa derivazione.

(*Omissis*).

L'ingegnere capo: (firma illeggibile).

473 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AVVISO

L'anno millenovecentoquarantanta (XVIII) il giorno quindici luglio in Catania.

Istante il sig. cav. Gaetano Samperi del gr. uff. Salvatore, domiciliato e residente in Acireale, elettivamente in questa Via Pacini n. 28 presso Carbonaro.

Io sottoscritto uff. giud. della Pretura di Catania.

Ritenuto che lo istante con atto del dì 9 marzo 1940 rogato da notar Filippo Tropea da Acireale registrato al n. 1742 acquistava da potere dei germani Puglisi Patrino Antonino, Vincenzina e Paolina fu Mariano, nonchè da potere delle germane Maria, Emanuela e Giuseppina sorelle Pennisi fu Giovanni, il dominio diretto, loro spettante in virtù dei rispettivi titoli sui beni siti in territorio di Maletto denominati Carmine, Spirini, Pizzo, Roccaro, Boderone, Starone, Ficarazzi, Fontanamurata, Pensamale, Sottano, Toprano e Lago.

Ritenuto che gli utilisti di tali beni non hanno provveduto al pagamento, delle annualità dovute e trovansi in arretro di tre annualità di canoni e precisamente delle annualità 1937-1938-1939 oltre quella in corso che va a scadere al 12 agosto 1940.

Ritenuto il decreto reso dal Tribunale civile di Catania in data 2 corrente che autorizza la citazione di tutti i detti utilisti per pubblici proclami.

Ho citato per pubblici proclami, ai sensi del disposto dell'art. 146 Cod. proc. civ. i sottoelencati utilisti, per comparire, avanti il sig. pretore della Pretura di Bronte nel locale di sue ordinarie udienze, sito in Bronte palazzo della Pretura, per l'udienza del dì 12 ottobre corrente anno alle ore regolamentari, per ivi sentirsi condannare al pronto pagamento, in favore dello istante, nel termine massimo di giorni dieci dalla sentenza, ciascuno a tre annualità arretrate di canone oltre l'annata in corso, sotto pena in caso di mancato pagamento della devoluzione del tratto di fondo a ciascuno spettante: a)

1) Adornello Antonino fu Antonino, frumento dovuto su terre in Spirini, tumoli 1 e carre 3; 2) Adornetto Francesco di Francesco, segala dovuta su terra Sottano, tumoli 4 e mondelli 2; 3) Adornetto Salvatore fu Vito, frumento sopra terre Roccaro, tumoli 42; 4) Avellina Antonino fu Carmelo, segala sopra terre Fontanamurata, tumoli 2. 5) Avellina Gaetano fu Vincenzo, segala sopra terre Sottano, tumoli 3 e frumento sopra terre Pizzo, annuo tumolo uno; 6) Avellina Placido fu Giuseppe, frumento sopra terre Spirini, tumoli 32 e mondelli 2; 7) Spata Luigi fu Luigi, frumento sopra terre Spirini, tumoli 2, segala sopra terre Sottano, tumoli 3 e mondelli 3; 8) Avellina Antonino fu Michele, segala sopra terre Sottano, tumoli 7 mondelli 1 e carre 2; 9) Avellina Francesco Paolo fu Michele, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2, carre 2, segala su terre Fontanamurata, tumoli 4; 10) Spada Vincenzo fu Nunzio Rizzone, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 7 e mondelli 3; 11) Catrone Michele fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumolo 1 e mondelli 2, segala su terra Sottano, tumoli 1 e carre 2; 12) Avellina Nunziata di Michele, maritata Maio Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 2; 13) Rovina Giuseppe fu Giuseppe, frumento su terre Carmine, tumoli 1 e mondelli 3; 14) Russo Giuseppe fu Ignazio Flavia, frumento su terre Spirini, tumoli 2; 15) Avellina Rosaria fu Vincenzo, segala su terre Sottano, tumoli 3 mondelli 3; 16) Catrone Nunzio fu Ignazio, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 1, segala su terre Sottano e Fontanamurata tumoli 2, mondelli 1 e carre 1; 17) Spitta Vincenzo e Antonino fu Nicola, frumento su terre Spirini, tumoli 6; 18) Catrone Salvatore fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 5, mondelli 3 e carre 2; 19) Tirendi Nunziato fu Giacomo, frumento su terre Roccaro, tumoli 2, mondelli 1, canone in denaro su dette terre L. 3,50 segala su terre Rustica di Fontanamurata, tumoli 8; 20) Call Antonino fu Giuseppe, frumento su terre Spirini mondelli 3; 21) Call Felice fu Giuseppe, segala su terre Sottano, tumoli 13, frumento su terre Roccaro e Spirini, tumoli 6, mondelli 12; 22) Call Maria di Luigi fruimento su terre Roccaro, tumoli 1, carre 3; 23) Capizzi Giuseppe fu Gaetano, frumento su terre Pizzo, tumoli 6, cozze 2, segala su terre Sottano, tumoli 10; 27) Capizzi Vincenzo fu Giuseppe frumento su terre Spirini o Ficarazza, tumoli 5; 28) Capizzi Mario, Maria e Antonina fu Francesco, segala su terre Sottano, tumoli 4, mondelli 2; 29) Caruso Antonino di Vincenzo, segala su terre Sottano, tumoli 3; 30) Carnao Mariano fu Salvatore, segala su terre Sottano, tumoli 3 e mondelli 1; 31) Cartellone Michele fu Gaetano, frumento su terre Pizzo, tumoli 2; 32) Caserta Antonino di Nunziato, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 3, cozze 2; 33) Caserta Gaetano fu Pasquale, frumento su terre Spirini, tumoli 2, cozze 2; 34) Caserta Nunziato fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 1, cozze 2; 35) Caserta Placido di Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 2; 36) Caserta Rosolia fu Salvatore maritata Gambino, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 37) Castiglione Basilio e Francesco fu Carmelo, segala su terre Sottano, tumoli 7, frumento su terre Spirini, tumoli 2; 38) Castro Antonino fu Giuseppe, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 3; 39) Colombo Gaetana fu Andrea, segala su terre Sottano, tumoli 3; 40) Salita Giuseppe fu Mariano, segala su terre Sottano, tumoli 2; 41) Di Martino Antonia e Rosolia fu Illuminato, frumento su terre Carmine e Spirini, tumoli 1, mondelli 11; 42) Di Martino Giuseppe e Giuseppa fu Illuminato, frumento su terre Carmine e Spirini, tumoli 6, cozze 3; 43) Maggio Salvatore d'Ignoti, segala su terre Fontanamurata, tumoli 4, mondelli 1, frumento su terre Pensamale, tumoli 2, mondelli 32; 44) Pacini Concettina fu Filippo, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 1; 45) Giangreco Nunzio (Donisi), frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 30, cozze 2; 46) Giangreco Antonino fu Giuseppe, frumento su terre Pizzo, mondelli 2, cozze 2; 47) Giangreco Santa fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 1, cozze 1; 48) Giardinaro Nunzio fu Pietro, segala su terre Sottano, tumoli 5, mondelli 2, cozze 2; 49) Gulino Nunziata fu Giuseppe vedova Galvagno, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 35.

50) Gulino Francesco e Giuseppe fu Giuseppe, segala su terre Sottano e Fontanamurata, tumoli 11 e mondelli 1, frumento su terre Spirini Pizzo e Roccaro, tumoli 7, mondelli 2; 51) Minco Antonino fu Giovanni, frumento su terre Spirini, tumoli 4; 52) Impellizzeri Nicolina di Bartolo e Bonanno Antonino, dom. e res. in Randazzo, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 3; 53) Incognito Epifanio d'Ignoti, frumento su terre Spirini, mondelli 3; 54) La Piana Grazia fu Paolo, dom. e res. in Acireale, frumento su terre Pizzo e Spirini, tumoli 2, cozze 3; 55) La Piana Carmelo fu Angelo, frumento su terre Spirini, tumoli 2; 56) Azzarello Vincenzo fu Francesco, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 57) Caserta Giuseppa fu Giuseppe maritata Tripolano, frumento su terre Spirini, tumoli 10, cozze 23, segala su terre Sottano, tumoli 5; 58) Leanza Gaetano fu Luigi (furcia li maccheli), segala su terre Fontanamurata, tumoli 1; 59) Leanza Luigi Mariano fu Illuminato, frumento su terre Pizzo, mondelli 4, cozze 2; 60) Leanza Nunziato fu Nunzio, segala su terre Sottano e Fontanamurata, salme 1, tumoli 2, mondelli 2, frumento su terre Roccaro, tumoli 1, mondelli 23, cozze 1;

61) Leanza Nunzio e Giuseppe fu Salvatore, frumento su terre Roccaro, tumoli 3, cozze 2, segala su terre Fontanamurata, tumoli 1; 62) Lombardo Nunzio fu Michele, segala su terre Sottano, salme 3, tumoli 3. 63) Sandronico Luigi di Giuseppe, segala su terre Fontanamurata, tumoli 3, mondelli 1, cozze 2; 64) Luca Vincenza fu Antonino maritata Tirendi, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 12; 65) Luca Michele fu Gaetano, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 11; 66) Mangano Vincenzo fu Nunzio, frumento su terre Roccaro, tumoli 3, mondelli 3; 67) Margaglia Marianna fu Emmanuele, frumento su terre Pizzo e Spirini, tumoli 1, mondelli 32; 68) Saporito Francesco fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 3, cozze 2; 69) Marzeo Vincenzo fu Nunziato, frumento su terre Spirini, tumoli 1; 70) Meli Antonino fu Gaetano e Platula Angela, dom. e res fu Bronte, frumento su terre Spirini, tumoli 6, cozze 1;

71) Lenaza Salvatore fu Paolo, frumento su terre Spirini, tumoli 7, mondelli 11; 72) Moraci Giuseppe fu Luigi, frumento su terre Spirini e Boderone, tumoli 4, mondelli 2; 73) Pace Nunziata di Antonino maritata Perna, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 3; 74) Portale Antonino fu Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 9, mondelli 33; 75) Porrinello Antonino fu Antonino, frumento su terre Boderone, tumoli 3, mondelli 3; 76) Parrinello Nunziato e Giuseppe fu Antonino, frumento su terre Carmine e Roccaro, tumoli 8; 77) Parinello Maria di Nunziato, maritata Schillirò Pasquale, segala su terreno Sottano, tumoli 8 e mondelli 2; 78) Parrinello Nunzio e Domenico fu Gaetano, segala su terre Sottano, tumoli 8; 80) Perna Antonino, Giuseppe 1° e Giuseppe 2° fu Francesco, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 1, cozze 3; 81) Spatafora Vincenzo fu Mariano, frumento su terre Pizzo, mondelli 2, cozze 3;

82) Coco Mariano (Parapupo), frumento su terre Roccaro, tumoli 1, mondelli 2; 83) Putrino Nunziato fu Erasmo, dom. e res. in Biancavilla, frumento su terre Spirini, Carmine e Roccaro, salme 1, contanle L. 1.37:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780014

84) Patrino Francesco di Taddeo, frumento su terre Spirini, tumoli 1; 85) Patrino Taddeo fu Francesco, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 1, corze 22, segala su terre Sottano e Fontanamurata, tumoli 6, mondelli 1, corze 2; 86) Patrino Antonino, prof. Vincenzo, Nunzio e Giuseppe fu Giuseppe, frumento sopra terre Spirini, tumoli 1, mondelli 30 e corze 2, 87) Ardizzone Santa maritata Marzeo, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 1, corze 1; 88) Patrino Paolo fu Antonino, frumento su terre Ficarazza e Pizzo, tumoli 11, mondelli 23;

89) Patrino Taddeo fu Francesco, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 1; 90) La Piana Grazia fu Paolo maritata Saitta, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 91) Russo Salvatore fu Antonino, frumento su terre Carmine, tumoli 2, mondelli 11 02) Russo Giuseppe fu Gaetano (Beppe), segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 3; 93) Spatafora Antonino di Vincenzo, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 3, corze 1, segala su terra Sottano, tumoli 7, mondelli 1; 94) Tirendi Salvatore fu Domenico, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 3; 95) Gugliuzzo Nunziata fu Giuseppe, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 2; 96) Azzarelli Domenico fu Nunzio, frumento su terre Spirini e Roccaro, salma 1, tumoli 13, mondelli 2;

97) Maugano Vincenzo fu Nunzio, frumento su terre Pizzo, tumoli 6, mondelli 2; 98) Saitta Giuseppe fu Nicola, frumento su terre Roccaro, tumoli 2; 99) Tirendi Antonina fu Nunzio, frumento su terre Carmine, tumoli 5, corze 2; 100) Tirendi Nunzio di Nunziato, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 2; 101) Tirendi Nunzio fu Rosario, frumento su terre Spirini, tumoli 3; 102) Tirendi Nunziato fu Gaetano, frumento su terre Pizzo e Roccaro, tumoli 3, mondelli 3, corze 1, segala su terre Fontanamurata, mondelli 2, corze 3, denaro cents. 66; 103) Tirendi Nunzio fu Onofrio, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 22; 104) Tirendi Giuseppe fu Pasquale, segala su terre Sottano, tumoli 13, mondelli 2, corze 2;

105) Adornello Gaetana fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2, segala su terre Sottano, tumoli 8; 106) Avellina Antonino fu Salvatore, frumento su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 1; 107) Adornetto Giuseppe fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 2, corze 2; 108) Adornetto Rosolia fu Signorino maritata Giangreco Francesco, frumento su terra Spirini;

109) Avellino Giordinaro Agata fu Ignazio ved. Russo e Russo Antonina fu Luigi, segala su terra Sottano, tumoli 6, frumento su terre Roccaro, tumoli 6, mondelli 2; 110) Carrubba Nunziato fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, mondelli 1, corze 3; 111) Avellina Salvatore fu Domenico, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 112) Avellina Domenico fu Mariano, dom. e res. in Regalbuto, segala su terre Sottano, tumoli 2; 113) Avellina Giuseppe fu Ignazio maritata Saitta Antonino, frumento su terre Spirini, tumolo 1; 114) Avellina Angelo fu Vincenzo, frumento su terre Spirini, tumoli 8, mondelli 2; 115) Bionli Rosolia fu Francesco maritata Plastani, dom. e res. in Nissoria, frumento su terre Spirini, mondelli 3; 116) Bonina Luigi fu Salvatore, segala su terre Fontanamurata e Sottano, salma 1, tumoli 8 e mondelli 2, denaro su dette terre L. 2.10, frumento su terre Boderone e Roccaro, tumoli 2; 117) Bonina Nunziato fu Arcangelo, segala su terre sottano, tumoli 4, frumento su terre spirini, tumoli 6, mondelli 22; 118) Minissale Nunzio fu Gaetano, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2, segala su terre Fontanamurata, tumoli 2, mondelli 21; 119) Gali Nunziata fu Vico maritata Russo Vincenzo, segala su terre Sottano, tumoli 4, mondelli 2.

120) Calì Francesco fu Nunziato, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 121) Schilirò Maria fu Salvatore maritata Capizzi, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2, segala su terre Fontanamurata, tumoli 11, mondelli 3; 122) Caruso Michele fu Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 123) Niheli Rosolia fu Vincenzo, frumento su terra Spirini, tumoli 1, mondelli 10 e corze 1; 124) Carrubba Luigi fu Domenico, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 125) Carrubba Grazia di Salvatore maritata Santini, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 2; 126) Carrubba Maria fu Giuseppe ved. Santini, dom. in Regalbuto, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 26, corze 2; 127) Carrubba Nunziato fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 10, mondelli 2; 128) Carella Angelo fu Antonino dom. e res. in Randazzo, frumento su terre Pizzo, tumolo 1, mondelli 1; 129) Casella Antonino fu Antonino dom. e res. in Randazzo, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 3, corze 2; 130) Caserta Francesca di Gaetano maritata Cairone, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 3; 131) Caserta Rosolia di Gaetano, segala su terre Sottano tumoli 4, mondelli 2; 132) Caserta Mariano fu Nunziato, frumento su terre Carmine, tumoli 2, corze 2, segala per terre Fontanamurata, tumoli 2;

133) Caserta Francesco fu Giuseppe, segala su terre, Sottano, tumoli 2, frumento su terre Spirini e Pizzo, tumoli 10 e mondelli 1; 134) Schilirò Salvatore fu Francesco (Caviglione), frumento su terre Spirini, mondelli 1; 135) Franchina Giuseppe fu Carmelo, dom. e res. in Randazzo, frumento su terre Spirini, mondelli 3.

140) Calvagno Nunziata fu Andrea e Arduzzone Vincenzo fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 1, corze 1, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 3; 141) Gambino Salvatore fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 3, corze 2; 142) Gambino Salvatore fu Antonino, dom. in Misterbianco, frumento su terre Pizzo e Spirini, tumoli 4, mondelli 30, corze 2; 143) Giangreco Grazia fu Arcangelo, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 2, mondelli 2, e L. 1.57; 144) Giangreco Antonino fu Mariano, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 2, mondelli 30, corze 21; 145) Giangreco Giuseppe fu Giuseppe, frumento su terre Roccaro, tumolo 1, mondelli 3 e su terre Spirini, tumoli 3; 146 Giangreco Giuseppe fu Mariano, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 21, corzo 32, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 3; 147) Parrinello Giuseppe fu Giuseppe, frumento su terre Spirini e Pizzo, tumoli 6, mondelli 3; 148) Giardinaro Francesca fu Vincenzo, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 2, corze 3; 149) Mazzeo Vincenzo fu Nunziato, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 1.

150) Giangreco Giuseppe fu Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 151) Giangreco Salvatore fu Mariano, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 2; 152) Giangreco Vincenzo fu Nunzio, frumento su terre Spirini, mondelli 3, corze 3; 153) Giardinaro Ignazio fu Carmelo, frumento su terre Spirini, tumoli 5, mondelli 11; 154) Grassia Nunzia fu Mariano, segala su terre Sottano, tumoli 7, mondelli 2; 155) Grassia Nunziata fu Francesco maritata Gagliusso, segala su terre Sottana, tumoli 5; 156) Gravina Carmela fu Federico da Acireale, frumento su terre Pizzo, Dopera e Spirini, salme due tumoli 10, mondelli 2, segala su terre Rustica e Fontanamurata, salme 4, tumoli 13, mondelli 2, denaro L. 33.80; 157) Gulino Filippo fu Domenico, frumento su terre Spirini, mondelli 3; 158) Gulino Giuseppe fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 22, corze 2; 159) Gulino Antonino fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 23.

160) Gugliuzzo Santa fu Gaetano ved. Schilirò e Schilirò Giuseppe e Rosolia fu Nunzio, segala su terre Sottano, tumolo 1, mondelli 3; 161) Inbrogiano Giacomo fu Carmelo, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 2; 162) Imbrogiano Luigi fu Nunziato, frumento su terre Spirini, tumoli 3; 163) Incognito Nunziata fu Epifanio, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 20, corze 3; 164) Mazzeo Giuseppa di Nunzio maritata Lagò, frumento su terre Spirini, tumolo 1; 165) Minissale Luigi fu Mariano da Misterbianco, frumento su terre Spirini, mondelli 2, corze 2; 166) Minissale Luigi fu Nunzio, dom. in Bronte, segala su terre Sottano, tumoli 7, mondelli 1.

167) Tirendi Antonino fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumoli 6, mondelli 2, corze 1; 168) Avellina Salvatore fu Ignazio, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 169) Minissale Nunziata fu Giuseppe, dom. in Misterbianco, frumento su terre Spirini, tumoli 8; 170) Minissale Nunziato fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, mondelli 3; 171) Mollica Nunzia fu Salvatore, frumento su terre Pizzo, tumoli 1, mondelli 2; 172) Nuzza Vincenza fu Giuseppe vedova Saitta, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2, corze 3; 173) Portale Nunziato fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 3, corze 2; 174) Proto Nunzio fu Mariano, frumento su terre Sottano e Fontanamurata, tumoli 5, mondelli 2; 175) Proto Vincenzo di Mariano, frumento su terre Carmine, tumoli 3, mondelli 3 corze 2; 176) Putrino Nunzio fu Placido, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 8, mondelli 35, corze 23; 177) Putrino Nunziato fu Vito, frumento su terre Spirini, mondelli 33, corze 21; 178) Romano Nunzia fu Nunzio vedova Schilirò, dom. in Randazzo, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 12, corze 2;

179) Russo Antonino fu Vincenzo, dom. in Randazzo, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 180) Di Martino Giuseppe fu Illuminato, frumento su terre Spirini e Pensamale, tumoli 9, mondelli 1, segala su terre Sottano, mondelli 2; 181) Russo Rosolia fu Antonino, maritata Tirendi, frumento su terre Spirini, tumoli 1, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 2; 182) Saitta Antonina fu Giacomo ved. Giangreco, dom. in Acireale, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 2, mondelli 30, corze 1; 183) Saitta Nunzio fu Lorenzo, dom. in Bronte, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 4, mondelli 2, segala su terre Sottano e Fontanamurata, salme 2, tumoli 1; 184) Saitta Salvatore fu Lorenzo, dom. in Bronte, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 11, mondelli 1, corze 1, segala su terre Sottana e Fontanamurata, salme 1, tumoli 2; 185) Sanfilippo Gaetano fu Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 6, mondelli 1;

186) Santini Antonina fu Signorino, frumento su terre Spirini e Barone, tumoli 10, mondelli 6, corze 3; 187) Santini Nunziata fu Signorino maritata Portale, frumento su terre Spirini, tumoli 6, mondelli 1,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

89) Patrino Taddeo fu Francesco, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 1; 90) La Piana Grazia fu Paolo maritata Saitta, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 91) Russo Salvatore fu Antonino, frumento su terre Carmine, tumoli 2, mondelli 1; 92) Russo Giuseppe fu Gaetano (Beppe), segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 3; 93) Spatafora Antonino di Vincenzo, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 3, corze 1, segala su terre Sottano, tumoli 7, mondelli 1; 94) Tirendi Salvatore fu Domenico, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 3; 95) Gugliuzzo Nunziata fu Giuseppe, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 2; 96) Arrarelli Domenico fu Nunzio, frumento su terre Spirini e Roccaro, salma 1, tumoli 13, mondelli 2;

97) Mangano Vincenzo fu Nunzio, frumento su terre Pizzo, tumoli 8, mondelli 3; 98) Saitta Giuseppe fu Nicola, frumento su terre Roccaro, tumoli 2; 99) Tirendi Antonina fu Nunzio, frumento su terre Carmine, tumoli 5, corze 2; 100) Tirendi Nunzio di Nunziato, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 3; 102) Tirendi Nunzio fu Rosario, frumento su terre Spirini, tumoli 3; 103) Tirendi Nunziato fu Gaetano, frumento su terre Pizzo e Roccaro, tumoli 3, mondelli 3, corze 1, segala su terre Fontanamurata, mondelli 2, corze 3, denaro cenz. 65; 103) Tirendi Nunzio fu Onofrio, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2; 104) Tirendi Giuseppe fu Pasquale, segala su terre Sottano, tumoli 13, mondelli 2, corze 2;

105) Adornello Gaetana fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2, segala su terre Sottano, tumoli 3; 106) Avellina Antonino fu Salvatore, frumento su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 1; 107) Adornetto Giuseppe fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 2, corze 2; 108) Adornetto Rosolia fu Signorino maritata Giangreco Francesco, frumento su terra Spirini;

109) Avellino Giardinaro Agata fu Ignazio ved. Russo e Russo Antonina fu Luigi, segala su terra Sottano, tumoli 6, frumento su terre Roccaro, tumoli 6, mondelli 2; 110) Carrubba Nunziato fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, mondelli 1, corze 3; 111) Avellina Salvatore fu Domenico, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 2; 112) Avellina Domenico fu Mariano, dom. e res. in Regalbuto, segala su terre Sottano, tumoli 2; 113) Avellina Giuseppe fu Ignazio maritata Saitta Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 1; 114) Avellina Angelo fu Vincenzo, frumento su terre Spirini, tumoli 8, mondelli 2; 115) Blandi Rosolia fu Francesco maritata Filastani, dom. e res. in Nissoria, frumento su terre Spirini, mondelli 3; 116) Bonina Luigi fu Salvatore, segala su terre Fontanamurata e Sottano, salma 1, tumoli 3 e mondelli 2, denaro su dette terre L. 8.10, frumento su terre Boderone e Roccaro, tumoli 2; 117) Bonina Nunziato fu Arcangelo, segala su terre sottano, tumoli 4, frumento su terre spirini, tumoli 6, mondelli 22; 118) Minissale Nunzio fu Gaetano, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2, segala su terre Fontanamurata, tumoli 2, mondelli 11; 119) Gali Nunziata fu Fico maritata Russo Vincenzo, segala su terre Sottano, tumoli 4, mondelli 2.

120) Cali Francesco fu Nunziato, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 121) Schilirò Maria fu Salvatore maritata Capizzi, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2, segala su terre Fontanamurata, tumoli 11, mondelli 3; 122) Caruso Michele fu Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 123) Nihal Rosolia fu Vincenzo, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 10 e corze 1; 124) Carrubba Luigi fu Domenico, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 125) Carrubba Grazia di Salvatore maritata Santini, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 2; 126) Carrubba Maria fu Giuseppe ved. Santini, dom. in Regalbuto, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 26, corze 2; 127) Carrubba Nunziato fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 10, mondelli 2; 128) Carella Angelo fu Antonino dom. e res. in Randazzo, frumento su terre Pizzo, tumolo 1, mondelli 1; 129) Casella Antonino fu Antonino dom. e res. in Randazzo, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 3, corze 2; 130) Caserta Francesco di Gaetano maritata Cairone, frumento su terre Spirini, tumoli 5, mondelli 3; 131) Caserta Rosolia di Gaetano, segala su terre Sottano tumoli 4, mondelli 2; 132) Caserta Mariano fu Nunziato, frumento su terre Carmine, tumoli 2, corze 2, segala per terre Fontanamurata, tumoli 2;

133) Caserta Francesco fu Giuseppe, segala su terre, Sottano, tumoli 2, frumento su terre Spirini e Pizzo, tumoli 10 e mondelli 1; 134) Schilirò Salvatore fu Francesco (Cariglione), frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 135) Cordaro Nunziato fu Salvatore, frumento su terre Spirini e Carmine, tumoli 2, mondelli 3; 136) Tirendi Nunziato fu Giacomo, segala su terre Fontanamurata e Sottano, tumoli 8, segala su terre Pizzo e Vogualazzo, tumoli 8, mondelli 3, corze 2; 137) Favazza Maruzza fu Nunzio, frumento su terre Pizzo, salme 3, mondelli 3, corze 2; 138) Grazia Salvatore fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2, corze 2; 139) Grazia Salvatore fu Arcangelo, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 2, mondelli 2, e L. 1.37; 141) Giangreco Antonino fu Mariano, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 2, mondelli 30, corze 21; 145) Giangreco Giuseppe fu Giuseppe, frumento su terre Roccaro, tumolo 1, mondelli 3 e su tere Spirini, tumoli 3; 146 Giangreco Giuseppe fu Mariano, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 21, corze 32, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 3; 147) Parrinello Giuseppe fu Giuseppe, frumento su terre Spirini e Pizzo, tumoli 6, mondelli 3; 148) Ciardinaro Francesca fu Vincenzo, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 2, corze 3; 149) Marzeo Vincenzo fu Nunziato, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 1.

150) Giangreco Giuseppe fu Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2; 151) Giangreco Salvatore fu Mariano, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 2; 152) Giangreco Vincenzo fu Nunzio, frumento su terra Spirini, mondelli 3, corze 3; 153) Giardinaro Ignazio fu Carmelo, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 11; 154) Grassia Nunzia fu Mariano, segala su terre Sottano, tumoli 7, mondelli 2; 155) Grassia Nunziata fu Francesco maritata Gugliusso, segala su terre Sottana, tumoli 3; 156) Gravina Carmela fu Federico da Acireale, frumento su terre Pizzo, Dopera e Spirini, salme due tumoli 10, mondelli 2, segala su terre Rustica e Fontanamurata, salme 4, tumoli 13, mondelli 2, denaro L. 33.80; 157) Gulino Filippo fu Domenico, frumento su terre Spirini, mondelli 3; 158) Gulino Giuseppe fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 21, corze 2; 159) Gulino Antonino fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumolo 1, mondelli 23.

160) Gugliuzzo Santa fu Gaetano ved. Schilirò e Schilirò Giuseppe e Rosolia fu Nunzio, segala su terre Sottano, tumolo 1, mondelli 3; 161) Imbrogiano Giacomo fu Carmelo, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 2; 162) Imbrogiano Luigi fu Nunziato, frumento su terre Spirini, tumoli 3; 163) Incognito Nunziata fu Epifanio, frumento su terra Spirini, tumoli 2, mondelli 20, corze 3; 164) Marzeo Giuseppa di Nunzio maritata Lagò, frumento su terre Spirini, tumolo 1; 165) Minissale Luigi fu Mariano da Misterbianco, frumento su terre Spirini, mondelli 2, corze 2; 166) Minissale Luigi fu Nunzio, dom. in Bronte, segala su terre Sottano, tumoli 7, mondelli 1.

167) Tirendi Antonino fu Nunzio, frumento su terre Spirini, tumoli 6, mondelli 2, corze 1; 168) Avellina Salvatore fu Ignazio, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 169) Minissale Nunziata fu Giuseppe, dom. in Misterbianco, frumento su terre Spirini, tumoli 8; 170) Minissale Nunziato fu Giuseppe, frumento su terre Spirini, mondelli 3; 171) Mollica Nunzia fu Salvatore, frumento su terre Pizzo, tumoli 1, mondelli 2; 172) Narra Vincenza fu Giuseppe vedova Saitta, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 2, corze 3; 173) Portale Nunziato fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 3, corze 2; 174) Proto Nunzio fu Mariano, frumento su terre Sottano e Fontanamurata, tumoli 5, mondelli 2; 175) Proto Vincenzo di Mariano, frumento su terre Carmine, tumoli 4, mondelli 3 corze 2; 176) Patrino Nunzio fu Placido, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 8, mondelli 35, corze 23; 177) Patrino Nunziato fu Vito, frumento su terre Spirini, mondelli 33, corze 21; 178) Romano Nunzia fu Nunzio vedova Schilirò, dom. in Randazzo, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 12, corze 2;

179) Russo Antonino fu Vincenzo, dom. in Randazzo, segala su terre Sottano, tumoli 3, mondelli 2; 180) Di Martino Giuseppe fu Illuminato, frumento su terre Spirini e Pensamale, tumoli 9, mondelli 1, segala su terre Sottano, mondelli 2; 181) Russo Rosolia fu Antonino, maritata Tirendi, frumento su terre Spirini, tumoli 1, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 2; 182) Saitta Antonina fu Giacomo ved. Giangreco, dom. in Acireale, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 2, mondelli 30, corze 1; 183) Saitta Nunzio fu Lorenzo, dom. in Bronte, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 4, mondelli 2, segala su terre Sottano e Fontanamurata, salme 1, tumoli 1; 184) Saitta Salvatore fu Lorenzo, dom. in Bronte, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 11, mondelli 1, corze 3, segala su terre Sottana e Fontanamurata, salme 1, tumoli 2; 185) Sanfilippo Gaetano fu Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 6, mondelli 1;

186) Santini Antonina fu Signorino, frumento su terre Spirini e Barone, tumoli 10, mondelli 6, corze 3; 187) Santini Nunziata fu Signorino maritata Portale, frumento su terre Spirini, tumoli 6, mondelli 1, corze 11; 188) Santini Nunziata fu Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 32, mondelli 1; 189) Schilirò Anna fu Andrea, frumento su terre Spirini Roccaro e Pizzo, tumoli 11, mondelli 1, corze 3, segale su terre Sottano e Fontanamurata, salme 2, tumoli 3, mondelli 22; 190) Schilirò dott. Nunzio fu Salvatore, frumento su terre Spirini Roccaro e Boderone, salma 1, tumoli 11, mondelli 2, corze 2; 191) Schilirò Vincenzo fu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gaetano, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 30, cozze 2; 192) Patrino Nunziato fu Antonino, frumento su terre Pizzo, mondelli 0, cozze 2; 193) Tirendi Francesco fu Giuseppe, segala su terre Sottano, tumoli 4; 194) Tirendi Francesco fu Francesco, frumento su terre Spirini, tumoli 2; 195) Russo Maria (Mafia), frumento su terre Pizzo, tumoli 1;

196) Tirendi Salvatore fu Innocenzo, frumento su terre Spirini, Pizzo, Boderone e Carmine, tumoli 8, mondelli 22, cozze 2, segala su terre Sottano, tumoli 20; 197) Galvagno Margherita fu Michele, frumento su terre Spirini tumoli 2, segala su terre Sottano tumoli 1; 198) Spatafora Nunziata di Mariano, frumento su terre Carmine mondelli 2, cozze 3; 199) Proto Antonio (Risiuccia), frumento su terre Carmine tumoli 2, mondelli 3; 200) Avellina Angelo fu Mariano, frumento su terre Spirini e Pizzo tumoli 1, mondelli 1, segala su terre Sottano tumoli 2, mondelli 1; 201) Avellina Carmelo fu Mariano, segala su terre Sottano tumoli 2, mondelli 1, frumento su terre Spirini mondelli 3; 202) Avellina Margherita fu Mariano maritata Schillirò, segale su terre Sottano tumoli 1, cozze 3; 203) Avellina Nunzio fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 1, cozze 2, segala su terre Sottano tumoli 2, mondelli 3;

204) Russo Giuseppe (rudilliaro), segala su terre Sottano tumoli 2, mondelli 2; 205) Russo Vincenzo fu Erasmo, frumento su terre Spirini tumoli 5, cozze 2; 206) Saitta Antonino fu Giuseppe, frumento su terre Spirini tumoli 2, mondelli 2, cozze 2; 207) Castiglione Giuseppe (sagrestano), frumento su terre Spirini e Barone tumoli 5, mondelli 2, cozze 22; 208) Riano Nunziato fu Arcangelo, frumento su terre Spirini tumoli 3, mondelli 1, cozze 2; 209) Gullino Nunzia fu Francesco, frumento su terre Spirini tumolo 1; 210) Miniessale Nunziato fu Antonino, frumento su terre Spirini mondelli 3, segala su terre Sottano tumoli 4; 211) Petrina Mariano fu Francesco e Petrina Letizia dom. in Randazzo, frumento su terre Spirini salma 1, tumoli 4, mondelli 2; 212) Proto Antonino fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 12; 213) Proto Rosario fu Antonino, frumento su terre Pensamale tumoli 4;

214) Olmo Luigi d'ignoti, segala su terre Sottano, tumoli 11, mondelli 2; 215) Proto Salvatore fu Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 7, mondelli 3, cozze 1; 216) La Piana Carmeli fu Angelo, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 2, cozze 1; 217) Patrino Carmela fu Gaetano, maritata Giangrego, frumento per terre Spirini tumoli 1, mondelli 1, mondelli 32, cozze 12; 218) Palermo dott. Giuseppe fu Biagio, frumento su terre Roccaro tumoli 3; 219) Antonuzzo Giuseppa (Iularuciara), frumento su terre Roccaro, tumoli 2, mondelli 22; 220) Russo Giuseppe fu Salvatore, segala su terre Sottano, tumoli 7; 221) Russo Giuseppa fu Giuseppe ved. Luca, frumento su terre Spirini, tumoli 4, segala su terre Sottano tumoli 5; 222) Geazza Gaetano fu Luigi, frumento su terre Pizzo, mondelli 2, cozze 23, segala su terre Sottano tumoli 3, mondelli 11;

223) Saitta Maria fu Giuseppe, segala su terre Fontanamurata, tumoli 3; 224) Saitta Giuseppe fu Nicola, frumento su terre Spirini, Lago e Roccaro tumoli 4, mondelli 2, segala su terre Sottano e Fontanamurata salma 1, tumolo 1; 225) Schillirò Filippo fu Carmelo, segala su terre Sciarone, tumoli 1, mondelli 3; 226) Russo Cosimo fu Antonino, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 2, mondelli 3; 227) Spatafora Anna di Giuseppe, segala su terra Sottano, tumoli 5, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 2; 228) Spatafora Rosalia fu Vincenzo, segala su terre Sottano, tumoli 2; 229) Tirendi Salvatore fu Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 12, mondelli 2, frumento su terre Pizzo, tumoli 2, mondelli 1; 230) Tirendi Nunzio (sborno), segala su terre Sottano tumoli 3, mondelli 2; 231) Patrino Ignazio fu Nunzio, frumento su terre Pizzo tumoli 1, mondelli 2;

232) Passini Antonino d'ignoti, segala su terre Sottano, tumoli 3; 233) Russo Michele fu Antonino, frumento su terre Spirini tumoli 3, mondelli 3; 234) Russo Michele e Nunziato fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 4; 235) Russo Nunzio di Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 32, cozze 1; 236) Russo Rosa fu Nicolò, frumento su terre Spirini, tumoli 13, mondelli 31; 237) Russo Salvatore fu Francesco, frumento su terre Spirini e Pizzo, tumoli 4, mondelli 2, cozze 2, segala su terre Sottano tumoli 3, mondelli 3;

238) Russo Antonina fu Vincenzo, dom. in Bronte, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 6, mondelli 1, cozze 12, denaro L. 1; 239) Saitta Luigi fu Luigi, segala su terre Sottano e Fontanamurata, tumoli 5, mondelli 1, cozze 2; 240) Saitta Salvatore fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2, segala su terre Sciarone, tumoli 1; 241) Saitta Nunziato fu Stefano, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 21, segala su terre Fontanamurata e Sottano, salma 1, tumoli 13, mondelli 1; 242) Saitta Vincenzo e Antonino fu Nicola, frumento su terre Spirini, tumoli 6, cozze 2; 243) Sanfilippo fu Mariano, frumento su terra Spirini, mondelli 3;

244) Sanfilippo Luigi fu Luigi, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 1, 245) Santisi Salvatore di Nunziato, segala su terre Sottano, su terre Sottano, tumoli 5; 249) Sgrò Francesca fu Francesco, frumento su terre Spirini, tumoli 2, segala su terre Sottano, tumoli 2, mondelli 3;

250) Sgrò Giacomo fu Giuseppe, frumento su terre Roccaro, tumoli 4, mondelli 3; 251) Adornetto Vincenzo fu Nunzio, frumento su terre Boderone, tumoli 4; 252) Patrino Maria fu Antonino, maritata Russo, frumento su terre Boderone, tumoli 4; 253) Schillirò Santa fu Antonino, frumento su terre Spirino Roccaro e Pizzo, tumoli 2, mondelli 1, cozze 3, segala su terre Sottano e Fontanamurata, salme 2, tumoli 3, mondelli 22; 254) Schillirò Giuseppe fu Antonio, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 2, cozze 32, segala su terre Sottano e Spirini e Fontanamurata, tumoli 11, mondelli 33, cozze 2; 255) Schillirò Ferrani Antonino fu Giuseppe, frumento su terre Roccaro, Spirini e Lago, tumoli 13, mondelli 13;

256) Schillirò Vincenza fu Pasquale, dom. in Catania, segala su terre Sottano, tumoli 5, mondelli 1; 257) Schillirò Francesco fu Nunziato (baccato), segala su terre Sottano, tumoli 15; 258) Patrino Nunziato fu Gaetano, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 4, mondelli 1; 259) Schillirò Francesco fu Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 3; 260) Scavarello Nunzio fu Salvatore, frumento su terre Roccaro, tumoli 5, mondelli 2; 261) Schillirò Nunzio fu Vincenzo (mignone), frumento su terre Boderone, Carmine e Roccaro, tumoli 0, segala su terre Rustica di Fontanamurata, tumoli 2; 262) Castro Antonino (baccato), segala su terre Sottano, tumoli 1.

Pertanto si chiede che il giudice Adito voglia condannare tutti i convenuti al pagamento ciascuno di tre annualità arretrate del canone come sopra singolarmente specificato oltre alla annualità che va a scadere il 15 agosto 1940, nonchè alle spese tutte del presente giudizio e al compenso dovuto alla difesa.

Assegni per la esecuzione del pagamento dieci giorni dalla sentenza ordinando in caso contrario la devoluzione del terreno a ciascuno spettante; sempre facendo salve le solidarietà nascenti dagli atti e dalla legge.

Con separato atto saranno citati: Abbadessa Vincenzo, Adornetto Vito, Ravillina Giuseppe e Cali Salvatore.

Due copie del presente atto da me ufficiale giudiziario collazionate e firmate sono state lasciate allo istante Samperi nel suo domicilio elettivo in questa via Pacini n. 28, presso e nello studio dell'avvocato Vincenzo Carbonaro, onde provvedere alla pubblicazione nel Foglio annunzi legali e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ivi consegnandole a mani di esso avv. Carbonaro Vincenzo.

L'ufficiale giudiziario: (firma illeggibile)

645 (A pagamento).

(1ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con decreto 11 luglio 1940-XVIII, del R. Tribunale di Forlì, ivi registrato con bolletto n. 4722 del 17 giugno 1940-XVIII, su ricorso di Baldinini Salvatore Arturo e Nilde in Berti, si invita chiunque abbia notizie di Balainini Ferdinando fu Antonio e fu Scarpellini Colomba, nato il 30 gugno 1873 di farle pervenire al R. Tribunale di Forlì entro mesi sei dalla data della presente inserzione.

Quanto sopra per servire alle indagini circa la richiesta dichiarazione di morte presunta di Baldinini Ferdinando.

Avv. Angelo Messea

623 (A pagamento).

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DECRETO PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

In data 15 giugno 1940-XVIII, a nome e nell'interesse di Trisolini Filippo Antonio fu Sebastiano, domiciliato in Campobasso, ammesso al gratuito patrocinio il 3 aprile 1940, è stata prodotta istanza al Tribunale di Taranto, perchè, a termini dell'art. 55 c. c., sia dichiarata presunta la morte di Lamanna Chiara fu Arturo, con effetto dal 1° gennaio 1916, per avvenuta scomparsa dall'ultimo domicilio di Taranto, onde emigrò in America senza più dare notizie di sè.

Con decreto presidenziale del 28 giugno 1940 si invita chiunque abbia notizie della scomparsa Lamanna Chiara di farle pervenire al Tribunale di Taranto entro sei mesi dall'ultima pubblicazione del presente estratto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

mondelli 1;

190) Tirendi Salvatore fu Innocenzo, frumento su terre Spirini, Pizzo, Boderone e Carmine, tumoli 8, mondelli 22, cozze 2, segala su terre Sottano, tumoli 10; 197) Calvagno Margherita fu Michele, frumento su terre Spirini tumoli 2, segala su terre Sottano tumoli 1; 198) Spatafora Nunziata di Mariano, frumento su terre Carrubo mondelli 2, cozze 2; 199) Proto Antonio (Ristuccia), frumento su terre Carmine tumoli 2, mondelli 3; 200) Avellina Angelo fu Mariano, frumento su terre Spirini e Pizzo tumoli 1, mondelli 1, segala su terre Sottano tumoli 2, mondelli 1; 201) Avellina Carmelo fu Mariano, segala su terre Sottano tumoli 2, mondelli 1, frumento su terre Spirini mondelli 33; 202) Avellina Margherita fu Mariano maritata Schillirò, segale su terre Sottano tumoli 1, cozze 2; 203) Avellina Nunzio fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 1, cozze 2, segala su terre Sottano tumoli 2, mondelli 3;

204) Russo Giuseppe (trullillaro), segala su terre Sottano tumoli 2, mondelli 2; 205) Russo Vincenzo fu Erasmo, frumento su terre Spirini tumoli 5, cozze 2; 206) Saitta Antonino fu Giuseppe, frumento su terre Spirini tumoli 2, mondelli 2, cozze 2; 207) Castiglione Giuseppe (sagrestano), frumento su terre Spirini e Barone tumoli 5, mondelli 2, cozze 32; 208) Riana Nunziato fu Arcangelo, frumento su terre Spirini tumoli 3, mondelli 1, cozze 2; 209) Gulino Nunzia fu Francesco, frumento su terre Spirini tumolo 1; 210) Minissale Nunziato fu Antonino, frumento su terre Spirini mondelli 3, segala su terre Sottano tumoli 4; 211) Perrina Mariano fu Francesco e Perrina Letizia dom. in Randazzo, frumento su terre Spirini salma 1, tumoli 4, mondelli 2; 212) Proto Antonino fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 12; 213) Proto Rosario fu Antonino, frumento su terre Pensamale tumoli 4;

214) Olmo Luigi d'ignoti, segala su terre Sottano, tumoli 12, mondelli 2; 215) Proto Salvatore fu Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 7, mondelli 3, cozze 1; 216) La Piana Carmela fu Angelo, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 2, cozze 1; 217) Patrino Carmela fu Gaetano, maritata Giungrego, frumento per terre Spirini tumoli 1, mondelli 1, mondelli 32, cozze 12; 218) Palermo dott. Giuseppe fu Biagio, frumento su terre Roccaro tumoli 1; 219) Antonuzzo Giuseppa (balaruciara), frumento su terre Roccaro, tumoli 2, mondelli 22; 220) Russo Giuseppe fu Salvatore, segala su terre Sottano, tumoli 7; 221) Russo Giuseppa fu Giuseppe ved. Luca, frumento su terre Spirini, tumoli 1, segala su terre Sottano tumoli 3; 222) Geazza Gaetano fu Luigi, frumento su terre Pizzo, mondelli 2, cozze 23, segala su terre Sottano tumoli 3, mondelli 11;

223) Saitta Maria fu Giuseppe, segala su terre Fontanamurata, tumoli 3; 224) Saitta Giuseppe fu Nicola, frumento su terre Spirini, Lago e Roccaro tumoli 4, mondelli 2, segala su terre Sottano e Fontanamurata salma 1, tumolo 1; 225) Schillirò Filippo fu Carmelo, segala su terre Sciarone, tumoli 1, mondelli 3; 226) Russo Cosimo fu Antonino, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 1, mondelli 3; 227) Spatafora Anna di Giuseppe, segala su terra Sottano, tumoli 5, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 2; 228) Spatafora Rosolia fu Vincenzo, segala su terre Sottano, tumoli 2; 229) Tirendi Salvatore fu Antonino, segala su terre Sottano, tumoli 12, mondelli 2, frumento su terre Pizzo, tumoli 2, mondelli 1; 230) Tirendi Nunzio (sborno), segala su terre Sottano tumoli 3, mondelli 2; 231) Putrino Ignazio fu Nunzio, frumento su terre Pizzo tumoli 1, mondelli 2;

232) Passini Antonino d'ignoti, segala su terre Sottano, tumoli 3; 233) Russo Michele fu Antonino, frumento su terre Spirini tumoli 3, mondelli 3; 234) Russo Michele e Nunziato fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 4; 235) Russo Nunzio di Giuseppe, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 32, cozze 1; 236) Russo Rosa fu Nicolò, frumento su terre Spirini, tumoli 11, mondelli 32; 237) Russo Salvatore fu Francesco, frumento su terre Spirini e Pizzo, tumoli 4, mondelli 2, cozze 2, segala su terre Sottano tumoli 2, mondelli 3;

238) Russo Antonina fu Vincenzo, dom. in Bronte, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 6, mondelli 1, cozze 12, denaro L. 1; 239) Saitta Luigi fu Luigi, segala su terre Sottano e Fontanamurata, tumoli 5, mondelli 1, cozze 2; 240) Saitta Salvatore fu Antonino, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 2, segala su terre Sciarone, tumoli 1; 241) Saitta Nunziato fu Stefano, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 21, segala su terre Fontanamurata e Sottano, salma 1, tumoli 13, mondelli 1; 242) Saitta Vincenzo e Antonino fu Nicola, frumento su terre Spirini, tumoli 6, cozze 2; 243) Sanfilippo fu Mariano, frumento su terra Spirini, mondelli 3.

244) Sanfilippo Luigi fu Luigi, frumento su terre Spirini, tumoli 4, mondelli 1; 245) Santisi Salvatore di Nunziato, segala su terre Sottano, tumoli 6; 246) Mellica Nunzia fu Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 20; 247) Sciaravello Nunzio fu Arcangelo, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 1, segala su terre Sottano e Fontanamurata, salme 1, tumoli 7, mondelli 3; 248) Sciaravello Nunzio fu Mariano, frumento su terre Spirini, tumoli 2, mondelli 1, segala Russo, frumento su terre Boderone, (omissis) [illegible]

Antonino, frumento su terre Spirino Roccaro e Pizzo, tumoli 2, mondelli 1, cozze 3, segala su terre Sottano e Fontanamurata, salme 2, tumoli 3, mondelli 22; 254) Schillirò Giuseppe fu Antonio, frumento su terre Spirini, tumoli 3, mondelli 2, cozze 32, segala su terre Sottano e Spirini e Fontanamurata, tumoli 11, mondelli 33, cozze 2; 255) Schillirò Ferrani Antonino fu Giuseppe, frumento su terre Roccaro, Spirini e Lago, tumoli 13, mondelli 13;

256) Schillirò Vincenza fu Pasquale, dom. in Catania, segala su terre Sottano, tumoli 4, mondelli 1; 257) Schillirò Francesco fu Nunziato (finocato), segala su terre Sottano, tumoli 15; 258) Patrino Nunziato fu Gaetano, frumento su terre Spirini e Roccaro, tumoli 4, mondelli 1; 259) Schillirò Francesco fu Salvatore, frumento su terre Spirini, tumoli 1, mondelli 3; 260) Sciavarello Nunzio fu Salvatore, frumento su terre Roccaro, tumoli 3, mondelli 2; 261) Schillirò Nunzia fu Vincenzo (mignone), frumento su terre Boderone, Carmine e Roccaro, tumoli 1, segala su terre Rustica di Fontanamurata, tumoli 1; 262) Castro Antonino (fiaccato), segala su terre Sottana, tumoli 2.

Pertanto si chiede che il giudice Adito voglia condannare tutti i convenuti al pagamento ciascuno di tre annualità arretrate del canone come sopra singolarmente specificato oltre alla annualità che va a scadere a 15 agosto 1940, nonchè alle spese tutte del presente giudizio e al compenso dovuto alla difesa.

Assegni per la esecuzione del pagamento dieci giorni dalla sentenza ordinando in caso contrario la devoluzione del terreno a ciascuno spettante; sempre facendo salve le solidarietà nascenti dagli atti e dalla legge

Con separato atto saranno citati Abbadessa Vincenzo, Adornetto Vito, Ravillina Giuseppe e Cali Salvatore

Due copie del presente atto da me ufficiale giudiziario collazionate e firmate sono state lasciate allo istante Samperi nel suo domicilio eletto in questa via Parini n. 38, presso e nello studio dell'avvocato Vincenzo Carbonaro, onde provvedere alla pubblicazione nel Foglio annunzi legali e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ivi consegnandole a mani di esso avv. Carbonaro Vincenzo.

L'ufficiale giudiziario: (firma illeggibile)

645 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con decreto 13 luglio 1940-XVIII, del R. Tribunale di Forlì, ivi registrato con bolletta n. 4722 del 17 giugno 1940-XVIII, su ricorso di Baldinini Salvatore Arturo e Nilde in Berti, si invita chiunque abbia notizie di Baldinini Ferdinando fu Antonio e fu Scarpellini Colomba, nato il 30 gugno 1873 di farle pervenire al R. Tribunale di Forlì entro mesi sei dalla data della presente inserzione

Quanto sopra per servire alle indagini circa la richiesta dichiarazione di morte presunta di Baldinini Ferdinando.

Avv. Angelo Messea

624 (A pagamento).

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DECRETO PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

In data 15 giugno 1940-XVIII, a nome e nell'interesse di Trisolini Filippo Antonio fu Sebastiano, domiciliato in Campobasso, ammesso al gratuito patrocinio il 3 aprile 1940, è stata prodotta istanza al Tribunale di Taranto, perchè, a termini dell'art. 55 c. c., sia dichiarata presunta la morte di Lamanna Chiara fu Arturo, con effetto dal 1° gennaio 1916, per avvenuta scomparsa dall'ultimo domicilio di Taranto, onde emigrò in America senza più dare notizie di sè.

Con decreto presidenziale del 28 giugno 1940 si invita chiunque abbia notizie della scomparsa Lamanna Chiara di farle pervenire al Tribunale di Taranto entro sei mesi dall'ultima pubblicazione del presente estratto.

Taranto, 5 luglio 1940-XVIII

Il procuratore ufficioso: avv. Gaetano Lamanna

646 (A credito - Art. 3746 Campione civ.).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con decreto 4 luglio 1940-XVIII, del Regio Tribunale di Forlì, su ricorso di Mazzotti Domenica fu Giovanni, si invita chiunque abbia notizie di Ricci Aristide fu Antonio e fu Montanari Giustina, nato il 27 aprile 1886, di farle pervenire al R. Tribunale di Forlì, entro sei mesi dalla data della presente inserzione.

Quanto sopra per servire alle indagini circa la dichiarazione di morte presunta di Ricci Aristide.

Avv. Angelo Messeri

635 (A pagamento).

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale per la Demografia e la Razza

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18429 del 28 maggio 1940-XVIII, la signorina Perugia Franca di Giuseppe Alberto e di Parenti Bianca, nata a Firenze il 27 novembre 1912 e residente a Firenze, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome «Perugia» con quello materno di «Parenti», ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni, di cui all'art. 5 della citata legge.

555 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO
Istituto di Credito di Diritto Pubblico
Credito fondiario

AVVISO

Il 3° agosto 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede centrale di questo Istituto in Torino, via Monte di Pietà n. 31, alla presenza di un delegato governativo, avrà inizio pubblicamente l'estrazione a sorte di n. 2090 cartelle fondiarie della serie 3,50 per cento (unitarie 289, quintuple 81, decuple 73, da cinquanta 9, da cento 7), n. 108 cartelle fondiarie unitarie della serie 3,75 per cento, n. 8328 cartelle fondiarie della serie 4 per cento conversione (unitarie 323, quintuple 307, decuple 428, da cinquanta 22, da cento 131, n. 1681 cartelle fondiarie della serie 5 per cento (unitarie 21, quintuple 22, decuple 30, da cinquanta 21, da cento 7).

I titoli sorteggiati saranno rimborsati in valuta legale alla pari dal 1° ottobre 1940-XVIII, a norma degli articoli 23 del Testo unico delle leggi sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, e 42 del regolamento approvato con R. decreto del 5 maggio 1910, n. 472.

Torino, 16 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Cesare Giovara

622 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Direzione generale
Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 0087-5512 di L. 1000, intestata all'ex combattente Boccarossa Gaetano fu Pasquale e di Esposito Giovanna, nato a Napoli il 17 ottobre 1885 già caporale maggiore nel 47° artiglieria campagna, deceduto il 19 novembre 1937 in Napoli.

Dato, però che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio Assicurazioni Militari di Bologna, con la seguente clausola di riserva:

«Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'interessato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai Reparti presso cui prestò servizio» si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1937, n. 704, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente priva di quella sindicata a far valere il

DIFFIDA

La Società anonima «Assicurazioni Generali Venezia - Venezia», fa noto che il sig. Renato Conti di Pinea, da Pistoia, assicurato sulla vita con la polizza n. 309581, del 16 dicembre 1932, di L. 10.000, le ha comunicato che detta polizza è andata smarrita.

La suddetta società diffida pertanto chiunque possiede la polizza stessa a volerla presentare alla sua Direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione o di notifica di opposizione giudiziaria alla stessa direzione, da farsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società assicuratrice potrà rilasciarne un duplicato.

Per l'agenzia generale di Roma
delle Assicurazioni Generali Venezia
F. Cicotti

638 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
(istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del Comune di Ortanova (Foggia) sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Paduletta». Riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova (Foggia) in testa alla ditta: Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele, alla partita n. 2387, foglio di mappa 32, partita 22-b, per la superficie di ha. 9.81.10 con l'imponibile di L. 708,55.

Il fondo predetto confina: a nord, con proprietà Spagnoletti-Zeuli Vitantonio; ad est, col fondo «Passo d'Orta» di Zezza Giulia; a sud, col fondo «Paduletta» di Spagnoletti-Zeuli Isabella ed altri; ad ovest con proprietà barone Masciarelli.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 23.000 (ventitremila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 15 giugno 1940-XVIII

Il Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

514 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di Roma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

ricevo di Marzotti Domenica in Giacomini, si invita chiunque abbia notizie di Ricci Aristide fu Antonio e fu Montanari Giacinta, nato il 17 aprile 1886, di farle pervenire al R. Tribunale di Forlì, entro sei mesi dalla data della presente inserzione.

Quanto sopra per servire alle indagini circa la dichiarazione di morte presunta di Ricci Aristide.

Avv. Angelo Messeca

625 (A pagamento).

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale per la Demografia e la Razza

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18119 del 28 maggio 1940-XVIII, la signorina Perugia Franca di Giuseppe Alberto e di Parenti Bianca, nata a Firenze il 07 novembre 1912 e residente a Firenze, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome «Perugia» con quello materno di «Parenti», ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni, di cui all'art. 5 della citata legge.

647 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO
Istituto di Credito di Diritto Pubblico
Credito fondiario

AVVISO

Il 2° agosto 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede centrale di questo Istituto in Torino, via Monte di Pietà n. 32, alla presenza di un delegato governativo, avrà luogo pubblicamente l'estrazione a sorte di n. 2790 cartelle fondiarie della serie 3.50 per cento (unitarie 480, quintuple 52, decuple 75, da cinquanta 9, da cento 78, n. 108 cartelle fondiarie unitarie della serie 3.75 per cento, n. 8233 cartelle fondiarie della serie 4 per cento conversione (unitarie 323, quintuple 307, decuple 258, da cinquanta 22, da cento 151, n. 1681 cartelle fondiarie della serie 5 per cento (unitarie 22, quintuple 22, decuple 39, da cinquanta 11, da cento 71).

I titoli sorteggiati saranno rimborsati in valuta legale alla pari dal 1° ottobre 1940-XVIII, a norma degli articoli 32 del Testo unico delle leggi sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, e 42 del regolamento approvato con R. decreto del 5 maggio 1910, n. 272.

Torino, 16 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Cesare Giovara

622 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Direzione generale
Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 0018/5511 di L. 1000, intestata all'ex combattente Boccarossa Gaetano fu Pasquale e di Escolino Giovanna, nato a Napoli il 17 ottobre 1885 già caporale maggiore nel 27° artiglieria campagna, deceduto il 19 novembre 1937 in Napoli.

Dato, però che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio Assicurazioni Militari di Bologna, con la seguente clausola di riserva:

«Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrocitato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai Reparti presso cui prestò servizio» si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1937, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

617 (Gratuito).

---

con la polizza n. 300581, del 16 dicembre 1932, di L. 10.000, le ha comunicato che detta polizza è andata smarrita.

La suddetta società diffida pertanto chiunque possiede la polizza stessa a volerla presentare alla sua Direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione o di notifica di opposizione giudiziaria alla stessa direzione, da farsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società assicuratrice potrà rilasciarne un duplicato.

p. l'Agenzia generale di Roma
delle Assicurazioni Generali Venezia
F. Cicotti

618 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio Centrale Arbitrale
Istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del Comune di Ortanova (Foggia) sono soggetti ai obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Eccmo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 11 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Padulette». Riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova (Foggia) in testa alla ditta: Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele, alla partita n. 2381, foglio di mappa 32, particella 22-b, per la superficie di ha. 0.84.10 con l'imponibile di L. 708,55.

Il fondo predetto confina: a nord, con proprietà Spagnoletti-Zeuli Vitantonio; ad est, col fondo «Passo d'Orta» di Zezza Giulia; a sud, col fondo «Paduletta» di Spagnoletti-Zeuli Isabella ed altri; ad ovest con proprietà barone Muscinelli.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 25.000 (venticinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 15 giugno 1940-XVIII

Il Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

514 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

collegi arbitrali per l'Opera nazionale scessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1627 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondi denominati: S. Michele e Maiorello.

Riportati nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Petrella Giovanna fu Enrico maritata Papa, al foglio di mappa 27, part. 8, 9, 10, 11, 52; per la superficie complessiva di Ha. 1.78.55 e con l'imponibile di lire 289,46.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Abbate con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Carcello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

589 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare fu Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 83 particella 13, per la superficie di Ha. 21.19.74 e l'imponibile di L. 1.326,21.

Il fondo confina: a nord con la tenuta Pietrafitta di proprietà Berone Giulio; a nord-est con terre del dott. Di Biase Nunzio; a sud, con terre occupate dall'Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese, e ad ovest con la strada privata di accesso alla masseria Pietrafitta.

Dalla detta superficie debbono detrarsi Ha. 0.35.00 per altrettanti occupati dall'Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese: tale detrazione non ancora è stata effettuata in catasto.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 51.000 (cinquantunomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: Cons. naz. Araldo Crollalanza).

512 (Gratuito)

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA

Servizio polizze combattenti

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza pro-combattenti a forma relativo intestata all'ex militare Anfossi Benedetto fu Giuseppe e fu Borelli Emilia, nato a Villanova Mondovì nel 1883, già caporal maggiore nel 5° alpini, deceduto il 19 dicembre 1939 a Cuneo.

E poichè di tale polizza (che gli interessati hanno dichiarato di non essere in grado di presentare) non si conoscono le generalità del beneficiario, si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 29 maggio 1927, n. 764, l'ignoto detentore di esso a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà effettuato il pagamento dell'importo della polizza in parola a favore degli eredi dell'assicurato.

618 (Gratuito).

p. Il direttore generale: Marinelli

CONCORSI

N. 555.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri precedenti decreti n. 553 in data 31 dicembre 1939, anno XVIII, n. 552 in data 31 dicembre 1939-XVIII, n. 551 in data 31 dicembre 1939-XVIII, con i quali sono stati banditi i concorsi ai posti di medici, veterinari ed ostetriche condotti, rispettivamente vacanti alla data del 31 dicembre 1939-XVIII;

Vista la circolare telegrafica del Ministero dell'interno 14 maggio 1940-XVIII, n. 34461, la quale dispone — a sensi della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233 — la concessione di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori ai capi di famiglia numerosa, disponendo l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 17 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai capi di famiglia numerosa il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi sopra indicati è elevato ad anni 39, salvo ulteriori maggiorazioni consentite dalle vigenti disposizioni, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Ferrara, 5 luglio 1940-XVIII

644 (A pagamento).

Il prefetto: Di Suni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondi denominati: S. Michele e Maiorello.

Riportati nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Petrella Giovanna fu Enrico maritata Papa, al foglio di mappa 17, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

559 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

558 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

557 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

556 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

555 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

554 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

553 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

552 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

551 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

550 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

549 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

548 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926 n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili più appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Russo Vito-Cesare in Gaetano alla partita 668, foglio di mappa 57, part. 8, 9, 10, 11, 83; per la superficie complessiva di Ha. 1,78.55 e con l'imponibile di lire 1890.

Il fondo «S. Michele» confina: con la proprietà Ilario Carlo ed altri fu Antonio, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Albore con la strada comunale «Prato», salvo se altri.

Il fondo «Maiorello» confina: con la proprietà Saito Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2000 (duemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: consigliere nazionale Araldo Crollalanza

547 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arb

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 31 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 955.
Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di L. 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari . . . . . Pag. 2874

LEGGE 10 luglio 1940-XVIII, n. 956.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia . . . . . Pag. 2874

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 957.
Abrogazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 2875

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 958.
Estensione all'Istituto nazionale orfani camicie nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, dell'Opera nazionale orfani di guerra. Pag. 2875

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 959.
Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano . . . . . Pag. 2875

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 960.
Trattamento di ausiliaria agli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina . . . . . Pag. 2876

LEGGE 26 luglio 1940-XVIII, n. 961.
Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato . . . . . Pag. 2876

LEGGE 26 luglio 1940-XVIII, n. 962.

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 964.
Collocamento fuori ruolo di un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra, destinato a prestare servizio presso il Comando generale della M.V.S.N. . . . . Pag. 2877

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 965.
Distacco della frazione San Liberio dal comune di Serrungarina e sua aggregazione a quello di Montemaggiore al Metauro. Pag. 2877

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 966.
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 2878

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 967.
Quattordicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2878

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2879

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Donadone o S. Iacovitti » nel Tavoliere di Puglia . . . . . Pag. 2879

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfetto » o « Passo d'Orta » nel Tavoliere di Puglia . . . . . Pag. 2880

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Camillo Pellizzi. Pag. 2880

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », con sede in Bellegra (Roma) . . . . . Pag. 2880

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 31 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	» 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	» 72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	» 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Mateo Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 giugno 1940-XVIII, n. 955.
Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di L. 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari . . . . . Pag. 2874

LEGGE 10 luglio 1940-XVIII, n. 956.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia . . . . . Pag. 2874

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 957.
Abrogazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 2875

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 958.
Estensione all'Istituto nazionale orfani camicie nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, dell'Opera nazionale orfani di guerra. Pag. 2875

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 959.
Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano . . . . . Pag. 2875

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 960.
Trattamento di ausiliaria agli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina . . . . . Pag. 2876

LEGGE 15 luglio 1940-XVIII, n. 961.
Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato . . . . . Pag. 2876

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 962.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici . . . . . Pag. 2876

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 963.
Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Taurano . . . . . Pag. 2877

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 964.
Collocamento fuori ruolo di un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra, destinato a prestare servizio presso il Comando generale della M.V.S.N. . . . . Pag. 2877

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 965.
Distacco della frazione San Liberio dal comune di Serrungarina e sua aggregazione a quello di Montemaggiore al Metauro. Pag. 2877

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 966.
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 2878

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 967.
Quattordicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2878

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2879

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Donadone o S. Iacovitti » nel Tavoliere di Puglia . . . . . Pag. 2879

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Irioniello » o « Passo d'Orta » nel Tavoliere di Puglia . . . . . Pag. 2880

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Camillo Pellizzi. Pag. 2880

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 luglio 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », con sede in Bellegra (Roma) . . . . . Pag. 2880

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 luglio 1940-XVIII.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano . . . . . Pag. 2881

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Musso Maurizio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino. Pag. 2881

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del consolidato 3,50 per cento . . . Pag. 2881
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2882
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2884
Diffide per smarrimento di quietanze di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento . . . . . Pag. 2881

Ministero delle comunicazioni: 8° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV . . . . . Pag. 2886

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale «San Sisto Papa Martire», in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma) . . . . . Pag. 2886
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano) . . . . . Pag. 2886
Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci (Palermo) . . . . . Pag. 2886

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Verolanuova . . . . . Pag. 2887
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Fabriano . . . . . Pag. 2887

Ministero delle finanze: Revoca del decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII concernente il diario degli esami del concorso a 11 posti di volontario di cassa della Tesoreria centrale del Regno . . . . . Pag. 2888

Ministero delle comunicazioni: Errata-corrige concernente le graduatorie del concorso a 700 posti d'impiegato ausiliario 1939 bandito dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Pag. 2888

Regia prefettura di Apuania: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2888

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 955.
Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di L. 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a mutuare la somma di L. 450 milioni a favore degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, per il tramite del loro Consorzio nazionale e 50 milioni a favore dell'Istituto fascista per le case popolari dell'Azienda carboni italiani, superando anche, ove occorra, il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — TERUZZI — GRANDI — SERENA — TASSINARI — HOST-VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 10 luglio 1940-XVIII, n. 956.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 28 e 32 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e successivamente modificato con la legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2204, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'art. 28, in fine del primo comma, alle parole « non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite le parole « non oltre sei mesi dalla entrata in vigore delle norme di cui al successivo art. 42 »;

2) nell'art. 32, al secondo comma, alle parole « nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite le parole « nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al successivo art. 42 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cessazione del sig. Musso Maurizio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino. Pag. 2881

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del consolidato 3,50 per cento . . . Pag. 2881
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2882
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2884
Diffide per smarrimento di quietanze di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento . . . . . Pag. 2884

Ministero delle comunicazioni: 8° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV . . . . . Pag. 2886

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma) . . . . . Pag. 2886
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano) . . . . . Pag. 2886
Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci (Palermo) . . . . . Pag. 2886

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Verolanuova . . . . . Pag. 2887
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Fabriano . . . . . Pag. 2887

Ministero delle finanze: Revoca del decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII concernente il diario degli esami del concorso a 11 posti di volontario di cassa della Tesoreria centrale del Regno . . . . . Pag. 2888

Ministero delle comunicazioni: Errata-corrige concernente le graduatorie del concorso a 700 posti d'impiegato ausiliario 1939 bandito dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Pag. 2888

Regia prefettura di Apuania: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2888

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 935.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di L. 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a destinare alle operazioni di mutui fruttiferi per l'edilizia popolare la somma di lire 450 milioni di cui 400 milioni a favore dell'Istituto fascista per le case popolari per il tramite del loro Consorzio nazionale e 50 milioni a favore dell'Istituto fascista per le case popolari dell'Azienda carboni italiani, superando, anche, ove occorra, il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — TERUZZI — GRANDI — SERENA — TASSINARI — HOST-VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 10 luglio 1940-XVIII, n. 956.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 28 e 32 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e successivamente modificato con la legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2204, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'art. 28, in fine del primo comma, alle parole « non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite le parole « non oltre sei mesi dalla entrata in vigore delle norme di cui al successivo art. 42 »;

2) nell'art. 32, al secondo comma, alle parole « nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite le parole « nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al successivo art. 42 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST-VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 957.

Abrogazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, è abrogato.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 958.

Estensione all'Istituto nazionale orfani camicie nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, dell'Opera nazionale orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono estese all'Istituto nazionale orfani camicie nere le disposizioni dell'art. 2 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sull'Opera nazionale orfani di guerra concernenti il godimento delle norme di favore generali e speciali dettate per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e la non applicabilità delle altre norme che disciplinano le istituzioni stesse.

Sono pure estese all'Istituto predetto le norme contenute nell'articolo citato riguardanti l'esenzione tributaria, il trattamento fiscale privilegiato, le esenzioni o riduzioni delle tariffe postali, telefoniche e telegrafiche nella misura vigente per gli uffici statali.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Non si fa peraltro luogo a ripetizione dei tributi non ancora pagati dall'Istituto alla stessa data.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 959.

Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le vigenti norme di reclutamento, ai sottotenenti maestri direttori di banda, di cui all'art. 35 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avranno compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.

Art. 2.

Al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali, verrà conferito il grado di tenente con le modalità di cui all'articolo precedente e quello di capitano alla data sotto la quale avrà compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente.

Art. 3.

I maestri direttori di banda di cui agli articoli precedenti, sia nel grado di tenente che in quello di capitano, continueranno a percepire gli stessi assegni ed indennità che avrebbero percepiti nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, è abrogato.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 958.

Estensione all'Istituto nazionale orfani camicie nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, dell'Opera nazionale orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono estese all'Istituto nazionale orfani camicie nere le disposizioni dell'art. 2 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sull'Opera nazionale orfani di guerra concernenti il godimento delle norme di favore generali e speciali dettate per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e la non applicabilità delle altre norme che disciplinano le istituzioni stesse.

Sono pure estese all'Istituto predetto le norme contenute nell'articolo citato riguardanti l'esenzione tributaria, il trattamento fiscale privilegiato, le esenzioni o riduzioni delle tariffe postali, telefoniche e telegrafiche nella misura vigente per gli uffici statali.

Art. 2.

L'esenzione da qualsiasi tassa o diritto, di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, è estesa a tutte le liberalità disposte a favore dell'Istituto nazionale orfani camicie nere.

Ha luogo a ripetizione dei tributi non ancora pagati dall'Istituto alla stessa data.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 959.

Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le vigenti norme di reclutamento, ai sottotenenti maestri direttori di banda, di cui all'art. 35 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avranno compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.

Art. 2.

Al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali, verrà conferito il grado di tenente con le modalità di cui all'articolo precedente e quello di capitano alla data sotto la quale avrà compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente.

Art. 3.

I maestri direttori di banda di cui agli articoli precedenti, sia nel grado di tenente che in quello di capitano, continueranno a percepire gli stessi assegni ed indennità che avrebbero percepiti nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 960.
Trattamento di ausiliaria agli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina, collocati in ausiliaria, in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 luglio 1940-XVIII, n. 961.
Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è autorizzato a versare annualmente al Segretario del Partito Nazionale Fascista, una somma pari al 5 per cento degli utili netti della gestione quale concorso nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.

Art. 2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 16 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — MUTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 962.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici e le successive modificazioni;
Ritenuta la opportunità di modificare alcune disposizioni del suddetto regolamento;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con il R. decreto 22 marzo 1934, n. 882, modificato con i Regi decreti 19 novembre 1936-XV, n. 2477, 16 giugno 1938-XVI, n. 1290, e 6 luglio 1939-XVII, n. 1409, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII;

a) il secondo comma dell'art. 58 è sostituito dal seguente:
« I documenti giustificativi delle anticipazioni e dei reintegri e rimborsi, interessanti il fondo scorta, devono essere conservati ed esibiti in occasioni di verifiche »;

b) l'art. 59 è sostituito dal seguente:
« Entro i primi cinque giorni di ogni semestre, gli Enti che non hanno funzionari delegati, i quali abbiano ricevuto assegnazioni sul fondo scorta, inviano agli Enti dai quali ebbero le assegnazioni stesse, una situazione dimostrante la rimanenza a saldo alla chiusura del semestre precedente, l'ammontare delle erogazioni e dei reintegri avvenuti in detto fondo durante il semestre scaduto e la specificazione dei saldi delle singole partite tuttora da reintegrare o da rimborsare.
« Gli Enti con funzionari delegati rivedono tali situazioni formulando i rilievi ed impartendo le istruzioni del caso, ed inviano le situazioni stesse alla Direzione di commissariato della 3ª zona aerea territoriale entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, unendole alla situazione relativa al proprio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina, collocati in ausiliaria, in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1939-IX, n. 1684, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 16 luglio 1940-XVIII, n. 961.
Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è autorizzato a versare annualmente al Segretario del Partito Nazionale Fascista, una somma pari al 5 per cento degli utili netti della gestione quale concorso nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.

Art. 2.

Il concorso di cui all'art. 1 è liquidato sugli utili netti del precedente esercizio finanziario e deve essere versato non oltre il mese di aprile di ogni anno.

Il primo versamento deve essere effettuato entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 16 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL. — MUTI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 962.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1924-XII, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici e le successive modificazioni;
Ritenuta la opportunità di modificare alcune disposizioni del suddetto regolamento;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con il R. decreto 22 marzo 1924, n. 882, modificato con i Regi decreti 19 novembre 1936-XV, n. 2477, 16 giugno 1938-XVI, n. 1200, e 6 luglio 1939-XVII, n. 1409, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII;

a) il secondo comma dell'art. 58 è sostituito dal seguente:
« I documenti giustificativi delle anticipazioni e dei reintegri e rimborsi, interessanti il fondo scorta, devono essere conservati ed esibiti in occasioni di verifiche »;

b) l'art. 59 è sostituito dal seguente:
« Entro i primi cinque giorni di ogni semestre, gli Enti che non hanno funzionari delegati, i quali abbiano ricevuto assegnazioni sul fondo scorta, inviano agli Enti dai quali ebbero le assegnazioni stesse, una situazione dimostrante la rimanenza a saldo alla chiusura del semestre precedente, l'ammontare delle erogazioni e dei reintegri avvenuti in detto fondo durante il semestre scaduto e la specificazione dei saldi delle singole partite tuttora da reintegrare o da rimborsare.
« Gli Enti con funzionari delegati rivedono tali situazioni formulando i rilievi ed impartendo le istruzioni del caso, ed inviano le situazioni stesse alla Direzione di commissariato della 3ª zona aerea territoriale entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, unendole alla situazione relativa al proprio fondo scorta.
« Insieme con le situazioni di cui sopra, dev'essere trasmesso un elenco riepilogativo delle somme erogate sul fondo scorta e che fossero ritenute irrecuperabili, con la specificazione per ciascuna di esse della relativa causa, per le eventuali pratiche di recupero e di reintegro al fondo scorta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« La Direzione di commissariato della 3ª zona nerea territoriale, ricevute le situazioni del fondo scorta, ne effettua la revisione contabile e la unisce alla propria situazione annuale da trasmettersi al Ministero entro 60 giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario.

« La competente Direzione generale del Ministero, dopo i riscontri che ritenga effettuare, trasmette la situazione alla Ragioneria centrale per gli ulteriori controlli »;

c) la lettera *d)* dell'art. 253 è sostituita dal seguente:

« *d)* il riscontro dei documenti giustificativi delle anticipazioni e dei reintegri e rimborsi interessanti il fondo scorta e dei fondi relativi al miglioramento vitto ed alla economia viveri, nonchè la verifica dei registri all'uopo tenuti dagli uffici amministrativi; ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 136. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 963.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Taurano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° giugno 1939-XVII, n. 1025, con il quale il comune di Taurano è stato aggregato a quello di Lauro;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1939, del podestà del comune di Lauro, con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione nell'ex comune di Taurano e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Lauro;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Taurano è soppresso e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Lauro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 964.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra, destinato a prestare servizio presso il Comando generale della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1925-III, n. 199, integrato dai Regi decreti 23 agosto 1934-XII, n. 1486, e 19 maggio 1939-XVII, n. 1352, riguardanti la facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi decreti 25 gennaio 1925-IV, n. 199, 23 agosto 1934-XII, n. 1486, e 19 maggio 1939-XVII, n. 1352, sono integrati nel senso che può essere collocato fuori ruolo per prestare servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra di grado non superiore al 5° con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958.

Art. 2.

Il collocamento fuori ruolo del funzionario destinato a prestare servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, di cui al precedente art. 1, può essere effettuato fino al 30 giugno 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 132. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 965.

Distacco della frazione San Liberio dal comune di Serrungarina e sua aggregazione a quello di Montemaggiore al Metauro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

da trasmettersi al Ministero entro 60 giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario.

« La competente Direzione generale del Ministero, dopo i riscontri che ritenga effettuare, trasmette la situazione alla Ragioneria centrale per gli ulteriori controlli »;

c) la lettera *d)* dell'art. 253 è sostituita dal seguente:

« *d)* il riscontro dei documenti giustificativi delle anticipazioni e dei reintegri e rimborsi interessanti il fondo scorta e dei fondi relativi al miglioramento vitto ed alla economia viveri, nonchè la verifica dei registri all'uopo tenuti dagli uffici amministrativi; ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1940-VIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 136. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 963.
Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Taurano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° giugno 1939-XVII, n. 1025, con il quale il comune di Taurano è stato aggregato a quello di Lauro;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1939, del podestà del comune di Lauro, con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione nell'ex comune di Taurano e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Lauro;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Taurano è soppresso e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Lauro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 140. — MANCINI

presso il Comando generale della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1925-III, n. 199, integrato dai Regi decreti 22 agosto 1934-XII, n. 1486, e 19 maggio 1939-XVII, n. 1352, riguardanti la facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi decreti 25 gennaio 1925-IV, n. 199, 22 agosto 1934-XII, n. 1486, e 19 maggio 1939-XVII, n. 1352, sono integrati nel senso che può essere collocato fuori ruolo per prestare servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra di grado non superiore al 5° con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958.

Art. 2.

Il collocamento fuori ruolo del funzionario destinato a prestare servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, di cui al precedente art. 1, può essere effettuato fino al 30 giugno 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 132. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 965.
Distacco della frazione San Liberio dal comune di Serrungarina e sua aggregazione a quello di Montemaggiore al Metauro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti locali della frazione San Liberio del comune di Serrungarina, sostenuti oltre la metà del carico tributario nella stessa applicato, ne hanno chiesta l'aggregazione al comune confinante di Montemaggiore al Metauro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vedute le deliberazioni 25 febbraio e 10 maggio 1939-XVII del podestà di Montemaggiore al Metauro e di Serrungarina, nonchè il parere espresso dal Rettorato provinciale di Pesaro in adunanza del 2 ottobre 1939-XVII;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere in data 21 maggio 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 31 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione San Liberio è staccata dal comune di Serrungarina ed aggregata a quello di Montemaggiore al Metauro.

Il confine fra i due Comuni è delimitato, in corrispondenza del territorio della frazione suddetta, dal corso del fiume Metauro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 135. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 966.

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 2183, modificato con R. decreto 14 aprile 1936-XIV, n. 862, e R. decreto 5 settembre 1939-XVII, n. 1529;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive e interpretative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, sulla revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 1 n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

3) Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali;

4) Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

5) Comando della Milizia nazionale forestale;

6) Ufficio centrale degli affari generali e del personale.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà provveduto alla ripartizione dei servizi fra le Direzioni generali e l'Ufficio centrale degli affari generali e del personale.

Art. 2.

Il ruolo della carriera amministrativa di gruppo A compreso nella tabella A, annessa al R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, è aumentato di un posto di grado 4°.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 139. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 967.

Quattordicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 4.317.750 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 180.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere in data 21 maggio 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Vedati gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione San Liberio è staccata dal comune di Serrungarina ed aggregata a quello di Montemaggiore al Metauro.

Il confine fra i due Comuni è delimitato, in corrispondenza del territorio della frazione suddetta, dal corso del fiume Metauro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 125. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 966.

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 2183, modificato con R. decreto 14 aprile 1936-XIV, n. 862, e R. decreto 3 settembre 1939-XVII, n. 1529;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive e interpretative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, sulla revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 1 n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La costituzione dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è modificata come segue:

1) Direzione generale della produzione agricola;

2) Direzione generale della bonifica e della colonizzazione;

3) Direzione generale dell'economia montana e delle foreste;

4) Direzione generale dell'istruzione agraria e degli affari generali;

5) Comando della Milizia nazionale forestale;

6) Ufficio centrale degli affari generali e del personale.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà provveduto alla ripartizione dei servizi fra le Direzioni generali e l'Ufficio centrale degli affari generali e del personale.

Art. 2.

Il ruolo della carriera amministrativa di gruppo A compreso nella tabella A, annessa al R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, è aumentato di un posto di grado 4°.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 129. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 967.

Quattordicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 4.317.750 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 180.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da inscriversi sul capitolo 19 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (spese varie per la Milizia postelegrafica).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783046

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 131. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Lo Muzio Antonio fu Giuseppe, a pag. 1411, foglio di mappa 40, particelle 3/*B*, 4/*B* per la superficie complessiva di ettari 11.56.04 e con la rendita imponibile di L. 799,01.

Sono compresi in detti terreni i fabbricati esistenti, non riportati ancora in catasto.

Detti beni confinano: a nord con terreni e fabbricati in comunione della Masseria « Cantore » e con terreni di Aiello Ottavia; ad est con terre della stessa Aiello e di Lo Muzio Ciro; a sud con proprietà di Lo Muzio Nicola e dello stesso Lo Muzio Ciro; ad ovest con Regio tratturo Aquila-Foggia.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

(venticinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla corte dei conti addì 16 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 308 — D'ELIA

(2752)

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Donadone o S. Iacovitti » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Donadone o S. Iacovitti » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Petrone Giuseppina di Vincenzo, maritata Giuliani, partita 1438, foglio di mappa 31, particelle nn. 2, 3, 6, 11 12, all'art. 1170 in testa alla ditta Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2, all'art. 1170 in testa alla ditta Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2 ed Equizi Savino di Ferdinando per 1/2, foglio di mappa 31, particella 5; ed all'art. 847, in testa a Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2 ed Equizi Savino di Ferdinando per 1/2, proprietari dell'area ed Equizi Savino suddetto per i fabbricati, foglio di mappa 31, particelle 9 e 10; per la complessiva superficie di Ha. 89.59.80 e con l'imponibile complessivo di L. 5893,83.

I detti terreni confinano: a nord con la proprietà Cappelli, ad est e a sud con proprietà Angeloni ed a ovest con la proprietà dello stesso Equizi Savino.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

osservarle e di farle osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 151. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Lo Muzio Antonio fu Giuseppe, a pag. 1411, foglio di mappa 40, particelle 3/*B*, 4/*B* per la superficie complessiva di ettari 11.56.04 e con la rendita imponibile di L. 799,01.

Sono compresi in detti terreni i fabbricati esistenti, non riportati ancora in catasto.

Detti beni confinano: a nord con terreni e fabbricati in comunione della Masseria « Cantore » e con terreni di Aiello Ottavia; ad est con terre della stessa Aiello e di Lo Muzio Ciro; a sud con proprietà di Lo Muzio Nicola e dello stesso Lo Muzio Ciro; ad ovest con Regio tratturo Aquila-Foggia.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 25.000

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla corte dei conti addì 16 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 308 — D'ELIA

(2752)

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Donadone o S. Iacovitti » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Donadone o S. Iacovitti » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Petrone Giuseppina di Vincenzo, maritata Giuliani, partita 1438, foglio di mappa 31, particelle nn. 2, 3, 6, 11 12, all'art. 1170 in testa alla ditta Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2, all'art. 1170 in testa alla ditta Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2 ed Equizi Savino di Ferdinando per 1/2, foglio di mappa 31, particella 5; ed all'art. 847, in testa a Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2 ed Equizi Savino di Ferdinando per 1/2, proprietari dell'area ed Equizi Savino suddetto per i fabbricati, foglio di mappa 31, particelle 9 e 10; per la complessiva superficie di Ha. 89.59.80 e con l'imponibile complessivo di L. 5893,83.

I detti terreni confinano: a nord con la proprietà Cappelli, ad est e a sud con proprietà Angeloni ed a ovest con la proprietà dello stesso Equizi Savino.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Donadone o S. Iacovitti » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 150.000 (centocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 383. — D'ELIA

(2754)

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfetto » o « Passo d'Orta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Trionfetto » o « Passo d'Orta » riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova (Foggia) in testa alla ditta Zezza Giulia fu Carlo ved. De Notaristefani.

Tale fondo è riportato nel nuovo catasto del comune di Ortanova, alla pag. 1666, foglio di mappa 32, n. 35, foglio di mappa 37, n. 18, per la superficie di Ha. 54.27.10 e con la rendita imponibile di L. 2307,51, e confina a nord, colla linea ferroviaria Foggia-Bari; ad est con la proprietà Zezza Alfonso; a sud col Regio tratturo Foggia-Ofanto e ad ovest con la proprietà Spagnoletti Zeuli Isabella, Carlo e Vitantonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dall'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 125.000 (centoventicinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Zona delle operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 206. — D'ELIA

(2751)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Camillo Pellizzi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Camillo Pellizzi, presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, viene nominato componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Camillo Pellizzi, presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2822)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », con sede in Bellegra (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5016

parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 150.660 (centocinquantamila) da essi offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 30. — D'ELIA

(2734)

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfetto » o « Passo d'Orta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedata la decisione in data 2 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Trionfetto » o « Passo d'Orta » riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova (Foggia) in testa alla ditta Zezza Giulia fu Carlo ved. De Notaristefani.

Tale fondo è riportato nel nuovo catasto del comune di Ortanova, alla pag. 1666, foglio di mappa 32, n. 35, foglio di mappa 37, n. 18, per la superficie di Ha. 51.27.10 e con la rendita imponibile di L. 3307,51, e confina a nord, colla linea ferroviaria Foggia-Bari; ad est con la proprietà Zezza Alfonso; a sud col Regio tratturo Foggia-Ofanto e ad ovest con la proprietà Spagnoletti Zeuli Isabella, Carlo e Vitantonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dall'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Trionfetto » o « Passo d'Orta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 125.000 (centoventicinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Zona delle operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 356. — D'ELIA

(2751)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Camillo Pellizzi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Camillo Pellizzi, presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, viene nominato componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Camillo Pellizzi, presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2822)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », con sede in Bellegra (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Sisto Papa Martire »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785045

di Bellegra, con sede nel comune di Bellegra (Roma) e di sottoporre la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, avente sede nel comune di Bellegra (Roma) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2792)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI. 24 luglio 1940-XVIII.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766, che stabilisce la fusione della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana in un nuovo ente denominato: « Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana », con sede sociale e direzione centrale in Fabriano;

Veduto il proprio decreto in data 23 luglio 1940, n. 1289, con il quale, ai sensi dell'art. 47, comma 1°, del succitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono state approvate le modalità della fusione anzidetta e le nuove norme statutarie della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il marchese cav. uff. dott. Nicola Serafini e il dott. Adriano Belardinelli sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2793)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1940-XVIII.

Cessazione del sig. Musso Maurizio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 29 dicembre 1938-XV, n. 6296, e 11 maggio 1938-XVI, n. 1974, coi quali, rispettivamente, i signori Musso Maurizio fu Mario e Penati Luigi fu Pio furono nominati rappresentanti alle grida del sig. Mazza Pio, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto in data 12 giugno 1940-XVIII, per notar Teppati Guido di Torino, col quale il detto agente di cambio ha revocato il mandato ai suindicati conferito;

Decreta:

I signori Musso Maurizio fu Mario e Penati Luigi fu Pio cessano dall'incarico di rappresentanti alle grida del sig. Mazza Pio, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 24 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2782)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 151

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 %, n. 186637 di annue L. 507,50, intestato a Centore Vittoria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Centore Guglielmo duca di Vatticani, domiciliato a Napoli.

Poichè detto certificato è mancante di metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1216)

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 152

E' stato chiesto il tramutamento in cartello al portatore del certificato del cons. 3,50 %, n. 151451, di annue L. 35 intestato a Carino Eugenio fu Clemente domiciliato in Camerino (Macerata).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 293.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

[illegible] del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, avente sede nel comune di Bellegra (Roma) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

(2792) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 luglio 1940-XVIII.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766, che stabilisce la fusione della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana in un nuovo ente denominato: « Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana », con sede sociale e direzione centrale in Fabriano;

Veduto il proprio decreto in data 23 luglio 1940, n. 1289, con il quale, ai sensi dell'art. 47, comma 1°, del succitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono state approvate le modalità della fusione anzidetta e le nuove norme statutarie della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il marchese cav. uff. dott. Nicola Serafini e il dott. Adriano Belardinelli sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1940-XVIII

(2786) MUSSOLINI

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1930-XV, n. 6296, e 11 maggio 1938-XVI, n. 1974, coi quali, rispettivamente, i signori Musso Maurizio fu Mario e Penati Luigi fu Pio furono nominati rappresentanti alle grida del sig. Mazza Pio, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto in data 12 giugno 1940-XVIII, per notar Teppati Guido di Torino, col quale il detto agente di cambio ha revocato il mandato ai suindicati conferito;

Decreta:

I signori Musso Maurizio fu Mario e Penati Luigi fu Pio cessano dall'incarico di rappresentanti alle grida del sig. Mazza Pio, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 24 luglio 1940-XVIII

(2782) *Il Ministro*: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 151

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 186637 di annue L. 507,50, intestato a Centore Vittoria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Centore Guglielmo duca di Vatticani, domiciliato a Napoli.

Poichè detto certificato è mancante di metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 293.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1216)

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 152

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 3,50 %, n. 151451, di annue L. 35 intestato a Garino Eugenio fu Clemente domiciliato in Camerino (Macerata).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 293.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1217)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	73770	833 —	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Giovanni-Battista*, dom. in Genova; col vincolo dotale.	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Elia-Giovanni-Battista*, dom. a Genova; col vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	180091	185,50	Intrito Agata fu Pasquale, moglie di Liguori Antonio di Francesco, dom. a Bari, usufrutto a Turi *Rosaria* fu Nicola, ved. di Intrito Pasquale ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico, dom. in Santeramo in Colle (Bari).	Come contro, con usufrutto a *Turi Maria-Rosaria* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	46885	322 —	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Andrea-Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	654101	87,50	Cantone *Teresa* fu Carlo, moglie di Lissi Carlo dom. a Gambolò (Pavia); vincolata per dote della titolare.	Cantone *Maria-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Rendita 5 %	160634	165 —	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Crapanelli* Giulia di Francesco ved. Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Capranelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Id.	160635	165 —	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Crapanelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Capranelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	213440	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).
Id.	252363	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).
Id.	26774	360,50	Taddei *Giovanna* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Anna* fu Alessio, nubile, dom. in Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siena, tutti quali eredi indivisi di Ricciardi Ettore; con l'usufrutto a favore di Farchi Teresa fu Luigi ved. di Sarcoli Ottorino.	Taddei *Giulietta-Giannina-Amalia* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Ghita-Rita-Rita* fu Alessio, dom. a Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	26773	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.
Id.	26775	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.
P. R. 3,50 % (1934)	492495	1001,50	Ostorero *Mamel-Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Bioletto Tommaso fu Pietro, dom. a Torino; vincolata per dote della titolare.	Ostorero *Giuseppa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	306242 400277	80,50 385 —	Passano *Geronima* fu Giovanni, nubile, dom. a Delva o Delva Marina (Genova).	Passano *Maria-Geronima-Caterina-Angela* fu Giovanni, nubile, dom. a Delva o Delva Marina (Genova).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 53.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	73770	833 —	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Giovanni-Battista*, dom. in Genova; col vincolo dotale.	Centurione Marchese Anna-Maria, nata Migliorati del vivente Marchese *Elia-Giovanni-Battista*, dom. a Genova; col vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	180031	165,50	Intrito Agata fu Pasquale, moglie di Liguori Antonio di Francesco, dom. a Bari, usufrutto a Turi *Rosaria* fu Nicola, ved. di Intrito Pasquale ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico, dom. in Santeramo in Colle (Bari).	Come contro, con usufrutto a *Turi Maria-Rosaria* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	46885	322 —	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Andrea-Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	654101	87,50	Cantone *Teresa* fu Carlo, moglie di Lissi Carlo dom. a Gambolò (Pavia); vincolata per dote della titolare.	Cantone *Maria-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Rendita 5 %	160634	165 —	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caparelli* Giulia di Francesco ved. Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Id.	160635	165 —	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	213440	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino)	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).
Id.	252063	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino)	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).
Id.	26774	360,50	Taddei *Giovanna* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Anna* fu Alessio, nubile, dom. in Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siena, tutti quali eredi indivisi di Ricciardi Ettore; con l'usufrutto a favore di Farchi Teresa fu Luigi ved. di Sarcoli Offorino.	Taddei *Giulietta-Giannina-Amalia* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Ghita-Rita-Rita* fu Alessio, dom. a Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	26773	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.
Id.	26775	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.
P. R. 3,50 % (1934)	492495	1004,50	Ostorero *Manoel-Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Bioletto Tommaso fu Pietro, dom. a Torino; vincolata per dote della titolare.	Ostorero *Giuseppa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	396242 400277	80,50 385 —	Passano *Geronima* fu Giovanni, nubile, dom. a Deiva o Deiva Marina (Genova).	Passano *Maria-Geronima-Catterina-Angela* fu Giovanni, nubile, dom. a Deiva o Deiva Marina (Genova).
Rendita 5 %	127515	500 —	Mazza Carlo-Alberto fu Enrico, dom. in Novara, l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.	Come contro; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Emilia-Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	390921	234,50	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Carmela* fu Nicola, dom. in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Carmela* fu Nicola ved. Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Maria-Carmela* fu Nicola, domiciliata in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Maria-Carmela* fu Nicola vedova Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).
Cons. 3,50 % (1906)	332699	5138 —	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Moise-Israel* di Bonayuto, dom. a Milano; vincolata per dote della titolare.	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Israel-Moise* di Bonayuto, dom. a Milano; vincolata per dote della titolare.
Cons. 3,50 %	597679 593911	70 — 35 —	*Calderazzi* Irena di *Giuseppe Antonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).	*Calderazzo* Irena di *Giuseppantonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).
Id.	609774	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	607454	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	524765	35 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 %	141219	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	206198	52,50	Come sopra	Come sopra
Id.	369744	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366771	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366772	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366773	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	370356	210 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	56378	52,50	Chiariello Antonio, Pasquale e Camillo fu Donato, minori sotto la patria potestà della madre Angelino Lucia di Pasquale, eredi indivisi del padre, dom. in S. Antimo; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Maria-Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.
Id.	135127	1190,50	Ferrocino *Adele* di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).	Ferrocino *Maria-Stella-Fortunata* di Alfredo, minore ecc., come contro.
Id.	199531	525 —	*Depalo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Mariarcangela fu Stefano ved. *Depalo*, e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).	*di Palo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Mariarcangela fu Stefano, ved. *di Palo* e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).
Buoni del Tesoro 1941	Serie IX 1063	Capitale nominale 1000 —	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Margherita*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Oliva*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.
1943	Serie A 1242	1000 —		
1940	Serie I 2811	1000 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: PERENZA

(2549)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 luglio 1940-XVIII - N. 165

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	447,43	450,20
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,297	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,8336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,02
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7583
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5203	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,875
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	51,30
Id. 5 % (1935)	92,725
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,25
Id. Id. 5 % (1936)	93,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,10
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,875
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di rate di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 411877 (serie 5ª) di L. 150 rilasciata il 17 gennaio 1939 dall'Esattoria comunale di Ancona pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gagliardi Francesco fu Rinaldo sull'art. 153 del ruolo fabbricati del comune di Ancona con delega allo stesso Gagliardi Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'at-

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 54918, n. 54977, n. 55005, n. 55014 (serie 2ª) di L. 206,60 la prima e di L. 123,40 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 23 marzo, 30 giugno, 30 agosto e 29 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Aquara per il pagamento delle prime cinque rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Urso Luigi fu Antonio sull'art. 72 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Marino Romanella fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione che terrà le veci delle quitanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 573345 (serie 8ª) di L. 450 rilasciata il 19 dicembre 1938 dell'Esattoria comunale di Siracusa pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Saglimbene Cosimo di Sebastiano e figlio Sebastiano sull'art. 81 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Saglimbene Cosimo di Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 141.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 618569 e serie 2ª n. 927646 dell'importo di L. 100 ciascuna rilasciate rispettivamente il 10 marzo e 19 maggio 1937 pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vannarelli Domenico fu Vincenzo per l'art. 825 terreni del comune di Ascoli Piceno, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Vannarelli Domenico fu Vincenzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 142.

E' stata denunziata la sottrazione delle quietanze mod. I nn. 577116 577235, 577371, 577529, 577814 e 31627 di lire 50 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 21 febbraio, 11 aprile, 11 giugno, 21 agosto, 24 ottobre e 16 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta per il pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Padura Marala Santa di Pasquale secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega a Marala Gaetano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

Media dei cambi e dei titoli del 26 luglio 1940-XVIII - N. 165

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	470,20
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,297	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,8330	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,02
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3093	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7583
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,875
Id. 3,50 % (1902)		71,70
Id. 3,00 % Lordo		51,30
Id. 5 % (1935)		92,725
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		72,25
Id. Id. 5 % (1936)		93,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %		93,10
Buoni novennali 5 % scadenza 1941		100,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		94,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		94,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944		97,875
Id. Id. 5 % - Id. 1949		98,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di rate di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 128.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 441877 (serie 5ª) di L. 150 rilasciata il 17 gennaio 1939 dall'Esattoria comunale di Ancona pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gagliardi Francesco fu Rinaldo sull'art. 153 del ruolo fabbricati del comune di Ancona con delega allo stesso Gagliardi Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

n. 5977, n. 5006, n. 5014 (serie 3ª) di L. 266,40 la prima e di L. 133,40 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 23 marzo, 30 giugno, 30 agosto e 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Aquara per il pagamento delle prime cinque rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Urso Luigi fu Antonio sull'art. 72 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Marino Romanella fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione che terrà le veci delle quitanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 555845 (serie 8ª) di L. 150 rilasciata il 19 dicembre 1938 dall'Esattoria comunale di Siracusa pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sogliuzbene Cosimo di Sebastiano e figlio Sebastiano sull'art. 41 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Sogliuzbene Cosimo di Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 141.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 618869 e serie 2ª n. 927446 dell'importo di L. 100 ciascuna rilasciate rispettivamente il 10 marzo e 19 maggio 1937 pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vannarelli Domenico fu Vincenzo per l'art. 825 terreni del comune di Ascoli Piceno, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Vannarelli Domenico fu Vincenzo.

Al termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 142

E' stata denunziata la sottrazione delle quietanze mod. I nn. 577116 577235, 577371, 577539, 577834 e 31627 di lire 50 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 21 febbraio, 11 aprile, 11 giugno, 21 agosto, 24 ottobre e 16 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta per il pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Padura Marala Santa di Pasquale secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega a Mormia Gaetano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci delle quietanze sottratte, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 143

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 6188 di L. 283,30 emessa il 15 luglio 1937-XV dalla Esattoria comunale di Massarosa per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Moroni Edoardo di Pietro in base all'art. 297 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Moroni Edoardo di Pietro, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 144

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 numeri 377021 (serie 1ª), 50126 e 878101 (serie 3ª) di L. 316,55 ciascuna, rilasciate il 18 maggio, 7 agosto e 13 dicembre 1937 dell'Esattoria comunale di Enna pel pagamento rispettivamente della seconda, quarta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Assennato Gaetano e Pietro di Giovanni secondo l'art. 78 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ad Assennato Giovanni fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Enna l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 145

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 numeri 327083 (serie 1ª) di L. 83,30 e n. 229604 (serie 3ª) di L. 249,90 rilasciate rispettivamente il 10 marzo e 2 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Imperia pel pagamento della prima rata, la prima, e della quarta, quinta e sesta rata; la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Barla Gioacchino fu Gio. Batta sull'art. 39 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Barla Gioacchino fu G.B. per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria d'Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 146

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 108921 di L. 133,35 rilasciata il 18 ottobre 1939 dall'Esattoria di Caltagirone per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sagone Giuseppina fu Francesco secondo l'art. n. 96-28444 del ruolo fabbricati del comune di Caltagirone e con delega al sig. Amato Giuseppe di Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 ottobre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rila-

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 230118, 230257 (serie 4ª), 403068, 403077, 404347 e 404368 (serie 5ª) di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 28 agosto, 18 ottobre, 16 dicembre 1938, 17 febbraio 9 e 19 giugno 1939 dall'Esattoria comunale di Racconigi per il pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siccardi Giovanni Battista fu Marco ed altri secondo l'art. 66 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega alla Banca Popolare Coop. Anonima di Novara, agenzia di Racconigi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 148

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 203348 (serie 3ª) di L. 79, rilasciata il 24 febbraio 1939 dall'Esattoria comunale di Crespano del Grappa pel versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sestin Roberto, chiamato Luigi, di Umberto, secondo l'art. 29 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega allo stesso Sestin Roberto chiamato Luigi, di Umberto, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 149

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 2ª) n. 912251 di L. 333,33 rilasciata il 30 aprile 1937 della Esattoria di Tufo per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo, secondo l'art. 23 del ruolo terreni del comune di Tufo con delega a Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della soprattitolata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 150.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze di serie 1ª n. 227190 e 227195, di serie 4ª n. 454165, 454197 e 454120 e di serie 5ª n. 234807 di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 29 marzo, 13 maggio, 28 giugno, 17 agosto, 2 novembre 1937 e 31 gennaio 1938, dall'Esattoria consorziale di Borgomaro pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Thomatis Giovanni e Davide fu Terzo, proprietari, e Monsignorio Caterina fu Giuseppe vedova Thomatis usufruttuaria in parte, secondo l'art. 16 del ruolo terreni del comune di Caravonica e contenenti delega per il ritiro dei titoli definitivi di Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Massarosa per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Moroni Edoardo di Pietro in base all'art. 297 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Moroni Edoardo di Pietro, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 144

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 numeri 377021 (serie 1ª), 80136 e 878101 (serie 2ª) di L. 316.65 ciascuna, rilasciate il 18 maggio, 7 agosto e 13 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Enna pel pagamento rispettivamente della seconda, quarta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Assennato Gaetano e Pietro di Giovanni secondo l'art. 78 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ad Assennato Giovanni fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Enna l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 145

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 n. 227083 (serie 1ª) di L. 83,50 e n. 229631 (serie 8ª) di L. 249,90 rilasciate rispettivamente il 10 marzo e 2 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Imperia pel pagamento della prima rata, la prima, e della quarta, quinta e sesta rata; la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Barla Gioacchino fu Gio. Batta sull'art. 39 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Barla Gioacchino fu G.B. per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria d'Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 29 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 146

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 16892 di L. 133.35 rilasciata il 18 ottobre 1939 dall'Esattoria di Caltagirone per versamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sagone Giuseppina fu Francesco secondo l'art. n. 96-2844 del ruolo fabbricati del comune di Caltagirone e con delega al sig. Amato Giuseppe di Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Catania l'attestazione che terrà le veci della suddetta quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

---

classe, rilasciate rispettivamente il 18 agosto, 18 ottobre, 10 dicembre 1938, 17 febbraio 9 e 19 giugno 1939 dall'Esattoria comunale di Recoaro per il pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siccardi Giovanni Battista fu Marco ed altri secondo l'art. 66 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega alla Banca Popolare Coop. Anonima di Novara, agenzia di Thiesi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 148

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 293368 (serie 3ª) di L. 50, rilasciata il 24 febbraio 1939 dall'Esattoria comunale di Crespano del Grappa pel versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Settin Roberto, chiamato Luigi, di Umberto, secondo l'art. 2° del ruolo fabbricati di detto comune, con delega allo stesso Settin Roberto chiamato Luigi, di Umberto, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 149

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 3ª) n. 913231 di L. 233.33 rilasciata il 30 aprile 1937 dalla Esattoria di Tufo per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo, secondo l'art. 33 del ruolo terreni del comune di Tufo con delega a Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della suddetta quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 150.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 1ª n. 227180 e 227195, di serie 4ª n. 451168, 451167 e 451120 e di serie 5ª n. 234897 di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 22 marzo, 13 maggio, 28 giugno, 17 agosto, 2 novembre 1937 e 31 gennaio 1938, dall'Esattoria consorziale di Borgomaro pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Thomatis Giovanni e Davide fu Terzo, proprietari, e Lonsignorio Caterina fu Giuseppe vedova Thomatis usufruttuaria in parte, secondo l'art. 16 del ruolo terreni del comune di Caravonica e contenenti delega per il ritiro dei titoli definitivi di Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1218)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 570, e del successivo decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV.

22. — Decreto Ministeriale 12 dicembre 1939-XVIII, n. 10335/732, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Bellena (Parma) dell'«Azienda Generale Italiana Petroli — A.G.I.P.».

23. — Decreto Ministeriale 21 gennaio 1940-XVIII, n. 506/732, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Rosolina (Rovigo) della ditta Baglialuo.

24. — Decreto Ministeriale 23 febbraio 1940-XVIII, n. 1515/732, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Tramutola (Potenza) dell'«Azienda Generale Italiana Petroli — A.G.I.P.».

25. — Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII, n. 5884/732, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano prodotto dalla «Terni», Società per l'Industria e l'Elettricità, nello stabilimento di Nera Montoro.

(2770)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale «San Sisto Papa Martire», in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «San Sisto Papa Martire» di Bellegra, con sede nel comune di Bellegra (Roma) e sottopone l'azienda stessa alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Nicola Giuseppe Coronati fu Rodolfo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale «San Sisto Papa Martire» di Bellegra, avente sede nel comune di Bellegra (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2793)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano).

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 aprile 1939-XVII col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, con sede nel comune di Orio Litta (Milano);

Veduti i propri provvedimenti in data 19 aprile 1939-XVII e 3 aprile 1940-XVIII con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, avente sede nel comune di Orio Litta (Milano), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 19 ottobre 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2759)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° aprile 1939-XVII con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, con sede nel comune di Piana dei Greci, (Palermo);

Veduto il proprio provvedimento in data 27 aprile 1940-XVIII con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerato che i signori dott. Michele Maiorca di Salvatore ed Andrea D'Amico fu Antonino, membri del Comitato di sorveglianza, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori dott. Tommaso Mirabella Corselli di Salvatore ed avv. Arturo Morreale di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, avente sede nel comune di Piana dei Greci (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori dott. Michele Maiorca ed Andrea D'Amico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV.

32. — Decreto Ministeriale 12 dicembre 1939-XVIII, n. 10235/772, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Bellena (Parma) dell'Azienda Generale Italiana Petroli — A.G.I.P. ».

33. — Decreto Ministeriale 21 gennaio 1940-XVIII, n. 566/772, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Roselina (Rovigo) della ditta Raglabus.

34. — Decreto Ministeriale 23 febbraio 1940-XVIII, n. 1515/772, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Tramutola (Potenza) dell'Azienda Generale Italiana Petroli — A.G.I.P. ».

35. — Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII, n. 5681/772, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano prodotto dalla « Terni », Società per l'Industria e l'Elettricità, nello stabilimento di Nera Montoro.

(2770)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, con sede nel comune di Bellegra (Roma) e sottopone l'azienda stessa alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Nicola Giuseppe Coronati fu Rodolfo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, avente sede nel comune di Bellegra (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

(2793) V. AZZOLINI

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 aprile 1938-XVII col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, con sede nel comune di Orio Litta (Milano);

Veduti i propri provvedimenti in data 1° aprile 1938-XVII e 3 aprile 1940-XVIII con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, avente sede nel comune di Orio Litta (Milano), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 19 ottobre 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2759)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° aprile 1940-XVIII con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, con sede nel comune di Piana dei Greci, (Palermo);

Veduto il proprio provvedimento in data 27 aprile 1940-XVIII con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerato che i signori dott. Michele Maiorca di Salvatore ed Andrea D'Amico fu Antonino, membri del Comitato di sorveglianza, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori dott. Tommaso Mirabella Corselli di Salvatore ed avv. Arturo Morreale di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, avente sede nel comune di Piana dei Greci (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori dott. Michele Maiorca ed Andrea D'Amico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2699)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Verolanuova

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Verolanuova;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Verolanuova, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero Antonio, con punti 118 su 150;
2) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
3) Tosatti Camillo, con punti 112 su 150;
4) Tricerri Pietro, con punti 111 su 150, ex combattente, 2 croci al merito di guerra;
5) Trevisani Germano, con punti 111 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922;
6) Bordin Emilio, con punti 108 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
7) Tosi Carlo, con punti 108 su 150, ufficiale di complemento, coniugato con 4 figli;
8) Vasile Giuseppe, con punti 108 su 150;
9) Curzi Dino, con punti 107 su 150;
10) Canticllo Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
11) Fraiese Vittorio, con punti 106 su 150, iscritto al P.N.F. dal 15 ottobre 1921;
12) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale di complemento, coniugato con 3 figli;
13) Gandolfo Pietro con punti 106 su 150;
14) Basile Francesco, con punti 105 su 150, ex combattente, ufficiale complemento, coniugato con 2 figli;
15) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente, ufficiale complemento, coniugato;
16) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
17) Petriccione Alberto, con punti 104 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922;
18) Mona Vito Nicola, con punti 103 su 150;
19) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli nato nel 1891;
20) Zito Ludovico, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli, nato nel 1895;
21) Viveri Domenico, con punti 103 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1926, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato nel 1900;
22) Gitti Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con 2 figli;
23) Pozzoli Goffredo, con punti 103 su 150, coniugato con 1 figlio;
24) Palmieri Alfonso, con punti 103 su 150;
25) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce al merito di guerra;
26) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, iscritto al P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
27) Motazzoni Umberto, con punti 102 su 150, ex combattente, coniugato con 10 figli;
28) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto al P.N.F.
34) Maioli Giuseppe, con punti 100 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, ufficiale complemento;
35) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;
36) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 luglio 1921;
37) Napolino Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
38) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;
39) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2743)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Fabriano

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Fabriano;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario di 2ª classe del comune di Fabriano, nell'ordine appresso indicato:

1) Gioia Nicola, con punti 118 su 150;
2) Castiglioni Michele, con punti 116 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° febbraio 1922;
3) Gentiluccl Emidio, con punti 116 su 150;
4) Cancelli Clemente, con punti 115 su 150;
5) Guiot Pietro, con punti 114 su 150, ex combattente, medaglia d'argento e di bronzo valore militare, 2 croci merito guerra;
6) Dal Bosco Francesco, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 2 figli;
7) Picchietti Enrico, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 1 figlio;
8) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
9) Balducci Ottavio, con punti 113 su 150;
10) Cerioni Marino, con punti 112 su 150;
11) Trevisan Germano, con punti 111 su 150;
12) Vivalda Alessandro, con punti 110 su 150;
13) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;
14) Coletta Adolfo, con punti 107 su 150, ex combattente;
15) Curzi Dino, con punti 107 su 150;
16) Canticllo Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente cr. m. g.;
17) Tosi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 4 figli;
18) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli;
19) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150, coniugato con 3 figli;
20) Ricciardi Luigi Vittorio, con punti 106 su 150, coniugato con 2 figli;
21) Rossetti Ermenegildo, con punti 106 su 150;
22) Basile Francesco, con punti 105 su 150, ex combattente, uff. di complemento, coniugato con 2 figli;
23) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente, uff. complemento, coniugato;
24) Fraiese Vittorio, con punti 105 su 150, iscritto P.N.F., 15 ottobre 1921, coniugato con 3 figli;
25) Mona Vito Nicola, con punti 105 su 150;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Verolanuova

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Verolanuova;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 371;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Verolanuova, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero Antonio, con punti 118 su 150;
2) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
3) Tosatti Camillo, con punti 112 su 150;
4) Tricerri Pietro, con punti 111 su 150, ex combattente, 2 croci al merito di guerra;
5) Trevisani Germano, con punti 111 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922;
6) Bordin Emilio, con punti 108 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
7) Tossi Carlo, con punti 108 su 150, ufficiale di complemento, coniugato con 4 figli;
8) Vasile Giuseppe, con punti 108 su 150;
9) Curzi Dino, con punti 107 su 150;
10) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
11) Fraiese Vittorio, con punti 106 su 150, iscritto al P.N.F. dal 15 ottobre 1921;
12) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale di complemento, coniugato con 3 figli;
13) Gandolfo Pietro con punti 106 su 150;
14) Basile Francesco, con punti 105 su 150, ex combattente, ufficiale complemento, coniugato con 2 figli;
15) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente, ufficiale complemento, coniugato;
16) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
17) Petriccione Alberto, con punti 104 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922;
18) Mona Vito Nicola, con punti 104 su 150;
19) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli nato nel 1891;
20) Zito Ludovico, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli, nato nel 1894;
21) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1º gennaio 1926, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato nel 1900;
22) Gitti Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con 2 figli;
23) Pozzoli Goffredo, con punti 103 su 150, coniugato con 1 figlio;
24) Pallotieri Alfonso, con punti 103 su 180;
25) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce al merito di guerra;
26) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, iscritto al P.N.F. dal 1º ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
27) Morazzoni Umberto, con punti 102 su 150, ex combattente, coniugato con 10 figli;
28) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1º gennaio 1921;
29) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;
30) Russo Giovanni, con punti 101 su 150, invalido di guerra, medaglia al valore militare;
31) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;
32) Ferrari Gino, con punti 101 su 150;
33) De Gaetano Angelo, con punti 100 su 150, orfano di guerra.
34) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 luglio 1921;
37) Napolitio Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
38) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;
39) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2743)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Fabriano

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Fabriano,

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario di 2ª classe del comune di Fabriano, nell'ordine appresso indicato:

1) Gioia Nicola, con punti 118 su 150;
2) Castiglioni Michele, con punti 116 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1º febbraio 1922;
3) Gentilucci Emidio, con punti 116 su 150;
4) Cancelli Clemente, con punti 115 su 150;
5) Guiot Pietro, con punti 114 su 150, ex combattente, medaglia d'argento e di bronzo valore militare, 3 croci merito guerra;
6) Dal Bosco Francesco, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 2 figli;
7) Picchiotti Enrico, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 1 figlio;
8) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
9) Balducci Ottavio, con punti 113 su 150;
10) Certoni Marino, con punti 113 su 150;
11) Trevisan Germano, con punti 111 su 150;
12) Vivalda Alessandro, con punti 110 su 150;
13) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;
14) Coletta Adolfo, con punti 107 su 150, ex combattente;
15) Curzi Dino, con punti 107 su 150;
16) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente cr. m. g.;
17) Tosti Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 4 figli;
18) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli;
19) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150, coniugato con 3 figli;
20) Ricciardi Luigi Vittorio, con punti 106 su 150, coniugato con 2 figli;
21) Rossetti Ermenegildo, con punti 106 su 150;
22) Basile Francesco, con punti 105 su 150, ex combattente, uff. di complemento, coniugato con 2 figli;
23) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente, uff. complemento, coniugato;
24) Fraiese Vittorio, con punti 105 su 150, iscritto P.N.F., 15 ottobre 1921, coniugato con 3 figli;
25) Mona Vito Nicola, con punti 105 su 150;
26) Zito Ludovico, con punti 104 su 150, ex combattente, croce merito di guerra;
27) Merolli Rocco Antonio, con punti 104 su 150, iscritto P.N.F. dall'11 ottobre 1922;
28) Merli Ezio, con punti 104 su 150, coniugato 2 figli, nato 1888;
29) Gaetani Dante, con punti 104 su 150, coniugato 2 figli, nato nel 1900;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

30) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, ex combattente, croce merito di guerra, coniugato con 4 figli, nato 1891;

31) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto P.N.F. il 1° gennaio 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato 1900;

32) Gitti Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con 2 figli;

33) Palmieri Alfonso, con punti 103 su 150;

34) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce merito di guerra;

35) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce merito di guerra, iscritto P.N.F. il 1° ottobre 1922, Marcia su Roma;

36) Delli Ponti Vito, con punti 102 su 150, coniugato con 3 figli;

37) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;

38) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;

39) Ferrari Gino, con punti 101 su 150, iscritto P.N.F. 12 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma;

40) Marino Vincenzo, con punti 101 su 150;

41) Russo Giovanni, con punti 100 su 150, invalido di guerra, medaglia d'argento al v. m.;

42) Della Francesco, con punti 100 su 150, ex combattente, croce merito di guerra, ufficiale di complemento;

43) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. dal 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;

44) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. dal 30 luglio 1921;

45) Napolitano Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale di complemento;

46) Fabris Giuseppe, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato nel 1886;

47) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato nel 1900;

48) Pacentra Severino, con punti 100 su 150, coniugato con 1 figlio;

49) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2744)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII concernente il diario degli esami del concorso a 11 posti di volontario di cassa della Tesoreria centrale del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 13 aprile 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1940-XVIII, col quale vennero fissate per i giorni 20, 21 e 22 giugno le prove scritte del concorso ad 11 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della Regia Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato;

Vista la circolare n. 1175/1.3.1. in data 5 giugno 1940-XVIII con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone la sospensione fino a nuovo ordine dei pubblici concorsi;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 13 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del successivo 27 maggio col quale venne stabilito il diario degli esami del suddetto concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2776)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Errata-corrige concernente le graduatorie del concorso a 700 posti d'impiegato ausiliario 1939 bandito dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1940 che pubblica i decreti di approvazione delle graduatorie del concorso a 700 posti di impiegato ausiliario delle poste e dei telegrafi si sono rilevati i seguenti errori:

A pag. 3, al n. 54 di graduatoria, nella colonna «Cognome e nome» in luogo di Gamboni Cavino leggasi *Gamboni Gavino*.

A pag. 5 al n. 138 di graduatoria, al nome di D'Ermio Luigi nella colonna «motivi di precedenza» in luogo dell'annotazione Antemarcia, nato il 22 ottobre 1922 leggasi *Intemarcia* (*22 ottobre 1922*).

A pag. 6 al n. 181 di graduatoria, al nome di Mazzoni Guido nella colonna «Motivi di precedenza» in luogo dell'annotazione Antemarcia nato il 1° dicembre 1921 leggasi *Antemarcia* (*1° dicembre 1921*).

A pag. 10, al n. 28 di graduatoria, al nome di Giovanni Della, nella colonna «media della votazione» in luogo di 7.875 leggasi 7.785.

A pag. 18 al n. 36 di graduatoria, nella colonna «Cognome e nome» in luogo di Di Gaetano Francesco leggasi *De Gaetano Francesco*.

A pag. 19 in luogo della dicitura «Concorso n. 26 per la residenza di Teramo» leggasi *Concorso n. 26 per la residenza di Teramo*.

A pag. 21, al n. 5 del concorso n. 29 per la residenza di Cosenza, nella colonna «Cognome e nome» in luogo di Corsosimo Vittorio leggasi *Corsosimo Vittorio*.

A pag. 22, al n. 1 del concorso n. 30 per la residenza di Matera, nella colonna «Cognome e nome», in luogo di Cimmarusti Vincenzo leggasi *Cimmarusti Vincenzo*.

Nella stessa pag. 22 al n. 3 del concorso n. 31 per la residenza di Potenza, nella colonna «Cognome e nome», in luogo di Alfano Vincenzo leggasi *Alfano Vincenzo*.

A pag. 27, al n. 1 del concorso n. 1 per la residenza di Cuneo, al nome di Arossa Romildo nella colonna «media della votazione», in luogo di 7.500 leggasi 7.365.

(2771)

REGIA PREFETTURA DI APUANIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1939, n. 15061, col quale venne bandito un pubblico concorso per titoli e per esami a due posti di ostetrica condotta nei comuni di Bagnone e Fivizzano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata come appresso la graduatoria rassegnata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra:

1. Borgnini Bianca	punti	59,844
2. Pierucci Emma in Menconi	»	58,219
3. Grassi Angela	»	56,094
4. Bertola Noris	»	54,313
5. Gunstalli Maria Aniella	»	52,031
6. Mannocci Messinella	»	50,969
7. Angelotti Luigia	»	48,437
8. Marchi Amalfa	»	46,125
9. Erizzi Armela	»	45,187

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni di Bagnone e Fivizzano.

Apuania, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: NELLA

(2643)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

32) Gini Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con 2 figli;
33) Palmieri Alfonso, con punti 103 su 150;
34) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce merito di guerra;
35) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce merito di guerra, iscritto P.N.F. il 1° ottobre 1922, Marcia su Roma;
36) Delli Ponti Vito, con punti 102 su 150, coniugato con 3 figli;
37) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;
38) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;
39) Ferrari Gino, con punti 101 su 150, iscritto P.N.F. 12 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma;
40) Mariao Vincenzo, con punti 101 su 150;
41) Russo Giovanni, con punti 100 su 150, invalido di guerra, medaglia d'argento al v. m.;
42) Bella Francesco, con punti 100 su 150, ex combattente, croce merito di guerra, ufficiale di complemento;
43) Nairella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. dal 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;
44) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. dal 20 luglio 1921;
45) Napolino Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale di complemento;
46) Fabris Giuseppe, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato nel 1886;
47) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato nel 1900;
48) Pacentra Severino, con punti 100 su 150, coniugato con 1 figlio.
49) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

(2744) p. *Il Ministro*: BUTTARINI

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII concernente il diario degli esami del concorso a 11 posti di volontario di cassa della Tesoreria centrale del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 13 aprile 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1940-XVIII, col quale vennero fissate per i giorni 20, 21 e 22 giugno le prove scritte del concorso ad 11 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della Regia Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato;

Vista la circolare n. 1175/1.3.1. in data 5 giugno 1940-XVIII con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone la sospensione fino a nuovo ordine dei pubblici concorsi;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 13 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del successivo 27 maggio col quale venne stabilito il diario degli esami del suddetto concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2776)

Corregge concernente le graduatorie del concorso a 700 posti d'impiegato ausiliario 1939 bandito dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1940 che pubblica i decreti di approvazione delle graduatorie del concorso a 700 posti di impiegato ausiliario delle poste e dei telegrafi si sono rilevati i seguenti errori:

A pag. 3, al n. 54 di graduatoria, nella colonna «Cognome e nome» in luogo di Gambioni Gavino leggasi *Camboni Gavino*.

A pag. 5 al n. 138 di graduatoria, al nome di D'Ermo Luigi nella colonna «motivi di precedenza» in luogo dell'annotazione Antemarcia, nato il 22 ottobre 1921 leggasi *Antemarcia* (22 ottobre 1922).

A pag. 6 al n. 161 di graduatoria, al nome di Mazzoni Guido nella colonna «Motivi di precedenza» in luogo dell'annotazione Antemarcia nato il 1° dicembre 1921 leggasi *Antemarcia* (1° dicembre 1921).

A pag. 10, al n. 29 di graduatoria, al nome di Giovanni Delia, nella colonna «media della votazione» in luogo di 7.875 leggasi 7.785.

A pag. 18, al n. 36 di graduatoria, nella colonna «Cognome e nome» in luogo di Di Gaetano Francesco leggasi *De Gaetano Francesco*.

A pag. 19 in luogo della dicitura «Concorso n. 26 per la residenza di Terni» leggasi *Concorso n. 25 per la residenza di Teramo*.

A pag. 21, al n. 5 del concorso n. 29 per la residenza di Cosenza, nella colonna «Cognome e nome» in luogo di Cersosino Vittorio leggasi *Cersosimo Vittorio*.

A pag. 22, al n. 1 del concorso n. 30 per la residenza di Matera, nella colonna «Cognome e nome», in luogo di Cimmarusti Vincenzo leggasi *Cimmarusti Vincenzo*.

Nella stessa pag. 22 al n. 3 del concorso n. 31 per la residenza di Potenza, nella colonna «Cognome e nome», in luogo di Alfano Vincenzo leggasi *Alfano Vincenzo*.

A pag. 27, al n. 1 del concorso n. 1 per la residenza di Cuneo, al nome di Arcesa Romildo nella colonna «media della votazione», in luogo di 7.560 leggasi 7.565.

(2771)

RECIA PREFETTURA DI APUANIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1938, n. 19661, col quale venne bandito un pubblico concorso per titoli e per esami a due posti di ostetrica condotta nei comuni di Bagnone e Fivizzano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata come appresso la graduatoria rassegnata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra:

1.	Borghini Bianca	punti	59.844
2.	Pierucci Lioma in Menconi	»	58.219
3	Grassi Angela	»	56.219
4.	Deriola Noris	»	56.094
5.	Gunstalli Maria Amelia	»	54.312
6.	Mannocci Messinella	»	52.401
7.	Angeloni Luigia	»	50.969
8.	Marchi Anuita	»	48.437
9.	Brizzi Armida	»	46.125
		»	45.187

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni di Bagnone e Fivizzano.

Apuania, addì 3 luglio 1940-XVIII

(2643) *Il prefetto*: VELIA

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Mercoledì, 31 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 178

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri* annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 33 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 25 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di ascrivervi preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA ALLEANZA FARMACEUTICA POLLI

Sede Milano — Capitale L. 250.000.

E' convocata l'assemblea degli azionisti per il giorno 31 agosto 1940 ed in eventuale seconda convocazione per il 15 ottobre 1940-XVIII alle ore 11 in Milano presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940 e delibere relative;
3. Nomina del collegio sindacale, emolumento e designazione del presidente.

Deposito azioni al portatore a termini di statuto presso la cassa sociale e la Banca Bellinzaghi Milano.

Milano, luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1232 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TORCITURA DELLA VALCUVIA

Sede in Milano — Capitale L. 900.000.

E' convocata l'assemblea degli azionisti per il giorno 15 settembre 1940-XVIII ed in eventuale seconda convocazione per il 20 settembre 1940-XVIII in Milano via Rigli, 19.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative;
3. Proposta di modifica dell'art. 24 dello statuto;
4. Nomina di amministratori.

Deposito azioni al portatore a termini di statuto presso la cassa sociale e la Banca Bellinzaghi Milano.

Milano, luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1233 (A pagamento).

SOCIETÀ ELETTRICA DI TRASAGHIS

Anonima, sede in Trasaghis — Capitale soc. L. 100.000, inter. versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì 21 agosto 1940-XVIII, alle ore 10,30 nella sala del Dopolavoro in Avasinis, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Proposta di scioglimento anticipato della società;
3. Nomina di un liquidatore e conferimento di poteri allo stesso.

Per intervenire all'assemblea e per esercitare il diritto di voto, gli azionisti dovranno depositare i loro titoli non già tardi del giorno 14 agosto a. c. presso la sede sociale o presso la società Friulana di Elettricità in Udine, via Lodovico Uccellis 10.

Il Presidente.

1231 (A pagamento).

SOC. AN. «I.R.I.A.»

Sede in Milano, via Piccinni, 23 — Cap. L. 10.000, inter. versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 agosto 1940-XVIII alle ore 9 presso la sede sociale, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 12 settembre 1940-XVIII in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

Ordine del giorno:

Relazione dell'amministratore unico; Presentazione della situazione contabile al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative; Proposta di modifica degli articoli 5 e 20 dello statuto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta con bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA ALLEANZA FARMACEUTICA POLLI

Sede Milano — Capitale L. 250.000.

E' convocata l'assemblea degli azionisti per il giorno 31 agosto 1940 ed in eventuale seconda convocazione per il 15 ottobre 1940-XVIII alle ore 11 in Milano presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940 e delibere relative;
3. Nomina del collegio sindacale, emolumento e designazione del presidente.

Deposito azioni al portatore a termini di statuto presso la cassa sociale e la Banca Bellaraggi Milano.

Milano, luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1232 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA TORCITURA DELLA VALCUVIA

Sede in Milano — Capitale L. 600.000.

E' convocata l'assemblea degli azionisti per il giorno 13 settembre 1940-XVIII ed in eventuale seconda convocazione per il 20 settembre 1940-XVIII in Milano via Bigli, 19.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative;
3. Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto;
4. Nomina di amministratori.

Deposito azioni al portatore a termini di statuto presso la sede sociale, la Banca Popolare di Lanno, la Banca Milanese di Credito Milano, e lo spett. Jutificio di Terni - Roma.

Milano, luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1233 (A pagamento).

SOCIETÀ ELETTRICA DI TRASAGHIS

Anonima, sede in Trasaghis — Capitale soc. L. 100.000, inter. versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì 21 agosto 1940-XVIII, alle ore 10.30 nella sala del Dopolavoro in Avasinis, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Proposta di scioglimento anticipato della società;
3. Nomina di un liquidatore e conferimento di poteri allo stesso.

Per intervenire all'assemblea e per esercitare il diritto di voto, gli azionisti dovranno depositare i loro titoli non più tardi del giorno 14 agosto a. c. presso la sede sociale o presso la società Friulana di Elettricità in Udine, via Lodovico Uccellis 10.

Il Presidente.

1231 (A pagamento).

SOC. AN. «I.R.I.A.»

Sede in Milano, via Piccinni, 23 — Cap. L. 10.000, inter. versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 agosto 1940-XVIII alle ore 9 presso la sede sociale, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 12 settembre 1940-XVIII in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

Ordine del giorno:

Relazione dell'amministratore unico; Presentazione della situazione contabile al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative; Proposta di modifica degli articoli 5 e 20 dello statuto.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale cinque giorni liberi prima di quello della assemblea.

Soc. An. I.R.I.A. - Milano.

1234 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ IMPIANTI PER LIQUIDI INFIAMMABILI E APPARECCHI MISURATORI « S.I.L.I.A.M. »

Anonima con sede in Milano — Capitale L. 2.000.000 versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il 24 agosto 1940-XVIII alle ore 15 in Milano via Bigli, 19, presso lo studio del signor rag. Giovanni Strada.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e deliberazioni relative;
3. Emolumenti, nomina dei sindaci, designazione del presidente.

Deposito azioni al portatore a termini di statuto, presso la cassa sociale in Milano, via Brunetti, 9.

Milano, 29 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

1235 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA EDIZIONI ROMA

Sede in Roma, via Ludovisi n. 16 — Capitale sociale L. 275.000

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso di convocazione del 25 aprile 1940 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 aprile 1940-XVIII, n. 98, pag. 2242, relativo alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, era indicata la prima riunione per il giorno 10 maggio 1940-XVIII e la seconda riunione per il giorno 11 maggio.

Si deve invece leggere la prima convocazione per il giorno 9 maggio e la seconda per il giorno 10 maggio 1940-XVIII.

Roma, 29 luglio 1940-XVIII

Il consigliere delegato: (firma illeggibile).

1225 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CONFEZIONI ITALIANE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 12 settembre c. a. ad ore 16 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale e corrispondente modifica dello statuto.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il 30 settembre c. a. ad ore 16.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i portatori di azioni che ne abbiano eseguito il deposito presso la sede sociale cinque giorni avanti l'assemblea.

L'amministratore unico: Giuseppe Bonifortì.

1240 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA EDITORIALE TURISMO

Sede in Roma — Capitale sociale L. 5000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 17 agosto 1940-XVIII, alle ore 12 presso la sede sociale in Roma, via Vittorio Veneto n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio;
2. Dimissioni del collegio sindacale;
3. Nomina del Consiglio;
4. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-41-42;
5. Eventuali modifiche dello statuto;
6. Varie eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate nella cassa presso la sede

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società Anonima Servizio Approvvigionamento Rivendite Latte Affini (S.A.R.L.A.)*, con sede in Nepi, capitale L. 100.000 versato, sono convocati in assemblea straordinaria in Roma, via Sicilia, 166, in prima adunanza, per il giorno 17 agosto 1942-XVIII, ore 11, ed in seconda adunanza, pel caso andasse deserta la prima, nello stesso luogo, alle ore 18 del giorno successivo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento di capitale;
2. Proposta di scioglimento anticipato della società in liquidazione con conseguente nomina di liquidatore e del collegio sindacale;
3. Trasferimento della sede sociale a Roma;
4. Modifica dello statuto sociale.

L'amministratore unico.

1248 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 039-14016 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 1° luglio 1940-XVIII dalla Soc. An. Mobiliare Tadino-Petrella, via Montesanto, 5, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il consigliere delegato della Soc. An. Tadino-Petrella, via Montesanto, 5, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

1090 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 039-14083 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940-XVIII dall'avv. Lamberto Catelli, via Freguglia, 4, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'avv. Lamberto Catelli, via Freguglia, 4, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Anonima con sede in Milano — Capitale L. 2.000.000 versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea per il 24 agosto 1940-XVIII alle ore 15 in Milano via Bigli, 19, presso lo studio del signor rag. Giovanni Strada.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII e deliberazioni relative;
3. Emolumenti, nomina dei sindaci, designazione del presidente.

Deposito azioni al portatore a termini di statuto, presso la cassa sociale in Milano, via Brunetti, 9.

Milano, 29 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1215 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA EDIZIONI ROMA

Sede in Roma, via Ludovisi n. 16 — Capitale sociale L. 375.000

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso di convocazione del 23 aprile 1940 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 aprile 1940-XVIII, n. 98, pag. 2242, relativo alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, era indicata la prima riunione per il giorno 10 maggio 1940-XVIII e la seconda riunione per il giorno 11 maggio.

Si deve invece leggere la prima convocazione per il giorno 9 maggio e la seconda per il giorno 10 maggio 1940-XVIII.

Roma, 29 luglio 1940-XVIII

Il consigliere delegato: (firma illeggibile).

1215 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CONFEZIONI ITALIANE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 settembre c. a. ad ore 16 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale e corrispondente modifica dello statuto.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il 30 settembre c. a. ad ore 16.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i portatori di azioni che ne abbiano eseguito il deposito presso la sede sociale cinque giorni avanti l'assemblea.

L'amministratore unico: Giuseppe Boniforti.

1216 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA EDITORIALE TURISMO

Sede in Roma — Capitale sociale L. 5000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 17 agosto 1940-XVIII, alle ore 12 presso la sede sociale in Roma, via Vittorio Veneto n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio;
2. Dimissioni del collegio sindacale;
3. Nomina del Consiglio;
4. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1940-41-42;
5. Eventuali modifiche dello statuto;
6. Varie eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate nella cassa presso la sede sociale in Roma almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea

Roma, 30 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione:
Il consigliere dimissionario: Luigi Villari

1217 (A pagamento).

Gli azionisti della *Società Anonima Servizio Approvvigionamento Rivendite Latte Affini* (S.A.R.L.A.), con sede in Nepi, capitale L. 100.000 versato, sono convocati in assemblea straordinaria in Roma, via Sicilia, 166, in prima adunanza, per il giorno 17 agosto 1940-XVIII, ore 14, ed in seconda adunanza, pel caso andasse deserta la prima, nello stesso luogo, alle ore 18 del giorno successivo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento di capitale;
2. Proposta di scioglimento anticipato della società in liquidazione con conseguente nomina di liquidatore e del collegio sindacale;
3. Trasferimento della sede sociale a Roma;
4. Modifica dello statuto sociale.

L'amministratore unico.

1218 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 025-11016 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 1° luglio 1940-XVIII dalla Soc. An. Mobiliare Tadino-Petrella, via Montesanto, 5, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il consigliere delegato della Soc. An. Tadino-Petrella, via Montesanto, 5, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

1090 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 025-11082 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940-XVIII dall'avv. Lamberto Catelli, via Freguglia, 4, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'avv. Lamberto Catelli, via Freguglia, 4, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1091 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 029-14986 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 6 luglio 1940-XVIII della Soc. An. Commerciale Italiana Pelli, via Amedei, 3, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Soc. An. Commerciale Italiana Pelli, via Amedei, 3, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1092 (Gratuito).

N. 029-14983 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra».

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940-XVIII dall'avv. Ferdinando Cavallotti, via S. Maria Fulcorina, 16, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Virgilio Ricci, funzionario dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1093 (Gratuito).

N. 029-15291 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il vice direttore generale della Soc. Mangili, via Pontaccio n. 13, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1094 (Gratuito).

N. 029-15289 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940 dai signori Camillo Bottino via Bazzini, 1, Milano, e Ada Cervieri, via Pietro da Cortona, n. 14, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il vice direttore generale della Società Mangili - Adriatica, Milano, Pontaccio, 13.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1095 (Gratuito).

N. 029-15428 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previstedalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 4 luglio 1940-XVIII dalla Soc. Ital. Industria Gomma, via Solari, 23, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Soc. Ital. Industria Gomma, via Solari, 23 Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 6 luglio 1940-XVIII dalla Soc. An. Commerciale Italiana Pelli, via Amedei, 3, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Soc. An. Commerciale Italiana Pelli, via Amedei, 3, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1092 (Gratuito).

N. 029-14983 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»,

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940-XVIII dall'avv. Ferdinando Cavallotti, via S. Maria Fulcorina, 16, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Virgilio Ricci, funzionario dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1093 (Gratuito).

N. 029-15293 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940 dal sig. Camillo Pottino, via Bazzini n. 1, Milano - Ada Cervieri, via Pietro da Cortona, 24, Milano;

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il vice direttore generale della Soc. Mangili, via Pontaccio n. 13, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1094 (Gratuito).

N. 029-15289 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940 dai signori Camillo Bottino via Bazzini, 1, Milano, e Ada Cervieri, via Pietro da Cortona, n. 24, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il vice direttore generale della Società Mangili - Adriatica, Milano, Pontaccio, 13.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1095 (Gratuito).

N. 029-15428 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previstedalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 4 luglio 1940-XVIII dalla Soc. Ital. Industria Gomma, via Solari, 23, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Soc. Ital. Industria Gomma, via Solari, 23 Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1096 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 029-15424 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dal sig. Avanzini Riccardo, via Alzaia Pavese, 12, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Del beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Avanzini Riccardo, via Alzaia Pavese, 12, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1037 (Gratuito).

N. 029-15829 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 20 luglio 1940-XVIII dall'Amministratore della Soc. An. Sante Baldovin, Rogoredo, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Amministratore della Soc. An. Sante Baldovin, Rogoredo, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1038 (Gratuito).

N. 029-16367 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dal sig.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1099 (Gratuito).

N. 029-15217 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo unico della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 7 luglio 1940-XVIII dal signor Giulio Alfredo Petracchi, via Tertulliano, 55, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Giulio Alfredo Petracchi, via Tertulliano, 55, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1100 (Gratuito).

N. 029/15464 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo unico della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 9 maggio 1940-XVIII, dal signor Massimo Pirotta, via Usardi, 3, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Massimo Pirotta, via Usardi, 3, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dal sig. Arcangini Riccardo, via Alzaia Pavese, 12, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Arcangini Riccardo, via Alzaia Pavese, 12, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

2307 (Gratuito).

N. 029/26860 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 20 luglio 1940-XVIII dall'Amministratore della Soc. An. Sante Baldovin, Rogoredo, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Amministratore della Soc. An. Sante Baldovin, Rogoredo, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1998 (Gratuito).

N. 029-26367 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dal sig. Giorgio Ancarani, via Littorio, 6, Monza;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente accordo.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Giorgio Ancarani, via Littorio, 6, Monza.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1999 (Gratuito).

N. 029-13217 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo unico della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 7 luglio 1940-XVIII dal signor Giulio Alfredo Petracchi, via Tertulliano, 35, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Giulio Alfredo Petracchi, via Tertulliano, 35, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1100 (Gratuito).

N. 029/25161 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo unico della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 9 maggio 1940-XVIII, dal signor Massimo Pirotta, via Usardi, 3, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Massimo Pirotta, via Usardi, 3, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1101 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 029/16115 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo unico della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dalla Società Fratelli Gondrand, via Pontaccio, 21, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il direttore della Società Fratelli Gondrand, via Pontaccio, 21, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1101 (Gratuito).

N. 029/16171 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo unico della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dai sig. avv. Naldi Gianni, corso Vittorio Emanuele, 37-b Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'avv. Naldi Gianni, corso Vittorio Emanuele, 37-b, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1103 (Gratuito).

N. 029/13503 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo unico della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dal signor

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Luigi Bernaccino, via Goldoni, 39, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1104 (Gratuito).

N. 029-13263 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940 dal signor Fosca Leonardi, via Morone 3, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Fosca Leonardi, via Morone 3, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1105 (Gratuito).

N. 029-11992 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII al signor Riccardo Di Segni, via S. Vito 7, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Riccardo Di Segni, via S. Vito 7, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dalla Società Fratelli Gondrand, via Pontaccio, 21, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il direttore della Società Fratelli Gondrand, via Pontaccio, 21, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1102 (Gratuito).

N. 029/16171 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo unico della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dal sig. avv. Naldi Gianni, corso Vittorio Emanuele, 37-b Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario l'avv. Naldi Gianni, corso Vittorio Emanuele, 37-b, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1103 (Gratuito).

N. 029/15303 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo unico della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dal signor Luigi Beraudengo, via Goldoni, 59, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Luigi Beraudengo, via Goldoni, 59, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1104 (Gratuito).

N. 029-15265 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940 dal signor Fosca Leonardi, via Morone 3, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Fosca Leonardi, via Morone 3, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1105 (Gratuito).

N. 029-14992 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII al signor Riccardo Di Segni, via S. Vito 7, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Riccardo Di Segni, via S. Vito 7, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1106 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 029-15794 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940-XVIII dal signor Tirza Buratti, viale Romagna, 61, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Tirza Buratti, viale Romagna 61, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

1107 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 029-13942 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 4 luglio 1940-XVIII, presentata dal presidente della Triennale di Milano, Esposizione Internazionale delle Arti decorative industriali moderne e dell'architettura moderna;

Visti gli elenchi allegati alla denuncia da cui risulta che presso la Triennale si trovano in atto tutte le opere che hanno fatto parte della Sezione francese nonchè materiali provenienti dalla Francia e dall'Inghilterra, per la Sezione della VII Triennale dedicata alle arti applicate al cinema e per la mostra degli alberghi per la gioventù;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni e materiali descritti negli elenchi uniti alla denuncia sopra citata, elenchi che si intendono far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni e dei materiali di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il comm. dott. Carlo Alberto Felice, segretario generale della Triennale di Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Sono altresì assoggettati a sequestro, e di esso è nominato sequestratario, lo stesso comm. Carlo Alberto Felice, tutte le somme incassate per le vendite delle opere che nel corso dell'Esposizione furono effettuate, e che in atto si trovano nelle mani del gestore dell'Ufficio vendite della Sezione francese.

Per le opere vendute non ancora consegnate, e per le quali già sinto già incassato il relativo prezzo, il sequestratario è autorizzato a far luogo alla consegna delle opere stesse ai legittimi compratori.

Art. 5. — Il sequestratario anche per le somme di cui al precedente articolo dovrà presentare dettagliato rendiconto, in doppia copia, all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi, provvedendo nello stesso tempo a versare le somme alla Banca d'Italia.

Art. 6. — Tutte le spese di gestione inerenti al presente provvedimento sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 7. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto

N. 029-17019 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il precedente decreto del 15 luglio 1940-XVIII, n. 029-16045 Gab.;

Vista la lettera 22 luglio 1940-XVIII della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano, con cui trasmette i seguenti elenchi:

a) elenco di titoli nominativi in nostro possesso intestati a Enti di nazionalità nemica;

b) elenco delle attività esistenti presso la nostra succursale di Monza al nome di persone od Enti di nazionalità nemica.

Si trasmettono inoltre altri due elenchi e precisamente:

c) elenco suppletivo dei nominativi nemici o dei nominativi stranieri residenti in paesi nemici che intrattengono rapporti con questa sede, omessi nei precedenti elenchi consegnati il 19 corrente;

d) distinta di alcune rettifiche da apportarsi agli elenchi allegati al decreto prefettizio 15 corrente, n. 029-16045 Gab.

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti dall'elenco unito alla denuncia sopracitata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto;

E' nominato sequestratario delle attività stesse il direttore della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano.

Art. 2. — Sono approvate le rettifiche da apportarsi all'elenco unito al decreto prefettizio 15 luglio, sopracitato.

Art. 3. — Nulla è innovato alle disposizioni contenute agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente decreto 15 luglio 1940-XVIII, numero 029-16045 Gab.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

1109 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 029-13310 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di Guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di Guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 20 luglio 1940-XVIII dalla S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, piazzale Fiume 33, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui allo unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, piazzale Fiume 33, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

1110 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 029-16820 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di Guerra»;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940-XVIII dal signor Tirza Buratti, viale Romagna, 61, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Tirza Buratti, viale Romagna 61, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1107 (Gratuito).

N. 029-13942 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 4 luglio 1940-XVIII, presentata dal presidente della Triennale di Milano, Esposizione Internazionale delle Arti decorative industriali moderne e dell'architettura moderna;

Visti gli elenchi allegati alla denuncia da cui risulta che presso la Triennale si trovano in atto tutte le opere che hanno fatto parte della Sezione francese nonchè materiali provenienti dalla Francia e dall'Inghilterra, per la Sezione della VII Triennale dedicata alle arti applicate al cinema e per la mostra degli alberghi per la gioventù;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni e materiali descritti negli elenchi uniti alla denuncia sopra citata, elenchi che si intendono far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni e dei materiali di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il comm. dott. Carlo Alberto Felice, segretario generale della Triennale di Milano

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Sono altresì assoggettati a sequestro, e di esse è nominato sequestratario, lo stesso comm. Carlo Alberto Felice, tutte le somme incassate per le vendite delle opere che nel corso dell'Esposizione furono effettuate, e che in atto si trovano nelle mani del gestore dell'Ufficio vendite della Sezione francese.

Per le opere vendute non ancora consegnate, e per le quali sia stato già incassato il relativo prezzo, il sequestratario è autorizzato a far luogo alla consegna delle opere stesse ai legittimi compratori.

Art. 5. — Il sequestratario anche per le somme di cui al precedente articolo dovrà presentare dettagliato rendiconto, in doppia copia, all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi, provvedendo nello stesso tempo a versare le somme alla Banca d'Italia.

Art. 6. — Tutte le spese di gestione inerenti al presente provvedimento sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 7. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 20 luglio 1940-XVIII

1108 (Gratuito).

Il prefetto: Marziali.

Gab.;

Vista la lettera 22 luglio 1940-XVIII della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano, con cui trasmette i seguenti elenchi:

a) elenco di titoli nominativi in nostro possesso intestati a Enti di nazionalità nemica;

b) elenco delle attività esistenti presso la nostra succursale di Monza al nome di persone ed Enti di nazionalità nemica.

Si trasmettono inoltre altri due elenchi e precisamente:

c) elenco suppletivo dei nominativi nemici o dei nominativi stranieri residenti in paesi nemici che intrattengono rapporti con questa sede, omessi nei precedenti elenchi consegnati il 23 corrente;

d) distinta di alcune rettifiche da apportarsi agli elenchi allegati al decreto prefettizio 15 corrente, n. 029-16043 Gab.

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti dall'elenco unito alla denuncia sopracitata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto;

E' nominato sequestratario delle attività stesse il direttore della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano.

Art. 2. — Sono approvate le rettifiche da apportarsi all'elenco unito al decreto prefettizio 15 luglio sopracitato.

Art. 3. — Nulla è innovato alle disposizioni contenute agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente decreto 15 luglio 1940-XVIII, numero 029-16043 Gab.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1109 (Gratuito).

N. 029-13110 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di Guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di Guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dalla S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, piazzale Fiume 33, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui allo unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, piazzale Fiume 33, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1110 (Gratuito).

N. 029-16822 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di Guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di Guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940-XVIII dalla signora Luisa Andreani, Foro Bonaparte 76, Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui allo unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. M. Andreani, Foro Bonaparte 76, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1111 (Gratuito).

N. 029-13036 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di Guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di Guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dalla Società Mangili Adriatica, via Pontaccio 15, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui allo unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il vice direttore generale della società Adriatica, via Pontaccio n. 15, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1112 (Gratuito).

N. 029-16930 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di Guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di Guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dalla Società Italiana Trasporti, via Mercato, 1, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui allo unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'agente di Milano della Società Italiana Trasporti, via Mercato n. 1, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto

N. 029-16002 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di Guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di Guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dalla Società Trasporti F.lli Gondrand, via Pontaccio 21, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui allo unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Soc. Trasporti F.lli Gondrand, via Pontaccio 21, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1114 (Gratuito).

N. 029-13414 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dalla fabbrica Derivati del Piombo, via G. Negri, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Fabbrica Derivati del Piombo, via G. Negri n. 4, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1115 (Gratuito).

N. 029-14677 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 4 luglio 1940-XVIII dalla Società Anonima Immobiliare Doria, via Palestrina n. 14, Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stratario il dott. M. Andreani, Foro Bonaparte 76, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1111 (Gratuito).

N. 029-15936 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di Guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dalla Società Marittima Adriatica, via Pontaccio 13, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui allo unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il vice direttore generale della società Adriatica, via Pontaccio n. 13, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1112 (Gratuito).

N. 029-16690 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguente del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di Guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dalla Società Italiana Trasporti, via Mercato, 1, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui allo unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'agente di Milano della Società Italiana Trasporti, via Mercato n. 1, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1113 (Gratuito).

[illegible] 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di Guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dalla Società Trasporti F.lli Gondrand, via Pontaccio 21, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui allo unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Soc. Trasporti F.lli Gondrand, via Pontaccio 21, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1114 (Gratuito).

N. 029-15314 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dalla fabbrica Derivati del Piombo, via G. Negri, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Fabbrica Derivati del Piombo, via G. Negri n. 4, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1115 (Gratuito).

N. 029-14677 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 4 luglio 1940-XVIII dalla Società Anonima Immobiliare Doria, via Palestrina n. 14, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore Società Anonima Immobiliare Doria, via Palestrina n. 14, Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1116 (Gratuito).

N. 039-16935 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 19 luglio 1940-XVIII dalla Società Generale Metalli Preziosi, via Spadari, n. 7, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Società Generale Metalli Preziosi, via Spadari n. 7 ,Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1117 (Gratuito).

N. 039-15253 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940-XVIII dall'avv. Sergio Prezioso, via S. Orsola n. 6, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'avv. Sergio Prezioso, via S. Orsola n. 6, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1118 (Gratuito).

N. 039-15915 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto la denuncia presentata in data 19 luglio 1940-XVIII dalla signora Augusta Mazzucchelli, via Gesù n. 3, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominata sequestrataria la signora Mazzucchelli Augusta, via Gesù n. 3, Milano.

Art. 3. — La sequestrataria compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione la sequestrataria potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1119 (Gratuito).

N. 039-15504 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 19 luglio 1940-XVIII dal sig. Luigi Bernaccino, via Goldoni, 39, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Luigi Bernaccino, via Goldoni, 39, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1120 (Gratuito).

N. 039-15476 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dalla signora Angela Salvaghi, via Solari, 36, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominata sequestrataria la signora Angela Salvaghi, via Solari, 36, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1116 (Gratuito).

N. 029-15935 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dalla Società Generale Metalli Preziosi, via Spadari, n. 7, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore della Società Generale Metalli Preziosi, via Spadari n. 7 ,Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1117 (Gratuito).

N. 029-15233 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940-XVIII dall'avv. Sergio Prezioso, via S. Orsola n. 6, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'avv. Sergio Prezioso, via S. Orsola n. 6, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1118 (Gratuito).

N. 029-15915 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli art. 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominata sequestrataria la signora Mazzocchelli Augusta, via Gesù n. 3, Milano.

Art. 3. — La sequestrataria compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione la sequestrataria potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1119 (Gratuito).

N. 029-15504 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dal sig. Luigi Bernacchino, via Goldoni, 30, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Luigi Bernacchino, via Goldoni, 30, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1120 (Gratuito).

N. 029-15376 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 9 luglio 1940-XVIII dalla signora Angela Salvaghi, via Solari, 36, Milano.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominata sequestrataria la signora Angela Salvaghi, via Solari, 36, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1121 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 019-13290 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940 dai signori: Camillo Bottino, via Bazzini n. 1, Milano; Ada Cervieri, via Pietro da Cortona, 24, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il vice direttore gen. Soc. Mangili-Adriatica-Pontaccio, 13, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1122 (Gratuito).

N. 20-19007 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Società Anonima Emilio Bozzi, corso Genova, 9, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore amministrativo Soc. An. Giulio Abozzi, corso Genova n. 9, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1123 (Gratuito).

N. 020/15880 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « Leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII del Credito Italiano sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività, partitamente descritte nel-

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dallo Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al precedente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « Legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e del R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra e dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1192 (Gratuito).

N. 020/14972 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca d'America e d'Italia, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 8 luglio 1940 dai signori: Camillo Botitto, via Rezzini n. 1, Milano; Ada Cervieri, via Pietro da Cortona, 12, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il vice direttore gen. Soc. Mangili-Adriatica-Pomacelio, 15, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1122 (Gratuito).

N. 29-16307 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII della Società Anonima Emilio Bossi, corso Genova, 6, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore amministrativo Soc. An. Giulio Abozzi, corso Genova n. 9, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1123 (Gratuito).

N. 029 12180 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « Leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII del Credito Italiano sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunciante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al precedente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « Legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 750, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra e del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1152 (Gratuito).

N. 030/1072 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca d'America e d'Italia, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, dei provvedimento prefettizio, emesso a norma della legge di guerra o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari.

Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1156 (Gratuito).

N. 029-15959 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dal signor Giuseppe Zecchini, via Monforte, 14, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Giuseppe Zecchini, via Monforte, 14, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1193 (Gratuito).

N. 029-17066 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII, presentata dalla Banca Milanese di Credito e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia - Sede di Milano - Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporle al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere alla apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendenza di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura. Se dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ra, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio, emesso a norma della legge di guerra o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari.

Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali

2196 (Gratuito).

N. 039/17040 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII dal signor Giuseppe Zecchini, via Monforte, 14, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Giuseppe Zecchini, via Monforte, 14, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali

2193 (Gratuito).

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII, dal signor Bruno Quadrelli, via G. Modena, 2, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Bruno Quadrelli, via G. Modena, 2, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali

2195 (Gratuito).

N. 039/17066 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII, presentata dalla Banca Milanese di Credito e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività particolarmente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia - Sede di Milano - Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunciante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporle al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere alla apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendenza di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura. Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forma di legge, regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 25 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1197 (Gratuito).

N. 129-16217 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 966 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 10 luglio 1940-XVIII, dalle Messaggerie Nazionali Gondrand, via Ugo Bassi, 14, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il procuratore delle Messaggerie Nazionali Gondrand, via Ugo Bassi, 14, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali

1194 (Gratuito).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi e agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Ospedale Maggiore di Bologna, domiciliata in Bologna, via Castiglione, 29, ha chiesto con istanza 25 maggio 1940, la concessione trentennale per poter derivare dal torrente Savena, mediante impianto di sollevamento meccanico mobile, l'acqua occorrente per alimentare un macero da canapa, situato nel podere « Predio Palazzo », di sua proprietà, in frazione Villanova del comune di Castenaso.

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

981 (A pagamento).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria, alla ditta Durastante Nicola fu Felice, di derivare dal torrente Ratto, in territorio di Montereale (L'Aquila), litri-secondo 6,20 di acqua per produrre, sul salto di ml. 7,30, la potenza nominale media annua di

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi e agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Neri Antonio fu Enrico, domiciliata sul posto, ha chiesto con istanza 3 giugno 1940 di poter derivare dal torrente Limentra di Treppio una nuova portata massima di litri 330, per azionare un mulino da calce in prossimità del « Molino della Limentra », situato lungo la sponda sinistra del detto torrente, poco a monte della sua confluenza col fiume Reno, in comune di Grizzana, e per il quale venne già riconosciuto un antico diritto di uso d'acqua col decreto Ministeriale n. 9211 dell'8 agosto 1928.

L'acqua derivata verrebbe sempre restituita nel detto torrente, poco a valle dell'opificio.

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

982 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi e agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Fiano Clelia vedova Cristoforo ed altri, domiciliata in Bologna, via Roma, 44, ha chiesto con istanza 25 giugno 1939 la concessione trentennale per poter derivare dal canale Navile, mediante impianto di sollevamento meccanico mobile, l'acqua occorrente per alimentare n. 6 (sei) maceri da canapa, situati nei poderi: Conserva, S. Lucia, Barchetta, Castagnolino, Bassa e Crocetta, in località Castagnolino del comune di Bentivoglio.

Bologna, 5 luglio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

983 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Catania

AVVISO

La ditta Giordano Antonino fu Vincenzo, con sede in Catania, ha, in data 20 febbraio 1940-XVIII, presentato domanda per derivazione mediante attingimento di 0,50 moduli d'acqua dal fiume Simeto in comune di Catania, località Angelo Vario, per uso di irrigazione.

Catania, 10 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: P. Aequer.

965 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AGGIUNTA DI NOME

Il sottoscritto Samuele Cambiaghi fu Giuseppe, nato a Monza il 30 agosto 1878 e residente a Milano, ha presentato istanza per essere autorizzato ad aggiungere al proprio nome quello di « Giovanni ». Con decreto 25 giugno 1940-XVIII, di S. E. il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Milano, a norma dell'art. 159, del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato civile, ha autorizzato la inserzione per sunto di detta istanza nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e la affissione agli albi pretori dei comuni di nascita e di residenza.

In ottemperanza al disposto del ricordato art. 159 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ed a quanto disposto dal decreto 25 giugno 1940-XVIII, sopra richiamato si fa invito a chiunque creda di avervi interesse a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, azienle, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

1197 (Gratuito). Il prefetto: Marziali

N. 129-16117 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra citata « Legge di guerra »;

Vista la denuncia presentata in data 20 luglio 1940-XVIII, dalle Messaggerie Nazionali Gondrand, via Ugo Bassi, 14, Milano;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di cui all'unito elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il procuratore delle Messaggerie Nazionali Gondrand, via Ugo Bassi, 14, Milano.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 21 luglio 1940-XVIII

1194 (Gratuito). Il prefetto: Marziali

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi e agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Ospedale Maggiore di Bologna, domiciliata in Bologna, via Castiglione, 29, ha chiesto con istanza 25 maggio 1940, la concessione trentennale per poter derivare dal torrente Savena, mediante impianto di sollevamento meccanico mobile, l'acqua occorrente per alimentare un macero da canapa, situato nel podere « Predio Palazzo », di sua proprietà, in frazione Villanova del comune di Castenaso.

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

981 (A pagamento).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria, alla ditta Durastante Nicola fu Felice, di derivare dal torrente Ratto, in territorio di Moutereale (L'Aquila), litri-secondo 6,20 di acqua per produrre, sul salto di ml. 7,30, la potenza nominale media annua di HP 0,60, in servizio di un mulino da cereali.

(*Omissis*).

Roma, 5 maggio 1940-XVIII

984 (A pagamento). Il Ministro: Serena.

Si rende noto, ai sensi e agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Neri Antonio fu Enrico, domiciliata sul posto, ha chiesto con istanza 3 giugno 1940 di poter derivare dal torrente Limentra di Treppio una nuova portata massima di litri 350, per azionare un molino da calce in prossimità del « Molino della Limentra », situato lungo la sponda sinistra del detto torrente, poco a monte della sua confluenza col fiume Reno, in comune di Grizzana, e per il quale venne già riconosciuto un antico diritto di uso d'acqua col decreto Ministeriale 11 gennaio 1918.

L'acqua derivata verrebbe sempre restituita nel detto torrente, poco a valle dell'Opificio.

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

982 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi e agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la ditta Piano Clelia vedova Cristoforo ed altri, domiciliata in Bologna, via Roma, 44, ha chiesto con istanza 23 giugno 1939 la concessione trentennale per poter derivare dal canale Navile, mediante impianto di sollevamento meccanico mobile, l'acqua occorrente per alimentare n. 6 (sei) maceri da canapa, situati nei poderi: Conserva, S. Lucia, Barchetta, Castagnolino, Bassa e Crocetto, in località Castagnolino del comune di Bentivoglio.

Bologna, 5 luglio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

983 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Catania

AVVISO

La ditta Giordano Antonino fu Vincenzo, con sede in Catania, ha, in data 20 febbraio 1940-XVIII, presentato domanda per derivazione mediante attingimento di 0,50 moduli d'acqua dal fiume Simeto in comune di Catania, località Angelo Vario, per uso di irrigazione.

Catania, 10 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere capo: P. Aspes.

985 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AGGIUNTA DI NOME

Il sottoscritto Samuele Cambiaghi fu Giuseppe, nato a Monza il 20 agosto 1878 e residente a Milano, ha presentato istanza per essere autorizzato ad aggiungere al proprio nome quello di « Giovanni ». Con decreto 15 giugno 1940-XVIII, di S. E. il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Milano, a norma dell'art. 159, del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato civile, fu autorizzato la inserzione per sunto di detta istanza nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e la affissione agli albi pretori dei comuni di nascita e di residenza.

In ottemperanza al disposto del ricordato art. 159 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ed a quanto disposto dal decreto 15 giugno 1940-XVIII, sopra richiamato si fa invito a chiunque creda di avervi interesse a fare opposizione alla istanza stessa nel termine di trenta giorni dalla presente inserzione a norma del disposto dell'art. 160 del citato R. decreto 9 luglio 1939.

Milano, 20 luglio 1940-XVIII

Samuele Cambiaghi

1236 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Con decreto 24 gennaio 1938-XVI, del presidente del Tribunale di Mantova, venne pronunciato l'ammortamento dell'assegno n. 43, in data 8 luglio 1937, di L. 3219,65, c. c. postale n. 3/16678, viziato al n. 9010 del 10 luglio 1937, ufficio di Milano, intestato all'Esattoria consorziale Castelgoffredo, Casaloldo e Casalmoro, emesso a favore Amministrazione provinciale Mantova, firmato da Doneli Ottorino, autorizzandone il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Mantova, 12 giugno 1940-XVIII

Il preside della provincia di Mantova:
Sen. avv. Cesare Genovesi.

1224 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Il presidente del Tribunale di Vicenza con decreto 13 luglio 1940 - Anno XVIII, dichiarò l'ammortamento dell'assegno circolare numero 009886, serie E, di L. 5747,50, emesso il 15 dicembre 1930, dalla filiale di Piazzola sul Brenta, della Cassa di risparmio Padova e Rovigo, a favore del Consorzio agrario provinciale per la provincia di Vicenza, e ne autorizzò il pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, purchè non venga fatta, nel frattempo, opposizione dal detentore.

Vicenza, 23 luglio 1940-XVIII

Il cancelliere di sezione: U. Guggia.

1203 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNI BANCARI

Il pretore di Locri, il 17 luglio 1940-XVIII, ha decretato l'ammortamento degli assegni bancari: serie F. N. 6-093-125-Q, per L. 10.500, rilasciato il 17 aprile 1940, e serie D. N. 6-090-836-Q, per L. 3072, rilasciato il 20 aprile 1940, all'ordine di Filippone Francesco fu Giuseppe, da Locri, dalla Cassa di Risparmio di Calabria, filiale di Locri, sull'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

Filippone Francesco.

1206 (A pagamento).

PUBBLICAZIONE PER AGGIUNTA DI COGNOME

Con decreto dell'ecc. Guardasigilli, 11 luglio 1940-XVIII, fu autorizzata la pubblicazione della domanda di Rosellini Umberto Raoul, nato a Lucca il 30 maggio 1922, di Rosellini Olema, di Tredici Duilio, Francesca e Gina, perchè venga aggiunto al cognome di Umberto Rosellini il cognome Tredici. Si invita chi vi ha interesse, a opporsi nel termine di giorni sessanta a sensi R. decreto 9 luglio 1939-XVIII.

Avv. Dario Rossi

Genova, 26 luglio 1940-XVIII

1207 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

A seguito autorizzazione Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII. Si pubblica la domanda di Scorrese Ciccotti Antonio Eduardo del fu Michele e fu Basile Maria Teresa, nato a Cancellara il 20 gennaio 1879, e figlio Michele, Adele ed Agostino, con la quale chiedeva l'autorizzazione di abbandonare il cognome Scorrese per conservare soltanto quello di Ciccotti.

Palazzo San Gervasio, 27 luglio 1940-XVIII

Scorrese Ciccotti Antonio

1208 (A pagamento).

REGIA PRETURA DI CIVITANOVA MARCHE

Con decreto 9 luglio corr. il Pretore ha disposto lo ammortamento delle cambiali, scadibili in balle da L. 2[illegible] Civitanova, 28 giugno

AVVISO PER AGGIUNTA DI COGNOME

Con decreto del Guardasigilli 18 luglio 1940-XVIII sono state autorizzate le pubblicazioni della domanda con la quale si chiede che:

Ricciardelli Angelina e Mario, nati in Caserta rispettivamente il 23 aprile 1901 e il 16 giugno 1903 ed i figli Ludovico e Giancarlo di Mario, nati in Roma rispettivamente il 5 maggio 1926 ed il 30 giugno 1928, tutti residenti in Roma, siano autorizzati ad aggiungere al cognome «Ricciardelli» quello di «D'Albore».

Chiunque creda di avervi interesse può fare opposizione nei modi e termini stabiliti dall'art. 159 del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.

Avv. conte Marcantonio Caracciolo del Leone.

1244 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606,
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 24, 26 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 19 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso indicati, siti nel territorio del comune di Ortanova sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 24 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

"Fondo: «Masseria Flaviano» riportato nel catasto del comune di Ortanova in testa a: Flaviano Almerinda e Filomena, sorelle fu Nicola, partita 636, foglio di mappa 5, partic. 8, 9, 11, 12; foglio di mappa 4, partic. 20, 21, per la superficie complessiva di ettari 35.24.74 e con la rendita imponibile di L. 3742,62."

Detto fondo confina: a nord con fondo Tancredi di Riccardi e proprietà Quinto Teresa; ad est con la proprietà Quinto Teresa; a sud con proprietà Filiasi; ad ovest con proprietà Casillo e tratturo vicinale Tancredi.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 120.000 (centoventiseimila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 19 luglio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Conte naz. Araldo Crollalanza.

1237 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606,
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Castelgoffredo, Casaloldo e Casalmoro, emesso a favore Amministrazione provinciale Mantova, firmato da Donelli Gregorio, autorizzandone il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Mantova, 12 giugno 1940-XVIII

Il presidente della provincia di Mantova:
Sen. avv. Cesare Genovesi.

1204 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Il presidente del Tribunale di Vicenza con decreto 13 luglio 1940 - Anno XVIII, dichiarò l'ammortamento dell'assegno circolare numero 0098885, serie E, di L. 5747,50, emesso il 15 dicembre 1939, dalla filiale di Piazzola sul Brenta, della Cassa di risparmio Padova e Rovigo, a favore del Consorzio agrario provinciale per la provincia di Vicenza, e ne autorizzò il pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, perchè non venga fatta, nel frattempo, opposizione dal detentore.

Vicenza, 23 luglio 1940-XVIII

Il cancelliere di sezione: U. Guggia.

1205 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNI BANCARI

Il pretore di Locri, il 27 luglio 1940-XVIII, ha decretato l'ammortamento degli assegni bancari: serie F. N. 0-005-2150 Q. per L. 10.500, rilasciato il 27 aprile 1940, e serie D. N. 0-090386-Q. per L. 2175, rilasciato il 20 aprile 1940, all'ordine di Filippone Francesco fu Giuseppe, da Locri, dalla Cassa di Risparmio di Calabria, filiale di Locri, sull'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

Filippone Francesco.

1206 (A pagamento).

PUBBLICAZIONE PER AGGIUNTA DI COGNOME

Con decreto dell'ecc. Guardasigilli, 11 luglio 1940-XVIII, fu autorizzata la pubblicazione della domanda di Rosellini Umberto Raul, nato a Lucca il 30 maggio 1912, di Rosellini Olema, di Tredici Duilio, Francesca e Gina, perchè venga aggiunto al cognome di Umberto Rosellini il cognome Tredici. Si invita chi vi ha interesse, a opporsi nel termine di giorni sessanta a sensi R. decreto 9 luglio 1939-XVIII.

Avv. Dario Rossi

Genova, 26 luglio 1940-XVIII

1207 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

A seguito autorizzazione Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII. Si pubblica la domanda di Scorzese Ciccotti Antonio Edoardo del fu Michele e fu Basile Maria Teresa, nato a Cancellara il 20 gennaio 1870, e figlio Michele, Adele ed Agostino, con la quale chiedeva l'autorizzazione di abbandonare il cognome Scorzese per conservare soltanto quello di Ciccotti.

Palazzo San Gervasio, 27 luglio 1940-XVIII

Scorzese Ciccotti Antonio

1208 (A pagamento).

REGIA PRETURA DI CIVITANOVA MARCHE

Con decreto 9 luglio corr. il Pretore ha disposto lo ammortamento della seguente cambiale in bollo da L. 12,50, Civitanova 25 giugno 1939. B.P.L. 3000 al 25 giugno 1940-XVIII, pagherò per questa cambiale a Bedetta Francesco la somma di L. 3000 Baglioni Francesco Menotta Enrichetta Maurizi Pio avallo. E ne ha ordinato il pagamento al Bedetta Francesco dopo trenta giorni da oggi salva in tal termine la opposizione dell'eventuale detentore.

1243 (A pagamento).

25 aprile 1921 e il 16 giugno 1903 ed i figli Ludovico e Giancarlo di Mario, nati in Roma rispettivamente il 3 maggio 1926 ed il 30 giugno 1928, tutti residenti in Roma, siano autorizzati ad aggiungere al cognome «Ricciardelli» quello di «D'Albore».

Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione nei modi e termini stabiliti dall'art. 139 del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.

Avv. conte Marcantonio Caracciolo del Leone.

1241 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606,
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 19 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 12 novembre 1938-XVII, n. 1634;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso indicati, siti nel territorio del comune di Ortanova sono soggetti ai obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede:

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 del sopraccitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo: «Masseria Flaviano» riportato nel catasto del comune di Ortanova in testa a: Flaviano Almerinda e Filomena, sorelle fu Nicola, partita 685, foglio di mappa 5, partic. 8, 9, 11, 12; foglio di mappa 4, partic. 20, 21, per la superficie complessiva di ettari 35.14.74 e con la rendita imponibile di L. 3741,62.

Detto fondo confina: a nord con fondo Tancredi di Riccardi e proprietà Quinto Teresa; ad est con la proprietà Quinto Teresa; a sud con proprietà Filiasi; ad ovest con proprietà Casillo e tratturo vicinale Tancredi.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 126.000 (centoventiseimila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 19 luglio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

1237 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606,
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 12, 19 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli arti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

coli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso indicati, siti nel territorio del comune di S. Marco in Lamis sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « La Chiancata » riportato nel vigente catasto del comune di S. Marco in Lamis, in testa alla ditta: Sorella Concettina, Domenico, Filomena e Francesco, fratelli e sorelle di Carlo per 119/135 e Sorella Carlo fu Domenico per 16/135, art. 3173, foglio di mappa 137, partic. 5, 6, 7, per la superficie complessiva di ettari 113.08.66 e con la rendita imponibile di L. 8677,20.

Detto fondo confina: a nord con la strada vicinale S. Giovanni Rotondo-Foggia e con la proprietà Angeloni; ad est con altra proprietà Angeloni nota col nome « Copparile », e con proprietà « Posta la via » di De Giacomo; a sud con la strada provinciale Foggia-Manfredonia o meglio con breve striscia del tratturo regio Foggia-Campolato; ad ovest e sud con proprietà Chiancata di Lecce Teodorico.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 280.000 (duecentoottantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 9 luglio 1940-XVIII

p. Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Il segretario generale: Tronci.

1238 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Putignone ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Crisci Angelina fu Domenico ved. Leone usufr.; Leone Domenico a sud, con la proprietà del sig. Carlo D'Avalos, ad ovest con la proprietà del sig. Alfredo Berlingieri e figlia Lucia.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 112.000 (centododicimila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il Presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
cons. naz. Araldo Crollalanza.

1239 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Pietrafitta » e « Romito ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Di Biase dott. Nicola di Luigi, alla partita 327, foglio di mappa 88, partic. 12, foglio di mappa 89 partic. 1 e 3; foglio di mappa 135, partic. 1 e 4; foglio di mappa 136, partic. 2; foglio di mappa 137, partic. 2; per la superficie di ettari 29.51.49, e l'imponibile di L. 2229, 87.

La proprietà è divisa in tre appezzamenti: *a*) il primo appezzamento (formato dalla partic. 3 del foglio 89 e dalla partic. 4 del foglio 135) confina: a nord, con proprietà Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); ad est, con terre di Giulia e Rosa Figliolia; a sud con terre del comm. Sipari Pietro Antonio, ad ovest con terre dello stesso Sipari e di Siani Maria Luigia maritata Frisoli; *b*) il secondo appezzamento (formato dalla partic. 1 del foglio 89, dalla partic. 1 del foglio 135 e dalla partic. 2 del foglio 136) confina: a nord e ad est, con terre di Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); a sud, con proprietà di Siani Maria Luigia in Frisoli e di Di Gioia Luigi; ad ovest, con terre di Aiello Ottavia in De Petra e Russo Vito-Cessre; *c*) il terzo appezzamento (formato dalla partic. 12 del foglio 88 e dalla partic. 2 del foglio 137) confina: a nord e ad ovest, con proprietà Barone Giulio; (Masseria Pietrafitta); ad est, con una strada privata che porta alla Masseria predetta; a sud con la provinciale Traversa, Barone, Troia, Giardinetto, con proprietà Sipari e strada vicinale Tratturo Foggia-Troia.

Dalla complessiva su detta superficie di ettari 29.51.49 debbono detrarsi ettari 0.31.00 per altrettanti occupati dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, non ancora volturati allo stesso.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 75.000 (settantacinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fesso del comune di S. [illegible]co in Lamis sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « La Chiancata » riportato nel vigente catasto del comune di S. Marco in Lamis, in testa alla ditta: Sorella Concettina, Domenico, Filomena e Francesco, fratelli e sorelle di Carlo per 119/135 e Sorella Carlo fu Domenico per 16/135, art. 3173, foglio di mappa 137, partic. 5, 6, 7, per la superficie complessiva di ettari 113.68.66 e con la rendita imponibile di L. 8977.20.

Detto fondo confina: a nord con la strada vicinale S. Giovanni Rotondo-Foggia e con la proprietà Angeloni; ad est con altra proprietà Angeloni nota col nome « Copparile », e con proprietà « Posta la via » di De Giacomo; a sud con la strada provinciale Foggia-Manfredonia o meglio con breve striscia del tratturo regio Foggia-Campolato; ad ovest e sud con proprietà Chiancata di Lecce Teodorico.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 280.000 (duecentottantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 9 luglio 1930-XVIII

p. Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
Il segretario generale: Trucci.

1238 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Patignone ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Crisci Angelina fu Domenico ved. Leone usufr.; Leone Domenico fu Giuseppe per 1/4; Mirabella Carlo, Olga, e Bianca fratello e sorella di Giuseppe per 1/2 e Di Napoli Lucia e Maria fu Nicola per 1/4, alla partita 1012, foglio di mappa 141 part. 3, 4, 5, 6, 7, 12, per la superficie di ettari 45.68.32, e l'imponibile di L. 2735.68.

Il fondo confina: a nord e ad est, con la proprietà di Di Loreto Pasquale con la quale in passato formava un fondo unico e con la quale anche attualmente ha l'accesso ed il piazzale della masseria in comune; Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1930-XVIII

Il Presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
cons. naz. Araldo Crollalanza.

1239 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Pietrafitta » e « Romito ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Di Biase dott. Nicola di Luigi, alla partita 327, foglio di mappa 88, partic. 12, foglio di mappa 89 partic. 1 e 3; foglio di mappa 135, partic. 1 e 4; foglio di mappa 136, partic. 2; foglio di mappa 137, partic. 2; per la superficie di ettari 29.51.49, e l'imponibile di L. 2129, 87.

La proprietà è divisa in tre appezzamenti: a) il primo appezzamento (formato dalla partic. 3 del foglio 89 e dalla partic. 4 del foglio 135) confina: a nord, con proprietà Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); ad est, con terre di Giulia e Rosa Figliolia; a sud con terre del comm. Sipari Pietro Antonio, ad ovest con terre dello stesso Sipari e di Siani Maria Luigia maritata Frisoli; b) il secondo appezzamento (formato dalla partic. 1 del foglio 89, dalla partic. 1 del foglio 135 e dalla partic. 2 del foglio 136) confina: a nord e ad est, con terre di Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); a sud, con proprietà di Siani Maria Luigia in Frisoli e di Di Gioia Luigi; ad ovest, con terre di Aiello Ottavia in De Petra e Russo Vito-Cesare; c) il terzo appezzamento (formato dalla partic. 12 del foglio 88 e dalla partic. 2 del foglio 137) confina: a nord e ad ovest, con proprietà Barone Giulio; (Masseria Pietrafitta); ad est, con una strada privata che porta alla Masseria predetta; a sud con la provinciale Traversa, Barone, Troia, Giardinetto, con proprietà Sipari e strada vicinale Tratturo Foggia-Troia.

Dalla complessiva su detta superficie di ettari 29.51.49 debbono detrarsi ettari 0.31.00 per altrettanti occupati dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, non ancora volturati allo stesso.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 75.000 (settantacinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1930-XVIII

Il Presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
cons. naz. Araldo Crollalanza.

1241 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di S. Marco in Lamis, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «La Chiancata».

Riportato nel vigente catasto del comune di S. Marco in Lamis in testa alla ditta: Lecce avv. Teodorico fu Antonio e Petrilli Maria-Assunta fu Achille coniugi partita 1121, foglio di mappa 137, partic. 1, 2, 3, 4, per la superficie complessiva di ettari 69.01.54 e con la rendita imponibile di L. 4057,08

Detto fondo confina: a nord con restante proprietà di Lecce e strada vicinale per S. Giovanni Rotondo; ad est proprietà Chiancata di Sorella Carlo ed altri; a sud con breve tratto di terreno del R. Tratturo Foggia-Campolato e più precisamente strada provinciale Foggia-Manfredonia; ad ovest con proprietà Fazioli di Orsini principessa Ildegarda.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 175.000 (centosettantacinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 9 luglio 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
Il segretario generale: Tronci.

1242 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Posta Rotonda».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Petrucelli fu Giuseppe vedova Petrucelli e Petrucelli Vincenzo fu Giovanni e figlie Estella, Francesca e Angiolina, alla partita 619, foglio di mappa 187 part. 1/a, 1/c, 1/f, 1/e, 2/d, 2/e, 5, 6/a, 8/a, 9/b, per la superficie di ettari 136.82.48 e l'imponibile di L. 18756,59, ed alla ditta Paranzino Francesca fu Giuseppe vedova Petrucelli e Petrucelli Vincenzo fu Giovanni e figlie Estella, Francesca e Angiolina, alla partita 619, foglio di mappa 187 part. 1/a, 1/c, 1/f, 1/e, 2/d, 2/e, 5, 6/a, 8/a, 9/b, per la superficie di ettari 136.82.48 e l'imponibile di L. 18756,59, ed alla ditta Paranzino Francesca fu Giuseppe vedova Petrucelli e Petrucelli Vincenzo fu Giovanni e figlie Estella, Francesca e Angiolina, alla partita 619, foglio di mappa 187 part. 1/b, 1/c, 1/f, Vincenzo e figlie).

L'intero fondo confina: a nord con terreni della signora Paranzino Francesca e del sig. Giovanni Iannassi; ad est, col tratturello Foggia-Castellaccio dei Sauri; a sud con terreni dell'Ente comunale di assistenza di Borrea e con altri terreni della signora Paranzino Francesca; ad ovest con la strada nazionale Foggia-Napoli e col tratturello Foggia-Camporeale (proprietà d'Avalos).

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 285.000 (duecentottantacinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
cons. naz. Araldo Crollalanza.

1240 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso indicati siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo: «Masseriella Sambuco», riportato nel catasto del comune di Grazzanise, in testa a: Mirra Amalia fu Gennaro, al foglio di mappa 18, partic. 62-68, per la superficie complessiva di Ha. 1.02.55 e con l'imponibile di L. 102,55.

Il suddescritto fondo è composto di due appezzamenti contraddistinti in catasto con la partic. n. 62 del foglio di mappa 18 e con la partic. n. 68 dello stesso foglio di mappa.

Il primo confina: con le proprietà di Mirra Gennaro e Vincenza fu Antimo ed altri; di Mirra Gennarino e Vincenzino di Antimo ed altri, di Mirra Luigi fu Gennaro, salvo se altri.

Il secondo confina: con le proprietà di Pignatelli Luigi fu Riccardo, di Mirra Gennaro e Vincenzo di Antimo, con la strada comunale di Cancello salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 3000 (tremila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di S. Marco in Lamis, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « La Chiancata ».

Riportato nel vigente catasto del comune di S. Marco in Lamis in testa alla ditta: Lecce avv. Teodorico fu Antonio e Petrilli Maria-Assunta fu Achille coniugi partita 1411, foglio di mappa 137, partic. 1, 2, 3, 4, per la superficie complessiva di ettari 69.01.54 e con la rendita imponibile di L. 4957,08

Detto fondo confina: a nord con restante proprietà di Lecce e strada vicinale per S. Giovanni Rotondo; ad est proprietà Chiancata di Sorella Carlo ed altri; a sud con breve tratto di terreno del R. Tratturo Foggia-Campolato e più precisamente strada provinciale Foggia-Manfredonia; ad ovest con proprietà Fazioli di Orsini principessa Ildegarda.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 175.000 (centosettantacinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 9 luglio 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
Il segretario generale: Tronci.

1242 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926 n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Masseria Tecto ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta: Petruccelli Vincenzo, fu Giovanni per 2/3 e figlie Estella, Francesca ed Angiolina per 1/3, alla partita 618, foglio di mappa 187, part. 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 5, 6/a, 6/b, 9/b, per la superficie di ettari 136.82.48 e l'imponibile di L. 12.000

Detto fondo confina: a nord con terreni della signora Paranzino Francesca e del sig. Giovanni Iannuzzi; ad est, col tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri; a sud con terreni dell'Ente comunale di assistenza di Foggia e con altri terreni della signora Paranzino Francesca; ad ovest con la strada nazionale Foggia-Napoli e col tratturello Foggia-Camporeale (proprietà d'Avalos).

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 285.000 (duecentottantacinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
cons. naz. Araldo Crollalanza.

1240 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso indicati siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo: « Masseriella Sambuco », riportato nel catasto del comune di Grazzanise, in testa a: Mirra Amalia fu Gennaro, al foglio di mappa 18, partic. 62-68, per la superficie complessiva di Ha. 1.02.33 e con l'imponibile di L. 102,55.

Il suddescritto fondo è composto di due appezzamenti contraddistinti in catasto con la partic. n. 62 del foglio di mappa 18 e con la partic. n. 68 dello stesso foglio di mappa.

Il primo confina: con le proprietà di Mirra Gennaro e Vincenza fu Antimo ed altri; di Mirra Gennarino e Vincentino di Antimo ed altri, di Mirra Luigi fu Gennaro, salvo se altri.

Il secondo confina: con le proprietà di Pignatelli Luigi fu Riccardo, di Mirra Gennaro e Vincenzo di Antimo, con la strada comunale di Cancello salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 3000 (tremila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 11 luglio 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza.

1165 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio Centrale Arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 22 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia, in testa alla ditta: Molinari Giuseppe di Francesco-Paolo per 1/2, e Morlino Raffaele fu Raffaele per 1/2, alla partita 554, foglio di mappa 88, particella 6 per la superficie di Ha. 7,21.02, e l'imponibile di L. 319,14.

Il fondo confina: a nord, con proprietà di Seppa Eugenia; ad est, con terre di Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); a sud, con terre dei comm. Sipari, e ad ovest con la Masseria Paduleria Torre Bianca di proprietà Barone.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 17.500 (diciassettemilacinquecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
cons. naz. Araldo Crollalanza.

1166 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio Centrale Arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 22 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di S. Giovanni Rotondo, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Eccmo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia, in testa alla ditta: Molinari Giuseppe di Francesco-Paolo per 1/2, e Morlino Raffaele fu Raffaele per 1/2, alla partita 554, foglio di mappa 88, particella 6 per la superficie di Ha. 7,21.02, e l'imponibile di L. 319,14.

Il fondo confina: a nord, con proprietà di Seppa Eugenia; ad est, con terre di Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); a sud, con terre dei comm. Sipari, e ad ovest con la Masseria Paduleria Torre Bianca di proprietà Barone.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 17.500 (diciassettemilacinquecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
cons. naz. Araldo Crollalanza.

1166 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio Centrale Arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 22 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Eccmo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Gelso».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia, in testa a:

1) Figliola Giulia e Rosa, sorelle fu Francesco-Saverio, alla partita 418, foglio di mappa 135, partic. 5-a, per la superficie di Ha. 13.49.10 e l'imponibile di lire 1331,36;

2) e in testa alla ditta Figliola Giulia e Rosa, sorelle fu Francesco-Saverio, livellarie al capitolo cattedrale di S. Maria Maggiore in Foggia, alla partita 1439, foglio di mappa 89, part. 4-a, per la superficie di Ha. 35.81.10 e l'imponibile di L. 3.643,07.

La superficie totale da espropriare, detratti Ha. 0.17.00 per terreno occupato e non ancora voltirato all'Ente per l'Acquedotto pugliese è di Ha. 51.13.20 col corrispondente imponibile di L. 4575,16.

Il fondo confina: a nord, con la strada vicinale a fondo naturale, denominata Tratturo Ricciari-Foggia; ad est, con terreni appartenenti all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese e con restanti terreni della tenuta «Gelso» (di cui in parte, le sorelle Figliola sono livellarie e alla cattedrale di S. Maria Maggiore di Foggia e in parte sono libere proprietarie); a sud, con terra di Summa Giuseppe e di Sipari Pietrantonio; ad ovest, con proprietà dei dott. Nicola Di Biase e con la tenuta «Pietrafitta» del signor Giulio Barone.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 125.000 di cui L. 40.000 per la parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789015

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Pietrafitta».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia, in testa alla ditta: Molinari Giuseppe di Francesco-Paolo per 1/2, e Morlino Raffaele fu Raffaele per 1/2, alla partita 554, foglio di mappa 88, particella 6 per la superficie di Ha. 7.91.02, e l'imponibile di L. 569,14.

Il fondo confina: a nord, con proprietà di Suppa Eugenia; ad est, con terre di Barone Giulio (Masseria Pietrafitta); a sud, con terre del comm. Sipari, e ad ovest con la Masseria Panettiera Torre Bianca di proprietà Barone.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 17.500 (diciassettemilacinquecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: cons. naz. Araldo Crollalanza.

1166 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale

Istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di S. Giovanni Rotondo, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Fazzuoli».

Riportato nel vigente catasto del comune di S. Giovanni Rotondo, in testa alla ditta: Orsini principessa Ildegarda fu Domenico-Napoleone, alla partita 3130, foglio di mappa 137, partic. 7, 8/1, 3, 20/1, 11, 12; per la superficie complessiva di Ha. 201.78.13 e l'imponibile di lire [illegible] con l'imponibile di L. 80.

Il fondo confina: a nord, con Masseria Posta Grande di Angeloni e Masseria Chiancata di Lecce Teodorico ad est, con proprietà Chiancata pure dei Lecce Teodorico; a sud, con strada provinciale Foggia-Manfredonia e più propriamente con R. Tratturo Foggia-Campolato; ad ovest, con Masseria S. Poca di Angeloni Raffaele, con fondo S. Fosco della Società Protezione Animali di Napoli, con proprietà Spettelli Concetta, oggi pure Società Protezione Animali di Napoli, e con proprietà Gagliardo di Fadone Luigi.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 500.000 (cinquecentomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: cons. naz. Araldo Crollalanza.

1167 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale

Istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Foggia, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Gelso».

Riportato nel vigente catasto del comune di Foggia, in testa a:

1) Figliola Giulia e Rosa, sorelle fu Francesco-Saverio, alla partita 116, foglio di mappa 135, partic. 5-a, per la superficie di Ha. 28.49.10 e l'imponibile di lire 1331, 59;

2) e in testa alla ditta Figliola Giulia e Rosa, sorelle fu Francesco-Saverio, livellarie al capitolo cattedrale di S. Maria Maggiore in Foggia, alla partita 1439, foglio di mappa 89, part. 4-a, per la superficie di Ha. 35.81.10 e l'imponibile di L. 3044,93.

La superficie totale da espropriare, detratti Ha. 0.15.00 per terreno occupato e non ancora valutato all'Ente per l'Acquedotto pugliese è di Ha. 51.15.20 col corrispondente imponibile di L. 4375,16.

Il fondo confina: a nord, con la strada vicinale a fondo naturale, denominata Tratturo Biccari-Foggia; ad est, con terreni appartenenti all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese e con restanti terreni della tenuta «Gelso» (di cui in parte, le sorelle Figliola sono livellarie e alla cattedrale di S. Maria Maggiore di Foggia e in parte sono libere proprietarie); a sud, con terra di Summa Giuseppe e di Sipari Pietrantonio; ad ovest, con proprietà del dott. Nicola Di Biase e con la tenuta «Pietrafitta» del signor Giulio Barone.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 125.000 di cui L. 40.000 per la parte di cui al n. 1) e L. 85.000 per la parte di cui al n. 2).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: cons. naz. Araldo Crollalanza.

1168 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale

Istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 15 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Orrtanova, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Posta Fonte».

Riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova, in testa alla ditta: Masciarelli Vincenzo e Giuseppe, fratelli di Gregorio, usufruttuario e il primo figlio maschio nascituro di Masciarelli Vincenzo, pretuario e il primo figlio maschio nascituro di Masciarelli Vincenzo, predetto proprietario ed in mancanza diverrà proprietario il primo figlio maschio di Masciarelli Giuseppe predetto, alla partita 1048, foglio di mappa 6, partic. 45, foglio di mappa 32, partic. 5, 3, 4, 6, 9, 24, 26, 27, 28, 29, per la superficie di Ha. 347.68.37 e l'imponibile di L. 22.876,30. Della detta superficie Ha. 22.67.04 con l'imponibile di L. 1020,62 sono catastati nella proprietà, dal Demanio dei tratturi.

Il fondo confina: a nord-ovest, con terreni di proprietà Baldelli Cirillo e Rinaldi, ad est, con terreni di proprietà Baldelli e Cusillo, a sud-est, con terreni di proprietà Zezza e Spagnoletti; a sud-ovest, con regio tratturo Foggia-Ofanto.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 850.000 (ottocentocinquantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
cons. naz. Araldo Crollalanza.

1169 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale

Istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 15 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Cerignola, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Tranizzo».

Riportato nel vigente catasto del comune di Cerignola, in testa alla ditta: Rinaldi Giuseppe fu Francesco, alla partita 4377, foglio di mappa 82, particelle 2, 3, 4; foglio di mappa 83, particella 21; foglio di mappa 81, particella 6, per la superficie di Ha. 177.89.48 e l'imponibile di L. 10.190,89.

Il fondo confina a nord-ovest e a nord col torrente Carapelle; a nord-est con terreni del barone Berlingieri; a sud-est con terreni dello stesso Berlingieri e De Capite Domenico; a sud-ovest con terreni di Di Leo Isabella e Di Leo Antonio.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 210.000 (duecentodiecimila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 luglio 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
cons. naz. Araldo Crollalanza.

1170 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale

Istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 15 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Ortanova, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Paduletta.

Riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova, in testa alla ditta: Zezza Alfonso fu Luigi, alla particella 2301, foglio di mappa 35, particelle 14 e 17; foglio di mappa 37, particelle 7, 9, 10, 11, 12, 13-b, 63, per la superficie complessiva di Ha. 391.61.83 e l'imponibile di lire 21.815,62

Il fondo comprende due distinti appezzamenti: il primo, vastissimo (Ha. 373.35.95), confina: a nord con breve tratto di proprietà Zezza Gennaro, linea ferroviaria Foggia-Bari e lotto «Parcone» di Franceschini Maria ved. Manfredi De Blasiis e Manfredi Filippo ecc.; ad est, Regio Tratturello Solpitelli e proprietà Schiavulli Pasquale e Schiavulli Maria a sud Regio Tratturo Foggia-Ofanto; ad ovest proprietà Zezza Gennaro.

Il secondo appezzamento (Ha. 16.25.88) confina: a nord con la linea ferroviaria Foggia-Bari; ad est con proprietà Zezza Gennaro; a sud con restante proprietà Zezza Alfonso; ad ovest con proprietà «Passo d'Orta» di Zezza Giulia.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 825.000 (ottocentoventicinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Ortanova, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Posta Forte».

Riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova, in testa alla ditta: Masciarelli Vincenzo e Giuseppe, fratelli di Gregorio, usufruttuario e il primo figlio maschio nascituro di Masciarelli Vincenzo, predetto proprietario ed in mancanza diverrà proprietario il primo figlio maschio di Masciarelli Giuseppe predetto, alla partita 1036, foglio di mappa 6, partic. 43, foglio di mappa 32, partic. 5, 3, 4, 6, 9, 24, 26, 27, 28, 29, per la superficie di Ha. 347.68.37 e l'imponibile di L. 22.876,50. Della detta superficie Ha. 22.67.04 con l'imponibile di L. 1020,62 sono catastati nella proprietà, dal Demanio dei tratturi.

Il fondo confina: a nord-ovest, con terreni di proprietà Baldelli Cirillo e Rinaldi, ad est, con terreni di proprietà Baldelli e Cusillo, a sud-est, con terreni di proprietà Zezza e Spagnoletti; a sud-ovest, con regio tratturo Foggia-Ofanto.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 850.000 (ottocentocinquantamila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1939-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: cons. naz. Araldo Crollalanza.

1169 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Cerignola, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Tramesso».

Riportato nel vigente catasto del comune di Cerignola, in testa alla ditta: Rinaldi Giuseppe fu Francesco, alla partita 4377, foglio di mappa 82, particelle 2, 3, 4; foglio di mappa 83, particella 1; foglio di mappa 81, particella 6, per la superficie di Ha. 179.39.48 e l'imponibile di L. 10.109,89.

Il fondo confina a nord-ovest e a nord col torrente Carapelle; a nord-est con terreni del barone Berlingieri; a sud-est con terreni dello stesso Berlingieri e De Capite Domenica; a sud-ovest con terreni di Di Leo Isabella e Di Leo Antonio.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 410.000 (quattrocentodiecimila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 13 luglio 1939-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: cons. naz. Araldo Crollalanza.

1170 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Ortanova, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede che l'Ecc.mo collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Paduletta.

Riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova, in testa alla ditta: Zezza Alfonso fu Luigi, alla particella 2301, foglio di mappa 35, particelle 14 e 17; foglio di mappa 37, particelle 7, 9, 10, 11, 12, 13-b, 61 per la superficie complessiva di Ha. 391.61.83 e l'imponibile di lire 21.845,62.

Il fondo comprende due distinti appezzamenti: Il primo, vastissimo (Ha. 375.35.93), confina: a nord con breve tratto di proprietà Zezza Gennaro, linea ferroviaria Foggia-Bari e lotto «Parcone» di Franceschini Maria ved. Manfredi De Blasiis e Manfredi Filippo ecc.; ad est, Regio Tratturello Salpitelli e proprietà Schiavulli Pasquale e Schiavulli Maria a sud Regio Tratturo Foggia-Ofanto; ad ovest proprietà Zezza Gennaro.

Il secondo appezzamento (Ha. 16.25.83) confina: a nord con la linea ferroviaria Foggia-Bari; ad est con proprietà Zezza Gennaro; a sud con restante proprietà Zezza Alfonso; ad ovest con proprietà «Passo d'Orta» di Zezza Giulia.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 825.000 (ottocentoventicinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 10 luglio 1939-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: cons. naz. Araldo Crollalanza.

1171 (Gratuito).

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg.
SIMI RAFFAELE, gerente
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti al sig. Nahban Nemer esistenti nel territorio di questa Provincia e specificatamente:

a) la casa con bottega sita in comune di Vicenza, via Porta Padova, di piani 3, vani 9, sez. A, foglio 6, mappa 206;

b) la casa con bottega sita in comune di Vicenza, via Porta Padova, di piani 3, vani 13, sez. A, foglio 6, mappa 271;

c) la casa sita in comune di Vicenza, via Mare S. Lucia, di piani 2, vani 3, sez. A, foglio 6, mappa 168.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), avente sede in Roma, via dei Sabini, 7.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme reddite dalla gestione, il ricavato della vendita dei beni e degli eventuali titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vicenza, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

921 (Gratuito).

N. 17 - N. 10360/I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Ritenuto che la ditta Dall'Asta Caterina fu Antonio e Sidney Mathieson fu Alessandro, coniugi, è di nazionalità inglese;

Visto l'elenco contrassegnato col numero d'ordine 2) della Intendenza di finanza di Vicenza, relativo agli immobili di proprietà della ditta suddetta;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla ditta Dall'Asta Caterina e Sidney Mathieson, coniugi, esistenti nel territorio di questa Provincia, e specificatamente la casa contrassegnata dal numero civico 5 in via Parafitta in Frazione Magrè del comune di Schio, di piani 3, vani 8, mapp. n. 889, sez. A, foglio II.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), avente sede in Roma, via dei Sabini, 7.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vicenza, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

923 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII, con la quale il cav. avv. Giovanni Pianezzola con studio legale in Marostica, denunzia di essere debitore verso il sig. Alfredo Weber (Haut-Rhin-Rischentzviller - Francia), della somma di L. 4428,50 per incasso fatto quale suo procuratore *ad litis* in dipendenza di una causa contro il sig. Guazzo Natale di Cassano del Grappa;

Decreta:

1) E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di L. 4428,50 di cui il cav. avv. Giovanni Pianezzola di Marostica è debitore verso il sig. Alfredo Weber (Haut-Rhin-Rischintzviller - Francia).

2) Il cav. avv. Giovanni Pianezzola è nominato sequestratario della somma stessa.

3) Il sequestratario dovrà inviare, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, il prospetto, in doppio esemplare, del debito suddetto.

4) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 290 della suddetta legge di guerra, e a rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

926 (Gratuito).

N. 15 - N. 10356 prot. - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 10 luglio 1940-XVIII, con la quale la Banca Popolare di Lonigo ha denunziato che il sig. Douglas Lloyd Walters, di nazionalità inglese, ha verso la Banca stessa un residuo credito di L. 18.160;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettata a sequestro l'attività di L. 18.160, di spettanza del sig. Douglas Lloyd Walters, di nazionalità inglese, detenuta dalla Banca Popolare di Lonigo.

Art. 2. — Dei beni di cui l'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Marchesini rag. cav. Arrigo, direttore della Banca Popolare di Lonigo.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sig. Nahum Nemer esistenti nel territorio di questa Provincia e specificatamente:

a) la casa con bottega sita in comune di Vicenza, via Porta Padova, di piani 1, vani 9, sez. A, foglio 6, mappa 206;

b) la casa con bottega sita in comune di Vicenza, via Porta Padova, di piani 3, vani 15, sez. A, foglio 6, mappa 272;

c) la casa sita in comune di Vicenza, via Mure S. Lucia, di piani 2, vani 3, sez. A, foglio 9, mappa 168.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), avente sede in Roma, via dei Sabini, 7.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni e degli eventuali titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto, per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vicenza, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

924 (Gratuito).

N. 17 - N. 10369/I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 655 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Ritenuto che la ditta Dall'Asta Caterina fu Antonio e Sidney Mathieson fu Alessandro, coniugi, è di nazionalità inglese;

Visto l'elenco contrassegnato col numero d'ordine 23 della Intendenza di finanza di Vicenza, relativo agli immobili di proprietà della ditta suddetta;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla ditta Dall'Asta Caterina e Sidney Mathieson, coniugi, esistenti nel territorio di questa Provincia, e specificatamente la casa contrassegnata dal numero civico 5 in via Parabita in frazione Magrè del comune di Schio, di piani 2, vani 8, mapp. n. 888, sez. A, foglio 11.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), avente sede in Roma, via dei Sabini, 7.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni e degli eventuali titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Vicenza, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

925 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 655 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII, con la quale il cav. avv. Giovanni Pianezzola con studio legale in Marostica, denunzia di essere debitore verso il sig. Alfredo Weber (Haut Rhin-Rschentzviller - Francia), della somma di L. 4428,50 per incasso fatto quale suo procuratore *ad litem* in dipendenza di una causa contro il sig. Guazzo Natale di Bassano del Grappa;

Decreta:

1) E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di L. 4428,50 di cui il cav. avv. Giovanni Pianezzola di Marostica è debitore verso il sig. Alfredo Weber (Haut Rhin-Rschutzwiller - Francia).

2) Il cav. avv. Giovanni Pianezzola è nominato sequestratario della somma stessa.

3) Il sequestratario dovrà inviare, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, il prospetto, in doppio esemplare, del debito suddetto.

4) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 290 della suddetta legge di guerra, e a rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

926 (Gratuito).

N. 15 - N. 10396 prot. - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 586 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 10 luglio 1940-XVIII, con la quale la Banca Popolare di Lonigo ha denunciato che il sig. Douglas Lloyd Walters, di nazionalità inglese, ha verso la Banca stessa un residuo credito di L. 15.160;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettata a sequestro l'attività di L. 15.160, di spettanza del sig. Douglas Lloyd Walters, di nazionalità inglese, detenuta dalla Banca Popolare di Lonigo.

Art. 2. — Dei beni di cui l'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Marchesini rag. cav. Arrigo, direttore della Banca Popolare di Lonigo.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso, in doppia copia, all'Intendenza di finanza entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui gli articoli 290 e seguenti della suddetta legge di guerra, e a rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

927 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

N. 10704/1940.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il Regio decreto 10 giugno 1940, n. 566 che applica a decorrere dalla stessa data, le disposizioni della legge di guerra, approvate con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vedute le norme di cui agli articoli 295 e seguenti della suddetta legge, che prevedono il sequestro dei beni appartenenti a persone di nazionalità nemica o pei quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica;

Vista la denuncia presentata dalla Succursale di Fiume del Banco di Napoli, dalla quale risulta l'esistenza presso il suddetto Istituto delle seguenti attività la cui pertinenza va attribuita a nominativo di nazionalità nemica e precisamente dalla ditta J. P. Brierly & Co. Ltd. di Hddersfield (Inghilterra):

Credito di L. 11.500 quale controvalore approssimativo al cambio del giorno di versamento di Lst. 163;

Cambiale pagherò di Lst. 190.12.1 emessa a Zara il 4 giugno a 120 giorni data e scadente quindi il 2 ottobre p. v. a firma di Leo Sommer di Fiume, Piazza Cesare Battisti, 8.

Attesa l'opportunità di procedere il sequestro di tali attività affidandole in amministrazione allo stesso Istituto di credito detentore;

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Succursale di Fiume del Banco di Napoli e di pertinenza della Ditta J. P. Brierly & Co. Ltd. di Hddersfield (Inghilterra):

Credito di L. 11.500 quale controvalore approssimativo al cambio del giorno di versamento di Lst. 163.

Cambiale pagherò di Lst. 190.12.1 emessa a Zara il 4 giugno a 120 giorni data e scadente quindi il 4 ottobre p. v. a firma di Leo Sommer di Fiume, piazza Cesare Battisti, 8.

2) E' nominato sequestratario delle dette attività il direttore pro tempore della Succursale di Fiume del Banco di Napoli, con le attribuzioni e i doveri di cui agli articoli 299 e seguenti della succitata legge di guerra.

Fiume, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Testa.

933 (Gratuito).

N. 10708/1940.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il Regio decreto 10 giugno 1940, n. 566 che applica a decorrere dalla stessa data, le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vedute le norme di cui agli articoli 295 e seguenti della suddetta legge, che prevedono il sequestro dei beni appartenenti a persone di nazionalità nemica e pei quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica;

Attesochè presso la ditta S.A.C.S.A. che gestisce uno stabilimento frigorifero al magazzino 32 del porto di Fiume, sono giacenti delle merci a suo tempo destinate all'Inghilterra e non ancora definitivamente accertate se di proprietà del nemico;

Ritenuta la necessità di procedere al sequestro di dette merci, allo scopo di accertarne la appartenenza e di provvedere quindi alla loro amministrazione, con particolare riguardo alla deperibilità di parte di tali merci;

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le seguenti merci giacenti presso il magazzino n. 32 gestito dalla S.A.C.S.A.:

3 vagoni di «bacon» (mezzene di maiale salato sotto pressione) di provenienza bulgara;

4 vagoni di «bacon» provenienza rumena;

29 vagoni uova alimentari.

2) E' nominato sequestratario delle dette merci il dott. Enrico Schonfeld, direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni il quale sarà coadiuvato dal capitano di finanza sig. Bonelli Salvatore addetto allo stesso Ufficio.

3) Il sunnominato sequestratario e il suo coadiutore procederanno senza indugio all'accertamento dell'appartenenza delle merci sequestrate e al conseguente immediato svincolo di quelle non appartenenti positare ogni giorno le somme a qualsiasi titolo riscosse presso la Succursale di Fiume della Banca d'Italia.

5) Il presente decreto che ha effetto da oggi, sarà notificato alle ditte interessate a cura dell'Intendente di finanza e per la sua esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Fiume, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Testa.

935 (Gratuito).

N. 10705/1940.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il Regio decreto 10 giugno 1940, n. 566 che applica a decorrere dalla stessa data, le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vedute le norme di cui agli articoli 295 e seguenti della suddetta legge che prevedono il sequestro dei beni appartenenti a persone di nazionalità nemica o pei quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica;

Attesochè risultano giacenti presso i Magazzini Generali di Fiume merci varie di probabile appartenenza diretta o indiretta a ditte o persone di nazionalità nemica;

Ritenuta la necessità di procedere al sequestro di tali merci, allo scopo di accertare anzi tutto l'appartenenza nemica e di provvedere, quindi, alla loro amministrazione, ai sensi di legge;

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le merci di presunta appartenenza nemica attualmente giacenti presso i Magazzini Generali di Fiume, meglio descritte nell'unita distinta che fa parte integrante del presente decreto.

2) E' nominato sequestratario delle dette merci il dott. Enrico de Schonfeld, direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, il quale sarà coadiuvato dal capitano di finanza sig. Bonelli Salvatore, addetto allo stesso ufficio.

3) Il sunnominato sequestratario e il suo coadiutore procederanno senza indugio all'accertamento dell'appartenenza delle merci sequestrate e al conseguente immediato svincolo di quelle non appartenenti a ditte o persone di nazionalità nemica.

Le merci che risulteranno di pertinenza nemica verranno sottoposte alla gestione del sequestratario, secondo le norme contenute negli articoli 299 e seguenti della succitata legge di guerra.

4) Il sequestratario dovrà presentare alla fine di ogni mese, presso l'Intendenza di finanza, il rendiconto documentato della gestione e depositare ogni giorno le somme a qualsiasi titolo riscosse presso la Succursale di Fiume della Banca d'Italia.

5) Il presente decreto che ha effetto da oggi, sarà notificato alle ditte interessate a cura dell'Intendenza di finanza e per la sua esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Fiume, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Testa.

Per copia conforme all'originale

Il segretario: Piva.

Distinta delle merci giacenti nei depositi dei Magazzini Generali al 1° luglio 1940-XVIII di probabile proprietà britannica.

Mag. 4; partita 21304; 17 fusti di olio lubrificante, peso kg. 4.478; depositante Intercaro S. A.

Mag. 17; partita 21335; 1847 sacchi di semi di lino, peso kg. 155.148; depositante F.lli Glierbaz.

Mag. 18; partita 20133; 1 cassa di vetrami, peso kg. 100; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 20871; 55 casse di vetrami, peso kg. 7.534; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 20908; 10 casse vetrami, peso kg. 1.986; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 21033; 52 casse di filati lana, peso kg. 7.027; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 18; partita 21322; 600 sacchi di semi zucca, peso kg. 30.000; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 21335; 694 sacchi di semi zucca, peso kg. 34.000; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 21386; 380 sacchi di semi zucca, peso kg. 19.042; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 850 46

Visto il Regio decreto 10 giugno 1940, n. 506 che applica a decorrere dalla stessa data, le disposizioni della legge di guerra, approvate con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vedute le norme di cui agli articoli 295 e seguenti della suddetta legge, che prevedono il sequestro dei beni appartenenti a persone di nazionalità nemica o pei quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica;

Vista la denuncia presentata dalla Succursale di Fiume del Banco di Napoli, dalla quale risulta l'esistenza presso il suddetto Istituto delle seguenti attività la cui pertinenza va attribuita a nominativo di nazionalità nemica e precisamente dalla ditta J. P. Brierly & Co. Ltd. di Hddersfield (Inghilterra):

Credito di L. 11.500 quale controvalore approssimativo al cambio del giorno di versamento di Lst. 163;

Cambiale pagherò di Lst. 100.12.1 emessa a Zara il 4 giugno a 120 giorni data e scadente quindi il 1 ottobre p. v. a firma di Leo Sommer di Fiume, Piazza Cesare Battisti, 8.

Attesa l'opportunità di procedere il sequestro di tali attività affidandole in amministrazione allo stesso Istituto di credito detentore;

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Succursale di Fiume del Banco di Napoli e di pertinenza della Ditta J. P. Brierly & Co. Ltd. di Hddersfield (Inghilterra):

Credito di L. 11.500 quale controvalore approssimativo al cambio del giorno di versamento di Lst. 163.

Cambiale pagherò di Lst. 100.12.1 emessa a Zara il 4 giugno a 120 giorni data e scadente quindi il 1 ottobre p. v. a firma di Leo Sommer di Fiume, piazza Cesare Battisti, 8.

2) E' nominato sequestratario delle dette attività il direttore pro tempore della Succursale di Fiume del Banco di Napoli, con le attribuzioni e i doveri di cui agli articoli 299 e seguenti della succitata legge di guerra.

Fiume, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Testa.

933 (Gratuito).

N. 10708/1940.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il Regio decreto 10 giugno 1940, n. 506 che applica a decorrere dalla stessa data, le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vedute le norme di cui agli articoli 295 e seguenti della suddetta legge, che prevedono il sequestro dei beni appartenenti a persone di nazionalità nemica e pei quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica;

Attesochè presso la ditta S.A.C.S.A. che gestisce uno stabilimento frigorifero al magazzino 32 del porto di Fiume, sono giacenti delle merci a suo tempo destinate all'Inghilterra e non ancora definitivamente accertate se di proprietà del nemico;

Ritenuta la necessità di procedere al sequestro di dette merci, allo scopo di accertarne la appartenenza e di provvedere quindi alla loro amministrazione, con particolare riguardo alla deperibilità di parte di tali merci;

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le seguenti merci giacenti presso il magazzino n. 32 gestito dalla S.A.C.S.A.:

3 vagoni di «bacon» (mezzene di maiale salato sotto pressione) di provenienza bulgara;

4 vagoni di «bacon» provenienza rumena;

20 vagoni nova alimentari.

2) E' nominato sequestratario delle dette merci il dott. Enrico Schonfeld, direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni il quale sarà coadiuvato dal capitano di finanza sig. Bonelli Salvatore addetto allo stesso Ufficio.

3) Il suddetto sequestratario e il suo coadiutore procederanno senza indugio all'accertamento dell'appartenenza delle merci sequestrate e al conseguente immediato svincolo di quelle non appartenenti a ditte o persone di nazionalità nemica.

Le merci che risulteranno di pertinenza nemica verranno sottoposte alla gestione del sequestratario, secondo le norme contenute negli articoli 299 e seguenti della succitata legge di guerra.

4) Il sequestratario dovrà presentare alla fine di ogni mese, presso l'Intendenza di finanza, rendiconto documentato della gestione e depositare ogni giorno le somme a qualsiasi titolo riscosse presso la Succursale di Fiume della Banca d'Italia.

5) Il presente decreto che ha effetto da oggi, sarà notificato alle ditte interessate a cura dell'Intendenza di finanza e per la sua esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Fiume, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Testa.

935 (Gratuito).

N. 10703/1940.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il Regio decreto 10 giugno 1940, n. 565 che applica a decorrere dalla stessa data, le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vedute le norme di cui agli articoli 295 e seguenti della suddetta legge che prevedono il sequestro dei beni appartenenti a persone di nazionalità nemica o pei quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica;

Attesochè risultano giacenti presso i Magazzini Generali di Fiume merci varie di probabile appartenenza diretta o indiretta a ditte o persone di nazionalità nemica;

Ritenuta la necessità di procedere al sequestro di tali merci, allo scopo di accertare anzi tutto l'appartenenza nemica e di provvedere, quindi, alla loro amministrazione, ai sensi di legge;

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le merci di presunta appartenenza nemica attualmente giacenti presso i Magazzini Generali di Fiume, meglio descritte nell'unita distinta che fa parte integrante del presente decreto.

2) E' nominato sequestratario delle dette merci il dott. Enrico de Schonfeld, direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, il quale sarà coadiuvato dal capitano di finanza sig. Bonelli Salvatore, addetto allo stesso ufficio.

3) Il suddetto sequestratario e il suo coadiutore procederanno senza indugio all'accertamento dell'appartenenza delle merci sequestrate e al conseguente immediato svincolo di quelle non appartenenti a ditte o persone di nazionalità nemica.

Le merci che risulteranno di pertinenza nemica verranno sottoposte alla gestione del sequestratario, secondo le norme contenute negli articoli 299 e seguenti della succitata legge di guerra.

4) Il sequestratario dovrà presentare alla fine di ogni mese, presso l'Intendenza di finanza, il rendiconto documentato della gestione e depositare ogni giorno le somme a qualsiasi titolo riscosse presso la Succursale di Fiume della Banca d'Italia.

5) Il presente decreto che ha effetto da oggi, sarà notificato alle ditte interessate a cura dell'Intendenza di finanza e per la sua esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Fiume, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Testa.

Per copia conforme all'originale

Il segretario: Piva.

Distinta delle merci giacenti nei depositi dei Magazzini Generali al 10 luglio 1940-XVIII di probabile proprietà britannica.

Mag. 4; partita 21594; 17 fusti di olio lubrificante, peso kg. 4.428; depositante Intercaro S. A.

Mag. 17; partita 21335; 1847 sacchi di semi di lino, peso kg. 155.148; depositante Ditta Gherbaz.

Mag. 18; partita 20133; 1 cassa di vetrami, peso kg. 100; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 20871; 55 casse di vetrami, peso kg. 7.334; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 20908; 10 casse vetrami, peso kg. 1.986; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 21033; 32 casse di filati lana, peso kg. 7.027; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 18; partita 21322; 600 sacchi di semi zucca, peso kg. 30.000; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 21333; 694 sacchi di semi zucca, peso kg. 34.000; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 21386; 380 sacchi di semi zucca, peso kg. 19.042; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 18; partita 22204; 215 sacchi di semi girasole, peso kg. 15.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 18; partita 22594; 550 sacchi di semi girasole, peso kg. 30.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 18; partita 22769; 250 sacchi di semi girasole, peso kg. 12.500; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Mag. 18; partita 22394; 278 sacchi di semi girasole, peso kg. 10.000; depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 22397; 20 colli di spago, peso kg. 2.600; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 18; partita 22450; 200 sacchi di semi girasole, peso kg. 10.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 18; partita 22920; 91 casse di stoviglie di ferro, peso kg. 9.811; depositante Mobiliare S. A.

Mag. 18; partita 22730; 150 sacchi di semi trifoglio, peso kg. 15.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 18; partita 22755; 2 casse di forme di legno, peso kg. 219; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 18; partita 22758; 260 casse di cipolle in fette, peso chilogr. 16.934; depositante Mobiliare S. A.

Mag. 18; partita 22760; 124 colli di spago, peso kg. 12.375; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 19; partita 22437; 300 sacchi di semi girasole, peso kg. 15.000; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 19; partita 22165; 829 sacchi di semi girasole, peso kg. 40.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 19; partita 22191; 749 sacchi di semi girasole, peso kg. 45.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 20; partita 22600; 51 gabbie di legno compensato, peso chilogrammi 15.594; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 20; partita 22863; 573 pezzi di segati faggio, peso kg. 14.900; depositante Retort S. A.

Mag. 21; partita 21454; 120 fusti di ferro vuoti, peso kg. 12.052; depositante Agenzia Marittima Ass.

Mag. 21; partita 22772; 102 gabbie di legno compensato, peso chilogrammi 30.338; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 19; partita 21865, 21871; 809 balle di crine vegetale, peso kg. 64.818; depositante D. Pierotich.

Mag. 22; partita 22592; rinfusa di segati di faggio, peso kg. 15.700; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 22; partita 22741; 77 pezzi di segati di faggio, peso kg. 200; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 22; partita 22746; rinfusa di segati di faggio, peso kg. 03.520; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 23; partita 21674; 125 balle di juta, peso kg. 22.500; depositante F.lli Gherbaz.

Mag. 23; partita 21678; 1812 sacchi di semi di lino, peso kg. 138.948; depositante F.lli Gherbaz.

Mag. 23; partita 22186; rinfusa di segati faggio, peso kg. 15.700; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 23; partita 22414; rinfusa di segati faggio, peso kg. 31.000; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 23; partita 22479; rinfusa di segati faggio, peso kg. 77.100; depositante Sofia Jovich.

Mag. 23; partita 22912; rinfusa di segati faggio, peso kg. 12.600; depositante Sofia Jovich.

Mag. 23; partita 22578; 4577 pezzi di segati faggio, peso kg. 77.100; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22853; 1280 pezzi di segati faggio, peso kg. 15.400; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22893; rinfusa di segati faggio, peso kg. 15.000; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 23; partita 22677; 2567 pezzi di segati faggio, peso kg. 48.000; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22901; rinfusa di segati faggio, peso kg. 28.400; depositante Intercaro S. A.

Mag. 23; partita 22702; 3166 mazzi di segati faggio, peso kg. 48.200; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22740; rinfusa di segati faggio, peso kg. 10.500; depositante Sofia Jovich.

Mag. 23; partita 22747; 4200 pezzi di segati faggio, peso kg. 75.700; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22763; 1298 pezzi di segati faggio, peso kg. 15.700; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22772; 2038 pezzi di segati faggio, peso kg. 30.700; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22802; rinfusa di segati faggio, peso kg. 51.600; depositante Sofia Jovich.

Mag. 23; partita 22816; 852 mazzi di segati faggio, peso kg. 15.000; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22838; 588 pezzi di segati faggio, peso kg. 15.710; depositante Retort S. A.

Prot. 13919 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno pp. n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure della legge sopradetta;

Ritenuto che la sottoindicata persona, nata e domiciliata in Francia sia da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

Cavanna Margherita fu Giovanni, Libretto nominativo risparmio emesso dalla Banca di S. Antonino, Agenzia di Rottofreno n. 1 portante un credito aggiornato di Lit. 4215,85. Rimesso dal Banco di Roma Parigi (France), per l'incasso della percentuale finora distribuita in ragione del 4 per cento per complessive L. 1756,10.

Dei detti crediti è nominato sequestratario il Banco di Roma filiale di Piacenza presso la quale esistono le attività stesse. Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'intendente di finanza sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1010 (Gratuito).

Prot. 13921.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti; 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno pp. n. 366 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che Castagnetti Carlo fu Giovanni, nato a Lugagnano (Piacenza) e residente in Francia sia da considerarsi di nazionalità nemica per avere egli assunto la cittadinanza francese;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

1) L. 2700 residuo di un maggiore credito di L. 9400 verso Rigolli Giacomo fu Giuseppe, residente a Rustigazzo Lugagnano, costituito con atto in data 28 aprile 1933-XI, Arisi Rota, registrato a Piacenza il 4 maggio 1933-XI, vol. 76, n. 1508 e iscritto all'ufficio ipoteche di Piacenza il 30 aprile 1933-XI, reg. 902, art. 226, casella 1927, vol. 373.

2) Credito di L. 11.000 contro Castagnetti Giuseppe fu Giuseppe, residente a Vallera di Lugagnano costituito con atto del notaio Filippo Telfner in data 28 agosto 1937 e iscritto all'ufficio ipoteche di Piacenza in data 11 ottobre 1937, vol. 923, art. 270.

Tali crediti sono stati a suo tempo denunciati agli effetti dell'imposta di R. M. e gli stessi furono pure denunciati il 10 giugno 1940-XVIII all'ufficio distrettuale delle imposte di Piacenza agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio.

Dei detti crediti è nominato sequestratario l'avv. Ludovico Martini residente in Piacenza, via Mazzini n. 50-A, il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità quantità e valore dei beni sequestrati ed i pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti, che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi. Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

depositante Intercaro S. A.

Mag. 18; partita 22307; 20 colli di spago, peso kg. 2.600; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 18; partita 22350; 200 sacchi di semi girasole, peso kg. 10.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 18; partita 22020; 91 casse di stoviglie di ferro, peso kg. 9.811; depositante Mobiliare S. A.

Mag. 18; partita 22730; 150 sacchi di semi trifoglio, peso kg. 15.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 18; partita 22755; 2 casse di forme di legno, peso kg. 219; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 18; partita 22758; 260 casse di cipolle in fette, peso chilogr. 16.934; depositante Mobiliare S. A.

Mag. 18; partita 22760; 124 colli di spago, peso kg. 12.375; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 19; partita 22837; 500 sacchi di semi girasole, peso kg. 15.000; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 19; partita 22264; 820 sacchi di semi girasole, peso kg. 40.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 19; partita 22291; 740 sacchi di semi girasole, peso kg. 45.000; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 20; partita 22860; 52 gabbie di legno compensato, peso chilogrammi 15.30; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 20; partita 21865; 573 pezzi di segati faggio, peso kg. 14.906; depositante Retort S. A.

Mag. 21; partita 21454; 120 tubi di ferro vuoti, peso kg. 12.032; depositante Agenzia Marittima Ass.

Mag. 21, partita 22771; 102 gabbie di legno compensato, peso chilogrammi 30.368; depositante Lloyd Triestino - Sped.

Mag. 19; partite 21865, 21872; 809 balle di crine vegetale, peso kg. 61.818, depositante D. Fierotich.

Mag. 22; partita 21592; rinfusa di segati di faggio, peso kg. 15.700; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 22; partita 22741; 77 pezzi di segati di faggio, peso kg. 200; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 22; partita 22749; rinfusa di segati di faggio, peso kg. 93.520; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 23; partita 21074; 125 balle di juta, peso kg. 22.500; depositante F.lli Gherbaz.

Mag. 23; partita 21078; 1812 sacchi di semi di lino, peso kg. 138.948; depositante F.lli Gherbaz.

Mag. 23; partita 22256; rinfusa di segati faggio, peso kg. 15.700; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 23; partita 22411; rinfusa di segati faggio, peso kg. 31.000; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 23; partita 22179; rinfusa di segati faggio, peso kg. 77.100; depositante Sofia Jovich.

Mag. 23; partita 22911; rinfusa di segati faggio, peso kg. 12.600; depositante Sofia Jovich.

Mag. 23; partita 22378; 4377 pezzi di segati faggio, peso kg. 77.110; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22383; 1280 pezzi di segati faggio, peso kg. 15.400; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22393; rinfusa di segati faggio, peso kg. 15.000; depositante S.A.I.M.A.

Mag. 23; partita 22672; 2367 pezzi di segati faggio, peso kg. 48.000; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22693; rinfusa di segati faggio, peso kg. 28.400; depositante Intercaro S. A.

Mag. 23; partita 22701; 3166 mazzi di segati faggio, peso kg. 48.200; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22749; rinfusa di segati faggio, peso kg. 10.900; depositante Sofia Jovich.

Mag. 23; partita 22737; 4100 pezzi di segati faggio, peso kg. 75.700; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22763; 1298 pezzi di segati faggio, peso kg. 15.700; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22775; 2028 pezzi di segati faggio, peso kg. 30.700; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22802; rinfusa di segati faggio, peso kg. 54.600; depositante Sofia Jovich.

Mag. 23; partita 22816; 832 mazzi di segati faggio, peso kg. 15.000; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22838; 588 pezzi di segati faggio, peso kg. 15.710; depositante Retort S. A.

Mag. 23; partita 22870; rinfusa di madieri segati abete, peso chilogrammi 32.200; depositante Intercaro S. A.

N. 10705/1940.

Fiume, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Testa.

956 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno pp. n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure della legge sopradetta;

Ritenuto che la sottoindicata persona, nata e domiciliata in Francia sia da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

Cavanna Margherita fu Giovanni, Libretto nominativo risparmio emesso dalla Banca di S. Antonino, Agenzia di Bertola n. 1 portante un credito aggiornato di Lit. 6475,85. Rimesso dal Banco di Roma Parigi (France), per l'incasso della percentuale finora distribuita in ragione del 4 per cento per complessive L. 1766,10.

Dei detti crediti è nominato sequestratario il Banco di Roma filiale di Piacenza presso la quale esistono le attività stesse. Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'intendente di finanza sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 295 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1010 (Gratuito).

Prot. 12921.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti; 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno pp. n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che Castagnetti Carlo fu Giovanni, nato a Lugagnano (Piacenza) e residente in Francia sia da considerarsi di nazionalità nemica per avere egli assunto la cittadinanza francese;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

1) L. 2700 residuo di un maggiore credito di L. 9500 verso Rigolli Giacomo fu Giuseppe, residente a Rustigazzo Lugagnano, costituito con atto in data 25 aprile 1933-XI, Arisi Rota, registrato a Piacenza il 4 maggio 1933-XI, vol. 78, n. 1504 e iscritto all'ufficio ipoteche di Piacenza il 30 aprile 1933-XI, reg. 902, art. 248, casella 1027, vol. 373.

2) Credito di L. 11.000 contro Castegnetti Giuseppe fu Giuseppe, residente a Valleia di Lugagnano costituito con atto del notaio Filippo Telfner in data 28 agosto 1937 e iscritto all'ufficio ipoteche di Piacenza in data 11 ottobre 1937, vol. 923, art. 270.

Tali crediti sono stati a suo tempo denunciati agli effetti dell'imposta di R. M. e gli stessi furono pure denunciati il 10 giugno 1940-XVIII all'ufficio distrettuale delle imposte di Piacenza agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio.

Dei detti crediti è nominato sequestratario l'avv. Ludovico Martini residente in Piacenza, via Mazzini n. 50-A, il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità quantità e valore dei beni sequestrati ed i pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti, che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi. Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che a cura dell'intendente di finanza sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 295 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1013 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 13212 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p.p. n. 506 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che la Compagnia Assicuratrice «Alliance Assurance Company, Limited» (con rappresentanza per l'Italia in Milano, corso Littorio, 11), sia da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

L. 57,26 (cinquantasette e 26/100) versate a favore della ditta suddetta «Alliance Assurance Company, Limited» (con rappresentanza per l'Italia in Milano, corso Littorio, 11) dalla ditta assicurata: «Società Industriale Val Trebbia - G. Gasparini & C.» l'importo di L. 57,26 dicesi: lire cinquantasette e 26/100, a titolo di premio scaduto il 1° e 21 giugno c. per il periodo a tutto il 15 settembre p. v.

Dei detti crediti è nominata sequestratario l'Agenzia delle Assicurazioni Generali di Venezia in Piacenza.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'intendente di finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1012 (Gratuito).

Prot. 12910.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p.p. n. 506 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le seguenti ditte creditrici del negoziante sarto Pernisa, con esercizio in Piacenza, corso Vittorio Emanuele n. 77-81 siano da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assegnati a sequestro i seguenti crediti:

Fischer & C. (Huddersfield) Ltd. Huddersfield & London, 19 Goldensquare: Fattura 4 maggio 1939, L. 17; S. 18; D. 2.

La suddetta Fischer e C. è rappresentata dal dott. Antonio Radaelli, via S. Spirito, 14, Milano.

Ets «Of I Semler 37/39 Beak Street-Golden Square London: Fattura 20 dicembre 1939. L. 33; S. 41 D. 10; Fattura 11 aprile 1940, L. 27; S. 7; D. 2.

La suddetta ditta Semler è rappresentata dal sig. Roberto Ragoy, via Porpora, 93, Milano.

Dei detti crediti è nominato sequestratario il debitore medesimo sig. Enrico Pernisa.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale e nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le prescrizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura

N. 12927-13008 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p.p. n. 506 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le sottoindicate persone siano da considerarsi di nazionalità nemica:

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

Ditta Wertheim e Schiff, residente a Londra, ha in c/vecchio Lit. 76,15

Jourdain Merie, residente a Blacien par Andance, ha in c/c lire italiane 3035,80. Titoli a custodia fruttif. 3,50 per cento per Lit. 76,300.

Ralph Frederich, residente a Castellana di Gropparello ha in c/ordinario Lit. 15.742,95, ha in c/vincolato Lit. 11.317.

Dei detti crediti è nominato sequestratario la Banca Commerciale Italiana filiale di Piacenza presso la quale esistono le attività stesse.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'intendente di finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1011 (Gratuito).

N. 13561 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p. p. n. 506 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le Compagnie Assicuratrici:

«L'Abeille Incendie» di Parigi (con rappresentanza in Italia a Milano via Casati, 3)

e «L'Union» di Parigi (con rappresentanza in Italia a Genova, piazza della Vittoria, 9)

siano da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

L. 351,70 (trecentocinquantuno e 70 centesimi) e L. 134,81 (centotrentaquattro e 81 centesimi) versate a favore delle sopradette dalla ditta Federici Gaetano a titolo di premio scaduto il 18 maggio u. s. per il periodo dal 18 maggio 1940-XVIII al 18 maggio 1941-XIX.

Dei detti crediti è nominato sequestratario l'Agenzia delle Assicurazioni Generali di Venezia in Piacenza.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che la Compagnia Assicuratrice «Alliance Assurance Company, Limited» (con rappresentanza per l'Italia in Milano, corso Littorio, 12), sia da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

L. 27,25 (cinquantasette e 25/100) versate a favore della ditta suddetta «Alliance Assurance Company, Limited» con rappresentanza per l'Italia in Milano, corso Littorio, 12) dalla ditta assicurata: «Società Industriale Val Trebbia - G. Gasparini & C.» l'importo di L. 57,25 diconsi lire cinquantasette e 25/100, a titolo di premio scaduto il 21 e 21 giugno c. per il periodo a tutto il 15 settembre p. v.

Dei detti crediti è nominata sequestrataria l'Agenzia delle Assicurazioni Generali di Venezia in Piacenza.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'intendente di finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1012 (Gratuito).

Prot. 13930.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p. p. n. 966 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le seguenti ditte creditrici del negoziante sarto Pernisa, con esercizio in Piacenza, corso Vittorio Emanuele n. 77-82 siano da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assegnati a sequestro i seguenti crediti:

Fischer & C. (Huddersfield) Ltd. Huddersfield & London, 19 Goldensquare: Fattura 3 maggio 1939, L. 17; S. 18; D. 2.

La suddetta Fischer e C. è rappresentata dal dott. Antonio Radaelli, via S. Spirito, 14, Milano.

Bot «Of I Semler 57/59 Beak Street-Golden Square London: Fattura 29 dicembre 1939, L. 34; S. 4; D. 19; Fattura 11 aprile 1940, L. 27; S. 7; D. 2.

La suddetta ditta Semler è rappresentata dal sig. Roberto Ragoy, via Porpora, 95, Milano.

Dei detti crediti è nominato sequestratario il debitore medesimo sig. Enrico Pernisa.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale e nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le prescrizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'intendente di finanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone

1014 (Gratuito).

---

dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le sottoindicate persone siano da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

Ditta Wertheim e Schild, residente a Londra, ha in c/vecchio Lit. 70,15

Jourdan Mario, residente a Blacien par Andance, ha in c/c lire italiane 2057,50. Titoli a custodia Redim. 3,50 per cento per Lit. 78.500

Rolph Frederich, residente a Castellina di Gropparello ha in c/ordinario Lit. 13.742,85; ha in c/c vincolato Lit. 14.317.

Dei detti crediti è nominato sequestratario la Banca Commerciale Italiana filiale di Piacenza presso la quale esistono le attività stesse.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'intendente di finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1011 (Gratuito).

N. 13561 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p. p. n. 966 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le Compagnie Assicuratrici:

«L'Abeille Incendie» di Parigi (con rappresentanza in Italia a Milano via Cusani, 5)

e «L'Union» di Parigi (con rappresentanza in Italia a Genova, piazza della Vittoria, 9)

siano da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

L. 351,70 (trecentocinquantuno e 70 centesimi) e L. 131,81 (centotrentaquattro e 81 centesimi) versate a favore delle sopradette dalla ditta Federici Gaetano a titolo di premio scaduto il 18 maggio u. s. per il periodo dal 18 maggio 1940-XVIII al 18 maggio 1941-XIX.

Dei detti crediti è nominato sequestratario l'Agenzia delle Assicurazioni Generali di Venezia in Piacenza.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'Intendente di Finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 22 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1006 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 13097 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p. p. n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che il signor Rolph Frederick di Richarde e Woolla Eloisa nato a Kent (Inghilterra) il 12 agosto 1874 sia da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di sua proprietà, posti nella casa di sua abitazione in località Groppi al numero civico 253 del comune di Gropparello.

Dei sopradetti beni mobili è nominato sequestratario il segretario del comune di Gropparello.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'Intendente di Finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1067 (Gratuito).

N. 13096 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p. p. n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le sottoindicate persone siano da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

1) Morris Algernon Ellis - Londra, Lit. 5.012 in c/c;

2) Bracchi Alcide - Parigi, Lit. 3.456 in c/c;

3) Provini Battista fu Giacomo - Parigi, Lit. 354 in c/c; Lire it. 44.300 Cap. nom. Buoni Post. Fruttif.; Lit. 10.600 titoli Prest. Rod. 5,50 %, titoli a dossier;

4) Speroni Giuseppe - Parigi, Lit. 310 in c/c; Lit. 4000 cap. nom. Prest Red. 5,50 % a dossier;

5) Tatavella Giuseppe - Parigi, Lit. 4.344 in c/c;

6) Sidoli Giovanni - Inghilterra, Lit. 2.235 in c/c; Lit. 10.300 cap. nom. B. T. n. 4 %; Lit. 21.000 cap. nom. Rend. 5 %; Lit. 10.000 cap. nom. B. T. N. 5 % 1949; Lit. 500 cap. nom. Obblig. F.I.P.I.R. 4,50 % titoli a dossier;

7) Provini Guili Maria - Parigi, Lit. 7.300 cap. nom. Buoni Post. fruttiferi.

Dei detti crediti è nominato sequestratario il Credito Italiano - Succursale di Piacenza, presso la quale esistono le attività stesse.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre

---

Prot. 13162.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p. p. n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le seguenti ditte creditrici del negoziante sarto Cincinnato Tubi con esercizio in Piacenza, via Cavour, 13, siano da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

Ditta Venten già Wertheim & C.ie Schiff Londra 168 Regent Street Lst. 38.17.9;

Ditta Auguste Dormeuil & C.ie Londra, Lst. 18.

Per detti crediti è nominato sequestratario il debitore medesimo sig. Cincinnato Tubi.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'Intendente di Finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1068 (Gratuito).

Div. I - N. prot. 37289 - N. progr. 1.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Ritenuto che la signora Blacker Kate, suddita inglese, è proprietaria di beni nel comune di Positano;

Vista la denuncia fatta dalla signora Loschitz Maria, suddita tedesca, residente a Positano, la quale ha dichiarato di detenere detti beni a titolo di usufrutto gratuito;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Blacker Kate esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza di Salerno entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal se-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p. p. n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che il signor Rolph Frederick di Richarde e Woolla Eloisa nato a Kent (Inghilterra) il 12 agosto 187[illegible] sia da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i beni mobili di sua proprietà, posti nella casa di sua abitazione in località Groppi al numero civico 255 del comune di Groppparello.

Dei sopradetti beni mobili è nominato sequestratario il segretario del comune di Groppparello.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'Intendente di Finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1008 (Gratuito).

N. 13516 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p. p. n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le sottoindicate persone siano da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

1) Morris Algernon Ellis - Londra, Lit. 5.012 in c/c;

2) Bracchi Alcide - Parigi, Lit. 3.466 in c/c;

3) Provini Battista fu Giacomo - Parigi, Lit. 354 in c/c; Lire it. 41.500 Cap. nom. Buoni Post. Fruit.; Lit. 10.600 titoli Prest. Red. 3,50 %, titoli a dossier;

4) Speroni Giuseppe - Parigi, Lit. 319 in c/c; Lit. 4000 cap. nom. Prest Red. 3,50 % a dossier;

5) Taravella Giuseppe - Parigi, Lit. 4.544 in c/c;

6) Sidoli Giovanni - Inghilterra, Lit. 2.235 in c/c; Lit. 10.500 cap. nom. B. T. n. 4 %; Lit. 21.000 cap. nom. Rend. 5 %; Lit. 10.000 cap. nom. B. T. N. 5 % 1949; Lit. 500 cap. nom. Obblig. E.L.P.E.R. 4,50 % titoli a dossier;

7) Provini Guili Maria - Parigi, Lit. 7.500 cap. nom. Buoni Post. fruttiferi.

Dei detti crediti è nominato sequestratario il Credito Italiano - Succursale di Piacenza, presso la quale esistono le attività stesse.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'Intendente di Finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1009 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti della legge di guerra 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, nonchè il disposto del R. decreto 10 giugno p. p. n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla legge sopradetta;

Ritenuto che le seguenti ditte creditrici del negoziante sarto Cincinnato Tubi con esercizio in Piacenza, via Cavour, 13, siano da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti crediti:

Ditta Venien già Wertheim & C.ie Schiff Londra 168 Regent Street Lst. 38.17.9;

Ditta Auguste Dormenil & C.ie Londra, Lst. 18.

Per detti crediti è nominato sequestratario il debitore medesimo sig. Cincinnato Tubi.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di Finanza entro venti giorni da oggi.

Il detto sequestratario dovrà osservare le disposizioni della citata legge e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di Finanza alla scadenza di ogni semestre e per la prima volta al 31 dicembre corrente anno.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto che, a cura dell'Intendente di Finanza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato a norma dell'art. 298 della legge sopracitata.

Dal Palazzo del Governo, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il prefetto: Nuvolone.

1008 (Gratuito).

Div. I - N. prot. 37289 - N. progr. 1.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Ritenuto che la signora Blacker Kate, suddita inglese, è proprietaria di beni nel comune di Positano;

Vista la denuncia fatta dalla signora Loschitz Maria, suddita tedesca, residente a Positano, la quale ha dichiarato di detenere detti beni a titolo di usufrutto gratuito;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Blacker Kate esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza di Salerno entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali, sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Salerno, 20 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: D'Andrea.

968 (Gratuito).

Div. I - Prot. n. 33692 - N. progr. 3.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 5 e seguenti del R. decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «legge di guerra»;

Ritenuto che la signora Lucile Beckett maritata Frost, suddita inglese, domiciliata a Londra è proprietaria di beni nel comune di Ravello;

Vista la denunzia fatta dalla signora Rosa Chaulaumtet, domiciliata a Ravello;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Lucile Beckett maritata Frost, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici e industriali, sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Salerno, 20 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: D'Andrea.

997 (Gratuito).

Div. I - N. prot. 32758.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 5, 6 e segnenti, 295 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Ritenuto che Backett Ralph William Lord Grimthorpe, suddito inglese, domiciliato a Malton (Inghilterra) è proprietario di beni nel comune di Ravello;

Vista la denuncia fatta dalla signora Rosa Chemlontet e dal signor Nicola Mansi, domiciliati a Ravello;

terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza di Salerno entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali, sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Salerno, 20 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: D'Andrea.

999 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti gli articoli 5, 6 e segnenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge sulla guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Ritenuto che il signore John Humphreys Johnstone residente in Venezia è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti al sig. John Humphreys Johnstone, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore pro-tempore della Banca d'America e d'Italia di Venezia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

968 (Gratuito).

Div. I - Prot. n. 33692 - N. progr. 3.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 5 e seguenti del R. decreto-legge 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraccitata «legge di guerra»;

Ritenuto che la signora Lucile Beckett maritata Urest, suddita inglese, domiciliata a Londra è proprietaria di beni nel comune di Ravello;

Vista la denunzia fatta dalla signora Rosa Chamlontet, domiciliata a Ravello;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Lucile Beckett maritata Frost, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali, sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Salerno, 20 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: D'Andrea.

997 (Gratuito).

Div. I - N. prot. 32758.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Ritenuto che Backett Ralph William Lord Grimthorpe, suddito inglese, domiciliato a Malton (Inghilterra) è proprietario di beni nel comune di Ravello;

Vista la denuncia fatta dalla signora Rosa Chemlontet e dal signor Nicola Mansi, domiciliati a Ravello;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti a Beckett Ralph William Lord Grimthorpe, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza di Salerno entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali, sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Salerno, 20 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: D'Andrea.

998 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge sulla guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraccitata legge di guerra;

Ritenuto che il signore John Humphreys Johnstone residente in Venezia è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti al sig. John Humphreys Johnstone, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore pro-tempore della Banca d'America e d'Italia di Venezia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Venezia, 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vaccari.

1017 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Div. III An. 15013.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Ritenuto che la Ditta Tanqueray Gordon & C. Ltd. residente a Londra è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla ditta Tanqueray Gordon & C° Ltd., esistenti nel territorio di questa Provincia.
Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.
Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore pro-tempore del Banco di Napoli di Venezia.
Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.
Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione, assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme dell'impiego privato.
Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.
Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.
Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Venezia, 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vaccari.

1011 (Gratuito).

Div. III A n. 15015.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita legge di guerra;
Ritenuto che la ditta John Walker & Sons Ltd. residente a Londra è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla ditta John Walker & Sons Ltd esistenti nel territorio di questa Provincia.
Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di forniture per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.
Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore *pro tempore* del Banco di Napoli di Venezia.
Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato.
Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.
Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.
Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.
Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Venezia, 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vaccari.

1085 (Gratuito).

Div. III A n. 15014.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita legge di guerra;
Ritenuto che la ditta Seamen's Institute residente a Venezia è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla ditta Seamen's Institute esistenti nel territorio di questa Provincia.
Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di forniture per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.
Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore *pro tempore* della Banca d'America e d'Italia.
Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato.
Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.
Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.
Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.
Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Venezia, 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vaccari.

1085 (Gratuito).

N. 36939.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Ritenuto che la Ditta Tanqueray Gordon & C. Ltd. residente a Londra è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla ditta Tanqueray Gordon & C° Ltd., esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore pro-tempore del Banco di Napoli di Venezia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione, assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme dell'impiego privato.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Venezia, 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vaccari.

1044 (Gratuito).

Div. III A n. 15015.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraripetuta legge di guerra;

Ritenuto che la ditta John Walker & Sons Ltd. residente a Londra è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla ditta John Walker & Sons Ltd esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di forniture per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore *pro tempore* del Banco di Napoli di Venezia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme dell'impiego privato.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Venezia, 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vaccari.

1085 (Gratuito).

Div. III A n. 15014.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraripetuta legge di guerra;

Ritenuto che la ditta Seamen's Institute residente a Venezia è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla ditta Seamen's Institute esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il direttore *pro tempore* della Banca d'America e d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Venezia, 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vaccari.

1085 (Gratuito).

N. 36929.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge sulla guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che i signori Horace-Henry Finaly, Edith Le Bas, Vicontesse Florence De Cosette, Geneviève Bounin, Madeleine Le Brer, Guy de Barbarin, sono da considerarsi di nazionalità nemica.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni mobili appartenenti ai soprannominati sudditi stranieri di nazionalità nemica, esistenti nel territorio di questa Provincia, e più precisamente nelle Ville Landau e Specialuzzo, alla Pietra, presso Firenze.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il gr. uff. Giovanni Poggi, soprintendente alle Gallerie di Firenze.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Firenze, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Palmeri.

1045 (Gratuito).

Div. Gab. 2/2038.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Ritenuto che la suddita inglese Fitz George Daphne nei Earle è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla suddita inglese Fitz George Daphne nei Earle, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana, nonchè i beni che la Fitz con atto del 28 maggio 1940-XVIII ha venduto a Romani Aldo evidentemente per eludere la legge di guerra.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, via dei Sabini 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Grosseto, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. Palmardita.

1046 (Gratuito).

Div. 1ª - N. 21557.

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 10 corrente con la quale la S. A. Fonderia A. Necchi e A. Campiglio, Pavia, dichiara di essere debitrice verso la ditta « Etablissement Tourtellier, Mulhouse » di L. Frs. 6.619,65 e verso la ditta Societé Générale Des Fonderies, Parigi di L. 51.704,95;

Decreta:

I predetti crediti sono sottoposti a sequestro, ed è nominato sequestratario il signor cav. Argelano Rigi conservatore delle Ipoteche di Pavia.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vitelli

1021 (Gratuito).

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che i signori Chalmers Guglielmo fu Giacomo e Calvi Maria fu Enrico, coniugi, di nazionalità inglese, sono proprietari di una casa in Pavia, via per Landirago n. 55;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Shalmers Guglielmo e Calvi Maria esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili e immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di Nazionalità Italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e liquidazione immobiliare.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrivendo per qualità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione (assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni mobili appartenenti ai sopranominati sudditi stranieri di nazionalità nemica, esistenti nel territorio di questa Provincia, e più precisamente nelle Ville Landau e Spedalazzo, alla Pietà, presso Firenze.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. uff. Giovanni Poggi, soprintendente alle Gallerie di Firenze.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Firenze, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Palmeri.

1045 (Gratuito).

Div. Gab. 2/2058.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Ritenuto che la suddita inglese Fitz George Dapline nel Marle è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla suddita inglese Fitz George Dapline nel Marle, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana, nonchè i beni che la Fitz con atto del 28 maggio 1940-XVIII ha venduto a Romani Aldo evidentemente per eludere la legge di guerra.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, via dei Sabini 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati ad Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Grosseto, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. Palmardita.

1046 (Gratuito).

Div. 1ª - N. 21277

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 10 corrente con la quale la S. A. Fonderie A. Necchi e A. Campiglio, Pavia, dichiara di essere debitrice verso la ditta « Etablissement Tourtellier, Mulhouse » di L. Frs. 6.610.05 e verso la ditta Societé Générale Des Fonderies, Parigi di L. 51.701.05;

Decreta:

I predetti crediti sono sottoposti a sequestro, ed è nominato sequestratario il signor cav. Argelano Bigi conservatore delle Ipoteche di Pavia.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vitelli

1081 (Gratuito).

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che i signori Chalmers Guglielmo fu Giacomo e Calvi Maria fu Enrico, coniugi, di nazionalità inglese, sono proprietari di una casa in Pavia, via per Landriano n. 33;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Shalmers Guglielmo e Calvi Maria esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili e immobili, di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di Nazionalità Italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e liquidazione immobiliare.

Art. 3 — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrivendo per qualità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione (assumendo il personale all'uopo strettamente necessario, secondo le norme per l'impiego privato).

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico e a banche di interesse Nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vitelli.

1083 (Gratuito).

N. 21436 - Div. I.

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 8 corrente, con la quale la Banca Commerciale Italiana, succursale di Pavia, dichiara di avere i seguenti depositi in conto corrente: L. 1060,30 al nome di Bioley Elie Jean e Dialer Elena Eugenia; e L. 22,10 al nome di Pouvreau prof. Henry;

Decreta:

I predetti crediti sono sottoposti a sequestro, ed è nominato sequestratario il sig. cav. Argelano Bigi, conservatore delle ipoteche di Pavia.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

1079 (Gratuito). Il prefetto: Vitelli.

Div. 1ª - N. 21328

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666 che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 8 luglio corrente con la quale il Credito Italiano, succursale di Voghera dichiara di avere le seguenti partite a credito di Pinotem Maria fu Isidoro, suddita francese per L. 500 e per L. 18,75 e di S. John Lenpy presunta suddita inglese per L. 656,55;

Decreta:

I predetti crediti sono sottoposti a sequestro, ed è nominato sequestratario il signor cav. Argelano Bigi, Conservatore delle Ipoteche di Pavia.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

1080 (Gratuito). Il prefetto: Vitelli

Div. 1ª - N. 21338

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 8 corrente, con la quale la Banca Commerciale Italiana, succursale di Pavia, dichiara di avere i seguenti depositi in conto corrente: L. 1060,30 al nome di Bioley Elie Jean e Dialer Elena Eugenia; e L. 22,10 al nome di Pouvreau prof. Henry;

Decreta:

I predetti crediti sono sottoposti a sequestro, ed è nominato sequestratario il sig. cav. Argelano Bigi, conservatore delle ipoteche di Pavia.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

1079 (Gratuito). Il prefetto: Vitelli.

Div. 1ª - N. 21338

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666 che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 8 luglio corrente con la quale il Credito Italiano, succursale di Voghera dichiara di avere le seguenti partite a credito di Pinotem Maria fu Isidoro, suddita francese per L. 500 e per L. 18,75 e di S. John Lenpy presunta suddita inglese per L. 656,55;

Decreta:

I predetti crediti sono sottoposti a sequestro, ed è nominato sequestratario il signor cav. Argelano Bigi, Conservatore delle Ipoteche di Pavia.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

1080 (Gratuito). Il prefetto: Vitelli

Div. 1ª - N. 21338

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 8 corrente, con la quale la Banca Commerciale Italiana, succursale di Pavia, dichiara di avere i seguenti depositi in conto corrente: L. 1060,30 al nome di Bioley Elie Jean e Dialer Elena Eugenia; e L. 22,10 al nome di Pouvreau prof. Henry;

Decreta:

Il predetto credito della ditta Alfred Michel è sottoposto a sequestro ed è nominato sequestratario il signor cav. Argelano Bigi, conservatore delle ipoteche di Pavia.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

1082 (Gratuito). Il prefetto: Vitelli

COMUNE DI BENEVENTO

Appalto del servizio del pubblico spazzamento, rimozione delle spazzature domestiche, vuotatura dei pozzi neri, pulizia e disinfezione dei pubblici orinatoi.

Innanzi al sottoscritto Podestà del comune di Benevento, il giorno 13 agosto p. v. nel gabinetto podestarile, alle ore 10, avrà luogo la pubblica gara, al unico incanto, mediante scheda segreta, per l'appalto del servizio del pubblico spazzamento, rimozione delle spazzature domestiche, vuotatura dei pozzi neri, pulizia e disinfezione dei pubblici orinatoi, giusta capitolato d'oneri deliberato con atti podestarili n. 676 e 1507 del 10 maggio e 6 luglio 1940, vistati dalla R. Prefettura il 3 giugno 1940, n. 11961 e 18 luglio 1940, n. 16622, che è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, presso la Segreteria del Comune, e presente avviso.

Non si procederà all'aggiudicazione, se non vi saranno almeno due offerte di diminuzione della base d'asta stabilita in L. 300.000 annue.

Per essere ammesso alla gara, il concorrente dovrà esibire la domanda in carta da bollo da L. 6 corredata dai seguenti documenti, debitamente bollati e legalizzati:

a) certificato di buona condotta morale, civile e politica, di data non anteriore al 25 aprile 1940;

b) certificato generale penale negativo, di data non anteriore al 25 aprile 1940;

c) certificato di iscrizione al Sindacato di categoria (anno in corso) e documenti attestanti di avere il concorrente esercitato analoghi servizi;

d) quietanza del tesoriere comunale di Benevento di deposito nella Cassa comunale, della cauzione provvisoria di L. 15.000 (lire quindicimila) in conto spese d'asta e relativo contratto.

L'Amministrazione comunale ha facoltà, con giudizio insindacabile di non ammettere alla gara qualsiasi concorrente, senza che abbia l'obbligo di rendere note le ragioni della esclusione e rispondere, comunque, del suo operato.

La cauzione definitiva da depositarsi nella Cassa depositi e prestiti, prima della stipula del contratto, è di L. 20.000 (lire ventimila) in contanti od in titoli del debito pubblico dello Stato, valutabili al valore di borsa della giornata.

L'appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, al personale occorrente per l'esecuzione dell'appalto, nonchè all'acquisto del materiale, giusta capitolato, disinfettanti ed altro, niente escluso; come pure è a suo carico la tassa del 2 per cento sulle entrate, istituita con Regio decreto del 9 gennaio 1940, n. 2.

Le immondizie derivanti dal pubblico spazzamento e dalla raccolta a domicilio, sono di pertinenza dell'appaltatore.

I diritti o corrispettivi dovuti per il servizio di rimozione delle spazzature a domicilio, spettano interamente all'Amministrazione comunale che provvederà alla riscossione. Il Comune corrisponderà il canone annuo, che risulterà come ridotto dopo la gara, a rate uguali mensili posticipate.

L'appalto ha la durata di anni 3 (anni tre) da prorogarsi di triennio in triennio fino ad un massimo di anni nove, se non viene disdettato da una delle parti, quattro mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, con facoltà all'Amministrazione comunale di richiedere all'Impresa, e con l'obbligo di questa di effettuare, la continuazione dell'appalto per altri tre mesi oltre la scadenza, alle stesse condizioni del contratto di appalto.

Decorsi i cinque giorni dall'invito ad addivenire alla stipula del contratto, senza che l'appaltatore si [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

forza pubblica.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vitelli.

1083 (Gratuito).

N. 21456 - Div. I.

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricordata legge di guerra;

Vista la denuncia in data 8 corrente, con la quale la Banca Commerciale Italiana, succursale di Pavia, dichiara di avere i seguenti depositi in conto corrente: L. 1060,10 al nome di Biollev Ellè Jean e Bader Elena Eugenia; e L. 22,10 al nome di Pouvreau prof. Henry;

Decreta:

I predetti crediti sono sottoposti a sequestro, ed è nominato sequestratario il sig. cav. Angelano Bigi, conservatore delle ipoteche di Pavia.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vitelli.

2079 (Gratuito).

Div. 1ª - N. 21328

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraripferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 5 luglio corrente con la quale il Credito Italiano, succursale di Voghera dichiara di avere le seguenti partite a credito di Pinoteau Marco fu Isidoro, suddita francese per L. 500 e per L. 18,75 e di S. John Lempy presunta suddita inglese per L. 656,55;

Decreta:

I predetti crediti sono sottoposti a sequestro, ed è nominato sequestratario il signor cav. Argelano Bigi, Conservatore delle Ipoteche di Pavia.

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vitelli

1080 (Gratuito).

Div. 1ª - N. 21558

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello Stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente con la quale il signor Cervi Dario, residente in Pavia, corso Cavour 10, dichiara di essere debitore verso « Filature di Angora di Alfred Michel, Parigi » di Fr. 1123;

Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, che sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni da oggi.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Pavia, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Vitelli

1082 (Gratuito).

COMUNE DI BENEVENTO

Appalto del servizio del pubblico spazzamento, rimozione delle spazzature domestiche, vuotatura dei pozzi neri, pulizia e disinfezione dei pubblici orinatoi.

Innanzi al sottoscritto Podestà del comune di Benevento, il giorno 14 agosto p. v. nel gabinetto podestarile, alle ore 10, avrà luogo la pubblica gara, ad unico incanto, mediante scheda segreta, per l'appalto del servizio del pubblico spazzamento, rimozione delle spazzature domestiche, vuotatura dei pozzi neri, pulizia e disinfezione dei pubblici orinatoi, giusta capitolato d'oneri deliberato con atti podestarili n. 678 e 1007 del 10 maggio e 6 luglio 1940, vistati dalla R. Prefettura il 5 giugno 1940, n. 21061 e 18 luglio 1940, n. 16624, che è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, presso la Segreteria del Comune, e presente avviso.

Non si procederà all'aggiudicazione, se non vi saranno almeno due offerte di diminuzione della base d'asta stabilita in L. 300.000 annue. Per essere ammesso alla gara, il concorrente dovrà esibire la domanda in carta da bollo da L. 6 corredata dai seguenti documenti, debitamente bollati e legalizzati:

a) certificato di buona condotta morale, civile e politica, di data non anteriore al 25 aprile 1940;

b) certificato generale penale negativo, di data non anteriore al 25 aprile 1940;

c) certificato di iscrizione al Sindacato di categoria (anno in corso) e documenti attestanti di avere il concorrente espletato analoghi servizi;

d) quietanza del tesoriere comunale di Benevento di deposito nella Cassa comunale, della cauzione provvisoria di L. 15.000 (lire quindicimila) in conto spese d'asta e relativo contratto.

L'Amministrazione comunale ha facoltà, con giudizio insindacabile di non ammettere alla gara qualsiasi concorrente, senza che abbia l'obbligo di rendere note le ragioni della esclusione e rispondere, comunque, del suo operato.

La cauzione definitiva da depositarsi nella Cassa depositi e prestiti, prima della stipula del contratto, è di L. 20.000 (lire ventimila) in contanti od in titoli del debito pubblico dello Stato, valutabili al valore di borsa della giornata.

L'appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, al personale occorrente per l'esecuzione dell'appalto, nonchè all'acquisto del materiale, giusta capitolato, disinfettanti ed altro, niente escluso; come pure è a suo carico la tassa del 2 per cento sulle entrate, istituita con Regio decreto del 9 gennaio 1940, n. 2.

Le immondizie derivanti dal pubblico spazzamento e dalla raccolta a domicilio, sono di pertinenza dell'appaltatore.

I diritti o corrispettivi dovuti per il servizio di rimozione delle spazzature a domicilio, spettano interamente all'Amministrazione comunale che provvederà alla riscossione. Il Comune corrisponderà il canone annuo, che risulterà come ridotto dopo la gara, a rate uguali mensili posticipate.

L'appalto ha la durata di anni 3 (anni tre) da prorogarsi di triennio in triennio fino ad un massimo di anni nove, se non viene disdettato da una delle parti, quattro mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, con facoltà all'Amministrazione comunale di richiedere all'impresa, e con l'obbligo di questa di effettuare, la continuazione dell'appalto per altri tre mesi oltre la scadenza, alle stesse condizioni del contratto di appalto.

Decorsi i cinque giorni dall'invito ad addivenire alla stipula del contratto, senza che l'appaltatore vi abbia aderito, egli decadrà dalla fattagli aggiudicazione dell'appalto, ed il Comune incamererà la cauzione provvisoria prestata in L. 15.000.

Le spese di gara, contratto, registro ed altro, niuna esclusa, come pure tutte le imposte e tasse relative, eccetto quelle comunali, sono a carico esclusivo dell'appaltatore.

Benevento, 25 luglio 1940-XVIII

Il podestà: Ernesto Fierro.

1132 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UFFICIO LAVORI DEL GENIO DEL 6° CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto a termini abbreviati di giorni sette con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 73 (lettera D) e 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che nel giorno 9 agosto 1940-XVIII alle ore 10 avrà luogo in Bologna presso l'Ufficio lavori del Genio del 6° Corpo d'armata in Bologna sito in via S. Margherita n. 21, avanti il signor capo dell'ufficio lavori Genio militare di Bologna ed a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di ordinaria manutenzione, restauro ed ampliamento degli immobili destinati o da destinarsi ad uso militare della Piazza di Bologna per l'esercizio finanziario 1940-41 per l'ammontare di L. 305.500 (lire trecentocinquemilacinquecento).

Cauzione a garanzia del contratto L. 15.025 (lire quindicimila duecentoventicinque) ridotta per le cooperative e loro consorzi a lire 2.008 (lire duemilaventotto).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 15 in data 2 marzo 1940-XVIII, e le imprese concorrenti saranno tenute all'osservanza delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare approvato con R. decreto 17 marzo 1932 n. 366, nonchè alle prescrizioni del capitolato generale tecnico per l'esegnimento dei lavori del Genio militare approvato con R. decreto 17 marzo 1932 n. 367, ed infine al regolamento per i lavori del Genio militare approvato con R. decreto 17 marzo 1932 n. 365, i quali sono tutti visibili presso l'ufficio contratti in tutti i giorni feriali precedenti l'asta in ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione, all'ufficio lavori del Genio militare appaltante non oltre le ore 12 del giorno 8 agosto 1940-XVIII, i seguenti documenti:

1) I documenti della idoneità del concorrente e precisamente:

A) Se si tratta di ditte inscritte nell'Albo nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

1) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

4) per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che rappresenta la ditta;

B) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori ma comprese idonee, per specializzazioni e classifica, negli elenchi di fiducia delle varie amministrazioni dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori oppure copia autentica del certificato stesso;

2), 3), 4), come la lettera *A*).

C) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrata domanda di inscrizione di idoneità, per specializzazioni e classifica, e pagata la relativa tassa di concessione governativa:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato, ove occorra;

3) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio, tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione dei certificati di cui al n. 3) soltanto le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali non è tassativamente prescritto. L'ufficio appaltante però, a parità di condizioni, darà la preferenza nell'aggiudicazione dell'appalto ai concorrenti a iscritti a dette organizzazioni.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso.

II) Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno inoltre presentare la copia della deliberazione consigliare autenticata da notaio dalla quale risulti, oltre il nominativo del presidente, anche quello della persona delegata a prendere parte alla gara per firmare l'offerta ed il contratto, nonchè l'altro della persona incaricata della direzione dei lavori, ed inoltre della persona delegata alla riscossione dei mandati e quanto altro è stabilito dalle disposizioni su lo stato giuridico delle Cooperative e loro Consorzi.

III) Una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e di campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito su la determinazione dei prezzi, nonchè delle condizioni contrattuali che posso avere influenza sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicati i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Per i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti ai relativi contratti.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria deligenza e, sotto la loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza, fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dalla italiana o dalla francese, e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide per gli effetti giuridici, nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte alla asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle conseguare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati, o giungeranno all'ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone, che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'ufficio appaltante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto a termini abbreviati di giorni sette con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 73 (lettera D) e 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che nel giorno 9 agosto 1940-XVIII alle ore 10 avrà luogo in Bologna presso l'Ufficio lavori del Genio del 6° Corpo d'armata in Bologna sito in via S. Margherita n. 21, avanti il signor capo dell'ufficio lavori Genio militare di Bologna ed a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di ordinaria manutenzione, restauro ed ampliamento degli immobili destinati o da destinarsi ad uso militare della Piazza di Bologna per l'esercizio finanziario 1940-41 per l'ammontare di L. 305.500 (lire trecentocinquemilacinquecento).

Cauzione a garanzia del contratto L. 15.275 (lire quindicimila duecentosettantacinque) ridotta per le cooperative e loro consorzi a lire 2.028 (lire duemilaventotto).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 15 in data 2 marzo 1940-XVIII, e le imprese concorrenti saranno tenute all'osservanza delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare approvato con R. decreto 15 marzo 1932 n. 366, nonchè alle prescrizioni del capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del Genio militare approvato con R. decreto 17 marzo 1932 n. 367, ed infine al regolamento per i lavori del Genio militare approvato con R. decreto 17 marzo 1932 n. 368, i quali sono tutti visibili presso l'ufficio contratti in tutti i giorni feriali precedenti l'asta in ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione, all'ufficio lavori del Genio militare appaltante non oltre le ore 12 del giorno 8 agosto 1940-XVIII, i seguenti documenti:

1) I documenti della idoneità del concorrente e precisamente:

A) Se si tratta di ditte inscritte nell'Albo nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

a) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori o copia autentica del certificato stesso;

a) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

4) per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che rappresenta la ditta;

B) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori ma comprese ilonee, per specializzazioni e classifica, negli elenchi di fiducia delle varie amministrazioni dello Stato:

a) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori oppure copia autentica del certificato stesso;

2), 3), 4), come la lettera *A*).

C) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrata domanda di inscrizione di idoneità, per specializzazioni e classifica, e pagata la relativa tassa di concessione governativa:

a) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato, ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza legalizzato, ove occorra, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quello della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data suddetta;

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui al n. 5) soltanto le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali non è tassativamente prescritto. L'ufficio appaltante però, a parità di condizioni, darà la preferenza nell'aggiudicazione dell'appalto ai concorrenti a iscritti a dette organizzazioni.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso.

II) Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno inoltre presentare la copia della deliberazione consigliare autenticata da notaio dalla quale risulti, oltre il nominativo del presidente, anche quello della persona delegata a prendere parte alla gara per firmare l'offerta ed il contratto, nonchè l'altro della persona incaricata della direzione dei lavori, ed infine della persona delegata alla riscossione dei mandati e quanto altro è stabilito dalle disposizioni su lo stato giuridico delle Cooperative e loro Consorzi.

III) Una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e di campioni, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito su la determinazione dei prezzi, nonchè delle condizioni contrattuali che posso avere influenza sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicati i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Per i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti ai relativi contratti.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria deligenza e, sotto la loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza, fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dalla italiana o dalla francese, e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide per gli effetti giuridici, nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte alla asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati, o giungeranno all'ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone, che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'Ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti relativi all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare, di preferenza, in una delle sottoindicate sezioni di R. Tesoreria provinciali di Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rovigo, Ancona, Pesaro, Zara, Treviso, Padova, Venezia, Milano, Verona,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Firenze, Roma, il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di Banche di emissioni accettate nelle pubbliche Casse, come denaro, ovvero in Titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno, agli effetti dell'asta, considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di Borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciute almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei plichi contenenti le offerte, bensì presentate a parte, ma contemporaneamente alle offerte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire novemila (L. 9.000) salvo liquidazione finale.

Si procederà a norma dell'art. 355 del Codice penale contro chiunque che, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni ed altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara ovvero ne allontani gli offerenti.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Bologna, 29 luglio 1940-XVIII

Il capo ufficio d'amministrazione: A. Allievi.

1175 (A credito).

COMUNE DI TUSA

AVVISO D'ASTA

per la vendita del sughero ricavabile dalle piante di sughero esistenti nel bosco «Tardara» del Comune.

In esecuzione della deliberazione podestarile in data 29 luglio volgente, si rende noto a chi possa avervi interesse che il giorno 5 del mese di agosto p. v., alle ore 11, nella sede municipale, avanti al podestà o chi per esso, assistito dal segretario comunale, si procederà all'incanto, col metodo delle offerte segrete, per la vendita del sughero ricavabile dalle piante di sughero esistenti nel bosco «Tardara» del Comune, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri, redatto dal Comando di coorte di Messina della Milizia nazionale forestale in data 15 volgente, ed approvato con la deliberazione anzicennata e sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento generale per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato del 23 maggio 1924, n. 827.

La base d'asta è fissata nella somma di L. 217.500 ed il deliberamento seguirà a favore del concorrente che avrà offerto maggiore aumento.

L'asta s'intenderà deserta se non si presenteranno almeno due concorrenti.

Per essere ammesso all'asta ciascun offerente dovrà essere munito del prescritto certificato d'idoneità, rilasciato da un Comando provinciale della Milizia nazionale forestale, all'uopo richiesto per concorrere unicamente all'asta stessa di data non anteriore a due mesi, oltre ad altro certificato rilasciato dalla competente autorità sindacale, attestante l'appartenenza ai Sindacati fascisti di categoria, pure di data non anteriore a due mesi.

Il deposito provvisorio da eseguirsi nelle mani del tesoriere è fissato nella somma di L. 10.000 a garanzia delle spese d'asta, contratto, perizia martellata, consegna, collaudo, verifiche, ecc.

Il prezzo d'appalto sarà pagato secondo quanto è stabilito nel capitolato d'oneri.

La cauzione definitiva, corrispondente al 10 per cento del deliberamento, dovrà essere depositata presso la tesoreria del Comune, al più tardi entro tre giorni dall'aggiudicazione, e tutto ciò a garanzia della piena osservanza degli obblighi contrattuali.

Tutte le spese inerenti all'incanto ed al contratto, nessuna esclusa, sono a carico del deliberatario.

Tusa 25 luglio 1940-XVIII

Il podestà: dott. Galioso cav. Giuseppe.

Il segretario: Antonino Sinicropi.

1168 (A pagamento).

PROV. DI TRENTO - COMUNE DI TRES - FRAZ. DI VERVÒ

AVVISO D'ASTA DI LEGNAMI

L'anno 1940, addì 15 settembre, alle ore 15, in Vervò nel fabbricato scolastico, davanti al commissario prefettizio, o chi per esso, sarà tenuta pubblica asta per unico, definitivo incanto di vendita di 3051 piante resinose della massa legnosa di circa 3000 mc. e precisamente di:

1) un lotto di 139 larici, 806 abeti e 68 pini massa legnosa di circa 1200 mc. del prezzo di macchiatico di L. 220 al mc. da tagliarsi nel bosco Vallon Tovo dell'erba;

2) un lotto di 3 larici, 782 abeti e 33 pini, della massa di circa 1200 mc. del prezzo di macchiatico di L. 210 al mc. da tagliarsi nel bosco Selva (parte alta);

3) un lotto di 3 larici, 967 abeti e 5 pini, della massa di circa 1000 mc. e del prezzo di macchiatico di L. 240, da tagliarsi nel bosco Selva (parte bassa).

L'asta avrà luogo con osservanza delle norme di cui agli articoli 68, 73 e 73 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato col sistema della scheda segreta di amministrazione, fissante il prezzo minimo ed il prezzo massimo in rapporto al listino comunicato colla circolare 5 aprile 1940-XVIII, n. 3409 del Consiglio provinciale delle corporazioni ai sensi della circolare prefettizia 13 giugno 1940-XVIII, n. 22695 III-6, norme queste sulle quali viene con ciò espressamente richiamata l'attenzione degli interessati, affinchè i concorrenti all'asta possano tempestivamente regolarsi nelle offerte. Queste ultime, in carta da bollo da L. 6 ed in piego suggellato, possono venir consegnate durante l'ora di apertura dell'asta, o farsi pervenire al suindicato commissario entro le ore 18 del 14 settembre a. c. al suo recapito in Vervò (posta Taio) al n. 61-a.

Tutte le offerte dovranno essere accompagnate contemporaneamente, ed in piego a parte, del certificato di idoneità, da quello di iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni e dalla prova scritta di aver versato presso l'esattoria della frazione di Vervò in Cles a garanzia delle offerte, rispettivamente per le spese di pubblicazione, di asta e di contratto, per il primo lotto, complessive L. 33.000, per il secondo L. 31.500 e per il terzo lotto complessive L. 36.000. I depositi a garanzia, cioè L. 22.000 per il primo lotto, L. 21.000 e L. 24.000 rispettivamente per il secondo e per il terzo lotto, si possono versare in numerario o in titoli dello Stato al corso della giornata; i depositi per le spese (di pubblicazione, di asta, di contratto) di L. 11.000 risp. di L. 10.500, risp. di L. 12.000 vanno versati soltanto in contanti.

Il deliberamento potrà avvenire anche se sia presentata una sola offerta.

Il verbale d'asta terrà luogo di contratto. Per tutte le altre condizioni si fa richiamo ai capitolati ed ai verbali di assegno depositati presso l'amministrazione suddetta in Vervò n. 61, a disposizione degli interessati nelle ore d'ufficio.

Vervò, 25 luglio 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: dott. Gottardi.

1187 (A pagamento).

MUNICIPIO DI GENOVA

AVVISO D'ASTA

per la vendita di uno scamparlo fabbricabile previsto dal piano regolatore della città (zona B)

Si rende noto che, in base alla deliberazione podestarile n. 607 del 20 maggio 1940-XVIII, vistata dalla Ecc.za il Prefetto il 17 luglio suc-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I depositi effettuati in titoli pubblici saranno, agli effetti dell'asta, considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di Borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciute almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, bensì presentate a parte, ma contemporaneamente alle offerte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire novemila (L. 9.000) salvo liquidazione finale.

Si procederà a norma dell'art. 355 del Codice penale contro chiunque che, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni ed altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara ovvero ne allontani gli offerenti.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Bologna, 29 luglio 1940-XVIII

Il capo ufficio d'amministrazione: A. Allievi.

2175 (A credito).

COMUNE DI TUSA

AVVISO D'ASTA

per la vendita del sughereto ricavabile dalle piante di sughero esistenti nel bosco «Tardara» del Comune.

In esecuzione della deliberazione podestarile in data 20 luglio volgente, si rende noto a chi possa averne interesse che il giorno 5 del mese di agosto p. v., alle ore 11, nella sede municipale, avanti al podestà o chi per esso, assistito dal segretario comunale, si procederà all'incanto, col metodo delle offerte segrete, per la vendita del sugherone ricavabile dalle piante di sughero esistenti nel bosco «Tardara» del Comune, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri, redatto dal Comando di corte di Messina della Milizia nazionale forestale in data 15 volgente, ed approvato con la deliberazione anzicennata e sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento generale per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato del 23 maggio 1924, n. 827.

La base d'asta è fissata nella somma di L. 217.500 ed il deliberamento seguirà a favore del concorrente che avrà offerto maggiore aumento.

L'asta s'intenderà deserta se non si presenteranno almeno due concorrenti.

Per essere ammesso all'asta ciascun offerente dovrà essere munito del prescritto certificato d'idoneità, rilasciato da un Comando provinciale della Milizia nazionale forestale, all'uopo richiesto per concorrere unicamente all'asta stessa di data non anteriore a due mesi, oltre ad altro certificato rilasciato dalla competente autorità sindacale, attestante l'appartenenza ai Sindacati fascisti di categoria, pure di data non anteriore a due mesi.

Il deposito provvisorio da eseguirsi nelle mani del tesoriere è fissato nella somma di L. 10.000 a garanzia delle spese d'asta, contratto, perizia martellata, consegna, collaudo, verifiche, ecc.

Detti depositi verranno restituiti a coloro che non rimarranno deliberatari.

Le schede di offerta, su carta da L. 6, sottoscritte e suggellate, saranno consegnate all'apertura dell'incanto al presidente, il quale ne darà lettura agli astanti.

I documenti relativi all'incanto sono ostensibili presso la segreteria comunale, durante le ore d'ufficio.

La cauzione definitiva, corrispondente al 10 per cento del deliberamento, dovrà essere depositata presso la tesoreria del Comune, al più tardi entro tre giorni dall'aggiudicazione, e tutto ciò a garanzia della piena osservanza degli obblighi contrattuali.

Tutte le spese inerenti all'incanto ed al contratto, nessuna esclusa, sono a carico del deliberatario.

Tusa 25 luglio 1940-XVIII

Il podestà: dott. Galloso cav. Giuseppe.

Il segretario: Antonino Sinicropi.

1188 (A pagamento).

PROV. DI TRENTO - COMUNE DI TRES - FRAZ. DI VERVÒ

AVVISO D'ASTA DI LEGNAMI

L'anno 1940, addì 15 settembre, alle ore 15, in Vervò nel fabbricato scolastico, davanti al commissario prefettizio, o chi per esso, sarà tenuta pubblica asta per unico, definitivo incanto di vendita di 3031 piante resinose della massa legnosa di circa 3000 mc. e precisamente di:

1) un lotto di 130 larici, 826 abeti e 68 pini massa legnosa di circa 1000 mc. del prezzo di macchiatico di L. 220 al mc. da tagliarsi nel bosco Vallon Toro dell'erba;

2) un lotto di 3 larici, 732 abeti e 23 pini, della massa di circa 1000 mc. del prezzo di macchiatico di L. 270 al mc. da tagliarsi nel bosco Selva (parte alta);

3) un lotto di 3 larici, 967 abeti e 5 pini, della massa di circa 1000 mc. e del prezzo di macchiatico di L. 240, da tagliarsi nel bosco Selva (parte bassa).

L'asta avrà luogo con osservanza delle norme di cui agli artt. 68, 73 e 75 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato col sistema della scheda segreta di amministrazione, fissante il prezzo minimo ed il prezzo massimo in rapporto al listino comunicato colla circolare 5 aprile 1940-XVIII, n. 3469 del Consiglio provinciale delle corporazioni ai sensi della circolare prefettizia 13 giugno 1940-XVIII, n. 22603 III-b, norme queste sulle quali viene con ciò espressamente richiamata l'attenzione degli interessati, affinchè i concorrenti all'asta possano tempestivamente regolarsi nelle offerte. Queste ultime, in carta da bollo da L. 6 ed in piego suggellato, possono venir consegnate durante l'ora di apertura dell'asta, o farsi pervenire al suindicato commissario entro le ore 18 del 14 settembre a. c. al suo recapito in Vervò (posta Taio) al n. 61-a.

Tutte le offerte dovranno essere accompagnate contemporaneamente, ed in piego a parte, del certificato di idoneità, da quello di iscrizione al Consiglio provinciale delle corporazioni e dalla prova fattiva di aver versato presso l'esattoria della frazione di Vervò in Cles a garanzia delle offerte, rispettivamente per le spese di pubblicazione, di asta e di contratto, per il primo lotto, complessive L. 33.000, per il secondo L. 33.300 e per il terzo lotto complessive L. 36.000. I depositi a garanzia, cioè L. 22.000 per il primo lotto, L. 21.000 e L. 24.000 rispettivamente per il secondo e per il terzo lotto, si possono versare in numerario o in titoli dello Stato al corso della giornata; i depositi per le spese (di pubblicazione, di asta, di contratto) di L. 11.000 risp. di L. 10.500, risp. di L. 12.000 vanno versati soltanto in contanti.

Il deliberamento potrà avvenire anche se sia presentata una sola offerta.

Il verbale d'asta terrà luogo di contratto. Per tutte le altre condizioni si fa richiamo ai capitolati ed ai verbali di assegno depositati presso l'amministrazione suddetta in Vervò n. 61, a disposizione degli interessati nelle ore d'ufficio.

Vervò, 15 luglio 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: dott. Gottardi.

1187 (A pagamento).

MUNICIPIO DI GENOVA

AVVISO D'ASTA

per la vendita di uno scomparto fabbricabile previsto dal piano regolatore della città (zona B)

Si rende noto che, in base alla deliberazione podestarile n. 607 del 30 maggio 1940-XVIII, vistata dalla Eccza il Prefetto il 17 luglio successivo col n. 26382 - Div. IV, alle ore 11 del giorno 21 agosto 1940-XVIII nel Palazzo comunale posto in Genova-centro, via Garibaldi n. 9, alla presenza del Podestà o di chi per esso, avrà luogo il primo esperimento di pubblico incanto per la vendita di uno scomparto fabbricabile posto all'angolo sud-est della nuova piazza della Foce.

Lo scomparto che si pone in vendita è previsto dal piano regolatore particolareggiato di esecuzione (zona *B*) approvato con R. decreto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

legge 18 ottobre 1934, in relazione al precedente R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, riguardante il piano regolatore generale.

Tale scomparto risulta indicato in tinta rosa intenso, rosa pallido ed azzurro nella planimetria, in atti del Comune, ostensibile a chiunque possa avervi interesse.

Esso misura, esclusi i distacchi, la superficie di circa mq. 1232 fabbricabili (area segnata in tinta rosa intenso e rosa pallido).

Tale superficie deve intendersi soggetta a migliore precisazione da farsi, mediante misurazione, dopo il tracciamento diretto dello scomparto da eseguirsi al momento della consegna che verrà effettuata entro 20 giorni dalla data della definitiva aggiudicazione. Tale area confina a ponente con piazza della Foce, a Nord con proprietà Garbarino Scioscalupa o aventi causa, a levante in parte con proprietà della ditta predetta ed in parte con proprietà comunale, a sud con il corso Guglielmo Marconi.

L'asta avrà luogo col sistema delle candele a sensi dell'art. 73, lettera a) e 74 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

L'incanto sarà aperto sul prezzo base di L. 2.067.600 in ragione cioè di L. 1500 per ogni mq. di area fabbricabile comprensivo tale prezzo del valore attribuibile alla porzione d'area, segnata in tinta azzurra, da coprirsi con i passaggi coperti previsti dall'art. 7 del capitolato speciale che regola la presente vendita e che è stato approvato con la sopra citata deliberazione podestarile n. 607 del 30 maggio 1940-XVIII, al quale capitolato abbiasi riferimento per tutte quelle altre condizioni che non sono riportate nel presente bando di vendita.

Il capitolato medesimo sarà ostensibile, a chiunque possa avervi interesse, presso la sezione contratti della Civica Divisione Legale nel palazzo comunale in via Garibaldi n. 9.

Gli aumenti su tale prezzo base, da offrirsi dai concorrenti, dovranno essere di L. 5000 o di multipli di L. 5000 per ogni successiva offerta.

L'incanto sarà dichiarato deserto se si avrà una sola offerta, ovvero se vi sarà un solo concorrente.

L'aggiudicazione risultante dal primo esperimento d'asta dovrà intendersi provvisoria e sarà seguita da un secondo esperimento per l'aumento del ventesimo a' sensi dell'art. 84 e seguenti del citato regolamento, dopo di che si farà luogo all'aggiudicazione definitiva.

Il prezzo base suddetto e così quello di aggiudicazione si intendono soggetti alle variazioni, in più od in meno, che potranno risultare dalla prevista precisa misurazione della superficie dello scomparto.

Entro le ore dodici del giorno precedente a quello fissato per l'incanto, i concorrenti dovranno depositare, nella civica Tesoreria, a garanzia dell'offerta, la somma di L. 206.000 in contanti, o in titoli dello Stato al portatore, valutati al corso della giornata, oltre L. 15.000 in contanti, da valere, salvo regolarizzazione, per spese di contratto ed inerenti, le quali tutte saranno a carico esclusivo dell'aggiudicatario, comprese quelle relative agli incombenti dei pubblici incanti.

Entro lo stesso termine i concorrenti dovranno presentare alla Sezione contratti della civica Divisione Legale, una dichiarazione in carta bollata da L. 6 con cui attestino di aver preso conoscenza delle condizioni di vendita previste dal capitolato relativo e di averle giudicate tali da consentire le offerte che saranno per fare.

Con la stessa dichiarazione dovrà farsi elezione del domicilio in Genova.

Dovrà pure, ciascun concorrente, dichiarare se intende di aderire all'incanto in nome proprio, per persona che si riserva di nominare oppure per altrui mandato; in quest'ultimo caso dovrà unire alla dichiarazione la procura speciale o in originale o in copia autentica.

Il pagamento del prezzo di definitiva aggiudicazione, sarà fatto all'atto della consegna dell'area che sarà effettuata nei termini sopra previsti.

Il terreno costituente lo scomparto sarà accettato dall'aggiudicatario nello stato in cui si troverà effettivamente al momento della consegna.

L'aggiudicatario sarà tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora in cui si procederà a tale consegna perchè possa assistervi e firmare i relativi verbali ed entro i cinque giorni successivi dovrà pagare il prezzo dello scomparto in base alle risultanze delle misurazioni.

L'aggiudicatario, ancora, entro il termine di giorni cinque dalla consegna, dovrà prestarsi per la stipulazione, a mezzo del notaio di fiducia del Comune, dell'atto di contratto-vendita, completando, ove occorra, il deposito preventivamente fatto in contanti per le spese e potrà richiedere l'applicazione delle agevolazioni fiscali concesse dal R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390 e dal R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1981.

In caso di inadempienza il deliberatario incorrerà nella perdita dei depositi, salva ed impregiudicata, per il Comune, ogni ulteriore azione

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

AVVISO DI SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA

In seguito a diserzione del primo esperimento d'asta di cui all'avviso in data 18 giugno 1940, per il taglio del bosco comunale Rizza e Scifo sulla base d'asta di L. 312.000.

Si rende noto che nel giorno 12 agosto 1940 a cominciare dalle ore 10 nell'ufficio comunale ed avanti al sottoscritto commissario prefettizio, si procederà al 2° secondo esperimento per l'appalto del taglio del bosco comunale Rizza e Scifo suddetto, alle condizioni tutte e con la procedura di cui al menzionato avviso d'asta.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta ad offerta di miglioramento in grado di ventesimo. Il termine utile per la presentazione di tali offerte verrà indicato con altro avviso.

Santa Lucia del Mela, 25 luglio 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: geom. Panté Luigi

Il segretario: rag. Condorelli Domenico. (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(1ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERBANIA

A) Istanza di Pirone Antonio fu Angelo. Premesso che il 16 novembre 1847 nacque in Pieve Vergonte Pirone Vincenzo, da Pirone Angelo e Pirone Modesta, il quale Pirone Vincenzo lasciò a succedergli attualmente quale unico erede il richiedente Pirone Antonio, costui, onde ottenere il trapasso in proprio favore di ogni attività mobiliare ed immobiliare spettante a detto Pirone Vincenzo, fece istanza perchè venisse dichiarata presunta la morte del proprio padre Pirone Vincenzo.

Il presidente del Tribunale accolta l'istanza manda all'inserire per due volte a distanza di 10 giorni in questa Gazzetta l'estratto del ricorso stesso ad ogni effetto di legge con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso, di farle pervenire entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Il procuratore: Augusto Ottolini.

1063 (A pagamento)

AVVISO

I sottoscritti Brusaporci Apollo fu Pietro, nato a Forlì il 6 maggio 1876, Brusaporci Luigia fu Pietro, nata a Forlì il 1° febbraio 1881, Brusaporci Alfio di Apollo, nato a Piacenza il 26 giugno 1908, e residenti in Genova, via Casaregis, 10/11, e Brusaporci Innocente, nato a Forlì il 15 maggio 1886 e residente in Sesto Calende (Varese), via U. Maddalena n. 6, hanno presentato istanza a S. E. il procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Bologna per ottenere la modificazione del proprio cognome in quello di «Brusa».

Si invita ciunque creda di avervi interesse di presentare le sue opposizioni nei modi e nei termini di legge.

I ricorrenti: Brusaporci Apollo - Brusaporci Luigia - Brusaporci Alfio - Brusaporci Innocente.

1072 (Gratuito).

CAMBIAMENTO DI NOME

Con decreto del 18 luglio 1940-XVIII, S. E. il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli ha autorizzato il signor Pisanti Achille fu Emanuele, domiciliato in Napoli, via Figurelle a Montecalvario, n. 44, a procedere alle affissioni ed inserzioni della domanda da lui presentata quale padre adottivo del minore Perillo Pisanti Ermelindo, con lui convivente e nato in Napoli il 1° maggio 1922, con la quale si chiede il cambiamento del nome del suddetto figlio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

possa avervi interesse.

Esso misura, esclusi i distacchi, la superficie di circa mq. 1232 fabbricabili circa segnata in tinta rosa intenso e rosa pallido).

Tale superficie deve intendersi soggetta a migliore precisazione da farsi, mediante misurazione, dopo il tracciamento dereto dello scomparto da eseguirsi al momento della consegna che verrà effettuata entro 20 giorni dalla data della definitiva aggiudicazione. Tale area confina a ponente con piazza della Pace, a Nord con proprietà Carbarino Sclacalinga o aventi causa, a levante in parte con proprietà della ditta predetta ed in parte con proprietà comunale, a sud con il corso Guglielmo Marconi.

L'asta avrà luogo col sistema delle candele a sensi dell'art. 73, lettera a) e 74 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

L'incanto sarà aperto sul prezzo base di L. 1.000.000 in ragione cioè di L. 1300 per ogni mq. di area fabbricabile comprensivo tale prezzo del valore attribuibile alla porzione d'area, segnata in tinta azzurro, da coprirsi con i passaggi coperti previsti dall'art. 7 del capitolato speciale che regola la presente vendita e che è stato approvato con la sopra citata deliberazione podestarile n. 607 del 30 maggio 1940-XVIII, al quale capitolato abbiasi riferimento per tutte quelle altre condizioni che non sono riportate nel presente bando di vendita.

Il capitolato medesimo sarà ostensibile, a chiunque possa avervi interesse, presso la sezione contratti della Civica Divisione Legale nel palazzo comunale in via Garibaldi n. 9.

Gli aumenti su tale prezzo base, da offrirsi dai concorrenti, dovranno essere di L. 5000 o di multipli di L. 5000 per ogni successiva offerta.

L'incanto sarà dichiarato deserto se si avrà una sola offerta, ovvero se vi sarà un solo concorrente.

L'aggiudicazione risultante dal primo esperimento d'asta dovrà intendersi provvisoria e sarà seguita da un secondo esperimento per l'aumento del ventesimo a' sensi dell'art. 85 e seguenti del citato regolamento, dopo di che si farà luogo all'aggiudicazione definitiva.

Il prezzo base suddetto e così quello di aggiudicazione si intendono soggetti alle variazioni, in più od in meno, che potranno risultare dalla prevista precisa misurazione della superficie dello scomparto.

Entro le ore dodici del giorno precedente a quello fissato per l'incanto, i concorrenti dovranno depositare, nella civica Tesoreria, a garanzia dell'offerta, la somma di L. 200.000 in contanti, o in titoli dello Stato al portatore, valutati al corso della giornata, oltre L. 12.000 in contanti, da valere, salvo regolarizzazione, per spese di contratto ed inerenti, le quali tutte saranno a carico esclusivo dell'aggiudicatario, comprese quelle relative agli incombenti dei pubblici incanti.

Entro lo stesso termine i concorrenti dovranno presentare alla Sezione contratti della civica Divisione Legale, una dichiarazione in carta bollata da L. 6 con cui attestino di aver preso conoscenza delle condizioni di vendita previste dal capitolato relativo e di averle giudicate tali da consentire le offerte che saranno per fare.

Con la stessa dichiarazione dovrà farsi elezione del domicilio in Genova.

Dovrà pure, ciascun concorrente, dichiarare se intende di aderire all'incanto in nome proprio, per persona che si riserva di nominare oppure per altrui mandato; in quest'ultimo caso dovrà unire alla dichiarazione la procura speciale o in originale o in copia autentica.

Il pagamento del prezzo di definitiva aggiudicazione, sarà fatto all'atto della consegna dell'area che sarà effettuata nei termini sopra previsti.

Il terreno costituente lo scomparto sarà accettato dall'aggiudicatario nello stato in cui si troverà effettivamente al momento della consegna.

L'aggiudicatario sarà tempestivamente prevvisato del giorno e dell'ora in cui si procederà a tale consegna perchè possa assistervi e firmare i relativi verbali ed entro i cinque giorni successivi dovrà pagare il prezzo dello scomparto in base alle risultanze delle misurazioni.

L'aggiudicatario, ancora, entro il termine di giorni cinque dalla consegna, dovrà prestarsi per la stipulazione, a mezzo del notaio di fiducia del Comune, dell'atto di compra-vendita, completando, ove occorra, il deposito preventivamente fatto in contanti per le spese e potrà richiedere l'applicazione delle agevolazioni fiscali concesse dal R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390 e dal R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1981.

In caso di inadempienza il deliberatario incorrerà nella perdita dei depositi, salva ed impregiudicata, per il Comune, ogni ulteriore azione per danni e spese derivanti dalla ritardata vendita, da un'offerta minore ottenibile in un'eventuale seconda gara o quanto altro.

Genova, addì 25 luglio 1940-XVIII

Il podestà: Aldo Gardini.

Il segretario generale: S. Ardy.

1071 (A pagamento).

In seguito a risultanza del primo esperimento d'asta di cui all'avviso in data 18 giugno 1940, per il taglio del bosco comunale Rizza e Scifo sulla base d'asta di L. 21[illegible]

Si rende noto che nel giorno 12 agosto 1940 a cominciare dalle ore 10 nell'ufficio comunale ed avanti al sottoscritto commissario prefettizio, si procederà ad un secondo esperimento per l'appalto del taglio del bosco comunale Rizza e Scifo suddetto, alle condizioni tutte e con la procedura di cui al menzionato avviso d'asta.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta ad offerta di miglioramento in grado di ventesimo. Il termine utile per la presentazione di tali offerte verrà indicato con altro avviso.

Santa Lucia del Mela, 23 luglio 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: geom. Fanté Luigi

Il segretario: rag. Condorelli Domenico

1061 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(1ª pubblicazione)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERBANIA

Ad istanza di Pirone Antonio fu Angelo. Premesso che il 16 novembre 1857 nacque in Pieve Vergonte Pirone Vincenzo da Pirone Angelo e Pirone Modesta, il quale Pirone Vincenzo lasciò a succedergli attualmente quale unico erede il richiedente Pirone Antonio, costui, onde ottenere il trapasso in proprio favore di ogni attività mobiliare ed immobiliare spettante a detto Pirone Vincenzo, fece istanza perchè venisse dichiarata presunta la morte del proprio padre Pirone Vincenzo.

Il presidente del Tribunale accolta l'istanza manda di inserire per due volte a distanza di 20 giorni in questa Gazzetta l'estratto del ricorso stesso ad ogni effetto di legge con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso, di farle pervenire entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Il procuratore: Augusto Ottolini.

1063 (A pagamento)

AVVISO

I sottoscritti Brusaporci Apollo fu Pietro, nato a Forlì il 6 maggio 1876, Brusaporci Luigia fu Pietro, nata a Forlì il 1° febbraio 1881, Brusaporci Attilio di Apollo, nato a Piacenza il 20 giugno 1908, e residenti in Genova, via Casaregis, 10/11, e Brusaporci Innocente, nato a Forlì il 23 maggio 1886 e residente in Sesto Calende (Varese) via S. Maddalena n. 6, hanno presentato istanza a S. E. il procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Bologna per ottenere la modificazione del proprio cognome in quello di « Brusa ».

Si invita chiunque creda di avervi interesse di presentare le sue opposizioni nei modi e nei termini di legge.

I ricorrenti: Brusaporci Apollo - Brusaporci Luigia - Brusaporci Attilio - Brusaporci Innocente.

1072 (Gratuito).

CAMBIAMENTO DI NOME

Con decreto del 18 luglio 1940-XVIII, S. E. il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli ha autorizzato il signor Pisanti Achille fu Emanuele, domiciliato in Napoli, via Figurelle a Montecalvario, n. 24, a procedere alle affissioni ed inserzioni della domanda da lui presentata quale padre adottivo del minore Perillo Pisanti Ermelindo, con lui convivente e nato in Napoli il 1° maggio 1921, con la quale si chiede il cambiamento del nome del suddetto figlio adottivo da « Ermelindo » in « Mario ». Si invita pertanto chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di giorni trenta e nei modi stabiliti dall'art. 160 R. decreto 9 luglio 1939, numero 1238.

Napoli, 24 luglio 1940-XVIII

Achille Pisanti.

1077 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SI RENDE NOTO

che il dott. Gino Cerafogli, commerciante in Terni, aveva eseguito una operazione con il Credito Italiano (sede di Terni), mediante la quale aveva ottenuto, per comodità commerciale, un certo numero di assegni limitati, corrispondenti, per valore, alla somma depositata di lire 34.500. Senonchè avendo il dott. Cerafogli smarrito i libretti degli assegni, presentava ricorso al pretore di Terni per dar luogo alla procedura di ammortamento, di cui all'art. 69 R. decreto-legge del 21 dicembre 1933, n. 1736. A seguito di tale ricorso il pretore di Terni emetteva apposito decreto, come appresso:

Il primo pretore di Terni; Letto il ricorso che precede e accertata la verità del fatto dedotto e del diritto del dott. Gino Cerafogli; Visto l'art. 69 R. decreto-legge del 21 dicembre 1933, n. 1736;

Decreta:

l'ammortamento dei libretti di assegni del Credito Italiano (agenzia di Terni) e precisamente quelli corrispondenti, per valore e per numero ai dati seguenti:

da lire 200: dal n. 645296 al n. 645300;
da lire 500: dal n. 499861 al n. 499870;
da lire 500: dal n. 499788 al n. 499790;
da lire 1000: dal n. 833308 al n. 833310;
da lire 2000: dal n. 951042 al n. 951045;
da lire 5000: dal n. 707263 al n. 707266;
da lire 5000: dal n. 418723 al n. 418726;

tratti in Terni per l'importo complessivo di L. 34.500 a favore del dott. Gino Cerafogli di Terni e autorizza il pagamento dell'importo sopraccitato, pari all'importo complessivo degli assegni smarriti dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore degli assegni.

Terni, 8 luglio 1940-XVIII

Il 1° pretore: Pascarelli - Il cancelliere: Barbieri.

Dott. Gino Cerafogli.

1076 (A pagamento).

ADOZIONE

Con decreto della Sezione Corte di appello di Lecce del 13 luglio 1940-XVIII, è stato dichiarato farsi luogo all'adozione di Pais Alfredo Giovanni Giuseppe Franco di Pasquale e di Maria Paiano, nato in Brindisi il 26 gennaio 1915, da parte dei coniugi Greco Alfredo Antonio fu Vito e De Pace Giovanna Teodoro, da Brindisi, consenziente il procuratore speciale avv. Giuseppe Guarini per conto dei genitori del ragazzo Pais.

Avv. Giuseppe Guarini.

1133 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI POLIZZA DI CARICO

Il presidente del Regio tribunale civile e penale di Trieste, ad istanza della Ch. C. Pisani S. A. con sede in Trieste, con decreto in data 10 luglio 1940-XVIII ha pronunciato l'ammortamento della polizza di carico del seguente tenore:

«P/C n. 14 - Lloyd Triestino - Sono state caricate da Karimjee Jivanjee & Co. sulla nave «Palestina» Voy. 6/40 Retora capitano L. Poli per essere trasportate a Trieste o al porto più vicino dove la nave può scalare con sicurezza ed al felice arrivo consegnate a Ch. C. Pisani S. A. Trieste, C/O Rod. L. Rossi; Esqr., Casella postale 27, centro - via Valdirivo n. 21, Trieste, le merci che il caricatore dichiara come in appresso:

«Quantità: 48 Bales (Forty Eight Bales Only) - Contenuto indicato: Cloves Grade 2 - Peso 7104 LBS 112/6 - Tasso: 125% per 20 CWT.

«Subject To War Clauses. - Produce of Zanzibar - *Export Permit no. 68 Issued At Zanzibar.* - Il nolo è stato pagato a Mombasa - *Mombasa 18th april 1940* - Copia del capitano».

Gli eventuali detentori della detta polizza possono fare opposizione

RICHIESTA DECRETO DI AMMORTAMENTO

IL PRETORE

Visto il ricorso che precede;
Visto l'art. 89 del R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;

Dichiara

l'ammortamento dell'assegno serie D N.868821 Q emesso il 15 gennaio 1940 dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, agenzia di Cortina d'Ampezzo a favore di Giacoldi Antonio fu Innocente per l'importo di L. 2512 (n. 2) e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da farsi a cura del ricorrente.

Avverte l'eventuale detentore dell'assegno della facoltà di opposizione a norma dell'art. 90 del citato decreto.

Pieve di Cadore, 8 luglio 1940-XVIII

Il pretore: Laviani.

Il cancelliere: De Cesare.

1172 (A pagamento).

DECRETO PER AMMORTAMENTO DI ASSEGNI LIMITATI

Su istanza di Lavelli Maria, il pretore di Cagliari, con provvedimento in data 26 luglio 1940-XVIII, ha decretato l'ammortamento degli assegni limitati nn. 7641531, 7641532, 7641533, 7641534, 7641535, 7641536, 7641537, 7641538, 7641539, 7641540, 7641543, 7641544, 7641545, 7641546, 7641548, 7641550, rilasciati dal Credito Italiano — sede di Sassari — alla signora Lavelli Maria, e ne ha autorizzato il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dall'eventuale detentore.

Cagliari, 26 luglio 1940-XVIII

Il cancelliere: G. Puxeddu.

1174 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con decreto 13 giugno 1940-XVIII, del R. Tribunale di Forlì, ivi registrato con bolletta n. 4732 del 17 giugno 1940-XVIII, su ricorso di Baldinini Salvatore Arturo e Nilde in Berti, si invita chiunque abbia notizie di Baldinini Ferdinando fu Antonio e fu Scarpellini Colomba, nato il 30 giugno 1874 di farle pervenire al R. Tribunale di Forlì entro mesi sei dalla data della presente inserzione.

Quanto sopra per servire alle indagini circa la richiesta dichiarazione di morte presunta di Baldinini Ferdinando.

Avv. Angelo Messea

624 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con decreto 4 luglio 1940-XVIII, del Regio Tribunale di Forlì, su ricorso di Mazzotti Domenica fu Giovanni, si invita chiunque abbia notizie di Ricci Aristide fu Antonio e fu Montanari Giustina, nato il 17 aprile 1886, di farle pervenire al R. Tribunale di Forlì, entro sei mesi dalla data della presente inserzione.

Quanto sopra per servire alle indagini circa la dichiarazione di morte presunta di Ricci Aristide.

Avv. Angelo Messea

625 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

ESTRATTO DI DECRETO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di assegni limitati, corrispondenti, per valore, alla somma depositata di lire 34.500. Senonchè avendo il dott. Cerafogli smarrito i libretti degli assegni, presentava ricorso al pretore di Terni per dar luogo alla procedura di ammortamento, di cui all'art. 69 R. decreto-legge del 21 dicembre 1933, n. 1736. A seguito di tale ricorso il pretore di Terni emetteva apposito decreto, come appresso:

Il primo pretore di Terni; Letto il ricorso che precede e accertata la verità del fatto dedotto e del diritto del dott. Gino Cerafogli; Visto l'art. 69 R. decreto-legge del 21 dicembre 1933, n. 1736;

Decreta:

l'ammortamento dei libretti di assegni del Credito italiano (agenzia di Terni) e precisamente quelli corrispondenti, per valore e per numero ai dati segnenti:

da lire 200: dal n. 645296 al n. 645300;
da lire 500: dal n. 496871 al n. 496875;
da lire 500: dal n. 499788 al n. 499790;
da lire 1.000: dal n. 833368 al n. 833310;
da lire 2.000: dal n. 951042 al n. 951045;
da lire 5.000: dal n. 707265 al n. 707260;
da lire 5.000: dal n. 418725 al n. 418726;

tratti in Terni per l'importo complessivo di L. 31.500 a favore del dott. Gino Cerafogli di Terni e autorizza il pagamento dell'importo suddetto, pari all'importo complessivo degli assegni smarriti dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore degli assegni.

Terni, 8 luglio 1940-XVIII

Il 1° pretore: Fascarelli - Il cancelliere: Barbieri.

Dott. Gino Cerafogli.

1076 (A pagamento).

ADOZIONE

Con decreto della Sezione Corte di appello di Lecce del 13 luglio 1940-XVIII, è stato dichiarato farsi luogo all'adozione di Pais Alfredo Giovanni Giuseppe Franco di Pasquale e di Maria Paiano, nato in Brindisi il 26 gennaio 1935, da parte dei coniugi Greco Alfredo Antonio fu Vito e De Pace Giovanna Teodoro, da Brindisi, consenziente il procuratore speciale avv. Giuseppe Guarini per conto dei genitori del ragazzo Pais.

Avv. Giuseppe Guarini.

1235 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI POLIZZA DI CARICO

Il presidente del Regio tribunale civile e penale di Trieste, ad istanza della Ch. C. Pisani S. A. con sede in Trieste, con decreto in data 10 luglio 1940-XVIII ha pronunciato l'ammortamento della polizza di carico del seguente tenore:

«P/C n. 34 - Lloyd Triestino - Sono state caricate da Karimjee Jivanjee & Co. sulla nave «Palestina» Voy. 6/40 Return capitano L. Poli per essere trasportate a Trieste o al porto più vicino dove la nave può scalare con sicurezza ed al felice arrivo consegnate a Ch. C. Pisani S. A. Trieste, C/O Rod. L. Rossi; Esqr., Casella postale 27, centro - via Valdirivo n. 11, Trieste, le merci che il caricatore dichiara come in appresso:

«Quantità: 48 Bales (Forty Light Bales Only) - Contenuto indicato: Cloves Grade 2 - Peso 7104 LBS 112/6 - Tasso: 125 % per 20 CWT.

«Subject To War Clauses. - Produce of Zanzibar - *Export Permit no.* 68 *Issued At Zanzibar.* - Il nolo è stato pagato a Mombasa - *Mombasa* 18th *april* 1940 - Copia del capitano».

Gli eventuali detentori della detta polizza possono fare opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Trieste, 29 luglio 1940-XVIII.

(Firma illeggibile).

1190 (A pagamento).

Visto il ricorso che precede;
Visto l'art. 89 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1669;

Dichiara

l'ammortamento dell'assegno serie D N. 56811 (2) emesso il 15 gennaio 1940 dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, agenzia di Cortina d'Ampezzo a favore di Giacobbi Antonio fu Innocente per l'importo di L. 2512 (pp. 2) e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da farsi a cura del ricorrente.

Avverte l'eventuale detentore dell'assegno della facoltà di opposizione a norma dell'art. 90 del citato decreto.

Pieve di Cadore, 8 luglio 1940-XVIII

Il pretore: Lavinni.

Il cancelliere: De Cesare.

1172 (A pagamento).

DECRETO PER AMMORTAMENTO DI ASSEGNI LIMITATI

Su istanza di Lavelli Maria, il pretore di Cagliari, con provvedimento in data 16 luglio 1940-XVIII, ha decretato l'ammortamento degli assegni limitati nn. 7645321, 7645322, 7645333, 7645334, 7645335, 7645336, 7645337, 7645338, 7645339, 7645340, 7645343, 7645341, 7645345, 7645346, 7645348, 7645349, rilasciati dal Credito Italiano — sede di Sassari — alla signora Lavelli Maria, e ne ha autorizzato il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dall'eventuale detentore.

Cagliari, 26 luglio 1940-XVIII

Il cancelliere: G. Puxeddu.

1174 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con decreto 13 giugno 1940-XVIII, del R. Tribunale di Forlì, ivi registrato con bolletta n. 4722 del 17 giugno 1940-XVIII, su ricorso di Baldinini Salvatore Arturo e Nilde in Berti, si invita chiunque abbia notizie di Baldinini Ferdinando fu Antonio e fu Scarpellini Colomba, nato il 30 giugno 1874 di farle pervenire al R. Tribunale di Forlì entro mesi sei dalla data della presente inserzione.

Quanto sopra per servire alle indagini circa la richiesta dichiarazione di morte presunta di Baldinini Ferdinando.

Avv. Angelo Messea

624 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con decreto 4 luglio 1940-XVIII, del Regio Tribunale di Forlì, su ricorso di Mazzotti Domenica fu Giovanni, si invita chiunque abbia notizie di Ricci Aristide fu Antonio e fu Montanari Giustina, nato il 17 aprile 1886, di farle pervenire al R. Tribunale di Forlì, entro sei mesi dalla data della presente inserzione.

Quanto sopra per servire alle indagini circa la dichiarazione di morte presunta di Ricci Aristide.

Avv. Angelo Messea

625 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

ESTRATTO DI DECRETO PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

In data 15 giugno 1940-XVIII, a nome e nell'interesse di Trisolini Filippo Antonio fu Sebastiano, domiciliato in Campolasso, ammesso al gratuito patrocinio il 1 aprile 1940, è stata prodotta istanza al Tribunale di Taranto, perchè, a termini dell'art. 55 c. c., sia dichiarata presunta la morte di Lamanna Chiara fu Arturo, con effetto dal 1° gen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

naio 1916, per avvenuta scomparsa dall'ultimo domicilio di Taranto, onde emigrò in America senza più dare notizie di sè.

Con decreto presidenziale del 28 giugno 1940 si invita chiunque abbia notizie della scomparsa Lamanna Chiara di farle pervenire al Tribunale di Taranto entro sei mesi dall'ultima pubblicazione del presente estratto.

Taranto, 5 luglio 1940-XVIII

Il procuratore ufficioso: avv. Gaetano Lamanna

646 (A credito - Art. 7236 Cauzione civ.).

ANNUNZI VARI

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Direzione generale
Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 00032-8407 di L. 1000, intestata all'ex combattente Pisi Francesco fu Ciriaco e fu Santucci Assunta, nato a Civitella Tronto, nel 1885, già sergente nel 237° Battagl. M.T., deceduto il 2 giugno 1930-XVIII, in Napoli.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

« Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entroscritto militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio » si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1937, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

1162 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Direzione generale
Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 00167-10202 di L. 1000, intestata all'ex combattente Masto Raffaele fu Luigi e fu Maino Antonina, nato a Mascalucia nel 1883, già soldato nel 40° fant., 9ª comp., deceduto il 27 maggio 1916 in Catania.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

« Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entroscritto militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio » si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1937, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

1163 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 3 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 12 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno.

Chiede:

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Imbrecciata Altura ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Capitello Guglielmo fu Gaetano al foglio di mappa 11, part. 2.232; per la superficie complessiva di Ha. 2.00.15 e con l'imponibile di lire 230,71.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale detta « Cento Moggia », con la strada comunale « Altura », con la proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo e Feola Maria-Giuseppa fu Pasquale, con la proprietà Letizia Michele fu Angelo, con la proprietà Marchesani Francesco fu Biagio, con la proprietà Gravante Giovannina fu Giuseppe, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni suprascritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire 3.000 (cinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il Presidente
dell'Opera nazionale per i Combattenti
Cons. naz. Araldo Crollalanza

1169 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'Appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 3 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 12 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso indicati, siti nel territorio del comune di Ortanova sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

chiede

che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sente estratto.

Taranto, 5 luglio 1940-XVIII

Il procuratore ufficioso: avv. Gaetano Lamanna

646 (A credito - Art. 7546 Campione civ.).

ANNUNZI VARI

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Direzione generale

Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 00352-8467 di L. 1000, intestata all'ex combattente Pisi Francesco fu Ciriaco e fu Santucci Assunta, nato a Civitella Tronto, nel 1885, già sergente nel 237° fanteria, M. T., deceduto il 2 giugno 1940-XVIII, in Napoli.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

« Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio » si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1937, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

1162 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Direzione generale

Servizio polizze combattenti - Roma

DIFFIDA

E' stata domandata la liquidazione della polizza gratuita numero 00167-10202 di L. 1000, intestata all'ex combattente Musto Raffaele fu Luigi e fu Mauro Antonina, nato a Mascalucia nel 1883, già soldato nel 30° fant., 9ª comp., deceduto il 27 maggio 1940 in Catania.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

« Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio » si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1937, n. 762, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli

1163 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Decimo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano, n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 1 seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1831;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso indicati, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno.

Chiede:

che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: « Imbrecciata Altura ».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Capitello Guglielmo fu Gaetano al foglio di mappa 11, part. 2,52; per la superficie complessiva di Ha. 2.00.43 e con l'imponibile di lire 230,72.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale delle « Cento Moggia », con la strada comunale « Altura », con la proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo e Viola Maria-Giuseppa fu Pasquale, con la proprietà Letizia Michele fu Angelo, con la proprietà Marchesani Francesco fu Biagio, con la proprietà Gravante Giovannina fu Giuseppe, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire 5.000 (cinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 21 giugno 1940-XVIII

Il Presidente

dell'Opera nazionale per i Combattenti

Cons. naz. Araldo Crollalanza

1209 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Decimo Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606

con sede presso la Regia Corte d'Appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano, n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 1 seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1831;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso indicati, siti nel territorio del comune di Ortanova sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

chiede

che l'eccmo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Figora - S. Felicia - Trionfo.

Riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova, in testa alla ditta: Baldelli Battista di Emilio, alla partita 89, foglio di mappa 3, partic. 2, 6, 10; foglio di mappa 4, partic. 3, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19; foglio di mappa 5, partic. 23, 37, 38, 39; foglio di mappa 32, partic. 8 e 30; foglio di mappa 33, partic. 1, 5, 6; per la superficie complessiva di Ha. 186.63.41 e l'imponibile di L. 13.119,34.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

L'intero fondo è costituito da 4 appezzamenti diversi:

A) Il 1° appezzamento, denominato Figora, (formato dalle particelle 2, 6, 10 del foglio 3), confina: a nord e ad est, con proprietà De Capite; ad ovest e a sud, con proprietà Iorio Filomena, Filiasi Lorenzo e De Capite;

B) Il 2° appezzamento, denominato Santa Felicia (formato dalle partic. 3, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19 del foglio 4), confina: a nord, con proprietà Iorio Vincenzo e Tommaso, Colonna e Cirillo; ad est e a sud con proprietà Masciarelli o meglio col tratturo Tancredi; ad ovest con proprietà Cirillo;

C) Il terzo appezzamento, denominato Trionfo-Santa Felicia (formato dalle partic. 23, 37, 38, 52 del foglio 5 e delle partic. 8 e 36 del foglio 32), confina: a nord, con Iorio Vincenzo; ad ovest con Cirillo Marcello e tratturo Tancredi; a sud, con linea ferroviaria Foggia-Bari; ad ovest, con proprietà Fresa, Iorio Savino e quotisti vari, con vigneti di Ortanova;

D) Il quarto appezzamento, denominato Tancredi-Figora (formato dalle partic. 1, 5, 6, del foglio 53) e suddiviso in due parti: la prima delle quali confina: a nord ed est con proprietà Tancredi di Ricciardi e Colonna di Stigliano e Casillo cav. Salvatore; e a sud e ovest con proprietà Masciarelli; la seconda, a nord ed est con proprietà Casillo; a sud con quotisti vari di Ortanova; ad ovest con proprietà Masciarelli e proprietà Spagnoletti-Zeuli.

Nella richiesta sono compresi alcuni fabbricati non risultanti in catasto.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti ritiene oltre la somma di L. 2250.00 (duemiladuecentocinquanta).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 luglio 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

1116; (Gratuito).

N. 20900.30.2.250.4706

IL DUCE DEL FASCISMO - CAPO DEL GOVERNO MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la documentata istanza in data 11 gennaio 1940-XVIII, presentata dalla «Società Chimica dell'Aniene», con sede in Roma, Ponte Mammolo, e per essa dallo ing. Arnaldo Bondanini di Settimio, residente in Rossignano Solvay (Livorno), dirigente dello stabilimento elettrolitico della suddetta società, in Rossignano Solvay, intesa ad ottenere l'autorizzazione a custodire e conservare nei magazzini posti nello interno dello stabilimento citato il cloro liquido, prodotto nello stabilimento stesso e ad effettuare il trasporto del cloro liquido prodotto;

Visto il regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Vista la quietanza n. 761 dell'Ufficio del registro di Cecina, in data 4 giugno c. a., comprovante il pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 18 del citato regolamento;

Sentita la commissione tecnica permanente per l'impiego dei gas tossici;

Decreta:

Art. 1. — La società chimica dell'Aniene, con sede in Roma, Ponte Mammolo, e per essa il suo rappresentante ing. Arnaldo Bondanini, dirigente dello stabilimento elettrolitico della società anzidetta, sito in Rossignano Solvay, è autorizzato a conservare e custodire nei magazzini posti allo interno del detto stabilimento, complessive tonnellate 250 di cloro liquido, alle seguenti condizioni:

1) che il personale incaricato delle operazioni inerenti alla custodia, conservazione, manipolazione e trasporto del cloro sia munito della abilitazione di cui all'art. 26 del Regolamento per l'impiego dei gas tossici approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e che la società provveda alla notificazione alla R. prefettura competente per giurisdizione delle generalità di tale personale abilitato nonchè delle eventuali variazioni del personale stesso;

2) che le chiavi delle porte di accesso ai singoli depositi siano conservate esclusivamente dal personale di cui al precedente

Art. 3. — La direzione tecnica dei servizi inerenti alla custodia, conservazione e trasporto del gas tossico è affidata all'ing. Arnaldo Bondanini, giusta l'art. 15 del regolamento più volte citato.

Art. 4. — La presente autorizzazione, oltre che alla osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento per i gas tossici, è altresì vincolata a quella delle norme regolamentari che disciplinano i depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericoli di scoppio e di incendio.

Art. 5. — Il Prefetto di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà notificato, in via amministrativa, a cura del Podestà di Rossignano Solvay alla società chimica dell'Aniene e per essa all'ing. Arnaldo Bondanini, dirigente dello stabilimento elettrolitico in Rossignano Solvay e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 27 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: Petrognani

1154 (A pagamento).

N. 126335 di prot. - N. 56 Reg.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Vista la domanda in data 18-23 aprile 1940-XVIII, con la quale la ditta Montecatini - Soc. gen. per l'industria mineraria e chimica con sede a Milano via P. Umberto, 18, chiede l'autorizzazione a conservare e custodire tonnellate 300 di solfuro di carbonio, nello stabilimento in Milano (Bruzzano) via Priv. Pesaro n. 7, del quale è direttore il dott. De Nolia Goffredo Nicola di Felice e di Muccioli Concetta nato il 18 febbraio 1902 a Lecce qui residente;

Visto il proprio decreto n. 187211 in data 17 settembre 1939, contenente l'autorizzazione di cui sopra concessa alla Soc. Chimica, del Gruppo Montecatini, assorbita dalla predetta Società Generale Montecatini, giusta rogito notaio Alessandro Guasti, Milano, del 30 dicembre 1939, n. 8552 di repertorio;

Visto il regolamento sui gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

In sostituzione della Società Nazionale Chimica del Gruppo Montecatini - Milano - la ditta Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede a Milano via Principe Umberto, 18, e per essa il dott. De Nolia Goffredo Nicola di Felice, è autorizzata a conservare, custodire e trasportare, nello stabilimento sociale di Milano (Bruzzano) via Privata Pesaro, 7 (già 50) tonnellate 300 (trecento) di solfuro di carbonio (C.S.2) a condizione che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nel regolamento sui gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147; e le seguenti:

1) è fatto divieto al concessionario di alterare lo stato del locale di deposito risultante dalla planimetria prodotta, il quale deve soddisfare in ogni tempo alle condizioni di sicurezza accertate dalla Commissione collegiale sanitaria;

2) la custodia del locale e la chiave della porta devono essere affidate al direttore dello stabilimento;

3) tenere costantemente in piena efficienza nel locale, almeno due maschere antigas e l'occorrente di pronto soccorso;

4) annotare sul registro, di cui è obbligatoria la tenuta a norma dell'art. 57 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147; le operazioni giornalmente compiute di immissione e di estrazione di gas tossici dal locale di deposito;

5) le operazioni di manipolazione relative all'impiego di gas tossici devono essere eseguite unicamente da persona abilitata ai sensi dell'art. 26 del citato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

6) adibire il locale esclusivamente a deposito dei gas sopracitati e nella quantità fissata;

7) notificare tempestivamente a questo ufficio le eventuali variazioni sulla persona abilitata alla quale è affidata la custodia del deposito;

8) la presente autorizzazione, che è permanente, è valevole solo per il locale sopraindicato.

È soggetta altresì alla osservanza delle norme regolamentari che disciplinano i depositi e trasporti delle sostanze che presentano pericoli di scoppio e incendio.

Può essere revocata o sospesa per motivi di ordine e di sicurezza pubblica e per trasgressione alla osservanza di alcuna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Capite, ad ovest e a sud, da proprietà loro Filomena, Filiasi Lorenzo e De Capite;

B) Il 2° appezzamento, denominato Santa Felicia (formato dalle partic. 3, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20 del foglio 4), confina: a nord, con proprietà loro Vincenzo e Tommaso, Colucci e Cirillo; ad est e a sud con proprietà Masciarelli o meglio col tratturo Tancredi; ad ovest con proprietà Cirillo;

C) Il terzo appezzamento, denominato Trionfo-Santa Felicia (formato dalle partic. 23, 37, 38, 42 del foglio 5 e delle partic. 8 e 36 del foglio 30), confina: a nord, con loro Vincenzo; ad ovest con Cirillo Marcello e tratturo Tancredi; a sud, con linea ferroviaria Foggia-Bari; ad ovest, con proprietà Fiscio, loro Savino e quotisti vari, con vigneti di Ortanova;

D) Il quarto appezzamento, denominato Tancredi-Figora (formato dalle partic. 1, 5, 6, del foglio 32), è suddiviso in due parti: la prima delle quali confina: a nord ed est con proprietà Tancredi di Ricciardi e Colonna di Stigliano e Casillo cav. Salvatore; e a sud e ovest con proprietà Masciarelli; la seconda, a nord ed est con proprietà Casillo; a sud con quotisti vari di Ortanova; ad ovest con proprietà Masciarelli e proprietà Spagnoletti-Zeuli.

Nella richiesta sono compresi alcuni fabbricati non risultanti in catasto.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 225.000 (duecentoventicinquemila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 luglio 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti:
Cons. naz. Araldo Crollalanza

1164 (Gratuito).

N. 29000.50.2.250.4706

IL DUCE DEL FASCISMO - CAPO DEL GOVERNO MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la documentata istanza in data 11 gennaio 1940-XVIII, presentata dalla «Società Chimica dell'Aniene», con sede in Roma, Ponte Mammolo, e per essa dallo ing. Arnaldo Bondanini di Settimio, residente in Rossignano Solvay (Livorno), dirigente dello stabilimento elettrolitico della suddetta società, in Rossignano Solvay, intesa ad ottenere l'autorizzazione a custodire e conservare nei magazzini posti nello interno dello stabilimento citato il cloro liquido, prodotto nello stabilimento stesso e ad effettuare il trasporto del cloro liquido prodotto;

Visto il regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Vista la quietanza n. 761 dell'Ufficio del registro di Cecina, in data 4 giugno c. a., comprovante il pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 18 del citato regolamento;

Sentita la commissione tecnica permanente per l'impiego dei gas tossici;

Decreta:

Art. 1. — La società chimica dell'Aniene, con sede in Roma, Ponte Mammolo, e per essa il suo rappresentante ing. Arnaldo Bondanini, dirigente dello stabilimento elettrolitico della società anzidetta, sito in Rossignano Solvay, è autorizzato a conservare e custodire nei magazzini posti allo interno del detto stabilimento, complessive tonnellate 250 di cloro liquido, alle seguenti condizioni:

1) che il personale incaricato delle operazioni inerenti alla custodia, conservazione, manipolazione e trasporto del cloro sia munito della abilitazione di cui all'art. 26 del Regolamento per l'impiego dei gas tossici approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e che la società provveda alla notificazione alla R. prefettura competente per giurisdizione delle generalità di tale personale abilitato nonchè delle eventuali variazioni del personale stesso;

2) che le chiavi delle porte di accesso ai singoli depositi siano conservate esclusivamente dal personale di cui al precedente n. 1;

3) che in ciascun deposito siano sempre tenute pronte per l'uso almeno tre maschere antigas in piena efficienza.

Art. 2. — La società chimica dell'Aniene e per essa il suo rappresentante ing. Arnaldo Bondanini, dirigente dello stabilimento di Rossignano Solvay, è altresì autorizzata a norma dell'art. 23 del regolamento sopracitato ad effettuare il trasporto del cloro liquido in appositi recipienti, a condizione che siano osservate le prescrizioni in materia previste dal regolamento 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 3. La presente autorizzazione, oltre che alla osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento per i gas tossici, è altresì vincolata a quella delle norme regolamentari che disciplinano i depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericoli di scoppio e di incendio.

Art. 5. — Il Prefetto di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà notificato, in via amministrativa, a cura del Podestà di Rossignano Solvay alla società chimica dell'Aniene e per essa all'ing. Arnaldo Bondanini, dirigente dello stabilimento elettrolitico in Rossignano Solvay e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 27 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: Petrognani

1151 (A pagamento).

N. 126533 di prot. - N. 56 Reg.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Vista la domanda in data 18-23 aprile 1940-XVIII, con la quale la ditta Montecatini - Soc. gen. per l'industria mineraria e chimica con sede a Milano via P. Umberto, 18, chiede l'autorizzazione a conservare e custodire tonnellate 300 di solfuro di carbonio, nello stabilimento in Milano (Bruzzano) via Priv. Pesaro n. 7, del quale è direttore il dott. De Nolia Goffredo Nicola di Felice e di Muccioli Concetta nato il 18 febbraio 1902 a Lecce qui residente;

Visto il proprio decreto n. 187212 in data 17 settembre 1939, contenente l'autorizzazione di cui sopra concessa alla Soc. Chimica, del Gruppo Montecatini, assorbita dalla predetta Società Generale Montecatini, giusta rogito notaio Alessandro Guasti, Milano, del 30 dicembre 1939, n. 8552 di repertorio;

Visto il regolamento sui gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

In sostituzione della Società Nazionale Chimica del Gruppo Montecatini - Milano - la ditta Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede a Milano via Principe Umberto, 18, e per essa il dott. De Nolia Goffredo Nicola di Felice, è autorizzata a conservare, custodire e trasportare, nello stabilimento sociale di Milano (Bruzzano) via Privata Pesaro, 7 (già 50) tonnellate 300 (trecento) di solfuro di carbonio (C.S.2) a condizione che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nel regolamento sui gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147; e le seguenti:

1) è fatto divieto al concessionario di alterare lo stato del locale di deposito risultante dalla planimetria prodotta, il quale deve soddisfare in ogni tempo alle condizioni di sicurezza accertate dalla Commissione collegiale sanitaria;

2) la custodia del locale e la chiave della porta devono essere affidate al direttore dello stabilimento;

3) tenere costantemente in piena efficienza nel locale, almeno due maschere antigas e l'occorrente di pronto soccorso;

4) annotare sul registro, di cui è obbligatoria la tenuta a norma dell'art. 57 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147; le operazioni giornalmente compiute di immissione e di estrazione di gas tossici dal locale di deposito;

5) le operazioni di manipolazione relative all'impiego di gas tossici devono essere eseguite unicamente da persona abilitata ai sensi dell'art. 26 del citato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

6) adibire il locale esclusivamente a deposito dei gas sopracitati e nella quantità fissata;

7) notificare tempestivamente a questo ufficio le eventuali variazioni sulla persona abilitata alla quale è affidata la custodia del deposito;

8) la presente autorizzazione, che è permanente, è valevole solo per il locale sopraindicato.

E soggetta altresì alla osservanza delle norme regolamentari che disciplinano i depositi e trasporti delle sostanze che presentano pericoli di scoppio e incendio.

Può essere revocata o sospesa per motivi di ordine e di sicurezza pubblica e per trasgressione alla osservanza di alcuna delle prescrizioni imposte dalle leggi e regolamenti in materia vigenti e da questo decreto.

La notifica sarà eseguita in via amministrativa a cura del signor podestà di Milano.

Milano, 27 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: Mardali

1152 (A pagamento).

Declassified E.O 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 2090.30.2.215.

IL DUCE DEL FASCISMO - CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO DELL'INTERNO

Vedute le documentate istanze in data 17 luglio 1940-XVII, con le quali l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. », con sede in Roma, via Scialoia n. 21 e stabilimenti in Bari e Livorno, e per essa il signor Iacobini Oreste, nella sua qualità di direttore generale della società, chiede di essere autorizzata, in conformità del regolamento speciale per i gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

a) ad impiegare, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, il piombo tetraetile, avente la formula chimica $Pb(C_2H_5)_4$, per la miscela con la benzina comune, da farsi negli appositi impianti fissi degli stabilimenti di Bari e di Livorno, fino al tenore massimo di non più di otto decimi di centimetro cubico per mille centimetri cubici di benzina;

b) a conservare, custodire, trasportare e vendere tale benzina contenente con più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile per ogni mille centimetri cubici di benzina;

Esaminati lo schema di regolamento interno e la nota descrittiva delle modalità relative all'impiego del piombo tetraetile, nonchè alla conservazione, custodia, trasporto e vendita della benzina con piombo tetraetile nelle proporzioni suindicate;

Considerato che le norme che la società richiedente si propone di osservare e fare osservare, nonchè le modalità costruttive degli impianti fissi, danno affidamento nei confronti della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica;

Considerate le necessità commerciali ed industriali che giustificano l'uso di miscele con tale tenore di piombo tetraetile;

Veduta la quietanza n. 1010 dell'Ufficio demanio di Roma, in data 12 febbraio 1940-XVIII, comprovante il pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 18 del sopracitato regolamento;

Veduto il regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentita la Commissione tecnica permanente per l'impiego dei gas tossici;

Sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Art. 1.

La Società Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. » e per essa il signor Oreste Iacobini fu Alessandro, nella sua qualità di direttore generale della società, è autorizzata a preparare miscele di benzina con piombo tetraetile fino ad un tenore massimo di otto decimi di centimetri cubico per mille centimetri cubici di benzina, purchè le operazioni relative siano eseguite soltanto negli appositi impianti fissi presso gli stabilimenti di Bari e di Livorno, alle seguenti condizioni:

a) le quantità massime di piombo tetraetile da conservare e custodire nei predetti stabilimenti non può essere in alcun caso superiore a chilogrammi cinquemila;

b) nell'impiego del piombo tetraetile devono essere osservate, oltre alle norme contenute nel sopracitato regolamento speciale per i gas tossici, anche quelle specificate nella nota descrittiva e nel regolamento interno, allegati alla domanda e che debbono considerarsi come facienti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Società Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. » e per essa il signor Oreste Iacobini fu Alessandro è altresì autorizzata a custodire, conservare e vendere benzina miscelata con non più di 0,8 per mille di piombo tetraetile sotto l'osservanza delle condizioni indicate nel regolamento interno unito alla domanda, che deve considerarsi come faciente parte integrante del presente decreto, oltre che di quelle contenute nel regolamento speciale approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147 ed alle seguenti condizioni:

a) dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico per il controllo sulle vendite e spedizioni della benzina stessa;

b) tutti i recipienti contenenti benzina miscelata al 0,8 per mille, come fusti, latte ecc. dovranno portare in maniera molto visibile la seguente scritturazione: « questa benzina contiene piombo (tetraetile) e deve essere usata esclusivamente come carburante per motore a scoppio e per nessun altro scopo » nella quale la parola « piombo » dovrà essere scritta su di una sola linea e con caratteri almeno due volte più grandi dei rimanenti.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 6 n. 2 del sopracitato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147, la direzione tecnica dei servizi inerenti all'impiego del piombo tetraetile è affidata: per lo stabilimento di Bari al dott. Cinco Michele, laureato in chimica pura; per lo stabilimento di Livorno al dott. Gallassi Luigi, laureato in chimica pura.

Art. 4.

I prefetti di Roma, Bari e Livorno, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa a cura del Governatore di Roma alla Società Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. », e per essa al signor Oreste Iacobini, alla sede della predetta società, via Scialoia n. 21, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1940-XVIII

p. Il Ministro: Petrognani

1151 (A pagamento).

CONCORSI

Sanità n. 1930

REGIA PREFETTURA DI TERAMO

Concorsi medici e veterinari condotti - Sospensione.

I concorsi a posti di medico e veterinario condotti, indetti con decreto n. 20193 del 30 dicembre 1939-XVIII, la cui scadenza veniva fissata al 31 maggio 1940 e successivamente prorogata al 31 agosto prossimo venturo, sono sospesi fino a nuovo ordine.

Teramo, 1° luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Tincani

1085 (A pagamento).

REGIA PREFETTURA DI VARESE

Con decreto 29 luglio 1940, n. 28851, concorso posti medici e veterinari condotti, bandito con decreto 30 dicembre 1939, è sospeso fino a nuovo ordine.

Il prefetto: Russi.

1066 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 30 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 945.
Disciplina della costituzione e dell'emissione di azioni e di obbligazioni delle società commerciali . . . . . Pag. 2850

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 946.
Modificazioni agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri . . . . . Pag. 2850

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 947.
Assunzione in servizio di 30 candidati dichiarati idonei per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico . . . . . Pag. 2851

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 948.
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee . . . . . Pag. 2851

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 949.
Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera . Pag. 2851

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 950.
Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia) . . . . . Pag. 2852

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 951.
Autorizzazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria a donare alla Federazione dei Fasci di combattimento l'edificio costruito per sede della Federazione stessa . . . . . Pag. 2852

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 952.
Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 2852

REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 953.
Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Tamaricciola», nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2861

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1940-XVIII.
Nomina del grand'uff. dott. Gino Cianetti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare . . . . . Pag. 2865

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.
Assunzione delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana da parte della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, ed approvazione del nuovo statuto di quest'ultima Cassa . . . . . Pag. 2865

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1940-XVIII.
Norme concernenti gli accertamenti circa la produzione nazionale dell'avena . . . . . Pag. 2865

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1940-XVIII.
Nomina del gestore governativo provvisorio dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato Regie terme di Chianciano (Siena) . . . . . Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Stabilimenti Siry Chamon di Milano e nomina del sequestratario. Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1940-XVIII.
Calendario venatorio per l'anno 1940-41 . . . . Pag. 2867

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle corporazioni:

R. decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 432, concernente la denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali . . . . . Pag. 2868

R. decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 431, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali. Pag. 2868

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 30 luglio 1940 - ANNO XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 30-107 - 30-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1940-XVIII, n. 945.
Disciplina della costituzione e dell'emissione di azioni e di obbligazioni delle società commerciali . . . . . Pag. 2850

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 946.
Modificazioni agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri . . . . . Pag. 2850

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 947.
Assunzione in servizio di 30 candidati dichiarati idonei per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico . . . . . Pag. 2851

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 948.
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee . . . . . Pag. 2851

LEGGE 8 luglio 1940-XVIII, n. 949.
Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera . Pag. 2851

LEGGE 8 luglio 1940-XVIII, n. 950.
Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia) . . . . . Pag. 2852

LEGGE 8 luglio 1940-XVIII, n. 951.
Autorizzazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria a donare alla Federazione dei Fasci di combattimento l'edificio costruito per sede della Federazione stessa . . . . . Pag. 2852

LEGGE 8 luglio 1940-XVIII, n. 952.
Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 2852

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 953.
Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni . . Pag. 2854

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 954.
Norme di attuazione e d'integrazione della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, riguardante l'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori . . . . . Pag. 2855

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tamaricciola », nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2864

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1940-XVIII.
Nomina del grand'uff. dott. Gino Cianetti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare . . . . . Pag. 2865

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.
Assunzione delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana da parte della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, ed approvazione del nuovo statuto di quest'ultima Cassa . . . . . Pag. 2865

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.
Norme concernenti gli accertamenti circa la produzione nazionale dell'avena . . . . . Pag. 2865

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1940-XVIII.
Nomina del gestore governativo provvisorio dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato Regie terme di Chianciano (Siena) . . . . . Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Stabilimenti Siry Chamon di Milano e nomina del sequestratario. Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1940-XVIII.
Calendario venatorio per l'anno 1940-41 . . . . Pag. 2867

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle corporazioni:

R. decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 432, concernente la denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali . . . . . Pag. 2868

R. decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 431, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali. Pag. 2868

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2868

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita 3,50 per cento (1906). . Pag. 2868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato del Consolidato 3,50 per cento. . . . . Pag. 2868
Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato del Consolidato 3,50 per cento. Pag. 2868
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2869
Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2868
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, in liquidazione, con sede in Caulonia (Reggio Calabria). Pag. 2869
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in accomandita, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento) . . Pag. 2869

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Graduatoria generale del concorso a 10 posti di bollatore usciere in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi . . . . Pag. 2870
Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Cervia . . . . . Pag. 2870
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Palazzolo sull'Oglio . . . . . Pag. 2871
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Domodossola . . . . . Pag. 2871
Regia prefettura di Mantova: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2872

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 30 LUGLIO 1940-XVIII:
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Città di Torino:** Obbligazioni del prestito 1933 sorteggiate nella 7ª estrazione del 10 luglio 1940-XVIII. — Obbligazioni del prestito 1914 sorteggiate nella 22ª estrazione del 10 luglio 1940-XVIII. — **Soc. an. Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1940-XVIII. — **Città di Bordighera:** Obbligazioni dei prestiti civici (Acquedotto) sorteggiate il 10 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Vado Ligure:** Obbligazioni del prestito civico 1907 sorteggiate il 16 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni del prestito civico 1937 estratte il 15 luglio 1940-XVIII. — Obbligazioni del prestito civico 1932 estratte il 15 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Donsa (Como):** Obbligazioni estratte il 15 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Varese:** Estrazione delle cartelle dei prestiti municipali. — **Comune di Borgosesia:** Obbligazioni del prestito comunale estratte per il rimborso. — **Ducale città di Zara:** Cartelle del prestito comunale 4,50 % dell'anno 1901 sorteggiate nella 7ª estrazione del 2 luglio 1940-XVIII. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 945.

Disciplina della costituzione e dell'emissione di azioni e di obbligazioni delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sino all'attuazione del nuovo Codice di [illegible]

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni di società commerciali, che, seppure deliberati o da effettuarsi in una o più riprese dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, superino nel complesso la somma di un milione di lire.

Gli atti relativi non possono essere trascritti, affissi e pubblicati ove non siano corredati della predetta autorizzazione.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 946.

Modificazioni agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli organici previsti per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dalla tabella *A)* allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	al 1° luglio 1940-XVIII	definitivi in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX
Generale ispettore	1	1
Tenenti generali	3	3
Maggiori generali	3	5
Colonnelli	24	30
Tenenti colonnelli	59	74
Maggiori	49	62
Capitani	244	307
Tenenti	206	258
	590	739

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2869
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, in liquidazione, con sede in Caulonia (Reggio Calabria). Pag. 2869
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in accomandita, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento) . . Pag. 2869

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Graduatoria generale del concorso a 10 posti di bollatore usciere in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi . . . . Pag. 2870
Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Cervia . . . . . Pag. 2870
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Palazzolo sull'Oglio . . . . . Pag. 2871
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Domodossola . . . . . Pag. 2871
Regia prefettura di Mantova: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2872

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 30 LUGLIO 1940-XVIII:
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Città di Torino:** Obbligazioni del prestito 1933 sorteggiate nella 7ª estrazione del 10 luglio 1940-XVIII. — Obbligazioni del prestito 1914 sorteggiate nella 22ª estrazione del 10 luglio 1940-XVIII. — **Soc. an. Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1940-XVIII. — **Città di Bordighera:** Obbligazioni dei prestiti civici (Acquedotto) sorteggiate il 10 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Vado Ligure:** Obbligazioni del prestito civico 1926 sorteggiate il 16 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni del prestito civico 1937 estratte il 15 luglio 1940-XVIII. — Obbligazioni del prestito civico 1922 estratto il 15 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Dongo (Como):** Obbligazioni estratte il 15 luglio 1940-XVIII. — **Comune di Varese:** Estrazione delle cartelle dei prestiti municipali. — **Comune di Borgosesia:** Obbligazioni del prestito comunale estratte per il rimborso. — **Ducale città di Zara:** Cartelle del prestito comunale 4,50 % dell'anno 1901 sorteggiate nella 70ª estrazione del 2 luglio 1940-XVIII. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 845.

Disciplina della costituzione e dell'emissione di azioni e di obbligazioni delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sino all'attuazione del nuovo Codice di commercio sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le costituzioni di società commerciali, con capitali di oltre un milione di lire.

Gli atti relativi non possono essere trascritti, affissi e pubblicati ove non siano corredati della predetta autorizzazione.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 946.

Modificazioni agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli organici previsti per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dalla tabella A) allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	al 1° luglio 1940-XVIII	definitivi in vigore dal 1° gennaio 1943-XXI
Generale ispettore	1	1
Tenenti generali	2	2
Maggiori generali	5	5
Colonnelli	24	30
Tenenti colonnelli	59	74
Maggiori	49	62
Capitani	244	307
Tenenti	206	258
	590	739

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 947.

Assunzione in servizio di 30 candidati dichiarati idonei per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concessa facoltà al Ministero dell'aeronautica di assumere in servizio fino al numero di trenta i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 20 luglio 1938-XVI per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Tali assunzioni avverranno nell'ordine risultante dalla graduatoria degli esami a suo tempo formata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 948.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 1473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione

Art. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:

a) Penne e piume greggie: per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170);

b) Distillati di vino: per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166);

c) Acido arsenioso: per la fabbricazione di prodotti antiparassitari.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 169).

La concessione è inoltre estesa alla fabbricazione di qualunque prodotto antiparassitario composto con arsenico;

d) Scatole pieghevoli di cartone: per l'imballaggio di ceramiche.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1428, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).

L'agevolezza è inoltre estesa, per lo stesso periodo di tempo, all'imballaggio di vetrerie, di oggetti di alabastro e di cartapesta.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 949.

Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concessa facoltà al Ministero dell'aeronautica di assumere in servizio fino al numero di trenta i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 29 luglio 1938-XVI per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Tali assunzioni avverranno nell'ordine risultante dalla graduatoria degli esami a suo tempo formata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 948.
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 1473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Oppanol.	Per la fabbricazione dei cavi e conduttori elettrici sottomarini (concessione valevole fino al 31 dic. 1941).	Kg. 100	1 anno

ranea, già accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:

a) Penne e piume greggie: per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, e R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170);

b) Distillati di vino: per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX (Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 160);

c) Acido arsenioso: per la fabbricazione di prodotti antiparassitari.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 169).

La concessione è inoltre estesa alla fabbricazione di qualunque prodotto antiparassitario composto con arsenico;

d) Scatole pieghevoli di cartone: per l'imballaggio di ceramiche.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XX (R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1428, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).

L'agevolezza è inoltre estesa, per lo stesso periodo di tempo, all'imballaggio di vetrerie, di oggetti di alabastro e di cartapesta.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 949.
Autorizzazione di spesa per l'assetto degli edifici per i servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 1.

Per la costruzione e sistemazione degli edifici addetti ai servizi politico-doganali-turistici ai valichi di frontiera, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 9.000.000 in aggiunta a quella di L. 18.000.000 autorizzata con R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 438, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1256.

La nuova autorizzazione sarà ripartita nel modo seguente:

Esercizio 1940-41 . . . . . L. 6.000.000
Esercizio 1941-42 . . . . . » 2.000.000
Esercizio 1942-43 . . . . . » 1.000.000

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 950.

Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 16.000.000 per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia).

La suindicata somma sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 4.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari a partire da quello 1940-41 fino al 1943-44.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 951.

Autorizzazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria a donare alla Federazione dei Fasci di combattimento l'edificio costruito per sede della Federazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria è autorizzato a fare donazione alla Federazione dei Fasci di combattimento di Reggio Calabria del fabbricato costruito sull'isolato 128 del piano regolatore di quella città con tutte le dipendenze e pertinenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 952.

Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pensioni sia dirette che di riversibilità e i sussidi per una sola volta che prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stati liquidati e pagati in via provvisoria dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1972, al personale proveniente dalle ex gestioni austriache in base al R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, nonchè le pensioni che dovranno liquidarsi al personale della medesima provenienza in base alle norme suddette, restano definitivamente a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Il Tesoro contribuisce al servizio di tali pensioni e sussidi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

servizi portico-peschereccia di vedetta di Rondella, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 9.000.000 in aggiunta a quella di L. 18.000.000 autorizzata con R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 138, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1256.

La nuova autorizzazione sarà ripartita nel modo seguente:

Esercizio 1940-41	L. 6.000.000
Esercizio 1941-42	» 2.000.000
Esercizio 1942-43	» 1.000.000

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 950.

Autorizzazione della spesa per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 16.000.000 per la costruzione di opere intese ad agevolare il traffico degli oli minerali a Porto Marghera (Venezia).

La suindicata somma sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 4.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari a partire da quello 1940-41 fino al 1943-44.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria è autorizzato a fare donazione alla Federazione dei Fasci di combattimento di Reggio Calabria del fabbricato costruito sull'isolato 128 del piano regolatore di quella città con tutte le dipendenze e pertinenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 952.

Disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pensioni sia dirette che di riversibilità e i sussidi per una sola volta che prima della data di entrata in vigore della presente legge sono stati liquidati e pagati in via provvisoria dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1972, al personale proveniente dalle ex gestioni austriache in base al R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, nonchè le pensioni che dovranno liquidarsi al personale della medesima provenienza in base alle norme suddette, restano definitivamente a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Il Tesoro contribuisce al servizio di tali pensioni e sussidi mediante il versamento al suddetto Fondo pensioni di una somma annua da stabilirsi in base ad un coefficiente medio di ripartizione determinato in proporzione agli anni di servizio prestati prima e dopo il 16 ottobre 1923-I se trattasi di pensionati della ex Sudbahn, e prima e dopo il 3 novem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bre 1918 se trattasi di pensionati ex Staatsbahn o provenienti dalle ferrovie ungheresi e riducendo ad un quarto il periodo di servizio anteriore al 1° marzo 1920.

Resta con ciò abrogato quanto disposto al secondo comma degli articoli 16 e 17 del citato R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995.

Art. 2.

Il coefficiente di ripartizione stabilito con i criteri di cui al precedente articolo per i pagamenti di pensioni effettuati fino a tutto il 30 giugno 1938-XVI è del 61 per cento a carico del Tesoro e 39 per cento a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Tali percentuali sono valevoli fino al 30 giugno 1943-XXI.

Le percentuali suddette possono, a partire dal 1° luglio 1943-XXI, essere variate ogni quinquennio con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze in relazione al mutato coefficiente di ripartizione che risulti in seguito alla variata situazione delle pensioni nello stesso quinquennio secondo i criteri indicati nel secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Tesoro dello Stato sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base alle norme degli articoli precedenti a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti già effettuati fino alla stessa data a titolo di anticipo dal Tesoro al Fondo pensioni ferroviario.

Art. 4.

Le somme introitate o da introitare dalle Ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie e straordinarie e quelle versate dagli agenti per riconoscimenti di servizi di cui all'art. 6 del citato R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, sono definitivamente acquisite al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Le pensioni e i sussidi di cui all'art. 1 già liquidati in via provvisoria dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono senz'altro resi definitivi. Gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di liquidazione di pensioni e sussidi emanati posteriormente a tale data sono senz'altro definitivi salvo ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si estendono anche alle pensioni e agli assegni graziali definitivamente liquidati o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato Regime austro-ungarico.

Le percentuali di ripartizione dell'onere delle pensioni e degli assegni graziali di cui al precedente comma sono fissati nella misura del 95,80 per cento a carico del Tesoro, e del 4,20 per cento a carico delle Ferrovie dello Stato e ciò sia per i pagamenti di pensioni effettuati fino al 30 giugno 1938-XVI, sia per quelli che avranno luogo successivamente.

Per l'Amministrazione ferroviaria e il Tesoro dello Stato

Art. 7.

Tutte le pensioni e sussidi per una sola volta da assegnare per cessazioni dal servizio, successive all'entrata in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni ferroviario che in base all'art. 5 della legge n. 742 del 23 luglio 1911, siano stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, e i relativi assegni di riversibilità continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato con le norme contenute nella legislazione sulle pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilità fisica, come sulle altre cause di cessazione dall'attività di servizio per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

L'importo delle pensioni o sussidi ed annessi caroviveri di cui al 1° comma del presente articolo viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni ferroviario e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio, in ragione della somma globale degli stipendi di tabella organica percepiti dagli agenti prima e dopo il passaggio all'altra Amministrazione dello Stato, analogamente a quanto è previsto nell'art. 18 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per il caso di passaggio di personale dalla Amministrazione dello Stato ad altri Enti o viceversa.

Il pagamento di tali pensioni è effettuato per ogni pensionato su libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intiero importo della pensione, ma su ruoli distinti da emettersi dal Ministero interessato per la parte a suo carico e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la parte a carico del proprio Fondo pensioni.

Fino all'attivazione dei due ruoli definitivi viene, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto alla concessione di un acconto sull'intero importo della pensione mediante la emissione di un ruolo provvisorio unico, salvo rimborso al Fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

Le pensioni e i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazioni dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonchè i relativi caroviveri, sono ripartiti tra il Tesoro ed il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato a norma del secondo comma del presente articolo e il pagamento delle due quote è effettuato mediante emissione di distinti ruoli da parte del Ministero interessato e dell'Amministrazione ferroviaria.

Le somme anticipate dal Fondo pensioni ferorviario per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gl'interessi relativi.

Art. 8.

Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle Amministrazioni statali il versamento a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato sia delle ritenute ordinarie e straordinarie di Fondo pensioni effettuate agli agenti ex ferroviari da essi dipendenti, sia del contributo amministrativo. Le ritenute di cui sopra debbono invece essere dalle Amministrazioni versate in conto entrate Tesoro.

Continua ad effettuarsi alle Ferrovie dello Stato il solo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

gio 1924-II, n. 995.

Art. 2.

Il coefficiente di ripartizione stabilito con i criteri di cui al precedente articolo per i pagamenti di pensioni effettuati fino a tutto il 30 giugno 1938-XVI è del 61 per cento a carico del Tesoro e 39 per cento a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Tali percentuali sono valevoli fino al 30 giugno 1943-XXI.

Le percentuali suddette possono, a partire dal 1° luglio 1943-XXI, essere variate ogni quinquennio con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze in relazione al mutato coefficiente di ripartizione che risulti in seguito alla variata situazione delle pensioni nello stesso quinquennio secondo i criteri indicati nel secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Tesoro dello Stato sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base alle norme degli articoli precedenti a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti già effettuati fino alla stessa data a titolo di anticipo dal Tesoro al Fondo pensioni ferroviario.

Art. 4.

Le somme introitate o da introitare dalle Ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie e straordinarie e quelle versate dagli agenti per riconoscimenti di servizi di cui all'art. 6 del citato R. decreto-legge 23 maggio 1924-II, n. 995, sono definitivamente acquisite al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Le pensioni e i sussidi di cui all'art. 1 già liquidati in via provvisoria dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono senz'altro resi definitivi. Gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di liquidazione di pensioni e sussidi emanati posteriormente a tale data sono senz'altro definitivi salvo ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si estendono anche alle pensioni e agli assegni graziali definitivamente liquidati o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato Regime austro-ungarico.

Le percentuali di ripartizione dell'onere delle pensioni e degli assegni graziali di cui al precedente comma sono fissati nella misura del 95,80 per cento a carico del Tesoro, e del 4,20 per cento a carico delle Ferrovie dello Stato e ciò sia per i pagamenti di pensioni effettuati fino al 30 giugno 1938-XVI, sia per quelli che avranno luogo successivamente.

Fra l'Amministrazione ferroviaria e il Tesoro dello Stato sarà provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base al precedente comma a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti già effettuati fino alla stessa data, a titolo di anticipo, dal Tesoro all'Amministrazione ferroviaria.

della legge n. 742 del 23 luglio 1914, siano stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, e i relativi assegni di riversibilità continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato con le norme contenute nella legislazione sulle pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilità fisica, come sulle altre cause di cessazione dall'attività di servizio per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

L'importo delle pensioni o sussidi ed annessi caroviveri di cui al 1° comma del presente articolo viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni ferroviario e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio, in ragione della somma globale degli stipendi di tabella organica percepiti dagli agenti prima e dopo il passaggio all'altra Amministrazione dello Stato, analogamente a quanto è previsto nell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per il caso di passaggio di personale dalla Amministrazione dello Stato ad altri Enti o viceversa.

Il pagamento di tali pensioni è effettuato per ogni pensionato su libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intiero importo della pensione, ma su ruoli distinti da emettersi dal Ministero interessato per la parte a suo carico e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la parte a carico del proprio Fondo pensioni.

Fino all'attivazione dei due ruoli definitivi viene, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto alla concessione di un acconto sull'intero importo della pensione mediante la emissione di un ruolo provvisorio unico, salvo rimborso al Fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

Le pensioni e i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazioni dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonchè i relativi caroviveri, sono ripartiti tra il Tesoro ed il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato a norma del secondo comma del presente articolo e il pagamento delle due quote è effettuato mediante emissione di distinti ruoli da parte del Ministero interessato e dell'Amministrazione ferroviaria.

Le somme anticipate dal Fondo pensioni ferroviario per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gl'interessi relativi.

Art. 8.

Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle Amministrazioni statali il versamento a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato sia delle ritenute ordinarie e straordinarie di Fondo pensioni effettuate agli agenti ex ferroviari da essi dipendenti, sia del contributo amministrativo. Le ritenute di cui sopra debbono invece essere dalle Amministrazioni versate in conto entrate Tesoro.

Continua ad effettuarsi alle Ferrovie dello Stato il solo versamento delle ritenute per l'Opera di previdenza di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

Le somme versate dalle altre Amministrazioni al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato per ritenute ordinarie e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

straordinarie effettuate agli ex agenti e per contributi amministrativi sono accreditate insieme coi relativi interessi alle Amministrazioni medesime.

Art. 9.

Tra le somme addebitate alle singole Amministrazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e quelle ad esse accreditate come all'ultimo comma dell'art. 8, sarà, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto a conguaglio. La relativa liquidazione finanziaria tra le Ferrovie stesse e ciascuna Amministrazione interessata sarà effettuata in conformità agli accordi che saranno stabiliti tra le parti.

Art. 10.

L'Amministrazione statale, all'atto dell'esonero dal servizio del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato che ha conservato l'iscrizione al Fondo pensioni ferroviario, trasmette alla Corte dei conti — per la registrazione — il solo decreto di cessazione dal servizio dell'agente, salvo alla Amministrazione ferroviaria di provvedere, secondo le norme vigenti per gli agenti iscritti al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla concessione dell'acconto e alla liquidazione della pensione definitiva.

Art. 11.

A deroga di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, le pensioni di cui alla presente legge non sono soggette alla ritenuta 2 per cento a beneficio del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST-VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 953.

Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti e successive disposizioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 10 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri

Art. 1.

Nessun aumento può essere consentito sui prezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonchè per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonchè delle forniture e prestazioni per le quali lo siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Art. 2.

Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore e dei suoi più stretti congiunti, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX.

Eguale diritto spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41.

Per coloro che sono in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti.

La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata.

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone locatizio è regolato dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936.

Per gli immobili urbani nei casi di locazione con nuovi inquilini o di proroghe della locazione in corso, sono consentiti aumenti solo nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del cinquanta per cento.

Nulla è innovato all'articolo 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo siciliano.

Art. 3.

I prezzi praticati dagli alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, case e stabilimenti di cura, nonchè pubblici esercizi, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere aumentati.

Parimenti non possono essere aumentati i prezzi praticati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tra le somme addebitate alle singole Amministrazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e quelle ad esse accreditate come all'ultimo comma dell'art. 8, sarà, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto a conguaglio. La relativa liquidazione finanziaria tra le Ferrovie stesse e ciascuna Amministrazione interessata sarà effettuata in conformità agli accordi che saranno stabiliti tra le parti.

Art. 10.

L'Amministrazione statale, all'atto dell'esonero dal servizio del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato che ha conservato l'iscrizione al Fondo pensioni ferroviario, trasmette alla Corte dei conti — per la registrazione — il solo decreto di cessazione dal servizio dell'agente, salvo alla Amministrazione ferroviaria di provvedere, secondo le norme vigenti per gli agenti iscritti al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla concessione dell'assegno e alla liquidazione della pensione definitiva.

Art. 11.

A deroga di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, le pensioni di cui alla presente legge non sono soggette alla ritenuta 2 per cento a beneficio del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST-VENTURI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 953.

Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 15 gennaio 1939-XVII, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti e successive disposizioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 10 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonchè per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonchè delle forniture e prestazioni per le quali lo siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Art. 2.

Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore e dei suoi più stretti congiunti, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX

Eguale diritto spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41.

Per coloro che sono in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi congiunti.

La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata.

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone locatizio è regolato dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936.

Per gli immobili urbani nei casi di locazione con nuovi inquilini o di proroghe della locazione in corso, sono consentiti aumenti solo nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del cinquanta per cento.

Nulla è innovato all'articolo 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sul latifondo siciliano.

Art. 3.

I prezzi praticati dagli alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, case e stabilimenti di cura, nonchè pubblici esercizi, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere aumentati.

Parimenti non possono essere aumentati i prezzi praticati alla data suddetta dai sub-locatori e dagli affittacamere.

Art. 4.

I salari, gli stipendi ed i compensi di qualsiasi natura, corrisposti a prestatori di opera ai quali si applicano comun-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

que le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non possono essere in alcun modo aumentati.

La validità dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto è prorogata di diritto fino al 31 marzo 1941.

Non possono essere aumentate le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative o da accordi economici collettivi, per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

Le società commerciali, gli enti, gli istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, non possono aumentare i compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, ai propri amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari, liquidatori, rispetto a quelli assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese.

E' fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati.

Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendono revocate qualora i lavori non siano ancora iniziati.

E' ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni superiori ai cinquantamila abitanti, purchè gli edifici non richiedano l'impiego di ferro, cemento e di altri metalli non autarchici.

Il Ministro per i lavori pubblici può concedere deroghe alle disposizioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli edifici rurali.

Art. 6.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono effettuarsi nuovi impianti industriali ed ampliamenti o modifiche di quelli già esistenti.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia può consentire la deroga a siffatto divieto qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti idro-elettrici, pei quali continuano ad applicarsi le norme in vigore.

Art. 7.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste all'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percetto purchè sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dell'avvenuta percezione.

Art. 8.

I divieti contemplati agli articoli precedenti cesseranno di avere vigore col 31 marzo 1941-XIX.

Art. 9.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI — TASSINARI — HOST VENTURI — SERENA — PAVOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 151. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 954.

Norme di attuazione e d'integrazione della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, riguardante l'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938 sull'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE.

PARAGRAFO 1°. — *Dell'ordinamento dell'Ente.*

Art. 1.

(*Personalità giuridica*).

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori ha personalità giuridica ed è soggetto alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

L'Ente ha sede in Roma e vi sono iscritti d'ufficio gli avvocati ed i procuratori che sono iscritti negli albi o negli elenchi forensi.

Art. 2.

(*Organi dell'Ente*).

Gli organi dell'Ente sono:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Non possono essere aumentate le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative o da accordi economici collettivi, per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

Le società commerciali, gli enti, gli istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, non possono aumentare i compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, ai propri amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari, liquidatori, rispetto a quelli assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese.

E' fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati.

Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendono revocate qualora i lavori non siano ancora iniziati.

E' ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni superiori ai cinquantamila abitanti, purchè gli edifici non richiedano l'impiego di ferro, cemento e di altri metalli non autarchici.

Il Ministro per i lavori pubblici può concedere deroghe alle disposizioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli edifici rurali.

Art. 6.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono effettuarsi nuovi impianti industriali ed ampliamenti o modifiche di quelli già esistenti.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia può consentire la deroga a siffatto divieto qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti idro-elettrici, pei quali continuano ad applicarsi le norme in vigore.

Art. 7.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste all'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percetto purchè sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dell'avvenuta percezione.

Art. 8.

I divieti contemplati agli articoli precedenti cesseranno di avere vigore col 31 marzo 1941-XIX.

Art. 9.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative e quelle altre che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI — TASSINARI — HOST VENTURI — SERENA — PAVOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 151. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 954.

Norme di attuazione e d'integrazione della legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938, riguardante l'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1938 sull'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE.

PARAGRAFO 1°. — *Dell'ordinamento dell'Ente.*

Art. 1.

(Personalità giuridica).

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori ha personalità giuridica ed è soggetto alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

L'Ente ha sede in Roma e vi sono iscritti d'ufficio gli avvocati ed i procuratori che sono iscritti negli albi o negli elenchi forensi.

Art. 2.

(Organi dell'Ente).

Gli organi dell'Ente sono:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) i Sindacati fascisti avvocati e procuratori, e per i professionisti iscritti negli elenchi forensi i corrispondenti organi designati dalla legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

(Rappresentanza legale dell'Ente).

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il vice presidente coadiuva il presidente, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4.

(Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, ed è composto:

a) da tre rappresentanti effettivi designati ciascuno dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

b) dal segretario del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori;

c) da un rappresentante designato dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti;

d) da nove avvocati o procuratori, sei dei quali da scegliersi tra quelli proposti in numero doppio dal Sindacato nazionale predetto;

e) da un esperto.

Fra i componenti del Consiglio di amministrazione, che siano avvocati o procuratori, il Ministro per la grazia e giustizia nomina il presidente e il vice presidente.

I Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, ed il presidente della Confederazione fascista professionisti ed artisti possono designare altresì rappresentanti supplenti.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Anche i componenti nominati nel quinquennio in sostituzione di altri decadono dalla carica allo scadere del quinquennio stesso.

Art. 5.

(Comitato).

Il Comitato è composto:

a) dal presidente dell'Ente;

b) dal vice presidente;

c) dai tre rappresentanti dei Ministeri;

d) da altri due componenti scelti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione tra quelli residenti in Roma.

Per l'esame di determinati oggetti il presidente ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Comitato un altro componente del Consiglio d'amministrazione, che ha voto consultivo.

Art. 6.

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio d'amministrazione:

forma i bilanci preventivi e consuntivi ed il bilancio tecnico;

stabilisce la ripartizione dei proventi da assegnarsi al fondo d'integrazione, a quello d'assistenza ed alle riserve;

delibera le tabelle dei coefficienti per la ripartizione delle quote di integrazione e per la liquidazione degli assegni vitalizi;

Art. 7.

(Attribuzioni del Comitato).

Il Comitato esercita le attribuzioni prevedute nel presente decreto e quelle che gli vengono di volta in volta affidate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

(Sessioni del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessioni ordinarie nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno e in sessione straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o un terzo almeno dei componenti ne faccia richiesta.

Si riunisce altresì sempre che ne faccia richiesta il Ministro per la grazia e giustizia per deliberare sugli oggetti da lui indicati.

Art. 9.

(Legalità delle adunanze e delle deliberazioni).

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Comitato è necessaria la presenza rispettivamente di almeno otto e quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10.

(Segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato).

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato sono disimpegnate dal direttore dell'Ente, il quale redige processo-verbale delle adunanze in appositi registri vidimati dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 11.

(Assenza dalle adunanze).

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio.

Art. 12.

(Scioglimento del Consiglio di amministrazione).

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, il Consiglio può essere sciolto qualora non sia in grado di funzionare regolarmente ovvero per altri gravi motivi.

Con lo stesso decreto l'amministrazione dell'Ente è affidata ad un commissario straordinario.

Il Consiglio deve essere ricostituito entro sei mesi dal decreto di scioglimento. Questo termine può essere prorogato ad un anno con le stesse modalità.

Art. 13.

(Collegio dei revisori dei conti).

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti, scelti tra persone estranee alla categoria forense e nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Di essi tre componenti effettivi e tre supplenti sono designati rispettivamente dai Ministri per le finanze e per le corporazioni e dal presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 4.

(Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, ed è composto:

a) da tre rappresentanti effettivi designati ciascuno dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

b) dal segretario del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori;

c) da un rappresentante designato dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti;

d) da nove avvocati o procuratori, sei dei quali da scegliersi tra quelli proposti in numero doppio dal Sindacato nazionale predetto;

e) da un esperto.

Fra i componenti del Consiglio di amministrazione, che siano avvocati o procuratori, il Ministro per la grazia e giustizia nomina il presidente e il vice presidente.

I Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, ed il presidente della Confederazione fascista professionisti ed artisti possono designare altresì rappresentanti supplenti.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Anche i componenti nominati nel quinquennio in sostituzione di altri decadono dalla carica allo scadere del quinquennio stesso.

Art. 5.

(Comitato).

Il Comitato è composto:

a) dal presidente dell'Ente;

b) dal vice presidente;

c) dai tre rappresentanti dei Ministeri;

d) da altri due componenti scelti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione tra quelli residenti in Roma.

Per l'esame di determinati oggetti il presidente ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Comitato un altro componente del Consiglio d'amministrazione, che ha voto consultivo.

Art. 6.

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio d'amministrazione:

forma i bilanci preventivi e consuntivi ed il bilancio tecnico;

stabilisce la ripartizione dei proventi da assegnarsi al fondo d'integrazione, a quello d'assistenza ed alle riserve;

delibera le tabelle dei coefficienti per la ripartizione delle quote di integrazione e per la liquidazione degli assegni vitalizi;

approva il regolamento interno dell'Ente.

Esercita inoltre le altre attribuzioni prevedute dalla legge e dal presente decreto e quelle che non risultano espressamente attribuite ad altri organi.

Art. 8.

(Sessioni del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessioni ordinarie nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno e in sessione straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o un terzo almeno dei componenti ne faccia richiesta.

Si riunisce altresì sempre che ne faccia richiesta il Ministro per la grazia e giustizia per deliberare sugli oggetti da lui indicati.

Art. 9.

(Legalità delle adunanze e delle deliberazioni).

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Comitato è necessaria la presenza rispettivamente di almeno otto e quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10.

(Segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato).

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato sono disimpegnate dal direttore dell'Ente, il quale redige processo-verbale delle adunanze in appositi registri vidimati dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 11.

(Assenza dalle adunanze).

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio.

Art. 12.

(Scioglimento del Consiglio di amministrazione).

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, il Consiglio può essere sciolto qualora non sia in grado di funzionare regolarmente ovvero per altri gravi motivi.

Con lo stesso decreto l'amministrazione dell'Ente è affidata ad un commissario straordinario.

Il Consiglio deve essere ricostituito entro sei mesi dal decreto di scioglimento. Questo termine può essere prorogato ad un anno con le stesse modalità.

Art. 13.

(Collegio dei revisori dei conti).

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti, scelti tra persone estranee alla categoria forense e nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Di essi tre componenti effettivi e tre supplenti sono designati rispettivamente dai Ministri per le finanze e per le corporazioni e dal presidente della Confederazione fascista professionisti ed artisti.

I supplenti possono intervenire in sostituzione di qualsiasi componente effettivo.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

(Attribuzioni del Collegio).

Il Collegio dei revisori dei conti esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione ed il presidente del Collegio, od un suo delegato, a quelle del Comitato; essi hanno voto consultivo.

Art. 15.

(Permanenza in carica del Collegio).

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica anche in caso di scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

PARAGRAFO 2°. — *Della gestione finanziaria.*

Art. 16.

(Esercizio finanziario e bilancio).

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio il Consiglio di amministrazione forma, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; ogni quinquennio il bilancio tecnico.

Art. 17.

(Ripartizione annuale delle entrate).

Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente in quale misura, entro i limiti fissati dall'art. 16 della legge, i proventi accertati in base al bilancio consuntivo debbono essere assegnati al fondo di integrazione, a quello dell'assistenza ed alle riserve.

Determina altresì le somme che debbono essere impegnate a copertura degli oneri a carico del fondo di integrazione.

Art. 18.

(Approvazione dei bilanci).

I bilanci sono comunicati nel termine di trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio d'amministrazione, in triplice esemplare, al Ministro per la grazia e giustizia, che li approva di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

I bilanci sono corredati: quello preventivo e quello consuntivo della relazione dei revisori dei conti; quello tecnico della relazione dell'esperto.

Art. 19.

(Pagamenti a favore dell'Ente).

I pagamenti a favore dell'Ente sono eseguiti mediante versamento nel conto corrente postale ad esso intestato.

Art. 20.

(Impiego delle somme disponibili).

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato

CAPO II.

DEI PROVENTI.

PARAGRAFO 1°. — *Del contributo personale.*

Art. 21.

(Elenchi dei professionisti obbligati al pagamento).

Nel mese di luglio di ogni anno l'Ente compila in base agli albi l'elenco dei professionisti obbligati al pagamento del contributo personale e lo invia agli uffici distrettuali delle imposte, i quali annotano per ciascun professionista il reddito iscritto, in via provvisoria od in via definitiva, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, ed, in caso di ritardo nell'accertamento tributario, anche per gli anni anteriori.

Gli uffici delle imposte restituiscono gli elenchi con le annotazioni predette nel mese di settembre successivo.

Art. 22.

(Ripartizione dei redditi professionali accertati cumulativamente).

Ai fini della determinazione del contributo personale il reddito professionale accertato cumulativamente per più professionisti è ripartito in quote eguali per ciascuno di essi, salvo che una diversa ripartizione risulti da dichiarazione sottoscritta da tutti gli interessati.

Art. 23.

(Formazione dei ruoli).

Per la riscossione del contributo personale il presidente dell'Ente provvede all'iscrizione in ruoli speciali del contributo liquidato a carico degli avvocati e dei procuratori e dell'aggio relativo. I ruoli sono compilati distintamente per ogni comune di residenza degli iscritti risultante dagli albi.

I ruoli corredati dagli elenchi annotati dagli uffici delle imposte sono trasmessi all'Intendente di finanza per il visto di esecutorietà.

L'intendente di finanza, appostovi il visto, comunica i ruoli al Podestà per la pubblicazione e la consegna all'esattore delle imposte agli effetti della riscossione in coincidenza con i ruoli principali o di seconda serie delle imposte dirette.

Art. 24.

(Pubblicazione dei ruoli).

La pubblicazione dei ruoli ha luogo mediante affissione all'albo pretorio per un tempo non inferiore a otto giorni in coincidenza con la pubblicazione dei ruoli delle imposte erariali.

Art. 25.

(Riscossione).

L'esattore delle imposte procede alla riscossione nelle forme, nei termini e con la procedura della legge sulla riscossione delle imposte dirette, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

L'inosservanza dei termini pel compimento delle esazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

a quelle del Comitato: essi hanno voto consultivo.

Art. 15.

(*Permanenza in carica del Collegio*).

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica anche in caso di scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

PARAGRAFO 2°. — *Della gestione finanziaria.*

Art. 16.

(*Esercizio finanziario e bilancio*).

L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio il Consiglio di amministrazione forma, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; ogni quinquennio il bilancio tecnico.

Art. 17.

(*Ripartizione annuale delle entrate*).

Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente in quale misura, entro i limiti fissati dall'art. 16 della legge, i proventi accertati in base al bilancio consuntivo debbono essere assegnati al fondo di integrazione, a quello dell'assistenza ed alle riserve.

Determina altresì le somme che debbono essere impegnate a copertura degli oneri a carico del fondo di integrazione.

Art. 18.

(*Approvazione dei bilanci*).

I bilanci sono comunicati nel termine di trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio d'amministrazione, in triplice esemplare, al Ministro per la grazia e giustizia, che li approva di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

I bilanci sono corredati: quello preventivo e quello consuntivo della relazione dei revisori dei conti; quello tecnico della relazione dell'esperto.

Art. 19.

(*Pagamenti a favore dell'Ente*).

I pagamenti a favore dell'Ente sono eseguiti mediante versamento nel conto corrente postale ad esso intestato.

Art. 20.

(*Impiego delle somme disponibili*).

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato od in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario, intestate all'Ente.

Può essere autorizzato però, previo parere del Consiglio di Stato, l'acquisto di immobili con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 21.

(*Elenchi dei professionisti obbligati al pagamento*).

Nel mese di luglio di ogni anno l'Ente compila in base agli albi l'elenco dei professionisti obbligati al pagamento del contributo personale e lo invia agli uffici distrettuali delle imposte, i quali annotano per ciascun professionista il reddito iscritto, in via provvisoria od in via definitiva, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, ed, in caso di ritardo nell'accertamento tributario, anche per gli anni anteriori.

Gli uffici delle imposte restituiscono gli elenchi con le annotazioni predette nel mese di settembre successivo.

Art. 22.

(*Ripartizione dei redditi professionali accertati cumulativamente*).

Ai fini della determinazione del contributo personale il reddito professionale accertato cumulativamente per più professionisti è ripartito in quote eguali per ciascuno di essi, salvo che una diversa ripartizione risulti da dichiarazione sottoscritta da tutti gli interessati.

Art. 23.

(*Formazione dei ruoli*).

Per la riscossione del contributo personale il presidente dell'Ente provvede all'iscrizione in ruoli speciali del contributo liquidato a carico degli avvocati e dei procuratori e dell'aggio relativo. I ruoli sono compilati distintamente per ogni comune di residenza degli iscritti risultante dagli albi.

I ruoli corredati dagli elenchi annotati dagli uffici delle imposte sono trasmessi all'Intendente di finanza per il visto di esecutorietà.

L'intendente di finanza, appostovi il visto, comunica i ruoli al Podestà per la pubblicazione e la consegna all'esattore delle imposte agli effetti della riscossione in coincidenza con i ruoli principali o di seconda serie delle imposte dirette.

Art. 24.

(*Pubblicazione dei ruoli*).

La pubblicazione dei ruoli ha luogo mediante affissione all'albo pretorio per un tempo non inferiore a otto giorni in coincidenza con la pubblicazione dei ruoli delle imposte erariali.

Art. 25.

(*Riscossione*).

L'esattore delle imposte procede alla riscossione nelle forme, nei termini e con la procedura della legge sulla riscossione delle imposte dirette, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

L'inosservanza dei termini pel compimento delle esecuzioni e per la presentazione dell'eventuale domanda di discarico di quote non riscosse è causa di rifiuto del discarico medesimo.

Per la esazione dei contributi l'Ente è autorizzato a stabilire, d'intesa con la Federazione fascista dei servizi tributari appaltati, speciali capitolati da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 26.

(Conguagli e rimborsi).

Le riscossioni suppletive ed i rimborsi dell'imposta di ricchezza mobile danno correlativamente luogo, se del caso, a conguagli o rimborsi anche nei riguardi del contributo personale.

Le istanze di rimborso delle quote di contributo personale comunque pagate in eccedenza non sono ammesse oltre il termine di un anno dalla data di comunicazione, mediante lettera raccomandata, del provvedimento che dà diritto al rimborso.

PARAGRAFO 2°. — *Del contributo nei procedimenti.*

Art. 27.

(Nei procedimenti civili ed amministrativi).

Il contributo nei procedimenti civili ed amministrativi è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione della marca sulla nota d'iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed, in mancanza, sul processo verbale o altro documento, relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore.

Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

Art. 28.

(Nei procedimenti penali).

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore.

I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio.

Art. 29.

(Esclusione delle funzioni di avvocato).

Agli effetti dell'art. 12, comma secondo, della legge, il procuratore che non intende assumere nel procedimento anche la funzione di avvocato, deve farne dichiarazione per iscritto nel primo atto che sia compiuto a norma degli articoli precedenti.

Di questa dichiarazione si tiene conto anche ai fini della liquidazione del compenso.

Art. 30.

(Contributo a carico dei difensori indicati nella procura speciale).

Nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori sono dovuti tanti contributi

Art. 31.

(Annullamento delle marche).

Le marche sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario di cancelleria o di segreteria che riceve l'atto.

Art. 32.

(Emissione e vendita delle marche).

Le marche sono emesse a cura ed a spese dell'Ente, secondo caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, e sono vendute dalle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La vendita può essere effettuata anche per tramite dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori, i quali, previo parere favorevole del Sindacato nazionale, ne ottengano autorizzazione dall'Ente.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Art. 33.

(Responsabilità inerenti alla vendita delle marche).

I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed i segretari dei Sindacati fascisti, quali consegnatari delle marche loro affidate, rispondono direttamente del servizio di vendita e debbono provvedere affinchè i rispettivi uffici siano sempre forniti di una sufficiente dotazione di marche.

Essi debbono versare le somme ricavate dalla vendita ogni dieci giorni, ed anche prima, quando gli incassi superino per gli uffici di pretura l'ammontare di lire cento e per tutti gli altri uffici quello di lire cinquecento, salvo diversa autorizzazione dell'Ente.

Non adempiendo a quest'obbligo essi rispondono in proprio anche per caso fortuito o per forza maggiore.

PARAGRAFO 3°. — *Della percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.*

Art. 34.

(Misura della percentuale).

La misura della percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori è determinata col decreto Ministeriale e con le formalità stabilite dall'art. 8 della legge.

Essa non può superare le aliquote seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del tre per cento sulle quote eccedenti le L. 5001 fino a L. 10.000;

c) del quattro per cento sulle quote eccedenti le L. 10.001 fino a L. 20.000;

d) del cinque per cento sulle quote eccedenti le L. 20.001.

La percentuale è calcolata al netto dell'ammontare dei versamenti dovuti al fondo speciale degli amministratori giudiziari.

Art. 35.

(Comunicazione degli incarichi giudiziari e delle retribuzioni).

Agli effetti del pagamento della percentuale, gli avvocati ed i procuratori comunicano all'Ente gli incarichi loro conferiti dall'autorità giudiziaria, nonchè quando siano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le riscossioni suppletive ed i rimborsi dell'imposta di ricchezza mobile danno correlativamente luogo, se del caso, a conguagli o rimborsi anche nei riguardi del contributo personale.

Le istanze di rimborso delle quote di contributo personale comunque pagate in eccedenza non sono ammesse oltre il termine di un anno dalla data di comunicazione, mediante lettera raccomandata, del provvedimento che dà diritto al rimborso.

PARAGRAFO 2°. — *Del contributo nei procedimenti.*

Art. 27.

(Nei procedimenti civili ed amministrativi).

Il contributo nei procedimenti civili ed amministrativi è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione della marca sulla nota d'iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed, in mancanza, sul processo verbale o altro documento, relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore.

Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

Art. 28.

(Nei procedimenti penali).

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore.

I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio.

Art. 29.

(Esclusione delle funzioni di avvocato).

Agli effetti dell'art. 12, comma secondo, della legge, il procuratore che non intende assumere nel procedimento anche la funzione di avvocato, deve farne dichiarazione per iscritto nel primo atto che sia compiuto a norma degli articoli precedenti.

Di questa dichiarazione si tiene conto anche ai fini della liquidazione del compenso.

Art. 30.

(Contributo a carico dei difensori indicati nella procura speciale).

Nei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori sono dovuti tanti contributi quanti sono gli avvocati indicati nella procura speciale depositata.

In materia penale, quando la nomina del difensore non risulti da procura speciale depositata, il contributo è dovuto dai difensori che sottoscrivono o presentano motivi o memorie o compariscono all'udienza di discussione.

Le marche sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario di cancelleria o di segreteria che riceve l'atto.

Art. 32.

(Emissione e vendita delle marche).

Le marche sono emesse a cura ed a spese dell'Ente, secondo caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, e sono vendute dalle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La vendita può essere effettuata anche per tramite dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori, i quali, previo parere favorevole del Sindacato nazionale, ne ottengano autorizzazione dall'Ente.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Art. 33.

(Responsabilità inerenti alla vendita delle marche).

I capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ed i segretari dei Sindacati fascisti, quali consegnatari delle marche loro affidate, rispondono direttamente del servizio di vendita e debbono provvedere affinchè i rispettivi uffici siano sempre forniti di una sufficiente dotazione di marche.

Essi debbono versare le somme ricavate dalla vendita ogni dieci giorni, ed anche prima, quando gli incassi superino per gli uffici di pretura l'ammontare di lire cento e per tutti gli altri uffici quello di lire cinquecento, salvo diversa autorizzazione dell'Ente.

Non adempiendo a quest'obbligo essi rispondono in proprio anche per caso fortuito o per forza maggiore.

PARAGRAFO 3°. — *Della percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.*

Art. 34.

(Misura della percentuale).

La misura della percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori è determinata col decreto Ministeriale e con le formalità stabilite dall'art. 8 della legge.

Essa non può superare le aliquote seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del tre per cento sulle quote eccedenti le L. 5001 fino a L. 10.000;

c) del quattro per cento sulle quote eccedenti le L. 10.001 fino a L. 20.000;

d) del cinque per cento sulle quote eccedenti le L. 20.001.

La percentuale è calcolata al netto dell'ammontare dei versamenti dovuti al fondo speciale degli amministratori giudiziari.

Art. 35.

(Comunicazione degli incarichi giudiziari e delle retribuzioni).

Agli effetti del pagamento della percentuale, gli avvocati ed i procuratori comunicano all'Ente gli incarichi loro conferiti dall'autorità giudiziaria, nonchè, quando siano concordate direttamente con le parti, le retribuzioni relative.

Le autorità giudiziarie danno avviso all'Ente delle retribuzioni liquidate agli avvocati ed ai procuratori e non possono conferire alcun incarico ai professionisti che risultano in tutto o in parte morosi nel pagamento della percentuale spettante all'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 36.

(Dilazione per il pagamento della percentuale).

E' in facoltà del presidente dell'Ente di concedere una dilazione per il pagamento della percentuale dovuta dall'iscritto che non ha potuto percepire la retribuzione liquidata a suo favore.

PARAGRAFO 4° — *Degli altri proventi.*

Art. 37.

(Lasciti e donazioni).

I lasciti e le donazioni sono accettati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 38.

(Amministrazione ed alienazione degli immobili).

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, in conformità degli scopi del disponente, le modalità con le quali debbono essere amministrati gli immobili che pervengono all'Ente.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, previo parere del Consiglio di Stato, può essere autorizzata l'alienazione degli immobili predetti destinandosi le somme ricavate agli scopi avuti presenti dal disponente.

Art. 39.

(Onoranze ai benemeriti).

Gli enti e le persone che si rendono benemeriti per atti di liberalità o per eminenti servigi, sono iscritti in un albo di onore con deliberazione del Consiglio di amministrazione, il quale può altresì stabilire le speciali onoranze da tributarsi caso per caso.

CAPO III.

DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI.

PARAGRAFO 1° — *Del fondo di integrazione.*

Art. 40.

(Delle quote di integrazione).

Ogni triennio le somme devolute all'incremento dei conti individuali sono ripartite in quote d'integrazione, secondo una tabella di coefficienti deliberata dal Consiglio d'amministrazione a norma dell'art. 20 della legge.

Le tabelle sono approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 41.

(Coefficienti per la formazione delle quote d'integrazione).

I coefficienti di ripartizione sono stabiliti per gruppi di età, di anzianità di esercizio professionale e di composizione di famiglia, e, quanto alle somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio, per classi formate in base alla media dei contributi dovuti ed effettivamente versati per ciascun anno del triennio.

Art. 43.

(Accreditamento delle quote d'integrazione).

La quota d'integrazione è accreditata al conto individuale soltanto per la metà come quota ordinaria; l'altra metà è versata alla riserva del fondo d'integrazione a norma dell'art. 16, comma secondo, della legge.

Quando l'iscritto chiede la liquidazione del conto individuale sotto forma di assegno vitalizio, da questa riserva è prelevata una somma pari all'ammontare della quota ordinaria e gli è attribuita come quota suppletiva. Alla liquidazione dell'assegno vitalizio si procede in base al conto individuale così aumentato.

Art. 44.

(Riammissione alla ripartizione del fondo di integrazione).

La liquidazione del conto individuale del professionista che ottiene la reiscrizione nell'albo si considera come non avvenuta ed il professionista è riammesso dalla data di reiscrizione alla ripartizione del fondo d'integrazione se riversa le somme riscosse accresciute, ove trattisi di assegni vitalizi, degli interessi al saggio medio d'impiego del patrimonio dell'Ente nell'ultimo triennio.

Qualora tale liquidazione sia avvenuta sotto forma di assegno vitalizio, egli non può ottenere la successiva liquidazione sotto forma di pagamento del capitale.

Art. 45.

(Durata dell'esclusione dalla ripartizione del fondo di integrazione).

La esclusione dalla ripartizione del fondo d'integrazione degli iscritti che ricoprono uffici ai quali è connesso un trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero godono tale trattamento, è limitata al periodo di appartenenza agli uffici medesimi o di godimento del trattamento.

Art. 46.

(Rettificazione degli accreditamenti a titolo di quote d'integrazione).

Le somme attribuite ai conti individuali a titolo di quote d'integrazione, delle quali sia revocato o ridotto l'accreditamento, sono riversate al fondo d'integrazione.

Alle rettificazioni per aumento degli accreditamenti di quote d'integrazione si provvede con prelevamenti dalla riserva del fondo di integrazione.

PARAGRAFO 2° — *Dei conti individuali.*

Art. 47.

(Accreditamento dei versamenti ai conti individuali).

I versamenti per contributo personale ed i versamenti volontari eseguiti nell'esercizio finanziario sono accreditati alla data del 31 dicembre ai conti individuali.

L'accreditamento viene eseguito al netto delle quote di mutualità delle quali l'iscritto risulti debitore alla data stessa.

Art. 48.

(Misura e decorrenza degli interessi).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'iscritto che non ha potuto percepire la retribuzione liquidata a suo favore.

PARAGRAFO 4° — *Degli altri proventi.*

Art. 37.

(Lasciti e donazioni).

I lasciti e le donazioni sono accettati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 38.

(Amministrazione ed alienazione degli immobili).

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, in conformità degli scopi del disponente, le modalità con le quali debbono essere amministrati gli immobili che pervengono all'Ente.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, previo parere del Consiglio di Stato, può essere autorizzata l'alienazione degli immobili predetti destinandosi le somme ricavate agli scopi avuti presenti dal disponente.

Art. 39.

(Onoranze ai benemeriti).

Gli enti e le persone che si rendono benemeriti per atti di liberalità o per eminenti servigi, sono iscritti in un albo di onore con deliberazione del Consiglio di amministrazione, il quale può altresì stabilire le speciali onoranze da tributarsi caso per caso.

CAPO III.

DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI.

PARAGRAFO 1° — *Del fondo di integrazione.*

Art. 40.

(Delle quote di integrazione).

Ogni triennio le somme devolute all'incremento dei conti individuali sono ripartite in quote d'integrazione, secondo una tabella di coefficienti deliberata dal Consiglio d'amministrazione a norma dell'art. 20 della legge.

Le tabelle sono approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 41.

(Coefficienti per la formazione delle quote d'integrazione).

I coefficienti di ripartizione sono stabiliti per gruppi di età, di anzianità di esercizio professionale e di composizione di famiglia, e, quanto alle somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio, per classi formate in base alla media dei contributi dovuti ed effettivamente versati per ciascun anno del triennio.

Art. 42.

(Modalità per la ripartizione).

Gli iscritti sono ammessi alla ripartizione triennale del fondo d'integrazione per ciascun anno in cui hanno versato integralmente il contributo.

per la metà come quota ordinaria; l'altra metà è versata alla riserva del fondo d'integrazione a norma dell'art. 16, comma secondo, della legge.

Quando l'iscritto chiede la liquidazione del conto individuale sotto forma di assegno vitalizio, da questa riserva è prelevata una somma pari all'ammontare della quota ordinaria e gli è attribuita come quota suppletiva. Alla liquidazione dell'assegno vitalizio si procede in base al conto individuale così aumentato.

Art. 44.

(Riammissione alla ripartizione del fondo di integrazione).

La liquidazione del conto individuale del professionista che ottiene la reiscrizione nell'albo si considera come non avvenuta ed il professionista è riammesso dalla data di reiscrizione alla ripartizione del fondo d'integrazione se riversa le somme riscosse accresciute, ove trattisi di assegni vitalizi, degli interessi al saggio medio d'impiego del patrimonio dell'Ente nell'ultimo triennio.

Qualora tale liquidazione sia avvenuta sotto forma di assegno vitalizio, egli non può ottenere la successiva liquidazione sotto forma di pagamento del capitale.

Art. 45.

(Durata dell'esclusione dalla ripartizione del fondo di integrazione).

La esclusione dalla ripartizione del fondo d'integrazione degli iscritti che ricoprono uffici ai quali è connesso un trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero godono tale trattamento, è limitata al periodo di appartenenza agli uffici medesimi o di godimento del trattamento.

Art. 46.

(Rettificazione degli accreditamenti a titolo di quote d'integrazione).

Le somme attribuite ai conti individuali a titolo di quote d'integrazione, delle quali sia revocato o ridotto l'accreditamento, sono riversate al fondo d'integrazione.

Alle rettificazioni per aumento degli accreditamenti di quote d'integrazione si provvede con prelevamenti dalla riserva del fondo di integrazione.

PARAGRAFO 2° — *Dei conti individuali.*

Art. 47.

(Accreditamento dei versamenti ai conti individuali).

I versamenti per contributo personale ed i versamenti volontari eseguiti nell'esercizio finanziario sono accreditati alla data del 31 dicembre ai conti individuali.

L'accreditamento viene eseguito al netto delle quote di mutualità delle quali l'iscritto risulti debitore alla data stessa.

Art. 48.

(Misura e decorrenza degli interessi).

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce in base al bilancio consuntivo la misura dell'interesse da corrispondersi agli iscritti.

Le somme accreditate al conto individuale producono interessi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'accreditamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 49.

(Comunicazioni dello stato del conto).

Lo stato del conto individuale è comunicato all'iscritto ogni triennio per il tramite del Sindacato.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione da parte del Sindacato senza che l'iscritto abbia prospettate osservazioni, il conto s'intende accettato ad ogni effetto.

Art. 50.

(Ritiro dei versamenti volontari).

Il Comitato può autorizzare per giustificati motivi il ritiro totale o parziale delle somme accreditate al conto individuale per versamenti volontari.

Art. 51.

(Chiusura del conto individuale).

Il conto individuale è chiuso e cessa di produrre interessi alla data della cancellazione dagli albi ovvero a quella della morte.

PARAGRAFO 3° — *Della liquidazione del conto individuale.*

Art. 52.

(Richiesta degli iscritti per l'ammissione al trattamento di previdenza).

Per l'ammissione al trattamento di previdenza gli interessati debbono farne richiesta all'Ente.

La richiesta deve contenere le generalità dell'interessato ed il suo indirizzo, e devono esservi allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) per la liquidazione sotto forma di pagamento del capitale:

1) certificato di nascita;

2) copia della deliberazione di cancellazione dall'albo;

3) certificato dell'organo incaricato della tenuta degli albi o degli elenchi forensi dal quale risulti che il richiedente, dall'iscrizione all'Ente, non gode o non ha goduto di trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè ricopre o ha ricoperto uffici ai quali sia connesso tale trattamento;

b) per la liquidazione sotto forma di assegno vitalizio:

1) i documenti di cui alla lettera precedente;

2) lo stato di famiglia;

3) il certificato medico di cui all'art. 84, quando sia richiesta la liquidazione del trattamento di previdenza per causa di invalidità.

Art. 53.

(Richiesta degli eredi).

Gli eredi che richiedono un trattamento di previdenza devono comprovare le qualità e le condizioni necessarie mediante certificati di stato civile debitamente legalizzati, nonchè copia autentica del testamento ovvero atto di notorietà dal quale risulti che questo non esiste.

Il coniuge superstite deve produrre un certificato del Podestà o un atto di notorietà dal quale risulti che non vi è stata sentenza di separazione personale per sua colpa e, qualora sia stata pronunciata, se sia divenuta definitiva, e se infine posteriormente alla separazione i coniugi abbiano ri-

Art. 55.

(Provvedimenti sulle richieste).

Sulla richiesta di ammissione a trattamento di previdenza provvede il Comitato e la relativa deliberazione è comunicata ai richiedenti per il tramite del Sindacato.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione del Sindacato senza osservazioni da parte degli interessati, la deliberazione s'intende accettata.

Art. 56.

(Modificazione della liquidazione del conto individuale).

La deliberazione concernente la liquidazione del conto individuale può essere modificata d'ufficio o su richiesta degli interessati se siano stati rinvenuti documenti nuovi, o se la liquidazione sia stata disposta in base a documenti in tutto o in parte non rispondenti al vero.

Art. 57.

(Sospensione dei pagamenti in caso di contestazioni).

In caso di contestazioni tra le persone che pretendono di avere diritto alla liquidazione del trattamento di previdenza, l'Ente deve sospendere ogni pagamento sino a quando tali contestazioni non siano definite mediante accordo fra le parti o con provvedimento irrevocabile dell'autorità competente.

Art. 58.

(Prescrizione del diritto alla liquidazione).

Il diritto alla liquidazione del conto individuale si prescrive in dieci anni dalla chiusura del conto individuale e le somme accreditate al conto si devolvono al fondo d'integrazione.

Art. 59.

(Liquidazione del conto entro il quinquennio dall'iscrizione).

Le somme accreditate al conto individuale dell'iscritto il quale cessa di appartenere all'Ente prima che siano trascorsi cinque anni dall'iscrizione sono devolute al fondo d'integrazione. Quelle accreditate per versamenti volontari e gli interessi relativi sono restituiti all'iscritto.

La disposizione dell'art. 19 della legge non si applica in confronto delle persone indicate nel successivo art. 24 della legge medesima, le quali richiedano la liquidazione del conto individuale per morte dell'iscritto avvenuta entro il quinquennio predetto.

Art. 60.

(Tabella degli assegni vitalizi).

Il Consiglio d'amministrazione delibera la tabella per la liquidazione degli assegni vitalizi e può modificarla quando ne ravvisa l'opportunità.

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione è approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 61.

(Condizioni per la liquidazione degli assegni vitalizi e dichiarazione di opzione).

Non si fa luogo a liquidazione del conto individuale sotto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lo stato del conto individuale è comunicato all'iscritto ogni triennio per il tramite del Sindacato.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione da parte del Sindacato senza che l'iscritto abbia prospettate osservazioni, il conto s'intende accettato ad ogni effetto.

Art. 50.

(Ritiro dei versamenti volontari).

Il Comitato può autorizzare per giustificati motivi il ritiro totale o parziale delle somme accreditate al conto individuale per versamenti volontari.

Art. 51.

(Chiusura del conto individuale).

Il conto individuale è chiuso e cessa di produrre interessi alla data della cancellazione dagli albi ovvero a quella della morte.

PARAGRAFO 3° — *Della liquidazione del conto individuale.*

Art. 52.

(Richieste degli iscritti per l'ammissione al trattamento di previdenza).

Per l'ammissione al trattamento di previdenza gli interessati debbono farne richiesta all'Ente.

La richiesta deve contenere le generalità dell'interessato ed il suo indirizzo, e devono esservi allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) per la liquidazione sotto forma di pagamento del capitale:

1) certificato di nascita;

2) copia della deliberazione di cancellazione dall'albo;

3) certificato dell'organo incaricato della tenuta degli albi o degli elenchi forensi dal quale risulti che il richiedente, dall'iscrizione all'Ente, non gode o non ha goduto di trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè ricopre o ha ricoperto uffici ai quali sia connesso tale trattamento;

b) per la liquidazione sotto forma di assegno vitalizio:

1) i documenti di cui alla lettera precedente;

2) lo stato di famiglia;

3) il certificato medico di cui all'art. 84, quando sia richiesta la liquidazione del trattamento di previdenza per causa di invalidità.

Art. 53.

(Richieste degli eredi).

Gli eredi che richiedono un trattamento di previdenza devono comprovare le qualità e le condizioni necessarie mediante certificati di stato civile debitamente legalizzati, nonchè copia autentica del testamento ovvero atto di notorietà dal quale risulti che questo non esiste.

Il coniuge superstite deve produrre un certificato del Podestà o un atto di notorietà dal quale risulti che non vi è stata sentenza di separazione personale per sua colpa e, qualora sia stata pronunciata, se sia divenuta definitiva, e se infine posteriormente alla separazione i coniugi abbiano ripreso a coabitare.

Art. 54.

(Documenti richiesti dall'Ente).

Gli interessati debbono produrre gli altri documenti che l'Ente ritenga necessari per provvedere sulle richieste di ammissione a trattamento di previdenza.

(Provvedimenti sulle richieste).

Sulla richiesta di ammissione a trattamento di previdenza provvede il Comitato e la relativa deliberazione è comunicata ai richiedenti per il tramite del Sindacato.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione del Sindacato senza osservazioni da parte degli interessati, la deliberazione s'intende accettata.

Art. 56.

(Modificazione della liquidazione del conto individuale).

La deliberazione concernente la liquidazione del conto individuale può essere modificata d'ufficio o su richiesta degli interessati se siano stati rinvenuti documenti nuovi, o se la liquidazione sia stata disposta in base a documenti in tutto o in parte non rispondenti al vero.

Art. 57.

(Sospensione dei pagamenti in caso di contestazioni).

In caso di contestazioni tra le persone che pretendono di avere diritto alla liquidazione del trattamento di previdenza, l'Ente deve sospendere ogni pagamento sino a quando tali contestazioni non siano definite mediante accordo fra le parti o con provvedimento irrevocabile dell'autorità competente.

Art. 58.

(Prescrizione del diritto alla liquidazione).

Il diritto alla liquidazione del conto individuale si prescrive in dieci anni dalla chiusura del conto individuale e le somme accreditate al conto si devolvono al fondo d'integrazione.

Art. 59.

(Liquidazione del conto entro il quinquennio dall'iscrizione).

Le somme accreditate al conto individuale dell'iscritto il quale cessa di appartenere all'Ente prima che siano trascorsi cinque anni dall'iscrizione sono devolute al fondo d'integrazione. Quelle accreditate per versamenti volontari e gli interessi relativi sono restituiti all'iscritto.

La disposizione dell'art. 19 della legge non si applica in confronto delle persone indicate nel successivo art. 24 della legge medesima, le quali richiedano la liquidazione del conto individuale per morte dell'iscritto avvenuta entro il quinquennio predetto.

Art. 60.

(Tabella degli assegni vitalizi).

Il Consiglio d'amministrazione delibera la tabella per la liquidazione degli assegni vitalizi e può modificarla quando ne ravvisa l'opportunità.

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione è approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 61.

(Condizioni per la liquidazione degli assegni vitalizi e dichiarazione di opzione).

Non si fa luogo a liquidazione del conto individuale sotto forma di assegno vitalizio quando la misura dell'assegno che dovrebbe essere liquidato non può raggiungere le lire milleottocento annue.

Quando l'importo del conto individuale, computata anche la quota suppletiva, di cui all'art. 43, consenta la liquidazione in tale misura l'Ente invita l'iscritto a dichiarare se per il momento della cancellazione dagli albi intenda optare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per il pagamento del capitale ovvero per la liquidazione dell'assegno vitalizio.

L'iscritto che entro il termine assegnato non faccia pervenire la predetta dichiarazione è ammesso soltanto a liquidazione di assegno vitalizio.

Art. 62.

(Trattamento di previdenza a favore degli invalidi).

Agli avvocati ed ai procuratori effettivamente esercenti i quali sono cancellati dagli albi per invalidità permanente ed assoluta dopo venti anni d'iscrizione all'Ente sono accreditate altre cinque annualità del contributo personale con gli interessi, nonchè le quote d'integrazione che sarebbero spettate loro nei cinque anni in misura pari all'ultimo accreditamento rispettivamente eseguito.

Qualora sia superato in tal modo il periodo di trenta anni, il beneficio è ridotto in proporzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica quando la liquidazione avvenga mediante pagamento del capitale.

Art. 63.

(Onere degli assegni agli invalidi).

All'onere derivante dal trattamento preveduto nell'articolo precedente si provvede con la riserva del fondo d'integrazione.

Art. 64.

(Versamenti dei conti individuali al fondo d'integrazione).

L'importo dei conti individuali degli iscritti ammessi a trattamento di previdenza mediante liquidazione di assegno vitalizio è versato al fondo d'integrazione ed impegnato per il pagamento degli assegni medesimi.

Art. 65.

(Decorrenza degli assegni vitalizi).

Il godimento dell'assegno vitalizio decorre:

a) dal primo del mese successivo a quello della chiusura del conto, se la richiesta di liquidazione è presentata entro un anno da tale chiusura;

b) dal primo del mese successivo a quello della richiesta, se questa sia presentata successivamente.

Per gli incapaci il godimento decorre in ogni caso dal primo del mese successivo a quello della chiusura del conto.

Art. 66.

(Annotazioni nel registro comunale dei pensionati).

L'Ente comunica i nomi delle persone ammesse al godimento di assegni vitalizi ai Comuni di loro residenza, i quali eseguono le annotazioni nel registro dei pensionati.

Art. 67.

(Pagamento degli assegni vitalizi).

L'assegno vitalizio è pagato in rate mensili posticipate.

Art. 68.

Art. 69.

(Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi).

Il pagamento degli assegni vitalizi è sospeso con deliberazione del Comitato:

a) quando il professionista ottiene la reiscrizione nell'albo;

b) quando il professionista, benchè cancellato dall'albo, riprende la propria attività, sia pure sotto forma di assistenza o di consulenza legale.

Il Comitato può revocare la sospensione quando sono cessati i fatti che vi hanno dato luogo.

PARAGRAFO 4°. — *Disposizioni speciali per i casi di assenza o di dichiarazione di morte presunta dell'iscritto.*

Art. 70.

(Chiusura del conto individuale).

Il conto individuale dello scomparso è chiuso alla data della sua cancellazione dall'albo, o, se questa non è stata disposta, dalla data in cui diviene eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza.

Art. 71.

(Pagamento degli interessi).

Le somme accreditate al conto individuale dell'assente producono interessi nella stessa misura stabilita per gli iscritti, a favore degli immessi nel possesso temporaneo dei beni, i quali avrebbero diritto alla liquidazione del conto in caso di morte dell'iscritto.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 25 della legge, gli interessi sono corrisposti limitatamente alle somme indicate dallo stesso articolo.

Gli interessi decorrono dal giorno in cui ne è fatta domanda all'autorità giudiziaria competente la quale provvede sulla ripartizione tra gli aventi diritto, tenute presenti in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 49 e 50 del libro I del codice civile.

Art. 72.

(Liquidazione e prescrizione del conto individuale).

La liquidazione del conto individuale dell'assente può essere chiesta dopo che sia divenuta eseguibile la sentenza che ne dichiara la morte presunta e da tale data decorre nei confronti degli eredi la prescrizione del diritto alla liquidazione del conto individuale.

CAPO IV.

DELL'ASSISTENZA.

PARAGRAFO 1°. — *Fondo destinato all'assistenza.*

Art. 73.

(Ripartizione del fondo).

Il Consiglio di amministrazione determina in quale misura il fondo assegnato all'assistenza deve essere ripartito:

a) per la concessione degli assegni temporanei;

b) per la concessione degli assegni continuativi;

c) per la concessione dei sussidi in via eccezionale, a termini dell'art. 5 della legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione di assegno vitalizio.

Art. 62.

(Trattamento di previdenza a favore degli invalidi).

Agli avvocati ed ai procuratori effettivamente esercenti i quali sono cancellati dagli albi per invalidità permanente ed assoluta dopo venti anni d'iscrizione all'Ente sono accreditate altre cinque annualità del contributo personale con gli interessi, nonchè le quote d'integrazione che sarebbero spettate loro nei cinque anni in misura pari all'ultimo accreditamento rispettivamente eseguito.

Qualora sia superato in tal modo il periodo di trenta anni, il beneficio è ridotto in proporzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica quando la liquidazione avvenga mediante pagamento del capitale.

Art. 63.

(Onere degli assegni agli invalidi).

All'onere derivante dal trattamento previsto nell'articolo precedente si provvede con la riserva del fondo d'integrazione.

Art. 64.

(Versamenti dei conti individuali al fondo d'integrazione).

L'importo dei conti individuali degli iscritti ammessi a trattamento di previdenza mediante liquidazione di assegno vitalizio è versato al fondo d'integrazione ed impegnato per il pagamento degli assegni medesimi.

Art. 65.

(Decorrenza degli assegni vitalizi).

Il godimento dell'assegno vitalizio decorre:

a) dal primo del mese successivo a quello della chiusura del conto, se la richiesta di liquidazione è presentata entro un anno da tale chiusura;

b) dal primo del mese successivo a quello della richiesta, se questa sia presentata successivamente.

Per gli incapaci il godimento decorre in ogni caso dal primo del mese successivo a quello della chiusura del conto.

Art. 66.

(Annotazioni nel registro comunale dei pensionati).

L'Ente comunica i nomi delle persone ammesse al godimento di assegni vitalizi ai Comuni di loro residenza, i quali eseguono le annotazioni nel registro dei pensionati.

Art. 67.

(Pagamento degli assegni vitalizi).

L'assegno vitalizio è pagato in rate mensili posticipate.

Art. 68.

(Riscossione degli assegni vitalizi per mezzo di procuratore speciale).

Le persone che riscuotono l'assegno per mezzo di procuratore speciale debbono fare pervenire all'Ente, fra il quindicesimo e il venticinquesimo giorno di ciascun mese, il certificato di esistenza in vita rilasciato dal Podestà o da un notaio.

zione del Comitato:

a) quando il professionista ottiene la reiscrizione nell'albo;

b) quando il professionista, benchè cancellato dall'albo, riprende la propria attività, sia pure sotto forma di assistenza o di consulenza legale.

Il Comitato può revocare la sospensione quando sono cessati i fatti che vi hanno dato luogo.

PARAGRAFO 4°. — *Disposizioni speciali per i casi di assenza e di dichiarazione di morte presunta dell'iscritto.*

Art. 70.

(Chiusura del conto individuale).

Il conto individuale dello scomparso è chiuso alla data della sua cancellazione dall'albo, o, se questa non è stata disposta, dalla data in cui diviene eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza.

Art. 71.

(Pagamento degli interessi).

Le somme accreditate al conto individuale dell'assente producono interessi nella stessa misura stabilita per gli iscritti, a favore degli immessi nel possesso temporaneo dei beni, i quali avrebbero diritto alla liquidazione del conto in caso di morte dell'iscritto.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 25 della legge, gli interessi sono corrisposti limitatamente alle somme indicate dallo stesso articolo.

Gli interessi decorrono dal giorno in cui ne è fatta domanda all'autorità giudiziaria competente la quale provvede sulla ripartizione tra gli aventi diritto, tenute presenti in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 49 e 50 del libro I del codice civile.

Art. 72.

(Liquidazione e prescrizione del conto individuale).

La liquidazione del conto individuale dell'assente può essere chiesta dopo che sia divenuta eseguibile la sentenza che ne dichiara la morte presunta e da tale data decorre nei confronti degli eredi la prescrizione del diritto alla liquidazione del conto individuale.

CAPO IV.

DELL'ASSISTENZA.

PARAGRAFO 1°. — *Fondo destinato all'assistenza.*

Art. 73.

(Ripartizione del fondo).

Il Consiglio di amministrazione determina in quale misura il fondo assegnato all'assistenza deve essere ripartito:

a) per la concessione degli assegni temporanei;

b) per la concessione degli assegni continuativi;

c) per la concessione dei sussidi in via eccezionale, a termini dell'art. 5 della legge.

Art. 74.

(Avanzi di gestione).

Gli avanzi di gestione del fondo di assistenza sono destinati alla riserva relativa, e qualora questa abbia raggiunto un importo pari alla somma media annua erogata nell'ultimo triennio, al fondo di integrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARAGRAFO 2°.

Art. 75.

(Dell'ammissione al trattamento di assistenza, Richieste di assegni e di sussidi).

Le richieste per la concessione di assegni o di sussidi debbono essere presentate agli organi incaricati della tenuta degli albi e degli elenchi forensi, i quali le trasmettono al più presto all'Ente con le informazioni del caso e col loro motivato parere.

Art. 76.

(Concessione degli assegni temporanei e dei sussidi)

La concessione degli assegni e dei sussidi è disposta dal Comitato, secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione.

Il presidente può disporre la concessione di assegni temporanei e di sussidi in casi di urgenza, informandone il Comitato nella prima adunanza successiva alla concessione.

Art. 77.

(Comunicazioni della concessione degli assegni).

L'Ente comunica periodicamente i nomi delle persone ammesse all'assistenza ai Sindacati od agli altri organi competenti, i quali debbono segnalargli ogni mutamento delle condizioni economiche e di famiglia delle persone stesse e formulare le eventuali osservazioni.

Art. 78.

(Esclusione dalla concessione di assegni di assistenza).

Sono esclusi dalla concessione di assegni di assistenza gli avvocati ed i procuratori che hanno ottenuto la liquidazione del conto individuale.

Tuttavia coloro che successivamente si reiscrivono negli albi possono ottenere la concessione di assegni temporanei dopo cinque anni dalla reiscrizione, purchè in questo periodo abbiano effettivamente esercitato la professione.

Art. 79.

(Divieto di concessione o cessazione degli assegni a carattere continuativo).

Gli assegni a carattere continuativo non possono essere concessi o conservati a favore degli iscritti che abbiano diritto a liquidare un assegno vitalizio.

CAPO V.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TRATTAMENTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA.

Art. 80.

(Effettivo esercizio professionale).

Si considera esercizio professionale quello in rapporto al quale vi è stata iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile per reddito professionale.

Sono inoltre considerati periodi di esercizio professionale quelli per i quali la cancellazione o la sospensione della iscrizione nei ruoli predetti dipende da esenzione dall'imposta di

c) a sospensione cautelare, quando il procedimento penale o quello per l'applicazione di una misura di sicurezza sia stato definito rispettivamente col proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso o non vi ha concorso ovvero non sia seguita l'applicazione della misura di sicurezza;

d) a malattia, limitatamente ad un periodo massimo di due anni.

Art. 81.

(Anzianità massima di iscrizione all'Ente).

Agli effetti della legge e del presente decreto l'iscrizione all'Ente non può risalire a data anteriore al 1° luglio 1935.

Art. 82.

(Persone a carico dell'iscritto).

La condizione di figli, ascendenti, fratelli o sorelle a carico dell'iscritto è comprovata mediante lo stato di famiglia e atto di notorietà, formato con l'intervento di almeno due avvocati o procuratori.

Art. 83.

(Figli dell'iscritto).

Ai fini della concessione dei trattamenti di previdenza o di assistenza s'intendono per figli soltanto i figli legittimi o legittimati o adottivi dell'iscritto, o i suoi figli naturali riconosciuti o dichiarati.

Art. 84.

(Prova dello stato d'invalidità permanente ed assoluta).

L'invalidità permanente ed assoluta, agli effetti dell'ammissione ai trattamenti di previdenza e di assistenza, è comprovata mediante certificato dell'ufficiale sanitario comunale, vistato dal Podestà, dal quale risulti la natura dell'infermità che ne è causa.

Art. 85.

(Visite sanitarie di revisione).

Il presidente dell'Ente può disporre che l'iscritto si sottoponga a visita di un medico militare in attività di servizio.

Il medico militare fa risultare dalla sua relazione le alterazioni organiche e funzionali rilevate, e se queste rendono il richiedente inabile all'esercizio professionale in modo permanente ed assoluto o soltanto in modo temporaneo e parziale.

Il Comitato può disporre, a suo insindacabile giudizio, che l'iscritto si sottoponga inoltre a visita da parte di un collegio di tre medici, da nominarsi dal Comitato stesso.

Le spese per le visite di revisione sono a carico dell'Ente soltanto se risulti accertato lo stato d'invalidità permanente ed assoluta.

Art. 86.

(Comunicazioni obbligatorie all'Ente).

I Sindacati comunicano all'Ente un esemplare degli albi e le variazioni successive, nonchè le notizie che interessano agli effetti dell'iscrizione all'Ente.

Alla comunicazione di queste notizie sono obbligati anche gli iscritti ed in caso di morte le loro famiglie.

L'inosservanza da parte degli iscritti di tale obbligo può dare luogo a procedimento disciplinare a loro carico, a termini dell'ordinamento forense.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

(*Dell'ammissione al trattamento di assistenza, Richieste di assegni e di sussidi*).

Le richieste per la concessione di assegni o di sussidi debbono essere presentate agli organi incaricati della tenuta degli albi e degli elenchi forensi, i quali le trasmettono al più presto all'Ente con le informazioni del caso e col loro motivato parere.

Art. 76.

(*Concessione degli assegni temporanei e dei sussidi*).

La concessione degli assegni e dei sussidi è disposta dal Comitato, secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione.

Il presidente può disporre la concessione di assegni temporanei e di sussidi in casi di urgenza, informandone il Comitato nella prima adunanza successiva alla concessione.

Art. 77.

(*Comunicazioni della concessione degli assegni*).

L'Ente comunica periodicamente i nomi delle persone ammesse all'assistenza ai Sindacati od agli altri organi competenti, i quali debbono segnalargli ogni mutamento delle condizioni economiche e di famiglia delle persone stesse e formulare le eventuali osservazioni.

Art. 78.

(*Esclusione dalla concessione di assegni di assistenza*).

Sono esclusi dalla concessione di assegni di assistenza gli avvocati ed i procuratori che hanno ottenuto la liquidazione del conto individuale.

Tuttavia coloro che successivamente si reiscrivono negli albi possono ottenere la concessione di assegni temporanei dopo cinque anni dalla reiscrizione, purchè in questo periodo abbiano effettivamente esercitato la professione.

Art. 79.

(*Divieto di concessione o cessazione degli assegni a carattere continuativo*).

Gli assegni a carattere continuativo non possono essere concessi o conservati a favore degli iscritti che abbiano diritto a liquidare un assegno vitalizio.

CAPO V.

Disposizioni comuni ai trattamenti di previdenza e di assistenza.

Art. 80.

(*Effettivo esercizio professionale*).

Si considera esercizio professionale quello in rapporto al quale vi è stata iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile per reddito professionale.

Sono inoltre considerati periodi di esercizio professionale quelli per i quali la cancellazione o la sospensione della iscrizione nei ruoli predetti dipende da esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per famiglia numerosa o da interruzione dell'attività professionale dovuta:

a) a richiamo alle armi o ad arruolamento volontario in tempo di guerra od a richiamo d'autorità in tempo di pace;

b) ad assunzione di cariche o di funzioni di natura politica;

il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso o non vi ha concorso ovvero non sia seguita l'applicazione della misura di sicurezza;

d) a malattia, limitatamente ad un periodo massimo di due anni.

Art. 81.

(*Anzianità massima di iscrizione all'Ente*).

Agli effetti della legge e del presente decreto l'iscrizione all'Ente non può risalire a data anteriore al 1° luglio 1935.

Art. 82.

(*Persone a carico dell'iscritto*).

La condizione di figli, ascendenti, fratelli o sorelle a carico dell'iscritto è comprovata mediante lo stato di famiglia e atto di notorietà, formato con l'intervento di almeno due avvocati o procuratori.

Art. 83.

(*Figli dell'iscritto*).

Ai fini della concessione dei trattamenti di previdenza o di assistenza s'intendono per figli soltanto i figli legittimi o legittimati o adottivi dell'iscritto, o i suoi figli naturali riconosciuti o dichiarati.

Art. 84.

(*Prova dello stato d'invalidità permanente ed assoluta*).

L'invalidità permanente ed assoluta, agli effetti dell'ammissione ai trattamenti di previdenza e di assistenza, è comprovata mediante certificato dell'ufficiale sanitario comunale, vistato dal Podestà, dal quale risulti la natura dell'infermità che ne è causa.

Art. 85.

(*Visite sanitarie di revisione*).

Il presidente dell'Ente può disporre che l'iscritto si sottoponga a visita di un medico militare in attività di servizio.

Il medico militare fa risultare dalla sua relazione le alterazioni organiche e funzionali rilevate, e se queste rendono il richiedente inabile all'esercizio professionale in modo permanente ed assoluto o soltanto in modo temporaneo e parziale.

Il Comitato può disporre, a suo insindacabile giudizio, che l'iscritto si sottoponga inoltre a visita da parte di un collegio di tre medici, da nominarsi dal Comitato stesso.

Le spese per le visite di revisione sono a carico dell'Ente soltanto se risulti accertato lo stato d'invalidità permanente ed assoluta.

Art. 86.

(*Comunicazioni obbligatorie all'Ente*).

I Sindacati comunicano all'Ente un esemplare degli albi e le variazioni successive, nonchè le notizie che interessano agli effetti dell'iscrizione all'Ente.

Alla comunicazione di queste notizie sono obbligati anche gli iscritti ed in caso di morte le loro famiglie.

L'inosservanza da parte degli iscritti di tale obbligo può dare luogo a procedimento disciplinare a loro carico, a termini dell'ordinamento forense.

Art. 87.

(*Comunicazioni dell'Ente*).

Le comunicazioni agli iscritti sono eseguite normalmente a mezzo dei Sindacati nella residenza risultante dall'albo; quelle interessanti le famiglie alla residenza da loro dichiarata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

PARAGRAFO 1°.

Art. 88.

(Disposizioni per la nuova gestione finanziaria - Bilanci).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà compilato ed approvato, con le norme stabilite nel capo primo, il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1939, nel quale saranno iscritte le somme di pertinenza dei conti individuali per capitale ed interessi.

Contemporaneamente saranno apportate al bilancio preventivo dell'esercizio in corso le variazioni occorrenti per l'esecuzione della legge e del presente decreto.

Art. 89.

(Ripartizione dei fondi disponibili).

I fondi che risulteranno disponibili dal bilancio consuntivo di cui all'articolo precedente, prelevate le somme di spettanza dei conti individuali per capitale ed interessi, saranno destinati per il 5 % alla riserva di assistenza, per il 10 % alla riserva di integrazione e per il rimanente al fondo di integrazione.

Art. 90.

(Primo accreditamento ai conti individuali).

L'accreditamento di cui all'art. 27 della legge è eseguito a favore dei conti individuali dei professionisti che risultavano iscritti all'Ente il 20 gennaio 1940, data di entrata in vigore della legge stessa.

Dalle somme da accreditare sono detratte le quote di mutualità dovute a tutto il 1939, e l'accreditamento è eseguito alla data del 1° gennaio 1940.

Gli interessi sono computati in misura corrispondente al tasso medio d'impiego del patrimonio dell'Ente nel triennio 1936-1938.

Art. 91.

(Prima ripartizione del fondo di integrazione).

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio d'amministrazione delibererà la tabella dei coefficienti per la ripartizione delle quote d'integrazione, a norma dell'art. 40, e dopo l'approvazione della tabella medesima stabilirà la data e le modalità per la ripartizione e gli anni ai quali deve riferirsi.

Art. 92.

(Modalità per la riscossione degli arretrati).

La riscossione delle somme dovute dagli iscritti fino all'attuazione del sistema di riscossione per mezzo degli esattori è effettuata aggiungendo l'importo delle rate di cui all'articolo 31 della legge nei ruoli formati per la riscossione del contributo personale.

Le somme dovute dai professionisti che hanno cessato di appartenere all'Ente prima del 20 gennaio 1940 sono riscosse mediante appositi ruoli, secondo le norme dell'art. 10 della legge stessa.

PARAGRAFO 2°. — *Disposizioni per il trattamento eccezionale di previdenza.*

Art. 94.

(Reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio).

Agli effetti della determinazione del reddito professionale medio di cui all'art. 28 della legge, il quinquennio è computato dall'anno precedente alla cancellazione, se questa ha luogo nel primo semestre; e diversamente dall'anno in corso al momento della cancellazione medesima.

La media è formata in base all'ammontare del reddito professionale accertato per ciascun anno.

Art. 95.

(Prova dell'esercizio professionale).

La prova dell'esercizio professionale per almeno venti anni, richiesto dall'art. 28, lettera *a*), della legge, è fornita mediante attestazione dei competenti uffici finanziari, o, qualora questi non siano in grado di rilasciarla, da attestazioni del segretario del Sindacato.

Art. 96.

(Ritenute sull'assegno vitalizio per quote arretrate di contributi).

Agli effetti dell'art. 28, lettera *c*), della legge, gli iscritti debitori di contributi arretrati sono ammessi al trattamento eccezionale di previdenza, ma sull'assegno vitalizio sono trattenute le quote di contributo personale che sono da loro dovute in conformità della ratizzazione stabilita dall'art. 31 della legge medesima.

Art. 97.

(Quote straordinarie assegnate all'iscritto).

Il conto individuale dell'iscritto al quale spetta il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato, oltre che della quota suppletiva preveduta nell'art. 43, di tante quote di lire trecento quanti sono gli anni di cui egli al 20 gennaio 1940 superava gli anni 50 fino ad un massimo di 25 quote. A questo effetto la frazione di anno si computa come anno intero.

Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 %, considerando che ciascun versamento sia stato effettuato alla fine di ogni anno.

Se però l'iscritto al compimento del 75° anno continua nell'esercizio professionale sono detratte tante quote quanti sono gli anni interi dell'ulteriore esercizio.

Art. 98.

(Aumento a favore degli iscritti coniugati e con figli).

Il trattamento è aumentato del 20 % se l'iscritto è coniugato o vedovo con prole, e del 40 % se egli ha figli minori conviventi a carico.

Art. 99.

(Decorrenza del godimento).

Il godimento del trattamento eccezionale di previdenza decorre dal primo del mese successivo a quello della cancellazione dall'albo o, qualora la richiesta non sia presentata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PARAGRAFO 1°.

Art. 88.

(Disposizioni per la nuova gestione finanziaria - Bilanci).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà compilato ed approvato, con le norme stabilite nel capo primo, il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1939, nel quale saranno iscritte le somme di pertinenza dei conti individuali per capitale ed interessi.

Contemporaneamente saranno apportate al bilancio preventivo dell'esercizio in corso le variazioni occorrenti per l'esecuzione della legge e del presente decreto.

Art. 89.

(Ripartizione dei fondi disponibili).

I fondi che risulteranno disponibili dal bilancio consuntivo di cui all'articolo precedente, prelevate le somme di spettanza dei conti individuali per capitale ed interessi, saranno destinati per il 5 % alla riserva di assistenza, per il 10 % alla riserva di integrazione e per il rimanente al fondo di integrazione.

Art. 90.

(Primo accreditamento ai conti individuali).

L'accreditamento di cui all'art. 27 della legge è eseguito a favore dei conti individuali dei professionisti che risultavano iscritti all'Ente il 20 gennaio 1940, data di entrata in vigore della legge stessa.

Dalle somme da accreditare sono detratte le quote di mutualità dovute a tutto il 1939, e l'accreditamento è eseguito alla data del 1° gennaio 1940.

Gli interessi sono computati in misura corrispondente al tasso medio d'impiego del patrimonio dell'Ente nel triennio 1936-1938.

Art. 91.

(Prima ripartizione del fondo di integrazione).

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio d'amministrazione delibererà la tabella dei coefficienti per la ripartizione delle quote d'integrazione, a norma dell'art. 40, e dopo l'approvazione della tabella medesima stabilirà la data e le modalità per la ripartizione e gli anni ai quali deve riferirsi.

Art. 92.

(Modalità per la riscossione degli arretrati).

La riscossione delle somme dovute dagli iscritti fino all'attuazione del sistema di riscossione per mezzo degli esattori è effettuata aggiungendo l'importo delle rate di cui all'articolo 31 della legge nei ruoli formati per la riscossione del contributo personale.

Le somme dovute dai professionisti che hanno cessato di appartenere all'Ente prima del 20 gennaio 1940 sono riscosse mediante appositi ruoli, secondo le norme dell'art. 10 della legge stessa.

PARAGRAFO 2°. — *Disposizioni per il trattamento eccezionale di previdenza.*

Art. 93.

(Durata dell'iscrizione all'Ente).

Il trattamento eccezionale di previdenza, di cui all'art. 28 della legge, spetta agli avvocati ed ai procuratori iscritti ininterrottamente all'Ente dal 1° luglio 1935 fino all'entrata in vigore della legge stessa.

Agli effetti della determinazione del reddito professionale medio di cui all'art. 28 della legge, il quinquennio è computato dall'anno precedente alla cancellazione, se questa ha luogo nel primo semestre; e diversamente dall'anno in corso al momento della cancellazione medesima.

La media è formata in base all'ammontare del reddito professionale accertato per ciascun anno.

Art. 95.

(Prova dell'esercizio professionale).

La prova dell'esercizio professionale per almeno venti anni, richiesto dall'art. 28, lettera *a*), della legge, è fornita mediante attestazione dei competenti uffici finanziari, o, qualora questi non siano in grado di rilasciarla, da attestazioni del segretario del Sindacato.

Art. 96.

(Ritenute sull'assegno vitalizio per quote arretrate di contributi).

Agli effetti dell'art. 28, lettera *c*), della legge, gli iscritti debitori di contributi arretrati sono ammessi al trattamento eccezionale di previdenza, ma sull'assegno vitalizio sono trattenute le quote di contributo personale che sono da loro dovute in conformità della ratizzazione stabilita dall'art. 31 della legge medesima.

Art. 97.

(Quote straordinarie assegnate all'iscritto).

Il conto individuale dell'iscritto al quale spetta il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato, oltre che della quota suppletiva preveduta nell'art. 43, di tante quote di lire trecento quanti sono gli anni di cui egli al 20 gennaio 1940 superava gli anni 30 fino ad un massimo di 25 quote. A questo effetto la frazione di anno si computa come anno intero.

Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 %, considerando che ciascun versamento sia stato effettuato alla fine di ogni anno.

Se però l'iscritto al compimento del 75° anno continua nell'esercizio professionale sono detratte tante quote quanti sono gli anni interi dell'ulteriore esercizio.

Art. 98.

(Aumento a favore degli iscritti coniugati e con figli).

Il trattamento è aumentato del 20 % se l'iscritto è coniugato o vedovo con prole, e del 40 % se egli ha figli minori conviventi a carico.

Art. 99.

(Decorrenza del godimento).

Il godimento del trattamento eccezionale di previdenza decorre dal primo del mese successivo a quello della cancellazione dall'albo o, qualora la richiesta non sia presentata entro novanta giorni da tale data, dal primo del mese successivo a quello della presentazione.

La disposizione si applica anche quando la cancellazione dall'albo è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ma in questo caso il termine di novanta giorni decorre da tale data.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 100.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dagli accreditamenti preveduti negli articoli precedenti, si provvede mediante una dotazione iniziale di tre milioni di lire ed una annualità di ottocentomila lire per cinquant'anni.

Tali somme sono a carico del fondo d'integrazione, e qualora non siano sufficienti allo scopo, si provvede con anticipazioni fruttifere sugli altri fondi da estinguersi con le annualità degli anni successivi.

L'annualità di cui al primo comma può essere sottoposta a revisione in base alle risultanze dei bilanci tecnici.

Art. 101.

(Assegnazioni a copertura dell'onere).

Fino a quando con gli accantonamenti di cui all'articolo precedente non saranno coperti tecnicamente gli oneri per il trattamento eccezionale di previdenza, la somma da destinarsi annualmente al fondo di integrazione non potrà essere inferiore al 75 % dei proventi da ripartirsi a norma dell'art. 16, primo comma, della legge.

PARAGRAFO 3°. — *Disposizioni speciali per i professionisti di razza ebraica.*

Art. 102.

(Continuità dell'iscrizione all'Ente).

Il periodo di tempo fra la cessazione dall'esercizio professionale e l'iscrizione negli elenchi speciali non interrompe il corso dell'iscrizione all'Ente.

La disposizione si applica anche a coloro che, avendo presentata la domanda di discriminazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, chiedono l'iscrizione nell'elenco aggiunto entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda stessa.

Art. 103.

(Ammissione alla prima ripartizione delle quote d'integrazione).

Alla prima ripartizione delle quote d'integrazione sono ammessi i professionisti che, trovandosi nelle altre condizioni stabilite dalla legge e dal presente decreto, risulteranno iscritti negli elenchi alla data fissata per la ripartizione stessa.

Art. 104.

(Ammissione al trattamento eccezionale di previdenza).

Possono essere ammessi al godimento del trattamento eccezionale di previdenza i professionisti che al 29 febbraio 1940 si trovavano nelle condizioni per ottenerlo.

Per i professionisti che vengono a trovarvisi posteriormente il godimento decorre dal primo del mese successivo a quello della cancellazione dagli elenchi; e qualora la richiesta non sia presentata entro novanta giorni dalla cancellazione predetta, dal primo del mese successivo a quello della presentazione.

Art. 105.

(Abrogazione del R. decreto 2 maggio 1935, n. 612).

Il R. decreto 2 maggio 1935, n. 612, sull'Ente di previdenza è abrogato.

Art. 106.

(Emanazione delle norme d'attuazione e integrazione

Art. 107.

(Entrata in vigore).

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 523, foglio 138. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tamaricciola », nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Tamaricciola » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Manfredonia in testa alla ditta Saracino Francesco fu Michele, alla partita n. 2329, al foglio di mappa 139, n. 12-*b*, per la superficie di Ha. 6.76.20 e con la rendita imponibile di L. 405,72.

Tali beni confinano con la proprietà dei fratelli Bruno, con la strada di bonifica La Serpe-Macchia Rotonda e con la proprietà Azzarone e Prencipe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

articoli precedenti, si provvede mediante una dotazione iniziale di tre milioni di lire ed una annualità di ottocentomila lire per cinquant'anni.

Tali somme sono a carico del fondo d'integrazione, e qualora non siano sufficienti allo scopo, si provvede con anticipazioni fruttifere sugli altri fondi da estinguersi con le annualità degli anni successivi.

L'annualità di cui al primo comma può essere sottoposta a revisione in base alle risultanze dei bilanci tecnici.

Art. 101.

(Assegnazioni a copertura dell'onere).

Fino a quando con gli accantonamenti di cui all'articolo precedente non saranno coperti tecnicamente gli oneri per il trattamento eccezionale di previdenza, la somma da destinarsi annualmente al fondo di integrazione non potrà essere inferiore al 75 % dei proventi da ripartirsi a norma dell'art. 16, primo comma, della legge.

PARAGRAFO 3°. — *Disposizioni speciali per i professionisti di razza ebraica.*

Art. 102.

(Continuità dell'iscrizione all'Ente).

Il periodo di tempo fra la cessazione dall'esercizio professionale e l'iscrizione negli elenchi speciali non interrompe il corso dell'iscrizione all'Ente.

La disposizione si applica anche a coloro che, avendo presentata la domanda di discriminazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, chiedono l'iscrizione nell'elenco aggiunto entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda stessa.

Art. 103.

(Ammissione alla prima ripartizione delle quote d'integrazione).

Alla prima ripartizione delle quote d'integrazione sono ammessi i professionisti che, trovandosi nelle altre condizioni stabilite dalla legge e dal presente decreto, risulteranno iscritti negli elenchi alla data fissata per la ripartizione stessa.

Art. 104.

(Ammissione al trattamento eccezionale di previdenza).

Possono essere ammessi al godimento del trattamento eccezionale di previdenza i professionisti che al 29 febbraio 1940 si trovavano nelle condizioni per ottenerlo.

Per i professionisti che vengono a trovarvisi posteriormente il godimento decorre dal primo del mese successivo a quello della cancellazione dagli elenchi; e qualora la richiesta non sia presentata entro novanta giorni dalla cancellazione predetta, dal primo del mese successivo a quello della presentazione.

Art. 105.

(Abrogazione del R. decreto 2 maggio 1935, n. 619).

Il R. decreto 2 maggio 1935, n. 612, sull'Ente di previdenza è abrogato.

Art. 106.

(Emanazione delle ulteriori norme d'attuazione di integrazione e di coordinamento).

E' fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 34 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, le ulteriori norme occorrenti per la sua attuazione ed integrazione, nonchè per coordinarla con altre leggi.

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 138. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tamaricciola », nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Tamaricciola » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Manfredonia in testa alla ditta Saracino Francesco fu Michele, alla partita n. 2329, al foglio di mappa 130, n. 12-*b*, per la superficie di Ha. 6.76.20 e con la rendita imponibile di L. 465,72.

Tali beni confinano con la proprietà dei fratelli Bruno, con la strada di bonifica La Serpe-Macchia Rotonda e con la proprietà Azzarone e Principe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Tamaricciola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11.000 (undicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1940-XVIII
Atti del governo, registro n. 10 Finanze, foglio n. 311. — D'ELIA

(2750)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1940-XVIII.

Nomina del grand'uff. dott. Gino Cianetti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1939-XVII con cui furono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del consigliere avv. Luigi Biamonti per essere cessato dalla carica di consulente per gli affari legali e finanziari della Confederazione fascista degli industriali;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Veduta la proposta fatta a norma di detto articolo;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Gino Cianetti, funzionario della Confederazione fascista degli industriali, è nominato consigliere del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2791)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.

Assunzione delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana da parte della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, ed approvazione del nuovo statuto di quest'ultima Cassa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Veduta la legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Veduto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766, che stabilisce la fusione della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana in un nuovo ente denominato: « Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana », con sede sociale e direzione centrale in Fabriano;

Sentito il Comitato per la funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Le attività e le passività della Cassa di risparmio di Fabriano, con sede in Fabriano, e della Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana, sono assunte, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, costituita con R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, composto di n. 67 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.

Norme concernenti gli accertamenti circa la produzione nazionale dell'avena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Ritenuta la necessità di accertare i dati relativi alla produzione ed alla destinazione dell'avena;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a ciascun conduttore di azienda agricola delle seguenti provincie: Alessandria, Vercelli, Cremona, Milano, Pavia, Grosseto, Pisa, Siena, Perugia, Frosinone, Littoria, Roma, Viterbo, Campobasso, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Jonio, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari, che abbia prodotto avena nella campagna 1939-40 di denunciare, sugli appositi moduli di cui all'art. 4°, la superficie coltivata ad avena nell'azienda da lui condotta, il quantitativo complessivamente raccolto, il fabbisogno dell'azienda per le semine e per l'alimentazione del bestiame equino ed il quantitativo da consegnare a terzi in dipendenza di impegni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(undicesima) di essi, spettanti come indennità, e non accettati dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1940-XVIII
Atti del governo, registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 311. — D'ELIA

(2750)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1940-XVIII.

Nomina del grand'uff. dott. Gino Cianetti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1939-XVII con cui furono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del consigliere avv. Luigi Biamonti per essere cessato dalla carica di consulente per gli affari legali e finanziari della Confederazione fascista degli industriali;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Veduta la proposta fatta a norma di detto articolo;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Gino Cianetti, funzionario della Confederazione fascista degli industriali, è nominato consigliere del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2791)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.

Assunzione delle attività e delle passività della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana da parte della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, ed approvazione del nuovo statuto di quest'ultima Cassa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, 1° comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la domanda in data 16 marzo 1940-XVIII, con la quale la Cassa di risparmio di Fabriano e la Cassa di risparmio di Cupramontana hanno chiesto la trasformazione della Cassa di risparmio di Cupramontana in un nuovo ente denominato: « Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana », con sede sociale e direzione centrale in Fabriano;

Sentito il Comitato per la funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Le attività e le passività della Cassa di risparmio di Fabriano, con sede in Fabriano, e della Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana, sono assunte, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, costituita con R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, composto di n. 67 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.

Norme concernenti gli accertamenti circa la produzione nazionale dell'avena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2232;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;
Ritenuta la necessità di accertare i dati relativi alla produzione ed alla destinazione dell'avena;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a ciascun conduttore di azienda agricola delle seguenti provincie: Alessandria, Vercelli, Cremona, Milano, Pavia, Grosseto, Pisa, Siena, Perugia, Frosinone, Littoria, Roma, Viterbo, Campobasso, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Jonio, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari, che abbia prodotto avena nella campagna 1939-40 di denunciare, sugli appositi moduli di cui all'art. 4°, la superficie coltivata ad avena nell'azienda da lui condotta, il quantitativo complessivamente raccolto, il fabbisogno dell'azienda per le semine e per l'alimentazione del bestiame equino ed il quantitativo da consegnare a terzi in dipendenza di impegni contrattuali, specificando a quale titolo detto quantitativo sia dovuto.

Per le Provincie non comprese nell'elenco suddetto, la rilevazione dei dati di cui sopra verrà compiuta direttamente dal Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi tra i produttori dell'agricoltura,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 2.

Agli effetti della denuncia di cui all'art. 1° per conduttore di azienda deve intendersi il proprietario o l'affittuario o l'enfiteuta o l'usufruttuario, che comunque gestiscano l'azienda.

Art. 3.

Nell'indicare il fabbisogno aziendale di avena, il conduttore dell'azienda dovrà specificare distintamente:

a) la quantità di avena occorrente per le semine della campagna 1940-41;

b) la quantità di avena occorrente per l'alimentazione del bestiame equino esistente nell'azienda del conduttore al momento della denuncia;

c) la quantità di avena da consegnare a terze persone per impegni contrattuali, con la indicazione delle persone alle quali il prodotto è stato o dovrebbe essere conseguato ed a quale titolo.

Il conduttore dovrà inoltre indicare:

la quantità di avena disponibile per l'ammasso, precisando il quantitativo già consegnato ed il quantitativo ancora da conseguare all'ammasso;

il numero dei capi equini, distinto per specie, ai quali sarà somministrato il quantitativo di avena di cui al punto *b*).

Art. 4.

I moduli di denuncia saranno distribuiti a cura delle Sezioni provinciali del Settore per la cerealicoltura e dovranno essere ad esse restituiti, compilati da ogni denunciante, entro il 15 agosto e comunque non oltre 5 giorni dalla avvenuta trebbiatura.

Coloro che, pur essendo tenuti alla denuncia, non abbiano ricevuto i moduli entro il 31 luglio, dovranno ritirarli direttamente presso le Sezioni suddette.

Le denuncie dovranno, entro il 20 agosto, essere trasmesse, per la elaborazione ed il riepilogo dei dati denunciati dai produttori, al Reparto approvvigionamenti delle Sezioni provinciali per l'alimentazione.

Art. 5.

La rilevazione di cui all'art. 1° è effettuata a cura dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione, il quale — per l'attuazione dei suoi compiti — si vale dei Reparti Approvvigionamenti delle Sezioni provinciali per l'alimentazione e del Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti affidatigli, dall'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione per l'applicazione del decreto stesso, costituiscono violazione alle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2795)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1940-XVIII.

Nomina del gestore governativo provvisorio dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato Regie terme di Chianciano (Siena).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

ad assumere e condurre la gestione del detto compendio con decorrenza dal 1° gennaio 1940, e con l'obbligo di presentazione di apposito rendiconto delle operazioni compiute;

Visto l'art. 1 della citata legge per il quale il trasferimento dell'intero complesso patrimoniale avrà luogo a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge stessa, e visto il successivo art. 3 che autorizza il Ministero delle finanze ad affidare la gestione e l'esercizio del compendio ad una società commerciale, e, in determinate contingenze, ad un apposito gestore governativo;

Ritenuto che ricorrono attualmente impellenti ragioni per far subito luogo ad una gestione governativa provvisoria, e che si presenta indispensabile nell'interesse medesimo del compendio e del suo esercizio, di rendere possibile l'immediata esecuzione di quanto previsto dal cennato art. 1, restando impregiudicata la sistemazione del compendio nei modi consentiti dagli articoli 3 e 4;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. avv. Ambrogio Michetti, inscritto al P.N.F., tessera n. 1648069 anno XVIII, Fascio Acqui, consigliere delegato della Società anonima Regie terme di Acqui, con sede in Roma, è incaricato di assumere e condurre la gestione di cui alle premesse a decorrere dal 15 giugno XVIII in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Buono.

Art. 2.

L'incarico di cui all'articolo precedente ha carattere provvisorio, ed ha lo scopo, in attesa delle sistemazioni consentite dall'art. 3 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 556, di assicurare la continuità dell'esercizio, e la efficienza del funzionamento dell'intero compendio attraverso un diretto esponente del Regio Demanio.

Art. 3.

L'avv. Michetti, per effetto di tale incarico, potrà fare luogo a tutti i provvedimenti di conservazione e di funzionamento, mentre per gli atti eccedenti l'esercizio, o comportanti impegni sul bilancio dello Stato, dovrà ottenere la preliminare autorizzazione della Direzione generale del Demanio.

L'amministrazione del gestore provvisorio è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Direzione generale del Demanio, alla quale trimestralmente dovrà presentare un rendiconto delle operazioni compiute in detto periodo.

Roma, addì 14 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Stabilimenti Siry Chamon di Milano e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Stabilimenti Siry Chamon, con sede in Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

proprietario o l'affittuario o l'enfiteuta o l'usufruttuario, che comunque gestiscano l'azienda.

Art. 3.

Nell'indicare il fabbisogno aziendale di avena, il conduttore dell'azienda dovrà specificare distintamente:

a) la quantità di avena occorrente per le semine della campagna 1940-41;

b) la quantità di avena occorrente per l'alimentazione del bestiame equino esistente nell'azienda del conduttore al momento della denuncia;

c) la quantità di avena da consegnare a terze persone per impegni contrattuali, con la indicazione delle persone alle quali il prodotto è stato o dovrebbe essere consegnato ed a quale titolo.

Il conduttore dovrà inoltre indicare:

la quantità di avena disponibile per l'ammasso, precisando il quantitativo già consegnato ed il quantitativo ancora da consegnare all'ammasso;

il numero dei capi equini, distinto per specie, ai quali sarà somministrato il quantitativo di avena di cui al punto *b*).

Art. 4.

I moduli di denuncia saranno distribuiti a cura delle Sezioni provinciali del Settore per la cerealicoltura e dovranno essere ad esse restituiti, compilati da ogni denunciante, entro il 15 agosto e comunque non oltre 5 giorni dalla avvenuta trebbiatura.

Coloro che, pur essendo tenuti alla denuncia, non abbiano ricevuto i moduli entro il 31 luglio, dovranno ritirarli direttamente presso le Sezioni suddette.

Le denuncie dovranno, entro il 20 agosto, essere trasmesse, per la elaborazione ed il riepilogo dei dati denunciati dai produttori, al Reparto approvvigionamenti delle Sezioni provinciali per l'alimentazione.

Art. 5.

La rilevazione di cui all'art. 1° è effettuata a cura dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione, il quale — per l'attuazione dei suoi compiti — si vale dei Reparti Approvvigionamenti delle Sezioni provinciali per l'alimentazione e del Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti affidatigli, dall'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione per l'applicazione del decreto stesso, costituiscono violazione alle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2795)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1940-XVIII.

Nomina del gestore governativo provvisorio dell'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato Regie terme di Chianciano (Siena).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 556 (*Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1940-XVIII) che autorizza il trasferimento al Demanio del compendio termale di Chianciano;

Visto il decreto 28 dicembre 1939-XVIII col quale il Regio prefetto di Siena ha incaricato il dott. ing. Giuseppe Buono [illegible] dello stesso [illegible] delle operazioni compiute;

Visto l'art. 1 della citata legge per il quale il trasferimento dell'intero complesso patrimoniale avrà luogo a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge stessa, e visto il successivo art. 3 che autorizza il Ministero delle finanze ad affidare la gestione e l'esercizio del compendio ad una società commerciale, e, in determinate contingenze, ad un apposito gestore governativo;

Ritenuto che ricorrono attualmente impellenti ragioni per far subito luogo ad una gestione governativa provvisoria, e che si presenta indispensabile nell'interesse medesimo del compendio e del suo esercizio, di rendere possibile l'immediata esecuzione di quanto previsto dal citato art. 1, restando impregiudicata la sistemazione del compendio nei modi consentiti dagli articoli 3 e 4;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. avv. Ambrogio Michetti, inscritto al P.N.F., tessera n. 1648069 anno XVIII, Fascio Acqui, consigliere delegato della Società anonima Regie terme di Acqui, con sede in Roma, è incaricato di assumere e condurre la gestione di cui alle premesse a decorrere dal 15 giugno XVIII in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Buono.

Art. 2.

L'incarico di cui all'articolo precedente ha carattere provvisorio, ed ha lo scopo, in attesa delle sistemazioni consentite dall'art. 3 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 556, di assicurare la continuità dell'esercizio, e la efficienza del funzionamento dell'intero compendio attraverso un diretto esponente del Regio Demanio.

Art. 3.

L'avv. Michetti, per effetto di tale incarico, potrà fare luogo a tutti i provvedimenti di conservazione e di funzionamento, mentre per gli atti eccedenti l'esercizio, o comportanti impegni sul bilancio dello Stato, dovrà ottenere la preliminare autorizzazione della Direzione generale del Demanio.

L'amministrazione del gestore provvisorio è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Direzione generale del Demanio, alla quale trimestralmente dovrà presentare un rendiconto delle operazioni compiute in detto periodo.

Roma, addì 14 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Stabilimenti Siry Chamon di Milano e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Stabilimenti Siry Chamon, con sede in Milano, ha capitale prevalentemente francese e che, pertanto, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Società Stabilimenti Siry Chamon e di affidare al sequestratario l'incarico di continuare la gestione dell'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

La Società anonima Stabilimenti Siry Chamon, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Cons. naz. Crescentino Rampone.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni RICCI

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1940-XVIII.
Calendario venatorio per l'anno 1940-41.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Sulle proposte dei Comitati compartimentali e sentito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione si aprono il 1° settembre 1940-XVIII e si chiudono il 1° gennaio 1941-XIX, salvo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre 1940-XIX.

Art. 3.

Nei compartimenti I (provincie di Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria e Novara); II (provincie di Milano, Como, Varese, Pavia, Cremona e Mantova); III (provincie di Verona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Vicenza e Treviso); V (provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara e Ravenna); VI (provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume e Zara); VII (provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza); VIII (provincie di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo e Forlì); IX (limitatamente alle provincie di Bari, Foggia e Matera); XI (provincie di Firenze, Arezzo, Siena, Perugia e Terni); XIII (limitatamente alle provincie di Roma, Littoria, Frosinone e Rieti); XIV (provincie di Aquila, Benevento, nelle quali la caccia stessa non possa nuocere alla selvaggina stanziale protetta. Nelle Provincie anzidette e limitatamente alle località e alle specie di selvaggina testè accennate, la uccellagione è consentita in modo continuativo a partire dal 15 agosto 1940-XVIII.

Le località di cui sopra sono quelle indicate dai Comitati provinciali della caccia, e nella cui delimitazione si seguiranno confini naturali o artificiali facilmente identificabili. I Comitati stessi disporranno l'opportuno servizio di vigilanza.

Art. 4.

La caccia al capriolo in terreno libero si chiude il 1° novembre 1940-XIX; la caccia al cervo, al daino e al cinghiale si apre il 1° novembre 1940-XIX e si chiude il 31 gennaio 1941-XIX; la caccia al camoscio nel tratto che va dalla zona del Monte Rosa, Valle Anzasca, Ossola e Minori al lago Maggiore, in provincia di Novara, si chiude il 20 ottobre 1940; la caccia ai fagiani nelle riserve si chiude il 31 gennaio 1941-XIX, e, durante quest'ultimo mese, è limitata ai soli maschi.

Art. 5.

In Sardegna nel limite dei giorni di cui all'art. 3 è consentita la caccia col fucile soltanto alla tortora, con divieto, però, di far uso del cane. La caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude, nell'Isola stessa, il 4 novembre 1940-XIX e la caccia al cinghiale si apre il 1° dicembre 1940-XIX. La pernice sarda uccisa nell'Isola, non può essere asportata che nel limite di dieci capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza di caccia e con il fucile.

Art. 6.

L'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre 1940-XVIII al 15 dicembre 1940-XIX. L'uso dei cani da seguito è consentito dal 1° settembre 1940-XVIII al 1° gennaio 1941-XIX, salvo per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale per la quale l'uso di detti cani da seguito è consentito fino al 31 gennaio 1941-XIX.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 38 del testo unico, per l'annata venatoria 1940-41, rimangono vietate:

a) la caccia e la cattura della pernice rossa in provincia di Cuneo;

b) la caccia e la cattura del capriolo e dell'urogallo o gallo cedrone nella Valtellina;

c) la caccia e la cattura anche dei maschi del cervo e del daino, in terreno libero, in Sardegna;

d) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume e Pola.

Art. 8.

E' vietata la caccia e la cattura di specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimazione, limitatamente al periodo dell'acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascun Comitato provinciale della caccia compilerà in sede di manifesto.

Per la caccia e l'uccellagione relative al periodo successivo e ai termini di chiusura sopra indicati si provvederà con altro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...gno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

La Società anonima Stabilimenti Siry Chamon, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Cons. naz. Crescentino Rampone.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1940-XVIII.
Calendario venatorio per l'anno 1940-41.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Sulle proposte dei Comitati compartimentali e sentito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione si aprono il 1° settembre 1940-XVIII e si chiudono il 1° gennaio 1941-XIX, salvo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre 1940-XIX.

Art. 3.

Nei compartimenti I (provincie di Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria e Novara); II (provincie di Milano, Como, Varese, Pavia, Cremona e Mantova); III (provincie di Verona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Vicenza e Treviso); V (provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara e Ravenna); VI (provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume e Zara); VII (provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza); VIII (provincie di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo e Forlì); IX (limitatamente alle provincie di Bari, Foggia e Matera); XI (provincie di Firenze, Arezzo, Siena, Perugia e Terni); XIII (limitatamente alle provincie di Roma, Littoria, Frosinone e Rieti); XIV (provincie di Aquila, Benevento, Avellino, Potenza e Campobasso); XV (provincie di Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria), la caccia col fucile alla quaglia, alla tortora, ai passeracei, ai palmipedi e ai trampolieri è consentita nei giorni 15, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 agosto 1940-XVIII, limitatamente alle località ...ate dal 15 agosto 1940-XVIII.
Le località di cui sopra sono quelle indicate dai Comitati provinciali della caccia, e nella cui delimitazione si seguiranno confini naturali o artificiali facilmente identificabili. I Comitati stessi disporranno l'opportuno servizio di vigilanza.

Art. 4.

La caccia al capriolo in terreno libero si chiude il 1° novembre 1940-XIX; la caccia al cervo, al daino e al cinghiale si apre il 1° novembre 1940-XIX e si chiude il 31 gennaio 1941-XIX; la caccia al camoscio nel tratto che va dalla zona del Monte Rosa, Valle Anzasca, Ossola e Minori al lago Maggiore, in provincia di Novara, si chiude il 20 ottobre 1940; la caccia ai fagiani nelle riserve si chiude il 31 gennaio 1941-XIX, e, durante quest'ultimo mese, è limitata ai soli maschi.

Art. 5.

In Sardegna nel limite dei giorni di cui all'art. 3 è consentita la caccia col fucile soltanto alla tortora, con divieto, però, di far uso del cane. La caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude, nell'Isola stessa, il 4 novembre 1940-XIX e la caccia al cinghiale si apre il 1° dicembre 1940-XIX. La pernice sarda uccisa nell'Isola, non può essere asportata che nel limite di dieci capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza di caccia e con il fucile.

Art. 6.

L'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre 1940-XVIII al 15 dicembre 1940-XIX. L'uso dei cani da seguito è consentito dal 1° settembre 1940-XVIII al 1° gennaio 1941-XIX, salvo per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale per la quale l'uso di detti cani da seguito è consentito fino al 31 gennaio 1941-XIX.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 38 del testo unico, per l'annata venatoria 1940-41, rimangono vietate:
a) la caccia e la cattura della pernice rossa in provincia di Cuneo;
b) la caccia e la cattura del capriolo e dell'urogallo o gallo cedrone nella Valtellina;
c) la caccia e la cattura anche dei maschi del cervo e del daino, in terreno libero, in Sardegna;
d) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume e Pola.

Art. 8.

E' vietata la caccia e la cattura di specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimazione, limitatamente al periodo dell'acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascun Comitato provinciale della caccia compilerà in sede di manifesto.
Per la caccia e l'uccellagione relative al periodo successivo e ai termini di chiusura sopra indicati si provvederà con altro decreto.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2784)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 890, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le corporazioni, in data 17 luglio 1940-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 432, concernente la denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1940-XVIII.

(2796)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 890, si notifica che l'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 17 luglio 1940-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 maggio 1940-XVIII, n. 421, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1940-XVIII.

(2797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 200

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6403 - Data: 2 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria - Intestazione: Meda Cesare fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3626 - Data: 7 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Colella Lucia fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna - Intestazione: Tita Calogero fu Francesco-Paolo - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52530 - Data: 29 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino - Intestazione: Barbero Giuseppina-Teresa di Cesare - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1505 - Data: 7 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto - Intestazione: Di Leo Francesco di Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2906 - Data: 10 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce - Intestazione: Chiarello Giuseppe fu Biagio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2053 - Data: 20 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2940 - Data: 6 giugno 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Lepore Giovanni fu Michele - Titolo del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 204 - Data: 10 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata - Intestazione: Scurlatti Cesare fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 - Data: 12 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia - Intestazione: Medaglione Aldo di Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4480 - Data: 22 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi - Intestazione: Piccigallo Angelo fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 - Data: 27 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Norbi Giovanni di Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1104.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 - Data: 26 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Zanelli Paolo fu Giov. Battista - Titoli del Debito pubblico: due certificati Rendita 5 %. Capitale L. 750.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2498)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita 3,50 per cento (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 178.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 383288 di L. 84, intestato a Marchisio Giovanni fu Luigi, e prole da lui nascitura, eredi indivisi di Marchisio Teresa, domiciliato in Agliano d'Asti (Alessandria).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, rimanendo di nessun valore e virtualmente annullato il suddetto mezzo foglio.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2012)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

È stato presentato per lo svincolo e il tramutamento il certificato consolidato 3,50 per cento (1906) n. 341993 di L. 595 di rendita, appar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 899, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le corporazioni, in data 17 luglio 1940-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 432, concernente la denuncia del cotone destinato ad usi industriali o commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1940-XVIII.

(2796)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 899, si notifica che l'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 17 luglio 1940-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1940-XVIII, n. 431, concernente la denuncia della lana destinata ad usi industriali o commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1940-XVIII.

(2797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 200

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6406 - Data: 2 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria - Intestazione: Moda Cesare fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3026 - Data: 7 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Colella Lucia fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna - Intestazione: Tita Calogero fu Francesco-Paolo - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52539 - Data: 29 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino - Intestazione: Barbero Giuseppina-Teresa di Cesare - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1565 - Data: 7 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto - Intestazione: Di Leo Francesco di Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2206 - Data: 19 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce - Intestazione: Chiarello Giuseppe fu Biagio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2653 - Data: 20 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti - Intestazione: Mascitelli Luigi fu Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5937 - Data 7 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Sica Livio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 804 - Data: 10 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata - Intestazione: Scuriatti Cesare fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 - Data: 12 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia - Intestazione: Medaglione Aldo di Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4480 - Data: 22 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi - Intestazione: Piscigallo Angelo fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanza. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 - Data: 27 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Nerbi Giovanni di Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 - Data: 25 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Milano - Intestazione: Zanelli Paolo fu Giov. Battista - Titoli del Debito pubblico: due certificati Rendita 5 %. Capitale L. 750.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2498)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita 3,50 per cento (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 178.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 382209 di L. 84, intestato a Marchisio Giovanni fu Luigi, e prole da lui nascitura, eredi indivisi di Marchisio Teresa, domiciliato in Agliano d'Asti (Alessandria).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, rimanendo di nessun valore e virtualmente annullato il suddetto mezzo foglio.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2012)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

È stato presentato per lo svincolo e il tramutamento il certificato consolidato 3,50 per cento (1906) n. 331992 di L. 525 di rendita annua, intestato a Demezzi Elena di Giovanni Maria, moglie di Moschetti Adolfo, domiciliata in Caltanissetta e vincolato per dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

siate notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2013)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 266.675 di annue L. 45,50, intestato ad Accampo Luigia di Domenico, nubile, domiciliata in Exilles (Torino).

Poichè detto certificato è mancante di una parte notevole del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2014)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 luglio 1940-XVIII - N. 161

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450,20
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,68	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,9336	7,89
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,02
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7534
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Id. 5 % (1935)	92,60
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,775
Id. Id. 5 % (1936)	93,525

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Byron B. Snyder, vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(2757)

In data 29 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Pietro Almanuches per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di console generale di Grecia ad Addis Abeba.

(2758)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, in liquidazione, con sede in Caulonia (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 novembre 1939-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduti i propri provvedimenti in data 30 novembre 1939-XVIII e 13 gennaio 1940-XVIII, con i quali vennero rispettivamente nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito del già richiamo alle armi, è venuto a trovarsi nella impossibilità di continuare l'espletamento dell'incarico affidatogli;

Dispone:

1) L'avv. Francesco Mazza, presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), è nominato commissario liquidatore dell'azienda stessa in sostituzione del dott. rag. cav. Giuseppe Quattrone, richiamato alle armi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

2) Il dott. Giuseppe Suraci è nominato membro del Comitato di sorveglianza della predetta azienda, in sostituzione dell'avv. Francesco Mazza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2815)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in accomandita, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 13 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in accomandita, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento), il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1941, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2013)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 180.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 266.575 di annue L. 45,50, intestato ad Accampo Luigia di Domenico, nubile, domiciliata in Exilles (Torino).

Poichè detto certificato è mancante di una parte notevole del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2014)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 luglio 1940-XVIII - N. 161

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450,20
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,5336	7,89
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,02
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7334
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1213	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,80
Id. 3,50 % (1902)		71,70
Id. 3,00 % Lordo		51,175
Id. 5 % (1935)		92,60
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,775
Id. Id. 5 % (1936)		93,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %		93,075
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941		100,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		94,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		94,75
Id. Id. 5 % - Id. 1944		97,775
Id. Id. 5 % - Id. 1949		98,775

Concessioni di exequatur

In data 24 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Byron B. Snyder, vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(2757)

In data 29 giugno 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Pietro Aimanachos per autorizzarlo all'esercizio delle funzioni di console generale di Grecia ad Addis Abeba.

(2758)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, in liquidazione, con sede in Caulonia (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 novembre 1939-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduti i propri provvedimenti in data 30 novembre 1939-XVIII e 13 gennaio 1940-XVIII, con i quali vennero rispettivamente nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito del suo richiamo alle armi, è venuto a trovarsi nella impossibilità di continuare l'espletamento dell'incarico affidatogli;

Dispone:

1) L'avv. Francesco Mazza, presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), è nominato commissario liquidatore dell'azienda stessa in sostituzione del dott. rag. cav. Giuseppe Quattrone, richiamato alle armi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

2) Il dott. Giuseppe Suraci è nominato membro del Comitato di sorveglianza della predetta azienda, in sostituzione dell'avv. Francesco Mazza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2815)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in accomandita, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 13 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa Banca cattolica in accomandita, in liquidazione, con sede in Cammarata (Agrigento), il cav. Antonino Cimino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2786)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 10 posti di bollatore usciere in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre successivo, registro 11 Corporazioni, foglio 293, con il quale venne indetto un concorso per titoli a 10 posti di bollatore usciere nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 96, col quale venne modificato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale 31 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio successivo, registro 12 Corporazioni, foglio 138;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso per titoli a 10 posti di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:

Candidati dichiarati vincitori.

1)	Comini Esterino (iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, avventizio, ammogliato, con figli)	con punti 54	su 100
2)	Supina Spiridione (ex combattente, avventizio)	» 47	»
3)	Taumaro Arturo (iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, avventizio, ammogliato)	» 46	»
4)	Ricci Giuseppe (ex combattente, ammogliato con figli)	» 44	»
5)	Di Bartolo Salvatore (ammogliato con figli)	» 43	»
6)	Sergio Nicola	» 42	»
7)	Catalano Francesco (ex combattente - ammogliato)	» 41	»
8)	Juriaro Pasquale (ex combattente)	» 39	»
9)	Cingolani Ezio (ammogliato con figli)	» 38	»
10)	Romito Vincenzo (iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 - ex combattente)	» 37	»

Candidati dichiarati idonei dopo i vincitori.

11)	Troisi Arturo	con punti 37	su 100
12)	Gulla Antonino	» 35	»
13)	Lucente Giuseppe	» 34	»
14)	Pietmantonio Otello	» 33	»
15)	Zanolli Giuseppe	» 32	»
16)	Vendegna Domenico	» 31	»
17)	Scheggi Gino (iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922)	» 31	»
18)	Spinella Carmelo	» 30	»
19)	Finocchi Tersillo (ex combattente O.M.S.)	» 30	»
20)	Nicotra Mario (orfano di guerra)	» 29	»
21)	Maccanti Gino (ex combattente)	» 29	»
22)	Zinna Giosuè	» 29	»
23)	Mandini Mario	» 28	»
24)	Galante Andrea (ex combattente)	» 27	»
25)	Mazzoni Ivo	» 27	»
26)	Ferrari Ferruccio	» 26	»
27)	Ferrari Ferruccio	» 26	»
28)	Ferrari Ferruccio	» 26	»
29)	Ferrari Ferruccio	» 26	»
30)	Paci Pacifico (ex combattente)	con punti 24	su 100
31)	Mangiacasale Antonio (orfano guerra)	» 24	»
32)	Di Mario Renato	» 24	»
33)	Lisano Riccardo (classe 1916)	» 23	»
34)	Gunatella Sebastiano (classe 1917)	» 23	»
35)	Oliva Luigi (classe 1914)	» 22	»
36)	Milani Giovanni (classe 1915)	» 22	»
37)	Colasanti Amilcare (ammogliato)	» 21,8	»
38)	Pilla Egidio (classe 1916)	» 21,5	»
39)	Navarra Arturo Vincenzo (classe 1913)	» 21	»
40)	Rossi Pasquale (ex combattente, ammogliato)	» 20,8	»
41)	Bellucci Enrico	» 20,5	»
42)	Polidori Giovanni (classe 1908)	» 20,4	»
43)	Ranno Tommaso (classe 1913)	» 20	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro:* AMICUCCI

(2739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Cervia

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Cervia;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Cervia, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero Antonio, con punti 118 su 150;
2) Gentilucci Emidio, con punti 116 su 150;
3) Dal Bosco Francesco, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 2 figli;
4) Picchietti Enrico, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con un figlio;
5) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
6) Balducci Ottavio, con punti 113 su 150;
7) Tosatti Camillo, con punti 112 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato con 2 figli;
8) D'Antino Francesco, con punti 112 su 150;
9) Fallani Nello, con punti 111 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli;
10) Iacono Enrico, con punti 111 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato.
11) Trevisani Germano, con punti 111 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922;
12) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;
13) Natale Antonio, con punti 107 su 150, ex combattente, medaglia d'argento valore militare;
14) Curzi Dino con punti 107 su 150;
15) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente, croce merito guerra.
16) Fraicse Vittorio, con punti 106 su 150, iscritto al P.N.F. dal 15 ottobre 1921;
17) Tossi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 4 figli;
18) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 10 posti di bollatore usciere in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1209-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre successivo, registro 11 Corporazioni, foglio 293, con il quale venne indetto un concorso per titoli a 10 posti di bollatore usciere nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, col quale venne modificato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale 31 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio successivo, registro 12 Corporazioni, foglio 158;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso per titoli a 10 posti di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:

Candidati dichiarati vincitori.

1) Comini Esterino (iscritto al P.N.F. prima del 22 ottobre 1922, avventizio, ammogliato, con figli) . . con punti 51 su 100
2) Suplina Spiridione (ex combattente, avventizio) . . . . . » 47 »
3) Tammaro Arturo (iscritto al P.N.F. prima del 22 ottobre 1922, avventizio, ammogliato) . . . » 46 »
4) Ricci Giuseppe (ex combattente, ammogliato con figli) . . . . » 44 »
5) Di Bartolo Salvatore (ammogliato con figli) . . . . . » 43 »
6) Sergio Nicola . . . . . » 42 »
7) Catalano Francesco (ex combattente - ammogliato) . . . . » 41 »
8) Juriaro Pasquale (ex combattente) . » 39 »
9) Cingolani Ezio (ammogliato con figli) » 38 »
10) Ronzito Vincenzo (iscritto al P.N.F. prima del 22 ottobre 1922 - ex combattente) . . . . . » 37 »

Candidati dichiarati idonei dopo i vincitori.

11) Troisi Arturo . . . . . con punti 37 su 100
12) Gulla Antonino . . . . . » 36 »
13) Lucente Giuseppe . . . . . » 35 »
14) Pietrantonio Otello . . . . . » 34 »
15) Zanolli Giuseppe . . . . . » 33 »
16) Vendegna Domenico . . . . . » 32 »
17) Schegel Gino (iscritto al P.N.F. prima del 22 ottobre 1922) . . . » 31 »
18) Spinella Carmelo . . . . . » 31 »
19) Finocchi Tersilio (ex combattente O.M.S.) . . . . . » 30 »
20) Nicoira Mario (orfano di guerra) . » 30 »
21) Marcanti Gino (ex combattente). . » 29 »
22) Zinna Giosuè . . . . . » 29 »
23) Mancini Mario . . . . . » 28 »
24) Galante Andrea (ex combattente) . » 27 »
25) Mercurio Vincenzo . . . . . » 27 »
26) Notunno Catello . . . . . » 26 »
27) Savino Michele (ex combattente, ammogliato) . . . . . » 25 »
28) Pitralis Giuseppe (ex combattente) . » 25 »
29) Romeo Dante Rosario (ex combattente, ammogliato) . . . . . » 24 »
30) Oliva Luigi (classe 1910) . . . . » 22 »
31) Milani Giovanni (classe 1915) . . » 22 »
32) Colasanti Amilcare (ammogliato) . » 21.8 »
33) Pilia Egidio (classe 1910) . . . » 21.5 »
34) Navarra Arturo Vincenzo (classe 1913) » 21 »
35) Rossi Pasquale (ex combattente, ammogliato) . . . . . » 20.8 »
36) Bellucci Enrico . . . . . » 20.5 »
37) Polidori Giovanni (classe 1908) . » 20.4 »
38) Ranno Tommaso (classe 1913) . . » 20 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Cervia

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Cervia;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1939, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Cervia, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero Antonio, con punti 118 su 150;
2) Gentilucci Emilio, con punti 116 su 150;
3) Dal Bosco Francesco, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 2 figli;
4) Picchietti Enrico, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con un figlio;
5) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
6) Balducci Ottavio, con punti 113 su 150;
7) Tosatti Camillo, con punti 112 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato con 2 figli;
8) D'Anzino Francesco, con punti 112 su 150;
9) Falleni Nello, con punti 111 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli;
10) Iacono Enrico, con punti 111 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato.
11) Trevisani Germano, con punti 111 su 150, iscritto al P.N.F. dal 30 agosto 1922;
12) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;
13) Natale Antonio, con punti 107 su 150, ex combattente, medaglia d'argento valore militare;
14) Curzi Dino con punti 107 su 150;
15) Cantello Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente, croce merito guerra.
16) Franco Vittorio, con punti 106 su 150, iscritto al P.N.F. dal 15 ottobre 1921;
17) Tossi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 5 figli;
18) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli;
19) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150;
20) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente;
21) Mona Vito Nicola, con punti 105 su 150, coniugato con 5 figli;
22) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
23) Zito Ludovico, con punti 104 su 150, ex combattente, croce merito guerra;
24) Gaetani Dante, con punti 104 su 150;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

25) Russo Nazario Corradino, con punti 103 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento;
26) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, ex combattente, croce merito guerra, con quattro figli, nato 1891;
27) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1929, brevetto Marcia su Roma, coniugato con quattro figli, nato 1900;
28) Gitti Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con due figli;
29) Palmieri Alfonso, con punti 103 su 150;
30) Cavaliaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido guerra, croce merito guerra;
31) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce merito guerra, iscritto P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
32) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921;
33) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;
34) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido guerra;
35) Ferrari Gino, con punti 101 su 150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma, ufficiale complemento, coniugato con due figli;
36) Annarumma Gabriele, con punti 101 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato;
37) Vasta Rosario, con punti 101 su 150, ufficiale complemento;
38) Stratico Raffaele, con punti 101 su 150;
39) Russo Giovanni, con punti 100 su 150, invalido guerra, medaglia argento valore militare;
40) Bella Francesco, con punti 100 su 150, ex combattente croce merito guerra, ufficiale complemento;
41) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;
42) Veneroso Giuseppe, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 4 novembre 1930, coniugato con 4 figli;
43) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 20 luglio 1921, coniugato con 3 figli;
44) Napolino Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
45) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;
46) Pacentra Severino, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato nel 1895;
47) Sala Terna Giov. Battista, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato nel 1899;
48) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2740)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Palazzolo sull'Oglio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Palazzolo sull'Oglio;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 371;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Palazzolo sull'Oglio, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero dott. Antonio, con punti 118 su 150;
2) Pini Giuseppe, con punti 110 su 150;
3) Cozzi dott. Dino, con punti 107 su 150;
4) Castiello Ugo, con punti 106 su 150, croce merito guerra, encomio solenne;
5) Fraisse dott. Vittorio, con punti 106 su 150, iscritto P.N.F. dal 15 ottobre 1941;
6) Tossi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale complemento;
7) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150;
8) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente;
9) Grazioli Emilio, con punti 105 su 150, ufficiale complemento;
10) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
11) Zito dott. Ludovico, con punti 104 su 150, croce merito guerra;
12) Petrisciona Alberto, con punti 104 su 150;
13) Bitelli Camillo con punti 103 su 150; croce merito guerra, coniugato con 4 figli, nato il 20 dicembre 1889;
14) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto P.N.F. dal 1° gennaio 1929 con brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato il 15 aprile 1900;
15) Gitti dott. Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con 2 figli;
16) Pozzoli Goffredo, con punti 103 su 150, coniugato con 1 figlio;
17) Palmieri dott. Alfonso, con punti 103 su 150;
18) Cavaliaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce merito guerra;
19) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, croce merito di guerra; iscritto P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
20) Marazzoni dott. Umberto, con punti 102 su 150, coniugato con 10 figli, ex combattente;
21) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto P.N.F. dal 1° gennaio 1921;
22) Scalera dott. Giuseppe, con punti 102 su 150;
23) Russo dott. Giovanni, con punti 101 su 150, medaglia d'argento valore militare; invalido di guerra;
24) Conte avv. Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;
25) Ferrari dott. Gino, con punti 101 su 150, iscritto al P.N.F. dal 19 agosto 1922 con brevetto Marcia su Roma;
26) Vasta dott. Rosario, con punti 101 su 150;
27) Bella dott. Francesco, con punti 100 su 150, croce merito guerra, ufficiale complemento;
28) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1921 con brevetto Marcia su Roma;
29) Messina dott. Francesco, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 luglio 1921;
30) Napolino dott. Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
31) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;
32) Montagna avv. Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2742)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Domodossola

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Domodossola;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Domodossola, nell'ordine appresso indicato:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

26) Bitelli Camillo, con punti 106 su 150, ex combattente, croce merito guerra, con quattro figli, nato 1892;

27) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con quattro figli, nato 1890;

28) Gitti Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con due figli;

29) Palmieri Alfonso, con punti 103 su 150;

30) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido guerra, croce merito guerra;

31) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce merito guerra, iscritto P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;

32) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921;

33) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;

34) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido guerra;

35) Ferrari Gino, con punti 101 su 150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma, ufficiale complemento, coniugato con due figli;

36) Annarumma Gabriele, con punti 101 su 150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato;

37) Vasta Rosario, con punti 101 su 150, ufficiale complemento;

38) Straticò Raffaele, con punti 101 su 150;

39) Russo Giovanni, con punti 100 su 150, invalido guerra, medaglia argento valore militare;

40) Bella Francesco, con punti 100 su 150, ex combattente croce merito guerra, ufficiale complemento;

41) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;

42) Veneroso Giuseppe, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 4 novembre 1920, coniugato con 4 figli;

43) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 20 luglio 1921, coniugato con 3 figli;

44) Napolino Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;

45) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;

46) Paccuira Severino, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato nel 1895;

47) Sala Terina Giov. Battista, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato nel 1899;

48) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2740)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Palazzolo sull'Oglio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Palazzolo sull'Oglio;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 371;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Palazzolo sull'Oglio, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero dott. Antonio, con punti 118 su 150;
2) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
3) Bozzini Giulio, con punti 113 su 150;
4) Tricerri Pietro, con punti 111 su 150, due croci merito guerra;
5) Fallani Nello, con punti 111 su 150, croce di guerra;
6) Trevisani Germano, con punti 111 su 150;
7) Bordin Emilio, con punti 108 su 150, croce merito guerra;
8) Vasile Giuseppe, con punti 108 su 150;
9) Natale Antonio, con punti 107 su 150, medaglia argento valore militare, croce merito guerra, encomio solenne;
10) Fraisse dott. Vittorio, con punti 106 su 150, iscritto P.N.F. dal 15 ottobre 1921;
11) Foesi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale complemento;
12) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150;
13) Bosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente;
14) Grazioli Emilio, con punti 105 su 150, ufficiale complemento;
15) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
16) Zito dott. Ludovico, con punti 104 su 150, croce merito guerra;
17) Petricciona Alberto, con punti 104 su 150;
18) Bitelli Camillo con punti 103 su 150, croce merito guerra, coniugato con 4 figli, nato il 29 dicembre 1889;
19) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto P.N.F. dal 1° gennaio 1920 con brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato il 15 aprile 1890;
20) Gitti dott. Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con 2 figli;
21) Pozzoli Goffredo, con punti 103 su 150, coniugato con 1 figlio;
22) Palmieri dott. Alfonso, con punti 103 su 150;
23) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce merito guerra;
24) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, croce merito di guerra; iscritto P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
25) Marazzoni dott. Umberto, con punti 102 su 150, coniugato con 10 figli, ex combattente;
26) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto P.N.F. dal 1° gennaio 1921;
27) Scalera dott. Giuseppe, con punti 102 su 150;
28) Russo dott. Giovanni, con punti 101 su 150, medaglia d'argento valore militare; invalido di guerra;
29) Conte avv. Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;
30) Ferrari dott. Gino, con punti 101 su 150, iscritto al P.N.F. dal 19 agosto 1922 con brevetto Marcia su Roma;
31) Vasta dott. Rosario, con punti 101 su 150;
32) Bella dott. Francesco, con punti 100 su 150, croce merito guerra, ufficiale complemento;
33) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1921 con brevetto Marcia su Roma;
34) Messina dott. Francesco, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 luglio 1921;
35) Napolino dott. Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
36) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;
37) Montagna avv. Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2742)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Domodossola

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Domodossola;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1939, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Domodossola, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero dott. Antonio, con punti 118 su 150;
2) Bortolato dott. Secondo, con punti 116 su 150;
3) Guigt Pietro, con punti 114 su 150, medaglia argento valore militare; medaglia bronzo valore militare; due croci merito guerra;
4) Dal Bosco Francesco, con punti 114 su 150;
5) Bozzini Giulio, con punti 113 su 150, croce merito guerra;
6) Pini Giacomo, con punti 113 su 150;
7) Tosatti dott. Camillo, con punti 112 su 150;
8) Tricerri Pietro, con punti 111 su 150, due croci merito guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

9) Fallani Nello, con punti 111 su 150, croce di guerra;
10) Trevisani Germano, con punti 111 su 150;
11) Vivalda dott. Alessandro, con punti 110 su 150.
12) Civetta Giuseppe, con punti 108 su 150, orfano di guerra; croce merito di guerra;
13) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;
14) Curzi dott. Dino, con punti 107 su 150, ufficiale complemento;
15) Ruppen dott. Giuseppe, con punti 107 su 150;
16) Cartiello Ugo, con punti 106 su 150, croce merito guerra; encomio solenne;
17) Garzonio Piero, con punti 106 su 150, coniugato con 7 figli;
18) Tosi Carlo, con punti 105 su 150, ufficiale di complemento; coniugato con 4 figli;
19) Grazioli Emilio, con punti 105 su 150, ufficiale complemento; coniugato con 3 figli;
20) Gandolfo Pietro, con punti 105 su 150;
21) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente, ufficiale complemento;
22) Fraiese dott. Vittorio, con punti 105 su 150, iscritto P.N.F. 15 ottobre 1921;
23) Migliarelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
24) Petriccione Alberto, con punti 104 su 150;
25) Russo Nazario Corradino, con punti 103 su 150, croce merito guerra; ufficiale complemento;
26) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, croce merito guerra; coniugato con 4 figli; nato 29 dicembre 1891;
27) Zito dott. Ludovico, con punti 103 su 150, croce merito guerra, coniugato con 4 figli; nato 1° settembre 1895;
28) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, inscritto P.N.F. 1° gennaio 1929 con brevetto Marcia su Roma; coniugato con 4 figli; nato 15 aprile 1900;
29) Pozzoli Goffredo, con punti 103 su 150, coniugato con un figlio;
30) Palmieri dott. Alfonso, con punti 103 su 150;
31) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido guerra, croce merito guerra;
32) Tomburi Giuseppe, con punti 102 su 150, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
33) Morazzoni dott. Umberto, con punti 102 su 150, coniugato con 10 figli, ex combattente;
34) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921;
35) Scalera dott. Giuseppe, con punti 102 su 150;
36) Russo dott. Giovanni, con punti 101 su 150, medaglia argento valore militare, invalido di guerra;
37) Ferrari dott. Gino, con punti 101 su 150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma;
38) Vasta dott. Rosario, con punti 101 su 150;
39) Bella dott. Francesco, con punti 100 su 150, croce merito guerra, ufficiale complemento;
40) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921, brevetto Marcia su Roma;
41) Messina dott. Francesco, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 20 luglio 1921; coniugato con 3 figli;
42) Andreoletti Luigi, con punti 100 su 150, ex combattente, coniugato con 2 figli;
43) Napolino dott. Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
44) Fabris dott. Giuseppe, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato 9 febbraio 1896;
45) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato 5 gennaio 1900;
46) Sala-Tenna Giov. Battista, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato il 26 agosto 1899;
47) Roccella dott. Davide, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato il 6 marzo 1903;
48) Montagna avv. Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2741)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1938-XVII;
Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Pirotti Caterina	punti	56,81
2. Garaboldi Lina	»	55 —
3. Bertolani Leda	»	54,25
4. Bedulli Eva	»	54,06
5. Quarantani Maria	»	53,12
6. Conta Angiola ved. Margonari	»	51,87
7. Acerbi Angiolina	»	51,68
8. Regnozzi Iella	»	51,50
9. Lui Pierina	»	51,18
10. Pottenghi Gioconda	»	51,12
11. Ferrari Emilia	»	51 —
12. Baitoni Cristina	»	50,81
13. Melchiorri Iride	»	50,68
14. Fiorio Ione	»	50,68
15. Messora Teresina	»	50,12
16. Adami Bruna	»	49,81
17. Bettini Vilma	»	49,12
18. Travaini Rosa	»	48,62
19. Tomaselli Erminia	»	48,50
20. Nuvolini Gentile	»	46,50
21. Margonari Danila	»	45,06
22. Casarini Luisa	»	42,87
23. Benatti Maddalena	»	42,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduto il proprio decreto odierno, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1938-XVII;
Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per i posti indicati a fianco di ognuna di esse:

1. Pirotti Caterina - Villimpenta;
2. Garaboldi Lina - Borgofranco sul Po;
3. Bertolani Leda - Quingentole;
4. Beduli Eva - Moglia (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2733)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

croce merito di guerra;

13) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;

14) Curzi dott. Pino, con punti 107 su 150, ufficiale complemento;

15) Ruppen dott. Giuseppe, con punti 107 su 150;

16) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, croce merito guerra; encomio solenne;

17) Garzonio Piero, con punti 106 su 150, coniugato con 7 figli;

18) Tossi Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale di complemento; coniugato con 4 figli;

19) Grazioli Emilio, con punti 105 su 150, ufficiale complemento; coniugato con 3 figli;

20) Gandolfo Pietro, con punti 105 su 150;

21) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente, ufficiale complemento;

22) Fraisse dott. Vittorio, con punti 105 su 150, iscritto P.N.F. 15 ottobre 1921;

23) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;

24) Petriccione Alberto, con punti 104 su 150;

25) Russo Nazario Corradino, con punti 103 su 150, croce merito guerra; ufficiale complemento;

26) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, croce merito guerra; coniugato con 4 figli; nato 29 dicembre 1891;

27) Zito dott. Ludovico, con punti 103 su 150, croce merito guerra, coniugato con 4 figli; nato 1° settembre 1894;

28) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1920 con brevetto Marcia su Roma; coniugato con 4 figli; nato 15 aprile 1900;

29) Pozzali Goffredo, con punti 103 su 150, coniugato con un figlio;

30) Palmieri dott. Alfonso, con punti 102 su 150;

31) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido guerra, croce merito guerra;

32) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;

33) Morazzoni dott. Umberto, con punti 102 su 150, coniugato con 10 figli, ex combattente;

34) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921;

35) Scalera dott. Giuseppe, con punti 102 su 150;

36) Russo dott. Giovanni, con punti 101 su 150, medaglia argento valore militare, invalido di guerra;

37) Ferrari dott. Gino, con punti 101 su 150, iscritto P.N.F. 18 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma;

38) Vasta dott. Rosario, con punti 101 su 150;

39) Bella dott. Francesco, con punti 100 su 150, croce merito guerra, ufficiale complemento;

40) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921, brevetto Marcia su Roma;

41) Messina dott. Francesco, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. 20 luglio 1921; coniugato con 3 figli;

42) Andreoletti Luigi, con punti 100 su 150, ex combattente, coniugato con 2 figli;

43) Napolitano dott. Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;

44) Fabris dott. Giuseppe, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli; nato 9 febbraio 1896;

45) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato 5 gennaio 1900;

46) Sala-Tenna Giov. Battista, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato il 26 agosto 1899;

47) Roccella dott. Davide, con punti 100 su 150, coniugato con un figlio, nato il 6 marzo 1903;

48) Montagna avv. Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2741)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1938-XVII;

Veduto l'art. 33 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 381;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee al concorso di cui alle premesse:

1.	Pirotti Caterina	punti 56,81
2.	Garaboldi Lina	» 55 —
3.	Bertolani Leda	» 54,25
4.	Bellulli Eva	» 54,06
5.	Quarantani Maria	» 53,12
6.	Costa Angiola ved. Margonari	» 51,87
7.	Acerbi Angiolina	» 51,68
8.	Begnozzi Idilia	» 51,56
9.	Lui Pierina	» 51,18
10.	Pottenghi Gioconda	» 51,12
11.	Ferrari Emilia	» 51 —
12.	Battoni Cristina	» 50,81
13.	Melchiorri Iride	» 50,68
14.	Florio Jone	» 50,43
15.	Messora Teresina	» 50,12
16.	Adami Bruna	» 49,81
17.	Bettini Vilma	» 49,12
18.	Travaini Rosa	» 46,62
19.	Tomaselli Erminia	» 46,50
20.	Nevolini Gentile	» 46,50
21.	Margonari Danila	» 45,06
22.	Casarini Luisa	» 42,87
23.	Benatti Maddalena	» 42,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduto il proprio decreto odierno, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1938-XVII;

Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 381;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per i posti indicati a fianco di ognuna di esse:

1. Pirotti Caterina - Villimpenta;
2. Garaboldi Lina - Borgofranco sul Po;
3. Bertolani Leda - Quingentole;
4. Bellulli Eva - Moglia (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2733)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Martedì, 30 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 177

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 35 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di accertarli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritto "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

AVVISO

Uno speciale supplemento della «Gazzetta Ufficiale» del 30 luglio 1940-XVIII, n. 177, pubblica gli estratti dei contratti collettivi di lavoro depositati presso il Ministero delle Corporazioni anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, concernente il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni.

CONTRATTI COLLETTIVI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per il personale di commutazione e gli operai delle Società telefoniche concessionarie di zona

L'anno 1940-XVIII, il giorno 6 maggio, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo presidente cons. naz. dott. Piero Pirelli, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le Società telefoniche concessionarie di zona e il personale di commutazione e gli operai ad esse addetto.

Detto contratto contiene tutte le norme di carattere generale che disciplinano le condizioni di lavoro del personale cui si riferisce, e cioè le norme riguardanti l'assunzione, il periodo di prova, l'apprendistato, la durata del lavoro, la durata del periodo feriale, i termini del preavviso e la misura dell'indennità di licenziamento.

Infine il contratto contiene alcune disposizioni comuni riguardanti la sostituzione degli usi, la inscindibilità delle disposizioni contrattuali e la immediata stipulazione dei contratti aziendali integrativi.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, ed avrà la durata di due anni; ove non venga, alla scadenza, denunciato da una delle due parti nei modi e nei termini di legge, la sua durata si intenderà prorogata di anno in anno.

p. La Fed. naz. fasc. degli esercenti imprese di comunicaz. elettriche:
P. Pirelli.

p. La Fed. naz. fasc. degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1125 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per gli addetti alla preparazione di filati di raion per tessitura

Addì 29 maggio 1940-XVIII in Milano, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. cav. del lav. barone Alberto Fassini, dal direttore comm. Renato Formichi, assistito dal dott. Mario Colabattisti della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria tessile, rappresentata dal suo commissario cons. naz. Filippo Mirabelli, assistito dai camerati ingegneri Giuseppe Conti e Carlo Tonsi della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per tutte le aziende industriali esercenti l'industria della preparazione dei filati di raion per tessitura, e per tutti i lavoratori non aventi mansioni impiegatizie di tali aziende.

Il contratto avrà la durata di 2 anni a decorrere dal 1° aprile 1940-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 22 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forma di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dall'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i soldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

AVVISO

Uno speciale supplemento della « Gazzetta Ufficiale » del 30 luglio 1940-XVIII, n. 177, pubblica gli estratti dei contratti collettivi di lavoro depositati presso il Ministero delle Corporazioni anteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 933, concernente il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni.

CONTRATTI COLLETTIVI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per il personale di commutazione e gli operai delle Società telefoniche concessionarie di zona

L'anno 1940-XVIII, il giorno 6 maggio, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo presidente cons. naz. dott. Piero Pirelli, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le Società telefoniche concessionarie di zona e il personale di commutazione e gli operai ad esse addetto.

Detto contratto contiene tutte le norme di carattere generale che disciplinano le condizioni di lavoro del personale cui si riferisce, e cioè le norme riguardanti l'assunzione, il periodo di prova, l'apprendistato, le benemerenze nazionali, i doveri del personale e i provvedimenti disciplinari, l'orario di lavoro, il lavoro straordinario notturno e festivo, le promozioni, i giorni festivi, il riposo settimanale, le ferie, le licenze straordinarie, le malattie, le assicurazioni sociali, la retribuzione, le indennità speciali, le trasferte e i trasferimenti, il servizio militare, la risoluzione del rapporto di lavoro, la trasformazione e cessazione di azienda, i reclami e le controversie.

Il contratto contiene una parte speciale che determina, separatamente per il personale di commutazione e per gli operai, le qualifiche, la durata del lavoro, la durata del periodo feriale, i termini del preavviso e la misura dell'indennità di licenziamento.

Infine il contratto contiene alcune disposizioni comuni riguardanti la sostituzione degli usi, la inscindibilità delle disposizioni contrattuali e la immediata stipulazione dei contratti aziendali integrativi.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, ed avrà la durata di due anni; ove non venga, alla scadenza, denunciato da una delle due parti nei modi e nei termini di legge, la sua durata si intenderà prorogata di anno in anno.

p. La Fed. naz. fasc. degli esercenti imprese di comunicaz. elettriche:
P. Pirelli.

p. La Fed. naz. fasc. degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1125 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per gli addetti alla preparazione di filati di raion per tessitura

Addì 29 maggio 1940-XVIII in Milano, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali, rappresentata per delega dal suo presidente cons. naz. cav. del lav. barone Alberto Fassini, dal direttore comm. Renato Formichi, assistito dal dott. Mario Colabattisti della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria tessile, rappresenetata dal suo commissario cons. naz. Filippo Mirabelli, assistito dai camerati ingegneri Giuseppe Conti e Carlo Tonsi della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per tutte le aziende industriali esercenti l'industria della preparazione dei filati di raion per tessitura, e per tutti i lavoratori non aventi mansioni impiegatizie di tali aziende.

Il contratto avrà la durata di 2 anni a decorrere dal 1° aprile 1940.

p. La Feder. naz. fasc. esercenti le industrie delle fibre tessili artificiali:
R. Formichi.

p. La Feder. naz. fasc. lavoratori dell'industria tessile:
F. Mirabelli.

1124 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
per il personale di commutazione e gli operai della Società telefonica « STIPEL »

L'anno 1940-XVIII, il giorno 16 maggio, in Torino, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata, per delega del suo presidente, dall'ing. Pio Venturini, delegato della Federazione per l'Italia nord-occidentale, assistito dall'avv. Salvatore Pugliese direttore della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda STIPEL, concessionaria dei servizi telefonici della prima zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Fed. naz. fasc. degli esercenti imprese di comunicaz. elettriche:
Pio Venturini.

p. La Fed. naz. fasc. degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1126 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
per il personale di commutazione e gli operai della Società telefonica « TELVE »

L'anno 1940-XVIII, il giorno 26 maggio, in Venezia, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata, per delega del suo presidente, dall'ing. Giovanni Gatti, delegato della Federazione per l'Italia nord-orientale, assistito dall'avv. Salvatore Pugliese direttore della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società TELVE, concessionaria dei servizi telefonici della II zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
P. Gatti.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1127 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO

elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società S.E.T., concessionaria dei servizi telefonici della V zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
U. Pellegrini.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1128 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per il personale impiegatizio dipendente dalla Società telefonica Tirrena. (Aggiuntivo al contratto aziendale).

L'anno 1940-XVIII, il giorno 22 maggio in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. dott. Piero Pirelli dal dott. Giulio Del Pino, delegato della Federazione per l'Italia medio-occidentale e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, si è stipulato un contratto aggiuntivo al contratto collettivo aziendale di lavoro da valere per il personale impiegatizio dipendente dalla Società Telefonica Tirrena per la regolamentazione dei « disegnatori progettisti », dei « capi di centrali interurbane di Roma » e dei « capi ufficio tecnici ed amministrativi aventi funzioni di dirigenza ».

Il contratto, che avrà vigore con effetto retroattivo al 28 ottobre 1939-XVII, avrà la stessa durata del contratto aziendale cui si riferisce, e cioè fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
G. Del Pino.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1131 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
per l'aggiornamento delle retribuzioni agli operai addetti all'industria della ceramica.

Addì 6 aprile 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della Ceramica, rappresentate, per delega del suo commissario ministeriale cons. naz. ing. Luciano Scotti, dal suo direttore dott. Piero Bergonzi; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della Ceramica, rappresentata dal suo commissario cons. naz. dott. Augusto Venturi, assistito dai camerati Loreto Pilolli e Tommaso Sanesi; in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 del contratto collettivo di lavoro, sottoscritto il 19 marzo 1940-XVIII dalle Federazioni stesse, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per apportare la maggiorazione del 12% ai minimi di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'anno 1940-XVIII, il giorno 16 maggio, in Torino, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata, per delega del suo presidente, dall'ing. Pio Venturini, delegato della Federazione per l'Italia nord-occidentale, assistito dall'avv. Salvatore Pugliese direttore della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda STIPEL, concessionaria dei servizi telefonici della prima zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Fed. naz. fasc. degli esercenti imprese di comunicaz. elettriche:
Pio Venturini.

p. La Fed. naz. fasc. degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1126 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
per il personale di commutazione e gli operai della Società telefonica « TELVE »

L'anno 1940-XVIII, il giorno 26 maggio, in Venezia, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata, per delega del suo presidente, dall'ing. Giovanni Gatti, delegato della Federazione per l'Italia nord-orientale, assistito dall'avv. Salvatore Pugliese direttore della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società TELVE, concessionaria dei servizi telefonici della II zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
P. Gatti.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1127 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
per il personale di commutazione e gli operai della Società telefonica « S.E.T. »

L'anno 1940-XVIII, il giorno 7 maggio, in Napoli, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata, per delega del suo presidente, dal gr. uff. Ugo Pellegrini, delegato della Federazione per l'Italia Meridionale, assistito dall'avv. Salvatore Pugliese direttore della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società telefonica tirrena, concessionaria dei servizi telefonici della V zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
U. Pellegrini.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1128 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per il personale impiegatizio dipendente dalla Società telefonica Tirrena. (Aggiuntivo al contratto aziendale).

L'anno 1940-XVIII, il giorno 22 maggio in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. dott. Piero Pirelli dal dott. Giulio Del Pino, delegato della Federazione per l'Italia nello-occidentale e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, si è stipulato un contratto aggiuntivo al contratto collettivo aziendale di lavoro da valere per il personale impiegatizio dipendente dalla Società Telefonica Tirrena per la regolamentazione dei « disegnatori progettisti », dei « capi di centrali interurbane di Roma » e dei « capi ufficio tecnici od amministrativi aventi funzioni di dirigenza ».

Il contratto, che avrà vigore con effetto retroattivo al 28 ottobre 1939-XVII, avrà la stessa durata del contratto aziendale cui si riferisce, e cioè fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
G. Del Pino.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1131 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
per l'aggiornamento delle retribuzioni agli operai addetti all'industria della ceramica.

Addì 6 aprile 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della Ceramica, rappresentate, per delega del suo commissario ministeriale cons. naz. ing. Luciano Scotti, dal suo direttore dott. Piero Bergonzi; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della Ceramica, rappresentata dal suo commissario cons. naz. dott. Augusto Venturi, assistito dai camerati Lorenzo Pilolli e Tommaso Sanesi; in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 del contratto collettivo di lavoro, sottoscritto il 10 marzo 1940-XVIII dalle Federazioni stesse, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per apportare la maggiorazione del 12% ai minimi di paga previsti dall'art. 2 del contratto interaziendale 25 dicembre 1939.

Il contratto avrà decorrenza dal 25 marzo 1940 ed avrà la stessa durata del contratto interaziendale citato.

p. La Federazione naz. fasc. industriali vetro e ceramica: P. Bergonzi.

p. La Federazione naz. fasc. lavoratori vetro e ceramica: A. Venturi.

1134 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
per il personale di commutazione e gli operai della Società telefonica «TETI»

L'anno 1940-XVIII, il giorno 22 maggio, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata, per delega del suo presidente, dal dott. Giulio Del Pino delegato della Federazione per l'Italia medio-occidentale, assistito dall'avv. Salvatore Pugliese direttore della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società TETI, concessionaria dei servizi telefonici della IV zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
G. Del Pino.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1130 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per l'aggiornamento delle retribuzioni agli impiegati della campagna saccarifera addetti all'analisi bietole

Addì 7 giugno 1940-XVIII tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci e dell'alcole di 1ª categoria, rappresentata, per delega del suo presidente consigliere nazionale Emilio Ariotti, dal direttore avv. Luciano Pertica, assistito dal segretario Manrico Bartolini della federazione stessa e la federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria chimica, rappresentanta dal suo segretario dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della federazione stessa; in conformità della mozione approvata dal comitato corporativo centrale il 9 marzo 1940-XVIII e dal contratto collettivo interfederale 21 marzo 1940-XVIII, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro per l'aggiornamento delle corresponsioni di fatto e contrattuali degli impiegati addetti alle analisi bietole durante la campagna saccarifera, il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale stipulato il 1° agosto 1939-XVII.

p. la Federazione nazionale fascista degli industriale
dello zucchero, dei dolci e dell'alcole di 1ª categoria: L. Pertica.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria chimica:
L. Contu.

1135 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli addetti all'industria della ceramica, abrasivi materiali refrattari e gres

Addì 24 marzo 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, rappresentata dal commissario ministeriale cons. naz. ing. Luciano Scotti, assistito dal dott. Piero Bergonzi, direttore della Federazione stessa e dai signori ing. Goffredo Severini, cav. del lavoro Eugenio Vaccari, avv. Giuseppe Sanelli; sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e del lavoro, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro da valere per le ditte industriali, artigiane e cooperative esercenti l'industria della ceramica, abrasivi, materiali refrattari e gres compresi, in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai dipendenti.

Il contratto è composto di n. 51 articoli i quali stabiliscono le modalità per l'assunzione, il periodo di prova; l'orario di lavoro; il lavoro straordinario, notturno e festivo; le sospensioni e le interruzioni del lavoro; la conservazione degli utensili e dei materiali; i casi di malattia e di assenza; le ferie, la chiamata e il richiamo alle armi; l'istruzione professionale e l'apprendistato; il passaggio di mansioni; la paga; il preavviso; l'indennità di licenziamento; le norme disciplinari; il deposito cauzionale; le trattenute per risarcimento di danni; i provvedimenti disciplinari; le trasferte; i trasferimenti; il trapasso di azienda; i reclami e le controversie; la stipulazione dei contratti integrativi; l'applicazione del contratto alle aziende artigiane; la decadenza dei contratti integrativi.

Forma parte integrante del contratto l'allegata tabella delle classificazioni delle categorie operaie.

Il contratto nazionale di lavoro avrà vigore dal 1° febbraio 1940 e avrà la durata di due anni intendendosi prorogato per un egual periodo di tempo e così di seguito successivamente se tre mesi prima della scadenza nessuna delle parti avrà proceduto alla sua denuncia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

p. La Federazione nazionale fascista industriali vetro e ceramica:
L. Scotti - P. Bergonzi.

p. La Federazione nazionale fascista artigiani:
P. Mazzo.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori vetro e ceramica:
A. Venturi.

1132 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
per il personale di commutazione e gli operai della Società telefonica «TIMO»

L'anno 1940-XVIII, il giorno 18 maggio, in Torino, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata, per delega del suo presidente, dall'ing. Giulio Curà delegato della Federazione per l'Italia medio-orientale, assistito dall'avv. Salvatore Pugliese direttore della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società TIMO, concessionaria dei servizi telefonici della III zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
G. Curà.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1129 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per le maestranze addette a [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

zione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata, per delega del suo presidente, dal dott. Giulio Del Pino delegato della Federazione per l'Italia medio-occidentale, assistito dall'avv. Salvatore Pugliese direttore della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società TETI, concessionaria dei servizi telefonici della IV zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
G. Del Pino.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1130 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per l'aggiornamento delle retribuzioni agli impiegati della campagna saccarifera addetti all'analisi bietole

Addì 7 giugno 1940-XVIII tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci e dell'alcole di 1ª categoria, rappresentata, per delega del suo presidente consigliere nazionale Emilio Ariotti, dal direttore avv. Luciano Pertica, assistito dal segretario Maurizio Bartolini della federazione stessa e la federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria chimica, rappresentata dal suo segretario dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della federazione stessa; in conformità della mozione approvata dal comitato corporativo centrale il 9 marzo 1940-XVIII e dal contratto collettivo interfederale 21 marzo 1940-XVIII, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro per l'aggiornamento delle corresponsioni di fatto e contrattuali degli impiegati addetti alle analisi bietole durante la campagna saccarifera, il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale stipulato il 1° agosto 1939-XVII.

p. la Federazione nazionale fascista degli industriale
dello zucchero, dei dolci e dell'alcole di 1ª categoria: L. Pertica.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria chimica:
L. Contu.

1135 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli addetti all'industria della ceramica, abrasivi materiali refrattari e gres

Addì 24 marzo 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, rappresentata dal commissario ministeriale cons. naz. ing. Luciano Scotti, assistito dal dott. Piero Bergonzi, direttore della Federazione stessa e dai signori ing. Goffredo Severini, cav. del lavoro Eugenio Vaccari, avv. Giuseppe Baduel; la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica, rappresentata dal suo commissario cons. naz. Augusto Venturi assistito dai camerati Lorenzo Pilolli, dott. Tommaso Sanesi della Federazione stessa e dai camerati Arturo Guidotti, Michele Puntonieri, Domenico Mattioni e Luigi Pernoli; e la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. Buronzo, dal dott. Pasquale Mazza assistito dal prof. Renato Bas-

Il contratto è composto di n. 51 articoli i quali stabiliscono le modalità per l'assunzione; il periodo di prova; l'orario di lavoro; il lavoro straordinario, notturno e festivo; le sospensioni e le interruzioni del lavoro; la conservazione degli utensili e dei materiali; i casi di malattia e di assenza; le ferie, la chiamata e il richiamo alle armi; l'istruzione professionale e l'apprendistato; il passaggio di mansioni; la paga; il preavviso; l'indennità di licenziamento; le norme disciplinari; il deposito cauzionale; le trattenute per risarcimento di danni; i provvedimenti disciplinari; le trasferte; i trasferimenti; il trapasso di azienda; i reclami e le controversie; la stipulazione dei contratti integrativi; l'applicazione del contratto alle aziende artigiane; la decadenza dei contratti integrativi.

Forma parte integrante del contratto l'allegata tabella delle classificazioni delle categorie operaie.

Il contratto nazionale di lavoro avrà vigore dal 1° febbraio 1940 e avrà la durata di due anni intendendosi prorogato per un egual periodo di tempo e così di seguito successivamente se tre mesi prima della scadenza nessuna delle parti avrà proceduto alla sua denuncia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

p. La Federazione nazionale fascista industriali vetro e ceramica:
L. Scotti - P. Bergonzi.

p. La Federazione nazionale fascista artigiani:
P. Mazza.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori vetro e ceramica:
A. Venturi.

1132 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO
per il personale di commutazione e gli operai della Società telefonica «TIMO»

L'anno 1940-XVIII, il giorno 18 maggio, in Torino, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche rappresentata, per delega del suo presidente, dall'ing. Giulio Curà delegato della Federazione per l'Italia medio-orientale, assistito dall'avv. Salvatore Pugliese direttore della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche, rappresentata dal suo commissario rag. Fabrizio Ciolfi, assistito dall'avv. Girolamo Bellaroto della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo aziendale di lavoro, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il giorno 6 maggio 1940-XVIII, da valere per la Società TIMO, concessionaria dei servizi telefonici della III zona, ed il personale di commutazione ed operaio da essa dipendente.

Il contratto contiene la elencazione delle qualifiche e la determinazione dei minimi di paga del personale di commutazione e del personale operaio, la misura delle indennità di trasferta e di altre indennità speciali, le modalità per i trasferimenti, ed altre clausole di carattere comune per il personale di commutazione e per gli operai.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1940-XVIII, entrerà cioè in vigore contemporaneamente al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 6 maggio 1940-XVIII, ed avrà la stessa durata fino al 30 giugno 1942-XX.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche:
G. Curà.

p. La Federazione nazionale fascista
degli addetti alle comunicazioni elettriche:
F. Ciolfi.

1129 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per le maestranze addette a n. 8 ditte esercenti l'industria della ceramica. (Integrativo del contratto coll. naz.).

Addì 24 marzo 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale fascista degli industriali del vetro e della Ceramica, rappresentata dal commissario ministeriale cons. naz. ing. Luciano Scotti, assistito dal dott. Piero Bergonzi, direttore della federazione stessa e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della Ceramica, rappresen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tata dal suo commissario cons. naz. prof. Augusto Venturi, assistito dal camerata Lorenzo Pilolli e dal dott. Tommaso Sanesi della federazione stessa, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze e ditte esercenti l'industria della ceramica del 21 marzo 1940, si è stipulato un contratto da valere per le ditte qui appresso elencate e maestranze dipendenti: Società Ceramica Richard Ginori; Società Ceramica Ravelli; Società Ceramica Andrea Pontebasso; Società Ceramica Galvani; Ditta Vedova Besio e Figlio; Ditta Lorenzo Beltrandi; Società Ceramica di Bollate; Società Ceramica Ligure

Il contratto è composto di n. 8 articoli che regolano il lavoro straordinario, festivo, notturno; minimi di paga; indennità di trasferta e di trasferimento; condizioni di maggior favore

Il contratto andrà in vigore dal 1° febbraio 1940 e avrà la durata di due anni, intendendosi rinnovato di anno in anno, se non disdetto da una delle due parti, almeno tre mesi prima della sua scadenza.

p. la Federazione nazionale fascista industriali vetro e ceramica:
L. Scotti - F. Bergonzi.

p. la Federazione nazionale fascista lavoratori vetro e ceramica:
A. Venturi - L. Pilolli.

1153 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la rinnovazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria in vigore per gli operai dell'industria elettrica

Il giorno 28 maggio 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del presidente, dall'ing. Antonio Banti, con l'assistenza del dottor Francesco Polidori, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, con l'assistenza dell'avv. Ignazio Poerio, in rappresentanza della Confederazione dei lavoratori dell'industria, si è stipulato il contratto collettivo per la rinnovazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria in vigore per gli operai dell'industria elettrica.

Tale contratto, che ha inizio il 1° giugno 1940-XVIII, andrà a scadere il 30 aprile 1942-XX purchè venga tempestivamente disdettato tre mesi avanti tale data; in caso contrario si intenderà rinnovato per un altro anno e così di seguito.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese elettriche: A. Banti.

p. La Federazione nazionale fascista
lavoratori industria acqua-gas-elettricità: M. Gradi.

1137 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo al contributo delle aziende armatoriali a favore dell'Ente nazionale fascista assistenza gente di mare

L'anno 1938-XVII, addì 10 del mese di dicembre, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente on. Giovanni Cao di San Marco e la Federazione nazionale fascista della gente di mare, in persona del suo segretario on. Davide Lembo, è stato stipulato un contratto collettivo col quale si è convenuto che le Aziende armatoriali di piroscafi e motonavi da passeggeri e da carico erogheranno dal 1° gennaio 1939-XVII, a favore dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare, un contributo percentuale sull'importo netto delle retribuzioni dei marittimi arruolati e del personale amministrativo delle Aziende armatoriali stesse, specificando che il contributo percentuale riferentesi al personale amministrativo deve essere versato anche dalle società esercenti linee di preminente interesse nazionale (Italia - Lloyd Triestino - Adriatica - Tirrenia).

Il contratto, che annulla e sostituisce ogni e qualsiasi accordo precedentemente stipulato allo stesso oggetto, avrà vigore fino al 31 dicembre 1939-XVIII.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo al contributo del personale delle aziende armatoriali a favore dell'Ente nazionale fascista assistenza gente di mare

L'anno 1938-XVII, addì 10 del mese di dicembre, in Roma, fra la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente on. Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente di mare, in persona del suo segretario on. Davide Lembo, è stato stipulato un contratto collettivo col quale si è convenuto che le aziende armatoriali di piroscafi e motonavi da passeggeri e da carico tratterranno dal 1° gennaio 1939 un contributo percentuale sull'importo netto delle retribuzioni dei marittimi arruolati e del personale amministrativo delle aziende armatoriali stesse, erogandolo a favore dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare. In tale contratto è precisato che la trattenuta va effettuata anche nei confronti del personale amministrativo delle società esercenti linee di preminente interesse nazionale (Italia-Lloyd Triestino-Adriatica-Tirrenia).

Il contratto, che annulla e sostituisce ogni e qualsiasi accordo precedente stipulato allo stesso oggetto, avrà vigore fino al 31 dicembre 1939-XVIII.

p. La Federazione nazionale fascista
degli armatori e ausiliari armamento: G. Cao

p. La Federazione nazionale fascista della gente del mare: D. Lembo

1139 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo al contributo delle aziende armatoriali a favore dell'Ente nazionale fascista assistenza gente di mare

(Proroga validità c.c. 10 dicembre 1938-XVII).

L'anno 1939-XVIII, addì 30 del mese di dicembre, in Roma, la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente consigliere nazionale Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente del mare, in persona del suo segretario consigliere nazionale Davide Lembo, hanno stipulato un contratto collettivo per prorogare a tutto il 31 dicembre 1940-XIX la validità del contratto collettivo 10 dicembre 1938-XVII, relativo alla erogazione da parte delle aziende armatoriali all'Ente nazionale fascista assistenza gente di mare di un contributo percentuale sull'importo delle retribuzioni dei marittimi e del personale amministrativo delle aziende armatoriali libere di piroscafi e motonavi da passeggeri e da carico, nonchè delle retribuzioni del personale amministrativo della società di preminente interesse nazionale.

p. La Federazione nazionale fascista
degli armatori e degli ausiliari dell'armamento
Il presidente: Giovanni Cao

p. La Federazione nazionale fascista della gente del mare
Il presidente: Davide Lembo

1140 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo al contributo del personale delle aziende armatoriali a favore dell'Ente nazionale fascista assistenza gente di mare.

(Proroga validità contratto collettivo 10 dicembre 1938-XVII).

L'anno 1939-XVIII, addì 30 del mese di dicembre, in Roma, la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente Consigliere nazionale avv. Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente del mare, in persona del suo segretario Consigliere nazionale Davide Lembo, hanno stipulato un contratto collettivo per prorogare a tutto il 31 dicembre 1940-XIX, la validità del contratto collettivo 10 dicembre 1938-XVII, relativo al versamento all'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare di un contributo da trattenere sugli emolumenti dei marittimi e del personale amministrativo delle aziende armatoriali libere di piroscafi e motonavi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

appresso elencate e le ditte dipendenti: Società Ceramica Richard Ginori; Società Ceramica Pozzi; Società Ceramica Andrea Fontebasso; Società Ceramica Galvani; Ditta Vedova Besio e Figlio; Ditta Lorenzo Beltrandi; Società Ceramica di Bollate; Società Ceramica Ligure.

Il contratto è composto di n. 8 articoli che regolano il lavoro straordinario, festivo, notturno; minimi di paga; indennità di trasferta e di trasferimento; condizioni di maggior favore.

Il contratto andrà in vigore dal 1° febbraio 1939 e avrà la durata di due anni, intendendosi rinnovato di anno in anno, se non disdetto da una delle due parti, almeno tre mesi prima della sua scadenza.

p. la Federazione nazionale fascista industriali vetro e ceramica:
L. Secci - P. Bergonzi.

p. la Federazione nazionale fascista lavoratori vetro e ceramica:
A. Venturi - L. Pilolli.

1133 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la rinnovazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria in vigore per gli operai dell'industria elettrica

Il giorno 28 maggio 1938-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del presidente, dall'ing. Antonio Banti, con l'assistenza del dottor Francesco Polidori, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, con l'assistenza dell'avv. Ignazio Psorio, in rappresentanza della Confederazione dei lavoratori dell'industria, si è stipulato il contratto collettivo per la rinnovazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria in vigore per gli operai dell'industria elettrica.

Tale contratto, che ha inizio il 1° giugno 1938-XVIII, andrà a scadere il 30 aprile 1942-XX purchè venga tempestivamente disdettato tre mesi avanti tale data; in caso contrario si intenderà rinnovato per un altro anno e così di seguito.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese elettriche: A. Banti.

p. La Federazione nazionale fascista
lavoratori industria acqua-gas-elettricità: M. Gradi.

1137 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo al contributo delle aziende armatoriali a favore dell'Ente nazionale fascista assistenza gente di mare

L'anno 1938-XVII, addì 10 del mese di dicembre, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente on. Giovanni Cao di San Marco e la Federazione nazionale fascista della gente di mare, in persona del suo segretario on. Davide Lembo, è stato stipulato un contratto collettivo col quale si è convenuto che le Aziende armatoriali di piroscafi e motonavi da passeggeri e da carico erogheranno dal 1° gennaio 1939-XVII, a favore dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare, un contributo percentuale sull'importo netto delle retribuzioni dei marittimi arruolati e del personale amministrativo delle Aziende armatoriali stesse, specificando che il contributo percentuale riferentesi al personale amministrativo deve essere versato anche dalle società esercenti linee di preminente interesse nazionale (Italia - Lloyd Triestino - Adriatica - Tirrenia).

Il contratto, che annulla e sostituisce ogni e qualsiasi accordo precedentemente stipulato allo stesso oggetto, avrà vigore fino al 31 dicembre 1939-XVIII.

p. La Federazione nazionale fascista
degli armatori e ausiliari armamento: G. Cao.

p. La Federazione naz. fasc. della gente del mare: D. Lembo.

1138 (A pagamento).

L'anno 1938-XVII, addì 10 del mese di dicembre, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente on. Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente di Mare, in persona del suo segretario on. Davide Lembo, è stato stipulato un contratto collettivo col quale si è convenuto che le aziende armatoriali di piroscafi e motonavi da passeggeri e da carico tratterranno dal 1° gennaio 1939 un contributo percentuale sull'importo netto delle retribuzioni dei marittimi arruolati e del personale amministrativo delle aziende armatoriali stesse, erogandolo a favore dell'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare. In tale contratto è precisato che la trattenuta va effettuata anche nei confronti del personale amministrativo delle società esercenti linee di preminente interesse nazionale (Italia-Lloyd Triestino-Adriatica-Tirrenia).

Il contratto, che annulla e sostituisce ogni e qualsiasi accordo precedente stipulato allo stesso oggetto, avrà vigore fino al 31 dicembre 1939-XVIII.

p. La Federazione nazionale fascista
degli armatori e ausiliari armamento: G. Cao

p. La Federazione nazionale fascista della gente del mare: D. Lembo

1139 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo al contributo delle aziende armatoriali a favore dell'Ente nazionale fascista assistenza gente di mare

(Proroga validità c.c. 10 dicembre 1938-XVII).

L'anno 1939-XVIII, addì 30 del mese di dicembre, in Roma, la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente consigliere nazionale Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente del mare, in persona del suo segretario consigliere nazionale Davide Lembo, hanno stipulato un contratto collettivo per prorogare a tutto il 31 dicembre 1940-XIX la validità del contratto collettivo 10 dicembre 1938-XVII, relativo alla erogazione da parte delle aziende armatoriali all'Ente nazionale fascista assistenza gente di mare di un contributo percentuale sull'importo delle retribuzioni dei marittimi e del personale amministrativo delle aziende armatoriali libere di piroscafi e motonavi da passeggeri e da carico, nonchè delle retribuzioni del personale amministrativo della società di preminente interesse nazionale.

p. La Federazione nazionale fascista
degli armatori e degli ausiliari dell'armamento
Il presidente: Giovanni Cao

p. La Federazione nazionale fascista della gente del mare
Il presidente: Davide Lembo

1140 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

relativo al contributo del personale delle aziende armatoriali a favore dell'Ente nazionale fascista assistenza gente di mare.

(Proroga validità contratto collettivo 10 dicembre 1938-XVII).

L'anno 1939-XVIII, addì 30 del mese di dicembre, in Roma, la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente Consigliere nazionale avv. Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente del mare, in persona del suo segretario Consigliere nazionale Davide Lembo, hanno stipulato un contratto collettivo per prorogare a tutto il 31 dicembre 1940-XIX, la validità del contratto collettivo 10 dicembre 1938-XVII, relativo al versamento all'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare di un contributo da trattenere sugli emolumenti dei marittimi e del personale amministrativo delle aziende armatoriali libere di piroscafi e motonavi da passeggeri e da carico, nonchè del personale amministrativo delle società esercenti servizi di preminente interesse nazionale.

p. La Federaz. naz. fasc. degli armatori e ausil. dell'armamento: G. Cao

p. La Federaz. naz. fasc. della gente del mare: D. Lembo.

1141 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per il regolamento della previdenza degli impiegati dipendenti da aziende esercenti concessioni tabacco, frantoi da oliva, industrie boschive e forestali.

L'anno 1938-XVII, il giorno 29 del mese di dicembre in Roma, tra la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata per delega del suo presidente sen. conte Giuseppe Volpi di Misurata, dal direttore prof. Giovanni Balella, assistito dal capo dei servizi del lavoro avvocato Rosario Toscani, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del legno, rappresentata per delega del presidente ing. Gino Franciosi, dal direttore avv. Corrado Capuano, assistito dal dott. Fausto Ariotti, della Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie agricole e alimentari varie, rappresentata per delega del presidente dal direttore comm. avv. Giuseppe Canepa, assistito dal dott. Emilio Ricci, della Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del presidente dal direttore ing. Sepe Gennaro, assistito dal dott. Pasquale Mazza; e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, rappresentata dall'on. prof. Franco Angelini, assistito dal comm. Aldo Buffo, direttore dei servizi di previdenza e assistenza, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole forestali, in persona del segretario dott. Gioacchino Dallari; sentite la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro e la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, in relazione a quanto è stato disposto circa il trattamento di previdenza dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 febbraio 1938, per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'industria boschiva e forestale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 marzo 1938-XVI, fascicolo 170, all. n. 1321, e, per estratto nella *Gazzetta ufficiale* del 26 febbraio 1938, n. 47, parte seconda e dall'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 marzo 1938, per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e di frantoi da olive, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 31 marzo 1938-XVI, fascicolo 195, all. 1325, e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1938-XVI, n. 69, parte seconda, è stato stipulato il regolamento di previdenza degli impiegati dipendenti da aziende esercenti concessioni di tabacco, frantoi da olive e industrie boschive e forestali.

Detto contratto costituisce parte integrante dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla premessa e ne segue le sorti a tutti gli effetti.

p. La Confederazione fascista degli industriali: G. Balella

p. La Confed. fasc. lavoratori agricoltura: F. Angelini

1142 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

riguardante il trattamento di liquidazione e di quiescenza del personale impiegatizio addetto alle aziende private del gas. (Modificazioni).

Addì 5 aprile 1940-XVIII, in Torino, fra la Federazione nazionale fascista degli industriali del gas e degli acquedotti, rappresentata dal suo presidente Consigliere nazionale gr. uff. Crescentino Rampone, assistito dal direttore della Federazione stessa dott. comm. Luigi Nerbini e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Grandi, assistito del Camerata Ugo Pieroni della Federazione stessa, è stato stipulato un contratto collettivo concernente modifiche agli articoli 2 e 32 del contratto collettivo nazionale, riguardante il trattamento di liquidazione e di quiescenza del personale impiegatizio addetto alle aziende private del gas, stipulato il 5 febbraio 1938-XVII, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 dicembre 1939-XVIII, n. 287, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni fasciste 210 del 15 dicembre 1939, allegato n. 1752.

Detto contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII, decadrà alla stessa data di decadenza del contratto sopraindicato e cioè col 31 dicembre 1989 e sarà rinnovabile alle stesse condizioni locate per il

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali

(Modificazioni)

In Roma, addì 27 settembre 1939-XVII, tra la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore prof. Giovanni Balella, assistito dal capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero, rappresentata dal suo commissario consigliere nazionale Gino Panconesi, sentite la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e la Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto, in relazione alla norma contenuta nell'art. 30 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVIII, n. 1272 e alle istruzioni impartite, in base all'articolo stesso, dal Ministero delle corporazioni, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per la modifica dell'art. 17 del contratto nazionale viaggiatori piazzisti di aziende industriali 1° dicembre 1937, circa la riduzione dei contributi di previdenza, nella misura dell'1 per cento a carico delle aziende e dell'1 per cento a carico dei viaggiatori piazzisti, nei confronti dei viaggiatori piazzisti soggetti all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Il contratto decorre dal 1° maggio 1939 e ha la stessa durata del contratto collettivo nazionale per i viaggiatori e piazzisti.

p. La Confederazione fascista degli industriali: G. Balella

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori ausiliari comm. interno ed estero: G. Pangonesi

1144 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale dipendente dall'Ala Littoria S. A. addetto ai servizi di presa fotografica o cinematografica da aeromobili per scopi civili.

Addì 1° giugno 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei, rappresentata dal suo presidente gen. S. A. sen. Aurelio Liotta, assistito dal direttore della stessa comm.te Vittorio Maltese, dal prof. Alfredo Crosco e dal dott. Emilio Persico e la Federazione nazionale fascista della gente dell'aria, rappresentata dal suo segretario Cons. naz. dott. Giovanni Vitalini-Sacconi, assistito dal dott. Arnaldo Spinelli, si è stipulato il contratto collettivo che regola i rapporti fra l'Ala Littoria S. A. e tutto il personale dipendente addetto ai servizi di presa fotografica o cinematografica da aeromobili per scopi civili (fotogrammetrici ed affini).

Il contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale sopra indicato, dalla assunzione al licenziamento, ne stabilisce la classificazione, le mansioni, l'orario di lavoro, gli stipendi, i riposi, le ferie, ne fissa la previdenze in caso di malattia, di infortunio, di morte.

Il contratto decorre dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni ed avrà la durata di un anno; in caso di mancata disdetta tre mesi prima della scadenza si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese trasporti aerei: A. Liotta.

p. La Federazione naz. fasc. della gente dell'aria: G. Vitalini-Sacconi.

1145 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia

Il giorno 30 maggio 1940-XVIII, in Bologna, tra la Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri, rappresentata per delega

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

da aziende esercenti concessioni tabacco, frantoi di olive, industrie boschive e forestali.

L'anno 1938-XVII, il giorno 20 del mese di dicembre in Roma, tra la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata per delega del suo presidente sen. conte Giuseppe Volpi di Misurata, dal direttore prof. Giovanni Balella, assistito dal capo dei servizi del lavoro avvocato Rosario Toscani, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del legno, rappresentata per delega del presidente ing. Gino Franciosi, dal direttore avv. Corrado Capuano, assistito dal dott. Fausto Arioti, della Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie agricole e alimentari varie, rappresentata per delega del presidente dal direttore comm. avv. Giuseppe Canepa, assistito dal dott. Emilio Ricci, della Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del presidente dal direttore ing. Sepe Quarza, assistito dal dott. Pasquale Mazza; e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, rappresentata dall'on. prof. Tranco Angelini, assistito dal comm. Aldo Baria, direttore dei servizi di previdenza e assistenza, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole forestali, in persona del segretario dott. Gioacchino Dallari; sentite la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro e la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, in relazione a quanto è stato disposto circa il trattamento di previdenza dell'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 febbraio 1938, per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'industria boschiva e forestale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 marzo 1938-XVI, fascicolo 174, all. n. 1321, e, per estratto nella *Gazzetta ufficiale* del 26 febbraio 1938, n. 47, parte seconda e dall'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1938, per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e di frantoi da olive, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 31 marzo 1938-XVI, fascicolo 178, all. 1325, e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1938-XVI, n. 69, parte seconda, è stato stipulato il regolamento di previdenza degli impiegati dipendenti da aziende esercenti concessioni di tabacco, frantoi da olive e industrie boschive e forestali.

Detto contratto costituisce parte integrante dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla premessa e ne segue le sorti a tutti gli effetti.

p. La Confederazione fascista degli industriali: G. Balella

p. La Confed. fasc. lavoratori agricoltura: F. Angelini

1142 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

riguardante il trattamento di liquidazione e di quiescenza del personale impiegatizio addetto alle aziende private del gas. (Modificazioni).

Addì 2 aprile 1940-XVIII, in Torino, fra la Federazione nazionale fascista degli industriali del gas e degli acquedotti, rappresentata dal suo presidente Consigliere nazionale gr. uff. Crescentino Rampone, assistito dal direttore della Federazione stessa dott. comm. Luigi Nervi e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dal Comerata Ugo Pieroni della Federazione stessa, è stato stipulato un contratto collettivo concernente modifiche agli articoli 2 e 52 del contratto collettivo nazionale, riguardante il trattamento di liquidazione e di quiescenza del personale impiegatizio addetto alle aziende private del gas, stipulato il 5 febbraio 1935-XIII, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 dicembre 1939-XVIII, n. 287, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni fascicolo 210 del 15 dicembre 1939, allegato n. 1734.

Detto contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII, decadrà alla stessa data di decadenza del contratto sopracitato e cioè col 31 dicembre 1945 e sarà prorogabile alle stesse condizioni fissate per il contratto stesso.

p. La Federaz. naz. fasc. degli industr. del gas e degli acquedotti:
C. Rampone

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavorat. dell'industr. acqua gas elettricità:
M. Gradi

1143 (A pagamento).

In Roma, addì 27 settembre 1939-XVII, tra la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore prof. Giovanni Balella, assistito dal capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero, rappresentata dal suo commissario consigliere nazionale Gino Parconesi, sentite la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e la Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto, in relazione alla norma contenuta nell'art. 30 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVIII, n. 1272 e alle istruzioni impartite, in base all'articolo stesso, dal Ministero delle corporazioni, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per la modifica dell'art. 17 del contratto nazionale viaggiatori piazzisti di aziende industriali 1° dicembre 1937, circa la riduzione dei contributi di previdenza, nella misura dell'1 per cento a carico delle aziende e dell'1 per cento a carico dei viaggiatori piazzisti, nei confronti dei viaggiatori piazzisti soggetti all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Il contratto decorre dal 1° maggio 1939 e ha la stessa durata del contratto collettivo nazionale per i viaggiatori e piazzisti.

p. La Confederazione fascista degli industriali: C. Balella

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori ausiliari comm. interno ed estero:
G. Pangonesi

1144 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale dipendente dall'Ala Littoria S. A. addetto ai servizi di presa fotografica o cinematografica da aeromobili per scopi civili.

Addì 1° giugno 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei, rappresentata dal suo presidente gen. S. A. sen. Aurelio Liotta, assistito dal direttore della stessa comm.te Vittorio Maltese, dal prof. Alfredo Crocco e dal dott. Emilio Persico e la Federazione nazionale fascista della gente dell'aria, rappresentata dal suo segretario Cons. naz. dott. Giovanni Vitalini-Sacconi, assistito dal dott. Arnaldo Spinelli, si è stipulato il contratto collettivo che regola i rapporti fra l'Ala Littoria S. A. e tutto il personale dipendente addetto ai servizi di presa fotografica o cinematografica da aeromobili per scopi civili (fotogrammetrici ed affini).

Il contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale sopra indicato, dalla assunzione al licenziamento, ne stabilisce la classificazione, le mensioni, l'orario di lavoro, gli stipendi, i riposi, le ferie, le assenze previdenze in caso di malattia, infortunio, di morte.

Il contratto decorre dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni ed avrà la durata di un anno; in caso di mancata disdetta tre mesi prima della scadenza si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese trasporti aerei:
A. Liotta.

p. La Federazione naz. fasc. della gente dell'aria:
G. Vitalini Sacconi.

1145 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia

Il giorno 30 maggio 1940-XVIII, in Bologna, tra la Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri, rappresentata per delega del suo presidente Cons. naz. Luigi Canaletti, dal Cons. naz. Aurelio Manaresi, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di credito, rappresentata per delega del suo segretario rag. Benedetto Messana, dal fascista Ercole Tesini, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per il personale della Banca Agricola commerciale di Reggio Emilia.

Oggetto del contratto: trattamento giuridico, morale ed economico degli impiegati, impiegate, commessi ed aiuto commessi della Banca suindicata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Il contratto contiene in particolare le seguenti disposizioni: composizione ed assunzione del personale; doveri ed attribuzioni del personale; disposizioni disciplinari; retribuzioni e relative tabelle degli stipendi e indennità accessorie; orario, lavoro straordinario e congedi; trattamento di malattia ed assenze; servizio militare; anzianità convenzionali; missioni e trasferte; cessazione del rapporto d'impiego; disposizioni particolari per i commessi; disposizioni generali e di attuazione.

Efficacia territoriale: il contratto estende la sua efficacia nelle provincie di Reggio Emilia e Modena.

Durata del contratto: il contratto entra in vigore col 21 aprile 1940-XVIII, avrà la durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato per un biennio, e così di seguito, salvo disdetta quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri:
A. Manaresi.

p. La Federazione naz. fasc. dei lavoratori delle aziende del credito:
E. Tesini.

1136 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTERPROVINCIALE

per gli insegnanti degli Istituti privati di educazione e di istruzione. (Integrativo del contratto collettivo nazionale 6 dicembre 1937).

L'anno 1940-XVIII, il giorno 25 del mese di aprile, in Torino, tra la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, rappresentata per mandato speciale del suo presidente dal prof. cav. Carlo Cerchio, coadiuvato dai professori Offidani cav. Francesco e signora Troiani Valeria, ed il Sindacato interprovinciale fascista degli insegnanti privati, rappresentato dal prof. dott. Giuseppe Lucchetti, coadiuvato dai professori Angelo Rossi e Marcello Pipino, con l'intervento del residente provinciale fascista dei professionisti e degli artisti, comm. avv. Carlo Majocino, assistito dal direttore rag. Lelio Giovannini, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per gli insegnanti degli istituti privati di educazione e di istruzione da valere per le provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, ad integrazione del contratto collettivo nazionale stipulato il 6 dicembre 1937, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1938, fascicolo 189, allegato 1144.

Il contratto contiene le retribuzioni annuali degli insegnanti per ogni ora d'insegnamento, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni, ha decorrenza dal 15 ottobre 1939-XVII, e scadrà il 15 ottobre 1941-XIX, salvo rinnovo automatico di biennio in biennio, se non denunciato tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.

p. La Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti:
C. Cerchio.

p. Il Sindacato interprovinciale fascista insegnanti privati:
G. Lucchetti.

1147 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

relativo alla estensione dell'assistenza di malattia a favore dei familiari degli impiegati appartenenti alla gente dell'aria

Addì 26 marzo 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei, rappresentata dal suo presidente gen. di S. A. sen. Aurelio Liotta, assistito dal direttore comte Vittorio Maltese, e la Federazione nazionale fascista della gente dell'aria, rappresentata dal suo segretario Cons. naz. dott. Giovanni Vitalini-Sacconi, assistito dall'ing. Rolando Albani; in adempimento di quanto stabilito nell'art. 32 del contratto collettivo interconfederale del 23 dicembre 1939-XVIII, relativo alla estensione dell'assistenza di malattia a favore dei familiari degli operai dell'industria, si sono stabilite le norme che regolano l'assistenza sanitaria in favore dei componenti il nucleo familiare dei lavoratori appartenenti alla Gente dell'aria e inscritti alla Cassa mutua nazionale malattie operai della gente dell'aria.

Il contratto determina quale e come sia costituito il «nucleo familiare» agli effetti del diritto alle prestazioni; quali assistenze spettino ai familiari e entro quali limiti e condizioni; fissa il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e dell'impiegato e degli organi che praticheranno le assistenze.

Il contratto, che costituisce parte integrante di quello interconfederale 1° marzo 1940-XIV, di cui segue le sorti, entra in vigore il 1° marzo 1940-XVIII.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese trasporti aerei:
A. Liotta.

p. La Federazione naz. fasc. della gente dell'aria:
G. Vitalini-Sacconi.

1138 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

Relativo alla estensione dell'assistenza di malattia a favore dei familiari degli operai appartenenti alla gente dell'aria

Addì 20 febbraio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei rappresentata dal suo presidente gen. di S. A. sen. Aurelio Liotta, assistito dal direttore comte Vittorio Maltese, e la Federazione nazionale fascista della gente dell'aria, rappresentata dal suo segretario Cons. naz. dott. Giovanni Vitalini-Sacconi, assistito dal dott. Arnaldo Spinelli, in esecuzione di quanto disposto nell'art. 27 dello statuto della «Cassa mutua nazionale contro le malattie a favore degli operai appartenenti alla gente dell'aria» e ad integrazione di esso, e in adempimento di quanto stabilito nell'art. 32 del contratto collettivo interconfederale del 23 dicembre 1939-XVIII, relativo alla estensione dell'assistenza di malattia a favore dei familiari degli operai dell'industria, si sono stabilite le norme che regolano l'assistenza sanitaria in favore dei componenti il nucleo familiare dei lavoratori appartenenti alla Gente dell'aria e inscritti alla Cassa mutua nazionale malattie operai della gente dell'aria.

Il contratto determina quale e come sia costituito il «nucleo familiare» agli effetti del diritto alle prestazioni; quali assistenze spettino ai familiari e entro quali limiti e condizioni; fissa il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore e gli organi che praticheranno le assistenze, le quali saranno concesse a far tempo dal 1° aprile 1940-XVIII.

Il contratto che costituisce parte integrante di quello interconfederale 14 settembre 1939-XVIII, di cui segue le sorti, entra in vigore il 1° febbraio 1940-XVIII.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese trasporti aerei:
A. Liotta.

p. La Federazione naz. fasc. della gente dell'aria:
G. Vitalini-Sacconi.

1139 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati addetti alle analisi delle bietole (campagna 1939)

Addì agosto 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica, rappresentata dal suo segretario cons. naz. dott. Francesco Berna, e la Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati, rappresentata, per delega del presidente cons. naz. Emilio Arlotti, dal direttore avv. Luciano Pertica, è stato stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale chimico assunto per l'analisi delle bietole durante il periodo di campagna 1939-XVII.

Il contratto che ha valore per la sola durata della campagna saccarifera, si intenderà rinnovato per la campagna successiva qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti entro il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

venzionali; missioni e trasferte; cessazione del rapporto d'impiego; disposizioni particolari per i commessi; disposizioni generali e di attuazione.

Efficacia territoriale: il contratto estende la sua efficacia nelle provincie di Reggio Emilia e Modena.

Durata del contratto: il contratto entra in vigore col 21 aprile 1939-XVIII, avrà la durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato per un biennio, e così di seguito, salvo disdetta quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri:
A. Manaresi.

p. La Federazione naz. fasc. dei lavoratori delle aziende del credito:
E. Teslini.

1136 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTERPROVINCIALE

per gli insegnanti degli Istituti privati di educazione e di istruzione. (Integrativo del contratto collettivo nazionale 6 dicembre 1937).

L'anno 1939-XVIII, il giorno 25 del mese di aprile, in Torino, tra la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, rappresentata per mandato speciale del suo presidente dal prof. cav. Carlo Cerchio, coadiuvato dai professori Cifidani cav. Francesco e signora Troiani Valeria, ed il Sindacato interprovinciale fascista degli insegnanti privati, rappresentato dal prof. dott. Giuseppe Lucchetti, coadiuvato dai professori Angelo Rossi e Marcello Pipino, con l'intervento del residente provinciale fascista dei professionisti e degli artisti, comm. avv. Carlo Majorino, assistito dal direttore rag. Lelio Giovannini, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per gli insegnanti degli istituti privati di educazione e di istruzione da valere per le provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, ad integrazione del contratto collettivo nazionale stipulato il 6 dicembre 1937, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1938, fascicolo 189, allegato 1212.

Il contratto contiene le retribuzioni annuali degli insegnanti per ogni ora d'insegnamento, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni, ha decorrenza dal 15 ottobre 1939-XVII, e scadrà il 15 ottobre 1941-XIX, salvo rinnovo automatico di biennio in biennio, se non denunciato tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.

p. La Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti:
G. Cerchio.

p. Il Sindacato interprovinciale fascista insegnanti privati:
G. Lucchetti.

1147 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

relativo alla estensione dell'assistenza di malattia a favore dei familiari degli impiegati appartenenti alla gente dell'aria

Addì 16 marzo 1939-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei, rappresentata dal suo presidente gen. di S. A. sen. Aurelio Liotta, assistito dal direttore comte Vittorio Maltese, e la Federazione nazionale fascista della gente dell'aria, rappresentata dal suo segretario Cons. naz. dott. Giovanni Vitalini-Sacconi, assistito dall'ing. Rolando Albani; in adempimento di quanto stabilito nell'art. 2 del contratto collettivo interconfederale del 23 dicembre 1939-XVIII, relativo alla estensione dell'assistenza malattia a favore dei familiari degli impiegati dell'industria, si sono stabilite le norme che regolano l'assistenza sanitaria in favore dei componenti il nucleo familiare degli impiegati appartenenti alla gente dell'aria e iscritti alla Cassa mutua nazionale paritetica contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le Società esercenti linee aeree regolari.

le assistenze.

Il contratto, che costituisce parte integrante di quello interfederale 1° marzo 1939-XVII, di cui segue le sorti, entra in vigore il 1° marzo 1939-XVIII.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese trasporti aerei:
A. Liotta.

p. La Federazione naz. fasc. della gente dell'aria:
G. Vitalini-Sacconi.

1138 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

relativo alla estensione dell'assistenza di malattia a favore dei familiari degli operai appartenenti alla gente dell'aria

Addì 20 febbraio 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei rappresentata dal suo presidente gen. di S. A. sen. Aurelio Liotta, assistito dal direttore comte Vittorio Maltese, e la Federazione nazionale fascista della gente dell'aria, rappresentata dal suo segretario Cons. naz. dott. Giovanni Vitalini-Sacconi, assistito dal dott. Arnaldo Spinelli, in esecuzione di quanto disposto nell'art. 2° dello statuto della « Cassa mutua nazionale contro le malattie a favore degli operai appartenenti alla gente dell'aria » e ad integrazione di esso, e in adempimento di quanto stabilito nell'art. 1° del contratto collettivo interconfederale del 23 dicembre 1939-XVIII, relativo alla estensione dell'assistenza di malattia a favore dei familiari degli operai dell'industria, si sono stabilite le norme che regolano l'assistenza sanitaria in favore dei componenti il nucleo familiare dei lavoratori appartenenti alla Gente dell'aria e iscritti alla Cassa mutua nazionale malattie operai della gente dell'aria.

Il contratto determina quale e come sia costituito il « nucleo familiare » agli effetti del diritto alle prestazioni; quali assistenza spettino ai familiari e entro quali limiti e condizioni; fissa il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore e gli organi che provvederanno le assistenze, le quali saranno concesse a far tempo dal 1° aprile 1939-XVIII.

Il contratto che costituisce parte integrante di quello interconfederale 23 settembre 1939-XVIII, di cui segue le sorti, entra in vigore il 1° febbraio 1939-XVIII.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese trasporti aerei:
A. Liotta.

p. La Federazione naz. fasc. della gente dell'aria:
G. Vitalini-Sacconi.

1149 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati addetti alle analisi delle bietole (campagna 1939)

Addì agosto 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica, rappresentata dal suo segretario cons. naz. dott. Francesco Berna, e la Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati, rappresentata, per delega del presidente cons. naz. Emilio Arlotti, dal direttore avv. Luciano Pertica, è stato stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale chimico assunto per l'analisi delle bietole durante il periodo di campagna 1939-XVII.

Il contratto che ha valore per la sola durata della campagna saccarifera, si intenderà rinnovato per la campagna successiva qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti entro il 31 marzo 1940.

p. La Federazione naz. fasc. industriali zucchero, dolci e derivati:
L. Pertica.

p. La Federazione naz. fasc. lavoratori industria chimica: F. Berna.

1156 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

COMMERCIALI

SOC. AN. CONSORZIO AGRICOLO VINICOLO PIEMONTESE - GENOVA

Capitale sociale Lit. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 12 agosto 1940, alle ore 9, in via Roma n. 5-6 Genova. Occorrendo la seconda convocazione questa si intenderà già fissata per il giorno 22 agosto 1940, alla stessa ora e negli stessi locali.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Parziale rinnovo del Consiglio di amministrazione, eventuali dimissioni di altri amministratori e nuove elezioni;
4. Elezioni del collegio sindacale.

Parte straordinaria:

1. Modifiche agli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 27 dello statuto sociale;
2. Rapporti colla Soc. An. «La Spiga», eventuale divisione di attività e nomina di un comitato esecutivo.

1173 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

SOCIETÀ «THERMOS»

Anonima Italiana per le applicazioni della saldatura elettrica ed ossi-acetilenica

Sede in Genova — Capitale versato L. 1.500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII, alle ore 11 nella sede sociale in Genova, Salita Grazie, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Determinazione del numero e nomina di amministratori;
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci;
5. Nomina del collegio sindacale e del relativo presidente;
6. Varie.

Parte straordinaria:

Proposta di aumento del capitale sociale mediante trasferimento delle riserve a norma dello art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Genova, 25 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

1176 (A pagamento).

S. A. D'ESTE NOVELLO & C.

(in liquidazione).

Capitale sociale L. 60.000, interamente versato.

Sede in Burano (Venezia).

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della liquidazione a Burano (Venezia), via S. Mauro per il giorno 20 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore;
2. Relazione dei sindaci;

SOCIETÀ ANONIMA RODOLFO TARANTOLA & C.

Sede Biella — Capitale sociale L. 15.000 versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 agosto 1940, alle ore 10 in Biella, via Cristoforo Colombo n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative.

Parte straordinaria:

1. Proposta di anticipato scioglimento della società con effetto dal 1° luglio 1940 e passaggio in liquidazione;
2. Nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei poteri relativi;
3. Nomina del collegio sindacale della liquidazione.

Occorrendo una seconda convocazione questa resta sin d'ora fissata per il giorno 28 agosto 1940 allo stesso luogo e nella stessa ora.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà farsi 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea di prima convoca, presso la sede sociale e sarà valido anche per la seconda convoca.

1177 (A pagamento). L'Amministratore unico.

OFFICINE MECCANICHE CERUTI

Anonima con sede in Milano — Capitale L. 8.000.000.

Gli azionisti sono convocati per il 7 settembre 1940, ed in eventuale seconda convocazione per il 9 settembre 1940 in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 8, alle ore 12, per deliberare sulla integrazione del collegio sindacale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà farsi presso le casse sociali entro il 2 settembre 1940.

Il Consiglio.

1178 (A pagamento).

SOC. AN. SAN MARCO

(in liquidazione).

Capitale sociale L. 220.000.

Genova, Salita S. Brigida, 8-3.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, per il giorno 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e del collegio dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940-XVIII;
3. Nomine dei sindaci e determinazione emolumenti;
4. Surroga di un liquidatore.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il 16 settembre 1940 - Anno XVIII, nello stesso locale stessa ora. Deposito delle azioni: almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

1180 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CROWE & C.

Sede in Milano — Capitale L. 100.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 agosto 1940-XVIII, ore 11, presso la filiale della Società in Torino, via Cellini, 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

PIEMONTESE - GENOVA

Capitale sociale Lit. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 12 agosto 1940, alle ore 9, in via Roma n. 5-6 Genova. Occorrendo la seconda convocazione questa si intenderà già fissata per il giorno 22 agosto 1940, alla stessa ora e negli stessi locali.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Parziale rinnovo del Consiglio di amministrazione, eventuali dimissioni di altri amministratori e nuove elezioni;
4. Elezioni del collegio sindacale.

Parte straordinaria:

1. Modifiche agli art. 4, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 25, 27 dello statuto sociale;
2. Rapporti colla Soc. An. «La Spiga», eventuale divisione di attività e nomina di un comitato esecutivo.

1173 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

SOCIETÀ «THERMOS»

Anonima Italiana per le applicazioni della saldatura elettrica ed ossi-acetilenica

Sede in Genova — Capitale versato L. 1.500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII, alle ore 11 nella sede sociale in Genova, Calata Grazie, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Determinazione del numero e nomina di amministratori;
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci;
5. Nomina del collegio sindacale e del relativo presidente;
6. Varie.

Parte straordinaria:

Proposta di aumento del capitale sociale mediante trasferimento delle riserve a norma dello art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Genova, 25 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

1176 (A pagamento).

S. A. D'ESTE NOVELLO & C.

(In liquidazione).

Capitale sociale L. 60.000, interamente versato.

Sede in Burano (Venezia).

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della liquidazione a Burano (Venezia), via S. Mauro per il giorno 20 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione dei bilanci al 30 giugno 1938, al 30 giugno 1939 e al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
4. Nomina dei sindaci e del loro presidente;
5. Determinazione dell'emolumento sindacale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso il liquidatore entro il 15 agosto 1940-XVIII.

Burano, 20 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore.

1179 (A pagamento).

[illegible] per il giorno 20 agosto 1940, alle ore [illegible], in via Cristoforo Colombo n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative.

Parte straordinaria:

1. Proposta di anticipato scioglimento della società con effetto dal 1° luglio 1940 e passaggio in liquidazione;
2. Nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei poteri relativi;
3. Nomina del collegio sindacale della liquidazione.

Occorrendo una seconda convocazione questa resta sin d'ora fissata per il giorno 28 agosto 1940 allo stesso luogo e nella stessa ora.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà farsi 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea di prima convoca, presso la sede sociale e sarà valido anche per la seconda convoca.

1177 (A pagamento). L'Amministratore unico.

OFFICINE MECCANICHE CERUTI

Anonima con sede in Milano — Capitale L. 8.000.000.

Gli azionisti sono convocati per il 7 settembre 1940, ed in eventuale seconda convocazione per il 9 settembre 1940 in Milano, piazza Paolo Ferrari n. 8, alle ore 12, per deliberare sulla integrazione del collegio sindacale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà farsi presso le casse sociali entro il 2 settembre 1940.

Il Consiglio.

1178 (A pagamento).

SOC. AN. SAN MARCO

(in liquidazione).

Capitale sociale L. 220.000.

Genova, Salita S. Brigida, 8-3.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, per il giorno 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e del collegio dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940-XVIII;
3. Nomina dei sindaci e determinazione emolumenti;
4. Surroga di un liquidatore.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il 16 settembre 1940 - Anno XVIII, nello stesso locale stessa ora. Deposito delle azioni: almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

1180 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA CROWE & C.

Sede in Milano — Capitale L. 100.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII, ore 12, presso la filiale della Società in Torino, via Cellini, 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Scioglimento anticipato della società, sua messa in liquidazione, nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale i signori azionisti per intervenire all'assemblea generale dovranno depositare le loro azioni entro il 14 agosto 1940-XVIII presso la sede della Società in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 22.

Milano, 26 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1181 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

OFFICINE MECCANICHE GIUSEPPE LEIDI

Soc. An. Sede in Genova.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Soc. anonima Officine Meccaniche Giuseppe Leidi, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 10 agosto 1940, alle ore 15, nella sede sociale in Genova, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 31 giugno 1940 e deliberazioni relative;
4. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Cambiamento della ragione sociale e modifica dell'art. 1 dello statuto.
2. Dimissioni dell'amministratore unico;
3. Nomina di un Consiglio di amministrazione e conseguente modifica dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea, dovrà essere effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la cassa sociale.

Per il caso di diserzione, l'adunanza resta fissata in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 1940 nello stesso luogo ed alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 25 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico.

1182 (A pagamento).

CASSA RURALE E COOPERATIVA DI CONSUMO DI FORINO

(in liquidazione).

L'assemblea dei soci è convocata nella Casa comunale di Forino pel 18 agosto prossimo e in seconda convocazione, occorrendo, per 1° settembre p. v. ore 10.

Ordine del giorno:

1. Bilancio e rendiconto al 31 dicembre 1939;
2. Relazione dei sindaci;
3. Nomina dei sindaci;
4. Varie.

I liquidatori.

1183 (A pagamento).

MOLINI BASSA VALTELLINA

Società anonima con sede in Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Morbegno, presso la sede dello stabilimento, alle ore 11 del giorno giovedì 22 agosto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII; relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci e delibere relative;
2. Nomina di tre amministratori.

Parte straordinaria:

Proposta di aumento di capitale nei limiti consentiti dal R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613.

Per intervenire all'assemblea si dovranno depositare le azioni

---

SOC. AN. MAGAZZINI GENERALI DEL LEGNAME

(in liquidazione).

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Brescia, via Gabriele Rosa, 35, alle ore 17 di lunedì 26 agosto 1940-XVIII ed occorrendo in seconda convocazione nello stesso luogo ed alla stessa ora di lunedì 9 settembre 1940, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 25 luglio 1940-XVIII e deliberazioni relative.

1184 (A pagamento

Il Liquidatore.

SUCCESSORI ANTICA DITTA «PROFUMO»

Soc. An., sede in Genova — Capitale versato L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 21 agosto 1940-XVIII, ore 15, presso la sede sociale in Genova, Salita S. Caterina, n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere fatto non oltre il 17 agosto 1940 presso la sede sociale o presso il Banco di Roma sede di Genova.

Genova, 26 luglio 1940-XVIII

1185 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

SOCIETÀ ITALIANA DI ARMAMENTO (SIDARMA)

Anonima con sede in Fiume — Capitale L. 30.000.000 versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII alle ore 10 in Venezia, presso gli uffici sociali, Bacino Orseolo, 1126, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
3. Nomina di tre amministratori.

All'assemblea hanno diritto di intervenire gli azionisti inscritti nominativamente nel libro dei soci cinque giorni prima di quello fissato per la assemblea stessa, nonchè tutti coloro che avranno eseguito il deposito delle azioni presso le casse sociali cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Fiume, 27 luglio 1940-XVIII

1189 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

COMPAGNIA TECNICA INDUSTRIE PETROLI S.A.I.

Roma, via Paisiello, n. 21 — Capitale sociale L. 1.200.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 agosto 1940-XVIII, alle ore 17, presso la sede sociale in Roma, via Paisiello, n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 1.200.000 a L. 4.800.000;
2. Conseguente modifica dell'art. 5° dello Statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto ai sensi dello statuto, entro il 22 agosto 1940-XVIII, presso la spett. Banca privata finanziaria, Milano, via G. Verdi, n. 7.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che rien

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 agosto 1940, alle ore 15, nella sede sociale in Genova, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio al 31 giugno 1940 e deliberazioni relative;
4. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Cambiamento della ragione sociale e modifica dell'art. 1 dello statuto.
2. Dimissioni dell'amministratore unico;
3. Nomina di un Consiglio di amministrazione e conseguente modifica dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea, dovrà essere effettuato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la cassa sociale.

Per il caso di diserzione, l'adunanza resta fissata in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 1940 nello stesso luogo ed alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 25 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico.

1182 (A pagamento).

CASSA RURALE E COOPERATIVA DI CONSUMO DI FORINO

(in liquidazione).

L'assemblea dei soci è convocata nella Casa comunale di Forino pel 18 agosto prossimo e in seconda convocazione, occorrendo, per 1° settembre p. v. ore 10.

Ordine del giorno:

1. Bilancio e rendiconto al 31 dicembre 1939;
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci;
4. Varie.

1183 (A pagamento). I liquidatori.

MOLINI BASSA VALTELLINA

Società anonima con sede in Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Morbegno, presso la sede dello stabilimento, alle ore 11 del giorno giovedì 22 agosto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII; relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci e delibere relative;
2. Nomina di tre amministratori.

Parte straordinaria:

Proposta di aumento di capitale nei limiti consentiti dal R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613.

Per intervenire all'assemblea si dovranno depositare le azioni presso la sede dello stabilimento in Morbegno entro il giorno 17 agosto 1940. In caso di seconda adunanza questa avverrà il giorno di giovedì 5 settembre 1940 nello stesso luogo e ora, ed il deposito delle azioni si effettuerà entro il 31 agosto 1940-XVIII.

Morbegno, 26 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1186 (A pagamento).

---

stessa ora di lunedì 9 settembre 1940, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 25 luglio 1940-XVIII e deliberazioni relative.

1184 (A pagamento Il Liquidatore.

SUCCESSORI ANTICA DITTA «PROFUMO»

Soc. An., sede in Genova — Capitale versato L. 500.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 21 agosto 1940-XVIII, ore 15, presso la sede sociale in Genova, Salita S. Caterina, n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere fatto non oltre il 17 agosto 1940 presso la sede sociale o presso il Banco di Roma sede di Genova.

Genova, 26 luglio 1940-XVIII

1185 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

SOCIETÀ ITALIANA DI ARMAMENTO (SIDARMA)

Anonima con sede in Fiume — Capitale L. 30.000.000 versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 agosto 1940-XVIII alle ore 10 in Venezia, presso gli uffici sociali, Bacino Orseolo, 1126, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
3. Nomina di tre amministratori.

All'assemblea hanno diritto di intervenire gli azionisti inscritti nominativamente nel libro dei soci cinque giorni prima di quello fissato per la assemblea stessa, nonchè tutti coloro che avranno eseguito il deposito delle azioni presso le casse sociali cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Fiume, 27 luglio 1940-XVIII

1189 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

COMPAGNIA TECNICA INDUSTRIE PETROLI S.A.I.

Roma, via Paisiello, n. 21 — Capitale sociale L. 1.200.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 agosto 1940-XVIII, alle ore 17, presso la sede sociale in Roma, via Paisiello, n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 1.200.000 a L. 4.800.000;
2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto ai sensi dello statuto, entro il 22 agosto 1940-XVIII, presso la spett. Banca privata finanziaria, Milano, via G. Verdi, n. 7.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino inscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la adunanza.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fissata fin d'ora per il giorno 29 agosto 1940-XVIII alla stessa ora e luogo.

Roma, 29 luglio 1940-XVIII.

1191 (A pagamento). Il Consiglio d'amministrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

« C.I.P.A. »

S. A. Consorzio Commercianti Importatori Pelli ed Affini

Sede sociale: Milano — Capitale sociale L. 100.000, versato L. 30.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 19 agosto 1940-XVIII, alle ore 16 presso lo studio dell'avv. Alfredo Carusi, piazza Bertarelli n. 4, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione; relazione del collegio sindacale; bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

2. Proposta di anticipato scioglimento della società per essere venuto a mancare lo scopo sociale ed eventuale nomina del liquidatore.

Potranno intervenire gli azionisti che risultano iscritti sul libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Occorrendo una seconda convocazione questa resta fissata per il giorno 25 agosto 1940-XVIII nello stesso luogo ed alla stessa ora fissata per la prima convocazione.

Milano, 27 luglio 1940-XVIII

Il Presidente.

1150 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 17780 - Div. III - Spec. 46.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Lanifici Rivetti Società Anonima (Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Ditta Lanifici Rivetti (amministrazione in Biella) di spettanza della Ditta Inglese Issa e Schoucair, Beirout lire sterline 9.8.0; dollari 30.19

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale (procuratore superiore imposte Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

856 (Gratuito).

N. 17779 - Div. III - Spec. n. 42.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Pettinatura Lane Vercelli agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire 235,15 che la Ditta predetta ha verso la Ditta Mock e Odelin Parigi-Francese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il Cocito Elpidio arch. Intendenza finanza Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

856 (Gratuito).

N. 17779 - Div. III - Spec. n. 42.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal Credito italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti esistenti presso il Credito italiano succursale di Biella di pertinenza della Ditta Mosca e C. Società anonima: credito lire 91.755.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni (Intendente finanza Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 19 agosto 1940-XVIII, alle ore 16 presso lo studio dell'avv. Alfredo Carusi, piazza Bertarelli n. 4, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione; relazione del collegio sindacale; bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

2. Proposta di anticipato scioglimento della società per essere venuto a mancare lo scopo sociale ed eventuale nomina del liquidatore.

Potranno intervenire gli azionisti che risultano iscritti sul libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Occorrendo una seconda convocazione questa resta fissata per il giorno 20 agosto 1940-XVIII nello stesso luogo ed alla stessa ora fissata per la prima convocazione.

Milano, 27 luglio 1940-XVIII

Il Presidente.

1150 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 17780 - Div. III - Spec. 46.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra rifer.ta legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Lanifici Rivetti Società Anonima (Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Ditta Lanifici Rivetti (amministrazione in Biella) di spettanza della Ditta Inglese Issa e Schoncair, Dejroat lire sterline 9.8.0, dollari 30.29

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale (procuratore superiore imposte Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 26 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

855 (Gratuito).

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra rifer.ta legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Pettinatura Lane Vercelli agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire 245,13 che la Ditta predetta ha verso la Ditta Moch e Odelin Parigi-Francese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il Cocito Filpidio arch. Intendenza finanza Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

856 (Gratuito).

N. 17779 - Div. III - Spec. n. 42.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra rifer.ta legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal Credito italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti esistenti presso il Credito italiano succursale di Biella di pertinenza della Ditta Mosca e C. Società anonima: credito lire 91.795.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni (Intendente finanza Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

857 (Gratuito).

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 17664 - Div. III - Spec. n. 38.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 205 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza del signor I. Omondroyd e C. residente a Brodford, inglese. Credito L. 5370.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni (Intendenza di Finanza di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

858 (Gratuito).

N. 17664 - Div. III - Spec. 36.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 205 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza del signor T. Dewez e C. residente a Melbourne, inglese. Credito di L. 276.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni (Intendenza di Finanza di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

N. 17664 - Div. III - Spec. n. 34.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 205 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza del signor Vanderpante Fils e C. residente a Tourcoing, francese. N. 2900 azioni S. A. Mosca & C.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni (Intendenza di Finanza di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

860 (Gratuito).

N. 17680 - Div. III - Spec. 45.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 205 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti S. A. Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la ditta Lanifici Rivetti (amministrazione in Biella) di spettanza della ditta inglese P. Cutajor (Malta). Sterline 30.18.6.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale (proc. sup. Imposte Vercelli);

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza del signor I. Omnodroyd e C. residente a Brodford, inglese. Credito L. 5345.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni (Intendenza di Finanza di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

858 (Gratuito).

N. 17664 - Div. III - Spec. 36.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza del signor T. Dewez e C. residente a Melbourne, inglese. Credito di L. 276.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni (Intendenza di Finanza di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

859 (Gratuito).

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza del signor Vanderputte Fils e C. residente a Tourcoing, francese. N. 2900 azioni S. A. Mosca & C.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni (Intendenza di Finanza di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940XVIII

Il prefetto: Baratelli.

860 (Gratuito).

N. 17780 - Div. III - Spec. 45.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti S. A. Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la ditta Lanifici Rivetti (amministrazione in Biella) di spettanza della ditta inglese P. Cutajor (Malta). Sterline 30.18.6.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale (proc. sup. Imposte Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

861 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 18255 - Div. III - Spec. n. 88

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. Iannotolo Gros Emilio fu Pietro, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività di pertinenza dei signori Iannotolo Gros Marcello e Francesco fu Iannotolo Gros Giovanni, residenti a Costantina (Algeria):

Libretto postale emesso dall'Ufficio postale di Piedicavallo (Deliuto dal sig. Iannotolo Gros Emilio) n. 02347 col deposito di L. 818,80.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Ratiglia Antonio, proc. registro di Andorno Micca.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

960 (Gratuito).

N. 18132 - Div. III - Spec. n. 79.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vedutà la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare Anonima di Novara (Succursale di Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Popolare di Novara (Succursale di Biella) di proprietà di Moore Jessie fu Giorgio, residente ad Occhieppo Superiore:

Conto corrente di L. 201,50.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Dalberto, vice segretario intendenza Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

966 (Gratuito).

N. 18137 - Div. III - Spec. n. 83

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vedutà la dichiarazione prodotta dal sig. Filade Bogetti, residente a Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro il debito di franchi 49.502,70 che il sig. Filade Bogetti ha verso la ditta Weuz e C., di Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Aulenti Carmelo, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati

---

N. 18204 - Div. III - Spec. n. 77.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vedutà la dichiarazione prodotta dai F.lli Pandella - Lanificio Pavigliano, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di franchi francesi 3.600 che la predetta ha verso la ditta Bilbille & C., Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Aulenti Carmelo, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. Ianatolo Gros Emilio fu Pietro, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività di pertinenza dei signori Ianatolo Gros Marcello e Francesco fu Ianatolo Gros Giovanni, residenti a Costantina (Algeria):
Libretto postale emesso dall'Ufficio postale di Piedicavallo (Defunto dal sig. Ianatolo Gross Emilio) n. 62347 col deposito di L. 8183,80.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Ratiglia Antonio, pens. registro di Andorno Micca.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

960 (Gratuito).

N. 18237 - Div. III - Spec. n. 83

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. Pilade Bogetti, residente a Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro il debito di franchi 40.502,70 che il sig. Pilade Bogetti ha verso la ditta Weuz e C°, di Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Aulenti Carmelo, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

968 (Gratuito).

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare Anonima di Novara (Succursale di Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Popolare di Novara (Succursale di Biella) di proprietà di Nocro Irma in Giorgio, residente ad Occhieppo Superiore:
Conto corrente di lire 222,50.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Dilibetto, vice segretario intendenza Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

966 (Gratuito).

N. 18294 - Div. III - Spec. n. 77.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dai Fili Fandella - Lanificio Parigliano, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di franchi francesi 3.600 che la predetta ha verso la ditta Bilbille & C°, Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Aulenti Carmelo, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

965 (Gratuito).

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 18133 - Div. III

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 506, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare Anonima di Novara (Succursale di Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Popolare di Novara (Succursale di Biella) di proprietà di Moore Lucy fu Giorgio e Moore Eliza fu Giorgio, residenti ad Occhieppo Superiore:

Cassetta di sicurezza di cat. A, n. 80.

Art. 2. — Per beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Dilliberto, vice segretario Intendenza Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

967 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18256 - Prot. spec. n. 78.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 506 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita « legge di guerra »;

Veduta la dichiarazione con la quale la signora Raimondi Bianca, via Lanfranchi n. 10, Torino, denuncia che Dompsay Maria ed altri sono proprietari in comune di Mosso S. Maria, in località Marchetti, di un terreno ed entrostante casetta;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Dompsay Maria esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici od industriali, saranno, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1003 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18255 - Prot. spec. n. 89.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 506 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita « legge di guerra »;

Veduta la dichiarazione con la quale il signor Ianutolo Gros Emiliano fu Pietro, residente a Piedicavallo, denuncia che i sigg. Ianutolo Gros Marcello e Francesco fu Ianutolo Gros Giovanni, residenti a Costantina (Algeria), sono proprietari di parte di casa in Piedicavallo;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Ianutolo Gros Marcello e Francesco fu Giovanni, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici od industriali, saranno, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1000 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 18152 - Prot. Spec. n. 86.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 506, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare Anonima di Novara (Succursale di Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Popolare di Novara (Succursale di Biella) di proprietà di Moore Luce fu Giorgio e Moore Elisa fu Giorgio, residenti ad Occhieppo Superiore:

Cassetta di sicurezza di cat. A, n. 80.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Dilliberto, vice segretario intendenza Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1941-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

967 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18026 - Prot. spec. n. 78.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Vedata la dichiarazione con la quale la signora Raimondi Bianca, via Lanfranchi n. 10, Torino, denuncia che Dompsay Maria ed altri sono proprietari in comune di Mosso S. Maria, in località Marchetti, di un terreno ed entrostante casetta;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Dompsay Maria esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.R.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1005 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18255 - Prot. spec. n. 89.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Vedata la dichiarazione con la quale il signor Ianatolo Geos Emiliano fu Pietro, residente a Piedicavallo, denuncia che i sigg. Ianatolo Gros Marcello e Francesco fu Ianatolo Gros Giovanni, residenti a Costantina (Algeria), sono proprietari di parte di casa in Piedicavallo;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Ianatolo Gros Marcello e Francesco fu Giovanni, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.R.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici od industriali, saranno, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1000 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 18152 - Prot. Spec. n. 86.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 293 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione con la quale il signor Useglio Secondo fu Giuseppe residente a Civors (Francia) naturalizzato francese possiede i beni seguenti: comproprietà per un sesto di stabili in Rossio (articolo 2126) e nella frazione di Rossio Castelletto Villa (articoli 318-319) e Villa del Bosco (art. 547) in Rossenda (art. 621) comproprietà per un 18° di stabili in Oldenico (art. 178 e Albano (art. 231);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ad Useglio Felicita fu Giuseppe esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità, e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli istituti di Credito di Diritto pubblico o Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici ed industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1003 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 18133 - Prot. Spec. n. 82.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e segg., 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita « legge di guerra »;

Veduta la dichiarazione con la quale il signor Avvenengo Dalberto Daniele residente a Roasio denuncia che la signora Avvenengo Dalberto Florinda fu Pietro sposata ad un cittadino francese e residente in Francia è comproprietaria per un 5° di vari appezzamenti di terreno siti in territorio di Roasio (art. n. 96) nelle frazioni di Roasio Castelletto Villa (n. 57-58-9 Febb) e Villa del Bosco (n. 78);

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Avvenengo Dalberto Florinda fu Pietro esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed il materiale in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di forniture per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità, e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza [illegible]

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici ed industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1004 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18133 - Prot. n. 87.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita « legge di guerra »;

Veduta la dichiarazione con la quale le signore Donna Maria ed Ernesta fu Luigi, residenti a Roasio, denunciano che Donna Ernesto fu Luigi, naturalizzato francese e residente a Penge de Roussillon (Francia) è proprietario di stabili siti in Roasio, frazione Castelletto Villa (art. 171-172) e Villa del Bosco (n. 345);

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti a Donna Ernesto fu Luigi esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di forniture per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici ed industriali, saranno, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1001 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18133 - Prot. spec. n. 31.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

terni, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità, e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli istituti di Credito di Diritto pubblico o Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici od industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1005 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 18135 - Prot. Spec. n. 82.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e segg., 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione con la quale il signor Avvenengo Dalberto Daniele residente a Roasio denuncia che la signora Avvenengo Dalberto Florinda fu Pietro sposata ad un cittadino francese e residente in Francia è comproprietaria per un 5° di vari appezzamenti di terreno siti in territorio di Roasio (art. n. 96) nelle frazioni di Roasio Castelletto Villa (n. 57-58-9 Fabb) e Villa del Bosco (n. 78);

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Avvenengo Dalberto Florinda fu Pietro esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed il materiale in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed Enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità, e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli istituti di Credito di Diritto pubblico o Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di Finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici od industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1006 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18133 - Prot. n. 87.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione con la quale le signore Donna Maria ed Ernesta fu Luigi, residenti a Roasio, denunciano che Donna Ernesto fu Luigi, naturalizzato francese e residente a Perage de Rossillon (Francia) è proprietario di stabili siti in Roasio, frazione Castelletto Villa (art. 172-172) e Villa del Bosco (n. 243);

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti a Donna Ernesto fu Luigi esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici od industriali, saranno, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1001 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18135 - Prot. spec. n. 81.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto-legge 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla surriferita «legge di guerra»;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 0176

Veduta la dichiarazione con la quale il signor Avvenego Dalberto Daniele denuncia che la sig.ra Quaglia Alba fu Emiliano, sposata ad un cittadino francese residente in Francia, comproprietaria per un terzo di vari appezzamenti di terreni siti in Rossio (N. ruolo 1810) e nella frazione di Rosato: Castelletto Villa (N. 490, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 503) e Villa del Bosco (N. 473);

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Quaglia Alba fu Emiliano, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro, anche se depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte od enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Salini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici ed industriali, saranno, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1002 (Gratuito).

Prot. Gen. N. 17317/2 - Div. III - Prot. Spec. N. 13/.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla signora Gilodi Caterina fu Carlo cittadina francese residente a Borgosesia frazione Gravo, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività denunciate dalla proprietaria Gilodi Caterina fu Carlo cittadina francese:

N. 10 obbligazioni fondiarie e Comunali 5% di franchi 1000 caduna n. 0459-972 - 0459-981;

N. 10 obbligazioni Empire/Cherisien di franchi 1000 caduna n 864-913 - 864-913;

N. 1 obbligazione Poste e Telegrafi 5 %, Frs 5.000;

N. 1 Buono Tesoro 5 %, Frs. 5000;

N. 2 cartelle rendita 3 1/2 % di L. 500;

contanti L. 2.000.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Gallolini Vittorio, procuratore del registro di Borgosesia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 7. — Con separato decreto si è provveduto alla nomina del sequestratario per i beni immobili denunciati dalla signora Gilodi Caterina.

Vercelli, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

964 (Gratuito).

N. 17389 Div. III - Prot. gen. — N. 93 Prot. spec.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Raimondo Baratti di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di franchi francesi 1661.55 che la ditta predetta ha verso la ditta Janet e Paul Merieux di Lione.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. cav. Tritupepe Antonio proc. sup. Imposte Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1158 (Gratuito).

N. 17387 Div. III prot. gen. - N. 94 Prot. spec.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. rag. Adolfo Mecco Biella nell'interesse della cessata liquidazione della ditta A. Cantoni agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 398.75 che la ditta Angelo Cantoni in liquidazione ha verso la ditta Slay H. S. Ldt di Halifax inglese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per [illegible] a Villa del Bosco (N. 473);

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla signora Guaglia Alba in Rinaldino, esistenti nel territorio di questa Provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura compresi i titoli ed il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale.

Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita di beni ed i titoli pubblici ed industriali, saranno, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 19 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

1002 (Gratuito).

Prot. Gen. N. 17317/2 - Div. III - Prot. Spec. N. 132.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla signora Gilodi Caterina fu Carlo cittadina francese residente a Borgosesia frazione Gravo, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività denunciate dalla proprietaria Gilodi Caterina fu Carlo cittadina francese:

N. 10 obbligazioni fondiarie e Comunali 5% di franchi 1000 caduna n. 0459.672 - 0430.681;

N. 10 obbligazioni Empire Chemidin di franchi 1000 caduna n. 861.943 - 861.943;

N. 1 obbligazione Poste e Telegrafi 5%, Frs. 5.000;

N. 1 Buono Tesoro 5%, Frs. 5.000;

N. 2 cartelle rendita 4 1/2 % di L. 500;

contanti L. 2.000.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Gadolini Vittorio, procuratore del registro di Borgosesia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 7. — Con separato decreto si è provveduto alla nomina del sequestratario per i beni immobili denunziati dalla signora Gilodi Caterina.

Vercelli, 10 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

961 (Gratuito).

N. 17380 Div. III - Prot. gen. — N. 93 Prot. spec.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Raimondo Buratti di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di franchi francesi 16681.55 che la ditta predetta ha verso la ditta Janet e Paul Merieux di Lyone.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. cav. Tritapepe Antonio proc. sup. Imposte Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1152 (Gratuito).

N. 17387 Div. III prot. gen. - N. 94 Prot. spec.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. rag. Adolfo Mecco Biella nell'interesse della cessata liquidazione della ditta A. Cantoni agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 398.75 che la ditta Angelo Cantoni in liquidazione ha verso la ditta Slay H. S. Ldt di Halifax inglese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. cav. Tritapepe Antonio proc. sup. Imposte Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1139 (Gratuito).

N. 17621 - Div. III Prot. gen. - N. 52 prot. spec.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Iutificio Vercellese con sede in Vercelli agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire sterline 376.0.6. che la ditta Jutificio Vercellese ha verso la ditta inglese I. C. Duffus residente a Londra - Mark Lane.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Cormegna Giovanni 1° uff. rag. Intendenza finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 7. — E' revocato il precedente decreto in data 16 luglio 1940, che conferiva l'incarico al rag. Mario Botta, richiamato alle armi.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1136 (Gratuito).

Prot. gen. n. 17587 - Prot. spec. n. 95.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla signora Nina Zorio Bussetti domiciliata in Biella via Vecchia Rovere n. 15, concernente lo stabile posseduto in Andorno Micca frazione Sagliano (fabbricato art. 1675 imp. L. 666,67) della signora Talent Maria Rosa in Ramella residente in Nizza Marittima. Ritenuto che la predetta signora Talent è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di Cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di Diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1161 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18771 - Prot. spec. n. 91.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduto l'elenco pervenuto dall'Intendenza di finanza di Vercelli da cui risulta che la signora Rivardo Carmen Maddalena di Enrico suddita francese ha, per una quota imprecisata, (che si ritiene inferiore al 1/28), la comproprietà di un fabbricato in Conato (Casale Bertagnino) partita catastale 215 zona D, reddito imponibile L. 600.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti a Rivardo Carmen Maddalena di Enrico (suddita francese), esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro fortuito oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di Cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di Diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

...cui gravano, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1159 (Gratuito).

N. 17641 - Div. III Gab. gen. - N. 32 prot. spec.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 369, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Jutificio Vercellese con sede in Vercelli agli effetti dell'art. 369 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire sterline 276.0.6, che la ditta Jutificio Vercellese ha verso la ditta inglese L. C. Duffus residente a Londra - Mark Lane.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Cormegna Giovanni 1° uff. rag. Intendenza finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi sui di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 7. — E' revocato il precedente decreto in data 16 luglio 1940, che conferiva l'incarico al rag. Mario Botta, richiamato alle armi.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1156 (Gratuito).

Prot. gen. n. 17587 - Prot. spec. n. 95.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla signora Nina Zorio Bussetti domiciliata in Biella via Vecchia Rovere n. 25, concernente lo stabile posseduto in Andorno Micca frazione Sagliano (fabbricato art. 2675 imp. L. 666,67) della signora Talent Maria Rosa in Ramella residente in Nizza Marittima. Ritenuto che la predetta signora Talent è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni appartenenti alla signora Talent Maria Rosa in Ramella, esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche

Art. 2. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di Cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di Diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1161 (Gratuito).

Prot. gen. n. 18771 - Prot. spec. n. 97.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 369, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduto l'elenco pervenuto dall'Intendenza di finanza di Vercelli da cui risulta che la signora Rivardo Carmen Maddalena di Ririco suddita francese ha, per una quota imprecisata, (che si ritiene inferiore al 1/18), la comproprietà di un fabbricato in Comune (Casale Bertoguino) partita catastale 215 zona B, reddito imponibile L. 600.

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti a Rivardo Carmen Maddalena di Ririco (suddita francese), esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di Cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di Diritto pubblico o a Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1157 (Gratuito).

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Prot. gen. n. 18753 - Prot. spec. n. 90.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita « legge di guerra »;

Veduto l'elenco pervenuto dall'Intendenza di finanza di Vercelli da cui risulta che i sudditi francesi Forzani Giuseppe fu Antonio e Dallimonti Germana fu Giacomo coniugi possidenti in Masserano (cantone Dallimonti) parte di una casa (partita catastale 1958);

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Forzani Giuseppe fu Antonio e Dallimonti Germana fu Giacomo esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Salumi n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di Cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di Diritto pubblico e Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme restine della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

1160 (Gratuito).

N. 17780 - Div. III - Spec. n. 41.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vedata la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti S. A. (Biella) agli effetti dell'art. 300 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti esistenti presso la ditta Lanifici Rivetti (amministrazione in Biella) di spettanza della ditta inglese Leo Van Brussel, Londra. Lire sterl. 148.19.5

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Di Nola Pasquale (proc. sup. Imposte Vercelli);

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940XVIII

Il prefetto: Baratelli.

910 (Gratuito).

N. 029/15455 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della « legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla soprariferita « legge di guerra »;

Ritenuto che presso la Società Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano esistono delle azioni di pertinenza di cittadini di nazionalità nemica;

Viste le denunzie presentate in data 10 e 11 luglio 1940-XVIII, dal consigliere delegato della società predetta;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i titoli di cui appresso:

certificato n. 2191 al nome di Sir James Henderson, vincolato per la carica di amministratore già da lui ricoperta nell'esercizio in corso - cedola 12 - azioni 300;

certificato n. 2197 al nome di J. & P. Coats Ltd. vincolato a cauzione del sig. Archibald Lochhead per la carica di amministratore già da lui ricoperta nell'esercizio in corso - cedola 10 - azioni 500;

certificato n. 2193 al nome di J. & P. Coats Ltd cedola 10 - azioni 300;

certificato n. 2191 al nome di J. & P. Coats Ltd. cedola 10 - azioni 100;

certificato n. 2195 al nome di J. & P. Coats Ltd. cedola 10 - azioni 100;

16 certificati dal n. 2211 al n. 2226 incluso, da 10.000 azioni cadauno intestati alla ditta J & P. Coats totale azioni 160.000;

certificato n. 2071 intestato alla ditta J. & P. Coats azioni 400;

certificato n. 2081 intestato alla ditta J. & P. Coats, azioni 400;

certificato n. 2185 intestato alla ditta J. & P. Coats azioni 150;

certificato n. 2187 intestato alla ditta J. & P. Coats azioni 30.800;

certificato n. 2227 intestato al sig. David Terrace Ross, azioni 160;

certificato n. 0674 intestato al sig. James Caldwel Whyte - azioni 1;

certificato n. 2167 intestato al sig. Johon Boyd Mac Alpine - azioni 79;

certificato n. 2188 intestato al sig. Pohon Boyd Mac Alpine - azioni 13.

Tutti i suddetti certificati, ad eccezione del n. 2227 intestato al sig. David Terrace Ross che ha la cedola n. 11, hanno la cedola n. 12.

Art. 2. — Dei titoli di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ecc. Marchese Dino Perrone Compagni, ministro di Stato, Senatore del Regno.

Art. 3. — I titoli sequestrati, sempre sotto il vincolo di sequestro, dovranno essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 13 luglio 1940-XVIII

934 (Gratuito).

Il prefetto: Marziali.

N. 16 - N. 10596 - L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra rife-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Veduto l'elenco pervenuto dall'Intendenza di finanza di Vercelli da cui risulta che i sudditi francesi: Forzani Giuseppe fu Antonio e Dallimonti Germana fu Giacomo coniugi possiedono in Masserano (contr. Dallimonti) parte di una casa (partita catastale 1906).

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti ai signori Forzani Giuseppe fu Antonio e Dallimonti Germana fu Giacomo esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.), via dei Sabini n. 7, Roma;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4. — I servizi di Cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di Diritto pubblico e Banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici o industriali, saranno sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1940-XVIII

1160 (Gratuito). Il prefetto: Buratelli.

JN. 17/80 - Div. III - Spec. n. 44.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerr. ;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti S. A. (Biella) agli effetti dell'art. 300 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti esistenti presso la ditta Lanifici Rivetti (amministrazione in Biella) di spettanza della ditta inglese Leo Van Brussel, Londra. Lire sterl. 148.19.5

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Di Nola Pasquale (proc. sup. Imposte Vercelli);

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Il prefetto: Buratelli.

910 (Gratuito).

N. 93/15435 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna, dichiara applicabili le norme previste dalla soprarifer. «legge di guerra»;

Ritenuto che presso la Società Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano esistono delle azioni di pertinenza di cittadini di nazionalità nemica;

Viste le denunzie presentate in data 10 e 11 luglio 1940-XVIII, dal consigliere delegato della società predetta;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i titoli di cui appresso:

certificato n. 2101 al nome di Sir James Henderson, vincolato per la carica di amministratore già da lui ricoperta nell'esercizio in corso - cedola 12 - azioni 300;

certificato n. 2107 al nome di J. & P. Coats Ltd. vincolato a cauzione del sig. Archibaldo Lochhead per la carica di amministratore già da lui ricoperta nell'esercizio in corso - cedola 10 - azioni 300;

certificato n. 2193 al nome di J. & P Coats Ltd cedola 10 - azioni 300;

certificato n. 2194 al nome di J. & P. Coats Ltd. cedola 10 - azioni 300;

certificato n. 2195 al nome di J. & P. Coats Ltd. cedola 10 - azioni 1.01;

16 certificati dal n. 2211 al n. 2226 incluso, da 10.000 azioni cadauno intestati alla ditta J & P. Coats totale azioni 160.000;

certificato n. 207: intestato alla ditta J. & P. Coats azioni 400;

certificato n. 2081 intestato alla ditta J & P. Coats, azioni 400;

certificato n. 2183 intestato alla ditta J. & P. Coats azioni 150;

certificato n. 2187 intestato alla ditta J & P. Coats azioni 30.800;

certificato n. 2227 intestato al sig. David Terrace Ross, azioni 160;

certificato n. 0674 intestato al sig. James Caldwel Whyte - azioni 1;

certificato n. 2167 intestato al sig. Johon Boyd Mac Alpine - azioni 70;

certificato n. 2188 intestato al sig. Pohon Boyd Mac Alpine - azioni 13.

Tutti i suddetti certificati, ad eccezione del n. 2227 intestato al sig. David Terrace Ross che ha la cedola n. 11, hanno la cedola n. 12.

Art. 2. — Dei titoli di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Illec. Marchese Dino Perroni Compagni, ministro di Stato, Senatore del Regno.

Art. 3. — I titoli sequestrati, sempre sotto il vincolo di sequestro, dovranno essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 4. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 13 luglio 1940-XVIII

934 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 16 - N. 10595 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Ritenuto che il sig. Naban Nemer fu James e fu Nabiana Anna, residente a Vicenza, corso Padova n. 134 è di nazionalità nemica;

Visto l'elenco contrassegnato col numero d'ordine 1) dell'Intendenza di finanza di Vicenza, relativo agli immobili di proprietà del suddetto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 29 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	102	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 932.
Assegnazione di un fondo di tre milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta . . . . . Pag. 2834

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia . . . . . Pag. 2834

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 934.
Istituzione di una Scuola di pratica forense in Milano. Pag. 2835

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 935.
Modificazioni nella gerarchia degli ufficiali generali della Regia aeronautica di grado 4° . . . . . Pag. 2836

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 936.
Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina . . . . . Pag. 2837

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 937.
Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra. Pag. 2837

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 938.
Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche. Pag. 2837

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 939.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa . . . . . Pag. 2838

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 940.
Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di riposo Antonio Magri », con sede in Rovetta con Fino (Bergamo) . . . . . Pag. 2838

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 943.
Soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma . . . . . Pag. 2838

REGIO DECRETO 12 maggio 1940-XVIII, n. 944.
Autorizzazione all'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, ad accettare un legato. Pag. 2838

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite. Pag. 2838

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Favernola » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2839

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.
Riconferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Pietro Capoferri. Pag. 2840

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo . . . . . Pag. 2840

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.
Costituzione dei Settori della lana, della bachicoltura, del cotone, della canapa, lino e fibre varie della Federazione nazio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 29 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e III)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 932.
Assegnazione di un fondo di tre milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta . . . . . Pag. 2834

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia . . . . . Pag. 2834

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 934.
Istituzione di una Scuola di pratica forense in Milano. Pag. 2835

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 935.
Modificazioni nella gerarchia degli ufficiali generali della Regia aeronautica di grado 4° . . . . . Pag. 2836

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 936.
Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina . . . . . Pag. 2837

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 937.
Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra. Pag. 2837

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 938.
Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche. Pag. 2837

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 939.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa . . . . . Pag. 2838

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 940.
Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Dispensario antitracomatoso Maria Antonietta », con sede in Marsala. Pag. 2838

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 941.
Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di ricovero Mariannina Acerbo de Pasquale », con sede in Loreto Aprutino (Pescara) . . . . . Pag. 2838

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 942.
Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di riposo Antonio Magri », con sede in Rovetta con Fino (Bergamo) . . . . . Pag. 2839

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 943.
Soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma . . . . . Pag. 2839

REGIO DECRETO 12 maggio 1940-XVIII, n. 944.
Autorizzazione all'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, ad accettare un legato. Pag. 2839

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite. Pag. 2839

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Tavernola » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2839

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.
Riconferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Pietro Capoferri. Pag. 2840

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Mobilitazione civile dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo . . . . . Pag. 2840

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.
Costituzione dei Settori della lana, della bachicoltura, del cotone, della canapa, lino e fibre varie della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura. Pag. 2840

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.
Costituzione dei Settori della ortofloricoltura e della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura . . . . . Pag. 2840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1940-XVIII.
Riconoscimento del carattere scientifico alla Fondazione « Senatore Pascale » Centro per diagnosi e cura dei tumori maligni. Pag. 2841

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Concessione di diploma al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440 . . . . . Pag. 2841

Ministero delle finanze:
Ruoli di anzianità . . . . . Pag. 2841
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2841
Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2842
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita. Pag. 2843

CONCORSI

Ministero della guerra: Concorso straordinario per il reclutamento di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nelle varie armi del Regio esercito . . . . . Pag. 2845

Ministero delle finanze: Graduatoria dei vincitori del concorso a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . Pag. 2848

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 932.
Assegnazione di un fondo di tre milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, da attuarsi dal Ministero dell'interno a mezzo degli appositi centri o reparti all'uopo costituiti, verrà inscritta nello stato di previsione del Ministero predetto, a partire dall'esercizio 1939-1940, la somma annua di lire tre milioni.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, già modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 12. — Il comma primo è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e composto dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa Italiana, quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero ».

Art. 28. — E' aggiunto il seguente comma:

« Per le aziende di credito di cui all'art. 5, lettera b), costituite nella forma di società commerciali, non possono parimenti eseguirsi le formalità prescritte dal Codice di commercio in ordine alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia della comunicazione dell'Ispettorato che approva le anzidette modificazioni ».

Art. 42. — E' aggiunto il seguente comma:

« Agli istituti indicati nell'art. 41 è applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57 ».

Art. 49. — Nel comma terzo, alle parole:

« Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato », sono sostituite le parole: « Quando le deliberazioni di fusione abbiano avuto il nulla osta dell'Ispettorato, sentito il parere prescritto per le fusioni prevedute negli articoli 47 e 48 ».

E' aggiunto il comma seguente:

« Le precedenti disposizioni e quelle degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui la fusione ha luogo mediante incorporazione ».

Art. 52. — Alle parole « di una sede o filiale » sono sostituite le altre: « di sedi o filiali ».

Art. 54. — E' aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni dei primi quattro commi di questo articolo sono applicabili anche alla cessione delle attività o delle passività di una azienda di credito in liquidazione ad un'altra azienda, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione dell'Ispettorato per accelerare la liqui-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Pag. 2841

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Concessione di diploma al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 10 ottobre 1922, n. 1440 . . . . . Pag. 2841

Ministero delle finanze:
Ruoli di anzianità . . . . . Pag. 2841
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2841
Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2842
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita. Pag. 2843

CONCORSI

Ministero della guerra: Concorso straordinario per il reclutamento di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nelle varie armi del Regio esercito . . . . . Pag. 2845

Ministero delle finanze: Graduatoria dei vincitori del concorso a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . Pag. 2848

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 832.

Assegnazione di un fondo di tre milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili effetti da postumi di poliomielite anteriore acuta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, da attuarsi dal Ministero dell'interno a mezzo degli appositi centri o reparti all'uopo costituiti, verrà inscritta nello stato di previsione del Ministero predetto, a partire dall'esercizio 1939-1940, la somma annua di lire tre milioni.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

disciplina della funzione creditizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, già modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 12. — Il comma primo è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e composto dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e la valute. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa Italiana, quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero ».

Art. 28. — E' aggiunto il seguente comma:

« Per le aziende di credito di cui all'art. 5, lettera *b*), costituite nella forma di società commerciali, non possono parimenti eseguirsi le formalità prescritte dal Codice di commercio in ordine alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia della comunicazione dell'Ispettorato che approva le anzidette modificazioni ».

Art. 42. — E' aggiunto il seguente comma:

« Agli istituti indicati nell'art. 41 è applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57 ».

Art. 49. — Nel comma terzo, alle parole:

« Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato », sono sostituite le parole: « Quando le deliberazioni di fusione abbiano avuto il nulla osta dell'Ispettorato, sentito il parere prescritto per le fusioni prevedute negli articoli 47 e 48 ».

E' aggiunto il comma seguente:

« Le precedenti disposizioni e quelle degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui la fusione ha luogo mediante incorporazione ».

Art. 53. — Alle parole « di una sede o filiale » sono sostituite le altre: « di sedi o filiali ».

Art. 54. — E' aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni dei primi quattro commi di questo articolo sono applicabili anche alla cessione delle attività o delle passività di una azienda di credito in liquidazione ad un'altra azienda, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente. Il termine di quattro mesi indicato nel comma terzo è ridotto alla metà ».

Art. 72. — Al comma primo è aggiunta la seguente disposizione:

« Spetta esclusivamente agli stessi commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

torato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza ».

Art. 73. — Nel comma primo, alle parole: « la iscrizione ha luogo senza spese », sono sostituite le altre: « la iscrizione e la successiva cancellazione o riduzione hanno luogo gratuitamente ».

Art. 74. — Al comma primo sono aggiunte le seguenti parole: « La trascrizione ha luogo gratuitamente ».

Art. 99. — E' sostituito dal seguente:

« I mutui a favore dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali e degli Istituti e delle Aziende collaterali dei predetti Enti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, possono essere effettuati, in quanto siano previsti dai rispettivi statuti, dagli Istituti di credito di diritto pubblico, dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di prima categoria ed, in casi eccezionali, previo benestare dell'Ispettorato, anche dalle altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 della presente legge.

« Ferma la disposizione del comma precedente, gli Enti predetti, per il deposito delle disponibilità liquide, i servizi di cassa, la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, non possono servirsi che delle aziende di credito indicate all'art. 5.

« Deve però essere sentito il preventivo parere dell'Ispettorato per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide degli Enti suddetti che abbiano carattere nazionale od organizzazione diffusa in almeno trenta provincie del Regno.

« In casi speciali, i servizi di cassa dei Comuni possono essere affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei Comuni stessi con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, previo benestare dell'Ispettorato.

« Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattorie, senza il preventivo benestare dell'Ispettorato. Il tasso d'interesse per le anticipazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927-V, n. 125, non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 32, comma primo, lettera *b*), della presente legge.

« Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme della presente legge, contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932-XI, n. 1631, 12 ottobre 1933-XI, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi od esecutivi delle disposizioni stesse, nonchè in qualsiasi altro provvedimento legislativo, regolamentare o ministeriale.

« Alla scadenza dei contratti in corso ovvero, quando non sia prevista alcuna scadenza, entro il 30 giugno 1941-XIX, il conferimento dei servizi bancari preveduti nel comma terzo sarà effettuato con l'osservanza della disposizione del comma medesimo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 934.
Istituzione di una Scuola di pratica forense in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso la Corte d'appello di Milano è istituita in via sperimentale una Scuola di pratica forense che si propone, mediante insegnamenti ed esercitazioni teorico-pratiche, di preparare i laureati in giurisprudenza all'esercizio del ministero forense.

La Scuola ha personalità giuridica ed è sottoposta alla tutela ed alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, che le esercita d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 2.

I corsi della Scuola di pratica forense sono biennali e vi possono essere iscritti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dal vigente ordinamento forense per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

La frequenza biennale con profitto dei corsi tiene luogo di pratica di procuratore.

Presso l'Istituto possono essere svolti corsi speciali per i procuratori.

Art. 3.

La Scuola di pratica forense è diretta da un docente nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può nominare altresì, sulla proposta del docente medesimo, uno o più assistenti. Il docente e gli assistenti sono scelti fra gli avvocati iscritti negli albi

La nomina del docente e degli assistenti ha carattere di incarico gratuito e temporaneo ed ha durata non superiore ad un biennio.

Qualora alla direzione della Scuola sia chiamato un professore universitario, la scelta è disposta d'intesa con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 4.

La nomina a difensore ufficioso nelle cause a gratuito patrocinio e nei procedimenti penali sono conferite di regola dalle autorità giudiziarie di Milano al docente della Scuola di pratica forense ovvero ad uno degli assistenti.

La parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio e l'imputato hanno però facoltà di rifiutare la nomina del difensore ufficioso, disposta a norma del comma precedente.

Le cause a gratuito patrocinio ed i procedimenti penali predetti sono trattati dal docente o dall'assistente col concorso degli iscritti alla Scuola al fine di addestrarli all'esercizio professionale.

Il docente può farsi sostituire da un assistente.

Art. 5.

Al docente ed agli assistenti nominati di[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

giuridica ».

Art. 73. — Nel comma primo, alle parole: « la iscrizione ha luogo senza spese », sono sostituite le altre: « la iscrizione e la successiva cancellazione o riduzione hanno luogo gratuitamente ».

Art. 74. — Al comma primo sono aggiunte le seguenti parole: « La trascrizione ha luogo gratuitamente ».

Art. 99. — E' sostituito dal seguente:

« I mutui a favore dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali e degli Istituti e delle Aziende collaterali dei predetti Enti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, possono essere effettuati, in quanto siano previsti dai rispettivi statuti, dagli Istituti di credito di diritto pubblico, dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di prima categoria ed, in casi eccezionali, previo benestare dell'Ispettorato, anche dalle altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 della presente legge.

« Ferma la disposizione del comma precedente, gli Enti predetti, per il deposito delle disponibilità liquide, i servizi di cassa, la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, non possono servirsi che delle aziende di credito indicate all'art. 5.

« Deve però essere sentito il preventivo parere dell'Ispettorato per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide degli Enti suddetti che abbiano carattere nazionale od organizzazione diffusa in almeno trenta provincie del Regno.

« In casi speciali, i servizi di cassa dei Comuni possono essere affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei Comuni stessi con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, previo benestare dell'Ispettorato.

« Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattorie, senza il preventivo benestare dell'Ispettorato. Il tasso d'interesse per le anticipazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927-V, n. 125, non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 32, comma primo, lettera *b*), della presente legge.

« Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme della presente legge, contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932-XI, n. 1631, 12 ottobre 1933-XI, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi od esecutivi delle disposizioni stesse, nonchè in qualsiasi altro provvedimento legislativo, regolamentare o ministeriale.

« Alla scadenza dei contratti in corso ovvero, quando non sia prevista alcuna scadenza, entro il 30 giugno 1941-XIX, il conferimento dei servizi bancari preveduti nel comma terzo sarà effettuato con l'osservanza della disposizione del comma medesimo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso la Corte d'appello di Milano è istituita in via sperimentale una Scuola di pratica forense che si propone, mediante insegnamenti ed esercitazioni teorico-pratiche, di preparare i laureati in giurisprudenza all'esercizio del ministero forense.

La Scuola ha personalità giuridica ed è sottoposta alla tutela ed alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, che le esercita d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 2.

I corsi della Scuola di pratica forense sono biennali e vi possono essere iscritti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dal vigente ordinamento forense per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

La frequenza biennale con profitto dei corsi tiene luogo di pratica di procuratore.

Presso l'Istituto possono essere svolti corsi speciali per i procuratori.

Art. 3.

La Scuola di pratica forense è diretta da un docente nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può nominare altresì, sulla proposta del docente medesimo, uno o più assistenti. Il docente e gli assistenti sono scelti fra gli avvocati iscritti negli albi

La nomina del docente e degli assistenti ha carattere di incarico gratuito e temporaneo ed ha durata non superiore ad un biennio.

Qualora alla direzione della Scuola sia chiamato un professore universitario, la scelta è disposta d'intesa con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 4.

La nomina a difensore ufficioso nelle cause a gratuito patrocinio e nei procedimenti penali sono conferite di regola dalle autorità giudiziarie di Milano al docente della Scuola di pratica forense ovvero ad uno degli assistenti.

La parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio e l'inquirato hanno però facoltà di rifiutare la nomina del difensore ufficioso, disposta a norma del comma precedente.

Le cause a gratuito patrocinio ed i procedimenti penali predetti sono trattati dal docente o dall'assistente col concorso degli iscritti alla Scuola al fine di addestrarli all'esercizio professionale.

Il docente può farsi sostituire da un assistente.

Art. 5.

Al docente ed agli assistenti nominati difensori ufficiosi a norma dell'articolo precedente spettano i diritti ed incombono i doveri propri dei difensori delle parti in giudizio. Essi attendono, sotto la loro esclusiva responsabilità personale, alle funzioni di rappresentanza e di difesa nelle cause loro affidate a termini di questa legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Il compenso liquidato al docente ed agli assistenti è devoluto all'Istituto e ne costituisce un reddito. Le somme relative sono versate, a cura dell'Istituto, all'Erario in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, al quale affluiscono altresì i contributi degli iscritti ai corsi, da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni. La misura di questi contributi non potrà superare le lire 300 per la prima iscrizione e le lire 250 per la frequenza annuale.

Art. 6.

Possono essere trattate agli scopi didattici dell'Istituto anche le cause o gli affari affidati al docente o agli assistenti dai loro clienti, purchè questi vi consentano.

Art. 7.

La Scuola di pratica forense promuove altresì l'osservazione e lo studio da parte degli iscritti delle istituzioni giuridiche dello Stato, come di ogni altra istituzione o ente che possa interessare ai fini didattici che essa persegue.

Art. 8.

Per le spese d'impianto e di primo funzionamento della Scuola di pratica forense sarà stanziata con decreto del Ministro per le finanze in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia la somma di lire cinquantamila.

Parimenti con decreto del Ministro per le finanze sarà stanziata nei bilanci successivi nello stesso capitolo la somma necessaria per le spese della Scuola di pratica forense in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a termini dell'art. 5.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le norme d'attuazione della presente legge e quelle per il suo coordinamento con le leggi sull'ordinamento forense e sul patrocinio gratuito, nonchè quelle che ancora potranno occorrere per l'ordinamento della Scuola e per il personale addetto ai servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 935.

Modificazioni nella gerarchia degli ufficiali generali della Regia aeronautica di grado 4°.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Art. 1.

Nella gerarchia dei gradi di ufficiale della Regia aeronautica stabilita dall'art. 15 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 23 giugno 1937-XV, n. 1561, è apportata per gli ufficiali generali di grado 4° la seguente variante:

generale di divisione aerea;
tenente generale del genio aeronautico;
tenente generale di commissariato aeronautico;
tenente generale medico di aeronautica.

Art. 2.

Gli organici previsti per il Corpo sanitario aeronautico dalla tabella A allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 23 giugno 1937-XV, n. 1561, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella che segue:

	al 1° luglio 1940-XVIII	definitivo in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX
Tenente generale	1	1
Maggiore generale . . .	1	1
Colonnelli	8	9
Tenenti colonnelli . . .	21	26
Maggiori	20	24
Capitani	103	111
Tenenti	96	99
	247	271

Art. 3.

Nell'art. 24 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, il quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, convertito nella legge 14 gennaio 1938-XVI, n. 156, alle parole « sino al grado di maggiore generale medico di aeronautica » sono sostituite le seguenti: « sino al grado di tenente generale medico di aeronautica ».

Art. 4.

L'avanzamento al grado di tenente generale medico di aeronautica ha luogo a scelta assoluta.

Art. 5.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del tenente generale medico di aeronautica è fissato a 64 anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

i contributi degli iscritti ai corsi, da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni. La misura di questi contributi non potrà superare le lire 300 per la prima iscrizione e le lire 250 per la frequenza annuale.

Art. 6.

Possono essere trattate agli scopi didattici dell'Istituto anche le cause o gli affari affidati al docente o agli assistenti dai loro clienti, purchè questi vi consentano.

Art. 7.

La Scuola di pratica forense promuove altresì l'osservazione e lo studio da parte degli iscritti delle istituzioni giuridiche dello Stato, come di ogni altra istituzione o ente che possa interessare ai fini didattici che essa persegue.

Art. 8.

Per le spese d'impianto e di primo funzionamento della Scuola di pratica forense sarà stanziata con decreto del Ministro per le finanze in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia la somma di lire cinquantamila.

Parimenti con decreto del Ministro per le finanze sarà stanziata nei bilanci successivi nello stesso capitolo la somma necessaria per le spese della Scuola di pratica forense in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a termini dell'art. 5.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le norme d'attuazione della presente legge e quelle per il suo coordinamento con le leggi sull'ordinamento forense e sul patrocinio gratuito, nonchè quelle che ancora potranno occorrere per l'ordinamento della Scuola e per il personale addetto ai servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 935.

Modificazioni nella gerarchia degli ufficiali generali della Regia aeronautica di grado 4°.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 1 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 23 giugno 1937-XV, n. 1501, è apportata per gli ufficiali generali di grado 4° la seguente variante:

generale di divisione aerea;
tenente generale del genio aeronautico;
tenente generale di commissariato aeronautico;
tenente generale medico di aeronautica.

Art. 2.

Gli organici previsti per il Corpo sanitario aeronautico dalla tabella A allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella che segue:

	al 1° luglio 1940-XVIII	dell'altro in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX
Tenente generale	1	1
Maggiore generale . . .	1	1
Colonnelli	8	9
Tenenti colonnelli . . .	21	26
Maggiori	20	24
Capitani	100	111
Tenenti	96	99
	247	271

Art. 3.

Nell'art. 24 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1207, il quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, convertito nella legge 14 gennaio 1938-XVI, n. 156, alle parole « sino al grado di maggiore generale medico di aeronautica » sono sostituite le seguenti: « sino al grado di tenente generale medico di aeronautica ».

Art. 4.

L'avanzamento al grado di tenente generale medico di aeronautica ha luogo a scelta assoluta.

Art. 5.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del tenente generale medico di aeronautica è fissato a 64 anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 936.

Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tali organici saranno sottoposti a revisione non oltre il 31 dicembre 1941-XX ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 937.

Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra e sino a 30 giorni dopo la conclusione della pace, non si applicano le incompatibilità previste per i giudici dall'art. 61 del Codice di procedura penale.

Rimane tuttavia fermo, per il giudice che è concorso a pronunciare sentenze in un procedimento, il divieto di partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento, nonchè quello di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento ha esercitato l'ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte, ovvero di testimonio, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza.

facoltà di disporre di autorità trasferimenti di magistrati di ogni grado, che siano esenti da obblighi militari, da un ufficio giudiziario all'altro del Regno, anche con funzioni diverse o di grado inferiore, avuto riguardo, possibilmente, alle condizioni personali e di famiglia di ciascuno di essi. La stessa facoltà è data nell'ambito dei rispettivi distretti, ai procuratori generali presso le Corti di appello e agli avvocati generali presso le Sezioni autonome di Corte di appello, nella loro qualità di capi dei centri periferici di mobilitazione civile, per quanto riguarda i magistrati, i funzionari di cancelleria e segreteria, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari, nonchè i conciliatori e i notai della Circoscrizione della corte o di Sezione di corte, i quali siano esenti da obblighi militari. A tali trasferimenti i procuratori generali e gli avvocati generali provvederanno mediante ordini di servizio e, se si tratti di magistrati o di funzionari addetti alle Corti o ai Tribunali, previe opportune intese con i primi presidenti o presidenti di Sezioni autonome.

Art. 3.

I magistrati e i funzionari di cui al precedente articolo saranno considerati, nell'ufficio in cui presteranno servizio per l'attuazione del progetto di mobilitazione, nella posizione di comandati e conserveranno il diritto a riassumere gli uffici ai quali essi sono assegnati in tempo di pace.

Agli stessi magistrati e funzionari, se vengono assegnati ad uffici fuori della ordinaria loro sede, sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione spettanti secondo le norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 938.

Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tali organici saranno sottoposti a revisione non oltre il 31 dicembre 1941-XX ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 937.
Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra e sino a 30 giorni dopo la conclusione della pace, non si applicano le incompatibilità previste per i giudici dall'art. 61 del Codice di procedura penale.

Rimane tuttavia fermo, per il giudice che è concorso a pronunciare sentenze in un procedimento, il divieto di partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento, nonchè quello di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento ha esercitato l'ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte, ovvero di testimonio, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo di cui all'art. 1, il Ministro per la grazia e giustizia, per l'attuazione dei progetti di mobilitazione civile delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, ha la stessa facoltà è data nell'ambito dei rispettivi distretti, ai procuratori generali presso le Corti di appello e agli avvocati generali presso le Sezioni autonome di Corte di appello, nella loro qualità di capi dei centri periferici di mobilitazione civile, per quanto riguarda i magistrati, i funzionari di cancelleria e segreteria, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari, nonchè i conciliatori e i notai della Circoscrizione della corte o di Sezione di corte, i quali siano esenti da obblighi militari. A tali trasferimenti i procuratori generali e gli avvocati generali provvederanno mediante ordini di servizio e, se si tratti di magistrati o di funzionari addetti alle Corti o ai Tribunali, previe opportune intese con i primi presidenti o presidenti di Sezioni autonome.

Art. 3.

I magistrati e i funzionari di cui al precedente articolo saranno considerati, nell'ufficio in cui presteranno servizio per l'attuazione del progetto di mobilitazione, nella posizione di comandati e conserveranno il diritto a riassumere gli uffici ai quali essi sono assegnati in tempo di pace.

Agli stessi magistrati e funzionari, se vengono assegnati ad uffici fuori della ordinaria loro sede, sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione spettanti secondo le norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 938.
Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, durante il tempo di guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione di lavori per l'urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, danneggiate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.

All'uopo è autorizzata una prima assegnazione di lire 20 milioni da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta, in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. **939**.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa.

N. 939. R. decreto 19 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. **940**.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Dispensario antitracomatoso Maria Antonietta », con sede in Marsala.

N. 940. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Dispensario antitracomatoso Maria Antonietta », con sede in Marsala, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. **941**.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di ricovero Mariannina Acerbo de Pasquale », con sede in Loreto Aprutino (Pescara).

N. 941. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Casa di ricovero Ma[illegible]

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. **942**.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di riposo Antonio Magri », con sede in Rovetta con Fino (Bergamo).

N. 942. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Casa di riposo Antonio Magri », con sede in Rovetta con Fino, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. **943**.

Soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma.

N. 943. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Parma in data 27 maggio 1939-XVII, relativi alla soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed alla erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. **944**.

Autorizzazione all'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, ad accettare un legato.

N. 944. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, viene autorizzata ad accettare un legato di L. 10.000 in titoli di consolidato italiano 5 %, disposto in favore del Convitto ecclesiastico per i sacerdoti poveri della Diocesi di Firenze dalla fu signorina Cresci Giulia fu Francesco.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modifica[illegible] contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il capo è autorizzato una prima assegnazione di lire 20 milioni da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta, in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO 10 febbraio 1940-XVIII, n. 939.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa.

N. 939. R. decreto 10 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto alla Società anonima Imprese e Trasporti, con sede in Pisa.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 940.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Dispensario antitracomatoso Maria Antonietta », con sede in Marsala.

N. 940. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Dispensario antitracomatoso Maria Antonietta », con sede in Marsala, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 941.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « Casa di ricovero Mariannina Acerbo de Pasquale », con sede in Loreto Aprutino (Pescara).

N. 941. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Casa di ricovero Mariannina Acerbo de Pasquale », con sede in Loreto Aprutino (Pescara), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1940-XVIII

---

di riposo Antonio Magri », con sede in Rovetta con Fino (Bergamo).

N. 942. R. decreto 22 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Casa di riposo Antonio Magri », con sede in Rovetta con Fino, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 943.

Soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma.

N. 943. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Parma in data 27 maggio 1939-XVII, relativi alla soppressione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo ed alla erezione delle parrocchie del Corpus Domini e del Sacro Cuore, in Parma.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 944.

Autorizzazione all'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, ad accettare un legato.

N. 944. R. decreto 13 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Associazione di previdenza tra i sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, viene autorizzata ad accettare un legato di L. 10.000 in titoli di consolidato italiano 3 %, disposto in favore del Convitto ecclesiastico per i sacerdoti poveri della Diocesi di Firenze dalla fu signorina Cresci Giulia fu Francesco.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 220, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789076

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1482, riguardante classificazione Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da iscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria posamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motonave *S. Giusto* di stazza lorda tonn. 860,66, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore « Istria-Trieste » Soc. an. di navigazione con sede a Trieste: dalle ore 11 dell'11 maggio 1940.

Motonave *Brioni* di stazza lorda tonn. 1986,51, iscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Soc. an. di navigazione « Adriatica » con sede a Venezia: dalle ore 11 del 12 maggio 1940.

Motonave *Corallo* di stazza lorda tonn. 3569,52, inscritta al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Soc. an. di navigazione « Tirrenia » con sede a Napoli: dalle ore 8 del 20 maggio 1940.

Motonave *Adriatico* di stazza lorda tonn. 1976,15, inscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Soc. an. di navigazione « Adriatica » con sede a Venezia: dalle ore 16 dell'11 maggio 1940.

Motonave *Giuseppe Orlando* di stazza lorda tonn. 838, inscritta al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore « Navigazione Toscana » Soc. an. con sede a Livorno: dalle ore 16 del 12 maggio 1940.

Piroscafo *S. Giorgio* di stazza lorda tonn. 363,61, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore « Istria-Trieste » Soc. an. di navigazione con sede a Trieste: dalle ore 12 del 12 maggio 1940.

Piroscafo *Partenope* di stazza lorda tonn. 553,11, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Soc. Partenopea an. di navigazione con sede a Napoli: dalle ore 12 del 16 maggio 1940.

Piroscafo *Elbano Gasperi* di stazza lorda tonn. 741,67, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore « Navigazione Toscana » Soc. an. con sede a Livorno: dalle ore 10 del 12 maggio 1940.

Piroscafo *Mazara* di stazza lorda tonn. 984,12, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore « La Meridionale » Soc. italiana di navigazione a vapore con sede a Palermo: dalle ore 18,50 del 12 maggio 1940.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Tavernola » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Tavernola » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Scopece Saverio di Francesco e Datti Francesco-Paolo fu Domenico-Cataldo per 1/2 e Scopece Giovanni e Domenico, fratelli di Francesco per 1/2, pag. 1367, foglio di mappa 157, particelle 1 e 3, località Tavernola, di ettari 32.33.85 con l'imponibile di L. 1931,20.

La proprietà suddetta confina: a nord, con il tratturello per Macchia Rotonda; a sud-est, con proprietà Orsini Isabella; e a sud con proprietà Orsini Isabella e Rizzi Ugo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Tavernola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 64.000 (sessantaquattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

strato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da iscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria posamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motonave *S. Giusto* di stazza lorda tonn. 860,66, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore « Istria-Trieste » Soc. an. di navigazione con sede a Trieste: dalle ore 11 dell'11 maggio 1940.

Motonave *Brioni* di stazza lorda tonn. 1986,51, iscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Soc. an. di navigazione « Adriatica » con sede a Venezia: dalle ore 11 del 12 maggio 1940.

Motonave *Cavalis* di stazza lorda tonn. 3599,52, inscritta al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Soc. an. di navigazione « Tirrenia » con sede a Napoli: dalle ore 8 del 20 maggio 1940.

Motonave *Adriatico* di stazza lorda tonn. 1976,15, inscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Soc. an. di navigazione « Adriatica » con sede a Venezia: dalle ore 16 dell'11 maggio 1940.

Motonave *Giuseppe Orlando* di stazza lorda tonn. 838, inscritta al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore « Navigazione Toscana » Soc. an. con sede a Livorno: dalle ore 16 del 12 maggio 1940.

Piroscafo *S. Giorgio* di stazza lorda tonn. 363,61, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore « Istria-Trieste » Soc. an. di navigazione con sede a Trieste: dalle ore 12 del 12 maggio 1940.

Piroscafo *Partenope* di stazza lorda tonn. 553,11, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Soc. Partenopea an. di navigazione con sede a Napoli: dalle ore 12 del 16 maggio 1940.

Piroscafo *Elbano Gasperi* di stazza lorda tonn. 741,67, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore « Navigazione Toscana » Soc. an. con sede a Livorno: dalle ore 16 del 12 maggio 1940.

Piroscafo *Mazara* di stazza lorda tonn. 984,12, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore « La Meridionale » Soc. italiana di navigazione a vapore con sede a Palermo: dalle ore 18,30 del 12 maggio 1940.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1940-XVIII
Registro n. 9 Marina, foglio n. 397. — VENTURI

(2755)

[illegible] dell'Opera nazionale per i Combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Tavernola » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Scopece Saverio di Francesco e Datti Francesco-Paolo fu Domenico-Cataldo per 1/2 e Scopece Giovanni e Domenico, fratelli di Francesco per 1/2, pag. 1367, foglio di mappa 157, particelle 1 e 3, località Tavernola, di ettari 32.23.83 con l'imponibile di L. 1931,29.

La proprietà suddetta confina: a nord, con il trattorello per Macchia Rotonda; a sud-est, con proprietà Orsini Isabella; e a sud con proprietà Orsini Isabella e Rizzi Ugo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Tavernola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 64.000 (sessantaquattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 316. — D'ELIA

(2753)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 luglio 1940-XVIII.

Riconferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Pietro Capoferri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti, 11 marzo 1939-XVII, 18 agosto 1939-XVII e 14 marzo 1940-XVIII relativi al riconoscimento e conferma della qualifica di Consigliere nazionale al fascista Pietro Capoferri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Pietro Capoferri viene nominato vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' confermata la qualità di Consigliere nazionale nei confronti del fascista Pietro Capoferri, anche per la carica di Vice segretario del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del P.N.F.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

(2738) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

Mobilitazione civile dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle finanze;

Decreta:

L'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

(2739) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

Costituzione dei Settori della lana, della bachicoltura, del cotone, della canapa, lino e fibre varie della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta l'opportunità di modificare l'ordinamento del Settore delle fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, in vista della crescente importanza assunta dalla sua attività ai fini autarchici;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del Settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura sono costituiti i seguenti quattro Settori:

1) Settore della lana;
2) Settore della bachicoltura;
3) Settore del cotone;
4) Settore della canapa, lino e fibre varie.

Art. 2.

I compiti e le facoltà del cessato Settore delle fibre tessili sono attribuiti ai nuovi Settori, rispettivamente per i prodotti formanti oggetto della loro attività, anche per quanto riguarda i rapporti con le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 3.

I diritti e le obbligazioni del cessato Settore delle fibre tessili sono trasferiti ai nuovi Settori, per le materie di loro competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
(2713) RICCI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

Costituzione dei Settori della ortofloricoltura e della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli enti economici dell'agricoltura;

Visto l'art. 28 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme per l'esecuzione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti, 11 marzo 1939-XVII, 18 agosto 1939-XVII e 11 marzo 1940-XVIII relativi al riconoscimento e conferma della qualifica di Consigliere nazionale al fascista Pietro Capoferri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Pietro Capoferri viene nominato vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 2, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' confermata la qualità di Consigliere nazionale nei confronti del fascista Pietro Capoferri, anche per la carica di Vice segretario del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del P.N.F.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

(2783) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

Mobilitazione civile dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle finanze;

Decreta:

L'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

(2739) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

Costituzione dei Settori della lana, della bachicoltura, del cotone, della canapa, lino e fibre varie della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli enti economici dell'agricoltura;

Visto l'art. 28 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme per l'esecuzione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'ordinamento del Settore della ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, in vista della crescente importanza assunta dalla sua attività ai fini autarchici;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del Settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura sono costituiti i seguenti quattro Settori:

1) Settore della lana;
2) Settore della bachicoltura;
3) Settore del cotone;
4) Settore della canapa, lino e fibre varie.

Art. 2.

I compiti e le facoltà del cessato Settore delle fibre tessili sono attribuiti ai nuovi Settori, rispettivamente per i prodotti formanti oggetto della loro attività, anche per quanto riguarda i rapporti con le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 3.

I diritti e le obbligazioni del cessato Settore delle fibre tessili sono trasferiti ai nuovi Settori, per le materie di loro competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
(2713) RICCI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

Costituzione dei Settori della ortofloricoltura e della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli enti economici dell'agricoltura;

Visto l'art. 28 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme per l'esecuzione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'ordinamento del Settore della ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, in vista della crescente importanza assunta dalla sua attività ai fini autarchici;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788014

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del Settore della ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura sono costituiti i seguenti due Settori:

1) Settore della ortofloricoltura;
2) Settore della frutticoltura.

Art. 2.

I compiti e le facoltà del cessato Settore della ortofrutticoltura sono attribuiti ai nuovi Settori, rispettivamente per i prodotti formanti oggetto della loro attività, anche per quanto riguarda i rapporti con le Sezioni ortofrutticole dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 3.

I diritti e le obbligazioni del cessato Settore della ortofrutticoltura sono trasferiti ai nuovi Settori, per le materie di loro competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
(2714) RICCI

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1940-XVIII.

Riconoscimento del carattere scientifico alla Fondazione « Senatore Pascale » Centro per diagnosi e cura dei tumori maligni.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal presidente della Fondazione « Senatore Pascale » Centro per diagnosi e cura tumori maligni, eretta in Ente morale con R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1461, diretta ad ottenere il riconoscimento del carattere scientifico del Centro stesso, con espressa intesa che tale riconoscimento non pregiudica il carattere di istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza della Fondazione;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del Regio decreto predetto;

Di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

È riconosciuto il carattere scientifico alla Fondazione « Senatore Pascale » Centro di diagnosi e cura dei tumori maligni, con sede in Napoli, ai fini dell'applicazione del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, fermo rimanendo il carattere di istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza della Fondazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diploma al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440

Decreto dell'Eccellenza il Ministro Guardasigilli in data 26 giugno 1940-XVIII:

Diploma di 1ª grado, Vallillo cogliat. dott. Ernesto.

(2772)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII del personale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari.

Gli impiegati che si ritengono di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità possono produrre ricorso a S. E. il Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(2773)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 luglio 1940-XVIII - N. 163

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	19,99
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	420 —
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6333	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia Dinaro)	43,70	45 —
Lettonia (Lat)	3,8751	—
Lituania (Litas)	3,3963	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7504
Romania (Leu) conto globale	13,0131	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	2,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,825
Id. 3,50 % (1902)		71,70
Id. 3 % lordo		51,175
Id. 5 % (1935)		92,60
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,525
Id. id. 5 % (1936)		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

La sostituzione del Settore della ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura sono costituiti i seguenti due Settori:

1) Settore della ortofloricoltura;
2) Settore della frutticoltura.

Art. 2.

I compiti e le facoltà del cessato Settore della ortofrutticoltura sono attribuiti ai nuovi Settori, rispettivamente per i prodotti formanti oggetto della loro attività, anche per quanto riguarda i rapporti con le Sezioni ortofrutticole dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 3.

I diritti e le obbligazioni del cessato Settore della ortofrutticoltura sono trasferiti ai nuovi Settori, per le materie di loro competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2744)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1940-XVIII.

Riconoscimento del carattere scientifico alla Fondazione « Senatore Pascale » Centro per diagnosi e cura dei tumori maligni.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal presidente della Fondazione « Senatore Pascale » Centro per diagnosi e cura tumori maligni, eretta in Ente morale con R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1461, diretta ad ottenere il riconoscimento del carattere scientifico del Centro stesso, con espressa intesa che tale riconoscimento non pregiudica il carattere di istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza della Fondazione;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del Regio decreto predetto;

Di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

È riconosciuto il carattere scientifico alla Fondazione « Senatore Pascale » Centro di diagnosi e cura dei tumori maligni, con sede in Napoli, ai fini dell'applicazione del R. decreto 20 settembre 1938, n. 1631, fermo rimanendo il carattere di istituzione pubblica di assistenza e di beneficenza della Fondazione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(2768)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diploma al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440

Decreto dell'Eccellenza S. Ministro Guardasigilli in data 26 giugno 1940-XVIII:

Diploma di 1° grado: Valitllo comm. dott. Ercanio.

(2772)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stata pubblicata la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII del personale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari.

Gli impiegati che si ritengono di aver diritto alla rettifica della loro posizione di anzianità possono produrre ricorso a S. E. il Ministro nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso.

(2773)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 luglio 1940-XVIII - N. 163

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	19,80
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	—	—
Argentina (Peso carta)	445,43	470 —
Belgio (Belgas)	—	4,33
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	30,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia Dinaro)	43,70	45 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3963	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7504
Romania (Leu) contro globale	13,9431	—
Romania (Leu) Id. speciale	12,1912	—
Romania (Leu) Id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	2,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,825
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3 % lordo	51,175
Id. 5 % (1935)	92,60
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Id. Id. 5 % (1936)	93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,075
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,70
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,80
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 4,50 %	6846 Solo per il certificato di proprietà	Bernardi Guido fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico . . . . . L.	135 —
Cons. 3,50 %	564042	Trotta Bianca di Luigi Alberto, moglie di Rocco Agostino di Domenico, dom. in Pietracatella (Campobasso). Vincolato come dote della titolare . . . . . »	679,50
P. N. 5 %	26370 Solo per il certificato di proprietà	Russo Ottorino, Renata ed Urania fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. di Russo Salvatore, dom. a Catania, con usufrutto vitalizio a favore di De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. Russo. »	75 —
Redimibile 3,50 %	426688	Testa Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Coppola Teresa ved. Testa, dom. a Napoli . . . . »	63 —
Cons. 3,50 %	622432	Dien Vittoria fu Giovanni chiamato Giorgio, minore emancipata sotto la curatela del marito Costa Zenoglio Gustavo, domiciliato a Chiavari (Genova). Vincolato per dote della titolare »	3500 —
Id.	115060	Arzonico dott. Costantino fu Giovanni-Batta, dom. in Abbiate Guazzone (Como) ed ipotecato per cauzione notarile dovuta dal titolare quale notaio di Dervio (Como) con estensione alle altre successive residenze . . . . . »	70 —
Id.	726053 Solo per il certificato di usufrutto	Querini Elena fu Marcantonio, moglie di Alfaro Ferdinando, dom. in Palermo, vincolato per dote della titolare e con usufrutto vitalizio a favore di Gulotta Rosalia fu Giovanni moglie di Bivona Giuseppe, dom. in Palermo . . . . »	631,50
Id.	836360	Venerabile Congrega di S. Giovanni-Battista di Campagna (Salerno) rappresentata dal Priore *pro tempore* . . . . . »	7 —
Rendita 5 % (1935)	47563	Maieschi Rosa fu Pio, moglie di Carboni Raffaele fu Paolo, dom. in Grottazzolina (Ascoli Piceno). Vincolato come fondo dotale della titolare . . . . . »	2000 —
Cons. 3,50 %	249035 Solo per il certificato di proprietà	Congregazione di carità di Fubine (Alessandria) con usufrutto vitalizio a favore di Sala don Cristoforo fu Angelo, domiciliato in Torino . . . . . »	175 —
Redimibile 3,50 %	477072	Armenante Cesare fu Francesco, dom. a Napoli. Ipotecato per cauzione dovuta da Zampinelli Giuseppe fu Serafino . . »	280 —
Id.	411930 Solo per il certificato	Porrino Gaetano di Enrico, dom. in Palermo e per l'usufrutto a Genduso Domenica fu Giuseppe durante il suo stato nubile,	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 4,50 %	6816 Solo per il certificato di proprietà	Bernardi Guido fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico . . . . L.	135 —
Cons. 3,50 %	661042	Trotta Bianca di Luigi Alberto, moglie di Rocco Agostino di Domenico, dom. in Pietracatella (Campobasso). Vincolato come dote della titolare . . . . . »	878,50
P. N. 5 %	30370 Solo per il certificato di proprietà	Russo Ottorino, Renata ed Urania fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. di Russo Salvatore, dom. a Catania; con usufrutto vitalizio a favore di De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. Russo. »	75 —
Redimibile 3,50 %	426683	Testa Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Coppola Teresa ved. Testa, dom. a Napoli . . . »	63 —
Cons. 3,50 %	622432	Dieu Vittoria fu Giovanni chiamato Giorgio, minore emancipata sotto la curatela del marito Costa Zenoglio Gustavo, domiciliato a Chiavari (Genova). Vincolato per dote della titolare »	8300 —
Id.	115360	Arzonico dott. Costantino fu Giovanni-Batta, dom. in Abbiate Guazzone (Como) ed ipotecato per cauzione notarile dovuta dal titolare quale notaio di Dervio (Como) con estensione alle altre successive residenze . . . . . »	70 —
Id.	726033 Solo per il certificato di usufrutto	Querini Elena fu Marcantonio, moglie di Alfaro Ferdinando, dom. in Palermo, vincolato per dote della titolare e con usufrutto vitalizio a favore di Gulotta Rosalia fu Giovanni moglie di Bivona Giuseppe, dom. in Palermo . . . . »	635,00
Id.	336260	Venerabile Congrega di S. Giovanni-Battista di Campagna (Salerno) rappresentata dal Priore *pro tempore* . . . . . »	7 —
Rendita 5 % (1935)	47563	Maleschi Rosa fu Pio, moglie di Carboni Raffaele fu Paolo, dom. in Grottazzolina (Ascoli Piceno). Vincolato come fondo dotale della titolare . . . . . »	2000 —
Cons. 3,50 %	249035 Solo per il certificato di proprietà	Congregazione di carità di Fubine (Alessandria) con usufrutto vitalizio a favore di Saia don Cristoforo fu Angelo, domiciliato in Torino . . . . . »	175 —
Redimibile 3,50 %	477672	Armenante Cesare fu Francesco, dom. a Napoli, ipotecato per cauzione dovuta da Zamponelli Giuseppe fu Serafino . . »	280 —
Id.	414930 Solo per il certificato di usufrutto	Pottino Gaetano di Enrico, dom. in Palermo e per l'usufrutto a Genduso Domenica fu Giuseppe durante il suo stato nubile, dom. in Palermo . . . . . »	4200 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1940-XVIII

(1936)

Il direttore generale: POTENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco N. 21

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	7344	9 —	*Caran* Clelia di Raimondo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Santuri (Cagliari).	*Garau* Clelia di Raimondo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	603	14 —	*Liceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona (Novara).	*Ciceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona Novara).
Id.	29673 59599 81836 89855 123074 129905 133286 141051 141285	56 — 38,50 392 — 52,50 56 — 66,50 52,50 45,50 94,50	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria* di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli.	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	658823	21 —	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastello Bogin Giovanni*, dom. a Pont Canavese (Torino).	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastel Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).
Id.	729980	35 —	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogin Giovanni*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogino Giovanni-Battista*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).
Id.	659492	105 —	*Rastello Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	*Rastel Bogino Giovanni-Battista* fu Gio Battista, dom. a Pont Canavese (Torino).
Id.	729985 737571	70 — 52,50	Rastel *Bogin Giovanni* fu *Giovanni*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Id.	730489	35 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (902)	1747	332,50	Lissi Pio fu Carlo, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Forno* Maria fu Tommaso, ved. Lissi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Furno* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	168053	45,50	*Giunta Carmela Domenica* fu Francesco, moglie di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).	*Giunta Polizzi Carmela* fu Francesco, moglie di *Giunta* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).
Red. 3,50 %	19899	35 —	*Di Giunta Napoli* Carmela-*Domenica* fu Francesco, ved. di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina.	Come sopra.
Id.	117439	350 —	*Marzullo* Sebastiano fu Filippo, domiciliato a Mineiuffi Mella (Messina).	*Mazzullo* Sebastiano fu Filippo, ecc., come contro.
B. Tes. 5 % (941) Serie VI	1853	725 —	Carravallo Fiammetta fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sdrusciа Ines	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Sdrusciа Ines di *Amedeo* ved. Carravallo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco N. 21

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	7344	9 —	*Garau* Clelia di Raimondo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Sanluri (Cagliari).	*Garau* Clelia di Raimondo, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	693	14 —	*Liceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona (Novara).	*Ciceri* Pietro di Diamante, domiciliato a Quarona Novara).
Id.	20675 39599 81836 89855 123074 129905 133286 141051 141285	56 — 38,50 392 — 52,50 56 — 66,50 52,50 45,50 94,50	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria* di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Napoli.	Foschini Giuseppe, Alberto Teresa, Bianca e *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	658823	21 —	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastello Bogin Giovanni*, dom. a Pont Canavese (Torino).	Obertino Maria-Anna fu Pietro, moglie di *Rastel Bogino Giovanni-Battista*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).
Id.	729936	35 —	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogin Giovanni*, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Obertino Marianna fu Pietro, moglie di Rastel *Bogino Giovanni-Battista*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).
Id.	659492	105 —	*Rastello Bogin Giovanni* fu Gio Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	*Rastel Bogino Giovanni-Battista* fu Gio Battista, dom. a Pont Canavese (Torino).
Id.	729085 737571	70 — 52,50	Rastel *Bogin Giovanni* fu *Giovanni*, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Id.	739489	35 —	Rastel *Bogin Giovanni* fu Giov-Battista, domiciliato a Pont Canavese (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 % (902)	1747	332,50	Lissi Pio fu Carlo, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Forno* Maria fu Tommaso, ved. Lissi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Furno* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	168953	45,50	*Giunta Carmela Domenica* fu Francesco, moglie di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).	*Giunta Polizzi Carmela* fu Francesco, moglie di *Giunta* Francesco, domiciliata in Troina (Catania).
Red. 3,50 %	19809	35 —	*Di Giunta Napoli* Carmela-*Domenica* fu Francesco, ved. di *Di Giunta Napoli* Francesco, domiciliata in Troina.	Come sopra.
Id.	117489	350 —	*Marzullo* Sebastiano fu Filippo, domiciliato a Monetuffi Mella (Messina).	*Muzzullo* Sebastiano fu Filippo, ecc., come contro.
B. Tes. 5 % (941) Serie VI	1853	725 —	Carcavallo Flammetta fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Andrea* ved. Carcavallo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Sdruscia Ines di *Amedeo* ved. Carcavallo.
Serie VII	1884	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie VIII	974	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Serie IX	1030	250 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	12079	225 —	Dulbecco *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Caramagna Ligure (Porto Maurizio).	Dulbecco *Maria-Antonia-Giovanna* fu Antonio, *moglie di Lagorio Giuseppe-Silvestro* fu *Vincenzo*, dom. in Imperia-Caramagna, *vincolato per dote della titolare.*
Red. 3,50 %	337836	63 —	Binelli Olga fu *Gio-Battista*, *nubile*, dom. a Torino.	Binelli Olga fu *Battista*, *minore sotto la patria potestà della madre Rolle Teresa di Giacomo*, *ved. di Binelli Battista*, dom. in Torino.
Id.	303429	525 —	*Perrini* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Maria-Giovanna* ved. *Perrini*, dom. in Noci (Bari).	*Perrino* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Giovanna* ved. *Perrino*, dom. in Noci (Bari).
Rendita 5 %	76665	3.600 —	Sudrié *Giulio*, *Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eredi indivisi di Sudrié Luigi, dom. a Roma, con l'usufrutto a Carboni Clito-Mario, dom. a Roma.	Sudrié *Giulio-Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	124960	87,50	Chiabra *Attilia* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Chiabra *Antonietta-Attilia-Faustina-Adelaide* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	701103	56 —	Momigliano Aronne fu Emanuele, dom. in Torino, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Giovanni Michele*, domiciliato a Torino.	Come contro, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Gaspare-Michele*, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	119777	210 —	Bertoldi Silvio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valperga (Torino), con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonio*, dom. a Valperga (Torino).	Come contro, con usufrutto a Bertoldi Giuseppa fu *Antonino*, dom. a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 %	163513 244650 252135 264248 320349 528078	2.100 — 700 — 700 — 700 — 700 — 7.350 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele*, dom. a Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele-Leone*, dom. a Firenze.
Id.	459319	875 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di *Leone Samuele Orvieto*, dom. a Firenze, ipotecata per cauzione a favore della pia Casa israelitica di ricovero e d'industria di Mantova.	Come la precedente, ipotecata come contro.
Id.	693402	437,50	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.
Id.	658432	5.600 —	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone Samuel*, dom. in Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. in Firenze.
Id.	658421 658420	525 — 7.140 —	Orvieto Adolfo fu *Leone-Samuel*, dom. in Firenze.	Orvieto Adolfo fu *Samuele-Leone*, dom. in Firenze.
Id.	478448	3,50	Jona Jair fu *Leone*, dom. in Acqui (Alessandria), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere dell'Ente comunale di assistenza di Terzo (ex Congregazione di carità di Terzo).	Jona Jair fu *Abram-Leone*, dom. in Acqui, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	139728	21 —	Campus *Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Id.	189662	42 —	Campus *Anton-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Cons. 3,50 %	439714	787,50	Di Lustro *Egisiaca* fu Gaetano, moglie di Tozzi Francesco-Saverio di Alessandro, dom. in Napoli, vincolato per dote della titolare.	Di Lustro *Maria-Egisiaca* fu Gaetano, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1	2	3	4	5
P. N. 4,50 %	12079	225 —	Dulbecco *Luigia* fu Antonio, nubile, dom. a Caramagna Ligure (Porto Maurizio).	Dulbecco *Maria-Antonia-Giovanna* fu Antonio, *moglie di Lagorio Giuseppe-Silvestro* fu Vincenzo, dom. in Imperia-Caramagna, *vincolato per dote della titolare.*
Red. 3,50 %	337830	63 —	Binelli Olga fu *Gio-Battista, nubile*, dom. a Torino.	Binelli Olga fu *Battista, minore sotto la patria potestà della madre Rolle Teresa di Giacomo, ved. di Binelli Battista*, dom. in Torino.
Id.	303429	525 —	*Perrini* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Maria-Giovanna* ved. *Perrini*, dom. in Noci (Bari).	*Perrino* Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Miccolis *Giovanna* ved. *Perrino*, dom. in Noci (Bari).
Rendita 5 %	76605	3.000 —	Sudrié *Giulio, Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, eredi indivisi di Sudrié Luigi, dom. a Roma, con l'usufrutto a Carboni Cito-Mario, dom. a Roma.	Sudrié *Giulio-Umberto*, Emilia e Ida fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	124960	87,50	Chiabra *Attilia* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Chiabra *Antonietta-Attilia-Faustina-Adelaide* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	701103	56 —	Mormigliano Aronne fu Emanuele, dom. in Torino, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Giovanni Michele*, domiciliato a Torino.	Come contro, con usufrutto a Barni Carolina fu Filippo, ved. di Carasso *Gaspare-Michele*, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	119777	210 —	Bertoldi Silvio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valperga (Torino), con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonio*, dom. a Valperga (Torino).	Come contro, con usufrutto a Bertoldi Giuseppe fu *Antonino*, dom. a Valperga (Torino).
Cons. 3,50 %	163513	2.100 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele*, dom. a Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di Orvieto *Samuele-Leone*, dom. a Firenze.
	224550	700 —		
	232133	700 —		
	264248	700 —		
	320349	700 —		
	328078	7.350 —		
Id.	459310	875 —	Cantoni Amalia fu Israele, moglie di *Leone Samuele Orvieto*, dom. a Firenze, ipotecata per cauzione a favore della pia Casa israelitica di ricovero e d'industria di Mantova.	Come la precedente, ipotecata come contro.
Id.	666462	437,50	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. a Firenze, ipotecata come sopra.
Id.	658422	6.600 —	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Leone Samuel*, dom. in Firenze.	Cantoni Amalia fu Israele, ved. di Orvieto *Samuele Leone*, dom. in Firenze.
Id.	658421	525 —	Orvieto Adolfo fu *Leone-Samuel*, dom. in Firenze.	Orvieto Adolfo fu *Samuele-Leone*, dom. in Firenze.
	658420	7.140 —		
Id.	478448	3,50	Jona Jair fu *Leone*, dom. in Acqui (Alessandria), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere dell'Ente comunale di assistenza di Terzo (ex Congregazione di carità di Terzo).	Jona Jair fu *Abram-Leone*, dom. in Acqui, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	139728	21 —	Campus *Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Id.	188002	42 —	Campus *Anton-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.	Campus *Antonio-Giuseppe* fu Antonio, dom. a Lucca.
Cons. 3,50 %	420724	787,50	Di Lustro *Egiziaca* fu Gaetano, moglie di Tozzi Francesco-Saverio di Alessandro, dom. in Napoli, vincolato per dote della titolare.	Di Lustro *Maria-Egiziaca* fu Gaetano, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2319)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso straordinario per il reclutamento di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nelle varie armi del Regio esercito

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 536, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 31 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1987, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del DUCE del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 663, relativa al reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 7511/8/1.3.1 del 9 febbraio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli per la nomina a sottotenente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel corpo automobilistico, nel servizio di commissariato e nel servizio di amministrazione ed a tenente nei servizi sanitario e veterinario, in servizio permanente effettivo, secondo la seguente ripartizione:

arma di fanteria	662
arma di cavalleria	57
arma di artiglieria	331
arma del genio	111
corpo automobilistico	41
servizio sanitario (ufficiali medici)	48
servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti)	10
servizio di commissariato (ufficiali commissari)	12
servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	20
servizio di amministrazione	209
servizio veterinario	8

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare i subalterni di complemento in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1928-VI, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del presente decreto, un anno di servizio da ufficiale in Africa Orientale o in Libia;

c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa;

d) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, due anni complessivamente di servizio con il grado di ufficiale;

e) abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 11 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in s.p.e. nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi.

I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 33° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*);

il 28° anno di età (o il 33° per i servizi sanitario e veterinario) se in possesso del requisito di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*).

Tutti i concorrenti debbono essere iscritti al P.N.F. ed essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati al successivo articolo 5 n. 6.

Art. 3.

Al concorso in parola possono partecipare altresì i sottufficiali in servizio o in congedo delle rispettive armi, corpi e servizi, che siano iscritti al P.N.F. e si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna d'Africa Orientale 1935-36» o della «Campagna di Spagna»;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1928-VI, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del presente decreto, un anno di servizio da sottufficiale in Africa Orientale o in Libia;

c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa;

d) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, due anni di servizio con il grado di sottufficiale.

I predetti sottufficiali non debbono aver superato al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 33° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*);

il 28° anno di età (o il 33° anno per i servizi sanitario e veterinario) se in possesso del requisito di cui alle lettere *c*) e *d*).

I concorrenti di cui al presente articolo debbono essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati al successivo art. 5, n. 6.

Art. 4.

Al concorso per la nomina a sottotenente nei servizi di commissariato e di amministrazione e per la nomina a tenente nei servizi sanitario e veterinario in servizio permanente effettivo, possono partecipare i subalterni di complemento e i sottufficiali di tutte le armi, corpi e servizi che si trovino in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

I concorrenti dovranno fare domanda in carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero della guerra, direzione generale ufficiali in servizio permanente, con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, non oltre il 31 agosto 1940-XVIII, al comando del distretto cui sono effettivi, o nella cui circoscrizione risiedono, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero hanno l'obbligo di presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno dare partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda, il quale a sua volta dovrà darne partecipazione al Ministero della guerra).

Non oltre il termine sopradetto i concorrenti dovranno altresì presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso straordinario per il reclutamento di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nelle varie armi del Regio esercito

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 396, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visti i Regi decreti-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2170, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il decreto del DUCE del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 630, relativa al reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 7841/8.1.3.1 del 9 febbraio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli per la nomina a sottotenente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel corpo automobilistico, nel servizio di commissariato e nel servizio di amministrazione ed a tenente nei servizi sanitario e veterinario, in servizio permanente effettivo, secondo la seguente ripartizione:

arma di fanteria	662
arma di cavalleria	57
arma di artiglieria	331
arma del genio	111
corpo automobilistico	41
servizio sanitario (ufficiali medici)	45
servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti)	10
servizio di commissariato (ufficiali commissari)	13
servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	23
servizio di amministrazione	200
servizio veterinario	8

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare i subalterni di complemento in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del presente decreto, un anno di servizio in Africa Orientale o in Libia con il grado di ufficiale;

c) abbiano compiuto, al 15 gennaio 1940-XVIII (15 marzo 1940-XVIII per i subalterni di amministrazione), almeno un anno di trattenimento alle armi, in base all'art. 86 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

corsi indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in s.p.e. nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi.

I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*);

il 28° anno di età (o il 32° per i servizi sanitario e veterinario) se in possesso del requisito di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*).

Tutti i concorrenti debbono essere iscritti al P.N.F. ed essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati al successivo articolo 5 n. 9.

Art. 3.

Al concorso in parola possono partecipare altresì i sottufficiali in servizio o in congedo delle rispettive armi, corpi e servizi, che siano iscritti al P.N.F. e si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna d'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del presente decreto, un anno di servizio da sottufficiale in Africa Orientale o in Libia;

c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa;

d) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, due anni di servizio con il grado di sottufficiale.

I predetti sottufficiali non debbono aver superato al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*);

il 28° anno di età (o il 32° anno per i servizi sanitario e veterinario) se in possesso del requisito di cui alle lettere *c*) e *d*).

I concorrenti di cui al presente articolo debbono essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati al successivo art. 5, n. 9.

Art. 4.

Al concorso per la nomina a sottotenente nei servizi di commissariato e di amministrazione e per la nomina a tenente nei servizi sanitario e veterinario in servizio permanente effettivo, possono partecipare i subalterni di complemento e i sottufficiali di tutte le armi, corpi e servizi che si trovino in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

I concorrenti dovranno fare domanda in carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero della guerra, direzione generale ufficiali in servizio permanente, con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, non oltre il 31 agosto 1940-XVIII, al comando del distretto cui sono effettivi, o nella cui circoscrizione risiedono, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero hanno l'obbligo di presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno dare partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda, il quale a sua volta dovrà darne partecipazione al Ministero della guerra).

Non oltre il termine sopradetto i concorrenti dovranno altresì presentare alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4 di data non anteriore al 15 settembre 1939, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2) certificato, in carta da bollo da L. 4 rilasciato nell'anno XVIII dell'E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, (o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchia fascista locali con il visto del segretario federale (o da chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore al 15 settembre 1939, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re imperatore.

Per i cittadini italiani nati all'estero, detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Re in Roma;

5 certificato di buona condotta morale civile e politica, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore al 15 settembre 1939, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

7) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4 di data non anteriore al 15 settembre 1939, dal quale risulti se il concorrente abbia, o meno, contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

I documenti di cui ai numeri 6 e 7 debbono essere prodotti soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da Regio notaio o dal podestà. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del podestà dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale dipende; se trovasi all'estero dall'autorità diplomatica o consolare. In tali casi la data di autenticazione deve corrispondere a quella di presentazione della fotografia stessa;

9) uno dei seguenti titoli di studio:

a) per tutte le armi, corpo automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto industriale;

diploma di abilitazione rilasciato dal Regio Istituto commerciale;

diploma di licenza di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-1930 e 1930-1931, oppure rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

diploma di abilitazione magistrale;

b) per il servizio sanitario (ufficiali medici):

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) per il servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti):

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

d) per il servizio di commissariato (ufficiali commissari):

laurea in giurisprudenza;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze politiche e sociali;

laurea in scienze economico marittime;

laurea in chimica industriale;

1° un certificato della segreteria della competente università in carta da bollo da L. 4 dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari e nell'esame di laurea;

2° un certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

3° tutti quegli altri titoli di studio che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni dello Stato.

Tutti i titoli di studio comunque presentati debbono essere in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata.

Non sono ammessi certificati, anche se legalizzati dai provveditori agli studi.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 15 e 16 maggio 1938-XVI per la nomina a sottotenente in s.p.e. nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi, non sono tenuti a riprodurre i documenti di rito ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione del concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità i documenti richiesti non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le date del rilascio e le dovute legalizzazioni.

Solo per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, i documenti richiesti potranno pervenire al Ministero della guerra entro il 30 settembre 1940, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre il 31 agosto 1940. L'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

I candidati che avessero eventualmente presentato i documenti in base al precedente concorso pubblicato sulla dispensa 58ª giornale militare 1939-XVIII, hanno l'obbligo di controllare che i documenti stessi siano in armonia con le norme contenute nel presente bando di concorso. Ciò specialmente per quanto concerne la partecipazione a cicli operativi di grande polizia coloniale per i quali è indispensabile comprovare che i cicli stessi siano compresi fra quelli riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621 (circolare 177 giornale militare 1923).

Pertanto i candidati che, avendo partecipato ai cicli operativi, non ne abbiano fatto cenno nella domanda, o abbiano dato su di essi indicazioni incomplete, dovranno affrettarsi a fare pervenire al Ministero, tramite gerarchico, una dichiarazione contenente gli estremi precisi dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale ai quali hanno preso parte (regione o territorio dove si sono svolti i cicli, periodi e durata di essi).

Le autorità gerarchiche dovranno in ogni caso confermare l'esattezza delle indicazioni stesse.

Per coloro che attualmente si trovino nella posizione di congedo, provvederanno i comandi di distretti a richiedere e trasmettere al Ministero le dichiarazioni degli interessati, dopo di aver chiesto la conferma ai comandi alle dipendenze dei quali si trovarono durante lo svolgimento dei cicli di operazioni.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per le autorità che si fossero espresse in modo generico sui documenti (rapporti informativi, note caratteristiche, dichiarazioni).

Art. 6.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre il 31 agosto 1940, salvo quanto è disposto per i concorrenti di cui all'ottavo comma del n. 10 del precedente art. 5.

All'uopo su ogni domanda l'autorità ricevente dovrà far risultare esplicitamente la data sulla quale vengono presentati la domanda e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore al 15 settembre 1939, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re Imperatore.

Per i cittadini italiani nati all'estero, detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Re in Roma;

5) certificato di buona condotta morale civile e politica, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore al 15 settembre 1939, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

7) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4 di data non anteriore al 15 settembre 1939, dal quale risulti se il concorrente abbia, o meno, contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

I documenti di cui ai numeri 6 e 7 debbono essere prodotti soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da Regio notaio o dal podestà. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del podestà dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale dipende; se trovasi all'estero dall'autorità diplomatica o consolare. In tali casi la data di autenticazione deve corrispondere a quella di presentazione della fotografia stessa;

9) uno dei seguenti titoli di studio:

a) per tutte le armi, corpo automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto industriale;

diploma di abilitazione rilasciato dal Regio istituto commerciale;

diploma di licenza di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame o pareggiato;

diploma di licenza di un Regio istituto nautico;

diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-1930 e 1930-1931, oppure rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

diploma di abilitazione magistrale;

b) per il servizio sanitario (ufficiali medici):

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) per il servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti):

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

d) per il servizio di commissariato (ufficiali commissari):

laurea in giurisprudenza;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze politiche e sociali;

laurea in scienze economico marittime;

laurea in chimica industriale;

laurea in ingegneria industriale;

e) per il servizio veterinario:

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

I concorrenti per i servizi di cui alle lettere *b*), *c*), ed *c*) dovranno produrre inoltre:

in carta da bollo da L. 4, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

ed tutti quegli altri titoli di studio che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 4.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni dello Stato.

Tutti i titoli di studio comunque presentati debbono essere in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata.

Non sono ammessi certificati, anche se legalizzati dai provveditori agli studi.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 15 e 16 maggio 1929-XVII per la nomina a sottotenente in s.p.e. nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi, non sono tenuti a riprodurre i documenti di rito ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione del concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità i documenti richiesti non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le date del rilascio e le dovute legalizzazioni.

Solo per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, i documenti richiesti potranno pervenire al Ministero della guerra entro il 30 settembre 1940, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre il 31 agosto 1940. L'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

I candidati che avessero eventualmente presentato i documenti in base al preavviso di concorso pubblicato sulla dispensa 53ª giornale militare 1939-XVIII, hanno l'obbligo di controllare che i documenti stessi siano in armonia con le norme contenute nel presente bando di concorso. Ciò specialmente per quanto concerne la partecipazione a cicli operativi di grande polizia coloniale per i quali è indispensabile comprovare che i cicli stessi siano compresi fra quelli riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621 (circolare 177 giornale militare 1923).

Pertanto i candidati che, avendo partecipato ai cicli operativi, non ne abbiano fatto cenno nella domanda, o abbiano dato su di essi indicazioni incomplete, dovranno affrettarsi a *fare pervenire* al Ministero, tramite gerarchico, una dichiarazione contenente gli estremi precisi dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale ai quali hanno preso parte (regione o territorio dove si sono svolti i cicli, periodi e durata di essi).

Le autorità gerarchiche dovranno in ogni caso confermare l'esattezza delle indicazioni stesse.

Per coloro che attualmente si trovino nella posizione di congedo, provvederanno i comandi di distretti a richiedere e trasmettere al Ministero le dichiarazioni degli interessati, dopo di aver chiesto la conferma ai comandi alle dipendenze dei quali si trovarono durante lo svolgimento dei cicli di operazioni.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per le autorità che si fossero espresse in modo generico sui documenti (rapporti informativi, note caratteristiche, dichiarazioni).

Art. 6.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre il 31 agosto 1940, salvo quanto è disposto per i concorrenti di cui all'ottavo comma del n. 10 del precedente art. 5.

All'uopo su ogni domanda l'autorità ricevente dovrà far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente) le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengono presentate, facendole ad ogni modo pervenire al Ministero stesso non oltre il 30 settembre 1940.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Non oltre il termine ora accennato, le autorità riceventi, faranno altresì pervenire al Ministero della guerra:

a) il libretto personale, e per i sottufficiali la cartella personale mod. 10;

b) copia aggiornata dello stato di servizio, e per i sottufficiali copia del foglio matricolare;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno o nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità (presidente), dal direttore dell'ospedale e da altro ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nei territori dell'Africa Orientale, e in servizio non isolato all'estero, la visita sarà effettuata presso le commissioni costituite da un tenente colonnello medico (presidente), da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri), secondo le disposizioni che emaneranno i rispettivi comandi di forze armate.

Per i concorrenti che trovansi nelle Isole italiane dell'Egeo la visita sarà effettuata presso una commissione composta dall'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente), e di due altri ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Nelle visite su accennate, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica, e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi e apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra tanto nel Regno che nelle Colonie.

Il limite minimo di statura è fissato per le varie armi, corpi e servizi a m. 1,56, eccezione fatta per i servizi sanitario e veterinario per i quali il limite minimo di statura è fissato a m. 1,54.

Le commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i candidati abbiano il visus eguale all'unità di un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non potrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico e, se astigmatico, dovrà essere di tal grado che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro. Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (disialia difartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalla competente autorità perderanno il diritto al concorso.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente alla autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

Le domande dei concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno egualmente trasmesse al Ministero unitamente a tutti i documenti di rito.

e) le informazione dell'arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e se questi è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e morali della sposa e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene o non alla razza ebraica e se la sposa è italiana;

f) richiesta di un certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che trovansi nell'Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, le autorità riceventi trasmetteranno immediatamente al Ministero della guerra la domanda presentata nel termine prescritto e i documenti eventualmente annessi, nonchè i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) omettendo la trasmissione del libretto personale, mentre per i documenti di cui alla lettera *e*) dovranno essere fatte le informazioni dell'arma dei carabinieri Reali.

Le autorità che hanno trasmesso domande di ufficiali tendenti ad ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra sono pregate di far pervenire tutte le eventuali variazioni verificatesi sullo stato di servizio degli ufficiali stessi per aggiornare i predetti documenti alla data di pubblicazione del presente decreto. Per gli ufficiali comunque in servizio i comandi interessati faranno pervenire anche un nuovo rapporto informativo sul servizio prestato dopo la presentazione delle domande e non ancora documentato.

Art. 7.

Norme concernenti la commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso.

Per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria degli idonei sarà costituita una commissione esaminatrice nominata dal Ministro per la guerra.

Detta commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare alla valutazione dei titoli.

Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di valutazione per ciascun titolo, al di sotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità della nomina.

I titoli da valutarsi saranno i seguenti:

a) il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito;

b) l'eventuale servizio in operazioni di guerra (Africa Orientale e O.M.S.) ovvero in operazioni di grande polizia coloniale;

c) il trattenimento alle armi al termine del servizio di prima nomina ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 911;

d) l'eventuale concessione di ricompensa al valor militare;

e) le eventuali ferite riportate in combattimento;

f) la durata e la continuità del rendimento in servizio;

g) il possesso dei titoli di studio superiori a quelli prescritti dal precedente art. 5, n. 9. E' considerato titolo preferenziale, per i subalterni di complemento di artiglieria e genio, il possesso del biennio propedeutico all'ingegneria;

h) i voti riportati negli esami di abilitazione e nei corsi universitari e di laurea per i concorrenti ai servizi sanitario e veterinario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso di cui al presente decreto è determinata dalla classifica ottenuta nel concorso stesso, a parità di questa la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso ed infine dall'età.

Per i vincitori del concorso a tenente medico e a tenente chimico farmacista in s.p.e., si fa luogo ad una graduatoria finale determinata dalla media aritmetica fra la classifica ottenuta nel concorso stesso e la classifica successivamente riportata nel corso di applicazione previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 393, e successive modificazioni.

Art. 9.

I vincitori del concorso per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, pel corpo automobilistico, pel servizio di commissariato e pel servizio di amministrazione sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità pari a quella colla quale saranno nominati sottotenenti, nell'anno 1940, gli allievi delle Accademie militari.

Essi seguiranno secondo l'ordine di graduatoria nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo, i provenienti dalle Accademie predette.

Dopo due anni di anzianità nel grado, se prescelti, sono promossi con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi assumeranno nel grado di tenente come anzianità assoluta:

1° se compresi nel primo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1940 e per il corpo automobilistico, i sottotenenti di complemento reclutati per detto anno in base all'art. 13, comma 1, lettera *b*), del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 393,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

ciali copia del foglio matricolare;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti, in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di comando di corpo d'armata, da una commissione composta dal rispettivo direttore di sanità (presidente), dal direttore dell'ospedale e da altro ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nei territori dell'Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, la visita sarà effettuata presso le commissioni costituite da un tenente colonnello medico (presidente), da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri), secondo le disposizioni che emaneranno i rispettivi comandi di forze armate.

Per i concorrenti che trovansi nelle Isole italiane dell'Egeo la visita sarà effettuata presso una commissione composta dall'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente), e di due altri ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici idonei cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Nelle visite su accennate, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica, e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi e apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra tanto nel Regno che nelle Colonie.

Il limite minimo di statura è fissato per le varie armi, corpi e servizi a m. 1,56, eccezione fatta per i servizi sanitario e veterinario per i quali il limite minimo di statura è fissato a m. 1,54.

Le commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i candidati abbiano il visus eguale all'unità di un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non potrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetropico e, se astigmatico, dovrà essere di tal grado che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro. Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (disfasia, balbuzie) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalla competente autorità perderanno il diritto al concorso.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente alla autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

Le domande dei concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno egualmente trasmesse al Ministero unitamente a tutti i documenti di rito;

e) le informazioni dell'arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e se questi è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e morali della sposa e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene o non alla razza ebraica e se la sposa è italiana;

f) richiesta di un certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914).

Per i concorrenti che trovansi nell'Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A.O.I. o all'estero, le autorità riceventi trasmetteranno immediatamente al Ministero della guerra la domanda presentata nel termine prescritto e i documenti eventualmente annessi, nonchè i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) omettendo la trasmissione del libretto personale, mentre per i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) le autorità stesse interesseranno gli enti competenti del Regno perchè ne curino la trasmissione al Ministero direttamente.

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti a senso del precedente art. 5, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra.

[illegible] comunque in servizio i comandi interessati faranno pervenire anche un nuovo rapporto informativo sul servizio prestato dopo la presentazione delle domande e non ancora documentato.

Art. 7.

Norme concernenti la commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso.

Per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria degli idonei sarà costituita una commissione esaminatrice nominata dal Ministro per la guerra.

Detta commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare alla valutazione dei titoli.

Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di valutazione per ciascun titolo, al di sotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità della nomina.

I titoli da valutarsi saranno i seguenti:

a) il servizio prestato da ufficiale nel Regio esercito;

b) l'eventuale servizio in operazioni di guerra (Africa Orientale e O.M.S.) ovvero in operazioni di grande polizia coloniale;

c) il trattenimento alle armi al termine del servizio di prima nomina ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 941;

d) l'eventuale concessione di ricompensa al valor militare;

e) le eventuali ferite riportate in combattimento;

f) la durata e la continuità del rendimento in servizio;

g) il possesso dei titoli di studio superiori a quelli prescritti dal precedente art. 5, n. 9. E' considerato titolo preferenziale, per i subalterni di complemento di artiglieria e genio, il possesso del biennio propedeutico all'ingegneria;

h) i voti riportati negli esami di abilitazione e nei corsi universitari e di laurea per i concorrenti al servizi sanitario e veterinario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso di cui al presente decreto è determinata dalla classifica ottenuta nel concorso stesso, a parità di questa la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso ed infine dall'età.

Per i vincitori del concorso a tenente medico e a tenente chimico farmacista in s.p.e., si fa luogo ad una graduatoria finale determinata dalla media aritmetica fra la classifica ottenuta nel concorso stesso e la classifica successivamente riportata nel corso di applicazione previsto dall'art. 12 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 9.

I vincitori del concorso per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, pel corpo automobilistico, pel servizio di commissariato e pel servizio di amministrazione sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con anzianità pari a quella colla quale saranno nominati sottotenenti, nell'anno 1940, gli allievi delle Accademie militari.

Essi seguiranno secondo l'ordine di graduatoria nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo, i provenienti dalle Accademie predette.

Dopo due anni di anzianità nel grado, se prescelti, sono promossi con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi assumeranno nel grado di tenente come anzianità assoluta:

1° se compresi nel primo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1940 e per il corpo automobilistico, i sottotenenti di complemento reclutati per detto anno in base all'art. 13, comma 1, lettera *b*), del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

2° se compresi nel secondo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1941 e, per il corpo automobilistico, i sottotenenti di complemento reclutati per detto anno in base all'art. 13, comma 1, lettera *b*) del predetto testo unico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3° se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria dei vincitori del concorso, l'anzianità con la quale saranno promossi tenenti i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari nominati nell'anno 1943.

L'anzianità relativa sarà fissata alternando gli ufficiali, per ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che ad un proveniente dalle Accademie militari — e per il corpo automobilistico ad un proveniente dal reclutamento in base all'art. 12, comma 1, lettera b) del citato testo unico per i primi due gruppi di cui ai numeri 1 e 2 — segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge.

Art. 10.

I vincitori del concorso pei servizi sanitario e veterinario, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi riceveranno come anzianità assoluta:

1° se compresi nel primo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1940 nei servizi sanitario e veterinario;

2° se compresi nel secondo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1941 nei servizi sanitario e veterinario;

3° se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1942 nei servizi sanitario e veterinario.

Gli appartenenti a ciascuno dei tre gruppi di cui al comma precedente seguiranno, secondo l'ordine di graduatoria finale, nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo e fino a quando non sarà definitivamente fissata la loro anzianità relativa, i provenienti dai concorsi ordinari predetti di pari anzianità assoluta.

L'anzianità relativa sarà definitivamente fissata alternando gli ufficiali, in ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che a un proveniente dai concorsi ordinari predetti segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge, tenendo conto, per i tenenti medici e farmacisti, della graduatoria finale prevista dal 2° comma del precedente art. 5.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, esclusi i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti, sono tenuti a frequentare, da subalterno, un corso tecnico professionale con le modalità che verranno fissate dal Ministro per la guerra, ma non frequentano i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui all'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 396, e successive modificazioni.

Art. 12.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, decide insindacabilmente, sull'ammissione dei singoli concorrenti al concorso previsto dal precedente art. 1, con facoltà di derogare, eccezionalmente, per quegli ufficiali, o sottufficiali che abbiano acquisito particolari benemerenze, alle disposizioni di cui all'art. 2 e ai comma 1° e 2° dell'art. 3 del presente decreto.

Entro due anni dalla nomina in servizio permanente effettivo per gli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, o entro il periodo di tempo anteriore alla promozione a tenente per gli ufficiali delle armi, del corpo automobilistico, e degli altri servizi, i vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, che dimostrino di non possedere le qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, essere dispensati dal servizio permanente.

Agli ufficiali dispensati dal servizio permanente a norma del comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Essi se provenienti dagli ufficiali di complemento, sono reiscritti nel ruolo del complemento dell'arma, corpo o servizio di provenienza, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo; se provenienti dai sottufficiali, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento con anzianità corrispondente alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, oppure, a loro domanda, nei ruoli dei sottufficiali da cui provengono con il grado e l'anzianità posseduti su questi ruoli.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra
SOMM

(2727)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro 2 Monopoli, foglio 88, col quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro 1 Monopoli, foglio 130;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Mazzanti Giuseppe di Amedeo è dichiarato unico vincitore del concorso per esami a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, citato nelle premesse, con la seguente votazione:

Media dei punti riportati nelle prove scritte, 9,187;
Punto riportato nella prova orale, 7;
Somma dei punti, 16,187.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro: DI REVEL

(2725)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

L'anzianità relativa sarà fissata alternando gli ufficiali, per ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che ad un proveniente dalle Accademie militari — e per il corpo automobilistico ad un proveniente dal reclutamento in base all'art. 13, comma 1, lettera *b*) del testo unico per i primi due gruppi di cui ai numeri 1 e 2 — segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge.

Art. 10.

I vincitori del concorso pei servizi sanitario e veterinario, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi riceveranno come anzianità assoluta:

a) se compresi nel primo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1940 nei servizi sanitario e veterinario;

b) se compresi nel secondo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1941 nei servizi sanitario e veterinario;

c) se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1942 nei servizi sanitario e veterinario.

Gli appartenenti a ciascuno dei tre gruppi di cui al comma precedente seguiranno, secondo l'ordine di graduatoria finale, nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo e fino a quando non sarà definitivamente fissata la loro anzianità relativa, i provenienti dai concorsi ordinari predetti di pari anzianità assoluta.

L'anzianità relativa sarà definitivamente fissata alternando gli ufficiali, in ciascuno dei suddetti gruppi, in modo che a un proveniente dai concorsi ordinari predetti segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge, tenendo conto, per i tenenti medici e farmacisti, della graduatoria finale prevista dal 2° comma del precedente art. 5.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, esclusi i tenenti medici e i tenenti chimici-farmacisti, sono tenuti a frequentare, da subalterno, un corso tecnico professionale con le modalità che verranno fissate dal Ministro per la guerra, ma non frequentano i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui all'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 396, e successive modificazioni.

Art. 12.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, decide insindacabilmente, sull'ammissione dei singoli concorrenti al concorso previsto dal precedente art. 1, con facoltà di derogare, eccezionalmente, per quegli ufficiali, o sottufficiali che abbiano acquisito particolari benemerenze, alle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 1° e 2° dell'art. 3 del presente decreto.

Entro due anni dalla nomina in servizio permanente effettivo per gli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, o entro il periodo di tempo anteriore alla promozione a tenente per gli ufficiali delle armi, del corpo automobilistico, e degli altri servizi, i vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, che dimostrino di non possedere le qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, essere dispensati dal servizio permanente.

Agli ufficiali dispensati dal servizio permanente a norma del comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Essi se provenienti da corrispondente grado degli altri ruoli, ovvero, a loro domanda, nei ruoli dei sottufficiali da cui provengono con il grado e l'anzianità posseduti in quei ruoli.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra
SOLA

(2727)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di seconda categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro 2 Monopoli, foglio 88, col quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo, registro 1 Monopoli, foglio 135;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Mazzanti Giuseppe di Amedeo è dichiarato unico vincitore del concorso per esami a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, citato nelle premesse, con la seguente votazione:

Media dei punti riportati nella prova scritta, 8,187;
Punto riportato nella prova orale, 8;
Somma dei punti, 16,187.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro, DI REVEL

(2725)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore aggiunto* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 81° ROMA - Lunedì, 29 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 176

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 20 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 55 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1:2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,50 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover ogni volta anticipare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengano occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1:2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.
Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

«A.R.M.A.» ANONIMA RAPPRESENTANZE MANUFATTI ALLUMINIO

Sede in Milano — Capitale sociale L. 1.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del dott. Pio Mezzanotte in Milano, via S. Orsola n. 1, per il giorno 20 agosto 1940-XVIII alle ore 10.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 agosto 1940-XVIII, stesso luogo ed ora, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina dell'amministratore unico;
2. Nomina del collegio sindacale.

Per il valido intervento all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore almeno cinque giorni liberi avanti l'assemblea stessa, presso lo studio del dott. Pio Mezzanotte, nelle ore d'ufficio.

I Sindaci.

1061 (A pagamento).

FABBRICA ITALIANA RUBINETTERIE LUSSO

(in liquidazione).

Sede in Milano — Capitale sociale L. 50.0

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati alla assemblea generale che si terrà in Milano in viale dei Mille n. 7 il giorno 16 agosto alle ore 14

BIFFI CAROZZI & C. MOLINO SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Saronno — Capitale L. 4.000.000.

E' convocata l'assemblea per il giorno 5 settembre 1940-XVIII ed in eventuale seconda convocazione per il successivo 10 settembre 1940 alle ore 9 in Saronno presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative;
3. Determinazione del numero degli amministratori e nomine;
4. Emolumento ai sindaci effettivi, designazione del presidente e nomina del collegio sindacale per il triennio al 30 giugno 1943.

Deposito azioni al portatore a termine di statuto presso la cassa sociale, il Credito Italiano e il Credito Lombardo a Milano, il Credito Varesino a Saronno.

Saronno, 26 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

1062 (A pagamento).

SOCIETÀ RUEGLIESE DI PRODUZIONE E CONSUMO LUCE ELETTRICA E MULINO ELETTRICO

Sede in Rueglio — Capitale sociale L. 50.000.

Gli azionisti sono convocati nella sede sociale in assemblea generale ordinaria e straordinaria il 25 agosto 1940 ore 9 in prima e ore 10 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni amministratori e sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940;
3. Nomina amministratori e sindaci;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Lunedì, 29 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 176

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di altro dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuta un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti altre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. Decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1,2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare periodicamente agli interessati l'estratto dei detti conti e di accertarli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

«A.R.M.A.» ANONIMA RAPPRESENTANZE MANUFATTI ALLUMINIO

Sede in Milano — Capitale sociale L. 1000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del dott. Pio Mezzanotte in Milano, via S. Orsola n. 1, per il giorno 20 agosto 1940-XVIII alle ore 10,30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 agosto 1940-XVIII, stesso luogo ed ora, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina dell'amministratore unico;
2. Nomina del collegio sindacale.

Per il valido intervento all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore almeno cinque giorni liberi avanti l'assemblea stessa, presso lo studio del dott. Pio Mezzanotte, nelle ore d'ufficio.

I Sindaci.

1061 (A pagamento).

FABBRICA ITALIANA RUBINETTERIE LUSSO

(In liquidazione).

Sede in Milano — Capitale sociale L. 3000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati alla assemblea generale che si terrà in Milano in viale dei Mille n. 7 il giorno 26 agosto alle ore 14 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Varie;
2. Bilancio di finale liquidazione;

Milano, 26 luglio 1940-XVIII

1064 (A pagamento).

BIFFI CAROZZI & C. MOLINO SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Saronno — Capitale L. 4.000.000.

E' convocata l'assemblea per il giorno 5 settembre 1940-XVIII ed in eventuale seconda convocazione per il successivo 20 settembre 1940 alle ore 9 in Saronno presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative;
3. Determinazione del numero degli amministratori e nomine;
4. Emolumento ai sindaci effettivi, designazione del presidente e nomina del collegio sindacale per il triennio al 30 giugno 1943.

Deposito azioni al portatore a termine di statuto presso la cassa sociale, il Credito Italiano e il Credito Lombardo a Milano, il Credito Varesino a Saronno.

Saronno, 26 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1062 (A pagamento).

SOCIETÀ RUEGLIESE DI PRODUZIONE E CONSUMO LUCE ELETTRICA E MULINO ELETTRICO

Sede in Ruoglio — Capitale sociale L. 70.000.

Gli azionisti sono convocati nella sede sociale in assemblea generale ordinaria e straordinaria il 25 agosto 1940 ore 9 in prima e ore 10 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni amministratori e sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940;
3. Nomina amministratori e sindaci;
4. Acquisto macchinario elettrico;
5. Proposta di proroga della durata della società;
6. Proposta di aumento del capitale sociale;
7. Modifiche varie allo statuto sociale ed approvazione del nuovo testo.

Il Consiglio di amministrazione.

1074 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SOCIETA ANONIMA ASTE DORATE ED AFFINI

Sede in Caronno Milanese — Capitale sociale L. 300.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Milano via S. Andrea, 2, studio comm. rag. Piero Corbella, per il giorno 29 agosto 1940, ore 16, in prima adunanza; ed eventualmente per il 4 settembre 1940 ore 16 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio e conto profitti e perdite relativi all'esercizio chiuso al 30 giugno 1940.

Parte straordinaria:

1. Ratifica del ricorso presentato dagli amministratori per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo; determinazione e approvazione dei patti e condizioni del concordato stesso;
2. Provvedimenti a sensi degli articoli 156, 158 Cod. di comm. e delibere conseguenziali.

Per essere ammessi all'assemblea, i possessori di azioni « al portatore » dovranno depositarle nella cassa sociale o presso la Banca Credito Varesino, succ. di Saronno, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione.

1063 (A pagamento).

MAGAZZINI GENERALI BOZZOLI SETE LANE ED AFFINI

Sede in Vicenza, via Cantarane n. 10 — Capitale L. 354.750 versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 11 del giorno 22 agosto 1940-XVIII presso la sede della Società, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 23 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940;
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
3. Relazione del collegio dei sindaci;
4. Nomina di un consigliere decaduto per compiuto quadriennio;
5. Nomina del collegio dei sindaci per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43 e nomina del loro presidente con la determinazione dell'emolumento ad essi spettante;
6. Varie.

Vicenza, 25 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di ammin.: (firma illeggibile).

1067 (A pagamento).

ANONIMA SERICA ITALO AMERICANA (A.S.I.A.)

Sede in Arzignano (Vicenza) — Capitale L. 900.000, versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 10 del giorno 23 agosto 1940-XVIII in Milano, via Solferino 23, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 24 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940; relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Nomina del collegio dei sindaci per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43 e nomina del loro presidente con determinazione del loro emolumento;
3. Varie.

« A.P.E.L. »
ANONIMA PER ELETTROAGRICOLTURA LAZIALE

Sede sociale in Roma — Capitale sociale L. 500, versate.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Anonima per Elettroagricoltura Laziale (A.P.E.L.) con sede in Roma e capitale sociale L. 500 (cinquecento) versate, sono convocati in assemblea generale ordinaria in Padova presso la sede centrale della Cassa di risparmio di Padova a Rovigo per il giorno 24 agosto 1940-XVIII alle ore 9 (seconda convocazione ore 10) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio e delle relazioni dell'amministratore unico e dei sindaci sugli esercizi chiusi al 30 giugno 1939 e 30 giugno 1940;
2. Nomina delle cariche sociali;
3. Emolumenti ai sindaci;
4. Varie.

Il deposito delle azioni deve essere fatto almeno cinque giorni liberi prima della assemblea in Padova presso la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo o in Roma nella sede sociale (piazza Navona, 24).

Padova, 24 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: rag. Arrigo Ambrosi.

1068 (A pagamento).

S. A. FILANDA CAMPINO (BERGAMO)

Sede in Milano, via Solferino, 23. — Capitale L. 450.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 23 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 presso la sede sociale in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno successivo alla medesima ora e nel medesimo luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940;
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
3. Relazione del collegio dei sindaci;
4. Nomina del consigliere delegato unico;
5. Nomina del collegio dei sindaci per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43 e nomina del presidente del collegio stesso con determinazione del loro emolumento;
6. Varie.

Arzignano, 26 luglio 1940-XVIII

Il consigliere delegato (firma illeggibile).

1073 (A pagamento).

« S.A.N.I.C.I. »
SOCIETA ANONIMA ITALIANA COMMERCI INDUSTRIE

Sede in Roma — Capitale L. 2.000.000 interamente versato

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 24 agosto 1940-XVIII, alle ore 16 presso la sede del Credito Industriale di Venezia - Baciuo Orseolo n. 1126 - Venezia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII previa relazione dei sindaci;
2. Dimissioni dell'amministratore unico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780146

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Milano via S. Andrea, 2, studio comm. rag. Piero Corbella, per il giorno 29 agosto 1940, ore 16, in prima adunanza; ed eventualmente per il 4 settembre 1940 ore 16 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio e conto profitti e perdite relativi all'esercizio chiuso al 30 giugno 1940.

Parte straordinaria:

1. Ratifica del ricorso presentato dagli amministratori per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo; determinazione e approvazione dei patti e condizioni del concordato stesso;
2. Provvedimenti a sensi degli articoli 146, 158 Cod. di comm. e delibere conseguenziali.

Per essere ammessi all'assemblea, i possessori di azioni «al portatore» dovranno depositarle nella cassa sociale o presso la Banca Credito Varesino, succ. di Saronno, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione.

1065 (A pagamento).

MAGAZZINI GENERALI BOZZOLI SETE LANE ED AFFINI

Sede in Vicenza, via Cantarane n. 10 — Capitale L. 354.750 versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 11 del giorno 22 agosto 1940-XVIII presso la sede della Società, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 23 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940;
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
3. Relazione del collegio dei sindaci;
4. Nomina di un consigliere decaduto per compiuto quadriennio;
5. Nomina del collegio dei sindaci per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43 e nomina del loro presidente con la determinazione dell'emolumento ad essi spettante;
6. Varie.

Vicenza, 25 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di ammin.: (firma illeggibile).

1067 (A pagamento).

ANONIMA SERICA ITALO AMERICANA (A.S.I.A.)

Sede in Arzignano (Vicenza) — Capitale L. 900.000, versato.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 10 del giorno 23 agosto 1940-XVIII in Milano, via Solferino 23, ed ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 24 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940; relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Nomina del collegio dei sindaci per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43 e nomina del loro presidente con determinazione del loro emolumento;
3. Varie.

Arzignano, 26 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio d'amministrazione: (firma illeggibile).

1075 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Anonima per Elettrogricoltura Laziale (A.P.E.L.) con sede in Roma e capitale sociale L. 500 (cinquecento) versate, sono convocati in assemblea generale ordinaria in Padova presso la sede centrale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo per il giorno 13 agosto 1940-XVIII alle ore 9 (seconda convocazione ore 10) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio e delle relazioni dell'amministratore unico e dei sindaci sugli esercizi chiusi al 30 giugno 1939 e 30 giugno 1940;
2. Nomina delle cariche sociali;
3. Emolumenti ai sindaci;
4. Varie.

Il deposito delle azioni deve essere fatto almeno cinque giorni liberi prima della assemblea in Padova presso la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo o in Roma nella sede sociale (piazza Navona, 14).

Padova, 24 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: rag. Arrigo Ambrosi.

1068 (A pagamento).

S. A. FILANDA CAMPINO (BERGAMO)

Sede in Milano, via Solferino, 23. — Capitale L. 450.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 presso la sede sociale in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno successivo alla medesima ora e nel medesimo luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940;
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
3. Relazione del collegio dei sindaci;
4. Nomina del consigliere delegato unico;
5. Nomina del collegio dei sindaci per gli esercizi 1940-41, 1941-42, 1942-43 e nomina del presidente del collegio stesso con determinazione del loro emolumento;
6. Varie.

Arzignano, 26 luglio 1940-XVIII

Il consigliere delegato (firma illeggibile).

1073 (A pagamento).

«S.A.N.I.C.I.»
SOCIETA ANONIMA ITALIANA COMMERCI INDUSTRIE

Sede in Roma — Capitale L. 2.000.000 interamente versato

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 14 agosto 1940-XVIII, alle ore 16 presso la sede del Credito Industriale di Venezia - Dacino Orseolo n. 1126 - Venezia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII previa relazione dei sindaci;
2. Dimissioni dell'amministratore unico;
3. Eventuale nomina dell'amministratore unico.

Roma, 25 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

1078 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CREDITO VARESINO

Società anonima, sede sociale e direzione generale in Varese.
Capitale L. 15.000.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nella sede sociale in Varese, via Vittorio Veneto n. 2, per il giorno 27 agosto 1940-XVIII, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 15.000.000 a L. 25.000.000, mediante emissione di n. 100.000 azioni del valore nominale di L. 100, godimento 1° gennaio 1941-XIX, da assegnarsi agli azionisti in ragione di 2 azioni ogni 3 possedute, contro pagamento di L. 100 per ciascuna azione;
2. Determinazione dei termini e modalità relative;
3. Proposta di modifica degli articoli 5, 15, 26 e 28 dello statuto sociale;
4. Proposta di determinare in nove il numero dei consiglieri ed eventuali nomine.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato presso la sede sociale in Varese o presso le filiali dell'Istituto, non più tardi del giorno 23 agosto 1940-XVIII.

I possessori di azioni nominative sono dispensati da tale obbligo.

In mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta presso la sede della società il giorno 3 settembre 1940-XVIII, alle ore 11; i depositi fatti per la prima assemblea, se non ritirati, si riterranno validi anche per la seconda; i nuovi depositi potranno essere fatti sino a tutto il 30 agosto 1940-XVIII.

Varese, 24 luglio 1940-XVIII

1070 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

S. A. VINCENZO ANSELMI & FIGLI

Capitale sociale L. 3.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale di Napoli, via Emanuele Filiberto, 63, 1° piano, per il giorno 14 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 in prima convocazione, e alle ore 18 per lo stesso giorno, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del liquidatore;
2. Varie.

Il deposito delle azioni, prescritto dall'art. 27 dello statuto sociale, dovrà effettuarsi non oltre il giorno 8 agosto 1940-XVIII, presso la cassa della sede sociale sita in Napoli, via Emanuele Filiberto n. 63, ritirando il relativo certificato.

Napoli, 25 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico dimissionario: Mario Tassinari

1085 (A pagamento).

SOC. ANONIMA VETRERIE R. CORSI & C.

Sede in Firenze — Capitale sociale L. 900.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 7 settembre 1940-XVIII, alle ore 17 in Firenze, via Martelli, 6, p. p., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per il triennio 1° luglio 1940-30 giugno 1943;
4. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1° luglio 1940-30 giugno 1943.

SOCIETÀ ANONIMA CONCENTRATI E CONSERVE ALIMENTARI

Sede in Castelbolognese — Capitale versato L. 100.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società Anonima Concentrati e Conserve Alimentari di Castelbolognese sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 17 settembre 1940-XVIII, alle ore 10, in Castelfranco Emilia, via Roma, 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e provvedimenti relativi.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso lo spett. Banco di Roma, filiale di Bologna, entro il giorno 10 settembre p. v.

Occorrendo una seconda convocazione, essa resta fin d'ora fissata per il giorno 30 settembre p. v. alle ore 10, nel medesimo luogo.

Il Consiglio di amministrazione.

1086 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 03/15580 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dal Credito Italiano, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che il Credito Italiano è un Istituto di credito d'interesse nazionale;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore del Credito Italiano, sede di Milano.

Art. 3. — È posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — È fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sede sociale in Varese, via Vittorio Veneto n. 2, per il giorno 27 agosto 1940-XVIII, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 15.000.000 a L. 25.000.000, mediante emissione di n. 100.000 azioni del valore nominale di L. 100, godimento 1° gennaio 1941-XIX, da assegnarsi agli azionisti in ragione di 2 azioni ogni 3 possedute, contro pagamento di L. 100 per ciascuna azione;
2. Determinazione dei termini e modalità relative;
3. Proposta di modifica degli articoli 5, 15, 20 e 26 dello statuto sociale;
4. Proposta di determinare in nove il numero dei consiglieri ed eventuali nomine.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato presso la sede sociale in Varese o presso le filiali dell'Istituto, non più tardi del giorno 23 agosto 1940-XVIII.

I possessori di azioni nominative sono dispensati da tale obbligo.

In mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta presso la sede della società il giorno 3 settembre 1940-XVIII, alle ore 11; i depositi fatti per la prima assemblea, se non ritirati, si riterranno validi anche per la seconda; i nuovi depositi potranno essere fatti sino a tutto il 30 agosto 1940-XVIII.

Varese, 22 luglio 1940-XVIII

1070 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

S. A. VINCENZO ANSELMI & FIGLI

Capitale sociale L. 3.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale di Napoli, via Emanuele Filiberto, 63, 2° piano, per il giorno 14 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 in prima convocazione, e alle ore 18 per lo stesso giorno, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del liquidatore;
2. Varie.

Il deposito delle azioni, prescritto dall'art. 12 dello statuto sociale, dovrà effettuarsi non oltre il giorno 8 agosto 1940-XVIII, presso la cassa della sede sociale sita in Napoli, via Emanuele Filiberto n. 63, ritirando il relativo certificato.

Napoli, 23 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico dimissionario: Mario Tessitori

1089 (A pagamento).

SOC. ANONIMA VETRERIE R. CORSI & C.

Sede in Firenze — Capitale sociale L. 900.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 7 settembre 1940-XVIII, alle ore 17 in Firenze, via Martelli, 6, p. 2°, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per il triennio 1° luglio 1940-30 giugno 1943;
4. Nomina del collegio sindacale per il triennio 1° luglio 1940-30 giugno 1943.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 1940, presso la locale sede del Credito Italiano.

Firenze, 26 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

1087 (A pagamento).

I signori azionisti della Società Anonima Concentrati e Conserve Alimentari di Castelbolognese sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 17 settembre 1940-XVIII, alle ore 10, in Castelfranco Emilia, via Roma, 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e provvedimenti relativi.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso lo spett. Banco di Roma, filiale di Bologna, entro il giorno 10 settembre p. v.

Occorrendo una seconda convocazione, essa resta fin d'ora fissata per il giorno 20 settembre p. v. alle ore 10, nel medesimo luogo.

Il Consiglio di amministrazione.

1086 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 029/14580 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra rilevata legge di guerra;

Vista la denunzia in data 10 luglio corrente presentata dal Credito Italiano, sede di Milano, e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che il Credito Italiano è un Istituto di credito d'interesse nazionale;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore del Credito italiano, sede di Milano.

Art. 3. — È posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — È fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 736, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

vedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII sa citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1018 (Gratuito).

N. 229/13998 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «Leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 6 luglio 1940-XVIII della Banca C. Castellini & C. sede in Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. Notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmessa a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «Legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «Legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940, anno XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «Legge di Guerra» o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, sa citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1019 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «Leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Società Italiana di Credito, sede di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. Notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmessa a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «Legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «Legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940, anno XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «Legge di Guerra» o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, sa citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1018 (Gratuito).

N. 639/13990 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « Leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 766, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 6 luglio 1940-XVIII della Banca C. Castellini & C. sede in Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'interessato o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. Notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmessa a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « Legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « Legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940, anno XVIII, n. 736, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « Legge di Guerra » o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1020 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « Leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 766, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Società Italiana di Credito, sede di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'interessato o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. Notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmessa a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « Legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « Legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940, anno XVIII, n. 736, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « Legge di Guerra » o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1020 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

N. 029/0295 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Unione con sede in Milano e l'elenco della denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dallo elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dallo Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere e specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «legge di guerra», o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1022 (Gratuito).

N. 029/3913 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «Leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Unione Coop. di Novara, sede di Milano e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. Notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmessa a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «Legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «Legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940, anno XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «Legge di Guerra» o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1021 (Gratuito).

N. 029/3911 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Popolare Coop. di Novara, sede di Milano e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di na-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Unione con sede in Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dallo elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 30 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dallo Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere e specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «legge di guerra», o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

2022 (Gratuito).

N. 029-13913 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «Leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Vonwiller Società Anonima sede di Milano e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 30 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. Notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmessa a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «Legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «Legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940, anno XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «Legge di Guerra» o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della Forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

2021 (Gratuito).

N. 029-16341 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Popolare Coop. di Novara, sede di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « legge di guerra », e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « legge di guerra », o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1023 (Gratuito).

N. 029/15176 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 203 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 8 luglio 1940-XVIII della Banca del Monte di Pietà di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nello elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere e specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « legge di guerra », o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940, su citato

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1024 (Gratuito).

N. 029/15061 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 203 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Agricola Milanese - Società Anonima e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dallo elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra», e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «legge di guerra», o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940, sin citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1023 (Gratuito).

N. 039/13376 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 565, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 8 luglio 1940-XVIII della Banca del Monte di Pietà di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nello elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dallo elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove è possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere e specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «legge di guerra», o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940, su citato

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1024 (Gratuito).

N. 039/13061 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 565, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Agricola Milanese - Società Anonima e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dallo elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove è possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse siano giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunciato tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico della attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 25 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1025 (Gratuito).

N. 29 1328 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 251 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra ricerita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che la Banca d'Italia è un Istituto di Credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza, comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari.

Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 25 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1026 (Gratuito).

N. 1330-13436 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 251 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 666, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra ricerita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dal Banco di Roma, filiale di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che il Banco di Roma è un Istituto di credito di interesse nazionale;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della filiale di Milano del Banco di Roma.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunciante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 750, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1025 (Gratuito).

N. 029-15381 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che la Banca d'Italia è un Istituto di Credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 750, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari.

Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1026 (Gratuito).

N. 029-15396 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dal Banco di Roma, filiale di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che il Banco di Roma è un Istituto di credito di interesse nazionale;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della filiale di Milano del Banco di Roma.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa prefettura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari.

Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1027 (Gratuito).

N. 029/15269 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dal Banco di Napoli, sede di Milano, e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che il Banco di Napoli è un istituto di credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore del Banco di Napoli, sede di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1028 (Gratuito).

N. 029/15046 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dalla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Milano, e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Milano, è un Istituto di credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari.

Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1027 (Gratuito).

N. 039/15269 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dal Banco di Napoli, sede di Milano, e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che il Banco di Napoli è un istituto di credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore del Banco di Napoli, sede di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1028 (Gratuito).

N. 039/15046 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dalla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Milano, e l'elenco alla denunzia stesso unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Milano, è un Istituto di credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789017

o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali

1029 (Gratuito).

N. 029/16054 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dal Banco di Sicilia, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che il Banco di Sicilia è un Istituto di Credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore del Banco di Sicilia, sede di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1030 (Gratuito).

N. 029/16045 Gab.

Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dalla Banca Commerciale Italiana, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che la Banca Commerciale Italiana è un Istituto di credito di interesse nazionale;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1031 (Gratuito).

N. 029-16043 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Cesare Ponti S. A. di Milano e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1029 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 029/16634 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dal Banco di Sicilia, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che il Banco di Sicilia è un Istituto di Credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore del Banco di Sicilia, sede di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Maxiali.

1030 (Gratuito).

N. 029/16013 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio corrente presentata dal Banco di Sicilia, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Ritenuto che il Banco di Sicilia è un Istituto di Credito di diritto pubblico;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore del Banco di Sicilia, sede di Milano.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia, all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura ed alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, numero 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Maxiali.

1031 (Gratuito).

N. 029-16013 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Cesare Ponti S. A. di Milano e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — È data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — È fatto obbligo al sequestratario, ove possibile di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «legge di guerra» o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

2032 (Gratuito).

N. 029/14572 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca d'America e d'Italia, sede di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — È fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmessa a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «legge di guerra» o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

2033 (Gratuito).

N. 029/15282 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Popolare di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — È posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — È fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza. La apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'intendente di finanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — È fatto obbligo al sequestratario, ove possibile di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «legge di guerra» o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

2052 (Gratuito).

N. 029/14672 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca d'America e d'Italia, sede di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — È data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — È fatto obbligo al sequestratario, ove possibile di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «legge di guerra» o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1033 (Gratuito).

N. 029/15282 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 19 luglio 1940-XVIII della Banca Popolare di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che s'intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — È posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — È fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza. La apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « legge di guerra » o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 25 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1034 (Gratuito).

N. 029/15283 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII del Banco de Italia y Rio de la Plata Succ. di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nello elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, Sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dallo elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dallo Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, allo Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « legge di guerra » o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 25 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1035 (Gratuito).

N. 029/14968 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Lombarda Depositi e Conti Correnti, e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, Sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dallo Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla no-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

... e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « legge di guerra » o dal provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1035 (Gratuito).

N. 03911/5263 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 556, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferito « legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII del Banco de Italia y Rio de la Plata Succ. di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nello elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, Sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dallo elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 30 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dallo Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « legge di guerra » o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1035 (Gratuito).

N. 03911/5268 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 556, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Lombarda Depositi e Conti Correnti, e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, Sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 30 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dei controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dallo Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, allo Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « legge di guerra » o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1038 (Gratuito).

N. 029/13808 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca di Legnano, sede di Legnano, e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nello elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, Sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dallo Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, allo Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « legge di guerra » o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, azienda, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

N. 029/16015 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII del Credito commerciale Soc. An. in Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1038 (Gratuito).

N. 029/13495 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...sente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1036 (Gratuito).

N. 029/1363 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «legge di guerra»;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca di Legnano, sede di Legnano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, Sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di Finanza, entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'Intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un R. notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dallo Intendente di Finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, allo Istituto di Credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «legge di guerra» o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1037 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII del Credito commerciale Soc. An. in Milano e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1038 (Gratuito).

N. 029/12495 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII del Banco Ambrosiano, sede di Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'interessato o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 739, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

1030 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 023/13375 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra citata legge di guerra;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Bellinzaghi in Milano, e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'interessato o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 739, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

1010 (Gratuito).

N. 023/13380 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo della «Leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra citata «Legge di guerra»;

Vista la denuncia in data 10 luglio 1940-XVIII della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde in Milano e l'elenco alla denuncia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denuncia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — E' posto il fermo su tutte le cassette di sicurezza risultanti dall'elenco di cui alle premesse.

Art. 4. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'interessato o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 6. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 736, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento Ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, sopra citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

1939 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 023/1975 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle leggi di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra citata legge di guerra;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Belinzaghi in Milano, e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività e delle cassette di sicurezza partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette di sicurezza.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'interessato o di chi per esso, munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Qualora dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della legge di guerra e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 5. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e da sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 6. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla legge di guerra e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 736, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del Collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del Collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della legge di guerra o del provvedimento ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, sopra citato.

Art. 7. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 8. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

1939 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 023/1975 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «Leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra citata «Legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde in Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia, sede di Milano, Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «Legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «Legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge, regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «Legge di guerra» o del provvedimento ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali

2041 (Gratuito).

N. 009/24672 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «Leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Rasini di Borgh. Rossi di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia — sede di Milano — Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «Legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «Legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge, regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «Legge di guerra» o del provvedimento ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali

2042 (Gratuito).

N. 009/19569 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle «Leggi di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Loria & C. in Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citato, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia — sede di Milano — Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « Legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « Legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge, regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « Legge di guerra » o del provvedimento ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali

1041 (Gratuito).

N. 029/14672 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « Leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 866, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Rasini di Borghi Ressi di Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia — sede di Milano — Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'Intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della « Legge di guerra » e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla « Legge di guerra » e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge, regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della « Legge di guerra » o del provvedimento ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali

1042 (Gratuito).

N. 029/14969 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, che approva il testo delle « Leggi di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 866, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le norme previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vista la denunzia in data 10 luglio 1940-XVIII della Banca Loria & C. in Milano e l'elenco alla denunzia stessa unito, da cui rilevasi che il detto Istituto è detentore delle attività partitamente descritte nell'elenco stesso, appartenenti a persone o enti di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro tutte le attività risultanti nell'elenco unito alla denunzia sopra citata, elenco che si intende far parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Delle attività di cui al precedente articolo è nominato sequestratario il direttore della Banca d'Italia — sede di Milano — Istituto di diritto pubblico, il quale provvederà al ritiro di esse dall'Istituto che le detiene e al conseguente versamento alla Banca d'Italia.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco descrittivo dei titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro, rimettendolo in doppia copia all'Intendente di finanza, entro venti giorni dalla data del presente decreto.

Art. 4. — E' data facoltà al sequestratario di eseguire presso l'Istituto denunziante tutti quei controlli che riterrà utili ai fini di accertare se, oltre alle attività denunciate, ve ne siano altre da ritenersi appartenenti a sudditi di nazionalità nemica e di sottoporre al trattamento di cui al presente decreto.

Art. 5. — Qualora dai controlli di cui al precedente articolo risultasse l'esistenza di cassette di sicurezza al nome di persone o enti di nazionalità nemica, queste restano sottoposte a fermo.

Art. 6. — E' fatto obbligo al sequestratario, ove possibile, di procedere all'apertura e alla ricognizione delle cassette stesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5046

L'apertura e la ricognizione dovranno avvenire alla presenza dell'intestatario o di chi per esso munito di speciale autorizzazione o comunque di regolare mandato redatto da un Regio notaio, nonchè alla presenza di un funzionario all'uopo delegato dall'intendente di finanza.

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «Legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 5.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «Legge di guerra» e dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo sino alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «Legge di guerra» e del provvedimento ministeriale previsto dal R. decreto 28 giugno 1940-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 25 luglio 1940-XVIII

1041 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 15 dell'anno 1940-XVIII.

UFFICIO LAVORI DEL GENIO DEL CORPO D'ARMATA DI MILANO

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto con deliberamento definitivo nella prima seduta, a sensi degli articoli 73 (lettera B) e 75 del regolamento per l'amministrazione del Patrimonio e della Contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che nel giorno 21 agosto 1940-XVIII alle ore 10 avrà luogo in Milano presso l'ufficio lavori Genio del Corpo d'Armata in Milano sito in via Brera n. 15, avanti il signor capo dell'ufficio Lavori Genio Militare di Milano od a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di ampliamento dello stabilimento O. A. R. E. in Piacenza per l'importo di L. 3.300.000;

Cauzione a garanzia del contratto L. 165.000, ridotta per le Cooperative e loro Consorzi a L. 27.000.

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 66 in data 22 giugno 1940-XVIII, il quale è visibile presso il suindicato ufficio tutti i giorni festivi nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far prevenire sotto pena di esclusione all'ufficio Lavori del Genio Militare appaltante non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1940-XVIII i seguenti documenti:

1. I documenti della idoneità del concorrente e precisamente:

a) se si tratta di ditta inscritta nell'Albo Nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

1) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo Nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole ditte: certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che rappresenta la ditta;

b) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo Nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica, idonee negli elenchi di Stiora delle varie amministrazioni dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo Nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2), 3), 4), come la lettera a);

c) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo Nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di iscrizione per specializzazioni e classifica, idonee e pagato la relativa tassa di concessione governativa:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo Nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quello della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in stato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data anzidetta;

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo Ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso.

2. Una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

3. Il certificato dell'Ufficio Provinciale delle Corporazioni di data non anteriore a tre mesi debitamente legalizzato per le ditte domiciliate fuori Milano dal quale risulti, la persona o le persone delegate ad impegnare la ditta, ed a riscuotere e quietanzare per conto di essa.

Per i documenti di cui alle lettere a-b-c i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti a relativi contratti.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

L'offerta dovrà essere chiaramente espressa oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discordanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione dell'offerta in tutto lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale che in copia autentica sarà trasmesso a questa Prefettura.

Se dalla ricognizione delle cassette di sicurezza risulti che in esse sono giacenti valori o titoli di qualunque genere o specie, questi rimangono assoggettati a sequestro a tutti gli effetti della «Legge di guerra» e versati alla Banca d'Italia a norma dell'art. 2.

Art. 7. — Per le attività comunque appartenenti a privati, aziende industriali e commerciali, società anonime o in accomandita o enti previsti dalla «Legge di guerra» e dal R. decreto 23 giugno 1910-XVIII, n. 756, il presente decreto sarà operativo di effetti solo allo atto alla nomina del sequestratario, del sindacatore o del sindaco presidente del collegio sindacale, sempre che da parte del sequestratario, del sindacatore o del presidente del collegio sindacale, sia fatta, nelle forme di legge regolare notifica, all'Istituto di credito che detiene le attività, del provvedimento prefettizio emesso a norma della «Legge di guerra» o del provvedimento ministeriale previsto dal R. decreto 23 giugno 1910-XVIII, su citato.

Art. 8. — A cura del sequestratario il provvedimento di cui al presente decreto sarà notificato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai privati, aziende, società, ecc. interessati o ai loro procuratori o mandatari. Le spese di notifica e quelle inerenti alla gestione del sequestro sono a carico delle attività sequestrate.

Art. 9. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Milano, 15 luglio 1910-XVIII

1043 (Gratuito). Il prefetto: Marziali.

N. 12 dell'anno 1910-XVIII.

UFFICIO LAVORI DEL GENIO DEL CORPO D'ARMATA DI MILANO

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto con deliberamento definitivo nella prima seduta, a sensi degli articoli 73 (lettera B) e 75 del regolamento per l'amministrazione del Patrimonio e della Contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che nel giorno 22 agosto 1910-XVIII alle ore 10 avrà luogo in Milano presso l'ufficio lavori Genio del Corpo d'Armata in Milano sito in via Brera n. 15, avanti il signor capo dell'ufficio Lavori Genio Militare di Milano od a chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di ampliamento dello stabilimento O. A. R. E. in Piacenza per l'importo di L. 3.300.000;

Cauzione a garanzia del contratto L. 165.000, ridotta per le Cooperative e loro Consorzi a L. 17.000.

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 66 in data 12 giugno 1910-XVIII, il quale è visibile presso il suindicato ufficio tutti i giorni feriali nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione all'Ufficio Lavori del Genio Militare appaltante non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1910-XVIII i seguenti documenti:

1. I documenti della idoneità del concorrente e precisamente:

a) se si tratta di ditta inscritta nell'Albo Nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore al suo importo presunto:

1) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo Nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) per le sole società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, dal quale risulti che la Società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore a tale data;

b) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo Nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica, idonee negli elenchi di ditte delle varie amministrazioni dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo Nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2), 3), 4), come la lettera a);

c) se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo Nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di inscrizione per specializzazioni e classifica, idonea e pagato la relativa tassa di concessione governativa:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo Nazionale degli appaltatori, attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del comune di residenza e legalizzato, ove occorra, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) per le società: certificato della cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quello della gara, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e se siasi trovata in tali stati nel quinquennio anteriore alla data anzidetta;

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerate dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di questo Ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta.

Il certificato di non appartenenza alla razza ebraica è richiesto in qualunque caso.

2. Una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

3. Il certificato dell'Ufficio Provinciale delle Corporazioni di data non anteriore a tre mesi debitamente legalizzato per le ditte domiciliate fuori Milano dal quale risulti, la persona o le persone delegate ad impegnare la ditta, ed a riscuotere e quietanzare per conto di essa.

Per i documenti di cui alle lettere a-b-c i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti a relativi contratti.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilite per l'asta.

L'offerta dovrà essere chiaramente espressa oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione dell'offerta in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dalla italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

porti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliono presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati, o giungeranno all'ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'Ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale del Regno il deposito in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito. Questo può essere ricevuto da chi presiede all'asta nel caso eccezionale in cui l'interessato per plausibili ragioni, non abbia potuto eseguirlo nei modi sovra indicati, con l'obbligo però di farne un altro in Tesoreria qualora rimanesse deliberatario e presentare la ricevuta del nuovo deposito per la restituzione del primo.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore del concorrente quando anche fosse uno solo, semprechè l'offerta migliori o sia almeno uguale al limite stabilito in apposita scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di L. 75.000 salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'Ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Monza, 27 luglio 1940-XVIII

Il Capo Ufficio d'amministrazione: Italo Nicelli.

2053 (A credito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE - TRIESTE

I signori Ziberna Luigia Gioseffa in Sacchetti, Maria, Antonio, Pietro (ora Giberna), tutti fu Francesco e Levec Giuseppe Giacomo fu Gioseffa, residente in Trieste, Guardiella Scoglietto 324-343, hanno presentato a questo Tribunale il ricorso perchè sia dichiarata la morte Levec, loro fratello, nato a Trieste il 9 dicembre 1889, che nel 1914 combattè sulla fronte russa, donde dal 1915 non diede più notizie. Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Trieste entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Trieste, 10 luglio 1940-XVIII

Il procuratore: avv. Mass. Geri.

595 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

REGIA PROCURA DI LAGONEGRO

IL PROCURATORE DEL RE DI LAGONEGRO

Letti gli atti e gli articoli 57 n. 1 del libro 1° Codice civile e 50 e seguenti delle disposizioni di attuazione, approvate con R. decreto 24 aprile 1939, n. 640

Chiede

che il Tribunale di Lagonegro dichiari la morte presunta di Laporta Vittorio di Andrea nato a Pertosa il 19 febbraio 1888, per causa dipendente dalla guerra verificatasi il 21 maggio 1917.

Lagonegro, 1° luglio 1940-XVIII

Il procuratore del Re: Alfinito

Per estratto conforme.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

Con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Lagonegro entro sei mesi dalla seconda pubblicazione del presente atto.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

545 (Gratuito).

(2ª *pubblicazione*)

REGIA PROCURA DI LAGONEGRO

IL PROCURATORE DEL RE DI LAGONEGRO

Letti gli atti e gli articoli 57 n. 1 del libro 1° Codice civile e 50 e seguenti delle disposizioni di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939, n. 640

Chiede

che il Tribunale di Lagonegro dichiari la morte presunta di Caggiano Vincenzo di Vito nato a Padova il 12 maggio 1892 e residente a Pertosa, per causa dipendente dalla guerra, verificatasi il 2 luglio 1916.

Lagonegro, 1° luglio 1940-XVIII

Il procuratore del Re: Alfinito

Per estratto conforme.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Lagonegro entro sei mesi dalla seconda pubblicazione del presente atto.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

546 (Gratuito).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Tonini Luigi fu Giovanni e fu Mauri Augusta, di Montescudo (Forlì) ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione del 30 marzo 1940-XVIII ha chiesto la dichiarazione di morte presunta del fratello Tonini Vincenzo nato a Montescudo il 21 marzo 1894, già appartenente al 114° reggimento fanteria, caduto prigioniero sul fronte italo-austriaco il 15 giugno 1918, durante la guerra mondiale.

Invitasi chi ne abbia notizie ad inviarle al Tribunale di Forlì entro sei mesi dalla 2ª pubblicazione del presente avviso

Avv. Albertino de Benedictis, proc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

sono ammessi, salvo di produrre speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliono presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati, o giungeranno all'ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale del Regno il deposito in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui è stato eseguito il deposito — verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito. Questo può essere ricevuto da chi presiede all'asta nel caso eccezionale in cui l'interessato per plausibili ragioni, non abbia potuto eseguirlo nei modi sovra indicati, con l'obbligo però di farne un altro in Tesoreria qualora rimanesse deliberatario e presentare la ricevuta del nuovo deposito per la restituzione del primo.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore del concorrente quando anche fosse uno solo, semprechè l'offerta migliori o sia almeno uguale al limite stabilito in apposita scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di L. 75.000 salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'Ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Monza, 27 luglio 1940-XVIII

Il Capo Ufficio d'amministrazione: Italo Nicelli.

1053 (A credito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(1ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE - TRIESTE

I signori Ziberna Luigia Gioseffa in Saccheri, Maria, Antonio, Pietro fora Giberna), tutti fu Francesco e Levec Giuseppe Giacomo fu Gioseffa, residente in Trieste, Guardiella Scoglietto 334-343, hanno presentato a questo Tribunale il ricorso perchè sia dichiarata la morte presunta di Ziberna Giovanni Antonio fu Francesco e fu Gioseffa Trieste, 10 luglio 1940-XVIII

Il procuratore: avv. Mass. Geri.

395 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

REGIA PROCURA DI LAGONEGRO

IL PROCURATORE DEL RE DI LAGONEGRO

Letti gli atti e gli articoli 57 n. 1 del libro 1º Codice civile e 50 e seguenti delle disposizioni di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939, n. 640

Chiede

che il Tribunale di Lagonegro dichiari la morte presunta di Leporta Vittorio di Andrea nato a Pertosa il 19 febbraio 1888, per causa dipendente dalla guerra verificatasi il 21 maggio 1917.

Lagonegro, 1º luglio 1940-XVIII

Il procuratore del Re: Alfinito

Per estratto conforme.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

Con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Lagonegro entro sei mesi dalla seconda pubblicazione del presente atto.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

545 (Gratuito).

(2ª *pubblicazione*)

REGIA PROCURA DI LAGONEGRO

IL PROCURATORE DEL RE DI LAGONEGRO

Letti gli atti e gli articoli 57 n. 1 del libro 1º Codice civile e 50 e seguenti delle disposizioni di attuazione approvate con R. decreto 24 aprile 1939, n. 640

Chiede

che il Tribunale di Lagonegro dichiari la morte presunta di Caggiano Vincenzo di Vito nato a Padova il 12 maggio 1892 e residente a Pertosa, per causa dipendente dalla guerra, verificatasi il 2 luglio 1916.

Lagonegro, 1º luglio 1940-XVIII

Il procuratore del Re: Alfinito

Per estratto conforme.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Lagonegro entro sei mesi dalla seconda pubblicazione del presente atto.

Lagonegro, 4 luglio 1940-XVIII

Il primo segretario: Costanza

546 (Gratuito).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Tonini Luigi fu Giovanni e fu Mauri Augusta, da Montescudo (Forlì) ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione del 30 marzo 1940-XVIII ha chiesto la dichiarazione di morte presunta del fratello Tonini Vincenzo nato a Montescudo il 21 marzo 1894, già appartenente al 114º reggimento fanteria, caduto prigioniero sul fronte italo-austriaco il 15 giugno 1918, durante la guerra mondiale.

Invitasi chi ne abbia notizie ad inviarle al Tribunale di Forlì entro sei mesi dalla 2ª pubblicazione del presente avviso.

Avv. Albertino de Benedictis, proc.

578 (A credito - Art. 10024 Campione civ.).

LONGO LUIGI VITTORIO *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 27 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-863 - 53-214

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 920.
Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto «Le Scuderie» ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato. Pag. 2818

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 921.
Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Agliè e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti . . . . . Pag. 2818

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 922.
Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della marina e della guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . Pag. 2818

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 923.
Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura tabacchi di Bologna . . Pag. 2819

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 924.
Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene . . . . . Pag. 2819

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 925.
Pubblicazione degli annunzi legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria . . . . . Pag. 2821

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 926.
Erezione in ente morale della fondazione «Lascito Sgaralfino» a Ritredi, frazione del comune di Firenze . . Pag. 2822

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 929.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e Sant'Anna, in Brusnengo (Vercelli) . . . . Pag. 2822

REGIO DECRETO 10 maggio 1940-XVIII, n. 930.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, con sede in Cingoli (Macerata). Pag. 2822

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 931.
Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo «Fiera del Levante» di Bari . . . . . Pag. 2822

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.
Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia . . . . . Pag. 2822

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 luglio 1940-XVIII.
Decadenza del fascista Vittorio Cortiglioni dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e riconoscimento della qualità medesima al fascista Vico Farulli. Pag. 2823

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Decadenza del fascista Luciano Rambelli dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Determinazione del saggio d'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione . . . . . Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1940-XVIII.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino e nomina del commissario governativo . . . . . Pag. 2824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788079

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 27 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-014

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 920.
Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto «Le Scuderie» ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato. Pag. 2813

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 921.
Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Aglié e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti . . . . . Pag. 2813

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 922.
Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della marina e della guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . Pag. 2816

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 923.
Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura tabacchi di Bologna . . Pag. 2819

LEGGE 8 luglio 1940-XVIII, n. 924.
Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene . . . . . Pag. 2819

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 925.
Pubblicazione degli annunzi legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria . . . . . Pag. 2821

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 926.
Erezione in ente morale della fondazione «Lascito Sgaraltino» a Rifredi, frazione del comune di Firenze . . Pag. 2822

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 927.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Lucca . . . . . Pag. 2822

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 928.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Fonti, in Tricarico (Matera) . . . . Pag. 2822

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 929.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e Sant'Anna, in Brusnengo (Vercelli) . . . . Pag. 2822

REGIO DECRETO 10 maggio 1940-XVIII, n. 930.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, con sede in Cingoli (Macerata). Pag. 2823

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 931.
Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo «Fiera del Levante» di Bari . . . . . Pag. 2823

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.
Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia . . . . . Pag. 2823

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 luglio 1940-XVIII.
Decadenza del fascista Vittorio Cortiglioni dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e riconoscimento della qualità medesima al fascista Vico Farulli. Pag. 2823

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Decadenza del fascista Luciano Rambelli dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Determinazione del saggio d'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione . . . . . Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino e nomina del commissario governativo . . . . . Pag. 2824

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.
Modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Pag. 2824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Diederigo Sannini fu Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova. Pag. 2829

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali ai sensi del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6 . . . . . Pag. 2829

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato del Cons. 3,50 per cento . . . . Pag. 2830
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2830

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Programma degli esami per l'ammissione al corso d'integrazione per la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota in servizio permanente effettivo, provenienza ufficiali di complemento . . . . . Pag. 2831

Regia prefettura di Siena: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 2832

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 920.
Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scuderie » ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con atto formale da approvarsi con decreto Ministeriale, il riconoscimento nella Casa Ducale di S.A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, della proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino facenti parte del compendio denominato « Le Scuderie » sito fra le vie XX Settembre e Porta Palatina, riportato in catasto al foglio 211 con il mappale 13° nonchè il trasferimento in favore della medesima Casa Ducale di S.A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, della restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 921.
Autorizzazione al Governo del Re a procedere all'acquisto del Castello Ducale di Aglié e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare dalle Altezze Reali i Principi di Savoia Genova, proprietari, il Castello con le relative dipendenze sito in comune d'Aglié riportato alla partita 1122 del catasto fabbricati ed alla partita 2290 del catasto terreni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio per la spesa occorrente per tale acquisto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 922.
Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della marina e della guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fermo il disposto della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710, per quanto riguarda i finanziamenti dell'Ente finanziario, le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza delle forniture belliche contemplate, rispettivamente, dal R. decreto 15 no-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del sig. Federigo Sannini fu Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova. Pag. 2829

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1940-XVIII.

Norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali ai sensi del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6 . . . . . Pag. 2829

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato dei Cons. 3,50 per cento . . . . Pag. 2830

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2830

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Programma degli esami per l'ammissione al corso d'integrazione per la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota in servizio permanente effettivo, provenienza ufficiali di complemento . . . . . Pag. 2831

Regia prefettura di Siena: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 2832

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 920.

Autorizzazione a riconoscere nella Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, la proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino, facenti parte del compendio detto « Le Scuderie » ed a trasferire alla medesima Casa Ducale di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, la restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con atto formale da approvarsi con decreto Ministeriale, il riconoscimento nella Casa Ducale di S.A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, della proprietà dei fabbricati da essa costruiti in Torino facenti parte del compendio denominato « Le Scuderie » sito fra le vie XX Settembre e Porta Palatina, riportato in catasto al foglio 211 con il mappale 13° nonchè il trasferimento in favore della medesima Casa Ducale di S.A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, a titolo gratuito, della restante parte di detto compendio di proprietà dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Autorizzazione al Governo del Re a vendere al Principe Umberto di Savoia Genova, Duca di Genova, la proprietà del Castello Ducale di Agliè e a introdurre le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare dalle Altezze Reali i Principi di Savoia Genova, proprietari, il Castello con le relative dipendenze sito in comune d'Agliè riportato alla partita 1122 del catasto fabbricati ed alla partita 2230 del catasto terreni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio per la spesa occorrente per tale acquisto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 922.

Agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti verso le Amministrazioni della marina e della guerra a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fermo il disposto della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710, per quanto riguarda i finanziamenti dell'Ente finanziario, le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza delle forniture belliche contemplate, rispettivamente, dal R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1155, fatte direttamente dalle imprese fornitrici a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono anch'esse soggette, a far tempo dall'entrata in vigore della precitata legge 20 novembre 1939-XVII, n. 1710, alla imposta fissa di registro di lire venti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 923.

Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura tabacchi di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La spesa autorizzata con R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini tabacchi è elevata da 50 a 80 milioni di lire.

La somma da inscrivere nell'apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in dipendenza del citato R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, è, per gli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1942-43, aumentata da 10 a 20 milioni di lire.

Con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 924.

Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

PARTE I.

NORME RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E L'ESECUZIONE PENALE

Art. 1.

Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore.

Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in fatti d'armi o in servizi di guerra atti di valore personale di notevole importanza, il Ministro Guardasigilli, su richiesta delle Autorità militari, propone il condono totale o parziale della pena.

Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza dei Ministri militari.

Art. 2.

Sospensione di procedimenti penali.

I procedimenti penali nei quali, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.

Durante la sospensione resta sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato e di quelli processuali.

L'ordinanza è revocata quando vengono a cessare le ragioni della sospensione e dopo la revoca il procedimento e i termini predetti riprendono il loro corso.

Art. 3.

Provvedimenti sulla condizione dell'imputato detenuto nei procedimenti sospesi.

Nei procedimenti sospesi a norma dell'articolo precedente, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, può provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'articolo 273 del codice stesso, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Divieto di emissione e di esecuzione di mandati e di ordini per gli imputati in servizio alle armi.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non possono emettersi nè eseguirsi mandati o ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto contro imputati appartenenti alle Forze armate dello Stato, i quali si trovino in servizio alle armi, e contro le persone che siano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze suindicate, a meno che si tratti di reati per i quali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 923.

Autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione della nuova sede della Manifattura tabacchi di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La spesa autorizzata con R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini tabacchi è elevata da 50 a 80 milioni di lire.

La somma da inscrivere nell'apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in dipendenza del citato R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, è, per gli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1942-43, aumentata da 10 a 20 milioni di lire.

Con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 924.

Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore.

Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in fatti d'armi o in servizi di guerra atti di valore personale di notevole importanza, il Ministro Guardasigilli, su richiesta delle Autorità militari, propone il condono totale o parziale della pena.

Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza dei Ministri militari.

Art. 2.

Sospensione di procedimenti penali.

I procedimenti penali nei quali, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.

Durante la sospensione resta sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato e di quelli processuali.

L'ordinanza è revocata quando vengono a cessare le ragioni della sospensione e dopo la revoca il procedimento e i termini prescritti riprendono il loro corso.

Art. 3.

Provvedimenti sulla condizione dell'imputato detenuto nei procedimenti sospesi.

Nei procedimenti sospesi a norma dell'articolo precedente, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, può provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'articolo 253 del codice stesso, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Divieto di emissione e di esecuzione di mandati e di ordini per gli imputati in servizio alle armi.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non possono emettersi nè eseguirsi mandati o ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto contro imputati appartenenti alle Forze armate dello Stato, i quali si trovino in servizio alle armi, e contro le persone che siano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze suindicate, a meno che si tratti di reati per i quali non è ammesso il beneficio della libertà provvisoria a termini dell'articolo precedente, ovvero che, concorrendo eccezionali motivi, il Ministro, da cui il militare imputato dipende, interpellato, lo consenta o, di propria iniziativa, lo richieda.

Per i cittadini italiani rimpatriati dopo la dichiarazione dello stato di guerra il divieto stabilito nel comma prece-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dente cessa dopo tre mesi dalla conclusione della pace e, se il loro congedamento avviene in epoca successiva, dopo tre mesi dal congedamento medesimo. In ogni caso, anche dopo tale termine, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio militare al mandato od ordine di cattura o di arresto è sostituito quello di comparizione.

Art. 5.

Reati preveduti dalla legge penale militare.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 11, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare.

Nei procedimenti per tali reati la libertà provvisoria può essere concedutа in conformità delle vigenti disposizioni della legge penale militare anche se non ricorrono le condizioni di carattere soggettivo, a cui la concessione è subordinata.

Art. 6.

Differimento e sospensione dell'esecuzione penale per considerazioni d'indole familiare.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, il Ministro di grazia e giustizia può ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene detentive non superiori, in complesso o nella parte che rimane da espiare, a tre anni, in favore di quei condannati di cui il coniuge, uno o più figli o fratelli od affini dello stesso grado, ovvero uno o più affiliati si trovino sotto le armi, quando dall'esecuzione delle pene suddette possa derivare grave pregiudizio agli interessati.

Art. 7.

Liberazione condizionale.

E' concessa la liberazione condizionale, anche se non concorrono i requisiti preveduti dal codice penale, ai condannati che debbono ancora scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, se, chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, sono dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

La liberazione condizionale è concessa altresì ai condannati chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, dichiarati idonei soltanto ai servizi militari sedentari ed effettivamente arruolati, se la pena detentiva ancora da scontare non sia superiore a due anni e non si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Durante il servizio militare il liberato condizionalmente non è sottoposto a libertà vigilata.

La concessione della liberazione condizionale preveduta in questo articolo e la revoca di essa sono di competenza del Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e del giudice di sorveglianza per i condannati dal giudice ordinario.

La liberazione condizionale a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro, è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia che è altresì competente a revocarla.

coloro che sono chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, se dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

Durante la prestazione del servizio militare non si fa luogo al riesame della pericolosità se non a richiesta dell'Autorità militare per disporre la revoca della misura di sicurezza.

Cessata la prestazione del servizio militare viene compiuto il riesame della pericolosità sulle informazioni dell'Autorità militare.

La sospensione dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, il riesame della pericolosità e la revoca della sospensione sono di competenza del giudice di sorveglianza.

Art. 9.

Differimento dell'esecuzione penale.

Entro i limiti e con le condizioni stabilite dagli articoli 7 e 8 è differita l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza.

Il differimento deve essere revocato se il condannato o il sottoposto a misure di sicurezza cessa dal servizio militare. In ogni caso il differimento è revocato dopo tre mesi dalla cessazione dell'applicazione della legge di guerra o delle ostilità.

Il differimento e la revoca di esso sono ordinati dal Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione per i condannati dal giudice ordinario.

Il differimento a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia, che è altresì competente a revocarlo.

Art. 10.

Differimento dell'esecuzione ordinato con la pronuncia di condanna dal giudice militare.

Il differimento dell'esecuzione a norma dell'articolo precedente può essere ordinato dal giudice militare durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, quando pronuncia condanna contro un militare a pena detentiva non superiore a dieci anni, oppure contro un estraneo alle Forze armate dello Stato, a pena non superiore al doppio dei limiti entro i quali può essere concedutа la sospensione condizionale della pena.

Il differimento può essere ordinato se trattasi di condanna per diserzione, anche se la pena detentiva inflitta sia superiore a dieci anni.

Nel pronunciare la condanna il giudice militare può revocare l'ordine di differimento dell'esecuzione di una pena inflitta con una condanna precedente.

PARTE II.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI DEI MILITARI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mesi dal congedamento medesimo. In ogni caso, anche dopo tale termine, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio militare al mandato od ordine di cattura o di arresto è sostituito quello di comparizione.

Art. 5.

Reati preveduti dalla legge penale militare.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 11, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare.

Nei procedimenti per tali reati la libertà provvisoria può essere conceduta in conformità delle vigenti disposizioni della legge penale militare anche se non ricorrono le condizioni di carattere soggettivo, a cui la concessione è subordinata.

Art. 6.

Differimento e sospensione dell'esecuzione penale per considerazioni d'indole familiare.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, il Ministro di grazia e giustizia può ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene detentive non superiori, in complesso o nella parte che rimane da espiare, a tre anni, in favore di quei condannati di cui il coniuge, uno o più figli o fratelli od affini dello stesso grado, ovvero uno o più affiliati si trovino sotto le armi, quando dall'esecuzione delle pene suddette possa derivare grave pregiudizio agli interessati.

Art. 7.

Liberazione condizionale.

E' concessa la liberazione condizionale, anche se non concorrono i requisiti preveduti dal codice penale, ai condannati che debbono ancora scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, se, chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, sono dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

La liberazione condizionale è concessa altresì ai condannati chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, dichiarati idonei soltanto ai servizi militari sedentari ed effettivamente arruolati, se la pena detentiva ancora da scontare non sia superiore a due anni e non si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Durante il servizio militare il liberato condizionalmente non è sottoposto a libertà vigilata.

La concessione della liberazione condizionale preceduta in questo articolo e la revoca di essa sono di competenza del Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e del giudice di sorveglianza per i condannati dal giudice ordinario.

La liberazione condizionale a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1007, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro, è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia che è altresì competente a revocarla.

Art. 8.

Sospensione delle misure di sicurezza.

L'esecuzione della libertà vigilata e delle misure di sicurezza detentive, fatta eccezione per il ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e di custodia, è sospesa per condizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

Durante la prestazione del servizio militare non si fa luogo al riesame della pericolosità se non a richiesta dell'Autorità militare per disporre la revoca della misura di sicurezza.

Cessata la prestazione del servizio militare viene compiuto il riesame della pericolosità sulle informazioni dell'Autorità militare.

La sospensione dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, il riesame della pericolosità e la revoca della sospensione sono di competenza del giudice di sorveglianza.

Art. 9.

Differimento dell'esecuzione penale.

Entro i limiti e con le condizioni stabilite dagli articoli 7 e 8 è differita l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza.

Il differimento deve essere revocato se il condannato o il sottoposto a misure di sicurezza cessa dal servizio militare. In ogni caso il differimento è revocato dopo tre mesi dalla cessazione dell'applicazione della legge di guerra o delle ostilità.

Il differimento e la revoca di esso sono ordinati dal Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione per i condannati dal giudice ordinario.

Il differimento a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1007, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia, che è altresì competente a revocarlo.

Art. 10.

Differimento dell'esecuzione ordinato con la pronuncia di condanna dal giudice militare.

Il differimento dell'esecuzione a norma dell'articolo precedente può essere ordinato dal giudice militare durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, quando pronuncia condanna contro un militare a pena detentiva non superiore a dieci anni, oppure contro un estraneo alle Forze armate dello Stato, a pena non superiore al doppio dei limiti entro i quali può essere conceduta la sospensione condizionale della pena.

Il differimento può essere ordinato se trattasi di condanna per diserzione, anche se la pena detentiva inflitta sia superiore a dieci anni.

Nel pronunciare la condanna il giudice militare può revocare l'ordine di differimento dell'esecuzione di una pena inflitta con una condanna precedente.

PARTE II.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI DEI MILITARI.

Art. 11.

Procedimenti per reati commessi da militari durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità.

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono nel reato di diserzione solo o congiunto al reato di alienazione di effetti militari, sono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

arviati, dopo l'interrogatorio da parte del magistrato competente, ai rispettivi depositi. Il procedimento a loro carico resta sospeso fino a quando essi prestano servizio in reparti mobilitati.

Non si fa luogo alla sospensione per gli imputati di diserzione con passaggio al nemico, salvo che il giudice istruttore, con ordinanza motivata, su richiesta del pubblico ministero, disponga altrimenti.

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono in reati preveduti dalla legge penale militare diversi da quello di diserzione, o che, all'atto della mobilitazione, si trovano in stato di carcerazione preventiva, restano a disposizione della competente autorità giudiziaria. Se il procedimento penale è definito con sentenza di proscioglimento, essi vengono inviati ai rispettivi depositi; se il procedimento penale è definito con condanna, si osservano le norme di questa legge concernenti il trattamento dei condannati.

Art. 12.

Posizione del condannato degradato o destituito o sospeso dall'impiego.

Il militare condannato alla degradazione o alla destituzione con sentenza, per la quale l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza è stata differita o sospesa a termini degli articoli precedenti, è obbligato alla prestazione del servizio militare per tutto il tempo della sospensione o del differimento. Se trattasi di militare rivestito di un grado, la degradazione o la destituzione importa soltanto, per detto periodo, gli effetti delle pene della dimissione o della rimozione, secondo che il militare fosse già rivestito o meno del grado di ufficiale.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, il militare condannato alla destituzione è tenuto alla prestazione del servizio militare, quando è chiamato o richiamato alle armi per mobilitazione. In tal caso la destituzione importa, per il periodo della chiamata o del richiamo alle armi, gli effetti della dimissione.

La pena della sospensione dall'impiego, inflitta ad ufficiali per i quali è ordinata la sospensione o il differimento della pena detentiva, è sospesa o differita per tutto il tempo per il quale è sospesa o differita l'esecuzione della pena detentiva.

Art. 13.

Iscrizione nei ruoli delle persone incorse nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità le persone incorse, per condanna, nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato e che abbiano scontato la pena, possono essere, con provvedimento del Ministro per la guerra, iscritte o reiscritte nei ruoli, secondo che la predetta incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento ovvero dalle leggi penali militari.

Se l'incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento, l'iscrizione nei ruoli delle persone escluse è subordinata all'accertamento della loro idoneità al servizio militare.

Coloro che, a norma del capoverso precedente, sono iscritti nei ruoli possono, se vi hanno ancora diritto, far ad un anno. Possono altresì invocare utilmente anche i titoli che sono sorti dopo il loro arruolamento, purchè derivino direttamente da modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia.

PARTE III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Norme di attuazione, coordinamento e integrazione.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'Africa italiana e per le finanze, potranno essere emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme di attuazione, di coordinamento e di integrazione alla presente legge.

Art. 15.

Decorrenza dell'applicazione della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 825.
Pubblicazione degli annunzi legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 10 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924-II, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925-III, n. 1512;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923-I, n. 2240;
Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924-II, n. 755;
Visto l'art. 63 del R. decreto 4 novembre 1928-VII, n. 2325;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese alle provincie di Trieste e dell'Istria, ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

mobilitati.

Non si fa luogo alla sospensione per gli imputati di diserzione con passaggio al nemico, salvo che il giudice istruttore, con ordinanza motivata, su richiesta del pubblico ministero, disponga altrimenti.

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono in reati preveduti dalla legge penale militare diversi da quello di diserzione, o che, all'atto della mobilitazione, si trovano in stato di carcerazione preventiva, restano a disposizione della competente autorità giudiziaria. Se il procedimento penale è definito con sentenza di proscioglimento, essi vengono inviati ai rispettivi depositi; se il procedimento penale è definito con condanna, si osservano le norme di questa legge concernenti il trattamento dei condannati.

Art. 12.

Posizione del condannato degradato o destituito o sospeso dall'impiego.

Il militare condannato alla degradazione o alla destituzione con sentenza, per la quale l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza è stata differita o sospesa a termini degli articoli precedenti, è obbligato alla prestazione del servizio militare per tutto il tempo della sospensione o del differimento. Se trattasi di militare rivestito di un grado, la degradazione o la destituzione importa soltanto, per detto periodo, gli effetti delle pene della dimissione o della rimozione, secondo che il militare fosse già rivestito o meno del grado di ufficiale.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il militare condannato alla destituzione è tenuto alla prestazione del servizio militare, quando è chiamato o richiamato alle armi per mobilitazione. In tal caso la destituzione importa, per il periodo della chiamata o del richiamo alle armi, gli effetti della dimissione.

La pena dalla sospensione dall'impiego, inflitta ad ufficiali per i quali è ordinata la sospensione o il differimento della pena detentiva, è sospesa o differita per tutto il tempo per il quale è sospesa o differita l'esecuzione della pena detentiva.

Art. 13.

Iscrizione nei ruoli delle persone incorse nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità le persone incorse, per condanna, nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato e che abbiano scontato la pena, possono essere, con provvedimento del Ministro per la guerra, iscritte o reiscritte nei ruoli, secondo che la predetta incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento ovvero dalle leggi penali militari.

Se l'incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento, l'iscrizione nei ruoli delle persone escluse è subordinata all'accertamento della loro idoneità al servizio militare.

Coloro che, a norma del capoverso precedente, sono iscritti nei ruoli possono, se vi hanno ancora diritto, far valere i titoli per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato previsto dalle leggi suindicate, i quali già sussistessero al tempo della leva sulla classe del loro anno di nascita, purchè altro fratello vivente di età inferiore ai 40 anni non abbia fruito di riduzione di ferma per un tempo superiore a quello di una ferma di leva.

PARTE III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Norme di attuazione, coordinamento e integrazione.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'Africa italiana e per le finanze, potranno essere emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme di attuazione, di coordinamento e di integrazione alla presente legge.

Art. 15.

Decorrenza dell'applicazione della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 925.

Pubblicazione degli annunzi legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924-II, n. 211, convertito nella legge 19 luglio 1925-III, n. 1512;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923-I, n. 2240;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924-II, n. 755;

Visto l'art. 63 del R. decreto 4 novembre 1928-VII, n. 2325;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese alle provincie di Trieste e dell'Istria, ed avranno ivi vigore dal giorno 1° luglio 1940-XVIII, le norme contenute nella legge 30 giugno 1876, n. 3195 (serie II), sulla pubblicazione degli annunzi legali, e nel R. decreto 11 gennaio 1923-I, n. 254, portante aumento del prezzo delle inserzioni degli annunzi stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 123, foglio 127. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. **926.**

Erezione in ente morale della fondazione « Lascito Sgarallino » a Rifredi, frazione del comune di Firenze.

N. 926. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione « Lascito Sgarallino » a Rifredi, frazione del comune di Firenze, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. **927.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Lucca.

N. 927. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Lucca, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero stesso di immobili, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, situati in Lucca e del valore dichiarato in linea approssimativa di L. 120.000 (centoventimila).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. **928.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Fonti, in Tricarico (Matera).

N. 928. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Fonti, in Tricarico (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. **929.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e Sant'Anna, in Brusnengo (Vercelli).

N. 929. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per

REGIO DECRETO 10 maggio 1940-XVIII, n. **930.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, con sede in Cingoli (Macerata).

N. 930. R. decreto 10 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, con sede in Cingoli (Macerata) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore di L. 20.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, e viene autorizzato l'ente ad accettare la donazione fatta a suo favore, da suor Romelia Paesani di Pasquale, consistente in un podere a coltura varia, con casa colonica, situato in comune di Cingoli e del complessivo valore di L. 161.055.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. **931.**

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

N. 931. R. decreto 6 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 giugno 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 207 del 4 settembre dello stesso anno, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visto il R. decreto 3 giugno 1935-XIII, n. 5240, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo al registro 2 Lavori pubblici, foglio 350, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente il rio Antiqua e i colatori Nedrini e di Iseo con la varice formata dalla torbiera di Iseo;

Visto il 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della predetta Provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente il lago d'Arno;

Visti gli atti delle esperite istruttorie che furono disposte con decreti del Ministro per i lavori pubblici rispettivamente in data 15 giugno 1935-XIII, n. 3002, e 8 agosto 1936-XIV, n. 5940;

Ritenuto che occorre la dichiarazione di pubblicità delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 127. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 926.

Erezione in ente morale della fondazione « Lascito Sgarallino » a Rifredi, frazione del comune di Firenze.

N. 926. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione « Lascito Sgarallino » a Rifredi, frazione del comune di Firenze, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 927.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Lucca.

N. 927. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Lucca, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero stesso di immobili, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, situati in Lucca e del valore dichiarato in linea approssimativa di L. 120.000 (centoventimila).

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 928.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Fonti, in Tricarico (Matera).

N. 928. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria di Fonti, in Tricarico (Matera).

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 929.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e Sant'Anna, in Brusnengo (Vercelli).

N. 929. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe e Sant'Anna, in Brusnengo (Vercelli).

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 930.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, in Cingoli (Macerata), autorizzazione all'ente a ricevere una donazione e approvazione del relativo atto.

N. 930. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Sperandia, con sede in Cingoli (Macerata) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore di L. 20.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, e viene autorizzato l'ente ad accettare la donazione fatta a suo favore, da suor Romelia Paesani di Pasquale, consistente in un podere a coltura varia, con casa colonica, situato in comune di Cingoli e del complessivo valore di L. 161.055.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 931.

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

N. 931. R. decreto 6 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Approvazione del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 giugno 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 207 del 4 settembre dello stesso anno, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visto il R. decreto 3 giugno 1935-XIII, n. 5240, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo al registro 2 Lavori pubblici, foglio 350, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente il rio Antiqua e i colatori Nedrini e di Iseo con la varice formata dalla torbiera di Iseo;

Visto il 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della predetta Provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente il lago d'Arno;

Visti gli atti delle esperite istruttorie che furono disposte con decreti del Ministro per i lavori pubblici rispettivamente in data 15 giugno 1935-XIII, n. 3902, e 8 agosto 1936-XIV, n. 5040;

Ritenuto che avverso la dichiarazione di pubblicità della torbiera d'Iseo, compresa nel 2° elenco suppletivo, furono presentate le seguenti opposizioni:

1) 31 gennaio 1936-XIV del dott. Luigi Filippini;
2) 31 gennaio 1936-XIV della signora Verdelli Orsola di Luigi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

3) 31 gennaio 1936-XIV del Consorzio del lago d'Iseo;

4) 31 gennaio 1936-XIV del sig. Archetti Nicola;

5) 22 gennaio 1936-XIV della ditta Calvini Enrico e Zanetti Gerardo;

6) 2 febbraio 1936-XIV della ditta Simonini Giuseppe e Donadoni Zaccaria;

7) 2 febbraio 1936-XIV del sig. Barisone Umberto;

8) 2 febbraio 1936-XIV della ditta Sina Angelo fu Antonio;

9) 2 febbraio 1936-XIV del sig. Bianchi Nicola fu Battista;

Che tutte le suddette opposizioni sono basate sui seguenti motivi:

che i terreni costituenti la torbiera sono di proprietà privata;

che in molti degli stagni costituenti la torbiera stessa viene esercitata dagli opponenti l'industria della pesca;

che i detti stagni non sono alimentati da acqua pubblica ma da acque che nascono su terreni di proprietà privata;

Ritenuto che non v'è alcun dubbio circa la pubblicità delle acque stagnanti nella torbiera, perchè dette acque provengono dai colatori Nedrini e d'Iseo che l'attraversano e l'allagano in conseguenza degli scavi in essa effettuati e la cui pubblicità non viene da alcuno contestata;

Che con la dichiarazione di pubblicità delle dette acque nessun pregiudizio viene apportato ai diritti di pesca vantati dagli opponenti quando siano regolarmente costituiti;

Che pertanto le suddette opposizioni sono da respingere approvandosi il suddetto elenco suppletivo;

Che avverso la dichiarazione di pubblicità del lago d'Arno, compreso nel 3° elenco suppletivo, è stata presentata opposizione in data 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV della Società Generale Elettrica Cisalpina perchè il lago in questione è in suo possesso a titolo privato, perchè il lago stesso non è stato inscritto nell'elenco principale approvato con R. decreto 19 giugno 1913 in seguito a conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Avvocatura generale dello Stato, ed infine perchè esso mancherebbe dei requisiti necessari per essere considerato e dichiarato di carattere pubblico;

Che il lago d'Arno, per la sua funzione intrinseca di regolatore naturale delle acque sorgenti, fluenti e piovane che vi confluiscono, ha una evidente attitudine e funzioni di pubblico interesse, attitudine accresciuta poi dalle opere di sistemazione e di incremento eseguitevi, e che gli altri motivi di opposizione suddetti non possono influire sulla determinazione della natura dell'acqua;

Che pertanto l'opposizione 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV della Società Generale di Elettricità Cisalpina è da respingere;

Ritenuta l'opportunità di fondere in un unico elenco il 2° e il 3° elenco suppletivi suddetti;

Visto tale unico elenco che diviene pertanto il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voti 15 maggio 1939-XVII, n. 1067, e 30 agosto 1939-XVII, n. 1862;

Respinta ogni opposizione è approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia, giusta l'unito esemplare visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1940-XVIII
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 10.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia

Num. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni lacuali od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago d'Arno (Inf. n. 81)	Torrente Poja Arno	Val Savione-Cadegolo - Cimbergo-Bespardo	Tutto lo specchio d'acqua
2	Rio Antiquè e colatori Nedrini e di Iseo con la varice formata dalla torbiera	Lago di Iseo (n. 114).	Iseo, Provaglio e Corteframca	Dalla cascina Spinelle nei pressi della stazione di Borgonato allo sfocio del lago di Iseo attraverso i colatori Nedrini e d'Iseo comprensa la varice formata dalla torbiera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

(2631)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 luglio 1940-XVIII.

Decadenza del fascista Vittorio Cortiglioni dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e riconoscimento della qualità medesima al fascista Vico Faruffi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Vittorio Cortiglioni quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Teramo;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

5) 22 gennaio 1936-XIV della ditta Calvini Enrico e Zanetti Gerardo;

6) 2 febbraio 1936-XIV della ditta Simonini Giuseppe e Donadoni Zaccaria;

7) 2 febbraio 1936-XIV del sig. Barisone Umberto;

8) 2 febbraio 1936-XIV della ditta Sina Angelo fu Antonio;

9) 2 febbraio 1936-XIV del sig. Bianchi Nicola fu Battista;

Che tutte le suddette opposizioni sono basate sui seguenti motivi:

che i terreni costituenti la torbiera sono di proprietà privata;

che in molti degli stagni costituenti la torbiera stessa viene esercitata dagli opponenti l'industria della pesca;

che i detti stagni non sono alimentati da acqua pubblica ma da acque che nascono su terreni di proprietà privata;

Ritenuto che non v'è alcun dubbio circa la pubblicità delle acque stagnanti nella torbiera, perchè dette acque provengono dai colatori Nedrini e d'Iseo che l'attraversano e l'allagano in conseguenza degli scavi in essa effettuati e la cui pubblicità non viene da alcuno contestata;

Che con la dichiarazione di pubblicità delle dette acque nessun pregiudizio viene apportato ai diritti di pesca vantati dagli opponenti quando siano regolarmente costituiti;

Che pertanto le suddette opposizioni sono da respingere approvandosi il suddetto elenco suppletivo;

Che avverso la dichiarazione di pubblicità del lago d'Arno, compreso nel 3° elenco suppletivo, è stata presentata opposizione in data 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV dalla Società Generale Elettrica Cisalpina perchè il lago in questione è in suo possesso a titolo privato, perchè il lago stesso non è stato inscritto nell'elenco principale approvato con R. decreto 19 giugno 1913 in seguito a conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Avvocatura generale dello Stato, ed infine perchè esso mancherebbe dei requisiti necessari per essere considerato e dichiarato di carattere pubblico;

Che il lago d'Arno, per la sua funzione intrinseca di regolatore naturale delle acque sorgenti, fluenti e piovane che vi confluiscono, ha una evidente attitudine e funzioni di pubblico interesse, attitudine accresciuta poi dalle opere di sistemazione e di incremento eseguitevi, e che gli altri motivi di opposizione suddetti non possono influire sulla determinazione della natura dell'acqua;

Che pertanto l'opposizione 15 gennaio-10 febbraio 1937-XV della Società Generale di Elettricità Cisalpina è da respingere;

Ritenuta l'opportunità di fondere in un unico elenco il 2° e il 3° elenco suppletivi suddetti;

Visto tale unico elenco che diviene pertanto il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voti 15 maggio 1939-XVII, n. 1067, e 30 agosto 1939-XVII, n. 1862;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia, giusta l'unito esemplare visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1940-XVIII
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 16.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia

Num. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago d'Arno (Inf. n. 81)	Torrente Poja Arno	Val Savlore-Cedegolo - Cimbergo Baspardo	Tutto lo specchio d'acqua
2	Rio Antiquà e colatori Nedrini e d'Iseo con la varice formata dalla torbiera.	Lago di Iseo (n. 114).	Iseo, Provaglio e Cortefranca	Dalla cascina Sal. nelle nei pressi della stazione di Borgonato allo sfocio nel lago di Iseo attraverso i colatori Nedrini e d'Iseo compresa la varice formata dalla torbiera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

(2631)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 luglio 1940-XVIII.

Decadenza del fascista Vittorio Cortiglioni dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e riconoscimento della qualità medesima al fascista Vico Farulli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Vittorio Cortiglioni quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Teramo;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Vittorio Cortiglioni cessa della carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Teramo e viene nominato, in sua vece, il fascista Vico Farulli;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il fascista Vittorio Cortiglioni decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Vico Fabilli, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Teramo e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 2 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2777)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

Decadenza del fascista Luciano Rambelli dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Luciano Rambelli quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ravenna;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Luciano Rambelli cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ravenna;

Visti gli articoli 3, 1° comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luciano Rambelli decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Determinazione del saggio d'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932-X e 18 settembre 1933-XI;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII l'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione è stabilito nella misura del 2 per cento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2715)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 139, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 18 febbraio 1938-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino è sciolto e l'avv. Camillo Solimene è nominato commissario governativo del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2712)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.

Modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 858, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, modificata con R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, numero 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1952, col

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Vico Farulli, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Teramo e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 2 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2777)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

Decadenza del fascista Luciano Rambelli dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Luciano Rambelli quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ravenna;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Luciano Rambelli cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ravenna;

Visti gli articoli 3, 1° comma, e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luciano Rambelli decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Determinazione del saggio d'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1922-X e 18 settembre 1933-XI;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII l'interesse sui depositi in conto corrente fruttifero delle aziende di credito presso l'Istituto di emissione, ferma rimanendo la misura di 0,50 per cento per i depositi di entità normale, è applicato nella misura di 1 e 1,50 per cento sulle eccedenze con opportuni criteri di gradualità.

Eccezionalmente l'interesse stesso può essere applicato nella misura unica di 1 per cento.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2715)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1563, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 18 febbraio 1938-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Avellino è sciolto e l'avv. Camillo Solimene è nominato commissario governativo del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2712)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.

Modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 858, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, modificata con R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, numero 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1932, col quale è stato approvato lo statuto del predetto Ente;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1936-XIV contenente le norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'Ente suddetto;

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, recante ulteriori modificazioni alla citata legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1453;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del cinque per cento di cui all'art. 1 della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, per le cessioni di carte e cartoni di ogni tipo fabbricati nel Regno, è dovuto in occasione del primo trasferimento effettuato da cartiere nazionali, cioè da ditte esercenti nel Regno l'industria della fabbricazione della carta e dei cartoni, o per esse da loro consorzi od altri commissionari di vendita, ed è calcolato sull'importo netto della fattura od altro documento equipollente che dalle cartiere o dai commissionari deve essere emesso ai sensi delle disposizioni di legge concernenti l'imposta generale sull'entrata.

Per le carte ed i cartoni impiegati o consumati direttamente dalle cartiere per trasformarli in prodotti cartotecnici il contributo si applica, secondo è indicato nel precedente comma, in occasione del primo trasferimento del prodotto operato o trasformato, limitatamente al settanta per cento dell'importo netto della relativa fattura o documento equipollente.

Agli effetti del presente decreto, si considerano prodotti cartotecnici le carte ed i cartoni che anzichè essere venduti o altrimenti ceduti in rotoli od in fogli stesi o a piegoni, impaccati o non impaccati, sono stati operati o trasformati con ulteriore lavorazione, come ad esempio i registri, i quaderni, i copialettere, i libretti e simili, le buste e carta da lettere, i sacchi e i sacchetti, gli astucci, le scatole e le casse da imballaggio ed altri articoli in genere confezionati a base di carta o cartone, nonchè le carte ed i cartoni patinati, le carte rigate, increspate o goffrate, le carte confezionate in pacchi ed in risme con formato del foglio avente superficie non superiore a quindici decimetri quadrati, e quelle in rotoli di altezza non superiore a venti centimetri.

Per gli impieghi o consumi diretti di carte e cartoni da parte di cartiere, a scopi industriali diversi dalla produzione cartotecnica, il contributo è dovuto in occasione dell'impiego o consumo ed è calcolato sull'importo del valore della merce impiegata.

Tale valore è stabilito in base ai prezzi fissati a sensi delle norme vigenti dal Ministero delle corporazioni, i quali dovranno essere indicati nella bolletta interna di consegna da emettersi in corrispondenza del passaggio delle carte o dei cartoni al reparto di trasformazione o di utilizzazione.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 non si applica per le carte, i cartoni e i prodotti cartotecnici destinati alle Amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, od alla esportazione, nè per la carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani.

Per le cessioni di carte o cartoni o prodotti cartotecnici che si effettuano da cartiera ad altra cartiera, il contributo è dovuto sul primo trasferimento che ha luogo da parte della cartiera cessionaria.

Nei casi di trasferimento di merce « in sospeso » od « in conto deposito » od « in conto lavorazione », il contributo è dovuto nel momento in cui la cessione diventa definitiva.

Art. 3.

L'importo del contributo è commisurato sul totale importo corrisposto dal compratore, escluse soltanto le spese di trasporto eventualmente anticipate dal venditore, gli sconti ed abbuoni ivi computati e concessi incondizionatamente dal venditore e senza tener conto dell'imposta generale sull'entrata e, nei casi di vendita « franco partenza », delle spese di trasporto eventualmente anticipate dal venditore.

Per le vendite dirette al pubblico, effettuate dalle cartiere attraverso i propri spacci, il contributo è commisurato sul totale importo corrisposto dal compratore, esclusa soltanto l'imposta generale sull'entrata.

L'importo di contributo compreso nella frazione di cinque centesimi si arrotonda a cinque centesimi.

Art. 4.

L'ammontare del contributo spettante all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, dovuto dal compratore, deve essere esposto, nelle fatture o documenti equipollenti emessi dalle cartiere o dai loro commissionari, con la seguente indicazione: « Contributo 05 % E.N.C.C. n. . . . . L. . . . . », nella quale il numero da indicare è quello prescritto dall'art. 5, comma *a*).

Art. 5.

Le cartiere nazionali, o i loro consorzi od altri commissionari di vendita, per le cessioni che questi effettuano con emissioni di fattura od altro documento equipollente in luogo e per conto delle cartiere stesse, debbono tenere apposito registro, conforme al modello allegato A, nel quale dovranno essere annotate giornalmente tutte le cessioni di carte o cartoni o prodotti cartotecnici, comprese le cessioni non soggette a contributo, con le indicazioni seguenti:

a) il numero d'ordine progressivo;

b) la data e il numero proprio della fattura o documento equipollente, che potrà anche corrispondere al numero d'ordine della cessione di cui al precedente comma *a)*;

c) il nome e il domicilio del compratore o cessionario;

d) l'importo di ciascuna cessione (totale fatturato o addebitato) e l'importo netto per le cessioni di carte o cartoni soggette a contributo o quello ridotto ai sensi del primo capoverso dell'art. 1, per le cessioni di prodotti cartotecnici;

e) l'ammontare del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed il motivo della esenzione dal contributo per i casi previsti dall'art. 2.

Le annotazioni del registro dovranno essere chiuse mensilmente.

Il registro, da numerarsi per facciata, dovrà essere vistato, prima di essere posto in uso, dall'Ufficio provinciale delle corporazioni competente per territorio.

Le annotazioni riguardanti le cessioni che avverranno nel primo periodo di applicazione della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, potranno essere riportate su un registro vistato, in ogni caso, entro il mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Entro il giorno 15 di ciascun mese le cartiere o loro consorzi od altri commissionari di vendita dovranno:

a) versare nello speciale conto corrente postale intestato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta « Gestione contributo cessioni carta » l'ammontare dei contributi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

sazione del primo trasferimento effettuato da cartiere nazionali, cioè da ditte esercenti nel Regno l'industria della fabbricazione della carta e dei cartoni, o per esse da loro consorzi od altri commissionari di vendita, ed è calcolato sull'importo netto della fattura od altro documento equipollente che dalle cartiere o dai commissionari deve essere emesso ai sensi delle disposizioni di legge concernenti l'imposta generale sull'entrata.

Per le carte ed i cartoni impiegati o consumati direttamente dalle cartiere per trasformarli in prodotti cartotecnici il contributo si applica, secondo è indicato nel precedente comma, in occasione del primo trasferimento del prodotto operato o trasformato, limitatamente al settanta per cento dell'importo netto della relativa fattura o documento equipollente.

Agli effetti del presente decreto, si considerano prodotti cartotecnici le carte ed i cartoni che anzichè essere venduti o altrimenti ceduti in rotoli od in fogli stesi o a piegoni, impaccati o non impaccati, sono stati operati o trasformati con ulteriore lavorazione, come ad esempio i registri, i quaderni, i cofialettere, i libretti e simili, le buste e carta da lettere, i sacchi e i sacchetti, gli astucci, le scatole e le casse da imballaggio ed altri articoli in genere confezionati a base di carta o cartone, nonchè le carte ed i cartoni patinati, le carte rigate, increspate o goffrate, le carte confezionate in pacchi ed in risme con formato del foglio avente superficie non superiore a quindici decimetri quadrati, e quelle in rotoli di altezza non superiore a venti centimetri.

Per gli impieghi o consumi diretti di carte e cartoni da parte di cartiere, a scopi industriali diversi dalla produzione cartotecnica, il contributo è dovuto in occasione dell'impiego o consumo ed è calcolato sull'importo del valore della merce impiegata.

Tale valore è stabilito in base ai prezzi fissati a sensi delle norme vigenti dal Ministero delle corporazioni, i quali dovranno essere indicati nella bolletta interna di consegna da emettersi in corrispondenza del passaggio delle carte o dei cartoni al reparto di trasformazione o di utilizzazione.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 non si applica per le carte, i cartoni e i prodotti cartotecnici destinati alle Amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, od alla esportazione, nè per la carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani.

Per le cessioni di carte o cartoni o prodotti cartotecnici che si effettuano da cartiera ad altra cartiera, il contributo è dovuto sul primo trasferimento che ha luogo da parte della cartiera cessionaria.

Nei casi di trasferimento di merce « in sospeso » od « in conto deposito » od « in conto lavorazione », il contributo è dovuto nel momento in cui la cessione diventa definitiva.

Art. 3.

L'importo netto di fattura sul quale deve essere applicato il contributo per le cessioni di cui al precedente art. 1 è costituito dal prezzo totale della cessione, il quale deve risultare, come agli effetti fiscali, nella relativa fattura o documento equipollente, compreso l'addebito degli imballaggi, escluso quello per le casse di legno, detratti gli eventuali

Per le vendite dirette al pubblico, effettuate dalle cartiere attraverso i propri spacci, il contributo è commisurato sul totale importo corrisposto dal compratore, esclusa soltanto l'imposta generale sull'entrata.

L'importo di contributo compreso nella frazione di cinque centesimi si arrotonda a cinque centesimi.

Art. 4.

L'ammontare del contributo spettante all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, dovuto dal compratore, deve essere esposto, nelle fatture o documenti equipollenti emessi dalle cartiere o dai loro commissionari, con la seguente indicazione: « Contributo 95 % E.N.C.C. n. . . . . L. . . . . », nella quale il numero da indicare è quello prescritto dall'art. 5, comma *a*).

Art. 5.

Le cartiere nazionali, o i loro consorzi od altri commissionari di vendita, per le cessioni che questi effettuano con emissione di fattura od altro documento equipollente in luogo e per conto delle cartiere stesse, debbono tenere apposito registro, conforme al modello allegato *A*, nel quale dovranno essere annotate giornalmente tutte le cessioni di carte o cartoni o prodotti cartotecnici, comprese le cessioni non soggette a contributo, con le indicazioni seguenti:

a) il numero d'ordine progressivo;

b) la data e il numero proprio della fattura o documento equipollente, che potrà anche corrispondere al numero d'ordine della cessione di cui al precedente comma *a*);

c) il nome e il domicilio del compratore o cessionario;

d) l'importo di ciascuna cessione (totale fatturato o addebitato) e l'importo netto per le cessioni di carte o cartoni soggette a contributo o quello ridotto ai sensi del primo capoverso dell'art. 1, per le cessioni di prodotti cartotecnici;

e) l'ammontare del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed il motivo della esenzione dal contributo per i casi previsti dall'art. 2.

Le annotazioni del registro dovranno essere chiuse mensilmente.

Il registro, da numerarsi per facciata, dovrà essere vistato, prima di essere posto in uso, dall'Ufficio provinciale delle corporazioni competente per territorio.

Le annotazioni riguardanti le cessioni che avverranno nel primo periodo di applicazione della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, potranno essere riportate su un registro vistato, in ogni caso, entro il mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Entro il giorno 15 di ciascun mese le cartiere o loro consorzi od altri commissionari di vendita dovranno:

a) versare nello speciale conto corrente postale intestato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta « Gestione contributo cessioni carta » l'ammontare dei contributi dovuti per le cessioni effettuate nel mese precedente;

b) annotare nel corrispondente registro gli estremi del versamento nel modo indicato nel modello allegato 4;

c) comunicare all'Ente i dati del registro risultanti dalla chiusura delle annotazioni del mese precedente, mediante invio di un prospetto conforme al modello che sarà stabilito dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Il contributo del cinque per cento per le carte, i cartoni ed i prodotti cartotecnici importati dall'estero si applica per tutte le merci comprese nelle voci dall'847 all'855 e nella voce 863 della XLIV categoria della vigente tariffa doganale, con esclusione delle importazioni effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, e di quelle relative a carta adoperata per la stampa dei giornali quotidiani.

L'importatore ha l'obbligo di indicare il valore della merce nella dichiarazione per l'importazione prescritta dall'art. 5 del testo unico della legge doganale approvata con R. decreto 23 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni, e di esibire, se richiesto dalla Dogana o dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, la fattura relativa alla merce importata. Il valore della merce importata, agli effetti della determinazione dell'importo sul quale deve essere eventualmente corrisposto il contributo, è costituito da quello proprio della merce all'origine aumentato delle spese di imballaggio, escluse quelle per le casse di legno, di carico o di imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto, ecc., fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore, nonchè del dazio doganale e del diritto di licenza, con esclusione della imposta generale sull'entrata.

Entro il giorno 5 di ciascun mese le Regie dogane comunicheranno all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, mediante invio di un prospetto conforme al modello allegato *B*, l'elenco delle importazioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici compresi nelle voci doganali di cui al presente articolo.

Art. 8.

Per le cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici direttamente importati dall'estero sia da cartiere sia da ditte non esercenti l'industria della fabbricazione della carta e dei cartoni, si applicano le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto.

Le cessioni effettuate da cartiere nazionali delle merci di cui sopra, da esse direttamente importate dall'estero, dovranno essere annotate nel registro di cui all'art. 5.

Le ditte importatrici non fabbricanti di carta o di cartone, o loro consorzi od altri commissionari di vendita, debbono tenere aggiornato un registro delle singole importazioni (estremi della bolletta doganale e della fattura del fornitore estero, quantità importata, valore della merce), nonchè altro registro analogo a quello prescritto per le cartiere, nel quale dovrà essere annotato il movimento di scarico, per cessioni o per diretti impieghi a scopi industriali, delle merci importate. Tali registri, la cui forma sarà stabilita dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, dovranno essere tenuti con l'osservanza delle stesse norme stabilite dall'articolo 5.

Qualora le carte od i cartoni importati dalle ditte di cui al precedente comma siano direttamente impiegati dall'importatore per altre stampe all'infuori dei giornali quotidiani o per rilegature, il contributo del 5 % è dovuto entro il [illegible] quello dell'impiego ed è cal-

Art. 9.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di intesa con la Federazione nazionale fascista degli industriali della carta, può variare il coefficiente del settanta per cento stabilito all'articolo 1 del presente decreto, relativamente all'importo sul quale è calcolato il contributo per i prodotti cartotecnici.

Il Ministro per le corporazioni, sentita la Federazione nazionale fascista degli industriali della carta ed altro ente sindacale competente, può autorizzare l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a stipulare convenzioni con le ditte interessate per l'accertamento dell'ammontare del contributo in base a concordato annuale, fissando le quote e le scadenze dei versamenti.

Art. 10.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvederà al rimborso del contributo corrisposto nei casi in cui si fosse verificata la duplicazione, debitamente documentata, della corresponsione del contributo per la stessa carta o cartone o prodotto cartotecnico, ovvero nei casi di esenzione previsti dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 11.

Le cartiere, gli importatori, loro consorzi o commissionari di vendita debbono conservare, per la durata di cinque anni, i registri di cui agli articoli 5 e 8 e le copie delle fatture o documenti equipollenti relativi alle loro cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici.

I commercianti compratori o cessionari in genere di carte, cartoni e prodotti cartotecnici hanno parimenti l'obbligo di conservare le fatture e documenti equipollenti relativi alle singole cessioni.

Art. 12.

Qualora il pagamento del contributo non abbia luogo entro i termini stabiliti dagli articoli 6 e 8, l'ammontare di esso è aumentato, a titolo di interesse di mora, dell'uno per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Art. 13.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha facoltà di provvedere a mezzo di propri incaricati ad accertare presso la cartiere, gli importatori, loro consorzi o commissionari di vendita, mediante ispezioni e verifiche dei libri, e documenti della ditta, la regolare applicazione delle norme stabilite dalla legge istitutiva dell'Ente e successive modificazioni e provvedimenti di applicazione, ed in ispecie la regolare tenuta dei registri di cui agli articoli 5 e 8 e la loro corrispondenza con le cessioni ed alienazioni in genere, soggette o non soggette al contributo.

L'Ente ha facoltà di procedere, allo stesso scopo e a mezzo delle persone sopra indicate, ad analoghe verifiche presso commercianti compratori e cessionari in genere di carte, cartoni e prodotti cartotecnici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per tutte le merci comprese nella voce 863 della XLIV categoria della vigente tariffa doganale, con esclusione delle importazioni effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, e di quelle relative a carta adoperata per la stampa dei giornali quotidiani.

L'importatore ha l'obbligo di indicare il valore della merce nella dichiarazione per l'importazione prescritta dall'art. 5 del testo unico della legge doganale approvato con R. decreto 23 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni, e di esibire, se richiesto dalla Dogana o dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, la fattura relativa alla merce importata. Il valore della merce importata, agli effetti della determinazione dell'importo sul quale deve essere eventualmente corrisposto il contributo, è costituito da quello proprio della merce all'origine aumentato delle spese di imballaggio, escluse quelle per le casse di legno, di carico o di imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto, ecc., fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore, nonchè del dazio doganale e del diritto di licenza, con esclusione della imposta generale sull'entrata.

Entro il giorno 5 di ciascun mese le Regie dogane comunicheranno all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, mediante invio di un prospetto conforme al modello allegato *B*, l'elenco delle importazioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici compresi nelle voci doganali di cui al presente articolo.

Art. 8.

Per le cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici direttamente importati dall'estero sia da cartiere sia da ditte non esercenti l'industria della fabbricazione della carta e dei cartoni, si applicano le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto.

Le cessioni effettuate da cartiere nazionali delle merci di cui sopra, da esse direttamente importate dall'estero, dovranno essere annotate nel registro di cui all'art. 5.

Le ditte importatrici non fabbricanti di carta o di cartone, o loro consorzi od altri commissionari di vendita, debbono tenere aggiornato un registro delle singole importazioni (estremi della bolletta doganale e della fattura del fornitore estero, quantità importata, valore della merce), nonchè altro registro analogo a quello prescritto per le cartiere, nel quale dovrà essere annotato il movimento di scarico, per cessioni o per diretti impieghi a scopi industriali, delle merci importate. Tali registri, la cui forma sarà stabilita dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, dovranno essere tenuti con l'osservanza delle stesse norme stabilite dall'articolo 5.

Qualora le carte od i cartoni importati dalle ditte di cui al precedente comma siano direttamente impiegati dall'importatore per altre stampe all'infuori dei giornali quotidiani o per rilegature, il contributo del 5 % è dovuto entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'impiego ed è calcolato sul valore della merce costituito nel modo indicato nel secondo comma del precedente art. 7.

Tali modalità valgono anche per i prodotti cartotecnici importati e direttamente impiegati dall'importatore, ma in questo caso il contributo è applicato limitatamente al settanta per cento del valore della merce.

variare il coefficiente del settanta per cento stabilito all'articolo 1 del presente decreto, relativamente all'importo sul quale è calcolato il contributo per i prodotti cartotecnici.

Il Ministro per le corporazioni, sentita la Federazione nazionale fascista degli industriali della carta od altro ente sindacale competente, può autorizzare l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a stipulare convenzioni con le ditte interessate per l'accertamento dell'ammontare del contributo in base a concordato annuale, fissando le quote e le scadenze dei versamenti.

Art. 10.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvederà al rimborso del contributo corrisposto nei casi in cui si fosse verificata la duplicazione, debitamente documentata, della corresponsione del contributo per la stessa carta o cartone o prodotto cartotecnico, ovvero nei casi di esenzione previsti dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 11.

Le cartiere, gli importatori, loro consorzi o commissionari di vendita debbono conservare, per la durata di cinque anni, i registri di cui agli articoli 5 e 8 e le copie delle fatture o documenti equipollenti relativi alle loro cessioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici.

I commercianti compratori o cessionari in genere di carte, cartoni e prodotti cartotecnici hanno parimenti l'obbligo di conservare le fatture e documenti equipollenti relativi alle singole cessioni.

Art. 12.

Qualora il pagamento del contributo non abbia luogo entro i termini stabiliti dagli articoli 6 e 8, l'ammontare di esso è aumentato, a titolo di interesse di mora, dell'uno per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Art. 13.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha facoltà di provvedere a mezzo di propri incaricati ad accertare presso la cartiere, gli importatori, loro consorzi o commissionari di vendita, mediante ispezioni e verifiche dei libri, e documenti della ditta, la regolare applicazione delle norme stabilite dalla legge istitutiva dell'Ente e successive modificazioni e provvedimenti di applicazione, ed in ispecie la regolare tenuta dei registri di cui agli articoli 5 e 8 e la loro corrispondenza con le cessioni ed alienazioni in genere, soggette o non soggette al contributo.

L'Ente ha facoltà di procedere, allo stesso scopo e a mezzo delle persone sopra indicate, ad analoghe verifiche presso commercianti compratori e cessionari in genere di carte, cartoni e prodotti cartotecnici.

Art. 14.

L'accertamento delle inosservanze alle norme stabilite dal presente decreto spetta all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, i cui incaricati possono procedere a constatazione mediante verbale, al quale debbono unire i documenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

costituenti la prova della inosservanza, qualora non ritengano di costituirne consegnatario il possessore dei documenti medesimi.

Art. 15.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha azione per il pagamento del contributo e degli interessi di mora oltreché verso la ditta che ha effettuato la cessione di carta o cartoni o prodotti cartotecnici, anche verso il rispettivo compratore o cessionario in genere, che non abbia pagato il contributo per la cessione alla ditta cedente.

In questo caso al pagamento del contributo sono tenuti solidalmente il cedente ed il cessionario.

Art. 16.

La riscossione dei contributi e degli interessi di mora non pagati è effettuata a mezzo degli esattori comunali con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette, senza obbligo per l'esattore del non riscosso per riscosso, in una o più rate a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

All'uopo l'Ente trasmette l'elenco dei debitori per contributi e interessi di mora non pagati all'Intendenza di finanza competente per territorio, la quale, dopo averli sottoposti al visto di esecutorietà da parte del prefetto, li invia all'esattore comunale perchè provveda alla riscossione.

L'aggio di riscossione è a carico del debitore.

Art. 17.

Il contributo di cui al presente decreto è dovuto anche per i trasferimenti relativi a contratti che sono stati conclusi prima della entrata in vigore della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, e che si effettuano dopo l'entrata in vigore della legge medesima, fermo il disposto degli articoli 4 e 15.

Art. 18.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 gennaio 1936-XIV, recante norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 luglio 1940 XIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

MODELLO A
(parte esterna)

REGISTRO N. . . . . .

dal . . . . al . . . . .

REGISTRO DELLE CESSIONI DI CARTE E PRODOTTI CARTOTECNICI DA PARTE DI CARTIERE NAZIONALI

AVVERTENZE

— Riportare l'importo totale della fattura o documento equipollente, compreso anche il contributo 5% eventualmente spettante all'Ente nazionale cellulosa e per la carta e l'imposta generale sull'entrata.

— Cessioni di carte o cartoni soggette a contributo: indicare il prezzo della cessione risultante nella fattura o documento equipollente, comprendente gli imballaggi, escluso quello per le casse di legno, detratti gli sconti ed abbuoni (v. compilati e concessi (riconfezionamento, ecc.) al compratore e senza tener conto dell'imposta generale sull'entrata e, nel caso di vendite « franco partenza », delle spese di trasporto eventualmente addebitate al compratore.

— Cessioni di prodotti cartotecnici soggette a contributo: indicare il prezzo netto della cessione, costituito come sopra.

— L'importo del contributo compreso nella fabbricazione di cinque centesimi arrotonda a cinque centesimi.

— Indicare se trattasi di cessione ad Amministrazioni dello Stato anche a gestione autonoma, o di esportazione, o di carta a giornali quotidiani, di cessione ad altra cartiera.

— Indicare se trattasi di merce prodotta o importata dall'estero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

MODELLO A
(parte esterna)

DITTA . . . . . REGISTRO N. . . . . .

SEDE . . . . . *dal* . . . . *al* . . . . . .

REGISTRO DELLE CESSIONI DI CARTE E PRODOTTI CARTOTECNICI DA PARTE DI CARTIERE NAZIONALI

AVVERTENZE

Colonna 6 — Riportare l'importo totale della fattura o documento equipollente, ivi compreso anche il contributo 5% eventualmente spettante all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e l'imposta generale sull'entrata.

Colonna 7 — Cessioni di carte o cartoni soggette a contributo: Indicare il prezzo totale della cessione risultante nella fattura o documento equipollente, compreso l'addebito degli imballaggi, escluso quello per le casse di legno, detratti gli eventuali sconti od abbuoni ivi computati e concessi incondizionatamente dal venditore e senza tener conto dell'imposta generale sulla entrata e, nei casi di vendita « franco partenza », delle spese di trasporto eventualmente anticipate dal venditore.

Per le vendite dirette al pubblico effettuate attraverso propri spacci, indicare il totale importo corrisposto dal compratore esclusa soltanto l'imposta generale sull'entrata.

Colonna 8 — Cessioni di prodotti cartotecnici soggette a contributo: Indicare il 70% dell'importo netto della cessione, costituito come sopra.

Colonna 9 — L'importo di contributo compreso nella fabbricazione di cinque centesimi si arrotonda a cinque centesimi.

Colonna 10 — Indicare se trattasi di cessione ad Amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, o di esportazione, o di carta a giornali quotidiani, oppure di cessione ad altra cartiera.

Colonna 11 — Indicare se trattasi di merce prodotta o importata dall'estero.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha azione per il pagamento del contributo e degli interessi di mora di cui agli articoli 4 e 15.

ART. 18.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 gennaio 1936-XIV, recante norme per l'applicazione e la riscossione del contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

ART. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

1940-XVIII, n. 808, e che si chiederanno dopo l'entrata in vigore della legge medesima, hanno il disposto degli articoli 4 e 15.

ART. 16.

La riscossione del contributo degli interessi di mora passati e effettuata a mezzo degli uffici del registro secondo le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette, senza obbligo per l'esattore del non riscosso per insolvenza o per rate a gratuito dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

All'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta spettano inoltre interessi di mora non pagati all'Intendenza di finanza competente per territorio, la quale, dopo aver provveduto al visto di esecutorietà da parte del pretore, ne curerà l'esattore comunale perchè provveda alla riscossione.

Laegalo di riscossione ed inoltre ogni altra disposizione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha azione per il pagamento del contributo e degli interessi di mora oltrechè verso la ditta che ha effettuato la cessione di carta o cartoni o prodotti cartotecnici, anche verso il rispettivo compratore o cessionario in genere, che non abbia pagato il contributo per la cessione alla ditta cedente.

In questo caso al pagamento del contributo sono tenuti solidalmente il cedente ed il cessionario.

Art. 16.

La riscossione dei contributi e degli interessi di mora non pagati è effettuata a mezzo degli esattori comunali con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette, senza obbligo per l'esattore del non riscosso per riscosso, in una o più rate a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

All'uopo l'Ente trasmette l'elenco dei debitori per contributi e interessi di mora non pagati all'Intendenza di finanza competente per territorio, la quale, dopo averli sottoposti al visto di esecutorietà da parte del prefetto, li invia all'esattore comunale perchè provveda alla riscossione.

L'aggio di riscossione è a carico del debitore.

1940-XVIII, n. 898, e che si effettuano dopo l'entrata in vigore della legge medesima, fermo il disposto degli articoli 4 e 15.

Art. 18.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 gennaio 1936-XIV, recante norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

MODELLO A
(parte esterna)

REGISTRO N. . . . . .

del . . . . . .

DITTA . . . . . .

SEDE . . . . . .

REGISTRO DELLE CESSIONI DI CARTE E PRODOTTI CARTOTECNICI DA PARTE DI CARTIERE NAZIONALI

AVVERTENZE

Colonna 6 — Ripetere l'importo totale della fattura o documento equipollente, ivi compreso anche il contributo 5% eventualmente spettante all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e l'imposta generale sull'entrata.

Colonna 7 — Cessioni di carte o cartoni soggette a contributo: indicare il prezzo totale della cessione risultante nella fattura o documento equipollente, compreso l'addebito degli imballaggi, esclusa quello per le casse di legno, detratti gli eventuali sconti ed abbuoni ivi computati e connessi incondizionatamente dal venditore e senza tener conto dell'imposta generale sulla entrata e, nel caso di vendita « franco partenza », delle spese di trasporto eventualmente anticipate dal venditore.

Per le vendite dirette al pubblico effettuate attraverso propri spacci, indicare il totale importo corrisposto dal compratore esclusa soltanto l'imposta generale sull'entrata.

Colonna 8 — Cessioni di prodotti cartotecnici soggette a contributo: Indicare il 70% dell'importo netto della cessione, costituito come sopra.

Colonna 9 — L'importo di contributo compreso nella fabbricazione di cinque centesimi si arrotonda a cinque centesimi.

Colonna 10 — Indicare se trattasi di cessione ad Amministrazioni dello Stato, anche se con gestione autonoma, o di esportazione, o di carta a giornali quotidiani, oppure di cessione ad altra cartiera.

Colonna 11 — Indicare se trattasi di merce prodotta o importata dall'estero.

costituenti la prova della inosservanza, qualora non ritengano di costituirne consegnatario il possessore dei documenti medesimi.

Art. 15.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ha azione per il pagamento del contributo e degli interessi di mora oltrechè verso la ditta che ha effettuato la cessione di carta o cartoni o prodotti cartotecnici, anche verso il rispettivo compratore o cessionario in genere, che non abbia pagato il contributo per la cessione alla ditta cedente.

In questo caso al pagamento del contributo sono tenuti solidalmente il cedente ed il cessionario.

Art. 16.

La riscossione dei contributi e degli interessi di mora non pagati è effettuata a mezzo degli esattori comunali con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette, senza obbligo per l'esattore del non riscosso per riscosso, in una o più rate a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

All'uopo l'Ente trasmette l'elenco dei debitori per contributi e interessi di mora non pagati all'Intendenza di finanza competente per territorio, la quale, dopo averli sottoposti al visto di esecutorietà da parte del prefetto, li invia all'esattore comunale perchè provveda alla riscossione.

L'aggio di riscossione è a carico del debitore.

Art. 17.

Il contributo di cui al presente decreto è dovuto anche per i trasferimenti relativi a contratti che sono stati conclusi prima della entrata in vigore della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, e che si effettuano dopo l'entrata in vigore della legge medesima, fermo il disposto degli articoli 4 e 15.

Art. 18.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 gennaio 1936-XIV, recante norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 luglio 1940-XIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

MODELLO A
(parte esterna)

REGISTRO N. . . . . .

dal . . . . al . . . . .

REGISTRO DELLE CESSIONI DI CARTE E PRODOTTI CARTOTECNICI DA PARTE DI CARTIERE NAZIONALI

AVVERTENZE

N. 6 — Riportare l'importo totale della fattura o documento equipollente, compresi anche il contributo 5% eventualmente spettante all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e l'imposta generale sull'entrata.

N. 7 — Cessioni di carte o cartoni soggette a contributo: indicare il prezzo netto della cessione risultante nella fattura o documento equipollente, compreso l'addebito degli imballaggi, escluso quello per le casse di legno, dedotti eventuali sconti od abbuoni (vi compresi e concessi incondizionatamente venditore e senza tener conto dell'imposta generale sulla entrata e, nei casi vendita « franco partenza », delle spese di trasporto eventualmente anticipate dal venditore.

Per le vendite dirette al pubblico effettuate attraverso propri spacci, indicare come importo corrisposto dal compratore esclusa soltanto l'imposta generale sull'entrata.

N. 8 — Cessioni di prodotti cartotecnici soggetto a contributo: indicare il prezzo dell'importo netto della cessione, costituito come sopra.

N. 9 — L'importo di contributo compreso nella fatturazione di cinque centesimi si arrotonda a cinque centesimi.

N. 10 — Indicare se trattasi di cessione ad Amministrazioni dello Stato, anche con gestione autonoma, o di esportazione, o di carta a giornali quotidiani, oppure di cessione ad altra cartiera.

N. 11 — Indicare se trattasi di merce prodotta o importata dall'estero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mod. A
(parte interna)

Pag. n. . . . . . .

Numero d'ordine progressivo	Fattura o documento equipollente		Compratore o cessionario		Importo della cessione			Contributo 5 % a favore E. N. C. C. (1)	Motivo della esenzione dal contributo (1)	Provenienza della merce (1)
	Data	Numero	Ditta	Domicilio	Totale di	Netto di	75% del netto (1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Chiusa a mensile)						

Mese . . . . . 194 . . . . – Versamento di L. . . . . effettuato a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta – Roma – sul conto corrente postale n. . . . . « Gestione contributo cessioni carta » presso l'Ufficio postale n. . . . . del . . . . . .

. . . . . li . . . . . 194 . . – Anno . . . .

p. la Ditta

. . . . . (*Firma*)

(1) Vedansi le avvertenze

Mod. B

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA - ROMA

Dogana di . . . . . .

Il presente elenco deve essere inviato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta - Roma - entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

ELENCO DELLE PARTITE DI CARTA, CARTONI E PRODOTTI CARTOTECNICI COMPRESI NELLE VOCI DALL'847 ALL'855 E NELLA VOCE 863 DELLA TARIFFA DOGANALE, IMPORTATI NEL MESE DI . . . . . 194 . . .

Bolletta doganale		Numero e lettera della statistica	Data della introduzione	Paese di provenienza	Fornitore estero		Importatore		Merce importata	
Data	N.				Ditta	Domicilio	Ditta	Domicilio	Quantità (q.li)	Valore (lire)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero d'ordine (1)	Bolletta doganale: Data	Bolletta doganale: Numero	Importatore: Ditta	Importatore: Domicilio	Importo dei contributi: Totale di	Importo dei contributi: Netto di	Importo dei contributi: 20% del netto (2)	Contributo 5 per cento a favore E.N.C.C. (3)	Motivo della esenzione del contributo (4)	Provincia della merce (5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Chiusa mensile)										

Mese . . . . . 194 . . . . – Versamento di L. . . . . effettuato a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta – Roma – sul conto corrente postale n. . . . . « Gestione contributo cessioni carta » presso l'Ufficio postale n. . . . . del . . . . . .

. . . . . li . . . . . 194 . . – Anno . . . .

p. la Ditta

. . . . . (*Firma*)

(1) Vedansi le avvertenze.

Mod. B

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA - ROMA

Dogana di . . . . . .

Il presente elenco deve essere inviato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta – Roma – entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

ELENCO DELLE PARTITE DI CARTA, CARTONI E PRODOTTI CARTOTECNICI COMPRESI NELLE VOCI DALL'847 ALL'855 E NELLA VOCE 863 DELLA TARIFFA DOGANALE, IMPORTATI NEL MESE DI . . . . . 194 . . .

Bolletta doganale: Data	Bolletta doganale: N.	Numero e lettera della statistica	Data della introduzione	Paese di provenienza	Fornitore estero: Ditta	Fornitore estero: Domicilio	Importatore: Ditta	Importatore: Domicilio	Merce importata: Quantità (q.li)	Merce importata: Valore in cifre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1) Deve essere indicato il valore reale della merce all'origine aumentato delle spese di imballaggio, di carico e di imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto e c.v. fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore, nonchè del dazio doganale e del diritto di licenza, con esclusione della imposta sulla entrata.

(2) Nel presente elenco debbono essere riportate le indicazioni relative alle importazioni di merci comprese nelle voci dall'847 all'855 e nella voce 863 della XLIV Categoria della vigente tariffa doganale.

(2767)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Diederigo Sannini fu Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Galeazzo Ruggero Pellizzari, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Diederigo Sannini fu Antonio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Diederigo Sannini fu Antonio è nominato rappresentante del sig. Galeazzo Ruggero Pellizzari, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1940-XVIII.

Norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali ai sensi del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 228, che reca disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, stabilita con l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54;

Visto l'andamento del consumo interno delle fibre anzidette;

Decreta:

Art. 1.

La somma globale di 80 milioni di lire che le ditte produttrici di fibre tessili artificiali sono tenute a versare in un primo tempo, salvo conguaglio, in conto dell'imposta dovuta a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 6, per il periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, sarà ripartita fra le stesse ditte nella percentuale e nelle cifre indicate qui appresso accanto a ciascuna di esse:

Snia Viscosa 49,75 %	L. 39.800.000
Commerciale Italiana Soc. An. per il Raion (C.I.S.A. - Raion) 23,05 %	» 18.440.000
Chatillon 12,55 %	» 10.040.000
Gerli Industria Raion 5,05 %	» 4.040.000
Orsi Mangelli Raion Forlì 4,10 %	» 3.280.000
Manifatture di Casale 1,80 %	» 1.440.000
Bemberg 1,50 %	» 1.200.000
Manifattura Raion di G. Parisio 0,75 %	» 600.000
Rhodiaceta 0,75 %	» 600.000
Ditta Bolognesi Igino 0,70 %	» 560.000

an. Bemberg in forza della deliberazione 2 aprile 1940 del Consiglio di amministrazione di detta Società. Per le altre Società il senatore Conti agisce in forza di mandati speciali come dai seguenti atti esibiti:

Snia Viscosa, atto autenticato dal notaio Giuseppe Bottoni in data 28 febbraio 1940; Commerciale Italiana Soc. an. per il Raion (C.I.S.A. Raion), atto autenticato dal notaio Giovanni Grassi in data 27 febbraio 1940; Chatillon, atto autenticato dal notaio Giuseppe Bottoni in data 8 marzo 1940; Gerli Industria Raion, atto autenticato dal notaio Isnardo Visentini in data 23 febbraio 1940; Orsi Mangelli Raion Forlì, atto autenticato dal notaio Cesare Bernasconi de Luca in data 28 marzo 1940; Manifattura Casale, atto autenticato dal notaio Giuseppe Bottoni in data 1° marzo 1940; Rhodiaceta, atto autenticato dal notaio Ernesto Pesenti in data 5 marzo 1940; Ditta Bolognesi Igino, atto autenticato dal notaio Mario Leidi in data 4 aprile 1940; Manifattura Raion di G. Parisio, atto 5 marzo 1940 del notaio Giuseppe Personeni.

Anche la suddetta ripartizione ha carattere provvisorio e le somme effettivamente dovute da ciascuna ditta produttrice saranno stabilite sulla base delle percentuali innanzi indicate per ciascuna di esse e dell'ammontare globale dell'imposta che risulterà realmente dovuta in applicazione del disposto dell'art. 1 del decreto-legge su richiamato.

Art. 2.

I pagamenti dell'imposta dovuta per il detto periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941 saranno effettuati entro i termini di scadenza stabiliti dal su ripetuto decreto-legge, alla Regia tesoreria provinciale di Milano dal senatore Ettore Conti, autorizzato come dagli atti specificati nel precedente articolo e che trovansi in possesso della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 3.

Sulle somme dovute non versate tempestivamente entro i termini stabiliti si applica una indennità di mora nella misura del 5 %.

Art. 4.

A norma dell'art. 8 dell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, la cauzione dovuta da ciascuna ditta produttrice, a garanzia degli obblighi derivanti dall'applicazione di tutte le norme che regolano l'imposta, è fissata nelle seguenti misure:

Snia Viscosa	L. 760.000
Commerciale Italiana Anonima per il Raion (C.I.S.A. - Raion)	» 500.000
Chatillon	» 400.000
Gerli Industria Raion	» 100.000
Orsi Mangelli Raion Forlì	» 32.000
Rhodiaceta	» 50.000
Manifattura di Casale	» 32.000
Bemberg	» 30.000
Manifattura Raion di G. Parisio	» 3.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Galeazzo Ruggero Pellizzari, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Diederigo Sannini fu Antonio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Diederigo Sannini fu Antonio è nominato rappresentante del sig. Galeazzo Ruggero Pellizzari, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.

Norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali ai sensi del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 228, che reca disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, stabilita con l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54;

Visto l'andamento del consumo interno delle fibre anzidette;

Decreta:

Art. 1.

La somma globale di 80 milioni di lire che le ditte produttrici di fibre tessili artificiali sono tenute a versare in un primo tempo, salvo conguaglio, in conto dell'imposta dovuta a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 6, per il periodo 20 gennaio 1940-28 gennaio 1941, sarà ripartita fra le stesse ditte nella percentuale e nelle cifre indicate qui appresso accanto a ciascuna di esse:

Snia Viscosa	49,75 %	L. 39.800.000
Commerciale Italiana Soc. An. per il Raion (C.I.S.A. - Raion)	23,05 %	» 18.440.000
Chatillon	12,55 %	» 10.040.000
Gerli Industria Raion	5,05 %	» 4.040.000
Orsi Mangelli Raion Forlì	4,10 %	» 3.280.000
Manifattura di Casale	1,80 %	» 1.440.000
Rhodiaceta	1,95 %	» 1.560.000
Bemberg	1,30 %	» 1.040.000
Manifattura Raion di G. Parisio	0,35 %	» 280.000
Bolognesi Igino	0,10 %	» 80.000

La ripartizione è stata fatta tenuto conto delle proposte del senatore Ettore Conti, il quale agisce per la Società come dai seguenti atti esibiti:

Snia Viscosa, atto autenticato dal notaio Giuseppe Bottoni in data 28 febbraio 1940; Commerciale Italiana Soc. an. per il Raion (C.I.S.A. Raion), atto autenticato dal notaio Giovanni Grassi in data 27 febbraio 1940; Chatillon, atto autenticato dal notaio Giuseppe Bottoni in data 8 marzo 1940; Gerli Industria Raion, atto autenticato dal notaio Isnardo Visentini in data 23 febbraio 1940; Orsi Mangelli Raion Forlì, atto autenticato dal notaio Cesare Bernasconi de Luca in data 28 marzo 1940; Manifattura Casale, atto autenticato dal notaio Giuseppe Bottoni in data 1° marzo 1940; Rhodiaceta, atto autenticato dal notaio Ernesto Pesenti in data 5 marzo 1940; Ditta Bolognesi Igino, atto autenticato dal notaio Mario Leidi in data 4 aprile 1940; Manifattura Raion di G. Parisio, atto 5 marzo 1940 del notaio Giuseppe Personeni.

Anche la suddetta ripartizione ha carattere provvisorio e le somme effettivamente dovute da ciascuna ditta produttrice saranno stabilite sulla base delle percentuali innanzi indicate per ciascuna di esse e dell'ammontare globale dell'imposta che risulterà realmente dovuta in applicazione del disposto dell'art. 1 del decreto-legge su richiamato.

Art. 2.

I pagamenti dell'imposta dovuta per il detto periodo 20 gennaio 1940-28 gennaio 1941 saranno effettuati entro i termini di scadenza stabiliti dal su ripetuto decreto-legge, alla Regia tesoreria provinciale di Milano dal senatore Ettore Conti, autorizzato come dagli atti specificati nel precedente articolo e che trovansi in possesso della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 3.

Sulle somme dovute non versate tempestivamente entro i termini stabiliti si applica una indennità di mora nella misura del 5 %.

Art. 4.

A norma dell'art. 8 dell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, la cauzione dovuta da ciascuna ditta produttrice, a garanzia degli obblighi derivanti dall'applicazione di tutte le norme che regolano l'imposta, è fissata nelle seguenti misure:

Snia Viscosa	L.	760.000
Commerciale Italiana Anonima per il Raion (C.I.S.A. - Raion)	»	500.000
Chatillon	»	400.000
Gerli Industria Raion	»	100.000
Orsi Mangelli Raion Forlì	»	32.000
Rhodiaceta	»	58.000
Manifattura di Casale	»	32.000
Bemberg	»	30.000
Manifattura Raion di G. Parisio	»	8.000
Bolognesi Igino	»	1.000

Le cauzioni di cui sopra sono costituite mediante deposito di buoni del Tesoro fino a raggiungere le cifre stabilite per ogni ditta a garanzia degli obblighi derivanti dalla applicazione della legge d'imposta sulle fibre tessili artificiali.

I titoli cauzionali di cui al precedente comma sono di proprietà delle singole ditte in nome e per conto delle quali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sono stati effettuati i depositi stessi e restano vincolati a garanzia e nei limiti degli obblighi a ciascuna di esse facenti carico.

Quando ciascuna ditta provi di aver versato l'imposta dovuta, cioè tutto il suo debito a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto e cessi ogni rapporto con l'Amministrazione finanziaria in dipendenza dell'applicazione dell'imposta, potrà ritirare il suo deposito, il quale non può essere trattenuto dall'Amministrazione per altro motivo.

Il senatore Conti, quale mandatario delle ditte produttrici, è tenuto agli adempimenti necessari per l'osservanza del disposto del presente articolo.

Art. 5.

Qualora ad una qualsiasi delle singole scadenze fissate per il versamento delle quote d'imposta dovute da ciascuna ditta, la quota dovuta risulti in tutto o in parte insoddisfatta, l'Amministrazione avrà diritto di avvalersi sulla cauzione prestata dalla ditta in mora, incamerando la cauzione stessa fino a concorrenza delle somme da essa ditta dovute. Ciò senza bisogno di diffida o di altro atto giudiziario. L'Amministrazione, però, nello stesso tempo, darà comunicazione dell'avvenuto incameramento con lettera raccomandata da inviarsi così alla ditta in mora come alle altre ditte produttrici, con diffida che se la situazione non sarà regolata entro sessanta giorni, essa Amministrazione applicherà senz'altro, in confronto di tutte le ditte interessate il regime di cui all'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54.

Art. 6.

Le ditte produttrici hanno l'obbligo di tenere appositi registri dai quali risultino:

a) le introduzioni e le estrazioni per la lavorazione e per altri scopi della materia prima (cellulosa o linters);

b) il passaggio in lavorazione della materia prima (cellulosa o linters) per quantità e qualità e le estrazioni dei prodotti greggi o finiti, distintamente per quantità, qualità e destinazione, compresi anche i cascami.

L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di verificare presso l'Ufficio controllo dell'Italraion tutti i dati relativi alla produzione fatturata sia all'interno che all'estero e, quando ne ravvisi la necessità, ha facoltà di eseguire riscontri presso l'Italraion per quanto concerne le fatturazioni all'interno ed all'estero di fibre tessili artificiali in fili o lamette alla viscosa e presso le singole ditte per quanto concerne i cascami e le fibre artificiali in fiocco, nonchè i filati di raion allo acetato ed al cuprammonio.

Qualora detti controlli e riscontri non appaiano sufficienti, l'Amministrazione potrà anche eseguire saltuarie verifiche nelle fabbriche per accertare la regolarità delle annotazioni fatte nei registri predetti.

In caso di mancata tenuta dei registri, o di irregolarità non dipendenti da errori materiali in essi riscontrate e debitamente contestate alla ditta inadempiente, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a titolo di penale per il periodo trimestrale in corso al momento dell'accertamento della infrazione, una somma pari ad un decimo di quella da essa ditta dovuta per il trimestre stesso. Tale somma andrà in aumento della cifra annuale dovuta come all'art. 1 del R. decreto-legge [illegible] agli articoli 1 e 2 del presente de-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato del Cons. 3,50 per cento

Avviso n. 3.

(1ª pubblicazione).

E' stato chiesto il frazionamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 190107 di L. 175, intestato a Vigliada Caterina di Stefano, nubile, domiciliata a Carrù (Cuneo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali già scaduti per la riscossione degli interessi 3° e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: FORESTA

(2720)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 luglio 1940-XVIII - N. 162

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450 —
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	30,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45 —
Lettonia (Lat)	3,6731	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7544
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,79
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,95
Id. 3,50 % (1902)		71,70
Id. 3,00 % Lordo		51,175
Id. 5 % (1935)		92,55
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,575

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quando ciascuna ditta provi di aver versato l'imposta dovuta, cioè tutto il suo debito a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto e cessi ogni rapporto con l'Amministrazione finanziaria in dipendenza dell'applicazione dell'imposta, potrà ritirare il suo deposito, il quale non può essere trattenuto dall'Amministrazione per altro motivo.

Il senatore Conti, quale mandatario delle ditte produttrici, è tenuto agli adempimenti necessari per l'osservanza del disposto del presente articolo.

Art. 5.

Qualora ad una qualsiasi delle singole scadenze fissate per il versamento delle quote d'imposta dovute da ciascuna ditta, la quota dovuta risulti in tutto o in parte insoddisfatta, l'Amministrazione avrà diritto di avvalersi sulla cauzione prestata dalla ditta in mora, incamerando la cauzione stessa fino a concorrenza delle somme da essa ditta dovute. Ciò senza bisogno di diffida o di altro atto giudiziario. L'Amministrazione, però, nello stesso tempo, darà comunicazione dell'avvenuto incameramento con lettera raccomandata da inviarsi così alla ditta in mora come alle altre ditte produttrici, con diffida che se la situazione non sarà regolata entro sessanta giorni, essa Amministrazione applicherà senz'altro, in confronto di tutte le ditte interessate il regime di cui all'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54.

Art. 6.

Le ditte produttrici hanno l'obbligo di tenere appositi registri dai quali risultino:

a) le introduzioni e le estrazioni per la lavorazione e per altri scopi della materia prima (cellulosa o linters);

b) il passaggio in lavorazione della materia prima (cellulosa o linters) per quantità e qualità e le estrazioni dei prodotti greggi o finiti, distintamente per quantità, qualità e destinazione, compresi anche i cascami.

L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di verificare presso l'Ufficio controllo dell'Italraion tutti i dati relativi alla produzione fatturata sia all'interno che all'estero e, quando ne ravvisi la necessità, ha facoltà di eseguire riscontri presso l'Italraion per quanto concerne le fatturazioni all'interno ed all'estero di fibre tessili artificiali in fili o lanette alla viscosa e presso le singole ditte per quanto concerne i cascami e le fibre artificiali in fiocco, nonchè i filati di raion allo acetato ed al cuprammonio.

Qualora detti controlli e riscontri non appaiano sufficienti, l'Amministrazione potrà anche eseguire saltuarie verifiche nelle fabbriche per accertare la regolarità delle annotazioni fatte nei registri predetti.

In caso di mancata tenuta dei registri, o di irregolarità non dipendenti da errori materiali in essi riscontrate e debitamente contestate alla ditta inadempiente, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a titolo di penale per il periodo trimestrale in corso al momento dell'accertamento della infrazione, una somma pari ad un decimo di quella da essa ditta dovuta per il trimestre stesso. Tale somma andrà in aumento della cifra annuale dovuta come all'art. 1 del R. decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 6, ed agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2736)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato del Cons. 3,50 per cento

Avviso n. 3.

(2ª pubblicazione).

E' stato chiesto il tramutamento in cedole al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 189107, di L. 175, intestato a Vigliola Caterina di Stefano, nubile, domiciliata a Cervà (Cuneo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, 2ª e 3ª pagina del certificato stesso, si diffida chiunque possa averti interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 109 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

(2729) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1940-XVIII - N. 162

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,89
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450 —
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	29,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3093	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7344
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,95
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Id. 5 % (1935)	92,55
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,575
Id. Id. 5 % (1936)	93,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,80
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Programma degli esami per l'ammissione al corso d'integrazione per la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota in servizio permanente effettivo, provenienza ufficiali di complemento.
(Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » in data 29 luglio 1940 XVIII, n. 169).

ESAME SCRITTO DI ITALIANO.

Nota. - Il tema per la prova scritta sarà composto dalla Commissione riunita immediatamente prima della dettatura. La prova scritta di italiano (originale e copia) sarà redatta su appositi fogli di carta portante il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio di carta sarà gommato. Il candidato apporrà all'angolo il proprio nome e cognome quindi lo piegherà e sulllerà in modo che nome e cognome non siano visibili. Al di fuori della piegatura scriverà l'anno di nascita. La Commissione nel ricevere i lavori, apporrà su di essi l'ora della presentazione.

COMPOSIZIONE ITALIANA
(Durata dell'esame: 4 ore).

ESAME ORALE DI MATEMATICA.

Tesi 1ª.

a) Sistemi di equazione di 1° grado. Calcoli dei radicali. Potenze con esponenti frazionari.

b) Proporzioni fra grandezze. La teoria delle similitudini nel piano. Inserzione nella circonferenza del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare.

c) Le funzioni trigonometriche: seno, coseno, tangente. Archi aventi una data funzione trigonometrica.

Tesi 2ª.

a) I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. La funzione a^n per a positivo.

b) Teoria per la misura delle lunghezze e superfici. Rettificazione della circonferenza e quadratura del circolo.

c) Relazione fra le funzioni trigonometriche di uno stesso arco. Formula di addizione degli archi.

Tesi 3ª.

a) Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione del calcolo di espressioni numeriche.

b) Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi.

c) Trasformazioni in prodotti di somme e differenze di due funzioni trigonometriche.

Tesi 4ª.

a) Equazioni di 2° grado. Equazioni riducibili al 2° grado.

b) Poliedri. Poliedri equivalenti. Poliedri con volumi eguali.

c) Formule per la duplicazione e la bisezione degli archi. Uso delle tavole trigonometriche.

Tesi 5ª.

a) Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

b) La teoria della similitudine nello spazio.

c) Relazione fra gli elementi di un triangolo rettilineo.

Tesi 6ª.

a) Progressioni aritmetiche e geometriche.

b) Cilindro, cono e sfera. Aree, volumi relativi.

c) Risoluzione dei triangoli rettilinei.

(Durata dell'esame: 15 minuti).

Inerzia. Concetto statico di forza ed unità di questa. Composizione e decomposizione di forze. Coppia. Caso particolare di gravi liberi.

Proporzionalità fra le variazioni del moto e la forza. Massa. Unità dinamiche di forza. Uguaglianza fra azione e reazione.

Caduta dei gravi libera e lungo piano inclinato. Oscillazione del pendolo. Moto circolare uniforme.

Lavoro e energia. Unità di lavoro e di potenza. Energia di moto e di posizione. Attrito e resistenza del mezzo. Equilibrio delle macchine. Conservazione della energia.

Tesi 2ª - *Idrostatica e aerostatica.*

Pressioni interne ed alla superficie dei liquidi. Liquidi soggetti alla gravità e corpi solidi immersi in essi.

Pressioni negli aeriformi con speciale riguardo alla atmosfera. Relazione fra pressione e volume specifico.

Moto dei fluidi e disposizioni per ottenerli (pompe, ecc.). Moto di un solido immerso nel fluido (centro sui dirigibili e sul velivolo).

Azioni molecolari e, in particolare, elasticità, capillarità, press. osmotica.

Tesi 3ª - *Termologia.*

Concetto soggettivo di temperatura con riferimento alle proprietà dei corpi. Misura della temperatura.

Calore. Il primo principio della termodinamica. Rapporto fra le unità di misura del calore e del lavoro.

Le macchine termiche ed il secondo principio della termodinamica. Trasformazione delle varie forme di energia in calore e reciprocamente. Propagazione del calore.

Dilatazione termica dei solidi e liquidi.

Il calore negli aeriformi. Relazione fra la pressione, volume specifico e temperatura. Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato.

Tesi 4ª - *Acustica.*

Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice. Coesistenza di più suoni semplici.

Timbro di un suono.

Intervalli musicali. Corde e tubi sonori. L'orecchio.

Interferenze e battimenti.

Tesi 5ª - *Ottica.*

Le radiazioni e la percezione della luce. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice. I colori e le radiazioni non visibili. Effetti calorifici. Effetti chimici (fotografia).

Riflessione e rifrazione semplice con applicazione agli specchi piani e sferici, ai prismi e alle lenti sottili. Occhio e strumenti ottici più usati.

Dispersione della luce. Interferenza, diffrazione e polarizzazione.

Tesi 6ª - *Elettrologia e magnetismo.*

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. La macchina elettrica e la pila in circuito aperto. Condensatori.

Corrente elettrica. La macchina elettrica e la pila di circuito chiuso.

Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende: circuiti semplici e a rete.

Principali fenomeni di magnetostatica. Azione magnetica terrestre. Permeabilità magnetica. Isteresi.

Campo magnetico prodotto da una corrente. Applicazione alla misura della corrente (galvanometro ecc.) alla trasmissione di segnali (telegrafo ecc.).

Calore prodotto dalla corrente considerata come un'energia perduta e come energia utile. Applicazioni in quest'ultimo caso al riscaldamento e alla illuminazione. Correnti termo-elettriche.

La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie. Dissociazione elettrolitica. Accumulatori.

La corrente nei gas: ionizzazione. Raggi catodici e raggi X.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Programma degli esami per l'ammissione al corso d'integrazione per la nomina a sottotenente A.A.r.n. pilota in servizio permanente effettivo, provenienza ufficiali di complemento.
(Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» in data 29 luglio 1940-XVIII, n. 186).

ESAME SCRITTO DI ITALIANO.

Nota. - Il tema per la prova scritta sarà composto dalla Commissione riunita immediatamente prima della dettatura. La prova scritta di italiano (originale e copia) sarà redatta su appositi fogli di carta portante il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio di carta sarà gommato. Il candidato apporrà all'angolo il proprio nome e cognome quindi lo piegherà e sbiderà in modo che nome e cognome non siano visibili. Al di fuori della piegatura scriverà l'anno di nascita. La Commissione nel ricevere i lavori, apporrà su di essi l'ora della presentazione.

COMPOSIZIONE ITALIANA.
(Durata dell'esame: 4 ore).

ESAME ORALE DI MATEMATICA.

Tesi 1ª.

a) Sistemi di equazione di 1° grado. Calcoli dei radicali. Potenze con esponenti frazionari.
b) Proporzioni fra grandezze. La teoria delle similitudini nel piano. Inserzione nella circonferenza del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare.
c) Le funzioni trigometriche: seno, coseno, tangente. Archi aventi una data funzione trigonometrica.

Tesi 2ª.

a) I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. La funzione a^n per a positivo.
b) Teoria per la misura delle lunghezze e superfici. Rettificazione della circonferenza e quadratura del circolo.
c) Relazione fra le funzioni trigonometriche di uno stesso arco. Formula di addizione degli archi.

Tesi 3ª.

a) Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione del calcolo di espressioni numeriche.
b) Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo. Minima distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi.
c) Trasformazioni in prodotti di somme e differenze di due funzioni trigonometriche.

Tesi 4ª.

a) Equazioni di 2° grado. Equazioni riducibili al 2° grado.
b) Poliedri. Poliedri equivalenti. Poliedri con volumi eguali.
c) Formule per la duplicazione e la bisezione degli archi. Uso delle tavole trigonometriche.

Tesi 5ª.

a) Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.
b) La teoria della similitudine nello spazio.
c) Relazione fra gli elementi di un triangolo rettilineo.

Tesi 6ª.

a) Progressioni aritmetiche e geometriche.
b) Cilindro, cono e sfera. Aree, volumi relativi.
c) Risoluzione dei triangoli rettilinei.

(Durata dell'esame: 15 minuti).

ESAME DI FISICA

Tesi 1ª - *Meccanica*

I corpi in movimento con speciale riguardo al moto uniformemente vario ed a quello oscillatorio semplice. Composizione dei movimenti.

Proporzionalità fra le variazioni del moto e la forza. Massa. Unità dinamiche di forza. Eguaglianza fra azione e reazione.
Caduta dei gravi libera e lungo piano inclinato. Oscillazione del pendolo. Moto circolare uniforme.
Lavoro e energia. Unità di lavoro e di potenza. Energia di moto e di posizione. Attrito e resistenza del mezzo. Equilibrio delle macchine. Conservazione dell'energia.

Tesi 2ª - *Idrostatica e aerostatica.*

Pressioni interne ed alla superficie dei liquidi. Liquidi soggetti alla gravità e corpi solidi immersi in essi.
Pressioni negli aeriformi con speciale riguardo alla atmosfera. Relazione fra pressione e volume specifico.
Moto dei fluidi e disposizioni per ottenerli (trombe, ecc.). Moto di un solido immerso nel fluido (cenno sui dirigibili e sui velivoli).
Azioni molecolari e, in particolare, elasticità, capillarità, pressione osmotica.

Tesi 3ª - *Termologia.*

Concetto soggettivo di temperatura con riferimento alle proprietà dei corpi. Misura della temperatura.
Calore. Il primo principio della termodinamica. Rapporto fra le unità di misura del calore e del lavoro.
Le macchine termiche ed il secondo principio della termodinamica. Trasformazione delle varie forme di energia in calore e reciprocamente. Propagazione del calore.
Dilatazione termica dei solidi e liquidi.
Il calore negli aeriformi. Relazione fra la pressione, volume specifico e temperatura. Temperatura assoluta.
Cambiamento di stato.

Tesi 4ª - *Acustica.*

Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice. Coesistenza di più suoni semplici.
Timbro di un suono.
Intervalli musicali. Corde e tubi sonori. L'orecchio.
Interferenze e battimenti.

Tesi 5ª - *Ottica.*

Le radiazioni e la percezione della luce. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice. I colori e le radiazioni non visibili. Effetti calorifici. Effetti chimici (fotografia).
Riflessione e rifrazione semplice con applicazione agli specchi piani e sferici, ai prismi e alle lenti sottili. Occhio e strumenti ottici più usati.
Dispersione della luce. Interferenza, diffrazione e polarizzazione.

Tesi 6ª - *Elettrologia e magnetismo.*

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. La macchina elettrica e la pila in circuito aperto. Condensatori.
Corrente elettrica. La macchina elettrica e la pila di circuito chiuso.
Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende: circuiti semplici e a rete.
Principali fenomeni di magnetostatica. Azione magnetica terrestre. Permeabilità magnetica. Isteresi.
Campo magnetico prodotto da una corrente. Applicazione alla misura della corrente (galvanometro ecc.) alla trasmissione di segnali (telegrafo ecc.).
Calore prodotto dalla corrente considerata come un'energia perduta e come energia utile. Applicazioni in quest'ultimo caso al riscaldamento e alla illuminazione. Correnti termo-elettriche.
La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie. Dissociazione elettrolitica. Accumulatori.
La corrente nei gas: ionizzazione. Raggi catodici e raggi X. Radioattività.
Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Alternatori e motori. Trasformatori statici. Campo magnetico rotante. Trasporto dell'energia.
Onde elettromagnetiche; loro produzione e mezzi per rilevarle. Cenni di radiotelegrafia e di radiotelefonia.
Sistemi di misure elettriche assolute e pratiche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tesi 7ª - *Cosmografia e meteorismo.*

La sfera celeste ed il sistema solare. Legge di Keplero sul moto dei pianeti. Legge di Newton. La terra in particolare e la misura del tempo.

La luna e le maree.

L'atmosfera terrestre e i suoi movimenti. Vapor d'acqua nell'aria e sua misura. Meteore acquee luminose elettriche.

(Esame orale: durata 15 minuti).

ESAME DI CHIMICA.

Tesi 1ª

Acidi. Basi. Sali, anidri e idrati. Principi di termochimica. Principi di Le Chatelier. Zolfo. Acido solforico. Magnesio.

Tesi 2ª.

Elemento e corpo semplice. Leggi fondamentali della chimica. Metalli alcalini. Metalli alcalini terrosi.

Tesi 3ª.

Legge di Gay Lussac delle combinazioni in volume. Ipotesi di Avogadro. Ossigeno. Ozono. Acqua ossigenata. Acqua.

Tesi 4ª.

Teoria atomica molecolare. Dissociazione gazzosa. Simboli. Formule. Equazioni chimiche. Elio. Idrogeno. Carbonio

Tesi 5ª.

Soluzioni. Dissociazione elettrolitica. Idrolisi. Aria atmosferica. Azoto. Silicio. Boro.

Tesi 6ª.

Legge di Dulong-Petit. Determinazione dei pesi atomici. Cloro. Bromo. Jodio. Fluoro. Acidi: cloridrico, bromidrico, fluoridrico, iodidrico.

Tesi 7ª.

Pesi atomici e molecolari. Loro determinazione. Stagno. Piombo. Antimonio.

Tesi 8ª.

Sistema periodico degli elementi. Sali neutri, acidi, basici. Sali doppi. Sali complessi. Alluminio. Alluminiotermia.

Tesi 9ª.

Valenza. Soluzioni normali. Pressione osmotica. Idrogeno. Elio. Fosforo. Arsenico.

Tesi 10ª.

Crioscopia. Ebullioscopia. Legge di Canizzaro. Grammo-atomo. Grammo-molecola. Metodi di preparazioni dell'acido solforico.

Tesi 11ª

Determinazione sperimentale della densità del vapore. Principi di elettrochimica. Calci idrauliche e cementi. Rame. Mercurio. Zinco.

Tesi 12ª.

Dissociazione elettrolitica. Cromo. Manganese. Ferro. Nichel. Cobalto.

(2726)

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1938-XVII, formulata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministero dell'Interno in data 31 dicembre 1938, n. 19215;

Vista la relazione del concorso;

Visti gli articoli 63 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria suddetta così formulata:

1)	Mammoloti dott. Mirocle	punti	53 — su cento
2)	Salghini dott. Livio, nato il 13 gennaio 1894	»	50,896 »
3)	Lunghetti dott. Lillo, nato il 26 agosto 1903	»	50,369 »
4)	Del Secco dott. Gracco	»	50,018 »
5)	Cossentino dott. Mariano	»	47,768 »
6)	Burroni dott. Ugo	»	47,668 »
7)	Manganelli dott. Eleno	»	47,387 »
8)	Apuzzo dott. Pietro	»	47,259 »
9)	Della Corte dott. Salvatore	»	47,201 »
10)	Quercioli dott. Vincenzo	»	46,236 »
11)	Castagni dott. Aldo	»	46,313 »
12)	Capperucci dott. Giuseppe	»	47,081 »
13)	Pignotti dott. Piero	»	46,272 »
14)	Tripodo dott. Angelo	»	45,522 »
15)	Morselli dott. Giuseppe	»	44,081 »
16)	Bagnoli dott. Giulio	»	43,681 »
17)	Mascambruno dott. Agostino	»	43,189 »
18)	Bottoli dott. Alberto	»	42,598 »
19)	Sporroletti dott. Alberto	»	42,363 »
20)	Martini dott. Raffaello	»	42,295 »
21)	Fiorito dott. Stefano	»	42,281 »
22)	Susanna dott. Luigi	»	41,931 »
23)	Guarini dott. Pietro	»	41,545 »
24)	Montini dott. Rolando	»	41,431 »
25)	Aglietti dott. Ottorino	»	41,181 »
26)	Torlone dott. Giulio	»	40,977 »
27)	Martignoni dott. Berso	»	40,704 »
28)	Palombo dott. Enrico	»	40,454 »
29)	De Filippis dott. Giacomo	»	40 — »
30)	Romani dott. Arrigo	»	39,568 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 18 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: PALANTE

(2590)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Sabato, 27 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 175

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 35 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengano entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1919-XVII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli precisamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA ITA

Sede in Milano, via S. Agnese n. 28

Capitale sociale L. 200.000, interamente versato.

A seguito avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1940-XVIII, si informano i signori azionisti che, occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il 5 agosto p. v., stesso luogo ed ora.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini statutari.

L'Amministratore unico.

977 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «METALFLEX» - MONZA

Capitale sociale L. 250.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Metalflex, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede sociale in Monza, via Aliprandi n. 2-a, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore;
3. Nomina o conferma del collegio sindacale.

Per presenziare all'assemblea è necessario che gli azionisti depositino i loro titoli 3 giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea.

SOC. AN. CESANI & C° - LISSONE

Sede in Lissone — Capitale sociale L. 9000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Soc. An. Cesani & C. sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, in Lissone nella sede sociale in via Arnaldo Mussolini, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Relazione degli amministratori e dei sindaci;
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939.

Parte straordinaria:

Provvedimenti in ordine all'art. 146, codice di commercio, ed eventuale proposta di scioglimento anticipato della società, sua messa in liquidazione e nomina del liquidatore o dei liquidatori, e determinazione dei relativi poteri.

Nomina del collegio sindacale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto ai sensi dello statuto presso la sede della società.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fin d'ora fissata per il giorno 26 agosto 1940-XVIII alla stessa ora e luogo.

Lissone, 24 luglio 1940-XVIII

Gli Amministratori.

978 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA PASSARELLA

Sede in Milano — Capitale L. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di martedì 20 agosto 1940, alla sede sociale in Milano, via Silvio Pel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 81° ROMA - Sabato, 27 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 175

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,35 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1.2340 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «Giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare separatamente agli inserzionisti l'estratto dei detti conti e di avvertirli precedentemente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETA ANONIMA ITA

Sede in Milano, via S. Agnese n. 18

Capitale sociale L. 200.000, interamente versato.

A seguito avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1940-XVIII, si informano i signori azionisti che, occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il 5 agosto p. v., stesso luogo ed ora.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini statutari.

L'Amministratore unico.

977 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «METALFLEX» - MONZA

Capitale sociale L. 120.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Metalflex, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, nella sede sociale in Monza, via Aliprandi n. 1-a, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore;
3. Nomina o conferma del collegio sindacale.

Per prendere parte all'assemblea è necessario che gli azionisti depositino i loro titoli 3 giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'assemblea sarà valida coll'intervento di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e qualora andasse deserta in prima convocazione per mancanza del numero legale, s'intende riconvocata per il giorno 28 agosto 1940, stessa ora e luogo.

Monza, 25 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Mario Verzolla.

979 (A pagamento).

SOC. AN. CESANI & C° - LISSONE

Sede in Lissone — Capitale sociale L. 9000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Soc. An. Cesani & C. sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, in Lissone nella sede sociale in via Arnaldo Mussolini, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Relazione degli amministratori e dei sindaci;
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939.

Parte straordinaria:

Provvedimenti in ordine all'art. 146, codice di commercio, ed eventuale proposta di scioglimento anticipato della società, su messa in liquidazione e nomina del liquidatore o dei liquidatori, e determinazione dei relativi poteri.

Nomina del collegio sindacale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto ai sensi dello statuto presso la sede della società.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fin d'ora fissata per il giorno 26 agosto 1940-XVIII alla stessa ora e luogo.

Lissone, 24 luglio 1940-XVIII

Gli Amministratori.

978 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA PASSARELLA

Sede in Milano — Capitale L. 500.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di martedì 20 agosto 1940, alla sede sociale in Milano, via Silvio Pellico n. 10, per deliberare in merito alla vendita dello stabile sociale Casa in Milano via Passarella n. 20, al comune di Milano in esecuzione del piano regolatore.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore debbono effettuare il deposito delle azioni presso la Banca Lombarda Milano, via Silvio Pellico n. 10, entro il giorno 14 agosto prossimo.

Il Consiglio di amministrazione.

980 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

S. A. BENI STABILI LODIGIANA

Lodi, via Garibaldi n. 20.

L'assemblea generale ordinaria è convocata nella sede sociale per le ore 18 dell'11 agosto, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 1939-40;
2. Rinnovazione ordinaria delle cariche.

Lodi, 19 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1013 (A pagamento).

S. A. ESPORTAZIONE CASTAGNE E AFFINI - CUNEO

Sede in Cuneo — Capitale versato L. 60.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società anonima Esportazione Castagne e Affini, con sede in Cuneo, sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della società, piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, in prima convocazione, per il giorno 26 agosto 1940, alle ore 21, ed in eventuale seconda convocazione, negli stessi luogo ed ora, per il giorno 28 agosto, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio e rendiconto al 31 maggio 1940-XVIII;
2. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
3. Varie.

L'Amministrazione.

1018 (A pagamento).

S. A. VETRI OROLOGI SPECIALI AFFINI

Sede in Novi Ligure, Viale Rimembranza, 26.

Capitale interamente versato, L. 500.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 9 del 25 agosto 1940-XVIII, in prima convocazione, ed eventualmente, per le ore 10 dello stesso giorno, in seconda convocazione, in Novi Ligure, Viale Rimembranza, 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio d'amministrazione con conseguente modifica dello statuto;
2. Nomina dei sindaci;
3. Lettura e approvazione del verbale d'assemblea.

Per essere ammessi gli azionisti devono depositare le loro azioni al portatore presso la cassa sociale, entro il 20 agosto 1940-XVIII.

Novi Ligure, 23 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Krachmalnicoff.

1050 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA «LA TUTELATRICE»

Sede in Roma — Capitale sociale L. 13.000, interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 14 agosto, ore 16, presso la sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Nomina amministratori e sindaci.

«LIFTS»
Società anonima ligure per impianti ed esercizio ascensori

Genova — Capitale sociale L. 3.402.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Lifts, anonima ligure per impianto ed esercizio ascensori, col capitale sociale di L. 3.402.000, interamente versato, con sede in Genova, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 10,30 del giorno 20 agosto 1940, anno XVIII, presso la sede sociale, spianata Castelletto (nuovo ascensore), col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Bilancio al 31 dicembre 1939;
Relazione del Consiglio di amministrazione;
Relazione dei sindaci;
Nomina del collegio dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Parte straordinaria:

Modificazione della denominazione della società.

N. B. — Per intervenire all'assemblea è necessario il deposito delle azioni al portatore presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo che tra il giorno del deposito e quello dell'assemblea intercedano non meno di quattro giorni interi.

Genova, 23 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

1016 (A pagamento).

S. A. CRISTALLERIA DI NOVI

Sede in Novi Ligure, Viale Rimembranza, 26.

Capitale, interamente versato, L. 250.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per le ore 11 del 25 agosto 1940-XVIII, in prima convocazione ed eventualmente, per le ore 12 dello stesso giorno, in seconda convocazione, in Novi Ligure, Viale Rimembranza, 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Lettura e approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
4. Nomina dell'amministratore unico o del Consiglio di amministrazione e conseguente eventuale modifica dello statuto sociale;
5. Varie.

Novi Ligure, 23 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Krachmalnicoff.

1051 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Il giorno di domenica 11 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 antimeridiane, nella sede sociale, avrà luogo l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società *Sindacato Industrie Artistiche*, capitale sociale L. 13.000, versato, sede in Roma, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio al 15 luglio 1940-XVIII;
3. Eventuale anticipato scioglimento della società e relative deliberazioni;
4. Eventuale conto finale della liquidazione e bruciamento delle azioni.

Nel caso non potesse aver luogo per mancanza del numero legale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lodi, via Garibaldi n. 20.

L'assemblea generale ordinaria è convocata nella sede sociale per le ore 13 dell'11 agosto, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 1939-40;
2. Rinnovazione ordinaria delle cariche.

Lodi, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1015 (A pagamento).

S. A. ESPORTAZIONE CASTAGNE E AFFINI - CUNEO

Sede in Cuneo — Capitale versato L. 60.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società anonima Esportazione Castagne e Affini, con sede in Cuneo, sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della società, piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, in prima convocazione, per il giorno 26 agosto 1940, alle ore 21, ed in eventuale seconda convocazione, negli stessi luogo ed ora, per il giorno 28 agosto, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio e rendiconto al 31 maggio 1940-XVIII;
2. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
3. Varie.

L'Amministrazione.

1043 (A pagamento).

S. A. VETRI OROLOGI SPECIALI AFFINI

Sede in Novi Ligure, Viale Rimembranza, 26.

Capitale interamente versato, L. 520.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 9 del 25 agosto 1940-XVIII, in prima convocazione, ed eventualmente, per le ore 10 dello stesso giorno, in seconda convocazione, in Novi Ligure, Viale Rimembranza, 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio d'amministrazione con conseguente modifica dello statuto;
2. Nomina dei sindaci;
3. Lettura e approvazione del verbale d'assemblea.

Per essere ammessi gli azionisti devono depositare le loro azioni al portatore presso la casa sociale, entro il 20 agosto 1940-XVIII.

Novi Ligure, 23 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Krachmalnicoff.

1050 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA « LA TUTELATRICE »

Sede in Roma — Capitale sociale L. 15.000, interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 14 agosto, ore 16, presso la sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Nomina amministratori e sindaci.

In caso di seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 21 agosto, nello stesso luogo ed ora.

Roma, 26 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Garulli Augusto.

1056 (A pagamento).

Società anonima ligure per impianti ed esercizio ascensori

Genova — Capitale sociale L. 3.402.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Liits, anonima ligure per impianto ed esercizio ascensori, col capitale sociale di L. 3.402.000, interamente versato, con sede in Genova, sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 10,30 del giorno 20 agosto 1940, anno XVIII, presso la sede sociale, spianata Castelletto (nuovo ascensore), col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Bilancio al 31 dicembre 1939;
Relazione del Consiglio di amministrazione;
Relazione dei sindaci;
Nomina del collegio dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Parte straordinaria:

Modificazione della denominazione della società.

N. B. — Per intervenire all'assemblea è necessario il deposito delle azioni al portatore presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo che tra il giorno del deposito e quello dell'assemblea intercedano non meno di quattro giorni interi.

Genova, 23 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

1015 (A pagamento).

S. A. CRISTALLERIA DI NOVI

Sede in Novi Ligure, Viale Rimembranza, 26.

Capitale, interamente versato, L. 260.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per le ore 11 del 25 agosto 1940-XVIII, in prima convocazione ed eventualmente, per le ore 12 dello stesso giorno, in seconda convocazione, in Novi Ligure, Viale Rimembranza, 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione dei sindaci;
3. Lettura e approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
4. Nomina dell'amministratore unico o del Consiglio di amministrazione e conseguente eventuale modifica dello statuto sociale;
5. Varie.

Novi Ligure, 23 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: Krachmalnicoff.

1051 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Il giorno di domenica 11 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 antimeridiane, nella sede sociale, avrà luogo l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società *Sindacato Industrie Artistiche*, capitale sociale L. 15.000, versato, sede in Roma, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e dei sindaci;
2. Bilancio al 15 luglio 1940-XVIII;
3. Eventuale anticipato scioglimento della società e relative deliberazioni;
4. Eventuale conto finale della liquidazione e bruciamento delle azioni.

Nel caso non potesse aver luogo per mancanza del numero legale prescritto per la validità delle deliberazioni, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione la successiva domenica 18 agosto 1940-XVIII, alla stessa ora, stesso luogo e per gli stessi oggetti descritti nell'ordine del giorno surriportato.

L'Amministratore unico.

1060 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOC. AN. COOPERATIVA DI PRODUZIONE, LAVORO E CONSUMO « LA PIANA » - CATANIA

Convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la segreteria interprovinciale dell'E.N.P.C., via Decima, XI, alle ore 17 del 17 agosto 1940-XVIII, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla situazione della società alla data del 3 luglio 1939-XVIII;
2. Proposta di scioglimento della società.

Si avverte: i soci che trascorsa un'ora da quella stabilita, l'assemblea passerà in seconda convocazione. Se neppure questa potesse validamente riunirsi per il numero dei soci intervenuti, il commissario Ministeriale eserciterà i poteri straordinari per procedere agli atti sociali ordinari e straordinari senza l'intervento dell'assemblea.

Il commissario ministeriale: dott. Camillo Cavagnari.

1357 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA MONTECCHI URBANI & C.

Sede in Roma, via Milano, 6.

I signori azionisti sono convocati nella sede sociale in assemblea generale ordinaria il giorno 12 agosto 1940-XVIII, alle ore 18, ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 s. m., alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione bilancio al 30 giugno 1940;
2. Relazione dei sindaci e del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione.

1359 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 10396-I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Vista la lettera in data 8 luglio 1940-XVIII con la quale la Società Anonima Industrie Vicentine Elettro Meccaniche - (I.V.E.M.) di Vicenza denunzia di essere debitrice della somma di L. 25.400 verso la Compagnia De Signaux et d'Entreprises Electriques di Parigi, 6 rue Caroline, per forniture varie;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di cui la « Società Anonima Industrie Vicentine Elettro Meccaniche » - (I. V. E. M.) è debitrice verso la suindicata ditta di nazionalità francese.

2. L'ing. Benedetto Luigi Donelli, consigliere delegato della suddetta Società « I.V.E.M. » è nominato sequestratario della somma stessa.

3. Il sequestratario dovrà inviare, entro venti giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza il prospetto — in doppio esemplare — del debito suddetto.

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta « Legge di guerra », e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

B. N. - N. 272.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Gran Bretagna e la Francia, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che l'avv. comm. Ferdinando Spasiano, domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 15, ha denunciato di possedere i seguenti beni di proprietà del sig. Paolo Alberto Ponsset Bougére domiciliato ad Angers (Francia):

un libretto di risparmio al portatore del Credito Italiano n. 37228 in data 13 ottobre 1938 con un deposito di lire italiane 43.456,90 (quarantatremilaquattrocentocinquantasei e cent. 90).

Denunzia ancora che di spettanza dello stesso Paolo Alberto Ponsset Bougérs, quale erede dell'on.le Ferdinando Bougérs, si trovavano presso esso avv. Spasiano e trovansi attualmente presso la Soc. Anonima S.I.E.M.E. per provvedersi agli edempimenti necessari per la emissione del decreto definitivo di espropriazione, le seguenti polizze sulla Cassa depositi e prestiti e cioè:

a) polizza del 30 giugno 1930, n. 59776, in testa a Mac-Allister Maria Giovana vedova Gibot, numero di posizione 176971 del capitale di lire it. 10.950 fruttifero di interessi dal 28 luglio 1929;

b) polizza del 15 dicembre 1930, n. 61622 e 179175 di posizione per L. 85.731,30 in testa a Mac-Allister Maria Giovanna, fruttifera di interessi dal 5 maggio 1935;

c) polizza n. 69875, di posizione n. 190032 pel capitale di L. 50.000 intestata a Bougere Ferdinando del 30 aprile 1935 fruttifera di interessi dal 5 maggio 1935.

Ritenuto che il sig. Ponsset Bougère è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni, come sopra specificati, di proprietà del sig. Paolo Alberto Ponsset Bougére, di nazionalità nemica.

Art. 2. — Del beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il comm. De Bonis Saverio, ragioniere capo della Prefettura.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

805 (Gratuito).

B. N. - N. 124.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVII, n. 565 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprarife-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la segreteria interprovinciale dell'E.N.F.C., via Decima, XI, alle ore 17 del 17 agosto 1940-XVIII, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla situazione della società alla data del 3 luglio 1940-XVIII;
2. Proposta di scioglimento della società.

Si avvertono i soci che trascorsa un'ora da quella stabilita, l'assemblea passerà in seconda convocazione. Se neppure questa potesse validamente riunirsi per il numero dei soci intervenuti, il commissario Ministeriale chiederà i poteri straordinari per procedere agli atti sociali ordinari e straordinari senza l'intervento dell'assemblea.

Il commissario ministeriale: dott. Camillo Cavagnari.

1057 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA MONTECCHI URBANI & C.

Sede in Roma, via Milano, 6.

I signori azionisti sono convocati nella sede sociale in assemblea generale ordinaria il giorno 12 agosto 1940-XVIII, alle ore 18, ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 s. m., alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione bilancio al 30 giugno 1940;
2. Relazione dei sindaci e del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione.

1059 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 10396-I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Vista la lettera in data 8 luglio 1940-XVIII con la quale la Società Anonima Industrie Vicentine Elettro Meccaniche - (I.V.E.M.) di Vicenza denunzia di essere debitrice della somma di L. 25.400 verso la Compagnie De Signaux et d'Entreprises Electriques di Parigi, 6 rue Caroline, per forniture varie;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di cui la «Società Anonima Industrie Vicentine Elettro Meccaniche» - (I. V. E. M.) è debitrice verso la suindicata ditta di nazionalità francese.
2. L'ing. Benedetto Luigi Donelli, consigliere delegato della suddetta Società «I.V.E.M.» è nominato sequestratario della somma stessa.
3. Il sequestratario dovrà inviare, entro venti giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza il prospetto — in doppio esemplare — del debito suddetto.
4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta «Legge di guerra», e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.
5. Il sequestro ha effetto dala data del presente decreto.

Vicenza, li 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

862 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Gran Bretagna e la Francia, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che l'avv. comm. Ferdinando Spasiano, domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 15, ha denunciato di possedere i seguenti beni di proprietà del sig. Paolo Alberto Pousset Bougère domiciliato ad Angers (Francia):

un libretto di risparmio al portatore del Credito Italiano n. 37228 in data 13 ottobre 1938 con un deposito di lire italiane 42.456,90 (quarantaduemilaquattrocentocinquantasei e cent. 90).

Denunzia ancora che di spettanza dello stesso Paolo Alberto Pousset Bougère, quale erede dell'on.le Ferdinando Bougère, si trovavano presso esso avv. Spasiano e trovansi attualmente presso la Soc. Anonima S.P.E.M.E. per provvedersi agli adempimenti necessari per la emissione del decreto definitivo di espropriazione, le seguenti polizze sulla Cassa depositi e prestiti e cioè:

a) polizza del 30 giugno 1930, n. 59776, in testa a Mac-Allister Maria Giovana vedova Gibot, numero di posizione 176971 del capitale di lire it. 10.950 fruttifero di interessi dal 28 luglio 1929;

b) polizza del 15 dicembre 1930, n. 61622 e 179475 di posizione per L. 55.731,50 in testa a Mac-Allister Maria Giovanna, fruttifera di interessi dal 5 maggio 1935;

c) polizza n. 69823, di posizione n. 190032 pel capitale di L. 50.000 intestata a Bougere Ferdinando del 30 aprile 1935 fruttifera di interessi dal 5 maggio 1935.

Ritenuto che il sig. Pousset Bougère è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni, come sopra specificati, di proprietà del sig. Paolo Alberto Pousset Bougère, di nazionalità nemica.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il comm. De Bonis Saverio, ragioniere capo della Prefettura.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

805 (Gratuito).

B. N. - N. 124.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la Società pel Risanamento di Napoli ha denunziato che è detentrice del certificato nominativo n. 348 per 700 azioni sociali del valore nominale di L. 450.000 ciascuna, appartenenti al suddito francese Raoul de la Penha, domiciliato a Parigi, avenue d'Eylau, 16, che è da considerarsi di nazionalità nemica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni, come sopra specificati, dal sig. Raoul de la Penha, di nazionalità nemica.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

806 (Gratuito).

N. 10596 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII con la quale la filiale di Vicenza della Banca Nazionale del lavoro denuncia di essere debitrice verso il sig. Douglas Lloyd Walters, di nazionalità inglese, della somma di L. 95.151, proveniente da vendita di 500 azioni della S. A. Montecatini;

Dichiara

1. E' assoggettata a sequestro la suddetta somma di L. 95.151 di cui la filiale di Vicenza della Banca Nazionale del lavoro è debitrice verso la suindicata ditta di nazionalità inglese.

2. Il sig. Anesini rag. Daniele, direttore della filiale di Vicenza della Banca Nazionale del lavoro, è nominato sequestratario della somma stessa.

3. Il sequestratario dovrà inviare — entro 20 giorni dalla data del presente decreto — all'Intendenza di finanza di Vicenza, il prospetto descrittivo, in doppio esemplare, del suddetto debito.

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 209 della suddetta legge di guerra e a rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

811 (Gratuito).

B. N. - N. 267.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla [illegible]

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il credito della Société Générale de Distributions et de Concessions d'Eau et de Gaz et de Travaux Publics, con sede in Parigi, verso la Soc. An. Meridionale di Elettricità, con sede a Napoli.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

807 (Gratuito).

N. 10596 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII, con la quale il signor ing. Benedetto Luigi Donelli di Vicenza ha denunciato di essere in possesso dei seguenti certificati azionari:

Certificato n. 23 di n. 5000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 24 di n. 5000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 25 di n. 5000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 26 di n. 1000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 27 di n. 1000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 36 di n. 500 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 37 di n. 500 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 38 di n. 500 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 40 di n. 250 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;

per un totale di n. 18.750 azioni della Soc. An. I.V.E.M. del valore nominale di L. 100 per ogni azione, di proprietà del Gruppo Azionario Italiano Fadrigoni-Fagiuoli, al gruppo stesso ceduti dalla Compagnia de Signaux d'Entreprises Electriques di nazionalità francese, con sede in Parigi, 6 Rue Caroline, e alla quale Compagnia il predetto Gruppo Azionario Italiano dovrebbe versare entro il 31 dicembre 1940 a mezzo di una Banca Italiana, l'ammontare alla pari di dette azioni, vale a dire il capitale nominale di L. 1.875.000, senza interesse;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di L. 1.875.000 dovuta alla Compagnia de Signaux ed d'Entreprises Electriques di nazionalità francese.

2. Il sig. ing. Benedetto Luigi Donelli è nominato sequestratario della somma stessa.

3. Il sequestratario dovrà inviare — entro 20 giorni dalla data del presente decreto — all'Intendenza di finanza di Vicenza, il prospetto descrittivo, in doppio esemplare del suddetto debito.

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 209 della suddetta legge di guerra e a rendere il conto della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di finanza.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

866 (Gratuito).

N. 10596 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII con la quale la filiale di Vicenza della Banca Nazionale del lavoro denuncia di essere debitrice verso il sig. Douglas Lloyd Walters, di nazionalità inglese, della somma di L. 95.151, proveniente da vendita di 500 azioni della S. A. Montecatini;

Dichiara

1. E' assoggettata a sequestro la suddetta somma di L. 95.151 di cui la filiale di Vicenza della Banca Nazionale del lavoro è debitrice verso la suindicata ditta di nazionalità inglese.

2. Il sig. Anesini rag. Daniele, direttore della filiale di Vicenza della Banca Nazionale del lavoro, è nominato sequestratario della somma stessa.

3. Il sequestratario dovrà inviare — entro 20 giorni dalla data del presente decreto — all'Intendenza di finanza di Vicenza, il prospetto descrittivo, in doppio esemplare, del suddetto debito.

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e a rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Allinadi.

872 (Gratuito).

R. N. - N. 267.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che la Società Meridionale di Elettricità, Anonima con sede in Napoli, ha denunziato un debito di L. 367.500 verso la Société d'Entrepri - Générale de Distributions e de Concession d'Eau et de Gas e di Travaux Publics con sede a Parigi, da considerarsi di nazionalità nemica;

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Guido Grimaldi, ragioniere capo dell'Intendenza di finanza.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo dei beni sequestrati. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

867 (Gratuito).

N. 10596 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII, con la quale il signor ing. Benedetto Luigi Donelli di Vicenza ha denunciato di essere in possesso dei seguenti certificati azionari:

Certificato n. 23 di n. 5000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 24 di n. 5000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 25 di n. 5000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 26 di n. 1000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 27 di n. 1000 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 36 di n. 500 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 37 di n. 500 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 38 di n. 500 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;
Certificato n. 40 di n. 250 azioni della Soc. An. I.V.E.M.;

per un totale di n. 18.750 azioni della Soc. An. I.V.E.M. del valore nominale di L. 100 per ogni azione, di proprietà del Gruppo Azionario Italiano Fedrigoni-Pagnoli, al gruppo stesso ceduti dalla Compagnia de Signaux d'Entreprises Electriques di nazionalità francese, con sede in Parigi, 6 Rue Caroline, e alla quale Compagnia il predetto Gruppo Azionario Italiano dovrebbe versare entro il 31 dicembre 1940 a mezzo di una Banca Italiana, l'ammontare alla pari di dette azioni, vale a dire il capitale nominale di L. 1.875.000, senza interesse;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di L. 1.875.000 dovuta alla Compagnia de Signeaux ed d'Entreprises Electriques di nazionalità francese.

2. Il sig. ing. Benedetto Luigi Donelli è nominato sequestratario della somma stessa.

3. Il sequestratario dovrà inviare — entro 20 giorni dalla data del presente decreto — all'Intendenza di finanza di Vicenza, il prospetto descrittivo, in doppio esemplare del suddetto debito.

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e a rendere il conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Allinadi.

869 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

N. 10596 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 5 luglio 1940, con la quale il rag. Ezio De Marchi di Vicenza, nella sua qualità di curatore del fallimento della Società Arti Decorative Interne G. Marchetti e C. (Sadi) di Vicenza, ha denunciato i sotto-indicati crediti — ammessi al fallimento — di ditte di nazionalità francese ed inglese:

1. Dollfus e Noack, Fils Fabrik, Mulhouse, L. 1500;
2. J. Grutil, papiers peints, Chalon sur Marne, L. 69.168,73;
3. Compagnie Centrale Rousselot Rue Rolleau 30, Parigi, L. 2160;
4. Ancienne Maison Turquetil - Rue Chevreul - Ivry Port (Seine), L. 20.819,80;
5. Surface decorées - Revue tecnique - Rue de Rocroy 10, Parigi, (abbonamento alla rivista), L. 83,50;
6. Usines Méron - Boulevard Voltaire 217 Parigi, L. 7531,03;
7. Grolmann Gustav - Ltd-Clements Inn. 3 & 4. Londra W C. 2, L. 349,30;
8. The Wall Paper Manufacturers Ltd Huntington Frères, Branch Darwen, Lancashire, L. 140.578,55;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la somma complessiva di L. 253.203,35 — salva liquidazione — per i crediti suindicati;

2. Il rag. Ezio De Marchi, da Vicenza è nominato sequestratario della predetta somma;

3. Il sequestratario dovrà inviare — entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, l'elenco — in doppio esemplare — dei crediti suddetti;

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 209 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e, per la prima volta, dopo tre mesi dalla data di chiusura del fallimento;

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

810 (Gratuito).

N. 10596 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII, con la quale la succursale di Vicenza del Credito Italiano denunzia di essere debitrice della somma di L. 623 verso la Società Anonima Nardin e Peacock, con sede in Lonigo;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di cui la succursale di Vicenza è debitrice verso la suddetta società Nardin e Peacock di Lonigo.

2. Il sig. rag. Gino Pria, direttore della filiale di Vicenza del Credito Italiano, è nominato sequestratario della suddetta somma di L. 623.

3. Il sequestratario dovrà inviare, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, in doppio esemplare, il prospetto descrittivo del suddetto debito.

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 209 della suddetta legge di guerra e a rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi,

N. 10596 - I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di Guerra »;

Vista la lettera in data 10 luglio 1940-XVIII con la quale la Succursale di Vicenza della Banca Commerciale Italiana denuncia le sottoindicate attività al nome di Ditte di nazionalità nemiche;

Montee Alessandro, Vicenza, avere in conto L. 595,35.

Titoli a custodia: Buoni Tesoro 5 per cento 1949 L. 10.000, 1 cassetta di sicurezza.

Martinat ing. Roberto e Maria Luisa Martinat, Vicenza, 1 cassetta di sicurezza.

Blanche Palous Espich, L'Amstal, Cayeux s/m, avere in conto: L. 247,70.

Thomas Lindsay Gordon, Vicenza, 1 libretto a risparmio: L. 5.633,60.

S. A. Nardin & Peacock, Lonigo, avere in conto: L. 24.264.

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le sopraindicate attività al nome delle suindicate Ditte di nazionalità nemica.

2) Il sig. cav. Alessandro Cavazza, direttore della succursale di Vicenza della Banca Commerciale Italiana, è nominato sequestratario delle attività stesse.

3) Il sequestratario dovrà inviare, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza il prospetto descrittivo, in doppio esemplare, delle suddette attività.

4) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui l'art. 209 della suddetta Legge di Guerra, e a rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 12 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

813 (Gratuito).

N. 29337 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti gli art. 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di Guerra »;

Ritenuto che la ditta C. Meraillon et F. Genty in St. Pierre le Moutier è da considerarsi di nazionalità nemica, in quanto in essa hanno interessi prevalenti sudditi nemici;

Decreta:

1) Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti all'Azienda suddetta, esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, siano in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Più precisamente sono posti sotto sequestro i debiti denunciati dallo Stabilimento Ceramico Lorenzo Beltrandi di Mondovì consistenti in due fatture n. 576 e 577 del 20 marzo 1940-XVIII, di franchi 1.200 ciascuna e rappresentanti debiti della ditta Beltrandi verso la ditta Meraillon e Genty predette.

2) Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il rag. di prefettura cav. Spotorno Guido addetto alla sede di Cuneo.

3) Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 5 luglio 1940, con la quale il rag. Ezio De Marchi di Vicenza, nella sua qualità di curatore del fallimento della Società Arti Decorative Interne G. Marchetti e C. (Safi) di Vicenza, ha denunciato i sottoindicati crediti — ammessi al fallimento — di ditte di nazionalità francese ed inglese:

1. Dollfus e Noack, Fils Fabrik, Mulhouse, L. 1590;
2. J. Grantil, papiers peints, Chalon sur Marne, L. 69.168,75;
3. Compagnie Centrale Ronsselot Rue Bolleau 20, Parigi, L. 2260;
4. Ancienne Maison Turquetil - Rue Chevreul - Ivry Port (Seine), L. 20.819,30;
5. Surface decorées - Revue technique - Rue de Rocroy 19, Parigi, (abbonamento alla rivista), L. 85,50;
6. Usines Méron - Boulevard Voltaire 217 Parigi, L. 7451,95;
7. Grolmann Gustav - Ltd-Clements Inn. 3 & 4. Londra W C. 2, L. 349,30;
8. The Wall Paper Manufactures Ltd Hamilington Frères, Branch Darwen, Lancashire, L. 249.579,55;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la somma complessiva di L. 253.493,35 — salva liquidazione — per i crediti suindicati;
2. Il rag. Ezio De Marchi, da Vicenza è nominato sequestratario della predetta somma;
3. Il sequestratario dovrà inviare — entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, l'elenco — in doppio esemplare — dei crediti suddetti;
4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e, per la prima volta, dopo tre mesi dalla data di chiusura del fallimento;
5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Allisandi.

810 (Gratuito).

N. 10596 - I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII, con la quale la succursale di Vicenza del Credito Italiano denunzia di essere debitrice della somma di L. 623 verso la Società Anonima Nurdin e Peacock, con sede in Lonigo;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di cui la succursale di Vicenza è debitrice verso la suddetta società Nurdin e Peacock di Lonigo.
2. Il sig. rag. Gino Pria, direttore della filiale di Vicenza del Credito Italiano, è nominato sequestratario della suddetta somma di L. 623.
3. Il sequestratario dovrà inviare, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, in doppio esemplare, il prospetto descrittivo del suddetto debito.
4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e a rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.
5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Allisandi.

812 (Gratuito).

Visto il disposto del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di Guerra »;

Vista la lettera in data 10 luglio 1940-XVIII con la quale la Succursale di Vicenza della Banca Commerciale Italiana denuncia le sottoindicate attività al nome di Ditte di nazionalità nemiche;

Montee Alessandro, Vicenza, avere in conto L. 595,35.

Titoli a custodia: Buoni Tesoro 5 per cento 1949 L. 10.000, 1 cassetta di sicurezza.

Martinat ing. Roberto e Maria Luisa Martinat, Vicenza, 1 cassetta di sicurezza.

Blanche Falous Espich, L'Ausial, Cayeux s/m, avere in conto: L. 257,70.

Thomas Lindsay Gordon, Vicenza, 1 libretto a risparmio: L. 5.622,60.

S. A. Nadin & Peacock, Lonigo, avere in conto: L. 25.364.

Decreta:

1) Sono assoggettate a sequestro le sopraindicate attività al nome delle suindicate Ditte di nazionalità nemica.

2) Il sig. cav. Alessandro Cavazza, direttore della succursale di Vicenza della Banca Commerciale Italiana, è nominato sequestratario delle attività stesse.

3) Il sequestratario dovrà inviare, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza il prospetto descrittivo, in doppio esemplare, delle suddette attività.

4) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui l'art. 299 della suddetta Legge di Guerra, e a rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 12 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

813 (Gratuito).

N. 29337 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti gli art. 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di Guerra »;

Ritenuto che la ditta C. Meraillon et F. Genty in St. Pierre le Montier è da considerarsi di nazionalità nemica, in quanto in essa hanno interessi prevalenti sudditi nemici;

Decreta:

1) Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti all'Azienda suddetta, esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Più precisamente sono posti sotto sequestro i debiti denunciati dalla Stabilimento Ceramico Lorenzo Beltrandi di Mondovì consistenti in due fatture n. 576 e 577 del 20 marzo 1940-XVIII, di Franchi 1.200 cadauna e rappresentanti debiti della ditta Beltrandi verso la ditta Meraillon e Genty predette.

2) Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il rag. di prefettura cav. Sportorno Guido addetto alla sede di Cuneo.

3) Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4) I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

5) Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici e industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

6) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Cuneo, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Raimoldi.

811 (Gratuito).

Div. 1 - N. 1-2310.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti gli art. 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricordata « Legge di Guerra »;

Ritenuto che gli « Stabilimenti Pavant », 35 Rue Mery Marseille (St. Henry) sono da considerarsi di nazionalità nemica, in quanto in essi hanno interessi prevalenti sudditi nemici;

Decreta:

1) Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti all'Azienda suddetta, esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità Italiana.

Più precisamente è posto sotto sequestro il debito di L. 16.000 denunciate dalle Officine Manfredi Bongiovanni di Fossano, e che le Officine stesse hanno verso i sudditi Stabilimenti Pavant quale proveniente da competenze per la cessione di brevetti sfruttati in Italia dalla ditta Manfredi Bongiovanni, come da denuncia 4 luglio 1940-XVIII.

2) Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il rag. di prefettura cav. Spotorno Guido addetto alla sede di Cuneo.

3) Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4) I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

5) Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici e industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

6) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Cuneo, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Raimoldi.

812 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti gli art. 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricordata « Legge di Guerra »;

Ritenuto che gli « Stabilimenti Pavant », 35 Rue Mery Marseille (St. Henry) sono da considerarsi di nazionalità nemica, in quanto in essi hanno interessi prevalenti sudditi nemici;

Decreta:

1) Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti all'Azienda suddetta, esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità Italiana.

Più precisamente sono posti sotto sequestro i debiti denunciati dalla ditta Paramia G. (Vermut - Liquori) di Savigliano, costituenti in rottura n. 363 del 23 aprile 1940 per una cassa di litri otto di essenze varie per liquori di L. 372,60, fattura n. 500 del 6 giugno 1940 per una cassa di litri due di alcoolato per liquori di L. 112,50 e così per un complessivo debito della ditta Paramia di L. 485,10, scadendo rispettivamente il pagamento delle suddette fatture il giorno 25 luglio 1940 ed il giorno 6 settembre 1940;

2) Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il rag. di prefettura cav. Spotorno Guido addetto alla sede di Cuneo.

3) Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4) I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

5) Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici e industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

6) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Cuneo, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Raimondi.

816 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraricordata « Legge di guerra »;

Ritenuto che le seguenti persone di nazionalità nemica hanno presso la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano — che ne ha fatto denuncia ai sensi e per gli effetti della citata legge — in deposito le somme a fianco di ciascuna di esse indicate;

1) Joffè Carlo Teodoro, di nazionalità francese L. 81,34 (ottantuno e cent. 34);

2) Joffè Emilio, di nazionalità francese L. 68,77 (sessantotto e centesimi 77);

3) Joffe Emile, di nazionalità francese L. 238,18 (duecentotrentaquattotto e cent. 18);

4) Joffe Emile, di nazionalità francese L. 5-124,25 (cinquemilacentoventiquattro e cent. 25);

5) Joffe Emile, di nazionalità francese L. 73,38 (settantatre e centesimi 38);

6) Joffe Charles Theodore, di nazionalità francese L. 68,63 (sessantotto e cent. 63);

7) Joffè Auguste, di nazionalità francese L. 371,81 (trecentosettantuno e cent. 81);

8) English Church Library, di nazionalità inglese L. 3.019,44 (tremiladiciannove e cent. 44);

9) Bornstein Helma, di nazionalità inglese Dott. 71,95 (settantuno e cent. 95);

10) Bloech Ada Edith, di nazionalità inglese Doll. 17,75 (diciassette e cent. 75);

11) Bloech Ada Edith, di nazionalità inglese Lst. 3 (lire ster-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

beni ed i titoli pubblici e industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

6) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Cuneo, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Raimoldi.

811 (Gratuito).

Div. 1 - N. 11930.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti gli art. 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita « Legge di Guerra »;

Ritenuto che gli « Stabilimenti Pavant », 35 Rue Mery Marseille (St. Henry) sono da considerarsi di nazionalità nemica, in quanto in essi hanno interessi prevalenti sudditi nemici;

Decreta:

1) Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti all'Azienda suddetta, esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il danaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste ed i materiali in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Più precisamente è posto sotto sequestro il debito di L. 16.000 denunciate dalle Officine Manfredi Bongioanni di Fossano, e che le Officine stesse hanno verso i sudditi Stabilimenti Pavant quale proveniente da competenze per la cessione di brevetti sfruttati in Italia dalla ditta Manfredi Bongioanni, come da denuncia 4 luglio 1940-XVIII.

2) Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il rag. di prefettura cav. Spotorno Guido addetto alla sede di Cuneo.

3) Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4) I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

5) Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici e industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

6) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Cuneo, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Raimoldi.

812 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti gli art. 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita « Legge di Guerra »;

Ritenuto che la ditta Joseph Guran di Ventimiglia, via Hambury 14, è da considerarsi di nazionalità nemica, inquanto in essa hanno interessi prevalenti sudditi nemici;

in corso di costruzione, di lavorazione e di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Più precisamente sono posti sotto sequestro i debiti denunciati dalla ditta Faramia G. (Vermut - Liquori) di Savigliano, costituenti in rattura n. 363 del 23 aprile 1940 per una cassa di litri otto di essenze varie per liquori di L. 372,60, fattura n. 550 del 6 giugno 1940 per una cassa di litri due di alcoolato per liquori di L. 112,50 e così per un complessivo debito della ditta Faramia di L. 485,10, scadendo rispettivamente il pagamento delle suddette fatture il giorno 23 luglio 1940 ed il giorno 6 settembre 1940;

2) Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il rag. di prefettura cav. Spotorno Guido addetto alla sede di Cuneo.

3) Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori ed i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

4) I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di credito di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

5) Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni ed i titoli pubblici e industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

6) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Cuneo, 11 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Raimondi.

816 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla sopraricerita « Legge di guerra »;

Ritenuto che le seguenti persone di nazionalità nemica hanno presso la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano — che ne ha fatto denuncia ai sensi e per gli effetti della citata legge — in deposito le somme a fianco di ciascuna di esse indicate;

1) Jollé Carlo Teodoro, di nazionalità francese L. 81,34 (ottantuno e cent. 34);

2) Jollé Emilio, di nazionalità francese L. 68,77 (sessantotto e centesimi 77);

3) Jollé Emile, di nazionalità francese L. 258,18 (duecentocinquantotto e cent. 18);

4) Jollé Emile, di nazionalità francese L. 5.124,23 (cinquemilacentoventiquattro e cent. 23);

5) Jollé Emile, di nazionalità francese L. 75,38 (settantatre e centesimi 38);

6) Jollé Charles Theodore, di nazionalità francese L. 68,61 (sessantotto e cent. 61);

7) Jollé Auguste, di nazionalità francese L. 371,81 (trecentosettantuno e cent. 81);

8) English Church Library, di nazionalità inglese L. 3.019,44 (tremiladiciannove e cent. 44);

9) Bornstein Helma, di nazionalità inglese Dott. 71,95 (settantuno e cent. 95);

10) Bloech Ada Edith, di nazionalità inglese Doll. 17,75 (diciasette e cent. 75);

11) Bloech Ada Edith, di nazionalità inglese Lst. 3 (lire sterline tre);

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro i beni anzidetti e quanto altro dovesse risultare appartenente ai predetti sudditi nemici esistenti nel territorio di questa Provincia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. uff. dott. Aurelio Vacca, consigliere di Prefettura.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommario descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contante che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui applicazione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Agostino Podestà.

Il capo di Gabinetto: (firma illeggibile).

817 (Gratuito).

N. 13 - N. 10596 prot.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprarifer ita legge di guerra;

Vista la lettera in data 8 luglio 1940-XVIII con la quale il signor dott. ing. Benedetto Luigi Donelli di Vicenza ha denunziato di essere in possesso dei seguenti certificati azionari di proprietà della Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques, di nazionalità francese, con sede in Parigi - 6 Rue Caroline:

certificato n. 10 di n.	350	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 11 di n.	70	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 12 di n.	14	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 13 di n.	14.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 22 di n.	5.530	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 29 di n.	1.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 30 di n.	1.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 31 di n.	1.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 32 di n.	1.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 39 di n.	500	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 43 di n.	250	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 44 di n.	36	azioni della soc. an. I.V.E.M.

per un totale di n. 24.750 azioni della soc. an. I.V.E.M. del valore nominale di L. 100 per azione e per un complessivo ammontare di L. 2.475.000;

Decreta:

1) Sono assoggettati a sequestro i sopraindicati certificati del complessivo valore nominale di L. 2.475.000 per azioni della soc. an. I.V.E.M.

2) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX;

3) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

L'archivista: D. Gaspero.

817 (Gratuito).

N. 10596 n. 3 bis.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1940-XVIII, n. 3 e n. 10596 di protocollo, con il quale sono stati assoggettati a sequestro i sottoindicati certificati azionari di proprietà della Compagnia de Signaux et d'Entreprises Electriques di Parigi:

certificato n. 10 di n.	350	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 11 di n.	70	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 12 di n.	14	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 13 di n.	14.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 22 di n.	5.530	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 29 di n.	1.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 30 di n.	1.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 31 di n.	1.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 32 di n.	1.000	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 39 di n.	500	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 43 di n.	250	azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 44 di n.	36	azioni della soc. an. I.V.E.M.

per un totale di n. 24.750 azioni della soc. an. I.V.E.M. del valore nominale di L. 100 per azione e per un complessivo ammontare di L. 2.475.000;

Considerato che nel suddetto decreto è stato erroneamente indicato che i sopraindicati certificati azionari sono in possesso della società anonima « Industrie Vicentine Elettromeccaniche », mentre possessore dei titoli stessi è invece il dott. ing. Benedetto Luigi Donelli;

Decreta:

Il suindicato decreto 11 luglio 1940-XVIII, n. 3 e n. 10596 di protocollo è revocato.

Vicenza, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

826 (Gratuito).

Prot. n. 17891 - Div. III - Spec. n. 63.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Gaudenzio Sella Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro: le seguenti attività depositate presso la Banca Gaudenzio Sella di Biella di proprietà del signor E. Butterworth e C. Ltd. Manchester (inglese) c/c Lire it. 190.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Ricci Ruggero, procuratore imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommario descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori e i titoli in contante che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni a esso demandate dagli articoli 298 e seguenti della citata legge di guerra.

Art. 5.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati, in quanto indispensabile, a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX, ove dovesse prolungarsi oltre tale data e in ogni caso alla cessazione del suo ufficio.

Art. 6.

Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici e industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui applicazione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Bolzano, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Agostino Folestà.

Il capo di Gabinetto: (firma illeggibile).

817 (Gratuito).

N. 13 - N. 10396 prot.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraccitata legge di guerra;

Vista la lettera in data 8 luglio 1940-XVIII con la quale il signor dott. ing. Benedetto Luigi Donelli di Vicenza ha denunciato di essere in possesso dei seguenti certificati azionari di proprietà della Compagnia de Signaux et d'Entreprises Electriques, di nazionalità francese, con sede in Parigi - 6 Rue Caroline:

certificato n. 10 di n. 350 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 11 di n. 70 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 12 di n. 14 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 13 di n. 14.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 22 di n. 5.530 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 29 di n. 1.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 30 di n. 1.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 31 di n. 1.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 32 di n. 1.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 39 di n. 500 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 43 di n. 250 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 44 di n. 36 azioni della soc. an. I.V.E.M.

per un totale di n. 24.750 azioni della soc. an. I.V.E.M. del valore nominale di L. 100 per azione e per un complessivo ammontare di L. 2.475.000;

Decreta:

1) Sono assoggettati a sequestro i sopraindicati certificati del complessivo valore nominale di L. 2.475.000 di proprietà della suindicata ditta;

2) Il sig. ing. dott. Benedetto Luigi Donelli di Vicenza è nominato sequestratario dei certificati azionari di cui sopra;

3) Il sequestratario dovrà compilare l'elenco descrittivo dei beni sequestrati, specificando anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni da oggi.

4) Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

5) Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX;

6) Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Affaldi.

817 (Gratuito).

L'archivista: D. Gasparo.

N. 10396 n. 3 bis.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1940-XVIII, n. 3 e n. 10396 di protocollo, con il quale sono stati assoggettati a sequestro i sottoindicati certificati azionari di proprietà della Compagnia de Signaux et d'Entreprises Electriques di Parigi:

certificato n. 10 di n. 350 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 11 di n. 70 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 12 di n. 14 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 13 di n. 14.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 22 di n. 5.530 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 29 di n. 1.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 30 di n. 1.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 31 di n. 1.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 32 di n. 1.000 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 39 di n. 500 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 43 di n. 250 azioni della soc. an. I.V.E.M.;
certificato n. 44 di n. 36 azioni della soc. an. I.V.E.M.

per un totale di n. 24.750 azioni della soc. an. I.V.E.M. del valore nominale di L. 100 per azione e per un complessivo ammontare di L. 2.475.000;

Considerato che nel suddetto decreto è stato erroneamente indicato che i sopraindicati certificati azionari sono in possesso della società anonima « Industrie Vicentine Elettromeccaniche », mentre possessore dei titoli stessi è invece il dott. ing. Benedetto Luigi Donelli;

Decreta:

Il suindicato decreto 11 luglio 1940-XVIII, n. 3 e n. 10396 di protocollo è revocato.

Vicenza, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Affaldi.

825 (Gratuito).

Prot. n. 1789 - Div. III - Spec. n. 63.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Gaudenzio Sella Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro: le seguenti attività depositate presso la Banca Gaudenzio Sella di Biella di proprietà del signor E. Butterworth e C. Ltd. Manchester (inglese) c/c Lire it. 190.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Ricci Ruggero, procuratore imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

856 (Gratuito).

N. 10596 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII con la quale l'Agenzia di Schio della Banca commerciale italiana denuncia di essere debitrice della somma di L. 140 dovuta alla Ditta Dall'Asta Lina in Mathiesou, di nazionalità inglese, residente a Londra;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di L. 140 dovuta alla Ditta Dall'Asta Lina in Mathieson;

2. Il sig. Tecchio rag. Antonio, direttore dell'Agenzia di Schio della Banca commerciale italiana, è nominato sequestratario della somma stessa;

3. Il sequestratario dovrà inviare entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, il prospetto descrittivo, in doppio esemplare, della suddetta attività della Ditta Dall'Asta Lina in Mathieson;

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, li 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

853 (Gratuito).

N. 10596-I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII con la quale la Società anonima Giovanni Galla di Vicenza denuncia di essere debitrice:

a) della somma di franchi francesi 2357,60 verso la Ditta Librerie Italiana di Parigi, Rue du 4 Septembre n. 24 per forniture varie di libri;

b) della somma di franchi francesi 28,55 verso la Ditta Librairie Plon di Parigi, Rue Garancière n. 8 per fornitura di libri;

c) della somma di franchi francesi 36,75 verso la Ditta P. Lethielleux, Editeur di Parigi, Rue Cassette n. 10 per fornitura di libri;

Decreta:

1. Sono assoggettate a sequestro le suindicate somme di cui la Società anonima Giovanni Galla di Vicenza è debitrice verso le suindicate Ditte di nazionalità francese;

2. Il dott. Luigi Galla, presidente della suddetta Società, è nominato sequestratario della somma stessa;

3. Il sequestratario dovrà inviare, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, l'elenco in doppio esemplare, dei debiti suddetti;

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, li 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

854 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Il pretore di Castelnuovo Garfagnana con decreto 26 febbraio 1939, ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno emesso dalla Cassa mutua malattie dell'industria a favore del dott. Buoni Mario n. 365 di L. 320 del c/c postale 5/9474, vidimato il 2 novembre 1938, pagabile in Fornaci di Barga, autorizzandone il pagamento dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione purchè non venga fatta opposizione.

Avv. Bartolo Bertoli

1049 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

SOCIETÀ ANONIMA PER ACQUISTI E VENDITE IMMOBILI

Sede in Milano, via Leopardi, 18 — Capitale L. 7.000.000 versato

AVVISO

Si rende noto che a tutti i portatori delle obbligazioni ipotecarie 5 % « S.A.V.I. » Soc. An. per Acquisti e Vendite Immobili, Milano, di cui all'atto 11 giugno 1928, n. 47057-6036 di rep. del notaio Piero Bermond di Milano, che fino al 31 agosto 1930-XVIII, saranno anticipatamente rimborsate tutte le obbligazioni « S.A.V.I. », che attualmente rimangono in circolazione, del prestito suddetto.

I pagamenti verranno effettuati presso la sede della società, in via Leopardi, 18, Milano.

Milano, 25 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1055 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ACQUISTO ED ESERCIZIO ALBERGHI SAVOIA MILANO

Avviso ai portatori di obbligazioni

La Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi, S. A., con sede in Venezia, nella quale si è fusa, mediante incorporazione, la società sopra indicata, avverte i portatori delle obbligazioni ipotecarie 5 % di essa società incorporata che, valendosi delle norme stabilite per l'ammortamento di detto debito obbligazionario, ha proceduto all'acquisto diretto sul mercato, al conseguente riscatto ed all'annullamento del numero di obbligazioni da estrarre negli anni dal 1940 al 1951 inclusi, imputandolo, secondo il patto costitutivo delle obbligazioni a diffalco dei corrispondenti quantitativi di sorteggio, previsti nella tabella di ammortamento.

In virtù di tale operazione si addiverrà al primo sorteggio nell'ottobre 1952 e, conseguentemente, il rimborso avrà inizio dalla terza decade del dicembre 1952.

Venezia, 23 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi.

1058 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

856 (Gratuito).

N. 10356 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII con la quale l'Agenzia di Schio della Banca commerciale italiana denuncia di essere debitrice della somma di L. 140 dovuta alla Ditta Dall'Asta Lina in Mathieson, di nazionalità inglese, residente a Londra;

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di L. 140 dovuta alla Ditta Dall'Asta Lina in Mathieson;

2. Il sig. Tecchio rag. Antonio, direttore dell'Agenzia di Schio della Banca commerciale italiana, è nominato sequestratario della somma stessa;

3. Il sequestratario dovrà inviare entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, il prospetto descrittivo, in doppio esemplare, della suddetta attività della Ditta Dall'Asta Lina in Mathieson;

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, li 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

853 (Gratuito).

N. 10356-I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che, approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la lettera in data 9 luglio 1940-XVIII con la quale la Società anonima Giovanni Galla di Vicenza denuncia di essere debitrice:

a) della somma di franchi francesi 2357,60 verso la Ditta Libreria Italiana di Parigi, Rue du 4 Septembre n. 24 per forniture varie di libri;

b) della somma di franchi francesi 28,55 verso la Ditta Librairie Plon di Parigi, Rue Garancière n. 8 per fornitura di libri;

c) della somma di franchi francesi 36,75 verso la Ditta P. Lethielleux, Editeur di Parigi, Rue Cassette n. 10 per fornitura di libri;

Decreta:

1. Sono assoggettate a sequestro le suindicate somme di cui la Società anonima Giovanni Galla di Vicenza è debitrice verso le suindicate Ditte di nazionalità francese;

2. Il dott. Luigi Galla, presidente della suddetta Società, è nominato sequestratario della somma stessa;

3. Il sequestratario dovrà inviare, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, all'Intendenza di finanza di Vicenza, l'elenco in doppio esemplare, dei debiti suddetti;

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta legge di guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, li 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

854 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Il pretore di Castelnuovo Garfagnana con decreto 16 febbraio 1939, ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno emesso dalla Cassa mutua malattie dell'industria a favore del dott. Buoni Mario n. 365 di L. 300 del c/c postale 5/6472, vidimato il 2 novembre 1938, pagabile in Fornaci di Barga, autorizzandone il pagamento dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione purchè non venga fatta opposizione.

Avv. Bartolo Bertoli

1040 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

SOCIETA ANONIMA PER ACQUISTI E VENDITE IMMOBILI

Sede in Milano, via Leopardi, 18 — Capitale L. 7.000.000 versato

AVVISO

Si rende noto che a tutti i portatori delle obbligazioni ipotecarie 5 % « S.A.V.I. » Soc. An. per Acquisti e Vendite Immobili, Milano, di cui all'atto 11 giugno 1928, n. 47037-6046 di rep. del notaio Pietro Bermond di Milano, che fino al 31 agosto 1940-XVIII, saranno anticipatamente rimborsate tutte le obbligazioni « S.A.V.I. », che attualmente rimangono in circolazione, del prestito suddetto.

I pagamenti verranno effettuati presso la sede della società, in via Leopardi, 18, Milano.

Milano, 25 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

1035 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ACQUISTO ED ESERCIZIO ALBERGHI SAVOIA MILANO

Avviso ai portatori di obbligazioni

La Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi, S. A., con sede in Venezia, nella quale si è fusa, mediante incorporazione, la società sopra indicata, avverte i portatori delle obbligazioni ipotecarie 5 % di essa società incorporata che, valendosi delle norme stabilite per l'ammortamento di detto debito obbligazionario, ha proceduto all'acquisto diretto sul mercato, al conseguente riscatto ed all'annullamento del numero di obbligazioni da estrarre negli anni dal 1940 al 1951 inclusivi, imputandolo, secondo il patto costitutivo delle obbligazioni a diffalco dei corrispondenti quantitativi di sorteggio, previsti nella tabella di ammortamento.

In virtù di tale operazione si addiverrà al primo sorteggio nell'ottobre 1952 e, conseguentemente, il rimborso avrà inizio dalla terza decade del dicembre 1952.

Venezia, 23 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione della Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi.

1056 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified G.U. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 26 luglio 1940 - ANNO XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-197 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,55 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 908.
Convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 89, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222, e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2859

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 909.
Devoluzione del patrimonio del Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali . . . . . Pag. 2859

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 910.
Obbligo della denuncia, da parte delle ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, dei combustibili solidi e liquidi da esse detenuti . . . . . Pag. 2862

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 911.
Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista . . . . . Pag. 2863

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 912.
Riduzione in forma italiana delle denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront in provincia di Cuneo. Pag. 2863

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII, n. 913.
Richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito . . Pag. 2864

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII, n. 914.
Istituzione di nuovi foglietti bollati per licenze di porto di fucile anche per uso di caccia . . . . . Pag. 2864

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 915.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Luca, con sede in Motta d'Affermo (Messina) . . . . . Pag. 2865

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 916.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria) . Pag. 2865

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 917.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Luca, con sede in Motta d'Affermo (Messina) . . . . . Pag. 2865

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 918.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria) . Pag. 2865

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII, n. 919.
Modificazione degli articoli 1, 2, 5, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 18 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125 . . . . . Pag. 2866

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.
Nomina di cinque consiglieri, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma . . . . . Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1940-XVIII.
Estensione della indennità di cointeressenza al dirigente e ai capiturno della stazione radiotelegrafica di Nodica. Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1940-XVIII.
Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940 . . . . . Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Disposizioni concernenti l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile . . . . . Pag. 2866

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1940-XVIII.
Disposizioni concernenti l'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate . . Pag. 2867

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento del carattere ufficiale . . . . . Pag. 2867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 26 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 908.
Convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222, e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2899

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 909.
Devoluzione del patrimonio del Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali . . . . . Pag. 2899

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 910.
Obbligo della denuncia, da parte delle ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, dei combustibili solidi e liquidi da esse detenuti . . . . . Pag. 2902

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 911.
Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista . . . . . Pag. 2902

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 912.
Riduzione in forma italiana delle denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront in provincia di Cuneo. Pag. 2903

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII, n. 913.
Richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito . . Pag. 2904

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII, n. 914.
Istituzione di nuovi foglietti bollati per licenze di porto di fucile anche per uso di caccia . . . . . Pag. 2904

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 915.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Prizzi (Palermo). Pag. 2905

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 916.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia dell'Oratorio di Santa Maria ad Nives, in località Castellazzo di Marmirolo (Reggio nell'Emilia) . . . . . Pag. 2905

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 917.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Luca, con sede in Motta d'Affermo (Messina) . . . . . Pag. 2905

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 918.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria) . Pag. 2905

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII, n. 919.
Modificazione degli articoli 1, 2, 5, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 18 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125 . . . . . Pag. 2905

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.
Nomina di cinque consiglieri, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma . . . . . Pag. 2905

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1940-XVIII.
Estensione della indennità di cointeressenza al dirigente e al capiturno della stazione radiotelegrafica di Nodica. Pag. 2906

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1940-XVIII.
Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940 . . . . . Pag. 2906

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Disposizioni concernenti l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile . . . . . Pag. 2906

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1940-XVIII.
Disposizioni concernenti l'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate . . Pag. 2907

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento del carattere ufficiale, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del «Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige» . . . Pag. 2908

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1940-XVIII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo cologne se di Cologna Veneta e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Verona . . . . Pag. 2909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Cambiamento di cognome . . Pag. 2800

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2800
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita. Pag. 2810

Ministero delle corporazioni: Prezzi del fieno . . . Pag. 2813

Ministero della marina: Radiazione di navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato . . . . . Pag. 2814

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione. Pag. 2814
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo) . . . . . Pag. 2814

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno . . . . . Pag. 2815

Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Villa San Giovanni . . . . . Pag. 2815
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Piazza Armerina . . . . . Pag. 2816

Ministero della guerra:
Proroga del concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare . . . . . Pag. 2816
Proroga del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio . . . . . Pag. 2816

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 908.

Convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222, e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222 e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 909.

Devoluzione del patrimonio del Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo è soppresso ed il suo patrimonio è devoluto all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali il quale, come Ente successore, subentra in tutti i diritti ed assume tutte le obbligazioni del cessato Conservatorio.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali adibirà l'edificio in cui ha sede attualmente il Conservatorio a collegio femminile, presso il quale saranno tenuti a disposizione delle famiglie residenti in Arezzo o in provincia di Arezzo fino a venti posti, con una retta di favore pari al prezzo di costo del mantenimento nel collegio.

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali corrisponderà annualmente un contributo di L. 4000 a favore della Regia Accademia petrarchesca in Arezzo ed un contributo di L. 7000 a favore della Cattedra petrarchesca.

Art. 4.

Nel caso di trasformazione o di sua eventuale fusione con altro Ente, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali dovrà mantenere o fare assumere gli oneri, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al nuovo Ente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 910.

Obbligo della denuncia, da parte delle ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, dei combustibili solidi e liquidi da esse detenuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Ministero dell'interno: Cambiamento di cognome . . Pag. 2806
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2808
Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita. Pag. 2810
Ministero delle corporazioni: Prezzi del fieno . . . Pag. 2813
Ministero della marina: Radiazione di navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato . . . . . Pag. 2814
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione Pag. 2814
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo) . . . . . Pag. 2814

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno . . . . . Pag. 2815
Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Villa San Giovanni . . . . . Pag. 2815
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Piazza Armerina . . . . . Pag. 2816
Ministero della guerra:
Proroga del concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare . . . . . Pag. 2816
Proroga del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio . . . . . Pag. 2816

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 908.

Convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222, e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222 e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

Devoluzione del patrimonio del Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo è soppresso ed il suo patrimonio è devoluto all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali il quale, come Ente successore, subentra in tutti i diritti ed assume tutte le obbligazioni del cessato Conservatorio.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali adibirà l'edificio in cui ha sede attualmente il Conservatorio a collegio femminile, presso il quale saranno tenuti a disposizione delle famiglie residenti in Arezzo o in provincia di Arezzo fino a venti posti, con una retta di favore pari al prezzo di costo del mantenimento nel collegio.

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali corrisponderà annualmente un contributo di L. 4000 a favore della Regia Accademia petrarchesca in Arezzo ed un contributo di L. 7000 a favore della Cattedra petrarchesca.

Art. 4.

Nel caso di trasformazione o di sua eventuale fusione con altro Ente, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali dovrà mantenere o fare assumere gli oneri, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al nuovo Ente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 910.

Obbligo della denuncia, da parte delle ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, dei combustibili solidi e liquidi da esse detenuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

È fatto obbligo a tutte le ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, le quali detengano, per i bisogni dei propri stabilimenti ed impianti, combustibili solidi o liquidi di qualsiasi specie, di farne denuncia alle date e con le modalità previste dalla presente legge.

Nelle denunce devono essere indicate la quantità e la specie dei prodotti denunciati, e i nomi dei fornitori.

Art. 2.

La prima denuncia deve essere fatta entro il 7 luglio 1940-XVIII e deve riferirsi ai combustibili posseduti al 30 giugno 1940-XVIII.

Successivamente le denunce devono essere fatte entro i primi sette giorni di ciascun mese e devono riferirsi ai combustibili posseduti alla fine del mese precedente.

Esse devono essere presentate ai Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento, il deposito o comunque il locale in cui trovasi la merce.

Art. 3.

Chiunque violi le precedenti disposizioni, presentando denunce mendaci o incomplete, o omettendo le denunce, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Ove si tratti di piccole quantità di prodotti, la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore di essi, e, in ogni caso, non inferiore a L. 500.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 911.
Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2.

A favore dello stesso Istituto sarà stanziata nello stato di previsione, di cui all'articolo precedente, la somma di lire 500.000 per provvedere alle esigenze dell'esercizio 1939-XVII-1940-XVIII.

Art. 3.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 912.
Riduzione in forma italiana delle denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront in provincia di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di ridurre in forma italiana le denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront in provincia di Cuneo;

Vedute le deliberazioni dei podestà di Sanfront e Salmour, rispettivamente in data 23 e 26 marzo 1940-XVIII, nonchè quella del podestà in Sampèyre in data 25 aprile successivo;

Sentito il Rettorato della provincia di Cuneo in adunanza del 18 maggio 1940-XVIII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront, in provincia di Cuneo, sono rispettivamente modificate in « Salmore », « Sampeire » e « Sanfronte ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

Art. 1.

È fatto obbligo a tutte le ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, le quali detengano, per i bisogni dei propri stabilimenti ed impianti, combustibili solidi o liquidi di qualsiasi specie, di farne denuncia alle date e con le modalità previste dalla presente legge.

Nelle denunce devono essere indicate la quantità e la specie dei prodotti denunciati, e i nomi dei fornitori.

Art. 2.

La prima denuncia deve essere fatta entro il 7 luglio 1940-XVIII e deve riferirsi ai combustibili posseduti al 30 giugno 1940-XVIII.

Successivamente le denunce devono essere fatte entro i primi sette giorni di ciascun mese e devono riferirsi ai combustibili posseduti alla fine del mese precedente.

Esse devono essere presentate ai Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento, il deposito o comunque il locale in cui trovasi la merce.

Art. 3.

Chiunque violi le precedenti disposizioni, presentando denunce mendaci o incomplete, o omettendo le denunce, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Ove si tratti di piccole quantità di prodotti, la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore di essi, e, in ogni caso, non inferiore a L. 500.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 911.

Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1940-XVIII - 1941-XIX verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze la somma di L. 2.100.000 da corrispondere all'Istituto nazionale di cultura fascista.

Art. 2.

A favore dello stesso Istituto sarà stanziata nello stato di previsione, di cui all'articolo precedente, la somma di lire 500.000 per provvedere alle esigenze dell'esercizio 1939-XVII-1940-XVIII.

Art. 3.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 912.

Riduzione in forma italiana delle denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront in provincia di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di ridurre in forma italiana le denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront in provincia di Cuneo;

Vedute le deliberazioni dei podestà di Sanfront e Salmour, rispettivamente in data 23 e 30 marzo 1940-XVIII, nonchè quella del podestà in Sampèyre in data 25 aprile successivo;

Sentito il Rettorato della provincia di Cuneo in adunanza del 18 maggio 1940-XVIII;

Veduto l'art. 206 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront, in provincia di Cuneo, sono rispettivamente modificate in « Salmore », « Sampeire » e « Sanfronte ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 120. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 913.

Richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato dal R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Vista la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 25 agosto 1939-XVII relativo all'aumento del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari di truppa richiamati alle armi;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato residenti nel Regno, appartenenti ad aliquote di classi, armi, specialità e servizi che d'ordine Nostro saranno stabiliti dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 2.

I militari da richiamare a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale sulla quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata, che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, *foglio* 121. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII, n. 914.

Istituzione di nuovi foglietti bollati per licenze di porto di fucile anche per uso di caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Visto l'art. 90, lettera *b*), del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, col quale sono state apportate variazioni alle tasse di concessione governativa, riguardanti le licenze di porto di fucile anche per uso di caccia;

Ritenuta perciò la necessità di istituire, per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per porto di fucile anche per uso di caccia, nuovi foglietti bollati, sia a tassa normale, sia a tassa ridotta, in sostituzione di quelli esistenti e di cui agli articoli 12 e 14 del suddetto R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, sono istituiti nuovi foglietti da L. 79 per fucile a non più di due colpi, e da L. 206 per fucile a più di due colpi.

Art. 2.

I nuovi foglietti per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia sono stampati con le stesse modalità di quelli, di cui all'art. 12 del surriferito R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, con la sola variazione del valore del foglietto in L. 79 per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a non più di due colpi, ed in L. 206 per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a più di due colpi.

La stampa tipografica dei nuovi foglietti per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è in:

color nero per fucile a non più di due colpi;

color giallo per fucile a più di due colpi.

Art. 3.

In sostituzione dei foglietti bollati, di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, sono istituiti nuovi foglietti per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a non più di due colpi, a tassa ridotta da L. 59 a favore degli iscritti ai Gruppi universitari fascisti ed alla Gioventù italiana del Littorio.

Art. 4.

I nuovi foglietti di licenza a tassa ridotta del porto di fucile anche per uso di caccia a non più di due colpi a favore degli iscritti ai Gruppi universitari fascisti ed alla Gioventù italiana del Littorio sono stampati tipograficamente in inchiostro di color nero su carta verde con le stesse modalità stabilite all'art. 14 del surriferito R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, con le variazioni di cui appresso:

a) nella facciata anteriore (recto) del foglietto alle parole: « Organizzazioni giovanili del Regime sezione di . . . . . tassa ridotta - legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1185, sono sostituite le seguenti parole: « Gruppi universitari fascisti » o, « Gioventù italiana del Littorio » tassa ridotta - art. 90, lettera *b*), del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016 »;

b) alla voce del bollo di L. 55 va sostituita quella di L. 59;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato dal R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Vista la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 25 agosto 1939-XVII relativo all'aumento del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari di truppa richiamati alle armi;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato residenti nel Regno, appartenenti ad aliquote di classi, armi, specialità e servizi che d'ordine Nostro saranno stabiliti dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 2.

I militari da richiamare a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale sulla quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata, che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, *foglio* 121. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII, n. 914.

Istituzione di nuovi foglietti bollati per licenze di porto di fucile anche per uso di caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, con il quale per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, vennero istituiti nuovi foglietti bollati;

approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, con quale sono state apportate variazioni alle tasse di concessione governativa, riguardanti le licenze di porto di fucile anche per uso di caccia;

Ritenuta perciò la necessità di istituire, per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per porto di fucile anche per uso di caccia, nuovi foglietti bollati, sia a tassa normale, sia a tassa ridotta, in sostituzione di quelli esistenti e di cui agli articoli 12 e 14 del suddetto R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, sono istituiti nuovi foglietti da L. 79 per fucile a non più di due colpi, e da L. 206 per fucile a più di due colpi.

Art. 2.

I nuovi foglietti per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia sono stampati con le stesse modalità di quelli, di cui all'art. 12 del surriferito R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, con la sola variazione del valore del foglietto in L. 79 per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a non più di due colpi, ed in L. 206 per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a più di due colpi.

La stampa tipografica dei nuovi foglietti per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è in:

color nero per fucile a non più di due colpi;

color giallo per fucile a più di due colpi.

Art. 3.

In sostituzione dei foglietti bollati, di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, sono istituiti nuovi foglietti per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a non più di due colpi, a tassa ridotta da L. 59 a favore degli iscritti ai Gruppi universitari fascisti ed alla Gioventù italiana del Littorio.

Art. 4.

I nuovi foglietti di licenza a tassa ridotta del porto di fucile anche per uso di caccia a non più di due colpi a favore degli iscritti ai Gruppi universitari fascisti ed alla Gioventù italiana del Littorio sono stampati tipograficamente in inchiostro di color nero su carta verde con le stesse modalità stabilite all'art. 14 del surriferito R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, con le variazioni di cui appresso:

a) nella facciata anteriore (recto) del foglietto alle parole: « Organizzazioni giovanili del Regime sezione di . . . . . tassa ridotta - legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1185, sono sostituite le seguenti parole: « Gruppi universitari fascisti » o, « Gioventù italiana del Littorio » tassa ridotta - art. 90, lettera *b*), del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016 »;

b) al valore del bollo di L. 55 va sostituito quello di L. 59;

c) a sinistra della leggenda inserita nel 1° talloncino posto in senso verticale a destra della cornice della facciata anteriore, alle parole « Organizzazioni giovanili del Regime » vanno sostituite le leggende: « Gruppi universitari fascisti » o « Gioventù italiana del Littorio ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

I foglietti bollati per licenza di porto di fucile a tassa ridotta da L. 75 per gli iscritti alle Associazioni provinciali cacciatori italiani, di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, sono aboliti.

Art. 6.

La vendita dei nuovi foglietti bollati di cui agli articoli 2 e 4 suddetti incomincerà quando saranno esauriti i foglietti bollati da L. 55, 75, 100 e 125 per licenza di porto di fucile attualmente esistenti presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma, presso i Magazzini del bollo e presso gli Uffici del registro del Regno, che a termini dell'art. 9 del decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII, continueranno ad usarsi, previe le opportune variazioni nelle diciture ed il complemento della tassa mediante visto per bollo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

D. REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 123. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 915.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Prizzi (Palermo).

N. 915. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 20 settembre 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Prizzi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 916.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia dell'Oratorio di Santa Maria ad Nives, in località Castellazzo di Marmirolo (Reggio nell'Emilia).

N. 916. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Reggio nell'Emilia in data 22 luglio 1935-XIII e 22 dicembre 1939-XVIII, relativi alla erezione in parrocchia dell'Oratorio di Santa Maria ad Nives, in località Castellazzo di Marmirolo (Reggio nell'Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 917.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Luca, con sede in Motta d'Affermo (Messina).

N. 917. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 918.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria).

N. 918. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII, n. 919.

Modificazione degli articoli 1, 2, 5, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 18 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125, con il quale è disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo 18 marzo 1939, per la disciplina del contratto di edizione a compartecipazione;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al testo del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato al predetto accordo;

Decreta:

Gli articoli 1, 2, 5, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 18 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125, sono modificati come segue:

I. — Art. 1, 3° comma: alla parola « estende » è sostituita la parola « intende ».

II. — Art. 2, 1° comma: *a*) alla parola « impediscono » è sostituita la parola « impediscano »;

b) dopo le parole « una percentuale del ...% » è aggiunto: « (oppure) ».

III. — Art. 5, 1° comma: alla parola « carattere » è sostituita la parola « caratteri ».

IV. — Art. 8, 5° comma: alle parole « se l'autore » sono sostituite le parole: « se l'editore ».

V. — Art. 10: alla parola « copyringht » è sostituita la parola « copyright ».

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.

Nomina di cinque consiglieri, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

dotte 80 L. 70 per gli associati alle Associazioni provinciali cacciatori italiani, di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto 25 dicembre 1936-XV, n. 2428, sono aboliti.

Art. 6.

La vendita dei nuovi foglietti bollati di cui agli articoli 2 e 4 suddetti incomincerà quando saranno esauriti i foglietti bollati da L. 55, 75, 106 e 126 per licenza di porto di fucile attualmente esistenti presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma, presso i Magazzini del bollo e presso gli Uffici del registro del Regno, che a termini dell'art. 9 del decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII, continueranno ad usarsi, previe le opportune variazioni nelle diciture ed il complemento della tassa mediante visto per bollo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 123. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 915.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Prizzi (Palermo).

N. 915. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 20 settembre 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Prizzi (Palermo).

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 916.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia dell'Oratorio di Santa Maria ad Nives, in località Castellazzo di Marmirolo (Reggio nell'Emilia).

N. 916. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Reggio nell'Emilia in data 22 luglio 1935-XIII e 22 dicembre 1939-XVIII, relativi alla erezione in parrocchia dell'Oratorio di Santa Maria ad Nives, in località Castellazzo di Marmirolo (Reggio nell'Emilia).

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 917.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Luca, con sede in Motta d'Affermo (Messina).

N. 917. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Luca, con sede in Motta d'Affermo (Messina).

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

N. 918. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria).

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII, n. 919.

Modificazione degli articoli 1, 2, 5, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 18 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125, con il quale è disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo 18 marzo 1939, per la disciplina del contratto di edizione a compartecipazione;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al testo del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato al predetto accordo;

Decreta:

Gli articoli 1, 2, 5, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 18 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125, sono modificati come segue:

I. — Art. 1, 3° comma: alla parola « estende » è sostituita la parola « intende ».

II. — Art. 2, 1° comma: *a*) alla parola « impediscono » è sostituita la parola « impediscano »;

b) dopo le parole « una percentuale del ...% » è aggiunto: « (oppure) ».

III. — Art. 5, 1° comma: alla parola « carattere » è sostituita la parola « caratteri ».

IV. — Art. 8, 5° comma: alle parole « se l'autore » sono sostituite le parole: « se l'editore ».

V. — Art. 10: alla parola « copyringht » è sostituita la parola « copyright ».

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.

Nomina di cinque consiglieri, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Veduti gli articoli 22 e 30 dello statuto dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, approvato con R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 957;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del sopra citato Regio decreto-legge;

Decreta:

Il Senatore del Regno cav. di gr. cr. generale Giulio Iiganni e i Consiglieri nazionali cav. di gr. cr. Pietro Capoferri, cav. di gr. cr. avv. Giovanni Cao conte di San Marco, gr. uff. dott. ing. Pietro Terenzio Chiesa e gr. uff. dott. ingegnere Giuseppe Mazzini sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1940-41 e 1941-42.

I signori comm. dott. Pietro Ballanti e comm. dott. Giovanni Girardi sono nominati sindaci effettivi, e i signori commendatore rag. Alfredo Gandini e cav. dott. Roberto Sica sindaci supplenti dell'Istituto predetto, per gli esercizi 1940-41, 1941-42 e 1942-43.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1940-XVIII.

Estensione della indennità di cointeressenza al dirigente e al capiturno della stazione radiotelegrafica di Nodica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1946;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1927-V;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1937-XVI, al registro n. 6, Uff. riscontro poste, foglio 230;

Considerata la necessità di concedere al dirigente e al capiturno della stazione radioelettrica di Nodica un compenso giornaliero in dipendenza della particolare natura del servizio radiomarittimo svolto dalla stazione stessa;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Al dirigente della stazione radioelettrica di Nodica spetta un compenso di L. 3 per ogni orario giornaliero ordinario di servizio.

Al predetto dirigente incombe la responsabilità generale del servizio e l'obbligo di curare in modo particolare la scelta delle onde più adatte per i vari collegamenti radioelettrici e la migliore utilizzazione degli apparati trasmittenti.

Art. 2.

Al capiturno della stazione radioelettrica di Nodica spetta un compenso di L. 2,50 per ogni orario giornaliero ordinario di servizio.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli farà carico al cap. 61/1 del bilancio passivo dell'Amministrazione postale e telegrafica per il corrente esercizio e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1940-XVIII

(2688) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1940-XVIII.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, numero 780;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940, quali sindaci effettivi, i signori:

Gr. uff. rag. Romolo Giandolini, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Manrico Bettazzi, primo referendario della Corte dei conti;

Cav. uff. dott. Antonio Foglietti, capo dell'Ufficio statistico del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma;

e quali sindaci supplenti i signori:

Cav. dott. Teseo Valbonesi, primo segretario della Ragioneria generale dello Stato;

Dott. Giuseppe Gallo, primo segretario presso il Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Ritenuto che occorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del sopra citato Regio decreto-legge;

Decreta:

Il Senatore del Regno cav. di gr. cr. generale Giulio Ingianni e i Consiglieri nazionali cav. di gr. cr. Pietro Caporferri, cav. di gr. cr. avv. Giovanni Cao conte di San Marco, gr. uff. dott. ing. Pietro Terenzio Chiesa e gr. uff. dott. ingegnere Giuseppe Mazzini sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1940-41 e 1941-42.

I signori comm. dott. Pietro Ballanti e comm. dott. Giovanni Girardi sono nominati sindaci effettivi, e i signori commendatore rag. Alfredo Gandini e cav. dott. Roberto Sica sindaci supplenti dell'Istituto predetto, per gli esercizi 1940-41, 1941-42 e 1942-43.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1940-XVIII.

Estensione della indennità di cointeressenza al dirigente e al capiturno della stazione radiotelegrafica di Nodica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1946;
Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1927-V;
Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1937-XVI, al registro n. 6, Uff. riscontro poste, foglio 230;
Considerata la necessità di concedere al dirigente e al capiturno della stazione radioelettrica di Nodica un compenso giornaliero in dipendenza della particolare natura del servizio radiomarittimo svolto dalla stazione stessa;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Al dirigente della stazione radioelettrica di Nodica spetta un compenso di L. 3 per ogni orario giornaliero ordinario di servizio.

Al predetto dirigente incombe la responsabilità generale del servizio e l'obbligo di curare in modo particolare la scelta delle onde più adatte per i vari collegamenti radioelettrici e la migliore utilizzazione degli apparati trasmittenti.

Art. 2.

Al capiturno della stazione radioelettrica di Nodica spetta un compenso di L. 2,50 per ogni orario giornaliero ordinario di servizio.

Al capiturno incombe l'obbligo di controllare in modo particolare la efficienza dei collegamenti radioelettrici e di adottare prontamente i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti che avessero a ridurre tale efficienza nonchè gli obblighi derivanti dalle disposizioni interne di servizio.

Gli assegni di cui ai precedenti articoli farà carico al cap. 61 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione postale e telegrafica per il corrente esercizio e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1940-XVIII

(2688) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1940-XVIII.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, numero 780;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940, quali sindaci effettivi, i signori:

Gr. uff. rag. Romolo Giandolini, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Manrico Bertazzi, primo referendario della Corte dei conti;

Cav. uff. dott. Antonio Foglietti, capo dell'Ufficio statistico del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma;

e quali sindaci supplenti i signori:

Cav. dott. Teseo Valbonesi, primo segretario della Ragioneria generale dello Stato;

Dott. Giuseppe Gallo, primo segretario presso il Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;
Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo a ciascun detentore di bestiame bovino di tenere vincolata fino al termine del 30 giugno 1941-XIX, una quota del 30 % del peso vivo del bestiame posseduto superiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

ai kg. 180 per capo, per soddisfare al fabbisogno alimentare delle Forze armate e della popolazione civile.

E consentito di procedere ad acquisti od a vendite di singoli capi eccedenti la detta quota.

L'entità della quota vincolata è commisurata alla quantità di bestiame esistente presso i singoli detentori e risultante dagli accertamenti di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Entro il limite della quota di cui al precedente articolo, i detentori di bestiame sono tenuti a conferire obbligatoriamente il bestiame stesso all'Ente raccoglitore per la vendita nei luoghi, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Il Settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura è delegato ad attuare le disposizioni dei due precedenti articoli.

Il Settore, a mezzo delle dipendenti Sezioni provinciali, provvede ad intimare ai detentori di bestiame il vincolo di cui all'art. 1 e ad eseguire i necessari controlli.

Il Settore notifica le intimazioni per la presentazione del bestiame; esegue la raccolta ed il ritiro del medesimo e lo vende per conto dei rispettivi detentori. Esso dispone per il pagamento, entro il termine di otto giorni dal ritiro, degli importi delle vendite e provvede per la consegna agli acquirenti del bestiame venduto.

Gli eventuali diritti dei terzi sul bestiame conferito devono essere notificati alla Sezione provinciale del Settore della zootecnia.

Art. 4.

Chiunque intenda destinare alla macellazione bestiame bovino di peso vivo superiore a kg. 180 per capo deve darne comunicazione alla Sezione della zootecnia della C.P.P.A. della provincia in cui risiede.

La Sezione provvede al ritiro del bestiame stesso ed alla vendita per conto del detentore con le modalità indicate nel presente provvedimento.

Art. 5.

Per ogni capo bovino o gruppo di capi comunque conferito al Settore per la macellazione, il Settore stesso, e per esso le Sezioni provinciali, rilasciano apposito bollettino agli interessati.

L'acquirente deve presentare il bollettino al direttore del macello comunale il quale esegue il controllo circa la rispondenza quantitativa e qualitativa del materiale presentato.

Nessun bovino può essere mattato senza il bollettino di cui sopra.

Il bollettino, provvisto del bollo e del visto del direttore del macello, deve essere restituito, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione, alla Sezione provinciale della zootecnia della rispettiva provincia.

Il direttore del macello può, in ogni caso, disporre le mattazioni di urgenza che si rendessero necessarie in dipendenza di malattie o di infortuni. In tal caso le carni, qualora siano commestibili, saranno vendute a norma delle vigenti disposizioni ed il ricavato, epurato dalle spese, sarà versato al Settore della zootecnia. Il direttore del macello che ha

Art. 6.

Il Settore della zootecnia è tenuto ad accertare la consistenza del bestiame bovino presso i singoli detentori, le sue successive variazioni, raccogliendo i dati relativi.

Al Settore stesso può essere affidato il compito della raccolta e del controllo delle denuncie obbligatorie del bestiame bovino, eventualmente ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti delegatigli, dal Settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per l'applicazione del decreto stesso, costituiscono violazione alle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2689)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti l'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;
Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

Ai detentori di fieno, che hanno quantitativi di tale prodotto destinato alla vendita, è fatto obbligo di farne denuncia al Reparto approvvigionamenti della Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia ove si trova la merce, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, specificando con tutta esattezza la qualità, la quantità in quintali, il comune e la località di deposito. Anche i quantitativi che si rendessero successivamente disponibili, per nuova produzione o per qualsiasi altro motivo, sono soggetti a denuncia entro 10 giorni dal momento dell'accertata disponibilità.

L'obbligo di cui sopra sussiste anche per la paglia di grano e di avena limitatamente alla Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia.

Anche i contratti di fornitura di paglia e di fieno, regolarmente stipulati in data anteriore a quella del presente provvedimento, dovranno formare oggetto di denuncia da parte della ditta acquirente al Reparto approvvigionamenti della provincia ove trovasi la merce.

Il Reparto approvvigionamenti, in base a disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a che i foraggi e la paglia denunciati restino in tutto o in parte precettati per i bisogni delle Forze armate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

è consentito di procedere ad acquisti od a vendite di singoli capi eccedenti la detta quota.

L'entità della quota vincolata è commisurata alla quantità di bestiame esistente presso i singoli detentori e risultante dagli accertamenti di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Entro il limite della quota di cui al precedente articolo, i detentori di bestiame sono tenuti a conferire obbligatoriamente il bestiame stesso all'Ente raccoglitore per la vendita nei luoghi, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Il Settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura è delegato ad attuare le disposizioni dei due precedenti articoli.

Il Settore, a mezzo delle dipendenti Sezioni provinciali, provvede ad intimare ai detentori di bestiame il vincolo di cui all'art. 1 e ad eseguire i necessari controlli.

Il Settore notifica le intimazioni per la presentazione del bestiame; esegue la raccolta ed il ritiro del medesimo e lo vende per conto dei rispettivi detentori. Esso dispone per il pagamento, entro il termine di otto giorni dal ritiro, degli importi delle vendite e provvede per la consegna agli acquirenti del bestiame venduto.

Gli eventuali diritti dei terzi sul bestiame conferito devono essere notificati alla Sezione provinciale del Settore della zootecnia.

Art. 4.

Chiunque intenda destinare alla macellazione bestiame bovino di peso vivo superiore a kg. 180 per capo deve darne comunicazione alla Sezione della zootecnia della C.P.P.A. della provincia in cui risiede.

La Sezione provvede al ritiro del bestiame stesso ed alla vendita per conto del detentore con le modalità indicate nel presente provvedimento.

Art. 5.

Per ogni capo bovino o gruppo di capi comunque conferito al Settore per la macellazione, il Settore stesso, e per esso le Sezioni provinciali, rilasciano apposito bollettino agli interessati.

L'acquirente deve presentare il bollettino al direttore del macello comunale il quale esegue il controllo circa la rispondenza quantitativa e qualitativa del materiale presentato.

Nessun bovino può essere mattato senza il bollettino di cui sopra.

Il bollettino, provvisto del bollo e del visto del direttore del macello, deve essere restituito, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione, alla Sezione provinciale della zootecnia della rispettiva provincia.

Il direttore del macello può, in ogni caso, disporre le mattazioni di urgenza che si rendessero necessarie in dipendenza di malattie o di infortuni. In tal caso le carni, qualora siano commestibili, saranno vendute a norma delle vigenti disposizioni ed il ricavato, epurato dalle spese, sarà versato al Settore della zootecnia. Il direttore del macello che ha autorizzato la mattazione deve darne immediata comunicazione alla Sezione provinciale della zootecnia con tutte le necessarie indicazioni circa il soggetto macellato. Per tali carni sarà pagato ai produttori un prezzo di conguaglio secondo norme di massima da stabilire dal Settore della zootecnia.

Il Settore della zootecnia è tenuto ad accertare la consistenza del bestiame bovino presso i singoli detentori, le sue successive variazioni, raccogliendo i dati relativi.

Al Settore stesso può essere affidato il compito della raccolta e del controllo delle denuncie obbligatorie del bestiame bovino, eventualmente ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti delegatigli, dal Settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per l'applicazione del decreto stesso, costituiscono violazione alle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2689)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti l'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;
Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

Ai detentori di fieno, che hanno quantitativi di tale prodotto destinato alla vendita, è fatto obbligo di farne denuncia al Reparto approvvigionamenti della Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia ove si trova la merce, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, specificando con tutta esattezza la qualità, la quantità in quintali, il comune e la località di deposito. Anche i quantitativi che si rendessero successivamente disponibili, per nuova produzione o per qualsiasi altro motivo, sono soggetti a denuncia entro 10 giorni dal momento dell'accertata disponibilità.

L'obbligo di cui sopra sussiste anche per la paglia di grano e di avena limitatamente alla Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia.

Anche i contratti di fornitura di paglia e di fieno, regolarmente stipulati in data anteriore a quella del presente provvedimento, dovranno formare oggetto di denuncia da parte della ditta acquirente al Reparto approvvigionamenti della provincia ove trovasi la merce.

Il Reparto approvvigionamenti, in base a disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a che i foraggi e la paglia denunciati restino in tutto o in parte precettati per i bisogni delle Forze armate.

Art. 2.

Non sono soggetti alla particolare disciplina disposta dal precedente articolo i rapporti di compravendita fra aziende agrarie e zootecniche per sopperire ai normali bisogni delle aziende stesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Reparto approvvigionamenti della rispettiva provincia la facoltà di autorizzare i produttori e le ditte che gestiscono esercizi di rivendita a continuare la loro abituale attività per sopperire alle necessità del bestiame delle sole aziende locali sprovviste di foraggio. A tale fine gli interessati dovranno fare al Reparto approvvigionamenti della propria provincia richiesta di autorizzazione.

Art. 3.

In base alle disposizioni che saranno a suo tempo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i prefetti con proprio decreto stabiliranno l'obbligo della denuncia da parte di tutti i detentori dei quantitativi di fieno e di paglia rispettivamente posseduti.

Con lo stesso decreto prefettizio potrà essere stabilito che tali prodotti denunciati siano in tutto o in parte vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che i medesimi siano successivamente precettati per i bisogni delle Forze armate.

Art. 4.

Le ditte industriali produttrici dei mangimi di cui all'allegato elenco debbono mettere tutta la loro produzione a disposizione dell'Ufficio mangimi della Confederazione degli Industriali. Tale Ufficio mangimi e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, per i mangimi di sua competenza, sono tenuti a porre a disposizione del Settore della zootecnia tutti i prodotti; il Settore a sua volta è tenuto ad eseguire le disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste circa i prodotti da consegnare per i bisogni delle Forze armate, dando a tali consegne la precedenza su qualsiasi altra assegnazione.

Art. 5.

Al ritiro dei foraggi, paglia ed altri mangimi da destinare agli organi dell'Amministrazione militare sono delegati i Settori della zootecnica e della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, che ne cureranno l'attuazione in base alle norme ed alle istruzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si varrà, per l'azione di controllo e di vigilanza, dei Reparti approvvigionamenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 6.

Le infrazioni alle norme del presente decreto ed a quelle che potranno essere successivamente emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del decreto stesso sono punite ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2099.

Le norme del presente decreto entrano in vigore dalla data del decreto stesso, salvo per quanto concerne le attività previste al secondo comma dell'art. 2, le quali potranno conti-

Elenco mangimi di cui all'art. 4

Mangimi composti per equini
Mangimi composti per bovini
Mangimi composti per suini
Cruscami di frumento
Cruschello di frumento
Cruscami di granoturco
Radichetta di orzo secca
Scarti e mezze grane di orzo
Trebbie di malto secche
Panelli di semi di arachide
Panelli di semi di cocco
Panelli di semi di colza
Panelli di semi di navone
Panelli di semi di ravizzone
Panelli di semi di cotone
Panelli di semi di girasole
Panelli di semi di lino
Panelli di semi di pomodoro
Panelli di semi di sesamo
Panelli di semi di soja
Panelli di semi di zucca
Panelli di semi di canapa
Panelli di germe di granone
Panelli di farina di sansa e-sgusciata.
Panelli di altri semi
Farina di crisalidi sgrassata
Farine animali di carne
Farine animali di pesce
Pula di riso.
Farinaccio di riso
Grana verde
Risina
Polpe secche
Foraggi melassati
Fettucce integrali essiccate
Melasso di barbabietole
Miscela salina A. M.
Miscela proteico salina A. M.

Il Ministro: TASSINARI

(2690)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento del carattere ufficiale, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e di altre località dei territori annessi al Regno con le leggi 25 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Ritenuta la necessità di stabilire, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, la lezione ufficiale dei toponimi non compresi negli elenchi pubblicati col surriferito Regio decreto o determinati con successivi provvedimenti;

Veduta la terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige », pubblicata nell'anno 1935-XIII dalla Reale Società Geografica Italiana;

Decreta:

Agli effetti del R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, ferme restando le denominazioni dei Comuni, delle loro frazioni e di altre località, comprese negli elenchi pubblicati col decreto medesimo o determinate con successivi provvedimenti, è riconosciuto carattere ufficiale, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige » pubblicata nell'anno 1935-XIII dalla Reale Società Geografica Italiana.

I Prefetti delle provincie di Bolzano e di Trento sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

...presentata domanda di autorizzazione.

Art. 3.

In base alle disposizioni che saranno a suo tempo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i prefetti con proprio decreto stabiliranno l'obbligo della denuncia da parte di tutti i detentori dei quantitativi di fieno e di paglia rispettivamente posseduti.

Con lo stesso decreto prefettizio potrà essere stabilito che tali prodotti denunciati siano in tutto o in parte vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che i medesimi siano successivamente precettati per i bisogni delle Forze armate.

Art. 4.

Le ditte industriali produttrici dei mangimi di cui all'allegato elenco debbono mettere tutta la loro produzione a disposizione dell'Ufficio mangimi della Confederazione degli industriali. Tale Ufficio mangimi e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, per i mangimi di sua competenza, sono tenuti a porre a disposizione del Settore della zootecnia tutti i prodotti; il Settore a sua volta è tenuto ad eseguire le disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste circa i prodotti da consegnare per i bisogni delle Forze armate, dando a tali consegne la precedenza su qualsiasi altra assegnazione.

Art. 5.

Al ritiro dei foraggi, paglia ed altri mangimi da destinare agli organi dell'Amministrazione militare sono delegati i Settori della zootecnica e della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, che ne cureranno l'attuazione in base alle norme ed alle istruzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si varrà, per l'azione di controllo e di vigilanza, dei Reparti approvvigionamenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 6.

Le infrazioni alle norme del presente decreto ed a quelle che potranno essere successivamente emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del decreto stesso sono punite ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Le norme del presente decreto entrano in vigore dalla data del decreto stesso, salvo per quanto concerne le attività previste al secondo comma dell'art. 2, le quali potranno continuare ad essere liberamente esercitate per il periodo di giorni 30 dalla data del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2686)

Granoturco
Radichette di orzo secche
Scarti e mezze grane di orzo
Trebbie di malto secche
Panelli di semi di arachide
Panelli di semi di cocco
Panelli di semi di colza
Panelli di semi di navone
Panelli di semi di ravizzone
Panelli di semi di cotone
Panelli di semi di girasole
Panelli di semi di lino
Panelli di semi di pomodoro
Panelli di semi di sesamo
Panelli di semi di soja
Panelli di altri semi
Farina di crisalidi sgrassata
Farine animali di carne
Farine animali di pesce
Pula di riso
Farinaccio di riso
Grana verde
Risina
Polpe secche
Foraggi melassati
Pellicce integrali essiccate
Melasso di barbabietola
Miscela salina A. M.
Miscela proteico salina A. M.

Il Ministro: TASSINARI

(2690)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento del carattere ufficiale, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e di altre località dei territori annessi al Regno con le leggi 25 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Ritenuta la necessità di stabilire, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, la lezione ufficiale dei toponimi non compresi negli elenchi pubblicati col surriferito Regio decreto o determinati con successivi provvedimenti;

Veduta la terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige », pubblicata nell'anno 1935-XIII dalla Reale Società Geografica Italiana;

Decreta:

Agli effetti del R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, ferme restando le denominazioni dei Comuni, delle loro frazioni e di altre località, comprese negli elenchi pubblicati col decreto medesimo o determinate con successivi provvedimenti, è riconosciuto carattere ufficiale, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige » pubblicata nell'anno 1935-XIII dalla Reale Società Geografica Italiana.

I Prefetti delle provincie di Bolzano e di Trento sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2686)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo cologne se di Cologna Veneta e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Verona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 139, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, col quale il Consorzio agrario cooperativo di Verona, già ente morale veniva riconosciuto « Consorzio agrario provinciale della provincia di Verona »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo cologne se di Cologna Veneta è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Verona.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Verona.

In caso di divergenza circa l'accertamento predetto, deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Verona il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Verona nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Verona è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffi*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 3711 del 25 giugno 1940-XVIII, il sig. Pontecorvo Aldo di Giacomo e di Feliciani Felicia, nato a Roma il 1° ottobre 1895, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Pontecorvo » con quello materno di « Feliciani », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Della Seta Bianca fu Gabriele e fu Adele Pontecorvo, nata a Roma il 29 giugno 1897, e alla figlia Pontecorvo Gianna di Aldo e di Della Seta Bianca, nata a Roma il 21 aprile 1921.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1940-XVIII - N. 161

		Cambio di Clearing	Cambio effettivo
		—	—
Stati Uniti America (Dollaro)		—	19,80
Inghilterra (Sterlina)		—	—
Francia (Franco)		—	—
Svizzera (Franco)		447,43	450,25
Argentina (Peso carta)		—	4,35
Belgio (Belgas)		—	—
Boemia-Moravia (Corona)		65,79	—
Bulgaria (Leva)		23,58	—
Canadà (Dollaro)		—	—
Danimarca (Corona)		3,83	—
Egitto (Lira egiziana)		—	—
Estonia (Corona)		6,607	—
Finlandia (Marka)		39,84	—
Germania (Reichmark)		7,6336	7,80
Grecia (Dracma)		14,31	—
Islanda (Corona)		—	—
Jugoslavia (Dinaro)		43,70	45,63
Lettonia (Lat)		3,6751	—
Lituania (Litas)		3,3903	—
Norvegia (Corona)		—	—
Olanda (Fiorino)		—	—
Polonia (Zloty)		—	—
Portogallo (Scudo)		—	0,7702
Romania (Leu)	conto globale	13,9431	—
	id. speciale	12,1212	—
	id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)		65,70	—
Spagna (Peseta)		181 —	—
Svezia (Corona)		4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)		15,29	—
Ungheria (Pengo)		3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)			73,925
Id. 3,50 % (1902)			71,775
Id. 3,00 % Lordo			51,05
Id. 5 % (1935)			92,65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

agrario cooperativo cologuese di Cologna Veneta e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Verona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, col quale il Consorzio agrario cooperativo di Verona, già ente morale veniva riconosciuto « Consorzio agrario provinciale della provincia di Verona »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo cologuese di Cologna Veneta è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Verona.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Verona.

In caso di divergenza circa l'accertamento predetto, deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Verona il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Verona nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Verona è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Verona nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2711)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 3711 del 25 giugno 1940-XVIII, il sig. Pontecorvo Aldo di Giacomo e di Felciani Felicita, nato a Roma il 1° ottobre 1895, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Pontecorvo » con quello materno di « Felciani », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Della Seta Bianca fu Gabriele e fu Adele Pontecorvo, nata a Roma il 29 giugno 1897, e alla figlia Pontecorvo Gianna di Aldo e di Della Seta Bianca, nata a Roma il 21 aprile 1921.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1940-XVIII - N. 161

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,89
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450,25
Argentina (Peso carta)	-	4,96
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	6,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,63
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3903	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7792
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,925
Id. 3,50 % (1902)	71,775
Id. 3,00 % Lordo	51,65
Id. 5 % (1935)	92,55
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,90
Id. Id. 5 % (1936)	93,45
Obbligazioni Venezia 3,50 %	93,025
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,775
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	207277 412045	385 — 1333,50	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Boniperti Carolina fu Francesco, dom. a Novara; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.	Come contro; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Rosa-Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.
Id.	242033	164,50	Simonelli *Rinaldo* fu Angelo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gavio Caterina ved. di Simonelli Angelo-Giuseppe, dom. a Castelnuovo Scrivio (Alessandria).	Simonelli *Ferdinando* fu Angelo-Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	70663	24,50	Dino *Antonino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Polito Concetta, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Dino *Antonio* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	39626	35 —	Brezzo *Eulalia* di Faustino, nubile, dom. a Cortazzone (Alessandria).	Brezzo *Lucia-Eulalia* di Faustino, nubile, domiciliato a Cortazzone (Alessandria).
Cons. 3,50 % (1906)	722230	35 —		
Cons. 3,50 %	79146	28 —	*Nervo* Giuseppina nata Rossi, di Francesco, domiciliata in Torino.	*Rossi* Giuseppina di Francesco, moglie di Nervo Pietro, dom. in Torino.
Obb. Ferr. 3 %	472	15 —	Caramora *Renza* del fu Paolo, minorenne amministrato dalla propria madre e tutrice Maria Mancinelli fu Giuseppe, ved. di Paolo Caramora, dom. a Vigevano.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Caterina-Maria* fu Paolo, minorenne, ecc., come contro.
Medit. Serie A.	473	15 —		
Id.	474	15 —		
Id.	475	75 —		
Id.	476	75 —		
P. R. 3,50 %	17779	17,50	Bassetti *Bizziero* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Bizieri* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.
P. Naz. 5 %	15306	5 —		
Id.	15307	5 —		
Id.	15308	5 —		
Id.	15309	5 —		
P. R. 3,50 %	310094	1414 —	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Plini* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Plino* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.
Rendita 5 %	2475	2020 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto.	Come sopra, vincolato d'usufrutto.
Cons. 3,50 %	431379	70 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo-Lazzaro* fu Lazaro, dom. in Né (Genova); vincolato per dote della titolare.	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Lazaro*, ecc., come contro.
Id.	559080	35 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo*, dom. in Lavagna (Genova).	Come sopra.
Id.	472802	129,50	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Cicoletti fu Bartolomeo, ved. Cicoletti Vincenzo, dom. in Pieve Vergante, frazione del comune di Rumianca (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Id.	501253	350 —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. P. 3,50 % (1934)	567277 413045	385 — 1533,50	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Bouiperti Carolina fu Francesco, dom. a Novara; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.	Come contro; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Rosa-Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.
Id.	242033	164,50	Simonelli *Ilinaldo* fu Angelo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gavio Caterina ved. di Simonelli Angelo-Giuseppe, dom. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria).	Simonelli *Ferdinando* fu Angelo-Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	70663	24,50	Dino *Antonino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Polito Concetta, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Dino *Antonio* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	30626	35 —	Brezzo *Eulalia* di Faustino, nubile, dom. a Cortazzone (Alessandria).	Brezzo *Lucia-Eulalia* di Faustino, nubile, domiciliato a Cortazzone (Alessandria).
Cons. 3,50 % (1906)	702230	35 —		
Cons. 3,50 %	70146	28 —	*Nervo* Giuseppina nata Rossi di Francesco, domiciliata in Torino.	*Rossi* Giuseppina di Francesco, moglie di Nervo Pietro, dom. in Torino.
Obb. Ferr. 3 %	472	15 —	Caramora *Renzo* del fu Paolo, minorenne amministrato dalla propria madre e tutrice Maria Mancinelli fu Giuseppe, ved. di Paolo Caramora, dom. a Vigevano.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Caterina-Maria* fu Paolo, minorenne, ecc., come contro.
Mediт. Serie A.	473	15 —		
Id.	474	15 —		
Id.	475	75 —		
Id.	476	75 —		
P. R. 3,50 %	17779	17,50	Bassetti *Ilizziero* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Rizieri* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.
P. Naz. 5 %	15308	5 —		
Id.	15307	5 —		
Id.	15308	5 —		
Id.	15309	5 —		
P. R. 3,50 %	310094	1414 —	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitini* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitino* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.
Rendita 5 %	2475	2020 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto.	Come sopra, vincolato d'usufrutto.
Cons. 3,50 %	431579	70 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo-Lazzaro* fu Lazzaro, dom. in Né (Genova); vincolato per dote della titolare.	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Lazzaro*, ecc., come contro.
Id.	539686	35 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo*, dom. in Lavagna (Genova).	Come sopra.
Id.	472802	129,50	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Cicoletti fu Bartolomeo, ved. Cicoletti Vincenzo, dom. in Pieve Vergante, frazione del comune di Ruminaca (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Id.	501253	350 —		
P. R. 3,50 %	24030	182 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	307034	17,50	Cassinelli *Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.	Cassinelli *Giovanni-Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	113136	233,50	*De Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre De Battista Annabile, ved. *De Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.	*Da Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto patria potestà della madre De Battista Annabile, ved. *Da Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.
Id.	419230	84 —	Rini *Franca* fu Giambattista, minore sotto la patria potestà della madre Di Maria Rosina ved. Rini, dom. a S. Margherita di Bellice (Agrigento).	Rini *Francesca* fu Giambattista, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	157249	7 —	*Fortini* Maria di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Salerno.	*Fortino* Maria di Matteo, minore, ecc., come contro.
Id.	157250	7 —	*Fortini* Gaetanina di Matteo, ecc., come sopra	*Fortino* Gaetanina di Matteo, ecc., come contro.
P. R. 5 % (1935)	154984	100 —	Bassi *Silvio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani	Bassi *Livio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.
Cons. 3,50 % (1902)	350966 41344	840 — 7 —	Fantoni *Anselmina* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.	Fantoni *Giuseppa-Anselmina-Luigia-Marietta* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 %	116890 790801	486,50 52,50	Murpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rossi Antonietta* fu Filippo, dom. a Genova.	Come contro, con l'usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	31042	164,50	Baglietto *Angelo* fu Francesco, moglie di Guelfi Andrea, dom. in Genova.	Baglietto *Benedetta-Rosa-Angiolina-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	130709	52,50	Cajani Franco e Andrea fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Savina* fu Angelo, ved di Cajani, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Citterio *Savina* fu Angelo, ved. Cajani Angelo, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Maria-Savina-Rachele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	832364	875 —	Pol Carlo fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni, ved. Pol *Giuseppe*, dom. ad Ancona	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanno, ved. Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Id.	832365	875 —	Pol Elena fu Luigi, nubile, dom. ad Ancona, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni ved. di Pol *Giuseppe*, domiciliata ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Marica-Cristina fu Giovanni, ved. di Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Rendita 5%	161479	330 —	Zambonin Maria fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Dirce* ved. Zambonin, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Borghetto *Dirce* fu Domenico ved Zambonin, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Ires*, ecc., con usufrutto vit. a favore di Borghetto *Ires*, ecc., come contro.
Id.	161480	320 —	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161481	330 —	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161482	330 —	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.
P. N. 5%	36022	400 —	Marchesi Attilio di Angelo, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Antonietta* fu Angelo, e Marchesi Angelo fu Giosuè, coniugi congiuntamente	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Luigia-Matilde-Antonietta*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

DEBITO	Numero d'iscrizione	della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	113138	283,50	*De Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *De Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.	*Da Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *Da Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.
Id	419239	84 —	Rini *Franca* fu Giambattista, minore sotto la patria potestà della madre Di Maria Rosina ved. Rini, dom. a S. Margherita di Bellice (Agrigento).	Rini *Francesca* fu Giambattista, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	157249	7 —	*Fortini* Maria di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Salerno.	*Fortino* Maria di Matteo, minore, ecc., come contro.
Id.	157250	7 —	*Fortini* Gaetanina di Matteo, ecc., come sopra	*Fortino* Gaetanina di Matteo, ecc., come contro.
P. R. 5 % (1935)	134084	100 —	Bassi *Silvio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani	Bassi *Livio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.
Cons. 3,50 % (1902)	350966 41344	840 — 7 —	Fantoni *Anselmina* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.	Fantoni *Giuseppa-Anselmina-Luigia-Marietta* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 %	116890 790801	490,50 52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo, dom. a Genova.	Come contro, con l'usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	31042	164,50	Baglietto *Angelo* fu Francesco, moglie di Guelfi Andrea, dom. in Genova.	Baglietto *Benedetta-Rosa-Angiolina-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	139709	52,50	Cajani Franco e Andrea fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Savina* fu Angelo, ved. di Cajani, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Citterio *Savina* fu Angelo, ved. Cajani Angelo, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Maria-Savina-Rachele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	852564	875 —	Pol Carlo fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni, ved. Pol *Giuseppe*, dom. ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanno, ved. Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Id.	852565	875 —	Pol Elena fu Luigi, nubile, dom. ad Ancona, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni ved. di Pol *Giuseppe*, domiciliata ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Marica-Cristina fu Giovanni, ved. di Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Rendita 5%	161479	330 —	Zambonin Maria fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Dirce* ved. Zambonin, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Borghetto *Dirce* fu Domenico ved. Zambonin, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Irce*, ecc., con usufrutto vit. a favore di Borghetto *Irce*, ecc., come contro.
Id.	161480	330 —	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161481	330 —	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161482	330 —	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.
P. N. 5%	36022	400 —	Marchesi Attilio di Angelo, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Antonietta* fu Angelo, e Marchesi Angelo fu Giosuè, coniugi congiuntamente	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Luigia-Matilde-Antonietta*, ecc., come contro.
Id.	36023	400 —	Marchesi Luigina di Angelo, moglie di Cordani Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	36024	400 —	Marchesi Angiolina di Angelo, moglie di Cordari Riccardo, dom., in Garlasco (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 3 %	36025	400 —	Marchesi Erminia di Angelo, moglie di Meroni Pietro, dom. in Milano, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36026	400 —	Marchesi Elena di Angelo, nubile, dom. in Mortara (Pavia), con usufrutto come la precedente	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36027	400 —	Marchesi Clementina di Angelo, moglie di Cordani Riccardo, dom. in Garlasco (Pavia), con usufrutto con le precedenti.	Come contro, con usufrutto come le precedenti.
Cons. 3,50 %,	532573	17,50	Clocci *Vincenzo* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).	Clocci *Giuseppe* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).
Red. 3,50 %	328808	157,50	Bruno Edoardo di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Edoardo di *Rolando-Giuseppe*, ecc., moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria).
Id.	328809	157,50	Bruno Giuseppe di *Giuseppe Rolando*, dom. in Asti, con usufrutto come sopra.	Bruno Giuseppe di *Rolando Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328810	157,50	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328811	157,50	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino), con usufrutto come le precedenti.	Bruno Giuseppina di *Rolando Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come le precedenti.
Id.	21123	147 —	Bossolasco *Maddalena* di Carlo, nubile, dom. a Sommano (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Bossolasco Carlo fu Stefano.	Bossolasco *Teresa-Maddalena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	196416 200519	122,50 175 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, ecc., come contro.
Id.	166764	224 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò* fu *Carmelo*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di *Bandello Vito-Nicola* fu *Carmine*, ecc., come contro.
Id.	86388	630 —	*Schiavoni* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	*Schiavone* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, dom. a Taranto, dotale.
Id.	432599	399 —	Spriano Bianca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni, dom. a Somma Lombardo (Varese), con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ecc., con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.
Id.	194672	140 —	Odierna *Quirino*, minore sotto la tutela legale della madre Odierna Giulia fu Raimondo, domiciliata a Casale d'Elsa (Siena).	Odierna *Darid*, minore, ecc., come contro.
Id.	207161	507,50	*Guida Giuseppe* fu Gennaro, dom. a Napoli.	*di Guida* Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie B	1739	1000 — capitale	Bovio *Francesca* fu *Battista*.	Bovio *Rosa-Angela-Francesca* fu *Giovanni-Battista*.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie C	2635	2000 — capitale		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 3 %	38625	400 —	Marchesi Erminia di Angelo, moglie di Meroni Pietro, dom. in Milano, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36626	400 —	Marchesi Elena di Angelo, nubile, dom. in Mortara (Pavia), con usufrutto come la precedente	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36627	400 —	Marchesi Clementina di Angelo, moglie di Cordani Riccardo, dom. in Garlasco (Pavia), con usufrutto con le precedenti.	Come contro, con usufrutto come le precedenti.
Cons. 3,50 %	532373	17,50	Ciocci *Vincenzo* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).	Ciocci *Giuseppe* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).
Red. 3,50 %	328808	157,50	Bruno Edoardo di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Edoardo di *Rolando-Giuseppe*, ecc., moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria).
Id.	328809	157,50	Bruno Giuseppe di *Giuseppe Rolando*, dom. in Asti, con usufrutto come sopra.	Bruno Giuseppe di *Rolando Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328810	157,50	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328811	157,50	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino), con usufrutto come le precedenti.	Bruno Giuseppina di *Rolando Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come le precedenti.
Id.	211231	147 —	Bossolasco *Maddalena* di Carlo, nubile, dom. a Somano (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Bossolasco Carlo fu Stefano.	Bossolasco *Teresa-Maddalena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	196416 200519	122,50 175 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, ecc., come contro.
Id.	106764	224 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò fu Carmelo*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di *Bandello Vito-Nicola* fu *Carmine*, ecc., come contro.
Id.	86588	639 —	*Schiavoni* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	*Schiavone* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, dom. a Taranto, dotale.
Id.	432569	393 —	Spriano Bianca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni, dom. a Somma Lombardo (Varese), con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ecc., con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.
Id.	194672	140 —	Odierna *Quirino*, minore sotto la tutela legale della madre Odierna Giulia fu Raimondo, domiciliata a Castle d'Elsa (Siena).	Odierna *David*, minore, ecc., come contro.
Id.	207161	507,50	*Guida Giuseppe* fu Gennaro, dom. a Napoli.	*di Guida* Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie B	1739	1000 — capitale	Bovio *Francesca* fu *Battista*.	Bovio *Rosa-Angela-Francesca* fu *Giovanni-Battista*.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-25 Serie C	2635	2000 — capitale		
P. N. 4,50 %	8107	4,50	Alloisio *Fortunato* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Camogli (Genova).	Alloisio *Biagio-Fortunato* di Sebastiano, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	282586 474583	1505 — 56 —	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio Camilla* ved. Figliuzzi dom. a Torino.	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio-Matietti Elena-Camilla fu Michele*, ved. Figliuzzi *Adolfo*, dom. a Torino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % Id.	474582 282588	17,50 374,50	Intestata come la preced., con usufr. a favore di *Usseglio Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.	Intestata come la preced., con usufr. a favore di Usseglio-*Mattetti Elena-Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.
Id.	345329	1400 —	Casariego Innocenza fu Domenico moglie di Varvello *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria).	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco, dom. in Grana Monf. (Alessandria).
Cons. 3,50 %	460359 559264	140 — 31,50	Siragusa Giuseppa, fu *Bartolomeo*, moglie di Comella Michele, dom. a Caltavuturo (Palermo). Dotali.	Siragusa Giuseppa fu *Bartolo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	152772	105 —	*Ottolina* Luigi fu Isidoro, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria di Tripi Giuseppe, dom. a Milano.	*Ottolini* Luigi fu Isidoro, ecc., come contro.
Cons. 5 %	247520	50 —	*Della Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delle Piane* Antonietta ved. *Della-Mura*, dom. a Genova.	*Dalla-Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delleplane* Antonietta ved. *Dalla-Mura*, dom. a Genova.
Red. 3,50 %	143533	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	663600 132101	70 — 577,50	Rossi *Ida* fu Cesare, moglie di Giannelli Guglielmo, dom. in Sarzana (Massa) col vincolo dotale.	Rossi *Carolina-Ida* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: PORZIA

(2220)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del fieno

Con disposizione P. 844 del 9 luglio c.a. sono stati stabiliti come appresso i prezzi massimi del fieno:

Fieno maggengo di prato naturale, prima qualità, sciolto, all'azienda, posto su veicolo.

I prezzi massimi che possono essere praticati, nelle varie zone, per quintale, sono i seguenti:

1ª *Zona* (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Como, Milano, Vicenza):

Maggio . .	L. 48 —	Settembre	L. 55 —	Gennaio . .	L. 60 —
Giugno . .	» 50 —	Ottobre . .	» 56 —	Febbraio . .	» 62 —
Luglio . .	» 52 —	Novembre.	» 57 —	Marzo . . .	» 62 —
Agosto . .	» 54 —	Dicembre .	» 58 —	Aprile . . .	» 56 —

2ª *Zona* (Alessandria, Novara, Torino, Vercelli, Aosta, Asti, Cuneo, Sondrio, Varese, Belluno, Pistoia):

Maggio . .	L. 45,60	Settembre .	L. 52,25	Gennaio . .	L. 57 —
Giugno . .	» 47,50	Ottobre .	» 53,20	Febbraio . .	» 58,90
Luglio . .	» 49,40	Novembre	» 54,15	Marzo . . .	» 58,96
Agosto . .	» 51,30	Dicembre .	» 55,10	Aprile . . .	» 54,15

4ª *Zona* (Ferrara, Forlì, Bologna, Firenze, Lucca, L'Aquila, Ascoli Piceno, Macerata):

Maggio . .	L. 40,80	Settembre .	» 46,75	Gennaio . .	L. 51 —
Giugno . .	» 42,50	Ottobre . .	» 47,60	Febbraio . .	» 52,70
Luglio. . .	» 44,20	Novembre.	» 48,75	Marzo . . .	» 52,70
Agosto . .	» 45,90	Dicembre .	» 49,30	Aprile . . .	» 47,60

5ª *Zona* (Rovigo, Ravenna, Apuania, Pisa, Ancona, Pesaro, Perugia, Cagliari, Sassari, Nuoro):

Maggio . .	L. 38,40	Settembre.	L. 44 —	Gennaio . .	L. 48 —
Giugno . .	» 40 —	Ottobre . .	» 44,80	Febbraio . .	» 49,60
Luglio. . .	» 41,60	Novembre.	» 45,60	Marzo . . .	» 49,60
Agosto . .	» 43,20	Dicembre .	» 46,40	Aprile . . .	» 45,80

6ª *Zona* (Venezia, Arezzo, Terni, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo):

Maggio . .	L. 36 —	Settembre .	L. 41,25	Gennaio . .	L. 45 —
Giugno . .	» 37,50	Ottobre . .	» 42 —	Febbraio . .	» 46,50
Luglio . .	» 39 —	Novembre.	» 42,75	Marzo . . .	» 46,50
Agosto . .	» 40,50	Dicembre .	» 43,50	Aprile . . .	» 42 —

7ª *Zona* (Treviso, Udine, Trieste, Gorizia, Grosseto, Livorno, [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

1	2	3	4	5
Red. 3,50 % Id.	474582 282588	17,50 374,50	Intestata come la preced., con usufr. a favore di *Usseglio Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.	Intestata come la preced., con usufr. a favore di Usseglio-*Mattetti Elena-Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.
Id.	345320	1400 —	Casariego Innocenza fu Domenico moglie di Varvello *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria).	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco, dom. in Grana Monf. (Alessandria)
Cons. 3,50 %	460359 559284	140 — 31,50	Siragusa Giuseppa, fu *Bartolomeo*, moglie di Comella Michele, dom. a Caltavuturo (Palermo). Dotali.	Siragusa Giuseppa fu *Bartolo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	152772	105 —	*Ottolina* Luigi fu Isidoro, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria di Tripi Giuseppe, dom. a Milano.	*Ottolini* Luigi fu Isidoro, ecc., come contro.
Cons. 5 %	247520	50 —	*Della Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delle Piane* Antonietta ved. *Della-Mura*, dom. a Genova.	*Dalla-Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Dellepiane* Antonietta ved. *Dalla-Mura*, dom. a Genova.
Red. 3,50 %	143833	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	603600 132101	70 — 577,50	Rossi *Ida* fu Cesare, moglie di Giannelli Guglielmo, dom. in Serrana (Massa) col vincolo dotale.	Rossi *Carolina-Ida* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: Polenza

(2220)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del fieno

Con disposizione P. 844 del 9 luglio c.a. sono stati stabiliti come appresso i prezzi massimi del fieno:

Fieno maggengo di prato naturale, prima qualità, sciolto, all'azienda, posto su veicolo.

I prezzi massimi che possono essere praticati, nelle varie zone, per quintale, sono i seguenti:

1ª *Zona* (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Como, Milano, Vicenza):

Maggio . .	L. 48 —	Settembre	L. 55 —	Gennaio . .	L. 60 —
Giugno . .	» 50 —	Ottobre . .	» 56 —	Febbraio . .	» 62 —
Luglio . .	» 52 —	Novembre.	» 57 —	Marzo . . .	» 62 —
Agosto . .	» 54 —	Dicembre .	» 58 —	Aprile . . .	» 56 —

2ª *Zona* (Alessandria, Novara, Torino, Vercelli, Aosta, Asti, Cuneo, Sondrio, Varese, Belluno, Pistoia):

Maggio . .	L. 45,60	Settembre .	L. 52,25	Gennaio . .	L. 57 —
Giugno . .	» 47,50	Ottobre .	» 53,20	Febbraio . .	» 58,90
Luglio . .	» 49,40	Novembre	» 54,15	Marzo . . .	» 58,90
Agosto . .	» 51,30	Dicembre .	» 55,10	Aprile . . .	» 53,20

3ª *Zona* (Padova, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Bolzano, Trento, Verona):

Maggio . .	L. 43,20	Settembre .	L. 49,50	Gennaio . .	L. 54 —
Giugno . .	» 45 —	Ottobre . .	» 50,40	Febbraio .	» 55,80
Luglio . .	» 46,80	Novembre .	» 51,30	Marzo . . .	» 55,80
Agosto . .	» 48,60	Dicembre .	» 52,20	Aprile . . .	» 50,40

4ª *Zona* (Ferrara, Forlì, Bologna, Firenze, Lucca, Livorno, Ascoli Piceno, Macerata):

Maggio . .	L. 40,80	Settembre .	» 46,75	Gennaio . .	L. 51 —
Giugno . .	» 42,50	Ottobre . .	» 47,60	Febbraio . .	» 52,70
Luglio . .	» 44,20	Novembre .	» 48,75	Marzo . . .	» 52,70
Agosto . .	» 45,90	Dicembre .	» 49,30	Aprile . . .	» 47,60

5ª *Zona* (Rovigo, Ravenna, Apuania, Pisa, Ancona, Pesaro, Perugia, Cagliari, Sassari, Nuoro):

Maggio . .	L. 38,40	Settembre .	L. 44 —	Gennaio . .	L. 48 —
Giugno . .	» 40 —	Ottobre . .	» 44,80	Febbraio . .	» 48,60
Luglio . .	» 41,60	Novembre .	» 45,60	Marzo . . .	» 48,60
Agosto . .	» 43,20	Dicembre .	» 46,40	Aprile . . .	» 45,60

6ª *Zona* (Venezia, Arezzo, Terni, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo):

Maggio . .	L. 36 —	Settembre .	L. 41,25	Gennaio . .	L. 45 —
Giugno . .	» 37,50	Ottobre . .	» 42 —	Febbraio . .	» 46,50
Luglio . .	» 39 —	Novembre .	» 42,75	Marzo . . .	» 46,50
Agosto . .	» 40,50	Dicembre .	» 43,50	Aprile . . .	» 42 —

7ª *Zona* (Treviso, Udine, Trieste, Gorizia, Grosseto, Livorno, Siena, Frosinone, Littoria, Viterbo, Rieti, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa):

Maggio . .	L. 33,60	Settembre .	L. 38,50	Gennaio . .	L. 42 —
Giugno . .	» 35 —	Ottobre . .	» 39,20	Febbraio . .	» 43,40
Luglio . .	» 36,40	Novembre .	» 39,90	Marzo . . .	» 43,40
Agosto . .	» 37,80	Dicembre .	» 40,60	Aprile . . .	» 39,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8ª *Zona* (Fiume, Pola, Zara, Genova, Imperia, Savona, La Spezia):

Maggio . .	L. 31,20	Settembre .	L. 35,75	Gennaio . .	L. 39 —
Giugno . .	» 32,50	Ottobre . .	» 36,40	Febbraio .	» 40,30
Luglio . .	» 33,80	Novembre.	» 37,05	Marzo . . .	» 40,30
Agosto . .	» 35,10	Dicembre .	» 37,70	Aprile . . .	» 36,40

Fieno di seconda qualità: riduzione del 10 % sui prezzi delle rispettive zone.

Fieno di terza qualità: non si danno indicazioni specifiche, sembrando opportuno lasciare alle parti di determinare il prezzo volta per volta, facendo sui prezzi della 2ª qualità le *riduzioni* di uso.

Fieno di prato artificiale, sciolto, all'azienda, posto su veicolo (medica, lupinella e trifoglio pratense).

I prezzi per quintale che al massimo possono essere praticati sono i seguenti:

1ª *Zona* (Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, Savona, Spezia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Belluno, Rovigo, Padova, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, Firenze, Lucca, Apuania, Pisa, Pistoia, Siena):

Maggio . .	L. 42,85	Settembre .	L. 49,10	Gennaio . .	L. 53,55
Giugno . .	» 44,65	Ottobre . .	» 50 —	Febbraio . .	» 54,40
Luglio . .	» 46,45	Novembre.	» 50,90	Marzo . . .	» 55,40
Agosto . .	» 48,20	Dicembre .	» 51,80	Aprile . . .	» 50 —

2ª *Zona* (Tutte le altre provincie non comprese nella prima):

Maggio . .	L. 39,85	Settembre .	L. 45,65	Gennaio . .	L. 49,80
Giugno . .	» 41,50	Ottobre . .	» 46,50	Febbraio . .	» 51,50
Luglio . .	» 42,20	Novembre.	» 47,35	Marzo . . .	» 51,50
Agosto . .	» 44,85	Dicembre .	» 48,15	Aprile . . .	» 46,50

Erba ed erbaio di veccia e trifoglio incarnato con o senza graminacee:

Zona unica:

Maggio . .	L. 37,30	Settembre .	L. 42,70	Gennaio . .	L. 46,60
Giugno . .	» 38,85	Ottobre . .	» 43,50	Febbraio . .	» 48,15
Luglio . .	» 40,40	Novembre.	» 44,30	Marzo . . .	» 48,15
Agosto . .	» 41,95	Dicembre .	» 45 —	Aprile . . .	» 43,50

I Consigli provinciali delle Corporazioni potranno fissare, occorrendo, i prezzi per merce resa franco vagone stazione partenza, previsto ribasso, prendendo per base i prezzi massimi di cui sopra.

(2718)

MINISTERO DELLA MARINA

Radiazione di navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato

Con R. decreto 6 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1940, registro n. 9 Marina, foglio n. 208, sono state radiate alcune navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

(2763)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1945, col quale si è disposta la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 dicembre 1937-XVI col quale sono stati nominati il commissario liquidatore, il commissario liquidatore aggiunto ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il dott. Francesco Riggio, vice direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro di Pola, membro del Comitato di sorveglianza suddetto, in rappresentanza del Ministero delle finanze è stato trasferito ad altra sede e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Veduta la designazione fatta dall'Eccellenza il Ministro per le finanze;

Dispone:

Il cav. Dino Malenchini, direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro di Pola, è nominato, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in sostituzione del dott. Francesco Riggio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(2697)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 giugno 1940-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 giugno 1940-XVIII, con il quale il rag. Luigi Mirabella veniva nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suindicata;

Considerato che in seguito alla nomina del predetto rag. Mirabella a commissario liquidatore della ripetuta Cooperativa si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il rag. Michele Orlando fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, avente sede nel Comune di Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Luigi Mirabella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Uff.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Spezia):

Maggio . .	L. 31,20	Settembre .	L. 35,75	Gennaio . .	L. 39 —
Giugno . .	» 32,50	Ottobre . .	» 36,40	Febbraio .	» 40,30
Luglio. . .	» 33,80	Novembre.	» 37,05	Marzo . . .	» 40,30
Agosto . .	» 35,10	Dicembre .	» 37,70	Aprile . . .	» 36,40

Fieno di seconda qualità: riduzione del 10 % sui prezzi delle rispettive zone.

Fieno di terza qualità: non si danno indicazioni specifiche, sembrando opportuno lasciare alle parti di determinare il prezzo volta per volta, facendo sui prezzi della 2ª qualità le *riduzioni* di uso.

Fieno di prato artificiale, sciolto, all'azienda, posto su veicolo (medica, lupinella e trifoglio pratense).

I prezzi per quintale che al massimo possono essere praticati sono i seguenti:

1ª Zona (Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, Savona, Spezia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Belluno, Rovigo, Padova, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, Firenze, Lucca, Apuania, Pisa, Pistoia, Siena):

Maggio . .	L. 42,85	Settembre .	L. 49,10	Gennaio . .	L. 53,55
Giugno . .	» 44,65	Ottobre . .	» 50 —	Febbraio . .	» 55,40
Luglio . .	» 46,45	Novembre.	» 50,90	Marzo . . .	» 55,40
Agosto . .	» 48,20	Dicembre .	» 51,80	Aprile . . .	» 50 —

2ª Zona (Tutte le altre provincie non comprese nella prima):

Maggio . .	L. 39,85	Settembre .	L. 45,65	Gennaio . .	L. 49,80
Giugno . .	» 41,50	Ottobre . .	» 46,50	Febbraio . .	» 51,50
Luglio. . .	» 43,20	Novembre.	» 47,35	Marzo . . .	» 51,50
Agosto . .	» 44,85	Dicembre .	» 48,15	Aprile . . .	» 46,50

Erba medica di trifoglio di vecchia e trifoglio incarnato con o senza graminacee:

Zona unica:

Maggio . .	L. 37,30	Settembre .	L. 42,70	Gennaio . .	L. 46,60
Giugno . .	» 38,85	Ottobre . .	» 43,50	Febbraio . .	» 48,15
Luglio . .	» 40,40	Novembre.	» 44,30	Marzo . . .	» 48,15
Agosto . .	» 41,95	Dicembre .	» 45 —	Aprile . . .	» 43,50

I Consigli provinciali delle Corporazioni potranno fissare, accorrendo, i prezzi per merce resa franco vagone stazione partenza, pressata imballata, prendendo per base i prezzi massimi di cui sopra.

(2718)

MINISTERO DELLA MARINA

Radiazione di navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato

Con R. decreto 6 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1940, registro n. 9 Marina, foglio n. 298, sono state radiate alcune navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

(2763)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

dell'Istria;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 dicembre 1937-XVI col quale sono stati nominati il commissario liquidatore, il commissario liquidatore aggiunto ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il dott. Francesco Riggio, vice direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro di Pola, membro del Comitato di sorveglianza suddetto, in rappresentanza del Ministero delle finanze è stato trasferito ad altra sede e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Veduta la designazione fatta dall'Eccellenza il Ministro per le finanze;

Dispone:

Il cav. Dino Malenchini, direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro di Pola, è nominato, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in sostituzione del dott. Francesco Riggio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(2697)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 giugno 1940-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 giugno 1940-XVIII, con il quale il rag. Luigi Mirabella veniva nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suindicata;

Considerato che in seguito alla nomina del predetto rag. Mirabella a commissario liquidatore della ripetuta Cooperativa si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il rag. Michele Orlando fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, avente sede nel Comune di Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Luigi Mirabella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2698)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di cittadini italiani laureati da Università o Istituti dell'ordine universitario o diplomati presso Accademie di belle arti o Conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39.

Le borse anzidette, dell'importo ciascuna di 4000 pesetas in contanti e vitto ed alloggio gratuiti e un corrispettivo in denaro, saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario o artistico della Spagna.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Div. 3ª) non più tardi del 1° settembre 1940-XVIII.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome e cognome ed esatto domicilio;

b) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

c) l'Università o Istituto superiore o artistico che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo spagnolo).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli o documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

9) curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua spagnola e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè [illegible] qualsiasi altro atto o memoria sarà

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Villa San Giovanni

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 28 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Villa San Giovanni;

Visto il decreto Ministeriale, in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1940, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Villa San Giovanni, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ambrosio Antonino, con punti 108/150, medaglia bronzo valore militare, croce merito guerra.
2. Pardin Emilio, con punti 106/150, croce merito guerra.
3. Natale Antonio, con punti 107/150, medaglia argento valore militare, croce merito guerra, encomio solenne.
4. De Giovanni Adolfo, con punti 107/150.
5. Cantiello Ugo, con punti 106/150, croce merito guerra, encomio solenne.
6. Fraiese dott. Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 15 ottobre 1921.
7. Tossi Carlo, con punti 106/150.
8. Grazioli Emilio, con punti 105/150, ufficiale complemento.
9. Mona Vito Nicola, con punti 105/150, coniugato, con 5 figli.
10. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105/150.
11. Zito dott. Ludovico, con punti 104/150, croce merito guerra.
12. Petriccione Alberto, con punti 104/150, inscritto P.N.F. 29 agosto 1922.
13. Bitelli Camillo, con punti 103/150, croce merito guerra, coniugato, con 4 figli, nato 29 dicembre 1891.
14. Viverit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1923, con brevetto Marcia su Roma, coniugato, con 4 figli, nato 15 aprile 1900.
15. Giuri dott. Diamante, con punti 103/150.
16. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido guerra, croce merito guerra.
17. Tomburi Giuseppe, con punti 102/150, croce merito guerra, inscritto P.N.F. 1° ottobre 1932 con brevetto Marcia su Roma.
18. Scirè avv. Salvatore, con punti 102/150, ex combattente, ufficiale complemento.
19. Marino Vincenzo, con punti 102/150, inscritto P.N.F. 1° gennaio 1931.
20. Scalera dott. Giuseppe, con punti 102/150, coniugato, con 2 figli.
21. Palmieri dott. Alfonso, con punti 102/150.
22. Russo dott. Giovanni, con punti 101/150, medaglia argento valore militare, invalido guerra.
23. Ferrari dott. Gino, con punti 101/150, inscritto P.N.F. 10 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma.
24. Colonna Giovanni, con punti 101/150.
25. De Gaetano dott. Angelo, con punti 100/150, orfano guerra.
26. Quattrochi dott. Ignazio, con punti 100/150, croce guerra, inscritto P.N.F. 6 agosto 1932.
27. Natrella Vincenzo, con punti 100/150, inscritto P.N.F. 1° febbraio 1931, brevetto Marcia su Roma.
28. Napolino dott. Francesco, con punti 100/150, ufficiale complemento.
29. Marinaro dott. Eugenio, con punti 100/150, coniugato, con 6 figli.
30. Procella dott. Davide, con punti 100/150, coniugato, con 1 figlio.
31. Montagna avv. Antonino, con punti 100/150.

[illegible] pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1939-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1939-41-XIX a favore di cittadini italiani laureati da Università o istituti dell'ordine universitario o diplomati presso Accademie di belle arti o Conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39.

Le borse anzidette, dell'importo ciascuna di 5000 pesetas in contanti e vitto ed alloggio gratuiti e un corrispettivo in denaro, saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario o artistico della Spagna.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Div. 3ª) non più tardi del 11 settembre 1940-XVIII.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome e cognome ed esatto domicilio;

b) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

c) l'Università o Istituto superiore o artistico che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo spagnolo).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli o documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

9) curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua spagnola e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o borze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministero a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

(2724) *Il Ministro:* BOTTAI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Villa San Giovanni

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Villa San Giovanni;

Visto il decreto Ministeriale, in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Villa San Giovanni, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ambrosio Antonino, con punti 108/150, medaglia bronzo valore militare, croce merito guerra.
2. Bordin Emilio, con punti 103/150, croce merito guerra.
3. Natale Antonio, con punti 107/150, medaglia argento valore militare, croce merito guerra, encomio solenne.
4. De Giovanni Adolfo, con punti 107/150.
5. Cantiello Ugo, con punti 106/150, croce merito guerra, encomio solenne.
6. Fraiese dott. Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 15 ottobre 1921.
7. Tassi Carlo, con punti 106/150.
8. Grazioli Emilio, con punti 105/150, ufficiale complemento.
9. Motta Vita Nicola, con punti 105/150, coniugato, con 5 figli.
10. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105/150.
11. Zito dott. Ludovico, con punti 104/150, croce merito guerra.
12. Petricolone Alberto, con punti 104/150, inscritto P.N.F. 20 agosto 1922.
13. Bitelli Camillo, con punti 103/150, croce merito guerra, coniugato, con 4 figli, nato 20 dicembre 1891.
14. Viverit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1º gennaio 1930, con brevetto Marcia su Roma, coniugato, con 4 figli, nato 15 aprile 1899.
15. Gitti dott. Diamante, con punti 103/150.
16. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido guerra, croce merito guerra.
17. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, croce merito guerra, inscritto P.N.F. 1º ottobre 1922 con brevetto Marcia su Roma.
18. Scifo avv. Salvatore, con punti 102/150, ex combattente, ufficiale complemento.
19. Marino Vincenzo, con punti 102/150, inscritto P.N.F. 1º gennaio 1921.
20. Scalera dott. Giuseppe, con punti 102/150, coniugato, con 2 figli.
21. Palmieri dott. Alfonso, con punti 102/150.
22. Russo dott. Giovanni, con punti 101/150, medaglia argento valore militare, invalido guerra.
23. Ferrari dott. Gino, con punti 101/150, inscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma.
24. Colonna Giovanni, con punti 101/150.
25. De Gaetano dott. Angelo, con punti 100/150, orfano guerra.
26. Quattrocchi dott. Ignazio, con punti 100/150, croce guerra, inscritto P.N.F. 6 agosto 1922.
27. Natralia Vincenzo, con punti 100/150, inscritto P.N.F. 1º febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma.
28. Napolino dott. Francesco, con punti 100/150, ufficiale complemento.
29. Maricara dott. Eugenio, con punti 100/150, coniugato, con 6 figli.
30. Rocella dott. Davide, con punti 100/150, coniugato, con 1 figlio.
31. Montagna avv. Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

(2706) p. *Il Ministro:* BUFFARINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Piazza Armerina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 15 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Piazza Armerina;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Piazza Armerina, nell'ordine appresso indicato:

1. Bordin Emilio, con punti 108/150.
2. Cantiello Ugo, con punti 106/150, ex combattente, croce merito guerra.
3. Fraiese Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 1921.
4. Tossi Carlo, con punti 105/150, ufficiale complemento, con 4 figli.
5. Grazioli Emilio, con punti 105/150.
6. Basile Francesco, con punti 105/150.
7. Petriccione Alberto, con punti 104/150.
8. Bitelli Camillo, con punti 103/150, ex combattente, croce merito guerra, con 4 figli, nato 1891.
9. Vivorit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1919, brevetto Marcia su Roma, con 4 figli, nato 1900.
10. Marino Vincenzo, con punti 103/150.
11. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido guerra, croce merito guerra.
12. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, ex combattente, croce merito guerra, inscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma.
13. Ferrari Gino, con punti 102/150, inscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma.
14. Scirè Salvatore, con punti 102/150, ex combattente, ufficiale complemento.
15. Scalera Giuseppe, con punti 102/150.
16. Russo Giovanni, con punti 101/150, invalido guerra, medaglia argento valore militare.
17. Colonna Giovanni, con punti 101/150.
18. Indelicato Antonino, con punti 100/150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento.
19. Natrella Vincenzo, con punti 100/150, inscritto P.N.F. 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma.
20. Messina Francesco, con punti 100/150, inscritto P.N.F. 20 luglio 1921.
21. Di Franco Giuseppe, con punti 100/150, ufficiale complemento, con 3 figli.
22. Gallo Rosario, con punti 100/150, ufficiale complemento, con 2 figli.
23. Napolino Francesco, con punti 100/150, ufficiale complemento, con 1 figlio.
24. Roccella Davide, con punti 100/150, con 1 figlio.
25. Montagna Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Enna per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

(2705) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1940-XVIII, col quale venne indetto il concorso per esami a 17 posti di assistente aggiunto del Genio militare;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso a 17 posti di assistente aggiunto del Genio militare — stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 4 aprile 1940-XVIII è prorogato fino al 31 agosto 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICO

(2764)

Proroga del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1940-XVIII, col quale venne indetto il concorso per esami a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio — stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 3 aprile 1940-XVIII — è prorogato fino al 31 agosto 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICO

(2765)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI BARTOLINI, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Venerdì, 26 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 174

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi *giudiziari* e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi *giudiziari* e di L. 30,00 per gli *altri* annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente n. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » del « giorno feriale » immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro raso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli previamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso commerciale n. 605 dell'*Istituto di Economia Aziendale*, con sede in Milano, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1940-XVIII, in prima pagina, la data di convocazione dell'assemblea ordinaria si deve leggere: « 31 luglio 1940-XVIII » anzichè: « 13 luglio 1940-XVIII » come erroneamente è stato pubblicato.

(Gratuito).

SOC. AN. COLVER

Sede in Milano — Capitale L. 2.000.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti di questa società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di martedì 13 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, presso gli uffici amministrativi in Brugherio ed in eventuale seconda convocazione nel giorno successivo 14 agosto sempre alla stessa ora e luogo col seguente

Ordine del giorno:

1. Coordinamento degli articoli 20 e 23 dello statuto sociale;
2. Comunicazioni circa l'azione giudiziaria promossa da un azionista per annullamento delle deliberazioni dell'assemblea 20 marzo 1940; Eventuale revoca della deliberazione di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939 e conseguenti nuove deliberazioni, previa presentazione e lettura del bilancio e della relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sul bilancio medesimo;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e conseguente

SOC. AN. FRATELLI LEVER

Sede in Milano — Capitale L. 2.550.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 agosto 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, via Valtorta n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza;
2. Nomina di amministratori;
3. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni 5 giorni liberi prima dell'assemblea o alla sede sociale oppure presso la sede o le filiali anche all'estero del Credito Italiano, Banco di Roma e Banca Commerciale Italiana.

Il presidente: sen. prof. Carlo Calisse.

948 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI « M. BRUGGISSER & C. Trecce e cappelli

Sede in Firenze, via Gastone Bartolini, 57 — Capitale soc. L. 750.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII a ore 18,30 nella sede sociale in Firenze, via Gastone Bartolini, n. 39.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Anno 81° ROMA - Venerdì, 26 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 174

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover ripetere di denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso commerciale n. 605 dell'*Istituto di Economia Aziendale*, con sede in Milano, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1940-XVIII, in prima pagina, la data di convocazione dell'assemblea ordinaria si deve leggere: «31 luglio 1940-XVIII» anzichè: «13 luglio 1940-XVIII» come erroneamente è stato pubblicato. (Gratuito).

SOC. AN. COLVER

Sede in Milano — Capitale L. 2.000.000, versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti di questa società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di martedì 13 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, presso gli uffici amministrativi in Brugherio ed in eventuale seconda convocazione nel giorno successivo 14 agosto sempre alla stessa ora e luogo col seguente

Ordine del giorno:

1. Coordinamento degli articoli 20 e 53 dello statuto sociale;
2. Comunicazioni circa l'azione giudiziaria promossa da un azionista per annullamento delle deliberazioni dell'assemblea 20 marzo 1940; Eventuale revoca della deliberazione di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939 e conseguenti nuove deliberazioni, previa presentazione e lettura del bilancio e della relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sul bilancio medesimo;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e conseguente nomina di tre nuovi consiglieri.

Per l'intervento all'assemblea le azioni al portatore potranno essere depositate: presso la sede legale in Milano e gli uffici amministrativi in Brugherio. Il deposito dovrà essere effettuato non oltre il giorno 8 agosto 1940-XVIII. Per le azioni nominative non occorre alcun deposito.

Il Consiglio di amministrazione.

949 (A pagamento).

SOC. AN. FRATELLI LEVER

Sede in Milano — Capitale L. 2.550.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 agosto 1940-XVIII, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, via Valtorta n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza;
2. Nomina di amministratori;
3. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni 5 giorni liberi prima dell'assemblea o alla sede sociale oppure presso la sede o le filiali anche all'estero del Credito Italiano, Banco di Roma e Banca Commerciale Italiana.

Il presidente: sen. prof. Carlo Calisse.

948 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI «M. BRUGGISSER & C.»

Trecce e cappelli

Sede in Firenze, via Gastone Bartolini, 57 — Capitale soc. L. 750.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII a ore 18,30 nella sede sociale in Firenze, via Gastone Bartolini, n. 39.

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 maggio 1940;
2. Relazione dei sindaci;
3. Elezione dei sindaci e retribuzione dei medesimi per il triennio.

Il presidente: Martino Trangotti Brigisser.

958 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

FABBRICHE TELERIE E. FRETTE & C.

Soc. anonima, sede in Milano — Capitale versato L. 10.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 settembre 1940-XVIII, alle ore 14,30, presso gli uffici della società in Monza, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio del 34° esercizio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento a detta assemblea dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 20 settembre 1940 tanto a Milano quanto a Monza, presso la spettabile Banca Commerciale Italiana e lo spettabile Credito Italiano.

Gli azionisti possessori di certificati di azioni nominative dovranno ritirare i biglietti di ammissione all'assemblea entro lo stesso termine del 20 settembre 1940 in Monza presso gli uffici della società.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno 25 settembre 1940 alla stessa ora e località.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

930 (A pagamento).

«S.A.R.O.L.E.A.»
S. A. Rigenerazione Olii Lubrificanti e Affini

Sede in Roma — Capitale sociale L. 50.000, interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, presso lo stabilimento sociale in Viareggio, via Ximenes n. 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente del Consiglio di amministrazione;
2. Trasferimento della sede amministrativa da Lucca a Roma conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto;
3. Dimissioni dell'amministratore delegato e di un consigliere surrogazione dei due consiglieri dimissionari, oppure riduzione a tre del numero dei consiglieri in carica con conseguente modifica degli artt. col: 16 e 19 dello statuto sociale;
4. Nomina del presidente del Collegio sindacale;
5. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle presso la cassa sociale della sede amministrativa in Lucca, almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa.

Roma, 23 luglio 1940-XVIII

Il Presidente del Consiglio di amministrazione.

933 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA LAVORAZIONE POMODORO PERUGIA

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 17 agosto 1940-XVII alle ore 11 in prima convocazione e alle 15 dello stesso giorno in seconda convocazione presso gli uffici amministrativi della società, via Bontempi n. 11 per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione del collegio sindacale;

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE FRETTE

Sede in Milano — Capitale L. 2.500.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 settembre 1940-XVIII, alle ore 15,30 in Monza, via Italia n. 29, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Determinazione dell'indennità a favore del Consiglio di amministrazione per l'esercizio al 30 giugno 1940;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per i tre esercizi 1940-1941, 1941-1942 e 1942-1943; designazione del presidente del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento annuo per i sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni per l'intervento a detta assemblea dovrà essere effettuato entro e non oltre il 18 settembre 1940 a Monza, presso la spettabile società anonima Fabbriche Telerie E. Frette & C.

Gli azionisti possessori di azioni nominative dovranno ritirare i biglietti di ammissione all'assemblea entro lo stesso termine del 18 settembre 1940 in Monza presso la spettabile società anonima Fabbriche Telerie E. Frette & C.

Occorrendo, l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il 25 settembre 1940-XVIII, stessa ora e località.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

931 (A pagamento).

SOC. AN. OCCHIALERIA ITALIANA LUIGI VIOLA

Sede in Torino, corso Casale, 241 — Capitale versato L. 50.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di seconda convocazione e straordinaria presso la sede sociale per il giorno 21 agosto 1940 ore 18 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative;
3. Nomina del Consiglio d'amministrazione in sostituzione dell'attuale dimissionario;
4. Nomina del collegio sindacale e suo presidente, in sostituzione dell'attuale dimissionario;
5. Determinazione degli emolumenti al direttore generale.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica all'art. 1 dello statuto sociale relativo alla ragione sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni al portatore presso la sede sociale 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

959 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA MEDICEA
Industria profumi cosmetici affini

Sede in Pisa, via Bonanno Pisano

Capitale sociale L. 1.400.000, interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Pisa per il 12 agosto 1940-XVIII ore 16 col seguente

Ordine del giorno:

Ratifica nomina amministratori; proposta di modifica degli art.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 settembre 1940-XVIII, alle ore 14,30, presso gli uffici della società in Monza, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio del 34° esercizio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento a detta assemblea dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 20 settembre 1940 tanto a Milano quanto a Monza, presso la spettabile Banca Commerciale Italiana e lo spettabile Credito Italiano.

Gli azionisti possessori di certificati di azioni nominative dovranno ritirare i biglietti di ammissione all'assemblea entro lo stesso termine del 20 settembre 1940 in Monza presso gli uffici della società.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno 25 settembre 1940 alla stessa ora e località.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

930 (A pagamento).

« S.A.R.O.L.E.A. »
S. A. Rigenerazione Olii Lubrificanti e Affini

Sede in Roma — Capitale sociale L. 30.000, interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, presso lo stabilimento sociale in Viareggio, via Aurelia n. 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente del Consiglio di amministrazione;
2. Trasferimento della sede amministrativa da Lucca a Roma conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto;
3. Dimissioni dell'amministratore delegato e di un consigliere surrogazione dei due consiglieri dimissionari, oppure riduzione a tre del numero dei consiglieri in carica con conseguente modifica degli articoli 16 e 19 dello statuto sociale;
4. Nomina del presidente del Collegio sindacale;
5. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portato dovranno depositarle presso la cassa sociale della sede amministrativa in Lucca, almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa.

Roma, 23 luglio 1940-XVIII

Il Presidente del Consiglio di amministrazione.

933 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA LAVORAZIONE POMODORO PERUGIA

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 17 agosto 1940-XVII alle ore 11 in prima convocazione e alle 15 dello stesso giorno in seconda convocazione presso gli uffici amministrativi della società, via Bontempi n. 11 per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Approvazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1940;
4. Nomina dei sindaci e relativi emolumenti;
5. Varie ed eventuali.

Perugia, 23 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

970 (A pagamento).

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 settembre 1940-XVIII, alle ore 15,30 in Monza, via Italia n. 29, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Determinazione dell'indennità a favore del Consiglio di amministrazione per l'esercizio al 30 giugno 1940;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per i tre esercizi 1940-1941, 1941-1942 e 1942-1943; designazione del presidente del collegio sindacale e determinazione dell'emolumento annuo per i sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni per l'intervento a detta assemblea dovrà essere effettuato entro e non oltre il 18 settembre 1940 a Monza, presso la spettabile società anonima Fabbriche Telerie E. Frette & C.

Gli azionisti possessori di azioni nominative dovranno ritirare i biglietti di ammissione all'assemblea entro lo stesso termine del 18 settembre 1940 in Monza presso la spettabile società anonima Fabbriche Telerie E. Frette & C.

Occorrendo, l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il 25 settembre 1940-XVIII, stessa ora e località.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

931 (A pagamento).

SOC. AN. OCCHIALERIA ITALIANA LUIGI VIOLA

Sede in Torino, corso Casale, 241 — Capitale versato L. 30.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di seconda convocazione e straordinaria presso la sede sociale per il giorno 21 agosto 1940 ore 18 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale;
2. Bilancio al 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative;
3. Nomina del Consiglio d'amministrazione in sostituzione dell'attuale dimissionario;
4. Nomina del collegio sindacale e suo presidente, in sostituzione dell'attuale dimissionario;
5. Determinazione degli emolumenti al direttore generale.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica all'art. 1 dello statuto sociale relativo alla ragione sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni al portatore presso la sede sociale 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

959 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA MEDICEA
Industria profumi cosmetici affini

Sede in Pisa, via Bonanno Pisano
Capitale sociale L. 1.400.000, interamente versato.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Pisa per il 12 agosto 1940-XVIII ore 16 col seguente

Ordine del giorno:

Ratifica nomina amministratori; proposta di modifica degli articoli 2, 12, 16, 18, 19, 20 e 23 dello statuto sociale; nomina dell'amministratore delegato; delega di poteri al presidente del Consiglio di amministrazione.

Deposito delle azioni presso la cassa sociale a sensi art. 11. statuto.

Il Consiglio di amministrazione.

973 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

S. A. GIUS. ANT. MUSSO

(in liquidazione).

Sede in Torino, via Lagrange n. 2 — Capitale sociale L. 870.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII alle ore 15 in Torino, presso lo studio del liquidatore dott. prof. rag. Ignazio Cerri, via Quartieri 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Revoca della liquidazione e reintegro del capitale sociale, totalmente perduto, a L. 100.000 mediante emissione di n. 100 azioni da L. 1000 cisclieduna;
3. Modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
4. Nomina di un amministratore unico, di 3 sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, e determinazione dell'emolumento dei sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea, il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il 14 agosto 1940 presso lo studio del liquidatore in via dei Quartieri n. 12.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 21 agosto 1940-XVIII nello stesso luogo ed ora.

I depositi fatti per l'assemblea di prima convocazione, si intendono validi per quelli di seconda convocazione.

Torino, 22 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: (firma illeggibile).

971 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA FORZE ENDOGENE VENETE

Sede in Padova — Capitale L. 200.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati ad intervenire alla assemblea generale ordinaria che si terrà in Venezia, San Tomà, 3091 negli Uffici della Società Adriatica di Elettricità il giorno 12 agosto 1940 ore 16 per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 1940 e deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione della indennità al Consiglio di amministrazione a' sensi dell'art. 23 dello statuto sociale;

Potranno intervenire all'assemblea i possessori di azioni nominative regolarmente iscritti sul libro dei soci ed i possessori delle azioni al portatore che abbiano depositati i loro titoli azionari presso la Società Euganea di Elettricità in Este o presso la Società Elettrica del Valdarno in Firenze, via dei conti, 4 entro il 6 agosto p. v.

Qualora l'assemblea andasse deserta, i soci sono invitati fin d'ora ad intervenire all'assemblea di seconda convocazione che si terrà nello stesso luogo ed ora il giorno 19 agosto 1940.

Padova, 22 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

972 (A pagamento).

«I.R.C.A.»
Impresa Romana Costruzioni Appalti

Società anonima, sede in Roma

Capitale sociale L. 50.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 12 agosto 1940-XVIII, alle ore 16, presso la sede sociale in Roma, via Clisio, 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Per partecipare all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Roma, 23 luglio 1940-XVIII

Un'amministratore: (firma illeggibile).

974 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 2 dell'anno 1940-XVIII.

UFFICIO LAVORI GENIO DELLA DIFESA TERRITORIALE DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a sensi degli articoli 73 e 75 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato a termini abbreviati di giorni 7 (sette).

Si fa noto che il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, si procederà in Firenze presso l'ufficio lavori del Genio suddetto, sito in Firenze via S. Gallo n. 18, p. 2°, avanti il capo ufficio, od a chi per esso, a pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di ordinario mantenimento, miglioramento ed ampliamento degli immobili militari o ad uso militare della piazza di Firenze e dintorni purchè situati a distanza non superiore a km. 15 dall'ex cinta daziaria della città, da eseguirsi durante l'esercizio finanziario 1940-1941, per l'ammontare complessivo di lire trecentoventimila (L. 320.000). Cauzione a garanzia del contratto lire sedicimila (L. 16.000). Ridotta per le cooperative e loro consorzi a lire duemilacento (L. 2100).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 16 in data 25 giugno 1940-XVIII, e l'impresa sarà tenuta alla osservanza delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare approvate con R. decreto 17 marzo 1932, n. 366, nonchè del capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del Genio militare approvato con Regio decreto 17 marzo 1932, n. 367, e del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365. Tanto il capitolato quanto le suddette condizioni sono visibili presso l'ufficio lavori del Genio di Firenze, in tutti i giorni non festivi nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire o far pervenire alla sede dell'ufficio lavori del Genio di Firenze, via S. Gallo n. 18, non più tardi delle ore 12 del giorno 3 agosto 1940-XVIII, i seguenti documenti pena l'esclusione in caso di ritardo:

a) Se si tratta di ditte iscritte nell'Albo nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore all'importo presunto dell'appalto stesso:

1) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire nell'esecuzione dell'opera durante il periodo lavorativo e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

4) per le sole società commerciali:

certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

Sede in Torino, via Lagrange n. 2 — Capitale sociale L. 870.900.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 20 agosto 1940-XVIII alle ore 15 in Torino, presso lo studio del liquidatore dott. prof. rag. Ignazio Cerri, via Quartieri 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Revoca della liquidazione e reintegro del capitale sociale, totalmente perduto, a L. 100.000 mediante emissione di n. 100 azioni da L. 1000 ciascheduna;
3. Modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
4. Nomina di un amministratore unico, di 3 sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, e determinazione dell'emolumento dei sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea, il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il 15 agosto 1940 presso lo studio del liquidatore in via dei Quartieri n. 12.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 21 agosto 1940-XVIII nello stesso luogo ed ora.

I depositi fatti per l'assemblea di prima convocazione, si intendono validi per quelli di seconda convocazione.

Torino, 22 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: (firma illeggibile).

971 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA FORZE ENDOGENE VENETE

Sede in Padova — Capitale L. 200.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono invitati ad intervenire alla assemblea generale ordinaria che si terrà in Venezia, San Tomà, 3001 negli Uffici della Società Adriatica di Elettricità il giorno 12 agosto 1940 ore 16 per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 1940 e deliberazioni conseguenti;
2. Determinazione della indennità al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale;

Potranno intervenire all'assemblea i possessori di azioni nominative regolarmente iscritti sul libro dei soci ed i possessori delle azioni al portatore che abbiano depositati i loro titoli azionari presso la Società Euganea di Elettricità in Este o presso la Società Elettrica del Valdarno in Firenze, via dei conti, 4 entro il 6 agosto p. v.

Qualora l'assemblea andasse deserta, i soci sono invitati fin d'ora ad intervenire all'assemblea di seconda convocazione che si terrà nello stesso luogo ed ora il giorno 19 agosto 1940.

Padova, 22 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

972 (A pagamento).

«I.R.C.A.»
Impresa Romana Costruzioni Appalti
Società anonima, sede in Roma
Capitale sociale L. 50.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 12 agosto 1940-XVIII, alle ore 16, presso la sede sociale in Roma, via Clisio, 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Dimissioni dell'amministratore ing. Gaetano Zamperoni e deliberazioni relative.

Rendendosi necessaria una seconda convocazione, questa è fin d'ora fissata per il giorno 13 agosto 1940-XVIII alle ore 16, presso la sede sociale.

di quello usato per l'assemblea.

Roma, 23 luglio 1940-XVIII

Un'amministratore: (firma illeggibile).

974 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 2 dell'anno 1940-XVIII.

UFFICIO LAVORI GENIO DELLA DIFESA TERRITORIALE DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a sensi degli articoli 73 e 75 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e termini abbreviati di giorni 7 (sette).

Si fa noto che il giorno 5 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, si procederà in Firenze presso l'ufficio lavori del Genio suddetto, sito in Firenze via S. Gallo n. 18, p. 2°, avanti il capo ufficio, od a chi per esso, a pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per l'appalto seguente:

Lavori di ordinario mantenimento, miglioramento ed ampliamento degli immobili militari o ad uso militare della piazza di Firenze e dintorni purchè situati a distanza non superiore a km. 15 dall'ex cinta daziaria della città, da eseguirsi durante l'esercizio finanziario 1940-1941, per l'ammontare complessivo di lire trecentoventimila (L. 320.000). Cauzione a garanzia del contratto lire sedicimila (L. 16.000). Ridotta per le cooperative e loro consorzi a lire duemilacento (L. 2100).

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 16 in data 25 giugno 1940-XVIII, e l'impresa sarà tenuta alla osservanza delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare approvate con R. decreto 17 marzo 1932, n. 366, nonchè del capitolato generale tecnico per l'esecuzione dei lavori del Genio militare approvato con Regio decreto 17 marzo 1932, n. 367, e del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365. Tanto il capitolato quanto le suddette condizioni sono visibili presso l'ufficio lavori del Genio di Firenze, in tutti i giorni non festivi nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire o far pervenire alla sede dell'ufficio lavori del Genio di Firenze, via S. Gallo n. 18, non più tardi delle ore 12 del giorno 3 agosto 1940-XVIII, i seguenti documenti pena l'esclusione in caso di ritardo:

A) Se si tratta di ditte iscritte nell'Albo nazionale degli appaltatori, per le specializzazioni inerenti al genere del presente appalto e per la classifica non inferiore all'importo presunto dell'appalto stesso:

1) certificato d'iscrizione all'Albo, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) certificato rilasciato dallo stesso Ministero, comprovante il pagamento, per l'anno in corso, della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo, ove tale pagamento non risulti dal certificato di cui al n. 1;

3) una dichiarazione su carta bollata da L. 6 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire nell'esecuzione dell'opera durante il periodo lavorativo e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

4) per le sole società commerciali:

certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quello del presente avviso d'asta, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data del presente avviso d'asta;

certificato dell'Ufficio Provinciale delle Corporazioni o altro do-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

cumento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

5) per le sole ditte:

certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso d'asta, della persona che rappresenta la ditta.

B) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica nell'elenco delle ditte idonee e di fiducia delle varie amministrazioni dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) tutti i documenti indicati ai nn. 2), 3), 4), 5) della precedente lettera *A*);

3) certificato di non appartenenza alla razza ebraica.

C) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di iscrizione, e pagato la relativa tassa di concessione governativa, idonee per specializzazioni e classifica:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato ove occorra. I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, ed intestati al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) la dichiarazione di cui al n. 3) della precedente lettera *A*);

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di quest'ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta;

6) per le sole società commerciali: i due certificati di cui al n. 4) della precedente lettera *A*);

7) il certificato di non appartenenza alla razza ebraica.

Per i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti ai relativi contratti.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filogranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

L'offerta percentuale dovrà essere chiaramente espressa oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione della percentuale offerta in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua differente dalla italiana e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se saranno presentati, o giungeranno all'ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno comprovare di aver provveduto, presso una delle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno, alla costituzione del deposito sopra previsto.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito, veramente riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi cauzionali non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte unitamente ai documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*).

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo che avrà presentato la migliore offerta percentuale sui prezzi del capitolato, sempreché l'offerta stessa migliori o sia almeno uguale al limite stabilito nell'apposita scheda segreta ministeriale.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copia ed altre relative alla stipulazione del contratto sono a carico del deliberatario il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire dodicimila (L. 12.000) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Si procederà a norma dell'art. 353 del Codice penale contro chiunque che con violenza o minacce, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara ovvero ne allontani gli offerenti.

Firenze, 26 luglio 1940-XVIII

Il capo ufficio amministrazione
Ufficiale rogante:
R. d'Ascensi

925 (A credito).

N. 17750 - Div. III - Spec. n. 48.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti S. A., Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti esistenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

cumento legale comprovante la facoltà di chi firmerà l'offerta ad impegnare la società;

5) per le sole ditte:

certificato generale del casellario giudiziale legalizzato, ove occorra, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso d'asta, della persona che rappresenta la ditta.

B) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma comprese, per specializzazioni e classifica nell'elenco delle ditte idonee e di fiducia delle varie amministrazioni dello Stato:

1) certificato comprovante tale loro condizione, rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - oppure copia autentica del certificato stesso;

2) tutti i documenti indicati ai nn. 2), 3), 4), 5) della precedente lettera *A*);

3) certificato di non appartenenza alla razza ebraica.

C) Se si tratta di ditte non ancora iscritte all'Albo nazionale degli appaltatori, ma che abbiano già inoltrato domanda di iscrizione, e pagato la relativa tassa di concessione governativa, idonee per specializzazioni e classifica:

1) certificato rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale servizi contratti e Albo nazionale degli appaltatori - attestante che l'istruttoria sulla domanda presentata trovasi in corso;

2) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato ove occorra;

3) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune di residenza e legalizzato ove occorra. I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, ed intestati al nome della persona che sottoscriverà il contratto, in rappresentanza della ditta o della società, in caso di aggiudicazione;

4) la dichiarazione di cui al n. 3) della precedente lettera *A*);

5) certificato o certificati da cui risultino i principali lavori eseguiti dal concorrente nell'ultimo quinquennio e tali da consentire un giudizio sulla sua idoneità tecnica.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione di questi certificati le ditte o società che abbiano in corso, per conto di quest'ufficio, lavori di un importo non inferiore a quello per il quale è bandita l'asta;

6) per le sole società commerciali: i due certificati di cui al n. 4) della precedente lettera *A*);

7) il certificato di non appartenenza alla razza ebraica.

Per i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), i concorrenti non potranno mai riferirsi a documenti consimili presentati per concorrere a precedenti appalti ad essi deliberati e quindi già inseriti ai relativi contratti.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filogranata con bollo ordinario di L. 6, firmate e datate e in piego chiuso e suggellato, il giorno e nell'ora stabilita per l'asta.

L'offerta percentuale dovrà essere chiaramente espressa oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione della percentuale offerta in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua differente dalla italiana e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente. Inoltre a corredo del mandato di procura dovrà essere allegato il prescritto certificato penale e quello di non appartenenza alla razza ebraica dei mandatari.

Qualora gli accorrenti non vogliono presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di quelle partite però non si terrà conto se pervenute, per qualsiasi motivo, o giungeranno all'ufficio appaltante più tardi del giorno precedente a quello dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Le offerte potranno anche essere presentate all'ufficio appaltante sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno comprovare di aver provveduto, presso una delle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno, alla costituzione del deposito sopra previsto.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito, veramente riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi cauzionali non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte unitamente ai documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*).

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo che avrà presentato la migliore offerta percentuale sui prezzi del capitolato, sempreché l'offerta stessa migliori o sia almeno uguale al limite stabilito nell'apposita scheda segreta ministeriale.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro e bollo, di copie ed altre relative alla stipulazione del contratto sono a carico del deliberatario il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di lire dodicimila (L. 12.000) salvo liquidazione finale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario, od il suo legale rappresentante, dovrà presentarsi all'ufficio appaltante per la stipulazione del contratto.

Si procederà a norma dell'art. 353 del Codice penale contro chiunque che con violenza o minacce, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara ovvero ne allontani gli offerenti.

Firenze, 26 luglio 1940-XVIII

Il capo ufficio amministrazione
Ufficiale rogante:
R. d'Ascensi

928 (A credito).

N. 17760 - Div. III - Spec. n. 48.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Vedata la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti S. A., Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le attività seguenti esistenti presso la ditta Lanifici Rivetti S. A. con amministrazione in Biella di spettanza della ditta francese S. M. Lanier - Parigi: dollari 2,70

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Di Nola Pasquale (proc. sup. imposte Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

795 (Gratuito).

N. 17894 - Div. III - Spec. n. 70.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Zegna di Trivero, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire sterline 9.084,13,8 che la ditta Fratelli Zegna di Trivero ha verso la ditta D. Hamilton e C.° di Bradford (inglese).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale, proc. sup. imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

796 (Gratuito).

N. 17893 - Div. III - Spec. 68.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Tallia di Delfino (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro: il debito di dollari 400 che la ditta F.lli Tallia di Delfino, Strona, ha verso la ditta Mora Iosset e C. Parigi (francese).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato se-

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici e industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

797 (Gratuito).

N. 17891 - Div. III - Spec. 62.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Gaudenzio Sella (Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività depositate presso la Banca Gaudenzio Sella di Biella di proprietà dei signori Rondelli e Sella (Suresne) francesi. Conto corrente franchi francesi L. 325,00.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Ricci Ruggero, procuratore delle Imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

798 (Gratuito).

B. N. - N. 273

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricordata «Legge di guerra»;

Ritenuto che la Compagnia napoletana d'illuminazione e scaldamento col Gas, con sede sociale a Napoli, via Chiaia 138, ha denunziato il suo debito di Lgt. 2831-9-7 verso la Compagnie Générale de Construction de Fours, con sede a Montrouge (Seine) che, secondo quanto assume la Compagnia è conteggiato al cambio convenuto fisso di 95 e formano l'importo di Lit. 173.901,25;

Ritenuto che la predetta Compagnie Générale de Construction de Fours è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

795 (Gratuito).

N. 17894 - Div. III - Spec. n. 70.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Zegna di Trivero, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire sterline 9.084,13,8 che la ditta Fratelli Zegna di Trivero ha verso la ditta D. Hamilton e C.° di Bradford (inglese).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale, proc. sup. imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

796 (Gratuito).

N. 17893 - Div. III - Spec. 68.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Tallia di Delfino (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro: il debito di dollari 400 che la ditta F.lli Tallia di Delfino, Strona, ha verso la ditta Mora Iosset e C. Parigi (francese).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Martinelli Giovanni, procur. Imposte di Cossato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

797 (Gratuito).

N. 17891 - Div. III - Spec. 61.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Gaudenzio Sella (Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività depositate presso la Banca Gaudenzio Sella di Biella di proprietà dei signori Rondelli e Sella (Suresne) francesi. Conto corrente franchi francesi L. 385,60.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Ricci Ruggero, procuratore delle Imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

798 (Gratuito).

B. N. - N. 273

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraritenta «Legge di guerra»;

Ritenuto che la Compagnia napoletana d'illuminazione e scaldamento col Gas, con sede sociale a Napoli, via Chiaia 138, ha denunziato il suo debito di Lgt. 1831-9-7 verso la Compagnie Générale de Construction de Fours, con sede a Montrouge (Seine) che, secondo quanto assume la Compagnia è conteggiato al cambio convenuto fisso di 9[illegible] e formano l'importo di Lit. 173.991,85;

Ritenuto che la predetta Compagnie Générale de Construction de Foura è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — E' sottoposto a sequestro il credito, come sopra specificato, della Compagnie Générale de Construction de Fours, con sede a Montrouge, verso la Compagnia Napoletana d'illuminazione e scaldamento col gas.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. uff. rag. Igino Flamini, ragioniere capo della Prefettura.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789014

su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

800 (Gratuito).

N. 17791 - Div. III - Spec. 59.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Cassa di Risparmio di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 21.879,00 che la Cassa di Risparmio di Biella ha verso Bonino Luigia di Giovanni, inglese, residente a Cavaglia.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Aulenti Carmelo, proc. Imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

790 (Gratuito).

N. 17780 - Div. III - Spec. 47.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita « Legge di guerra »,

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti S. A. Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 21.879,00 che la Cassa di Risparmio di Biella ha verso Bonino Luigia di Giovanni, inglese, residente a Cavaglia.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Aulenti Carmelo, proc. Imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

800 (Gratuito).

R. N. - N. 263

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita « Legge di guerra »;

Ritenuto che il sig. Giunturco Leone, con ufficio in via Roma 265, Napoli, ha denunziato i seguenti beni di proprietà della Soc. An. Air France, con sede a Parigi:

a) L. 4.238,55 saldo di conto corrente in lire italiane intestato alla Società Air France, via Roma n. 265, Napoli, presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Napoli;

b) Franchi francesi 648.300, saldo di conto corrente in franchi francesi intestato alla Soc. Air France, 2 Rue Marbeuf, Parigi, presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Napoli;

c) L. 24.688 numerario di cassa;

d) Arredamento dell'ufficio in via Roma 265 (scrivanie, armadi, macchine da scrivere ecc. e piccolo materiale di ricambio di aviazione depositato presso la Società Ala Littoria Idroscalo del Molo Beverello), come da inventario.

Oltre a tale attività, la Soc. Air France è intestataria di vari depositi presso amministrazioni o enti per un totale di lire italiane 30737 circa;

Ritenuto che la predetta Soc. Air France è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni, come sopra specificati, della Soc. An. Air France.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il comm. De Bonis Saverio, ragioniere capo della prefettura.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

800 (Gratuito).

N. 17771 - Div. III - Spec. 59.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 3 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Cassa di Risparmio di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 21.879,00 che la Cassa di Risparmio di Biella ha verso Bonino Luigia di Giovanni, inglese, residente a Cavaglia.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Aulenti Carmelo, proc. Imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

799 (Gratuito).

N. 17780 - Div. III - Spec. 47.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita «Legge di guerra»;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti S. A. Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la ditta Lanifici Rivetti S. A. con amministrazione in Biella di spettanza della ditta inglese S. Cohen Jonnanoff Tell Aviv Lire str. 15.18.0.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nota Pasquale, proc. superiore Imposte Vercelli.

su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

800 (Gratuito).

R. N. - N. 368

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla suprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che il sig. Gianturco Leone, con ufficio in via Roma 265, Napoli, ha denunziato i seguenti beni di proprietà della Soc. An. Air France, con sede a Parigi:

a) L. 4.238,55 saldo di conto corrente in lire italiane intestato alla Società Air France, via Roma n. 265, Napoli, presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Napoli;

b) Franchi francesi 618.300, saldo di conto corrente in franchi francesi intestato alla Soc. Air France, 2 Rue Marbeuf, Parigi, presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Napoli;

c) L. 24.688 numerario di cassa;

d) Arredamento dell'ufficio in via Roma 265 (scrivanie, armadi, macchine da scrivere ecc. e piccolo materiale di ricambio di aviazione depositato presso la Società Ala Littoria Idroscalo del Molo Beverello, come da inventario.

Oltre a tale attività, la Soc. Air France è intestataria di vari depositi presso amministrazioni o enti per un totale di lire italiane 30737 circa;

Ritenuto che la predetta Soc. Air France è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro i beni, come sopra specificati, della Soc. An. Air France.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il comm. De Louis Saverio, ragioniere capo della prefettura.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

804 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

B. N. - N. 99

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la Ditta Otis di Napoli, con sede in via S. Maria delle Grecce ai Granili n. 2, ha denunziato un debito di Fr. 3.110.450,04 verso gli Ateliers Otis Pifre - Rue de la Noue - Bezons, che esso da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il credito come sopra specificato vantato dagli Ateliers Otis Pifre di Bezons verso la Ditta Otis di Napoli.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. uff. rag. Igino Flamini, ragioniere capo della Prefettura.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

801 (Gratuito). Il prefetto: Benigni.

B. N. - N. 247

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla soprariferita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la signora Natalia Caldarazzo, domiciliata in Napoli alla piazza Ascensione n. 4, quale procuratrice del marito avv. Lucio Caldarazzo, attualmente richiamato alle armi, ha denunziato che esso marito, quale amministratore del suddito francese Marchand Felix, domiciliato a Parigi al Quai D'Orsay 67, detiene i seguenti beni di proprietà di esso Marchand:

1) L. 287.033,60 depositata su libretto di conto corrente del Banco di Napoli, Agenzia n. II, n. 406, intestato al signor avv. Lucio Caldarazzo in Giorgio;

2) Buoni del Tesoro 5 % 1949 L. 30.000 in deposito a custodia presso l'Agenzia del Banco di Napoli n. 11;

3) Polizza n. 11598 di L. 12.389,20, indennità di espropriazione dovuta dall'Acquedotto Pugliese al sig. Marchand Felix, depositata presso l'Ufficio provinciale del tesoro, Cassa depositi e prestiti di Foggia;

4) Credito ipotecario contro i signori: Genovese Giovanni fu Vincenzo, domiciliato ad Alberona; Genovese Vincenzo Antonio di Giovanni, domiciliato ad Alberona, Di Stasio Lucia fu Alessandro, domiciliata ad Alberona, in nome proprio e quale madre legittima rappresentante del figlio minore Querques Pasquale di Liberato, di Roberto Raffaele, Nunzio e Vittorio di Antonio, domiciliato a Pietra-

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni, come sopra specificati di proprietà del sig. Marchand Felix di nazionalità nemica.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il comm. De Bonis Saverio, ragioniere capo della prefettura.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

803 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

DECRETO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNI CIRCOLARI

Il presidente del Tribunale di Milano in data 22 luglio 1940 ha emesso decreto di ammortamento dei seguenti assegni circolari a vita all'ordine Miari Alfredo: N. M 160370 di L. 1800, N. M 160369 di lire 8400 del Credito Italiano sede di Milano. Numeri 17807, 17808 di L. 500 cadauno. Dei tre assegni circolari N. 23541-2-3 di L. 1000 cadauno quello rilasciato dal Miari Alfredo al sig. Guido Cadè, del Banco di Sicilia sede Palermo.

932 (A pagamento).

AGGIUNZIONE DI COGNOME

Il sottoscritto Pedroni Giulio residente in Apuania - Carrara, in seguito ad autorizzazione avuta con decreto del Guardasigilli in data 9 luglio 1940-XVIII, avverte che anche per i figli minori Flaviano e Giliana ha presentato domanda di aggiunzione del cognome Menconi Invita chiunque vi abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine ed ai sensi dell'art. 156 del R. decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238.

Il richiedente: Pedroni Giulio.

936 (A pagamento).

REGIO TRIBUNALE DI PAVIA

Il sig. Salvadeo Domenico, residente in Voghera, in data 9 luglio 1940 ha presentato istanza per la dichiarazione di morte presunta del di lui padre Salvadeo Giovanni fu Domenico, nato il 27 agosto 1839 in Silvano Pietra, già residente in Voghera ed emigrato in America nel 1890; il quale fin dal gennaio 1895 non ha più dato notizie di sè. Il luogo di ultima residenza, a quanto risulta, fu in Orange (New Jork). Chiunque avesse notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al Tribunale di Pavia entro sei mesi.

Pavia, 19 luglio 1940-XVIII

Avv. Aligi Fieschi.

960 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI VAGLIA CAMBIARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 606, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la Ditta Otis di Napoli, con sede in via S. Maria delle Grecie al Granili n. 2, ha denunziato un debito di Fr. 3.270.460,04 verso gli Ateliers Otis Pifre - Rue de la Noue - Bezons, che sono da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il credito come sopra specificato vantato dagli Ateliers Otis Pifre di Bezons verso la Ditta Otis di Napoli.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. uff. rag. Igino Flamini, ragioniere capo della Prefettura.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

802 (Gratuito).

B. N. - N. 247

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «Legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 606, che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopraricerita «Legge di guerra»;

Ritenuto che la signora Natalia Caldarazzo, domiciliata in Napoli alla piazza Ascensione n. 4, quale procuratrice del marito avv. Lucio Caldarazzo, attualmente richiamato alle armi, ha denunziato che esso marito, quale amministratore del suddito francese Marchand Felix, domiciliato a Parigi al Quai D'Orsay 67, detiene i seguenti beni di proprietà di esso Marchand:

1) L. 287.013,60 depositata su libretto di conto corrente del Banco di Napoli, Agenzia n. II, n. 406, intestato al signor avv. Lucio Caldarazzo fu Giorgio;

2) Buoni del Tesoro 5% 1949 L. 30.000 in deposito a custodia presso l'Agenzia del Banco di Napoli n. 11;

3) Polizza n. 11398 di L. 121.589,20, indennità di espropriazione dovuta dall'Acquedotto Pugliese al sig. Marchand Felix, depositate presso l'Ufficio provinciale del tesoro, Cassa depositi e prestiti di Foggia;

4) Credito ipotecario contro i signori: Genovese Giovanni fu Vincenzo, domiciliato ad Alberona; Genovese Vincenzo Antonio di Giovanni, domiciliato ad Alberona; Di Stasio Lucia fu Alessandro, domiciliata ad Alberona, in nome proprio e quale madre legittima rappresentante del figlio minore Querques Pasquale di Liberato, di Roberto Raffaele, Nunzio e Vittorio di Antonio, domiciliato a Pietramontecorvino. Per la somma di L. 580.000 così distinte: L. 450.000 capitale dovuto per resta di prezzo, pagabile entro il termine di due anni dalla data dell'atto 6 febbraio 1939-XVII per notar Gennaro Ciampi di Napoli, fruttante gl'interessi nella misura annua del 7 % al netto; L. 114.581,40 per tre annualità di interessi nella misura del 7 % in ragione di anno e rivalsa di ricchezza mobile L. 15.418,60 per altre eventuali spese, nonchè interessi di mora e rivalsa di ricchezza mobile sulla Masseria Iovara in tenimento di Pietramontecorvino di complessivi ettari 313 circa;

Ritenuto che il Marchand è da considerarsi di nazionalità nemica;

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro tutti i beni, come sopra specificati di proprietà del sig. Marchand Felix di nazionalità nemica.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il comm. De Bonis Saverio, ragioniere capo della prefettura.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo per i valori o i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale, nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a istituti di credito di diritto pubblico o a banche di interesse nazionale.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione, il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Napoli, dal Palazzo del Governo, 23 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Benigni.

803 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

DECRETO DI AMMORTAMENTO DI ASSEGNI CIRCOLARI

Il presidente del Tribunale di Milano in data 22 luglio 1940 ha emesso decreto di ammortamento dei seguenti assegni circolari a vita all'ordine Miari Alfredo: N. M 160970 di L. 1800. N. M 160969 di lire 8100 del Credito Italiano sede di Milano. Numeri 17807, 17808 di L. 500 cadauno. Dei tre assegni circolari N. 25541-2-3 di L. 1000 cadauno quello girato dal Miari Alfredo al sig. Guido Cadè, del Banco di Sicilia sede Palermo.

952 (A pagamento).

AGGIUNZIONE DI COGNOME

Il sottoscritto Pedroni Giulio residente in Apuania - Carrara, in seguito ad autorizzazione avutane con decreto del Guardasigilli in data 9 luglio 1940-XVIII, avverte che anche per i figli minori Flaviano e Giliana ha presentato domanda di aggiunzione del cognome Menconi Invita chiunque vi abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine ed ai sensi dell'art. 156 del R. decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238.

Il richiedente: Pedroni Giulio.

936 (A pagamento).

REGIO TRIBUNALE DI PAVIA

Il sig. Salvadeo Domenico, residente in Voghera, in data 9 luglio 1940 ha presentato istanza per la dichiarazione di morte presunta del di lui padre Salvadeo Giovanni fu Domenico, nato il 27 agosto 1839 in Silvano Pietra, già residente in Voghera ed emigrato in America nel 1890; il quale fin dal gennaio 1895 non ha più dato notizie di sè. Il luogo di ultima residenza, a quanto risulta, fu in Orange (New Jork). Chiunque avesse notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al Tribunale di Pavia entro sei mesi.

Pavia, 19 luglio 1940-XVIII

Avv. Aligi Fieschi.

960 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI VAGLIA CAMBIARIO

Il presidente del Tribunale di Roma con decreto 24 luglio 1940 ha ordinato l'ammortamento del vaglia cambiario n. 0.117.288 per L. 2065 emesso dalla succursale di Roma della Banca d'Italia all'ordine Anna Testa, disponendo che sia pagato al sottoscritto dopo 15 giorni dalla presente inserzione.

Roma, 26 luglio 1940-XVIII

Francesco Minafra.

975 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Con decreto 21 giugno 1940 il pretore di Bergamo, provvedendo su istanza Villa Pietro di Bergamo, dichiarava l'ammortamento dell'assegno all'ordine n. 6448 di L. 2664,05 vistato dei C. C. di Roma il 5 giugno 1939, tratto sul C. C. 1-23209 Ufficio amministrazione personali militari vari sezione speciale Roma a favore del ricorrente autorizzando il pagamento del detto importo trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto e solo in mancanza di opposizione dal detentore.

Bergamo, 22 luglio 1940-XVIII

Pietro Villa.

957 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI VAGLIA

IL PRETORE DI CORATO

Letta la istanza che precede le informazioni;
Visto l'art. 69 R. decreto 21 dicembre 1933 n. 1736;

Decreta:

L'ammortamento del vaglia emesso dal Banco di Napoli, agenzia di Corato, il 24 giugno 1940 B. n. 3172 di L. 5383,85 all'ordine di Cantatore Giuseppe e da questi girato a Lops Gaetano fu Cataldo. Autorizza il pagamento di detto vaglia dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta, nel frattempo, opposizione dal tedentore.

Corato, 9 luglio 1940-XVIII

Il pretore: Liuzzi

Il cancelliere: Danese.

961 (A pagamento).

AVVISO

Ad istanza del cancelliere del Tribunale delle acque pubbliche di Roma si notifica alle accellenze i prefetti di Rieti e di Roma ai sensi dell'art. 183 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 che il Tribunale delle acque pubbliche con sentenza 12 maggio 4 giugno 1940-XVIII in causa tra il barone Paolo Franchetti, donna Enrica Manca di Villahermosa, il Consorzio speciale per la Bonifica della Piana Reatina, i prefetti di Rieti e Roma e il Ministero dell'Agricoltura ha dichiarato improponibile la domanda proposta dal barone Paolo Franchetti contro il Ministero dell'agricoltura, ha ammesso l'intervento di donna Giuseppa Enrica Manca di Villahermosa ed ha disposto l'accesso dell'ufficio sul posto rinviando le parti innanzi al consigliere delegato per la precisazione del giorno in cui l'accesso dovrà aver luogo.

Il cancelliere: Panissidi Gaetano.

976 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

N. 11592

REGIA PREFETTURA DI LECCE

IL PREFETTO

Veduta la documentata istanza in data 11 maggio 1939-XVII avanzata dal dott. Gabriele Marzano, tendente ad ottenere l'autorizzazione a custodire e conservare in deposito in un locale in agro di Magliano (frazione del comune di Carmiano), e precisamente nel fondo denominato Cappotti, solfuro di carbonio (C.S²) allo stato liquido per uso agricolo;

Veduto l'art. 58 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che approva il regolamento concernente l'impiego dei gas tossici;

Veduta la quietanza n. 1090 dell'Ufficio del registro di Lecce, in data 20 gennaio u.s. comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 18 del sopracitato regolamento;

Sentito il parere del collegio tecnico di cui all'art. 12 del regolamento sopra citato;

Decreta:

Art. 1. — Il dott. Gabriele Marzano è autorizzato a conservare e custodire nel locale sito in agro di Magliano, frazione del comune di Carmiano, e precisamente nel fondo denominato « Cappotti », un quantitativo massimo di litri 250 di solfuro di carbonio (C.S²) allo stato liquido.

Art. 2. — L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è subordinata alle seguenti condizioni:

a) affidare la custodia a persone munite dell'autorizzazione di cui all'art. 26 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

b) tenere nelle vicinanze del locale un deposito di sabbia e strumenti adatti per servirsene rapidamente per soffocare eventuali principi di incendio;

c) effettuare i travasi alla luce diurna e con pompe metalliche;

d) tenere nel locale una maschera antigas;

e) applicare alla porta del locale di deposito e nelle immediate vicinanze cartelli resistenti alle intemperie con indicazione di pericolo di morte e col disegno di una testa di morte.

Art. 3. — La presente autorizzazione, oltrechè all'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento 9 gennaio 1927, n. 147, è vincolata altresì a quella delle norme regolamentari che disciplinano i depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericolo di scoppio e di incendio.

Lecce, 5 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: (firma illeggibile).

954 (A pagamento).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda in data 30 gennaio 1939-XVII con la quale la *Soc. An. Disinfettanti e Affini* (*S.A.I.D.A.*) con sede in Pisa ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato « Cresolvina » e preparato nello stabilimento di produzione proprio in Pisa;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 6 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3122;

Decreta:

La Soc. An. Disinfettanti e Affini (S.A.I.D.A.) con sede in Pisa è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato « Cresolvina » e prodotto nello stabilimento proprio in Pisa.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi annessi al prodotto ed allegati al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 43.

Il prefetto di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta « S.A.I.D.A. » con sede in Pisa e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

p. Il Ministro: Bufferini.

953 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Partecipo che, il notaio dott. Zappia Tommaso, di Napoli, avendo rinunziato alla continuazione del permesso di assenza di un mese concessogli con mia ordinanza del 1° luglio 1940-XVIII ha in data odierna ripreso direttamente l'esercizio professionale.

In pari data il notaio dott. D'Emilia Nicola ha cessato dalle funzioni di delegato al rilascio di copie, estratti e certificati degli atti rogati dal notaio Zappia nonchè alla pubblicazione di testamenti da esso notaio Zappia ricevuti o presso di lui depositati.

Napoli, 16 luglio 1940-XVIII

Il notaio: Carlo Pacifico.

962 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI CASSINO

Il presidente rende noto che il notaio cav. Francesco Tronconi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

all'ordine n. 6448 di L. 1664,05 vistato dal C. C. di Roma il 5 giugno 1939, tratto sul C. C. 1-23109 Ufficio amministrazione personali militari vari sezione speciale Roma a favore del ricorrente autorizzando il pagamento del detto importo trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto e solo in mancanza di opposizione dal detentore.

Bergamo, 22 luglio 1940-XVIII

Pietro Villa.

957 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI VAGLIA

IL PRETORE DI CORATO

Letta la istanza che precede le informazioni;
Visto l'art. 69 R. decreto 21 dicembre 1933 n. 1736;

Decreta:

L'ammortamento del vaglia emesso dal Banco di Napoli, agenzia di Corato, il 24 giugno 1940 B. n. 3172 di L. 5383,85 all'ordine di Cantatore Giuseppe e da questi girato a Lops Gaetano fu Cataldo. Autorizza il pagamento di detto vaglia dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè non venga fatta, nel frattempo, opposizione dal tedentore.

Corato, 9 luglio 1940-XVIII

Il pretore: Liuzzi

Il cancelliere: Danese.

962 (A pagamento).

AVVISO

Ad istanza del cancelliere del Tribunale delle acque pubbliche di Roma si notifica alle accellenze i prefetti di Rieti e di Roma ai sensi dell'art. 183 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 che il Tribunale delle acque pubbliche con sentenza 12 maggio 4 giugno 1940-XVIII in causa tra il barone Paolo Franchetti, donna Enrica Manca di Villahermosa, il Consorzio speciale per la Bonifica della Piana Reatina, i prefetti di Rieti e Roma e il Ministero dell'Agricoltura ha dichiarato improponibile la domanda proposta dal barone Paolo Franchetti contro il Ministero dell'agricoltura, ha ammesso l'intervento di donna Giuseppa Enrica Manca di Villahermosa ed ha disposto l'accesso dell'ufficio sul posto rinviando le parti innanzi al consigliere delegato per la precisazione del giorno in cui l'accesso dovrà aver luogo.

Il cancelliere: Panissidi Gaetano.

976 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

N. 11591

REGIA PREFETTURA DI LECCE

IL PREFETTO

Veduta la documentata istanza in data 11 maggio 1939-XVII avanzata dal dott. Gabriele Marzano, tendente ad ottenere l'autorizzazione a custodire e conservare in deposito in un locale in agro di Magliano (frazione del comune di Carmiano), e precisamente nel fondo denominato Cappotti, solfuro di carbonio (CS^2) allo stato liquido per uso agricolo;

Veduto l'art. 58 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che approva il regolamento concernente l'impiego dei gas tossici;

Veduta la quietanza n. 1090 dell'Ufficio del registro di Lecce, in data 20 gennaio u.s. comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 18 del sopracitato regolamento;

Sentito il parere del collegio tecnico di cui all'art. 12 del regolamento sopra citato;

Vista la dichiarazione in data 3 c.m. con la quale il dott. Gabriele Marzano, in seguito al parere del collegio medico, si impegna formalmente a ridurre il quantitativo di solfuro di carbonio da conservare e tenere in deposito a L. 250 pari a kg. 3,15, in luogo dei quintali dieci per i quali aveva fatto richiesta;

custodire nel locale sito in agro di Magliano, frazione del Comune di Carmiano, e precisamente nel fondo denominato «Cappotti», un quantitativo massimo di litri 250 di solfuro di carbonio (CS^2) allo stato liquido.

Art. 2. — L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è subordinata alle seguenti condizioni:

a) affidare la custodia a persone munite dell'autorizzazione di cui all'art. 26 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

b) tenere nelle vicinanze del locale un deposito di sabbia e strumenti adatti per servirsene rapidamente per soffocare eventuali principi di incendio;

c) effettuare i travasi alla luce diurna e con pompe metalliche;

d) tenere nel locale una maschera antigas;

e) applicare alla porta del locale di deposito e nelle immediate vicinanze cartelli resistenti alle intemperie con indicazione di pericolo di morte e col disegno di una testa di morte.

Art. 3. — La presente autorizzazione, oltrechè all'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento 9 gennaio 1927, n. 147, è vincolata altresì a quella delle norme regolamentari che disciplinano i depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericolo di scoppio e di incendio.

Lecce, 5 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: (firma illeggibile).

954 (A pagamento).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda in data 30 gennaio 1939-XVII con la quale la *Soc. An. Disinfettanti e Affini* (*S.A.I.D.A.*) con sede in Pisa ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Cresolvina» e preparato nello stabilimento di produzione proprio in Pisa;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 6 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3213;

Decreta:

La Soc. An. Disinfettanti e Affini (S.A.I.D.A.) con sede in Pisa è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato «Cresolvina» e prodotto nello stabilimento proprio in Pisa.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi annessi al prodotto ed allegati al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 43.

Il prefetto di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta «S.A.I.D.A.» con sede in Pisa e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini.

953 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Partecipo che, il notaio dott. Zappia Tommaso, di Napoli, avendo rinunziato alla continuazione del permesso di assenza di un mese concessogli con mia ordinanza del 1° luglio 1940-XVIII ha in data odierna ripreso direttamente l'esercizio professionale.

In pari data il notaio dott. D'Emilia Nicola ha cessato dalle funzioni di delegato al rilascio di copie, estratti e certificati degli atti rogati dal notaio Zappia nonchè alla pubblicazione di testamenti da esso notaio Zappia ricevuti o presso di lui depositati.

Napoli, 16 luglio 1940-XVIII

Il notaio: Carlo Pacifico.

962 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI CASSINO

Il presidente rende noto che il notaio cav. Francesco Troncani residente in Arce, in seguito a sua domanda, è stato dispensato dall'ufficio notarile con R. decreto 25 giugno 1940-XVIII.

Il presidente: B. Panetta.

963 (Gratuito).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81 — Roma - Giovedì, 25 luglio 1940 - Anno XVIII — N. 173

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1:2040 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1:2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di tenere semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i soldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481584. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. AN. COMMERCIALE AGRICOLA SCEVOLA & MELLONI

Sede in Pavia — Capitale sociale L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 11 in Pavia, presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 7 settembre 1940-XVIII, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940-XVIII, previa relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Nomina di un amministratore;
3. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il 25 agosto 1940-XVIII.

Pavia, 20 luglio 1940-XVIII

907 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETÀ ANONIMA «CINE MASSIMO» - TORINO

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 26 settembre 1940, ore 17, presso la sede sociale in Torino, via Montebello 8, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940, conto profitti e perdite e delibe-

IMPRESA SCARICAMENTO PROIETTI BONFANTE

Società Anonima con sede in Milano — Capitale L. 30.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nella sede sociale presso il liquidatore avv. Enrico Ancona, Milano, corso del Littorio n. 2, per il giorno 28 settembre 1940-XVII, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940.

Occorrendo una seconda convocazione essa è fissata per il giorno 30 settembre 1940-XVIII, alle ore 10, nello stesso luogo. Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate nei modi previsti dallo statuto sociale.

916 (A pagamento). Il liquidatore: avv. Enrico Ancona.

SOCIETÀ PER IL COMMERCIO DI BENI IMMOBILI

(in liquidazione).

Sede in Milano

Capitale L. 2.500.000, rimborsato L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alla sede sociale di Milano, via Bianca di Savoia, n. 17, nel giorno 30 agosto 1940, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Presentazione e approvazione del bilancio chiuso al 31 mag-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE SECONDA FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81 ROMA - Giovedì, 25 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 173

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi *giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri* annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,35 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervenanno entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOC. AN. COMMERCIALE AGRICOLA SCEVOLA & MELLONI

Sede in Pavia — Capitale sociale L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 11 in Pavia, presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 7 settembre 1940-XVIII, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940-XVIII, previa relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Nomina di un amministratore;
3. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il 25 agosto 1940-XVIII.

Pavia, 20 luglio 1940-XVIII

907 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETÀ ANONIMA «CINE MASSIMO» - TORINO

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 26 settembre 1940, ore 17, presso la sede sociale in Torino, via Montebello 8, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940; conto profitti e perdite e deliberazioni relative;
3. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica dell'art. 20 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno depositarsi presso la sede sociale prima del 20 settembre 1940. In caso di seconda convocazione la stessa sarà fatta pel giorno 2 agosto stesso luogo ed ora.

Torino, 16 luglio 1940-XVIII

862 (A pagamento). Il presidente: avv. Zaccone Raffaele.

IMPRESA SCARICAMENTO PROIETTI BONFANTE

Società Anonima con sede in Milano — Capitale L. 50.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nella sede sociale presso il liquidatore avv. Enrico Ancona, Milano, corso del Littorio n. 2, per il giorno 28 settembre 1940-XVII, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940.

Occorrendo una seconda convocazione essa è fissata per il giorno 30 settembre 1940-XVIII, alle ore 10, nello stesso luogo. Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate nei modi previsti dallo statuto sociale.

916 (A pagamento). Il liquidatore: avv. Enrico Ancona.

SOCIETÀ PER IL COMMERCIO DI BENI IMMOBILI

(in liquidazione).

Sede in Milano

Capitale L. 2.500.000, rimborsato L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alla sede sociale di Milano, via Bianca di Savoia, n. 17, nel giorno 30 agosto 1940, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Presentazione e approvazione del bilancio chiuso al 31 maggio 1940;
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il triennio 1940-1942 e designazione del presidente del collegio;
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per il triennio 1940-1942.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti con azioni al portatore avranno dovuto farne il deposito nella sede sociale non oltre il giorno 24 agosto.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

920 (A pagamento). Il Liquidatore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA CARL HANS BLUME

Sede in Milano — Capitale L. 1.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Milano corso del Littorio n. 2, presso l'avv. Enrico Ancona, per il giorno 26 settembre 1940-XVIII, alle ore 10,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940.

Occorrendo una seconda convocazione essa è fissata per il giorno 27 settembre 1940, ore 10,30 nello stesso luogo. Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate nei modi previsti dallo statuto sociale.

L'Amministratore unico.

917 (A pagamento).

UNIONE LABORATORI PASTICCERIA

Soc. An. Coop. sede in Milano — Capitale illimitato.

Convocazione di assemblea

L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale per le ore 16,30 dell'8 agosto 1940-XVIII, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII; Relazione del Consiglio, relazione dei sindaci e loro approvazione;
2. Nomina di consiglieri;
3. Nomina del collegio sindacale e dei sindaci supplenti per il triennio 30 giugno 1940 al 30 giugno 1943 e determinazione dell'emolumento per i sindaci effettivi;
4. Varie.

Milano, 23 luglio 1940

Il Consiglio di amministrazione.

918 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE TOLSTOI

Sede in Milano — Capitale L. 300.000.

Convocazione di assemblea

E' convocata l'assemblea presso la sede sociale per il 12 agosto 1940, alle ore 16, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 agosto 1940, nel luogo ed ora indicati.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico; Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940; Relazione dei sindaci; Delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e suo presidente previa determinazione emolumenti.

Deposito delle azioni presso la sede sociale entro l'3 agosto 1940.

L'Amministratore unico.

919 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA ESERCIZIO SBARCHI (Gio Vicini & Figli - S.I.E.S.)

Anonima con sede in Genova

Capitale sociale L. 714.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 12 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede sociale di via Ponte Reale per deliberare sul seguente

«A.E.D.O.» S. A.

Commissionaria Ammasso Esportazione Diretta Ortofrutticola

Sede in Milano.

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in via Capo sile n. 3, Milano, venerdì 9 agosto c. a., alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940 e deliberazioni relative;
3. Deliberazioni varie.

Deposito delle azioni nella cassa sociale a sensi di statuto.

Milano, 23 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

921 (A pagamento).

CENTRO RICERCHE APPLICAZIONI MAGNESIO S. A.

Sede in Venezia — Capitale versato L. 13.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la società Finanziaria Industriale Veneta in Padova, Piazza Eremitani n. 7, alle ore 12, del giorno 12 agosto 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei relativi poteri;
3. Nomina del collegio sindacale.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la Società Finanziaria Industriale Veneta almeno 5 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'assemblea.

Il presidente: P. Ferraro.

930 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA LANIFICIO DI PIANEZZE

Sede in Callabiana - Frazione Pianezze.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Callabiana frazione Pianezze per il giorno 12 agosto p. v. alle ore 9 antimeridiane in prima convoca, e per le ore 10 in seconda convoca, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale;
2. Proposta di trasferimento della sede sociale;
3. Varie ed eventuali.

Callabiana, 22 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

931 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I soci della *Banca di Piccolo Credito* (Società Cooperativa Anonima) sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Roma via del Gambero, 5, in prima convocazione per il giorno 10 agosto 1940 alle ore 10 e per il giorno 25 agosto 1940, stessa ora, in seconda per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza;
2. Esame ed approvazione della situazione contabile della Banca al 30 giugno 1940-XVIII;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Milano corso del Littorio n. 2, presso l'avv. Enrico Ancona, per il giorno 26 settembre 1940-XVIII, alle ore 10,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940.

Occorrendo una seconda convocazione essa è fissata per il giorno 27 settembre 1940, ore 10,30 nello stesso luogo. Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate nei modi previsti dallo statuto sociale.

L'Amministratore unico.

917 (A pagamento).

UNIONE LABORATORI PASTICCERIA

Soc. An. Coop. sede in Milano — Capitale illimitato.

Convocazione di assemblea

L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale per le ore 16,30 dell'8 agosto 1940-XVIII, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII; Relazione del Consiglio, relazione dei sindaci e loro approvazione;
2. Nomina di consiglieri;
3. Nomina del collegio sindacale e dei sindaci supplenti per il triennio 30 giugno 1940 al 30 giugno 1943 e determinazione dell'emolumento per i sindaci effettivi;
4. Varie.

Milano, 25 luglio 1940

Il Consiglio di amministrazione.

918 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE TOLSTOI

Sede in Milano — Capitale L. 300.000.

Convocazione di assemblea

E' convocata l'assemblea presso la sede sociale per il 12 agosto 1940, alle ore 16, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 agosto 1940, nel luogo ed ora indicati.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'amministratore unico; Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940; Relazione dei sindaci; Delibere relative;
2. Nomina del collegio sindacale e suo presidente previa determinazione emolumenti.

Deposito delle azioni presso la sede sociale entro 13 agosto 1940.

L'Amministratore unico.

920 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA ESERCIZIO SBARCHI
(Gio Vicini & Figli - S.I.E.S.)

Anonima con sede in Genova

Capitale sociale L. 714.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 12 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede sociale di via Ponte Reale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, dei sindaci e bilancio al 31 dicembre 1939-XVIII;
2. Nomina di tre sindaci per il triennio 1940-42 e determinazione del loro emolumento.

Il Consiglio d'amministrazione.

929 (A pagamento).

Sede in Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in via Caposile n. 3, Milano, venerdì 9 agosto c. a., alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940 e deliberazioni relative;
3. Deliberazioni varie.

Deposito delle azioni nella cassa sociale a sensi di statuto.

Milano, 25 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

922 (A pagamento).

CENTRO RICERCHE APPLICAZIONI MAGNESIO S. A.

Sede in Venezia — Capitale versato L. 15.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la società Finanziaria Industriale Veneta in Padova, Piazza Eremitani n. 7, alle ore 12, del giorno 12 agosto 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei relativi poteri;
3. Nomina del collegio sindacale.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la Società Finanziaria Industriale Veneta almeno 5 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'assemblea.

Il presidente: P. Ferraro.

930 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA LANIFICIO DI PIANEZZE

Sede in Callabiana - Frazione Pianezze.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Callabiana frazione Pianezze per il giorno 12 agosto p. v. alle ore 9 antimeridiane in prima convoca, e per le ore 10 in seconda convoca, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale;
2. Proposta di trasferimento della sede sociale;
3. Varie ed eventuali.

Callabiana, 22 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

931 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I soci della *Banca di Piccolo Credito* (Società Cooperativa Anonima) sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Roma via del Gambero, 8, in prima convocazione per il giorno 10 agosto 1940 alle ore 10 e per il giorno 25 agosto 1940, stessa ora, in seconda per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza;
2. Esame ed approvazione della situazione contabile della Banca al 30 giugno 1940-XVIII;
3. Trasformazione della Soc. Cooperativa (Anonima) «Banca di Piccolo Credito» in società per azioni «Banca di Piccolo Credito»;
4. Aumento del capitale sociale a L. 1.000.000 e deliberazioni e mandati conseguenti;
5. Approvazione del nuovo statuto della Banca;
6. Varie.

Il Consiglio di amministrazione.

944 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA MONTE BIANCO

Sede sociale Torino — Capitale versato L. 10.000.

Convocazione di assemblea

E' convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società per il giorno 22 agosto 1940-XVIII in Torino, alle ore 15, via XXIV Maggio n. 7, Palazzo Cinzano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento capitale sociale da L. 10.000 a L. 1.000.000;
2. Modifica degli articoli 6 e 23 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni da essi possedute cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea. In caso di mancanza del numero legale l'assemblea è fin d'ora convocata in seconda convocazione stessa ora e luogo per il giorno 29 agosto 1940-XVIII.

Torino, 22 luglio 1940-XVIII

L'amministratore delegato: (firma illeggibile).

937 (A pagamento).

BREVETTI SISTEMA BECCARI E DERIVATI S. A.

Sede in Firenze.

I soci azionisti sono convocati all'assemblea generale straordinaria per il 12 agosto 1940-XVIII, alle ore 21 nella sede sociale di Firenze, Borgo Albizi n. 21, per la discussione sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e del collegio sindacale per il periodo 1° gennaio 1938 - 31 dicembre 1939;
2. Approvazione dei bilanci 31 dicembre 1938 e 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative. Destinazione fondo a disposizione assemblea.
3. Nomina di altro amministratore unico per scaduto biennio;
4. Nomina dei sindaci effettivi per scaduto triennio;
5. Eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 6 agosto 1940-XVIII, presso la cassa sociale.

Nel caso di mancanza di numero legale l'assemblea sarà valida in seconda convocazione trascorso un'ora dalla prima.

Firenze, 23 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

910 (A pagamento).

S. A. FABBRICA ITALO-SVIZZERA PILE ELETTRICHE

Genova Rivarolo.

Si invitano gli azionisti ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che sarà tenuta nella sede sociale in Genova-Rivarolo, via Fallero Verzani n. 3, alle ore 10, del giorno 10 agosto 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 26 dello statuto sociale;
2. Aumento del capitale sociale con prelievo da fondi di riserva e conseguentemente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi nella cassa sociale entro il giorno 5 agosto 1940-XVIII.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione avrà luogo negli stessi locali, alle ore 11, dello stesso giorno.

Genova-Rivarolo, 23 luglio 1940-XVIII

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Mario Masnata.

909 (A pagamento).

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1939 previa relazione dell'amministratore;
2. Sostituzione del collegio sindacale dimissionario previa determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il prossimo triennio;
3. Retribuzione dell'amministratore e delibere eventuali in oggetto.

Per intervenire all'assemblea è necessario il deposito delle azioni entro l'8 agosto presso la sede sociale.

L'Amministratore.

911 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ROMANA «STELE»
per lavorazioni in cemento

Sede in Roma — Capitale L. 170.000.

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria in prima convocazione per il giorno 17 agosto prossimo venturo ore 17 presso la sede sociale in Roma corso Vittorio Emanuele, 87, e in seconda convocazione per il giorno 24 agosto prossimo venturo nello stesso luogo e alla stessa ora, col seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche e approvazione dello statuto sociale;
2. Dimissioni dell'amministratore unico e del collegio sindacale; nomina del Consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale;
3. Varie eventuali.

L'ammin. unico: Renato Massoli Novelli.

916 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 17664 - Div. III - Spec. n. 39.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal Credito Italiano, succursale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza della ditta La Metropole (Biella) francese: credito L. 3486; credito L. 12.632,30.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantegalli Giovanni, Intendenza di finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Convocazione di assemblea

E' convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società per il giorno 22 agosto 1940-XVIII in Torino, alle ore 15, via XXIV Maggio n. 7, Palazzo Cuzzano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento capitale sociale da L. 10.000 a L. 1.000.000;
2. Modifica degli articoli 6 e 23 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni da essi possedute cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea. In caso di mancanza del numero legale l'assemblea è fin d'ora convocata in seconda convocazione stessa ora e luogo per il giorno 29 agosto 1940-XVIII.

Torino, 22 luglio 1940-XVIII

L'amministratore delegato: (firma illeggibile).

917 (A pagamento).

BREVETTI SISTEMA BECCARI E DERIVATI S. A.

Sede in Firenze.

I soci azionisti sono convocati all'assemblea generale straordinaria per il 12 agosto 1940-XVIII, alle ore 21 nella sede sociale di Firenze, Borgo Albizi n. 21, per la discussione sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore unico e del collegio sindacale per il periodo 1° gennaio 1938 - 31 dicembre 1939;
2. Approvazioni dei bilanci 31 dicembre 1938 e 31 dicembre 1939 e deliberazioni relative. Destinazione fondo a disposizione assemblea.
3. Nomina di altro amministratore unico per scaduto biennio;
4. Nomina dei sindaci effettivi per scaduto triennio;
5. Eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 6 agosto 1940-XVIII, presso la cassa sociale.

Nel caso di mancanza di numero legale l'assemblea sarà valida in seconda convocazione trascorso un'ora dalla prima.

Firenze, 23 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

919 (A pagamento).

S. A. FABBRICA ITALO-SVIZZERA PILE ELETTRICHE

Genova Rivarolo.

Si invitano gli azionisti ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che sarà tenuta nella sede sociale in Genova-Rivarolo, via Fabiero Vezzani n. 3, alle ore 10, del giorno 10 agosto 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 26 dello statuto sociale;
2. Aumento del capitale sociale con prelievo da fondi di riserva e conseguentemente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi nella cassa sociale entro il giorno 5 agosto 1940-XVIII.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione avrà luogo negli stessi locali, alle ore 11, dello stesso giorno.

Genova-Rivarolo, 23 luglio 1940-XVIII

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Mario Masnata.

940 (A pagamento).

S. A. CARTARIA PIEMONTESE

Sede sociale Torino, via Catania n. 35.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata, nella sede sociale, per le ore 15 del giorno 12 agosto 1940 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda per le ore 15 del 26 agosto 1940, per deliberare sul seguente

del bilancio al 31 dicembre 1939 previa relazione dell'amministratore;
2. Sostituzione del collegio sindacale dimissionario previa determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il prossimo triennio;
3. Ripartizione dell'amministratore e delibere eventuali in oggetto.

Per intervenire all'assemblea è necessario il deposito delle azioni entro l'8 agosto presso la sede sociale.

L'Amministratore.

931 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ROMANA «STELE»

per lavorazioni in cemento

Sede in Roma — Capitale L. 170.000.

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria in prima convocazione per il giorno 17 agosto prossimo venturo ore 17 presso la sede sociale in Roma corso Vittorio Emanuele, 87, e in seconda convocazione per il giorno 21 agosto prossimo venturo nello stesso luogo e alla stessa ora, col seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche e approvazione dello statuto sociale;
2. Dimissioni dell'amministratore unico e del collegio sindacale; nomina del Consiglio di amministrazione e del nuovo collegio sindacale;
3. Varie eventuali.

L'amm.re unico: Renato Massoli Novelli.

916 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

N. 17664 - Div. III - Spec. n. 39.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 205 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 586 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal Credito Italiano, succursale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza della ditta La Metropole (Biella) francese: credito L. 3489; credito L. 12.632,30.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni, Intendenza di finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

782 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 17665 - Div. III - Spec. n. 35.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella, di pertinenza del signor Moch e Allelin Parigi, francese: credito di L. 43.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni, Intend. finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Barattelli.

783 (Gratuito).

N. 17664 - Div. III - Spec. n. 37.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano, succursale di Biella di pertinenza del signor Bouscart Louis, residente a Roubaix, francese: credito di L. 7993.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni, Intend. finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o in[illegible] sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso

N. 17751 - Div. III - Spec. n. 51.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Soc. Naz. Fili Gondrand (succursale di Biella), agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 773,50 che la ditta predetta ha verso la Société Française Transports Gondrand - Londra.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Spinelli Nello, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Barattelli.

793 (Gratuito).

N. 17752 - Div. III

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Soc. Naz. Fili Gondrand (succursale di Biella), agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 17.136 che la ditta predetta ha verso la Soc. Française Transports Gondrand - Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Spinelli Nello, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella, di pertinenza del signor Mech e Adelin Parigi, francese: credito di L. 43.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni, Intend. finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

783 (Gratuito).

N. 17664 - Div. III - Spec. n. 57.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano, succursale di Biella di pertinenza del signor Beuscert Louis, residente a Roubaix, francese: credito di L. 7093.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni, Intend. finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

784 (Gratuito).

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Soc. Naz. Fili Gondrand (succursale di Biella), agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. [illegible] che la ditta predetta ha verso la Société Française Transports Gondrand - Londra.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Spinelli Nello, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

793 (Gratuito).

N. 17781 - Div. III

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Soc. Naz. Fili Gondrand (succursale di Biella), agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 17.176 che la ditta predetta ha verso la Soc. Française Transports Gondrand - Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Spinelli Nello, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

794 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 17893 - Div. III - Spec. 67.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Fratelli Tallia di Delfino (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 469,42 che la Ditta Fratelli Tallia di Delfio (Strona) ha verso la Ditta Spiwak e Wakrs Tel Aviv Palestina inglese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominata sequestratario il sig. Martinelli Giovanni procuratore imposte di Cossato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni a decorrere da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni 6 mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo del sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

758 (Gratuito).

N. 17893 - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Fratelli Tallia di Delfino (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 374 che la Ditta Fratelli Tallia di Delfio (Strona) ha verso Weber e C. Beyrouth inglese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominata sequestratario il sig. Martinelli Giovanni procuratore imposte di Cossato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni a decorrere da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni 6 mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo del sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

N. 17894 - Div. III - Spec. 76.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Fratelli Zegna di Trivero agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire sterline 16.1.8 più lire sterline 1.11.0 per spese postali che la Ditta Fratelli Zegna di Trivero ha verso la Ditta Haim Braun, Beyrouth (Siria).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominata sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale procuratore superiore delle imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e i titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni a decorrere da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni 6 mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo del sequestro depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

787 (Gratuito).

N. 17895 - Div. III - Spec. 74.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Fratelli Zegna di Trivero agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire sterline 21.0.9 che la Ditta Fratelli Zegna di Trivero ha verso il sig. H. W. Bewan, Sidney (Australia).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale procuratore imposte dirette di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e i titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni a decorrere da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni 6 mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo del sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Fratelli Tallia di Delfino (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 469,45 che la Ditta Fratelli Tallia di Delfio (Strona) ha verso la Ditta Spiwak e Wakrs Tel Aviv Palestina inglese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominata sequestratario il sig. Martinelli Giovanni procuratore imposte di Cossato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni a decorrere da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni 6 mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici e industriali saranno, sempre sotto il vincolo del sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

785 (Gratuito).

N. 17893 - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e segnenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Fratelli Tallia di Delfino (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 374 che la Ditta Fratelli Tallia di Delfio (Strona) ha verso Weber e C. Beyrouth inglese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominata sequestratario il sig. Martinelli Giovanni procuratore imposte di Cossato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni a decorrere da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni 6 mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo del sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

786 (Gratuito).

---

in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Fratelli Zegna di Trivero agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire sterline 16:1:8 più lire sterline 1:11:0 per spese postali che la Ditta Fratelli Zegna di Trivero ha verso la Ditta Haim Braun, Beyrouth (Siria).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale procuratore superiore delle imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e i titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni a decorrere da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni 6 mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo del sequestro depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

787 (Gratuito).

N. 17893 - Div. III - Spec. 74.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti, del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Ditta Fratelli Zegna di Trivero agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di lire sterline 21:0:9 che la Ditta Fratelli Zegna di Trivero ha verso il sig. H. W. Bewan, Sidney (Australia).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale procuratore imposte dirette di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e i titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro 20 giorni a decorrere da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni 6 mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo del sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

788 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. 17894 - Div. III - Spec. 72.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938 XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Zegna da Trivero agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di sterline 431.40 che la ditta F.lli Zegna da Trivero ha verso la ditta australiana T. Dewez e C. Sydney.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola procuratore imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

798 (Gratuito).

N. 17767 - Div. III - Spec. n. 56.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938 XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Magazzini Generali Alta Italia da Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti merci depositati presso i Magazzini Generali di Biella di proprietà della ditta J. L. Rozendal Chevremont, francese; cascami cotone balle 11, kg. lor di 3763.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Raiteri Clemente procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso

N. 17735 - Div. III - Spec. 54.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938 XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara (succ. Mosso S. Maria) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività depositate presso la Banca Popolare di Novara (succ. Mosso S. Maria) di pertinenza della sig.ra Valle Rosa fu Lorenzo in Loro Lamia francese, residente ad Annemasse, conto corrente L. 9855.15; redimibile L. 3,50 per cento L. 45.000, nominali.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Motta Umberto (procuratore capo imposte di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

791 (Gratuito)

N. 17665 - Div. III - Spec. 33.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938 XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza del sig. Eugenio Constenoble residente a Montpellier, francese, n. 1 az. A.N.I.C. credito di L. 1031.21.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Contagalli Giovanni - Intendenza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg. 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938 XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Flli Zegna da Trivero agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di sterline 484.4.0 che la ditta Flli Zegna da Trivero ha verso la ditta australiana T. Dewes e C. Sydney.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola procuratore imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

789 (Gratuito).

N. 17737 - Div. III - Spec. n. 56.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg. 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938 XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Magazzini Generali Alta Italia di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti merci depositati presso i Magazzini Generali di Biella di proprietà della ditta I. I. Rosendal Chevremont, francese; cascami cotone balle 11, kg. lordi 3793.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Raiteri Clemente procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

790 (Gratuito).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg. 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938 XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara (succ. Mosso S. Maria) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività depositate presso la Banca Popolare di Novara (succ. Mosso S. Maria) di pertinenza della sig.ra Valle Rosa fu Lorenzo in Loro Lamia francese, residente ad Annemasse, conto corrente L. 0565.13; redimibile L. 3,50 per cento L. 43.000, nominali.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il sig. Motta Umberto (procuratore capo imposte di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

791 (Gratuito)

N. 17964 -Div. III - Spec. 33.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg. 295 e segg. del R. decreto 8 luglio 1938 XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Credito Italiano succursale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso il Credito Italiano succursale di Biella di pertinenza del sig. Eugenio Constenoble residente a Montpellier, francese, n. 1 az. A.N.I.C. credito di L. 1031,21.

Art. 2. — Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Cantagalli Giovanni - Intendenza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

792 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª *pubblicazione*).

REGIO TRIBUNALE DI ROVIGO

Con sentenza 23 aprile 1940 su ricorso di Schiesaro Giuseppe il Tribunale di Rovigo ha dichiarato per gli effetti di legge l'assenza di Schiesaro Giovanni fu Pietro e fu Tarolla Anna nato ad Arquà Polesine il 9 aprile 1846

Rovigo, 12 giugno 1940-XVIII

Avv. Arturo Ponzetti.

23238 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI CAMBIALE

Con decreto del pretore di Capri del 1° luglio 1940-XVIII è stato ordinato l'ammortamento di una cambiale di L. 3000 rilasciata a firma di Carmine Federico fu Raffaele il 1° aprile 1937 con scadenza al 30 agosto stesso a favore della signora Maria De Martino e posseduta dal suo unico erede Carlo De Martino, tutti domiciliati in Capri e ne è stato autorizzato il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del detto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ove non intervenga opposizione.

Dott. Ermanno Vuotto, procuratore.

837 (A pagamento).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale di Cuneo, su istanza di Giordano Antonino fu Stefano residente in Tutracque, ha in data 5 luglio 1940-XVIII pronunziato sentenza con cui dichiara l'assenza di Giordano Anna ved. Mellano fu Stefano e di Mellano Lucia e Gabriele fratelli fu Antonio già residenti in Entracque ed ora in località ignota.

912 (A pagamento).

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GIMMA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede; Premesso che dal ricorso stesso si rileva chiaramente che dalla Banca d'Italia, filiale di Gimma, vennero emessi all'ordine del Nucleo Milizia Forestale di Gimma, il 17 marzo 1938, due vaglia cambiari rispettivamente di L. 3454 n. 0.000.496 e di L. 400 n. 0.000.502, come risulta dal talloncino unito al ricorso;

Che tali vaglia vennero girati al Comando Stazione Milizia Forestale di Adola nella persona del brigadiere Neri Ortensio;

Poichè risulta essere vero lo smarrimento cui trattasi e che giustificato si ravvisa il diritto del ricorrente;

Visto l'art. 93 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, contenente le disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare ed altri titoli;

Pronunzia

L'ammortamento dei vaglia cambiari rispettivamente di L. 3454 n. 0.000.496 e di L. 400 n. 0.000.502 emessi il 17 marzo 1938 dalla locale filiale della Banca d'Italia, all'ordine del Nucleo Milizia Forestale di Gimma e da questo girati al Comando Stazione Milizia Forestale di Adola nella persona del brigadiere Neri Ortensio e ne autorizza il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Manda a notificarsi il presente decreto, a cura del ricorrente, alla filiale di Gimma della Banca d'Italia, la quale, a spese del ricorrente stesso, ne dovrà dare subito comunicazione a tutte le filiali della Banca stessa.

DICHIARAZIONE DI PRESUNTA MORTE

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza 12 giugno 1940-XVIII, registrata a Sondrio il 15 d. m. al n. 225, ha dichiarato la presunta morte di Mazza Sabino fu Giovanni, già residente a Sondrio contr. Piazzo, ad istanza del fratello Domenico.

Sondrio, 10 luglio 1940-XVIII

Avv. Teresio Gola.

838 (A pagamento).

(1ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Gaia Rosa fu Stefano residente in Brusasco Cavagnolo ha proposto istanza al Tribunale di Torino per ottenere la dichiarazione di morte presunta del proprio marito Bertolo Eugenio fu Francesco disperso in combattimento il 10 ottobre 1916. Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Torino entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Decr. pres. Tribunale Torino, 6 giugno 1940.

Giovanni Ferreri, proc.

911 (A credito - Art. 48143 Campione civ.).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Il Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello di Messina, sull'istanza di Di Mattina Mariuaro Gaetana del 3 aprile 1940, tendente ad abbandonare il cognome di Marinaro impostole nell'atto di nascita e che palesa origine illeggittima, per conservare quello di Di Mattina proveniente dall'adozione di Di Mattina Caterina fu Giovanni, e di premettere al nome Gaetana quello di «Grazia», ha autorizzato con provvedimento del 7 maggio 1940-XVIII la detta Di Mattina Marinaro Gaetana all'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nonchè all'affissione all'albo pretorio del suo Comune di nascita e di residenza di quanto sopra con l'invito a chiunque abbia interesse di presentare le sue opposizioni nei termini di legge.

Lipari, 3 luglio 1940-XVIII

Di Mattina Marinaro Gaetana.

938 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNI

A richiesta di Maria Pedretti, domiciliata in Cerignola, il pretore di Cerignola con decreto 7 luglio XVIII regolarmente notificato il 12 luglio XVIII a mezzo dell'usciere della Pretura all'uopo delegato ha dichiarato l'ammortamento degli assegni del Banco di Roma n. 000092 di L. 2000 - 000093 di L. 2000 - 000094 di L. 1000 e 000095 di L. 1000, emessi dalla filiale di Cerignola il 1° giugno 1940 all'ordine di Maria Pedretti, autorizzandone il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ove non intervengono, in detto termine, opposizioni da parte di eventuali detentori dei titoli.

Avv. Luigi Specchio.

839 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI NOME

Il sottoscritto avvocato Giuseppe Massacci, nell'interesse del sig. Meloni Zeferino fu Giovanni, residente a Villasimius (Cagliari), rende noto che il predetto Meloni Zeferino fu Giovanni e di Casula Maria nato il 9 settembre 1912 in Villasimius ha chiesto alla Procura Generale del Re di Cagliari di essere autorizzato a cambiare il nome di «Zeferino» in quello di «Severino» a sensi dell'art. 158 R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Che S. E. il procuratore generale del Re con provvedimento delli 11 giugno 1940 ha autorizzato il richiedente Meloni Zeferino ad inserire il sunto della domanda di cambiamento di nome nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per tutti gli effetti di legge e con avviso a chiun-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO TRIBUNALE DI ROVIGO

Con sentenza 23 aprile 1940 su ricorso di Schiesaro Giuseppe il Tribunale di Rovigo ha dichiarato per gli effetti di legge l'assenza di Schiesaro Giovanni fu Pietro e fu Tarolla Anna nato ad Arquà Polesine il 9 aprile 1876.

Rovigo, 12 giugno 1940-XVIII

Avv. Arturo Ponzetti.

833 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI CAMBIALE

Con decreto del pretore di Capri del 1° luglio 1940-XVIII è stato ordinato l'ammortamento di una cambiale di L. 3000 rilasciata a firma di Carmine Federico fu Raffaele il 1° aprile 1937 con scadenza al 30 agosto stesso a favore della signora Maria De Martino e posseduta dal suo unico erede Carlo De Martino, tutti domiciliati in Capri e ne è stato autorizzato il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del detto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ove non intervenga opposizione.

Dott. Ermanno Vuotto, procuratore.

837 (A pagamento).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale di Cuneo, su istanza di Giordano Antonino fu Stefano residente in Entracque, ha in data 5 luglio 1940-XVIII pronunziato sentenza con cui dichiara l'assenza di Giordano Anna ved. Mellano fu Stefano e di Mellano Lucia e Gabriele fratelli fu Antonio già residenti in Entracque ed ora in località ignota.

912 (A pagamento).

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GIMMA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede; Premesso che dal ricorso stesso si rileva chiaramente che dalla Banca d'Italia, filiale di Gimma, vennero emessi all'ordine del Nucleo Milizia Forestale di Gimma, il 17 marzo 1938, due vaglia cambiari rispettivamente di L. 3454 n. 0.000.496 e di L. 490 n. 0.000.502, come risulta dal talloncino unito al ricorso;

Che tali vaglia vennero girati al Comando Stazione Milizia Forestale di Adola nella persona del brigadiere Neri Ortensio;

Poichè risulta essere vero lo smarrimento cui trattasi e che giustificato si ravvisa il diritto del ricorrente;

Visto l'art. 93 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, contenente le disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare ed altri titoli;

Pronunzia

L'ammortamento dei vaglia cambiari rispettivamente di L. 3454 n. 0.000.496 e di L. 490 n. 0.000.502 emessi il 17 marzo 1938 dalla locale filiale della Banca d'Italia, all'ordine del Nucleo Milizia Forestale di Gimma e da questo girati al Comando Stazione Milizia Forestale di Adola nella persona del brigadiere Neri Ortensio e ne autorizza il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Manda a notificarsi il presente decreto, a cura del ricorrente, alla filiale di Gimma della Banca d'Italia, la quale, a spese del ricorrente stesso, ne dovrà dare subito comunicazione a tutte le filiali della Banca stessa.

Il presidente: S. Michienzi.

Il cancelliere capo: B. Bucci.

Per copia conforme all'originale

Gimma, 2 maggio 1940-XVII

Il cancelliere capo: B. Bucci.

852 (A pagamento).

Somario, 10 luglio 1940-XVIII

838 (A pagamento).

Avv. Teresio Gola.

(1ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Gaio Rosa fu Stefano residente in Brasasco Cavagnolo ha proposto istanza al Tribunale di Torino per ottenere la dichiarazione di morte presunta del proprio marito Bertolo Eugenio fu Francesco disperso in combattimento il 10 ottobre 1916. Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Torino entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Decr. pres. Tribunale Torino, 6 giugno 1940.

Giovanni Ferreri, proc.

911 (A credito - Art. 78[13 Compione civ.).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Il Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello di Messina, sull'istanza di Di Mattina Marinaro Gaetana del 3 aprile 1940, tendente ad abbandonare il cognome di Marinaro impostole nell'atto di nascita e che palesa origine illeggittima, per conservare quello di Di Mattina proveniente dall'adozione di Di Mattina Caterina fu Giovanni, e di premettere al nome Gaetana quello di «Grazia», ha autorizzato con provvedimento del 7 maggio 1940-XVIII la detta Di Mattina Marinaro Gaetana all'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nonchè all'affissione all'albo pretorio del suo Comune di nascita e di residenza di quanto sopra con l'invito a chiunque abbia interesse di presentare le sue opposizioni nei termini di legge.

Lipari, 5 luglio 1940-XVIII

Di Mattina Marinaro Gaetana.

928 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNI

A richiesta di Maria Pedretti, domiciliata in Cerignola, il pretore di Cerignola con decreto 7 luglio XVIII regolarmente notificato il 12 luglio XVIII a ministero dell'usciere della Pretura all'uopo delegato ha dichiarato l'ammortamento degli assegni del Banco di Roma n. 000091 di L. 2000 - 000093 di L. 2000 - 000094 di L. 1000 e 000095 di L. 1000, emessi dalla filiale di Cerignola il 1° giugno 1940 all'ordine di Maria Pedretti, autorizzandone il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ove non intervengono, in detto termine, opposizioni da parte di eventuali detentori dei titoli.

Avv. Luigi Specchio.

839 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI NOME

Il sottoscritto avvocato Giuseppe Massacci, nell'interesse del sig. Meloni Zeferino fu Giovanni, residente a Villasimius (Cagliari), rende noto che il predetto Meloni Zeferino fu Giovanni e di Casula Maria nato il 9 settembre 1912 in Villasimius ha chiesto alla Procura Generale del Re di Cagliari di essere autorizzato a cambiare il nome di «Zeferino» in quello di «Severino» a sensi dell'art. 158 R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Che S. E. il procuratore generale del Re con provvedimento delli 11 giugno 1940 ha autorizzato il richiedente Meloni Zeferino ad inserire il sunto della domanda di cambiamento di nome nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per tutti gli effetti di legge e con avviso a chiunque vi abbia interesse a produrre le opposizioni nel termine di legge, nonchè a far affiggere il sunto della domanda stessa all'albo pretorio del comune di Villasimius, luogo di nascita e di residenza del richiedente Meloni.

Cagliari, 2 luglio 1940-XVIII

Avv. Giuseppe Massacci.

943 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

ESTRATTO DI DECRETO PER AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Il Tribunale di Bergamo con suo decreto 7 agosto 1939-XVIII, provvedendo sulla domanda di Donadoni Anna in Bonalumi da Bergamo per l'ammortamento dell'assegno di conto corrente postale numero 1-7171 emesso dall'Ufficio di amministrazione di personali militari vari - sezione speciale di Roma portante il n. 38120 di allibramento postale in data 22 ottobre 1918 con inscritta la somma di L. 720 al nome di Donadoni Anna in Bonalumi, ha dichiarato inefficace detto assegno di conto corrente postale di L. 720 ed ha ordinato alla Amministrazione delle poste di Bergamo di emettere duplicato di tale assegno di L. 720 a favore della stessa Donadoni Anna in Bonalumi.

Bergamo, 17 luglio 1940-XVIII

Il procuratore: Tommasini Giovanni.

913 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina su istanza di Sorse Gino d'ignoti, ha autorizzato il medesimo di cambiare il cognome Sorse in Barcilleri.

Chiunque crede può presentare le opposizioni nei termini di legge.

Roma, 24 luglio 1940-XVIII

947 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

SOCIETÀ « IL TRUCIOLO »

(in liquidazione).

Capitale L. 2.400.000 di cui rimborsato L. 2.320.000
Sede in Carpi (Modena).

Si avvertono i signori azionisti che dal 25 luglio 1940-XVIII, sarà pagabile il terzo riparto di liquidazione in ragione di L. 40 per azione.

Le azioni dovranno essere presentate per la necessaria stampigliatura, con apposita distinta in duplice copia, di cui una munita dei necessari bolli, presso la sede sociale in Carpi.

Carpi (Modena), li 23 luglio 1940-XVIII

I liquidatori.

922 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Si partecipa che in data odierna, a seguito dell'espletamento delle formalità richieste dalla legge, il sig. dott. Macarone Palmieri Luigi fu Domenico, ha assunto l'esercizio quale notaio della sede di Sorrento, ove è stato trasferito da quella di Napoli con decreto Ministeriale 17 maggio 1940-XVIII.

Napoli, 17 luglio 1940-XVIII

923 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Visti gli atti di Ufficio, rende noto che, col giorno 20 luglio 1940 A. XVIII, il notaro Caeti Camillo esercente in Palermo, ha cessato definitivamente dall'esercizio delle sue funzioni di notaro, per essere stato dispensato a sua domanda con R. decreto 10 giugno 1940-XVIII.

Palermo, 20 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Stella.

932 (Gratuito).

CONCORSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

con proprio decreto n. 12052 del 27 giugno 1940-XVIII, inserito nel Foglio annunzi legali della Provincia, n. 2, in data 5 luglio 1940, ha sospeso fino a nuovo ordine il concorso al posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rieti, di cui al proprio precedente decreto in data 1° marzo 1940, n. 4036.

810 (A pagamento).

Div. San. n. 19229.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti i propri precedenti decreti 31 dicembre 1939, n. 38602, 29 aprile 1940, n. 11092 e 6 giugno 1940, n. 16177, con i quali è stato indetto il concorso ai posti di sanitari condotti, resisi vacanti nella provincia al 30 novembre 1939;

Vista la circolare telegrafica n. 25507 in data 17 giugno corrente del Ministero dell'Interno, Direzione generale della Sanità pubblica;

Decreta:

Il concorso per le condotte medico-chirurgiche di cui ai sopraccennati decreti è sospeso fino a nuovo ordine.

Pavia, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. A. Vitelli.

841 (A pagamento).

Div. San. n. 20001.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII, n. 38602, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni dell'ostetrica condotta delle frazioni Lambrinia e Alberone di Chignolo Po si è resa vacante detta condotta che si reputa opportuno mettere a concorso;

Visto il T. U. delle leggi sanitarie ed il regolamento per concorsi 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In aggiunta alle condotte già elencate nel decreto prefettizio sopra citato è messa a concorso la condotta ostetrica seguente:

Chignolo Po: frazioni Lambrinia e Alberone. Superficie del Comune Km.² 21,37; della condotta Km.² 10; popolazione del Comune abitanti 4182; della condotta abitanti n. 1755. Stipendio iniziale lordo L. 3000 annue con 5 aumenti quadriennali del decimo. Residenza dell'ostetrica la frazione Lambrinia.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande documentate resta fissata al 31 agosto 1940-XVIII.

Pavia, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. A. Vitelli.

842 (A pagamento).

Direttore LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore aggiunto — SANTI RAFFAELE, gerente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ESTRATTO DI DECRETO PER AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Il Tribunale di Bergamo con suo decreto 7 agosto 1939-XVIII, provvedendo sulla domanda di Donadoni Anna in Bonalumi da Bergamo per l'ammortamento dell'assegno di conto corrente postale numero 1-7171 emesso dall'Ufficio di amministrazione di personali militari vari - sezione speciale di Roma portante il n. 36120 di allibramento postale in data 22 ottobre 1938 con inscritta la somma di L. 720 al nome di Donadoni Anna in Bonalumi, ha dichiarato inefficace detto assegno di conto corrente postale di L. 720 ed ha ordinato alla Amministrazione delle poste di Bergamo di emettere duplicato di tale assegno di L. 720 a favore della stessa Donadoni Anna in Bonalumi.

Bergamo, 27 luglio 1940-XVIII

Il procuratore: Tomasseini Giovanni.

945 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina su istanza di Sorse Gino d'ignoti, ha autorizzato il medesimo di cambiare il cognome Sorse in Bacilleri.

Chiunque crede può presentare le opposizioni nei termini di legge.

Roma, 24 luglio 1940-XVIII

947 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

SOCIETÀ « IL TRUCIOLO »

(in liquidazione).

Capitale L. 2.400.000 di cui rimborsato L. 1.320.000
Sede in Carpi (Modena).

Si avvertono i signori azionisti che dal 25 luglio 1940-XVIII, sarà pagabile il terzo riparto di liquidazione in ragione di L. 40 per azione.

Le azioni dovranno essere presentate per la necessaria stampigliatura, con apposita distinta in duplice copia, di cui una munita dei necessari bolli, presso la sede sociale in Carpi.

Carpi (Modena), li 23 luglio 1940-XVIII

I liquidatori.

922 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Si partecipa che in data odierna, a seguito dell'espletamento delle formalità richieste dalla legge, il sig. dott. Macarone Palmieri Luigi fu Domenico, ha assunto l'esercizio quale notaio della sede di Sorrento, ove è stato trasferito da quella di Napoli con decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII.

Napoli, 17 luglio 1940-XVIII

923 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Visti gli atti di Ufficio, rende noto che, col giorno 20 luglio 1940 A. XVIII, il notaro Caeti Camillo esercente in Palermo, ha cessato definitivamente dall'esercizio delle sue funzioni di notaro, per essere stato dispensato a sua domanda con R. decreto 10 giugno 1940-XVIII.

Palermo, 20 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Stella.

932 (Gratuito).

CONCORSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

con proprio decreto n. 19052 del 27 giugno 1940-XVIII, inserito nel Foglio annunzi legali della Provincia, n. 2, in data 5 luglio 1940, ha sospeso fino a nuovo ordine il concorso al posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rieti, di cui al proprio precedente decreto in data 1° marzo 1940, n. 4036.

840 (A pagamento).

Div. San. n. 19229.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti i propri precedenti decreti 31 dicembre 1939, n. 36602, 19 aprile 1940, n. 21091 e 6 giugno 1940, n. 26177, con i quali è stato indetto il concorso ai posti di sanitari condotti, resisi vacanti nella provincia al 30 novembre 1939;

Vista la circolare telegrafica n. 25507 in data 17 giugno corrente del Ministero dell'Interno, Direzione generale della Sanità pubblica;

Decreta:

Il concorso per le condotte medico-chirurgiche di cui ai sopracennati decreti è sospeso fino a nuovo ordine.

Pavia, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. A. Vitelli.

841 (A pagamento).

Div. San. n. 20091.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII, n. 36602, col quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrice condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni dell'ostetrica condotta delle frazioni Lambrinia e Alberone di Chignolo Po si è resa vacante detta condotta che si reputa opportuno mettere a concorso;

Visto il T. U. delle leggi sanitarie ed il regolamento per concorsi 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In aggiunta alle condotte già elencate nel decreto prefettizio sopra citato è messa a concorso la condotta ostetrica seguente:

Chignolo Po: frazioni Lambrinia e Alberone. Superficie del Comune Km.² 21,37; della condotta Km.² 10; popolazione del Comune abitanti 4182; della condotta abitanti n. 1755. Stipendio iniziale lordo L. 4000 annue con 5 aumenti quadriennali del decimo. Residenza dell'ostetrica la frazione Lambrinia.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande documentate resta fissata al 31 agosto 1940-XVIII.

Pavia, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: G. A. Vitelli.

842 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 25 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 895.
Ammissione nei ruoli statali del personale delle scuole d'istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale . . . . . Pag. 2780

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 896.
Stanziamento di un contributo annuo a favore della Reale Accademia di San Luca in Roma . . . . . Pag. 2780

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 897.
Stanziamento di un contributo annuo a favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze . . . . . Pag. 2783

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 898.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale . . . . . Pag. 2787

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 899.
Istituzione della Scuola media . . . . . Pag. 2787

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 900.
Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi provveditori agli studi . . . . . Pag. 2790

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 901.
Revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. Pag. 2792

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 902.
Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato . . . . . Pag. 2792

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 903.
Immissione di ufficiali e sottufficiali di marina albanesi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana . . . . . Pag. 2796

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 904.
Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche dei giudici conciliatori . . . . . Pag. 2798

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 907.
Cambiamento di denominazione della « Fondazione Enrico Garda » in « Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero » . . . . . Pag. 2798

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco Angelini e conferma nella qualità medesima al fascista Vincenzo Lai. Pag. 2798

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società idroelettrica « Borgofranco », con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 2798

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo-Serniga-S. Michele-Bezzuglio-Gardone Riviera, con sede in quest'ultimo comune (Brescia) . . . . . Pag. 2799

Ministero delle corporazioni:
Prezzi del catrame grezzo . . . . . Pag. 2799
Prezzi delle cancellate . . . . . Pag. 2799
Classificazione e prezzi della carta da macero . . Pag. 2799

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona) . Pag. 2799
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli. Pag. 2799

CONCORSI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 25 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 59-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	» 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	» 72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	» 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso: annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 1 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 895.
Ammissione nei ruoli statali del personale delle scuole d'istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale . . . . . Pag. 2780

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 896.
Stanziamento di un contributo annuo a favore della Reale Accademia di San Luca in Roma . . . . . Pag. 2780

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 897.
Stanziamento di un contributo annuo a favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze . . . . . Pag. 2758

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 898.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale . . . . . Pag. 2787

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 899.
Istituzione della Scuola media . . . . . Pag. 2787

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 900.
Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi provveditori agli studi . . . . . Pag. 2790

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 901.
Revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. Pag. 2792

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 902.
Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato . . . . . Pag. 2792

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 903.
Immissione di ufficiali e sottufficiali di marina albanesi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana . . . . . Pag. 2796

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 904.
Modificazioni alla tabella organica del ruolo del personale di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra . . Pag. 2797

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 905.
Norme sui ricorsi alla Commissione centrale per i ragionieri. Pag. 2798

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 906.
Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche dei giudici conciliatori . . . . . Pag. 2798

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII, n. 907.
Cambiamento di denominazione della «Fondazione Enrico Garda» in «Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero» . . . . . Pag. 2799

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco Angelini e conferma nella qualità medesima al fascista Vincenzo Lai. Pag. 2798

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società idroelettrica «Borgofranco», con sede in Torino, e nomina del sequestratario. Pag. 2798

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo-Serniga-S. Michele-Pozzuglio-Gardone Riviera, con sede in quest'ultimo comune (Brescia) . . . . . Pag. 2799

Ministero delle corporazioni:
Prezzi del catrame greggio . . . . . Pag. 2799
Prezzi delle cancellate . . . . . Pag. 2799
Classificazione e prezzi della carta da macero . . Pag. 2799

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona) . Pag. 2799
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli. Pag. 2799

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Corigliano Calabro . . . . . Pag. 2800
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gela . . . . . Pag. 2800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 895.

Ammissione nei ruoli statali del personale delle scuole d'istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare direttivo ed insegnante delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate, convertite in Regie dal 16 settembre 1938-XVI, alla data che sarà fissata con Regio decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sono applicabili le norme e le condizioni vigenti per il personale direttivo ed insegnante delle scuole classiche, scientifiche e magistrali di cui al R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084, e successive modificazioni.

Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare addetto alle esercitazioni pratiche delle stesse scuole, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del citato Regio decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Art. 2.

Il personale titolare direttivo ed insegnante dell'Istituto tecnico industriale « Moretto » di Brescia e della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « IV Novembre » annessa al Conservatorio di S. Caterina in Arezzo, potrà essere assunto rispettivamente nei ruoli del Regio istituto tecnico industriale di Brescia e della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Arezzo, istituiti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII in sostituzione delle scuole predette, sempre che:

a) sia stato nominato in una delle forme consentite dalle leggi e dai regolamenti del tempo o abbia già conseguito la stabilità nelle scuole cui esso appartiene;

b) sia iscritto al P.N.F.;

c) sia munito del titolo di abilitazione prescritto ancorchè riferito a quello richiesto per occupare cattedre costituite secondo gli ordinamenti del tempo;

d) sia giudicato favorevolmente da una apposita ispezione ed abbia altresì i requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 99, ovvero 1, 2 e 3 dell'art. 100 del R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Al personale amministrativo e tecnico delle anzidette scuole si applicano, per l'assunzione nei ruoli governativi, le disposizioni di cui all'art. 105 del citato R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 896.

Stanziamento di un contributo annuo a favore della Reale Accademia di San Luca in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A favore della Reale Accademia di San Luca, in Roma, è concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-1940, un contributo di annue L. 25.000, allo scopo di porla in grado di attendere ai maggiori compiti che le sono stati conferiti dal nuovo statuto approvato con R. decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 14.

Art. 2.

La somma sarà iscritta in aumento allo stanziamento del capitolo 155 (assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario corrente, e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per gli esercizi futuri.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 897.

Stanziamento di un contributo annuo a favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 895.

Ammissione nei ruoli statali del personale delle scuole d'istruzione media tecnica ai cui studi sia stato riconosciuto effetto legale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare direttivo ed insegnante delle scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate, convertite in Regie dal 16 settembre 1938-XVI, alla data che sarà fissata con Regio decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sono applicabili le norme e le condizioni vigenti per il personale direttivo ed insegnante delle scuole classiche, scientifiche e magistrali di cui al R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084, e successive modificazioni.

Per l'assunzione nei ruoli governativi del personale titolare addetto alle esercitazioni pratiche delle stesse scuole, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del citato Regio decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Art. 2.

Il personale titolare direttivo ed insegnante dell'Istituto tecnico industriale « Moretto » di Brescia e della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « IV Novembre » annessa al Conservatorio di S. Caterina in Arezzo, potrà essere assunto rispettivamente nei ruoli del Regio Istituto tecnico industriale di Brescia e della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Arezzo, istituiti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII in sostituzione delle scuole predette, sempre che:

a) sia stato nominato in una delle forme consentite dalle leggi e dai regolamenti del tempo o abbia già conseguito la stabilità nelle scuole cui esso appartiene;

b) sia iscritto al P.N.F.;

c) sia munito del titolo di abilitazione prescritto ancorchè riferito a quello richiesto per occupare cattedre costituite secondo gli ordinamenti del tempo;

d) sia giudicato favorevolmente da una apposita ispezione ed abbia altresì i requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 99, ovvero 1, 2 e 3 dell'art. 100 del R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Al personale amministrativo e tecnico delle anzidette scuole si applicano, per l'assunzione nei ruoli governativi, le disposizioni di cui all'art. 105 del citato R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1531, sono estese, in quanto applicabili, al personale delle scuole di cui al precedente art. 1.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 896.

Stanziamento di un contributo annuo a favore della Reale Accademia di San Luca in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A favore della Reale Accademia di San Luca, in Roma, è concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-1940, un contributo di annue L. 25.000, allo scopo di porla in grado di attendere ai maggiori compiti che le sono stati conferiti dal nuovo statuto approvato con R. decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 14.

Art. 2.

La somma sarà iscritta in aumento allo stanziamento del capitolo 155 (assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario corrente, e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per gli esercizi futuri.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 897.

Stanziamento di un contributo annuo a favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

A favore dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze, è concesso per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-1940, un contributo di annue lire 30.000 perchè possa provvedere alla collaborazione nei lavori occorrenti per la compilazione del Corpus Inscriptionum Etruscarum.

La somma sarà iscritta in aumento allo stanziamento del capitolo 115 (assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario corrente e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per gli esercizi futuri.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 898.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 899.

Istituzione della Scuola media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

ORDINAMENTO

Art. 1.

La Scuola media, con i primi fondamenti della cultura umanistica e con la pratica del lavoro, saggia le attitudini degli alunni, ne educa la capacità, e in collaborazione con le famiglie, li orienta nella scelta degli studi e li prepara a proseguirli.

Art. 2.

La Scuola media ha la durata di tre anni. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

Dalla Scuola media si accede alle scuole dell'ordine superiore, al Liceo artistico, alle scuole dell'ordine femminile.

Art. 3.

Le Regie scuole medie sono istituite con decreto Reale, promosso dal Ministro per la educazione nazionale, di concerto col Ministri per l'interno e per le finanze.

Si può istituire una Regia scuola media, quando risulti che vi siano almeno 80 alunni nelle tre classi del corso, e che siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della Scuola.

Se per un triennio il numero degli alunni diminuisce e rimane costantemente inferiore a 65, la Scuola viene soppressa.

Art. 4.

Le materie d'insegnamento sono: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, disegno, educazione fisica, cultura militare per gli alunni; economia domestica per le alunne.

Il lavoro è parte integrante dell'insegnamento.

Art. 5.

In ogni Scuola media non possono essere istituiti più di sei corsi completi.

Le classi non possono superare, complessivamente, il numero di 24.

Il numero degli alunni in ciascuna classe non può superare in nessun caso, i 30.

Art. 6.

L'orario settimanale per ogni classe è di 22 ore, cui vanno aggiunte le ore assegnate alla pratica del lavoro e all'educazione fisica.

Le ore settimanali di lezione per ciascuna materia, i programmi di insegnamento e le prove d'esame sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Comune è tenuto a provvedere:

a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi della Scuola;

b) all'arredamento;

c) all'acqua, all'illuminazione, al riscaldamento, per tutti gli ambienti e servizi;

d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, al loro adattamento e al loro ampliamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

perchè possa provvedere alla collaborazione nei lavori occorrenti per la compilazione del Corpus Inscriptionum Etruscarum.

La somma sarà iscritta in aumento allo stanziamento del capitolo 115 (assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario corrente e dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero per gli esercizi futuri.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 898.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1940-XVIII, n. 359, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40 per esigenze di carattere eccezionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 899.

Istituzione della Scuola media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La Scuola media, con i primi fondamenti della cultura umanistica e con la pratica del lavoro, saggia le attitudini degli alunni, ne educa la capacità, e in collaborazione con le famiglie, li orienta nella scelta degli studi e li prepara a proseguirli.

Art. 2.

La Scuola media ha la durata di tre anni. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

Dalla Scuola media si accede alle scuole dell'ordine superiore, al Liceo artistico, alle scuole dell'ordine femminile.

Art. 3.

Le Regie scuole medie sono istituite con decreto Reale, promosso dal Ministro per la educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze.

Si può istituire una Regia scuola media, quando risulti che vi siano almeno 80 alunni nelle tre classi del corso, e che siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della Scuola.

Se per un triennio il numero degli alunni diminuisce e rimane costantemente inferiore a 65, la Scuola viene soppressa.

Art. 4.

Le materie d'insegnamento sono: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, disegno, educazione fisica, cultura militare per gli alunni; economia domestica per le alunne.

Il lavoro è parte integrante dell'insegnamento.

Art. 5.

In ogni Scuola media non possono essere istituiti più di sei corsi completi.

Le classi non possono superare, complessivamente, il numero di 24.

Il numero degli alunni in ciascuna classe non può superare in nessun caso, i 30.

Art. 6.

L'orario settimanale per ogni classe è di 22 ore, cui vanno aggiunte le ore assegnate alla pratica del lavoro e all'educazione fisica.

Le ore settimanali di lezione per ciascuna materia, i programmi di insegnamento e le prove d'esame sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7.

Il Comune è tenuto a provvedere:

a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi della Scuola;

b) all'arredamento;

c) all'acqua, all'illuminazione, al riscaldamento, per tutti gli ambienti e servizi;

d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, al loro adattamento e al loro ampliamento.

Art. 8.

Nell'annessa tabella A sono indicate le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE.

Art. 9.

A capo di ogni Scuola media è un preside che osserva e fa osservare nella Scuola le leggi e gli ordini delle superiori autorità;

vigila sull'indirizzo politico nella Scuola;

sovrintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare della Scuola e ne risponde;

cura che i rapporti fra Scuola, famiglia, G.I.L. siano efficienti e continui;

promuove la fiducia nella sua Scuola e ne ispira il rispetto, organizzandola come centro educativo e didattico.

Nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, il preside è coadiuvato dal collegio dei professori.

Il preside non è tenuto all'insegnamento, quando il numero degli alunni superi i 200.

Dall'ufficio di preside delle Scuola media sono escluse le donne.

Art. 10.

All'ufficio di preside e d'insegnante nella Scuola media si accede mediante concorso per titoli e per esami.

Tali concorsi sono generali e speciali; i concorsi speciali sono indetti per le sedi di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1129.

Ai concorsi generali per l'ufficio di preside possono partecipare i professori della Scuola media forniti di laurea, che abbiano grado di ordinario da un triennio; a quello speciale possono partecipare solo i presidi della Scuola media che aspirino a sede indicata nella legge, di cui al comma precedente.

Il vincitore di concorso generale o speciale all'ufficio di preside, che non accetta la nomina per la sede assegnatagli, non può essere ammesso, per il quadriennio consecutivo, ad altri concorsi per lo stesso ufficio.

Art. 11.

All'ufficio di segreteria nella Scuola media è assegnato un segretario di ruolo, che, nelle scuole con più di 500 alunni, è coadiuvato da un aiuto-segretario non di ruolo, al quale viene corrisposta l'annua retribuzione di lire 4000.

Nelle Scuole medie con popolazione inferiore a 150 alunni, l'ufficio di segreteria viene affidato per incarico, con la retribuzione di cui al comma precedente.

Art. 12.

Ad ogni Scuola media sono assegnati due bidelli fino a cinque classi, da aumentarsi di uno per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

Uno dei bidelli prescelto dal preside, quando l'edificio scolastico abbia locali disponibili, deve alloggiare nella scuola ed ha le mansioni di custode.

Art. 13.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo e insegnante della Scuola media sono, rispettivamente, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria, e per i professori di ruolo *B*.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di segreteria e di servizio sono rispettivamente quelli previsti per il corrispondente personale degli attuali istituti di istruzione.

Con esame di ammissione, che può essere sostenuto da coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il decimo anno di età, si accede alla prima classe della scuola media.

L'esame di licenza si sostiene al termine del corso.

All'esame di licenza sono ammessi i candidati esterni, purchè siano trascorsi tre anni dalla conseguita ammissione alla Scuola media.

Gli esami di ammissione e di licenza si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

L'esame di riparazione, che si svolge nella sessione autunnale, si sostiene nei casi previsti dagli articoli 15, 17 e 19.

Art. 15.

L'esame di ammissione alla Scuola media si sostiene sui programmi della scuola del lavoro, ed ha per scopo di accertare la capacità del candidato a proseguire negli studi.

Il risultato dell'esame si esprime con uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

I candidati che abbiano riportato il giudizio di insufficiente nella sessione estiva, debbono nella sessione autunnale ripetere l'esame; i candidati che abbiano riportato il giudizio di affatto insufficiente non sono ammessi all'esame di riparazione.

Art. 16.

La valutazione e la classificazione degli alunni si effettuano mediante un giudizio complessivo e motivato:

1° sulle capacità generali e sul profitto in ciascuna disciplina;

2° sull'energia e continuità del volere;

3° sulla disposizione a proseguire gli studi;

4° sulle qualità morali dimostrate, anche in rapporto alle attività svolte nelle organizzazioni giovanili.

Tale giudizio, formulato alla fine di ciascun trimestre dal professore di lettere, riassume i giudizi parziali espressi per iscritto dai singoli insegnanti.

Art. 17.

Al termine delle lezioni rispettivamente del primo e del secondo anno scolastico, il consiglio di classe, sotto la guida del preside, presa visione dei giudizi trimestrali complessivi di cui all'articolo 16, li discute e li definisce in un giudizio finale. Da tale giudizio il consiglio stesso desume la classificazione degli alunni nelle seguenti categorie: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

La promozione di classe in classe sarà concessa, senza esami, agli alunni appartenenti alle tre prime categorie, previo esito favorevole degli esami, da sostenersi nella sola sessione autunnale, a quelli della quarta.

Gli alunni della quinta categoria saranno dichiarati senz'altro respinti e potranno ripetere la classe una sola volta e nell'anno scolastico successivo.

Art. 18.

Al termine del primo, del secondo e del terzo anno scola-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

torità;

vigila sull'indirizzo politico nella Scuola;

sovrintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare della Scuola e ne risponde;

cura che i rapporti fra Scuola, famiglia, G.I.L. siano efficienti e continui;

promuove la fiducia nella sua Scuola e ne ispira il rispetto, organizzandola come centro educativo e didattico.

Nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, il preside è coadiuvato dal collegio dei professori.

Il preside non è tenuto all'insegnamento, quando il numero degli alunni superi i 200.

Dall'ufficio di preside delle Scuola media sono escluse le donne.

Art. 10.

All'ufficio di preside e d'insegnante nella Scuola media si accede mediante concorso per titoli e per esami.

Tali concorsi sono generali e speciali: i concorsi speciali sono indetti per le sedi di cui alla legge 13 luglio 1939 XVII, n. 1129.

Ai concorsi generali per l'ufficio di preside possono partecipare i professori della Scuola media forniti di laurea, che abbiano grado di ordinario da un triennio; a quello speciale possono partecipare solo i presidi della Scuola media che aspirino a sede indicata nella legge, di cui al comma precedente.

Il vincitore di concorso generale o speciale all'ufficio di preside, che non accetta la nomina per la sede assegnatagli, non può essere ammesso, per il quadriennio consecutivo, ad altri concorsi per lo stesso ufficio.

Art. 11.

All'ufficio di segreteria nella Scuola media è assegnato un segretario di ruolo, che, nelle scuole con più di 500 alunni, è coadiuvato da un aiuto-segretario non di ruolo, al quale viene corrisposta l'annua retribuzione di lire 4000.

Nelle Scuole medie con popolazione inferiore a 150 alunni, l'ufficio di segreteria viene affidato per incarico, con la retribuzione di cui al comma precedente.

Art. 12.

Ad ogni Scuola media sono assegnati due bidelli fino a cinque classi, da aumentarsi di uno per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

Uno dei bidelli prescelto dal preside, quando l'edificio scolastico abbia locali disponibili, deve alloggiare nella scuola ed ha le mansioni di custode.

Art. 13.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo e insegnante della Scuola media sono, rispettivamente, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria, e per i professori di ruolo *B*.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di segreteria e di servizio sono rispettivamente quelli previsti per il corrispondente personale degli attuali istituti di istruzione media classica.

ALUNNI

Art. 14.

Nella Scuola media si sostengono esami di ammissione, di licenza e di riparazione.

L'esame di licenza si sostiene al termine del corso.

All'esame di licenza sono ammessi i candidati esterni, purchè siano trascorsi tre anni dalla conseguita ammissione alla Scuola media.

Gli esami di ammissione e di licenza si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

L'esame di riparazione, che si svolge nella sessione autunnale, si sostiene nei casi previsti dagli articoli 15, 17 e 19.

Art. 15.

L'esame di ammissione alla Scuola media si sostiene sui programmi della scuola del lavoro, ed ha per scopo di accertare la capacità del candidato a proseguire negli studi.

Il risultato dell'esame si esprime con uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

I candidati che abbiano riportato il giudizio di insufficiente nella sessione estiva, debbono nella sessione autunnale ripetere l'esame: i candidati che abbiano riportato il giudizio di affatto insufficiente non sono ammessi all'esame di riparazione.

Art. 16.

La valutazione e la classificazione degli alunni si effettuano mediante un giudizio complessivo e motivato:

1° sulle capacità generali e sul profitto in ciascuna disciplina;

2° sull'energia e continuità del volere;

3° sulla disposizione a proseguire gli studi;

4° sulle qualità morali dimostrate, anche in rapporto alle attività svolte nelle organizzazioni giovanili.

Tale giudizio, formulato alla fine di ciascun trimestre dal professore di lettere, riassume i giudizi parziali espressi per iscritto dai singoli insegnanti.

Art. 17.

Al termine delle lezioni rispettivamente del primo e del secondo anno scolastico, il consiglio di classe, sotto la guida del preside, presa visione dei giudizi trimestrali complessivi di cui all'articolo 16, li discute e li definisce in un giudizio finale. Da tale giudizio il consiglio stesso desume la classificazione degli alunni nelle seguenti categorie: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

La promozione di classe in classe sarà concessa, senza esami, agli alunni appartenenti alle tre prime categorie, previo esito favorevole degli esami, da sostenersi nella sola sessione autunnale, a quelli della quarta.

Gli alunni della quinta categoria saranno dichiarati senz'altro respinti e potranno ripetere la classe una sola volta e nell'anno scolastico successivo.

Art. 18.

Al termine del primo, del secondo e del terzo anno scolastico, dopo la formulazione del giudizio finale, il consiglio di classe sotto la guida del preside, traccia un profilo della personalità di ciascun alunno, che mira ad alcertarne il grado e i modi del processo di maturità.

Il consiglio di classe, all'inizio del secondo e del terzo anno scolastico, prende visione di questi profili, al fine di orientare la propria opera educativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 19.

Alla fine del corso, il consiglio di classe, sotto la presidenza del preside, formula un giudizio di maturità, e classifica gli alunni secondo quanto stabilisce l'articolo 17.

Gli alunni dichiarati, nel giudizio di maturità, ottimi o buoni sono dispensati dall'esame di licenza e da quello di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati affatto insufficienti sono respinti e potranno ripetere la classe soltanto nell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati sufficienti sostengono, nella sessione estiva, con eventuale ripetizione a ottobre, un esame che è insieme di licenza e di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati insufficienti sostengono tale esame nella sola sessione autunnale.

I risultati nelle prove d'italiano e di latino decidono dell'ammissione al liceo classico e all'istituto magistrale; quelli d'italiano e matematica, dell'ammissione al liceo scientifico e ai vari tipi di istituti tecnici; quelli d'italiano e disegno, dell'ammissione al liceo artistico.

Art. 20.

Ogni alunno dovrà essere munito di un libretto personale, il modello del quale verrà stabilito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il Comandante generale della G.I.L.

Art. 21.

Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella *B*.

Le disposizioni in vigore per l'esonero ed il semi-esonero dal pagamento delle tasse scolastiche valgono anche per la Scuola media.

Per l'esonero totale occorre la classifica di ottimo; per il semi-esonero occorre la classifica di buono.

Art. 22.

Le borse di studio che, a norma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, sono da conferire ad alunni maschi frequentanti il corso inferiore di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi. Nulla è innovato per le borse di studio a favore di alunni maschi del corso superiore dei Regi istituti magistrali.

I posti gratuiti in convitti tenuti da Provincie, da Comuni o da Enti aventi personalità giuridica, che, a norma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, sono da assegnare ad alunni maschi di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi. Dopo aver compiuta la scuola media continueranno a fruire del godimento dei posti gratuiti soltanto i giovinetti che proseguiranno gli studi in Regi istituti magistrali.

Ai benefici previsti nei due commi precedenti possono concorrere gli alunni maschi delle classi residuali del corso inferiore dei Regi istituti magistrali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 23.

La prima classe della Scuola media inizierà il suo funzio-

Art. 24.

Fino a tanto che la scuola non funzioni integralmente, le mansioni di preside possono essere affidate, a tutti gli effetti, o ai presidi degli istituti dell'ordine superiore o a professori di ruolo.

Agli uni e agli altri sarà corrisposto un premio in danaro, per il maggior lavoro derivante dalla organizzazione della scuola.

Art. 25.

La prima e la seconda classe della Scuola media, finchè non sia costituito il corso triennale, sostituiscono le corrispondenti classi dei corsi inferiori dei ginnasi, degl'istituti magistrali e degli istituti tecnici, agli effetti dell'obbligo d'insegnamento da parte dei professori, tenuti attualmente ad insegnare in tali corsi.

Art. 26.

Il personale di segreteria e di servizio degli attuali istituti di istruzione media continua, temporaneamente, ad essere regolato dal vigente ordinamento per quanto riguarda la condizione giuridica ed economica.

Il predetto personale sarà tenuto a prestare la propria opera anche per le classi della Scuola media. Tale servizio può essere rimunerato da speciale compenso.

Art. 27.

Il Ministero dell'educazione nazionale è autorizzato a bandire i concorsi generali e speciali per l'ufficio di preside, di cui all'articolo 9, prima dell'anno scolastico 1942-43, con le modalità che saranno contenute nei bandi di concorso.

Art. 28.

Dall'anno 1940, si provvederà con unico concorso a coprire le cattedre di materie letterarie nei corsi inferiori dei ginnasi, degl'istituti magistrali e degl'istituti tecnici.

Art. 29.

Gli obblighi e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni a carico delle Provincie e dei Comuni per il mantenimento ed il funzionamento degli attuali istituti tecnici, ginnasi e istituti magistrali inferiori permangono, per gli anni scolastici 1940-41 e 1941-42, anche per le prime e le seconde classi della Scuola media che derivino dalla trasformazione delle corrispondenti classi di detti istituti.

Gli obblighi e gli oneri di cui al precedente comma, per il mantenimento ed il funzionamento di nuove prime e seconde classi della Scuola media, negli anni scolastici 1940-41 e 1941-42 saranno a carico del Comune, con diritto a rivalsa verso la Provincia di un terzo della spesa.

Le spese per il materiale didattico e per il personale di servizio e le spese di ufficio, occorrenti per tali nuove prime e seconde classi sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Per l'anno scolastico in corso potranno sostenere l'esame di ammissione alla prima classe della Scuola media coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre del 1940, il nono anno di età.

Art. 31.

[illegible] ammissione alla prima classe del corso infe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] superiore e al liceo artistico.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati insufficienti sono respinti e potranno ripetere la classe soltanto nell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati sufficienti sostengono, nella sessione estiva, con eventuale ripetizione a ottobre, un esame che è insieme di licenza e di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.

Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati insufficienti sostengono tale esame nella sola sessione autunnale.

I risultati nelle prove d'italiano e di latino decidono dell'ammissione al liceo classico e all'istituto magistrale; quelli d'italiano e matematica, dell'ammissione al liceo scientifico e ai vari tipi di istituti tecnici; quelli d'italiano e disegno, dell'ammissione al liceo artistico.

Art. 20.

Ogni alunno dovrà essere munito di un libretto personale, il modello del quale verrà stabilito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il Comandante generale della G.I.L.

Art. 21.

Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella *B*.

Le disposizioni in vigore per l'esonero ed il semi-esonero dal pagamento delle tasse scolastiche valgono anche per la Scuola media.

Per l'esonero totale occorre la classifica di ottimo; per il semi-esonero occorre la classifica di buono.

Art. 22.

Le borse di studio che, a norma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, sono da conferire ad alunni maschi frequentanti il corso inferiore di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi.

Nulla è innovato per le borse di studio a favore di alunni maschi del corso superiore dei Regi istituti magistrali.

I posti gratuiti in convitti tenuti da Provincie, da Comuni o da Enti aventi personalità giuridica, che, a norma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272, sono da assegnare ad alunni maschi di Regi istituti magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di scuola media in istituti governativi. Dopo aver compiuta la scuola media continueranno a fruire del godimento dei posti gratuiti soltanto i giovinetti che proseguiranno gli studi in Regi istituti magistrali.

Ai benefici previsti nei due commi precedenti possono concorrere gli alunni maschi delle classi residuali del corso inferiore dei Regi istituti magistrali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 23.

La prima classe della Scuola media inizierà il suo funzionamento nell'anno scolastico 1940-41; negli anni successivi si procederà alla istituzione della seconda e terza classe, e parallelamente si sopprimeranno le corrispondenti classi inferiori del ginnasio, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale.

[illegible] a professori

Agli uni e agli altri sarà corrisposto un premio in danaro, per il maggior lavoro derivante dalla organizzazione della scuola.

Art. 25.

La prima e la seconda classe della Scuola media, finchè non sia costituito il corso triennale, sostituiscono le corrispondenti classi dei corsi inferiori dei ginnasi, degl'istituti magistrali e degli istituti tecnici, agli effetti dell'obbligo d'insegnamento da parte dei professori, tenuti attualmente ad insegnare in tali corsi.

Art. 26.

Il personale di segreteria e di servizio degli attuali istituti di istruzione media continua, temporaneamente, ad essere regolato dal vigente ordinamento per quanto riguarda la condizione giuridica ed economica.

Il predetto personale sarà tenuto a prestare la propria opera anche per le classi della Scuola media. Tale servizio può essere rimunerato da speciale compenso.

Art. 27.

Il Ministero dell'educazione nazionale è autorizzato a bandire i concorsi generali e speciali per l'ufficio di preside, di cui all'articolo 9, prima dell'anno scolastico 1942-43, con le modalità che saranno contenute nei bandi di concorso.

Art. 28.

Dall'anno 1940, si provvederà con unico concorso a coprire le cattedre di materie letterarie nei corsi inferiori dei ginnasi, degl'istituti magistrali e degl'istituti tecnici.

Art. 29.

Gli obblighi e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni a carico delle Provincie e dei Comuni per il mantenimento ed il funzionamento degli attuali istituti tecnici, ginnasi e istituti magistrali inferiori permangono, per gli anni scolastici 1940-41 e 1941-42, anche per le prime e le seconde classi della Scuola media che derivino dalla trasformazione delle corrispondenti classi di detti istituti.

Gli obblighi e gli oneri di cui al precedente comma, per il mantenimento ed il funzionamento di nuove prime e seconde classi della Scuola media, negli anni scolastici 1940-41 e 1941-42 saranno a carico del Comune, con diritto a rivalsa verso la Provincia di un terzo della spesa.

Le spese per il materiale didattico e per il personale di servizio e le spese di ufficio, occorrenti per tali nuove prime e seconde classi sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Per l'anno scolastico in corso potranno sostenere l'esame di ammissione alla prima classe della Scuola media coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre del 1940, il nono anno di età.

Art. 31.

I diplomi di ammissione alla prima classe del corso inferiore del ginnasio, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico conseguiti negli anni scolastici precedenti a quello in corso sono validi per l'iscrizione alla prima classe della Scuola media.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Art. 32.

Il rilascio del titolo di ammissione alla Scuola media conseguito nell'anno scolastico in corso, è subordinato al pagamento della differenza tra la tassa di esame pagata e quella prevista dall'annessa tabella *B*.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti relative agli attuali istituti d'istruzione media.

Con Regi decreti potranno essere disposti i provvedimenti eventualmente necessari al coordinamento delle varie disposizioni con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

TABELLA *A*.

Insegnamenti per i quali si istituisce la cattedra di ruolo:

lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (1);
matematica (2);
disegno (3).

Insegnamenti che sono dati per incarico:

religione;
cultura militare;
economia domestica;
lavoro.

Insegnamenti affidati alla G.I.L.:

educazione fisica.

---

(1) Si istituisce una cattedra per ogni classe.

(2) Si istituiscono una, due o tre cattedre quando vi siano, rispettivamente, uno, tre o cinque corsi, con l'obbligo nei titolari di insegnare anche nel secondo, quarto e sesto corso.

Quando i corsi siano tre o cinque l'orario d'insegnamento sarà equamente ripartito dal preside fra i titolari.

(3) Si istituiscono una o due cattedre quando vi siano, rispettivamente, almeno due o cinque corsi, con l'obbligo nei titolari di insegnare anche nel terzo e sesto corso.

Quando i corsi siano cinque l'orario d'insegnamento sarà equamente ripartito dal preside fra i titolari.

TABELLA *B*.

Tasse scolastiche nella Scuola media

	Maschi	Femmine
Esame d'ammissione alla prima classe .	110	170
Immatricolazione	110	110

Orario settimanale

	Classi 1ª	2ª	3ª
Religione	1	1	1
Italiano, latino, storia, geografia	16	16	15
Matematica	3	3	3
Disegno	2	2	2
Cultura militare o economia domestica	..	..	1
	22	22	22
Educazione fisica	2	2	2
Lavoro	2	2	2

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 900.

Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi provveditori agli studi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi approvati col R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, e successive modificazioni, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle I, II, III e IV allegate alla presente legge.

Art. 2.

La nomina a Regio provveditore agli studi regolata dal R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2103, è confermata dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, può dimettere il Regio provveditore agli studi anche prima del compimento del periodo di prova.

Le disposizioni, di cui al comma precedenti, sono applicabili anche ai Regi provveditori agli studi in servizio da meno di tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per altro il servizio prestato, è valutabile per la determinazione del periodo di prova stabilito dal 1° comma del presente articolo.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore di essa, il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, può disporre che:

a) i Regi provveditori agli studi nominati fra estranei all'Amministrazione dello Stato siano dispensati dal servizio, col trattamento che può eventualmente competere a norma delle vigenti disposizioni;

b) i Regi provveditori agli studi nominati da un ruolo di gruppo *A* della educazione nazionale siano restituiti al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Il rilascio del titolo di ammissione alla Scuola media conseguito nell'anno scolastico in corso, è subordinato al pagamento della differenza tra la tassa di esame pagata e quella prevista dall'annessa tabella *B*.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti relative agli attuali istituti d'istruzione media.

Con Regi decreti potranno essere disposti i provvedimenti eventualmente necessari al coordinamento delle varie disposizioni con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Insegnamenti per i quali si istituisce la cattedra di ruolo:
lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (1);
matematica (2);
disegno (3).

Insegnamenti che sono dati per incarico:
religione;
cultura militare;
economia domestica;
lavoro.

Insegnamenti affidati alla G.I.L.:
educazione fisica.

---

(1) Si istituisce una cattedra per ogni classe.

(2) Si istituiscono una, due o tre cattedre quando vi siano, rispettivamente, uno, tre o cinque corsi, con l'obbligo nei titolari di insegnare anche nel secondo, quarto e sesto corso.

Quando i corsi siano tre o cinque l'orario d'insegnamento sarà equamente ripartito dal preside fra i titolari.

(3) Si istituiscono una o due cattedre quando vi siano, rispettivamente, almeno due o cinque corsi, con l'obbligo nei titolari di insegnare anche nel terzo e sesto corso.

Quando i corsi siano cinque l'orario d'insegnamento sarà equamente ripartito dal preside fra i titolari.

TABELLA *B*.

Tasse scolastiche nella Scuola media

	Maschi	Femmine
Esame d'ammissione alla prima classe .	110	150
Immatricolazione	110	150
Frequenza per ciascuna delle classi prima, seconda e terza	200	270
Esame di licenza (per i soli candidati esterni)	250	330

	1ª	2ª	3ª
Religione	1	1	1
Italiano, latino, storia, geografia . .	16	16	15
Matematica	3	3	3
Disegno	2	2	2
Cultura militare o economia domestica	..	..	1
	22	22	22
Educazione fisica	2	2	2
Lavoro	2	2	2

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 900.

Riordinamento dei ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi e nuove norme circa la nomina, la revoca e la promozione dei Regi provveditori agli studi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi approvati col R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, e successive modificazioni, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle I, II, III e IV allegate alla presente legge.

Art. 2.

La nomina a Regio provveditore agli studi regolata dal R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163, è confermata dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, può dimettere il Regio provveditore agli studi anche prima del compimento del periodo di prova.

Le disposizioni, di cui al comma precedenti, sono applicabili anche ai Regi provveditori agli studi in servizio da meno di tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per altro il servizio prestato, è valutabile per la determinazione del periodo di prova stabilito dal 1° comma del presente articolo.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore di essa, il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, può disporre che:

a) i Regi provveditori agli studi nominati fra estranei all'Amministrazione dello Stato siano dispensati dal servizio, col trattamento che può eventualmente competere a norma delle vigenti disposizioni;

b) i Regi provveditori agli studi nominati da un ruolo di gruppo *A* della educazione nazionale siano restituiti al ruolo e al grado di provenienza — anche in soprannumero, salvo riassorbimento — con l'eventuale trattamento economico previsto dal terzultimo comma dell'art. 4 e dall'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per altro, il personale che ai sensi della lettera *b*) del precedente comma venga ricollocato nel grado 8° o nel grado 7° può conseguire la promozione rispettivamente al grado 7° o 6° subordinatamente alla vacanza del posto ed a motivato giudizio favorevole del proprio Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il Ministro per l'educazione nazionale può collocare a disposizione non più di 6 Regi provveditori agli studi. Detti funzionari possono essere destinati a qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale o addetti ad uffici scolastici retti da Regi provveditori agli studi di grado 5°.

In corrispondenza ai posti di Regio provveditore agli studi a disposizione che risulteranno occupati ai sensi del 1° comma dovranno mantenersi scoperti, nello stesso ruolo, altrettanti posti di grado 7°.

Art. 5.

Nelle promozioni al grado di Regio provveditore agli studi di prima classe, il servizio reso nel grado 8° di qualunque ruolo di gruppo A dell'Amministrazione dell'educazione nazionale è valutato per intero agli effetti del computo del triennio di effettivo servizio prescritto dall'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il computo, di cui al precedente comma, già effettuato per le promozioni al grado 5° di Regio provveditore agli studi, disposte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, s'intende confermato.

Art. 6.

Per i servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi sono istituiti due posti di grado 6° (gruppo *A*).

I suddetti posti sono conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, ai funzionari che abbiano conseguito da almeno un anno la promozione al grado 6° (gruppo *B*) della carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi e che siano forniti di laurea.

Nell'indicato grado 6° del ruolo di gruppo *B* dovranno tenersi vacanti tanti posti quanti sono quelli occupati, in base al presente articolo nel grado 5° del ruolo di gruppo *A*.

Art. 7.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi che, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286, e successive modificazioni, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, è elevato a 45.

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nel grado 11° del ruolo del personale di gruppo *B* e la metà dei posti in aumento nel grado 12° del ruolo del personale di gruppo *C* dei Regi provveditorati agli studi, potranno essere conferiti dal Ministro per l'educazione nazionale mediante concorsi per titoli agli impiegati di grado e gruppo corrispondenti dei ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale e di altre Amministrazioni statali.

Le modalità di tali concorsi saranno stabilite dal Ministro per l'educazione nazionale con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Uffi-

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

TABELLA I.

CARRIERA AMMINISTRATIVA (*Gruppo A*).

Grado		Posti	
5°	Provveditori agli studi di 1ª classe . .	N. 30	(a)
6°	Provveditori agli studi di 2ª classe . .	» 64	(a)
7°	Segretari capi di 1ª classe	» 30	(a)
8°	Segretari capi di 2ª classe	» 58	
9°	Primi segretari	» 48	
10°	Segretari	120	
11°	Vice segretari		
		N. 330	

(a) Salvo l'osservanza dell'art. 4.

TABELLA II.

CARRIERA DI RAGIONERIA (*Gruppo B*).

Grado		Posti	
6°	Ispettori superiori di ragioneria . . .	N. 4	(b)(c)
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	» 30	
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	» 50	
9°	Primi ragionieri	» 80	
10°	Ragionieri	» 146	
11°	Vice ragionieri		
		N. 310	

(b) Nella prima attuazione dell'organico è data facoltà di conferire anche un posto in soprannumero, da riassorbire con la prima successiva vacanza.

(c) Salvo l'osservanza dell'art. 6.

TABELLA III.

CARRIERA D'ORDINE (*Gruppo C*).

Grado		Posti
9°	Archivisti capi	N. 40
10°	Primi archivisti	» 110
11°	Archivisti	» 185
12°	Applicati	» 343
13°	Alunni d'ordine	» 84
		N. 762

TABELLA IV.

PERSONALE SUBALTERNO.

	Posti
Uscieri capi	N. 80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Il Ministro per l'educazione nazionale può collocare a disposizione non più di 6 Regi provveditori agli studi. Detti funzionari possono essere destinati a qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale o addetti ad uffici scolastici retti da Regi provveditori agli studi di grado 5°.

In corrispondenza ai posti di Regio provveditore agli studi a disposizione che risulteranno occupati ai sensi del 1° comma dovranno mantenersi scoperti, nello stesso ruolo, altrettanti posti di grado 7°.

Art. 5.

Nelle promozioni al grado di Regio provveditore agli studi di prima classe, il servizio reso nel grado 6° di qualunque ruolo di gruppo A dell'Amministrazione dell'educazione nazionale è valutato per intero agli effetti del computo del triennio di effettivo servizio prescritto dall'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il computo, di cui al precedente comma, già effettuato per le promozioni al grado 5° di Regio provveditore agli studi, disposte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, s'intende confermato.

Art. 6.

Per i servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi sono istituiti due posti di grado 6° (gruppo *A*).

I suddetti posti sono conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione, ai funzionari che abbiano conseguito da almeno un anno la promozione al grado 6° (gruppo *B*) della carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi e che siano forniti di laurea.

Nell'indicato grado 6° del ruolo di gruppo *B* dovranno tenersi vacanti tanti posti quanti sono quelli occupati, in base al presente articolo nel grado 6° del ruolo di gruppo *A*.

Art. 7.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi che, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286, e successive modificazioni, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, è elevato a 45.

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nel grado 11° del ruolo del personale di gruppo *B* e la metà dei posti in aumento nel grado 12° del ruolo del personale di gruppo *C* dei Regi provveditorati agli studi, potranno essere conferiti dal Ministro per l'educazione nazionale mediante concorsi per titoli agli impiegati di grado e gruppo corrispondenti dei ruoli dell'Amministrazione dell'educazione nazionale e di altre Amministrazioni statali.

Le modalità di tali concorsi saranno stabilite dal Ministro per l'educazione nazionale con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Data a Sant'Rossore, addì 6 luglio 1940 XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

TABELLA I.

CARRIERA AMMINISTRATIVA (*Gruppo* A).

Grado		Posti	
5°	Provveditori agli studi di 1ª classe . .	N. 30	(a)
6°	Provveditori agli studi di 2ª classe . .	» 64	(a)
7°	Segretari capi di 1ª classe	» 30	(a)
8°	Segretari capi di 2ª classe	» 38	
9°	Primi segretari	» 48	
10°	Segretari	» 120	
11°	Vice segretari		
		N. 330	

(a) Salvo l'osservanza dell'art. 4.

TABELLA II.

CARRIERA DI RAGIONERIA (*Gruppo* B).

Grado		Posti	
6°	Ispettori superiori di ragioneria . . .	N. 4	(b) (c)
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	» 20	
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	» 50	
9°	Primi ragionieri	» 80	
10°	Ragionieri	» 110	
11°	Vice ragionieri		
		N. 310	

(b) Nella prima situazione dell'organico è data facoltà di conferire anche un posto in soprannumero, da riassorbire con la prima successiva vacanza.

(c) Salvo l'osservanza dell'art. 6.

TABELLA III.

CARRIERA D'ORDINE (*Gruppo* C).

Grado		Posti
9°	Archivisti capi	N. 40
10°	Primi archivisti	» 110
11°	Archivisti	» 185
12°	Applicati	» 343
13°	Alunni d'ordine	» 84
		N. 762

TABELLA IV.

PERSONALE SUBALTERNO.

	Posti
Uscieri capi	N. 80
Uscieri	» 100
Inservienti	» 120
	N. 300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 901.
Revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di rivedere e di modificare i prezzi dei contratti stipulati precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto per forniture che abbiano durata superiore a sei mesi e siano tuttora in corso di esecuzione, quando si riconosca che si siano verificate, successivamente al 1° gennaio 1940-XVIII, variazioni maggiori del 10 % nel prezzo complessivo della fornitura, salvo maggiori percentuali eventualmente previste nei contratti.

Tale facoltà può eccezionalmente esercitarsi anche in caso di variazioni minori del 10 %, ove risulti all'Amministrazione che i prezzi di contratto siano stati fissati in conformità dei prezzi correnti di mercato, con un margine di alea e di utile del fornitore, globalmente inferiore al 10 %.

La revisione è operativa soltanto per la parte della fornitura non ancora eseguita alla data del 1° gennaio 1940-XVIII.

Art. 2.

Salvo che nei contratti di cui all'articolo precedente sia previsto un diverso procedimento, contro la determinazione dell'Amministrazione che neghi o accolga parzialmente la revisione, è ammesso ricorso, da notificarsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della determinazione stessa, al Ministro competente il quale provvede sentito il parere di una Commissione da nominarsi dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo e costituita:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, quale presidente;

b) da un presidente di sezione o da un consigliere della Corte dei conti;

c) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

e) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) da un rappresentante della Organizzazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato.

Della Commissione fa parte anche un rappresentante dell'Amministrazione interessata designato di volta in volta dal Ministro competente.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei ricorrenti.

Art. 4.

Nei contratti di fornitura stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto e nei quali sia prevista la revisione dei prezzi, le controversie relative alla revisione stessa saranno definite ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 salvo che non sia diversamente stabilito dal contratto.

Art. 5.

La revisione dei prezzi prevista nei precedenti articoli 1 e 4 non è ammessa per la parte della fornitura che sia stata già eseguita nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo della fornitura stessa.

La revisione non è parimenti consentita per i materiali approvvigionati precedentemente.

Trattandosi di revisione in aumento, questo non si applica a quella parte della fornitura che la ditta avrebbe dovuto eseguire nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo.

Quando sia riconosciuto l'aumento del prezzo, la revisione si intende operativa soltanto per la parte eccedente le percentuali di cui al primo comma del precedente art. 1 o di quelle fissate nei contratti di cui all'art. 4.

Sul nuovo importo della fornitura risultante dalla revisione, sarà applicato il ribasso contrattuale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 223, foglio 117. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 902.
Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214;

Visti gli articoli 2 e 33 del R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico della polizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di rivedere e di modificare i prezzi dei contratti stipulati precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto per forniture che abbiano durata superiore a sei mesi e siano tuttora in corso di esecuzione, quando si riconosca che si siano verificate, successivamente al 1° gennaio 1940-XVIII, variazioni maggiori del 10 % nel prezzo complessivo della fornitura, salvo maggiori percentuali eventualmente previste nei contratti.

Tale facoltà può eccezionalmente esercitarsi anche in caso di variazioni minori del 10 %, ove risulti all'Amministrazione che i prezzi di contratto siano stati fissati in conformità dei prezzi correnti di mercato, con un margine di alea e di utile del fornitore, globalmente inferiore al 10 %.

La revisione è operativa soltanto per la parte della fornitura non ancora eseguita alla data del 1° gennaio 1940-XVIII.

Art. 2.

Salvo che nei contratti di cui all'articolo precedente sia previsto un diverso procedimento, contro la determinazione dell'Amministrazione che neghi o accolga parzialmente la revisione, è ammesso ricorso, da notificarsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della determinazione stessa, al Ministro competente il quale provvede sentito il parere di una Commissione da nominarsi dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo e costituita:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, quale presidente;

b) da un presidente di sezione o da un consigliere della Corte dei conti;

c) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

e) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) da un rappresentante della Organizzazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato.

Della Commissione fa parte anche un rappresentante dell'Amministrazione interessata designato di volta in volta dal Ministro competente.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei ricorrenti.

Art. 3.

Il provvedimento adottato dal Ministro competente su parere della Commissione è, per qualsiasi motivo e nel modo più assoluto, insindacabile.

Le controversie relative alla revisione saranno definite ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 salvo che non sia diversamente stabilito dal contratto.

Art. 5.

La revisione dei prezzi prevista nei precedenti articoli 1 e 4 non è ammessa per la parte della fornitura che sia stata già eseguita nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo della fornitura stessa.

La revisione non è parimenti consentita per i materiali approvvigionati precedentemente.

Trattandosi di revisione in aumento, questo non si applica a quella parte della fornitura che la ditta avrebbe dovuto eseguire nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo.

Quando sia riconosciuto l'aumento del prezzo, la revisione si intende operativa soltanto per la parte eccedente le percentuali di cui al primo comma del precedente art. 1 o di quelle fissate nei contratti di cui all'art. 4.

Sul nuovo importo della fornitura risultante dalla revisione, sarà applicato il ribasso contrattuale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 117. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 902.
Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214;

Visti gli articoli 2 e 33 del R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico della polizia coloniale;

Visto l'art. 8 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748; che apporta modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo Agenti di P. S.;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1929-VII, n. 385, concernente modifiche alle norme per il matrimonio degli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S.;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.
È abrogata ogni altra disposizione contraria a quanto sancito dall'annesso regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 108. — MANCINI

Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I sottufficiali e i militari di truppa in servizio del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di P. S. e del Corpo di polizia dell'A. I., pure in servizio, per poter contrarre matrimonio, devono ottenerne autorizzazione a norma del presente regolamento.
Se richiamati o trattenuti dopo terminati gli obblighi di servizio, l'autorizzazione può essere rilasciata in seguito a semplice domanda.

Art. 2.

In applicazione degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i militari delle varie Forze armate non possono contrarre matrimonio con donna di razza diversa dall'ariana o di nazionalità straniera.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, redatta in carta da bollo nei termini delle leggi sul bollo, deve essere [illegible]

Nella domanda devono essere dichiarati gli eventuali impedimenti che si opponessero al matrimonio per ragioni di età o per vincolo di parentela e deve essere indicata anche la data delle istanze presentate alle competenti autorità per ottenere la dispensa. In tal caso l'autorità di cui al successivo art. 4 deve sospendere la sua decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione fino a quando non sia stato deliberato sulle istanze di dispensa.

Art. 4.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dai singoli Ministri e, per loro delega, dalle autorità indicate per ciascuna Forza armata nel relativo titolo del presente regolamento.
Le predette autorità decidono con giudizio insindacabile sulla convenienza di accogliere le domande presentate.

Art. 5.

Ricevuta la domanda, l'ente cui è devoluta l'istruttoria, accerta se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire la richiesta autorizzazione e, per mezzo dell'autorità politica e dell'Arma dei carabinieri Reali (fatta eccezione per il Corpo della Regia guardia di finanza, il quale provvede per mezzo dell'autorità politica o direttamente per mezzo degli organi dipendenti), in via riservata, assume le necessarie informazioni sulla razza, nazionalità, stato di cittadinanza, moralità, salute, condizioni sociali della sposa e della sua famiglia.
La domanda deve essere trasmessa all'autorità che deve decidere in merito munita del motivato parere delle competenti autorità gerarchiche e corredata dai documenti caratteristici e matricolari e dalle informazioni ricevute, quando l'autorità che deve decidere non sia la stessa che ha istruito la istanza.

Art. 6.

Chi contrae matrimonio senza autorizzazione deve essere tempestivamente segnalato, per via gerarchica, dall'autorità dalla quale direttamente dipende, al Ministero competente, per i provvedimenti di stato o disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata.

Art. 7.

I sottufficiali, militari di truppa, guardie scelte e guardie possono contrarre matrimonio « in extremis » senza aver ottenuto autorizzazione, nel caso di imminente pericolo di vita di uno dei due sposi.
È fatto però obbligo al militare, in caso di sopravvivenza, di informare immediatamente dell'avvenuto matrimonio l'autorità da cui direttamente dipende, la quale, a sua volta, deve segnalare subito il caso, per il tramite gerarchico, al rispettivo Ministero o, se trattasi di sottufficiali o militari della Regia marina, al comando superiore del C.R.E.M., trasmettendo l'atto di matrimonio e i documenti comprovanti l'urgenza del matrimonio stesso.

Art. 8.

Le autorità indicate nel successivo art. 9 rilasciano all'interessato, su carta legale, una dichiarazione comprovante la autorizzazione e indicante l'autorità che l'ha rilasciata e le generalità del militare e della sposa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789046

nente modifiche alle norme per il matrimonio degli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S.:

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quanto sancito dall'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIRRENI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, *foglio* 168. — MANCINI

Regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

I sottufficiali e i militari di truppa in servizio del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo degli agenti di P. S. e del Corpo di polizia dell'A. I., pure in servizio, per poter contrarre matrimonio, devono ottenerne autorizzazione a norma del presente regolamento.

Se richiamati o trattenuti dopo terminati gli obblighi di servizio, l'autorizzazione può essere rilasciata in seguito a semplice domanda.

Art. 2.

In applicazione degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i militari delle varie Forze armate non possono contrarre matrimonio con donna di razza diversa dall'ariana o di nazionalità straniera.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, redatta a termini delle leggi sul bollo, deve essere diretta, per il tramite gerarchico, alle autorità di cui al successivo art. 4 e deve contenere l'indicazione del nome, cognome ed età della futura sposa (della quale sarà allegato anche l'atto di nascita), il nome del padre e degli altri componenti della famiglia, il loro domicilio e la loro condizione.

ottenere la dispensa. In tal caso l'autorità di cui al successivo art. 4 deve sospendere la sua decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione fino a quando non sia stato deliberato sulle istanze di dispensa.

Art. 4.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dai singoli Ministri e, per loro delega, dalle autorità indicate per ciascuna Forza armata nel relativo titolo del presente regolamento.

Le predette autorità decidono con giudizio insindacabile sulla convenienza di accogliere le domande presentate.

Art. 5.

Ricevuta la domanda, l'ente cui è devoluta l'istruttoria, accerta se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire la richiesta autorizzazione e, per mezzo dell'autorità politica e dell'Arma dei carabinieri Reali (fatta eccezione per il Corpo della Regia guardia di finanza, il quale provvede per mezzo dell'autorità politica o direttamente per mezzo degli organi dipendenti), in via riservata, assume le necessarie informazioni sulla razza, nazionalità, stato di cittadinanza, moralità, salute, condizioni sociali della sposa e della sua famiglia.

La domanda deve essere trasmessa all'autorità che deve decidere in merito munita del motivato parere delle competenti autorità gerarchiche e corredata dai documenti caratteristici e matricolari e dalle informazioni ricevute, quando l'autorità che deve decidere non sia la stessa che ha istruito la istanza.

Art. 6.

Chi contrae matrimonio senza autorizzazione deve essere tempestivamente segnalato, per via gerarchica, dall'autorità dalla quale direttamente dipende, al Ministero competente, per i provvedimenti di stato o disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata.

Art. 7.

I sottufficiali, militari di truppa, guardie scelte e guardie possono contrarre matrimonio « in extremis » senza aver ottenuto autorizzazione, nel caso di imminente pericolo di vita di uno dei due sposi.

È fatto però obbligo al militare, in caso di sopravvivenza, di informare immediatamente dell'avvenuto matrimonio l'autorità da cui direttamente dipende, la quale, a sua volta, deve segnalare subito il caso, per il tramite gerarchico, al rispettivo Ministero o, se trattasi di sottufficiali o militari della Regia marina, al comando superiore del C.R.E.M., trasmettendo l'atto di matrimonio e i documenti comprovanti l'urgenza del matrimonio stesso.

Art. 8.

Le autorità indicate nel successivo art. 9 rilasciano all'interessato, su carta legale, una dichiarazione comprovante la autorizzazione e indicante l'autorità che l'ha rilasciata e le generalità del militare e della sposa.

Tale dichiarazione, da presentarsi all'ufficiale di stato civile, ha il solo effetto di prova della concessa autorizzazione ed in essa deve essere indicato che la validità dell'autorizzazione stessa ha la durata di sei mesi dalla data della relativa concessione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Art. 9.

Sono competenti a rilasciare la dichiarazione di cui al precedente art. 8:

1) per i sottufficiali e militari del Regio esercito, il comandante del Corpo o capo del servizio da cui dipendono;

2) per i sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi: il comando superiore del C.R.E.M.;

3) per i sottufficiali e militari della Regia aeronautica:

a) il comando di squadra, di zona, o l'autorità corrispondente, se trattasi di sottufficiali e di graduati di truppa in servizio continuativo, ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai 30 mesi;

b) il comandante del Corpo o di reparto autonomo, quando trattasi di sottufficiali e graduati che non si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera *a*) o di militari di truppa;

4) per i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza: il comandante generale;

5) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di P. S.: il Ministro per l'interno;

6) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo di polizia dell'A. I.:

a) per i sottufficiali: il comando generale del Corpo;

b) per le guardie scelte e guardie: l'ufficiale posto a capo della questura o il comandante della scuola d'addestramento per i rispettivi dipendenti.

Art. 10.

Celebrato e trascritto il matrimonio, è fatto obbligo all'interessato di consegnare all'autorità da cui direttamente dipende un estratto dell'atto relativo: detto documento deve essere allegato agli atti personali dell'interessato, sui quali va anche presa nota dell'avvenuto matrimonio.

Art. 11.

L'interessato, qualora non intenda più contrarre il matrimonio oppure l'autorizzazione sia scaduta per il decorso del termine di sei mesi, deve consegnare la dichiarazione di cui al precedente art. 8 al comando dal quale dipende che la trasmette, per la via gerarchica, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Scaduto il termine di sei mesi o restituita la dichiarazione prima di tale termine, l'interessato, per contrarre matrimonio, anche con la stessa persona, deve rinnovare la domanda che viene istruita con le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 12.

I sottufficiali appartenenti alle categorie in congedo, i militari, le guardie scelte e le guardie in congedo illimitato, anche se provvisorio, possono contrarre matrimonio senza autorizzazione, sempreché non si trovino in temporaneo servizio.

TITOLO II.

Sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Capo I.

Sottufficiali.

Art. 13.

L'autorizzazione stessa può essere rilasciata a tutti indistintamente i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, purchè abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

Art. 14.

In caso di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, ovvero in quelli previsti dall'art. 544 del Codice penale comune, l'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere rilasciata anche:

a) ai sergenti maggiori in corso di rafferma biennale appartenenti a speciali categorie (sottufficiali del Regio corpo truppe libiche, truppe del Sahara libico e delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana, centri rifornimento quadrupedi, ecc.) purchè contino almeno cinque anni di servizio;

b) ai sergenti in corso di ferma ed ai sergenti maggiori in corso di rafferma (non appartenenti alle predette categorie) i quali, però, dovranno poi essere congedati al termine della ferma o della rafferma non potendo continuare nella carriera.

Art. 15.

Le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici che possono essere ammessi a contrarre matrimonio, indipendentemente dalla loro ammissione, o non, alla carriera continuativa, sono le seguenti:

a) sottufficiali capi officine reggimentali, capi meccanici operai presso i reggimenti d'artiglieria di tutte le specialità; sottufficiali capi armaiuoli e telemetristi della categoria A; sottufficiali guarda-batteria scelti, guarda-batteria nei forti, guardamunizioni ed artificieri, capi guardafili;

b) sottufficiali capi stazione, macchinisti e capo deposito locomotive del reggimento ferrovieri; capi laboratorio riparazioni e capi armaiuoli; capi operai delle varie specialità ed apparecchiatori telegrafonici addetti ai laboratori dei reggimenti e degli stabilimenti del genio; guardamine dei reggimenti minatori; artificieri in carica;

c) sottufficiali capi radiotelegrafisti di 1ª, 2ª e 3ª classe; sottufficiali guardacolombaia; guardamagazzini ed addetti ai depositi materiali genio di corpo d'armata;

d) sottufficiali motoristi di vericello, elettricisti o gassisti della specialità aerostieri; sottufficiali capo operaio fotografo, capo operatore, capo squadra ripresa ed operatore, caposquadra proiezioni della specialità fotografi cinematografisti;

e) sottufficiali specializzati automobilisti con la qualifica di capo officina, guardaparco, capomeccanico, motorista, operaio;

f) sottufficiali maniscalchi;

g) sottufficiali musicanti effettivi;

h) sottufficiali di sanità categorie infermieri, odontotecnici e conduttori di caldaie a vapore;

i) sottufficiali capi mastri e capimeccanici addetti agli stabilimenti di commissariato, sottufficiali addetti ai frigoriferi, agli stabilimenti per la preparazione dei mangimi concentrati, agli stabilimenti per la preparazione di prodotti alimentari in conserva, ai gallettifici;

l) sottufficiali tamburini e trombettieri;

m) sottufficiali del personale di governo effettivi agli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni.

Art. 16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

1) per i sottufficiali e militari del Regio esercito, il comandante del Corpo o capo del servizio da cui dipendono;

2) per i sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi: il comando superiore del C.R.E.M.;

3) per i sottufficiali e militari della Regia aeronautica:

a) il comando di squadra, di zona, o l'autorità corrispondente, se trattasi di sottufficiali e di graduati di truppa in servizio continuativo, ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai 30 mesi;

b) il comandante del Corpo o di reparto autonomo, quando trattasi di sottufficiali e graduati che non si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera *a*) o di militari di truppa;

4) per i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza: il comandante generale;

5) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di P. S.: il Ministro per l'interno;

6) per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo di polizia dell'A. I.:

a) per i sottufficiali: il comando generale del Corpo;

b) per le guardie scelte e guardie: l'ufficiale posto a capo della questura o il comandante della scuola d'addestramento per i rispettivi dipendenti.

Art. 10.

Celebrato e trascritto il matrimonio, è fatto obbligo all'interessato di consegnare all'autorità da cui direttamente dipende un estratto dell'atto relativo: detto documento deve essere allegato agli atti personali dell'interessato, sui quali va anche presa nota dell'avvenuto matrimonio.

Art. 11.

L'interessato, qualora non intenda più contrarre il matrimonio oppure l'autorizzazione sia scaduta per il decorso del termine di sei mesi, deve consegnare la dichiarazione di cui al precedente art. 8 al comando dal quale dipende che la trasmette, per la via gerarchica, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Scaduto il termine di sei mesi o restituita la dichiarazione prima di tale termine, l'interessato, per contrarre matrimonio, anche con la stessa persona, deve rinnovare la domanda che viene istruita con le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 12.

I sottufficiali appartenenti alle categorie in congedo, i militari, le guardie scelte e le guardie in congedo illimitato, anche se provvisorio, possono contrarre matrimonio senza autorizzazione, sempreché non si trovino in temporaneo servizio.

TITOLO II.

Sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Capo I.

Sottufficiali.

Art. 13.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere rilasciata ai sottufficiali ammessi, alla carriera continuativa, senza limitazione di numero. Tale condizione non è richiesta per i sottufficiali addetti agli speciali servizi tecnici specificati nel successivo art. 15.

Art. 14.

In caso di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, ovvero in quelli previsti dall'art. 544 del Codice penale comune, l'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere rilasciata anche:

a) ai sergenti maggiori in corso di rafferma biennale appartenenti a speciali categorie (sottufficiali del Regio corpo truppe libiche, truppe del Sahara libico e delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana, centri rifornimento quadrupedi, ecc.) purchè contino almeno cinque anni di servizio;

b) ai sergenti in corso di ferma ed ai sergenti maggiori in corso di rafferma non appartenenti alle predette categorie i quali, però, dovranno poi essere congedati al termine della ferma o della rafferma non potendo continuare nella carriera.

Art. 15.

Le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici che possono essere ammessi a contrarre matrimonio, indipendentemente dalla loro ammissione, o non, alla carriera continuativa, sono le seguenti:

a) sottufficiali capi officine reggimentali, capi meccanici operai presso i reggimenti d'artiglieria di tutte le specialità; sottufficiali capi armaiuoli e telemetristi della categoria 4; sottufficiali guarda-batteria scelti, guarda-batteria nei forti, guardamunizioni ed artificieri, capi guardafili;

b) sottufficiali capi stazione, macchinisti e capo deposito locomotive del reggimento ferrovieri; capi laboratorio riparazioni e capi armaiuoli; capi operai delle varie specialità ed apparecchiatori telegrafonici addetti ai laboratori dei reggimenti e degli stabilimenti del genio; guardamine dei reggimenti minatori; artificieri in carica;

c) sottufficiali capi radiotelegrafisti di 1ª, 2ª e 3ª classe; sottufficiali guardacolombaia; guardamagazzini ed addetti ai depositi materiali genio di corpo d'armata;

d) sottufficiali motoristi di verricello, elettricisti o gassisti della specialità aerostieri; sottufficiali capo operaio fotografo, capo operatore, capo squadra ripresa ed operatore, caposquadra proiezioni della specialità fotografi cinematografisti;

e) sottufficiali specializzati automobilisti con la qualifica di capo officina, guardaparco, capomeccanico, motorista, operaio;

f) sottufficiali maniscalchi;

g) sottufficiali musicanti effettivi;

h) sottufficiali di sanità categorie infermieri, odontotecnici e conduttori di cabiale a vapore;

i) sottufficiali capi magnai e capimeccanici addetti agli stabilimenti di commissariato, sottufficiali addetti ai frigoriferi, agli stabilimenti per la preparazione dei mangimi concentrati, agli stabilimenti per la preparazione di prodotti alimentari in conserva, ai gallettifici;

l) sottufficiali tamburini e trombettieri;

m) sottufficiali del personale di governo effettivi agli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni.

Art. 16.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per la guerra:

a) dai comandanti di divisione, od enti corrispondenti e dai comandanti di zona militare, per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

b) dai comandanti dell'Istituto superiore di guerra, delle Regie accademie e scuole di applicazione, delle scuole centrali militari, per i sottufficiali da essi dipendenti, effettivi a detti enti;

c) dai comandanti di corpo d'armata, od enti corrispondenti, per i sottufficiali effettivi a corpi, reparti e servizi posti alle loro dirette dipendenze o comunque non dipendenti dalle autorità di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) dal comandante superiore Forze armate Africa settentrionale per i sottufficiali appartenenti alle truppe del Sahara libico; dal comandante del Regio corpo truppe libiche e dai comandanti delle truppe dei vari governi dell'A.O.I. per gli appartenenti ai dipendenti reparti di truppe libiche e coloniali;

e) dai comandanti di divisione dei carabinieri Reali per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti.

Art. 17.

Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 14, l'autorizzazione spetta esclusivamente al Ministro per la guerra.

Detti sottufficiali devono specificare nella domanda le ragioni per le quali chiedono l'autorizzazione a sposare prima di essere stati ammessi alla carriera continuativa.

Le varie autorità gerarchiche devono allegare alla domanda, oltre al parere motivato prescritto dal secondo comma dell'art. 5, i documenti atti a comprovare l'opportunità di derogare, nel caso, al requisito dell'ammissione alla carriera continuativa ed esprimere motivato parere anche su tale opportunità.

Capo II.

Militari di truppa.

Art. 18.

Gli appuntati dei carabinieri Reali ed i carabinieri Reali possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, a norma del presente regolamento, senza limitazione di numero, purchè abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

I caporali e caporali maggiori maniscalchi, musicanti effettivi, dei depositi cavalli stalloni e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli appartenenti ad altre categorie di raffermati con premio, possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio e senza limitazione di numero.

Art. 19.

I militari di truppa in servizio di leva e arruolati volontari possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio solo in casi di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, ovvero in quelli previsti dall'art. 544 del Codice penale comune; possono essere promossi sergenti, ma devono essere congedati a termine della ferma non potendo continuare nella carriera.

Per i militari di truppa arruolati volontari l'effettuazione del matrimonio non costituisce motivo per il proscioglimento della ferma da essi contratta.

Art. 20.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio ai militari di truppa [illegible] rilasciata dal comandante del corpo o capo del dall'art. 19, trasmette, per via gerarchica, la domanda, per le decisioni, al Ministro per la guerra. Su tale domanda le varie autorità esprimono il proprio parere.

TITOLO III.

Sottufficiali e militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

Art. 22.

I sottufficiali e militari del C.R.E.M. devono, per contrarre matrimonio, ottenere l'autorizzazione dal comando superiore del C.R.E.M.

Art. 23.

Ai militari di leva l'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata soltanto in casi di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, o in quelli previsti dall'articolo 544 del Codice penale comune.

TITOLO IV.

Sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Art. 24.

I sottufficiali della Regia aeronautica ed i graduati di truppa in servizio continuativo, in quanto ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai trenta mesi, non possono contrarre matrimonio senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'aeronautica.

Art. 25.

I sottufficiali, i graduati e militari di truppa che trovansi alle armi con arruolamento volontario con ferma fino ai trenta mesi o per il disimpegno degli obblighi di leva, non possono contrarre matrimonio senza la preventiva autorizzazione del rispettivo comandante di corpo o di reparto autonomi, all'uopo delegati dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 26.

I sottufficiali ed i graduati di truppa, di cui all'art. 24, hanno l'obbligo di produrre al comando dal quale direttamente dipendono, nei 40 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, due copie del relativo atto legalizzate e rilasciate dall'ufficio di stato civile. Una copia sarà trasmessa dal suddetto comando al centro di zona e l'altra, per via gerarchica, al Ministero (Direzione generale del personale militare).

TITOLO V.

Sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza.

Art. 27.

Il matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza è regolato dalle stesse disposizioni in vigore per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali), salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

d'arma;

c) dai comandanti di corpo d'armata, od enti corrispondenti, per i sottufficiali effettivi a corpi, reparti e servizi posti alle loro dirette dipendenze o comunque non dipendenti dalle autorità di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) dal comandante superiore Forze armate Africa settentrionale per i sottufficiali appartenenti alle truppe del Sahara libico; dal comandante del Regio corpo truppe libiche e dai comandanti delle truppe dei vari governi dell'A.O.I. per gli appartenenti ai dipendenti reparti di truppe libiche e coloniali;

e) dai comandanti di divisione dei carabinieri Reali per i sottufficiali effettivi ai reparti da essi dipendenti.

Art. 17.

Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 14, l'autorizzazione spetta esclusivamente al Ministro per la guerra.

Detti sottufficiali devono specificare nella domanda le ragioni per le quali chiedono l'autorizzazione a sposare prima di essere stati ammessi alla carriera continuativa.

Le varie autorità gerarchiche devono allegare alla domanda, oltre al parere motivato prescritto dal secondo comma dell'art. 5, i documenti atti a comprovare l'opportunità di derogare, nel caso, al requisito dell'ammissione alla carriera continuativa ed esprimere motivato parere anche su tale opportunità.

CAPO II.

Militari di truppa.

Art. 18.

Gli appuntati dei carabinieri Reali ed i carabinieri Reali possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, a norma del presente regolamento, senza limitazione di numero, purchè abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

I caporali e caporali maggiori maniscalchi, musicanti effettivi, dei depositi cavalli stalloni e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli appartenenti ad altre categorie di raffermati con premio, possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio e senza limitazione di numero.

Art. 19.

I militari di truppa in servizio di leva e arruolati volontari possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio solo in casi di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, ovvero in quelli previsti dall'art. 544 del Codice penale comune; possono essere promossi sergenti, ma devono essere congedati a termine della ferma non potendo continuare nella carriera.

Per i militari di truppa arruolati volontari l'effettuazione del matrimonio non costituisce motivo per il proscioglimento della ferma da essi contratta.

Art. 20.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio ai militari di truppa viene rilasciata dal comandante del corpo o capo del servizio per delegazione del Ministro per la guerra.

Art. 21.

Il comandante del corpo o capo del servizio, nei casi in cui abbia dubbi circa l'esistenza delle condizioni previste

TITOLO III.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI.

Art. 22.

I sottufficiali e militari del C.R.E.M. devono, per contrarre matrimonio, ottenere l'autorizzazione dal comando superiore del C.R.E.M.

Art. 23.

Ai militari di leva l'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata soltanto in casi di particolare rilevanza o delicatezza, debitamente comprovati, o in quelli previsti dall'articolo 544 del Codice penale comune.

TITOLO IV.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELLA REGIA AERONAUTICA.

Art. 24.

I sottufficiali della Regia aeronautica ed i graduati di truppa in servizio continuativo, in quanto ammessi ad un vincolo speciale di ferma superiore ai trenta mesi, non possono contrarre matrimonio senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'aeronautica.

Art. 25.

I sottufficiali, i graduati e militari di truppa che trovansi alle armi con arruolamento volontario con ferma fino ai trenta mesi o per il disimpegno degli obblighi di leva, non possono contrarre matrimonio senza la preventiva autorizzazione del rispettivo comandante di corpo o di reparto autonomi, all'uopo delegati dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 26.

I sottufficiali ed i graduati di truppa, di cui all'art. 24, hanno l'obbligo di produrre al comando dal quale direttamente dipendono, nei 40 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, due copie del relativo atto legalizzate e rilasciate dall'ufficio di stato civile. Una copia sarà trasmessa dal suddetto comando al centro di zona e l'altra, per via gerarchica, al Ministero (Direzione generale del personale militare).

TITOLO V.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 27.

Il matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza è regolato dalle stesse disposizioni in vigore per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali), salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 28.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere rilasciata ai sottufficiali e ai militari di truppa raffermati che abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sono dispensati dal requisito del limite minimo di età e dalla condizione di raffermato, i sottufficiali e militari di truppa addetti ai seguenti speciali servizi tecnici:

a) capo armaiolo;
b) capo fanfara e musicante effettivo;
c) sottufficiale zappatore;
d) sottufficiale addetto alla manutenzione di automezzi;
e) capo drappello automobilistico;
f) meccanico capo-officina;
g) elettricista in officina o alle stazioni fotoelettriche;
h) cannoniere presso le sedi di stazione naviglio;
i) furiere presso comandi o uffici;
l) furiere-magazziniere presso le stazioni naviglio;
m) cannoniere armarolo in officina.

Art. 29.

L'istruttoria delle domande è devoluta al comandante di circolo o di reparto corrispondente.

Le domande documentate sono trasmesse al comando generale per il tramite dei comandi di legione o reparti corrispondenti.

Nei casi dubbi, oppure quando durante l'istruttoria sorgano elementi che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari, i comandanti di legione trasmettono le domande e i documenti ai comandanti di zona.

Art. 30.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per le finanze, dal comandante generale.

TITOLO VI.

SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Art. 31.

I sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione nè di età, nè di anni di servizio.

Le guardie scelte e le guardie possono, invece, essere autorizzate a contrarre matrimonio soltanto quando abbiano compiuto ventotto anni di età, qualunque sia il periodo di servizio prestato nel Corpo.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dal Ministro per l'interno.

Art. 32.

Spetta al questore di accertare se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire la chiesta autorizzazione e di assumere, a mezzo degli organi dipendenti e dell'Arma dei carabinieri Reali, le necessarie informazioni sulla razza, nazionalità, cittadinanza, moralità, salute, condizioni sociali della sposa e della di lei famiglia.

La domanda, debitamente istruita e corredata dei documenti prescritti, viene trasmessa dalla questura al prefetto della Provincia, il quale la inoltrerà, munita del proprio parere, al Ministero dell'interno per le definitive determinazioni.

Per i sottufficiali, guardie scelte e guardie [illegible]

TITOLO VII.

SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA.

Art. 33.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo di polizia dell'Africa Italiana in servizio, possono ottenere la autorizzazione a contrarre matrimonio, purchè abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

Art. 34.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per l'Africa Italiana:

a) per i sottufficiali, dal comandante generale del Corpo;
b) per le guardie scelte e per le guardie: dall'ufficiale posto a capo della questura e dal comandante della scuola di addestramento per i rispettivi dipendenti.

La procedura da seguire è quella stabilita dal presente regolamento per le autorizzazioni ai sottufficiali del Regio esercito.

Art. 35.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 903.
Immissione di ufficiali e sottufficiali di marina albanesi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, concernente la fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per gli affari esteri e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali delle Capitanerie di porto albanesi in servizio permanente effettivo, che hanno prestato giuramento di fedeltà a Sua Maestà il RE IMPERATORE, possono essere immessi nel corrispondente corpo della Regia marina italiana con il grado rivestito e con riserva di anzianità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

truppa addetti ai seguenti speciali servizi tecnici:

a) capo armaiolo;
b) capo fanfara e musicante effettivo;
c) sottufficiale zappatore;
d) sottufficiale addetto alla manutenzione di automezzi;
e) capo drappello automobilistico;
f) meccanico capo-officina;
g) elettricista in officina o alle stazioni fotoelettriche;
h) cannoniere presso le sedi di stazione naviglio;
i) furiere presso comandi o uffici;
l) furiere-magazziniere presso le stazioni naviglio;
m) cannoniere armaiolo in officina.

Art. 29.

L'istruttoria delle domande è devoluta al comandante di circolo o di reparto corrispondente.

Le domande documentate sono trasmesse al comando generale per il tramite dei comandi di legione o reparti corrispondenti.

Nei casi dubbi, oppure quando durante l'istruttoria sorgano elementi che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari, i comandanti di legione trasmettono le domande e i documenti ai comandanti di zona.

Art. 30.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per le finanze, dal comandante generale.

TITOLO VI.

SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Art. 31.

I sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione nè di età, nè di anni di servizio.

Le guardie scelte e le guardie possono, invece, essere autorizzate a contrarre matrimonio soltanto quando abbiano compiuto ventotto anni di età, qualunque sia il periodo di servizio prestato nel Corpo.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio viene rilasciata dal Ministro per l'interno.

Art. 32.

Spetta al questore di accertare se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire la chiesta autorizzazione e di assumere, a mezzo degli organi dipendenti e dell'Arma dei carabinieri Reali, le necessarie informazioni sulla razza, nazionalità, cittadinanza, moralità, salute, condizioni sociali della sposa e della di lei famiglia.

La domanda, debitamente istruita e corredata dei documenti prescritti, viene trasmessa dalla questura al prefetto della Provincia, il quale la inoltrerà, munita del proprio parere, al Ministero dell'interno per le definitive determinazioni.

Per i sottufficiali, guardie scelte e guardie appartenenti a reparti autonomi direttamente dipendenti dal Ministero dell'interno, l'istruttoria delle domande e l'inoltro delle stesse al Ministero vengono effettuati dai singoli comandanti di reparto, i quali esprimeranno il proprio parere in merito.

DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA.

Art. 33.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo di polizia dell'Africa Italiana in servizio, possono ottenere la autorizzazione a contrarre matrimonio, purchè abbiano raggiunto il limite minimo di età di anni ventotto.

Art. 34.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è rilasciata, per delegazione del Ministro per l'Africa Italiana:

a) per i sottufficiali, dal comandante generale del Corpo;

b) per le guardie scelte e per le guardie: dall'ufficiale posto a capo della questura e dal comandante della scuola di addestramento per i rispettivi dipendenti.

La procedura da seguire è quella stabilita dal presente regolamento per le autorizzazioni ai sottufficiali del Regio esercito.

Art. 35.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra

MUSSOLINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 903.

Immissione di ufficiali e sottufficiali di marina albanesi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, concernente la fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per gli affari esteri e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali delle Capitanerie di porto albanesi in servizio permanente effettivo, che hanno prestato giuramento di fedeltà a Sua Maestà il RE IMPERATORE, possono essere immessi nel corrispondente corpo della Regia marina italiana con il grado rivestito e con riserva di anzianità.

Con successivo provvedimento da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno date le norme per stabilire l'anzianità assoluta e relativa da attribuirsi ad ogni ufficiale albanese immesso nella Regia marina italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I sottufficiali di carriera della Marina albanese, che abbiano prestato giuramento di fedeltà a Sua Maestà il RE IMPERATORE, possono essere immessi nei ruoli dei sottufficiali di carriera della Regia marina italiana con il grado rivestito.

L'anzianità relativa dei sottufficiali di cui al comma precedente è determinata dall'ordine di anzianità nel grado attuale, discendendo, ove occorra, ai gradi inferiori.

L'anzianità assoluta è stabilita dal decreto di immissione.

I sottufficiali predetti prenderanno posto nel ruolo dopo i pari grado della Regia marina italiana di uguale anzianità.

Art. 3.

Gli ufficiali e sottufficiali albanesi, immessi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana ai sensi dei precedenti articoli, che, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina — sentita la competente Commissione di avanzamento — non abbiano tutte le qualità per continuare a far parte della Marina stessa, possono essere eliminati dal servizio permanente effettivo e collocati nella posizione loro spettante, a norma delle disposizioni vigenti per la Regia marina italiana.

Allo stesso modo possono essere collocati nella posizione loro spettante giusta le leggi italiane gli ufficiali e i sottufficiali albanesi, che facciano domanda di essere dispensati dal servizio.

Art. 4.

Gli ufficiali e i sottufficiali immessi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana a norma dei precedenti articoli 1 e 2 sono considerati in soprannumero all'organico del rispettivo corpo e ruolo. Ad essi si applicano, dalla data della immissione, le disposizioni vigenti per la Regia marina.

Essi saranno riassorbiti negli organici del rispettivo corpo e ruolo con le norme che saranno stabilite col provvedimento di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 5.

Con separato provvedimento, da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme concernenti il trattamento di quiescenza spettante ai personali contemplati dal presente decreto e la ripartizione dell'onere relativo fra il bilancio italiano e quello albanese.

Nel frattempo il Governo italiano è autorizzato a corrispondere a carico del proprio bilancio un acconto di pensione pari ai due terzi di quello che spetterebbe all'interessato, in base alle leggi italiane, considerando la totalità dei servizi come prestati nella Marina italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 904.

Modificazioni alla tabella organica del ruolo del personale di gruppo B per i servizi delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 50, col quale fu provveduto al riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Ritenuta l'opportunità di sostituire la tabella A annessa al sunnominato Regio decreto-legge;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella del ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra è stabilita come segue, a decorrere dal 1° luglio 1940:

Grado	DENOMINAZIONE	Iniziale per l'esercizio 1940-41	Definitivo dal 1° luglio 1940 (a)
7°	Revisore capo	—	7
8°	Revisore principale	5	13
9°	Primo revisore	37	22
10°	Revisore	22	22
11°	Vice revisore		
		64	64

(a) Il graduale trapasso dall'organico iniziale a quello definitivo verrà effettuato mediante:

aumento nel grado 8° di due posti dal 1° luglio 1941, uno dal 1° luglio 1942, due dal 1° luglio 1943 e due dal 1° luglio 1944;

aumento nel grado 7° di un posto dal 1° luglio 1945, uno dal 1° luglio 1946, uno dal 1° luglio 1947, due dal 1° luglio 1948 e due dal 1° luglio 1949;

riduzione con le stesse decorrenze di altrettanti posti nel grado 9°

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PERATORE, possono essere immessi nei ruoli dei sottufficiali di carriera della Regia marina italiana con il grado rivestito.

L'anzianità relativa dei sottufficiali di cui al comma precedente è determinata dall'ordine di anzianità nel grado attuale, discendendo, ove occorra, ai gradi inferiori.

L'anzianità assoluta è stabilita dal decreto di immissione.

I sottufficiali predetti prenderanno posto nel ruolo dopo i pari grado della Regia marina italiana di uguale anzianità.

Art. 3.

Gli ufficiali e sottufficiali albanesi, immessi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana ai sensi dei precedenti articoli, che, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina — sentita la competente Commissione di avanzamento — non abbiano tutte le qualità per continuare a far parte della Marina stessa, possono essere eliminati dal servizio permanente effettivo e collocati nella posizione loro spettante, a norma delle disposizioni vigenti per la Regia marina italiana.

Allo stesso modo possono essere collocati nella posizione loro spettante giusta le leggi italiane gli ufficiali e i sottufficiali albanesi, che facciano domanda di essere dispensati dal servizio.

Art. 4.

Gli ufficiali e i sottufficiali immessi nei corpi e ruoli della Regia marina italiana a norma dei precedenti articoli 1 e 2 sono considerati in soprannumero all'organico del rispettivo corpo e ruolo. Ad essi si applicano, dalla data della immissione, le disposizioni vigenti per la Regia marina.

Essi saranno riassorbiti negli organici del rispettivo corpo e ruolo con le norme che saranno stabilite col provvedimento di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 5.

Con separato provvedimento, da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme concernenti il trattamento di quiescenza spettante ai personali contemplati dal presente decreto e la ripartizione dell'onere relativo fra il bilancio italiano e quello albanese.

Nel frattempo il Governo italiano è autorizzato a corrispondere a carico del proprio bilancio un acconto di pensione pari ai due terzi di quello che spetterebbe all'interessato, in base alle leggi italiane, considerando la totalità dei servizi come prestati nella Marina italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 110. — MANCINI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1447, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 50, col quale fu provveduto al riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Ritenuta l'opportunità di sostituire la tabella A annessa al sunnominato Regio decreto-legge;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella del ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra è stabilita come segue, a decorrere dal 1° luglio 1940:

Grado	DENOMINAZIONE	Iniziale per l'esercizio 1940-41	Definitivo dal 1° luglio 1941 (c)
7°	Revisore capo	—	7
8°	Revisore principale	5	13
9°	Primo revisore	37	24
10°	Revisore		
11°	Vice revisore	22	22
		64	64

(c) Il graduale trapasso dall'organico iniziale a quello definitivo verrà effettuato mediante:

aumento nel grado 8° di due posti dal 1° luglio 1941, due dal 1° luglio 1942, due dal 1° luglio 1943 e due dal 1° luglio 1944;

aumento nel grado 7° di un posto dal 1° luglio 1945, uno dal 1° luglio 1946, uno dal 1° luglio 1947, due dal 1° luglio 1948 e due dal 1° luglio 1949;

riduzione con le stesse decorrenze di altrettanti posti nel grado 9°

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 118. — MANCINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 905.

Norme sui ricorsi alla Commissione centrale per i ragionieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 25 aprile 1938, n. 897;
Visto l'articolo unico del R. decreto 19 agosto 1932, n. 1297;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La presentazione del ricorso alla Commissione centrale per i ragionieri, quando non sia fatta dal pubblico ministero, deve essere accompagnata a pena di irricivibilità dalla ricevuta del versamento di L. 100 da eseguirsi presso un Ufficio del registro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 323, foglio 116. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 906.

Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche dei giudici conciliatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I giudici conciliatori sono collocati nella categoria XII, classe 7ª, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, dopo gli uditori vicepretori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 907.

Cambiamento di denominazione della « Fondazione Enrico Garda » in « Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero ».

N. 907. R. decreto 29 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, la « Fondazione Enrico Garda », istituita col R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1904, prende il nome di « Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco Angelini e conferma nella qualità medesima al fascista Vincenzo Lai.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, con cui al fascista Vincenzo Lai venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Visto il proprio decreto 23 novembre 1939-XVIII, con il quale al fascista Vincenzo Lai viene confermata la predetta qualifica in dipendenza della nomina a presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed a Membro del Gran Consiglio del Fascismo;
Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Franco Angelini viene nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Franco Angelini è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.
Al fascista Vincenzo Lai è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, cessando per la qualifica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2748)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società idroelettrica « Borgofranco », con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 25 aprile 1938, n. 897;
Visto l'articolo unico del R. decreto 19 agosto 1932, n. 1297;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La presentazione del ricorso alla Commissione centrale per i ragionieri, quando non sia fatta dal pubblico ministero, deve essere accompagnata a pena di irricivibilità dalla ricevuta del versamento di L. 100 da eseguirsi presso un Ufficio del registro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 116. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 996.
Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche dei giudici conciliatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I giudici conciliatori sono collocati nella categoria XII, classe 5ª, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, dopo gli uditori vicepretori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 124. — MANCINI

Garda » in « Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero ».

N. 997. R. decreto 29 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, la « Fondazione Enrico Garda », istituita col R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1904, prende il nome di « Fondazione Enrico Garda per le Forze armate dell'Impero » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco Angelini e conferma nella qualità medesima al fascista Vincenzo Lai.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, con cui al fascista Vincenzo Lai venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Visto il proprio decreto 23 novembre 1939-XVIII, con il quale al fascista Vincenzo Lai viene confermata la predetta qualifica in dipendenza della nomina a presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed a Membro del Gran Consiglio del Fascismo;
Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Franco Angelini viene nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Franco Angelini è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.
Al fascista Vincenzo Lai è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, cessando per la qualifica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2748)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società idroelettrica « Borgofranco », con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società idroelettrica « Borgofranco », con sede a Torino, ha capitale prevalentemente francese e che, pertanto, si trova

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda di proprietà della Società idroelettrica « Borgofranco » e di affidare al sequestratario l'incarico di continuare la gestione dell'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società idroelettrica « Borgofranco » con sede a Torino è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. rag. Francesco Cremonese, ispettore generale del Tesoro.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo-Serniga-S. Michele-Bezzaglio-Gardone Riviera, con sede in quest'ultimo comune (Brescia).

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1940-XVIII, n. 4112, è stato approvato, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo - Serniga - S. Michele - Bezzaglio - Gardone Riviera, con sede in quest'ultimo Comune (Brescia).

(2722)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del catrame grezzo

Nel confermare le disposizioni contenute nella circolare P. 166 del 7 agosto 1937 relativa alla disciplina dei prezzi dei derivati del catrame, è stato disposto con provvedimento P. 843 dell'8 luglio corrente, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1357, che a decorrere dal 15 luglio c.m. i prezzi di vendita del catrame grezzo non potranno superare quelli praticati nel mese di agosto 1937.

I prezzi come sopra risultanti non potranno essere superati neppure per consegne di merce che, in dipendenza di contratti conclusi anteriormente, dovranno essere effettuate dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

(2719)

Prezzi delle cancellate

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 841 del 10 giugno scorso, sono stati stabiliti, con provvedimento

Classificazione e prezzi della carta da macero

Con disposizione P. 834 del 22 giugno 1940, sono stati fissati come segue i prezzi della carta da macero.

Per ciascuna voce sono stati indicati due prezzi, dei quali il minore è il prezzo *massimo* autorizzato per la qualità di minore pregio, e l'altro il prezzo massimo della qualità migliore, cosicchè i prezzi massimi delle qualità intermedie risultano compresi fra i due anzidetti limiti.

Tutti i prezzi si intendono franco magazzino venditore o classificatore, per vagoni od autocarri completi, anche di partite diverse, e sono i massimi autorizzati per qualsiasi quantitativo.

La nuova disciplina entra in vigore dal 15 luglio p.v.

CARTE DA MACERO	PREZZI MASSIMI IN LIRE PER QUINTALE	
	Qualità minor pregio	Qualità massimo pregio
Raccatto (spazzatura)	30	35
Cartaccia comune (escluso raccatto)	75	85
Cartaccia comune scelta (cestino)	85	95
Cartaccia bitt	95	120
Cartaccia cartoscio comune	95	120
Cartaccia cartoscio fibrosa	130	140
Archivio misto non scartonato, da scegliere	100	115
Archivio misto colorato scartonato, scelto	120	140
Archivio puro bianco scartonato, scelto	130	160
Stampati colorati, riviste anche patinate	95	120
Stampati bianchi o bianco stampato (patinato escluso)	110	135
Resa giornali non illustrati	100	120
Scarto bianco giornali	125	145
Ritagli misti o di tipografia	95	120
Ritagli semibianchi o rigatino	120	140
Ritagli bianchi 2ª	180	190
Ritagli bianchi 1ª (senza legno)	200	240
Ritagli cartone misto	80	105
Ritagli cartone cuoio	115	120
Ritagli cartone bianco (legno)	120	125
Carta ex sacchi cemento	105	130
Carta ex sacchi cemento spolverata a macchina	125	150

(2717)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona)

Nella seduta tenuta il 14 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona) il signor Francesco Bisso fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2701)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli.

Nella seduta tenuta il 15 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780046

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società idroelettrica « Borgofranco » con sede a Torino è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. rag. Francesco Cremonese, ispettore generale del Tesoro.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze De Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Riccì

(2749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo-Serniga-S. Michele-Bezzuglio-Gardone Riviera, con sede in quest'ultimo comune (Brescia).

Con decreto Ministeriale 20 luglio 1940-XVIII, n. 512, è stato approvato, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica per la costruzione della strada interpoderale S. Bartolomeo - Serniga - S. Michele - Bezzuglio - Gardone Riviera, con sede in quest'ultimo Comune (Brescia).

(2722)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del catrame grezzo

Nel confermare le disposizioni contenute nella circolare P. 106 del 7 agosto 1937 relativa alla disciplina dei prezzi dei derivati del catrame, è stato disposto con provvedimento P. 843 dell'8 luglio corrente, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1237, che a decorrere dal 15 luglio c.m. i prezzi di vendita del catrame grezzo non potranno superare quelli praticati nel mese di agosto 1937.

I prezzi come sopra risultanti non potranno essere superati neppure per consegne di merce che, in dipendenza di contratti conclusi anteriormente, dovranno essere effettuate dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

(2719)

Prezzi delle cancellate

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 891 del 10 giugno scorso, sono stati stabiliti, con provvedimento P. 849 del 16 luglio corrente, come appresso i prezzi da corrispondersi ai detentori per i metalli non ferrosi contenuti nelle cancellate di ferro o di ghisa: per il rame L. 12 al chilo; per l'ottone L. 9 al chilo; per il bronzo L. 10 al chilo.

(2723)

due stabilimenti binati.

Tutti i prezzi si intendono franco magazzino venditore o classificatore, per vagoni od autocarri completi, anche di partite diverse, e sono i massimi autorizzati per qualsiasi quantitativo.

La nuova disciplina entra in vigore dal 15 luglio p.v.

CARTE DA MACERO	PREZZI MASSIMI IN LIRE PER QUINTALE	
	Qualità minor prezzo	Qualità massimo prezzo
Ritagliato (spazzatura)	20	25
Cartaccia comune (escluso raccolto)	75	85
Cartaccia comune scelta (cestino)	85	95
Cartaccia blu	95	120
Cartaccia camoscio comune	95	120
Cartaccia camoscio fibrosa	130	140
Archivio misto non scartonato, da scegliere	100	115
Archivio misto colorato scartonato, scelto	120	140
Archivio puro bianco scartonato, scelto	150	160
Stampati colorati, riviste anche patinate	95	120
Stampati bianchi o bianco stampato (patinato escluso)	110	135
Resa giornali non illustrati	100	120
Scarto bianco giornali	125	145
Ritagli misti o di tipografia	95	120
Ritagli semibianchi o rigatino	120	140
Ritagli bianchi 1ª	180	190
Ritagli bianchi 1ª (senza legno)	200	240
Ritagli cartone misto	80	105
Ritagli cartone cuoio	115	120
Ritagli cartone bianco (legno)	120	125
Carta ex sacchi cemento	105	130
Carta ex sacchi cemento spolverata a macchina	125	150

(2717)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona)

Nella seduta tenuta il 14 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona) il signor Francesco Bisso fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2701)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli.

Nella seduta tenuta il 15 luglio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli, il dott. Alberto Caracciolo di Florestano è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2702)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Corigliano Calabro

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Corigliano Calabro;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1939, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Corigliano Calabro, nell'ordine appresso indicato:

1. Bordin Emilio, con punti 108/150.
2. De Giovanni Adolfo, con punti 107/150.
3. Cantiello Ugo, con punti 106/150, ex combattente, croce merito guerra.
4. Pralese Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 1921.
5. Tossi Carlo, con punti 106/150.
6. Basile Francesco, con punti 105/150, ex combattente, ufficiale complemento.
7. Marino Vincenzo, con punti 105/150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921.
8. Grazioli Emilio, con punti 105/150, ufficiale complemento.
9. Mona Vito, con punti 105/150, coniugato, 4 figli.
10. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105/150.
11. Zito Ludovico, con punti 104/150, ex combattente, croce merito guerra.
12. Petriccione Alberto, con punti 104/150.
13. Bitelli Camillo, con punti 103/150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato, 4 figli, nato nel 1891.
14. Viverit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato, 4 figli, nato nel 1900.
15. Palmieri Alfonso, con punti 102/150.
16. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido di guerra; croce merito guerra.
17. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, ex combattente; croce merito guerra; iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922; brevetto Marcia su Roma.
18. Scalera Giuseppe, con punti 102/150.
19. Russo Giovanni, con punti 101/150, invalido guerra; medaglia argento valore militare.
20. Ferrari Gino, con punti 101/150.
21. Natrella Vincenzo, con punti 100/150, iscritto P.N.F. 1° febbraio 1921; brevetto Marcia su Roma.
22. Napolino Francesco, con punti 100/150, ufficiale complemento.
23. Colonna Giovanni, con punti 100/150, coniugato con 3 figli.
24. Montagna Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2703)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gela

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Gela;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII; col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1939, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gela nell'ordine appresso indicato:

1. Bordin Emilio, con punti 108/150.
2. Cantiello Ugo, con punti 106/150, ex combattente, croce merito guerra.
3. Pralese Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 1921.
4. Tossi Carlo, con punti 106/150, ufficiale complemento, coniugato con 4 figli.
5. Grazioli Emilio, con punti 105/150.
6. Marino Vincenzo, con punti 104/150, iscritto P.N.F. 1921, coniugato con 4 figli.
7. Petriccione Alberto, con punti 104/150.
8. Bitelli Camillo, con punti 103/150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 4 figli, nato 1891.
9. Viverit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato 1900.
10. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido guerra, croce merito guerra.
11. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, ex combattente, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma.
12. Ferrari Gino, con punti 102/150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1921, brevetto Marcia su Roma.
13. Scirè Salvatore, con punti 102/150, ex combattente, ufficiale complemento.
14. Scalera Giuseppe, con punti 102/150.
15. Russo Giovanni, con punti 101/150, invalido guerra, medaglia al valore militare;
16. Vasta Rosario, con punti 101/150, ufficiale di complemento.
17. Colonna Giovanni, con punti 101/150.
18. De Gaetani Angelo, con punti 100/150, orfano di guerra.
19. Indelicato Antonino, con punti 100/150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale di complemento.
20. Natrella Vincenzo con punti 100/150, iscritto P.N.F. 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma.
21. Gallo Rosario, con punti 100/150, ufficiale di complemento coniugato con 2 figli.
22. Napolino Francesco, con punti 100/150, ufficiale di complemento, coniugato con 1 figlio.
23. Montagna Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caltanissetta per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2704)

LUIGI VITTORIO LONGO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Corigliano Calabro

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Corigliano Calabro;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Corigliano Calabro, nell'ordine appresso indicato:

1. Bordin Emilio, con punti 108/150.
2. De Giovanni Adolfo, con punti 107/150.
3. Cantiello Ugo, con punti 106/150, ex combattente, croce merito guerra.
4. Fraiese Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 1921.
5. Tossi Carlo, con punti 106/150.
6. Basile Francesco, con punti 105/150, ex combattente, ufficiale complemento.
7. Marino Vincenzo, con punti 105/150, iscritto P.N.F. 1° gennaio 1921.
8. Grazioli Emilio, con punti 105/150, ufficiale complemento.
9. Mona Vito, con punti 105/150, coniugato, 4 figli.
10. Miganelli Giorgetti Guido, con punti 105/150.
11. Zito Ludovico, con punti 104/150, ex combattente, croce merito guerra.
12. Petriccione Alberto, con punti 104/150.
13. Bitelli Camillo, con punti 103/150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato, 4 figli, nato nel 1891.
14. Viverit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato, 4 figli, nato nel 1900.
15. Palmieri Alfonso, con punti 103/150.
16. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido di guerra; croce merito guerra.
17. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, ex combattente; croce merito guerra; iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922; brevetto Marcia su Roma.
18. Scalera Giuseppe, con punti 102/150.
19. Russo Giovanni, con punti 101/150, invalido guerra; medaglia argento valore militare.
20. Ferrari Gino, con punti 101/150.
21. Natrella Vincenzo, con punti 100/150, iscritto P.N.F. 1° febbraio 1921; brevetto Marcia su Roma.
22. Napolino Francesco, con punti 100/150, ufficiale complemento.
23. Colonna Giovanni, con punti 100/150, coniugato con 3 figli.
24. Montagna Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2703)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gela

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Gela;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gela nell'ordine appresso indicato:

1. Bordin Emilio, con punti 108/150.
2. Cantiello Ugo, con punti 106/150, ex combattente, croce merito guerra.
3. Fraiese Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 1921.
4. Tossi Carlo, con punti 106/150, ufficiale complemento, coniugato con 4 figli.
5. Grazioli Emilio, con punti 105/150.
6. Marino Vincenzo, con punti 104/150, iscritto P.N.F. 1921, coniugato con 4 figli.
7. Petriccione Alberto, con punti 104/150.
8. Bitelli Camillo, con punti 103/150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 4 figli, nato 1891.
9. Viverit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato 1900.
10. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido guerra, croce merito guerra.
11. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, ex combattente, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma.
12. Ferrari Gino, con punti 102/150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma.
13. Sciré Salvatore, con punti 102/150, ex combattente, ufficiale complemento.
14. Scalera Giuseppe, con punti 102/150.
15. Russo Giovanni, con punti 101/150, invalido guerra, medaglia al valore militare;
16. Vasta Rosario, con punti 101/150, ufficiale di complemento.
17. Colonna Giovanni, con punti 101/150.
18. De Gaetani Angelo, con punti 100/150, orfano di guerra.
19. Indelicato Antonino, con punti 100/150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale di complemento.
20. Nastrella Vincenzo con punti 100/150, iscritto P.N.F. 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma.
21. Gallo Rosario, con punti 100/150, ufficiale di complemento coniugato con 2 figli.
22. Napolino Francesco, con punti 100/150, ufficiale di complemento, coniugato con 1 figlio.
23. Montagna Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caltanissetta per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2704)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIGLIETTI GIUSEPPE, *direttore aggi.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 24 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte II)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 886.
Dichiarazione di pubblica utilità per le opere necessarie per la Biennale nazionale dell'autarchia in Torino negli anni 1941, 1943 e 1945 e per la Grande esposizione nazionale del 1948 e relative norme di attuazione . . . . . Pag. 2777

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 887.
Soppressione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana . . . . . Pag. 2778

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 888.
Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aeroidroscalo alla Magliana. Pag. 2779

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 889.
Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per L. 300.000.000 all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano. Pag. 2779

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 890.
Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle Forze armate . . . . . Pag. 2780

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 891.
Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra . . . . . Pag. 2780

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 892.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 2781

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 giugno 1940-XVIII.
Nomina del segretario del Comitato per le telecomunicazioni. Pag. 2783

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Conferimento delle funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria al Consorzio di bonifica Cellina Meduna in provincia di Udine . Pag. 2783

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio. Pag. 2783

Ministero delle corporazioni: 122° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 20 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 2783

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per l'assegnazione del «Premio Maragliano» da conferirsi al miglior lavoro sulla immunità antitubercolare . . . . . Pag. 2784

Ministero delle comunicazioni:
Graduatoria del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 2784

Graduatoria del concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 2784

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 886.

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere necessarie per la Biennale nazionale dell'autarchia in Torino negli anni 1941, 1943 e 1945 e per la Grande esposizione nazionale del 1948 e relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 24 luglio 1940 - ANNO XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 886.
Dichiarazione di pubblica utilità per le opere necessarie per la Biennale nazionale dell'autarchia in Torino negli anni 1941, 1943 e 1945 e per la Grande esposizione nazionale del 1948 e relative norme di attuazione . . . . . Pag. 2777

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 887.
Soppressione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana . . . . . Pag. 2778

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 888.
Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aeroidroscalo alla Magliana. Pag. 2779

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 889.
Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per L. 300.000.000 all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano. Pag. 2779

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 890.
Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle Forze armate . . . . . Pag. 2780

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 891.
Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra . . . . . Pag. 2780

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 892.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 2781

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1940-XVIII, n. 893.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41. Pag. 2782

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 894.
Determinazione del contributo annuo a carico dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 2782

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 giugno 1940-XVIII.
Nomina del segretario del Comitato per le telecomunicazioni. Pag. 2783

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Conferimento delle funzioni di consorzio idraulico di 2ª categoria al Consorzio di bonifica Cellina Meduna in provincia di Udine . Pag. 2783

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio. Pag. 2783

Ministero delle corporazioni: 122° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 2783

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per l'assegnazione del « Premio Maragliano » da conferirsi al miglior lavoro sulla immunità antitubercolare . . . . . Pag. 2784

Ministero delle comunicazioni:

Graduatoria del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 2784

Graduatoria del concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 2784

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1940-XVIII, n. 886.

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere necessarie per la Biennale nazionale dell'autarchia in Torino negli anni 1941, 1943 e 1945 e per la Grande esposizione nazionale del 1948 e relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la Biennale nazionale per l'autarchia indetta in Torino per gli anni 1941, 1943, 1945 e per la Grande esposizione nazionale indetta pure in Torino per l'anno 1948-XXVI, in base al perimetro indicato con l'apposita planimetria che con la presente legge è approvato ad ogni effetto nonchè nel piano generale che, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per effettuare le espropriazioni degli immobili siti parte in territorio del comune di Torino e in parte in territorio del comune di Moncalieri, i suddetti Comuni pubblicheranno nei modi previsti negli articoli 17-24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'elenco dei beni da espropriarsi con l'indicazione dei prezzi offerti per l'espropriazione.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta dell'Ente espropriante, ordinerà il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito promuoverà l'espropriazione autorizzando l'occupazione degli immobili.

In caso di mancata accettazione dell'offerta, il deposito della indennità dovrà essere preceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza da redigersi in contraddittorio con gli espropriandi.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno ricorrere all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione delle opere di cui alla presente legge.

L'indennità di espropriazione per le dette opere sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3.66, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e delle località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione delle opere di cui alla presente legge si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza delle opere di cui alla presente legge, anche soltanto parziale.

Art. 4.

Gli atti di trasferimento di immobili, che siano necessari per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge, saranno assoggettati alla sola tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 20 per ogni trapasso o per ogni trascrizione.

Art. 5.

Per effettuare le espropriazioni ed i lavori inerenti all'opera di cui trattasi è stabilito il termine di anni nove dalla data della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 887.

Soppressione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1850, sull'istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana, convertito, con modificazioni, nella legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1962, è abrogato.

Art. 2.

Nel R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2307, nonchè dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, l'art. 7 è sostituito dal seguente e gli articoli 15 e 22 sono modificati come segue:

Art. 7. — « Il Governatore generale Vice Re ha alla sua immediata dipendenza il Vice governatore generale ed il Capo di Stato Maggiore del Governo generale.

« Il Governatore generale Vice Re può avere a sua disposizione anche un segretario generale, nominato in conformità del disposto del primo comma del successivo articolo 16; egli ne determina con suo decreto le attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la Ilennale nazionale per l'autarchia indetta in Torino per gli anni 1941, 1942, 1943 e per la Grande esposizione nazionale indetta pure in Torino per l'anno 1948-XXVI, in base al perimetro indicato con l'apposita planimetria che con la presente legge è approvato ad ogni effetto nonchè nel piano generale che, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per effettuare le espropriazioni degli immobili siti parte in territorio del comune di Torino e in parte in territorio del comune di Moncalieri, i suddetti Comuni pubblicheranno nei modi previsti negli articoli 17-24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'elenco dei beni da espropriarsi con l'indicazione dei prezzi offerti per l'espropriazione.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta dell'Ente espropriante, ordinerà il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito promuoverà l'espropriazione autorizzando l'occupazione degli immobili.

In caso di mancata accettazione dell'offerta, il deposito della indennità dovrà essere preceduto dalla compilazione di un dettagliato stato di consistenza da redigersi in contraddittorio con gli espropriandi.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione del decreto di espropriazione i proprietari potranno ricorrere all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione delle opere di cui alla presente legge.

L'indennità di espropriazione per le dette opere sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3.66, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'immobile e delle località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione delle opere di cui alla presente legge si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza delle opere di cui alla presente legge, anche soltanto parziale.

Art. 4.

Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili compresi gli atti preliminari fatti dall'Ente espropriante per l'attuazione delle opere previste nella presente o per ogni trascrizione.

Art. 5.

Per effettuare le espropriazioni ed i lavori inerenti all'opera di cui trattasi è stabilito il termine di anni nove dalla data della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 887.

Soppressione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, sull'istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana, convertito, con modificazioni, nella legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1062, è abrogato.

Art. 2.

Nel R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2307, nonchè dal R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1857, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, l'art. 7 è sostituito dal seguente e gli articoli 15 e 22 sono modificati come segue:

Art. 7. — « Il Governatore generale Vice Re ha alla sua immediata dipendenza il Vice governatore generale ed il Capo di Stato Maggiore del Governo generale.

« Il Governatore generale Vice Re può avere a sua disposizione anche un segretario generale, nominato in conformità del disposto del primo comma del successivo articolo 16; egli ne determina con suo decreto le attribuzioni.

« Il Vice governatore generale (grado 2° del ruolo coloniale di Governo) è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli prende rango immediatamente dopo il Governatore generale Vice Re.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

« Il Capo di Stato Maggiore del Governo generale è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i generali di Corpo d'armata o di divisione del Regio esercito e gli ufficiali di grado corrispondente della Regia marina e della Regia aeronautica.

« Le funzioni di Capo di Stato Maggiore del Governo generale non sono cumulabili con quelle di comandante di una qualunque delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

« Quando il Capo di Stato Maggiore del Governo generale non appartiene al Regio esercito è nominato un comandante delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana scelto fra i generali di Corpo d'armata del Regio esercito.

« Al Capo di Stato Maggiore ed al comandante delle Forze militari terrestri, quando esiste, compete un'indennità di rappresentanza nella misura da determinarsi a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46 ».

Art. 15. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 7, il comandante delle Forze militari terrestri eserciterà anche le funzioni di comandante delle truppe del Governo dello Scioa ».

Art. 22. — Il secondo alinea è sostituito dal seguente: « dal Capo di Stato Maggiore del Governo generale ».

Art. 3.

La modifica apportata al R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, con la legge di conversione 16 giugno 1939-XVII, n. 1062, ha effetto dal 12 gennaio 1938-XVI.

Art. 4.

Il comandante superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana che cessa dalla carica per effetto della presente legge è considerato, in analogia al trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i Governatori, in licenza ordinaria coloniale per un periodo di quattro mesi, a decorrere dal giorno successivo allo sbarco nel Regno, durante il quale fruisce degli assegni e delle indennità di cui era provvisto nell'Africa Orientale Italiana, compresa l'indennità per spese di rappresentanza.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a rimire in testo unico le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, nel R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, e nella presente legge e le altre norme legislative che, prima della formazione del testo unico, modificassero o completassero la materia oggetto dei citati provvedimenti.

Art. 6.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 16 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 888.

Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aeroidroscalo alla Magliana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione nel Tevere di opere idrauliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, è autorizzata, in aggiunta all'assegnazione di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1528, la spesa di lire sessanta milioni, ripartita in quote uguali negli esercizi finanziari dal 1940-1941 al 1942-1943.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegno, in aggiunta a quello di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, sino al limite di lire 55 milioni per la costruzione di un aeroidroscalo in località la Magliana in Roma.

I pagamenti da effettuare in relazione agli impegni di cui al presente articolo non potranno eccedere le lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi 1940-1941 e 1941-1942 e lire 15 milioni nell'esercizio 1942-1943.

Art. 3.

Il Ministero dell'aeronautica verserà annualmente le somme occorrenti pei suddetti pagamenti ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 889.

Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per lire 300.000.000 all'istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ed è scelto fra i generali di Corpo d'armata o di divisione del Regio esercito e gli ufficiali di grado corrispondente della Regia marina e della Regia aeronautica.

« Le funzioni di Capo di Stato Maggiore del Governo generale non sono cumulabili con quelle di comandante di una qualunque delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

« Quando il Capo di Stato Maggiore del Governo generale non appartiene al Regio esercito è nominato un comandante delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana scelto fra i generali di Corpo d'armata del Regio esercito.

« Al Capo di Stato Maggiore ed al comandante delle Forze militari terrestri, quando esiste, compete un'indennità di rappresentanza nella misura da determinarsi a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46 ».

Art. 15. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso previsto dal 6° comma dell'art. 7, il comandante delle Forze militari terrestri esercita anche le funzioni di comandante delle truppe del Governo dello Scioa ».

Art. 22. — Il secondo alinea è sostituito dal seguente: « dal Capo di Stato Maggiore del Governo generale ».

Art. 3.

La modifica apportata al R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, con la legge di conversione 16 giugno 1939-XVII, n. 1062, ha effetto dal 12 gennaio 1938-XVI.

Art. 4.

Il comandante superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana che cessa dalla carica per effetto della presente legge è considerato, in analogia al trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i Governatori, in licenza ordinaria coloniale per un periodo di quattro mesi, a decorrere dal giorno successivo allo sbarco nel Regno, durante il quale fruisce degli assegni e delle indennità di cui era provvisto nell'Africa Orientale Italiana, compresa l'indennità per spese di rappresentanza.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, nel R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, e nella presente legge e le altre norme legislative che, prima della formazione del testo unico, modificassero o completassero la materia oggetto dei citati provvedimenti.

Art. 6.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 16 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 888.

Autorizzazione a contrarre mutui per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione nel Tevere di opere idrauliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, è autorizzata, in aggiunta all'assegnazione di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1528, la spesa di lire sessanta milioni, ripartita in quote uguali negli esercizi finanziari dal 1940-1941 al 1942-1943.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegno, in aggiunta a quello di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, sino al limite di lire 35 milioni per la costruzione di un aeroidroscalo in località la Magliana in Roma.

I pagamenti da effettuare in relazione agli impegni di cui al presente articolo non potranno eccedere le lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi 1940-1941 e 1941-1942 e lire 15 milioni nell'esercizio 1942-1943.

Art. 3.

Il Ministero dell'aeronautica verserà annualmente le somme occorrenti pei suddetti pagamenti ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 889.

Autorizzazione straordinaria per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato, per lire 300.000.000 all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano potrà contrarre con enti autorizzati mutui per il complessivo ammontare di lire 300.000.000 in sei esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

I detti mutui, da ammortizzarsi in 35 annualità costanti, saranno garantiti da ipoteca di primo grado ed assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 2,60 per cento per tutta la durata dell'ammortamento.

Art. 2.

Per la concessione del contributo, di cui al precedente articolo, è elevato di lire 1.200.000 il limite d'impegno per le spese pagabili in annualità sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

Per le ulteriori concessioni di contributi da effettuare negli esercizi 1941-42 al 1944-45, in relazione ai mutui che saranno accordati all'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Milano, sarà provveduto sul limite che verrà annualmente autorizzato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940 XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SUARDO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 890.

Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra può essere chiesta dai debitori, o dai terzi possessori che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, la sospensione della vendita dei beni mobili pignorati, di cui agli articoli 623 e seguenti del Codice di procedura civile, nonchè del procedimento per l'incanto dei beni immobili, di cui agli articoli 662 e seguenti dello stesso Codice.

La sospensione può essere chiesta fino alla scadenza del novantesimo giorno dopo che le persone indicate nel comma precedente abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni ivi previste.

Il pretore o il presidente del tribunale, se il creditore è assunte sommarie informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore e del creditore, può disporre che l'esecuzione sia sospesa fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 3.

Il pretore o il presidente del tribunale può stabilire, secondo le circostanze, speciali modalità e garanzie per la conservazione e l'amministrazione dei beni e per i frutti di essi; e può anche subordinare la sospensione del procedimento al pagamento di una quota parte del debito.

Art. 4.

I provvedimenti del pretore o del presidente del tribunale non sono soggetti a gravame. La domanda di sospensione e gli atti da essa dipendenti sono esenti da ogni tassa di bollo e registro.

Art. 5.

Durante la sospensione del procedimento è sospesa la decorrenza dei termini di decadenza o di perenzione stabiliti dalla legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 891

Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per motivi dipendenti dallo stato di guerra può essere concessa una proroga per qualsiasi termine procedurale, osservata per il resto la disposizione dell'art. 47 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

La domanda per la concessione della proroga può essere fatta dalla parte o dal suo procuratore, o da un mandatario speciale ed è presentata al giudice singolo o al capo del Col-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sei esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

I detti mutui, da ammortizzarsi in 35 annualità costanti, saranno garantiti da ipoteca di primo grado ed assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 2,60 per cento per tutta la durata dell'ammortamento.

Art. 2.

Per la concessione del contributo, di cui al precedente articolo, è elevato di lire 1.300.000 il limite d'impegno per le spese pagabili in annualità sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

Per le ulteriori concessioni di contributi da effettuare negli esercizi 1941-42 al 1944-45, in relazione ai mutui che saranno accordati all'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Milano, sarà provveduto sul limite che verrà annualmente autorizzato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SORICE — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 890.

Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra può essere chiesta dai debitori, o dai terzi possessori che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, la sospensione della vendita dei beni mobili pignorati, di cui agli articoli 623 e seguenti del Codice di procedura civile, nonchè del procedimento per l'incanto dei beni immobili, di cui agli articoli 662 e seguenti dello stesso Codice.

La sospensione può essere chiesta fino alla scadenza del novantesimo giorno dopo che le persone indicate nel comma precedente abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni ivi prevedute.

Art. 2.

La domanda di sospensione, indicata nel precedente articolo, si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per la procedura di esecuzione, il quale, sentito il pretore o il presidente del tribunale può stabilire, secondo le circostanze, speciali modalità e garanzie per la conservazione e l'amministrazione dei beni o per i frutti di essi; e può anche subordinare la sospensione del procedimento al pagamento di una quota parte del debito.

Art. 4.

I provvedimenti del pretore o del presidente del tribunale non sono soggetti a gravame. La domanda di sospensione e gli atti da essa dipendenti sono esenti da ogni tassa di bollo e registro.

Art. 5.

Durante la sospensione del procedimento è sospesa la decorrenza dei termini di decadenza o di perenzione stabiliti dalla legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 891.

Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per motivi dipendenti dallo stato di guerra può essere concessa una proroga per qualsiasi termine processuale, osservata per il resto la disposizione dell'art. 47 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

La domanda per la concessione della proroga può essere fatta dalla parte o dal suo procuratore, o da un mandatario speciale ed è presentata al giudice singolo o al capo del Collegio davanti al quale si svolge o debba avere luogo il giudizio. Essa deve contenere l'esposizione dei motivi che rendono necessaria la proroga.

Il magistrato provvede con decreto non soggetto ad alcun gravame. Il decreto può essere scritto in calce alla domanda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

Art. 3.

Nelle cancellerie degli uffici giudiziari deve tenersi uno speciale registro dei suddetti decreti perchè le persone che vi abbiano interesse possano conoscerne il contenuto.

Colui che ha conseguito la proroga è tenuto a sopportare le spese degli atti che il suo avversario abbia intrapreso in seguito al decorso dei termini ordinari, sempre quando non abbia curato la notificazione del decreto.

La notificazione può aver luogo anche mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 892.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 21 maggio 1940-XVIII, n. 508, 23 maggio 1940-XVIII, nn. 541, 544, 546 e 551; 6 giugno 1940-XVIII, n. 647;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero dell'Africa Italiana	L.	313.220.000
Ministero dell'interno	»	838.000.000
Ministero delle comunicazioni	»	11.000.000
Ministero della marina	»	300.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Milizia forestale)	»	9.000.000

guerra e le conseguenti variazioni nei bilanci delle singole Colonie verranno disposti con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'Africa Italiana.

Art. 3.

Pel rimborso ai comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi è autorizzata l'ulteriore assegnazione di L. 20.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in relazione al fabbisogno.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa Italiana, dell'interno, delle comunicazioni, della marina, dell'agricoltura e delle foreste e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	L.	64.120.000
Cap. n. 38-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana per servizi e prestazioni dipendenti dalla stato di guerra	»	249.100.000
	L.	313.220.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 102-*bis* (di nuova istituzione). — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	L.	800.000.000
Cap. n. 102-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, a cura degli enti ausiliari, di lavori di protezione antiaerea in talune provincie del Regno	»	20.000.000
Cap. n. 102-*quater* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per lo sgombero della popolazione civile da taluni centri di zona di frontiera terrestre o marittima	»	15.000.000
Cap. n. 102-*quinques* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'assistenza a talune categorie di lavoratori disoccupati in dipendenza dello stato di guerra	»	3.000.000
	L.	838.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 80-*bis* (di nuova istituzione). —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

le spese degli atti che il suo avversario abbia intrapreso in seguito al decorso dei termini ordinari, sempre quando non abbia curato la notificazione del decreto.

La notificazione può aver luogo anche mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 892.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41, per esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 21 maggio 1940-XVIII, n. 508, 23 maggio 1940-XVIII, nn. 541, 544, 546 e 551; 6 giugno 1940-XVIII, n. 647;

Visto l'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero dell'Africa Italiana	L.	313.220.000
Ministero dell'interno	»	838.000.000
Ministero delle comunicazioni	»	11.000.000
Ministero della marina	»	300.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Milizia forestale)	»	9.000.000

Art. 2.

I prelevamenti dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per occorrenze straordinarie dei Governi coloniali dipendenti dallo stato di

Art. 3.

Pel rimborso ai comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi è autorizzata l'ulteriore assegnazione di L. 20.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in relazione al fabbisogno.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa Italiana, dell'interno, delle comunicazioni, della marina, dell'agricoltura e delle foreste e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	L.	64.120.000
Cap. n. 38-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana per servizi e prestazioni dipendenti dalla stato di guerra	»	249.100.000
	L.	313.220.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 102-*bis* (di nuova istituzione). — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	L.	800.000.000
Cap. n. 102-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, a cura degli enti ausiliari, di lavori di protezione antiaerea in talune provincie del Regno	»	20.000.000
Cap. n. 102-*quater* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per lo sgombero della popolazione civile da taluni centri di zona di frontiera terrestre o marittima	»	15.000.000
Cap. n. 102-*quinquies* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'assistenza a talune categorie di lavoratori disoccupati in dipendenza dello stato di guerra	»	3.000.000
	L.	838.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 80-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra	L.	11.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero della marina:

Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra . . . . . L. 300.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 125-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia forestale dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 9.000.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 12. — Spese riservate . . . . . L. 23.300.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 106. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1940-XVIII, n. 893.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 93-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia e nell'Africa del Nord in dipendenza dello stato di guerra . . . . . L. 50.000.000

Art. 2.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Remo, addì 18 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 125. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 894.

Determinazione del contributo annuo a carico dei revisori ufficiali dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del R. decreto 10 febbraio 1937-XV, n. 228;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo al quale sono tenuti, a norma dell'articolo 18 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che esercitano funzioni di sindaco in società per azioni con capitale non inferiore ai 5 milioni, è determinato nella misura del 1% degli assegni attribuiti a ciascuno di essi.

Il contributo è dovuto dalla nomina del revisore a funzione sindacale, deliberata posteriormente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sua iscrizione nel ruolo.

Art. 2.

L'ammontare del contributo di cui all'articolo precedente è trattenuto dalla società presso la quale è esercitata la funzione sindacale ed è versato, a cura della società medesima, nella Sezione di Regia tesoreria della provincia in cui ha sede la società ovvero in un ufficio postale sul conto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra . . . . . L. 300.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia forestale dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 9.000.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 12. — Spese riservate . . . . . L. 22.500.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 196. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1940-XVIII, n. 893.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia e nell'Africa del Nord in dipendenza dello stato di guerra è autorizzata l'assegnazione di L. 50.000.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 93-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'assistenza ai cittadini italiani in Francia e nell'Africa del Nord in dipendenza dello stato di guerra . . . . . L. 50.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Remo, addì 18 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 195. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 894.

Determinazione del contributo annuo a carico dei revisori ufficiali dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del R. decreto 10 febbraio 1937-XV, n. 228;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo al quale sono tenuti, a norma dell'articolo 18 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che esercitano funzioni di sindaco in società per azioni con capitale non inferiore ai 5 milioni, è determinato nella misura del 4% degli assegni attribuiti a ciascuno di essi.

Il contributo è dovuto dalla nomina del revisore a funzione sindacale, deliberata posteriormente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sua iscrizione nel ruolo.

Art. 2.

L'ammontare del contributo di cui all'articolo precedente è trattenuto dalla società presso la quale è esercitata la funzione sindacale ed è versato, a cura della società medesima, nella Sezione di Regia tesoreria della provincia in cui ha sede la società ovvero in un ufficio postale sul conto corrente della competente Sezione di tesoreria provinciale con imputazione all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla data dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio relativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

all'esercizio per il quale l'assegno è corrisposto ai sindaci revisori.

Nel termine di quindici giorni dagli effettuati versamenti ciascuna società deve comunicare al Ministero di grazia e giustizia, mediante lettera raccomandata e in carta libera, l'ammontare di ciascuno di essi ed il numero della quietanza rilasciata dalle Sezioni di Regia tesoreria ovvero del bollettino di conto corrente postale, nonchè i nomi dei revisori a cui il versamento stesso si riferisce.

Le società sono responsabili solidalmente con i revisori per il pagamento del contributo nel termine e nei modi prescritti.

Art. 3.

L'obbligo del pagamento del contributo, di cui all'art. 2, si applica a cominciare dagli assegni dovuti per l'esercizio sociale in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 113. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 giugno 1940-XVIII.

Nomina del segretario del Comitato per le telecomunicazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto gli articoli 5 e 6 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281;

Decreta:

Il maggior generale del genio Stabarin Alberto è nominato segretario del Comitato per le telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferimento delle funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria al Consorzio di bonifica Cellina Meduna in provincia di Udine

Con R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio successivo, al registro n. 10, foglio n. 390, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono state conferite le funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria al Consorzio di bonifica Cellina Meduna in provincia di Udine.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 luglio 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Gatta Antonio, residente nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 13 agosto 1940-XVIII in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1933.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

p. Il Ministro: PILOTTI

(2695)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 luglio 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Forghieri Alessandro, residente nel Comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 13 agosto 1940-XVIII, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1933.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII.

p. Il Ministro: PILOTTI

(2696)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

122ª Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 315, con il quale ai signori prof. Saluta Margherita, ten. col. Giovanni Manuel, magg. Vito Fione, cap. Sciarillo Gerardo, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Tempio, villino Faconti, è concessa per la durata di anni venti (20) a decorrere dalla data del decreto, la facoltà di coltivare la miniera di rame, sita in località denominata «Li Mandulì» in territorio del comune di Bortigiadas, in prov. di Sassari.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 316, con il quale alla S. A. Miniera di S'Orta Becciu, con sede in Napoli, è concessa per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto, la facoltà di coltivare il giacimento di piombo, sito in località denominata «S'Orta Becciu» in territorio dei comuni di Donori e Serdiana, prov. di Cagliari.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 317, con il quale alla S. A. Portella Papia, con sede in Aragona, è concessa fino al 30 luglio 1959 la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata «Portella Papia», sita in località «Montagna Minini», nel territorio del comune di Aragona, prov. di Agrigento.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 318, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata «Petrolo», sita in territorio del comune di Trequanda, prov. di Siena, confermata fino al 30 maggio 1946 alla Società Tessili Industrie Riunite Cementi Laterizi & Materiali da Costruzione, col decreto Ministeriale 14 gennaio 1930, è trasferita ed intestata alla Società Laterizi Riunite, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 318, con il quale la concessione della miniera di bauxite sita in località denominate «Villa Treviso» in territorio dei comuni di Mombaruzzo e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

giustizia, mediante lettera raccomandata e in carta libera, l'ammontare di ciascuno di essi ed il numero della quietanza rilasciata dalle Sezioni di Regia tesoreria ovvero del bollettino di conto corrente postale, nonchè i nomi dei revisori a cui il versamento stesso si riferisce.

Le società sono responsabili solidalmente con i revisori per il pagamento del contributo nel termine e nei modi prescritti.

Art. 3.

L'obbligo del pagamento del contributo, di cui all'art. 2, si applica a cominciare dagli assegni dovuti per l'esercizio sociale in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 113. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 giugno 1940-XVIII.

Nomina del segretario del Comitato per le telecomunicazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto gli articoli 5 e 6 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281;

Decreta:

Il maggior generale del genio Stabarin Alberto è nominato segretario del Comitato per le telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferimento delle funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria al Consorzio di bonifica Cellina Meduna in provincia di Udine

Con R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio successivo, al registro n. 10, foglio n. 390, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per i lavori pubblici al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, con sede in Pordenone (Udine), sono state affidate, con separata gestione, le funzioni di consorzio idraulico di 3ª categoria, per la difesa delle opere del torrente « Cosa » classificate con R. decreto 22 novembre 1937-XVI.

(2680)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 luglio 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Gatta Antonio, residente nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 12 agosto 1940-XVIII in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro:* PITINI

(2695)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 luglio 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Forglieri Alessandro, residente nel Comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 13 agosto 1940-XVIII, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII.

p. *Il Ministro:* PITINI

(2696)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

122° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 315, con il quale ai signori prof. Sanna Margherita, ten. col. Giovanni Manuel, magg. Vito Fione, cap. Selapillo Gerardo, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Tempio, villino Facondi, è concessa per la durata di anni venti (20) a decorrere dalla data del decreto, la facoltà di coltivare la miniera di rame, sita in località denominata « Li Mendulì » in territorio del comune di Bortigiadas, in prov. di Sassari.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 316, con il quale alla S. A. Miniera di S'Orta Becciu, con sede in Napoli, è concessa per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto, la facoltà di coltivare il giacimento di piombo, sito in località denominata « S'Orta Becciu » in territorio dei comuni di Donori e Serdiana, prov. di Cagliari.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 317, con il quale alla S. A. Portella Papia, con sede in Aragona, è concessa fino al 30 luglio 1959 la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Portella Papia », sita in località « Montagna Mintini », nel territorio del comune di Aragona, prov. di Agrigento.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 318, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Petrolo », sita in territorio del comune di Trequanda, prov. di Siena, confermata fino al 30 maggio 1946 alla Società Tesi Industrie Riunite Cementi Laterizi & Materiali da Costruzione, col decreto Ministeriale 14 gennaio 1930, è trasferita ed intestata alla Società Laterizi Riuniti, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alle Corte dei conti l'11 luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 318, con il quale la concessione della miniera di bauxite sita in località denominata « Villa Treviso » in territorio dei comuni di Montona e Pisino, accordata per la durata di anni 15 all'ing. Giuseppe Falese col decreto Ministeriale 23 settembre 1939 e trasferita ed intestata ai signori Panjek Giovanni e Wenzi Francesco rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Cateni (Pisino), presso il sig. Leghissa Francesco.

(2679)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'assegnazione del « Premio Maragliano » da conferirsi al miglior lavoro sulla immunità antitubercolare

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio precedente decreto in data 29 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1940-XVIII, registro n. 4 Interno, foglio n. 319, circa l'istituzione di un premio di L. 20.000 (ventimila), denominato « Premio Maragliano » da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare;

Ritenuto opportuno, allo scopo di assicurare una vasta partecipazione al concorso per l'assegnazione del premio, di ammettere al concorso stesso, oltre gli Istituti scientifici che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, anche le Regie Cliniche e gli Istituti scientifici universitari;

Decreta:

1. — Al concorso per l'assegnazione del « Premio Maragliano » di L. 20.000 (ventimila), istituito col decreto Ministeriale del 29 febbraio 1940-XVIII, da conferirsi al miglior lavoro sulla immunità antitubercolare, possono partecipare anche le Regie Cliniche e gli Istituti scientifici universitari.

2. — Il termine massimo di scadenza per la presentazione dei lavori è fissato, per tutti i concorrenti, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Restano ferme tutte le altre disposizioni prescritte nel predetto decreto Ministeriale del 29 febbraio 1940-XVIII.

4. — Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2665)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1288;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-21-91318, in data 29 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: Host Venturi

GRADUATORIA DI MERITO

1. Bucciarelli Olfango
2. Cristoforetti Arnaldo
3. Governo Augusto
4. Rizzo Sergio
5. Fuzzi Giorgio
6. Saracchini Nunzio
7. Moretta Luigi
8. Padovano Luigi
9. Zunelli Dario
10. Micheli Mario
11. Ferretti Renzo
12. Stimolo Luigi
13. Reduito Carlo
14. Moduni Luigi
15. Spada Umberto
16. Pence: Aldo
17. Farinini Angelo
18. Caniglia Benedetto
19. Selini Mario
20. La Monaca Alfredo
21. Ranieri Costantino
22. Costa Alberto
23. Pistoletti Fernando
24. Ferrante Luigi
25. Santoni Guido
26. Bellioni Settimio
27. Del Giudice Alfredo
28. Pede Giovanni
29. Dallaira Giovanni
30. Fabrizi Guido
31. Tinti Igino
32. Antolini Michele
33. Pellegrino Mario
34. Degl'Innocenti Umberto
35. Marcotti Luigino
36. Carella Corradino
37. Castaldi Camillo
38. Nannini Nello
39. Della Marchina Elvio
40. Bellante Antonino
41. Greco Antonio
42. Scupelli Raimondo
43. De Chiara Igino
44. Sardi Riccardo
45. Polizoni Fernando
46. Cardinali Arturo
47. Argentieri Francesco

(2707)

Graduatoria del concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1283 del 17 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-21-115127, in data 8 luglio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 63 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: Host Venturi

GRADUATORIA DI MERITO

1. Manerba Giovanni
2. Lensi Emilio
3. Sottile Armando
4. Tacconi Adolfo
5. Grimaldi Tullio
6. Vicuna Giuseppe
7. Zappulla Francesco
8. Boncoscio Plinio
9. Sabelli Costantino
10. Barigazzi Franco
11. Di Gennaro Francesco
12. Villa Vittorio
13. Tosti Enrico
14. Arena Liborio
15. Venturini Aurelio
16. Fenoglio Isidoro
17. Segatini Camillo
18. Conti Alberto
19. Simone Domenico
20. Traverso Leopoldo
21. Castria Raffaele
22. Italieri Giovanni
23. Allegra Alberto
24. D'Amato Francesco
25. Gaspare Mario
26. Capponi Giuseppe
27. Balsamo Raffaele
28. D'Amato Silvio
29. Melani Fabio
30. Cariuccio Antonio
31. Zapponi Carletto
32. Patuavina Francesco
33. Genile Gio. Battista
34. Marchetti Fernando
35. Volanti Giuseppe
36. Innocenti-Camiciottoli Waltrido
37. D'Amato Nunzio
38. di Lalla Elio
39. Mattioni Elio
40. Salja Francesco
41. Fajetto Aldo
42. Sorge Carmelo
43. Ricciardi Armando
44. Di Fulco Mario
45. Minimni Pasquale
46. Arnale Gio. Battista
47. Castellani Francesco
48. Boulca Vincenzo
49. Albertazzi Marco

(2708)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'assegnazione del « Premio Maragliano » da conferirsi al miglior lavoro sulla immunità antitubercolare

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio precedente decreto in data 29 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1940-XVIII, registro n. 4 Interno, foglio n. 319, circa l'istituzione di un premio di L. 20.000 (ventimila), denominato « Premio Maragliano » da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare;

Ritenuto opportuno, allo scopo di assicurare una vasta partecipazione al concorso per l'assegnazione del premio, di ammettere al concorso stesso, oltre gli Istituti scientifici che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 20 settembre 1938-XVI, n. 1631, anche le Regie Cliniche e gli Istituti scientifici universitari;

Decreta:

1. — Al concorso per l'assegnazione del « Premio Maragliano » di L. 20.000 (ventimila), istituito col decreto Ministeriale del 29 febbraio 1940-XVIII, da conferirsi al miglior lavoro sulla immunità antitubercolare, possono partecipare anche le Regie Cliniche e gli Istituti scientifici universitari.

2. — Il termine massimo di scadenza per la presentazione dei lavori è fissato, per tutti i concorrenti, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Restano ferme tutte le altre disposizioni prescritte nel predetto decreto Ministeriale del 29 febbraio 1940-XVIII.

4. — Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2665)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1298;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-24-21515, in data 29 giugno 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: Host Venturi

GRADUATORIA DI MERITO

1. Bacciarelli Olfango
2. Cristoforetti Arnaldo
3. Governo Augusto
4. Rizzo Sergio
5. Fuzzi Giorgio
6. Saracchini Nunzio
7. Montella Luigi
8. Palluano Luigi
9. Zanelli Dario
10. Micheli Mario
11. Ferretti Renzo
12. Stimolo Luigi
13. Canfglia Benedetto
14. Selmi Mario
15. La Monaca Alfredo
16. Radieri Costantino
17. Costa Alberto
18. Pistoletti Fernando
19. Ferrante Luigi
20. Santoni Guido
21. Bellomi Settimo
22. Del Giudice Alfredo
23. Pede Giovanni
24. Dallaira Giovanni
25. Fabrizi Guido
26. Carella Corradino
27. Castaldi Camillo
28. Nannini Nello
29. Della Marchina Elvio
30. Bellante Antonino
31. Greco Antonio
32. Scupelli Raimondo
33. De Chiara Igino
34. Sardi Riccardo
35. Pulzoni Fernando
36. Cardinali Arturo
37. Argentieri Francesco

(2707)

Graduatoria del concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1298 del 17 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-24-21527, in data 8 luglio 1940-XVIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: Host Venturi

GRADUATORIA DI MERITO

1. Mancini Giovanni
2. Lensi Emilio
3. Sottile Armando
4. Tucconi Adolfo
5. Grimaldi Tullio
6. Vicuna Giuseppe
7. Zappulla Francesco
8. Bonesso Plinio
9. Sabelli Costantino
10. Bariguzzi Franco
11. Di Gennaro Francesco
12. Villa Vittorio
13. Tosi Enrico
14. Arena Liborio
15. Venturini Aurelio
16. Fenoglio Isidoro
17. Segatini Camillo
18. Conti Alberto
19. Surace Domenico
20. Traverso Leopoldo
21. Castria Raffaele
22. Rinieri Giovanni
23. Allegra Alberto
24. D'amato Francesco
25. Gasparo Mario
26. Capponi Giuseppe
27. Balsamo Raffaele
28. D'Amato Silvio
29. Melani Fabio
30. Carluccio Antonio
31. Zepponi Carletto
32. Puttavina Francesco
33. Gentile Gio. Battista
34. Marchetti Fernando
35. Volanti Giuseppe
36. Innocenti-Camiciottoli Waldo
37. D'Amato Nunzio
38. di Lalla Elio
39. Mattioni Elio
40. Salja Francesco
41. Faletto Aldo
42. Sorge Carmelo
43. Ricciardi Armando
44. Di Falco Mario
45. Minninni Pasquale
46. Ariale Gio. Battista
47. Castellani Francesco
48. Bonica Vincenzo
49. Albertazzi Marco

(2708)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 81° ROMA - Mercoledì, 24 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 172

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli estratti degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 8,00, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti, viene portato a 55 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2109 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 8 gennaio 1939-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover ricorrere di denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «Deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di assentirli definitivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481984.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie ed il personale addetto alla navigazione sul Lago Maggiore. (Modificazioni)

Addì 11 novembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, rappresentata dal suo presidente ing. Ottone Giuseppe, e la Federazione nazionale fascista degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Basilio Morelli, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro aziendale per la Società subalpina di imprese ferroviarie e il personale addetto alla navigazione sul Lago Maggiore col quale si apportano modificazioni al trattamento economico del personale.

Il contratto ha efficacia nelle provincie di Novara e Vercelli, entra in vigore il 1° giugno 1933-XII e scade il 31 dicembre 1939-XVIII.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna: G. Ottone.

p. La Federazione naz. fasc. autoferrotramvieri ed autointernavigatori: B. Morelli.

746 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

concernente la indennità per rischio guerra agli equipaggi delle navi mercantili appartenenti ad armatori liberi. (Modifica

[illegible] ottobre 1939)

razioni per la concessione di speciali indennità agli equipaggi delle navi mercantili appartenenti ad armatori liberi, sia da carico che da passeggeri, a propulsione meccanica o a vela, in dipendenza delle circostanze eccezionali derivanti alla navigazione dallo stato di guerra.

Il contratto prevede anche la corresponsione di una indennità per sosta prolungata nelle zone di maggiore rischio e l'aumento delle normali indennità per perdita di corredo personale, strumenti scientifici e utensili.

La decorrenza è stabilita dal 1° febbraio 1940-XVIII ed è prevista la medesima durata del contratto collettivo 11 ottobre 1939-XVII.

p. La Federazione naz. fasc. degli armatori e ausiliari dell'armamento: Il presidente: Giovanni Cao.

p. La Federazione nazionale fascista della gente del mare: Il segretario: Davide Lembo.

745 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

concernente le indennità per rischio guerra al personale di bassa forza delle navi da passeggeri appartenenti ad armatori liberi. (Modificazioni ai contratti collettivi 11 e 12 ottobre 1939).

L'anno 1940-XVIII, addì 9 del mese di febbraio, in Roma, la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente consigliere nazionale Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente del mare, in persona del suo segretario consigliere nazionale Davide Lembo, hanno stipulato un contratto collettivo che integra, nei riguardi del personale di bassa forza delle navi da passeggeri, i contratti collettivi stipulati tra le medesime Federazioni l'11-12 ottobre 1939-XVII e 28 febbraio 1940-XVIII, per la concessione di indennità di rischio di guerra agli equipaggi delle navi mercantili appartenenti ad armatori liberi.

Il contratto ha effetto dal 1° febbraio 1940-XVIII ed avrà la stessa [illegible] 12 ottobre 1939 cui si riferisce.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altra inserzione, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'ordinario carattere comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 35 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione della tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,50 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «Deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto del detto conto e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nello sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie ed il personale addetto alla navigazione sul Lago Maggiore. (Modificazioni)

Addì 14 novembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, rappresentata dal suo presidente ing. Ottone Giuseppe, e la Federazione nazionale fascista degli autoferrotramvieri ed autonavigatori, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Basilide Morelli, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro aziendale per la Società subalpina di imprese ferroviarie e il personale addetto alla navigazione sul Lago Maggiore col quale si apportano modificazioni al trattamento economico del personale.

Il contratto ha efficacia nelle provincie di Novara e Vercelli, entra in vigore il 1° giugno 1939-XII e scade il 31 dicembre 1939-XVIII.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna: G. Ottone.

p. La Federazione naz. fasc. autoferrotramvieri ed autonavigatori: B. Morelli.

746 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

concernente la indennità per rischio guerra agli equipaggi delle navi mercantili appartenenti ad armatori liberi. (Modifica e integrazione del contratto collettivo 11 ottobre 1939).

L'anno 1940-XVIII, addì 8 del mese di febbraio, in Roma, la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente consigliere nazionale avv. Giovanni Cao di S. Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente del mare, in persona del suo segretario consigliere nazionale Davide Lembo, hanno stipulato un contratto collettivo che modifica ed integra il contratto collettivo stipulato l'11 ottobre 1939-XVII fra le medesime Federazioni per la concessione di speciali indennità agli equipaggi delle navi mercantili appartenenti ad armatori liberi, sia da carico che da passeggeri, a propulsione meccanica o a vela, in dipendenza delle circostanze eccezionali derivanti allo navigazione dallo stato di guerra.

Il contratto prevede anche la corresponsione di una indennità per sosta prolungata nelle zone di maggiore rischio e l'aumento delle normali indennità per perdita di corredo personale, strumenti scientifici e utensili.

La decorrenza è stabilita dal 1° febbraio 1940-XVIII ed è prevista la medesima durata del contratto collettivo 11 ottobre 1939-XVII.

p. La Federazione naz. fasc. degli armatori e ausiliari dell'armamento: Il presidente: Giovanni Cao.

p. La Federazione nazionale fascista della gente del mare: Il segretario: Davide Lembo.

743 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

concernente le indennità per rischio guerra al personale di bassa forza delle navi da passeggeri appartenenti ad armatori liberi. (Modificazioni ai contratti collettivi 11 e 12 ottobre 1939).

L'anno 1940-XVIII, addì 9 del mese di febbraio, in Roma, la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, in persona del suo presidente consigliere nazionale Giovanni Cao di San Marco, e la Federazione nazionale fascista della gente del mare, in persona del suo segretario consigliere nazionale Davide Lembo, hanno stipulato un contratto collettivo che integra, nei riguardi del personale di bassa forza delle navi da passeggeri, i contratti collettivi stipulati tra le medesime Federazioni l'11-12 ottobre 1939-XVII e l'8 febbraio 1940-XVIII, per la concessione di indennità di rischio di guerra agli equipaggi delle navi mercantili appartenenti ad armatori liberi.

Il contratto ha effetto dal 1° febbraio 1940-XVIII ed avrà la stessa durata del contratto collettivo 12 ottobre 1939 cui si riferisce.

p. La Federazione naz. fasc. degli armatori e ausiliari dell'armamento: Il presidente: Giovanni Cao.

p. La Federazione nazionale fascista della gente del mare: Il segretario: Davide Lembo.

744 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale operaio dipendente dagli industriali editori

In Milano, addì 13 maggio 1940-XVIII, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali editori rappresentata, per delega del suo presidente gr. uff. Attilio Vallecchi, dal direttore prof. avv. Francesco Loriga e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori della carta e stampa, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Edoardo Malusardi, si è stabilito che al personale operaio dipendente dagli industriali editori rappresentati dalla Federazione stipulante si applichi il contratto nazionale dei dipendenti dall'industria grafica ed affini, le integrazioni e modifiche apportate al contratto stesso nonchè i contratti provinciali integrativi del predetto contratto nazionale.

Il contratto entra in vigore il 1° giugno 1940-XVIII ed ha la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale 10 marzo 1934-XII modificato ed integrato con i contratti 20 marzo 1938-XVI e 15 luglio 1938-XVI.

p. La Federazione nazionale fascista industria editori:
F. Loriga.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori carta e stampa:
E. Malusardi.

716 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco. (Integrativo del c.c. 2 marzo 1938-XVI e modificativo del c.c. 14 giugno 1939-XVII).

Addì 29 febbraio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie, rappresentata per delega del presidente consigliere nazionale ing. Angelo Ferruti dal direttore comm. avv. Giuseppe Conepa e la Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, rappresentata dal commissario ministeriale dott. Cesare Studiati, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, è stato stipulato in data 29 febbraio 1940-XVIII un contratto a modificazione del contratto collettivo nazionale 12 giugno 1939-XVII per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni fascicolo n. 213 del 31 ottobre 1939-XVII all. n. 1730.

Il contratto, che ha lo scopo di modificare in aumento il minimo di stipendio per gli impiegati d'ordine, tecnici voce «donna» portandolo a L. 330 mensili e consta di una premessa e di due articoli, avrà vigore dal 1° febbraio 1940-XVIII e seguirà le sorti del contratto collettivo nazionale 12 giugno 1939-XVII, del quale è modificativo.

p. La Federaz. naz. fasc. impieg. tecnici amm. aziende agr. forest.:
C. Studiati.

p. La Federaz. naz. fasc. esercenti industrie alimentari agr. e varie:
G. Canepa.

748 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la concessione della gratifica natalizia al personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari.

L'anno 1938-XVII, il giorno 20 dicembre, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e trasporti complementari rappresentata agli effetti del presente contratto dal suo presidente prof. Renato Trevisani, assistito dall'ing. Mendon Ombuen e la Federazione nazionale fascista addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata agli effetti del presente contratto dal suo segretario dott. Fulvio Cavina, assistito dall'avv. Mario Cangini, è stato stipulato un contratto collettivo nazionale, da valere per tutto il territorio del Regno, per la concessione della gratifica natalizia a tutto il personale non impiegatizio dipendente dalle ditte che esercitano servizi ausiliari del traffico e di trasporti complementari.

Tale contratto regola con norme precise la misura di corresponsione della gratifica natalizia.

Il contratto entra in vigore a partire dal 15 ottobre XVI e segue le sorti del contratto collettivo stipulato tra la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria in data 14 ottobre 1939, per la concessione della gratifica natalizia agli operai dell'industria.

p. La Federazione nazionale fascista ausiliari traffico e trasporti compl.:
R. Trevisani - M. Ombuen.

p. La Federazione nazionale fascista ausiliari traffico e trasporti vari:
Fulvio Cavina - Mario Cangini.

745 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SALARIALE

per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione dei bottoni e articoli affini di frutto (corozo e dum)

L'anno 19 gennaio 1940-XVIII, presso l'Ufficio di Milano della Federazione nazionale fascista esercenti industrie varie rappresentata, per delega del suo presidente, dal direttore avv. Guido Melcangi, assistito dal consulente della Federazione stessa avv. Silvio Parini, nonchè dal dott. Ricci dell'Unione industriali di Bergamo, dal dott. Felici dell'Unione industriali di Brescia, dal dott. Camaranti dell'Unione industriali di Mantova, dal dott. Marcontini direttore dell'Unione di Piacenza e dagli industriali Vitali e Paganini, della provincia di Bergamo, Lanfranchi, Lozio e Pelacchi, della provincia di Brescia, Ercole Giacobini e Clodini della provincia di Piacenza; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Ludisio Rocca, assistito dal dott. Toriello della Federazione stessa, nonchè dal cons. naz. Galbiati, segretario della Unione dei lavoratori dell'industria di Piacenza, dal camerata Bernassola, segretario dell'Unione dei lavoratori dell'industria di Bergamo e dai camerati Boldrini e De Nelli rispettivamente delle Unioni dei lavoratori dell'industria di Brescia e Piacenza, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria della lavorazione dei bottoni e articoli affini stipulato il 12 ottobre 1939-XVII, è stato stipulato il contratto nazionale salariale da valere per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione dei bottoni e articoli affini di frutto (corozo e dum).

Il contratto ha la durata di un anno con decorrenza dal 5 febbraio 1940-XVIII e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti industrie varie:
G. Melcangi.

p. La Federaz. naz. fasc. esercenti industrie dell'abbigliamento:
L. Rocca.

747 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per i dipendenti dagli artigiani odontotecnici

(Modifica della premessa del c.c. naz. meccanici 30 luglio 1936)

Addì 31 gennaio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici, rappresentata per delega del Commissario ministeriale dal direttore gr. uff. ing. Emilio Ichino; la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore rag. Mario Urbinati, assistito dal dottor Pasquale Mazza, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Amilcare De Ambris, assistito dal cav. Verledo Guidi, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli artigiani odontotecnici esercenti in tutto il territorio del Regno.

Detto contratto stabilisce l'applicazione del contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV e dei relativi contratti integrativi provinciali (ad esclusione delle tabelle salariali) nei confronti della categoria citata, ed ha decorrenza dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni, e la durata del predetto contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV.

p. La Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici:
E. Ichino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nale fascista degli industriali editori rappresentata, per delega del suo presidente gr. uff. Attilio Vallecchi, dal direttore prof. avv. Francesco Loriga e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori della carta e stampa, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Edoardo Malusardi, si è stabilito che al personale operaio dipendente dagli industriali editori rappresentati dalla Federazione stipulante si applichi il contratto nazionale dei dipendenti dall'industria grafica ed affini, le integrazioni e modifiche apportate al contratto stesso nonchè i contratti provinciali integrativi del predetto contratto nazionale.

Il contratto entra in vigore il 1° giugno 1940-XVIII ed ha la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale 20 marzo 1931-IX modificato ed integrato con i contratti 28 marzo 1938-XVI e 13 luglio 1939-XVII.

p. La Federazione nazionale fascista industria editori:
F. Loriga.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori carta e stampa:
E. Malusardi.

725 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco. (Integrativo del c.c. 2 marzo 1938-XVI e modificativo del c.c. 14 giugno 1939-XVII).

Addì 29 febbraio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie, rappresentata per delega del presidente consigliere nazionale ing. Angelo Ferrari dal direttore comm. avv. Giuseppe Canepa e la Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, rappresentata dal commissario ministeriale dott. Cesare Studiati, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, è stato stipulato in data 29 febbraio 1940-XVIII un contratto a modificazione del contratto collettivo nazionale 14 giugno 1939-XVII per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni fascicolo n. 213 del 31 ottobre 1939-XVII all. n. 1730.

Il contratto, che ha lo scopo di modificare in aumento il minimo di stipendio per gli impiegati d'ordine, tecnici voce «dumo» portandolo a L. 230 mensili e consta di una premessa e di due articoli, avrà vigore dal 1° febbraio 1940-XVIII e seguirà le sorti del contratto collettivo nazionale 14 giugno 1939-XVII, del quale è modificativo.

p. La Federaz. naz. fasc. impieg. tecnici amm. aziende agr. forest.:
C. Studiati.

p. La Federaz. naz. fasc. esercenti industrie alimentari agr. e varie:
G. Canepa.

728 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la concessione della gratifica natalizia al personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari.

L'anno 1938-XVII, il giorno 20 dicembre, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e trasporti complementari rappresentata agli effetti del presente contratto dal suo presidente prof. Renato Trevisani, assistito dall'ing. Mendon Ombuen e la Federazione nazionale fascista addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata agli effetti del presente contratto dal suo segretario dott. Ennio Cavina, assistito dall'avv. Mario Cangini, è stato stipulato un contratto collettivo nazionale, da valere per tutto il territorio del Regno, per la concessione della gratifica natalizia a tutto il personale non impiegatizio dipendente dalle ditte che esercitano servizi ausiliari del traffico e di trasporti complementari.

Tale contratto regola con norme precise la misura di corresponsione della gratifica natalizia nei casi in cui è prevista nei vigenti contratti collettivi di lavoro una paga giornaliera convenzionale, nei casi in cui tale paga convenzionale non sia contemplata nei contratti collettivi di lavoro, nei casi infine di lavoratori che lavorino saltuariamente alle dipendenze di una determinata ditta od impresa.

p. La Federazione nazionale fascista ausiliari traffico e trasporti compl.:
R. Trevisani - M. Ombuen.

p. La Federazione nazionale fascista ausiliari traffico e trasporti vari:
Ennio Cavina - Mario Cangini.

745 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SALARIALE

per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione dei bottoni e articoli affini di truito (corozo e dum)

L'anno 19 gennaio 1940-XVIII, presso l'Ufficio di Milano della Federazione nazionale fascista esercenti industrie varie rappresentata, per delega del suo presidente, dal direttore avv. Guido Malcangi, assistito dal consulente della Federazione stessa avv. Silvio Parini, nonchè dal dott. Ricci dell'Unione industriali di Bergamo, dal dott. Felici dell'Unione industriali di Brescia, dal dott. Camerani dell'Unione industriali di Mantova, dal dott. Marcheroni direttore dell'Unione di Piacenza e dagli industriali Vitali e Paganini, della provincia di Bergamo, Lanfranchi, Lodo e Peluchi, della provincia di Brescia, Ercole Giacobini e Chalini della provincia di Piacenza; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Ladislao Rocca, assistito dal dott. Toriello della Federazione stessa, nonchè dal cons. naz. Galbiati, segretario della Unione dei lavoratori dell'industria di Piacenza, dal camerata Bernassola, segretario dell'Unione dei lavoratori dell'industria di Bergamo e dai camerati Bolfrini e De Nelli rispettivamente delle Unioni dei lavoratori dell'industria di Brescia e Piacenza, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria della lavorazione dei bottoni e articoli affini stipulato il 12 ottobre 1939-XVII, è stato stipulato il contratto nazionale salariale da valere per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione dei bottoni e articoli affini di frutto (corozo e dum).

Il contratto ha la durata di un anno con decorrenza dal 5 febbraio 1940-XVIII e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti industrie varie:
G. Malcangi.

p. La Federaz. naz. fasc. esercenti industrie dell'abbigliamento:
L. Rocca.

727 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per i dipendenti dagli artigiani odontotecnici
(Modifica della premessa del c.c. naz. meccanici 20 luglio 1936)

Addì 31 gennaio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici, rappresentata per delega del Commissario ministeriale dal direttore gr. uff. ing. Emilio Ichino; la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore rag. Mario Urbinati, assistito dal dottor Pasquale Biazzi, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Amilcare De Ambris, assistito dal cav. Verledo Guidi, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli artigiani odontotecnici esercenti in tutto il territorio del Regno. Detto contratto stabilisce l'applicazione del contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV e dei relativi contratti integrativi provinciali (ad esclusione delle tabelle salariali) nei confronti della categoria citata, ed ha decorrenza dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni, e la durata del predetto contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV.

p. La Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici:
E. Ichino.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industrie meccan. e metallurg.:
A. De Ambris.

752 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per le maestranze addette alle aziende artigiane dell'industria della tessitura serica. (Estensione del c.c. naz. di lavoro 24 ottobre 1939).

Addì 9 aprile 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dottor Pasquale Mazza, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie tessili, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Filippo Mirabelli, assistito dall'ing. Giuseppe Conti e dal sig. Carlo Tonsi, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro, con il quale si è provveduto ad estendere, con particolari deroghe, il contratto nazionale 24 ottobre 1939-XVII, per le maestranze addette alle aziende esercenti l'industria della tessitura serica ai dipendenti delle corrispondenti categorie artigiane di tutto il territorio del Regno.

Il contratto in questione ha decorrenza dal 6 maggio 1940-XVIII e, per la durata, segue le sorti del contratto nazionale 24 ottobre 1939-XVII, al quale si riferisce.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori industria tessile:
F. Mirabelli.

732 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i lavoratori che abitualmente esercitano il mestiere di facchino e che effettuano operazioni di carico e scarico per conto di aziende industriali. (Estensione alle aziende artigiane).

Il 5 giugno 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata, per delega del suo presidente Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza, e la Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata dal suo commissario Enrico Folliero, si è stipulato un contratto collettivo nazionale per provvedere alla estensione alle aziende artigiane del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori che abitualmente esercitano il mestiere di facchino e che effettuano operazioni di carico e scarico per conto di aziende industriali, stipulato il 1° dicembre 1939-XVIII.

Il contratto in questione ha la stessa decorrenza e la stessa durata del contratto nazionale 1° dicembre 1939-XVIII citato.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federaz. naz. fasc. addetti ai serv. ausil. del traff. e trasp. vari:
E. Folliero.

732 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli operai della ex Società idroelettrica Ligure ora incorporata nella C.I.E.L.I. del Sindacato interprovinciale ligure esercenti imprese elettriche.

Il giorno 22 novembre 1939-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ingegner Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal dott. Mario Perolo della Federazione stessa, con l'intervento in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, del capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani e con la partecipazione, per la C.I.E.L.I., dell'ing. Girolamo Prandolini e del dott. Mario Vesentini, e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Rossini e dall'ing. Salvatore Bruno della Federazione stessa, con l'intervento in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, dell'avv. Ignazio Poerio, capo del servizio contratti e vertenze della Confederazione stessa, e con la partecipazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

venga stipulato, prima della data del 31 dicembre 1940-XVIII, un nuovo contratto collettivo di lavoro per gli operai della C.I.E.L.I. detto verbale d'accordo e contratto 16 febbraio 1933 debbano essere legalmente sostituiti dal sopradetto stipulando contratto a far tempo dalla sua decorrenza.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua, gas, elettricità:
M. Gradi.

736 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle maggiori società elettriche del Sindacato interprovinciale piemontese esercenti imprese elettriche

Il giorno 12 ottobre 1939-XVII E. F., in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale piemontese dottore Lorenzo Terzo, con la partecipazione per le società interessate dell'ing. Carlo Andreoni, dell'ing. Aldo Giustiniani, dell'ing. Mario Gregotti, dell'ing. Gualtiero Guidi Buffarini, dell'ing. Giorgio Lumbroso, dell'avv. Attilio Pacces, dell'ing. Giacomo Pernigotti, dell'ing. Luigi Ramellini, e dell'ing. Luigi Selmo e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Rossini, dal dott. Cesare Giusti, da Zeno Ricci e da Giovanni Rigolon della Federazione stessa e con la partecipazione per gli impiegati interessati di Enrico Bruno, Ettore Capone, Domenico Falletti, Giovanni Ghiano, Giovanni Peila, Licurgo Zino, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti società inquadrate dal Sindacato interprovinciale piemontese esercenti imprese elettriche:

1) Società idroelettrica Piemonte, Torino;
2) Società Piemonte centrale di elettricità, Torino;
3) Società elettrica Val di Susa, Torino;
4) Società vercellese di elettricità, Novara;
5) Società anonima nazionale « Cogne », impianti elettrici, Torino;
6) Società elettrica ligure piemontese, Genova;
7) Società Idroelettrica Monviso, Verzuolo.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle società sopraindicate esercita la propria industria, decorre dal 1° novembre 1939-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Feder. naz. fasc. lavoratori industria acqua, gas, elettricità:
A. Banti.

p. La Feder. naz. fasc. lavoratori industria Acqua, gas, Elettricità:
M. Gradi.

731 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati della Società Generale di Elettricità della Sicilia del Sindacato interprovinciale siculo esercenti imprese elettriche.

Il giorno 23 dicembre 1939-XVII E. F., in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale siculo dott. Adalberto Galeotti, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, del capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani, assistito dall'avv. Vito Picarelli della Confederazione stessa e con la partecipazione, per la società interessata, dell'ing. Cesare Scimemi; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo segretario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Rossini della Federazione stessa, con l'intervento, in

24 ottobre 1938).

Addì 6 aprile 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dottor Pasquale Mazza, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie tessili, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Filippo Mirabelli, assistito dall'ing. Giuseppe Conti e dal sig. Carlo Tonsi, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro, con il quale si è provveduto ad estendere, con particolari deroghe, il contratto nazionale 24 ottobre 1939-XVII, per le maestranze addette alle aziende esercenti l'industria della tessitura serica ai dipendenti delle corrispondenti categorie artigiane di tutto il territorio del Regno.

Il contratto in questione ha decorrenza dal 6 maggio 1940-XVIII e, per la durata, segue le sorti del contratto nazionale 24 ottobre 1939-XVII, al quale si riferisce.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori industria tessile:
F. Mirabelli.

731 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i lavoratori che abitualmente esercitano il mestiere di facchino e che effettuano operazioni di carico e scarico per conto di aziende industriali. (Estensione alle aziende artigiane).

Il 5 giugno 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata, per delega del suo presidente Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza, e la Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata dal suo commissario Enrico Folliero, si è stipulato un contratto collettivo nazionale per provvedere alla estensione alle aziende artigiane del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori che abitualmente esercitano il mestiere di facchino e che effettuano operazioni di carico e scarico per conto di aziende industriali, stipulato il 1° dicembre 1939-XVIII.

Il contratto in questione ha la stessa decorrenza e la stessa durata del contratto nazionale 1° dicembre 1939-XVIII citato.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federaz. naz. fasc. addetti ai serv. ausil. del traff. e trasp. vari:
E. Folliero.

732 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli operai della ex Società Idroelettrica Ligure ora incorporata nella C.I.E.L.I. del Sindacato interprovinciale ligure esercenti imprese elettriche.

Il giorno 22 novembre 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ingegner Antonio Banti, assistito da vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal dott. Mario Perolo della Federazione stessa, con l'intervento in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, del capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani e con la partecipazione, per la C.I.E.L.I., dell'ing. Girolamo Prandolini e del dott. Mario Vesentini, e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini e dall'ing. Salvatore Bruno della Federazione stessa, con l'intervento in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, dell'avv. Ignazio Poerio, capo del servizio contratti e vertenze della Confederazione stessa, e con la partecipazione per il personale interessato di Sergiampietri Giorgio, Bottari Lamberto e Barsotti Ennio, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro per riconoscere validi ed efficaci a partire dal 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1940-XVIII il verbale di accordo ed il contratto collettivo di lavoro stipulato il 16 febbraio 1933 per gli operai della Società Idroelettrica Ligure, ora incorporata nella C.I.E.L.I., con l'intesa che ove tutti dal sopradetto stipulando contratto a far tempo dalla sua decorrenza.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua, gas, elettricità:
M. Gradi.

735 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle maggiori società elettriche del Sindacato interprovinciale piemontese esercenti imprese elettriche

Il giorno 13 ottobre 1939-XVII E. F., in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale piemontese dottore Lorenzo Torzo, con la partecipazione per le società interessate dell'ing. Carlo Andreoni, dell'ing. Aldo Giustiniani, dell'ing. Mario Gregotti, dell'ing. Gualtiero Guidi Buffarini, dell'ing. Giorgio Lombroso, dell'avv. Attilio Pacces, dell'ing. Giacomo Pernigotti, dell'ing. Luigi Ramellini, e dell'ing. Luigi Selmo e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini, dal dott. Cesare Giusti, da Zeno Ricci e da Giovanni Rigolon della Federazione stessa e con la partecipazione per gli impiegati interessati di Enrico Bruno, Ettore Capone, Domenico Falletti, Giovanni Ghiano, Giovanni Pella, Licurgo Zino, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti società inquadrate dal Sindacato interprovinciale piemontese esercenti imprese elettriche:

1) Società idroelettrica Piemonte, Torino;
2) Società Piemonte centrale di elettricità, Torino;
3) Società elettrica Val di Susa, Torino;
4) Società vercellese di elettricità, Novara;
5) Società anonima nazionale «Cogne», impianti elettrici, Torino;
6) Società elettrica ligure piemontese, Genova;
7) Società Idroelettrica Monviso, Verzuolo.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle società sopraindicate esercita la propria industria, decorre dal 1° novembre 1939-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Feder. naz. fasc. lavoratori industria acqua, gas, elettricità:
A. Banti.

p. La Feder. naz. fasc. lavoratori industria Acqua, gas, Elettricità:
M. Gradi.

734 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati della Società Generale di Elettricità della Sicilia del Sindacato interprovinciale siculo esercenti imprese elettriche.

Il giorno 23 dicembre 1939-XVII E. F., in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale siculo dott. Adalberto Galeotti, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, del capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani, assistito dall'avv. Vito Ficarelli della Confederazione stessa e con la partecipazione, per la società interessata, dell'ing. Cesare Sciuemi; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo segretario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini della Federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, del suo presidente cons. naz. Pietro Capoferri, assistito dall'avvocato Ignazio Poerio della Confederazione stessa in qualità di Capo del servizio contratti e vertenze, e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Carbonari Luigi e di Pulvirenti, è stato stipulato il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati della Società Generale di Elettricità della Sicilia inquadrata dal Sindacato interprovinciale Siculo Esercenti Imprese Elettriche.

Tale contratto che ha efficacia in tutte le provincie nelle quali la società sopraindicata esercita la propria industria, decorre dal 1° gennaio 1939-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Feder. naz. fasc. lavoratori industria acqua, gas, elettricità:
M. Gradi.

733 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle maggiori società elettriche del Sindacato interprovinciale ligure esercenti imprese elettriche

Il giorno 22 novembre 1939-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ingegner Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal dott. Mario Perolo della Federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, del capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani, e con la partecipazione per le società interessate dei sigg. ing. Alberto Crespi, ing. Girolamo Franzolini, avv. Mario Visentini; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Rossini e dall'ingegner Salvatore Bruno, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, del capo del servizio contratti e vertenze avv. Ignazio Feerio, e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Ranio Barsotti, Lamberto Bottari, Sciacaluga Amedeo, Scorza Luigi, Giorgio Sergiampietri, Luigi Traverso, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti Società inquadrate dal Sindacato interprovinciale ligure esercenti imprese elettriche:

1. Compagnia Imprese Elettriche Liguri, Genova;
2. Officine Elettriche Genovesi, Genova.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle Società sopra indicate esercita la propria industria, decorre dal 1° dicembre 1939-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, s'intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua, gas, elettricità:
M. Gradi.

735 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti della pesca

L'anno 1940-XVIII, il giorno 23 del mese di marzo in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti della pesca, rappresentata dal suo presidente cons. naz. gr. uff. Antonio La Rocca, assistito dal dott. rag. Giovanni Grazioni, direttore della Federazione stessa, sentito il parere della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare, rappresentata dal suo segretario cons. naz. rag. Luciano Gottardi, assistito dal dott. uff. Luigi Tolini della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutta la circoscrizione del Regno per tutto il personale - impiegati ed operai di ambo i sessi - dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca.

Il contratto fissa le seguenti norme: assunzione del personale; documenti per l'assunzione; assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli; atto di assunzione, periodo di prova, apprendistato, classifica del personale, trattamento dell'aiuto addetto alle vendite; trattamento economico del personale; [illegible] combattenti della guerra mondiale, dell'Africa Orientale e della Spagna; permessi e congedi; misura e modalità relative alla concessione delle ferie; orario di lavoro; modalità e percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo; concessione del riposo settimanale e giorni festivi; trattamento di malattia; assicurazioni sociali; chiamata alle armi per servizio di leva; richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N.; norme e sanzioni disciplinari; gratifica annuale; preavviso e modalità inerenti alla risoluzione del rapporto di lavoro; corresponsione delle indennità relative nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro; trapasso di azienda; disposizioni generali e transitorie inerenti all'applicazione del contratto rispetto alle condizioni del passato; controversie del lavoro.

Il contratto avrà decorrenza dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni e scadrà il 31 dicembre 1940 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non intervenga disdetta di una delle parti nei modi di legge.

p. La Federaz. naz. fasc. dei comm. di prodotti della pesca:
A. La Rocca.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavor. del comm. alimentare:
L. Gottardi.

739 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale della Banca Provinciale Lombarda (Bergamo)

(Errata-corrige)

Il giorno 22 giugno 1940-XVIII, in Milano, tra la Federazione nazionale fascista delle Banche e Banchieri, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. gr. uff. Luigi Candiani, dal fascista avv. Alfredo Salvatore e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di credito, rappresentata, per delega del suo segretario comm. rag. Benedetto Messina, dal fascista Vittorio Zanchi, visto il contratto collettivo di lavoro per il personale della Banca Provinciale Lombarda (Bergamo), pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 aprile 1939-XVII, n. 101, parte seconda; ritenuto che in tale pubblicazione sono state erroneamente omesse, nella specifica della efficacia territoriale del contratto in parola, le provincie di Brescia e di Mantova, mentre il contratto stesso estende la propria efficacia anche nel territorio di dette provincie; considerata la necessità di rettificare la richiamata pubblicazione, comprendendo nella zona di efficacia territoriale del contratto de quo anche le provincie di Brescia e di Mantova, si dà atto della seguente rettifica dell'estratto del contratto de quo come sopra pubblicato:

« Efficacia territoriale: Il contratto estende la sua efficacia nelle provincie di Bergamo, Cremona, Pavia, Milano, Brescia, Mantova ».

p. La Federazione nazionale fascista delle Banche e Banchieri:
A. Salvatore.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di credito:
V. Zanchi.

760 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati

L'anno 1940-XVIII, addì 29 febbraio in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati, rappresentata dal presidente gr. uff. Enrico Parisi, assistito dal direttore della Federazione comm. dott. Bernardo Attilio Genco e dal consulente legale della Federazione avv. Cattaneo Bordanzello e la Federazione nazionale fascista degli addetti alla proprietà edilizia, rappresentata dal segretario dott. Corrado Crisanti, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative edilizie, rappresentata dal sig. Rolando Ronvicini per delega del suo commissario, è stato stipulato un contratto collettivo da valere in tutto il Regno per i rapporti fra i proprietari di fabbricati e gli impiegati da essi dipendenti. Il contratto decorre dal 1° marzo 1940-XVIII ed ha la durata di anni cinque. In caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

anno XVIII, ma in mancanza di una di tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Feder. naz. fasc. lavoratori industria acqua, gas, elettricità:
M. Gradi.

753 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle maggiori società elettriche del Sindacato interprovinciale ligure esercenti imprese elettriche

Il giorno 22 novembre 1930-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ingegner Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Sefaro Gavotti Verospi e dal dott. Mario Perolo della Federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, del capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Tosini, e con la partecipazione per le società interessate dei sigg. ing. Alberto Crespi, ing. Girolamo Trandolini, avv. Mario Visentini; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua, gas, elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Rossini e dall'ingegner Salvatore Bruno, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, del capo dei servizio contratti e vertenze avv. Ignazio Poerio, e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Ennio Barsotti, Lamberto Bottari, Sciaccaluga Amelio, Scorsi Luigi, Giorgio Scrigampieri, Luigi Traverso, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti Società inquadrate dal Sindacato interprovinciale ligure esercenti imprese elettriche:

1. Compagnie Imprese Elettriche Liguri, Genova;
2. Officine Elettriche Genovesi, Genova.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle Società sopra indicate esercita la propria industria, decorre dal 1° dicembre 1930-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, s'intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua, gas, elettricità:
M. Gradi.

755 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti della pesca

L'anno 1930-XVIII, il giorno 25 del mese di marzo in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti della pesca, rappresentata dal suo presidente cons. naz. gr. uff. Antonio La Rocca, assistito dal dott. rag. Giovanni Grazioni, direttore della Federazione stessa, sentito il parere della Federazione nazionale fascista delle cooperative di consumo; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare, rappresentata dal suo segretario cons. naz. rag. Luciano Gottardi, assistito dal cav. uff. Luigi Todini della Federazione stessa, si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutta la circoscrizione del Regno per tutto il personale - impiegati ed operai di ambo i sessi - dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca.

Il contratto fissa le seguenti norme: assunzione del personale; documenti per l'assunzione; assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli; atto di assunzione, periodo di prova, apprendistato, classifica del personale, trattamento dell'capo addetto alle vendite; trattamento economico del personale femminile; lavoro a provvigione e cottimi; aumenti di retribuzione; coabitazione, vitto e alloggio; busta paga e modalità inerenti al pagamento delle retribuzioni; norme secondo le quali dovranno essere stipulati i contratti provinciali per fissare le retribuzioni; vestiario; passaggio di mansioni; trattamento agli ex chiamata alle armi per servizio di leva; richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N.; norme e sanzioni disciplinari; gratifica annuale; preavviso e modalità inerenti alla risoluzione del rapporto di lavoro; corresponsione delle indennità relative nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro; trapasso di azienda; disposizioni generali e transitorie inerenti all'applicazione del contratto rispetto alle condizioni del passato; controversie del lavoro.

Il contratto avrà decorrenza dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni e scadrà il 31 dicembre 1930 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non intervenga disdetta di una delle parti nei modi di legge.

p. La Federaz. naz. fasc. del comm. di prodotti della pesca:
A. La Rocca.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavor. del comm. alimentare:
L. Gottardi.

739 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale della Banca Provinciale Lombarda (Bergamo)

(Errata-corrige)

Il giorno 22 giugno 1930-XVIII, in Milano, tra la Federazione nazionale fascista delle Banche e Banchieri, rappresentato, per delega del suo presidente cons. naz. gr. uff. Luigi Candiani, dal fascista avv. Alfredo Salvatore e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di credito, rappresentata, per delega del suo segretario comm. rag. Benedetto Massara, dal fascista Vitaliano Zanchi, visto il contratto collettivo di lavoro per il personale della Banca Provinciale Lombarda (Bergamo), pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 aprile 1930-XVIII, n. 101, parte seconda; ritenuto che in tale pubblicazione sono state erroneamente omesse, nella specifica della efficacia territoriale del contratto in parola, le provincie di Brescia e di Mantova, mentre il contratto stesso estende la propria efficacia anche nel territorio di dette provincie; considerata la necessità di rettificare la richiamata pubblicazione, comprendendo nella zona di efficacia territoriale del contratto de quo anche le provincie di Brescia e di Mantova, si dà atto della seguente rettifica dell'estratto del contratto de quo come sopra pubblicato:

«Efficacia territoriale: Il contratto estende la sua efficacia nelle provincie di Bergamo, Cremona, Pavia, Milano, Brescia, Mantova ».

p. La Federazione nazionale fascista delle Banche e Banchieri:
A. Salvatore.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di credito:
V. Zanchi.

760 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati

L'anno 1930-XVIII, addì 29 febbraio in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati, rappresentata dal presidente gr. uff. Enrico Parisi, assistito dal direttore della Federazione comm. dott. Bernardo Attilio Genco e dal consulente legale della Federazione avv. Battista Bordanzello e la Federazione nazionale fascista degli addetti alla proprietà edilizia, rappresentata dal segretario dott. Corrado Crisanti, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative edilizie, rappresentata dal sig. Rolando Benvicini per delega del suo commissario, è stato stipulato un contratto collettivo da valere in tutto il Regno per i rapporti fra i proprietari di fabbricati e gli impiegati da essi dipendenti. Il contratto decorre dal 1° marzo 1930-XVIII ed ha la durata di anni cinque. In caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati:
E. Parisi - B. A. Genco - B. Bordanzello.

p. La Federaz. naz. fasc. degli addetti alla proprietà edilizia:
C. Crisanti.

758

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789019

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale dipendente da appaltatori delle imposte di consumo (e altre imposte, tasse e diritti allini)

L'anno 1940, il giorno 21 del mese di aprile in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, in persona del suo commissario ministeriale avv. Arturo Carcassi, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle II. DD. e da appaltatori delle imposte di consumo, in persona del suo segretario avv. Francesco Casiccia, si è stipulato il nuovo contratto collettivo di lavoro da valere per il personale dipendente dalle gestioni appaltate delle imposte di consumo.

Oggetto: Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dipendente da tutte le ditte, consorzi fra esercenti ed enti che gestiscono in appalto i servizi di riscossione delle imposte di consumo e altre imposte tasse o diritti allini; contiene disposizioni per l'assunzione e composizione del personale, per i doveri e attribuzioni dello stesso, per la determinazione del trattamento economico (minimi di stipendio, indennità di residenza, gratifica natalizia, trasferte), per lavoro straordinario, orario di lavoro e giorni festivi, le festività, ferie annuali e congedo matrimoniale, per il trattamento in caso di malattia, per i trasferimenti, e norme che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Durata: Il contratto entrerà in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1939-XVIII e andrà a scadere il 31 dicembre 1941-XX, intendendosi rinnovato di due anni in due anni qualora non venga disdettato da una delle due parti con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista dei servizi tributari:
A. Carcassi.

p. La Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo: F. Casiccia.

757 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati della Fabbrica italiana lubrificanti ed affini S. A.

Il 28 dicembre 1939-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica, rappresentata dal suo commissario, dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stessa, con l'intervento dal rag. Renato Bozzino, segretario del Sindacato Provinciale Fascista degli Impiegati dell'Industria dei Lubrificanti, Bitumi ed Affini di Genova, e la Federazione nazionale fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata, per delega del suo presidente sen. ing. Giovanni Tofani, dal direttore prof. avv. Barnchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, con l'intervento del comm. Gaetano D'Amelio e del signor Carlo Olivari della Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini S. A. si è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per la Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini S. A. ed i suoi impiegati, con l'annesso regolamento per la cassa di previdenza che forma parte integrante del contratto stesso.

Detto contratto collettivo di lavoro contiene le norme previste dall'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1334-1685 e sarà depositato nel termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Il contratto stesso ha la durata di due anni a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII; qualora non sia disdettato tempestivamente da una delle due parti, si intenderà rinnovato per due anni e così di seguito.

p. La Federaz. naz. fasc. degli industriali dei prodotti chimici:
M. Barnchello.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavoratori dell'industria chimica:
L. Contu.

865 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati della Società emulsioni bitumi COLAS

Il 28 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica, rappresentata dal suo [illegible] dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stessa, con l'intervento del rag. Renato Bozzino, segretario del Sindacato Provinciale Fascista degli Impiegati dell'Industria dei Lubrificanti, Bitumi ed Affini di Genova, e la Federazione nazionale fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata, per delega del suo presidente sen. ing. Giovanni Tofani, dal direttore prof. avv. Barnchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, con l'intervento del comm. Gaetano D'Amelio e del sig. Carlo Olivari della Società Emulsioni Bitumi «Colas»; si è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per la Società Emulsioni Bitumi «Colas» e ed i suoi impiegati, con l'annesso regolamento per la cassa di previdenza che forma parte integrante del contratto stesso.

Detto contratto collettivo di lavoro contiene tutte le norme previste dall'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1334-1685 e sarà depositato nel termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Il contratto stesso ha la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVIII, e qualora non sia disdettato tempestivamente da una delle due parti, si intenderà rinnovato per due anni e così di seguito.

p. La Federaz. naz. fasc. degli industriali dei prodotti chimici:
M. Barnchello.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavoratori dell'industria chimica:
L. Contu.

866 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'applicazione degli aumenti generali 1937, 1939, 1940 sulla indennità di residenza in zona malarica per gli impiegati delle aziende petrolifere.

Addì 21 maggio 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore prof. avv. Mario Barnchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista dei Lavoratori della Industria Chimica, rappresentata dal suo commissario dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stessa, si è proceduto alla stipulazione di un contratto collettivo col quale, a partire dal 1° novembre 1939-XVIII, viene modificata la indennità di residenza in zona malarica prevista nell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 aprile 1938 per gli impiegati della Società «Nafta» Società Italiana pel Petrolio e Affini e «Standard» Società Italo Americana pel Petrolio, nell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 febbraio 1937-XV per gli impiegati della Società «U.I.L.» Unione Importatori Lubrificanti e «S.I.O.» Società Anonima Italiana Importazione Olii, nell'art. 25 del del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 febbraio 1937-XV, per gli impiegati della Società An. It. Lubrificanti «Bedford» e della «R.I.O.T.» Raffineria Italiana Olii per Trasformatori, nell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1937-XV per gli impiegati della «I.N.P.E.T.» Società per l'Industria Italiana del Petrolio, nell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 febbraio 1937-XV, per gli impiegati della Soc. An. Lubrificanti Emilio Foitzer, nell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 febbraio 1937-XV per gli impiegati della «Vacuum Oil Company S. A. I.» e nell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 agosto 1937-XVII per gli impiegati della «Raffineria di Napoli S. A. I.».

Detto contratto sarà regolarmente depositato per la pubblicazione nei modi di legge entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

p. La Federaz. naz. fasc. industriali dei prodotti chimici:
M. Barnchello.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori dell'industria chimica:
L. Contu.

864 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la determinazione di aumenti salariali agli impiegati delle Società petrolifere industriali (Standard, Naita e altre). (Integrativo del contratto collettivo 21 marzo 1940-XVIII).

Addì 21 maggio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore prof. avv. Mario Barnchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista Lavoratori Industria Chimica, rappresentata dal suo Commissario dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stessa, ad integrazione dell'art. 1 del precedente contratto collettivo 21 marzo 1940-XVIII, si è stipulato un contratto collet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

segretario avv. Francesco Caiccia, si è stipulato il nuovo contratto collettivo di lavoro da valere per il personale dipendente dalle gestioni appaltate delle imposte di consumo.

Oggetto: Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dipendente da tutte le ditte, consorzi fra esercenti ed enti che gestiscono in appalto i servizi di riscossione delle imposte di consumo e altre imposte tasse o diritti affini; contiene disposizioni per l'assunzione e composizione del personale, per i doveri e attribuzioni dello stesso, per la determinazione del trattamento economico (minimi di stipendio, indennità di residenza, gratifica natalizia, trasferte), per lavoro straordinario, orario di lavoro e giorni festivi, le festività, ferie annuali e congedo matrimoniale, per il trattamento in caso di malattia, per i trasferimenti, e norme che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Durata: Il contratto entrerà in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1940-XVIII e andrà a scadere il 31 dicembre 1941-XX, intendendosi rinnovato di due anni in due anni qualora non venga disdettato da una delle due parti con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista dei servizi tributari:
A. Cardassi.

p. La Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo: F. Caiccia.

787 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli impiegati della Fabbrica italiana lubrificanti ed affini S. A.

Il 28 dicembre 1939-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica, rappresentata dal suo commissario, dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stesso, con l'intervento del rag. Renato Borzino, segretario del Sindacato Provinciale Fascista degli Impiegati dell'Industria dei Lubrificanti, Bitumi ed Affini di Genova, e la Federazione nazionale fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata, per delega del suo presidente sen. ing. Giovanni Tofani, dal direttore prof. avv. Baruchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, con l'intervento del comm. Gaetano D'Amelio e del signor Carlo Oliveri della Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini S. A. si è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per la Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini S. A. ed i suoi impiegati, con l'annesso regolamento per la cassa di previdenza che forma parte integrante del contratto stesso.

Detto contratto collettivo di lavoro contiene le norme previste dall'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 1351-1685 e sarà depositato nel termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Il contratto stesso ha la durata di due anni a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII; qualora non sia disdettato tempestivamente da una delle due parti, si intenderà rinnovato per due anni e così di seguito.

p. La Federaz. naz. fasc. degli industriali dei prodotti chimici:
M. Baruchello.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavoratori dell'industria chimica:
L. Contu.

865 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per gli impiegati della Società emulsioni bitumi COLAS

Il 28 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica, rappresentata dal suo commissario, dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stessa, con l'intervento del rag. Renato Borzino, segretario del Sindacato Provinciale Fascista degli Impiegati dell'Industria dei Lubrificanti, Bitumi ed Affini di Genova; e la Federazione nazionale fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata, per delega del suo presidente sen. ing. Giovanni Tofani, dal direttore prof. avv. Baruchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro, da valere per la Società emulsioni bitumi COLAS ed i suoi impiegati, con l'annesso regolamento per la cassa di previdenza che forma parte integrante del contratto stesso.

Detto contratto collettivo di lavoro contiene le norme previste dall'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 1351-1685 e sarà depositato nel termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Il contratto stesso ha la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, e qualora non sia disdettato tempestivamente da una delle due parti, si intenderà rinnovato per due anni e così di seguito.

p. La Federaz. naz. fasc. degli industriali dei prodotti chimici:
M. Baruchello.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavoratori dell'industria chimica:
L. Contu.

867 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
per l'applicazione degli aumenti generali 1937, 1939, 1940 sulla indennità di residenza in zona malarica per gli impiegati delle aziende petrolifere.

Addì 20 maggio 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore prof. avv. Mario Baruchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista dei Lavoratori della Industria Chimica, rappresentata dal suo commissario dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stessa, si è proceduto alla stipulazione di un contratto collettivo con il quale, a partire dal 1° novembre 1939-XVIII, viene modificata la indennità di residenza in zona malarica prevista nell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 aprile 1925 per gli impiegati della Società «Nafta» Società Italiana pel Petrolio e Affini e «Standard» Società Italo Americana pel Petrolio, nell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 febbraio 1926-XV per gli impiegati della Società «U.I.L.» Unione Importatori Lubrificanti e «S.I.O.» Società Anonima Italiana Importazione Olii, nell'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 febbraio 1927-XV, per gli impiegati della Società An. It. Lubrificanti «Bedford» e della «R.I.O.T.» Raffineria Italiana Olii per Trasformatori, nell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1937-XV per gli impiegati della «I.N.P.R.T.» Società per l'Industria Italiana del Petrolio, nell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 febbraio 1937-XV, per gli impiegati della Soc. An. Lubrificanti Italo Rostaz, nell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 febbraio 1937-XV per gli impiegati della «Vacuum Oil Company S. A. I.» nell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 agosto 1939-XVII per gli impiegati della «Raffineria di Napoli S. A. I.».

Detto contratto sarà regolarmente depositato per la pubblicazione nei modi di legge entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

p. La Federaz. naz. fasc. industriali dei prodotti chimici:
M. Baruchello.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori dell'industria chimica:
L. Contu.

864 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
per la determinazione di aumenti salariali agli impiegati delle Società petrolifere industriali (Standard, Naita e altre). (Integrativo del contratto collettivo 21 marzo 1940-XVIII).

Addì 10 maggio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore prof. avv. Mario Baruchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista Lavoratori Industria Chimica, rappresentata dal suo Commissario dott. Luigi Contu, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stessa, ad integrazione dell'art. 1 del precedente contratto collettivo 21 marzo 1940-XVIII, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro per la determinazione della percentuale di aumento da corrispondersi a partire dal 25 marzo 1940 sugli elementi della retribuzione contrattuale e di fatto aventi carattere continuativo ed ammontare determinato, non espressi in misura percentuale sullo stipendio e corrisposti oltre lo stipendio medesimo da valere per gli impiegati di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pendenti dalle seguenti ditte industriali petrolifere: «Standard» Soc. Italo Americana pel Petrolio, «Nafta» Soc. Italiana pel Petrolio e affini, «Romsa» Raffineria Olii Minerali S. A., «Inpet» Soc. per l'Ind. Italiana del Petrolio, «Vacuum Oil Company S. A. I.», «Raffineria di Napoli S. A. I.», S. A. Lubrificanti «Emilio Foltzer», S. A. I. Lubrificanti «Bedford», Raffineria It. Olii per Trasformatori, «U.I.L.» Soc. Importazione Olii, «Colas» Soc. Emulsione Bitumi Italiani, «Filca» Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini S. A., «Compagnia Generale Olii Minerali S. A.», «S.I.P.O.M.» Società Impianti Provviste Olii Minerali.

Detto contratto avrà la stessa decorrenza e durata del precitato contratto collettivo 21 marzo 1940 e sarà depositato per la pubblicazione a norma di legge entro il termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

p. La Federaz. naz. fasc. industria prodotti chimici:
M. Baruchello.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria chimica:
L. Conti.

865 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO SALARIALE

per il personale addetto all'autonoleggio da rimessa e posteggio delle provincie di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Apuania, Pisa, Pistoia, Siena.

Il 25 settembre 1939-XVII in Roma, la Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti automobilistici, rappresentata per delega del suo commissario Ministeriale cons. naz. dott. Guido De Capis, dal direttore dott. Teodoro Albanese, assistito dal dott. Lucio Monaco della Federazione stessa; la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, rappresentata dal suo presidente gr. uff. prof. Renato Trevisani, assistito dall'ing. Diendon Ombuen, direttore della Federazione stessa; con l'intervento del dott. Silvio Marchesoni per la Confederazione fascista degli industriali e la Federazione nazionale degli autisti, rappresentata dal suo commissario ministeriale cons. naz. dott. Andrea Cilento, assistito dal sig. Gianni Fiori della Federazione stessa, con l'intervento dell'avv. Ignazio Poerio della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria; ad integrazione del contratto nazionale di lavoro per il personale addetto all'autonoleggio da rimessa e posteggio, stipulato il 28 aprile 1933-XI, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 1° luglio 1933-XI, fasc. 99, allegato 419, hanno stipulato un contratto collettivo mediante il quale sono stati stabiliti i minimi di paga, le indennità di trasferta ed i rimborsi spesa per il personale dipendente dalle imprese di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Apuania, Pisa, Pistoia e Siena. Al contratto di cui trattasi è stata data la durata di un anno a decorrere dal 15 ottobre 1939-XVII.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese di trasporti automob.:
T. Albanese.

p. La Federaz. naz. fasc. degli ausiliari del traffico e dei trasp. complt.:
R. Trevisani.

p. La Federazione nazionale fascista degli autisti:
A. Cilento.

837 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati della Società Elettrica delle Calabrie del Sindacato interprovinciale calabrese esercenti imprese elettriche.

Il giorno 13 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banfi, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi, dal direttore del Sindacato interprovinciale calabrese avvocato Guido Bruni e dal dott. Mariano Diaz della Federazione stessa e con la partecipazione, per la Società interessata, dell'ing. Girolamo Maglione e dall'ing. Giorgio Andreotto; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo segretario cons. naz. rag. Antonio Villanova, assistito dall'ingegnere Alfredo Rossini della Federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, del vice presidente cons. naz. Amilcare De Ambris, assistito dall'avvocato Ignazio Poerio della Confederazione stessa e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Giovanni Ballanti, dell'avv. Vado Valli, di Giorgio Saccardi e di Dario Beni, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti Società ingualcate dal Sindacato interprovinciale toscano esercenti imprese elettriche:

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali la Società sopraindicata esercita la propria industria, decorre dal 1° gennaio 1940-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banfi.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

867 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale della Banca Agricola Milanese - Milano

Il giorno 20 aprile 1940-XVIII, in Milano, tra la Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. gr. uff. Luigi Candiani, dal fascista avv. Alfredo Salvatore e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di credito, rappresentata, per delega del suo segretario comm. rag. Benedetto Messana, dal fascista Vittorio Zanchi, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per il personale (esclusi i funzionari operai, guardie notturne e personale di fatica) della Banca Agricola Milanese (Milano).

Oggetto del contratto: trattamento giuridico, morale ed economico degli impiegati, impiegate, commessi e aiuto commessi della Banca suindicata.

Il contratto contiene in particolare le seguenti disposizioni: composizione ed assunzione del personale; disposizioni disciplinari; retribuzioni e relative tabelle degli stipendi e indennità accessorie; orario, lavoro straordinario, assenze e congedi; trattamento di malattia; servizio militare, anzianità convenzionali, missioni e trasfochi; cessazione del rapporto d'impiego; disposizioni particolari per i commessi; disposizioni transitorie e di attuazione.

Efficacia territoriale: il contratto estende la sua efficacia nelle provincie di Milano, Como, Pavia e Varese.

Durata: il contratto entra in vigore col 9 maggio 1939-XVII; avrà la durata di due anni e si intenderà rinnovato per due anni e così di seguito di biennio in biennio salvo disdetta quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri:
A. Salvatore.

p. La Federazione naz. fascista dei lavoratori delle aziende di credito:
V. Zanchi.

833 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle maggiori Società del Sindacato interprovinciale toscano esercenti imprese elettriche

Il giorno 29 settembre 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega dal suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banfi, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale Toscano dott. Giuseppe Grisina, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, del Capo del servizio del lavoro avv. Rosario Toscani, assistito dall'avv. Vito Ficarelli della Confederazione stessa e con la partecipazione, per le Società interessate, del dott. Mario Ferrari, del rag. Riccardo Riccardi, del rag. Carlo Pecchioli, dell'ingegnere Francesco Galloni e dall'ing. Mario Bruni e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo segretario cons. naz. rag. Antonio Villanova, assistito dall'ingegnere Alfredo Rossini della Federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori industria, del vice presidente cons. naz. Amilcare De Ambris, assistito dall'avvocato Ignazio Poerio della Confederazione stessa e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Giovanni Ballanti, dell'avv. Vado Valli, di Giorgio Saccardi e di Dario Beni, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti Società ingualcate dal Sindacato interprovinciale toscano esercenti imprese elettriche:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780046

Lubrificanti e Redford », Raffineria It. Oli per Trasformatori, « I.I.L. » Soc. Importazione Oli, « Colas » Soc. Emulsione Bitumi Italiani, « Pilea » Fabbrica Italiana Lubrificanti ed Affini S. A., « Compagnia Generale Oli Minerali S. A. », e S.I.P.O.M. » Società Impianti Provviste Oli Minerali.

Detto contratto avrà la stessa decorrenza e durata del precitato contratto collettivo 21 marzo 1930 e sarà depositato per la pubblicazione a norma di legge entro il termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

p. La Federaz. naz. fasc. industria prodotti chimici:
M. Baruchello.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria chimica:
L. Conte.

867 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO SALARIALE

per il personale addetto all'autonoleggio da rimessa e posteggio delle provincie di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Apuania, Pisa, Pistoia, Siena.

Il 25 settembre 1939-XVII in Roma, la Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti automobilistici, rappresentata per delega del suo commissario Ministeriale cons. naz. dott. Guido De Capis, dal direttore dott. Teodoro Albanese, assistito dal dott. Lucio Monaco della Federazione stessa; la Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, rappresentata dal suo presidente gr. uff. prof. Renato Treviani, assistito dall'ing. Mendes Ombuen, direttore della Federazione stessa; con l'intervento del dott. Silvio Marchesoni per la Confederazione fascista degli industriali e la Federazione nazionale degli autisti, rappresentata dal suo commissario ministeriale cons. naz. dott. Andrea Cilento, assistito dal sig. Gianni Fiori della Federazione stessa, con l'intervento dell'avv. Ignazio Poerio della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria; ad integrazione del contratto nazionale di lavoro per il personale addetto all'autonoleggio da rimessa e posteggio, stipulato il 18 aprile 1933-XI, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni del 1° luglio 1933-XI, fasc. 99, allegato 439, hanno stipulato un contratto collettivo mediante il quale sono stati stabiliti i minimi di paga, le indennità di trasferta ed i rimborsi spesa per il personale dipendente dalle imprese di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Apuania, Pisa, Pistoia e Siena. Al contratto di cui trattasi è stata data la durata di un anno a decorrere dal 10 ottobre 1939-XVII.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese di trasporti automob.:
T. Albanese.

p. La Federaz. naz. fasc. degli ausiliari del traffico e del trasp. compl.:
R. Treviani.

p. La Federazione nazionale fascista degli autisti:
A. Cilento.

877 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati della Società Elettrica delle Calabrie del Sindacato interprovinciale calabrese esercenti imprese elettriche.

Il giorno 12 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi, dal direttore del Sindacato interprovinciale calabrese avvocato Guido Bruni e dal dott. Mariano Diaz della Federazione stessa e con la partecipazione, per la Società interessata, dell'ing. Girolamo Maglione e dall'ing. Giorgio Andreatto; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini della Federazione stessa e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Gaspare Lombardo è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati della Società elettrica delle Calabrie inquadrata dal Sindacato interprovinciale calabrese esercenti imprese elettriche.

anni in decorrenza.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Motti.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

857 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale della Banca Agricola Milanese - Milano

Il giorno 29 aprile 1939-XVII, in Milano, tra la Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. gr. uff. Luigi Condini, dal fascista avv. Alfredo Salvatore e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di credito, rappresentata, per delega del suo segretario comm. rag. Benedetto Messana, dal fascista Vittorio Zanchi, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per il personale (esclusi i funzionari operai, guardie notturne e personale di fatica) della Banca Agricola Milanese (Milano).

Oggetto del contratto: trattamento giuridico, morale ed economico degli impiegati, impiegate, commessi e aiuto commessi della Banca suindicata.

Il contratto contiene in particolare le seguenti disposizioni: composizione ed assunzione del personale; disposizioni disciplinari; retribuzioni e relative tabelle degli stipendi e indennità accessorie; orario, lavoro straordinario, assenze e congedi; trattamento di malattia; servizio militare, anzianità convenzionali, missioni e traslochi; cessazione del rapporto d'impiego; disposizioni particolari per i commessi; disposizioni transitorie e di attuazione.

Efficacia territoriale: il contratto estende la sua efficacia nelle provincie di Milano, Como, Pavia e Varese.

Durata: il contratto entra in vigore col 9 maggio 1939-XVII; avrà la durata di due anni e si intenderà rinnovato per due anni e così di seguito di biennio in biennio salvo disdetta quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri:
A. Salvatore.

p. La Federazione naz. fascista dei lavoratori delle aziende di credito:
V. Zanchi.

883 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle maggiori Società del Sindacato interprovinciale toscano esercenti imprese elettriche

Il giorno 29 settembre 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega dal suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale Toscano dott. Giuseppe Grisini, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, del Capo del servizi del lavoro avv. Rosario Toscani, assistito dall'avv. Vito Ficarelli della Confederazione stessa e con la partecipazione, per le Società interessate, del dott. Mario Ferrari, del rag. Riccardo Riccardi, del rag. Carlo Pecchioli, dell'ingegnere Francesco Galloni e dall'ing. Mario Bruni e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo segretario cons. naz. rag. Antonio Villanova, assistito dall'ingegnere Alfredo Bossini della Federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori industria, del vice presidente cons. naz. Amilcare De Ambris, assistito dall'avvocato Ignazio Poerio della Confederazione stessa e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Giovanni Ballanti, dell'avv. Vado Vadi, di Giorgio Saccardi e di Dario Leni, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti Società inquadrate dal Sindacato interprovinciale toscano esercenti imprese elettriche:

1) Società Elettrica Valdarno, Firenze; Società Elettrica Litorsnea Toscana, Livorno; 3) Società Elettrica Maremma, Firenze; 4) Società Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale, Pistoia; 5) Società Elettrica dell'Elba, Firenze.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le provincie nelle quali ciascuna delle Società sopraindicate esercita la propria industria, de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

corre dal 1° ottobre 1939-XVII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
A. Villanova.

883 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per il personale della Banca delle Marche e degli Abruzzi (Ancona)

Il giorno 29 aprile 1940-XVIII, in Ancona, fra la Federazione nazionale fascista delle Banche e banchieri, rappresentata dal suo presidente cons. naz. Luigi Candiani, assistito dai camerati dott. Enrico Aureggi e Teodoro Mariani e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di credito, rappresentata dal suo segretario Benedetto Messina, assistito dai camerati dott. Giuseppe Stefanucci e Attilio Papili, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per il personale (esclusi i funzionari, operai, guardie notturne, personale di fatica), della Banca delle Marche e degli Abruzzi (Ancona).

Oggetto del contratto. — Trattamento giuridico, morale ed economico degli impiegati, impiegate, commessi ed aiuto commessi della Banca suindicata.

Il contratto contiene in particolare le seguenti disposizioni: composizione ed assunzione del personale, attribuzioni del personale, disposizioni disciplinari, retribuzioni e relative tabelle degli stipendi e indennità accessorie, orario di lavoro, lavoro straordinario, congedi, malattie ed assenze, servizio militare, anzianità convenzionali, missioni e traslochi, cessazione del rapporto d'impiego, disposizioni speciali per i commessi, disposizioni transitorie e di attuazione.

Efficacia territoriale: il contratto estende la sua efficacia alle provincie di Ancona, Aquila degli Abruzzi, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, Macerata, Perugia, Pesaro, Pescara, Teramo.

Durata: Il contratto entra in vigore con il 1° luglio 1939-XVII, avrà la durata fino al 31 dicembre 1941 e si intenderà rinnovato per due anni e così di seguito di biennio in biennio, salvo disdetta quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista delle Banche e banchieri:
L. Candiani.

p. La Federazione naz. fascista dei lavoratori delle aziende di credito:
B. Messina.

885 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per gli impiegati delle maggiori Società elettriche del Sindacato interprovinciale meridionale tirreno esercenti imprese elettriche.

Il giorno 24 ottobre 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ingegnere Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Varospi, dal direttore del Sindacato interprovinciale meridionale tirreno avv. Domenico Gattinara, dall'avv. Giovanni De Marco e dal dott. Mariano Diaz della Federazione stessa e con la partecipazione, per le Società interessate, dell'ing. Stefano Brun e dall'avv. Enrico De Martino, e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Cradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini della Federazione stessa e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Renato Gubitosi, Luigi Ciacci, Gaetano Abate, Cinquegrane, Mascolo, dott. Antonio Paleologo, Luigi Di Fenzo, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti Società inquadrate dal Sindacato interprovinciale meridionale tirreno esercenti imprese elettriche: 1. Società Meridionale di Elettricità, Napoli; 2. Società Elettrica della Campania, Napoli.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle Società sopraindicate esercita la propria industria, decorre dal 1° novembre 1939-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per la disciplina della vigilanza notturna e del pernottamento negli Uffici dell'azienda da parte dei commessi delle Banche di interesse nazionale, Banche di provincia, banchieri privati e Banche popolari.

Il giorno 18 maggio 1940-XVIII, in Roma, tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo presidente cons. naz. Giambattista Ferrario e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo presidente cons. naz. Giuseppe Landi, si è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro per la disciplina della vigilanza notturna e del pernottamento negli uffici dell'azienda da parte dei commessi delle banche di interesse nazionale, Banche di provincia, banchieri privati e Banche popolari.

Durata del contratto. — Il contratto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni; avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, qualora non sia disdettato almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Confederaz. fascista delle aziende del credito e della assicuraz.:
G. Ferrario.

p. La Confeder. fasc. dei lavorat. delle aziende del credito e della assic.:
G. Landi.

884 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per le maestranze addette alle soffierie artigiane

Il giorno 25 aprile 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica, rappresentata dal suo commissario cons. naz. prof. Augusto Venturi, assistito dai camerati Lorenzo Pilolli e Giovanni Fuga della Federazione stessa, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per la estensione alle soffierie artigiane del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 9 luglio 1934 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni fascicolo n. 110 del 31 gennaio 1935, allegato n. 613) per le maestranze addette alle soffierie.

Il contratto, che ha efficacia in tutto il territorio del Regno, ha decorrenza dal 3 giugno 1940, e per la scadenza segue le sorti del contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 luglio 1934, sin richiamato,

p. La Federazione nazionale fascista artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori vetro e ceramica:
A. Venturi.

886 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per gli impiegati delle maggiori Società del Sindacato interprovinciale lombardo-trentino-emiliano esercenti imprese elettriche.

Il giorno 26 settembre 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Varospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale lombardo-trentino-emiliano avv. Franco Meriggi, con l'intervento in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali del capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani, assistito dall'avv. Vito Ficarelli della Confederazione stessa e con la partecipazione, per le Società interessate, dell'ing. Tito Gonzales, dell'ing. Luigi Gasparoni, del dott. Carlo Bobbio, del cons. naz. dott. Emilio Menegozzi, dell'ing. Guglielmo Castelli, dell'ing. Riccardo Saini, dell'ing. Fernando Benedetto e del dott. Mario Perolo, e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo segretario cons. naz. rag. Antonio Villanova, assistito dall'ing. Alfredo Bossini della Federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

868 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per il personale della Banca delle Marche e degli Abruzzi (Ancona)

Il giorno 29 aprile 1930-XVIII, in Ancona, fra la Federazione nazionale fascista delle Banche e banchieri, rappresentata dal suo presidente cons. naz. Luigi Candiani, assistito dai camerati dott. Enrico Auteggi e Teodoro Mariani e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di credito, rappresentata dal suo segretario Benedetto Messana, assistito dai camerati dott. Giuseppe Stefanucci e Attilio Papili, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per il personale (esclusi i funzionari, operai, guardie notturne, personale di fatica), della Banca delle Marche e degli Abruzzi (Ancona).

Oggetto del contratto. — Trattamento giuridico, morale ed economico degli impiegati, impiegate, commessi ed aiuto commessi della Banca sovvenzionata.

Il contratto contiene in particolare le seguenti disposizioni: composizione ed assunzione del personale, attribuzioni del personale, disposizioni disciplinari, retribuzioni e relative tabelle degli stipendi e indennità accessorie, orario di lavoro, lavoro straordinario, congedi, malattie ed assenze, servizio militare, anzianità convenzionali, missioni e traslochi, cessazione del rapporto d'impiego, disposizioni speciali per i commessi, disposizioni transitorie e di attuazione.

Efficacia territoriale: il contratto estende la sua efficacia alle provincie di Ancona, Aquila degli Abruzzi, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, Macerata, Perugia, Pesaro, Pescara, Teramo.

Durata: Il contratto entra in vigore con il 1° luglio 1930-XVII, avrà la durata fino al 31 dicembre 1931 e si intenderà rinnovato per due anni e così di seguito di biennio in biennio, salvo disdetta quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista delle Banche e banchieri:
L. Candiani.

p. La Federazione naz. fascista dei lavoratori delle aziende di credito:
B. Messana.

885 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per gli impiegati delle maggiori Società elettriche del Sindacato interprovinciale meridionale tirreno esercenti imprese elettriche.

Il giorno 24 ottobre 1930-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ingegnere Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi, dal direttore del Sindacato interprovinciale meridionale tirreno avv. Domenico Gattinara, dall'avv. Giovanni De Marco e dal dott. Mariano Diaz della Federazione stessa e con la partecipazione, per le Società interessate, dell'ing. Stefano Brun e dall'avv. Enrico De Martino, e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini della Federazione stessa e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Renato Gubitosi, Luigi Cinceri, Gaetano Abate, Cinquegrane, Mascolo, dott. Antonio Paleologo, Luigi Di Fenzo, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti Società inquadrate dal Sindacato interprovinciale meridionale tirreno esercenti imprese elettriche: 1. Società Meridionale di Elettricità, Napoli; 2. Società Elettrica della Campania, Napoli.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle Società sopraindicate esercita la propria industria, decorre dal 1° novembre 1930-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

869 (A pagamento).

Fascista delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo presidente cons. naz. Giambattista Ferrario e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo presidente cons. naz. Giuseppe Landi, si è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro per la disciplina della vigilanza notturna e del pernottamento negli uffici dell'azienda da parte dei commessi delle banche di interesse nazionale, Banche di provincia, banchieri privati e Banche popolari.

Durata del contratto. — Il contratto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni; avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, qualora non sia disdettato almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Confederaz. fascista delle aziende del credito e della assicuraz.:
G. Ferrario.

p. La Confeder. fasc. dei lavorat. delle aziende del credito e della assic.:
G. Landi.

884 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per le maestranze addette alle soffierie artigiane

Il giorno 25 aprile 1930-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Marza della Federazione stessa, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica, rappresentata dal suo commissario cons. naz. prof. Augusto Venturi, assistito dai camerati Lorenzo Pilolli e Giovanni Fuga della Federazione stessa, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per la estensione alle soffierie artigiane del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 9 luglio 1934 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni fascicolo n. 110 del 31 gennaio 1935, allegato n. 615) per le maestranze addette alle soffierie.

Il contratto, che ha efficacia in tutto il territorio del Regno, ha decorrenza dal 3 giugno 1930, e per la scadenza segue le sorti del contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 luglio 1934, sin richiamato.

p. La Federazione nazionale fascista artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori vetro e ceramica:
A. Venturi.

886 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
per gli impiegati delle maggiori Società del Sindacato interprovinciale lombardo-trentino-emiliano esercenti imprese elettriche.

Il giorno 26 settembre 1930-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale lombardo-trentino-emiliano avv. Franco Meriggi, con l'intervento in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali del capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani, assistito dall'avv. Vito Ficarelli della Confederazione stessa e con la partecipazione, per le Società interessate, dell'ing. Tito Gonzales, dell'ing. Luigi Gasparoni, del dott. Carlo Bobbio, del cons. naz. dott. Emilio Menegozzi, dell'ing. Guglielmo Castelli, dell'ing. Riccardo Saini, dell'ing. Fernando Benedetto e del dott. Mario Perolo, e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo segretario cons. naz. rag. Antonio Villanova, assistito dall'ing. Alfredo Bossini della Federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori industria, del suo presidente cons. naz. Pietro Capoferri, assistito dal vice presidente cons. naz. Amilcare De Ambris, dall'avv. Ignazio Poerio della Confederazione stessa e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Vincenzo Sandonati, Oliviero Cesariti, Giuseppe Fediga, Raul Menighetti, Giovanni Colombo, Oddone Bergomini, Rosolino Dossena, Alberto Pino, Guido Gobbo, Franz

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Lucchesi, Oreste Frollick, Orlando Assirelli, Luigi Ghertini, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti Società inquadrate dal Sindacato interprovinciale lombardo-trentino-emiliano esercenti imprese elettriche:

1) Società Edison, Milano; 2) Società Volta, Milano; 3) Soc. Gen. Elettrica Cisalpina, Milano; 4) Soc. Dinamo per Imprese Elettriche, Varzo; 5) Soc. Verbanese di Elettricità (SVEL), Milano; 6) Soc. Lombarda per D.E.E., Milano; 7) Soc. Elettrica Valtellinese, Sondrio; 8) Soc. Trentina di Elettr. (STE), Milano; 9) Soc. An. Acciaierie Lomb. Falck, Milano; 10) Soc. Ovesticino, Milano; 11) Soc. Esticino, Milano; 12) Soc. Idroelettrica Comacina, Como; 13) Soc. An. Orobia, Lecce; 14) Soc. Elettrica Bresciana, Milano; 15) Società Emiliana di Eserc. Elettricl. Parma; 16) Società Industr. Trentina (SIT), Trento; 17) Società Prealpina di Elettricità (SPE), Varese; 18) Azienda Elettrica Crespi & C., Bergamo; 19) Società Elettrica Piacentina, Milano; 20) Soc. Idroel. dell'Isarco (SIDI), Milano.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle Società sopraindicate esercita la propria industria, decorre dal 1° ottobre 1939-XVII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
A. Villanova.

870 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati della Società Generale Pugliese di Elettricità del Sindacato Interprovinciale Pugliese Esercenti Imprese Elettriche.

Il giorno 18 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente consigliere nazionale ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi, dal direttore del Sindacato interprovinciale pugliese dott. Carlo Petit Bon e dal dott. Mariano Diaz della federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, dell'avv. Vito Ficarelli della confederazione stessa, e con la partecipazione, per la società interessata, dell'ing. Carlo Lucifero, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini della federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, dell'avv. Ignazio Poerio, capo del servizio contratti e vertenze della confederazione stessa, e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Idreno Utimperghe, segretario dell'Unione dei lavoratori di Taranto e di Abate Gaetano, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati della Società generale pugliese di elettricità inquadrata dal Sindacato interprovinciale pugliese esercenti imprese elettriche.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali la società sopraindicata esercita la propria industria, decorre dal 1° gennaio 1940-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federazione nazion. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

872 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle maggiori Società elettriche del Sindacato Interprovinciale Veneto-Adriatico Esercenti Imprese Elettriche.

Il giorno 28 ottobre 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale Veneto-Adriatico dott. Enrico Cucchiarelli, con la partecipazione per la società interessata dell'ing. Carlo Pascetti, dell'avv. Attilio Russo e di Remo Rocchetti; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini e da Domenico Mariotti della Federazione stessa, con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Corna Antonio, Pino Vecchiati, Rizzi Carlo, Bastianello Antonio, Baccarini Giovanni, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle seguenti società inquadrate dal Sindacato interprovinciale Veneto-Adriatico esercenti imprese elettriche:

1. Società Adriatica di Elettricità, Venezia;
2. Società Elettrica della Venezia Giulia, Trieste;
3. Società Friulana di Elettricità, Udine;
4. Anonima Elettrica Trevigiana, Treviso;
5. Società Idroelettrica Val Brenta, Bassano del Grappa;
6. Società Anonima Bellunese per l'Industria Elettrica, Belluno;
7. Società Elettrica del Veneto Centrale, Padova;
8. Società Elettrica Interprovinciale, Verona;
9. Società Ragnaia di Elettricità, Padova;
10. Società Elettrica Padana, Ferrara;
11. Società Elettrica Romagnola, Ravenna;
12. Società Idroelettrica Alto Savio, Rimini;
13. Società Bolognese di Elettricità, Bologna;
14. Società Anonima di Elettricità « Ponale », Verona;
15. Società Industriale « San Marco », Venezia.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle società sopraindicate esercita la propria industria, decorre dal 1° novembre 1939-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federazione nazion. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

871 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati della Società Unione Esercizi Elettrici (U.N.E.S.) del Sindacato Interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese Esercenti Imprese Elettriche.

Il giorno 9 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese dottor Enrico Cucchiarelli, con la partecipazione per la società interessata dell'ing. Carlo Pascetti, dell'avv. Attilio Russo e di Remo Rocchetti; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini e da Domenico Mariotti della Federazione stessa, con la partecipazione per gli impiegati interessati di Bonino Carlo, segretario dell'Unione dei lavoratori di Ancona, di Decio Cipriani e di Licurgo De Angelis, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati della Società Unione Esercizi Elettrici (U.N.E.S.), inquadrata dal Sindacato interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese esercenti imprese elettriche.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali la società sopraindicata esercita la propria industria, decorre dal 1° gennaio 1940-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federazione nazion. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

873 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle Società Romana di Eelettricità, Laziale di Elettricità, Volsinia di Elettricità e Mediterranea di Elettricità del Sindacato Interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese Esercenti Imprese Elettriche.

Il giorno 20 gennaio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da per l'U.E.E., Milano; 7) Soc. Elettrica Valtellinese, Sondrio; 8) Soc. Trentina di Elettr. (STE), Milano; 9) Soc. An. Acciaierie Lomb. Falck, Milano; 10) Soc. Ovestlcino, Milano; 11) Soc. Esticino, Milano; 12) Soc. Idroelettrica Comacina, Como; 13) Soc. An. Orobia, Lecco; 14) Soc. Elettrica Bresciana, Milano; 15) Società Emiliana di Esere. Elettrici, Parma; 16) Società Industr. Trentina (SIT), Trento; 17) Società Prealpina di Elettricità (SPE), Varese; 18) Azienda Elettrica Crespi & C., Bergamo; 19) Società Elettrica Piacentina, Milano; 20) Soc. Utenti dell'Isarco (SIDI), Milano.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle Società sopraindicate esercita la propria industria, decorre dal 1° ottobre 1939-XVII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federaz. naz. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
A. Villanova.

870 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati della Società Generale Pugliese di Elettricità del Sindacato Interprovinciale Pugliese Esercenti Imprese Elettriche.

Il giorno 18 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente consigliere nazionale ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi, dal direttore del Sindacato interprovinciale pugliese dott. Carlo Petit Bon e dal dott. Mariano Diaz della federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali, dell'avv. Vito Fiorelli della confederazione stessa, e con la partecipazione, per la società interessata, dell'ing. Carlo Lucifero, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini della federazione stessa, con l'intervento, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, dell'avv. Ignazio Puorio, capo del servizio contratti e vertenze della confederazione stessa, e con la partecipazione, per gli impiegati interessati, di Idreno Utimperghe, segretario dell'Unione dei lavoratori di Taranto e di Abate Gaetano, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati della Società generale pugliese di elettricità inquadrata dal Sindacato interprovinciale pugliese esercenti imprese elettriche.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali la società sopraindicata esercita la propria industria, decorre dal 1° gennaio 1940-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federazione nazion. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

872 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle maggiori Società elettriche del Sindacato Interprovinciale Veneto-Adriatico Esercenti Imprese Elettriche.

Il giorno 18 ottobre 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale Veneto-Adriatico dot. Ernesto Berghinz, con la partecipazione, per le società interessate, dell'ingegnere Gaetano Modè, dell'ing. Girolamo Rossi, dell'ing. Riccardo Granza e dell'ing. Gildo Sperti; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini della

3. Società Friulana di Elettricità, Udine;
4. Anonima Elettrica Trevigiana, Treviso;
5. Società Idroelettrica Val Brenta, Bassano del Grappa;
6. Società Anonima Bellunese per l'Industria Elettrica, Belluno;
7. Società Elettrica del Veneto Centrale, Padova;
8. Società Elettrica Interprovinciale, Verona;
9. Società Euganea di Elettricità, Padova;
10. Società Elettrica Padana, Ferrara;
11. Società Elettrica Romagnola, Ravenna;
12. Società Idroelettrica Alto Savio, Rimini;
13. Società Bolognese di Elettricità, Bologna;
14. Società Anonima di Elettricità «Ponale», Verona;
15. Società Industriale «San Marco», Venezia.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali ciascuna delle società sopraindicate esercita la propria industria, decorre dal 1° novembre 1939-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federazione nazion. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

871 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati della Società Unione Esercizi Elettrici (U.N.E.S.) del Sindacato Interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese Esercenti Imprese Elettriche.

Il giorno 9 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal direttore ing. Antonio Banti, assistito dal vice direttore dott. Stefano Gavotti Verospi e dal direttore del Sindacato interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese dottor Enrico Cucchiarelli, con la partecipazione per la società interessata dell'ing. Carlo Fascetti, dell'avv. Attilio Rosso e di Remo Rocchetti; e la Federazione nazionale fascista lavoratori industria acqua gas elettricità, rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi, assistito dall'ing. Alfredo Bossini e da Domenico Mariotti della Federazione stessa, con la partecipazione per gli impiegati interessati di Bonino Carlo, segretario dell'Unione dei lavoratori di Ancona, di Decio Cipriani e di Liongro De Angelis, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati della Società Unione Esercizi Elettrici (U.N.E.S.), inquadrata dal Sindacato interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese esercenti imprese elettriche.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali la società sopraindicata esercita la propria industria, decorre dal 1° gennaio 1940-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
A. Banti.

p. La Federazione nazion. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

873 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per gli impiegati delle Società Romana di Elettricità, Laziale di Elettricità, Volsinia di Elettricità e Mediterranea di Elettricità del Sindacato Interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese Esercenti Imprese Elettriche.

Il giorno 20 gennaio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. ing. Giacinto Motta, dal dott. Enrico Cucchiarelli, direttore del Sindacato interprovinciale esercenti Imprese elettriche Lazio-Umbro-Abruzzese, con la partecipazione, per le società interessate, dell'avv. Antonio Bua e del Barone Carlo Nolli di Tolfo; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria acqua gas elettricità rappresentata dal suo commissario dott. Mario Gradi,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

assistito dall'ing. Alfredo Bassini della Federazione stessa, dal segretario dell'Unione dei lavoratori di Roma cons. naz. Enrico Folliero e Domenico Mariotti dell'unione stessa, con la partecipazione per gli impiegati interessati di Pallante Anselmo, Pamaria Leonardo, ingegnere Rodriguez Enrico, Pimpara Augusto, Cosciotte Ugo, Matteucci Renato, Novelli Mario e di Baldrini Antonio, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle società inquadrate dal Sindacato interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese esercenti imprese elettriche: 1) Società Romana di Elettricità - 2) Società Laziale di Elettricità - 3) Società Volsinia di Elettricità - 4) Società Mediterranea di Elettricità.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali la società sopraindicata esercita la propria industria, decorre dal 1° gennaio 1940-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
E. Cucchiarelli.

p. La Federazione nazion. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

874 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

che stabilisce norme, ai fini della formazione professionale, nel settore industriale, di elementi atti a sostituire gli operai soggetti a richiami alle armi.

Addì 3 aprile 1940-XVIII in Roma, tra la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata dal presidente eccellenza Giuseppe Volpi di Misurata, assistito dal direttore prof. Giovanni Balella, dal capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani e dal dott. Amedeo Zanchi e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, rappresentata dal presidente cons. naz. Pietro Capoferri, assistito dal direttore dei servizi sindacali avv. Erasmo Perani e da Mario B. Bertini, sentite la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, la Federazione nazionale fascista per la trasformazione dei prodotti agricoli e la Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto, è stato stipulato un contratto nazionale di lavoro che stabilisce norme, ai fini della formazione professionale, nel settore industriale, di elementi atti a sostituire gli operai soggetti a richiami alle armi.

Il contratto entra in vigore dal giorno della sua stipulazione e la data di cessazione sarà stabilita d'accordo tra le due Confederazioni o, in mancanza, dal Ministero delle corporazioni.

p. La Confederazione fascista degli industriali:
G. Volpi.

p. La Confederazione fascista lavoratori industria:
P. Capoferri.

875 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale addetto ai servizi automobilistici di linea

(Modifica art. 19)

Il giorno 11 giugno 1940-XVIII in Roma, la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici, rappresentata per delega del suo commissario ministeriale cons. naz. dottor Guido De Cupis, dal suo direttore dott. Teodoro Albanese, assistito dal dott. Lucio Monaco, vice direttore della Confederazione stessa; e la Federazione nazionale fascista degli autisti, rappresentata dal suo commissario ministeriale cons. naz. dott. Andrea Cilento, assistito dal sig. Gianni Fiori e dal rag. Osvaldo Capanna della Federazione stessa; hanno stipulato un accordo con il quale hanno modificato l'art. 19 del contratto nazionale di lavoro per il personale addetto ai servizi automobilistici di linea, stipulato il 28 aprile 1933-XI, stabilendo che al personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva spetta una indennità pari a quella prevista per il licenziamento.

All'accordo è stata data la durata di un anno a decorrere dal 1° maggio 1940-XVIII.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la corresponsione dell'indennità di malattia agli addetti ai trasporti aventi orario di lavoro discontinuo

Addì 8 maggio 1940-XVIII in Roma, tra la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata, per delega del presidente, dal direttore prof. Giovanni Balella e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, rappresentata dal presidente, cons. naz. Pietro Capoferri; sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto; si è stipulato un contratto collettivo nazionale che, in deroga a quanto disposto dall'art. 15 del contratto nazionale 3 gennaio 1939 sulla disciplina del trattamento mutualistico di malattia per gli operai dell'industria, prevede particolari criteri per la corresponsione della indennità di malattia al personale operaio dipendente da ditte rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici e dalla Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, addetto a lavorazioni comprese nella tabella approvata col R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 1 del Regio decreto-legge 15 maggio 1937-XV, n. 1768.

Il contratto, che ha decorrenza dal 1° giugno 1940-XVIII, ha la stessa durata del contratto nazionale 3 gennaio 1939-XVII.

p. La Confederazione fascista degli industriali:
G. Balella.

p. La Confederazione fascista lavoratori industria:
P. Capoferri.

876 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per l'azienda esercente la ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife e il dipendente personale

L'anno 1939-XVII, il giorno 28 del mese di ottobre, in Napoli, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, rappresentata per delega di suo presidente ing. Giuseppe Ottone, dall'ing. Ivo Vanzi, presidente del Sindacato interprovinciale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, con sede in Napoli, assistito dall'avv. Ugo Volpe, dell'Unione fascista degli industriali di Napoli, con l'intervento del dott. Domenico Gattinara, direttore della predetta Unione, presente il consigliere nazionale ing. Alfonso Maffezzoli, commissario governativo per la ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife e la Federazione nazionale fascista degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori, rappresentata per delega del suo segretario, consigliere nazionale Basilide Morelli dal dott. Guido Biancardi, segretario del Sindacato fascista degli autoferrotramvieri, con sede in Napoli, assistito da Francesco Imparato, fiduciario del personale dipendente dalla ferrovia Napoli-Piedimonte di Alife, con l'intervento del dott. Italo Stagno, segretario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria di Napoli, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro per l'azienda esercente la ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife e il dipendente personale, sostitutivo dei contratti collettivi di lavoro aziendali 20 giugno 1932-X (pubblicato nel B.U.M.C. del 2 gennaio 1933-XI, fascicolo 82, allegato 277) e 25 giugno 1934-XII (pubblicato nel B.U.M.C. del 31 gennaio 1935-XIII, fascicolo 110, allegato 605).

Tale contratto ha efficacia nelle provincie di Napoli e Benevento, entra in vigore dal 1° maggio 1939-XVII e scadrà il 28 ottobre 1942-XVIII.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese ferroviarie tramviarie e di navigazione interna:
I Vanzi.

p. La Feder. naz. fasc. degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori:
G. Biancardi.

870 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per la Società anonima Tramvie Elettriche Briantee e il dipendente personale

L'anno 1939-XVIII, il giorno 14 del mese di [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

impiegati interessati di Pagliuca Anselmo, Palmeri Leonardo, ingegnere Rodriguez Eraldo, Tiberia Augusto, Cordone Ugo, Matteucci Renato, Novelli Mario e di Boldrini Antonio, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati delle società inquadrate dal Sindacato interprovinciale Lazio-Umbro-Abruzzese esercenti imprese elettriche: 1) Società Romana di Elettricità - 2) Società Laziale di Elettricità - 3) Società Volsinio di Elettricità - 4) Società Mediterranea di Elettricità.

Tale contratto, che ha efficacia in tutte le Provincie nelle quali la società sopraindicata esercita la propria industria, decorre dal 1° gennaio 1940-XVIII, ha la durata di anni tre e, in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti imprese elettriche:
U. Cucchiarelli.

p. La Federazione nazion. fasc. lavoratori industria acqua gas elettricità:
M. Gradi.

874 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

che stabilisce norme, ai fini della formazione professionale, nel settore industriale, di elementi atti a sostituire gli operai soggetti a richiami alle armi.

Addì 3 aprile 1940-XVII in Roma, tra la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata dal presidente eccellenza Giuseppe Volpi di Misurata, assistito dal direttore prof. Giovanni Balella, dal capo dei servizi del lavoro avv. Rosario Toscani e dal dott. Amedeo Zanchi e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, rappresentata dal presidente cons. naz. Pietro Capoferri, assistito dal direttore dei servizi sindacali avv. Erasmo Perani e da Mario B. Bertini, sentite la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, la Federazione nazionale fascista per la trasformazione dei prodotti agricoli e la Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto, è stato stipulato un contratto nazionale di lavoro che stabilisce norme, ai fini della formazione professionale, nel settore industriale, di elementi atti a sostituire gli operai soggetti a richiami alle armi.

Il contratto entra in vigore dal giorno della sua stipulazione e la data di cessazione sarà stabilita d'accordo tra le due Confederazioni o, in mancanza, dal Ministero delle corporazioni.

p. La Confederazione fascista degli industriali:
G. Volpi.

p. La Confederazione fascista lavoratori industria:
P. Capoferri.

875 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale addetto ai servizi automobilistici di linea

(Modifica art. 19)

Il giorno 11 giugno 1940-XVIII in Roma, la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici, rappresentata per delega del suo commissario ministeriale cons. naz. dottor Guido De Cupis, dal suo direttore dott. Teodoro Albanese, assistito dal dott. Lucio Monaco, vice direttore della Confederazione stessa; e la Federazione nazionale fascista degli autisti, rappresentata dal suo commissario ministeriale cons. naz. dott. Andrea Cilento, assistito dal sig. Gianni Fiori e dal rag. Osvaldo Capanna della Federazione stessa; hanno stipulato un accordo con il quale hanno modificato l'art. 19 del contratto nazionale di lavoro per il personale addetto ai servizi automobilistici di linea, stipulato il 18 aprile 1933-XI, stabilendo che al personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva spetta una indennità pari a quella prevista per il licenziamento.

All'accordo è stata data la durata di un anno a decorrere dal 1° maggio 1940-XVIII.

p. La Federazione naz. fasc. esercenti imprese di trasporti automob.:
T. Albanese.

p. La Federazione nazionale fascista degli autisti:
A. Cilento.

878 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli addetti ai trasporti aventi orario di lavoro discontinuo

Addì 8 maggio 1940-XVIII in Roma, tra la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata, per delega del presidente, dal direttore prof. Giovanni Balella e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, rappresentata dal presidente, cons. naz. Pietro Capoferri; sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di trasporto; si è stipulato un contratto collettivo nazionale che, in deroga a quanto disposto dall'art. 15 del contratto nazionale 3 gennaio 1939 sulla disciplina del trattamento mutualistico di malattia per gli operai dell'industria, prevede particolari criteri per la corresponsione della indennità di malattia al personale operaio dipendente da ditte rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici e dalla Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, addetto a lavorazioni comprese nella tabella approvata col R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2077 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 1 del Regio decreto-legge 15 maggio 1937-XV, n. 1768.

Il contratto, che ha decorrenza dal 1° giugno 1940-XVIII, ha la stessa durata del contratto nazionale 3 gennaio 1939-XVII.

p. La Confederazione fascista degli industriali:
G. Balella.

p. La Confederazione fascista lavoratori industria:
P. Capoferri.

876 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per l'azienda esercente la ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife e il dipendente personale

L'anno 1939-XVII, il giorno 28 del mese di ottobre, in Napoli, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, rappresentata per delega di suo presidente ing. Giuseppe Ottone, dall'ing. Ivo Vanzi, presidente del Sindacato interprovinciale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, con sede in Napoli, assistito dall'avv. Ugo Volpe, dell'Unione fascista degli industriali di Napoli, con l'intervento del dott. Domenico Gattinara, direttore della predetta Unione, presente il consigliere nazionale ing. Alfonso Maffezzoli, commissario governativo per la ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife e la Federazione nazionale fascista degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori, rappresentata per delega del suo segretario, consigliere nazionale Basilide Morelli dal dott. Guido Biancardi, segretario del Sindacato fascista degli autoferrotramvieri, con sede in Napoli, assistito da Francesco Imparato, fiduciario del personale dipendente dalla ferrovia Napoli-Piedimonte di Alife, con l'intervento del dott. Italo Stagno, segretario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'industria di Napoli, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro per l'azienda esercente la ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife e il dipendente personale, sostitutivo dei contratti collettivi di lavoro aziendali 20 giugno 1932-X (pubblicato nel B.U.M.C. del 2 gennaio 1933-XI, fascicolo 82, allegato 277) e 25 giugno 1934-XII (pubblicato nel B.U.M.C. del 31 gennaio 1935-XIII, fascicolo 120, allegato 603).

Tale contratto ha efficacia nelle provincie di Napoli e Benevento, entra in vigore dal 1° maggio 1939-XVII e scadrà il 28 ottobre 1940-XVIII.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese ferroviarie tramviarie e di navigazione interna:
I. Vanzi.

p. La Feder. naz. fasc. degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori:
G. Biancardi.

879 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per la Società anonima Tramvie Elettriche Briantee e il dipendente personale

L'anno 1940-XVIII, il giorno 14 del mese di giugno, in Milano, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, agli effetti del presente contratto rappresentata, per delega del suo presidente, dal dott. ingegner Carlo Anghileri, presidente del Sindacato interprovinciale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, con sede in Milano; e la Federazione nazionale fascista degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori, agli effetti del presente contratto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

rappresentata, per delega del suo segretario, dal sig. Antonino Bianca, commissario del Sindacato interprovinciale fascista degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori, con sede in Milano, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro aziendale per la Soc. An. Tramvie Elettriche Briantee e il dipendente personale, col quale si è provveduto all'aggiornamento del trattamento economico del personale stesso ai sensi del contratto interfederale 21 marzo 1940-XVIII.

Il contratto ha efficacia nelle provincie di Milano e Como, entra in vigore il 1° febbraio 1940-XVIII e scadrà il 28 ottobre 1940-XVIII.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese ferroviarie tramviarie e di navigazione interna:
C. Aughiberi.

p. La Federaz. naz. fasc. degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori:
A. Bianca.

883 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale del Banco di Santo Spirito Regionale del Lazio - Roma

Il giorno 29 aprile 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista e delle banche e banchieri, rappresentata per delega del commissario ministeriale dal fascista comm. Mario d'Amelio, presidente del Sindacato interprovinciale di Roma della Federazione stessa, assistito dal fascista comm. Alberto Vicinelli, presidente dell'Unione interprovinciale di Roma della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di credito, rappresentata per delega del suo segretario dal fascista Dante Maldi, segretario del Sindacato interprovinciale di Roma della Federazione stessa, assistito dal fascista avv. Arnaldo Fusco, segretario dell'Unione interprovinciale di Roma della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro per il personale del Banco di Santo Spirito, Regionale del Lazio - Roma.

Il contratto fissa le seguenti norme: composizione ed assunzione di personale; attribuzioni del personale; disposizioni disciplinari; retribuzioni; orario, lavoro straordinario, congedi; malattie ed assenze; servizio militare; anzianità convenzionale; missioni e traslochi; cessazione del rapporto d'impiego; disposizioni speciali per i commessi; disposizioni transitorie e di attuazione.

Il contratto ha decorrenza dal 1° novembre 1939-XVIII ed ha la durata di due anni, e s'intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni e così successivamente di biennio in biennio, qualora non sia disdettato da una delle parti almeno 4 mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri:
M. D'Amelio.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di credito:
D. Maldi.

882 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per i prestatori d'opera che effettuano operazioni di carico e scarico per conto di aziende agricole e cooperative

Il giorno 14 marzo 1940-XVIII tra la Confederazione fascista agricoltori, rappresentata dal presidente cons. naz. Mario Muzzarini, la Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari conduttori, rappresentata dal presidente cons. naz. Mario Fregonara; la Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari coltivatori diretti, rappresentata dal presidente cons. naz. Ettore Usai; la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati, rappresentata dal presidente principe Fulco Ruffo di Calabria; la Federazione nazionale fascista dei consorzi di miglioramento fondiario, rappresentata dal commissario cons. nazionale Edoardo Moroni; e la Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata dal segretario dott. Ennio Cavina, si è stipulato il contratto collettivo da valere in tutte le provincie del Regno per i lavoratori che abitualmente esercitano il mestiere di facchino e che effettuano operazioni di carico e

Il contratto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni avrà la durata di un anno con tacita proroga annuale se non disdettato nei modi di legge almeno tre mesi prima della sua scadenza.

p. La Confederazione fascista agricoltori:
M. Muzzarini.

p. La Federazione naz. fasc. proprietari e affittuari conduttori:
M. Fregonara.

p. La Federaz. naz. fasc. propriet. e affitt. coltiv. diretti:
E. Usai.

p. La Federaz. naz. fasc. proprietari con beni affittati:
F. Ruffo di Calabria.

p. La Federaz. naz. fasc. consorzi di miglioramento fondiario:
E. Moroni.

p. La Federaz. naz. fasc. addetti ai serv. ausil. del traffico e trasp. vari:
E. Cavina

881 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la corresponsione della gratifica natalizia alle rivestitrici di fiaschi e damigiane, lavoranti a domicilio

Addì 17 gennaio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Vetro e della Ceramica, rappresentata per delega del Commissario ministeriale cons. naz. ing. Luciano Scotti, dal suo direttore dott. Piero Bergonzi; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica, rappresentata dal suo Commissario cons. naz. comm. dott. Augusto Venturi, assistito dal camerata Lorenzo Pilolli; visto il contratto collettivo interconfederale per la gratifica natalizia del 14 ottobre 1938, si è convenuto

1° - Di stipulare un contratto collettivo di lavoro per la corresponsione della gratifica natalizia alle rivestitrici di fiaschi e damigiane lavoranti a domicilio.

2° - Il contratto si applica a partire dal 1° gennaio 1939 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 1940, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, se tre mesi prima della scadenza non sarà disdetto da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

p. La Federazione Naz. Fasc. Industriali Vetro e Ceramica:
P. Bergonzi.

p. La Federazione Naz. Fasc. Lavoratori Vetro e Ceramica:
A. Venturi.

887 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati della Compagnia Generale Olii Minerali S. A.

Il 28 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica, rappresentata dal Commissario dott. Luigi Conta, assistito dall'ing. Giulio Marzi della Federazione stessa, con l'intervento del rag. Renato Borzino, segretario del Sindacato Provinciale Fascista degli Impiegati dell'Industria dei Lubrificanti, Bitumi ed Affini di Genova; e la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata, per delega del suo presidente, sen. ing. Giovanni Tofani, dal direttore prof. avv. Mario Boruchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, con l'intervento dei comm. Gaetano D'Amelio e del sig. Carlo Olivari della Compagnia Generale Olii Minerali S. A., si è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per la Compagnia Generale Olii Minerali S. A. ed i suoi impiegati, con l'annesso regolamento per la Cassa di previdenza che forma parte integrante del contratto stesso.

Detto contratto collettivo di lavoro contiene tutte le norme previste dall'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251-1685 e sarà depositato nel termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Il contratto stesso ha la durata di due anni a decorrere dal 1° luglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tratto collettivo di lavoro aziendale per la Soc. An. Tramvie Elettriche Briantee e il dipendente personale, col quale si è provveduto all'aggiornamento del trattamento economico del personale stesso ai sensi del contratto interfederale 21 marzo 1940-XVIII.

Il contratto ha efficacia nelle provincie di Milano e Como, entra in vigore il 1° febbraio 1940-XVIII e scadrà il 28 ottobre 1943-XVIII.

p. La Federazione nazionale fascista
degli esercenti imprese ferroviarie tramviarie e di navigazione interna:
C. Angiolieri.

p. La Feder. naz. fasc. degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori:
A. Bianca.

880 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale del Banco di Santo Spirito Regionale del Lazio - Roma

Il giorno 29 aprile 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista e delle banche e banchieri, rappresentata per delega del commissario ministeriale dal fascista comm. Mario d'Amelio, presidente del Sindacato interprovinciale di Roma della Federazione stessa, assistito dal fascista comm. Alberto Vicinelli, presidente dell'Unione interprovinciale di Roma della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di credito, rappresentata per delega del suo segretario dal fascista Dante Maldi, segretario del Sindacato interprovinciale di Roma della Federazione stessa, assistito dal fascista avv. Arnaldo Fusco, segretario dell'Unione interprovinciale di Roma della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro per il personale del Banco di Santo Spirito, Regionale del Lazio - Roma.

Il contratto fissa le seguenti norme: composizione ed assunzione di personale; attribuzioni del personale; disposizioni disciplinari; retribuzioni; orario, lavoro straordinario, congedi; malattie ed assenze; servizio militare; anzianità convenzionale; missioni e traslochi; cessazione del rapporto d'impiego; disposizioni speciali per i commessi; disposizioni transitorie e di attuazione.

Il contratto ha decorrenza dal 1° novembre 1939-XVIII ed ha la durata di due anni, e s'intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni e così successivamente di biennio in biennio, qualora non sia disdettato da una delle parti almeno 4 mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista delle banche e banchieri:
M. D'Amelio.

p. La Federaz. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di credito:
D. Maldi.

882 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per i prestatori d'opera che effettuano operazioni di carico e scarico per conto di aziende agricole e cooperative

Il giorno 13 marzo 1940-XVIII tra la Confederazione fascista agricoltori, rappresentata dal presidente cons. naz. Mario Mazzarini, la Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari conduttori, rappresentata dal presidente cons. naz. Mario Fregonara; la Federazione nazionale fascista proprietari e affittuari coltivatori diretti, rappresentata dal presidente cons. naz. Ettore Esai; la Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati, rappresentata dal presidente principe Fulco Ruffo di Calabria; la Federazione nazionale fascista dei consorzi di miglioramento fondiario, rappresentata dal commissario cons. nazionale Edoardo Moroni; e la Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari, rappresentata dal segretario dott. Ennio Cavina, si è stipulato il contratto collettivo da valere in tutte le provincie del Regno per i lavoratori che abitualmente esercitano il mestiere di facchino e che effettuano operazioni di carico e scarico per conto di aziende agricole.

Il contratto fa riferimento a quanto venne stabilito nel verbale redatto in sede ministeriale il 15 ottobre 1929-VII circa la facoltà da parte degli agricoltori di effettuare personalmente od a mezzo di propri familiari o dipendenti le operazioni di carico e scarico di cose dentro e fuori dell'azienda. Per le tariffe viene disposta la stipulazione di appositi contratti integrativi provinciali. Viene determinata la percentuale d'aumento per il lavoro notturno e festivo, e regolati altri casi particolari a tale prestazione di lavoro.

se non disdettato nei modi di legge almeno tre mesi prima della sua scadenza.

p. La Confederazione fascista agricoltori:
M. Mazzarini.

p. La Federazione naz. fasc. proprietari e affittuari conduttori:
M. Fregonara.

p. La Federaz. naz. fasc. proprietari e affittuari coltiv. diretti:
E. Usai.

p. La Federaz. naz. fasc. proprietari con beni affittati:
F. Ruffo di Calabria.

p. La Federaz. naz. fasc. consorzi di miglioramento fondiario:
E. Moroni.

p. La Federaz. naz. fasc. addetti ai serv. ausil. del traffico e trasp. vari:
E. Cavina

883 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la corresponsione della gratifica natalizia alle rivestitrici di fiaschi e damigiane, lavoranti a domicilio

Addì 17 gennaio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Vetro e della Ceramica, rappresentata per delega del Commissario ministeriale cons. naz. ing. Luciano Scotti, dal suo direttore dott. Piero Bergonzi; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica, rappresentata dal suo Commissario cons. naz. comm. dott. Augusto Venturi, assistito dal camerata Lorenzo Pilolli; visto il contratto collettivo interconfederale per la gratifica natalizia del 14 ottobre 1938, si è convenuto

1° - Di stipulare un contratto collettivo di lavoro per la corresponsione della gratifica natalizia alle rivestitrici di fiaschi e damigiane lavoranti a domicilio.

2° - Il contratto si applica a partire dal 1° gennaio 1939 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 1940, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, se tre mesi prima della scadenza non sarà disdetto da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

p. La Federazione Naz. Fasc. Industriali Vetro e Ceramica:
P. Bergonzi

p. La Federazione Naz. Fasc. Lavoratori Vetro e Ceramica:
A. Venturi.

887 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli impiegati della Compagnia Generale Olii Minerali S. A.

Il 28 dicembre 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica, rappresentata dal Commissario dott. Luigi Conte, assistito dall'ing. Giulio Marzi della Federazione stessa, con l'intervento del rag. Renato Borzino, segretario del Sindacato Provinciale Fascista degli Impiegati dell'Industria dei Lubrificanti, Bitumi ed Affini di Genova; e la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata, per delega del suo presidente, sen. ing. Giovanni Tofani, dal direttore prof. avv. Mario Baruchello, assistito dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, con l'intervento del comm. Gaetano D'Amelio e del sig. Carlo Olivari della Compagnia Generale Olii Minerali S. A., si è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per la Compagnia Generale Olii Minerali S. A. ed i suoi impiegati, con l'annesso regolamento per la Cassa di previdenza che forma parte integrante del contratto stesso.

Detto contratto collettivo di lavoro contiene tutte le norme previste dall'art. 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251-1685 e sarà depositato nel termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Il contratto stesso ha la durata di due anni a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII; qualora non sia disdettato tempestivamente da una delle due parti, si intenderà rinnovato per due anni e così di seguito.

p. La Federaz. Naz. Fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici:
M. Baruchello.

p. La Federazione Nazionale Fascista Lavoratori Industria Chimica:
L. Conte.

889 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle retribuzioni delle maestranze addette alla industria della cellulosa, della pasta legno e della carta

L'anno 1939-XVIII, il giorno 5 giugno, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Carta, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. comte Neri Farina Cini dal direttore avv. Orazio Ammassari, assistito dal dott. Francesco Cimino della Federazione stessa, e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e della Stampa, rappresentato dal suo segretario cons. naz. Edoardo Malusardi, assistito dai sigg. Arturo Cargnelutti e Giuseppe Micheli della Federazione stessa, sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro nella persona del suo commissario comm. Rolando Bonvicini, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro con il quale, in applicazione del contratto stipulato tra le due Federazioni interessate il giorno 25 marzo 1940-XVIII, in Roma, per la concessione di aumento alle retribuzioni degli operai addetti in tutto il territorio del Regno all'industria della cellulosa, della pasta di legno, della carta e del cartone, si è provveduto all'aggiornamento delle tabelle paghe previste per gli operai di cui sopra dal contratto collettivo stipulato il 31 agosto 1939-XVII, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1940-XVIII, n. 111 — parte seconda — e per esteso, nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 maggio 1940-XVIII, fascicolo 226, allegato n. 1012, modificativo del contratto collettivo 20 dicembre 1938, pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 maggio 1940, fascicolo 226, allegato n. 1010 e stipulato a suo tempo ad integrazione del contratto collettivo nazionale 9 maggio 1937 per le maestranze addette all'industria della cellulosa, della pasta di legno e della carta, pubblicato a sua volta per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1938-XVI, n. 7, parte II e per esteso sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 gennaio 1938-XVI, fascicolo 169, allegato 1193.

Le tabelle aggiornate decorrono dal 25 marzo 1940 ed hanno la stessa durata del soprarichiamato contratto nazionale 20 dicembre 1938-XVII a cui si riferiscono e di cui seguono le sorti a tutti gli effetti.

p. La Federazione Naz. Fasc. degli Industriali della Carta:
O. Ammassari.

p. La Federazione Naz. Fasc. Lavoratori della Carta e Stampa:
E. Malusardi.

888 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli operai fiascai e personale ausiliario. (Modifica art. 9)

Addì 10 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Industriali del Vetro e della Ceramica, rappresentata per delega del suo Commissario ministeriale cons. naz. ing. Luciano Scotti, dal suo direttore dott. Pietro Bergonzi; e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Vetro e della Ceramica, rappresentata dal suo Commissario cons. naz. dott. Augusto Venturi, assistito dai camerati Lorenzo Pilolli e Giovanni Fuga, è stato convenuto di modificare temporaneamente il primo comma dell'art. 9 del contratto collettivo di lavoro per gli operai fiascai e personale ausiliario, stipulato l'11 giugno 1935 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni — supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro — fascicolo 31 luglio 1935.

Il contratto entra in vigore il giorno della sua stipulazione.

Esso resterà in vigore finchè permarranno le presenti particolari circostanze e la data della sua cessazione sarà stabilita d'accordo fra le due Federazioni stipulanti.

p. La Federazione Naz. Fasc. Industriali del Vetro e della Ceramica:
P. Bergonzi.

p. La Federazione Naz. Fasc. Lavoratori del Vetro e della Ceramica:
A. Venturi.

890 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per i dipendenti dagli artigiani stagnini e piombisti. (Modifica della premessa del c.c. nazionale meccanici 30 luglio 1930)

dal suo segretario consigliere nazionale Aurelcare De Ambris, assistito dal cav. Veriedo Gondi, sentita la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli artigiani stagnini e piombisti esercenti in tutto il territorio del Regno.

Detto contratto stabilisce l'applicazione del contratto nazionale 30 luglio 1930-XIV e dei relativi contratti integrativi provinciali (ad esclusione delle tabelle salariali) nei confronti della categoria citata, ed ha decorrenza dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, e la durata del predetto contratto nazionale 30 luglio 1930-XIV.

p. La Federazione nazionale fascista industriali meccanici:
E. Ichino.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Fed. naz. fasc. lavoratori industrie meccaniche e metallurgiche:
A. De Ambris.

891 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la determinazione delle condizioni di cui agli articoli 7, 10, 11, 14, 15 e 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1934 per le maestranze addette all'industria del vetro bianco.

Il giorno 5 aprile 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata, per delega del suo presidente Consigliere nazionale Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica, rappresentata dal suo commissario Consigliere nazionale dott. Augusto Venturi, assistito da Lorenzo Pilolli e da Giovanni Fuga, è stato stipulato un contratto collettivo con il quale si è provveduto alla determinazione delle condizioni di cui agli articoli 7, 10, 11, 14, 15 e 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze addette alla industria del vetro bianco (stipulato il 31 gennaio 1934, alleg. 519) nei confronti dei dipendenti delle aziende artigiane cui si applica il contratto medesimo.

Il contratto ha decorrenza dal 15 maggio 1940-XVIII e per la scadenza segue le sorti del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 gennaio 1934-XII, sa richiamato.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori del vetro e ceramica:
A. Venturi.

892 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli operai addetti all'industria dei calzifici

L'anno 1940-XVIII, il giorno 19 del mese di febbraio in Milano, presso la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello, tra la Federazione stessa, rappresentata dal suo commissario alla presidenza comm. Amedeo Celle, assistito dal direttore della Federazione dott. Guglielmo Pernis e dai camerati: avv. Francesco Pellegrini, rag. Enzo Gigliani, dott. Pietro Cattaneo direttore della Unione industriali di Alessandria, Antonio Petracco, direttore dell'Unione di Treviso, dott. Nesadini e rag. Colli della Unione di Milano, rag. Zanoni della Unione di Varese, dott. Felici per l'Unione di Brescia, dott. Orlando per l'Unione di Novara, dottore Petrilli per l'Unione di Como, rag. Boccardo per la Unione di Torino; e dagli industriali: comm. cav. del lavoro Carlo Doppieri, cav. del lavoro Roberto Ferrari, cav. Emilio Cattaneo, cav. Alfredo Bonelli, ing. Ubaldo Piazza, cav. uff. Felice Sobrero, il direttore del Calzificio Sigismondo Piva, Longhi del calzificio omonimo, cav. Santagostino del calzificio omonimo, cav. Pailli, dott. Mario Maietta, cav. Emilio Hensler, cav. Rizzi; e la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente Consigliere nazionale Vincenzo Buramo, dal direttore comm. Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza; e la Federazione nazionale [illegible] dell'abbigliamento, rappresentata dal suo se-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785011

l'anno 1938-XVII, il giorno 5 giugno, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Carta, rappresentata per delega del suo presidente cons. naz. comm. Neri Farina Cini dal direttore avv. Orazio Ammassari, assistito dal dott. Francesco Cimino della Federazione stessa, e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e della Stampa, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Edoardo Malusardi, assistito dai sigg. Arturo Cargnelutti e Giuseppe Micheli della Federazione stessa, sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro nella persona del suo commissario comm. Rolando Bonvicini, è stato stipulato il contratto collettivo di lavoro con il quale, in applicazione del contratto stipulato tra le dine Federazioni interessate il giorno 23 marzo 1940-XVIII, in Roma, per la concessione di aumento alle retribuzioni degli operai addetti in tutto il territorio del Regno all'industria della cellulosa, della pasta di legno, della carta e del cartone, si è provveduto all'aggiornamento delle tabelle paghe previste per gli operai di cui sopra dal contratto collettivo stipulato il 31 agosto 1940-XVII, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1940-XVIII, n. 111 — parte seconda — e per esteso, nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 maggio 1940-XVIII, fascicolo 226, allegato n. 1012, modificativo del contratto collettivo 20 dicembre 1938, pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 maggio 1939, fascicolo 226, allegato n. 1010 e stipulato a suo tempo ad integrazione del contratto collettivo nazionale 9 maggio 1937 per le maestranze addette all'industria della cellulosa, della pasta di legno e della carta, pubblicato a sua volta per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1938-XVI, n. 7, parte II e per esteso sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 gennaio 1938-XVI, fascicolo 169, allegato 1295.

Le tabelle aggiornate decorrono dal 25 marzo 1940 ed hanno la stessa durata del soprarichiamato contratto nazionale 20 dicembre 1938-XVII a cui si riferiscono e di cui seguono le sorti a tutti gli effetti.

p. La Federazione Naz. Fasc. degli Industriali della Carta:
O. Ammassari.

p. La Federazione Naz. Fasc. Lavoratori della Carta e Stampa:
E. Malusardi.

888 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli operai fiascai e personale ausiliario. (Modifica art. 9)

Addì 10 dicembre 1939-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Industriali del Vetro e della Ceramica, rappresentata per delega del suo Commissario ministeriale cons. naz. ing. Luciano Scotti, dal suo direttore dott. Pietro Bergonzi; e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Vetro e della Ceramica, rappresentata dal suo Commissario cons. naz. dott. Augusto Venturi, assistito dai camerati Lorenzo Pilolli e Giovanni Fuga, è stato convenuto di modificare temporaneamente il primo comma dell'art. 9 del contratto collettivo di lavoro per gli operai fiascai e personale ausiliario, stipulato l'11 giugno 1935 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni — supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro — fascicolo 31 luglio 1935.

Il contratto entra in vigore il giorno della sua stipulazione.

Esso resterà in vigore finchè permarranno le presenti particolari circostanze e la data della sua cessazione sarà stabilita d'accordo fra le due Federazioni stipulanti.

p. La Federazione Naz. Fasc. Industriali del Vetro e della Ceramica:
P. Bergonzi.

p. La Federazione Naz. Fasc. Lavoratori del Vetro e della Ceramica:
A. Venturi.

800 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per i dipendenti dagli artigiani stagnini e piombisti. (Modifica della premessa del c.c. nazionale meccanici 30 luglio 1936)

Addì 31 gennaio 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici, rappresentata per delega del commissario ministeriale dal direttore gr. uff. ing. Emilio Ichino, la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore rag. Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche, rappresentata e piombisti esercenti in tutto il territorio del Regno.

Detto contratto stabilisce l'applicazione del contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV e dei relativi contratti integrativi provinciali (ad esclusione delle tabelle salariali) nei confronti della categoria citata, ed ha decorrenza dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, e la durata del predetto contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV.

p. La Federazione nazionale fascista industriali meccanici:
E. Ichino.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Fed. naz. fasc. lavoratori industrie meccaniche e metallurgiche:
A. De Ambris.

801 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per la determinazione delle condizioni di cui agli articoli 7, 10, 11, 14, 15 e 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1934 per le maestranze addette all'industria del vetro bianco.

Il giorno 5 aprile 1940-XVIII in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata, per delega del suo presidente Consigliere nazionale Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica, rappresentata dal suo commissario Consigliere nazionale dott. Augusto Venturi, assistito da Lorenzo Pilolli e da Giovanni Fuga, è stato stipulato un contratto collettivo con il quale si è provveduto alla determinazione delle condizioni di cui agli articoli 7, 10, 11, 14, 15 e 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze addette alla industria del vetro bianco (stipulato il 31 gennaio 1934, alleg. 519) nei confronti dei dipendenti delle aziende artigiane cui si applica il contratto medesimo.

Il contratto ha decorrenza dal 15 maggio 1940-XVIII e per la scadenza segue le sorti del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 gennaio 1934-XII, su richiamato.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori del vetro e ceramica:
A. Venturi.

802 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli operai addetti all'industria dei calzifici

L'anno 1940-XVIII, il giorno 19 del mese di febbraio in Milano, presso la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello, tra la Federazione stessa, rappresentata dal suo commissario alla presidenza comm. Amedeo Celle, assistito dal direttore della Federazione dott. Guglielmo Pernis e dai camerati: avv. Francesco Pellegrini, rag. Enzo Gigliani, dott. Pietro Cattaneo direttore della Unione industriali di Alessandria, Antonio Petracco, direttore dell'Unione di Treviso, dott. Nosadini e rag. Colli della Unione di Milano, rag. Zanoni della Unione di Varese, dott. Felici per l'Unione di Brescia, dott. Orlando per l'Unione di Novara, dottore Petrilli per l'Unione di Como, rag. Boccardo per la Unione di Torino; e degli industriali: comm. cav. del lavoro Carlo Doppieri, cav. del lavoro Roberto Ferrari, cav. Emilio Cattaneo, cav. Alfredo Bonelli, ing. Ubaldo Pianta, cav. uff. Felice Sobrero, il direttore del Calzificio Sigismondo Piva, Longhi del calzificio omonimo, cav. Santagostino del calzificio omonimo, cav. Pailli, dott. Mario Malerba, cav. Emilio Hensler, cav. Rizzi; e la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente Consigliere nazionale Vincenzo Burano, dal direttore comm. Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, rappresentata dal suo segretario Consigliere nazionale Ladislao Rocca, assistito dal dottore Antonio Torsello e dal rag. Guffanti della Unione dei lavoratori di Milano e rag. Zanzola della stessa unione.

Con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, rappresentata per delega del commissario Rolando Bonvicini dal cav. uff. F. Fioretti, si è stipulato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle aziende industriali, artigiane e cooperative che producono qualsiasi tipo di calze con qualsiasi fibra adoperando macchina di qualsiasi tipo, escluse le calze elastiche per uso ortopedico.

Il contratto ha la durata di due anni con decorrenza dal 1° marzo 1940-XVIII e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti tre mesi prima della sua scadenza.

p. La Fed. naz. fasc. esercenti industrie tessili varie e del cappello:
A. Celle.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione naz. fascista dei lavoratori dell'abbigliamento:
L. Rocca.

p. La Federazione naz. fascista delle cooperative di prod. e lavoro:
F. Fioretti.

894 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per le maestranze delle aziende esercenti l'industria delle pelletterie, valigerie, ecc.

L'anno 1940-XVIII il giorno 1° del mese di marzo, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio, rappresentata, per delega del suo presidente Ermenegildo Trolli, dal direttore Bruno De Pol assistito dal dott. Mario Bruniera, presente il vice presidente Giovanni Fontana, la Federazione nazionale fascista degli artigiani rappresentata per delega del suo presidente Consigliere nazionale Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza; e la Federazione Nazionale fascista dell'abbigliamento rappresentata dal suo segretario Consigliere nazionale Ladislao Rocca, assistito dal dott. Antonio Toriello, con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, rappresentata, per delega del commissario Rolando Bonvicini, da Fioretto Fioretti, assistito dal rag. Piero Cervieri, è stato stipulato il Contratto nazionale di lavoro da valere per le maestranze dipendenti da aziende industriali di tutto il territorio nazionale che producono qualsiasi tipo di pelletterie (borse per uomo e donna, portafogli in genere, portamonete, astucci, cinture, articoli reclame, ecc.), cuoi e pelli artistici, decorati e sbalzati, ecc., cinturini per orologi, valigie, bauli ed ogni sorta di articoli da viaggio, sellerie, cinghie ed articoli tecnici, oggetti affini in pelle, cuoio, fibra dermoide, tessuto ed altre materie prime o surrogati, buffetterie e forniture militari dei prodotti sopra elencati.

Il contratto si applicherà altresì agli operai dipendenti da aziende artigiane e da aziende cooperative, pure di tutto il territorio nazionale, che eseguono le stesse lavorazioni delle categorie industriali che sono tenute ad applicare il contratto (esclusi i dipendenti dai capi operai civili delle FF. AA.).

Il contratto ha la durata di un anno con decorrenza dal 25 marzo 1940-XVIII e s'intende rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. La Federaz. naz. fasc. eserc. l'industria calzature e inv. aff. cuoio:
B. De Pol.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione naz. fascista dei lavoratori dell'abbigliamento:
L. Rocca

p. La Federazione naz. fascista delle cooperative di prod. e lavoro:
F. Fioretti.

893 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle retribuzioni degli addetti all'industria della juta

Bozzo, in conformità della mozione approvata dal comitato corporativo centrale il 9 marzo 1940-XVIII, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro relativo all'applicazione di aumenti dei salari dei lavoratori addetti all'industria della juta.

La percentuale di aumento è stata fissata nella misura del 15 % (quindici per cento).

Il contratto è applicabile in tutto il territorio del Regno ed entrerà in vigore il 25 marzo 1940-XVIII.

p. La Federaz. naz. fasc. esercenti industrie tessili varie e del cappello:
A. Celle.

p. La Federazione naz. fascista lavoratori industria tessile:
G. Conti.

899 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento dei minimi di paga da valere per gli operai degli stabilimenti cotonieri

Addì 4 luglio 1940-XVIII, in Milano, la Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri, e la Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria tessile, hanno proceduto all'aggiornamento dei minimi salariali previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 dicembre 1938-XVII per gli operai degli stabilimenti cotonieri, quali risultano dall'applicazione del contratto interfederale del 15 marzo 1940-XVIII.

Il contratto ha vigore dal 25 marzo 1940-XVIII e segue le sorti del contratto 3 dicembre 1938-XVII, del quale forma parte integrante e modificatoria.

p. La Federazione nazionale fascista industriali cotonieri:
D. Mattei (per delega del presidente).

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori industria tessile:
Il Commissario: G. Conti.

900 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle retribuzioni degli addetti all'industria del lino e della canapa

In Milano, addì 20 giugno 1940-XVIII, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello, rappresentata dal suo Commissario ministeriale alla presidenza, dal comm. dott. Amedeo Celle, assistito dal dott. Guglielmo Pernis, direttore della Federazione stessa, dal vice direttore dott. Mario Cossovich e dall'avv. Francesco Pellegrini; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile, rappresentata dal suo Commissario ing. Giuseppe Conti, assistito dai fascisti Carlo Tonsi, rag. Carlo Moriani e Giovanni Bozzo, in conformità della mozione approvata dal Comitato corporativo centrale il 9 marzo 1940-XVIII, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro relativo all'applicazione di aumenti dei salari dei lavoratori addetti all'industria del lino e della canapa. La percentuale di aumento è stata fissata nella misura del 15 % (quindici per cento).

Il contratto è applicabile in tutto il territorio del Regno ed entrerà in vigore il 25 marzo 1940-XVIII.

p. La Federazione naz. fascista industrie tessili varie e del cappello:
A. Celle.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori industrie tessili:
G. Conti.

901 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

per l'aggiornamento delle retribuzioni dei dipendenti dalla S. A. Filatura Cascami Seta, stabilimento di Vigevano, Artegna, Novara, Jesi e Tarcento.

In Milano, addì 20 giugno 1940-XVIII, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello, rappresentata dal suo Commissario ministeriale alla presidenza, dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

addetti alle aziende industriali, artigiane e cooperative che producono qualsiasi tipo di calze con qualsiasi fibra adoperando macchina di qualsiasi tipo, escluse le calze elastiche per uso ortopedico.

Il contratto ha la durata di due anni con decorrenza dal 1° marzo 1940-XVIII e si intende tacitamente rinnovato di anno di anno qualora non sia disdetto da una delle parti tre mesi prima della sua scadenza.

p. La Fed. naz. fasc. esercenti industrie tessili varie e del cappello:
A. Celle.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione naz. fascista dei lavoratori dell'abbigliamento:
L. Rocca.

p. La Federazione naz. fascista delle cooperative di prod. e lavoro:
F. Fioretti.

894 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per le maestranze delle aziende esercenti l'industria delle pelletterie, valigerie, ecc.

L'anno 1940-XVIII il giorno 1° del mese di marzo, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio, rappresentata, per delega del suo presidente Ermenegildo Trolli, dal direttore Bruno De Pol assistito dal dott. Mario Brunista, presente il vice presidente Gioviano Fontana, la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente Consigliere nazionale Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza; e la Federazione Nazionale fascista dell'abbigliamento rappresentata dal suo segretario Consigliere nazionale Ladislao Rocca, assistito dal dott. Antonio Toriello, con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, rappresentata, per delega del commissario Rolando Bonvicini, da Fioretto Fioretti, assistito dal rag. Piero Cervieri, è stato stipulato il Contratto nazionale di lavoro da valere per le maestranze dipendenti da aziende industriali di tutto il territorio nazionale che producono qualsiasi tipo di pelletterie (borse per uomo e donna, portafogli in genere, portamonete, astucci, cinture, articoli reclame, ecc.), cuoi e pelli artistici, decorati e stampati, ecc., cinturini per orologi, valigie, bauli ed ogni sorta di articoli da viaggio, sellerie, cinghie ed articoli tecnici, oggetti affini in pelle, cuoio, fibra dermoide, tessuto ed altre materie prime o surrogati, buffetterie e forniture militari dei prodotti sopra elencati.

Il contratto si applicherà altresì agli operai dipendenti da aziende artigiane e da aziende cooperative, pure di tutto il territorio nazionale, che eseguono le stesse lavorazioni delle categorie industriali che sono tenute ad applicare il contratto (esclusi i dipendenti dai capi operai civili delle FF. AA.).

Il contratto ha la durata di un anno con decorrenza dal 25 marzo 1940-XVIII e s'intende rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. La Federaz. naz. fasc. eserc. l'industria calzature e lav. affi. cuoio:
B. De Pol.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione naz. fascista dei lavoratori dell'abbigliamento:
L. Rocca.

p. La Federazione naz. fascista delle cooperative di prod. e lavoro:
F. Fioretti.

803 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle retribuzioni degli addetti all'industria della juta

In Milano, addì 20 giugno 1940-XVIII, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello, rappresentata dal suo commissario ministeriale alla presidenza, dal comm. dott. Amedeo Celle, assistito dal dott. Guglielmo Pernis direttore della Federazione stessa, dal vice direttore dott. Mario Cossovich e dall'avv. Francesco Pellegrini; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile, rappresentata dal suo commissario ing. Giuseppe Conti, assistito dai fascisti Carlo Tonsi, rag. Carlo Moriani e Giovanni Bozzo, in conformità della mozione approvata dal Comitato corporativo centrale il 9 marzo 1940-XVIII, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro relativo all'applicazione di aumenti dei salari dei lavoratori addetti all'industria della juta.

La percentuale di aumento è stata fissata nella misura del 15 % (quindici per cento).

Il contratto è applicabile in tutto il territorio del Regno ed entrerà in vigore il 25 marzo 1940-XVIII.

p. La Federaz. naz. fasc. esercenti industrie tessili varie e del cappello:
A. Celle.

p. La Federazione naz. fascista lavoratori industria tessile:
G. Conti.

899 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento dei minimi di paga da valere per gli operai degli stabilimenti cotonieri

Addì 4 luglio 1940-XVIII, in Milano, la Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri, e la Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria tessile, hanno proceduto all'aggiornamento dei minimi salariali previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 dicembre 1938-XVII per gli operai degli stabilimenti cotonieri, quali risultano dall'applicazione del contratto interfederale del 26 marzo 1940-XVIII.

Il contratto ha vigore dal 25 marzo 1940-XVIII e segue le sorti del contratto 3 dicembre 1938-XVII, del quale forma parte integrante e modificatoria.

p. La Federazione nazionale fascista industriali cotonieri:
D. Mattei (per delega del presidente).

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori industria tessile:
Il Commissario: G. Conti.

900 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per l'aggiornamento delle retribuzioni degli addetti all'industria del lino e della canapa

In Milano, addì 20 giugno 1940-XVIII, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello, rappresentata dal suo Commissario ministeriale alla presidenza, dal comm. dott. Amedeo Celle, assistito dal dott. Guglielmo Pernis, direttore della Federazione stessa, dal vice direttore dott. Mario Cossovich e dall'avv. Francesco Pellegrini; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile, rappresentata dal suo Commissario ing. Giuseppe Conti, assistito dai fascisti Carlo Tonsi, rag. Carlo Moriani e Giovanni Bozzo, in conformità della mozione approvata dal Comitato corporativo centrale il 9 marzo 1940-XVIII, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro relativo all'applicazione di aumenti dei salari dei lavoratori addetti all'industria del lino e della canapa. La percentuale di aumento è stata fissata nella misura del 25 % (quindici per cento).

Il contratto è applicabile in tutto il territorio del Regno ed entrerà in vigore il 25 marzo 1940-XVIII.

p. La Federazione naz. fascista industrie tessili varie e del cappello:
A. Celle.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori industrie tessili:
G. Conti.

901 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

per l'aggiornamento delle retribuzioni dei dipendenti dalla S. A. Filatura Cascami Seta, stabilimento di Vigevano, Artegna, Novara, Jesi e Tarcento.

In Milano, addì 20 giugno 1940-XVIII, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello, rappresentata dal suo Commissario ministeriale alla presidenza, dal comm. dott. Amedeo Celle, assistito dal dott. Guglielmo Pernis, direttore della Federazione stessa, dal vice direttore dott. Mario Cossovich e dall'avv. Francesco Pellegrini, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile, rappresentata dal suo Commissario ing. Giuseppe Conti, assistito dai fascisti Carlo Tonsi, rag. Carlo Moriani e Giovanni Bozzo, in conformità della mozione approvata dal Comitato corporativo centrale il 9 marzo 1940-XVIII, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro relativo all'applicazione di aumenti dei salari dei lavoratori, di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pendenti della S. A. Filatura Cascami Seta, Stabilimento di Vigevano, Artegna, Novara, Jesi e Tarcento.

La percentuale di aumento è stata fissata nella misura del 15 % (quindici per cento).

Il contratto è applicabile in tutto il territorio del Regno ed entrerà in vigore il 25 marzo 1940-XVIII.

p. La Federazione naz. fascista esercenti industrie tessili e del cappello:
A. Celle.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori industrie tessili:
G. Conti.

902 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

che stabilisce il nuovo statuto della Cassa mutua nazionale contro le malattie a favore degli operai appartenenti alla gente dell'aria.

Addì 14 settembre 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Esercenti Imprese Trasporti Aerei rappresentata, per delega del presidente ammiraglio conte Alfredo Dentice di Frasso, dal vice presidente cons. naz. Umberto Klinger, assistito dal direttore com.te Vittorio Maltese e la Federazione Nazionale Fascista della Gente dell'Aria, rappresentata dal suo segretario cons. naz. dott. Giovanni Vitalini Sacconi, assistito dal dott. Arnaldo Spinelli, a completamento dell'accordo 21 marzo 1939-XVII che stabiliva il mantenimento della «Cassa Mutua Nazionale Malattie Operai Gente Aria», e in adempimento dell'impegno in esso sancito di aggiornare lo statuto della Mutua, definito col contratto collettivo 1° maggio 1935-XI, in modo da renderlo il più possibile uniforme al nuovo trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria, disciplinato col contratto collettivo interconfederale 3 gennaio 1939-XVIII, si è stipulato il contratto collettivo che determina il nuovo statuto della Cassa Mutua Nazionale Malattia Operai Gente dell'Aria.

Il contratto consta di 62 articoli ripartiti in 11 capitoli che riguardano: la costituzione della Mutua — sua denominazione e sede; la indennità di malattia; le assistenze varie; le prestazioni integrative e l'assistenza ai familiari; la regolamentazione e i contributi; la costituzione e amministrazione del patrimonio; gli organi della cassa; l'ordinamento finanziario; le disposizioni varie e le transitorie.

Il contratto ha decorrenza dal 1° ottobre 1939-XVII e avrà la durata fino al 31 dicembre 1942-XXI; si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio ove non intervenga disdetta sei mesi prima della scadenza.

p. La Federazione Naz. Fasc. Esercenti Imprese Trasporti Aerei:
U. Klinger.

p. La Federazione Nazionale Fascista Gente dell'Aria:
G. Vitalini-Sacconi.

906 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per il riconoscimento del diritto alla indennità di licenziamento ed alle ferie agli operai avventizi dell'industria saccarifera e dell'alcole di 1ª categoria.

Addì 26 giugno 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello zucchero, dei dolci e dell'alcole di 1ª categoria, rappresentata, per delega del suo presidente cons. Emilio Ariotti, dal direttore avv. Luciano Pertica, assistito dal segretario Mario Bartolini della Federazione stessa e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell'Industria Chimica, rappresentata dal suo segretario dott. Luigi Conti, assistito dai signori Francesco Salzillo e Vincenzo Drago, considerato che le circostanze dovute allo stato di guerra non consentono di definire, prima dell'imminente inizio della campagna saccarifera, il nuovo contratto nazionale di lavoro per gli addetti all'industria dello zucchero e dell'alcole di 1ª categoria, si è stipulato un contratto collettivo col quale vengono riconosciuti la corresponsione della indennità di licenziamenti e il diritto alle ferie agli operai avventizi dell'industria saccarifera e dell'alcole di 1ª categoria.

Il contratto ha vigore dalla data della sua stipulazione e sarà valido fino alla data di stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria dello zucchero e dell'alcole di 1ª categoria.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per gli artisti cinematografici. (Modificazioni)

In data 20 maggio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo è stato stipulato il contratto nazionale collettivo di lavoro per gli artisti cinematografici che modifica l'altro contratto stipulato il 10 novembre 1936-XV, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1937-XV, n. 122 e per esteso nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 31 maggio 1937, fasc. 154.

Il contratto entra in vigore dal 1° luglio 1940-XVII e da tale data avrà gli stessi termini di validità e di durata del contratto collettivo nazionale per gli artisti cinematografici sopra citato.

p. La Federazione Nazionale Fascista Industriali Spettacolo:
E. Monaco.

p. La Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dello Spettacolo:
R. Vecchini.

905 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

circa il trattamento da usarsi agli impiegati della «Standard» Società italo-americana pel petrolio e «Nafta» Società italiana pel petrolio e affini, reduci dall'A.O.I. e dalla Spagna.

Addì 22 maggio 1940-XVIII, fra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore prof. avv. Mario Baruchello, assistito, dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, dai sigg. cav. Aonzo e dott. Agostini della «Standard» Società Italo Americana pel petrolio e dal sig. Olivari della «Nafta» Società Italiana pel Petrolio e Affini, e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Industria Chimica, rappresentata dal suo Commissario dott. Luigi Conti, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stessa, dal cap. Tagliagambe e dal rag. Borzino dei Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati dell'Industria Chimica di Genova, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro per la determinazione del trattamento da usarsi agli impiegati della «Standard» Società Italo Americana pel Petrolio e «Nafta» Società Italiana pel Petrolio e Affini reduci dall'A. O. I. e dalla Spagna.

Il suddetto contratto collettivo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni ed avrà durata fino al 31 dicembre 1941, intendendosi rinnovato dopo tale data di due anni in due anni, qualora non venga disdettato da una delle parti nei modi e termini di legge.

Esso sarà depositato a sensi di legge entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

p. La Federazione Naz. Fasc. degli Industriali dei Prodotti Chimici:
M. Baruchello.

p. La Federazione Naz. Fasc. Lavoratori della Industria Chimica:
L. Conti.

903 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i confezionisti di abiti, biancheria ed affini

Il 2 febbraio 1940-XVIII in Milano, presso gli uffici della Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento in via Carlo Cattaneo n. 1, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento, rappresentata dal suo presidente comm. Aristotile Gallo, assistito dal comm. Carmine Ciaffi, direttore e dal dott. Massimo Del Corona, vice direttore della Federazione stessa, presenti i signori dott. Ernesto Ceresa Gianet, presidente del Sindacato industriali abbigliamento di Torino, avv. Piero Rossi dell'Unione degli industriali di Milano, dottore Franco Casetti dell'Unione degli industriali di Roma, dottore Carlo Piatoia dell'Unione degli industriali di Torino, dott. Vincenzo Onudi dell'Unione degli industriali di Bologna e la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente, dal suo direttore rag. Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza della Federazione stessa, presenti il comm. Vincenzo Como, capo nazionale dell'arte dei sarti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Il contratto è applicabile in tutto il territorio del Regno ed entrerà in vigore il 25 marzo 1940-XVIII.

p. La Federazione naz. fascista esercenti industrie tessili e del cappello:
A. Celle.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori industrie tessili:
G. Conti.

902 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

che stabilisce il nuovo statuto della Cassa mutua nazionale contro le malattie a favore degli operai appartenenti alla gente dell'aria.

Addì 14 settembre 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Esercenti Imprese Trasporti Aerei rappresentata, per delega del presidente ammiraglio conte Alfredo Dentice di Frasso, dal vice presidente cons. naz. Umberto Klinger, assistito dal direttore comm. Vittorio Maltese e la Federazione Nazionale Fascista della Gente dell'Aria, rappresentata dal suo segretario cons. naz. dott. Giovanni Vitalini Sacconi, assistito dal dott. Arnaldo Spinelli, a completamento dell'accordo 12 marzo 1939-XVII che stabiliva il mantenimento della «Cassa Mutua Nazionale Malattie Operai Gente Aria», e in adempimento dell'impegno in esso sancito di aggiornare lo statuto della Mutua, definito col contratto collettivo 1° maggio 1935-XI, in modo da renderlo il più possibile uniforme al nuovo trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria, disciplinato col contratto collettivo intercorrente 3 gennaio 1939-XVIII, si è stipulato il contratto collettivo che determina il nuovo statuto della Cassa Mutua Nazionale Malattie Operai Gente dell'Aria.

Il contratto consta di 62 articoli ripartiti in 11 capitoli che riguardano: la costituzione della Mutua — sua denominazione e sede; la indennità di malattia; le assistenze varie; le prestazioni integrative e l'assistenza ai familiari; la regolamentazione e i contributi; la costituzione e amministrazione del patrimonio; gli organi della cassa; l'ordinamento finanziario; le disposizioni varie e le transitorie.

Il contratto ha decorrenza dal 1° ottobre 1939-XVII e avrà la durata fino al 31 dicembre 1942-XXI; si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio ove non intervenga disdetta sei mesi prima della scadenza.

p. La Federazione Naz. Fasc. Esercenti Imprese Trasporti Aerei:
U. Klinger.

p. La Federazione Nazionale Fascista Gente dell'Aria:
G. Vitalini-Sacconi.

906 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

per il riconoscimento del diritto alla indennità di licenziamento ed alle ferie agli operai avventizi dell'industria saccarifera e dell'alcole di 1ª categoria.

Addì 26 giugno 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello zucchero, dei dolci e dell'alcole di 1ª categoria, rappresentata, per delega del suo presidente cons. Emilio Arlotti, dal direttore avv. Luciano Pertica, assistito dal segretario Maurico Bartolini della Federazione stessa e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell'Industria Chimica, rappresentata dal suo segretario dott. Luigi Conta, assistito dai signori Francesco Salzillo e Vincenzo Drago, considerato che le circostanze dovute allo stato di guerra non consentono di definire, prima dell'imminente inizio della campagna saccarifera, il nuovo contratto nazionale di lavoro per gli addetti all'industria dello zucchero e dell'alcole di 1ª categoria, si è stipulato un contratto collettivo col quale vengono riconosciuti la corresponsione della indennità di licenziamento e il diritto alle ferie agli operai avventizi dell'industria saccarifera e dell'alcole di 1ª categoria.

Il contratto ha vigore dalla data della sua stipulazione e sarà valido fino alla data di stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria dello zucchero e dell'alcole di 1ª categoria.

p. La Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Zucchero, dei Dolci e dell'Alcole di 1ª categoria:
L. Pertica.

p. La Federazione Nazionale Fascista Lavoratori Industria Chimica:
L. Conta.

904 (A pagamento).

---

zionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo è stato stipulato il contratto nazionale collettivo di lavoro per gli artisti cinematografici che modifica l'altro contratto stipulato il 10 novembre 1936-XV, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1937-XV, n. 122 e per esteso nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 31 maggio 1937, fasc. 153.

Il contratto entra in vigore dal 1° luglio 1940-XVII e da tale data avrà gli stessi termini di validità e di durata del contratto collettivo nazionale per gli artisti cinematografici sopra citato.

p. La Federazione Nazionale Fascista Industriali Spettacolo:
E. Monaco.

p. La Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dello Spettacolo:
R. Vecchini.

903 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

circa il trattamento da usarsi agli impiegati della «Standard» Società italo-americana pel petrolio e «Nafta» Società italiana pel petrolio e affini, reduci dall'A.O.I. e dalla Spagna.

Addì 11 maggio 1940-XVIII, fra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, rappresentata per delega del suo presidente dal direttore prof. avv. Mario Baruchello, assistito, dal dott. Ernesto Nasti della Federazione stessa, dai sigg. cav. Aonzo e dott. Agostini della «Standard» Società Italo Americana pel petrolio e dal sig. Olivari della «Nafta» Società Italiana pel Petrolio e Affini, e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Industria Chimica, rappresentata dal suo Commissario dott. Luigi Conta, assistito dall'ing. Guglielmo Marzi della Federazione stessa, dal cap. Tagliagambe e dal rag. Borzino dei Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati dell'Industria Chimica di Genova, si è stipulato un contratto collettivo di lavoro per la determinazione del trattamento da usarsi agli impiegati della «Standard» Società Italo Americana pel Petrolio e «Nafta» Società Italiana pel Petrolio e Affini reduci dall'A. O. I. e dalla Spagna.

Il suddetto contratto collettivo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni ed avrà durata fino al 31 dicembre 1941, intendendosi rinnovato dopo tale data di due anni in due anni, qualora non venga disdettato da una delle parti nei modi e termini di legge.

Esso sarà depositato a sensi di legge entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

p. La Federazione Naz. Fasc. degli Industriali dei Prodotti Chimici:
M. Baruchello.

p. La Federazione Naz. Fasc. Lavoratori della Industria Chimica:
L. Conta.

903 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i confezionisti di abiti, biancheria ed affini

Il 2 febbraio 1940-XVIII in Milano, presso gli uffici della Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento in via Carlo Cattaneo n. 1, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento, rappresentata dal suo presidente comm. Aristotile Guido, assistito dal comm. Carmine Gulli, direttore e dal dott. Massimo Del Corona, vice direttore della Federazione stessa, presenti i signori dott. Ernesto Ceresa Gianet, presidente del Sindacato industriali abbigliamento di Torino, avv. Piero Rossi dell'Unione degli industriali di Milano, dottore Franco Casetti dell'Unione degli industriali di Roma, dottore Carlo Pistoia dell'Unione degli industriali di Torino, dott. Vincenzo Guidi dell'Unione degli industriali di Bologna e la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente, dal suo direttore rag. Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza della Federazione stessa, presenti il comm. Vincenzo Como, capo nazionale dell'arte dei sarti, cappellai e attività accessorie dell'abbigliamento, con l'intervento della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, rappresentata, per delega del commissario Rolando Bonvicini, dal cav. uff. F. Fioretti; e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Ladislao Rocca, assistito dal dott. Antonio Toriello della Federazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

stessa, e dal camerata Giovanni Dante Fuga, presenti i signori Eraldo Guffanti, Roberto Bertolini e Alfredo Milandri delle Unioni dei lavoratori di Milano, Torino e Roma, è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le maestranze dipendenti da aziende industriali e cooperative di tutto il territorio nazionale produttrici di:

1) confezioni su misura per uomo e ragazzi (civili, da lavoro, militari, ecclesiastici, per enti e organizzazioni del regime, amministrazioni dello Stato, ecc.); 2) confezioni a serie per uomo e ragazzi (civili, da lavoro, militari ecclesiastiche, per enti e organizzazioni del regime, amministrazioni dello Stato, ecc.); 3) confezioni su misura; per donna e bambini; 4) confezioni in serie per donna e bambini; 5) biancheria per uomo, donna, ragazzi e bambini; 6) impermeabili, indumenti sportivi; 7) confezioni in pelliccieria; 8) cravatte; 9) ombrelli e bastoni; 10) cappelli per donna (modisteria per l'ingrosso e per il dettaglio); 11) merletti, pizzi e ricami (laboratori di ricami, merletti e pizzi annessi ad aziende di abbigliamento, sia a mano che a macchina e le ditte che producono ricami per abbigliamento sia a mano che a macchina quando li applicano direttamente su oggetti di abbigliamento anche se fabbricati da terzi; 12) fiori finti, piume da ornamento, ventagli; 13) giarrettiere, bretelle, cinture, corpetti, panciere, busti, anche se in tessuto elastico; 14) ghette, uose, guanton ed altri accessori di uso sportivo; 15) bandiere, gagliardetti fiamme e simili; 16) modelli in carta, tela, ecc.; 17) rammendi, piegbettati, rivestitura bottoni; 18) oggetti cuciti, anche se frangiati o ricamati; in tessuto a maglia o no, di qualsiasi materia, come scialli, baschi, passamontagna e indumenti in genere, fazzoletti, biancheria da letto a da tavola, coperte e simili, esclusi gli oggetti (come ad esempio le maglie e le calze) prodotti direttamente da industrie tessili su telaio o su altri macchinari di tessitura.

Il contratto si applica altresì ai dipendenti delle aziende artigiane, pure di tutto il territorio nazionale, esercenti attività similari a quelle delle categorie rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento, produttrici dei manufatti di cui sopra, (ad esclusione dei dipendenti dai capi operai civili delle Forze armate).

Il contratto ha la durata di un anno con decorrenza dal 23 marzo 1940-XVIII.

Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. La Federaz. naz. fascista industriali dell'abbigliamento:
A. Guido, C. Cialfi, M. Del Corona.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'abbigliamento:
L. Rocca.

895 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SALARIALE

per le maestranze addette alla industria dei pizzi a macchina Barmen, delle trecce e delle stringhe

Addì 23 febbraio 1940-XVIII in Milano, tra la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, si è stipulato un contratto collettivo nazionale salariale da valere per le maestranze dipendenti dalle aziende industriali di tutto il territorio del Regno che fabbricano pizzi a macchina Barmen, trecce e stringhe.

Il contratto entra in vigore il 4 marzo 1940-XVIII ed avrà la durata di uno anno, salvo rinnovo.

p. La Federaz. naz. fasc. eser. industrie tessile varie e del cappello:
G. Pecuis (per delega del commissario ministeriale).

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'abbigliamento:
Il segretario: L. Rocca.

893 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

per la determinazione delle tariffe di cottimo per i lavoratori a domicilio di calzature delle provincie di Firenze, Pistoia e Pisa.

In Roma, addì 20 aprile 1940-XVIII, presso la Confederazione l'Unione di Pisa, la Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dal dott. Pasquale Mazza, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Ladislao Rocca, assistito dal prof. Italo Gagliardi della Federazione stessa, dal cons. naz. Sebastiani segretario dell'Unione lavoratori industria di Firenze, A. Amadesi dell'Unione stessa, da B. Ballanti dell'Unione lavoratori industria di Pistoia, dal dott. Barlletti segretario dell'Unione lavoratori industria di Pisa, sentita la Federazione nazionale fascista di produzione e lavoro rappresentata dal commissario Rolando Bonvicini è stato stipulato un contratto collettivo per determinare le tariffe di cottimo da valere per i lavoranti a domicilio di calzature nelle provincie di Firenze, Pistoia e Pisa.

Il contratto predetto entrerà in vigore il 20 maggio 1940 ed avrà la durata di un anno; esso si intenderà rinnovato tacitamente per uguale periodo qualora non venga disdettato da una delle parti, nei modi e termini di legge almeno tre mesi prima della scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista
esercenti industrie delle calzature e lavorazioni affini del cuoio:
B. De Pol.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'abbigliamento:
L. Rocca.

896 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SALARIALE

per le maestranze dipendenti dalle ditte Farelli di Alessandria, Maraschi di Alessandria, Moni e Figli di Urbino e Manifattura Giorcelli di Barge (industria pizzi a macchina).

Addì 24 febbraio 1940-XVIII in Milano, tra la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, si è stipulato un contratto collettivo nazionale salariale da valere per le maestranze dipendenti dalle ditte Pietro Farelli di Alessandria, Giuseppe Maraschi di Alessandria, Giuseppe Moni e Figli di Urbino, Manifattura V. Giorgelli di Barge (Cuneo).

Il contratto è stato stipulato a integrazione del contratto collettivo nazionale salariale del 23 febbraio 1940-XVIII — in corso di pubblicazione — da valere per le maestranze dipendenti dalle aziende industriali di tutto il territorio del Regno che fabbricano pizzi a macchina Barmen, trecce e stringhe, ed ha la sua stessa durata.

p. La Federaz. naz. fasc. eser. industrie tessile varie e del cappello:
G. Pecuis (per delega del commissario ministeriale).

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'abbigliamento:
Il segretario: L. Rocca.

897 (A pagamento).

COMMERCIALI

SOC. AN. COMMERCIO ORTOFRUTTICOLO

Sede in Pavia — Capitale sociale L. 250.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 17 in Pavia, presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 7 settembre 1940-XVIII, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940-XVIII, previa relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Nomina di amministratori;
3. Approvazione del verbale dell'assemblea

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

ratori di Milano, Torino e Roma, è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le maestranze dipendenti da aziende industriali e cooperative di tutto il territorio nazionale produttrici di:

1) confezioni su misura per uomo e ragazzi (civili, da lavoro, militari, ecclesiastici, per enti e organizzazioni del regime, amministrazioni dello Stato, ecc.); 2) confezioni a serie per uomo e ragazzi (civili, da lavoro, militari ecclesiastiche, per enti e organizzazioni del regime, amministrazioni dello Stato, ecc.); 3) confezioni su misura; per donna e bambini; 4) confezioni in serie per donna e bambini; 5) biancheria per uomo, donna, ragazzi e bambini; 6) impermeabili, indumenti sportivi; 7) confezioni in pelliccria; 8) cravatte; 9) ombrelli e bastoni; 10) cappelli per donna (modisteria per l'ingrosso e per il dettaglio); 11) merletti, pizzi e ricami (laboratori di ricami, merletti e pizzi annessi ad aziende di abbigliamento, sia a mano che a macchina e le ditte che producono ricami per abbigliamento sia a mano che a macchina quando li applicano direttamente su oggetti di abbigliamento anche se fabbricati da terzi; 12) fiori finti, piume di ornamento, ventagli; 13) giarrettiere, bretelle, cinture, corpetti, panciere, busti, anche se in tessuto elastico; 14) ghette, uose, guantoni ed altri accessori di uso sportivo; 15) bandiere, gagliardetti fiamme e simili; 16) modelli in carta, tela, ecc.; 17) rammendi, pieghettati, rivestitura bottoni; 18) oggetti cuciti, anche se frangiati o ricamati; in tessuto a maglia o no, di qualsiasi materia, come scialli, baschi, passamontegna e indumenti in genere, fazzoletti, biancheria da letto a da tavola, coperte e simili, esclusi gli oggetti (come ad esempio le maglie e le calze) prodotti direttamente da industrie tessili su telaio o su altri macchinari di tessitura.

Il contratto si applica altresì ai dipendenti delle aziende artigiane, pure di tutto il territorio nazionale, esercenti attività similari a quelle delle categorie rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento, produttrici dei manufatti di cui sopra, (ad esclusione dei dipendenti dai capi operai civili delle Forze armate).

Il contratto ha la durata di un anno con decorrenza dal 23 marzo 1940-XVIII.

Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. La Federaz. naz. fascista industriali dell'abbigliamento:
A. Guido, C. Cialli, M. Del Corona.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'abbigliamento:
L. Rocca.

895 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SALARIALE

per le maestranze addette alla industria dei pizzi a macchina Barmen, delle trecce e delle stringhe

Addì 23 febbraio 1940-XVIII in Milano, tra la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, si è stipulato un contratto collettivo nazionale salariale da valere per le maestranze dipendenti dalle aziende industriali di tutto il territorio del Regno che fabbricano pizzi a macchina Barmen, trecce e stringhe.

Il contratto entra in vigore il 4 marzo 1940-XVIII ed avrà la durata di uno anno, salvo rinnovo.

p. La Federaz. naz. fasc. eser. industrie tessile varie e del cappello:
G. Pernis (per delega del commissario ministeriale).

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'abbigliamento:
Il segretario: L. Rocca.

898 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO

per la determinazione delle tariffe di cottimo per i lavoratori a domicilio di calzature delle provincie di Firenze, Pistoia e Pisa.

In Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII, presso la Confederazione fascista degli industriali, tra la Federazione nazionale fascista degli esercenti la industria delle calzature e delle lavorazioni affine del cuoio, rappresentata, per delega del suo presidente Ermenegildo Trolli, dal suo direttore Bruno De Pol, assistito dal dott. Mario Bruniera, dal dott. Riccio, direttore della Unione di Firenze, dall'avv. Renzo Carpi, direttore dell'Unione di Pistoia, dal dott. Cocco delrappresentata, per delega del suo presidente cons. naz. Piero Gazzotti, dal direttore Mario Urbinati, assistito dai dott. Pasquale Mazza, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, rappresentata dal suo segretario cons. naz. Ladislao Rocca, assistito dai prof. Italo Gagliardi della Federazione stessa, dal cons. naz. Sebastiani segretario dell'Unione lavoratori industria di Firenze, A. Amadesi dell'Unione stessa, da R. Ballanti dell'Unione lavoratori industria di Pistoia, dal dott. Barilletti segretario dell'Unione lavoratori industria di Pisa, sentita la Federazione nazionale fascista di produzione e lavoro rappresentata dal commissario Rolando Bonvicini è stato stipulato un contratto collettivo per determinare le tariffe di cottimo da valere per i lavoranti a domicilio di calzature nelle provincie di Firenze, Pistoia e Pisa.

Il contratto predetto entrerà in vigore il 20 maggio 1940 ed avrà la durata di un anno; esso si intenderà rinnovato tacitamente per uguale periodo qualora non venga disdettato da una delle parti, nei modi e termini di legge almeno tre mesi prima della scadenza.

p. La Federazione nazionale fascista esercenti industrie delle calzature e lavorazioni affini del cuoio:
B. De Pol.

p. La Federazione nazionale fascista degli artigiani:
M. Urbinati.

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'abbigliamento:
L. Rocca.

896 (A pagamento).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SALARIALE

per le maestranze dipendenti dalle ditte Farelli di Alessandria, Maraschi di Alessandria, Moni e Figli di Urbino e Manifattura Giorcelli di Barge (industria pizzi a macchina).

Addì 21 febbraio 1940-XVIII in Milano, tra la Federazione nazionale fascista esercenti industrie tessili varie e del cappello, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento, si è stipulato un contratto collettivo nazionale salariale da valere per le maestranze dipendenti dalle ditte Pietro Farelli di Alessandria, Giuseppe Maraschi di Alessandria, Giuseppe Moni e Figli di Urbino, Manifattura V. Giorcelli di Barge (Cuneo).

Il contratto è stato stipulato a integrazione del contratto collettivo nazionale salariale del 23 febbraio 1940-XVIII — in corso di pubblicazione — da valere per le maestranze dipendenti dalle aziende industriali di tutto il territorio del Regno che fabbricano pizzi a macchina Barmen, trecce e stringhe, ed ha la sua stessa durata.

p. La Federaz. naz. fasc. eser. industrie tessile varie e del cappello:
G. Pernis (per delega del commissario ministeriale).

p. La Federazione nazionale fascista lavoratori dell'abbigliamento:
Il segretario: L. Rocca.

897 (A pagamento).

COMMERCIALI

SOC. AN. COMMERCIO ORTOFRUTTICOLO

Sede in Pavia — Capitale sociale L. 250.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 17 in Pavia, presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 7 settembre 1940-XVIII, stesso ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 maggio 1940-XVIII, previa relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Nomina di amministratori;
3. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato entro il 25 agosto 1940-XVIII.

Pavia, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

908 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA CARBONIFERA ITALIANA

(in liquidazione).

Sede in Viareggio — Capitale sociale L. 300.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 12 agosto 1940-XVIII alle ore 16 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 agosto alla stessa ora in seconda convocazione, presso il liquidatore dott. Scoti Bertinelli, in Firenze, via Ricasoli 16, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Articolo unico. — Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.

I possessori di azioni al portatore, per essere ammessi all'assemblea, dovranno effettuare il deposito dei titoli presso il liquidatore almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Firenze, 22 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

850 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Soc. An. Utensili Smerigli Abrasivi (U.S.A.)*, sede in Milano, capitale L. 50.000, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 22 agosto 1940 ad ore 11 presso il dott. Francesco Rapisardi, in Milano, via Rugabella n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti;
2. Varie.

L'Amministratore unico.

846 (A pagamento).

«S.A.P.R.I.»
Società Anonima Produttori Riso

Sede in Milano, piazza Pio XI, n. 1 — Capitale L. 2.000.000

Gli azionisti sono convocati per il 20 agosto 1940, ed in eventuale seconda convocazione per il 27 agosto, in Milano presso la sede sociale, alle ore 15, per deliberare la proroga della società, lo spostamento della data di chiusura degli esercizi sociali, e la conseguente modifica statutaria.

Il Consiglio.

847 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA PER L'INDUSTRIA E PEL COMMERCIO DEL LATTE S. GIORGIO

Sede in Milano — Capitale sociale L. 1.200.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di prima convocazione pel giorno di sabato 24 agosto 1940-XVIII alle ore 15 presso la sede sociale in Milano, via Adua n. 8, ed ove necessitasse in seconda convocazione pel giorno di sabato 21 settembre 1940-XVIII medesimo luogo ed ora, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione; bilancio al 30 giugno 1940; relazione dei sindaci, delibere relative;
2. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci;
3. Nomina di amministratori e dei sindaci; nomina alle cariche sociali e determinazione dell'emolumento dei sindaci.

Parte straordinaria:

4. Modifica generale dello statuto nulla escluso e quindi anche [illegible] di aumento di capitale e modifiche di coordinamento;

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso commerciale n. 490 della Società anonima «*G. Pagano S. A.*», inserto nella «Gazzetta» n. 164 del 15 luglio 1940-XVIII, a pagina 2876, nell'ordine del giorno leggasi:

Parte ordinaria:

1. Relazioni del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII.

923 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA VETRERIE OPERAIE RIUNITE MODESTO BOSCHI

Sede in Firenze — Capitale L. 720.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 10 agosto 1940, alle ore 10, presso la sede sociale in Firenze, via Antonio Francesco Doni n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni in ordine all'art. 146 del Codice di commercio ed eventuale reintegrazione od aumento di capitale e conseguenti modifiche statutarie;
2. Dimissioni del Consiglio ed elezione del nuovo Consiglio;
3. Proposte di modifica dei seguenti articoli dello statuto: numeri 4, 12, 15, 20, 21, 28, 29, 31.

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto, per intervenire all'adunanza i signori azionisti dovranno avere depositato le loro azioni entro il giorno 5 agosto p. v., presso la sede sociale, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 di ogni giorno feriale.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta, l'eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno 13 agosto nello stesso luogo ed ora.

Firenze, 22 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

909 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA MACERATA

Sede in Roma, via Po, 25 A — Capitale versato L. 60.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale pel giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, ed occorrendo in seconda convocazione, pel 16 agosto, stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di anticipato scioglimento e messa in liquidazione della Società;
2. Proposta di assegnazione delle attività sociali ai soci, a norma della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283;
3. Nomina di un liquidatore e determinazione dei poteri anche agli effetti di cui al precedente paragrafo.

Deposito delle azioni al portatore presso la sede sociale entro il 4 agosto, oppure entro il 10 in caso di seconda convocazione.

L'Amministratore unico.

913 (A pagamento).

UNIONE EDITORIALE D'ITALIA S. A.

Sede sociale in Roma — Capitale L. 200.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 9 agosto alle ore 10 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 10 agosto, alla stessa ora, presso la sede sociale in via dei Prefetti n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione;
2. Varie.

[illegible] assemblea, gli azionisti dovranno depositare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 14 agosto 1940-XVIII alle ore 16 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 agosto alla stessa ora in seconda convocazione, presso il liquidatore dott. Scoti Bertinelli, in Firenze, via Ricasoli 16, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Articolo unico. — Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.

I possessori di azioni al portatore, per essere ammessi all'assemblea, dovranno effettuare il deposito dei titoli presso il liquidatore almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Firenze, 22 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

830 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Soc. An. Utensili Smerigli Abrasivi (U.S.A.)*, sede in Milano, capitale L. 50.000, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 22 agosto 1940 ad ore 11 presso il dott. Francesco Rapisarda, in Milano, via Rugabella n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti;
2. Varie.

L'Amministratore unico.

846 (A pagamento).

« S.A.P.R.I. »
Società Anonima Produttori Riso

Sede in Milano, piazza Pio XI, n. 1 — Capitale L. 2.000.000

Gli azionisti sono convocati per il 20 agosto 1940, ed in eventuale seconda convocazione per il 27 agosto, in Milano presso la sede sociale, alle ore 15, per deliberare la proroga della società, lo spostamento della data di chiusura degli esercizi sociali, e la conseguente modifica statutaria.

Il Consiglio.

847 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA
PER L'INDUSTRIA E PEL COMMERCIO DEL LATTE S. GIORGIO

Sede in Milano — Capitale sociale L. 1.200.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di prima convocazione pel giorno di sabato 24 agosto 1940-XVIII alle ore 18 presso la sede sociale in Milano, via Adua n. 8, ed ove necessitasse in seconda convocazione pel giorno di sabato 21 settembre 1940-XVIII medesimo luogo ed ora, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione; bilancio al 30 giugno 1940; relazione dei sindaci, delibere relative;
2. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci;
3. Nomina di amministratori e dei sindaci; nomina alle cariche sociali e determinazione dell'emolumento dei sindaci.

Parte straordinaria:

4. Modifica generale dello statuto nulla escluso e quindi anche con proposta di aumento di capitale e modifiche di coordinamento;
5. Varie.

Deposito delle azioni presso la sede sociale rispettivamente entro il giorno 17 agosto 1940-XVIII ed il 15 settembre 1940-XVIII.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

849 (A pagamento).

---

giorno 15, nell'ordine del giorno leggesi:

Parte ordinaria:

1. Relazioni del Consiglio e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 aprile 1940-XVIII.

915 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA
VETRERIE OPERAIE RIUNITE MODESTO BOSCHI

Sede in Firenze — Capitale L. 720.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 10 agosto 1940, alle ore 10, presso la sede sociale in Firenze, via Anton Francesco Doni n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni in ordine all'art. 146 del Codice di commercio ed eventuale reintegrazione od aumento di capitale e conseguenti modifiche statutarie;
2. Dimissioni del Consiglio ed elezione del nuovo Consiglio;
3. Proposte di modifica dei seguenti articoli dello statuto: numeri 4, 12, 15, 20, 21, 28, 29, 31.

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto, per intervenire all'adunanza i signori azionisti dovranno avere depositato le loro azioni entro il giorno 5 agosto p. v., presso la sede sociale, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 di ogni giorno feriale.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta, l'eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno 13 agosto nello stesso luogo ed ora.

Firenze, 22 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio d'amministrazione.

909 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA MACERATA

Sede in Roma, via Po, 25 A — Capitale versato L. 60.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale pel giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, ed occorrendo in seconda convocazione, pel 16 agosto, stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di anticipato scioglimento e messa in liquidazione della Società;
2. Proposta di assegnazione delle attività sociali ai soci, a norma della legge 25 marzo 1940-XVIII, n. 285;
3. Nomina di un liquidatore e determinazione dei poteri anche agli effetti di cui al precedente paragrafo.

Deposito delle azioni al portatore presso la sede sociale entro il 4 agosto, oppure entro il 10 in caso di seconda convocazione.

L'Amministratore unico.

913 (A pagamento).

UNIONE EDITORIALE D'ITALIA S. A.

Sede sociale in Roma — Capitale L. 200.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 9 agosto alle ore 16 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 10 agosto, alla stessa ora, presso la sede sociale in via dei Prefetti n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione;
2. Varie.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale i titoli azionari almeno cinque giorni prima della riunione dell'assemblea.

Roma, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

914 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società Italiana Driver Harris*, sede in Milano, capitale L. 1.000.000 sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 22 agosto 1940 ore 11 in prima convocazione e per le ore 14 dello stesso giorno in eventuale seconda convocazione, presso il dott. Francesco Rapisarda, in Milano, via Rugabella 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina definitiva di amministratori;
2. Modifica dell'art. 27 dello statuto sociale.

Il Presidente.

845 (A pagamento).

« S.T.I.S.A. »
S. A. per lo Sviluppo delle Tecnica Industriale

Sede in Roma.
Capitale sociale L. 1.000.000, versato L. 300.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 in Roma, presso la sede sociale, via Versilia, 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative;
2. Nomina di un amministratore.

Hanno diritto di intervenire gli intestatari di azioni nominative che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea.

Roma, 2 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

912 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI ANAGNI

AVVISO PER SOSPENSIONE DI APPALTI LAVORI STRADALI.

Si rende noto che, in esecuzione dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 760, resta sospesa la gara per l'appalto dei lavori di costruzione della strada suburbana Nord-Est di questo abitato, di cui nell'avviso di 2° esperimento d'asta in data 5 luglio corrente.

Anagni, 16 luglio 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: A. Rosignoli.

857 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(3ª *pubblicazione*).

N. 93-40 cron. N. 26-40 R. R.

ESTRATTO DI SENTENZA
PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale civile penale di Zara, con sentenza di data 25 maggio 1940-XVIII, provvedendo su domanda del sig. Stefano Sianss fu Gregorio, residente in Zara, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Renato già domiciliato in Zara, presunto assente da oltre tre anni, ha dichiarato l'assenza del signor Sianss Renato di Stefano già residente in questa città.

Con la medesima sentenza il Tribunale di Zara ha ordinato che copia della sentenza stessa sia pubblicata ed inserita a norma dell'art. 25 e 23 codice civile.

La presente pubblicazione è richiesta dal sig. Stefano Sianss fu Gregorio a mezzo del suo procuratore avv. dott. Giuseppe Zilliotto in Zara, e per esso da, dott. proc. Umberto Bommassar, giusta delega 23 febbraio 1939, depositata nella cancelleria civile del Tribunale di Zara, a sensi e per tutti gli effetti di cui all'art. 9 R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Zara, 27 giugno 1940-XVIII

Procuratore: dott. Umberto Bommassar.

426 (A credito - Art. 133-19 Campione civ.).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale di Catania con decreto 17 giugno 1940-XVIII, provvedendo su istanza di Pettinati Flavia fu Lorenzo residente in Catania, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 6 giugno 1940 della commissione presso il detto Tribunale, perchè sia dichiarata la morte presunta del proprio marito Romano Giuseppe di Alfonso, già dimorante in Catania nel 1921 e scomparso in tale epoca, ha ordinato l'inserzione, per due volte consecutive entro il termine di giorni venti dalla data suddetta, dell'estratto della istanza ai sensi dell'art. 25 e segg. Codice civile e 51 norme di attuazioni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul foglio degli annunzi legali della provincia di Catania.

Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Catania entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Catania, 22 giugno 1940-XVIII

Avv. Cesare Vecchio.

420 (A credito - Art. 40379-179-162 Campione civ.).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con ricorso presentato dal sottoscritto al sig. presidente del Tribunale di Catania il 28 giugno 1940-XVIII nell'interesse di Grasso Agata fu Angelo e del di costei figlio Consoli Giuseppe fu Rosario, domiciliati e residenti in Acireale, ammessi al gratuito patrocinio con decreto del 13 giugno 1940 venne fatta istanza per dichiarare la morte presunta di Consoli Rosario fu Giuseppe e di Brancatelli Sebastiana rispettivamente marito e padre dei ricorrenti, già soldato nel 132° reggimento fanteria, che prese parte al combattimento dell'11 novembre 1916 in zona di operazioni, durante il quale scomparve e per cui fu dichiarato disperso. Con provvedimento del presidente del Tribunale, venne ordinata la inserzione della domanda di cui sopra per due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro quaranta giorni dalla data del decreto del 29 giugno 1940 nonchè nel foglio annunzi legali della provincia di Catania per due volte consecutive, entro venti giorni. Chiunque abbia notizia dello scomparso si invita a farla pervenire al Tribunale di Catania entro sei mesi dell'ultima pubblicazione.

Catania, 6 luglio 1940-XVIII

Avv. Nunzio Cosentino.

409 (A credito - Campione civ. 40372-179-162).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO

Con decreto 28 giugno 1940-XVIII, il pretore di Milano ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno bancario n. 057863 di L. 5000 emesso il 1° aprile 1940 da Bandolino Angelo di Milano e pagabile dal Banco di Napoli - Agenzia di Viesti - allo stesso emittente, ed ha autorizzato il pagamento al predetto sig. Bandolino dopo 15 giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* se nel frattempo non verrà fatta opposizione dal detentore.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Avv. Anselmi Bruno.

838 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

ore 14 dello stesso giorno in eventuale seconda convocazione, presso il dott. Francesco Raffaelli, in Milano, via Rugabella 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina definitiva di amministratori;
2. Modifica dell'art. 27 dello statuto sociale.

Il Presidente.

845 (A pagamento).

« S.T.I.S.A. »
S. A. per lo Sviluppo delle Tecnica Industriale

Sede in Roma.
Capitale sociale L. 2.000.000, versato L. 200.000.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 10 in Roma, presso la sede sociale, via Versilia, 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 1940-XVIII e deliberazioni relative;
2. Nomina di un amministratore.

Hanno diritto di intervenire gli intestatori di azioni nominative che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea.

Roma, 2 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

912 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI ANAGNI

AVVISO PER SOSPENSIONE DI APPALTI LAVORI STRADALI.

Si rende noto che, in esecuzione dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, resta sospesa la gara per l'appalto dei lavori di costruzione della strada suburbana Nord-Est di questo abitato, di cui nell'avviso di 2° esperimento d'asta in data 3 luglio corrente.

Anagni, 16 luglio 1940-XVIII

Il commissario prefettizio: A. Rossignoli.

851 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(3ª *pubblicazione*).

N. 9340 ctrn. N. 2640 R. R.

ESTRATTO DI SENTENZA PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il Tribunale civile penale di Zara, con sentenza di data 25 maggio 1940-XVIII, provvedendo su domanda del sig. Stefano Siauss fu Gregorio, residente in Zara, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Renato già domiciliato in Zara, presunto assente da oltre tre anni, ha dichiarato l'assenza del signor Siauss Renato di Stefano già residente in questa città.

e per esso dal dott. proc. Umberto Bonmassar, giusta delega 25 febbraio 1939, depositata nella cancelleria civile del Tribunale di Zara, a sensi e per tutti gli effetti di cui all'art. 9 R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Zara, 27 giugno 1940-XVIII

Procuratore: dott. Umberto Bonmassar.

426 (A credito - Art. 133-19 Campione civ.).

(3ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale di Catania con decreto 17 giugno 1940-XVIII, provvedendo su istanza di Pettinati Flavia fu Lorenzo residente in Catania, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 6 giugno 1940 della commissione presso il detto Tribunale, perchè sia dichiarata la morte presunta del proprio marito Romano Giuseppe di Alfonso, già dimorante in Catania nel 1921 e scomparso in tale epoca, ha ordinato l'inserzione, per due volte consecutive entro il termine di giorni venti dalla data suletta, dell'estratto della istanza ai sensi dell'art. 15 e segg. Codice civile e 21 norme di attuazioni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul foglio degli annunzi legali della provincia di Catania.

Con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Catania entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Catania, 22 giugno 1940-XVIII

Avv. Cesare Vecchio.

410 (A credito - Art. 20379-170-163 Campione civ.).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con ricorso presentato dal sottoscritto al sig. presidente del Tribunale di Catania il 28 giugno 1940-XVIII nell'interesse di Grassi Agata fu Angelo e del di costei figlio Consoli Giuseppe fu Rosario, domiciliati e residenti in Acireale, ammessi al gratuito patrocinio con decreto del 13 giugno 1940 venne fatta istanza per dichiarare la morte presunta di Consoli Rosario fu Giuseppe e di Brancatelli Sebastiana, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti, già soldato nel 121° reggimento fanteria, che prese parte al combattimento dell'11 novembre 1916 in zona di operazioni, durante il quale scomparve e per cui fu dichiarato disperso. Con provvedimento del presidente del Tribunale, venne ordinata la inserzione della domanda di cui sopra per due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro quaranta giorni dalla data del decreto del 20 giugno 1940 nonchè nel foglio annunzi legali della provincia di Catania per due volte consecutive, entro venti giorni. Chiunque abbia notizia dello scomparso si invita a farla pervenire al Tribunale di Catania entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Catania, 6 luglio 1940-XVIII

Avv. Nunzio Cosentino.

409 (A credito - Campione civ. 40372-170-162).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO

Con decreto 26 giugno 1940-XVIII, il pretore di Milano ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno bancario n. 085803 di L. 3000 emesso il 1° aprile 1940 da Bandolino Angelo di Milano e pagabile dal Banco di Napoli - Agenzia di Viesti - allo stesso emittente, ed ha autorizzato il pagamento al predetto sig. Bandolino dopo 15 giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* se nel frattempo non verrà fatta opposizione dal detentore.

Milano, 22 luglio 1940-XVIII

Avv. Anselmi Bruno.

848 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 23 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2740

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 876.
Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali. Pag. 2747

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 877.
Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali . . . Pag. 2747

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 878.
Costruzione di casette minime, a carico dello Stato, in Roma ed in Ronchi de' Legionari . . . . . Pag. 2749

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 879.
Deroga al limite posto dall'art. 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa «All'Erta» in Firenze . . . . . Pag. 2749

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 880.
Approvazione del regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada . . . . . Pag. 2750

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 881.
Norme per la sistemazione nei ruoli della Regia marina degli avventizi squadristi . . . . . Pag. 2750

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 882.
Autorizzazione al comune di Vicolungo, in provincia di Novara, a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in «Mandello Novarese» . . . . . Pag. 2750

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 883.
Autorizzazione al comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in «Castello Ca- Pag. 2750

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 885.
Esenzione temporanea dalle tasse postali delle cartoline militari appartenenti ad unità servite dalla posta militare. Pag. 2761

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Florio Cavaniglia» nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2761

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Macchia Rotonda» nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2762

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII.
Conferma del gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino . . . . . Pag. 2762

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1940-XVIII.
Istituzione di un premio di L. 20.000, denominato «Premio Edoardo Maragliano» da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare . . . . . Pag. 2763

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi e nomina del commissario governativo . . . . . Pag. 2763

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 903, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2764

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 586, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e Venezia . . . . . Pag. 2764

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 23 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2740

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 876.
Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali. Pag. 2747

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 877.
Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali . . . Pag. 2747

LEGGE 2 luglio 1940-XVIII, n. 878.
Costruzione di casette minime, a carico dello Stato, in Roma ed in Ronchi de' Legionari . . . . . Pag. 2749

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 879.
Deroga al limite posto dall'art. 50 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa «All'Erta» in Firenze . . . . . Pag. 2749

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 880.
Approvazione del regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada . . . . . Pag. 2750

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 881.
Norme per la sistemazione nei ruoli della Regia marina degli avventizi squadristi . . . . . Pag. 2756

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 882.
Autorizzazione al comune di Vicolungo, in provincia di Novara, a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in «Mandello Novarese» . . . . . Pag. 2759

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 883.
Autorizzazione al comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in «Castello Cabiaglio» . . . . . Pag. 2759

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 884.
Norme di attuazione della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per la sistemazione degli squadristi in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . . . Pag. 2760

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 885.
Esenzione temporanea dalle tasse postali delle cartoline militari appartenenti ad unità servite dalla posta militare. Pag. 2761

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Fiorio Cavanniglia» nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2761

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Macchia Rotonda» nel Tavoliere di Puglia. Pag. 2762

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII.
Conferma del gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino . . . . . Pag. 2762

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1940-XVIII.
Istituzione di un premio di L. 20.000, denominato «Premio Edoardo Maragliano» da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare . . . . . Pag. 2763

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi e nomina del commissario governativo . . . . . Pag. 2763

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 603, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . . Pag. 2764

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 592, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2449, 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e Venezia . . . . . Pag. 2764

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: 122° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 2764

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizi telegrafici. Pag. 2764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780076

Ministero dell'interno:

Direzione generale della Sanità pubblica - Bollettino bimensile del bestiame n. 10 dal 16 al 31 maggio 1940-XVIII. Pag. 2765

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua minerale super-radioattiva di Lurisia » . . . . . Pag. 2769

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua oligominerale Fonte S. Barbara di Lurisia » . . . . . Pag. 2769

Ministero delle finanze:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2770

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 % . . . . Pag. 2770

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2771

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2772

Diffida per alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2774

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . . Pag. 2774

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Camerino (Macerata). Pag. 2774

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia). Pag. 2774

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano) . . . . Pag. 2775

CONCORSI

Regia prefettura di Milano: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario consorziale . . . . Pag. 2775

Regia prefettura di Imperia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2775

Regia prefettura di Arezzo: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2776

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 11 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 69.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bellio Edoardo di Alfonso e di Eugenia Mendecucci, nato il 15 luglio 1898 ad Agrigento, tenente complemento del VI battaglione coloniale « Toselli ».

Correnglia Mario di Giuseppe e di Eurchia Ester, nato il 9 dicembre 1905 a Milano, tenente complemento della banda irregolare di Debra Sina.

Teferi Cahasai, sciumbasci (3783) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hamed Abdalla, bulue basci del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Hamed Abdalla Ibrid, muntaz (5836) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Mengam Zigla, muntaz (4858) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfai Alfa, bulue basci del XXVI battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Guerriero Enrico fu Raffaele e di Leonilda Falco, nato il 27 gennaio 1899 a Formia, capitano in s.p.e. del IV battaglione coloniale « Toselli ».

Marinelli Pasquale di Michele e di Giuseppina Barola, nato l'11 aprile 1911 a Torre del Greco (Napoli), sottotenente medico del IV battaglione coloniale « Toselli ».

Ahmariam Ghered, ascari (5185S) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Derrar Baira, bulue basci (5853) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gollom Imer, muntaz (6804) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Bherremedhin Hagos, muntaz del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hailemichiel Uoldu, muntaz (6209) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hamed Antuan, bulue basci (5376) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ibrahim Abdalla Ibrahim, ascari (5128) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Idris Mussa, bulue basci del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Murrag Uoldu, muntaz (2767) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Mussa Salec Omar, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Uoldehariat Chidane, bulue basci (4935) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Uoldeiesus Tesfatzion, bulue basci (4736) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Uoldu Scbat, muntaz (5267) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Zeudè Hagos, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Paolini Giorgio di Giovanni e di Liberata Madrigardi, nato a Pesaro il 9 dicembre 1911, sottotenente in s.p.e. del IV battaglione coloniale « Toselli ».

Abraha Ghilè, bulue basci della 3ª batteria bombarde.

Afrad Mohamed Soliman, muntaz (6316) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Agos Desta, ascari (6397) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ailemariam Tesfaghezghis, muntaz (6326) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Beihè Devesai, bulue basci della 3ª batteria bombarde.

Fitui Tesfai, bulue basci (5509) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ghebriet Beranè, bulue basci (4102) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ghebreghier Ghebries, bulue basci (4103) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gobrà Merid, sciumbasci (4426) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Lebasi Merrag, ascari (6380) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Mohamed Hamed Deumena, ascari (6381) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfai Ghebrehidane, bulue basci del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfanchiel Teferi, ascari del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Tesfagaber Desù, muntaz (6086) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfie Hagos, bulue basci (5862) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Autorizzazione alla libera vendita dell'Acqua oligominerale Fonte S. Barbara di Lurisia . . . . . Pag. 2769
Ministero delle finanze:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2770
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3.50 % . . . . . Pag. 2770
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2771
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2773
Diffida per alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2774
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Prestito redimibile 3.50 per cento . . . . . Pag. 2774
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Camerino (Macerata). Pag. 2774
Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia). Pag. 2774
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano) . . . . Pag. 2775

CONCORSI

Regia prefettura di Milano: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario consorziale . . . . Pag. 2775
Regia prefettura di Imperia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2775
Regia prefettura di Arezzo: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2776

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 14 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 69.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bellio Edoardo di Alfonso e di Eugenia Menicucci, nato il 15 luglio 1898 ad Agrigento, tenente complemento del VI battaglione coloniale «Toselli».

Cerrengia Mario di Giuseppe e di Eusebia Ester, nato il 9 dicembre 1905 a Milano, tenente complemento della banda irregolare di Debra Sina.

Teferi Cahsai, sciumbasci (37581) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hamed Abdalla, bulue basci del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Hamed Abdalla Daud, muntaz (30826) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Mesgum Zegia, muntaz (48539) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfai Alle, bulue basci del XXXI battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Asterili Francesco di Pasquale e di Francesca Petrocca, nato il 1º gennaio 1907, a Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), sottotenente complemento del IV battaglione coloniale «Toselli».

battaglione coloniale «Toselli».

Aptemariam Ghered, ascari (51555) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Derrar Baira, bulue basci (38697) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gottom Imer, muntaz (6036) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ghieremedhin Hagos, muntaz del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hailenchiel Uoldu, muntaz (6260) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hamed Antura, bulue basci (38709) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ibrahim Abdalla Ibrahim, ascari (51178) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Idris Mussa, bulue basci del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Mersag Uoldu, muntaz (23077) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Musa Salee Omar, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Uoldehaimat Chidane, bulue basci (39137) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Uoldelesus Tesfalsien, bulue basci (47309) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Uoldu Seium, muntaz (51967) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Zoude Hagos, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Paolini Giorgio di Giovanni e di Liberata Madrigardi, nato a Pesaro il 9 dicembre 1911, sottotenente in s.p.e. del IV battaglione coloniale «Toselli».

Abraha Ghilit, bulue basci della 3ª batteria bombarde.

Afras Mohamed Sellman, muntaz (6756) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Agos Desta, ascari (63927) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Allemariam Teslagherghis, muntaz (63796) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Derhè Deressi, bulue basci della 3ª batteria bombarde.

Fitai Tesfai, bulue basci (35989) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ghebriet Bergui, bulue basci (41081) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ghiresghier Ghebries, bulue basci (41933) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gobrù Merid, sciumbasci (44282) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Iohasi Mersag, ascari (63867) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Mohamed Hamed Denanena, ascari (63812) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfai Ghirechidane, bulue basci del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfanchiel Teferi, ascari del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Tesfagaber Desù, muntaz (6385) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfie Hagos, bulue basci (35022) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Uoldenchiel Abraha, bulue basci (35146) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Zigla Ghebre, muntaz (39219) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

(2505)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 876.
Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per la concessione dei prestiti matrimoniali è prorogato di tre anni a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Art. 2.

All'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ai coniugi che fruiscono di premi di nuzialità comunque denominati, a carico di enti pubblici diversi dallo Stato e di aziende private, o degli assegni di nuzialità previsti dal R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, può essere concesso un prestito matrimoniale integrativo di importo che non ecceda la differenza fra il massimo previsto per i prestiti del precedente comma e l'ammontare complessivo dei premi e degli assegni predetti.

« Dalla concessione dei prestiti di cui al presente decreto sono esclusi coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, nonchè i coniugi che beneficiano di premi di nuzialità, comunque denominati, a carico di altri enti pubblici e di aziende private o degli assegni di nuzialità previsti dal citato R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636, allorchè l'importo complessivo di essi ecceda le lire 1700 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6, ed il secondo comma dello art. 9 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6, secondo comma. — « Tale restituzione avverrà senza oneri d'interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data del matrimonio o dal terzo mese dalla data di esigibilità del prestito, se questo termine sia posteriore al precedente, oppure dal diciottesimo mese dalla data del matrimonio, ove sia provato che nel quinto mese la moglie era in istato di gravidanza ».

Art. 9, secondo comma. — « In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del

Art. 4.

Nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, ove è usata l'espressione « prestiti familiari » deve leggersi « prestiti matrimoniali ».

Art. 5.

I prestiti matrimoniali di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, non sono concessi ai coniugi appartenenti alla razza ebraica.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, ed il secondo comma dell'art. 26 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sono abrogati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 877.
Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I capi di famiglia, che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sono preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione dei terreni dei quali sia prevista la trasformazione fondiaria per fini di colonizzazione a cura dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente nazionale per le tre Venezie, dell'Ente ferrarese di colonizzazione, degli Enti di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, del Veneto di Etiopia e della Puglia di Etiopia e, in generale, degli Enti pubblici che abbiano fini di colonizzazione o che si costituiscano per tali fini.

Art. 2.

I capi di famiglia indicati nell'art. 1, anche se non siano tra i meno abbienti, saranno preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione delle unità fondiarie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per la concessione dei prestiti matrimoniali è prorogato di tre anni a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Art. 2.

All'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ai coniugi che fruiscono di premi di nuzialità comunque denominati, a carico di enti pubblici diversi dallo Stato e di aziende private, o degli assegni di nuzialità previsti dal R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, può essere concesso un prestito matrimoniale integrativo di importo che non ecceda la differenza fra il massimo previsto per i prestiti del precedente comma e l'ammontare complessivo dei premi e degli assegni predetti.

« Dalla concessione dei prestiti di cui al presente decreto sono esclusi coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, nonchè i coniugi che beneficiano di premi di nuzialità, comunque denominati, a carico di altri enti pubblici e di aziende private o degli assegni di nuzialità previsti dal citato R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636, allorchè l'importo complessivo di essi ecceda le lire 1700 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6, ed il secondo comma dello art. 9 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6, secondo comma. — « Tale restituzione avverrà senza oneri d'interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data del matrimonio o dal terzo mese dalla data di esigibilità del prestito, se questo termine sia posteriore al precedente, oppure dal diciottesimo mese dalla data del matrimonio, ove sia provato che nel quinto mese la moglie era in istato di gravidanza ».

Art. 9, secondo comma. — « In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata al diciottesimo mese per essere stato provato che nel quinto mese dal matrimonio la moglie era in istato di gravidanza ».

stiti matrimoniali ».

Art. 5.

I prestiti matrimoniali di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, non sono concessi ai coniugi appartenenti alla razza ebraica.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, ed il secondo comma dell'art. 26 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sono abrogati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 877.

Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I capi di famiglia, che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sono preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione dei terreni dei quali sia prevista la trasformazione fondiaria per fini di colonizzazione a cura dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente nazionale per le tre Venezie, dell'Ente ferrarese di colonizzazione, degli Enti di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, del Veneto di Etiopia e della Puglia di Etiopia e, in generale, degli Enti pubblici che abbiano fini di colonizzazione o che si costituiscano per tali fini.

Art. 2.

I capi di famiglia indicati nell'art. 1, anche se non siano tra i meno abbienti, saranno preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione, stabilita dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti a comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le assegnazioni, al capo di famiglia, dei terreni indicati agli articoli 1 e 2 sono effettuate con modalità dirette ad assicurare il più possibile la unità economica e giuridica delle nuove aziende e la permanenza sul fondo del nucleo familiare, secondo le norme che saranno contenute in leggi speciali.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione delle norme di cui al comma precedente, le assegnazioni saranno fatte in conformità degli statuti e regolamenti degli Enti concedenti.

Art. 4.

Per l'affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici possono essere concessi ai capi di famiglia, che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, mutui ai termini delle vigenti disposizioni sul credito agrario e sulla bonifica integrale, per un importo non superiore al 75 per cento del valore dei fondi stessi, e con il concorso statale negli interessi in ragione del 3,50 per cento.

La concessione di cui al precedente comma non esclude il sussidio dello Stato previsto dagli articoli 43 e 44 del Regio decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, per le opere di miglioramento fondiario.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche all'altro coniuge, qualora il numero dei figli, necessario per determinare la qualità di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.

Art. 5.

Per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha facoltà di stipulare contratti di assicurazione a premio unico a garanzia delle annualità non ancora scadute alla morte del mutuatario.

L'ammontare del premio unico sarà compreso nei mutui di cui sopra e la quota di questi ultimi, occorrente per il pagamento del premio stesso, è considerata operazione di credito agrario di miglioramento, con i benefici di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Ferme le agevolazioni tributarie previste dalle disposizioni vigenti in favore delle famiglie numerose, gli atti di assegnazione a norma dell'art. 3, comprese le eventuali affrancazioni o acquisti, sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie.

La stessa agevolazione compete, in caso di permute fatte a scopo di arrotondamento, anche al proprietario dei fondi limitrofi a quelli acquistati dal capo di famiglia o dal coniuge, nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 4, purchè il terreno da questi offerto non superi il valore di L. 20.000.

La prova che la permuta è fatta a scopo di arrotondamento è data mediante la mappa catastale.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 7.

I benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 si applicano anche agli acquisti di fondi rustici effettuati in confronto di persone e di Enti diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2.

Art. 8.

Qualora si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni

Art. 9.

Qualora, entro cinque anni dalla data di acquisto, si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni acquistati con il beneficio dei concorsi statali previsti dagli articoli 4 e 5, i concorsi medesimi sono revocati.

Sono altresì revocati i concorsi concessi per le opere di trasformazione, limitatamente alla parte eccedente il sussidio di miglioramento fondiario riconosciuto assegnabile a termini degli articolo 43 e 44 del R. decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, qualora entro il periodo di cinque anni, decorrente dalla concessione del mutuo, si verifichi la rivendita degli immobili trasformati.

I provvedimenti di revoca hanno effetto dalla data dell'atto di alienazione degli immobili.

Art. 10.

Nei casi previsti dall'art. 9 il pagamento all'Istituto mutuante delle quote di annualità corrispondenti al concorso revocato è garantito dallo Stato.

Ove il mutuatario non soddisfi alle scadenze stabilite il suo debito per dette quote di annualità, l'Istituto mutuante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, dà comunicazione della inadempienza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle rate scadute con i relativi interessi.

In relazione alla garanzia di cui al precedente comma, nei contratti di mutuo dovrà essere convenuta l'iscrizione di ipoteca, a favore dello Stato, sugli immobili da acquistare o trasformare dal mutuatario, per un importo corrispondente al valore attuale delle quote di concorso statale negli interessi dei mutui stessi.

L'ipoteca prende grado immediatamente dopo quella inscritta a favore del mutuante.

Qualora, nel termine di 5 anni, non si siano verificate le ipotesi previste dall'art. 9, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'alienazione dei beni avvenga in seguito alla morte del capo di famiglia.

Con la morte del capo di famiglia si estingue, nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, l'ipoteca inscritta a favore dello Stato a termini dello stesso articolo.

Art. 12.

Le operazioni che gli Istituti di credito agrario concluderanno con altri Enti per la provvista dei capitali occorrenti per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge godranno delle agevolazioni, di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e successive modificazioni; nonchè dei benefici previsti dal R. decreto-legge 19 marzo 1931-IX, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1640, relativo a riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.

Art. 13.

L'art. 6 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *B*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, è modificato come appresso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

secondo le norme che saranno contenute in leggi speciali.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione delle norme di cui al comma precedente, le assegnazioni saranno fatte in conformità degli statuti e regolamenti degli Enti concedenti.

Art. 4.

Per l'affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici possono essere concessi ai capi di famiglia, che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, mutui ai termini delle vigenti disposizioni sul credito agrario e sulla bonifica integrale, per un importo non superiore al 75 per cento del valore dei fondi stessi, e con il concorso statale negli interessi in ragione del 3,50 per cento.

La concessione di cui al precedente comma non esclude il sussidio dello Stato previsto dagli articoli 43 e 44 del Regio decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, per le opere di miglioramento fondiario.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche all'altro coniuge, qualora il numero dei figli, necessario per determinare la qualità di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sia raggiunto tenendo conto dei suoi figli germani.

Art. 5.

Per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha facoltà di stipulare contratti di assicurazione a premio unico a garanzia delle annualità non ancora scadute alla morte del mutuatario.

L'ammontare del premio unico sarà compreso nei mutui di cui sopra e la quota di questi ultimi, occorrente per il pagamento del premio stesso, è considerata operazione di credito agrario di miglioramento, con i benefici di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

Ferme le agevolazioni tributarie previste dalle disposizioni vigenti in favore delle famiglie numerose, gli atti di assegnazione a norma dell'art. 3, comprese le eventuali affrancazioni o acquisti, sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie.

La stessa agevolazione compete, in caso di permute fatte a scopo di arrotondamento, anche al proprietario dei fondi limitrofi a quelli acquistati dal capo di famiglia o dal coniuge, nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 4, purchè il terreno da questi offerto non superi il valore di L. 20.000.

La prova che la permuta è fatta a scopo di arrotondamento è data mediante la mappa catastale.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 7.

I benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 si applicano anche agli acquisti di fondi rustici effettuati in confronto di persone e di Enti diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2.

Art. 8.

Qualora si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, sugli atti che fruirono della esenzione fiscale si renderanno esigibili le normali imposte di registro e ipotecarie, le quali conservano la natura di imposte principali assistite dal privilegio a favore dello Stato.

I concorsi medesimi sono revocati.

Sono altresì revocati i concorsi concessi per le opere di trasformazione, limitatamente alla parte eccedente il sussidio di miglioramento fondiario riconosciuto assegnabile a termini degli articoli 43 e 44 del R. decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, qualora entro il periodo di cinque anni, decorrente dalla concessione del mutuo, si verifichi la rivendita degli immobili trasformati.

I provvedimenti di revoca hanno effetto dalla data dell'atto di alienazione degli immobili.

Art. 10.

Nei casi previsti dall'art. 9 il pagamento all'Istituto mutuante delle quote di annualità corrispondenti al concorso revocato è garantito dallo Stato.

Ove il mutuatario non soddisfi alle scadenze stabilite il suo debito per dette quote di annualità, l'Istituto mutuante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, da comunicazione della inadempienza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle rate scadute con i relativi interessi.

In relazione alla garanzia di cui al precedente comma, nei contratti di mutuo dovrà essere convenuta l'iscrizione di ipoteca, a favore dello Stato, sugli immobili da acquistare o trasformare dal mutuatario, per un importo corrispondente al valore attuale delle quote di concorso statale negli interessi dei mutui stessi.

L'ipoteca prende grado immediatamente dopo quella inscritta a favore del mutuante.

Qualora, nel termine di 5 anni, non si siano verificate le ipotesi previste dall'art. 9, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'alienazione dei beni avvenga in seguito alla morte del capo di famiglia.

Con la morte del capo di famiglia si estingue, nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, l'ipoteca inscritta a favore dello Stato a termini dello stesso articolo.

Art. 12.

Le operazioni che gli Istituti di credito agrario concluderanno con altri Enti per la provvista dei capitali occorrenti per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge godranno delle agevolazioni di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e successive modificazioni; nonchè dei benefici previsti dal R. decreto-legge 19 marzo 1931-IX, n. 602, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1640, relativo a riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.

Art. 13.

L'art. 6 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *B*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, è modificato come appresso:

« Gli eredi, legatari e donatari che abbiano due o più figli viventi al momento dell'apertura della successione o della donazione fruiscono della riduzione delle vigenti tasse di successione e di donazione da essi dovute nella misura di un ventesimo per ogni figlio vivente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« La riduzione è, invece, di un settimo per ogni figlio vivente qualora i figli viventi, al momento dell'apertura della successione o della donazione, siano più di quattro.

« Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti, purchè rappresentati dai discendenti.

« Le dette riduzioni da concedersi agli eredi, legatari o donatari, anche se non abbiano raggiunto i 30 anni alla data della trasmissione, sono calcolate sul totale della tassa di successione o donazione applicabili, secondo il proprio grado di parentela con l'autore della successione o donante, e quindi compresavi l'aggiunta per lo stato civile e di famiglia dell'autore della successione o del donante a norma del precedente art. 2 »

Art. 14.

Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge saranno iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le seguenti somme:

Esercizio 1940-41	L.	1.000.000
Esercizio 1941-42	»	4.000.000
Esercizio 1942-43	»	8.000.000
Per ognuno degli esercizi dal 1943-44 al 1964-65	»	10.000.000
Esercizio 1965-66	»	9.000.000
Esercizio 1966-67	»	6.000.000
Esercizio 1967-68	»	2.000.000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 878.

Costruzione di casette minime, a carico dello Stato, in Roma ed in Ronchi de' Legionari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 24.000.000 per la costruzione, a carico dello Stato, di case minime in Roma, da eseguirsi per lire 12.000.000 a cura del Governatorato di Roma e per lire 12.000.000 a cura dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

I cennati gruppi di case verranno ceduti alle condizioni che verranno fissate con altra convenzione da stipularsi con le stesse norme di cui all'art. 1.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000 per costruzioni, nei limiti della spesa stessa, di case minime in Ronchi de' Legionari a mezzo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.

Le dette case verranno cedute alle condizioni che verranno fissate con altra convenzione da stipularsi con le stesse norme di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione delle dette somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartendola in ragione di lire 12.000.000 nell'esercizio 1939-40, di lire 12.000.000 nell'esercizio 1940-41, e di lire 3.000.000 nell'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 879.

Deroga al limite posto dall'art. 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa « All'Erta » in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai pagamenti inerenti all'acquisto, all'adattamento e all'ammobiliamento della villa « All'Erta » sita in Firenze, località Montughi, è consentito di procedere mediante aperture di credito, e a tal fine il limite stabilito nell'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato è elevato a L. 3.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di adattamento di cui al precedente articolo è autorizzata la deroga alle disposizioni del R. decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Le dette riduzioni da concedersi agli eredi, legatari o donatari, anche se non abbiano raggiunto i 30 anni alla data della trasmissione, sono calcolate sul totale della tassa di successione o donazione applicabili, secondo il proprio grado di parentela con l'autore della successione o donante, e quindi compresavi l'aggiunta per lo stato civile e di famiglia dell'autore della successione o del donante a norma del precedente art. 2 »

Art. 14.

Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge saranno iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le seguenti somme:

Esercizio 1940-41	L.	1.000.000
Esercizio 1941-42	»	4.000.000
Esercizio 1942-43	»	8.000.000
Per ognuno degli esercizi dal 1943-44 al 1964-65	»	10.000.000
Esercizio 1965-66	»	9.000.000
Esercizio 1966-67	»	6.000.000
Esercizio 1967-68	»	2.000.000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 878.

Costruzione di casette minime, a carico dello Stato, in Roma ed in Ronchi de' Legionari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 24.000.000 per la costruzione, a carico dello Stato, di case minime in Roma, da eseguirsi per lire 12.000.000 a cura del Governatorato di Roma e per lire 12.000.000 a cura dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

I cennati gruppi di case verranno ceduti rispettivamente al Governatorato di Roma e al predetto Istituto autonomo di case popolari alle condizioni che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

popolari della provincia di Trieste.

Le dette case verranno cedute alle condizioni che verranno fissate con altra convenzione da stipularsi con le stesse norme di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla inscrizione delle dette somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartendola in ragione di lire 12.000.000 nell'esercizio 1939-40, di lire 12.000.000 nell'esercizio 1940-41, e di lire 3.000.000 nell'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 879.

Deroga al limite posto dall'art. 56 della legge per la contabilità generale dello Stato per i pagamenti, da effettuarsi mediante aperture di credito, delle somme occorrenti per l'acquisto, l'adattamento e l'ammobiliamento della villa « All'Erta » in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai pagamenti inerenti all'acquisto, all'adattamento e all'ammobiliamento della villa « All'Erta » sita in Firenze, località Montughi, è consentito di procedere mediante aperture di credito, e a tal fine il limite stabilito nell'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato è elevato a L. 3.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di adattamento di cui al precedente articolo è autorizzata la deroga alle disposizioni del R. decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad elevare con proprio decreto da L. 2.400.000 a L. 3.000.000 lo stanziamento occorrente per l'acquisto, l'ammobiliamento e l'adattamento dell'immobile di cui alla presente legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

Art. 4.

È approvato e reso esecutivo nella forma e nella esecuzione già effettuata il contratto stipulato il 21 marzo 1940-XVIII presso l'Intendenza di finanza di Firenze, relativo all'acquisto da parte del patrimonio dello Stato della villa di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 880.

Approvazione del regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 693, modificato con la legge 2 febbraio 1938-XVI, n. 114;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada

TITOLO I.

STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO

CAPO I

Art. 1.

Il personale della forza in congedo della Milizia nazionale della strada, quando presti servizio, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per il personale in s. p. e. della M. N. d. S., in quanto gli siano applicabili.

Art. 2.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite riportate durante il periodo di richiamo e dipendenti da causa di servizio valgono le norme di cui alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, e relativo regolamento, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II

UFFICIALI.

Disposizioni generali.

Art. 3.

Il ruolo degli ufficiali in congedo della Milizia nazionale della strada è così costituito:
1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali nella posizione di ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali della riserva.

Art. 4.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.
Non sono concessi gradi onorari.

Art. 5.

Salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 55° anno di età.
L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio dall'art. 28 del presente regolamento.

Art. 6.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente purchè non sia stato trasferito in altri ruoli militari dell'Amministrazione dello Stato, nel qual caso non fa più parte della Milizia nazionale della strada, viene inscritto, col suo grado e la sua anzianità, nel ruolo degli ufficiali in congedo che gli compete, o collocato in congedo assoluto.

Art. 7.

L'ufficiale in congedo, finchè conserva obblighi di servizio può trovarsi:
1° in servizio temporaneo;
2° in congedo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

È approvato e reso esecutivo nella forma e nella esenzione già effettuata il contratto stipulato il 21 marzo 1940-XVIII presso l'Intendenza di finanza di Firenze, relativo all'acquisto da parte del patrimonio dello Stato della villa di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 880.

Approvazione del regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 433, modificato con la legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 114;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per la forza in congedo della Milizia nazionale della strada, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Il visto alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 102. — MANCINI

TITOLO I.

STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE IN CONGEDO

CAPO I

Art. 1.

Il personale della forza in congedo della Milizia nazionale della strada, quando presti servizio, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per il personale in s. p. e. della M. N. d. S., in quanto gli siano applicabili.

Art. 2.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite riportate durante il periodo di richiamo e dipendenti da causa di servizio valgono le norme di cui alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, e relativo regolamento, e successive modificazioni o integrazioni.

CAPO II

UFFICIALI

Disposizioni generali.

Art. 3.

Il ruolo degli ufficiali in congedo della Milizia nazionale della strada è così costituito:

1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali nella posizione di ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali della riserva.

Art. 4.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 5.

Salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 55° anno di età.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio dall'art. 28 del presente regolamento.

Art. 6.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente purchè non sia stato trasferito in altri ruoli militari dell'Amministrazione dello Stato, nel qual caso non fa più parte della Milizia nazionale della strada, viene inscritto, col suo grado e la sua anzianità, nel ruolo degli ufficiali in congedo che gli compete, o collocato in congedo assoluto.

Art. 7.

L'ufficiale in congedo, finchè conserva obblighi di servizio può trovarsi:

1° in servizio temporaneo;
2° in congedo.

Art. 8.

L'ufficiale in congedo è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti per gli ufficiali in congedo del Regio esercito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S. può collocare a riposo con inscrizione, se idonei, nella riserva, per motivi disciplinari o per motivi di salute, gli ufficiali in ausiliaria prima del compimento del periodo di permanenza in ausiliaria.

Il provvedimento sarà adottato con decreto Reale.

Art. 9.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata.

Detto richiamo viene disposto dal Comando centrale della Milizia nazionale della strada, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., previo assenso del Ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni.

All'ufficiale in congedo sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Art. 10.

L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare viene collocato in congedo assoluto.

Art. 11.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per gli ufficiali in s. p. e. della M. N. d. S. per la sospensione dell'impiego.

All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare che, senza giustificato motivo, non obbedisca alla chiamata in servizio a scopo d'istruzione o non si presenti entro otto giorni dalla data stabilita nella chiamata, si applicano le disposizioni vigenti per il Regio esercito.

Degli ufficiali di complemento.

Art. 12.

L'organico per la costituzione del ruolo degli ufficiali di complemento di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, è il seguente:

Ufficiali superiori	n. 16
Centurioni	» 24
Capi manipolo e sottocapimanipolo . .	» 40

L'organico suddetto è comprensivo anche degli ufficiali in congedo provvisorio e della posizione ausiliaria.

Ove esigenze della Milizia nazionale della strada lo impongano, tale organico potrà essere suscettibile di modificazioni, da apportarsi di volta in volta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra su proposta del Comando centrale della M. N. d. S.

Art. 13.

I limiti minimi di età per la costituzione del ruolo degli ufficiali di complemento di cui all'art. 12 del presente regolamento sono i seguenti:

Ufficiali superiori . . .

per il completamento dell'organico stesso, in deroga ai limiti di età fissati, avanzerà singole proposte al Ministero della guerra, Comando del corpo di S. M.

Art. 14.

Potranno aspirare alla nomina a sotto capo manipolo i marescialli della M. N. d. S. aventi i requisiti richiesti dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, comma 3, e che oltre a superare l'esperimento pratico di cui allo stesso articolo, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito;

2° abbiano appartenuto col grado di ufficiali in altre Forze armate dello Stato;

3° abbiano superato con esito favorevole un esame di cultura generale.

Art. 15.

I marescialli aspiranti alla nomina a ufficiale di complemento dovranno presentare domanda al Comando centrale M. N. d. S. che potrà respingerla a suo giudizio insindacabile.

Art. 16.

La Commissione d'esame per la nomina dei marescialli della M. N. d. S. a sottocapomanipolo di complemento è composta da tre ufficiali e viene nominata dal Comando centrale della M. N. d. S. con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS.

Nel decreto stesso viene fissata la sede ed il programma per l'esame di cultura generale nonchè il programma dell'esperimento pratico.

Art. 17.

Gli ufficiali di complemento del Regio esercito, laureati in ingegneria o giurisprudenza da trasferire nei ruoli di complemento della M. N. d. S. verranno segnalati di volta in volta dal Comando centrale della M. N. d. S. al Ministero della guerra, il quale provvederà alla cancellazione di essi dai ruoli del Regio esercito.

Ai suddetti ufficiali verrà attribuito il grado corrispondente a quello che essi rivestivano nel Regio esercito all'atto del passaggio nei ruoli della M. N. d. S.

Non potranno essere passati nei ruoli degli ufficiali di complemento della M. N. d. S., ufficiali di complemento del Regio esercito di grado superiore a quello di maggiore.

Art. 18.

Gli ufficiali di complemento:

a) possono essere assegnati ai servizi dell'Esercito operante:

se subalterni fino al 48° anno di età compreso;
se centurioni fino al 52° anno di età compreso;
se seniori e primi seniori fino al 56° anno di età compreso.

L'ufficiale appartenente ai servizi dell'Esercito operante vi rimane assegnato anche se promosso;

b) possono essere assegnati ai servizi territoriali:
se subalterni dal 49° al 55° anno di età compreso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

approvato con decreto stesso.

Art. 9.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata.

Detto richiamo viene disposto dal Comando centrale della Milizia nazionale della strada, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., previo assenso del Ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni.

All'ufficiale in congedo sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 702, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Art. 10.

L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare viene collocato in congedo assoluto.

Art. 11.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per gli ufficiali in s. p. e. della M. N. d. S. per la sospensione dell'impiego.

All'ufficiale in congedo, ancora obbligato a servizio militare che, senza giustificato motivo, non obbedisca alla chiamata in servizio a scopo d'istruzione o non si presenti entro otto giorni dalla data stabilita nella chiamata, si applicano le disposizioni vigenti per il Regio esercito.

Degli ufficiali di complemento.

Art. 12.

L'organico per la costituzione del ruolo degli ufficiali di complemento di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, è il seguente:

Ufficiali superiori	n. 16
Centurioni	» 24
Capi manipolo e sottocapimanipolo . .	» 40

L'organico suddetto è comprensivo anche degli ufficiali in congedo provvisorio e della posizione ausiliaria.

Ove esigenze della Milizia nazionale della strada lo impongano, tale organico potrà essere suscettibile di modificazioni, da apportarsi di volta in volta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra su proposta del Comando centrale della M. N. d. S.

Art. 13.

I limiti minimi di età per la costituzione del ruolo degli ufficiali di complemento di cui all'art. 12 del presente regolamento sono i seguenti:

Ufficiali superiori	anni 31
Capitani	» 46
Ufficiali subalterni	» 41

Qualora nella prima applicazione del presente regolamento non sia possibile completare l'organico del ruolo degli ufficiali nei limiti di età predetti, il Comando della M. N. d. S. può conferire [illegible] capo manipolo i marescialli della M. N. d. S. aventi i requisiti richiesti dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, comma 3, e che oltre a superare l'esperimento pratico di cui allo stesso articolo, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito;

2° abbiano appartenuto col grado di ufficiali in altre Forze armate dello Stato;

3° abbiano superato con esito favorevole un esame di cultura generale.

Art. 15.

I marescialli aspiranti alla nomina a ufficiale di complemento dovranno presentare domanda al Comando centrale M. N. d. S. che potrà respingerla a suo giudizio insindacabile.

Art. 16.

La Commissione d'esame per la nomina dei marescialli della M. N. d. S. a sottocapomanipolo di complemento è composta da tre ufficiali e viene nominata dal Comando centrale della M. N. d. S. con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS.

Nel decreto stesso viene dissata la sede ed il programma per l'esame di cultura generale nonchè il programma dell'esperimento pratico.

Art. 17.

Gli ufficiali di complemento del Regio esercito, laureati in ingegneria o giurisprudenza da trasferire nei ruoli di complemento della M. N. d. S. verranno segnalati di volta in volta dal Comando centrale della M. N. d. S. al Ministero della guerra, il quale provvederà alla cancellazione di essi dai ruoli del Regio esercito.

Ai suddetti ufficiali verrà attribuito il grado corrispondente a quello che essi rivestivano nel Regio esercito all'atto del passaggio nei ruoli della M. N. d. S.

Non potranno essere passati nei ruoli degli ufficiali di complemento della M. N. d. S., ufficiali di complemento del Regio esercito di grado superiore a quello di maggiore.

Art. 18.

Gli ufficiali di complemento:

a) possono essere assegnati ai servizi dell'Esercito operante:

se subalterni fino al 48° anno di età compreso;
se centurioni fino al 52° anno di età compreso;
se seniori e primi seniori fino al 56° anno di età compreso.

L'ufficiale appartenente ai servizi dell'Esercito operante vi rimane assegnato anche se promosso;

b) possono essere assegnati ai servizi territoriali:
se subalterni dal 49° al 55° anno di età compreso;
se centurioni dal 53° al 56° anno di età compreso;
se seniori o primi seniori dal 57° al 58° anno di età compreso.

E' in facoltà del Comando centrale della Milizia nazionale della strada di impiegare nei servizi dell'Esercito operante anche ufficiali assegnati ai servizi territoriali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 19.

Normalmente l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

1° prestare il servizio di prima nomina nella Milizia nazionale della strada per un periodo non superiore a mesi due;

2° rispondere alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni in altre circostanze;

3° frequentare i corsi di istruzione eventualmente prescritti.

Art. 20.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, previste dall'articolo precedente, ed il successivo collocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Degli ufficiali in ausiliaria.

Art. 21.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che provengono dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 9 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, e che conservano la idoneità ai servizi di tale categoria.

Tale idoneità è normalmente presunta nei casi di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento dei limiti di età, o per esclusione definitiva dall'avanzamento.

Negli altri casi l'idoneità in rapporto ai servizi dell'ausiliaria è dichiarata dal Comando centrale M. N. d. S.

Art. 22.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Comando centrale della M. N. d. S. per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

a) servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;

b) servizi territoriali o sedentari della M. N. d. S. in sostituzione di ufficiali in s. p. e.;

c) temporanee missioni od incarichi vari, in tempo di pace.

Solo eccezionalmente può essere assegnato ai servizi di competenza della Milizia nazionale della strada presso le Forze armate mobilitate.

L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S., previo assenso del Ministro per le finanze. All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Art. 23.

Compiuto il periodo di permanenza in ausiliaria, gli ufficiali cessano di appartenere a tale posizione e passano nella riserva purchè non raggiungano il limite di età previsto dall'art. 28 del presente regolamento nel qual caso sono collocati direttamente in congedo assoluto.

Degli ufficiali in congedo provvisorio.

Art. 24.

Raggiunti 20 anni di servizio, l'ufficiale in congedo provvisorio, ad eccezione di quelli di cui al n. 4 dell'art. 5 della legge sopra citata è collocato a riposo, con iscrizione nella riserva se idoneo, altrimenti è collocato in congedo assoluto.

Art. 25.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, che il Comando centrale della M. N. d. S., previo assenso del Ministro per le finanze, crederà di impiegare, saranno assegnati ai vari servizi in base alle norme, fissate dall'art. 18 per gli ufficiali di complemento.

Agli ufficiali in congedo provvisorio, sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Ufficiali della riserva e del congedo assoluto.

Art. 26.

Gli ufficiali della riserva di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, in tempo di pace non hanno obbligo di servizio.

Art. 27.

Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati — quando sia ritenuto necessario dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale M. N. d. S., e previo assenso del Ministro per le finanze — a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

Quelli provenienti dal servizio permanente concorrono nell'impiego nei servizi presso truppe operanti, in relazione alle loro condizioni fisiche e alla loro età, nei limiti previsti per gli ufficiali di complemento.

Art. 28.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali;
70 anni, se ufficiali superiori;
68 anni, se ufficiali inferiori.

Il Comando centrale della M. N. d. S. ha facoltà, in ogni caso, di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari o per motivi di salute, gli ufficiali prima del raggiungimento dei limiti di età suddetti.

Art. 29.

Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Dell'avanzamento.

Art. 30.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo — ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione — ha luogo ad anzianità od a scelta nel modo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1° prestare il servizio di prima nomina nella Milizia nazionale della strada per un periodo non superiore a mesi due;

2° rispondere alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni in altre circostanze;

3° frequentare i corsi di istruzione eventualmente prescritti.

Art. 20.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo, previste dall'articolo precedente, ed il successivo collocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Degli ufficiali in ausiliaria.

Art. 21.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che provengono dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 9 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, e che conservano la idoneità ai servizi di tale categoria.

Tale idoneità è normalmente presunta nei casi di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento dei limiti di età, o per esclusione definitiva dall'avanzamento.

Negli altri casi l'idoneità in rapporto ai servizi dell'ausiliaria è dichiarata dal Comando centrale M. N. d. S.

Art. 22.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Comando centrale della M. N. d. S. per essere all'occorrenza chiamato a prestare uno dei servizi seguenti:

a) servizi speciali, per i quali non sono stabiliti appositi personali;

b) servizi territoriali o sedentari della M. N. d. S. in sostituzione di ufficiali in s. p. e.;

c) temporanee missioni od incarichi vari, in tempo di pace.

Solo eccezionalmente può essere assegnato ai servizi di competenza della Milizia nazionale della strada presso le Forze armate mobilitate.

L'eventuale richiamo in servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S., previo assenso del Ministro per le finanze. All'ufficiale in ausiliaria sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Art. 23.

Compiuto il periodo di permanenza in ausiliaria, gli ufficiali cessano di appartenere a tale posizione e passano nella riserva purchè non raggiungano il limite di età previsto dall'art. 28 del presente regolamento nel qual caso sono collocati direttamente in congedo assoluto.

Degli ufficiali in congedo provvisorio.

Art. 24.

Gli ufficiali in congedo provvisorio di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, a seconda dell'idoneità, hanno gli obblighi di servizio e di disciplina stabiliti per gli ufficiali della riserva.

Art. 25.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, che il Comando centrale della M. N. d. S., previo assenso del Ministro per le finanze, crederà di impiegare, saranno assegnati ai vari servizi in base alle norme, fissate dall'art. 18 per gli ufficiali di complemento.

Agli ufficiali in congedo provvisorio, sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Ufficiali della riserva e del congedo assoluto.

Art. 26.

Gli ufficiali della riserva di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, in tempo di pace non hanno obbligo di servizio.

Art. 27.

Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati — quando sia ritenuto necessario dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale M. N. d. S., e previo assenso del Ministro per le finanze — a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

Quelli provenienti dal servizio permanente concorrono nell'impiego nei servizi presso truppe operanti, in relazione alle loro condizioni fisiche e alla loro età, nei limiti previsti per gli ufficiali di complemento.

Art. 28.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali;

70 anni, se ufficiali superiori;

68 anni, se ufficiali inferiori.

Il Comando centrale della M. N. d. S. ha facoltà, in ogni caso, di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari o per motivi di salute, gli ufficiali prima del raggiungimento dei limiti di età suddetti.

Art. 29.

Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Dell'avanzamento.

Art. 30.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo — ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione — ha luogo ad anzianità ed a scelta nel modo seguente:

a) ufficiali di complemento: sottocapomanipolo e capi manipolo: ad anzianità; centurioni e gradi superiori: a scelta ordinaria previa partecipazione ad appositi corsi di istruzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) ufficiali in ausiliaria e nella riserva: ad anzianità fino al grado di primo seniore; a scelta ordinaria per i gradi superiori. Le autorità giudicatrici per l'avanzamento, nel giudicare l'ufficiale dovranno assicurarsi:

1° che egli possegga tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

2° che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la Milizia nazionale della strada e per la propria categoria.

Art. 31.

L'ufficiale in congedo:

a) è giudicato nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianità che il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., sentito il Comando centrale della M. N. d. S., determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;

b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non può essere giudicato per l'avanzamento durante il periodo di inabilità;

c) non può conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della M. N. d. S.

Tale disposizione non si applica per i sottocapi manipolo, per i quali occorre soltanto un periodo minimo di permanenza nel grado di quattro anni;

d) non prescelto per l'avanzamento può essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

Art. 32.

L'ufficiale in congedo che, per speciali qualità militari e per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali.

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal presente regolamento fermo restando però il disposto dell'ultimo comma degli articoli 30 e 35.

Le proposte per le promozioni di cui al 1° comma del presente articolo debbono riportare preventivamente i pareri gerarchici favorevoli e saranno sottoposte alla preventiva approvazione della commissione di cui all'art. 54 del regolamento per la M. N. d. S.

Art. 33.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva di qualunque provenienza, possono essere promossi senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato, nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Coloro che abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso l'Esercito operante nella guerra 1915-18 nelle varie fronti, oppure abbiano partecipato ad azioni di guerra nelle colonie, alla campagna d'Abissinia ed a quella di Spagna (O.M.S.) o che abbiano ottenuto almeno una ricompensa al valor militare possono ottenere una seconda promozione.

Art. 35.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di seniore. Potranno essere promossi fino al grado di primo seniore qualora abbiano comandato un Gruppo della Milizia nazionale della strada o reparto corrispondente, battaglione o coorte, presso l'Esercito operante o diretto un servizio di corrispondente importanza pure presso l'Esercito operante, oppure abbiano ottenuto in guerra la medaglia d'oro al valore militare o due medaglie di argento al valore militare, oppure una medaglia d'argento al valor militare e un'altra ricompensa al valore militare purchè nello stesso tempo, abbiano riportato uno o più ferite.

Gli ufficiali di complemento della M. N. d. S. nominati tali in base al 3° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937 XV, n. 639, possono essere promossi solo fino al grado di centurione.

Art. 36.

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione e ai titoli che saranno determinati nel presente regolamento.

Sulle proposte di avanzamento ai vari gradi degli ufficiali in congedo si pronunciano le autorità gerarchiche come per gli ufficiali in s. p. e.

Art. 37.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 38.

Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore, l'ufficiale di complemento deve:

a) aver seguito, con esito favorevole i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 37 ed aver ottenuto giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazione di cui all'art. 37 stesso;

b) aver riportato i giudizi favorevoli delle autorità competenti.

Dell'avanzamento in tempo di guerra.

Art. 39.

In tempo di guerra per gli ufficiali in congedo della M. N. d. S. delle varie categorie si possono fare in tutti i gradi promozioni straordinarie per merito di guerra, ed avanzamenti straordinari per meriti eccezionali, con le stesse modalità in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

mente alle funzioni del grado superiore;

2° che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la Milizia nazionale della strada e per la propria categoria.

Art. 31.

L'ufficiale in congedo:

a) è giudicato nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso nei limiti di anzianità che il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., sentito il Comando centrale della M. N. d. S., determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;

b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non può essere giudicato per l'avanzamento durante il periodo di inabilità;

c) non può conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della M. N. d. S.

Tale disposizione non si applica per i sottocapi manipolo, per i quali occorre soltanto un periodo minimo di permanenza nel grado di quattro anni;

d) non prescelto per l'avanzamento può essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

Art. 32.

L'ufficiale in congedo che, per spiccate qualità militari e per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerenze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali.

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dal presente regolamento fermo restando però il disposto dell'ultimo comma degli articoli 30 e 35.

Le proposte per le promozioni di cui al 1° comma del presente articolo debbono riportare preventivamente i pareri gerarchici favorevoli e saranno sottoposte alla preventiva approvazione della commissione di cui all'art. 54 del regolamento per la M. N. d. S.

Art. 33.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva di qualunque provenienza, possono essere promossi senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato, nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Art. 34.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra ha luogo considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

al valor militare possono ottenere una seconda promozione.

Art. 35.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di seniore. Potranno essere promossi fino al grado di primo seniore qualora abbiano comandato un Gruppo della Milizia nazionale della strada o reparto corrispondente, battaglione o coorte, presso l'Esercito operante o diretto un servizio di corrispondente importanza pure presso l'Esercito operante, oppure abbiano ottenuto in guerra la medaglia d'oro al valore militare o due medaglie di argento al valore militare, oppure una medaglia d'argento al valor militare o un'altra ricompensa al valore militare purchè nello stesso tempo, abbiano riportato uno o più ferite.

Gli ufficiali di complemento della M. N. d. S. nominati tali in base al 3° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 635, possono essere promossi solo fino al grado di centurione.

Art. 36.

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione e ai titoli che saranno determinati nel presente regolamento.

Sulle proposte di avanzamento ai vari gradi degli ufficiali in congedo si pronunciano le autorità gerarchiche come per gli ufficiali in s. p. e.

Art. 37.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 38.

Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore, l'ufficiale di complemento deve:

a) aver seguito, con esito favorevole i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 37 ed aver ottenuto giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazione di cui all'art. 37 stesso;

b) aver riportato i giudizi favorevoli delle autorità competenti.

Dell'avanzamento in tempo di guerra.

Art. 39.

In tempo di guerra per gli ufficiali in congedo della M. N. d. S. delle varie categorie si possono fare in tutti i gradi promozioni straordinarie per merito di guerra, ed avanzamenti straordinari per meriti eccezionali, con le stesse modalità in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 40.

La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale, prima del sopravvenire della non idoneità, sia stato in possesso di tutti i requisiti necessari per conseguirla.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 41.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente; può conseguire l'avanzamento quando — riacquistata l'incondizionata idoneità fisica — riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come preterm esso — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene dato il posto di anzianità che gli sarebbe spettato se fosse stato promosso a suo turno. Però non può avere altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno 6 mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità anteriore a quella del richiamo.

Art. 42.

L'ufficiale che, per una delle cause di cui all'art. 40 sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti — può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

CAPO III

SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 43.

La forza massima in congedo da lasciare a disposizione della Milizia nazionale della strada è di 1600 uomini i quali debbono considerarsi indisponibili per il Regio esercito.

Art. 44.

L'organico della forza in congedo comprende:

Marescialli maggiori	n.	15
Marescialli capi	»	20
Marescialli ordinari	»	42
Brigadieri	»	112
Vice brigadieri	»	116
Militi scelti	»	250
Militi	»	1045

Art. 45.

La forza di cui all'articolo precedente nei limiti di età stabiliti dall'art. 16 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, è costituita:

a) dai sottufficiali, militi scelti e militi — esclusi quelli provenienti dalla Regia marina — che abbiano cessato di appartenere alla Milizia nazionale della strada purchè vi abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio e che non siano stati allontanati per motivi disciplinari, o perchè riconosciuti permanentemente inabili al servizio;

b) dai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito prescelti fra quelli che abbiano particolari attitudini a prestare servizio nella Milizia nazionale della strada; saranno esclusi gli specializzati di artiglieria e genio, i sotto-

Art. 46.

Qualora col passaggio di personale della M. N. d. S. dal s. p. e. alla categoria in congedo si venga a superare il massimo della forza in congedo consentita, il Comando centrale della M. N. d. S. renderà disponibile per il Regio esercito il personale eccedente il massimo stesso.

Art. 47.

I sottufficiali, militi scelti e militi, appartenenti alla forza in congedo della Milizia nazionale della strada sono inscritti presso i competenti distretti militari in appositi ruoli.

Art. 48.

I sottufficiali, militi scelti e militi da inscriversi nel ruolo della forza in congedo della Milizia stradale sono prescelti dal Comando centrale della Milizia nazionale della strada il quale li segnalerà ai competenti distretti militari perchè siano inscritti negli appositi ruoli, di cui all'articolo precedente, per essere tenuti a disposizione del comando predetto.

Art. 49.

In applicazione degli articoli 47 e 48 trimestralmente (a partire dal 1° ottobre) il Comando della M. N. d. S. segnalerà ai distretti militari competenti le variazioni da apportare alle designazioni nominative già comunicate ai distretti stessi.

Art. 50.

Presso l'ufficio personale del Comando centrale della M. N. d. S. sono tenuti due distinti ruoli matricolari uno per il personale proveniente dalla Milizia nazionale della strada e l'altro per quello proveniente dal Regio esercito.

Il Comando della Milizia nazionale della strada comunicherà ai distretti competenti, con apposito modello, l'inserzione nel ruolo della forza in congedo del personale già in s. p. e. nella Milizia nazionale della strada.

Per il personale proveniente dal Regio esercito, i competenti distretti militari trasmetteranno al Comando della M. N. d. S. la copia del foglio matricolare e caratteristico del Regio esercito per essere trascritto nell'apposito ruolo e custodito presso l'ufficio personale della M. N. d. S.

Per il regolare svolgimento del servizio matricolare si osserveranno le norme in vigore per il Regio esercito.

Art. 51.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono raccolti in ruoli separati per ciascun grado.

Il personale proveniente dal Regio esercito all'atto del passaggio assumerà il grado corrispondente a quello che rivestiva nel Regio esercito.

Art. 52.

I sottufficiali, militi scelti e militi vengono posti in congedo assoluto quando raggiungono il limite massimo di età di anni 55.

Art. 53.

L'avanzamento avviene con le stesse modalità e le stesse norme vigenti per il personale in s. p. e. della M. N. d. S. in quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'ufficiale leggero dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente; può conseguire l'avanzamento quando — riacquistata l'incondizionata idoneità fisica — riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come preterm esso — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene dato il posto di anzianità che gli sarebbe spettato se fosse stato promosso a suo turno. Però non può avere altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno 6 mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) né può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità anteriore a quella del richiamo.

Art. 42.

L'ufficiale che, per una delle cause di cui all'art. 40 sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti — può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

CAPO III

SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 43.

La forza massima in congedo da lasciare a disposizione della Milizia nazionale della strada è di 1000 uomini i quali debbono considerarsi indisponibili per il Regio esercito.

Art. 44.

L'organico della forza in congedo comprende:

Marescialli maggiori	n.	75
Marescialli capi	»	20
Marescialli ordinari	»	42
Brigadieri	»	112
Vice brigadieri	»	116
Militi scelti	»	250
Militi	»	1005

Art. 45.

La forza di cui all'articolo precedente nei limiti di età stabiliti dall'art. 16 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, è costituita:

a) dai sottufficiali, militi scelti e militi — esclusi quelli provenienti dalla Regia marina — che abbiano cessato di appartenere alla Milizia nazionale della strada perchè vi abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio e che non siano stati allontanati per motivi disciplinari, o perchè riconosciuti permanentemente inabili al servizio;

b) dai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito prescelti fra quelli che abbiano particolari attitudini a prestare servizio nella Milizia nazionale della strada: saranno esclusi gli specializzati di artiglieria e genio, i radiotelegrafisti di qualsiasi arma o specialità, gli appartenenti al Corpo automobilistico o alla fanteria carrista, gli specializzati del servizio chimico nonchè gli appartenenti alla guardia alla frontiera.

s. p. e. alla categoria in congedo si venga a superare il massimo della forza in congedo consentita, il Comando centrale della M. N. d. S. renderà disponibile per il Regio esercito il personale eccedente il massimo stesso.

Art. 47.

I sottufficiali, militi scelti e militi, appartenenti alla forza in congedo della Milizia nazionale della strada sono inscritti presso i competenti distretti militari in appositi ruoli.

Art. 48.

I sottufficiali, militi scelti e militi da inscriversi nel ruolo della forza in congedo della Milizia stradale sono prescelti dal Comando centrale della Milizia nazionale della strada il quale li segnalerà ai competenti distretti militari perchè siano inscritti negli appositi ruoli, di cui all'articolo precedente, per essere tenuti a disposizione del comando predetto.

Art. 49.

In applicazione degli articoli 47 e 48 trimestralmente (a partire dal 1° ottobre) il Comando della M. N. d. S. segnalerà ai distretti militari competenti le variazioni da apportare alle designazioni nominative già comunicate ai distretti stessi.

Art. 50.

Presso l'ufficio personale del Comando centrale della M. N. d. S. sono tenuti due distinti ruoli matricolari uno per il personale proveniente dalla Milizia nazionale della strada e l'altro per quello proveniente dal Regio esercito.

Il Comando della Milizia nazionale della strada comunicherà ai distretti competenti, con apposito modello, l'inscrizione nel ruolo della forza in congedo del personale già in s. p. e. nella Milizia nazionale della strada.

Per il personale proveniente dal Regio esercito, i competenti distretti militari trasmetteranno al Comando della M. N. d. S. la copia del foglio matricolare e caratteristico del Regio esercito per essere trascritto nell'apposito ruolo e custodito presso l'ufficio personale della M. N. d. S.

Per il regolare svolgimento del servizio matricolare si osserveranno le norme in vigore per il Regio esercito.

Art. 51.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono raccolti in ruoli separati per ciascun grado.

Il personale proveniente dal Regio esercito all'atto del passaggio assumerà il grado corrispondente a quello che rivestiva nel Regio esercito.

Art. 52.

I sottufficiali, militi scelti e militi vengono posti in congedo assoluto quando raggiungono il limite massimo di età di anni 55.

Art. 53.

L'avanzamento avviene con le stesse modalità e le stesse norme vigenti per il personale in s. p. e. della M. N. d. S. in quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 54.

Le promozioni nei vari gradi fino a quello di brigadiere compreso vengono effettuate per un terzo a scelta, e per 2/3 ad anzianità congiunta al merito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 788046

Le promozioni nei vari gradi di maresciallo avverranno con le norme e le proporzioni suddette, purchè il sottufficiale si trovi nella prima metà del proprio ruolo.

Art. 55.

In tempo di guerra potranno essere fatte promozioni per merito di guerra e a scelta.

Le prime sono riservate a coloro, che abbiano compiuto atti di valore sul campo di battaglia, e le seconde a coloro che si siano distinti in modo eccezionale per capacità, attività e zelo nel disimpegno dei servizi di competenza della M. N. d. S.

Le promozioni di cui sopra verranno disposte, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S.

Art. 56.

I limiti di permanenza in ciascun grado sono i seguenti:

a) per una prima promozione nessun periodo minimo di permanenza nel grado rivestito all'atto del passaggio nella forza in congedo della M. N. d. S.;

b) per le successive promozioni è necessario un minimo di permanenza di anni 2 nei vari gradi, ed aver prestato un periodo di servizio di richiamo per istruzioni della durata che verrà fissata di volta in volta dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS.

I sottufficiali non possono conseguire l'avanzamento se prima non sono stati promossi al grado superiore i sottufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità della M. N. d. S.

TITOLO II.

NORME COMUNI A UFFICIALI E TRUPPA - DISCIPLINA

Art. 57.

Agli appartenenti alla forza in congedo sono estese le medesime ricompense e si applicano le stesse sanzioni disciplinari in vigore per il personale in s. p. e. della M. N. d. S., in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 58.

Il personale della forza in congedo della Milizia nazionale della strada viene assegnato organicamente ai reparti del servizio permanente e da essi dipende disciplinarmente e per giurisdizione territoriale.

Art. 59.

Gli ufficiali, i sottufficiali, militi scelti e militi possono essere richiamati in servizio, in ogni circostanza, per speciali esigenze o per istruzione.

Il richiamo viene disposto dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S. e previo l'assenso del Ministro per le finanze, quando trattisi di richiamo con assegni.

In caso di richiamo per mobilitazione si osserveranno le norme in vigore per la compilazione delle note caratteristiche del personale in s. p. e. della M. N. d. S.

TITOLO III.

COMPETENZE VARIE - UNIFORME - ARMAMENTO EQUIPAGGIAMENTO

CAPO I.

STIPENDI - PAGHE - INDENNITÀ.

Art. 61.

Al personale in congedo (ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi), quando presta servizio, compete, a meno che non vi rinunzi in base all'art. 9 del presente regolamento, il trattamento economico stabilito per i pari grado del servizio permanente effettivo osservate le norme e le limitazioni per gli ufficiali delle categorie in congedo e per i sottufficiali e militari di truppa richiamati dal congedo di cui al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3158, e successive modificazioni.

Al sottocapomanipolo, ferme restando le norme e le limitazioni di cui al suddetto testo unico concernenti gli ufficiali delle categorie in congedo, spetta il trattamento economico dei sottotenenti dell'Arma dei RR. CC, ad eccezione dell'indennità militare speciale.

CAPO II.

UNIFORME - ARMAMENTO.

Art. 62.

L'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi in congedo è conforme a quella stabilita per i pari gradi del servizio permanente della M. N. d. S. e deve essere indossata in servizio.

L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme nei casi e alle condizioni prescritte dal regolamento di disciplina del Regio esercito.

I sottufficiali, militi scelti e militi, in congedo non possono vestire l'uniforme.

Art. 63.

L'ufficiale in congedo ha l'obbligo di provvedersi a sue spese dell'uniforme e dell'armamento.

Art. 64.

La distribuzione degli oggetti di corredo ai sottufficiali, militi scelti e militi, viene effettuata, a carico dello Stato, solo in caso di richiamo. Gli oggetti distribuiti verranno ritirati all'atto della cessazione del servizio. Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario dei sottufficiali e della truppa sono a carico dello Stato, a meno che non si tratti di deterioramento dovuto all'incuria del personale che lo ha in consegna.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, sia rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprietà dello Stato.

Art. 65.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 55.

In tempo di guerra potranno essere fatte promozioni per merito di guerra e a scelta.

Le prime sono riservate a coloro, che abbiano compiuto atti di valore sul campo di battaglia, e le seconde a coloro che si siano distinti in modo eccezionale per capacità, attività e zelo nel disimpegno dei servizi di competenza della M. N. d. S.

Le promozioni di cui sopra verranno disposte, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S.

Art. 56.

I limiti di permanenza in ciascun grado sono i seguenti:

a) per una prima promozione nessun periodo minimo di permanenza nel grado rivestito all'atto del passaggio nella forza in congedo della M. N. d. S.;

b) per le successive promozioni è necessario un minimo di permanenza di anni 2 nei vari gradi, ed aver prestato un periodo di servizio di richiamo per istruzioni della durata che verrà fissata di volta in volta dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS.

I sottufficiali non possono conseguire l'avanzamento se prima non sono stati promossi al grado superiore i sottufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità della M. N. d. S.

TITOLO II.

NORME COMUNI A UFFICIALI E TRUPPA - DISCIPLINA

Art. 57.

Agli appartenenti alla forza in congedo sono estese le medesime ricompense e si applicano le stesse sanzioni disciplinari in vigore per il personale in s. p. e. della M. N. d. S., in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 58.

Il personale della forza in congedo della Milizia nazionale della strada viene assegnato organicamente ai reparti del servizio permanente e da essi dipende disciplinarmente e per giurisdizione territoriale.

Art. 59.

Gli ufficiali, i sottufficiali, militi scelti e militi possono essere richiamati in servizio, in ogni circostanza, per speciali esigenze o per istruzione.

Il richiamo viene disposto dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'AA. SS., su proposta del Comando centrale della M. N. d. S. e previo l'assenso del Ministro per le finanze, quando trattisi di richiamo con assegni.

Art. 60.

Al termine del periodo di richiamo per istruzioni dovrà essere redatto per ciascuno degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi, che vi hanno partecipato, un rapporto informativo.

TITOLO III.

COMPETENZE VARIE - UNIFORME - ARMAMENTO EQUIPAGGIAMENTO

CAPO I.

STIPENDI - PAGHE - INDENNITÀ.

Art. 61.

Al personale in congedo (ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi), quando presta servizio, compete, a meno che non vi rinunzi in base all'art. 9 del presente regolamento, il trattamento economico stabilito per i pari grado del servizio permanente effettivo osservate le norme e le limitazioni per gli ufficiali delle categorie in congedo e per i sottufficiali e militari di truppa richiamati dal congedo di cui al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, e successive modificazioni.

Al sottocapomanipolo, ferme restando le norme e le limitazioni di cui al suddetto testo unico concernenti gli ufficiali delle categorie in congedo, spetta il trattamento economico dei sottotenenti dell'Arma dei RR. CC. ad eccezione dell'indennità militare speciale.

CAPO II.

UNIFORME - ARMAMENTO.

Art. 62.

L'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi in congedo è conforme a quella stabilita per i pari gradi del servizio permanente della M. N. d. S. e deve essere indossata in servizio.

L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme nei casi e alle condizioni prescritte dal regolamento di disciplina del Regio esercito.

I sottufficiali, militi scelti e militi, in congedo non possono vestire l'uniforme.

Art. 63.

L'ufficiale in congedo ha l'obbligo di provvedersi a sue spese dell'uniforme e dell'armamento.

Art. 64.

La distribuzione degli oggetti di corredo ai sottufficiali, militi scelti e militi, viene effettuata, a carico dello Stato, solo in caso di richiamo. Gli oggetti distribuiti verranno ritirati all'atto della cessazione del servizio. Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario dei sottufficiali e della truppa sono a carico dello Stato, a meno che non si tratti di deterioramento dovuto all'incuria del personale che lo ha in consegna.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, sia rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprietà dello Stato.

Art. 65.

L'armamento è di proprietà dello Stato; ogni sottufficiale, milite scelto e milite è responsabile della buona conservazione delle armi affidategli. Le spese di riparazione e di rinnovazione sono a carico dei consegnatari solo quando si tratti di deterioramento dovuto a incuria da parte di essi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le munizioni sono fornite dall'Amministrazione e i consegnatari debbono rispondere delle munizioni consumate senza giustificato motivo.

Gli oggetti di armamento e le munizioni vanno restituite all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 66.

E' istituito presso il Comando centrale della M. N. d. S., un magazzino per il vestiario, armamento viveri ed equipaggiamento in genere, per far fronte alle necessità della forza in congedo della M. N. d. S. sia in caso di mobilitazione che di richiamo in servizio del personale.

Il magazzino sarà gestito da un agente responsabile ai sensi della vigente legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e con le stesse modalità stabilite dall'art. 11 e seguenti delle norme per la gestione dei conti vestiario dei sottufficiali e militi della M. N. d. S. approvate con decreto interministeriale 15 settembre 1937-XV, numero 12832/1.

Le spese d'impianto, rinnovo e manutenzione faranno capo sui capitoli di spesa del personale della M. N. d. S. a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la guerra, la marina e l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A. S.
SERENA

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 881.

Norme per la sistemazione nei ruoli della Regia marina degli avventizi squadristi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Visto l'art 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati non di ruolo e i salariati, temporanei e giornalieri, addetti agli uffici dipendenti dall'Amministrazione della marina e assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano la qualifica di « squadrista » ed abbiano od avranno prestato servizio civile continuativo per almeno due anni, saranno nominati nei ruoli del personale ci-

Art. 2.

Gli squadristi che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 saranno collocati nel grado iniziale dei singoli ruoli del personale civile dei gruppi A e B e del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo e nel grado XII dei ruoli del gruppo C purchè le mansioni da essi esplicate presso l'Amministrazione militare marittima alla data del 1° luglio 1939 siano mansioni proprie del ruolo nel quale deve essere effettuato il collocamento ed il titolo di studio da essi posseduto sia compreso fra quelli elencati per detto ruolo nella tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Saranno collocati nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina gli squadristi che sappiano leggere e scrivere e che alla data del 1° luglio esplicavano presso l'Amministrazione della marina mansioni proprie del personale subalterno.

Art. 3.

Il Ministro per la marina ha facoltà di prescindere dal titolo di studio prescritto per la nomina nei ruoli del personale d'ordine dell'Amministrazione M. M. (gruppo C e del personale civile tecnico per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo (gruppo C) nonchè nel ruolo del personale subalterno per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo qualora risulti che lo squadrista ha disimpegnato lodevolmente le mansioni inerenti al ruolo in cui aspira ad essere sistemato.

Coloro che nel biennio di cui all'art. 1 del presente decreto abbiano esercitato effettivamente mansioni di un gruppo, per l'ammissione al quale non possiedano il prescritto titolo di studio, possono essere sistemati, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di un gruppo inferiore purchè provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione in quest'ultimo ruolo.

Art. 4.

La sistemazione in ruolo degli squadristi di cui al precedente art. 2, sarà fatta in base a graduatorie di merito formate dai rispettivi Consigli di amministrazione in relazione all'anzianità ed ai titoli di servizio.

Nelle sistemazioni effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940, n. 3, dovrà apporsi la riserva di anzianità a favore degli squadristi che hanno compiuto il biennio di servizio anteriormente al 1° luglio 1939 e non hanno presentato la domanda prima della formazione della graduatoria.

In caso di mancanza di posti nei gradi in cui dovranno essere sistemati gli squadristi, il collocamento sarà effettuato in soprannumero.

Coloro che saranno sistemati in soprannumero continueranno a percepire, fino a che rimarranno in tale posizione, il trattamento economico goduto in qualità di impiegato o di salariato non di ruolo, ferma restando la limitazione stabilita nel 3° comma del successivo articolo 6.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 66.

E' istituito presso il Comando centrale della M. N. d. S., un magazzino per il vestiario, armamento viveri ed equipaggiamento in genere, per far fronte alle necessità della forza in congedo della M. N. d. S. sia in caso di mobilitazione che di richiamo in servizio del personale.

Il magazzino sarà gestito da un agente responsabile ai sensi della vigente legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e con le stesse modalità stabilite dall'art. 11 e seguenti delle norme per la gestione dei conti vestiario dei sottufficiali e militi della M. N. d. S. approvate con decreto interministeriale 15 settembre 1937-XV, numero 12832/1.

Le spese d'impianto, rinnovo e manutenzione faranno capo sui capitoli di spesa del personale della M. N. d. S. a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la guerra, la marina e l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A. SS.?
SERENA

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 881.

Norme per la sistemazione nei ruoli della Regia marina degli avventizi squadristi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Visto l'art 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati non di ruolo e i salariati, temporanei e giornalieri, addetti agli uffici dipendenti dall'Amministrazione della marina e assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano la qualifica di « squadrista » ed abbiano od avranno prestato servizio civile continuativo per almeno due anni, saranno nominati nei ruoli del personale civile dei gruppi A, B e C, del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e del servizio dei fari e segnalamenti marittimi, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

nale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo e nel grado XII dei ruoli del gruppo C purchè le mansioni da essi esplicate presso l'Amministrazione militare marittima alla data del 1° luglio 1939 siano mansioni proprie del ruolo nel quale deve essere effettuato il collocamento ed il titolo di studio da essi posseduto sia compreso fra quelli elencati per detto ruolo nella tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Saranno collocati nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina gli squadristi che sappiano leggere e scrivere e che alla data del 1° luglio esplicavano presso l'Amministrazione della marina mansioni proprie del personale subalterno.

Art. 3.

Il Ministro per la marina ha facoltà di prescindere dal titolo di studio prescritto per la nomina nei ruoli del personale d'ordine dell'Amministrazione M. M. (gruppo C e del personale civile tecnico per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo (gruppo C) nonchè nel ruolo del personale subalterno per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo qualora risulti che lo squadrista ha disimpegnato lodevolmente le mansioni inerenti al ruolo in cui aspira ad essere sistemato.

Coloro che nel biennio di cui all'art. 1 del presente decreto abbiano esercitato effettivamente mansioni di un gruppo, per l'ammissione al quale non possiedano il prescritto titolo di studio, possono essere sistemati, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di un gruppo inferiore purchè provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione in quest'ultimo ruolo.

Art. 4.

La sistemazione in ruolo degli squadristi di cui al precedente art. 2, sarà fatta in base a graduatorie di merito formate dai rispettivi Consigli di amministrazione in relazione all'anzianità ed ai titoli di servizio.

Nelle sistemazioni effettuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940, n. 3, dovrà apporsi la riserva di anzianità a favore degli squadristi che hanno compiuto il biennio di servizio anteriormente al 1° luglio 1939 e non hanno presentato la domanda prima della formazione della graduatoria.

In caso di mancanza di posti nei gradi in cui dovranno essere sistemati gli squadristi, il collocamento sarà effettuato in soprannumero.

Coloro che saranno sistemati in soprannumero continueranno a percepire, fino a che rimarranno in tale posizione, il trattamento economico godato in qualità di impiegato o di salariato non di ruolo, ferma restando la limitazione stabilita nel 3° comma del successivo articolo 6.

Art. 5.

I posti di grado 12° dei ruoli di gruppo C e quelli del grado iniziale dei ruoli in cui il personale non di ruolo squadrista sia stato collocato in soprannumero saranno attribuiti al personale medesimo col relativo trattamento economico di volta in volta che detti posti si renderanno disponibili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 6.

Qualora l'importo lordo annuo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia inerenti all'impiego di ruolo sia inferiore all'ammontare lordo annuo della paga giornaliera o retribuzione mensile e dell'aggiunta di famiglia o indennità caro-viveri goduti alla data di sistemazione a ruolo, è conservata la differenza a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Per la determinazione dell'assegno personale di cui sopra non deve tenersi conto, tra gli emolumenti in godimento all'atto della sistemazione, dell'assegno di cui lo squadrista eventualmente fruisce ai sensi dell'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o della residuale quota di caro-viveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Detti assegni continueranno a corrispondersi agli aventi diritto, anche se sistemati in soprannumero, in aggiunta all'eventuale assegno personale di cui ai precedenti comma, ferme restando le disposizioni dei citati art. 14 e 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il trattamento complessivamente dovuto ai sensi dei precedenti comma non potrà peraltro eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 7.

I salariati di mestiere, temporanei e giornalieri, assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII che abbiano la qualifica di squadrista ed abbiano od avranno prestato servizio civile continuativo per almeno due anni, saranno sistemati nel secondo o nel terzo gruppo del personale operaio permanente di cui alla tabella 1 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, a seconda che nel biennio anzidetto abbiano prestato rispettivamente servizio in qualità di operaio specializzato, ovvero di operaio comune o di famiglio.

A tale effetto deve intendersi servizio da operaio specializzato esclusivamente quello reso nei mestieri e servizi indicati all'art. 3 del regolamento speciale per i salariati della Regia marina, approvato con decreto Ministeriale 20 ottobre 1925 e successive modificazioni.

Art. 8.

Le sistemazioni nei gruppi secondo e terzo degli operai permanenti avverranno in base a graduatoria di merito da formarsi per ciascuna categoria di mestieri dall'Amministrazione centrale, tenendo presenti i rapporti informativi e le graduatorie dei capi di stabilimenti di cui è cenno all'art. 10. Nella formazione di tali graduatorie saranno osservate, a parità di merito, le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Dette sistemazioni saranno disposte attribuendo anzitutto, secondo l'ordine delle graduatorie, i posti vacanti nell'organico di ciascun gruppo e, dopo che questi siano stati tutti ricoperti, collocando i restanti squadristi in soprannumero.

Il riassorbimento dei sistemati in soprannumero avrà luogo con le vacanze che si verificheranno in seguito, ma separatamente per ciascuno dei rami di servizio dell'amministrazione tra i quali i posti d'organico sono ripartiti.

Art. 9.

24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni, e degli articoli 48 e 49 del regolamento per i salariati dello Stato approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora l'importo della paga giornaliera e connessa quota giornaliera di aggiunta di famiglia da assegnare all'atto della sistemazione risulti inferiore alla retribuzione normale goduta nella categoria di provenienza è conservata la differenza a titolo di assegno personale, non utile a pensione, fino al massimo della paga normale del gruppo in cui avviene la sistemazione più l'aggiunta di famiglia, differenza che sarà riassorbita coi successivi aumenti di paga.

Per la determinazione dell'assegno personale di cui sopra non deve tenersi conto, tra gli emolumenti in godimento all'atto della sistemazione, dell'assegno di cui il salariato eventualmente fruisca ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o della residuale quota di caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Per detti assegni si applica agli squadristi sistemati nei ruoli dei salariati, anche in soprannumero, il 3° comma del precedente art. 6.

Il trattamento complessivamente dovuto a termini dei precedenti comma non potrà tuttavia superare quello risultante dalla attribuzione della paga massima normale del gruppo in cui avviene la sistemazione e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 10.

Per valersi del diritto alla nomina in ruolo gli squadristi dovranno inoltrare al Ministero della marina - Direzione generale dei personali civili ed affari generali - per via gerarchica, regolare domanda su carta da bollo da L. 6, la quale dovrà contenere l'indicazione del ruolo o dei ruoli nei quali i richiedenti aspirano ad essere sistemati ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

3) certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita, legalizzato dal competente procuratore del Re Imperatore, e di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

4) certificato di appartenenza ininterrotta al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del P.N.F. o da un Vice segretario del Partito;

5) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del P.N.F. dell'anno in corso e l'attestazione che sulla tessera stessa è stata stampigliata a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista »;

6) titolo di studio in originale o copia notarile del medesimo legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore per coloro che aspirano alla nomina nei ruoli di gruppo A,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Per la determinazione dell'assegno personale di cui sopra non deve tenersi conto, tra gli emolumenti in godimento all'atto della sistemazione, dell'assegno di cui lo squadrista eventualmente fruisce ai sensi dell'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o della residuale quota di caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Detti assegni continueranno a corrispondersi agli aventi diritto, anche se sistemati in soprannumero, in aggiunta all'eventuale assegno personale di cui ai precedenti comma, ferme restando le disposizioni dei citati art. 14 e 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il trattamento complessivamente dovuto ai sensi dei precedenti comma non potrà peraltro eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 7.

I salariati di mestiere, temporanei e giornalieri, assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII che abbiano la qualifica di squadrista ed abbiano od avranno prestato servizio civile continuativo per almeno due anni, saranno sistemati nel secondo o nel terzo gruppo del personale operaio permanente di cui alla tabella 1 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, a seconda che nel biennio anzidetto abbiano prestato rispettivamente servizio in qualità di operaio specializzato, ovvero di operaio comune o di famiglio.

A tale effetto deve intendersi servizio da operaio specializzato esclusivamente quello reso nei mestieri e servizi indicati all'art. 3 del regolamento speciale per i salariati della Regia marina, approvato con decreto Ministeriale 20 ottobre 1925 e successive modificazioni.

Art. 8.

Le sistemazioni nei gruppi secondo e terzo degli operai permanenti avverranno in base a graduatoria di merito da formarsi per ciascuna categoria di mestieri dall'Amministrazione centrale, tenendo presenti i rapporti informativi e le graduatorie dei capi di stabilimenti di cui è cenno all'art. 10. Nella formazione di tali graduatorie saranno osservate, a parità di merito, le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Dette sistemazioni saranno disposte attribuendo anzitutto, secondo l'ordine delle graduatorie, i posti vacanti nell'organico di ciascun gruppo e, dopo che questi siano stati tutti ricoperti, collocando i restanti squadristi in soprannumero.

Il riassorbimento dei sistemati in soprannumero avrà luogo con le vacanze che si verificheranno in seguito, ma separatamente per ciascuno dei rami di servizio dell'amministrazione tra i quali i posti d'organico sono ripartiti.

Art. 9.

Ai salariati, all'atto della sistemazione, anche in soprannumero, sarà assegnata la paga o retribuzione secondo le norme dell'art. 15 del testo unico approvato col R. decreto

sistemazione risulti inferiore alla retribuzione normale goduta nella categoria di provenienza è conservata la differenza a titolo di assegno personale, non utile a pensione, fino al massimo della paga normale del gruppo in cui avviene la sistemazione più l'aggiunta di famiglia, differenza che sarà riassorbita coi successivi aumenti di paga.

Per la determinazione dell'assegno personale di cui sopra non deve tenersi conto, tra gli emolumenti in godimento all'atto della sistemazione, dell'assegno di cui il salariato eventualmente fruisca ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o della residuale quota di carroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Per detti assegni si applica agli squadristi sistemati nei ruoli dei salariati, anche in soprannumero, il 3° comma del precedente art. 6.

Il trattamento complessivamente dovuto a termini del precedenti comma non potrà tuttavia superare quello risultante dalla attribuzione della paga massima normale del gruppo in cui avviene la sistemazione e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 10.

Per valersi del diritto alla nomina in ruolo gli squadristi dovranno inoltrare al Ministero della marina - Direzione generale dei personali civili ed affari generali - per via gerarchica, regolare domanda su carta da bollo da L. 6, la quale dovrà contenere l'indicazione del ruolo o dei ruoli nei quali i richiedenti aspirano ad essere sistemati ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

3) certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita, legalizzato del competente procuratore del Re Imperatore, e di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

4) certificato di appartenenza ininterrotta al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del P.N.F. o da un Vice segretario del Partito;

5) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del P.N.F. dell'anno in corso e l'attestazione che sulla tessera stessa è stata stampigliata a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista »;

6) titolo di studio in originale o copia notarile del medesimo legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore per coloro che aspirano alla nomina nei ruoli di gruppo A, B e C e personale subalterno per il servizio dei fari e segnalamenti marittimi e altri titoli di servizio che ritengano esibire nel proprio interesse. Per il personale subalterno dell'am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

amministrazione centrale occorre la presentazione di un documento dal quale risulti che il richiedente sappia leggere e scrivere.

I capi degli uffici o stabilimenti presso i quali i richiedenti sono in servizio, uniranno a ciascuna domanda un rapporto informativo sul servizio prestato dal richiedente alle dipendenze dell'amministrazione della marina nel quale saranno anche precisate: la data di assunzione, la qualifica e le competenze lorde godute dal richiedente alla data del 30 giugno 1939-XVII (per coloro che alla data stessa avevano compiuto i due anni di servizio) o a quella del compimento di tale periodo (per coloro che al 30 giugno 1939-XVII non avevano compiuto il periodo medesimo).

Per i salariati mestieranti, i capi di stabilimenti, dopo aver provveduto all'accertamento dell'abilità professionale con le norme dell'art. 13 del regolamento speciale per i salariati della Regia marina, trasmetteranno anche la graduatoria di cui all'art. 27 del regolamento dei salariati dello Stato, nella quale risulterà per ogni salariato un punto di merito, da 0 a 30, assegnato in base ai risultati delle prove d'arte sostenute.

Le domande, corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della marina a pena di decadenza entro sei mesi dal compimento del biennio di servizio non di ruolo richiesto dal precedente art. 1.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi è in facoltà del Ministero della marina di concedere la reintegrazione nei termini.

Art. 11.

La nomina in ruolo degli squadristi verrà effettuata con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° luglio 1939-XVII per coloro che a tale data abbiano compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo.

Per coloro invece che avessero compiuto o compiranno detto periodo posteriormente al 1° luglio 1939-XVII la nomina decorrerà dal giorno successivo al compimento del biennio di servizio.

Art. 12.

Agli effetti del computo del periodo minimo di servizio continuativo richiesto dall'art. 1 per la nomina in ruolo degli squadristi, è considerato per intero il servizio non di ruolo da essi prestato senza interruzione anteriormente alla loro assunzione nell'Amministrazione della marina presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, esclusa l'Amministrazione delle ferrovie, purchè tale servizio sia stato immediatamente seguito dall'assunzione presso l'Amministrazione della marina. In tal caso l'aspirante dovrà unire alla domanda di cui al precedente art. 10 un certificato comprovante tali servizi, da rilasciarsi dalle Amministrazioni anzidette.

Agli stessi effetti, l'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in Africa Orientale Italiana o in Spagna non costituisce interruzione del biennio. Quest'ultima disposizione, per quanto attiene al personale salariato è applicabile anche per il periodo minimo di tre mesi previsto per le assunzioni in tale categoria, quando il licenziamento è seguito da immediata riconferma.

Art. 13.

Il servizio non di ruolo, effettivamente prestato a termini dell'art. 12 del presente decreto nonchè quello prestato in soprannumero ai sensi dell'art. 4 è utile ai fini del compimento del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il servizio prestato nella posizione di soprannumero sarà altresì computato agli effetti dell'eventuale promozione nei gradi superiori.

Art. 14.

Qualora il personale non di ruolo avente titolo alla sistemazione, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, non possa conseguire la sistemazione presso l'Amministrazione della marina per mancanza della categoria o del ruolo cui il personale in questione può aspirare, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, il personale medesimo può ottenere tale sistemazione presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, all'infuori dell'Amministrazione ferroviaria.

A tal fine gli interessati dovranno presentare, nel termine stabilito dal precedente art. 10, apposita domanda al Ministero della marina, che provvederà a trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame e le determinazioni dell'apposita Commissione, corredata dei rapporti e delle notizie che la Commissione stessa stabilirà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 111. — MANCINI

Tabella dei titoli di studio occorrenti per il collocamento nei singoli ruoli del personale civile dell'Amministrazione M. M.

Ruolo del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.	— Laurea in giurisprudenza o laurea conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università « Bocconi » di Milano, o laurea in scienze economico-marittime (Istituto Superiore Navale di Napoli), o laurea in scienze politiche o politiche e sociali, o in scienze politiche e amministrative, o in scienze politiche, sociali e sindacali, conseguita presso la Università di Perugia o presso la Regia Università di Ferrara.
Ruolo del personale civile in-	— Laurea nella materia della rela-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sono in servizio, ha pure a cessata domanda un rapporto informativo sul servizio prestato dal richiedente alle dipendenze dell'amministrazione della marina nel quale saranno anche precisate: la data di assunzione, la qualifica e le competenze lorde godute dal richiedente alla data del 30 giugno 1939-XVII (per coloro che alla data stessa avevano compiuto i due anni di servizio) o a quella del compimento di tale periodo (per coloro che al 30 giugno 1939-XVII non avevano compiuto il periodo medesimo).

Per i salariati mestieranti, i capi di stabilimenti, dopo aver provveduto all'accertamento dell'abilità professionale con le norme dell'art. 13 del regolamento speciale per i salariati della Regia marina, trasmetteranno anche la graduatoria di cui all'art. 27 del regolamento dei salariati dello Stato, nella quale risulterà per ogni salariato un punto di merito, da 0 a 30, assegnato in base ai risultati delle prove d'arte sostenute.

Le domande, correlate dei documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della marina a pena di decadenza entro sei mesi dal compimento del biennio di servizio non di ruolo richiesto dal precedente art. 1.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi è in facoltà del Ministero della marina di concedere la reintegrazione nei termini.

Art. 11.

La nomina in ruolo degli squadristi avrà effettuata con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° luglio 1939-XVII per coloro che a tale data abbiano compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo.

Per coloro invece che avessero compiuto o compiranno detto periodo posteriormente al 1° luglio 1939-XVII la nomina decorrerà dal giorno successivo al compimento del biennio di servizio.

Art. 12.

Agli effetti del computo del periodo minimo di servizio continuativo richiesto dall'art. 1 per la nomina in ruolo degli squadristi, è considerato per intero il servizio non di ruolo da essi prestato senza interruzione anteriormente alla loro assunzione nell'Amministrazione della marina presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, esclusa l'Amministrazione delle ferrovie, purchè tale servizio sia stato immediatamente seguito dall'assunzione presso l'Amministrazione della marina. In tal caso l'aspirante dovrà unire alla domanda di cui al precedente art. 10 un certificato comprovante tali servizi, da rilasciarsi dalle Amministrazioni anzidette.

Agli stessi effetti, l'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in Africa Orientale Italiana o in Spagna non costituisce interruzione del biennio. Quest'ultima disposizione, per quanto attiene al personale salariato è applicabile, in conformità del criterio sancito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, soltanto agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori.

Per gli operai giornalieri non costituisce interruzione ai fini del computo del biennio il licenziamento per scadenza

Il servizio non di ruolo, effettivamente prestato a termini dell'art. 12 del presente decreto nonchè quello prestato in soprannumero ai sensi dell'art. 4 è utile ai fini del compimento del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il servizio prestato nella posizione di soprannumero sarà altresì computato agli effetti dell'eventuale promozione nei gradi superiori.

Art. 14.

Qualora il personale non di ruolo avente titolo alla sistemazione, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, non possa conseguire la sistemazione presso l'Amministrazione della marina per mancanza della categoria o del ruolo cui il personale in questione può aspirare, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, il personale medesimo può ottenere tale sistemazione presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, all'infuori dell'Amministrazione ferroviaria.

A tal fine gli interessati dovranno presentare, nel termine stabilito dal precedente art. 10, apposita domanda al Ministero della marina, che provvederà a trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame e le determinazioni dell'apposita Commissione, corredata dei rapporti e delle notizie che la Commissione stessa stabilirà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 111. — MANCINI

Tabella dei titoli di studio occorrenti per il collocamento nei singoli ruoli del personale civile dell'Amministrazione M. M.

Ruolo del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.	— Laurea in giurisprudenza o laurea conseguita presso uno dei Regi Istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università «Bocconi» di Milano, o laurea in scienze economico-marittime (Istituto Superiore Navale di Napoli), o laurea in scienze politiche o politiche e sociali, o in scienze politiche e amministrative, o in scienze politiche, sociali e sindacali, conseguita presso la Università di Perugia o presso la Regia Università di Ferrara.
Ruolo del personale civile insegnante della Regia Accademia navale.	— Laurea nella materia della relativa cattedra d'insegnamento.
Ruolo dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali.	— Laurea in chimica, in chimica farmacia o chimica industriale, ovvero laurea di ingegnere chimico o d'ingegnere industriale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780014

Ruolo degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia.	— Laurea di dottore in chimica o di dottore in ingegneria chimica, per la specialità dei periti chimici; laurea di dottore in fisica o di dottore in ingegneria industriale o civile, meccanica, o elettrotecnica, o navale e meccanica, per la specialità dei periti fisici e tecnologi.
Ruolo del personale dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.	— Laurea in fisica o in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica).
Ruolo del personale di Ragioneria del Regi Arsenali M. M.	— Diploma di ragioniere o di perito commerciale.
Ruolo del personale civile tecnico del Regio Istituto idrografico.	— Licenza di istituto nautico o licenza di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o sezione agrimensura) o licenza di liceo scientifico o dell'Istituto per la illustrazione del libro.
Ruolo del personale civile tecnico delle Direzioni costruzioni navali e meccaniche.	— Licenza di istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti) o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile tecnico delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale — sezione edile — (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.	— Licenza di istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti) o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico — sezione fisico-matematica o agrimensura — o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico — sezione fisico-matematica o agrimensura — o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale - sezione edile - (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento), o di istituto tecnico — sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura — o di maturità artistica.
Ruolo del personale del conta-	— Diploma di Regio liceo scientifi-
Ruolo del personale civile tecnico per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.	— Licenza di scuola industriale o scuola meccanici del C. R. E. M.
Ruolo del personale subalterno addetto ai servizi dei fari e del segnalamento marittimo.	— Certificato di compimento degli studi elementari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 882.

Autorizzazione al comune di Vicolungo, in provincia di Novara, a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà del comune di Vicolungo, in provincia di Novara, chiede, in esecuzione della propria deliberazione 14 novembre 1939-XVIII, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Novara in seduta 18 dicembre 1939-XVIII, con deliberazione n. 10634-2482;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vicolungo, in provincia di Novara, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 883.

Autorizzazione al comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in « Castello Cabiaglio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	nica, o navale e meccanica, per la specialità dei periti fisici e tecnologi.
Ruolo del personale dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.	— Laurea in fisica o in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica).
Ruolo del personale di Ragioneria dei Regi Arsenali M. M.	— Diploma di ragioniere o di perito commerciale.
Ruolo del personale civile tecnico del Regio Istituto idrografico.	— Licenza di istituto nautico o licenza di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o sezione agrimensura) o licenza di liceo scientifico o dell'Istituto per la miniaturazione del libro.
Ruolo del personale civile tecnico delle Direzioni costruzioni navali e meccaniche.	— Licenza di istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti) o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile tecnico delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale — sezione edile — (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura) o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.	— Licenza di istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti) o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico — sezione fisico-matematica o agrimensura — o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico — sezione fisico-matematica o agrimensura — o di liceo scientifico.
Ruolo del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina.	— Licenza di istituto nautico o di istituto industriale - sezione edile - (o professionale di 3° grado secondo il vecchio ordinamento), o di istituto tecnico — sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura — o di maturità artistica.
Ruolo del personale dei contabili della Regia marina.	— Diploma di Regio liceo scientifico o di Regi istituti tecnici industriali o nautici o commerciali.
Ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione M. M.	— Diploma di licenza ginnasiale o licenza di istituto tecnico inferiore (o licenza tecnica secondo il vecchio ordinamento).

del segnalamento marittimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 882.
Autorizzazione al comune di Vicolungo, in provincia di Novara, a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà del comune di Vicolungo, in provincia di Novara, chiede, in esecuzione della propria deliberazione 14 novembre 1939-XVIII, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Novara in seduta 18 dicembre 1939-XVIII, con deliberazione n. 10634-2182;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vicolungo, in provincia di Novara, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Mandello Vitta in « Mandello Novarese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI — MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 883.
Autorizzazione al comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, a modificare la propria denominazione in « Castello Cabiaglio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà del Comune di Cabiaglio chiede, in esecuzione della propria deliberazione 21 agosto 1939-XVII, l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune stesso in « Castello Cabiaglio »;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Varese in seduta 27 novembre 1939-XVIII, con deliberazione n. 133;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Castello Cabiaglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 884.

Norme di attuazione della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per la sistemazione degli squadristi in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e relative norme di attuazione;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Ritenuta la necessità di emanare le norme di attuazione della su citata legge n. 782 per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' nominato in ruolo, ai termini del successivo art. 2, il personale che ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di « Squadrista », il quale abbia od avrà prestato complessivamente per almeno due anni continuato servizio, purchè iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII, e che alla data del presente decreto si trovi alla diretta dipendenza dell'Amministrazione con una delle seguenti qualifiche:

a) ausiliari a contratto quinquennale;

b) avventizi a contratto annuale;

c) diurnisti;

d) ricevitori postali telegrafici, concessionari di agenzie postali, scortapieghi, manovali di pulizia, guardapprodi, tutti vincolati da obbligazione personale;

f) portalettere rurali effettivi e quelli provvisori che abbiano titolo alla nomina ad effettivo;

g) collettori postali;

h) fattorini telegrafici, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione postale e telegrafica;

i) operai guardafili che contino non meno di 500 giornate lavorative.

Art. 2.

Le nomine in ruolo avvengono nei gradi iniziali della 1ª e della 3ª categoria e nel grado 12° della 2ª categoria.

Per l'assegnazione nei rispettivi ruoli è richiesto il possesso del prescritto titolo di studio e l'esercizio effettivo, nel biennio, delle mansioni proprie della categoria cui si aspira.

Per la sistemazione al grado 12° della 2ª categoria si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio per il personale di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), aventi la qualifica di impiegato, e per quello di cui alla lettera *d*) dell'art. 1.

Si prescinde altresì dallo stesso requisito per la sistemazione al grado iniziale della 3ª categoria.

Art. 3.

Il personale diurnista dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio alla data del presente decreto, che ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di squadrista e che abbia o avrà prestato, nelle mansioni proprie della categoria cui aspira, continuato servizio complessivamente per almeno due anni, purchè iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII, è sistemato nelle tabelle organiche del personale dell'Azienda stessa, come segue:

a) nella tabella *A* (personale con contratto a stipendio), al grado iniziale del personale direttivo quello provvisto di laurea; e nei gradi iniziali del personale amministrativo-contabile, esecutivo e d'ordine, quello che rivesta la qualifica di impiegato;

b) nella tabella *B* (personale con contratto a paga giornaliera) nelle corrispondenti categorie, quello che rivesta la qualifica di tecnico, operaio, telefonista, commesso od agente con obbligazione personale.

Il personale di cui al precedente comma che chiedesse di fare passaggio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, è collocato nei ruoli dell'Amministrazione medesima con le norme dei primi due comma del precedente art. 2, tenendo conto, ai fini di stabilire le mansioni esercitate, della qualifica rivestita.

Per la sistemazione nel grado 12° del personale a stipendio, e nelle categorie del personale a paga giornaliera dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la sistemazione nel grado 12° della 2ª categoria e in quello iniziale della 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio.

Art. 4.

La sistemazione in ruolo, a norma dell'articolo precedente, viene effettuata in base a graduatoria di merito, formata dal Consiglio d'amministrazione in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio.

In caso di mancanza di posti nei gradi per i quali è prevista la sistemazione in ruolo, il collocamento in detto grado avverrà in eccedenza al numero dei posti stabiliti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Veduto l'art. 260 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cabiaglio, in provincia di Varese, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Castello Cabiaglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1940-XVIII.
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 884.

Norme di attuazione della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per la sistemazione degli squadristi in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e relative norme di attuazione;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Ritenuta la necessità di emanare le norme di attuazione della su citata legge n. 782 per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' nominato in ruolo, ai termini del successivo art. 2, il personale che ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di « Squadrista », il quale abbia ed avrà prestato complessivamente per almeno due anni continuato servizio, purchè iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII, e che alla data del presente decreto si trovi alla diretta dipendenza dell'Amministrazione con una delle seguenti qualifiche:

a) ausiliari a contratto quinquennale;

b) avventizi a contratto annuale;

c) diuralisti;

d) ricevitori postali telegrafici, concessionari di agenzie postali telegrafiche, istituite in luogo di ricevitorie e di collettorie; gerenti postali telegrafici, anche se non in funzione ma che abbiano compiuto un biennio di servizio e siano inscritti nell'albo degli ex gerenti in attesa di nuova gerenza;

siano titolo alla nomina ad effettivo:

a) collettori postali;

b) fattorini telegrafici, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione postale e telegrafica;

c) operai guardafili che contino non meno di 500 giornate lavorative.

Art. 2.

Le nomine in ruolo avvengono nei gradi iniziali della 1ª e della 3ª categoria e nel grado 12° della 2ª categoria.

Per l'assegnazione nei rispettivi ruoli è richiesto il possesso del prescritto titolo di studio e l'esercizio effettivo, nel biennio, delle mansioni proprie della categoria cui si aspira.

Per la sistemazione al grado 12° della 2ª categoria si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio per il personale di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), aventi la qualifica di impiegato, e per quello di cui alla lettera *d*) dell'art. 1.

Si prescinde altresì dallo stesso requisito per la sistemazione al grado iniziale della 3ª categoria.

Art. 3.

Il personale diplomato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio alla data del presente decreto, che ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di squadrista e che abbia o avrà prestato, nelle mansioni proprie della categoria cui aspira, continuato servizio complessivamente per almeno due anni, purchè iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII, è sistemato nelle tabelle organiche del personale dell'Azienda stessa, come segue:

a) nella tabella *A* (personale con contratto a stipendio), al grado iniziale del personale direttivo quello provvisto di laurea; e nei gradi iniziali del personale amministrativo-contabile, esecutivo e d'ordine, quello che rivesta la qualifica di impiegato;

b) nella tabella *B* (personale con contratto a paga giornaliera) nelle corrispondenti categorie, quello che rivesta la qualifica di tecnico, operaio, telefonista, commesso od agente con obbligazione personale.

Il personale di cui al precedente comma che chiedesse di fare passaggio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, è collocato nei ruoli dell'Amministrazione medesima con le norme dei primi due comma del precedente art. 2, tenendo conto, ai fini di stabilire le mansioni esercitate, della qualifica rivestita.

Per la sistemazione nel grado 12° del personale a stipendio, e nelle categorie del personale a paga giornaliera dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la sistemazione nel grado 12° della 2ª categoria e in quello iniziale della 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio.

Art. 4.

La sistemazione in ruolo, a norma dell'articolo precedente, viene effettuata in base a graduatorie di merito, formate dal Consiglio d'amministrazione in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio.

In caso di mancanza di posti nei gradi per i quali è prevista la sistemazione in ruolo, il collocamento in detto grado avverrà in eccedenza al numero dei posti stabiliti.

Art. 5.

Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio squadrista deve presentare al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei tele-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

grafi — regolare domanda su carta da bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1939, n. 782, sostituito dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940, n. 3, e debitamente legalizzati, entro i termini prescritti dall'articolo 3 della legge 4 gennaio 1940, n. 3.

Il personale telefonico diurnista che chiede di passare nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, deve inoltrare la domanda stessa corredata di tutti i documenti richiesti per il tramite dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 6.

Il termine entro il quale gli interessati possono far valere, a pena di decadenza, il diritto alla sistemazione è di mesi sei dalla data in cui compiono il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'art. 1 della legge n. 782 sopra citata.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 4 gennaio 1940-XVIII, il termine di sei mesi decorrerà dal 10 febbraio 1940-XVIII.

Art. 7.

Coloro che siano sistemati in soprannumero, continueranno a percepire il trattamento economico goduto in qualità di personale non di ruolo, fino a quando rimarranno in tale posizione con la eventuale limitazione di cui al comma seguente.

Il personale sistemato nei posti disponibili conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri di cui sia provvisto alla data di conferimento del posto in ruolo, sull'importo complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, nonchè dell'aggiunta di famiglia, osservato l'art. 2 primo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 4 maggio 1926-IV, n. 898.

Per stabilire il trattamento economico previsto dal primo comma del presente articolo e l'assegno differenziale di cui sopra per le categorie contemplate alla lettera *d*) dell'art. 1, si tiene conto dell'assegno personale fissato dai prontuari compilati in base alla legge 8 luglio 1904, n. 387, e successive modificazioni.

Art. 8.

Gli squadristi che al 1° luglio 1939-XVII avevano già compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo, saranno sistemati in ruolo con decorrenza da detta data.

Art. 9.

Il personale nominato in ruolo ai sensi degli articoli 1 e 3 è esonerato dal servizio di prova.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 10 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 885.

Esenzione temporanea dalle tasse postali delle cartoline militari appartenenti ad unità servite dalla posta militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di agevolare ai militari delle unità che si appoggiano al Servizio della posta militare l'invio di corrispondenze;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ammessa temporaneamente in esenzione dalle tasse postali la circolazione, in via ordinaria, di speciali cartoline fabbricate e provviste dallo Stato per essere spedite dai militari delle unità che si appoggiano al Servizio della posta militare. Tali cartoline sono distribuite ai militari stessi in misura corrispondente a due ogni settimana per ciascun richiedente.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 119. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Florio Cavaniglia » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1967, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1928-VI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

zioni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, deve inoltrare la domanda stessa corredata di tutti i documenti richiesti per il tramite dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 6.

Il termine entro il quale gli interessati possono far valere, a pena di decadenza, il diritto alla sistemazione è di mesi sei dalla data in cui compiono il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'art. 1 della legge n. 782 sopra citata.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 4 gennaio 1940-XVIII, il termine di sei mesi decorrerà dal 10 febbraio 1940-XVIII.

Art. 7.

Coloro che siano sistemati in soprannumero, continueranno a percepire il trattamento economico goduto in qualità di personale non di ruolo, fino a quando rimarranno in tale posizione con la eventuale limitazione di cui al comma seguente.

Il personale sistemato nei posti disponibili conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri di cui sia provvisto alla data di conferimento del posto in ruolo, sull'importo complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, nonchè dell'aggiunta di famiglia, osservato l'art. 2 primo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 4 maggio 1926-IV, n. 898.

Per stabilire il trattamento economico previsto dal primo comma del presente articolo e l'assegno differenziale di cui sopra per le categorie contemplate alla lettera *d*) dell'art. 1, si tiene conto dell'assegno personale fissato dai prontuari compilati in base alla legge 8 luglio 1904, n. 387, e successive modificazioni.

Art. 8.

Gli squadristi che al 1° luglio 1939-XVII avevano già compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo, saranno sistemati in ruolo con decorrenza da detta data.

Art. 9.

Il personale nominato in ruolo ai sensi degli articoli 1 e 3 è esonerato dal servizio di prova.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 167. — MANCINI

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di agevolare ai militari delle unità che si appoggiano al Servizio della posta militare l'invio di corrispondenze;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ammessa temporaneamente in esenzione dalle tasse postali la circolazione, in via ordinaria, di speciali cartoline fabbricate e provviste dallo Stato per essere spedite dai militari delle unità che si appoggiano al Servizio della posta militare. Tali cartoline sono distribuite ai militari stessi in misura corrispondente a due ogni settimana per ciascun richiedente.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 112. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Florio Cavaniglia » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 201 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Fondo « Florio Cavaniglia » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Catalano Giovanni fu Francesco, art. 815, foglio di mappa 171 part. 2, 3, 4, per la superficie di Ha. 44.82.66 e con la rendita imponibile di L. 3769,54.

Detti beni confinano da tre lati, con la proprietà Orsini Ildegarda e Isabella e, dal quarto lato, con la proprietà Braida Anna;

Vedutà l'istanza dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Florio Cavaniglia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 95.000 (novantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Zona delle operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 75. — D'ELIA

(2651)

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Macchia Rotonda » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1696, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento

Giuseppe, Ferdinando, Bruno, Luigi e Vincenzo fratelli fu Federico, proprietari, e Cilento Amalia fu Antonio, vedova Bruno usufruttuaria per 2/24, fog. di mappa 101, partic. 18-*b*, foglio di mappa 129, partic. 3-*b*, 9, foglio di mappa 130, partic. 3-*b*, 4-*b*, per la superficie complessiva di Ha. 17.31.28 e con la rendita imponibile di L. 1037,20.

Detti beni confinano: con la strada di bonifica la Serpe-Macchia Rotonda, con proprietà Saracino, con un vecchio fosso seminterrato e con proprietà Bisceglia (Masseria Greco);

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Macchia Rotonda » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 30.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Zona delle operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 75 — D'ELIA

(2653)

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII.

Conferma del gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 10 dello statuto organico dell'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto 10 agosto 1937-XV, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

vanni fu Francesco, art. 816, foglio di mappa 171 part. 2, 3, 4, per la superficie di Ha. 41.82.60 e con la rendita imponibile di L. 3769,54.

Detti beni confinano da tre lati, con la proprietà Orsini Ildegarda e Isabella e, dal quarto lato, con la proprietà Braida Anna;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Florio Caramiglia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 95.000 (novantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Zona delle operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 74. — D'ELIA

(2651)

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Macchia Rotonda » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Macchia Rotonda » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Manfredonia in testa alla ditta Bruno Bruno usufruttuaria per [illegible] foglio di mappa 129, partic. 3-b, 9, foglio di mappa 130, partic. 3-b, 4-b, per la superficie complessiva di Ha. 17.34.28 e con la rendita imponibile di L. 1037,20.

Detti beni confinano: con la strada di bonifica la Serpe-Macchia Rotonda, con proprietà Saracino, con un vecchio fosso seminterrato e con proprietà Bisceglia (Masseria Grieco);

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Macchia Rotonda » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 50.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Zona delle operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 75 — D'ELIA

(2653)

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII.

Conferma del gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 10 dello statuto organico dell'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto 10 agosto 1937-XV, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il proprio decreto 14 agosto 1939-XVII con il quale il gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'anzidetto Istituto di S. Paolo di Torino, in sostituzione del Nobile Demetrio Asinari dei Marchesi di Bernezzo, deceduto;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Zona delle operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 313. — D'ELIA

(2685)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1940-XVIII.

Istituzione di un premio di L. 20.000, denominato « Premio Edoardo Maragliano » da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità, ai fini della lotta contro la tubercolosi, di istituire un premio per la redazione di una monografia scientifica, sul problema della immunità antitubercolare;

Ritenuta l'opportunità di intitolare il premio al nome del Senatore prof. Edoardo Maragliano, in riconoscimento dei suoi alti meriti, quale propugnatore della vaccinazione antitubercolare in Italia e l'applicazione della stessa fin dal 1903;

Visto l'art. 282 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

1. E' istituito un premio di L. 20.000, denominato « Premio Edoardo Maragliano », da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare.

2. Possono concorrere all'assegnazione del premio i cittadini italiani, forniti della laurea in medicina e chirurgia, o anche gli istituti scientifici che abbiano ottenuto il regolare riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

3. Gli interessati — ed in caso trattasi di istituti, chi ne ha la legale rappresentanza — dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della Sanità pubblica), entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, tre copie a stampa o dattiloscritte della *b*) certificato rilasciato dal segretario federale del P.N.F. attestante l'appartenenza del concorrente al Partito. E' dispensato dal presentare tale certificato il concorrente mutilato o invalido di guerra;

c) dichiarazione dell'interessato di non appartenere alla razza ebraica.

Ove si tratti di istituti, basta che sia prodotta, a corredo della monografia, copia del decreto di riconoscimento del carattere scientifico dello istituto, ai sensi del predetto art. 1 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

5. Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, prima della scadenza del termine fissato al comma 3°, sarà chiamata a giudicare sul valore scientifico e pratico delle monografie.

La Commissione sarà composta:

a) del direttore generale della Sanità pubblica, presidente;

b) di un tisiologo;

c) di due docenti universitari, particolarmente competenti nella materia;

d) di un funzionario medico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della Sanità pubblica di grado non inferiore al 6°, che funzionerà da segretario.

6. Alla monografia ritenuta migliore, a giudizio insindacabile della predetta Commissione, verrà assegnato il premio di L. 20.000.

7. Nel caso che il lavoro vincente sia stato presentato da un istituto scientifico, la somma sarà, per metà assegnata all'Istituto stesso, per migliorare la dotazione tecnica occorrente per ricerche del genere; l'altra metà della somma sarà distribuita fra il personale tecnico dell'Istituto, che abbia collaborato alle ricerche e agli studi necessari.

8. I lavori non ritenuti meritevoli del premio, potranno essere presentati per la partecipazione a successivi concorsi del genere, se opportunamente integrati e completati, in base a nuove ricerche scientifiche.

9. La relativa spesa graverà sui fondi del Ministero dell'interno per la lotta contro la tubercolosi (Cap. 41 del bilancio in corso).

10. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 139, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1393, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bile Demetrio Asinari dei Marchesi di Bernezzo, deceduto;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. Cesare Giovara, Senatore del Regno, è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, per un quadriennio a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Zona delle operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1940-XVIII
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 313. — D'ELIA

(2685)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1940-XVIII.

Istituzione di un premio di L. 20.000, denominato « Premio Edoardo Maragliano » da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità, ai fini della lotta contro la tubercolosi, di istituire un premio per la redazione di una monografia scientifica, sul problema della immunità antitubercolare;

Ritenuta l'opportunità di intitolare il premio al nome del Senatore prof. Edoardo Maragliano, in riconoscimento dei suoi alti meriti, quale propugnatore della vaccinazione antitubercolare in Italia e l'applicazione della stessa fin dal 1903;

Visto l'art. 282 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

1. E' istituito un premio di L. 20.000, denominato « Premio Edoardo Maragliano », da assegnarsi al migliore lavoro scientifico sulla immunità antitubercolare.

2. Possono concorrere all'assegnazione del premio i cittadini italiani, forniti della laurea in medicina e chirurgia, o anche gli istituti scientifici che abbiano ottenuto il regolare riconoscimento, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

3. Gli interessati — ed in caso trattasi di istituti, chi ne ha la legale rappresentanza — dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della Sanità pubblica), entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, tre copie a stampa o dattiloscritte della monografia, anche se edita, ma che non sia stata già presentata ad altri concorsi.

4. A corredo della monografia i concorrenti, che siano persone fisiche, debbono unire i seguenti documenti, in competente carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) dichiarazione dell'interessato di non appartenere alla razza ebraica.

Ove si tratti di istituti, basta che sia prodotta, a corredo della monografia, copia del decreto di riconoscimento del carattere scientifico dello istituto, ai sensi del predetto art. 1 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

5. Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, prima della scadenza del termine fissato al comma 3°, sarà chiamata a giudicare sul valore scientifico e pratico delle monografie.

La Commissione sarà composta:

a) del direttore generale della Sanità pubblica, presidente;

b) di un fisiologo;

c) di due docenti universitari, particolarmente competenti nella materia;

d) di un funzionario medico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della Sanità pubblica di grado non inferiore al 6°, che funzionerà da segretario.

6. Alla monografia ritenuta migliore, a giudizio insindacabile della predetta Commissione, verrà assegnato il premio di L. 20.000.

7. Nel caso che il lavoro vincente sia stato presentato da un istituto scientifico, la somma sarà, per metà assegnata all'istituto stesso, per migliorare la dotazione tecnica occorrente per ricerche del genere; l'altra metà della somma sarà distribuita fra il personale tecnico dell'istituto, che abbia collaborato alle ricerche e agli studi necessari.

8. I lavori non ritenuti meritevoli del premio, potranno essere presentati per la partecipazione a successivi concorsi del genere, se opportunamente integrati e completati, in base a nuove ricerche scientifiche.

9. La relativa spesa graverà sui fondi del Ministero dell'interno per la lotta contro la tubercolosi (Cap. 41 del bilancio in corso).

10. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 14 marzo 1939-XVII col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi è sciolto e l'ing. Ciro Giuseppe Bolognini è nominato commissario governativo del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2677)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 3 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 19 luglio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 662, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

(2691)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 3 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato, in data 15 luglio 1940-XVIII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1937-VI, n. 2448, e 15 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e Venezia.

(2692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

122° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 271, con il quale la facoltà di coltivare per la durata di anni trenta il giacimento di marna da cemento sito nella località «Francia Sud» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 272, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Riva di Francia» trasferita col decreto Ministeriale [illegible] a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 273, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 274, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 275, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 276, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 277, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 278, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 279, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 280, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 281, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 282, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 283, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 284, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 285, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 286, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 287, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 288, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 289, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 290, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 291, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 292, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 293, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 294, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 295, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 296, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 297, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 298, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 299, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 300, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 301, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 302, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 303, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 304, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 305, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 306, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 307, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 308, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 309, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 310, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 311, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 312, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 313, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 314, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 315, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 316, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 317, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 318, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 319, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 320, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 321, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 322, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 323, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 324, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 325, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 326, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 327, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 328, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 329, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 330, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 331, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 332, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 333, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 334, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 335, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 336, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 337, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 338, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 339, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 340, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 341, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 342, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 343, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 344, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 345, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 346, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 347, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 348, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 349, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 350, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 351, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Monte Cucco» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1927 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro

è nominato commissario governativo del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2677)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 3 giugno 1929-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 19 luglio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 663, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

(2691)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 3 giugno 1929-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato, in data 15 luglio 1940-XVIII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1496, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e Venezia.

(2692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

122° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 271, con il quale la facoltà di coltivare per la durata di anni trenta il giacimento di marna da cemento sito nella località «Francia Sud» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1937 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 272, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata «Riva di Francia» trasferita col decreto Ministeriale 19 gennaio 1937 a favore della S. A. Cementerie Alta Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Cementifera Italiana, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 273, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo, zinco, rame e ferro denominata «Genna Oldoni», sita in territorio del comune di Schilpario, prov. di Bergamo, della quale è titolare la Soc. Ilva, Alti Forni e Acciaierie d'Italia è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica «Ferromin» con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 326, con il quale, respinta l'istanza del comune di Napoli in data 11 febbraio 1931 integrata da altra del 30 maggio 1939, al dott. Luigi Molina, domiciliato in Napoli, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle otto sorgenti che trovansi nel sottosuolo del fabbricato di sua proprietà, sito in Napoli, tra la via Chiatamone n. 42 a 52 e la via Partenope n. 41 a 44.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 324, con il quale la concessione perpetua del giacimento di barite denominata «S' Oreri» sito in territorio del comune di Fluminimaggiore, prov. di Cagliari, del quale è titolare, in virtù del decreto Ministeriale 27 novembre 1931, la S. A. Miniere di Nebida, è trasferita ed intestata ai signori Maccioni Bernardo e Cintura Silvio.

Decreto Ministeriale 21 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 325, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo e zinco denominata «Su Mena de S' Oreri» sita in territorio del comune di Fluminimaggiore, prov. di Cagliari, della quale è titolare in virtù del decreto Ministeriale 30 maggio 1929, la S. A. Miniere di Nebida, è trasferita ed intestata ai signori Maccioni Bernardo e Cintura Silvio.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 327, con il quale alla S. A. Calce e Cementi Borgo Val di Taro, con sede in Piacenza, via Scalabrini 68, è concessa per la durata di anni 20 (venti) la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata «Montarsiccio» in territorio del comune di Sedonia, prov. di Parma.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 318, con il quale alla S. A. Carbonifera Arsa con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata «Albona» in territorio dei comuni di Albona ed Arsia, prov. di Pola.

Decreto Ministeriale 27 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1940-XVIII, registro 13 Corporazioni, foglio 329, con il quale alla S. A. Industriale Commerciale Emiliana con sede in Milano, è concessa per la durata di anni 25 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata «Carbonara» in territorio del comune di Vernasca, prov. di Piacenza.

(2678)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il 28 giugno 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sant'Olcese, in provincia di Genova.

(2693)

Si comunica che il 4 luglio 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Francavilla Bisio, in provincia di Alessandria.

(2646)

Si comunica che il giorno 8 luglio 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Arenabianca, in provincia di Salerno.

(2694)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10
dal 16 al 31 maggio 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Murisengo	B	—	1
Bari	Cagiano Murge	Cap	—	1
Brescia	Borgo Satollo	B	—	1
Campobasso	Acquaviva Colle Croce	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Frosinone	Vallecorsa	B	—	1
Pavia	Gambolò	B	—	1
Piacenza	San Giorgio Piacentino	B	—	1
Salerno	Teggiano	B	—	1
Treviso	Paese	B	—	1
Trieste	Cremovizza	B	—	1
Id.			—	11
	Carbonchio sintomatico.			
Cuneo	Benevaggienna	B	—	1
Gorizia	Cal di Canale	B	—	1
Nuoro	Tortoli	B	—	1
Id.	Usana	B	—	1
			—	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	B	1	—
Id.	Castelletto d'Orba	B	—	1
Id.	Garbagna	B	—	2
Id.	Masio	B	2	—
Id.	Mombello	B	—	4
Id.	Ozzano	B	—	1
Id.	Ricaldone	B	1	—
Id.	Rosignano	B	—	1
Id.	San Salvatore Monferrato	B	—	2
Id.	Tagliolo Belforte	B	—	1
Id.	Tassarolo	B	—	1
Id.	Valenza	B	1	—
Ancona	Monterado	B	1	—
Asti	Antignano	B	1	1
Id.	Asti	B	7	—
Id.	Cisterna d'Asti	B	1	—
Id.	Cocconato	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	—	1
Id.	Costigliole	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Asti	Rocchetta Tanaro	B	1	2
Id.	San Martino Alfieri	B	1	—
Id.	San Damiano	B	1	—
Id.	Sessame	B	—	1
Id.	Viarigi	B	1	—
Bari	Andria	B	7	—
Id.	Corato	B	4	—
Belluno	Feltre	B	—	1
Id.	Mel	B	2	2
Bergamo	Albano Sant'Alessandro	B	1	1
Id.	Boltare	B	—	2
Id.	Bossico	B	1	1
Id.	Caravaggio	B	2	1
Id.	Casirate d'Adda	B	1	3
Id.	Castione della Presolana	B	1	—
Id.	Costa Imagna	B	—	1
Id.	Iseo	B	2	1
Id.	Pagazzano	B	—	2
Id.	Pontida	B	—	3
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Villa di Serio	B	—	2
Bologna	Bologna	B	3	—
Id.	Castenaso	B	2	1
Id.	Medicina	B	2	1
Id.	Persiceto	B	3	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	2	2
Id.	Castelmaggiore	B	2	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Budrio	B	—	2
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	Galliera	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	—	1
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Cigole	B	6	—
Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Gambara	B	2	1
Id.	Lonato	B	1	5
Id.	Lozio	B	1	5
Id.	Maiano	B	—	4
Id.	Manerbio	B	—	2
Id.	Marone	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	—
Id.	Passirano	B	1	—
Id.	Pompiano	B	1	—
Id.	Pontarico	B	1	—
Id.	Porzolengo	B	2	—
Id.	Pralboino	B	4	5
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	—
Id.	S. Gervasio Bresciano	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	1	1
Id.	Vestone	B	—	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Catania	Bronte	B	5	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 10
dal 16 al 31 maggio 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Alessandria	Murisengo	B	—	1
Bari	Cagnano Murge	Cap	—	1
Brescia	Borgo Satollo	B	—	1
Campobasso	Acquaviva Colle Crore	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Frosinone	Vallecorsa	B	—	1
Pavia	Gambolò	B	—	1
Piacenza	San Giorgio Piacentino	B	—	1
Salerno	Teggiano	B	—	1
Treviso	Paese	B	—	1
Trieste	Crenovizza	B	—	1
			—	11
Carbonchio sintomatico.				
Cuneo	Benevaggienna	B	—	1
Gorizia	Cal di Canale	B	—	1
Nuoro	Tortolì	B	—	1
Id.	Ussana	B	—	1
			—	4
Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	B	1	—
Id.	Castelletto d'Orba	B	—	1
Id.	Garbagna	B	—	2
Id.	Masio	B	2	—
Id.	Mombello	B	—	4
Id.	Ozzano	B	—	1
Id.	Ricaldone	B	1	—
Id.	Rosignano	B	—	1
Id.	San Salvatore Monferrato	B	—	2
Id.	Tagliolo Bellorte	B	—	1
Id.	Tassarolo	B	—	1
Id.	Valenza	B	1	—
Ancona	Monterado	B	1	—
Asti	Antignano	B	1	1
Id.	Asti	B	7	—
Id.	Cisterna d'Asti	B	1	—
Id.	Cocconato	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	—	1
Id.	Cortiglione	B	—	1
Id.	Dusino San Michele	B	—	6
Id.	Fontanile	B	—	1
Id.	Mombaruzzo	B	2	—
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Montiglio	B	—	4
Id.	Moncuzzo Torinese	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica				
Asti	Rocchetta Tanaro	B	1	2
Id.	San Martino Alfieri	B	1	—
Id.	San Damiano	B	1	—
Id.	Sessame	B	—	1
Id.	Viarigi	B	1	—
Bari	Andria	B	7	—
Id.	Corato	B	4	—
Belluno	Feltre	B	—	1
Id.	Mel	B	2	1
Bergamo	Albano Sant'Alessandro	B	—	1
Id.	Bolgare	B	—	2
Id.	Bossico	B	—	1
Id.	Caravaggio	O	2	1
Id.	Casirate d'Adda	B	2	3
Id.	Castione della Presolana	B	1	—
Id.	Costa Imagna	B	—	1
Id.	Iseo	B	2	1
Id.	Pagazzano	B	—	2
Id.	Pontida	B	—	3
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Villa di Serio	B	—	2
Bologna	Bologna	B	3	—
Id.	Castenaso	B	2	2
Id.	Medicina	B	2	1
Id.	Persiceto	B	3	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	2	—
Id.	Castelmaggiore	B	2	—
Id.	Calderara di Reno	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	2
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	Galliera	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	—	1
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Chiari	B	6	—
Id.	Cigole	B	—	1
Id.	Corzano	B	2	—
Id.	Erbusco	B	2	1
Id.	Gambara	B	1	5
Id.	Lonato	B	1	5
Id.	Lozio	B	1	—
Id.	Malvano	B	—	4
Id.	Manerbio	B	—	2
Id.	Marone	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	—
Id.	Passirano	B	1	—
Id.	Pompiano	B	1	—
Id.	Pontarico	B	1	—
Id.	Pozzolengo	B	2	—
Id.	Pralboino	B	4	5
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	—
Id.	S. Gervasio Bresciano	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	1	1
Id.	Vestone	B	—	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Catania	Bronte	B	5	2
Id.	Maletto	O	—	2
Id.	Fiumefreddo di Catania	O	3	2
Id.	Randazzo	O	3	—
Como	Cabiate	O	1	—
Id.	Colle Brianza	O		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Como	Costa Masnaga	C	2	2
Id.	Esino Lario	B	—	2
Id.	Inverigo	B	6	—
Id.	Lecco	B	15	1
Id.	Lurago Erba	B	8	—
Id.	Margno	B	—	2
Id.	Sirone	B	—	1
Cremona	Bagnolo Cremasco	B	1	—
Id.	Cremona	B	1	1
Id.	Ostiano	B	—	1
Id.	Pandino	B	1	2
Id.	Sesto Cremonese	B	1	1
Id.	Torricella Pizzo	B	1	—
Cuneo	Beinette	B	—	1
Id.	Busca	B	1	—
Id.	Casalgrasso	B	—	2
Id.	Cavallermaggiore	B	1	3
Id.	Cervere	B	—	2
Id.	Chiusa Pesio	B	—	3
Id.	Dronero	B	2	—
Id.	Envie	B	2	2
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Limone	B	—	2
Id.	Monasterolo	B	—	1
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Peveragno	B	1	1
Id.	Pianfei	B	1	—
Id.	Polonghera	B	—	1
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Revello	B	2	2
Id.	Roccadebaldi	B	1	1
Id.	Roccavione	B	—	2
Id.	Salmour	B	—	3
Id.	Saluzzo	B	2	3
Id.	Savigliano	B	4	5
Id.	Scarnafigi Ruffia	B	—	1
Id.	Valloriate	B	1	—
Enna	Centuripe	B	—	1
Id.	Troina	B	1	1
Id.	Id.	O	2	1
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Cento	B	—	4
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Firenze	Firenze	B	—	2
Id.	Montaione	B	—	1
Id.	Prato	B	—	1
Forlì	Forlì	B	1	—
Genova	Borzoli	B	—	2
Id.	Cornesi	B	—	—
Id.	Genova	B	1	—
Id.	Lavagna	B	1	—
Id.	Lorsica	B	—	4
Id.	Masone	B	1	—
Id.	Torriglia	B	—	1
Gorizia	Dolegna del Collio	B	—	1
Lecce	Nardò	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	1	1
Id.	Livorno	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Milano	Mediglia	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Opera	B	1	—
Id.	Ossona	B	1	—
Id.	Pero	B	1	—
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Passano	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	1	—
Id.	Sedriano	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	15	4
Id.	Carpi	B	22	4
Id.	Castelfranco	B	3	5
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	1
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Medolla	B	3	—
Id.	Modena	B	3	—
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	Soliera	B	2	—
Novara	Novara	B	15	1
Id.	Bognanco	B	—	1
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	—	1
Id.	Crodo	B	—	1
Id.	Galliate	B	—	4
Id.	Montecrestese	B	—	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Piedimulera	B	1	—
Id.	Recetto	B	2	—
Id.	Sozzago	B	—	1
Padova	Abano	B	2	—
Id.	Albignago	B	—	1
Id.	Campodoro	B	1	—
Id.	Carmignano	B	3	1
Id.	Cittadella	B	1	1
Id.	Fontaniva	B	2	—
Id.	Gazzo	B	2	1
Id.	Grantorto	B	4	1
Id.	Mestrino	B	1	—
Id.	Noventa	B	1	—
Id.	Padova	B	1	—
Id.	Saccolongo	B	1	—
Id.	Selvazzano	B	1	—
Id.	Stanghella	B	1	—
Id.	Teolo	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Villafranca Padovana	B	3	—
Parma	Collecchio	B	3	1
Id.	Cortile San Martino	B	1	—
Id.	Felino	B	2	2
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Fornuovo Taro	B	2	1
Id.	Golese	B	1	—
Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	Polesine Parmense	B	1	—
Id.	Sala Baganza	B	3	1
Id.	Salsomaggiore	B	1	2
Id.	San Pancrazio Par-	B	1	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	6 passati infetti: Numero complessivo dei capi infetti	6 passati infetti: Numero dei capi infetti appartenenti a proprietari	Nuovi focolai: Numero dei comunicati
	Segue: Alle epizootie.				
Como	Costa Masnaga	B	2	—	—
Id.	Erba Incino	B	6	—	—
Id.	Lurate	B	1	1	—
Id.	Lurago Erba	B	8	—	—
Id.	Margno	B	3	—	1
Id.	Sirone	B	—	—	1
Cremona	Ragnolo Cremasco	B	1	—	—
Id.	Crema	B	—	—	1
Id.	Ostiano	B	1	—	—
Id.	Pandino	B	—	—	1
Id.	Sesto Cremonese	B	1	—	—
Id.	Torre de' Picenardi	B	—	—	1
Cuneo	Beinette	B	1	—	—
Id.	Busca	B	4	—	—
Id.	Castelmagno	B	1	—	—
Id.	Cavallermaggiore	B	—	—	3
Id.	Centallo	B	—	—	2
Id.	Chiusa Pesio	B	3	—	—
Id.	Dronero	B	—	2	—
Id.	Envie	B	2	—	—
Id.	Fossano	B	—	—	1
Id.	Lisio	B	1	—	—
Id.	Monasterolo	B	—	—	1
Id.	Mondovì	B	1	—	—
Id.	Peveragno	B	1	—	—
Id.	Pianfei	B	—	—	1
Id.	Polonghera	B	—	—	1
Id.	Racconigi	B	2	—	—
Id.	Revello	B	1	—	—
Id.	Roccadebaldi	B	—	—	1
Id.	Roccaforte	B	2	—	—
Id.	Salmour	B	3	—	—
Id.	Saluzzo	B	5	—	—
Id.	Savigliano	B	1	—	—
Id.	Sommariva Bosco	B	—	—	1
Id.	Vallmanta	B	1	—	—
Enna	Centuripe	B	—	—	1
Id.	Troina	B	1	—	—
Id.	Id.	B	2	—	—
Ferrara	Argenta	B	—	—	1
Id.	Cento	B	—	—	1
Id.	Ferrara	B	—	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	—	1
Firenze	Firenze	B	—	—	1
Id.	Montelupo	B	—	—	1
Id.	Prato	B	—	—	1
Forlì	Forlì	B	1	—	—
Genova	Borgonti	B	—	—	1
Id.	Casarza	B	—	—	1
Id.	Cogoleto	B	1	—	—
Id.	Lavagna	B	—	—	1
Id.	Lorsica	B	1	—	—
Id.	Moneglia	B	—	—	1
Id.	Torriglia	B	—	—	1
Gorizia	Dolegna del Collio	B	—	—	1
Lecce	Nardò	B	1	—	—
Livorno	Collesalvetti	B	1	—	—
Id.	Livorno	B	1	—	—
Lucca	Altopascio	B	1	—	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	—	—
Id.	Bollate	B	—	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	1	—	—
Id.	Cisliano	B	—	—	1
Id.	Cornaredo	B	—	—	1
Id.	Lodi	B	—	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	6 passati infetti: Numero complessivo dei capi infetti	6 passati infetti: Numero dei capi infetti appartenenti a proprietari	Nuovi focolai: Numero dei comunicati
	Segue: Alle epizootie.				
Milano	Melegnia	B	1	—	—
Id.	Milano	B	1	—	—
Id.	Opera	B	1	—	—
Id.	Osteno	B	1	—	—
Id.	Pero	B	1	—	—
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1	—
Id.	Pessano	B	—	1	—
Id.	Robecco sul Naviglio	B	1	—	—
Id.	Sedrisno	B	15	—	—
Modena	Campogalliano	B	32	—	—
Id.	Carpi	B	3	—	—
Id.	Castelfranco	B	1	—	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—	—
Id.	Cavezzo	B	3	—	—
Id.	Medolla	B	3	—	—
Id.	Modena	B	1	—	—
Id.	Novi di Modena	B	3	—	—
Id.	Rastellino	B	2	—	—
Id.	Soliera	B	5	—	—
Novara	Novara	B	1	—	—
Id.	Bogogno	B	1	—	—
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	1	—	—
Id.	Cressa	B	1	—	—
Id.	Galliate	B	4	—	—
Id.	Montecrestese	B	1	—	—
Id.	Oleggio	B	1	—	—
Id.	Piedimulera	B	1	—	—
Id.	Recetto	B	2	—	—
Id.	Sozzago	B	1	—	—
Padova	Abano	B	1	—	—
Id.	Albignasego	B	2	—	—
Id.	Campodoro	B	3	—	—
Id.	Cartigliano	B	1	—	—
Id.	Cittadella	B	1	—	—
Id.	Fontaniva	B	2	—	—
Id.	Gazzo	B	1	—	—
Id.	Grantorto	B	1	—	—
Id.	Mestrino	B	1	—	—
Id.	Noventa	B	1	—	—
Id.	Padova	B	1	—	—
Id.	Saccolongo	B	1	—	—
Id.	Selvazzano	B	1	—	—
Id.	Stanghella	B	1	—	—
Id.	Teolo	B	1	—	—
Id.	Trebaseleghe	B	1	—	—
Id.	Veggiano	B	1	—	—
Id.	Villafranca Padovana	B	3	—	—
Parma	Collecchio	B	1	—	—
Id.	Cortile San Martino	B	1	—	—
Id.	Felino	B	1	—	—
Id.	Fontanellato	B	2	—	—
Id.	Fornovo Taro	B	1	—	—
Id.	Gòlese	B	1	—	—
Id.	Medesano	B	1	—	—
Id.	Noceto	B	1	—	—
Id.	Polesine Parmense	B	1	—	—
Id.	Sala Baganza	B	2	—	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	—	—
Id.	San Pancrazio Parmense	B	1	—	—
Id.	Solignano	B	1	—	—
Id.	Torrile	B	1	—	—
Id.	Vigatto	B	1	—	—
Pavia	Borgoratto	B	1	—	—
Id.	Casatisma	B	1	—	—
Id.	Castegnio	B	1	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Alta epizootica.*			
Pavia	Ferrera	B	2	1
Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Gambarana	B	1	1
Id.	Gerlasco	B	—	1
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Mezzana Bigli	B	1	1
Id.	Mezzanino	B	—	1
Id.	Mondello Pavese	B	1	—
Id.	Monti Beccaria	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	—	2
Id.	Parona	B	2	—
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Pieve Cairo	B	2	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Silvano Pietra	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Lomellina	B	—	1
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Santa Cristina	B	1	—
Id.	Suardi	B	2	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Foligno	B	1	—
Piacenza	Castelo	B	2	—
Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Podenzano	B	3	6
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Rivergaro	B	2	—
Id.	San Giorgio Piacentino	B	1	1
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Ravenna	Lugo	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	3	2
Id.	Novellara	B	2	—
Id.	Guastella	B	—	2
Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Rio Saliceto	B	—	1
Id.	Montecchio	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Ramiseto	B	1	—
Id.	Fabbrico	B	—	1
Id.	San Martino in Rio	B	—	1
Sassari	Altura (Palau)	B	1	—
Torino	Moncalieri	B	3	4
Id.	Nole	B	1	—
Id.	Lauriano	B	1	—
Id.	Lanzo	B	1	—
Id.	Piossasco	B	2	—
Id.	Cumiana	B	2	—
Id.	Costagnetto Po	B	1	—
Id.	Scalenghe	B	1	—
Id.	S. Francesco al Campo	B	3	3
Id.	Carmagnola	B	1	2
Id.	Rivara	B	1	—
Id.	Riva presso Chieri	B	1	1
Id.	Piobesi	B	1	3
Id.	Cere	B	1	2
Id.	San Maurizio	B	—	1
Id.	Chivasso	B	—	1
Id.	Lemone	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Alta epizootica.*			
Torino	Pelatto	B	—	1
Id.	Bobbio Pellice	B	—	1
Id.	Favria Ogliardico	B	—	1
Id.	Cafasse	B	—	1
Id.	Forestrella	B	—	2
Id.	Germagnano	B	—	1
Id.	Castagnole	B	—	1
Id.	Ciriè	B	—	5
Id.	Forno Canavese	B	—	1
Id.	Cavour	B	—	1
Treviso	Colle Umberto	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	2	1
Id.	Ponte di Piave	B	1	—
Id.	Pieve di Soligo	B	—	1
Id.	Roncade	B	—	1
Id.	San Vendemiano	B	3	—
Id.	Sernaglia Battaglia	B	4	1
Id.	Silea	B	1	—
Trieste	Fogliano di Monfalcone	B	1	—
Id.	Trieste	B	1	—
Udine	Digmano	B	—	5
Id.	Flaibano	B	—	3
Id.	San Giorgio di Nogaro	B	—	1
Id.	San Quirino	B	—	3
Id.	Selegliano	B	—	—
Varese	Angera	B	3	—
Id.	Busto Arsizio	B	12	—
Id.	Cairate	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Fagnano Olona	B	—	—
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Caloggia	B	1	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	San Dona di Piave	B	1	—
Id.	Venezia	B	2	—
Vercelli	Bianzè	B	—	3
Id.	Cossato	B	—	3
Id.	Crescentino	B	—	1
Id.	Lamporo	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	2
Id.	Lozzolo	B	—	2
Id.	Moncrivello	B	7	—
Id.	Ronsio	B	—	1
Id.	Saluggia	B	2	—
Id.	Trino	B	—	3
Id.	Tronzano	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	6
Verona	Albareda Adige	B	1	2
Id.	Cerea	B	—	4
Id.	Colognola ai Colli	B	—	1
Id.	Isola Scala	B	2	1
Id.	Morzecane	B	—	1
Id.	Negrar	B	1	—
Id.	Nogara	B	—	1
Id.	Ronco dell'Adige	B	—	1
Id.	Sant'Ambrogio di Valpolicella	B	1	—
Id.	Sona	B	—	1
Id.	Verona	B	1	2
Id.	Vigasio	B	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Pavia	Ferrera	B	2	1
Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Gambarana	B	1	1
Id.	Godiasco	B	—	1
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Mezzana Bigli	B	1	1
Id.	Mezzanino	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	1	—
Id.	Monte Beccaria	B	—	1
Id.	Otobiano	B	—	2
Id.	Parotta	B	—	—
Id.	Pavia	B	2	—
Id.	Pieve Cairo	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Silvano Pietra	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Lomellina	B	—	1
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Santa Cristina	B	1	—
Id.	Suardi	B	2	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Foligno	B	1	—
Piacenza	Castelsaso	B	2	—
Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Podenzano	B	3	6
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Rivergaro	B	2	1
Id.	San Giorgio Piacentino	B	1	—
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Ravenna	Lugo	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	3	2
Id.	Novellara	B	2	—
Id.	Guastalla	B	—	2
Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Rio Saliceto	B	—	1
Id.	Montecchio	B	—	1
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Rumiseto	B	1	—
Id.	Fabbrico	B	—	1
Id.	San Martino in Rio	B	—	1
Sassari	Altura (Palau)	B	1	—
Torino	Moncalieri	B	3	4
Id.	Nole	B	1	—
Id.	Lauriano	B	1	—
Id.	Lalni	B	2	—
Id.	Piossasco	B	2	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Castagneto Po	B	3	—
Id.	Scalenghe	B	1	—
Id.	S. Francesco al Campo	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Rivara	B	1	—
Id.	Riva presso Chieri	B	1	—
Id.	Piobesi	B	—	3
Id.	Cere	B	2	—
Id.	San Maurizio	B	—	1
Id.	Chivasso	B	3	2
Id.	Lemone	B	1	1
Id.	Rocca Canavese	B	1	1
Id.	Cambiano	B	1	1
Id.	Monastero di Lanzo	B	1	1
Id.	Ulzio	B	1	1
Id.	Bardonecchia	B	1	1
Id.	Perosa Argentina	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Torino	Pelatto	B	—	1
Id.	Robbio Pellice	B	—	1
Id.	Favria Ogliantico	B	—	1
Id.	Cafasso	B	—	2
Id.	Fenestrelle	B	—	1
Id.	Germagnano	B	—	1
Id.	Castagnole	B	—	1
Id.	Cirie	B	—	5
Id.	Forno Canavese	B	—	1
Id.	Cavour	B	—	1
Treviso	Calle Umberto	B	—	1
Id.	Mogliano Veneto	B	1	—
Id.	Conte di Piave	B	2	—
Id.	Pieve di Soligo	B	1	—
Id.	Roncade	B	—	3
Id.	San Vendemiano	B	4	1
Id.	Sernaglia Battaglia	B	1	1
Id.	Silea	B	1	—
Trieste	Fogliano di Monfalcone	B	—	3
Id.	Trieste	B	1	2
Udine	Dignano	B	—	1
Id.	Flaibano	B	1	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	B	1	—
Id.	San Quirino	B	1	—
Id.	Selegliano	B	1	—
Varese	Angera	B	3	—
Id.	Busto Arsizio	B	1	2
Id.	Cairate	B	1	—
Id.	Cislago	B	1	—
Id.	Fagnano Olona	B	1	—
Id.	Gallarate	B	1	1
Id.	Varese	B	1	1
Venezia	Cuffoggia	B	1	1
Id.	Grisolera	B	1	2
Id.	San Donà di Piave	B	—	1
Id.	Venezia	B	1	2
Vercelli	Bianzè	B	—	3
Id.	Cossato	B	—	3
Id.	Crescentino	B	—	1
Id.	Lamporo	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	2
Id.	Lozzolo	B	—	3
Id.	Moncrivello	B	7	—
Id.	Rossio	B	—	1
Id.	Saluggia	B	2	—
Id.	Trino	B	—	1
Id.	Tronzano	B	—	6
Id.	Vercelli	B	1	2
Verona	Albareda Adige	B	—	1
Id.	Cerea	B	2	—
Id.	Cologuola ai Colli	B	1	—
Id.	Isola Scala	B	—	1
Id.	Mozzecane	B	1	—
Id.	Negrar	B	—	1
Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Ronco dell'Adige	B	—	1
Id.	Sant'Ambrogio di Valpolicella	B	1	—
Id.	Sona	B	—	1
Id.	Verona	B	4	—
Id.	Vigasio	B	—	1
Id.	Zimella	B	—	1
Vicenza	Arcugnano	B	—	1
Id.	Camisano Vicentino	B	—	1
Id.	Campiglia dei Berici	B	—	1
Id.	Castegnero	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica.				
Vicenza	Costabissara	B	—	1
Id.	Grisignano di Focco	B	2	5
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	1
Id.	Longare	B	1	1
Id.	Montegaldella	B	2	1
Id.	Nove	B	—	1
			302	433
Malrossino dei suini.				
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	S	1	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	4	3
Id.	Monteprandone	S	—	2
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Id.	Venarotta	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	2	2
Id.	Merano	S	—	1
Chieti	Miglianico	S	1	—
Cosenza	Cosenza	S	—	1
Cremona	Offanengo	S	—	1
Gorizia	Comeno	S	—	1
Id.	Gorizia	S	2	4
Parma	Noceto	S	1	—
Perugia	Città di Castello	S	—	2
Potenza	San Chirico Raparo	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	3
Id.	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	4
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	1
Id.	Grancona	S	—	1
			15	28
Peste e setticemia dei suini.				
Arezzo	Cortona	S	2	1
Bologna	Bologna	S	—	3
Macerata	Appignano	S	1	—
Id.	Macerata	S	1	—
Modena	Formigine	S	—	1
Perugia	Perugia	S	3	1
Potenza	Acerenza	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Sassari	Osilo	S	1	—
Id.	Thiesi	S	—	1
Teramo	Bisenti	S	—	1
Id.	Civitella del Tronto	S	—	2
Id.	Colle Umberto	S	—	1
Treviso	Mogliano Veneto	S	2	1
Trieste	Trieste	S	—	2
Vicenza	Roana	S	—	1
Id.	Salcedo	S	—	1
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	—	2
			11	19
Morva				
Brindisi	Brindisi	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Farcino eriplococcico.				
Catania	Mascali	E	1	—
Id.	Scordia	E	1	1
Catanzaro	Taverna	E	—	1
Salerno	Eboli	E	1	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Id.	Monte San Giacomo	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	10
Id.	Serre	E	1	1
Id.	Trumonti	E	1	—
Trapani	Campobello di Mazara	E	2	—
Id.	Camporeale	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	4	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	3	—
Id.	Trapani	E	23	15
Rabbia.				
Salerno	Angri	O	1	—
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	3	—
Campobasso	Prata Sannita	O	1	—
Catanzaro	Sant'Eufemia Lamezia	O	2	—
Frosinone	Acquafondata	O	1	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Fiastrilla	O	1	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Nocera	O	2	—
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Forenza	O	1	—
Roma	Roma	O	2	—
Taranto	Ginosa	O	2	—
Terni	Amelia	O	1	—
Trapani	Poggioreale	O	4	—
Viterbo	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			33	4
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Enna	Piazza Armerina	O	3	—
Siracusa	Sortino	O	2	—
			8	—
Aborto epizootico.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Infetti: Rimasti della quindicina precedente	Infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica.				
Vicenza	Costabissara	B	—	1
Id.	Grisignano di Zocco	B	2	5
Id.	Grumolo delle Abbadesse	B	—	1
Id.	Longare	B	1	1
Id.	Montegaldella	B	2	1
Id.	Nove	B	—	1
			362	433
Mal rossino dei suini.				
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	S	1	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	4	3
Id.	Montegranone	S	—	2
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	1
Id.	Venarotta	S	—	2
Bolzano	Appiano	S	2	1
Id.	Merano	S	—	—
Chieti	Miglianico	S	1	1
Cosenza	Cosenza	S	—	1
Cremona	Offanengo	S	—	1
Gorizia	Comeno	S	—	1
Id.	Gorizia	S	2	4
Parma	Noceto	S	1	—
Perugia	Città di Castello	S	—	2
Potenza	San Chirico Raparo	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	3
Id.	Cellino Attanasio	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	4
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	1
Id.	Grumolona	S	—	1
			15	28
Peste e setticemia dei suini.				
Arezzo	Cortona	S	2	1
Bologna	Bologna	S	—	3
Macerata	Appignano	S	1	—
Id.	Macerata	S	1	—
Modena	Formigine	S	—	1
Perugia	Perugia	S	3	1
Potenza	Acerenza	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	—	—
Sassari	Osilo	S	1	—
Id.	Thiesi	S	—	1
Teramo	Bisenti	S	—	1
Id.	Civitella del Tronto	S	—	2
Id.	Colle Umberto	S	—	1
Treviso	Mogliano Veneto	S	—	1
Id.	Tarcento	S	2	—
Trieste	Trieste	S	—	2
Vicenza	Roana	S	—	1
Id.	Sandrigo	S	—	1
Viterbo	Sorbano nel Cimino	S	—	2
			11	19
Morva.				
Brindisi	Brindisi	E	—	1
			—	1
Farcino criptococcico.				
Campobasso	Isernia	E	1	—
Catania	Adrano	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Infetti: Rimasti della quindicina precedente	Infetti: Nuovi denunziati
Segue: Farcino criptococcico.				
Catania	Maniaci	E	1	—
Id.	Scordia	E	1	1
Catanzaro	Taverna	E	—	1
Salerno	Eboli	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Id.	Monte San Giacomo	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	2	10
Id.	Tramonti	E	1	1
Trapani	Campobello di Mazara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	4	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	3	—
			23	15
Babbia.				
Salerno	Angri	O	1	—
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	3	—
Campobasso	Prata Sannita	O	1	—
Catanzaro	Sant'Eufemia Lamezia	O	—	1
Frosinone	Acquafondata	O	2	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	—	1
Id.	Fiuminata	O	1	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Nocera	O	2	—
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Forenza	O	1	—
Roma	Roma	O	2	—
Taranto	Ginosa	O	2	—
Terni	Amelia	O	1	—
Trapani	Poggioreale	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			33	4
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Castiglione di Sicilia	O	6	—
Id.	Randazzo	O	2	—
Enna	Piazza Armerina	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	3	—
			8	—
Aborto epizootico.				
Alessandria	Predosa	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	—
Bologna	Crevalcore	B	3	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	San Lazzaro Savena	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico.*				
Bologna	Monterenzio	P	1	—
Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Molinella	B	—	1
Cremona	Pessina Cremonese	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Rimini	B	1	—
Genova	Gatteo	B	—	1
Novara	Ronco Scrivia	B	—	1
Id.	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Padova	Vinzaglio	B	1	—
Roma	Noventa Padovana	B	1	—
Salerno	Roma	B	3	—
Treviso	Battipaglia	B	1	—
Id.	Conegliano	B	1	—
Udine	Colle Umberto	B	—	1
Id.	Malborghetto Valbruna	B	5	—
Id.	Tarvisio	B	1	—
	Tolmezzo	B	—	1
			27	7
Tubercolosi bovina				
Bari	Casamassima	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	12
Roma	Roma	B	—	1
			1	13
Diarrea dei vitelli				
Rovigo	Costa di Rovigo	B	1	—
			1	—

(2567)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Barbone bufalino				
Salerno	Capaccio	Buf	1	—
Id.	Eboli	Buf	1	—
			2	2

RIEPILOGO
dal 16 al 31 maggio 1940-XVIII - N. 10

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei Comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	11	11	11
2	Carbonchio sintomatico	3	4	4
3	Afta epizootica	42	355	795
4	Malrossino dei suini	11	21	43
5	Peste e setticemia dei suini	13	19	30
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	5	20	38
8	Rabbia	1	1	1
9	Rogna	13	21	37
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	8
11	Aborto epizootico	11	23	34
12	Tubercolosi bovina	3	3	14
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Barbone bufalino	1	2	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua minerale super-radioattiva di Lurisia »

Con decreto 13486 del 30 marzo 1940-XVIII viene autorizzato il sig. Tito Sciaccaluga della ditta Garbarino e Sciaccaluga, con sede in Genova, via XX Settembre 29, a mettere in vendita in bottiglie, con spedizione diretta ai consumatori, l'acqua minerale naturale super-radioattiva che sgorga dalla Fonte Garbarino in Lurisia di Roccoforte Mondovì, imbottigliata nello stabilimento sito in Lurisia.

L'acqua verrà messa in vendita in bottiglie da due litri con chiusura ermetica e con capsula tornita.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette con i seguenti caratteri: altezza cm. 17, larghezza cm. 25 con un contorno azzurro. L'etichetta è divisa in tre spazi. Lo spazio mediano largo cm. 12 e mezzo ed alto cm. 17, è colorato in azzurro e rappresenta una ninfea con una sorgente d'acqua illuminata dalla lampada che un minatore dipinto in rosso tiene in mano. Tale spazio mediano contiene poi la seguente dicitura: « Sorgenti radioattive-litinifere Lurisia (comune di Roccoforte Mondovì - Cuneo) in nero, « *Acqua super-radioattiva di Lurisia* » in caratteri dipinti [illegible] nel 1936) - Non lasciate aperta la bottiglia, affinchè non si disperda la radioemanazione ».

Nei due spazi laterali, alti cm. 17 e larghi cm. 4, vengono stampati a destra indicazioni terapeutiche; viene descritta l'organizzazione di spedizione diretta, e viene precisata la diminuzione del contenuto in radio entro 7 giorni dall'estrazione. A sinistra vengono descritte le caratteristiche fisico-chimiche e fisiologiche, precisando il residuo a 180 di 0.120% ed i gas disciolti. Nell'etichetta si dovrà segnare la data e numero del decreto Ministeriale del 30 marzo 1940, n. 13486.

Il decreto è vincolato al pagamento della tassa di concessione governativa prevista alla tabella *B* n. 13 del R. decreto-legge 30 settembre 1935, n. 1745, ed il prefetto di Cuneo è incaricato della sua esecuzione.

(2663)

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua oligominerale Fonte S. Barbara di Lurisia »

Con decreto 1590 del 30 marzo 1940-XVIII del DUCE del [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Bovini infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Bovini infetti: Nuovi denunziati
Segue: Aborto epizootico.				
Bologna	Monterenzio	P	1	—
Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Molinella	B	—	1
Cremona	Pessina Cremonese	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Rimini	B	1	—
Id.	Gatteo	B	—	1
Genova	Ronco Scrivia	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Calliginaga	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Noventa Padovana	B	1	—
Roma	Roma	B	3	—
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Treviso	Conegliano	B	1	—
Id.	Colle Umberto	B	—	1
Udine	Malborghetto Valbruna	B	5	—
Id.	Tarvisio	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	—	1
			27	7
Tubercolosi bovina				
Bari	Casamassima	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	12
Roma	Roma	B	—	1
			1	13
Diarrea dei vitelli				
Rovigo	Costa di Rovigo	B	1	—
			1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Bufalini infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Bufalini infetti: Nuovi denunziati
Barbone bufalino				
Salerno	Capaccio	Buf.	1	—
Id.	Eboli	Buf.	1	2
			2	2

RIEPILOGO
dal 16 al 31 maggio 1940-XVIII - N. 10

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	11	11	11
2	Carbonchio sintomatico	3	4	4
3	Afta epizootica	42	355	595
4	Malrossino dei suini	11	21	43
5	Peste e setticemia dei suini	13	19	30
6	Morva	1	1	1
7	Farcimo criptococcico	5	20	38
8	Rabbia	1	1	1
9	Rogna	13	21	37
10	Agalassia contagiosa delle pecore e della capre	3	4	8
11	Aborto epizootico	11	23	34
12	Tubercolosi bovina	3	3	14
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Barbone bufalino	1	2	2

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2567)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua minerale super-radioattiva di Lurisia »

Con decreto 13496 del 30 marzo 1940-XVIII viene autorizzato il sig. Tito Sciaccaluga della ditta Garbarino e Sciaccaluga, con sede in Genova, via XX Settembre 29, a mettere in vendita in bottiglie, con spedizione diretta ai consumatori, l'acqua minerale naturale super-radioattiva che sgorga dalla Fonte Garbarino in Lurisia di Roccoforte Mondovì, imbottigliata nello stabilimento sito in Lurisia.

L'acqua verrà messa in vendita in bottiglie da due litri con chiusura ermetica e con capsula tornita.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette con i seguenti caratteri: altezza cm. 17, larghezza cm. 25 con un contorno azzurro. L'etichetta è divisa in tre spazi. Lo spazio mediano largo cm. 12 e mezzo ed alto cm. 17, è colorato in azzurro e rappresenta una miniera con una sorgente d'acqua illuminata dalla lampada che un minatore dipinto in rosso tiene in mano. Tale spazio mediano contiene poi la seguente dicitura: « Sorgenti radioattive-litiniifere Lurisia (comune di Roccoforte Mondovì - Cuneo) in nero, « *Acqua super-radioattiva di Lurisia* » in caratteri dipinti in bianco. In nero poi viene stampato fra parentesi « (della Fonte Garbarino) » e sotto alla dicitura in bianco trovasi stampato in nero: « La più radioattiva del mondo - di altissima efficacia nell'artritismo, nella gotta, nelle calcolosi renali, nell'uricemia ecc. Quest'acqua è stata imbottigliata il ... ».

« Radioattività alla scaturigine: millimicrocurie 1146.6 (dosaggio praticato dal prof. P. Cignolini della Regia Università di Genova nel 1936) - Non lasciate aperta la bottiglia, affinchè non si disperda la radioemanazione ».

Nei due spazi laterali, alti cm. 17 e larghi cm. 4, vengono stampati a destra indicazioni terapeutiche, viene descritta l'organizzazione di spedizione diretta, e viene precisata la diminuzione del contenuto in radio entro 7 giorni dall'estrazione. A sinistra vengono descritte le caratteristiche fisico-chimiche e fisiologiche, precisando il residuo a 180 di 0.1204 ed i gas disciolti. Nell'etichetta si dovrà segnare la data e numero del decreto Ministeriale del 30 marzo 1940, n. 13496.

Il decreto è vincolato al pagamento della tassa di concessione governativa prevista alla tabella *B* n. 13 del R. decreto-legge 30 settembre 1935, n. 1749, ed il prefetto di Cuneo è incaricato della sua esecuzione.

(2663)

Autorizzazione alla libera vendita dell'« Acqua oligominerale Fonte S. Barbara di Lurisia »

Con decreto 1520 del 30 marzo 1940-XVIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene autorizzato il sig. Tito Sciaccaluga della ditta Garbarino e Sciaccaluga, con sede in Genova, via XX Settembre n. 29, a mettere in libera vendita in bottiglie, sotto il nome di « *Acqua oligominerale Fonte S. Barbara di Lurisia* », l'acqua minerale naturale che sgorga dalla Fonte S. Barbara in Lurisia di Roccoforte Mondovì (Cuneo).

La ditta provvederà all'imbottigliamento di tale acqua in apposito stabilimento da sistemarsi entro un anno dalla data del presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decreto 30 marzo 1940, giusta le modalità precisate dal verbale dell'ispezione dei funzionari tecnici del Ministero, del 12 agosto 1939.

L'acqua verrà messa in vendita in bottiglie da un litro e da due litri, con chiusura ermetica e con capsula tornita.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette con i seguenti caratteri: altezza cm. 17; larghezza cm. 25 con un contorno verde pisello. L'etichetta è divisa in tre spazi. Lo spazio mediano largo cm. 12 e mezzo ed alto cm. 17, è colorato in verde chiaro con striature di colore oscuro e raffigura l'entrata in una miniera con una sorgente d'acqua illuminata dalla lampada che un minatore, dipinto in rosso, tiene in mano. Tale spazio mediano contiene inoltre la seguente dicitura: «Sorgenti radioattive litinifere Lurisia - comune di Roccaforte Mondovì - Cuneo» in nero, «Acqua oligominerale» in caratteri di tutti in rosso e sotto, in carattere nero «della Fonte S. Barbara» e in caratteri bianchi «di Lurisia».

Trovasi poi stampato in nero la dicitura «Leggerissimo con tracce di litio e radioemanazione - Residuo fisso a 180° grm. 0,0357». Nei due spazi laterali a destra sono precisate diverse indicazioni terapeutiche, a sinistra, si riproducono le caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche dell'acqua S. Barbara.

Nell'etichetta dovrà essere precisata la data e numero del decreto Ministeriale 30 marzo 1940-XVIII, n. 1550.

Il decreto è vincolato al pagamento della tassa di concessione governativa prevista alla tabella *B* n. 13 del R. decreto-legge 30 settembre 1935, n. 1749, ed il prefetto di Cuneo è incaricato della sua esecuzione.

(2664)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 luglio 1940-XVIII - N. 159

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,75
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	66,70	—
Bulgaria (Leva)	23,38	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,097	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7474
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,925
Id. 3,50 % (1902)		71,80
Id. 3,00 % Lordo		50,70
Id. 5 % (1935)		92,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 luglio 1940-XVIII - N. 160

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,25
Argentina (Peso carta)	—	4,30
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	66,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,097	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7405
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,925
Id. 3,50 % (1902)		71,75
Id. 3,00 % Lordo		51,05
Id. 5 % (1935)		92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,475
Id. Id. 5 % (1936)		93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %		93,025
Buoni novennali 5 % scadenza 1941		99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		94,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		94,40
Id. Id. 5 % - Id. 1944		97,525
Id. Id. 5 % - Id. 1949		98,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 199

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 relativa al certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 635698, di annue L. 140 a favore di Bologni Giuseppina fu Andrea.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 483 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

caratteri: altezza cm. 27, larghezza cm. 25 con un contorno verde pisello. L'etichetta è divisa in tre spazi. Lo spazio mediano largo cm. 12 e mezzo ed alto cm. 17, è colorato in verde chiaro con striature di colore oscuro e raffigura l'entrata in una miniera con una sorgente d'acqua illuminata dalla lampada che un minatore, dipinto in rosso, tiene in mano. Tale spazio mediano contiene inoltre la seguente dicitura: «Sorgenti radioattive litinifere Lurisia - comune di Roccaforte Mondovì - Cuneo» in nero, «Acqua oligominerale» in caratteri di stile in rosso e volto, in carattere nero «della Fonte S. Barbara» e in caratteri bianchi «di Lurisia».

Trovasi poi stampato in nero la dicitura «Leggerissima con tracce di litio e radioemanazione - Residuo fisso a 180° gros. 0,0297». Nei due spazi laterali a destra sono precisate diverse indicazioni terapeutiche, a sinistra si riproducono le caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche dell'acqua S. Barbara.

Nell'etichetta dovrà essere precisata la data e numero del decreto Ministeriale 30 marzo 1940-XVIII, n. 11529.

Il decreto è vincolato al pagamento della tassa di concessione governativa prescritta alla tabella B, n. 61 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, ed il prefetto di Cuneo è incaricato della sua esecuzione.

(2364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 luglio 1940-XVIII - N. 159

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,75
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3093	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7474
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,925
Id. 3,50 % (1902)		71,80
Id. 3,00 % Lordo		50,70
Id. 5 % (1935)		92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,475
Id. Id. 5 % (1936)		93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %		93,075
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941		99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		94,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		94,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944		97,40
Id. Id. 5 % - Id. 1949		98,40

Media dei cambi e dei titoli del 19 luglio 1940-XVIII - N. 160

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
	—	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,25
Argentina (Peso carta)	—	4,30
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,93
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3093	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7405
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—
Rendita 3,50 % (1906)		73,925
Id. 3,50 % (1902)		71,75
Id. 3,00 % Lordo		51,05
Id. 5 % (1935)		92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)		71,475
Id. Id. 5 % (1936)		93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %		93,025
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941		99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943		91,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943		94,40
Id. Id. 5 % - Id. 1944		97,525
Id. Id. 5 % - Id. 1949		98,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 199

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 relativa al certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 635693, di annue L. 140 a favore di Bolognl Giuseppina fu Andrea.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 483 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità, a chi di ragione.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2436)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	272742	52,50	*Garaffa* Giovanna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Turia Vincenza di Giorgio, dom. a Modica (Ragusa)	*Garrafo* Giovanna fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	272743	52,50	*Garaffa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	*Garrafo* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	143781	200 —	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Andrea-Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Andrea-Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi Cuneo).	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi (Cuneo).
P. R. 3,50 %	231596	80,50	Petris Lucia fu *Antonio*, maritata Mascoli, dom. a Capodistria (Pola).	Petris Lucia fu *Onorio-Antonio*, maritata Mascoli, dom. a Capodistria (Pola).
Rendita 5 % (1935)	162629 162695	660 — 310 —	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Concetta* fu Gennaro	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Angela-Concetta* fu Gennaro.
Id. Id.	162696 162630	310 — 660 —	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	340204	38,50	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi Gaetano, dom. a Torino, con usufrutto a *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Gaetano*.	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Battista o Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre *Graziola* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Battista o Giovanni-Battista*, domiciliato a Torino, con usufrutto a *Graziola* Anna fu Lorenzo, ved. di Borghi *Battista o Giovanni-Battista*.
Cons. 3,50 %	708347	42 —	Rotti *Matilde* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Giuseppe*, dom. a Cirié (Torino), con l'usufrutto a Leidunno Francesca fu Giuseppe.	Rotti *Matilde-Margherita* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Telemaco-Alessandro-Giovanni di Augusto*, dom. a Cirié (Torino, con l'usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	62304	105 —	*Bianchi* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)	*Fennori* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)
P. Naz. 4,50 %	11583	225 —	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Emma-Adelaide* e Matilde di Casimiro.	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Rachele-Emma* e Matilde di Casimiro.
Id.	12842	900 —	Zappi Maria di Ippolito, *nubile*, dom. a Iesi (Ancona).	Zappi Maria di Ippolito, *minorenne*, dom. a Iesi (Ancona).
Cons. 3,50 %	459009	175 —	Barbano *Teresa* fu Carlo.	Barbano *Olimpia-Teresa* fu Carlo.
P. Naz. 4,50 %	76	630 —	Forno *Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Fartaglino Carlo* fu Domenico.	Forno *Giustina-Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Fartaglino Filippo-Giacomo* fu Domenico.
P. R. 3,50 % (1934)	13099	87,50	*Pistoni Caterina* fu Carlo, moglie di Raiteri Luigi, dom. in Milano.	*Pistone Maria-Luigia-Caterina* fu Carlo, moglie di Raiteri Luigi, dom. in Milano.
P. R. 3,50 %	500136	402,50	Iovino *Cristina* fu Francesco, nubile interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria del	Iovino *Caterina* fu Francesco, nubile, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	272742	52,50	*Curaffa* Giovanna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Furia Vincenza di Giorgio, dom. a Modica (Ragusa)	*Garraffa* Giovanna fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	272743	52,50	*Garaffa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	*Garraffo* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	143781	205 —	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Andrea-Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Andrea-Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi Cuneo).	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi (Cuneo).
P. R. 3,50 %	231506	80,50	Petris Lucia fu *Antonio*, maritata Moscon, dom. a Capodistria (Pola).	Petris Lucia fu *Onorio-Antonio*, maritata Moscon, dom. a Capodistria (Pola).
Rendita 5 % (1935)	162029 163035	660 — 310 —	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Concetta* fu Gennaro	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Angela-Concetta* fu Gennaro.
Id. Id.	162096 162630	310 — 660 —	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	340204	38,50	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi Gaetano, dom. a Torino, con usufrutto a *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Gaetano*.	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Battista o Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre *Graziola* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Battista o Giovanni-Battista*, domiciliato a Torino, con usufrutto a *Graziola* Anna fu Lorenzo, ved. di Borghi *Battista o Giovanni-Battista*.
Cons. 3,50 %	705047	42 —	Rotti *Matilde* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Giuseppe*, dom. a Cirié (Torino), con l'usufrutto a Leidunno Francesca fu Giuseppe.	Rotti *Matilde-Margherita* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Telemaco-Alessandro-Giovanni di Augusto*, dom. a Cirié (Torino, con l'usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	62304	105 —	*Bianchi* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camalore (Lucca)	*Fenucci* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camalore (Lucca)
P. Naz. 4,50 %	11583	225 —	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Emma-Adelaide* e Matilde di Casimiro.	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Rachele-Emma* e Matilde di Casimiro.
Id.	12542	900 —	Zappi Maria di Ippolito, *nubile*, dom. a Iesi (Ancona).	Zappi Maria di Ippolito, *maggiorenne*, dom. a Iesi (Ancona).
Cons. 3,50 %	459009	175 —	Barbano *Teresa* fu Carlo.	Barbano *Olimpia-Teresa* fu Carlo.
P. Naz. 4,50 %	76	630 —	Forno *Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Fartaglino Carlo* fu Domenico.	Forno *Giustina-Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Tarteglino Filippo-Giacomo* fu Domenico.
P. R. 3,50 % (1934)	13093	87,50	*Pistoni Caterina* fu Carlo, moglie di Ralteri Luigi, dom. in Milano.	*Pistone Maria-Luigia-Catterina* fu Carlo, moglie di Ralteri Luigi, dom. in Milano
P. R. 3,50 %	500136	402,50	Iovino *Cristina* fu Francesco, nubile interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria del fratello Iovino Luigi fu Francesco, dom. in Saviano (Napoli).	Iovino *Caterina* fu Francesco, nubile, ecc., come contro.
Rendita 5 %	60436	4.500 —	Moriggia Francesco-Aliprando di *Carlo* e prole legittima nascitura di Moriggia *Carlo-Aliprando* fu *Carlo-Aliprando*, dom. a Pallanza.	Moriggia Francesco-Aliprando di *Aliprando-Carlo* e prole legittima nascitura di Moriggia *Aliprando-Carlo* fu *Aliprando-Bonifacio*, dom. a Pallanza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	149738	178,50	Magnano *Emilio-Vitale* fu Antonio, dom. in Savona (Genova), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Gunstavino Maria fu Giovanni-Maria.	Magnano *Vitale-Antonio* fu Antonio, ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 %	7193	23,50	Migliavacca *Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).	Migliavacca *Michele-Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).
Id.	7196	45 —		
P. Naz. 5 %	16774	25 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	22067	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	514609	70 —	*Belmonte* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).	*Belmondo* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).
P. R. 3,50 %	240385	10,50	*Primitivo* Flora fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Cristalli Giuseppa fu Francesco, dom. in Nardò (Lecce)	*Primativo* Flora fu Salvatore, minore, ecc., come contro.
Id.	347385	101,50	Rusconi *Carlo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Dervio (Como).	Rusconi *Giuseppe-Carlo* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	1.30382	4.200 —	Bernardi cav. avv. *Pietro* fu Giuseppe, dom. in Torino.	Bernardi *Giovanni-Domenico-Pietro* fu Giuseppe, dom. a Torino.
	390475	700 —		
Id.	214025	2.100 —	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).
	214026	2.100 —		
Id.	214027	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	214028	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221419	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221420	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221421	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354309	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334310	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334311	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	35431?	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354313	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1933)	72468	800 —	Sambuy *Anna* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia.	*Balbo-Bertone di Sambuy Anna-Maria* di Luigi, minore, ecc., come contro.
	72473	1.000 —		
P. R. 3,50 %	351849	1.050 —	Rommelli Isabella di *Saverio*, nubile, dom. in Rossano (Cosenza), vincolata come dote della titolare pel matrimonio da contrarsi con Barone Giovanni fu Antonio.	Rommelli Isabella di *Lelio-Saverio*, nubile, dom. a Rossano (Cosenza), vincolata come contro.
Cons. 3,50 %	779254	70 —	Chiadò Pierina fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò Luigi, dom. a Nole Canavese.	Chiadò Pierina fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova di Chiadò*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come contro.
Id.	779253	70 —	Chiadò Bianca fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.	Chiadò Bianca fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova Chiadò Luigi*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	161233	235 —	Carugo Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Descacciati Luigia fu Luigi, dom. a Rovellasca (Como)	Carugo Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	23313	304,50	Ardoino Bartolomeo fu Giuseppe, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino, vedova di Ardoino *Mario-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina.
	203691	864,50		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	149793	175,50	Magnano *Emilio-Vitale* fu Antonio, dom. in Savona (Genova), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Gustavino Maria fu Giovanni-Maria.	Magnano *Vitale-Antonio* fu Antonio, ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 %	7193	23,50	Migliavacca *Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).	Migliavacca *Michele-Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).
Id.	7196	45 —		
P. Naz. 5 %	10774	25 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	22067	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	514669	70 —	*Belmonte* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).	*Belmondo* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).
P. R. 3,50 %	240185	10,50	*Primitivo* Flora fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Cristalli Giuseppa fu Francesco, dom. in Nardò (Lecce).	*Primitivo* Flora fu Salvatore, minore, ecc., come contro.
Id.	347365	101,50	Rusconi *Carlo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Dervio (Como).	Rusconi *Giuseppe-Carlo* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	133082 309475	4.200 — 700 —	Bernardi cav. avv. *Pietro* fu Giuseppe, dom. in Torino.	Bernardi *Giovanni-Domenico-Pietro* fu Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	214025 214026	2.100 — 2.100 —	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).
Id.	214027	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	214028	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221419	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221420	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221421	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334309	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334310	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334311	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334312	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334313	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	72463	800 —	*Sambuy Anna* di Luigi, minore sotto la patria	*Balbo-Bertone di Sambuy Anna-Maria* di Luigi,
(1935)	72473	1.000 —	potestà del padre, dom. a Venezia.	minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	331849	1.050 —	Romanelli Isabella di *Saverio*, nubile, dom. in Rossano (Cosenza), vincolata come dote della titolare pel matrimonio da contrarsi con Barone Giovanni fu Antonio.	Romanelli Isabella di *Lello-Saverio*, nubile, dom. a Rossano (Cosenza), vincolata come contro.
Cons. 3,50 %	779254	70 —	Chiadò Pierina fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò Luigi, dom. a Nole Canavese.	Chiadò Pierina fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova di Chiadò*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come contro.
Id.	779253	70 —	Chiadò Bianca fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.	Chiadò Bianca fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova Chiadò Luigi*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	161238	225 —	Carugo Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Descacciati Luigia fu Luigi, dom. a Rovellasca (Como).	Carugo Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	23313	304,50	Ardoino Bartolomeo fu Giuseppe, dom. a Diano	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio
(1934)	203591	864,50	Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino, ved. di Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina.	a favore di Baroni Caterina fu Costantino, vedova di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina.
P. R. 3,50 %	83253	403,50	Tambelli Pasquale fu *Raffaele*, minore sotto la patria potestà della madre Colonna Giovanna ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu *Pasquale*, minore, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	159826	63 —	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Anna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Giovanna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).
Buono del Tesoro nov. (1943)	Serie C 795	Capitale 100.000 —	Agostinetti Adelina fu *Mario* in Pascale, dom. in Biella.	Agostinetti Adelina fu *Agostino-Mario*, minore emancipata sotto la curatela del marito Pascale Aldo, dom. in Biella.
Cons. 3,50 % (902)	43281	105 —	Colombo *Alba* fu *Roberto*, dom. a Torino.	Colombo *Alba-Maria* fu *Luigi-Roberto*, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	86567	210 —	*Pelizza* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada (Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.	*Pellizzari* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.
Id.	82549	1.540 —		
Id.	89399	35 —		
P. R. 3,50 % (1934)	67636	350 —	Cattini *Elena* fu Alessandro, moglie di Rota Stefano fu Giuseppe, dom. a S. Remo.	Cattini *Luigia-Maddalena-Adelaide* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	93550	400 —	Pistocchi Umberto fu *Giuseppe*, dom. a Castelluccio (Arezzo).	Pistocchi Umberto fu *Santi*, dom. a Castelluccio (Arezzo).
Cons. 3,50 %	742941	126 —	Gaffodio *Angela* fu Zaverio, moglie di Brusotti Antonio, dom. in Verolengo (Torino).	Gaffodio *Luigia-Maria-Angela-Antonio* fu Zaverio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	51394	133 —	Donato *Francesco* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrero* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.	Donato *Francesca* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrera* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: Potenza

(2437)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3157 - Data: 12 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara - Intestazione: Pellizzola Gisinna di Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52061 - Data: 20 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Torino - Intestazione: Marengo Antonio fu Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3069 - Data 27 marzo 1940 - Regia tesoreria di Modena - Intestazione: Gallo Raffaele fu Ruggero - Titoli del Debito pubblico: quietanze, L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29619 - Data: 20 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì - Intestazione: Simoncelli Romeo fu Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5573 - Data: 2 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Corvino Pasquale fu Vito - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 491 - Data: 23 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona - Intestazione: Paiola Graziano fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico - 7 cartelle di Rend. 5 %, rendita L. 139.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1614 - Data: 8 aprile 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Rizzi Giovanni fu Cesare - Titoli del Debito pubblico: 6 cartelle di Rend. 5 %, rendita L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 - Data: 24 ottobre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza - Intestazione: Antoniozzi Florindo, direttore generale della Cassa di Risparmio di Calabria - Titoli del Debito pubblico: 15 certificati cons. 3,50 %, rendita L. 12.050,50.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

P. R. 3,50 %	138826	63 —	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Anna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Giovanna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).
Buono del Tesoro nov. (1943)	Serie C 795	Capitale 100.000 —	Agostinetti Adelina fu *Mario* in Foscale, dom. in Biella.	Agostinetti Adelina fu *Agostino-Mario*, minore emancipata sotto la curatela del marito Foscale Aldo, dom. in Biella.
Cons. 3,50 % (902)	43261	105 —	Colombo *Alba* fu *Roberto*, dom. a Torino.	Colombo *Alba-Maria* fu *Luigi-Roberto*, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	86567	210 —	*Pelizza* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada (Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.	*Pellizzari* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.
Id.	82519	1.540 —		
Id.	89399	35 —		
P. R. 3,50 % (1934)	97636	350 —	Cattini *Elena* fu Alessandro, moglie di Rota Stefano fu Giuseppe, dom. a S. Remo.	Cattini *Luigia-Maddalena-Adelaide* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	93550	400 —	Pistocchi Umberto fu *Giuseppe*, dom. a Castelluccio (Arezzo).	Pistocchi Umberto fu *Santi*, dom. a Castelluccio (Arezzo).
Cons. 3,50 %	742941	126 —	Gaffodio *Angela* fu Zaverio, moglie di Brasotti Antonio, dom. in Verolengo (Torino).	Gaffodio *Luigia-Maria-Angela-Antonio* fu Zaverio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	51394	133 —	Donato *Francesco* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrera* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.	Donato *Francesca* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrera* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: Potenza

(2437)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3137 - Data: 12 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara - Intestazione: Pelizzola Gisima di Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52061 - Data: 20 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Torino - Intestazione: Mareugo Antonio fu Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2059 - Data 27 marzo 1940 - Regia tesoreria di Modena - Intestazione: Gallo Raffaele fu Ruggero - Titoli del Debito pubblico: quietanze, L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29019 - Data: 20 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma - Intestazione: Chellini Loreto fu Alessandro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29020 - Data: 20 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma - Intestazione: Chellini Loreto fu Alessandro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1879 - Data: 29 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Forlì - Intestazione: Simoncelli Romeo fu Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5573 - Data: 2 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Corvino Pasquale fu Vito - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 491 - Data: 23 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona - Intestazione: Paiola Graziano fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico - 7 cartelle di Rend. 5 %, rendita L. 120.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1614 - Data: 8 aprile 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Rizzi Giovanni fu Cesare - Titoli del Debito pubblico: 6 cartelle di Rend. 5 %, rendita L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 - Data: 24 ottobre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza - Intestazione: Antonizzi Florindo, direttore generale della Cassa di Risparmio di Calabria - Titoli del Debito pubblico: 15 certificati cons. 3,50 %, rendita L. 12.050,50

Al termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: Potenza

(2673)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione; si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	581737	Parolini Ida di Giacomo nubile, dom. a Lanzada (Sondrio). Vincolato d'ipoteca a favore del Ministero delle poste e telegrafi per la cauzione dovuta dalla titolare nella sua qualità di ricevitrice postale e telegrafica . . . . . L.	21 —
Id.	318674	Pelà Amedeo di Marino, dom. in Maniago (Udine). Ipotecato per cauzione del titolare quale ricevitore del registro in Maniago . . . . . »	77 —
Id.	144609 530044	Vitali Giovanni fu Gaetano, dom. a Serrungarina (Pesaro). Ipotecati per cauzione dovuta dal titolare quale contabile postale. »	7 — 105,50
Id.	649866 670243	Banca Italiana di Cauzioni S. A. sedente in Roma. Ipotecati per cauzione di Campolelli Luigi di Felice, contabile postale . »	213,50 49 —

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: PUTENZA

(2612)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1939 di L. 210 relativa alla rendita Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 29343 di annue L. 420 a favore di Porco Carmela Rosaria fu Carmine, minore sotto la curatela del marito Cerasolino Biagio di Giovanni Battista, vincolata per dote.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: PUTENZA

(2674)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Camerino (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 19 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1938-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 1° dicembre 1939-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Camerino, con sede in Camerino, ed il geom. Raniero Paganelli è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1938-XVII, n. 1279;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal geom. Raniero Paganelli, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il cav. uff. Primo Orazi è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Camerino, con sede in Camerino (Macerata), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del geom. Raniero Paganelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2659)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(Unica pubblicazione).

Diffida per alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	581737	Parolini Ilia di Giacomo nubile, dom. a Lanzada (Sondrio). Vincolato d'ipoteca a favore del Ministero delle poste e telegrafi per la cauzione dovuta dalla titolare nella sua qualità di ricevitrice postale e telegrafica . . . . . L.	21 —
Id.	318074	Pelà Amedeo di Marino, dom. in Manzago (Udine). Ipotecato per cauzione del titolare quale ricevitore del registro in Manzago . . . . . »	77 —
Id.	144669 539044	Vitali Giovanni fu Gaetano, dom. a Serrungarina (Pesaro). Ipotecati per cauzione dovuta dal titolare quale contabile postale. »	7 — 105,50
Id.	619860 670240	Banca Italiana di Cauzioni S. A. sedente in Roma. Ipotecati per cauzione di Campodolli Luigi di Felice, contabile postale . »	213,50 49 —

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

(2612) *Il direttore generale:* PONTZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Prestito redimibile 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1939 di L. 210 relativa alla rendita Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 293513 di annue L. 420 a favore di Porco Carmela Rosaria fu Carmine, minore sotto la curatela del marito Cersosimo Biagio di Giovanni Battista, vincolata per dote.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 360, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

(2674) *Il direttore generale:* POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Camerino (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1938-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 1° dicembre 1939-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Camerino, con sede in Camerino, ed il geom. Raniero Paganelli è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1938-XVII, n. 1279;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal geom. Raniero Paganelli, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il cav. uff. Primo Orazi è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Camerino, con sede in Camerino (Macerata), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del geom. Raniero Paganelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2659)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cascia (Perugia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1938-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Veduto il proprio provvedimento in data 15 febbraio 1940-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia, ed il signor Amos Romoli è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1938-XVII, n. 1279;

Considerato che il predetto signor Amos Romoli non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. Antonio Morini è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cascia, con sede in Cascia (Perugia), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del signor Amos Romoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(2660)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano)

Nella seduta tenuta il 20 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano) il sig. Napoleone Marcoz è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 6o del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 656.

(2661)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario consorziale

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 4815 del 10 marzo, 20 aprile e 24 giugno 1939, relativi al concorso, per titoli ed esami, ad undici posti di ufficiale sanitario consorziale, di questa Provincia;

Visti i Verbali della Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, nominata con decreto Ministeriale n. 20000-AG-30-12788 del 12 agosto 1939-XVII;

Vista la lettera del Ministero dell'interno n. 30000-AG-30-12788 del 15 giugno n. s.;

Visto l'art. 20 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per undici posti di ufficiale sanitario consorziale di questa Provincia, è approvata come segue:

1. Benedetti Ernesto	con punti	157,87
2. Mezzadra Alessandro	»	145,42
3. Graziani Giuseppe	»	143,70
4. Cicca Rosario	»	138,76
5. Tonti Mario	»	138,29
6. Giovannini Aristodemo	»	137,85
7. Pastorino Santino	»	137,10
8. Scaglione Calcedonio	»	134,88
9. Forni Manfredo	»	131,15
10. Pagliari Lelio	»	130,90
11. Ruggiero Francesco	»	130,51

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali di questa Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 6 luglio 1940-XVIII.

p. *Il prefetto:* SCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, ad undici posti di ufficiale sanitario consorziale, di questa Provincia;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei titolari dei posti messi a concorso;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi prescelte in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

a) I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso sopraindicato, sono nominati ufficiali sanitari in prova, per le sedi a fianco di ciascuno di essi segnate:

1. Dott. Benedetti Ernesto, Seregno;
2. Dott. Mezzadra Alessandro, Legnano;
3. Dott. Graziani Giuseppe, Desio;
4. Dott. Cicca Rosario, Seveso;
5. Dott. Tonti Mario, Bollate;
6. Dott. Giovannini Aristodemo, Corsico;
7. Dott. Pastorino Santino, Carate Brianza;
8. Dott. Scaglione Calcedonio, Parabiago;
9. Dott. Forni Manfredo, Melzo;
10. Dott. Pagliari Lelio, Casalpusterlengo;
11. Dott. Ruggiero Francesco, Cassano d'Adda.

b) I suindicati ufficiali sanitari dovranno assumere servizio, nelle rispettive sedi, entro il termine perentorio di un mese dal giorno dell'avvenuta notificazione di nomina, scorso inutilmente il quale saranno dichiarati rinunciatari dei posti loro assegnati.

c) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali di questa Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 6 luglio 1940-XVIII.

p. *Il prefetto:* SCHI

(2647)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA D'IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1938, n. 29304, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1938;

Visto il verbale 1° maggio 1940 della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee, ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938:

1. Vincenzi Alfa	punti	61,35
2. La Di Domaiz Vivian	»	61,17
3. Riccardo Iolanda	»	61,03
4. Casini Anna	»	61,06
5. Gottarelli Luisa	»	59,70
6. Lorenzi Pierina	»	58,12
7. Polgnesi Caterina	»	55,45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Dispone:

Il cav. Antonio Morini è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Ciscia, con sede in Ciscia (Perugia), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del signor Amos Bonoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII

V. Azzolini

(2660)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano)

Nella seduta tenuta il 30 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Credito cooperativo di Colle Isarco (Bolzano) il sig. Napoleone Marcos è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2661)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario consorziale

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 4815 del 10 marzo, 29 aprile e 24 giugno 1939, relativi al concorso, per titoli ed esami, ad undici posti di ufficiale sanitario consorziale, di questa Provincia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, nominata con decreto Ministeriale n. 20100.AG.30-19738 del 1° agosto 1936-XVII;

Vista la lettera del Ministero dell'Interno n. 20100.AG.30-19738 del 15 giugno u. s.;

Visto l'art. 38 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per undici posti di ufficiale sanitario consorziale di questa Provincia, è approvata come segue:

1. Benedetti Ernesto	con punti	152,87
2. Mezzalira Alessandro	»	145,12
3. Graziani Giuseppe	»	143,89
4. Ciccia Rosaria	»	138,70
5. Tonti Mario	»	138,20
6. Giovannini Aristodemo	»	137,84
7. Pastorino Sanzio	»	137,10
8. Scaglione Calcedonio	»	134,88
9. Forni Manfredo	»	131,15
10. Pagliari Lelio	»	131,10
11. Ruggiero Francesco	»	130,60
12. Ciccarelli Michelangelo	»	130,31
13. Castellazzo Mario	»	129,06
14. Vecchia Arnaldo	»	128,60
15. Miceli Alfredo	»	127,56
16. Orlando Luigi	»	120,40
17. Barone Salvatore	»	118,17
18. Nonnini Giorgio	»	115,43

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, agli undici posti di ufficiale sanitario consorziale, di questa Provincia;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei titolari dei posti messi a concorso;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi prescelte in ordine di preferenza;

Visto l'art. 38 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

a) I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso sopraindicato, sono nominati ufficiali sanitari in prova, per le sedi a fianco di ciascuno di essi segnate:

1. Dott. Benedetti Ernesto, Seregno;
2. Dott. Mezzalira Alessandro, Legnano;
3. Dott. Graziani Giuseppe, Desio;
4. Dott. Ciccia Rosario, Seveso;
5. Dott. Tonti Mario, Bollate;
6. Dott. Giovannini Aristodemo, Corsico;
7. Dott. Pastorino Sanzio, Carate Brianza;
8. Dott. Scaglione Calcedonio, Parabiago;
9. Dott. Forni Manfredo, Melzo;
10. Dott. Pagliari Lelio, Casalpusterlengo;
11. Dott. Ruggiero Francesco, Cassano d'Adda.

b) I suindicati ufficiali sanitari dovranno assumere servizio, nelle rispettive sedi, entro il termine perentorio di un mese dal giorno dell'avvenuta notificazione di nomina, scorso inutilmente il quale saranno dichiarati rinunciatari dei posti loro assegnati.

c) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali di questa Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 5 luglio 1940-XVIII.

P. *Il prefetto*: Scuri

(2647)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA D'IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1938, n. 20301, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1938;

Visto il verbale 1° maggio 1940 della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee, ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938:

1. Vincenzi Afra	punti	67,25
2. Lo Di Dominaz Vivian	»	61,17
3. Piccardo Iolanda	»	61,08
4. Casini Anna	»	61,06
5. Gottarelli Luisa	»	59,79
6. Lorenzi Pierina	»	59,12
7. Bolognesi Cesarina	»	55,25
8. Scotti Maria in Ferrero	»	54,43
9. Sacchi Maria	»	54,01
10. Rusconi Rosa	»	53,97
11. Ardissone Alfredina	»	51,59
12. Daglio Maria Pia	»	51,37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

13. Garibaldi Fantina Rosa . . . . . punti 51,12
14. Saglio Egidia . . . . . » 50,50
15. Dall'Orto Leonilda . . . . . » 49,87
16. Barbero Anna . . . . . » 48,09
17. Zecca Pia Emma in Siri . . . . . » 47,03
18. Marini Clelia . . . . . » 45,02
19. Filippi Anna Maria . . . . . » 44,66
20. Musso Maria Caterina . . . . . » 44,00
21. Dominici Luciana . . . . . » 43,53
22. Repetto Luisa . . . . . » 42,70
23. Bertoncelli Giuseppina . . . . . » 41,12
24. Moracchioli Elide . . . . . » 40,12
25. Bosetto Maria . . . . . » 39,05
26. Avalli Caterina . . . . . » 37,62

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 7 luglio 1940-XVIII.

Il prefetto: BIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA D'IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1938;

Esaminate le domande delle concorrenti, per quanto concerne la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, esse intesero concorrere;

Considerato che l'ostetrica Casini Anna di Giovanni Pietro, 4ª classificata, ha concorso per la sola condotta di Imperia; la signora Scotti Maria in Ferreroni classificata all'8° posto, ha dichiarato di concorrere, secondo l'ordine di preferenza, per la condotta comunale di Imperia Levante e per la condotta consorziale di Dolcedo-Prelà e Vasia, che la ostetrica Saglio Egidio, classificata al 14° posto ha dichiarato di concorrere per la condotta Ventimiglia-Latte, Ventimiglia-Città bassa, Consorzio ostetrico Vallebona-Sehorga, Imperia Levante, Imperia Ponente, Consorzio Olivetta San Michele-Airole, Consorzio Pietrabruna-S. Lorenzo; che le condotte richieste dalle tre candidate devono essere assegnate invece a candidate che le precedono in ordine di graduatoria,

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuna di esse segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti stesse:

1. Vincenzi Afra di Dosolina, 1ª classificata, condotta comunale di Imperia Levante,

2. La Di Domenic Vivian, 2ª classificata condotta comunale di Ventimiglia-Città bassa;

3. Piccardo Iolanda di Luigi, 3ª classificata, condotta comunale di Imperia Ponente;

4. Gotterelli Luisa fu Taddeo, 5ª classificata, condotta consorziale di Pietrabruna-S. Lorenzo a M.;

5. Lorenzi Pierina di Antonio, 6ª classificata, condotta comunale di Ventimiglia-Latte;

6. Bolognesi Cesarina fu Quirico, 7ª classificata, condotta consorziale Dolcedo-Prelà-Vasia;

7. Sacchi Maria di Carlo, 9ª classificata, condotta comunale di Borgomaro;

8. Rusconi Rosa di Giovanni, 10ª classificata, condotta comunale di Pontedassio;

9. Ardissone Alfredina di Felice, 11ª classificata, condotta comunale di Rezzo;

10. Daglio Maria Pia fu Antonio, 12ª classificata, condotta consorziale di Vallebona-Seborga;

11. Garibaldi Fantina Rosa fu Giacomo, 13ª classificata, condotta consorziale Olivetta S. Michele-Airole;

12. Dall'Orto Leonilda di Pietro, 15ª classificata, condotta comunale di Balzardo;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 7 luglio 1940-XVIII.

Il prefetto: BIANO

(2648)

REGIA PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Arezzo, bandito in data 28 dicembre 1938-XVII:

1. Ceccherini Giulia . . . . . con voti 85,75 su 100
2. Biagiotti Libera . . . . . » 49,06 »
3. Ghignoni Colomba . . . . . » 48,50 »
4. Lorenzini Lorenza . . . . . » 48,06 »
5. Bellacci Agnese . . . . . » 44,69 »
6. Venturacci Iolanda . . . . . » 42,56 »

Arezzo, addì 10 giugno 1940-XVIII.

Il prefetto: ROSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Veduto il proprio decreto di uguali numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito in data 28 dicembre 1938-XVII per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1938-XVII;

Decreta:

Le sottoindicate che hanno partecipato al concorso suddetto per ostetrica condotta, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso, per i posti per ciascuna di esse a fianco indicati, bandito in data 28 dicembre 1938-XVII:

1. Ceccherini Giulia, Stia, seconda condotta ostetrica;
2. Biagiotti Libera, Sestino, condotta unica;
3. Ghignoni Colomba, Anghiari, seconda condotta ostetrica;
4. Lorenzini Lorenza, Castel S. Niccolò, seconda condotta ostetrica.

Arezzo, addì 10 giugno 1940-XVIII.

Il prefetto: ROSSI

(2650)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI BONFILI, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 81 ROMA - Martedì, 23 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 171

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe corrispondente per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1.25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, beninteso, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — accendere nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che rimangono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto del detti conti e di avvertirli preventivamente quando i soldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIA ITALIANA AMIDI GLUCOSI AFFINI

Sede legale in Ferrara - Amministrativa in Milano

Capitale L. 900.000, versato.

Gli azionisti di questa società sono convocati in assemblea straordinaria, per il giorno 9 agosto 1940-XVIII, ore 21,30, presso la sede amministrativa, via Metaviglia n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale da L. 900.000 a L. 9.000.000, e conseguenti modifiche statutarie.

Milano, 19 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Avv. comm. A. Zambelli.

761 (A pagamento).

BANCA AGRARIA DI APRICENA
Società Anonima Cooperativa di Credito

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale degli azionisti è indetta in seduta straordinaria per il giorno 17 agosto corrente anno 1940-XVIII, alle ore dieci, nella sede di detta banca al corso Generale Teralli n. 58 e 62 in prima convocazione; ed eventualmente per il giorno di domenica primo settembre dello stesso anno all'ora medesima in seconda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

[illegible] del capitale sociale;

SOCIETÀ IMMOBILIARE MONTUGHI

Anonima, sede in Firenze — Capitale L. 420.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede della società in Firenze, via Calzaiuoli, 13 p. t. il giorno 9 agosto 1940-XVIII ad ore 10,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Aumento del capitale sociale da L. 420.000 a L. 574.000;
3. Scioglimento e liquidazione della società con assegnazione proporzionale ai soci delle attività immobiliari;
4. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea potrà essere eseguito fino al momento della assemblea stessa in Firenze, via Calzaiuoli, 13, p. p.

L'assemblea di seconda convocazione, ove occorra, sarà tenuta il 10 agosto successivo, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Firenze, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

819 (A pagamento).

«S.A.I.C.I.»
S. A. Impieghi Conduzioni Immobiliari - Venezia

E' convocata l'assemblea generale degli azionisti nella sede sociale pel giorno 12 agosto 1940-XVIII ore 16, in prima convocazione e ore 15 in seconda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 20.000 a lire 1.000.000; modalità relative all'emissione e delegbe dei poteri; modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale;
2. Attribuzioni di nuovi poteri al Consiglio di amministrazione e [illegible] articoli 21 e 22 dello statuto sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

PARTE SECONDA FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81 ROMA - Martedì, 23 luglio 1940 - ANNO XVIII N. 171

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 6,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti altre cercanno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespsta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1919-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di fornire semestralmente agli interessati l'estratto dei dati conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIA ITALIANA AMIDI GLUCOSI AFFINI

Sede legale in Ferrara - Amministrativa in Milano
Capitale L. 900.000, versato.

Gli azionisti di questa società sono convocati in assemblea straordinaria, per il giorno 9 agosto 1940-XVIII, ore 11,30, presso la sede amministrativa, via Meravigli n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale da L. 900.000 a L. 9.000.000, e conseguenti modifiche statutarie.

Milano, 19 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Avv. comm. A. Zambelli.

761 (A pagamento).

BANCA AGRARIA DI APRICENA
Società Anonima Cooperativa di Credito

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale degli azionisti è indetta in seduta straordinaria per il giorno 17 agosto corrente anno 1940-XVIII, alle ore dieci, nella sede di detta banca al corso Generale Torelli n. 58 e 62 in prima convocazione; ed eventualmente per il giorno di domenica primo settembre dello stesso anno all'ora medesima in seconda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proroga durata del contratto sociale;
2. Modifica dello statuto;
3. Varie ed eventuali.

Apricena, 20 luglio 1940-XVIII

Il presidente: Scamazzo Giuseppe.

820 (A pagamento).

SOCIETÀ IMMOBILIARE MONTUGHI

Anonima, sede in Firenze — Capitale L. 410.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede della società in Firenze, via Calzaiuoli, 11 p. p. il giorno 9 agosto 1940-XVIII ad ore 10,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Aumento del capitale sociale da L. 410.000 a L. 574.000;
3. Scioglimento e liquidazione della società con assegnazione proporzionale ai soci delle attività immobiliari;
4. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea potrà essere eseguito fino al momento della assemblea stessa in Firenze, via Calzaiuoli, 15, p. p.

L'assemblea di seconda convocazione, ove occorra, sarà tenuta il 10 agosto successivo, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Firenze, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

819 (A pagamento).

«S.A.I.C.I.»
S. A. Impieghi Conduzioni Immobiliari - Venezia

E' convocata l'assemblea generale degli azionisti nella sede sociale pel giorno 12 agosto 1940-XVIII ore 10, in prima convocazione e ore 15 in seconda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 20.000 a lire 2.000.000; modalità relative all'emissione e deleghe dei poteri; modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale;
2. Attribuzioni di nuovi poteri al Consiglio di amministrazione e conseguente modifica degli articoli 22 e 23 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere effettuato presso la sede sociale entro il 6 agosto p. v.

Il Consiglio di amministrazione.

822 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA LIRICA ITALIANA

Sede in Milano, via Ospedale n. 12.
Capitale L. 3400 interamente versato.

Convocansi gli azionisti presso la sede in assemblea il 10 agosto c. a. in prima ed il 13 detto mese in seconda convocazione, sempre alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 1939-1940;
2. Nomina di amministratori;
3. Eventuali varie.

Il presidente: Domenico Viglione Borghese.

753 (A pagamento).

SOC. AN. C. VOLONTE'

Sede in Milano — Capitale sociale L. 250.000.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale via Conservatorio n. 28, Milano, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 marzo 1940-XVIII; Relazione del collegio dei sindaci; Deliberazioni relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del presidente e determinazione dell'emolumento annuale del prossimo triennio.

Parte straordinaria:

3. Aumento del capitale sociale. Aumento del numero dei consiglieri e nomina di un nuovo amministratore;
4. Modifiche statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni entro il giorno 4 agosto 1940 presso la sede sociale.

Le proposte di modifica allo statuto sociale sono visibili presso la sede sociale.

Milano, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio.

752 (A pagamento).

« S.A.E.B.A. »
Società Anonima Esercizi Bar Affini

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 7 agosto 1940, alle ore 18, in prima convocazione ed alle ore 20 in seconda convocazione, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni degli amministratori;
2. Dimissioni dei sindaci;
3. Eventuale modifica dello statuto sociale;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione.

823 (A pagamento).

SOC. AN. COTONIFICIO VALBORMIDA

Sede in Campoligure.
Capitale sociale L. 1.950.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede sociale in Campoligure, per il giorno 24 agosto p. v., alle ore 15 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina di amministratori in senso e pel disposto dell'art. 17 dello Statuto sociale.

SOC. AN. ALBERGHI AMBROSIANI

Sede in Milano — Capitale L. 7.166.480.

I signori azionisti della suindicata società sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Milano, viale Abruzzi n. 91 (in una sala dell'Albergo Titanus & Loreto), per le ore 11 del 9 agosto 1940-XVIII, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di limitazione del capitale sociale da L. 7.166.480 a L. 5.731.890, mediante correlativa riduzione del valore nominale delle azioni;
2. Proposta di eventuale aumento del capitale sociale a parziale reintegro della suindicata limitazione, mediante emissione di azioni nuove privilegiate da concedere in opzione ai soci;
3. Correlativa modifica degli articoli 6 e 12 dello statuto sociale.
4. Eventuali.

Qualora l'adunanza non risultasse valida per difetto di intervento, i signori azionisti sono sin d'ora riconvocati in seconda adunanza nel medesimo luogo per le ore 11 del 13 agosto 1940-XVIII.

Avranno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti inscritti nel libro dei soci e coloro che abbiano depositato le azioni al portatore presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea medesima.

Milano, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

764 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE « VILLAFRANCA »

Capitale sociale L. 10.000, interamente versato — Sede in Torino.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 agosto 1940 alle ore 18 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico e sua surroga;
2. Aumento del capitale sociale da L. 250.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;
3. Autorizzazione all'amministratore unico a contrarre un mutuo ipotecario fino a L. 350.000 da inscriversi sullo stabile di proprietà sociale;
4. Varie.

Le azioni debbono essere depositate presso la sede sociale entro cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

La eventuale occorrenda seconda convocazione resta indetta per il giorno 15 agosto 1940 alle ore 18 nel medesimo luogo.

Torino, 19 luglio 1940-XVIII

823 (A pagamento).

EDIFICATRICE LUNENSE S. A. « E.L.S.A. »

Capitale versato L. 10.000 — Sede in Roma.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Roma via della Croce n. 24 per le ore 11.30 del giorno 8 agosto 1940-XVIII in prima convocazione e per la stessa ora del giorno successivo in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale a L. 900.000 e delibere relative alla opzione della conseguente sottoscrizione;
2. Modificazione degli articoli 2 e 5 dello statuto sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Capitale L. 5100 interamente versato.

Convocansi gli azionisti presso la sede in assemblea il 10 agosto c. a. in prima ed il 15 detto mese in seconda convocazione, sempre alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 1939-1943;
2. Nomina di amministratori;
3. Eventuali varie.

Il presidente: Domenico Viglione Borghese.

763 (A pagamento).

SOC. AN. C. VOLONTE'

Sede in Milano — Capitale sociale L. 250.000.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, presso la sede sociale via Conservatorio n. 28, Milano, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 marzo 1940-XVIII; Relazione del collegio dei sindaci; Deliberazioni relative;
2. Nomina del collegio sindacale e del presidente e determinazione dell'emolumento annuale del prossimo triennio.

Parte straordinaria:

3. Aumento del capitale sociale. Aumento del numero dei consiglieri e nomina di un nuovo amministratore;
4. Modifiche statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni entro il giorno 4 agosto 1940 presso la sede sociale.

Le proposte di modifica allo statuto sociale sono visibili presso la sede sociale.

Milano, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio.

762 (A pagamento).

« S.A.E.B.A. »
Società Anonima Esercizi Bar Affini

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 7 agosto 1940, alle ore 18, in prima convocazione ed alle ore 20 in seconda convocazione, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni degli amministratori;
2. Dimissioni dei sindaci;
3. Eventuale modifica dello statuto sociale;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione.

833 (A pagamento).

SOC. AN. COTONIFICIO VALBORMIDA

Sede in Campoligure.
Capitale sociale L. 1.960.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede sociale in Campoligure, per il giorno 14 agosto p. v., alle ore 15 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina di amministratori in senso e pel disposto dell'art. 17 dello Statuto sociale.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fissata fin d'ora, per il giorno 21 dello stesso mese, alla stessa ora, nella stessa sede e con lo stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea è sufficiente la presentazione del biglietto di ammissione.

Il Presidente.

834 (A pagamento).

I signori azionisti della suindicata società sono convocati in assemblea generale straordinaria della sede sociale in Milano, viale Abruzzi n. 91 (in una sala dell'Albergo Titanus & Loreto), per le ore 11 del 9 agosto 1940-XVIII, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di limitazione del capitale sociale da L. 7.166.483 a L. 5.731.800, mediante correlativa riduzione del valore nominale delle azioni;
2. Proposta di eventuale aumento del capitale sociale a parziale reintegro della suindicata limitazione, mediante emissione di azioni nuove privilegiate da conferire in opzione ai soci;
3. Correlativa modifica degli articoli 6 e 12 dello statuto sociale.
4. Eventuali.

Qualora l'adunanza non risultasse valida per difetto di intervenuti, i signori azionisti sono sin d'ora riconvocati in seconda adunanza nel medesimo luogo per le ore 11 del 13 agosto 1940-XVIII.

Avranno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti inscritti nel libro dei soci e coloro che abbiano depositato le azioni al portatore presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea medesima.

Milano, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

764 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA IMMOBILIARE « VILLAFRANCA »

Capitale sociale L. 10.000, interamente versato — Sede in Torino.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 agosto 1940 alle ore 18 presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'amministratore unico e sua surroga;
2. Aumento del capitale sociale da L. 250.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;
3. Autorizzazione all'amministratore unico a contrarre un mutuo ipotecario fino a L. 350.000 da inscriversi sullo stabile di proprietà sociale;
4. Varie.

Le azioni debbono essere depositate presso la sede sociale entro cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

La eventuale occorrenda seconda convocazione resta indetta per il giorno 13 agosto 1940 alle ore 18 nel medesimo luogo.

Torino, 19 luglio 1940-XVIII

824 (A pagamento).

EDIFICATRICE LUNENSE S. A. « E.L.S.A. »

Capitale versato L. 10.000 — Sede in Roma.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Roma via della Croce n. 24 per le ore 11,30 del giorno 8 agosto 1940-XVIII in prima convocazione e per la stessa ora del giorno successivo in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale a L. 900.000 e delibere relative alla opzione della conseguente sottoscrizione;
2. Modificazione degli articoli 2 e 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle nella sede sociale suddetta non oltre il giorno 2 agosto p. v. ed i titolari di azioni nominative dovranno presentare il biglietto di invito dell'amministratore unico.

Roma, li 22 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico.

830 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOCIETÀ ANONIMA «PARADISO DI ROMA»

Sede in Roma — Capitale sociale L. 1.500.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

Per il giorno 8 agosto 1940, alle ore 18 nella sede sociale in Roma corso Umberto I n. 173 è convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società anonima Paradiso di Roma per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
2. Relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci; emolumento ai sindaci;
3. Decadenza e nuova nomina di amministratori;
4. Provvedimenti vari relativi alla liquidazione dei fallimenti Odoardo Tabanelli e Società Italiana per l'Industria e il Commercio del Pesce;
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione.

In mancanza del numero legale l'assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 10 agosto 1940 alle ore 18 nella stessa sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

830 (A pagamento).

«S.A.I.V.O.»

Società Anonima Italiana Vetro d'Ottica

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Italiana Vetro d'Ottica (S.A.I.V.O.) sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 9 agosto 1940-XVIII, ore 17, in Roma, presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), via Versilia 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica nomina consiglieri nominati ai sensi dell'art. 125 Codice commerciale;
2) Proposta di aumento del capitale sociale da L. 750.000 a L. 10.000.000 mediante emissione alla pari di n. 92.500 azioni da nominali L. 100 cadauna, da offrirsi in opzione agli attuali possessori di azioni in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute; deliberazioni relative e conseguenti;
3. Modifica degli articoli 3, 22 e 27 dello statuto sociale;
4. Varie ed eventuali.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti intestatari di azioni nominative che figurino tali sul libro soci cinque giorni liberi prima dell'assemblea e quelli che entro il medesimo termine abbiano depositato presso la sede sociale le azioni al portatore.

Firenze, 21 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio d'amministrazione: (firma illeggibile).

831 (A pagamento).

SOCIETÀ IMMOBILIARE LIGURE-PIACENTINA

Società anonima con sede in Genova
Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 11 del 13 agosto 1940-XVIII in Genova, piazza Principe 4, per deliberare sul seguente

3. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.000.000 sino a L. 15.000.000 (subordinato al disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613).

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il 6 agosto 1940 presso la sede sociale; per le azioni nominative varranno le risultanze del libro dei soci a quella data.

Genova, 20 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

832 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Div. XIII - N. 2061.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 29 aprile 1939-XVII e la successiva dichiarazione 28 settembre stesso anno, della marchesa Benvenuti Massarelli Giuseppina in Ubaldi, corredata da progetto in data 10 aprile 1939-XVII a firma del geom. Osvaldo Pinchi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla sponda sinistra del torrente Raglioli o fosso di Loreto, in località Monteleto del comune di Gubbio (Perugia), mod. 0,55 di acqua per irrigare un comprensorio di ett. 55 circa di terreno, nonchè per vari altri usi agricoli ed igienici della proprietà stessa;

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso alla marchesa Benvenuti Massarelli Giuseppina di derivare dal torrente Raglioli o fosso di Loreto, in località Monteleto del comune di Gubbio (Perugia), modali 0,55 (litri sec. 55) di acqua durante i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto per irrigare ett. 25 di terreno di un comprensorio di ett. 51,2810 e mod. 0,10 durante il rimanente periodo annuale per usi igienici ed agricoli vari della proprietà stessa.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 21 marzo 1940-XVIII.

(*Omissis*).

Roma, 6 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

n. 593 *di repertorio in data* 21 *marzo* 1940-XVIII.

(*Omissis*).

Art. 3.

Luogo e modo di presa dell'acqua.

Le opere di presa si eseguiranno circa m. 100 a monte della attuale presa del molino denominato «Boccillo» e consisteranno in diga in muratura alta m. 3,50 e bocchetta di presa di m. 0,70 di luce.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto 16 aprile 1939-XVII, a firma del geom. Osvaldo Pinchi che fa parte integrante del presente disciplinare.

In luogo delle predette opere di presa la ditta avrà facoltà di servirsi eventualmente di quelle stesse già esistenti più a valle e già in servizio del predetto molino, consistenti anch'esse in una diga in muratura e canale derivatore aperto in sinistra del torrente.

(*Omissis*).

Art. 6.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Raglioli o fosso di Loreto, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se di bisogno delle dette opere si riconosca prima di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

corso Umberto I n. 173 è convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società anonima Paradiso di Roma per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1930 e deliberazioni relative;
2. Relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci; emolumento ai sindaci;
3. Decadenza e nuova nomina di amministratori;
4. Provvedimenti vari relativi alla liquidazione dei fallimenti Oldoardo Tabanelli e Società Italiana per l'Industria e il Commercio del Pesce;
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione.

In mancanza del numero legale l'assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 10 agosto 1930 alle ore 18 nella stessa sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

820 (A pagamento).

« S.A.I.V.O. »

Società Anonima Italiana Vetro d'Ottica

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Italiana Vetro d'Ottica (S.A.I. V.O.) sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 9 agosto 1930-XVIII, ore 17, in Roma, presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), via Veneto 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica nomina consiglieri nominati ai sensi dell'art. 125 Codice commerciale;
2) Proposta di aumento del capitale sociale da L. 750.000 a L. 10.000.000 mediante emissione alla pari di n. 92.500 azioni da nominali L. 100 cadauno, da offrirsi in opzione agli attuali possessori di azioni in proporzione al numero di azioni da ciascuno posseduti; deliberazioni relative e conseguenti;
3. Modifica degli articoli 5, 22 e 27 dello statuto sociale;
4. Varie ed eventuali.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti intestatari di azioni nominative che figurino tali sul libro soci cinque giorni liberi prima dell'assemblea e quelli che entro il medesimo termine abbiano depositato presso la sede sociale le azioni al portatore.

Firenze, 21 luglio 1930-XVIII

p. Il Consiglio d'amministrazione: (firma illeggibile).

831 (A pagamento).

SOCIETÀ IMMOBILIARE LIGURE-PIACENTINA

Società anonima con sede in Genova
Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 11 del 15 agosto 1930-XVIII in Genova, piazza Principe 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Proposte di modificazione del testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 dello Statuto sociale;

Genova, 20 luglio 1930-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

832 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Div. XIII - N. 2861.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 29 aprile 1930-XVII e la successiva dichiarazione 26 settembre stesso anno, della marchesa Bonvenuti Mazzarelli Giuseppina fu Ubaldi, corredata da progetto in data 26 aprile 1930-XVII a firma del geom. Osvaldo Pinchi, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla sponda sinistra del torrente Ragioli o fosso di Loreto, in località Monteleto del comune di Gubbio (Perugia), mod. 0,55 di acqua per irrigare un comprensorio di ett. 55 circa di terreno, nonchè per vari altri usi agricoli ed igienici della proprietà stessa;

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso alla marchesa Bonvenuti Mazzarelli Giuseppina di derivare dal torrente Ragioli o fosso di Loreto, in località Monteleto del comune di Gubbio (Perugia), modduli 0,55 (litri sec. 55) di acqua durante i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto per irrigare ett. 55 di terreno di un comprensorio di ett. 55,5810 e mod. 0,10 durante il rimanente periodo annuale per usi igienici ed agricoli vari della proprietà stessa.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 22 marzo 1930-XVIII.

(*Omissis*).

Roma, 6 maggio 1930-XVIII

Il Ministro: Serena.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

n. 998 di repertorio in data 22 marzo 1930-XVIII.

(*Omissis*).

Art. 3.

Luogo e modo di presa dell'acqua.

Le opere di presa si eseguiranno circa m. 100 a monte della attuale presa del mulino denominato « Beccilli » e consisteranno in diga in muratura alta m. 3,50 e bocchetta di presa di m. 0,50 di luce.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto 26 aprile 1930-XVII, a firma del geom. Osvaldo Pinchi che fa parte integrante del presente disciplinare.

In luogo delle predette opere di presa la ditta avrà facoltà di servirsi eventualmente di quelle stesse già esistenti più a valle e già in servizio del predetto mulino, consistenti anch'esse in una diga in muratura e canale derivatore aperto in sinistra del torrente.

(*Omissis*).

Art. 6.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Ragioli o fosso di Loreto, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

(*Omissis*).

827 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato OO. PP. Palermo - R. Ufficio Genio civile Messina

Vista la istanza 22 marzo-11 maggio 1932-X, della ditta Barbera Domenica fu Giuseppe, corredata da progetto in data 20 settembre 1930-VIII e 30 ottobre 1933-XII, a firma geom. Pietro Curilli, intesa ad ottenere la concessione, in sanatoria, di derivare dal torrente Pietro o Fondacomuovo, in comune di Rometta (Messina), l'acqua necessaria per l'irrigazione di un proprio fondo;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni né reclami;

(Omissis),

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso in via di sanatoria alla ditta Barbera Domenica fu Giuseppe, di derivare dal subalveo del torrente Pietro o Fondacomuovo o del Campo, in località Pozzello, del comune di Rometta (Messina), litri/sec. 1,50 di acqua per irrigare ettari 1,50 di terreno di pertinenza della concessionaria.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1° giugno 1930-VIII, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 3 novembre 1939-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12.

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 20/1 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 13 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Art. 5.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del torrente in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo si manifesti la necessità di tali opere.

La concessionaria dovrà evitare la formazione di zone di terreno fortemente inzuppato tale da provocare la vegetazione palustre ed in ogni modo dovrà adottare i provvedimenti di piccola bonifica come fossetti di scolo, scarabature periodiche, disinfezione, ecc.

L'Amministrazione si riserva in ogni tempo prescrivere, e la concessionaria avrà l'obbligo di adottare, pena la decadenza, tutti quei provvedimenti che riterrà necessari per la difesa antimalarica.

Per copia conforme all'originale.

L'ingegnere capo: Lino Bertani.

556 (A pagamento).

Divisione XIII - N. 348.

REGIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BOLOGNA

Il ministro segretario di Stato per i LL. PP. vista l'istanza 27 luglio 1937 della ditta Albini Pier Amato e sorelle;

(Omissis).

Di concerto col ministro per le Finanze;

Decreta:

Art. 1° — Salvi i diritti di terzi, e respinta la opposizione Andreoli, è concesso alla ditta Albini Pier Amato e sorelle Maria Antonietta e Caterina di derivare dal torrente Martignoni, in località Pragatto, del comune di Crespellano, la quantità complessiva di mc. 2.000 di acqua per riempire due volte all'anno un macero da canapa, situato fra i poderi denominati «Chiesa» e «Palestina» di sua proprietà.

Div. XIII - N. 1035.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza giugno 1936-XIV- 13 luglio 1937-XV della ditta Lavaggi Vincenzina fu Orazio, corredata da progetto 5 giugno 1936-XIV a firma geom. Bartolomeo Amato intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dal fiume Marcellino e Carrubba in località Gorgo Misfetta del comune di Augusta (Siracusa) la quantità di acqua necessaria per irrigare ettari 2.00.85 di terreno;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni né reclami;

Ritenuto che in seguito agli accertamenti eseguiti la competenza della derivazione è stata determinata in litri/sec. 1 per ore 10 di un giorno per settimana, per irrigare Ha. 2.00.85;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla richiedente Lavaggi Vincenzina in data 16 gennaio 1940-XVIII presso l'ufficio del Genio civile di Siracusa repertorio n. 165, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visto il parere del provveditore alle opere pubbliche da nota 17 gennaio 1940-XVII, n. 27379;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria alla ditta Lavaggi Vincenzina fu Orazio di derivare dal fiume Marcellino e Carrubba in località Gorgo Misfetta del comune di Augusta (Siracusa) litri/sec. 1 per ore 10 di un giorno per settimana per irrigare Ha. 2.00.85 di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data 1° febbraio 1917, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 16 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 20-1 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 1° aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Serena

Per copia conforme.

p. Il direttore capo divisione: De Vincenzo.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

in data 16 gennaio 1940-XVIII, rep. n. 165;

(Omissis).

Art. 5.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili in dipendenza della concessa derivazione.

(Omissis).

L'ingegnere capo: B. Rapisardi

558 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Novara

AVVISO

La Soc. An. Stabilimenti di Rumianca con sede in Torino, ha in data 11 maggio 1930-XVIII, presentato domanda per derivazione di medi mod. 30,0 d'acqua dal lago d'Orta da regolare a serbatoio in comune di Omegna, località presso l'abitato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Messina

Vista la istanza 24 marzo-11 maggio 1932-X, della ditta Barbera Domenica fu Giuseppe, corredata da progetto in data 20 settembre 1930-VIII e 30 ottobre 1931-XIII, a firma geom. Pietro Carilli, intesa ad ottenere la concessione, in sanatoria, di derivare dal torrente Pietro o Fondaconuovo, in comune di Rometta (Messina), l'acqua necessaria per l'irrigazione di un proprio fondo;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso in via di sanatoria alla ditta Barbera Domenica fu Giuseppe, di derivare dal subalveo del torrente Pietro o Fondaconuovo o del Campo, in località Pozzello, del comune di Rometta (Messina), litri/sec. 1,50 di acqua per irrigare ettari 1,50 di terreno di pertinenza della concessionaria.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 1° giugno 1930-VIII, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 3 novembre 1939-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12.

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 102 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 15 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Art. 5.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del torrente in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo si manifesti la necessità di tali opere.

La concessionaria dovrà evitare la formazione di zone di terreno fortemente inzuppato tale da provocare la vegetazione palustre ed in ogni modo dovrà adottare i provvedimenti di piccola bonifica come fossetti di scolo, scarabature periodiche, disanofelizzazione, ecc.

L'Amministrazione si riserva in ogni tempo prescrivere, e la concessionaria avrà l'obbligo di adottare, pena la decadenza, tutti quei provvedimenti che riterrà necessari per la difesa antimalarica.

Per copia conforme all'originale.

L'ingegnere capo: Lino Bertucci.

556 (A pagamento).

Divisione XIII - N. 328.

REGIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BOLOGNA

Il ministro segretario di Stato per i LL. PP. vista l'istanza 27 luglio 1937 della ditta Albini Pier Amato e sorelle;

(*Omissis*).

Di concerto col ministro per le Finanze;

Decreta:

Art. 1° — Salvi i diritti di terzi, e respinta la opposizione Andreoli, è concesso alla ditta Albini Pier Amato e sorelle Maria Antonietta e Caterina di derivare dal torrente Martignoni, in località Pragatto, del comune di Crespelano, la quantità complessiva di mc. 2.000 di acqua per riempire due volte all'anno un macero da canapa, situato fra i poderi denominati « Chiesa » e « Falesina » di sua proprietà.

(*Omissis*).

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile di Bologna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 25 gennaio 1940-XVIII

Il ministro: Serena.

660 (A pagamento).

Vista l'istanza giugno 1936-XIV- 11 luglio 1937-XV della ditta Lavaggi Vincenzina fu Orazio, corredata da progetto 5 giugno 1939-XIV a firma geom. Bartolomeo Amato intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dal fiume Marcellino e Carrubba in località Gorgo Mistretta del comune di Augusta (Siracusa) la quantità di acqua necessaria per irrigare ettari 2.00.85 di terreno;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che in seguito agli accertamenti eseguiti la competenza della derivazione è stata determinata in litri/sec. 1 per ore 10 di un giorno per settimana, per irrigare Ha. 2.00.85;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla richiedente Lavaggi Vincenzina in data 16 gennaio 1940-XVIII presso l'ufficio del Genio civile di Siracusa repertorio n. 169, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visto il parere del provveditore alle opere pubbliche da nota 17 gennaio 1939-XVII, n. 27370;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-XI, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria alla ditta Lavaggi Vincenzina fu Orazio di derivare dal fiume Marcellino e Carrubba in località Gorgo Mistretta del comune di Augusta (Siracusa) litri/sec. 1 per ore 10 di un giorno per settimana per irrigare Ha. 2.00.85 di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data 1° febbraio 1917, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 16 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 102 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 1° aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Serena

Per copia conforme.

p. Il direttore capo divisione: De Vincenzo.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

in data 16 *gennaio* 1940-XVIII, *rep. n.* 1664

(*Omissis*).

Art. 5.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili in dipendenza della concessa derivazione.

(*Omissis*).

L'ingegnere capo: B. Rapisardi

558 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Novara

AVVISO

La Soc. An. Stabilimenti di Rumianca con sede in Torino, ha in data 11 maggio 1939-XVIII, presentato domanda per derivazione di medi mod. 39,40 d'acqua dal lago d'Orta da regolare a serbatoio in comune di Omegna, località presso l'imbarcadero, e con restituzione nel torrente Strona in comune di Cravellona Toce, località poco a monte della confluenza col Toce per uso di produzione di forza motrice per usi industriali.

Novara, 31 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: U. Bertotti.

662 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Div. XIII - N. 233.

REGIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BOLOGNA

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 18 agosto 1938 della ditta Stanzani Enrico; (*Omissis*);

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso al sig. Stanzani Enrico di derivare annualmente dal torrente Idice, in località «Fiesso» del comune di Castenaso (Bologna), mediante impianto di sollevamento, meccanico mobile, mc. 2,300 di acqua per alimentare un mucero da canapa situato nel podere «S. Michelino» di sua proprietà, in territorio di detto Comune.

(*Omissis*).

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Bologna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 24 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

651 (A pagamento).

Div. XIII - N. 1928.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le istanze 30 aprile e 10 novembre 1938-XVII dei signori D'Angelo Enrico, Giuseppe Paolo e Pietro, corredata da progetti in data rispettivamente del 30 aprile e del 10 novembre stesso anno, a firma dell'ing. Giuseppe Conti Distillati, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla sponda sinistra del fiume Tevere, in tenuta «Forno Nuovo», nel territorio del Governatorato di Roma, complessivi mod. 0,60 di acqua per irrigare ettari 60 circa di terreno di proprietà di essa ditta;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base ad ordinanza dell'ing. capo dell'ufficio del Genio civile per il Tevere e l'Agro Romano in data 4 marzo 1939-XVII, n. 3-8306-3342, durante la quale fu presentata opposizione dal Consorzio di irrigazione della Media Valle del Tevere, il quale premesso che i terreni da irrigare sono contenuti nel comprensorio consortile chiede che la concessione suindicata venga assentita soltanto in via provvisoria, e cioè fino a che il Consorzio non abbia eseguito i propri impianti di irrigazione e senza premesso di attuare opere stabili;

Ritenuto che essendo le opere progettate dalla ditta richiedente di carattere modesto e perciò suscettibili senza grandi difficoltà e spese di essere poste in armonia con i piani del Consorzio ed utilizzate quando il Consorzio stesso sarà in grado di sviluppare tali piani, può farsi luogo alla concessione suindicata in via definitiva;

Visto il disciplinare sottoscritto dai signori D'Angelo Enrico, Giuseppe, Paolo e Pietro in data 8 gennaio 1940-XVIII presso l'ufficio del Genio civile per il Tevere e l'Agro Romano, rep. n. 1256, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visto il parere 30 giugno 1939-XVII, n. 1384, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775 e le relative norme regolamentari;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, e respinta la richiesta del suddetto Consorzio, è concesso in solido ai signori D'Angelo Enrico, Giuseppe, Paolo e Pietro di derivare dal fiume Tevere, in località Tenuta Forno Nuovo, nel territorio del Governatorato di Roma, una quantità di acqua non superiore a mod. 0,60 per irrigare ettari 60 circa di terreno di loro proprietà.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile per il Tevere e l'Agro Romano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 27 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui deve essere vincolata la concessione della derivazione di acqua dal fiume Tevere chiesta dalla ditta D'Angelo Enrico, Giuseppe, Paolo e Pietro con le istanze 30 aprile e 10 novembre 1938.

(*Omissis*).

Art. 6.

Garanzie da osservare.

La ditta concessionaria deve, a suo carico, eseguire e mantenere tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del Tevere in dipendenza della concessa derivazione tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se venga accertato in seguito.

L'irrigazione deve essere fatta a passaggio di acqua in modo che questa sia in continuo movimento.

E' vietata l'irrigazione per allagamento a pantano. La ditta concessionaria si obbliga poi di consentire in ogni tempo l'accesso nei fondi ai funzionari della Sezione idrografica di Roma per gli accertamenti che potranno essere effettuati.

(*Omissis*).

Art. 14.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle relative norme regolamentari, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicultura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Roma, 8 gennaio 1940-XVIII

D'Angelo Enrico - D'Angelo Pietro - D'Angelo Giuseppe - D'Angelo Paolo - Baluffi Gualtiero.

N. 1256 di rep., registrato a Roma il 12 aprile 1940 all'Ufficio atti privati, vol. 583, n. 40089.

L'ingegnere capo: A. Buongiorno.

664 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio del Genio civile di Terni

La Società Anonima Industria Gomma Sintetica in data 22 giugno 1940-XVIII ha presentato domanda di attingimento di acqua dal Fiume Nera in Comune di Terni a scopo refrigerazione macchinari.

Terni, 24 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: (firma illeggibile).

665 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Trento

AVVISO

Il comune di Ora (prov. di Trento) ha presentato il 17 febbraio 1940-XVIII, una domanda di pari data per concessione di derivazione di mod. 0,0635 di acqua dalla Sorgente «Val Mur» tributaria di sinistra del Rio Trodena in comune di Montagna (prov. di Trento), per gli usi potabili, domestici, abbeveraggio del bestiame e simili per l'abitato di Ora.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(*Omissis*).

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso al sig. Stanzani Enrico di derivare annualmente dal torrente Idice, in località « Ficoso » del comune di Castenaso (Bologna), mediante impianto di sollevamento, meccanico mobile, mc. 2,800 di acqua per alimentare un macero da canapa situato nel podere « S. Michelino » di sua proprietà, in territorio di detto Comune.

(*Omissis*).

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Bologna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 24 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

662 (A pagamento).

Div. XIII - N. 1928.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le istanze 30 aprile e 10 novembre 1938-XVII dei signori D'Angelo Enrico, Giuseppe Paolo e Pietro, corredata da progetti in data rispettivamente del 30 aprile e del 10 novembre stesso anno, a firma dell'ing. Giuseppe Conti Distillati, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla sponda sinistra del fiume Tevere, in tenuta « Forno Nuovo », nel territorio del Governatorato di Roma, complessivi mod. 0,60 di acqua per irrigare ettari 60 circa di terreno di proprietà di essa ditta;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base ad ordinanza dell'ing. capo dell'ufficio del Genio civile per il Tevere e l'Agro Romano in data 4 marzo 1939-XVII, n. 3-8366-3342, durante la quale fu presentata opposizione dal Consorzio di irrigazione della Media Valle del Tevere, il quale premesso che i terreni da irrigare sono contenuti nel comprensorio consortile chiede che la concessione suindicata venga assentita soltanto in via provvisoria, e cioè fino a che il Consorzio non abbia eseguito i propri impianti di irrigazione e senza premesso di attuare opere stabili;

Ritenuto che essendo le opere progettate dalla ditta richiedente di carattere modesto e perciò suscettibili senza grandi difficoltà e spese di essere poste in armonia con i piani del Consorzio ed utilizzate quando il Consorzio stesso sarà in grado di sviluppare tali piani, può farsi luogo alla concessione suindicata in via definitiva;

Visto il disciplinare sottoscritto dai signori D'Angelo Enrico, Giuseppe, Paolo e Pietro in data 8 gennaio 1940-XVIII presso l'ufficio del Genio civile per il Tevere e l'Agro Romano, rep. n. 1256, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visto il parere 30 giugno 1939-XVII, n. 1384, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775 e le relative norme regolamentari;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, e respinta la richiesta del suddetto Consorzio, è concesso in solido ai signori D'Angelo Enrico, Giuseppe, Paolo e Pietro di derivare dal fiume Tevere, in località Tenuta Forno Nuovo, nel territorio del Governatorato di Roma, una quantità di acqua non superiore a mod. 0,60 per irrigare ettari 60 circa di terreno di loro proprietà.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 8 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 120.

Art. 3. — L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 10-1 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui deve essere vincolata la concessione della derivazione di acqua dal fiume Tevere chiesta dalla ditta D'Angelo Enrico, Giuseppe, Paolo e Pietro con le istanze 30 aprile e 10 novembre 1938.

(*Omissis*).

Art. 6.

Garanzie da osservare.

La ditta concessionaria deve, a suo carico, eseguire e mantenere tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del Tevere in dipendenza della concessa derivazione tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se venga accertato in seguito.

L'irrigazione deve essere fatta a passaggio di acqua in modo che questa sia in continuo movimento.

E' vietata l'irrigazione per allagamento a pantano. La ditta concessionaria si obbliga poi di consentire in ogni tempo l'accesso nei fondi ai funzionari della Sezione idrografica di Roma per gli accertamenti che potranno essere effettuati.

(*Omissis*).

Art. 14.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle relative norme regolamentari, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicultura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Roma, 8 gennaio 1940-XVIII

D'Angelo Enrico - D'Angelo Pietro - D'Angelo Giuseppe - D'Angelo Paolo - Baluffi Gualtiero.

N. 1256 di rep., registrato a Roma il 12 aprile 1940 all'Ufficio atti privati, vol. 583, n. 40089.

L'ingegnere capo: A. Buongiorno.

664 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio del Genio civile di Terni

La Società Anonima Industria Gomma Sintetica in data 22 giugno 1940-XVIII ha presentato domanda di attingimento di acqua dal fiume Nera in Comune di Terni a scopo refrigerazione macchinari.

Terni, 24 giugno 1940-XVIII

L'ingegnere dirigente: (firma illeggibile).

665 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Trento

AVVISO

Il comune di Ora (prov. di Trento) ha presentato il 17 febbraio 1940-XVIII, una domanda di pari data per concessione di derivazione di mod. 0,0635 di acqua dalla Sorgente « Val Mur » tributaria di sinistra del Rio Trodena in comune di Montagna (prov. di Trento), per gli usi potabili, domestici, abbeveraggio del bestiame e simili per l'abitato di Ora.

Il Comune ha chiesto che l'acquedotto sia dichiarato a tutti gli effetti opera di pubblica utilità.

Trento, 14 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Aldo Farina.

666 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788076

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Trento

AVVISO

Il comune di Tione (prov. di Trento) ha presentato il 9 marzo 1940-XVIII una domanda di data 7 marzo 1940-XVIII per concessione di derivazione in via precaria di massimi mod. 15,00 e medi mod. 10 di acqua dal torrente Arnò (sponda sinistra) in comune di Tione località «Siele», con restituzione dell'acqua utilizzata nello stesso torrente in comune di Tione, per produzione di energia elettrica.

Trento, 10 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Aldo Farina.

667 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Novara

AVVISO

La Soc. An. Fratelli Calderoni con sede in Casale Corte Cerro (Novara) ha in data 6 febbraio 1940 presentato domanda per sanatoria di varianti alla derivazione assentita con decreto Ministeriale 5 febbraio 1936, n. 510, e precisamente per la costruzione di un serbatoio della capacità di mc. 2500 e per l'immissione nel canale derivatore delle acque di magra del rivo della Loccia in corrispondenza dell'attraversamento del canale predetto, in comune di Valstrona.

Novara, 21 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Bertotti.

663 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Teramo

Il Ministero dei lavori pubblici, direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, Div. XIII, con decreto in data 23 giugno 1939-XVII, n. 4160, ha concesso in via di sanatoria per antica utenza, salvo i diritti dei terzi, alla ditta Di Bartolomeo Olimpia di derivare dal torrente Piomicino, in territorio del comune di Teramo, mod. medi 2,6250 per sei mesi dell'anno, per produrre, sul salto di m. 3,65 la potenza nominale di HP 19,77 e mod. medi 0,3173 per gli altri sei mesi, per produrre sul salto di m. 5,05 la potenza nominale di HP 2,13, risultando quindi la potenza media annua di HP 10,95 per l'azionamento di un molino da cereali a due palmenti.

La suddetta concessione è accordata fino al 31 gennaio 2047, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 5 aprile 1939-XVII n. 1203 di repertorio dell'Ufficio del Genio civile di Teramo e verso il pagamento del canone annuo di L. 131,42.

Teramo, 29 novembre 1939-XVIII

L'ingegnere dirigente: Simeoni Emilio.

668 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Verona

AVVISO

La ditta Boscagin Giovanni fu Eugenio, con sede in Albaredo d'Adige, ha in data 15 maggio 1940 presentato domanda per derivazione di mod. 0,20 massimi (mod. 0,02 medi continui d'acqua dalla Fossa Serega in comune di Albaredo d'Adige (capoluogo), per uso di irrigazione di terreni in detto Comune.

Verona, 8 luglio 1940-XVIII

p. L'ingegnere capo: C. Ruggeri.

678 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Verona

AVVISO

[illegible] Tagliapietra fu Giovanni, con sede in Dolc[illegible]

Prot. Gen. n. 17639 - Prot. Spec. n. 31.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara, succursale di Andorno Micca, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Popolare di Novara (succursale di Andorno Micca) di spettanza di Ottino Salvatore fu Giovanni e Cerruti Annetta fu Guglielmo in Ottino coniugi naturalizzati francesi.

Conto corrente L. 217.233,20.

Titoli in dossier L. 660.800.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Mattei Sparnaco, direttore di ragioneria intendenza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

703 (Gratuito).

Prot. gen. n. 17625 - Div. 3ª - Prot. spec. n. 26.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara (Agenzia di Cattinara) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di derivazione di una precaria di massimi mod. 15,00 e medi mod. 10 di acqua dal torrente Arnò (sponda sinistra) in comune di Tione località « Siele », con restituzione dell'acqua utilizzata nello stesso torrente in comune di Tione, per produzione di energia elettrica.

Trento, 10 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Alfio Farina.

675 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Novara

AVVISO

La Soc. An. Fratelli Calderoni con sede in Casale Corte Cerro (Novara) ha in data 6 febbraio 1940 presentato domanda per sanatoria di varianti alla derivazione assentita con decreto Ministeriale 5 febbraio 1936, n. 410, e precisamente per la costruzione di un scaricatore della capacità di mc. 2500 e per l'immissione nel canale derivatore delle acque di magra del rivo della Loccia in corrispondenza dell'attraversamento del canale predetto, in comune di Valstrona.

Novara, 21 maggio 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Bertotti.

663 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Teramo

Il Ministero dei lavori pubblici, direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, Div. XIII, con decreto in data 23 giugno 1939-XVII, n. 4160, ha concesso in via di sanatoria per antica utenza, salvo i diritti dei terzi, alla ditta Di Bartolomeo Olimpio di derivare dal torrente Fiumicino, in territorio del comune di Teramo, mod. medi 2,6250 per sei mesi dell'anno, per produrre, sul salto di m. 5,65 la potenza nominale di HP 19,77 e mod. medi 0,3173 per gli altri sei mesi, per produrre sul salto di m. 5,05 la potenza nominale di HP 2,13, risultando quindi la potenza media annua di HP 10,95 per l'azionamento di un mulino da cereali a due palmenti.

La suddetta concessione è accordata fino al 31 gennaio 2017, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 5 aprile 1939-XVII n. 1303 di repertorio dell'Ufficio del Genio civile di Teramo e verso il pagamento del canone annuo di L. 131,42.

Teramo, 29 novembre 1939-XVIII

L'ingegnere dirigente: Simeoni Emilio.

668 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Verona

AVVISO

La ditta Boscagin Giovanni fu Eugenio, con sede in Albaredo d'Adige, ha in data 15 maggio 1940 presentato domanda per derivazione di mod. 0,20 massimi (mod. 0,02 medi continui) d'acqua dalla Fossa Serega in comune di Albaredo d'Adige (capoluogo), per uso di irrigazione di terreni in detto Comune.

Verona, 8 luglio 1940-XVIII

p. L'ingegnere capo: C. Ruggeri.

678 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Verona

AVVISO

La Ditta rag. Tommasini Ettore fu Giovanni, con sede in Dolcè, ha, in data 7 maggio 1940 presentato domanda per derivazione di moduli 0,12 d'acqua dal fiume Adige in comune di Dolcè, località Molino, per uso irrigazione di terreni in detto comune.

Verona, 9 luglio 1940-XVIII

p. L'ingegnere capo: C. Ruggeri.

679 (A pagamento).

---

in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara, succursale di Andorno Micca, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Popolare di Novara succursale di Andorno Micca di spettanza di Ottino Salvatore fu Giovanni e Cerretti Annetta in Guglielmino in Ottino coniugi naturalizzati francesi.

Conto corrente L. 217.253,30.

Titoli in deposito L. 660.000.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. rag. Mattei Spartaco, direttore di ragioneria intendenza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi ed oneri gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici e industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

703 (Gratuito).

Prot. gen. n. 17625 - Div. 3ª - Prot. spec. n. 26.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara (Agenzia di Gattinara) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Popolare di Novara, Agenzia di Gattinara, di spettanza di Brocco Biagio fu Giuseppe, residente a Joannesburg Colonia del Capo (Inglese).

P. O. Boxe 1036 L. 5.771,70.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Valestra Giuseppe, procuratore del registro di Gattinara.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

704 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17624 - Prot. Spec. n. 25.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Commerciale Italiana, filiale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Commerciale Italiana, filiale di Biella, di spettanza di Bretton Renée ved. Bora Galantino, suddito francese, residente a La demi Lune.
Titoli a custodia B. T. 4 % 1934 Lit. 10.000.
Fondi a disposizione Lit. 197.

Art. 2.

Del beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Diliberto, vice segretario di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

705 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17624 - Div. 3ª - Prot. Spec. n. 24.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Commerciale Italiana, filiale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Commerciale Italiana, filiale di Biella, di spettanza di Pellerey Maria, suddita francese, residente a Chambery:
Titoli a custodia redimibile 3,50 % 1934, Lit. 33.900;
Fondi a disposizione, Lit. 2.343.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Diliberto, vice segretario di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

706 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17624, Div. 3ª - Prot. Spec. n. 23.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

701 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17624 - Prot. Spec. n. 25.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Commerciale Italiana, filiale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Commerciale Italiana, filiale di Biella, di spettanza di Bretton Renée ved. Bora Galantino, suddito francese, residente a La demi Lune.

Titoli a custodia B. T. 4 % 1934 Lit. 10.000.

Fondi a disposizione Lit. 197.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Diliberto, vice segretario di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

705 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17624 - Div. 3ª - Prot. Spec. n. 24.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Commerciale Italiana, filiale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Commerciale Italiana, filiale di Biella, di spettanza di Pellerey Maria, suddita francese, residente a Chambery:

Titoli a custodia redimibile 3,50 % 1934, Lit. 33.900;

Fondi a disposizione, Lit. 2.323.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Diliberto, vice segretario di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione alla intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

706 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17624, Div. 3ª - Prot. Spec. n. 23.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Commerciale filiale di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Commerciale Italiana filiale di Biella di spettanza di Aglietta Obillo suddito francese residente a Biella.

Avere in conto libero estero franchi francesi 15.101,50.

Art. 2.

Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Dilliberto vice segretario di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli

707 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17624, Div. 3ª - Prot. Spec. n. 22.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Commerciale italiana, filiale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro, le seguenti attività esistenti presso la Banca Commerciale Italiana filiale di Biella di spettanza della ditta Segard & C. nazionalità francese con sede a Tourcoing

Avere in conto vecchio L. 30,80; avere in conto vecchio L. 20,20.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor dott. Gaetano Dilliberto vice segretario di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori e titoli in contanti anche il loro valore

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli

708 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17619, Div. 3ª - Prot. Spec. n. 18.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione con la quale il signor Gustavo Barzanetti dimorante in Andorno Micca (frazione S. Giuseppe di Casto) denuncia che Golzio Casa Carlo residente in Tunisia suddito francese è proprietario di una quarta parte dello stabile sito in S. Giuseppe di Casto n. 9, frazione di Andorno Micca;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti a Golzio Casa Carlo esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e il materiale in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione (E.G.E.L.I.), via dei Sabini, 7 Roma.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo però i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro i venti giorni da oggi il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico e a Banche d'interesse nazionale

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, e i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Obito suddito francese residente a Biella.
Avere in conto libero estero franchi francesi 15.101,90.

Art. 2.

Dei beni di cui all'art. precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Dibiserio vice segretario di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli

707 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17624, Div. 3ª - Prot. Spec. n. 22.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo di legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Commerciale italiana, filiale di Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro, le seguenti attività esistenti presso la Banca Commerciale Italiana filiale di Biella di spettanza della ditta Segard & C. nazionalità francese con sede a Tourcoing.
Avere in conto vecchio L. 30,80; avere in conto vecchio L. 20,20.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor dott. Gaetano Dibiserio vice segretario di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti salvo per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli

708 (Gratuito).

Prot. Gen. n. 17619, Div. 3ª - Prot. Spec. n. 18.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;
Veduta la dichiarazione con la quale il signor Gustavo Barsanetti dimorante in Andorno Micca (frazione S. Giuseppe di Casto) denuncia che Golzio Casa Carlo residente in Tunisia suddito francese è proprietario di una quarta parte della stabile sito in S. Giuseppe di Casto n. 6, frazione di Andorno Micca;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti a Golzio Casa Carlo esistenti nel territorio di questa Provincia. Del sequestro formano oggetto i beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, compresi i titoli ed il denaro ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste, e il materiale in genere, anche in corso di costruzione, di lavorazione, di fornitura per consegna da parte di ditte ed enti di nazionalità italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario l'Ente di Gestione e Liquidazione (R.G.E.L.I.), via dei Sabini, 7 Roma.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti salvo però i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia alla Intendenza di finanza entro i venti giorni da oggi. Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati agli Istituti di credito di diritto pubblico e a Banche d'interesse nazionale.
Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione, il ricavato della vendita dei beni, e i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli

709 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789046

Prot. Gen. n. 17588, Div. 3ª - Prot. Spec. n. 17.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dai signori Ugo e Remo Strobino fu Luigi residenti in Cossato agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il debito di natura cambiaria ammontante a L. 30.000, nato il 25 febbraio 1937 che i signori Strobino Ugo e Remo hanno verso i sudditi francesi Leman Desirè e Blondel Adele fu Paolo coniugi.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Chiavariglio procuratore capo Cossato.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro i 20 giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica

Vercelli, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli

710 (Gratuito).

Prot. n. 17623 - Div. III - Prot. spec. n. 20.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Ocrie Officine Costruzioni Tessili e Impianti riuniti in Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

[illegible] il debito di franchi francesi 3000 che

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

711 (Gratuito).

Prot. gen. n. 17624 - Div. III - Prot. spec. n. 21.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca commerciale Filati di Biella;

Agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro: le attività esistenti presso la Banca Commerciale Italiana Filati di Biella di spettanza della ditta signore Moore Luca ed Elias fu Giorgio, sudditi inglesi residenti ad Occhieppo superiore: avere in c/c Lit. 266,25; fondi a disposizione Lit. 10.

Art. 2.

Del beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Gilibario, vice segretario di finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dai signori Ugo e Remo Strolino fu Luigi residenti in Cossato agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il debito di natura cambiaria ammontante a L. 50.000, acceso il 25 febbraio 1937 che i signori Strolino Ugo e Remo hanno verso i sudditi francesi Leman Desirè e Blondel Adele in Paolo con sig.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Chiavarighio procuratore capo Cossato.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro i 20 giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli

710 (Gratuito).

Prot. n. 17653 - Div. III - Prot. spec. n. 20.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della «legge di guerra»;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Ocrir Officine Costruzioni Tessili e Impianti riuniti in Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il debito di franchi francesi 2000 che la ditta predetta ha verso la ditta francese Société Alsacienne de Construction Mecaniques Mulhause.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Sopracino dott. Carmelo, primo procuratore di Biella.

valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

711 (Gratuito).

Prot. gen. n. 17824 - Div. III - Prot. spec. n. 21.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca commerciale Filati di Biella;

Agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro le attività esistenti presso la Banca Commerciale Italiana Filati di Biella di spettanza della ditta signore Moore Laura ed Elisa fu Giorgio, sudditi inglesi residenti ad Occhieppo superiore; avere in c/c Lit. 266,257 fondi a disposizione Lit. 10.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Gaetano Gilberto, vice segretario di Finanza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 25 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

712 (Gratuito).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prot. gen. 17622 - Div. III - Prot. spec. 19.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. Lota Totino di Pray Biellese;

Agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il debito di L. st. 10.93 che la ditta Lota Totino e C. ha verso l'Agenzia di Biella della ditta inglese commerciale Union Assurance Company Ltd. di Londra.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Sopracino dott. Carmelo, primo procuratore di Biella.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

713 (Gratuito).

Prot. n. 12185.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla soprariferita « Legge di Guerra »;

Ritenuto che Macè Yvonne fu Carlo maritata De La Celle, residente ad Aix Les Bains (Francia) è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla nob. D.ra Contessa Macè Yvonne fu Carlo maritata De La Celle esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni immobili, e mobili, di qualsiasi natura compresi i titoli e il denaro, ancorchè depositati presso terzi,

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità, e valore dei beni sequestrati, e dei pesi su di essi gravanti, salvo i valori e i titoli in contanti che dovranno essere specificati anche per il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere dal sequestratario affidati a Istituti di Credito di Diritto Pubblico o a Banche di interesse Nazionale;

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincoli di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Cremona, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: P. Carini.

731 (Gratuito).

N. 10257/1940.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la denuncia fatta dall'Agenzia di Abbazia della Banca d'America e d'Italia dalla quale risulta l'esistenza presso la detta Agenzia di averi appartenenti alla ditta inglese Financing Company Ltd. King William Street, con sede a London E.C. 4;

Ritenuta la opportunità di procedere al sequestro di tali attività, nominando sequestrataria la stessa Agenzia bancaria che le detiene in custodia;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti beni, appartenenti alla ditta inglese Financing Company Ltd. King, William Street, con sede a London E.C. 4, che si trovano depositati presso l'Agenzia di Abbazia della Banca d'America e d'Italia;

1) N. 25 azioni Montecatini;
2) Titolo rendita italiana 5 per cento nom. di Lit. 500;
3) Deposito in c/c vecchio di Lit. 250,65.

Di tali averi è nominata sequestrataria l'Agenzia di Abbazia della Banca d'America e d'Italia, la quale formerà un elenco dei singoli titoli e valori e lo trasmetterà in copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Fiume, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Testa.

730 (Gratuito).

N. 10596 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti; 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dal sig. Lota Totino di Pray Biellese;

Agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' assoggettato a sequestro il debito di L. st. 19.0.3 che la ditta Lota Totino e C. ha verso l'Agenzia di Biella della ditta inglese commerciale Union Assurance Company Ltd. di Londra.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Sopracino dott. Carmelo, primo procuratore di Biella.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XVIII.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

723 (Gratuito).

Pref. n. 11185.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabile le misure previste dalla soprariferita « Legge di Guerra »;

Ritenuto che Macè Ivonne fu Carlo maritata De La Celle, residente ad Aix Les Bains (Francia) è da considerarsi di nazionalità nemica;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettati a sequestro tutti i beni appartenenti alla nob. D. la Contessa Macè Ivonne fu Carlo maritata De La Celle esistenti nel territorio di questa provincia.

Del sequestro formano oggetto i beni immobili, e mobili, di qualsiasi natura compresi i titoli e il denaro, ancorchè depositati presso terzi, i crediti, le opere, le provviste e i materiali in genere anche in corso di costruzione, di lavorazione o di fornitura per consegna da parte di Ditte ed Enti di Nazionalità Italiana.

Art. 2.

Dei beni di cui art. precedente è nominato sequestratario l'avv. Luigi Cerati di Cremona, via Amilcare Ponchielli n. 4.

In doppia copia dovrà rendere edotto di quanto entro venti giorni da oggi.

Il sequestratario è autorizzato ad utilizzare le cose sequestrate in conformità della propria destinazione.

Art. 4.

I servizi di cassa della gestione dovranno essere da, sequestratario affidati a Istituti di Credito di Diritto Pubblico o a Banche di interesse Nazionale;

Il sequestratario dovrà rendere il conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue dalla gestione il ricavato dalla vendita di beni ed i titoli pubblici o industriali sono, sempre sotto vincoli di sequestro, depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Cremona, 13 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: P. Carini.

731 (Gratuito).

N. 10337/1940.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e con la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la denuncia fatta dall'Agenzia di Abbazia della Banca d'America e d'Italia dalla quale risulta l'esistenza presso la detta Agenzia di averi appartenenti alla ditta inglese Financing Company Ltd. King William Street, con sede a London E.C. 4;

Ritenuta la opportunità di procedere al sequestro di tali attività, nominando sequestrataria la stessa Agenzia bancaria che le detiene in custodia;

Decreta:

Sono assoggettati a sequestro i seguenti beni, appartenenti alla ditta inglese Financing Company Ltd. King, William Street, con sede a London E.C. 4, che si trovano depositati presso l'Agenzia di Abbazia della Banca d'America e d'Italia;

1) N. 25 azioni Montecatini;
2) Titolo rendita italiana 5 per cento nom. di Lit. 500;
3) Deposito in c/c vecchio di Lit. 230,65.

Di tali averi è nominata sequestrataria l'Agenzia di Abbazia della Banca d'America e d'Italia, la quale formerà un elenco dei singoli titoli e valori e lo trasmetterà in copia all'Intendenza di finanza entro 20 giorni dalla data del presente decreto.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Fiume, 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Testa.

720 (Gratuito).

N. 10396 - Div. I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti; 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della « Legge di Guerra »;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che, in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita « Legge di Guerra »;

Vista la letera in data 8 luglio 1940-XVIII con la quale la Ditta Carlo Serafini - per la fabbrica di Cappelli di Paglia - di Marostica denuncia di essere debitrice della somma di otto lire sterline, quindici scellini e dieci pences verso la Ditta di nazionalità inglese, « Wilson Fox a Cromley Road-Woodsmoor di Stockport » (Gran Bretagna);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78506/6

Decreta:

1. E' assoggettata a sequestro la suindicata somma di cui la Ditta Carlo Serafini di Marostica è debitrice verso la suindicata ditta di nazionalità inglese;

2. Il sig. Carlo Serafini è nominato sequestratario della somma stessa;

3. Il sequestratario dovrà inviare - entro 10 giorni dalla data del presente decreto - all'Intendenza di finanza di Vicenza, l'elenco descrittivo - in doppio esemplare - del suddetto debito;

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 209 della suddetta Legge di Guerra e rendere il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta il 31 dicembre 1940-XIX;

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 12 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

732 (Gratuito).

Prot. n. 17893 - Div. III - Prot. spec. n. 65.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Tallia di Stefano (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto,

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro: il debito di Lit. 4.286,80 che la ditta F.lli Tallia di Delfino (Strona) ha verso Jon H. Lion Bombay India Inglese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Martinelli Giovanni, proc. insp. Cossato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

765 (Gratuito).

Prot. n. 17893 - Div. III - Prot. spec. n. 64.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo delle legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Tallia di Delfino (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

766 (Gratuito).

N. 17894 - Div. III - Spec. n. 75.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Zegna agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro: il debito di Lit. 40.135 e di franchi francesi 30.150 che la ditta F.lli Zegna da Trivero ha verso la ditta Voss e Mehaut, Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Pasquale, proc. sup. Imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

767 (Gratuito).

N. 17895 - Div. III - Spec. n. 73.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Fratelli Zegna da Trivio agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro: Il debito di ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

successi;

3. Il sequestratario dovrà inviare - entro 30 giorni dalla data del presente decreto - all'Intendenza di finanza di Vicenza, l'elenco descrittivo - in doppio esemplare - del suddetto debito;

4. Il sequestratario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 299 della suddetta Legge di Guerra e renderà il conto della propria gestione all'Intendenza di finanza alla scadenza di ogni sei mesi, e per la prima volta il 31 dicembre 1940-XIX;

5. Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Vicenza, 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Alliaudi.

732 (Gratuito).

Prot. n. 17893 - Div. III - Prot. spec. n. 66.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vedata la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Tallia di Stefano (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro: il debito di Lit. 2.285,80 che la ditta F.lli Tallia di Delfio (Strona) ha verso Jon H. Lion Bombay India Inglese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Martinelli Giovanni, proc. imp. Cossato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 27 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Borsatelli.

765 (Gratuito).

Prot. n. 17895 - Div. III - Prot. spec. n. 64.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vedata la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Tallia di Delfio (Strona) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro: il debito di Lire it. 300 che la ditta F.lli Tallia di Delfio (Strona) ha verso Leo Leplia Tel Aviv (Palestina) inglese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Martinelli Giovanni, proc. imp. Cossato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 27 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Borsatelli.

766 (Gratuito).

N. 17894 - Div. III - Spec. n. 75.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vedata la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Zegna agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro: il debito di Lit. 400,05 e di franchi francesi 30,50 che la ditta F.lli Zegna da Trivero ha verso la ditta Voss e Mehaut, Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Pasquale, proc. sup. Imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 27 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Borsatelli.

767 (Gratuito).

N. 17897 - Div. III - Spec. n. 73.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vedata la dichiarazione prodotta dalla ditta Fratelli Zegna da Treviso agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro: il debito di sterline 17.13.10 per provvigioni e sterline 3.10.00 per spese postali che la ditta F.lli Zegna ha verso S. Ravetta (Cairo).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale, proc. sup. Imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

762 (Gratuito).

N. 17783 - Div. III - Spec. n. 57.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta da Cucco Paolo di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 60.586,25 che il sig. Cucco Paolo (Biella, via Tripoli) ha verso la ditta A. Chazelle Troyes Francia.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Raiteri Clemente, procuratore Imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

763 (Gratuito).

N. 17787 - Div. III - Spec. N. 55.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la dichiarazione prodotta dalla ditta Magazzini Generali Alta Italia Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti merci depositate presso i Magazzini Generali di Biella di proprietà della ditta Chazelle e C. Troyes francese. Stracci-balle 168 kg. lordi 22.174.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Raiteri Clemente, procuratore Imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

770 (Gratuito).

N. 17785 - Div. III - Spec. 53.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara (succursale di Mosso S. Maria), agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività depositate presso la Banca Popolare di Novara (succ. Mosso S. Maria), di pertinenza del sig. Minardi Lorenzo fu Battista, Grenoble Francia, libretto risparmio 7.75.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Motta Umberto, procuratore capo Imposte Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

771 (Gratuito).

N. 17784 - Div. III - Spec. 52.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare Coop. An. di Novara succursale di Caggiola, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il credito di Lgs. 95.129 esistente presso il detto Istituto a favore della ditta inglese Barclays Bank Foreing Londra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

768 (Gratuito).

N. 17768 - Div. III - Spec. n. 57.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta da Cucco Paolo di Biella agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 60.586,25 che il sig. Cucco Paolo (Biella, via Tripoli) ha verso la ditta A. Chazelle Troyes Francia.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Raiteri Clemente, procuratore Imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

769 (Gratuito).

N. 17767 - Div. III - Spec. N. 55.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Vista la dichiarazione prodotta dalla ditta Magazzini Generali Alta Italia Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti merci depositate presso i Magazzini Generali di Biella di proprietà della ditta Chazelle e C. Troyes francese. Stracci-balle 168 kg. lordi 22,174.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Raiteri Clemente, procuratore Imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

dustriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

770 (Gratuito).

N. 17783 - Div. III - Spec. 53.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara (succursale di Mosso S. Maria), agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività depositate presso la Banca Popolare di Novara (succ. Mosso S. Maria), di pertinenza del sig. Minardi Lorenzo fu Battista, Grenoble Francia, libretto risparmio 7,75.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Motta Umberto, procuratore capo Imposte Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

771 (Gratuito).

N. 17784 - Div. III - Spec. 52.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare Coop. An. di Novara succursale di Coggiola, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il credito di Lgs. 95.12.9 esistente presso il detto Istituto a favore della ditta inglese Barclays Bank Foreing Londra.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Chiaraviglio, procuratore capo di Cossato.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785048

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

772 (Gratuito).

N. 17781 - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 293 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalle sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Soc. Naz. F.lli Condrand (succursale di Brescia) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 17.136 che la ditta predetta ha verso la Soc. Française Transports Gondrand, Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Spinelli Nello, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

773 (Gratuito).

N. 17780 - Div. III - Spec. 49.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalle sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti, Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le attività seguenti esistenti presso la ditta Lanifici Rivetti S. A. con amministrazione in Biella di spettanza della ditta francese Société Alsacienne Constructions Mecaniques Mulhouse:

Art. 2. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 3. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

774 (Gratuito).

N. 17694 - Div. III - Spec. 71.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 293 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalle sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Zegna da Trivero, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di sterline 141-7.6 che la ditta F.lli Zegna da Trivero ha verso la ditta inglese Prince Smith e Stells Ltd., Keigley.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Di Nola Pasquale (procuratore Imposte di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

775 (Gratuito).

N. 17693 - Div. III - Spec. 69.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e segg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalle sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Tallia di Delfino, Strona, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di dollari 10.50 che la ditta Tallia F.lli di Delfino (Strona) ha verso la ditta Joseph Roma e Iesus (inglese).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

772 (Gratuito).

N. 17782 - Div. III.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalle sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Soc. Naz. F.lli Condrand (succursale di Brescia) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. 17.156 che la ditta predetta ha verso la Soc. Française Transports Gondrand, Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Spinelli Nello, procuratore imposte di Biella.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

773 (Gratuito).

N. 17780 - Div. III - Spec. 49.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalle sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanifici Rivetti, Biella, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le attività seguenti esistenti presso la ditta Lanifici Rivetti S. A. con amministrazione in Biella di spettanza della ditta francese Société Alsacienne Costructions Mecaniques Mulhouse:

Lire str. 263.10.0
» » 672.00.0.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Di Nola Pasquale (procuratore sup. Imposte, Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

774 (Gratuito).

N. 17891 - Div. III - Spec. 71.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalle sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Zegna da Trivero, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di sterline 141.7.6 che la ditta F.lli Zegna da Trivero ha verso la ditta inglese Prince Smith e Stells Ltd., Keigley.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. Di Nola Pasquale (procuratore Imposte di Vercelli).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

773 (Gratuito).

N. 17893 - Div. III - Spec. 69.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg., 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalle sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta F.lli Tallia di Delfino, Strona, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di dollari 10.50 che la ditta Tallia F.lli di Delfino (Strona) ha verso la ditta Joseph Bona e Jeans (inglese).

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. Martinelli Giovanni (procuratore Imposte di Cossato).

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

776 (Gratuito).

N. 17801 - Div. III - Spec. n. 62

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Gaudenzio Sella (Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività depositate alla Banca Gaudenzio Sella di Biella di proprietà dei signori Beuscart Louis e consorte Ivonne Boeschen, francesi, cassetta di sicurezza n. 181.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Ricci Ruggero procuratore imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

777 (Gratuito).

N. 17801 - Div. III - Spec. 63.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Nazionale del Lavoro (filiale di Vercelli) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — È assoggettato a sequestro il c/c di L. 146,10 esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro (filiale di Vercelli) a favore del Comptoir National d'Escompte, Parigi.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Denis Carlo aiuto procuratore imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

778 (Gratuito).

N. 17785 - Div. III - Spec. 58.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanificio S. Rocco di Veglio Mosso agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — È assoggettato a sequestro il debito di Dollari 62,00 che la ditta S. Piero in Verso la Société Alsacienne Constructions Mecaniques Mulhouse.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Motta Umberto procuratore capo imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

779 (Gratuito).

N. 17780 - Div. III - Spec. n. 43

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanificio Rivetti S. A. (Biella) agli effetti dell'art. 30 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le attività seguenti esistenti presso la ditta Lanificio Rivetti (Amministrazione in Biella) di spettanza della ditta inglese Andrews e C. lire sterline 556 S.;

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nola Pasquale, procuratore superiore imposte Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della forza pubblica.

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Bartolini

776 (Gratuito).

N. 17781 - Div. III - Spec. n. 62.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Gaudenzio Sella (Biella) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettati a sequestro le seguenti attività depositate alla Banca Gaudenzio Sella di Biella di proprietà dei signori Benacort Louis e consorte Ivonne Boaschan, francesi, cassetta di sicurezza n. 184.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Ricci Ruggero procuratore imposte di Vercelli

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Bartolini

777 (Gratuito).

N. 17780 - Div. III - Spec. 60.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Nazionale del Lavoro (filiale di Vercelli) agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — È assoggettato a sequestro il c/c di L. 146.10 esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro (filiale di Vercelli) a favore del Comptoir National d'Escompte, Parigi

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Denis Carlo aiuto procuratore imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Il prefetto: Bartolini

773 (Gratuito).

N. 17768 - Div. III - Spec. 58.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabile le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanificio S. Rocco di Veglio Mosso agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — È assoggettato a sequestro il debito di dollari 6413.90 che la ditta S. Picco ha verso la Société Alsacienne Constructions Mecaniques Mollouse.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Motta Umberto procuratore capo imposte di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica

Vercelli, 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Bartolini

779 (Gratuito).

N. 17780 - Div. III - Spec. n. 43

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seg. 295 e seg. del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 366 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Brettagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Lanificio Rivetti S. A. (Biella) agli effetti dell'art. 30 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — Sono assoggettate a sequestro le attività seguenti esistenti presso la ditta Lanificio Rivetti (Amm ne in Biella) di spettanza della ditta inglese Andrews e C. Epsom lire sterline 556.8.1

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il cav. dott. Di Nolo Pasquale, procuratore superiore imposte Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descritto per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in 2 copie all'intendente di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII.

Il prefetto: Baratelli.

750 (Gratuito).

N. 17279 - Div. III - Spec. n. 42.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Pettinatura di lane in Vercelli, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. ital. 917,83 che la ditta predetta ha verso la S. A. Hannelle Krenac di Maramet francese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Cocito Elpidio, archivista Intendenza di finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Baratelli.

751 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

CAMBIAMENTO DI COGNOME

I coniugi Giacomel Urbano Giuseppe e Tonello Angela, domiciliati in Sant'Olcese (Genova), autorizzati con decreto del Ministero di grazia e giustizia del 14 aprile 1940, giusta quanto prescrive l'art. 155 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile rendono noto di aver fatto istanza con la quale chiedono che Tonello Augusto, nato il 15 luglio 1929 nell'ex comune di Molassana, ora aggregato a quello di Genova, residente in Sant'Olcese, sia autorizzato a cambiare il cognome «Tonello» in quello di «Giacomel». Le eventuali opposizioni devono essere prodotte nei modi e termini prescritti dal suddetto Regio decreto.

818 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Con decreto del 6 luglio 1940-XVII il Ministro di grazia e giustizia, autorizzava Bonpensiero Guglielmo, nato in Centuripe il 10 gennaio 1884, ed i figli Giuseppa, Maria Grazia, Agatina, Vincenzo, Antonino, in pubblicazione.

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

In data 10 aprile 1940-XVIII, a nome e nell'interesse di Salvigni Teresa fu Attilio ved. Della Bartola, residente in Savignano sul Rubicone, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio il 26 febbraio 1940 dalla Commissione sedente in Forlì, veniva prodotta istanza al R. Tribunale di Forlì per la dichiarazione, a norma dell'art. 55 Codice civile, della morte presunta di Salvigni Primo fu Attilio emigrato quarant'anni fa in America e di cui non si hanno più notizie dopo quelle da lui date nel 1903 dal Brasile (Alto Jequitibà - Stado de Minos Santa Lucia (e Carandola).

Con provvedimento 26 aprile 1940, a sensi dell'art. 51 R. decreto 24 aprile 1939, n. 649, il sig. Presidente del Tribunale di Forlì ordinava la pubblicazione per estratto dell'istanza di cui sopra, con invito a chiunque abbia notizie di Salvigni Primo fu Attilio di farle pervenire al Tribunale di Forlì entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Forlì, 22 luglio 1940-XVIII

Il procuratore ufficioso: avv. Mario Gabrielli.

742 (A credito - Art. 9093 Campione civ.).

AGGIUNTA DI COGNOME

Con decreto del Guardasigilli del 27 giugno 1940-XVIII sono state autorizzate le pubblicazioni della domanda con la quale si chiede che Rulli Guglielmo, nato in Benevento il 10 settembre 1898, residente in Roma, possa aggiungere al cognome Rulli quello di Cito.

Chiunque crede di avervi interesse, può fare opposizione nei modi e termini stabiliti dall'art. 156 del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, numero 1238 sull'ordinamento dello stato civile.

Roma, 22 luglio 1940-XVIII

(Firma illeggibile).

828 (A pagamento).

SOSTITUZIONE O AGGIUNTA DI COGNOME

Fernando detto Corrado Raimondi nato a Bologna il 7 luglio 1918 da Raimondi Giuseppina ha presentato domanda a mezzo del tutore Luigi Casagrande a S. M. il Re d'Italia ed Imperatore d'Etiopia, diretta al ottenere la sostituzione o l'aggiunta al proprio cognome del cognome «Morozzi» per sè e propri discendenti.

L'Eccellenza Ministro di grazia e giustizia con decreto 15 ottobre 1939-XVIII ha autorizzato la pubblicazione della domanda a sensi di legge.

Si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nei termini di rito.

Avv. Ettore Trombetti.

833 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

N. 86453 Prot. - N. 61 Reg.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Vista la documentata domanda in data 19 febbraio 1940-XVIII con la quale la Soc. An. Maggioni & C. Milano, via G. Colombo, 40, e per essa il dott. Beccari Giuseppe Angelo di Antonio e Dall'Ongaro Clorinda, nato il 6 aprile 1905, a Padova, qui residente, chiede l'autorizzazione a conservare e custodire nel proprio stabilimento in Milano, via G. Colombo, 40, Kg. 400 di cianuri alcalini (potassio KCN), e sodio (Na CN), e Kg. 130 di ossido di etilene liquido in bombole;

Visto l'art. 38 legge di P. S. 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici del 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentito il parere collegiale dei membri di cui all'art. 12 del citato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

Vista la quietanza n. 10738 del 18 aprile 1940-XVIII per L. 600, tassa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

N. 12779 - Div. III - Spec. n. 41.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5, 6 e seguenti, 245 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 che approva il testo della legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 556 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla ditta Pettinatura di lane in Vercelli, agli effetti dell'art. 329 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1. — E' assoggettato a sequestro il debito di L. ital. 947,85 che la ditta predetta ha verso la S. A. Hannelle Brenac di Mariamet francese.

Art. 2. — Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Cocito Eraldo, archivista Intendenza di finanza di Vercelli.

Art. 3. — Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti, specificando per i valori e titoli in costanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in due copie all'Intendenza di finanza entro venti giorni da oggi.

Art. 4. — Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5. — Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6. — Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1940-XVIII

751 (Gratuito). Il prefetto: Baratelli.

ANNUNZI GIUDIZIARI

CAMBIAMENTO DI COGNOME

I coniugi Giacomel Urbano Giuseppe e Tonello Amelia, domiciliati in Sant'Olcese (Genova), autorizzati con decreto del Ministero di grazia e giustizia del 14 aprile 1940, giusta quanto prescrive l'art. 155 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile rendono noto di aver fatto istanza con la quale chiedono che Tonello Augusto, nato il 15 luglio 1936 nell'ex comune di Molassana, ora aggregato a quello di Genova, residente in Sant'Olcese, sia autorizzato a cambiare il cognome «Tonello» in quello di «Giacomel». Le eventuali opposizioni devono essere prodotte nei modi e termini prescritti dal suddetto Regio decreto.

818 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Con decreto del 6 luglio 1939-XVII il Ministro di grazia e giustizia, autorizzava Bonpensiero Guglielmo, nato in Centuripe il 10 gennaio 1884, ed i figli Giuseppa, Maria Grazia, Agatina, Vincenzo, Antonino, Alfia, inscritta allo stato civile col cognome Cavallaro, e Giovanna, tutti nati e residenti in Adrano, a fare eseguire le pubblicazioni di legge per cambiare il cognome di «Bonpensiero» in quello di Cavallaro. Pertanto chi ne abbia interesse, può nei termini e modi di legge, fare opposizioni.

821 (A pagamento).

In data 10 aprile 1940-XVIII, a nome e nell'interesse di Salvigni Teresa fu Attilio ved. Della Iacroda, residente in Savignano sul Rubicone, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio il 26 febbraio 1940 dalla Commissione sedente in Forlì, veniva prodotta istanza al R. Tribunale di Forlì per la dichiarazione, a norma dell'art. 55 Codice civile, della morte presunta di Salvigni Primo fu Attilio emigrato quarantasei anni fa in America e di cui non si hanno più notizie dopo quelle da lui date nel 1903 dal Brasile (Alto Iequitibà - Stado de Minos Santa Lucia de Carandola).

Con provvedimento 26 aprile 1940, a sensi dell'art. 51 R. decreto 24 aprile 1939, n. 636, il sig. Presidente del Tribunale di Forlì ordinava la pubblicazione per estratto dell'istanza di cui sopra, con invito a chiunque abbia notizie di Salvigni Primo fu Attilio di farle pervenire al Tribunale di Forlì entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Forlì, 22 luglio 1940-XVIII

Il procuratore ufficioso: avv. Mario Gabrielli.

742 (A credito - Art. 9994 Campione civ.).

AGGIUNTA DI COGNOME

Con decreto del Guardasigilli del 27 giugno 1940-XVIII sono state autorizzate le pubblicazioni della domanda con la quale si chiede che Rulli Guglielmo, nato in Benevento il 10 settembre 1893, residente in Roma, possa aggiungere al cognome Rulli quello di Cito.

Chiunque creda di avervi interesse, può fare opposizione nei modi e termini stabiliti dall'art. 156 del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, numero 1238 sull'ordinamento dello stato civile.

Roma, 22 luglio 1940-XVIII

828 (A pagamento). (Firma illeggibile).

SOSTITUZIONE O AGGIUNTA DI COGNOME

Fernando detto Corrado Raimondi nato a Bologna il 7 luglio 1928 da Raimondi Giuseppina ha presentato domanda a mezzo del tutore Luigi Casagrande a S. M. il Re d'Italia ed Imperatore d'Etiopia, diretta ad ottenere la sostituzione o l'aggiunta al proprio cognome del cognome «Morunzi» per sè e propri discendenti.

L'Eccellenza Ministro di grazia e giustizia con decreto 15 ottobre 1939-XVIII ha autorizzato la pubblicazione della domanda a sensi di legge.

Si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nei termini di rito.

832 (A pagamento). Avv. Ettore Trombetti.

ANNUNZI VARI

N. 85433 Prot. - N. 64 Reg.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Vista la documentata domanda in data 19 febbraio 1940-XVIII con la quale la Soc. An. Maggioni & C. Milano, via G. Colombo, 40, e per essa il dott. Beccari Giuseppe Angelo di Antonio e Dall'Ongaro Clorinda, nato il 6 aprile 1905, a Padova, qui residente, chiede l'autorizzazione a conservare e custodire nel proprio stabilimento in Milano, via G. Colombo, 40, Kg. 400 di cianuri alcalini (potassio KCN), e sodio (Na CN), e Kg. 150 di ossido di etilene liquido in bombole;

Visto l'art. 58 legge di P. S. 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici del 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentito il parere collegiale dei membri di cui all'art. 12 del citato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

Vista la quietanza n. 16781 del 18 aprile 1940-XVIII per L. 600, tassa sulle CC. GG.;

Decreta:

La Soc. An. Maggioni & C., e per essa il dott. Beccari Giuseppe Angelo di Antonio è autorizzata a conservare, custodire e trasportare nel magazzino deposito del proprio stabilimento sito in Milano via G. Colombo, 40, Kg. 400 di cianuri di sodio e potassio, e Kg. 150 di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

ossido di etilene liquido in bombole a condizioni che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nel regolamento sui gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147, e le seguenti:

1) E' fatto divieto al concessionario di alterare lo stato del locale di deposito risultante dalla planimetria prodotta, il quale deve soddisfare in ogni tempo alle condizioni di sicurezza accertate dalla Commissione collegiale sanitaria;

2) La custodia del locale e le chiavi della porta devono essere affidate al direttore tecnico dott. Beccari o al personale abilitato alle cale di deposito;

3) Tenere costantemente in piena efficienza nel locale, almeno due maschere antigas e l'occorrente di pronto soccorso;

4) Annotare sul registro, di cui è obbligatoria la tenuta a norma dell'art. 57 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147, le operazioni giornalmente compiute di immissione e di estrazione di gas tossici dal locale di deposito;

5) Le operazioni di manipolazione relative allo impiego di gas tossici devono essere eseguite unicamente dal dottore in chimica o da persona abilitata ai sensi dell'art. 26 del citato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

6) Adibire il locale esclusivamente a deposito dei gas sopra precisati e nella quantità fissata;

7) Notificare tempestivamente a questo Ufficio le eventuali variazioni sulla persona abilitata alla quale è affidata la custodia del deposito;

8) La presente autorizzazione, che è permanente, è valevole solo per il locale sopra indicato.

E' soggetta altresì all'osservanza delle norme regolamentari che disciplinano i depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericoli di scoppio e incendio.

Può essere revocata e sospesa per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per trasgressione alla osservanza di alcuna delle prescrizioni imposte dalle leggi e regolamenti in materia vigenti, e da questo decreto.

La notifica sarà eseguita in via amministrativa a cura del signor podestà di Milano.

Milano, 12 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

738 (A pagamento).

(2ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Soc. An. «Assicurazioni generali - Venezia» fa noto che il sig. Egidio Colombo di Tobia da Milano, pignoratario della polizza di assicurazione n. 20259 emessa il 25 luglio 1930 per L. 250.000 sulla vita del sig. Attilio Gatti di Annibale, le ha comunicato che detta polizza è andata smarrita. La suddetta società diffida pertanto chiunque possiede la polizza stessa a volerla presentare alla direzione in Venezia; avvertendo che in difetto di presentazione o di notifica di opposizione giudiziaria alla stessa direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida (22 giugno 1940-XVIII) la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società assicuratrice potrà rilasciarne un duplicato.

p. L'Agenzia gen. di Roma delle Assicurazioni gen. di Venezia:
(Firma illegibile).

835 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI BENEVENTO ED ARIANO IRPINO

Il presidente rende noto che il notaio signor Ruggio Vitale titolare della sede di Grottaminarda con R. decreto 25 giugno 1930-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo al n. 5 fog. n. 33, è stato dispensato dall'esercizio della professione a sua richiesta.

Il presidente: Gustavo Bocchini.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda in data 28 settembre 1938-XVII con la quale la Soc. An. Conservazione Legno e Distillerie Catrame C.L.E.D.C.A. con sede in Milano Viale Regina Margherita n. 57, ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Oleifenol Conservo» e preparato negli stabilimenti di produzione di Fidenza e Roma;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 e gli art. 6 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La ditta S. An. Conservazione Legno e Distillerie Catrame C.L.E.D.C.A. con sede in Milano è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato «Oleifenol Conservo» prodotti negli stabilimenti propri di Fidenza e Roma.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi annessi al prodotto ed allegati al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 42.

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla Ditta C.L.E.D.C.A. e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 5 luglio 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini.

739 (A pagamento).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda in data 19 dicembre 1938-XVII con la quale la ditta Soc. Larmisol dott. Barocco e C. con sede in Moncalieri via C. Colombo n. 41 ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Lisoformia» e preparato nell'officina di produzione propria in Moncalieri;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli art. 6 e 7 del Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

La ditta Soc. Larmisol dott. Barocco e C. con sede in Moncalieri è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato «Lisoformia» e prodotto nello stabilimento proprio in Moncalieri.

Sono del pari autorizzate le etichette annesse al prodotto ed allegate al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 36.

Il prefetto di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta sopraindicata con sede in Moncalieri e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 31 maggio 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini.

740 (A pagamento).

CONCORSI

N. 14302 Div. San.

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Si rende noto che in ottemperanza a superiori disposizioni il concorso bandito con decreto n. 69340 in data 30 dicembre 1939 per i seguenti posti di medico condotto: Bomporto, Finale, Modena, Montefiorino, Montecreto, Pavullo e per il posto di veterinario condotto di Bomporto, è sospeso.

Modena, 9 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Bellavista.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Commissione collegiale sanitaria;

2) La custodia del locale e le chiavi della porta devono essere affidate al direttore tecnico dott. Beccari o al personale abilitato alle cale di deposito;

3) Tenere costantemente in piena efficienza nel locale, almeno due maschere antigas e l'occorrente di pronto soccorso;

4) Annotare sul registro, di cui è obbligatoria la tenuta a norma dell'art. 57 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147, le operazioni giornalmente compiute di immissione e di estrazione di gas tossici dal locale di deposito;

5) Le operazioni di manipolazione relative allo impiego di gas tossici devono essere eseguite unicamente dal dottore in chimica o da persona abilitata ai sensi dell'art. 25 del citato regolamento 9 gennaio 1927, n. 147;

6) Adibire il locale esclusivamente a deposito dei gas sopra precisati e nella quantità fissata;

7) Notificare tempestivamente a questo Ufficio le eventuali variazioni sulla persona abilitata alla quale è affidata la custodia del deposito;

8) La presente autorizzazione, che è permanente, è valevole solo per il locale sopra indicato.

E' soggetta altresì all'osservanza delle norme regolamentari che disciplinano i depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericoli di scoppio e incendio.

Può essere revocata e sospesa per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per trasgressione alla osservanza di alcuna delle prescrizioni imposte dalle leggi e regolamenti in materia vigenti, e da questo decreto.

La notifica sarà eseguita in via amministrativa a cura del signor podestà di Milano.

Milano, 12 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: Marziali.

738 (A pagamento).

(2ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Soc. An. « Assicurazioni generali - Venezia » fa noto che il sig. Egidio Colombo di Tobia da Milano, pignoratario della polizza di assicurazione n. 30309 emessa il 20 luglio 1920 per L. 250.000 sulla vita del sig. Attilio Gatti di Annibale, le ha comunicato che detta polizza è andata smarrita. La suddetta società diffida pertanto chiunque possegga la polizza stessa a volerla presentare alla direzione in Venezia; avvertendo che in difetto di presentazione o di notifica di opposizione giudiziaria alla stessa direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida (22 giugno 1940-XVIII) la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società assicuratrice potrà rilasciarne un duplicato.

p. L'Agente gen. di Roma delle Assicurazioni gen. di Venezia:
(Firma illeggibile).

835 (A pagamento).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI BENEVENTO ED ARIANO IRPINO

Il presidente rende noto che il notaio signor Puplio Viale titolare della sede di Grottaminarda con R. decreto 25 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo al n. 3 fog. n. 35, è stato dispensato dall'esercizio della professione a sua richiesta.

Il presidente: Gustavo Bocchini.

741 (Gratuito).

---

sede in Milano Viale Regina Margherita n. 5[illegible], ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato « Oleifenol Conservo » e preparato negli stabilimenti di produzione di Pidenza e Roma;

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 e gli art. 6 e 7 del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3142;

Decreta:

La ditta S. An. Conservazione Legno e Distillerie Catrame C.L.E.D.C.A. con sede in Milano è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato « Oleifenol Conservo » prodotti negli stabilimenti propri di Pidenza e Roma.

Sono del pari autorizzati le etichette e i fogli illustrativi annessi al prodotto ed allegati al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 22.

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla Ditta C.L.E.D.C.A. e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 5 luglio 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini.

739 (A pagamento).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda in data 29 dicembre 1938-XVII con la quale la ditta Soc. Larmisol dott. Barocco e C. con sede in Moncalieri via C. Colombo n. 44 ha chiesto la registrazione del presidio medico chirurgico denominato « Lisoformin » e preparato nell'officina di produzione propria in Moncalieri.

Esaminati gli atti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti l'art. 189 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli art. 6 e 7 del Regolamento 6 dicembre 1928, n. 3142;

Decreta:

La ditta Soc. Larmisol dott. Barocco e C. con sede in Moncalieri è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato « Lisoformin » e prodotto nello stabilimento proprio in Moncalieri.

Sono del pari autorizzate le etichette annesse al prodotto ed allegate al presente decreto.

Al prodotto stesso è assegnato il numero di registrazione 36.

Il prefetto di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa alla ditta sopraindicata con sede in Moncalieri e pubblicato a spese della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 31 maggio 1940-XVIII

p. Il Ministro: Buffarini.

740 (A pagamento).

CONCORSI

N. 12502 Div. San.

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Si rende noto che in ottemperanza a superiori disposizioni il concorso bandito con decreto n. 29349 in data 30 dicembre 1939 per i seguenti posti di medico condotto: Bomporto, Finale, Modena, Montefiorino, Montecreto, Pavullo e per il posto di veterinario condotto di Bomporto, è sospeso.

Modena, 9 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Boltraffio.

825 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 22 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,25 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 868.
Modificazioni al Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . Pag. 2726

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 869.
Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi . . . . . Pag. 2730

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 870.
Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari, a favore delle famiglie dei richiamati . . . . Pag. 2730

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 871.
Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . Pag. 2731

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 872.
Modificazione del termine per la fissazione dei prezzi degli alcoli e facoltà al Ministro per le finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti . . . . . Pag. 2731

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 873.
Importazione in franchigia doganale di vetture automobili usate appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno . . . . . Pag. 2732

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 874.
Regolari costituzioni e vestizioni di religiose nell'Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria . . . . Pag. 2733

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Caccese Francesco e riconoscimento della qualità medesima al fascista Cobolli Gigli Giuseppe . . . . . Pag. 2744

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1940-XVIII.
Proroga per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane . . . . . Pag. 2744

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato . . . Pag. 2744

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio). Pag. 2744

CONCORSI

Regia prefettura di Caltanissetta: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2744

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 170 DEL 22 LUGLIO 1940-XVIII:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Luglio 1940-XVIII (Fascicolo 7).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 868.

Modificazioni al Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 22 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 868.
Modificazioni al Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . Pag. 2729

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 869.
Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi . . . . . Pag. 2730

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 870.
Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari, a favore delle famiglie dei richiamati . . . . Pag. 2730

LEGGE 20 giugno 1940-XVIII, n. 871.
Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . Pag. 2731

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 872.
Modificazione del termine per la fissazione dei prezzi degli alcoli e facoltà al Ministro per le finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti . . . . . Pag. 2731

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 873.
Importazione in franchigia doganale di vetture automobili usate appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno . . . . . Pag. 2732

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 874.
Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana . . . . . Pag. 2732

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 875.
Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari. Pag. 2735

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.
Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Caccese Francesco e riconoscimento della qualità medesima al fascista Cobolli Gigli Giuseppe . . . . . Pag. 2744

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1940-XVIII.
Proroga per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane . . . . . Pag. 2744

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato . . . Pag. 2744

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli, in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio). Pag. 2744

CONCORSI

Regia prefettura di Caltanissetta: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 2744

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 170 DEL 22 LUGLIO 1940-XVIII:
Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Luglio 1940-XVIII (Fascicolo 7).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 868.
Modificazioni al Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Il n. 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, è così modificato:

« All'art. 3 è sostituito il seguente:

« I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:

a) un contributo annuo dello Stato di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;

b) un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza delle cessioni di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

« Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;

c) un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;

d) un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel Regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

« Le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) ed eventuali modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente articolo, saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940 XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI
TERUZZI — RICCI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 869.

Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

vizi per le quali risulti compiuta l'istruttoria ed intervenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici anteriormente al 3 gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940 XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI
— DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 870.

Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari, a favore delle famiglie dei richiamati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un contributo straordinario sui salari, le mercedi giornaliere, gli assegni, le indennità ed ogni altro compenso di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposti dallo Stato, da altri enti e da privati ai propri operai addetti ad aziende, officine o stabilimenti che non siano assoggettati ad imposta di ricchezza mobile.

Art. 2.

Il contributo è stabilito nella misura del 2 per cento sul trattamento complessivo di cui fruiscono i prestatori d'opera.

Art. 3.

I contributi devono essere trattenuti dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei salari e delle altre retribuzioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 4.

Entro il giorno 5 di ogni mese, i datori di lavoro devono presentare all'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento, la denuncia in doppio esemplare dei salari, delle mercedi e degli altri corrispettivi di qualsiasi specie pagati nel mese precedente ai propri operai, con l'indicazione del contributo dovuto, versandone contemporaneamente l'importo.

I datori di lavoro sono obbligati ad eseguire le trattenute stabilite dall'art. 2 del presente decreto; ove consti che detto obbligo non sia stato adempiuto, il contributo potrà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

così modificato:

« All'art. 3 è sostituito il seguente:

« I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:

a) un contributo annuo dello Stato di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;

b) un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

« Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;

c) un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;

d) un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel Regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

« Le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) ed eventuali modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente articolo, saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL. — RICCARDI
TERUZZI — RICCI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 869.

Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, non si applicano alle nuove concessioni di autoservizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI
— DI REVEL. — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 870.

Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari, a favore delle famiglie dei richiamati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un contributo straordinario sui salari, le mercedi giornaliere, gli assegni, le indennità ed ogni altro compenso di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposti dallo Stato, da altri enti e da privati ai propri operai addetti ad aziende, officine o stabilimenti che non siano assoggettati ad imposta di ricchezza mobile.

Art. 2.

Il contributo è stabilito nella misura del 2 per cento sul trattamento complessivo di cui fruiscono i prestatori d'opera.

Art. 3.

I contributi devono essere trattenuti dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei salari e delle altre retribuzioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 4.

Entro il giorno 5 di ogni mese, i datori di lavoro devono presentare all'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento, la denuncia in doppio esemplare dei salari, delle mercedi e degli altri corrispettivi di qualsiasi specie pagati nel mese precedente ai propri operai, con l'indicazione del contributo dovuto, versandone contemporaneamente l'importo.

I datori di lavoro sono obbligati ad eseguire le trattenute stabilite dall'art. 2 del presente decreto; ove consti che detto obbligo non sia stato adempiuto, il contributo potrà essere nuovamente riscosso a carico del prestatore d'opera.

Art. 5.

L'Ufficio del registro, nei dieci giorni successivi, trasmette all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha il proprio domicilio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fiscale, il secondo esemplare di ciascuna denunzia debitamente visfato, con l'indicazione della somma riscossa, della data e numero della relativa quietanza.

Art. 6.

L'Ufficio distrettnale delle imposte dirette esegue il controllo delle denuncie presentate in base agli elementi di cui è in possesso o che può richiedere valendosi dei mezzi e delle facoltà previste per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile. Nel caso di omissione o di inesatta denuncia, provvede ad accertamento di ufficio nei confronti del datore di lavoro.

Le somme definitivamente accertate dall'Ufficio distrettuale sono iscritte in un ruolo straordinario da riscuotere in unica rata.

Art. 7.

Per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione mediante ruolo, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

Tutte le somme versate all'Ufficio del registro o iscritte a ruolo in applicazione della presente legge sono devolute ad integrazione del fondo per l'assistenza alle famiglie dei richiamati.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 871.

Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2.

La tabella annessa al R. decreto 29 marzo 1932-X n. 461, è aumentata delle seguenti unità, per quanto riguarda le voci appresso indicate:

Vice-presidenti	2
Giudici effettivi e supplenti	12
Ufficiali istruttori	4
Giudici relatori	2
Cancellieri	2

Art. 3.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1940-XVIII-1941-XIX, nella parte che riguarda il Tribunale speciale per la difesa dello Stato è aumentato della somma di L. 850.000.

Tale somma sarà ripartita fra i quattro capitoli di bilancio con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 872.

Modificazione del termine per la fissazione dei prezzi degli alcoli e facoltà al Ministro per le finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 10, primo comma, del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, è sostituito dal seguente:

« I prezzi di vendita dell'alcole di 1ª categoria possono es-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette esegue il controllo delle denuncie presentate in base agli elementi di cui è in possesso o che può richiedere valendosi dei mezzi e delle facoltà previste per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile. Nel caso di omissione o di inesatta denuncia, provvede ad accertamento di ufficio nei confronti del datore di lavoro.

Le somme definitivamente accertate dall'Ufficio distrettuale sono iscritte in un ruolo straordinario da riscuotere in unica rata.

Art. 7.

Per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione mediante ruolo, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

Tutte le somme versate all'Ufficio del registro o iscritte a ruolo in applicazione della presente legge sono devolute ad integrazione del fondo per l'assistenza alle famiglie dei richiamati.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 871.

Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La costituzione delle sezioni del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, quando occorre provvedervi, è fatta con decreto del presidente del Tribunale speciale medesimo, appresso indicate:

Vice presidenti	2
Giudici effettivi e supplenti	12
Ufficiali istruttori	4
Giudici relatori	2
Cancellieri	2

Art. 3.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1940-XVIII-1941-XIX, nella parte che riguarda il Tribunale speciale per la difesa dello Stato è aumentato della somma di L. 850.000.

Tale somma sarà ripartita fra i quattro capitoli di bilancio con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 872.

Modificazione del termine per la fissazione dei prezzi degli alcoli e facoltà al Ministro per le finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 10, primo comma, del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, è sostituito dal seguente:

« I prezzi di vendita dell'alcole di 1ª categoria possono essere riveduti e modificati dal Ministro per le finanze entro il mese di giugno di ciascun anno ».

Per la campagna 1940, l'anzidetta revisione sarà effettuata anche dopo tale data, in relazione ai provvedimenti che saranno adottati per la disciplina della produzione, del commercio e del consumo dell'alcole e dello zucchero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero.

Tale facoltà cesserà di avere vigore col 31 dicembre 1940.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 873.

Importazione in franchigia doganale di vetture automobili usate appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai numeri 1 e 6 dell'art. 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono aggiunti i seguenti commi:

Al n. 1: « Per le vetture automobili, usate, l'agevolezza della franchigia doganale è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante attendibili idonei documenti, di aver posseduto ed usato le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel Regno »;

Al n. 6: « Per le vetture automobili, usate, l'agevolezza della franchigia doganale è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante attendibili, idonei documenti, di avere posseduto ed usato le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del loro trasferimento di residenza nel Regno; nonchè alla condizione, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, che questi abbiano avuto una permanenza all'estero per un ininterrotto periodo di tempo non inferiore a 18 mesi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 874.

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, e le successive modificazioni;

Ritenuto necessario di migliorare per i militari nativi dell'Africa Orientale Italiana il trattamento stabilito dai citati ordinamenti nei riguardi dei riformati per eventi di guerra o di servizio e delle famiglie dei deceduti, nonchè di estendere a tutti i detti militari la concessione della pensione ordinaria già stabilita per gli eritrei;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati ed ai congiunti di quelli deceduti.

Art. 1.

I militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, semprechè per questo ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, hanno diritto ad una pensione vitalizia corrispondente alla paga giornaliera aumentata di un quinto, alla paga giornaliera, e alla paga giornaliera diminuita di un terzo, se la infermità sia ascritta rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria della tabella allegata al decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003.

Qualora l'infermità debba invece ascriversi alla quarta categoria della tabella medesima, è concessa ai militari interessati una gratificazione, per una volta tanto, pari a quindici mesi della paga giornaliera.

Art. 2.

Quando non si possa emettere un giudizio definitivo sulla gravità delle lesioni o malattie che rientrerebbero nella prima, seconda o terza categoria, specie quando non vi siano elementi sicuri per stabilire il carattere permanente delle infermità riscontrate, non si farà luogo all'assegnazione della categoria, ma verrà liquidato un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione che potrebbe spettare se fossero permanenti i disturbi constatati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero.

Tale facoltà cesserà di avere vigore col 31 dicembre 1940.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940 XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 873.

Importazione in franchigia doganale di vetture automobili usate appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai numeri 1 e 6 dell'art. 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono aggiunti i seguenti commi:

Al n. 1: « Per le vetture automobili, usate, l'agevolezza della franchigia doganale è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante attendibili idonei documenti, di aver posseduto ed usato le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel Regno »;

Al n. 6: « Per le vetture automobili, usate, l'agevolezza della franchigia doganale è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante attendibili, idonei documenti, di avere posseduto ed usato le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del loro trasferimento di residenza del Regno; nonchè alla condizione, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, che questi abbiano avuto una permanenza all'estero per un ininterrotto periodo di tempo non inferiore a 18 mesi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 874.

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, e le successive modificazioni;

Ritenuto necessario di migliorare per i militari nativi dell'Africa Orientale Italiana il trattamento stabilito dai citati ordinamenti nei riguardi dei riformati per eventi di guerra o di servizio e delle famiglie dei deceduti, nonchè di estendere a tutti i detti militari la concessione della pensione ordinaria già stabilita per gli eritrei;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati ed ai congiunti di quelli deceduti.

Art. 1.

I militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, sempreché per questo ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, hanno diritto ad una pensione vitalizia corrispondente alla paga giornaliera aumentata di un quinto, alla paga giornaliera, e alla paga giornaliera diminuita di un terzo, se la infermità sia ascritta rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria della tabella allegata al decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003.

Qualora l'infermità debba invece ascriversi alla quarta categoria della tabella medesima, è concessa ai militari interessati una gratificazione, per una volta tanto, pari a quindici mesi della paga giornaliera.

Art. 2.

Quando non si possa emettere un giudizio definitivo sulla gravità delle lesioni o malattie che rientrerebbero nella prima, seconda o terza categoria, specie quando non vi siano elementi sicuri per stabilire il carattere permanente delle infermità riscontrate, non si farà luogo all'assegnazione della categoria, ma verrà liquidato un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione che potrebbe spettare se fossero permanenti i disturbi constatati.

La durata dell'assegno, da determinare in base a parere medico, sarà non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

Al termine del periodo stabilito si procederà a nuovo accertamento sanitario, in seguito al quale dovrà assegnarsi definitivamente quella pensione o gratificazione che potrà spettare al militare in base alle ultime constatazioni mediche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agli effetti sopraindicati il nuovo accertamento sanitario potrà essere fatto anche prima dello scadere del periodo di assegno quando l'interessato ne faccia domanda o quando risulti in modo evidente, per rapporti di autorità competenti, che le condizioni del militare siano migliorate in modo da permettergli di attendere a lavoro proficuo.

Art. 3.

Agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana morti per ferite, lesioni, malattie riportate a causa di servizio è concessa, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, una pensione nella seguente misura giornaliera:

L. 1,20 per un orfano;
L. 1,70 per due orfani;
L. 2,20 per tre orfani;
L. 2,70 per quattro o più orfani.

La concessione stessa è estesa agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermità ascritte alla prima, seconda o terza categoria deceduti dopo di essere stati ammessi a fruire della pensione di cui all'art. 1 per aggravamento dell'infermità che ha determinato l'assegnazione della pensione.

Il pagamento delle pensioni concesse agli orfani di cui ai commi precedenti è effettuato alle persone che, secondo le consuetudini locali, ne hanno la tutela ed in presenza degli orfani stessi per accertarne la esistenza in vita.

Art. 4.

Indipendentemente dalla pensione agli orfani, al coniuge superstite od, in mancanza, agli ascendenti del militare deceduto nelle circostanze di cui all'art. 3, è concesso, una volta tanto, un sussidio in misura non superiore a mesi sei della paga giornaliera percepita dal defunto, tenuto conto delle condizioni finanziarie degli interessati, del grado e dell'anzianità di servizio, nonchè della condotta in servizio militare del defunto.

Art. 5.

Agli effetti dei precedenti articoli si considerano come avvenute per eventi di guerra la morte dei militari per maltrattamenti o per mancanza di cure durante la prigionia e le infermità contratte dagli stessi in conseguenza dei disagi subiti nello stato di prigionia.

Art. 6.

L'accertamento del diritto alla pensione, gratificazione o sussidio di cui agli articoli precedenti e l'emanazione del relativo decreto di concessione, sono di competenza dei Governi dell'Africa Orientale Italiana nei cui territori risiedono i militari o i loro congiunti, ed a carico dei quali grava la relativa spesa.

Ove, però, il fatto che da luogo all'assegnazione del beneficio si verifichi durante il servizio in Libia di militari nativi dell'Africa Orientale Italiana, la spesa è a carico del bilancio del Governo della Libia, che provvede all'emanazione del decreto di concessione osservando anche nei confronti dei congiunti dei militari deceduti le norme dell'art. 81 dell'Ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 6 contro le decisioni del Governatore generale della Libia è ammesso ricorso al Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 si estendono ai casi di infermità, lesioni e decessi dipendenti da fatti d'arme o da eventi di servizio verificatisi dal 4 dicembre 1934-XIII.

Però gli effetti economici delle nuove concessioni di pensioni non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque, per i militari riformati per infermità di terza categoria al compimento del diciottesimo mese dalla data della riforma.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi dei gregari delle bande armate regolari ed irregolari formate od impiegate per esigenze militari e degli orfani od altri congiunti dei gregari stessi.

TITOLO II.

Pensioni ordinarie e gratificazioni di congedamento ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 10.

Ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana che hanno compiuto sotto le armi, anche in diversi territori dell'Africa Orientale medesima e della Libia, un servizio minimo di venticinque anni dei quali gli ultimi quindici continuativi, è concessa una pensione pari a un quarto della paga percepita all'atto della cessazione dal servizio militare.

La misura di tale pensione è elevata a due quinti, alla metà ed a tre quinti di detta paga per coloro che abbiano compiuto rispettivamente trenta, trentacinque, quaranta anni di servizio.

Art. 11.

Ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana che vengono congedati dopo dieci o più anni di servizio continuativo, senza raggiungere le condizioni di cui al precedente articolo, può essere concessa una gratificazione di congedamento pari a tanti mesi di paga quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestato.

La gratificazione di congedamento può essere concessa ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al precedente comma, ma con l'aumento globale di lire centocinquanta per i muntaz, lire trecento per i buluc basci e lire cinquecento per gli scimbasci e per gli jusbasci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari che, non avendo compiuto dieci anni di servizio continuativo, chiedono di congedarsi.

Il Governatore, però, qualora considerazioni speciali lo consiglino, può derogare a tale norma e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore a tre mesi della paga percepita dal militare al momento in cui chiede il congedo.

Art. 12.

Agli effetti degli articoli 10 e 11 il servizio continuativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

sulti in modo evidente, per rapporti di autorità competenti, che le condizioni del militare siano migliorate in modo da permettergli di attendere a lavoro proficuo.

Art. 3.

Agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana morti per ferite, lesioni, malattie riportate a causa di servizio è concessa, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, una pensione nella seguente misura giornaliera:

L. 1,20 per un orfano;
L. 1,70 per due orfani;
L. 2,20 per tre orfani;
L. 2,70 per quattro o più orfani.

La concessione stessa è estesa agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermità ascritte alla prima, seconda o terza categoria deceduti dopo di essere stati ammessi a fruire della pensione di cui all'art. 1 per aggravamento dell'infermità che ha determinato l'assegnazione della pensione.

Il pagamento delle pensioni concesse agli orfani di cui ai commi precedenti è effettuato alle persone che, secondo le consuetudini locali, ne hanno la tutela ed in presenza degli orfani stessi per accertarne la esistenza in vita.

Art. 4.

Indipendentemente dalla pensione agli orfani, al coniuge superstite od, in mancanza, agli ascendenti del militare deceduto nelle circostanze di cui all'art. 3, è concesso, una volta tanto, un sussidio in misura non superiore a mesi sei della paga giornaliera percepita dal defunto, tenuto conto delle condizioni finanziarie degli interessati, del grado e dell'anzianità di servizio, nonchè della condotta in servizio militare del defunto.

Art. 5.

Agli effetti dei precedenti articoli si considerano come avvenute per eventi di guerra la morte dei militari per maltrattamenti o per mancanza di cure durante la prigionia e le infermità contratte dagli stessi in conseguenza dei disagi subiti nello stato di prigionia.

Art. 6.

L'accertamento del diritto alla pensione, gratificazione o sussidio di cui agli articoli precedenti e l'emanazione del relativo decreto di concessione, sono di competenza dei Governi dell'Africa Orientale Italiana nei cui territori risiedono i militari o i loro congiunti, ed a carico dei quali grava la relativa spesa.

Ove, però, il fatto che da luogo all'assegnazione del beneficio si verifichi durante il servizio in Libia di militari nativi dell'Africa Orientale Italiana, la spesa è a carico del bilancio del Governo della Libia, che provvede all'emanazione del decreto di concessione osservando anche nei confronti dei congiunti dei militari deceduti le norme dell'art. 81 dell'Ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608.

Art. 7.

In materia di pensioni, gratificazioni e sussidi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 è ammesso ricorso al Governatore, e, contro la decisione di questi, al Ministro per l'Africa Italiana.

Il ricorso è trasmesso al Ministro pel tramite del Governatore generale Vice Re.

corso al Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 si estendono ai casi di infermità, lesioni e decessi dipendenti da fatti d'arme o da eventi di servizio verificatisi dal 4 dicembre 1931-XIII.

Però gli effetti economici delle nuove concessioni di pensioni non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque, per i militari ritornati per infermità di terza categoria al compimento del diciottesimo mese dalla data della riforma.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi dei gregari delle bande armate regolari ed irregolari formate od impiegate per esigenze militari e degli orfani od altri congiunti dei gregari stessi.

Titolo II.

Pensioni ordinarie e gratificazioni di congedamento ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 10.

Ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana che hanno compiuto sotto le armi, anche in diversi territori dell'Africa Orientale medesima e della Libia, un servizio minimo di venticinque anni dei quali gli ultimi quindici continuativi, è concessa una pensione pari a un quarto della paga percepita all'atto della cessazione dal servizio militare.

La misura di tale pensione è elevata a due quinti, alla metà ed a tre quinti di detta paga per coloro che abbiano compiuto rispettivamente trenta, trentacinque, quaranta anni di servizio.

Art. 11.

Ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana che vengono congedati dopo dieci o più anni di servizio continuativo, senza raggiungere le condizioni di cui al precedente articolo, può essere concessa una gratificazione di congedamento pari a tanti mesi di paga quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestato.

La gratificazione di congedamento può essere concessa ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al precedente comma, ma con l'ammonto globale di lire centocinquanta per i muntaz, lire trecento per i bulue basci e lire cinquecento per gli sciumbasci e per gli jusbasci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari che, non avendo compiuto dieci anni di servizio continuativo, chiedono di congedarsi.

Il Governatore, però, qualora considerazioni speciali lo consiglino, può derogare a tale norma e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore a tre mesi della paga percepita dal militare al momento in cui chiede il congedo.

Art. 12.

Agli effetti degli articoli 10 e 11 il servizio continuativo è computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare nell'Africa Orientale Italiana o in Libia, sempre che tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuità.

La spesa relativa alla gratificazione concessa in applicazione di tale disposto, nel caso di militari che abbiano pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stato il loro servizio in Libia ed in Africa Orientale Italiana, è ripartita fra i bilanci della Libia e dell'Africa Orientale Italiana in proporzione degli anni di servizio prestato in ciascuno dei due territori.

Pel militare che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto al premio previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 60 dell'ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica, approvato con Regio decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dall'art. 11 del presente decreto e il premio suddetto.

I militari che dopo essersi congedati, percependo la gratificazione stabilita dall'art. 11, vengano riammessi in servizio, ed acquistino successivamente il diritto alla pensione, sono tenuti a restituire l'ammontare della gratificazione stessa.

L'importo della pensione verrà all'uopo ridotto d'ufficio nella misura di un quinto, fino a totale estinzione del debito.

Art. 13.

La pensione o gratificazione, di cui agli articoli 10 e 11, viene concessa dai Governatori, su proposta dei comandi delle truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedeltà e rendimento.

Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratificazione i licenziati e gli espulsi dal servizio a norma del regolamento di disciplina vigente per i militari stessi nonchè i congedati per motivi disciplinari.

TITOLO III.

Disposizioni comuni.

Art. 14.

Agli effetti della concessione di pensioni, gratificazioni e sussidi previsti dal presente decreto, la paga giornaliera da prendere come base è quella percepita dal militare all'atto del decesso, del fatto che diede luogo alla riforma o della cessazione dal servizio militare compresi gli aumenti periodici dovuti ad anzianità di grado od a rafferma.

Le anzidette concessioni vengono calcolate, per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, in base alla detta paga ridotta di una lira.

Per il computo delle pensioni, gratificazioni e sussidi i mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Art. 15.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate su presentazione ad una autorità militare, civile o consolare di apposito libretto costituito da un estratto del decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi rinnovabili a madre e figlia dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il libretto è munito di fotografia del titolare, o, nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, della fotografia degli orfani e di quella del tutore.

In quest'ultimo caso debbono essere indicati nominativamente tutti gli orfani e la data in cui ciascuno di essi compirà il quattordicesimo anno di età ai fini della cessazione

Art. 17.

Perdono diritto al godimento della pensione i titolari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 10 che:

a) acquistino la cittadinanza di uno Stato estero;

b) riportino condanne per reati politici o militari.

Perdono inoltre diritto al godimento della pensione di cui all'art. 10 i militari che dopo il congedamento si rendono colpevoli di gravi mancanze disciplinari in occasione di richiamo alle armi o senza giustificato motivo si rendano recidivi nel non rispondere a chiamate di controllo.

Comunque il diritto a percepire la pensione concessa in base all'art. 10 rimane sospeso durante la espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale.

Art. 18.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dal titolare o dal tutore nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La mancata riscossione della pensione per tre anni consecutivi fa decadere ogni diritto inerente alla pensione stessa.

Il Governatore, però, con proprio decreto motivato, può riconoscere nell'uno o nell'altro caso, che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data di inizio di questi, reintegrando dalla data medesima i titolari nei loro diritti, salvo, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale che eventualmente si fosse in precedenza verificata.

TITOLO IV.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.

Sono abrogati:

— in materia di pensioni e gratificazioni ai militari riformati e di sussidi ai congiunti di quelli deceduti gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1786, gli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 dell'Ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, nonchè ogni altra disposizione emanata con provvedimenti governatoriali.

Rimangono però ferme le concessioni previste dai citati articoli per gli eventi verificatisi anteriormente al 4 dicembre 1934-XIII:

— in materia di pensioni ordinarie e di gratificazioni di congedamento l'art. 81 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, sostituito dal R. decreto 18 marzo 1935-XIII, n. 496, e l'art. 99 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 20.

Il testo dell'art. 100 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia approvato con Regio decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle ritenute per punizioni si tiene conto soltanto della paga propriamente detta e degli aumenti periodici dovuti a rafferme ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per militare che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto al premio previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 60 dell'ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica, approvato con Regio decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dall'art. 11 del presente decreto e il premio suddetto.

I militari che dopo essersi congedati, percependo la gratificazione stabilita dall'art. 11, vengano riammessi in servizio, ed acquistino successivamente il diritto alla pensione, sono tenuti a restituire l'ammontare della gratificazione stessa.

L'importo della pensione verrà all'uopo ridotto d'ufficio nella misura di un quinto, fino a totale estinzione del debito.

Art. 13.

La pensione o gratificazione, di cui agli articoli 10 e 11, viene concessa dai Governatori, su proposta dei comandi delle truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedeltà e rendimento.

Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratificazione i licenziati e gli espulsi dal servizio a norma del regolamento di disciplina vigente per i militari stessi nonchè i congedati per motivi disciplinari.

Titolo III.

Disposizioni comuni.

Art. 14.

Agli effetti della concessione di pensioni, gratificazioni e sussidi previsti dal presente decreto, la paga giornaliera da prendere come base è quella percepita dal militare all'atto del decesso, del fatto che diede luogo alla riforma o della cessazione dal servizio militare compresi gli aumenti periodici dovuti ad anzianità di grado od a rafferma.

Le anzidette concessioni vengono calcolate, per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, in base alla detta paga ridotta di una lira.

Per il computo delle pensioni, gratificazioni e sussidi i mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Art. 15.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate su presentazione ad una autorità militare, civile o consolare di apposito libretto costituito da un estratto del decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi rinnovabili a madre e figlia dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il libretto è munito di fotografia del titolare, o, nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, della fotografia degli orfani e di quella del tutore.

In quest'ultimo caso debbono essere indicati nominativamente tutti gli orfani e la data in cui ciascuno di essi compirà il quattordicesimo anno di età ai fini della cessazione o riduzione della pensione.

Art. 16.

Le pensioni previste dal presente decreto non sono riversibili, salvo l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 3, e non sono cedibili nè sequestrabili.

b) riportino condanne per reati politici o militari.

Perdono inoltre diritto al godimento della pensione di cui all'art. 10 i militari che dopo il congedamento si rendono colpevoli di gravi mancanze disciplinari in occasione di richiamo alle armi o senza giustificato motivo si rendano recidivi nel non rispondere a chiamate di controllo.

Comunque il diritto a percepire la pensione concessa in base all'art. 10 rimane sospeso durante la espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale.

Art. 18.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dal titolare o dal tutore nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La mancata riscossione della pensione per tre anni consecutivi fa decadere ogni diritto inerente alla pensione stessa.

Il Governatore, però, con proprio decreto motivato, può riconoscere nell'uno o nell'altro caso, che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data di inizio di questi, reintegrando dalla data medesima i titolari nei loro diritti, salvo, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale che eventualmente si fosse in precedenza verificata.

Titolo IV.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.

Sono abrogati:

— in materia di pensioni e gratificazioni ai militari riformati e di sussidi ai congiunti di quelli deceduti gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1786, gli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 dell'Ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, nonchè ogni altra disposizione emanata con provvedimenti governatoriali.

Rimangono però ferme le concessioni previste dai citati articoli per gli eventi verificatisi anteriormente al 4 dicembre 1934-XIII:

— in materia di pensioni ordinarie e di gratificazioni di congedamento l'art. 81 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, sostituito dal R. decreto 18 marzo 1935-XIII, n. 496, e l'art. 99 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 20.

Il testo dell'art. 100 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia approvato con Regio decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle ritenute per punizioni si tiene conto soltanto della paga propriamente detta e degli aumenti periodici dovuti a rafferme ».

Art. 21.

La disposizione del secondo comma dell'art. 14 si applica, nei riguardi delle pensioni, gratificazioni e sussidi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 4, soltanto alle concessioni per eventi verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'Ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, la gratificazione di congedamento prevista dall'art. 11 non può essere inferiore a quella che sarebbe ad essi spettata qualora il congedo fosse avvenuto il giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Giornale ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 56. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 875.

Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3125, concernente agevolazioni per la costruzione di edifici scolastici;

Visto il decreto 4 maggio 1925-IV, del Ministero dell'educazione nazionale, che approvò le vigenti norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VII, n. 1297, che approva il regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare;

Visto il R. decreto 18 maggio 1931-X, n. 544, relativo al concentramento dei servizi di edilizia statale nel Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di aggiornare le predette norme, limitatamente, per ora, alle scuole elementari e preelementari, in armonia con le nuove direttive dell'educazione culturale e fisica;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SCUERA — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 10. — MANCINI

Norme per la compilazione dei progetti degli edifici delle scuole elementari e preelementari

EDIFICI AD USO SCUOLE ELEMENTARI

I. — *Norme d'indole generale.*

L'edificio della scuola deve essere di solida costruzione, libero da ogni lato (ossia non collegato con altri fabbricati), di bello aspetto, ma semplice; bandita ogni superflua decorazione, così nell'esterno come nell'interno del fabbricato.

Circa la distanza dell'edificio scolastico rispetto a fabbricati fronteggianti si deve poter soddisfare al criterio igienico-didattico generale che ogni posto di studio e di lavoro sia bene illuminato.

Al fine di assicurare il proficuo svolgimento della funzione scolastica occorre:

a) largheggiare di area libera intorno all'edificio in modo da avere largo spazio di riserva da utilizzare per le lezioni all'aperto, gli esercizi fisici, le adunate, le esercitazioni nel campo per le scuole rurali etc.

b) sollevare il pianterreno sul piano di campagna, arretrando ad un tempo dalla linea stradale l'edificio specialmente in corrispondenza delle aule.

c) avvicinare il più possibile l'architrave delle finestre al soffitto e proporzionare la profondità dell'aula all'altezza per la migliore illuminazione anche dei posti estremi di studio e di lavoro.

L'edificio scolastico deve essere costruito con le buone norme dell'arte, adoperando possibilmente i materiali locali, purchè di scelta qualità ed in modo di dare ai muri esterni, specie da nord, un notevole potere termocoibente.

I fabbricati scolastici debbono essere lontani da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade polverose e di gran traffico, da officine rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da mercati, da caserme, da case di pena, da ospedali, da cimiteri, da stazioni ferroviarie e da tutto ciò che può recare pericolo o disturbo alla scuola.

Il terreno annesso ad un fabbricato scolastico deve essere convenientemente cintato e sistemato.

Si richiamano le disposizioni dell'art. 244 del R. decreto 16 aprile 1928-VI, n. 1297.

II. — *Scelta, estensione ed ubicazione dell'area per un edificio scolastico.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sto 1935-XIII, n. 1778, la gratificazione di congedamento prevista dall'art. 11 non può essere inferiore a quella che sarebbe ad essi spettata qualora il congedo fosse avvenuto il giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Giornale ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 96. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 875.

Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3125, concernente agevolazioni per la costruzione di edifici scolastici;

Visto il decreto 4 maggio 1925-IV, del Ministero dell'educazione nazionale, che approvò le vigenti norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VII, n. 1297, che approva il regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare;

Visto il R. decreto 18 maggio 1931-X, n. 544, relativo al concentramento dei servizi di edilizia statale nel Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di aggiornare le predette norme, limitatamente, per ora, alle scuole elementari e preelementari, in armonia con le nuove direttive dell'educazione culturale e fisica;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le norme dell'annesso regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici scolastici, destinati alle scuole elementari e preelementari, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 70. — MANCINI

Norme per la compilazione dei progetti degli edifici delle scuole elementari e preelementari

EDIFICI AD USO SCUOLE ELEMENTARI

I. — *Norme d'indole generale.*

L'edificio della scuola deve essere di solida costruzione, libero da ogni lato (ossia non collegato con altri fabbricati), di bello aspetto, ma semplice; bandita ogni superflua decorazione, così nell'esterno come nell'interno del fabbricato.

Circa la distanza dell'edificio scolastico rispetto a fabbricati fronteggianti si deve poter soddisfare al criterio igienico-didattico generale che ogni posto di studio e di lavoro sia bene illuminato.

Al fine di assicurare il proficuo svolgimento della funzione scolastica occorre:

a) largheggiare di area libera intorno all'edificio in modo da avere largo spazio di riserva da utilizzare per le lezioni all'aperto, gli esercizi fisici, le adunate, le esercitazioni nel campo per le scuole rurali etc.

b) sollevare il pianterreno sul piano di campagna, arretrando ad un tempo dalla linea stradale l'edificio specialmente in corrispondenza delle aule.

c) avvicinare il più possibile l'architrave delle finestre al soffitto e proporzionare la profondità dell'aula all'altezza per la migliore illuminazione anche dei posti estremi di studio e di lavoro.

L'edificio scolastico deve essere costruito con le buone norme dell'arte, adoperando possibilmente i materiali locali, purchè di scelta qualità ed in modo di dare ai muri esterni, specie da nord, un notevole potere termocoibente.

I fabbricati scolastici debbono essere lontani da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade polverose e di gran traffico, da officine rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da mercati, da caserme, da case di pena, da ospedali, da cimiteri, da stazioni ferroviarie e da tutto ciò che può recare pericolo o disturbo alla scuola.

Il terreno annesso ad un fabbricato scolastico deve essere convenientemente cintato e sistemato.

Si richiamano le disposizioni dell'art. 234 del R. decreto 16 aprile 1928-VI, n. 1297.

II. — *Scelta, estensione ed ubicazione dell'area per un edificio scolastico.*

Nella scelta dell'area deve badarsi che essa abbia intorno largo spazio libero, sicchè l'edificio goda liberamente del sole e che non sia troppo esposto ai venti.

Deve aversi cura che il suolo non sia franoso, che sia asciutto e non soggetto ad infiltrazioni di acqua e livellato coi dovuti pendii, in modo da evitare ogni ristagno di acqua.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Nel caso di terreni umidi a falda d'acqua piuttosto superficiale, il livello massimo della medesima deve essere indicato nel disegno d'arte.

Ove non si possa avere un terreno asciutto, si devono impiegare i mezzi migliori per difendere l'edificio dalla umidità del suolo.

Deve tenersi presente la necessità che l'accesso al terreno scolastico sia sufficientemente comodo ed ampio, munito di tutte le opere stradali che ne assicurino la perfetta viabilità e garantito dal traffico di linee ferroviarie, tramvie, automobilistiche e che antistante l'ingresso principale vi sia un conveniente piazzale.

L'attestazione della idoneità dell'area deve essere fatta da una Commissione composta dal Regio Provveditore agli studi, o dal delegato del Ministero della educazione nazionale nelle sedi dei Provveditorati alle opere pubbliche, dal medico provinciale, da un ingegnere dell'Ufficio del genio civile e da un rappresentante della G.I.L., sentito anche, dove ne sia il caso, il parere della Soprintendenza alle Belle arti.

Le eventuali divergenze devono essere risolte dal Ministero dei lavori pubblici.

Per determinare l'ampiezza dell'area coperta è necessario precisare il numero degli alunni obbligati a frequentare la scuola. All'uopo si deve tener conto della statistica dell'ultimo quinquennio, vistata dall'ispettore scolastico, nella quale gli alunni si divideranno per sesso, per classe e per anno scolastico.

Nel calcolo della superficie di terreno occorrente per l'edificio scolastico, oltre alle aule, impianti igienici ed accessori, si deve considerare, in relazione alla grandezza del fabbricato, il fabbisogno per l'educazione fisica, il locale per bagno e per lavapiedi, la stanza di visita per gli alunni, i locali per la refezione scolastica e tutti gli altri servizi occorrenti.

Nel determinare poi l'ampiezza totale del suolo da scegliere occorre tener presente che la larghezza minima dello spazio libero di fronte alle finestre delle aule non deve essere inferiore all'altezza del fabbricato prospiciente ed in ogni caso non minore di m. 12. Di fronte a tutte le altre parti dell'edificio non deve essere minore di m. 8.

Inoltre, giova sotto ogni riguardo arretrare di almeno sei metri il fronte dell'edificio rispetto all'allineamento determinato dagli altri fabbricati o dal ciglio stradale.

Per le scuole rurali definite dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XV, n. 1771, e per le altre scuole che sorgono in centri comprendenti sino a 4500 abitanti, ossia per modesti edifici per i quali occorrono da uno a dieci aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto deve essere al massimo 1/5 di tutto il terreno scolastico.

Nelle zone aventi già una sufficiente popolazione più o meno sparsa, e in quelle, che col procedere della bonifica integrale si popoleranno, si stabilisce che l'edificio scolastico deve sorgere in un punto in cui possa raccogliersi il maggior numero di alunni, ma tale che la distanza stradale che gli alunni stessi dovranno percorrere per recarsi dall'abitazione alla scuola non superi i km. 2.

L'area che dovrà contornare l'edificio scolastico rurale, oltre a garantire la possibilità di ulteriori ampliamenti facilmente prevedibili in paesi a forte incremento demografico, deve permettere l'utilizzazione degli edifici scolastici fino a 10 aule, ossia fino a 250 alunni circa, che costituiscono la maggioranza degli edifici scolastici rurali.

Per gli edifici scolastici rurali da 1 a 10 aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto non deve superare i 2/5 dell'area totale del terreno scolastico.

Per gli edifici scolastici da 11 a 20 aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto non deve superare i 3/10 dell'area totale del terreno scolastico.

Per gli edifici scolastici da 21 a 30 aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto non deve superare i 2/10 dell'area totale del terreno scolastico.

Per gli edifici scolastici da 31 a 40 aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto non deve superare 1/10 dell'area totale del terreno scolastico.

Per gli edifici scolastici da 41 a 50 aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto non deve superare 1/15 dell'area totale del terreno scolastico.

Per gli edifici scolastici da 51 a 60 aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto non deve superare 1/20 dell'area totale del terreno scolastico.

Per gli edifici scolastici da

Deve tenersi presente la necessità che l'accesso al terreno scolastico sia sufficientemente comodo ed ampio, tenuto di tutte le opere stradali che ne assicurino la perfetta viabilità e garantito dal traffico di linee ferroviarie, tranvie, automobilistiche e che antistante l'ingresso principale vi sia un conveniente piazzale.

L'attestazione della idoneità dell'area deve essere fatta da una Commissione composta dal Regio Provveditore agli studi, o dal delegato del Ministero della educazione nazionale nelle sedi dei Provveditorati alle opere pubbliche, dal medico provinciale, da un ingegnere dell'Ufficio del genio civile e da un rappresentante della G.I.L., sentito anche, dove ne sia il caso, il parere della Soprintendenza alle Belle arti.

Le eventuali divergenze devono essere risolte dal Ministero dei lavori pubblici.

Per determinare l'ampiezza dell'area coperta è necessario precisare il numero degli alunni obbligati a frequentare la scuola. All'uopo si deve tener conto della statistica dell'ultimo quinquennio, vistata dall'ispettore scolastico, nella quale gli alunni si dividerannno per sesso, per classe e per anno scolastico.

Nel calcolo della superficie di terreno occorrente per l'edificio scolastico, oltre alle aule, impianti igienici ed accessori, si deve considerare, in relazione alla grandezza del fabbricato, il fabbisogno per l'educazione fisica, il locale per bagno e per lavapiedi, la stanza di visita per gli alunni, i locali per la refezione scolastica e tutti gli altri servizi occorrenti.

Nel determinare poi l'ampiezza totale del suolo da scegliere occorre tener presente che la larghezza minima dello spazio libero di fronte alle finestre delle aule non deve essere inferiore all'altezza del fabbricato prospiciente ed in ogni caso non minore di m. 12. Di fronte a tutte le altre parti dell'edificio non deve essere minore di m. 8.

Inoltre, giova sotto ogni riguardo arretrare di almeno sei metri il fronte dell'edificio rispetto all'allineamento determinato dagli altri fabbricati o dal ciglio stradale.

Per le scuole rurali definite dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1928-XV, n. 1771, e per le altre scuole che sorgono in centri comprendenti sino a 4500 abitanti, ossia per modesti edifici per i quali occorrono da uno a dieci aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto deve essere al massimo 1/5 di tutto il terreno scolastico.

Nelle zone aventi già una sufficiente popolazione più o meno sparsa, e in quelle, che col procedere della bonifica integrale si popoleranno, si stabilisce che l'edificio scolastico deve sorgere in un punto in cui possa raccogliersi il maggior numero di alunni, ma tale che la distanza stradale che gli alunni stessi dovranno percorrere per recarsi dall'abitazione alla scuola non superi i km. 2.

L'area che dovrà contornare l'edificio scolastico rurale, oltre a garantire la possibilità di ulteriori ampliamenti facilmente prevedibili in paesi a forte incremento demografico, deve permettere l'utilizzazione degli edifici scolastici per le colonie estive.

Quando alle scuole elementari rurali si annette un campicello per le esercitazioni agricole, esso deve raggiungere possibilmente 500 metri quadrati di superficie per ogni aula.

Per le scuole comprendenti un numero di aule superiore a 10 e perciò considerate urbane, l'edificio scolastico di 25 aule, capace di accogliere un massimo di circa 1500 alunni, [illegible] lavoro scolastico ogni aula abbia annessa almeno altrettanta area scoperta per le lezioni all'aperto, si può limitare alquanto la richiesta del terreno libero destinato a piazzali ed a giardini, richiedendo, come minimo di spazio libero, la proporzione di 2/3 ad 1 della superficie totale con quella coperta dall'edificio scolastico.

Per gli edifici a più piani, la superficie totale del terreno scolastico di norma non deve essere inferiore a mq. 8 per alunno e solo in casi eccezionali potrà essere consentita la proporzione minima di mq. 5 per alunno.

Stabiliti come sopra i rapporti minimi consentiti tra area totale e area coperta, ogni parziale deroga alle norme presenti deve essere ampiamente giustificata e preventivamente autorizzata dal Ministero dei lavori pubblici.

Se non riesce possibile trovare un'area adatta e sufficiente per costruire nello stesso ambito la scuola e la palestra se ne debbono scegliere due distinte, ma sempre il più vicino possibile fra di loro.

III. — *Sistemazione del terreno scolastico.*

Negli edifici scolastici da 1 a 10 aule il terreno non occupato dal fabbricato e dagli annessi, deve essere sistemato a giardino od, in parte, anche a campo scolastico dimostrativo per le esercitazioni agricole degli alunni.

Negli altri edifici scolastici detto terreno deve essere sistemato a giardino.

Nella sistemazione a giardino si deve aver cura di piantare quanti più alberi è possibile, a conveniente distanza dai fabbricati, fiancheggianti i viali e formanti spazi liberi da servire come aule all'aperto, in modo che siano assicurate zone ombreggiate, lasciando anche spazi scoperti fra di loro distinti per le esercitazioni fisiche all'aperto, ove non sia possibile avere un adeguato campo sportivo nelle adiacenze della scuola.

IV. — *Distribuzione dei locali nei piani degli edifici scolastici.*

L'edificio scolastico normalmente deve avere non più di due piani (pianterreno e primo piano).

Eccezionalmente il numero dei piani può essere maggiore in rapporto alle condizioni locali, secondo esplicita e motivata decisione delle autorità scolastiche, igieniche e tecniche governative.

Negli edifici con meno di 4 aule i locali scolastici debbono essere situati al pianterreno.

Nei plessi scolastici da venti a venticinque aule può essere consentita la divisione anche su tre piani.

Quando i locali scolastici siano situati in più piani, le divisioni fra questi devono essere fatte in modo da eliminare la permeabilità ai gas e la trasmissione dei rumori da piano a piano.

Il pavimento dei locali situati a pianterreno deve essere sollevato di almeno m. 0,45 sul livello del suolo circostante, lasciando al disotto uno spazio vuoto o vespaio ventilato; le aperture sui muri esterni, in corrispondenza del vespaio, debbono essere munite di doppia rete metallica.

Qualora l'edificio sia scantinato con la ubicazione su terreno in forte declivio, l'altezza del pavimento dei locali del pianterreno rispetto al suolo può ridursi convenientemente.

Nel caso speciale di terreni rocciosi o di altra natura, riconosciuti asciutti, si può al vespaio sostituire un conveniente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sottostrato di ciottoli o di pietrame roccioso oppure di sabbia.

Se per ragioni costruttive risultino locali di seminterrato, questi debbono essere utilizzati per magazzini, per deposito di combustibile e per l'impianto del riscaldamento e, solo nei casi in cui risultino locali protetti verso terra da contromuro con intercapedine ventilata, potranno esservi collocati, con le debite cautele, l'alloggio del custode, le docce, la cucina e il refettorio.

I vani seminterrati non debbono mai essere adoperati per aule scolastiche e debbono avere altezze da determinarsi in relazione alla destinazione.

Compatibilmente con le esigenze di carattere distributivo ed estetico e quando non ostino le condizioni del clima e superiori esigenze di autarchia economica debbono essere previste le costruzioni di terrazze e verande a livello nei vari piani e le coperture finali a terrazza.

In questi casi nei solai dell'ultimo piano deve essere prevista una camera d'aria alta almeno m. 0,30 opportunamente ventilata mediante apposite aperture.

Tali terrazze debbono avere il parapetto dell'altezza non inferiore a m. 1 ed essere sempre pavimentate sopra il manto impermeabile e rifinite in modo da consentire il più frequente svolgimento delle lezioni all'aperto e da offrire negli edifici cittadini e nella stagione adatta la possibilità di applicare la cura elioterapica alle scolaresche.

V. — *Corpi di fabbrica, cortili, esposizione dei locali scolastici.*

L'edificio scolastico deve essere a corpo doppio, cioè costituito di due file di ambienti, in modo che essi abbiano illuminazione ed aerazione direttamente dall'esterno.

Se per la forma e la natura del suolo l'edificio non può avere sufficiente sviluppo longitudinalmente, nella parte centrale e nei fianchi si possono addossare altri corpi di fabbrica, purchè tutti i locali risultino sufficientemente illuminati e ventilati dall'esterno.

Deve evitarsi la formazione di cortili chiusi da ogni lato quando il lato minore non sia superiore a m. 20.

Nel caso di cortili con dimensioni maggiori di m. 20 si può ammettere la chiusura del cortile limitatamente alla sola altezza del pianterreno.

Quando l'edificio scolastico sia composto di più corpi di fabbrica la distanza minima fra i due corpi principali opposti deve essere almeno eguale all'altezza del corpo più alto e in ogni caso non minore di m. 12.

Per le aule scolastiche ed in generale per tutti i locali dove gli allievi debbono permanere giornalmente più ore, l'esposizione delle finestre illuminanti deve essere determinata dalla Commissione di cui all'art. 11 all'atto della scelta dell'area da destinarsi alla costruzione dell'edificio.

Nelle località con clima rigido deve escludersi l'esposizione delle finestre a tramontana.

In tutti i casi occorre prevedere in progetto i mezzi per eliminare gl'inconvenienti che ciascuna orientazione può presentare.

VI. — *Locali e servizi da comprendere negli edifici scolastici.*

Edifici da 1 a 5 aule.

Negli edifici rurali devono prevedersi, oltre alle aule in numero adeguato alla popolazione scolastica, i locali per i perfici da 100 a 500 mq. in proporzione al numero delle aule scolastiche, per le esercitazioni fisiche.

E' facoltativa la costruzione di apposito locale per la refezione, potendo questa essere consumata anche nelle aule.

Nel terreno annesso devono sistemarsi i servizi per le esercitazioni agrarie e di vita pratica, prevedendo, in sussidio alla zona destinata a campicello, la costruzione di una tettoia per gli attrezzi, di un lavatoio, di una serra, di un vivaio e di qualche impianto per allevamenti domestici (pollaio, coniglieria, colombaia, ecc.) con sufficiente dotazione di acqua.

Ove sia riconosciuta utile la costruzione di alloggi per gli insegnanti, possono detti alloggi essere compresi nello stesso fabbricato, preferibilmente al primo piano, in numero uguale a quello delle aule, per le scuole sino a due aule, ed in fabbricato a parte, possibilmente al confine del terreno scolastico, per edifici maggiori.

Ciascuno alloggio deve essere indipendente e composto di due vani, ognuno di circa mq. 16, di una cucina con alcova, di un gabinetto con bagno e di un corridoio od altro vano che disimpegni detti locali.

L'ingresso agli alloggi deve essere distinto da quello della scuola.

La costruzione degli alloggi è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla legge.

Negli edifici da 1 a 5 aule, che non abbiano carattere rurale, si debbono adottare le stesse norme su elencate con la sola variante che, in luogo dei servizi per esercitazioni agricole, devono essere sistemati quelli per le altre esercitazioni pratiche di avviamento al lavoro.

Edifici da 6 a 10 aule.

Negli edifici da 6 a 10 aule debbono essere previsti tutti i locali contemplati per gli edifici fino a 5 aule con esclusione degli alloggi per gli insegnanti inoltre la sala per gli insegnanti, la biblioteca e museo didattico, il gabinetto sanitario e l'alloggio per il custode con ingresso indipendente.

Per le esigenze dell'educazione fisica deve essere prevista la costruzione di una palestra ginnastica coperta comunicante con l'edificio scolastico, con annesso spogliatoio, servizi igienici, un locale per deposito attrezzi ed un locale adeguato ai bisogni della G.I.L.

Edifici da 11 a 20 aule.

Negli edifici da 11 a 20 aule, oltre ai locali indicati per gli edifici con meno di 11 aule, devesi provvedere al locale per la direzione ed eventualmente a quello per la segreteria, ai locali per bidelli con ripostigli di utensili di pulizia, ad un locale attiguo all'atrio per guardiola del custode, ad un salone per le riunioni, proiezioni cinematografiche, celebrazioni ecc. ed al livello del terreno ad un ricovero per gli attrezzi di giardinaggio con esclusione, per i centri non rurali, dei servizi per le esercitazioni agricole.

Per le esigenze dell'educazione fisica, oltre i locali previsti per gli edifici con meno di 11 aule, devono comprendersi anche un locale per l'insegnante, un locale per la valutazione fisica ed un secondo locale per i bisogni della G.I.L.

Infine dev'essere provveduto alla creazione di un ampio piazzale, per le esercitazioni all'aperto, utilizzando, ove esista, il cortile ed in quanto possibile gli altri spazi annessi all'edificio.

Edifici da 21 a 25 aule.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nei casi in cui risultino locali protetti verso terra da contromuro con intercapedine ventilata, potranno esservi collocati, con le debite cautele, l'alloggio del custode, le docce, la cucina e il refettorio.

I vani seminterrati non debbono mai essere adoperati per aule scolastiche e debbono avere altezze da determinarsi in relazione alla destinazione.

Compatibilmente con le esigenze di carattere distributivo ed estetico e quando non ostino le condizioni del clima e superiori esigenze di autarchia economica debbono essere previste le costruzioni di terrazze o verande a livello nei vari piani e le coperture finali a terrazza.

In questi casi nei solai dell'ultimo piano deve essere prevista una camera d'aria alta almeno m. 0.30 opportunamente ventilata mediante apposite aperture.

Tali terrazze debbono avere il parapetto dell'altezza non inferiore a m. 1 ed essere sempre pavimentate sopra il manto impermeabile e rifinite in modo da consentire il più frequente svolgimento delle lezioni all'aperto e da offrire negli edifici cittadini e nella stagione adatta la possibilità di applicare la cura elioterapica alle scolaresche.

V. — *Corpi di fabbrica, cortili, esposizione dei locali scolastici.*

L'edificio scolastico deve essere a corpo doppio, cioè costituito di due file di ambienti, in modo che essi abbiano illuminazione ed aerazione direttamente dall'esterno.

Se per la forma e la natura del suolo l'edificio non può avere sufficiente sviluppo longitudinalmente, nella parte centrale e nei fianchi si possono addossare altri corpi di fabbrica, purchè tutti i locali risultino sufficientemente illuminati e ventilati dall'esterno.

Deve evitarsi la formazione di cortili chiusi da ogni lato quando il lato minore non sia superiore a m. 20.

Nel caso di cortili con dimensioni maggiori di m. 20 si può ammettere la chiusura del cortile limitatamente alla sola altezza del pianterreno.

Quando l'edificio scolastico sia composto di più corpi di fabbrica la distanza minima fra i due corpi principali opposti deve essere almeno eguale all'altezza del corpo più alto e in ogni caso non minore di m. 12.

Per le aule scolastiche ed in generale per tutti i locali dove gli allievi debbono permanere giornalmente più ore, l'esposizione delle finestre illuminanti deve essere determinata dalla Commissione di cui all'art. 11 all'atto della scelta dell'area da destinarsi alla costruzione dell'edificio.

Nelle località con clima rigido deve escludersi l'esposizione delle finestre a tramontana.

In tutti i casi occorre prevedere in progetto i mezzi per eliminare gl'inconvenienti che ciascuna orientazione può presentare.

VI. — *Locali e servizi da comprendere negli edifici scolastici.*

Edifici da 1 a 5 aule.

Negli edifici rurali devono prevedersi, oltre alle aule in numero adeguato alla popolazione scolastica, i locali per i servizi igienici, per lo spogliatoio, per un impianto di docce e di lavaggio delle estremità con acqua riscaldata e per la cucina; inoltre una pensilina, veranda, o tettoia, per il ricovero degli alunni nell'eventuale attesa dell'entrata nella scuola ed un piazzale convenientemente sistemato, dalla sucui

Nel terreno annesso devono sistemarsi i servizi per le esercitazioni agrarie e di vita pratica, prevedendo, in sussidio alla zona destinata a campicello, la costruzione di una rettoia per gli attrezzi, di un lavatoio, di una serra, di un vivaio e di qualche impianto per allevamenti domestici (pollaio, conigliera, colombaia, ecc.) con sufficiente dotazione di acqua.

Ove sia riconosciuta utile la costruzione di alloggi per gli insegnanti, possono detti alloggi essere compresi nello stesso fabbricato, preferibilmente al primo piano, in numero uguale a quello delle aule, per le scuole sino a due aule, ed in fabbricato a parte, possibilmente al confine del terreno scolastico, per edifici maggiori.

Ciascuno alloggio deve essere indipendente e composto di due vani, ognuno di circa mq. 16, di una cucina con alcova, di un gabinetto con bagno e di un corridoio od altro vano che disimpegni detti locali.

L'ingresso agli alloggi deve essere distinto da quello della scuola.

La costruzione degli alloggi è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla legge.

Negli edifici da 1 a 5 aule, che non abbiano carattere rurale, si debbono adottare le stesse norme su elencate con la sola variante che, in luogo dei servizi per esercitazioni agricole, devono essere sistemati quelli per le altre esercitazioni pratiche di avviamento al lavoro.

Edifici da 6 a 10 aule.

Negli edifici da 6 a 10 aule debbono essere previsti tutti i locali contemplati per gli edifici fino a 5 aule con esclusione degli alloggi per gli insegnanti inoltre la sala per gli insegnanti, la biblioteca e museo didattico, il gabinetto sanitario e l'alloggio per il custode con ingresso indipendente.

Per le esigenze dell'educazione fisica deve essere prevista la costruzione di una palestra ginnastica coperta comunicante con l'edificio scolastico, con annesso spogliatoio, servizi igienici, un locale per deposito attrezzi ed un locale adeguato ai bisogni della G.I.L.

Edifici da 11 a 20 aule.

Negli edifici da 11 a 20 aule, oltre ai locali indicati per gli edifici con meno di 11 aule, devesi provvedere al locale per la direzione ed eventualmente a quello per la segreteria, ai locali per bidelli con ripostigli di utensili di pulizia, ad un locale attiguo all'atrio per guardiola del custode, ad un salone per le riunioni, proiezioni cinematografiche, celebrazioni ecc. ed al livello del terreno ad un ricovero per gli attrezzi di giardinaggio con esclusione, per i centri non rurali, dei servizi per le esercitazioni agricole.

Per le esigenze dell'educazione fisica, oltre i locali previsti per gli edifici con meno di 11 aule, devono comprendersi anche un locale per l'insegnante, un locale per la valutazione fisica ed un secondo locale per i bisogni della G.I.L.

Infine dev'essere provveduto alla creazione di un ampio piazzale, per le esercitazioni all'aperto, utilizzando, ove esista, il cortile ed in quanto possibile gli altri spazi annessi all'edificio.

Edifici da 21 a 25 aule.

Questi edifici devono comprendere tutti i locali e servizi già indicati per gli edifici da 11 a 20 aule ed inoltre una seconda palestra coperta con i relativi accessori nello stretto indispensabile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per tutti gli edifici, nella parte più conveniente del terreno annesso dev'essere collocato il plinto con l'antenna per il rito dell'alza bandiera e dev'essere inoltre provveduto all'impianto di radio con altoparlante in ciascuna aula e all'esterno, affinchè le radio trasmissioni possano essere di giovamento, in determinate circostanze, anche alla popolazione non scolastica.

In ogni aula devesi predisporre l'impianto di uno schermo per le proiezioni luminose, fisse o cinematografiche.

Un richiamo sonoro deve far parte degli impianti propri di ogni edificio scolastico per l'annunzio dell'inizio delle lezioni e per ogni altra eventuale segnalazione.

VII. — *Aule.*

La superficie minima stabilita per una aula dev'essere di mq. 45 e quella massima di mq. 60, calcolandosi per ogni alunno la superficie minima di mq. 1.

L'aula deve generalmente avere forma di rettangolo il cui lato minore non deve mai essere superiore a m. 6,75 e quello maggiore a m. 9.

In ogni caso la larghezza dell'aula non deve essere maggiore del doppio dell'altezza dall'architrave delle finestre al pavimento.

L'altezza libera dell'aula varierà secondo l'altitudine, il clima della località e la superficie dell'aula stessa, e deve essere compresa tra un minimo di m. 3,25 e un massimo di m. 4.

Le minori altezze fra i limiti di m. 3,50 e m. 3,25 possono essere consentite per le località colpite dal terremoto e per le piccole scuole rurali con non più di due aule e con ampio spazio libero intorno.

Eguale riduzione può essere anche consentita per i luoghi di altitudine oltre i m. 500 sul livello del mare compatibilmente con la buona illuminazione.

In un edificio con un numero di aule superiore a 5 non è opportuno progettare le aule tutte della stessa capienza.

VIII. — *Porte, finestre, pavimenti e pareti delle aule.*

Gli ingressi degli edifici scolastici non debbono dare direttamente nelle aule.

Le porte di accesso alle aule, se ad una sola partita, debbono avere un'apertura di cm. 90, se a due partite di non meno di m. 1,30, e debbono sempre aprirsi verso il corridoio.

Nelle aule che danno sul giardino e sul terrazzo si deve cercare di creare comunicazioni dirette con l'esterno almeno con una porta finestra.

L'illuminazione deve aversi da uno dei lati maggiori dell'aula. Non si esclude la possibilità di una illuminazione complementare anche da altri lati con finestre a vetri opachi, purchè sia razionalmente e limitatamente disposta; mai, in ogni caso, dal lato delle lavagne principali.

La distribuzione delle finestre dev'essere tale da ridurre al minimo le zone e i coni d'ombra.

Pertanto le finestre della parete illuminante, oltre ad avere gli sguinci con la massima strombatura debbono risultare non molto distanziate tra loro e le estreme debbono avere la minore distanza possibile dagli spigoli interni più vicini. Per avere una migliore distribuzione della luce conviene che la metà delle distanze tra gli assi delle finestre contigue di una stessa aula e le distanze fra gli assi delle finestre estreme e gli spigoli interni più vicini siano uguali.

L'altezza del davanzale non deve essere inferiore a m. 1.

Le strutture formanti i telai degli infissi debbono avere le minori larghezze possibili, pur essendo opportuno che le dimensioni dei vetri siano in tutte le scuole ed in modo particolare in quelle rurali, limitate, per facilitarne la sostituzione in caso di rottura.

La parte superiore delle finestre deve consentire una aereazione regolabile e sufficiente.

I serramenti delle finestre debbono essere tali da consentire l'apposizione di tende o storini e avvolgibili all'esterno delle vetrate. Specialmente per gli edifici urbani è da preferirsi l'uso di avvolgibili che regolano la luce dal basso in alto. Quando l'oscurità necessaria alle proiezioni non sia assicurata dalle persiane, si predisporranno opportuni schermi mobili.

La necessaria aereazione dell'aula deve essere integrata con l'apertura di appositi vani posti a non meno di m. 2,30 dal suolo nella parte opposta alle finestre con infissi aeratori.

Il pavimento dell'aula dev'essere costituito con materiali aventi elevato grado di resistenza all'usura e con pochi giunti, in modo che la superficie risulti bene unita e lavabile.

Le pareti dell'aula debbono avere gli angoli fra di loro e con il pavimento sagomato a sguscio e debbono essere ben levigate e lavabili fino a m. 1,50 dal pavimento.

Nella parete lunga, contro quella delle finestre ed in quella a sinistra di chi guarda le finestre, è opportuno che la parte superiore dello zoccolo abbia un rivestimento di ardesia o linoleum posto a 60 ÷ 80 cm. da terra, per uso degli alunni.

Sulla parete a destra di chi guarda le finestre, debbono avere posto le lavagne principali per uso dell'insegnante.

IX. — *Refettori, cucine ed altri locali scolastici.*

Il refettorio, da prevedere per tutti gli edifici a più di 5 aule, deve essere ubicato, possibilmente, al pianterreno ed in vicinanza della cucina.

Nel caso la cucina sia nel seminterrato, il servizio delle vivande deve esser fatto con montacarichi.

La sala del refettorio deve avere il pavimento costituito con materiale di elevata compattezza e minima porosità, a superficie bene unita e facilmente lavabile. Gli angoli fra il pavimento e le pareti debbono essere raccordati a sguscio. Le pareti debbono avere un rivestimento facilmente lavabile per l'altezza da m. 1,20 a m. 1,50. La superficie da destinare al refettorio si calcola in base a mq. 1 ÷ 1,30 per ciascun alunno che prende parte al pasto.

Naturalmente il pasto può essere consumato a turni convenientemente compresi nel tempo disponibile. Le tavole debbono essere calcolate in modo che ciascuno alunno possa disporre almeno di cm. 50 di fronte per 35 di profondità.

Se le tavole saranno occupate su due fronti, la distanza fra gli assi di due tavole parallele e vicine deve essere almeno di m. 2,50, mentre quella tra gli orli delle tavole e le pareti prossime deve essere almeno di m. 1.

Si consigliano, quando è possibile, tavole piccole, capaci ciascuna di 4 ÷ 8 posti.

Nelle scuole maggiori è opportuno che attigua al refettorio si trovi un locale in cui si conservino il vasellame, le stoviglie, ecc. e che serva per la distribuzione della refezione, che avverrà attraverso una larga apertura predisposta nelle pareti del refettorio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

all'esterno, affinchè le radio trasmissioni possano essere di giovamento, in determinate circostanze, anche alla popolazione non scolastica.

In ogni aula devesi predisporre l'impianto di uno schermo per le proiezioni luminose, fisse o cinematografiche.

Un richiamo sonoro deve far parte degli impianti propri di ogni edificio scolastico per l'annunzio dell'inizio delle lezioni e per ogni altra eventuale segnalazione.

VII. — *Aule.*

La superficie minima stabilita per una aula dev'essere di mq. 45 e quella massima di mq. 60, calcolandosi per ogni alunno la superficie minima di mq. 1.

L'aula deve generalmente avere forma di rettangolo il cui lato minore non deve mai essere superiore a m. 6,75 e quello maggiore a m. 9.

In ogni caso la larghezza dell'aula non deve essere maggiore del doppio dell'altezza dall'architrave delle finestre al pavimento.

L'altezza libera dell'aula varierà secondo l'altitudine, il clima della località e la superficie dell'aula stessa, e deve essere compresa tra un minimo di m. 3,25 e un massimo di m. 4.

Le minori altezze fra i limiti di m. 3,50 e m. 3,25 possono essere consentite per le località colpite dal terremoto e per le piccole scuole rurali con non più di due aule e con ampio spazio libero intorno.

Eguale riduzione può essere anche consentita per i luoghi di altitudine oltre i m. 500 sul livello del mare compatibilmente con la buona illuminazione.

In un edificio con un numero di aule superiore a 5 non è opportuno progettare le aule tutte della stessa capienza.

VIII. — *Porte, finestre, pavimenti e pareti delle aule.*

Gli ingressi degli edifici scolastici non debbono dare direttamente nelle aule.

Le porte di accesso alle aule, se ad una sola partita, debbono avere un'apertura di cm. 90, se a due partite di non meno di m. 1,30, e debbono sempre aprirsi verso il corridoio.

Nelle aule che danno sul giardino e sul terrazzo si deve cercare di creare comunicazioni dirette con l'esterno almeno con una porta finestra.

L'illuminazione deve aversi da uno dei lati maggiori dell'aula. Non si esclude la possibilità di una illuminazione complementare anche da altri lati con finestre a vetri opachi, purchè sia razionalmente e limitatamente disposta; mai, in ogni caso, dal lato delle lavagne principali.

La distribuzione delle finestre dev'essere tale da ridurre al minimo le zone e i coni d'ombra.

Pertanto le finestre della parete illuminante, oltre ad avere gli sguinci con la massima strombatura debbono risultare non molto distanziate tra loro e le estreme debbono avere la minore distanza possibile dagli spigoli interni più vicini. Per avere una migliore distribuzione della luce conviene che la metà delle distanze tra gli assi delle finestre contigue di una stessa aula e le distanze fra gli assi delle finestre estreme e gli spigoli interni più vicini siano uguali.

La proporzione fra la somma delle superfici libere delle finestre e la superficie dell'aula deve essere da 1/5 a 1/8 in relazione al clima ed alla intensità luminosa della località ed ai piani dell'edificio.

dimensioni dei vetri siano in tutte le scuole ed in modo particolare in quelle rurali, limitate, per facilitarne la sostituzione in caso di rottura.

La parte superiore delle finestre deve consentire una aerazione regolabile e sufficiente.

I serramenti delle finestre debbono essere tali da consentire l'apposizione di tende o storini e avvolgibili all'esterno delle vetrate. Specialmente per gli edifici urbani è da preferirsi l'uso di avvolgibili che regolano la luce dal basso in alto. Quando l'oscurità necessaria alle proiezioni non sia assicurata dalle persiane, si predisporranno opportuni schermi mobili.

La necessaria aerazione dell'aula deve essere integrata con l'apertura di appositi vani posti a non meno di m. 2,30 dal suolo nella parte opposta alle finestre con infissi aeratori.

Il pavimento dell'aula dev'essere costituito con materiali aventi elevato grado di resistenza all'usura e con pochi giunti, in modo che la superficie risulti ben unita e lavabile.

Le pareti dell'aula debbono avere gli angoli fra di loro e con il pavimento sagomato a spuscio e debbono essere ben levigate e lavabili fino a m. 1,50 dal pavimento.

Nella parete lunga, contro quella delle finestre ed in quella a sinistra di chi guarda le finestre, è opportuno che la parte superiore dello zoccolo abbia un rivestimento di ardesia o linoleum posto a 60 ÷ 80 cm. da terra, per uso degli alunni.

Sulla parete a destra di chi guarda le finestre, debbono avere posto le lavagne principali per uso dell'insegnante.

IX. — *Refettori, cucine ed altri locali scolastici.*

Il refettorio, da prevedere per tutti gli edifici a più di 5 aule, deve essere ubicato, possibilmente, al pianterreno ed in vicinanza della cucina.

Nel caso la cucina sia nel seminterrato, il servizio delle vivande deve esser fatto con montacarichi.

La sala del refettorio deve avere il pavimento costituito con materiale di elevata compattezza e minima porosità, a superficie bene unita e facilmente lavabile. Gli angoli fra il pavimento e le pareti debbono essere raccordati a spuscio. Le pareti debbono avere un rivestimento facilmente lavabile per l'altezza da m. 1,20 a m. 1,50. La superficie da destinare al refettorio si calcola in base a mq. 1 ÷ 1,30 per ciascun alunno che prende parte al pasto.

Naturalmente il pasto può essere consumato a turni convenientemente compresi nel tempo disponibile. Le tavole debbono essere calcolate in modo che ciascuno alunno possa disporre almeno di cm. 50 di fronte per 35 di profondità.

Se le tavole saranno occupate su due fronti, la distanza fra gli assi di due tavole parallele e vicine deve essere almeno di m. 2,50, mentre quella tra gli orli delle tavole e le pareti prossime deve essere almeno di m. 1.

Si consigliano, quando è possibile, tavole piccole, capaci ciascuna di 4 ÷ 8 posti.

Nelle scuole maggiori è opportuno che attiguo al refettorio si trovi un locale in cui si conservino il vasellame, le stoviglie, ecc. e che serva per la distribuzione della refezione, che avverrà attraverso una larga apertura predisposta nelle pareti del refettorio.

La cucina deve essere bene illuminata ed arieggiata naturalmente e deve avere pavimento costituito di materiale compatto e lavabile e pareti rivestite di materiale lavabile per l'altezza di m. 1,50 a m. 1,80. Si devono adottare i mezzi adat-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

ti per l'efficace allontanamento dei prodotti gassosi della combustione.

Le pareti del refettorio, della cucina e della dispensa debbono essere tinteggiate in azzurro-violetto, le finestre e tutte le altre aperture di ventilazione debbono essere fornite di reticelle e le porte di tende a striscie o a bacchette, per evitare l'entrata delle mosche.

Il corridoio bene illuminato, con finestre verso l'esterno, deve essere largo m. 3, se dovrà servire anche da spogliatoio; può ridursi a m. 2, se ogni aula avrà, come è consigliabile, lo spogliatoio attiguo, largo almeno m. 2.

Il divisorio tra l'aula e lo spogliatoio attiguo può essere alto soltanto 2/3 dell'altezza dell'aula.

Lo spogliatoio così disposto deve avere anche un accesso dal corridoio e deve essere opportunamente munito di finestra comunicante con l'esterno.

Nel caso in cui si manifesti l'opportunità di eseguire le strutture murarie fra aula e corridoio con pareti sottili tra i pilastri, lo spazio tra i pilastri può utilmente contenere gli appendi abiti. Negli edifici ad una o due aule i divisori tra i pilastri possono ridursi all'altezza pari a 2/3 di quella dell'aula, ed in ogni caso non minore di m. 1,50 e il corridoio spogliatoio può ridursi a m. 2.

X. — *Ingressi, atri, scale.*

Le porte di accesso all'edificio debbono essere munite di controporta ed avere una larghezza utile per l'afflusso ed il deflusso, pari ad almeno cm. 0,5 per allievo, con una larghezza non inferiore a m. 1,30.

Per edifici con più di 10 aule ogni ingresso deve avere un atrio di disimpegno che abbia una superficie pari a circa mq. 1 per ogni 10 allievi.

La pavimentazione dell'atrio deve essere in materiale particolarmente resistente, possibilmente in marmo o pietra.

Ogni scala non può servire di regola che sei aule. E' ammessa l'eccezione solo quando nel piano non se ne abbiano più di 8.

La larghezza della scala deve essere computata sulla base di circa cm. 0,5 per ogni allievo che ne usufruisce.

Comunque non deve essere inferiore a m. 1.20 e non superiore a m. 2,00.

I ripiani di arrivo debbono avere larghezza pari a circa una volta e un quarto di quella delle rampe.

Le scale debbono essere a pozzo ventilato ed illuminato direttamente da finestre aperte sulle pareti con rampe aventi al massimo 13 gradini, l'altezza (alzata) non deve superare cm. 15 e la larghezza (pedata) non deve essere inferiore a cm. 28.

Per tutta la lunghezza delle scale o rampe e dei ripiani si deve provvedere ad uno zoccoletto di materiale levigato e resistente e alla possibilità di rendere la parete lavabile almeno sino a m. 1.50.

Si possono, in luogo delle scale, disporre rampe di accesso al pianterreno e, nei casi di disponibilità di spazio, in edifici da 15 a 25 aule, le scale possono essere costituite da rampe anche da piano a piano, purchè si raggiunga il corrispondente dislivello al massimo con un giro e mezzo.

In questo caso la pendenza non deve essere superiore al 12 % e il materiale di pavimentazione delle rampe deve essere a superficie non sdrucciolevole.

Il locale delle latrine deve essere preceduto da una antilatrina anch'essa vasta e ben ventilata, in cui debbono essere posti i lavandini e le fontanelle di acqua da bere. All'antilatrina si deve accedere sempre dal corridoio.

Il numero delle latrine deve essere uguale al numero delle aule servite; nelle scuole miste le latrine debbono essere di numero doppio, ma in gruppi separati e con antilatrina distinta.

Nei gruppi per i maschi si devono apporre anche gli orinatoi in numero uguale alle latrine.

Negli edifici con più di due aule si debbono prevedere latrine destinate agli insegnanti.

L'orientamento dei gruppi di latrine, specie nelle regioni più calde, deve essere disposto verso nord, e in modo che ciascun gruppo sia ventilato almeno su due pareti (per esempio posizione d'angolo) tanto da avere un energico ricambio di aria.

I gabinetti di latrina debbono essere delle dimensioni di m. 1 × 1.30 ÷ 1,50, addossati ai muri esterni dell'edificio; le divisioni tra i gabinetti debbono essere sollevate da terra di circa cm. 15 e non debbono raggiungere il soffitto del locale.

Il pavimento deve avere una conveniente pendenza verso lo smaltitoio e questo deve essere munito di un chiusino ad interruzione idraulica.

Tanto il pavimento che le pareti debbono essere costituiti da materiali impermeabili (grès o maioliche) con angoli raccordati a guscio.

Le porte debbono essere anch'esse sollevate di circa cm. 15 dal pavimento e dell'altezza di circa m. 1.20 ÷ 1.40, in modo che, anche a latrina occupata, il personale insegnante possa facilmente ispezionare l'interno.

Tali porte apribili verso l'esterno del gabinetto debbono essere provviste di semplice chiusura a molla.

Per il vaso di latrina è consigliabile un tipo misto a tazza allungata (a bacchetta), a parete intero-interna verticale e con peggia piedi per essere usato anche alla turca.

E' escluso qualsiasi sistema di vasi a chiusura meccanica.

Come orinatoi da collocare esclusivamente nell'antilatrina sono da preferire quelli a muro o a colonna, cioè che arrivino fino a terra.

Per il servizio dei cessi è indispensabile un impianto di canalizzazione idrica distinto da quello destinato ad alimentare le bocchette di erogazione dell'acqua potabile; il flusso dell'acqua deve essere possibilmente continuo sugli orinatoi, a cacciata nei vasi delle latrine, con scarico automatico o comandato; fra l'estremo libero del tubo di alimentazione ed il vaso del cesso deve essere sempre interposta una vaschetta di interruzione a scarico con pelo di acqua a massimo invaso inferiore sempre all'orificio del condotto alimentatore. L'acqua di alimentazione se non derivata dall'acquedotto, deve essere avviata alla rete da un deposito dal quale essa giunga allo scarico per caduta naturale.

Le finestre dei locali igienici debbono avere sempre la parte superiore con aeratore protetto da reticelle e debbono essere del tipo e grandezza adottata per i locali accessori dell'edificio, potendo due latrine contigue essere illuminate da una medesima finestra.

XII. — *Smaltimento delle materie luride.*

Dove esista una rete di fogna ed il fabbricato scolastico sia abbondantemente dotato d'acqua, le latrine debbono essere del sistema a caduta d'acqua con cassetta di lavaggio, a cacciata preferibilmente automatica, anzichè affidata al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ticelle e le porte di tela a striscie o a bacchette, per evitare l'entrata delle mosche.

Il corridoio bene illuminato, con finestre verso l'esterno, deve essere largo m. 3, se dovrà servire anche da spogliatoio; può ridursi a m. 2, se ogni aula avrà, come è consigliabile, lo spogliatoio attiguo, largo almeno m. 2.

Il divisorio tra l'aula e lo spogliatoio attiguo può essere alto soltanto 2/3 dell'altezza dell'aula.

Lo spogliatoio così disposto deve avere anche un accesso dal corridoio e deve essere opportunamente munito di finestra comunicante con l'esterno.

Nel caso in cui si manifesti l'opportunità di eseguire le strutture murarie fra aula e corridoio con pareti sottili tra i pilastri, lo spazio tra i pilastri può utilmente contenere gli appendiabiti. Negli edifici ad una o due aule i divisori tra i pilastri possono ridursi all'altezza pari a 2/3 di quella dell'aula, ed in ogni caso non minore di m. 1,50 e il corridoio spogliatoio può ridursi a m. 2.

X. — *Ingressi, atri, scale.*

Le porte di accesso all'edificio debbono essere munite di contraporta ed avere una larghezza utile per l'afflusso ed il deflusso, pari ad almeno cm. 0,5 per allievo, con una larghezza non inferiore a m. 1,30.

Per edifici con più di 10 aule ogni ingresso deve avere un atrio di disimpegno che abbia una superficie pari a circa mq. 1 per ogni 10 allievi.

La pavimentazione dell'atrio deve essere in materiale particolarmente resistente, possibilmente in marmo o pietra.

Ogni scala non può servire di regola che sei aule. E' ammessa l'eccezione solo quando nel piano non se ne abbiano più di 8.

La larghezza della scala deve essere computata sulla base di circa cm. 0,5 per ogni allievo che ne usufruisce.

Comunque non deve essere inferiore a m. 1.20 e non superiore a m. 2,00.

I ripiani di arrivo debbono avere larghezza pari a circa una volta e un quarto di quella delle rampe.

Le scale debbono essere a pozzo ventilato ed illuminato direttamente da finestre aperte sulle pareti con rampe aventi al massimo 13 gradini, l'altezza (alzata) non deve superare cm. 15 e la larghezza (pedata) non deve essere inferiore a cm. 28.

Per tutta la lunghezza delle scale o rampe e dei ripiani si deve provvedere ad uno zoccoletto di materiale levigato e resistente e alla possibilità di rendere la parete lavabile almeno sino a m. 1,50.

Si possono, in luogo delle scale, disporre rampe di accesso al pianterreno e, nei casi di disponibilità di spazio, in edifici da 15 a 25 aule, le scale possono essere costituite da rampe anche da piano a piano, purchè si raggiunga il corrispondente dislivello al massimo con un giro e mezzo.

In questo caso la pendenza non deve essere superiore al 12 % e il materiale di pavimentazione delle rampe deve essere a superficie non sdrucciolevole.

XI. — *Le latrine.*

Ogni piano deve avere uno o più gruppi di latrine largamente illuminate e ventilate; ogni gruppo, di regola, non deve servire più di sei aule.

anle servite; nelle scuole miste le latrine debbono essere di numero doppio, ma in gruppi separati e con antilatrina distinta.

Nei gruppi per i maschi si devono apporre anche gli orinatoi in numero uguale alle latrine.

Negli edifici con più di due aule si debbono prevedere latrine destinate agli insegnanti.

L'orientamento dei gruppi di latrine, specie nelle regioni più calde, deve essere disposto verso nord, e in modo che ciascun gruppo sia ventilato almeno su due pareti (per esempio posizione d'angolo) tanto da avere un energico ricambio di aria.

I gabinetti di latrina debbono essere delle dimensioni di m. 1 × 1,30 ÷ 1,50, addossati ai muli esterni dell'edificio; le divisioni tra i gabinetti debbono essere sollevate da terra di circa cm. 15 e non debbono raggiungere il soffitto del locale.

Il pavimento deve avere una conveniente pendenza verso lo smaltitoio e questo deve essere munito di un chiusino ad interruzione idraulica.

Tanto il pavimento che le pareti debbono essere costituiti da materiali impermeabili (grès o maioliche) con angoli raccordati a gascio.

Le porte debbono essere anch'esse sollevate di circa cm. 15 dal pavimento e dell'altezza di circa m. 1,20 ÷ 1,40, in modo che, anche a latrina occupata, il personale insegnante possa facilmente ispezionare l'interno.

Tali porte apribili verso l'esterno del gabinetto debbono essere provviste di semplice chiusura a molla.

Per il vaso di latrina è consigliabile un tipo misto a tazza allungata (a barchetta), a parete intero-interna verticale e con poggia piedi per essere usato anche alla turca.

E' escluso qualsiasi sistema di vasi a chiusura meccanica.

Come orinatoi da collocare esclusivamente nell'antilatrina sono da preferire quelli a muro o a colonna, cioè che arrivino fino a terra.

Per il servizio dei cessi è indispensabile un impianto di canalizzazione idrica distinto da quello destinato ad alimentare le bocchette di erogazione dell'acqua potabile; il flusso dell'acqua deve essere possibilmente continuo sugli orinatoi, a cacciata nei vasi delle latrine, con scarico automatico o comandato; fra l'estremo libero del tubo di alimentazione ed il vaso del cesso deve essere sempre interposta una vaschetta di interruzione a scarico con pelo di acqua a massimo invaso inferiore sempre all'orificio del condotto alimentatore. L'acqua di alimentazione se non derivata dall'acquedotto, deve essere avviata alla rete da un deposito dal quale essa giunga allo scarico per caduta naturale.

Le finestre dei locali igienici debbono avere sempre la parte superiore con aeratore protetto da reticelle e debbono essere del tipo e grandezza adottata per i locali accessori dell'edificio, potendo due latrine contigue essere illuminate da una medesima finestra.

XII. — *Smaltimento delle materie luride.*

Dove esista una rete di fogna ed il fabbricato scolastico sia abbondantemente dotato d'acqua, le latrine debbono essere del sistema a caduta d'acqua con cassetta di lavaggio, a cacciata preferibilmente automatica, anzichè affidata al custode.

Al piede del tubo di caduta si deve stabilire un pozzetto per il deposito delle materie ingombranti formante chiusura idraulica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per assicurare la migliore pulizia degli smaltitoi e pavimenti, si deve provvedere, sempre che sia possibile, ad installare una speciale presa d'acqua.

Particolarmente negli edifici di una certa grandezza le condutture di scarico debbono essere situate in vani o intercapedini di numero tale da consentire ispezioni o riparazioni senza manomissione delle murature.

Quando non esista una rete di fogne e comunque, per circostanze locali, si renda indispensabile per lo scarico delle latrine il sistema di bottini mobili o dei comuni pozzi neri impermeabili, questi debbono essere posti fuori dell'ambito del fabbricato e il tubo di scarico non deve servire anche per la ventilazione, alla quale va provveduto con tubo esalatore apposito che arrivi fin sul tetto dell'edificio o sia munito di nitra ventilatrice.

Il pozzo nero non deve mai avere dimensioni eccessive, ma tenersi nei limiti di S ÷ 10 cm. e dev'essere costruito con grande accuratezza a garanzia di impermeabilità.

Nei grandi edifici se ne debbon impiantare più di uno.

L'interno del pozzo nero deve avere gli angoli arrotondati ed il fondo a sezione curvilinea ed essere intonacato con uno strato di cemento di almeno 1 cm. di spessore. Inoltre il pozzo dev'essere provvisto di chiusura infelaiata da pietra da taglio, con chiusino a triplo battente dello stesso materiale.

I muri del pozzo nero debbono essere distanti almeno 50 cm. da quelli dell'edificio.

Quando non esista regolare fognatura e si abbia sufficiente quantità d'acqua di lavaggio, si deve preferire di costruire il pozzo nero a due scompartimenti ineguali, il primo disposto a fossa settica, con livello costante, e tubo di caduta affondato 5 ÷ 10 cm., il secondo (maggiore) disposto a bottino di decantazione, raccordato, mercè sifone a squadra con la parte mediana della fossa settica.

Il secondo deve avere pure un tubo pescante sino al fondo e raccordabile alla macchina vuotatrice qualora l'autorità sanitaria non possa autorizzare una forma di smaltimento immediato.

XIII. — *Provvista d'acqua ed impianto idraulico.*

Tutti gli edifici scolastici debbono avere la necessaria provvista d'acqua.

Dove esiste l'acquedotto si debbono disporre per l'acqua da bere una o più apposite fontanelle alimentate in modo diretto. Tutti gli altri impianti di utilizzazione debbono essere alimentati dallo stesso acquedotto, sempre che ciò risulti possibile e conveniente.

Dove non esiste un'acquedotto o questo abbia scarsa disponibilità, necessita provvedere in modo soddisfacente, ricorrendo a pozzi o cisterne con pompe di mandata in serbatoio, da cui l'acqua ricada nei vari apparecchi di utilizzazione.

Il pozzo o la cisterna debbono essere a bocca chiusa, convenientemente difesa alla superficie del suolo da apposito strato impermeabile a displuvio.

Debbono essere situate a distanza di ogni focolaio di nociva influenza (non meno di m. 20 dal pozzo nero o dalla fossa settica) e ripuliti periodicamente.

Per le cisterne debbono essere evitate condutture di piombo e le superfici ed il tubo di raccolta debbono essere oggetto di particolare vigilanza, evitando di convogliare le prime pioggie e le minori cadute di acqua.

La cisterna ed il pozzo debbono essere costruiti a tutta regola d'arte secondo le indicazioni igieniche, che saranno date dall'ufficiale sanitario.

Le latrine debbono essere provviste di lavabi o lavatoi non comunicanti, di cui uno destinato per lavaggio delle latrine.

L'acqua necessaria alla scuola può complessivamente calcolarsi prendendo per base il consumo giornaliero da 20 a 30 litri d'acqua circa per alunno, oltre la dotazione di acqua per irrigazione del giardino o del campo.

Per l'acqua potabile ciascun rubinetto dev'essere a getto obliquo discendente, con l'orificio difeso in modo che non si possano applicare le labbra.

I lavabi devono essere egualmente a getto spiovente, evitando possibilmente l'uso delle catinelle promiscue.

Le condutture di scarico delle vaschette debbono essere tutte provviste di sifone per l'interruzione idraulica.

XIV. — *Le docce.*

L'impianto delle docce, che nei grandi edifici dovrà essere costruito secondo i migliori accorgimenti tecnici, non deve mancare, anche nelle piccole scuole, sia pure costruito con la massima semplicità di mezzi.

Così nelle piccole scuole rurali, in località ancora sprovviste di acquedotto pubblico, si può costruire la doccia con semplice serbatoio da cui l'acqua convenientemente riscaldata sgorghi direttamente attraverso l'apparecchio irrorante.

L'uscita dell'acqua deve essere regolata facilmente con una valvola comandata a mano.

Tanto negli impianti maggiori come nei piccoli, si deve avere cura di disporre le docce in modo da ricavare nel piano vaschette o impluvi per il lavaggio delle estremità inferiori.

XV. — *Illuminazione artificiale.*

Per l'illuminazione artificiale dei locali scolastici, quando occorra, si deve preferire la luce elettrica o altra luce con lampade ad incandescenza, escluso l'acetilene.

L'illuminazione artificiale deve essere ottenuta con i dispositivi più adatti per avere una distribuzione di luce diffusa, eguale quanto più è possibile.

Comunque nell'aula occorre che la luce giunga all'alunno dallo stesso lato della luce naturale, e, pertanto, le lampade poste più in alto possibile, debbono essere opportunamente schermate o munite di schermi riflettori per ottenere le condizioni su esposte.

In ogni caso deve essere assicurata al piano dei banchi una intensità luminosa di circa 80 lux.

Anche gli alloggi per gli insegnanti debbono essere provvisti dell'impianto di illuminazione artificiale.

XVI. — *Riscaldamento e ventilazione.*

Per il riscaldamento, dove le esigenze del clima lo richiedono, sono preferibili i sistemi centrali a circolazione di acqua calda.

Possono essere ammessi anche altri sistemi di riscaldamento, purchè si abbia cura di evitare che le superfici riscaldanti raggiungano temperatura troppo elevata e scompongano il pulviscolo dell'aria. Bisogna escludere qualsiasi apparecchio di riscaldamento a combustibile che non sia munito di tubo per l'esalazione dei prodotti

Negli edifici minori quando per speciali condizioni non riesca agevole l'adozione di un sistema a circolazione di acqua calda, si possono adottare sistemi di riscaldamento non centrali, come le stufe isolate, purchè si abbia la perfetta impermeabilità delle pareti del corpo scaldante, la possibilità di facile pulizia ed il servizio di caricamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

manomissione delle murature.

Quando non esista una rete di fogne e comunque, per circostanze locali, si renda indispensabile per lo scarico delle latrine il sistema di bottini mobili o dei comuni pozzi neri impermeabili, questi debbono essere posti fuori dell'ambito del fabbricato e il tubo di scarico non deve servire anche per la ventilazione, alla quale va provveduto con tubo esalatore apposito che arrivi fin sul tetto dell'edificio o sia munito di mitra ventilatrice.

Il pozzo nero non deve mai avere dimensioni eccessive, ma tenersi nei limiti di 8 ÷ 10 cm. e dev'essere costruito con grande accuratezza a garanzia di impermeabilità.

Nei grandi edifici se ne debbon impiantare più di uno.

L'interno del pozzo nero deve avere gli angoli arrotondati ed il fondo a sezione curvilinea ed essere intonacato con uno strato di cemento di almeno 1 cm. di spessore. Inoltre il pozzo dev'essere provvisto di chiusura intelaiata da pietra da taglio, con chiusino a triplo battente dello stesso materiale.

I muri del pozzo nero debbono essere distanti almeno 50 cm. da quelli dell'edificio.

Quando non esista regolare fognatura e si abbia sufficiente quantità d'acqua di lavaggio, si deve preferire di costruire il pozzo nero a due scompartimenti ineguali, il primo disposto a fossa settica, con livello costante, e tubo di caduta affondato 5 ÷ 10 cm., il secondo (maggiore) disposto a bottino di decantazione, raccordato, mercè sifone a squadra con la parte mediana della fossa settica.

Il secondo deve avere pure un tubo pescante sino al fondo e raccordabile alla macchina vuotatrice qualora l'autorità sanitaria non possa autorizzare una forma di smaltimento immediato.

XIII. — *Provvista d'acqua ed impianto idraulico.*

Tutti gli edifici scolastici debbono avere la necessaria provvista d'acqua.

Dove esiste l'acquedotto si debbono disporre per l'acqua da bere una o più apposite fontanelle alimentate in modo diretto. Tutti gli altri impianti di utilizzazione debbono essere alimentati dallo stesso acquedotto, sempre che ciò risulti possibile e conveniente.

Dove non esiste un'acquedotto o questo abbia scarsa disponibilità, necessita provvedere in modo soddisfacente, ricorrendo a pozzi o cisterne con pompe di mandate in serbatoio, da cui l'acqua riceda nei vari apparecchi di utilizzazione.

Il pozzo o la cisterna debbono essere a bocca chiusa, convenientemente difesa alla superficie del suolo da apposito strato impermeabile a displuvio.

Debbono essere situate a distanza di ogni focolaio di nociva influenza (non meno di m. 20 dal pozzo nero o dalla fossa settica) e ripuliti periodicamente.

Per le cisterne debbono essere evitate condutture di piombo e le superfici ed il tubo di raccolta debbono essere oggetto di particolare vigilanza, evitando di convogliare le prime pioggie e le minori cadute di acqua.

La cisterna ed il pozzo debbono essere costruiti a tutta regola d'arte secondo le indicazioni igieniche, che saranno date caso per caso dal medico provinciale.

La distribuzione dell'acqua di cisterna o di pozzo deve essere fatta pompando l'acqua preferibilmente in due serbatoi, uno per l'acqua potabile e l'altro per l'acqua di irrigazione del giardino o del campo.

Per l'acqua potabile ciascun rubinetto dev'essere a getto obliquo discendente, con l'orificio difeso in modo che non si possano applicare le labbra.

I lavabi devono essere egualmente a getto sporgente, evitando possibilmente l'uso delle cutinelle promiscue.

Le condutture di scarico delle vaschette debbono essere tutte provviste di sifone per l'interruzione idraulica.

XIV. — *Le docce.*

L'impianto delle docce, che nei grandi edifici dovrà essere costruito secondo i migliori accorgimenti tecnici, non deve mancare, anche nelle piccole scuole, sia pure costruito con la massima semplicità di mezzi.

Così nelle piccole scuole rurali, in località ancora sprovviste di acquedotto pubblico, si può costruire la doccia con semplice serbatoio da cui l'acqua convenientemente riscaldata sgorghi direttamente attraverso l'apparecchio irrorante.

L'uscita dell'acqua deve essere regolata facilmente con una valvola comandata a mano.

Tanto negli impianti maggiori come nei piccoli, si deve avere cura di disporre le docce in modo da ricavare nel piano vaschette o impluvi per il lavaggio delle estremità inferiori.

XV. — *Illuminazione artificiale.*

Per l'illuminazione artificiale dei locali scolastici, quando occorra, si deve preferire la luce elettrica o altra luce con lampade ad incandescenza, escluso l'acetilene.

L'illuminazione artificiale deve essere ottenuta con i dispositivi più adatti per avere una distribuzione di luce diffusa, eguale quanto più è possibile.

Comunque nell'aula occorre che la luce giunga all'alunno dallo stesso lato della luce naturale, e, pertanto, le lampade poste più in alto possibile, debbono essere opportunamente schermate o munite di schermi riflettori per ottenere le condizioni su esposte.

In ogni caso deve essere assicurata al piano dei banchi una intensità luminosa di circa 80 lux.

Anche gli alloggi per gli insegnanti debbono essere provvisti dell'impianto di illuminazione artificiale.

XVI. — *Riscaldamento e ventilazione.*

Per il riscaldamento, dove le esigenze del clima lo richiedono, sono preferibili i sistemi centrali a circolazione di acqua calda.

Possono essere ammessi anche altri sistemi di riscaldamento, purchè si abbia cura di evitare che le superfici riscaldanti raggiungano temperatura troppo elevata e scompongano il pulviscolo dell'aria. Bisogna escludere qualsiasi apparecchio di riscaldamento a combustibile che non sia munito di tubo per l'esalazione dei prodotti.

Negli edifici minori quando per speciali condizioni non riesca agevole l'adozione di un sistema a circolazione di acqua calda, si possono adottare sistemi di riscaldamento non centrali, come le stufe isolate, purchè si abbia la perfetta impermeabilità delle pareti del corpo scaldante, la possibilità di facile pulizia ed il servizio di caricamento al di fuori dell'aula; nelle scuole a due aule può essere adottata una sola grande stufa disposta tra le aule e accessibile dal corridoio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Adottandosi stufe isolate, devono sempre adoperarsi stufe ventilatrici, con presa d'aria fatta all'esterno in luogo salubre, elevata e convenientemente protetta, e devesi aver cura di assicurare l'esalazione dei prodotti della combustione nel modo migliore.

Negli impianti a termosifone i radiatori debbono essere disposti in corrispondenza delle prese d'aria, in modo che questa, richiamata dal radiatore, venga immessa nell'aula convenientemente riscaldata.

Qualunque sia il sistema di riscaldamento, la temperatura delle aule deve essere mantenuta tra i 15 e 16 centigradi, mentre nei locali per le docce e le latrine deve essere di almeno 18 gradi e nei corridoi deve essere di circa 14.

Per l'estrazione dell'aria viziata debbono essere disposte nei muri opposti a quelli finestrati canne di ventilazione munite di grate chiudibili. In mancanza di tali canne deve essere provveduto per il ricambio d'aria mediante finestre sugli stessi muri con vetrata a tillico.

Anche negli alloggi degli insegnanti deve essere previsto, ove necessario, l'impianto autonomo di riscaldamento.

XVII. — *Palestra.*

La pianta della palestra deve essere di forma rettangolare: il lato maggiore non sarà inferiore a circa 2 volte il lato minore nè maggiore di 3 volte.

Il lato minore deve essere di regola non inferiore ai m. 12 e solo nei casi eccezionali ritenuti giustificati dal Comando della G.I.L. può essere ridotto.

L'altezza della palestra deve essere compresa fra 5 ÷ 7 metri.

L'illuminazione di una palestra deve essere diffusa in modo omogeneo mediante aperture possibilmente disposte nei lati maggiori. Le aperture di finestre verso il cortile debbono spiccarsi a non meno di m. 2,50 dal pavimento, in modo da consentire una zona basamentale libera della parete per la sistemazione degli attrezzi; in una parete minore tutta libera devono essere sistemati gli attrezzi di maggiore altezza.

Il rapporto tra la superficie delle finestre e la superficie della palestra non deve essere inferiore a 1/5.

Gli infissi delle finestre debbono essere muniti nella loro parte superiore di aeratori.

Debbono essere disposte aperture di riscontro per assicurare la perfetta aereazione.

La palestra deve avere pavimento in materiale elastico, posato sul fondo reso perfettamente asciutto da opportune opere di drenaggio e di impermeabilizzazione, con sottostante intercapedine ventilata quando sia appoggiato sul terreno.

E' indispensabile una zoccolatura di marmo o pietra dura, levigata, senza spigoli sporgenti di m. 0,50 di altezza, e al di sopra di esso una zoccolatura lavabile m. 1,50 di altezza, correnti entrambe per tutte le pareti.

L'incontro delle pareti col pavimento deve essere sempre a sguscio.

L'illuminazione artificiale deve assicurare a quota pavimento almeno 60 lux.

Nel caso di riscaldamento deve essere sufficiente nel locale della palestra una temperatura di circa 14°.

La palestra deve avere sempre un ingresso indipendente da quello della scuola.

Gli alunni devono poter accedere alla palestra dallo spogliatoio il quale deve essere preceduto da un atrio coperto, se la palestra è indipendente dall'edificio scolastico.

Il gruppo igienico della palestra deve contenere n. 2 latrine, n. 6 orinatoi e n. 8 lavabi, opportunamente disposti.

Attiguo alle latrine deve essere anche il gruppo di almeno 10 docce.

La superficie del locale contenente tutti i servizi igienici non deve essere inferiore a mq. 60; i pavimenti devono essere in grès ceramico e, per le docce, di tipo non sdrucciolevole; le pareti per un'altezza di m. 2 debbono essere rivestite di materiale lavabile (marmo, ceramica, vernici e smalto, ecc.).

Per evidenti ragioni di praticità e di economia conviene che le palestre siano disposte in modo da utilizzare gli impianti igienici del plesso scolastico.

Il magazzino attrezzi ed i locali accessori debbono avere una superficie complessiva di mq. 20÷30 con pavimento di materiale particolarmente resistente.

Il magazzino dev'essere arieggiato e illuminato direttamente.

E' vietata la costruzione di più palestre a colonna così come la sistemazione di palestre ai piani superiori dell'edificio.

Come ogni aula scolastica la palestra deve essere provvista di impianto radio.

XVIII. — *Arredamento per le scuole elementari.*

L'arredamento degli ambienti scolastici deve essere di solida fattura, e, specialmente nelle scuole rurali, di costruzione semplice tale che possa, ove convenga, essere riparabile ed anche eseguito sul posto.

Esso, oltre che al principio igienico e quello pratico ed economico, deve rispondere ad un principio estetico nell'equilibrio delle sagome e nella tonalità delle tinte, per modo che l'insieme dell'ambiente scolastico risulti gradevole e attraente al fanciullo.

Circa il materiale, tranne nelle parti in cui è indispensabile adoperare altra materia, esso deve essere di legno nostrano, faggio, castagno, larice, pioppo o abete, di buona qualità e stagionatura.

L'arredamento dell'aula si compone: dei banchi col relativo sedile, delle lavagne, dell'armadio scansia, del tavolino dell'insegnante, di qualche mensola.

I banchi debbono essere di tre grandezze calcolate per le stature degli alunni da m. 1,10 a m. 1,50, corrispondenti alle maggiori variazioni della statura.

Il tipo di banco deve essere in generale a tavolino, cioè col piano orizzontale e sedile staccato. Il banco-tavolino a due posti deve avere il piano dello scrittoio rettangolare delle dimensioni di m. 1,10 a m. 1,20 per m. 0,35 a m. 0,45; un piano sottostante servirà per deporre i libri e quaderni, con un divisorio per assegnare ad ogni alunno la sua parte del vano; una traversa collegante i sostegni verticali servirà da poggiapiedi.

La costruzione del banco tavolino deve permettere il perfetto accostamento di due o più banchi per la formazione di più ampi tavolini opportuni per esercitazioni speciali e per la refezione, ove questa venga servita nell'aula.

L'altezza da terra del piano del banco deve essere in relazione alla statura degli alunni; e cioè in tre misure: I m. 0,60; II - m. 0,68; III - m. 0,76.

Il sedile deve avere il dorsale alto m. 0,25 circa dalla statura e inclinato indietro non oltre 10 gradi, deve essere piano e opportunamente sagomato; il piano di seduta deve essere anch'esso inclinato leggermente all'indietro, piano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

stione nel modo migliore.

Negli impianti a termosifone i radiatori debbono essere disposti in corrispondenza delle prese d'aria, in modo che questa, richiamata dal radiatore, venga immessa nell'aula convenientemente riscaldata.

Qualunque sia il sistema di riscaldamento, la temperatura delle aule deve essere mantenuta tra i 15 e 16 centigradi, mentre nei locali per le docce e le latrine deve essere di almeno 18 gradi e nei corridoi deve essere di circa 14.

Per l'estrazione dell'aria viziata debbono essere disposte nei muri opposti a quelli finestrati canne di ventilazione munite di grate chiudibili. In mancanza di tali canne deve essere provveduto per il ricambio d'aria mediante finestre sugli stessi muri con vetrata a bilico.

Anche negli alloggi degli insegnanti deve essere previsto, ove necessario, l'impianto autonomo di riscaldamento.

XVII. — *Palestra.*

La pianta della palestra deve essere di forma rettangolare; il lato maggiore non sarà inferiore a circa 2 volte il lato minore nè maggiore di 3 volte.

Il lato minore deve essere di regola non inferiore ai m. 12 e solo nei casi eccezionali ritenuti giustificati dal Comando della G.I.L. può essere ridotto.

L'altezza della palestra deve essere compresa fra i 5 ÷ 7 metri.

L'illuminazione di una palestra deve essere diffusa in modo omogeneo mediante aperture possibilmente disposte nei lati maggiori. Le aperture di finestre verso il cortile debbono spiccarsi a non meno di m. 2.50 dal pavimento, in modo da consentire una zona basamentale libera della parete per la sistemazione degli attrezzi; in una parete minore tutta libera devono essere sistemati gli attrezzi di maggiore altezza.

Il rapporto tra la superficie delle finestre e la superficie della palestra non deve essere inferiore a 1/5.

Gli infissi delle finestre debbono essere muniti nella loro parte superiore di aeratori.

Debbono essere disposte aperture di riscontro per assicurare la perfetta aereazione.

La palestra deve avere pavimento in materiale elastico, posato sul fondo reso perfettamente asciutto da opportune opere di drenaggio e di impermeabilizzazione, con sottostante intercapedine ventilata quando sia appoggiato sul terreno.

E' indispensabile una zoccolatura di marmo o pietra dura, levigata, senza spigoli sporgenti di m. 0,50 di altezza, e al di sopra di esso una zoccolatura lavabile m. 1.50 di altezza, correnti entrambe per tutte le pareti.

L'incontro delle pareti col pavimento deve essere sempre a sguscio.

L'illuminazione artificiale deve assicurare a quota pavimento almeno 60 lux.

Nel caso di riscaldamento deve essere sufficiente nel locale della palestra una temperatura di circa 14°.

La palestra deve avere sempre un ingresso indipendente da quello della scuola.

Gli alunni devono poter accedere alla palestra dallo spogliatoio il quale deve essere preceduto da un atrio coperto, se la palestra è indipendente dall'edificio scolastico.

Lo spogliatoio deve avere due porte in modo da rendere indipendenti l'entrata e l'uscita dei reparti e deve avere il pavimento raccordato con gusci alle pareti; queste debbono essere rivestite sino ad altezza di m. 1,50 di materiale lavabile e resistente.

La superficie del locale contenente tutti i servizi igienici non deve essere inferiore a mq. 60; i pavimenti devono essere in grès ceramico e, per le docce, di tipo non sdrucciolevole; le pareti per un'altezza di m. 2 debbono essere rivestite di materiale lavabile (marmo, ceramica, vernici e smalto, ecc.).

Per evidenti ragioni di praticità e di economia conviene che le palestre siano disposte in modo da utilizzare gli impianti igienici del plesso scolastico.

Il magazzino attrezzi ed i locali accessori debbono avere una superficie complessiva di mq. 20÷30 con pavimento di materiale particolarmente resistente.

Il magazzino dev'essere arieggiato e illuminato direttamente.

E' vietata la costruzione di più palestre a colonna così come la sistemazione di palestre ai piani superiori dell'edificio.

Come ogni aula scolastica la palestra deve essere provvista di impianto radio.

XVIII. — *Arredamento per le scuole elementari.*

L'arredamento degli ambienti scolastici deve essere di solida fattura, e, specialmente nelle scuole rurali, di costruzione semplice tale che possa, ove convenga, essere riparabile ed anche eseguito sul posto.

Esso, oltre che al principio igienico e quello pratico ed economico, deve rispondere ad un principio estetico nell'equilibrio delle sagome e nella tonalità delle tinte, per modo che l'insieme dell'ambiente scolastico risulti gradevole e attraente al fanciullo.

Circa il materiale, tranne nelle parti in cui è indispensabile adoperare altra materia, esso deve essere di legno nostrano, faggio, castagno, larice, pioppo o abete, di buona qualità e stagionatura.

L'arredamento dell'aula si compone: dei banchi col relativo sedile, delle lavagne, dell'armadio scansia, del tavolino dell'insegnante, di qualche mensola.

I banchi debbono essere di tre grandezze calcolate per le stature degli alunni da m. 1,10 a m. 1,50, corrispondenti alle maggiori variazioni della statura.

Il tipo di banco deve essere in generale a tavolino, cioè col piano orizzontale e sedile staccato. Il banco-tavolino a due posti deve avere il piano dello scrittoio rettangolare delle dimensioni di m. 1,10 a m. 1,20 per m. 0,35 a m. 0,45; un piano sottostante servirà per deporre i libri e quaderni, con un divisorio per assegnare ad ogni alunno la sua parte del vano; una traversa collegante i sostegni verticali servirà da poggiapiedi.

La costruzione del banco tavolino deve permettere il perfetto accostamento di due o più banchi per la formazione di più ampi tavolini opportuni per esercitazioni speciali e per la refezione, ove questa venga servita nell'aula.

L'altezza da terra del piano del banco deve essere in relazione alla statura degli alunni; e cioè in tre misure: I m. 0,60; II - m. 0,68; III - m. 0,76.

Il sedile deve avere il dorsale alto m. 0,25 circa della statura e inclinato indietro non oltre 10 gradi, deve essere piano e opportunamente sagomato; il piano di seduta deve essere anch'esso inclinato leggermente all'indietro, piano o modellato, col bordo anteriore arrotondato.

Come mobile il banco-tavolino deve risultare non troppo pesante per facilitare lo spostamento, sia per quando occorra variarne la disposizione nell'aula, sia per essere trasportato all'aperto, sia per procedere alla pulizia dell'aula.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le tinte, dove non conviene mantenere al legno il suo colore naturale, debbono essere di tonalità media piuttosto chiara, tranne che nei piani, per i quali è consigliabile una tinta più scura, ma non nera. Il piano può essere verniciato o anche ricoperto di linoleum o altro materiale adatto.

Negli appoggi degli elementi del banco-tavolino sul pavimento debbono essere apposti piccoli tacchi di cuoio o gomma, per evitare rumori allorchè debbono essere rimossi.

Negli edifici scolastici dove sono previsti i locali per la refezione, i banchi delle aule possono essere ad uno e due posti con lo scrittoio collegato al sedile.

Questo deve avere una profondità sui 15 centesimi della statura, una altezza sul piano della pedana non superiore a 22-25 centesimi della statura, accostandosi più al limite inferiore per i banchi delle prime grandezze.

Al sedile non deve mai mancare la spalliera, alta e inclinata indietro, come nel sedile del banco tavolino.

Col diminuire la profondità del sedile si favorisce la posizione di scrittura dell'alunno. In ogni caso bisogna attuare una distanza verticale dal bordo posteriore dello scrittoio sul piano del sedile e orizzontale dal bordo al piano della spalliera (le due misure costituiscono ciò che dicesi spazio del banco), corrispondente a 18 centesimi della statura, valore uguale sensibilmente alla lunghezza dell'antibraccio.

Trattandosi di sedile non individuale, ossia comune a due posti, giova scorciarlo ai due lati, per rendere più agevole l'entrata nel banco e così l'uscita.

Devesi garantire a ciascun alunno una lunghezza di scrittoio non minore di 55 centimetri e la tavoletta va fatta con larghezza da cm. 40 a cm. 45, orizzontale per cm. 10 e inclinata verso l'alunno di circa 20° per la rimanente larghezza.

La pedana deve essere fatta ad assi longitudinali con interstizi di cm. 2.

I tipi di banco con un elemento mobile (tavoletta o sedile) sono ammissibili, a condizione che non risultino rumorosi, facile a scomporsi, nè troppo costosi.

Le lavagne debbono essere di ardesia o di linoleum o simili, ed in ogni caso solidamente intelaiate.

Non si esclude la possibilità di adoperare, tanto per le lavagne grandi della parete di fondo, quanto per quelle dello zoccolo, un materiale chiaro per scrivervi con gessi colorati, sempre che l'impasto sia tale da permettere con l'usuale cancellino la perfetta e rapida cancellazione dello scritto.

Le lavagne apposte sulla parete più corta a destra, guardando le finestre, debbono essere di dimensioni non minori a mq. (1 × 1) e poste a cm. 80 da terra, rigate secondo la rigatura dei quaderni di lingua o di aritmetica.

Dette lavagne, qualunque sia il sistema costruttivo (fisso al muro, a cerniera laterale, a sipario, ecc.) debbono essere sempre in perfetta posizione verticale e poste in modo da non dare riflessi. Se incorniciate, la cornice del lato verso terra dev'essere al pari del piano della lavagna per impedire l'accumularsi della polvere di gesso sul battente della cornice stessa.

Le lavagne apposte in giro, negli spazi possibili, sullo zoccolo dell'aula, per uso degli alunni, debbono essere parimenti senza cornici sporgenti nel lato inferiore.

L'armadio scansia dev'essere costruito in modo da permettere l'uso del piano superiore per libreria; se gli sportelli sono a vetri, questi debbono essere fissi; se a tavole, di cassettini; deve essere poggiato a terra (senza predella) in modo da consentire, come può essere opportuno per talune esercitazioni, lo spostamento del tavolo in altra parte dell'aula.

Le mensole che serviranno per posarvi oggetti di materiale didattico o vasi da fiori, devono essere in armonia con gli altri mobili.

Gli attaccapanni degli alunni, ove non siano costituiti da appositi armadi a vari sportelli, debbono consistere in file di doppi ganci a distanza di circa cm. 20 l'uno dall'altro e ad altezza variabile da m. 1,20 a m. 1,50 sul pavimento.

E' consigliabile che sopra i ganci sia disposto un ripiano a mensola per deporvi panieri od altri effetti degli alunni. Tale ripiano deve essere fatto a rastrelliera, con bacchette a sezione cilindrica sufficientemente distanziate per essere spolverate.

All'arredamento degli altri locali (direzione, segreteria, biblioteca, museo, gabinetto sanitario, ufficio della G.I.L., refettorio, dispensa, cucina, ecc.) si deve provvedere con mobili di buona costruzione di linea semplice ed armonica e di massima praticità; per quelli destinati ad edifici rurali la solidità della costruzione e il tipo del mobile debbono essere tali da assicurare la più lunga durata e la facilità delle riparazioni.

L'abitazione dell'insegnante deve essere arredata.

I mobili debbono essere quelli strettamente necessari, semplici, pratici ed economici, ma di solidissima fattura, di buona linea e adatti alle dimensioni dei rispettivi vani.

I locali di abitazione del custode debbono essere anche essi arredati con i mobili strettamente necessari.

EDIFICI AD USO SCUOLE MATERNE O PREELEMENTARI.

XIX. — *Locali da comprendere nelle scuole materne e loro speciali caratteristiche.*

I locali necessari al funzionamento della scuola materna o preelementare sono:

Le aule, il corridoio, lo spogliatoio, le latrine, l'antilatrina, le docce, la cucina, il refettorio, il ricreatorio per le scuole materne a più di 1 aula ed il gabinetto sanitario quando le aule siano più di 2.

Le scuole materne possono essere costruite in edifici isolati od anche comprese nell'edificio delle scuole elementari ed in quest'ultimo caso debbono essere collocate al pianterreno con ingresso e cortile indipendenti.

Nei Comuni dove la popolazione della scuola materna richiede più di tre aule, i locali occorrenti non debbono essere compresi nell'edificio della scuola elementare, ma, quando se ne riconosca la possibilità e la convenienza, debbono essere costruiti nell'ambito dell'area scolastica e con sufficiente dotazione di terreno da ridursi a piazzale per giuochi e a giardino ombreggiato e con ingresso a sè.

Ogni aula di scuola materna non deve contenere più di 50 alunni calcolandosi uno spazio di mq. 1,20 per ogni alunno e la scuola non dovrà contenere più di 200 alunni.

Le dimensioni dell'aula debbono essere le stesse di quella stabilite per le aule della scuola elementare.

Le aule debbono essere sempre al pianterreno e debbono avere tutte diretta comunicazione col giardino.

La parete dell'aula deve essere finestrata nella massima

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Negli appoggi degli elementi del banco-tavolino sul pavimento debbono essere apposti piccoli tacchi di cuoio o gomma, per evitare rumori allorchè debbono essere rimossi.

Negli edifici scolastici dove sono previsti i locali per la refezione, i banchi delle aule possono essere ad uno e due posti con lo scrittoio collegato al sedile.

Questo deve avere una profondità sui 15 centesimi della statura, una altezza sul piano della pedana non superiore a 22÷25 centesimi della statura, accostandosi più al limite inferiore per i banchi delle prime grandezze.

Al sedile non deve mai mancare la spalliera, alta e inclinata indietro, come nel sedile del banco-tavolino.

Col diminuire la profondità del sedile si favorisce la posizione di scrittura dell'alunno. In ogni caso bisogna ottenere una distanza verticale dal bordo posteriore dello scrittoio sul piano del sedile e orizzontale dal bordo al piano della spalliera (le due misure costituiscono ciò che dicesi spazio del banco), corrispondente a 18 centesimi della statura, valore uguale sensibilmente alla lunghezza dell'antibraccio.

Trattandosi di sedile non individuale, ossia comune a due posti, giova scorciarlo ai due lati, per rendere più agevole l'entrata nel banco e così l'uscita.

Devesi garantire a ciascun alunno una lunghezza di scrittoio non minore di 55 centimetri e la tavoletta va fatta con larghezza da cm. 40 a cm. 45, orizzontale per cm. 10 e inclinata verso l'alunno di circa 20° per la rimanente larghezza.

La pedana deve essere fatta ad assi longitudinali con interstizi di cm. 2.

I tipi di banco con un elemento mobile (tavoletta o sedile) sono ammissibili, a condizione che non risultino rumorosi, facile a scomporsi, nè troppo costosi.

Le lavagne debbono essere di ardesia o di linoleum o simili, ed in ogni caso solidamente intelaiate.

Non si esclude la possibilità di adoperare, tanto per le lavagne grandi della parete di fondo, quanto per quelle dello zoccolo, un materiale chiaro per scrivervi con gessi colorati, sempre che l'impasto sia tale da permettere con l'usuale cancellino la perfetta e rapida cancellazione dello scritto.

Le lavagne apposte sulla parete più corta a destra, guardando le finestre, debbono essere di dimensioni non minori a mq. (1 × 1) e poste a cm. 80 da terra, rigate secondo la rigatura dei quaderni di lingua o di aritmetica.

Dette lavagne, qualunque sia il sistema costruttivo (fisso al muro, a cornice laterale, a sipario, ecc.) debbono essere sempre in perfetta posizione verticale e poste in modo da non dare riflessi. Se incorniciate, la cornice del lato verso terra dev'essere al pari del piano della lavagna per impedire l'accumularsi della polvere di gesso sul battente della cornice stessa.

Le lavagne apposte in giro, negli spazi possibili, sullo zoccolo dell'aula, per uso degli alunni, debbono essere parimenti senza cornici sporgenti nel lato inferiore.

L'armadio scansia dev'essere costruito in modo da permettere l'uso del piano superiore per libreria; se gli sportelli, cernierati o scorrenti, sono a vetrate, possono far da cornice ad incisioni ed a disegni degli alunni, facilmente rinnovabili.

Il tavolino dell'insegnante deve avere la stessa tinta dei banchi degli alunni, deve essere abbastanza ampio e munito di cassetto.

Gli attaccapanni degli alunni, ove non siano costituiti da appositi armadi a vari sportelli, debbono consistere in file di doppi ganci a distanza di circa cm. 20 l'uno dall'altro e ad altezza variabile da m. 1.20 a m. 1.50 sul pavimento.

E' consigliabile che sopra i ganci sia disposto un ripiano a mensola per deporvi pacchi od altri effetti degli alunni. Tale ripiano deve essere fatto a rastrelliera, con bacchette a sezione cilindrica sufficientemente distanziate per essere spolverate.

All'arredamento degli altri locali (direzione, segreteria, biblioteca, museo, gabinetto sanitario, ufficio della G.I.L., refettorio, dispensa, cucina, ecc.) si deve provvedere con mobili di buona costruzione di linea semplice ed armonica e di massima praticità; per quelli destinati ad edifici rurali la solidità della costruzione e il tipo del mobile debbono essere tali da assicurare la più lunga durata e la facilità delle riparazioni.

L'abitazione dell'insegnante deve essere arredata.

I mobili debbono essere quelli strettamente necessari, semplici, pratici ed economici, ma di solidissima fattura, di buona linea e adatti alle dimensioni dei rispettivi vani.

I locali di abitazione del custode debbono essere anche essi arredati con i mobili strettamente necessari.

EDIFICI AD USO SCUOLE MATERNE O PREELEMENTARI.

XIX. — *Locali da comprendere nelle scuole materne e loro speciali caratteristiche.*

I locali necessari al funzionamento della scuola materna o preelementare sono:

Le aule, il corridoio, lo spogliatoio, le latrine, l'antilatrina, le docce, la cucina, il refettorio, il ricreatorio per le scuole materne a più di 1 aula ed il gabinetto sanitario quando le aule siano più di 2.

Le scuole materne possono essere costruite in edifici isolati od anche comprese nell'edificio delle scuole elementari ed in quest'ultimo caso debbono essere collocate al pianterreno con ingresso e cortile indipendenti.

Nei Comuni dove la popolazione della scuola materna richieda più di tre aule, i locali occorrenti non debbono essere compresi nell'edificio della scuola elementare, ma, quando se ne riconosca la possibilità e la convenienza, debbono essere costruiti nell'ambito dell'area scolastica e con sufficiente dotazione di terreno da ridursi a piazzale per giuochi e a giardino ombreggiato e con ingresso a sè.

Ogni aula di scuola materna non deve contenere più di 50 alunni calcolandosi uno spazio di mq. 1.20 per ogni alunno e la scuola non dovrà contenere più di 200 alunni.

Le dimensioni dell'aula debbono essere le stesse di quelle stabilite per le aule della scuola elementare.

Le aule debbono essere sempre al pianterreno e debbono avere tutte diretta comunicazione col giardino.

La parete dell'aula deve essere finestrata nella massima misura consentita per le scuole elementari, possibilmente con porte a vetri.

Fra il pavimento dei locali della scuola materna ed il terreno debbono adottarsi rampe con pendenza non superiore al 10 per cento e gradinate con ciglio arrotondato e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

pedata leggermente inclinata e larga non meno di cm. 35; l'alzata di ogni gradino dev'essere tutt'al più di cm. 12.

Le latrine della scuola materna debbono essere del numero di due per ogni aula, con pareti lavabili: debbono essere divise l'una dall'altra da semplici tramezzi lunghi m. 1.20, alti circa m. 1.50 e sollevati da terra cm. 15 e senza portine anteriori. Debbono avere le piccole tazze di forma ovoidale di ceramica a grosso lubbro.

Nell'antilatrina, ampia e bene illuminata, debbono essere collocate le docce e le fontanelle a getto obliquo discendente per bere.

L'orientamento delle aule della scuola materna deve essere lo stesso di quello delle aule della scuola elementare.

Quando si provvederà, con fabbricati indipendenti dalla scuola elementare, ad una scuola materna si potrà provvedere anche all'alloggio dell'inseguante come per le scuole elementari.

Il pavimento delle aule, dei refettori e dei corridoi deve essere di materiale termoisolante, esclusi quindi il marmo, il cemento, le graniglie, ecc.

Le istruzioni riportate per gli edifici ad uso scuola elementare, non modificate dalle norme sopraindicate, si debbono osservare anche per la compilazione dei progetti di edifici per scuole materne.

XX. — *Arredamento per la scuola materna.*

L'arredamento indispensabile dell'aula della scuola materna, si compone: di piccoli tavolini ad uno o due posti, quadrati o rettangolari, delle rispettive dimensioni di m. 0,50 per m. 0,50 e di m. 1 per m. 0,50, in due altezze di cm. 47 e di cm. 50 circa, con sedili staccati, anch'essi di due altezze e della stessa forma di quelle dei banchi-tavolino della scuola elementare; del tavolino per l'insegnante, di uno o più armadi, scansie a piani aperti e chiusi, alti da terra nel piano superiore non più di 1,50, di lavagna, di ardesia o di linoleum; più grandi per uso dell'insegnante e degli alunni e più piccole disposte a fascia sulla zoccolatura delle pareti, per uso degli alunni. Le lavagne debbono essere alte da terra, col margine inferiore, non più di cm. 60.

I tavolini e le sedie degli alunni debbono essere di solida fattura, ma di materiale leggero, e perciò facilmente trasportabili dagli alunni stessi, di tinta gaia e chiara, intonata a quella delle pareti, le chiusure dei cassetti e degli sportelli degli armadi, a cerniera o scorrevoli, devono essere di facile manovra e di altezza tale che ne sia permesso l'uso agli alunni stessi.

Gli attaccapanni degli alunni debbono essere posti nel corridoio o, ancora meglio, nello spogliatoio, ad altezza non superiore a m. 1 ÷ 1,10 dal pavimento; essi saranno muniti di un piano soprastante i ganci, fatto a rastrelliera, come per le scuole elementari.

Si ritiene opportuno far corrispondere ad ogni gancio sul muro una figurina diversa che colpisca la fantasia del bambino in modo da fargli riconoscere il posto assegnatogli per i propri indumenti.

Gli altri mobili accessori (mensole, scansie, quadri, cornici per esposizione di piccoli disegni degli alunni, ecc.) debbono essere tutti posti ad altezza proporzionata alla statura degli alunni, per modo che l'insieme di essi costituisca un ambiente adeguato al bambino, che in esso dovrà trascorrere gran parte della giornata.

a) per quali ragioni non si ritiene possibile provvedere ad un edificio nuovo;

b) che le eventuali spese di acquisto e quelle per i lavori necessari al raggiungimento migliore possibile dello scopo non supereranno la metà del costo di un edificio nuovo di eguale capienza;

c) che il risultato dell'adattamento sarà soddisfacente dal punto di vista costruttivo, igienico e didattico.

Sono ammissibili i fabbricati anche a corpo triplo, purchè tutti i locali possano ricevere aria e luce nell'esterno e che gli spazi liberi davanti alle finestre siano di ampiezza non inferiore all'altezza dei fabbricati di prospetto. Per la illuminazione delle aule e degli altri locali di studio e lavoro la proporzione fra superficie illuminante e superficie del pavimento può essere ridotta a non più di 1/9, salve restando tutte le altre condizioni relative alla illuminazione delle aule dette precedentemente per i nuovi edifici.

Si può consentire inoltre che il fabbricato da adattare sia collegato da un lato con altro edificio esistente, purchè siano rispettate le condizioni di illuminazione naturale prescritte nei titoli precedenti.

Sono ammesse anche le aule con pianta quadrilatera, la cui larghezza sia compresa nei limiti fra i m. 4,50 e m. 7, la lunghezza massima di m. 10 e gli angoli fra 80° e 100°.

Per la superficie delle aule si consente un limite minimo di mq. 40.

Si può consentire per i corridoi una larghezza di m. 1,50 come minimo e per le latrine l'illuminazione, la ventilazione con ampie finestre da un solo lato.

I lati del cortile debbono avere larghezza non inferiore alla massima altezza del fabbricato.

Inoltre debbono potersi trovare soddisfatte le condizioni previste dall'art. I circa eventuali rapporti con focolai di malsane esalazioni, la vicinanza di strade polverose, ecc.

Circa la difesa dall'umidità del suolo, le opere di pavimentazione o rivestimento, gli impianti di pulizia e gli altri particolari edilizi, si rimanda a quanto si prevede negli articoli precedenti.

XXII. — *Norme autarchiche.*

Nelle costruzioni *ex-novo*, negli adattamenti di fabbricati esistenti e negli arredamenti si debbono tenere presenti scrupolosamente le norme dettate dalla politica di autarchia necessaria all'economia del Paese.

Pertanto per le strutture debbono inoltre osservarsi tutte le norme di carattere tecnico relative all'edilizia in genere ed in particolare all'edilizia asismica.

Per le opere di completamento, rivestimento, decorazione, ecc., deve essere assolutamente esclusa ogni produzione che non sia di fabbricazione nazionale; deve essere anzi messa particolare cura per l'uso dei materiali che, per essere prodotti nella zona in cui gli edifici dovranno sorgere, offriranno maggiore economia di trasporto e possibilità di caratteristiche ambientali.

XXIII. — *Disposizione transitoria.*

I progetti di edifici scolastici in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente regolamento saranno esaminati in relazione alle norme preesistenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

devono avere le piccole tazze di forma ovoidale di ceramica a grosso bibbo.

Nell'antilatrina, ampia e bene illuminata, debbono essere collocate le docce e le fontanelle a getto obliquo discendente per bere.

L'orientamento delle aule della scuola materna deve essere lo stesso di quello delle aule della scuola elementare.

Quando si provvederà, con fabbricati indipendenti dalla scuola elementare, ad una scuola materna si potrà provvedere anche all'alloggio dell'insegnante come per le scuole elementari.

Il pavimento delle aule, dei refettori e dei corridoi deve essere di materiale termoisolante, esclusi quindi il marmo, il cemento, le graniglie, ecc.

Le istruzioni riportate per gli edifici ad uso scuola elementare, non modificate dalle norme sopraindicate, si debbono osservare anche per la compilazione dei progetti di edifici per scuole materne.

XX. — *Arredamento per la scuola materna.*

L'arredamento indispensabile dell'aula della scuola materna, si compone: di piccoli tavolini ad uno o due posti, quadrati o rettangolari, delle rispettive dimensioni di m. 0.50 per m. 0.50 e di m. 1 per m. 0.50, in due altezze di cm. 47 e di cm. 50 circa, con sedili staccati, anch'essi di due altezze e della stessa forma di quelle dei banchi-tavolino della scuola elementare; del tavolino per l'insegnante, di uno o più armadi, scansie a piani aperti e chiusi, alti da terra nel piano superiore non più di 1,50, di lavagna, di ardesia o di linoleum; più grandi per uso dell'insegnante e degli alunni e più piccole disposte a fascia sulla zoccolatura delle pareti, per uso degli alunni. Le lavagne debbono essere alte da terra, col margine inferiore, non più di cm. 60.

I tavolini e le sedie degli alunni debbono essere di solida fattura, ma di materiale leggero, e perciò facilmente trasportabili dagli alunni stessi, di tinta gaia e chiara, intonata a quella delle pareti, le chiusure dei cassetti e degli sportelli degli armadi, a cerniera o scorrevoli, devono essere di facile manovra e di altezza tale che ne sia permesso l'uso agli alunni stessi.

Gli attaccapanni degli alunni debbono essere posti nel corridoio o, ancora meglio, nello spogliatoio, ad altezza non superiore a m. $1 \div 1.10$ dal pavimento; essi saranno muniti di un piano soprastante i ganci, fatto a rastrelliera, come per le scuole elementari.

Si ritiene opportuno far corrispondere ad ogni gancio sul muro una figurina diversa che colpisca la fantasia del bambino in modo da fargli riconoscere il posto assegnatogli per i propri indumenti.

Gli altri mobili accessori (mensole, scansie, quadri, cornici per esposizione di piccoli disegni degli alunni, ecc.) debbono essere tutti posti ad altezza proporzionata alla statura degli alunni, per modo che l'insieme di essi costituisca un ambiente adeguato al bambino, che in esso dovrà trascorrere gran parte della giornata.

XXI. — *Istruzioni per la compilazione di progetti di adattamento di fabbricati ad uso scuola.*

Quando si deliberi l'adattamento ad istituto scolastico di un edificio esistente, devono le competenti autorità provinciali dichiarare:

a) che il risultato dell'adattamento sarà soddisfacente dal punto di vista costruttivo, igienico e didattico.

Sono ammissibili i fabbricati anche a corpo triplo, purchè tutti i locali possano ricevere aria e luce nell'esterno e che gli spazi liberi davanti alle finestre siano di ampiezza non inferiore all'altezza dei fabbricati di prospetto. Per la illuminazione delle aule e degli altri locali di studio e lavoro la proporzione fra superficie illuminante e superficie del pavimento può essere ridotta a non più di 1/9, salve restando tutte le altre condizioni relative alla illuminazione delle aule dette precedentemente per i nuovi edifici.

Si può consentire inoltre che il fabbricato da adattare sia collegato da un lato con altro edificio esistente, purchè siano rispettate le condizioni di illuminazione naturale prescritte nei titoli precedenti.

Sono ammesse anche le aule con pianta quadrilatera, la cui larghezza sia compresa nei limiti fra i m. 4,50 e m. 7, la lunghezza massima di m. 10 e gli angoli fra 80° e 100°.

Per la superficie delle aule si consente un limite minimo di mq. 40.

Si può consentire per i corridoi una larghezza di m. 1,50 come minimo e per le latrine l'illuminazione, la ventilazione con ampie finestre da un solo lato.

I lati del cortile debbono avere larghezza non inferiore alla massima altezza del fabbricato.

Inoltre debbono potersi trovare soddisfatte le condizioni previste dall'art. 1 circa eventuali rapporti con focolai di malsane esalazioni, la vicinanza di strade polverose, ecc.

Circa la difesa dall'umidità del suolo, le opere di pavimentazione o rivestimento, gli impianti di pulizia e gli altri particolari edilizi, si rimanda a quanto si prevede negli articoli precedenti.

XXII. — *Norme autarchiche.*

Nelle costruzioni *ex-novo*, negli adattamenti di fabbricati esistenti e negli arredamenti si debbono tenere presenti scrupolosamente le norme dettate dalla politica di autarchia necessaria all'economia del Paese.

Pertanto per le strutture debbono inoltre osservarsi tutte le norme di carattere tecnico relative all'edilizia in genere ed in particolare all'edilizia asismica.

Per le opere di completamento, rivestimento, decorazione, ecc., deve essere assolutamente esclusa ogni produzione che non sia di fabbricazione nazionale; deve essere anzi messa particolare cura per l'uso dei materiali che, per essere prodotti nella zona in cui gli edifici dovranno sorgere, offriranno maggiore economia di trasporto e possibilità di caratteristiche ambientali.

XXIII. — *Disposizione transitoria.*

I progetti di edifici scolastici in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente regolamento saranno esaminati in relazione alle norme preesistenti.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Caccese Francesco e riconoscimento della qualità medesima al fascista Cobolli Gigli Giuseppe.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Caccese Francesco quale consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Caccese Francesco cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive e viene nominato, in sua vece, il fascista Cobolli Gigli Giuseppe;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Caccese Francesco decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Cobolli Gigli Giuseppe, consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2684)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1940-XVIII.

Proroga per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, con la quale è stata disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1939-XVII con il quale vennero fissate le date di presentazione delle denunce e delle planimetrie di cui agli articoli 2, 6, 7 e 10 del predetto Regio decreto-legge;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1940-XVIII con il quale vennero prorogati i termini per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliare urbane;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane situate nei Comuni che nel censimento del 21 aprile 1936-XIV risultarono con popolazione residente fino a 5000 abitanti è prorogato al 30 settembre 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

(2682)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio)

S'informa che il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 22 giugno 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 156, del 5 luglio 1940-XVIII, col quale venne disposta la sostituzione del rag. Eugenio Iota, richiamato alle armi, nell'incarico di commissario liquidatore del Banco Fagioli, di Chiavenna, rimane in sospeso, fino a nuovo avviso, in quanto è risultato che il rag. Iota ha la possibilità di continuare l'espletamento dell'incarico medesimo.

(2681)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in questa Provincia indetto con avviso 20 dicembre 1938;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta pei comuni di Mussomeli e Riesi, di cui al suindicato avviso di concorso:

1) Curatolo Lucia fu Gaetano, votazione punti 42,35/50;
2) Marchese Rosalia fu Giuseppe, votazione punti 41,80/50.

L'ostetrica Curatolo Lucia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Mussomeli.

L'ostetrica Marchese Rosalia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Riesi.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge.

Caltanissetta, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Caccese Francesco quale consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Caccese Francesco cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive e viene nominato, in sua vece, il fascista Cobolli Gigli Giuseppe;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Caccese Francesco decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Cobolli Gigli Giuseppe, consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2684)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1940-XVIII.

Proroga per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, con la quale è stata disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1939-XVII con il quale vennero fissate le date di presentazione delle denuncie e delle planimetrie di cui agli articoli 3, 6, 7 e 10 del predetto Regio decreto-legge;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1940-XVIII con il quale vennero prorogati i termini per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliare urbane;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane situate nei Comuni che nel censimento del 21 aprile 1936-XIV risultarono con popolazione residente fino a 5000 abitanti è prorogato al 30 settembre 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2671)

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

(2682)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio)

S'informa che il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 26 giugno 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 156, del 5 luglio 1940-XVIII, col quale venne disposta la sostituzione del rag. Eugenio Ilota, richiamato alle armi, nell'incarico di commissario liquidatore del Banco Fagioli, di Chiavenna, rimane in sospeso, fino a nuovo avviso, in quanto è risultato che il rag. Ilota ha la possibilità di continuare l'espletamento dell'incarico medesimo.

(2681)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in questa Provincia indetto con avviso 20 dicembre 1938;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934 e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta pei comuni di Mussomeli e Riesi, di cui al suindicato avviso di concorso:

1) Curatolo Lucia fu Gaetano, votazione punti 42,35/50;
2) Marchese Rosalia fu Giuseppe, votazione punti 41,80/50.

L'ostetrica Curatolo Lucia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Mussomeli.

L'ostetrica Marchese Rosalia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Riesi.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge.

Caltanissetta, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2593)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore aggr.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Lunedì, 22 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 170

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli *altri* annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suddetta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1930-VIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA N. SECCO

Sede in Milano, via Manzoni n. 10 — Capitale sociale L. 70.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 7 settembre p. v. alle ore 15 presso la sede sociale in via Manzoni n. 10 per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
2. Presentazione bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative.

Le azioni debbono essere depositate presso la cassa sociale almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Milano, 18 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: N. Secco.

695 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA AMBROGIO MEZZADRI & C.

Capitale sociale L. 460.000 — Sede in Milano.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso lo studio del dott. prof. Mario Rotti in Milano, Corso Venezia n. 15, per il giorno 9 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, ed occorrendo una seconda convocazione per il giorno 20 successivo alla stessa ora e nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 460.000 a L. 960.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;

«S.A.V.E.I.»
Società Anonima Vendita Elettrodi Ilsa

Sede in Milano — Capitale sociale L. 200.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Milano, viale Beatrice d'Este n. 1, per il giorno 12 agosto 1940, alle ore 15, ed eventualmente in seconda convocazione per il 19 agosto 1940 stesso luogo ed ora per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di anticipato scioglimento e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del o dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

I signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea presso la cassa sociale nelle ore d'ufficio, per avere diritto di intervenire all'assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione.

695 (A pagamento).

COMPAGNIA COMMERCIALE LIGURE ETIOPICA

Società anonima, sede in Genova, via XX Settembre, 40.
Capitale sociale L. 1.000.000, versato L. 620.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, nella sede sociale, per le ore 10 di giovedì 8 agosto p. v., ed in eventuale seconda convocazione per le ore 10 di sabato 10 agosto p. v., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione dell'art. 13 dello statuto sociale;
2. Nomina di amministratori.

Tutte le azioni essendo nominative, nessuna formalità è necessaria per l'intervento all'assemblea.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli annunzi giudiziari e di **L. 5,00**, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli annunzi giudiziari e di **L. 30,00** per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare successivamente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA N. SECCO

Sede in Milano, via Manzoni n. 10 — Capitale sociale L. 70.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 7 settembre p. v. alle ore 15 presso la sede sociale in via Manzoni n. 10 per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci;
2. Presentazione bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative.

Le azioni debbono essere depositate presso la cassa sociale almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Milano, 18 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: N. Secco.

603 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA AMBROGIO MEZZADRI & C.

Capitale sociale L. 460.000 — Sede in Milano.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso lo studio del dott. prof. Mario Rotti in Milano, Corso Venezia n. 15, per il giorno 9 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, ed occorrendo una seconda convocazione per il giorno 29 successivo alla stessa ora e nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 460.000 a L. 960.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;
2. Modifica dell'art. 18 dello Statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore va effettuato presso le casse sociali entro il giorno 5 agosto 1940-XVIII.

Gli amministratori.

691 (A pagamento).

«S.A.V.E.I.»
Società Anonima Vendita Elettrodi Ilsa

Sede in Milano — Capitale sociale L. 100.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Milano, viale Beatrice d'Este n. 1, per il giorno 12 agosto 1940, alle ore 15, ed eventualmente in seconda convocazione per il 19 agosto 1940 stesso luogo ed ora per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di anticipato scioglimento e messa in liquidazione della società;
2. Nomina del o dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

I signori azionisti dovranno depositare le loro azioni se al portatore almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea presso la cassa sociale nelle ore d'ufficio, per avere diritto di intervenire all'assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione.

695 (A pagamento).

COMPAGNIA COMMERCIALE LIGURE ETIOPICA

Società anonima, sede in Genova, via XX Settembre, 40.
Capitale sociale L. 1.000.000, versato L. 620.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, nella sede sociale, per le ore 10 di giovedì 8 agosto p. v., ed in eventuale seconda convocazione per le ore 10 di sabato 10 agosto p. v., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione dell'art. 13 dello statuto sociale;
2. Nomina di amministratori.

Tutte le azioni essendo nominative, nessuna formalità è necessaria per l'intervento all'assemblea.

Genova, 10 luglio 1940-XVIII

Gli Amministratori.

719 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

GRAND HOTEL & SAVOIA S. A. MISURINA AL LAGO

Milano

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano nella sede sociale, in via Ugo Foscolo n. 3, presso lo studio del sig. avv. Pagani Cesa, per il giorno 9 agosto 1940-XVIII, a ore 11, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria.

1. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940 e relazione del Consiglio e dei sindaci e delibere inerenti;
2. Nomina di un consigliere di amministrazione;
3. Nomina del collegio sindacale a sensi di legge.

Parte straordinaria.

Deliberazioni in ordine 146 Codice di commercio.

Occorrendo resta fissato fin d'ora una assemblea di seconda convocazione, essa si terrà il giorno 27 agosto 1940 alle ore 11, nello stesso luogo.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere fatto presso la sede sociale, 5 giorni liberi prima dell'assemblea.

Milano, 19 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

695 (A pagamento).

COMPAGNIA CONTINENTALE DI IMPORTAZIONE S. A.

(in liquidazione).

Sede in Genova — Capitale sociale L. 40.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 7 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 ed in eventuale seconda convocazione il giorno 30 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 presso la sede sociale in Genova, via Malta, 2-12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940-XVIII e deliberazioni relative;

Parte straordinaria:

1. Nomina del liquidatore in sostituzione di quello in carica dimissionario;
2. Nomina di un sindaco in sostituzione di altro dimissionario.

Genova, 17 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: (firma illeggibile).

725 (A pagamento).

S. A. SUCC. S. ARTOM & C.

(in liquidazione)

Sede in Asti — Capitale sociale L. 40.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 18 del giorno 8 agosto p. v. in Torino, corso Re Umberto n. 5, presso lo studio del liquidatore, rag. Giuseppe Ricchiardi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilanci al 9 maggio 1938-1939-1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, per il triennio, e fissazione relativo emolumento.

Per l'intervento all'assemblea il deposito delle azioni al portatore [illegible] del liquidatore entro il giorno

---

SOCIETA ANONIMA UNIONE FALEGNAMERIA CASSINA SAVINA DI CESANO MADERNO

Cassina Savina di Cesano Maderno — Capitale versato L. 150.000.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale il 1° settembre 1940, alle ore 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione; Relazione dei sindaci; Approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Nomina di tre consiglieri, tre sindaci effettivi e due supplenti; delibere relative.

Le azioni essendo tutte nominative non è necessario il preventivo deposito.

Il Consiglio di amministrazione.

695 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA FILATURA DI SCOPELLO

Sede in Borgosesia — Capitale versato L. 30.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per le ore 9 del giorno 10 agosto 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 30 giugno 1940 e delle relazioni relative;
2. Nomina dell'amministratore unico e dei sindaci; varie.

Borgosesia, 18 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

736 (A pagamento).

SOCIETA VEJO PER LA PROPRIETA IMMOBILIARE

Anonima, sede in Roma — Capitale sociale L. 7.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 8 agosto 1940-XVIII, alle ore 11 in Siena, presso la sede del Monte dei Paschi (g. c.), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare almeno cinque giorni prima le azioni presso la sede di Siena del Monte dei Paschi.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fin d'ora fissata per il giorno 12 agosto 1940 alle ore 11 negli stessi locali.

Siena, 18 luglio 1940-XVIII

Il presidente del Consiglio d'amministrazione:
(Firma illeggibile).

726 (A pagamento).

«SIECI»
Società Idro Elettrica del Cilento

Napoli, via G. Verdi, 35.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale il giorno 8 agosto alle ore 16, col seguente

Ordine del giorno:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano nella sede sociale, in via Ugo Foscolo n. 2, presso lo studio del sig. avv. Fagani Cesa, per il giorno 9 agosto 1940-XVIII, a ore 11, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria.

1. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1940 e relazione del Consiglio e dei sindaci e delibere inerenti;
2. Nomina di un consigliere di amministrazione;
3. Nomina del collegio sindacale a sensi di legge.

Parte straordinaria.

Deliberazioni in ordine 146 Codice di commercio.

Occorrendo resta fissato fin d'ora una assemblea di seconda convocazione, essa si terrà il giorno 27 agosto 1940 alle ore 15, nello stesso luogo.

Il deposito delle azioni al portatore deve essere fatto presso la sede sociale, 5 giorni liberi prima dell'assemblea.

Milano, 19 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

695 (A pagamento).

COMPAGNIA CONTINENTALE DI IMPORTAZIONE S. A.

(In liquidazione).

Sede in Genova — Capitale sociale L. 40.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 7 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 ed in eventuale seconda convocazione il giorno 30 agosto 1940-XVIII, alle ore 15 presso la sede sociale in Genova, via Malta, 2-12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilancio al 31 maggio 1940-XVIII e deliberazioni relative;

Parte straordinaria:

1. Nomina del liquidatore in sostituzione di quello in carica dimissionario;
2. Nomina di un sindaco in sostituzione di altro dimissionario.

Genova, 17 luglio 1940-XVIII

Il liquidatore: (firma illeggibile).

724 (A pagamento).

S. A. SOCC. S. ARTOM & C.

(In liquidazione)

Sede in Asti — Capitale sociale L. 40.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 18 del giorno 8 agosto p. v. in Torino, corso Re Umberto n. 5, presso lo studio del liquidatore, rag. Giuseppe Richiardi, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del liquidatore e dei sindaci;
2. Bilanci al 9 maggio 1938-1939-1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente, per il triennio, e fissazione relativo emolumento.

Per l'intervento all'assemblea il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato presso lo studio del liquidatore entro il giorno 2 agosto p. v.

Torino, 18 luglio 1940-XVIII

Il Liquidatore.

718 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale il 1° settembre 1940, alle ore 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione; Relazione dei sindaci; Approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Nomina di tre consiglieri, tre sindaci effettivi e due supplenti; delibere relative.

Le azioni essendo tutte nominative non è necessario il preventivo deposito.

Il Consiglio di amministrazione.

698 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA FILATURA DI SCOPELLO

Sede in Borgosesia — Capitale versato L. 30.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per le ore 9 del giorno 10 agosto 1940-XVIII, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 30 giugno 1940 e delle relazioni relative;
2. Nomina dell'amministratore unico e dei sindaci; varie.

Borgosesia, 18 luglio 1940-XVIII

L'amministratore unico: (firma illeggibile).

736 (A pagamento).

SOCIETÀ VEIO PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

Anonima, sede in Roma — Capitale sociale L. 7.000.000.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 8 agosto 1940-XVIII, alle ore 11 in Siena, presso la sede del Monte dei Paschi (g. c.), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare almeno cinque giorni prima le azioni presso la sede di Siena del Monte dei Paschi.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fin d'ora fissata per il giorno 12 agosto 1940 alle ore 11 negli stessi locali.

Siena, 18 luglio 1940-XVIII

Il presidente del Consiglio d'amministrazione:
(firma illeggibile).

726 (A pagamento).

«SIECI»
Società Idro Elettrica del Cilento

Napoli, via G. Verdi, 35.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale il giorno 8 agosto alle ore 16, col seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale;
2. Provvedimenti d'indole amministrativa;
3. Varie.

L'Amministratore delegato.

728 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

S. A. TESSUTI SILVA - MIRANO (VENEZIA)

Società anonima, sede in Mirano — Cap. soc. L. 50.000, inter. vers.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Soc. An. Tessuti Silva sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 settembre 1940-XVIII, ore 15, in Mirano per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 30 giugno 1940;
4. Nomina dei consiglieri uscenti.

Il deposito delle azioni al portatore per partecipare all'assemblea deve essere fatto ai sensi dell'articolo 15 dello statuto entro il 18 settembre 1940-XVIII, presso la sede della società.

L'eventuale seconda convocazione viene fissata per il 28 settembre 1940, ore 16.

Mirano (Venezia), 17 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

733 (A pagamento).

INDUSTRIA CALCE E LATERIZI SOCIETA ANONIMA

Sede in Bengasi — Capitale L. 600.000, interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 settembre 1940-XVIII, alle ore 15 nello studio dell'avvocato Giuseppe Cuniberti, in Torino, via Roma 15 ed in eventuale seconda convocazione alle ore 16 dello stesso giorno e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di sindaci;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli entro il giorno 14 settembre 1940-XVIII, presso la sede sociale, Bengasi, oppure in Torino, presso lo studio dell'av. Giuseppe Cuniberti, prima delle ore 12 del giorno 28 settembre 1940.

Il Consiglio di amministrazione

737 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della *Soc. An. Agi (Agenzia Giornalistica Italiana)* sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 7 agosto p. v., alle ore 10 nei locali della Soc. An. Agi in Roma, via Giorgio Baglivi n. 3-E per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Cambiamento di denominazione della società;
2. Nomina dei nuovi amministratori;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Varie ed eventuali.

Occorrendo la seconda convocazione è fissata per la stessa ora del giorno 9.

Roma, 20 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

723 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Ordine del giorno:

Modificazione dell'art. 2 dello statuto.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve esser fatto presso la sede della società o presso la sede di Siena e succursali tutte del Monte dei Paschi di Siena, almeno cinque giorni liberi prima del 13 agosto 1940-XVIII, giorno fissato per l'assemblea.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fissata fin d'ora per il giorno 18 agosto 1940, stessa ora e luogo.

Apuania Massa, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio d'amministrazione:
Il presidente: cav. uff. Romolo Semplici.

737 (A pagamento).

SOC. AN. FORNACI DI MASSERANO

Sede in Masserano — Capitale sociale L. 710.000, interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 9.30 presso lo studio del dott. Leo Ferraris, in Biella, via San Filippo n. 12, in prima convoca, e per il giorno 17 agosto 1940, stessa ora e luogo in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di nomina di procuratore e determinazione dei poteri;
2. Scioglio cauzioni amministratori.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso lo studio del dott. Leo Ferraris, in Biella, via San Filippo n. 12, entro il giorno 5 agosto 1940-XVIII.

Masserano, 18 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

734 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto per l'appalto della manutenzione di strade provinciali durante l'anno 1940.

IL PRESIDE DELLA PROVINCIA

Vedute le deliberazioni in data 18 aprile 1940-XVIII regolarmente approvate dalla Regia prefettura;

Rende noto che alle ore 10 dell'8 agosto 1940-XXVIII in una sala degli Uffici della Provincia, al primo piano del palazzo del Governo, in via Roma n. 1, dinnanzi al sottoscritto preside o a chi per esso, si addiverrà a pubblici incanti per l'appalto della manutenzione di strade provinciali durante l'anno 1940.

Le aste avranno luogo separatamente, a norma dello articolo 73 lettera b) del regolamento 23 maggio 1924, n. 829 sulla contabilità generale dello Stato, e cioè mediante offerte segrete da confrontarsi poi con il minimo prestabilito e indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione, e le offerte, stese su carta da bollo da L. 6, devono essere fatte pervenire a tutto rischio dei concorrenti, in piego suggellato al Preside della Provincia per mezzo della posta o di terza persona, non più tardi delle ore 17 del giorno precedente a quello dell'asta.

Le offerte, che saranno spedite per posta, dovranno essere chiuse in doppia busta suggellata e su quella interna dovranno essere indicati il nome e cognome del concorrente e l'oggetto dell'appalto, con la precisa specificazione del gruppo di strade a cui la offerta si riferisce.

Insieme con la scheda d'offerta dovranno essere fatti pervenire i seguenti documenti:

a) certificati di moralità e penalità di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso, rilasciati il primo dal podestà del Comune di domicilio ed il secondo dal Tribunale del luogo di nascita;

b) certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori, per i concorrenti agli appalti, il cui importo sia superiore alle L. 50.000;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Gli azionisti della Soc. An. Tessuti Silva sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 settembre 1940-XVIII, ore 15, in Mirano per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 30 giugno 1940.
4. Nomina dei consiglieri uscenti.

Il deposito delle azioni al portatore per partecipare all'assemblea deve essere fatto ai sensi dell'articolo 15 dello statuto entro il 18 settembre 1940-XVIII, presso la sede della società.

L'eventuale seconda convocazione viene fissata per il 28 settembre 1940, ore 16.

Mirano (Venezia), 17 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione

733 (A pagamento).

INDUSTRIA CALCE E LATERIZI SOCIETA ANONIMA

Sede in Bengasi — Capitale L. 600.000, interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 settembre 1940-XVIII, alle ore 15 nello studio dell'avvocato Giuseppe Cuniberti, in Torino, via Roma 15 ed in eventuale seconda convocazione alle ore 16 dello stesso giorno e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
3. Nomina di sindaci;
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli entro il giorno 14 settembre 1940-XVIII, presso la sede sociale, Bengasi, oppure in Torino, presso lo studio dell'av. Giuseppe Cuniberti, prima delle ore 12 del giorno 28 settembre 1940.

Il Consiglio di amministrazione

737 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della *Soc. An. Agi* (*Agenzia Giornalistica Italiana*) sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 7 agosto p. v., alle ore 10 nei locali della Soc. An. Agi in Roma, via Giorgio Baglivi n. 5-E per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Cambiamento di denominazione della società;
2. Nomina dei nuovi amministratori;
3. Nomina del collegio sindacale;
4. Varie ed eventuali.

Occorrendo la seconda convocazione è fissata per la stessa ora del giorno 9.

Roma, 20 luglio 1940-XVIII

Il presidente: (firma illeggibile).

723 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società Anonima Marina di Massa*, con sede in Apuania Massa, capitale L. 2.500.000 interamente versato, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 13 agosto 1940-XVIII alle ore 11 in Apuania Massa, presso i locali (g. c.) di quella succursale del Monte dei Paschi di Siena, per deliberare sul seguente

tutte del Monte dei Paschi di Siena, almeno cinque giorni liberi prima del 13 agosto 1940-XVIII, giorno fissato per l'assemblea.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane fissata fin d'ora per il giorno 18 agosto 1940, stessa ora e luogo.

Apuania Massa, 19 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio d'amministrazione:
Il presidente: cav. uff. Romolo Semplici.

727 (A pagamento).

SOC. AN. FORNACI DI MASSERANO

Sede in Masserano — Capitale sociale L. 710.000, interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 9.30 presso lo studio del dott. Leo Ferraris, in Biella, via San Filippo n. 12, in prima convoca, e per il giorno 17 agosto 1940, stessa ora e luogo in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di nomina di procuratore e determinazione dei poteri;
2. Svincolo cauzioni amministratori.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso lo studio del dott. Leo Ferraris, in Biella, via San Filippo n. 12, entro il giorno 5 agosto 1940-XVIII.

Masserano, 18 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

734 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto per l'appalto della manutenzione di strade provinciali durante l'anno 1940.

IL PRESIDE DELLA PROVINCIA

Vedute le deliberazioni in data 18 aprile 1940-XVIII regolarmente approvate dalla Regia prefettura;

Rende noto che alle ore 10 dell'8 agosto 1940-XXVIII in una sala degli Uffici della Provincia, al primo piano del palazzo del Governo, in via Roma n. 1, dinnanzi al sottoscritto preside o a chi per esso, si addiverrà a pubblici incanti per l'appalto della manutenzione di strade provinciali durante l'anno 1940.

Le aste avranno luogo separatamente, a norma dello articolo 73 lettera b) del regolamento 23 maggio 1924, n. 829 sulla contabilità generale dello Stato, e cioè mediante offerte segrete da confrontarsi poi con il minimo prestabilito e indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione, e le offerte, stese su carta da bollo da L. 6, devono essere fatte pervenire a tutto rischio dei concorrenti, in piego suggellato al Preside della Provincia per mezzo della posta o di terza persona, non più tardi delle ore 17 del giorno precedente a quello dell'asta.

Le offerte, che saranno spedite per posta, dovranno essere chiuse in doppia busta suggellata e su quella interna dovranno essere indicati il nome e cognome del concorrente e l'oggetto dell'appalto, con la precisa specificazione del gruppo di strade a cui la offerta si riferisce.

Insieme con la scheda d'offerta dovranno essere fatti pervenire i seguenti documenti:

a) certificati di moralità e penalità di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso, rilasciati il primo dal podestà del Comune di domicilio ed il secondo dal Tribunale del luogo di nascita;

b) certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori, per i concorrenti agli appalti, il cui importo sia superiore alle L. 50.000;

c) certificato di iscrizione alle Organizzazioni sindacali fasciste di data non anteriore a due mesi da quella del presente avviso;

d) dichiarazione scritta di aver preso conoscenza dei capitolati e delle condizioni locali e di aver giudicato i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) la prova del versamento fatto presso l'economo della Provincia del deposito provvisorio di cui nella sottostante tabella.

Le cooperative sono dispensate dal produrre i certificati di cui alla lettera *A*), ma dovranno dare la prova della loro regolare iscrizione nello speciale registro della Prefettura, dovranno dimostrare che chi sottoscrive l'offerta è autorizzato dal rispettivo Consiglio a partecipare agli incanti ed a vincolare la cooperativa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente, nonostante la produzione dei documenti, senza che possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

Le offerte dovranno essere incondizionate e contenere in cifre ed in lettere l'indicazione del ribasso per ogni cento lire del prezzo di appalto.

Ogni busta dovrà contenere l'offerta per una sola strada o gruppo di strade, che dovrà essere indicato anche nell'esterno della busta.

Ciascun lotto sarà seduta stante definitivamente aggiudicato al miglior offerente, quando anche non vi sia una sola offerta, purchè sia superato o almeno raggiunto, per lotto, il ribasso stabilito nella scheda dell'Amministrazione.

I capitolati generali ed i capitolati speciali di appalto sono visibili nelle ore d'Ufficio presso l'Ufficio amministrativo della Provincia.

L'aggiudicatario, alla stipulazione del contratto dovrà prestare la cauzione definitiva corrispondente al 5 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Indicazione dei lotti da appaltare.

Lotto 1°. — Strada: Cuneo-Saluzzo-Torino (tronco Cuneo-Busca); lunghezza m. 23.099; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 6000. Importo totale dell'appalto L. 6000; deposito provvisorio L. 800.

Lotto 2°. — Strade: Cuneo-Saluzzo-Torino (tronchi Busca-Saluzzo e diramazioni a Piasco, alle Stazioni di Busca Costigliole, Verzuolo, Manta e Saluzzo Moretta con diramazione a Villafranca; lunghezza m. 32.548; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 40.000; importo sgombro neve: L. 5000. Importo totale dell'appalto L. 45.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 3°. — Strada: Cuneo-Asti (tronco Cuneo-Cervere); lunghezza m. 32.685; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 35.000; importo sgombro neve: L. 5000. Importo totale dell'appalto L. 40.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 4°. — Strade: Cuneo Alessandria (tronco Cuneo-S.Albano e diramazioni), Castelletto-Morozzo-S. Albano; lunghezza m. 35.333; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 80.000; importo sgombro neve: lire 10.000. Importo totale dell'appalto L. 90.000; deposito provvisorio L. 3500.

Lotto 5°. — Strade: Cuneo-Pianfei-Mondovì (tronco Cuneo-Pianfei), Margarita-Beinette-S. Bartolomeo e diramazione per Peveragno; lunghezza m. 31.189; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 70.000; importo sgombro neve: L. 10.000. Importo totale dell'appalto L. 80.000; deposito provvisorio L. 3300.

Lotto 6°. — Strada: Cuneo-Chiusa-Mondovì (tronco Cuneo-Chiusa); lunghezza m. 12.952; importo materiali inghiaiamento e leganti: lire 25.000; importo sgombro neve: L. 5000. Importo totale dell'appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 7°. — Strada: Pinerolo-Saluzzo-Alba (tronco Pinerolo-Marene); lunghezza m. 31.128; importo materiali inghiaiamento e leganti: lire 48.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale dell'appalto L. 49.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 8°. — Strada: Pinerolo-Saluzzo-Alba (tronco Marene-Roreto); lunghezza m. 8.479; importo materiale inghiaiamento e leganti: lire 27.000; importo sgombro neve: 3000. Importo totale dell'appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 9°. — Strada: Valle Varaita; lunghezza m. 26.649; importo materiale inghiaiamento e leganti: L. 45.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale dell'appalto L. 48.000; deposito provvisorio L. 2200.

Lotto 10°. — Strada: Borgo-Caraglio-Pradleves (tronco Caraglio-Pradleves); lunghezza m. 11.835; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 35.000; importo sgombro neve: L. 5000. Importo totale dell'appalto L. 40.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 11°. — Strada: Busca-Dronero; lunghezza m. 10.710; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 24.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale dell'appalto L. 25.000; deposito provvisorio L. 1300.

Lotto 12°. — Strada: Cuneo-Villafalletto Stazione; lunghezza metri 15.236; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 9500; importo sgombro neve: L. 1500. Importo totale appalto L. 11.000; deposito provvisorio L. 800.

Lotto 13°. — Strada: Paesana-Barge-Bibiana e diramazioni; lunghezza: m. 18.156; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 20.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 22.000; deposito provvisorio L. 1.000.

Lotto 15°. — Strada: Revello-Envie-Cavour; lunghezza: m. 10.087; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 20.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 22.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 16°. — Strada: Barge-Moretta-Racconigi-S. Damiano d'Asti (tronco Barge-Cardè-Moretta); lunghezza: m. 27.142; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 38.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 40.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 17°. — Strada: Fossano-Salmour-Narzole; lunghezza: metri 15.414; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 30.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale appalto L. 31.000; deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 18°. — Strada: Busca-Rossana-Venasca; lunghezza: m. 11.301; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 24.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale appalto L. 25.000; deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 19°. — Strada: Valle Bronda; lunghezza: m. 8.036; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 8000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 10.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 20°. — Strada: Cavallermaggiore-Bra; lunghezza: m. 12.688; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 28.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale appalto L. 29.000; deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 21°. — Strada: Busca-Caraglio, Costigliole-Centallo-Stralone, Centallo-Caraglio; lunghezza: m. 35.904; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 27.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 22°. — Strada: Fossano-Centallo, Fossano-Benevagienna; lunghezza: m. 19.528; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 28.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 23°. — Strada: Saluzzo-Cavallermaggiore; lunghezza: metri 14.625; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 23.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale appalto L. 24.000; deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 24°. — Strada: Cuneo-Asti (tronco Cervere-Bra-Alba-Priocca confine); lunghezza: m. 41.633; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 50.000; importo sgombro neve: L. 4000. Importo totale appalto L. 54.000; deposito provvisorio L. 3000.

Lotto 25°. — Strada: Cuneo-Alessandria (tronco S. Albano-Narzole-Barolo-Alba-Neive-S. Stefano-Confine Canelli) S. Albano-Castelletto-Magliano Alpi (tronco S. Albano-Magliano); lunghezza: m. 69.424; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 100.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale appalto L. 103.000; deposito provvisorio L. 3.600.

Lotto 26°. — Strada: Cuneo-Pianfei-Mondovì (tronco Mondovì-Pianfei, Pianfei-Villanova-Tralosa Soprana; lunghezza: m. 29.772; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 25.000; importo sgombro neve: L. 8000. Importo totale appalto L. 33.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 27°. — Strada: Cuneo-Chiusa-Mondovì (tronco Mondovì-Chiusa); lunghezza: m. 16.814; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 11.000; importo sgombro neve: L. 5000. Importo totale appalto L. 16.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 28°. — Strada: Torino-Savona (tronco Sanfrè-Bra-Narzole-Dogliani; lunghezza: m. 19.006; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 40.000; importo sgombro neve: L. 4000. Importo totale appalto L. 44.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 29°. — Strada: Torino-Savona (tronco Dogliani-Murazzano-Montezemolo); lunghezza: m. 28.322; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 59.000; importo sgombro neve: L. 10.000. Importo totale appalto L. 69.000; deposito provvisorio L. 3000.

Lotto 30°. — Strada: Pinerolo-Saluzzo-Alba (tronco Roreto-Pollenzo con diramazione a S. Vittoria, Pollenzo, Alba-Cantina Reddi e diramazione a Borgo Nuovo e Reddi); lunghezza: m. 18.106; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 30.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 32.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 31°. — Strada: Magliano-Alpi-Dogliani-Alba (bivio Gallo), Piozzo-Carrù-Clavesana-Murazzano; lunghezza: m. 48.864; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 73.000; importo sgombro neve: lire 7000. Importo totale appalto L. 80.000; deposito provvisorio L. 3300.

Lotto 32°. — Strada: Alba-Carmagnola (tronco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente, nonostante la produzione dei documenti, senza che possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

Le offerte dovranno essere incondizionate e contenere in cifre ed in lettere l'indicazione del ribasso per ogni cento lire del prezzo di appalto.

Ogni busta dovrà contenere l'offerta per una sola strada o gruppo di strade, che dovrà essere indicato anche nell'esterno della busta.

Ciascun lotto sarà seduta stante definitivamente aggiudicato al miglior offerente, quando anche non vi sia una sola offerta, purchè sia superato o almeno raggiunto, per lotto, il ribasso stabilito nella scheda dell'Amministrazione.

I capitolati generali ed i capitolati speciali di appalto sono visibili nelle ore d'Ufficio presso l'Ufficio amministrativo della Provincia.

L'aggiudicatario, alla stipulazione del contratto dovrà prestare la cauzione definitiva corrispondente al 5 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Indicazione dei lotti da appaltare.

Lotto 1° — Strada: Cuneo-Saluzzo-Torino (tronco Cuneo-Busca); lunghezza m. 13.009; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 6000. Importo totale dell'appalto L. 6000; deposito provvisorio L. 800.

Lotto 2° — Strade: Cuneo-Saluzzo-Torino (tronchi Busca-Saluzzo e diramazioni a Pisco, alle Stazioni di Busca Costigliole, Verzuolo, Manta e Saluzzo Moretta con diramazione a Villafranca; lunghezza m. 32.548; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 40.000; importo sgombro neve: L. 5000. Importo totale dell'appalto L. 45.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 3° — Strada: Cuneo-Asti (tronco Cuneo-Cervere); lunghezza m. 30.685; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 35.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale dell'appalto L. 40.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 4° — Strade: Cuneo Alessandria (tronco Cuneo-S. Albano e diramazioni), Castelletto-Merazzo-S. Albano; lunghezza m. 38.394; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 80.000; importo sgombro neve: lire 10.000. Importo totale dell'appalto L. 90.000; deposito provvisorio L. 3500.

Lotto 5° — Strade: Cuneo-Pianfei-Mondovì (tronco Cuneo-Pianfei), Margarita-Beinette-S. Bartolomeo e diramazione per Peveragno; lunghezza m. 31.180; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 70.000; importo sgombro neve: L. 10.000. Importo totale dell'appalto L. 80.000; deposito provvisorio L. 3300.

Lotto 6° — Strada: Cuneo-Chiusa-Mondovì (tronco Cuneo-Chiusa); lunghezza m. 12.952; importo materiali inghiaiamento e leganti: lire 25.000; importo sgombro neve: L. 5000. Importo totale dell'appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 7° — Strada: Pinerolo-Saluzzo-Alba (tronco Pinerolo-Marene); lunghezza m. 31.128; importo materiali inghiaiamento e leganti: lire 48.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale dell'appalto L. 49.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 8° — Strada: Pinerolo-Saluzzo-Alba (tronco Marene-Roreto); lunghezza m. 8.476; importo materiale inghiaiamento e leganti: lire 27.000; importo sgombro neve: 3000. Importo totale dell'appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 9° — Strada: Valle Varaita; lunghezza m. 26.649; importo materiale inghiaiamento e leganti: L. 45.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale dell'appalto L. 48.000; deposito provvisorio L. 2200.

Lotto 10° — Strada: Borgo-Caraglio-Pradleves (tronco Caraglio-Pradleves); lunghezza m. 11.855; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 38.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale dell'appalto L. 40.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 11° — Strada: Busca-Dronero; lunghezza m. 10.710; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 22.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale dell'appalto L. 25.000; deposito provvisorio L. 1300.

Lotto 12° — Strada: Cuneo-Villafalletto Stazione; lunghezza metri 15.338; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 9000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale dell'appalto L. 10.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 13°. — Strada: Valle Po; lunghezza: m. 26.801; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 30.000; importo sgombro neve: lire 5000. Importo totale appalto L. 35.000; deposito provvisorio L. 1800.

neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 22.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 16°. — Strada: Borgo-Moretta-Racconigi-S. Damiano d'Asti (tronco Borgo-Carlè-Moretta); lunghezza: m. 27.142; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 35.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 40.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 17°. — Strada: Fossano-Salmour-Narzole; lunghezza: metri 15.413; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 30.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale appalto L. 31.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 18°. — Strada: Busca-Rossana-Venasca; lunghezza: m. 11.302; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 24.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale appalto L. 25.000; deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 19°. — Strada: Valle Bronda; lunghezza: m. 8.236; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 8000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 10.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 20°. — Strada: Cavallermaggiore-Bra; lunghezza: m. 12.588; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 28.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale appalto L. 29.000; deposito provvisorio L. 1600.

Lotto 21°. — Strada: Busca-Caraglio, Costigliole-Centallo-Stazione, Centallo-Caraglio; lunghezza: m. 35.005; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 27.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 22°. — Strada: Fossano-Centallo, Fossano-Benevagienna; lunghezza: m. 19.528; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 28.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 23°. — Strada: Saluzzo-Cavallermaggiore; lunghezza: metri 14.625; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 23.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale appalto L. 24.000; deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 24°. — Strada: Cuneo-Asti (tronco Cervere-Bra-Alba-Principe confine); lunghezza: m. 41.633; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 80.000; importo sgombro neve: L. 4000. Importo totale appalto L. 84.000; deposito provvisorio L. 3000.

Lotto 25°. — Strada: Cuneo-Alessandria (tronco S. Albano-Narzole-Barolo-Alba-Neive-S. Stefano-Confine Canelli) S. Albano-Castelletto-Magliano Alpi (tronco S. Albano-Magliano); lunghezza: m. 63.424; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 100.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale appalto L. 103.000; deposito provvisorio L. 3800.

Lotto 26°. — Strada: Cuneo-Pianfei-Mondovì (tronco Mondovì-Pianfei, Pianfei-Villanova-Frabosa Soprana; lunghezza: m. 20.772; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 25.000; importo sgombro neve: L. 8000. Importo totale appalto L. 33.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 27°. — Strada: Cuneo-Chiusa-Mondovì (tronco Mondovì-Chiusa); lunghezza: m. 16.814; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 11.000; importo sgombro neve: L. 5000. Importo totale appalto L. 16.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 28°. — Strada: Torino-Savona (tronco Sanfrè-Bra-Narzole-Dogliani; lunghezza: m. 19.006; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 40.000; importo sgombro neve: L. 4000. Importo totale appalto L. 44.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 29°. — Strada: Torino-Savona (tronco Dogliani-Murazzano-Montezemolo); lunghezza: m. 28.322; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 59.000; importo sgombro neve: L. 10.000. Importo totale appalto L. 69.000; deposito provvisorio L. 3000.

Lotto 30°. — Strada: Pinerolo-Saluzzo-Alba (tronco Roreto-Pollenzo con diramazione a S. Vittoria, Pollenzo, Alba-Cumina Rodoli e diramazione a Borgo Nuovo e Rodoli); lunghezza: m. 18.106; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 30.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 32.000; deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 31°. — Strada: Magliano-Alpi-Dogliani-Alba (bivio Gallo), Niezzo-Carrù-Clavesana-Murazzano; lunghezza: m. 48.864; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 73.000; importo sgombro neve: lire 7000. Importo totale appalto L. 80.000; deposito provvisorio L. 3300.

Lotto 32°. — Strada: Alba-Carmagnola (tronco Alba-Corneliano-Rivio Monteu Roero); lunghezza: m. 24.095; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 25.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalto L. 27.000; deposito provvisorio L. 1600.

Lotto 33°. — Strada: Di Gottasecca, Di Prunetto, Di Levice, Di Valle Bormida; lunghezza: m. 36.82?; importo materiali inghiaiamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

e leganti: L. 50.000; importo sgombro neve: L. 8000. Importo totale appalto L. 58.000; deposito provvisorio L. 3000.

Lotto 34° — Strada: Garessio-Albenga (Confine); lunghezza metri L. 14.100; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 8000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale dell'appalto L. 9000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 35°. — Strade: Barge-Moretta-Racconigi-S. Damiano d'Asti (tronco Bivio Monteu Roero-Canale-S. Damiano con diramazione a Cornelliano); lunghezza m. 21.037; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 57.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale dell'appalto L. 58.000; deposito provvisorio L. 3300.

Lotto 36°. — Strade: Di Valle Bello, con diramazione a Camo-Castino-Cravanzana-Case Fontana; lunghezza m. 57.101; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 80.000; importo sgombro neve: L. 13.000. Importo totale dell'appalto L. 93.000; deposito provvisorio L. 3200.

Lotto 37° — Strade: Alba-Murazzano-Ceva e diramazioni Bonvicino-Dogliani-Arguello-Lequio Berria-Rodello; lungezza m. 67.365; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 127.000; importo sgombro neve: L. 15.000. Importo totale dell'appalto L. 142.000; deposito provvisorio L. 4300.

Lotto 38° — Strade: Bagnasco-Massimino e diramazioni Stazioni di Bagnasco e Priola; Ceva-Paroldo-Monesiglio; Stazione Nucetto-Perno; Priero-Castelnuovo; lunghezza: m. 30.350; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 12.000; importo sgombro neve: L. 8000. Importo totale dell'appalto L. 22.000; deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 39° — Strada: Di Valle Mongia; lunghezza m. 14.45.; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 20.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo dell'appalto L. 23.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 40° — Strade: S. Michele Pamparato con diramazioni a Monastero Casotto e S. Anna di Montaldo; lunghezza m. 32.119; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 11.000; importo sgombro neve: L. 14.000. Importo totale dell'appalto L. 25.000; deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 41° — Strade: Mondovì-Santuario; Di Vicoforte; Di Briaglia; di Monastero Vasco; Di S. Paolo; S. Michele; Niella-Lesegno-Castellino e Bastia Stazione; lunghezza m. 58.663; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 42.000; importo sgombro neve: L. 8000. Importo totale dell'appalto L. 50.000; deposito provvisorio L. 2500.

Lotto 42° — Strade: Cuneo-Govone-S. Martino Alfieri con diramazione a S. Damiano d'Asti; Mussotto-Guarene-Castellinaldo-Vezza-Magliano Alfieri; lunghezza m. 22.494; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 30.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale dell'appalto L. 32.000; deposito provvisorio L. 1700.

Lotto 43° — Strade: Tre Stelle-Neive-Mango-S. Stefano e diramazioni Trezzo, Neviglie, Castiglion Tinella; lunghezza m. 38.023; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 60.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale dell'appalto L. 63.000; deposito provvisorio L. 2200.

Lotto 44° — Strada: Di Gorino. Di Torre Uzzone; lunghezza metri 5.570; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 4000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale dell'appalto L. 6000; deposito provvisorio L. 800.

Lotto 45° — Strade: Dogliani-Bossolasco e diramazione a Clasone; lunghezza m. 21.087; importo materiali inghiaiamento e leganti: lire 22.000; importo sgombro neve: L. 40000. Importo totale dell'appalto L. 26.000; deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 46° — Strade: Monchiero Stazione-Monforte-Cerretto Langhe Bra-La Morra-Monchiero; lunghezza m. 46.667; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 91.000; importo sgombro neve: L. 7000. Importo totale dell'appalto L. 98.000; deposito provvisorio L. 3500.

Lotto 47° — Strade: Corneliano-Guarene-Magliano-Vaccheria-Guarene Mango-Camo; lunghezza m. 11.252; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 10.900; importo sgombro neve: L. 1.100. Importo totale dell'appalto L. 12.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 48° — Strade: Carrù-Benevagienna; Carrù-Trinità; Benevagienna-Lequio Tanaro; lunghezza m. 23.245; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 28.000; importo sgombro neve: L. 2.200. Importo totale dell'appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 49° — Strade: Ceva-Mombasiglio e Monasterolo Casotto-Borgata Sorrana; lunghezza m. 8.050; importo materiali inghiaiamento

Lotto 51° — Strada: Di Valle Casotto; lunghezza m. 16.190; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 6000; importo sgombro neve: L. 8000. Importo totale dell'appalto L. 14.000; deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 52° — Strada: S. Anna Montaldo-S. Giacomo di Roburent; lunghezza m. 2.775; importo materiali inghiaiamento e leganti: lire 1600; importo sgombro neve: L. 1200. Importo totale appalti lire 2800; deposito provvisorio L. 500.

Lotto 53° — Strade: Gallo-Sinio (Di Valle Tolleria); Barolo-Monforte (Di Panierale); Bivio Cascinotta-Serralunga-Roddino; lunghezza m. 23.600; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 20.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalti L. 22.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 54° — Strade: Tre Stelle-Manera-Tre Cunei e Delle Serre; lunghezza m. 28.175; importo materiali inghiaiamento e leganti: 27.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale appalti L. 30.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 55° — Strade: Bra-Pocapaglia-Sommariva Perno; S. Vittoria d'Alba-Stazione ferroviaria; Monticello-Stazione; Bivio Corneliano-Roddissero-Bivio Can Morto; Montaldo Roero-Bivio Cane Morto-Bivio Rio Largo Montaldo Roero-S. Rocco; lunghezza m. 27.650; importo materiali inghiaiamento leganti: L. 26.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale appalti L. 29.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 56° — Strade: Valle di Pezzolo-Scaletta Uzzone-Cairo Monenotte: lunghezza m. 26.073; importo materiali inghiaiamento leganti: L. 17.000; importo sgombro neve: L. 7000. Importo totale appalti lire 24.000; deposito provvisorio L. 1500.

Cuneo, 20 luglio 1940-XVIII

Il preside: ing. A. Molineris.

Il segretario generale: dott. L. Casale.

729 (A pagamento).

Div. XIII - N. 482.

REGIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BOLOGNA

Il Ministro per i Lavori Pubblici;
Vista l'istanza 13 gennaio 1939 della ditta Calicetti Eugenio e Luigi;
(Omissis).

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso alla ditta Calicetti Eugenio e Luigi di derivare dal torrente Savena Abbandonato in località «Pidocchio» del comune di Granarolo Emilia la portata media di mod. 0,07 d'acqua per irrigare, con turno di avvicendamento, 7 ettari di terreno di sua proprietà.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Bologna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

657 (A pagamento).

Div. XIII - N. 8656.

REGIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BOLOGNA

Il Ministro Segretario di Stato per i LL. PP., vista l'istanza 22 luglio 1938 del Consorzio della bonifica renana nell'interesse delle ditte Ballarini Giacomo, Orfanotrofio S. Bartolomeo, Isolani Lupari, Cassa Carolina, Bacilieri Ettore, Umberto, Ugo e Giulio, Battaglia Nazzareno, Pasini Flavia in Capri, Bonzi Mario, Ospizio Vecchi Settuagenari ed R. C. A. di Minerbio di derivare annualmente dal torrente Savena Abbandonato a mezzo della Chiavica «Nera o Pallavicini» e del cavo consorziale «Flumicello delle Bracciate» in località Cà de Fabbri del Comune di Minerbio (Bologna) mc. 25.000 per l'alimentazione di 21 macere da canapa situati in poderi di loro rispettiva proprietà.

(Omissis).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...Dogliani con diramazione a Corgnati: L. 57.000; importo sgombro neve: L. 1000. Importo totale dell'appalto L. 58.000; deposito provvisorio L. 3500.

Lotto 36° — Strade: Di Valle Bellio, con diramazione a Camo-Castino-Cravanzana-Case Fontana; lunghezza m. 57.161; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 80.000; importo sgombro neve: L. 13.000. Importo totale dell'appalto L. 93.000; deposito provvisorio L. 3200.

Lotto 37° — Strade: Alba-Murazzano-Ceva e diramazioni Bonvicino-Dogliani-Arguello-Lequio Berria-Rodello; lunghezza m. 67.365; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 127.000; importo sgombro neve: L. 15.000. Importo totale dell'appalto L. 142.000; deposito provvisorio L. 4500.

Lotto 38° — Strade: Bagnasco-Massimino e diramazioni Stazioni di Bagnasco e Priola; Ceva-Paroldo-Monesiglio; Stazione Nucetto-Perno; Prero-Castelmoron; lunghezza m. 30.350; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 14.000; importo sgombro neve: L. 8000. Importo totale dell'appalto L. 22.000; deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 39° — Strada: Di Valle Mongia; lunghezza m. 14.254; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 10.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo dell'appalto L. 13.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 40° — Strade: S. Michele Pamparato con diramazioni a Monastero Casotto e S. Anna di Montaldo; lunghezza m. 32.119; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 11.000; importo sgombro neve: L. 14.000. Importo totale dell'appalto L. 25.000; deposito provvisorio L. 1200.

Lotto 41° — Strade: Monlovi-Santuari; Di Vicoforte; Di Briaglia; di Monastero Vasco; Di S. Paolo; S. Michele; Niella-Lesegno-Castellino e Rastia Stazione; lunghezza m. 38.663; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 42.000; importo sgombro neve: L. 8000. Importo totale dell'appalto L. 50.000; deposito provvisorio L. 2500.

Lotto 42° — Strade: Comove-Govone-S. Martino Alfieri con diramazione a S. Damiano d'Asti; Massotto-Guarene-Castellinaldo-Vezza-Magliano Alfieri; lunghezza m. 22.494; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 30.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale dell'appalto L. 32.000; deposito provvisorio L. 1700.

Lotto 43° — Strade: Tre Stelle-Neive-Mango-S. Stefano e diramazioni Trezzo, Neviglie, Castiglion Tinella; lunghezza m. 38.023; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 60.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale dell'appalto L. 63.000; deposito provvisorio L. 2200.

Lotto 44° — Strada: Di Gorino, Di Torre Uzzone; lunghezza metri 5.570; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 4000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale dell'appalto L. 6000; deposito provvisorio L. 800.

Lotto 45° — Strade: Dogliani-Bossolasco e diramazione a Cissone; lunghezza m. 21.687; importo materiali inghiaiamento e leganti: Lire 22.000; importo sgombro neve: L. 4000. Importo totale dell'appalto L. 26.000; deposito provvisorio L. 1500.

Lotto 46° — Strade: Monchiero Stazione-Monforte-Cerretto Langhe Bra-La Morra-Monchiero; lunghezza m. 46.667; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 91.000; importo sgombro neve: L. 7000. Importo totale dell'appalto L. 98.000; deposito provvisorio L. 3500.

Lotto 47° — Strade: Corneliano-Guarene-Magliano-Vaccheria-Guarene Mango-Camo; lunghezza m. 11.258; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 10.900; importo sgombro neve: L. 1.100. Importo totale dell'appalto L. 12.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 48° — Strade: Carrà-Benevagienna; Carrà-Trinità; Benevagienna-Lequio Tanaro; lunghezza m. 25.245; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 28.000; importo sgombro neve: L. 2.200. Importo totale dell'appalto L. 30.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 49° — Strade: Ceva-Mombasiglio e Monasterolo Casotto-Borgata Soprana; lunghezza m. 8.050; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 9000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale dell'appalto L. 11.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 50° — Strada: Gabutti-Camerana Villa-Rivio Prandi; lunghezza m. 6.800; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 3000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale dell'appalto L. 5000; deposito provvisorio L. 800.

...re 2800; deposito provvisorio L. 500.

Lotto 53° — Strade: Gallo-Sinio (Di Valle Talloria); Barolo-Monforte (Di Panierole); Rivio Caselnotta-Serralunga-Roddino; lunghezza m. 23.600; importo materiali inghiaiamento e leganti: L. 20.000; importo sgombro neve: L. 2000. Importo totale appalti L. 22.000; deposito provvisorio L. 1000.

Lotto 54° — Strade: Tre Stelle-Manera-Tre Cunei e Delle Serre; lunghezza m. 28.175; importo materiali inghiaiamento e leganti: 27.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale appalti L. 30.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 55° — Strade: Bra-Pocapaglia-Sommariva Perno; S. Vittoria d'Alba-Stazione ferroviaria; Monticello-Stazione; Rivio Corneliano-Baldissero-Rivio Can Morto; Montalto Roero-Rivio Cane Morto-Rivio Rio Largo Montaldo Roero-S. Rocco; lunghezza m. 27.680; importo materiali inghiaiamento leganti: L. 26.000; importo sgombro neve: L. 3000. Importo totale appalti L. 29.000; deposito provvisorio L. 1800.

Lotto 56° — Strade: Valle di Pezzolo-Scaletta Uzzone-Cairo Monenotte: lunghezza m. 26.975; importo materiali inghiaiamento leganti: L. 17.000; importo sgombro neve: L. 7000. Importo totale appalti lire 24.000; deposito provvisorio L. 1500.

Cuneo, 20 luglio 1940-XVIII

Il preside: ing. A. Molineris.

Il segretario generale: dott. L. Casale.

720 (A pagamento).

Div. XIII - N. 482.

REGIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BOLOGNA

Il Ministro per i Lavori Pubblici;

Vista l'istanza 13 gennaio 1939 della ditta Calicetti Eugenio e Luigi;

(*Omissis*).

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso alla ditta Calicetti Eugenio e Luigi di derivare dal torrente Savena Abbandonato in località «Pidocchio» del comune di Granarolo Emilia la portata media di mod. 0,07 d'acqua per irrigare, con turno di avvicendamento, 7 ettari di terreno di sua proprietà.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Bologna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 1940-XVIII

657 (A pagamento).

Il Ministro: Serena.

Div. XIII - N. 8656.

REGIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BOLOGNA

Il Ministro Segretario di Stato per i LL. PP., vista l'istanza 22 luglio 1938 del Consorzio della bonifica renana nell'interesse delle ditte Ballarini Giacomo, Orfanotrofio S. Bartolomeo, Isolani Lupari, Cassa Carolina, Bacilieri Ettore, Umberto, Ugo e Giulio, Battaglia Nazzareno, Pasini Flavia in Capri, Bonzi Mario, Ospizio Vecchi Settuagenari ed E. C. A. di Minerbio di derivare annualmente dal torrente Savena Abbandonato a mezzo della Chiavica «Nera o Pallavicini» e del canale consorziale «Fiumicello delle Bruciate» in località Cà de Fabbri del Comune di Minerbio (Bologna) mc. 53.000 per l'alimentazione di 11 macerà da canapa situati in poderi di loro rispettiva proprietà.

(*Omissis*).

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile di Bologna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 1939-XVIII

659 (A pagamento).

Il Ministro: Serena

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Div. XII - N. 3654.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 12 agosto 1936-XIV del sig. Cavaliere Pietro fu Giovanni (*omissis*) intesa ad ottenere la concessione di derivazione dal torrente Curone, in comune di Fabbrica Curone (Alessandria), mod. 0,05 di acqua, per la irrigazione di ettari 0,1683 di terreni;
Visti gli atti dell'istruttoria esperita (*omissis*);
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria, al sig. Cavaliere Pietro fu Giovanni, di derivare dal torrente Curone, in comune di Fabbrica Curone (Alessandria), mod. 0,01 di acqua per la irrigazione di ettari 0,1683 di terreni.

(*Omissis*).

Roma, 13 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

1° *aprile* 1940-XVIII, n. 3755

(*Omissis*).

Art. 5.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Curone in dipendenza della concessa derivazione in qualunque tempo si riconosca il bisogno della esecuzione di dette opere.

(*Omissis*).

Alessandria, 26 luglio 1940-XVIII

Per copia conforme all'originale.

L'ingegnere capo: C. 2. Dalla Valle.

656 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la Società Italiana Lavorazione Fibre Autarchiche, domiciliata in Bologna, viale Aldini, 42, ha chiesto, con istanza 1° febbraio 1940, la concessione trentennale per potere derivare dal Rio Farnedola una portata media continua di litri 1,40 al secondo per uso industriale nel proprio stabilimento di Pian di Setta, in località omonima del comune di Grizzana.

Dopo l'uso l'acqua verrà restituita nello stesso Rio Farnedola mediante apposito canale di scarica adiacente allo stabilimento.

Bologna, 1° marzo 1940-XVIII

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni

658 (A pagamento)

Prot. Gen. N. 17625 Div. 3ª - Prot. Spec. N. 27

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della Legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro, le seguenti attività esistenti presso la Banca popolare di Novara, Agenzia di Gattinara, di spettanza di Brocco Giacomo, residente a Brakpan, Colonia del Capo (Inglese):
P. O. BOXC 109, Lire 10.699,50.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Valestra Giuseppe, procuratore del registro di Gattinara.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

699 (Gratuito).

Prot. Gen. N. 17625 Div. 3ª - Prot. Spec. N. 28

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della Legge di guerra;
Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita Legge di guerra;
Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara, Agenzia di Gattinara, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Popolare di Novara, Agenzia di Gattinara di spettanza di Brocco Giuseppe di Stefano, residente a Johnesburg, Colonia del Capo (Inglese):

L. 61—.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Valestra Giuseppe, Procuratore del registro.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visti gli atti dell'istruttoria espletata (*omissis*);
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso, in via di sanatoria, al sig. Cavaliere Pietro fu Giovanni, di derivare dal torrente Curone, in comune di Fabbrica Curone (Alessandria), mod. 200 di acqua per la irrigazione di ettari 0.1683 di terreni.

(*Omissis*).

Roma, 23 giugno 1910-XVIII.

Il Ministro: Serena.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

2 aprile 1910-XVIII, *n.* 3753

(*Omissis*).

Art. 5.

Cautele da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Curone in dipendenza della concessa derivazione in qualunque tempo si riconosca il bisogno della esecuzione di dette opere.

(*Omissis*).

Alessandria, 16 luglio 1910-XVIII.

Per copia conforme all'originale.

L'ingegnere capo: G. B. Dalla Valle.

656 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Bologna

AVVISO

Si rende noto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, che la Società Italiana Lavorazione Fibre Autarchiche, domiciliata in Bologna, viale Aldini, 42, ha chiesto, con istanza 1° febbraio 1919, la concessione trentennale per potere derivare dal Rio Farnedola una portata media continua di litri 1.40 al secondo per uso industriale nel proprio stabilimento di Pian di Setta, in località omonima del comune di Grizzana.

Dopo l'uso l'acqua verrà restituita nello stesso Rio Farnedola mediante apposito canale di scarica sillacente allo stabilimento.

Bologna, 1° marzo 1910-XVIII.

L'ingegnere capo: Giacomo Castiglioni.

658 (A pagamento).

Prot. Gen. N. 17625 Div. 3ª - Prot. Spec. N. 27

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della Legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita Legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca nazionale di Novara, Agenzia di Gattinara, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

P. O. BONC 103, Lire 10.597,50.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il sig. Valestra Giuseppe, procuratore del registro di Gattinara.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1910-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 23 luglio 1910-XVIII.

Il prefetto: Carlo Buratelli.

699 (Gratuito).

Prot. Gen. N. 17625 Div. 3ª - Prot. Spec. N. 28

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 293 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della Legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita Legge di guerra;

Vedata la dichiarazione prodotta dalla Banca Popolare di Novara, Agenzia di Gattinara, agli effetti dell'art. 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca Popolare di Novara, Agenzia di Gattinara di spettanza di Brocco Giuseppe di Stefano, residente a Jonnesberg, Colonia del Capo (Inglese,):

L. 62 —.

Art. 2.

Del beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il signor Valestra Giuseppe, Procuratore del registro.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

700 (Gratuito).

Pref. Gen. N. 17627 Div. 3ª - Prot. Spec. N. 30.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della Legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 866 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita Legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca popolare cooperatica di Novara (succursale di Vercelli), agli effetti dell'articolo 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca popolare di Novara, Succursale di Vercelli, di spettanza della ditta inglese Clark Wilson e C., 99, Canon Street Londra:

Lg. 903.11-3 accettazione scadente a Londra il 31 luglio 1940.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il rag. cav. Lomonaco Enrico ragioniere capo Intendenza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i lavori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

702 (Gratuito).

Prot. Gen. N. 17626 Div. 3 - Prot. Spec. N. 29

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. [illegible] che [illegible] e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita Legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca nazionale del lavoro, Filiale di Vercelli, agli effetti dell'articolo 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro, le seguenti attività esistenti presso la Banca del lavoro (Filiale di Biella), di spettanza del signor Buzzo Giuseppe, residente a Graglia, di nazionalità australiana:

c/c intrasferibile di L. 171.572;

cassetta di sicurezza n. 28 (di cui il Buzzo può disporre con la signora Buzzo Francesco.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. cav. Gaspare Dado, segretario capo dell'Intendenza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

701 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

CAMBIAMENTO DI COGNOME

A sensi e per gli effetti degli articoli 155 e seguenti dell'ordinamento dello stato civile approvato con R. decreto 9 luglio 1939-XVIII, n. 1238 si rende noto che con decreto 18 marzo 1940-XVIII di Sua Ecc. il Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia, Rimeri Luigia, nata in Genova il 9 gennaio 1936, ivi residente venne autorizzata a far eseguire la presente notifica, d'avere essa fatta istanza di cambiare il proprio cognome in quello di Scarpa.

Chiunque creda di avervi interesse è invitato a farvi opposizione nel termine di sessanta giorni.

Genova, 9 luglio 1940-XVIII

p. Luigia Rimeri: (firma illeggibile).

732 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Ad istanza Credito Italiano S. A. elettivamente domiciliato in Milano, via Marino n. 3 (Piazza della Scala) presso e nello studio dell'avv. Luciano Elmo.

Il presidente del Tribunale di Milano con decreto 13 luglio 1940, ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare Credito Italiano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

709 (Gratuito).

Prot. Gen. N. 17627 Div. 3ª - Prot. Spec. N. 30.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della Legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia e la Gran Bretagna, dichiara applicabili le misure previste dalla sopra riferita Legge di guerra;

Veduta la dichiarazione prodotta dalla Banca popolare cooperativa di Novara (succursale di Vercelli), agli effetti dell'articolo 309 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro le seguenti attività esistenti presso la Banca popolare di Novara, Succursale di Vercelli, di spettanza della ditta inglese Clark Wilson e C., 99, Canon Street Londra:

Lg. 903.11.3 accettazione scadente a Londra il 31 luglio 1940.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il rag. cav. Lomonaco Enrico ragioniere capo Intendenza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i lavori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

702 (Gratuito).

Prot. Gen. N. 17626 Div. 3 - Prot. Spec. N. 29

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 5 e 6 e seguenti, 295 e seguenti del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della Legge di guerra;

Visto il disposto del R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566 che in considerazione dello stato di guerra dell'Italia con la Francia

Art. 1.

Sono assoggettate a sequestro, le seguenti attività esistenti presso la Banca del lavoro (Filiale di Biella), di spettanza del signor Bazzo Giuseppe, residente a Graglia, di nazionalità australiana:

c/c intrasferibile di L. 171.512;

cassetta di sicurezza n. 28 (di cui il Bazzo può disporre con la signora Bazzo Francesco.

Art. 2.

Dei beni di cui all'articolo precedente è nominato sequestratario il dott. cav. Gaspare Dado, segretario capo dell'Intendenza.

Art. 3.

Il sequestratario compilerà l'elenco sommariamente descrittivo per qualità, quantità e valore dei beni sequestrati e dei pesi su di essi gravanti specificando per i valori e titoli in contanti anche il loro valore legale nominale. Tale elenco sarà rimesso in doppia copia all'Intendente di finanza entro i venti giorni da oggi.

Art. 4.

Il sequestratario dovrà rendere conto della propria gestione all'Intendente di finanza alla scadenza di ogni sei mesi e per la prima volta al 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Le somme residue della gestione e i titoli pubblici o industriali saranno, sempre sotto il vincolo di sequestro, depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto per la cui esecuzione il sequestratario potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Vercelli, 15 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: Carlo Baratelli.

701 (Gratuito).

ANNUNZI GIUDIZIARI

CAMBIAMENTO DI COGNOME

A sensi e per gli effetti degli articoli 155 e seguenti dell'ordinamento dello stato civile approvato con R. decreto 9 luglio 1939-XVIII, n. 1238 si rende noto che con decreto 18 marzo 1940-XVIII di Sua Ecc. il Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia, Rimeri Luigia, nata in Genova il 9 gennaio 1936, ivi residente venne autorizzata a far eseguire la presente notifica, d'avere essa fatta istanza di cambiare il proprio cognome in quello di Scarpa.

Chiunque creda di avervi interesse è invitato a farvi opposizione nel termine di sessanta giorni.

Genova, 9 luglio 1940-XVIII

p. Luigia Rimeri: (firma illeggibile).

722 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Ad istanza Credito Italiano S. A. elettivamente domiciliato in Milano, via Marino n. 3 (Piazza della Scala) presso e nello studio dell'avv. Luciano Elmo.

Il presidente del Tribunale di Milano con decreto 13 luglio 1940, ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare Credito Italiano 27 febbraio 1940, n. 782343 di lire 4.136,05 all'ordine S.A.P.R.I. Soc. An. Produttori Riso, Milano.

Avv. Luciano Elmo.

692 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

AMMORTAMENTO DI VAGLIA CAMBIARI

Il presidente del Tribunale di Roma, con suo decreto 18 luglio 1940-XVIII ha dichiarato su richiesta della *Soc. An. It. Ferrobeton*, corrente in Roma, l'ammortamento di n. 10 sottodescritti vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, sede di Rodi a favore della Società An. It. Ferrobeton il 7 giugno 1940-XVIII e ne ha autorizzato il pagamento entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione.

Descrizione dei n. 10 vaglia.

1) n. 18410 di L. 9.791,15
2) » 18411 di » 50.000 —
3) » 1891 di » 100.000 —
4) » 1892 di » 100.000 —
5) » 1893 di » 100.000 —
6) » 1894 di » 100.000 —
7) » 1895 di » 100.000 —
8) » 1896 di » 100.000 —
9) » 1897 di » 100.000 —
10) » 1898 di » 100.000 —

Roma, 20 luglio 1940-XVIII

Avv. Francesco Capecci.

725 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Con decreto 27 giugno 1940 il pretore di Milano ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare emesso dal Credito Commerciale di Milano il 25 aprile 1940, n. 3005585 di L. 1096,65 all'ordine Società Generale Metalli Preziosi, ordinandone il pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale*, purchè senza opposizioni nel frattempo.

697 (A pagamento).

(1ª *pubblicazione*).

SUNTO D'ISTANZA PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il sottoscritto cancelliere del tribunale di Modica attesta che in data 5 luglio 1940-XVIII è stata presentata da Lupo Giovanni di Rosario, da Pozzallo, ammesso al gratuito patrocinio il 27 maggio 1940-XVIII, istanza per dichiarazione di morte presunta del padre Lupo Rosario fu Carmelo nato a Pozzallo il 25 agosto 1882, che giusta atto notorio dinanzi al commissario prefettizio di Pozzallo del 20 febbraio 1940-XVIII, emigrato a Buenos Aires nel 1914, e dal 1920 in poi non si è avuta alcuna notizia di lui e si sconosce se sia vivo o morto.

I parenti prossimi dello scomparso sono: Lupo Concetta fu Pietro e i due figli a nome Giovanni e Salvatrice Lupo di Rosario, domiciliati e residenti in Pozzallo.

Il presidente di questo tribunale con decreto in data 8 luglio 1940-XVIII ha disposto la inserzione della presente istanza in sunto nella «Gazzetta Ufficiale del Regno» e nel «Foglio degli annunzi legali» della provincia di Ragusa per due volte con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di riferirne a questo tribunale.

Modica, 15 luglio 1940-XVIII

Il cancelliere capo: (firma illeggibile).

720 (A credito - Art. 11592-69 Campione civ.).

ANNUNZI VARI

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA
Servizio polizze combattenti

DIFFIDA

È stata domandata la liquidazione della polizza gratuita n. 00184/8043 di L. 1000, intestata all'ex combattente Baroni Giov. Battista di Giuseppe e di Maria Clotilde Gualtieri, nato a Barberino di Mugello nel 1893, già [illegible] deceduto l'[illegible] gennaio 1940 in Firenze.

Dato, però, che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva: «Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai Reparti presso cui prestò servizio» si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella surindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli.

715 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Servizio polizze combattenti

DIFFIDA

È stata domandata la liquidazione della polizza mista n. 00161/6619 di L. 1000, intestata all'ex combattente Colombari Valentino fu Agostino e di Dragoni Maria, nato a S. Rocco di Busseto nel 1876, già soldato nella 6ª Compagnia Presidiaria, deceduto l'11 giugno 1940-XVIII in Busseto.

Poichè, però, tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva: «Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entrosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai Reparti presso cui prestò servizio» si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella surindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile a favore del beneficiario Colombari Ottorino fu Valentino.

p. Il direttore generale: Marinelli.

714 (Gratuito).

SMARRIMENTO DI TITOLI NOMINATIVI

La *Soc. An. Distillerie Italiane*, con sede in Milano, via Chiaravalle n. 9, avverte che il sig. rag. Pietro Donn fu Luigi di Torino ha notificato lo smarrimento del certificato azionario n. 15510 per n. 25 azioni emesso dalle Distillerie Italiane originariamente al portatore e stampigliato il 5 marzo 1936 al nome del predetto rag. Pietro Donn e diffida il detentore del titolo sopraindicato a fare opposizione al richiesto ammortamento del titolo stesso entro i termini prescritti dal R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1364.

699 (A pagamento).

«LARIANA»
S. A. in Como per la navigazione sul Lago di Como

Capitale sociale L. 8.000.000 emesso e versato L. 6.000.000.
C.P.E. Como n. 5205.

ESTRAZIONE DI OBBLIGAZIONI.

A termini del comma c) del regolamento per l'emissione di obbligazioni, pubblicato il 4 aprile 1928, il 5 settembre 1940-XVIII, alle ore 10 nella sede in Como, piazza Volta, 6, si procederà all'estrazione di 240 titoli da una obbl., 42 da 5 e 15 da 10 obbligazioni.

Como, 18 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

(A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

An. It. Ferrobeton al 7 giugno 1940-XVIII e ne ha autorizzato il pagamento entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione.

Descrizione del n. 29 foglio.

1)	n.	1870 di L.	9.701,43
2)	»	1871 di »	50.000 —
3)	»	1881 di »	100.000 —
4)	»	1882 di »	100.000 —
5)	»	1883 di »	100.000 —
6)	»	1884 di »	100.000 —
7)	»	1885 di »	100.000 —
8)	»	1886 di »	100.000 —
9)	»	1887 di »	100.000 —
10)	»	1888 di »	100.000 —

Roma, 20 luglio 1940-XVIII

Avv. Francesco Capecci.

725 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO CIRCOLARE

Con decreto 27 giugno 1940 il pretore di Milano ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare emesso dal Credito Commerciale di Milano il 25 aprile 1940, n. 2005585 di L. 1096,65 all'ordine Società Generale Metalli Preziosi, ordinandone il pagamento dopo 15 giorni dalla pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale*, purchè senza opposizioni nel frattempo.

697 (A pagamento).

(2ª *pubblicazione*).

SUNTO D'ISTANZA PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il sottoscritto cancelliere del tribunale di Modica attesta che in data 5 luglio 1940-XVIII è stata presentata da Lupo Giovanni di Rosario, da Pozzallo, ammesso al gratuito patrocinio il 27 maggio 1940-XVIII, istanza per dichiarazione di morte presunta del padre Lupo Rosario fu Carmelo nato a Pozzallo il 25 agosto 1882, che giusta atto notorio dinanzi al commissario prefettizio di Pozzallo del 22 febbraio 1930-XVIII, emigrato a Buenos Aires nel 1914, e dal 1929 in poi non si è avuta alcuna notizia di lui e si sconosce se sia vivo o morto.

I parenti prossimi dello scomparso sono: Lupo Concetta fu Pietro e i due figli a nome Giovanni e Salvatrice Lupo di Rosario, domiciliati e residenti in Pozzallo.

Il presidente di questo tribunale con decreto in data 8 luglio 1940-XVIII ha disposto la inserzione della presente istanza in sunto nella «Gazzetta Ufficiale del Regno» e nel «Foglio degli annunzi legali» della provincia di Ragusa per due volte con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di riferirne a questo tribunale.

Modica, 15 luglio 1940-XVIII

Il cancelliere capo: (firma illeggibile).

720 (A credito - Art. 11592-69 Campione civ.).

ANNUNZI VARI

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - ROMA
Servizio polizze combattenti

DIFFIDA

È stata domandata la liquidazione della polizza gratuita n. 00184/8043 di L. 1000, intestata all'ex combattente Baroni Giov. Battista di Giuseppe e di Maria Clotilde Gualtieri, nato a Barberino di Mugello nel 1893, già soldato nel 9° Fortezza, deceduto il 22 marzo 1940 in Firenze.

Ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 704, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile, sulla base della polizza emessa con riserva.

p. Il direttore generale: Marinelli.

723 (Gratuito).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Servizio polizze combattenti

DIFFIDA

È stata domandata la liquidazione della polizza mista n. 000061/3619 di L. 1000, intestata all'ex combattente Colombari Valentino fu Agostino e di Dragoni Maria, nato a S. Rocco di Busseto nel 1878, già soldato nella 6ª Compagnia Presidiaria, deceduto l'11 giugno 1940-XVIII in Busseto.

Poichè, però, tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio assicurazioni militari di Bologna con la seguente clausola di riserva: «Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entroscritto militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai Reparti presso cui prestò servizio» si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 704, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al prenominato ex combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, verrà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile a favore del beneficiario Colombari Ottorino fu Valentino.

p. Il direttore generale: Marinelli.

714 (Gratuito).

SMARRIMENTO DI TITOLI NOMINATIVI

La *Soc. An. Distillerie Italiane*, con sede in Milano, via Chiaravalle n. 9, avverte che il sig. rag. Pietro Donn fu Luigi di Torino ha notificato lo smarrimento del certificato azionario n. 13529 per n. 25 azioni emesso dalle Distillerie Italiane originariamente al portatore e stampigliato il 5 marzo 1936 al nome del predetto rag. Pietro Donn e diffida il detentore del titolo sopraindicato a fare opposizione al richiesto ammortamento del titolo stesso entro i termini prescritti dal R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1364.

699 (A pagamento).

«LARIANA»
S. A. in Como per la navigazione sul Lago di Como

Capitale sociale L. 8.000.000 emesso e versato L. 6.000.000.
C.P.R. Como n. 5205.

ESTRAZIONE DI OBBLIGAZIONI.

A termini del comma c) del regolamento per l'emissione di obbligazioni, pubblicato il 4 aprile 1928, il 5 settembre 1940-XVIII, alle ore 10 nella sede in Como, piazza Volta, 9, si procederà all'estrazione di 240 titoli da una obbl., 40 da 5 e 15 da 10 obbligazioni.

Como, 18 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

691 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 20 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	180	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 264 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 20 dicembre 1939-XVIII, n. 2253.
Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante . . . . . Pag. 2709

1940

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 860.
Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo. Pag. 2709

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 851.
Esecuzione dell'Accordo stipulato in Kaunas fra l'Italia e la Lituania il 23 dicembre 1939 per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi . . Pag. 2710

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 862.
Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche . . . . . Pag. 2711

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 863.
Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali . . . . . Pag. 2712

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 864.
Costituzione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Rieti . . . . . Pag. 2715

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 865.

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 867.
Modificazioni nella composizione della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri . . . . . Pag. 2717

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Centimolo» nel bacino del Volturno. Pag. 2717

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Olao Gaggioli. Pag. 2718

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.
Nomina del fascista Durini di Monza Gian Giuseppe a Consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento. Pag. 2718

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità . . . . . Pag. 2718

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria . . . . . Pag. 2718

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un Consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia . . . . . Pag. 2719

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795046

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 20 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mezzo ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2258.
Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante . . . . . Pag. 2708

1940

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 860.
Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo. Pag. 2709

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 861.
Esecuzione dell'Accordo stipulato in Kaunas fra l'Italia e la Lituania il 23 dicembre 1939 per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi . . Pag. 2710

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 862.
Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche . . . . . Pag. 2711

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 863.
Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali . . . . . Pag. 2712

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 864.
Costituzione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Rieti . . . . . Pag. 2715

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 865.
Ammissione a verificazione prima e periodica di misure metalliche per carburanti della capacità di mezzo chilolitro. Pag. 2718

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 866.
Nuove norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio alle guardie scelte e guardie di P. S. Pag. 2718

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII, n. 867.
Modificazioni nella composizione della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri . . . . . Pag. 2717

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Centimolo» nel bacino del Volturno. Pag. 2717

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Oino Gaggioli. Pag. 2718

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.
Nomina del fascista Durini di Monza Gian Giuseppe a Consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento. Pag. 2718

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità . . . . . Pag. 2718

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria . . . . . Pag. 2719

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un Consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia . . . . . Pag. 2719

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito . . . . . Pag. 2719

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1940-XVIII.
Disposizioni concernenti l'organizzazione e l'attrezzatura per la vendita delle banane nel Regno . . . . . Pag. 2719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785045

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776, che modifica il R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi. Pag. 2720

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica . . . . . Pag. 2720

Ministero delle corporazioni:

Variante all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. Pag. 2720

Prezzi del pesce fresco . . . . . Pag. 2720

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2722

Media dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 2724

Diffida per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento . Pag. 2734

Accreditamento di notai . . . . . Pag. 2736

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cognarola, in provincia di Padova . . . . . Pag. 2726

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dell'Alto Bidente, in provincia di Forlì . . Pag. 2726

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Pistone, in provincia di Modena. Pag. 2726

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Meduna e Cellina, in provincia di Udine. Pag. 2726

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno, in liquidazione, con sede in Morbegno (Sondrio) . . . . . Pag. 2727

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Concorso per l'ammissione di 50 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica ad un corso d'integrazione per il conseguimento della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo . Pag. 2727

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2255.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 (art. 1, n. 1);

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante (art. 19);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento e relativi allegati contenenti le norme per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 31. — MANCINI

Regolamento per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante

Art. 1.

L'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante di vendita al pubblico, è demandata, nell'ambito della Provincia, ai prefetti nella loro qualità di presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni e nei Comuni ai podestà.

Art. 2.

L'attività di vendita ambulante prevista dall'art. 1 della legge non può essere esercitata da chi non è provvisto della licenza rilasciata dal podestà in regola col visto annuale.

La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S. nonchè degli altri agenti localmente incaricati della vigilanza, unitamente alla carta di identità.

E' fatto inoltre obbligo agli ambulanti, quando usufruiscono di posteggi, banchi, carretti, e simili, di esporre, durante la vendita, la licenza in modo visibile al pubblico.

Art. 3.

La licenza per la vendita ambulante è personale e può essere soltanto rilasciata a persone fisiche.

Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento non si tiene conto del fatto che tra più persone fisiche esercenti la vendita ambulante esistano rapporti di società, salvo gli obblighi ad essi derivanti per tale fatto da altre leggi e disposizioni.

Egualmente per quanto riguarda l'obbligo spettante, in ogni caso, a ciascuna persona fisica che intenda esercitare la vendita ambulante, di munirsi di propria licenza e di rispondere direttamente dell'osservanza delle norme che detta attività disciplina, non si tiene conto degli eventuali rapporti comunque esistenti con altri commercianti o con i propri fornitori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1940-XVIII, n. 774, che modifica il R. decreto-legge 6 giugno 1936-XIV, n. 1144, che modifica il R. decreto-legge 19 dicembre 1933-XII, n. 1850, convertito nella legge 16 maggio 1936-XIV, n. 880, recante norme per il commercio dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi. Pag. 2720

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica . . . . . Pag. 2720

Ministero delle corporazioni:
Variante all'elenco «G» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. Pag. 2720
Prezzi del pesce fresco . . . . . Pag. 2720

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2722
Media dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 2724
Diffida per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento . Pag. 2724
Accreditamento di notai . . . . . Pag. 2726

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cogneròla, in provincia di Padova. . . . Pag. 2726
Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dell'Alto Tidone, in provincia di Forlì. . Pag. 2726
Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Panaro, in provincia di Modena. Pag. 2726
Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Meduna e Cellina, in provincia di Udine. . . . . Pag. 2726

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno, in liquidazione, con sede in Morbegno (Sondrio) . . . . . Pag. 2727

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Concorso per l'ammissione di 50 allievi subalterni di complemento della Regia aeronautica ad un corso d'integrazione per il conseguimento della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo . Pag. 2727

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1938-XVIII, n. 2255.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 (art. 1, n. 1);
Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante (art. 19);
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento per l'esecuzione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante, e relativi allegati contenenti le norme per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1938-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 322, foglio 31. — MANCINI

Regolamento per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante

Art. 1.

L'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante di vendita al pubblico, è demandata, nell'ambito della Provincia, ai prefetti nella loro qualità di presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni e nei Comuni ai podestà.

Art. 2.

L'attività di vendita ambulante prevista dall'art. 1 della legge non può essere esercitata da chi non è provvisto della licenza rilasciata dal podestà in regola col visto annuale.

La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S. nonchè degli altri agenti legalmente incaricati della vigilanza, unitamente alla carta di identità.

E' fatto inoltre obbligo agli ambulanti, quando si trovino di posteggi, banchi, carretti, e simili, di esporre, durante la vendita, la licenza in modo visibile al pubblico.

Art. 3.

La licenza per la vendita ambulante è personale e può essere soltanto rilasciata a persone fisiche.

Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento non si tiene conto del fatto che tra più persone fisiche esercenti la vendita ambulante esistano rapporti di società, salvo gli obblighi ad essi derivanti per tale fatto da altre leggi e disposizioni.

Egualmente per quanto riguarda l'obbligo spettante, in ogni caso, a ciascuna persona fisica che intenda esercitare la vendita ambulante, di munirsi di propria licenza e di rispondere direttamente dell'osservanza delle norme che detta attività disciplina, non si tiene conto degli eventuali rapporti comunque esistenti con altri commercianti o con i propri fornitori.

Art. 4.

La licenza per l'esercizio della vendita ambulante può essere rilasciata anche a minori degli anni diciotto, a cui sia stata concessa, ai termini dell'art. 122 del testo unico delle leggi di P. S., l'iscrizione nell'apposito registro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 5.

Per l'esercizio di attività riflettenti la vendita ambulante soggette a speciali autorizzazioni di polizia, non occorre il rilascio della licenza comunale di cui all'art. 2 della legge.

Art. 6.

Non sono tenuti a fornirsi della licenza per la vendita ambulante le persone che curano la consegna al domicilio dei compratori, per conto di ditte esercenti il commercio in sede stabile, delle merci già contrattate e vendute in negozio.

Parimenti non sono soggetti all'osservanza della legge sul commercio ambulante i rappresentanti e piazzisti che vendono ad altri rivenditori, per conto delle case da essi rappresentate, merci da essi trasportate, nonchè coloro che assumono commissioni a domicilio del consumatore per conto di altre ditte commerciali e recapitano poi la merce.

Art. 7.

La licenza di vendita al pubblico in forma ambulante, è rilasciata dal podestà del Comune di origine dell'interessato — dopo i prescritti pareri — su apposito stampato contenente anche il mod. 15 attestante l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti tenuto dall'Autorità di P. S. e conforme al modello allegato al presente regolamento.

Art. 8.

Per Comune di origine degli ambulanti, agli effetti della competenza podestarile a rilasciare la licenza per la vendita ambulante e della iscrizione al registro delle ditte tenuto dagli uffici provinciali delle corporazioni, s'intende il Comune dove l'ambulante stesso ha la sua dimora abituale.

Art. 9.

La domanda degli interessati, diretta ad ottenere la licenza di cui all'art. 2 della legge, deve essere redatta sulla prescritta carta bollata e contenere, oltre alle precise generalità, gli estremi della carta d'identità del richiedente, l'indicazione delle merci che si propone di vendere e l'elenco delle provincie, in numero non superiore a cinque oltre quella di origine, ove intende esercitare la propria attività.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione in carta semplice contenente tutte le indicazioni prescritte per la domanda, diretta ad informare l'Autorità locale di P. S. della richiesta avanzata allo scopo di ottenere il certificato di iscrizione nel registro degli esercenti di mestieri ambulanti.

Nessun altro documento deve essere allegato alla domanda.

Art. 10.

Per procedere al rilascio della licenza, richiesta a norma dell'articolo precedente, il podestà — appena in possesso della domanda — provvede a trasmettere al competente ufficio di P. S. la dichiarazione in carta semplice di cui all'articolo precedente, munita del proprio visto allo scopo di attestare che effettivamente il richiedente ha presentata la

Art. 11.

L'Autorità di P. S., dopo eseguiti d'ufficio gli accertamenti del caso, concede, ove nulla osti, l'iscrizione nel registro degli esercenti di mestieri ambulanti e constata che essa già è stata concessa ne informa il podestà, restituendo il modello di licenza debitamente riempito nella parte di competenza.

Ove l'Autorità di P. S. rifiuti l'iscrizione, ne informa il podestà restituendo il modello di licenza in bianco. In tale caso il podestà respinge la domanda di licenza, anche se sia già intervenuto il parere favorevole della Commissione per il rilascio della licenza e provvede a comunicare all'interessato la reiezione della sua istanza.

Egualmente, quando la Commissione comunale esprime parere contrario alla concessione della licenza, il podestà respinge l'istanza, dandone comunicazione all'interessato ed all'Autorità di P. S.

Art. 12.

Quando l'Autorità di P. S. ha concesso il proprio certificato di iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti e la Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione della licenza, il podestà invita l'interessato a fornire, entro un termine perentorio, la documentazione comprovante il versamento del deposito cauzionale — tranne che ne sia dispensato a norma dell'art. 9 della legge o che ne sia stato esonerato — e in ogni caso — le marche occorrenti per soddisfare le tasse di bollo e quelle di concessione governativa dovute ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

Il podestà invita inoltre l'interessato a compilare — in quanto vi sia tenuto — la denuncia di esercizio all'Ufficio provinciale delle corporazioni, prevista dall'art. 47 del R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni, su apposito modulo a stampa da fornirsi, a tal uopo, dagli Uffici stessi ai Comuni dipendenti.

Quando l'interessato ha provveduto a soddisfare tali obblighi, il podestà rilascia la licenza e la trasmette — insieme alla denuncia di cui al comma precedente — al Consiglio provinciale delle corporazioni competente per gli adempimenti di competenza con le modalità di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 13.

Le licenze per la vendita ambulante sono soggette al pagamento della tassa di bollo da corrispondersi mediante marche da applicarsi sulla prima pagina del libretto contenente la licenza rilasciata a cura del Comune.

La licenza è soggetta inoltre, al pagamento della tassa di concessione governativa rispettivamente fissata dalle leggi in vigore per il primo anno e per gli anni successivi da corrispondersi con marche che saranno annullate con timbro metallico, con inchiostro grasso nero da stampa del Comune, rispettivamente all'atto del rilascio e dell'apposizione del visto annuale.

Nessuna speciale tassa di bollo nè di concessione governativa è dovuta sul certificato d'iscrizione nei registri degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

rilascio della licenza comunale di cui all'art. 2 della legge.

Art. 6.

Non sono tenuti a fornirsi della licenza per la vendita ambulante le persone che curano la consegna al domicilio dei compratori, per conto di ditte esercenti il commercio in sede stabile, delle merci già contrattate e vendute in negozio.

Parimenti non sono soggetti all'osservanza della legge sul commercio ambulante i rappresentanti e piazzisti che vendono ad altri rivenditori, per conto delle case da essi rappresentate, merci da essi trasportate, nonchè coloro che assumono commissioni a domicilio del consumatore per conto di altre ditte commerciali e recapitano poi la merce.

Art. 7.

La licenza di vendita al pubblico in forma ambulante, è rilasciata dal podestà del Comune di origine dell'interessato — dopo i prescritti pareri — su apposito stampato contenente anche il mod. 15 attestante, l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti tenuto dall'Autorità di P. S. e conforme al modello allegato al presente regolamento.

Art. 8.

Per Comune di origine degli ambulanti, agli effetti della competenza podestarile a rilasciare la licenza per la vendita ambulante e della iscrizione al registro delle ditte tenuto dagli uffici provinciali delle corporazioni, s'intende il Comune dove l'ambulante stesso ha la sua dimora abituale.

Art. 9.

La domanda degli interessati, diretta ad ottenere la licenza di cui all'art. 2 della legge, deve essere redatta sulla prescritta carta bollata e contenere, oltre alle precise generalità, gli estremi della carta d'identità del richiedente, l'indicazione delle merci che si propone di vendere e l'elenco delle provincie, in numero non superiore a cinque oltre quella di origine, ove intende esercitare la propria attività.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione in carta semplice contenente tutte le indicazioni prescritte per la domanda, diretta ad informare l'Autorità locale di P. S. della richiesta avanzata allo scopo di ottenere il certificato di iscrizione nel registro degli esercenti di mestieri ambulanti.

Nessun altro documento deve essere allegato alla domanda.

Art. 10.

Per procedere al rilascio della licenza, richiesta a norma dell'articolo precedente, il podestà — appena in possesso della domanda — provvede a trasmettere al competente ufficio di P. S. la dichiarazione in carta semplice di cui all'articolo precedente, munita del proprio visto allo scopo di attestare che effettivamente il richiedente ha presentata la regolare domanda ed è provvisto della carta di identità, allegando un modello di licenza in bianco, col solo nome del richiedente scritto sul frontespizio. Contemporaneamente provvede a richiedere sulla domanda il parere della Commissione di cui all'art. 2 della legge.

stro degli esercenti di mestieri ambulanti o constata che essa già è stata concessa e ne informa il podestà, restituendo il modello di licenza debitamente riempito nella parte di competenza.

Ove l'Autorità di P. S. rifiuti l'iscrizione, ne informa il podestà restituendo il modello di licenza in bianco. In tale caso il podestà respinge la domanda di licenza, anche se sia già intervenuto il parere favorevole della Commissione per il rilascio della licenza e provvede a comunicare all'interessato la reiezione della sua istanza.

Egualmente, quando la Commissione comunale esprime parere contrario alla concessione della licenza, il podestà respinge l'istanza, dandone comunicazione all'interessato ed all'Autorità di P. S.

Art. 12.

Quando l'Autorità di P. S. ha concesso il proprio certificato di iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti e la Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione della licenza, il podestà invita l'interessato a fornire, entro un termine perentorio, la documentazione comprovante il versamento del deposito cauzionale — tranne che ne sia dispensato a norma dell'art. 9 della legge o che ne sia stato esonerato — e in ogni caso — le marche occorrenti per soddisfare le tasse di bollo e quelle di concessione governativa dovute ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

Il podestà invita inoltre l'interessato a compilare — in quanto vi sia tenuto — la denuncia di esercizio all'Ufficio provinciale delle corporazioni, prevista dall'art. 47 del R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni, su apposito modulo a stampa da fornirsi, a tal uopo, dagli Uffici stessi ai Comuni dipendenti.

Quando l'interessato ha provveduto a soddisfare tali obblighi, il podestà rilascia la licenza e la trasmette — insieme alla denuncia di cui al comma precedente — al Consiglio provinciale delle corporazioni competente per gli adempimenti di competenza con le modalità di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 13.

Le licenze per la vendita ambulante sono soggette al pagamento della tassa di bollo da corrispondersi mediante marche da applicarsi sulla prima pagina del libretto contenente la licenza rilasciata a cura del Comune.

La licenza è soggetta inoltre, al pagamento della tassa di concessione governativa rispettivamente fissata dalle leggi in vigore per il primo anno e per gli anni successivi da corrispondersi con marche che saranno annullate con timbro metallico, con inchiostro grasso nero da stampa del Comune, rispettivamente all'atto del rilascio e dell'apposizione del visto annuale.

Nessuna speciale tassa di bolle nè di concessione governativa è dovuta sul certificato d'iscrizione nei registri degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza.

Art. 14.

Nessuna tassa è dovuta al Comune per il rilascio delle licenze, nemmeno a titolo di diritti di segreteria. Il Comune può solo farsi rimborsare del prezzo effettivo dello stampato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

su cui viene rilasciata la licenza stessa, prezzo che dovrà essere stabilito con formale deliberazione del podestà resa esecutiva dal prefetto.

Art. 15.

Gli ambulanti che trasferiscono la propria dimora abituale da uno ad altro Comune della stessa Provincia, conservano di diritto la propria licenza e questa continua ad avere pieno valore, alla sola condizione di denunciare, per iscritto, in carta libera, all'Autorità comunale del Comune che abbandonano definitivamente e di quello ove si trasferiscono, il loro cambiamento di dimora abituale agli effetti della vigilanza spettante ai Comuni sull'esercizio del commercio ambulante e di presentarsi all'Autorità di P. S. del nuovo Comune per il visto di cui all'art. 240 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S.

Art. 16.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'Autorità comunale del luogo, ove l'ambulante ha la nuova dimora abituale, prende atto della denuncia, annota sulla licenza la variazione nello spazio appositamente a ciò destinato e provvede nel più breve termine a dare comunicazione dell'avvenuta variazione al Comune dal quale l'ambulante proviene ed all'Ufficio provinciale delle corporazioni.

Art. 17.

Il commerciante ambulante che trasferisce definitivamente la propria dimora abituale da un Comune ad altro di Provincia diversa, per poter continuare nell'esercizio della vendita ambulante deve ottenere una nuova licenza.

In tal caso alla domanda deve essere allegato un certificato del Comune dal quale l'ambulante proviene che attesti che il medesimo era già in possesso di licenza ambulante e che l'ha abbandonata per trasferimento. La nuova licenza — che non può essere rifiutata — deve essere rilasciata con la procedura consueta.

Art. 18.

La Commissione comunale prevista dall'art. 2 della legge è nominata con decreto del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni su designazione delle competenti Organizzazioni provinciali di categoria, sentito il podestà del Comune.

I membri delle Commissioni devono essere residenti nel Comune e non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 19.

Le designazioni di cui all'articolo precedente da parte delle competenti Organizzazioni di categoria non vincolano il prefetto che può richiedere la rinnovazione delle designazioni stesse.

Art. 20.

I membri delle Commissioni comunali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Art. 21.

Tranne il caso che non vi sia alcuna domanda di nuova licenza per la vendita ambulante e manchino altri affari da trattare per cui sia obbligatorio sentire il parere della Commissione, essa deve essere convocata almeno una volta al mese.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto da diramarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'elenco nominativo delle domande da esaminare.

I membri, che senza giustificato motivo, manchino a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza deve essere pronunciata dal prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni su proposta del podestà previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 22.

Le Commissioni comunali di cui all'art. 2 della legge hanno competenza:

1° ad esprimere il parere sulle domande di nuove concessioni di licenze indicando all'Autorità comunale la decisione da adottare;

2° ad esprimere il parere per l'apposizione del visto annuale sulle licenze;

3° a proporre i vari provvedimenti occorrenti per il funzionamento dei mercati ambulanti, per stabilire gli orari di vendita consentiti agli ambulanti e per ogni altra questione riguardante l'esercizio della loro attività che dovesse formare oggetto di provvidenza podestarili di carattere generale;

4° ad esprimere motivato giudizio sull'indigenza o meno degli ambulanti che chiedono l'esonero del versamento della cauzione, e sulla sussistenza o meno del requisito di agricoltore o artigiano, ove esso non sia stato altrimenti documentato;

5° a promuovere tutte quelle iniziative atte a favorire l'esercizio del commercio ambulante;

6° ad esprimere su richiesta del podestà, il parere sulla revoca, o ritiro della licenza e su ogni altra questione che egli creda di sottoporre alla Commissione.

Il parere della Commissione comunale è vincolante per il podestà solo nei casi di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

Negli altri casi il podestà non è tenuto a seguire il parere della Commissione comunale, ma, ove se ne discosti, deve fare risultare i motivi per i quali ha ritenuto disporre diversamente.

Art. 23.

La licenza per l'esercizio di vendita ambulante, s'intende concessa per un tempo illimitato. Essa è, peraltro soggetta al visto annuale prescritto dall'art. 3 della legge il quale non costituisce atto di nuova concessione ma è la condizione a cui è subordinata la validità della licenza per l'anno a cui il visto si riferisce.

Detto visto sarà apposto successivamente a quello di competenza dell'Autorità di P. S. sul mod. 15 inserito nella licenza ed attestante l'iscrizione dell'interessato nel registro degli esercenti mestieri ambulanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

esecutiva del presente.

Art. 15.

Gli ambulanti che trasferiscono la propria dimora abituale da uno ad altro Comune della stessa Provincia, conservano di diritto la propria licenza e questa continua ad avere pieno valore, alla sola condizione di denunciare, per iscritto, in carta libera, all'Autorità comunale del Comune che abbandonano definitivamente e di quello ove si trasferiscono, il loro cambiamento di dimora abituale agli effetti della vigilanza spettante ai Comuni sull'esercizio del commercio ambulante e di presentarsi all'Autorità di P. S. del nuovo Comune per il visto di cui all'art. 240 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S.

Art. 16.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'Autorità comunale del luogo, ove l'ambulante fissa la nuova dimora abituale, prende atto della denuncia, annota sulla licenza la variazione nello spazio appositamente a ciò destinato e provvede nel più breve termine a dare comunicazione dell'avvenuta variazione al Comune dal quale l'ambulante proviene ed all'Ufficio provinciale delle corporazioni.

Art. 17.

Il commerciante ambulante che trasferisce definitivamente la propria dimora abituale da un Comune ad altro di Provincia diversa, per poter continuare nell'esercizio della vendita ambulante deve ottenere una nuova licenza.

In tal caso alla domanda deve essere allegato un certificato del Comune dal quale l'ambulante proviene che attesti che il medesimo era già in possesso di licenza ambulante e che l'ha abbandonata per trasferimento. La nuova licenza — che non può essere rifiutata — deve essere rilasciata con la procedura consueta.

Art. 18.

La Commissione comunale prevista dall'art. 2 della legge è nominata con decreto del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni su designazione delle competenti Organizzazioni provinciali di categoria, sentito il podestà del Comune.

I membri delle Commissioni devono essere residenti nel Comune e non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 19.

Le designazioni di cui all'articolo precedente da parte delle competenti Organizzazioni di categoria non vincolano il prefetto che può richiedere la rinnovazione delle designazioni stesse.

Art. 20.

I membri delle Commissioni comunali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Nel caso di vacanza di singoli membri per causa di morte, per decadenza, per revoca o per dimissioni, il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni provvede, con le stesse norme, di cui agli articoli precedenti, alla loro sostituzione e i nuovi nominati durano in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.

licenza per la vendita ambulante e manchino altri affari da trattare per cui sia obbligatorio sentire il parere della Commissione, essa deve essere convocata almeno una volta al mese.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto da diramarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'elenco nominativo delle domande da esaminare.

I membri, che senza giustificato motivo, mancbino a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza deve essere pronunciata dal prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni su proposta del podestà previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 22.

Le Commissioni comunali di cui all'art. 2 della legge hanno competenza:

1° ad esprimere il parere sulle domande di nuove concessioni di licenze indicando all'Autorità comunale la decisione da adottare;

2° ad esprimere il parere per l'apposizione del visto annuale sulle licenze;

3° a proporre i vari provvedimenti occorrenti per il funzionamento dei mercati ambulanti, per stabilire gli orari di vendita consentiti agli ambulanti e per ogni altra questione riguardante l'esercizio della loro attività che dovesse formare oggetto di provvedimento podestarili di carattere generale;

4° ad esprimere motivato giudizio sull'indigenza o meno degli ambulanti che chiedono l'esonero del versamento della cauzione, e sulla sussistenza o meno del requisito di agricoltore o artigiano, ove esso non sia stato altrimenti documentato;

5° a promuovere tutte quelle iniziative atte a favorire l'esercizio del commercio ambulante;

6° ad esprimere su richiesta del podestà, il parere sulla revoca, o ritiro della licenza e su ogni altra questione che egli creda di sottoporre alla Commissione.

Il parere della Commissione comunale è vincolante per il podestà solo nei casi di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

Negli altri casi il podestà non è tenuto a seguire il parere della Commissione comunale, ma, ove se ne discosti, deve fare risultare i motivi per i quali ha ritenuto disporre diversamente.

Art. 23.

La licenza per l'esercizio di vendita ambulante, s'intende concessa per un tempo illimitato. Essa è, peraltro soggetta al visto annuale prescritto dall'art. 2 della legge il quale non costituisce atto di nuova concessione ma è la condizione a cui è subordinata la validità della licenza per l'anno a cui il visto si riferisce.

Detto visto sarà apposto successivamente a quello di competenza dell'Autorità di P. S. sul mod. 15 inserito nella licenza ed attestante l'iscrizione dell'interessato nel registro degli esercenti mestieri ambulanti.

Art. 24.

Il visto annuale si applica mediante annotazione del podestà o di un suo incaricato nell'apposito spazio a ciò destinato nel modello di licenza, sulla quale devono essere preventivamente apposte ed annullate le marche relative al pagamento delle tasse di concessione governativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780044

In occasione dell'apposizione del visto annuale sarà effettuata altresì la riscossione dell'imposta consigliare sul commercio girovago mediante apposizione sulla licenza di marche, da fornirsi ai Comuni dai Consigli provinciali delle corporazioni, corrispondenti al valore dell'imposta stessa dovuta dall'interessato annualmente.

Il visto non è soggetto al pagamento di nessun altra tassa.

Art. 25.

Il servizio di applicazione delle marche, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si effettua a spese dei Consigli provinciali delle corporazioni, e pertanto ai Comuni compete un aggio percentuale sulle marche applicate eguale a quello che il Consiglio concede all'esattore per l'esazione delle imposte affidate in riscossione allo stesso.

Art. 26.

Il titolare della licenza deve esibirla per il visto entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello per il quale se ne intende prorogare la validità.

Dopo il sesto mese di ciascun anno, qualora la licenza non sia stata esibita per il visto perde ogni validità ed il commerciante ambulante, che desidera continuare nella propria attività, deve richiedere una licenza nuova.

Art. 27.

Il visto di cui all'art. 3 della legge deve essere negato quando il titolare della licenza non abbia ottenuto il visto dall'Autorità di P. S. sul mod. 15 allegato al modello di licenza, e può essere sospeso quando l'Autorità comunale ritenga di dover procedere ad accertamenti per stabilire se l'ambulante sia incorso in qualcuna delle condizioni che importano la revoca della concessione.

Art. 28.

Perchè l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge di P. S. e quelli derivanti dalla legge sul commercio ambulante, possa effettuarsi armonicamente, l'Autorità di P. S. provvederà a far coincidere l'anno di validità dell'iscrizione nei registri di P. S. con l'anno solare.

Art. 29.

Il ritiro e la revoca della licenza non possono essere disposti fuori dei casi previsti dalla legge, tranne che non vi sia espressa rinuncia del titolare, o che venga a mancare il certificato d'iscrizione nei registri della P. S.

Art. 30.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 3 della legge, per Provincie limitrofe, s'intendono quelle immediatamente confinanti alle altre che confinano con la Provincia di cui fa parte il Comune di origine dell'ambulante e quello che, a loro volta, siano confinanti tra di loro.

Art. 31.

Quando la licenza sia richiesta per l'esercizio della vendita ambulante esclusivamente nei porti da parte dei capitani di barche dediti al piccolo cabotaggio, è ammesso che la validità di essa sia estesa anzichè alle cinque Provincie confinanti o limitrofe a quelle, ove, nel limite massimo di cinque Provincie, sogliono fare scalo le barche stesse.

Art. 32.

Nel caso in cui le Provincie confinanti con quella di origine dell'ambulante siano in numero superiore a cinque, l'ambulante ha libertà di scegliere tra queste Provincie fino al numero di cinque, quelle in cui intenda esplicare la propria attività.

Art. 33.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 13 della legge, i Comuni provvedono, entro il terzo giorno di ciascun mese, a dare notizia agli Uffici provinciali delle corporazioni delle licenze rilasciate nel mese precedente, mediante trasmissione di un elenco redatto in conformità del modello annesso al presente regolamento.

All'elenco devono essere allegate le licenze rilasciate ed i moduli compilati dagli interessati contenenti la denuncia di esercizio, in quanto vi siano tenuti, perchè sia provveduto all'iscrizione nel registro delle ditte di quegli ambulanti che vi sono tenuti, prima del rilascio della licenza all'interessato.

Gli Uffici entro dieci giorni dalla data in cui furono trasmesse dai podestà, restituiscono le licenze di cui al comma precedente con l'annotazione necessaria a certificare l'avvenuta iscrizione nel registro delle ditte tenuto dall'ufficio, o la dichiarazione di esenzione da tale obbligo da riportarsi nello spazio dello stampato a tal uopo riservato.

Art. 34.

L'elenco nominativo delle licenze rilasciate dai Comuni delle Provincie durante il mese o da trasmettersi dagli Uffici provinciali delle corporazioni agli altri Uffici interessati, a termini del comma 2° dell'art. 4 della legge, deve essere redatto in conformità del modello annesso al presente regolamento.

Art. 35.

In caso di revoca per ritiro o per abbandono delle licenze di vendita al pubblico in forma ambulante appena il provvedimento sia divenuto definitivo, il podestà provvede a darne immediata comunicazione all'Ufficio provinciale delle corporazioni perchè disponga la cancellazione del titolare dal registro delle ditte.

Art. 36.

Il servizio di anagrafe per la vendita ambulante deve essere tenuto distinto da quello per la vendita in sede stabile.

Art. 37.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il visto non è soggetto al pagamento di nessun altra tassa.

Art. 25.

Il servizio di applicazione delle marche, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si effettua a spese dei Consigli provinciali delle corporazioni, e pertanto ai Comuni compete un aggio percentuale sulle marche applicate eguale a quello che il Consiglio concede all'esattore per l'esazione delle imposte affidate in riscossione allo stesso.

Art. 26.

Il titolare della licenza deve esibirla per il visto entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello per il quale se ne intende prorogare la validità.

Dopo il sesto mese di ciascun anno, qualora la licenza non sia stata esibita per il visto perde ogni validità ed il commerciante ambulante, che desidera continuare nella propria attività, deve richiedere una licenza nuova.

Art. 27.

Il visto di cui all'art. 3 della legge deve essere negato quando il titolare della licenza non abbia ottenuto il visto dall'Autorità di P. S. sul mod. 15 allegato al modello di licenza, e può essere sospeso quando l'Autorità comunale ritenga di dover procedere ad accertamenti per stabilire se l'ambulante sia incorso in qualcuna delle condizioni che importano la revoca della concessione.

Art. 28.

Perchè l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge di P. S. e quelli derivanti dalla legge sul commercio ambulante, possa effettuarsi armonicamente, l'Autorità di P. S. provvederà a far coincidere l'anno di validità dell'iscrizione nei registri di P. S. con l'anno solare.

Art. 29.

Il ritiro e la revoca della licenza non possono essere disposti fuori dei casi previsti dalla legge, tranne che non vi sia espressa rinuncia del titolare, o che venga a mancare il certificato d'iscrizione nei registri della P. S.

Art. 30.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 3 della legge, per Provincie limitrofe, s'intendono quelle immediatamente confinanti alle altre che confinano con la Provincia di cui fa parte il Comune di origine dell'ambulante e quello che, a loro volta, siano confinanti tra di loro.

La provincia di Zara si considera limitrofa alle Provincie del litorale adriatico.

Le provincie della Sardegna si considerano limitrofe alle Provincie del litorale tirrenico.

Le provincie di Reggio Calabria e Messina si considerano confinanti fra loro.

dimora o residenza e quelle, ove, nel limite massimo di cinque Provincie, sogliono fare scalo le barche stesse.

Art. 32.

Nel caso in cui le Provincie confinanti con quella di origine dell'ambulante siano in numero superiore a cinque, l'ambulante ha libertà di scegliere fra queste Provincie fino al numero di cinque, quelle in cui intenda esplicare la propria attività.

Art. 33.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 13 della legge, i Comuni provvedono, entro il terzo giorno di ciascun mese, a dare notizia agli Uffici provinciali delle corporazioni delle licenze rilasciate nel mese precedente, mediante trasmissione di un elenco redatto in conformità del modello annesso al presente regolamento.

All'elenco devono essere allegate le licenze rilasciate ed i moduli compilati dagli interessati contenenti la denuncia di esercizio, in quanto vi siano tenuti, perchè sia provveduto all'iscrizione nel registro delle ditte di quegli ambulanti che vi sono tenuti, prima del rilascio della licenza all'interessato.

Gli Uffici entro dieci giorni dalla data in cui furono trasmesse dal podestà, restituiscono le licenze di cui al comma precedente con l'annotazione necessaria a certificare l'avvenuta iscrizione nel registro delle ditte tenuto dall'ufficio, o la dichiarazione di esenzione da tale obbligo da riportarsi nello spazio dello stampato a tal uopo riservato.

Art. 34.

L'elenco nominativo delle licenze rilasciate dai Comuni delle Provincie durante il mese o da trasmettersi dagli Uffici provinciali delle corporazioni agli altri Uffici interessati, a termini del comma 2° dell'art. 4 della legge, deve essere redatto in conformità del modello annesso al presente regolamento.

Art. 35.

In caso di revoca per ritiro o per abbandono delle licenze di vendita al pubblico in forma ambulante appena il provvedimento sia divenuto definitivo, il podestà provvede a darne immediata comunicazione all'Ufficio provinciale delle corporazioni perchè disponga la cancellazione del titolare dal registro delle ditte.

Art. 36.

Il servizio di anagrafe per la vendita ambulante deve essere tenuto distinto da quello per la vendita in sede stabile.

Art. 37.

Le direttive da segnarsi alla fine di ciascun anno ai Comuni della Provincia da parte dei Consigli provinciali delle corporazioni, a termini dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge devono essere comunicate al Ministero delle corporazioni subito dopo intervenuta la deliberazione dei Consigli stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

Art. 38.

Tutti i pareri previsti dall'art. 5 della legge non dispensano l'Autorità dal sentire gli altri pareri nè dal seguire le procedure eventualmente previste da altre leggi per l'emanazione dei singoli provvedimenti dallo stesso articolo menzionati.

Art. 39.

Gli ambulanti non possono avere dipendenti addetti alla vendita al pubblico.

Per comprovate esigenze il podestà può, con annotazioni da apporsi in calce alla licenza da lui rilasciata, consentire che il titolare si faccia temporaneamente sostituire nella vendita al pubblico da persona famigliare.

Per la concessione di tale facilitazione occorre, oltre la domanda in carta bollata da L. 4, la prova, da fornirsi mediante certificato in carta libera della competente Autorità di pubblica sicurezza, che il sostituto ha requisiti sufficienti per l'iscrizione nel registro di P. S.

Art. 40.

In caso di morte del titolare di una licenza per la vendita ambulante o di cessazione dal commercio, la licenza potrà essere trasmessa alle persone previste dall'art. 6 della legge, sempre quando esse ottengano l'iscrizione nel registro di P. S.

La trasmissibilità della licenza di vendita ambulante, deve intendersi estesa a favore del coniuge.

Art. 41.

In sede di prima concessione di licenza dovrà richiedersi all'ambulante il versamento della cauzione minima, prevista dal 1° comma dell'art. 8 della legge, salvo al podestà di ordinare agli interessati, il cui reddito di R. M. venga a superare — durante l'esercizio del commercio — le lire 5000 annue, di prestare la cauzione nei modi previsti dal 2° comma dell'art. 8.

All'ambulante, che, regolarmente invitato e diffidato, non provveda a sostituire, nel termine di tre mesi, la cauzione minore con quella maggiore a cui fosse tenuto, sarà revocata la licenza.

Dell'avvenuto adempimento, sarà invece, apposta annotazione sulla licenza a cura del podestà.

Art. 42.

Nel caso in cui alla domanda di esonero dal versamento della cauzione è allegato il certificato di povertà, l'esonero stesso spetta di diritto e non occorre che sulla domanda si pronunci la Commissione di cui all'art. 2 della legge.

In caso contrario il giudizio di detta Commissione sulla povertà dell'ambulante non vincola il podestà.

Art. 43.

Egualmente l'esonero dal versamento può essere concesso sia con lo stesso atto con cui il podestà concede la licenza, sia con atto separato o successivo.

Art. 44.

Il provvedimento di concessione dell'esonero dal versamento della cauzione rientra nella competenza del podestà.

Contro il diniego dell'esonero è ammesso il ricorso al prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, negli stessi termini e modi previsti per il ricorso contro il diniego o la revoca della licenza.

Art. 45.

L'Autorità comunale può richiedere come prova della qualità di agricoltore o di artigiano, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 della legge, l'esibizione di un certificato dell'Associazione sindacale degli agricoltori o degli artigiani, o dei lavoratori dell'agricoltura, che attesti tale qualità; in caso contrario supplisce il giudizio della Commissione di cui all'art. 2 della legge.

Art. 46.

Sono considerati agricoltori produttori diretti, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 della legge, non solo i capi di famiglia agricoltori proprietari di terreni conduttori e coltivatori diretti, ma anche i mezzadri e i fittavoli, i coloni e gli enfiteuti e le persone delle rispettive famiglie, purchè facciano parte dell'azienda e non siano con questa in rapporti di dipendenza come salariati.

Nel caso in cui l'azienda agricola sia gestita da persone giuridiche, la vendita diretta dei prodotti dell'azienda può essere effettuata da propri incaricati che per tale attività godano gli stessi benefici degli agricoltori diretti.

Art. 47.

Ai cacciatori ed ai pescatori che vendono ambulantemente la cacciagione e il pesce proveniente dall'esercizio della loro attività produttiva, si applicano le stesse norme previste per gli agricoltori e gli artigiani per lo smercio diretto dei propri prodotti.

Peraltro, i pescatori di mestiere, che siano forniti della licenza prevista dalla legge sulla pesca 8 ottobre 1931 IX, n. 1604, possono attendere alla vendita del loro prodotto senza bisogno di munirsi della licenza istituita dalla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327.

Art. 48.

Il trattamento speciale previsto dall'art. 9 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti, non li esenta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio della licenza.

Art. 49.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780176

le procedure eventualmente previste da altre legge per l'emanazione dei singoli provvedimenti dallo stesso articolo menzionati.

Art. 39.

Gli ambulanti non possono avere dipendenti addetti alla vendita al pubblico.

Per comprovate esigenze il podestà può, con annotazioni da apporsi in calce alla licenza da lui rilasciata, consentire che il titolare si faccia temporaneamente sostituire nella vendita al pubblico da persona famigliare.

Per la concessione di tale facilitazione occorre, oltre la domanda in carta bollata da L. 4, la prova, da fornirsi mediante certificato in carta libera della competente Autorità di pubblica sicurezza, che il sostituto ha requisiti sufficienti per l'iscrizione nel registro di P. S.

Art. 40.

In caso di morte del titolare di una licenza per la vendita ambulante o di cessazione dal commercio, la licenza potrà essere trasmessa alle persone previste dall'art. 6 della legge, sempre quando esse ottengano l'iscrizione nel registro di P. S.

La trasmissibilità della licenza di vendita ambulante, deve intendersi estesa a favore del coniuge.

Art. 41.

In sede di prima concessione di licenza dovrà richiedersi all'ambulante il versamento della cauzione minima, prevista dal 1° comma dell'art. 8 della legge, salvo al podestà di ordinare agli interessati, il cui reddito di R. M. venga a superare — durante l'esercizio del commercio — le lire 5000 annue, di prestare la cauzione nei modi previsti dal 2° comma dell'art. 8.

All'ambulante, che, regolarmente invitato e diffidato, non provveda a sostituire, nel termine di tre mesi, la cauzione minore con quella maggiore a cui fosse tenuto, sarà revocata la licenza.

Dell'avvenuto adempimento, sarà invece, apposta annotazione sulla licenza a cura del podestà.

Art. 42.

Nel caso in cui alla domanda di esonero dal versamento della cauzione è allegato il certificato di povertà, l'esonero stesso spetta di diritto e non occorre che sulla domanda si pronunci la Commissione di cui all'art. 2 della legge.

In caso contrario il giudizio di detta Commissione sulla povertà dell'ambulante non vincola il podestà.

Art. 43.

L'esonero dal versamento della cauzione può essere richiesto dagli interessati sia contemporaneamente alla licenza e con la stessa domanda, sia successivamente per sopravvenute condizioni di indigenza.

In tale secondo caso la domanda va redatta su carta da bollo da L. 4.

Art. 44.

Il provvedimento di concessione dell'esonero dal versamento della cauzione rientra nella competenza del podestà.

Contro il diniego dell'esonero è ammesso il ricorso al prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, negli stessi termini e modi previsti per il ricorso contro il diniego o la revoca della licenza.

Art. 45.

L'Autorità comunale può richiedere come prova della qualità di agricoltore o di artigiano, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 della legge, l'esibizione di un certificato dell'Associazione sindacale degli agricoltori o degli artigiani, o dei lavoratori dell'agricoltura, che attesti tale qualità; in caso contrario supplisce il giudizio della Commissione di cui all'art. 2 della legge.

Art. 46.

Sono considerati agricoltori produttori diretti, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 della legge, non solo i capi di famiglia agricoltori proprietari di terreni conduttori e coltivatori diretti, ma anche i mezzadri e i fittavoli, i coloni e gli enfiteuti e le persone delle rispettive famiglie, purchè facciano parte dell'azienda e non siano con questa in rapporti di dipendenza come salariati.

Nel caso in cui l'azienda agricola sia gestita da persone giuridiche, la vendita diretta dei prodotti dell'azienda può essere effettuata da propri incaricati che per tale attività godano gli stessi benefici degli agricoltori diretti.

Art. 47.

Ai cacciatori ed ai pescatori che vendono ambulantemente la cacciagione e il pesce proveniente dall'esercizio della loro attività produttiva, si applicano le stesse norme previste per gli agricoltori e gli artigiani per lo smercio diretto dei propri prodotti.

Peraltro, i pescatori di mestiere, che siano forniti della licenza prevista dalla legge sulla pesca 8 ottobre 1931 IX, n. 1604, possono attendere alla vendita del loro prodotto senza bisogno di munirsi della licenza istituita dalla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327.

Art. 48.

Il trattamento speciale previsto dall'art. 9 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti, non li esenta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio della licenza.

Art. 49.

Le licenze rilasciate agli agricoltori, agli artigiani, ai cacciatori, ed ai pescatori, dovranno contenere, ove concesse con le agevolazioni previste dall'art. 9, l'annotazione delle facilitazioni fruite oltre alla dichiarazione che esse abilitano esclusivamente alla vendita dei prodotti del proprio fondo o del lavoro personale dell'intestatario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Art. 50.

Agli agricoltori ed agli artigiani, che limitano la propria attività alla vendita dei loro prodotti, l'esonero dal versamento della cauzione, previsto dall'art. 9 della legge, si applica, di diritto, alla sola condizione che risulti provata la qualità di agricoltore od artigiano, ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento.

Art. 51.

Tranne che sia richiesto da eccezionali motivi di polizia, i Comuni non possono limitare l'afflusso degli ambulanti nè stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale.

In ogni Comune dovranno essere stabilite delle zone in cui il commercio girovago sia normalmente e liberamente consentito e dovranno essere indicate, con apposita ordinanza le zone in cui per ragione di ordine pubblico o di polizia stradale è vietato l'esercizio di tale commercio.

Nei Comuni dove esistono aree destinate permanentemente alla vendita al pubblico mediante concessione di posteggio, gli ambulanti, per poter affluire in detta località, dovranno ottenere la concessione del posteggio da parte dell'Autorità comunale.

Il posteggio può essere negato solo per ragioni di forza maggiore ed, in tale caso, gli ambulanti conserveranno il diritto alla libera circolazione per l'esercizio della vendita nelle zone ove non vi sia divieto ispirato alle ragioni di ordine pubblico e polizia stradale sopra ricordate.

Art. 52.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni competente a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 11 della legge, è quello della Provincia in cui l'ambulante desidera recarsi temporaneamente ad esercitare la propria attività.

La domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, deve essere redatta sulla prescritta carta bollata ed il competente Consiglio, entro dieci giorni dalla data di spedizione della domanda stessa, deve provvedere a rimettere l'autorizzazione richiesta dall'interessato od a notificargli, in caso contrario, il diniego.

Art. 53.

L'autorizzazione di cui all'art. 11 dovrà essere redatta su modello conforme all'allegato al presente regolamento.

Art. 54.

Quando l'afflusso in determinate località degli ambulanti, provenienti da regioni lontane e da provincie non confinanti, costituisce una lunga tradizione o rappresenta lo sbocco naturale di speciali attività, i Consigli provinciali delle corporazioni competenti non possono rifiutare i permessi previsti dall'art. 11 della legge, tranne il caso che sussistano gravi motivi.

Egualmente i Consigli provinciali delle corporazioni, richiesti, non possono negare l'autorizzazione prevista dal-

Art. 55.

L'obbligo dell'iscrizione presso gli Uffici provinciali delle corporazioni e quello d'iscrizione nei registri di P. S. non si estende, per il solo fatto di essere titolare di una licenza per la vendita ambulante, agli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente i loro prodotti ed a tutti coloro che alle dette iscrizioni non siano tenuti in forza di legge e disposizioni diverse dalla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327.

Art. 56.

L'iscrizione dei commercianti ambulanti nel registro delle ditte non è soggetta a rinnovazione.

In conseguenza, per la cancellazione del registro stesso, occorre comunicazione podestarile di cessazione dell'ambulante dall'esercizio della sua attività.

Art. 57.

In dipendenza della limitazione dell'obbligo d'iscrizione nel registro delle ditte del solo Ufficio provinciale delle corporazioni della Provincia di origine di cui all'art. 13 della legge, anche l'imposta consigliare sul commercio girovago dovrà essere soddisfatta dagli ambulanti presso il solo Consiglio ove essi sono iscritti.

Art. 58.

Il fatto di essere titolari di licenza di vendita ambulante non è titolo sufficiente per l'applicazione delle tasse e imposte consigliari e l'obbligo di soddisfarle sussiste solo nei confronti di quegli ambulanti che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalle norme che istituiscono le tasse ed imposte suddette.

Art. 59.

La vendita ambulante è soggetta a tutte quelle limitazioni che le Autorità locali, in applicazione di leggi e regolamenti di carattere sanitario, crederà di stabilire.

Art. 60.

Il visto di cui all'art. 240 del regolamento esecutivo della legge di P. S. sul certificato attestante l'iscrizione nei registri di P. S. riportato nelle licenze può essere rilasciato soltanto per i Comuni compresi nelle Provincie a cui si riferisce la licenza, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge.

Lo spostamento degli ambulanti nei Comuni per cui è valida la licenza è condizionato alla concessione del visto di cui sopra da parte dell'Autorità di P. S. la quale conserva, pertanto, integra la facoltà prevista dal citato art. 240 del regolamento esecutivo della legge di P. S. di imporre limitazioni o divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.

Art. 61.

Nel primo anno di applicazione del presente regolamento sarà sempre rilasciata la licenza prevista dall'art. 2 della legge a coloro che già attendono di fatto alla vendita ambulante.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

previsto dall'art. 3 della legge, si applica, di diritto, alla sola condizione che risulti provata la qualità di agricoltore od artigiano, ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento.

Art. 51.

Tranne che sia richiesto da eccezionali motivi di polizia, i Comuni non possono limitare l'afflusso degli ambulanti nè stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale.

In ogni Comune dovranno essere stabilite delle zone in cui il commercio girovago sia normalmente e liberamente consentito e dovranno essere indicate, con apposita ordinanza, le zone in cui per ragione di ordine pubblico o di polizia stradale è vietato l'esercizio di tale commercio.

Nei Comuni dove esistono aree destinate permanentemente alla vendita al pubblico mediante concessione di posteggio, gli ambulanti, per poter affluire in detta località, dovranno ottenere la concessione del posteggio da parte dell'Autorità comunale.

Il posteggio può essere negato solo per ragioni di forza maggiore ed, in tale caso, gli ambulanti conserveranno il diritto alla libera circolazione per l'esercizio della vendita nelle zone ove non vi sia divieto ispirato alle ragioni di ordine pubblico e polizia stradale sopra ricordate.

Art. 52.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni competente a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 11 della legge, è quello della Provincia in cui l'ambulante desidera recarsi temporaneamente ad esercitare la propria attività.

La domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, deve essere redatta sulla prescritta carta bollata ed il competente Consiglio, entro dieci giorni dalla data di spedizione della domanda stessa, deve provvedere a rimettere l'autorizzazione richiesta dall'interessato od a notificargli, in caso contrario, il diniego.

Art. 53.

L'autorizzazione di cui all'art. 11 dovrà essere redatta su modello conforme all'allegato al presente regolamento.

Art. 54.

Quando l'afflusso in determinate località degli ambulanti, provenienti da regioni lontane e da provincie non confinanti, costituisce una lunga tradizione o rappresenta lo sbocco naturale di speciali attività, i Consigli provinciali delle corporazioni competenti non possono rifiutare i permessi previsti dall'art. 11 della legge, tranne il caso che sussistano gravi motivi.

Egualmente i Consigli provinciali delle corporazioni, richiesti, non possono negare l'autorizzazione prevista dall'art. 11 della legge, quando l'interessato dimostri di aver svolto, negli anni precedenti a quelli in cui viene richiesta l'autorizzazione, la propria attività di vendita ambulante nel territorio della Provincia per cui richiede l'autorizzazione.

si estende, per il solo fatto di essere titolare di una licenza per la vendita ambulante, agli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente i loro prodotti ed a tutti coloro che alle dette iscrizioni non siano tenuti in forza di legge e disposizioni diverse dalla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327.

Art. 56.

L'iscrizione dei commercianti ambulanti nel registro delle ditte non è soggetta a rinnovazione.

In conseguenza, per la cancellazione del registro stesso, occorre comunicazione podestarile di cessazione dell'ambulante dall'esercizio della sua attività.

Art. 57.

In dipendenza della limitazione dell'obbligo d'iscrizione nel registro delle ditte del solo Ufficio provinciale delle corporazioni della Provincia di origine di cui all'art. 13 della legge, anche l'imposta consigliare sul commercio girovago dovrà essere soddisfatta dagli ambulanti presso il solo Consiglio ove essi sono iscritti.

Art. 58.

Il fatto di essere titolari di licenza di vendita ambulante non è titolo sufficiente per l'applicazione delle tasse e imposte consigliari e l'obbligo di soddisfarle sussiste solo nei confronti di quegli ambulanti che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalle norme che istituiscono le tasse ed imposte suddette.

Art. 59.

La vendita ambulante è soggetta a tutte quelle limitazioni che le Autorità locali, in applicazione di leggi e regolamenti di carattere sanitario, crederà di stabilire.

Art. 60.

Il visto di cui all'art. 240 del regolamento esecutivo della legge di P. S. sul certificato attestante l'iscrizione nei registri di P. S. riportato nelle licenze può essere rilasciato soltanto per i Comuni compresi nelle Provincie a cui si riferisce la licenza, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge.

Lo spostamento degli ambulanti nei Comuni per cui è valida la licenza è condizionato alla concessione del visto di cui sopra da parte dell'Autorità di P. S. la quale conserva, pertanto, integra la facoltà prevista dal citato art. 240 del regolamento esecutivo della legge di P. S. di imporre limitazioni o divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.

Art. 61.

Nel primo anno di applicazione del presente regolamento sarà sempre rilasciata la licenza prevista dall'art. 2 della legge a coloro che già attendono di fatto alla vendita ambulante.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore di Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO N. 1.
(Vedi art. 7 del Regg.)

COMUNE DI . . . . . .

IL PODESTÀ

Vista la legge 5 febbraio 1934 N. 327 e relativo regolamento;

Vista la domanda dell'interessato;

Sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1934 N. 327;

Visto il certificato d'iscrizione dell'interessato nei registri di P. S.;

CONCEDE

al Sig. . . . . .
. . . . . di. . . . . .
e di. . . . . .
nato a . . . . . e con dimora abituale in questo comune

LICENZA

per la vendita ambulante dei seguenti generi . . . . . .
. . . . . .
da effettuarsi a mezzo di . . . . . .
. . . . . .

La presente licenza autorizza l'esercizio della vendita ambulante, nei modi previsti dalla legge e dal regolamento nelle Provincie di . . . . . .

Marca da bollo

IL PODESTÀ

. . . . . .

UFFICIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

DI

. . . . . .

(1) *Si certifica che il Sig.* . . . . . .
. . . . . .
titolare della presente licenza di vendita ambulante ha provveduto alla iscr
registro delle ditte di questo ufficio al N. . . . . . *in data* . . . . . .

Il predetto è tenuto al pagamento della tassa **consigliare** *per il commer*
tante nella misura di L. . . . . . **annue.**

Timbro dell'ufficio

IL DIRETTORE

. . . . . .

(1) Se è esente dall'obbligo di iscrizione al registro delle Ditte ambulanti e pro
con una stampiglia recante la dicitura: ESENTE DALL'OBBLIGO D'ISCRIZIONE
dalla firma del Direttore o dal timbro d'ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pag. 1

ALLEGATO N. 1.
(Vedi art. 1 del Reg.)

COMUNE DI . . . . . .

IL PODESTÀ

a legge 5 febbraio 1934 N. 327 e relativo regolamento;
a domanda dell'interessato;
il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 2 della legge 5 feb- N. 327;
l certificato d'iscrizione dell'interessato nei registri di P. S.;

CONCEDE

. . . . . .
. . . . . di . . . . . .
. . . . . .
. . . . . e con dimora
questo comune

LICENZA

dita ambulante dei seguenti generi . . . . . .
. . . . . .
ai a mezzo di . . . . . .
. . . . . .
ente licenza autorizza l'esercizio della vendita ambulante, nei modi a legge e dal regolamento nelle Provincie di . . . . . .

Il Podestà

. . . . . .

da bollo

Pag. 2

UFFICIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI
DI

. . . . . .

Si certifica che il Sig. . . . . . .

. . . . . .

titolare della presente licenza di vendita ambulante ha provveduto alla iscrizione nel registro delle ditte di questo ufficio al N. . . . . . *in data* . . . . . .

Il predetto è tenuto al pagamento della tassa consiliare per il commercio ambulante nella misura di L. . . . . . *annue.*

Timbro dell'ufficio

Il Direttore

. . . . . .

(1) Se è esente dall'obbligo di iscrizione al registro delle Ditte annullare la presente pagina con una sbarretta recante la dicitura: «ESENTE DALL'OBBLIGO D'ISCRIZIONE» convalidata dalla firma del Direttore o dal timbro d'ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(1) *Si certifica che il titolare della presente licenza Sig.* . . . . . .

. . . . . *ha versato la cauzione prescritta su libretto postale*

N. . . . . . .

IL PODESTÀ

. . . . . .

DEL COMUNE DI . . . . . .

Si certifica che il titolare della presente licenza ha integrata la cauzione a norma dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1934 N. 327 e dell'art. 41 del relativo regolamento mediante versamento di L. . . . . . *come da* (2) . . . . . .

IL PODESTÀ

. . . . . .

Vista la domanda dell'interessato;

Visto l'art. 39 del Regolamento per l'esecuzione della legge 5 febbraio 193

ed adempiuti gli accertamenti da esso prescritti

AUTORIZZA

il Sig. . . . . . .

titolare della presente licenza a farsi sostituire temporaneamente nell'eser

cenda dal Sig. . . . . . .

IL PODESTÀ

. . . . . .

(1) Se l'interessato viene esonerato dall'obbligo del versamento della cauzione annullare la presente pagina con una stampiglia portante la dicitura « ESONERATO DAL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE Il Podestà ».

(2) Indicare gli estremi del documento da cui risulta l'effettuato versamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pag. 8

Pag.

Si fa che il titolare della presente licenza Sig. . . . . .

. . . . . ha versato la cauzione prescritta su libretto postale

. . . .

IL PODESTÀ

. . . . . .

Si fa che il titolare della presente licenza ha integrata la cauzione a norma della legge 5 febbraio 1934 N. 327 e dell'art. 41 del relative regolamento

mento di L. . . . . come,

. . . . . .

IL PODESTÀ

. . . . . .

Il sottoscritto viene esonerato dall'obbligo del versamento della cauzione annullare la . con una stampiglia portante la dicitura «ESONERATO DAL VERSAMENTO ZIONE Il Podestà».

Si gli estremi del documento da cui risulta l'effettuato versamento.

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI . . . . . .

Vista la domanda dell'interessato

Visto l'art. 39 del Regolamento per l'esecuzione della legge 5 febbraio 1934 N. 327,

ed adempiuti gli accertamenti da esso prescritti

AUTORIZZA

il Sig. . . . . .

titolare della presente licenza a farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio della

vendita dal Sig.. . . . . .

IL PODESTÀ

. . . . . .

20-VII-1940 ANNO GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 169 2705

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mod. 15 (R. P.

Segue ALLEGATO N. 1.

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Annotazioni delle Autorità conseguenti a cambiamenti di dimora dell'ambulante nell'ambito della Provincia

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE

PER GLI ESERCENTI MESTIERI AMBULANTI

PROVINCIA DI _____

COMUNE DI _____

Il (1) _____

Vista la domanda di _____

Visto l'articolo 121 della legge di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 N. 7

Vista la carta d'identità rilasciata _____ dal

di _____ in data _____ N. _____

CERTIFICA

che _____

figlio di _____ e di _____

nato a _____ provincia di _____

domiciliato in via _____ è stato iscr

registro degli esercenti mestieri ambulanti al N. _____ d'ordine per eser

mestiere di _____ sotto l'osservanza delle disp

delle leggi, dei regolamenti e delle seguenti prescrizioni speciali: _____

_____ li _____ 19 ____ - E. F. _____

IL _____

VIDIMAZIONI

Visto: si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Visto*: si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Visto*: si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Visto*: si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Visto*: si per l'anno IL (1)
Visto: si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Visto*: si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Visto*: si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Visto*: si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Visto*: si per l'anno IL (1)

(1) Sindaco - Commissario - Podestà.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mod. 15 (R. P. S. 230)

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE

PER GLI ESERCENTI MESTIERI AMBULANTI

PROVINCIA DI _____

COMUNE DI _____

Il (1) _____

Vista la domanda di _____

Visto l'articolo 121 della Legge di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 N. 773;

Vista la carta d'identità rilasciata _____ dal Comune di _____ in data _____ N. _____

CERTIFICA

che _____

figlio di _____ e di _____

nato a _____ provincia di _____

domiciliato in via _____ è stato iscritto nel registro degli esercenti mestieri ambulanti al N. _____ d'ordine per esercenti il mestiere di _____ sotto l'osservanza delle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle seguenti prescrizioni speciali: _____

_____ li _____ 19 __ . E. F. _____

IL _____

VIDIMAZIONI

Vista: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Vista*: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Vista*: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Vista*: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Vista*: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____
Vista: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Vista*: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Vista*: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Vista*: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____	*Vista*: Si rinnova per l'anno _____ IL (1) _____

(1) Questore - Commissario - Podestà.

Segue ALLEGATO N. 1.

Annotazioni delle Autorità conseguenti a cambiamenti di dimora dell'ambulante nell'ambito della Provincia

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

20-VII-1940 (XVIII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 169

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pag. 8. 9. 10. 11 e 12

Segue ALLEGATO N. 1.

ALLEGATO N. 2 (fro
(Art. 13 del Reg

COMUNE DI .....

Data .....

N. ..... *di protocollo*

*All'*Ufficio provinciale delle Corp

di .....

VISTI ANNUALI

Marca per tassa di concessione governativa

Marca per tassa consiliare

A norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, si concede il visto per l'anno .....

IL PODESTÀ

.....

ELENCO DELLE LICENZE PER COMMERCIO AMBULA

(di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1934, n. 327)

rilasciate nel mese di .....

IL PODESTÀ

.....

Marca per tassa di concessione governativa

Marca per tassa consiliare

A norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, si concede il visto per l'anno .....

IL PODESTÀ

.....

N. B. Il presente elenco deve essere inviato entro il terzo giorno di ogni mese o sostituito da semplice segnalazione se negativo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue ALLEGATO N. 1.

ALLEGATO N. 2 (frontespizio)
(Art. 16 del Reg.to)

COMUNE DI .....

Data .....

N. ..... di protocollo

All'Ufficio provinciale delle Corporazioni

di .....

VISTI ANNUALI

Marca per tassa di concessione governativa

Marca per tassa annullare

dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, si concede il visto per

IL PODESTÀ

.....

Marca per tassa di concessione governativa

Marca per tassa annullare

dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, si concede il visto per

IL PODESTÀ

.....

ELENCO DELLE LICENZE PER COMMERCIO AMBULANTE

(di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1934, n. 327)

rilasciate nel mese di .....

IL PODESTÀ

.....

N. B. Il presente elenco deve essere inviato entro il terzo giorno di ogni mese e potrà essere sostituito da semplice segnalazione se negativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO N. 3.
(Art. 2 del Regolamento)

UFFICIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

DI . . . . . .

N. . . . . di prot. *Ufficio Provinciale delle Corporazioni*

. . . . . .

OGGETTO:

Licenze commercio ambulante
Art. 1 legge 5 febbraio 1934, N. 327

Trasmetto a norma della legge suindicata l'elenco delle licenze di commercio ambulante rilasciate dai comuni di questa provincia nel mese decorso e valide anche per codesta provincia.

IL DIRETTORE

. . . . . .

Comune che ha rilasciato la licenza	Numero delle licenze	DATA	Cognome e nome	Genere di cui è autorizzata la vendita	Osservazioni

Allegato N. 3 al Regolamento approvato con R. D. 24 dicembre 1934, N. 2288.

Ufficio Provinciale delle Corporazioni di . . . . . che si trasmette all'Ufficio provinciale dell'economia corporativa a norma dell'articolo 4 della legge sulla disciplina del commercio ambulante 5 febbraio 1934, N. 327 nel mese di . . . . . in conformità della circolare a norma della legge 5 febbraio 1934, N. 327.

LICENZA		COGNOME E NOME del titolare della licenza	DOMICILIO residenza o sede e numero	GENERI DI MERCI per cui è rilasciata la licenza	PROVINCIE per cui è rilasciata	Osservazioni (1)
Numero	Data di rilascio					

Il Podestà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue ALLEGATO N. 2 (interno del modulo).

COMUNE DI . . . . . .

ELENCO DELLE LICENZE PER IL COMMERCIO AMBULANTE

rilasciate a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 327 nel mese di . . . . . che si trasmette all'Ufficio provinciale delle Corporazioni di . . . . . in conformità dell'articolo 5 della legge stessa

LICENZA		COGNOME E NOME del titolare della licenza	DOMICILIO frazione o via e numero	GENERI DI MERCI per cui è rilasciata la licenza	PROVINCIE per cui è rilasciata	Osservazioni (1)
Numero	Data di rilascio					

(1) Indicare se rilasciate con le facilitazioni di cui all'art. 6 della legge.

Il Podestà

ALLEGATO N. 3.
(Art. 7 del Regolamento)

UFFICIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI
DI . . . . . .

Ufficio Provinciale delle Corporazioni
. . . . . .

N. . . . di prot.

OGGETTO:
Commercio ambulante
Legge 5 febbraio 1934, N. 327

In esecuzione della legge suindicata l'elenco delle licenze di commercio ambulante rilasciate dai comuni di questa provincia nel mese decorso è valido per tutta codesta provincia.

IL DIRETTORE
. . . . . .

Numero della licenza	DATA della licenza	Comune o zona	Genere di cui costituisce la vendita	Osservazioni

ALLEGATO N. 4 (da compilarsi su cartoncino)
(Art. 53 del Reg.to)

PROVINCIA DI . . . . . .

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione per l'esercizio della vendita ambulante a norma dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934 N. 327

Il Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di . . . . . .
Vista la domanda dell'interessato, a norma dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934 N. 327

AUTORIZZA

il Sig. . . . . .
titolare della licenza di vendita ambulante N. . . . . rilasciata dal Podestà di . . . . . .
(Prov. . . . . .) ad esercitare nel territorio di questa Provincia la vendita ambulante
dal giorno . . . . . al giorno . . . . . .

IL PREFETTO PRESIDENTE

. . . . . .

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 860.

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli uffici di viaggi e turismo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, possono limitare la loro attività al territorio nazionale, ai Possedimenti e alle Colonie. Tale limitazione deve essere indicata nella domanda di concessione e risultare dalla licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Nel caso di cui all'articolo precedente possono essere titolari o dirigenti anche coloro i quali abbiano esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di viaggio e turismo

I titolari e i dirigenti di uffici di navigazione i quali all'entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno due anni, possono essere senz'altro confermati.

Art. 3.

La cauzione per gli uffici turistici e di navigazione può essere ridotta fino al minimo di L. 2000.

Art. 4.

Gli uffici di viaggi e turismo, gli uffici turistici e quelli di navigazione sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro giornaliero degli affari e da quello di tenere affissa nei locali degli uffici la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Art. 5.

Al R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sono apportate le seguenti varianti:
L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:
« Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società ed imprese nazionali od estere delle quali siano diretta emanazione od abbiano la rappresentanza; fermo il disposto di cui all'art. 26 comma 3° ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA DI . . . . . .

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione per l'esercizio della vendita ambulante a norma dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934 N. 327

Il Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di . . . . . .

Vista la domanda dell'interessato, a norma dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934 N. 327

AUTORIZZA

il Sig. . . . . .

titolare della licenza di vendita ambulante N. . . . . rilasciata dal Podestà di . . . . . (Prov. . . . .) ad esercitare nel territorio di questa Provincia la vendita ambulante dal giorno . . . . . al giorno . . . . . .

IL PREFETTO PRESIDENTE

. . . . . .

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 380.

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli uffici di viaggi e turismo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, possono limitare la loro attività al territorio nazionale, ai Possedimenti e alle Colonie. Tale limitazione deve essere indicata nella domanda di concessione e risultare dalla licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Nel caso di cui all'articolo precedente possono essere titolari o dirigenti anche coloro i quali abbiano esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno tre anni.

Se si tratta di uffici turistici e di uffici di navigazione, possono essere titolari o dirigenti anche coloro che abbiano esercitato funzioni di concetto presso uffici di navigazione per il periodo di almeno un anno e che conoscano correttamente una lingua estera.

I titolari e i dirigenti di uffici di navigazione i quali all'entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno due anni, possono essere senz'altro confermati.

Art. 3.

La cauzione per gli uffici turistici e di navigazione può essere ridotta fino al minimo di L. 2000.

Art. 4.

Gli uffici di viaggi e turismo, gli uffici turistici e quelli di navigazione sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro giornaliero degli affari e da quello di tenere affisse nei locali degli uffici la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Art. 5.

Al R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sono apportate le seguenti varianti:

L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società ed imprese nazionali od estere delle quali siano diretta emanazione od abbiano la rappresentanza; fermo il disposto di cui all'art. 26 comma 3° ».

All'art. 5 è aggiunto il comma seguente:

« Allorquando il dirigente dell'azienda è persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente.

« La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di polizia ed al nulla osta del Ministero della cultura popolare per ciò che si attiene alla competenza tecnica ».

All'art. 7 è aggiunto il comma seguente:

« Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo nulla osta come al comma precedente. E' fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare al Ministero della cultura popolare, oltre che alle questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni ».

L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Ministero della cultura popolare, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentito il parere di una Commissione composta come segue:

1° del direttore generale per il turismo, con le funzioni di presidente;

2° di un rappresentante del Ministero dell'interno;

3° di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

5° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

6° di un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;

7° del vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;

8° di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

9° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

10° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;

11° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;

12° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;

13° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

14° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli autoferrotranvieri ed autointerurbanavigatori;

15° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.

Nell'emettere il proprio parere, la Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO —

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 861.

Esecuzione dell'Accordo stipulato in Kaunas fra l'Italia e la Lituania il 23 dicembre 1939 per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Kaunas, fra l'Italia e la Lituania, il 23 dicembre 1939, per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accord entre le Royaume d'Italie et la République de Lithuanie pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Lithuanien* désirant régler les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

Art. 2.

En exécution de l'art. 1 il sera ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en lires italiennes au nom de la Lietuvos Bankas, compte dans lequel seront crédités les montants en lires versés par les débiteurs italiens en paiement des marchandises lituaniennes importées en Italie à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

De même auprès de la Lietuvos Bankas il sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

All'art. 7 è aggiunto il comma seguente:

« Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo nulla osta come al comma precedente. E' fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare al Ministero della cultura popolare, oltre che alle questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni ».

L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Ministero della cultura popolare, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentito il parere di una Commissione composta come segue:

1° del direttore generale per il turismo, con le funzioni di presidente;

2° di un rappresentante del Ministero dell'interno;

3° di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

5° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

6° di un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;

7° del vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;

8° di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

9° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

10° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;

11° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;

12° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;

13° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

14° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.

Nell'emettere il proprio parere, la Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

la Lituania il 23 dicembre 1939 per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Kaunas, fra l'Italia e la Lituania, il 23 dicembre 1939, per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

Accord entre le Royaume d'Italie et la République de Lithuanie pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Lithuanien* désirant régler les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

Art. 2.

En exécution de l'art. 1 il sera ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en lires italiennes au nom de la Lietuvos Bankas, compte sans lequel seront crédités les montants en lires versés par les débiteurs italiens en paiement des marchandises lithuaniennes importées en Italie à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

De même auprès de la Lietuvos Bankas il sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en litas. Dans ce compte seront crédités les montants en litas versés par les débiteurs lithuaniens en paiement des marchandises italiennes importées en Lithuanie à partir de la date de l'entrée en vigueur du présente Accord.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 3.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas se donneront réciproquement chaque jour avis des versements reçus des débiteurs respectifs avec toutes les données nécessaires.

Dans l'ordre chronologique des versements susdits et dans la limite des disponibilités existantes dans les comptes visés à l'art. 2 l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas sont autorisés à effectuer les paiements aux créditeurs respectifs, l'avis des versements équivaut à une autorisation à payer le créancier respectif selon les dispositions du présent Accord.

Les montants ainsi payés seront portés au débit des comptes dont il est question à l'art. 2.

La conversion en lires et respectivement en litas des montants à payer se fera sur la base du change entre la lire italienne et le litas fixé d'un commun accord selon ce qui est prévu à la lettre *d*) de l'art. 5, en vigueur le jour du paiement.

Art. 4.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou lithuanienne, destinées à être importées en Lithuanie et respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises aux versements ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun de deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et exportateurs respectifs à régler toutes leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 5.

Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 2 du présent Accord, la conversion en lires et en litas se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas fixeront d'un commun accord les cours du change entre la lire italienne et le litas; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en litas et, respectivement, pour la conversion en litas des dettes libellées en lires.

Ce cours sera établi sur la base des cours de clôture de la lire et du litas à la Bourse de Londres du jour précédent celui dans lequel le cours est établi. Il sera appliqué à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et restera en vigueur jusqu'au moment où l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas jugeront nécessaire de le modifier.

Il est toutefois entendu qu'une telle modification aura lieu dès le moment où le cours entre la lire et le litas, résultant des cours de clôture de la Bourse de Londres du jour précédent, différerait d'au moins 3 % du cours en vigueur.

Le nouveau cours, ainsi établi d'accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas, sera appliqué à partir du jour suivant;

b) les dettes libellées en devise autre que la lire et le litas seront converties en litas en Lithuanie et en lires en Italie respectivement aux cours officiels de la Bourse de Kaunas et de celle de Rome, le jour précédent celui du versement;

Art. 6.

Les compensations privées déjà approuvées de la part de l'Italie et de la Lithuanie et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord, ne seront pas soumises aux dispositions du présent Accord.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero de Rome et de la Commission pour le commerce extérieur de Kaunas.

Art. 7.

Le présent Accord est applicable seulement aux marchandises qui d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur sont considérées comme marchandises de l'autre Pays et ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 8.

Toutes les obligations commerciales échues et non réglées, des débiteurs domiciliés en Lithuanie envers les créanciers domiciliés en Italie, ainsi que toutes les obligations commerciales échues et non réglées, des débiteurs domiciliés en Italie envers des créanciers domiciliés en Lithuanie devront être réglées par des versements respectifs du clearing et selon les modalités prévues par le présent Accord.

A la fin du présent Accord les importateurs du Pays en faveur duquel un solde non transféré subsisterait devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations au compte global respectif jusqu'à l'amortissement complet des créances correspondantes au solde.

Art. 9.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 10.

Le présent Accord aura effet jusqu'au 30 juin 1940. A partir de cette date il sera considéré renouvelé par tacite reconduction par périodes semestrielles s'il n'est pas dénoncé avec un préavis de deux mois.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait a Kaunas, en double exemplaire, le 23 décembre 1939.

CASSINIS J. URBSYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 862.
Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

versements reçus des débiteurs respectifs avec toutes les données nécessaires.

Dans l'ordre chronologique des versements susdits et dans la limite des disponibilités existantes dans les comptes visés à l'art. 2 l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas sont autorisés à effectuer les paiements aux créditeurs respectifs, l'avis des versements équivaut à une autorisation à payer le créancier respectif selon les dispositions du présent Accord.

Les montants ainsi payés seront portés au débit des comptes dont il est question à l'art. 2.

La conversion en lires et respectivement en litas des montants à payer se fera sur la base du change entre la lire italienne et le litas fixé d'un commun accord selon ce qui est prévu à la lettre *a*) de l'art. 5, en vigueur le jour du paiement.

Art. 4.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou lithuanienne, destinées à être importées en Lithuanie et respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises aux versements ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun de deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et exportateurs respectifs à régler toutes leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 5.

Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 2 du présent Accord, la conversion en lires et en litas se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas fixeront d'un commun accord les cours du change entre la lire italienne et le litas; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en litas et, respectivement, pour la conversion en litas des dettes libellées en lires.

Ce cours sera établi sur la base des cours de clôture de la lire et du litas à la Bourse de Londres du jour précédent celui dans lequel le cours est établi. Il sera appliqué à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et restera en vigueur jusqu'au moment où l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas jugeront nécessaire de le modifier.

Il est toutefois entendu qu'une telle modification aura lieu dès le moment où le cours entre la lire et le litas, résultant des cours de clôture de la Bourse de Londres du jour précédent, différerait d'au moins 3 % du cours en vigueur.

Le nouveau cours, ainsi établi d'accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas, sera appliqué à partir du jour suivant;

b) les dettes libellées en devise autre que la lire et le litas seront converties en litas en Lithuanie et en lires en Italie respectivement aux cours officiels de la Bourse de Kaunas et de celle de Rome, le jour précédent celui du versement;

c) les changes appliqués comme ci-dessus ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur sera éventuellement tenu à faire seront également effectués par la voie du clearing.

d) [illegible] et se trouvant en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord, ne seront pas soumises aux dispositions du présent Accord.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero de Rome et de la Commission pour le commerce extérieur de Kaunas.

Art. 7.

Le présent Accord est applicable seulement aux marchandises qui d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur sont considérées comme marchandises de l'autre Pays et ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 8.

Toutes les obligations commerciales échues et non réglées, des débiteurs domiciliés en Lithuanie envers les créanciers domiciliés en Italie, ainsi que toutes les obligations commerciales échues et non réglées, des débiteurs domiciliés en Italie envers des créanciers domiciliés en Lithuanie devront être réglées par des versements respectifs du clearing et selon les modalités prévues par le présent Accord.

A la fin du présent Accord les importateurs du Pays en faveur duquel un solde non transféré subsisterait devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations au compte global respectif jusqu'à l'amortissement complet des créances correspondantes au solde.

Art. 9.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 10.

Le présent Accord aura effet jusqu'au 30 juin 1940. A partir de cette date il sera considéré renouvelé par tacite reconduction par périodes semestrielles s'il n'est pas dénoncé avec un préavis de deux mois.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait a Kaunas, en double exemplaire, le 23 décembre 1939.

CASSINIS J. URBYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 862.
Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 1.

Gli enti e le persone che intendono istituire concorsi a premio per:

a) lavori musicali teatrali sinfonici o di musica da camera;

b) opere drammatiche in prosa o in versi, libretti di opere, di operette, di riviste;

c) canti e canzoni, a solo o accompagnati da strumenti;

d) gare di attori drammatici, cantanti, pianisti, violinisti, violoncellisti, ecc.;

e) gare di complessi di musica da camera;

devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo debbono essere stese su carta legale da lire 6 e presentate al Ministero della cultura popolare entro il 30 settembre di ciascun anno, per i concorsi che dovranno svolgersi nel primo semestre dell'anno seguente, ed entro il 30 marzo per quelli che dovranno avere svolgimento nel secondo semestre.

La domanda dovrà contenere le seguenti notizie:

a) indicazione precisa dell'ente o delle persone che intendono promuovere il concorso;

b) lo scopo del concorso e sua eventuale denominazione;

c) indicazione del premio o dei premi (somme di denaro, medaglie, oggetti, ecc.);

d) data di scadenza per la presentazione dei lavori o delle domande dei concorrenti se trattasi di gare;

e) composizione della giuria, la quale dovrà comprendere, in maggioranza, elementi tecnicamente specializzati;

f) data entro la quale la giuria dovrà emettere il giudizio.

Alla domanda deve essere inoltre allegato il regolamento del concorso. Nel caso di gare, di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo, dovranno essere nel regolamento indicati anche il programma e gli eventuali pezzi di obbligo.

Art. 3.

La denominazione di « Concorso nazionale » è consentita soltanto per quei concorsi che, a giudizio della Commissione di cui al successivo articolo, rivestano, per il loro carattere, la loro finalità e la loro organizzazione, particolare importanza nella vita artistica della Nazione.

Art. 4.

Le domande di autorizzazione a promuovere i concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposte all'esame di una Commissione permanente istituita presso il Ministero della cultura popolare, composta come segue:

1° due rappresentanti del Ministero della cultura popolare, uno dei quali nella persona del direttore generale per il teatro;

2° un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

3° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

4° il vice-presidente del Consiglio della corporazione dello spettacolo;

7° un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

8° un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

La Commissione è presieduta dal direttore generale per il teatro.

In caso di assenza o di impedimento i membri della Commissione possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 7°.

Al trattamento economico dei componenti della detta Commissione sarà provveduto con decreto del Ministro per la cultura popolare di concerto con quello per le finanze.

Art. 5.

La Commissione di cui sopra presenta al Ministero della cultura popolare, entro il 20 maggio ed il 30 novembre, le proprie conclusioni sulle domande pervenute ai sensi degli articoli 1 e 2 e formula le proposte per la compilazione dell'elenco dei concorsi a premio autorizzati.

Tale elenco, dopo l'approvazione del Ministro per la cultura popolare, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. In esso dovrà essere indicato, per ciascun concorso:

a) l'oggetto;

b) l'ente o il comitato che promuove il concorso;

c) il luogo in cui dovrà effettuarsi;

d) la data d'inizio e di chiusura.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai concorsi banditi dalle Amministrazioni statali, nè a quelli istituiti in via permanente presso Istituti statali d'istruzione e di educazione o presso Enti morali, con statuti approvati con legge o con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — MUTI — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 863.

Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) opere drammatiche in prosa o in versi, libretti di opere, di operette, di riviste;

c) canti e canzoni, a solo o accompagnati da strumenti;

d) gare di attori drammatici, cantanti, pianisti, violinisti, violoncellisti, ecc.;

e) gare di complessi di musica da camera;

devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo debbono essere stese su carta legale da lire 6 e presentate al Ministero della cultura popolare entro il 30 settembre di ciascun anno, per i concorsi che dovranno svolgersi nel primo semestre dell'anno seguente, ed entro il 30 marzo per quelli che dovranno avere svolgimento nel secondo semestre.

La domanda dovrà contenere le seguenti notizie:

a) indicazione precisa dell'ente o delle persone che intendono promuovere il concorso;

b) lo scopo del concorso e sua eventuale denominazione;

c) indicazione del premio o dei premi (somme di denaro, medaglie, oggetti, ecc.);

d) data di scadenza per la presentazione dei lavori o delle domande dei concorrenti se trattasi di gare;

e) composizione della giuria, la quale dovrà comprendere, in maggioranza, elementi tecnicamente specializzati;

f) data entro la quale la giuria dovrà emettere il giudizio.

Alla domanda deve essere inoltre allegato il regolamento del concorso. Nel caso di gare, di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo, dovranno essere nel regolamento indicati anche il programma e gli eventuali pezzi di obbligo.

Art. 3.

La denominazione di « Concorso nazionale » è consentita soltanto per quei concorsi che, a giudizio della Commissione di cui al successivo articolo, rivestano, per il loro carattere, la loro finalità e la loro organizzazione, particolare importanza nella vita artistica della Nazione.

Art. 4.

Le domande di autorizzazione a promuovere i concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposte all'esame di una Commissione permanente istituita presso il Ministero della cultura popolare, composta come segue:

1° due rappresentanti del Ministero della cultura popolare, uno dei quali nella persona del direttore generale per il teatro;

2° un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

3° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

4° il vice-presidente del Consiglio della corporazione dello spettacolo;

5° un rappresentante dell'Opera nazionale dopolavoro;

6° due rappresentanti rispettivamente del Sindacato nazionale fascista musicisti e di quello degli autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

7° un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

La Commissione è presieduta dal direttore generale per il teatro.

In caso di assenza o di impedimento i membri della Commissione possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 7°.

Al trattamento economico dei componenti della detta Commissione sarà provveduto con decreto del Ministro per la cultura popolare di concerto con quello per le finanze.

Art. 5.

La Commissione di cui sopra presenta al Ministero della cultura popolare, entro il 30 maggio ed il 30 novembre, le proprie conclusioni sulle domande pervenute ai sensi degli articoli 1 e 2 e formula le proposte per la compilazione dell'elenco dei concorsi a premio autorizzati.

Tale elenco, dopo l'approvazione del Ministro per la cultura popolare, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. In esso dovrà essere indicato, per ciascun concorso:

a) l'oggetto;

b) l'ente o il comitato che promuove il concorso;

c) il luogo in cui dovrà effettuarsi;

d) la data d'inizio e di chiusura.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai concorsi banditi dalle Amministrazioni statali, nè a quelli istituiti in via permanente presso Istituti statali d'istruzione e di educazione e presso Enti morali, con statuti approvati con legge o con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — MUTI — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 863.

Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788046

TITOLO PRIMO

ISTITUZIONI DI NUOVI TRIBUNALI MILITARI.

Art. 1.

Istituzione dei Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari.

Sono istituiti tre nuovi Tribunali militari territoriali, con sede, rispettivamente, a Milano, Verona e Cagliari.

E' soppressa la sezione del Tribunale militare di Bologna con sede a Verona.

I Tribunali indicati nel primo comma esercitano la giurisdizione sul territorio per ciascuno indicato nella tabella A, annessa a questa legge.

Art. 2.

Istituzione del Tribunale militare territoriale di Albania.

E istituito il Tribunale militare territoriale di Albania, con sede a Tirana.

Il comandante superiore delle truppe di Albania, ove ricorrano gravi motivi, può ordinare che il dibattimento, per determinati giudizi, abbia luogo in altra località dell'Albania.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRIBUNALE DI ALBANIA

CAPO I.

Della competenza.

Art. 3.

Norme generali.

Il Tribunale militare territoriale di Albania è competente a conoscere:

a) dei reati preveduti dalla legge penale militare, commessi nel territorio albanese dagli appartenenti alle Forze armate dello Stato, ivi dislocate; eccettuati quelli di competenza dei consigli di guerra o sommari di bordo;

b) di qualunque reato preveduto dalla legge penale italiana o albanese commesso nel territorio dell'Albania dalle persone indicate nella lettera precedente. Se trattasi di reati punibili a querela della persona offesa, alla querela è sostituita la richiesta del comandante del corpo, cui appartiene il militare colpevole.

Nel caso preveduto dalla lettera *b*) del comma precedente se il fatto è preveduto dalla legge italiana e da quella albanese, si applica la legge italiana.

Nel caso di concorso in uno stesso reato di militari con persone estranee alle Forze armate, la competenza a conoscere nei confronti di tutti appartiene al Tribunale militare.

Art. 4.

CAPO II.

Costituzione e composizione del Tribunale.

Art. 5.

Costituzione del Tribunale.

Il Tribunale militare territoriale di Albania è costituito:

a) da un presidente avente grado di generale di brigata;

b) da due giudici relatori;

c) da quindici giudici, ufficiali delle Forze armate dello Stato, di cui almeno quattro ufficiali superiori e gli altri capitani.

Mancando, o essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il presidente, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ne fa le veci.

Il presidente e i giudici, indicati nella lettera *c*) del primo comma del presente articolo, sono scelti tra gli ufficiali delle Forze armate in servizio nel territorio e sulle navi stazionarie dell'Albania, e sono nominati ogni anno, con decreto Reale. L'anno decorre dal giorno 28 ottobre.

Gli ufficiali giudici del Regio esercito debbono appartenere alle armi combattenti.

Art. 6.

Composizione del Collegio giudicante.

Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

1° del presidente;

2° di un giudice relatore designato dal presidente;

3° di tre ufficiali giudici, di cui uno almeno ufficiale superiore, designati dal presidente fra quelli appartenenti al Tribunale.

Art. 7.

Rappresentanza delle varie forze armate nel Collegio.

Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla Milizia fascista albanese ed alle sue specialità, almeno due dei giudici, compreso fra questi il presidente, devono appartenere alla stessa Forza armata dell'imputato; salvo che, nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta Forza, del grado richiesto dalla legge.

Qualora si debbano giudicare più imputati appartenenti a Forze armate diverse, e nella composizione del Collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle Forze armate dei giudicabili, si avrà riguardo alla Forza armata dell'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, a quella del maggior numero degli imputati; ovvero, a parità di grado e di numero, a quella dell'imputato più anziano.

Art. 8.

Giudizio a carico di militari di nazionalità albanese.

Nei giudizi a carico di militari di nazionalità albanese, almeno uno dei giudici del Tribunale militare di Albania deve essere di nazionalità albanese.

La disposizione del comma precedente non si applica se, unitamente ai militari di nazionalità albanese, debbono essere giudicate anche persone di nazionalità italiana.

Art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Istituzione dei Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari.

Sono istituiti tre nuovi Tribunali militari territoriali, con sede, rispettivamente, a Milano, Verona e Cagliari.

E' soppressa la sezione del Tribunale militare di Bologna con sede a Verona.

I Tribunali indicati nel primo comma esercitano la giurisdizione sul territorio per ciascuno indicato nella tabella A, annessa a questa legge.

Art. 2.

Istituzione del Tribunale militare territoriale di Albania.

E istituito il Tribunale militare territoriale di Albania, con sede a Tirana.

Il comandante superiore delle truppe di Albania, ove ricorrano gravi motivi, può ordinare che il dibattimento, per determinati giudizi, abbia luogo in altra località dell'Albania.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRIBUNALE DI ALBANIA

CAPO I.

Della competenza.

Art. 3.

Norme generali.

Il Tribunale militare territoriale di Albania è competente a conoscere:

a) dei reati preveduti dalla legge penale militare, commessi nel territorio albanese dagli appartenenti alle Forze armate dello Stato, ivi dislocate; eccettuati quelli di competenza dei consigli di guerra o sommari di bordo;

b) di qualunque reato preveduto dalla legge penale italiana o albanese commesso nel territorio dell'Albania dalle persone indicate nella lettera precedente. Se trattasi di reati punibili a querela della persona offesa, alla querela è sostituita la richiesta del comandante del corpo, cui appartiene il militare colpevole.

Nel caso preveduto dalla lettera *b*) del comma precedente se il fatto è preveduto dalla legge italiana e da quella albanese, si applica la legge italiana.

Nel caso di concorso in uno stesso reato di militari con persone estranee alle Forze armate, la competenza a conoscere nei confronti di tutti appartiene al Tribunale militare.

Art. 4.

Caso di connessione di procedimenti.

In caso di connessione di procedimenti di competenza del Tribunale militare di Albania con altro di competenza dei Tribunali militari del Regno d'Italia, la competenza per tutti è devoluta ai Tribunali militari del Regno d'Italia.

Art. 5.

Costituzione del Tribunale.

Il Tribunale militare territoriale di Albania è costituito:

a) da un presidente avente grado di generale di brigata;

b) da due giudici relatori;

c) da quindici giudici, ufficiali delle Forze armate dello Stato, di cui almeno quattro ufficiali superiori e gli altri capitani.

Mancando, o essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il presidente, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ne fa le veci.

Il presidente e i giudici, indicati nella lettera *c*) del primo comma del presente articolo, sono scelti tra gli ufficiali delle Forze armate in servizio nel territorio e sulle navi stazionarie dell'Albania, e sono nominati ogni anno, con decreto Reale. L'anno decorre dal giorno 28 ottobre.

Gli ufficiali giudici del Regio esercito debbono appartenere alle armi combattenti.

Art. 6.

Composizione del Collegio giudicante.

Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

1° del presidente;

2° di un giudice relatore designato dal presidente;

3° di tre ufficiali giudici, di cui uno almeno ufficiale superiore, designati dal presidente fra quelli appartenenti al Tribunale.

Art. 7.

Rappresentanza delle varie forze armate nel Collegio.

Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla Milizia fascista albanese ed alle sue specialità, almeno due dei giudici, compreso fra questi il presidente, devono appartenere alla stessa Forza armata dell'imputato; salvo che nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta Forza, del grado richiesto dalla legge.

Qualora si debbano giudicare più imputati appartenenti a Forze armate diverse, e nella composizione del Collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle Forze armate dei giudicabili, si avrà riguardo alla Forza armata dell'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, a quella del maggior numero degli imputati; ovvero, a parità di grado e di numero, a quella dell'imputato più anziano.

Art. 8.

Giudizio a carico di militari di nazionalità albanese.

Nei giudizi a carico di militari di nazionalità albanese, almeno uno dei giudici del Tribunale militare di Albania deve essere di nazionalità albanese.

La disposizione del comma precedente non si applica se, unitamente ai militari di nazionalità albanese, debbono essere giudicate anche persone di nazionalità italiana.

Art. 9.

Composizione del Collegio in relazione al grado dell'imputato.

Nei giudizi a carico di ufficiali, il presidente deve essere superiore all'imputato di almeno due gradi; i giudici almeno di un grado.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Se tra i componenti del Tribunale non si trovano ufficiali dei gradi richiesti dal comma precedente, si provvede mediante sorteggio fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato residenti nel luogo ove ha sede il Tribunale e, in mancanza, in tutto il territorio dell'Albania, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Il sorteggio è effettuato presso il comandante superiore delle truppe d'Albania, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e del capo di Stato Maggiore.

Un ufficiale del comando redige il processo verbale.

Dovendosi giudicare imputati di grado diverso, il Tribunale è formato in relazione all'imputato più elevato in grado.

CAPO III.

Della rimessione dei procedimenti.

Art. 10.

Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizio.

In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato generale militare, il Tribunale può rimettere il procedimento ad altro Tribunale militare, fuori del territorio d'Albania.

Il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

L'imputato non può proporre istanza di rimessione.

Art. 11.

Rimessione dei giudizi a carico di ufficiali.

Nei procedimenti a carico di ufficiali, qualora sia disposto il rinvio dell'imputato a giudizio, il comandante superiore della forza militare cui appartiene l'imputato, dislocata in Albania, può domandare che il giudizio abbia luogo nel Regno.

La domanda è rimessa al Regio avvocato generale militare, che richiede all'uopo il Tribunale supremo militare, per la designazione.

Il Tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio, con sentenza non motivata.

Art. 12.

Effetti del procedimento per rimessione.

Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione; salvo che il Tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.

CAPO IV.

Disposizioni riflettenti il procedimento.

Art. 13.

Casi nei quali i testimoni possono, durante l'istruzione, essere sentiti con giuramento.

Il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati nell'art. 360 del Codice penale per l'esercito può, in sede di istruzione, sentire con giuramento il testimone.

I testi interrogati in tal modo, se compresi nelle liste, sono dispensati dal comparire al pubblico dibattimento, dandosi lettura in giudizio del processo verbale redatto in sede di istruzione. Tuttavia, il presidente può ordinarne la comparizione, se il pubblico ministero o l'imputato lo richiedano in tempo utile per motivi che egli reputi fondati.

Art. 14.

Forma del giuramento per i cittadini albanesi.

Il giuramento dei testimoni, interpreti o periti, che siano cittadini albanesi, può, qualora l'autorità giudiziaria militare lo ritenga conveniente, essere prestato secondo le norme stabilite dalla loro legge nazionale.

CAPO V.

Disposizione finale.

Art. 15.

Applicazione delle norme vigenti per i Tribunali militari del Regno d'Italia.

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, si applicano, per l'ordinamento e la procedura del Tribunale militare territoriale di Albania, le disposizioni vigenti per i Tribunali militari territoriali del Regno d'Italia.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI.

Art. 16.

Ruoli organici per il personale della giustizia militare, da destinarsi ai Tribunali militari di nuova istituzione.

Il personale della giustizia militare (magistrati e cancellieri), da destinarsi ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari e al Tribunale militare di Albania, è quello risultante dalla tabella *B* annessa a questa legge.

I ruoli organici del personale della giustizia militare, previsti dalle leggi in vigore, sono aumentati dei corrispondenti posti.

Art. 17.

Assegnazione del personale della giustizia militare ai Tribunali di nuova istituzione.

Per l'assegnazione ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari, si osservano le norme in vigore.

I magistrati militari ed i cancellieri giudiziari militari sono assegnati al Tribunale militare di Albania e alle singole funzioni, con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare.

TITOLO QUARTO

LIMITI DI ETÀ.

Art. 18.

Cessazione dal servizio dei magistrati militari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il sorteggio è effettuato presso il comandante superiore delle truppe d'Albania, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e del capo di Stato Maggiore.

Un ufficiale del comando redige il processo verbale.

Dovendosi giudicare imputati di grado diverso, il Tribunale è formato in relazione all'imputato più elevato in grado.

Capo III.

Della rimessione dei procedimenti.

Art. 10.

Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizio.

In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato generale militare, il Tribunale può rimettere il procedimento ad altro Tribunale militare, fuori del territorio d'Albania.

Il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

L'imputato non può proporre istanza di rimessione.

Art. 11.

Rimessione dei giudizi a carico di ufficiali.

Nei procedimenti a carico di ufficiali, qualora sia disposto il rinvio dell'imputato a giudizio, il comandante superiore della forza militare cui appartiene l'imputato, dislocata in Albania, può domandare che il giudizio abbia luogo nel Regno.

La domanda è rimessa al Regio avvocato generale militare, che richiede all'uopo il Tribunale supremo militare, per la designazione.

Il Tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio, con sentenza non motivata.

Art. 12.

Effetti del procedimento per rimessione.

Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione; salvo che il Tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.

Capo IV.

Disposizioni riflettenti il procedimento.

Art. 13.

Casi nei quali i testimoni possono, durante l'istruzione, essere sentiti con giuramento.

Il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati nell'art. 260 del Codice penale per l'esercito può, in sede di istruzione, sentire con giuramento il testimone, quando ritenga che la comparizione di questo in giudizio possa incontrare gravi difficoltà per la distanza della sua residenza dal luogo dove dovrebbe svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui deve essere dato atto nel processo verbale.

in tempo utile per motivi che egli reputi fondati.

Art. 14.

Forma del giuramento per i cittadini albanesi.

Il giuramento dei testimoni, interpreti o periti, che siano cittadini albanesi, può, qualora l'autorità giudiziaria militare lo ritenga conveniente, essere prestato secondo le norme stabilite dalla loro legge nazionale.

Capo V.

Disposizione finale.

Art. 15.

Applicazione delle norme vigenti per i Tribunali militari del Regno d'Italia.

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, si applicano, per l'ordinamento e la procedura del Tribunale militare territoriale di Albania, le disposizioni vigenti per i Tribunali militari territoriali del Regno d'Italia.

TITOLO TERZO

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 16.

Ruoli organici per il personale della giustizia militare, da destinarsi ai Tribunali militari di nuova istituzione.

Il personale della giustizia militare (magistrati e cancellieri), da destinarsi ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari e al Tribunale militare di Albania, è quello risultante dalla tabella *B* annessa a questa legge. I ruoli organici del personale della giustizia militare, previsti dalle leggi in vigore, sono aumentati dei corrispondenti posti.

Art. 17.

Assegnazione del personale della giustizia militare ai Tribunali di nuova istituzione.

Per l'assegnazione ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari, si osservano le norme in vigore.

I magistrati militari ed i cancellieri giudiziari militari sono assegnati al Tribunale militare di Albania e alle singole funzioni, con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare.

TITOLO QUARTO

Limiti di età.

Art. 18.

Cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari.

Per la cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari, per limiti di età, si osservano le disposizioni dell'art. 19 del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 19.

Il Ministro per la guerra stabilirà la data dalla quale dovranno cominciare a funzionare i Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari, e contemporaneamente, dovrà considerarsi soppressa la Sezione del Tribunale militare di Bologna con sede a Verona.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

TABELLA *A*.

Circoscrizione dei Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari

Tribunali militari	Zona di rispettiva giurisdizione
Milano . . .	Zone militari di Milano, Piacenza, Brescia e Novara.
Verona . . .	Zone militari di Verona e Bolzano.
Cagliari . .	Difesa territoriale di Cagliari.

TABELLA *B*.

Ruoli organici del personale della giustizia militare per i Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari e per il Tribunale militare di Albania.

Magistrati.

	R. Avvocato militare grado 5°	Giudice relatore grado 6°	S. Avvocato militare di 1ª classe grado 7°	S. Avvocato militare di 2ª classe grado 8°	S. Avvocato militare di 3ª classe grado 9°
Milano	1	1	1	1	1
Verona	1	1	1	1	1
Cagliari	1	1	1	1	1
Albania	1	1	(*a*) 2	1	1
	—	—	—	—	—
Totale	4	4	5	4	4

Cancellieri.

	Cancelliere capo grado 8°	Cancelliere di 1ª classe grado 9°	Cancellieri di 2ª e 3ª classe gradi 10° e 11°
Milano . . .	1	1	2
Verona . .	1	1	2
Cagliari . .	1	1	2
Albania . .	1	1	2
	—	—	—
Totale . .	4	4	8
	=	=	=

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 864.

Costituzione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Rieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 11 ottobre 1934, n. 2113, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1935 relativo alla costituzione per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35 fino all'esercizio 1938-39, del Consorzio tra lo Stato, la provincia di Rieti e 35 Comuni della stessa Provincia, col quale venne fissato in L. 50.000 (cinquantamila) annue il concorso dello Stato per la esecuzione dei lavori di rimboschimento di terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, restando a carico della provincia di Rieti e dei 35 Comuni della stessa Provincia, eguale annuo contributo di L. 50.000 (cinquantamila);

Vista la deliberazione n. 8254 in data 7 giugno 1939 dell'Amministrazione provinciale di Rieti, approvata con decreto interministeriale n. 03996 del 14 dicembre 1939 e quelle di n. 26 Comuni della provincia di Rieti, in appresso specificati, regolarmente approvate e rese esecutive, con cui si chiede la rinnovazione del Consorzio suddetto per un altro quinquennio a partire dall'esercizio 1939-40 a tutto l'esercizio 1943-44, col contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila);

Visto l'articolo 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto l'art. 99 del Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per cinque anni a decorrere dall'esercizio 1939-40 e fino a tutto l'esercizio 1943-44, il Consorzio di rimboschimenti tra lo Stato, la provincia di Rieti e n. 26 Comuni della Provincia stessa sottoelencati, costituito con Nostro decreto 11 ottobre 1934, n. 2113, col contributo statale annuo di L. 50.000 (cinquantamila) onde provvedere secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785016

Il Ministro per la guerra stabilirà la data dalla quale dovranno cominciare a funzionare i Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari, e contemporaneamente, dovrà considerarsi soppressa la Sezione del Tribunale militare di Bologna con sede a Verona.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Circoscrizione dei Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari

Tribunali militari	Zone di rispettiva giurisdizione
Milano . . .	Zone militari di Milano, Piacenza, Brescia e Novara.
Verona . . .	Zone militari di Verona e Bolzano.
Cagliari . .	Difesa territoriale di Cagliari.

TABELLA *B*.

Ruoli organici del personale della giustizia militare per i Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari e per il Tribunale militare di Albania.

Magistrati.

	R. Avvocato militare grado 5°	Giudice relatore grado 6°	S. Avvocato militare di 1ª classe grado 7°	S. Avvocato militare di 2ª classe grado 8°	S. Avvocato militare di 3ª classe grado 9°
Milano	1	1	1	1	1
Verona	1	1	1	1	1
Cagliari	1	1	1	1	1
Albania	1	1	(*a*) 2	1	1
Totale	4	4	5	4	4

(*a*) Di cui uno con funzioni di giudice relatore.

Milano . . .	1	1	2
Verona . .	1	1	2
Cagliari . .	1	1	2
Albania . .	1	1	2
Totale . .	4	4	8

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 864.

Costituzione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Rieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 11 ottobre 1934, n. 2113, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1935 relativo alla costituzione per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35 fino all'esercizio 1938-39, del Consorzio tra lo Stato, la provincia di Rieti e 35 Comuni della stessa Provincia, col quale venne fissato in L. 50.000 (cinquantamila) annue il concorso dello Stato per la esecuzione dei lavori di rimboschimento di terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deterioratti, anch'essi sottoposti a vincolo, secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, restando a carico della provincia di Rieti e dei 35 Comuni della stessa Provincia, eguale annuo contributo di L. 50.000 (cinquantamila);

Vista la deliberazione n. 8254 in data 7 giugno 1939 dell'Amministrazione provinciale di Rieti, approvata con decreto interministeriale n. 03996 del 14 dicembre 1939 e quelle di n. 26 Comuni della provincia di Rieti, in appresso specificati, regolarmente approvate e rese esecutive, con cui si chiede la rinnovazione del Consorzio suddetto per un altro quinquennio a partire dall'esercizio 1939-40 a tutto l'esercizio 1943-44, col contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila);

Visto l'articolo 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto l'art. 99 del Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per cinque anni a decorrere dall'esercizio 1939-40 e fino a tutto l'esercizio 1943-44, il Consorzio di rimboschimenti tra lo Stato, la provincia di Rieti e n. 26 Comuni della Provincia stessa sottoelencati, costituito con Nostro decreto 11 ottobre 1934, n. 2113, col contributo statale annuo di L. 50.000 (cinquantamila) onde provvedere secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei bosci estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40 e sino a tutto l'esercizio 1943-44 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 43 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Rieti e dei 26 Comuni della stessa Provincia, come appresso ripartita:

1)	Amministrazione provinciale di Rieti	L.	25.000
2)	Comune di Antrodoco	»	2.500
3)	» Belmonte Sabino	»	200
4)	» Borbona	»	450
5)	» Borgocollefegato	»	1.500
6)	» Castel S. Angelo	»	500
7)	» Cittaducale	»	350
8)	» Cittareale	»	200
9)	» Configni	»	450
10)	» Cottanello	»	350
11)	» Fara Sabina	»	100
12)	» Frasso Sabino	»	100
13)	» Greccio	»	200
14)	» Labro	»	50
15)	» Leonessa	»	7.000
16)	» Monte S. Giov. Sabino	»	800
17)	» Morro Reatino	»	50
18)	» Pagarico Sabino	»	150
19)	» Pescorocchiano	»	600
20)	» Petrella Salto	»	800
21)	» Poggio Bustone	»	50
22)	» Posta	»	100
23)	» Pozzaglia Sabina	»	50
24)	» Rieti	»	8.000
25)	» Rivodutri	»	50
26)	» Salisano	»	200
27)	» Scandriglia	»	200

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI — TASSINARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 88. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 865.
Ammissione a verificazione prima e periodica di misure metalliche per carburanti della capacità di mezzo chilolitro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 novembre 1938-XVII, n. 1941, col quale furono apportate modificazioni ai diritti metrici;
Ritenuta l'opportunità di consentire la fabbricazione di misure metalliche della capacità di litri 500 per carburanti;
Considerato che tali misure possono ammettersi a verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammesse a verificazione prima e periodica ed alle rispettive legalizzazioni misure metalliche della capacità di 500 litri (mezzo chilolitro) da potersi collocare su autocarri o motocarri, destinate a distribuire carburanti ai rivenditori.

Art. 2.

Tanto nella verificazione prima quanto nella verificazione periodica di ogni mezzo chilolitro, da eseguirsi con le norme di cui all'art. 4 seguente, è accordata una tolleranza d'esattezza, fino al limite massimo del 3 per mille, tanto in più quanto in meno.

Art. 3.

Il diritto di verificazione prima da pagare per ciascun mezzo chilolitro è di L. 100.

Art. 4.

Con apposite istruzioni, da approvare con decreto Ministeriale, saranno stabilite le caratteristiche costruttive dei mezzi chilolitri e le norme per la loro verificazione e legalizzazione.

Art. 5.

Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 866.
Nuove norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio alle guardie scelte e guardie di P. S.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 562, [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 43 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Rieti e dei 26 Comuni della stessa Provincia, come appresso ripartita:

1)	Amministrazione provinciale di Rieti	L.	23.000
2)	Comune di Antrodoco	»	2.500
3)	» Belmonte Sabino	»	200
4)	» Borbona	»	450
5)	» Borgocollefegato	»	1.500
6)	» Castel S. Angelo	»	500
7)	» Cittaducale	»	350
8)	» Cittareale	»	200
9)	» Configni	»	450
10)	» Cottanello	»	350
11)	» Fara Sabina	»	100
12)	» Finmignano	»	100
13)	» Greccio	»	200
14)	» Labro	»	50
15)	» Leonessa	»	7.000
16)	» Monte S. Giov. Sabino	»	800
17)	» Morro Reatino	»	50
18)	» Paganico Sabino	»	150
19)	» Pescorocchiano	»	600
20)	» Petrella Salto	»	800
21)	» Poggio Bustone	»	50
22)	» Posta	»	100
23)	» Pozzaglia Sabina	»	50
24)	» Rieti	»	8.000
25)	» Rivodutri	»	50
26)	» Salisano	»	200
27)	» Scandriglia	»	200

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 88. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 885.
Ammissione a verificazione prima e periodica di misure metalliche per carburanti della capacità di mezzo chilolitro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226;
Considerato che tali misure possono ammettersi a verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammesse a verificazione prima e periodica ed alle rispettive legalizzazioni misure metalliche della capacità di 500 litri (mezzo chilolitro) da potersi collocare su autocarri o motocarri, destinate a distribuire carburanti ai rivenditori.

Art. 2.

Tanto nella verificazione prima quanto nella verificazione periodica di ogni mezzo chilolitro, da eseguirsi con le norme di cui all'art. 4 seguente, è accordata una tolleranza d'esattezza, fino al limite massimo del 3 per mille, tanto in più quanto in meno.

Art. 3.

Il diritto di verificazione prima da pagare per ciascun mezzo chilolitro è di L. 100.

Art. 4.

Con apposite istruzioni, da approvare con decreto Ministeriale, saranno stabilite le caratteristiche costruttive dei mezzi chilolitri e le norme per la loro verificazione e legalizzazione.

Art. 5.

Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI — RICCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 886.
Nuove norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio alle guardie scelte e guardie di P. S.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di P. S.;
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1939-XVII, n. 385, concernenti le nuove norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio alle guardie scelte e guardie di P. S.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Ritenuta la opportunità di apportare ulteriori modifiche alle norme predette;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze:

abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le guardie scelte e le guardie di P. S. possono essere autorizzate a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 25 anni di età.

È per conseguenza abrogato il R. decreto 8 febbraio 1939-XVII, n. 385.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 867.

Modificazioni nella composizione della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, al registro 2, foglio 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visti i Nostri decreti 11 dicembre 1927, 10 gennaio 1929, 12 giugno 1935, 21 novembre 1935, 16 marzo 1939 e 15 maggio 1939, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 29 dicembre 1927, al registro 1, pag. 53, il 25 gennaio 1929, al registro 1, pag. 283, il 28 giugno 1935, al registro 2, pag. 274, il 6 dicembre 1935, al registro 3, pag. 19, il 17 aprile 1939, al registro 5, pag. 292 e il 24 giugno 1939, al registro 6, pag. 58, con i quali fu variata la composizione della Commissione suddetta;

Ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione, chiamandovi a far parte, per la loro particolare competenza, il sig. Croce prof. dott. ing. Luigi della Regia università di Genova in qualità di membro anzichè di segretario, il sig. Gabioli gr. uff. dott. Federigo, ispettore generale amministrativo presso il Ministero delle comunicazioni, [illegible] Oberziner prof. dott. ing.

Sono chiamati a far parte della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con Nostro decreto 17 gennaio 1926, in qualità di membri i signori: Croce professor dott. ing. Luigi, della Regia università di Genova, e Gabioli gr. uff. dott. Federigo, ispettore generale amministrativo presso il Ministero delle comunicazioni, il primo dei quali cessa in pari tempo dal disimpegnare le mansioni di segretario; e in qualità di segretario il sig. Oberziner prof. dott. ing. Manlio della Regia università di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 95. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Centimolo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 maggio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Centimolo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta De Caprio Giovanni fu Vito per 1/2 e Branco Giovanni e Domenico fratelli fu Roberto per 1/2, foglio di mappa 2 partic. 8, per la superficie di Ha. 1.65.35 e con l'imponibile di L. 115,74

Detto fondo confina con la strada comunale « Quote Festarulo » e con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 maggio 1940-XVIII, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1933-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le guardie scelte e le guardie di P. S. possono essere autorizzate a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 25 anni di età.

È per conseguenza abrogato il R. decreto 8 febbraio 1939-XVII, n. 385.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 giugno 1940-XVIII, n. 867.
Modificazioni nella composizione della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, al registro 2, foglio 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visti i Nostri decreti 11 dicembre 1927, 10 gennaio 1929, 13 giugno 1935, 21 novembre 1935, 16 marzo 1939 e 15 maggio 1939, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 29 dicembre 1927, al registro 1, pag. 53, il 25 gennaio 1929, al registro 1, pag. 283, il 28 giugno 1935, al registro 2, pag. 274, il 6 dicembre 1935, al registro 3, pag. 19, il 17 aprile 1939, al registro 5, pag. 292 e il 24 giugno 1939, al registro 6, pag. 58, con i quali fu variata la composizione della Commissione suddetta;

Ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione, chiamandovi a far parte, per la loro particolare competenza, il sig. Croce prof. dott. ing. Luigi della Regia università di Genova in qualità di membro anzichè di segretario, il sig. Gabioli gr. uff. dott. Federigo, ispettore generale amministrativo presso il Ministero delle comunicazioni, in qualità di membro, e il sig. Oberziner prof. dott. ing. Manlio della Regia università di Roma in qualità di segretario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

e Gabioli gr. uff. dott. Federigo, ispettore generale amministrativo presso il Ministero delle comunicazioni, il primo dei quali cessa in pari tempo dal disimpegnare le mansioni di segretario; e in qualità di segretario il sig. Oberziner prof. dott. ing. Manlio della Regia università di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 95. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Centimolo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 maggio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Centimolo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta De Caprio Giovanni fu Vito per 1/2 e Branco Giovanni e Domenico fratelli fu Roberto per 1/2, foglio di mappa 2 partic. 8, per la superficie di Ha. 1.65.35 e con l'imponibile di L. 115,74

Detto fondo confina con la strada comunale « Quote Festarulo » e con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 maggio 1940-XVIII, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Centimolo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 2.

E ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 326. — D'ELIA.

(2652)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Olao Gaggioli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Olao Gaggioli viene nominato segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ferrara in sostituzione del Fascista Lino Balbo, caduto in combattimento;
Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Olao Gaggioli, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ferrara, e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2676)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Nomina del fascista Durini di Monza Gian Giuseppe a Consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri de-

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Durini di Monza Gian Giuseppe è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante degli agricoltori;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Durini di Monza Gian Giuseppe, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante degli agricoltori.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

(2666) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Pagano Giacinto è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Masprone Alberto, a consigliere aggregato della Corporazione predetta in sostituzione del fascista Pagano Giacinto, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Masprone Alberto è nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Pagano Giacinto, deceduto.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

(2667) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 346. — D'ELIA.

(2652)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Olao Gaggioli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Olao Gaggioli viene nominato segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ferrara in sostituzione del Fascista Lino Balbo, caduto in combattimento;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Olao Gaggioli, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ferrara, e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2676)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Nomina del fascista Durini di Monza Gian Giuseppe a Consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Decreta:

Il fascista Durini di Monza Gian Giuseppe, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante degli agricoltori.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2666)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Pagano Giacinto è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Masprone Alberto, a consigliere aggregato della Corporazione predetta in sostituzione del fascista Pagano Giacinto, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Masprone Alberto è nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Pagano Giacinto, deceduto.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2667)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Giancola Francesco è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il proprio decreto 29 aprile 1940-XVIII, con il quale il fascista Giancola Francesco cessa dalla carica di consigliere effettivo della detta Corporazione;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1940-XVIII, con il quale il fascista Cocchia Enzo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cocchia Enzo, consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione stessa, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Giancola Francesco, il quale pertanto cessa dalla carica di membro del Comitato consultivo suddetto.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2668)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione vitivinicola e olearia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Lay Vincenzo è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Franco Angelini a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia, in sostituzione del fascista Lay Vincenzo, nominato con R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, presidente della Confederazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Franco Angelini è nominato consigliere effettivo della corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei lavoratori per la viticoltura e per la coltura dell'olivo e di altre piante da olio, in sostituzione del fascista Lay Vincenzo.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2670)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Ramaccioni Guido è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

Vista la designazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale per la nomina del fascista Blasetti Carlo a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione del fascista Ramaccioni Guido, nominato segretario federale di Palermo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Blasetti Carlo è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, in sostituzione del fascista Ramaccioni Guido nominato segretario federale di Palermo.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti l'organizzazione e l'attrezzatura per la vendita delle banane nel Regno.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, sulla istituzione del monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1937-XV relativo alle concessioni di rivendita di banane nel Regno per il triennio 1° settembre 1937-XV - 31 agosto 1940-XVIII;

Visto il decreto interministeriale 3 novembre 1939-XVIII relativo alla determinazione del prezzo di rivendita delle banane nel Regno;

Riconosciuta l'assoluta necessità che, durante l'attuale stato di guerra, sia conservata l'organizzazione e l'attrezzatura esistente per la vendita delle banane nel Regno;

Decreta:

Art. 1.

Le concessioni di vendita delle banane nel Regno, attualmente in vigore, sono prorogate fino a sei mesi dalla cessione dell'attuale stato di guerra, alle condizioni e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le ditte concessionarie di vendita delle banane che intendono valersi della proroga di cui al precedente articolo, dovranno indirizzare regolare domanda alla Regia azienda monopolio banane non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lavoratori dell'industria;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cocelia Enzo, consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione stessa, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Giancola Francesco, il quale permane ossa dalla carica di membro del Comitato consultivo suddetto.

Roma, addì 9 luglio 1940 XVIII

(2668) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione vitivinicola e olearia;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Lay Vincenzo è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Franco Angelini a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia, in sostituzione del fascista Lay Vincenzo, nominato con R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, presidente della Confederazione predetta;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Franco Angelini è nominato consigliere effettivo della corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei lavoratori per la viticoltura e per la coltura dell'olivo e di altre piante da olio, in sostituzione del fascista Lay Vincenzo.

Roma, addì 10 luglio 1940 XVIII

(2670) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ramaccioni Guido è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;
Vista la designazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale per la nomina del fascista Biasetti Carlo a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione del fascista Ramaccioni Guido, nominato segretario federale di Palermo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Biasetti Carlo è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, in sostituzione del fascista Ramaccioni Guido nominato segretario federale di Palermo.

Roma, addì 9 luglio 1940 XVIII

(2669) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti l'organizzazione e l'attrezzatura per la vendita delle banane nel Regno.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, sulla istituzione del monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 809, e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1937-XV relativo alle concessioni di rivendita di banane nel Regno per il triennio 1° settembre 1937-XV - 31 agosto 1940-XVIII;
Visto il decreto interministeriale 3 novembre 1939-XVIII relativo alla determinazione del prezzo di rivendita delle banane nel Regno;
Riconosciuta l'assoluta necessità che, durante l'attuale stato di guerra, sia conservata l'organizzazione e l'attrezzatura esistente per la vendita delle banane nel Regno;

Decreta:

Art. 1.

Le concessioni di vendita delle banane nel Regno, attualmente in vigore, sono prorogate fino a sei mesi dalla cessione dell'attuale stato di guerra, alle condizioni e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le ditte concessionarie di vendita delle banane che intendono valersi della proroga di cui al precedente articolo, dovranno indirizzare regolare domanda alla Regia azienda monopolio banane non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le domande di proroga della concessione di vendita saranno esaminate da apposita Commissione da nominarsi dal Ministro per l'Africa Italiana composta di un consigliere di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785006

Stato che la presiede e di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'Africa Italiana, delle finanze e delle corporazioni, della Confederazione dei commercianti e della Regia azienda monopolio banane.

Art. 4.

La Commissione ha il compito di accertare, nei riguardi dei concessionari di vendita richiedenti la proroga, il perfetto adempimento delle clausole del disciplinare di concessione e di proporre al Consiglio di amministrazione della Regia azienda monopolio banane, il rigetto della istanza per quei concessionari che risultino inadempienti.

La Commissione, prima che sia scaduta la proroga di cui all'art. 1, sottoporrà al Ministero dell'Africa Italiana concrete proposte circa i criteri e la procedura da adottarsi alla scadenza in ordine alla organizzazione di vendita delle banane nel Regno.

Art. 5.

I concessionari di vendita che il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto risulteranno ancora, per inadempienza al disciplinare di concessione, debitori verso la Regia azienda monopolio banane, non potranno richiedere la proroga di cui all'art. 1.

Art. 6.

Il decreto interministeriale 3 novembre 1939-XVIII che determina il prezzo di vendita delle banane nel Regno è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(2632)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 17 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776, che modifica il R. decreto [illegible]

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica

L'estratto del decreto Ministeriale n. 18793 del 25 aprile 1940-XVIII, concernente l'autorizzazione al cambiamento di cognome « Basevi » in « Grizioti » concessa al sig. Basevi Aldo di Lazzaro e di Grizioti Adelina ed estesa al figlio Franco, inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano del 12 giugno 1940-XVIII, n. 165, deve intendersi rettificato come segue:

Basevi Aldo, nato in Milano il 25 dicembre 1906 e non il 25 dicembre 1926.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della legge n. 1055 del 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

(2675)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variante all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

Il signor Fiandra Umberto, proprietario della Ditta Fiandra Umberto, corrente in Torino, Piazza Castello n. 26 per l'esercizio dell'industria del teatro, nonchè comproprietario della Tipografia Teatrale & Commerciale Domenico Ricci, Società in nome collettivo, corrente in Torino, via Rossini n. 12 — per l'esercizio dell'industria tipografica — ha ottenuto il riconoscimento della non appartenenza alla razza ebraica.

Le suddette Ditte Fiandra Umberto e Tipografia Teatrale & Commerciale Domenico Ricci, già incluse nell'elenco *C)* delle aziende industriali e commerciali della Provincia di Torino appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica vengono, pertanto, cancellate ad ogni effetto dall'elenco stesso.

Torino, addì 11 luglio 1940-XVIII.

(2662)

Prezzi del pesce fresco

Con circolare P 834 del 1° luglio corrente anno, si dispone quanto segue:

I prezzi alla produzione delle varie qualità di pesce fresco non potranno superare la misura risultante dalla allegata tabella *A*.

Le maggiorazioni da ammettersi a titolo di compenso per spese di ghiacciatura e confezionatura del pesce, per imballaggio, per cali e sfridi, per spese di mercato, per utile e rischio all'Ente distributore, non dovranno superare i limiti indicati dalla tabella *B*.

Per la determinazione dei prezzi di vendita al minuto i CC. PP. CC. dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) Nei centri di produzione e nei centri interni di consumo della provincia di produzione, sforniti di mercato, il prezzo di vendita al minuto del pesce fresco deve essere fissato partendo dal prezzo al produttore, risultante, per le varie qualità, dalla tabella *A* e maggiorando detto prezzo delle spese di ghiacciatura e di trasporto e della quota di utile per i rivenditori al minuto nella misura strettamente indispensabile che sia per le spese di trasporto e ghiacciatura che per la quota di utile al dettagliante potrà essere determinata dagli stessi CC. PP. CC. sulla base degli elementi che potranno essere, con maggiore precisione, accertati in luogo.

b) Nei centri di consumo di provincie diverse da quelle di produzione, il prezzo di vendita al minuto del pesce fresco deve essere fissato partendo dal prezzo al produttore risultante, per le varie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La Commissione ha il compito di accertare, nei riguardi dei concessionari di vendita richiedenti la proroga, il perfetto adempimento delle clausole del disciplinare di concessione e di proporre al Consiglio di amministrazione della Regia azienda monopolio banane, il rigetto della istanza per quei concessionari che risultino inadempienti.

La Commissione, prima che sia scaduta la proroga di cui all'art. 1, sottoporrà al Ministero dell'Africa Italiana concrete proposte circa i criteri e la procedura da adottarsi alla scadenza in ordine alla organizzazione di vendita delle banane nel Regno.

Art. 5.

I concessionari di vendita che il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto risulteranno ancora, per inadempienza al disciplinare di concessione, debitori verso la Regia azienda monopolio banane, non potranno richiedere la proroga di cui all'art. 1.

Art. 6.

Il decreto interministeriale 3 novembre 1939-XVIII che determina il prezzo di vendita delle banane nel Regno è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2632)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 17 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776, che modifica il R. decreto-legge 13 dicembre 1923-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 580, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi.

(2672)

Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica

L'estratto del decreto Ministeriale n. 18701 del 25 aprile 1940-XVIII, concernente l'autorizzazione al cambiamento di cognome « Basevi » in « Grizioti » concesso al sig. Basevi Aldo di Lazzaro e di Grizioti Adelina ed estesa al figlio Franco, inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano del 12 giugno 1940-XVIII, n. 105, deve intendersi rettificato come segue:

Basevi Aldo, nato in Milano il 25 dicembre 1899 e non il 25 dicembre 1926.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della legge n. 1055 del 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

(2675)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variante all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

Il signor Fiandra Umberto, proprietario della Ditta Fiandra Umberto, corrente in Torino, Piazza Castello n. 26 per l'esercizio dell'industria del teatro, nonchè comproprietario della Tipografia Teatrale & Commerciale Domenico Ricci, Società in nome collettivo, corrente in Torino, via Rossini n. 12 — per l'esercizio dell'industria tipografica — ha ottenuto il riconoscimento della non appartenenza alla razza ebraica.

Le suddette Ditte Fiandra Umberto e Tipografia Teatrale & Commerciale Domenico Ricci, già incluse nell'elenco C) delle aziende industriali e commerciali della Provincia di Torino appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica vengono, pertanto, cancellate ad ogni effetto dall'elenco stesso.

Torino, addì 11 luglio 1940-XVIII.

(2662)

Prezzi del pesce fresco

Con circolare P. 834 del 1° luglio corrente anno, si dispone quanto segue:

I prezzi alla produzione delle varie qualità di pesce fresco non potranno superare la misura risultante dalla allegata tabella *A*.

Le maggiorazioni da ammettersi a titolo di compenso per spese di ghiacciatura e confezionatura del pesce, per imballaggio, per cali e sfridi, per spese di mercato, per utile e rischio all'Ente distributore, non dovranno superare i limiti indicati dalla tabella *B*.

Per la determinazione dei prezzi di vendita al minuto i CC. PP. CC. dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) Nei centri di produzione e nei centri interni di consumo delle provincie di produzione, sforniti di mercato, il prezzo di vendita al minuto del pesce fresco deve essere fissato partendo dal prezzo al produttore, risultante, per le varie qualità, dalla tabella *A* e maggiorando detto prezzo delle spese di ghiacciatura e di trasporto e della quota di utile per i rivenditori al minuto nella misura strettamente indispensabile che (sia per le spese di trasporto e ghiacciatura che per la quota di utile al dettagliante) potrà essere determinata dagli stessi CC. PP. CC. sulla base degli elementi che potranno essere, con maggiore precisione, accertati in luogo.

b) Nei centri di consumo di provincie diverse da quelle di produzione, il prezzo di vendita al minuto del pesce fresco deve essere fissato partendo dal prezzo al produttore risultante, per le varie qualità, dalla tabella *A* e maggiorando detto prezzo delle spese di ghiacciatura, imballo, calo, spese di mercato, utile all'Ente di distribuzione, nella *misura fissa* indicata nella tabella *B*, aggiungendo, inoltre, al prezzo al produttore così maggiorato, le spese di trasporto (da calcolarsi dai CC. PP. CC. in base alla normale provenienza della merce) e la quota di utile al rivenditore al dettaglio (da determinarsi pure questa dai CC. PP. CC.).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

TABELLA A.

Prezzi da corrispondere ai produttori.

L. 2. — Menola (Maena sp. Maena vulgaris), Acciughetta oltre 85 per kg. (Engraulis encrasicholus), Bogarella 40 per kg. (Box boops), Cicalao Pannocchia (Squilla mantis), Papalina o Saraghina (Clupea sprattus), Sugarello (Trachurus trachurus), Zerro (Smaris vulgaris), Frittura e Mazzame, Polpo todaro. Piovre oltre 500 gr.

L. 2.50. — Chiozzo o Chiogrione (Gobius sp.), Melù (Gadus euxinus-gadus poutassou), Sugherello d'Istria (Trachurus trachurus), Sgombro piccolo 20 per kg. (Scomber scomber).

L. 3. — Alborella (Alburnus Alborella), Carpa (Cyprinus carpio), Cavedano (Squalius cephalus), Boga media di paranza (Box boops), Gatta e Gattuccio aventrati (Scyllium canicula), Latterino (Atherina lacustris), Fresso.

L. 3.50. — Lanzardo (Scomber colias), Razza (Cephaloptera edentula), Sarda (Clupea pilchardus), Spinarolo Asia (Acanthias), Vacca (Cephaloptera edentula).

L. 4. — Polpo (Octopus vulgaris), Seppia (Sepia officinalis), Totano (Loligo vulgaris), Triglietta Agostinella (Mullus barbatus giovane).

L. 4.25. — Acciuga da 50 a 85 per kg. (Engraulis encrasicholus), Anguilla piccola di mare (Anguilla vulgaris), Sgombro grosso di tratta (Scomber scomber).

Aguglia (Belone acus), Pescatrice o Martino (Lophius piscatorius), Sarpa (Box salpa), Botolo (Mugil capito).

L. 5 — Molo vero (Gadus merlangus), Luccio (Esox lucius), Pagello sotto 160 gr. (Pagellus erythrinus), Seppiettina (Sepiola Rondeleti), Tinca Grossa (Tinca vulgaris), Sarde di lago, Tanuta (Cantharus Lineatus), Scorfano, pesce grosso da zuppa.

L. 6. — Palamita (Pelamys sarda), Anguilla media di mare (Anguilla vulgaris), Squadro (Squatina angelus), Triglia o Barbone piccolo (Mullus barbatus).

L. 6.50. — Corvo od Ombrina nera (Corvina nigra), Grongo (Conger conger), Moscardino o Polpetto (Eledone moschata), Occhiata (Oblata melanura), Tonno intiero (Thynnus thynnus).

L. 7. — Astice o Lupo (Homarus vulgaris), Mormora al disotto di gr. 200 (Pagellus mormyrus), Pagello da porzione 160 gr. (Pagellus erithrinus), Sampietro (Zeus faber), Tinca da porzione (Tinca vulgaris).

L. 7.50. — Pesce persico (Perca fluviatilis), Soglioletta (Solea vulgaris), Calamaro (Loligo vulgaris), Merluzzi inferiori al 180 gr. (Merluccius vulgaris), Sarago Sargus).

L. 8.50. — Cefalo di mare grosso e medio (Mugil cephalus), Leccia (Lichia Amia).

L. 9. — Orata da gr. 100 a gr. 150 e da oltre 1 kg. (Chrisophrys aurata), Palombo oltre kg. 2 (mustelus vulgaris).

L. 9.50. — Anguilla viva grossa di mare oltre 1 200 gr. (Anguilla vulgaris), Carpione di frega (Salmo carpio), Lavarello o Coregone (Coregonus schinzi helveticus), Mormora oltre 1 200 gr. (Pagellus mormyrus), Parago (Pagellus erythrinus), Rombo (Rhombus maximus), Coda di scampo (Nephrops norvegicus), Volpina (Mugil cephalus).

L. 10. — Branzino di mare piccoli sotto 1 200 gr. (Dicentrarchus labrax), Merluzzo oltre 1 kg. (Merluccius vulgaris).

L. 12. — Cernia nera e bianca (Polyprion cernium), Merluzzo da gr. 180 a gr. 1000 (merluccius vulgaris), Sogliola da 130 a 180 gr. (Solea vulgaris), Triglia grossa di paranza (Mullus barbarus).

L. 13.50. — Dentice oltre 200 gr. (Dentex vulgaris), Ombrina oltre 200 gr. (Umbrina cirrosa)

L. 14. — Carpione di pesca (Salmo carpio).

L. 17 — Aragosta viva (Palinurus vulgaris), Branzino di mare oltre 200 gr. (Dicentrarchus labrax), Aurata di mare oltre 1 gr. 150 (Chrysophrys aurata), Triglia grossa di scoglio (Mullus barbatus).

L. 18. — Sogliola oltre 180 gr. (Solea vulgaris).

L. 20. — Storione aventrato (Acipenser sturio), Trota salmonata (Salmo lacustris).

TABELLA B.

Maggiorazioni da applicarsi in centri interni di consumo di Provincie diverse da quelle di produzione, per ghiacciatura, confezionatura, imballaggi, cali, stridi, spese di mercato, di consumo, rischio commerciale ed utile all'Ente distributore nella misura come alla seguente tabella:

Prezzo del pesce al produttore	Ghiacciatura e confezionatura L. 0,30 per Kg.	Imballaggio ed imprevisti L. 0.125 al Kg.	Cali e stridi L. 10 %	Diritti di mercato all'ingrosso e spese distribuzione L. 7.50 %	Utile e rischio commerciale all'ente distributore L. 4 %	Costo del pesce al mercato all'ingrosso di consumo
2 —	0,30	0,125	0,20	0,15	0,08	2,855
2,50	0,30	0,125	0,25	0,1875	0,10	3,4625
3 —	0,30	0,125	0,30	0,225	0,12	4,070
3,50	0,30	0,125	0,35	0,2625	0,14	4,6775
4 —	0,30	0,125	0,40	0,30	0,16	5,285
4,25	0,30	0,125	0,425	0,31875	0,17	5,58875
4,50	0,30	0,125	0,45	0,3375	0,18	5,8925
5 —	0,30	0,125	0,50	0,375	0,20	6,50
6 —	0,30	0,125	0,60	0,45	0,24	7,715
6,50	0,30	0,125	0,65	0,4875	0,26	8,3225
7 —	0,30	0,125	0,70	0,525	0,28	8,930
7,50	0,30	0,125	0,75	0,5625	0,30	9,5375
8,50	0,30	0,125	0,85	0,6375	0,34	10,7525
9 —	0,30	0,125	0,90	0,675	0,36	11,36
9,50	0,30	0,125	0,95	0,7125	0,38	11,9675
10 —	0,30	0,125	1 —	0,75	0,40	12,575
12 —	0,30	0,125	1,20	0,94	0,48	15,043
13,50	0,30	0,125	1,35	1,0125	0,54	16,8275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785011

L. 2. — Menola (Maena sp. Maena vulgaris), Acciughetta oltre 85 per kg. (Engraulis encrasicholus), Bogarella 40 per kg. (Box boops), Cicalao Pannocchia (Squilla mantis), Papalina o Sarachina (Clupea sprattus), Sugarello (Trachurus trachurus), Zerro (Smaris vulgaris), Frittura e Mazzame, Polpo todaro, Piovre oltre 500 gr.

L. 2.50. — Chiozzo o Chioggione (Gobius sp.), Melù (Gadus euxinus - gadus poutassou), Sugherello d'Istria (Trachurus trachurus), Sgombro piccolo 30 per kg. (Scomber scomber).

L. 3. — Alborella (Alburnus Alborella), Carpa (Cyprinus carpio), Cavedano (Squalius cephalus), Boga media di paranza (Box boops), Gaua e Gattuccio sventrati (Scyllium canicula), Latterino (Atherina lacustris), Fresso.

L. 3,50. — Lanzardo (Scomber colias), Razza (Cephaloptera edentula), Sarda (Clupea pilchardus), Spinarolo Asià (Acanthias), Vacca (Cephaloptera edentula).

L. 4. — Polpo (Octopus vulgaris), Seppia (Sepia officinalis), Totano (Loligo vulgaris), Triglietta Agostinella (Mullus barbatus giovane).

L. 4,25. — Acciuga da 50 a 85 per kg. (Engraulis encrasicholus), Anguilla piccola di mare (Anguilla vulgaris), Sgombro grosso di tratta (Scomber scomber).

Aguglia (Belone acus), Pescatrice o Martino (Lophius piscatorius), Sarpa (Box salpa), Botolo (Mugil capito).

L. 5 — Molo vero (Gadus merlangus), Luccio (Esox lucius), Pagello sotto 160 gr. (Pagellus erythrinus), Seppiettina (Sepiola Rendaleti), Tinca Grossa (Tinca vulgaris), Sarde di lago, Tanuta (Cantharus Linnaeus), Scorfano, pesce grosso da zuppa.

L. 6. — Palamita (Palamys sarda), Anguilla media di mare (Anguilla vulgaris), Squadro (Squatina angelus), Triglia o Barbone piccolo (Mullus barbatus).

gr. 160 (Pagellus mormyrus), Pagello da porzione da gr. 160 a gr. 250 (Pagellus erythrinus), Sampietro (Zeus faber), Tinca da porzione (Tinca vulgaris).

L. 7,50. — Pesce persico (Perca fluviatilis), Sogliola (Solea vulgaris), Calamaro (Loligo vulgaris), Merluzzi inferiori ai 1/2 gr. (Merluccius vulgaris), Sarago (Sargus).

L. 8,50. — Cefalo di mare grosso e medio (Mugil cephalus), Leccia (Lichia Amia).

L. 9. — Orata da gr. 160 a gr. 250 e da oltre 1 kg. (Chrisophrys aurata), Palombo oltre kg. 2 (mustelus vulgaris).

L. 9,50. — Anguilla viva grossa di mare oltre 1 500 gr. (Anguilla vulgaris), Carpione di frega (Salmo carpio), Lavarello o Coregone (Coregonus schinzii helveticus), Murmora oltre 1 200 gr. (Pagellus mormyrus), Parago (Pagellus erythrinus), Rombo (Rhombus maximus), Coda di scampo (Nephrops norvegicus), Volpina (Mugil cephalus).

L. 10. — Pranzino di mare piccoli sotto 1 200 gr. (Dicentrarchus labrax), Merluzzo oltre 1 kg. (Merluccius vulgaris).

L. 12. — Cernia nera e bianca (Polyprion cernium), Merluzzo da gr. 180 a gr. 1000 (merluccius vulgaris), Sogliola da 120 a 160 gr. (Solea vulgaris), Triglia grossa di paranza (Mullus barbatus).

L. 13,50. — Dentice oltre 200 gr. (Dentex vulgaris), Ombrina oltre 200 gr. (Umbrina cirrosa)

L. 14. — Carpione di pesca (Salmo carpio).

L. 17 — Aragosta viva (Palinurus vulgaris), Branzino di mare oltre 200 gr. (Dicentrarchus labrax), Aurata di mare oltre 1 gr. 100 (Chrysophrys aurata), Triglia grossa di scoglio (Mullus barbatus).

L. 18. — Sogliola oltre 180 gr. (Solea vulgaris).

L. 20. — Storione sventrato (Acipenser sturio), Trota salmonata (Salmo lacustris).

TABELLA B.

Maggiorazioni da applicarsi in centri interni di consumo di Provincie diverse da quella di produzione, per ghiacciatura, confezionatura, imballaggi, cali, stridi, spese di mercato, di consumo, rischio commerciale ed utile all'Ente distributore nella misura come alla seguente tabella:

Prezzo del pesce al produttore	Ghiacciatura e confezionatura L. 0,30 per Kg.	Imballaggio ed imprevisti L. 0,125 al Kg.	Cali e stridi L. 10 %	Diritti di mercato all'ingrosso e spese distribuzione L. 7,50 %	Utile e rischio commerciale all'ente distributore L. 4 %	Costo del pesce al mercato all'ingrosso di consumo
2 —	0,30	0,125	0,20	0,15	0,08	2,855
2,50	0,30	0,125	0,25	0,1875	0,10	3,4625
3 —	0,30	0,125	0,30	0,225	0,12	4,070
3,50	0,30	0,125	0,35	0,2625	0,14	4,6775
4 —	0,30	0,125	0,40	0,30	0,16	5,285
4,25	0,30	0,125	0,425	0,31875	0,17	5,58875
4,50	0,30	0,125	0,45	0,3375	0,18	5,8925
5 —	0,30	0,125	0,50	0,375	0,20	6,50
6 —	0,30	0,125	0,60	0,45	0,24	7,715
6,50	0,30	0,125	0,65	0,4875	0,26	8,3225
7 —	0,30	0,125	0,70	0,525	0,28	8,930
7,50	0,30	0,125	0,75	0,5625	0,30	9,5375
8,50	0,30	0,125	0,85	0,6375	0,34	10,7525
9 —	0,30	0,125	0,90	0,675	0,36	11,36
9,50	0,30	0,125	0,95	0,7125	0,38	11,9675
10 —	0,30	0,125	1 —	0,75	0,40	12,575
12 —	0,30	0,125	1,20	0,94	0,48	15,045
13,50	0,30	0,125	1,35	1,0125	0,54	16,8275
14 —	0,30	0,125	1,40	1,05	0,56	17,435
17 —	0,30	0,125	1,70	1,275	0,68	21,08
18 —	0,30	0,125	1,80	1,35	0,72	22,295
20 —	0,30	0,125	2 —	1,50	0,80	24,725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 43 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, si notifica che al termine dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i duplicati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	227634	Cordani Fabiano di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cremona . . . . . L.	70 —
Cons. 3,50 %	567537 822180 783574 739703 618764 354308	Godino Alessandro-Giuseppe di Pietro, dom. a Prarostino (Torino) . . . . . »	105 — 1400 — 140 — 210 — 105 — 8,750
Cons. 3 %	53163	Godino Alessandro-Giuseppe fu Pietro, dom. a Prarostino (Torino) . . . . . »	180 —
Rendita 3 %	30211 30212 30213 75362	Godino Alessandro-Giuseppe di Pietro, dom. a Prarostino (Torino) »	600 — 2000 — 400 — 1900 —
Cons. 3,50 % (1906)	254811	Abbate Agtonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale e patrimoniale del sig. De Lillo Giovanni di Gaetano, notaio a S. Antimo . . . . . »	59,50
Id.	250839	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Limongelli Bonaventura fu Francesco, usciere di pretura di Frosolone . . . . . »	17,50
Id.	268811	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da De Cristoforo Pasquale, usciere della pretura di Alvano . . . . . »	17,50
Id.	272116	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Napoletano Giulio-Emilio, quale cottidbile postale . . . . . »	7 —
Id.	280764	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Mastroleonardo Antonio, quale percettore in Postiglione in Principato Citra . . . . . »	822 —
Id.	334950 334951	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Giuseppe Cerbulli, quale notaio nel comune di Cetraro, distretto di Paola . . . . . »	7 — 7 —
Id.	105838	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli. Ipotecata a favore del sacerdote Camillo Cianchetta fu Michele, per la durata di trenta anni . . . . . »	49 —
Id.	149302	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli. Ipotecata a favore di Avuti Vincenzo fu Domenico . . . . . »	283,50
Id.	204764	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Ricesto Francesco, quale usciere	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 43 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1917, n. 298, si notifica che al termine dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione della sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	227634	Cordani Paolino di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cremona	L. 70 —
Cons. 3,50 %	567537 822180 765574 738793 618564 354306	Godino Alessandro-Giuseppe di Pietro, dom. a Prarostino (Torino)	» 105 — 1400 — 140 — 210 — 105 — 8,750
Cons. 5 %	53163	Godino Alessandro-Giuseppe fu Pietro, dom. a Prarostino (Torino)	» 180 —
Rendita 5 %	30211 30212 30213 72382	Godino Alessandro-Giuseppe di Pietro, dom. a Prarostino (Torino) .	» 600 — 2000 — 400 — 1800 —
Cons. 3,50 % (1906)	254811	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale e patrimoniale del sig. de Lillo Giovanni di Gaetano, notaio a S. Antimo	» 59,50
Id.	256889	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Limongelli Bonaventura fu Francesco, usciere di pretura di Frosolone	» 17,50
Id.	263811	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da De Cristoforo Pasquale, usciere della pretura di Airola	» 17,50
Id.	272116	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Napoletano Giulio-Emilio, quale contabile postale	» 7 —
Id.	280764	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Mastrodonato Antonio, quale percettore in Posiglione in Principato Citra	» 322 —
Id.	334050 334051	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Giuseppe Cerbulli, quale notaio nel comune di Cetraro, distretto di Paola	» 7 — 7 —
Id.	105888	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli. Ipotecata a favore del sacerdote Camillo Gianchetta fu Michele, per la durata di trenta anni	» 49 —
Id.	149802	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli. Ipotecata a favore di Avuti Vincenzo fu Domenico	» 283,50
Id.	204764	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Bisesto Francesco, quale usciere della pretura di Montecalvario in Napoli	» 17,50
Id.	206999	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Bramante Domenico, usciere alla pretura di S. Lorenzo in Napoli	» 17,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	161375	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli. Ipotecato a favore di Tommaso Di Benedetto . . . . . L.	7 —
Id.	138820	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale per anni trenta dovuta da Giuseppe Crocoli a favore del Banco di Napoli . . . . . »	45,50
Id.	127430	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli, con ipoteca cauzionale quale notaio in Casalvurchio in Capitanata dovuta da Pellegrino Gaspare . . . . . »	28 —
Id.	267168	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Rossi Francesco quale sensale presso la Camera di commercio in Foggia . . . . . »	17,50
Redimibile 3,50 %	340612	Bringhen Angela di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Quincinetto (Torino) . . . . . »	45,50
Cons. 5 %	420321	Masotino Teresa fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Di Maggio Giuseppe, dom. a Spinazzola (Bari) . . . . . »	410 —
Redimibile 3,50 %	238024	Ermandez Marco di Francesco, dom. a Favignana (Trapani), vincolato a favore della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . »	110 —
P. N. 4,50 %	7440	Franco Giuseppino di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta) . . »	9 —
Redimile 3,50 %	329514 Solo per il certif. di propr.	Dupanloup Armando di Alberto, dom. a Savona con usufrutto vitalizio a favore di Dupanloup Alberto fu Francesco e Bava Amalia fu Salvatore, dom. a Savona comulativamente e congiuntamente . . . . . »	437,50
Cons. 3,50 %	480549 Solo per il certif. di propr.	Villa Giovanni fu Ambrogio, minore sotto la patria potestà della madre Gattoni Teresa fu Carlo ved. di Villa Ambrogio, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Gattoni Teresa fu Carlo ved. Villa dom. in Milano . . . . . »	3,50
Id.	480550 Solo per il certif. di propr.	Villa Gaetana fu Ambrogio, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente . . . . . »	3,50
Id.	480551 Solo per il certif. di propr.	Villa Carlo fu Ambrogio, minore ecc., come sopra; con usufrutto come sopra . . . . . »	3,50
Id.	550637 Solo per il certif. di propr.	Villa Carlo, Gaetana e Giovanni fu Ambrogio, minori ecc., come sopra; con usufrutto come sopra . . . . . »	38,50
Redimibile 3,50 %	288100	Miglioratl Alpinolo di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Selci Sabino (Rieti) . . . . . »	31,50
Id.	140790	Piracci Vincenza di Sante, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vieste (Foggia) . . . . . »	875 —
Cons. 3 %	545	Piracci Vincenzina di Sante, nubile, dom. a Vieste (Foggia) . »	564,69
Redimibile 3,50 %	224812	Peladino Salvatore di Giuseppe, dom. in Lago (Cosenza) . . . »	350 —
Rendita 5 %	109153 Solo per il certif. di propr.	Pesce Attilio ed Attilia fu Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Secco Dorina detta Gina di Battista ved. Pesce, dom. in Casalino di Monbello Monferrato (Alessandria), in parti uguali, con usufrutto vitalizio a favore di Secco Dorina detta Gina di Battista ved. Pesce . . . . . »	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cedola	Iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	Rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	151373	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli. Ipotecata a favore di Tommaso Di Benedetto . . . . . L.	7 —
Id.	138820	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale per anni trenta dovuta da Giuseppe Crocoli a favore del Banco di Napoli . . . . . »	45,50
Id.	127490	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli; con ipoteca cauzionale quale notaio in Casalvecchio in Capitanata dovuta da Pellegrino Gaspare . . . . . »	28 —
Id.	167108	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Russi Francesco quale esattore presso la Camera di commercio in Foggia . . . . . »	17,50
Redimibile 3,50 %	346012	Bringhen Angela di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Quincinetto (Torino) . . . . . »	45,50
Cons. 5 %	420321	Masottino Teresa fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Di Meglio Giuseppe, dom. a Spinazzola (Bari) . . . . . »	410 —
Redimibile 3,50 %	238924	Ermanica Marco di Francesco, dom. a Favignana (Trapani), vincolato a favore della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . »	119 —
P. N. 4,50 %	7440	Franco Giuseppino di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta) . . »	9 —
Redimile 3,50 %	329314 Solo per 3 certif. di propr.	Dupanloup Armando di Alberto, dom. a Savona con usufrutto vitalizio a favore di Dupanloup Alberto fu Francesco e Bava Amalia fu Salvatore, dom. a Savona cumulativamente e congiuntamente . . . . . »	437,50
Cons. 3,50 %	480549 Solo per il certif. di propr.	Villa Giovanni fu Ambrogio, minore sotto la patria potestà della madre Gattoni Teresa fu Carlo ved. di Villa Ambrogio, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Gattoni Teresa fu Carlo ved. Villa dom. in Milano . . . . . »	3,50
Id.	480550 Solo per il certif. di propr.	Villa Gaetana fu Ambrogio, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto come la precedente . . . . . »	3,50
Id.	480551 Solo per il certif. di propr.	Villa Carlo fu Ambrogio, minore ecc., come sopra; con usufrutto come sopra . . . . . »	3,50
Id.	550637 Solo per il certif. di propr.	Villa Carlo, Gaetana e Giovanni fu Ambrogio, minori ecc., come sopra; con usufrutto come sopra . . . . . »	28,50
Redimibile 3,50 %	288100	Miglioretti Alpinolo di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Selci Sabino (Rieti) . . . . . »	31,50
Id.	140760	Piracci Vincenza di Sante, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vieste (Foggia) . . . . . »	875 —
Cons. 3 %	545	Piracci Vincenzina di Sante, nubile, dom. a Vieste (Foggia) . »	564,69
Redimibile 3,50 %	224812	Paladino Salvatore di Giuseppe, dom. in Lago (Cosenza) . . . »	350 —
Rendita 5 %	109153 Solo per il certif. di propr.	Pesce Attilio ed Attilia fu Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Secco Dorina detta Gina di Battista ved. Pesce, dom. in Casalino di Monbello Monferrato (Alessandria), in parti uguali, con usufrutto vitalizio a favore di Secco Dorina detta Gina di Battista ved. Pesce . . . . . »	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che nei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

(2611)

Il direttore generale: POTENZA.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 luglio 1940-XVIII - N. 158

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,75
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,93	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichsmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia Dinaro)	43,70	44,38
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7544
Romania (Leu) conto globale	13,0431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,90
Id. 3,50 % (1902)	71,50
Id. 3 % lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,625
Id. Id. 5 % (1936)	93,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,35
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,225
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,375
Id. Id. 5 % - Id. 1949	93,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 201.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 147977 (serie 5ª), 147146 (serie 2ª), 205857 (serie 3ª), 278181 (serie 6ª), 126203 (serie 6ª), 110348 (serie 6ª), di L. 233,50 la prima e di L. 234,30 ciascuna le altre rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 10 aprile, 9 giugno, 11 agosto, 18 ottobre, 9 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Gualdo Tadino (Perugia), pel pagamento delle sei rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 agosto 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Alberigi Giuseppe fu Luigi, Bruno, Vittorina di Giuseppe, sull'art. 3 del ruolo terreni di detto Comune con delega ad Alberigi Giuseppe fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione (1ª *pubblicazione*). Avviso n. 202.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª numero 567389 dell'importo di L. 266, rilasciata il 19 agosto 1937 dall'Esattoria di Treviso pel versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dal Negro Teodomiro per l'art. 789 fabbricati di Treviso con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Viecelli Teresa di Orfeo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 203.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 4ª serie, n. 567390 di L. 133, rilasciata il 19 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Treviso pel pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Viecelli Teresina di Orfeo vedova Dal Negro, secondo l'art. 2203 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Viecelli Teresina di Orfeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 204.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1, numero 20071 di L. 566, rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Borbona (Rieti), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tedeschini D'Annibale Giovanni fu Luigi, Tedeschini D'Annibale Gigliola e Marcello fu Antonio, Tedeschini D'Annibale Marianna fu Angelo per 1/15 e Tedeschini D'Annibale Aurelio fu Luigi per 1/15, Cortesi Barbara fu Giovanni per 2/15 proprietari e Giuliani Caterina fu Sante e Parisse Anna fu Giovanni vedova Tedeschini, usufruttuaria in parte, sull'art. 7 del ruolo fabbricati del Comune suddetto con delega a Baratelli Igino fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Rieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Fidelia Francesco fu Pasquale, giusta mandato conferitogli a tergo della quietanza di saldo da Baratelli Fortunato fu Angelo, avente diritto al ritiro dei titoli relativi all'intera partita di sottoscrizione perchè delegato nella stessa quietanza di saldo.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 205.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª numero 313860 di L. 83,50, rilasciata il 29 marzo 1937 dall'Esattoria di Nettuno per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,13	449,75
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,667	—
Finlandia (Marka)	30,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7514
Romania (Leu). conto globale	13,9131	—
Romania (Leu). Id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). Id. A	10,6283	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,38	—
Ungheria (Pengo)	3,832	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,90
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3 % lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Id. Id. 5 % (1936)	93,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,35
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,925
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,375
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 201.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 147077 (serie 2ª), 147136 (serie 2ª), 205857 (serie 3ª), 67815 (serie 6ª), 140603 (serie 6ª), 119349 (serie 6ª), di L. 233,30 la prima e di L. 233,30 ciascuna le altre rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 10 aprile, 9 giugno, 11 agosto, 13 ottobre, 9 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Gualdo Tadino (Perugia), pel pagamento delle sei rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 agosto 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Alberigi Giuseppe fu Luigi, Bruno, Vittorina di Giuseppe, sull'art. 3 del ruolo terreni di detto Comune con delega ad Alberigi Giuseppe fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1933, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dal Negro Teodolindo per l'art. 789 fabbricati di Treviso con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Viecelli Teresa di Orfeo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1933, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 203.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 56780 di L. 183, rilasciata il 19 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Treviso pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Viecelli Teresina di Orfeo vedova Dal Negro, secondo l'art. 2365 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Viecelli Teresina di Orfeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1933, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 204.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1, numero 200971 di L. 565, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Borbona (Rieti), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tedeschini D'Annibale Giovanni fu Luigi, Tedeschini D'Annibale Gigliola e Marcello fu Antonio, Tedeschini D'Annibale Marianna fu Angelo per 1/15 e Tedeschini D'Annibale Aurelio fu Luigi per 1/15, Cortesi Barbara fu Giovanni per 2/15 proprietari e Giuliani Caterina fu Sante e Parisse Anna fu Giovanni vedova Tedeschini, usufruttuaria in parte, sull'art. 7 del ruolo fabbricati del Comune suddetto con delega a Baranelli Igino fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1933, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Rieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Fidolia Francesco fu Pasquale, giusta mandato conferitogli a tergo della quietanza di saldo da Baranelli Fortunato fu Angelo, avente diritto al ritiro dei titoli relativi all'intera partita di sottoscrizione perchè delegato nella stessa quietanza di saldo.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 205.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª numero 212390 di L. 63,50, rilasciata il 29 marzo 1937 dall'Esattoria di Nettuno per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcelli Elia di Rocco secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati del comune di Labico e con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1933, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

tesoreria di Roma l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita ai fini della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 206.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 138261 di L. 83,50 rilasciata dall'Esattoria di Agnone il 20 agosto 1938 per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta di Miro Placido fu Marco, secondo l'articolo n. 222 del ruolo terreni del comune di Agnone, e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 207.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª numero 701432 di L. 400, rilasciata il 7 giugno 1938 dall'Esattoria di Lizzanello per il versamento, in unica soluzione, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Colonna Pietro fu Lorenzo secondo l'art. 45 del ruolo fabbricati del comune di Lizzanello, con delega a Colonna Antonio fu Lorenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 208.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 624150 (serie 2ª) di L. 866, rilasciata il 27 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Cortina d'Ampezzo (Belluno) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Barnes Edith fu Baron in Polacco sull'art. 43 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Tellini Giuseppe fu Claudio-Milano, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Belluno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 209.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 210.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 135238 di L. 33, rilasciata dall'Esattoria di Grotte di Castro per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magnascluti Maddalena fu Flavio secondo l'articolo 53 del ruolo terreni del comune di Grotte di Castro, con delega a Serafini Fracassini Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1907, si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo un'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita ai fini della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 211.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª numero 204070 di L. 300, rilasciata il 23 dicembre 1939 dalla Tesoreria di Salvitelle per il versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Romanzi Vincenzo fu Luigi, secondo l'art. 8 del ruolo terreni del comune di Salvitelle, con delega a Romanzi Gennaro fu Vincenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 212.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 630025 (serie 3ª) di L. 85, rilasciata il 28 settembre 1939 dall'Esattoria comunale di Conegliano (Treviso), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Pietrobon Giuseppe fu Celeste, sull'art. 15 del ruolo fabbricati del comune di Susegna con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Pietrobon Giuseppe fu Celeste.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 206.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 13361 di L. 88,50 rilasciata dall'Esattoria di Agnone il 20 agosto 1938, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta di Miro Fiocco fu Marco, secondo l'articolo n. 222 del ruolo terreni del comune di Agnone, e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 207.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª numero 70122 di L. 400, rilasciata il 7 giugno 1939 dall'Esattoria di Lizzanello per il versamento, in unica soluzione, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Colonna Pietro fu Lorenzo secondo l'art. 43 del ruolo fabbricati del comune di Lizzanello, con delega a Colonna Antonio fu Lorenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 208.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 624150 (serie 2ª) di L. 800, rilasciata il 27 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Cortina d'Ampezzo (Belluno) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Barnes Edith fu Baron in Potucek sull'art. 43 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Tolloni Giuseppe fu Claudio-Milano, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Belluno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 209.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 638050 dell'importo di L. 360, rilasciata il 9 gennaio 1939 dall'Esattoria di Cagliari pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione dovuta dalla ditta Foddis Argiolas Giuseppina fu Lorenzo, per l'art. 4 terreni comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Foddis Argiolas Giuseppina.

rita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 210.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 15636 di L. 35, rilasciata dall'Esattoria di Grotte di Castro per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magnacciutti Maddalena fu Flavio secondo l'articolo 55 del ruolo terreni del comune di Grotte di Castro, con delega a Serafini Fracassini Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1907, si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo un'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita ai fini della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 211.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª numero 284970 di L. 360, rilasciata il 28 dicembre 1939 della Tesoreria di Salvitelle per il versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Romanzi Vincenzo fu Luigi, secondo l'art. 8 del ruolo terreni del comune di Salvitelle, con delega a Romanzi Gennaro fu Vincenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della soprain-dicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 212.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 630025 (serie 8ª) di L. 85, rilasciata il 28 settembre 1939 dall'Esattoria comunale di Conegliano (Treviso), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Pietrobon Giuseppe fu Celeste, sull'art. 15 del ruolo fabbricati del comune di Susegna con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Pietrobon Giuseppe fu Celeste.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 213.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, numero 439296 di L. 250, rilasciata il 17 aprile 1937 dall'Esattoria di Geraci Siculo per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Iuppa Carmelo s

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

Giovanna fu Giuseppe, secondo l'art. 143 terreni del comune di Geraci Siculo, con delega a Puppa Carmelo fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 214.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 982732 (serie 1ª) di L. 466,75, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cicciano (Napoli), pel pagamento della prima rata alla quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maietta Rosa fu Liberato in Barbato sull'art. 286 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Tofano Nicola fu Nicola Napoli, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita ai fini della consegna dei titoli definitivi suddetti a Maietta Rosa fu Liberato in Barbato, alla quale furono aggiudicati con sentenza 10-24 novembre 1939 del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 215.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1 numero 657477 (serie 6ª) di L. 233,60, rilasciata il 31 ottobre 1938 dall'Esattoria comunale di Camerano pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Benedettelli Romolo fu Pacifico sull'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Benedettelli Romolo fu Pacifico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 216.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 120176 dell'importo di L. 100, rilasciata il 28 febbraio 1938 dall'Esattoria di Cedrasco pel versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balgera Giglio o Gigio fu Antonio per l'art. 1 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Balgera Giglio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Con decreto dell'Eccellenza il Ministro per le finanze, in data 28 marzo 1940-XVIII i notai dott. Giovanni Battista Delogu di Luigi e dott. Salvatore Masala fu Angelo, residenti ed esercenti in Sassari, sono stati accreditati, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 7 luglio 1940-XVIII.

Il direttore generale: POTENZA

(2645)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cognarola, in provincia di Padova

Con R. decreto 3 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese, al registro n. 12, foglio n. 195, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cognarola ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, è stato soppresso ed assorbito dal Consorzio di irrigazione Brenta, con sede in Cittadella, provincia di Padova.

(2640)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dell'Alto Bidente, in provincia di Forlì

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1940, n. 3107, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, nel comune di S. Sofia di Romagna, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dell'Alto Bidente, nella provincia di Forlì, compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Forlì, in data 1° luglio 1925-III.

(2641)

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Pistone, in provincia di Modena

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1940, n. 2402, sono stati approvati gli elenchi e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Pistone, nella provincia di Modena, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Modena, in data 22 novembre 1939-XVIII.

Con lo stesso decreto Ministeriale e per i motivi e nei limiti in esso indicati, sono stati accolti parzialmente i ricorsi presentati dalle ditte Lucherini Tommaso e Lelio fu Enrico, Santi Luigi fu Manuele, Frantini Gaetano fu Luigi, Morelli Lorenzo fu Pietro.

(2642)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Meduna e Cellina, in provincia di Udine

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII, n. 3012, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idrau-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783019

del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 214.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 982732 (serie [illegible]) di L. 490,70, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cicciano (Napoli), pel pagamento della prima rata alla quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maietta Rosa fu Liberato in Barbato sull'art. 938 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Tofano Nicola fu Nicola Napoli, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita ai fini della consegna dei titoli definitivi suddetti a Maietta Rosa fu Liberato in Barbato, alla quale furono aggiudicati con sentenza 19-24 novembre 1939 del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 215.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1 numero 637477 (serie 6ª) di L. 233,60, rilasciata il 31 ottobre 1938 dall'Esattoria comunale di Camerano pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Benedettelli Romolo fu Pacifico sull'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Benedettelli Romolo fu Pacifico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 216.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 120176 dell'importo di L. 100, rilasciata il 28 febbraio 1938 dall'Esattoria di Cedrasco pel versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balgera Giglio o Gigio fu Antonio per l'art. 1 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Balgera Giglio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Sondrio, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

(2550) *Il direttore generale:* POTENZA

Accreditamento di notai

Con decreto dell'Eccellenza Il Ministro per le finanze, in data 28 marzo 1940-XVIII i notai dott. Giovanni Battista Delogu di Luigi e dott. Salvatore Mascia fu Angelo, residenti ed esercenti in Sassari, sono stati accreditati, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 7 luglio 1940-XVIII.

Il direttore generale: POTENZA

(2645)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cognarola, in provincia di Padova

Con R. decreto 3 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese, al registro n. 12, foglio n. 155, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cognarola ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, è stato soppresso ed assorbito dal Consorzio di irrigazione Brenta, con sede in Cittadella, provincia di Padova.

(2640)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dell'Alto Bidente, in provincia di Forlì

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1940, n. 2107, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, nel comune di S. Sofia di Romagna, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dell'Alto Bidente, nella provincia di Forlì, compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Forlì, in data 1° luglio 1925-III.

(2641)

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Pistone, in provincia di Modena

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1940, n. 2108, sono stati approvati gli elenchi e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Pistone, nella provincia di Modena, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Modena, in data 22 novembre 1930-XVIII.

Con lo stesso decreto Ministeriale e per i motivi e nei limiti in esso indicati, sono stati accolti parzialmente i ricorsi presentati dalle ditte Luchetini Tommaso e Lello fu Enrico, Santi Luigi fu Mansueto, Fraulini Gaetano fu Luigi, Morelli Lorenzo fu Pietro.

(2642)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Meduna e Cellina, in provincia di Udine

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII, n. 2042, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Meduna e Cellina, nella provincia di Udine, compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Udine, in data 3 febbraio 1939-XVII.

Con lo stesso decreto Ministeriale e pei motivi in esso indicati, è stato respinto il ricorso presentato dall'ing. Vincenzo Bortolussi, per l'esclusione dei terreni di sua proprietà dal predetto elenco.

(2643)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno, in liquidazione, con sede in Morbegno (Sondrio).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 25 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 marzo 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Morbegno, con sede nel comune di Morbegno (Sondrio), ed a sottoporre la Cassa stessa alla speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 marzo 1938-XVI, col quale si è nominato l'avv. Cesare Del Nero commissario liquidatore della Cassa suindicata;

Considerato che in seguito al trasferimento di residenza da parte del predetto commissario liquidatore occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Rinaldo Rapella di Isidoro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno, avente sede nel comune di Morbegno (Sondrio) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 25 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Cesare Del Nero.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2638)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di 50 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica ad un corso d'integrazione per il conseguimento della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 230, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1605;

corso d'integrazione della durata di un anno scolastico, che avrà inizio presso la Scuola di applicazione della Regia aeronautica presumibilmente nel settembre 1940-XVIII, per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, i quali siano in possesso del brevetto militare di aeroplano o di idrovolante e:

1) siano inscritti al P. N. F.;

2) non abbiano superato il 26° anno alla data del presente decreto;

3) abbiano 20 mesi di anzianità di brevetto militare alla data 1° luglio 1940;

4) abbiano ottenuto la classifica di *scelto* nelle ultime note caratteristiche, per gli ufficiali che si trovino nella posizione di congedo, per quelli in servizio la stessa classifica dovrà risultare dal rapporto che le autorità aeronautiche dovranno allegare alla domanda. Per i reduci dell'Africa Orientale e della Spagna la classifica nelle ultime note dovrà essere non inferiore a buono con 3, purchè, a criterio discrezionale del Ministero, il loro comportamento in guerra lasci presumere trattarsi di elementi di sicuro affidamento;

5) abbiano la classifica di volo di almeno 17/20;

6) siano alla data del presente decreto, in servizio temporaneo, in qualità di pilota, nella Regia aeronautica, ovvero, se in servizio temporaneo con mansioni aeroportuali o nella posizione di congedo, siano stati dichiarati addestrati od allenati in almeno uno degli anni 1938-1939;

7) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

e) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale e commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

g) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Art. 3.

Gli ufficiali subalterni di complemento che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo debbono presentare, se in servizio, al proprio comandante di reparto, e se in congedo al comandante del rispettivo Centro leva e reclutamento, regolare domanda in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Ufficio concorsi - non oltre il 15 agosto unendovi i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita (non certificato) rilasciato ai sensi del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, visato per conferma dal prefetto;

3) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero - qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile - dal presidente del Tribunale competente ovvero dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di stato libero, o di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento dal quale l'atto proviene;

6) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 3, rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, del competente Fascio di combattimento, e visato dal segretario federale o dal vice segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci giovanili, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

prestiti di Morbegno, in liquidazione, con sede in Morbegno (Sondrio).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 marzo 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Morbegno, con sede nel comune di Morbegno (Sondrio), ed a sottoporre la Cassa stessa alla speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 marzo 1938-XVI, col quale si è nominato l'avv. Cesare Del Nero commissario liquidatore della Cassa suindicata;

Considerato che in seguito al trasferimento di residenza da parte del predetto commissario liquidatore occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Rinaldo Rapella di Isidoro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno, avente sede nel comune di Morbegno (Sondrio), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Cesare Del Nero.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1940-XVIII

(2638) V. AZZOLINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di 50 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica ad un corso d'integrazione per il conseguimento della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1227, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1937, n. 1295;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di n. 50 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, provvisti del brevetto militare di aeroplano e di idrovolante, ad un titolo naviganti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, i quali siano in possesso del brevetto militare di aeroplano o di idrovolante e:

1) siano inscritti al P. N. F.;

2) non abbiano superato il 26° anno alla data del presente decreto;

3) abbiano 20 mesi di anzianità di brevetto militare alla data 1° luglio 1940;

4) abbiano ottenuto la classifica di *scelto* nelle ultime note caratteristiche, per gli ufficiali che si trovino nella posizione di congedo; per quelli in servizio la stessa classifica dovrà risultare dal rapporto che le autorità aeronautiche dovranno allegare alla domanda. Per i reduci dell'Africa Orientale e della Spagna la classifica nelle ultime note dovrà essere non inferiore a buono con 3, purchè, a criterio discrezionale del Ministero, il loro comportamento in guerra lasci presumere trattarsi di elementi di sicuro affidamento;

5) abbiano la classifica di volo di almeno 17/20;

6) siano alla data del presente decreto, in servizio temporaneo, in qualità di pilota, nella Regia aeronautica, ovvero, se in servizio temporaneo con mansioni aeroportuali o nella posizione di congedo, siano stati dichiarati addestrati od allenati in almeno uno degli anni 1938-1939;

7) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

e) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale e commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

g) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Art. 3.

Gli ufficiali subalterni di complemento che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo debbono presentare, se in servizio, al proprio comandante di reparto, e se in congedo al comandante del rispettivo Centro leva e reclutamento, regolare domanda in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Ufficio concorsi - non oltre il 15 agosto unendovi i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita (non certificato) rilasciato ai sensi del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

3) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero - qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile - dal presidente del Tribunale competente ovvero dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di stato libero, o di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento dal quale l'atto proviene;

6) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci giovanili, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscrizione;

7) titolo di studio;

8) documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono - a parità di merito - i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 dicembre 1935, n. 2111;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

9) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti e i titoli allegati, ed indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) (eccetto l'atto di matrimonio) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che siano in servizio temporaneo sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui ai nn. 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Art. 4.

I Comandi, ricevute le domande ne faranno constare la data di presentazione e vi daranno corso per via gerarchica con ditta sollecitudine, unendovi: copia dello stato di servizio, il libretto personale e il libretto di volo; copia del verbale dell'ultima visita psicofisiologica e, per gli ufficiali in servizio temporaneo, un dettagliato rapporto informativo sul servizio prestato che, a conclusione dovrà esplicitamente dichiarare se l'aspirante, per contegno, carattere, autorevolezza, cultura generale e professionale sia ritenuto idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo navigante dell'Arma aeronautica.

Le autorità superiori dovranno anche esse esprimere in merito alle domande il loro parere favorevole.

Le domande con tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero inderogabilmente entro 15 giorni dopo quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito anche se presentate tempestivamente.

E' però facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere al concorso quei concorrenti la cui domanda, presentata completa entro il termine predetto, siano pervenute al Ministero posteriormente, purchè non siano ancora cominciati gli esami.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso, comunque di fare riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni o presso il Ministero od altri Enti aeronautici.

La mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la esclusione del candidato dal concorso.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli aspiranti, e non sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso, verranno chiamati presumibilmente nel settembre p. v. a sostenere i seguenti esami:

1) una prova scritta di composizione italiana;

2) una prova orale di matematica;

in conformità dei programmi contenuti nella circolare n. 191 del Giornale ufficiale del 1933 ed allegati al presente bando di concorso.

Per essere giudicati ammissibili al corso d'integrazione i concorrenti dovranno riportare una media complessiva di almeno 12/20 con una votazione nelle singole prove non inferiore ai 10/20.

La graduatoria dei concorrenti verrà stabilita in base alla somma aritmetica delle singole classifiche riportate nell'esame scritto e nell'orale alla quale verranno aggiunti eventualmente:

a) tre punti per il diploma di laurea;
b) sei punti per ogni medaglia d'oro al V. M. o V. A.;
c) tre punti per ogni medaglia d'argento al V. M. o V. A.;
d) due punti per ogni medaglia di bronzo al V. M. o V. A.;
e) un punto per ogni croce di guerra al V. M.;
f) tre punti per ogni promozione per merito di guerra.

I punti di cui sopra sono cumulabili fra loro.

A parità di classifica si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni.

L'esame scritto avrà luogo nella località e nel giorno da stabilirsi dal Ministero. Qualora detto esame abbia luogo in località diverse, il tema sarà formulato dal Ministero e trasmesso in busta sigillata a tutti gli Enti aeronautici presso cui si svolgerà l'esame; lo svolgimento di esso avrà luogo sotto la sorveglianza di apposita Commissione di vigilanza, che sarà direttamente nominata dall'Ente interessato e che dovrà attenersi a quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 delle norme approvate con decreto Ministeriale 16 dicembre 1932 (circolare n. 29 del Giornale ufficiale 1933). I lavori, in busta sigillata, saranno, a cura dell'Ente interessato, trasmessi al Ministero, il quale provvederà a farli recapitare al presidente della Commissione esaminatrice che verrà nominata con successiva determinazione ministeriale.

Quest'ultima Commissione procederà alla revisione di tutti i lavori scritti alla votazione, allo espletamento degli esami orali, alla formazione della graduatoria ed alla trasmissione degli atti al Ministero (Direzione generale del personale militare) giusta quanto disposto dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 delle norme suddette.

I candidati non idonei e quelli classificati oltre il numero dei posti messi a concorso saranno rinviati - se in servizio - ai Reparti di provenienza.

I vincitori, prima dell'ammissione al corso, verranno sottoposti a visita psicofisiologica per accertare la loro idoneità incondizionata al volo e al servizio militare in patria ed in colonia.

Coloro che siano riconosciuti anche temporaneamente non idonei non verranno ammessi al corso e, in loro luogo, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, altrettanti candidati classificati idonei dal 51° in poi.

Art. 7.

Gli ufficiali vincitori del concorso saranno ammessi al corso di integrazione col grado rivestito.

Alla fine del corso, coloro che non supereranno i prescritti esami al primo scrutinio potranno essere ammessi ad un solo esame di riparazione di secondo scrutinio, purchè non siano stati riprovati in più di tre materie.

Al termine del corso d'integrazione gli idonei in ciascuna sessione saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo navigante dell'Arma aeronautica, con le modalità previste dall'art. 7 delle norme approvate con R. decreto-legge 25 gennaio 1935-XIII, n. 31.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di allontanare dalla scuola di applicazione della Regia aeronautica, su proposta del Comando dell'istituto, quegli allievi che per deficienza negli studi o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che avranno determinato tale provvedimento.

Roma, addì 5 giugno 1936-XIV.

p. *Il Ministro*: PEIROLO

(2628)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759046

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti e i titoli allegati, ed indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) (eccetto l'atto di matrimonio) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che siano in servizio temporaneo sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui ai nn. 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Art. 4.

I Comandi, ricevute le domande ne faranno constare la data di presentazione e vi daranno corso per via gerarchica con tutta sollecitudine, unendovi: copia dello stato di servizio, il libretto personale e il libretto di volo; copia del verbale dell'ultima visita psicofisiologica e, per gli ufficiali in servizio temporaneo, un dettagliato rapporto informativo sul servizio prestato che, a conclusione dovrà esplicitamente dichiarare se l'aspirante, per contegno, carattere, autorevolezza, cultura generale e professionale sia ritenuto idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Le autorità superiori dovranno anche esse esprimere in merito alle domande il loro parere favorevole.

Le domande con tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero inderogabilmente entro 15 giorni dopo quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito anche se presentate tempestivamente.

E' però facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere al concorso quei concorrenti le cui domande, presentate complete entro il termine predetto, siano pervenute al Ministero posteriormente, purchè non siano ancora cominciati gli esami.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso, comunque di fare riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni o presso il Ministero od altri Enti aeronautici.

La mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la esclusione del candidato dal concorso.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica decidera inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli aspiranti, e non sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso, verranno chiamati presumibilmente nel settembre p. v. a sostenere i seguenti esami:

1) una prova scritta di composizione italiana;

I concorrenti dovranno riportare una media complessiva di almeno 12/20 con una votazione nelle singole prove non inferiore a 10/20.

La graduatoria dei concorrenti verrà stabilita in base alla somma aritmetica delle singole classifiche riportate nell'esame scritto e nell'orale alle quali verranno aggiunti eventualmente:

a) tre punti per il diploma di laurea;
b) sei punti per ogni medaglia d'oro al V. M. o V. A.;
c) tre punti per ogni medaglia d'argento al V. M. o V. A.;
d) due punti per ogni medaglia di bronzo al V. M. o V. A.;
e) un punto per ogni croce di guerra al V. M.;
f) tre punti per ogni promozione per merito di guerra.

I punti di cui sopra sono cumulabili fra loro.

A parità di classifica si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1136, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni.

L'esame scritto avrà luogo nella località e nel giorno da stabilirsi dal Ministero. Qualora detto esame abbia luogo in località diverse, il tema sarà formulato dal Ministero e trasmesso in busta sigillata a tutti gli Enti aeronautici presso cui si svolgerà l'esame; lo svolgimento di esso avrà luogo sotto la sorveglianza di apposita Commissione di vigilanza, che sarà direttamente nominata dall'Ente interessato e che dovrà attenersi a quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 delle norme approvate con decreto Ministeriale 16 dicembre 1932 (circolare n. 29 del Giornale ufficiale 1933). I lavori, in busta sigillata, saranno, a cura dell'Ente interessato, trasmessi al Ministero, il quale provvederà a farli recapitare al presidente della Commissione esaminatrice che verrà nominata con successiva determinazione ministeriale.

Quest'ultima Commissione procederà, alla revisione di tutti i lavori scritti, alla votazione, allo espletamento degli esami orali, alla formazione della graduatoria ed alla trasmissione degli atti al Ministero (Direzione generale del personale militare) giusta quanto disposto dagli articoli 14, 15 16, 17 e 18 delle norme suddette.

I candidati non idonei e quelli classificati oltre il numero dei posti messi a concorso saranno rinviati - se in servizio - ai Reparti di provenienza.

I vincitori, prima dell'ammissione al corso, verranno sottoposti a visita psicofisiologica per accertare la loro idoneità incondizionata al volo e al servizio militare in patria ed in colonia.

Coloro che siano riconosciuti anche temporaneamente non idonei non verranno ammessi al corso e, in loro luogo, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, altrettanti candidati classificati idonei dal 31° in poi.

Art. 7.

Gli ufficiali vincitori del concorso saranno ammessi al corso di integrazione col grado rivestito.

Alla fine del corso, coloro che non supereranno i prescritti esami al primo scrutinio potranno essere ammessi ad un solo esame di riparazione di secondo scrutinio, purchè non siano stati riprovati in più di tre materie.

Al termine del corso d'integrazione gli idonei in ciascuna sessione saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica con le modalità previste dall'art. 7 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 31.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di allontanare dalla scuola di applicazione della Regia aeronautica, su proposta del Comando dell'Istituto, quegli allievi che per deficienza negli studi o per qualsiasi altra causa, non rivelassero meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che avranno determinato tale provvedimento.

Roma, addì 5 giugno 1936-XIV

p. *Il Ministro*: Pericoli

(2628)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIGLIETTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA — FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 81° — ROMA - Sabato, 20 luglio 1940 - ANNO XVIII — N. 169

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di **L. 4,00**, per gli *annunci giudiziari* e di **L. 5,00**, per *ogni altro annuncio*, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di **L. 20,00** per gli *annunci giudiziari* e di **L. 30,00** per gli *altri annunci*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da **L. 6,00**, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1 50 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare di denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884. Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nelle sopra descritte "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA LOMBARDA DI MACINAZIONE

Sede in Milano, via Adige n. 20 — Capitale L. 1.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di mercoledì 7 agosto p. v., alle ore 10,30 nella sede sociale in Milano, via Adige n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative;
2. Determinazione del numero dei consiglieri ed eventuali nomine.

Per le azioni nominative i signori azionisti sono dispensati dal deposito.

Le azioni al portatore dovranno essere invece depositate non più tardi del giorno 1° agosto p. v. presso la sede sociale in via Adige, 20.

Milano, 17 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

655 (A pagamento).

«I.N.A.S.»
Società Anonima Industria Nazionale Asfalti Stradali

Brescia, corso Zanardelli n. 1

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 10 agosto nella sede sociale alle ore 10 per deliberare sul seguente

S. A. SICILIANA CERAMICHE

Sede sociale in Milano, via Figli n. 1

Capitale sociale L. 750.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale in Milano, via Figli n. 1, in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 settembre 1940-XVIII, alle ore 15 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 13 settembre 1940-XVIII, stessa ora, stesso luogo, col seguente

Ordine del giorno:

Esame delle risultanze della gestione sociale al 30 giugno 1940-XVIII e proposte di riorganizzazione dell'azienda sociale; delibere relative.

Milano, 18 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

655 (A pagamento).

«S.A.C.A.T.»
SOCIETÀ ANONIMA CARTA AFFINI TORINO

Sede in Torino, via Matteo Pescatore n. 9 — Capitale sociale L. 10.000

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società Anonima Carta Affini Torino «S.A.C.A.T.» è convocata in Torino e presso lo studio del dott. prof. Alessandro Forchino, piazza Solferino n. 9, per le ore 15 del giorno 5 agosto 1940-XVIII, col seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina di uno o più amministratori;
2. Eventuale nomina di sindaci;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. 4,00, per gli annunzi giudiziari e di L. 5,00, per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20,00 per gli annunzi giudiziari e di L. 30,00 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. 6,00, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni riga ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1-2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini che pervengono entro le 12 ore di ogni giorno feriale, saranno pubblicati nel fascicolo della «Gazzetta Ufficiale» del «giorno feriale» immediatamente successivo.

Agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo di ciascuna inserzione è dovuta la tassa proporzionale dell'1,60 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Inoltre, per effetto del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata anche l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti e le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1-2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli prontamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifre inferiore al costo medio di una inserzione.

L'Ufficio Inserzioni in ROMA è presso la Sede della Libreria dello Stato in Via XX Settembre - Palazzo Ministero Finanze - Telefono 481884.

Le somme da inviare a Roma per pagamento delle inserzioni debbono essere versate *esclusivamente* nel conto corrente postale 1-2640, osservando le norme indicate nella sopra descritta "Modalità per le inserzioni".

In MILANO la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - è autorizzata ad accettare *soltanto gli avvisi a pagamento che vengono consegnati a mano, accompagnati dal relativo importo.*

COMMERCIALI

SOCIETÀ ANONIMA LOMBARDA DI MACINAZIONE

Sede in Milano, via Adige n. 20 — Capitale L. 1.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di mercoledì 7 agosto p. v., alle ore 10,30 nella sede sociale in Milano, via Adige n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e delibere relative;
2. Determinazione del numero dei consiglieri ed eventuali nomine.

Per le azioni nominative i signori azionisti sono dispensati dal deposito.

Le azioni al portatore dovranno essere invece depositate non più tardi del giorno 2 agosto p. v. presso la sede sociale in via Adige, 20.

Milano, 17 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

653 (A pagamento).

«I.N.A.S.»
Società Anonima Industria Nazionale Asfalti Stradali

Brescia, corso Zanardelli n. 1

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 12 agosto nella sede sociale alle ore 10 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Riduzione del capitale sociale.

Brescia 16 luglio 1940-XVIII

L'Amministratore unico.

671 (A pagamento).

S. A. SICILIANA CERAMICHE

Sede sociale in Milano, via Bigli n. 1

Capitale sociale L. 750.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati presso la sede sociale in Milano, via Bigli n. 1, in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 settembre 1940-XVIII, alle ore 15 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 13 settembre 1940-XVIII, stessa ora, stesso luogo, col seguente

Ordine del giorno:

Esame delle risultanze della gestione sociale al 30 giugno 1940-XVIII e proposte di riorganizzazione dell'azienda sociale; delibere relative.

Milano, 18 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

655 (A pagamento).

«S.A.C.A.T.»
SOCIETÀ ANONIMA CARTA AFFINI TORINO

Sede in Torino, via Matteo Pescatore n. 9 — Capitale sociale L. 10.000

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società Anonima Carta Affini Torino «S.A.C.A.T.» è convocata in Torino e presso lo studio del dott. prof. Alessandro Forchino, piazza Solferino n. 9, per le ore 15 del giorno 2 agosto 1940-XVIII, col seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina di uno o più amministratori;
2. Eventuale nomina di sindaci;
3. Modificazioni allo statuto sociale.

Gli azionisti dovranno cinque giorni liberi prima dell'assemblea depositare le azioni sociali presso la sede sociale o presso lo studio del dott. prof. Forchino.

Torino, 11 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio.

669 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MOLINO BESOZZI MARZOLI

Società anonima con sede in Milano, via Adige n. 20

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 7 agosto p. v., alle ore 11,30, nella sede sociale in Milano, via Adige n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;
2. Ratifica della nomina di un consigliere.

Per le azioni nominative i signori azionisti sono dispensati dal deposito.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate non più tardi del giorno 1° agosto 1940:

in Milano: presso la sede sociale, il Credito italiano, la Banca agricola milanese ed il Credito Varesino;

in Varese: presso il Credito varesino ed il Credito italiano.

Milano, 17 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

652 (A pagamento).

CEREAGRICOLA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Società Anonima con sede in Venezia. — Capitale L. 25.0000 versato L. 7500.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nel giorno di sabato 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede della Unione provinciale fascista dei commercianti di Venezia, ed, in mancanza di numero legale, nel giorno di sabato 17 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica della denominazione della società e relative deliberazioni;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a L. 50.000 e relative deliberazioni.

672 (A pagamento).

AZOGENO
Società Anonima per la Fabbricazione dell'Ammoniaca Sintetica e Prodotti Derivati

Sede in Genova. — Capitale L. 25.000.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

Essendo andata deserta l'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, fissata per il giorno di domenica 30 giugno 1940-XVIII, gli azionisti sono riconvocati in seconda adunanza per il giorno di giovedì 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 10, in Genova, presso la sede della Compagnia Imprese Elettriche Liguri (C.I.E.L.I.) viale Brigata Bisagno, 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1940-41 e nomina dell'intero Consiglio;
4. Completamento del collegio sindacale;
5. Determinazione dell'emolumento agli amministratori, di cui all'articolo 21 dello statuto sociale;
6. Modificazione degli articoli 10, 15, 18, 29 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle non più tardi del giorno di sabato 27 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale.

Per le azioni nominative non occorre deposito, bastando che l'azionista risulti iscritto nel libro dei soci almeno cinque giorni

---

«S.A.G.E.T.»
SOCIETÀ ANONIMA GESTIONE ESERCIZI - TORINO

Torino, via Tre Gennaio n. 10 — Capitale sociale versato L. 10.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 10 agosto 1940-XVIII a Torino, presso la sede sociale in via Tre Gennaio n. 10, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio e presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio;
4. Nomina di amministratori.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore presso la cassa sociale cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di deficienza di intervenuti rimane fin d'ora fissata la seconda convocazione, per l'assemblea da tenersi il giorno 3 settembre 1940-XVIII, stessa ora e luogo.

Torino, 17 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione: (firma illeggibile).

674 (A pagamento).

UNIONE AGRICOLA DI CASARANO

Società anonima cooperativa a capitale illimitato.
Sede in Casarano (Lecce).

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale ordinaria dei soci avrà luogo nei locali dello stabilimento sociale in via Nardò in prima convocazione il giorno 18 agosto 1940-XVIII, alle ore 9.

Qualora l'assemblea non risulti in numero legale, resta convocata per il 25 agosto 1940-XVIII nello stesso locale ed identica ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Esame ed approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
4. Nomina di sette consiglieri di amministrazione;
5. Nomina dei sindaci (tre effettivi e due supplenti);
6. Comunicazione della presidenza;

Casarano, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente: ing. Ubaldo Valente

682 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA
BONIFICA E FRAZIONAMENTO DEL LATIFONDO
(Bonifica della Tenuta di Settebagni)

(in liquidazione)

Sede in Roma, via della Mercede n. 42
Capitale L. 1.000.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 7 agosto 1940-XVIII alle ore 16 presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni circa le eseguite operazioni di realizzo del patrimonio sociale;
2. Deliberazioni per le ulteriori operazioni di realizzazione e riparto fra i soci.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sociale in Milano, [illegible] Adige n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; presentazione del bilancio al 30 giugno 1940 e deliberazioni relative;

2. Ratifica della nomina di un consigliere.

Per le azioni nominative i signori azionisti sono dispensati dal deposito.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate non più tardi del giorno 1° agosto 1940:

in Milano: presso la sede sociale, il Credito italiano, la Banca agricola milanese ed il Credito Varesino;

in Varese: presso il Credito varesino ed il Credito italiano.

Milano, 17 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

652 (A pagamento).

CEREAGRICOLA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Società Anonima con sede in Venezia. — Capitale L. 25.000 versato L. 7500.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nel giorno di sabato 10 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, presso la sede della Unione provinciale fascista dei commercianti di Venezia, ed, in mancanza di numero legale, nel giorno di sabato 17 agosto 1940-XVIII, alle ore 15, nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica della denominazione della società e relative deliberazioni;

2. Proposta di aumento del capitale sociale a L. 50.000 e relative deliberazioni.

672 (A pagamento).

AZOGENO
Società Anonima per la Fabbricazione dell'Ammoniaca Sintetica e Prodotti Derivati

Sede in Genova. — Capitale L. 25.000.000 interamente versato.

Convocazione di assemblea

Essendo andata deserta l'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, fissata per il giorno di domenica 30 giugno 1940-XVIII, gli azionisti sono riconvocati in seconda adunanza per il giorno di giovedì 1° agosto 1940-XVIII, alle ore 10, in Genova, presso la sede della Compagnia Imprese Elettriche Liguri (C.I.E.L.I.) viale Brigata Bisagno, 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1940-XVIII e deliberazioni relative;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1940-41 e nomina dell'intero Consiglio;
4. Completamento del collegio sindacale;
5. Determinazione dell'emolumento agli amministratori, di cui all'articolo 21 dello statuto sociale;
6. Modificazione degli articoli 10, 15, 18, 20 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle non più tardi del giorno di sabato 27 luglio 1940-XVIII, presso la sede sociale.

Per le azioni nominative non occorre deposito, bastando che l'azionista risulti iscritto nel libro dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Genova, 17 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

673 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 10 agosto 1940-XVIII a Torino, presso la sede sociale in via Tre Gennaio n. 10, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio e presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1940-XVIII;
2. Rapporto dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio;
4. Nomina di amministratori.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore presso la cassa sociale cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di deficienza di intervenuti rimane fin d'ora fissata la seconda convocazione, per l'assemblea da tenersi il giorno 3 settembre 1940-XVIII, stessa ora e luogo.

Torino, 17 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione: (firma illeggibile).

671 (A pagamento).

UNIONE AGRICOLA DI CASARANO

Società anonima cooperativa a capitale illimitato.
Sede in Casarano (Lecce).

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale ordinaria dei soci avrà luogo nei locali dello stabilimento sociale in via Nardò in prima convocazione il giorno 18 agosto 1940-XVIII, alle ore 9.

Qualora l'assemblea non risulti in numero legale, resta convocata per il 25 agosto 1940-XVIII nello stesso locale ed identica ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Esame ed approvazione del bilancio al 30 giugno 1940-XVIII;
4. Nomina di sette consiglieri di amministrazione;
5. Nomina dei sindaci (tre effettivi e due supplenti);
6. Comunicazione della presidenza;

Casarano, 10 luglio 1940-XVIII

Il presidente: ing. Ubaldo Valente

682 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA BONIFICA E FRAZIONAMENTO DEL LATIFONDO
(Bonifica della Tenuta di Settebagni)

(in liquidazione)

Sede in Roma, via della Mercede n. 42
Capitale L. 1.000.000, interamente versato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 7 agosto 1940-XVIII alle ore 16 presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni circa le eseguite operazioni di realizzo del patrimonio sociale;

2. Deliberazioni per le ulteriori operazioni di realizzazione e riparto fra i soci.

Occorrendo, l'assemblea in seconda convocazione avrà luogo il giorno 10 settembre 1940-XVIII stessa ora e luogo.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto alla cassa della società entro il giorno 1° agosto 1940-XVIII.

686 (A pagamento).

Il Liquidatore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« S.A.F.A.R. »
Società Anonima Fabbricazione Apparecchi Radiofonici

Sede sociale in Milano, via Bassini n. 15
Capitale sociale emesso e versato L. 10.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale ed in prima convocazione per le ore 11 del 27 agosto 1940-XVIII, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale a L. 20.000.000, con modifica conseguente dell'art. 6 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate presso le casse sociali almeno 5 giorni liberi avanti quello dell'assemblea.

65; (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETA ANONIMA FRANTOIO OLIVICOLTORI

Sede in Copertino (Lecce)

Gli azionisti sono invitati in assemblea generale ordinaria per il giorno ventotto (28) luglio 1940-XVIII, alle ore nove (9) in prima convocazione ed occorrendo alle ore dieci (10) in seconda convocazione, presso lo stabilimento sociale in Copertino, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione del comitato dei sindaci;
3. Discussione del bilancio e del conto economico al 31 maggio 1940-XVIII e deliberazioni relative;

Dalla sede sociale in Copertino il 15 luglio 1940.

677 (A pagamento). Il presidente: Luigi Dal Prete.

SOCIETA ANONIMA UNIONE MAGAZZINI ITALIANI

Napoli, via S. Brigida n. 54.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 10 agosto 1940 alle ore 11 in prima convocazione ed alle ore 12 stesso giorno in seconda convocazione col seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratori;
2. Nomina del collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Napoli, 17 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione: (firma illeggibile).

680 (A pagamento).

SOCIETA ANONIMA ING. FILIPPO & CARLO TASSARA

Sede a Genova Sestri — Capitale versato L. 2.540.000.

Gli azionisti della S. A. ing. Filippo & Carlo Tassara sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 agosto 1940, alle ore 15 nello studio del notaro dott. Dante Pastore a Genova via XX Settembre n. 37, primo piano E, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Modifica articoli 4 e 6 dello statuto sociale;
3. Eventuale nomina nuovo Consiglio;
4. Deliberazioni circa eventuale affittanza degli stabilimenti sociali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le

---

« D.E.L.F. »
SOC. AN. DISTRIBUZIONE E LANCIAMENTO FILM

Roma, piazza Indipendenza, 11 — Cap. sociale L. 100.000, inter. versato.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straodinaria presso la sede sociale per le ore 10 del giorno 7 agosto 1940-XVIII in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 agosto succ. alla stessa ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Cambiamento della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
2. Aumento del capitale da L. 100.000 a L. 5.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
3. Modifica dell'art. 10 dello statuto sociale per quanto riguarda la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie;
4. Modifiche degli articoli 12 e 13 dello statuto sociale per quanto riguarda il numero degli amministratori, le loro funzioni, quelle del comitato direttivo e la firma sociale;
5. Dimissione del Consiglio e nomina dei nuovi amministratori.

I signori azionisti potranno prendere preventiva cognizione presso la sede della società del testo delle modifiche dello statuto sociale che vengono proposte sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale cinque giorni prima dell'adunanza.

Roma, 18 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

689 (A pagamento).

CASSA FASCISTA TRAMVIERI

Società anonima cooperativa a capitale illimitato
Sede in Roma, via degli Avignonesi n. 5.
Capitale versato al 31 dicembre 1939, L. 2.914.900
Ris. Stat. al 31 dicembre 1939, L. 150.935,15.

Convocazione di assemblea

Il giorno 7 agosto 1940-XVIII, alle ore 18 in prima convocazione ed alle ore 19 in seconda convocazione, in via Flaminia n. 80 (aula scuola deposito Flaminio) si riunirà l'assemblea generale straordinaria della Cassa per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Variazione della ragione sociale e conseguenti modifiche degli articoli 1, 3, 6, 15, 21, 22, 23, 24, 43, dello statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

688 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Div. XIII - N. 853.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 4 luglio 1938-XVI della ditta Insenga Vincenzo fu Giuseppe, corredata da progetto di pari data a firma del geom. Terrizzi Antonino, intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dalla cava Ferraro in località Tortorone del comune di Noto (Siracusa) litri-sec. 0.50 per irrigare ettari 0.9730 di terreno;

Visti gli atti d'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che in seguito agli accertamenti eseguiti la competenza della derivazione è stata determinata in litri-sec. 0.30 per irrigare et-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale ed in prima convocazione per le ore 11 del 27 agosto 1940-XVIII, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale a L. 20.000.000, con modifica conseguente dell'art. 6 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate presso le casse sociali almeno 5 giorni liberi avanti quello dell'assemblea.

651 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETÀ ANONIMA FRANTOIO OLIVICOLTORI

Sede in Copertino (Lecce)

Gli azionisti sono invitati in assemblea generale ordinaria per il giorno ventotto (28) luglio 1940-XVIII, alle ore nove (9) in prima convocazione ed occorrendo alle ore dieci (10) in seconda convocazione, presso lo stabilimento sociale in Copertino, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione del comitato dei sindaci;
3. Discussione del bilancio e del conto economico al 31 maggio 1940-XVIII e deliberazioni relative;

Dalla sede sociale in Copertino il 15 luglio 1940.

677 (A pagamento). Il presidente: Luigi Del Prete.

SOCIETÀ ANONIMA UNIONE MAGAZZINI ITALIANI

Napoli, via S. Brigida n. 54.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 10 agosto 1940 alle ore 11 in prima convocazione ed alle ore 16 stesso giorno in seconda convocazione col seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di amministratori;
2. Nomina del collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Napoli, 17 luglio 1940-XVIII

p. Il Consiglio di amministrazione: (firma illeggibile).

650 (A pagamento).

SOCIETÀ ANONIMA ING. FILIPPO & CARLO TASSARA

Sede a Genova Sestri — Capitale versato L. 2.340.000.

Gli azionisti della S. A. ing. Filippo & Carlo Tassara sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 agosto 1940, alle ore 15 nello studio del notaro dott. Dante Pastore a Genova via XX Settembre n. 37, primo piano E, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Modifica articoli 4 e 6 dello statuto sociale;
3. Eventuale nomina nuovo Consiglio;
4. Deliberazioni circa eventuale affittanza degli stabilimenti sociali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale entro il giorno 5 agosto 1940. Occorrendo la seconda convocazione dell'assemblea, questa resta fissata il giorno 10 agosto 1940 nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Genova Sestri, 17 luglio 1940-XVIII

687 (A pagamento). Il consigliere delegato: Emilio Mosca

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straodinaria presso la sede sociale per le ore 10 del giorno 7 agosto 1940-XVIII in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 agosto succ. alla stessa ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Cambiamento della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
2. Aumento del capitale da L. 100.000 a L. 5.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
3. Modifica dell'art. 10 dello statuto sociale per quanto riguarda la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie;
4. Modifiche degli articoli 12 e 13 dello statuto sociale per quanto riguarda il numero degli amministratori, le loro funzioni, quelle del comitato direttivo e la firma sociale;
5. Dimissione del Consiglio e nomina dei nuovi amministratori.

I signori azionisti potranno prendere preventiva cognizione presso la sede della società del testo delle modifiche dello statuto sociale che vengono proposte sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale cinque giorni prima dell'adunanza.

Roma, 18 luglio 1940-XVIII

Il Consiglio di amministrazione.

689 (A pagamento).

CASSA FASCISTA TRAMVIERI

Società anonima cooperativa a capitale illimitato
Sede in Roma, via degli Avignonesi n. 5.
Capitale versato al 31 dicembre 1939, L. 2.034.500
Ris. Stat. al 31 dicembre 1939, L. 139.935,15.

Convocazione di assemblea

Il giorno 7 agosto 1940-XVIII, alle ore 18 in prima convocazione ed alle ore 19 in seconda convocazione, in Via Flaminia n. 80 (sala scuola deposito Flaminio) si riunirà l'assemblea generale straordinaria della Cassa per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Variazione della ragione sociale e conseguenti modifiche degli articoli 1, 3, 6, 13, 21, 22, 23, 24, 43, dello statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

688 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Div. XIII - N. 853.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 4 luglio 1938-XVI della ditta Insenga Vincenzo fu Giuseppe, corredata da progetto di pari data a firma del geom. Terrizzi Antonino, intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dalla cava Ferraro in località Tortorone del comune di Noto (Siracusa) litri-sec. 0.30 per irrigare ettari 0.9730 di terreno;

Viati gli atti d'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che in seguito agli accertamenti eseguiti la competenza della derivazione è stata determinata in litri-sec. 0.30 per irrigare ettari 0,76 di terreno;

Visto il disciplinare sottoscritto dal richiedente sig. Insenga Vincenzo fu Giuseppe in data 15 dicembre 1939-XVIII presso l'Ufficio del Genio civile di Siracusa rep. n. 1639, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visto il parere del Provveditore alle Opere pubbliche in data 10 novembre 1938-XVII, n. 22901;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi, è concesso in via di sanatoria alla ditta Insenga Vincenzo fu Giuseppe di derivare dalla Cava Ferraro in località Torsorone del comune di Noto (Siracusa) litri-sec. 0.30 per irrigare ettari 0.76 di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data 1° febbraio 1937 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 dicembre 1939-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 101 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 13 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

Per copia conforme.

p. Il direttore capo divisione: De Vincenzo.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE
in data 15 dicembre 1939-XVIII, rep. n. 1659.

(Omissis).

Art. 7. — *Garanzie da osservarsi.*

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della cava Ferraro in dipendenza della concessa derivazione anche quando il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

(Omissis).

L'ingegnere capo: B. Rapisardi.

416 (A pagamento).

Div. XIII - N. 1650.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 5 agosto-5 settembre 1938-XVI della ditta Salustro Corrado fu Raffaele e figlio Raffaele, corredata da progetto 5 agosto 1938-XVI a firma geom. Portuese Nicolò, intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dal vallone Steirtino in località S. Marco del comune di Noto (Siracusa) litri sec. 0.59 per irrigare Ha. 0.34.70 di terreno;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che in seguito agli accertamenti eseguiti la competenza della derivazione è stata determinata in complessivi litri/sec. 0.13 continui da commutarsi a turno orario, per irrigare complessivi Ha. 0.33 e per usi agricoli;

Visto il disciplinare sottoscritto dai richiedenti Salustro Corrado fu Raffaele e figlio Raffaele in data 12 gennaio 1940-XVIII presso l'ufficio del Genio civile di Siracusa Rep. n. 1663 contenenti gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visto il parere del provveditore alle Opere pubbliche come da nota 4 maggio 1939-XVII, n. 7749;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 578, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria alla ditta Salustro Corrado fu Raffaele e figlio Raffaele di derivare dal vallone Steirrino, in località S. Marco del comune di Noto (Siracusa) complessivi litri/sec. 0.13 da commutarsi a turno orario per irrigare complessivi ettari 0.33 e per usi agricoli.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data 1° febbraio 1937 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 dicembre 1939-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 101 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 13 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

Per copia conforme:

p. Il direttore capo divisione: De Vincenzo.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE
in data 12 gennaio 1940 Rep. n. 1663.

(Omissis).

Art. 7.

Garanzie da osservarsi.

Sono a carico della ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del vallone Steirtino in dipendenza della concessa derivazione anche quando il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

(Omissis).

L'ingegnere capo: B. Rapisardi.

417 (A pagamento).

Div. XIII - N. 852.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 7-31 maggio 1935-XIII della ditta Antonino Azzolini fu Felice corredata da progetto 7 maggio 1935-XIII a firma geom. Corrado Rametta intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dal fiume Asinaro in località Frammedica del comune di Avola (Siracusa) la quantità di acqua necessaria per irrigare complessivi ettari 6.72.30 di terreno;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che in seguito agli accertamenti eseguiti la competenza della derivazione è stata determinata in litri/sec. 3.09 da derivarsi nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno per irrigare ettari 6.18.30 di terreno;

Considerato che gli attuali intestatari del terreno irriguo sono i signori Azzolini Felice, Corradino e Giambattista fu Antonino, come da atto di divisione 5 giugno 1936-XIV;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Azzolini Felice per se e per i fratelli Corradino e Giambattista come da procura in data 7 ottobre 1939-XVIII per notaio Emanuele Rosso di Avola in data 15 dicembre 1939-XVIII presso l'ufficio del Genio civile di Siracusa, Rep. 1660 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visto il parere del provveditorato alle Opere pubbliche in data 5 settembre 1938, n. 19115;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi è concesso in via di sanatoria ai signori Azzolini Felice, Corradino e Giambattista fu Antonino, di derivare dal fiume Asinaro in località Frammedica del comune di Avola (Siracusa) litri sec. 3.09 nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno per irrigare ettari 6.18.30 di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 7 maggio 1935-XIII data della domanda di sanatoria subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 dicembre 1939-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12,35.

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 101 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 12 febbraio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

della Insenga Vincenzo fu Giuseppe di derivare dalla Cava Ferraro in località Terrorome del comune di Noto (Siracusa) litri-sec. 0.39 per irrigare ettari 0.79 di terreno.

Art. 2° — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data 1° febbraio 1917 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 dicembre 1939-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 (lire dodici).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 10-I dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 13 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

Per copia conforme.

p. Il direttore capo divisione: De Vincenzo.

ESTRATTO DEL DISCIPINARE

in data 15 dicembre 1939-XVIII, rep. n. 1659.

(Omissis).

Art. 7. — *Garanzie da osservarsi.*

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della cava Ferraro in dipendenza della concessa derivazione anche quando il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

(Omissis).

L'ingegnere capo: E. Rapisardi.

416 (A pagamento).

Div. XIII - N. 1690.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 5 agosto-8 settembre 1938-XVI della ditta Salustro Corrado fu Raffaele e figlio Raffaele, corredata da progetto 5 agosto 1938-XVI a firma geom. Portuese Nicolò, intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dal vallone Steirtino in località S. Marco del comune di Noto (Siracusa) litri sec. 0.57 per irrigare Ha. 0.1470 di terreno;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che in seguito agli accertamenti eseguiti la competenza della derivazione è stata determinata in complessivi litri/sec. 0.13 continui da commutarsi a turno orario, per irrigare complessivi Ha. 0.33 e per usi agricoli;

Visto il disciplinare sottoscritto dai richiedenti Salustro Corrado fu Raffaele e figlio Raffaele in data 12 gennaio 1940-XVIII presso l'ufficio del Genio civile di Siracusa Rep. n. 1663 contenenti gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visto il parere del provveditore alle Opere pubbliche come da nota 2 maggio 1939-XVII, n. 2749;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 578, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso in via di sanatoria alla ditta Salustro Corrado fu Raffaele e figlio Raffaele di derivare dal vallone Steirtino, in località S. Marco del comune di Noto (Siracusa) complessivi litri/sec. 0.13 da commutarsi a turno orario per irrigare complessivi ettari 0.33 e per usi agricoli.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data 1° febbraio 1917 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 12 gennaio 1940-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 per ciascuna ditta.

Per copia conforme:

p. Il direttore capo divisione: De Vincenzo.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

in data 12 gennaio 1940 Rep. n. 1663.

(Omissis).

Art. 7.

Garanzie da osservarsi.

Sono a carico della ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del vallone Steirtino in dipendenza della concessa derivazione anche quando il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

(Omissis).

L'ingegnere capo: E. Rapisardi.

417 (A pagamento).

Div. XIII - N. 852.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 7-31 maggio 1935-XIII della ditta Antonino Azzolini fu Felice corredata da progetto 7 maggio 1935-XIII a firma geom. Corrado Rametta intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dal fiume Asinaro in località Frammedica del comune di Avola (Siracusa) la quantità di acqua necessaria per irrigare complessivi ettari 6.72.30 di terreno;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni nè reclami;

Ritenuto che in seguito agli accertamenti eseguiti la competenza della derivazione è stata determinata in litri sec. 3.09 da derivarsi nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno per irrigare ettari 6.18.30 di terreno;

Considerato che gli attuali intestatari del terreno irriguo sono i signori Azzolini Felice, Corradino e Giambattista fu Antonino, come da atto di divisione 1 giugno 1936-XIV;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Azzolini Felice per se e per i fratelli Corradino e Giambattista come da procura in data 7 ottobre 1939-XVIII per notaio Emanuele Rosso di Avola in data 15 dicembre 1939-XVIII presso l'ufficio del Genio civile di Siracusa, Rep. 1660 contente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Visto il parere del provveditorato alle Opere pubbliche in data 3 settembre 1938, n. 19115;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi è concesso in via di sanatoria ai signori Azzolini Felice, Corradino e Giambattista fu Antonino, di derivare dal fiume Asinaro in località Frammedica del comune di Avola (Siracusa) litri sec. 3.09 nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno per irrigare ettari 6.18.30 di terreno.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del 7 maggio 1935-XIII data della domanda di sanatoria subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 15 dicembre 1939-XVIII e verso il pagamento del canone annuo di L. 12.35.

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 10/1 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 13 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

Per copia conforme:

p. Il direttore capo divisione: De Vincenzo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

in data 15 dicembre 1939-XVIII, Rep. n. 1660.

(Omissis).

Art. 5.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, tutto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre la ditta è obbligata ad eseguire e mantenere a sua cura e spese tutte le modificazioni che l'amministrazione riterrà necessarie alle opere di derivazione.

L'Amministrazione concedente ha però facoltà di eseguire a sua cura tali opere, in tutto od in parte, una sempre a spese della ditta concessionaria.

(Omissis).

L'ingegnere capo: B. Rapisardi.

418 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si avvisa che, con domanda 15 aprile 1940-XVIII, la ditta Foddi Lixi Sisinnio fu Nicolò, domiciliata a Gonnosfanadiga, ha chiesto di derivare dal rio Fluminì Bellu, in comune di Pabillonis (Cagliari), moduli 0,10 di acqua per irrigazione.

Cagliari, 7 giugno 1940-XVIII - N. 6390.

L'Ingegnere Capo: Martelli.

505 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si avvisa che, con domanda 8 aprile 1935, il comune di Cagliari ha chiesto di derivare dalla sorgente San Giovanni in comune di Domusnovas, una maggior portata di mod. 0,65 in aggiunta a quella di mod. 0,30 concessagli per uso potabile, con decreto Ministeriale 17 luglio 1928, n. 6742.

Cagliari, 5 giugno 1940-XVIII - N. 6840

L'Ingegnere Capo: Martelli.

506 (A pagamento).

Div. XII - N. 2036.

DIREZIONE GENERALE
DELLE ACQUE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le seguenti istanze concorrenti e incompatibili:

1) 30 gennaio 1939, della ditta Collini Guglielmo, Sanelli Silvio e Carbo, Gianola Mosè e Fazzini Antonio, corredata da progetto a firma dell'ing. Zanetti, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla sponda sinistra del torrente Valle Marcia in comune di Premana (Como), moduli massimi 1.50 e mod. medi 1.25 d'acqua per produrre sul salto di m. 120 la potenza nominale di HP 200 da trasformare in energia elettrica;

2) 27 marzo 1939 della Società Anonima Orobia corredata da progetto in pari data a firma dell'ing. Amati, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal medesimo torrente Valle Marcia, in comune di Premana (Como) mod. medi 1 d'acqua per produrre sul salto di m. 70, la potenza nominale di HP. 93.50 da trasformare in energia elettrica;

data la preferenza alla domanda di questa ultima ditta, prevedendo essa una migliore utilizzazione nei confronti della domanda della Società Orobia;

b) in sede di visita sopraluogo, dalla Società Orobia perchè fosse riconosciuta la priorità, nei confronti dell'istanza 30 gennaio 1939, della ditta Collini, Sanelli ed altri, della propria istanza 27 marzo 1939 che costituisce la ripresentazione d'una precedente istanza in data 6 febbraio 1932, presentata durante l'istruttoria della istanza 17 luglio 1930 della ditta Sanelli e figli, fuori dei termini prescritti dalla legge per la concorrenza ordinaria, e per questa ragione restituita alla società dall'Ufficio del Genio civile;

Ritenuto che in seguito la ditta Sanelli ha ritirato la propria domanda in data 17 luglio 1930 e che la Società Orobia non ha insistito per l'accoglimento della propria istanza in data 6 febbraio 1932, la quale non è stata pubblicata nei fogli ufficiali e non è stata nemmeno confermata ai sensi del R. decreto-legge 9 novembre 1937, numero 2161, e quindi deve ritenersi decaduta per rinuncia;

Che pertanto le richieste della Società Orobia debbono essere respinte;

Che dalle due istanze 30 gennaio 1939 della ditta Collini - Sanelli ed altri e 27 marzo 1939 della Società anonima Orobia, che sono sostanzialmente equivalenti dal punto di vista dell'importanza dell'utilizzazione, è da preferirsi quella in data 30 gennaio 1939 della ditta Collini perchè oltre ad essere stata presentata prima, riveste uno speciale interesse dal punto di vista sociale in quanto l'attuazione di essa può migliorare le condizioni finanziarie delle piccole industrie del luogo dove trovano lavoro e sostentamento la maggior parte della popolazione montana locale;

Visto il disciplinare sottoscritto dai signori Collini Guglielmo e Gianola Mosè fu Carlo Giuseppe, Sanelli Silvio fu Ambrogio, in data 22 gennaio 1940, presso l'Ufficio del Genio Civile di Como, rep. n. 2099 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 30 ottobre 1939, n. 2331;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concessa in solido alla ditta Collini Guglielmo fu Ermenegildo, Sanelli Silvio e Carlo fu Ambrogio, Fazzini Antonio e Gianola Mosè fu Carlo Giuseppe, di derivare dal torrente Valle Marcia in località Zucco del comune di Premana mod. mas. 1,50 e medi mod. 1,25 per produrre sul salto di m. 120 la potenza di HP 200 a scopo industriale.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 22 gennaio 1940-XVIII, e verso il pagamento del canone annuo di L. 2400 (duemilaquattrocento).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 107 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 4. — La domanda 27 marzo 1939-XVII, della Società anonima Orobia è respinta a tutti gli effetti di legge.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 7 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

555 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Agrigento

La ditta Sac. Li Vecchi Salvatore fu Leonardo con sede in Siculiana ha in data 23 agosto 1939 presentata domanda per derivazione di litri secondo 0,25 di acqua dal Vallone Coste di Agliastro del bacino del Vallone delle Canne in comune di Siculiana località Groppara, per uso di irrigazione.

Agrigento, 4 luglio 1940-XVIII

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, tutto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre la ditta è obbligata ad eseguire e mantenere a sua cura e spese tutte le modificazioni che l'amministrazione riterrà necessarie alle opere di derivazione.

L'Amministrazione concedente ha però facoltà di eseguire a sua cura tali opere, in tutto od in parte, ma sempre a spese della ditta concessionaria.

(Omissis).

L'ingegnere capo: B. Rapisardi.

478 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si avvisa che, con domanda 15 aprile 1940-XVIII, la ditta Foddi Lixi Sisinnio fu Nicolò, domiciliata a Gonnosfanadiga, ha chiesto di derivare dal rio Flumini Bellu, in comune di Pabillonis (Cagliari), moduli 0,10 di acqua per irrigazione.

Cagliari, 7 giugno 1940-XVIII - N. 6299.

L'Ingegnere Capo: Martelli.

505 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede in Cagliari
Ufficio del Genio civile di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si avvisa che, con domanda 8 aprile 1935, il comune di Cagliari ha chiesto di derivare dalla sorgente San Giovanni in comune di Domusnovas, una maggior portata di mod. 0,08 in aggiunta a quella di mod. 0,30 concessagli per uso potabile, con decreto Ministeriale 17 luglio 1928, n. 9744.

Cagliari, 3 giugno 1940-XVIII - N. 6810

L'Ingegnere Capo: Martelli.

506 (A pagamento).

Div. XII - N. 2036.

DIREZIONE GENERALE
DELLE ACQUE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le seguenti istanze concorrenti e incompatibili:

1) 30 gennaio 1939, della ditta Collini Guglielmo, Sanelli Silvio e Carlo, Gianola Mosè e Fazzini Antonio, corredata da progetto a firma dell'ing. Zanetti, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla sponda sinistra del torrente Valle Marcia in comune di Premana (Como), moduli massimi 1,50 e mod. medi 1,25 d'acqua per produrre sul salto di m. 120 la potenza nominale di HP 200 da trasformare in energia elettrica;

2) 27 marzo 1939 della Società Anonima Orobia corredata da progetto in pari data a firma dell'ing. Amati, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal medesimo torrente Valle Marcia, in comune di Premana (Como) mod. medi 1 d'acqua per produrre sul salto di m. 70, la potenza nominale di HP. 93,50 da trasformare in energia elettrica;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale furono presentate le seguenti richieste:

a) in data 7 agosto 1939, rispettivamente dal podestà del comune di Premana e dalla prefata ditta Collini ed altri, perchè fosse istanza in data 6 febbraio 1932, presentata durante l'istruttoria della istanza 17 luglio 1930 della ditta Sanelli e figli, fuori dei termini prescritti dalla legge per la concorrenza ordinaria, e per questa ragione restituita alla società dall'Ufficio del Genio civile;

Ritenuto che in seguito la ditta Sanelli ha ritirato la propria domanda in data 17 luglio 1930 e che la Società Orobia non ha insistito per l'accoglimento della propria istanza in data 6 febbraio 1932, la quale non è stata pubblicata nei fogli ufficiali e non è stata nemmeno confermata ai sensi del R. decreto-legge 9 novembre 1937, numero 2161, e quindi deve ritenersi decaduta per rinuncia;

Che pertanto le richieste della Società Orobia debbono essere respinte;

Che dalle due istanze 30 gennaio 1939 della ditta Collini - Sanelli ed altri e 27 marzo 1939 della Società anonima Orobia, che sono sostanzialmente equivalenti dal punto di vista dell'importanza dell'utilizzazione, è da preferirsi quella in data 30 gennaio 1939 della ditta Collini perchè oltre ad essere stata presentata prima, riveste uno speciale interesse dal punto di vista sociale in quanto l'attuazione di essa può migliorare le condizioni finanziarie delle piccole industrie del luogo dove trovano lavoro e sostentamento la maggior parte della popolazione montana locale;

Visto il disciplinare sottoscritto dai signori Collini Guglielmo e Gianola Mosè fu Carlo Giuseppe, Sanelli Silvio fu Ambrogio, in data 22 gennaio 1940, presso l'Ufficio del Genio Civile di Como, rep. n. 2099 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 30 ottobre 1939, n. 2331;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concessa in solido alla ditta Collini Guglielmo fu Ermenegildo, Sanelli Silvio e Carlo fu Ambrogio, Fazzini Antonio e Gianola Mosè fu Carlo Giuseppe, di derivare dal torrente Valle Marcia in località Zucco del comune di Premana mod. max. 1,50 e medi mod. 1,25 per produrre sul salto di m. 120 la potenza di HP 200 a scopo industriale.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 22 gennaio 1940-XVIII, e verso il pagamento del canone annuo di L. 2490 (duemilaquattrocento).

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 10/1 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 4. — La domanda 27 marzo 1939-XVII, della Società anonima Orobia è respinta a tutti gli effetti di legge.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 7 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: Serena.

555 (A pagamento).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo
Corpo Reale del Genio civile - Ufficio di Agrigento

La ditta Soc. Li Vecchi Salvatore fu Leonardo con sede in Siculiana ha in data 25 agosto 1939 presentata domanda per derivazione di litri secondo 0,25 di acqua dal Vallone Coste di Agliastro del bacino del Vallone delle Canne in comune di Siculiana località Groppara, per uso di irrigazione.

Agrigento, 5 luglio 1940-XVIII

P. L'ingegnere dirigente: Lalumia.

507 (A pagamento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ANNUNZI GIUDIZIARI

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Kössler Antonio, Kropf Rosa, nata Kössler, Ebner Floriano, Catolina Plunger nata Ebner in S. Paolo d'Appiano, Leopoldina Hessl nata Ebner in Merano, tutti elettivamente domiciliati nello studio del loro procuratore avv. Egger Federico in Bolzano, hanno presentato al Tribunale di Bolzano istanza per dichiarazione di morte presunta della loro sorella rispettivamente zia Kössler Caterina fu Giovanni, spiegando che quest'ultima residente in S. Michele Appiano sul maso Liebenburg, già sofferendo di permanenti gravi depressioni d'animo, in data 2 agosto 1924 ha lasciato la sua casa mettendosi in cammino verso Bolzano. Sin da questo giorno Kössler Caterina rimase scomparsa ed invano erano tutte le ricerche nonostante cospicui premi esposti per la scoperta.

Il presidente del Tribunale di Bolzano con decreto 22 aprile 1940, registrato il 3 maggio 1940-XVIII, ebbe ad ordinare che entro il termine di tre mesi e per due volte consecutive alla distanza di 10 giorni venga inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel giornale locale « La Provincia di Bolzano » per estratto l'istanza suddetta con invito a chiunque ha notizia della scomparsa Kössler Caterina fu Giovanni, di farla pervenire al Tribunale di Bolzano entro mesi 6 dall'ultima pubblicazione.

Bolzano, 4 luglio 1940-XVIII

217 (A pagamento). Il procuratore: avv. Egger Federico.

AVVISO

L'anno 1940-XVIII, il giorno 24 giugno in Trapani.

Ad istanza dei sigg. Lipari Giuseppe fu Francesco, quale coniuge superstite di Rimi Maria di Antonino e quale padre legittimo amministratore dei figli minori Lipari Francesco e Vincenzo, nonchè Lipari Francesca e Rosa di Giuseppe, domiciliati e residenti in Alcamo, ammessi al gratuito patrocinio coi decreti del 1º luglio 1937 e 13 marzo 1940.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario del Tribunale di Trapani, quivi domiciliato.

Ho citato nella forma prescritta dall'art. 146 Codice di procedura civile, cioè per pubblici proclami, giusta autorizzazione datane dal Tribunale di Trapani con decreto del 3 maggio 1940-XVIII, a comparire dinanzi al Tribunale civile di Trapani sezione a destinarsi, nell'udienza del 25 ottobre 1940-XVIII, alle ore 10, i signori:

Ania Pietra fu Giuseppe, moglie di Eterno Giuseppe, Ania Arcangela fu Giuseppe moglie di Risico Antonino, Ania Giuseppa moglie di Pirrone Bosco, Mancuso Stefano qual marito di fu Ania Michela, Galati Giuseppe fu Girolamo, Manno Filippa vedova Casale Antonino, Raspante Gaetano fu Giuseppe marito di Di Giovanni Lucia, Beninati Francesca fu Baldassarre, Beninati Maria fu Baldassarre, Beninati Marianna fu Baldassare, Beninati Vita fu Baldassare, Beninati Vito fu Giovanni, Impastato Giuseppe fu Antonino, Impastato Vincenzo fu Antonino, Impastato Marianna, Impastato Liborio, Impastato Maria, Impastato Marta, monastero Angelo Custode, Impastato Onofrio, Sottile Rosaria fu Carmelo in Campagna, Sottile Francesca fu Carmelo in Lombardo, Sottile Vito fu Carmelo, Sottile Filippo fu Carmelo, De Blasi Antonino eredi di Casale Maria, De Blasi Francesco fu Pasquale.

De Blasi Marianna fu Pasquale, De Blasi Antonina fu Pasquale, Fridella Giuseppe fu Domenico quale marito di De Blasi Giuseppa fu Pasquale e padre dei minori: Trisella Pasquale, Domenico, Gesualdo e Giuseppa tutti domiciliati e residenti in Alcamo, Stellino Gaetano fu Graziano quale coniuge superstite di Antonio Casale fu Antonino, i figli: Casale Antonio e Graziano fu Antonino, Casale Benedetto fu Antonino, Casale Giuseppa fu Antonio moglie di Giuseppe Romani, Casale Teresa fu Antonio moglie di Anselmo Francesco, Casale Lucia fu Antonio moglie di Gaspare Communale, Casale Vita fu Antonio moglie di Stellino Gaspare, Casale Eligio fu Antonio, Culmone Antonina moglie di Casale Benedetto e di Casale Ignazio quale coniuge superstite del medesimi e legittima amministratrice dei figli minori Casale Antonio fu Ignazio.

Casale Giuseppa fu Benedetto moglie di Boni Giuseppe, Casale Vincenza fu Benedetto moglie di Alecca, Casale Francesca fu Antonio moglie di Trovato Francesco, Casale Vincenza fu Antonio moglie di Cassata Mario, Casale Emanuele moglie di Arena Bernardo, Casale Pietra quale coniuge superstite di Di Giovanni Gaetano e quale amministratrice dei figli minori Vincenzo e Lucia di Giovanni fu Gaspare, Di Giovanni Girolama di Vincenzo moglie di Giuseppe Russo, D'Angelo Vincenzo fu Antonio quale erede della sorella Emanuela, Beninati Francesco e Baldassare fu Giovanni, Beninari Maria e Marianna fu Giovanni, Cusumano Maria Antonia quale coniuge superstite di Baldassare e Giovanni Beninati, anche quale erede delle figlie Francesca e Benedetta, Rimi Girolama fu Antonino moglie di Stabile Santo, Di Giovanni Maria fu Francesco moglie di Vilardi Tommaso.

Di Giovanni Francesca fu Francesco moglie di Vilardi Vincenzo, Di Giovanni Girolama fu Francesco moglie di Catanzaro Onofrio, Casale Antonio fu Baldassare, Cruciata Maria vedova del fu Antonio, Di Giovanni fu Gaspare, Di Giovanni Cataldo, Antonino, Giovanna, Girolama, Calvaruso Vincenza quale coniuge superstite del marito Di Giovanni Gaspare fu Francesco e quale amministratrice della figlia minore Di Giovanni Oliva fu Gaspare, avv. Oliveri Angelo in nome proprio e quale procuratore generale di Rimi Antonina fu Antonino e quale procuratore generale di Casale Giuseppa fu Antonino, tutti domiciliati in Alcamo, e ciò per sentire accogliere le infrascritte domande alle quali si premette:

Su istanza dei sigg. Cusumano Maria Antonia fu Francesco, Beninati Vito ed altri, molti anni addietro fu iniziato giudizio di divisione ereditario dei beni relitti da Casale Antonio e da Barbuscia Lucia, contro Manno Filippa, Ania Pietra e molti altri coeredi. La divisione venne ordinata con sentenza di questo Tribunale del 24 maggio 1910. Si ebbero varie vicende giudiziarie e intervennero diverse sentenze, tra cui quelle del 17 giugno 1913 - 27 maggio - 28 giugno 1924 - 23 marzo 1926. Il sig. notaro Giovanni Ferro all'uopo delegato, eseguì le operazioni divisionali, facendo anche redigere relazione di perizia e si doveva procedere soltanto alla attribuzione delle quote ai vari interessati.

Infatti con la citata sentenza del 23 marzo 1926, notificata il 28 ottobre 1926, questo Tribunale omologò le operazioni divisionali di cui nei verbali del notar Giovanni Ferro, nonchè il progetto di divisione fornito dall'agronomo Messana con la perizia del 18 febbraio 1925, integrata con la susseguente perizia dello stesso Messana del 12 maggio 1925, e dispose che la divisione abbia luogo per attribuzione.

Successivamente il sig. notaro Giovanni Ferro fu dispensato dall'ufficio per limite di età, mentre erano stati ammessi al gratuito patrocinio per il proseguo ed il perfezionamento della divisione i signori Lipari, attuali istanti, con delega del sig. Procuratore Legale Cioè Pietro per rappresentarli in giudizio, essendo morto il sig. avv. Giacomo Montalto; morì in seguito anche il sig. Cioè. Cosicchè si dovette chiedere da un canto nuovo decreto di gratuito patrocinio con surroga di procuratore e si deve d'altra parte chiedere al Tribunale la surroga o nomina di altro notaro.

Ritenuto quanto sopra,

Piaccia al Tribunale:

Rietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Surrogare al sig. notaro Giovanni Ferro altro notaro di Alcamo per proseguire e perfezionare le operazioni divisionali dei beni ereditari relitti da Casale Antonio e da Barbuscia Lucia, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale del 23 marzo 1926, notificata il 28 ottobre 1926. Liquidare e mettere sulla massa le spese del presente giudizio col compenso di difesa.

Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Ho notificato di nuovo il presente atto per pubblici proclami mediante inserzione di esso nel Giornale Ufficiale del Regno, per essere stato la prima volta inserito in esso giornale fuori termine.

L'ufficiale giudiziario: Giovanni Lupi.

670 (A credito - Art. 11735 Campione civ.).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Estratto della sentenza del Tribunale di Taranto del 17 maggio 1940-XVIII, contenente dichiarazione di morte presunta di Angiulli Biagio fu Pietrantonio, nato in Avetrana il 5 agosto 1895.

Con la sentenza precennata il Tribunale di Taranto, sulla istanza di Forte Angela Maria fu Leonardo, moglie di Angiulli Biagio, in esecuzione dell'art. 55, libro I, nuovo Codice civile e 51 e segg. Disposizioni di attuazione di detto codice, ha dichiarato la morte presunta di esso Angiulli Biagio fu Pietrantonio, nato in Avetrana il 5 agosto 1895, da ritenersi avvenuta durante la campagna di guerra 1915-1918, ordinando che la sentenza stessa fosse inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Kössler Antonio, Kropf Rosa, nata Kössler, Ebner Floriano, Carolina Plunger nata Ebner in S. Paolo d'Appiano, Leopoldina Hassl nata Ebner in Merano, tutti elettivamente domiciliati nello studio del loro procuratore avv. Egger Federico in Bolzano, hanno presentato al Tribunale di Bolzano istanza per dichiarazione di morte presunta della loro sorella rispettivamente zia Kössler Caterina fu Giovanni, spiegando che quest'ultima residente in S. Michele Appiano sul maso Liebenburg, già sofferente di permanenti gravi depressioni d'animo, in data 2 agosto 1924 ha lasciato la sua casa mettendosi in cammino verso Bolzano. Sin da questo giorno Kössler Caterina rimase scomparsa ed invano erano tutte le ricerche nonostante cospicui premi esposti per la scoperta.

Il presidente del Tribunale di Bolzano con decreto 22 aprile 1940, registrato il 3 maggio 1940-XVIII, ebbe ad ordinare che entro il termine di tre mesi e per due volte consecutive alla distanza di 10 giorni venga inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel giornale locale « La Provincia di Bolzano » per estratto l'istanza anddetta con invito a chiunque ha notizia della scomparsa Kössler Caterina fu Giovanni, di farla pervenire al Tribunale di Bolzano entro mesi 6 dall'ultima pubblicazione.

Bolzano, 4 luglio 1940-XVIII

217 (A pagamento). Il procuratore: avv. Egger Federico.

AVVISO

L'anno 1940-XVIII, il giorno 24 giugno in Trapani.

Ad istanza dei sigg. Lipari Giuseppe fu Francesco, quale coniuge superstite di Rimi Maria di Antonino e quale padre legittimo amministratore dei figli minori Lipari Francesco e Vincenzo, nonchè Lipari Francesca e Rosa di Giuseppe, domiciliati e residenti in Alcamo, ammessi al gratuito patrocinio coi decreti del 1° luglio 1937 e 23 marzo 1940.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario del Tribunale di Trapani, quivi domiciliato.

Ho citato nella forma prescritta dall'art. 146 Codice di procedura civile, cioè per pubblici proclami, giusta autorizzazione datane dal Tribunale di Trapani con decreto dal 3 maggio 1940-XVIII, a comparire dinanzi al Tribunale civile di Trapani sezione a destinarsi, nell'udienza del 25 ottobre 1940-XVIII, alle ore 10, i signori:

Ania Pietra fu Giuseppe, moglie di Eterno Giuseppe, Ania Arcangela fu Giuseppe moglie di Risico Antonino, Ania Giuseppa moglie di Pirrone Bosco, Mancuso Stefano qual marito di fu Ania Michela, Galati Giuseppe fu Girolamo, Manno Filippa vedova Casale Antonino, Raspante Gaetano fu Giuseppe marito di Di Giovanni Lucia, Beninati Francesca fu Baldassarre, Beninati Maria fu Baldassarre, Beninati Marianna fu Baldassare, Beninati Vita fu Baldassare, Beninati Vito fu Giovanni, Impastato Giuseppe fu Antonino, Impastato Vincenzo fu Antonino, Impastato Marianna, Impastato Liborio, Impastato Maria, Impastato Marta, monastero Angelo Custode, Impastato Onofrio, Sottile Rosaria fu Carmelo in Campagna, Sottile Francesca fu Carmelo in Lombardo, Sottile Vito fu Carmelo, Sottile Filippo fu Carmelo, De Blasi Antonino eredi di Casale Maria, De Blasi Francesco fu Pasquale.

De Blasi Marianna fu Pasquale, De Blasi Antonina fu Pasquale, Fridella Giuseppe fu Domenico quale marito di De Blasi Giuseppa fu Pasquale e padre dei minori: Frisella Pasquale, Domenico, Gesualdo e Giuseppa tutti domiciliati e residenti in Alcamo, Stellino Gaetano fu Graziano quale coniuge superstite di Antonio Casale fu Antonino, i figli: Casale Antonio e Graziano fu Antonino, Casale Benedetto fu Antonino, Casale Giuseppa fu Antonio moglie di Giuseppe Romani, Casale Teresa fu Antonio moglie di Angelmo Francesco, Casale Lucia fu Antonio moglie di Gaspare Cammarata, Casale Vita fu Antonio moglie di Stellino Gaspare, Casale Eligio fu Antonio, Culmone Antonina moglie di Casale Benedetto e di Casale Ignazio quale coniuge superstite dei medesimi e legittima amministratrice dei figli minori Casale Antonio fu Ignazio

Casale Giuseppa fu Benedetto moglie di Boni Giuseppe, Casale Vincenza fu Benedetto moglie di Alecci, Casale Francesca fu Antonio moglie di Trovato Francesco, Casale Vincenza fu Antonio moglie di Cassarà Mario, Casale Emanuela moglie di Arena Bernardo, Casale Girolama fu Antonio moglie di Lenza Rosario, Casale Giuseppa fu Antonio, Mancuso Giuseppa fu Gaetano moglie di Settepani Antonino, Mancuso Concetta fu Gaetano, Mancuso Vincenzo fu Gaetano, Mancuso Vita fu Gaetano moglie di Surdi Vincenzo, Di Giovanni Vincenzo quale coniuge superstite di Lucia Casale fu Baldassare, Melia Giovanni, assumendo quale Antonia quale coniuge superstite di Baldassare e Giovanni Beninati, anche quale erede delle figlie Francesca e Benedetta, Rimi Girolama fu Antonino moglie di Stabile Santo, Di Giovanni Maria fu Francesco moglie di Vilardi Tommaso.

Di Giovanni Francesca fu Francesco moglie di Vilardi Vincenzo, Di Giovanni Girolama fu Francesco moglie di Catanzaro Onofrio, Casale Antonio fu Baldassare, Cruciata Maria vedova del fu Antonio, Di Giovanni fu Gaspare, Di Giovanni Cataldo, Antonino, Giovanna, Girolama, Calvaruso Vincenza quale coniuge superstite del marito Di Giovanni Gaspare fu Francesco e quale amministratrice della figlia minore Di Giovanni Oliva fu Gaspare, avv. Oliveri Angelo in nome proprio e quale procuratore generale di Rimi Antonina fu Antonino e quale procuratore generale di Casale Giuseppa fu Antonino, tutti domiciliati in Alcamo, e ciò per sentire accogliere le infrascritte domande alle quali si premette:

Su istanza dei sigg. Cusumano Maria Antonia fu Francesco, Beninati Vito ed altri, molti anni addietro fu iniziato giudizio di divisione ereditaria dei beni relitti da Casale Antonio e da Barbuscia Lucia, contro Manno Filippa, Ania Pietra e molti altri coeredi. La divisione venne ordinata con sentenza di questo Tribunale del 24 maggio 1910. Si ebbero varie vicende giudiziarie e intervennero diverse sentenze, tra cui quelle del 17 giugno 1913 - 27 maggio - 28 giugno 1924 - 23 marzo 1926. Il sig. notaro Giovanni Ferro all'uopo delegato, eseguì le operazioni divisionali, facendo anche redigere relazione di perizia e si doveva procedere soltanto alla attribuzione delle quote ai vari interessati.

Infatti con la citata sentenza del 23 marzo 1926, notificata il 28 ottobre 1926, questo Tribunale omologò le operazioni divisionali di cui nei verbali del notar Giovanni Ferro, nonchè il progetto di divisione formato dall'agronomo Messana con la perizia del 18 febbraio 1925, integrata con la susseguente perizia dello stesso Messana del 22 maggio 1925, e dispose che la divisione abbia luogo per attribuzione.

Successivamente il sig. notaro Giovanni Ferro fu dispensato dall'ufficio per limite di età, mentre erano stati ammessi al gratuito patrocinio per il proseguo ed il perfezionamento della divisione i signori Lipari, attuali istanti, con delega del sig. Procuratore Legale Gioè Pietro per rappresentarli in giudizio, essendo morto il sig. avv. Giacinto Montalto; morì in seguito anche il sig. Gioè. Cosicchè si dovette chiedere da un canto nuovo decreto di gratuito patrocinio con surroga di procuratore e si deve d'altra parte chiedere al Tribunale la surroga o nomina di altro notaro.

Ritenuto quanto sopra,

Piaccia al Tribunale:

Rietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Surrogare al sig. notaro Giovanni Ferro altro notaro di Alcamo per proseguire e perfezionare le operazioni divisionali dei beni ereditari relitti da Casale Antonio e da Barbuscia Lucia, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale del 23 marzo 1926, notificata il 28 ottobre 1926. Liquidare e mettere sulla massa le spese del presente giudizio col compenso di difesa.

Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Ho notificato di nuovo il presente atto per pubblici proclami mediante inserzione di esso nel Giornale Ufficiale del Regno, per essere stato la prima volta inserita in esso giornale fuori termine.

L'ufficiale giudiziario: Giovanni Lapi.

670 (A credito - Art. 11735 Campione civ.).

(2ª *pubblicazione*).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Estratto della sentenza del Tribunale di Taranto del 17 maggio 1940-XVIII, contenente dichiarazione di morte presunta di Angiulli Biagio fu Pietrantonio, nato in Avetrana il 5 agosto 1895.

Con la sentenza prenunata il Tribunale di Taranto, sulla istanza di Forte Angela Maria fu Leonardo, moglie di Angiulli Biagio, in esecuzione dell'art. 55, libro I, nuovo Codice civile e 51 e segg. Disposizioni di attuazione di detto codice, ha dichiarato la morte presunta di esso Angiulli Biagio fu Pietrantonio, nato in Avetrana il 5 agosto 1895, da ritenersi avvenuta durante la campagna di guerra 1915-1918, ordinando che la sentenza stessa fosse inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel giornale quotidiano « La Gazzetta del Mezzogiorno ».

Taranto, 25 giugno 1940-XVIII

Avv. Pietro Massari.

223 (A credito - Art. 7620 Campione civ.).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

AVVISO

Con decreto del Giudice dello Scioa dell'11 maggio 1940-XVIII venne pronunziato l'ammortamento della tratta emessa l'8 maggio 1932 dalla società Miniere delle Concessioni Prasso in Abissinia all'ordine del degiac Hailù Tasfai n. 226 per la somma di talleri 15.000, e venne fissato il termine di giorni 30 dalla pubblicazione perchè il detentore della tratta faccia le proprie opposizioni.

Per estratto conforme.

Il R. Notaio di Addis Abeba: dott. F. Cavallaro.

683 (A pagamento).

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 162 del 12 luglio 1940, a pag. 2864 nell'avviso n. 497 leggesi alla 4ª riga « n. 244809 » mentre deve leggersi « n. 244808 ».

Roma, 20 luglio 1940-XVIII

(Firma illeggibile).

684 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Con decreto 18 luglio 1940 la Pretura unificata di Napoli ha pronunziato l'ammortamento dell'assegno circolare B n. 036779 di L. 1357,80, intestato alla ditta Luigi Stanzieri ed emesso il 31 maggio 1939 dal Banco di Napoli sede San Giacomo, ordinandone il pagamento 15 giorni dalla presente pubblicazione.

Napoli, 15 luglio 1940-XVIII

p. Ditta Stanzieri: (firma illeggibile).

685 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chieda che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: S. Michele, riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Parente Lucia ed Elisabetta maritata Abbate sorelle fu Carlo, al foglio di mappa 17, part. 27, 28, 29, per la superficie complessiva di ha. 0.00.19 con l'imponibile di L. 90,62.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Abbate, con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la strada comunale « Prato », salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2200 (duemiladuecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
cons. naz. Araldo Crollalanza

640 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chieda, che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: S. Michele, riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Parente Lucia ed Elisabetta maritata Abbate sorelle fu Carlo, al foglio di mappa 17, part. 27, 28, 29, per la superficie complessiva di ha. 0.00.19 con l'imponibile di L. 90,62.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Abbate, con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la strada comunale « Prato », salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 600 (seicento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti
591 (Gratuito). consigliere nazionale Araldo Crollalanza

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606,
con sede presso la Regia Corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti; approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede, che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: S. Michele, riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Parente Lucia ed Elisabetta maritata Abbate sorelle fu Carlo, al foglio di mappa 17, part. 27, 28, 29, per la superficie complessiva di ha. 0.00.19 con l'imponibile di L. 90,62.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Abbate, con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la strada comunale « Prato », salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2200 (duemiladuecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
cons. naz. Araldo Crollalanza

640 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia corte d'appello di
ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli arti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per estratto conforme.

Il R. Notaio di Addis Abeba: dott. F. Cavallaro.

683 (A pagamento).

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 162 del 12 luglio 1940, a pag. 3861 nell'avviso n. 497 leggesi alla 4ª riga « n. 24480 » mentre deve leggersi « n. 24508 ».

Roma, 16 luglio 1940-XVIII

(Firma illeggibile).

681 (A pagamento).

AMMORTAMENTO DI ASSEGNO

Con decreto 17 luglio 1940 la Pretura unificata di Napoli ha pronunziato l'ammortamento dell'assegno circolare B n. 022779 di L. 1337,80, intestato alla ditta Luigi Stanieri ed emesso il 31 maggio 1940 dal Banco di Napoli sede San Giacomo, ordinandone il pagamento 15 giorni dalla presente pubblicazione.

Napoli, 25 luglio 1940-XVIII

p. Ditta Stanieri: (firma illeggibile).

635 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise, sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'Ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «S. Michele».

Riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Gravante Antonia fu Francesco, al foglio di mappa 22, particella 192, per la superficie di Ha. 0.22.34 e con l'imponibile di lire 29.30.

Il suddescritto fondo confina: con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Margherita fu Francesco, con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Gravante Rosaria fu Francesco, salvo se altri.

591 (Gratuito). consigliere nazionale Araldo Crollalanza

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606,
con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti; approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: S. Michele, riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Parente Lucia ed Elisabetta maritata Abbate sorelle fu Carlo, al foglio di mappa 17, part. 27, 28, 29, per la superficie complessiva di ha. 0.00.19 con l'imponibile di L. 90,62.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo in Abbate, con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la strada comunale « Prato », salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 2200 (duemiladuecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
cons. naz. Araldo Crollalanza

640 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606
con sede presso la Regia corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto Consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Cerignola sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera na-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Tavoliere di Puglia;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: Tressanti-Bonassisi-Tramezzo. Riportato nel vigente catasto del comune di Cerignola in testa alla ditta: Berlingieri barone Arturo, alla partita 301; foglio di mappa 11, partic. 1, 2, 3, 4, 13 (parte), 20 e 21; foglio di mappa 19, partic. 3-a, 8-a, 13-a; foglio di mappa 76, partic. 5; foglio di mappa 80, partic. 1, 2, 3, 4 e 5; foglio di mappa 86, partic. 5 e 8; foglio di mappa 84, partic. 1; per la superficie complessiva di ha. 098.94.05 e l'imponibile di lire 49.800,02. La proprietà risulta costituita nella massima parte da un grande appezzamento e, per 14 ha. circa, da un piccolo appezzamento staccato dal primo.

Il primo grande appezzamento confina: a nord, con terreni di proprietà Berlingieri barone Alfredo, canale Carapelletto; ad est, con restante proprietà Berlingieri Arturo (ora Tressanti), tratturo Orta-Tressanti, terreni di proprietà Tredella, Tarolla e Cialente; a sud, con tratturo Orta-Tressanti e trattunello di Bonassisi, torrente Carapelle e proprietà Berlingieri Alfredo.

Il secondo appezzamento, staccato dal primo (riguardante le particelle 5 e 8 del foglio di mappa 86), confina: ad est, con strada della Ligora; a sud-ovest, con proprietà Di Conza; a nord, con proprietà Principe e Castillo.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di L. 1.800.000 (un milione e ottocentomila).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 15 giugno 1940-XVIII

Il Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti: Cons. naz. Araldo Crollalanza.

515 (Gratuito).

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Eccmo Collegio centrale arbitrale
istituito con l'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con sede presso la Regia Corte d'appello di

ROMA

Il sottoscritto consigliere nazionale Araldo Crollalanza, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, domiciliato, per la carica, nella sede dell'Opera stessa, in Roma, via Ulpiano n. 11.

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1607 e il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Ritenuto che i beni immobili qui appresso descritti, siti nel territorio del comune di Grazzanise sono soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie;

Che, data la loro ubicazione, tali beni occorrono per l'attuazione del programma di alto interesse nazionale, assegnato all'Opera nazionale per i combattenti, avente per oggetto la colonizzazione e la redenzione fondiaria, economica, igienica e demografica del Bacino del Volturno;

Chiede, che l'ecc.mo Collegio centrale arbitrale voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i beni stessi si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferiti in proprietà della richiedente Opera nazionale per i combattenti.

Fondo denominato: «Imbrecciata Altura», riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise, in testa alla ditta: Conte Gennaro di Martino al foglio di mappa 11, part. 25 per la superficie di ha. 0.58.50 e con l'imponibile di L. 58,50.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Paternostro Arturo ed altri di Giuseppe, con la strada comunale «Traversa», con la proprietà Carlino Tommaso fu Clemente, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, salvo se altri.

Quale prezzo o indennità da corrispondersi per i beni sopradescritti, liberi da ogni passività, agli aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre la somma di lire 1200 (milleduecento).

Con riserva di produrre documenti e memorie.

Roma, 24 giugno 1940-XVIII

Il presidente
dell'Opera nazionale per i combattenti
cons. naz. Araldo Crollalanza

611 (Gratuito).

CONCORSI

N. 16113.

GOVERNO DELLA LIBIA
REGIA PREFETTURA DI MISURATA

IL PREFETTO

Visto il bando di concorso in data 15 aprile 1940-XVIII, relativo alle condotte mediche di Garibaldi, Sliten, Gasr, Kiar-Corradini, Marconi e Tazzoli;

Visto il decreto prefettizio n. 15703 in data 15 giugno 1940-XVIII, con il quale venivano prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Ritenuta l'opportunità di sospendere il predetto concorso date le attuali contingenze;

Visto il foglio n. 321632 in data 22 giugno 1940-XVIII del Regio Governo della Libia;

Decreta:

Il concorso per le condotte mediche di Garibaldi, Sliten, Gasr, Kiar-Corradini, Marconi e Tazzoli di cui alla premessa, è sospeso.

Misurata, 26 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: San Marco

681 (A pagamento).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016